

1

Gennaio-Marzo

2002

Anno 1

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Cremazione e dispersione delle ceneri*
- *Edilizia cimiteriale e sicurezza sul lavoro*
- *La Chiesa e la Cremazione*
- *La firma digitale*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Massimo Cavallotti, Antonio Dieni,
Daniele Fogli, Raffaella Marsella,
Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,
Giorgio Stragliotto, Manuela Tartari**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/ PUBBLICITÀ**

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:

25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per
inoltro con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:

78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltro con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il pri-
mo anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta del-
l'abbonamento a nessun effetto. I numeri del periodico
non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato
non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero suc-
cessivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 12/4/2002.

INDICE**Editoriale****Punto e virgola***di Daniele Fogli*.....2**Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero***a cura di Elisa Meneghini*.....3**Quesiti e lettere***a cura di Daniele Fogli*.....7**Bruciata ... la legge sulla cremazione e dispersione delle ceneri***di Sereno Scolaro*.....12**Attualità****Valutazione di progetti edilizi cimiteriali e sicurezza sul lavoro:
studio di un caso***di Andrea Poggiali e Urbano Leoni*.....20**Decreto dirigenziale della Regione Liguria per l'utilizzo di
materiali diversi da quelli dell'art.30 D.P.R. 285/90***di Massimo Cavallotti*23**Documentazione***Circolare Sefit n. 4548 del 15.10.2001*28**Indagine statistica dell'ANCI sul sistema tariffario funebre e
cimiteriale***Circolare Sefit n. 4564 del 5.11.2001*33**1. Principale normativa di riferimento in materia di cremazione****2. Rettifica circolare p.n. 4556 del 23/10/2001***Circolare Sefit n. 4574 del 19.11.2001*37**Semplificazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio
dell'autorizzazione per agenzia d'affari (ex art. 115 TULPS)****Attualità****Al di là della polvere***di Giuliana Olivero*.....40**Cultura****Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della
cremazione***di Zbigniew Suchecki*43**Informatica****Firma digitale alla stretta conclusiva***di Nicola Bortolotti*.....60**Cultura****La casa della morte: il cimitero di S. Cataldo a Modena***di Laura Bertolaccini*.....64

Editoriale

Punto e virgola

di Daniele Fogli

Con un punto e virgola si interrompe un periodo, proseguendo il discorso iniziato. Per chi ha avuto la pazienza di seguire in questi anni le vicende della stampa periodica funeraria italiana, di discorsi interrotti ne ha già visti diversi. Occorrerà chiedersi il perché di tale situazione.

La prima risposta, forse la più rilevante, è che in questo settore non sembra che al momento vi sia spazio per chi effettua, a pagamento, informazione su carta stampata, visto che diverse sono le testate gratuite per l'utente, ma sostenute in misura rilevante dalla pubblicità o da altri interessi, talvolta associativi, altre volte economici.

La seconda risposta è che i contenuti non abbiano la capacità di attirare un numero sufficiente di lettori e di inserzionisti, e qui la colpa sta nel manico.

L'ultima risposta è che il mercato, probabilmente, è talmente segmentato da non possedere intrinsecamente la massa critica sufficiente a mantenere in vita una siffatta esperienza editoriale.

In questa situazione non restava che affrontare il toro per le corna: e se da un lato occorreva trovare soluzioni più economiche di produzione della rivista, dall'altro si doveva intervenire sia sui contenuti sia sulla platea di utenti.

E allora chi meglio di un mezzo come internet, per sua stessa definizione aperto ed economico, poteva essere la risposta a questa serie di interrogativi?

Se a questo uniamo la disponibilità di tutto il gruppo redazionale a supportare la nuova avventura e la soluzione di collegare alla rivista informatica una rubrica tradizionale su carta inserita nel mensile I Servizi Demografici del Gruppo Maggioli, possiamo dire che stiamo sperimentando un nuovo canale informativo integrato. Anzi, tutto il 2002 verrà impiegato come laboratorio per definire i contenuti di questo nuovo strumento telematico.

I primi effetti si potranno concretamente valutare col passaggio dalla struttura rigida di un periodico su carta stampata ad una ben più flessibile di un supporto informatico, che può piegarsi alle esigenze del momento e di cui si può stampare la parte di interesse, dopo aver fatto una ricerca testuale per trovare l'argomento di interesse.

Che dire di più? Mantenere un dialogo coi lettori, fare il punto sulla situazione di veloce cambiamento del settore funerario italiano ed europeo, sarà il nostro compito.

Vorrei che fosse veramente un lavoro a più mani e, per questo, vi invito a spedire i vostri contributi rigorosamente a mezzo internet.

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

A Fiumicino (RM) verrà realizzato un cimitero

La Conferenza dei Servizi ha dato il via al progetto per la realizzazione del cimitero di Fiumicino, progetto che aveva già ottenuto il parere positivo del Consiglio comunale.

Il costo complessivo della nuova struttura, che verrà edificata nella zona di Santa Ninfa grazie al project financing, è stato stimato in circa 20 miliardi di lire. Si è ora in attesa del bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori, che potrebbero iniziare già dall'autunno prossimo.

Ampliamento del Cimitero degli Angeli di Genova

Il termine dei lavori per l'ampliamento del Cimitero degli Angeli è previsto indicativamente nell'autunno del 2005, ma già nell'aprile prossimo il primo lotto della struttura potrebbe entrare in funzione. Il costo complessivo sarà di 19 miliardi di lire (10,1 milioni di euro), suddivisi fra il primo lotto (3,9 milioni di euro) che vedrà realizzati 1.380 loculi e 1.714 posti per ossari ed urne cinerarie ed il secondo lotto (6,2 milioni di euro) che prevede l'edificazione di 3.000 loculi e 4.000 ossari.

L'arch. Roberto Silvestri ha esposto che "L'opera è stata pensata e messa a punto per coniugare praticità ed estetica, così da costituire, alla fine, una sorta di anfiteatro a piedistallo alla parte vecchia della struttura che lo sovrasta".

Per privilegiare il valore dell'opera sono stati infatti scelti materiali di pregio (coperture delle cupole in rame, rivestimento delle torri in travertino lavorato, pavimentazioni in marmo e pietra di Luserna, ecc.).

A Firenze inaugurati i nuovi locali dell'ufficio concessioni cimiteriali

I locali dell'ufficio concessioni cimiteriali, ubicati all'interno del cimitero di Trespiano, sono stati inaugurati dall'assessore alle politiche sociosanitarie di Firenze Giacomo Billi.

Il nuovo ufficio concessioni, che affiancherà quello già attivo di Via delle Gore, permetterà all'utenza di ridurre i tempi per l'assolvimento degli adempimenti burocratici connessi alle operazioni cimiteriali; ciò grazie alla ripartizione del lavoro fra le due sedi.

Attualmente è anche allo studio una riorganizzazione degli orari dei cimiteri comunali per meglio rispondere alle esigenze degli utenti.

A Massa consentito ai familiari di conservare le ceneri dei cari estinti in casa

La L. 130/01 è la legge che regola la cremazione e la dispersione delle ceneri.

Essa è costituita da alcuni articoli di immediata attuazione (artt. 4, 5 comma 1, 6 comma 2, 7) e da altri che diventeranno esecutivi solo dopo l'entrata in vigore del regolamento di polizia

mortuaria nazionale. Regolamento che avrebbe dovuto essere varato entro sei mesi dalla data di emissione del provvedimento e cioè dal 30/3/01.

Il Comune di Massa, a seguito della sua mancata emanazione a distanza di un anno, ha deciso di intervenire emettendo un decreto che consente ai familiari dei defunti di poter conservare nelle loro abitazioni le urne contenenti le ceneri dei propri cari.

In esso vengono stabiliti:

- gli obblighi da osservare da parte dei familiari, che si assumono la responsabilità della custodia (indicare l'indirizzo dell'abitazione presso la quale l'urna sarà collocata, permettere l'accesso agli addetti del Comune per eventuali verifiche);
- le caratteristiche dell'urna (ermeticamente chiusa e riportante gli estremi del defunto);
- le caratteristiche del suo trasporto (non soggetto alle misure precauzionali previste invece per il trasporto delle salme).

Stabilita anche la tariffa per la cremazione, di € 360.

Viareggio: denunciata la Misericordia all'AGCM

L'impresa di pompe funebri Croce Verde di Viareggio ha segnalato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l'attività di concorrenza sleale svolta dalla locale Misericordia all'interno del proprio cimitero particolare.

Attilio Farnesi, Presidente della Croce Verde (che l'anno passato ha effettuato 357 servizi su circa

650 decessi) dichiara essere innegabile che attualmente *“la Misericordia offra una scelta più ampia di posti rispetto al Comune. Se a questo si aggiunge la sovrattassa del 30% sul costo della tomba per i non fratelli che non affidino il funerale alla Misericordia, si capisce che non lasciamo alle famiglie molta possibilità di scelta (di altra impresa funebre n.d.r.), volendo andare nel cimitero della Misericordia”*.

Ai dolenti che si rivolgono alla Croce Verde per il funerale, viene effettivamente addebitato un costo extra di circa 1.000 €, richiesto dalla Misericordia per la sepoltura nel proprio camposanto.

Questo cimitero viene infatti di norma scelto per la sua abbondanza di sepolture, a differenza del cimitero comunale che è quasi saturo ed il cui ampliamento è stato congelato.

Ad Aosta loculi troppo alti

Il cimitero di Aosta, terminati i loculi nell'ala nuova del cimitero, mette a disposizione dell'utenza quelli della zona vecchia del cimitero. Il problema però è che nessuno li vuole a causa della notevole altezza alla quale sono posti, altezza che necessita dell'utilizzo della scala, purtroppo non sempre rinvenibile. E sorge la polemica perché a causa di ciò i familiari sono costretti ad optare per la sepoltura in terra, che sembra essere l'unica scelta percorribile.

Per questo si attende con sempre maggiore impazienza il completamento del tempio crematorio.

Cimitero dei Rotoli di Palermo in crisi

L'assenza di spazi cimiteriali al Cimitero dei Rotoli di Palermo

sta creando una situazione di reale emergenza.

Lo sottolinea anche il vicedirettore del camposanto, Gaspare Lo Nigro, affermando che nel prossimo futuro sarà *“la crisi totale, se non si trovano al più presto dei nuovi spazi”*.

Attualmente il Comune sta cercando di arginare la questione utilizzando i campi temporanei, in attesa dell'adeguamento per la sepoltura di due aree interne del cimitero.

Nel frattempo però molte le lamentele presentate dai dolenti che, al momento del funerale, sono sempre più spesso costretti ad assistere sgomenti ai lavori di esumazione degli operatori cimiteriali. Difatti, per carenza di fosse, viene effettuata contemporaneamente l'esumazione delle salme già presenti e la conseguente inumazione delle nuove arrivate.

Al cimitero di San Cesario (MO) “ecatombe” di alberi

Alcuni consiglieri hanno presentato in Consiglio Comunale un'interrogazione urgente relativa agli interventi effettuati dall'Assessorato ai lavori pubblici all'interno del cimitero di San Cesario. Tra questi spicca il taglio di alcune piante secolari, della siepe posta ai fianchi dell'ingresso principale e di quella del muro perimetrale.

All'accusa di scempio del verde cimiteriale l'assessore ai lavori pubblici Bazzani, ha risposto chiarendo che le azioni sono state compiute per necessità, in quanto le radici delle piante occupavano le aree adibite ad inumazione e le loro chiome producevano danni alle grondaie. Bazzani ha anche assicurato la messa a dimora di nuove piante, ricordando che il progetto era stato approvato dalla Giunta, dalla

Commissione Edilizia e dalla Sovrintendenza alle Belle Arti.

Sondrio: Pronto il progetto di ampliamento del cimitero

Il Comune di Sondrio ha predisposto il progetto per l'ampliamento del cimitero cittadino ed ora è in attesa dell'approvazione della spesa da parte del Piano Economico Finanziario comunale.

Per l'intervento si è richiesto uno stanziamento di circa 2 miliardi di lire (poco più di 1 milione di euro), che verrà impiegato per la realizzazione di 630 posti in loco, 130 posti-salma in campo comune, 65 tombe familiari da 3 posti, 17 da 6 ed 8 cappelle gentilizie.

Cimitero malridotto: Il Comune di Conselve (PA) denuncia la ditta esecutrice

Il cimitero di Conselve è l'oggetto della disputa giudiziaria fra il Comune e la ditta che si aggiudicò la gara per i lavori di ampliamento dello stesso.

Nonostante il cantiere sia stato chiuso da non molti mesi, la situazione in cui versa il camposanto non è per nulla buona. Numerose le anomalie riscontrate da un consigliere comunale (crepe nella muratura, infiltrazioni d'acqua, cavi elettrici penzolanti, ecc.), che ha poi portato il caso in Consiglio richiedendo un intervento urgente di manutenzione straordinaria.

Il Comune ha confermato la negligenza nell'opera di ampliamento, richiedendo all'impresa esecutrice la somma di 155.000 euro come risarcimento danni

A Viareggio i marmisti denunciano: l'utente paga l'IVA sulle lapidi due volte

Il 10 novembre 2000 la Misericordia di Viareggio, tramite lettera, comunicava ai marmisti che operavano nel cimitero la competenza in esclusiva per quanto riguardava la fornitura e messa in opera di lapidi funebri all'interno dello stesso.

Questo provvedimento ha determinato disagi sia ai marmisti, che non possono più lavorare direttamente per i propri clienti (a meno che non sia la Misericordia stessa a commissionare loro l'opera), sia ai privati. A questi ultimi infatti non è più permesso rivolgersi al marmista di fiducia, e finiscono col pagare due volte l'IVA sullo stesso servizio. Il marmista infatti emette fattura gravata d'IVA sulla Misericordia che, a sua volta, emette fattura al cliente che ha acquistato la tomba.

Per porre termine alla situazione di crisi in cui versano il 9 aprile 2001 i marmisti hanno inviato una comunicazione alla Misericordia con la quale è stato chiesto che *"almeno per gli accessori da montare sulla lapidi (lampade votive, foto, lettere, vasche) sia lasciata libertà di mercato per evitare, a chi da decenni perora nel camposanto della Misericordia, una grave perdita del proprio fatturato"*, ma alla missiva purtroppo ancora non è stata data risposta.

A Città Sant'Angelo (PE) allarme loculi

Il Comune di Città Sant'Angelo ha sospeso, in misura cautelativa, il rilascio delle concessioni relative ai loculi.

Attualmente i manufatti vengono assegnati solo all'occorrenza, cioè ad avvenuto decesso e dietro richiesta dei familiari.

Il sindaco Bruno Catena ha affermato che questa disposizione temporanea rimarrà valida sino a

che non sarà effettuata la verifica delle concessioni in essere da parte del Comune, a seguito della quale si è stimato il recupero dell'uso di alcune centinaia di loculi esistenti.

Il Comune sta valutando anche una possibile ristrutturazione del cimitero, che verrà presumibilmente affidata alla ditta che gestisce i servizi cimiteriali e della quale il Comune è socio di maggioranza, La Linda spa.

A Sydney impresa di pompe funebri indagata per comportamenti scorretti

L'industria funeraria australiana non gode attualmente di grossa fama. Questo a seguito di alcune situazioni ambigue venute alla luce, riguardanti lo scambio di salme ed il trattamento non corretto che a volte queste subiscono.

L'ultimo fatto sul quale la polizia di Sydney sta indagando concerne appunto uno scambio di salme.

L'errore è stato ovviamente scoperto dai familiari durante l'esumazione del loro parente. Lo shock è stato immediato nello scoprire che nella bara invece di un uomo (la targhetta riportava correttamente il suo nome) vi era quello di una donna ultracentenaria, al quale erano stati aggiunti vestiti maschili e mattoni. Questo per mascherare il peso della bara e nel contempo per cercare di nascondere l'errore.

Per risollevarne la reputazione dell'industria funebre australiana è intervenuto Steve Parr - Presidente dell'Associazione degli impresari di pompe funebri australiani - affermando che episodi di questo genere capitano quando si eccede nel tagliare i costi e quindi mancano i controlli, ma non devono essere visti come una regola.

Come associazione esiste la volontà di migliorare la regolamentazione del settore, oggi poco incisiva in quanto limitata solo agli standards qualitativi delle attrezzature utilizzate (carro funebre, camera mortuaria, ecc.).

Il vero problema, secondo Steve Parr, riguarda la regolamentazione del trasporto, del trattamento delle salme e la salvaguardia dal contagio di malattie infettive provenienti dal cadavere.

In Svezia proposta una nuova alternativa a sepoltura e cremazione

Susanne Wiigh-Masak è una ecologista svedese che ha proposto una nuova forma di sepoltura, oltre alle due summenzionate: la refrigerazione a secco della salma.

Questa tecnica, da lei già testata su carcasse di maiali e mucche, è stata effettuata: immergendo tali carcasse in una vasca di idrogeno liquido ad una temperatura inferiore a -196 C°; bombardandole con onde ad ultrasuoni per permettere all'idrogeno di refrigerare i tessuti fino al più profondo interno; rimuovendo l'acqua dai resti. Il prodotto dell'operazione è una polvere igienica ed inodore contenente meno dell'1% di acqua, da utilizzare come nutriente per il terreno.

Wiigh-Masak sostiene l'assoluta innocuità per l'ambiente di questa tecnica, soprattutto se la si confronta con la sepoltura (in Svezia i corpi vengono imbalsamati con sostanze chimiche come la formaldeide che inquinano il terreno), o la cremazione (a seguito della quale in atmosfera vengono rilasciate sostanze tossiche).

La sua idea sembra aver incontrato l'approvazione popolare: il risultato di un'indagine effettuata

da un quotidiano mostra infatti che il 40% delle persone è favorevole a questo metodo e solamente una percentuale molto bassa decisamente contraria ad esso.

Sicuramente un grosso aiuto Wiigh-Masak l'ha ottenuto dalla Chiesa di Svezia che ha approvato la sua tecnica. Ed ora anche la Chiesa d'Inghilterra sembra disposta ad accettarla, a condizione che venga effettuata in una maniera dignitosa.

Il "cimitero che ride" di Sapinta

Sapinta, una località della Romania vicina al confine con l'Ucraina, deve la sua notorietà al proprio cimitero, considerato unico al mondo.

La particolarità del camposanto, che si trova sui monti Rodnei, è facilmente svelata non appena si entra nel luogo di culto: le tombe sono infatti decorate a festa ed in tutte le raffigurazioni di Cristo in

croce, egli viene rappresentato con un volto sorridente.

USA: mini-golf in una funeral home

Il proprietario di una funeral home statunitense decise trent'anni fa di costruirsi un mini-golf a fianco della struttura. All'inizio il gioco era riservato solo ai membri della famiglia, ma poi è stato esteso anche alla comunità.

Ovviamente il percorso è stato studiato a tavolino. Di buca in buca (...sic!) ci si trova davanti a teschi di metallo, bare, cripte, ecc., il tutto accompagnato da scritte rigorosamente a tema. Forse l'unica cosa realmente biasimevole è quando il giocatore deve raggiungere la buca passando fra le finte lapidi sulle quali però sono iscritti i veri nomi degli impiegati della funeral home ...

A parte questo, a detta del proprietario, il mini-golf ha rag-

giunto due importanti obiettivi: quello di permettere alle persone di rilassarsi in un ambiente sano e quello di far loro vedere la funeral home con occhi diversi

In Egitto portato alla luce un complesso cimiteriale

Nella zona di Abydos, a circa 600 chilometri a sud de Il Cairo, è stato scoperto un complesso funerario consacrato al dio Horus, la divinità che, insieme ad Iris ed Osiris, formava l'antica trinità divina dell'epoca faraonica. È la prima volta che gli archeologi rinvergono un sito a lui dedicato. Tra i reperti gli oggetti più significativi sono rappresentati da alcuni sarcofagi contenenti falchi avvolti nel lino (con le teste coperte da maschere d'oro colorate di verde e nero), resti di scheletri umani ricoperti d'oro, alcune uova di falco ed una statua di bronzo incompleta del dio.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- Verso una modifica del Testo Unico delle leggi sanitarie in materia di polizia mortuaria
- Regolamento di polizia mortuaria e Titolo V della Costituzione
- Il decreto del Ministro dell'Interno sulla cremazione
- La riforma dei servizi pubblici locali ed i riflessi per il settore funerario
- Trasferimento di competenze statali alle Regioni in materia di polizia mortuaria

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

Q. Il Signor XY chiede un giudizio in merito ad una scrittura privata sottoscritta tra lui ed un concessionario che ha realizzato una cappella (edicola funeraria con 20 loculi). La scrittura recita testualmente:

"... I membri tutti della famiglia concessionaria (seguono firme autenticate da notaio) atteso che il Signor ... con spirito di abnegazione e con disinteresse, si è sempre dimostrato disponibile nei confronti della famiglia concessionaria ed è legato alla stessa da rapporti di amicizia fraterna, danno il consenso gratuito ad usufruire perpetuamente di n° 6 loculi per sé e per i suoi, detti loculi sono ubicati alla destra di chi entra, dal n°... al n°... . La stessa famiglia concessionaria, di comune volontà autorizza il Signor ... a provvedere, qualora lo ritenga liberamente opportuno, ad eseguire opera di manutenzione ...".

Il Signor XY vorrebbe sapere se tale scrittura possa essere considerata valida e fargli usufruire, insieme ai suoi familiari della possibilità dell'uso perpetuo.

R. A nostro avviso è una soluzione irregolare.

Vi è solo una soluzione ad un problema del genere: retrocessione al Comune dell'intera tomba e nuova concessione a tutte e 2 le famiglie con l'identificazione nel contratto delle parti (loculi) dell'una e dell'altra. La concessione diventa da perpetua a 99 anni. Ma occorre vedere se le regole comunali consentono di farlo. È

un onere per le 2 famiglie. Non è applicabile l'istituto della benevolenza, che ha altra natura. L'effettuazione della scrittura privata come da Lei ipotizzato, può nascondere una cessione occulta di parte della tomba e quindi l'attivazione delle procedure da parte del comune di decadenza della concessione (nella presunzione della violazione dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90).

Q. L'Ufficio Tecnico del Comune di ... domanda se sia obbligatorio il rispetto della L.626/94 all'interno dei cimiteri e chi ne sia il responsabile.

R. Si è obbligatorio procedere ad una valutazione del rischio da parte del personale operante, ma anche per i visitatori. Questo obbligo è separato, ma integrativo a quanto stabilito con DPR 285/90. Il responsabile dei cimiteri è responsabile della sicurezza.

Q. Il Comune di ... desidera sapere quando si ritiene estinta una concessione perpetua.

R. L'estinzione sussiste solo nel caso di concessione a tempo determinato.

Una concessione perpetua può solamente essere revocata, può decadere, ma nei precisi casi in cui ciò viene deliberato dal Comune.

La revoca è quando sussiste un interesse pubblico prevalente, come la necessità di riacquisire al patrimonio l'area, perché vi si deve fare un viale per accedere, ad es., ad un ampliamento. In tal ca-

so occorre riservare un'altra tomba, equivalente alla prima nell'ampliamento. La vecchia concessione viene revocata e se ne fa una nuova a tempo determinato, generalmente per 99 anni, salvo rinnovo.

La decadenza è per inadempienza dei patti contrattuali da parte del concessionario (ad es. per abbandono, incuria, mancata costruzione nei termini di tempo consentiti, lucro e speculazione).

Q. Chi ha diritto ad essere sepolto in una tomba familiare?

R. È il regolamento di polizia mortuaria comunale che stabilisce cosa intendere per famiglia (in senso stretto o allargato). In assenza, valgono le norme del codice civile.

L'amministrazione comunale ha tutto l'interesse a facilitare l'uso di tombe esistenti, per massimizzare la capienza cimiteriale. Pertanto può ampliare l'utilizzo (altrimenti ristretto alla famiglia), attraverso l'istituto della benevolenza (da definirsi con maglie più o meno larghe e sempre nel rispetto del criterio che non vi sia lucro e speculazione, ai sensi dell'art. 93 comma 2 del DPR 285/90).

Salvo il fatto che il fondatore del sepolcro non abbia disposto diversamente, il sepolcro è di tipo familiare. Hanno diritto di entrarvi i familiari del fondatore. Terminata la sua famiglia, gli eredi, purché entro la capienza massima del sepolcro. Per effetto delle recenti tendenze (cremazione, riduzione in resti ossei di

salma tumulata, con mantenimento o meno di cassetta resti ossei dentro la stessa tomba), la capienza originaria delle tombe si dilata, consentendo una autonomia delle stesse e dell'intero cimitero maggiorata.

Generalmente per l'accesso in una tomba di un feretro contenente salma di persona che aveva diritto alla sepoltura, è sufficiente la verifica di tale situazione. Invece, se occorre tumulare (ad es.) un feretro di persona benemerita, occorre l'assenso scritto di tutti coloro che, avendo diritto alla sepoltura in detta tomba, ne autorizzano l'entrata (in quanto rinunciano ad un loro diritto).

Difatti l'accesso ad una tomba è in funzione sia del diritto ad essere sepolto, sia della preminenza rispetto ad altri aventi diritto, fino al completamento della capienza del sepolcro, fatta salva ovviamente la possibilità di traslazione ad altra sepoltura o la riduzione in resti o la cremazione degli stessi.

Q. L'Ufficio Tecnico del Comune di ... chiede se l'uso dell'involucro plastico biodegradabile in sostituzione dello zinco nei trasporti oltre i 100 km mantiene l'obbligo delle reggette.

R. La cerchiatura è obbligatoria se manca la valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas (cfr. par 9.2 circolare Min. San. n. 24 del 24/6/93).

Se esistono dispositivi da applicare all'involucro plastico biodegradabile, autorizzati dal Ministero della Salute (art. 77/3 DPR 285/90), la situazione è del tutto coerente con quella della cassa di zinco (che viene integralmente sostituita dall'involucro plastico) più valvola.

Nel caso, invece, si utilizzi involucro plastico (biodegradabile

se avviato a inumazione, anche non biodegradabile nel caso di cremazione, ma facilmente combustibile) senza la valvola, occorre la cerchiatura.

Q. L'Ufficio concessioni del Comune di ... chiede se sia possibile procedere a nuova concessione di tomba 99.le nel caso in cui non si trovi più il contratto di concessione di tomba perpetua, e non essendo gli eredi in grado di produrlo.

R. Per le vecchie tombe è possibile anche ricorrere all'istituto dell'immemorabile (quando non si trovano più i contratti).

Quando infatti manca la documentazione il comune presume che il loculo sia libero e quindi lo riassegna. Si rammenta che il cimitero è demaniale e quindi non è possibile invocare nessun diritto da parte di chi occupa anche per più di 20 anni un posto.

Q. Una congregazione religiosa del Comune di ... ha ottenuto in passato una serie di loculi in uso perpetuo ed avendo ormai raggiunto la capienza di tutti i loculi, ha chiesto - ed ottenuto - di poter vuotare una parte di tali loculi per inserire nuove future salme.

Il Comune di ... vorrebbe sapere se la procedura seguita è stata corretta oppure se era giusto ritenere, raggiunta la totale capienza, esaurito il diritto.

R. La procedura è giusta, e si aggiunge che è conveniente considerare una tomba come un sistema a rotazione (e quindi prima o al momento del raggiungimento della capienza massima, si procede alla riduzione in resti).

Q. Al Comune di ... è pervenuta una richiesta intesa ad otte-

nere l'estumulazione di un defunto tumulato in casella colombario per successiva cremazione. Il defunto è deceduto nel 1999.

Tale Comune chiede se, alla luce di quanto previsto dal punto 4 della Circolare 31.07.98, n. 10, sia possibile procedere all'effettuazione della cremazione, seguendo le procedure previste dall'art. 79 del DPR 285/90.

R. Sì, è del tutto legittimo, purché acquistate agli atti:

a) una dichiarazione di tutti i familiari circa la loro volontà alla cremazione;

b) una dichiarazione degli stessi familiari di mancanza di espressa volontà contraria del de cuius alla cremazione.

Per il resto ci si comporta come se ci si trovasse di fronte al caso di un cadavere. Pertanto occorre sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la piena applicazione dell'articolo 79 del DPR 285/90.

Q. È possibile obbligare i concessionari ad aprire le tombe per effettuare controlli sulla tenuta delle stesse?

R. È possibile effettuare delle verifiche da parte del comune del rispetto della legge (e quindi dell'art. 285/90 art. 76) per valutare se la tumulazione è avvenuta con la chiusura del loculo (in muratura o con lastra di materiale adeguato: ad es. c.a.v. da 3 cm., altri materiali alleggeriti, ma resistenti, ecc.).

Q. Nel Comune di ... un concessionario di una tomba perpetua muore e lascia un testamento, nel quale specifica cosa spetta ai vari beneficiari, tutti non parenti (non elencando tra questi beni la tomba). Ad un

altro lascia tutto il rimanente (quindi si presume anche la concessione della tomba). È possibile fare il subentro a questa persona?

R. Bisogna prima essere sicuri che non ci sia nessun parente anche alla lontana ed anche che esista nel regolamento di polizia mortuaria comunale qualcosa che vieti tale situazione.

Premesso questo, il subentro va in base a quanto stabilito nel testamento.

Se il testamento lascia ad un terzo tutto il restante diverso da quello che è elencato esplicitamente ai vari beneficiari. Il terzo che può subentrare a pieno titolo nel 100% della intestazione della tomba e per la sepoltura nei posti rimasti vuoti. Più complicata la questione sulla riduzione in resti (che per il momento lascerei stare).

Se sussistesse qualche persona che per vincoli di sangue ha diritto alla sepoltura la cosa cambia, nel senso che continuerà ad avere diritto ad esservi sepolto, il terzo che ha avuto la tomba per testamento dovrà accollarsi tutti gli oneri anche se ha diritto qualcun altro ad entrare da morto nella tomba.

Circa l'occupazione dei posti vale il principio che "chi prima muore vi alloggia".

Quindi è del tutto possibile fare il subentro.

Q. Il Comune di ... chiede se sia possibile procedere alla cremazione di resti provenienti da estumulazione straordinaria (dopo 20 anni) senza procedere alla inumazione per almeno 5 anni {art. 86, commi 2 e 3 della circ. Ministero della Sanità n.10 del 31/7/1998}.

Tale Comune ha infatti sempre seguito questa interpretazione ma sembra che altri provveda-

no invece direttamente alla cremazione, senza procedere alla inumazione dei cosiddetti "resti".

R. La cremazione di resti mortali provenienti da estumulazione, non è ancora consentita, in quanto risultano vigenti i commi 2 e 3 dell'art. 86 del DPR 285/90, confermati dalla elencazione di trattamenti consentiti dal paragrafo 3 della circolare del Ministero della Sanità del 31/7/1998, n.10. Ciò non toglie che, per dare esecuzione al volere del de cuius, si proceda alla estumulazione del feretro per avviarlo a cremazione (ad es. per ritrovamento postumo di testamento o per dar corso alla volontà dell'interessato). In tal caso necessita la verifica delle condizioni stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/90.

È prevedibile che questa norma, ancora contenuta nel DPR 285/90, non ritenendola di principio, possa essere modificata con normativa regionale (legge di dettaglio e/o regolamento attuativo).

Q. La Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 consente l'utilizzo di particolari sostanze biodegradanti per favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o rallentati per i resti mortali che, dopo il prescritto periodo di inumazione primaria o di tumulazione ventennale, non hanno completato il naturale processo di mineralizzazione.

Premesso questo, il Comune di ... chiede se sia sufficiente l'emanazione di una apposita Ordinanza Sindacale per regolamentare tale utilizzo, o sia invece necessario essere autorizzati da organi superiori.

L'Ufficio cimiteriale ha inoltre acquisito le schede tecniche di alcuni prodotti a base di enzi-

mi, batteri e minerali. Chiede quindi se esistano ad oggi prove di provata efficacia di tale linea di prodotti o di altre di Vs. conoscenza.

R. L'ordinanza del sindaco (autorità sanitaria locale che è tenuta ad applicare quanto il Ministero della sanità stabilisce anche con circolare) è perfettamente regolare e prevista dal regolamento di polizia mortuaria nazionale. Oserci dire che è auspicabile formalizzare il nuovo comportamento consentito dalla circolare proprio con l'ordinanza del sindaco.

È comunque chiaro che l'ordinanza è indispensabile solo se deve modificare un comportamento difforme stabilito da precedente ordinanza e cambiato per via di circolare.

D'abitudine non si forniscono giudizi su marche specifiche di prodotti. Possiamo solo affermare che le sostanze a base batterico enzimatica si usano in campo funebre e cimiteriale ormai in molti Paesi europei (Francia, Spagna, Germania, Portogallo ed Italia) e che se ne sostiene la validità e l'importanza.

L'efficacia di tali prodotti è notevole e valutabile semplicemente sia in caso di abbattimento di cattivi odori, sia per il miglioramento delle caratteristiche del terreno cimiteriale (e non solo nel cimitero).

Sono altrettanto chiari e provabili gli effetti su materia organica in putrefazione (cadavere fresco). Non sono ancora stati verificati (per la giovinezza dei prodotti) i risultati sulle salme inconsunte, anche se teoricamente il trattamento è favorevole, come specificato anche dal Ministero della Sanità con circolare n. 10/1998.

Occorrono però alcune condizioni da osservare:

- presenza di liquidi, altrimenti il processo si blocca;

- range di temperatura nel quale il comportamento è ottimale (si blocca il processo in genere quando c'è molto freddo 5-6°C sopra zero o molto caldo 50-60°C), per poi riprendere quando la temperatura cambia;

- trattamenti da fare come specificato dalle indicazioni dei produttori.

Taluni prodotti, consentono anche di ottenere risultati di assorbimento di liquidi cadaverici e non solo di controllarne la degradazione.

Dovendo dare un parere, l'effetto migliore si otterrebbe inserendole fin dall'inizio al di sotto del cadavere, dentro la cassa (come accade in Germania o in Spagna e Portogallo), sostituendo il materasso assorbente, però occorre che siano le imprese funebri a farlo.

Se invece si mettono nel terreno l'azione c'è, ma è diluita.

Per quanto riguarda l'uso su inconsulti, il problema sta soprattutto nel capire che può funzionare in una certa percentuale di casi, e soprattutto garantendo nel tempo una certa riserva di liquidi. Questo vale per tutti i tipi di prodotti, perché è una delle caratteristiche degli enzimi (n.d.r.: in documentazione è riportata uno schema di ordinanza sindacale).

Q. Il Comune di ... chiede quali sono le caratteristiche per definire una tomba abbandonata e quali le procedure per la sua riassegnazione.

R. Ad es. la non leggibilità delle iscrizioni (obbligatorie la data di nascita, morte, nome e cognome), il degrado, il pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni ai frequentatori.

In genere le procedure sono scritte nel regolamento di polizia mortuaria comunale, ma è quasi sempre seguita la strada delle ri-

cerche anagrafiche per identificare gli eredi o se è estinta la famiglia (e quindi se non ha provveduto incaricando ad es. una fondazione di provvedere alla manutenzione della tomba, con comunicazione della circostanza al comune, si presume vi sia l'abbandono amministrativo e quindi si delibera la decadenza della concessione).

Se invece vi sono aventi titolo, si procede ad una diffida e se non provvedono al ripristino, si pronuncia la decadenza.

Q. Il Comune di ... chiede un parere in merito alla seguente situazione. In una cappella a concessione perpetua di cinque posti - dove i concessionari sono fratello e sorella - è successo che il fratello a suo tempo chiede ed ottiene la tumulazione dei suoceri. Oggi la sorella chiede che le due salme siano rimosse, in quanto ritiene, non avendo lei rilasciato come concessionaria nessuna autorizzazione, sia stato violato il regolamento comunale. L'atto di concessione non prescrive nessuna condizione di utilizzo dei posti. Si chiede:

1) Il Comune a suo tempo ha agito legittimamente nell'autorizzare la tumulazione dei suoceri di uno dei concessionari (il fratello)?

2) La richiesta dell'altra concessionaria (la sorella) può condizionare il Comune a rimuovere la situazione di fatto?

R. 1) Se il fratello aveva fatto una dichiarazione del genere: "in nome e per conto di tutti i concessionari acconsento alla tumulazione di", il Comune aveva agito legittimamente, ma risponde il fratello se la dichiarazione non corrisponde a verità.

La tumulazione dei suoceri è la classica situazione di benemeren-

za (non c'è rapporto familiare, ma di affinità), che dovrebbe essere regolamentata a livello locale (regolamento di polizia mortuaria municipale).

2) No, la sorella chiede di ripristinare la situazione di diritto, e il Comune resta in attesa di accordo tra le parti (quindi domanda di estumulazione firmata da chi ha titolo - da leggersi come il familiare o i familiari del defunto, ad es. figlio/a/i, dei suoceri - per traslazione ad altra sepoltura) o di sentenza passata in giudicato.

Q. L'A.USL. di ... espone le sue perplessità in merito alla previsione, contenuta nell'art.3 della L. 130/2001, dell'obbligo di prelevare campioni di liquidi biologici e di annessi cutanei per ogni salma.

Questo potrebbe infatti avere pesanti riflessi sulla ritualità funeraria.

Per l'effettuazione dei prelievi, le salme dovrebbero presumibilmente essere trasportate in obitorio (l'ambiente più idoneo per operazioni che ledono l'integrità della salma): questo rischia di porre fine alla consuetudine, ancora radicata in molte zone, di vegliare le salme a domicilio).

R. L'obbligo del prelievo di liquidi biologici ed annessi cutanei della L. 130/2001 non è ancora vigente; ciò non toglie che sia, dal momento in cui lo potrebbe divenire, una difficoltà notevole.

Da più parti ci si sta adoperando per evitare che entri in vigore e pare che il Ministero della Salute sia intenzionato ad abrogare la norma o, quanto meno, a depotenziarla.

Q. Il Signor ... chiede un chiarimento su di una disposizione del DPR 396/2000 (ordinamen-

to dello stato civile), il cui art.74, comma 2, nel disciplinare l'autorizzazione ad inumazione o tumulazione di cadavere, recita:

“L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte (...) e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario (...)”.

La figura del “delegato sanitario” alle funzioni di medico necroscopo è nuova: non figura nel Regolamento di Polizia Mortuaria. Si vorrebbe quindi sapere, relativamente a questa delega, chi è competente a rilasciarla e chi è competente a riceverla. Si espone anche il suo

dubbio che la disposizione di cui all'art. 74, comma 2 DPR 396/2000 sia mirata ai medici di base, ma il loro contratto (DPR 28 luglio 2000 N. 270) esclude espressamente la possibilità di svolgere le funzioni di medico necroscopo (come da dichiarazione a verbale n. 5, a pag. 103 del S.O. alla G.U. n. 230 del 2/10/2000).

Domanda inoltre chi può essere delegato alle funzioni di medico necroscopo.

R. L'art. 74/2 del nuovo ordinamento di stato civile non fa altro che ripetere il contenuto dell'art. 141 del precedente Ordinamento di stato civile, che prevedeva anch'esso la figura del delegato sanitario.

Il delegato sanitario potrebbe essere anche un professionista

esterno all'AUSL, con adeguata preparazione, che viene investito di tali poteri dalla stessa AUSL. Taluno vorrebbe identificarlo anche nel medico curante, come ad es. la Regione Lombardia, secondo quanto trasmesso dal Ministro della Salute al Consiglio Superiore di Sanità per l'espressione del parere sullo schema di regolamento di polizia mortuaria nazionale. Al momento pare che diverse altre regioni siano contrarie all'impostazione della regione Lombardia sull'incarico al medico curante. E così pure le Scuole di Medicina Legale. È chiaro che nel caso di affidamento al medico curante deve essere rivisto il contratto circa le sue prestazioni di cui al DPR 270/2000.

**GRUPPO
MARCHE
INFORMATICA**

**procedure software per
la gestione dei servizi
funerari e cimiteriali**

moduli software per:


- ☑ anagrafe e catasto cimiteriale
- ☑ luci votive e manutenzioni
- ☑ trasporti e onoranze funebri
- ☑ totem (consultazione non assistita)

ed inoltre ...

- più di cento installazioni nell'area centro-nord Italia
- oltre una dozzina di comuni capoluogo di regione o provincia
- versioni specifiche e promozioni commerciali per piccoli enti
- sostituzione di vecchi programmi (competitive upgrade)
- servizi di rilevazione fotografica/censimento/data entry

programmi dimostrativi on line e documentazione in www.gestionecimitero.it

Gruppo Marche Informatica S.r.l. Macerata - tel. 0733.492522 fax 0733.492188 e-mail info@gruppomarche.it



Rubriche

Bruciata ... la legge sulla cremazione e dispersione delle ceneri

Ovvero, gli effetti della legge costituzionale recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”

di Sereno Scolaro

Il 7 ottobre si è svolto il referendum costituzionale concernente la legge costituzionale “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3⁽¹⁾. La relativa campagna elettorale è stata abbastanza di basso profilo e le argomentazioni a sostegno o contro il voto sono state abbastanza sfumate, a volte strumentali o deformanti, con la conseguenza che probabilmente pochi hanno avuto piena coscienza della portata delle modifiche. Dopo il risultato sono usciti commenti diversi, a seconda delle collocazioni, ma va osservato come la legge costituzionale (il cui testo è stato oggetto di *referendum* popolare) poteva divenire legge costituzionale a tutti gli effetti, senza il passaggio referendario, in quanto questo era del tutto eventuale, come del resto avvenuto per alcune modifiche costituzionali anche recentemente. Il fatto che il *referendum* sia stato richiesto, da entrambi gli schieramenti, ha importato che esso abbia assunto natura confirmatoria del testo approvato dal Parlamento nella XIII legislatura e non ha molto senso discutere sulla consistenza dei consensi ottenuti rispetto al corpo elettorale, rilevando quelli espressi dai votanti. Se si vuole, può essere fatto l'esempio dell'assemblea condominiale le cui deliberazioni sono efficaci anche nei confronti degli assenti all'assemblea. La tipologia del *referendum* e la sua eventualità fanno sì che si tratti di un istituto profondamente differente rispetto ai *referendum* abrogativi.

1. Nell'assetto originario della Costituzione le regioni costituivano una “ripartizione” della Repubblica, unitamente alle province ed ai comuni, costituite (dalla Repubblica) in enti autonomi, cosa che differenziava le regioni dalle province e dai comuni, la cui autonomia era “riconosciuta” dalla Repubblica, cioè, in qualche modo, pre-esistente alla Repubblica. Nel sistema originario, il potere legislativo era riconosciuto allo Stato, nello specifico organo del Parlamento (art. 70), anche se le regioni avevano una potestà legislativa, per altro da esercitarsi nei limiti dei

principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (c.d. “leggi quadro”) ed a condizioni che le leggi regionali non fossero in contrasto con l'interesse nazionale e/o con l'interesse di altre regioni.

La potestà legislativa regionale, all'interno di questi limiti, si esplicava in una serie di materie, enumerate dall'art. 117 Costituzione, pur ricordando che altre materie potevano essere attribuite, con gli stessi limiti, alle regioni, attraverso lo strumento della legge costituzionale (cioè con modalità “aggravate”), mentre la legge (statale) ordinaria poteva demandare alla regione il potere di emanare, sempre con legge regionale, norme di attuazione delle leggi (statali), altrimenti: la legge (statale) ordinaria poteva attribuire alle regioni una potestà regolamentare ai fini dell'attuazione delle leggi statali stesse.

Prima di entrare nel merito degli effetti della recente legge costituzionale, non sembra fuori luogo ricordare la legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, la quale, pur intervenendo all'interno dell'assetto originario della Costituzione, aveva attribuito al Governo la delega per il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi, delega attuata con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale, per altro, non è tuttora a regime, mancando una serie di provvedimenti attuativi da parte delle regioni destinatarie del conferimento (nonché con altri provvedimenti non aventi forza di legge).

2. Se nell'assetto originario della Costituzione la potestà, funzione legislativa era individuabile nello Stato e, nelle materie e con i limiti visti, nelle regioni, con la legge costituzionale ribalta l'ottica individuando la **potestà legislativa in via generale** come attribuita alle regioni, prevedendo determinate materie di **legislazione concorrente** (il che significa che le regioni hanno potestà legislativa da esercitare all'interno di “leggi quadro” statali che determinano i principi fondamentali) ed enumerando le materie per le quali sussiste **potestà legislativa esclusiva** dello Stato.

⁽¹⁾ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 ed in vigore dall'8 novembre 2001.

In altre parole, mentre l'assetto originario della Costituzione prevedeva che la **potestà legislativa in via generale** fosse esclusivamente dello Stato e sussistesse **potestà legislativa concorrente**, cioè all'interno dei principi generali, delle regioni e nelle materie espressamente enumerate, ora il quadro di riferimento è del tutto mutato.

Soggetto	Situazione «originaria»	Situazione «nuova»
Stato	potestà legislativa, in via generale	potestà esclusiva (materie espressamente enumerate)
Regione	potestà legislativa concorrente ([1] all'interno dei principi fondamentali, [2] assenza di contrasto con l'interesse nazionale, [3] assenza di contrasto con l'interesse di altre regioni, [4] materie espressamente enumerate)	potestà legislativa concorrente ([1] all'interno dei principi fondamentali, [2] materie espressamente enumerate)
Regione		potestà legislativa, in via generale (residuale)

2.1. La **potestà legislativa concorrente**: Le materie che rientrano in tale ambito sono: rapporti internazionali e con l'Unione europea (delle regioni); commercio con l'estero; *tutela e sicurezza del lavoro*; *istruzione*, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale ⁽²⁾; *professioni*; *ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi*; *tutela della salute*; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; *governo del territorio*; porti ed aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; *valorizzazione dei beni culturali* e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. ⁽³⁾

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite alle regioni (ad esempio, in materia di organizzazione della giustizia di pace, di istruzione, di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali).

⁽²⁾ In quanto "rimane" nella potestà esclusiva delle regioni.

⁽³⁾ Si evidenziano le materie che possono avere una qualche attinenza con il settore funebre e cimiteriale, anche se in senso estensivo.

Le regioni, nelle materie di loro competenza (cioè quelle che non residuano nella competenza esclusiva dello Stato) partecipano alle decisioni sulla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

2.2. La **potestà legislativa esclusiva dello Stato**: Le

materie che rientrano in tale ambito sono: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organo di governo e funzioni fondamentali i comuni, province e città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

3. Per quanto riguarda la potestà regolamentare vi è una abbastanza stretta correlazione con la potestà legislativa, nel senso che lo Stato conserva una potestà regolamentare nelle materie rispetto alle quali conserva una potestà legislativa esclusiva, anche se può "delegare" la potestà regolamentare alle regioni, che hanno così potestà regolamentare propria (nelle materie oggetto di legislazione concorrente o in tutte quelle che non rientrano nella "riserva" allo Stato), cui si può aggiungere una potestà regolamentare "delegata".

Le città metropolitane, le province e i comuni hanno potestà regolamentare circa la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle loro rispettive funzioni.

4. La Repubblica è costituita dai comuni, province, città metropolitane e regioni, con una particolare posizione di Roma, capitale ⁽⁴⁾, cosa che "costituzionalizza" le città metropolitane, introdotte prima dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, oggi D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Anzi, alcune abrogazioni, importano sostanzialmente un mutamento anche del sistema dei controlli sugli enti locali (oltre che sulle regioni, attraverso l'abrogazione del Commissario del Governo ⁽⁵⁾), importa l'incompatibilità con le norme di tale ultimo testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in materia di controlli, preventivi ed eventuali, con l'esigenza, quindi, di una sua revisione.

Revisione che, per altro, coinvolgerà anche altri aspetti, ad esempio, per quanto riguarda le entrate ed i tributi propri dei comuni, province, città metropolitane. Questi soggetti delle autonomie locali, unitamente alle regioni, avranno infatti con la legge costituzionale, una volta vigente, autonomia finanziaria di entrata e di spesa, capacità contributiva propria, compartecipazione al gettito tributario riferibile al proprio territorio, oltre che patrimonio ⁽⁶⁾.

5. La regione non può istituire vincoli che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo ha un *potere sostitutivo* (nei confronti delle regioni, ma anche delle città metropolitane, delle province e dei comuni) tutto sommato ridotto, operando nel caso di mancato rispetto dei trattati internazionali o delle normative comunitarie, oppure quando ci sia pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica e in altre limitate situazioni.

Il Governo può promuovere azione di legittimità costituzionale quando una legge regionale ecceda le competenze della regione, come pure la regione quando una legge dello Stato, ma anche di un'altra regione, leda la sua sfera di competenza.

⁽⁴⁾ Cosa che ricorda il "vecchio" Governatorato della città di Roma, previsto dai TULCP.

⁽⁵⁾ Previsto anche dalle recenti disposizioni sugli Uffici territoriali del Governo (UTG), destinati a concentrare molte funzioni statali a livello provinciale in quelle che erano, e sono, note come prefetture.

⁽⁶⁾ Non si parla più di demanio, previsto dall'art. 119 Costituzione, nel testo "originario", anche se ciò non esclude che possa sussistere anche successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale, non ravvisandosi in ciò situazioni di contrasto, tanto più se si considera che lo stesso demanio dello Stato ha la sua fonte in una legge ordinaria. Semmai, l'effetto dovrebbe essere quello di far venire meno la possibilità che vi sia un demanio regionale.

6. In buona sostanza il quadro di riferimento che se ne può trarre è che le regioni, principalmente, ma anche le città metropolitane, le province ed i comuni, escono come momenti centrali di tutta la futura normazione, specie nell'ambito del settore funebre e cimiteriale ⁽⁷⁾.

7. Se quanto precede può essere una presentazione abbastanza generale delle modifiche apportate alla Costituzione, occorre chiederci che effetti esse possano avere sulla normativa di settore e lo facciamo assumendo ad esemplificazione la legge 30 marzo 2001, n. 130, in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, perché essa si presta ad un ampio spettro di approfondimenti ed anche per il fatto che essa è una legge "strana", per l'ampio ricorso al rinvio ad altri livelli di normazione. Per quanto riguarda ciò che di questa legge è effettivamente entrato in vigore con la sua ... entrata in vigore (4 maggio 2001), in effetti molto poco, si rinvia alla circolare SEFIT n. 4448 del 19 marzo 2001 (anche in questa Rivista n. 2 - 2001), emessa perfino prima della promulgazione della legge. La legge ricorre a molti rinvii, in un caso con termini di 3 mesi (4 agosto), ma più ampiamente con termini di 6 mesi (4 novembre 2001).

8. Il primo è stato ampiamente disatteso e riguardava l'emanazione di un D.M. di definizione delle norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione. Dobbiamo a questo punto chiederci se, nel nuovo assetto delle competenze legislative derivanti dall'art. 117 Costituzione, modificato, si determinino situazioni tali da portare ad un cambiamento dello scenario.

Certo, si tratta di un decreto ministeriale avente per oggetto norme tecniche e quindi una fonte del diritto più debole anche di una norma di rango secondario, regolamento. Apparentemente trascuriamo questo aspetto, anche se esso non è del tutto secondario, in quanto i decreti ministeriali sono pur sempre delle fonti del diritto, anche quando abbiano riguardo a norme tecniche, che potremmo definire come attuative di norme di rango superiore e hanno contenuto sostanziale regolamentare, seppure con il vantaggio di una maggiore flessibilità all'occorrenza di eventuali adeguamenti che intervenissero, ad esempio, in connessione ad evoluzioni tecnologiche. Quindi anche il D.M. sulle norme tecniche, per poter essere emanato, richiede una definizione della competenza funzionale del soggetto emanante. Dato che le "norme tecniche" dovranno prevalentemente, anche se non esclusivamente, nell'ambito dei limiti di emissione dei fumi in

⁽⁷⁾ Forse, con qualche riserva per i trasporti funebri "internazionali" afferendo alla materia dei trattati internazionali e, a certe condizioni, alla prassi internazionale.

atmosfera ed in funzione di essi, possiamo con tranquillità qualificare la materia come quella della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, così che è rinvenibile una competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera s) Costituzione), anche se vi potrebbero essere aspetti che riguardino la tutela e sicurezza del lavoro (si pensi agli impianti ed ambienti tecnologici) che è presa in considerazione dall'art. 117, comma 3 Costituzione (legislazione regionale concorrente, che presuppone la determinazione dei principi fondamentali come riservata alla legislazione dello Stato). In questo contesto, si può dire che il D.M. previsto dall'art. 8 legge 30 marzo 2001, n. 130 possa ancora essere emanato, anche se siano decorsi di 3 mesi, dall'autorità statale (Ministro), seppure con l'avvertenza di non sconfinare nella tutela e sicurezza del lavoro, limitandosi agli aspetti squisitamente ambientali. Sotto questo profilo

9. A del tutto diverso risultato si perviene a proposito dell'art. 6, comma 1, in quanto l'elaborazione di piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori non può essere ricondotta né al comma 2, né al comma 3 dell'art. 117 Costituzione, con la conseguenza che diventa operativo il comma 4: ciò significa che la competenza legislativa (e la connessa competenza regolamentare) è esclusivamente (o, meglio, residualmente) regionale. Ne consegue che l'art. 6, comma 1 legge 30 marzo 2001, n. 130 viene ad essere in contrasto con la Costituzione, così che le regioni non sono più tenute ad osservarlo, senza che questo escluda il fatto che esse possano anche elaborare ed adottare piani regionali di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei comuni, ove lo vogliano, ma non ne hanno più alcun obbligo. Come dire che, sotto il profilo sostanziale, la disposizione dovrebbe ritenersi abrogata, anche se, a stretto rigore, sarebbe necessaria una pronuncia di incostituzionalità a termini dell'art. 127 Costituzione, anche se, più realisticamente, è ipotizzabile che ciò non accada minimamente in quanto le regioni possono considerare venuto meno l'obbligo e quindi rimanere inerti, atteggiamento per altro abbastanza generalizzato anche prima dell'entrata in vigore delle modifiche alla Costituzione. Forse, non si tratta di un effetto tale da provocare conseguenze di un certo rilievo, dato che lo spirito del legislatore era quello di promuovere la diffusione dei crematori anche nelle regioni dove essi non sono ancora presenti, ma non è certo un piano regionale che realizza l'impianto di cremazione, quanto piuttosto la volontà e l'impegno progettuale e finanziario di un comune, anche se nelle regioni prive di crematori questo potrebbe essere un presupposto per l'intervento realizzatore del comune. Laddove, al contrario, nella regione vi sia già uno o più crematori, l'adozione del piano regionale di coordinamento non avrebbe, all'oggi, molto significato, rilevando semmai

per la possibile installazione di nuovi impianti (e, forse, in questo caso, diventerebbe un limite anziché uno stimolo).

10. Di maggiore interesse sono le considerazioni che si possono fare attorno all'art. 3 legge 30 marzo 2001, n. 130 ed ai suoi principi ispiratori, anche qui pervenendosi alla necessaria ed insuperabile applicazione dell'art. 117, comma 4 Costituzione, se non che il primo dei principi (attribuzione all'ufficiale dello stato civile della competenza ad autorizzare la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali in via generalizzata, anche se a certe condizioni di procedimento) fuoriesce dalla competenza regionale essendo materia espressamente riservata allo Stato (art. 117, comma 2, lettera j) Costituzione). Ne consegue che l'art. 3 legge 30 marzo 2001, n. 130, per come è scritto, risulta di fatto inapplicabile, essendosi determinato un meccanismo "auto-bloccante". E' una triste fine per una legge che è stata sofferta e ha avuto alterne vicende parlamentari non brevi, cosa che, tra l'altro, produce l'effetto che la dispersione delle ceneri continui a costituire reato, dato che non vi sono i presupposti normativi previsti dall'art. 411 C. P: quale modificato, appunto, dalla legge stessa.

Tuttavia, l'art. 3 individuava il percorso della modifica al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sulla base di alcuni principi fondamentali e ciò ci porta quindi a dover valutare a quale soggetto (Stato o Regione) spetti questa competenza e, nell'eventualità che si tratti della regione, si valutare se si tratti di competenza legislativa (e connessa competenza regolamentare) concorrente od esclusiva. Tale questione può essere altrimenti formulata chiedendoci se sia ancora possibile la prosecuzione dell'*iter* di revisione del Regolamento di polizia mortuaria, oppure se si debba pensare ad un intervento unicamente regionale, in uno dei due livelli di competenza delle regioni.

11. La materia della polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, rientra in modo chiaro nell'ambito della potestà legislativa concorrente delle regioni, sia per le sue fonti, ma soprattutto per la sua considerazione intrinseca, trattandosi di attività che si colloca nell'ambito della tutela della salute, della prevenzione ecc.. Non dimentichiamo che i cimiteri, quali oggi li conosciamo nascono all'interno delle ricerche igienistiche del XVIII secolo, sono stati materia della sanità (oggi, salute) dall'Unità d'Italia (allegato C alla legge 20 marzo 1865, n. 2248), come lo erano nelle legislazioni degli Stati pre-Unitari, fino ad arrivare all'attuale situazione normativa che ne colloca la presenza e l'obbligatorietà nel TULLSS.

Ipotizzare che la materia possa esulare dall'elencazione dell'art. 117, comma 3 Costituzione, innovato, e che costituisca materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (art. 117, comma

4) o a quella della legislazione regionale concorrente, importerebbe una serie così profonda ed ampia serie di trasformazioni e di modifiche normative che non sembra sostenibile (anche per il fatto che occorrerebbe, prima, che queste trasformazioni e modifiche venissero attuate, cosa che, oltre al problema dei tempi, porrebbe anche la questione dei soggetti (Stato e regioni) che dovrebbero intervenire ad attuarle.

In qualche modo la modifica costituzionale cristallizza la situazione quale esistente all'entrata in vigore della modifica stessa, con la conseguenza che viene del tutto meno, con la sua entrata in vigore, la prospettiva di una revisione del Regolamento di polizia mortuaria da parte dello Stato, ma, in questa fase, neppure le regioni vi possono intervenire, se non intervenga prima una legge statale di definizione dei principi fondamentali, situazione che determina un periodo in cui si dovrà fare i conti con una sorta di *moratoria* normativa per eventuali interventi di revisione.

In altri termini, quella attesa ed auspicata revisione del Regolamento di polizia mortuaria va probabilmente dimenticata e l'attenzione va opportunamente posta sulla definizione dei principi fondamentali che possano costituire le direttrici lungo le quali le regioni possano esercitare la loro funzione legislativa concorrente e quella, consequenziale, regolamentare. Si tratta di una questione abbastanza urgente, proprio per consentire che l'innovazione e l'adeguamento delle norme prosegua e non subisca battute di arresto eccessivamente rilevanti.

In realtà, questa formulazione potrebbe produrre l'impressione che si determini una specie di fase di inattuabilità, nelle more dell'adozione, con legge ordinaria, dei c.d. *principi fondamentali*, di norma definibili attraverso le altrettanto c.d. "leggi quadro", ma occorre tenere presente che i principi fondamentali possono avere fonte nelle c.d. "leggi quadro", cosa che sarebbe certamente preferibile ed auspicabile, ma anche che essi possono risultare comunque dalla legislazione statale esistente a condizione che abbiano un carattere di stabilità ed univocità, *alias* siano effettivamente principi fondamentali e non semplicemente norme di diritto positivo di rango primario, in quanto la legge statale non è in sé, sempre e necessariamente, costitutiva di principi fondamentali ⁽⁸⁾.

In questo contesto, non si può escludere che le regioni possano già intervenire con propri provvedimenti di attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, salvo che per l'attribuzione delle funzioni di autorizzazione in capo all'ufficiale dello stato civile, rientrando que-

sta ultima nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, come si è visto, aspetto che, per altro, non semplifica la titolarità delle regioni ad intervenire nella materia. Ma a questo punto emerge un ulteriore livello di complessità, nel senso che la legge 30 marzo 2001, n. 130, ed in particolare l'art. 3, individua lo strumento nelle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con la conseguenza che le regioni dovrebbero intervenire con l'adottare il Regolamento "regionale" di polizia mortuaria, all'interno del quale inserire le modifiche (ma sarebbero norme del tutto nuove ...) secondo i principi dettati dall'art. 3 legge 30 marzo 2001, n. 130, il che importa che i principi fondamentali possano essere individuati all'interno delle norme aventi forza di legge, che, nella materia, sono (prevalentemente, ma non esclusivamente) le disposizioni specifiche del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, agli articoli 337 e seguenti ⁽⁹⁾.

12. Ma la modifica costituzionale importa anche che venga a sorgere un altro effetto, ad esempio quello per cui i conferimenti di funzioni e compiti previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal delegato D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 devono fare i conti con il nuovo scenario in materia di competenze dei diversi livelli di governo. Come dire che i conferimenti attuati continueranno ad essere efficaci, ma all'interno della competenza regionale, sia essa concorrente od esclusiva, mentre quelli non ancora effettivamente trasferiti non avrebbero più fondamento, in quanto generalmente già di competenza delle regioni in conseguenza delle modifiche costituzionali. Ma questo non incide sulle funzioni, quanto sul trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative dallo Stato alle regioni. Se pensiamo, per le regioni a statuto ordinario, al DPCM 26 maggio 2000, efficace dal 1° gennaio 2001, e ne andiamo a vedere le forme e le modalità con cui esso è attuato, si nota una forte disomogeneità, magari vi sono funzioni che sono svolte nel contesto del conferimento solo nei capoluoghi regionali e non ancora negli altri capoluoghi provinciali della stessa regione, con un ventaglio di differenzia-

⁽⁸⁾ Cfr.: Corte Costituzionale, sentenza n. 271 del 22 luglio 1996, con cui si afferma che "nella materia di competenza concorrente, i principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale esistente, assolvono alla funzione loro propria, che è quella di unificare il sistema delle autonomie ai livelli più alti, solo quando hanno il carattere di stabilità e univocità".

⁽⁹⁾ Che individuano alcuni principi fondamentali, probabilmente inderogabili (salvo mutamento legislativo), di un certo interesse, ma tutto sommato molto generali, in considerazione che il legislatore dell'epoca aveva preferito collocare in altri atti una regolamentazione di maggiore completezza (cioè, attraverso lo strumento del rinvio fatto dall'art. 358, comma 1 a specifici regolamenti, che, nell'assetto giuridico allora vigente, avevano natura e forza di legge, quanto oggi chiameremmo "decreti legislativi", carattere che è, nel tempo, venuto meno e ciò sottrae al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 la titolarità di poter venire considerato fonte normativa idonea ad assolvere la funzione di esplicitazione di principi fondamentali, ai fini di consentire l'esercizio della potestà legislativa regionale concorrente).

zioni particolarmente ampio. Se si tiene presente che questi conferimenti riguardano solo le regioni a statuto ordinario, in quanto per le regioni a statuto speciale è necessario provvedere all'adeguamento dello statuto regionale, successivamente al quale vi sarà il conferimento e che questo farà efficace a partire dal momento del trasferimento delle risorse, occorre porre la questione di quanto accada per le regioni a statuto speciale per le quali sia già intervenuto l'adeguamento delle norme statutarie ⁽¹⁰⁾, ma non ancora il trasferimento delle risorse. In buona sostanza, si potrebbe sostenere che sia venuta meno la possibilità di trasferimento delle risorse, mentre la competenza è sostanzialmente nella competenza delle regioni stesse. Brutalmente, il trasferimento ha luogo comunque, ma senza i soldi!

13. Oppure, prendiamo in considerazione l'art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 con cui si trasferiscono agli enti locali alcune funzioni e compiti di polizia amministrativa, tra cui l'ambito delle licenze di cui all'art. 115 del TULLPS, alla quale ci limitiamo per ragioni di materia: anche in questo caso i comportamenti reali sul territorio sono del tutto non omogenei, in quanto qui è là il trasferimento è avvenuto *de facto*, altrove non lo è ancora, con comportamenti del tutto pochi chiari e lineari, con una griglia effettivamente diversificata territorialmente. Per inciso, questo trasferimento di funzioni e compiti, produce anche una questione pratica per i titolari di queste licenze di pubblica sicurezza, quella relativa al trasferimento anche delle somme depositate a titolo cauzionale agli enti locali o, in alternativa, la loro restituzione ai titolari, trasferendo agli enti locali l'incombenza di richiedere un nuovo versamento delle somme delle cauzioni. Tali trasferimenti di funzioni e di compiti agli enti locali per altro sono legati ad un preciso vincolo, quello dell'art. 7 stesso D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, cioè che la decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti. Tali trasferimenti sono avvenuti sostanzialmente al 26 giugno 2001 ⁽¹¹⁾, cosa che costituisce il presupposto

⁽¹⁰⁾ A titolo di mero esempio, si citano i D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234 per la Regione Sardegna e 24 aprile 2001, n. 237 per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

⁽¹¹⁾ Si vedano i DPCM 12 settembre 2000 (in SO n. 224 alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2000), 19 dicembre 2000, 22 dicembre 2000 (entrambi in SO n. 36 alla GU n. 39 del 16 febbraio 2001), 21 marzo 2000 (in GU n. 145 del 25 giugno 2001). In quest'ultimo si prevede che il trasferimento si attui con la pubblicazione del DPCM medesimo; per questa ragione abbiamo indicato la data del giorno immediatamente successivo, anche se è lecito dubitare che, ad esempio, le somme oggetto del trasferimento siano state effettivamente trasferite dalla Banca d'Italia ai conti degli enti locali, non senza sotto-

essenziale ed ineliminabile per l'effettivo trasferimento. Tuttavia preferiamo ricorrere alla *fictione* accademica, unicamente per ragioni di scuola, di quanto sarebbe potuto avvenire nel caso in cui queste funzioni non fossero state trasferite. Ciò avrebbe comportato che non potessero più essere oggetto di trasferimento, sotto il profilo dell'onerosità a carico dello Stato, e, semmai, tali funzioni dovessero essere riviste all'interno del quadro di riferimento dell'art. 117 Costituzione, modificato. Volutamente si è ipotizzato uno scenario ipotetico, come se il trasferimento non avesse avuto luogo, perché ciò consente meglio di approfondire quali effetti si sarebbero potuti avere. Se ciò fosse accaduto, anche se per mere ragioni temporali, si avrebbe potuto sostenere che, trattandosi di materia afferente alla pubblica sicurezza, permaneva nella competenza esclusiva dello Stato, salvo che lo Stato stesso non modificasse il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in modo da costituire le condizioni perché l'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali, magari togliendo il carattere di pubblica sicurezza a questa licenza. Ma tale formulazione sarebbe stata superficiale, contrastando con il fatto che la competenza legislativa esclusiva dello Stato concerne sì l'ordine pubblico e la sicurezza, ma *ad esclusione della polizia amministrativa locale*, esclusione che produce due effetti concorrenti, la irrilevanza delle modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o la congruità della natura di licenza di pubblica sicurezza con il nuovo assetto delle competenze, da un lato e dall'altro il fatto che la polizia amministrativa locale rientra nella competenza legislativa regionale esclusiva (o, meglio, residuale), non essendo elencata tra le materie per le quali sussiste la legislazione regionale concorrente. E così, rientrando nella competenza unicamente delle regioni, queste ultime avrebbero potuto regolare l'attribuzione delle funzioni di polizia amministrativa locale direttamente a propri organi, oppure delegarli od attribuirli agli enti locali, individuando nel proprio bilancio le risorse da trasferire a tali enti locali per l'esercizio delle funzioni di cui la regione ha, ora, la competenza legislativa in termini esclusivi.

14. E quando ulteriore approfondimento andrebbe fatto per gli effetti che possono derivare dalle modifiche alla Costituzione rispetto alle regioni a statuto

valutare il trasferimento ai singoli enti locali, quando "transiti" attraverso la regione. In ogni caso, il trasferimento con effetti dalla data di pubblicazione appare una mera *fictione*, tanto che esso è avvenuto con quale ritardo e, come sempre, in modo scarsamente omogeneo rispetto alle diverse realtà territoriali. Questi provvedimenti non hanno attinenza con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, pubblicato il 2 agosto 2001 (in vigore dal 17 agosto 2001) che riguarda la semplificazione dei procedimenti e non i soggetti competenti ai procedimenti.

speciale, alla luce dell'art. 116 Costituzione, anche se ciò risulta, in questo momento, leggermente dispersivo, almeno rispetto al presente intervento. In ogni caso, la questione che ruota attorno alle regioni a statuto speciale non va sottovalutata.

15. Come si vede dalle poche esemplificazioni fatte, gli effetti delle modifiche alla Costituzione sono particolarmente ampi ed estesi anche per il settore funerario e cimiteriale, seppure ci siamo limitati solo ad alcuni aspetti, in quanto si poteva fare riferimento anche ad altri. Ciò porta a dover considerare che cosa realmente venga a cambiare con l'entrata in vigore delle modifiche alla Costituzione, in quanto non si vorrebbe indurre la sensazione che esse costituiscano una cesura, una interruzione assoluta, una rivoluzione copernicana.

Con le modifiche alla Costituzione muta l'assetto delle competenze legislative (e conseguenti competenze regolamentari) dei diversi livelli di governo e lungo questa nuova definizione delle competenze dovrà svilupparsi la futura azione legislativa, senza che ciò comporti l'abrogazione delle norme vigenti precedentemente, le quali continuano ad essere del tutto pienamente efficaci. Teoricamente, potrebbe in prospettiva sollevarsi la questione di legittimità costituzionale, non tanto alla luce dell'art. 127 Costituzione, trattandosi di leggi adottati prima della modifica costituzionale, quanto a termini dell'art. 134 Costituzione, ma ciò porterebbe a far sì che la norma di cui sia dichiarata l'illegittimità costituzionale cesserebbe di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale. Questo fa sì che non si abbia alcun effetto di cesura, di interruzione normativa e che le disposizioni, tanto di legge che di regolamento previgenti continuino a conservare efficacia e validità anche successivamente alle modifiche alla Costituzione.

Ma cosa potrebbe accadere nel caso in cui lo Stato, per qualsiasi motivo, continui a legiferare in materie che non sono più nella sua competenza legislativa? Si sta pensando, ad esempio, a molte norme inserite nello schema di disegno di legge per la c.d. Legge finanziaria 2002⁽¹²⁾ che esulano chiaramente, oggi, dall'ambito dell'art. 117, comma 2, non riguardano certo i principi fondamentali del seguente comma 3 e, conseguentemente, devono essere riconosciute come materie per le quali la competenza legislativa spetta alle regioni.

In questo caso, trova applicazione l'art. 127 Costituzione, il quale – nuovamente – importa il promuovimento della questione di illegittimità costituzionale, tra l'altro entro termini temporali ben definiti quale

condizione di procedibilità⁽¹³⁾; anche in questo caso, l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale farebbe cessare l'efficacia delle disposizioni dal giorno successivo alla pubblicazione, mentre se tale questione non venga promossa o la Corte costituzione dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata od altrimenti la dichiara irricevibile od inammissibile, la disposizione avrà normalmente efficacia. Il ché, astrattamente, potrebbe anche consentire, sotto il profilo materiale, l'emanazione di disposizioni sostanzialmente "incostituzionali", che avrebbero comunque efficacia fino al giorno successivo alla pubblicazione di un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale, sia che essa sia promossa a termini dell'art. 127 che a termini dell'art. 134 Costituzione. Su quest'ultima modalità, occorre ricordare che essa potrebbe applicarsi in tutte le situazioni in cui la precedente (art. 127) non sia o non sia più applicabile, costituendo una specie di spada di Damocle, pendente sulle norme, ma spada senza affilatura fino a che non sia impugnata e non si pervenga alla pubblicazione della pronuncia di illegittimità costituzionale.

In conclusione, il complesso delle disposizioni di legge e di regolamento che regolano l'ambito delle attività del settore funerario e cimiteriale⁽¹⁴⁾ continuano – per il momento – a mantenere tutta la loro validità e vigenza, mentre una certa attenzione va posta rispetto alle prospettive di mutamento future che dovranno tenere conto del nuovo assetto di competenze legislative, e regolamentari, che si determina sulla base della Costituzione nel suo testo attualmente vigente. Del resto, basta ricordare che la Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ma che la Corte costituzionale è stata costituita un po' dopo, che le regioni, almeno quelle a statuto ordinario, sono state costituite dopo 22 anni per poter cogliere come non si debba necessariamente pensare ad una cesura, ad uno stacco netto, ma che si debba mettere in conto in periodo di transizione per cui è da aspettarsi un periodo, temporaneamente oggi non definibile, durante il quale si dovranno scontare fattori di incertezza.







⁽¹²⁾ Prima presentazione al Parlamento con l'Atto Senato n. 699, che, abbastanza presto, ha visto stralci ed altro.

⁽¹³⁾ Il mancato rispetto dei termini per la promozione della questione provoca l'irricevibilità della questione che sia tardivamente sollevata.

⁽¹⁴⁾ Si citano solo le principali, il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ...



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>ZIMOFUN Liquido in cui sono presenti microrganismi con un larghissimo spettro d'azione. ZIMOFUN permette di demolire i materiali organici (grassi, proteine e altro) che si generano con i processi putrefattivi, svolgendo nel contempo una spiccata azione deodorante. Elimina incrostazioni di liquami dai loculi. Contribuisce a pulire dalle incrostazioni gli zinchi estratti dai loculi prima di avviarli a recupero. È fornito in flaconi da 1 e da 5 litri.</p>	 <p>BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 e da 5 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale

RETE DI IMBRACATURA NETMAKE®

- È costituito da treccia perimetrale di chiusura ed ancoraggio in nylon che stringe la rete attorno al feretro, e da una rete di sostentamento sempre in nylon. Alla treccia vengono agganciati i sistemi di calata o sollevamento (meccanici, manuali, idraulici)
- Sepolta è resistente per almeno 10 anni
- Portata 300Kg



SACCO RIFIUTI CIMITERIALI CEMSAC

- Serve per insaccare a bordo campo rifiuti lignei e similari da esumazione ed estumulazione. Fornito con dicitura di legge.
- Disponibile in 3 misure: piccolo, medio e grande
- Prodotto in tessuto poliolefinico, idoneo sia all'incenerimento che a smaltimento in discarica di categoria 1A.



 **argema s.r.l.**

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333

e-mail: argema@tin.it

Attualità

Valutazione di progetti edilizi cimiteriali e sicurezza sul lavoro: studio di un caso

di Andrea Poggiali (*) e Urbano Leoni (**)

Premessa

Tra le attività svolte dai servizi di Igiene Pubblica, una delle meno conosciute è sicuramente la valutazione dei progetti di edifici funebri, obbligo stabilito dall'art. 94 del D.P.R. n. 285/90⁽¹⁾.

Non è argomento trattato in letteratura, non è materia di discussione in convegni, e fatica perfino a trovare posto come voce autonoma nelle statistiche ASL (generalmente, i dati confluiscono in quelli relativi a tutti i vari pareri edilizi).

Un profilo così basso dipende probabilmente dalla semplicità dei requisiti da controllare: i criteri di progettazione degli edifici funebri, indicati nell'art. 76 D.P.R. n. 285/90⁽²⁾, sono tali da essere agevolmente rispettati, ed il ruolo di controllo attribuito ai servizi di Igiene Pubblica ne è ovviamente facilitato.

Se abbiamo scelto di parlare di questa attività è perché, malgrado la sua apparente assenza di compli-

cazioni, essa consente di evidenziare una lacuna nel Regolamento di Polizia Mortuaria.

Per spiegarci meglio, partiamo da un'incongruenza facilmente osservabile.

Nei documenti sul rischio lavorativo in ambito cimiteriale prodotti ai sensi del D.Lgs. n. 626/94⁽³⁾ viene messa in primo piano la necessità di ristrutturare le tipologie edilizie più infelici dal punto di vista ergonomico.

Il paradosso è che alcune di queste tipologie vengono ancora regolarmente autorizzate come progetti di nuova costruzione.

Non potrebbe essere diversamente, dato che i requisiti a cui deve essere conforme un progetto non sono mai stati aggiornati in base alla normativa sulla sicurezza lavorativa.

Il titolo che abbiamo scelto per caratterizzare il nostro articolo è quindi in parte provocatorio, perché stabilisce un collegamento fra valutazione dei progetti di tombe e miglioramento della sicurezza lavorativa che in realtà deve essere ancora raggiunto.

La strada che suggeriamo è l'emanazione di un provvedimento valido su tutto il territorio nazionale, che vincoli i progettisti di tombe a seguire i moderni criteri per la prevenzione del rischio da movimentazione di carichi⁽⁴⁾.

Quanto alla natura del provvedimento, l'ideale sarebbe una modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria, ma i tempi di attesa preventivamente scongiurano questa strada. Più praticabile si configura il ricorso ad una fonte normativa gerarchicamente in-

⁽¹⁾ Il DPR 10/9/1990, n. 285, "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", è pubblicato nel Suppl. Ord. N. 63 alla G.U. n. 239 del 12/10/1990.

L'art. 94 recita:

"1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso al feretro ". Dalla data di pubblicazione del DPR n. 285/90, l'attribuzione di competenze stabilita dall'art. 94 si è modificata conformemente all'evoluzione del panorama legislativo italiano. A seguito della riforma del Servizio Sanitario Nazionale, la figura del coordinatore sanitario non esiste più, e le relative funzioni vengono perciò svolte dal Servizio di Igiene Pubblica.

Per quanto riguarda le funzioni del sindaco, esse sono attualmente delegabili, grazie alla normativa sulla semplificazione amministrativa: i percorsi autorizzativi dipendono pertanto dalle soluzioni adottate nei rispettivi ambiti locali.

⁽²⁾ I criteri riportati nell'art. 76 mirano principalmente a proteggere dal rischio di sversamenti esterni per scarsa tenuta dei feretri, con accorgimenti quali inclinazione verso l'interno del pavimento dei loculi, modalità di chiusura ecc..

Le uniche disposizioni che hanno riflessi positivi sulla sicurezza lavorativa sono ai commi 3 e 5, che di seguito riportiamo:

"3. Ogni loculo deve avere uno spazio libero esterno per il diretto accesso al feretro".

"5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadro".

Nulla quindi sulle dimensioni minime dello spazio libero esterno, nulla sulle dimensioni dell'apertura e sulla sua posizione. Non sono previste neanche misure minime per i loculi, ma almeno questa carenza è stata corretta dalla C. M. n. 24/93, al punto 13.2.

⁽³⁾ Nei documenti di valutazione del rischio cimiteriale elaborati ai sensi del D.Lgs. n. 626/94, gli interventi strutturali consigliati sulle tombe mirano generalmente a rettilineizzare il più possibile la movimentazione del feretro (da qui l'importanza che riveste il posizionamento dell'apertura) ed a consentire l'utilizzo di mezzi meccanici quali montafretri e paranchi (da qui l'importanza attribuita al dimensionamento degli spazi liberi ed alla riduzione dei dislivelli).

⁽⁴⁾ L'art. 47 del D.Lgs. n. 626 del 19/9/1994 definisce la movimentazione manuale dei carichi come "le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari". Nell'allegato VI, il rischio di lesioni del rachide dorso lombare viene collegato ad una serie di fattori, tra cui le caratteristiche del carico (peso, ingombro) e dell'ambiente di lavoro (insufficienza dello spazio, specie verticale, presenza di dislivelli nel piano di lavoro).

feriore, quale il decreto ministeriale o la circolare ministeriale ⁽⁵⁾.

I servizi di Igiene Pubblica potrebbero fornire un contributo, sia pur minimo, alla predisposizione di un simile strumento operativo: l'attività svolta ai sensi dell'art. 94 DPR n. 285/90 consente se non altro di raccogliere una casistica delle soluzioni architettoniche sconsigliabili.

A titolo di esempio, presentiamo ora una combinazione tipica, che riassume le problematiche da noi sollevate: si tratta di un progetto ergonomicamente inadeguato anche se conforme ai requisiti dell'art. 76 DPR n. 285/90, con un progettista impossibilitato ad abbandonare i temi architettonici causa di tale inadeguatezza.

Siamo certi che esempi analoghi sono rintracciabili nel patrimonio di esperienze della maggior parte delle ASL.

Progetto di edicola funeraria

Nel Comune di viene presentato un progetto di tomba a dieci loculi, su cinque piani complessivi (tutti sopra il piano di campagna), con vestibolo: comunemente, edifici di questo tipo vengono denominati "edicole", termine che utilizzeremo nel prosieguo dell'articolo.

L'edicola in questione presenta una particolarità: il pavimento è a quota + 0,74. Pertanto, quattro piani di loculi (per complessivi otto posti) sono situati sopra questa quota, mentre il primo piano (per complessivi due loculi) è situato sotto il pavimento.

L'unica via di accesso ai due loculi del piano sottostante al pavimento è dal vialetto, attraverso una botola verticale posizionata centralmente che si apre su di un vestibolo inferiore.

In figura 1 riportiamo lo schema del progetto, nelle sue linee essenziali. In sezione laterale sono chiare le proporzioni del vestibolo inferiore attraverso cui devono transitare i feretri della prima fila di loculi.


Il motivo di scelte così poco funzionali è facilmente spiegato: l'edificio fa parte di un progetto unitario

relativo ad un'intera "stecca" di edicole funerarie con un certo valore storico/architettonico (almeno stando al giudizio dell'amministrazione comunale interessata).

In altre parole, il progettista è vincolato al rispetto delle soluzioni stilistiche osservabili nelle edicole adiacenti; edificate però in un periodo molto antecedente al D.Lgs n. 626/94, quando ancora la prevenzione delle lesioni del rachide non era un impegno prioritario.

Il pavimento sopraelevato è un interessante artificio per fare risaltare gli arredi funebri custoditi nei ve-

Figura 1: Sezione laterale e vista frontale dell'edicola.



stiboli delle edicole, ma è difficilmente compatibile con l'utilizzo di un montafretri per l'accesso ai loculi delle file più alte (l'apparecchiatura dovrebbe essere sollevata manualmente fino a quota + 0,74): l'accesso ai loculi è perciò condizionato all'esclusiva mobilitazione manuale dei feretri, con appoggio su ponteggi mobili.

Per l'accesso ai due loculi sottostanti al pavimento, il problema è ancora più delicato. Come già detto, a tale livello il transito delle casse deve obbligatoriamente avvenire attraverso la botola verticale che si affaccia sul vialetto, e che si apre su un vestibolo inferiore così angusto da non consentire neanche la posizione inginocchiata. C'è un ulteriore impaccio per i necrofori: la botola di accesso non è in linea con i loculi (è in posizione centrale), e ciò comporta la necessità di imprimere movimenti di scorrimento laterale alle casse. È intuibile la faticosità di tale operazione quando l'unica postura praticabile è quella semisdraiata.

La scarsità di spazio nel vestibolo inferiore ostacola anche i lavori di muratura e smuratura dei loculi.

Le manovre con martello e scalpello, la rimozione delle macerie, la successiva chiusura con calce e mattoni, non sono operazioni da svolgere in quello che, più che un vestibolo, è un cunicolo.

Nonostante tutte le criticità finora elencate, il progetto risulta a norma con quanto disposto dal DPR n. 285/90: sotto il profilo puramente formale non si

⁽⁵⁾A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, alcuni ministeri hanno ritenuto opportuno emanare direttive applicative riservate proprio alle particolari esigenze delle strutture edilizie.

Ad esempio, il Ministero di grazia e Giustizia, con Decreto 29 agosto 1997, n. 338 (in G.U. n. 234 del 7/10/1997), affronta, sia pure in termini generali, il delicato rapporto fra le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e le specifiche esigenze di edifici e strutture giudiziarie e penitenziarie.

Analoga iniziativa è stata adottata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Decreto 6 febbraio 2001, n. 110 (in G.U. n. 85 del 11/4/2001).

Non vogliamo sostenere che le determinazioni adottate dai due ministeri siano trasferibili anche nell'ambito dell'edilizia funeraria: abbiamo menzionato questi decreti solo perché testimoniano dell'interesse alla applicazione del D.Lgs. n. 626/94.

possono sollevare obiezioni, poiché per ogni loculo è assicurata la diretta accessibilità.


Non sarebbe perciò giustificata l'imposizione da parte dell'ASL di modifiche drastiche come l'abbassamento del pavimento a filo di terreno. Non è purtroppo ipotizzabile che il progettista presenti spontaneamente questa variante, visti gli obblighi di uniformità con le edicole adiacenti, che escludono anche un adeguamento di minore portata quale il raddoppio della botola verticale.

In occasione del parere di competenza del Servizio di Igiene Pubblica, si concorda una soluzione alternativa: la realizzazione di una apertura sul pavimento dell'edicola.

L'intervento elimina il disagio costituito dalla insufficiente altezza del vestibolo inferiore, ed ha il pregio di non alterare minimamente la facciata dell'edicola.

In figura 2 viene illustrato il dettaglio oggetto di modifica ⁽⁶⁾.

Figura 2: Schema delle botole asportabili, poste sul pavimento a quota 0,74 ml., viste dall'alto ed in sezione frontale



Nella relazione tecnica integrativa, l'intervento viene presentato come ".....botola composta da n. 2 lastre estraibili in granito tipo Balmoral fissate su un telaio in ottone e con travetto centrale asportabile, da realizzarsi nella pavimentazione allo scopo di rendere più agevole la collocazione dei feretri nei loculi sottostanti la quota di pavimentazione...."

È bene precisare che questa apertura supplementare non sostituisce la botola verticale come via di accesso per i feretri: non sarebbe infatti possibile calare una cassa attraverso il pavimento dell'edicola, perché occorrerebbe darle un'inclinazione tale da causarne l'impuntamento.

⁽⁶⁾ Si precisa che in figura 2, per problemi grafici, lo spessore delle botole e del travetto risultano sproporzionalmente grandi: ce ne scusiamo.

La botola sul pavimento consente piuttosto ai necrofori di calarsi in quello che abbiamo definito "vestibolo inferiore", e di mantenere una postura congrua sia nella movimentazione dei feretri che nelle operazioni di muratura/smurazione dei loculi.

Conclusioni

Per molto tempo è stata trascurata la dimensione "lavorativa" degli edifici funebri.

Le conseguenze di questo ritardo hanno un costo, rappresentato non solo dalla maggiore usura fisica per i necrofori.

La difficoltà di meccanizzazione delle operazioni cimiteriali dovuta agli ostacoli architettonici si paga pure in termini di disservizio, con oneri a carico delle amministrazioni comunali (costrette ad impiegare organici più numerosi) ed allungamento dei tempi di attesa per le operazioni di estumulazione.

Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/94 è stata affrontata prioritariamente l'esigenza di ridurre il

rischio lavorativo negli edifici funebri già esistenti: è invece rimasto in secondo piano il problema delle regole che disciplinano le nuove costruzioni.

In attesa di una riformulazione di queste regole, i servizi di Igiene Pubblica, non potendo dare imposizioni su una materia che è estranea alla loro competenza istituzionale, possono comunque cercare di sensibilizzare i progettisti perché si orientino su

soluzioni in grado di conciliare funzionalità ed estetica.

Ricordiamo però che i progettisti devono rendere conto ad una committenza comprensibilmente più attenta alle ragioni dell'estetica.

La riduzione dei rischi già in sede di progetto resta perciò un obiettivo da raggiungere tramite modifiche normative: prima si farà, meglio sarà.

(*) Dirigente medico 1° livello, Area di Igiene e Sanità Pubblica A.USL di Ravenna

(**) Geometra, Area di Igiene e Sanità Pubblica A.USL di Ravenna

Attualità

Decreto dirigenziale della Regione Liguria per l'utilizzo di materiali diversi da quelli dell'art.30 D.P.R. 285/90

di Massimo Cavallotti (*)

Il decreto dirigenziale emanato dalla Regione Liguria (vds Allegato 1), se pur emesso per finalità igienico-statistiche, inerisce la materia del trasporto salma in funzione dell'art. 31 del D.P.R. 285 del 1990.

L'art. 31 prevede l'autorizzazione per l'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, nella fattispecie contro cassa interna di zinco, la norma corrisponde all'art. 29 del D.P.R. 803/1975 (vecchio regolamento). L'autorizzazione doveva essere rilasciata dal Ministero della Sanità sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità prima del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e Enti Locali ⁽¹⁾.

Attuato il trasferimento alle Regioni ed in costanza di validità del precedente provvedimento la Regione Liguria interviene in merito con il decreto dirigenziale numero 2006 datato 21/09/2001 a firma del dirigente del dipartimento sanità servizio igiene pubblica e veterinaria.

Il materiale utilizzato in sostituzione della cassa di zinco interna si identifica con la sigla mater-BI - ZIO1U detto manufatto Barriera, che di fatto è soggetto e oggetto del citato decreto regionale.

La ditta Coccato & Mezzetti veniva autorizzata ⁽²⁾ all'utilizzo del manufatto barriera il 1 febbraio 1997 dal Ministro della Sanità nell'ambito del territorio nazionale e per un periodo di cinque anni, ossia sino al 31/01/2002. Il dirigente del Ministero della sanità, Dott. Sarti, nel trasmettere il decreto (04/02/1997) alla citata ditta richiamava l'attenzione circa le informazioni sulla mineralizzazione del

manufatto da fornire al Ministero entro due anni dalla data del decreto. Informazioni parimenti richiamate nel provvedimento regionale laddove si asserisce " che i Sindaci dei comuni della Regione Liguria sono tenuti a segnalare all'amministrazione Regionale e all'A.S.S.L. territorialmente competente, successivamente alle esumazioni, eventuali singolarità evidenziate a seguito dell'impegno di materiali diversi" ⁽³⁾. Disposizione rafforzata dall'obbligo per i Comuni liguri di partenza e seppellimento di annotare l'utilizzo del manufatto nei registri cimiteriali previa segnalazione dei titolari dei servizi di onoranze funebri.

Il provvedimento abroga alcune disposizioni sull'utilizzo del manufatto emanato dal Ministero della Sanità, in sede di rilascio di prima autorizzazione, senza poter invocare la gerarchia delle fonti del diritto a causa del citato trasferimento di competenze previsto dall'art. 4, comma 3, legge 59/1997.

Non è più possibile utilizzarlo per i trasporti nella regione superiori a 100 chilometri dal luogo del decesso per le salme destinate alla inumazione o cremazione, e viceversa è utilizzabile per i trasporti inferiori ai 100 chilometri, laddove il 13 comma dell'art. 30 del D.P.R. 285 prevede il solo utilizzo della cassa di legno ⁽⁴⁾. Il decreto regionale espressamente richiama l'art. 30 senza citare alcun comma e definisce la modalità di sostituzione del materiale e la massima distanza chilometrica di utilizzo entro i confini regionali senza citare espressamente le limitazioni previste dal 13° comma dell'art. 30.

Interpretando la normativa di "devolution" delle competenze non si giunge, a mio modesto avviso, a diversa soluzione. Il D.P.C.M. 26/5/2000 all'art. 1 delimita l'ambito operativo alla allegata tabella A) che al punto C) recita testualmente: "autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria ap-

⁽¹⁾ Legge 15/3/1997 numero 59 (c.d. Bassanini), decreto legislativo 112/1998, legge 340/2000 art. 13 e D.P.C.M. 26/05/00 che attribuisce le risorse e le competenze in materia di sanità veterinaria e salute umana.

⁽²⁾ L'utilizzo veniva limitato:

- nei feretri per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettiva diffusa quando vi è trasporto superiore a 100 chilometri dal luogo del decesso;

- nei feretri per salme decedute anche per malattia infettiva diffusa destinate alla cremazione purché il manufatto sia applicato senza chiodi o viti e si avvolga sul fondo, sulle pareti e sul coperchio della cassa;

- facoltativamente per i trasporti entro i 100 chilometri.

⁽³⁾ I primi riscontri obiettivi di mineralizzazione si avranno verso il 2007 a scadenza del ciclo di inumazione.

⁽⁴⁾ E qui per la gerarchia delle fonti del diritto l'applicazione del manufatto è facoltativa se non richiesta dal medico necroscopo per motivi igienici.

provato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285". Così come il D.Lgs. 112/98 all'art. 113, primo comma, comprende nella delega la prevenzione della salute della popolazione attraverso le funzioni di igiene pubblica, salvo le funzioni espressamente mantenute dallo Stato (art. 114). In materia di igiene mortuaria le funzioni conservate dallo Stato si concludono nell'adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienica sanitaria e non certo nella riserva di competenza del rilascio dell'autorizzazione di uso di materiali diversi ex art. 30 quando il trasporto disti oltre cento chilometri dal luogo del decesso e la salma convenga seppellita in altra Regione.

Inoltre, per i trasporti oltre i cento chilometri in regione vietando il manufatto barriera, il Comune di inumazione dovrà procedere ad un taglio trasversale sul coperchio di zinco prima del seppellimento, procedura non igienica per gli operatori.

Per quanto menzionato ritengo opportuno che la Regione integri o emani altro Decreto dirigenziale che regolamenti l'utilizzo del manufatto barriera, ergo l'utilizzo di materiali diversi ex art. 30 D.P.R. 285, anche per il trasporto che disti oltre cento chilometri dal luogo del decesso con seppellimento nei confini regionali monitorando le singolarità verificatesi in funzione anche delle caratteristiche geologiche del terreno.

Rimane in vigore, non essendo normato a livello regionale, sino a scadenza del provvedimento l'utilizzo del manufatto per salme destinate all'inumazione decedute per malattia non infettiva diffusa, o cremazione, con decesso anche dovuto a malattia infettiva diffusa, quando il trasporto disti anche oltre 100 chilometri dal luogo del decesso e la salma venga seppellita in altra Regione.

La validità del provvedimento è a tempo indeterminato, salvo il potere di revoca a seguito del sopraggiungere di normative di indirizzo diverse in materia ovvero a segnalazioni su singolarità verificatesi a seguito dell'uso del manufatto.

Il Comune, all'esumazione ordinaria, deve segnalare all'ASL locale e alla Regione Dipartimento Sanità Servizio Igiene pubblica e veterinaria di eventuali singolarità evidenziate a seguito dell'impiego dei materiali diversi. Nel caso di esumazione straordinaria si dovrà trasmettere la segnalazione solo alla Regione essendo già presente il medico della locale ASSL.

La segnalazione degli impresari funebri

È un atto dovuto ma non sanzionato. Dovuto da chi confeziona il feretro esercitando un'attività profes-

sionalmente ⁽⁵⁾ e sanzionato solo come violazione sull'errato o difforme uso di materiale a norma del D.P.R. 285 che sviscererò di seguito.

Segnalazione che, per le salme provenienti da altra Regione, potrebbe essere anche verbale dinnanzi al custode del cimitero oppure compilando un modulo prestampato (vds. Allegato 2) ivi prodotto per evitare di aggravare il procedimento autorizzativo di seppellimento, di competenza del Comune di decesso, in violazione della legge 241 del 1990. Considerando anche che la regione, o le A.S.S.L. dovrebbero rendere obbligatorio la segnalazione del diverso materiale utilizzato nel verbale di sigillatura feretro che costituirebbe già idonea segnalazione per il Comune di seppellimento essendo il documento trasmesso allo stesso con l'autorizzazione al trasporto e seppellimento a mani dell'incaricato del trasporto. Diversamente per i trasporti con partenza dalla Regione per altra Regione non vi è obbligo di procedere a segnalazioni e registrazioni se non sul verbale di sigillatura feretro se richiesto.

Per i trasporti da Comune a Comune in regione il Comune di partenza dovrebbe predisporre un formulario come da Allegato 3 con richiesta di autorizzazione al trasporto da parte dell'incaricato e segnalarlo nel decreto di trasporto onde evitare aggravii di procedure amministrative nel Comune di seppellimento.

Poiché il trasporto funebre è un pubblico servizio e chi lo esercita è un incaricato di un pubblico servizio è opportuno evidenziare alcuni principi e come alcuni impresari funebri aggirano alcune normative con la complicità del comune.

Il trasporto funebre

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti e onoranze funebri devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni:

- 1) all'esercizio di attività commerciale (D.Lgs. 114/98 c.d. decreto Bersani);
- 2) licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art.115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.

Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della L. 15 gennaio 1992, n.21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

⁽⁵⁾ Nella definizione di imprenditore data dal C.C. è insito il riconoscimento della normativa del settore in cui si opera.

L'espletamento della documentazione prevista dal D.P.R. 285/1990 è esclusivo compito del preposto alla licenza di P.S. o del titolare e non di altri soggetti che illegittimamente si presentano presso gli uffici comunali, ciò anche in violazione della Legge 675/1996 (privacy) se non previsto del documento aziendale di incarico al trattamento.

L'impresa che richiede l'autorizzazione al trasporto per conto di altro collega (c.d. appoggio documentativi o di agenzia) deve comunicarlo all'Ufficiale di Stato civile al fine di evitare che l'autorizzazione al trasporto venga rilasciata al soggetto che di fatto non effettua il trasporto in violazione dell'art. 23 del regolamento nazionale di polizia mortuaria (6). L'art. 23 con il termine "incaricato del trasporto" presuppone il rilascio dell'autorizzazione a colui che di fatto lo esegue e non alla persona del deceduto, ossia è connesso all'impresa e non al nominativo del defunto. La chiarezza della norma è tale che nel caso in cui venga rilasciata all'impresa di appoggio documentativo è come se non fosse stata rilasciata e sanzionabile come trasporto senza autorizzazione.

La competenza ad accertarle è della polizia municipale se chiamata, in veste di polizia giudiziaria, o del personale dell'azienda sanitaria locale incaricato della vigilanza. Se l'infrazione è individuata nel cimitero di arrivo è compito del custode chiamare l'organo accertatore. Le sanzioni sono:

- trasporto di salma da comune ad altro comune o introduzione dall'estero senza autorizzazione: da euro 20.6 (£ 40.000) a euro 51.65 (lire 100.000) (art.339 T.U. leggi sanitarie- T.U.L.S.);
- trasporto di salma all'interno del comune o in partenza per l'estero senza autorizzazione: euro 3.098,76 (£ 6.000.000) per ogni violazione.

Le somme relative alla sanzione sono incassate dal comune.

Il summenzionato decreto regionale obbligando alla segnalazione pone in capo al custode del cimitero, in caso di esumazione ordinaria, di contestare all'impresa funebre il confezionamento errato o difforme dei materiali per bara. Ossia l'utilizzo di materiali non biodegradabili nell'inumazione applicando una sanzione di euro 3.098,76 (£ 6.000.000). Violazione dell'art. 30 e 75 del D.P.R. 285 del 1990.

(6) Art. 23 D.P.R. 285/1990 - L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Aspetti legali dell'utilizzo di prodotti non idonei

Le imprese funebri saranno responsabili dell'uso di prodotti simili ma non autorizzati ai sensi dell'art.31 D.P.R. 285.

Responsabilità che in caso di in decomposizione di salma inumata può essere sinonimo di consegna al cliente di una cosa per origine e qualità diversa da quella dichiarata e costituire il reato di frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.).

Inoltre l'utilizzo reiterato, e non occasionale, del prodotto idoneo a determinare sul mercato di un prodotto in pregiudizio dell'altro omologato costituisce concorrenza sleale a norma dell'art. 2598 C.C.. Infatti la Suprema Corte ha già ritenuto che la violazione di norme penali, fiscali ed amministrative ben costituisce di per sé l'elemento sufficiente a caratterizzare l'atto di concorrenza sleale.

(*) *Amministratore delegato S.o.f.i. S.r.l. ed A.f.i. S.r.l.*

ALLEGATO 1

Decreto dirigenziale n. 2006 del 21/09/2001 della Regione Liguria "Autorizzazione all'uso per i trasporti di salma da comune a comune entro i confini del territorio regionale di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/90"

IL DIRIGENTE

Premesso che con D.P.C.M. 26/05/2000 sono state conferite alle regioni funzioni e compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria tra cui sono annoverate nella tabella A lettera c) le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285;

Atteso che - in forza del summenzionato D.P.C.M. - l'uso, nelle casse da morto, di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 per i trasporti di salme da comune a comune per una distanza non superiore ai 100 chilometri e comunque entro i confini regionali, è autorizzato dalla Regione Liguria;

Tenuto conto che l'uso dei materiali diversi può essere consentito per le casse contenenti salme destinate all'inumazione ovvero alla cremazione;

Tenuto conto che le salme destinate all'inumazione debbono risultare decedute per malattie diverse da quelle infettive-diffuse;

Tenuto conto altresì che i materiali diversi a corredo della cassa in legno nei feretri destinati all'inumazione o alla cremazione debbono essere:

- realizzati in polimeri impermeabili, biodegradabili, compostabili, combustibili;
 - dotati di un efficace sistema di chiusura ermetica;
- e debbono coprire senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed applicati senza impiego di chiodi o viti, e debbono essere incollati al coperchio della cassa medesima;

Sentite le categorie interessate;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad autorizzare l'uso di materiali diversi previsti dall'art. 30 in sostituzione della cassa di metallo là dove è prevista una duplice cassa ovvero in aggiunta alla cassa di legno per i feretri destinati all'inumazione ovvero alla cremazione;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto il D.P.R. 285/1990;

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000;

Per tutto ciò premesso

DECRETA

Di autorizzare l'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del D.P.R. 285/90 in sostituzione della cassa di metallo, laddove è prevista una duplice cassa ovvero in aggiunta alla cassa di legno per il trasporto di salme, da comune a comune per una distanza non superiore ai 100 chilometri e comunque entro i confini regionali, destinate all'inumazione ovvero alla cremazione;

Che i materiali diversi debbono essere impermeabili, biodegradabili, compostabili, combustibili, atti a garantire una chiusura ermetica della salma, coprire senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed applicati senza impiego di chiodi o viti, e debbono essere incollati al coperchio della cassa medesima;

Che al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso e a quello del comune ove la salma viene inumata ovvero cremata i titolari dei servizi di onoranze funebri sono tenuti a segnalare l'uso di materiali diversi e che

di questa comunicazione sia fatta annotazione nei registri cimiteriali;

Che i Sindaci dei comuni della Regione Liguria sono tenuti a segnalare all'Amministrazione Regionale e all'Azienda U.S.L. territorialmente competente, successivamente alle esumazioni, eventuali singolarità evidenziate a seguito dell'impiego dei materiali diversi.

Il presente decreto ha validità – su tutto il territorio Regionale – a tempo indeterminato, fatto salvo l'esercizio del potere di revoca da parte della Regione attraverso il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria a seguito di sopraggiungere di normative di indirizzo diverse in materia ovvero di segnalazioni da parte dei Sindaci e/o dei Direttori generali delle Aziende UU.SS.LL. territorialmente competenti su eventuali singolarità verificate a seguito dell'uso di materiali diversi e rilevate nell'espletamento anche delle funzioni di controllo di cui al D.P.R. 285/90.

Firmato il Dirigente del servizio

ALLEGATO 2

Al Comune di _____

Il/La sottoscritt _____ quale
incaricato del trasporto della salma di
_____ deceduta nel Comune di

DICHIARA

A norma del Decreto Dirigenziale num. 2006 del 21/09/2001 della Regione Liguria

l'utilizzo [] di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 in sostituzione della cassa in metallo laddove autorizzato a norma delle disposizioni vigenti.

Il materiale diverso utilizzato _____

_____ li _____

IL DICHIARANTE _____

ALLEGATO 3

Al Comune di _____

DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

Il/La sottoscritt _____ quale preposta all'attività di Agenzia di affari di cui all'art.115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.

dell'impresa _____ per conto proprio o dell'impresa _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 24 del regolamento di polizia mortuaria nazionale, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere di:

_____ nat_ a _____ il _____ ,

in vita residente a _____ , decedut_ in _____ in data __.__.____, da trasportare nel Comune di _____ Prov. _____ cimitero di _____

DICHIARA

A norma del Decreto Dirigenziale num. 2006 del 21/09/2001 della Regione Liguria

l'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 in sostituzione della cassa in metallo laddove autorizzato a norma delle disposizioni vigenti.

Il materiale diverso utilizzato _____

Si allegano:

Scheda Istat

certificato del medico necroscopo, da cui risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

nulla osta rilasciato dal procuratore della Repubblica di _____

_____ li _____

IL RICHIEDENTE _____

Documentazione**Circolare Sefit n. 4548 del 15.10.2001****Indagine statistica dell'ANCI sul sistema tariffario funebre e cimiteriale**

In All. 1 si riporta la nota dell'ANCI, con la quale si è avviata una indagine statistica concernente l'applicazione del D.L. 392/2000, convertito in legge con modificazioni con L. 26/2001 e della L.130/2001.

Poiché da taluni associati sono pervenute richieste di informazioni circa i criteri di compilazione, in All. 2 si trasmette la documentazione che si ritiene possa essere di aiuto.

Si rammenta che la scheda compilata con i dati statistici richiesti è da trasmettere all'ANCI, Dipartimento per i servizi sociali, Via dei Prefetti 46, 00186 Roma, telefax 06-6873547, e-mail info@anci.it

All. 2

ALLEGATO 1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA - Tel 06 680091 - Telefax 6873547 - Telex 621313-I - E-mail: info@anci.it

Prot. 1064/PS=LB/rs

Pos. AS/14/48

Roma, 1 ottobre 2001

Ai Sindaci dei Comuni superiori ai 20.000 abitanti
LORO SEDI

OGGETTO: *Tariffe cimiteriali (alla data 1° giugno 2001); Indagine statistica sull'applicazione del D.L. 392/2000 (L. 26/2001) e della L. 130/2001*

Caro Sindaco,

la principale conseguenza delle disposizioni contenute nell'articolo 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26) è che la inumazione (sia essa in area in concessione o in campo comune), la relativa esumazione ordinaria e la cremazione diventano, di norma, servizi pubblici a domanda individuale a titolo oneroso - limitandosi la gratuità di tali servizi quindi ai soli casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari - con tariffe determinate dai singoli Comuni.

Allo scopo quindi di monitorare i comportamenti tariffari in questa specifica area (parte del più generale settore dei Servizi funebri che, secondo stime recenti, movimentata nel complesso circa 5.000 miliardi di lire annue, di cui la metà per onoranze e trasporti funebri) ed altresì nell'ottica di acquisire ulteriori elementi utili ad una corretta valutazione dell'emanando regolamento di Polizia Mortuaria, Ti sarò grato se vorrai far compilare dai competenti uffici del Tuo Comune l'allegato questionario, da restituire con cortese sollecitudine alla nostra Associazione (Dipartimento per i servizi sociali).

Ti ringrazio per la collaborazione.

Con i miei migliori saluti.

F.to Il Presidente
Leonardo Domenici

Allegati: n. 1

ANCI - DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI

Indagine statistica sul sistema tariffario in campo funebre e cimiteriale

Comune di _____

Provincia _____

Decorrenza NUOVO sistema tariffario: _____

Operazioni cimiteriali

{PRIVATE}	VECCHIE TARIFE Importo in lire	NUOVE TARIFE Importo in lire
Inumazione comune di feretri		
Esumazione ordinaria		
Tumulazione semplice feretro (loculo frontale) omicomprendiva		
Tumulazione complessa feretro (tomba privata) omicomprendiva		
Tumulazione cassetta resti ossei in ossarietto		
Tumulazione urna cineraria in nicchia od ossarietto		
Estumulazione semplice (loculo) omicomprendiva		
Estumulazione complessa (tomba privata) omicomprendiva		

Aliquota di copertura dei costi sul totale delle operazioni effettuate: _____ % (Ricavi/Costi)

Trasporti funebri

{PRIVATE} Trasporto funebre di feretro adulto in Comune		
Diritto fisso (art. 19/2 del D.P.R. 285/90)		
Diritto fisso in entrata/uscita dal Comune (art. 19/3 del D.P.R. 285/90)		
Esiste la privativa per il trasporto funebre?	SI	NO

Aliquota di copertura dei costi sul totale delle operazioni effettuate: _____ % (Ricavi/Costi)

Illuminazione votiva

{PRIVATE}	VECCHIE TARIFE Importo in lire	NUOVE TARIFE Importo in lire
Allaccio illuminazione votiva (I.V.A. esclusa)		
Canone annuo illuminazione votiva (I.V.A. esclusa)		

Aliquota di copertura dei costi sul totale delle operazioni effettuate: _____ % (Ricavi/Costi)

Cremazione

{PRIVATE}	VECCHIE TARIFE Importo in lire	NUOVE TARIFE Importo in lire
Cremazione cadavere		
Cremazione inconsunto		

Aliquota di copertura dei costi sul totale delle operazioni effettuate: _____ % (Ricavi/Costi)

Rilascio Autorizzazioni

(indicare anche l'entità delle operazioni effettuate nell'anno)

{PRIVATE}	VECCHIE TARIFE Importo in lire	NUOVE TARIFE Importo in lire
Trasporto funebre (operazioni nell'anno: n.)		
Inumazione (operazioni nell'anno: n.)		
Tumulazione (operazioni nell'anno: n.)		
Cremazione (operazioni nell'anno: n.)		

Aliquota di copertura dei costi sul totale delle operazioni effettuate: _____ % (Ricavi/Costi)

Subentro intestazione sepoltura

(indicare anche l'entità delle operazioni effettuate nell'anno)

{PRIVATE}	VECCHIE TARIFFE Importo in lire	NUOVE TARIFFE Importo in lire
Tomba privata (operazioni nell'anno: n.)		
Loculo (operazioni nell'anno: n.)		
Ossarietto (operazioni nell'anno: n.)		
Nicchia cineraria (operazioni nell'anno: n.)		

Aliquota di copertura dei costi sul totale delle operazioni effettuate: _____ % (Ricavi/Costi)

ALLEGATO 2**1. Indicazioni per la determinazione dei Costi e dei Ricavi**

La determinazione dell'aliquota di copertura dei costi è da effettuare secondo gli usuali criteri stabiliti per i servizi pubblici a domanda individuale quando siano gestiti in economia diretta. Sono vevoli per tutte le tipologie di operazione oggetto dell'indagine.

Si rammenta che a sensi di legge, i criteri di determinazione dei Costi e dei Ricavi sono i seguenti:

".. devono comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature."

Se il servizio è svolto dal Comune in maniera differente dall'economia diretta, occorre segnalare egualmente il grado di copertura dei costi.

Si rammenta che in caso di appalto di servizi a terzi sussiste una componente di costo data dal contratto d'appalto e una componente che è connessa a prestazioni dirette e indirette fornite dagli uffici comunali.

Nel caso di gestione in concessione o a mezzo SPA, azienda speciale, ecc. il dato viene calcolato in base al costo di produzione del servizio da parte del soggetto terzo e la eventuale contribuzione dell'Ente Locale non viene calcolata nei ricavi, per individuare l'aliquota di copertura del costo con ricavi da utenza.

2. Indicazioni specifiche**2.1. Operazioni cimiteriali**

L'indagine tende ad acquisire informazioni sul prezzo che l'utente paga per la fornitura del servizio, quindi nel caso ci si trovi a dover corrispondere

due o più importi connessi con l'operazione cimiteriale, occorre indicare la somma totale.

Nel caso di situazioni nelle quali si applica un diritto per la autorizzazione amministrativa dell'operazione l'importo deve essere distinto e riportato alla voce autorizzazioni, che segue.

Se nel prezzo della inumazione è compresa anche la esumazione da svolgersi dopo 10 anni, è da segnalare tale eventualità scrivendo nella casella corrispondente all'esumazione ordinaria "compresa".

2.2. Trasporti funebri

La tariffa si riferisce alla fornitura del trasporto funebre, compreso il carro, l'autista, il numero di portatori usualmente utilizzati nel Comune per l'effettuazione del servizio.

Si tratta di servizio a pagamento e quindi il carro è finestrato.

L'aliquota di copertura dei costi si riferisce unicamente al rapporto fra Ricavi da Servizi a pagamento e Costi di produzione del servizio a pagamento.

2.3. Illuminazione elettrica votiva

Nel caso sussistano differenze di tariffa tra le tipologie di tombe (ad es. fra campo comune, loculo, cappella), la tariffa da indicare è quella media ponderale, facilmente determinabile dal rapporto fra il totale dei ricavi ed il numero complessivo dei punti luce.

2.4. Cremazione

È stata indicata la dizione cremazione di inconsunto per significare la cremazione dei resti mortali di cui alla circolare Ministero della Sanità 31.7.1998, n.10.

2.5. Rilascio autorizzazioni

Oltre ad indicare, ove presente, la tariffa per il rilascio della autorizzazione, vi è da segnalare il numero annuo di operazioni effettuate.

La motivazione consiste nel fornire gli elementi di base per consentire di quantificare le diverse entità economiche in gioco, non solo per le autorizzazioni, bensì per le altre forme di ricavo.

Anche se la scheda di rilevamento non lo riporta espressamente, visto che uno degli elementi di maggiore interesse è dato dalla conoscenza del livello di entrate derivanti dall'applicazione dei diritti fissi di cui all'articolo 19 comma 2 e comma 3 del DPR 285/90, si consiglia di indicare detti importi (annui) a lato della casella di indicazione della tariffa, espressi in lire.

2.6. Subentri intestazione sepoltura

Oltre ad indicare, ove presente, la tariffa per il rilascio della autorizzazione, vi è da segnalare il numero annuo di operazioni effettuate.

3. Definizioni

Cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.

Ossa: prodotto della scheletrizzazione di una salma.

Ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili, o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Esito di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione in adipocera, mummificazione, corificazione. È definito in via amministrativa quando siano decorsi 10 anni dalla inumazione o 20 anni dalla tumulazione.

Bara: cofano di spessore, materiale e caratteristiche prestabilite, in genere di legno massiccio, destinato a contenere un cadavere.

Feretro: bara contenente un cadavere.

Urna cineraria: contenitore di ceneri.

Cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili.

Contenitore biodegradabile: contenitore di legno, cartone o altro materiale consentito, biodegradabile, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Contenitore plastico biodegradabile: sacco in cui contenere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Contenitore plastico combustibile: sacco in cui contenere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno.

Cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno.

Fossa: buca scavata nel terreno, di adeguate dimensioni, ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile.

Loculo: vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione della capacità.

Ossarietto: loculo destinato esclusivamente a contenere cassetta/e di resti ossei e/o urna/e cineraria/e in relazione alla capienza.

Nicchia cineraria: loculo destinato esclusivamente a contenere urna/e cineraria/e in relazione alla capienza.

Tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza per più posti, generalmente di feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resto ossei e/o di urne cinerarie.

Inumazione: sepoltura di feretro in terra.

Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta resti o urna cineraria.

Cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del cofano contenente parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ossa.

Esumazione: operazione consistente nel disseppellimento, generalmente per verifica della avvenuta scheletrizzazione, di un cadavere precedentemente inumato o più raramente per traslazione ad altra sepoltura, cremazione postuma o per indagini dell'Autorità giudiziaria.

Esumazione ordinaria: esumazione eseguita allo scadere del turno ordinario di sepoltura.

Esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di sepoltura.

Estumulazione: operazione consistente nel disseppellimento, generalmente per verifica della avvenuta scheletrizzazione, di un cadavere precedentemente tumulato o più raramente per traslazione ad altra sepoltura, cremazione postuma o per indagini dell'Autorità giudiziaria.

Estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita dopo un periodo di tempo predeterminato, generalmente allo scadere della concessione d'uso di una sepoltura.

Estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita in ogni altro caso.

Traslazione: operazione di trasferimento interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra.

Dispersione: attività consistente nel volontario sversamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso (cinerario comune), o in natura fuori del cimitero.

Deposito temporaneo: consiste nella collocazione temporanea, generalmente superiore ad una settimana, in sepolture o luoghi a ciò destinati, in attesa della tumulazione definitiva.

Tumulazione in manufatto di nuova assegnazione: è quella effettuata con assegnazione alla bisogna di loculo (forno o similare) o di tomba familiare per la collocazione del feretro, dell'urna cineraria o della cassetta di resti ossei.

Tumulazione in manufatto di vecchia assegnazione: è quella effettuata in loculo (forno o similare) o in tomba familiare già assegnata in epoche passate, per la collocazione del feretro, dell'urna cineraria o della cassetta di resti ossei, in posti salma liberi o liberati da feretri o altro a seguito di estumulazione.

Sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere o la ripresa dei processi di scheletrizzazione in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Trasporto di cadavere: Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Trasporto funebre: si intende il trasporto dei cadaveri. È soggetto a specifica autorizzazione.

Attività funebre: esercizio congiunto di attività di agenzia d'affari, di trasporto funebre, di vendita di bara, in occasione del funerale.

Traslazione cimiteriale o trasporto interno cimiteriale: trasporto interno al cimitero eseguito a cura del gestore del cimitero di feretro, urna cineraria, cassetta resti ossei, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.



euro.act s.r.l.

sito: www.euroact.net

e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

Documentazione Circolare Sefit n. 4564 del 5.11.2001

1. Principale normativa di riferimento in materia di cremazione

2. Rettifica circolare p.n. 4556 del 23/10/2001

1. Principale normativa di riferimento in materia di cremazione

Continuano ad essere posti quesiti sulla normativa vigente per la cremazione.

Si è quindi predisposta, in All. 1, una tabella sintetica con la suddivisione fra normativa vigente e normativa di principio in attesa di atti conseguenti (decreti, regolamenti, ecc.).

Le norme sono state suddivise per grandi tematiche:

- 1) Localizzazione dei crematori, di tutela degli aspetti ambientali, di prescrizione su ciò che deve essere previsto;
- 2) Forma di gestione dei crematori;
- 3) Accesso alla cremazione di un cadavere, di resti mortali, di ossa;
- 4) Localizzazione delle ceneri;
- 5) Regolazione del sistema tariffario per la cremazione;
- 6) Trasporto delle ceneri;
- 7) Tutela penale delle ceneri e della loro conservazione;

- 8) Informativa ai cittadini.

Per ogni materia si è indicata la fonte giuridica, comprensiva dell'articolo e del comma ed una breve descrizione.

2. Rettifica circolare p.n. 4556 del 23/10/2001

Con l'occasione si segnala che, per mero errore materiale, gli anni di riferimento contenuti nella 2° riga dell'All. 2 alla circolare p.n. 4556 del 23/10/2001 sono errati (non 1997, 1998, 1999, 1998/1999 ma bensì 1998, 1999, 2000 e 2000/1999.)

Per una maggiore comprensione si unisce in All. 2 la tabella corretta.

Ci si scusa per l'inconveniente.

All. 2

ALLEGATO 1

{PRIVATE}	NORME VIGENTI	Descrizione sintetica	NORME DI PRINCIPIO L.130/2001, IN ATTESA di atti conseguenti	Descrizione sintetica
1) Norme sulla localizzazione dei crematori, di tutela degli aspetti ambientali, di prescrizione su ciò che deve essere previsto.	Art. 343/1 TU Leggi Sanitarie, come modificato da art 6/2 L. 130/2001	Crematorio nel cimitero		
	Art. 78 DPR 285/90	Competenza CC, vigilanza sindaco		
	Art. 6/1 L. 130/2001	Piani regionali di coordinamento		
			Art. 8 L.130/2001	Con apposito decreto delegato verranno definite Norme tecniche per la realizzazione dei crematori concernenti limiti di emissione in atmosfera, impianti ed ambienti tecnologici, materiali per costruzione delle bare per la cremazione.
			Art. 3/1i) L.130/2001	Necessita sala del commiato attigua al crematorio
2) Norme concernenti la forma di gestione dei crematori	Art. 113 D.Lgsvo 267/2000			
	Art. 6/2 L. 130/2001	La gestione spetta ai comuni		
	Art. 80/1 DPR 285/90	Personale autorizzato dal comune		
3) Norme per poter accedere alla cremazione di un cadavere, di resti mortali, di ossa	Art. 79/1 e 2 DPR 285/90	A seguito volontà de cuius, in assenza del familiare più vicino, con autorizzazione del comune	Art. 3/1a) L.130/2001	L'autorizzazione la dà l'ufficiale di stato civile. Permane lo stesso criterio di accesso, ma si semplifica in casi di molti familiari concorrenti nella decisione: maggioranza e non tutti.
	Art. 79/3 DPR 285/90	Ruolo delle associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri soci	Art. 3/1b) L.130/2001	Permane e si rafforza col chiarimento che occorre dare comunque seguito al volere del de cuius, anche se contrario a quello dei familiari.
	Art. 79/4 e 5 DPR 285/90	Garanzie sulla esclusione del sospetto di morte dovuta a reato	Art. 3/1h) L.130/2001	Si rafforza con l'obbligo da parte del medico necroscopo di raccogliere campioni di liquidi biologici.L'ASL custodisce per almeno 10 anni tali reperti, catalogati, per successive indagini. Nei fatti è la creazione di una banca del DNA per ogni individuo (nella visione più restrittiva per i soli cremandi, in quella più estensiva per tutti i morti).
4) Norme sulla localizzazione delle ceneri	Art. 343/2 TU Leggi Sanitarie	Le urne devono essere conservate: nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati con destinazione stabile e garantiti da ogni profanazione		
	Art. 80 DPR 285/90	Nel cimitero deve essere presente un edificio per accogliere le urne cinerarie. Nel cimitero deve esserci il cinerario comune	Art. 3/1e) L.130/2001	Consente oltre la conservazione in cimitero, tramite tumulazione e interramento, la conservazione delle urne affidate ai familiari.
	Art. 1 L. 130/2001	La dispersione delle ceneri non può che essere fatta su espressa volontà del de cuius, anche se in cinerario comune	Art. 3/1a) L.130/2001	La dispersione può essere fatta dentro i cimiteri, anche fuori dal cinerario comune, ma solo per espressa volontà del de cuius.
	Art. 4 L. 130/2001	I cimiteri di urne possono essere a meno di 200 m. dai centri abitati		

{PRIVATE}	<i>NORME VIGENTI</i>	<i>Descrizione sintetica</i>	<i>NORME DI PRINCIPIO L.130/2001, IN ATTESA di atti conseguenti</i>	<i>Descrizione sintetica</i>
			Art. 3/1c) L.130/2001	Si aggiunge la possibilità di dispersione delle ceneri in natura (terra, acqua, aria), nei modi e luoghi autorizzati dall'Ufficiale di stato civile, secondo il volere del de cuius. È vietato nella dispersione delle ceneri farlo in luogo abitato. Occorre il consenso dei proprietari se in aree private, ma non può essere oggetto di lucro.
			Art. 3/1d) L.130/2001	La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare più prossimo, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale della Associazione riconosciuta avente lo scopo di cremare i propri associati, limitatamente ai soci che lo abbiano espressamente incaricato. In mancanza di personale comunale
			Art. 3/1d) L.130/2001	Si aggiunge la possibilità di affidamento dell'urna cineraria, sigillata, al familiare più prossimo. Il familiare ha la facoltà di conservarla o seppellirla in una propria proprietà, di ritornare l'urna ad un cimitero.
5) Norme di regolazione del sistema tariffario per la cremazione	Art. 12/ L. 440/87	Gratuità per tutti. Ora limitata		
	Art. 1 comma 7-bis L.26/2001	Gratuità solo per indigenti e disinteresse familiari		
	Art. 5 L. 130/2001	Gratuità solo per indigenti e disinteresse familiari		
	DM interno 8.2.1988	Tariffa massima provvisoria		
	DM interno 30.3.1998	Tariffa massima definitiva	Art. 5/2 L.130/2001	Con decreto delegato si stabilisce la tariffa per la cremazione. Viene inoltre previsto che sia stabilita la tariffa per la conservazione e per la dispersione delle ceneri.
6) Norme sul trasporto delle ceneri	Art. 80/5 DPR 285/90	Assenza di pericolo per la salute per il trasporto di urne cinerarie.	Art. 3/1f) L.130/2001	È confermata la non pericolosità
	Art. 81 DPR 285/90	Verbale di consegna dell'urna cineraria		
7) Norme penali a tutela delle ceneri e della loro conservazione	Art. 411 CP	Costituisce reato la dispersione delle ceneri	Art. 411 CP come modificato dall'Art. 2 della L. 130/2001	È reato la dispersione delle ceneri quando non è effettuata nei modi consentiti od autorizzati
8) Norme per informare i cittadini	Art. 7/1 L. 130/2001	I comuni provvedono a fornire ai cittadini informazioni, anche con riguardo agli aspetti economici, delle diverse pratiche funerarie (cremazione, inumazione, tumulazione)		
	Art. 7/2 L. 130/2001	Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte informa i familiari sulle diverse possibilità di disposizione del cadavere (cremazione, inumazione, tumulazione)		

ALLEGATO 2

Cremazioni di cadaveri eseguite nei crematori in funzione, distinti per Regione (Anni 1998-99-00)										
Fonte: Federgasacqua Servizi Funerari, SEFIT (Aggiornamento al 30.6.2001)										
Regione	COMUNE	ANNO 1998		ANNO 1999		ANNO 2000		ANNO 2000/99		
		N° Crem.	%Tot.Italia	N° Crem.	%Tot.Italia	N° Crem.	%Tot.Italia	+/-N°Crem.	+/-%Crem.	
Trentino A. A.	Bolzano (*)	-	-	-	-	29	0,1%	29	-	
	Tot. Trentino A.A.	-	-	-	-	29	0,1%	29	-	
Friuli V. G.	Pordenone (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Trieste	780	3,3%	913	3,4%	962	3,3%	49	5,4%	
	Udine	312	1,3%	349	1,3%	376	1,3%	27	7,7%	
	Tot. Friuli V.G.	1.092	4,6%	1.262	4,6%	1.338	4,5%	76	6,0%	
Piemonte	Bra	105	0,4%	582	2,1%	503	1,7%	- 79	-14%	
	Novara	152	0,6%	205	0,8%	237	0,8%	32	15,6%	
	Torino (*)	2.187	9,2%	2.490	9,2%	2.413	8,2%	- 77	-3,1%	
	Verbania (*)	612	2,6%	770	2,8%	774	2,6%	4	0,5%	
	Tot. Piemonte	3.056	12,9%	4.047	14,9%	3.927	13,3%	- 120	-3,0%	
Lombardia	Bergamo	-	-	210	-	312	-	102	49%	
	Cinisello Balsamo	446	1,9%	602	2,2%	683	2,3%	81	13,5%	
	Como (*)	717	3,0%	709	2,6%	757	2,6%	48	6,8%	
	Cremona	233	1,0%	163	0,6%	192	0,6%	29	17,8%	
	Lodi	341	1,4%	346	1,3%	346	1,2%	-	0,0%	
	Mantova	703	3,0%	803	3,0%	781	2,6%	- 22	-2,7%	
	Milano	3.991	16,9%	4.234	15,6%	4.298	14,5%	64	1,5%	
	Pavia (2) (*)	307	1,3%	344	1,3%	470	1,6%	126	36,6%	
	Varese	497	2,1%	635	2,3%	681	2,3%	46	7,2%	
		Tot. Lombardia	7.235	30,6%	8.046	29,6%	8.520	28,8%	474	5,9%
	Veneto	Padova	405	1,7%	467	1,7%	557	1,9%	90	19,3%
Venezia		1.054	4,5%	1.333	4,9%	1.689	5,7%	356	26,7%	
Verona		503	2,1%	572	2,1%	587	2,0%	15	2,6%	
Vicenza (*)		140	0,6%	168	0,6%	299	1,0%	131	78,0%	
		Tot. Veneto	2.102	8,9%	2.540	9,3%	3.132	10,6%	592	23,3%
Liguria	Genova	1.842	7,8%	2.347	8,6%	2.452	8,3%	105	4,5%	
	La Spezia (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Savona (3) (*)	609	2,6%	223	0,8%	237	0,8%	14	6,3%	
		Tot. Liguria	2.451	10,4%	2.570	9,4%	2.689	9,1%	119	4,6%
Emilia Rom.	Bologna (*)	1.338	5,7%	1.458	5,4%	1.407	4,8%	- 51	-3,5%	
	Faenza	-	-	89	-	186	-	97	109,0%	
	Ferrara	-	-	273	-	428	-	155	56,8%	
	Reggio Emilia (*)	1.123	4,7%	1.212	4,5%	1.272	4,3%	60	5,0%	
		Tot. Emilia Rom.	2.461	10,4%	3.032	11,1%	3.293	11,1%	261	8,6%
Toscana	Firenze (*)	817	3,5%	983	3,6%	1.291	4,4%	308	31,3%	
	Livorno (*)	623	2,6%	748	2,8%	904	3,1%	156	20,9%	
	Pisa (2) (*)	301	1,3%	387	1,4%	235	0,8%	- 152	-39,3%	
	Pistoia	208	0,9%	-	-	n.d.	-	-	-	
	Siena	107	0,5%	123	0,5%	128	0,4%	5	4,1%	
		Tot. Toscana	2.056	8,7%	2.241	8,2%	2.558	8,7%	317	14,1%
Marche	S. Ben. Tronto	76	0,3%	129	0,5%	140	0,5%	11	8,5%	
		Tot. Marche	76	0,3%	129	0,5%	140	0,5%	11	8,5%
Umbria	Perugia	127	0,5%	158	0,6%	301	1,0%	143	90,5%	
		Tot. Umbria	127	0,5%	158	0,6%	301	1,0%	143	90,5%
Lazio	Roma (*)	2.866	12,1%	3.029	11,1%	3.450	11,7%	421	13,9%	
		Tot. Lazio	2.866	12,1%	3.029	11,1%	3.450	11,7%	421	13,9%
Sicilia	Palermo	65	0,3%	91	0,3%	95	0,3%	4	4,4%	
		Tot. Sicilia	65	0,3%	91	0,3%	95	0,3%	4	4,4%
Sardegna	Cagliari	61	0,3%	55	0,2%	87	0,3%	32	58,2%	
		Tot. Sardegna	61	0,3%	55	0,2%	87	0,3%	32	58,2%
TOT. ITALIA		23.648	100,0%	27.200	100,0%	29.559	100,0%	2.359	8,7%	

(*) Dati relativi al 2000 assunti telefonicamente: si è ancora in attesa della scheda di rilevamento compilata.

(1) Forno in costruzione.

(2) Dati relativi al 2000 stimati in quanto il Comune è stato impossibilitato a fornirli.

(3) Attività di cremazione effettuata dal 1/7/2000 (impianto chiuso nel primo semestre per lavori di manutenzione straordinaria).

Documentazione

Circolare Sefit n. 4574 del 19.11.2001

Semplificazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione per agenzia d'affari (ex art. 115 TULPS)

Si informa che con DPR 28/5/2001, n. 311 (in G.U. 2/8/2001, n. 178) è stato emanato il regolamento per la semplificazione delle autorizzazioni per agenzia d'affari (tra cui quelle per le pratiche funebri).

Il regolamento semplifica i procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al Titolo III del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri; dei procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; dei procedimenti e gli obblighi previsti per il commercio di cose antiche ed usate.

Di seguito si riporta una sintesi delle maggiori novità, riguardanti il settore funebre, rimandando al testo del DPR 311/2001 per il contenuto di dettaglio, che modifica il regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con RD 6/5/1940, n. 635.

Per gli aspetti di carattere generale, il DPR 311/2001 sancisce innanzitutto l'applicabilità delle norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa (contenute nel DPR 445/2000) ai procedimenti disciplinati dal TULPS e dal suo regolamento di esecuzione.

I richiedenti possono, pertanto, comprovare il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza delle condizioni prescritte dal TULPS avvalendosi di tutti gli strumenti di semplificazione di cui al DPR 445/2000. L'ampiezza della previsione normativa deve far ritenere che l'interessato possa, nell'ambito del procedimento, produrre autocertificazioni, esibire documenti (anche d'identità) e così via, ma anche richiedere all'amministrazione di acquisire d'ufficio le informazioni rilevanti.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto del rappresentante.

L'articolo 12, comma 4, del RD 635/1940, (modificato), consente di rendere atti di consenso alla rappresentanza - nelle ipotesi in cui il TULPS preveda questa possibilità - anche davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione (in precedenza, invece, era necessario che detti atti fossero assunti da un notaio, da un ufficiale di PS o dal sindaco).

Altra innovazione di carattere generale riguarda la durata delle autorizzazioni di polizia di cui al titolo 111 del TULPS, le quali, ai sensi dell'articolo 11 del RD 635/1940, (modificato) hanno ora carattere permanente, «salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato» e ad esclusione di quelle per le quali la durata sia già stabilita da altre leggi statali o regionali.

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, il subentrante può continuare l'attività per i tre mesi successivi alla data della morte, in attesa del rilascio di una nuova autorizzazione che sarà, in ogni caso, subordinata al possesso dei requisiti.

Resta ferma, comunque, la necessità di sottoporre alle prescritte verifiche di idoneità i locali nei quali l'attività autorizzata viene espletata, qualora a essi siano apportate sostanziali modificazioni ovvero qualora l'attività stessa sia trasferita altrove.

Sempre nell'ambito delle misure di semplificazione degli adempimenti occorre ricordare, poi, quelle introdotte dall'articolo 2, lettere d) e f), del DPR 311/2001, che prevedono rispettivamente:

- la possibilità di prestare cauzione anche mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica;
- la possibilità di tenere i registri previsti dal TULPS con modalità informatiche. Tali modalità verranno specificate con un regolamento ministeriale.

Si coglie infine l'occasione per precisare che il trasferimento di competenze circa le autorizzazioni di PS da Questura ad Amministrazione comunale (vds. circolari Sefit p.n. 4405 del 2/2/2001 e 4058 del 22/4/1999) è definitivamente avvenuto per effetto dei DPCM 12/9/2000 (in G.U. 30/12/00, n. 303), 19/12/2000 e 22/12/2000 (entrambi in G.U. 16/2/01, n. 39) e, infine, 21/3/2001 (pubblicato sulla G.U. 25/6/01, n. 145), considerando che quest'ultimo dispone che il trasferimento decorra con la pubblicazione del DPCM stesso.

ALLEGATO 1**D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311**

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)

Publicato nella G.U. 2 agosto 2001, n. 178

Art. 1**Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
 - a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al titolo III del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri;
 - b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;
 - c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
 - d) procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

Art. 2**Semplificazioni a carattere generale**

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:

"In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.

Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi.";

- b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.";
- c) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. - Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge.";
- d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.";
- e) all'articolo 15, primo comma, le parole "conforme alla legge sul bollo", sono sostituite dalle seguenti: "conforme alla legge sul bollo, se prescritto";

- f) all'articolo 16 è aggiunto infine il seguente comma:

"I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.";

- g) all'articolo 152, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.";

- h) il secondo comma dell'articolo 195 è sostituito dal seguente:

"In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.";

- i) all'articolo 247 è aggiunto il seguente comma:

"Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.".

Art. 6

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) l'articolo 81 del regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
 - b) gli articoli 84, 93, primo comma, 94, 102, 103, 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - c) gli articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192, nonché gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono perfezionati con l'osservanza delle norme previgenti.
2. Le domande per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferite d'ufficio alle prefetture competenti per territorio per la loro definizione ai sensi dell'articolo 5.

Art. 8

Disposizione finale

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Attualità

Al di là della polvere

di Giuliana Olivero

Intervista a Raffaella Marsella tratta da "CATARSI/I TEATRI DELLE DIVERSITÀ" n° 20 dic. 2001, Rivista europea diretta da Emilio Pozzi, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo alla Facoltà di Sociologia dell'Università di Urbino.

"Ritualità contemporanea", "teatro di ricerca sulle tracce di una nuova arte funeraria": sono queste le espressioni scelte da Raffaella Marsella, attrice del nucleo storico della compagnia Stalker Teatro, per definire una ricerca artistica molto peculiare che porta avanti ormai da tre anni. In sostanza, l'attrice funge da "maestra di cerimonia" – secondo un'altra sua definizione – durante i funerali, ricreando una ritualità intorno alla morte e al momento simbolico dell'addio attraverso una drammaturgia da lei ideata, che consiste di letture di brani letterari, poesie e interventi musicali, e che di volta in volta è in grado di modellarsi a seconda delle esigenze dei partecipanti al funerale. Come ti è venuto in mente di intraprendere un'attività artistica tanto insolita?

«È strano. Molte volte ho incontrato nel mio percorso artistico il tema del lutto senza averlo mai cercato. L'ultima si è rivelata una vera e propria svolta professionale. Nel gennaio del '99 ho avuto l'occasione di compiere una sperimentazione inedita al cimitero monumentale di Torino: creare una formula rituale per la cerimonia funebre laica da svolgersi nella sala del commiato del tempio crematorio. Ciò che veniva richiesto era l'avvio di un servizio cerimoniale aperto alla comunità. Più per intuito che per predeterminazione, ho intravisto delle opportunità importanti: il cimitero come nuovo luogo di sintesi artistica e spazio d'azione per una nuova drammaturgia del sociale. Dal punto di vista umano e pedagogico si profilava come un alto incarico per il teatro sociale, trovandosi a intervenire in uno dei problemi più gravi e meno affrontati: la rimozione della morte e le sue devastanti conseguenze. Inoltre, il fatto che per la prima volta in Italia venisse affidata la ritualità funebre al teatro sperimentale era per me una responsabilità che nobilitava le ragioni del mio mestiere d'arte nel sociale».

In pratica, come hai iniziato?

«La difficoltà era essere all'altezza del compito di fronte a un argomento così oscuro e infinitamente più grande di me. Sono partita dal concreto. Ho indossato il colore del lutto come costume di scena: il nero, quello appunto del "becchino", per osservare le cose da un'altra prospettiva. Per entrare inosservata in un mondo da conoscere in di-

retta senza filtri, e per sfidare un ruolo psicologicamente difficile, che richiede la disponibilità di essere baciati e abbracciati, ma anche di essere guardati con ripugnanza. In quella sala del commiato ho praticato in un anno 2500 riti funebri, altrettanti riti di consegna delle ceneri; decine e decine di dispersioni nel cinerario comune. Ho scrutato gli occhi di 150.000 persone in lutto. È stato il palcoscenico per una riflessione attiva sulla morte e sulle ragioni di un ruolo da inventare da zero, quello del maestro di cerimonia. Una pratica quotidiana e un viaggio interiore difficilissimo, non una gavetta ma una disciplina fondamentale per una sperimentazione artistica calata nella contemporaneità, con la quale ho voluto verificare l'ipotesi metodologica di un teatro non nel teatro».

Puoi descrivere ciò che avviene in una delle cerimonie che "guidi"?

«Sono partita da uno schema essenziale ed efficace, dal punto di vista della comunicazione, a ogni tipo di ascolto. I contenuti poetici sono stati elaborati in funzione di una laicità aperta ad accogliere ogni tendenza di pensiero etico, religioso, filosofico e politico, accettando i contributi e le variazioni richiesti dalle persone partecipanti. Quando ho iniziato a lavorare sulle cerimonie private la ricerca si è spostata sull'attivazione delle risorse dei partecipanti e sulla composizione drammaturgica degli elementi da loro prodotti o semplicemente desiderati. Oggi il mio lavoro si traduce in una "cultura dell'accoglienza". Cerco di dare alla cerimonia uno stile semplice e sobrio, basato su principi di armonia, rispetto e tranquillità, nella costante ricerca dell'espressione simbolica del mondo che rappresenta, adeguandola di volta in volta alle persone che incontro».

Pur senza cadere in formule ripetitive, non credi che l'essere un'espressione codificata di sentimenti, idee, messaggi sia il significato intrinseco, e necessario, del rito?

«Sì, un codice di etichetta, le regole formali fanno parte dell'ossatura della cerimonia e vanno rispettate perché assicurano l'armonia necessaria e danno sicurezza. Anche i luoghi adibiti alla cerimonia sono concepiti come case-tempio per conferire spazialità e profondità. Creo dei luoghi che trascendano dalla quotidianità urbana,

dalle sue nevrosi e dai suoi frastuoni, che possano offrire uno stacco di silenzio alla contemplazione».

Come ti poni in relazione con le persone durante il rito, non è un'esperienza straziante?

«No, al contrario. Naturalmente temevo che la conoscenza potesse sconfinare nel patimento. Ma è stato, invece, un processo di svelamento che ha messo in relazione l'arte con la sacralità della sofferenza, e là è avvenuto lo scambio anche sul piano umano. Il rito ha trovato la sua chiave tragica in senso epico e non patetico, e mi ha concesso di vedere nel dolente non l'"utente/poveretto" ma la persona che vive ad alto grado emotivo una circostanza di verità assoluta. Se non avessi trovato questa chiave avrei destinato il mio mestiere a una tristezza insostenibile e, certo, non avrei continuato».

Un elemento esterno che agisce in un contesto di dolore anche estremo (penso ad esempio ai funerali di bambini o di giovani) non rischia di fare un po' da "spugna assorbente" del dolore stesso?

«L'attore è molto esposto in questo senso. Mettersi in relazione con la sofferenza difendendosi dall'identificazione significa condividere il "dramma" senza esserne partecipi. Questo richiede molta concentrazione e una percezione un po' da raddomanti. Non è facile. Molte volte si sente il cuore partire a cento all'ora mentre la circostanza ti richiede di essere il centro di equilibrio e di riferimento. Non è un mestiere come un altro».

Che tipo di accoglienza ha ricevuto il tuo intervento nel mondo del lavoro funerario?

«Una forte solidarietà professionale e la condivisione dell'esperienza sul campo da parte degli operatori e impresari funerari. I due aspetti fondamentali della formazione».

La cosa che più colpisce è senz'altro l'idea di fare teatro in un cimitero, nell'occasione di un funerale, e - in un certo senso - facendo recitare le persone coinvolte. L'intenzione è quella di recuperare la funzione del teatro come rito, l'unica che probabilmente aveva in origine?

«Il cimitero è incredibilmente uguale, nei suoi meccanismi operativi, a una grande macchina teatrale. Qui però ciò che si mette in scena è un atto ultimo, l'ultima relazione di un uomo con il suo mondo, e ci sono diversi modi di vederlo. Il teatro-spettacolo mette al centro della scena il defunto-divo e ne fa un prodotto vitalistico da ammirare. La cerimonia ha una funzione puramente decorativa. Invece il teatro-rito mette in scena il defunto-eroe, il coro e un deus ex machina, in un processo di relazione vitale e ne fa un evento. È un teatro delle origini ma anche una drammaturgia contemporanea».

Il tuo lavoro non entra in collisione con la ritualità sacra, la religione, che detiene il monopolio in questo genere di cose?

«L'arte celebrativa richiede necessariamente una visione laica aperta a ogni pensiero di cui si fa cornice. Il celebrante è un comunicatore come lo è un sacerdote. La differenza sta nell'essere messaggero e non messaggio. È un ruolo autonomo e al tempo stesso collaborativo, che la Chiesa intelligente sa apprezzare come rafforzamento nelle sue liturgie».

Costruire, o ricostruire, una ritualità della morte può servire a opporsi alla sempre più diffusa rimozione della morte nella nostra società, frantumata a mille livelli e senza più identità forti. Credi che sia dannosa per gli esseri umani questa rimozione? Non è un prezzo da pagare nel momento in cui si superano certi modelli sociali molto coesi (che in genere tendono a soffocare le libertà individuali), i quali sui riti funebri, come su molti altri momenti rituali collettivi, costruiscono la loro forza?

«Il problema è nella parola "morte" e nel desolante silenzio che la circonda. L'esperienza della morte è stata sottoposta a una progressiva mutilazione e dissacrazione. L'impoverimento e la mediocrità delle sue ritualità non sono che la conseguenza di questo processo. Ciò che è venuta a mancare è la sua esperienza, quella che comunque faceva alzare gli occhi e guardare avanti. Oggi non è che una cessazione, e ci fa abbassare lo sguardo in un pozzo nero. La rimozione della morte ha compromesso i nostri ritmi quotidiani traducendosi in un'angoscia di vivere che permane dietro alla facciata vitalistica che la società ci impone. Ora ci si sta rendendo conto che la mancanza di valori connessa alla morte si riflette violentemente sui valori connessi alla vita. Si parla di disagio sociale, perché ormai è un problema entrato nelle case di tutti, senza distinzione di classe. L'aumento della criminalità e del suicidio giovanile e infantile ci sta chiedendo di intervenire con urgenza nelle cose concrete della vita, di cui fa parte anche la morte. I bambini devono imparare a "praticare" la morte, non a viverla veramente!».

Dato che siamo quotidianamente immersi nello "spettacolo" inteso nel suo senso più deteriore, le persone non vengono da te solo per avere una cerimonia più toccante, così come si acquistano bare pregiate o più corone di fiori? Nel peggiore dei casi, come fanno ad esempio gli americani, con società specializzate che hanno costruito un vero show business intorno ai funerali?

«Il mio lavoro è senza dubbio più vicino alla cerimonia del tè nello Zen che allo show business americano. Vedremo. L'estetica, la bellezza, sono concetti molto soggettivi. Credo che in Italia la cultura del defunto-eroe possieda ancora un suo motore interno che la modifica nel tempo ma che mantiene le sue costanti e le sue radici antiche. La cultura del defunto-divo e delle novità estrofile si innesta più facilmente dove manca una tradizione, ma è come il fenomeno della festa di Halloween, destinata a esistere finché la vogliono i supermercati. Oggi dobbiamo riprendere alcune cose lasciate in soffitta, quelle cose che un tempo appartenevano alla "morte

amica”, come il cibo rituale, la vestizione, la veglia funebre, la festa cerimoniale. Come dice l’antica leggenda eschimese riportata dall’esploratore Knud Rasmussen, il dono della festa: senza la festa il cuore degli uomini si consuma in solitudine. Solo la festa sa trasformare gli animali in uomini».

Pensi che nella nostra società stia davvero cambiando qualcosa in tema di ritualità funeraria?

«La ritualità funebre contemporanea è una drammaturgia del sociale multiforme e complessa e i suoi fenomeni culturali rispecchiano le contraddizioni del nostro tempo. Da una parte emergono le mancanze, quelle che sapientemente ci ha mostrato Nanni Moretti e che si traducono in assenza di ritualità, tristi carnevali, fiere commerciali, pièce noire o ritualismi di attualità. Dall’altra parte sta nascendo una nuova sensibilità, un

senso di riappropriazione che è anche desiderio di determinare le proprie scelte personali su questo evento così calato nell’uniformità e nell’anonimato. Sono emblematiche in questo senso le azioni rituali spontanee dei giovani durante il funerale di Carlo Giuliani, il ragazzo morto negli incidenti di Genova; la scelta di Indro Montanelli di non delegare ad altri la propria epigrafe; i funerali di Michele Alboreto con la musica dixieland suonata dagli amici come lui stesso aveva predisposto.

La morte laica, quella considerata una terra di nessuno, sta diventando un terreno di sperimentazioni importanti, di autodrammaturgie sempre più consapevoli, offrendo sintesi di poesia popolare che probabilmente cominceranno a essere ascoltate dal mondo artistico contemporaneo».



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara
tel/Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333
e-mail: argema@tin.it

Dopo breve tempo dal decesso in funzione delle condizioni ambientali e/o delle cause di morte, il cadavere cede dei liquidi. La fase colliquativa può durare diversi mesi o anche un paio d’anni. Se il cadavere è all’interno di una cassa di zinco o di altri materiali che impediscono la fuoriuscita dei liquidi, questi si raccolgono anche in quantità abbondante sul fondo, creando condizioni negative per la scheletrizzazione (la saponificazione della parte dorsale). Se, invece, i liquidi non sono trattiene, possono uscire dalla cassa di legno. Per ovviare a questi inconvenienti **Argema S.r.l.** ha studiato l’utilizzo combinato di due prodotti complementari di sicura efficacia:

THANOS FUNGEL e NIDO D’APE



THANOS FUNGEL, grazie alla sua composizione bilanciata di enzimi, microrganismi e sostanze assorbenti, è in grado di trattare, neutralizzandoli, fino a 40 litri di liquami cadaverici ogni Kg. di prodotto utilizzato.

Esso interviene sul controllo e nella selezione dei microrganismi in grado di metabolizzare la materia organica, si riduce la formazione di cattivi odori assorbendo nel contempo i liquidi cadaverici.

THANOS FUNGEL viene inserito dall’impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo. La funzione di **THANOS FUNGEL** è inizialmente quella di assorbimento dei liquidi prodotti, anche in rilevante quantità. Successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto riducono la formazione di cattivi odori e creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È consigliabile interporre fra il cadavere ed il fondo della bara un elemento distanziatore (**NIDO D’APE**) prima di spargere con uniformità 1 Kg. di **THANOS FUNGEL**.

NIDO D’APE è un pratico cartoncino sottocorpo biodegradabile da inserire tra il fondo della cassa in legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e l’imbottitura della cassa stessa.

Grazie alla sua caratteristica a nido d’ape a maglia larga ma molto resistente, è in grado di mantenere sollevato il dorso del cadavere dal fondo della cassa lasciando così una certa aria necessaria per agevolare il normale processo di scheletrizzazione.



**Fatti e non parole:
Provateli!**

Cultura

Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione

di Zbigniew Suchecki (*)

Introduzione

L'argomento sviluppato nel corso del presente lavoro riguarda *Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione* ⁽¹⁾.

Nel titolo riguardante le esequie ecclesiastiche, il legislatore sottolinea che la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana (c. 1176 § 3) ⁽²⁾.

(1) Cfr. Z. SUCHECKI, *La cremazione dei cadaveri nel Diritto Canonico*, Roma 1990; ID., *La cremazione nel diritto comparato, in Utrumque Ius. Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis, Vitam Impendere Magisterio: Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzorni, O.P. e Giuseppe di Mattia, O.F.M. Conv.* (A cura di D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, C.M.F.), Roma 1993, ed. Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice Lateranense, pp. 111–167; ID., *La cremazione nella legislazione della Chiesa*, in *Apollinaris*, 66 (1993) pp. 653–727; ID., *Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym*, in *Prawo Kanoniczne*, 36 (1993), fasc. 1–2, pp. 145–159; ID., *La Massoneria e le sanzioni della Chiesa*, in AA.VV., *Liber Amicorum Mons. Biffi: scritti in onore di Mons. Franco Biffi*, Roma 1994, ed. Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice Lateranense, pp. 157–209; ID., *La cremazione nel Diritto Canonico e Civile*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1995; ID., *La Massoneria nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1997; ID., *La cremazione dei corpi nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983. (Studio storico-giuridico)*, in AA.VV., *I problemi cimiteriali nell'Europa postindustriale*, (Atti del convegno 24–25 maggio 1997 – Portoferraio [Isola d'Elba]), Bologna 1997, pp. 131–211; ID., *Le sanzioni Penali nella Chiesa: Parte I, I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311–1363)*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1999; ID., *Il processo penale giudiziario*, in *I giudizi nella Chiesa, processi e procedure speciali*, XXV Incontro di studio Centro Universitario "Villa S. Giuseppe" Torino 29 giugno – 3 luglio (a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico) ed. Glossa, Milano 1999, vol. 7, pp. 227–265. ID., *Padre Kolbe e la dottrina della Chiesa sulla massoneria*, in AA.VV., *San Massimiliano Kolbe e la Nuova Evangelizzazione*, Atti del Congresso Internazionale (Niepokalanów, Polonia, 19–25 Settembre 1994), (a cura di E. GALIGNANO), Roma 1999, pp. 73–134. AA.VV., *Il processo penale canonico*, (a cura di ZBIGNIEW SUCHECKI), Milano 2000, pp. 368. ID., *Il processo penale giudiziario*, in AA.VV., *Il processo penale canonico*, (a cura di ZBIGNIEW SUCHECKI), Milano 2000, pp. 210–249. ID., *Chiesa e massoneria: Congregazione Plenaria della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico tenuta nei giorni 20–29 ottobre 1981 riguardante quinta questione speciale dedicata alla riasunzione del can. 2335 del Codice di Diritto Canonico 1917*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 2000, pp. 133. ID., *Il processo penale giudiziario nel «Codex Iuris Canonici» del 1983*, in *Apollinaris* 73 (2000) 371–409. ID., *La massoneria (libera muratoria) nelle disposizioni del «Codex» del 1917 e del 1983*, in *Utrumque Ius, scriptos en honor del prof. Castaño* (a cura di Domingo Andrés Gutiérrez, cmf), Roma 2001, pp. 105–144.

(2) Per la prima volta il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica menziona esplicitamente la cremazione dei cadaveri e riporta in nota il c. 1173, § 3 del CIC 1983, dove si afferma: "La Chiesa permette la cremazione, se tale scelta non mette in questione la fede nella

Varie ragioni ci hanno spinto ad approfondire ulteriormente questo tema: soprattutto il fatto che la più recente ricerca specializzata, condotta in diverse nazioni, dopo l'entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico del 1983, non ha dedicato nessuno studio alla revisione della normativa della Chiesa riguardante la cremazione. Nella presente trattazione cercheremo di approfondire ed analizzare la normativa della Chiesa riguardante le esequie ecclesiastiche, per poter comprendere meglio la mitigazione e la revisione delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1917 che vietavano la cremazione ⁽³⁾.

L'istruzione *De cadaverum crematione: Piam et constantem* emanata il 5 luglio 1963 ⁽⁴⁾, pur non approvando oggettivamente la cremazione come una delle forme di seppellimento dei cadaveri, soggettivamente ritiene che può essere tollerata la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.

Così, mentre colui che in precedenza optava per la cremazione era ritenuto sostanzialmente contrario alla Chiesa e la cremazione veniva appunto ritenuta la massima espressione di tale contrarietà ⁽⁵⁾, attualmente, essendosi affievolito lo spirito settario e sopravvenendo ragioni di pubblica o privata utilità a favore dell'applicazione della cremazione, le disposizioni della Chiesa non si oppongono, alle intenzioni della persona che voglia essere cremata.

Lo Schema, rinnovato e approfondito, del rito esequiale ha preso in considerazione l'istruzione e le decisioni di Paolo VI a proposito delle esequie di coloro che saranno cremati. "Anche questa possibilità è considerata, con le debite cau-

risurazione dei corpi", in *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Roma 1992, n. 2301.

(3) Cfr. Z. SUCHECKI, *La cremazione nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e del 1983*, in *I servizi funerari*, 3 (2000) 29–34; ID., *La cremazione nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e del 1983*, in *I servizi funerari*, 4 (2000) 38–43.

(4) S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5.07.1963) in AAS 56 (1964) pp. 822–823.

(5) S.C.S.R.U. Inquis., decr. *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS, 19 (1886) p. 46. S.C.S.R.U. Inquis., decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886) in ASS, 25 (1892–93) p. 63. Lo stesso decreto è stato di nuovo ristampato dalla S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896–97) p. 642. S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz-Schön, nn. 3276–3279. S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274–275, n. 238. Pontificia Commissio ad Codicis canones authentice interpretandos, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925) in AAS 17 (1925) p. 583. S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926) in AAS 18 (1926) pp. 282–283.

tele, in conformità alle disposizioni della Congregazione per la Dottrina della Fede" ⁽⁶⁾.

In questo lavoro cercheremo di presentare la revisione della normativa della Chiesa relativa al rito delle esequie di coloro che hanno scelto la cremazione. Di notevole importanza, infatti, e strettamente connesse alla nostra ricerca, sono le leggi emanate in passato riguardo alla cremazione e le dichiarazioni dei Padri della Chiesa e dei Papi che esamineremo per poter comprendere meglio lo sviluppo e l'evoluzione del problema della cremazione.

Nella ricerca è stato menzionato l'unico caso di cremazione ricorrente nella Bibbia, al quale non è stato dedicato nessuno studio specializzato della letteratura biblica degli ultimi vent'anni, indicando come la cremazione non sia stata accettata dagli Ebrei e successivamente neppure dalla Chiesa primitiva ⁽⁷⁾.

Nella trattazione del lavoro si è mirato anzitutto all'aspetto giuridico-disciplinare dell'argomento, tuttavia si è ritenuto opportuno premettere una esposizione storica, prescindendo da un più ampio esame delle modalità di sepoltura in uso nelle diverse culture, per poter arrivare alle origini della cremazione e alle motivazioni a favore e contro di essa.

Quanto al materiale preso in esame, esso è costituito, innanzitutto, rappresentato dai testi dei *Codici di Diritto Canonico e civile*, e dagli scritti dei Padri della Chiesa; occorrerà d'altronde prendere in considerazione le disposizioni di polizia mortuaria, le bolle, le lettere, i decreti, le istruzioni riguardanti la cremazione prima dell'entrata in vigore del CIC 1983.

Occorre peraltro aggiungere che, accanto alle fonti, sono stati consultati numerosi studi che si riferiscono alla cremazione, molti dei quali scritti in epoca anticlericale.

Non si possono, infine, ignorare alcuni articoli scritti prima dell'entrata in vigore del CIC 1983 ⁽⁸⁾ e alcuni studi monografici espositivi soltanto di certi aspetti della cremazione, tra i quali: E. Marantonio Sguerzo, *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica*, Milano 1976; Ch.A. Kerin, *The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary*, Washington 1941.

Nel presente lavoro intendiamo approfondire le disposizioni del CIC 1983 riguardanti la cremazione. La presente relazione approfondisce i nostri studi dedicati alla cremazione ⁽⁹⁾ e raccoglie la normativa precedente, sia quella

civile presentata in modo comparato, sia quella attuale contenuta nel CIC 1983. Esso vuole essere un contributo per una comprensione della legislazione canonica riguardo la cremazione.

1. Cremazione dei cadaveri

Quasi tutti i Paesi del mondo sono stati sempre attenti al comune principio di non lasciare la salma senza sepoltura. Dai tempi più antichi ci troviamo di fronte all'obbligo comune di sepoltura della salma, diventato un ordinamento naturale.

I termini che utilizziamo nella presente trattazione hanno un significato ben determinato. In tal senso diamo qui un previo orientamento etimologico di qualcuno di essi, e successivamente negli altri capitoli potremo definire meglio il significato dei riti, delle usanze, dei termini, o delle singole parole.

Cremazione, dal lat. "crematio", significa cremare, bruciare, ridurre in cenere parzialmente o totalmente il cadavere per mezzo di combustione, prima di procedere alla sepoltura. La cremazione costituisce solo una parte del rito funebre completo, che a volte comprende anche la dispersione delle ceneri. Dopo la cremazione, di solito, si mettevano le ceneri in un'urna nella quale venivano conservate. In tempi molto primitivi le ceneri dei morti si mettevano direttamente nella tomba senza urna.

Tale rito, che presso i popoli primitivi rivestiva evidente carattere sacro, da alcuni venne invece praticato come espressione di ostentata irreligiosità.

2. Inumazione dei cadaveri

La sepoltura, dal lat. "sepultura", è l'inumazione del cadavere nei cimiteri ⁽¹⁰⁾. Essa è disciplinata in parte dal codice civile e in parte dall'ordinamento dello stato civile, essendo un atto che può interessare la giustizia, l'igiene, e la tenuta degli atti dello stato civile.

Il cimitero è il luogo ove si seppelliscono i morti. Le cerimonie che accompagnano il seppellimento esclusivamente laico, vanno sotto il nome di "rito della sepoltura", quelle che avvengono mediante la liturgia cristiana sono delle "esequie" ⁽¹¹⁾.

Il rito della cremazione dei cadaveri nei diversi periodi della storia solitamente esprime la ferma credenza nell'immortalità dell'anima e nella vita futura. Le testimonianze degli archeologi forniscono diverse risposte sul tema della cremazione. Gli scienziati comunque non sono ancora riusciti a determinare chiaramente l'origine della crema-

⁽⁶⁾ Allocutio Summi Pontificis Paulus VI, die 14 octobris 1968, peculiari Audientia exceptis in Aula Concistorii, participantibus XI Sessionem plenariam "Consilii" quod ita allocutus est: *Le esequie. Esequie di coloro che saranno cremati*, in *Notitiae*, 4 (1968) pp. 353-354.

⁽⁷⁾ 1 Sam 31, 12-13.

⁽⁸⁾ CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 90 (1965) pp. 198-207; C. S., *De crematione corporis humani praesens quaestio*, in *Periodica*, 18 (1929) pp. 62-82; V. DALPIAZ, *De cadaverum crematione*, in *Apollinaris*, 7 (1934) pp. 246-254; E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Cremación de los cadáveres*, in *Sal terrae*, 17 (1928) pp. 706-713; ID., *La cremación de los cadáveres*, in *Sal terrae*, 21 (1932) pp. 515-521; E. RIGHI-LAMBERTINI, *Cremazione o inumazione?*, in *La Scuola Cattolica*, 74 (1946) pp. 132-147.

⁽⁹⁾ Cfr. Z. SUCHECKI, *La cremazione dei cadaveri nel Diritto Canonico*, Roma 1990; ID., *La Cremazione nel Diritto Comparato*, in *Vitam Impendere Magistero: profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzorni, O.P., e Giuseppe Di Mattia, O.F.M.Conv.* (a cura di D. ANDRÉS GUTIÉRREZ, C.M.F.), Roma 1993,

pp. 111-167; Z. SUCHECKI, *La Cremazione nella Legislazione della Chiesa*, in *Apollinaris* 66 (1993) pp. 653-727.

⁽¹⁰⁾ *Sepultura*, in *Nuovo Digesto*, Torino 1940, vol. 12, p. 119. "Per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo di vita. Con lo stesso termine si indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli", D. FOGLI, *Nuovo regolamento di Polizia mortuaria: le innovazioni*, in *Antigone* 1 (1991) p. 20.

⁽¹¹⁾ P.M. GY, *La mort du chrétien*, in AA.VV., *L'Église en prière: Introduction à la Liturgie*, Paris-Tourinai-Romae-New York 1961, pp. 618-630.

zione. Manca anche una chiara argomentazione sull'origine di questa pratica in senso filosofico-religioso, che con sicurezza spieghi le motivazioni determinanti il sorgere di tale rito.

3. Motivi comuni pro e contro la cremazione

In seguito alla Rivoluzione Francese sono sorte diverse società, nazionali ed internazionali, a favore della cremazione⁽¹²⁾. All'inizio, le motivazioni proposte da alcune riviste⁽¹³⁾ delle società erano piene di pretese e volevano eliminare e sostituire l'uso comune del seppellimento⁽¹⁴⁾, affermando che: "come misura sanitaria la cremazione era di molto superiore all'infossamento nel terreno e definendo l'incenerimento dei cadaveri trattamento naturale e l'inumazione trattamento artificiale".

3.1. Criteri a favore della cremazione

La diffusione della cremazione "per ragioni igieniche, economiche o di ordine pubblico o privato"⁽¹⁵⁾ era appoggiata dal clero anglicano, che si dimostrò favorevole a tale pratica. Si fondò per tale ragione una società dal nome "The Church of England Sanitari Association"⁽¹⁶⁾, avente come scopo principale quello di associare i membri della Chiesa anglicana che, accanto ai medici e agli igienisti, ottenne il permesso dal "Local Government Board" di cremare i cadaveri. Per convincere la pubblica opinione circa i vantaggi della cremazione, alcuni esponenti di queste società presentavano l'inumazione delle salme come un rito pericoloso che si trasformava in una sorgente permanente di malattie per i viventi. Essi affermavano che i cadaveri sepolti avrebbero potuto contaminare l'acqua, l'aria, il terreno. Su questo argomento, le società per la cremazione finanziavano molte ricerche e conducevano esperimenti medici, chimici, batteriologici, dimostrando la fondatezza o l'infondatezza di pericoli e di inconvenienti. Gli igienisti giudicavano l'inumazione un rischio. Nel 1923 viene fondata la Federazione delle Autorità Cremazioniste Inglese⁽¹⁷⁾.

Il sistema di sepoltura dei cadaveri in locali chiusi, come i loculi dei cimiteri che comprendono diversi piani, non facilita il dissolvimento e la scomparsa dei resti, per cui essi

subiscono facilmente altri processi di trasformazione, e possono conservarsi per un periodo lunghissimo. Non essendo esposti questi sepolcri all'azione dissolvente della terra, i cadaveri rappresentano delle pericolose sorgenti di sostanze organiche in decomposizione⁽¹⁸⁾.

La pioggia che cade sulla superficie dei cimiteri penetra nel terreno, si spande fra gli strati della terra contaminandosi ed avvelenando i pozzi⁽¹⁹⁾. La cremazione, invece, potrebbe prevenire e consentire di distruggere meglio i germi delle malattie infettive durante le epidemie. Inoltre, in sempre più vaste aree europee, "il terreno non è più idoneo, come la legge vorrebbe e dispone, con un'enorme quantità di salme che in sede di dissotterramento, risulta non completamente decomposta (quasi il 40%) e che deve sostare per un ulteriore turno d'interramento"⁽²⁰⁾. Nel 1883, quando il colera minacciava l'Europa, la "Société française pour l'incinération" di Parigi chiese al governo l'autorizzazione ad installare incineratori destinati a funzionare in tempo di epidemia.

In occasione di grandi sciagure (terremoti, inondazioni), essendo un procedimento rapido, la cremazione potrebbe evitare epidemie e provvedere alla distruzione dei morti⁽²¹⁾. Attualmente "l'unico forno che risulta essere in funzione nella capitale non può effettuare più di tre al giorno e con il lavoro arretrato sarà impegnato a lungo"⁽²²⁾. Intanto, i responsabili del cimitero di Prima Porta a Roma si sono trovati con 1.200 bare in attesa di sepoltura perché i loculi venivano consegnati in ritardo⁽²³⁾.

Durante il II° Congresso della Federazione Italiana per la cremazione, tenutosi a Milano già nel 1909 e successivamente a Bruxelles nel 1910, fu deliberato di installare su ciascuna nave passeggeri l'impianto di un forno crematorio per incenerire i corpi delle persone morte durante il viaggio, in luogo di gettarli in mare⁽²⁴⁾. Così le ceneri avrebbero potuto essere riportate in patria.

In Danimarca la locale società per la cremazione, sotto l'impulso del suo presidente e con l'appoggio dell'Istituto Statale d'Igiene, presentò e sottolineò i vantaggi della cremazione da un punto di vista igienico-sanitario.

Dal 1876, in Europa, si comincia ad effettuare l'incinerazione dei resti anatomici e dei feti; successivamente si fa propaganda per diffondere la cremazione dei cadaveri umani.

⁽¹²⁾ Citiamo alcuni nomi di queste società: In Francia: Société pour la propagation de l'incinération de Paris; Société de Crémation; In Italia Società per la Cremazione di Torino, di Milano, di Roma, di Firenze; In Belgio: Société belge pour la propagation de la crémation; In Gran Bretagna: Cremation Society; In America: Cremation Association of America.

⁽¹³⁾ *La Crémation*, in *Bulletin de la Société belge pour la propagation de la crémation*, 1 (1906), pp. 3-45.

⁽¹⁴⁾ "La cremazione consiste nella combustione e nell'incenerimento dei cadaveri, e serve per sostituire all'uso, oggi comune del loro seppellimento, quello antichissimo di accelerare il disfacimento dei corpi umani col sussidio dei mezzi migliori suggeriti dalla scienza", in *Cremazione*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Torino 1938, vol. 4, p. 445.

⁽¹⁵⁾ M. PIRANI, *La cremazione in Gran Bretagna*, in *Antigone* 4 (1991), pp. 25-28.

⁽¹⁶⁾ CH. CAMERON, *The Modern Cremation Movement*, London 1888.

⁽¹⁷⁾ "Il Consiglio della Società di Cremazione decise di lanciare uno schema di previdenza cremazionista, che prevedeva il pre-pagamento della propria cremazione con rate mensili. Questa iniziativa fu largamente appoggiata dalle autorità preposte alla cremazione", M. PIRANI, *La cremazione in Gran Bretagna*, in *Antigone* 4 (1991), p. 26.

⁽¹⁸⁾ E. BAJLA, *La scienza di Esculapio*, in *Gazzetta Sanitaria*, Milano 1930.

⁽¹⁹⁾ D. GRAZIADEI, *Indagini batteriologiche e chimiche sui terreni e sulle acque di falda del cimitero di Torino*, in *Igiene moderna*, Torino 1923.

⁽²⁰⁾ W. DI TONNO, *Cenni storici sui cimiteri*, in *Antigone* 3 (1991) p. 31.

⁽²¹⁾ Non venne mai condannata dalla Chiesa la cremazione praticata durante le guerre. Dopo la battaglia di Waterloo oltre 4.000 cadaveri furono ridotti in cenere sopra roghi di legna sullo stesso campo della strage. In Francia lo stesso procedimento fu impiegato per la prima volta dopo Sedan. Più di 40.000 cadaveri di soldati e molti cavalli vennero cremati. CH. DUROUX, *Essai sur l'assainissement des champs de bataille*, Paris 1878; T. PEIN, *Essai sur l'hygiène des champs de bataille*, Paris 1873; L. CRETEUR, *L'Hygiène sur les champs de bataille*, Bruxelles 1871; Dopo il violento nubifragio che colpì San Domingo il 3 settembre 1930 che causò 5.000 morti, tutti i cadaveri furono cremati.

⁽²²⁾ S. PAPPARATI, *Prima Porta, altre accuse al Comune*, in *Il Tempo* 28-05-1994, p. 5.

⁽²³⁾ *Ibid.*

⁽²⁴⁾ *Atti II Congresso della Federazione Italiana per la cremazione*, Milano 1909, pp. 34-50.

I regolamenti delle società per la cremazione prescrivono obbligatoriamente il divieto di estrarre, per qualsiasi motivo, un cadavere dalla sua tomba, nel caso di morte del soggetto per malattia infettiva o contagiosa o nel caso in cui il corpo si trovi in stato di avanzata decomposizione⁽²⁵⁾.

In Germania, l'idea dell'incinerazione si è diffusa presso l'Accademia delle scienze di Berlino, dopo una esposizione sui benefici della cremazione⁽²⁶⁾. Accanto ai motivi igienici, la società "Die Urne" ne prospettava i vantaggi economici. Dal 1878 in Germania furono fondate 160 società che concedevano ai loro soci l'incenerimento, la collocazione delle urne nei cimiteri comuni o riservati, contribuendo, fra l'altro, al collocamento di urne nelle città ancora prive di "urnenfriedhof" – cimitero di urne, o "urnenhalle" – colombari⁽²⁷⁾.

Un'altra società di Berlino, "Die Volks-Feuerbestattung", provvedeva essa stessa all'incenerimento dei suoi membri defunti che avessero pagato un'assicurazione per i funerali. Il mensile della società "Die Volks-Bestattung" illustrava i vantaggi economici di cui avrebbero usufruito i suoi membri, nel mondo di oggi, dove le spese per i funerali aumentano continuamente.

All'inizio del nostro secolo, inoltre, si formarono in Inghilterra delle "Cremation Company" per la costruzione di templi crematori appoggiati da "The Cremation Society of England", che ricevette ricchissimi fondi destinati ai funerali di coloro i quali decidevano di essere cremati dopo la morte. Queste società facevano stampare numerose pubblicazioni, a basso prezzo, per presentare i benefici della cremazione dal punto di vista economico sia pubblico e che privato⁽²⁸⁾.

Per il trasporto di un cadavere che va collocato in triplice cassa, per ragioni di igiene, si spende molto di più che per un'urna cineraria che costa assai meno e minori sono anche le difficoltà poste dal regolamento di polizia mortuaria per il suo trasporto⁽²⁹⁾.

A Berlino sorse la Federazione "Verband der Feuerbestattung – Vereine Deutscher Sprache" con apposita rivista "Zentralblatt für Feuerbestattung" per propagare la cremazione⁽³⁰⁾.

In Olanda, la classe operaia costituì nel 1919 una "Società operaia di cremazione" ad Amsterdam, proponendosi co-

me finalità principale di assicurare agli operai iscritti la cremazione senza le spese e le formalità occorrenti⁽³¹⁾.

La "Société pour la propagation de l'incineration" di Parigi cercò di risolvere nel migliore dei modi la questione economica. A questo scopo si propose di costruire crematori intercomunali a spese dei rispettivi Comuni. Inoltre suggeriva che la metodica e progressiva sostituzione della cremazione dei cadaveri alla loro inumazione fosse oggetto di studio approfondito da parte del Consiglio dipartimentale d'igiene e dei servizi amministrativi competenti.

Il filantropo e chimico Alfred Nobel appoggiava il movimento cremazionista, favorendo la fondazione de "La Société pour la propagation de l'incineration" di Parigi, e disponendo nel suo testamento che il suo corpo fosse cremato.

Anche in Svezia la Camera dei deputati aveva votato un credito per la propaganda del rito crematorio⁽³²⁾.

La Chiesa non ha mai affermato che il rito della cremazione è contrario al dogma dell'immortalità dell'anima e della resurrezione dei corpi⁽³³⁾. Ad un iniziale atteggiamento di rigidità all'interno della Chiesa, che non condivideva l'intervento manipolatorio consistente nel dar fuoco al cadavere invece di deporlo nella terra, seguì la mitigazione della posizione del Magistero. Questa è avvenuta dopo ripetute richieste da parte di vescovi e di persone private, che motivavano la scelta della cremazione tratteggiandola nei suoi aspetti positivi: "La cremazione non è un istituzione pagana, né antireligiosa, né dei partiti estremi... Ora, bene sarebbe che anche le autorità della Chiesa romana concedessero ai cremandi funzioni religiose nel tempio, ove la famiglia facesse richiesta del servizio religioso"⁽³⁴⁾. Un atteggiamento positivo da parte della Chiesa e dell'insegnamento del Magistero venne a delinearsi anche grazie all'opera di quelle persone che sceglievano la cremazione affermando: "Noi cremazionisti moderni affermiamo in modo assoluto che la cremazione non è né vuol essere un rito ateista né tantomeno un oltraggio o una sfida a nessuna religione"⁽³⁵⁾.

Nella società di oggi viene prevalentemente attribuito alla cremazione il carattere sano di igiene sociale⁽³⁶⁾.

Nel 1928, il vescovo di Lincoln, Hichs e successivamente le riviste "The Catholic Medical Guardian" e "The Medical Catholic of London" hanno pubblicato alcuni interventi a favore della cremazione, presentando alle autorità

⁽²⁵⁾ Regolamento d'Igiene del Comune di Torino, Torino 1930, art. 662.

⁽²⁶⁾ H. RICHTER, *Leichenverbrennung*, Leipzig 1895.

⁽²⁷⁾ *Die Flamme*, in *Zeitschrift zur Förderung der Feuerbestattung*, 1 (1930) pp. 6-28.

⁽²⁸⁾ B.G. BOURCHIER, *Concerning Cremation*, London 1925; T.T. CALLAGHAN, *Cremation of the Dead*, London 1928; G. NOBELE, *Cremation in Great Britain*, London 1931; F.G. FIDLER, *La Cremation*, London 1930.

⁽²⁹⁾ La differenza di costo fra il trasporto di una bara e quello dell'urna è quasi dell'80%. In Francia non esisteva questa differenza e fin dal 1839 si dovevano osservare tutte le norme della polizia mortuaria durante il trasporto delle ceneri. Contro tale legge le Società di cremazione hanno protestato presso le competenti autorità, *Table Générale analytique et raisonnée du Ecueil Général Annoté des Lois, Décrets, Ordonnances, etc.*, Paris 1839, vol. 1, pp. 119-347; 189-401.

⁽³⁰⁾ Il primo direttore aveva precedentemente pubblicato un libro dove presentava lo sviluppo della cremazione in Germania, M. PAULY, *Die Feuerbestattung*, Berlin 1902; Nel 1930 la Federazione raccolse tutta la letteratura tedesca sulla cremazione, *Jahrbuch des Verbandes der Feuerbestattungs - Vereine Deutscher Sprache*, Dresden 1930.

⁽³¹⁾ A. DE ROSA, *Société ouvrière de crémation in Hollande*, Amsterdam 1929; *Berichten Mededeelingen der vereniging voor Fakultatieve Lijkverbranding*, Amsterdam 1929.

⁽³²⁾ G. SCHLYTER, *Acts Establishment for Cremation in Helsingborg*, Sweden 1929.

⁽³³⁾ CH. BERUTTI, *De cadaveru crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 90 (1965) pp. 198-207; E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Cremación de los cadáveres*, in *Sal Terrae*, 17 (1928) pp. 706-713; ID., *La cremación de los cadáveres*, in *Sal Terrae*, 21 (1932) pp. 515-521.

⁽³⁴⁾ Cfr. L. MACCONE, *Storia documentata della cremazione presso i popoli antichi e moderni, con speciale riferimento all'igiene*, cit., pp. 127-128.

⁽³⁵⁾ R. FINI, *La Cremazione Servizio di Stato nel Mondo di Domani*, Firenze 1964, pp. 6-9.

⁽³⁶⁾ Nella guerra ispano-americana del 1898 i soldati spagnoli furono cremati in un cimitero consacrato a Santiago di Cuba. L'arcivescovo ne approvò la cremazione con apposite cerimonie religiose, L. WOOD, *Church, Woman and Cremation*, New York 1899.

ecclesiastiche le ragioni positive espresse dai cattolici per poter decidere sulla cremazione del corpo dopo la morte.

Si può notare come, nelle repubbliche Ceca e Slovacca, i cattolici vengano cremati dopo la morte per un duplice motivo: il primo consiste nel fatto che i cremazionisti e i liberi pensatori non praticano e non propongono la cremazione contro qualche credenza religiosa. Il secondo sta nella ricchezza ed influenza possedute e dimostrate in passato dalla società "Krematorium" di Praga, che aveva spesso coperto le spese di funerali, trasporti, cremazioni dei suoi membri deceduti⁽³⁷⁾. Tra l'altro, venne creato il "Tyršův Dum", un colombario per conservare le urne dei membri più eminenti. "Nel 1936, su invito della Società di Cremazione cecoslovacca, si riunirono a Praga eminenti cremazionisti provenienti da 11 paesi europei, per discutere di problemi relativi alla cremazione. In quest'occasione vennero gettati i presupposti per la nascita della Federazione Internazionale per la Cremazione"⁽³⁸⁾.

Un altro aspetto a favore della cremazione, presentato dalla "Federazione Internazionale ed Universale delle società di cremazione", è costituito dal suo valore estetico⁽³⁹⁾.

"L'Union des Sociétés suisses de crémation" che raccoglie tutte le società che propagano la cremazione in Svizzera, con pubblicazioni, giornali, opuscoli, conferenze, illustra e presenta i templi crematori, elevati in quasi tutti i cantoni, come luogo dove viene rispettato quel sentimento di devozione e di riguardo dovuto ai defunti, grazie tra l'altro alla bellezza degli ambienti interni decorati con dignità ed austerità dal punto di vista estetico⁽⁴⁰⁾. Le società per la cremazione rendevano di pubblico dominio le norme ed i regolamenti cui si atenevano per una corretta pratica della cremazione e per un efficace funzionamento del forno crematorio. Riportiamo le più significative:

1. "La cremazione non deve consistere in una semplice carbonizzazione.
2. L'operazione deve eseguirsi direttamente e solamente negli apparecchi destinati esclusivamente alla cremazione dei cadaveri umani.
3. Tiraggio perfetto, per cui non si debbono sviluppare né gas né vapori fetidi, e possibilmente silenziosità.
4. Le ceneri devono essere pure, senza mescolanze e biancastre.
5. Facilità e praticità nei mezzi d'introduzione della salma nell'ara e di estrazione delle ceneri, con osservanza rigorosa delle esigenze dell'estetica e del sentimento.
6. Il costo d'impianto dell'apparecchio, della sua manutenzione e degli incenerimenti dev'essere il più economico possibile.

⁽³⁷⁾ F. MENCI, *Les Incinérations en Tchécoslovaquie en 1928*, Prague 1929.

⁽³⁸⁾ M. PIRANI, *La cremazione in Gran Bretagna*, in *Antigone* 4 (1991) p. 26.

⁽³⁹⁾ Sono molto relativi i motivi estetici della cremazione e dell'inumazione. Il modo di sentire dell'uomo deve essere rapportato al rito funebre. Per alcuni è tragico rinchiudere un cadavere in una cassa di metallo o di legno, farla discendere con funi in un fossato, gettarvi terra sopra, pensare che in breve tempo il corpo della persona sarà in preda ad una putrefazione spaventosa, terrificante. Per affermare questa tesi è stato pubblicato un servizio sulla decomposizione cadaverica, E.J. BACA, *La descomposició cadavérica, Carteles de divulgación*, Buenos Aires 1927.

⁽⁴⁰⁾ G. KRAFFT, *La Crémation*, Lusanne 1927.

7. L'apparecchio deve permettere di praticare, senza grandi interruzioni e senza grandi spese, parecchie cremazioni di seguito"⁽⁴¹⁾.

La cremazione, quindi, aveva anche il fine di attenuare il senso tragico della lenta decomposizione. Le urne cinerarie solitamente venivano deposte nel colombario o sepolte nel cimitero.

In Belgio, durante una riunione della Reale società delle scienze mediche e naturali di Bruxelles, venne proposta la costituzione di un'associazione che propagasse la cremazione dei cadaveri, considerando i non pochi inconvenienti dei cimiteri rispetto ai benefici della cremazione. Con lo sviluppo delle zone urbane, i cimiteri dovevano essere allontanati, invece i templi crematori potevano sorgere nella vicinanza dei centri abitati.

A favore della cremazione è anche il dato di fatto che i cimiteri, ingrandendosi, sottraggono preziosi spazi allo sviluppo delle città; queste essendosi allargate nelle periferie, hanno finito per inglobarlo all'interno dell'area urbana. Un argomento spesso ricordato da chi è di parere favorevole alla cremazione è infatti il minimo ingombro dell'urna contenente le ceneri, quand'essa viene interrata o deposta nei colombari. Talvolta è possibile seppellire le ceneri conservate nelle urne non reclamate dalle famiglie. Questo processo può evitare l'inquinamento del terreno e specialmente delle acque. In questo modo si può ridimensionare l'ampio terreno destinato ai cimiteri, che può così adibito in modi diversi a servizio della società⁽⁴²⁾. I colombari possono risolvere in gran parte il problema degli spazi e sostituire l'inumazione nella terra che occupa molto spazio nelle grandi città⁽⁴³⁾. La cremazione risolverebbe il problema degli spazi anche in quei casi dove il cadavere è conservato dal terreno nella sua integrità e praticamente mummificato. Durante il III Congresso della Federazione italiana delle Società per la cremazione, tenuto a Torino, fu proposto di cambiare alcuni punti del regolamento di Polizia Mortuaria in Italia. Viene proposto un nuovo articolo, in cui sia prescritto il collocamento in cimiteri comuni degli ossari in cui si raccolgono le ossa degli esumati. Le ossa, infatti, occupano molto spazio negli ossari. Al Congresso ci si proponeva di promuovere presso le amministrazioni comunali la cremazione di tali ossa, in modo da ridurre l'ingombro e così da risparmiare il progressivo traboccamento delle aree cimiteriali⁽⁴⁴⁾. Il personale impiegato nei lavori di esumazione, poi è largamente esposto al rischio di contagio, dal momento che le ossa dovrebbero essere raccolte manualmente: "con le perniciose malattie infettive questo non è certo gradito dagli operatori che, tra le altre cose, hanno trattamenti tabellari assolutamente inadeguati"⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴¹⁾ L. MACCONE, *Storia documentata della cremazione presso i popoli antichi e moderni, con speciale riferimento all'igiene*, cit., p. 124.

⁽⁴²⁾ *La cremazione ed il problema del cimitero di Genova*, Genova 1924, pp. 5-38.

⁽⁴³⁾ Già dal 1852 fino ai nostri giorni i cremazionisti volevano sostituire l'inumazione tradizionale, creando dei cimiteri nei quali si collocassero soltanto le urne nei colombari, R. BEHLA, *Die Urnenfriedhöfe mit Thongefässen des Lausitzer Typus*, Lucau 1882; W. ROBINSON, *Cremation and Urn Burial: Or the Cemeteries of the Future*, London 1889; C. COBBE, *Burning of the Dead, or Urn Sepulchre*, London 1857.

⁽⁴⁴⁾ *I templi, i colombari, le urne*, in *Atti del III Congresso della Federazione Italiana per la cremazione*, Torino 1919.

⁽⁴⁵⁾ W. DI TONNO, *Cenni storici sui cimiteri*, in *Antigone* 3 (1991) p. 32.

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a.)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Invii il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

M020185VF

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
O al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTA' _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzie di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione al Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, Tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco Q.

Indico con una la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it



3.2. Argomenti contro l'incinerazione

Oggi, i mezzi di difesa contro i rischi d'inquinamento della terra, dell'acqua e dell'aria conseguenti all'inumazione dei cadaveri, sembrano sufficienti a garantire la sicurezza del genere umano ⁽¹⁾. In Italia, una legge relativa all'inquinamento atmosferico (la 615 del 13 luglio), fu emanata soltanto nel 1966. L'art. 1 riguarda direttamente gli impianti che emanano odori e gas nell'atmosfera, ma non esiste una disposizione specifica sulla installazione e sul funzionamento dei forni crematori ⁽²⁾.

Le varie forme di inquinamento della terra, dell'acqua e dell'aria non si verificano quando vengono rispettate le disposizioni di polizia mortuaria riguardanti i cimiteri e soprattutto il rito dell'inumazione. In rapporto all'igiene, il terreno può essere considerato come un ottimo disinfettante della materia organica ⁽³⁾. In Italia, il ministro della Sanità Raffaele Costa ha varato un provvedimento in materia di "diritto al rispetto del defunto" con il quale si conferma che i morti devono rimanere per dieci anni nel proprio sepolcro, al di là delle "emergenze cimiteriali" che possano insorgere in particolari località ⁽⁴⁾.

Le esigenze presentate dai cremazionisti per l'ubicazione di un tempio crematorio sono notevoli e comportano spese rilevanti. Esso deve comprendere i seguenti locali essenziali, divisi in due parti, di cui una destinata al pubblico ed alle cerimonie funebri e l'altra destinata all'ara crematoria con i relativi locali di servizio:

1. "un peristilio d'ingresso, di passaggio alla sala crematoria ed ai colombari (che può essere destinato a collocarvi sulle pareti urne, od iscrizioni a persone benemerite);

2. un ambiente per l'ultima ispezione delle salme e per la loro deposizione sul carrello, sul quale esse devono essere condotte all'ara crematoria;

3. una sala principale dove si possano rendere gli estremi onori alle salme, anche immediatamente prima di essere introdotte nell'ara crematoria e dove poi si riportano i resti della cremazione per la raccolta delle ceneri, collocamento delle urne, ecc.;

4. un ambiente per l'ara crematoria, o "camera di combustione", con altri locali annessi necessari per le relative operazioni" ⁽⁵⁾.

Sotto il profilo psicologico, la cremazione potrebbe poi suscitare un dramma, una tragedia nel momento dell'incenerimento ⁽⁶⁾.

Il rito crematorio, all'inizio, è stato diffuso dal movimento Mondiale per la Cremazione e dalla massoneria con chiaro carattere filosofico, politico, religioso, sociale, che voleva nascondere sotto il nome d'igiene il suo vero volto antireligioso ed ateista ⁽⁷⁾.

Agli inizi del nostro secolo, in Italia, Spagna, Francia, Belgio, Austria nasce una certa qual contrapposizione alla cremazione, sotto forte influenza cattolica. Viene difesa la pia e costante consuetudine della Chiesa di seppellire i cadaveri, perché questa tocca le convinzioni religiose più profonde. "In Italia, del mezzo milione di morti circa ogni anno, il 65 per cento viene sepolto in tomba, il 33 in terra e solo il 2 per cento cremato, contro il 70 della Gran Bretagna. Sono cifre che non devono far gridare allo scandalo. La scelta del tipo di sepoltura dei propri morti è un fatto culturale e religioso che non va messo in discussione neppure dal sovraffollamento" ⁽⁸⁾.

Nella ex Jugoslavia, il Santo Sinodo della Chiesa serbo-ortodossa, durante il Congresso episcopale, ha interdetto la cremazione e ha rifiutato i sacramenti ai fedeli che infrangono tale prescrizione. La stessa decisione era stata presa dalla Chiesa Ortodossa in Russia già prima della rivoluzione del 1917. La Commissione Sanitaria di Leningrado aveva autorizzato la cremazione dei cadaveri presentando motivi igienici. Dopo la consultazione del Santo Sinodo vennero precisate le motivazioni per cui "la cremazione dei cadaveri è ritenuta contraria al dogma della risurrezione" ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ R. FINI, *La Cremazione Servizio di Stato nel Mondo di Domani*, Firenze 1964, pp. 1-12. Per accelerare la mineralizzazione delle salme bisogna eliminare le cause che ritardano questo processo: "non biodegradabilità dei tessuti da cui sono avvolte le salme; sofisticazione nelle vernici dei feretri; somministrazione di medicinali ritardanti che al defunto prima di morire sono stati somministrati, anche qui per un più sofisticato intervento medico-farmacologico e, poi per l'incapacità del terreno, ormai reso quasi plastificato dall'utilizzo intensivo senza pausa che, insieme ad una scriteriata modalità di copertura del tumulo, già di per sé compresso, con pietre simili, tollerata dalle disposizioni, rendono l'interramento una nicchia asettica, dove la mancanza di ventilazione di filtrazione meteorica, di umidità, non permette la regolare metempsicosi biochimica del cadavere che, spesso dopo la scadenza del turno di seppellimento, si trova ancora inconsunto", W. DI TONNO, *Cenni storici sui cimiteri*, in *Antigone* 3 (1991) pp. 31-32.

⁽²⁾ C. CIPOLLA D'ABRUZZO, G. STRAGLIOTTO, *Impianti di cremazione: Norme di riferimento per l'installazione*, in *Antigone* 1 (1989) pp. 20-24. Giustamente viene sottolineato "uno dei problemi tecnici più delicati e riguardanti l'abbattimento dei fumi, come previsto dalle norme, può essere in gran parte risolto da una modifica molto attesa sull'uso più razionale dello zinco nel trasporto delle salme" la proposta suggerita dagli A. non coincide con le norme sanitarie che dovrebbero essere successivamente modificate.

⁽³⁾ Le disposizioni di polizia mortuaria, quasi in tutti paesi del mondo vietano di costruire forni crematori in una zona di almeno 200 metri vicina ai cimiteri. In secondo luogo proibiscono, entro una zona di 100 metri, l'utilizzo di pozzi esistenti per gli usi domestici. Le sepolture nel terreno smaltiscono i residui cadaverici nell'arco di 10 o al più 20 anni.

⁽⁴⁾ R. SCARPA, *Ma lo sfratto non può colpire anche l'aldilà*, in *Il Tempo*, 30-05-1994, p. 1; F. FIOR, *"I defunti non si sfrattano"*, in *Corriere della Sera*, 30-05-1994, p. 15. Le disposizioni di legge prevedono che il tempo minimo previsto di permanenza dei cadaveri inumati nel sepolcro possa essere ridotto quando il terreno abbia una composizione tale da facilitare in breve tempo la mineralizzazione. Il consiglio superiore di Sanità aveva fissato di sei anni il tempo minimo di permanenza nel sepolcro.

⁽⁵⁾ Cfr. L. MACCONE, *Storia documentata della cremazione presso i popoli antichi e moderni, con speciale riferimento all'igiene*, cit., pp. 125-147.

⁽⁶⁾ Il regolamento per sé proibisce di stare a vedere il momento della cremazione. Da quando che il carrello porta il cadavere nella camera di combustione fino al momento in cui le ceneri vengono sigillate nell'urna è vietato assistere alla procedura.

⁽⁷⁾ "Se per oltre mezzo secolo la Chiesa romana si è opposta al rito della cremazione, bisogna riconoscere che lo ha fatto per legittima difesa, in quanto non è chi non sappia che a tale rito si è voluto dare in passato un significato antireligioso e anticlericale. In Italia l'avversione della Chiesa contro la cremazione, ha fatto sì che sia stato mantenuto intorno a questo rito un clima di netta diffidenza popolare con la diffusione, anche in ambienti assai colti, di deprimenti pregiudizi e soprattutto della erronea convinzione che esso non sia ammesso dalla religione cristiana né consentito dalla legge italiana", R. FINI, *La Cremazione servizio di stato nel Mondo di Domani*, Firenze 1964, pp. 6-9.

⁽⁸⁾ R. SCARPA, *Ma lo sfratto non può colpire anche l'aldilà*, in *Il Tempo*, 30-05-1994, p. 1.

⁽⁹⁾ H. ZEISS, *Hygienische Volksbelehrung und Feuerbestattung in Swjetrussland*, in *Zentralblatt*, 2 (1930) pp. 3-25.

La Danimarca aveva legalizzato la cremazione fin dal 1891, ma allo stesso tempo il primate ed il ministro del culto avevano proibito ai parroci di eseguirne i riti religiosi.

In Polonia la cremazione non ebbe successo, nemmeno dopo la costruzione a Danzica, a Sosnowiec, a Poznań, a Breslavia, a Cracovia e Varsavia di moderni templi crematori, perché i crematori della seconda guerra mondiale, che funzionavano ad Auschwitz, a Brzezinka e in altri famosi campi di concentramento per la distruzione dell'umanità, hanno lasciato nelle popolazioni colpite e nell'opinione pubblica mondiale una profonda ed indimenticabile avversione nei riguardi della cremazione.

Gli scienziati che si occupano di antropologia protestano contro il danno che subirebbe la scienza con la cremazione. Quegli elementi del corpo umano che interessano l'anatomia patologica, con la cremazione, potrebbero andar perduti ai fini della ricerca scientifica⁽¹⁰⁾. Per evitare poi l'ampliarsi dei perimetri cimiteriali, allo scadere di un tempo previsto dalle Leggi Sanitarie, si pratica l'esumazione delle ossa ivi rimaste, per far posto a nuove sepolture. Le ossa degli esumati si depongono in un grande ossario appositamente costruito o, se la famiglia richiede i resti, questi vengono collocati in una piccola bara⁽¹¹⁾.

Da parte loro, i magistrati e gli istituti di Medicina Legale hanno avanzato l'obiezione che il fuoco crematorio distrugge, insieme col cadavere, anche le eventuali tracce di un delitto, (per esempio in caso di avvelenamento)⁽¹²⁾. Nei mesi di febbraio e marzo del 1994, la stampa sollevò il caso del prof. Antonio Vittoria. "I sostituti procuratori Giuseppe Narducci e Aldo Policastro, gli stessi che indagano sulla massoneria napoletana, stanno cercando conferme ad elementi che accrediterebbero l'ipotesi dell'omicidio e che comunque getta ombre pesanti sulla versione del suicidio. Il 28 giugno la salma viene cremata a Reggio Emilia. I sostituti Narducci e Policastro nutrono sospetti anche sulla cremazione. Era stato davvero un desiderio di Vittoria? E perché tanta fretta? Il 28 giugno era già stato avviato l'incenerimento della salma di Vittoria, quando giunse una telefonata della Procura di Napoli per imporre lo stop all'operazione. Troppo tardi, il cadavere del professore era già diventato cenere"⁽¹³⁾.

Le obiezioni medico-legali alla cremazione ventilano il pericolo di una aumentata impunità nei crimini. Tornando al caso del prof. Vittoria, gli inquirenti si chiedono: "O è ancora vivo? E, in questo caso, quale corpo fu cremato in-

vece del suo? E la cremazione avvenne davvero? Ma la cremazione avvenne perché il trasporto era "corredato" di un certificato di morte, riconosciuto poi falso. Perché dichiarò il falso, cioè morte naturale, il medico che lo firmò, anticipando anche l'ora del decesso? In caso di dubbio sulle circostanze della morte improvvisa, ovviamente, la cremazione non si sarebbe fatta. Perché dunque tanta fretta per l'incenerimento?"⁽¹⁴⁾.

4. Severa e rigorosa posizione iniziale della Chiesa riguardante la cremazione (1886-1963)

Un primo documento sotto forma di decreto, *Quoad cadaverum cremationes*, del 19 maggio 1886, nella maggior parte del suo contenuto, domanda ai cristiani di conservare l'antica consuetudine del solenne rito dell'inumazione, consacrato dalla Chiesa⁽¹⁵⁾.

In un periodo nel quale l'idea di cremazione andava espandendosi, e in risposta a domande che ponevano molti cristiani in uno stato d'incertezza, l'organo ufficiale della S. Sede dichiarava che tutte le società con interessi di propaganda anticristiana della cremazione, e soprattutto le sette massoniche o ad esse associate, incorrono in pene stabilite contro di esse⁽¹⁶⁾. Pur aggiungendo: "invero una società crematoria, non è con ciò stesso una società massonica, e neanche si può sostenere che le società crematorie siano per sé una emanazione necessaria della massoneria". "Sta però il fatto che tutti i più scalmanati fautori della cremazione erano materialisti e massoni, e pur colorando sotto il pretesto dell'igiene la loro propaganda, intendevano realmente scalzare dai fedeli la speranza della resurrezione dei corpi e allontanarli dai pensieri salutari dell'al di là, che la morte qualunque morte - o suscita o risveglia. Quindi di fatto si poteva ben considerare la cremazione come "un numero" del programma scristianizzatore della massoneria"⁽¹⁷⁾.

Le sanzioni previste furono dunque la scomunica e la privazione della sepoltura ecclesiastica. Il bene pubblico, e in particolare l'obbligo di evitare lo scandalo tra i cristiani, attirati da queste associazioni, condussero il S. Ufficio a indicare ai fedeli di rifiutare l'iscrizione. Tuttavia, sia i maggiori esponenti di esse, sia i semplici aderenti, osservando la risposta del 2 dicembre 1840: *De sepultura ecclesiastica concedenda iis, qui nomen dederant sectae massonicae*, ottennero ugualmente la sepoltura ecclesiastica, purché avessero dato chiari segni di contrizione almeno in *articulo mortis*⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁰⁾ Cfr. L. MACCONE, *Storia documentata della cremazione presso i popoli antichi e moderni, con speciale riferimento all'igiene*, cit., pp 125-147.

⁽¹¹⁾ A. RAMBAUDI, *Il cimitero generale di Torino*, Torino 1929.

⁽¹²⁾ P. ORESIO, *Considerazioni storiche e medico-legali sulla cremazione dei cadaveri umani*, Cuneo 1875; P. MATTEUCCI, *La cremazione dei cadaveri combattuta nei suoi rapporti storici, clinici, sociali e religiosi*, Bologna 1875; C. EULA, *La cremazione in rapporto alla medicina legale. Scuola positiva*, Roma 1894; L. SALVESEN, *The Medico-Legal Aspect of Cremation*, London 1926.

⁽¹³⁾ A. MUOJO, *Ombre sul suicidio Vittoria*, in *Il Tempo*, 7-02-1994, p. 4. "Nel certificato di morte, l'orario della scomparsa viene fissato alle 21.30. Si scoprirà invece, che Vittoria è deceduto tre ore dopo. Domenica 27 giugno la salma viene trasportata in gran fretta a Reggio Emilia, dove verrà cremata il giorno successivo», E. D'ERRICO, *Vittoria: il mistero dei biglietti scomparsi*, in *Corriere della Sera*, 9-02-1994, p. 12.

⁽¹⁴⁾ A. MUOJO, *Professor Vittoria, una morte con tanti perché*, in *Il Tempo*, 13-02-1994, p. 5.

⁽¹⁵⁾ S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886) p. 46.

⁽¹⁶⁾ S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886), p. 46. CH.A. KERIN, *The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary*, Washington 1941, pp. 75-77; M. CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, Taurinii-Romae 1941, vol. 2, p. 35.

⁽¹⁷⁾ E. BENEDETTI, *Spigolature di Diritto Canonico. Circa la cremazione*, in *Perfice Munus*, 2 (1927) p. 117.

⁽¹⁸⁾ S.C.S. Off., resp., *De sepultura ecclesiastica concedenda iis, qui nomen dederant sectae massonicae*, (die 2 dec. 1840), in ASS 26 (1840) p. 641.

Le condanne delle sette massoniche e della cremazione, suscitavano dubbi di natura giuridico-pastorale, nelle coscienze, infatti qualcuno domanda delle precisazioni⁽¹⁹⁾.

Come si può osservare da questi testi, di fronte alla cremazione e alle società che propagavano l'incinerazione, appoggiate in prima istanza dalla massoneria, la posizione della Chiesa si fa severa e rigorosa.

4.1. Proibizione sotto pena di scomunica latae sententiae di scegliere la cremazione

Per il bene pubblico, e in particolare per la necessità di guidare i fedeli sulla via giusta, il S. Ufficio successivamente proibiva, sotto pena di scomunica latae sententiae, di scegliere la cremazione del proprio cadavere o dell'altrui e di iscriversi alle società aventi per oggetto di propagarla. In modo particolare ci si riferisce alle società massoniche e alle sette loro filiali⁽²⁰⁾. Nei confronti poi della cremazione, la Congregazione dice: "Negative». È perciò illecito prendere la decisione di far cremare il proprio corpo e quello degli altri⁽²¹⁾.

Papa Leone XIII invitava quindi in modo particolare gli Ordinari del luogo a istruire e notificare ai loro fedeli le posizioni della Chiesa per evitare la cremazione⁽²²⁾. Gli iscritti alla massoneria, all'opposto, facevano grandi sforzi per introdurla. La Chiesa comunque non aveva mai insegnato che la combustione immediata dei cadaveri *ex natura sua* fosse intrinsecamente illecita. Bensì, in ossequio ad un obbligo di natura, ella aveva sempre ammesso come forma tradizionale l'inumazione dei cadaveri. Tuttavia, l'uso invalso di seppellire il cadavere dei defunti, veniva di per sé a riprovare la cremazione⁽²³⁾.

4.2. Privazione della sepoltura per chi sceglie la cremazione

Il decreto *Quoad corporum cremationem*, della S.C.R.U. Inquisitionis, ristampato con il titolo: *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, in data sempre del 15 dicembre

1886⁽²⁴⁾, introduce ulteriori precisazioni nei riguardi della cremazione dove in molti casi l'incinerazione viene scelta da parte di terze persone. Alla nota domanda:

Qu: I "An licitum sit mandare, ut sua aliorumve cadavera comburantur?"

Il S. Ufficio dà ora una soluzione diversa:

"Quoties agatur de iis, quorum corpora non propria ipsorum, sed aliena voluntate cremationi subiiciantur, Ecclesiae ritus et suffragia adhiberi posse tum domi, tum in Ecclesia (...)"⁽²⁵⁾.

In certi casi, trattandosi di coloro che vengono cremati contro la loro volontà, l'autorità suprema non vieta il rito ecclesiastico della sepoltura ed i suffragi per i defunti⁽²⁶⁾, che si possono celebrare nella chiesa o nella casa del defunto, non però fino al forno crematorio: "non autem usque ad cremationis locum".

La distinzione fra *propria voluntate* ed *aliena voluntate* apre un piccolo spiraglio nella questione della cremazione. Con questa condizione di *aliena voluntate* si poteva dunque sfuggire all'obbligo di seppellire i cadaveri. Nel decreto però si raccomanda vivamente di evitare scandali: "Scandalum vero removeri etiam peterit, si notum fiat, cremationem non propria defuncti voluntate electam fuisse"⁽²⁷⁾.

Nel succitato caso lo scandalo si può evitare con l'annuncio che la cremazione fu scelta da terzi e non per una semplice esecuzione della volontà del defunto. Rimane altresì interdetto ai sacerdoti l'accesso al forno crematorio⁽²⁸⁾, mentre si vieta espressamente di svolgere il rito ecclesiastico al luogo della cremazione⁽²⁹⁾.

Il decreto iniziale di condanna della cremazione veniva quindi sottoposto alle chiarificazioni appena esposte, ma il divieto della sepoltura ecclesiastica non cambiava. Per ragioni pratiche veniva nuovamente ricordato e riportato letteralmente quel decreto emanato il 19 maggio 1886, dove si sottolineava il dovere di negare la sepoltura ecclesiastica alla persona che avesse manifestato espressamente la propria volontà e avesse ordinato che il suo corpo fosse cremato; questa volontà, certa e notificata, doveva essere

⁽¹⁹⁾ S.C.S. Off., resp. *Quoad eos qui nomen dederunt sectae massonicae dubia varia*, (1 aug. 1855), in ASS 27 (1894-95) pp. 576-582.

⁽²⁰⁾ "Ne quis vero erroris locus fiat, cum diiudicandum erit, quoniam ex his perniciosis sectis censurae, quae vero prohibitioni tantum obnoxiae sint, certum imprimis est, excommunicatione latae sententiae multari Massonicam alisque eius generis sectas quae capite 2. n. IV Pontificae Constitutionis Apostolicae Sedis designatur, quaequae contra Ecclesiam vel legitimas potestas machinantur, sive id clam sive palam fecerint, sive exegerint, sive non, a suis asseclis secreti servandi iuramentum. Praeter istas sunt et aliae sectae prohibitaе atque sub gravis culpae reatu vitandae, inter quas praecipue recensendae illae omnes, quae a sectatoribus secretum nemini pandendum, et omnimodum oboedientiam occultis ducibus praestandam iureiurando exigunt" in S.C.S.R.U. Inquisitionis, instr., *De secta Massonum*, in ASS 16 (1883) pp. 417-433.

⁽²¹⁾ S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886) p. 46. E. BENEDETTI, *Spigolature di Diritto Canonico. Circa la cremazione*, cit., pp. 117-120; E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Cremación de los cadáveres*, cit., 17 (1928) pp. 706-713.

⁽²²⁾ "Factoque de his Sanctissimo Nostro Leoni Papae XIII relatione, Sanctitas Sua resolutiones Eminentissimum Patrum approbavit et confirmavit, et cum locorum Ordinariis instruendos curent Christifideles circa detestabilem abusum humana corpora cremandi, utque ab eo gregem sibi concredendum totis viribus deterreat", in S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886) p. 46.

⁽²³⁾ T. KUJAWSKI, *Przepisy kościelne w sprawie kremacji zwłok*, in *Homo Dei*, 1 (1975) pp. 59-66.

⁽²⁴⁾ S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886) in ASS 25 (1892-93), p. 63; Questo decreto è stato ristampato con la stessa data e con il titolo ritoccato dalla S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642.

⁽²⁵⁾ Ibid.

⁽²⁶⁾ E. BENEDETTI, *Spigolature di Diritto Canonico. Circa la cremazione*, cit., pp. 117-118; V. DALPIAZ, *De cadaverum crematione*, in *Apollinaris*, 7 (1934), p. 251.

⁽²⁷⁾ L'autore afferma in nota che in tale caso ci si può così regolare: "Si facciano i funerali in Chiesa e poi se il crematorio è nel cimitero si accompagni il morto fino all'ingresso del cimitero, rendendo nota la volontà del defunto; se invece il crematorio è fuori del cimitero in altro luogo appositamente, i funerali dovrebbero farsi in Chiesa assolutamente, evitandone l'accompagnamento in seguito", G. ROSSI, *La "Sepoltura ecclesiastica" e l'"ius funerum" nel Diritto Canonico a norma del Nuovo Codice*, Bergamo 1920, p. 137.

⁽²⁸⁾ "Si eius corpus ex legis civilis praescripto, frustra renitente, familia, comburendum esse licebat sacerdoti super defuncto ritus sacros exsequi; illum vero ad locum cremationis ducere est prorsus prohibitum", A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome Juris Canonici*, Romae-Brugis-Bruxellis 1924, vol. 1, p. 300.

⁽²⁹⁾ "non autem usque ad cremationis locum, remoto scandalo", S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS 25 (1892-93) p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642.

rimasta inalterata fino alla morte e senza alcuna revoca⁽³⁰⁾.

Si tenga conto che alcuni congressi nazionali e internazionali di cremazionisti, fra le proposte presentate, ne sottolineavano una: "Ricerca dei mezzi più sicuri per ottenere che siano osservate le disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione"⁽³¹⁾. L'iniziativa e l'attività dei cremazionisti in favore dell'incinerazione, si trovava perciò davanti alla posizione presa dalla Chiesa, che vietava la sepoltura alle persone decise di farsi cremare. Automaticamente, come conseguenza di questo divieto, a tali persone si dovevano negare i sacramenti⁽³²⁾. In casi particolari e difficili, qualora insorgessero dubbi e difficoltà si doveva consultare l'Ordinario del luogo⁽³³⁾.

4.3. Divieto d'amministrazione dei sacramenti

L'osservanza delle norme e disposizioni stabilite per la vita dei battezzati costrinse i vescovi a chiedere in materia di cremazione la risoluzione di dubbi a proposito dell'amministrazione dei sacramenti: "sacramenta morientum" (viatico e il sacramento dell'unzione degli infermi). Le decisioni del S. Ufficio, rafforzate da sanzioni, avevano effettivamente suscitato dubbi nei sacerdoti che dovevano amministrare i sacramenti ed anche celebrare la S. Messa per le persone che sceglievano la cremazione. L'arcivescovo di Friburgo chiede infatti alla S.C. del S. Ufficio una spiegazione su come procedere in certi casi specifici:

1. "Utrum liceat sacramenta morientium ministrare fidelibus, qui massonicae quidem sectae non adhaerent nec eius ducti principiis, sed aliis rationibus moti corpora sua post mortem cremanda mandarunt, si hoc mandatum retractare nolint?"
2. Utrum liceat pro fidelibus, quorum corpora non sine ipsorum culpa cremata sunt, Missae sacrificium publice offerre vel etiam privatim applicare, itemque foundationes ad hunc finem acceptare?"
3. Utrum liceat cadaverum cremationi cooperari, sive mandato ac consilio, sive praestita opera, ut medicis, officialibus, operariis in crematorio inservientibus? Et utrum

⁽³⁰⁾ "At ubi agatur de iis, qui propria voluntate cremationem elegerunt, et in hoc voluntate certo et notorie usque ad mortem perseverarunt, attento decreto f. IV, 19 Maii 1886, agendum cum iis iuxta normas Ritualis Romani, Tit. *Quibus non licet dare ecclesiasticam sepulturam*", S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS, 25 (1892-93) p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642.

⁽³¹⁾ Il congresso internazionale del 1910 insiste ancora: "sui mezzi atti a rimuovere le difficoltà che si oppongono alla cremazione ed al rispetto delle volontà dei defunti", L. MACCONE, *Storia documentata della cremazione presso i popoli antichi e moderni con speciale riferimento all'igiene*, cit., p. 60-61.

⁽³²⁾ M. CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, cit., vol. 2, p. 35.

⁽³³⁾ "In casibus autem particularibus, in quibus dubium vel difficultas oriatur, consulendus erit Ordinarius, qui accurate perpendis omnibus adiunctis id decernet, quod magis expedire in Domino iudicaverit", S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS, 25 (1892-93) p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642.

hoc liceat saltem, si fiat in quadam necessitate aut ad evitandum magnum damnum?"

4. Utrum liceat taliter cooperantibus ministrare sacramenta, si ob hac cooperatione desistere nolunt aut desistere non posse affirmant?"⁽³⁴⁾.

Come qui si vede bene, i ministri chiedevano di poter amministrare i sacramenti (viatico e l'unzione degli infermi) alle persone che sceglievano la cremazione, non con intenzioni antireligiose o secondo la propaganda anticristiana fatta dalla massoneria, ma per altri motivi⁽³⁵⁾, come per esempio: l'igiene pubblica, il progresso, l'economia nazionale⁽³⁶⁾. La cremazione, scelta per queste ragioni, non veniva a negare l'esistenza dell'al di là, dell'immortalità dell'anima e della risurrezione di corpi.

Il S. Ufficio, nella risposta *De crematione cadaverum*, del 27 luglio 1892, la dichiarava illecita e decretava l'interdizione dei Sacramenti a chi aveva disposto di essere cremato. Non si devono amministrare i Sacramenti a un fedele che ha lasciato il mandato di far cremare proprio corpo dopo la morte e che, ammonito, rifiuti di ritirarlo, anche se questo fedele non appartiene alla massoneria e non si è lasciato guidare dai principi di questa società, ma ha chiesto di essere cremato per altra ragione: "si moniti renuant, negative. Ut vero fiat omittatur monito, serventur regulae a probatis auctoribus traditae, habita praesertim ratione scandali vitandi"⁽³⁷⁾.

La S. Congregazione mette comunque in evidenza la necessità di evitare ogni scandalo. Inoltre, seguendo le disposizioni del c. 1241: "Excluso ab ecclesiastica sepultura deneganda quoque sunt tum qualibet Missa exsequialis, etiam anniversaria, tum alia publica officia funebria", all'escluso dalla sepoltura ecclesiastica si devono pure negare la Messa esequiale, anche anniversaria, altri ufficii funebri pubblici; non si può neanche celebrare pubblicamente la S. Messa in suffragio dei defunti il cui corpo è stato cremato, ma si può concederla solo privatamente, e non perché essi stessi l'abbiano voluto, ma perché altra persona lo volle: "circa publicam s. Missae applicationem, negative; circa privatam affirmative"⁽³⁸⁾.

Di fronte a una posizione tanto negativa nei confronti della cremazione il S. Ufficio stabilisce altresì chiare disposizioni riguardanti la cooperazione alla cremazione, fatta con animo di trasgredire il precetto ecclesiastico: "Numquam licere formaliter cooperari mandato vel consilio"⁽³⁹⁾, pur specificando di tollerare la cooperazione materiale degli impiegati delle società crematorie e operai addetti ai lavori all'interno del crematorio, qualora venisse tolto alla cre-

⁽³⁴⁾ S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz-Schön., nn. 3276-3279.

⁽³⁵⁾ F.M. CAPPELLO, *Summa Iuris Canonici*, cit., vol. 2, pp. 834-836.

⁽³⁶⁾ "Deinde praesertim facta est vis in eo quod cremationem postulet ratio sanitatis publicae, quasi aër valde noxius ex coemeteriis erumpens modernam societatem inficiant et varios creet morbos; quod poriter hodie falsum esse demonstratur», Xav. WERNZ P. VIDAL, *Sacramenta-Sacramentalia-Cultus divinis Coemeteria et Sepultura ecclesiastica*, in *Ius canonicum ad Codicis Normam Exactum*, Romae 1934, vol. 1, pp. 690-691.

⁽³⁷⁾ S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz-Schön., n. 3276.

⁽³⁸⁾ Ibid., n. 3277.

⁽³⁹⁾ Ibid., n. 3278.

mazione qualsiasi segno di aderenza alla setta massonica o di ostilità alla Chiesa:

“Tolerari autem aliquando posse materialem cooperatorem, dummodo

1. crematio non habeatur pro signo protestativo masonicae sectae;
2. non aliquid in ipsa contineatur, quod per se directe atque unice exprimat reprobationem catholicae doctrinae et approbationem sectae;
3. neque constet, officiales et operarios catholicos ad opus adstringi vel vocari in contemptum catholicae religionis. Ceterum quamvis in hisce casibus relinquendi sunt in bona fide, semper tamen monendi sunt, ne cremationi cooperari intendant”⁽⁴⁰⁾.

5. L'istruzione “de crematione cadaverum” (19-06-1926)⁽⁴¹⁾

L'obbligo dell'inumazione ha creato problemi di natura giuridica ed anche morale per le persone che sceglievano la cremazione.

L'istruzione “*De crematione cadaverum*”, della Suprema S.C.S. Ufficio, emanata il 19 giugno 1926, è un riassunto delle norme canoniche in materia di cremazione. I destinatari di questo documento sono gli Ordinari⁽⁴²⁾; in forza del loro ministero e come pastori del gregge, essi erano esortati ad istruire i fedeli scoraggiando la pratica della cremazione delle spoglie, fortemente pubblicizzata dalle società crematorie⁽⁴³⁾.

Seguendo la linea del CIC 1917, l'istruzione ritorna sulla questione della cremazione dei cadaveri, già esposta nei decreti e nelle risposte, sottolineando nuovamente che non pochi cattolici praticano tale barbaro uso: “barbarum hunc

⁽⁴⁰⁾ Ibid.

⁽⁴¹⁾ L'istruzione della S.C.S. Ufficio *De crematione cadaverum* del 19 giugno 1926, dopo la pubblicazione in AAS fu ampiamente commentata da diversi studiosi. Per l'ampiezza della trattazione rimandiamo ai seguenti commenti: C.S. *De crematione corporis humani praesens quaestio*, in *Periodica* 18 (1929), pp. 62'-82'; V. DALPIAZ, *De cadaverum crematione*, in *Apollinaris* 7 (1934) pp. 246-254.

⁽⁴²⁾ “Ad omnes locorum Ordinarios cum Apostolica sede pacem et communionem habentes (...) haec eadem Sacra Congregatio christiani gregis Pastores quam vehementissime hortatur ut concreditas sibi oves omnimodis edocendas curent hoc reapse consilio a christiani nominis hostibus cadaverum cremationem laudari ac propagari ut, animis a mortis consideratione speque corporum resurrectionis paulatim aversis, materialismo sternatur via”, S.C.S. Off., instr., *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926), in AAS 18 (1925) p. 282. Il decreto emanato dalla S.C.S.R.U. Inquisitionis, *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), raccomandava agli Ordinari di avere cura particolare per il gregge nell'insegnamento riguardante la cremazione: “et cum locorum Ordinariis instruendos curent Christifideles circa detestabilem abusum humana corpora cremandi, utque ab eo gregem sibi concreditum totis viribus deterreant» in ASS 19 (1886) p. 46.

⁽⁴³⁾ “Cadaverum cremationis praxi nonnullis in regionibus, posthabitis iteratis Sedis Apostolicae in contrarium declarationibus atque ordinationibus, in dies, ut relatum est, invalescente, ne tam gravis abusus, ubi iam obtinuit, confirmetur aliove extendatur, Suprema haec Sacra Congregatio Sancti Officii muneris sui esse ducit locorum per orbem Ordinariorum hac super re attentionem deno instantiusque, probante SSmo Domino Nostro, excitare”, S.S.C. S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, in AAS 18 (1926), p. 282. Ritieniamo a questo punto di porre in evidenza l'affermazione di Bonifacio VIII, che dichiarava come “abusum” e frutto di “impiae pietatis”: “a quis immersa exponunt ignibus” i corpi dei defunti.

morem”⁽⁴⁴⁾. Nell'istruzione citata, il S. Ufficio evidenzia il problema ed illustra i motivi per astenersene. I cristiani che scelgono la cremazione dei corpi dimostrano un certo disprezzo del corpo e dell'insegnamento della Chiesa, sotto pretesto di progresso scientifico. Essi devono invece guardare e considerare la morte come l'inizio della vita nuova che avrà il suo esito finale nella risurrezione dei corpi. Chi non tiene presente la risurrezione e l'esistenza dell'aldilà sceglie la strada della filosofia materialistica e professa più o meno esplicitamente il materialismo o il panteismo, come manifestazione di estrema ostilità alla fede cristiana⁽⁴⁵⁾. Da un punto di vista positivo, l'istruzione comunque osserva che la cremazione dei cadaveri non è una pratica intrinsecamente negativa: “Quamvis igitur cadaverum crematio, quippe non absolute mala”. In particolari circostanze e territori, evidenziandosi motivi validi di bene pubblico per praticare la cremazione, il S. Ufficio non la vietava⁽⁴⁶⁾.

Il decreto di condanna della cremazione da parte del S. Ufficio vietava qualsiasi grado di partecipazione e collaborazione con le società crematorie. Ma le “societates crematoriae” e l'appartenenza ad esse non erano punite con la scomunica riservata alla S. Sede⁽⁴⁷⁾. Si incorreva invece nella censura se questi movimenti erano affiliati alla massoneria⁽⁴⁸⁾. La scomunica non esclude dalla Chiesa, soltanto produce gli effetti elencati nei canoni: “Excommunicatus quilibet caret iure assistendi divinis officiis, non tamen praedicationi verbi Dei” (c. 2259 § 1).

Lo scomunicato non può ricevere i Sacramenti (c. 2260, § 1): “Nec potest excommunicatus Sacramenta recipere (...) nec Sacramentalia” ivi compresa la sepoltura ecclesiastica, se muore senza aver dato segni di ravvedimento: (c. 2260, § 2); “Quod attinet ad ecclesiasticam sepulturam, servetur praescriptum” (c. 1240, § 1, n. 2), con tutte le conseguenze della legge (c. 1241, § 1, nn. 1, 5). E se, nonostante il divieto, egli viene seppellito nel luogo sacro, allora i “Mandantes seu cogentes tradi Ecclesiasticae sepulturae hereticos notorio, aut nominatim excommunicatos vel interdictos”⁽⁴⁹⁾, vale a dire coloro che avranno osato

⁽⁴⁴⁾ “Et primo quidem, quum non pauci, etiam inter catholicos, barbarum hunc morem, nedum christiana sed et naturalis erga defunctorum corpora pietatis sensui constantique Ecclesiae, inde a primis eius initiis, disciplinae plane repugnantem, veluti unum e potioribus hodierni, ut aiunt, civilis progressus scientiaeque valetudinis tuendae meritis celebrare non dubitent”, S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, in AAS 18 (1926), p. 282.

⁽⁴⁵⁾ C.S. *De crematione corporis humani praesens quaestio*, in *Periodica* 18 (1929) pp. 62'-82'; V. DALPIAZ, *De cadaverum crematione*, in *Apollinaris* 7 (1934) pp. 246-254.

⁽⁴⁶⁾ “In extraordinariis rerum adiunctis, ex certa gravique boni publici ratione, permitti queat et revera permittatur, communiter tamen ac veluti ex regula ordinaria eidem operam vel favorem praestare, impium et scandalosum ideoque graviter illicitum esse nemo non videt; meritoque proinde a Summis Pontificibus pluries, novissime vero per recens edictum Codicem iuris canonici (can. 1203 § 1) reprobata fuisse ac reprobari”, S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926) in AAS 18 (1926) p. 283.

⁽⁴⁷⁾ “(...) societates crematoriae per se non prohibentur sub censura, licet valde suspectae sint”, M. CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici: De delictis et Poenis*, cit., vol. 4, p. 399.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. Z. SUCHECKI, *La Massoneria nelle disposizioni del “Codex Iuris Canonici” del 1917 e del 1983*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1997.

⁽⁴⁹⁾ PIUS IX, const., (die 12 octobris 1869), *Apostolicae Sedis*, in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, Romae 1933, vol. 3, n. 553.

comandare o costringere a che sia data sepoltura ecclesiastica agli scomunicati contro la disposizione del c. 1240, § 1, contraggono anch'essi una scomunica "latae sententiae" non riservata. Chi dà sepoltura ai predetti incorre *ipso facto* nell'interdizione di ingresso alla chiesa, riservata all'Ordinario (c. 2339). E in questi casi è stato osservato il principio del c. 1203, § 1.

Nella parte centrale dell'istruzione viene fatto un esplicito richiamo al decreto del S.C. S. Ufficio *Quoad corporum cremationem* del 15 dicembre 1886⁽⁵⁰⁾ il quale comminava la pena della privazione della sepoltura ecclesiastica a chi sceglieva la cremazione ed era morto senza ritrattare tale volontà; permetteva però il rito Ecclesiastico della sepoltura e i suffragi per i defunti "quoties agatur de iis quorum corpora non propria ipsorum sed aliena voluntate cremationi subiiciuntur": a coloro che vengono cremati non per volontà propria, ma di altri. Il decreto richiedeva esplicitamente una dichiarazione in cui fosse attestato che la modalità della cremazione era stata scelta da terzi – continua l'istruzione – evitando così lo scandalo.

L'istruzione *De crematione cadaverum* puntualizza poi che le persone intenzionate e decise alla cremazione non potevano ricevere la sepoltura ecclesiastica, la quale comprendeva e consisteva nel trasporto del cadavere alla chiesa, nelle esequie celebrate "praesente cadavere" in chiesa e nella deposizione del cadavere in luogo legittimamente deputato al seppellimento dei fedeli defunti. L'esclusione dalla sepoltura ecclesiastica è sempre stata considerata dalla Chiesa come la massima pena vendicativa verso chi avesse gravemente violato le sue leggi⁽⁵¹⁾.

L'istruzione richiede che in foro esterno debba essere espressamente revocata la volontà del defunto d'essere cremato: "Sarebbero molto lontani dal vero quanti con lo specioso pretesto che il defunto, mentre era vivo, era solito esercitare qualche atto esterno di religione o che negli ultimi momenti di vita abbia potuto revocare la disposizione già data d'essere cremato, credessero lecito di fargli le esequie ecclesiastiche, presente il cadavere; perché non constando in modo certo la sua ritrattazione, non se ne può tenere alcun conto in foro esterno"⁽⁵²⁾. Quindi in mancanza di una espressa revoca della disposizione data in vita, si deve negare la sepoltura ecclesiastica. Di conseguenza anche le ceneri, dopo la cremazione, non possono ricevere sepoltura in luogo sacro. Oltre al cimitero benedetto, doveva esserci un altro luogo ugualmente chiuso per seppellire coloro cui non era concessa la sepoltura ecclesiastica⁽⁵³⁾. In taluni casi i cadaveri, sepolti in luogo sacro contro le norme del diritto, dovevano essere esumati e deposti nel cosiddetto luogo o cimitero civile: "Si fieri sine gravi incommodo queat,

cadavera excommunicati vitandi qui, contra canonum statuta, sepulturam in loco sacro obinuit, exhumandum est, servato prescripto (c. 1214 § 1), et in loco profano de quo in c. 1212, reponendum"⁽⁵⁴⁾.

Da questa breve esposizione sulle disposizioni del CIC 1917, relative alla cremazione, si evince soprattutto un principio maturato nel corso dei tempi: quello di concedere più facilmente la sepoltura ecclesiastica e di accogliere nella "communitas fidelium defunctorum" anche coloro i quali nel passato non avevano osservato in modo coerente gli obblighi derivati dal Battesimo.

Dobbiamo comunque sottolineare che questa opposizione della Chiesa cattolica alla cremazione dei cadaveri non è sorta in seguito all'emergere delle motivazioni d'igiene e di economia pubblica, ma perché all'inizio la cremazione veniva considerata come sinonimo di appartenenza alla massoneria e riprovazione della dottrina cattolica. Come abbiamo mostrato ciò provocò una viva reazione della S. Sede.

6. Atti antepreparatori del Concilio Vaticano II riguardanti la cremazione

La Commissione Pontificia Antepreparatoria del Concilio Vaticano II aveva raccolto in sei punti le proposte dei vescovi e la documentazione che riguardava esplicitamente la cremazione: "De crematione corporum", collocata nella sezione relativa ai luoghi sacri: "De locis Sacris"⁽⁵⁵⁾.

6.1. Concessione della sepoltura e dei sacramenti alle persone che hanno scelto la cremazione

Le prescrizioni contenute nel CIC del 1917 ai canoni 1203, §§ 1-2; 1240, § 1, n. 5, successivamente confermate dalla S.C. Conc. in una risposta ai dubbi circa la privazione della sepoltura ecclesiastica per coloro che avevano comandato di far cremare il loro corpo⁽⁵⁶⁾, vennero ufficialmente riconfermate dalla Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica delle Leggi⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁴⁾ S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926), in AAS 18 (1926) p. 283: "Vix vero notatu dignum videtur, omnibus hisce in casibus in quibus non licet pro defuncto funebra ecclesiastica donare vel quomodocumque in coemeterio benedicto asservare; sed ad praescriptum canonis 1212 in separato loco esse reponendos"; S.C.S. Off., *Quoad humationem cadaverum cum haereticis et quoad nuptias celebrandas*: "Fideles admonendi sunt ne in cadaverum humatione una cum haereticis ad schismaticis nec preces effundant, nec terram desuper cadavera in fossa iam posita inician, in quod eo vel maxime improbandum est in clericis», resp. (ad Vic. Ap. Columbian., Ceylan), in ASS 27 (1894-95) p. 575; A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome Juris Canonici*, cit., vol. 1, n. 522, p. 304.

⁽⁵⁵⁾ *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), appendix voluminis II, pars II, Roma 1961, pp. 196-197.

⁽⁵⁶⁾ S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274-275, n. 238. *Entscheidung der Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen, vom 16. Januar 1920*, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 101 (1921) pp. 50-51.

⁽⁵⁷⁾ PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925), in AAS 17 (1925) p. 583.

⁽⁵⁰⁾ S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS, 25 (1892-93) p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896-97) p. 642.

⁽⁵¹⁾ Ch.A. KERIN, *The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary*, cit., pp. 126-151.

⁽⁵²⁾ S.C.S. Off., instr., *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926), in AAS 18 (1925) p. 282.

⁽⁵³⁾ Xav. WERNZ, P. VIDAL, *Sacramenta-Sacramentalia-Cultus divinus Coemeteria et Sepultura ecclesiastica*, cit., vol. 1, p. 688-689.

Domande circa la pratica della cremazione continuavano ad arrivare alla Congregazione del S. Ufficio. Una delle ultime giunse cinque mesi prima che fosse emanata l'Istruzione *De crematione cadaverum* ⁽⁵⁸⁾. Per chiarire la questione della cremazione, la S.C. del S. Ufficio, nell'Istruzione *De crematione cadaverum* ⁽⁵⁹⁾ sollecita innanzitutto i vescovi ad adoperarsi per far conservare la pia tradizione di seppellire i fedeli defunti.

Tra i vescovi di lingua tedesca, I. Angerhausen, il vescovo ausiliare di Essen in Germania, nelle proposte disciplinari al punto 19 propose di abrogare completamente il c. 1203 che prescriveva l'obbligo di seppellire i corpi dei fedeli defunti, riprovando la loro cremazione ⁽⁶⁰⁾. La cremazione in se stessa non costituirebbe un segno di infedeltà.

In un voto comune del 9-09-1959, sottoscritto dal Card. F. König, dall'Arcivescovo F. Jachym, e dai Vescovi I. Streidt, M. Memelauer, F. Sabrin, S. László, e da quelli dell'Austria domandava di esaminare le disposizioni del CIC del 1917, (contenute fondamentalmente nei cc. 1203 e 1240, n. 5) che proibivano la cremazione e privavano della sepoltura ecclesiastica chi avesse comandato che il proprio corpo fosse cremato ⁽⁶¹⁾.

Il Vescovo ausiliare di Popayán (Colombia) mons. R. Zambrano Camader, tra le proposte mandate alla Commissione Antepreparatoria il 28-08-1959, nella terza parte disciplinare, al punto 1° affermava che in alcuni casi si potrebbe permettere la cremazione dei cadaveri ⁽⁶²⁾.

Tra le richieste riguardanti il CIC del 1917, il vescovo di Seckau in Austria, mons. I. Schoiswohl chiedeva di non privare della sepoltura ecclesiastica chi avesse comandato che il suo corpo venisse cremato ⁽⁶³⁾. Il Vescovo I. Köstner di Gurk in Austria, nella petizione del 10-09-1959, al n. 8 sosteneva inoltre la proposta di non privare di sepoltura ecclesiastica chi abbia comandato che il suo corpo sia cremato, perché le persone scelgono

l'incinerazione non per odio nei confronti della Chiesa ma per paura di morte apparente ⁽⁶⁴⁾.

M.Riha, Abate dei Benedettini in Austria, nelle proposte riguardanti il libro V del CIC del 1917 afferma di non poter negare i sacramenti alle persone che scelgono la cremazione non avendo deciso "in odium fidei et Ecclesiae" ⁽⁶⁵⁾.

Durante le Sessioni Conciliari, la questione della sepoltura ecclesiastica con l'uso dell'incinerazione e le sue conseguenze giuridico-pastorali, emerse dalle poche proposte dei vescovi, non venne discussa ma esaminata. Più che le formalità, al Concilio giustamente stavano a cuore le basi teologiche da custodire.

6.2. L'impegno della Chiesa contemporanea ai bisogni del nostro tempo

La riforma liturgica, inaugurata con la "Constitutio de Sacra Liturgia - Sacrosanctum Concilium" ⁽⁶⁶⁾, richiamava i principi liturgici più autentici a significare che la Chiesa, come soggetto di azioni liturgiche, è intimamente legata a tutto ciò che appartiene al culto divino ⁽⁶⁷⁾. Si sa d'altronde che il movimento liturgico fin dai suoi inizi era contrassegnato anche dall'interesse per le novità sulla sepoltura ed esso si affrancava là dove i cristiani si impegnavano ad approfondire gli studi sul mistero della morte ⁽⁶⁸⁾. Per questa riforma il mistero della morte cristiana e il rito delle esequie vengono ad esprimere più apertamente l'indole pasquale di tali avvenimenti, e rispondono meglio alle condizioni e tradizioni delle singole regioni ⁽⁶⁹⁾.

Nel complesso dei cambiamenti postconciliari, va segnalato che si comincia a sottoporre ad analisi gli elementi costitutivi del sacramentale per esaminarne le singole parti e i rapporti tra esse intercorrenti, allo scopo di individuare i punti d'approccio con il vissuto. Una tra le conseguenze di tale verifica è la presa di coscienza dell'immediata efficacia dei precetti obbligatori riguardanti la fede e i costumi che rende quantomeno necessaria, se non indispensabile l'abrogazione delle

⁽⁵⁸⁾ S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen, vom 23. Februar 1926, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 106 (1926) pp. 191-193.

⁽⁵⁹⁾ S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926), in AAS 18 (1926) pp. 282-283.

⁽⁶⁰⁾ "(an. can. 1203) Abrogandum videtur praescriptum de crematione corporum, cum in combustione corporis non iam signum infidelitatis videatur", in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars I: Europa, Germania, Roma 1960, p. 720.

⁽⁶¹⁾ "Praescripta de crematione cadaverum prohibita examini subiciantur (cann. 1203, 1240, 5)", in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars I: Europa, Austria, Roma 1960, p. 80.

⁽⁶²⁾ "In aliquibus adiunctis fortasse oporteret cremationem cadaverum permettere", in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars VII: America Meridionalis, Columbia, Roma 1960, p. 458.

⁽⁶³⁾ "Sepultura ecclesiastica non negatur catholicis, qui suum corpus cremationi tradi mandaverint, si probari possit ipsos cremationem mandantes, nullum actum Ecclesiae offensivum ponere voluisse (can. 1240, n. 5). Obiectiones dogmaticae huic opponi nequeunt" in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars I: Europa, Austria, Roma 1960, p. 73.

⁽⁶⁴⁾ "Can. 1203, § 1. Vetitum sepulturae ecclesiasticae pro iis tollatur, qui corpus mandaverant cremationi non ex odio versus ecclesiam, sed solummodo propter invincibilem aversionem erga sepulturam, v. gr., quia timent ne sepeliantur apparenter mortui vel ne ossa exhonorentur etc.", in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars I: Europa, Austria, Roma 1960, p. 62.

⁽⁶⁵⁾ "In constitutione de crematione cadaverum non tam stricte negatio sacramentorum postuletur, solummodo si haec crematio fieret in odium fidei et Ecclesiae. Modernis nostris temporibus multa praeiudicia, causaeque irrationales in animos influunt et a sepultura terrestri deterrent, imprimis in magnis urbibus. Tamen multi homines huius generis plane liberi sunt ab omni contemptu fidei et praxeos Ecclesiae", in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars VIII: Superiores Generales Religiosorum, Austria, Roma 1961, p. 41.

⁽⁶⁶⁾ *Constitutio de Sacra Liturgia*, in AAS 56 (1964) pp. 97-138.

⁽⁶⁷⁾ P.R. ROCHA, *La principale manifestazione della Chiesa (SC 41)*, in AA.VV., *Vaticano II: Bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)*, Assisi 1987, vol. 1, pp. 605-622.

⁽⁶⁸⁾ T. KUJAWSKI, *Przepisy kościelne w sprawie kremacji zw'ok*, in *Homo Dei*, 1 (1975) pp. 59-66.

⁽⁶⁹⁾ "Ritus exsequiarum paschalem mortis christianae indolem manifestius exprimat, atque conditionibus et traditionibus singularum regionum, etiam quoad colorem liturgicum, melius respondeat" *Constitutio de Sacra Liturgia*, n. 81, in AAS 56 (1964) p. 120.

disposizioni preesistenti, divenute incompatibili con i nuovi principi.

Da questo punto di vista si comprende meglio la "Constitutio de Sacra Liturgia", quando afferma di voler rispondere agli obiettivi che il Concilio si è proposto, quelli centrali nell'impegno della Chiesa contemporanea, e cioè: far crescere sempre di più la vita cristiana tra i fedeli, adattare meglio le istituzioni ecclesiali ai bisogni del nostro tempo, rendere la Chiesa il segno più vivo e luminoso del mondo odierno ⁽⁷⁰⁾.

6.3. Mitigazione delle disposizioni del CIC 1917 riguardanti il divieto della cremazione

Dall'ultima istruzione sulla cremazione dei cadaveri del 1963 emerge con chiarezza che oggettivamente l'incinerazione non è un male in se stessa e non è contraria alla religione; di conseguenza, vengono mitigate le disposizioni emanate precedentemente.

Nella seconda parte, pratica, del testo che stiamo esaminando, la S.C. del S. Ufficio al punto 2° afferma: "Tuttavia, per non accrescere le difficoltà di ogni sorta e per non moltiplicare i casi di dispensa dalle leggi vigenti, è sembrato conveniente apportare qualche mitigazione alle disposizioni del diritto canonico, così che quanto è stabilito nel can. 1203, § 2 (vietata esecuzione del mandato di cremazione) e nel can. 1240, § 1, n. 5 (diniego di sepoltura ecclesiastica a chi ha chiesto la cremazione) non sia più da osservarsi in tutti i casi ma solo quando consti che la cremazione è voluta come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa" ⁽⁷¹⁾.

Le continue domande di dispensa e i cambiamenti nella mentalità delle persone che sceglievano la cremazione avevano indotto la Congregazione del S. Ufficio ad adeguare la prassi e le posizioni assunte, mitigando le disposizioni di cui al c. 1203, § 2 (vietata esecuzione del mandato di cremazione) ⁽⁷²⁾ e al c. 1240, § 1, n. 5 ⁽⁷³⁾

⁽⁷⁰⁾ "Sacrosanctum Concilium, cum sibi proponat vitam christianam inter fideles in dies augere; eas institutiones quae mutationibus obnoxiae sunt, ad nostrae aetatis necessitates melius accommodare; quidquid ad unionem omnium in Christum credentium conferre potest, fovere; et quidquid ad omnes in sinum Ecclesiae vocandos conducit, roborare; suum esse arbitratu peculiari ratione etiam instaurandam atque fovendam Liturgiam curare», *Constitutio de Sacra Liturgia*, n. 1, in AAS 56 (1964) p. 120.

⁽⁷¹⁾ S.C.S. Off., instr. *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963), in AAS 56 (1964) pp. 822-823; CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus* 90 (1965) pp. 198-207; D. CORSELINI, *La recente istruzione del S. Ufficio sulla cremazione dei cadaveri*, in *Perfice Munus* 40 (1965) pp. 100-104; M. ZALBA, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Periodica* 54 (1965) pp. 169-172, l'A. nella sua breve esposizione, al posto di istruzione usa la parola Decreto, ma tra due tipi di documento esiste una notevole differenza.

⁽⁷²⁾ C. 1203, § 2: "Si quis quovis modo mandaverit ut corpus suum cremetur, illicitum est hanc exsequi voluntatem; quae si adiecta fuerit contractui, testamento aut alii cuilibet actui, tanquam non adiecta habeatur: Se uno in qualsivoglia modo avrà ordinato che il suo corpo sia cremato è illecito eseguire questa volontà; che se sarà apposta al contratto, al testamento o a qualunque altro atto, si abbia come non posta".

⁽⁷³⁾ C. 1240, § 1, n. 5 "Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa: n. 5° Qui mandaverint suum corpus cremationi tradi: Sono privati della sepoltura ecclesiastica, se

(diniego di sepoltura ecclesiastica a chi ha chiesto la cremazione) e di conseguenza non rifiutando i riti liturgici. Va notato, peraltro, che la condanna della cremazione e le successive conseguenze che ciò comportava, in seguito subirono cambiamenti di natura giuridica e morale. Quel ponte unitario tra il CIC 1917 e il CIC 1983, visibile nell'istruzione qui in studio, presenta una novità al n. 3. Infatti, la cremazione viene permessa a chiunque, e di conseguenza, se essa non è voluta come negazione dei dogmi cristiani, né per odio contro la religione cattolica, vengono concessi l'amministrazione dei sacramenti e i pubblici suffragi che precedentemente erano rifiutati a chi fosse escluso dalla sepoltura ecclesiastica ⁽⁷⁴⁾.

Di conseguenza non vengono negati né la S. Messa esequiale, anche anniversaria, né altri pubblici uffici funebri che il CIC del 1917 interdive: "3. Ne segue che a chi abbia chiesto la cremazione del proprio cadavere non dovranno essere negati, per questo motivo, i sacramenti ed i pubblici suffragi, a meno che consti avere egli fatto tale richiesta per i motivi sopra indicati, ostili alla vita cristiana".

Prima di tutto, osserviamo che il documento espone con chiarezza la posizione della Chiesa. Gli argomenti e le motivazioni addotte risultano di natura storica: il decreto di condanna della cremazione da parte del S. Ufficio è del 1886, emanato in seguito alla diffusione di non pochi movimenti appoggiati da varie società crematorie e dalla Massoneria. Sul piano giuridico, poi, analizzando la cremazione dei cadaveri dal punto di vista dei principi igienici e morali, i canoni del CIC 1917 entreranno e rimarranno in vigore nei casi in cui la cremazione sia voluta e intesa da persone o ambienti come espressione concreta e simbolica di sentimenti antireligiosi ⁽⁷⁵⁾, come negazione dell'immortalità dell'anima e della resurrezione dei corpi.

Nel dare attuazione alla privazione della sepoltura ecclesiastica, è necessario accertare la sussistenza delle condizioni elencate dalla legge per escludere una persona dalla sepoltura stessa. Devono essere svolte delle vere e proprie indagini e soltanto al termine di esse si può decidere come debba aver luogo la sepoltura del cadavere ⁽⁷⁶⁾. "In breve, la legge resta sostanzialmente quale era; ma fino a ieri bisognava provare l'onestà della scelta per ottenere la dispensa; da oggi in avanti dovrà

prima della morte non avranno dato segno di resipiscenza: n. 5° chi ha comandato che il suo corpo venga cremato".

⁽⁷⁴⁾ A. VITALE, *Contributo ad una teoria delle sanzioni*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 20 (1964) pp. 150-151.

⁽⁷⁵⁾ CH. A. KERIN, *The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary*, Washington 1941, pp. 66-89.

⁽⁷⁶⁾ "Hucusque iuris praesumptione tenendum erat, donec contrarium probaretur, cremationis electionem factam esse ex animo religioni catholicae graviter infenso; nunc autem contraria iuris praesumptio statuta est, tenendum scilicet esse, nisi aliud certo probetur, electionem cremationis fieri iusta aliqua gravique de causa. Attamen, si crematio ab iis eligatur, qui sectae massonicae vel atheisticae notorie adhaereant, in singulis casibus accurate investigandum esset num cremationis electio revera facta non sit ex prava intentione et voluntate; certum iidem ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa», CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 90 (1965) p. 206.

rendersi manifesta la irreligiosità dei motivi per cadere sotto questa proibizione”⁽⁷⁷⁾.

7. Celebrazione della sepoltura ecclesiastica

7.1. Lettera circolare, La sepoltura ecclesiastica: molte conferenze (29-05-1973)⁽⁷⁸⁾

La negazione della sepoltura ecclesiastica ha rappresentato un problema a lungo discusso tra diversi autori. Non intendiamo approfondire qui le questioni riguardanti tale tema ma vogliamo soltanto menzionare i cambiamenti avvenuti in materia giuridica, prima con la mitigazione, poi con la deroga e successivamente con l’abrogazione del c. 1240, § 1 del CIC del 1917.

Può la privazione della sepoltura considerarsi una vera pena canonica?⁽⁷⁹⁾ La privazione della sepoltura ecclesiastica è una pena, ed è considerata tale da norme positive di legge. Il c. 2291, n. 5 del CIC del 1917 colloca la privazione della sepoltura ecclesiastica, secondo il c. 1240, § 1, tra le pene vendicative⁽⁸⁰⁾. Del resto il c. 1240, sebbene inserito nel terzo libro, è un canone penale⁽⁸¹⁾.

Con la lettera circolare *Molte conferenze*, del 29 maggio 1973, il card. F. Šeper, Prefetto della S.C. per la Dottrina della Fede, comunica che “Molte conferenze episcopali e numerosi Ordinari di luogo hanno domandato a questa Sacra Congregazione che sia mitigata la prassi attuale della sepoltura ecclesiastica di quei fedeli che, al momento della morte, si trovavano in una situazione matrimoniale irregolare”. Dopo un approfondito esame del problema, l’Assemblea Plenaria della Congregazione nel 1972 decise “con l’approvazione del Sommo Pontefice di rendere più facile la celebrazione della sepoltura ecclesiastica, per quei

fedeli cattolici ai quali è stata vietata a norma del can. 1240”.

La lettera deroga espressamente dal c. 1240, comunicando che “sarà promulgata quanto prima una nuova regolamentazione, con la quale non sarà più vietata la celebrazione delle esequie religiose a quei fedeli, che, quantunque prima della morte siano trovati in condizione manifesta di peccato, conservarono l’adesione alla Chiesa e diedero un qualche segno di penitenza, purché sia evitato lo scandalo pubblico degli altri fedeli”.

Le condizioni per la concessione della sepoltura sono chiaramente espresse nella lettera: anzitutto il fedele deve conservare l’adesione alla Chiesa, successivamente deve manifestare un qualche segno di penitenza, infine deve essere evitato lo scandalo pubblico degli altri fedeli.

Nella parte della lettera rivolta ai pastori si raccomanda di attenuare o evitare lo scandalo “nella misura in cui i pastori sapranno illustrare in modo conveniente il significato delle esequie cristiane, che moltissimi vedono come un ricorso alla misericordia di Dio e come una testimonianza della fede della comunità nella risurrezione dei morti e nella vita del mondo che verrà”.

Viene poi comunicata dal Prefetto la pubblicazione del decreto sulla sepoltura ecclesiastica.

7.2. Abrogazione del c. 1240, § 1 che vietava la cremazione. Il decreto circa la sepoltura ecclesiastica (20-09-1973)⁽⁸²⁾

Il card. F. Šeper, Prefetto della S.C. per la Dottrina della Fede, con il decreto *La sepoltura ecclesiastica* del 20 settembre 1973, abroga definitivamente, per quanto è necessario, il c. 1240, § 1. “I padri della Congregazione per la Dottrina della Fede nell’assemblea plenaria dei giorni 14-15 novembre 1972 circa la sepoltura ecclesiastica hanno decretato che non siano più vietate le esequie ai peccatori manifesti, se prima della morte hanno dato qualche segno di penitenza e se è evitato il pubblico scandalo degli altri fedeli.

Il santo padre Paolo VI, nell’udienza concessa al sottoscritto prefetto, il 17 novembre 1972, ha ratificato, ha approvato e ha comandato che sia pubblicata la predetta decisione dei padri, abrogando per quanto è necessario il can. 1240 par. 1 e nonostante qualsiasi disposizione contraria”.

Di conseguenza, le disposizioni del CIC 1917, nominate nel c. 1240, § 1, n. 5, non sono più da osservarsi. Il nuovo decreto sulla cremazione dei cadaveri, abrogando il canone menzionato, mitiga notevolmente la legislazione, alle condizioni già segnalate nella lettera, e cioè che prima di morire le persone abbiano dato qualche segno di penitenza e che venga rimosso lo scandalo pubblico. Decade così l’elenco tassativo degli esclusi, contenuto nel c. 1240, § 1, con l’emanazione del decreto della S. Congregazione per la Dottrina della Fede. In questo modo viene meno una delle norme del CIC 1917, che elencava la privazione della sepoltura fra le pene vendicative⁽⁸³⁾. La privazione della sepoltura viene imposta ed è destinata innanzitutto a

⁽⁷⁷⁾ Istruzione del S. Ufficio a proposito della cremazione, in *L'Osservatore Romano*, del 30-09-1964, p. 2.

⁽⁷⁸⁾ S. C. pro Doctr. Fidei, litt., *La sepoltura ecclesiastica: molte conferenze*, (29 maggio 1973), in EV 4/2508; *Bollettino dell'archidiocesi di Bologna*, 1973, p. 407. Questa circolare è pervenuta alla Segreteria della CEI tramite la nunziatura apostolica in Italia, accompagnata da lettera n. 4354/73 del 18 giugno 1973. Per il nuovo decreto sulla sepoltura ecclesiastica (20-9-1973) cf. EV 4/2610.

⁽⁷⁹⁾ “La ragione del problema sorge dal principio fondamentale di diritto dotato di personalità giuridica l’uomo in quanto vivo; l’uomo morto o l’anima non sarebbe soggetto in iure, così in genere come specialmente in diritto penale: la non personalità giuridica di diritto penale comporta poi non soltanto che l’anima, separata dal corpo non possa delinquere, ma altresì che non possa essere destinataria di sanzioni penali; anche se la morte dell’imputato estingue l’azione criminale (il rapporto di imputazione, pure la morte del condannato fa cessare la pena, cioè l’azione punitiva e il rapporto di punizione). Che se l’anima non può essere soggetto di diritto, tanto meno il corpo separato dall’anima: “corpus ab anima iam separatum, quod cadaver audit, considerari debet non ut subiectum iuris, sed ut obiectum circa quod aliorum iura ac precipue officia exerceri possunt vel debent”, C. BERNARDINI, *Privatio sepulturae ecclesiasticae*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 4 (1929) pp. 473-479.

⁽⁸⁰⁾ *Caput I, De poenis vindicativis communibus*: (c. 2291, n. 5): *Privatio sepulturae ecclesiasticae*, ad normam can. 1240, § 1.

⁽⁸¹⁾ “Se dunque lo “ius ad sepulturam” è un vero diritto di cui il soggetto è il fedele vivo, la “privatio sepulturae ecclesiasticae” è una vera pena, che ha per soggetto il fedele vivo, in quanto essa consiste nella privazione di un diritto spettante a persona viva. Colui che si rende colpevole di un delitto, punito dalla sanzione ecclesiastica della “privatio sepulturae” è diminuito, è privato del diritto alla sepoltura stessa; e questa “privatio” lo coglie mentre è vivo”, C. BERNARDINI, *Privatio sepulturae ecclesiasticae*, cit., pp. 477-478.

⁽⁸²⁾ S.C. pro Doctr. Fidei, decr., *La sepoltura ecclesiastica*, (20 sept. 1973), in AAS 65 (1973) p. 500; EV 4/2610.

⁽⁸³⁾ CH. BERUTTI, *De crematione exuviarum quae de tumultis removeri debent*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 93 (1968) p. 545.

riparare lo scandalo provocato da taluni peccatori con il loro comportamento, ed in secondo luogo ad ammonire i sopravvissuti a non seguire il loro esempio ed a rinsaldare la propria fede ⁽⁸⁴⁾.

Le soluzioni più nuove, talvolta opposte alla logica comune, eppure miranti ad assicurare la finalità ultima della "salus animarum", non deviano nel diritto canonico e dalla certezza di diritto, ma si aprono con flessibilità ai problemi del tempo. Con l'emanazione del nuovo *Ordo Exsequiarum* viene in seguito la decisione del divieto di celebrare il rito della sepoltura e accompagnare il cadavere nel luogo dove avviene la cremazione.

Riassumendo i documenti precedentemente elaborati ed esaminati approfonditamente che si presentano in forma di decreti, responsi ed istruzioni, il legislatore stabilisce a sua volta le norme a proposito delle esequie ecclesiastiche ⁽⁸⁵⁾.

Nella disciplina in vigore sull'inumazione e sulla cremazione, i cui ultimi passi furono stabiliti dall'istruzione *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, e dall'*Ordo exsequiarum*, è molto chiaro che la S.C del S. Ufficio e la S.C per il Culto Divino considerano la celebrazione delle esequie, e i riti destinati ad essa, come un momento della massima importanza, in cui si esprime l'onore dovuto al defunto ⁽⁸⁶⁾.

Significativa rimane d'altronde una notificazione della Conferenza Episcopale di Germania, Austria, Svizzera e dei paesi Bassi che, nella notificazione dei documenti emanati dalla S. Congr. e riportati in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, ammette tranquillamente la possibilità di svolgere il rito delle esequie in presenza

dell'urna. Qualora manchi un luogo adatto, si deve svolgere tutto il rito nella cappella del cimitero, e là dove si trova la tomba ⁽⁸⁷⁾.

(*) *Sacerdote francescano conventuale dottore in Utroque Iure presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Dal 1993 è professore di De sanctionibus in Ecclesia (Diritto penale canonico) presso la Pontificia Università Lateranense. Inoltre dal 1990 è docente nella Pontificia Facoltà di S. Bonaventura – Seraphicum, delle discipline codiciali De normis generalibus (Le norme generali), De Ecclesiae munere docendi (La funzione d'insegnare della Chiesa), De bonis ecclesiae temporalibus (I beni temporali della Chiesa) De sanctionibus in Ecclesia (Diritto penale canonico) e De processibus (Diritto processuale canonico), come anche del Diritto costituzionale della Chiesa.*

⁽⁸⁴⁾ A. VITALE, *Contributo ad una teoria delle sanzioni*, in *Ephemerides Juris Canonici*, 20 (1964) pp. 150–151.


⁽⁸⁵⁾ PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici: Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989, riporta le seguenti fonti che si riferiscono al c. 1184, §1, n. 2; questi documenti vengono tutti riportati nell'appendice II; c. 1240, § 1, n. 5 del CIC del 1917; S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920) in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274–275, n. 238. *Entscheidung der Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen, vom 16. Januar 1920*, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 101 (1921) pp. 50–51; Pontificia Commissio ad Codicis canones authentice interpretandos, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925) in AAS 17 (1925) p. 583; S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926) in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. *Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen*, vom 23. Februar 1926, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 106 (1926) pp. 191–193; S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926) in AAS 18 (1926) pp. 282–283; S.C.S. Off., instr. *De cadaverum crematione*, (5 iulii 1963) in AAS 56 (1964) pp. 822–823; EV 2/61–62; S.C. pro Cultu Div., decr. *Ritibus exsequiarum quo Novus Ordo exsequiarum promulgatur*, Prot. n. 720/69, (15 augustii 1969), in *Notitiae* 5 (1969) pp. 423–424; Praenotanda, in *Notitiae* 5 (1969) pp. 424–430; EV 3/1421–1447. Si potrebbero qui aggiungere i documenti che concernono direttamente la privazione delle esequie ecclesiastiche, come riportati alla nota precedente.

⁽⁸⁶⁾ L. BRANDOLINI, *Il nuovo "Ordo exsequiarum"*, in *Ephemerides Liturgicae*, 84 (1970) pp. 129–148; M. MARCHESI, *Gli altri atti del Culto Divino*, in A.A.V.V., *Il Diritto nel Mistero della Chiesa*, Roma 1992, vol. 3, pp. 307–310.

⁽⁸⁷⁾ Die deutsche Bischöfe haben hierzu (Juli 1964) Anweisungen gegeben, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 133 (1964) p. 127. Nach dem von der S.C. Cult am 4. Oktober 1972 bestätigten Rituale "Die kirchliche Begräbnisfeier in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes" ist eine kirchliche Feier im Krematorium mit anschließender Beisetzung der Urne in einfacher Form möglich. Wenn im Krematorium keine kirchliche Begräbnisfeier Platz greift, kann diese in zwei Stationen, nämlich in der Friedhofskapelle (bzw. trauerhalle) und am Grab durchgeführt werden (hrsg. von den Bischofskonferenzen Deutschlands), Österreichs und der Schweiz und dem Bischof von Luxemburg, Einsiedeln-Köln-Freiburg-Basel-Regensburg-Wien-Salzburg-Linz 1972, vgl. insbes. Pastorale Einführungen, nn. 14–17.

www.EuroAct.net

Il portale italiano del settore funerario



Servizi gratuiti

- **Archivi:**
 - **Leggi, Sentenze, Circolari**
- **Mailing list informativa**
- **Modulistica**
- **Mercato**

Servizi a pagamento

- **Soluzioni a quesiti**
- **Archivio di risposte a quesiti**
- **Documentazione**
- **Bibliografia**

Abbonamento professionale al sito

>> 500 €

Abbonamento normale al sito

>> 200 €

Abbonamento annuale alla rivista trimestrale telematica

>> 78 €



tel/fax:0532.74.13.11

email:abbonamenti@euroact.net

Informatica

Firma digitale alla stretta conclusiva

di Nicola Bortolotti

Il 2002 non passerà alla storia solo per l'introduzione dell'euro. Un'altra piccola "rivoluzione copernicana" potrebbe derivare dal diffondersi della cosiddetta "firma digitale": un cambiamento di pratiche e abitudini assai più rilevante del cambio di valuta, con un impatto solo in una prima fase ristretto ad amministrazioni, società e professionisti; una modifica di prassi ormai cristallizzate nel tempo che - progressivamente - si estenderà alle società più piccole sino a raggiungere i privati cittadini.

Falsa partenza?

C'è tuttavia da sottolineare il fatto che - nelle previsioni dei legislatori - la firma elettronica avrebbe dovuto essere già a regime fin dall'inizio di quest'anno. Nella legge 24 novembre 2000, n. 340 pubblicata sulla G.U. n. 275 serie generale del 24 novembre 2000 si leggeva infatti, all'art. 31, comma 2: "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato". In altri termini, dal 10 dicembre 2001 le interazioni con il fondamentale registro delle imprese avrebbero dovuto essere totalmente digitalizzate, firma



Figura 1

compresa, per una larga parte dei soggetti interessati. Ma la partenza è stata opportunamente differita nel tempo. Recita infatti il comma 13 dell'art.3 della Finanziaria 2002 approvata dal Senato il 22 dicembre scorso: "Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: 'Decorso un anno' sono sostituite dalle seguenti: 'Decorso due anni'. (...) sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo (...) dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti".

Si noti tuttavia che - nonostante lo slittamento dei termini di un anno per quanto concerne l'obbligo di apporre la firma digitale - l'orientamento generale delle Camere di Commercio è quello di imporre comunque, ai sensi dell'art. 4 del DPR 558/1999, il deposito delle domande *su supporto informatico* anche se non firmate elettronicamente.

Un po' di storia

Approfitando dell'obbligo rimandato di un anno, è il caso di fare il punto della situazione riguardante il cammino della firma digitale in Italia, cogliendo anche l'occasione per puntualizzare alcuni concetti che - giocoforza depurati quasi interamente della pur indispensabile base matematica - consentono di guardare alla firma smaterializzata con minore diffidenza di quanto non avvenga oggi.

Il sopra citato art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 rimandava al regolamento concernente il "documento informatico" ossia al successivo DPR 10 novembre 1997, n. 513 pubblicato nel marzo 1998 nel quale veniva definita la firma digitale come una procedura di "validazione basata su un sistema di chiavi asimmetriche" e la cui "apposizione o



Figura 2

associazione (...) al documento informatico equi-
vale alla sottoscrizione prevista per
gli atti e documenti in forma scritta
su supporto cartaceo" (art. 10 comma
2).

Fu tuttavia necessario attendere il
DPCM 8 febbraio 1999, ossia il re-
golamento tecnico "per la formazio-
ne, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei do-
cumenti informatici ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del DPR 10
novembre 1997, n. 513" per comin-
ciare ad intravedere il futuro della "digital signatu-
re".

In questo fondamentale documento si poteva fra
l'altro leggere per la prima volta chiaramente e ine-
quivocabilmente che il "dispositivo di firma" dove-
va essere rigorosamente hardware, a diretto corolla-
rio alla definizione contenuta al comma d
dell'articolo 1: "per 'dispositivo di firma', [si in-
tende] un apparato elettronico programmabile solo
all'origine, facente parte del sistema di validazione,
in grado almeno di conservare in modo protetto le
chiavi private e generare al suo interno firme digi-
tali".

Come si traduce in pratica quest'affermazione?

Con l'esclusione, dal novero delle soluzioni a nor-
ma di legge ipotizzabili per la firma digitale, di si-
stemi basati *unicamente* su uno (o più) computer,
trattandosi di apparati programmabili *non* solo
all'origine. Il computer rimane ovviamente un
componente fondamentale, ma non può né generare
né ospitare le chiavi.

Sono state dunque escluse le soluzioni totalmente
software, come il giustamente celebrato programma
PGP, peraltro utilizzato internamente da alcune
grandi e piccole società per le proprie transazioni
validate e/o protette, e sono rimaste valide solo gra-
zie ad un apposito
"salvagente" (l'art. 62
comma 3 del DPCM)
procedure non conformi
come il diffusissimo En-
tratel.

Inevitabile, dunque, far
ricorso ad apparati ester-
ni, ossia a una "smart
card" (figura 1) o a una
"chiave elettronica" (figu-
ra 2), che l'utente dovrà
portare sempre con sé e
custodire gelosamente, in
grado di certificare la sua
identità.




Figura 3

La soluzione "smart key" sviluppata soprattutto da

Rainbow
(www.rainbow.com/ikey/ikey2000.html) - sebbene allettante poiché
non richiede l'adozione di un appo-
sito lettore di card in quanto sfrutta
le porte USB, presenti da alcuni
anni in ogni computer - è partita
con un netto svantaggio sulla smart
card, più economica e diffusa.

Sia che si opti per "card" (e lettore,
figura 3) o per "key" (che si sta af-
fermando come mini hard disk tra-
sportabile e crittabile), si tratta co-

munque di dispositivi a microchip assai sofisticati,
anni luce distanti dalle originarie e insicure carte
"Bancomat-like", in quanto devono essere in grado
di generare al loro interno le firme digitali. Ma ri-
mane fondamentale custodirli con la massima cura,
in quanto chi dovesse impossessarsene unitamente
al codice di attivazione non ruberebbe in un conto
in banca, ruberebbe una vera e propria identità. A
tale proposito il DPCM citato è assai chiaro, all'art.
8 comma 4: "Il titolare delle chiavi deve: a. conser-
vare con la massima diligenza la chiave privata e il
dispositivo che la contiene al fine di garantirne
l'integrità e la massima riservatezza; b. conservare
le informazioni di abilitazione all'uso della chiave
privata in luogo diverso dal dispositivo contenente
la chiave; c. richiedere immediatamente la revoca
delle certificazioni relative alle chiavi contenute in
dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso
o difettosi".

Un po' di teoria

Prima di proseguire è necessario chiarire cosa si
intende per firma digitale. Il discorso è complesso e
un modello esemplificativo - seppure non rigoroso -
può aiutare. Innanzitutto la firma elettronica non è

una "firma" in senso
stretto, ossia sempre si-
mile a se stessa, comun-
que lunga e/o complessa:
non vi è infatti nulla che
sia più facile, veloce ed
economico del copiare un
file, una sequenza di bit.

Si tratta invece - più pro-
priamente - di una proce-
dura, di una sequenza di
operazioni che deve ef-
fettuare sia chi firma, sia
chi vuole verificare
l'autenticità del docu-
mento firmato.




Figura 4

Dal documento da firmare (figura 4-1) viene tratto una sorta di "riassunto" (figura 4-2) secondo regole ben precise e riproducibili. Questo riassunto viene cifrato (figura 4-3) mediante una particolare chiave in possesso solo di colui che firma, la cosiddetta "chiave privata", e accodato al documento (figura 4-4) divenendone - in pratica - la firma.

Come primo punto importante si ha che, per decifrare il riassunto, *non bisogna utilizzare la chiave privata*, che rimane dunque segreta; per decifrare occorre invece una chiave particolare *diversa da quella privata*, detta chiave pubblica, che è stata generata contestualmente alla prima. Il secondo punto importante risiede nel fatto che il risalire alla chiave privata conoscendo quella pubblica è pressoché impossibile, in quanto impegnerebbe per centinaia di anni i più veloci computer disponibili. Il terzo punto importante, infine, è costituito dal fatto che, non potendo risalire alla chiave privata dalla conoscenza di quella pubblica, non è possibile contraffare la firma altrui poiché la cifratura richiede la conoscenza della privata.

Si noti che la "firma" (ma sarebbe meglio parlare di impronta firmata) del documento è dunque funzione sia del documento che della chiave privata e dunque *cambia al cambiare del documento*. In questo modo *non è possibile copiare la firma da un documento all'altro in quanto ogni firma è legata indissolubilmente al documento*.

Chi riceve il documento (figura 5-1) e vuole verificarne la paternità, come prima cosa ne ricava il riassunto seguendo le stesse regole di chi ha firmato (figura 5-2). Poi decifra il riassunto ricevuto (figura 5-3) mediante la chiave pubblica di chi ha firmato e - se il riassunto ricevuto e decodificato (figura 5-4) è identico a quello ricavato (figura 5-5) - il documento è originale. In caso contrario si è in presenza di una contraffazione.

Tutte queste operazioni sono ovviamente compiute con l'ausilio di un calcolatore elettronico e di un idoneo programma. A tal proposito il primo software autodichiaratosi conforme alla normativa italiana fu - il 9 giugno 1999 - DigitalSign della genovese CompEd Software Design (www.comped.it, nella figura 6 la pagina web con i prodotti attuali).

La certificazione

In questo quadro rimaneva aperto un fondamentale problema: ferma restando la robustezza del meccanismo di autenticazione digitale, chi è in grado di garantire che chi firma elettronicamente (e ricordiamo che questa operazione di firma può avvenire a distanza, per via telematica, senza che chi sotto-

scrive sia visibile ad alcuno) sia effettivamente chi afferma di essere?

Tale nodo è stato risolto dalla legge con l'introduzione della figura del certificatore, ossia una terza parte (soggetta a obblighi e responsabilità tutt'altro che trascurabili) in grado di dichiarare (o revocare) la corrispondenza tra una persona fisica e la propria chiave pubblica. Il paragone più naturale che si può fare è quello con la carta d'identità, che deve venire rilasciata da un'apposita autorità di certificazione (tipicamente il comune di residenza). La Legge prevede che tali certificatori siano inclusi in un apposito albo che si può facilmente consultare collegandosi al sito dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione www.aipa.it e che conta in questo momento tredici società.

Lo stato di fatto

Infocamere, la società consortile di informatica delle Camere di Commercio, fin dalla sua inclusione nell'elenco dei certificatori il 6 aprile 2000, si è contraddistinta per intraprendenza, in ciò spronata dalla citata legge 24 novembre 2000, n. 340. Un dinamismo e una politica di diffusione (distribuzione gratuita del software di firma digitale, nonché delle




Figura 5

smartcard e dei certificati ai rappresentanti legali delle imprese e - sembra - anche agli "sviluppatori di applicazioni") che le è valsa una denuncia (per ragioni più complesse di quelle esposte) all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da parte della prima citata CompEd.

Molti studi, società e professionisti stanno quindi adottando come modello di riferimento quello di Infocamere, che prevede l'installazione di diversi software e drivers dotati di un buon livello di inte-

roperabilità ma - inutile negarlo - di utilizzo non certo immediato.

Tanto che è ormai comune - in molte città - vedere il lettore di smart card timidamente appoggiato di fianco al monitor e correttamente collegato tra tastiera e computer, nonché alla porta seriale. Ma è assai più raro vedere installato, ad esempio, il software GhostScript e il redirector RedMon della porta



Figura 6

parallela che consente di generare un file PDF a partire da qualsiasi applicazione Windows.

La scelta del formato PDF è senza alcun dubbio vincente: in tal modo è possibile produrre documenti "portabili", che verranno cioè visualizzati e stampati (mediante il diffuso Acrobat Reader, figura 7) indipendentemente dalla piattaforma sulla quale si lavora (Windows, Mac, Linux, stampanti ad aghi, a getto, laser...), in conformità a quanto voleva produrre il firmatario e indipendentemente dal possesso di un software "proprietario" come potrebbe essere Word o Excel.

Ma è lecito chiedersi perché ci si sia voluti basare su strumenti sì pregevoli e free come GhostScript - ma dall'installazione non immediata - piuttosto che su soluzioni "chiavi in mano" e pronte all'uso, già integrate in un unico pacchetto e autoconsistenti.

Molte potranno essere le resistenze alla firma digitale, in primis perché costringerà tutti ad una correttezza formale senza precedenti (la data e ora di apposizione della firma sono inalterabili, impossibile dunque riservare spazi vuoti nel registro del protocollo...) e spesso disagiata o addirittura incompatibile con altre branche della burocrazia.

L'unico modo per superare gli ostacoli, oltre all'obbligo legislativo, è quello di fornire strumenti semplici da installare, semplicissimi da configurare, rapidi da utilizzare.

La soluzione Infocamere, pur interessante e innovativa sotto molti aspetti, non sembra soddisfare tutti questi requisiti e diventa quasi problematica quando anche uno solo dei firmatari non sia dotato di smart card.

Il documento elettronico dovrebbe semplificare le procedure ma purtroppo - in ambito burocratico - diventa spesso e inevitabilmente un semplice surrogato del cartaceo, ereditandone i difetti e complicando le operazioni.



Figura 7


Cultura

La casa della morte: il cimitero di S. Cataldo a Modena

di Laura Bertolaccini (*)

Nel 1971 il Comune di Modena bandisce un concorso nazionale di idee per la realizzazione del nuovo cimitero.

L'apertura verso l'architettura d'autore espressa attraverso la pratica concorsuale rappresenta un atto singolare nella prassi consolidata del tempo che ve-




Cimitero di S. Cataldo a Modena, planimetria generale: sulla destra il recinto ottocentesco di Cesare Costa unito al complesso progettato da Aldo Rossi attraverso un corpo di servizi.

deva le questioni progettuali relative alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento di complessi cimiteriali già esistenti perlopiù demandata alle strutture interne agli uffici tecnici comunali.

Scrivono Paolo Portoghesi in un saggio apparso sulle pagine di *Controspazio* all'indomani dell'espletamento del concorso: "... il Comune di Modena ha compiuto un atto di coraggio e di sensibilità culturale. È andato «controcorrente», perché non si tratta certo di un tema alla moda in un'epoca di consumismo e di tecnologismo imperante; ma si è acquistato dei meriti oltre che nei confronti della cittadinanza, nei confronti della cultura architettonica italiana invitata a cimentarsi nella soluzione di un problema inconsueto, per il quale mancano indicazioni pregnanti nella tradizione dell'architettura moderna e che non di meno costituisce parte integrante e non marginale del problema della nuova città".⁽¹⁾

Secondo il bando di concorso, il nuovo cimitero di Modena si sarebbe collocato nell'area adiacente al complesso monumentale di S. Cataldo. Sorto tra il 1860 e il 1875 su progetto di Cesare Costa in quegli stessi terreni fuori porta S. Agostino ben lontani dalla città e dal tracciato della via Emilia in cui intorno al 1770 Francesco III d'Este, duca di Modena e governatore della Lombardia, decretando la chiusura dei sepolcreti urbani aveva dato inizio alla costruzione del primo luogo di sepolture *extra moenia*,⁽²⁾ il cimitero monumentale di S. Cataldo presenta uno schema di evidente matrice accademica, più vicino alla produzione francese settecentesca che non alle successive elaborazioni in ambito italiano, basato su un rettangolo generato dalla duplicazione di un modulo quadrato e organizzato al suo interno secondo due assi principali tra loro ortogonali.

Ad una evidente semplificazione distributiva e planimetrica fa riscontro un progetto generale, di fatto mai completato, di organizzazione alla scala urbana: il recinto sacro costituisce infatti l'episodio terminale di un lungo e solenne viale alberato che, se effettivamente realizzato secondo




Pianta e prospetto della cappella funeraria.

(¹) PORTOGHESI P., "Città dei vivi e città dei morti", in: *Controspazio*, 10/1972, p. 2.

(²) Sul primo cimitero extraurbano di Modena cfr., tra gli altri: BULGARELLI M., "L'affare delle sepolture a Modena nella seconda metà del XVIII secolo. Questioni mediche, amministrative, tecniche, architettoniche, militari", in: *Storia urbana*, 51/1990, pp. 3-13.

le intenzioni del suo progettista, avrebbe congiunto il cimitero alla via Emilia e quindi alla città di Modena. L'importanza di questo segno tracciato sul territorio, una sorta di percorso ieratico teso tra la città dei vivi e la città dei morti, è ulteriormente ribadita dal monumentale ingresso collocato quale fondale prospettico del viale e dalla presenza, sul lato opposto, della maestosa cappella sepolcrale dotata di un proprio "ingresso d'uso" e di ambienti destinati ad ospitare i servizi cimiteriali. Successivamente il passaggio dei binari della linea ferroviaria, interrompendo la continuità del lungo percorso, avrebbe portato alla realizzazione di un sovrappasso. Altre operazioni, rese necessarie in corso d'opera, avrebbero poi ulteriormente modificato lo schema iniziale: a causa della qualità del terreno ritenuto inadatto alle inumazioni, complesse operazioni di riempimento portano all'innalzamento di



Cesare Costa (1860-1875), sezioni longitudinali dei corpi perimetrali.

circa due metri del piano del campo centrale delle sepolture e quindi alla realizzazione di un alto basamento sul quale elevare il porticato perimetrale: la differenza di quota tra il piano esterno al recinto e quello interno è quindi assorbita da un livello parzialmente interrato di colombari dalle caratteristiche nicchie archivoltate, tributo evidente alla architettura funeraria romana. L'ingresso monumentale e le cappelle laterali poste all'estremità dell'asse ortogonale a quello principale d'accesso non verranno mai realizzate lasciando così incompiuto il programma redatto da Costa.

Gli edifici laterali, rigiranti lungo tutto il perimetro del camposanto, sono costituiti da una doppia campata coperta da un tetto a falde, chiusa verso l'esterno del recinto sacro ad ospitare le cappelle di famiglia e aperta verso l'interno a costituire una galleria ininterrotta di colonne di ordine dorico "reinterpretato" dal progettista, ovvero rastremato ma privo di entasi. La maestosa cappella sepolcrale

– impostata secondo lo schema del Pantheon romano, motivo assai frequentato nell'architettura funeraria accademica negli anni a cavaliere tra il XVIII e il XIX secolo – e il pronao di colonne ioniche che la introduce, costituiscono un elemento di discontinuità, una pausa nel ritmo incessante, ossessivo, dei portici laterali. Degna di particolare attenzione risulta essere la soluzione




Roma, tomba del fornaio (foto F. Fioravanti).

architettonica adottata per la definizione del basamento sul fronte esterno del recinto, caratterizzato dalla bicromia della campitura in mattoni e da loculi, fonte di luce ed aria per il retrostante sistema di colombari, che rievocano le bucaure presenti nella famosa tomba del fornaio situata a Roma poco fuori porta Maggiore. Il tema cromatico ritorna anche all'interno del recinto cimiteriale: Costa adotta il serpentino verde per i fusti delle colonne doriche del portico perimetrale e il bianco Verona per i capitelli cui contrappone il rosa delle colonne ioniche del pronao.

Per l'anomalia delle sue dimensioni l'alta fascia basamentale costituisce una sorta di estensione tridimensionale del limite, del recinto, della separazione tra spazio dei viventi e spazio dei defunti, della soglia da varcare per aggregarsi ad un mondo del tutto nuovo: lungo il lento incedere per il viale che dalla città conduce sino al cimitero e attraverso questa particolare dilatazione dello spazio perimetrale si svolgono i riti di passaggio e di aggregazione.⁽³⁾

Circa un secolo dopo la conclusione dei lavori, il cimitero monumentale di S. Cataldo risulta oramai insufficiente ad ospitare ulteriori sepolture.



Aldo Rossi (1971-1983), planimetria generale.

⁽³⁾ Sul cimitero ottocentesco di Modena cfr., tra gli altri: MONTESSORI M. G., PANINI FIORENZI M., *Cesare Costa. Ingegneria-Architetto*, Modena 1989, pp. 100-113.



Schizzo prospettico degli elementi principali del nuovo cimitero.

bile pensavo al passato ma anche non pensavo: guardavo l'albero e il cielo. Questa presenza delle cose e del distacco dalle cose – legata anche al dolore e alla presenza delle ossa – mi riportava all'infanzia. Nell'estate successiva nello studio del progetto mi erano rimaste solo forse questa immaginazione e dolore delle ossa: vedevo la conformazione osteologica del corpo come una serie di fratture da ricomporre".⁽⁴⁾

Con queste parole lo stesso Aldo Rossi (1931-1997), risultato vincitore di quel concorso cui aveva partecipato con Gianni Braghieri, descrive i mesi precedenti la progettazione del cimitero modenese e quanto quella dolorosa esperienza sia stata determinante nello svolgimento del progetto, dalla scelta del motto – "L'azzurro del cielo", traduzione altamente poetica dell'immagine più viva che lo aveva




Il cubo sacrario-ossario durante le fasi di costruzione (foto L. Ghirri).

"A metà del 1971, in aprile, sulla strada di Istanbul, tra Belgrado e Zagabria ho avuto un grave incidente d'auto. Forse da quell'incidente, come ho detto, nel piccolo ospedale di Slavonski Brod, è nato il progetto per il cimitero di Modena e nel contempo si è conclusa la giovinezza. Stavo in una piccola camera al piano terreno vicino ad una finestra da cui vedevo il cielo e un piccolo giardino. Stavo quasi immo-

accompagnato nei giorni di infermità nell'ospedale della cittadina slava – alla definizione architettonica dell'impianto che molto deve alla interpretazione osteologica come metafora della morte.

Muovendo da una profonda riflessione sui temi dell'architettura funebre e in particolare sulle antiche tipologie funerarie nonché da una attenta lettura del luogo e delle preesistenze, Rossi elabora il suo progetto basandosi sulla esplicita accettazione dell'impianto di Costa quale matrice progettuale e quindi

duplicando il modello costituito dal campo dedicato alle inumazioni interamente racchiuso da edifici perimetrali, memoria degli *charnier* dei cimiteri francesi settecenteschi. In un continuo scambio di suggestioni, analogie, similitudini, i due recinti si affiancano, senza entrare effettiva-




mente in contatto, *Beato Angelico, Giudizio Universale, Firenze, Museo di S. Marco (1433 ca.), particolare.*

no la propria singolarità, la propria storia: il nuovo cimitero si collega al vecchio mediante un corpo destinato ai servizi collocato tra i due complessi, nell'area posteriore al preesistente cimitero israelitico.

Dal cimitero ottocentesco Rossi trae le suggestioni derivate dall'incompiuto, ascolta i rimandi all'arte funeraria del mondo romano in particolare i riferimenti alla tomba del fornaio; duplica le dimensioni del grande rettangolo, replica la teoria di portici perimetrali sviluppati sia in alzato sia nel livello interrato a costituire una rete di colombari disposti intorno ad ampie corti quadrate, evidenzia i due luoghi singolari del progetto ponendovi gli edifici di ingresso; ma a differenza dell'episodio di Costa, che trovava la definizione del proprio vaso nel rapporto traslato con la dimensione urbana, venuto di fatto meno nel momento in cui non si realizzerà il lungo viale alberato né il monumentale ingresso, Rossi pone al centro del grande vuoto definito dai portici una spina di loculi disposti secondo uno schema triangolare digradante in altezza secondo la direzione inversa all'aumentare delle dimensioni planimetriche dei

⁽⁴⁾ ROSSI A., *Autobiografia scientifica*, Parma 1990, p. 18.

singoli elementi che la compongono, ovvero il corpo più lungo è il più basso mentre quello più corto è il più alto. Rossi svolge il tema dell'architettura deposta, sommersa, di cui solo ciò che emerge è noto mentre la terra sicuramente nasconde una parte. "A Slavonski - scrive ancora Aldo Rossi - avevo identificato la



Il sistema di scale e ballatoi all'interno del cubo
(foto L. Ghirri).

morte con la morfologia dello scheletro e le alterazioni che questo può subire". La spina centrale è dunque come una carcassa vuota affiorante dal terreno, una metafora osteologica della morte, di ciò che rimane del corpo dopo la decomposizione delle sue membra.

Il sistema dei loculi è introdotto da un grande cubo destinato, secondo il progetto iniziale, ad ospitare il sacrario dei caduti di guerra ma, successivamente, adibito ad ossario comune. "La costruzione cubica - si legge nella relazione allegata al progetto presentato al concorso ⁽⁵⁾ - con le sue finestre regolari ha la struttura di una casa senza piani e senza copertura, le finestre sono senza serramenti, tagli nel muro; essa è la casa dei morti, in architettura è una casa incompiuta e quindi abbandonata. Quest'opera incompiuta e abbandonata è analogica alla morte".

Le finestre senza serramenti attraverso cui le anime possono liberarsi, attraverso cui appare ritagliato, quasi un frammento, l'azzurro del cielo, riportano alla memoria le fosse aperte, una duplice fila di buchi neri anch'essi quadrati, così come le rappresenta il Beato Angelico in un *Giudizio Universale* dipinto intorno al 1433. Le tombe sono scoperciate e il cimitero, ormai vuoto, è stato abbandonato: i corpi risorti hanno definitivamente lasciato la casa dei morti.

"Cadute le impalcature - racconta Vittorio Savi - era apparso un parallelepipedo murario, 19,50 x 19,50 x 17, privo di copertura. Le facciate color rosso mattone erano tutte uguali, bucate da sessantatre finestre quadrate e da nove portalini. Pure le fronti interne erano uguali, attraversate da cellette e, in tutta

profondità di muro, dalle finestre. Una palizzata di longherine sosteneva tre giri di ballatoi e delimitava la corte". ⁽⁶⁾Per far fronte alle nuove esigenze, durante la stesura esecutiva del progetto Rossi riempie il vuoto del cubo con un sistema di scale, ballatoi e ossari che non invadono la corte centrale - l'atrio, lo spazio di comunione della casa - ma che costituiscono una parte inte-

grante del muro perimetrale.

Opposto al grande cubo il progetto prevede un secondo elemento monumentale, fortemente caratterizzato, un altro solido puro, un cono tronco al di sotto del quale si sarebbe trovata la fossa comune. Leggiamo ancora dalla relazione di progetto: "Il cono che sovrasta la fossa comune come una larga ciminiera è unito al percorso centrale dalla spina degli ossari. L'unione avviene a due livelli; al livello superiore si accede ad un ballatoio aereo. Questo ballatoio è legato al percorso degli ossari e ne costituisce come una conclusione. Dal pavimento di ingresso una serie di gradoni scende verso la pietra tombale che ricopre la fossa comune ... Nella fossa comune si trovano i resti dei morti abbandonati; morti a cui i legami di un tempo si sono dispersi, spesso persone uscite dagli ospizi, dagli ospedali, dalle carceri, esistenze disperate o dimenticate. A questi oppressi la città costruisce il monumento più alto".

Aldo Rossi rappresenta il cono tronco in sezione, un grande vaso nero appena colpito dalla luce radente che penetra dalla sommità. Nel vedere i disegni aldorossiani tornano alla mente le immagini delle sezioni vibranti di luci e di ombre dei cenotafi dedicati a Newton disegnati da Etienne-Louis Boullée, dei cimiteri di Claude-Nicolas Ledoux o di Pierre Fontaine; o ancora le parole di Boullée scritte nell'opera *Architecture. Essai sur l'art*, così come le abbiamo conosciute nella traduzione dello stesso Rossi: "Tempio della morte! La tua immagine ferma i nostri cuori. L'artista





Tavola di sintesi degli elementi principali del progetto.

⁽⁵⁾ ROSSI A., "L'azzurro del cielo", in: *Controspazio*, 10/1972, pp. 4-9.

⁽⁶⁾ SAVI V., "Il cimitero aldorossiano. Traccia di un racconto critico", in: *Lotus International*, 38/1983, p. 32.



Prospetti interni.

fugge la luce del cielo. Discende nei sepolcri e traccia figure al barlume pallido e morente delle lampade sepolcrali”.⁽⁷⁾


Riprendendo i termini usati da Portoghesi nel già citato saggio si può dunque affermare che Rossi abbia contrapposto al vuoto indifferenziato del recinto di Costa una “promenade architecturale” composta da una successione di “object a reaction poetique”, di “spazi parlanti”.

Come nel cimitero di Costa i colori divengono per Rossi il mezzo attraverso cui esprimere le particolarità del progetto: ai muri perimetrali degli edifici intonacati in colore rosso mattone si alterna il grigio del cemento degli elementi orizzontali e verticali dei portici e dell'acciaio delle scale, dei ballatoi, dei percorsi sopraelevati insieme all'azzurro delle capriate in ferro ricoperte da lastre di alluminio.

Nei disegni di progetto si respirano atmosfere de-chirichiane: spazi vasti e deserti, ombre decise, colori assoluti. Nel panorama della pianura modenese il grande volume dell'ossario si eleva puro e solitario: pensiamo per un momento alle suggestive immagini scattate da Luigi Ghirri, al cubo rosso mattone emergente dal piano di campagna innevato oppure alla griglia piranesiana di scale e ballatoi del suo interno posta in primo piano su uno sfondo di lapidi, fiori, lumini, persone. E da quei fotogrammi, ancor più che dalle parole o dai disegni di progetto, la casa dei morti, il volume puro del cubo appare costruito proprio dal ritmo stesso della mortalità, dalla presenza dei defunti, dalla chiusura di quelle celle vuote.

Se il cubo è la casa dei morti l'insieme degli edifici descritti si configura come una città analoga, diversa nel suo significato, mai opposta alla città dei vivi.

“Il concetto centrale di questo progetto – scrive ancora Rossi nell'*Autobiografia scientifica* – era forse quello di aver visto che le cose, gli oggetti, le co-



Vista prospettica della ciminiera- fossa comune attraverso i corpi della spina dei colombari.

struzioni dei morti non sono differenti da quelle dei vivi”.

(*) Architetto, dottore di ricerca in “Storia della città”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

⁽⁷⁾Boullée E.-L., *Architecture. Essai sur l'art*; trad. it.: *Architettura. Saggio sull'arte*, Padova 1967 (traduzione e introduzione di Aldo Rossi)

2

Aprile-Giugno

2002

Anno 1

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Verso una modifica del Testo Unico delle leggi sanitarie in materia di polizia mortuaria*
- *La riforma dei servizi pubblici locali ed i riflessi per il settore funerario*
- *Trasferimento di competenze statali alle Regioni in materia di polizia mortuaria*
- *Diritto d'uso di sepoltura privata: la concessione demaniale comunale*
- *Cambiano le norme sulle zone di rispetto cimiteriale*



EURO.ACT srl
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Massimo Cavallotti, Antonio Dieni,
Raffaella Marsella, Andrea Poggiali,
Sereno Scolaro, Giorgio Stragliotto,
Manuela Tartari**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/ PUBBLICITÀ**

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:
25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per
inoltro con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:
78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltro con tale mezzo.
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il pri-
mo anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta del-
l'abbonamento a nessun effetto. I numeri del periodico
non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato
non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero suc-
cessivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.
Chiuso in redazione il 14/06/2002.

INDICE**Editoriale**

Spumante o succo di pompelmo? 2
di Daniele Fogli

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero..... 4
a cura di Elisa Meneghini

Quesiti e lettere..... 8
a cura di Daniele Fogli

**Il titolo di prova della sussistenza di diritti concernenti le
sepulture private nei cimiteri** 13
di Sereno Scolaro

Attualità

Nelle pieghe del regolamento..... 22
di Andrea Poggiali

Il mercato funerario: aspetti economici 26
di Massimo Cavallotti

Documentazione

**Servizi cimiteriali e di trasporto funebre di feretri.
Modificazioni intervenute a seguito della legge 26 febbraio
2001, n.26 e della legge 30 marzo 2001, n.130.** 33
Circolare Sefit n. 4603 del 9 gennaio 2002

**Autorizzazioni di polizia mortuaria statali trasferite alle
Regioni** 42
Circolare Sefit n. 4629 del 20 febbraio 2002

**Articolo 35 della legge 28/2/2001, n. 448. Riflessi per il settore
funebre e cimiteriale.** 43
Circolare Sefit n. 4630 del 20 febbraio 2002

Tariffe per la cremazione a far tempo dall' 1.5.2002 47
Circolare Sefit n. 4684 del 15 aprile 2002

**Circolare del Ministero della Salute sul trasferimento di
funzioni dal livello centrale a quello locale in materia di polizia
mortuaria** 48
Circolare Sefit n. 4728 del 12 giugno 2002

Modifica della legislazione funeraria..... 50
Disegno di legge A.S. 1265

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti..... 60
Disegno di legge A.S. 1246 (art. 25)

**Il parere del CSS sullo schema di disegno di legge di modifica
della legislazione mortuaria** 61

Informatica

Salvaguardare i dati per salvare l'azienda..... 63
di Nicola Bortolotti

Cultura

Il mausoleo delle fosse ardeatine..... 67
di Laura Bertolaccini

Editoriale

Spumante o succo di pompelmo?

di Daniele Fogli

Il 24 maggio è stato presentato in 3^a Sezione del Consiglio Superiore di Sanità lo schema di modifica del regolamento di polizia mortuaria nazionale, elaborato dell'apposito gruppo di esperti costituito nel suo seno.

Sono occorse oltre 10 riunioni del gruppo, svolte a ritmo serrato, per revisionare l'intero testo che era stato trasmesso dalla competente direzione del Ministero della salute.

La struttura del regolamento si compone oggi di un numero di articoli pari a quello vigente, con però sette allegati tecnici.

Gli allegati, oltre a quelli già noti, si sono arricchiti di una sezione con modulo tipo per la certificazione di morte, di una sezione con le caratteristiche strutturali ed impiantistiche di obitori, servizio mortuario (a modifica del DPR 14.1.1997) delle strutture sanitarie, Servizi per il commiato (la traduzione italiana delle funeral home).

Il settimo allegato riguarda caratteristiche tecniche dei crematori e metodi per farli funzionare e di fatto sostituisce il decreto che era previsto dalla legge 130/2001.

I 10 assi portanti della modifica del regolamento sono:

- *accentuazione del ruolo della Regione (soprattutto pianificatorio e normativo);*
- *delineazione di un significativo ruolo regolamentare e autorizzatorio del Comune, titolare delle funzioni amministrative;*
- *apertura al privato per la gestione dei cimiteri comunali e dei crematori. Il Comune può affidare la gestione dei propri cimiteri e crematori secondo le regole dell'art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato con l'art. 35 della finanziaria 2002;*
- *separazione dell'attività funebre da quella cimiteriale/cremazione in termini netti e societari;*
- *eliminazione della presenza delle imprese funebri dentro gli ospedali per procacciare funerali o per gestire le camere mortuarie;*
- *riconoscimento dell'attività funebre e sua regolamentazione. Eliminazione nel testo di ogni riferimento alla privativa nel trasporto funebre (come richiesto dall'Antitrust) e introduzione del regime dell'autorizzazione dell'attività funebre;*
- *servizio necroscopico definito secondo le regole che ogni Regione emanerà;*
- *separazione netta fra riscontro diagnostico e autopsia, con l'affidamento del primo all'anatomo patologo, del secondo al medico legale;*
- *incentivo della cremazione, attuando la L. 130/01, sia per cadaveri subito dopo il decesso, sia per le salme inconsunte. L'introduzione di una moderna normativa per le*

emissioni in atmosfera dei crematori, determinerà il rispetto di nuovi limiti ancor più restrittivi degli attuali, con ricadute positive per l'ambiente, la riduzione del contenzioso per la installazione di nuovi crematori, ma con effetti significativi in termini di costo di impianto e di gestione, anche se con 3 anni di tempo per mettere in regola i vecchi impianti;

- incentivo di soluzioni che facilitino la scheletrizzazione dei cadaveri, tra l'altro con l'affiancamento alla tradizionale tumulazione in loculo stagno di quella in loculo aerato.

Il regolamento è stato modificato secondo gli orientamenti politici forniti dal Ministro Sirchia, al quale si riconosce il merito di essersi impegnato in prima persona per accelerare il cambiamento di una normativa vetusta e sulla quale vi sono da anni attese da parte di tutta la categoria.

Per taluni di questi cambiamenti è necessaria l'approvazione di uno specifico disegno di legge.

Pertanto ora l'attenzione si sposta sulla presentazione del disegno di legge, che è attesa in tempi brevi (in documentazione vi è il testo che ebbe il parere favorevole in Consiglio Superiore di Sanità il 26 febbraio 2002, ma che potrebbe essere modificato all'ultimo momento), e lo schema di regolamento, su cui vi è il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità, verrà messo in stand by, fino a che non vi sarà l'approvazione della legge.

In relazione a come questa verrà approvata dal Parlamento, lo schema di regolamento dovrà essere revisionato.

Intanto, in Parlamento, sono stati già presentati altri due disegni di legge organici sulla materia, uno al Senato AS 1265 (si veda in documentazione), l'altro alla Camera, AC 2664 (analogo).

Sempre al Senato è attualmente in discussione l'AS 1246, che all'articolo 25, modifica le norme sulle zone di rispetto (si veda in documentazione).

Insomma pare sia la legislatura buona per il cambio della normativa in campo funebre e cimiteriale.

Dobbiamo brindare o si dovrà mandar giù qualche cosa di amaro?

Lo sapremo presto.

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Il Comune di Bari rinuncia alla privativa sui servizi di trasporto funebre

Approvato dalla giunta municipale del Comune di Bari il nuovo regolamento di polizia mortuaria, che sancisce, tra l'altro, le regole per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre da parte di imprese private.

In questo modo si è in parte risolto il contenzioso nato fra il Comune ed un nutrito gruppo di imprese funebri, che aveva richiesto all'Amministrazione comunale una cifra esorbitante, a titolo di risarcimento danni per concorrenza sleale in materia di servizi di trasporto funebre.

Numerosi però i requisiti – sia di natura burocratica che tecnica – richiesti alle imprese affinché possano accreditarsi al Comune.

Genova: modificato il regolamento di polizia mortuaria

Tra le modifiche apportate al regolamento sono state previste multe che vanno da 100 a 2.000 euro per la mancata manutenzione delle tombe da parte dei familiari. Le sanzioni esistevano anche in precedenza, ma erano difficilmente applicabili in quanto era la Giunta municipale a determinarne la misura. Ora invece tale compito è affidato al dirigente responsabile, che potrà procedere nei confronti dei concessionari contravventori in base al proprio giudizio.

Fra le altre modifiche l'inserimento di vincoli alla de-

corazione per le sepolture che si trovano nelle zone di pregio storico-artistico del cimitero e l'obbligo di ottenimento di un'autorizzazione del Sindaco per coloro che intendono recarsi in cimitero con bandiere o stendardi.

TanExpo 2002 a Modena

Dal 22 al 24 marzo scorsi si è svolta a Modena l'edizione biennale del salone dedicato al settore funerario: ThanExpo.

La manifestazione, che con oltre 20.000 mq di area espositiva all'interno dei padiglioni di Modena Fiere è una delle più importanti a livello internazionale, ha accolto più di 180 espositori, provenienti sia dall'Italia che dall'estero.

In esposizione una vasta gamma di prodotti appartenenti a diversi settori merceologici (software, movimentazione feretri, trasporti funebri, accessori, cofani, ecc.).

Lettera della Confservizi al Ministro dell'Interno per sollecitare l'emanazione del decreto sulla revisione delle tariffe per la cremazione

Il Presidente della Confservizi Fulvio Vento ha scritto una lettera al Ministro Scajola e, per conoscenza, al Ministro Sirchia ed all'ANCI, per lamentare il ritardo con cui i due Ministeri concertanti stanno procedendo per l'emanazione del decreto attuativo del comma 2 dell'articolo 5

della legge 130/2001. *"I termini per l'emanazione del decreto sono ampiamente scaduti (4 novembre 2001), e si stanno generando perdite economiche per i gestori dei servizi di cremazione, derivanti dal mancato riordino del sistema tariffario".*

Questo il passo più significativo del documento della Confservizi, che era stato anticipato anche da una presa di posizione critica pure della Federazione Italiana per la Cremazione e della SEFIT.

Comune di Gioia del Colle (BA): riti multiconfessionali in cimitero

Il Consiglio comunale di Gioia del Colle ha approvato la destinazione di un'area del cimitero cittadino al seppellimento di salme resti, ceneri di persone appartenenti ad un credo religioso differente da quello cattolico. Il Comune è il primo del meridione ad aver attuato tale scelta. Il primo cittadino, Sergio Piova commenta così tale iniziativa: "Abbiamo voluto in questo modo accogliere quelle che erano le esigenze delle altre comunità religiose di Gioia del Colle, garantendo indistintamente a tutti la conservazione dei propri riti funerari."

Cimitero di Trigoria a Roma

Il cimitero di Trigoria è l'undicesimo cimitero comunale della capitale ed il più ampio dei

frazionali, con i suoi 27 ettari di estensione.

Dei 15.150 loculi progettati, ne sono già stati realizzati 6.000, mentre i rimanenti dovrebbero essere terminati entro la fine del 2002.

La nuova struttura cimiteriale, inaugurata nel marzo scorso, è destinata esclusivamente ai residenti dei Municipi X, XI, XII, XIII e XV.

Le polemiche però sono nate quando l'Amministrazione comunale ha deciso di annullare tutte le richieste di assegnazione di area pervenute dalla cittadinanza prima dell'emissione del bando fissante i termini per la concessione delle aree.

Il direttore del V Dipartimento Comunale, Politiche sociali e della salute dichiara infatti: *"Da molti anni si parla del nuovo cimitero di Trigoria ed alcune domande risalgono addirittura a venti anni fa. Ma tutte sono state presentate senza essere supportate da un preciso bando. L'amministrazione deve garantire l'equità dei cittadini e le richieste dovranno essere ripresentate dopo un regolamento avviso pubblico. Altrimenti si sarebbe creata una situazione di vantaggio o svantaggio"*.

Il cimitero di Aosta inaccessibile ai disabili

Scarsa attenzione nei confronti di coloro che sono portatori di handicap fisici e che hanno problemi di deambulazione nel cimitero di Aosta.

Le barriere architettoniche esistono e nessuno fino ad ora si era mai preoccupato di abatterle.

Questa la vibrata protesta delle associazioni rappresentative di tali interessi e così l'Amministrazione comunale ha dovuto interessarsi alla questione.

Nel piano dei lavori in corso di realizzazione sono infatti previsti interventi per rendere ogni parte del cimitero accessibile a tutti.

Forno crematorio a Sassari

La Giunta comunale ha dato il sì alla costruzione del forno crematorio e di nuovi loculi nel cimitero di Via San Paolo.

Nell'area in cui l'impianto di cremazione verrà realizzato svolgono la loro attività alcune piccole imprese artigiane che operano nel cimitero.

Queste verranno trasferite in un'area di 80 mq., distante pochi metri dalle sedi precedenti, localizzata dietro la sacrestia della chiesa di San Paolo.

A Torino la cremazione vola!

Nonostante le tariffe determinate dalla precedente giunta fossero state considerate onerose, la cremazione a Torino continua a crescere (attualmente è oltre il 30% degli arrivi cimiteriali).

Il costo di una cremazione con la relativa conservazione dell'urna per 40 anni in celletta comunale è di 842 euro (e con l'aggiunta di 16 euro in più, per 30 anni aggiuntivi), contro gli 826 euro di una sepoltura in terra.

La scelta di farsi cremare supera in Torino il 30% del totale.

Problemi di sicurezza al cimitero di Bergamo

L'Amministrazione comunale di Bergamo è intervenuta a seguito dei ricorrenti atti di saccheggio, furti ed inciviltà (tra cui la recente aggressione di un frate cappuccino) avvenuti all'interno del cimitero cittadino.

Partirà infatti a breve un servizio di sorveglianza, attivo tutta la notte, ad opera di una impresa privata di vigilanza. Si sta anche

valutando la proposta di inserire telecamere all'interno del perimetro cimiteriale.

Comune di Genova risarcisce famiglia dolente

Nel corso delle operazioni di esumazione effettuate presso il cimitero Staglieno nell'inverno 1995-1996 è stata smarrita una salma, che avrebbe dovuto essere trasferita in un'altra ala del camposanto.

Ad accorgersene i parenti, che reagiscono citando il Comune di Genova per danni morali.

Ora la questione si è risolta: il Comune è infatti stato condannato al versamento di circa 4.000 euro alla famiglia dolente.

A Buscoldo (MN) ascensore in cimitero

Il Sindaco di Buscoldo, un paese della provincia mantovana, ha trovato un rimedio per far fronte al disagio della comunità derivante dalla mancanza di spazio cimiteriale.

Non essendo infatti possibile l'ampliamento del cimitero, i nuovi posti salma sono stati creati innalzando, ove possibile, le strutture cimiteriali, piano dopo piano.

Ed ora, per venire incontro alle esigenze dei normali frequentatori del cimitero, è in fase di costruzione un ascensore adibito al raggiungimento dei loculi.

Associazioni dei consumatori per la tutela delle zone di rispetto cimiteriale

È sempre legittimo il ricorso delle Associazioni di protezione ambientale contro gli atti urbanistici destinati ad incidere negativamente sul territorio. Così si è pronunciato il TAR Marche, che con una sentenza del 22 febbraio

scorso (n. 184) ha riconosciuto fondatezza processuale al ricorso proposto dal Codacons (il Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e dei consumatori) contro le disposizioni urbanistiche del Comune di Corridonia (MC) dirette a convertire una zona verde in zona edificabile. Sulla base di questa innovativa sentenza, la stessa eventualità potrebbe sussistere nel caso di riduzione della zona di rispetto cimiteriale.

Mosciano Sant'Angelo (TE) affida a terzi i servizi cimiteriali

Il Comune di Mosciano ha deciso di affidare in concessione i servizi cimiteriali ad una ditta specializzata nel settore.

La concessione, che verrà assegnata per la durata di 30 anni, partirà non appena ultimate le procedure del bando d'appalto e comunque entro il prossimo gennaio.

Quindi dal 2003 i cittadini non dovranno rivolgersi più al Comune per tutto quanto riguarda i servizi cimiteriali (tumulazione, costruzione loculi, illuminazione votiva, manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero, ecc.), ma alla società designata.

A Corigliano D'Otranto (LE) trovati sepolcri sotto il pavimento di una chiesa

Nella chiesa della parrocchia di San Nicola, a Corigliano, durante i lavori di restauro del pavimento sono stati rinvenuti, al di sotto di esso, 7 sepolcri scavati nella roccia. All'interno sono stati rinvenuti oggetti che fanno pensare a sepolture di persone appartenenti ad un ceto sociale medio-alto (grani di rosario, statuette votive).

Finora il materiale recuperato è stato collocato in circa 60 contenitori. I lavori di ritrovamento sono tuttora in corso.

A Lagosanto (FE) un volontario si occupa del cimitero

Il necroforo del cimitero di Lagosanto si licenzia ed iniziano a fioccare lamentele da parte dei cittadini sullo stato di incuria in cui il cimitero versa.

La situazione si risolve grazie ad un volontario che propone di occuparsi della manutenzione ordinaria del luogo di culto (pulizia, cambio di lampadine, assistenza agli utenti, ecc.).

Il sindaco Loris Gadda asserisce che: *"l'ordine nel cimitero di Lagosanto è sempre stata una tradizione e per questo si è pensato ad un volontario con tutti crismi della regolarità, presente tre giorni la settimana. I giorni e gli orari saranno poi concordati nella convenzione che sarà fatta prima possibile"*.

Denunciato fossore nel torinese

Parte dei reperti umani riportati alla luce durante le esumazioni compiute a marzo nel cimitero di Verrua Savoia (TO) erano stati abbandonati in un prato lungo la strada che collega la cittadina con la frazione di Longagnano. Lo hanno scoperto i carabinieri di Cavagnolo a seguito di una segnalazione di un passante. Le indagini dei carabinieri hanno così portato alla scoperta del colpevole: Alberto Bava, 31 anni, cantoniere comunale. L'uomo è stato denunciato alla magistratura, che dovrà valutare le sue eventuali responsabilità, mentre i resti umani, dopo essere stati raccolti, sono stati portati nell'ossario del piccolo cimitero dal quale erano usciti.

Nuove tariffe a Massa (MS)

Con delibera n. 188 del 10 maggio scorso la Giunta municipale di Massa, in osservanza di quanto stabilito dalla L. 26/2001, ha determinato l'importo dei servizi relativi ad inumazione, esumazione e cremazione.

Per le prime due la tariffa è di 166,30 euro, per quanto riguarda la cremazione invece, la tariffa verrà determinata dal Comune sede di impianto di cremazione scelto. Questo almeno finché non entrerà in funzione in nuovo forno crematorio di Massa.

Service Corporation International sotto indagine

Eclatante il caso avvenuto a Tallahassee (Sud Florida), dove dieci famiglie hanno citato in giudizio i *Menorah Gardens*, asserendo che all'interno del cimitero le sepolture venivano mal disposte e le salme rimosse per far posto ad altre in arrivo.

Per questo motivo sia i *Menorah Gardens* che la società sua partner, la *Service Corporation International* sono oggetto di un'indagine effettuata dal procuratore generale.

In seguito a questo avvenimento il Senato della Florida ha dato la sua approvazione preliminare ad un atto che rafforza la regolamentazione dei cimiteri e delle funeral homes, affermando che *"Questo atto procura responsabilità. Le sanzioni penali saranno commisurate ai crimini. E nessuno potrà vendere un'area che non esiste"*.

Della regolamentazione del settore si occupano due organi distinti: il Dipartimento dei regolamenti professionali e commerciali in materia di sepoltura e preparazione alla stessa (incluse le ispezioni alle funeral homes) ed il Dipartimento delle attività bancarie e delle finanze che

controlla le vendite di aree cimiteriali, feretri e di tutti i costi ad essi correlati.

Svizzera: verso il cimitero-parco

A Zurigo si sta profilando un cambiamento nella gestione di alcuni cimiteri per renderli "più vivaci" e "più vivibili". Si pensa infatti a trasformare gli ampi spazi alberati ed ancora privi di tombe, in parchi e giardini con viali, vialetti e panchine per permettere ai passanti di godere giornalmente, a tutte le ore, le oasi di pace nei pressi dei defunti e nel dovuto rispetto dei camposanti.

I tentativi di realizzare i cimiteri "vivacizzati" sono già in corso ed il Municipio di Zurigo sta attualmente valutando l'eventuale inasprimento dei controlli e delle multe nei confronti dei trasgressori colti sul fatto, ossia di quanti "rompano la quiete" dei cimiteri, in particolare di due ormai liberalizzati: il Sihlfeld e il Mänegg.

Il primo dei due è difatti situato al centro del quartiere omonimo zurighese e possiede, a lato delle tombe vere e proprie, una parte alberata con prati, cespugli e viali che suggeriscono, da soli, l'idea del parco civico, circondato dalla classica cinta e dalle

cancellate e proprio per la sua posizione centrale viene sfruttato da quanti si spostano, a piedi, da una parte all'altra del quartiere evitando così le strade trafficate.

A Los Angeles (USA) salme distrutte dai ratti

A Los Angeles è stata chiamata la disinfestazione ratti in un cimitero cittadino.

Delle 60 salme che si trovavano all'interno della cripta infestata, una dozzina è stata parzialmente divorata dagli animali.

Gli operatori cimiteriali hanno lamentato il fatto che il problema deriva dal sistema di tumulazione.

Le salme che non verranno identificate o rivendicate entro sei mesi verranno avviate a cremazione; questa la decisione del Coroner, il cui portavoce afferma: "Dobbiamo renderci conto che stiamo conservando le salme più a lungo di quanto ne abbiamo bisogno".

Slovacchia: un intero cimitero ebraico profanato

Il portavoce del Comune Zuzana Bobrikova ha reso nota la profanazione del cimitero ebraico di Kosice alla comunità.

Più di 100 sono state le tombe capovolte e le lapidi spezzate

nella parte più antica del camposanto..

Secondo la polizia, che si sta occupando del caso, si potrebbe trattare di un terribile atto di antisemitismo, in quanto la violazione è stata effettuata nella data del 113 anniversario della nascita di Adolf Hitler.

Portate alla luce in Perù migliaia di mummie Inca

Nella località di Puruchuco, a ridosso di Lima, sono state ritrovate al di sotto di una bidonville più di 2.000 mummie Inca.

I rinvenimenti sono stati effettuati da Guillermo Cock, archeologo peruviano e consigliere del Governo.

Delle mummie ritrovate solo a tre sono state tolte le fasce. Una, soprannominata "il re del cotone" era costituita da centinaia di libbre di cotone grezzo ed all'interno conteneva la salma di un nobile e quella di un bebè, insieme ad una settantina di oggetti, tra i quali cibo, vasellame, pelli, ecc..

Impressionante la scoperta di quelle che sono state battezzate "teste false", mummie riservate all'élite, aventi un protuberanza all'apice riempita con cotone e rassomigliante ad una testa umana (molte delle quali ornate con una parrucca).

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- Il regolamento di polizia mortuaria nazionale uscito dal Consiglio Superiore di Sanità
- Come impostare i cambiamenti del sistema tariffario
- Cimiteri per animali d'affezione
- Statistiche di mortalità: crollano i morti
- Imprese funebri sono Agenzie d'affari: la normativa

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. È possibile procedere a cremazione di resti mortali (salme inconsunte) direttamente provenienti da estumulazione, dopo l'uscita della L. 130/2001?

R. Si ritiene che non sia ancora possibile, salvo che non intervenga provvedimento di attuazione della L. 130/2001 o in caso di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco.

Il problema sta nel cosa intendere provvedimento di attuazione della L. 130/2001.

L'articolo 3 detta le norme di principio e lo strumento di attuazione.

Poiché è successivamente intervenuta la Legge Costituzionale 3/2001, che limita la potestà dello Stato alle legislazioni di principio, in materia di sanità, essendo quest'ultima legislazione concorrente fra Stato e Regioni, si ritiene che la potestà dello Stato, attualmente, sia limitata alla modifica del regolamento di polizia mortuaria nazionale solo per la materia di legislazione propria, come lo stato civile.

Ne consegue che, essendo già la L. 130/2001, legge di principi, ogni Regione già fin d'ora è nella piena potestà di attuarla, con legge e/o regolamento.

C'è chi, si spinge, in assenza di normativa regionale contraria, a ritenere che anche con semplice regolamento comunale, per effetto dell'art. 117 della Costituzione, si possa procedere in tal senso.

Data la rilevanza della questione e atteso il fatto che la posizione del Ministero della Salute è, allo stato delle cose, diametralmente

opposta, con la manifesta intenzione di procedere a regolare la materia dal livello nazionale, si consiglia una particolare cautela, trattandosi, i processi di cremazione, di atti irreversibili.

Q. Il Comune di ... chiede quali sono le caratteristiche per definire una tomba abbandonata e quali le procedure per la sua riassegnazione.

R. Alcune delle caratteristiche che deve avere una tomba per essere considerata abbandonata possono essere, per esempio, la non leggibilità delle iscrizioni (obbligatorie la data di nascita, morte, nome e cognome), il degrado, il pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni ai frequentatori.

In genere le procedure sono scritte nel regolamento di polizia mortuaria comunale, ma è quasi sempre seguita la strada delle ricerche anagrafiche per identificare gli eredi o se è estinta la famiglia (e quindi se non ha provveduto incaricando ad es. una fondazione di provvedere alla manutenzione della tomba, con comunicazione della circostanza al comune) si presume vi sia l'abbandono amministrativo e quindi si delibera la decadenza della concessione.

Se invece vi sono aventi titolo, si procede ad una diffida e se non provvedono al ripristino, si pronuncia la decadenza.

Q. Nel cimitero del Comune di ... al momento dell'apertura di

una tomba - necessaria per l'effettuazione di una tumulazione - gli operatori cimiteriali ed i familiari presenti rilevarono una notevole presenza di acqua nel vestibolo (circa 1.500 mm. di livello).

Nonostante il problema fosse stato prontamente risolto dagli operatori (l'acqua venne aspirata con una pompa elettrica) e la tumulazione portata a termine, a distanza di pochi giorni i familiari del concessionario hanno manifestato l'intenzione di denunciare l'episodio per presunte responsabilità del Comune o dell'ente gestore dei cimiteri cittadini, chiedendo anche come indennizzo 6 loculi, cioè lo stesso numero di posti presenti nella tomba di famiglia.

Tutto ciò premesso si chiede un parere in merito alla questione. Si domanda inoltre se le acque che vengono a contatto con i corpi in decomposizione, o con materiali come lo zinco, possano inquinare la falda acquifera della zona.

R. Dall'esposizione dei fatti non è dato apprendere se la tomba di famiglia sia stata costruita:

- da una famiglia su un'area avuta in concessione dal Comune;
- dal Comune, prima dell'affidamento del servizio all'attuale ente gestore, per cederla in uso;
- dall'ente gestore, per cederla in uso.

Inoltre non è chiaro se la tomba sia isolata rispetto ad altre o in aderenza ad altre, cioè abbia parti in comune con altri manufatti.

Nel caso non sia isolata, può esservi un concorso di cause, dovute anche a soggetti confinanti. Ciò premesso, da quanto descritto, pare di escludere che l'acqua formatasi possa essere legata a condensa di umidità.

Il livello dell'acqua raggiunto dentro la tomba, prima e dopo gli aggettamenti, fa presupporre che vi sia una infiltrazione, con tutta probabilità dalla soletta di base e/o da una o più pareti laterali. La circostanza può derivare dal non aver costruito la tomba tenendo conto delle variazioni della falda. In altri termini, in cimiteri dove si può presentare tale situazione, i progetti prevedono o una impermeabilizzazione interna o una impermeabilizzazione esterna (ad es. con camicia di zinco esterna, o con guaina interna o esterna).

Ne consegue che all'atto della costruzione o, per effetto di cause successive, la tomba non possiede le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas (da mantenere nel tempo) che la legge prescrive (art. 76 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285).

La responsabilità in proposito è quindi di chi ha la proprietà della tomba (concessionario dell'area nel caso di cui alla lettera a); Comune, nel caso di cui alla lettera b); ente gestore, nel caso di cui alla lettera c)).

Chi ha detta responsabilità può rivalersi, nei tempi di legge, su chi ha progettato la struttura, se il vizio è derivante da una progettazione errata o imperfetta, o sull'impresa edile che ha realizzato materialmente l'opera, se il vizio deriva da imperfetta costruzione. Circa l'uso di detta tomba in occasione di sepoltura, il gestore del cimitero ha provveduto alla tumulazione, probabilmente ritenendo che l'acqua derivasse da condensa, sbagliando ad effettuare la tumulazione immediata-

mente dopo il primo aggettamento.

Gli operai avrebbero dovuto fare l'aggettamento e attendere per valutare se si trattava di infiltrazione o di condensa.

Il feretro doveva essere collocato provvisoriamente in camera mortuaria, in attesa dei lavori da effettuare per garantire la impermeabilità ai liquidi ed ai gas. In alternativa il feretro poteva essere tumulato in altro luogo, salvo la successiva traslazione.

Circa la possibilità che vi sia una concausa dovuta all'inefficienza della rete fognaria, mi pare causa remota, ma non da escludere a priori.

Comunque da valutare in base a confronto comparativo con altre zone cimiteriali o con indagini con pozzo piezometrico per valutare l'escursione della falda.

Infine la questione dell'indennizzo chiesto dalla famiglia.

Se la tomba venne originariamente costruita dal Comune per 6 posti, il Comune può legittimamente trovare una soluzione di accordo stragiudiziale che preveda la disponibilità di 6 loculi. Se invece la tomba è stata costruita da altri, il Comune non solo non può dare alcunché, ma deve anche inibire l'uso della tomba finché nella stessa non siano state ripristinate le condizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90.

Infine circa le richieste sulla possibilità di inquinamento della falda, possiamo affermare che per le tombe la normativa garantisce doppiamente: impermeabilità ai liquidi e ai gas della struttura e cassa di zinco stagna, aggiuntiva a quella di legno.

Per le sepolture in campo di inumazione, esse si possono fare se il piano di posa del feretro è almeno 50 cm. sopra il franco di massima risalita della falda freatica.

Cosicché le percolazioni sono solo quelle naturali, per la lisciviazione dei composti organici, connessa alla piovosità della zona.

È evidente l'ignoranza della collettività sui fenomeni che procedono alla scheletrizzazione dei cadaveri inumati, ma è del tutto ovvio e naturale, oltre che legittimo, che i processi di trasformazione determinino limitate ricadute per il terreno circostante e per il regime di acque della zona. Queste ricadute possono solo essere limitate con l'aggiunta di particolari sostanze nei terreni di inumazione, ma non eliminate completamente, essendo parte del ciclo della natura.

Q. L'Ufficio cimiteriale del Comune di ... ci chiede se si possa obbligare i concessionari ad aprire le tombe per effettuare controlli sulla tenuta delle stesse.

R. È possibile effettuare delle verifiche da parte del comune del rispetto della legge (e quindi dell'art. 285/90 art. 76) per valutare se la tumulazione è avvenuta con la chiusura del loculo (in muratura o con lastra di materiale adeguato: ad es. c.a.v. da 3 cm., altri materiali alleggeriti, ma resistenti, ecc.).

Q. Al Comune di ... è pervenuta una richiesta intesa ad ottenere l'estumulazione di un defunto tumulato in casella colombario per successiva cremazione. Il defunto è deceduto nel 1999.

Tale Comune chiede se, alla luce di quanto previsto dal punto 4 della Circolare 31.07.98, n. 10, sia possibile procedere all'effettuazione della cremazione, seguendo le procedure pre-

viste dall'art. 79 del DPR 285/90.

R. Sì, è del tutto legittimo, purché acquisite agli atti:

a) una dichiarazione di tutti i familiari circa la loro volontà alla cremazione;

b) una dichiarazione degli stessi familiari di mancanza di espressa volontà contraria del de cuius alla cremazione.

Per il resto ci si comporta come se ci si trovasse di fronte al caso di un cadavere. Pertanto occorre sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la piena applicazione dell'articolo 79 del DPR 285/90.

Q. L'Ufficio Cimiteri del Comune di ... chiede cosa si intenda per "cappelle" ai sensi dell'art. 101 del DPR 285/90, in quanto ciò è motivo di discussione con l'ufficiale sanitario comunale: si può intendere per cappella anche un piccolo monumento votivo sopra al loculo ricavato in terra?

R. Per cappella non può intendersi il piccolo monumento votivo ricavato sopra al loculo interrato. Elemento caratteristico di una cappella è la presenza di un ambiente (stanza), più o meno ampio, al coperto, dove raccogliersi per onorare i defunti, generalmente con presenza interna di un altare.

Q. Il responsabile di polizia mortuaria del Comune di ... è stato informato dall'ufficio comunale competente che i rifiuti di inerti prodotti in ambito cimiteriale derivanti da smantellamento di sepolture, dovranno essere sottoposti ad analisi di laboratorio per verificare la presenza e la concentrazione di sostanze pericolose o metalli pesanti e poi accer-

tarne la pericolosità ai fini della classificazione e della conseguente metodologia di smaltimento (la mancata analisi comporterebbe la automatica classificazione nei rifiuti pericolosi e come tali ne determinerebbe lo smaltimento). Questo in ottemperanza della decisione 2000/532/CE del 3/5/2000⁽¹⁾.

Ciò premesso ci viene richiesto se la citata normativa escluda - in quanto non richiamata espressamente - la tipologia dei rifiuti già regolamentati con DM 26/6/2000 n. 219, fra cui quelli provenienti da esumazioni ed estumulazioni (per i quali pertanto dovrebbe vigere la non pericolosità, anche alla luce del fatto che con L. 16/11/2001, n. 405 di conversione del DL 347/2001 si sono individuate metodologie di semplificazione volte al contenimento della spesa per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi disciplinati dal citato DM 219/00 che, dopo essere stati sottoposti ai trattamenti di disinfezione previsti, possono essere assimilati agli urbani.

R. Ad avviso dello scrivente il trattamento di inerti cimiteriali è disciplinato dal DM Ambiente, di concerto con la Sanità, n. 219 del 26/6/2000 in attuazione del comma 4 dell'art. 45 del D.Lgs. 22/97.

Alla lettera f) del comma 4 dell'art. 1 del DM 219/2000, è chiaramente specificato che esso si applica a:

⁽¹⁾ "Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi - versione in vigore dal 1 gennaio 2002"

"f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi

i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali."

Nelle definizioni, al comma 1 dell'art. 2 si trova la lettera f), che così recita:

"f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;

2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione."

Sempre lo stesso decreto ne individua il trattamento all'articolo 13:

"Articolo 13 Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 2."

Sembra quindi di poter concludere che gli inerti cimiteriali hanno il trattamento come rifiuto non pericoloso se riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale (e sono quindi materiali, in quanto non entrano nel ciclo dei rifiuti).

Se invece sono avviati a recupero o sono portati a discarica per inerti è necessaria la verifica del livello di pericolosità al fine della corretta destinazione (e delle cautele per il trasporto).

Al di là della interpretazione normativa, è utile sapere che:

1) Il principale caso in cui sussiste realmente la possibilità di concentrazione di inquinanti è quando si hanno perdite di liquidi biologici nei loculi. In tal caso, per lo più, si rientra nella norma, con il trattamento dei liquidi o delle pareti imbrattate con apposite sostanze assorbenti (ove necessario) e biodegradanti.

2) L'onere per il trasporto a discarica, come anche quello per il ricondizionamento, se eseguito al momento della operazione cimiteriale, può essere tariffato.

Q. Il Comune di ... pone il seguente quesito. È stata presentata una richiesta di concessione edilizia riguardante la costruzione, totalmente interrata, di una autorimessa, in ampliamento ad un edificio residenziale esistente.

L'edificio è posto al limite esterno della zona di rispetto cimiteriale, mentre l'ampliamento richiesto ricade all'interno della suddetta zona, dove esiste un vincolo di inedificabilità.

Si precisa che le norme tecniche del piano regolatore generale non dettano alcuna disposizione in materia. L'intervento richiesto è ammissibile?

R. Il vincolo cimiteriale impone un divieto assoluto di edificazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 1971, n. 606). Il concetto di costruzione non è univoco perché è definito in relazione al contesto all'interno del quale è considerato e, soprattutto, alle finalità della norma specifica in applicazione della quale la definizione assume rilievo.

Dalla dottrina e dalla giurisprudenza si desume:

- non costituisce costruzione il corpo di fabbrica completamente interrato in relazione alle norme sulle distanze dai confini e dai

fabbricati (articolo 873 codice civile e norme locali integrative), né in relazione alle distanze dalle vedute (articolo 907 codice civile); questo è coerente: se le predette distanze sono finalizzate ad impedire da una parte la formazione di intercapedini dannose e dall'altra la creazione di ostacoli alla veduta, nessun pregiudizio può venirne dalla costruzione interrata;

- in relazione al vincolo assoluto di inedificabilità nelle zone di rispetto dei depuratori, in assenza di idonei accorgimenti sostitutivi (capo 1.2 della deliberazione del Comitato dei Ministri ex legge n. 319 del 1976, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), per costruzione si deve intendere ogni spazio confinato, interrato o meno; la disposizione è tesa ad evitare la diffusione di microrganismi patogeni o aerosol pericoloso;

- rientra nella nozione di costruzione il manufatto, ancorché interrato, in relazione alla distanza dalle acque pubbliche, si sensi dell'articolo 96, lettera g), R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

Per quanto riguarda il vincolo cimiteriale, esso persegue una triplice finalità: in primo luogo vuole assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero, in secondo luogo garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, in terzo luogo consentire futuri ampliamenti del cimitero (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 febbraio 1989, n. 111). In relazione a queste finalità la circostanza che una costruzione sia o meno interrata non è determinante, essendo in ogni caso idonea ad interferire con almeno una delle tre finalità.

L'eventuale presenza di una strada interposta tra il cimitero e la nuova costruzione (interrata e

contestata) non può essere motivo di affievolimento del vincolo, essendo questa una valutazione di puro merito che non compete al privato (e nemmeno al giudice amministrativo); la strada infatti essendo suscettibile di spostamento non è un ostacolo insuperabile al futuro ampliamento del cimitero, oppure con la variazione di classificazione della strada (che entra al servizio del cimitero, venendo acquisita al demanio cimiteriale anch'essa).

L'articolo 338 del testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 1934 e l'articolo 57 del D.P.R. n. 285 del 1990 (Regolamento di polizia mortuaria), vietano l'edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale dei manufatti che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, possono qualificarsi come costruzioni edilizie, come tali, incompatibili con la natura insalubre dei luoghi e con l'eventuale futura espansione del cimitero. Mentre un parcheggio pubblico in superficie o un parco pubblico attrezzato (T.A.R. Piemonte, cit.), un chiosco di legno e vetro per i fiori (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 1965, n. 1048), un campeggio stagionale (Corte di cassazione, Sez. III civile, 25 febbraio 1987, n. 1988), sono stati ritenuti non in contrasto con le finalità perseguite dal vincolo; la discriminata è da porsi tra l'uso temporaneo o non stanziale e la trasformazione non irreversibile del suolo, da una parte, e l'insediamento umano, così come la costruzione (interrata o meno) che lo rende possibile, dall'altro.

Q. Il Comune di ... chiede se è possibile autorizzare interventi di recupero edilizio dentro la zona di rispetto cimiteriale.

R. Sono ammessi nella zona di rispetto cimiteriale, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, entro i limiti imposti dal vincolo di inedificabilità, oltre i quali si è in presenza di alterazioni di volumi e di superfici (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 1989, n. 275; orientamento costante). Tali interventi sono possibili, purché non incidano negativamente sull'ambiente cimiteriale, in quanto connaturati al diritto di proprietà costituzionalmente garantito che, per essere compreso, necessita di disposizioni che abbiano la stessa dignità.

Eventuali disposizioni in materia di zona di rispetto cimiteriale contenute nel piano regolatore o nei regolamenti locali (edilizio,

di igiene o di polizia mortuaria) possono solo precisare quanto già disciplinato dalle norme statali o rendere più restrittivo il vincolo, per ragioni urbanistiche o di igiene edilizia, ma non consentire interventi o attività già proibite dalle stesse norme statali. Il vincolo di rispetto cimiteriale, essendo stabilito da disposizioni di legge particolare ed estranea alla materia urbanistica, opera di per sé, indipendentemente ed anche contro gli strumenti urbanistici vigenti (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 febbraio 1977, n. 131).

Q. Il Comune di ... chiede se, in attesa della modifica del D.P.R. 285/90, qualche Regione ha già provveduto, con norma-

tiva propria, a regolamentare l'affidamento ai familiari delle urne cinerarie e concederne il permesso.

R. Alla data odierna (30/5/2002) non risulta che alcuna Regione o Provincia autonoma in Italia abbia regolato, con propria legge, l'affidamento a familiari di urne cinerarie o la dispersione delle ceneri.

Allo stato delle cose, in presenza di volontà scritta del defunto di una delle due soluzioni previste dall'art. 3 della L. 130/01 (cioè affidamento delle ceneri a un familiare per conservazione o dispersione), si è tenuti a mantenere fermo lo stato di fatto (e quindi conservazione temporanea dell'urna in cimitero, a pagamento).

**GRUPPO
MARCHE
INFORMATICA**

*procedure software per
la gestione dei servizi
funerari e cimiteriali*

moduli software per:


- anagrafe e catasto cimiteriale
- luci votive e manutenzioni
- trasporti e onoranze funebri
- totem (consultazione non assistita)

ed inoltre ...

- *più di cento installazioni nell'area centro-nord Italia*
- *oltre una dozzina di comuni capoluogo di regione o provincia*
- *versioni specifiche e promozioni commerciali per piccoli enti*
- *sostituzione di vecchi programmi (competitive upgrade)*
- *servizi di rilevazione fotografica/censimento/data entry*

programmi dimostrativi on line e documentazione in www.gestioneecimitero.it

Gruppo Marche Informatica S.r.l. Macerata - tel. 0733.492522 fax 0733.492188 e-mail info@gruppomarche.it



Rubriche

Il titolo di prova della sussistenza di diritti concernenti le sepolture private nei cimiteri

di Sereno Scolaro

1. Premessa introduttiva

In uno dei tanti *Forum* presenti *on-line* ed avente un pubblico specifico, a volte vengono poste questioni che poco hanno a che fare con il proprio *target* di elezione.

Una questione che è stata posta recentemente era la seguente:

Può una Amministrazione comunale accettare per valida (non potendone verificare la veridicità) una autocertificazione di un cittadino con la quale questi dichiara di essere titolare di una concessione perpetua relativa ad un loculo di un cimitero comunale? Grazie.

Il moderatore dava la risposta:

Risposta semplicissima: la prova della titolarità della concessione può derivare unicamente da "regolare atto di concessione" (per scopiazzare la formula presente nell'art. 98 D.P.R. 10/9/1990, n. 285), ma tale formuletta ripete l'art. 823 C.C.. Tuttavia, chi affermi una titolarità sulla concessione cimiteriale, quando non disponga del titolo, potrebbe richiedere al giudice di accertare la sussistenza del diritto (art. 2907 C.C.) e, in tal caso, la sentenza (da emanarsi con rito contenzioso e nel cui processo il Comune è parte necessaria) può tenere luogo al titolo di concessione. Mi chiedo, per altro, a che cosa serva far valere un tale diritto se, come è presumibile trattandosi di concessione di vecchia data, essa potrebbe essere riferita esclusivamente per la salma tumulatavi, la cui estumulazione può avvenire solo alla scadenza della concessione cioè, in quanto perpetua, mai. Si veda anche l'art. 86, comma 1 D.P.R. 285/1990: nel caso di estumulazione, la concessione verrebbe ad estinguersi per esaurimento della funzione ...

L'interlocutore riprendeva l'argomento, commentando:

Ringraziandola per la tempestività e la precisione della risposta sul quesito dell'autocertificazione, dalla quale si evince anche che l'oggetto

della concessione cimiteriale non è il loculo bensì la salma (e da cui discende che il carattere perpetuo della concessione cimiteriale, ove dimostrato, viene meno e si trasforma in temporaneo qualora il titolare della concessione chieda all'A.C. di estumulare la salma presente nel loculo per sostituirla con un'altra), le sarei grato se potesse indicarmi i riferimenti normativi dai quali discende quanto sopra.

Altra risposta:

No, calma, andiamoci piano. Oggetto della concessione è l'«oggetto fisico» (loculo, area, ...) unitamente ed inscindibilmente connesso con la "funzione", quella di assicurare la sepoltura ad una salma a volte determinata, a volte indeterminata ma determinabile (appartenente ad una famiglia, ad un ente, ecc.).

Successivamente, il proponente precisava meglio la situazione che l'aveva portato a porre la questione e che non emergeva, specie dalla prima che sembrava avere una proposizione astratta.

Nel Comune interessato è presente, tra i diversi cimiteri, un cimitero che, nel passato, era stato "affidato" ad una parrocchia, cosicché quando, circa 20 anni addietro, il Comune aveva ripreso la piena gestione del cimitero è venuto a trovarsi di fronte non solo ad una mancanza di rendicontazione delle spese e delle entrate, ma anche ad un'ampia situazione di incertezza attorno ai soggetti che avessero un qualche titolo sulle varie concessioni, ma anche all'assenza di informazioni più o meno precise su quali caratteristiche presentassero i rapporti di concessione instaurati dal parroco-gestore, prima di tutto per quanto riguarda la durata.

La situazione appare abbastanza complessa, in quanto il cimitero era ed è a tutti gli effetti un cimitero comunale, senza che sussista alcuna delle ipotesi, a volte presenti, di cimitero particolare di cui all'art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma esso era stato "affidato" in gestione alla parrocchia. Questa gestione appare ab-

bastanza problematica da inquadrare, per più motivi. Ad esempio, nel passato era abbastanza diffuso, pur con forti variabili nelle diverse realtà e specie nei piccoli comuni o per cimiteri di frazioni più o meno isolate, ricorrere a forme di “affidamento” di alcune funzioni ai parroci, spesso limitate, ad esempio, alla semplice tenuta dei registri cimiteriali, pensando che l'affossatore, magari anche stradino e fontaniere, avesse scarsa dimestichezza con la pena. Spesso tali “affidamenti” costituivano anche una forma, un *alibi* per attribuire un “contributo” alla parrocchia, specie quando esisteva una abbastanza netta distinzione tra spese obbligatorie e spese facoltative. Comunque, di norma, era pur sempre il Comune a regolare le concessioni, provvedendo alla loro assegnazione e gestione, così che l'affidamento riguardava attività strumentali e non molto altro.

Nel caso segnalato, sembrerebbe che si fosse in presenza di un “affidamento” ben più consistente, forse anche senza espressa attribuzione di facoltà gestionali, potendosi anche pensare che parte delle attività svolte dal terzo gestore (parrocchia) non siano derivate da un atto di affidamento, da un convenzione o da qualche altro rapporto, ma possano anche avere avuto origine spontaneamente, in termini di usurpazione delle funzioni del Comune.

Tra l'altro, l'usurpazione delle pubbliche funzioni rilevarebbe anche penalmente (art. 347 C.P.), seppure se il reato possa considerarsi prescritto (art. 157, comma 1, n. 4 C.P.).

Il Comune è così venuto a trovarsi nella condizione per la quale, in quel cimitero, sono state poste in essere concessioni da un soggetto privo di titolo, di cui non conosce i sedicenti concessionari, la durata delle concessioni, tra l'altro senza averne introitato le tariffe, ecc.

È evidente come vi siano situazioni di vario spessore di irregolarità, sulle quali probabilmente sarebbe stato necessario intervenire con altra tempestività, ma si tratta comunque di situazioni che possono, a vario titolo, risultare ormai prescritte (anche per quanto riguarda la responsabilità contabile rispetto alle mancate entrate al bilancio del Comune o, dall'altra parte, per l'appropriazione indebita delle somme).

Tutta la questione va quindi, oramai, collocata, e ricondotta, nell'ambito dei rapporti Comune/persona, ponendo subito l'attenzione sul fatto che sia del tutto fuori discussione che da parte di queste ultime vi sia stato un affidamento di buona fede. In altri termini, si lasciano da parte molti degli aspetti che la vicenda consentirebbe di affrontare, per incentrare l'attenzione sul rapporto Comune/concessionario e sui relativi mezzi di prova.

2. La natura delle concessioni cimiteriali

L'episodio da cui si è partiti presenta fattori di alterazione non secondari, *in primis* quello di una vera e propria usurpazione di funzioni, risultando che le concessioni, sempre che possano nel caso essere chiamate con questo termine, sembrano essere state assegnate da un terzo privo di qualsiasi titolarità e, inoltre, che mancano o non sono stati intenzionalmente forniti elementi da cui trarre una qualche informazione.

L'assenza di titolo si collega ad alcune norme del codice civile, dal momento che i cimiteri, assieme ai mercati comunali, sono soggetti al regime dei beni demaniali (art. 824, comma 2 C.C.), il che importa che essi non solo siano inalienabili, ma anche che non possano costituire oggetto di diritti a favore di terzi, rispetto al Comune, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge che li riguardano (art. 823 C.C.).

Da qui deriva la particolare natura delle concessioni cimiteriali o, se si preferisce, le concessioni concernenti i sepolcri privati all'interno dei cimiteri, non possano avere un carattere in contrasto con la natura dei beni, né possano godere di elementi che incidano sul carattere di inalienabilità intimamente connesso, cosa che si connette con il limite per il quale possono divenire oggetto di diritti – nella specie limitati ad un diritto di uso in conformità della finalità e delle sue “riserve” – a favore di terzi, rispetto al Comune, nel quadro delle norme specifiche che regolano l'uso dei cimiteri. In altre parole, l'area cimiteriale, porzione della quale è tipicamente oggetto della concessione (art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) può facoltativamente essere concessa, quando sia destinata alla costruzione di manufatti sepolcrali, introducendo così anche un altro elemento fondamentale, la finalità.

Dal momento che il cimitero è soggetto al regime dei beni demaniali per espressa ed intenzionale scelta del legislatore ⁽¹⁾, la concessione viene ad attribuire al concessionario un diritto in suo favore che è funzionale al contesto, cioè un diritto del tutto lontano da quello che viene a sorgere con il contratto di compravendita, escluso per definizione, ma anche un diritto il cui esercizio è in diretta connessione con la finalità, con la funzione che sta alla base dell'instaurazione della concessione cimiteriale.

⁽¹⁾ Che nessuno sembra voler rimuovere, ipotizzandosi, al più, delle deroghe, cioè delle eccezioni che, di fatto, sono confirmatorie del regime di demanialità.

Dal punto di vista dei modi con cui la concessione viene ad instaurarsi essa ha necessariamente la forma della concessione pubblica amministrativa, con il carattere della precarietà ⁽²⁾ e con la stretta connessione con la funzione, tanto che l'alterarsi o il venire meno della funzione incide sul permanere dell'esistenza stessa della concessione.

Trattandosi di una concessione pubblica amministrativa, gli aspetti di forma sono quelli propri degli atti idonei a provare una concessione pubblica amministrativa, cioè un atto in cui il terzo, rispetto al Comune, contraente non gode di una posizione che gli consenta di godere in modo pieno ed esclusivo del bene ⁽³⁾, ma tale godimento è limitato da un lato dalla inalienabilità del bene, dall'altro dalla funzione che ne ha determinato l'instaurazione. La concessione pubblica amministrativa, e quella a contenuto cimiteriale in particolare, fa sorgere un rapporto squilibrato, in quanto non si ha un equilibrio tra le posizioni delle parti, rimanendo pur sempre il Comune in una posizione di particolare supremazia che gli consente anche di adottare istituti ablativi ⁽⁴⁾, mentre il concessionario si trova in una posizione di tutela limitata, non solo per la natura del bene oggetto della concessione, ma anche per la funzione della concessione, tanto che l'alterazione od il mutamento di quest'ultima ne modifica, od estingue, il rapporto instaurato. Tali modificazioni possono aversi, a titolo esemplificativo, quando non sia rea-

⁽²⁾ Anche quando la sua durata sia stata indeterminata.

⁽³⁾ Non va mai dimenticato l'art. 104, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che impone alcuni vincoli. In particolare, il vincolo dell'inalienabilità appare del tutto significativo, in quanto incide direttamente su questo aspetto (art. 832 C.C.): infatti, qual è il massimo esercizio del godimento se non quello di potersi privare del godimento stesso attraverso il contratto di compravendita? In questo caso, si ha una sorta di "demanializzazione", in relazione alla funzione, di beni che sono e rimangono privati, limitando, e non di poco, proprio il diritto di proprietà nel suo punto più alto.

⁽⁴⁾ Pur nella limitatezza della fattispecie, va ricordato l'art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché l'art. 98 successivo. Rispetto alla prima, essa appare perfino astratta e di improbabile realizzabilità, dal momento che la situazione di grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno è necessariamente riferita ai criteri di cui al precedente art. 58 (e art. 59) con la conseguenza che tale determinazione del fabbisogno costituisce un limite per la concessione di aree per sepolcri privati nei cimiteri con la conseguenza che risultando il fabbisogno così determinato inderogabile e tale per cui i comuni debbano costantemente assicurarne la sussistenza non dovrebbe emergere alcuna situazione non solo di grave insufficienza, ma neppure di insufficienza seppure lieve. In realtà, non si possono ignorare le situazioni in cui vi siano state concessioni di aree per sepolcri privati effettuate senza tenere conto del citato art. 58, preferendosi, nel contingente, soluzioni in contrasto con questo vincolo primario.

lizzato il manufatto per la sepoltura a sistema di tumulazione o, nel caso di impianto di campi ad inumazione, non sia dotato di adeguato ossario, o non siano adempiuti gli obblighi prescritti dall'atto di concessione (art. 92, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), oppure quando non sia rispettata la riserva della finalità della sepoltura per le persone appartenenti alla famiglia del concessionario o contemplate dall'ordinamento dell'ente, ecc..

La concessione pubblica amministrativa deve risultare ad un atto di concessione, come prescritto sia dall'art. 92, comma 3 che dall'art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, atto con cui si definisce sia l'oggetto, che la durata, che la funzione della concessione cimiteriale, individuando altresì il concessionario e le persone ai cui fini la concessione è riservata (o, individuando i criteri di determinazione).

3. La tutela dei beni

La concessione pubblica amministrativa si caratterizza per lo squilibrio delle parti, che trova fondamento sulla natura stessa del bene oggetto della concessione e sul presupposto per cui una delle parti agisce in quanto investito di pubblici poteri, ma ciò non pregiudica che il concessionario goda di una posizione di tutela della propria posizione nei confronti di terzi estranei, rispetto ai quali si trova in una posizione di adeguata tutela e forza.

L'autorità amministrativa, in quanto titolare di pubblici poteri, gode della propria supremazia anche sotto il profilo della tutela dei beni, potendo avvalersi sia dei mezzi che le sono propri in quanto pubblica autorità, sia dei mezzi ordinari che le leggi pongono a difesa della proprietà e del possesso.

Cioè l'autorità amministrativa, titolare sul bene demaniale di un rapporto di proprietà "rafforzata" dall'inalienabilità, può fare ricorso a due differenti strumenti di tutela dei beni, cioè sia quelli amministrativi, sia quelli civilistici.

Ne deriva che il concessionario può avvalersi dei mezzi ordinari civilistici solo per tutelare la propria posizione nei confronti di terzi estranei, mentre nei confronti del Comune/concedente può avvalersi unicamente dei mezzi di tutela amministrativa, mentre il Comune può fare ricorso o all'uno o all'altro o ad entrambi.

Non va sottovalutato come le concessioni cimiteriali presentino spesso delle caratteristiche tali per cui l'intreccio delle norme di diritto amministrativo e di quelle del diritto privato risulta particolar-

mente ricco e complesso, creando un *mix* non sempre agevole da affrontare. Si ricorre ad un esempio: si ipotizzi una concessione cimiteriale nella quale sussista l'obbligo di completare la costruzione del sepolcro entro un tempo determinato e il concessionario risulti, alla scadenza, inadempiente, pur avendo magari provveduto a far eseguire delle costruzioni. In una situazione di questo tipo si ha decadenza, la cui dichiarazione agisce nell'ambito amministrativo come accertamento dichiarativo dell'avvenuto venire meno della concessione concessa. Ma restano da affrontare gli aspetti, tutti di diritto privato, concernenti i manufatti eretti o presenti sull'area ⁽⁵⁾, sulla determinazione del valore delle opera costruite ⁽⁶⁾. Altro esempio, ancora di maggiore frequenza, è quello che si può fare rispetto alla scadenza della concessione di (sola) area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione: nel corso della durata della concessione si ha la concessione della sola area con una determinata funzione, mentre il manufatto è proprietà, seppure con forti limitazioni per quanto ne riguarda l'uso dovendosi rispettare la funzione e le riserve, proprietà che importa sia l'obbligo delle manutenzioni, sia le responsabilità, sia altri diritti e doveri.

Ne discende che le concessioni cimiteriali sono regolate da un sistema complesso di norme in cui vengono a mescolarsi ed ad applicarsi in modo articolato sia le norme del diritto amministrativo che quelle del diritto privato, fermo restando che la regolazione dei rapporti tra Comune/concedente e concessionario non possono che essere regolati unicamente dal diritto amministrativo.

4. Le prove della sussistenza della concessione

Proprio per il fatto che la concessione cimiteriale ha le caratteristiche dianzi viste, il titolo di prova della loro sussistenza viene ad essere un titolo di prova idoneo a dare prova della sussistenza di un rapporto di diritto amministrativo, potendosi questo provare unicamente sulla base di un atto formale dell'amministrazione comunale, concedente, da cui risulti l'oggetto della concessione, il concessionario, la durata, le finalità e le persone a cui le finalità si rivolgono (od i criteri di individuazione di tali persone).

Tale titolo è, di norma, nella disponibilità del concessionario, ma altrettanto di norma nella disponibilità dell'autorità amministrativa e non vi sono ragioni per individuare in una delle due parti l'unico

soggetto su cui gravi l'onere della prova, essendo questo assolto quando una delle due parti possa fornire la relativa prova, adducendo il titolo idoneo.

È ben vero come molte volte emerga una situazione del tutto differente, consistente nel fatto che nessuna delle parti sia in grado di fornire prova della sussistenza di titolo idoneo. Qui, non ci interessa tanto il concessionario, salvo che per affermare che vale pur sempre la regola che chi ritenga di vantare un diritto (seppure, nella specie, sia abbastanza attenuato da sconfinare nell'interesse legittimo) e voglia farne esercizio deve provare la sussistenza del diritto che pretenda di far valere ⁽⁷⁾, quanto il Comune/concedente dal momento che il riconoscimento della sussistenza del diritto d'uso in capo al concessionario importa un'azione di tutela dei beni demaniali, cui il Comune non può sottrarsi.

Infatti, il riconoscimento dell'eventuale diritto d'uso importa una limitazione in capo al Comune dei propri diritti sul bene demaniale, diritti che vanno tutelati a termine dell'art. 823, comma 2 C. C..

Ma vi è anche un altro argomento che va addotto consistente nel fatto che il Comune/concedente, proprio in quanto autorità amministrativa non può che agire se non *per tabulas*, disponendo degli strumenti propri del diritto amministrativo, per cui ogni atto di concessione cimiteriale, tra l'altro dovendo rispondere al requisito della forma della concessione pubblica amministrativa, necessariamente deve risultare agli atti del Comune, sia sotto il profilo delle forme, sia sotto quello degli strumenti di tutela dei beni di cui l'autorità amministrativa non si può privare.

Nella realtà, e qui prescindendo dal caso emblematico di partenza, ci si trova spesso di fronte a delle insufficienze che possono avere più cause, ad esempio, le difficoltà delle ricerche di archivio fino alla distruzione fisica degli archivi a volte per eventi accidentali ⁽⁸⁾, altre volte per altra causa ⁽⁹⁾. È chiaro che se si sia in presenza di un'alterata

⁽⁷⁾ Art. 2697 C.C.

⁽⁸⁾ Eventi bellici, calamità naturali, ecc.

⁽⁹⁾ Si ha presente un caso in cui la distruzione dell'archivio è stata imputabile al sindaco ed al segretario comunale i quali, con specifici atti, avevano disposto lo scarto, e la distruzione del materiale scartato, di molti documenti, con un'interpretazione erronea delle norme relative, fatto per il quale erano stati oggetto di condanna anche in sede penale. Ma la condanna ha dato contezza delle responsabilità, ma anche accertamento giudiziale della distruzione di numerosi atti d'archivio, tra cui gli atti, i titoli concernenti le concessioni cimiteriali.

⁽⁵⁾ Artt. da 934 a 940 C.C.

⁽⁶⁾ Art. 1277 C.C.

tenuta dell'archivio e per fatti non imputabili al Comune, spetta al concessionario fornire prova della sussistenza del titolo, mentre quando non vi sia stata una tale alterazione, spetta al Comune effettuare le ricerche necessarie, anche quando esse possano risultare particolarmente onerose.

Nell'eventualità che l'alterazione nella regolare tenuta dell'archivio sia imputabile al Comune, appare abbastanza pacifico come l'onere della prova, sia essa in positivo che in negativo, viene a gravare sul Comune in quanto responsabile dell'alterazione.

5. Il valore probatorio delle c.d. *cartule*

Se il titolo principale, se non unico, idoneo a fornire prova della sussistenza della concessione cimiteriale è individuabile nel regolare atto di concessione, ciò non di meno occorre ricordare come molte volte i comuni si avvalgano di una pluralità di strumenti per la gestione amministrativa diversi dal "regolare atto di concessione", ad esempio di registri, di schedari, di repertori e di altre tipologie di registrazioni variamente denominate o finalizzate a specifici procedimenti amministrativi⁽¹⁰⁾, tra cui i registri prescritti dall'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Tali strumenti non hanno, per definizione, un valore probatorio e possono essere equiparati alle c.d. *cartule*, o carte domestiche, la cui portata probatoria è regolata dall'art. 2707 C.C., valendo contro l'autore (Comune) quando o enuncino un pagamento ricevuto o contengano la menzione espressa che esse sono tenute per supplire alla mancanza del titolo.

Per altro, detta disposizione opera in termini di prova in un eventuale giudizio, eventualmente rivolto alla dichiarazione della sussistenza di un diritto ed istaurato, avanti al giudice civile, ai sensi dell'art. 2907 C.C., anche se risulta che non pochi regolamenti comunali di polizia mortuaria abbiano operato la scelta di attribuire forza probatoria, valida quindi anche in via amministrativa, a tali forme di registrazione.

Dal momento che, in via normale, non importa l'individuazione della parte che debba dare prova della sussistenza della concessione, la questione dell'onere della prova viene a sorgere solo quando manchi il titolo e una delle parti intenda far valere, nel qual caso l'onere della prova viene a radicarsi integralmente su tale parte, rimanendo all'altra

⁽¹⁰⁾ Nell'ambito delle concessioni cimiteriali, un altro esempio è costituito dagli strumenti utilizzati per la gestione delle entrate dell'illuminazione votiva, laddove presente.

l'onere della prova contraria. Ma il far valere un diritto, in assenza di un titolo, importa il ricorso al giudice, cioè al soggetto che possa accertare l'esistenza del diritto al di fuori del titolo e la cui dichiarazione tiene luogo al titolo mancante.

Questo significa che, quando il titolo manchi e manchi rispetto ad entrambe le parti, l'alternativa sussidiaria è il giudizio civile di accertamento della sussistenza del diritto⁽¹¹⁾.

Per quanto riguarda i registri di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si deve escludere che essi possano costituire titolo di prova della sussistenza delle concessioni cimiteriali, in quanto essi, che pure hanno natura di pubblici registri, assolvono ad una funzione ben precisa, rivolta a dare pubblica fede dell'accoglimento delle salme nei cimitero ed in una data sepoltura, senza poter estendere la propria forza probatoria al rapporto sussistente rispetto ad una data sepoltura, anche quando questa sia costituita da un sepolcro privato nei cimiteri.

6. L'assenza maliziosa di titolo o di altri elementi cognitivi

Nel caso da cui si è partiti, il titolo manca totalmente, anzi non è neppure sorto (sembrerebbe), dal momento che laddove se vi fosse stata una concessione, seppure compiuta da un soggetto privo di qualità a porla in essere, od un qualche atto ad essa assimilabile, porrebbe la questione di valutarne l'eventuale possibile forza probante o vincolatività nei confronti del Comune, in termini di rappresentanza o in termini, almeno, di tutela dei terzi di buona fede (i sedicenti concessionari), proprio per il fatto che qui si è sempre presupposta come indiscussa ed indiscutibile la loro buona fede.

Cioè manca il titolo per il semplice fatto che esso non è mai stato posto in essere, né legittimamente, né in un contesto usurpatorio⁽¹²⁾, con la conseguenza che si ha una situazione di inesistenza del rapporto, inesistenza che non consentirebbe neppure la prova della sussistenza del diritto in sede

⁽¹¹⁾ Cfr. anche art. 2643, n. 14) C.C., intenzionalmente trascurandosi in questo contesto l'intera questione della trascrizione come istituto di tutela dei diritti.

⁽¹²⁾ Forse vi possono essere stati dei pagamenti, dubitando che di essi siano state rilasciate ricevute, anche in considerazione della qualificazione soggettiva dello "usurpatore", la scarsa propensione a tenere regolari registrazioni, il che potrebbe spiegare il fatto che non vi sia stata rendicontazione, affermando che non sono state tenute annotazioni od simili registrazioni.

giurisdizionale, mancandone qualsiasi presupposto, se non l'elemento della buona fede delle persone interessate e che hanno la presunzione di disporre della qualità di concessionari.

La fattispecie appare del tutto topica mancando anche qualsiasi altro elemento cognitivo, pur prescindendo dalle valutazioni sulla rilevanza probatoria che tali elementi cognitivi possano rivestire, o nell'ambito amministrativo o nell'ambito giurisdizionale.

Trattandosi di diritti d'uso su beni demaniali non è possibile neppure un ricorso ad istituti propri del diritto privato, quali l'usucapione, altrettanto probabile unicamente in sede giurisdizionale, anche quando si voglia contenere l'usucapione al mero diritto d'uso e non al pieno ed esclusivo godimento del bene.

In pratica si è in carenza di un rapporto di qualsiasi genere e, anche a volerne presumere la sussistenza, mancano informazioni di qualsiasi livello che individuino i soggetti concessionari, la tipologia del rapporto, la durata, le persone a cui le sepolture siano riservate ed ogni altro elemento necessario e sostanziale, che non la dichiarazione dei sedicenti concessionari, cosa che esclude il ricorso anche all'istituto della confessione⁽¹³⁾ che importerebbe un rovesciamento del rapporto. La confessione richiede una dichiarazione di fatti sfavorevoli alla parte che la renda, mentre nel nostro caso la parte afferma la sussistenza di un proprio diritto ad usare della concessione cimiteriale.

Ipotizzando, in modo del tutto astratto quanto accademico, che la dichiarazione unilaterale del sedicente concessionario possa assumere un quale rilievo probatorio, essa potrebbe dare conto della sussistenza della concessione, forse della sua durata, ma sarebbe del tutto improbabile che possa estendersi ad altri elementi della concessione, principalmente alla definizione dell'ambito dei soggetti a cui la sepoltura è riservata o, laddove pervenga a questo, presenterebbe comunque elementi di consistente imprecisione e di carenza di specificazione.

Per quanto riguarda l'ipotesi iniziale della prova mediante il ricorso alla c.d. autocertificazione, si deve escludere immediatamente l'idoneità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione⁽¹⁴⁾ in quanto il loro contenuto è regolato in modo del tutto tipico, concentrando l'attenzione unicamente, forse, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà⁽¹⁵⁾, il quale presuppone almeno due ordini di livelli: il primo è che si tratti di un "oggetto" di cui pos-

sa essere data prova attraverso l'atto di notorietà⁽¹⁶⁾, il secondo che tale "oggetto" (sostanzialmente il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) riguardi *stati, qualità personali o fatti* che siano a diretta conoscenza dell'interessato⁽¹⁷⁾. Questi due condizioni mancano entrambe, in quanto la seconda presuppone quanto meno l'instaurazione di un rapporto che abbia rilevanza giuridica e sia supportato da un idoneo titolo, il regolare atto di concessione, mentre la seconda va esclusa considerando che la concessione importa un diritto d'uso di un bene reale, di norma l'area, che richiede forme probatorie proprie e specifiche di tutela dei diritti, ma anche per il sorgere dei diritti stessi.

Ma a queste due considerazioni occorre affiancarne almeno una ulteriore, quella che ruota attorno alla stessa portata, campo di applicabilità del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prendendo in considerazione il suo art. 2:

Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte degli organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai ... (omissis) ...

È del tutto evidente che non si tratti qui di fasi di "trattamento" di atti e documenti, quanto del titolo della prova della sussistenza di un diritto reale su un bene, e per di più su di un bene soggetto al regime dei beni demaniali, il che porta alla esclusione di tale mezzo di prova, collocandosi su di un piano del tutto fuori dall'ambito di applicazione delle disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7. I rimedi possibili

In questa vicenda, del tutto emblematica, si è in presenza di una situazione del tutto precisa e abbastanza fuori di discussione, cioè si ha una assoluta insussistenza del rapporto di concessione, ma – anche – la piena buona fede da parte dei sedicenti concessionari, che importa la necessità di valutare la loro posizione alla luce del principio di

⁽¹³⁾ Art. 2730 C.C..

⁽¹⁴⁾ Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

⁽¹⁵⁾ Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

⁽¹⁶⁾ Art. 1, n. 5 Legge 16 febbraio 1913, n. 89.

⁽¹⁷⁾ Cioè della persona che rende la dichiarazione, tenendo presenti sia il comma 2 dello stesso art. 47 che dell'art. 4, comma 2 stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che, per altro, ha natura tipicamente procedimentale.

tutela dell'affidamento dei terzi di buona fede, indicando alla ricerca dei possibili rimedi.

Essi vanno individuati attraverso il ricorso al solo strumento che abbia valore suppletorio del titolo (regolare atto di concessione) cioè alla presentazione del ricorso al giudice civile chiedendo di dichiarare la sussistenza di un titolo mai posto in essere e l'avvenuto sorgere di un "rapporto" ⁽¹⁸⁾, di modo che la sentenza sostituisca, surrogando il titolo mancante, considerando che in tale giudizio non solo il Comune è parte necessaria in quanto l'eventuale dichiarazione giudiziale è pronunciata "contro" il Comune e destinata comunque a limitare la sua titolarità sull'area cimiteriale, almeno nella misura che sia necessaria ad assicurare l'esercizio del diritto d'uso in capo a chi affermi di essere concessionario, ma anche il soggetto che, a suo tempo, ha avuto la gestione in affidamento del cimitero e che ha posto in essere comportamenti usurpatori, che il giudice può valutare, se ritenga, come idonei ad essere in qualche modo apprezzati in giudizio. In tale sede, il giudice ha un'ampia possibilità di ricorso a mezzi di prova, estesa a mezzi di prova che non possono trovare accoglimento nell'ambito amministrativo, come, ad esempio, la prova per testimoni ⁽¹⁹⁾, anche se essa presenta alcuni limiti, principalmente quelli degli artt. 246 e 247 C.P.C.. Ed il primo potrebbe indurre a ritenere che vi sia incapacità a testimoniare da parte di altri sedicenti concessionari, salvo non affrontare la questione in termini rigidamente formali.

È abbastanza chiaro che ciò comporta l'instaurazione di singoli giudizi di accertamento, dichiarativi, ma anche che l'accertamento giudiziale non può che avere a fondamento l'accertamento della responsabilità del soggetto usurpatore, accertamento del tutto essenziale (anche se del tutto privo di effetti ulteriori ricadenti in altri ambiti in considerazione delle prescrizioni intervenute) a consentire la dichiarazione di sussistenza della concessione e dell'accertamento delle sue caratteristiche costitutive.

Tra l'altro, poiché si parte dal presupposto giuridicamente sostanziale dell'insussistenza del "rapporto", la dichiarazione giudiziale ha effetto costitutivo, cosa che può determinare la presenza di alcuni limiti del rapporto di concessione che viene a sorgere per effetto della dichiarazione giudiziale. In altri termini, la dichiarazione giudiziale, avendo effetto dal passaggio in giudicato ⁽²⁰⁾, non può ecce-

dere quanto previsto dall'art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (del tutto diversa conseguenza si avrebbe se la dichiarazione giudiziale accertasse la sussistenza di una concessione cimiteriale risultante da regolare atto di concessione, andato distrutto o smarrito, perché in tale caso avrebbe effetto di accertamento del rapporto originariamente sorto e di cui oggi mancano unicamente i titoli di prova).

Se la dichiarazione giudiziale costituisce la soluzione giuridica corretta e, sotto certi profili, probabilmente l'unica esperibile, trattandosi di diritti reali su beni, e su beni demaniali, va affrontata l'ipotesi sull'ammissibilità di rimedi alternativi, eventualmente svolgentesi nell'ambito del diritto amministrativo.

Pur con il limite, secondo noi difficilmente superabile, della natura della concessione come diritto reale, d'uso e a determinate condizioni, su beni demaniali e quindi l'esigenza che siano osservate le norme sui titoli e sulle prove, in termine di tutela dei diritti, propri dei diritti demaniali, ricordando, ad ogni buon conto, anche le forti limitazioni a che tali beni possano formare oggetto di diritti a favori di terzi, rispetto al Comune, di cui all'art. 823 C.C., proprio questa fonte può consentire di ipotizzare la legittimità di una valutazione della situazione specifica in termini di diritto amministrativo. Ciò potrebbe consentire, seppure con un elevato livello di prudente apprezzamento, di prevedere procedimenti amministrativi che siano finalizzati ad una sorta di "regolarizzazione" di quanto avvenuto, andando ad individuare specifici procedimenti amministrativi. Se si ritenga, pur con tutte le difficoltà che l'ipotesi presenta, di seguire questa via, va detto come essa richieda un atto del consiglio comunale, sussistendone la competenza di tale organo di governo alla luce dell'art. 42, comma 2, lett. d) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, atto di portata generale, cioè rivolto indistintamente alla generalità dei soggetti che possano qualificarsi quali sedicenti concessionari, e con cui si individuino, quanto meno, alcuni strumenti di prova anche se di scarsa forza probatoria in sede giurisdizionale, quali potrebbero essere le c.d. *cartule*, che potrebbero essere costituite da ricevute di versamenti o da altro. Il punto è che anche in questa situazione vi è il rischio del tutto concreto che manchino comunque documenti o elementi in qualche modo significativo, avendo l'avvertenza che i procedimenti amministrativi non possono avvalersi di tutti gli strumenti di prova di cui, al contrario, il giudice civile può avvalersi. Si tratta di un limite del tutto sostanziale, che potrebbe costituire un

⁽¹⁸⁾ Essendo esso insussistente, non si fa ricorso al termine "concessione cimiteriale".

⁽¹⁹⁾ La cui ammissibilità è data dall'art. 2724 C.C.

⁽²⁰⁾ Art. 2909 C.C.

grave limite al ricorso alla strumentazione amministrativa, limite per altro non agevolmente superabile.

Per altro, pur nell'inidoneità complessiva dell'ipotesi di un percorso amministrativo che porti rimedio alla situazione *de quo*, in assenza anche di un basso profilo documentale, andrebbe ulteriormente approfondita l'ipotesi per cui possa farsi ricorso a prove non documentali, ricorrendo alle lontane elaborazioni giurisprudenziali attorno all'istituto dell'*immemoriale* ⁽²¹⁾, cioè di quel lontano istituto che prendeva in considerazione l'esercizio di buona fede di un diritto senza titolo ad esercitarlo. Dal momento che la concessione cimiteriale opera esclusivamente nell'ambito del diritto pubblico, come esercizio di diritti – limitati – su beni demaniali, non va esclusa la ricorribilità all'istituto, che ammette che la prova possa essere data anche attraverso il ricorso all'atto di notorietà ⁽²²⁾, per altro qualificato, cioè richiedendosi che i testimoni ⁽²³⁾ abbiano non solo l'ovvio requisito di essere a conoscenza del contenuto della dichiarazione di cui si fa prova, ma anche che abbiano un'età ⁽²⁴⁾ e che abbiano conoscenza, dandone espressa attestazione, che il fatto di cui si intende dare prova fosse anche a conoscenza dei propri ascendenti, quando meno dei genitori. In altri termini, è necessario che si tratti di una situazione del tutto consolidata e stabile nel tempo e contro la quale non siano stati posti in essere atti contrastanti. Va anche detto che rendere, con atto del consiglio, ammissibile una prova di questo tipo pur in procedimenti amministrativi, che, di norma, richiedono essenzialmente atti e documenti, potrebbe anche non essere esattamente produttiva di effetti positivi, almeno nella situazione da cui si è partiti. Si fa l'esempio di un'assegnazione che sia avvenuta non in epoca del tutto remota, quanto piuttosto nelle fasi finali dell'indebito "affidamento" della gestione del cimitero, cioè tra 40 e 20 anni addietro: in tale situazione verrebbero meno gli stessi presupposti per una prova di questo tipo, che comunque ha carattere del tutto eccezionale e richiede che sia espressamente prevista in apposito atto consiliare.

⁽²¹⁾ L'istituto è stato abrogato nel diritto privato con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, ma si ritiene possa essere ancora utilizzabile in alcuni istituti di diritto pubblico.

⁽²²⁾ La competenza al ricevimento dell'atto di notorietà è unicamente del notaio, del giudice o del cancelliere, se sia stato delegato dal giudice.

⁽²³⁾ Due, per l'art. 30, comma 1 legge 7 agosto 1990, n. 241.

⁽²⁴⁾ L'elaborazione giurisprudenziale da parte della Corte di cassazione, richiede un'età almeno superiore a 50 anni compiuti.

Al contrario, l'istituto dell'*immemoriale*, e sempre ché sia espressamente previsto, meglio si presta a dare prova della sussistenza del rapporto sorto in tempi lontani, specie nei casi in cui si abbia avuta una qualche alterazione nella regolare tenuta degli archivi comunali, che abbia portato alla distruzione o smarrimento di regolari atti di concessione al tempo posti in essere.







L'esigenza dell'espressa previsione, meglio se in sede di Regolamento comunale di polizia mortuaria, discende dalla profonda diversità che intercorre tra attività amministrativa ed attività giurisdizionale, avendo la seconda, generalmente, la possibilità di fare ricorso alla c.d. prova con ogni mezzo, che è del tutto esclusa all'attività amministrativa, la quale opera *per tabulas*, cioè sulla base di atti e documenti.

Va precisato, ad ogni buon conto, che l'atto di notorietà anzidetto non è sostituibile dalla dichiarazione di cui all'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in quanto, come precedentemente precisato, non si è in presenza unicamente di un procedimento amministrativo o della regolazione amministrativa di un qualche procedimento, ma le concessioni cimiteriali importano la co-presenza di procedimenti amministrativi e di istituti di diritto privato, con una miscela spesso articolata e, a volte, inestricabile. Infatti, i diritti che vengono a sorgere sono sì dei diritti reali su dei beni, ma limitati amministrativamente a determinate condizioni di esercizio, ad esempio, per gli obblighi, la durata, l'esercizio riservato a determinati soggetti, ecc.

È proprio questa co-presenza dei due piani che importa che si determini l'esclusione del ricorso esclusivo agli strumenti unicamente del diritto amministrativo od unicamente del diritto privato, ma essi sono tra loro strettamente legati ed inscindibili. E questo costituisce un elemento di complessità delle procedure proprie dell'attività cimiteriale.



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>ZIMOFUN Liquido in cui sono presenti microrganismi con un larghissimo spettro d'azione. ZIMOFUN permette di demolire i materiali organici (grassi, proteine e altro) che si generano con i processi putrefattivi, svolgendo nel contempo una spiccata azione deodorante. Elimina incrostazioni di liquami dai loculi. Contribuisce a pulire dalle incrostazioni gli zinchi estratti dai loculi prima di avviarli a recupero. È fornito in flaconi da 1 e da 5 litri.</p>	 <p>BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 e da 5 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale


RETE DI IMBRACATURA NETMAKE®

- È costituito da treccia perimetrale di chiusura ed ancoraggio in nylon che stringe la rete attorno al feretro, e da una rete di sostentamento sempre in nylon. Alla treccia vengono agganciati i sistemi di calata o sollevamento (meccanici, manuali, idraulici)
- Sepolta è resistente per almeno 10 anni
- Portata 300Kg



SACCO RIFIUTI CIMITERIALI CEMSAC

- Serve per insaccare a bordo campo rifiuti lignei e similari da esumazione ed estumulazione. Fornito con dicitura di legge
- Disponibile in 3 misure: piccolo, medio e grande
- Prodotto in tessuto poliolefinico, idoneo sia all'incenerimento che a smaltimento in discarica di categoria 1A



 **argema** s.r.l.

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333

e-mail: argema@tin.it

Attualità

Nelle pieghe del regolamento

di Andrea Poggiali (*)

Premessa

Nel corso della mia attività in un Servizio di Igiene Pubblica ho imparato a non trascurare gli aspetti meno esplorati del Regolamento di Polizia Mortuaria.

I casi più rari sono quelli che a volte creano maggiori problemi: per tale motivo preferisco giocare di anticipo, approfondendo la conoscenza anche di quello che può apparire marginale.

Il Regolamento di Polizia Mortuaria offre opportunità per una ricerca di questo tipo: è sufficiente avere la pazienza di studiarlo nelle sue pieghe più remote, sorretti dalla convinzione di potere poi meglio padroneggiare uno strumento normativo molto complesso.

Con il presente articolo illustro alcuni degli aspetti particolari che ho isolato: la custodia dei reperti di interesse medico legale, i requisiti dei loculi in caso di tumulazione privilegiata, il nulla osta all'introduzione/estradizione di salme ex art.7-septies D.Lg.vo n.229/1999, le procedure per trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada.

Di altri aspetti particolari ho già dato conto in precedenti articoli ⁽¹⁾, ed è pertanto inutile riprenderli. Preciso che, quando utilizzo il termine "Regolamento di Polizia Mortuaria", mi riferisco sempre al DPR n.285/90 ⁽²⁾. Non posso prevedere se, al momento della pubblicazione del mio articolo, questo decreto sarà stato (finalmente) sostituito. Posso solo dire, in base alle anticipazioni circolanti sul testo del prossimo regolamento, che le novità in esso contenute non sono tali da dovere modificare le mie osservazioni.

⁽¹⁾ "Tracce di polvere nel prossimo regolamento di polizia mortuaria", in "i Servizi Funerari" n. 4/2000, pag. 28; "Problematiche rimaste nell'ombra", in "i Servizi Funerari" n.3/2001, pag.16; "In corso d'opera", in "i Servizi Funerari" n.4/2001, pag.14.

⁽²⁾ Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in S.O.n.63 alla G.U. n.239 del 12 ottobre 1990.

Custodia di reperti di interesse medico legale

L'argomento non è nuovo, ma finora non aveva mai attirato una particolare attenzione.

Ultimamente è invece diventato attuale, a seguito della pubblicazione della Legge 130/2000 in materia di cremazione ⁽³⁾.

L'art. 3 lettera h) di tale legge prevede infatti una modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria sulla base del seguente principio:

"obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per cause di giustizia".

Pare che il ministero abbia poi deciso di non inserire questa modifica, considerate le prevedibili difficoltà in sede applicativa. Un sistema di raccolta e conservazione di materiale biologico su base nazionale non si improvvisa.

Convien comunque approfittare dell'occasione per approfondire le problematiche legate alla custodia dei reperti. Segnalo un interessante articolo del Prof. Beduschi ⁽⁴⁾, esclusivamente incentrato su questo tema. L'autore, forte della sua esperienza in un Istituto universitario, fornisce informazioni precise sulle difficoltà logistiche, quali la capienza e le caratteristiche tecniche delle strutture di stoccaggio, e si sofferma anche sugli aspetti di natura organizzativa.

Occorre individuare le responsabilità connesse alla conservazione dei reperti, anche in riferimento ai rischi sanzionatori nel caso di cattiva conservazione, distruzione o smarrimento di essi.

Occorre dotarsi di un registro ufficiale dei reperti, che documenti la presa in carico del reperto e la eventuale dismissione.

⁽³⁾ Legge 30 marzo 2001, n.130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", in G.U.n.91 del 19/04/2001.

⁽⁴⁾ "Conservazione, catalogazione e custodia dei reperti di interesse medicolegale", di G. Beduschi, Professore associato di Medicina Legale e delle Assicurazioni, in Minerva Medicolegale, anno 1993, volume n.1 pag.7-12.

Bisogna chiarire, preliminarmente alla presa in carico del reperto, se ciò si configura o meno come attività di custodia in senso tecnico ai sensi del codice di procedura penale, nel qual caso occorrerebbe formalizzare la nomina a custode da parte dell'autorità giudiziaria.

Secondo l'autore, la conservazione di reperti biologici "... non può prescindere da strutture ed infrastrutture organizzative complesse e qualificate quali, in Italia, sono esclusivamente gli istituti universitari ed i primariati ospedalieri di medicina legale": non gli si può dar torto.

Fortunatamente è improbabile che ad un Servizio di Igiene Pubblica venga affidata la custodia di reperti medico legali biologici. Nel caso capitasse, è bene sapere che ai problemi di tipo logistico ed organizzativo evidenziati dal Prof. Beduschi occorre aggiungere quelli derivanti da obblighi di legge successivamente intervenuti in materia di tutela della privacy.

Requisiti dei loculi in caso di tumulazione privilegiata

Le richieste di tumulazione privilegiata sono rare, trattandosi di un privilegio che viene concesso "per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze", come recita l'art. 105 del regolamento di polizia mortuaria. Tale articolo detta la disciplina generale di queste pratiche, ma è avaro di dettagli operativi, che devono essere ricercati a livello di circolari esplicative.

La circolare Sefit n. 4427 del 28/2/2001 ⁽⁵⁾ riporta, in allegato 2, l'elenco dei documenti necessari per l'espletamento delle pratiche di tumulazione privilegiata, predisposto dal Ministero della Sanità - Dipartimento della prevenzione - Ufficio VIII.

Tra i documenti figura una relazione tecnica che deve attestare la conformità del loculo ai seguenti requisiti:

"Lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm., a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e

⁽⁵⁾ Circolare Sefit n. 4417 del 28/2/2001 "Chiarimenti applicativi del DPCM 26.5.2000", in "I Servizi Funerari" n.2/2001, pag.37. La rubrica dell'allegato n.2 recita: "Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione - Ufficio VIII - Elenco dei documenti necessari per l'espletamento delle pratiche di tumulazione privilegiata (art.82, DPR 285/90)". Il riferimento all'art.82 è evidentemente un errore.

debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parte esterna. È permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica".

È curioso osservare che questi requisiti sono stati tratti da fonti differenti.

Per i cm. 70 di altezza loculo, il riferimento è costituito dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 ⁽⁶⁾, che li riporta come misura minima consigliata, assieme ad altre misure relative a larghezza e profondità.

Per i restanti requisiti si risale invece a regolamenti non più vigenti. Gli spessori di cm. 40 per le pareti e di cm. 10 per le solette ed i tramezzi erano stabiliti dall'art. 55 del R.D. 1880/1942 ⁽⁷⁾, mentre lo spessore di cm.15 per la chiusura era imposto dall'art. 76 del DPR 803/1975 ⁽⁸⁾.

Il criterio seguito nel R.D. 1880/1942 e nel DPR 803/1975, basato sulla fissazione dei minimi di spessore a seconda dei materiali impiegati, fu poi abbandonato con il DPR 285/90.

Non conosco i motivi che hanno portato il Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute) a recuperare requisiti da disposizioni non più in vigore, assemblandoli con altri tratti da disposizioni attuali. Forse si è considerato che le operazioni di tumulazione privilegiata avvengono generalmente in manufatti di vecchia data. Ma se la spiegazione è questa, allora sarebbe stato più semplice prescrivere la conformità del loculo alla normativa vigente al momento della costruzione.

Nulla osta all'introduzione/estradizione di salme ex art.7-septies D.Lg.vo 229/1999

Non tutte le disposizioni relative alla vigilanza sui trasporti internazionali di salme sono contenuti nel

⁽⁶⁾ Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285: Circolare esplicativa", in G.U. n. 158 del 08/07/1993.

⁽⁷⁾ Regio Decreto 21 dicembre 1942, n.1880 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in G.U. n.239 del 16 giugno 1943.

⁽⁸⁾ Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.803 "Regolamento di polizia mortuaria", in S.O. n.1 alla G.U. n.22 del 26 gennaio 1976.

regolamento di polizia mortuaria e negli accordi internazionali da esso richiamati. Bisogna considerare anche la normativa in materia di profilassi internazionale.

Per chiarire questo aspetto devo elencare una serie di norme, cominciando con uno stralcio del D.M. 2 maggio 1985⁽⁹⁾:

“Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine esercitano, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, ai sensi dell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.614, le funzioni di profilassi internazionale e di sanità pubblica ed in particolare:

(...)

i) disporre, in caso di decessi avvenuti a bordo o nell’ambito territoriale di competenza, gli accertamenti idonei ad accertare eventuali cause infettive;

l) rilasciare il nulla osta all’introduzione e alla estradizione di salme;

m) rilasciare le autorizzazioni alle importazioni ed esportazioni di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

(..)”

Nello stralcio sopra riportato ho menzionato, per motivi di brevità, solo le funzioni che toccano l’ambito funerario.

L’elenco di funzioni di cui al D.M. 2 maggio 1985 è stato poi oggetto di intervento da parte del D.Lg.vo n.229/1999⁽¹⁰⁾, che con l’art.7-septies ha introdotto una suddivisione di competenze: alle A.USL spettano le funzioni riguardanti attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro, mentre agli Uffici di sanità marittima e aerea del Ministero della Sanità rimangono le funzioni di profilassi internazionale su merci, persone e flussi.

L’art. 7-septies del D.Lg.vo 229/1999 enuncia un principio per la ripartizione delle competenze, ma non fornisce contestualmente una suddivisione delle funzioni in due elenchi distinti.

Per questo obiettivo bisogna rifarsi al Provvedimento n.1087/2000 della Conferenza Stato-Regioni⁽¹¹⁾: sempre limitandoci all’ambito funera-

rio, diciamo che le funzioni di cui all’art.1 lettere i) ed m) del D.M.2 maggio 1985 rimangono di competenza degli uffici di sanità marittima ed aerea negli ambiti di porto, aeroporto e confine terrestre, mentre viene confermata l’attribuzione alle A.USL della competenza di cui all’art.1 lettera l) D.M.2 maggio 1985, cioè *“rilasciare il nulla osta all’introduzione ed all’estradiione di salme”*.

Con i riferimenti normativi ho finito: azzardo ora qualche osservazione.

Dalla lettura in successione del D.M. 2 maggio 1985, dell’art.7-septies D.Lg.vo 229/1999, e del Provvedimento n.1087 del 6 dicembre 2000 della conferenza Stato-Regioni, si esce con un senso di insoddisfazione.

Non viene ad esempio detto quale è la A.USL territorialmente competente nel caso di estradizione della salma: non è chiaro se la competenza è riferita al territorio in cui è avvenuto il decesso oppure al territorio in cui è avvenuto l’imbarco (aereo o navale) od il transito di confine (per i trasporti su strada). La Regione Emilia-Romagna, interpellata al riguardo, ha così risposto⁽¹²⁾:

“(...) Per quanto attiene al nulla osta all’estradiione di salme, si ritiene che il parere igienico-sanitario debba essere espresso dal competente Servizio del Dipartimento di Sanità Pubblica nel cui territorio è avvenuto il decesso”.

È un’indicazione operativa da rispettare, almeno per le A.USL emiliano-romagnole, vista l’assenza di altre indicazioni: sarebbe però interessante conoscere le posizioni delle altre regioni.

Passiamo ad un altro motivo di insoddisfazione. Nulla viene detto, nei riferimenti normativi precedentemente citati, sulle modalità con cui deve essere rilasciato il nulla-osta: ciò facilita comportamenti difformi. Alcune A.USL non rilasciano il nulla-osta ex art.7-septies D.Lg.vo 229/1999, per il semplice motivo che non gli viene mai chiesto in occasione dei trasporti internazionali. Da parte di altre A.USL ci si limita ad apporre, sulla certificazione rilasciata ai sensi degli artt.27-29 DPR n.285/90, la formula *“Vale anche ai sensi dell’art.7-septies D.Lg.vo 229/1999”*. Infine ci sono A.USL che utilizzano una procedura ereditata

⁽⁹⁾ Decreto del Ministero della Sanità 2 maggio 1985 *“Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica”*, in G.U. n.142 del 18/6/1985.

⁽¹⁰⁾ Decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229 *“Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419”*, in S.O. n.132/L alla G.U. n.165 del 16 luglio 1999.

⁽¹¹⁾ Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Provvedimento 6 dicembre 2000 *“Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolza-*

no in tema di funzioni di profilassi internazionale, in attuazione dell’art. 7-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229. (Provvedimento n.1087)” in G.U. n.14 del 18/01/2001.

⁽¹²⁾ Nota della Regione Emilia Romagna - Servizio Prevenzione Collettiva, del 7 settembre 2001, indirizzata al Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna.

dagli uffici di sanità aeroportuale, e rilasciano il nulla osta previa verifica dei seguenti documenti:

- 1) permesso di seppellimento rilasciato dai Servizi Demografici del comune in cui è avvenuto il decesso;
- 2) copia del certificato ISTAT;
- 3) certificato di avvenuto trattamento conservativo alla salma;
- 4) nulla-osta al seppellimento del cadavere rilasciato dalla autorità giudiziaria (solo nel caso di morte violenta);
- 5) verbale di ispezione relativo alla cassa in cui è contenuta la salma.

Questa procedura può sembrare più completa. Dobbiamo però ricordare che la regolarità della documentazione di rito viene già controllata al momento del rilascio del passaporto mortuario previsto dall'art.27 DPR 285/90 (o dell'autorizzazione ex art.29): non si capisce quale significato possa rivestire un ulteriore controllo.

Le mie considerazioni non devono sembrare una critica nei confronti dei colleghi di quelle A.USL che hanno deciso di adottare la stessa procedura della sanità aeroportuale. Voglio semplicemente esprimere un dubbio sulla effettiva utilità del nulla-osta ex art.7-septies n.229/1999. Forse, nel momento in cui fu ridefinita la distribuzione delle competenze tra la sanità "di confine" e le A.USL, si sarebbe potuto sfolire l'elenco delle funzioni trasferite: forse si è ancora in tempo per farlo.

Trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada

Vi sono accordi internazionali, sul trasporto per strada di viaggiatori e di merci, che menzionano anche il trasporto di salme.

Esaminiamo ad esempio il seguente stralcio, tratto dalla L. n. 111/2001 relativa all'accordo tra Italia e Russia⁽¹³⁾:

"Art.5

1. I trasporti di merci tra due paesi a destinazione o in transito, esclusi quelli previsti all'articolo 6 del presente Accordo, vengono effettuati con autocarri con o senza rimorchi o autotreni o autoarticolati sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

⁽¹³⁾ Legge 16 marzo 2001, n.111 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999", in S.O. n.81/L alla G.U. n.86 del 12 aprile 2001.

(...)

Art.6

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 5 del presente Accordo non vengono richieste per l'effettuazione di:

(...)

d) salme e ceneri dei defunti;

(...)"

Disposizioni analoghe sono contenute nella L. n. 22/2000 relativa all'accordo tra Italia e Lituania⁽¹⁴⁾, come risulta dal seguente stralcio:

"Art.11

1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'art.12 (...):

Art.12

1. Per i trasporti di merci sotto elencate non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente articolo (...):

1. i trasporti funebri;

(...)"

La conoscenza della normativa sopra riportata non offre ricadute operative immediate, per chi svolge attività di polizia mortuaria: è comunque di un certo interesse, per l'insolito accostamento tra salme e merci. Siamo abituati ad attribuire alle salme un valore affettivo che impedisce di considerarle semplicemente come corpi inanimati. Se invece cominciamo a pensare ad esse come a merci di natura particolare, come a "cose", la prospettiva cambia totalmente.

Il modo di parlare influenza anche il modo di pensare: riflettiamoci.

(*) Dirigente medico 1° livello, Area di Igiene e Sanità Pubblica A.USL - Ravenna

⁽¹⁴⁾ Legge 27 gennaio 2000, n.22 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998", in G.U. n.38 del 16/2/2000.

Attualità

Il mercato funerario: aspetti economici

di Massimo Cavallotti (*)

ERRATA CORRIGE

Con riferimento all'articolo "Decreto dirigenziale della Regione Liguria per l'utilizzo di materiali diversi da quelli dell'art.30 D.P.R. 285/90" di Massimo Cavallotti, pubblicato a pag. 23 del n. 1/2001 de "I Servizi Funerari", segnaliamo ai lettori che con decreto dirigenziale numero 147 del 31 gennaio 2002 il dirigente del servizio di igiene pubblica e veterinaria ha revocato il precedente decreto dirigenziale ed autorizzato l'uso di materiali diversi, ergo manufatto barriera, anche sopra i cento chilometri, e comunque entro e non oltre i confini regionali, alle condizioni citate nel succitato articolo.

Leggendo, sul sito www.euroact.net, l'intervento dell'Ing. Fogli, del Dott. Scolaro e del Sig. Natangeli (vds. All. 1), che disquisiscono su argomenti di micro-economia (analisi della domanda e dell'offerta nel mercato) e di marketing management non perdo l'occasione per riunire gli argomenti trattati ed esprimere il mio modesto pensiero invitando le parti, pubbliche e private, a non discuterne ciascuna dentro la propria roccaforte. Bisogna spogliarsi dei reciproci pregiudizi e discutere con metodo scientifico le problematiche del settore per riorganizzarlo a fronte dei nuovi bisogni pubblici e privati. Sino ad alcuni anni addietro chi puliva le strade e raccoglieva i rifiuti li chiamavano "spazzini" oggi sono definiti operatori ecologici ma i becchini tali erano e tali sono rimasti: forse anche un problema di cultura nel settore?

Dal ch  si deduce che nessun provvedimento legislativo ha sostanzialmente modificato l'assetto organizzativo del settore e nessuna azione comunicativa significativa   stata intrapresa dalle parti attore (pubbliche e private) per enucleare il rito e la regolamentazione del settore. Confido, in merito, che la parte pubblica adempia scrupolosamente e con interpretazione estensiva all'art. 7 della legge 130 del 2001 (informazioni sulle pratiche di seppellimento e costi ai cittadini residenti).

Forse alcuni impresari privati non desiderano l'assoluta trasparenza del settore mentre i pubblici, antecedentemente alle ultime riforme, permangono nell'ideologia che riconosce all'*azienda comune* solo il fine di soddisfacimento di bisogni di natura pubblica con l'assenza del rischio di gestione.

Dobbiamo definitivamente sottrarci dall'attrazione gravitazionale del passato perch  il futuro   senz'altro diverso.

Purtroppo intravedo nelle parti volont  conservatrice nei principi che regolamentano il settore.

  altres  vero che la Fe.N.I.O.F. nel corso dell'ultimo quinquennio ha ottenuto la liberalizzazione del trasporto, ha combattuto lo sciacallaggio   intervenuta sul modificando regolamento di settore, ma purtroppo non basta: necessitano provvedimenti urgenti a tutela del settore che le parti dovevano e devono richiedere al governo. Con la legge 130 si   perso un altro treno per l'inserimento di alcuni punti programmatici, soprattutto con riferimento alla capesra liberalizzazione

del settore ripudiata da ogni qualunque logica economica di mercato ⁽¹⁾.

Concordo con l'intervento del Fogli ad eccezione, a mio avviso, che sul concetto del mercato dei servizi funerari laddove asserisce: "*... perch  il settore funebre e cimiteriale non   di propriet  dell'impresa funebre. Si tratta regolare servizi da dare ai cittadini, non sfruttare il momento per aumentare il business dell'imprenditoria funebre*".

Convengo che l'impresario funebre non deve sfruttare il particolare momento psicologico in cui incorrono i parenti e committenti del servizio, ma non concordo laddove sostenga che solo la funzione pubblica pu  limitare il danno a condizione di ridurre il business dell'impresario privato. In questi anni i Comuni non hanno gestito efficacemente il comparto, hanno ricavato discrete somme dalla gestione cimiteriale destinandole, in alcuni casi, illegittimamente nel settore dei servizi funebri con aziende comunali per concorrere slealmente al privato facendo una politica di pricing (prezzo) pianificata dalle entrate dell'ente locale pi  che dei reali costi sostenuti.   nota a tutti la vicenda ed alcune sentenze della magistratura.

In queste condizioni alcune parti disquisiscono sulle forme di mercato diverse dalla libera concorrenza che si vengono a creare e sulle determinanti competitive aziendali.

Per disquisire l'aspetto macroeconomico ritengo opportuno chiarire alcuni concetti di mercato.

In un mercato di libera concorrenza vige il principio che nello stesso momento e nello stesso mercato esiste un solo prezzo per ogni bene se il mercato   trasparente e le contrattazioni sono simultanee, nessun venditore potrebbe praticare un prezzo pi  alto perch  al-

(1) In economia le strutture di mercato si suddividono in:

- economia pianificata: lo Stato prende tutte le decisioni relative alla produzione e distribuzione possedendo gran parte dei mezzi di produzione;
- economia di mercato: gli individui e le imprese private prendono le decisioni sulla produzione e sul consumo, i beni sono di propriet  privata ad eccezione che in alcuni settori produttivi;
- economia mista : comprende alcuni elementi delle due economie citate e la funzione regolatrice dello Stato per mezzo di norme cogenti. Economie prevalenti.

trimenti i compratori acquisterebbero da coloro che vendono a prezzi minori, e viceversa. Nella realtà tale condizione non si verifica mai.

Il monopolio: si ha quando una sola impresa venditrice è presente sul mercato.

Il monopolio legale è istituito dall'amministrazione centrale o periferica nell'intento di garantire alla collettività un soddisfacente servizio pubblico applicando anche, eventualmente, tariffe che non coprono il costo di esercizio dell'attività. Il R.D. 2578/25 che regolamentava la privativa nei trasporti funebri con delibera del Consiglio Comunale.

Il monopolio parziale (o quasi monopolio) si ha quando una sola impresa, o gruppo coalizzato di imprese, produce una notevole quantità di beni mentre la rimanente parte è prodotta da altre piccole imprese che muovono concorrenza all'impresa principale. Cosicché le imprese minori dovranno accettare il prezzo di mercato fissato dalla grande impresa.

Il monopolio bilaterale è quella situazione in cui un bene offerto da un solo venditore ha un unico acquirente. Il prezzo sarà fissato dall'utilità marginale che di volta in volta avranno le parti nella transazione. Tale condizione difficilmente si verifica nel nostro comparto.

L'edificazione di case funerarie da parte di un solo gruppo di imprese è da inserire nel contesto del vantaggio competitivo aziendale e non nel monopolio bilaterale. La forma monopolistica può essere corretta con norme pubbliche che regolano la funzione del prezzo di accesso e le convenzioni con gli ospedali per ridurre i costi di gestione dell'obitorio.

La concorrenza monopolistica si ha quando sul mercato operano un gran numero di imprese, di simili dimensioni, che offrono prodotti o servizi non perfettamente omogenei pur appartenendo alla stessa classe di prodotto. Le differenze riguardano il marchio, la qualità del prodotto, l'ubicazione dei centri di vendita, l'assistenza tecnica, ecc..

L'aumento del prezzo decrementa le vendite ma non le può annullare completamente perché i consumatori rinunciando ad un prodotto divenuto più caro non troverebbero sul mercato un sostituto perfetto. Un decremento del prezzo farà aumentare le vendite senza però attrarre tutti i clienti dell'impresa concorrente.

Scenario difficilmente prospettabile nel settore se non per eventuali piccoli bacini d'utenza che comunque non influiscono sostanzialmente sulla domanda aggregata nazionale (es. due impresari concordano che l'uno si occupi dei servizi funebri e l'altro dei servizi cimiteriali e degli accessori lapidei).

Il monopsonio: offerta frammentata in più operatori e domanda concentrata in uno solo, raramente riscontrabile nella sua forma pura.

Nell'oligopolio un prodotto viene offerto da poche imprese di grandi dimensioni. Ad eccezione del particolare caso del duopolio: le imprese sono soltanto due.

Il duopolio a seconda del comportamento dei duopolisti sarà:

duopolio di Cournot: ciascuno monopolista cercherà di mantenere la propria posizione accanto al concorrente senza cercarlo di eliminarlo dal mercato abbassando il prezzo e approfittando di vantaggi che crede di avere sul rivale. Ciascuno considererà il prezzo del concorrente come un dato di fatto al quale adottare la propria politica di prezzo e strategia commerciale.

duopolio di Edgeworth: un duopolista vuole eliminare il rivale o danneggiarlo il più possibile. Inizierà un'azione di lotta reciproca condotta mediante azioni sul prezzo e sui servizi aggiuntivi gratuiti con produzione, per un certo periodo, in perdita. Una volta che il prezzo avrà raggiunto il livello minimo un duopolista lo alzerà, non avendo timore di perdere clienti essendo al massimo della sua capacità produttiva in funzione dell'organizzazione aziendale, ed il secondo si adeguerà all'incremento avendo anch'egli vantaggio. Terminata la gara al rialzo, quando entrambi raggiungono il massimo ricavo o un duopolista perde nuovamente quote di mercato, si inizierà nuovamente la gara al ribasso.

Nell'oligopolio è il rapporto di concentrazione ⁽²⁾ che determina la curva di prezzo dell'offerta nel bacino d'utenza, o mercato di riferimento.

Nell'oligopolio collusivo le imprese presenti sul mercato cooperano per definire un prezzo comune che massimizza i loro profitti. Solo l'autorità della concorrenza e del mercato (c.d. antitrust) può intervenire a riequilibrare l'anomalia.

La concorrenza imperfetta è caratterizzata dalla presenza di troppe imprese rispetto alla domanda di mercato. L'eccessiva capacità produttiva offerta porta nocimento al consumatore e all'intera collettività. L'impresa non si trova in una ottima posizione producendo una quantità inferiore a quella ottima.

Nella realtà tale condizione, escludendo specifici bacini d'utenza, si realizza nella maggior parte delle aree economiche del Paese. Il principio deleterio della concorrenza imperfetta è stato deliberatamente voluto con il decreto Bersani, che però guarda a caso alcuni comparti commerciali ne sono stati esentati. E quali comparti? Quelli che hanno un compatto sindacato di categoria e lobbies amministrative.

⁽²⁾ Rapporto di concentrazione: la percentuale dei servizi effettuati dalle 4, o 8, imprese maggiori sul mercato in rapporto ai servizi totali del mercato di riferimento.

È dimostrato che un aumento dell'offerta provoca una diminuzione del prezzo, a favore dei consumatori, quando la domanda è anelastica. Ma è proprio l'anelasticità della domanda a provocare, in alcuni mercati di riferimento, il fenomeno economico dell'esternalità⁽³⁾ dovuto alla ricerca di servizi in modo slealmente concorrenziale (c.d. sciacallaggio) ed all'impiego di personale non in regola per svolgere il servizio funebre. È pur vero che questi fenomeni sono fonte di illeciti concorrenziali e violazioni di norme vigenti, ma di fatto sino ad ora il diritto non è riuscito a domare "l'impresario autoctono", ma bensì viceversa.

È normale che nel mercato con domanda anelastica la liberalizzazione del servizio di trasporto salme, che normalmente già si svolgeva al di sotto del costo di produzione, incrementi notevolmente se esercitata a norma di legge. È il limite della quantità domandata che innesca la spirale dei costi, salvo che il servizio non venga tariffato come prezzo sorvegliato ed imposto così come previsto dalla bozza del nuovo regolamento di polizia mortuaria.

Non dimentichiamoci di quanto asseriva Schumpeter⁽⁴⁾ sulla probabilità che l'innovazione e il progresso tecnologico provengano da monopoli e oligopoli piuttosto che dalla concorrenza perfetta; è vero infatti che la concorrenza imperfetta provoca inefficienze spingendo i prezzi al di sopra dei costi marginali, ma l'innovazione prodotta dalle grandi imprese è più che sufficiente a bilanciare le perdite derivante dai prezzi troppo elevati.

Inoltre, i tassi di occupazione del settore sono influenzati negativamente, originando economie sommerse, dall'imperfezione del mercato e dall'imperfezione della norma che non obbliga il controllo e la vigilanza all'ente locale, nel momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto o seppellimento, del personale che espleta il servizio.

Sembra proprio che il principio economico della "mano invisibile"⁽⁵⁾ sia scarsamente applicabile nel settore in quanto non conduce assolutamente al perseguimento degli interessi sociali. D'altra parte non vi sono i presupposti per lo sviluppo del principio economico. La concorrenza imperfetta, l'esternalità nell'acquisizione di servizi, non severamente regola-

mentata⁽⁶⁾ come in altri ordinamenti, i consumatori che non dispongono di tutte le informazioni necessarie allo sviluppo della domanda sono le cause determinanti. Queste imperfezioni conducono alla cosiddetta frontiera delle possibilità di utilità⁽⁷⁾, soprattutto nella gestione de facto di monopoli nelle cliniche private, che alterano il gioco leale della concorrenza al soddisfacimento dell'interesse di una sola parte.

Anelasticità della domanda.

In conclusione affronto brevemente il concetto di domanda anelastica nel settore funerario ma non certo nel comparto dei marmisti.

Quando al diminuire del prezzo di vendita di un bene aumenta la quantità venduta si dice che la domanda di quel bene è sensibile al prezzo, ossia è elastica.

Diversamente quando la domanda non subisce modifiche di rilievo rispetto alla variazione del prezzo si dice che la domanda di quel bene non è sensibile al prezzo di vendita, ossia anelastica.

La formula per calcolare l'elasticità della domanda è la seguente:

$Ed = \text{variazione \% quantità domandata} / \text{variazione \% del prezzo.}$

Se Ed maggiore di uno la domanda è elastica, uguale a uno la domanda è ad elasticità unitaria, minore di uno la domanda è anelastica.

Da notare che il segno negativo davanti ai numeri nelle formule di calcolo della variazione della quantità viene ommesso⁽⁸⁾.

Gli effetti delle variazioni del prezzo sul ricavo totale per beni anelastici è la riduzione del ricavo totale in seguito alla diminuzione del prezzo.

Il comparto dei servizi funerari è anelastico perché la quantità domandata è fissa e non incrementabile da nuovi bisogni, il trend dei decessi è legato alle politiche di aspettativa di vita, elevata nei Paesi occidentali e minore nel terzo mondo. Diversamente nel settore cimiteriale degli accessori lapidei si possono, almeno potenzialmente, sviluppare nuovi prodotti (desideri) soggetti all'elasticità della domanda.

(* Amministratore delegato S.o.f.i. S.r.l. ed A.f.i. S.r.l.

⁽³⁾ In economia il termine esternalità è utilizzato quando un'impresa impone un costo sociale (o produce un vantaggio) senza che la parte interessata venga risarcita o paghi (es. eclatante l'inquinamento ambientale dovuto alle scorie dei processi produttivi e non risarcito, ecc.).

⁽⁴⁾ Joseph Schumpeter (1883 - 1950) economista di origine austriaca.

⁽⁵⁾ Principio economico secondo il quale ciascuno nel perseguire il proprio interesse egoisticamente è guidato da una immaginaria mano invisibile che lo porta a seguire gli interessi della collettività (Adam Smith).

⁽⁶⁾ Economia normativa o attiva: intervento del legislatore nel regolare il gioco della concorrenza sul mercato e la distribuzione del reddito o dei servizi di pubblica utilità.

⁽⁷⁾ Frontiera delle possibilità di utilità (fpu): l'aumento del soddisfacimento di un individuo avviene solo a scapito di un altro.

⁽⁸⁾ Esempio di calcolo:

Bene A: prezzo £. 80 e quantità venduta 230 unità

Incremento del prezzo di vendita e della quantità: Bene A1:

prezzo £.105 e quantità venduta 220 unità

Variazione percentuale del prezzo: $(105-80)/100 = 25\%$

Variazione percentuale della quantità: $(220-230) = -10$

$(230+220/2) = 225$

Calcolo variazione % $-10/225 = -4\%$

Elasticità rispetto al prezzo $Ed = 4/25 = 0.16$ bene con domanda anelastica

ALLEGATO 1**www.euroact.net****Forum****Argomento:** Imprenditoria nel settore pubblico**imprenditoria nel settore pubblico****RE: imprenditoria nel settore pubblico****Oligopolio, monopolio ed imprenditoria funeraria****RE: imprenditoria nel settore pubblico****RE: imprenditoria nel settore pubblico****RE: imprenditoria nel settore pubblico****Argomento:** imprenditoria nel settore pubblico**Data:** 28-08-2001**Autore:** NATANGELI VITTORIO**Replica**

Si può parlare di imprenditoria, nel suo termine più completo, nel settore dei servizi funebri e cimiteriali pubblici in regime di monopolio?

Argomento: RE: imprenditoria nel settore pubblico**Data:** 29-08-2001**Autore:** SERENO SCOLARO**Replica**

Innanzitutto, precisiamo i termini: "imprenditore" ha, almeno per me, il significato definito all'art. 2082 C.C. (Vedi). In secondo luogo, "monopolio" è la situazione di mercato in cui c'è un solo imprenditore che si trova in condizioni di mettere sul mercato ("vendere") i beni o servizi oggetto della propria attività (se, al contrario, vi fosse un solo "compratore", parleremmo di "monopsonio"). Ciò dovutamente premesso, mi pare che la domanda sia posta in termini equivoci, nel senso che tenderebbe ad escludere la possibilità di attività di impresa quando la stessa agisca in termini di monopolio, cosa che va esclusa in quanto un'impresa astrattamente può essere monopolista nella fase di vendita dei beni o servizi oggetto della propria attività, ma non mi sembra possa esserlo in assoluto, ad esempio, nessuno valuta il fatto che gli elementi di monopolio non sussistano nelle fasi di acquisizione dei fattori della produzione. Il secondo elemento equivoco mi sembra quello del concetto di monopolio, termine che ha valenza di fatto agente nell'ambito delle attività economiche, ma non è corretto parlare di monopolio quanto si sia in presenza di un "qualche cosa" che costituisce attività riservata ad un particolare soggetto e, visto che di questo vogliamo evidentemente parlare, ad un soggetto "pubblico": facciamo l'esempio della difesa nazionale o alla pubblica sicurezza o alla giustizia, attività tutte riservate al "pubblico", ma per ragioni del tutto estranee a logiche economiche, di mercato. Se da queste valutazioni generali, ci spostiamo all'ambito "nostro" (servizi funebri e cimiteriali), le motivazioni storiche che hanno attribuito all'esclusiva sfera di attività del "pubblico" (e storicamente, cito, tra le tante, solo la legge del Regno delle Due Sicilie del 11/3/1817, per ricordare che non si tratti di una scelta del presente) vanno individuate in ambito del tutto differente rispetto alle ragioni dell'economia e del mercato. Non sto difendendo questa scelta, ma intendo solo precisare che il "monopolio" è una cosa, mentre la "riserva", l'"esclusiva" (con termine non recentissimo, ma noto, la "privativa") è altra cosa. Per arrivare alla domanda posta, esprimo un parere del tutto personale ritenendo che possa esservi imprenditorialità anche nelle attività il cui esercizio sia riservato a determinati soggetti, anzi, rovesciando i termini della questione, che anche queste attività debbano essere esercitate con criteri imprenditoriali e, per quanto possibile, sulla base di parametri comparabili. Presenza di attività

Argomento: Oligopolio, monopolio ed imprenditoria funeraria**Data:** 12-09-2001**Autore:** DANIELE FOGLI**Replica**

Per esperienza, ma anche per semplice analisi di mercato, mi sono fatto una idea abbastanza chiara: il miglior imprenditore è colui che riesce a vincere la concorrenza degli altri e ad imporre al mercato i suoi prodotti: Così Bill Gates, Coca cola, multinazionali di vario genere e, con l'aiuto pure della legge (sulle televisioni), in Italia, Silvio Berlusconi. Nel campo funerario, sempre per esperienza personale, non credo che vi possa essere mercato perfetto nelle pompe funebri, anzi, esso è un mercato imperfetto "naturale", che si può approssimare ad un

oligopolio. In effetti in un paese di 10 o 20.000 abitanti, l'impresa funebre opera in regime di monopolio. Nelle città di medio o grandi dimensioni la maggior parte delle imprese punta al monopolio con la caccia al morto nel momento più vicino a quello di decesso. L'impresario funebre tende per natura a salvare dalla concorrenza il suo bacino di riferimento, o ricercando la notizia del decesso (in ospedale, dalla polizia, dall'impiegato comunale compiacente, dal prete o dalla suora, dal dottore, ecc.)! Inoltre ritengo, nonostante tutti stiano magnificando la liberalizzazione dei trasporti funebri, che dal punto di vista economico (e non da quello della libertà di impresa, si intenda) la liberalizzazione si traduce in un aumento del costo di produzione medio per servizio funebre a tutto scapito della collettività. Basta fare 4 conti per dimostrarlo. Se quindi si vuole parlare del monopolio lo possiamo fare fino in fondo, senza peli sulla lingua. Anche il cimitero è gestito in pseudo monopolio. Forse una delle realtà ancora poco conosciute dalla stampa è la tendenza monopolizzatrice delle imprese che operano sui marmi. Anche in questo caso si tratta di oligopolio. La gestione monopolistica del cimitero, soprattutto per la costruzione di loculi e sua assegnazione, per le operazioni cimiteriali, è altamente criticabile: Per il livellamento al basso della qualità del servizio (connessa, tra l'altro, con la gratuità del servizio), o per i loculi con l'ottusità della maggior parte dei comuni, che non hanno compreso i guasti che si sono fatti sia per la qualità architettonica degli interventi, sia per lo scempio tariffario (su va da 600.000 a 12.000.000 a posto salma a seconda del comune che si vuole valutare), spesso senza avere un criterio economicamente valido di determinazione della giusta tariffa. Per cominciare il discorso, sullo scarso livello imprenditoriale italiano in campo funebre e cimiteriale, mi pare che possa bastare. Ad onor del vero occorre riconoscere che in questi 5 anni l'imprenditoria funebre privata soprattutto, ma un poco (di meno a dire il vero) anche quella pubblica si è molto migliorata. Le stesse gestioni cimiteriali stanno cambiando abbastanza in fretta. Ma sono processi lenti, mentre invece il mercato mondiale ed europeo è molto più veloce (ma anche quello italiano in altri settori).

Argomento: RE: imprenditoria nel settore pubblico

Data: 01-09-2001

Autore: NATANGELI VITTORIO

Replica

L'imprenditore è anche colui che rischia in termini economici e legali in prima persona, è colui che lavora 16 ore al giorno per vedere la sua azienda progredire, è colui che produce sforzi e volontà al di sopra dei redditi economici. Ma è assolutamente necessario, per esprimersi al meglio, lavorare su un mercato "libero" su cui intervenire e modulare le proprie capacità organizzative, senza incontrare attori che di un settore detengano pseudo-monopoli o più correttamente "attività riservate", nelle quali la determinazione e la composizione di un bene-servizio da rendere al cittadino scaturisce da una semplice equazione di costo-ricavo senza confrontarsi con altri soggetti imprenditoriali che spinti dalla concorrenza potrebbero erogare un bene-servizio più completo e con più qualità. Citare il mercato funerario facendo delle imprese funebri private un unico "muro" monopolistico in contrapposizione al "muro" pubblico (che per le attività "riservate" può più propriamente essere chiamato pseudo-monopolista) è descrivere la situazione in senso massimalista in linea di principi contrapposti, perché lei sa benissimo che tipo di concorrenza c'è tra le più di 6000 imprese italiane, sono d'accordo con Lei che possiamo discutere sulla qualità, ma non si può certo affermare che esiste un accordo di cartello monopolista tra tutte le imprese italiane verso il cittadino, come non si può affermare che questo esiste nel settore dei marmi. Mi trovo entusiasta di poter parlare senza peli sulla lingua e mi entusiasma il suo parlare senza peli sulla lingua, perché certe cose dette da Lei, con le sue esperienze di prima linea fatte a suo tempo nell'A.m.Se.f.c di Ferrara, hanno sicuramente delle valenze imprenditoriali. La liberalizzazione del trasporto funebre è sicuramente benefico per l'utilizzatore, perché le concorrenze libere, liberamente determineranno un prezzo di mercato più vero e più di qualità. Affermare che tutte le imprese TENDONO a monopolizzare o a rimanere uniche in una realtà di 10 20.000 abitanti e che nelle grosse città utilizzano "metodi" non proprio ortodossi per cercare di monopolizzare l'attività mi sembra una non verità per il semplice fatto che se sono tutte esiste, di fatto, una concorrenza. Deve convenire che sulla mancanza di confronti, sulla gestione dei CIMITERI, nella resa dei servizi nei cimiteri, l'attività pubblica ha veramente prodotto degli scempi sia architettonici che etici e una politica dei prezzi "poco accorta". Sarebbe un salto di qualità per tutti rivisitare il comparto funerario in una ottica completamente diversa, sia in termini di ruoli e competenze, sia per nuove e più reali filosofie imprenditoriali. La nostra attività non è una "attività commerciale" è una professione è un rapporto interpersonale con l'utilizzatore dei beni-servizio. NATANGELI VITTORIO

Argomento: RE: imprenditoria nel settore pubblico

Data: 31-08-2001

Autore: SERENO SCOLARO

Replica

Leggo il tuo intervento, Vittorio, anche se, evidentemente diretto a Daniele. Vorrei capire cosa significhi mercato "libero" (uso le tue virgolette, io avrei detto "mercato libero"). Ma io conosco anche la realtà dei medi

comuni e dei piccoli (che sono poi la maggioranza), per cui non mi sembra proprio si possa parlare di "mezza verità". Apprezzo comunque la chiusura finale, laddove l'imprenditore diventa un "professionista", serio ed impegnato. Vi sono casi in cui è così, ma quanti sono? Per favore, non parliamo delle 16 ore al giorno, che è un falso problema; potrei citare non uno, ma molti, che fanno questi orari, pur se da dipendenti (e, magari, con contratti "tutto compreso", cioè senza beccare un soldino di straordinario), e non sono pochi. Lasciando altre risposte a chi è da te direttamente interessato, consentimi un'osservazione: la grandezza di questo "spazio libero" in cui ci si può confrontare senza formalismi, chiamando pane il pane ecc.: mi pare che questo sia un valore, ma anche questo è spirito d'impresa (anche se, forse, i ritorni economici di questa "libertà" sono quelli che sono (o proprio non ci sono). Non ti sembra che anche questo sia rischio d'impresa. L'importante è che cresca una cultura di impresa, orientata alla qualità del servizio, specie in un ambito in cui protagonista è il familiare in lutto.

Argomento: RE: imprenditoria nel settore pubblico

Data: 01-09-2001

Autore: NATANGELI VITTORIO

Replica

Le virgolette solo su " liberò" le ho volutamente scritte per accentuare al massimo la possibilità per chiunque (verificando prima se quel chiunque abbia le reali professionalità di fare attività funeraria - legge quadro professionale -) di intraprendere l'attività funeraria. Vede dott. scolaro, senza togliere nulla alle sue esperienze locali o conoscitive della realtà italiana, il sottoscritto con dodici anni di esperienza maturata dirigendo una mia società costituita per il solo svolgimento di pratiche funerarie riferito alle solo imprese di onoranze funebri, e avendo più di 1500 clienti su tutto il territorio nazionale ho potuto verificare che di monopolio su un singolo paese ve ne è poco, molto poco ed ultimamente con la completa liberalizzazione il " monopolio" se lo sono scordato da definitivamente, perché non esiste più un rapporto impresa-cliente su spazi ristretti, le concorrenze, ormai, si delineano su bacini di utenza, magari ristretti ma sempre su bacini. La differenza tra imprenditoria privata e quella pubblica, non certo volevo differenziarla sui tempi di impegno di lavoro, poiché conosco personalmente dipendenti pubblici che per il solo amor proprio lavorano molto di più di quello che il loro contratto recita e di quello che mensilmente percepiscono. La differenza è che l'imprenditore investe un capitale che non sa mai a priori se lo potrà conservare, ampliare, se la sua impresa produrrà reddito o debiti se la sua famiglia potrà contare su una tranquillità economica o no e il poter fare " liberamente " per l'imprenditore è una questione, oserei dire, di sopravvivenza. Di impresari seri, mi creda ce ne sono molti, se lei considera che il rapporto tra impresario ed il cliente è interpersonale, come lo può essere tra avvocato-cliente, medico-cliente ai quali si ci rivolge per "fiducia " e non certo per infrastrutture (vedi n. reg. pol. mort.) sarebbe d'accordo con me nell'affermare che ci sono moltissimi impresari degni della fiducia che i loro clienti le hanno concesso affidandogli le esequie del padre, della madre, del fratello ecc.. Forse la risposta a chi si domanda perché in Italia (ma anche all'estero mi creda) ci sono così tante imprese, sarà proprio in questo rapporto fiduciario tra impresa e dolente, ecco, forse il termine più adatto per definire il cittadino, il cliente, il consumatore, nel nostro comparto specifico è appunto "DOLENTE " e il dolente è dolente sia se si rivolge per il funerale al privato sia se si rivolge per conservare le spoglie in cimitero al pubblico. Sono perfettamente d'accordo con lei che questo spazio è VERAMENTE UN GRANDIOSO ATTO DI CORAGGIO e una grande possibilità di comunicare ed esternare il proprio punto di vista UNA GRANDE POSSIBILITÀ di poter dialogare, discutere, una effettiva possibilità di confrontarsi per auspicare una obiettiva rivisitazione del pianeta funerario. NATANGELI VITTORIO

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a.)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

Contenuti

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Inviare il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

MG20185VF

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
 al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzie di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione a Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, Tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una **x** la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it



Documentazione

Servizi cimiteriali e di trasporto funebre di feretri. Modificazioni intervenute a seguito della legge 26 febbraio 2001, n.26 e della legge 30 marzo 2001, n.130.

Circolare Sefit n. 4603 del 9 gennaio 2002

1. Premessa

L'emanazione di due provvedimenti specifici per il settore funebre e cimiteriale:

- il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 26 ⁽¹⁾ di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;

- la legge 30 marzo 2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

determina modifiche importanti, tra le altre, nel regime tariffario e contabile del settore, in previsione dell'approvazione dei bilanci 2002 ⁽²⁾.

In particolare gli effetti riguardano la classificazione dei servizi ai fini dell'applicazione della normativa di finanza locale, il passaggio generalizzato alla onerosità del servizio fatte salve le fattispecie individuate dalla legge, le modalità di gestione della cremazione.

2. Operatività delle norme

Contrariamente alla maggior parte delle norme di cui alla legge 130/2001, che per essere operative necessitano di regolamenti o norme attuative, la onerosità della inumazione, per effetto della legge 26/2001, interviene dal momento in cui viene stabilita la relativa tariffa dal comune.

⁽¹⁾ **L. 28/2/01 n. 26, art. 1, co. 7-bis:** "7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990."

⁽²⁾ Entro il 28/2/2002, per effetto del D.M. interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20/12/2001.

La onerosità della cremazione è immediatamente operativa secondo la tariffa deliberata dal comune, pari o inferiore alla misura massima stabilita dal Ministero dell'interno, o, quando il comune non l'abbia ancora determinata, con l'applicazione della tariffa massima stabilita con decreto del Ministero dell'interno del 30 marzo 1998, rivalutata nelle forme in esso previste.

La gestione dei crematori viene riservata in via esclusiva ai comuni per effetto dell'art. 2 della legge 130/2001 ⁽³⁾, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113bis del T.U. 267/2000, come modificato dall'art.35 della L. 28/12/2001, n. 448 ⁽⁴⁾. Si tratta di un chiarimento utile, anche se la demanialità del cimitero, ai sensi dell'articolo 824 del codice civile ⁽⁵⁾, già lo stabiliva implicitamente, essendo i crematori, per effetto dell'articolo 78 del D.P.R. 10 settembre 1990 ⁽⁶⁾, obbligatoriamente installati nel cimitero.

È appena il caso di annotare che ogni comune è tenuto a rivedere le convenzioni, i contratti o gli affidamenti in essere, essendo modificato in modo sostanziale il rapporto.

⁽³⁾ **L. 30/3/01 n. 130, art. 2:** "2. All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".

⁽⁴⁾ Vds. in allegato l'art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.

⁽⁵⁾ **C.C., art. 824:** "824. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali."

⁽⁶⁾ **D.P.R. 10/9/1990 n. 258, art. 78:** "78. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio comunale."

3. Nozione di pubblica funzione

Costituisce pubblica funzione qualunque attività amministrativa svolta dall'ente locale in quanto pubblica autorità.

Le pubbliche funzioni riguardano:

- la polizia mortuaria (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali);
- il rilascio di autorizzazioni in quanto pubblica Autorità (per compiti statali di stato civile o di sanità pubblica) in genere attribuite dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, quali ad esempio, nel caso di specie, l'emanazione delle autorizzazioni alla cremazione, alla inumazione, alla tumulazione, al trasporto funebre;
- la regolamentazione ⁽⁷⁾;
- l'indirizzo ⁽⁸⁾;
- la pianificazione ⁽⁹⁾.

4. Classificazione del servizio necroscopico

Con tale termine si contemplano, in genere, i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell'ente locale, nonché le pubbliche funzioni.

I servizi pubblici istituzionali vengono gestiti nelle forme consentite dall'articolo 113bis del T.U. 267/2000, come modificato dall'art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448, con onere a totale carico dell'ente locale e sono:

- indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in obitorio;
- trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell'Autorità sanitaria;
- deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90 ⁽¹⁰⁾;

⁽⁷⁾ In particolare l'adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

⁽⁸⁾ Ad es. con l'adozione di Ordinanze Sindacali.

⁽⁹⁾ Con, ad es., l'adozione del piano regolatore cimiteriale.

⁽¹⁰⁾ **D.P.R. 10/9/1990 n. 258, artt. 12-15:** "Art. 12 - 1. I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Art. 13 - 1. I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

- trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;

e) camera mortuaria e ossario comune in cimitero. La pubblica funzione è di competenza del comune, che la esercita singolarmente, o in forma associata secondo quanto consentito dal capo V del Titolo II del T.U. 267/2000.

5. Classificazione del servizio cimiteriale

I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati servizi indispensabili per garantire l'igiene e la salute pubblica.

Essi vengono, in genere, forniti nell'ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.

I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l'ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993.

Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'ente in economia diretta, non pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14 - 1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

3. I Comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei Comuni interessati.

Art. 15 - 1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

2. L'Unità Sanitaria Locale comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna Unità Sanitaria Locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un Comune il cui territorio coincide con quello di una Unità Sanitaria Locale, oppure comprende più Unità Sanitarie Locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal Comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del Comune.

3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti."

dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Con la legge 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall'articolo 113bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.

Le contribuzioni degli utenti per i servizi pubblici a domanda individuale sono stabilite dall'ente e devono osservare alcune regole in termini di copertura minima nei casi stabiliti dall'articolo 242 e 243 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ⁽¹⁾, approvato con decreto legislativo 18 agosto

⁽¹⁾ **D.Lgs. 18/8/00 n. 267, artt. 242-243:** "Art. 242 - Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.

3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.

Art. 243 - Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organi-

2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

La collocazione della inumazione, della esumazione, della tumulazione ed estumulazione, ed infine della cremazione all'interno dei servizi pubblici a domanda individuale, determina l'affluenza del costo di produzione di tali servizi ad integrazione del coacervo delle spese connesse al complesso dei servizi pubblici a domanda individuale. Corrispondentemente la somma dei loro ricavi va ad integrazione del coacervo dei proventi dei servizi pubblici a domanda individuale.

Dal punto di vista contabile comunale, nel caso di gestione in economia diretta, essendo entrata in vigore la norma di cui alla L. 26/2001 a far tempo dal 2 marzo 2001, tenuto conto che la L. 30 marzo 2001, non ne modifica il contenuto sostanziale, è sufficiente che gli enti locali stabiliscano l'entità delle tariffe nella misura da loro individuata nei tempi stabiliti dalla legge per le modifiche tariffarie. I comuni tenuti al rispetto della copertura dell'aliquota minima di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale, devono inoltre determinare le tariffe in maniera che sia superata per l'intero anno la aliquota minima del 36%.

I criteri di determinazione dell'aliquota sono stabiliti all'articolo 243 del T.U. 267/2000.

Sono esclusi dal computo di cui sopra i proventi e le spese corrispondenti allo svolgimento di pubbliche funzioni o che danno luogo ad erogazione di servizi ancora mantenuti gratuiti dalla legge. Per una elencazione si rimanda all'analitica individuazione ricavabile dalla presente circolare nella classificazione del servizio necroscopico.

smi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.

5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.

6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:

a) gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta presentazione della stessa;

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.

7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a)."

È opportuno chiarire che la legge lascia facoltà agli enti locali di determinare le tariffe a titolo oneroso in un ampio ventaglio, tenuto conto che le situazioni di usi, tradizioni, disponibilità di spazi e posti salma in cimitero sono del tutto peculiari di ogni realtà e che politiche cimiteriali che privilegino l'una o l'altra forma di sepoltura possono essere incentivate o disincentivate anche a mezzo della politica tariffaria.

6. Operazioni cimiteriali

Le operazioni cimiteriali consistono nelle prestazioni di servizio connesse con la movimentazione di feretri, ossa, resti mortali e ceneri all'interno di un cimitero.

La gratuità della inumazione in campo comune, conseguentemente della esumazione ordinaria da campo comune, venne confermata, in via generalizzata, dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 440/1987⁽¹²⁾, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 359/1987.

Salvo i casi di indigenza del defunto o della sua famiglia, di disinteresse dei familiari, la inumazione per effetto, della L. 26/2001, è ora in via generalizzata a titolo oneroso.

Conseguentemente è a titolo oneroso la esumazione ordinaria.

Nulla si innova per la tumulazione, la estumulazione, la esumazione straordinaria che già erano a titolo oneroso.

7. Cremazione

La gratuità della cremazione è un fatto relativamente recente, frutto della scelta operata dal legislatore col citato comma 4 dell'articolo 12 della legge 440/1987 di favorire lo sviluppo di questa pratica funebre, prima quasi assente dal contesto nazionale.

Si rammenta che nel 1987 la cremazione incideva circa sul 0,5% del totale delle pratiche funebri, mentre nel 2000 si è attestata attorno al 5%.

⁽¹²⁾ L. 28/10/87 n. 440, art. 12, co. 4: "4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL."

Salvo i casi di indigenza del defunto o della sua famiglia, di disinteresse dei familiari, la cremazione è ora, in via generalizzata, a titolo oneroso.

La scelta dell'impianto dove effettuare la cremazione è dei familiari. Il trasporto funebre relativo è a carico dei familiari.

8. Proventi da cessione in uso di spazi cimiteriali

Le cessioni in uso di spazi cimiteriali configurano due distinte situazioni:

- a) uso di porzioni di edificio (colombaro, loculo, tumulo, forno, celletta, nicchia, ossarietto, ecc.) o di suolo (in fossa) per sepolture individuali di feretro, di urna cineraria, di cassetta di ossa, di contenitore di resti mortali, rispettivamente a sistema di tumulazione o inumazione, purché superiore all'ordinario periodo decennale dei campi comuni di inumazione;
- b) uso di area per realizzarvi una tomba di famiglia, generalmente concessa da un minimo di 30 anni, ad un massimo di 99 anni, salvo rinnovo.

Per l'uso del bene cimiteriale l'utente paga un canone annuo, in genere versato in unica soluzione in via anticipata, ricomprensivo sia la remunerazione del capitale investito dal cessionario, nonché (di norma) la straordinaria manutenzione, sia la fornitura di servizi generali da parte del gestore del cimitero.

Contabilmente la situazione di cui al punto a) è assimilabile a quella di una locazione pluriennale, con incasso del corrispettivo in forma anticipata.

Se il cessionario è il comune, l'entrata, dal punto di vista finanziario, generalmente viene apposta al Titolo III, categoria II, del bilancio, "Proventi dei beni dell'ente". L'entrata in questione può contribuire al finanziamento di investimenti, attraverso l'avanzo di parte corrente.

Dal punto di vista economico è necessario procedere attraverso il prospetto di riconciliazione alla individuazione dei costi e dei ricavi che afferiscono ad ogni singolo esercizio: quota di ammortamento, eventuali interessi per ricorso a fonti finanziarie esterne, altre spese di competenza, quota di competenza dell'esercizio del ricavo pluriennale, con la tecnica del risconto.

Nel caso di cui al punto b) comportando la nascita a favore di terzi di diritti reali di godimento su terreni del demanio comunale ed intaccando così il valore del patrimonio dell'ente, che è composto dal "complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione", le relative entrate vengono generalmente computate al Titolo IV del bilancio.

L'introito è destinato ad investimenti, non necessariamente nel servizio cimiteriale, stante l'attuale assenza di un vincolo di legge in tal senso, ma preferibilmente in questo per poter alimentare fonti autonome di finanziamento di nuove costruzioni cimiteriali.

9. Trasporto funebre di feretro

Il trasporto funebre è servizio indispensabile, dovendosi provvedere sia per motivi di pietas, sia per garantire dai rischi per la salute pubblica la collettività, sia infine per liberare la pubblica via, la strada ferrata o altri luoghi pubblici o privati dalle spoglie mortali, su disposizione della Pubblica Autorità.

Quando i familiari aventi titolo si disinteressano di provvedere a propria cura e spese ad incaricare un esercente l'attività di trasporto funebre, regolarmente autorizzato, del trasporto del feretro con mezzi speciali, il Comune è tenuto a garantire il servizio di trasporto dei cadaveri ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 285/90⁽¹³⁾.

La gratuità del trasporto funebre è consentita nei casi previsti dal combinato disposto dagli articoli 16 e 19 del Regolamento di polizia mortuaria⁽¹⁴⁾ approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ora limitata ai soli casi di indigenza del defunto, della sua famiglia o nei

⁽¹³⁾ **D.P.R. 10/9/1990 n. 258, art. 19, co. 1:** "1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a)."

⁽¹⁴⁾ **D.P.R. 10/9/1990 n. 258, artt. 16 e 19:** "Art. 16 - 1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 19 - 1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consente di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri."

casi di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico.

Ogni Comune specifica i casi di disinteresse familiare o di prevalente interesse pubblico per via regolamentare, che comunque comprendono il trasferimento del cadavere dalla pubblica via o da altro luogo per disposizione della Pubblica Autorità (quale Magistratura, Arma dei Carabinieri, Pubblica Sicurezza) o da abitazione inadatta per disposizione dell'Autorità Sanitaria.

In ogni altro caso il trasporto funebre ordinario è a pagamento secondo una tariffa massima stabilita dal competente Organo comunale.

Se la gestione avviene in economia diretta, il trasporto funebre fa parte dei servizi pubblici a domanda individuale, sottoposti alla normativa che specificatamente li riguardano e segnatamente è ricompreso al punto 18) della elencazione non esaudiva di tali servizi, stabilita con D.M. interno 31 dicembre 1983.

I costi ed i ricavi di questo servizio così gestito, concorrono alla determinazione del rapporto previsto dall'articolo 243 del T.U. 267/2000. Non vi concorrono gli eventuali ricavi da diritti fissi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del D.P.R. 285/90.

10. Servizi esternalizzati

Per i servizi esternalizzati, nelle forme consentite dall'articolo 113bis del T.U. 267/2000, come modificato dall'art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448, la regolazione del sistema tariffario è contenuta nel contratto di servizio, aderente a quanto previsto dall'articolo 117 del T.U. 267/2000⁽¹⁵⁾.

Si richiamano le norme guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alle delibere del C.I.P.E. del 24 aprile 1996, come integrate in data 17 marzo 2000, nonché quelle sul contratto di pro-

⁽¹⁵⁾ **D.Lgs. 18/8/00 n. 267, art. 117:** "Art. 117 - 1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici."

gramma del 22 giugno 2000, in quanto di riferimento per gli enti locali, nei modi in cui siano state recepite nei contratti di servizio.

11. Condizioni di indigenza, stato di bisogno, disinteresse dei familiari

La condizione d'indigenza o bisogno della famiglia del defunto va definita, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, dai servizi sociali comunali sulla base della regolamentazione locale in materia di erogazione di prestazioni, servizi sociali ed assistenziali, con le modalità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, quale modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e relativi strumenti di attuazione. Ove detta regolamentazione non fosse ancora stata aggiornata a seguito delle norme suddette, si applica la vigente regolamentazione locale in materia di servizi sociali.

Il Comune, con proprio regolamento, può stabilire i casi in cui vi sia disinteresse dei familiari. In assenza di diversa regolamentazione vale il criterio generale che si configura disinteresse dei familiari quando non sussistono parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico.

ALLEGATO 1

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (GU n. 301 del 29/12/2001 - S.O. n. 285)

Art. 35

(Norme in materia di servizi pubblici locali)

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle

reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione".

2. Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della

concessione rilasciata con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo periodo, è comunque vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio.

3. Il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;

c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;

d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati.

4. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative scadenze.

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, an-

che se già avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla società da essi partecipata.

6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito.

7. Le imprese concessionarie cessanti nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico.

9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda, è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.

10. La facoltà di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla

conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.

11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1° gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 8, le parole da: "aventi rilevanza economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 113-bis";

b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le parole: "assunzione diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione";

c) all'articolo 112, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 115:

1) al comma 1, le parole: "costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c)," sono soppresse e le parole: "per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "di capitali";

2) il comma 5 è abrogato;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale";

e) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "per l'esercizio di servizi pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 113-bis";

f) all'articolo 118:

1) al comma 1, le parole: "società per azioni, costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e)," sono sostituite dalle seguenti: "società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113";

2) il comma 3 è abrogato;

g) all'articolo 123, il comma 3 è abrogato.

13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

15. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

"Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale)

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".

16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo, con l'individuazione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



euro.act s.r.l.

sito: www.euroact.net

e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

Documentazione

Autorizzazioni di polizia mortuaria statali trasferite alle Regioni

Circolare Sefit n. 4629 del 20 febbraio 2002

Si fa seguito alle precedenti circolari p.n. 4405 del 2/2/2001 e p.n. 4317 del 11/09/2000 per informare delle iniziative in corso per il trasferimento di competenze in materia di polizia mortuaria da Stato a Regioni.

Competenze

Inizialmente il Ministero della Salute aveva temporeggiato senza emettere alcuna circolare, anche se aveva assunto già a febbraio 2001 la posizione di rimandare alle Regioni i provvedimenti di cui all'art. 106 del DPR 285/90, dell'art. 105 e poi per le autorizzazioni sui materiali (artt. 31, 75, 77) e tutte le rimanenti ⁽¹⁾.

È successivamente intervenuta una fase in cui si pensava dovesse essere vicina l'emanazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria governativo, in sostituzione del DPR 285/90, che consentiva una diversa riallocazione complessiva delle competenze.

Talune Regioni che avevano iniziato ad occuparsi della questione, si misero in aspettativa, anche se episodicamente si registravano prese di posizione locali soprattutto per il rilascio del passaporto mortuario.

Parallelamente talune imprese produttrici di articoli funerari lamentavano la carenza di indirizzi e cominciavano a prendere posizione richiedendo l'emanazione di provvedimenti regionali.

Infine, verso il finire del 2001, è mutato l'orientamento del Ministero della Salute, che ora tende a riappropriarsi delle competenze centrali per il rilascio di autorizzazioni sui materiali.

La parola fine alla questione vorrebbe metterla l'ufficio legislativo del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, che con nota di p.n. 518/464 del 20/12/01, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, in una risposta a quesito posto dalla Regione Piemonte, ha definitivamente chiarito la competenza totale delle Regioni sulle autorizzazioni di polizia mortuaria statali conseguenti al DPCM 26/5/2000.

L'ufficio legislativo del Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riferendosi alla autorizzazione di cui all'articolo 31 DPR/285, afferma che *"in assenza di una specifica previsione normativa (...) la competenza è stata trasferita alla Regione nel cui ambito territoriale ha sede legale la Ditta richiedente, nonché alle diverse Regioni nel cui territorio la stessa Ditta intenda esercitare la propria attività."*

Prosegue inoltre dicendo che *"non essendovi una specifica disposizione, infatti, la funzione ministeriale non può che ritenersi trasferita ad ogni Regione, posto che ciascun ente potrebbe dotarsi di una propria legislazione in*

materia e prevedere criteri e requisiti differenti per il rilascio della autorizzazione."

A questo punto, tenendo conto dei riflessi che possono esservi per l'intero settore funerario, sembrano percorribili diverse strade, che però necessitano di tempo:

- Le Regioni adottano un provvedimento "circolare", nel senso di riconoscere la validità dell'autorizzazione emessa da una, automaticamente nel territorio di tutte le altre;
- Si costruisce una normativa di riferimento unificata a livello nazionale (UNI), cui riferirsi e quindi chi rilascia la autorizzazione si basa su prove effettuate da enti certificatori che stabiliscono se un prodotto o un materiale possiede determinate caratteristiche minime previste dalla norma unificata;
- Cambia la legislazione di riferimento statale, che attribuisce detto compito ad un soggetto univoco da individuare.

Come si vede, una situazione fluida, che per il momento costringerà l'industria italiana a maggiori costi rispetto a prima, dovendo dotarsi di diverse autorizzazioni per ciascun territorio nel quale si intende operare. Ma soprattutto creerà difficoltà in chi deve utilizzare i materiali o vigilare sul loro corretto utilizzo. Inoltre lo stesso Ministero della Salute pare intenzionato ad intervenire nella materia con circolare.

Provvedimenti regionali

Nel contempo, alcune Regioni hanno adottato specifiche normative.

Sono pervenuti a conoscenza della scrivente Federazione i seguenti provvedimenti:

- Regione Campania:** Legge Regionale 24/11/2001, n. 12 *"Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie"* (BUR Campania Speciale del 29/11/2001);
- Regione Toscana:** Legge Regionale 19/11/2001, n. 58 *"Modifica alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)"* (BUR Toscana del 28/11/2001, n. 39) ⁽²⁾;
- Regione Umbria:** Deliberazione Giunta Regionale 12.12.2001, n. 1607 *"Autorizzazione in materia di polizia mortuaria"* (BUR Umbria 23/01/2002, n. 4).

In molti di questi casi è necessario che il passaggio di competenze dal livello regionale a quello locale sia accompagnato anche dal trasferimento di adeguate risorse.

⁽¹⁾ Come noto per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome vi sono tempi diversi connessi con il loro recepimento delle materie trasferite.

⁽²⁾ È attesa anche la emanazione di regolamento attuativo.

Documentazione

Articolo 35 della legge 28/2/2001, n. 448. Riflessi per il settore funebre e cimiteriale.

Circolare Sefit n. 4630 del 20 febbraio 2002

Si trasmette, in All. 1, un primo commento applicativo dell'articolo 35 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

È appena caso di accennare che essendo la materia oggetto di successivo regolamento attuativo governativo (in base al comma 16 dell'articolo 35 da emanare entro il 30 giugno 2002), nonché di attenta disamina e interpretazione, nei prossimi mesi potranno essere apportati cambiamenti, che si porteranno tempestivamente a conoscenza degli associati.

In attesa della emanazione del regolamento, tenuto conto del dibattito parlamentare e dei precedenti DDL sull'argomento, si può ritenere che i servizi funebri e cimiteriali siano da ricomprendere all'interno della categoria regolata dall'articolo 113 bis del D.Lgs.vo 267/2000, come modificato dal cennato articolo 35 della L. 448/2001.

Fino all'emanazione del regolamento, che chiarirà quali siano i servizi a carattere industriale, è quindi possibile interpretare la norma nel senso di procedere ad affidamenti come stabilito dal citato articolo 113 bis.

Si coglie l'occasione per segnalare che il Consiglio di Stato, con Ordinanza 4095 del 24/7/2001, di recente diffusa, ha respinto l'istanza cautelare del Comune di Bari che chiedeva la sospensione della efficacia della sentenza del TAR Puglia Sez. II 816/2001, concernente la possibilità da parte di privati di svolgere trasporti funebri quando il servizio fosse stato acquisito con diritto di privativa da parte del Comune.

Si sta quindi consolidando un orientamento giurisprudenziale favorevole alla cessazione della privativa nel trasporto funebre.

Si preannuncia la emanazione di circolare integrati va di quella già emanata di p.n. 4364 dell'11/12/2000.

ALLEGATO 1

Prime considerazioni sul riordino dei servizi pubblici locali. Art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448 (in S.O. G.U. n. 301 del 29/12/2001)

1. Applicabilità della norma

- 1.1. Occorre per l'esecuzione e l'attuazione della norma (35/16) che esca il regolamento governativo (da emanare entro il 30/6/2002). Difatti è necessario comprendere innanzitutto a quale categoria appartengono i diversi servizi (industriali, non industriali). Si presume che sia i servizi funebri che quelli cimiteriali, ivi compresa la cremazione, possano appartenere a quelli privi di rilevanza industriale.
- 1.2. Nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano non si applicano le norme se incompatibili con relativo statuto e norme attuative (113/15).
- 1.3. Rapporti con le discipline di settore:
 - a) Le norme di settore esistenti al momento dell'entrata in vigore dell'art. 35 non vengono cambiate (113/15 e 113-bis/1);
 - b) Le nuove norme settoriali, a meno di espresa modifica legislativa di pari rango, devono seguire i criteri e le disposizioni previste dall'art. 35;
 - c) Si applica nei settori che richiamano espressamente nelle specifiche discipline di settore la normativa sui servizi pubblici locali;
 - d) Le nuove norme operano solo nelle lacune di discipline di settore già esistenti, mentre recedono rispetto ad esse, se in contrasto;
 - e) Per disciplina di settore si intende legge, regolamento approvato con D.P.R. o decreto legislativo nazionale, nonché norme regionali.

2. Norme specifiche per i servizi privi di rilevanza industriale

2.1. Forme di gestione ammesse

- 2.1.1. Affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate da enti locali, regolate dal codice civile,

si ritiene purché con almeno il 20% di capitale [effetto del 113-bis/1 combinato con il 35/12 lett. e)].

Si noti che laddove non si ha la prevalenza di capitale vi è da seguire la procedura prevista dal regolamento attuativo D.P.R. 533/1996. Mentre con prevalenza di capitali si fa l'affidamento senza gara, mentre per la scelta del/dei partner/s occorre utilizzare procedimenti ad evidenza pubblica.

- 2.1.2. La gestione in economia è consentita, ma occorre che non sia opportuno l'affidamento a mezzo di istituzione, azienda speciale, società di capitali partecipata dall'ente locale per:
- modeste dimensioni del servizio;
 - caratteristiche del servizio.
- 2.1.3. Affidamento a terzi con procedura ad evidenza pubblica:
- a) secondo le modalità stabilite dalle normative di settore;
 - b) quando sussistano ragioni:
 - tecniche;
 - economiche;
 - di utilità sociale.
- 2.1.4. Per i servizi culturali e del tempo libero è possibile anche il ricorso ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate dagli EE.LL..

2.2. Regolazione di rapporti

- 2.2.1. Fra enti locali ed erogatori del servizio sussiste contratto di servizio.

3. Proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio di servizi pubblici

- 3.1. La proprietà può essere, in via generale, solo:
- a) dell'ente locale singolo;
 - b) degli enti locali associati:
 - con forma di SPA, obbligatoriamente a prevalente capitale pubblico locale;
 - con forme stabilite dall'art. 30 e segg. del T.U. 267/2000.
- 3.2. Il principio viene esplicitamente individuato per i servizi a rilevanza industriale, ma si ritiene possa essere applicabile anche a tutti gli altri.
- 3.3. Gli impianti realizzati dal gestore nel nuovo regime, potranno essere trattati esclusivamente nella forma contabile stabilita dalla legge e quindi con proprietà dell'ente locale (113/9).
- 3.4. Di fatto è una sorta di demanializzazione implicita di tutti i beni destinati al pubblico servizio.
- 3.5. Si ha un regime particolare per le società che sono quotate o che si decide di quotare in borsa entro il 31/12/2001, nonché per quelli di proprietà di imprese private (vedasi punto 4.4.).

4. Separazione fra attività di gestione di reti e impianti, da attività di pura erogazione del servizio

- 4.1. È esplicitamente prevista la separazione solo per i servizi a rilevanza industriale e se stabilito dalla disciplina di settore.
- a) Si tratta di facoltà e non di obbligo dell'ente locale.
 - b) C'è una deroga per le società che sono quotate o che si decide di quotare in borsa entro il 31/12/2001.
 - c) Può essere oggetto di decisione dell'ente locale se prevista dalle norme di settore (113/3), anche per i servizi senza rilevanza industriale.
- 4.2. Sembra comunque applicabile il principio che laddove vi siano più soggetti legittimati dall'ente locale all'erogazione del servizio, l'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti e in condizioni di parità.
- 4.3. La gestione pura di reti e impianti per i servizi a rilevanza industriale è solo possibile a mezzo di (113/4):
- a) SPA maggioritaria, con affidamento diretto (sempre nel territorio dell'E.L. o dell'associazione di EE.LL.), fino al termine del periodo transitorio;
 - b) Affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, ad idonee imprese, secondo i criteri di cui al 113/7.
- 4.4. Per i servizi a rilevanza industriale non si interferisce sulla proprietà privata (113/4) nei casi di proprietà delle reti da parte di soggetti terzi rispetto all'ente locale singolo o associato. Questi proprietari possono essere autorizzati dall'ente locale a gestire servizi o loro segmenti a rigide condizioni:
- a) rispetto standard (fissati da Authority definiti nel contratto di servizio o, in assenza, dall'ente locale):
 - qualitativi;
 - quantitativi;
 - ambientali;
 - di sicurezza;
 - di equa distribuzione sul territorio;
 - b) tariffe sottoposte a limite massimo: non superiori alla media regionale;
 - c) coordinamento con gli eventuali altri gestori;
 - d) salvo diverse norme stabilite nelle discipline di settore.

5. Partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi a rilevanza industriale

- 5.1. A regime (dopo la fine del periodo transitorio e fatta salva la prima volta), non è ammessa la partecipazione a gare da parte di società che sia-

no affidatarie in forma diretta di un qualunque servizio pubblico locale (113/6). Ciò determinerà:

- a) separazione di norma fra attività a rilevanza industriale e senza rilevanza industriale;
- b) possibilità di permanenza insieme di attività a rilevanza industriale e senza rilevanza industriale solo nel periodo transitorio (per gli affidamenti diretti in essere) o a regime (solo per affidamenti a gara).

5.2. È necessario valutare attentamente sia i controlli che i collegamenti societari, per evitare di incorrere in motivi escludenti la partecipazione a gara.

6. Divieto di differenziazioni di trattamento fra gestori di pubblico servizio

6.1. I diversi tipi di gestore di pubblico servizio devono essere tutti posti su un piano di parità. La norma è applicabile ai servizi a rilevanza industriale, ma è implicitamente estesa anche a tutti gli altri (quanto meno diventa principio cui appellarsi nei confronti dell'Antitrust).

La conseguenza è la eliminazione di speciali trattamenti tributari, contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio fra forme diverse di gestione dello stesso (113/10).

7. Centralità del contratto di servizio

7.1. L'ente locale regola il rapporto con contratto di servizio:

- a) per i servizi a rilevanza industriale (113/11);
- b) per i servizi a rilevanza non industriale (113-bis/5).

7.2. Il contratto di servizio prevede:

- a) livelli di servizi da garantire;
- b) strumenti di verifica di detti livelli;
- c) obbligo di allegare lo schema di contratto al capitolato per la gara.

8. Alienazione da parte dell'ente locale della partecipazione nel capitale di società erogatrice di servizi pubblici locali

8.1. Può essere ceduta parte o tutta la partecipazione societaria dell'ente locale, e si applica alla gestione pura dei servizi a rilevanza industriale, una volta a regime.

8.2. Tale eventualità non ha effetto sulla durata delle concessioni ed affidamenti in essere. In altri termini non vi è da rifare la gara per l'affidamento del Servizio se si va sotto il 51% del capitale.

9. Obbligo di trasformazione di aziende speciali e consorzi

9.1. Per i servizi a rilevanza industriale c'è l'obbligo di trasformazione in società di capitali, ai sensi dell'art. 115 del T.U. 267/00, entro il 31/12/2002.

9.2. È condizione necessaria per poter partecipare a gare. Fino a tale trasformazione vi è l'inibizione a partecipare a gare.

9.3. Occorre anche la separazione degli impianti, cioè le aziende speciali ed i consorzi si devono scindere in due: una società per la gestione delle reti e degli impianti ed un'altra per il puro esercizio del servizio all'utenza.

10. Abrogazione e modificazione di ulteriori norme vigenti (35/12, 35/13)

10.1. Possono essere costituiti consorzi per gestire servizi a rilevanza non industriale, cui si applicano le norme per le aziende speciali.

10.2. I Consigli Comunali deliberano l'organizzazione dei servizi pubblici locali, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

10.3. È soppressa la possibilità della gestione in esclusiva di servizi in via generica. Sono le singole leggi di settore a poterlo fare, nei limiti costituzionali.

10.4. La SPA minoritaria (con più del 20% di capitali dell'E.L.) può essere utilizzata come forma di gestione per i servizi a rilevanza non industriale.

10.5. Sono abrogati gli articoli da 265 a 267 del R.D. 1175/1931, che disciplinavano la concessione a terzi, in quanto essa viene meno.

10.6. È abrogato il comma 3 dell'articolo 123 del D.Lgs.vo 267/2000.

11. Controllo e verifica della gestione dei servizi pubblici locali

11.1. Sono disciplinati dall'art. 113/11 per i servizi a rilevanza industriale.

11.2. Sono disciplinati dall'art. 35/14 per tutti i servizi, con e senza rilevanza industriale.

12. Disciplina di settore

In relazione alla tipologia del servizio, si può trattare di legislazione concorrente o primaria delle Regioni, salvo per i casi espressamente stabiliti di esclusiva competenza statale.

13. Durata del periodo transitorio, per gli affidamenti dei servizi a carattere industriale in essere

- 13.1. Valgono le discipline previste per i singoli settori.
- 13.2. Se affidati con gara ad evidenza pubblica valgono le durate stabilite in sede di affidamento.
- 13.3. Se affidati direttamente o senza gara ad evidenza pubblica, è il regolamento governativo che stabilisce il periodo transitorio, entro una forcella di un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni (dilatabili in funzione di particolari situazioni).
- 13.4. Al termine del periodo transitorio cesseranno tutti gli affidamenti diretti dei servizi a rilevanza industriale in atto sia ad imprese pubbliche locali (s.p.a., s.r.l., aziende speciali, consorzi) sia ad imprese private. Dopo detto termine l'affidamento della gestione del servizio a rilevanza industriale è solo con gara.
- 13.5. Fino a quel termine è possibile la convivenza di servizi a rilevanza industriale e senza rilevanza industriale affidati entrambi direttamente (senza gara).
- 13.6. La dilatazione del periodo transitorio è possibile (35/3 e 35/4) per il soggetto gestore:
- a) con fusione che porti ad un bacino di utenza almeno doppio = incremento di almeno 1 anno;
 - b) se opera sull'intero territorio provinciale o nell'ambito ottimale = incremento di almeno 2 anni (con o senza fusione);
 - c) se il capitale pubblico è inferiore al 60% = incremento di 1 anno;
 - d) se il capitale pubblico è inferiore al 49% = incremento di 2 anni.
- Detti periodi si possono sommare. Le condizioni devono essere ottenute almeno 12 mesi prima della scadenza del periodo transitorio.
- 13.7. Al termine del periodo transitorio i concessionari reintegrano gli enti locali nel possesso degli impianti. Il gestore subentrante corrisponde un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'art. 113.

Prodotto 100% ITALIANO



CE

Tuta come Dispositivo di Protezione Individuale da rischi chimici e biologici di 3^a categoria CE n° 0497

Proteggi la tua salute

biodegradabili naturali ecologici traspiranti

TESSILI MONOUSO



Proteggono da:



IN AMIDO DI MAIS E VISCOSA

schizzi macchie sangue polveri insetti polveri di amianto batteri (Phi-X 174)

COCCATO & MEZZETTI s.r.l.

 Calliate (No) Italia
Tel. 0321.806789 - Fax 0321.807942
www.coccatomezzetti.it
www.biopla.com

Documentazione

Tariffe per la cremazione a far tempo dall'1.5.2002

Circolare Sefit n. 4684 del 15 aprile 2002

Di seguito si riporta l'aggiornamento, operato in base all'art. 2 del D.M. interno 30/3/98, delle tariffe concernenti la cremazione, a valere dall'1/5/2002 fino al 30/4/2003, laddove non venga emanato il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

L'aggiornamento è effettuato con la rivalutazione della tariffa stabilita con D.M. interno per il 1997 con il coefficiente di aggiornamento del potere di acquisto della moneta calcolato dall'ISTAT per l'anno 2001 sul 1996 nella misura del 1,1068 e con l'approssimazione secondo decimale in euro.

Si coglie l'occasione per comunicare che l'aumento dei prezzi al consumo, misurato attraverso l'indice nazionale per l'intera collettività (NIC) è stato del + 2,59% (anno 2001 rispetto al 2000).

Per le specificazioni applicative si rimanda alle precedenti circolari SEFIT-Federgasacqua p.n. 4195 dell'1.2.2000, p.n. 3887 del 28/4/98 e p.n. 3892 del 4/5/98.

Si rammenta che detti importi sono da considerare, per i Comuni sede di impianto, come tariffa

massima applicabile dal gestore, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. interno 30/3/98.

La tariffa è comprensiva di ogni voce che concorre alla formazione dei costi diretti ed indiretti di gestione (ivi incluso quote di ammortamento di fabbricato e impianto tecnologico, interessi sul capitale, personale, combustibile, ecc.) e della consegna delle ceneri all'interno di semplice urna, avente le caratteristiche di legge (ove non provveda a fornire specifica urna il familiare interessato).

Si precisa altresì che attraverso convenzione fra ente gestore dell'impianto di cremazione e Comune non sede di impianto si possono definire qualità e contenuti economici differenziati per il servizio di cremazione.

Si rammenta che è attesa la emanazione in tempi brevi del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 130/01.

Tipologia operazione	Euro
Cremazione di cadavere	388.70
Cremazione di resti mortali	291.52
Cremazione di contenitori di parti anatomiche riconoscibili	291.52

Documentazione

Circolare del Ministero della Salute sul trasferimento di funzioni dal livello centrale a quello locale in materia di polizia mortuaria

Circolare Sefit n. 4728 del 12 giugno 2002

Con circolare p.n. 400.VIII/9L/1924 del 21/5/2002, indirizzata agli Assessorati alla Salute di Regioni e Province autonome, il Ministero della Salute, pur non senza ritardo, intende porre fine ai problemi interpretativi circa il trasferimento di talune funzioni da Stato a Regioni e Province autonome.

Senza entrare nel dettaglio, per il quale si rimanda alla lettura dell'allegata circolare, d'ora in avanti:

- 1) È il Sindaco che subentra al Prefetto per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto estero (spesso sinteticamente detta passaporto mortuario), su delega del Ministro della Salute;
- 2) L'autorizzazione per nuovi materiali per bare (artt. 31 e 75 DPR 285/90) e per valvole e altri dispositivi (art. 77 DPR 285/90), è invece materia che resta allo Stato, sulla base di un cavillo normativo (per altro, già utilizzato per l'emanazione del DM 7 febbraio 2002), ritenendo tali fattispecie inquadrabili nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b) del D.Lgs 112/98;
- 3) Alla Regione o Provincia Autonoma spetta la competenza di modifica del turno ordinario di inumazione (art. 82 DPR 285/90) e di speciali prescrizioni tecniche per costruzione e ristrutturazione di cimiteri (art. 106 DPR 285/90). Sempre alla Regione o Provincia Autonoma compete l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata (art. 105 DPR 285/90).

Resta ora da chiarire come si comporteranno le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome che non hanno ancora recepito il trasferimento delle competenze ex DPCM 26/5/2000, se cioè non si adegueranno all'indirizzo del Ministero della Salute fin dall'inizio, in quanto non hanno ancora definite le pendenze economiche di detto trasferimento di funzioni o se, invece, prevarrà la volontà di uniformarsi al comportamento generale del resto del Paese.

Con l'attribuzione diretta del Ministero della Salute delle competenze per il rilascio del cosiddetto passaporto mortuario ai Sindaci e non alle Regioni, che a loro volta avevano la possibilità di affidarli o meno ai Sindaci, sorge però un problema nuovo.

L'attribuzione di competenza è sostanzialmente giusta, in quanto il Sindaco è l'autorità sanitaria locale e inoltre Ufficiale di Governo a livello locale.

Ciò che lascia perplessi sono i modi e lo strumento adottato (circolare, nemmeno indirizzata ai Sindaci, al posto di un provvedimento con la stessa forza di quello che aveva invece attribuito originariamente tali autorizzazioni alla Regione o alla Provincia Autonoma), senza aver minimamente affrontato sia la questione dei trasferimenti delle risorse economiche e di personale relative, sia le problematiche operative che tale scelta comporta.

Si pensi alla differenza organizzativa che può sussistere fra la struttura di cui si possono avvalere i Sindaci di due Comuni con alta affluenza turistica (causa principale di trasporti internazionali di salme), uno di un'area metropolitana e l'altro di un paese di poche migliaia di abitanti.

È probabile che per questa tipologia di funzioni possa convenire ai Comuni trovare soluzioni che le concentrino sui Comuni capoluogo o addirittura su scala ancora maggiore, che acquisiscono così competenze e abilità non sempre semplici.

Si pensi solo ai rapporti con ambasciate e consolati sparsi nel mondo, a questioni connesse con traduzioni in varie lingue, ecc..

Andrebbe anche sottolineato come, per motivare tale attribuzione ai sindaci e non alle regioni, alla luce dell'art. 114 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la circolare ricorra a premettere una non ineccepibilità sotto il profilo formale, trascurando che il conferimento ha avuto luogo nei confronti delle regioni e che, eventualmente, queste possono attribuire l'esercizio e delle funzioni e compiti amministrativi ad altri livelli di governo, unicamente attraverso lo strumento della legge regionale (art. 4 D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267) e del tutto ignorando la questione del trasferimento delle risorse. Per non dire che così facendo, si incide, e con circolare, su funzioni già conferite alle regioni.

È del tutto prevedibile che, anche in questo caso, vi sarà una fase di passaggio che comporterà problemi per cittadini, imprese funebri e per le amministrazioni interessate.

ALLEGATO 1

Circolare del Ministero della Salute 21/05/2002 n. 400.VIII/9L/1924

**Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio VIII
CHIARIMENTI IN MERITO ALLE
AUTORIZZAZIONI RELATIVE AL D.P.R. 285/90,
CONFERITE ALLE REGIONI (D.P.C.M. 26
MAGGIO 2000).**

Agli Assessori Regionali alla Sanità
Agli Assessori alla Sanità delle Province autonome
Loro Sedi

Il D.P.C.M. 26 maggio 2000, conferisce alle Regioni tutte le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della Repubblica il 10 settembre 1990 n. 285.

A seguito di numerose richieste di chiarimento, sentito l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

È opportuno premettere, ai fini di cui trattasi, una considerazione che appare logica e doverosa: le soluzioni concretamente configurabili per le autorizzazioni previste dal D.P.R. 285/90, reinterprestando le relative disposizioni alla luce dell'ulteriore conferimento di funzioni alle Regioni in ambito sanitario ex articoli 113 e 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per forza di cose non possono sempre risultare ineccepibili sotto il profilo formale, per l'insuperabile difficoltà di trasmutare in termini di procedure esperibili a livello di Regione o di Azienda sanitaria locale fattispecie originariamente riferibili ad interventi amministrativi concepiti in ambito statale.

Ciò opportunamente premesso, passando, ora, all'esame delle singole fattispecie cui si riferiscono i quesiti rivolti, si rileva quanto segue.

La previsione dell'articolo 29 del regolamento (estradizione dal paese di salme dirette a Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino: rilascio del c.d. "passaporto mortuario") integra senza dubbio una tipica fattispecie di provvedimento autorizzatorio inerente a funzioni, quali quelle in esame, comprese nell'ulteriore conferimento alle Regioni, conseguente all'applicazione degli articoli 113 e 114 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e del relativo D.P.C.M. 26 maggio 2000, di cui alla sua tabella A, lettera c.

Ciò comporta che le attuali previsioni di detto articolo debbano ritenersi, in quanto possibile, innovate per effetto del sopravvenuto, ulteriore conferimento di funzioni, con la conseguenza di doversi considerare implicitamente abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, quale delegato del Ministero della Salute, per fargli subentrare negli stessi compiti il Sindaco.

Del tutto diversa si presenta, invece, la fattispecie concretamente individuata dall'articolo 31 del Regolamento in esame, laddove la prevista "autorizzazione" da parte

del Ministero per i trasporti di salma da Comune a Comune, dell'uso di casse in materiali diversi da quelli per esse normalmente previsti, prescrivendo le caratteristiche che debbono possedere per assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro, sembra configurare un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, a buon diritto inquadrabile nella previsione di cui all'articolo 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): "adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria".

Considerazioni analoghe si ritiene di poter esprimere sia per la fattispecie individuata dall'articolo 75 del Regolamento - laddove il decreto previsto per l'eventuale materiale biodegradabile diverso dal legno presenta, anche in questo caso, carattere sostanzialmente tecnico-normativo assimilabile al caso sopra evocato, tanto più che l'eventuale impiego di tale diverso materiale si pone in alternativa a quello del legno, le cui caratteristiche sono dettagliatamente disciplinate nello stesso articolo - sia per quella del successivo articolo 77, comma 3, relativa alla possibile autorizzazione da parte del Ministero, sentito il Consiglio superiore di sanità, dell'"uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione".

Anche in questo caso, infatti, si versa in una potenziale fattispecie di normazione tecnica di cui al già citato articolo 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da applicarsi in ogni caso - ove adottata - all'intero territorio nazionale.

Viceversa, entrambe le fattispecie delineate, rispettivamente dai successivi articoli 82 - su un eventuale, diversa modulazione della durata di inumazione delle salme - e 106 - sull'eventuale autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche, d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, come pure per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali preesistenti - per la loro valenza tipicamente connaturata ad esigenze specifiche del territorio di volta in volta considerato sembrano senz'altro riconducibili all'ambito delle funzioni amministrative, già statali, ora conferite alle Regioni, per il cui concreto esercizio, appunto, le Regioni territorialmente interessate devono ritenersi pienamente subentrate allo Stato e, quindi, a questo Ministero.

Resta da affrontare, infine, il caso, del tutto particolare, della c.d. "tumulazione privilegiata", di cui all'articolo 105 del Regolamento in esame. Sulla base dei principi desumibili dagli articoli 113 e 114 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sembra indubbio l'automatico conferimento di volta in volta alle Regioni territorialmente competenti della funzione autorizzatoria della facoltà di tumulare salme o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, quando sussistano determinate condizioni.

IL MINISTRO
Prof. Girolamo Sirchia

Documentazione

Modifica della legislazione funeraria

Disegno di legge A.S. 1265

d'iniziativa dei senatori**BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, BAIO DOSSI, BARATELLA, BEDIN, CREMA, DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, LIGUORI, MANIERI, MASCIONI, MORANDO, PAGANO, RIPAMONTI, TONINI e VICINI***Comunicato alla Presidenza il 20 marzo 2002*

Onorevoli Senatori. – Con il disegno di legge che si presenta, si intende intervenire non solo sugli aspetti igienico sanitari del settore funerario italiano, ma anche su quelli gestionali, atteso il fatto che le norme di settore sono per lo più vetuste o mancanti. Si coglie inoltre l'occasione per definire un quadro di riferimento complessivo per il settore funerario, che costituisce così il corpo principale delle norme anche ai fini dell'applicazione dell'ordinamento degli enti locali. Il riconoscimento delle differenti funzioni dei vari livelli di governo locale trova fondamento certo nel dettato costituzionale che, al titolo V, per la materia funebre e cimiteriale, individua un ruolo statale di legislazione di principio in sinergia con le autonomie normative locali, ma discende anche da una concezione autenticamente federalista che vede le regioni e, soprattutto, i comuni, come soggetti istituzionali più vicini ai destinatari delle attività funebri e cimiteriali (cittadini, utenti, clienti) intesi tanto nel ruolo di titolari di diritti o di interessi legittimi, quanto in quello di soggetti o attori costitutivi delle attività stesse.

Occorre infatti partire dalla considerazione che, in questa materia, cittadini e famiglie esprimono scelte differenziate ed introducono nell'esecuzione del servizio molteplici variabili, soprattutto psicologiche, che non possono essere irrigidite in un modello ottimale stabilito una volta per tutte.

Tuttavia, in ossequio alla ripartizione delle attribuzioni tra i diversi soggetti istituzionali, è necessario evidenziare che spettano solamente allo Stato la definizione di standard riguardo a più snelli procedimenti amministrativi di stato civile o l'emanazione di principi e di criteri a protezione di cittadini o famiglie nel momento in cui diventano fruitori di servizi funerari, e della correlata individuazione di più pregnanti procedimenti sanzionatori di violazione su materie di propria competenza, a tutto vantaggio dell'esercizio delle funzioni locali di autorizzazione e controllo.

Allo stesso modo competono alla legislazione nazionale gli interventi a tutela del mercato e della concorrenza con divieti all'esercizio di posizioni mono/oligopolistiche sulle fasi del ciclo funerario (veglia, trasporto, onoranze, accoglienza cimiteriale, arredo e sistemazione della sepoltura), nonché la conseguente definizione di requisiti tecnici al fine di rendere omogenee le modalità di formazione del costo di produzione del servizio. Sono stati quindi stabiliti precisi confini nell'azione fra mercati contigui, quando vi sia un esercizio di attività in monopolio e nel contempo sono state individuate specifiche garanzie per la concorrenza per il mercato.

Il rapporto tra i diversi livelli di governo è stato così risolto mantenendo in capo allo Stato alcune funzioni, ritenute essenziali e di riferimento per tutti gli altri soggetti, specificando che alle regioni competono essenzialmente funzioni legislative di dettaglio e di programmazione, mentre ai comuni, cui competono le funzioni amministrative e regolamentari conseguenti, è affidato il compito attuativo.

Il disegno di legge apre inoltre considerevoli spazi alla iniziativa privata in molti settori, pur mantenendo specifiche forme di garanzia e tutela, determinate dalla delicatezza del servizio, in cui, come detto, il dolente è parte debole nel rapporto con i soggetti che, a diverso titolo, erogano servizi e forniture in occasione di un decesso, ma pure per la necessaria salvaguardia e tutela della salute pubblica e dei lavoratori.

L'articolato interviene sulla vigente legislazione contenuta del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per introdurre modificazioni, fornendo così un corpo unico di norme di riferimento.

Si è inoltre disciplinata, fermo restando il generale principio della demanialità dei cimiteri contenuto nell'articolo 824 del codice civile, la costruzione e cessione da parte di gestori cimiteriali di tombe e si

sono anche aperte possibilità all'iniziativa privata di realizzare cimiteri con lo strumento del project financing, purché vengano fornite specifiche garanzie tecniche e finanziarie.

Per l'attività cimiteriale infatti si è preferito individuare un approccio più articolato in considerazione della complessità della materia e della varietà non solo degli ambiti di intervento istituzionale, ma anche dei vari soggetti potenzialmente interessati.

Il secolo che si apre ci consegna oggi una realtà cimiteriale dove l'inumazione, rispetto alla prima metà del secolo scorso, è in forte decrescita a favore della tumulazione, percepita come uno status sepolcrale ritenuto più adeguato. Ciò, negli ultimi decenni, ha prodotto la cementificazione di grandi aree cimiteriali con un'affannosa edificazione di complessi loculi dalle dimensioni sempre maggiori, dalle caratteristiche architettoniche seriali, ed un sostanziale esaurimento della ricettività delle strutture.

Milioni di tombe contenute nei cimiteri italiani, ognuna delle quali è meta di ricordi, sono tuttavia testimonianza di un rapporto non ancora superato tra la comunità e i siti cimiteriali che costituiscono una sorta di grande archivio collettivo dove viene conservata la memoria non solo dei grandi fatti (guerre, disastri) ma anche delle private e domestiche vicissitudini.

Su queste strutture – come su quelle che ineriscono i servizi necroscopici (depositi, obitori e camere ardenti), poste queste ultime a confrontarsi con l'immediatezza della perdita – occorre quindi configurare funzioni di governo locale più pregnanti e delicate, proprio perché nella loro gestione, pur in uno scenario fatto di luci e di ombre, sono venuti a costituirsi tratti distintivi delle comunità locali e delle loro trasformazioni.

Le dimensioni delle aree cimiteriali, la consistenza delle spese di mantenimento sostenute dai comuni, la stratificazione di memorie, apparati simbolici, aspettative delle famiglie sono quindi fattori che impongono di articolare, secondo una fisionomia riconoscibile, politiche di intervento volte non solamente al soddisfacimento quantitativo dei fabbisogni materiali.

Quantità (ovvero costante disponibilità di sepolture a lunga durata) ed estensione (ovvero area cimiteriale impegnata) non sono più i soli termini con i quali si possa circoscrivere completamente una nozione di servizio pubblico cimiteriale. Infatti i pur pressanti problemi di spazio cimiteriale non risolvono l'intero orizzonte delle scelte: oggi è l'intero sistema cimiteriale a dover essere oggetto di politiche inerenti non solo la gestione dei suoli, ma anche la conservazione e il recupero dei manufatti storico-artistici e dei contesti ambientali con particolari emergenze, la riqualifica-

zione urbanistica delle aree di rispetto, la salvaguardia ambientale e del verde.

Le recenti modificazioni legislative inerenti l'onerosità dei servizi di sepoltura, parallelamente alle norme sulla dispersione delle ceneri o il loro affido ai familiari, rendono ancora più acuta la necessità di una normazione che consenta un gestione più attenta e prudente delle nuove risorse finanziarie che derivano dalla spesa delle famiglie.

Se da una parte è indubbio che il consolidarsi delle esperienze da parte di soggetti gestori privati avrà delle conseguenze sul miglioramento della qualità delle strutture cimiteriali, con una maggiore attenzione a quei dettagli che possono meglio comunicare l'idea di qualcosa di ben curato e di pensato ai destinatari, è altrettanto vero che i comuni non possono dismettere l'esclusiva della proprietà delle strutture cimiteriali.

Il mantenimento della proprietà comunale sui cimiteri non è dovuto all'astratto ossequio a ideologie collettiviste, ma al riconoscimento che in questi spazi sociali possa e debba essere costantemente rinnovato un percorso condiviso tra istituzione e società civile (nelle sue articolazioni di soggetti economici privati, ma anche provenienti dal mondo della cultura e delle professioni) che abbia la finalità di tutelare le migliaia e migliaia di opere d'arte esistenti, di garantire caratteristiche di eccellenza per le nuove edificazioni future e di salvaguardare, impedendo che siano snaturate, le caratteristiche complessive dei luoghi.

Nei cimiteri non si vendono solamente beni di consumo, ma si opera una costante ridefinizione di quel segmento di identità collettiva e di socializzazione primaria che si esprime nei riti di sepoltura e nella memoria delle generazioni precedenti.

Per far questo si è avuto a riferimento la recente normativa approvata dal Parlamento contenuta nell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ma anche esperienze degli Stati Uniti, uno dei pochi paesi nei quali si hanno anche gestioni non interamente pubbliche dei cimiteri, sottoposte a verifica di funzionamento da un numero considerevole di anni.

Di seguito sono illustrati i contenuti degli articoli del disegno di legge.

All'articolo 1, vengono definiti gli scopi della disciplina del settore mortuario ed il concorso nella materia dei vari livelli di governo centrale e locale. Viene posto inoltre l'accento, pur nel rispetto dei differenti usi funerari espressi da ciascuna comunità locale, sul perseguimento di criteri unitari ed omogenei per tutto il territorio nazionale riguardo ai procedimenti amministrativi di polizia mortuaria e al mantenimento di standard sanitari di garanzia nello svolgimento delle pratiche funebri. Si identifica nel sindaco il soggetto

responsabile dell'ordine e della vigilanza sulla materia funeraria, coadiuvato – per la parte igienico sanitaria – dall'azienda sanitaria locale competente per territorio. La presente legge viene emanata salvaguardando infine l'autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

All'articolo 2, si procede all'aggiornamento del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il comma 1 modifica l'articolo 103, con alcuni aggiornamenti terminologici e mantiene, ai fini della omogeneità delle rilevazioni statistiche, la competenza dello Stato sull'emanazione di norme indicanti la modulistica della denuncia delle cause di morte. Vengono inoltre ridefiniti in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

Il comma 2 modifica l'articolo 228, attribuendo allo Stato la competenza regolamentare circa l'individuazione di requisiti tecnico-sanitari minimali per i progetti di ampliamenti o costruzione di nuovi cimiteri, di crematori, di obitori, di depositi di osservazione e di camere ardenti. La realizzazione di queste strutture dovrà essere approvata dai comuni in conformità anche ad eventuali ulteriori requisiti che regioni o province autonome potranno stabilire. Si individua nella concertazione tra i vari livelli di governo locale il metodo per la pianificazione regionale delle infrastrutture cimiteriali o necroscopiche. Ogni comune viene tenuto all'adozione di un piano regolatore cimiteriale, da sottoporre alla approvazione regionale e da redigere conformemente ai criteri generali individuati dal regolamento statale e dalle più specifiche indicazioni eventualmente emanate da ogni regione o provincia autonoma.

Il comma 3 modifica l'articolo 254, procedendo ad alcuni aggiornamenti terminologici ed alla ridefinizione in euro degli importi pecuniari delle ammende per violazione degli obblighi. Il comma 4 modifica la rubrica del Titolo VI sostituendola con la seguente: «Delle attività funerarie»

Il comma 5 modifica l'articolo 337. La proiezione statistica del tasso di mortalità per i successivi venti anni, i bacini ottimali per la costruzione di impianti di cremazione, di camere ardenti e di obitori sono individuati tra gli obiettivi minimi della pianificazione territoriale di infrastrutture mortuarie. Si individuano inoltre nel ricorso alle modalità e tecniche di sepoltura più idonee a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri, nel favorire il ricorso alla cremazione, nel recupero e riuso delle tombe abbandonate, salvaguardando le peculiarità storiche e architettoniche presenti, nel perseguimento dell'obiettivo di associare le funzioni e le gestioni in bacini territoriali ottimali, i criteri cui do-

vrà tendere l'organizzazione dei servizi mortuari risultante dalla concertazione tra regioni e comuni. I servizi funerari vengono definiti servizi pubblici locali per la cui gestione si applica l'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Purtuttavia, a salvaguardia delle infrastrutture mortuarie, che costituiscono dei beni inalienabili al servizio di tutta la comunità, si individuano limiti alla possibilità di loro cessione da parte degli enti locali e ne viene separata la proprietà dalla gestione. Si definiscono inoltre la durata massima degli affidamenti, norme di garanzia circa gli accantonamenti obbligatori da parte del gestore al fine di assicurare la manutenzione delle aree cimiteriali. Per la gestione delle infrastrutture mortuarie, in consonanza al loro carattere di dotazioni strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche, si prescrive l'obbligo alla separazione societaria vietando al soggetto gestore l'esercizio dell'attività funebre (come più oltre definita), venendo così perseguiti, principi di tutela del mercato e della concorrenza. Si individua nel comune il livello di governo locale cui, nel rispetto della normativa statale e regionale, sono affidate funzioni autorizzative dei gestori di infrastrutture mortuarie.

Il comma 6 modifica l'articolo 338 ridefinendo in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

Il comma 7 modifica l'articolo 339. Viene definito il termine «trasporto funebre», cosa che mancava nel precedente testo. Si attribuiscono all'ufficiale di stato civile le competenze autorizzative prima in capo al sindaco e, parallelamente, si conferiscono all'incaricato al trasporto le responsabilità degli incaricati di pubblico servizio. Vengono ridefiniti in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

Il comma 8 modifica l'articolo 340. Si procede all'adeguamento del testo in relazione alle nuove disposizioni in materia di cremazione e di destinazione delle ceneri e vengono ridefiniti in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

Il comma 9 modifica l'articolo 341. Viene trasferita dallo Stato alla regione o alla provincia autonoma la facoltà di autorizzare, sentito il comune interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, circoscrivendone i casi.

Il comma 10, introduce l'articolo 341-bis. Viene definito il termine «attività funebre» (definizione che mancava nel nostro ordinamento) considerando tale attività un servizio che deve assicurare in forma congiunta tanto la rappresentanza della famiglia del defunto, quanto la vendita di feretri, articoli funerari e le prestazioni di trasporto. Vengono individuati i soggetti

in grado di svolgere l'attività funebre, o solamente, secondo certe garanzie, l'attività di trasporto, nonché determinate le relative dotazioni tecniche minimali. Si attribuisce al comune il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti che vogliono esercitare l'attività funebre, nel rispetto della normativa statale e regionale. Vengono introdotti meccanismi sanzionatori per comportamenti commercialmente ed eticamente scorretti.

Il comma 11 sostituisce l'articolo 343.

Il comma 12 modifica l'articolo 344. Ogni comune, nel rispetto dell'autonomia regolamentare costituzionalmente riconosciuta, è tuttavia tenuto ad adottare un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, conforme alle normative statali e regionali. Si ridefiniscono in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

Il comma 13 modifica l'articolo 345. Si individuano percorsi per l'omologazione regionale dei regolamenti comunali di igiene e sanità e di quelli relativi alla materia funeraria. Viene inoltre precisato un potere sostitutivo da parte della regione in caso di inadempimento comunale all'obbligo di emanazione di regolamenti previsto all'articolo precedente.

Il comma 14 modifica l'articolo 358 ridefinendo in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

Il comma 15 modifica la recente legge 30 marzo 2001, n. 130, per renderla immediatamente applicabile. A questo fine si procede ad una semplificazione dei procedimenti amministrativi in capo allo stato civile e all'individuazione di responsabili sanitari dell'espianto di stimolatore cardiaco che, se cremato unitamente al defunto, potrebbe provocare, in taluni casi, danni ambientali e all'impianto. Si definisce un termine entro il quale il soggetto gestore è tenuto, pena la sospensione dell'attività, a dotare l'impianto crematorio di una sala per la celebrazione di esequie. Vengono infine abrogate norme della legge n. 130 del 2001 di difficile attuabilità inerenti la conservazione di campioni biologici di tutti defunti, perché superate dai criteri di pianificazione illustrati nel presente disegno di legge.

All'articolo 3 si rende necessario procedere a regolamentazione, oltre a quanto sopra individuato, pure per la definizione di standard procedurali e gestionali di natura generale riguardanti: denuncia di morte ed accertamento dei decessi; accertamento e certificazione della morte; locali di osservazione ed obitori e garanzie per l'autorità giudiziaria; trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane; autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri; disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese

norme costruttive, piani regolatori cimiteriali, modalità per la sepoltura e per la cremazione, nonché norme tecniche sui feretri e sui materiali da impiegare; prescrizioni tecniche per camera mortuaria, sala autopsie, camera ardente, ossario comune, cinerario comune e luogo di dispersione delle ceneri; reparti speciali nei cimiteri; tutela dalle malattie infettive diffuse; norme in caso di soppressione dei cimiteri; procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi. Si ritiene che la regolamentazione attuativa statale debba essere emanata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali.

All'articolo 4, «Cimiteri per animali d'affezione», si affronta il problema dei cimiteri per animali che risulta molto sentito specialmente dalle fasce di popolazione anziana delle città. Vengono individuate norme di principio di salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari con rinvio ad una regolamentazione attuativa statale integrata dalla normazione regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e attribuzioni)

1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare, nel rispetto delle norme concernenti la gestione dei servizi pubblici e dello stato civile, la materia funeraria, intendendo per essa quella che attiene ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, chiarendo le competenze dello Stato, delle regioni o province autonome e degli enti locali.
2. I principi seguiti nella individuazione della disciplina specifica per il settore mortuario sono:
 - a) unitarietà del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione, nonché a tutela della salute;
 - b) unitarietà del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, le ceneri, le ossa umane, da attribuire come competenza allo stato civile;
 - c) salvaguardia, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere a) e b), dei differenti usi funerari espressi da ciascuna comunità locale.
3. L'ordine e la vigilanza sulla materia funeraria è compito del sindaco del comune nel cui territorio si svolge l'attività, che si avvale in materia igienico-sanitaria dell'opera della azienda sanitaria locale com-

petente per territorio e per la polizia mortuaria del personale comunale da lui incaricato.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie e alla legge 30 marzo 2001, n. 130)

1. All'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, di seguito denominato: «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) in qualità di medico curante, a rilasciare un certificato di morte nel quale si attesti: data, ora, luogo e circostanze del decesso e, ove possibile, la malattia che, a giudizio del medico, sarebbe stata la causa della morte. Copia del certificato viene tempestivamente inoltrato al medico necroscopo territorialmente competente, che esegue la visita necroscopica, identifica la salma, accerta la causa della morte, acquisisce gli elementi utili ad escludere l'ipotesi di reato e compila la scheda di rilevamento statistico sulla causa di morte, trasmettendone copia all'ufficiale di stato civile;»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) ad informare l'azienda sanitaria locale dei fatti che possono interessare la sanità pubblica.».

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicate da regolamento di competenza dello Stato, su apposito modulo che consenta rilevazioni statistiche».

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro».

2. All'articolo 228 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola «cimiteri» è soppressa;

b) dopo il quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«I progetti di ampliamenti o costruzione di nuovi cimiteri, di crematori, di obitori, di depositi di osservazione e di camere ardenti, sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico sanitari stabiliti in apposito regolamento di competenza statale e delle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito.

Le regioni e le province autonome, previa intesa con

la rappresentanza territoriale dei comuni e degli altri enti locali interessati, sono tenute a predisporre rispettivamente piani regionali o provinciali ove individuare ambiti territoriali ottimali concernenti le dotazioni infrastrutturali di cui al quinto comma.

Ogni comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale da sottoporre all'approvazione della regione o della provincia autonoma di appartenenza, secondo i requisiti stabiliti con apposito regolamento di competenza statale e delle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito».

3. L'articolo 254 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 254 - 1. Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia all'azienda sanitaria locale e coadiuvarla, se occorre, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie.

2. Il contravventore è punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso».

4. La rubrica del Titolo VI del testo unico è sostituita dalla seguente:

«Titolo VI - Delle attività funerarie».

5. L'articolo 337 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 337. - 1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di servizi funerari della popolazione sono definiti tenendo conto:

a) del tasso di mortalità, determinato come rapporto tra la mortalità annua di residenza in ogni territorio in rapporto alla popolazione residente media dell'anno, registrato nell'ultimo decennio e di quello ragionevolmente prevedibile in futuro, in un periodo di almeno venti anni;

b) della necessità di garantire la presenza di un crematorio almeno ogni 4.000 decessi annui di residenti e che per il suo raggiungimento dai confini di ogni comune circostante non si effettuino più di 30 chilometri, fatte salve deroghe stabilite dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, in relazione alla locale situazione orografica e ai sistemi di comunicazione;

c) della necessità di garantire la presenza di un cimitero, di un deposito di osservazione o di una camera ardente, raggiungibile da parte della popolazione con tragitti che non eccedano i 20 chilometri dai confini di ogni comune. Si applica la possibilità di deroga di cui

alla lettera b);

d) della necessità di garantire la presenza di un obitorio almeno in ogni capoluogo di provincia.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni o le province autonome definiscono, d'intesa con la rappresentanza territoriale dei comuni e degli altri enti locali interessati, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o della provincia autonoma, trasferendo ove necessario le dovute risorse economiche, quantità e standard di qualità dei servizi e impianti oggetto della presente legge, come definiti al comma 1, in modo da soddisfare le esigenze funerarie essenziali dei cittadini, in osservanza dei seguenti criteri:

a) ricorso alle modalità e tecniche di sepoltura più idonee a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri;

b) favorire il ricorso alla cremazione;

c) recupero e riuso delle tombe abbandonate, salvaguardando le peculiarità storiche e architettoniche presenti;

d) perseguimento dell'obiettivo di associare le funzioni e le gestioni in bacini territoriali ottimali.

3. Gli ambiti territoriali ottimali di cui al sesto comma dell'articolo 228 sono definiti in base al fabbisogno di servizi e impianti, considerate le dotazioni minime di cui al presente articolo, tenendo conto delle strutture già esistenti.

4. I servizi funerari sono servizi pubblici locali per i quali si applica l'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le garanzie volte a salvaguardare i diritti fondamentali della popolazione sono stabilite in apposito regolamento di competenza statale e dalle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito, come integrate dal regolamento comunale in materia funeraria, secondo i seguenti principi:

a) gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi funerari, salvo quanto stabilito alla lettera b);

b) gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi funerari a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati dell'erogazione del servizio ovvero, ove prevista la gestione separata degli impianti, reti ed altre dotazioni patrimoniali, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare la gestione degli impianti, reti ed altre

dotazioni patrimoniali, nonché il compito di espletare la gara per affidamento della erogazione del servizio;

c) la concessione di aree cimiteriali appartenenti al demanio comunale è effettuata unicamente dall'ente locale;

d) la cessione in uso di spazi cimiteriali diversi da quanto indicato alla lettera c) può essere effettuata da gestori del cimitero, secondo i criteri di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 130. Ove la durata della cessione in uso sia superiore al restante periodo di affidamento di gestione, il relativo contratto è sottoscritto anche da rappresentante dell'ente locale. Ai fini economici all'ente locale e al gestore è attribuita, proporzionalmente al periodo di propria competenza, la parte di ricavi spettante per dette cessioni;

e) la durata massima dell'affidamento per la gestione di servizi e impianti oggetto della presente legge è pari a:

1) per i cimiteri: 30 anni;

2) per i crematori, i depositi di osservazione, gli obitori, le camere ardenti: 20 anni;

f) una quota percentuale degli introiti corrispondenti alla concessione o alla cessione in uso di spazi cimiteriali non inferiore al 10 per cento, incrementabile fino ad un massimo del 20 per cento per scelta della regione, provincia autonoma o ente locale, è destinata a garantire la permanenza nel tempo della manutenzione degli spazi cimiteriali, con la seguente destinazione d'uso: in caso di introito diretto nel bilancio dell'ente locale, con specifico vincolo di destinazione; negli altri casi, con il vincolo della destinazione di detti fondi in specifiche gestioni speciali distinte in termini proprietari dal gestore del cimitero, produttrici di un reddito annuo col quale garantire la manutenzione cimiteriale;

g) la gestione di depositi di osservazione o di obitori è consentita unicamente a soggetti che, a qualunque titolo e in qualunque forma, non gestiscano contemporaneamente attività funebri;

h) qualora la gestione di cimitero sia svolta da soggetto che, a qualunque titolo o in qualunque forma, svolga anche attività funebri, è d'obbligo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni;

i) per poter svolgere attività funebri è necessario dotarsi di autorizzazione del comune nel quale ha sede l'impresa, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, purché siano soddisfatti gli standard qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale dall'articolo 341-bis;

l) la gestione di deposito di osservazione od obitorio,

salvo che la stessa non sia effettuata da istituto di medicina legale e delle assicurazioni o da struttura sanitaria accreditata, è consentita previa autorizzazione del comune nel quale ha sede il deposito o l'obitorio, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, purché siano soddisfatti gli standard qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale da regolamento statale;

m) la gestione di cimitero, crematorio o camera ardente è consentita previa autorizzazione del comune nel quale ha sede rispettivamente il cimitero, il crematorio, la camera ardente, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, purché siano soddisfatti gli standard qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale con apposito regolamento statale.

6. Fino alla emanazione del regolamento statale di cui al presente articolo, fatti salvi provvedimenti delle regioni, province autonome o regolamentazioni comunali, è consentita la prosecuzione delle gestioni e attività in essere, fino alla loro naturale scadenza, nonché la gestione di attività funebri purché in possesso congiuntamente di autorizzazione all'esercizio di commercio per attività non alimentare e di autorizzazione ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

6. All'articolo 338 del testo unico il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 9.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza».

7. L'articolo 339 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 339. – 1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

3. Il trasporto di cadaveri, ceneri ed ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità del paese di destinazione, se all'estero.

4. L'incaricato del trasporto di un cadavere è incaricato di pubblico servizio.

5. Le autorizzazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti in apposito regolamento di competenza statale e delle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito.

6. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro».

8. L'articolo 340 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 340. – 1. È vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero.

2. È vietato conservare o disperdere ceneri umane al di fuori dei cimiteri o in luoghi e secondo modalità diverse da quanto stabilito dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. È fatta eccezione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 per la sepoltura di cadaveri, ossa umane o ceneri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

4. Il contravventore è punito, salvo il fatto non costituisca reato penale, con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere, delle ceneri o delle ossa umane al cimitero».

9. L'articolo 341 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 341. 1. La regione o la provincia autonoma ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, sentito il comune nel cui territorio ciò avviene, la sepoltura di cadavere, di carne o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle leggi e regolamenti in materia».

10. Dopo l'articolo 341 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 341-bis. – 1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre in quanto agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) casse mortuarie e altri articoli funebri, purché in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere.

2. L'attività funebre deve essere svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da:

a) imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del codice civile; in tale ambito sono comprese anche le associazioni riconosciute o gli altri enti morali di cui alla lettera c) quando non operino a favore dei propri associati;

b) affidatari di servizio ai sensi dell'articolo 113-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché da consorzi di cui all'articolo 31 del medesimo testo unico;

c) associazioni riconosciute o altri enti morali che abbiano tra i propri fini lo svolgimento di tali attività per i propri soci.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessario dotarsi di autorizzazione del comune nel quale ha sede l'impresa, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, purché siano soddisfatti gli standard qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale con apposito regolamento statale.

4. L'autorizzazione a svolgere l'attività funebre, è titolo sufficiente ad effettuare trasporto di cadavere anche al di fuori del territorio del comune sede dell'impresa, purché vengano garantiti i requisiti qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per il territorio nazionale con apposito regolamento statale.

5. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate dal comune sede dell'impresa al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e devono garantire il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di cui al comma 4. L'autorizzazione consente l'effettuazione del trasporto sull'intero territorio nazionale.

6. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 deve in ogni caso essere almeno previsto:

a) la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione ed il ricovero di non meno di un carro funebre;

b) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre;

c) personale e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori, nonché in regola in materia contributiva;

d) personale che possieda caratteristiche di moralità equiparate a quelle di un dipendente della pubblica amministrazione;

e) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

f) un responsabile della conduzione dell'attività fune-

bre, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.

7. Fatta salva l'irrogazione di eventuali sanzioni penali, chi, nello svolgimento di attività funebre o trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente delle offerte, delle promesse, dei doni o dei vantaggi di qualunque genere, per ottenere da una persona che per motivi legati alla propria professione è a conoscenza di un decesso informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è tempestivamente sospeso nella possibilità di esercitare l'attività funebre o il trasporto funebre e conseguentemente viene sanzionato in relazione alla gravità del fatto, con provvedimenti fino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività».

11. L'articolo 343 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. - 1. La pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà espressa per iscritto dal defunto, la dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130».

12. All'articolo 344 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «, la polizia mortuaria» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni comune è tenuto ad adottare un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, secondo i criteri stabiliti dalla legge e da apposito regolamento di competenza statale, nonché delle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 fino a 9.000 euro, con procedure da definirsi nei predetti regolamenti».

13. L'articolo 345 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 345 - 1. Il consiglio comunale, previo parere dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, da rendere entro sessanta giorni dal ricevimento, delibera obbligatoriamente il regolamento locale di igiene e sanità e quello in materia funeraria, la cui esecutività e pubblicazione avviene nei modi e tempi stabiliti dal Capo I del Titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed acquista efficacia con l'omologazione della regione o della provincia autonoma.

2. Copia del regolamento comunale di cui al comma 1 è trasmesso alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza per l'omologazione, la quale si esprime entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente detto termine, fatta salva una proroga per eventuali chiarimenti, il regolamento si intende approvato. Copia dello stesso dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma di appartenenza e all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.

3. La regione o la provincia autonoma può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o in materia funeraria. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato d'ufficio, e la regione o la provincia autonoma nomina un commissario ad acta per la redazione e l'approvazione del regolamento, con oneri a carico del comune inadempiente».

14. All'articolo 358, secondo comma, del testo unico le parole «da lire tremilioni a lire diciottomilioni» sono sostituite dalle seguenti «da 3.000 a 9.000 euro».

15. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modifiche alla legislazione vigente)»;

2) al comma 1:

2.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le vigenti norme concernenti la cremazione vengono integrate o modificate come segue:»;

2.2) alla lettera b), numero 3), le parole da: «o di residenza» sino alla fine della lettera sono soppresse;

2.3) le lettere g), h) ed i) sono sostituite dalle seguenti: «g) la cremazione di resti mortali, in quanto esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, definiti tali perché decorsi i termini ordinari, e cioè almeno 10 anni dalla prima inumazione o almeno 20 anni dalla prima tumulazione in loculo stagno, è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trovano detti resti mortali, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro disinteresse, su richiesta del gestore del cimitero. Per disinteresse è da intendersi la mancata richiesta di esumazione o estumulazione al termine rispettivamente dell'ordinaria inumazione o dell'ordinaria tumulazione, cui fa seguito, a cura dell'ufficiale di stato civile, la pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del comune dove si trova il cimitero con l'indicazione della richiesta del gestore del cimitero di procedere a cremazione dei resti mortali;

h) obbligo per il medico curante o, in sua assenza, per il medico necroscopo, di espunto dal cadavere dello stimolatore cardiaco in tutti i casi in cui si ha ragione

di ritenere che debba seguire cremazione;

i) ogni crematorio deve essere dotato di sala multiconfessionale dove consentire lo svolgimento di rito di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato»;

b) gli articoli 4 e 6 sono abrogati.

16. Il termine entro il quale sono definite le norme tecniche di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è differito a sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

17. Il limite entro cui procedere all'adeguamento degli impianti di cremazione esistenti non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo di tempo senza che si sia proceduto a tale adeguamento, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 30 marzo 2001, n. 130, come sostituita dal comma 15 del presente articolo, è fatto divieto di effettuare cremazioni di feretri.

Art. 3.

(Regolamento di attuazione)

1. Con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme attuative di esclusiva competenza statale, oltre che per le materie specificatamente individuate nella presente legge, anche nelle materie di seguito individuate:

a) denuncia di morte ed accertamento dei decessi;

b) accertamento e certificazione della morte;

c) locali di osservazione ed obitori e garanzie per l'autorità giudiziaria;

d) trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane;

e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;

f) disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, i piani regolatori cimiteriali, le modalità per la sepoltura e per la cremazione, nonché le norme tecniche che devono possedere i feretri ed i materiali da impiegare;

g) prescrizioni tecniche per la camera mortuaria, la sala autopsie, la camera ardente, l'ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;

h) reparti speciali nei cimiteri;

i) tutela dalle malattie infettive diffuse;

l) norme in caso di soppressione dei cimiteri;

m) procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

Art. 4.
(Cimiteri per animali d'affezione)

1. Per i cimiteri di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale stabilita dalla presente legge e

dal regolamento attuativo di competenza statale, integrata da norme emanate dalle regioni o dalle province autonome, avute presenti le differenze dimensionali tra le spoglie di animali e quelle dei cadaveri.

2. Per il trasporto è sufficiente certificazione veterinaria e l'uso di mezzi autorizzati dalla locale azienda sanitaria locale.



Via Succi, 21 - 44100 Ferrara
tel/Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333
e-mail: argema@tin.it

Dopo breve tempo dal decesso in funzione delle condizioni ambientali e/o delle cause di morte, il cadavere cede dei liquidi. La fase colliquativa può durare diversi mesi o anche un paio d'anni. Se il cadavere è all'interno di una cassa di zinco o di altri materiali che impediscono la fuoriuscita dei liquidi, questi si raccolgono anche in quantità abbondante sul fondo, creando condizioni negative per la scheletrizzazione (la saponificazione della parte dorsale). Se, invece, i liquidi non sono trattieneuti, possono uscire dalla cassa di legno. Per ovviare a questi inconvenienti **Argema S.r.l.** ha studiato l'utilizzo combinato di due prodotti complementari di sicura efficacia:

THANOS FUNGEL e NIDO D'APE

THANOS FUNGEL, grazie alla sua composizione bilanciata di enzimi, microrganismi e sostanze assorbenti, è in grado di trattare, neutralizzandoli, fino a 40 litri di liquami cadaverici ogni Kg. di prodotto utilizzato.

Esso interviene sul controllo e nella selezione dei microrganismi in grado di metabolizzare la materia organica, si riduce la formazione di cattivi odori assorbendo nel contempo i liquidi cadaverici.

THANOS FUNGEL viene inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo. La funzione di **THANOS FUNGEL** è inizialmente quella di assorbimento dei liquidi prodotti, anche in rilevante quantità. Successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto riducono la formazione di cattivi odori e creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È consigliabile interporre fra il cadavere ed il fondo della bara un elemento distanziatore (**NIDO D'APE**) prima di spargere con uniformità 1 Kg. di **THANOS FUNGEL**.

NIDO D'APE è un pratico cartoncino sottocorpo biodegradabile da inserire tra il fondo della cassa in legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e l'imbottitura della cassa stessa.

Grazie alla sua caratteristica a nido d'ape a maglia larga ma molto resistente, è in grado di mantenere sollevato il dorso del cadavere dal fondo della cassa lasciando così una certa aria necessaria per agevolare il normale processo di scheletrizzazione.



**Fatti e non parole.
Provateli!**

Documentazione

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

Disegno di legge A.S. 1246 (Art. 25)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 marzo 2002
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 marzo 2002*

DISEGNO DI LEGGE

... omissis ...

**Art. 25.
(Edificabilità delle zone limitrofe
ad aree cimiteriali)**

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge»;

b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

«Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della

legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.

... omissis ...

Documentazione

Il parere del CSS sullo schema di disegno di legge di modifica della legislazione mortuaria

In data 26/2/2002 la 3^a Sezione del Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole consultivo su uno schema di disegno di legge di modifica della legislazione mortuaria, trasmesso dalla competente Direzione del Ministero della Salute.

Lo schema di D.D.L., al momento, è all'attuazione del Ministro della Salute, per valutare se presentarlo nella formulazione riportata o integrarlo.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE MORTUARIA

ARTICOLO 1

1. L'articolo 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

Art. 337 – 1. Le regioni e le province autonome, d'intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali o rispettivamente provinciali per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri ed i crematori. Ogni Comune, anche in forma consortile, deve avere almeno un cimitero con un reparto per l'inumazione.

2. Gli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, definiti in base al fabbisogno, tengono conto dei cimiteri e crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale o provinciale i Comuni interessati devono adeguare il loro piano regolatore cimiteriale.

3. I cimiteri ed i crematori possono essere realizzati o gestiti da soggetti pubblici, anche consorziati, da soggetti privati e da società miste, sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, previa autorizzazione anche in deroga agli articoli 823 e 824 del codice civile.

4. I soggetti privati e le società miste devono fornire adeguate garanzie di capacità tecnica e finanziaria per la gestione dei cimiteri e dei crematori e per la loro eventuale riqualificazione o risanamento.

5. L'attuazione del modello organizzativo di cui ai precedenti commi 3 e 4 è subordinato alla individuazione del fabbisogno di cimiteri e crematori negli ambiti territoriali ottimali definiti nella programmazione regionale.

ARTICOLO 2

1. L'articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente.

Art. 343 – 1. La pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

ARTICOLO 3

1. Nell'articolo 3, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130 il periodo iniziale tra le parole "Entro" e "principi" è sostituito da "Le vigenti norme concernenti la cremazione vengono integrate o modificate come segue".

2. Nell'articolo 3, comma 1, la lettera h) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è abrogata.

3. Gli articoli 4 e 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.


4. Il termine entro il quale sono definite le norme tecniche di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n.130 è prorogato a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

1. Con appositi atti regolamentari emanati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia sono definite le norme attuative.

www.EuroAct.net

Il portale italiano del settore funerario



Servizi gratuiti

- **Archivi:**
Leggi, Sentenze, Circolari
- **Mailing list informativa**
- **Modulistica**
- **Mercato**

Servizi a pagamento

- **Soluzioni a quesiti**
- **Archivio di risposte a quesiti**
- **Documentazione**
- **Bibliografia**

Abbonamento professionale al sito

>> 500 €

Abbonamento normale al sito

>> 200 €

Abbonamento annuale alla rivista trimestrale telematica

>> 78 €



tell/fax:0532.74.13.11

email:abbonamenti@euroact.net

Informatica

Salvaguardare i dati per salvare l'azienda

di Nicola Bortolotti

Non esistono - almeno in Italia - polizze assicurative che coprano espressamente la perdita di dati su supporto informatico. Esiste una legge, mal scritta e - di conseguenza - spesso disattesa, che prescrive le "misure minime per la protezione dei dati personali" non ottemperando alle quali si può incorrere in sanzioni civili e penali in assenza di un'adeguata salvaguardia dei dati.

In moltissimi uffici è facile vedere una cassaforte, più o meno dissimulata, più o meno voluminosa, più o meno tecnicamente avanzata. Ma non si vedrà mai un Personal Computer dentro una cassaforte, anche se il suo contenuto è non meno prezioso.

La vera ricchezza di molte aziende - anche nel settore funerario e cimiteriale - è costituita, infatti, proprio dai dati memorizzati nei computer o - meglio - nei "dischi fissi" (che in realtà si possono montare su supporto per essere facilmente rimossi...) più propriamente detti "dischi rigidi", fedele traduzione dell'inglese "hard disk". Dischi che, in quanto uniche parti in movimento del computer (a parte le ventole, non a caso tra le principali imputate in caso di guasti), hanno una vita dichiaratamente limitata, sono fisicamente fragili, sensibili ad urti e vibrazioni.

Affidereste la vostra vita a qualcosa che, cadendo inavvertitamente dalle mani, si guasterebbe quasi sicuramente? Probabilmente no. E, allora, perché affidare la gestione del core business a tecnologia siffatta? La risposta è semplice: non esistono a tutt'oggi valide ed economiche alternative "consumer" alla tecnologia di memorizzazione su disco magnetico rigido. Vi sono tuttavia numerosi accorgimenti tecnici ed operativi, la maggior parte dei quali a costo quasi zero, in grado di salvare i dati - e con essi l'azienda - di fronte a - pressoché - qualsiasi evenienza, ivi compreso l'attacco di un virus che potrebbe distruggere, modificare o diffondere i dati contenuti nell'hard disk più affidabile dell'universo.

Qualche definizione

Esistono due termini fondamentali da considerare quando si parla di sistemi informatici: "high relia-

bility", ossia alta affidabilità, e "disaster recovery", ossia ripristino dopo un disastro. Con alta affidabilità si intende un sistema capace di funzionare h24 mentre con disaster recovery si indica la possibilità di recuperare i dati vitali dopo un evento traumatico.

Queste espressioni hanno un significato ben distinto quando si parli di "grandi" sistemi informatici (ad esempio: la capacità di funzionare in presenza di un'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica attiene all'high reliability mentre il ripristino dopo un terremoto o un'alluvione riguarda il disaster recovery) mentre le differenze tendono a stemperarsi quando ci si occupa di piccoli sistemi, ossia quelle configurazioni che possono andare dal singolo Personal Computer stand alone alla piccola rete locale con alcune decine di PC collegati. Nel seguito, dunque, non si farà specifica distinzione tra i due casi parlando genericamente di misure per la salvaguardia dei dati memorizzati su supporti informatici.

Per bene iniziare

Si è accennato, in apertura, alla causa forse primaria di perdita di dati in un piccolo contesto aziendale, ossia il guasto di un hard disk. Esistono società in grado di tentare il recupero di dati da dischi non funzionanti, ad esempio la famosa Ontrack (l'homepage del sito in figura 1, all'indirizzo <http://www.ontrack.com>) che si occupò - fra l'altro - del recupero di molti dei dischi alluvionati in Piemonte qualche anno fa.

È bene tuttavia sottolineare che il recupero è un'operazione sempre assai costosa e dall'esito incerto.

Mai come in questo caso - dunque - è opportuno prevenire gli eventi. Una misura che è sempre consigliabile mettere in opera a priori su almeno uno dei PC utilizzati in una piccola rete (tipicamente quello al quale vengono affidati i compiti di "server"), è il cosiddetto "mirroring" dei dati, tecnicamente definito anche RAID1.

Il "mirroring" consiste nel gemellare due dischi rigidi, preferibilmente di pari caratteristiche, facendo in modo che contengano esattamente gli stessi dati in ogni momento, ossia che siano l'uno lo specchio (da cui il nome) dell'altro. L'utente non vedrà due hard disk ma solo uno, in quanto ogni scrittura su disco è in realtà un "write" simultaneo su entrambi i dischi. Eventuali incongruenze ed errori vengono prontamente segnalati (all'occorrenza anche in email!) dando la possibilità di sostituire l'unità guasta senza la perdita di nemmeno un byte: è infatti estremamente improbabile che due dischi cessino di funzionare esattamente nello stesso istante.

In figura 2 un esempio di due hard disk identici in mirroring (l'array è visto a tutti gli effetti come un unico disco, ma assai più affidabile); in calce è visibile la segnalazione di un errore verificatosi nel passato.

Il RAID1 si può attivare via software (ad esempio in Windows NT Server) ma è sicuramente preferibile affidarsi a un controller hardware che si occupi di tutto. Una valida alternativa alla soluzione SCSI, assai costosa, è costituita dai RAID controller EIDE: sono economici (in figura 3 l'homepage di HighPoint, uno dei principali produttori) e spesso vengono direttamente inclusi nelle mother board di maggior pregio (la loro incidenza di costo si può valutare in una quarantina di euro). Vi è poi da considerare il raddoppio del costo dell'hard disk (occorre acquistarli a coppie) ma - considerando il drastico incremento di affidabilità conseguente ed il prezzo ridotto dei dischi rigidi (un'ottantina di euro per un 20 GB ad alte prestazioni) - un tale investimento appare quasi come un dovere.

Non è necessario dotare ogni macchina di mirroring: è sufficiente prevedere l'array dei due dischi gemelli sul server, ossia sul PC alle cui directory

condivise in rete confluiranno tutti i dati della rete locale. Server che andrà anche dotato di gruppo di continuità (UPS) in modo da permettere uno spegnimento non traumatico (sempre sgradito ai dischi) anche in presenza di interruzione della corrente di alimentazione.



Figura 1



Figura 2

L'importanza dei backup

Da quanto esposto potrebbe apparire fortemente ridimensionata l'utilità dei cosiddetti "backup", ossia delle copie di salvataggio dei dati da effettuarsi periodicamente.

In realtà il mirroring non sostituisce il backup: lo "specchio" dei dischi non consente infatti di supplire alla cancellazione involontaria dei dati, alla perdita o corruzione di files derivante dall'azione di un virus e ad altri eventi simili.

Sarebbe dunque bene prevedere un archivio storico di backup, da aggiornarsi con cadenza almeno settimanale.

Sulla tecnologia da adottare per il backup esistono differenti scelte. Per grandi volumi di dati, ossia per immagini di interi dischi, la tecnologia d'elezione è quella della cassetta di nastro magnetico (tipicamente 4mm, 8mm o formati specifici per dati). Per dimensioni più limitate - che sono quelle che interessano in questa sede - può essere invece sufficiente e consigliabile (se intorno ai 600-700 MB) un CDROM o un CD riscrivibile.

I vantaggi del CD sono - principalmente - il costo ormai irrisorio, l'insensibilità ai campi magnetici e ad altri eventi quasi sempre distruttivi per il materiale

magnetico (per motivi, tuttavia, precipuamente meccanici) come le alluvioni.

Varie sono le avvertenze da osservare in caso di backup su CD (ma anche su cassetta): ad esempio, nei backup periodici su supporto riscrivibile, si dovrà avere cura di non sovrascrivere mai il backup

immediatamente precedente. In caso di malfunzionamento durante il backup si rischierebbe infatti di perdere non solo i dati attuali ma anche quelli della copia di riserva più recente.




Figura 3

Seconda avvertenza: fare possibilmente una doppia copia di backup su supporti di produttore diverso (per minimizzare l'effetto di eventuali incompatibilità e/o difetti di produzione) e conservarli in luoghi fisici diversi dei quali uno tassativamente lontano dall'ubicazione del Personal Computer (per evitare che, nel caso di furto, incendio, alluvione o terremoto possano andare distrutti sia l'archivio principale che i backup).

Terza avvertenza: verificare sempre la correttezza della copia dopo la scrittura confrontando l'originale con il CD masterizzato.

Quarta avvertenza: pianificare adeguatamente la periodicità dei backup rispettando con scrupolo le consegne. È anche possibile utilizzare "scheduler" automatici ed effettuare i backup in maniera semi-automatica, limitando l'intervento degli operatori alla sostituzione dei CD e/o cassette.

Il vetusto backup su floppy disk è senz'altro da evitare: non solo perché la capacità di un floppy è minima, ma anche perché l'affidabilità di un hard disk è sensibilmente superiore a quella di un floppy. Si noti che la conservazione di una copia di backup al di fuori dei locali aziendali può indubbiamente avere ripercussioni per quanto concerne le misure minime di protezione dei dati personali, specie se

Da	A	Oggetto
selezionepersonale	nbsoft@hotmail.com	Some questions
polito	nbsoft@infinito.it	How are you
uffper	nbsoft@libero.it	Worm Klez.E immunity
barbara	nbsoft@libero.it	A humour game
nbsoft	nbsoft@iscalinet.it	Worm Klez.E immunity
rosario22	nbsoft@hotmail.com	Border
postmaster	nbsoft@libero.it	Returned mail-"border"

Figura 5

sensibili. Ma, in questa sede, si è voluto porre l'accento unicamente sulla salvaguardia dei dati.

E per finire un buon antivirus

Le misure sin qui esposte possono mettere al riparo - in parte e indirettamente - anche di fronte all'azione maliziosa ed eventualmente dolosa di un virus. Ma ignorare il problema sarebbe irresponsabile: oggi i virus più diffusi sono in realtà "worm" che si propagano a macchia d'olio via posta elettronica, codici progettati con grandi acume e scaltrezza e in grado talora di arrecare danni assai gravi anche di immagine e con conseguenze potenzialmente penali, diffondendo - ad esempio - documenti riservati presenti nel PC dell'ignaro utente infettato.

Anche in questo caso la prevenzione costa assai meno del "restore", a patto di utilizzare strumenti idonei.

Le stesse misure minime di protezione dei dati personali prescrivono l'installazione di un software antivirus da aggiornare almeno ogni due mesi. Va tuttavia sottolineato il fatto che - se si vuole che l'antivirus funzioni correttamente - gli aggiorna-




Figura 4

menti delle impronte virali vanno effettuati almeno una volta alla settimana. Nulla è più dannoso di un antivirus non aggiornato che veicoli una falsa sensazione di protezione.

Inoltre va regolarmente verificata anche l'esistenza di "patches" ("pezze" correttive software) per i programmi di posta elettronica: soprattutto se si utilizza Microsoft Outlook Express si dovrà visitare con regolarità il sito <http://windowsupdate.microsoft.com> facendo attenzione alle "security patches" in genere incluse negli "aggiornamenti importanti" e in quelli "critici".

Questo perché molti virus - con alcune versioni base di Outlook Ex-

press - si attivano anche se il messaggio sospetto non viene effettivamente aperto. Ecco quindi che il tipico messaggio popup (in figura 4 uno di quelli generati dal famoso Klez.h) non viene nemmeno proposto all'utente e il virus è attivato fin dall'anteprima del messaggio.

Da notare, anche, che le precauzioni - pur indispensabili - di porre attenzione al mittente del virus, di non aprire mai mail sospette e così via, diventano sempre più ardue da applicare (si vedano ad esempio i messaggi in figura 5, nei quali i mittenti sono




Figura 6

stati parzialmente oscurati in ossequio al rispetto della privacy: tutti veicolano un virus, anche quelli che promettono di immunizzare dal Klez.E).

Si rimarca quindi l'esigenza di dotarsi di un prodotto antivirus residente, in grado di intercettare sul nascere gli accessi maligni al sistema.

In fase decisionale è possibile procedere a scansioni gratuite (ad esempio collegandosi al sito <http://housecall.antivirus.com/>, figura 6), oppure scaricare programmi gratuiti ma più efficaci di molti celebrati prodotti commerciali nel verificare la presenza di alcuni dei virus maggiormente diffusi e rimuoverli effettivamente (in primis l'ottimo CLRAV scaricabile all'indirizzo <http://www.questar.it/download/clrav.com>) o, infine, downloadare versioni di prova valevoli trenta giorni come, ad esempio, quella offerta da F-Prot (<http://www.complex.is>), un software antivirale che si distingue per la politica commerciale particolarmente aggressiva e allettante nel caso in cui si debbano proteggere più Personal Computer: la licenza-base annuale costa appena quaranta dollari e copre fino a venti PC. Per ogni PC in più, sino a 2500, il "fee" è di due dollari aggiuntivi per ciascuno.

Firma digitale in fermento

Rilevanti novità sul fronte della firma digitale. La pubblicazione sul bollettino 6/2002 dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (<http://www.aipa.it>) dell'editoriale sul recepimento della Direttiva UE sulla Firma Digitale del 1999 ha reso ancor più ufficiale presso gli addetti ai lavori di quanto già non fosse con la pubblicazione del D.L. n.10 emanato il 23 gennaio scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.39 del 15 febbraio il nuovo quadro normativo al quale - necessariamente - ha dovuto uniformarsi anche l'Italia.

Ecco quindi apparire nuovi scenari concernenti il "documento informatico" tout court (senza alcuna sottoscrizione elettronica) che ora ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del C.C.

Per i certificatori - che possono far parte di qualsiasi paese dell'UE - non è più richiesta l'autorizzazione preventiva.

Vengono inoltre introdotte tre diverse tipologie di firma: firma elettronica (la sua ammissibilità sarà sottoposta alla valutazione del giudice), firma digitale e firma elettronica avanzata, sulle peculiarità delle quali ci si soffermerà nei prossimi numeri anche alla luce delle trasformazioni che subirà l'AIPA stessa.

Con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'Innovazione tecnologica, l'AIPA - fino ad ora l'unico e autentico punto di riferimento in Italia per quanto concerne normativa ed esegesi legislativa - confluirà infatti nella neonata struttura che - presumibilmente - giocherà un ruolo fondamentale nello sviluppo della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi.

Cultura

Il Mausoleo delle Fosse Ardeatine

di Laura Bertolaccini (*)

Le Fosse Ardeatine non sono solo il luogo in cui molte storie finiscono, ma anche quello da cui un'infinità di storie si diramano. Da lì riparte una battaglia per il significato della memoria ... La storia delle Fosse Ardeatine è la storia di come la città, le istituzioni e le singole persone, hanno provato a elaborare il senso di questa morte di massa che pure è morte di singoli, assurda, violenta, crudele.⁽¹⁾

23 marzo 1944

Roma, via Rasella, ore 14,30. Un uomo travestito da spazzino (in seguito identificato nel partigiano Rosario Bentivegna, uno studente universitario di 23 anni appartenente al GAP, Gruppo dell'Azione Patriottica del Comitato di Liberazione Nazionale) cammina lentamente al centro della strada spingendo un carretto di rifiuti carico di 18 kg di esplosivo. Si ferma alla metà del tracciato, circa all'altezza di palazzo Tittoni, e accende la sua pipa. Qualche metro dopo, in corrispondenza di un piccolo slargo situato all'incrocio tra via Rasella e via del Boccaccio, è appostato un gruppo di quattro partigiani.⁽²⁾

Ore 15,00 circa. Una colonna di militari tedeschi appartenenti al battaglione "Bozen", in assoluta inosservanza della posizione di "città aperta" della capitale⁽³⁾, effettua un trasferimento attraversando i rioni centrali della città. Nel momento in cui la prima camionetta del comando imbocca via Rasella, un altro uomo, successivamente riconosciuto in Franco Calamandrei, anch'egli allora giovane studente universitario, si toglie il cappello: è questo il

cenno convenuto perché Bentivegna getti a terra un po' di brace dalla pipa per accendere la miccia collegata all'esplosivo, chiuda il coperchio del carretto dei rifiuti e vi ponga sopra il suo copricapo da spazzino (segnale che tutto è andato come previsto) e quindi si allontani rapidamente risalendo verso via delle Quattro Fontane.

Quando la colonna militare passa vicino al carretto avviene l'esplosione.

Contemporaneamente, i partigiani nascosti poco più avanti iniziano un serrato lancio di bombe a mano verso i nazisti della retroguardia non coinvolti dallo scoppio del carretto.

Boati, confusione, feriti, morti: tra i fumi delle deflagrazioni i soldati tedeschi superstiti, convinti che l'attentato sia stato causato da bombe lanciate dall'alto, cominciano a sparare all'impazzata verso le finestre e i tetti dei palazzi circostanti (i fori delle raffiche delle mitragliatrici sono tuttora chiaramente visibili sui muri delle case di via Rasella). Ben presto arrivano sul luogo dell'agguato molti funzionari di polizia italiani e tedeschi tra i quali il generale Maeltzer del comando tedesco di Roma, il colonnello delle SS Dolmann, il luogotenente Köller, il tenente colonnello Kappler, il capitano Priebe, il console tedesco Moellhausen, il generale Presti del comando della città aperta di Roma, il questore Caruso, il luogotenente delle SS italiane De Mauro, il luogotenente Molesani della federazione fascista di Roma, nomi tristemente passati alla storia.

Alla ricerca degli esecutori dell'attentato, iniziano le perquisizioni e i rastrellamenti nelle case di via Rasella: gli abitanti vengono fatti scendere in strada, condotti prima a via delle Quattro Fontane e allineati lungo la cancellata di palazzo Barberini, quindi portati in una vicina caserma per essere identificati e interrogati. Alcuni di loro, quelli che già avevano avuto delle segnalazioni dalla polizia, vengono trattenuti. E si identificano i morti: trentadue soldati tedeschi e due civili italiani, un uomo e un bambino di circa 12 anni.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ A. PORTELLI, *L'ordine è stato eseguito*, Roma 1999.

⁽²⁾ Via Rasella, situata nel rione Trevi, è un lungo e stretto rettilineo che nel suo andamento segue il pendio del colle del Quirinale collegando via delle Quattro Fontane a via del Traforo. Al tempo era una strada marginale, assai poco frequentata.

⁽³⁾ All'indomani dell'armistizio tra l'Italia e l'alleanza anglo-americana (8 settembre 1943), l'esercito tedesco aveva occupato gran parte dei territori italiani. L'assedio delle truppe naziste alla capitale, malgrado la posizione internazionalmente riconosciuta di "città aperta", era stato particolarmente duro perché i tedeschi sapevano che a Roma si trovavano quei funzionari politici che avevano assunto il governo dopo la cacciata di Mussolini nonché molti esponenti dei partiti antifascisti e nuclei della resistenza. Azioni di sabotaggio e attentati contro colonne militari naziste si svolgevano allo scopo di tenere il nemico fuori dal perimetro della "città aperta".

⁽⁴⁾ La questione del numero di militari e civili morti in seguito all'agguato di via Rasella è ancora aperta. Probabilmente nella notte tra il 23 e il 24 morì un altro soldato

Ore 17,00 circa. Rientrati presso il comando della città di Roma, i generali nazisti, in accordo con il quartier generale di Hitler a Berlino, stabiliscono di mettere subito in atto durissime misure di rappresaglia e incaricano il tenente colonnello Kappler di porle in essere: devono essere fucilati, entro le 24 ore successive all'attentato, dieci uomini di nazionalità italiana per ogni militare tedesco morto.

La sera del 23 marzo lo stesso Kappler redige una lista con i nominativi di 270 detenuti da prelevare dalla prigione di via Tasso e dal III braccio del carcere di Regina Coeli e richiede al questore Caruso di aggiungere all'elenco i nomi di 50 persone scelte tra i trattenuti dei rastrellamenti attuati subito dopo l'attentato e tra i prigionieri della pensione "Oltremare", sede della "polizia speciale" di Pietro Kock.

24 marzo 1944

Roma, carcere di Regina Coeli, III braccio, ore 14,00 circa. Dalla deposizione del teste Eleonora Lavagnino al processo contro gli esecutori del massacro delle Fosse Ardeatine: "Il III braccio presentava il normale aspetto dell'ora particolarmente tranquilla. I vari servizi erano già stati eseguiti e solo alle 16,00 sarebbe passata la pulizia del pomeriggio e vi sarebbe stato il movimento di infermeria. Chiesi ed ottenni di recarmi al gabinetto per il lavaggio delle gavette ... Rimasi al gabinetto per circa un quarto d'ora e al mio ritorno, nel percorrere il ballatoio del primo piano, notai che al piano terreno, vicino agli uffici, erano stati ammassati una ventina di uomini. Mi soffermai e detti un'occhiata in giro. Tre o quattro coppie di tedeschi muniti di una lunga lista andavano di cella in cella e costringevano gli uomini ad uscire, secondo l'elenco da essi tenuto, e a scendere in gran fretta al piano terreno dove venivano allineati. Tali uomini erano senza pacchi quindi, pensai, non poteva trattarsi di una partenza, benché proprio in quei giorni tutti ne aspettassero una ... Giovani e vecchi, giudicati e inquisiti, assolti o condannati: non esisteva regola! ... I tedeschi avevano fatto una sommaria divisione tra gli ebrei e gli ariani. I primi venivano raggruppati tra le scale e il finestrone, i secondi tra le scale ed il cancello d'ingresso. Gli animi cominciavano ad essere tesi. Non si trattava certo di una partenza normale in quanto si negava ai detenuti di portare con sé il corredo personale, le vettovaglie, e gli si impediva persino un minimo di toletta, come quello di infilarsi la giacca o il paletot, ed alcuni venivano sospinti sui ballatoi mentre ancora si allacciavano i calzoni e si ravvivavano i capelli con le mani. Non

tedesco mentre, secondo più fonti, furono 7 i civili deceduti.

si teneva neppure conto dell'età e dello stato di salute. ... Il più giovane ... era stato catturato con gli altri familiari 48 ore prima e la mattina, interrogato da una mia amica, le aveva detto di avere 14 anni. Il più vecchio, canuto ed apparentemente in pessime condizioni di salute, poteva avere circa 80 anni. Tutti parlottavano fra loro e cercavano di costituirsi in gruppi di amici o parenti, per stare vicini nella eventualità di un viaggio ... Dalla parte degli ariani si stava svolgendo intanto qualche formalità che ci sfuggiva. Gli ebrei lasciati soli si raggruppavano o parlavano animatamente benché sottovoce. Qualcuno scambiava cenni con le donne al primo piano. Altri, scritti affrettatamente dei biglietti, li affidavano ai detenuti del piano terreno le cui celle rimanevano loro vicino. Noi lanciammo loro sigarette, fiammiferi e pane ... Erano circa le 17,00. Nuovi appelli, nuovi comandi militari, un movimento confuso di cui non ci rendevamo conto. Il tempo passava. Perché non partivano mai? Fu durante tale periodo che i disgraziati furono legati e compresero la fine che li attendeva. Era l'imbrunire quando si sentì lo scalpiccio dei piedi della colonna che si muoveva. Non usciva però come per le altre solite partenze dal cancello grande, ma dal cancello del cortile. Salii sulla branda e da lì mi arrampicai all'inferriata. Essi sfilavano sotto di me, troppo rasente il muro perché potessi vederli e si avviavano verso il cortile tra il III e il VII braccio. A tratti vedevo un tedesco armato che evidentemente li scortava. Sul fondo, metropolitani in divisa col fucile mitragliatore imbracciato, seguivano lo sfilamento. Nel cortile, fuori dalla mia vista ma sotto gli occhi dei detenuti del VII braccio, i disgraziati furono fatti salire sui camion e avviati al massacro ...".⁽⁵⁾

I nazisti prelevano i detenuti così come stabilito dalle liste redatte da Kappler la sera precedente: sono uomini di ogni età ed estrazione sociale, la maggior parte dei quali detenuti per reati comuni o politici (alcuni in breve sarebbero stati rimessi in libertà), numerosi ebrei arrestati per odio razziale e due ragazzi minori di 15 anni. Nessuno tra i presenti nella lista ha rapporti di solidarietà con gli attentatori né ha partecipato in alcun modo all'agguato.

A loro viene detto che dovranno affrontare un lungo viaggio per recarsi in un nuovo luogo di lavoro. Legati ai polsi e alle caviglie sono fatti salire su camion completamente chiusi, del tipo di quelli muniti solo del portellone posteriore, comune-

⁽⁵⁾ Brani tratti dagli atti del processo contro Kappler (20 luglio 1948-19 dicembre 1953).

mente in uso per il trasporto delle carni macellate: la convinzione di essere stati selezionati per andare a lavorare è oramai sparita del tutto.

I camion percorrono un lungo tragitto, prima all'interno della città e quindi in aperta campagna, verso una località isolata che a lungo rimarrà sconosciuta. Il luogo scelto dai tedeschi per portare a termine la loro terribile azione è infatti situato ben fuori dal tracciato delle antiche Mura Aureliane, lontano dall'abitato, tra la via Appia Antica e la via Ardeatina, lì dove si trovano delle cave di pozzolana, al tempo già dismesse, note anche come grotte di Domitilla, costituite da tre cunicoli longitudinali e paralleli, lunghi circa 100 metri, coperti da un terrapieno e congiunti alle loro estremità da un braccio trasversale.

Nicola D'Annibale, un pastore che si trova con il suo gregge su un pianoro poco lontano dalle cave, testimonia di aver assistito all'eccidio⁽⁶⁾: dichiara che, proprio intorno alle ore 14,00, vede giungere sul piazzale d'ingresso alle cave due camion tedeschi. Effettuata una manovra circolare perché la parte posteriore dei camion si trovi proprio all'ingresso delle grotte, dal portellone scendono alcuni uomini: slegati sono quindi condotti a gruppi di cinque attraverso all'interno della cava.

Improvviso il rimbombo cupo degli spari delle mitragliatrici e grida soffocate.

Silenzio e poi ancora cinque uomini e altre raffiche, quindi altri camion, altri uomini e ancora spari e per quattro volte il frastuono assordante delle cariche di dinamite che i tedeschi fanno brillare all'interno dei cunicoli perché la terra ricopra e nasconda i corpi massacrati e chiuda gli ingressi alle cave. Le gallerie diventano così fosse comuni, che occultano definitivamente le salme dei martiri, i loro nomi, le loro storie.

Il terribile eccidio avviene sotto il comando di Kappler: con un colpo alla nuca, seguendo tempi stabiliti con precisione e meticolosità, in circa cinque ore vengono uccisi 335 uomini.

Un massacro di dimensioni inusitate, che non trova alcuna giustificazione con quanto avvenuto a via Rasella. Atto di vendetta e manifestazione di odio personale da parte di Kappler espressa anche dal numero delle vittime eccedente rispetto agli stessi terribili ordini ricevuti.⁽⁷⁾

Scriva Adachiara Zevi: "Contro ogni ipotesi revisionista che inseguire un nesso di casualità fra l'attentato antifascista di via Rasella contro un comando delle SS e l'eccidio delle Ardeatine, è lecito parlare di quest'ultimo solo in termini di strage efferata, non mai di rappresaglia. Prova ne sia che i tedeschi, per nascondere il misfatto, fanno esplodere alcune bombe, i cui crateri sono ancora visibili, interdicendo l'ingresso al luogo del sacrificio".⁽⁸⁾


Ore 22,45. Un comunicato d'agenzia diffonde la notizia della strage: "32 uomini della Polizia tedesca sono stati uccisi e parecchi feriti... il comando tedesco perciò ha ordinato che per ogni tedesco assassinato dieci criminali comuni badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito".

Solo il giorno dopo la notizia apparirà sulla stampa nazionale ma non verranno riportati i nomi degli uccisi né fornita alcuna indicazione sul luogo dell'esecuzione.

Nei giorni immediatamente seguenti la liberazione di Roma dai nazisti (4 giugno 1944), un evento straordinario porta alla luce il luogo del massacro:

sotto il peso della terra che la ricopre, crolla una delle volte delle gallerie mostrando le pietose immagini dell'eccidio.

All'indomani del ritrovamento il governo si assume "il solenne impegno di erigere sul luogo della vendetta tedesca un monumento a perenne ricordo dei Martiri e di tutti i Caduti della guerra di Libe-



Sintesi delle proposte Risorgere e Uga nei diversi gradi del concorso sino alla elaborazione finale (schizzo di G. Perugini)

⁽⁷⁾ Kappler, identificato come artefice e non solo esecutore della strage, verrà condannato all'ergastolo con l'aggravante di aver agito con crudeltà nei confronti delle vittime; nel corso dello stesso processo l'atto di rappresaglia sarà giudicato illegittimo proprio per l'enorme sproporzione tra gli eventi e per le modalità adottate, contrarie ad ogni norma di guerra.

⁽⁸⁾ A. ZEVÌ, *Fosse Ardeatine*, Torino 2000.

⁽⁶⁾ Testimonianza tratta degli atti del processo.



La cancellata d'ingresso (opera dello scultore Mirko Basaldella)

razione” e nel settembre del 1944 il Comune di Roma bandisce un concorso per la sistemazione del sacrario e del piazzale delle cave e per il consolidamento delle gallerie.⁽⁹⁾


È questo il primo evento concreto dell'Italia liberata, significativamente rivolto verso il proprio passato, la propria memoria; un'atto che, per

gli stessi progettisti dei dodici gruppi che parteciparono al I grado del concorso, è carico di coinvolgimenti, sensazioni, turbamenti. Leggiamo come molti anni più tardi lo stesso Mario Fiorentino, tra i protagonisti, come tra breve diremo, di questa vicenda progettuale, ricorderà le emozioni di quei momenti: “Quando nel lontano 1945, si svolse il concorso nazionale per la sistemazione delle Fosse, si era a due anni [sic] dalla tragedia e le bare di questi uomini, alcuni conosciuti, erano allineate ancora nelle gallerie di tufo, cariche di immagini, di ricordi, di fiori odorosi, semplice presenza costante di mogli, figli, parenti, amici. Questa eccezionale, indimenticabile, camera mortuaria, brulicante di lumi, viva e terribile, piena di sollecitazioni e di tensioni, è stata testimone e spinta emotiva di ogni idea progettuale. All'esterno lo straordinario paesaggio delle catacombe di S. Callisto, la vicina Appia Antica con i suoi grandiosi monumenti, i pini e i cipressi, invitavano a riflettere sulla natura storica di questi luoghi, di morte anch'essi, nel tentativo di trovare un'immagine che pacatamente riconducesse

a simbolo nazionale morti tanto diverse per ideologia e ispirazione politica”.⁽¹⁰⁾

Il I grado del concorso si conclude nell'agosto del 1945 con la selezione di quattro tra i dodici progetti presentati: sono contraddistinti dai motti *Risorgere* (Nello Aprile, Cino Calcaprina, Aldo Cardelli, Mario Fiorentino; scultore: Francesco Coccia), *Uga* (acronimo del gruppo Unione giovani architetti guidato da Giuseppe Perugini cui successivamente si aggiungerà lo scultore Mirko Basaldella), *Non dolet* (Gaetano Minnucci, Nicola Cantore, Nello Ena, Costantino Forleo) e *Passi sunt* (Giorgio Covatta-Scazzocchio). Invitati a partecipare al II grado del concorso, bandito alla fine del 1945 ed espletato nell'autunno 1946, risulteranno vincitori *ex aequo* i progetti *Risorgere* e *Uga*.

Entrambi i progetti vincitori, ispirati alle immagini sintetiche e altamente evocative dei sacrari di guerra, presentano soluzioni essenziali, incentrate sui contrasti materici e morfologici tra natura e architettura e sulla successione simbolica degli spazi e degli oggetti, interpretati perlopiù come declinazioni geometriche semplici, poiché la complessità, la molteplicità delle sensazioni sia propria solo del tema: il ricordo, il martirio, il sa-



Veduta del cantiere durante le fasi di realizzazione della copertura del mausoleo, 1948

⁽⁹⁾ Inizialmente l'intenzione del governo italiano, in accordo con gli alleati, era di murare tutto e costruire sopra le fosse un mausoleo monumentale. Questa decisione si scontra però con la volontà dei familiari delle vittime che vogliono il riconoscimento dei corpi e sepolture individuali. L'incarico della identificazione delle salme, condotto da un gruppo di specialisti, tecnici, operai, ufficiali, sottufficiali, vigili del fuoco, viene affidato alla guida del prof. Attilio Ascarelli [cfr. A. ASCARELLI, *Le Fosse Ardeatine*, Roma 1945]. Liberati dalle macerie ed espletate le procedure medico-legali, sarà possibile identificare con certezza 323 dei 335 corpi rinvenuti.


⁽¹⁰⁾ M. FIORENTINO, *La casa. Progetti 1946-1981*, Roma 1985.

crifizio per raggiungere la libertà. “In un solo segno – scrive Manfredo Tafuri – è contratto il dolorante ricordo di un evento che rende retorico ogni commento”.⁽¹⁾


Il progetto definitivo è il risultato, ancor più sintetico ed essenziale, dell’esperienza congiunta dei due gruppi e, certamente, del coinvolgimento emotivo, e in un certo senso biografico, di Mario Fiorentino e Giuseppe Perugini.⁽²⁾

Il complesso monumentale si struttura attraverso una successione di episodi singolari, disposti secondo una sequenza narrativa nella quale gli elementi naturali, architettonici e scultorei costituiscono delle mete, dei punti dove sostare e riflettere, per poi tornare ad intraprendere il mesto viaggio della memoria.

Varcata la grande cancellata di bronzo, suggestiva opera dello scultore Mirko Basaldella in cui l’intreccio convulso, disperato, di elementi ricorda l’orrore umano dei corpi accatastati nei cunicoli, si accede ad un ampio piazzale dal quale tutti gli episodi significativi del complesso monumentale si mostrano simultaneamente: sulla destra la collina contenuta da alte pareti di blocchi di tufo disposti



La cancellata interna che protegge una delle grotte in cui furono ritrovati i corpi massacrati.



Veduta del mausoleo (sulla sinistra il gruppo scultoreo opera di Francesco Coccia)

ad *opus incertum* (materiale e tecnica che si ritrova in ogni elemento del progetto a fare da contrappunto alle pareti e agli inserti in cemento lasciati a vista o trattati “alla punta”); di fronte gli accessi ai cunicoli che furono teatro del massacro; sulla sinistra il luogo delle sepolture dove, sotto un ciclopico masso, una grande lastra di cemento sollevata come nell’atto della resurrezione, sono deposte in singoli sarcofagi le 335 salme. Accanto al mausoleo, l’unico elemento emergente: il bianco gruppo scultoreo, opera di Francesco Coccia, rappresentante l’unione di tre uomini, tre diverse età, inesorabilmente congiunti.

L’ingresso alle grotte rappresenta un momento fortemente emotivo: percorrerle significa unirsi per un momento al tragico destino occorso a quegli uomini.

“Il monumento – scrive Aldo Aymonino – diventa così per lo spettatore una mappa topografica del dolore e del ricordo: chi si inoltra nelle gallerie compie prima lo stesso tragitto delle vittime e poi, arrivato nel punto dell’eccidio ... inizia per un’altra galleria la strada che lo porta al sacrario. Si passa così dagli spazi ristretti e convulsi dove si svolse il dramma alla calma stereometrica della grande aula. Così, attraverso la messa in scena del

⁽¹⁾ M. TAFURI, *Architettura italiana 1944-1981*, Torino 1982.

⁽²⁾ Mario Fiorentino (1918-1982) di religione ebraica, nel novembre del 1943 viene arrestato in una tipografia romana; condotto a Regina Coeli, nel febbraio 1944 è trasferito in un carcere emiliano: per un mese soltanto sfugge al massacro delle Fosse Ardeatine. Giuseppe Perugini nato nel 1914 a Buenos Aires, passate le linee ritorna in Italia al seguito delle truppe alleate, lavorando nell’ufficio tecnico dell’esercito americano.

percorso emotivo compiuto attraverso il progetto, lo spettatore viene lentamente trasformato in testimone".⁽¹³⁾

Le gallerie, consolidate ma di fatto lasciate secondo la loro naturale morfologia, hanno un tracciato ad U, con ingresso nel piazzale principale e sbocco nel mausoleo: nel tratto più lontano, isolate da due cancellate bronzee anch'esse opera di Mirko Basaldella, sono situate le grotte dove furono ritrovati i corpi massacrati. Squarci a cielo aperto che ricordano gli occhi dei criptoportici romani, indicano i luoghi in cui i nazisti fecero esplodere le cariche di dinamite per nascondere l'eccidio. Sulla sommità del colle, ben visibili dal piazzale d'ingresso, sono collocate una croce e la stella di David.

L'idea sottesa alla realizzazione del mausoleo è quella del grande tumulo, della copertura uniforme e indifferenziata, simbolo del tragico destino che ha accomunato esistenze diverse, al di sotto della quale, in un'aula leggermente incassata, sono posti i 335 sarcofagi in granito, tutti uguali, disposti in 7 doppi filari paralleli, trattati "alla punta" come l'intradosso della copertura.⁽¹⁴⁾


La luce, materia prima dell'architettura, è anch'essa concepita per infondere un carattere di discrezione e uniformità: l'aula delle sepolture è illuminata solo da una buca continua che la percorre lungo tutto il suo perimetro: alla luce radente, così filtrata attraverso la materia, è affidata tutta la plasticità del grande elemento stereometrico della copertura.

Per ottenere questo risultato di continuità, forti della collaborazione di Riccardo Morandi, i progettisti interpretano la copertura come una grande lastra di cemento sospesa (48,50 x 26,65 m), sorretta da sei appoggi e costituita da un sistema di travi incrociate concepito in modo da poter avere un forte sbalzo

verso l'ingresso così da sottolineare la levità rispetto al pendio collinare sottostante. Inoltre, recuperando la lezione classica, per ovviare all'effetto schiacciamento che si sarebbe prodotto all'interno, la copertura è stata sollevata maggiormente verso la profondità dell'aula, sino quasi a raddoppiare il suo distacco dalle pareti laterali (da 0,60 a 1,10 metri). L'apertura perimetrale, collocata a 1,80 metri rispetto al piano dei sarcofagi, inquadra il paesaggio circostante ma non consente dall'esterno di poter vedere chi è raccolto in preghiera nell'aula delle sepolture.

Con questi accorgimenti dal piazzale esterno la lastra appare come pura superficie, perde la propria matericità per diventare geometria, lirica bidimensionale: è una lapide gigantesca posta a coprire tante vite diverse; è un monumento, nel senso letterale, etimologico, del termine; è il luogo della memoria, della nostra storia.

Il mausoleo delle Fosse Ardeatine è stato inaugurato il 24 marzo 1949, nel quinto anniversario del terribile eccidio. Da allora ogni anno, nel corso di una solenne manifestazione che vede riuniti nel piazzale del sacrario i familiari delle vittime, i cittadini di ogni nazionalità e religione, le autorità, una voce scandisce forte i nomi dei 335 martiri uccisi dai nazisti.⁽¹⁵⁾



Ingresso al mausoleo: notare il contrasto materico tra i sostegni in tufo e la superficie della lastra in cemento a vista

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

⁽¹³⁾ A. AYMONINO, *Topografia del ricordo*, in "Lotus International", 97, 1998.

⁽¹⁴⁾ Le generalità delle 323 salme identificate sono scolpite sulla lastra superiore di ogni sarcofago; le tombe delle 12 salme rimaste senza nome portano l'indicazione "Ignoto". La collocazione delle salme è stata disposta secondo l'ordine di esumazione dalle grotte. La prima tomba è simbolicamente dedicata a tutti i caduti per la Patria e la Libertà.

⁽¹⁵⁾ Tutte le immagini contenute nel testo sono tratte da: A. ZEVI, *Fosse Ardeatine*, Torino 2000.

3

Luglio-Settembre

2002

Anno 1

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Nuove norme per le zone di rispetto*
- *Tariffe massime per la cremazione*
- *Passaporto mortuario*
- *Esequie e cerimoniale di Stato*
- *Concessioni cimiteriali*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Massimo Cavallotti, Antonio Dieni,
Raffaella Marsella, Andrea Poggiali,
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto,
Manuela Tartari**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/ PUBBLICITÀ**

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:

25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per
inoltro con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:

78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltro con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il pri-
mo anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta del-
l'abbonamento a nessun effetto. I numeri del periodico
non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato
non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero suc-
cessivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 02/09/2002.

INDICE**Editoriale****Verano docet.....2**
*di Daniele Fogli***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero.....3**
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e lettere.....7**
*a cura di Daniele Fogli***Natura e costituzione delle concessioni cimiteriali in relazione
alla durata ed ai rapporti sorti nel passato11**
*di Sereno Scolaro***Attualità****Considerazioni sui requisiti degli edifici funebri.....21**
*di Andrea Poggiali e Urbano Leoni***Esequie e cerimoniale di stato25**
*di Massimo Cavallotti***Documentazione****Trasferimento di funzioni dal livello centrale a quello locale in
materia di polizia mortuaria30**
*Circolare Sefit n. 4728 del 12 giugno 2002***Trasporti di salme tra stati e rilascio del passaporto mortuario.
competenze, prescrizioni e modalità operative32**
*Circolare Sefit n. 4770 del 24 luglio 2002***Modifica della normativa concernente la edificabilità nelle zone
circostanti i cimiteri46**
*Circolare Sefit n. 4787 del 2 settembre 2002***Tariffe per la cremazione: decreto del Ministero dell'Interno
del 1° luglio 200253**
*Circolare Sefit n. 4788 del 2 settembre 2002***Italia: cremazioni di cadaveri eseguite nei crematori in funzione
(anni 1999-2001)60**
*Fonte Sefit***Attualità****Il Cimitero di Modena di Aldo Rossi. I disegni e un modello.....61**
*di Elisa Meneghini***La cremazione e la dispersione delle ceneri: profili giuridici e
novelle legislative.....62**
*di Roberto Gandiglio***La cremazione e la dispersione delle ceneri per la Chiesa.....68**
*di Don Piergiorgio Terenzi***Informatica****Wireless LAN, la grande rivoluzione.....70**
*di Nicola Bortolotti***Cultura****Cimiteri d'autore: Tomba Brion a San Vito di Altivole74**
di Laura Bertolaccini

Editoriale

Verano docet

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

È significativo che l'attenzione sui problemi funebri e cimiteriali italiani emerga solo quando accadono fatti che colpiscono l'opinione pubblica, come quelli recenti del Verano a Roma.

Mi ha stupito la grande enfasi con cui la stampa ha divulgato questi avvenimenti, non solo quando si supponeva che vi fosse una matrice razzista nello scempio compiuto sulle tombe ebraiche, ma anche successivamente, quasi come se si fosse infranto il tabù di affrontare ciò che riguarda i cimiteri.

Altro fatto nuovo è che la Magistratura ce la sta mettendo tutta per arrivare a mettere a nudo i difetti della gestione del settore funebre e cimiteriale.

E ciò è positivo, anche se sulla graticola stanno dirigenti del settore che conosco personalmente e stimo, che in passato non hanno fatto mistero di operare per la moralizzazione del settore; ora mi spiace leggerne i nomi sui giornali, dove si fa di tuttata l'erba un fascio.

A seguire il fatto della distruzione delle tombe ebraiche sono intervenuti altri filoni di indagini:

- su lavori di manutenzione a tombe all'interno del cimitero svolto da personale non autorizzato, dipendente o ex dipendente del Comune;

- su concessioni in deroga per la sepoltura nel Verano di persone con "particolari meriti" nel campo della scienza, della società, ecc.;

- sulla gara per entrare da parte di AMA Spa nella gestione delle camere mortuarie in un ospedale romano, rompendo così il monopolio di fatto instaurato da qualche impresa funebre che vi stazionava;

- sulle tombe riassegnate sulla scorta di autocertificazioni dei nuovi richiedenti, essendo non rintracciabili i vecchi concessionari.

Chi opera nel settore funerario comprende immediatamente che ognuno di questi problemi è un nervo scoperto non tanto e non solo a Roma, dove la dimensione della città è tale da ingigantire ogni cosa, ma dappertutto.

Non ditemi che non si sa che in ogni camposanto c'è il pulitore di tombe, che va dal pensionato che lo fa in nero all'operatore cimiteriale che si "accontenta" di qualche mancia.

Non ditemi che non vi è mai capitato il caso umano, la pressione politica, la richiesta di avvicinamento di feretri, per le quali utilizzare i regolamenti con l'elastico o, peggio, dimenticandone l'esistenza.

Non ditemi che nessuno sa che le quote di mercato maggiori delle pompe funebri si fanno con il controllo della camera mortuaria dell'ospedale o con la connivenza con personale infermieristico e qualche volta medico.

Non ditemi ancora che credete sempre a quel che viene scritto sulle autocertificazioni, ben sapendo che solo talvolta fate degli accertamenti, perché se li doveste fare sempre a cosa servirebbe l'autocertificazione?

E allora, se questi sono i problemi e se essi non sono solo una questione romana, perché non affrontarli a viso aperto?

Perché quando sono apparsi sui giornali questi fatti ben pochi hanno chiesto di cambiare le regole esistenti, per farne di nuove, con maglie più strette, capaci di ridurre i casi in cui essere tentati di superarle?

Invece sui giornali trova spazio l'intervista del Ministro della salute che anticipa che sta per consentire la creazione di cimiteri per animali domestici.

Cose utili, in parte, ma certamente non la risposta politica alla serie di problemi sopra evidenziati. Signor Ministro, Signori Parlamentari, non Vi pare che sia giunta l'ora di emanare nuove regole per il settore funerario?

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Crescita della cremazione in Italia

Con circolare di p.n. 4733 del 20 giugno u.s., SEFIT (la Federazione nazionale dei gestori di cimiteri e crematori di area pubblica) ha reso noti alcuni dati statistici sulla diffusione in Italia della pratica della cremazione (*n.d.r.* vedi in documentazione la tabella, rettificata per un errore di trasmissione e reperibile sul sito www.federgasacqua.it/sefit). L'incremento registrato nel 2001 rispetto all'anno precedente è stato di 5.371 unità (+ 18%), superando ogni previsione.

Nel 2001 infatti le cremazioni totali di cadaveri assommano a 35.254, contro le 29.883 dell'anno precedente.

Rispetto al totale delle sepolture la cremazione incide ora per il 6,5%, anche se le incidenze di questa pratica funebre sono molto diverse in relazione sia alla zona geografica che alla densità di popolazione: al Nord infatti l'incidenza è prossima al 10%, mentre nelle città metropolitane non è inusuale che la percentuale superi il 20%.

Le città col maggior numero di cremazioni effettuate sono Milano, Roma e Genova, rispettivamente con 4.890, 3.592 e 3.347.

Quelle invece meno produttive sono Cagliari, Palermo e Siena, rispettivamente con 90, 118 e 169.

Parlando di Regioni, quella dove si crema di più in assoluto è la Lombardia (che è anche tra quelle meglio dotate di impianti di cremazione) con 9.484 cremazioni, seguita da altre 6 regioni: Piemonte, Liguria, Emilia-

Romagna, Lazio, Veneto e Toscana, dove in ciascuna si effettuano da 3.300 a 4.500 cremazioni l'anno.

A Napoli assegnamento delle tombe attraverso la lotteria

Aspre le polemiche in consiglio comunale a seguito della realizzazione di una lotteria per l'assegnazione di 32 loculi all'interno del cimitero della circoscrizione napoletana di Secondigliano.

Nonostante dal 1998 ad oggi siano stati effettuati diversi interventi all'interno della struttura (operazioni hanno consentito di mettere a disposizione della collettività 335 nuovi loculi in totale), l'emergenza resta.

Si è in attesa quindi dello stanziamento di 5 milioni di euro da parte della Giunta comunale per il progetto di ampliamento del cimitero, come già deliberato dal Consiglio comunale.

Il Cimitero di Sant'Orsola di Palermo requisito dal Prefetto

Nella contesa per la rivendicazione del possesso di tale cimitero (attori la Venerabile Compagnia di Sant'Orsola ed il Comune di Palermo), è alla fine dovuto intervenire il Prefetto.

Il risultato è stata la requisizione per sei mesi della struttura cimiteriale, con affidamento provvisorio all'ente locale.

L'affidamento coincide con l'inizio dell'operazione di recupero di 40.000 loculi, che per i prossimi cinque anni dovrebbero arginare il problema della mancanza di sepolture.

Le nuove sepolture verranno riutilizzate grazie al trasferimento delle salme ultraventennali in ossari realizzati a spese del Comune.

I loculi che si renderanno di volta in volta disponibili verranno innanzitutto destinati alle salme in deposito, a quelle che negli ultimi 12 mesi sono state sepolte provvisoriamente nei campi di inumazione ed a quelle che negli ultimi 2 anni hanno trovato sepoltura presso tombe di amici o parenti. Non sarà più possibile acquistare anticipatamente loculi per garantirsi una sepoltura: la richiesta dovrà essere fatta dai parenti solamente dopo il decesso.

Profanazione del Verano: Veltroni appoggia l'AMA s.p.a. di Roma

La violazione, avvenuta nel luglio scorso, di una trentina di tombe nella sezione ebraica del cimitero del Verano non si poteva prevedere.

Così si è espresso recentemente il Sindaco della capitale nel corso di un incontro con i vertici dell'AMA, l'azienda che dal 1999 gestisce la manutenzione dei camposanti romani. *"La responsabilità di quell'infame gesto - ha poi puntualizzato - è di chi vuole screditare il lavoro dell'azienda municipalizzata e tenta di bloccare il risanamento"*. Totale solidarietà quindi nei confronti dell'AMA.

Veltroni ha inoltre bocciato la proposta di inserire delle telecamere all'interno del Verano, innanzitutto per non creare un'in-

giustificato allarmismo, ma soprattutto per mantenere quelle caratteristiche di riservatezza e discrezione distintive di un luogo sacro.

Il restauro delle sepolture profanate verrà effettuato a spese del Campidoglio.

A Sassari nuovo cimitero realizzato con fondi privati

È stato presentato in Comune il progetto per la costruzione di un nuovo cimitero a Sassari, il cui costo è stato stimato in 30 milioni di euro.

L'area di circa 12 ettari sulla quale verrà realizzato il camposanto – che ospiterà 17.340 loculi, 6.780 tombe e 2.496 cappelle – appartiene ad un imprenditore, che la cederà al Comune al prezzo simbolico di 1 euro.

Il consorzio che lo stesso imprenditore dirige, finanzia interamente l'operazione di realizzazione dell'area cimiteriale. Questo ovviamente se il Comune si impegnerà a concedere un aumento della volumetria dei capannoni della società, utilizzati come deposito, ed il cambio di destinazione degli stessi da deposito ad attività produttiva (che si traduce nella realizzazione di un centro commerciale di circa 2.500 metri quadri).

Militari sotto accusa per la ristrutturazione mai avvenuta di alcuni cimiteri di guerra italiani

Si parla di una truffa per 1,5 miliardi delle vecchie lire a danno dello Stato, perpetrata tra il 1995 ed il 1999 da un gruppo di alti ufficiali delle Forze Armate in servizio al Commissariato generale per le Onoranze ai Caduti di guerra ed alcuni imprenditori.

I primi fornivano falsi atti di autorizzazione per la realizza-

zione di interventi in oltre 20 cimiteri e sacrari di guerra della penisola, mentre gli altri emettevano regolare fattura per lavori mai eseguiti.

Indagate per corruzione, abuso d'ufficio e falso in atti pubblici continuato ed aggravato, sono finite 11 persone, per le cui il 30 settembre prossimo il Gip di Roma dovrà pronunciarsi sul rinvio a giudizio

In sospeso a Reggio Emilia lo smaltimento di vecchie bare

A seguito di alcune operazioni cimiteriali si è avvertita a Reggio Emilia la necessità di procedere allo smaltimento di rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni, in questo caso di alcune vecchie bare.

L'Agac, il soggetto autorizzato allo smaltimento, ha raccolto tali rifiuti in appositi contenitori, dichiarando di essere in attesa di chiarimenti da parte della Provincia sul modo corretto in cui procedere, chiarimenti richiesti tramite una lettera che sembra non essere mai giunta al destinatario.

“Agac è titolare di autorizzazioni per lo smaltimento di rifiuti urbani” ha replicato la Provincia *“Quindi non ha bisogno di alcuna ulteriore autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti da esumazioni ed esumazioni da parte nostra ...”* (n.d.r. la normativa nazionale di riferimento in vigore è costituita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal D.M. 26 giugno 2000, n.219).

Curioso però che il diverbio sia nato solamente dopo la chiusura dell'inceneritore, di fondamentale importanza per l'Agac, e che quest'ultima stia da tempo in attesa di conoscere il luogo in cui si costruirà quello nuovo, che proprio la Provincia dovrà indicare ...

Il cimitero di Vigevano (PV) vicino alla saturazione

Non è ancora emergenza, ma lo sarà fra un paio d'anni, quando verranno state utilizzate tutte le sepolture disponibili.

L'Assessore ai Lavori Pubblici di Vigevano, Andrea Sala, non appare allarmato dalla situazione, poiché l'Amministrazione comunale sta già prevedendo delle soluzioni per risolverla.

Nel piano delle opere pubbliche è stato infatti incluso un importante stanziamento per ampliare il cimitero urbano, per il quale verrà approvata una delibera di indirizzo entro la fine dell'anno.

Furti su commissione al cimitero monumentale di Vicenza

Quando gli addetti dell'Amcps hanno aperto i cancelli del cimitero maggiore di Vicenza, inizialmente hanno pensato ad un atto di vandalismo; solo in un secondo momento, dopo un accorto sopralluogo, sembra essere emersa l'amara verità.

La sparizione infatti di numerosi arredi pregevoli in ferro battuto (tra l'altro concentrata nelle gallerie del cimitero monumentale, dove si trovano le tombe di molte famiglie nobili di Vicenza) fanno pensare ad un furto in piena regola.

Tale ipotesi è avvalorata anche dal fatto che non sono invece state saccheggiate altre sezioni del camposanto, come il Famedio dei cittadini illustri e le sepolture del Seminario vescovile, di grande pregio ma non riccamente arredate.

La banda di ladri, con tutta probabilità su commissione, ha forzato il cancello di accesso ed è entrata all'interno della struttura con uno o più furgoni, sui quali poi è stata caricata la refurtiva.

A Fano (PS) si risarciscono i parenti che acquistarono ossarietti nel cimitero

Fioriscono le polemiche in merito al Cimitero dell'Ulivo di Fano, una struttura realizzata recentemente che si trova già in stato di disfacimento.

Nonostante il progetto sia stato supportato da una relazione sull'idoneità geologica del terreno, negli ossarietti e nelle tombe di famiglia dopo la costruzione si sono infiltrati diversi centimetri d'acqua.

Se a questo si aggiunge che il camposanto non è stato benedetto, che non è stata installata una croce in ossequio al luogo di culto e che sul suolo cimiteriale non insiste una cappella, si può facilmente comprendere il disappunto generale.

L'assessore ai Lavori Pubblici Gianbruno Auspici ha dichiarato, a risoluzione delle problematiche, il risarcimento a breve delle famiglie che avevano sopportato la spesa per l'acquisto delle sepolture e l'installazione della croce all'interno del camposanto.

Gestione informatica per i cimiteri di Ponte nelle Alpi (BL)

Il Comune di Ponte delle Alpi gestirà ora in maniera informatizzata i quattro cimiteri comunali.

Il programma informatico consente la gestione amministrativa del servizio, nonché la visualizzazione della composizione delle aree cimiteriali e l'ubicazione esatta delle sepolture.

L'operazione di rilevazione delle sepolture esistenti nei quattro cimiteri comunali (loculi, fosse, tombe di famiglia, cappelle ed ossari), ha richiesto un lavoro complesso, che ha portato alla registrazione complessiva di

4.121 salme e di 239 resti mortali in ossari.

Attualmente è in fase di ultimazione l'inserimento dei dati delle concessioni di loculi e di aree per la costruzione di tombe di famiglia.

Legambiente ripulisce il cimitero centenario di Sordignale di Pettorano sul Gizio (AQ)

All'interno della campagna nazionale di Legambiente denominata "Salvalarte", è stata inserita l'iniziativa di recupero del cimitero di Sordignale, promossa dalla riserva naturale Monte Genzana-Alto Gizio, nel quale la struttura è ubicata.

L'azione dei volontari ambientalisti all'interno del camposanto - utilizzato fino al 1919 - è stata rivolta principalmente al recupero della tomba monumentale del medico Pasquale Gravina, appassionato di botanica, deceduto nel 1828.

A Guastalla (RE) lapidi già iscritte prima del decesso

Un sacerdote di Guastalla, paese della provincia reggiana, ha richiesto l'intervento delle autorità cimiteriali per far rimuovere dalle lapidi di due parrocchiani (ancora vivi e vegeti) elementi che potevano indurre la collettività a convincersi della loro morte.

Non è infatti inusuale che nel camposanto vengano allestite tombe, con tanto di lapidi, nomi e fotografie, di persone non ancora passate a miglior vita.

Così almeno viene confermato dal funzionario comunale Burlazzi, che precisa "La normativa non ci consente di intervenire, perché non prevede particolari divieti. È solo una questione di buon gusto."

FIAT/IFTA: il nuovo sito web www.thanos.org

Durante l'assemblea della FIAT/IFTA (Federazione Nazionale delle Associazioni di Tanatologi) tenutasi a Kyoto, Giappone, dal 22 al 24 aprile scorsi, è stata ufficialmente presentata la nuova immagine del sito (in rete già dal 1998).

Il sito - redatto nelle tre lingue inglese, francese e spagnolo - offre importanti informazioni sul settore funerario di tutti i Paesi.

Precedentemente il sito era rivolto solo ai membri della Federazione, ora a tutti gli operatori funerari: la home page infatti offre a chiunque sia interessato la possibilità di promuovere i propri prodotti e servizi.

Ovviamente largo spazio è riservato alla FIAT/IFTA, la cui presentazione comincia dalla storia, proseguendo poi con gli obiettivi, le attività e la lista aggiornata dei membri (che possono richiedere il link al proprio sito, se ne posseggono uno).

Di notevole interesse la possibilità di accedere ai testi di tutti gli articoli apparsi sulla rivista "Thanos" e di poter interagire con altri professionisti attraverso i forum presenti.

L'ASCE si riunisce a Vilnius (Lituania)

Sarà Vilnius, in Lituania, la sede del primo incontro annuale dell'Associazione dei Cimiteri Storico-monumentali in Europa (Association of Significant Cemeteries in Europe, ASCE).

L'incontro, che si terrà il 17 e 18 ottobre 2002, è stato organizzato grazie alla disponibilità del Dipartimento Lituano per la Protezione dei Beni Culturali, che, per merito della manifestazione, avrà anche l'opportunità di mostrare ad esperti di ogni parte

d'Europa i cimiteri di Rasos, Bernardine, Antakalnis, Vingis. L'appuntamento, dedicato principalmente al tema del restauro delle tombe e degli edifici dei cimiteri europei, darà occasione agli associati di introdurre il lavoro svolto, favorendo così lo scambio delle migliori esperienze di catalogazione e restauro.

USA: a San Antonio la prossima assemblea della NFDA

La NFDA (Associazione Nazionale degli impresari di pompe funebri americani) si riunirà dal 20 al 23 ottobre prossimi a San Antonio, Texas, per il consueto appuntamento annuale.

Ulteriori informazioni relative all'evento (programma, elenco degli espositori, pianta degli stand, ecc.) sono reperibili al seguente link:

<http://www.nfda.org/convention/>

Alexandre Dumas padre riposerà al Pantheon di Parigi

Le ceneri di Alexandre Dumas padre, attualmente site nel piccolo cimitero di Villers-Cotteret (la città che gli ha dato i natali il 24 luglio 1802), verranno trasferite il prossimo 3 ottobre al Pantheon di Parigi.

Si è risolta quindi la diatriba fra il governo francese e la cittadina,

la quale aveva presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto di trasferimento firmato nel marzo scorso dal presidente Chirac (forse temendo la perdita di una significativa attrazione turistica).

L'accordo tra le parti è stato preso: il Ministero della Cultura francese ha autorizzato la costruzione a Villers-Cotteret di una statua monumentale di bronzo dello scrittore e la creazione di una serie di iniziative per il rilancio turistico e culturale della località ... e la cittadina francese ha annullato il ricorso.

Il cimitero di Tampa (USA) contro il vandalismo

Il cimitero di Tampa, in Florida, per ostacolare le azioni di teppismo che lo hanno interessato negli anni precedenti, ha deciso di adottare delle misure di sicurezza di alta tecnologia.

Il progetto - avanzato dalla società che gestisce il luogo di culto, l'Unione Italiana Club - consiste nel posizionare delle videocamere all'interno del cimitero, le cui immagini potranno essere osservate in diretta via internet sul sito della società, ma solo ed esclusivamente dai membri della stessa.

Il portavoce dell'Unione Italiana Club considera questo program-

ma di osservazione virtuale non intrusivo. Il costo di realizzazione varierà da 3.500 a 5.000 dollari

Egitto: incredibile scoperta all'ombra delle piramidi di Giza

Il ministro egiziano della Cultura, Faruq Hosni, ha dichiarato ufficialmente il rinvenimento di una nuova tomba nella zona a sud-est del Cairo, dove si ergono le piramidi di Giza, venuta alla luce dopo anni di scavi di una missione di archeologi egiziani. Si tratta del sepolcro di un alto funzionario della corte di Mike- rinos, faraone della IV Dinastia (2.590-2463 avanti Cristo).

La tomba è composta da una camera funeraria e da un ampio corridoio di accesso, nel quale è stata rinvenuta una statua in granito nero dedicata al funzionario; una seconda statua è stata trovata sotto il pavimento della camera. Zahi Hawass, segretario generale del Consiglio superiore delle antichità egizie, ha annunciato che entrambe le statue ritrovate all'interno della tomba saranno esposte al pubblico nel corso di una mostra speciale che si terrà al Cairo nel prossimo dicembre, quando saranno celebrati i 100 anni della creazione del Museo Egizio.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- Imprese funebri sono Agenzie d'affari: la normativa
- Statistiche di mortalità: crollano i morti
- Cimiteri per animali d'affezione
- Il rito funerario islamico
- Le attività di polizia mortuaria in un'Azienda USL

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. Al Comune di ... è stato richiesto, da parte di un'impresa di pompe funebri, il rilascio di un'autorizzazione per il trasporto di una salma in una camera ardente di proprietà dell'impresa richiedente (appositamente attrezzata per coloro che professano la fede islamica ed ubicata in altro Comune), per la sosta di più giorni del feretro ed in attesa che la salma venga trasferita all'estero (Casablanca) per via aerea, munita di passaporto mortuario.

Poiché il luogo di destinazione non rientra nelle fattispecie citate dagli artt.19 e 24 del DPR n. 285/90 (trasporto nel Comune in luogo diverso dal cimitero, trasporto nel cimitero, trasporto al deposito di osservazione, trasporto all'obitorio), l'ufficio comunale preposto ritiene che non sia possibile autorizzare tale trasporto. Ci chiede quindi se, per analogia a quanto previsto dall'art. 24, comma 3 del DPR n. 285/90, potrebbe essere il Prefetto a comunicare al Comune di sosta in sede di rilascio del passaporto mortuario.

R. 1. Trattandosi il luogo di destinazione Casablanca (Marocco), è applicabile l'articolo 29 del DPR 285/90. In base a tale articolo occorre rivolgere istanza per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune in cui si trova la salma.

Attualmente la competenza citata è regionale (DPCM 26/5/2000), quindi l'istanza va rivolta all'Autorità individuata dalla Regione

per il rilascio di detta autorizzazione (vds. circolari SEFIT pn. 4405 del 2/2/2001 e 4427 del 28/2/2001).

In realtà tutt'oggi si continua a far riferimento alla Prefettura in diverse parti d'Italia, sia perché le regioni a statuto speciale non hanno ancora recepito il citato DPCM 26/5/2000, sia per i ritardi di trasferimenti di competenze in altre regioni a statuto ordinario.

Ad ns. avviso, il Comune dove "trovasi la salma", ai fini della identificazione della Autorità individuata dalla Regione (l'Ufficio Territoriale di Governo nel caso in cui così sia stabilito o di fatto) in caso di partenza per l'estero, è il Comune di decesso. E ciò anche se il materiale confezionamento finale del feretro, le verifiche e attestazioni prescritte dalla legge (nel caso in esame quanto specificato dall'art. 29/1 del DPR 285/90, integrato dal paragrafo 8.2 della circolare Min. Sanità 24/6/1993), vengono svolte in altro comune.

2. Le circostanze limitative del trasporto previsto a carico dal comune al comma 1 dell'articolo 19 del DPR 285/90 ("Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a)") sono di tipo economico e, tra l'altro, modificate dal comma 7-bis dell'art. 1 della L. 26/01.

In altri termini, con trasporto a carico dei richiedenti, è possibile

il trasferimento del feretro in qualunque luogo, purché identificato e autorizzato.

3. I luoghi ove è possibile il trasporto definitivo di un feretro sono stabiliti dal TU delle leggi sanitarie e dal DPR 285/90:

- a) il cimitero, per il seppellimento;
- b) il crematorio, per la cremazione;
- c) l'estero, in caso di trasporto internazionale.

4. Sui luoghi in cui è permesso il trasporto a carattere temporaneo di un cadavere (dentro o meno un feretro) sussiste la necessità di chiarire se il trasporto avviene prima o dopo il periodo di osservazione.

Il DPR 285/90 prevede che un cadavere possa essere trasportato prima che sia trascorso il periodo di osservazione, con le cautele stabilite dall'articolo 17 e ad esclusione dei morti di malattie infettive (malattia infettiva che quindi deve essere esclusa a priori per poter autorizzare il trasporto a cassa aperta), previa autorizzazione del comune di decesso (tranne nei casi di morte sulla pubblica via e di feti, di cui al paragrafo 5.2 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993).

Il periodo di osservazione deve essere svolto nei luoghi individuati dal DPR 285/90 nei casi obbligatoriamente in esso stabiliti:

- a) dall'articolo 12;
- b) dall'articolo 13;
- c) per i morti in strutture sanitarie, nel servizio mortuario di cui al DPR 14 gennaio 1997 (camera

mortuaria ospedaliera ove è avvenuto il decesso);

d) il periodo di osservazione è possibile effettuarlo nel luogo di decesso, quando questo coincida con l'abitazione, intesa come luogo dove si trovava il defunto al momento della morte, purché l'abitazione non sia inadatta o non sia pericoloso mantenere la salma al suo interno.

Nel periodo di osservazione occorre che sia garantita la sorveglianza, al fine della manifestazione di eventuali segni di vita.

Ogni altro luogo ove svolgere l'osservazione del cadavere deve essere autorizzato dal Comune.

È questo il caso del tributo di speciali onoranze (civili, religiose, ecc.), presso luoghi pubblici o privati (chiese, luoghi di culto in genere, sedi di partiti, sindacati, associazioni riconosciute, ecc.).

L'autorizzazione al trasporto rende necessaria una duplice valutazione di natura sanitaria (AUSL):

a) l'idoneità del luogo (sia ai fini igienico sanitari, sia per la garanzia della sorveglianza almeno fino alla certificazione dell'avvenuta morte ad opera del medico necroscopo);

b) accertamento sanitario se la salma può determinare pericoli per il mantenimento in quel luogo.

5. L'autorizzazione al trasporto è data dal Comune del luogo di decesso, che individua il luogo di destinazione del feretro, confezionato "a cassa aperta", cioè nel modo previsto dall'articolo 17 del DPR 285/90.

Decorso il periodo di osservazione il cadavere, purché contenuto all'interno di un feretro, confezionato come stabilito dalla normativa concernente la destinazione, può essere trasferito da un Comune ad un altro, nel quale rendere speciali onoranze, e anche con sosta in uno intermedio (art. 24/3).

La competenza a detta autorizzazione anche in questa eventualità è del Comune di decesso.

Il caso della camera ardente (anche detta funeral home) è una possibilità attualmente non disciplinata dal DPR 285/90, anche se ad essa può estendersi quanto sopra descritto nel caso del luogo ove svolgere particolari onoranze, con l'unica facilitazione data dal fatto che l'accertamento dell'idoneità del luogo avviene un tantum (alla agibilità della struttura), con periodiche verifiche (ad es. annue).

L'eventualità del trasferimento in camera ardente è possibile unicamente se consentita in sede locale a mezzo di regolamento di polizia mortuaria comunale o, meglio, con ordinanza del sindaco, in attuazione dell'articolo 22 del DPR 285/90.

Con detta ordinanza il Sindaco disciplina gli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità (anche integrative al DPR 285/90), i percorsi consentiti, il luogo e le modalità di sosta dei cadaveri in transito.

Se invece il feretro perviene alla camera ardente già confezionato in relazione alla destinazione, questo non può essere manomesso (aperto per l'esposizione a vista del cadavere) se non dalle stesse autorità e con le stesse verifiche, al momento della chiusura, che si rendono necessarie in funzione della destinazione.

6. Ciò premesso, nel caso specifico, si è del parere che:

a) È consentito autorizzare il trasporto funebre secondo quanto specificato ai punti che precedono, da parte del Comune di decesso, in camera ardente situata in altro Comune, purché il primo Comune si accerti preventivamente che il luogo in questione sia autorizzato, segua le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria comunale o meglio,

quelle stabilite con ordinanza del Sindaco del luogo ove si trova la camera ardente.

b) L'Autorità stabilita dalla Regione autorizzerà il trasporto per l'estero, ai sensi dell'art. 29 del DPR 285/90.

c) In caso di malattia infettiva il trasporto non può che farsi a cassa chiusa (duplice, di legno e di zinco) che non può, successivamente, essere aperta.

d) Se il trasporto avviene prima del periodo di osservazione occorre che esso sia svolto con le cautele dell'art. 17, DPR 285/90.

e) Se il trasporto avviene dopo il periodo di osservazione deve essere svolto a cassa chiusa.

Q. Nel territorio della A.USL di ... decede un cittadino svizzero, senza assistenza medica.

Di solito, in questa situazione, il certificato ISTAT viene compilato dal necroscopo previo riscontro diagnostico. Nel caso in questione, però, i familiari del defunto si oppongono al riscontro diagnostico e dichiarano di essere in grado di presentare in tempo utile un certificato ISTAT rilasciato dal medico che in svizzera assisteva il deceduto (corrispondente al nostro medico di medicina generale).

La A.USL è convinta che detto certificato non possa essere rilasciato d'ufficio da un medico che non ha avuto la possibilità di esaminare la salma (e quindi di escludere una causa di morte violenta).

Ci chiede però, nel caso in cui il medico svizzero si precipitasse in Italia per esaminare la salma e compilare il certificato ISTAT, se l'Ufficio di Stato Civile potrebbe accettarlo?

R. Si ritiene che il medico necroscopo sia obbligato a dar corso al riscontro diagnostico, una volta che valuti di appurare le cause di

morte artt.1 e 37 del DPR 285/90).

Difatti essendo stato il decesso senza assistenza medica è il medico necroscopo che si sostituisce al curante.

È quindi preminente non tanto e solo la individuazione della causa di morte a fini ISTAT, bensì quella per escludere il sospetto di morte dovuta a reato e che la morte sia dovuta a malattia infettiva.

Se la salma viene estradata fuori dell'Italia occorre proprio la certificazione sul rispetto del confezionamento del feretro in caso di malattia infettiva (punto 8.2 della circolare 24/93 Min. Sanità).

È quindi chiaro che se il medico necroscopo vuole fare il riscontro diagnostico, questo si deve fare. L'autorizzazione alla sepoltura o al trasporto funebre non si può dare da parte dell'Ufficiale di stato civile senza la scheda di denuncia della causa di morte e pertanto il cadavere resta al deposito di osservazione finché non si dà corso alla procedura prescritta, con oneri di mantenimento a carico della famiglia.

Non si esclude che la famiglia possa ricorrere alla Magistratura. In tal caso la situazione resta ferma fino a decisione di quest'ultima.

Q. L'Ufficio Tecnico del Comune di ... vorrebbe sapere a quale categoria catastale dei fabbricati appartengono le tombe di famiglia private costruite nei cimiteri comunali ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Ci viene chiesto inoltre se le stesse siano anche imponibili ai fini I.C.I., considerato che si tratta di immobili di proprietà privata costruiti su aree demaniali del comune in base all'art.952 del Codice Civile.

R. Le tombe di famiglia non sono né accatastabili (NCEU), né imponibili ai fini ICI.

Solo il cimitero in quanto tale deve essere riportato nelle mappe catastali ed appartiene ad una categoria ben precisa (E8: fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, sepolcri e tombe di famiglia).

Il Comune è obbligato (art. 52 DPR 285/90) a tenere il registro cronologico delle sepolture (è un'anagrafe dei morti) ed a tener conto di tutte le concessioni date, dei cambi di intestazione (voluture).

È quindi una sorta di catasto dei cimiteri.

Q. Un impresario di pompe funebri di ... chiede informazioni relative al manufatto Barriera[®], che utilizza per il trasporto delle salme.

Il dubbio riguarda l'impiego o meno della valvola a depressione. In alcuni Comuni infatti la richiedono (attenendosi al fatto che il Barriera[®] sostituisce la cassa di zinco e che quindi è obbligatoria o la valvola o le reggette); in altri Comuni richiedono solo le reggette; in altri ancora né l'una né le altre. L'impresario domanda quindi se a livello nazionale esistano documenti che regolino questa materia.

R. È tutto chiaramente descritto al paragrafo 9 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

L'uso delle reggette non è obbligatorio (tranne il caso dei trasporti internazionali in Paesi aderenti alla convenzione di Berlino), ma per il confezionamento, per trasporti oltre 100 Km, o quando è obbligatorio lo zinco - ad es. tumulazione, infetti, occorre uno dei seguenti sistemi:

1) cassa di zinco esterna;

2) cassa di zinco interna e reggetta di cui al comma 11 dell'articolo 30;

3) cassa di zinco interna e valvola;

4) cassa di zinco interna e dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas.

Per la cassa di zinco sostituita da manufatto plastico biodegradabile, di materiale autorizzato dal Ministero della Salute (*n.d.r.* attualmente sono due le autorizzazioni concesse, con DM del 7/2/2002 e del 9/7/2002), non può essere utilizzato il metodo 1), ma solo uno dei metodi da 2 a 4, compresi.

Se la destinazione è la tumulazione è d'obbligo la cassa di zinco.

Quando la destinazione è l'inumazione, di persona morta di malattia infettiva, è d'obbligo la cassa di zinco.

Pertanto se si volesse utilizzare la valvola assieme al manufatto plastico, occorrono particolari valvole che possano adattarsi al collegamento con tali plastiche.

Può essere più vantaggioso non usare la valvola, ma come fatto anche in altri Paesi usare un dispositivo, inteso come materiale che è introdotto dentro il feretro e che serve per ridurre la formazione di gas, meglio se riesce nel contempo a svolgere funzione assorbente dei liquidi. In tal caso questi materiali vengono inseriti sotto la imbottitura.

Q. Il Comune di ... domanda come ci si debba comportare nel caso in cui una Confraternita richieda lo svuotamento di alcuni dei loculi, per i quali vanta un uso perpetuo, per potervi poi collocare nuove salme.

R. Per una cella assegnata a confraternita ci si comporta esattamente come per una tomba familiare:

a) Collocazione del feretro solo per gli aventi diritto, in quanto associati alla confraternita al momento della morte (art. 93/1 DPR 285/90).

b) Mantenimento del feretro nel tumulo per il periodo di assegnazione (esistono possibilità di durata limitata, previste o nello statuto della confraternita o nell'atto di cessione del diritto tra confraternita e cessionario).

c) Salvo che non sia espressamente previsto nell'atto di cessione in uso per l'intera durata (per n. anni o perpetua) è possibile la riduzione in resti ossei in base all'art. 86 del DPR 285/90, decorso il periodo ordinariamente stabilito nello statuto della confraternita (o nel contratto di cessione in uso se diverso).

d) Qualora sia possibile la raccolta dei resti ossei la cassetta resta nello stesso loculo o meglio

in altro ridotto di dimensioni, presente nella cella confraternita o, se così riportato nello statuto (salvo sempre le condizioni di miglior favore previste nel contratto di cessione in uso) nell'ossario della cella.

e) Se la salma è inconsunta si applica il paragrafo 3. della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/1998.

Generalmente l'inconsunto resta nello stesso loculo per un certo periodo di tempo, favorendo la ripresa dei processi di scheletrizzazione. Se statuto della confraternita e contratto tacciono su tale eventualità, l'onere è a carico della confraternita.

f) Cosicché la capienza di una cella di confraternita è in funzione della possibilità di ridurre in resti ossei le salme tumulate, garantendo una rotazione degli spazi esistenti.

g) Per la riduzione dei resti ossei, se prevista dopo un tempo determinato stabilito nello statuto (o nel contratto di cessione in uso) è sufficiente la richiesta al Comune da parte del legale rappresentante della confraternita. Le operazioni sono a titolo oneroso e devono essere registrate dal responsabile del servizio di custodia del cimitero ai sensi dell'articolo 52 del DPR 285/90.

Se non è previsto esplicitamente il tempo di riduzione in resti ossei, può essere effettuata la domanda da familiare avente titolo o, in caso di estinzione della famiglia, dal legale rappresentante della confraternita.

È consentita in ogni tempo la traslazione del feretro, osservate le condizioni di cui all'art. 88 DPR 285/90, in altra sepoltura.

GRUPPO MARCHE INFORMATICA

procedure software per la gestione dei servizi funerari e cimiteriali

moduli software per:


- anagrafe e catasto cimiteriale
- luci votive e manutenzioni
- trasporti e onoranze funebri
- totem (consultazione non assistita)

ed inoltre ...

- *più di cento installazioni nell'area centro-nord Italia*
- *oltre una dozzina di comuni capoluogo di regione o provincia*
- *versioni specifiche e promozioni commerciali per piccoli enti*
- *sostituzione di vecchi programmi (competitive upgrade)*
- *servizi di rilevazione fotografica/censimento/data entry*

programmi dimostrativi on line e documentazione in www.gestioneecimitero.it

Gruppo Marche Informatica S.r.l. Macerata - tel. 0733.492522 fax 0733.492188 e-mail info@gruppomarche.it



Rubriche

Natura e costituzione delle concessioni cimiteriali in relazione alla durata ed ai rapporti sorti nel passato

di Sereno Scolaro

Con l'art. 74 R.D. 8 giugno 1865, n. 2322 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica, si prevedeva la possibilità dei comuni di concedere fosse o sepolture particolari, non precisandone la durata se, per le inumazioni, non nella misura minima corrispondente al turno ordinario di rotazione., nonché – art. 76 – l'ipotesi che in alcuni cimiteri fosse ammesso il sistema della tumulazione in sepolture private.

Da qui si evidenziano quanto meno due principi, quello dell'istituto della concessione e quello che unico soggetto titolare del potere di concessione fosse il comune.

In realtà, dall'art. 76 se ne ricava anche altro, quello per il quale la tumulazione dovrebbe essere considerata un'eccezione, soggetta ad ammissione e che, in ogni caso, le tumulazioni hanno riguardo a tumulazioni private, le quali comunque devono essere all'interno dei cimiteri (artt. 65 stesso R.D.), previsione che è riconfermata con l'art. 66 R.D. 6 settembre 1874 e successivamente, fino a venire a costituire limite non derogabile, ed in quanto tale di ordine pubblico, con l'art. 340 TULLSS, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Sempre con l'art. 79 R.D. 8 giugno 1865, n. 2322 origina l'attribuzione alla potestà regolamentare dei comuni in materia di regolamenti comunali di polizia mortuaria ⁽¹⁾, a volte quale parte del regolamento comunale d'igiene pubblica, norme regolamentari che hanno carattere attuativo delle norme statali.

L'elemento della concessione di parte del cimitero è maggiormente affrontato con il R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, il cui art. 97 ammette più esplicitamente la facoltà del comune di concedere "posti" per sepolcri individuali o di famiglia, alla condizione che l'estensione dell'area del cimitero lo permetta (fabbisogno), giustificando tale comportamento alla prefettura producendo una planimetria da cui risulti l'area nel complesso, quella destinata alle sepolture comuni

⁽¹⁾ Corte d'Appello, Torino, 17 aprile 1925 "L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dell'azione promossa dal Comune per ottenere l'adempimento delle obbligazioni contratte verso di lui dai privati in forza del Regolamento per le concessioni loro fatte di determinati loculi del cimitero. Sussiste la competenza dell'Autorità giudiziaria civile, anche se, in forza del regolamento del cimitero, spettava al Comune, per la repressione della contravvenzione il diritto di perseguire l'autore in via penale."

e quella riservata ai sepolcri privati, nonché la media dei morti dell'ultimo decennio.

Nuovamente si fa sempre riferimento all'istituto concessorio, precisandosi (art. 100) che tali posti potevano essere concessi per tempo determinato od a perpetuità, dal che si può dedurre che la durata, sia essa a tempo determinato o sia a tempo indeterminato (perpetua), costituisce un elemento essenziale e sostanziale della concessione.

Inoltre, veniva stabilito il divieto di concessioni cimiteriali a titolo gratuito, con la sola eccezione delle persone cui fossero riconosciute speciali benemerienze, decretate dal consiglio comunale.

In modo del tutto analogo, anche sotto il profilo testuale, il successivo R.D. 25 luglio 1892, n. 448.

In tale contesto, facevano eccezione unicamente i *cimiteri particolari* per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa, che, per altro erano comunque soggetti alla vigilanza comunale e previa autorizzazione del prefetto, sentito il consiglio comunale, oltre che gli organi consultivi sanitari (artt. 108 – 115 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42), eccezione del tutto venuta meno dopo l'entrata in vigore del TULLSS.

Da quanto precede si ricava no alcune indicazioni "di quadro":

1. i cimiteri erano ordinariamente comunali,
2. se la loro superficie ha estensione sufficiente (da giustificare documentalmente) i comuni avevano la facoltà di concedere l'uso di parte della superficie eccedente il fabbisogno a privati;
3. la facoltà di concessione era esercitabile se ed in quanto prevista dal regolamento comunale di polizia mortuaria,
4. la concessione poteva riguardare tanto posti ad inumazione che sepoltura a sistema di tumulazione;
5. la concessione doveva avere l'indicazione di una durata, anche quando questa sia indeterminata (perpetua), che costituiva una condizione essenziale e sostanziale;
6. l'atto di concessione richiedeva la deliberazione del consiglio comunale;
7. l'atto di concessione richiedeva l'atto pubblico, soggetto al regime di pubblicità idoneo alla tutela dei terzi di buona fede, in relazione al fatto che la

concessione costituiva un diritto reale, sostanzialmente di un diritto d'uso sull'area o sul manufatto;

8. la concessione poteva ritenersi sussistente solo sulla base di un regolare atto di concessione, cioè di un titolo idoneo, in relazione alla natura stessa della concessione e dei diritti che con esso si venivano a costituire e si dovevano provare, stipulato dal comune.

Molto spesso gli atti posti in essere non rispondevano a tutte le condizioni essenziali e sostanziali di cui sopra, ponendo, a posteriori, l'esigenza di valutare, magari in via interpretativa, la loro portata.

Va detto che per molto tempo, risultava del tutto prevalente l'orientamento, di prassi, di effettuare concessioni ad uso perpetuo, spesse volte espressamente indicandolo.

Per notizia vanno ricordate anche espressioni particolari od, oggi, "curiose" quali quelle, a titolo esemplificativo, in cui si usava la formula ... *vende in perpetuo* ..., formula che costituisce una spia del fatto che l'ente stipulante non aveva assoluta certezza di porre in essere effettivamente un atto di compravendita.

Infatti, la compravendita costituisce lo strumento per il passaggio della proprietà da un soggetto all'altro e si esaurisce in sé stesso, con la conseguenza che non ha significato giuridico connettervi elementi di durata, qual è la perpetuità come durata a tempo indeterminato.

D'altro canto, era comprensibile il ricorso a terminologie del diritto privato da parte dei notai, specie considerando come non fosse chiaramente definita la questione se i cimiteri costituissero aree demaniali o aree patrimoniali, questione risolta ben più tardi e non senza trascurare la persistenza di molte situazioni variamente regolate dalla legislazione degli stati pre-unitari, alcuni dei quali presentavano ancora scarsa chiarezza tra beni demaniali, beni comunali, beni di uso civico, a volte perfino a pro di frazionisti, beni allodiali, ecc., situazioni tutte che possono giustificare imprecisioni terminologiche.

Sta di fatto che molte delle concessioni cimiteriali del secolo XIX (ed anche della prima parte del secolo XX) siano state spesso concesse a titolo di perpetuità, cioè a durata indeterminata.

Un altro elemento critico che raramente trovata negli atti di concessione era quello della definizione della *famiglia*, in quanto tale definizione avrebbe dovuto trovare fonte nel regolamento comunale di polizia mortuaria e, conseguentemente, riprodotta nell'atto di concessione.

Si tratta di una carenza che può anche imputarsi all'ipotesi per cui, in determinati momenti storici, si ritenesse che la *famiglia* costituisse comunque un concetto non equivoco e autonomamente pre-definito ⁽²⁾.

⁽²⁾ Ad esempio: Corte di cassazione, 29 luglio 1940 "Il sepolcro familiare si ha quando il fondatore l'abbia costituito per sé e per tutti o per alcuni membri della sua famiglia, vale a dire

Indipendentemente dai nominalismi delle deliberazioni ⁽³⁾ e dei conseguenti atti pubblici di concessione ⁽⁴⁾, comunque la concessione di sepolture private risultava abbastanza ben definita per alcuni aspetti: il fatto che si fosse in presenza di una concessione importava che al titolare istituito con regolare atto di concessione fosse attribuito il diritto di usare della concessione per le finalità sue proprie, mentre i diritti reali pieni sull'*oggetto* della concessione, cioè la

per i componenti di quel nucleo organico che è formato normalmente dal capo di esso, della moglie, dei figli, delle figlie nubili o vedove, ed anche eventualmente degli ascendenti del capo, dei suoi fratelli celibi, delle sorelle nubili o vedove, delle nuore, nonché di altri eventuali ascendenti o discendenti in linea retta del capo della famiglia. Tale nucleo familiare non può pertanto essere confuso con la parentela, e di conseguenza il diritto di sepoltura non può aspettare ad una nipote ex sorore del fondatore."

E, precedentemente, Corte di Cassazione, 24 marzo 1928 "Quando il fondatore del sepolcro non abbia, per chiari segni, manifestato una volontà contraria, deve presumersi abbia inteso di escludere dall'uso della tomba le persone di coloro che non facciano parte del nucleo familiare."

⁽³⁾ Corte di Cassazione, Torino, 27 novembre 1922 "In linea di massima, la concessione a privati di aree nel cimitero comunale, per la costruzione di sepolcri familiari, deve essere deliberata dal consiglio comunale, salvo poi alla Giunta municipale e al Sindaco di addivenire alla stipulazione dei rispettivi contratti in esecuzione della deliberazione consigliare. Non può pertanto attribuirsi valore alla concessione delle dette aree fatta per iniziativa del Sindaco o della Giunta municipale."

Corte di Cassazione, 13 gennaio 1931 "La concessione del diritto di occupazione perpetua di un'area demaniale, quale quella di un cimitero comunale, deve essere fatta per regolare deliberazione scritta, né è sufficiente a costituire prova della concessione il rilascio della quietanza del prezzo versato, rilasciata dal tesoriere del Comune."

⁽⁴⁾ Tra gli altri, Corte di Cassazione, Sez. Civile II, 25 maggio 1983, n. 3607 "Nel nostro ordinamento il diritto di sepolcro si fonda su una concessione da parte dell'Autorità amministrativa di un'area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale in forza dell'art. 824 cod. civ. e tale concessione, in quanto si riferisce all'uso specifico cui l'area stessa è permanentemente destinata, crea, a sua volta, nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale, nei confronti degli altri privati, come tale alienabile, prescrivibile ed espropriabile, salvo le particolari limitazioni che siano previste dai regolamenti comunali, in base ai quali la concessione è stata fatta, o di essi modificativi; siffatto diritto di natura reale (superficie), iure privato è tutelabile con esperimento dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria di ogni azione che il particolare caso richieda, ivi compresa la rivendica; iure pubblico è destinato ad affievolirsi nei confronti della P.A. concedente e a degradare in diritto condizionato od affievolito, qualora lo richiedono esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero; pertanto, la domanda del terzo che rivendica il diritto di sepoltura nei confronti dell'originario concessionario non può essere accolta in mancanza dell'apposita concessione che costituisce la fonte del diritto reale preteso senza che l'occupazione dell'area (ove abusiva) sia idonea a fondare alcun diritto, trattandosi di bene soggetto al regime del demanio pubblico."

proprietà, restassero integralmente in capo al comune concedente, il quale al più veniva a trovarsi nella condizione del proprietario di un bene immobile su cui sia costituita una servitù in favore di un terzo ⁽⁵⁾, con, ovviamente, il vincolo del rispetto di tale servitù fin tanto ché sussistente o a tempo indeterminato, se così fosse stato pattuito.

Apparentemente, sono state usate espressioni generiche (diritto di usare della concessione per le finalità sue proprie o “oggetto” della concessione): ciò è stato fatto volutamente in considerazione delle diverse ipotesi che si potevano avere e, precisamente:

1. concessione di area per la sepoltura ad inumazione destinata a salma predeterminata;
2. concessione di area per la sepoltura ad inumazione destinata a salma non predeterminata;
3. concessione di area per la sepoltura ad inumazione destinate alle sepolture di particolari presone secondo criteri predeterminati (es.: *per i defunti della famiglia ...*, oppure *per la salma di ... e dei suoi ...*, o simili),
4. concessione di area per la costruzione di un manufatto per la sepoltura a tumulazione individuale a salma predeterminata;
5. concessione di area per la costruzione di un manufatto per la sepoltura a tumulazione individuale a salma non predeterminata;
6. concessione di area per la costruzione di un manufatto per la sepoltura a tumulazione per salme di una determinata famiglia;
7. concessione di un manufatto per la sepoltura a tumulazione individuale eventualmente costruito dal comune e destinato a salma predeterminata;
8. concessione di un manufatto per la sepoltura a tumulazione individuale eventualmente costruito dal comune-concedente e destinato a salma non predeterminata;
9. concessione di un manufatto per la sepoltura a tumulazione per famiglia (cioè, per le salme di famiglia determinata) eventualmente costruito dal comune-concedente.

L'ipotesi della concessione di area per la costruzione di sepolture a tumulazione per membri di collettività od enti, indipendentemente da chi provvedesse alla costruzione, è del tutto più recente, almeno sotto il profilo normativo.

⁽⁵⁾ Corte d'Appello, Firenze, 13 febbraio 1926 “*Il diritto alla sepoltura in una cappella gentilizia assegnato con testamento che lasci la proprietà della cappella ad altri prende norme dalle disposizioni che regolano l'uso della servitù. E pertanto, come il proprietario non può fare alcuna cosa che tenda a diminuire l'uso della servitù od a renderlo più incomodo, non può variare lo stato del fondo, né trasferire l'uso della servitù in luogo diverso, salvo che l'originario gli fosse divenuto più gravoso, ovvero il cambiamento riesca per lui di notevole vantaggio e non sia di danno al titolare della servitù; questi del pari e senza che possa fare nel fondo servente alcuna innovazione che ne renda più gravosa la condizione.*”

Va ricordato, per inciso, che le sepolture a tumulazione, laddove eccezionalmente ammesse dovesse avvenire in nicchie separate per ciascun cadavere, ciascuno individualmente seppellibile (art. 63 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42 e norme successive) e che le costruzioni dei sepolcri particolari non potessero, in alcun caso, avere accesso o comunicazione se non dall'interno del cimitero.

La concessione, rimanendo sempre il comune-concedente proprietario dell'area, o del manufatto, manteneva pur sempre un carattere giuridicamente di precarietà, anche quando la sua durata fosse a tempo indeterminato (perpetuità), potendo essere influenzata da fattori diversi, quali, ad esempio, il venire meno della funzione, l'estinzione della famiglia, o atti di esercizio del diritto che il concessionario potesse porre in essere, tra quelli che la normativa vigente al momento gli consentiva.

In altre parole, la precarietà non era influenzata dalla durata, quanto dalla natura e, ancora principalmente, dalle funzione del diritto d'uso sull'oggetto della concessione.

Sulla portata dei diritti esercitabili sulla concessione precaria d'uso di cui il concessionario diveniva titolare con l'atto di concessione, si deve constatare come essa sia stata, nel tempo, variamente valutata inizialmente, in quanto coesistevano più linee di interpretazione alcune propendendo comunque per una natura patrimoniale, per altro concordemente attenuata, altre sostenendo la natura demaniale, con un ampio spettro di posizioni intermedie, anche se con il tempo è venuta a prevalere l'impostazione “demanialistica”, fino a che essa è stata tradotta in norma positiva nel codice civile, con effetto dal 28 ottobre 1941 ⁽⁶⁾.

È evidente come in un contesto in cui fosse presente la concezione patrimoniale, l'ambito dei diritti esercitabili dal concessionario dovesse considerarsi decisamente più ampio, rispetto a che si seguisse la concezione demaniale e meglio definito una volta che questa concezione è stata scientemente retta a norma positiva.

Tra l'altro la questione interpretativa viene a complicarsi se si consideri che con il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, successivo al 28 ottobre 1941 o, a voler essere del tutto morbidi, anche al 21 aprile 1942 (ma conta la prima delle due date), presentava previsioni che sono in espresso contrasto con tale impostazione: si tratta di uno dei tanti esempi che questa fonte, come le successive (D.P.R. 21 ottobre

⁽⁶⁾ Infatti da tale data è entrato in vigore il Libro III del codice civile, mentre l'intero codice civile è stato successivamente approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ed entrato in vigore il 21 aprile 1942. Nella relazione del Ministro Guardasigilli, interposta al provvedimento di adozione, la volontà del legislatore risulta del tutto espressa, voluta e cosciente in termini di scelta legislativa.

1975, n. 803 prima e, poi, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), presenta in termini di inadeguatezza rispetto all'evoluzione normativa complessiva. Si dovrebbe forse porre la questione se la norma sia "nata abrogata" (?), magari anche in relazione alla valutazione sulla natura quale norma di rango primario o di rango secondario del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, sulla gerarchia delle fonti, ecc., questioni che, per altro, appaiono poco produttive di effetti pratici.

Ci si limita a dare conto del fatto che, in contrasto con il codice civile, l'art. 71 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 prevedesse che il diritto d'uso potesse essere oggetto di atti di disposizione, cessione o trasmissione, tanto con atto tra vivi che con atto *mortis causa*, e comunque con alcune attenuazioni e limitazioni, forti e non certo di poco conto.

Si trattava, precisamente, di quanto segue:

- a) la facoltà di concessione di aree era subordinata alla delimitazione delle aree, conseguente all'adozione del "piano distributore" (oggi, piano regolatore cimiteriale di cui al Capo X e, in particolare, all'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) (art. 68);
- b) la concessione doveva avere la forma scritta (deliberazione) e il relativo e conseguente atto era subordinato all'autorizzazione prefettizia (con l'evidente motivazione della verifica del fatto che essere non intaccassero il fabbisogno di aree ad inumazione, cioè la dotazione di cui i comuni avevano (ed anno tuttora) l'obbligo di assicurare (art. 69) ⁽⁷⁾);
- c) con l'atto di concessione potevano essere imposti su di essa, o meglio al titolare, determinati obblighi, tra cui quello di provvedere all'erezione del manufatto sepolcrale entro tempo determinato (art. 70);
- d) si stabiliva il divieto di concessione ai soggetti che mirassero a farne oggetto di lucro o di speculazione (art. 70);
- e) la concessione attribuiva al concessionario il diritto d'uso ⁽⁸⁾, che è un diritto reale su beni immobili e non altri diritti reali (art. 71);
- f) il diritto d'uso aveva una duplice finalizzazione:
 - la costruzione di un sepolcro privato;
 - l'uso del sepolcro privato, una volta costruito, all'interno dell'ambito concessorio;
- g) il diritto d'uso era *riservato* al concessionario e alle persone della sua famiglia (o se si trattava di concessione ad un ente, cioè ad una persona giuridica, alle

⁽⁷⁾ La norma prevedeva che, per l'ottenimento del nulla-osta del prefetto, la deliberazione comunale dovesse essere corredata da: a) piano regolatore del cimitero, da cui risultasse l'area per i campi comuni ad inumazione e l'area che si ipotizzava di riservare alle sepolture private in concessione, b) dati sulla mortalità media annuale del comune durante l'ultimo decennio, c) calcolo del presuntivo aumento annuo della popolazione. Il che non è proprio poco.

⁽⁸⁾ Artt. 1021-1026 codice civile. Non si parla, mai, di altri diritti reali e men che mai del principale dei diritti reali, quello di proprietà il cui contenuto è definito dall'art. 832 C.C..

persone "iscritte" all'ente che ne fosse concessionario);

- h) il diritto d'uso di cui sopra poteva essere ceduto ⁽⁹⁾ in tutto od in parte;
- i) il diritto d'uso di cui sopra poteva essere trasmesso, in tutto od in parte;
- l) tale cessione o trasmissione poteva avere luogo per atto tra vivi o *mortis causa*, salvo che i regolamenti comunali non dispongano altrimenti ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾;
- m) trattandosi di un diritto reale, ovviamente, la cessione o trasmissione del diritto d'uso importava che il relativo atto avesse i requisiti di forma e di sostanza, ma anche che fosse, e sia, soggetto alle conseguenti forme di pubblicità;
- n) la cessione o la trasmissione lasciava inalterati gli obblighi imposti all'originario concessionario, il che significava che non vi era "subentro" nei apporti attivi o passivi del destinatario della cessione o trasmissione, forse neppure solidarietà, ma che il concessionario originario continuava ad essere soggetto agli obblighi originariamente assunti ⁽¹²⁾;
- o) il comune aveva la facoltà di non riconoscere il destinatario della cessione o della trasmissione quale nuovo concessionario ⁽¹³⁾;
- p) e, per l'esercizio di questa facoltà, gli atti pubblici di cessione o di trasmissione dovevano essere notifi-

⁽⁹⁾ Si evidenzia il contrasto con l'art. 1024 codice civile, che può essere valutato o come una ri-conferma dell'inapplicabilità di queste disposizioni del regolamento per incompatibilità con il codice civile o, laddove non si volesse aderire all'impostazione per la quale la norma sia "nata abrogata" (per riprendere un'espressione forse non proprio precisa tecnicamente, ma di maggiore percettibilità), come un elemento di specialità, tale da far ritenere che il diritto d'uso che sorge dall'atto di concessione cimiteriale non sia esattamente sovrapponibile al diritto d'uso del codice civile, ma un suo simulacro che conserva natura del tutto *sui generis*.

⁽¹⁰⁾ Previsione che attribuiva quindi ai comuni, attraverso lo strumento del regolamento comunale, la possibilità di valutare in modo diverso l'ambito della disponibilità di questo specifico diritto d'uso.

⁽¹¹⁾ In realtà, oltre alla diversa disposizione da parte dei regolamenti comunali di polizia mortuaria, la norma prevedeva anche un'altra eccezione, anzi la prevedeva antecedentemente, quella che, testualmente, prevedeva: *salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile*: si tratta di una formulazione che andrebbe rimeditata e che fa sorgere la sensazione che in sede redazione si abbia voluto attribuire, un po' pilatescamente, ai comuni la "responsabilità" di trarre le debite conseguenze dall'attribuzione della natura di beni demaniali ai cimiteri.

⁽¹²⁾ Cioè, con la cessione o la trasmissione non se ne disgravava, almeno nei confronti dell'ente concedente, il comune, rispetto al quale rimaneva il solo soggetto obbligato.

⁽¹³⁾ E, in tale evenienza, tale destinatario non poteva esercitare il diritto d'uso che gli fosse stato ceduto o trasmesso. Si ricorda che il comune ha sempre e senza eccezione alcuna il preciso obbligo di accertare documentalmente la sussistenza del diritto di uso ogni qual volta ne sia richiesto l'esercizio.

cati ⁽¹⁴⁾ al comune, che doveva provvedervi entro 30 giorni ⁽¹⁵⁾.

Si ritiene di dover evidenziare quanto meno due aspetti.

Il primo concernente la *riserva* del diritto d'uso, la cui alterazione determinava, e determina, una situazione di inadempimento in termini di alterazione degli obblighi sorgenti dalla concessione che costituisce fattispecie di decadenza ⁽¹⁶⁾.

Il secondo riguarda la definizione di *famiglia* come ambito delle persone a cui è "riservato" il diritto d'uso della concessione: si è già avuto modo di sottolineare come tale definizione dovrebbe trovare fonte nel regolamento comunale di polizia mortuaria, ma che, nel passato, a volte risultava comunque indefinito anche in tale fonte, magari nella presupposizione che si trattasse di una definizione non equivoca.

Laddove si dovesse seguire la linea interpretativa per la quale il diritto d'uso sulla concessione sia il diritto d'uso quale definito dal codice civile ⁽¹⁷⁾, in difetto di specifica, magari analitica, definizione dell'ambito della famiglia da parte del regolamento comunale di polizia mortuaria, si potrebbe fare riferimento, surrettiziamente, alle disposizioni dell'art. 1023 C.C., ma, per sostenere questa linea, si dovrebbe spiegare la motivazione che, nella specifica materia, avesse portato il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 ad una espressa

⁽¹⁴⁾ Qui sembrerebbe che fosse necessaria la notifica a ministero di ufficiale giudiziario, in coerenza con la natura del diritto d'uso.

⁽¹⁵⁾ Trattandosi di una facoltà di non riconoscimento, si esprime l'avviso che, decorso il termine, operasse una sorta di silenzio-assenso e che il comune, titolare del cimitero e concedente, non potesse ulteriormente esercitare la facoltà di non riconoscimento.

⁽¹⁶⁾ L'Agnoli definisce la decadenza con la seguente formulazione: "Questo istituto s'inquadra nell'ambito delle inadempienze del concessionario a fronte degli obblighi assuntivi dal medesimo con la sottoscrizione o l'acquisizione negoziale." (M. Agnoli, Manuale di polizia mortuaria, Editrice CEL, Gorle, 2000, pag. 64). Pur condividendo l'impostazione dell'Autore, si ritiene di dover integrare le sue conclusioni attorno all'istituto della decadenza, pag. 65, con la precisazione che alcune inadempienze non richiedono di essere definite in sede di regolamento comunale di polizia mortuaria in quanto già previste dalla norma nazionale, come, ad esempio, quella sulla "riserva" dell'esercizio del diritto d'uso al concessionario ed ai membri della sua famiglia oppure, vigendo il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, sull'obbligo della notificazione al comune degli atti pubblici di cessione o di trasmissione del diritto d'uso, oppure altre indicazioni della norma statale. Andrebbe precisato come l'alterazione della "riserva" costituirebbe, e l'esperienza insegna come il condizionale sia del tutto d'obbligo, una fattispecie impossibile, spettando sempre ed inderogabilmente al comune accertare documentalmente la sussistenza del diritto ogni singola volta che esso venga esercitato, accertamento preventivo e condizione *sine qua non* perché il comune ne consenta l'esercizio. E ciò sposta l'accento sulle responsabilità del comune e dei suoi organi.

⁽¹⁷⁾ Ipotesi che si è già visto essere debole e non certamente assoluta.

disapplicazione dell'art. 1024 C.C., non senza mettere in evidenza come l'art. 1023 C.C. prenda in considerazione anche soggetti (persone conviventi al fine della prestazione di servizi) con i quali non sussistono vincoli civilistici, ma unicamente contrattuali ⁽¹⁸⁾.

Sta di fatto che molti comuni non si sono posti questioni sulle relazioni con il codice civile, in relazione a tale contrasto o le altre cui precedentemente si faceva cenno, spesso recependone, magari per riproduzione, i contenuti nei propri regolamenti comunali.

Per una svolta coerente con il codice civile si è dovuto attendere il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, in vigore dal 10 febbraio 1976, con cui si sono introdotte alcune innovazioni regolamentari di grande portata.

Il superamento delle ipotesi che precedentemente consentivano il rilascio di concessioni a tempi indeterminato (perpetuità), lo stabilimento della regola per la quale tutte le concessioni dovessero essere a tempo determinato, fissandone una soglia limite.

Non solo, ma anche riconfermando il "divieto" di concessione a soggetti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, in qualche modo qualificando la demanialità a principio del tutto inderogabile e, in quanto tale, di ordine pubblico ⁽¹⁹⁾.

Ora, viene da chiederci se con lo strumento del regolamento, se esso abbia avuto natura di norma secondaria, potesse essere possibile introdurre mutamenti normativi di così ampia portata o se ciò sia stato possibile proprio perché era vigente, e da tempo, la norma di rango primario (codice civile, in questo caso) cui dare *de facto* attuazione.

Così posta la questione (e, per ragioni di vario ordine, volutamente trascurando la situazione degli atti di concessione costituiti nel periodo tra il 1942 ed il 1975) sulla portata di queste disposizioni e sui loro effetti.

La principale di queste ragioni si fonda sulla sua caratteristica di periodo "intermedio" con la presenza di norme di varia fonte, tra loro prive di congruenza e che porta a considerare come, a stretto rigore, si dovrebbe assumere la data di entrata in vigore del Libro III del codice civile (28 ottobre 1941) come quella da cui fare venire meno ogni ipotesi di persi-

⁽¹⁸⁾ E altrettanto dovrebbe essere motivato il fatto che solo con l'art. 93, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (cioè, dopo soli 48 anni!) è stata prevista la possibilità di *altresì consentire* (termini in sé stessi significativi) la tumulazione di salme che siano state conviventi con il concessionario (ma non semplicemente con i membri della famiglia del concessionario), segno che la situazione di convivenza importa estraneità dalla famiglia se non concorra con la sussistenza di vincoli civilistici.

⁽¹⁹⁾ Tale divieto era previsto dall'art. 70, comma 3 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.

stenza dell'ammissibilità di concessioni a tempo indeterminato, ma anche di un certo grado di disponibilità, in quanto contrastanti con la demanialità riconosciuta, attribuita ai cimiteri, che importa che i beni che ne hanno le caratteristiche possano essere oggetto di diritti a favore di terzi (concessionari) unicamente nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 C.C.), mentre risultava altrettanto vigente in tale periodo intermedio il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 che risultava incoerente per più punti con l'avvenuta attribuzione ai cimiteri del carattere di beni demaniali. Si pensi all'art. 70 che conservava l'ipotesi dell'ammissibilità delle concessioni a tempo indeterminato (perpetuità), ipotesi del tutto contrastante con la natura demaniale, oppure alle ipotesi sull'ambito della disponibilità dei diritti sulle concessioni (art. 71) che avrebbero potuto essere considerate compatibili con tale regime, come "modi e limiti stabiliti dalla legge che li riguardano", alla condizione di valutare che il R.D. 21 ottobre 1942, n. 1880 avesse rango di norma primaria, cosa che, con certe argomentazioni, forse potrebbe anche sostenersi, ma che metterebbe in evidenza possibili alterazioni rispetto alle successive norme specializzate, cioè il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (ed a prescindere dalla sua precedenza rispetto alla legge 23 agosto 1988, n. 400) e, quindi il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il quale ultimo ha per altro inequivocabilmente natura di norma secondaria.

Non va poi trascurato il fatto di come, sostanzialmente tutti i comuni, abbiano dato nei fatti e negli atti, sia attraverso conformi regolamenti comunali sia con l'adozione di atti amministrativi (deliberazioni, atti contrattuali di concessione) alle disposizioni contenute nel R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 in termini fortemente adesivi, cosicché il considerare tali previsioni come giuridicamente inapplicabili, come dovrebbe essere, porrebbe la questione della nullità degli atti di concessione, oltre che dei provvedimenti a monte (regolamenti comunali e deliberazioni), andando ad intaccare profondamente l'affidamento dei terzi di buona fede, quali in genere si devono considerare i concessionari.

Conseguentemente, si trascura questo periodo in modo del tutto intenzionale, salvo riprendere siffatta questione successivamente.

Appare del tutto chiaro come, a partire dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 le nuove concessioni non potessero che essere se non a tempo determinato, entro il limite massimo dei 99 anni e che sussistesse il divieto di concessione a soggetti che della concessione intendessero farne oggetto di lucro o di speculazione, termini questi ultimi da valutare non tanto nell'accezione propria del linguaggio comune, bensì nell'accezione giuridica⁽²⁰⁾.

Maggiori questioni vanno poste per le concessioni precedenti al 28 ottobre 1941 (per il fatto di voler intenzionalmente tralasciare qui il periodo intermedio di cui sopra), allorquando sussisteva una espressa previsione di ammissibilità delle concessioni a tempo indeterminato (perpetue).

Rispetto alle concessioni risultanti da regolare atto di concessione e originate in epoca precedente, si deve considerare come esse siano sorte sulla base di presupposti, anche normativi, che ammettevano, sotto il profilo della durata, sia che esse avessero durata a tempo determinato che indeterminato (perpetue), con la conseguenza che il ricorso all'uno o all'altro dei criteri di durata era attribuito ai comuni che lo potevano esercitare avvalendosi della propria potestà regolamentare in sede di adozione, o di variazione, del regolamento comunale di polizia mortuaria, esercizio che poteva anche prevedere differenziazioni in relazione alle tipologie di concessione.

In ogni caso, la durata, costituendo una clausola essenziale e sostanziale, andava precisata nell'atto di concessione.

Gli atti sorti nel contesto di tale regime risultano quindi perfetti e idonei a produrre effetti sotto ogni profilo, senza che sia ammissibile che il comune concedente possa adottare provvedimenti, seppure di portata *erga omnes*, rivolti a mutare il rapporto di concessione posto in essere con condizioni che, al momento del loro sorgere, erano espressamente ammesse, anche se può essere ammissibile che il concessionario possa rinunciare al rapporto di concessione a suo tempo instaurato o richiederne un mutamento nelle condizioni essenziali.

Apparentemente, qui si ha una situazione di squilibrio, in quanto il concessionario è legittimato a rinunciare alla concessione di cui sia titolare, mentre il comune non può unilateralmente revocarla o mutarne le condizioni essenziali.

In realtà, il comune ha la potestà di revoca, ma in presenza di fattispecie ben definite e, tutto sommato, non equivocate. Si trascurano, espressamente ed intenzionalmente, eventuali fattispecie di revoca stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria (che, per altro, dovrebbero essere state sussistenti anche al momento originario della concessione e non solo in vigore al momento in cui la revoca sia posta in essere), per considerare unicamente la norma statale. La revoca è prevista nel caso dell'art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e, prima, l'art. 93, comma 2 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803), ma è limitata alle concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, condizionata dal fatto che si debba essere in presenza di concessioni in cui comunque siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione e, soprattutto, che *si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune* e non sia possibile provvedere tempestiva-

⁽²⁰⁾ Si vedano, ad esempio, gli artt. 1223, 1671, 2056 e 2227 codice civile.

mente, cioè in termini adeguati, all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Ma la situazione, per giunta grave, di insufficienza risulta del tutto remota, in quanto il comune ha l'obbligo di assicurare in ogni momento che vi sia la disponibilità di un'area adeguata al fabbisogno e computata con i parametri tecnici, oggi, stabiliti dall'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ⁽²¹⁾, obbligo che se coerentemente assolto da parte del comune non potrebbe consentire che si verifichi una situazione di insufficienza rispetto al fabbisogno: è evidente che se si verifica una situazione di insufficienza, e per giunta grave, ci si trova di fronte ad un inadempimento degli obblighi in capo al comune, così che l'avvio del procedimento di revoca non può prescindere dall'accertamento delle responsabilità che hanno determinato l'inadempimento degli obblighi a cui il comune non può sottrarsi.

In ogni caso, la revoca è esclusa per le concessioni a tempo indeterminato, le quali conservano la loro efficacia senza limiti temporali, al punto da essere oggetto di una specifica tutela anche nell'eventualità di soppressione del cimitero stesso, tutela che non importa un eventuale "spostamento" fisico del rapporto originariamente sorto ⁽²²⁾, che viene meno con il cessare della funzione dell'intera area cimiteriale interessata alla soppressione, ma si realizza con l'attribuzione di un diritto a costituire una "nuova" concessione nel nuovo cimitero o con la finalità di consentire il perfezionamento del rapporto di concessione sorto (... *per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione* ...) o per consentire l'esaurimento del rapporto, essendone venuta meno, con la soppressione del cimitero, l'originaria finalità.

Nel primo caso si è in presenza dell'esigenza di tutelare l'affidamento dei terzi di buona fede (cessionari) che, avendo in essere una concessione a tempo determinato che non può continuare a persistere nella sede originaria per cause non a loro imputabili e qualificabili, per questo, come di forza maggiore, non possono subirne le conseguenze e, d'altro canto, il comune concedente si trova nella condizione di dovere adempiere alle obbligazioni, e limitazioni, da egli stesso accettate con l'atto di concessione, tanto più che questo costituiva, al momento originario, una facoltà per il comune e non certamente un obbligo.

Nel secondo caso, si esaurisce con la soppressione la finalità della concessione, che non è solo quella di dare sepoltura a salma determinata o determinabile, ma anche a darvi sepoltura in quel determinato cimitero;

⁽²¹⁾ Art. 337 TULLSS, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed art. 49 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽²²⁾ Che andrebbe ben al di là della funzione della concessione cimiteriale che è data dall'assicurazione della sepoltura a salma determinata o determinabile, funzione la cui alterazione, quale ne sia la causa o il soggetto agente, fa sorgere una fattispecie di decadenza.

ma, anche in questo caso, il concessionario si trova di fronte ad eventi non a lui imputabili e di forza maggiore. In questo caso, l'assegnazione di un'area di superficie corrispondente a quella della concessione originaria, mutando il cimitero, viene a caratterizzarsi come una concessione del tutto "nuova", e per questo motivo deve necessariamente rispondere alle condizioni essenziali e sostanziali che regolano le concessioni cimiteriali che vengono poste in essere a partire dal 10 febbraio 1976.

Tornando alla situazione di apparente squilibrio tra la posizione del comune concedente e quella del concessionario, si deve considerare che la titolarità di un potere di rinuncia da parte del concessionario costituisce un modo di esercitare il diritto d'uso (se si vuole, al pari della compravendita che costituisce un modo di esercizio del diritto di proprietà, forse il modo estremo di esercizio del diritto di proprietà).

La posizione del comune è totalmente diversa, in quanto titolare dell'area o, se si vuole, del bene, tra l'altro titolare con caratteristiche tali da non consentirgli alcune modalità di esercizio di questa particolare proprietà (si fa riferimento all'inalienabilità dei beni demaniali), e che su di essa ha costituito, senza esservi obbligato ma per propria scelta discrezionale, pur all'interno di date condizioni, diritti a favore di terzi, cioè la concessione. Ne deriva che esso, una volta stipulato l'atto pubblico di concessione, viene a trovarsi nella condizione giuridica di dovervi adempiere, così che è esclusa ogni possibilità di una risoluzione del rapporto costitutivo di tali diritti a favore di terzi che abbia luogo in termini unilaterali, ma anche la modifica unilaterale dei diritti che ha costituito con l'atto pubblico di concessione ⁽²³⁾.

E, per altro, ammissibile la modificazione del rapporto di concessione quando esso derivi dal concorde e consensuale accordo tra le due parti, fermo restando il principio dell'esclusione di fattispecie che possano avvicinarsi alla figura del c.d. patto leonino, anche se tale ammissibilità appare attentamente valutabile, nel senso che possa sussistere quando riguardi clausole o condizioni prive dei requisiti di essenzialità e sostanzialità.

⁽²³⁾ Tribunale, Pavia, 29 marzo 1928 "*La demanialità dei cimiteri non esclude che i privati, per regolare concessione avuta, possano acquistare particolari diritti subbietivi destinati a non subire limitazioni in successive regolamentazioni del Comune, contro le quali gli interessati (e sono a qualificarsi come tali i congiunti del fondatore, jure proprio e non jure haereditatis) possono agire davanti l'Autorità giudiziaria ordinaria.*"

Corte d'Appello, Milano, 8 novembre 1929 "*I Comuni possono concedere ai privati aree nel cimitero Comunale per le sepolture particolari a perpetuità anche in difetto di un particolare regolamento di polizia mortuaria. Tale concessione, una volta fatta, deve essere rispettata, e qualora si pretendesse dal Comune convertita in temporanea, il privato ha azione giudiziaria per il riconoscimento del suo diritto all'intangibilità della concessione.*"

Infatti, pur ammettendosi astrattamente l'ipotesi della novazione dell'atto pubblico di concessione, nel momento in cui la novazione riguardasse condizioni essenziali e sostanziali può verniciarsi il sorgere di una situazione di alterazione della concessione, tale da farne, probabilmente, venire meno le finalità e le funzioni che costituivano la volontà del fondatore del sepolcro (e del comune che ha concorso alla fondazione del sepolcro attraverso la concessione) ⁽²⁴⁾ cosa che produrrebbe la conseguenza per la quale la concessione novata non sia novata, ma del tutto nuova e, quindi, soggetta alle condizioni essenziali e sostanziali vigenti al momento in cui l'atto pubblico di "modifica" viene posto in essere (e tale atto non è più una "modifica" ma una nuova concessione ad ogni effetto giuridico, anche se riguardi lo stesso *oggetto* fisico). Da ciò, l'esigenza, secondo noi imprescindibile, di affrontare in sede di regolamento comunale di polizia mortuaria eventuali istituti di novazione consensuale del rapporto di concessione con adeguata attenzione ed avendo ben presenti i possibili effetti "perversi", cioè non voluti, che possono far trascendere la novazione in una nuova concessione del tutto originaria ed autonoma rispetto a quella originaria.

A questo punto è possibile riprendere la questione, prima trascurata volutamente e quindi rinviata, del regime delle concessioni sorte nel periodo c.d. intermedio (1942 - 1975), che può trovare soluzione in uno o nell'altro senso, a seconda che ci si orienti verso l'una o l'altra delle ipotesi interpretative, non nascondendo che, a voler essere seri, la sola giuridicamente sostenibile è quella del superamento delle perpetuità e dell'ammissibilità di atti di disposizione di diritto privato a decorrere dal 28 ottobre 1941, anche se non va sottovalutato il principio della tutela dell'affidamento dei terzi di buona fede (cessionari) che abbiano stipulato un regolare atto pubblico di concessione dal quale risultino tali caratteristiche essenziali e sostanziali, anche nella considerazione che tale atto, pur se viziato e potenzialmente fonte di responsabilità amministrative e contabili, tuttavia difficilmente può venire intaccato, probabilmente neppure in termini di autotutela, dato il tempo trascorso, dovendosi ipotizzare non solo la buona fede del concessionario, ma in molti casi anche la buona fede degli organi comunali che hanno, nel tempo, agito.

⁽²⁴⁾ Corte d'Appello, Roma, 6 febbraio 1931 "Il contenuto patrimoniale del jus sepulchri ha importanza secondaria di fronte al vincolo della destinazione imposta dal fondatore, dovendo questa essere rispettata nel senso della limitazione dell'uso fra i membri della famiglia, della inalienabilità e della indivisibilità. Né, per proporre azioni giudiziarie relativamente a quella destinazione, occorre l'appartenenza al gruppo familiare in senso stretto, e la esistenza del diritto alla sepoltura, essendo sufficiente un interesse morale a che sia rispettata la tomba in cui riposano congiunti della persona che propone l'azione."

Non va dimenticato, tra l'altro, che l'atto amministrativo illegittimo può sì essere oggetto di disapplicazione, ma unicamente dal giudice che, investito di questioni che vi attengano, riconosca e dichiari tale illegittimità, mentre non può essere disapplicato dagli organi o dagli agenti del comune, ai quali eventualmente può essere riconosciuto un potere propulsivo o, se ne sussista la competenza funzionale, di modificazione dell'atto o dei suoi presupposti, sempre con il rispetto dell'osservanza dei principi di tutela dell'affidamento dei terzi di buona fede, principi che potrebbe essere superato se fosse riconosciuto - a nostro avviso, giudizialmente - l'illiceità e non solo l'illegittimità dell'atto o, a seconda dei casi, la nullità non sanabile dell'atto.

Diventa quindi difficile, salvo diversa previsione del regolamento comunale di polizia mortuaria, dare attuazione al principio interpretativo concernente l'efficacia del consolidamento in termini anche di diritto positivo dell'assoggettamento al regime dei beni demaniali, per altro già precedentemente ritenuta anche in sede giurisprudenziale ⁽²⁵⁾ direttamente ed univocamente dal 28 ottobre 1941, ritenendosi maggiormente sostenibile la conservazione, in termini di illegittima incrostazione, anche successivamente.

Va anche affrontata la questione sulla portata della perpetuità, nel senso che essa comporta una durata a tempo indeterminato, ma richiede, per altro, che permangano immutate le condizioni originariamente a presupposto della concessione, così che eventuali mutamenti che attengano alla funzione della concessione o al suo uso incidono sulla concessione stessa, facendola venire meno (decadenza).

In altri termini, la durata, in questo caso a tempo indeterminato, non costituisce un fattore assoluto ed in suscettibile di modificazioni, quanto piuttosto una delle condizioni di regolazione dell'esercizio del diritto d'uso, uno degli elementi, e neppure il più rilevante, della concessione, la quale rimane influenzata da quest'ultimo e dalle finalità, funzione, destinazione che hanno portato alla costituzione della concessione cimiteriale ⁽²⁶⁾.

⁽²⁵⁾ Ad es.: Tribunale, Pavia, 29 marzo 1928; Corte di Cassazione, 13 gennaio 1931; Corte d'Appello, Venezia, 8 aprile 1932; Corte d'Appello, Palermo, 26 ottobre 1934; Consiglio di Stato, parere 14 dicembre 1937.

⁽²⁶⁾ Corte di Cassazione, 6 maggio 1935 "I sepolcri particolari o familiari, anche se esistenti nei cimiteri comunali, possono essere oggetto di disposizione per atto tra vivi o di ultima volontà da parte di chi ne è titolare, purché se ne rispetti la destinazione."

Consiglio di Stato, parere 5 aprile 1938 "Appare fondato il principio che la durata di una concessione di sepoltura sia subordinata alla permanenza della destinazione a cimitero del luogo ove la sepoltura si trova."

T.A.R. Veneto, 26 agosto 1975, n. 429 "In base agli artt. 70 e 71 del Reg. di polizia mortuaria approvato con R.D.

Ad esempio, uno dei casi in cui la concessione può subire modificazioni è quello della soppressione del cimitero ⁽²⁷⁾, oppure per il mutamento della destinazione originaria o per un esercizio del diritto d'uso in difformità, anche parziale, rispetto alla volontà del fondatore del sepolcro, quale risultante dall'atto pubblico di concessione, oppure per un uso incoerente con la riserva a persone di famiglia determinata, oppure per l'esercizio del diritto d'uso da parte di un soggetto diverso dal concessionario (fondatore del sepolcro ⁽²⁸⁾), salvo in quest'ultimo caso che il regolamento comunale di polizia mortuaria, vigente al momento del sorgere della concessione e vigente, con conforme previsione regolamentare, al momento dell'esercizio del diritto d'uso, non disponga diversamente, magari eccezionalmente attribuendo ai discendenti del concessionario, fondatore del sepolcro, la qualifica di concessionario, adottando cioè l'istituto del subentro nella posizione di concessionario.

Se poi si considera che con il R.D. 11 gennaio 1891 n. 42 e successivo R.D. 25 luglio 1892, n. 448 non si prevedesse possibilità alcuna di estumulazioni ⁽²⁹⁾, introdotta solo con l'art. 65 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, ma con l'esclusione per le sepolture private a concessione perpetua, si ricava che l'estumulazione delle salme da concessioni a tempo indeterminato, in qualsiasi momento avvenuta, determina effetti consimili. Tanto che si può parlare di intangibilità delle salme sepolte (anche tuttora per l'art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ⁽³⁰⁾). In realtà, tale ipotesi dovrebbe essere considerata abbastanza astratta e limitata, dal momento che l'estumulazione richiede necessariamente un provvedimento espresso di autorizzazione dell'autorità comunale, che non può rilasciarlo dato il contrasto con le norme in materia, se non nel solo caso di cui, oggi, all'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (o, art. 66 R.D. 21 ottobre

1942, n. 1880 o, successivamente, l'art. 89 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803), ma la richiesta di tale autorizzazione importa in venire meno della ratio che in origine ha portato alla costituzione della concessione.

Tuttavia, laddove comunque sia avvenuta un'estumulazione, sia legittimamente autorizzata ai sensi dell'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (o, prima, delle corrispondenti norme sopra citate), sia che sia avvenuta in contrasto con tale vincolo di non estumulazione, la sua richiesta (e, a maggiore ragione, la sua effettuazione ⁽³¹⁾) ha prodotto l'effetto decadenziale, rispetto al quale il comune si trova in posizione del tutto passiva, limitandosi a doverla dichiarare, dato che la decadenza ha effetto giuridico dai fatti, mentre la relativa dichiarazione ha mero carattere ricognitivo e la cui omissione determina responsabilità amministrative, disciplinari e contabili in capo al soggetto competente per danno al comune.

In altre parole, la durata è uno degli elementi della concessione, che è influenzata dalla vicenda della concessione stessa, e non un istituto assoluto ed immodificabile. Non può essere modificato dal comune quale parte, ma può essere modificato dal concessionario o da fatti e comportamenti di terzi.

21.12.1942, n. 1880, la concessione perpetua di area cimiteriale può cessare soltanto per decadenza, a seguito dell'inservanza degli obblighi del concessionario per cessione dell'area a terzi nei casi non consentiti o per soppressione del cimitero, mentre né la revoca, né alcun'altra limitazione del diritto del concessionario è ammissibile attraverso l'emanazione di altra concessione incompatibile con la precedente."

⁽²⁷⁾ Si rinvia a quanto precisato in relazione alla soppressione del cimitero (art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

⁽²⁸⁾ Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 1948, n. 358 "La concessione di un diritto di sepolcro, non viene in essere se il primo concessionario non consente alla trasformazione del diritto di sepolcro e alla traslazione della salma inumata."

⁽²⁹⁾ Anche per il fatto che la pratica della tumulazione, laddove ammessa, richiedeva comunque la concessione cimiteriale.







⁽³⁰⁾ Corte d'Appello, Torino, 13 novembre 1931 "È valida la trasmissione per atto tra vivi o di ultima volontà, del diritto di sepolcro su tomba particolare, con rispetto all'intangibilità dei cadaveri già tumulati e con osservanza dei regolamenti locali. Il diritto di sepolcro, spettante al privato su un'area del cimitero comunale non ha natura dominicale, ma deve considerarsi quale concessione amministrativa passibile di trasferimento ai terzi e provvista di tutela giurisdizionale."

⁽³¹⁾ Ma già la richiesta ha prodotto effetti, siccome alterazione della volontà del fondatore del sepolcro e, nei fatti, rinuncia alla funzione per cui la concessione era stata posta in essere.

Non si prende in considerazione il caso che la richiesta si prodotta da soggetti diversi dal concessionario (che ne abbia tale qualifica o per essere il fondatore del sepolcro o per averla acquisita per subentro, laddove il regolamento comunale di polizia mortuaria ammetta tale fattispecie), in quanto, in tale caso, il *vulnus* risulta ancora maggiore e sussisterebbe titolo da parte del concessionario per l'azione per danni, anche se in tale caso il comune dovrebbe ricusarla per carenza di legittimazione.



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbitrice prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>ZIMOFUN Liquido in cui sono presenti microrganismi con un larghissimo spettro d'azione. ZIMOFUN permette di demolire i materiali organici (grassi, proteine e altro) che si generano con i processi putrefattivi, svolgendo nel contempo una spiccata azione deodorante. Elimina incrostazioni di liquami dai loculi. Contribuisce a pulire dalle incrostazioni gli zinchi estratti dai loculi prima di avviarli a recupero. È fornito in flaconi da 1 e da 5 litri.</p>	 <p>BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 e da 5 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale


RETE DI IMBRACATURA NETMAKE®

- È costituito da treccia perimetrale di chiusura ed ancoraggio in nylon che stringe la rete attorno al feretro, e da una rete di sostentamento sempre in nylon. Alla treccia vengono agganciati i sistemi di calata o sollevamento (meccanici, manuali, idraulici)
- Sepolta è resistente per almeno 10 anni
- Portata 300Kg



SACCO RIFIUTI CIMITERIALI CEMSAC

- Serve per insaccare a bordo campo rifiuti lignei e similari da esumazione ed estumulazione. Fornito con dicitura di legge
- Disponibile in 3 misure: piccolo, medio e grande
- Prodotto in tessuto poliolefinico, idoneo sia all'incenerimento che a smaltimento in discarica di categoria 1A



 **argema s.r.l.**

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333

e-mail: argema@tin.it

Attualità

Considerazioni sui requisiti degli edifici funebri

di Andrea Poggiali (*) e Urbano Leoni (**)

Premessa

I regolamenti di polizia mortuaria approvati dallo Stato italiano ⁽¹⁾ sono spesso stati incolpati di essere scarsamente innovativi.

Nel suo fondo di verità, questo giudizio rimane comunque generico.

Degli oltre cento articoli che abitualmente compongono un regolamento di polizia mortuaria, alcuni si sono effettivamente mantenuti invariati nel corso di decenni, ma altri testimoniano invece di progressivi tentativi di miglioramento.

Tanto per entrare nel tema che ci siamo proposti di trattare, le disposizioni sui requisiti edilizi di tombe e loculi sono sempre variate in ciascuna edizione del regolamento.

Ad ogni modifica si sono inizialmente registrati commenti favorevoli, puntualmente seguiti da critiche dettagliate: è l'accoglienza riservata a tutti i cambiamenti normativi.

Anche il contenuto del prossimo regolamento sarà presumibilmente occasione di valutazioni contrapposte, ma con una differenza importante: mentre in passato si doveva attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per iniziare una analisi tecnica, stavolta ci si può preventivamente esercitare su di una versione quasi definitiva.

La bozza del prossimo regolamento circola infatti da anni, in attesa di una approvazione ripetutamente annunciata, ed i suoi contenuti sono stati anticipati (e valutati) sia in sede di convegno che sulle riviste del settore.

Viene sempre naturale lamentarsi della lunghezza dell'iter legislativo: bisogna se non altro riconosce-

re che l'indesiderato ritardo offre più tempo per una disamina approfondita.

Relativamente alle disposizioni su tombe e loculi, contenute nell'art. 76 della bozza, i commenti sono stati finora orientati a riconoscerne l'enorme portata innovativa.

Con le future regole, si abbandona la strada della sepoltura finalizzata unicamente alla conservazione, indirizzandosi anche verso una sepoltura finalizzata alla scheletrizzazione ed al riuso: siamo di fronte ad una svolta fondamentale, da realizzarsi attraverso l'introduzione del loculo ad aerazione controllata.

Come al solito, le prime reazioni registrate sono state quelle positive, mentre le negative tardano ad arrivare.

Abbiamo perciò pensato di rompere il ghiaccio, azzardando alcune considerazioni critiche, che nulla tolgono ai meriti segnalati.

Parleremo soprattutto di un requisito trascurato quale l'accessibilità degli edifici funerari: come conclusione, presenteremo ipotesi di approfondimento delle problematiche sollevate.

La questione dell'accessibilità

Nella bozza di nuovo regolamento ⁽²⁾, i requisiti di tombe e loculi non sono riportati come in passato nel testo di un articolo, ma sono tenuti distinti in un apposito allegato, modificabile mediante semplice decreto ministeriale. Viene così brillantemente risolto il problema del tempo necessario per adeguare le disposizioni agli auspicabili progressi tecnici.

⁽¹⁾ In ordine cronologico:

- R.D. 21 Dicembre 1942 n. 1880 (in G.U. 16 giugno n. 139) - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
 - D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (in Suppl. Ord. N. 1 alla G.U. n. 22 del 26 gennaio 1976) - Regolamento di polizia mortuaria;
 - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (in Suppl. Ord. N. 63 alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990) - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

⁽²⁾ Una bozza, per definizione, è qualcosa di transitorio, di cui esistono pertanto varie versioni.

Abbiamo scelto di fare riferimento al testo pubblicato su Nuova Antigone n. 1/2 - 2000, che fu presentato come "Testo su cui ha espresso parere favorevole l'Assemblea generale del Consiglio Superiore di Sanità in data 17 dicembre 1998 - Revisione al 9 dicembre 1999".

Le disposizioni più rilevanti contenute nell'allegato sono le seguenti:

obbligo di collocare soluzioni di raccolta delle percolazioni sotto i feretri;

individuazione dei requisiti minimi di trattamento dei gas nei loculi aerati;

possibilità di procedere a tumulazione anche in loculi privi sia di uno spazio libero per il diretto accesso al feretro che di pareti di separazione tra i feretri, od anche quando per movimentare un feretro è necessario spostarne un altro. La deroga è prevista solo per le costruzioni anteriori al 27/10/1990, e subordinatamente all'adozione di misure contro il rischio da contaminazione di percolato.

Questa breve elencazione ci consente di notare subito una lacuna: mancano disposizioni per garantire una migliore accessibilità agli edifici funebri. Anzi, la deroga prevista per le costruzioni anteriori al 27/10/1990 sembra andare in direzione opposta, poiché tende a regolarizzare situazioni caratterizzate proprio da una occupazione piena degli spazi disponibili.

Il problema dell'accessibilità non è nuovo.

È interessante tornare a qualche anno addietro, e rileggere la documentata analisi di Giorgio Disarò sull'art. 76 del D.P.R. n. 285/90⁽³⁾. In essa, oltre a temi che poi sono stati ripresi nella bozza di nuovo regolamento, era presente anche un accenno che merita di essere trascritto:

"(...) Non è presente infatti alcun riferimento alle dimensioni, alla durabilità dei manufatti, all'accessibilità (differenziata per gli operatori cimiteriali ed i visitatori) e più in generale ai criteri costruttivi in funzione delle finalità da perseguire (...)."

Ed ancora, sempre dello stesso Autore:

"(...) Ho visto in realizzazioni relativamente recenti (...) pilastri posizionati in modo da rendere oltremodo difficile l'inserimento della bara nei loculi situati in corrispondenza di questi, percorsi con gradini che rendono difficoltosa la movimentazione con carrelli (...)."

⁽³⁾ "Progettare e costruire loculi di qualità", di Giorgio Disarò, in Nuova Antigone n. 1/98, pag. 41. L'articolo è ricco di osservazioni e di proposte interessanti, che per motivi di spazio non possiamo riportare, neanche in sintesi.

Vale però la pena di accennare almeno ad una osservazione, quella relativa alle dimensioni dei loculi. L'autore, commentando le misure consigliate dalla C.M. n. 24/93, giudica lo standard di cm. 75 x 70 in contrasto con la tendenza che si stava ormai affermando di preferire lo standard 80 x 65. Il tema è ancora attuale, poiché nella bozza del nuovo regolamento sono state confermate le misure stabilite dalla C.M. n. 24/93: personalmente, troviamo invece più appropriato lo standard consigliato da Disarò.

Con poche annotazioni, Disarò era riuscito a sensibilizzare i lettori su di una questione fondamentale.

Accessibilità per i visitatori, vuol dire riprogettare quegli edifici funebri in cui è previsto possano soffermare persone, tenendo conto delle esigenze di anziani e disabili.

Accessibilità per gli operatori, significa tradurre in pratica le disposizioni del D.Lg.vo n. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, come indicato da Daniele Fogli in una relazione del 1998⁽⁴⁾ della quale riportiamo il seguente stralcio:

"3.1.2 (...) La prevenzione della salute sui luoghi di lavoro, cioè l'applicazione effettiva del D.Lg.vo n. 626/94 nei cimiteri, comporterà la modificazione di abitudini per la movimentazione dei feretri. (...) Tale movimentazione sarà sempre più automatizzata, ma si dovranno trovare soluzioni progettuali a monte capaci di rendere soft per il dolente questa applicazione di normativa(...)"

Giustamente l'Autore stabiliva un collegamento tra la movimentazione automatizzata dei feretri ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cimiteri.

Per arrivare ad una movimentazione automatizzata (stiamo ancora prendendo a prestito dalla relazione del Dr. Fogli) non basta però il progresso dei mezzi meccanici: occorre progredire anche nel campo delle soluzioni progettuali, sia per le nuove costruzioni che per quelle già esistenti.

Dopo queste considerazioni, cerchiamo di immaginare su quali linee riprendere lo sviluppo della normativa, partendo proprio dallo spunto fornito da Disarò, cioè dalla sintetica formula "accessibilità per i visitatori/accessibilità per gli operatori".

L'accessibilità per i visitatori può essere migliorata estendendo l'applicazione della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche agli

⁽⁴⁾ "La città dei morti: percezione della complessità gestionale dei cimiteri italiani moderni. L'evoluzione del cimitero in Italia 2° Parte", di Daniele Fogli. Relazione presentata al convegno "Il sistema cimiteriale fra passato e presente: iniziative legislative, definizione della funzione e riorganizzazione dei servizi", svoltosi a Firenze il 19 giugno 1998. La relazione è pubblicata in "Nuova Antigone" n. 1/99, pag. 38: gli stralci da noi riportati rendono solo in minima parte la complessità dello studio del Dr. Fogli, che si consiglia di leggere integralmente, unitamente alla 1° parte pubblicata su "Nuova Antigone" n. 4/98, pag. 57.

Dal medesimo autore ricordiamo anche "Movimentazione dei feretri in cimitero", in "Nuova Antigone" n. 2/98, pag. 23.

edifici funebri in cui è previsto possano sostare persone ⁽⁵⁾.

L'accessibilità per gli operatori è anch'essa suscettibile di miglioramenti, ma occorrono soluzioni progettuali sia per gli edifici di nuova costruzione che per quelli già esistenti: esaminiamole una alla volta.

1) Edifici funebri di nuova costruzione

Suggeriamo le seguenti soluzioni:

- a) individuazione delle tipologie architettoniche intrinsecamente poco sicure e quindi da evitare ⁽⁶⁾;
- b) individuazione, per le tombe ipogee, delle misure minime della apertura (per ipotesi, larghezza non inferiore a cm. 80/85, lunghezza non inferiore a cm. 220) e dello spazio libero per il diretto accesso al feretro (per ipotesi, larghezza non inferiore a cm. 90, alt. non inferiore a cm. 180, lunghezza non inferiore a cm. 240): l'apertura dovrebbe essere obbligatoriamente collocata nella parete superiore della tomba, così da consentire un movimento linearmente verticale nella mobilizzazione dei feretri;
- c) individuazione, per le edicole con apertura dei loculi all'interno del vestibolo ⁽⁷⁾, delle misure minime sia dell'ingresso (per ipotesi, larghezza non inferiore a cm. 90) che del vestibolo (per ipotesi, larghezza non inferiore a cm. 125), nonché individuazione di un limite di altezza per il pavimento (onde evitare sbalzi eccessivi).

⁽⁵⁾ La normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nel suo articolato sviluppo, ha spesso presentato difficoltà interpretative, specie in merito a cosa intendere per "edificio aperto al pubblico": basti pensare alle diatribe sugli studi medici, che hanno portato anche ad orientamenti giurisprudenziali.

Relativamente all'ambito funerario, in linea generale non sembrano esservi dubbi sull'applicabilità ai cimiteri della normativa in questione. Sarebbe però utile sapere, scendendo nel particolare, se le edicole funerarie vengono concordemente considerate come "edifici privati aperti al pubblico", con il conseguente obbligo degli adattamenti previsti per facilitare i portatori di handicap. Nutriamo qualche dubbio sul fatto che in proposito vi sia un orientamento uniforme.

⁽⁶⁾ In un nostro precedente articolo ("Operazioni cimiteriali: ricerca di un compromesso tra normativa sulla sicurezza del lavoro e regolamento di polizia mortuaria", in "I Servizi Funerari" n° 1/2001) abbiamo cercato di evidenziare la pericolosità di alcune tipologie di tombe. In proposito, v. anche, di Vittorio Carreri, "Pianificazione regionale e attività di indirizzo e controllo", *Antigone* n. 4/98, pag. 23, in cui l'autore consiglia di vietare la costruzione di loculi sovrapposti interrati.

⁽⁷⁾ Per le edicole con apertura dei loculi all'esterno, l'eventuale problema sarà ovviamente rappresentato dalla distanza minima con gli edifici funebri adiacenti.

2) Edifici funebri già esistenti

Abbiamo criticato in precedenza la prospettiva di una deroga generalizzata per le costruzioni anteriori al 27/10/1990 ⁽⁸⁾.

È il caso di precisare meglio la nostra posizione. Non abbiamo riserve sulla deroga in sé, ma sul fatto che non sia stata affiancata da disposizioni miranti ad una riconversione parziale e graduale del patrimonio edilizio interessato.

Va detto che il modo in cui è stata formulata la deroga ⁽⁹⁾ non esclude certo l'applicazione del D.Lg.vo n. 626/94 in ambito funerario: rimane quindi, a livello di piano di valutazione del rischio preparato dalle singole amministrazioni comunali ⁽¹⁰⁾, la facoltà di intervenire sulle tombe in cui la movimentazione dei carichi è particolarmente difficile.

⁽⁸⁾ La deroga è indispensabile se si vuole evitare il collasso dei cimiteri: non sarebbe infatti possibile dichiarare fuori norma buona parte dei posti-salma esistenti garantendo al contempo la funzionalità dei cimiteri.

L'istituto della deroga, così come è stato approntato dagli estensori della bozza di nuovo regolamento, è una soluzione di compromesso: ci stiamo riferendo al significato migliore di questo termine, cioè al tentativo di conciliare esigenze contrapposte ispirandosi ad un sano pragmatismo.

⁽⁹⁾ Riportiamo il testo del comma 12 dell'All. 4 all'art. 76 della bozza di regolamento:

"12. In deroga a quanto stabilito in via generale dai commi 1 e 2 dell'articolo 76 è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe nelle quali non vi sono pareti di separazione fra i feretri o quando per movimentare un feretro è necessario spostarne un altro, purché vengano adottate congiuntamente le seguenti misure, indipendentemente dalla possibilità o meno di realizzare pareti di separazione fra i diversi posti salma:

cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo 31 per quella di legno e di cui all'art. 30 commi da 1 a 4 per quella metallica;

obbligo di utilizzo di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, di cui all'articolo 77;

divieto di utilizzo dei posti salma interessati prima di due anni dalla data di ultima tumulazione. Per le successive tumulazioni non vi sono limiti;

supporto per ogni feretro, onde evitare che la cassa ne sostenga direttamente un'altra;

neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze favorevoli alla solidificazione di detti liquami."

⁽¹⁰⁾ Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (in Suppl. Ord. N. 141 alla G.U. n. 265 del 12/11/1994) come modificato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (in Suppl. Ord. N. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996).

Ai sensi dell'art. 4, il datore di lavoro ha l'obbligo di elaborare un documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e sull'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione.

È questo il punto che secondo noi merita un ulteriore intervento normativo.

I criteri di intervento non dovrebbero essere lasciati alla discrezionalità delle varie amministrazioni comunali. Sarebbero molto utili linee guida (non necessariamente inserite nel regolamento di polizia mortuaria) a cui fare riferimento per stabilire:

le tipologie costruttive in cui vietare ulteriori tumulazioni: ad esempio, i loculi multipli interrati (vedi la precedente nota 6);

le tipologie costruttive per le quali imporre (o meglio ancora incentivare) ristrutturazioni limitate: ad esempio, le tombe ipogee con accesso da botola laterale potrebbero continuare ad essere utilizzate al pieno della potenzialità, ma a condizione di riconvertirle con apertura dall'alto.

Conclusioni

Abbiamo parlato di soluzioni progettuali, di misure minime, di automazione delle operazioni cimiteriali.

" (...) Le bare e le urne non sono oggetti da trasportare qua e là, ma al pari delle sepolture sono la testimonianza dell'affetto che proviamo verso chi è scomparso e la manifestazione del nostro dolore per la perdita. I servizi cimiteriali non devono solo seppellire i defunti, ma accogliere e dare possibilità di manifestazione dignitosa ai sentimenti dei vivi (...)"

Alla luce di queste considerazioni, deve essere chiaro che quando si auspica una automazione delle operazioni cimiteriali e si propongono soluzioni progettuali per raggiungere questo obiettivo, non si ha in mente solo l'aspetto della sicurezza sul lavoro (già di per sé molto importante), né quello del risparmio di tempo e della conseguente economia di spesa. Edifici funebri progettati o ristrutturati per consentire l'automazione delle operazioni cimiteriali, assicurano anche una conduzione dignitosa di tali operazioni: sicuramente, la garantiscono meglio rispetto a movimentazioni manuali in cui i necrofori, non per loro negligenza ma per la ristrettezza degli spazi disponibili, sono costretti ad inclinare la cassa, a ruotarla, ed anche a sbatterla involontariamente contro le pareti della tomba.

() Dirigente medico 1° livello, Area di Igiene e Sanità Pubblica A.USL - Ravenna*

*(**) Geometra, Area di Igiene e Sanità Pubblica A.USL di Ravenna*



euro.act s.r.l.

sito: www.euroact.net

e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

Attualità

Esequie e cerimoniale di stato

di Massimo Cavallotti (*)

Disquisire sulle esequie di stato è sinonimo di funerali di stato con l'applicazione del protocollo cerimoniale di rito.

Il lutto nazionale è deliberato dal governo e comunicato al corpo diplomatico attraverso il Ministero degli affari esteri, il lutto cittadino dall'amministrazione comunale. Il lutto nazionale è obbligatorio per il decesso del Presidente della Repubblica, ed ha la durata di un giorno.

La legislazione vigente suddivide i concetti di esequie di stato, cerimoniale di stato ed esequie solenni.

La legge 7 febbraio del 1987, numero 36, disciplina le esequie le cui spese sono a carico dello Stato per i funerali del:

- Presidente della Repubblica;
- Presidente del Senato;
- Presidente della Camera dei Deputati;
- Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Presidente della Corte Costituzionale.

Sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica o dopo la cessazione della stessa.

Ai Ministri è riservato il diritto del funerale di stato solo se deceduti durante la permanenza in carica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dell'alto consesso, possono essere assunte a carico dello stato (facoltativo) le spese per i funerali di:

personalità che abbiano reso particolari servizi alla Patria;

cittadini italiani, stranieri o apolidi che abbiano illustrato la nazione nel campo della scienza, delle lettere, delle arti, del lavoro e dell'economia, dello sport e nelle attività sociali;

cittadini italiani o stranieri caduti nell'adempimento del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata.

Gli oneri funerari a carico dello Stato sono quelli di trasporto, di seppellimento, di fornitura del feretro e suoi accessori e di addobbo della camera ardente. Oneri definiti con decreto per un tetto massimo delle spese da sostenere. Le modalità della cerimonia sono definite dall'ufficio del cerimoniale della presidenza del consiglio dei ministri e richiedono

l'applicazione del protocollo di stato. Le esequie appartenenti alle forze dell'ordine, di autorità e agenti locali, sono *solenni*, con spese eventualmente a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Nei funerali solenni con oneri a carico dei competenti ministeri si applica il cerimoniale di stato definito dall'ufficio del cerimoniale del competente ministero. In talune circostanze gli oneri sono a carico sia della Presenza del Consiglio dei Ministri, o del Ministero, che delle locali amministrazioni territoriali per i diritti inerenti il trasporto locale ed il seppellimento.

Nel caso di decesso di autorità locale il cerimoniale è curato dal competente ufficio o attraverso il cerimoniere dell'Ufficio Territoriale di governo (ex Prefetture).

Brevemente analizzo il c.d. protocollo o cerimoniale di stato.

Il cerimoniale di stato

Formali regole di comportamento nacquero già ai tempi dei mesopotami e vennero codificate nei secoli.

Anche Gesù, come ci riferisce l'evangelista Luca (14,1. 7-14), invitato ad un pranzo osservò come i presenti scegliessero i primi posti e indirizzò a loro la parabola "Quando sei invitato a nozze, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te e il padrone di casa venga a dirti: cedigli il posto".

Il cerimoniale di stato regola le relazioni ufficiali pubbliche conferendo solennità, dignità e ordine ad una manifestazione o iniziativa.

Il protocollo di stato rientra fra le attribuzioni statali proprie non delegabili e non modificabili dalle amministrazioni territoriali regionali e comunali, così anche come sancito da recente sentenza della corte costituzionale (1989/496). Prassi e consuetudine della materia sono custoditi dall'Ufficio del cerimoniale della presidenza del consiglio dei ministri. Il cerimoniale militare è curato dal ministero della difesa e quello diplomatico dal ministero degli esteri. In sede provinciale il coordinamento del cerimo-

niale rientra tra i compiti dell'ufficio territoriale di governo.

Il cerimoniale si applica alle cerimonie ufficiali:

quelle organizzate su iniziativa del governo o di una pubblica autorità;

cerimonie private ove intervengono personalità pubbliche (cerimonie di rilievo pubblico), con la sola eccezione delle cerimonie intime, nelle quali i rapporti amicali prevalgono su quelli formali.

È, oltremodo, scortese, formalmente illegittimo, che un privato disapplichì l'ordine protocollare conferendo una valenza ordinamentale alle cariche pubbliche diversa da quella riconosciuta dallo Stato, attribuendo al privato una potestà di giudizio che non le compete.

Tralascio l'organizzazione di cerimonia funebre disposta dall'amministrazione centrale soffermandomi su un cerimoniale per la dipartita di un'autorità locale.

Ritualità che, soprattutto nei piccoli e medi comuni, dovrebbe essere proposta dall'imprenditore funebre nelle cerimonie di rilevanza pubblica (es. dipartita di ex Sindaco o amministratore o di nota personalità locale) applicando parte delle disposizioni previste dal protocollo di stato.

Le regole protocollari riguardano la programmazione e svolgimento della cerimonia e consistono nella assegnazione dei posti dei partecipanti rispettando l'ordine di precedenza nelle cariche pubbliche (ciò richiede cognizione anticipata dei partecipanti), la comunicazione della dipartita a noti conoscenti, la preparazione della camera ardente, eventuali servizi d'onore, la successione di eventuali discorsi ed i momenti, i ringraziamenti per la partecipazione.

Gli inviti

Non è compito dell'impresario funebre ma dell'amministrazione in lutto.

L'invito ad una personalità va trasmesso in via gerarchica con lettera anticipatamente trasmessa via fax, stante il breve tempo a disposizione.

Attenzioni formali di redazione:

data apposta con lo stesso carattere del testo indicando il mese in lettere;

numero di protocollo scritto sulla minuta e non sull'originale;

firma autografa, con due firmatari quello di maggior rango sulla destra;

indicare la carica e il nome dell'invitante;

il nome e cognome dell'invitato è preceduto da titolo onorifico, dalla qualifica o in mancanza dal

titolo di studio. I titoli nobiliari non sono conosciuti;

va indicato il giorno, il luogo della cerimonia ed il de cuius;

su un foglietto più piccolo allegato all'annuncio di dipartita indicare R.S.V.P. (répondez s'il vous plaît) con l'indicazione del telefono a cui fornire la risposta di partecipazione che dovrà essere annotata sull'elenco delle autorità presenti indicandovi il posto assegnato a ciascuno.

Nelle cerimonie di rilevanza pubblica il cerimoniere (solitamente l'impresario) dovrà acquisire informazioni sulle autorità presenti e riservarle ordinatamente il posto in chiesa. Ricordandosi che la personalità più importante giunge per ultima e la cerimonia dovrebbe iniziare dopo che questo a preso posto.

Allestimento funebre

Il feretro deve essere deposto su un tavolo (es. due cavalletti con tavole congiunte lunghe circa 230 cm) coperto da un drappo di velluto di color rosso scuro e con quattro candelabri a piantana ai lati. Non si utilizzano i moderni catafalchi. Sul pavimento sottostante il feretro, e perimetralmente, deve essere posto un tappeto di colore rosso, ed nel percorso d'accesso alla camera ardente sarà stesa una guida rossa. All'entrata della camera ardente è posizionato un libro firme su tavolino ricoperto sempre con drappo rosso.

Sigillato il feretro, nella camera ardente, se il de cuius è autorità militare o di pubblica sicurezza, Sindaco, Presidente di provincia o Prefetto, si dispone sopra la bandiera ed un cuscino di velluto rosso con ivi depositate le sue onorificenze e la salma verrà traslata sino al seppellimento con la bandiera sopra estesa. In tal caso sul carro funebre non verranno collocati fiori lateralmente, sia internamente che esternamente, si posizionerà solo la corona sul portellone posteriore del carro.

Le corone di alloro sono destinate agli eroi ed ai martiri, diversamente fiori freschi di stagione. Sono contrassegnate da un nastro che reca l'indicazione della carica che la invia e non il nome o altre scritte aggiuntive.

Le orazioni funebri andranno rivolte al termine della celebrazione previo assenso dei familiari e dandone anticipata notizia al celebrante. È buona regola pronunciare i discorsi da un pulpito diverso da quello utilizzato dal celebrante e dall'ambone in cui il sacerdote ha dato lettura del testo sacro.

Nella cerimonia funebre il feretro entra per ultimo ed esce per primo. Se vi è un picchetto militare, questo rende gli onori soltanto al feretro, anche se fosse presente il Capo dello Stato. Prima della celebrazione, o al termine di essa, le autorità si recano al banco dei familiari per porgere le condoglianze.

Nel lutto cittadino la bandiera dell'istituzione che decreta il lutto, e le istituzioni che si uniscono, vengono poste a mezz'asta e si adatteranno alla bandiera due nastri di velo nero a cravatta. Per commemorare un lutto glorioso possono adattarsi due strisce di velo bianco.

L'ordine di collocazione delle corone sull'autofunebre rispetta il rango del donante, secondo l'ordine di assegnazione di posti dei partecipanti in funzione del rango pubblico, tenendo conto

che la posizione più importante è prossima al feretro ed hanno precedenza le corone dei familiari più intimi. I presidenti degli organismi costituzionali e i titolari delle cariche rappresentative degli enti locali fanno accompagnare la corona da due agenti di rappresentanza, il Capo di Stato invia due corazzieri, i Presidenti delle Camere e della Corte costituzionale inviano due valletti d'assemblea in uniforme, il capo del governo due carabinieri in alta uniforme, i Sindaci due agenti municipali in uniforme solenne ecc..

Se è prevista la deposizione di più corone o cuscini, deve essere deposta singolarmente per prima la corona dell'autorità di maggior rango e per le successive è ammessa la deposizione congiunta.

Tavola sinottica della disposizione degli intervenuti a una cerimonia in chiesa secondo il cerimoniale moderno





Tavola sinottica della disposizione degli intervenuti a una cerimonia in chiesa secondo regole consuetudinarie del cerimoniale



I criteri di precedenza tra i Comuni e tra le province

Fonte organica vigente in materia è la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 dicembre 1950, integrata con successive circolari, da ultimo la circolare del 1 ottobre 1993.

Le cariche territoriali pur elevate che intervengono fuori della propria sede di competenza non vengono considerate nel piazzamento primario per la mancanza di espressiva rappresentatività specifica.

Precedenze in lutti cittadini:

1. Sindaco in sede;
2. Sindaco della città capoluogo di regione, in ordine alfabetico della città, ma il sindaco di Roma ha la precedenza;
3. Altri Sindaci in ordine alfabetico dei Comuni.

Criterio analogo deve adottarsi per stabilire le precedenze tra le province.

Se partecipano le seguenti altre Autorità di rango superiore:

1. Presidente della Repubblica, oppure l'autorità più alta in rango delle prime sette;
2. Sindaco in sede;
3. Presidenti delle due Camere;
4. Presidente del Consiglio dei Ministri;
5. Vice presidenti delle Camere;
6. Vice presidente del Consiglio;
7. Ministri;
8. Presidenti di giunte e commissioni parlamentari: secondo l'anzianità della carica;
9. Presidenti di gruppi parlamentari: secondo consistenza numerica dei gruppi;
10. Presidenti di Giunte e assemblee regionali;
11. Membri del parlamento nazionale e del parlamento europeo;

12. Segretari generali delle due Camere;
13. Segretario della presidenza del Consiglio dei Ministri;
14. Prefetto in sede;
15. Presidente della provincia in sede;
16. Capo della polizia;
17. Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri;
18. Comandante generale della G.d.F.;
19. Presidenti e segretari nazionali non parlamentari di partiti politici rappresentati in parlamento;
20. Procuratore della repubblica;
21. Presidente del consiglio comunale in sede;
22. Presidente del consiglio provinciale in sede;
23. Presidente del locale camera di commercio in sede;
24. Assessori comunali in sede;
25. Assessori regionali;
25. Presidenti degli ordini professionali;
26. Parenti non prossimi e affini del defunto;

È sempre opportuno mantenere alcuni posti riservati per eventuali presenze impreviste.

Il regolamento militare prevede gli onori funebri con lo schieramento di due militari presso l'entrata della camera ardente. Nel caso di decesso di una personalità civile il servizio d'onore può essere richiesto al prefetto ed è reso dall'arma dei carabinieri secondo la circolare del ministero dell'interno del 24 settembre 1976.

Tuttavia, il cerimoniale funebre è trattato spesso con particolari consuetudini.

(*) *Amministratore delegato S.o.f.i. S.r.l. ed A.f.i. S.r.l.*

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a)**, le mette a disposizione l'**esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.**

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Invi il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in **omaggio** della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero **abbonarmi** alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
 al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzie di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione a Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, Tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una **x** la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Documentazione

Circolare del Ministero della Salute sul trasferimento di funzioni dal livello centrale a quello locale in materia di polizia mortuaria

Circolare Sefit n. 4728 del 12 giugno 2002

Con circolare p.n. 400.VIII/9L/1924 del 21/5/2002, indirizzata agli Assessorati alla Salute di Regioni e Province autonome, il Ministero della Salute, pur non senza ritardo, intende porre fine ai problemi interpretativi circa il trasferimento di talune funzioni da Stato a Regioni e Province autonome.

Senza entrare nel dettaglio, per il quale si rimanda alla lettura dell'allegata circolare, d'ora in avanti:

- 1) È il Sindaco che subentra al Prefetto per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto estero (spesso sinteticamente detta passaporto mortuario), su delega del Ministro della Salute;
- 2) L'autorizzazione per nuovi materiali per bare (artt. 31 e 75 DPR 285/90) e per valvole e altri dispositivi (art. 77 DPR 285/90), è invece materia che resta allo Stato, sulla base di un cavillo normativo (per altro, già utilizzato per l'emanazione del DM 7 febbraio 2002), ritenendo tali fattispecie inquadabili nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b) del D.Lgs 112/98;
- 3) Alla Regione o Provincia Autonoma spetta la competenza di modifica del turno ordinario di inumazione (art. 82 DPR 285/90) e di speciali prescrizioni tecniche per costruzione e ristrutturazione di cimiteri (art. 106 DPR 285/90). Sempre alla Regione o Provincia Autonoma compete l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata (art. 105 DPR 285/90).

Resta ora da chiarire come si comporteranno le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome che non hanno ancora recepito il trasferimento delle competenze ex DPCM 26/5/2000, se cioè non si adegueranno all'indirizzo del Ministero della Salute fin dall'inizio, in quanto non hanno ancora definite le pendenze economiche di detto trasferimento di funzioni o se, invece, prevarrà la volontà di uniformarsi al comportamento generale del resto del Paese.

Con l'attribuzione diretta del Ministero della Salute delle competenze per il rilascio del cosiddetto passaporto mortuario ai Sindaci e non alle Regioni, che a loro volta avevano la possibilità di affidarli o meno ai Sindaci, sorge però un problema nuovo.

L'attribuzione di competenza è sostanzialmente giusta, in quanto il Sindaco è l'autorità sanitaria locale e inoltre Ufficiale di Governo a livello locale.

Ciò che lascia perplessi sono i modi e lo strumento adottato (circolare, nemmeno indirizzata ai Sindaci, al posto di un provvedimento con la stessa forza di quello che aveva invece attribuito originariamente tali autorizzazioni alla Regione o alla Provincia Autonoma), senza aver minimamente affrontato sia la questione dei trasferimenti delle risorse economiche e di personale relative, sia le problematiche operative che tale scelta comporta.

Si pensi alla differenza organizzativa che può sussistere fra la struttura di cui si possono avvalere i Sindaci di due Comuni con alta affluenza turistica (causa principale di trasporti internazionali di salme), uno di un'area metropolitana e l'altro di un paese di poche migliaia di abitanti.

È probabile che per questa tipologia di funzioni possa convenire ai Comuni trovare soluzioni che le concentrino sui Comuni capoluogo o addirittura su scala ancora maggiore, che acquisiscono così competenze e abilità non sempre semplici.

Si pensi solo ai rapporti con ambasciate e consolati sparsi nel mondo, a questioni connesse con traduzioni in varie lingue, ecc..

Andrebbe anche sottolineato come, per motivare tale attribuzione ai sindaci e non alla regioni, alla luce dell'art. 114 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la circolare ricorra a premettere una non ineccepibilità sotto il profilo formale, trascurando che il conferimento ha avuto luogo nei confronti delle regioni e che, eventualmente, queste possono attribuire l'esercizio e delle funzioni e compiti amministrativi ad altri livelli di governo, unicamente attraverso lo strumento della legge regionale (art. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e del tutto ignorando la questione del trasferimento delle risorse. Per non dire che così facendo, si incide, e con circolare, su funzioni già conferite alle regioni.

È del tutto prevedibile che, anche in questo caso, vi sarà una fase di passaggio che comporterà problemi per cittadini, imprese funebri e per le amministrazioni interessate.

ALLEGATO 1**CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE
21/05/2002 N. 400.VIII/9L/1924****Chiarimenti in merito alle autorizzazioni relative al
D.P.R. 285/90, conferite alle Regioni (D.P.C.M. 26
maggio 2000).**

Il D.P.C.M. 26 maggio 2000, conferisce alle Regioni tutte le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della Repubblica il 10 settembre 1990 n. 285.

A seguito di numerose richieste di chiarimento, sentito l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

È opportuno premettere, ai fini di cui trattasi, una considerazione che appare logica e doverosa: le soluzioni concretamente configurabili per le autorizzazioni previste dal D.P.R. 285/90, reinterpretando le relative disposizioni alla luce dell'ulteriore conferimento di funzioni alle Regioni in ambito sanitario ex articoli 113 e 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per forza di cose non possono sempre risultare ineccepibili sotto il profilo formale, per l'insuperabile difficoltà di trasmutare in termini di procedure esperibili a livello di Regione o di Azienda sanitaria locale fattispecie originariamente riferibili ad interventi amministrativi concepiti in ambito statale.

Ciò opportunamente premesso, passando, ora, all'esame delle singole fattispecie cui si riferiscono i quesiti rivolti, si rileva quanto segue.

La previsione dell'articolo 29 del regolamento (estradizione dal paese di salme dirette a Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino: rilascio del c.d. "passaporto mortuario") integra senza dubbio una tipica fattispecie di provvedimento autorizzatorio inerente a funzioni, quali quelle in esame, comprese nell'ulteriore conferimento alle Regioni, conseguente all'applicazione degli articoli 113 e 114 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e del relativo D.P.C.M. 26 maggio 2000, di cui alla sua tabella A, lettera c.

Ciò comporta che le attuali previsioni di detto articolo debbano ritenersi, in quanto possibile, innovate per effetto del sopravvenuto, ulteriore conferimento di funzioni, con la conseguenza di doversi considerare implicitamente abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, quale delegato del Ministero della Salute, per fargli subentrare negli stessi compiti il Sindaco.

Del tutto diversa si presenta, invece, la fattispecie concretamente individuata dall'articolo 31 del Regolamento in esame, laddove la prevista "autorizzazione" da parte del Ministero per i trasporti di salma da Comune a Comune, dell'uso di casse in materiali diversi da quelli per esse normalmente previsti, prescrivendo le caratteristiche che debbono possedere per assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro,

sembra configurare un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, a buon diritto inquadrabile nella previsione di cui all'articolo 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): "adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria".

Considerazioni analoghe si ritiene di poter esprimere sia per la fattispecie individuata dall'articolo 75 del Regolamento - laddove il decreto previsto per l'eventuale materiale biodegradabile diverso dal legno presenta, anche in questo caso, carattere sostanzialmente tecnico-normativo assimilabile al caso sopra evocato, tanto più che l'eventuale impiego di tale diverso materiale si pone in alternativa a quello del legno, le cui caratteristiche sono dettagliatamente disciplinate nello stesso articolo - sia per quella del successivo articolo 77, comma 3, relativa alla possibile autorizzazione da parte del Ministero, sentito il Consiglio superiore di sanità, dell'"uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione".

Anche in questo caso, infatti, si versa in una potenziale fattispecie di normazione tecnica di cui al già citato articolo 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da applicarsi in ogni caso - ove adottata - all'intero territorio nazionale.

Viceversa, entrambe le fattispecie delineate, rispettivamente dai successivi articoli 82 - su un eventuale, diversa modulazione della durata di inumazione delle salme - e 106 - sull'eventuale autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche, d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, come pure per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali preesistenti - per la loro valenza tipicamente connaturata ad esigenze specifiche del territorio di volta in volta considerato sembrano senz'altro riconducibili all'ambito delle funzioni amministrative, già statali, ora conferite alle Regioni, per il cui concreto esercizio, appunto, le Regioni territorialmente interessate devono ritenersi pienamente subentrate allo Stato e, quindi, a questo Ministero.

Resta da affrontare, infine, il caso, del tutto particolare, della c.d. "tumulazione privilegiata", di cui all'articolo 105 del Regolamento in esame. Sulla base dei principi desumibili dagli articoli 113 e 114 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sembra indubbio l'automatico conferimento di volta in volta alle Regioni territorialmente competenti della funzione autorizzatoria della facoltà di tumulare salme o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, quando sussistano determinate condizioni.

IL MINISTRO - Prof. Girolamo Sirchia

Documentazione

Trasporti di salme tra Stati e rilascio del passaporto mortuario. Competenze, prescrizioni e modalità operative

Circolare Sefit n. 4770 del 24 luglio 2002

1. PREMESSA

Con la legge 15 marzo 1997, n. 59 è stata attribuita al Governo la delega al conferimento alle regioni ed agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, di tutte le funzioni e compiti amministrativi, relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle comunità e territori locali, precedentemente esercitati da qualunque organo centrale o periferico dello Stato o da enti o da altri soggetti pubblici, salvo che per alcune materie espressamente individuate.

In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in cui la materia della tutela della salute è regolata al Titolo IV, Capo I. In particolare, l'art. 114 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce il conferimento alle regioni di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana o sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato, dall'art. 115 e, per le autorizzazioni, dall'ulteriormente successivo art. 119). Il conferimento doveva avere effetto dopo un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, termine, per altro ordinario, entro il quale doveva essere emanato altro D.Lgs. di definizione anche degli adempimenti che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali. Con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 è stato disposto il trasferimento alle regioni, unico soggetto destinatario di questa tipologia di conferimenti alle regioni delle risorse umane, finanziarie, strumentali relativamente ad alcune funzioni e compiti di cui era titolare il Ministero della Sanità, divenuto successivamente Ministero della salute. Tra le funzioni oggetto di tale provvedimento di conferimento sono state individuate anche le autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che presentano uno spettro altamente differenziato, anche per il fatto che, in taluni casi, la fonte (D.P.R. 10 settembre 1990) prevede istruttorie tecniche da parte di organi diversi. Tra le autorizzazioni vi sono pure quelle previste dagli articoli da 27 a 30 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè i provvedimenti di autorizzazione in materia di trasporti di salma tra Stati.

Questo conferimento alle regioni ha avuto effetto dal 1° gennaio 2001 e riguarda le regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale, la situazione è maggiormente articolata: per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, è stata necessaria l'adozione di modifiche alle norme di attuazione degli statuto regio-

nali, avvenuta, rispettivamente, con il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 237 e D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234, ma in ogni caso con effetto dall'effettivo trasferimento delle risorse (non ancora avvenuto). Per le regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Sicilia, in relazione agli specifici statuti di autonomia, occorre tenere presente come l'ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del consiglio dei Ministri abbia espresso il parere di rinviare ad ulteriori approfondimenti la questione dell'attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e provvedimenti conseguenti, alla regioni a statuto speciale ed alle province autonome, parere che risulta trasmesso ai prefetti dall'allora Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli Affari del personale del Ministero dell'interno, con circolare n. 22 del 21 ottobre 1998. Infatti, la legge 15 marzo 1997, n. 59 ha natura di legge ordinaria che non può incidere sugli statuti di autonomia di tali regioni, che sono approvati con legge costituzionale.

Il conferimento delle funzioni e compiti in materia di salute ha come destinatari non genericamente le regioni e gli enti locali, ma unicamente le regioni (art. 114 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), fermo restando che la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e compiti amministrativi conferiti è disposta – secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni, e dagli enti locali (art. 2, comma 2 Legge 15 marzo 1997, n. 59).

Essendo state destinatarie dei conferimenti in questa materia le regioni, queste risultano titolari delle funzioni e compiti conferiti, salvo che - con legge regionale (art. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – non attribuiscono agli enti locali le funzioni e compiti oggetto del conferimento, con contestuale trasferimento delle risorse necessarie al loro assolvimento.

Cosicché fino all'entrata in vigore delle eventuali leggi regionali di attribuzione delle funzioni e compiti agli enti locali, esse spettano alla regione e, alla luce del principio della distinzione tra le funzioni di cui all'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ⁽¹⁾, il loro

⁽¹⁾ Precedentemente, dell'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, quale sostituito dal D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 e poi dall'art. 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ed ulteriormente dall'art. 1 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è stato pubblicato sul Sup-

esercizio compete al Dirigente regionale preposto all'Assessorato regionale alla sanità.

Restando nell'ambito dei trasporti di salma tra Stati, sono intervenute in materia le regioni Toscana con la L. R. 19 novembre 2001, n. 58, modificata dalla L. R. 25 febbraio 2002, n. 16 ⁽²⁾, Lombardia con la L.R. 6 marzo 2002, n. 4 (art. 4, comma 1, lettera c) ⁽³⁾, Liguria ⁽⁴⁾, nonché Umbria, seppure questa abbia provveduto con D.G.R. 12 dicembre 2001, n. 1607, anziché con legge regionale.

Successivamente è stata emanata la nota di chiarimento del Ministro della salute, Direzione Generale della Prevenzione, n. 400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002, diretta agli Assessori regionali alla sanità delle regioni e delle province autonome ⁽⁵⁾, con cui, dopo una premessa, è stato ritenuto che le funzioni e compiti in materia di rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salme dirette a Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino ed, apparentemente, ignorando le situazioni concernenti il trasporto di salme tra Stati aderenti alla Convenzione stessa ⁽⁶⁾ – art. 27 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – nonché l'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione – art. 28 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) di cui all'art. 29 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 siano attribuzioni cui il sindaco sia subentrato al prefetto ⁽⁷⁾.

Si potrebbe considerare, limitandoci all'interpretazione letterale, che alle regioni restino conferite le autorizzazioni per l'estradizione delle salme dirette in Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, mentre i sindaci ⁽⁸⁾ abbiano, secondo il Ministro della salute, competenza per le autorizzazioni all'estradizione di salme dirette a stati non aderenti a tale Convenzione.

La circolare ministeriale, come già espresso con precedente circolare SEFIT p.n. 4480 dell'11.05.2001, desta perplessità e, se fosse più recente, senz'altro non

plemento ordinario n. 112/L alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.

⁽²⁾ E D.G. R. 22 aprile 2002, n. 395, rettificata con D.G.R. 10 giugno 2002, n. 599, in materia di autorizzazione alla tumulazione privilegiata (art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

⁽³⁾ In BURL 8 marzo 2002, 1° Supplemento ordinario al n. 10.

⁽⁴⁾ Anche se risulta che, per quanto riguarda i conferimenti di funzioni e compiti amministrativi di cui al D.P.C.M. 26 maggio 2000, sia intervenuta solo con riferimento alle funzioni amministrative concernenti gli invalidi civili (L.R. 2 aprile 2001, n. 7 in BUR 11 aprile 2001, n. 4).

⁽⁵⁾ Trascurando la questione delle regioni a statuto speciale.

⁽⁶⁾ Tecnicamente, "passaporto mortuario" è unicamente quello previsto dalla Convenzione medesima.

⁽⁷⁾ E, oltretutto, dopo avere precisato che si tratta di funzioni comprese tra quelle conferite alle Regioni.

⁽⁸⁾ Su questo punto si rinvia alle considerazioni svolte al punto 8.

coerente con l'Accordo del 20 giugno 2002 stipulato in sede di Conferenza Unificata "Intesa inter-istituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n., 281" ⁽⁹⁾.

Senza altri interventi nel merito della nota ministeriale, risulta che la Regione Veneto, con nota dell'Assessore alle Politiche Sanitarie prot. n. 32164/500322 del 28 giugno 2002, diretta ai sindaci dei comuni della Regione, abbia assunto che "le competenze relative al rilascio dei passaporti mortuari ... sono ora attribuite ai Sindaci", comunicando ai comuni che la Giunta regionale ha preso atto dell'indirizzo espresso, qualificato come "informazione", dal Ministero, con la deliberazione n. 1534 del 14 giugno 2002, con l'ulteriore precisazione che dalla data di pubblicazione di tale deliberazione sul BUR, presumibilmente dal 1° agosto 2002) "spettano ai sindaci le competenze al rilascio dei passaporti mortuari" e che, sino a tale momento, i Prefetti del Veneto continueranno a rilasciare i passaporti mortuari. Come se la regione avesse competenza sui prefetti.

Come è evidente, i processi di trasferimento di funzioni, già difficoltosi per natura, diventano ancor più complessi nell'attuale fase di transizione ad un modello di amministrazione decentrato.

2. IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI SALME

Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 affronta il trasporto internazionale di salme con tre disposizioni (*n.d.r.* vedi tabella pagina seguente).

La Convenzione di Berlino, correttamente "Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, fatto a Berlino il 10 febbraio 1937", è stata ratificata con legge 1 luglio 1937, n. 1379 ed è in vigore dal 1 giugno 1938.

STATI ADERENTI: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.

L'Italia non è firmataria dell'Accordo del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 26 ottobre 1973 sul trasporto delle salme ⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ In Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002.

⁽¹⁰⁾ Per mera notizia, si precisa che ne fanno parte: Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Fonte	Partenza	Destinazione	Modalità	Documenti di viaggio	Competenza
Art. 27	Trasporti di salme in partenza dall'Italia	Dirette in Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937	Il trasporto internazionale ha luogo con l'osservanza delle prescrizioni della convenzione	Passaporto mortuario	Prefetto (quale delegato dal Ministero della sanità, oggi della salute)
Art. 27	Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino	Italia	Il trasporto internazionale ha luogo con l'osservanza delle prescrizioni della convenzione	Passaporto mortuario	autorità locale competente
Art. 27	Italia	Stato della Città del Vaticano	Convenzione circa i servizi di polizia mortuaria, fatta a Città del Vaticano il 28 aprile 1938 (Legge 16 giugno 1938, n. 1055)	Autorizzazione del Governatore dello Stato della Città del Vaticano	Governatore dello Stato della Città del Vaticano
Art. 27	Stato della Città del Vaticano	Italia	Convenzione circa i servizi di polizia mortuaria, fatta a Città del Vaticano il 28 aprile 1938 (Legge 16 giugno 1938, n. 1055)	Autorizzazione prefettura di Roma	Prefetto
Art. 28	Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino	Italia	Domanda al consolato con documenti richiesti da art. 28 DPR 285/0 e da circ. Min. Sanità n. 24/93	Autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione	Prefetto (quale delegato dal Ministero della sanità, oggi della salute)
Art. 29	Italia	Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino	Domanda al prefetto con documenti richiesti da art. 28 DPR 285/0 e da circ. Min. Sanità n. 24/93	Autorizzazione del prefetto della provincia di partenza	Prefetto (quale delegato dal Ministero della sanità, oggi della salute)

3. PRESCRIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE SALME TRA I PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

La Convenzione si applica al trasporto dei corpi, prevedendo uno speciale passaporto (passaporto mortuario) il più possibile conforme al modello che costituisce allegato alla Convenzione e rilasciato dall'autorità competente del luogo di decesso o di inumazione, se si tratta di resti esumati. Ne deriva che essa ha riguardo sia ai cadaveri che ai resti esumati e, per il caso di trasporti di ceneri e resti mortali completamente mineralizzati, si fa rinvio al punto 8.1) della circolare del ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 8.1.

3.1. Prescrizioni da osservare

3.1.1. Prescrizioni tecniche ed igienico sanitarie da osservare in via generale

Il corpo sarà posto in feretro metallico sul cui fondo dovrà essere posto uno strato di circa 5 cm di materiale assorbente (torba, segatura, carbone di legna in polvere, ecc.) addizionato di sostanza antisettica.

In caso di morte dovuta a malattia contagiosa, il corpo sarà avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione antisettica.

Il feretro metallico sarà chiuso ermeticamente mediante saldatura e collocato, in maniera fissa, in una bara di legno dello spessore di almeno 3 cm. Le giun-

ture dovranno essere ben chiuse e il coperchio assicurato con viti distanti non più di 20 cm e consolidata con bande metalliche.

Non può essere autorizzato immediatamente, ma almeno dopo un anno dal decesso il trasporto delle salme morte a seguito di: peste, colera, vaiolo, tifo esantematico.

3.1.2. Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per ferrovia

(Oltre alle prescrizioni generali) Va utilizzato un vagone chiuso, salvo che il feretro sia collocato, e resti, in un furgone funerario chiuso. Ogni Paese aderente determina il periodo entro il quale il feretro dovrà essere ritirato all'arrivo. Se chi spedisce ha certezza del rispetto di tale termine, non è necessario che il feretro sia accompagnato.

Non possono essere trasportati con feretro altri oggetti, salvo, eccezionalmente, corone o mazzi di fuori.

La spedizione ferroviaria deve avvenire per via rapida e, in quanto possibile, senza trasbordi.

3.1.3. Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per via ordinaria

(Oltre alle prescrizioni generali) Il Trasporto dovrà avvenire con furgone funerario speciale o in furgone ordinario chiuso.

Non possono essere trasportati con feretro altri oggetti, salvo, eccezionalmente, corone o mazzi di fuori.

3.1.4. Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per via aerea

(Oltre alle prescrizioni generali) Il trasporto dovrà avvenire su un aeromobile dedicato a questi trasporto o in uno scompartimento unicamente riservato, se su un aeromobile ordinario.

Non possono essere trasportati con feretro altri oggetti, salvo, eccezionalmente, corone o mazzi di fuori.

Trovano anche applicazione le specifiche prescrizioni I.A.T.A..

3.1.5. Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per via marittima

(Oltre alle prescrizioni generali) La bara di legno, quale confezionata secondo le prescrizioni generali (e contenente il feretro metallico) deve essere ulteriormente racchiusa in una cassa ordinaria di legno, con modalità che ne impediscano lo spostamento.

La cassa dovrà essere collocata in posizione che escluda ogni contatto con i prodotti alimentari o di consumo e ogni ostacolo per i passeggeri e l'equipaggio.

3.2. Procedimenti amministrativi per il rilascio del passaporto mortuario

Per la Convenzione, il rilascio del passaporto mortuario spetta alle autorità competenti sulla base di un estratto dell'atto di morte autenticato e delle dichiarazioni ufficiali stabilenti che il trasporto non solleva obiezione alcuna dal punto di vista igienico o dal punto di vista medico legale e che il corpo è stato collocato nella bara in conformità alle prescrizioni della Convenzione.

Operativamente, la prescrizione della convenzione si attua in Italia con le seguenti modalità:

- a) domanda di rilascio del provvedimento amministrativo di autorizzazione (passaporto mortuario) diretta all'autorità competente;
- b) estratto per riassunto dell'atto di morte ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Con la circolare del Ministero della sanità n. 34 del 26 giugno 1993, punti 8.2 e 8.3, si dava l'indicazione per cui tale estratto per riassunto dovesse essere soggetto all'imposta di bollo, trascurando che con l'art. 7, comma 5 legge 29 dicembre 1990, n. 405, successivamente ripreso in nota dal D.M. (Finanze) 20 agosto 1992 (in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1992) era stata introdotta l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati ed estratti dai registri dello stato civile. Se ne da con-

- c) certificazione dell'ASL attestante l'avvenuta osservanza delle disposizioni previste dalla Convenzione (vedi precedente punto 3.1.1), nonché di quelle dell'art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (c.d. trattamento antiputrefattivo). La competenza a rilasciare tale certificazione è dell'ASL e non è sostituibile, sia in relazione all'art. 2 Convenzione, all'art. 48 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dell'art. 49 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) autorizzazione all'inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per il rinvio di cui all'art. 74, comma 3 citato D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Si rappresenta che tale ultima ipotesi appare di scuola, essendo maggiormente prevedibile che la cremazione abbia luogo in Italia e, successivamente, debba esservi un trasporto delle ceneri raccolte in urna, ma anche per l'inidoneità dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata a termini dell'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ai fini di una cremazione che debba, astrattamente, farsi all'estero, cioè in un ambito in cui la normativa dello Stato italiano non può produrre effetti.

Sia la domanda che l'autorizzazione al trasporto (passaporto mortuario) sono soggetti all'imposta di bollo secondo le previsioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. (Finanze) 20 agosto 1992.

Si evidenzia che, a differenza delle autorizzazioni al trasporto di cadavere svolgentesi nel territorio del comune o con destinazione in altri comuni, di cui agli artt. 23 e seguenti D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in cui il processo verbale di verifica della rispondenza del feretro alle prescrizioni di cui all'art. 30 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ⁽²⁾, ha luogo a posteriori rispetto all'autorizzazione al trasporto, nel caso di istanza di rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma all'interno di Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, l'osservanza delle prescrizioni generali per il trasporto va eseguita prima del rilascio della autorizzazione al trasporto, ma anche della istanza, dal momento che la certificazione (cioè la dichiarazione ufficiale sull'avvenuta osservanza di esse) costituisce uno dei titoli necessari da presentare a corredo della domanda stessa.

to, in quanto le precedenti indicazioni ministeriali sono, a volte, riprese anche da quale regione.

⁽²⁾ Verifica che compete all'ASL, in base al punto 9.7) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. Verifica che non ammette sostituzioni per gli artt. 16, comma 2 e 48 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e per l'art. 49 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. PRESCRIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE SALME TRA ITALIA E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

4.1. Prescrizioni da osservare

4.1.1. Prescrizioni tecniche ed igienico sanitarie da osservare in via generale

Le salme devono essere chiuse in una cassa metallica saldata a fuoco, la quale va collocata in una cassa di legno forte.

Lo spessore delle pareti della cassa di legno non può essere minore di 4 cm.

Le tavole della cassa di legno devono essere di un solo pezzo o, se più, congiunte mediante incastro; le intersezioni delle diverse facce della cassa devono essere riunite con intaglio a coda di rondine e saldate con mastice di buona qualità, nonché assicurate con chiodi a vite disposti a 20 cm l'uno dall'altro.

La cassa deve essere cerchiata con lamine di ferro, della larghezza di almeno 2 cm e poste ad una distanza non maggiore di 50 cm.

Tra la cassa di metallo e quella di legno va interposta torba polverizzata o segatura per uno spessore non inferiore a 4 cm.

4.1.2. Prescrizioni speciali per alcuni trasporti.

(Oltre alle prescrizioni generali) Per i trasporti da effettuarsi per ferrovia, con automezzi, per via d'acqua o per via aerea ed a distanza superiore a 300 km, oppure, indipendentemente dalla distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre), al cadavere deve essere iniettato, nel torace e nelle cavità addominali, almeno 1 lt. di soluzione di sublimato corrosivo al 3% o di acido fenico al 5% ed il cadavere deve essere avvolto con un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.

Eccezionalmente, le salme provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e destinate all'inumazione nella città di Roma devono essere chiuse soltanto in una cassa di legno leggero.

4.2. Procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto della salma

Andrebbe sollevata la questione della competenza amministrativa all'autorizzazione nel contesto dei conferimenti di funzioni di cui al D.P.C.M. 26 maggio 2000, in quanto se è vero che essa è richiamata dall'art. 27, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tuttavia questa norma si limita al rinvio alla Convenzione circa i servizi di polizia mortuaria, fatta a Città del Vaticano il 28 aprile 1938. Ne deriva che la competenza delle diverse autorità è regolata da una norma di diritto internazionale positivo e, in quanto tale, non può essere mutata unilateralmente, e men che meno con atti sostanzialmente amministrativi, quale il D.P.C.M. 26 maggio 2000, da una delle Parti con-

traenti ma richiede un processo di revisione della Convenzione.

Conseguentemente, ci si limita a richiamare la documentazione che deve corredare la domanda di rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salme tra i due Stati, quale prevista dall'art. 11 della Convenzione stessa:

- a) certificato di morte;
- b) certificato medico dal quale risulti che il defunto all'atto della morte non era affetto da malattia di carattere contagioso;
- c) certificato dal quale risulti che, al tempo e nel luogo in cui seguì il decesso, non esisteva alcuna epidemia;
- d) dichiarazione attestante che è stato ottemperato alle prescrizioni di cui alla Convenzione.

Va anche ricordato che:

- A) l'autorizzazione al trasporto di salma tra i due Stati contraenti può essere rilasciata – entro il primo anno dalla morte – solo dopo che sia stato accertato:

A.a) che la morte non è avvenuta in conseguenza di vaiolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, altra malattia contagiosa di origine esotica (colera, febbre gialla, peste bubbonica, ecc.);

A.b) che, all'epoca del decesso, tali malattie non dominavano, in forma epidemica, nel luogo di provenienza della salma;

A.c) che sono state soddisfatte tutte le prescrizioni della Convenzione.

- B) l'autorizzazione al trasporto di salma tra i due Stati contraenti può essere rilasciata – dopo un anno dal decesso – anche se si tratti di salma di persona morta durante un'epidemia o per una delle malattie contagiose di cui alla lettera A), alla condizione che essa, immediatamente dopo il periodo di osservazione, sia stata avvolta in un lenzuolo immerso in una soluzione disinfettante e chiusa in cassa metallica saldata a fuoco.

5. PRESCRIZIONI PER IL TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI COMPLETAMENTE MINERALIZZATI

Il Ministero della sanità, oggi della Salute, con la circolare n. 24 del 24 giugno 1993, al punto 8.1), ha preso in considerazione il fatto che la Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 “non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti”, traendone la conseguenza che in tali casi spetta al sindaco il rilascio del trasporto, autorizzazione da redigersi in lingua italiana ed in lingua francese ⁽³⁾.

⁽³⁾ In quanto tradizionalmente più usata nelle relazioni internazionali.

Tale autorizzazione al trasporto dovrà recare le generalità del defunto ⁽⁴⁾, la data di morte, la data di cremazione o di esumazione od estumulazione, la destinazione.

Il trasporto dell'urna cineraria o della cassetta dei resti non è soggetto, per l'Italia, ad alcuna prescrizione precauzionale igienica (art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) stabilita per il trasporto delle salme.

Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all'art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. INTRODUZIONE IN ITALIA DI SALMA PROVIENIENTE DA STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Nel caso di introduzione di salma da Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, la domanda di autorizzazione va presentata da parte di persona che ne ha interesse all'ufficio consolare italiano territorialmente competente.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di morte;
- b) certificato della competente autorità sanitaria locale da cui risulti l'avvenuta osservanza delle disposizioni delle norme (italiane) in materia di confezionamento del feretro di cui agli artt. 30 e 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) autorizzazione alla sepoltura, quale ne sia la pratica funebre richiesta, rilasciata dalla competente autorità locale.

Si evidenzia che condizione per l'avvio dell'istruttoria è, tra l'altro, il fatto che all'estero vengano rispettate disposizioni di rango regolamentare "italiane", con la conseguenza che le autorità sanitarie locali devono essere poste nella condizione di conoscerle e di porle in esecuzione. Sotto questo profilo, si dovrebbe concludere per l'inidoneità dell'adempimento delle disposizioni stabilite dalla legge locale, se diverse da quelle italiane, cosa che dovrebbe comportare il rigetto dell'istanza, fin dal momento della sua presentazione. Il condizionale è d'obbligo, vigente il principio di sovranità degli Stati.

L'autorità consolare italiana si limita alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a corredo, oltre che della domanda da parte di chi ne abbia interesse, provvedendo quindi alla sua trasmissione, unitamente alla documentazione e per il tramite del ministero degli affari esteri, al prefetto (prima del conferimento alle regioni delle funzioni e compiti in que-

⁽⁴⁾ Cioè: cognome e nome, luogo e data di nascita, estremi dell'atto di nascita, Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432.

sta materia) della provincia di destinazione, cioè - oggi - all'autorità competente all'autorizzazione all'introduzione nello Stato della salma. L'autorità consolare, per questa comunicazione può avvalersi anche del telegrafo, del telex, del tele fac simile (fax) o di altro sistema telematico, secondo le indicazioni del punto 8.4) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 ⁽⁵⁾.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede a rilasciare l'autorizzazione, dandone comunicazione, sempre per il tramite del Ministero degli affari esteri, all'autorità consolare a cui è stata presentata la domanda, nonché al prefetto (prima del conferimento alle regioni delle funzioni e compiti in questa materia) della provincia di frontiera in qui deve avvenire il transito.

Sulla questione delle comunicazioni all'autorità territorialmente competente per la frontiera di transito, si rinvia a quanto si preciserà alla fine del punto seguente.

Va precisato che l'autorizzazione all'introduzione della salma in Italia costituisce un provvedimento di autorizzazione previsto dalla normativa italiana, che non sostituisce il "titolo di viaggio" da rilasciarsi dalle competenti autorità del Paese di partenza, generalmente sulla base della propria legislazione.

7. ESTRADIZIONE DI SALMA DIRETTA A STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Nel caso di trasporto di salma in partenza dall'Italia e diretta a Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, la domanda di autorizzazione da parte di persona che ne ha l'interesse è rivolta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta all'introduzione della salma nel Paese a cui è diretta, rilasciata dall'autorità consolare straniera, competente per il territorio italiano in cui risiede l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione,
- b) certificato rilasciato dall'ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni dell'art. 30, e se del caso anche dell'art. 32, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b.2) (in caso di morti dovute a malattie infettive e diffuse, anche) certificato dell'ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) estratto per riassunto dell'atto di morte ⁽⁶⁾;

⁽⁵⁾ Ma non va trascurato che continua ad essere vigente la prescrizione per cui la trasmissione debba avvenire per il tramite del Ministero degli affari esteri; art. 28, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

⁽⁶⁾ Si richiama quando osservato in nota al punto 3.2, sub b).

- d) autorizzazione all'inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per il rinvio di cui all'art. 74, comma 3 citato D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ⁽⁷⁾.

L'onere della presentazione dei documenti necessari fa carico sulla parte interessata che richiede l'emissione del provvedimento di autorizzazione.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, compiuta l'istruttoria ed accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, rilascia l'autorizzazione, informandone il prefetto (prima del conferimento alle regioni delle funzioni e compiti in questa materia) della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Sia la domanda che l'autorizzazione al trasporto sono soggetti all'imposta di bollo secondo le previsioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. (Finanze) 20 agosto 1992.

Si noterà che, anche in questo caso, le prescrizioni per il trasporto vanno compiute prima della presentazione della domanda di autorizzazione al trasporto della salma, ma anche come diventa quanto meno critica l'individuazione dell'autorità alla quale inoltrare la comunicazione prevista dall'art. 29, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in quanto sembrerebbe non sussistere una competenza della regione, o del comune se la regione con propria legge regionale abbia attribuito le funzioni di autorizzazione ai comuni, di frontiera, trattandosi di una funzione che rientra nell'ambito di quelle escluse dal conferimento ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera j) legge 15 marzo 1997, n. 59 e, con maggiore forza, dall'art. 117, comma 2, lettera q) Costituzione, quale modificata dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Trattandosi l'autorizzazione al trasporto di un atto amministrativo, non supportato (a differenza dei casi di cui al punto 3) da Convenzioni od Accordi di diritto internazionale pattizio, esso è ordinariamente soggetto alla legalizzazione ⁽⁸⁾, salvo che lo Stato di destinazione non faccia parte di convenzioni internazionali che esentino, o riducano, dalla legalizzazione. Di qui l'esigenza procedimentale che la firma autografa delle persone che rivestono la titolarità della funzione di autorità competente sia depositata presso l'ufficio legalizzazioni della prefettura.

La medesima indicazione deve tenersi presente per gli Stati di eventuale transito.

Per le medesime motivazioni, è opportuno che l'autorizzazione sia redatta, oltre che nella lingua italiana, anche in altra lingua, scegliendole tra quelle maggiormente utilizzate nelle relazioni internazionali o nella lingua dello stato di destinazione. Ove ciò non

sia possibile, spetta alla parte interessata che ha richiesto l'autorizzazione provvedere, successivamente al rilascio, alla traduzione in forma ufficiale in altra, od altre, lingua, nonché alle legalizzazioni che siano necessarie.

Laddove, impropriamente ⁽⁹⁾, venga utilizzato come supporto per l'autorizzazione all'estradizione di salma il modello di passaporto mortuario, allegato alla Convenzione di Berlino anche quando la salma sia diretta a Stati che non ne sono parte, l'atto amministrativo di autorizzazione è ordinariamente soggetto a legalizzazione.

8. LA COMPETENZA DEL SINDACO

In considerazione che la nota del Ministero della salute del 21 maggio 2002, così come alcune leggi regionali in sede di attribuzione delle funzioni e compiti a termini dell'art. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fanno riferimento alla figura del sindaco, quale possibile titolare della competenza al rilascio dei passaporti mortuari (Convenzione di Berlino) o al rilascio dell'autorizzazione al trasporto (estradizione) di salma diretta a Paesi non aderenti alla Convenzione medesima, occorre porre l'accento su tale figura.

Per l'art. 54, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco, nella sua qualità di Ufficiale del Governo, adotta provvedimenti motivati che abbiano il carattere della contingibilità e dell'urgenza al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, mentre riveste il ruolo di Autorità sanitaria locale ⁽¹⁰⁾, funzione che si colloca generalmente all'interno della previsione di cui all'art. 50, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo il caso, già visto, in cui si tratti di adottare provvedimenti (ordinanze) contingibili ed urgenti. Questo carattere emergenziale è, oltretutto, preso in considerazione in termini sostanzialmente analoghi dall'art. 117 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, non trascurando di dover sottolineare che al di fuori dei casi del comma 1, primo periodo, l'adozione di provvedimenti d'urgenza spetta ad altri soggetti.

Per i principi di ordine generale di cui all'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e quelli, maggiormente specifici, trattandosi di assolvimento delle funzioni attribuite o comunque spettanti (se spettanti) ai comuni, per i principi di cui all'art. 107 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si ha una distinzione tra gli organi di governo da un lato e non di governo, comunemente chiamati anche "organi burocratici", dall'altro, per cui ai primi spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre ai secondi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che non sono ri-

⁽⁷⁾ Anche in questo caso si rinvia alle osservazioni di cui in nota al punto 3.2, sub d).

⁽⁸⁾ Art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

⁽⁹⁾ Magari nella prospettiva di ovviare all'esigenza di traduzioni in altra lingua.

⁽¹⁰⁾ Art. 13 legge 24 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.

compresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

In altre parole, va posta la questione se i compiti di rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salme in altri Stati spettino al sindaco od ai dirigenti (o, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali, a chi ne svolga le funzioni ⁽¹¹⁾).

In primo luogo, ci si sente di sostenere che questo tipo di competenza non ha riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti, collocandosi piuttosto nell'esercizio ordinario di funzioni di carattere autorizzativo, con la conseguenza che vada esclusa un'attribuzione di competenza in capo al sindaco, nella sua qualità di Ufficiale del Governo, dovendola semmai valutare alla luce del proprio ruolo di responsabile dell'amministrazione comunale.

Laddove tale competenza venga individuata avere un contenuto necessariamente proprio dell'autorità sanitaria locale potrebbe essere sostenibile la sussistenza della competenza del sindaco, tuttavia va anche considerato che questi provvedimenti, pur avendo per oggetto una materia "sanitaria", presentano caratteri di mera autorizzazione amministrativa, con la conseguenza che il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salma in altro Stato (artt. 27 e 29 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) o di introduzione di salma da altro Stato (artt. 27 e 28 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) viene a collocarsi tra i compiti attribuiti ai dirigenti, o a chi per essi nei comuni privi di figure dirigenziali, rientrando tra le previsioni di cui all'art. 107, comma 3, lettera f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E tali attribuzioni non possono essere derogate se non espressamente ed ad opera di specifiche disposizioni legislative ⁽¹²⁾. E ben vero che alcune leggi regionali ⁽¹³⁾ fanno riferimento alla figura del sindaco, ma non tutte (ad esempio: la legge regionale Toscana 18 novembre 2001, n. 58 fa riferimento, del tutto correttamente, al "comune", senza intervenire nelle attribuzioni degli organi dei comuni), ma ci sia permesso dubitare sulla portata "derogatoria" di queste formulazioni, propendendo per una tecnica redazionale di carattere "riproduttivo", magari anche derivata dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che, per questi punti, presenta numerose disposizioni in contrasto con la legge 8 giugno 1990, n. 142 ⁽¹⁴⁾, entrata in vigore il 13

giugno 1990, cioè prima della sua emanazione. In altre parole, molte delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, specie quelle che prendano in considerazione le competenze degli organi dei comuni, risentono di un contrasto con una fonte di rango superiore e precedentemente in vigore. Si propende, cioè, per ritenere che le regioni che abbiano legiferato in questo senso, non si siano poste alcuna questione sulla competenza degli organi dei comuni, competenza che per altro esula totalmente dall'ambito stesso della potestà legislativa regionale, considerando che le condizioni di "deroga" di cui all'art. 107, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 importerebbero ben altra sostanza e motivazione.

Alla luce di quanto sopra, si esprime l'avviso che la competenza al rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salma in altro Stato non rientri nelle funzioni del sindaco, bensì dei dirigenti o, nei comuni privi di figure dirigenziali, di chi ne assolva le funzioni.

Nei comuni privi di personale rivestente la qualifica dirigenziale, le relative funzioni, in quanto rientranti in quelle dell'art. 107, commi 2 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono essere attribuite, a termini dell'art. 109 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al responsabile dell'ufficio o del servizio, da individuarsi sulla base della dotazione organica e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 48, comma 3 stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ricordando che la posizione di responsabile dell'ufficio o del servizio, che è altrimenti predeterminata, costituisce presupposto per l'attribuzione delle funzioni dirigenziali, cioè della titolarità ad esercitare i compiti attribuiti in via esclusiva alle figure dirigenziali.

Trattandosi di funzioni che non ammettono "vacatio", si esprime l'avviso che il sindaco sia tenuto ad attribuire l'esercizio di queste funzioni, al pari di quelle concernenti le autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e che non configurino l'esercizio della qualità di Autorità Sanitaria Locale ⁽¹⁵⁾, allo scopo di assicurare la continuità e costanza dell'esercizio delle funzioni, la cui interruzione determinerebbe effetti intuitivamente comprensibili, in un ambito in cui il rispetto del lutto è assolutamente primario.

Restano salve per i comuni con popolazione legale inferiore a 5.000 abitanti, le disposizioni di cui all'art. 53, comma 23 legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali modificate con l'art. 29, comma 4 legge 28 dicembre 2001, n. 448, se già operanti le disposizioni regola-

⁽¹¹⁾ Cfr.: Art. 109 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

⁽¹²⁾ Art. 109, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché art. 4, comma 3 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

⁽¹³⁾ Non prendiamo in considerazione qui il caso delle regioni che hanno fatto ricorso a strumenti diversi dalla legge regionale, data la loro inidoneità ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche sotto il profilo della riserva di cui all'art. 107, comma 4 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

⁽¹⁴⁾ Oggi abrogata e "sostituita" dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

⁽¹⁵⁾ Ad esempio, tale configurazione sussiste nelle ipotesi degli artt. 10, 82 comma 4 ed 89 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sussiste altresì la competenza del sindaco per l'ordinanza prevista dall'art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, pur se sprovvista di qualsiasi carattere contingibile ed urgente, in relazione all'art. 50, comma 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

mentari organizzative, questione che, per altro, non sposta la questione, dal momento che in siffatte situazioni i componenti dell'organo esecutivo vengono ad assolvere alle funzioni di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pur se componenti degli organi di governo.

9. LIMITAZIONE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Si ricorda, infine, che quanto precede ha valenza per le regioni a statuto ordinario, restando del tutto aperta ogni questione per le regioni a statuto speciale, nelle quali, per altro, vi possono essere situazioni o soluzioni tra loro differenziate in relazione alle specificità delle singole regioni o delle province autonome.

10. MODULISTICA

La modulistica che segue è predisposta con i seguenti richiami:

B = Casi di trasporto di salma per/da Stati aderenti alla Convenzione di Berlino;

NB = Casi di trasporto di salma per/da Stati NON aderenti alla Convenzione di Berlino;

B/NB = Eventuali modelli utilizzabili sia nell'una che nell'altra situazione.

Non si prevedono modelli per le domande da presentare all'autorità consolare italiana, né in relazione alla Convenzione per i servizi di polizia mortuaria, fatta a Città del Vaticano il 28 aprile 1938, nel primo caso in quanto non direttamente destinatarie e, tutto sommato, essendo libera nella forma e ben potendosi anche utilizzare la lingua locale e nel secondo per la probabile limitatezza della casistica.

Per le motivazioni di cui al punto 8), ma, soprattutto, per la situazione di disomogeneità delle competenze che si potrà verificare nelle varie aree a seconda delle varie interpretazioni che la situazione descritta al punto 1 (Premessa) può determinare (competenze regionali, competenze dei comuni per attribuzione con legge regionale o per semplice "inerzia adesiva" all'*informazione* del Ministro della sanità del 21 maggio 2002, regioni a statuto speciale, ivi incluse le province autonome, ecc.) nella modulistica non si indicano le figure titolari delle diverse competenze e che hanno potere di firma, limitandoci a indicare questo con un rigo per la sottoscrizione da parte del soggetto legittimato.

Dal momento che la Convenzione di Berlino prevede che il passaporto mortuario sia rilasciato in almeno una delle lingue più usate nelle relazioni internazionali e sussistendo, in Italia, la consuetudine della formulazione bilingue (italiano e francese), si è ritenuto opportuno, in questa occasione, prevedere un modello redatto con un maggior numero di lingue.

In ogni caso, la modulistica in allegato ha valore indicativo e di ausilio.

ELENCO DELLA MODULISTICA

B/NB-01

Domanda di autorizzazione al trasporto all'estero di salma

B-02

Passaporto mortuario (Convenzione di Berlino, 10 febbraio 1937)

B-03

Scheda operativa (trasporti di salma diretti a Stati aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937)

NB-001

Scheda operativa (introduzione di salma proveniente da Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino)

NB-002

Scheda operativa (estradizione di salma diretta a Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino)

NB-003

Autorizzazione all'introduzione di salma da Stato non aderente alla Convenzione di Berlino

NB-004

Autorizzazione all'estradizione di salma da Stato non aderente alla Convenzione di Berlino

NB-005

Informazione al prefetto della provincia di frontiera

B/NB-01

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL'ESTERO DI SALMA

BOLLO

Al _____⁽¹⁾

Il sottoscritt _____ nat_ a _____
 il _____.____, residente a _____⁽²⁾ _____ in
 qualità di ⁽³⁾ _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. ____⁽⁴⁾ decreto del Presidente della
 Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
 l'autorizzazione per il trasporto all'estero della salma
 di:

⁽⁵⁾ _____ nat_ a _____ il
 _____ (atto n. _____.____.____.)
 in vita residente a _____⁽⁶⁾ decedut_ a
 _____⁽⁷⁾ in data _____ ore _____. (atto
 n. ____ p. ____ s. ____⁽⁸⁾). da ⁽⁹⁾ _____
 all'estero, nello Stato di _____ e
 precisamente nel Cimitero di _____,
 da eseguirsi con ⁽¹⁰⁾ _____
 con transito alla frontiera a _____⁽¹¹⁾

Il trasporto sarà eseguito da ⁽¹²⁾ _____,
 quale incaricato del trasporto, utilizzando il veicolo
 contraddistinto dalla targa: ⁽¹³⁾

||| - ||| ||| ||| ||| oppure ||| ||| ||| |||

Il richiedente

Allegati⁽¹⁾ Indicare l'autorità competente.⁽²⁾ Indicare l'indirizzo completo.

⁽³⁾ Indicare, a seconda dei casi, "coniuge", "figlio",
 "genitore", "incaricato dell'impresa di onoranze funebri ...
 (indicare la denominazione) ...", "esecutore testamentario",
 ecc.. Nel caso di impresa di onoranze funebri o di altra per-
 sona diversa dai familiari, indicare anche il titolo sulla base
 del quale la domanda viene presentata, allegandone copia.

⁽⁴⁾ Indicare l'art. 27 se trattasi di salma diretta a Paese ade-
 rente alla Convenzione di Berlino del 19 febbraio 1937, op-
 pure indicare l'art. 29 se trattasi di salma diretta ad altro
 Paese.

⁽⁵⁾ Indicare il cognome e nome del defunto.⁽⁶⁾ Indicare l'indirizzo completo, ove conosciuto.⁽⁷⁾ Indicare l'indirizzo completo o quanto serva ad indivi-
 duare il luogo in cui è avvenuto il decesso.⁽⁸⁾ Indicare nel caso in cui l'atto di morte sia già stato for-
 mato.⁽⁹⁾ Indicare il luogo in cui il cadavere si trova.⁽¹⁰⁾ Indicare le modalità, nonché i mezzi e gli elementi i-
 dentificativi, da impiegare per il trasporto, anche con la pre-
 cisione delle eventuali tratte intermedie.⁽¹¹⁾ Indicare, in sigla, la provincia del transito di frontiera.⁽¹²⁾ Indicare gli estremi identificati dell'incaricato del tra-
 sporto (cognome, nome, ecc.).⁽¹³⁾ Depennare nei casi in cui non si utilizzino autoveicoli.

estratto per riassunto dell'atto di morte
 (eventuale) dichiarazione/disposizione dell'autorità giu-
 diziaria o ufficiale di polizia giudiziaria o altra pubblica
 autorità competente

(eventuale) nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, rila-
 sciato dalla procura della Repubblica presso il tribu-
 nale C. e P. la sezione distaccata del tribunale di
 _____, n. _____ in data _____.____.

 certificazione sanitaria

certificazione dell'ASL attestante l'avvenuta osservanza
 delle disposizioni previste dalla Convenzione di Berlino
 del 10 febbraio 1937, nonché di quelle dell'art. 32
 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (c.d. trattamento anti-
 putrefattivo)

certificato rilasciato dall'ASL attestante che sono state
 osservate le prescrizioni dell'art. 30, e se del caso anche
 dell'art. 32, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

(in caso di morti dovute a malattie infettive e diffuse,
 anche) certificato dell'ASL attestante che sono state os-
 servate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25 D.P.R. 10
 settembre 1990, n. 285

nulla osta all'introduzione della salma nel Paese a cui è
 diretta, rilasciata dall'autorità consolare straniera, com-
 petente per il territorio italiano in cui risiede l'autorità
 competente al rilascio dell'autorizzazione

autorizzazione all'inumazione, oppure autorizzazione
 alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Ci-
 vile del Comune di _____ il _____, oppure autorizza-
 zione alla cremazione rilasciata dal dirigen-
 te/responsabile del servizio ⁽¹⁴⁾ del Comune di _____ il

In caso di domanda presentata da impresa di onoranze fune-
 bri, indicare di seguito:

Autorizzazione di cui all'art. 1 legge 11 giugno 1971, n.
 426, rilasciata dal Comune di _____ il _____.____, op-
 pure: ⁽¹⁵⁾ _____

Licenza di cui all'art. 115 TULLPS rilasciata dalla
 Questura Comune di _____ il _____.____.

 ⁽¹⁶⁾ _____

Si attesta che la persona che richiede il trasporto e le altre
 pratiche connesse, nonché l'incaricato del trasporto sono:
 titolare familiare coadiuvante dipendente di questa
 Ditta.

L'impresa (firma e timbro dell'impresa)

⁽¹⁴⁾ Depennare la voce che non interessa.⁽¹⁵⁾ Indicare gli estremi della denuncia di inizio di attività
 resa ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

⁽¹⁶⁾ Indicare la documentazione che comprova
 l'adempimento di tutte le disposizioni in materia di collo-
 camento, assicurazioni sugli infortuni sul lavoro, obblighi
 previdenziali a carico del datore di lavoro per il personale
 dipendente e l'osservanza delle prescrizioni in materia di
 sicurezza negli ambienti di lavoro.

B-02

PASSAPORTO MORTUARIO (CONVENZIONE DI BERLINO, 10 FEBBRAIO 1937)

REPUBBLICA ITALIANA

(1)

Conv./Arr./Acc./Agr. Berlino/Berlin, 10.02.1937

<p>(I) - PASSAPORTO MORTUARIO Essendo state adempiute tutte le prescrizioni legali relative al confezionamento del feretro del cadavere di (a) ____, già residente a (b) ____ nato il (c) ____ e deceduto il (d) ____ a (e) ____ in seguito a (f) ____ il feretro può essere trasportato a mezzo di (g) ____ da (h) ____ attraverso (i) ____ a (l) ____ Tutte le Autorità dei Paesi sul territorio dei quali il trasporto deve avere luogo sono invitate a lasciarlo passare liberamente e senza ostacoli. ____, _____</p>	<p>(a) Nome e cognome del defunto (e professione). (b) Luogo e nazione di ultima residenza. (c) Data della nascita. (d) Data della morte. (e) Data della morte (f) Causa della morte. (g) Mezzo di trasporto. (h) Luogo di partenza. (i) Via (valico di frontiera). (l) Luogo di destinazione.</p>
<p>(F) - LAISSEZ PASSER MORTUAIRE Toutes les prescriptions légales relative à la mise en cercueil ayant été observées, le corps de (a) ____ ayant vécu à (b) __ né le (c) ____ et décédé (d) ____ à (e) ____ par suite de (f) __ peut être transporté au moyen de (g) __ de (h) ____ par (i) ____ à (l) ____ Toutes les Autorités des pays sur les territoires desquels le transport doit avoir lieu sont invitées à le laisser passer librement et sans obstacle. ____, _____</p>	<p>(a) Prénom, nom, paternité et profession du défunt. (b) Localité et état du dernière résidence. (c) Date del la naissance. (d) Date du décès. (e) Lieu du décès. (f) Cause du décès. (g) Moyen de transport. (h) Lieu de départ. (i) Route. (l) Lieu de destination.</p>
<p>(UK) - MORTUARY FREE PASS Having fulfilled all lawfull prescriptions concerning the coffin setting of the corpse of (a) ____ lastly living in (b) ____ born on (c) ____ deceased on (d) ____ place of death (e) ____ cause (f) ____ we allow the transport by (g) ____ from (h) ____ via (i) ____ to (l) ____ All Agents of foreign Government are invited to let is freely transit without any obstacles. ____, _____</p>	<p>(a) Name, family name and father's name. (b) Locality and country of the last residence. (c) Birth date. (d) Date od death. (e) Place of death. (f) Death cause. (g) Means of conveyance. (h) Starting place. (i) Via. (l) Place of destination.</p>
<p>(D) - LEICHENPASS In Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften über die Verschließung und Versteigerung des Sarges mit der Lieche des/der (a) ____ ehemals wohnhaft in (b) ____ geboren am (c) ____ gestorben am (d) ____ in (e) ____ infolge (f) ____ kann daher die diesbezügliche Überprüfung der oben näher bezeichneten Leiche mittels (g) ____ von (h) ____ über (i) ____ nach (l) ____ erfolgen. Die diesbezüglich zuständigen Behörden des Transitlandes werden ersucht, freie Durchfahrt des Leichtentransports gewähren zu wollen. ____, _____</p>	<p>(a) Vor un Zuname des/der Verstorbenen. (b) Ort und Staat des letzten Wohnsitzes. (c) Geburtsdatum. (d) Todesdatum. (e) Todesort. (f) Todessursache. (g) Transportmittel. (h) Abgangsort. (i) Grenzübertrittsstelle. (l) Bestimmungsort.</p>
<p>(E) - PASAPORTE MORTUARIO Habiendo sido observadas todas las prescripciones legales relativas al enferetramiento del cadáver de (a) ____ domiciliado en (b) ____ nacido el (c) ____ y fallecido el (d) ____ en (e) ____ a causa de (f) ____, puede ser transportado por medio de (g) __ desde (h) ____ por (i) ____ a (l) ____ . Todas las Autoridades de los países por el territorio de los cuales tenga lugar el transporte, están invitados a dejarlo pasar libremente y sin obstáculo. ____, _____</p>	<p>(a) Nombre y apellidos del difunto (y profesión). (b) Localidad y país de residencia. (c) Fecha de nacimiento. (d) Fecha de deceso. (e) Lugar del deceso. (f) Causa del deceso. (g) Medio de transporte. (h) Lugar de salida. (i) Ruta. (l) Lugar de destino.</p>

(1) Intestazione dell'amministrazione cui appartiene l'autorità competente.

B-03**SCHEDA OPERATIVA
(TRASPORTI DI SALMA DIRETTI A STATI
ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI
BERLINO DEL 10 FEBBRAIO 1937)**

STATI ADERENTI: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.

La domanda va corredata dai seguenti documenti:

- 1) domanda di rilascio del provvedimento amministrativo di autorizzazione (passaporto mortuario) diretta all'autorità competente;
- 2) estratto per riassunto dell'atto di morte ⁽¹⁾;
- 3) certificazione dell'ASL attestante l'avvenuta osservanza delle disposizioni previste dalla Convenzione (vedi precedente punto 3.1.1), nonché di quelle dell'art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (c.d. trattamento antiputrefattivo). La competenza a rilasciare tale certificazione è dell'ASL e non è sostituibile, sia in relazione all'art. 2 Convenzione, all'art. 48 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dell'art. 49 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 4) autorizzazione all'inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per il rinvio di cui all'art. 74, comma 3 citato D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Sia la domanda che l'autorizzazione al trasporto (passaporto mortuario) sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'ordine secondo le previsioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. (Finanze) 20 agosto 1992.

FONTI

- "Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, fatto a Berlino il 10 febbraio 1937", ratificato con legge 1 luglio 1937, n. 1379, in vigore dal 1 giugno 1938 (Convenzione)
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 27
- L. 15 marzo 1997, n. 59
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- D.P.C.M. 26 maggio 2000

⁽¹⁾ Con la circolare del Ministero della sanità n. 34 del 26 giugno 1993, punti 8.2 e 8.3, si dava l'indicazione per cui tale estratto per riassunto dovesse essere soggetto all'imposta di bollo, trascurando che con l'art. 7, comma 5 legge 29 dicembre 1990, n. 405, successivamente ripreso in nota dal D.M. (Finanze) 20 agosto 1992 (in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1992) era stata introdotta l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati ed estratti dai registri dello stato civile.

NB-001**SCHEDA OPERATIVA
(INTRODUZIONE DI SALMA PROVENIENTE
DA STATI NON ADERENTI ALLA
CONVENZIONE DI BERLINO)**

La domanda va presentata da persona avente interesse all'autorità consolare italiana territorialmente competente.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di morte;
- 2) certificato della competente autorità sanitaria locale da cui risulti l'avvenuta osservanza delle disposizioni delle norme (italiane) in materia di confezionamento del feretro di cui agli artt. 30 e 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- 3) autorizzazione alla sepoltura, quale ne sia la pratica funebre richiesta, rilasciata dalla competente autorità locale.

L'autorità consolare provvede alla trasmissione della domanda e dei documenti, per il tramite del Ministero degli affari esteri, all'autorità italiana competente per luogo di destinazione.

L'autorizzazione è data dall'autorità italiana competente, informandone l'autorità consolare ed il prefetto della provincia di frontiera in cui è previsto il transito.

FONTI

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 28
- Ministero della sanità, circolare n. 24 del 24 giugno 1993
- L. 15 marzo 1997, n. 59
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- D.P.C.M. 26 maggio 2000

NB-002

SCHEDA OPERATIVA (ESTRADIZIONE DI SALMA DIRETTA A STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO)

La domanda di autorizzazione all'extradizione di salma va presentata all'autorità competente, corredata dai seguenti documenti:

- 1) nulla osta all'introduzione della salma nel Paese a cui è diretta, rilasciata dall'autorità consolare straniera, competente per il territorio italiano in cui risiede l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;
- 2) certificato rilasciato dall'ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni dell'art. 30, e se del caso anche dell'art. 32, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- 2.b) (in caso di morti dovute a malattie infettive e diffuse, anche) certificato dell'ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- 3) estratto per riassunto dell'atto di morte ⁽²⁾;
- 4) autorizzazione all'inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata a sensi dell'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per il rinvio di cui all'art. 74, comma 3 citato D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

L'autorizzazione è data dall'autorità italiana competente, informandone il prefetto della provincia di frontiera in cui è previsto il transito.

Sia la domanda che l'autorizzazione al trasporto sono soggetti all'imposta di bollo secondo le previsioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. (Finanze) 20 agosto 1992.

È opportuno che l'autorizzazione sia redatta, anche almeno in altra lingua oltre a quella italiana, preferendosi quelle più usate nelle relazioni internazionali. In difetto, dovrà essere cura della parte interessata provvederle per una traduzione ufficiale in altra, od altre, lingua.

L'autorizzazione è ordinariamente soggetta alla legalizzazione (3), salvo che lo Stato di destinazione, o di transito, non faccia parte di convenzioni internazionali che esentino, o riducano, dalla legalizzazione.

FONTI

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 29
- Ministero della sanità, circolare n. 24 del 24 giugno 1993
- L. 15 marzo 1997, n. 59
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- D.P.C.M. 26 maggio 2000

⁽²⁾ Con la circolare del Ministero della sanità n. 34 del 26 giugno 1993, punti 8.2 e 8.3, si dava l'indicazione per cui tale estratto per riassunto dovesse essere soggetto all'imposta di bollo, trascurando che con l'art. 7, comma 5 legge 29 dicembre 1990, n. 405, successivamente ripreso in nota dal D.M. (Finanze) 20 agosto 1992 (in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1992) era stata introdotta l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati ed estratti dai registri dello stato civile.

⁽³⁾ Art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

NB-003

AUTORIZZAZIONE ALL'INTRODUZIONE DI SALMA DA STATO NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

_____ ⁽⁴⁾
_____ ⁽⁵⁾

Prot. _____

VISTA la domanda presentata in data ____ al ____ Consolato _____ d'Italia in _____ da _____, nato a ____ il _____, residente a _____, nella sua qualità di _____, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'introduzione da _____ della salma di _____, nato a ____ il _____, in vita residente a _____ e deceduto a ____ il _____ a causa di _____; VISTI i documenti presentati:

VISTO che risultano essere state osservate le prescrizioni di legge;

RICHIAMATO l'art. 28 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

AUTORIZZA

L'introduzione da _____ della salma del defunto sopra indicato, con transito di frontiera a _____.

La presente autorizzazione è trasmessa al richiedente per il tramite del ____ Consolato ____ d'Italia in _____, cui è stata presentata la domanda, per il tramite del Ministero degli affari esteri, unitamente ad altra copia per informazione a detta autorità consolare; analoga informazione è inoltrata al prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

_____, _____ ⁽⁶⁾

Al ____ Consolato ____ d'Italia in _____

per la consegna al richiedente

Al ____ Consolato ____ d'Italia in _____

(per informazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

Al PREFETTO
della Provincia di _____

(per informazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

[AVVERTENZA: La presente autorizzazione non sostituisce il documento di viaggio previsto dalle norme dello Stato di partenza.]

⁽⁴⁾ Intestazione dell'amministrazione cui appartiene l'autorità competente.

⁽⁵⁾ Indicare l'autorità competente.

⁽⁶⁾ Indicare l'autorità competente.

NB-004**AUTORIZZAZIONE ALL'ESTRADIZIONE DI SALMA DA STATO NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

_____ (7)
 _____ (8)

Prot.

VISTA la domanda presentata in data ____ da _____, nato a ____ il _____, residente a _____, nella sua qualità di _____, intesa ad ottenere l'autorizzazione l'estradizione a _____ della salma di _____, nato a ____ il _____, in vita residente a ____ e deceduto a ____ il _____ a causa di _____;

VISTI i documenti presentati:

VISTO che risultano essere state osservate le prescrizioni di legge;

RICHIAMATO l'art. 29 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

AUTORIZZA

L'estradizione a _____ della salma del defunto sopraindicato, con transito di frontiera a _____

La presente autorizzazione è trasmessa al richiedente, dandone informazione al prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

_____, _____
 _____ (9)

Al _____

Al PREFETTO
 della Provincia di _____

(per informazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

[AVVERTENZA: Il presente atto è soggetto a legalizzazione (art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), salvo che lo Stato di destinazione non aderisca a Convenzioni internazionali che esentino, o riducano, dalla legalizzazione, a cura della parte interessata.]

(7) Intestazione dell'amministrazione cui appartiene l'autorità competente.

(8) Indicare l'autorità competente.

(9) Indicare l'autorità competente.

NB-005**INFORMAZIONE AL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FRONTIERA (10)**

_____ (11)
 _____ (12)

Prot.

Al PREFETTO
 della Provincia di _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si informa che con autorizzazione in data ____ è stata autorizzata l'estradizione della salma di _____, nato a _____ il _____, in vita residente in _____, deceduto a ____ il _____ per _____ e diretta a _____. Il trasporto deve avvenire per il transito di _____ con l'impiego di _____.

_____, _____
 _____ (13)

(10) Da utilizzare nei casi in cui, impropriamente, si faccia ricorso alla formulazione dell'autorizzazione mediante utilizzo del modello di passaporto mortuario, anche per l'estradizione di salma diretta a Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino.

(11) Intestazione dell'amministrazione cui appartiene l'autorità competente.

(12) Indicare l'autorità competente.

(13) Indicare l'autorità competente.

Documentazione

Modifica della normativa concernente la edificabilità nelle zone circostanti i cimiteri

Circolare Sefit n. 4787 del 2 settembre 2002

Con la definitiva approvazione alla Camera il 17 luglio u.s. del collegato alla finanziaria 2002, Legge 1 agosto 2002, n. 166, "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" (in S.O. alla G.U. n. 158 del 3/8/2002), è stata introdotta una norma, contenuta nell'articolo 28 (riportata per esteso in allegato 2), che cambia profondamente il regime della edificabilità nelle zone circostanti i cimiteri e delle zone di rispetto cimiteriale. Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 18 agosto 2002) la nuova legge diventerà applicabile.

È opportuno specificare che con la stessa legge sono stati introdotti significativi cambiamenti alla normativa previgente per l'affidamento sia di incarichi, che di appalti di lavori pubblici e per il project financing.

L'analisi dettagliata dei riflessi che determina la nuova normativa è contenuta in allegato 1.

Si ritiene di consigliare:

- una accurata ricognizione della situazione degli atti con i quali a suo tempo vennero autorizzate variazioni dei vincoli per le zone di rispetto cimiteriali;
- la revisione della planimetria prevista dall'articolo 54 del DPR 285/90, in modo da stabilire inequivocabilmente lo stato di fatto e ancor meglio se posto in relazione al fabbisogno cimiteriale futuro;
- prima di adottare provvedimenti consiliari di variazione della zona di rispetto, una valutazione accurata del fabbisogno cimiteriale occorrente, non legato a limitati tempi di legislatura, ma a periodi di alcuni decenni, essendo per natura, il cimitero, un'opera di urbanizzazione indispensabile tendenzialmente in ampliamento.

La presente circolare viene inviata per sintesi, anche ai Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, indipendentemente dal fatto che siano o meno aderenti alla SEFIT Federgascqua.

Come al solito, la versione integrale della circolare è visionabile sul sito della Federazione www.federgascqua.it/sefit

ALLEGATO 1

ILLUSTRAZIONE SUI RIFLESSI DETERMINATI DALLA MODIFICA DELLA NORMATIVA CONCERNENTE LA EDIFICABILITÀ NELLE ZONE CIRCOSTANTI I CIMITERI

1. Zona di rispetto cimiteriale

La zona di rispetto cimiteriale, secondo la dottrina precedente alla variazione della norma in questione, corrispondeva ad una zona cuscinetto tra il cimitero ed il centro abitato, con le funzioni di:

- consentire garanzie igienico sanitarie, che inizialmente erano per lo più connesse con le problematiche di potenziale inquinamento delle falde acquifere determinate dai campi di inumazione (si rammenta che in epoche passate il consumo di acque poteva derivare anche da pozzi artesiani), poi ampliatisi per altre fattispecie, quali la garanzia per future sepolture o collocazione di impianti di cremazione;
- permettere il necessario isolamento dall'abitato per garantire la tutela dei frequentatori del cimitero dai rumori e dalle attività quotidiane (si pensi ad es. alla collocazione di un ipermercato nei pressi di un cimitero o di una discoteca o ancora di una officina);

- attenuare l'impatto sulla popolazione data dalla visione di elementi funerei, come le tombe o i punti luce che insistono sulle stesse;

- lasciare quegli spazi minimali occorrenti per la futura espansione cimiteriale, atteso il fatto che mentre la città ha possibilità di ampliamento nella propria cintura esterna, invece il cimitero è confinato, in genere, all'interno della zona di rispetto, che costituisce la sua unica via di espansione naturale, salvo altri casi previsti in Piano Regolatore Generale (come zone a verde confinanti, altre localizzazioni).

Con l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 338 del TU delle leggi sanitarie, è cambiata profondamente la natura stessa della zona di rispetto, sono stati individuati nuovi soggetti titolari a modificarla, ma soprattutto è caduto l'argine prima dettato dalla norma sanitaria, lasciando al Consiglio comunale la responsabilità delle scelte in materia, in particolare per quanto concerne la edificabilità in zona di rispetto, oltre che la riduzione di quest'ultima.

Con la nuova formulazione dell'articolo 338 del TU delle leggi sanitarie, il vero elemento di governo della edificabilità nell'intorno del cimitero diviene lo strumento urbanistico adottato (non più solo la legge nazionale con le deroghe da essa consentite) e quindi il

Piano Regolatore Generale, mentre per la costruzione ex novo o l'ampliamento di cimitero vengono imposti limiti minimi di distanza dal centro abitato ⁽¹⁾ indipendenti dalla dimensione demografica del Comune, stabiliti in 50 metri, ma ordinariamente fissati in 200 metri.

Quindi i vincoli di cui all'articolo 338 TU leggi sanitarie come oggi modificato, operano "ex se" per la misura del vincolo, ove non diversamente stabilito dal Consiglio comunale (o da chi in precedenza aveva il potere di autorizzarne la variazione).

In altri termini, non rilevandosi valido atto di modifica del vincolo cimiteriale questi è comunque di 200 metri dal perimetro cimiteriale.

La nuova norma, inoltre, separa il trattamento edificatorio per nuove costruzioni in zona di rispetto da quello per costruzioni esistenti nella stessa zona di rispetto.

1.1. Obbligo di previsione, delimitazione ed effetti

Il comma 1 del nuovo articolo 338, mantiene la nozione di zona di rispetto ed elimina la deroga introdotta dall'articolo 4 della legge 130/2001 (e quindi i cimiteri di urne ricadono nella normativa generale, essendo cassata la relativa eccezione).

La zona di rispetto è quindi ordinariamente di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, sia esso già esistente, sia esso in previsione di ampliamento o costruzione. La zona di rispetto è quindi definita come la porzione di territorio compresa fra tale perimetro e la linea che dista 200 metri da esso.

La norma introduce il criterio che tale perimetro sia rilevato da:

a) strumento urbanistico vigente (quale il piano regolatore generale, ma non dal piano regolatore cimiteriale, che non ha la natura di strumento urbanistico ai sensi di legge);

b) in difetto di strumento urbanistico in vigore nel Comune, dal perimetro come esistente di fatto.

Nel caso di cui al punto b) che precede, per la delimitazione dell'impianto cimiteriale si fa riferimento al perimetro recintato, cioè quello previsto dall'articolo 61 del DPR 285/90, che è elemento inequivocabile.

Qualora si intenda definire in diversa maniera la zona di rispetto, occorre che sussistano i relativi presupposti e che il Consiglio Comunale deliberi al riguardo, con le procedure stabilite nel nuovo comma 4 (in caso di riduzione della zona di rispetto per ampliamento del cimitero) o nel comma 5 (in caso di riduzione della zona di rispetto per ampliamento - in senso lato - dell'abitato).

Contrariamente a quanto prima stabilito ora la legge disciplina in differente maniera il divieto per le nuove costruzioni in zona di rispetto (commi 1 e 5) da quelle esistenti in detta zona (comma 7).

Per il futuro non possono esservi costruzioni in zona di rispetto, in quanto esse devono essere demolite (anche per porzioni di edificio costruite in difformità) a cura del contravventore, salvi i provvedimenti d'ufficio, in caso di inadempienza (comma 3 dell'articolo in esame).

In caso di ampliamento del cimitero la zona di rispetto trasla automaticamente partendo non più dal vecchio perimetro del cimitero, bensì da quello nuovo, fatta salva la possibilità del Consiglio Comunale, con la procedura prevista dal comma 4, di ridurre la zona di rispetto, sussistendone le condizioni.

1.2. Variazione della zona di rispetto

1.2.1. Riduzione per ampliamento in senso lato del centro abitato

È il caso previsto dal nuovo comma 5.

Il soggetto titolato a decidere in proposito è il Consiglio comunale, che delibera senza necessità di maggioranze qualificate (salvo che autonomamente questo sia stabilito dal proprio statuto).

Il Consiglio Comunale, nel consentire la riduzione della zona di rispetto (la legge non specifica se è necessario deliberare apposita variante dello strumento urbanistico vigente o adottare semplice deliberazione a maggioranza dei presenti da parte del Consiglio comunale, anche se è preferibile la prima soluzione per consentire la chiara individuazione anche in mappa dei nuovi vincoli) deve considerare:

a) che la motivazione sia fra quelle consentite e cioè:

- a. esecuzione di un'opera pubblica;
- b. attuazione di un intervento urbanistico;
- c. realizzazione di parchi, giardini ed annessi;
- d. realizzazione di parcheggi, sia pubblici che privati;
- e. realizzazione di attrezzature sportive;
- f. realizzazione di locali tecnici;
- g. realizzazione di serre.

Mentre sono facilmente individuabili i casi dalla lettera c) alla lettera g), per quanto concerne la lettera a) si ritiene che sia il caso di opera riconosciuta pubblica per natura (urbanizzazione primaria o secondaria).

Per quanto concerne l'intervento urbanistico, lo stesso è da intendersi ogni strumento urbanistico, di iniziativa pubblica o privata, che abbia valore di piano attuativo del piano regolatore generale del Comune ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale o regionale vigente in materia.

A titolo esemplificativo si citano:

- a. piani particolareggiati di iniziativa pubblica di cui all'art. 13 della L. 1150/42;
- b. piani particolareggiati di iniziativa privata (lottizzazioni convenzionate) di cui all'art. 28 della L. 1150/42;
- c. piani delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) di cui alla L. 167/62;
- d. piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'art. 27 della L. 865/71;

⁽¹⁾ Per la nozione di centro abitato si rimanda alla precedente circolare SEFIT p.n. 3851 del 24/02/1998.

e. piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 28 della L. 457/78;

f. piani di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 convertito nella Legge 493/93;

g. programmi integrati di intervento promossi dal Comune ai sensi della L.179/92.

Dal come è costruita la norma, sembrerebbe che non vi possa essere alcun limite alla riduzione della zona di rispetto (mentre questo limite sussiste nel caso che l'opera pubblica sia un cimitero come si evince dal comma 4, che prevede un franco minimo di 50 metri fra centro abitato e perimetro cimiteriale) salvo quello minimo fra le costruzioni, cioè 10 metri ⁽²⁾, e che non ostino ragioni igienico sanitarie e dalla valutazione degli elementi ambientali di pregio dell'area.

b) La sussistenza del parere favorevole dalla competente azienda sanitaria locale.

La riduzione della zona di rispetto può essere approvata dal Consiglio Comunale solo previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale e, in proposito, si è introdotto il meccanismo del silenzio assenso e cioè che se l'azienda sanitaria locale non si esprime entro due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente (nuovo comma 6).

Si ritiene che l'A.USL debba valutare essenzialmente quattro profili:

1) rischio igienico-sanitario in senso stretto e cioè se la riduzione delle possibilità di espansione futura del cimitero siano coerenti con le necessità di sepolture, valutando il relativo piano regolatore cimiteriale, se cioè nel complesso del comune sussistano adeguate zone di espansione;

2) rischio dato dall'avvicinamento di particolari servizi cimiteriali al centro abitato (inteso quest'ultimo come zona di frequentazione del pubblico o di privati). In particolare si segnala la situazione degli impianti di cremazione o quelli di incenerimento, ove esistenti, o ancora di deposito temporaneo di rifiuti cimiteriali;

3) rischio di avvicinamento del pericolo potenziale dato dall'inquinamento di falda per effetto di inumazione di cadaveri (in particolare si segnala la situazione in cui vi sia captazione di tali acque ad es. per l'annaffiamento di serre per prodotti destinati al consumo, pozzi per abbeverare bestiame, ecc., nel qual caso è consigliabile un attento monitoraggio delle ca-

⁽²⁾ Distanza fissata come standard minimo tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, stabilito per l'adozione da parte del Comune del piano regolatore generale, con D.M. n. 1444 del 2/4/1968.

La norma è cogente per il Comune, essendo il decreto diretta applicazione dell'articolo 41-quinquies della Legge urbanistica (come modificato dall'articolo 17 della L. 6/8/1967, n. 765), che detta i limiti di densità, altezza e distanza tra i fabbricati.

Si veda in proposito anche la recente sentenza del Consiglio di Stato (C.d.S. sez. IV, n. 3939 del 12/7/2002).

ratteristiche delle acque con periodiche analisi, prima di esprimere un parere favorevole);

4) rischio di inquinamento acustico, oltre la soglia del consentito per il cimitero, che come è noto, è zona tutelata dai piani acustici in cui mantenere una rumorosità contenuta all'interno di un limite in decibel prestabilito ⁽³⁾.

c) Che non ostino ragioni igienico-sanitarie.

Laddove la azienda sanitaria locale non abbia provveduto nei termini massimi stabiliti ad esprimere parere favorevole esplicitamente, tenuto conto che il comma 5 prevede comunque che non ostino ragioni igienico sanitarie, di tale circostanza deve essere dato atto nell'atto deliberativo esplicitamente dal Consiglio Comunale, previo adeguata e circostanziata valutazione.

Anche se non esplicitato dalla norma, in assenza di più puntuali determinazioni ed approfondimenti, si ritiene che la zona di rispetto non possa scendere, per quanto specificato nel caso di ampliamento del cimitero o di costruzione ex-novo di cimitero al comma 4, al di sotto dei 50 metri.

d) Che sia compatibile con gli elementi ambientali di pregio dell'area.

L'atto deliberativo deve dare atto esplicitamente che vi sia compatibilità con gli elementi ambientali di pregio dell'area.

Con questa ermetica e sintetica definizione il legislatore non si è certo riferito alla VIA (valutazione di impatto ambientale), non applicabile ai cimiteri, ma, si ritiene, alla compatibilità tra le strutture cimiteriali e quelle che si dovrebbero autorizzare nelle vicinanze.

La compatibilità potendo essere sia riferita ad elementi di monumentalità del cimitero, come alla presenza di specifici contesti da tutelare o ancora alla natura delle nuove funzioni da svolgere con quelle del particolare contesto cimiteriale nel quale si vanno ad inserire.

1.2.2. Riduzione per ampliamento o costruzione ex novo del cimitero

È il caso previsto dal nuovo comma 4.

Il soggetto titolato a decidere in proposito è anche in questo caso il Consiglio comunale, che delibera senza necessità di maggioranze qualificate.

Il Consiglio Comunale, nel consentire la riduzione della zona di rispetto, (la legge non specifica se è necessario deliberare apposita variante dello strumento urbanistico vigente o adottare semplice deliberazione a maggioranza dei presenti da parte del Consiglio comunale, anche se è preferibile la prima soluzione per consentire la chiara individuazione anche in mappa dei nuovi vincoli) deve considerare:

⁽³⁾ Si veda la circolare SEFIT p.n. 3814 dell'8/1/1998.

a) che nella riduzione della zona di rispetto al di sotto dei 200 metri non si scenda sotto il limite minimo di 50 metri;

b) che ricorra, singolarmente o congiuntamente, almeno una delle seguenti condizioni:

a. Il consiglio comunale dia atto nel provvedimento di aver accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti (ad es. con ampliamento in altra direzione dello stesso cimitero, mancanza di aree con le caratteristiche ordinarie, carenza in altre aree di requisiti idro-geologici prescritti, ecc.);

b. L'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano (più correttamente è da intendere dal centro abitato) da un elemento di interposizione particolarmente significativo, quale la norma individua:

- strada pubblica di livello almeno comunale;
- fiume;
- lago;
- dislivello naturale particolarmente rilevante (la discrezione circa la valutazione è lasciata allo stesso Consiglio Comunale);
- ponte;
- impianto ferroviario (intendendosi per tale sia la strada ferrata vera e propria, sia la stazione ferroviaria).

c. La sussistenza del parere favorevole della competente azienda sanitaria locale

La riduzione della zona di rispetto può essere approvata dal Consiglio Comunale solo previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale e, in proposito si è introdotto il meccanismo del silenzio assenso e cioè che se l'azienda sanitaria locale non si esprime entro due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

Si ritiene che l'AUSL debba valutare essenzialmente gli stessi profili di cui al precedente paragrafo 1.2.1, lettera b), anche se nell'ampliamento del cimitero o nella costruzione ex novo, la legge non richiede che non ostino ragioni igienico sanitarie, sostituendo tale accertamento con un limite non inferiore a 50 metri.

1.2.3. Nuova zona di rispetto o ampliamento di quella esistente per costruzione ex novo del cimitero o per accrescimento di cimitero

Per la realizzazione di un nuovo cimitero si ritiene che si debba passare attraverso la variante di piano regolatore generale del comune, dove identificare i confini di espansione previsti (anche se dovuti a più lotti costruttivi) e con conseguente tracciamento della delimitazione della zona di rispetto che la legge ora individua in 200 metri, o meno se sussistono le condizioni stabilite dalle deroghe consentite.

In altri termini, solo fissando sulla cartografia di piano l'area cimiteriale prevista come occorrente (ora per allora), si può definire una zona di rispetto, ordinariamente di 200 metri, ma non di più. In tale zona di rispetto è vietata la costruzione di nuovi edifici.

Per realizzare un ampliamento di un cimitero esistente, anche pensato per lotti successivi, occorre fin dall'inizio identificare i contorni di tale ampliamento (per l'insieme dei lotti).

In tal modo, se si resta all'interno della zona di rispetto già esistente, con o senza la procedura di riduzione di cui al paragrafo 1.2.2, è sufficiente la deliberazione del competente organo comunale. In caso contrario, se cioè si rende necessario sottoporre a vincolo di inedificabilità (per nuove costruzioni) una nuova zona, occorrerà passare attraverso la procedura di variante al piano regolatore.

Le procedure di tutela diverse da quelle di inserimento del piano regolatore cimiteriale, ormai sono state tutte abrogate (si pensi ai commi 6 e 7 della precedente versione dell'articolo 338).

2. Edificabilità e variazione della destinazione d'uso in zona di rispetto cimiteriale

Si tratta, forse, delle modifiche che, senza adeguata ponderazione da parte di ogni Consiglio comunale, si possono prestare ad effetti estremamente deleteri sulla struttura cimiteriale esistente, a tutto vantaggio dello sviluppo edificatorio tutt'intorno ai cimiteri.

La norma, a prima vista, consentirebbe una sorta di "libertà edificatoria" per gli edifici esistenti in zona di rispetto cimiteriale, ma essa deve comunque essere temperata:

- con gli strumenti urbanistici vigenti che, spesso, prevedono espressamente la inedificabilità in zona di rispetto;
- con la precisa individuazione dell'ampliamento consentito (si rammenta il limite minimo di 10 metri fra pareti di cui alla precedente nota n. 2);
- con il cambio di destinazione possibile.

2.1. Interventi su edifici in situazione di non abusivismo

Si tratta dei casi in cui l'edificio era preesistente all'apposizione del vincolo (quindi ad es. una espansione della zona di rispetto, una costruzione di un nuovo cimitero non ai bordi di un centro abitato ma nei pressi di case sparse, edifici realizzati in epoche nelle quali non sussisteva il vincolo o infine edifici per i quali si era legittimamente fatto ricorso a sanatoria consentita dalla legge⁽⁴⁾), cioè un edificio che non si trovi in un situazione di abusivismo in relazione a quanto stabilito dalla precedente norma.

Per un tale edificio sussistono tre distinte fattispecie:

a) Richiesta di operare interventi di recupero ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra quelli

⁽⁴⁾ Vedasi la sanatoria di cui all'art. 2 della L. 17/10/1957, n. 983, il cui testo di seguito è riportato:

"Art. 2. Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956."

previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 547⁽⁵⁾, che si ritengono del tutto possibili, purché appunto non si alterino le volumetrie e le superfici delle unità immobiliari interessate e infine che vi siano cambi di destinazione d'uso compatibili con la realtà cimiteriale vicina;

b) Richiesta di cambio di destinazione d'uso che snatura la precedente situazione (ad es. da fienile a discoteca, a supermercato, bar, ecc.), che deve essere valutata preventivamente per decidere se vi possa o meno essere una incompatibilità con la realtà cimiteriale viciniora;

c) Richiesta di "ampliamento nella percentuale massima del 10%". In questo caso la norma è del tutto lacunosa, potendo leggersi sia come ampliamento della superficie in pianta, della volumetria complessiva, ma non della superficie in pianta, di una combinazione di queste due, delle singole superfici di ogni piano. Adirittura, se si trattasse di ampliamento della superficie planimetrica, potrebbe esserci, al limite, una contiguità (fino almeno a 10 metri) col cimitero. In questo caso è del tutto evidente che occorra procedere a specifica regolamentazione edilizia locale, per la quale si propende a consentire il solo ampliamento volumetri-

⁽⁵⁾ Si riporta, anche se sembrava implicitamente abrogato per effetto dell'articolo 3 del DPR 380/2001, l'intero comma 1 dell'art. 31 della L. 5/8/1978, n. 457:

"Art. 3, comma 1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale."

co in altezza sopra o sotto il suolo, ma non l'estensione in superficie planimetrica.

2.2. Interventi su edifici abusivi

La questione, in questo caso, si complica, perché la nuova norma consente esplicitamente interventi sugli edifici esistenti, non distinguendo se abusivi o meno.

È però del tutto evidente che anche in passato vigeva l'obbligo dato dal comma 3 dell'articolo in questione di provvedere alla demolizione dell'edificio e inoltre che questa fattispecie di abuso edilizio non fosse condonabile o sanabile⁽⁶⁾.

Lo stesso tenore della norma del tutto diverso dalla esplicita sanatoria (temporalmente definita) contenuta nella legge 983/1957, come anche il nuovo assetto dei poteri scaturenti dall'attuale Titolo V della Costituzione, fa propendere per una delle due soluzioni seguenti:

a) con legge regionale si specifica realmente il dettaglio della sanatoria per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge, e cioè dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

b) è ogni Comune che dalla ricognizione dello stato di fatto della zona di rispetto, che detiene attraverso la planimetria di cui all'articolo 54 del DPR 285/90, stabilisce quali siano gli edifici abusivi e quelli non abusivi. Il Comune dovrebbe inoltre valutare quale edificio abusivo possa essere mantenuto (e si ritiene senza cambio di destinazione d'uso o aumento né di volumetria né di planimetria) nella nuova zona di rispetto, eventualmente ridotta per tener conto della situazione, e quale invece sia di pregiudizio all'interesse pubblico e quindi demolito. Analogamente il Comune dovrebbe valutare per gli edifici esistenti e non abusivi i criteri per i possibili cambi di destinazione d'uso e di ampliamento consentito. È del tutto evidente che in questo caso si debba adottare una variante al piano regolatore generale.

Anche se si propende per la soluzione di cui alla lettera b) in ossequio al principio di sussidiarietà, non ci si nasconde che possono nascere evidenti problemi applicativi e di legittimità, tutti da esplorare, che renderanno necessario comprendere come si orienterà in proposito la giurisprudenza.

È inoltre evidente che la sanzione amministrativa attualmente vigente (103,29 €) è del tutto sproporzionata per sanzionare l'abuso sanato.

⁽⁶⁾ In proposito vi è giurisprudenza costante.

3. Gli effetti sul DPR 285/90

La norma in questione abroga esplicitamente i commi 3 e 4 del DPR 285/90, in quanto incompatibili con la nuova situazione normativa.

In particolare si pone l'accento sui benefici che derivano alla possibilità di ampliare cimiteri nei Comuni con più di 20.000 abitanti, dove prima anche nell'ampliamento di cimiteri occorreva osservare il limite minimo dal centro abitato di 100 metri, ora portato, per effetto del citato comma 4 del nuovo articolo 338 del TU leggi sanitarie, ad un minimo di 50 metri.

La situazione è immutata per i Comuni con meno di 20.000 abitanti, che già avevano un limite minimo anche nell'ampliamento di cimitero, di 50 metri.

Restano invece vigenti gli altri commi dell'articolo 57 citato, come anche gli altri articoli del Capo X del DPR 285/90, in quanto pienamente applicabili (in particolare l'articolo 54).

4. Applicabilità sul territorio nazionale

La norma in questione è immediatamente applicabile, come norma di principio in ogni regione a statuto ordinario, potendo la regione intervenire con norma di dettaglio.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano ⁽⁷⁾ la legge è applicabile compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione.

È da valutare se la materia deve rientrare nell'igiene e sanità (in questo caso si tratta di competenza secondaria) e allora trova immediata applicazione la norma nazionale o invece si consideri rientrare nella materia dell'urbanistica o dei lavori pubblici (dove sussiste una competenza primaria) e quindi la nuova norma dovrebbe eventualmente essere recepita (e in tal caso con o senza modificazioni).

Anche se si propende per l'interpretazione che si tratti di competenza secondaria (si modifica infatti una norma del Testo Unico delle leggi sanitarie), la questione non è pacifica e potrebbe essere sollevato conflitto di competenza.

Si consiglia pertanto, laddove sussistano tali situazioni, di provvedere ad esplicito recepimento della nuova norma, con o senza modificazioni.

⁽⁷⁾ Si rammenta che nella Provincia autonoma di Bolzano sussiste la legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, come modificata dall'articolo 70 della legge provinciale 21 novembre 1983, n.45, proprio in materia di distanze cimiteriali.

La Provincia autonoma di Trento si rifà sostanzialmente alla norma nazionale, anche se con l'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 è intervenuta in materia.

ALLEGATO 2

ESTRATTO DALLA LEGGE 1 AGOSTO 2002, N. 166 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI"

Art. 28

(Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge";

b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

"Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a. risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b. l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del

10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".

2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 47

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE ALL'ART. 338 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE

Art. 338

~~1. I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. È vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.~~

1. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

~~4. Il prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati.~~

4. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale,

la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

~~5. Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri Comuni.~~

5. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

~~6. I provvedimenti del prefetto sono pubblicati nell'Albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni.~~

6. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

~~7. Il Ministero per l'interno decide sui ricorsi, sentito il consiglio di Stato.~~

7. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Documentazione

Tariffe per la cremazione: decreto del Ministero dell'Interno del 1° luglio 2002

Circolare Sefit n. 4788 del 2 settembre 2002

Si informa che con Decreto del 1/7/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, il cui testo si riporta in allegato 2, il Ministro dell'Interno, di concerto con quello della salute, ha emanato le disposizioni concernenti la "determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali", in attuazione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Il decreto riveste particolare importanza, per quattro distinti ordini di motivi:

- a) circoscrive con chiarezza cosa intendere per cremazione;
- b) individua il soggetto competente a determinare le tariffe;
- c) stabilisce il livello massimo delle tariffe, o dove non lo stabilisce, individua i criteri di determinazione;
- d) introduce criteri di determinazione del canone per la cessione in uso di sepolture cimiteriali, che possono diventare di riferimento non solo per la conservazione delle ceneri, ma anche dei feretri o delle ossa.

L'analisi dettagliata dei riflessi che determina il decreto è contenuta in allegato 1.

La presente circolare viene inviata per sintesi, anche ai Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, indipendentemente dal fatto che siano o meno aderenti alla SEFIT Federgasacqua.

Come al solito, la versione integrale della circolare è visionabile sul sito della Federazione www.federgasacqua.it/sefit

ALLEGATO 1

ILLUSTRAZIONE DEI RIFLESSI DETERMINATI DALLA EMANAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA SALUTE, 1° LUGLIO 2002, RECANTE LA "DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA CREMAZIONE DEI CADAVERI E PER LA CONSERVAZIONE O LA DISPERSIONE DELLE CENERI NELLE APPOSITE AREE CIMITERIALI"

1. Titorarietà della fissazione delle tariffe

La circostanza che il contenuto numero di impianti di cremazione sul territorio nazionale determini una posizione di vantaggio per chi ne detiene l'esercizio, e quindi in presenza di un monopolio ⁽¹⁾, deve trovare contemperazione con gli interessi della collettività.

Conseguentemente, ad evitare la individuazione di tariffe oltremodo elevate, lo Stato ha deciso di sottoporre i prezzi della cremazione ad un regime di tariffa amministrata, soggetta ad un limite massimo stabilito dalla legge.

Il titolare del potere di determinazione del livello tariffario massimo per il territorio italiano è il Ministero dell'Interno, con le procedure stabilite dalla legge.

Il titolare della determinazione del livello tariffario in sede locale è:

a) il Comune sede di impianto di cremazione, per le cremazioni che si effettuano in tale impianto, indipendentemente dalla forma di gestione dello stesso, o dalla proprietà di edifici o impianti;

b) il Comune entro il cui territorio insiste il cimitero, per la conservazione o la dispersione delle ceneri, indipendentemente dalla forma di gestione dello stesso, o dalla proprietà di edifici e aree cimiteriali.

2. Le tariffe

È da premettere che il decreto, al comma 3 dell'articolo 1, si premura di chiarire che le tariffe massime individuate, devono essere considerate come riferite all'imponibile, nel caso che il soggetto gestore sia tenuto ad applicare l'imposta sul valore aggiunto.

La precisazione è importante in quanto, con i processi di esternalizzazione in corso, tali servizi, sono rilevanti ai fini IVA, salvo casi di esclusione in base a requisiti soggettivi od oggettivi.

Inoltre è ancora da precisare che laddove vi siano più soggetti che erogano uno stesso servizio sul territorio comunale, tutti devono sottostare alla tariffa massima stabilita dal Comune, e, ovviamente, anche il Comune stesso, il quale, quando gestisce in economia diretta il servizio, dovrà determinare non solo il massimo, ma anche la tariffa per il servizio da lui prestato, che potrà coincidere o meno col massimo.

È appena il caso di accennare che le tariffe di che trattasi si riferiscono ai prezzi all'utenza.

⁽¹⁾ Inizialmente naturale, poi di diritto per effetto del comma 2 dell'articolo 6 della Legge 30 marzo 2001, n.130.

2.1. Tariffe massime per la cremazione fino al 31.12.2002

L'articolo 3 del decreto è costruito in modo da individuare una tariffa base: 396 € (come imponibile), a carico del richiedente il servizio.

Per richiedente del servizio è da intendersi la persona fisica o giuridica che lo commissiona.

Ogni altra tariffa si riferisce a quella base, come desumibile dalla seguente tabella:

Le tariffe sono da considerarsi, come già specificato, tariffe massime.

Per ogni crematorio si potrà stabilire una tariffa anche

Cremazione anno 2002	Incid. perc.le	Imponibile	IVA (*)	Totale
a) di cadavere	100,0%	396,00	79,20	475,20
b) di resti mortali	80,0%	316,80	63,36	380,16
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	297,00	59,40	356,40
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	132,00	26,40	158,40

(*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

inferiore, determinando quindi una concorrenza fra essi ⁽²⁾.

Laddove il Comune intenda, per motivi di politica cimiteriale, per valutazioni di socialità del servizio, deliberare una tariffa inferiore a quella stabilita come massima dallo Stato e quindi creare delle facilitazioni per il ricorso alla cremazione da parte dei propri cittadini, potrà utilizzare dei differenti criteri:

1) Metodo della fissazione di tariffa inferiore ai costi di produzione del servizio.

Si evidenzia a bilancio il relativo costo di produzione del servizio, nonché i ricavi dello stesso. Si applica generalmente nei casi di gestione in economia diretta potendo il Comune (essendo questo un servizio a domanda individuale) determinare una aliquota di copertura del costo inferiore a quella capace di determinare l'equilibrio di bilancio di settore. In alternativa il Comune copre l'onere sociale con trasferimento adeguato al soggetto gestore affidatario del servizio. Il difetto di tale metodo è che l'utenza non percepisce chiaramente che il Comune ha deciso per una scelta incentivante la cremazione.

2) Metodo della erogazione di un bonus sociale comunale.

È in genere seguito nel caso di gestione a mezzo terzi (SPA a partecipazione comunale, affidatari previa ga-

ra, ecc.) o per ricorso a cremazione svolta in altro Comune.

L'E.L. determina un bonus sociale, a carico del proprio bilancio, per ogni cremazione.

Ha il pregio che è immediatamente percepibile dal cittadino la misura dell'incentivo alla cremazione. In tal caso si può fissare la tariffa comunale pari alla tariffa massima nazionale, mentre il bonus è variabile in funzione della specifica scelta comunale.

Nel caso di affidamento a terzi della gestione del servizio di cremazione, il contratto determina, in funzione dell'esito della gara (o dell'affidamento diretto nei casi consentiti dall'articolo 113-bis del D.Lgs. 267/2000), la misura della tariffa da applicarsi all'utenza (prezzo), nonché i criteri di revisione della tariffa, comunque sottoposta al massimo fissato dallo Stato, nonché gli standards di erogazione del servizio e i criteri di verifica.

Si noti che nel caso della cremazione di parti anatomiche riconoscibili, la tariffa si riferisce alla cremazione di un contenitore di materiale combustibile, dove sono collocate in genere più parti anatomiche (talvolta confezionate anche in forma distinta), con contenuto di peso variabile da 60 ad 80 kg., cioè quanto in media un corpo umano.

Pur non essendo citato il caso della cremazione (o meglio della calcinazione) di resti ossei, questa può essere di due tipi:

- 1) di resti ossei in forma individuale, contenuti in cassetta per resti ossei, da asportare preventivamente se metallica;
- 2) di resti ossei in forma cumulativa, derivanti da svuotamento, anche parziale, di ossario comune.

Nel caso di cremazione di resti ossei in forma individuale, si può avere a riferimento la tariffa per la cremazione di feti o prodotti abortivi (1/3 della tariffa base).

Nel caso di cremazione di resti ossei in forma cumulativa, la situazione è da riferire alla tipologia di contenitore utilizzato, e quindi se assimilabile ad un contenitore di resti mortali, si applica la tariffa corrispondente (80% della tariffa base).

L'onere per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili è a carico della struttura sanitaria dalle quali provengono le parti anatomiche stesse, generalmente destinate al cinerario comune del luogo di cremazione. Se invece la parte anatomica è richiesta dall'interessato o da familiare per la sepoltura in tomba privata, l'onere è a carico del richiedente.

⁽²⁾ Si segnala, ad es., la possibilità di vendere il servizio di cremazione per salme inconsunte conferite in forma massiva, o ancora cremazione eseguita entro un certo periodo temporale dall'arrivo del feretro (ad es. la consegna ceneri entro tre ore potrà essere tariffata in maniera diversa dalla consegna ceneri entro tre giorni).

2.1.1. I servizi di base

I servizi di base sono quelli corrispondenti alle operazioni e forniture individuate all'articolo 2 del decreto. Sono:

- a) la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno;
- b) il processo di combustione per la durata occorrente;
- c) la raccolta delle ceneri, con eventuale separazione di parti metalliche residue;
- d) la polverizzazione delle ceneri;
- e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
- f) gli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.

Nel caso il richiedente il servizio di cremazione voglia la fornitura di urna diversa da quella ordinaria data dal gestore del crematorio, questa sarà a carico del richiedente.

2.1.2. I servizi collaterali

Si tratta di altri servizi aggiuntivi o migliorativi di quelli che servono di base per la cremazione.

Si citano ad es. la fornitura di servizi per la cerimonia (rituali, musicali, floreali, catering, ecc.).

Per detti servizi il gestore può richiedere tariffe da lui determinate, salvo che nell'affidamento del servizio il Comune non abbia determinato pure queste condizioni.

In ogni caso vi è l'obbligo di portare a conoscenza dei richiedenti la misura di tali tariffe e la loro esposizione nei luoghi di vendita del servizio. Questi servizi sono da considerare, ai fini dell'IIVA, ove dovuta, come accessori a quelli principali per la determinazione dell'aliquota.

2.1.3. Casi particolari

Per la cremazione di salma di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, che versi nella situazione di indigenza accertata o per disinteresse dei familiari (è in genere il caso dei senza fissa dimora che abbiano scelto preventivamente la cremazione, in forma scritta), il Comune tenuto al pagamento della cremazione è quello di decesso.

2.2. La cessione in uso di sepolture e dispersione di ceneri dentro i cimiteri

In base a quanto precedentemente enunciato al paragrafo 1, la tariffa per la cessione in uso di porzioni di cimitero, dell'uso di manufatti, per la dispersione delle ceneri dentro il cimitero, deve sottostare al livello massimo determinato dal Comune, per garantire il rispetto del comma 4 dell'articolo 92 del DPR 285/90 (evitare il lucro e la speculazione), nel caso di:

- a) associazioni senza scopo di lucro (Misericordie, Confraternite, Socrem, ecc.), che detengano ad ogni

titolo sepolture all'interno di cimiteri comunali e che ne cedano l'uso a soci;

- b) gestore del cimitero, terzo rispetto al Comune, affidatario del servizio. Ad esso è assimilato il concessionario a seguito di project financing cimiteriale;
- c) cimiteri particolari (cioè di proprietà di IPAB, associazioni senza scopo di lucro, parrocchie o enti ecclesiastici o similari).

Le soluzioni individuabili sono in genere le seguenti:

- 1) Il Comune stabilisce che le tariffe da lui deliberate per le assegnazioni di aree e manufatti di sua proprietà, o per la dispersione nei cimiteri comunali, possano essere anche considerate come livello massimo per altri soggetti operanti nel suo territorio;
- 2) Il Comune determina un livello massimo per tali tariffe ed un altro livello (inferiore) per quelle corrispondenti ai servizi da lui forniti (anche se attraverso affidatario del servizio).

2.2.1. La tariffa per la dispersione delle ceneri dentro il cimitero

La tariffa massima stabilita per il territorio nazionale è pari a 160 € (come imponibile).

La tariffa, da corrispondere una tantum, è determinata dal Comune nel cui territorio si trova il cimitero.

Essa può essere determinata in maniera differente in funzione del luogo di dispersione.

Attualmente l'unico luogo consentito per la dispersione in cimitero è il cinerario comune, che può essere diverso (tra cimiteri dello stesso Comune, all'interno dello stesso cimitero).

La norma è stata costruita anche in funzione della dispersione nel giardino delle rimembranze, quando ciò sarà consentito dalla normativa di attuazione della legge 130/2001.

2.2.2. La tariffa per la conservazione delle ceneri dentro il cimitero

Fermo restando che il potere di stabilire le tariffe è del Comune nel cui territorio si trova il cimitero o la sepoltura dove conservare l'urna cineraria, è interessante notare l'innovazione terminologica intervenuta:

Si parla infatti di cessione in uso e non di concessione. Ciò è dovuto al fatto che la norma si applica anche a soggetti diversi dal Comune il quale, come noto, operando all'interno di un bene demaniale, produce atti di concessione in uso di aree e manufatti. Col termine cessione in uso si è quindi ricompreso anche il caso in cui sia un soggetto di diritto privato a cedere in uso lo spazio:

- a) Associazioni senza scopo di lucro con il fine della sepoltura di urne cinerarie;
- b) Gestori di cimiteri per le porzioni di edificato realizzate su suolo demaniale;
- c) Proprietari di cimiteri particolari (parrocchie, enti religiosi in genere, IPAB, associazioni senza scopo di lucro e similari).

Proprio in tali casi è rilevante la precisazione che la tariffa è da considerarsi come imponibile, poiché in genere, in detta situazione, la cessione in uso è soggetta ad IVA, all'aliquota ordinaria.

Cosicché:

1) Il Comune determina, in via differenziata la tariffa, e questo sia per la diversa localizzazione in uno stesso cimitero, tra cimiteri diversi - come fra monumentale e periferici - o per tipologia di sepoltura o ancora per altezza della fila.

Anche in questo caso il Comune ha la possibilità di scelta tra la determinazione della tariffa massima e di una diversa, ma inferiore, per le proprie sepolture oppure nella coincidenza delle due. Si noti che per evitare alterazioni di mercato la tariffa dell'ente locale che concede direttamente la sepoltura (fuori campo d'imposta) va confrontata con quella del soggetto di diritto privato comprensiva di IVA.

2) Nella determinazione della misura massima della tariffa è inserito un ulteriore elemento innovativo.

Difatti essa viene scomposta in due distinte voci di calcolo:

a) la prima, corrispondente alla remunerazione del capitale occorrente per l'uso dello spazio assegnato ⁽³⁾. Essa compete a chi cede in uso la sepoltura (quindi, a seconda dei casi, il Comune, la Socrem, l'associazione senza scopo di lucro, il proprietario della sepoltura o del cimitero particolare, il gestore del cimitero che ha costruito direttamente il manufatto, ecc.);

b) la seconda, che serve a coprire le spese di gestione del cimitero ⁽⁴⁾, che compete al gestore del cimitero (quindi, a seconda dei casi, il Comune, direttamente o al gestore da lui individuato in base al contenuto del contratto di servizio, al gestore del cimitero particolare, in relazione agli accordi con cui esso lo gestisce).

Tale ripartizione degli introiti parte temporalmente da quando viene stabilita dal Comune la misura delle voci di calcolo e vengono modificati i contratti di servizio per tenere conto dell'introito corrispondente al gestore (e dei diversi introiti ed oneri per il Comune).

3) Altro elemento di chiarezza è dato dall'aver stabilito che la tariffa corrisponde ad un canone annuo, per tutta la durata della cessione in uso, percepibile anche in un'unica soluzione (in via anticipata).

4) Per ultimo l'annotazione che nella determinazione delle due voci di calcolo, la seconda (per la gestione)

non può superare la metà della prima (corrispondente all'uso per lo spazio assegnato).

5) Poiché la gestione del cimitero affidata dal Comune ad un terzo, è pari ad un numero di anni limitato e variabile in funzione del tempo residuo al termine dell'affidamento, il numero di canoni annui che avrà diritto a percepire il gestore (per la seconda voce di calcolo) sarà variabile nel tempo, riducendosi man mano che si avvicina il termine dell'affidamento.

6) La circostanza che un gestore di cimitero costruisca sul terreno avuto in concessione dal Comune un edificio in cui realizzare spazi (nicchie, ossarietti, cellari, ecc.) da cedere in uso ha, inoltre, i suoi riflessi dal punto di vista del criterio di imputazione dei ricavi di competenza.

In tal caso chi cede in uso lo spazio è il gestore del cimitero che, per la durata dell'affidamento della gestione, ha diritto di trattenere nel proprio bilancio la quota di ricavi pluriennali di propria spettanza, afferrando il restante all'E.L. proprietario del suolo demaniale.

La cessione dovrà essere sottoscritta sia dal gestore che dal Comune se la durata del contratto eccede quella dell'affidamento (o meglio della concessione del suolo).

Sia la quota non ancora ammortizzata dell'edificio, sia detto fondo a destinazione vincolata, sono noti al momento dell'affidamento del nuovo servizio di gestione o sono versati al Comune per la destinazione conseguente ⁽⁵⁾.

3. Adeguamento dei valori tariffari

L'articolo 5 del decreto stabilisce che le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale decorrano dal 1° maggio 2002 e che esse sono rivalutate annualmente in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo, relativo all'anno di riferimento, e ciò a partire dal 2003 con decorrenza 1° gennaio. Tale formulazione consente di predisporre i bilanci di previsione dei comuni e dei gestori con sufficiente tempestività, essendo noto, in genere, il tasso di inflazione programmata nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.

Inoltre, in tale maniera, si potrà far decorrere l'adeguamento anche dal 1° gennaio di ogni anno, dovendo in genere essere approvati i bilanci dei Comuni entro il 31 dicembre.

Come noto, in passato, ciò non era possibile, essendo il sistema di adeguamento basato sugli indici ISTAT di rivalutazione del potere di acquisto della moneta, che non potevano che essere conosciuti dopo la conclusione dell'anno.

⁽⁵⁾ Nel caso si intendano applicare, per analogia, gli stessi criteri di cui al comma 9 dell'articolo 113 del T.U. 267/2000, come modificato con l'articolo 35 della L. 448/2001. La circostanza deve essere comunque specificata nel contratto di servizio.

⁽³⁾ Corrisponde al fruttuoso impiego [al tasso (r%)] di un capitale (V) occorrente per disporre del bene in oggetto, per la durata in anni del contratto (n), moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione o riduzione (Kc_i) che tenga conto della collocazione del sepolcro.

⁽⁴⁾ Dato da una componente differenziata in relazione alle diverse situazioni che si possono presentare per il recupero delle spese gestionali (Sg_i) della sepoltura, intese per i loculi nella manutenzione e gestione della struttura per la durata contrattuale in anni (n).

La differenza tra l'evoluzione del tasso di inflazione programmata e quella reale, viene recuperata ogni tre anni, con una rettifica che tiene conto dello scostamento rispetto alla variazione del potere di acquisto dell'euro, per l'Italia.

Il primo riallineamento sarà nel 2005, una volta resi noti i dati del triennio 2002-2004.

Per il ritardo di emanazione del decreto ministeriale 1/7/2002, si è nella situazione di conoscere già fin d'ora il tasso di inflazione programmata per il 2003 da parte del Governo, stabilito nel DPEF nel 1,4%.

In tal modo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono automaticamente i seguenti:

4. Classificazione dei servizi cimiteriali tra quelli a domanda individuale

Con il comma 4 dell'articolo 2 del decreto, il Ministero dell'Interno chiarisce che le innovazioni date sia dalla legge 130/2001, sia dal comma 7 bis dell'articolo 1 della legge 26/2001, determinano variazione della classificazione di detti servizi, che ora sono da consi-

Cremazione anno 2003	Incid. perc.le	Imponibile	IVA (*)	Totale
a) di cadavere	100,0%	401,54	80,31	481,85
b) di resti mortali	80,0%	321,24	64,25	385,48
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	301,16	60,23	361,39
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	133,85	26,77	160,62

(*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

derare nel loro complesso tra quelli a domanda individuale, laddove gestiti in economia diretta.

La conseguenza è la modifica dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 31 dicembre 1983 che, al n. 18), dovrà ora riportare: "trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva". Nei servizi cimiteriali vanno quindi ricompresi sia la cremazione, sia le altre operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione), sia la dispersione e conservazione delle ceneri, come dei feretri e delle ossa.

5. Decorrenza delle tariffe

Dall'entrata in vigore del decreto ministeriale alla applicazione nel Comune del nuovo sistema tariffario trascorre il tempo necessario per l'adozione da parte dell'E.L. del relativo provvedimento e quello della sua esecutività.

Cosicché ogni Comune determinerà l'adeguamento o la nuova istituzione, in base alla propria situazione locale (si rammenta in particolare il caso in cui si proceda a verifica del rispetto delle previsioni di bilancio in corso d'anno 2002).

Ove il Comune non adegui il sistema tariffario ai nuovi limiti, il gestore applica quelli precedenti, fino a nuova determinazione comunale.

Circa la tariffa massima per la conservazione delle ceneri, come anche per la dispersione in cimitero, essendo di nuova istituzione, è necessario attendere che esse vengano stabilite dal Comune con i criteri dettati dal decreto ministeriale citato.

In assenza di determinazione da parte del Comune di tariffa per la cremazione, vale il limite massimo nazionale, cui i gestori possono riferirsi, salvo adeguarsi al valore successivamente determinato dal Comune, ove inferiore.

6. Cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

Come noto la nozione di resti mortali è stata introdotta ufficialmente con la circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998, n. 10. Si rimanda alle precedenti circolari SEFIT sull'argomento, p.n. 3887 del 28/4/98, p.n. 3892 del 4/5/98 e p.n. 3945 del 2/9/98.

L'onere per la cremazione dei resti mortali è a carico:

a) del gestore del cimitero, sia esso comunale o particolare, nel caso i resti provengano da esumazioni ordinarie, nel disinteresse degli aventi diritto, laddove

ricorrono le condizioni previste dalla citata circolare Min. Sanità n. 10/98 e su determinazione del gestore del cimitero circa la convenienza alla cremazione piuttosto che il reinterro, con o senza addizione di sostanze biodegradanti;

b) dei concessionari nei casi previsti dagli articoli 90 e 100

del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285;

c) del proprietario dei sepolcri privati nei casi previsti al capo XXI del citato decreto n. 285 del 1990;

d) dei richiedenti in ogni altro caso.

Va da sé che la convenienza del gestore del cimitero a cremare tali resti mortali è in caso di carenza di aree disponibili per la reinumazione o per motivi economici.

Per il familiare vi possono essere motivi di collocazione di spoglie mortali e ceneri in una stessa tomba.

Cosicché nell'ordinanza che regola esumazioni ed estumulazioni il Sindaco determinerà, anche diversamente per i singoli cimiteri comunali, se converrà all'Amministrazione - ad es. per la carenza di spazi cimiteriali - assumere a proprio carico l'onere della cremazione dei resti mortali o se provvedere alla reinumazione in appositi campi.

ALLEGATO 2**MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 1° LUGLIO 2002****Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali**

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 130 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabilite le tariffe per la cremazione e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri;

Sentite l'Associazione nazionali dei comuni italiani (A.N.C.I.), la Confederazione nazionale dei servizi (Confservizi), e la Federazione italiana per la cremazione;

Decreta:

Art. 1.**Determinazione delle tariffe**

1. Le tariffe per la cremazione sono fissate dal comune sede dell'impianto di cremazione entro la misura massima stabilita dagli articoli 3 e 5.
2. Le tariffe per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali sono fissate da ciascun comune entro la misura massima stabilita dagli articoli 4 e 5.
3. Le tariffe sono da intendere riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.**Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione**

1. La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente:
 - a) la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno;
 - b) il processo di combustione per la durata occorrente;
 - c) la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue;

- d) la polverizzazione delle ceneri;
- e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
- f) gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.

2. L'urna di cui al punto e) del comma 1 può essere racchiusa o sostituita da altra urna cineraria a cura e spese del richiedente il servizio di cremazione.

3. In caso di cremazione di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, il comune tenuto al pagamento della cremazione, nei casi di indigenza accertata o di disinteresse dei familiari, è quello dove è avvenuto il decesso.

4. Al decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983, avente ad oggetto "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale", il numero 18 dell'articolo unico è così sostituito: "18) trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva".

Art. 3.**Misura massima della tariffa per la cremazione**

1. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di un cadavere è pari ad Euro 396.
2. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di resti mortali, definiti esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità, come integrata dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è pari all'80 per cento di quella di cui al comma 1.
3. La tariffa massima per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità n. 219 del 26 giugno 2000, è pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.
4. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione nelle ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, è pari ad un terzo di quella di cui al comma 1.

Art. 4.**Misura della tariffa per la dispersione o la conservazione delle ceneri**

1. La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è determinata dal comune nella misura massima di Euro 160 e può essere determinata in misura differente in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

2. La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dal comune in base alle seguenti voci di calcolo:

a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un'unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura;

b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero.

Art. 5.

Adeguamento dei valori tariffari

1. I limiti tariffari di cui agli articoli 3 e 4 sono validi a decorrere dal 1 maggio 2002. A decorrere dall'anno 2003 sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal

1 gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.

2. A cadenza triennale si procede al riallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 luglio 2002

Il Ministro dell'interno Scajola

Il Ministro della salute Sirchia

Prodotto 100% ITALIANO

CE

Tuta come Dispositivo di Protezione Individuale da rischi chimici e biologici di 3^a categoria CE n° 0497

biodegradabili naturali ecologici traspiranti

TESSILI MONOUSO

Promovita

Proteggono da:

schizzi macchie sangue polveri insetti polveri di amianto batteri (Phi-X 174)

IN AMIDO DI MAIS E VISGOSA

COCCATO & MEZZETTI s.r.l.

Calliate (No) Italia
Tel. 0321.806789 - Fax 0321.807942
www.coccatomezzetti.it
www.biopla.com

proteggi la tua salute

Documentazione

ITALIA: Cremazioni di cadaveri eseguite nei crematori in funzione (anni 1999-2001)

Fonte Sefit

Regione	COMUNE	ANNO 1999		ANNO 2000		ANNO 2001		ANNO 2001/2000	
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Crem.	+/- % Crem.
Trentino A.A.	Bolzano	-	-	29	0,1%	407	1,1%	378	1303,4%
	Tot. Trentino A.	-	-	29	0,1%	407	1,1%	378	1303,4%
Friuli Ven. Giulia	Pordenone (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trieste	913	3,3%	962	3,2%	1.078	3,0%	116	12,1%
	Udine	349	1,3%	376	1,3%	427	1,2%	51	13,6%
	Tot. Friuli V.G.	1.262	4,6%	1.338	4,5%	1.505	4,2%	167	12,5%
Piemonte	Bra	582	2,1%	503	1,7%	265	0,7%	238	-47,3%
	Novara	205	0,7%	237	0,8%	223	0,6%	14	-5,9%
	Torino	2.490	9,1%	2.413	8,1%	3.107	8,6%	694	28,8%
	Verbania	770	2,8%	774	2,6%	964	2,7%	190	24,5%
	Tot. Piemonte	4.047	14,7%	3.927	13,1%	4.559	12,7%	632	16,1%
Lombardia	Bergamo	210	0,8%	312	1,0%	379	1,1%	67	21,5%
	Cin. Balsamo	602	2,2%	683	2,3%	937	2,6%	254	37,2%
	Como	709	2,6%	757	2,5%	867	2,4%	110	14,5%
	Cremona	163	0,6%	192	0,6%	210	0,6%	18	9,4%
	Lodi	346	1,3%	346	1,2%	394	1,1%	48	13,9%
	Mantova	803	2,9%	781	2,6%	640	1,8%	141	-18,1%
	Milano	4.237	15,4%	4.298	14,4%	4.890	13,6%	592	13,8%
	Pavia (2)	344	1,3%	470	1,6%	307	0,9%	163	-34,7%
	Varese	635	2,3%	681	2,3%	860	2,4%	179	26,3%
	Tot. Lombardia	8.049	29,3%	8.520	28,5%	9.484	26,3%	964	11,3%
Veneto	Padova	467	1,7%	557	1,9%	630	1,7%	73	13,1%
	Venezia	1.333	4,8%	1.689	5,7%	2.384	6,6%	695	41,1%
	Verona	572	2,1%	587	2,0%	792	2,2%	205	34,9%
	Vicenza	168	0,6%	299	1,0%	350	1,0%	51	17,1%
	Tot. Veneto	2.540	9,2%	3.132	10,5%	4.156	11,5%	1.024	32,7%
Liguria	Genova	2.631	9,6%	2.676	9,0%	3.347	9,3%	671	25,1%
	La Spezia (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Savona	223	0,8%	237	0,8%	802	2,2%	565	238,4%
Tot. Liguria	2.854	10,4%	2.913	9,7%	4.149	11,5%	1.236	42,4%	
Emilia Romagna	Bologna	1.458	5,3%	1.407	4,7%	1.527	4,2%	120	8,5%
	Faenza	89	0,3%	286	1,0%	458	1,3%	172	60,1%
	Ferrara	273	1,0%	428	1,6%	583	1,6%	155	36,2%
	Reggio Emilia	1.212	4,4%	1.272	4,3%	1.451	4,0%	179	14,1%
	Tot. Emilia R.	3.032	11,0%	3.393	11,4%	4.019	11,2%	626	18,4%
Toscana	Firenze	983	3,6%	1.291	4,3%	1.015	2,8%	276	-21,4%
	Livorno	748	2,7%	904	3,0%	939	3,1%	35	3,9%
	Pisa	387	1,4%	235	0,8%	512	1,7%	277	117,9%
	Pistoia	-	-	-	-	699	2,3%	-	-
	Siena	123	0,4%	128	0,4%	169	0,6%	41	32,0%
Tot. Toscana	2.241	8,2%	2.558	8,6%	3.334	9,3%	776	30,3%	
Marche	S. Ben. Tronto	129	0,5%	140	0,5%	196	0,5%	56	40,0%
	Tot. Marche	129	0,5%	140	0,5%	196	0,5%	56	40,0%
Umbria	Perugia	158	0,6%	301	1,0%	422	1,2%	121	40,2%
	Tot. Umbria	158	0,6%	301	1,0%	422	1,2%	121	40,2%
Lazio	Roma	3.029	11,0%	3.450	11,5%	3.592	10,0%	142	4,1%
	Tot. Lazio	3.029	11,0%	3.450	11,5%	3.592	10,0%	142	4,1%
Sicilia	Palermo	91	0,3%	95	0,3%	118	0,3%	23	24,2%
	Tot. Sicilia	91	0,3%	95	0,3%	118	0,3%	23	24,2%
Sardegna	Cagliari	55	0,2%	87	0,3%	90	0,2%	3	3,4%
	Tot. Sardegna	55	0,2%	87	0,3%	90	0,2%	3	3,4%
TOTALE ITALIA		27.487	100,0%	29.883	100,0%	36.031	100,0%	6.148	20,6%

Note

(1) Forno non operativo

(2) Forno operativo solamente 10 mesi durante il 2001

Fonte: Sefit (Federgasacqua Servizi Funerari)

Aggiornamento al 25/07/2002

N.B. I dati evidenziati in grigio sono stati acquisiti verbalmente

Attualità

Il Cimitero di Modena di Aldo Rossi I disegni e un modello

di Elisa Meneghini

In occasione delle "Giornate Europee del Patrimonio 2002", indette dal Ministero per i Beni Culturali - Direzione Generale per l'Architettura e l'Arte Contemporanee, in calendario il 28 e 29 settembre prossimi, la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emilia, la Galleria Estense, l'Assessorato alla Cultura e l'Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Modena, la Galleria Civica, l'Università di Bologna, Facoltà di Architettura - sede di Cesena organizzano un ricco programma di iniziative culturali. Evento centrale è la mostra dedicata al Cimitero di Aldo Rossi, allestita nella Sala Grande di Palazzo Santa Margherita a Modena, che inaugurerà venerdì 27 settembre 2002 e si protrarrà fino al 3 novembre.

In mostra verranno esposti i disegni e gli studi per il Cimitero di Modena, realizzati da Aldo Rossi negli anni '70 e '80, provenienti dal DARC, dal Deutsches Architektur Museum di Francoforte e da collezioni pubbliche e private; dal Museo di Francoforte, inoltre, proviene uno dei modelli del cimitero ad arricchire e completare la mostra.

Per informazioni: tel. 059/206883, fax 059/206932, e-mail: galcivmo@comune.modena.it, sito: www.comune.modena.it/galleria.

Il Cimitero di Modena di Aldo Rossi

Progettato nel 1971, il Cimitero di Modena all'inizio fu concepito "come una struttura d'ossa, una città d'ossa, fatta di ossa abitabili". Lo stesso Aldo Rossi così scriveva: "L'insieme degli edifici descritti si configura come una città; nella città il rapporto privato con la morte torna ad essere rapporto civile con l'istituzione. Il cimitero è così ancora un edificio pubblico con la necessaria chiarezza e razionalità dei percorsi, con un giusto uso del suolo".

A proposito dei disegni relativi al cimitero, Vincent Scully nota come: "Non deve destare meraviglia il fatto che i disegni e i dipinti di Rossi relativi a Modena, i quali qui come altrove tendono a essere più colorati, affollati, tumultuosi rispetto al progetto effettivo, siano fra i suoi disegni più monumentali ed ossessionanti".

Nato nel 1931, laureatosi in architettura nel 1959, docente prima al Politecnico di Milano e in seguito all'università di Venezia, ha collaborato nel corso della sua carriera con enti ed istituzioni universitarie in tutto il mondo. Ha ricoperto prestigiosi ed importanti incarichi e realizzato opere di straordinaria importanza per il rinnovamento del linguaggio architettonico non solo italiano. Aldo Rossi è scomparso nel 1997.

Attualità

La cremazione e la dispersione delle ceneri: profili giuridici e novelle legislative

di Roberto Gandiglio (*)

1. Premessa

La cremazione è una forma di trattamento del cadavere attraverso la sua combustione e conseguente riduzione in ceneri praticata già da civiltà mediterranee quali gli etruschi, i greci e i romani. Il cristianesimo preferì l'inumazione o la tumulazione nelle catacombe e intorno al IX secolo la chiesa vietò la cremazione considerata una forma pagana di trattamento del defunto. Il dibattito sull'introduzione della cremazione si riaprì durante la rivoluzione francese e, ancora di più, nella seconda metà del IX secolo promosso da uomini ispirati al positivismo. Da allora la cremazione si è affermata nel mondo occidentale quale, da un lato, espressione di un pensiero libero e razionale, e, dall'altro, efficace soluzione al problema degli spazi cimiteriali.

Nel nostro paese la cremazione è diffusa in percentuali che variano sensibilmente da regione a regione. Se in alcune zone della penisola si ricorre alla cremazione anche nel 30% dei casi di scelta di trattamento del cadavere, in altre la percentuale non raggiunge l'1%. Si noti anche che vi sono grandi città prive di forni crematori.

Le presenti riflessioni intendono soffermarsi, senza l'ambizione di calare troppo nel dettaglio, sulle problematiche che riguardano la cremazione in senso lato intesa esaminando le procedure vigenti per il rilascio dell'autorizzazione, le forme di gestione dei crematori, la natura giuridica delle associazioni cremazioniste e le novelle legislative che introdurranno, quando il Governo raccoglierà la delega parlamentare della legge 30 marzo 2001, n.130, la dispersione delle ceneri anche in natura e l'affido dell'urna ai familiari.

2. La gestione dei crematori

La cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Tale servizio era

gratuito per i cittadini nel senso che le spese erano sostenute dal comune di residenza fino alla legge 28 febbraio 2001, n. 26 che lo ha reso oneroso.

A livello normativo si parlava però di cremazione già nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Recitava, infatti, l'articolo 343 che "la cremazione dei cadaveri è fatta in crematori autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematori."

La norma sopra riportata va oggi letta tenuto conto della recentissima legge 30 marzo 2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Con tale novella legislativa, all'articolo 6, si dispone che "...le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione." Il secondo comma dell'articolo 6 dispone poi che "la gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali... Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2."

È dunque da considerarsi implicitamente abrogato l'art. 343 del R.D. n. 1265/34 laddove si prevedeva la concessione a titolo gratuito dell'area per la costruzione dei crematori. Oggi è dunque chiarito che la gestione dei crematori spetta all'ente comunale che utilizzerà una delle forme per la gestione dei servizi pubblici disciplinate dal T.U. sull'ordinamento degli enti locali. Il riferimento all'art. 113 va inteso, dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2002 che ha modificato, con l'articolo 35, le norme sui servizi pubblici locali, come artt. 113 e 113 bis ritenendo di

dovere valutare se inserire tale norma tra i servizi pubblici a rilevanza industriale (art. 113) o meno (art. 113 bis). Sul punto, in ogni caso, è meglio essere prudenti, considerato che spetterà al Governo con regolamento sentite le autorità indipendenti di settore (ma il settore cimiteriale non ne ha) e la conferenza unificata di cui al D.Lgs. 281 del 28 agosto 1997 individuare i servizi a rilevanza industriale. Si può comunque, in merito, fare qualche osservazione. Se consideriamo il servizio cremazione come disgiunto da un più generale ed esteso concetto unitario di servizi cimiteriali, resta difficile sostenere che la cremazione non rientri nei servizi a rilevanza industriale. Questa conclusione discende, infatti, da come la giurisprudenza ha definito il concetto di attività industriali di cui all'art. 2195 del codice civile. Se infatti si è partiti da una definizione più restrittiva, e forse più condivisibile, connessa al processo di trasformazione di materie prime in semilavorati o in lavorati (*Cass., 21 gennaio 1985, n. 237 in Giur. Agr. It., 1985, 472*) la giurisprudenza, che si è trovata a stabilire i confini dell'attività industriale soprattutto a fini di risoluzione di controversie previdenziali, vi ha incluso anche le attività dirette, mediante un'organizzazione imprenditoriale dei vari fattori produttivi, alla produzione di servizi, costituenti nuove utilità, capaci di soddisfare particolari bisogni degli utenti (tra le tante: *Cass. 4 luglio 1997, n. 6018, in Giust. Civ. Mass. 1997, 1133*). Nella gestione di un crematorio, mi si perdoni l'apparente cinismo, non possono non ravvisarsi i segni di un processo di trasformazione di una materia (il corpo privo di vita) in un *quid* di diverso (le ceneri) al fine della produzione, se non di un bene, sicuramente di un servizio teso a soddisfare un particolare bisogno dell'utente. Resta comunque il fatto che difficilmente si vorrà considerare il crematorio come disgiunto dai restanti servizi legati al cimitero anche considerato che permane l'obbligo della costruzione degli impianti crematori all'interno dell'area cimiteriale. Stante la particolarità della materia è auspicabile un intervento del legislatore che disciplini anche questi aspetti posto che le nuove formulazioni degli artt. 113 e 113 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fanno salve le normative di settore.

Come potranno dunque i comuni gestire i crematori? Se si considera il servizio come a rilevanza industriale si dovrà distinguere tra la gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali necessarie all'esercizio del servizio e il servizio stesso. La norma dell'articolo 113, contenuta in ben 15 commi, è molto complessa e certo non è stata formulata pensando agli impianti di cremazione. Rimandando il lettore ad un più attento studio della norma, sottolineiamo solamente qualche punto che, ai fini del presente lavoro, sembra rilevante. Il comma 2 dispone che gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, reti e dotazioni se non a società di capi-

tali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società, recita il comma 13, pongono reti, impianti e dotazioni a disposizione dei gestori incaricati del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dai gestori di quest'ultima, a fronte di un canone. In base al comma 3 sono le discipline di settore che stabiliscono i casi in cui l'attività di gestione delle reti e degli impianti può essere separata da quella di erogazione del servizio. In tali casi gli enti locali, ai sensi del comma 4, gestiscono reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali affidandole direttamente a società di capitali a propria partecipazione maggioritaria oppure tramite imprese da individuarsi con procedura di gara ad evidenza pubblica. L'erogazione del servizio avviene invece, dovendosi assicurare il rispetto delle norme in materia di concorrenza sul mercato, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica. Il comma 6 prevede casi di esclusione dalla partecipazione alle gare, tra i quali le società che gestiscono pubblici servizi non in virtù di procedure ad evidenza pubblica e i soggetti di cui al comma 4. Rilevante è ancora il comma 14 laddove dispone che, fermo restando quanto disposto nel comma 3, se reti, impianti e altre dotazioni per la gestione dei servizi pubblici sono di proprietà di soggetti diversi dall'ente locale, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro parti a condizione che siano rispettati alcuni standard e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline o la *authorities* di settore non dispongano altrimenti.

Se il servizio è considerato, invece, privo di rilevanza industriale, in base all'articolo 113 bis, i comuni li potranno affidare direttamente a istituzioni, aziende speciali anche consortili o società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali. Il comma 4 del nuovo articolo 113 bis prevede, qualora sussistessero ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, la possibilità di affidamenti a terzi in base a procedure ad evidenza pubblica ma solo secondo modalità previste dalle normative di settore; modalità che, per i crematori, al momento non sono previste.

In merito va osservato che vi è chi sostiene che la riforma (o quanto meno parti di riforma) dei servizi pubblici locali operata a livello di legge finanziaria sia incostituzionale in quanto andrebbe a ledere l'autonomia degli enti locali così come risultante dalla riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Chi sostiene la tesi contraria la fonda sul fatto che tutta la materia rientrerebbe nella "tutela della concorrenza" che ai sensi del novellato articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione rimane nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Alla Corte Costituzionale lasciamo la quanto mai proverbiale ardua sentenza.

Tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali non si dimentichi, in ogni caso, che la riforma non ha

interessato l'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/00 (convenzione), l'articolo 31 (consorzio) e l'articolo 34 (accordo di programma) che quindi rimangono possibilità previste dalle norme in vigore. Nell'ambito di un bacino regionale, il consorzio tra comuni potrebbe essere una forma di gestione di impianti crematori di estremo interesse.

Torniamo all'ormai implicitamente abrogato articolo 343, comma 1 del R.D. n. 1265/34. Le Regioni dovranno o meglio avrebbero dovuto entro gli ormai scaduti 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 130 del 2001, elaborare i piani regionali di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte di comuni anche associati tra essi. I parametri da tenere presente sono: residenti e indice di mortalità - statistiche sulla scelta crematoria da parte dei residenti, tenendo presente l'indicazione di carattere generale ("di norma") sulla presenza di almeno un crematorio per regione. Con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato dovranno poi essere definite norme tecniche sui limiti di emissione sugli impianti, sugli ambienti tecnologici e sui materiali per la costruzione delle bare per la cremazione. Fino all'approvazione dei citati decreti interministeriali i progetti di costruzione degli impianti dovranno comunque tenere conto delle norme in materia di tutela dell'aria (legge 13 luglio 1966, n. 615 e i suoi regolamenti approvati con D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 e D.P.R. 15 aprile 1971, n. 323) e delle emissioni nell'atmosfera (D.P.C.M. 21 luglio 1989, D.M. 12 luglio 1990 e D.M. 19 novembre 1997, n. 503).

3. L'autorizzazione alla cremazione

Chiarito, per quanto possibile, chi può e come gestire i crematori, caliamoci invece nel profilo amministrativo dell'autorizzazione alla cremazione. In base alla presenza di quali requisiti normativi si autorizza la cremazione? Si inizi con il dire che correttamente si parla di "autorizzazione" intendendo con essa il provvedimento amministrativo con il quale la Pubblica Amministrazione, in funzione preventiva e su istanza di parte, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo preesistente in capo al destinatario. Il diritto soggettivo in discorso non è tanto il cd. *ius eligendi sepulchrum*, ovvero il diritto di scegliere la propria sepoltura, quanto il diritto, secondo alcuni personalissimo, a disporre del proprio corpo nei limiti di cui all'articolo 5 del codice civile. Ogni persona ha il diritto di scegliere se farsi cremare o no. Il problema è però il seguente: *quid juris* se la scelta cremazionista proviene non dal defunto ma dal familiare, come consentito dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante "regolamento di polizia mortuaria"? È cor-

retto allora parlare di diritto personalissimo? In verità si può parlare di atto di disposizione del proprio corpo e come tale esercizio di un diritto personalissimo e pertanto indisponibile e imprescrittibile finché il soggetto del cui corpo si tratta è in vita. Altri parlano di diritto su cosa futura (il cadavere) da esercitarsi nel rispetto alla dignità e ai fondati sentimenti degli uomini e nell'ambito della *pietas* che circonda l'entità che ha rivestito una persona. Superato questo momento, in ogni caso, e in assenza di una esplicitazione della volontà del defunto in merito, il familiare, essendo ciò previsto dalle norme in vigore, può esercitare la scelta, che sarà espressione di una propria volontà, di fare cremare il corpo del proprio congiunto, esercitando così un diritto, non personalissimo, ma comunque privato non patrimoniale (*Trib. Torino, 16.10.1985 in Dir. Famiglia 1986, 1077*).

Si diceva prima che la Pubblica Amministrazione, individuata nel comune del luogo dove è avvenuto il decesso dall'art. 79 del D.P.R. 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria), autorizza la cremazione consentendo pertanto la piena espansione di un diritto soggettivo del defunto o del familiare rimossi i limiti legali ad essa. Ma quali sono i limiti legali? Va detto, per sciogliere il quesito, che la cremazione è assoggettata ad una sorta di aggravio del procedimento legalizzato dal D.P.R. 285 del 1990. Mentre infatti l'accesso alle pratiche amministrative per l'inumazione (sepoltura in terra) o la tumulazione (sepoltura in loculo o colombario) non è assoggettato a specifici procedimenti, la scelta della cremazione lo è. Innanzitutto esaminiamo le modalità di scelta della cremazione diverse se la scelta è operata dal defunto finché in vita o dai suoi familiari. L'interessato può avvalersi di due modalità. Può fare testamento pubblico, segreto od olografo (artt. 602 e ss. c.c.) - con l'avvertenza che gli ultimi due dovranno essere pubblicati per acquisire efficacia - o può aderire ad associazione riconosciuta avente tra i propri scopi statuari quello della cremazione. Si tratta del fenomeno associativo noto come SO.CREM., sigla che indica le Società di Cremazione su cui ritorneremo più avanti. In tal caso è sufficiente una dichiarazione autografa scritta e datata dall'interessato, convalidata dal presidente dell'associazione che, così, riconosce l'adesione del soggetto all'associazione. Qualora il defunto non abbia in vita espresso volontà cremazionista i familiari possono esprimere la propria volontà. Ma quali familiari? Innanzitutto il coniuge, in sua mancanza tutti i parenti di primo grado e così via fino al sesto grado. Come si vede sono esclusi gli affini. I parenti esprimono tale volontà in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata da pubblico ufficiale oggi nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa". Vale la pena, a tal proposito, di menzionare un parere del ministero dell'Interno del 26 marzo 1999 che, interrogato sul quesito se si potesse fare ricorso

alle procedure semplificate di cui all'allora vigente D.P.R. n. 403/98, e quindi non autenticare la firma del congiunto nell'istanza scritta di cremazione di cui all'articolo 79, comma 2 del D.P.R. n. 285/90, ha dato risposta positiva. La risposta sembra però nascere da un equivoco di fondo: il Ministero, nell'occasione, ha infatti ritenuto che la dichiarazione del familiare fosse una semplice dichiarazione di conoscenza di una volontà espressa in vita dal defunto, ovvero di un atto notorio. Pertanto il familiare sarebbe un semplice *nuncius*, e la dichiarazione sarebbe ascrivibile tra le dichiarazioni sostitutive di atto notorio che non richiedono autenticazione della firma. In verità, come già abbiamo avuto modo di sottolineare, il familiare esercita un proprio diritto privato non patrimoniale produttivo di determinati effetti giuridici e non si rientra pertanto fra gli atti suscettibili di dichiarazione sostitutiva.

Espressa la volontà cremazionista sarà necessario acquisire il certificato medico da cui risulti escluso che la morte è dovuta a causa violenta o sospetta di esserlo, a reato o che sussista sospetto di reato. Si tratta di un certificato che deve rilasciare il medico curante o il necroscopo in caso di morte senza assistenza medica. La sottoscrizione va autenticata dal coordinatore sanitario della ASL. In dottrina ci si interroga sui motivi di tale pesante aggravio di procedura. Risulta infatti illogico prevedere l'autenticazione della firma di chi, per funzione, è, come il medico curante, incaricato di pubblico servizio. Nel caso, invece, in cui la morte sia dovuta a reato o vi sia sospetto di reato, o a causa violenta o sospetta causa violenta, il certificato del medico curante sarà sostituito dal nulla osta dell'autorità giudiziaria (art. 79 del D.P.R. 285/90). Tale disposizione va coordinata con l'articolo 116 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 216 dove si dispone che in caso indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica. Accade così che le procure, di norma, ordinano la sepoltura vietando espressamente la cremazione salvo poi, dietro espressa istanza, rilasciare il nulla osta alla cremazione. L'articolo 79, comma 5 del D.P.R. n. 285/90, in verità, richiede il nulla osta dell'autorità giudiziaria, anche in caso di morte improvvisa. La morte improvvisa, però, rileva più sotto il profilo sanitario che giudiziario specie in riferimento all'accertamento dell'effettività della morte.

Per ciò che concerne il soggetto investito della potestà autorizzatoria esso viene individuato dall'art. 79 del D.P.R. 285/90 nel Sindaco del comune dove è avvenuto il decesso. In verità è più corretto individuare tale potestà nel Dirigente - o nel Responsabile degli uffici e dei servizi per i comuni privi di figure dirigenziali - in base all'ormai consolidato principio di separazione tra gestione e politica.

Questa la procedura come individuata nel vigente D.P.R. 285/90. La citata legge 130/01, però, dà man-

dato al Ministro della Salute, sentito il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari di modificare il regolamento di polizia mortuaria (entro termini al momento in cui si scrive già abbondantemente scaduti) sulla base di una serie di principi. Tra essi si menziona l'attribuzione della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione in capo all'ufficiale di stato civile del comune di decesso acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto della volontà del defunto o dei suoi familiari acquisita attraverso: testamento (salva la presentazione di successiva dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione) o l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, alle Società di Cremazione (anche qui salva presentazione di successiva rispetto all'iscrizione e contrastante dichiarazione autografa del defunto). Si precisa, inoltre, che l'iscrizione alle associazioni riconosciute di cremazione vale anche contro il parere dei familiari. In mancanza di esplicita previsione del defunto vale la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e ss. del codice civile. In caso di concorrenza di familiari dello stesso grado non sarà, nel testo novellato del regolamento, più necessario il consenso di tutti essendo sufficiente la maggioranza assoluta di questi espressa dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune del decesso.

4. Dispersione delle ceneri: la legge 130 del 2001

Si passi ora a trattare un diverso tipo di problema: la dispersione delle ceneri. È noto infatti come in alcuni paesi anche culturalmente vicini al nostro sia consentita la dispersione delle ceneri in natura. Nel nostro paese tale pratica non era possibile in quanto l'art. 411 del codice penale - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere - dispone che "1. Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia." Era dunque espressamente prevista come fattispecie penalmente rilevante la dispersione delle ceneri. Essa trovava un'unica attenuazione nella possibilità prevista dal regolamento di polizia mortuaria, il già citato D.P.R. n. 285/90, di conferire, e l'uso del termine non è casuale, le ceneri indistintamente in un cinerario comune all'interno del cimitero in caso di mancata scelta dei familiari su una forma di sepoltura delle

ceneri. Il cinerario comune, però, raccoglie e racchiude al suo interno le ceneri e pertanto non può essere considerata una forma di dispersione.

La legge 30 marzo 2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" ha modificato all'articolo 2 l'articolo 411 del codice penale aggiungendo ai commi sopra riportati altri due. La nuova formulazione della norma è la seguente: "3. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. 4. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni". La dispersione delle ceneri non è più reato dunque, a meno che non sia autorizzata dall'ufficiale di stato civile o che sia effettuata con modalità diverse da quelle volute dal defunto. Si può dunque già da oggi disperdere le ceneri di un proprio congiunto in mare, in montagna o altrove? La risposta è negativa. Le modalità procedurali perché l'ufficiale di stato civile possa autorizzare la dispersione delle ceneri di un cadavere passano infatti dalla modifica del D.P.R. n. 285/90 cui il Ministro della Salute, sulla base dei principi di cui alla stessa legge 130/01, era tenuto entro termini, come già evidenziato, scaduti. L'articolo 3, comma 1 lettera c) della legge n. 130 dispone infatti che il regolamento di polizia mortuaria dovrà essere modificato facendo sì che la dispersione delle ceneri venga consentita nel rispetto della volontà dei defunti all'interno del cimitero oppure in natura oppure in aree private. In tale ultimo caso la dispersione deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi finalità di lucro. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, e per la definizione si fa riferimento al codice della strada. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Chi esegue la dispersione? La lettera d) del citato articolo 3, comma 1 della legge 130/01 dispone che la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cremazionista cui era iscritto il defunto o, in mancanza, da personale autorizzato dal comune. Altra novità della legge 130/01 è la possibilità di affidare l'urna ai familiari che potranno, ad esempio, interrarla nel giardino di casa o tenerla in una stanza della casa. La dispersione, dunque, si fonda sulla volontà del defunto e non anche dei familiari. In attesa di sapere come il ministero disciplinerà la materia si inizi a dire che la volontà del defunto non può che essere provata in tre modi: con dichiarazione scritta del *de cuius*; con manifestazione scritta dei familiari che riportano la volontà del *de cuius*; con prove testimoniali attraverso sentenza del giudice. Questo potrebbe rivelarsi

utile qualora si decidesse di iniziare ad accogliere le domande per la dispersione delle ceneri in attesa di poterla materialmente autorizzare.

5. Le Società di cremazione

Si è avuta già occasione di citare le Società di cremazione - cd. Socrem -, associazioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che perseguono statutariamente finalità di diffusione del rito cremazionista. Molto spesso queste associazioni gestiscono per conto di pubbliche amministrazioni il servizio di cremazione, esse spesso gestiscono anche aree crematorie e cinerari. Si deve osservare, al di là del fenomeno puramente associazionista, che la gestione del servizio di cremazione - servizio "pubblico" solamente dall'anno 1987 con legge 440 - dovrà ora avvenire, stante l'articolo 6, comma 2 della legge n. 130 del 2001 che la demanda ai comuni, in una delle forme previste dagli articoli 113 o 113bis (a seconda che il servizio venga o meno fatto rientrare tra quelli a rilevanza industriale) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dall'articolo 35 della legge 448 del 2001 (finanziaria per il 2002).

Ma cosa succede degli affidamenti in essere? Va innanzitutto detto che le Socrem che gestiscono i crematori lo fanno in virtù di concessioni - contratto. Si faccia un passo indietro nel dire che fra le novità introdotte dalla legge n. 448/2001 rileva l'eliminazione della concessione quale sistema generale di assegnazione dei servizi pubblici locali. Solo nell'ambito dei servizi privi di rilevanza industriale, infatti, vi è la residuale possibilità di affidare il servizio a terzi, in ogni caso tramite procedure ad evidenza pubblica, per ragioni di natura tecnica, economica o di opportunità sociale. Anche nel caso in cui, pertanto, per ragioni di opportunità sociale si ritenesse, con adeguata motivazione dell'atto, di scegliere la strada della concessione, bisognerà individuare l'affidatario del servizio tramite gara pubblica. Tornando però agli affidamenti in essere, anche qui si deve rilevare che lo spartiacque è rappresentato dalla classificazione del servizio come a rilevanza industriale o meno. Nulla si dice nell'articolo 113 bis e pertanto si deve ritenere che siano fatti salvi se considerati riferiti a servizi privi di rilevanza industriale; mentre nell'ambito dell'articolo 113 (servizi a rilevanza industriale) il comma 2 dell'articolo 35 della legge finanziaria per il 2002 demanda ad un congruo periodo di transizione previsto dalle normative di settore o, in mancanza, sarà il regolamento ministeriale che indicherà i termini non inferiori a tre anni e non superiori a cinque (con alcune deroghe previste al comma 3), di scadenza o di anticipata cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica. Per ciò che concerne le aree che le società di cremazione gestiscono all'interno dei cimiteri come cinera-

ri, va detto che si tratta di sepolture su aree che sono date in concessione ad enti per la tumulazione delle urne cinerarie dei propri soci in base alle norme statutarie e attraverso l'assegnazione di un diritto d'uso che non può estendersi temporalmente oltre la durata della concessione dell'area (artt. 90, comma 1 e 93, comma 1 del D.P.R. n. 285/90). È ovviamente vietato in tale ambito alcuno scopo di lucro o di speculazione

(articolo 92, comma 4 del D.P.R. n. 285/90) e tutta questa attività è assoggettata alla vigilanza del comune in qualità di ente concedente.

(*) *Funzionario della Città di Torino*



Via Succi, 21 - 44100 Ferrara
tel/Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333
e-mail: argema@tin.it

Dopo breve tempo dal decesso in funzione delle condizioni ambientali e/o delle cause di morte, il cadavere cede dei liquidi. La fase colliquativa può durare diversi mesi o anche un paio d'anni. Se il cadavere è all'interno di una cassa di zinco o di altri materiali che impediscono la fuoriuscita dei liquidi, questi si raccolgono anche in quantità abbondante sul fondo, creando condizioni negative per la scheletrizzazione (la saponificazione della parte dorsale). Se, invece, i liquidi non sono trattieneuti, possono uscire dalla cassa di legno. Per ovviare a questi inconvenienti **Argema S.r.l.** ha studiato l'utilizzo combinato di due prodotti complementari di sicura efficacia:

THANOS FUNGEL e NIDO D'APE

THANOS FUNGEL, grazie alla sua composizione bilanciata di enzimi, microrganismi e sostanze assorbenti, è in grado di trattare, neutralizzandoli, fino a 40 litri di liquami cadaverici ogni Kg. di prodotto utilizzato.

Esso interviene sul controllo e nella selezione dei microrganismi in grado di metabolizzare la materia organica, si riduce la formazione di cattivi odori assorbendo nel contempo i liquidi cadaverici.

THANOS FUNGEL viene inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo. La funzione di **THANOS FUNGEL** è inizialmente quella di assorbimento dei liquidi prodotti, anche in rilevante quantità. Successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto riducono la formazione di cattivi odori e creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È consigliabile interporre fra il cadavere ed il fondo della bara un elemento distanziatore (**NIDO D'APE**) prima di spargere con uniformità 1 Kg. di **THANOS FUNGEL**.

NIDO D'APE è un pratico cartoncino sottocorpo biodegradabile da inserire tra il fondo della cassa in legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e l'imbottitura della cassa stessa.

Grazie alla sua caratteristica a nido d'ape a maglia larga ma molto resistente, è in grado di mantenere sollevato il dorso del cadavere dal fondo della cassa lasciando così una certa aria necessaria per agevolare il normale processo di scheletrizzazione.



**Fatti e non parole:
Provateli!**

Attualità

La cremazione e la dispersione delle ceneri per la Chiesa

di Don Piergiorgio Terenzi

Le difficoltà maggiori spesso si incontrano non nei problemi oggettivamente difficili ed impegnativi. Ci sono anche questi e di certo fanno sudare. Però, con un supplemento di pazienza da una parte e con il classico metodo galileiano dall'altra ("Provando e riprovando") alla fine riusciamo a giungere trionfalmente in porto!

Spesso e volentieri però l'intrigo maggiore (leggi difficoltà) non è costituito dai "fatti", da spiegare con logica accettabile, ma da un imprudente ed anche scorretto mescolamento dei piani in gioco.

Tale premessa di carattere generale mi sembra opportuna per affrontare in maniera decante, cioè comprensibile, l'atteggiamento della Chiesa nei confronti prima della cremazione, poi dello spargimento delle ceneri.

In questo campo è facile per tutti rilevare una evoluzione, cioè un cambiamento delle disposizioni dal Codice di Diritto Canonico del 1917 a quello del 1983, attualmente in vigore.

Nel "primo" si vietava l'esecuzione del mandato di cremazione e si negava la sepoltura ecclesiastica a chi aveva chiesto la cremazione.

Nel "nuovo" si dice che "la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana"

Domanda d'obbligo:- Perché tale oscillazione? Se due più due, quattro era ieri, tale dovrebbe restare oggi!

Ragionamento formalmente pulito, ma qui viene fuori e va illustrato meglio l'affaraccio del mescolamento dei piani al quale abbiamo già accennato.

Il fatto o la scelta della cremazione del cadavere ha da una parte una valenza pratica oggettiva. Può però essere tranquillamente caricato di significati ideali o ideologici! Così da nudo fatto pratico (magari anche funzionale), si trasforma inevitabilmente e viene usato come bandiera.

Entriamo ad analizzare meglio il nostro caso specifico. Idealmente parlando, al cuore di tutto si trova la fede della Comunità Cristiana nella resurrezione dei morti! Se la cremazione viene scelta e vissuta culturalmente come irrisione alla resurrezione, questa viene proibita giustamente non perché "male in se stessa" ma piuttosto per il distorto uso ideologico a cui è sottoposta.

Venendo meno od attenuandosi sensibilmente quest'ultimo, si apre la strada per nuove disposizioni ugualmente logiche e sostenibili di quelle precedenti.

Dal punto di vista della trasformazione chimica, infatti, non fa poi molta differenza che un corpo si trasformi in terra e magari contribuisca a far crescere una pianta o un fiore, oppure che venga artificialmente cremato. Dio, che può resuscitare il primo soggetto, tumulato, può farlo con la stessa facilità per quello cremato!

Messo il problema in questi termini, tutto sommato puliti, appare quanto mai evidente il fatto che tutto il peso del problema si sposta dal versante fisico (o della "pura res") a quello culturale.

E come ognuno sa per gli studi fatti, la cultura è nomade, cioè, pur con una certa continuità, tende a spostarsi. Simboli forti di ieri, oggi si rivelano pressoché insignificanti, se non ridicoli.

Pensiamo - tanto per restare vicini a noi - al "fascio littorio"!

Nonostante la "concessione" della cremazione, resta chiaro il fatto che la Chiesa predilige e consiglia l'inumazione.

A mio parere due i motivi determinanti per tale scelta. Il primo, di carattere storico-devozionale. Anche il Signore Gesù è stato deposto nel sepolcro ed il credente è chiamato a seguirne le orme. Questa però è una motivazione, valida e forte, ma sempre esterna.

Il secondo motivo ha caratteri più culturali, meglio dire di controtendenza. Nella nostra società moderna il fatto della morte viene istintivamente censurato (lo si vede spesso solo in televisione).


Si muore nei luoghi appositi (ospedali, case di riposo ecc.).

Le persone preposte ad accompagnare la morte ed a gestire le funzioni del rito funebre e della sepoltura sono "tutte" specializzate, come medici, infermieri, preti, agenti delle pompe funebri ecc..

Cancellare, o almeno rimuovere sistematicamente una tappa così decisiva e sicura della vita, come la morte, non è buona premessa per vivere bene. Un caro, diventato defunto, è uno specchio prezioso, direi insostituibile, per conoscerci a fondo.

www.EuroAct.net

Il portale italiano del settore funerario



Servizi gratuiti

- **Archivi:**
 - *Leggi, Sentenze, Circolari*
- **Mailing list informativa**
- **Modulistica**
- **Mercato**

Servizi a pagamento

- **Soluzioni a quesiti**
- **Archivio di risposte a quesiti**
- **Documentazione**
- **Bibliografia**

Abbonamento professionale al sito

>> 500 €

Abbonamento normale al sito

>> 200 €

Abbonamento annuale alla rivista trimestrale telematica

>> 78 €



tel/fax: 0532.74.13.11

email: abbonamenti@euroact.net

Informatica

Wireless LAN, la grande rivoluzione

di Nicola Bortolotti

È ormai difficile tenere il passo con una sequenza ininterrotta di innovazioni tecnologiche che modificano profondamente sia il modo di lavorare che i rapporti interpersonali; mutamenti che a volte vengono fastidiosamente annunciati e pubblicizzati, mentre altre volte si insinuano silenziosamente e profondamente a dispetto delle previsioni degli stessi tecnici progettisti ed esperti di marketing.

C'è un fil rouge che lega indissolubilmente l'avvento del fax, l'imporsi della posta elettronica, il boom della telefonia cellulare, l'espandersi delle reti di calcolatori sino ad una dimensione planetaria. Un legame che non può trascurare fenomeni ritenuti a torto marginali dagli addetti ai lavori come ad esempio il successo - che non accenna affatto ad arrestarsi - degli SMS, i messaggi brevi che si possono spedire e ricevere sul proprio telefonino.

Dal prefisso "e-" al prefisso "m-"

Con occhi attenti ci si può facilmente rendere conto che quello che fu un "magico" prefisso da anteporre ad ogni iniziativa ("e-commerce", "e-business", "e-mail"... con la "e" a significare electronic) sta per essere soppiantato da una "m-" che sta per "mobile". Ormai il business, il commercio, la posta deve muoversi con l'utente, con il lavoratore, con il potenziale acquirente. L'essere legati a fili, a connessioni fisiche, in molti casi viene percepito come un'inaccettabile limitazione. Ma attenzione: non basta essere mobili se non si è in rete, perché lo scambio di dati in forma elettronica è ormai una componente dalla quale non può prescindere la maggior parte dei processi produttivi.

E - come spesso avviene - la strada che sta prendendo il mercato è abbastanza differente rispetto a quella che tecnici e governanti avevano prospettato, nonché assai più rapida e sorprendente.

UMTS ancora non nato e già superato?

Sono passati meno di due anni dalle aste per le licenze UMTS, i telefonini di nuova generazione che fecero svenare le compagnie telefoniche europee (e deperire le loro quotazioni borsistiche, complice la

congiuntura sfavorevole), e ormai questa tecnologia (ancora ben lontana dall'essere disponibile) sembra per certi versi addirittura obsoleta, circondata a trecentosessanta gradi da alternative allettanti, versatili, economiche e - soprattutto - già disponibili e consolidate sul mercato.

Internet mobile via GPRS

Iniziamo dalla connettività mobile ad Internet: il GPRS consente a chiunque di connettersi con un cellulare idoneo (dal costo tutt'altro che esorbitante) alla "rete delle reti" a velocità più che accettabile, quasi al livello di una connessione fissa ISDN. Nella scorsa estate si è assistito ad un proliferare di promozioni "a forfait" ed è auspicabile che la tariffazione a traffico piuttosto onerosa venga rivista a regime.

Bluetooth

Interessante notare che anche la connessione tra PC portatile e cellulare è oggi - di norma - "wireless" ossia senza fili: lo stato dell'arte non è la connessione a infrarossi (ben consolidata) bensì lo standard via radio battezzato "Bluetooth" a 2.4 GHz (per ogni dettaglio il principale riferimento è il sito ufficiale www.bluetooth.com). Menzionare Bluetooth non è casuale né marginale: ragionare "wireless" è un fattore ormai divenuto strategico ad ogni livello, come si vedrà nel seguito.

Anche senza PC portatile

Con l'affermarsi del prefisso "m-"obile anche il tradizionale Personal Computer portatile diventa in molti casi improponibile sia per peso che per dimensioni. Di PC "palmari" (hand-held, che stanno su una mano) ne esistono, peraltro, da oltre un decennio ma solo oggi si è arrivati a prestazioni, sistemi operativi e programmi che non solo non fanno rimpiangere il tradizionale desktop PC ma sono anzi perfettamente integrati e interoperanti con esso. Anche nel settore cimiteriale cominciano a fiorire applicativi dedicati ai palmari, come ad esempio

un database per la catalogazione delle epigrafi (al sito keifferusa.com) utile non solo agli appassionati ma anche agli addetti ai lavori.

Il confine tra PC e cellulari è stato poi abbattuto da alcuni apparecchi, come la serie Communicator della Nokia.

Hand-held e wireless, sinergia vincente

La sinergia tra hand-held e wireless è solo agli inizi, ma appare dirompente: anche senza UMTS sono stati effettuati esperimenti pilota di trasmissione di dati e immagini in tempo reale durante eventi sportivi a una vasta platea di giornalisti accreditati. Tutto ciò grazie alla realizzazione concreta di reti locali di PC via radio, le cosiddette "Wireless LAN", una problematica alla quale università e aziende elettroniche e di telecomunicazioni di tutto il mondo lavorano da tempo. Anche se le reti senza filo avevano già trovato varie applicazioni in ambito industriale, si trattava tuttavia di casi così particolari da giustificare l'alto costo e le limitate prestazioni.

Ora invece esistono standard in via di consolidamento, che dopo la morte del DECT (il telefonino "da città") hanno colto in contropiede UMTS e dato l'impulso ad un'offerta di apparati sempre più versatili, a basso costo e ad elevate prestazioni.

LAN, il punto della situazione

Delle LAN, Local Area Network ossia Reti Locali, è ormai impensabile fare a meno, sia che ci si trovi in una impresa di onoranze funebri sia che si debba gestire un grande cimitero metropolitano: quando vi è più di un Personal Computer in un'azienda è d'obbligo una connessione in rete per condividere files, stampanti, accesso ad Internet. Il problema consueto nella realizzazione di una LAN è quello della cablatura in edifici non predisposti o - ancor peggio - situati in luoghi distinti. Se una volta la scelta dominante era quella della cosiddetta topologia "a bus" (un cavo "passante" da un PC all'altro, tipico dello standard Ethernet su cavo coassiale) oggi la scelta tipica è la "stella" con al centro uno o più "hub". Il cavo utilizzato, in questo caso, è una variazione sul tema del doppino telefonico (in realtà un cavo con quattro coppie che può essere schermato - STP - o, più comunemente, non schermato - UTP - e deve essere certificato "categoria 5"). Chi ha optato per tale tipo di cablatura ne è stato ampiamente ripagato nel tempo: si è passati infatti dallo standard 10base-T (10 megabit per secondo di velocità teorica di picco), al 100base-TX (100 Mbps) - oggi il più utilizzato e conveniente in as-

soluto - sino a giungere alla rete "gigabit su rame" ossia allo standard 1000base-T (1000Mbps) sempre utilizzando lo stesso cavo a quattro coppie intrecciate, senza dovere sostituire un metro di cablatura (a patto che fosse realizzata a regola d'arte sin dal principio), semplicemente rimpiazzando le schede e gli hub o switch. Un caso più unico che raro e assai fortunato di salvaguardia degli investimenti effettuati, ancor più significativo se si pensa che il costo di una scheda di rete a 100 megabit al secondo è sceso sotto i 10 euro.

Wi-Fi, una sigla da ricordare

Con costi degli apparati di rete così bassi il costo e le problematiche della cablatura in sé assumono un peso tutt'altro che trascurabile (fatta eccezione per la posa ex novo di cavi sia telefonici che di rete) anche pensando al fatto che il cavo di una LAN, sul quale circolano tensioni "a livello di segnale", non è soggetto alle certificazioni della legge 46/90 e seguenti ma non può nemmeno coabitare nelle stesse canalette (se non adeguatamente suddivise) dei cavi elettrici. Si aggiunga a ciò la frequente esigenza di collegare in rete PC situati in edifici diversi e ai conseguenti necessari lavori di scavo e posa in opera, peraltro possibili solo in casi particolarmente favorevoli, ossia quando ci si trovi sempre e soltanto su proprietà privata.

Per queste ragioni l'esigenza di realizzare reti locali via radio è sempre stata fortissima pur in presenza di forti vincoli tecnologici e normativi che hanno a lungo tenuto le Wireless LAN in un limbo di basse velocità, vuoti normativi e costi elevati.

Con Wi-Fi (da non confondersi con l'alta fedeltà audio) è giunta la svolta epocale, l'autentico sgambetto a UMTS: reti senza filo ad elevata velocità e costi contenuti, conformi alla suite di protocolli TCP/IP e dunque perfettamente integrabili nel mondo Internet.

Wi-Fi è l'acronimo per "Wireless Fidelity", nome amichevole per la specifica IEEE 802.11b che permette la realizzazione di Wireless LAN a velocità di picco di 11 Mbps (dunque paragonabili a quelle ottenibili con il cavo in rame) utilizzando la già citata banda di frequenze attorno ai 2.4 GHz.

Sono inoltre in via di introduzione anche in Europa, dopo una difficoltosa omologazione, apparati conformi alla specifica 802.11a che consentono di raggiungere 54 Mbps su frequenze attorno ai 5 GHz.

Gli ostacoli normativi

Quando vi è in gioco lo spettro radio la disponibilità di tecnologie avanzatissime a costi abbordabili non

è sufficiente: vi è infatti innanzitutto da considerare l'aspetto normativo, assolutamente imprescindibile. Per fortuna in Italia ci si è mossi con adeguato tempismo per colmare, con il DPR 5 ottobre 2001 n.447 (*"Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato"*) quello che è stato - sino al gennaio di quest'anno - un potente freno alla diffusione delle WLAN, ossia la necessità di preventiva autorizzazione e pagamento di una tassa annua per l'utilizzo di una LAN via radio.

Invece l'articolo 6 (*"Libero uso"*) del citato DPR (in vigore dal primo gennaio 2002) recita al comma 1: *"Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: (...) b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973; sono disciplinate ai sensi dell'articolo 5 le reti hiperlan operanti obbligatoriamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici; (...)"*. Giova ricordare l'art. 183, comma secondo, del DPR 29 marzo 1973, n. 156 (*"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni"*): *"Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio."*

Indispensabile chiarire la differenza tra *"radiolan"* e *"hiperlan"*, visto che il DPR utilizza la nomenclatura ETSI (European Telecommunications Standards Institute, ossia l'ente normativo europeo per quanto concerne gli standard nell'ambito delle telecomunicazioni, sito www.etsi.org) che prevede il termine *hiperlan* per le apparecchiature operanti a 5 GHz: il *Wi-Fi* propriamente detto (a 2.4 GHz) è dunque una *"radiolan"* mentre lo standard 802.11a a 54 Mbps ricade nelle *"hiperlan"*.

In altre parole gli articoli citati affermano che per utilizzare una Wireless LAN sul proprio *"fondo"* (proprietà) non occorre autorizzazione né il pagamento di alcuna tassa. Se invece la rete via radio è necessaria per collegare edifici fuori dal *"fondo"*, occorre - ai sensi dell'art. 5 - richiedere una autorizzazione generale per la quale (art.1 comma 1 lettera d) vale la regola del *"silenzio-assenso"*.

Alcuni aspetti delicati

Il DPR 447 ha doverosamente colmato un annoso vuoto normativo aprendo il campo a uno sviluppo potenzialmente vertiginoso del mercato wireless (si pensi che - rinunciando al *"senza fili"* - per connettere due edifici vicini ma non sulla stessa proprietà occorre nella maggior parte dei casi affittare una linea dati dedicata dal gestore telefonico con costi ingentissimi e prestazioni limitate; con il DPR 447 sono invece sufficienti comunissimi apparati WLAN, se necessario con l'aggiunta di antenne omologate, una richiesta di autorizzazione e il pagamento di una tassa annua).

Rimangono tuttavia alcuni aspetti degni di riflessione, senza pretesa di esaustività. Partendo dall'Europa, il ritardo con il quale l'ETSI sta omologando le apparecchiature ad alta velocità 802.11a è dovuto curiosamente alla NATO, in quanto radar e satelliti militari utilizzano lo spettro di frequenze attorno ai 5 GHz. È principalmente per questo che è stata sviluppata la specifica *Hiperlan2*, variazione sul tema dell'IEEE 802.11a compatibile con le esigenze militari.

Venendo ad aspetti meno strettamente tecnici, vi è da ricordare che una rete senza fili è intrinsecamente assai meno sicura di una rete cablata in quanto per un eventuale malintenzionato è sufficiente *"catturare"* il segnale anche a distanza (con l'utilizzo di antenne), invisibilmente, senza nemmeno lasciare le tipiche tracce di chi viola i sistemi mediante Internet.

La cosa - ovviamente - non è così banale, in quanto lo standard *Wi-Fi* prevede delle strategie di protezione dagli accessi non voluti; ciò non ostante, tuttavia, il *TCP/IP* che viaggia senza fili rimane assai vulnerabile, anche se sono allo studio metodologie per irrobustirlo adeguatamente. Sarà dunque opportuno mettere in pratica i suggerimenti contenuti nell'articolo di consigliabile lettura di *PC Magazine* reperibile all'indirizzo Internet www.pcmag.com/article2/0,4149,26800,00.asp. Riassumendo, anche se ciò potrà apparire criptico ai non addetti ai lavori: abilitare il *WEP* (Wired Equivalent Privacy, il sistema di crittografia previsto dal *Wi-Fi* ma spesso disabilitato di default); modificare il *SSID* (Service Set Identifier) scegliendo un identificativo non facilmente prevedibile (come se fosse una password); disabilitare il broadcast del *SSID*; modificare la password di default; posizionare opportunamente i punti di accesso alla Wireless LAN (se si deve servire un ufficio, mettere l'*access point* o il router in una posizione baricentrica e dunque presumibilmente lontano da finestre); monitorare con regolarità la rete locale; restringere l'accesso alla propria WLAN (alcuni apparati consentono di

realizzare una sorta di firewall limitando l'accesso solo ad una lista di determinati adattatori di rete); utilizzare ulteriori livelli di autenticazione, se disponibili (Radius o - assai meglio - Kerberos); utilizzare preferibilmente indirizzi IP statici e non appartenenti alla subnet privata di default 192.168.1.

La questione sicurezza delle WLAN è di fondamentale importanza specie in Italia poiché il DPR 28 luglio 1999, n. 318 (*"Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure di sicurezza minime per il trattamento dei dati personali a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675"*) prevede severe conseguenze penali e forti responsabilità civili nel caso in cui vi possa essere accesso non autorizzato a dati personali o - peggio - sensibili. Un DPR che già presentava diversi aspetti discrezionali, anche a prescindere dalle WLAN, diventa senza alcun dubbio una spada di Damocle assai temibile nel caso di una rete locale via radio non adeguatamente protetta.

L'altra faccia della medaglia

Ci si potrebbe chiedere quali siano le ragioni di tanta insicurezza e la risposta è semplice: le WLAN non sono nate per contrastare gli accessi "esterni" bensì per favorirli. Può sembrare un controsenso, ma non è così: "mobile computing", "mobile business", "mobile economy" prevedono di essere collegati ad una rete di interesse nel luogo in cui ci si trova. Con i ritardi dell'UMTS l'alternativa già disponibile è quella di una miriade di WLAN di utilità contestuale: se ci si trova in un ufficio, il nostro portatile o palmare sarà collegato con *quell'ufficio* per lo scambio di dati e la navigazione su Internet,

se permessa; se si è in un autogrill il nostro PC potrà consultare le informazioni sul traffico e sul meteo; in un cimitero si potrà verificare l'ubicazione delle tombe di interesse; in stazione l'orario dei treni; allo stadio i risultati degli altri campi... e così via. Il fine precipuo di Wi-Fi non è quello di limitare bensì di agevolare l'intercomunicazione facilitando il reperimento di informazioni funzionali al contesto in cui ci si trova in quel momento.

Wi-Fi in un'ottica cimiteriale

Alla fine le due esigenze - apertura e riservatezza - quasi sicuramente finiranno per coesistere. Pensiamo ad un'ottica tipicamente cimiteriale: i vari uffici e unità operative, anche non contigui, saranno collegati con una WLAN protetta e condivideranno dati e accesso a Internet; vari totem informativi dislocati nel cimitero saranno collegati via radio al database centrale. Chi fosse dotato di PC palmare potrebbe compiere interrogazioni totem-style o addirittura una navigazione guidata nel cimitero collegandosi alla WLAN ad accesso libero, magari cogliendo l'occasione per segnalare in tempo reale danneggiamenti o deterioramenti. Contemporaneamente alcuni addetti, sempre collegati alla WLAN ma con accesso riservato, porterebbero avanti il censimento - anche fotografico - delle lapidi. I punti più isolati sarebbero costantemente monitorati tramite webcam collegate via WLAN. In ciascun edificio sarebbe presente un sistema di gestione dell'illuminazione votiva connesso tramite WLAN al sistema centrale... e così via. Le possibilità offerte da Wi-Fi e tecnologie figlie sono stimolanti già nella fase iniziale della loro diffusione.

Cultura

Cimiteri d'autore: Tomba Brion a San Vito di Altivole

di Laura Bertolaccini (*)

San Vito d'Altivole è un piccolo paese della campagna veneta circondato dalle colline di Asolo. Per Carlo Scarpa, architetto veneziano, rappresenta, un riparo sicuro, un rifugio dalla laguna e una sorta di ritorno ai paesaggi dell'adolescenza.

Nel 1969 Scarpa riceve da Onorina Brion l'incarico di progettare una tomba nel cimitero di San Vito per celebrare la vita del marito Giuseppe e della sua famiglia (la famiglia Brion è fondatrice della ditta Brionvega: una sede della fabbrica si trova alla periferia della piccola frazione rurale di San Vito).


«Per la tomba Brion, avrei potuto proporre di piantare mille cipressi – mille cipressi sono un grande parco naturale e un evento naturale, nel futuro, avrebbe ottenuto un risultato migliore della

mia architettura. Ma come sempre avviene alla fine di un lavoro ho pensato “Dio mio, ho sbagliato tutto!”».

Così lo stesso Scarpa, in una conferenza tenuta a Madrid nel 1978, descrive i primi atti della progettazione, e rivela i caratteri di un processo lungo e complesso che occuperà quasi interamente l'ultimo scorcio della sua vita.

Nei numerosissimi disegni, negli schizzi, nei bozzetti, si riflette tutta la complessità di questo intervento, uno straordinario componimento poetico, summa dell'intera esperienza architettonica del maestro veneziano, e riaffiora la cura, sapiente, meticolosa, raffinata, prestata alla risoluzione di ogni più piccolo particolare.

Per comprenderne i fondamenti, proviamo a svol-



LEGENDA

1. Ingresso al vecchio cimitero
2. Lo spazio sacro dei "propilei"
3. Il percorso coperto
4. Porta in cristallo
5. Piccola edicola per la meditazione e vasca d'acqua
6. Fonte
7. Tomba coniugi Brion
8. Tomba di famiglia
9. Tomba di Carlo Scarpa
10. Chiostro
11. Tempietto
12. Giardino dei cipressi
13. Entrata al tempietto dal piazzale del vecchio cimitero
14. Pozzo artesiano
15. Aperture d'angolo sul muro perimetrale
16. Entrata al tempietto dall'interno del vecchio cimitero

gere una sorta di passeggiata all'interno del complesso cimiteriale, e a descriverne, come viaggiatori che su un taccuino prendono appunti, fanno schizzi, annotano sensazioni e intanto scattano qualche fotogramma, i singoli elementi. E nel nostro andare, facciamoci idealmente guidare dalle parole dello stesso progettista, riproponendo alcuni brani tratti da conferenze, interviste, testimonianze.

«Ho immaginato che si debba entrare dal vecchio cimitero e che qui, dove sarebbe, in un certo senso, l'inizio del loro ricordo, ci fosse un'edicola di ingresso, dove si potesse partecipare al coperto, nell'eventualità di tempi non adatti».

Inizialmente la famiglia Brion acquista una porzione di terreno situata nella parte posteriore del vecchio cimitero. Ben presto a questa superficie si aggiunge l'acquisizione della parte posta a nord (lato tempietto). Il nuovo perimetro dell'area di progetto, disposto a circondare due lati del vecchio recinto quadrangolare, consente all'architetto una maggiore autonomia e un deciso distacco dalle preesistenze e, allo stesso tempo, offre la possibilità di realizzare un insieme di ampio respiro, in cui il vuoto, lo spazio lasciato aperto verso ampi scorci ad inquadrare il paese e le colline, assume rilevanza al pari dell'architettura.

Il vecchio cimitero è un semplice recinto all'interno quale si susseguono senza precisi criteri stilistici, tombe a terra e piccole cappelle funerarie. Come nella maggior parte dei campisanti italiani, un viale di cipressi conduce all'ingresso principale.

Scarpa assume il viale di cipressi quale luogo iniziale del progetto, e pone l'accesso alla tomba Brion proprio come fondale prospettico di tale asse. Circondato dalle fronde di un salice piangente, l'ingresso è una sorta di increspatura procurata sul muro di recinzione realizzato in nudo cemento lasciato a vista. Il motivo della cornice a dentelli, scanalata e rigirante – ricorrente in questa opera di Scarpa (ma, più in generale, in tutta la sua produzione a partire dagli anni '50) – diviene in questa occasione cifra stilistica e guida all'interno del complesso cimiteriale: è elemento decorativo, contrappunto sintattico per evidenziare parti della composizione, per sottolineare i profili dei volumi, i diversi piani e i materiali; è, allo stesso tempo, regola

geometrica, misura e proporzione; è, ancora, partito strutturale.

Seguiamo i canali incisi in questa cornice, profondi e scuri d'ombra, come un filo rosso che insieme lega i diversi episodi del progetto, frammenti di architettura disposti in lirica successione.

L'ingresso non è un semplice varco procurato sul muro: è il luogo del passaggio, dell'inizio del nuovo viaggio; è una soglia che divide e allo stesso tempo aggrega; è una struttura che si protrae all'interno per introdurre lo spazio sacro e solenne dei "propilei", un vano rettangolare di mediazione le cui pareti, realizzate anch'esse in nudo cemento fortemente inciso dai tavolati delle casseforme, sono riquadrate da campiture d'intonaco scialbato a calce.

Tre gradini posti nella parte terminale introducono ad un passaggio coperto.

Con un gesto che evidentemente dichiara il rifiuto


dei paradigmi classici e la conseguente affermazione della forza intrinseca del progetto come unica regola possibile, auspicabile, per l'architettura, Scarpa non pone i gradini lungo l'asse di simmetria dell'invaso.

Sul fondo di questo spazio raccolto, sacro e simbolico, due anelli intrecciati, simbolo dell'amore

coniugale – ma anche metafora della vita e della morte – costituiscono una straordinaria trifora. Gli anelli sono circondati da tessere musive di colore rosa e celeste, disposte in modo che ogni anello mantenga gli stessi colori all'interno e all'esterno (e che quindi ogni cerchio abbia entrambi i colori).

«Si comincia da qui: questi due occhi sono la visione».

La visione. La Morte e la Vita: dal percorso coperto sitraguarda la tomba Brion e, dalla parte opposta, un'edicola, emergente dall'acqua, dedicata alla meditazione, al raccoglimento, significativamente introdotta da una porta in cristallo che, nell'aprirsi, affonda nell'acqua (il meccanismo di apertura di questa porta "magica" è mostrato in una sorta di labirintica, ingegnosa, scultura esposta sulla parete esterna in cemento). Nella cultura orientale la pietra bagnata dall'acqua simboleggia il mistero della vita: nello specchio d'acqua posto



Ingresso alla tomba Brion dall'interno del vecchio cimitero

intorno all'edicola, Scarpa colloca una pietra a forma di croce dai profili scanalati e labirintici. L'acqua è la vita: da questa grande vasca si stacca un canale che rasenta il muro dei cerchi intrecciati, si affossa nel terreno e quindi raggiunge una fonte situata in prossimità della tomba Brion. I due momenti fondamentali dell'essere e dell'essere stato sono così congiunti da questo percorso d'acqua – immagine dell'inizio e della fine – che ricorda il fluire degli eventi di ogni umana esistenza. Secondo il dogma cristiano della resurrezione dei corpi, la fonte, la rinascita, è significativamente vicina al luogo delle sepolture.

«A me piace molto l'acqua, forse perché sono veneziano ... ho disegnato il corso d'acqua, che sorge da un certo punto, e, al sole, ho disposto i due sarcofagi che devono contenere i corpi della moglie e del signor Brion».

La tomba dei coniugi Brion emerge dal profilo del terreno, un arco puro e teso a coprire i due sarcofagi, riparati dal guscio di questa sorta di barca rovesciata (Portoghese), situati in uno spazio circolare scavato nella terra. Gli avelli, protesi l'uno verso l'altro, sono realizzati in marmo chiaro e scuro, coperti da palissandro, con i nomi intarsiati in ebano e avorio.


«Ho deciso di mettere qui la tomba, i sarcofagi, come si potrebbe dire. Per la tomba, il posto al gran sole, allora qui: visione-panorama. L'uomo morto chiedeva di essere vicino alla terra, perché è nato in questo paese. Allora io ho pensato di costruire un piccolo arco, che chiamerò "arcosolium" (arcosolium è un termine latino dei primi cristiani): Nelle catacombe le persone importanti o i martiri venivano seppelliti con una formula più costosa, che si chiamava arcosolium: non è altro che un semplice arco, così. È bello che due persone che si sono amate nella vita si pieghino l'una verso l'altra per salutarsi dopo la morte».

La luce è l'elemento primario di questo frammento funerario. È una luce calda o accecante, radente o contrapposta; è la luce pura dell'alternarsi delle ore del giorno, senza mediazioni. Al di sotto del grande arco è tutto uno sfavillare di mosaici colorati che

rimandano i loro riflessi sul piano in cui sono posti i due sarcofagi di marmo, emblematicamente abbassato rispetto al livello del terreno circostante.

«Questo diventava arco, diventava ponte: ponte in cemento ramato, arco in cemento armato sarebbe rimasto un ponte: per non avere questa sensazione di ponte bisognava decorarlo, dipingerne la volta. Invece ho messo il mosaico, che è nella tradizione veneta, interpretata a mio modo, che è un modo diverso».

Poco distante dalle tombe dei coniugi Brion, separate da un vasto tappeto erboso, Scarpa colloca un piccolo padiglione fortemente squadrato dedicato alle sepolture dei membri della famiglia: è una sorta di solido gettato nel terreno, tagliato per far entrare la luce dall'alto attraverso una sottile lama per illuminare l'interno fortemente ombroso.




I due anelli intrecciati

«Ho adottato dei trucchi. Avevo bisogno di una certa luce e ho pensato tutto secondo un modulo di 5,5 centimetri. Questo motivo, che pare una sciocchezza, è invece molto ricco di possibilità espressive e di movimento ... Ho misurato tutto secondo i numeri 11 e 5,5. Siccome tutto nasce da una moltiplicazione, tutto torna e ogni misura ri-

sulta esatta ... Molti usano i tracciati regolatori o la sezione aurea; il mio è un modulo molto semplice che può permettere dei movimenti – il centimetro è arido, mentre nel mio caso si ottengono dei rapporti. In altre occasioni, infatti, ho trovato molto piacevole lavorare con il sistema di numerazione inglese, che è molto ricco di possibilità».

Seguendo il dedalo dei percorsi che collegano i singoli frammenti si giunge ad un grande cubo in calcestruzzo ruotato di 45°, circondato su tre lati ancora dall'acqua. È questo un tempietto dedicato dalla famiglia Brion all'intera comunità di San Vito per ospitare le celebrazioni dei riti funebri (ad esso si accede anche da una porta in calcestruzzo mobile su rulli metallici, posta nelle vicinanze del cancello del vecchio recinto cimiteriale).



Scorcio della tomba dei coniugi Brion dall'edicola della meditazione; in primo piano la lastra in pietra a forma di croce

Dalla copertura piramidale, un fascio di luce investe l'altare sottostante mentre il resto dell'aula di preghiera rimane nella semioscurità.

«[Nel tempietto] ci sono delle piccole finestre che illuminano l'altare, e sopra c'è una cupola in legno con una finestra che si apre elettricamente. Per terra c'è una pietra e poi delle vetrate per illuminare l'altare. In origine i vetri li volevo trasparenti, poi ho provato ad utilizzare l'alabastro e quindi il marmo rosa del Portogallo, che filtra una bellissima luce per tutto il giorno».

Alle spalle del tempietto Scarpa colloca, in un giardino di cipressi, il cimitero degli ecclesiastici.

«Il muro di cinta inclinato ha in un punto una piccola apertura a forma di celata. Coloro che si trovano all'interno possono guardare fuori e vedere la campagna, mentre chi si trova all'esterno non può vedere dentro. In tal modo si crea un luogo intercluso. Ho piantato subito i cipressi, appena iniziati i lavori».

Ad eccezione del perimetro della vasca d'acqua e del giardino dei cipressi, tutta l'area è racchiusa da un muro inclinato verso l'interno, segnato all'esterno da una successione di contrafforti. L'uniformità di questo partito architettonico è negata negli angoli, dove Scarpa, traforando la superficie in cemento, rompe la continuità del recinto.

«Questo è l'unico lavoro che vado a vedere volentieri, perché mi sembra di aver conquistato il senso della campagna, come volevano i Brion. Tutti ci vanno con molto affetto: i bambini giocano, i cani corrono ...».

Carlo Scarpa è morto improvvisamente a Sendai, in Giappone, nel 1978. Cinque anni dopo il suo corpo è stato riportato in Italia e seppellito nel piccolo cimitero di San Vito, in uno spazio che è vicino alla tomba della famiglia Brion, ma non all'interno del

suo recinto. Sulla sua sepoltura è posta una pietra spezzata, come sospesa, sulla quale il figlio Tobia ha fatto incidere il nome e le date contornate da un labirinto.

«L'architettura può essere poesia? Punto di domanda: Certo, l'architettura è poesia, l'aveva dichiarato Frank Lloyd Wright in una conferenza tenuta a Londra. Allora la risposta è: sì, qualche volta l'architettura è poesia, non sempre è poesia. La società non domanda sempre la poesia. La poesia non è che sia cosa di tutti i giorni ... Non esiste la possibilità di dire: farò un'architettura poetica: la poesia nasce dalla cosa in sé, se colui che la fa ha, dentro di sé, questa natura». (*)

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

(*) Le citazioni dei brani di Carlo Scarpa presenti nel testo sono tratte da: F. DAL CO, G. MAZZARIOL, *Carlo Scarpa 1906-1978*, Milano 1984. Tutte le immagini sono pubblicate in: P. NICOLIN, *La sua opera più importante. Carlo Scarpa: cimitero-tomba Brion a San Vito di Altivole*, "Lotus International", 38/1983, pp. 44-53.

4

Ottobre-Dicembre

2002

Anno 1

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Imprese funebri sono Agenzie d'affari: la normativa*
- *Regioni e D.P.R. 285/90*
- *Verso cimiteri di proprietà privata?*
- *Il rito funerario islamico*
- *Le attività di polizia mortuaria in un'Azienda USL*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Massimo Cavallotti, Antonio Dieni,
Raffaella Marsella, Andrea Poggiali,
Sereno Scolaro, Giorgio Stragliotto,
Manuela Tartari**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/ PUBBLICITÀ**

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:

25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per
inoltre con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:

78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltre con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il pri-
mo anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta del-
l'abbonamento a nessun effetto. I numeri del periodico
non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato
non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero suc-
cessivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 21/10/2002.

INDICE**Editoriale****Regioni e polizia mortuaria 2**
*di Daniele Fogli***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero 4**
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e Lettere 8**
*a cura di Daniele Fogli***I cimiteri, loro natura e funzione: aspetti che permangono e
riemergono nella prospettiva dell'introduzione di cimiteri di
proprietà privata (Parte I)..... 12**
*di Sereno Scolaro***Attualità****Attività Sotterranee - La polizia mortuaria in una Azienda Usl.. 18**
*di Andrea Poggiali e Paolo Tarlazzi***Il periodo di comporta nel contratto 22**
*di Massimo Cavallotti***Documentazione****Attività di impresa di onoranze funebri - Autorizzazioni di cui
all'art. 115 TULLPS. Conferimento agli Enti Locali..... 27**
*Circolare Sefit n. 4697 del 6 maggio 2002***Ambito dell'attività di impresa di onoranze funebri nel quadro
della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art.115 TULLPS..... 33**
*Circolare Sefit n. 4735 del 25 giugno 2002***Approfondimenti sull'ambito dell'attività di impresa di onoranze
funebri nel quadro della titolarità dell'autorizzazione di cui
all'art. 115 TULLPS..... 38**
*Circolare Sefit n. 4759 del 16 luglio 2002***Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88,
94 e 101 del D.P.R. n. 285/90: "Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria" - Provvedimenti..... 44**
*Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 5/8/2002, n. 115-6947***Attualità****La verniciatura delle bare 48**
*di Giorgio Stragliotto***Cultura****Il rito funerario islamico - Esperienze in una comunità locale..... 51**
*di Paolo Tarlazzi***Informatica****Euomorfeo e Morfeonet, software di riferimento per le onoranze
funebri 55**
*di Nicola Bortolotti***Cultura****Il Cimitero Monumentale di Trento 58**
*di Laura Bertolaccini***Recensione****Cimiteri di montagna - Ricerca fotografica in Carnia..... 61**
di Andrea Poggiali

Editoriale

Regioni e polizia mortuaria

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Nella fase di impasse in cui si trova la modifica della normativa per il settore funerario ad opera del legislatore nazionale (sia attraverso uno specifico disegno di legge, sia con l'aggiornamento del regolamento di polizia mortuaria nazionale), interviene un primo organico pronunciamento da parte di una Regione, il Piemonte, essenzialmente incentrato sulla riduzione delle incombenze dirette delle ASL.

Dalla lettura della Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2002, contenuta nella area documentazione della rivista, si vedrà che molte delle norme contenute nel D.P.R. n. 285/90 verranno applicate nella regione Piemonte in modo difforme, per il momento, dal resto d'Italia.

Difatti la Giunta Regionale ha deliberato che le ASL della Regione sospendano temporaneamente dal 1 ottobre 2002:

- le certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90, previste al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24.6.93, n. 24, salvando quelle previste per trasporti internazionali, che permangono;*
- le attività di verifica dei carri funebri e rimesse di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/90;*
- le attività di assistenza alle esumazioni ed estumulazioni di cui agli artt. 83, 84, 86 e 88 del D.P.R. 285/90;*
- l'attività di rilascio di pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 55 (limitatamente alla costruzione di edicole funerarie all'interno di cimiteri esistenti), 94 e 101 del D.P.R. 285/90.*

La Regione ha inoltre disposto che le ASL limitino l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri, di cui all'art. 16, alle circostanze in cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

Ha infine richiesto alle ASL l'attivazione delle procedure previste per la modifica dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria, in modo da adeguarli in tal senso.

Sul contenuto del provvedimento non si può non essere d'accordo.

Non sussistono certamente le condizioni per una presenza attiva delle ASL in questo campo.

Del resto in questo senso lo schema di regolamento di polizia mortuaria nazionale in discussione da anni è ormai chiaro. L'unica difformità rispetto al testo noto è nel non mantenere comunque un ricorso all'ASL nei casi in cui il Comune non sa che pesci prendere, o nei casi in cui vi possano essere rischi per la salute (morti malattie infettive diffuse). Quindi, a parte quest'ultimo aspetto, tutto il resto era già dato per scontato.

Sullo strumento normativo utilizzato, una delibera di Giunta Regionale, forse si potrà discutere, ma il contenuto del provvedimento è senz'altro riconducibile a materia regolamentare (come lo era nel DPR 285/90) e quindi molte delle perplessità per non aver adottato una legge regionale cadono, specie se si osserva che principi nazionali già esistevano (TULLSS e L. 130/2001), oltre a quelli, come dice la dottrina, che sono ravvisabili, dalla valutazione sistematica delle restanti norme vigenti.

Il mantenimento esplicito del controllo sanitario per la partenza dei trasporti funebri internazionali (in particolare laddove si debba applicare l'accordo di Berlino), salva la delibera piemontese dal più rilevante dei possibili appunti (cioè se una Regione può intervenire in materia oggetto di accordi internazionali recepiti dal Governo italiano). È chiaro che venendo ora a mancare certe figure che la legge individuava nell'ASL, il Sindaco dovrà tempestivamente provvedere a regolare, con apposita ordinanza, sia il trasporto funebre, sia le esumazioni ed estumulazioni, individuando figure di garanzia per l'esecuzione dei controlli, prima che passino i tempi occorrenti per una organica revisione dei regolamenti di polizia mortuaria locale.

Era ora che si muovesse qualche cosa.

Certo, adesso questo scatenerà un putiferio, perché altre Regioni si muoveranno e quindi non si riuscirà più a governare il cambiamento in modo soffice e coordinato dal livello centrale; ma il federalismo è anche questo.

Pertanto, a meno che Parlamento e Ministero della Salute non recuperino in tempi record i mesi perduti, si avvicina una stagione in cui le Regioni diranno la loro anche sulla polizia mortuaria.

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

SEFITDIECI 2002 il prossimo dicembre a Roma

Si terrà a Roma l'intera giornata di giovedì 12 dicembre p.v. (presso l'Aula Magna del Palazzo Confservizi CISPEL, 2° piano interrato, in via Cavour 179/A), il consueto forum di approfondimento, organizzato come ogni anno da SEFIT-Federgasacqua, su temi concernenti il settore funerario.

Il forum viene mantenuto come discussione aperta e con il contributo libero dei partecipanti, che possono interagire con esperti e rappresentanti di Federazioni del settore funerario.

Alcune delle tematiche che quest'anno verranno affrontate sono la modifica del T.U. leggi sanitarie, le modifiche al project financing ed i e cambi di procedure sui progetti per sepolture, le prospettive di evoluzione della normativa sulle emissioni per i crematori.

La partecipazione al forum - a numero chiuso per 140 partecipanti con precedenza agli associati SEFIT - è gratuita, ma bisogna iscriversi entro il 3 dicembre p.v. contattando la segreteria organizzativa della Federazione allo 06-47865269.

A Sassari rinnovati gratuitamente i loculi perpetui

Una delibera comunale sassarese del 1° settembre 1972 stabiliva che a trent'anni esatti dalla stessa (e cioè il 31 agosto u.s.) tutte le concessioni perpetue di loculi sarebbero scadute.

È facile immaginarsi le proteste dei proprietari dei loculi per l'evidente disparità di trattamento, che non colpiva invece i proprietari di tombe o cappelle. Per invalidare la parzialità del provvedimento, l'assessore competente, Tonino Falchi, ha deciso - per coloro che hanno stipulato un contratto prima del 1972 - di regolarizzare la situazione a titolo gratuito.

"Daremo l'opportunità alle persone titolari di una concessione perpetua per il loculo di mettersi in regola rinnovando il proprio contratto senza pagare un euro" conferma l'assessore, precisando però che il rinnovo è obbligatorio, pena la decadenza della concessione e la riassegnazione del manufatto dopo averlo liberato dai resti.

I cimitero cittadino di Salerno verrà ampliato

Il progetto di ampliamento del cimitero di Salerno, che rientra nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2002-2004, costerà all'amministrazione comunale 1.239.496,56 euro (pari a 2 miliardi e 400 milioni delle vecchie lire).

La zona interessata dai lavori è situata a nord del cimitero e sulla stessa verranno realizzati 710 loculi, 180 ossari e 176 cappelle gentilizie.

I costi per l'assegnazione dei manufatti sono: 1.548 euro a loculo e 516 euro a mq. per quanto riguarda il lotto di terreno desti-

nati all'edificazione delle cappelle gentilizie.

Vigilanza al Cimitero Maggiore di Milano

Dal 1° ottobre 2002 le guardie giurate sorvegliano tutti i giorni le entrate e le aree interne del cimitero Maggiore a Milano.

Molte e ripetute infatti le lettere di protesta dei cittadini, che testimoniavano come nel cimitero, diventato luogo di scorribande ad opera degli zingari, fosse impossibile potersi recare in sicurezza e tranquillità a pregare e a rendere omaggio ai propri cari.

"Per porre fine a questa gravissima situazione - annuncia l'assessore ai Servizi Funebri e Cimiteriali Giulio - divenuta ormai abituale, la Amministrazione Comunale ha deciso di istituire un servizio di vigilanza diurno presso le entrate e all'interno del cimitero, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i visitatori e di impedire l'uso improprio dei servizi e delle strutture annesse al Camposanto".

Il costo del servizio di vigilanza si aggira intorno ai 29.000 euro al mese.

Agrigento si prepara alla Commemorazione dei Defunti

L'assessore ai servizi cimiteriali Giuseppe Merlino ha recentemente promosso una conferenza di servizi con lo scopo di organizzare al meglio, e per tempo, la ricorrenza del 2 novembre.

Due i punti esaminati: il piano del traffico stradale e la pulizia del cimitero.

Per quanto riguarda il primo, verrà emanata una ordinanza per regolare il flusso delle automobili e verrà anche istituita una navetta gratuita che dal centro città condurrà i visitatori al cimitero.

In relazione allo stato del cimitero, le operazioni di ripulitura degli spazi cimiteriali era già iniziata nei mesi scorsi, quando si era provveduto all'abbattimento di alcuni elementi pericolanti per permettere la costruzione di nuovi loculi, e ad allestire un prato verde all'inglese, giornalmente curato dagli operatori.

A breve verrà inoltre realizzato l'impianto di illuminazione di tutti i viali del cimitero (con un esborso per le casse comunali di 76.435 euro).

I volontari dell'AUSER al cimitero di Scandicci (FI)

Il Comune di Scandicci ha stipulato una convenzione con l'Associazione di volontariato AUSER per l'affidamento del servizio di trasporto interno gratuito nel cimitero comunale di Sant'Antonio, il più esteso della città.

Il servizio, in vigore già da tempo, è stato istituito per assistere le persone anziane ed i disabili nel raggiungimento delle sepolture che sono ubicate in zone del cimitero particolarmente disagiate.

In precedenza erano gli obiettori di coscienza a condurre il mezzo di trasporto (un pulmino opportunamente equipaggiato), ma ora, non potendo far ricorso né a loro, né ad altri dipendenti comunali, si è stabilito di impiegare i volontari.

Venzone (UD): interrogazione comunale sul ritrovamento di resti ossei

Parti di ossa, di vestiti e di bare: questo è ciò a cui si sono trovati di fronte i normali frequentatori del camposanto di Venzone nei giorni seguenti alle operazioni di esumazione salme, effettuate come di consueto dagli operatori cimiteriali.

Nonostante l'intervento sia stato reso necessario per il recupero di nuovi posti salma nel cimitero, il rinvenimento di tali resti all'interno di mucchi di terra e sassi ha sollevato non poche polemiche.

E la risposta non è tardata ad arrivare: alcuni consiglieri comunali hanno infatti indirizzato un'interrogazione al Sindaco, richiedendo un intervento urgente sia per procedere ad un'adeguata sepoltura dei resti rinvenuti, che per ripristinare il decoro dell'intera area cimiteriale.

Occhi elettronici al cimitero di Città di Castello (PG)

I furti presso il cimitero di Città di Castello sono all'ordine del giorno e nonostante la vigilanza operata dagli addetti cimiteriali, continuano a proseguire.

Indignati i parenti dei defunti, che in qualche modo si sentono beffati poiché non sono solo i beni di valore a venire razzati, ma tutto ciò che è a portata di mano: fotografie, lanterne, cancelli, medaglioni e soprattutto fiori.

Alcuni hanno reagito applicando sulla tomba dei propri cari dei biglietti, indirizzati a ladri, che invitano alla riflessione, altri hanno fondato un comitato per la raccolta dei fondi destinati all'acquisto di un impianto di telecamere a circuito chiuso, da

installare all'interno del perimetro cimiteriale.

Convinto sostenitore della iniziativa anche il sacerdote della parrocchia di San Pio X, che ha da poco fatto collocare nelle cassette delle offerte dei piccoli occhi elettronici. *"La tecnologia quando serve va usata"* spiega il parroco *"e qui, al cimitero di Città di Castello serve. Non c'è alcun dubbio"*.

Il cimitero di Casale Monferrato (AL) invaso dal verde

La AMC (Azienda Municipalizzata Casalese) di Casale Monferrato ha emanato una disposizione in cui si vieta, per il futuro, di piantare arbusti ornamentali accanto alle tombe che si trovano nel cimitero cittadino.

Le piante interrate dai privati, soprattutto nella parte centrale del camposanto, sono infatti cresciute a dismisura creando problemi sia di carattere manutentivo che estetico.

La decisione è stata presa a seguito di numerose lamentele pervenute da alcuni proprietari di manufatti, letteralmente invasi dalla vegetazione.

L'azienda ha esortato i proprietari ad effettuare regolarmente la manutenzione delle piante messe da loro a dimora, pena lo sradicamento, se ritenuto opportuno, delle stesse.

A Villorba (TV) bloccate tutte le operazioni di esumazione

Allarme fra i residenti di Villorba a seguito della ricezione delle lettere di avviso comunali con cui veniva comunicato l'inizio delle operazioni di esumazione di una sessantina di salme sepolte circa 15-20 anni fa.

Il Sindaco del Comune, Liviana Scattolon, ha accolto la protesta procedendo alla sospensione di

tutte le operazioni di esumazione nei cimiteri comunali, in quanto non necessarie poiché negli stessi gli spazi cimiteriali per le sepolture abbondavano.

“Gli uffici – ha spiegato il Sindaco – hanno proceduto in modo automatico, seguendo le norme dettate dalla legge nazionale, che pone come termine minimo per le esumazioni un periodo di 10 anni dalla sepoltura. La legge non impedisce però di lasciare i defunti nella tomba in cui sono stati sepolti anche per più tempo”.

È milanese il brevetto più originale

Nei primi 6 mesi del 2002 sono state depositate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Attività Produttive circa 39.000 domande di brevetto. Fra queste viene annoverato un dispositivo d'allarme per bare. Si tratta di un sensore che viene collegato al corpo del defunto tramite un cordino: se il cordino si muove, automaticamente un segnale provvede ad avvertire i parenti.

Risolto il problema delle morti apparenti?

A Sarno (NA) riaffiora un sepolcro di rarissimo pregio

Secondo il sovrintendente di Salerno Giuliana Tocco si tratta di *“una scoperta veramente eccezionale: il sepolcro perfettamente sigillato e i dipinti all'interno conservati in maniera ottimale, con i colori originali giallo, rosso e blu cobalto”.*

Il feretro è stato portato alla luce durante gli scavi esplorativi per la sistemazione della rete idrica della zona.

Il manufatto, realizzato completamente in tufo, è all'incirca lungo 2 metri e largo 80 centi-

metri. Al suo interno, 3 pareti finemente decorate rappresentano alcune scene di vita del cavaliere defunto.

Due sono le salme ritrovate all'interno del feretro: una è del cavaliere e l'altra appartiene ad una donna, con tutta probabilità una delle due raffigurate nei dipinti.

A Besana in Brianza (MI) ricerca dei concessionari morosi

L'amministrazione comunale di Besana in Brianza sta attualmente esaminando i contratti di concessione stipulati fra il 1961 ed il 1975, per stabilire chi non ha provveduto al pagamento né al rinnovo del contratto di concessione dei sepolcri.

I cimiteri che insistono sul suolo comunale sono sei e si stima che al termine dell'operazione - con la quale verranno contattate all'incirca 800 famiglie - gli introiti per il Comune corrisponderanno a diverse decine di migliaia di euro.

I costi per il rinnovo delle sepolture vanno infatti da 56 euro per un ossario, a 593 per una tombe quarantennale e 961 euro per un colombario.

In Spagna scandalo sulla privatizzazione dell'Impresa Mixta dei Servizi Funerari di Madrid

Allo stato attuale sono tre le persone indagate per aver venduto nel 1993 il 49% dell'impresa funeraria del Comune di Madrid - la EMSFM, Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid - all'impresa privata Funespaña al prezzo fittizio di 100 pesetas: Simón Viñal (consigliere comunale di Madrid responsabile della sanità), Antonio Moreno (consigliere comunale di Madrid gestore del patrimonio) e Luis

María Huete (deputato della Assemblée di Madrid).

Sei anni di carcere è la condanna richiesta dall'Ufficio Anticorruzione per i tre individui accusati di abuso, furto di capitali e truffa.

Nel rapporto di accusa, l'Ufficio spiega la maniera dettagliata in cui gli imputati procedettero alla privatizzazione dell'Impresa, trasgredendo tutte le leggi vigenti per avvantaggiare le altre tre persone indagate: l'avvocato José Ignacio Rodrigo ed i fratelli Juan Antonio e Angel Valdivia. La conseguenza della manovra fu la cessione gratuita a Funespaña da parte del Comune del 49% delle azioni dell'EMSFM, che in realtà valevano più di 1.098 milioni di pesetas.

Il Presidente di Funespaña Rodrigo afferma che tale privatizzazione fu un affare per la EMSFM, che evitò così di far fronte ad un debito che superava gli 84 milioni di euro.

Ai posteri l'ardua sentenza ...

Rinnovati a Berlino i vertici della EFFF

In occasione della assemblea della EFFF (European Federation of Funeral Services) tenutasi a Berlino il 27 settembre u.s.2, sono stati rinnovati i vertici della Federazione per il biennio 2003-2004.

Il Presidente uscente Zocher (Germania), assumerà la Presidenza della IFTA (l'associazione mondiale del settore) per un biennio, continuando a ricoprire la carica di Vicepresidente.

È stato invece nominato nuovo Presidente della EFFF Jean Neveu (Francia), da anni vicepresidente ed uno dei principali artefici della fusione della AET con la EBU, per dar vita alla EFFF.

Altri Vicepresidenti sono: Sanchez Arana (Spagna) e Baltzer (Danimarca). Tesoriere Van Vuure (Olanda).

I presidenti delle commissioni di lavoro, stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sono: Finanziaria (Primavesi - Italia), Funeral Master (Goodchild - Inghilterra), Crematori e cimiteri (Fogli - Italia), Stesura del manuale (Baltzer - Danimarca), Norme (Primavesi - Italia).

L'assemblea ha deciso di convocare nell'autunno 2003 un congresso a Vienna, per portare la attenzione dei media e dei parlamentari di Bruxelles sul problema della semplificazione e della uniformità delle norme per il trasporto internazionale di salme.

USA: la cremazione continua a crescere

Nel 2001 il 26% dei defunti statunitensi sono stati cremati: una percentuale tre volte maggiore di quella registrata nel 1973, secondo l'Associazione Cremazionista del Nord America.

La popolarità di questa pratica funebre è strettamente correlata al prezzo. Il servizio di cremazione può infatti costare meno di 1.000 dollari, contro una media di circa 6.130 dollari per un fu-

nerale completo, come specifica l'Associazione Nazionale degli Impresari di pompe funebri statunitensi.

Sulla scorta di questo trend in continuo aumento, molte sono le imprese che si sono inserite nel mercato fornendo nuovi metodi per conservare le ceneri dei propri cari o semplicemente offrendo servizi "alternativi".

Ad esempio la *Life Gem* di Chicago (che crea gioielli dal carbone di risulta delle ossa cremate), la *Eternal Reefs* di Atlanta (che unisce le ceneri del caro estinto con del calcestruzzo per realizzare degli scogli poi depositati nelle coste), la *Alcor Life Extension Foundation* di Scottsdale (che offre il servizio di criogenazione del corpo al costo di 125.000 dollari), o ancora la *Biker burial* (che offre il trasporto del feretro su sidecar, esclusivamente di Harley-Davidson ...).

La Gran Bretagna alla scoperta dei cimiteri italiani

Un editore londinese, Robert Freidus, pubblicherà un volume in lingua inglese dedicato ai cimiteri monumentali italiani di origine ottocentesca.

Il progetto di creazione di questa guida internazionale avvalora

l'interesse mostrato dal turismo culturale anglosassone nei confronti di queste gallerie d'arte all'aperto che altro non sono che i nostri camposanti.

Australia: le pompe funebri approdano in TV

Sembra incredibile, ma uno dei telefilm che sta registrando l'audience migliore ha come scenario il mondo delle pompe funebri. La trasmissione si intitola *Six Feet Under* ed inizia normalmente con una morte bizzarra, alla quale segue l'usuale telefonata all'impresa di pompe funebri (fittizia) Fisher&Sons.

Il creatore della serie, Alan Ball - nonché autore del pluridecorato *American Beauty* - è molto soddisfatto: gli ascolti sono decisamente alti per la fascia oraria di trasmissione (11 di sera) e la serie ha guadagnato 23 candidature agli Emmy Awards.

Anche gli addetti ai lavori sembrano entusiasti del programma, come ad esempio il direttore dell'Associazione Australiana degli Impresari di Pompe Funebri, Liz Young, che lo considera utile in quanto proietta umanità in un settore che normalmente viene guardato in maniera diffidente.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- Statistiche di mortalità: crollano i morti
- Cimiteri per animali d'affezione
- Emissioni in atmosfera per crematori
- Normalizzazione dei servizi funebri

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. Il Signor X comprò dal Comune di ... due loculi, uno per sé ed uno per sua moglie. A seguito del decesso del Signor X, la moglie decide di farsi cremare. Alla morte di quest'ultima, il figlio procede alla predisposizione del funerale e della successiva cremazione. Il suddetto Comune però provvede a comunicare al figlio che le ceneri non possono essere depositate all'interno del secondo loculo vuoto, ma devono essere riposte in una celletta oppure collocate all'interno del loculo contenente il feretro del padre. Nonostante il figlio abbia optato per questa seconda soluzione, non ritiene giusto che si sia impedito alla madre di usufruire del suo loculo solo perché non era una salma, perdendone così il possesso. Desidera quindi sapere se il suddetto Comune si è comportato correttamente e se esista una norma che tuteli la propria famiglia.

R. Tranne il caso non vi sia una norma regolamentare specifica del Comune in questione, che però lascia del tutto perplessi circa la legittimità, il figlio ha tutto il diritto di collocare l'urna cineraria sia in un loculo vuoto (a maggior ragione se erano colà destinate le spoglie della madre), che in quello dove è già presente un feretro. Così attualmente recita il paragrafo 13.3 della circolare Ministro della Sanità 24 giugno 1993, n. 24.

Si anticipa che negli studi per la revisione del regolamento di polizia mortuaria nazionale in corso al Ministero della Salute, quanto oggi riportato in circolare viene esplicitato anche nel testo di re-

golamento di polizia mortuaria nazionale.

Si consiglia di avanzare specifica istanza al Comune (dirigente competente), con allegato l'estratto del paragrafo interessato della circolare citata.

Q. Il Comune di ... chiede se sussistano dei modi per ridurre l'onere fiscale derivante dalle esternalizzazioni. In altri termini servizi prestati direttamente dal Comune in campo cimiteriale sono fuori campo d'imposta o esenti dall'IVA. Se il Comune si avvale di un'impresa esterna paga l'IVA. Quali vantaggi fiscali vi sono, allora, se si esternalizza?

R. L'analisi condotta dal Comune scrivente è corretta, ma sussiste anche possibilità di recuperare parte dell'IVA pagata. Sull'argomento si riporta in nota ⁽¹⁾, un interessante approfondimento svolto dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia.

L'istituzione del fondo è finalizzata al contenimento delle tariffe dei predetti enti.

Ed invero, il contributo è finalizzato ad attenuare gli oneri relativi all'IVA corrisposta (e subita) dai predetti enti locali (che ne restano

⁽¹⁾ «Con l'art. 6, comma 3, della L. n° 488/1999 (c.d. Finanziaria 2000) è stato istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo da ripartire ai comuni (nonché a province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unione di comuni) quale contributo statale per l'IVA versata da questi allo Stato in relazione ai contratti stipulati con soggetti esterni all'ente medesimo per l'affidamento della gestione di "servizi non commerciali" (c.d. esternalizzazione o outsourcing).

incisi) per i contratti di "esternalizzazione" che hanno per oggetto servizi che, se prestati direttamente dall'ente locale medesimo, sarebbero considerati esenti da IVA o non rientranti nel campo di applicazione della medesima imposta.

È il caso - ad esempio - della gestione dei rifiuti (col "sistema a tassa") o della gestione dei servizi cimiteriali, che se effettuata direttamente dal comune ai cittadini è fuori campo IVA mentre ricade nel campo di applicazione di detta imposta nei rapporti tra comune e terzo affidatario.

La disciplina ed i criteri di ripartizione del fondo sono stati dettati con D.P.R. 8/1/2001 n° 33.

Per accedere al fondo gli enti interessati, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, devono inviare al Ministero dell'Interno, tramite le Prefetture, un'apposita certificazione secondo lo schema allegato al citato DPR n° 33/2001, attestante la spesa relativa all'IVA sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei servizi.

Il contributo è erogato in misura direttamente proporzionale alla media annuale degli oneri relativi all'IVA sostenuti dagli enti locali nel quadriennio precedente all'anno di attribuzione.

Agli enti locali delle regioni a statuto speciali il contributo statale viene corrisposto nei limiti delle risorse derivanti dall'IVA percepita dallo Stato nelle predette regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, detratta la quota spettante all'unione Europea.

Il fondo è, infine, alimentato dalle entrate erariali derivanti proprio dall'assoggettamento ad IVA delle prestazioni di "servizi non commerciali" affidate dai predetti enti locali a soggetti esterni, detratte le quote dell'IVA spettanti all'Unione Europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente.»

I riferimenti normativi

- Art. 6, comma 3, della legge 23/12/1999 n° 488 (c.d. Finanziaria 2000);

- D.P.R. 8/1/2001 n° 33, in G.U. 5/3/2001 n° 53

Q. Si presentano nell'ufficio cimiteriale del Comune di ... due signori:

Il Sig. A (titolare di una concessione di un loculo nonché di una tomba di famiglia) ed il Sig. B (che vorrebbe tumulare la madre defunta nel loculo del Sig. B, che si trova sotto la tomba del padre, già da tempo defunto).

Il Sig. A è disposto a consentire tale tumulazione, tuttavia il loculo è già occupato da una zia del Sig. A defunta di recente, che lo stesso vorrebbe estumulare per tumulare di nuovo nella tomba di famiglia.

Ciò premesso si domanda se il sig. A possa estumulare la salma della zia dal loculo di cui è concessionario senza l'autorizzazione dei legittimi eredi, tenuto conto che in sede di tumulazione al momento del decesso nessuno ha sollevato obiezione, non tanto acconsentendo ma nemmeno facendosi avanti in merito alle spese sostenute per l'acquisto della concessione.

R. Una volta avvenuta la tumulazione, l'estumulazione è ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l'estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la salma tumulata deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo che non ricorra il caso di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, o per riduzione in resti.

Quest'ultima previsione normativa fa sì che vi sia la richiesta, o quanto meno l'assenso, di chi abbia titolo a disporre della salma o resti mortali. Conseguentemente, se l'attuale concessionario del loculo Sig. A, presenti richiesta di estumulazione, tale richiesta va accolta se coloro che hanno diritto a disporre delle salme o resti vi aderiscano o vi acconsentano; in difetto, il comune si limiterà a formulare, per iscritto, l'esigenza che la parte richiedente produca tale adesione o consenso, ricordando che unicamente chi abbia relazioni parentali di grado adeguato può disporre della salma o dei resti, disponibilità che non è surrogabile da terzi.

Le estumulazioni sono regolate in ambito locale dal Sindaco (art. 86/1 del DPR 285/90) entro i limiti stabiliti dalla legge (DPR 285/90) e dal regolamento di polizia mortuaria comunale (che sulla base della legge identifica la famiglia, in senso stretto o lato). Le estumulazioni straordinarie, fatte salve quelle svolte per ordine dell'Autorità Giudiziaria, vengono autorizzate dal Sindaco (ora dirigente o responsabile del servizio in base alla normativa modificata).

Se non vi è il regolamento comunale e/o l'ordinanza del Sindaco che regola la materia, vale quanto la giurisprudenza consolidata ha stabilito per la sepoltura (a meno di disposizioni del de cuius) e cioè che ha tale titolo, prioritariamente il coniuge o, in assenza di questi (per morte o in capacità di intendere e volere), gli ascendenti e discendenti di pari grado.

È inoltre da tener presente che il diritto di intervenire per la sepoltura del de cuius (e quindi per le operazioni anche conseguenti, in quanto presuppongono in genere una diversa ulteriore sepoltura) non è legato a questioni ereditarie, bensì è "jure sanguinis", cioè connesso ai legami di sangue, nella famiglia. Ha quindi diritto a chiedere la estumulazione solo il parente più prossimo: se ancora in vita il coniuge, o in mancanza (per morte), i figli.

Non ne ha diritto il solo Sig. A, che nel momento in cui ha consentito la tumulazione ha di fatto rinunciato ad un suo diritto. L'unico modo per procedere alla estumulazione è quindi che il Sig. A chieda la estumulazione e siano consenzienti il coniuge o (se morto) i figli della zia (oppure che la chiedano i soli aventi diritto e non il Sig. A). Comunque il Sig. A non può disporre liberamente del loculo per la tumulazione della madre del Sig. B e questo perché si potrebbero configurare sospetti di compravendita di sepoltura, vietata dalla legge (art. 92/4 del DPR 285/90). L'unica possibilità è quella di invocare il caso di tumulazione di benemeriti (art. 93/2 del DPR 285/90) secondo la normativa regolamentare locale (ma essendo inesistente, non può essere invocata e, anche in questo caso, si è molto restrittivi, per evitare di cadere nel caso di compravendita mascherata).

Resta infine la possibilità per il Sig. A, una volta liberato il loculo (con la domanda di estumulazione degli aventi titolo) di retrocederlo al Comune e sarà poi il Comune ad assegnarlo al Sig. B.

Resti mortali. Conseguentemente, se l'attuale concessionario del loculo Sig. A, presenti richiesta di estumulazione, tale richiesta va accolta se coloro che hanno diritto a disporre delle salme o resti vi aderiscano o vi acconsentano; in difetto, il comune si limiterà a formulare, per iscritto, l'esigenza che la parte richiedente produca tale adesione o consenso, ricordando che unicamente chi abbia relazioni parentali di grado adeguato può disporre della salma o dei resti, disponibilità che non è surrogabile da terzi.

Le estumulazioni sono regolate in ambito locale dal Sindaco (art. 86/1 del DPR 285/90) entro i limiti stabiliti dalla legge (DPR 285/90) e dal regolamento di polizia mortuaria comunale (che sulla base della legge identifica la famiglia, in senso stretto o lato). Le estumulazioni straordinarie, fatte salve quelle svolte per ordine dell'Autorità Giudiziaria, vengono autorizzate dal Sindaco (ora dirigente o responsabile del servizio in base alla normativa modificata).

Se non vi è il regolamento comunale e/o l'ordinanza del Sindaco che regola la materia, vale quanto la giurisprudenza consolidata ha stabilito per la sepoltura (a meno di disposizioni del de cuius) e cioè che ha tale titolo, prioritariamente il coniuge o, in assenza di questi (per morte o in capacità di intendere e volere), gli ascendenti e discendenti di pari grado. È inoltre da tener presente che il diritto di intervenire per la sepoltura del de cuius (e quindi per le operazioni anche conseguenti, in quanto presuppongono in genere una diversa ulteriore sepoltura) non è legato a questioni ereditarie, bensì è "jure sanguinis", cioè connesso ai legami di sangue, nella famiglia. Ha quindi diritto a chiedere la estumulazione solo il parente più prossimo: se ancora in vita il coniuge, o in mancanza (per morte), i figli.

Non ne ha diritto il solo Sig. A, che nel momento in cui ha consentito la tumulazione ha di fatto rinunciato ad un suo diritto. L'unico modo per procedere alla estumulazione è quindi che il Sig. A chieda la estumulazione e siano consenzienti il coniuge o (se morto) i figli della zia (oppure che la chiedano i soli aventi diritto e non il Sig. A). Comunque il Sig. A non può disporre liberamente del loculo per la tumulazione della madre del Sig. B e questo perché si potrebbero configurare sospetti di compravendita di sepoltura, vietata dalla legge (art. 92/4 del DPR 285/90). L'unica possibilità è quella di invocare il caso di tumulazione di benemeriti (art. 93/2 del DPR 285/90) secondo la normativa regolamentare locale (ma essendo inesistente, non può essere invocata e, anche in questo caso, si è molto restrittivi, per evitare di cadere nel caso di compravendita mascherata).

Resta infine la possibilità per il Sig. A, una volta liberato il loculo (con la domanda di estumulazione degli aventi titolo) di retrocederlo al Comune e sarà poi il Comune ad assegnarlo al Sig. B.

Q. Nel caso in cui un privato volesse estumulare, per poi ritumulare in altro loculo, le spoglie di un parente e non fosse possibile rintracciare tutti i parenti (o non si volesse farlo per questioni personali), può essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del privato in questione in merito al fatto che si assume la responsabilità di rispondere delle questioni degli aventi diritto a consentire a questo ufficio tutte le autorizzazioni per effettuare le operazioni nei tempi e modi stabiliti dal DPR 285/90?

R. L'Amministrazione comunale, laddove intervenga una vertenza fra familiari, ne resterà estranea, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Circa le responsabilità per il familiare che non aveva titolo a richiedere una operazione cimiteriale si è del parere che, tranne non rilevino fatti penali, non è sanzionabile un comportamento se questo non viola precise disposizioni di legge (ad es. dichiarazione falsa in atto sostitutivo di notorietà), regolamento o norme locali. In altri termini se il Comune ha dato corso ad una istanza di uno o più familiari, poi rivelatisi non titolari a fare detta richiesta per effetto di norme locali, si ha una violazione per il familiare del regolamento locale, depenalizzata, soggetta a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 107 del DPR 285/90. È però da annotare che di recente, in una importante città italiana, proprio su autocertificazioni che poi sono risultate non rispondenti a verità, sono state autorizzate operazioni cimiteriali e cambi di titolarità di tombe, poi rivelatesi illegittime.

In questi casi il controllo a campione che ordinariamente si fa

sulle autocertificazioni, a parere di chi scrive, dovrebbe essere comunque svolto, proprio per garantirsi da violazioni del disposto sia dell'articolo 92 che 93 del DPR 285/90.

Q. Due Comuni, A e B, si trovano a gestire nel territorio del primo dei due (A) un "Consorzio per i servizi cimiteriali dai primi del '900" il cui Statuto non è mai stato aggiornato. Precisamente il Comune A dove si trova il cimitero ha eccepito all'altro (B) la costruzione di loculi cimiteriali in assenza di concessione edilizia. Vorrei sapere, in assenza di disposizioni statutarie e regolamentari, le costruzioni dei loculi e delle cappelle nel cimitero anche private (in territorio di proprietà dell'altro Comune "capo-consorzio") a che tipo di autorizzazioni sono soggette. In caso di risposta positiva come è possibile sanare il pregresso? (che nessuna amministrazione ha contestato).

R. Il Comune A è sede del cimitero consorziale. Il Comune B aderisce al Consorzio.

Nel cimitero consorziale è il Sindaco del Comune nel quale si trova il cimitero che ha i poteri previsti dall'art. 51 e dall'art. 94 del DPR 285/90. In pratica il funzionamento del cimitero consorziale è come fosse un altro cimitero comunale (del Comune A).

Le regole di ripartizione di spese e proventi seguono i criteri convenzionalmente stabiliti, avuto presente i criteri generali di legge (art. 49/3, 51/1, 52 e 95 del DPR 285/90):

1. Il diritto al seppellimento nel campo comune di inumazione del cimitero in questione è per salme di cittadini aventi in vita la residenza nel Comune A o ivi morti, indipendentemente da altri diritti

vantabili (art. 50/1 lett. a) e b) DPR 285/90).

2. Il diritto al seppellimento in campo comune nel cimitero in questione è per salme di cittadini aventi in vita la residenza nel Comune B (non morti nel Comune A) o morti nel Comune B (non residenti nel Comune A) in forza della convenzione fra i Comuni A e B. L'onere relativo dovrebbe essere stabilito nello statuto ed è a carico del Comune B.

3. I loculi vengono costruiti dal Consorzio. Le spese ed i proventi sono afferenti ai singoli Comuni secondo le norme previste in statuto. Ove non vi fossero regole è da modificare, integrandolo, lo statuto (attualmente il Consorzio è regolato dall'art. 31 del D.lgs. 267/2000).

4. Vi è un solo responsabile del servizio di custodia (designato dal Comune A).

5. Vi è un unico registro per il cimitero consorziale (o per tutti i cimiteri del Comune A se è informatizzata la gestione).

6. Ogni anno il Comune A presenta, secondo le norme della convenzione, specifica distinta numerica delle operazioni cimiteriali eseguite per conto del Comune B e l'estratto, per quanto lo riguarda, delle trascrizioni di cui all'art. 52 del DPR 285/90, a giustificazione dell'onere richiesto.

7. Nel caso il Comune B intenda costituire egli stesso loculi in maniera distinta dal Consorzio occorre che sia concorde il Consorzio. In tal caso al Comune B si applicano le regole generali come fosse un privato o una qualsiasi confraternita che costruisce un manufatto nel cimitero: concessione dell'area, approvazione del progetto, come stabilito dall'art. 94 del DPR 285/90.

Per una sanatoria del pregresso da parte del Consorzio, penso ad un atto deliberativo ricognitorio ad una certa data, con relativa delibera di concessione delle

aree, all'incasso del dovuto da parte del Comune B per la concessione 99-ennale delle aree.

Chi ha i poteri nel Comune A (si ricorda che le competenze attribuite al sindaco dal DPR 285/1990, salve quelle in cui agisca quale autorità sanitaria locale, erano venute meno fin dall'entrata in vigore della L. 142/1990 e sono di competenza, oggi esclusiva, dei soggetti che esercitano le funzioni di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 267/2000) provvede a firmare la concessione.

Un'altra ipotesi potrebbe consistere nel conferire la proprietà dell'immobile da parte del Comune B al Consorzio, ma subentrano poi difficili questioni connesse alle concessioni dei singoli loculi per le quali si è già incassato un canone da parte del Comune B, il subentro del Consor-

zio nelle obbligazioni relative, nei confronti dei concessionari, ecc..

Q. Il Comune di ... deve rilasciare un'autorizzazione per il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale a un'agenzia di onoranze funebri regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A.. Poiché l'agenzia non è proprietaria del carro funebre, ma per esso ha un contratto di nolo nella cui carta di circolazione è riportata la dicitura "Utilizzo uso proprio", ed utilizza un'autorimessa ubicata in altro comune, si chiede se con questi requisiti è possibile rilasciare la predetta autorizzazione.

R. Allo stato attuale non vi è che la indicazione della circolare Ministero della sanità n. 24 del

24/6/1993, paragrafo 5.4, e quindi è elemento poco incisivo.

Inoltre sussiste giurisprudenza sul fatto che una impresa funebre per poter operare deve essere in possesso, congiuntamente di autorizzazione di PS ex articolo 115 (ora di competenza del Comune) e autorizzazione al commercio per attività non alimentari.

In genere si ritiene che la possibilità di disporre del carro funebre debba essere continuativa e quindi: proprietà, leasing, noleggio di lunga durata (ad es. almeno annuale) con specifico contratto.

Occorre la disponibilità continuativa della apposita rimessa per carro funebre, rispondente ai requisiti di legge, e la localizzazione può essere anche in altro comune.

GRUPPO MARCHE INFORMATICA

procedure software per la gestione dei servizi funerari e cimiteriali

moduli software per:


- ☑ anagrafe e catasto cimiteriale
- ☑ luci votive e manutenzioni
- ☑ trasporti e onoranze funebri
- ☑ totem (consultazione non assistita)

ed inoltre ...

- più di cento installazioni nell'area centro-nord Italia
- oltre una dozzina di comuni capoluogo di regione o provincia
- versioni specifiche e promozioni commerciali per piccoli enti
- sostituzione di vecchi programmi (competitive upgrade)
- servizi di rilevazione fotografica/censimento/data entry

programmi dimostrativi on line e documentazione in www.gestioneecimitero.it

Gruppo Marche Informatica S.r.l. Macerata - tel. 0733.492522 fax 0733.492188 e-mail info@gruppomarche.it



Rubriche

I cimiteri, loro natura e funzione: aspetti che permangono e riemergono nella prospettiva dell'introduzione di cimiteri di proprietà privata (Parte I)

di Sereno Scolaro

1. Introduzione

Il Regolamento di Polizia Mortuaria, e dovremmo dire i Regolamenti al plurale, presenta caratteristiche tali da doverlo considerare come "post maturo" in quanto il suo testo, ma anche i testi precedenti, almeno a partire dal R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, risulta in molti punti essere "superato" fin dal momento della sua emanazione da altre norme, quasi sempre di rango superiore a quello regolamentare, che intervenivano in direzioni diverse quando non opposte. E ciò determina una situazione di difficoltà interpretativa legata alla prevalenza di una norma sotto il profilo della gerarchia delle fonti e alla successiva emanazione di norma regolamentare che presenta un contenuto letterale in contrasto, in più punti, con essa. Si tratta di un vizio ben presente anche nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nel quale risulta ben evidente come la sua elaborazione abbia risentito di una "cultura" propria dell'epoca in cui erano vigenti i testi unici della legge comunale e provinciale (TULCP): infatti, l'individuazione di determinate funzioni degli organi dei comuni sono congruenti con tale impostazione, mentre, nel frattempo, vi era stato un largo dibattito, nel Paese e nel Parlamento, che aveva portato all'approvazione ed entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 ⁽¹⁾, senza che di questo, seppure tardivo ⁽²⁾, mutamento legislativo se ne avesse traccia nel Regolamento di Polizia Mortuaria, per molti versi riprodotto degli schemi precedenti. E le innovazioni sono state di poco conto ed operanti presso che in via esclusiva in ambito igienico-sanitario ⁽³⁾, anche se non sempre, specie quando si trattasse di ambiti di altri ministeri, magari di abbastanza recente istituzione ⁽⁴⁾. Seppure non si tratti dell'unico elemento, è sotto il profilo delle competenze degli organi dei comuni che si coglie con maggiore evidenza come questa tardività di im-

postazione sia accentuata. Infatti, su questo punto, con la legge 8 giugno 1990, n. 142 si introduce la distinzione tra organi dei comuni, secondo il principio della distinzione delle funzioni tra organi di governo e organi "burocratici" ⁽⁵⁾, conferendo a questi ultimi una funzione di organi a tutti gli effetti e titolari di compiti attribuiti in via esclusiva ⁽⁶⁾. Si potrebbe ricordare come esso, ad esempio, procedendo con le logiche della fotocopia si fosse limitato a sostituire il termine "ufficiale sanitario", precedentemente usato nel contesto dell'organizzazione sanitaria di cui al testo unico approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, con quello di "coordinatore sanitario", introdotto con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ⁽⁷⁾, senza grandi approfondimenti circa la profonda diversità di funzioni e di ruoli tra le due figure, ma neppure rispetto al ruolo che la stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833 riconosceva alle regioni. E tale modifica di mera etichetta è stata dapprima intaccata dalla Corte costituzionale ⁽⁸⁾, ma non va dimenticato come la figura del coordinatore sanitario sia stata superata di lì a poco ⁽⁹⁾. Non si formula qui alcun giudizio di valore sul Regolamento di polizia mortuaria, ma ci si limita a constatarne alcune caratteristiche, che diventano critiche, anche sotto il profilo della sua applicazione nel quotidiano.

Il processo di revisione del Regolamento di polizia mortuaria sembrava fosse maturo per concludersi nel 2001 e sussistevano tutte le condizioni perché

⁽⁵⁾ Seppure con fonte "debole", tale principio era già stato introdotto con il D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (articoli da 40 a 47).

⁽⁶⁾ Il riferimento è, chiaramente, all'attribuzione al sindaco di compiti e funzioni che, per la legge 8 giugno 1990, n. 142, spettavano in via esclusiva ai dirigenti.

⁽⁷⁾ Si fa notare come il Regolamento di polizia mortuaria in vigore nel 1978 fosse il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e che la sua revisione sia ... del 1990, cioè di soli 12 anni, circa, successiva.

⁽⁸⁾ Sentenza n. 174 del 8 - 22 aprile 1991. Si tratta di una sentenza sostanzialmente ineccepibile, salvo che per il fatto di avere dichiarato la sussistenza della condizione di illegittimità costituzionale limitatamente alla regione ricorrente, cosa che appare ben poco congruo, in quanto il contrasto con la Costituzione non dovrebbe essere suscettibile di limitazioni territoriali. Evidentemente, la Corte aveva la preoccupazione di prevenire eventuali dilatazioni degli effetti che la pronuncia avrebbe potuto determinare.

⁽⁹⁾ Art. 3, comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

⁽¹⁾ Ordinamento delle autonomie locali, in vigore dal 13 giugno 1990. Oggi abrogata per l'entrata in vigore del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

⁽²⁾ Costituzione, Disposizioni transitorie e finali IX.

⁽³⁾ Ad esempio, si pensi all'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽⁴⁾ Si pensi all'art. 85, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

tale conclusione avvenisse in vigenza dell'assetto costituzionale precedente alle modifiche al titolo V della sua parte seconda (L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), ma così non è stato. Ciò è stato dovuto alla presenza di volontà che non tanto ritenessero insoddisfacenti i risultati del lavoro precedentemente fatto, quanto intendevano introdurre elementi che rispondono a logiche altre, rispetto a quelle che connotano la cultura cimiteriale italiana, principalmente l'introduzione di cimiteri di proprietà privata⁽¹⁰⁾ e, comunque, uno spazio quanto più ampio possibile all'imprenditorialità in molte fasi, incluse quelle immediatamente post mortem.

Si tratta di questioni che corrono il rischio di essere affrontate con approcci pre-giudiziali, di schieramento così che il giudizio di merito diventa condizionato da posizioni precedentemente assunte: quali che siano queste posizioni, questo approccio risulta del tutto erroneo e fuorviante, cosa che induce a dover sgombrare queste logiche, che non solo sono fallaci, ma, soprattutto, ostacolano ogni confronto sulle cose concrete. In ogni caso, appare preliminare l'esigenza di tenere presente che ogni intervento nelle materie funebri e cimiteriali non richiede unicamente un'elaborazione normativa "tecnica", anzi questa andrebbe perfino del tutto evitata, se non sia connessa con una valutazione di aspetti di altro contenuto, forse anche meno concreto, apparentemente, ma di sostanziale influenza, cioè di quel complesso di elementi che attendono all'ambito delle tradizioni, della psicologia, dell'antropologia, della storia, delle linee di pensiero religioso o laico, dei riti e dell'immedesimazione ed autoriconoscimento delle persone, degli schemi su cui si struttura la società, ecc. e, quindi, in buona sostanza delle culture, nel senso più ampio, del popolo italiano, in cui questi si riconosce.

2. La "funeral home"

Per l'attività attorno alla fase post mortem, il riferimento è alle funeral homes cioè a quei luoghi che non vanno confusi con altri aventi funzioni "tecniche", quali l'osservazione e il deposito dei cadaveri in attesa della sepoltura, ma ad una serie di attività come la veglia, la visita di familiari, amici e conoscenti, la commemorazione e tutto quanto si collochi nell'ambito dei riti di separazione. La funeral home costituisce un momento distinto e separato rispetto alle funzioni "tecniche" di osservazione e deposito che la normativa italiana non ha preso in considerazione. In alcuni Paesi tali luoghi di sepa-

razione sono presenti, mentre in Italia sono del tutto assenti, ma non tanto come effetto di un qualche divieto normativo in sé, quanto piuttosto in quanto estranei alla cultura funebre italiana che colloca i riti di separazione in contesti diversi, all'interno della società civile, nella famiglia, nella chiesa⁽¹¹⁾, cioè in ambienti e contesti di socializzazione della morte o, meglio, del lutto. L'esplicazione dei riti di lutto in ambienti specializzati verrebbe a porsi come una riduzione della socializzazione del lutto, socializzazione che costituisce un fondamentale strumento per affrontarlo, e come un mutamento dell'approccio antropologico del lutto, con una separazione anticipata della separazione e la destinazione di dati luoghi all'unica funzione (la famiglia e la chiesa assolvono a funzioni complessive e quella del lutto è solo una di queste). In qualche modo, ciò porterebbe ad un'alterazione della cultura funebre italiana svuotando la famiglia e la chiesa di una delle funzioni tradizionalmente assolte: tuttavia, questo svuotamento può essere individuato come già iniziato, nel momento in cui è venuta a prevalere la c.d. ospedalizzazione della morte⁽¹²⁾, per cui la morte, e il lutto che se ne colloca a valle, che ha comportato l'affidamento ad una struttura specializzata dell'evento della morte, producendo una separazione rispetto alla famiglia, separazione che pone in un'ottica diversa l'elaborazione del lutto. Ma questo importa anche che i riti di separazione abbiano luogo in ambienti non sempre pensati per essi, come i servizi mortuari ospedalieri, spesso condizionati più dalla logica tecnico-igienistica che da un'attenzione ai familiari in lutto. Se poi si considerano le condizioni spesso miserevoli in cui versano tali ambienti, non si può negare come ci si trovi di fronte a condizioni di vera e propria inidoneità alla funzione, che non è solo la funzione di conservare le salme fino a che il feretro non sia chiuso, ma dovrebbe essere anche – e principalmente – quella di un luogo per l'elaborazione del lutto. Ecco che dall'inidoneità, anche sotto questo profilo, dei servizi mortuari degli ospedali può sorgere un nuovo bisogno, che è del tutto nuovo e che importa un mutamento antropologico nei luoghi del lutto, tendenzialmente superandone la collocazione nei luoghi della socialità. In altre parole, l'ospedalizzazione della morte e il fatto che gli ospedali abbiano affrontato l'impianto e l'esercizio dei servizi mortuari in termini meramente tecnico-igienistico (e, spesso, non garantendo neppure questi requisiti) ha, nei fatti, espropriato il momento

⁽¹⁰⁾ E segnali di questo orientamento sono coglibili, tra le righe, anche dal DD.MM: (Salute) del 7 febbraio 2002 e del 9 luglio 2002, in cui si attribuisce una funzione di certificazione alle strutture pubbliche cimiteriali.

⁽¹¹⁾ Cfr.: Canoni 1177 – 1182, ed anche Canoni 1240 - 1243 Codex Juris Canonici (CJC).

⁽¹²⁾ Si confronti il rapporto numerico tra decessi in abitazione e decessi in ospedale oggi, rispetto a quello che si aveva fino ad una quarantina d'anni addietro.

dell'elaborazione del lutto dall'ambito degli affetti e delle pulsioni psicologiche dei familiari e delle loro relazioni degli affetti, ponendo i presupposti per un bisogno di servizio, tradizionalmente assente nella civiltà italiana. Si potrebbe rispondere a questo stato di cose con un richiamo ad un qualche ritorno al passato, ma si tratta di una posizione destinata a lasciare il tempo che trova, anche per il fatto che non sono mutati solo i luoghi preposti all'elaborazione del lutto, ma è mutata la società nel suo complesso. Se tale bisogno debba, o possa, trovare una risposta nelle funeral homes, la domanda diventa quindi non tanto quella sulle modalità per favorire od ostacolare questo indirizzo, quanto sulle caratteristiche che esso debba assicurare, sia in termini di qualità del servizio, sia in termini di accesso, sia in termini di gestione, sia sotto altri profili. Traducendo, ciò potrebbe essere sintetizzato nella domanda: "Quale funeral home?"

3. I cimiteri di proprietà privata

In altri Paesi, anche europei ma con culture forse diversificatesi all'interno di una comune cultura europea, sono attive situazioni che vedono la presenza di cimiteri di proprietà privata, cosa che potrebbe importare l'esigenza di porre la questione sull'eventuale introduzione di analoghi istituti anche nell'ordinamento italiano. Si potrebbe anche considerare, per altro, come tali fenomeni e situazioni abbiano caratteri che non li rendono esclusivi, dal momento che la presenza di cimiteri di proprietà privata non è mai in sé normale, ma concorre sempre, seppure in differente misura e con diversità di vario ordine, con la presenza di cimiteri pubblici o che hanno caratteristiche tali da farli assimilare ai cimiteri pubblici in quanto costituenti una risposta della società al fabbisogno cimiteriale (ci si riferisce ai cimiteri parrocchiali o comunque su base di un'organizzazione di una comunità religiosa che appronta il cimitero per tutti i membri della comunità⁽¹³⁾).

Se l'art. 340 TULLSS⁽¹⁴⁾ ribadisce il divieto della sepoltura dei cadaveri al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico⁽¹⁵⁾ e

⁽¹³⁾ E non si sottovaluti come in alcuni Paesi vi sia una penetrazione rilevante tra fenomeno religioso e Stato, con la presenza di vere e proprie Chiese di Stato, finanziate direttamente per via fiscale, con la nomina statale dei ministri di culto, con l'affidamento di funzioni altrimenti pubbliche, ecc., come nei Paesi dell'area scandinava o in quelli di cultura critiano-ortodossa. Ma gli esempi potrebbero estendersi anche ad altri Paesi.

⁽¹⁴⁾ Approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

⁽¹⁵⁾ Come è rilevabile dal fatto che la violazione del divieto non è solamente sanzionata, ma importa altresì il vincolo del ripristino della situazione di diritto, attraverso il trasferimento della salma al luogo naturale di sepoltura con oneri a carico di chi l'abbia violata, ripristino che ne evidenzia l'inderogabilità.

i cimiteri costituiscono un obbligo per i comuni⁽¹⁶⁾, ciò non significa che già attualmente l'ordinamento giuridico non preveda come, accanto all'obbligo imposto sui comuni di disporre di un cimitero di adeguato dimensionamento, non si abbiano anche cimiteri di proprietà di soggetti diversi. Potremmo citare i cimiteri militari o di guerra⁽¹⁷⁾, ma l'esempio rischia di essere del tutto marginale e poco interessante. Tralasciamo anche la fattispecie del tutto peculiare della c.d. tumulazione privilegiata⁽¹⁸⁾, in quanto essa ha riguardo peculiare ad una singola salma destinataria di speciali onoranze. Piuttosto, vorremmo riferirci alla previsione dell'art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 con il suo riferimento all'espressione di cimiteri particolari, cioè di quelle realtà che presentano caratteristiche simili a quelle che sono da un lato le concessioni ad enti di cui all'art. 90, comma 1 od ai reparti speciali entro i cimiteri, da cui differiscono per la collocazione intra moenia dei cimiteri. Ma anche questo criterio, la presenza all'interno del perimetro cimiteriale, non è assoluto, dal momento che gli articoli 101 e seguenti espressamente prendono in considerazione di sepolcri privati fuori dai cimiteri.

La similitudine va per altro superata in quanto i cimiteri particolari sono cimiteri che non solo appartengono a soggetti diversi dai comuni (aspetto, per altri versi, che appare non essenziale), ma che presentano la caratteristica di essere destinati all'accoglimento di categorie ben determinate, a priori, di persone. Il caso più tipico in Italia è quello dei cimiteri parrocchiali⁽¹⁹⁾ pre-esistenti ai processi storici che hanno all'Unità d'Italia, non in senso strettamente cronologico⁽²⁰⁾ o dei cimiteri che le autorità canoniche, in determinati contesti, consentivano fossero impiantati da organizzazioni laicali⁽²¹⁾, anche se aventi natura qualificabile come col-

⁽¹⁶⁾ Art. 337 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

⁽¹⁷⁾ Richiamati anche dall'art. 57, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽¹⁸⁾ Art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽¹⁹⁾ Cfr.: Canone 1180 CJC. Per ragioni di semplificazione assimiliamo ai cimiteri parrocchiali quelli propri degli ordini religiosi, eventualmente presenti storicamente anche all'interno dei conventi, monasteri o simili. Si cita, ad esempio, quello presente nel monastero di Serra San Bruno, nel quale le sepolture avverrebbero non necessariamente nel rispetto di tutte le norme del Regolamento di polizia mortuaria (per notizia, sembrerebbe non sia rispettato l'art. 74).

⁽²⁰⁾ Ad esempio, se ne rilevano sussistenze nei territori già soggetti alla sovranità del Granducato di Toscana, del Regno delle Due Sicilie, ma anche nei territori che hanno appartenuto alla Monarchia austro-ungarica.

⁽²¹⁾ Sulla distinzione, in ambito canonistico, tra associazioni private e associazioni pubbliche si rinvia, rispettivamente, ai Canonici 299 e 301 CJC. La distinzione sembra richiamare la differenza codicistica tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute, ma le differenze sono decisamente profonde e hanno attinenza a con-

laterale a quella ecclesiastica ⁽²²⁾, enti che prevalentemente assumono la denominazione di confraternite, congregazioni o simili. Va subito detto che non tutti tali soggetti hanno sempre la caratterizzazione di enti ecclesiastici, in quanto sussistono anche soggetti del tutto analoghi, nella struttura e nelle finalità o, a volte, anche nelle denominazioni ⁽²³⁾, ma che hanno personalità giuridica di diritto privato, frequentemente collocatesi in quell'ambito di soggetti, a cavallo tra pubblico e privato, che sono le IPAB ⁽²⁴⁾ di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 ⁽²⁵⁾.

Quando tali soggetti assolvevano ⁽²⁶⁾ alla funzione cimiteriale, a volte anche a quella funebre, provve-

cetti e situazioni tra loro molto differenti, cosa che si giustifica per i diversi contesti normativi.

⁽²²⁾ Tanto da avere spesso ottenuto il riconoscimento giuridico di enti ecclesiastici, anche alla luce delle leggi 20 maggio 1985, n. 106 (Ratifica ed esecuzione del protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984) e 20 maggio 1985, n. 122 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi). L'art. 1 legge 20 maggio 1985, n. 122 reca:

“1. Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

Per le altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in generale per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto accertato, di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'art.16.

L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fin di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

3. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

4. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. “

⁽²³⁾ Risulta non pertinente ricordare la Congregazione di carità, antecedente dell'ECA (Ente comunale di assistenza), ma non in modo assoluto.

⁽²⁴⁾ Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Rispetto alle IPAB tralasciamo qui la vicenda che dal 1977 le investe attorno alla loro natura di persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato, gli interventi della Corte costituzionale, i provvedimenti, di vario rango normativo, che si sono occupati della questione, il ruolo attuale della competenza legislativa regionale e tutte le altre questioni, per limitarci a segnalare come la legge 17 luglio 1890, n. 6972 si intervenuta in termini di ingerenza governativa, secondo il linguaggio dell'epoca, a regolamentare tutta una serie, ampia ed articolata, di entità di origine privatistica. In ogni caso, oggi vi sono IPAB di diritto privato e IPAB di diritto pubblico e, comunque, queste entità si sono sempre caratterizzate per il fatto di essere “a metà del guado” tra pubblico e privato, oscillando variamente da l'uno e l'altro.

⁽²⁵⁾ In larga parte ancora vigente.

⁽²⁶⁾ Si usa il passato, ma non va dimenticato come in talune realtà si tratti di un presente attuale e ben radicato sul territorio.

dendo all'impianto e all'esercizio di cimiteri, in genere ciò avveniva principalmente in favore delle persone che avessero aderito all'ente, quale denominato, più raramente nei confronti di universalità più generiche, ma in tali ultimi casi con la precisazione di un preciso target pre-determinato di persone (ad esempio: per i parrocchiani, per i poveri della parrocchia).

Si registrano, sembra, anche cimiteri particolari di uso civico.

Di qui la presenza dei cimiteri particolari come cimiteri non afferenti al demanio comunale ⁽²⁷⁾, ma pertinenti a soggetti distinti dal comune, spesso assolutamente privati, ma la cui utilizzabilità è soggetta al rispetto delle prescrizioni stabilite in via generale per i cimiteri e alla vigilanza, controllo da parte dei comuni, controllo che si estende fin nella verifica delle condizioni di accoglimento di ciascuna singola salma.

Si hanno cioè varie situazioni in cui il Regolamento di polizia mortuaria registra eccezioni all'esclusività dei cimiteri “comunali”, ma proprio per l'intrinsecità della loro natura demaniale, quale conseguenza della funzione stessa, anche i cimiteri “non comunali”, sia essi all'interno dei cimiteri o fuori dal loro perimetro, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo da parte dei comuni ⁽²⁸⁾, eccezioni che consentono di considerare come già con la normativa esistente non vi sia un'esclusività assoluta per i cimiteri “comunali”.

⁽²⁷⁾ Per inciso, si ricorda come il libro III del codice civile sia in vigore dal 28 ottobre 1941. Da tale data, quindi, la demanialità dei cimiteri risulta del tutto fuori discussione in quanto “voluta”, con scelta determinata e cosciente del legislatore (come risulta dalla Relazione del Ministro Guardasigilli all'emanazione del codice civile, che, nel suo complesso, è entrato in vigore il 21 aprile 1942), che ha aderito a tale impostazione attorno alla natura dei cimiteri, già del resto già prevalente in precedenza seppure in assenza di una norma positiva. Si tratta di un carattere intrinseco dei cimiteri, che, prima del codice civile, era già riconosciuto dalla giurisprudenza che si era espressa maggioritariamente su questo punto e dalla dottrina, tanto da dare esito a formule rappresentative di tale intrinseco carattere. Ad esempio, con riferimenti di durata, anche quanto indeterminata nella misura (c.d., spesso impropriamente, perpetuità) che mal si sarebbe conciliata con un'alienazione, la quale si esaurisce con l'atto con cui avviene. In questo contesto, si potrebbe sostenere che, ad esempio, l'art. 71 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 sia stato “abrogato”, o comunque illecito ed inapplicabile, ben prima dell'emanazione dello stesso R.D. n. 1880/1942. Non si insiste più di tanto sulla questione della demanialità, in quanto essa deriva dalla funzione stessa dei cimiteri, né è implicitamente sostanziale, così che una sua deroga potrebbe derivare non tanto da modifiche legislative, ma da una trasformazione della costà di così ampia portata da richiedere un ampio arco di generazioni (e ciò prescindendo da ogni giudizio di valore su tale ipotetica trasformazione).

⁽²⁸⁾ Anche se in tutt'altra materia, cioè ricorda molto da vicino la previsione dell'art. 78 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con cui si attribuisce ai comuni le funzioni amministrative di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico.

4. Le cappelle private fuori dai cimiteri

Il caso delle cappelle private fuori dai cimiteri consente alcuni approfondimenti importanti. Si tratta di sepolcri che, per definizione, sono privati e siti su aree al di fuori del perimetro cimiteriale e destinati ad accogliere le salme di famiglie determinate ⁽²⁹⁾, ma soggette ad una vigilanza permeante delle autorità comunali, sia sotto il profilo tecnico-costruttivo, sia soprattutto per la valutazione, caso per caso, della sussistenza delle condizioni di accoglimento ⁽³⁰⁾, ma che importano, al loro sorgere, la costituzione dei vincoli di inedificabilità ed inalienabilità per un'area pari a quella ordinaria della fascia di rispetto cimiteriale e non riducibile in alcun caso. Non solo, condizione per il sorgere del sepolcro privato fuori dai cimiteri è la proprietà di tutta siffatta area destinata ad essere oggetto di tali due vincoli. Se il primo, inedificabilità, è variamente rinvenibile anche in altre norme, specie nell'ambito urbanistico, per cui, per certi versi può considerarsi abbastanza conosciuto, il secondo, inalienabilità, ha una rilevanza tale da meritare alcune considerazioni. Si è qui in presenza di aree che necessariamente devono essere di proprietà della famiglia per l'intera area su cui va assunto il vincolo: il contenuto del diritto di proprietà importa il godimento e la disponibilità piena ed esclusiva del bene, seppure entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico ⁽³¹⁾. E il secondo dei vincoli essenziali, tanto che il loro venire meno comporta la decadenza dal diritto di usare delle cappelle private fuori dai cimiteri, è quello dell'inalienabilità, vincolo che indice sul diritto di proprietà. Infatti, il godimento e la disponibilità in modo pieno ed esclusivo costituiscono caratteri intrinseci al diritto di proprietà: e quale è il più alto momento di esercizio di un diritto avente questi caratteri se non proprio l'alienazione, la vendita, cioè l'atto con cui ci si priva del diritto stesso magari in cambio di un diritto analogo di proprietà su di un altro bene (nella vendita in genere una somma di danaro)? Cioè, godere e disporre in modo pieno ed esclusivo non può che arrivare anche al punto di disfarsi del diritto stesso. Si potrebbe fare riferimento

alle classificazioni dei diritti e, tra queste, alla distinzione tra diritti disponibili e indisponibili, strada che potrebbe lontano. Ci si limita a sottolineare come la capacità ad alienare sia il modo più accentuato di esercitare il diritto stesso di proprietà. Nel momento in cui il proprietario assume il vincolo dell'inalienabilità, apporta un vulnus sostanziale al proprio diritto di proprietà, talmente essenziale da intaccare il fondamento stesso del diritto di proprietà. Ne deriva che in tali fattispecie ci si trova di fronte ad un'area di proprietà privata ... assoggettata al regime dei beni demaniali, almeno sotto il profilo dell'alienabilità / inalienabilità, e il cui utilizzo rispetti ai fini è subordinato ad una verifica, caso per caso ⁽³²⁾, del titolo ad essere accolti nello specifico sepolcro. E si tratta di disposizioni per le quali, oggi, facciamo riferimento al vigente Regolamento di polizia mortuaria, ma che erano presenti anche nel D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 ⁽³³⁾. Appare evidente che se dovessero introdursi nell'ordinamento italiano cimiteri di proprietà privata si dovrebbe superare il limite delle cappelle private fuori dai cimiteri come istituto unicamente familiare, si dovrebbero mettere in discussione le disposizioni vigenti in materia di concessioni di aree cimiteriali ad enti, di reparti speciali per determinati culti o comunità straniere, ma i vincoli di inedificabilità ed inalienabilità dell'intera area ricadente nel raggio dei 200 metri dal perimetro esterno del cimitero, di intera ed esclusiva proprietà del soggetto proprietario del cimitero, raggio non soggetto a riduzione neppure, sembrerebbe, nel contesto dell'art. 28 legge 1° agosto 2002, n. 166, non potrebbero essere superati. In altre parole, l'imprenditore che ritenesse di impiantare ed esercitare un cimitero proprio, si troverebbe in una situazione di limitazione, autonomamente assunta, del proprio diritto di proprietà, che metterebbe in discussione la possibilità di cessione dell'azienda che ha avviato. Scherzosamente, si potrebbe sostenere che tale azienda dovrà essere a tempo indeterminato, in perpetuo.

⁽²⁹⁾ Come risulta dall'art. 104, comma 2, con una formulazione che porta ad escludere che vi possano essere sepolcri privati fuori dai cimiteri nella titolarità di enti, cioè di persone giuridiche.

⁽³⁰⁾ Art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del resto in modo del tutto omogeneo alla verifica che va fatta per le sepolture private all'interno dei cimiteri ed oggetto di regolare atto di concessione.







⁽³¹⁾ Art. 832 C.C. Ma va richiamato anche l'art. 42 Cost., sia per la distinzione tra proprietà pubblica (che non significa solo di persone giuridiche pubbliche, permanendo qui e là beni c.d. di uso civico, cioè riservati promiscuamente ad una determinata collettività di persone) e proprietà privata, sia per i limiti finalizzati allo scopo di assicurarne la funzione sociale, sia per altri precetti costituzionali.

⁽³²⁾ Art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽³³⁾ In precedenza era previsto il solo vincolo dell'inedificabilità.



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>ZIMOFUN Liquido in cui sono presenti microrganismi con un larghissimo spettro d'azione. ZIMOFUN permette di demolire i materiali organici (grassi, proteine e altro) che si generano con i processi putrefattivi, svolgendo nel contempo una spiccata azione deodorante. Elimina incrostazioni di liquami dai loculi. Contribuisce a pulire dalle incrostazioni gli zinchi estratti dai loculi prima di avviarli a recupero. È fornito in flaconi da 1 e da 5 litri.</p>	 <p>BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 e da 5 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale

RETE DI IMBRACATURA NETMAKE®

- È costituito da treccia perimetrale di chiusura ed ancoraggio in nylon che stringe la rete attorno al feretro, e da una rete di sostentamento sempre in nylon. Alla treccia vengono agganciati i sistemi di calata o sollevamento (meccanici, manuali, idraulici)
- Sepolta è resistente per almeno 10 anni
- Portata 300Kg



SACCO RIFIUTI CIMITERIALI CEMSA

- Serve per insaccare a bordo campo rifiuti lignei e similari da esumazione ed estumulazione. Fornito con dicitura di legge
- Disponibile in 3 misure: piccolo, medio e grande
- Prodotto in tessuto poliolefinico, idoneo sia all'incenerimento che a smaltimento in discarica di categoria 1A



 **argema s.r.l.**

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333

e-mail: argema@tin.it

Attualità

Attività sotterranee

La polizia mortuaria in una Azienda USL

di Andrea Poggiali (*) e Paolo Tarlazzi (**)

ERRATA CORRIGE

Segnaliamo ai lettori che nell'articolo "Considerazioni sui requisiti degli edifici funebri" di Poggiali/Leoni pubblicato sul n. 3/2002 de "I Servizi Funerari", nelle conclusioni a pag. 24, dopo il primo periodo sono state inavvertitamente stralciate alcune righe, che si riportano di seguito:

"Si tratta di argomenti tecnici, come conviene quando si prende in esame un regolamento: ma ciò che è sotteso a questi temi apparentemente aridi, è un sentimento di rispetto verso la funzione dei cimiteri come luogo di memoria.

Le parole di un assessore comunale ⁽¹⁾ ci aiuteranno a spiegarci meglio:

⁽¹⁾ Si tratta di pubbliche scuse presentate da un assessore comunale a seguito della segnalazione di un disservizio in operazioni cimiteriali: v. "La Stampa", domenica 1° luglio 2001, pag. 15, rubrica "Specchio dei Tempi".

Introduzione

Il settore funerario è da sempre alle prese con un problema di scarsa visibilità: al di fuori dello stretto ambito degli addetti ai lavori, nessuno ne intuisce le difficoltà e ne conosce i progressi.

Il pregiudizio diffuso è che si tratta di un campo in cui il lavoro non richiede una speciale professionalità: in altre parole, un lavoro sgradevole ma tutto sommato facile.

Questa situazione è sicuramente poco gratificante, specie se si pensa che lo Stato Italiano annovera proprio la polizia mortuaria tra i servizi essenziali ⁽¹⁾.

Dobbiamo però chiederci se i difetti di informazione riscontrati all'esterno del settore funerario non siano in realtà presenti anche al suo interno.

Sono numerose infatti le occasioni in cui si può osservare che, tra i numerosi soggetti coinvolti nelle pratiche del funerale e della relativa sepoltura, la conoscenza reciproca è appena epidermica.

Il necroforo del cimitero vede intervenire alle operazioni di estumulazione il cosiddetto "ufficiale sanitario", e poi si stupisce di ritrovarlo nell'ambulatorio pubblico dove si effettuano le vaccinazioni.

Il titolare di una ditta di pompe funebri dovrebbe godere di un vantaggio in termini di conoscenza complessiva dell'ambiente, per il fatto di costituire il tramite indispensabile in ogni procedura: questo in teoria, perché nella pratica non è raro trovare ditte in cui il personale non conosce neanche l'ambito territoriale della propria Azienda Unità Sanitaria Locale (A.USL), e ragiona ancora in termini di "uffici sanitari comunali".

Alcuni anni fa, un elenco delle varie figure (necrofori, medici, ufficiali di Stato Civile ecc.) operanti nel settore funerario e delle loro rispettive competenze fu

presentato da Sereno Scolaro ⁽²⁾: con i dovuti aggiornamenti, può ancora essere utilizzato per dare un quadro orientativo.

Sarebbe però utile disporre anche di informazioni sulle strutture a cui appartengono i vari operatori: è una conoscenza che in genere viene data per scontata, ed invece non lo è.

Abbiamo pensato di offrire un contributo, seppur parziale, partendo dalla nostra esperienza di medici inseriti nella A.USL.

Data la nostra qualifica di Igienisti, riserveremo l'attenzione maggiore al Servizio di Igiene Pubblica, senza però trascurare gli altri servizi sanitari in qualche modo coinvolti.

L'articolo prende in considerazione i seguenti aspetti:

- l'organizzazione delle A.USL;
- il passaggio di competenze dall'Ufficiale Sanitario al Servizio di Igiene Pubblica;
- l'elenco delle attività previste dal DPR 285/90 ⁽³⁾ che sono svolte dal Servizio di Igiene Pubblica;
- varie su altri Servizi A.USL.

Se quanto diremo renderà in qualche modo meno oscure, meno "sotterranee" le attività di polizia mortuaria nella sanità pubblica, avremo raggiunto il nostro obiettivo.

L'organizzazione delle A.USL

Prima che nascessero gli Uffici Relazione con il Pubblico, era frequente il caso di persone che vagavano

⁽²⁾ "Gli incumbenti antecedenti la sepoltura. I ruoli dei diversi soggetti interessati", di Sereno Scolaro, in NUOVA ANTIGONE n° 3/88, pgg. 38-45. Nello stesso numero di NUOVA ANTIGONE (pgg. 20-21) segnaliamo anche l'articolo "Le connettività del mondo funerario. Un'esperienza su cui riflettere", di Laura Sibilla.

⁽³⁾ Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990.

⁽¹⁾ "La disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore funerario", di Paola Giuliani, in ANTIGONE n° 1/92, pgg. 14-21.

per giorni alla ricerca dell'ufficio A.USL competente per un determinato problema.

Adesso la situazione è differente, gli sportelli informativi sono numerosi e gestiti da personale preparato: ci sono anche siti internet facilmente consultabili.

Eppure, se si vuole fare un dispetto a qualcuno, è ancora facile: basta indirizzarlo genericamente all'A.USL, senza indicargli la struttura a cui rivolgersi per la sua specifica necessità.

Proviamo allora a fornire qualche coordinata, per agevolare l'orientamento in quello che visto da fuori sembra un arcipelago.

L'A.USL garantisce al pubblico una serie di prestazioni mediante tre macrostrutture: l'Ospedale, il Di-

elevato di sedi, così da agevolare anche fisicamente l'accesso degli utenti.

I servizi distrettuali e dipartimentali hanno anche, in alcuni casi, il compito istituzionale di intervenire al di fuori delle loro sedi: tra i tanti esempi possibili, citiamo l'assistenza domiciliare garantita ad alcune categorie di pazienti, e le ispezioni nelle fabbriche o negli esercizi di ristorazione.

Si tratta di un lavoro "sul campo", ed infatti è consuetudine riferirsi a questi servizi come ai "servizi territoriali", termine che ne rende bene le caratteristiche peculiari.

Veniamo ora alle dolenti note: il cittadino ha una conoscenza solo frammentaria di questa parte importante della sanità pubblica.

I motivi sono diversi.

Intanto, c'è da dire che nei mezzi di informazione gli unici riferimenti al mondo della sanità riguardano sempre e solo gli ospedali: tutto il resto pare non esistere.

Bisogna poi aggiungere che c'è un problema di identificazione, conseguente al frequente variare della denominazione dei vari servizi del Distretto e del Dipartimento di Prevenzione.

Può sembrare banale, ma quando un Servizio Materno

Infantile nel giro di pochi anni diventa Servizio Assistenza Donna e Infanzia per poi trasformarsi in Servizio Pediatria di Comunità, è già molto se gli utenti riescono a ricordarsi che c'è un pediatra nella sede del Quartiere.

Nemmeno le macrostrutture sono state risparmiate da questa frenesia lessicale: quello che è ora il Dipartimento di Sanità Pubblica nacque come "Dipartimento di Prevenzione": era una denominazione più indovinata, perché permetteva di identificare immediatamente la sua finalità.

Ricordiamo che stiamo parlando di strutture recenti, nate con la riforma del Servizio Sanitario Nazionale del 1978 ⁽⁴⁾: le ripetute variazioni di denominazione in un periodo ristretto hanno finito con il confondere gli utenti, e sono a volte fonte di errore per gli stessi operatori A.USL.

Per motivi di praticità, in tabella 1, abbiamo evitato la suddivisione di ogni macrostruttura in aree funzionali, e di ogni servizio in unità operativa: parimenti abbiamo saltato a piè pari l'organizzazione dipartimentale degli ospedali. Chi è interessato a questi dettagli può approfondirli tramite il sito internet della propria A.USL: a noi preme soprattutto dare un quadro gene-

Tabella 1: Organizzazione della Azienda USL

Ospedale	Distretto Sanitario	Dipartimento di Sanità Pubblica
Direzione Sanitaria Reparti: Cardiologia Chirurgia Anestesia e Rianimazione Ematologia Gastroenterologia Ginecologia Malattie Infettive Medicina Ecc.	Medicina Generale e Specialistica Consultorio Servizio Tossicodipendenze Servizio Pediatria di Comunità Servizio Salute Mentale	Centro Prevenzione Oncologica Servizio Epidemiologia Servizio Veterinario Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Servizio Medicina Legale e delle Assicurazioni Servizio Igiene Pubblica

retto, il Dipartimento di Sanità Pubblica: in tabella 1 proponiamo uno schema molto semplificato delle macrostrutture e dei relativi servizi.

Su cosa è l'Ospedale sorvoliamo: la sua identità è troppo forte per avere bisogno di spiegazioni.

Del Distretto, diremo che raggruppa una serie di servizi impegnati in attività prevalentemente cliniche, svolte al di fuori dell'Ospedale.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica è invece prevalentemente orientato verso attività che mirano a prevenire l'insorgere delle malattie.

Curiosamente, il cittadino medio ignora quasi tutto di queste ultime due macrostrutture, quando invece sono proprio quelle con cui più spesso viene a contatto.

Le occasioni di ricovero ospedaliero, nella vita di una persona, sono fortunatamente rare: molto più numerose sono le occasioni in cui il cittadino ottiene una prestazione dalla sanità pubblica al di fuori delle mura ospedaliere. La visita per la patente in uno dei tanti ambulatori pubblici con funzioni medico legali (in genere uno per ogni Comune), oppure le vaccinazioni per l'infanzia effettuate presso la sede di ogni quartiere, od il Pap Test presso i consultori, sono solo alcuni degli esempi possibili.

Stiamo parlando di una mole di prestazioni che nel suo complesso è enorme, e che per tale motivo richiede strutture il più possibile decentrate, con un numero

⁽⁴⁾ Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1978, n. 360.

rale, sacrificando magari qualcosa sotto il profilo della precisione formale.

Una puntualizzazione sul Servizio di Medicina Legale, che in tab. 1 abbiamo inserito all'interno del Dipartimento di Sanità Pubblica: è un servizio nato solo negli ultimi anni, ed al momento non è presente in tutte le A.USL. Laddove esiste, svolge ovviamente alcune delle attività necroscopiche più impegnative (tratteremo meglio questo aspetto nel prosieguo dell'articolo): quanto alla sua collocazione nell'ambito della prevenzione, è evidente che si tratta di una soluzione di compromesso, dovuta a mancanza di alternative.

Il passaggio di competenze dall'Ufficiale Sanitario al Servizio di Igiene Pubblica

Capita, a chi lavora in un Servizio di Igiene Pubblica, di essere ancora chiamato "Ufficiale Sanitario".

Il termine non avrebbe più ragione di essere impiegato, dopo i radicali cambiamenti apportati dalla legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, la mitica legge n. 833/78.

Invece, il ricordo del cosiddetto ufficiale sanitario sopravvive, sia a livello di linguaggio colloquiale che in alcuni documenti pubblici ⁽⁵⁾.

Un radicamento così tenace si spiega con il fatto che per quasi un secolo, prima della L. 833/78, l'Ufficiale Sanitario del Comune aveva gestito l'organizzazione sanitaria del territorio ⁽⁶⁾. Si risale addirittura alla fine dell'800, quando dai ranghi degli ufficiali medici del Regio Esercito Italiano furono selezionati i futuri ufficiali sanitari comunali. Per inciso, gli ufficiali medici, in questo passaggio, si portarono dietro gli attendenti, che diventarono i Vigili Sanitari.

Con la citata L. 833/78 sparì la figura dell'ufficiale sanitario, ma non certo le sue funzioni, che furono trasferite ai servizi di Igiene Pubblica. In proposito, si deve fare riferimento alle leggi regionali di attuazione della L. 833/78.

Di seguito riportiamo uno stralcio della L. Regione Emilia Romagna n. 19/82 ⁽⁷⁾:

"Articolo 19

⁽⁵⁾ Il riferimento al "certificato dell'ufficiale sanitario del comune di residenza" continua a comparire in molti foglietti informativi che le amministrazioni pubbliche utilizzano per elencare la documentazione necessaria all'assunzione. Non deve stupire questo ritardo di aggiornamento, se si pensa che ancora nel 1992 una legge dello Stato (la n. 122/92, art. 7) richiedeva, per i responsabili tecnici delle attività di autoriparazione, la "certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza".

⁽⁶⁾ Stranamente nessuno quasi più ricorda un'altra figura fondamentale della sanità territoriale di una volta, il Medico Provinciale.

⁽⁷⁾ Legge Regionale 4 maggio 1982, n. 19 - "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica", in Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n. 50 del 07/05/1982.

Le funzioni di igiene e sanità pubblica svolte dal competente Servizio di igiene pubblica, comprendono in particolare:

[...]

q) le funzioni di igiene e polizia mortuaria".

Questa impostazione si è mantenuta praticamente inalterata fino ad oggi, e non ha risentito neanche dell'infelice formulazione del DPR n. 285/90, in cui a sorpresa la maggior parte delle competenze in materia di polizia mortuaria venne attribuita al "coordinatore sanitario". Fu scelta una delle figure più transitorie nel panorama della sanità italiana: un anno c'era, e qualche anno dopo non c'era più ⁽⁸⁾.

Le regioni seguirono strade diverse per superare il problema: la Lombardia contestò la costituzionalità del DPR n. 285/90, altre regioni delegarono le competenze del coordinatore sanitario ai servizi di Igiene Pubblica.

A conclusione di questa breve esposizione, ritorniamo su di un particolare dell'art. 19 L.R. 19/82: abbiamo visto che le competenze di polizia mortuaria corrispondono alla lettera q), e ciò significa che per ognuna delle lettere precedenti viene attribuita un'altra competenza di uguale responsabilità. Ne consegue che, nel computo delle risorse complessive del Servizio, quelle riservate alla polizia mortuaria sono per forza di cosa limitate.

Elenco delle attività previste dal DPR n. 285/90 che sono svolte dal Servizio di Igiene Pubblica

Nel Regolamento di Polizia Mortuaria, dal primo fin quasi all'ultimo articolo, vi è un susseguirsi di riferimenti alle competenze A.USL.

Per i motivi già esposti, la maggior parte di queste competenze è stata presa in carico dai servizi di Igiene Pubblica.

In tabella 2 presentiamo un elenco sintetico delle relative prestazioni, che abbiamo ordinato partendo dalle più frequenti per scendere a quelle meno richieste (abbiamo escluso quelle rarissime).

Con il prossimo regolamento di polizia mortuaria, questo elenco varierà: in linea di massima, però, l'attività cambierà più sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo. Ad esempio, limitatamente alle prestazioni più frequenti, la sorveglianza sui trasporti funebri non verrà del tutto abolita, sarà solo snellita ⁽⁹⁾; la sorveglianza sulle operazioni cimiteriali, da obbligatoria,

⁽⁸⁾ Onestamente, ammettiamo di non essere riusciti a rintracciare la norma che istituì la figura del coordinatore sanitario: possiamo però precisare che già nel D.Lgs. n. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) non se ne fa più menzione.

⁽⁹⁾ Consideriamo che già da tempo la maggior parte dei servizi di Igiene Pubblica ha provveduto a delegare l'attività di vigilanza sui trasporti funebri. Lo snellimento procedurale configurato nel prossimo regolamento di polizia mortuaria non fa quindi che prendere atto di una realtà ormai affermatasi.

diventerà facoltativa, e resterà quindi una possibile attività di servizio.

È prevista l'introduzione di nuove competenze, quali la sorveglianza sulla tanatoprassi ed i pareri sui piani regolatori cimiteriali, che comunque non influiranno più di tanto sui carichi di lavoro.

In definitiva, anche con il prossimo regolamento i servizi di Igiene Pubblica dovranno mantenere una conoscenza complessiva di tutti i suoi aspetti, dai più noti ai più sfuggenti.

Varie su altri servizi A.USL

Parleremo dei servizi di Medicina Legale e della Direzione Sanitaria dei presidi ospedalieri.

I servizi di Medicina Legale sono una delle più interessanti novità della sanità pubblica: non sono ancora diffusi in tutto il territorio nazionale⁽¹⁰⁾, hanno dei problemi di collocazione (risultano generalmente inseriti nei dipartimenti di Prevenzione, nonostante la scarsa affinità con tale ambito), ma sono in crescita, e guadagnano meritatamente un credito sempre maggiore. Riguardo alla polizia mortuaria, è evidente che un Servizio di Medicina Legale svolgerà le attività con maggiore contenuto tecnico: collaborazione con l'autorità giudiziaria (autopsie, esami esterni della salma, sopralluoghi giudiziari, esami di ossa umane rinvenute), partecipazione alla équipe per l'accertamento della morte cerebrale, certificazione necroscopica nei presidi ospedalieri.

Veniamo ora alla Direzione Sanitaria ospedaliera, che ricopre un ruolo tanto importante quanto misconosciuto⁽¹¹⁾.

All'interno di un ospedale, le attività di gestione e di coordinamento proprie della Direzione Sanitaria non godono del prestigio abitualmente accordato ai servizi di diagnosi e cura, ma ciò nulla toglie alla loro rilevanza effettiva.

Sono moltissimi gli aspetti della conduzione ospedaliera su cui la Direzione Sanitaria esercita il proprio

Tabella 2: Prestazioni abitualmente attribuite al Servizio di Igiene Pubblica in materia di polizia mortuaria

Sorveglianza su trasporti funebri
Accertamenti necroscopici
Assistenza ad operazioni cimiteriali
Valutazione dei progetti edilizi di tombe
Riduzione del periodo di osservazione delle salme
Autorizzazione a trasporto e seppellimento di prodotti abortivi
Gestione registro cause di morte / rilascio di estratto di schede di morte
Controllo carri funebri e autorimesse
Autenticazione della firma su certificato medico (ai fini di cremazione di salma)
Espressione di parere di competenza su regolamenti comunali di polizia mortuaria
Espressione di parere di competenza su domande di tumulazione privilegiata

intervento: tra i tanti, non potevano mancare quelli attinenti alla polizia mortuaria. Ad esempio, il coordinamento dell'équipe per l'accertamento della morte cerebrale e l'espanto di organi, le direttive per il personale ospedaliero coinvolto nelle procedure di trasporto e seppellimento di prodotti abortivi e di arti amputati, la gestione della camera mortuaria⁽¹²⁾.

Si tratta di attività la cui importanza rimane sempre in secondo piano: ci si dimentica che l'umanizzazione dell'ospedale passa anche attraverso il rispetto della dignità del defunto e del dolore dei familiari.

Non è solo una questione di sensibilità individuale degli operatori sanitari: oltre ai comportamenti eticamente corretti, occorrono regole chiare che diano certezza agli operatori ed agli utenti.

In ospedale, questo è un compito della Direzione Sanitaria, fondamentale per la qualità finale del servizio offerto⁽¹³⁾.

(*) Dirigente medico 1° livello, Area di Igiene e Sanità Pubblica A.USL - Ravenna

(**) Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Bologna, al 2° anno di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all'Università di Bologna.

⁽¹⁰⁾ Un ruolo di precursore va assegnato alla Regione Marche, che con deliberazione della Giunta n. 1526 del 9 giugno 1997 ha definito l'organizzazione dell'attività di medicina legale nelle AUSL, riconoscendo la medicina legale come entità autonoma, non omologabile al Dipartimento di Prevenzione. Il testo della deliberazione è pubblicato in "Rivista Italiana Medicina Legale" n. 4/5 (luglio/ottobre) 1997, pgg. 1059-1066.

⁽¹¹⁾ Per una trattazione sintetica e precisa sulla Direzione Sanitaria ospedaliera, consigliamo "Aspetti medico-legali ed organizzativi del servizio mortuario in ospedale", di G. A. Campobasso, P. A. Argentero, M. Losardo, R. Testa, E. Mastrilli, C. Pieri, in DE SANITATE, marzo 2000, pgg. 50-58.

⁽¹²⁾ Sulle difficoltà connesse alla gestione della Camera Mortuaria, vedi "Di nuovo di attualità lo sciacallaggio", di Sereno Scolaro, in I SERVIZI FUNERARI n. 4/2001, pgg. 9-12.

⁽¹³⁾ Sulle caratteristiche peculiari della qualità nel settore funerario, vedi "La domanda di servizio da parte dell'utenza e la percezione della sua qualità", di Paola Savigni, in NUOVA ANTIGONE n. 3/1999, pgg. 28-30.

Attualità

Il periodo di comporta nel contratto collettivo di lavoro

di Massimo Cavallotti (*)

Il lavoratore affetto da malattia, o infortunato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo definito dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

L'art. 2110 del c.c. sancisce che il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto decorso il periodo stabilito dalla legge e dalle norme corporative, ergo C.C.N.L., dagli usi e secondo equità.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri prevede all'art. 26:

“4° Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodi di malattia raggiunga in complesso dodici mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatasi nell'arco temporale degli ultimi 36 mesi consecutivi che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.

5° Superati i limiti di conservazione del posto, l'azienda potrà concedere al lavoratore un periodo di aspettativa non superiore a 6 mesi, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale.

6° Decorso i limiti di cui sopra, l'impresa procederà al licenziamento del lavoratore, corrispondendogli il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva di preavviso e quant'altro eventualmente maturato.

7° Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio entro i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto al solo t.f.r..

8° Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

9° Per i casi di tbc – fermo restando quanto previsto dal presente articolo – si far riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

10° Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale.

... omissis..

19° Per le assenze per causa di malattia all'operaio sarà corrisposto:

- a partire dal primo giorno lavorativo di assenza fino al 180° giorno un'integrazione del trattamento I.N.P.S., dedotte le contribuzioni di legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta;

- dal 181 al 270 giorno di assenza il 65% della retribuzione globale.

20° Nei casi di infortunio sul lavoro, sarà corrisposta un'integrazione fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta a decorrere dal secondo giorno di assenza fino a guarigione clinica, salvo l'obbligo dell'azienda di corrispondere l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio.

21° Al dipendente infortunato sarà conservato il posto per tutto il periodo riconosciuto dall'istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea.

22° L'assenza per infortunio su lavoro non va computata nei periodi di comporta previsti dal 4° comma del presente articolo.

23° Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto nelle aziende.

24° Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, non determinati da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:

- corresponsione dell'intera retribuzione gabellare mensile e contingenza per 6 mesi e della metà di essa per altri 6 mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del preavviso stesso.

25° Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

26° Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente accordo.

27° Ai fini dell'applicazione del presente articolo la retribuzione giornaliera è determinata in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione mensile".

Prima di disquisire sul citato articolo analizzo brevemente il periodo di comporta in altri settori e le disposizioni vigenti.

Il comporta, a seconda di quanto previsto nella contrattazione collettiva, può essere:

- secco: riferito ad un unico episodio morboso nel periodo;
- per sommatoria o improprio: riferito ai casi di eventi morbosi (malattia) brevi e reiterati generano più assenze nel periodo. Ai fini della tutela del posto di lavoro per definire il periodo massimo si calcola la somma delle assenze riferite a più eventi morbosi in un determinato periodo.

Nel caso che il contratto collettivo non preveda, volutamente o non volutamente, il periodo di comporta per sommatoria generando un vuoto di disciplina sarà il giudice, a norma dell'art. 2110 comma secondo, a definirlo secondo usi oppure equità (Corte di Cassazione Civile sentenze 2072/80, 2073/80 e 2074/80 sezioni unite).

Il periodo di comporta per il personale impiegatizio è fissato dall'art. 6, comma 4, del regio decreto legge numero 1825 del 1924, differenziandolo in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore. Un'anzianità non superiore a dieci anni dà diritto alla conservazione del posto per tre mesi, un'anzianità superiore ad un periodo pari a 6 mesi.

I lavoratori affetti da tubercolosi (tbc) sono tutelati dall'art. 10 della legge 419 del 1975, operante qualora i datori di lavoro abbiano più di 15 dipendenti, che prevede un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione. I lavoratori tubercolotici presso datori di lavoro con meno di 15 dipendenti hanno diritto alla conservazione del posto per 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro per malattia tubercolare.

Qualora i contratti collettivi prevedano una disciplina più favorevole, in caso di tbc, rispetto a quella legale il lavoratore può pretendere l'applicazione della disciplina contrattuale (cass. 5926/83).

Diversamente, per il lavoratore tossicodipendente che decida di sottoporsi a programmi terapeutici e riabilitativi presso servizi sanitari, ed ai suoi familiari, spetta un periodo di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità per non più di tre anni (legge 162 del 1990)

Nei contratti di lavoro a part time verticale, si lavora solo alcuni giorni della settimana o un determinato periodo stagionale, il periodo di comporta si

riduce proporzionalmente secondo la giurisprudenza.

Nel caso di evento morboso i lavoratori a tempo determinato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo di comporta ma non oltre il termine fissato per la scadenza del contratto. Terminato il periodo di comporta il dipendente, a seguito del protrarsi della malattia, può richiedere un periodo di sospensione del rapporto di lavoro (c.d. aspettativa) non retribuito.

Il licenziamento intimato durante il periodo di comporta è invalido.

I mesi, secondo criterio maggiormente seguito in giurisprudenza, si calcolano per la loro effettiva durata, salvo diversa previsione del C.C.N.L..

Le ferie possono interrompere il periodo di comporta se richiesto dal lavoratore, salvo diniego di accoglimento della richiesta da parte del datore di lavoro nel caso in cui sia ostacolato il suo interesse (Cass. n. 2000/1774).

Durante la malattia la retribuzione al dipendente è erogata sia a carico dell'azienda che dell'INPS nelle seguenti modalità:

- dal 1° al 3° giorno: carico azienda;
- dal 3° al 180° giorno: carico azienda 50% e 50% a carico dell'ente previdenziale per raggiungere il 100% della retribuzione base;
- dal 181° al 270° giorno: il 33,33% a carico del datore di lavoro ed il 31,67% a carico dell'ente previdenziale per raggiungere il 65% della retribuzione base.

La disciplina contrattuale

La maggior parte degli accordi prevede sia il comporta secco che quello per sommatoria, soprattutto quelli siglati da Confindustria, distinguendo tra operaio e impiegato. Un'ipotesi particolare si rinviene nel contratto dei ferrotranviari che prevede il solo comporta secco senza ricorrere all'art. 2110 del c.c. data la natura particolare del rapporto. Parte della contrattazione differenzia il periodo di comporta a seconda dell'anzianità del dipendente, garantendo più a lungo la conservazione del posto a quei lavoratori che operano da più tempo in azienda, oppure a seconda se l'evento morboso è dovuto o meno ad una causa di servizio.

Il contratto del settore commercio prevede:

Malattia

Conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità

di preavviso e di licenziamento. Trattamento economico:

- dal 1° al 3° giorno a carico ditta il totale della retribuzione;
- dal 4° al 20° giorno: indennità pari al 75% della retribuzione giornaliera di cui il 50% a carico INPS ed il 25% a carico del datore di lavoro;
- dal 21° al 180° giorno: indennità pari ai 2/3 della retribuzione stessa posta a carico INPS e 1/3 a carico del datore di lavoro affinché il lavoratore percepisca il 100% della retribuzione.

Infortunio

Periodo di comporto identico per il caso di malattia. Trattamento economico a carico ditta:

- giorno infortunio: a carico ditta;
 - dal 2° al 5° giorno: 60% della retribuzione;
 - dal 6° al 20° giorno: 90% della retribuzione;
 - dal 21° al 180° giorno: 100% della retribuzione.
- nella misura a carico dell'INPS e del datore di lavoro come sopra indicato per la malattia.

L'aspettativa non retribuita, a decorrere dal 181° giorno, per i lavoratori ammalati è concessa per altri 120 giorni. Per i lavoratori il cui evento morboso sia in conseguenza di infortunio sul lavoro l'aspettativa non retribuita dura per tutto il periodo d'infortunio.

Il contratto è stato concluso nell'anno 1999 da Confcommercio, Cgil, Cisl, Uil, Uiltucs, Fisascart. Per l'indennità economica a carico del datore di lavoro il contratto collettivo delle pompe funebri rimanda all'art. 73 del D.P.R. 1124 del 1985 che prevede:

- 100% della retribuzione per il giorno in cui si è verificato l'infortunio;
- 60% della retribuzione per i successivi tre giorni (periodo di carenza), compresa la domenica. Non c'è carenza nel caso di ricaduta ovvero di ricovero per accertamenti. Per ogni festività nazionale e infrasettimanale spetta il 100% della retribuzione con diverse percentuali sia a carico INAIL che del datore di lavoro.

Confrontando il contratto del commercio con quello delle pompe funebri, rinnovato nel 2000 con l'assistenza della confcommercio alla Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri, si rileva solo differenze nella modalità di erogazione dell'indennità in caso di malattia ed infortunio come evidenziate nella sottostante tabella:

MALATTIA			
<i>Giorni decenza</i>	<i>C.C.N.L. Commercio</i>	<i>C.C.N.L. Pompe funebri</i>	<i>Differenza indennizzo su giorni su commercio</i>
Dal 1° al 3° gg.	100%	100%	-
Dal 4° al 20° gg.	75%	100%	25% per 17 gg.
Dal 21 al 180° gg.	100%	100%	-

INFORTUNIO			
<i>Giorni decenza</i>	<i>C.C.N.L. Commercio</i>	<i>C.C.N.L. Pompe funebri</i>	<i>Differenza indennizzo su giorni su commercio</i>
Giorno infortunio	100%	100%	-
Dal 1° al 4° gg.	60%	100%	- 40% per 4 gg.
Dal 5° al 19 gg.	90%	100%	- 10 per 14 gg.
Dal 20 al 180° gg.	100%	100%	-

Si rileva il prolungamento, nel comparto funerario, di 60 giorni a tutela del lavoratore per l'aspettativa non retribuita in caso di malattia.

Il maggior periodo di aspettativa e l'uniformità del trattamento economico nel periodo rispecchiano le peculiarità proprie dell'attività esercitata dall'operaio nel comparto funerario in relazione ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi che richiedono maggior tutela ma non costituiscono, a mio giudizio, lavori usuranti così come richiesto dalle parti sociali in sede di rinnovo contrattuale.

Il maggior onere contributivo a carico dell'azienda è sproporzionato ai benefici a favore del lavoratore in funzione dell'attività esercitata dallo stesso rispetto ai codificati lavori usuranti.

Diversamente, le parti sociali con le associazioni di categoria dovrebbero studiare l'impatto psicologico a cui sono sottoposti determinati lavoratori operanti nell'attività di recupero salme, cimiteriale ed altro per inserire clausole contrattuali di tutela. Lo studio non dovrebbe essere svolto esclusivamente su operatori funerari pubblici al fine di evitare responsi relativamente attendibili in conseguenza del perenne problema di gestione delle risorse umane all'interno della pubblica amministrazione.

Infortunio in itinere

È quel evento che può colpire il lavoratore durante gli spostamenti connessi con l'attività lavorativa.

Il decreto legislativo 38 del 2000 ha regolamentato la fattispecie considerandolo coperto da assicurazione:

- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;

- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro in caso di più rapporti di lavoro;
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

La copertura assicurativa non opera:

- qualora l'infortunio sia causato da abuso di alcolici, psicofarmaci o dall'uso di allucinogeni o sostanze stupefacenti;
- in caso di interruzione del lavoro da parte del dipendente;
- il conducente è sprovvisto di patente di guida;
- l'utilizzo del mezzo privato di trasporto non esclude la tutela assicurativa quando i mezzi pubblici di trasporto non coprono l'intero percorso abitazione – lavoro oppure gli orari degli stessi non siano accettabili rispetto all'orario di lavoro;
- siano approntati servizi di mensa dal datore di lavoro e l'infortunio si verifiche durante la pausa pranzo con altri mezzi ed in altro luogo predisposto dal datore di lavoro.

Sintesi giurisprudenziale del licenziamento e periodo di comporta

Il licenziamento della lavoratrice per il superamento del periodo di comporta intimato entro l'anno della celebrazione del matrimonio, o dalla data di pubblicazione, si presume attuato per causa di matrimonio in violazione alla legge numero 7 del 1963, salvo che non sia dovuto per cessazione o trasferimento aziendale (Cass. n. 2002/5065).

Il licenziamento per il superamento del periodo di comporta presuppone, al fine di evitarne l'illegittimità, che:

- siano concessi al lavoratore al termine, o nei periodi, i giorni di ferie spettanti e non goduti;
- dal conteggio si escludono i giorni di riposo e festivi secondo una giurisprudenza di merito minoritaria.

Il datore di lavoro non ha l'onere di comunicare al dipendente la prossima scadenza del termine di comporta (Cass. n. 1996/3351).

Danno biologico e ferie: cenni

La Corte di Cassazione definiva il danno biologico come qualsiasi lesione che viola l'integrità psicofisica dell'individuo in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione e non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza ma si col-

lega alla vita sociale, culturale, biologica ed estetica della persona.

L'imprenditore attraverso l'art. 2087 c.c. ⁽¹⁾ è tenuto a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore evitando che a mezzo del contratto di lavoro si provochi lesioni alla persona ⁽²⁾.

La Cassazione con sentenza 2000/1307 che il danno biologico può derivare anche da eccessivi carichi di lavoro estrisecantesi nell'accettazione di lavoro continuativo e nella rinuncia a periodi di ferie.

Anche il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, avendo una gravosità maggiore rispetto a quello scandito da pausa settimanale, può condurre all'alveo del risarcimento del danno biologico, nonostante il maggior compenso cui il lavoratore ha normalmente diritto a norma del C.C.N.L. di settore (Cass. Civ. n. 1996/2004).

Diversamente non costituisce infortunio o malattia professionale risarcibile, come danno biologico, il danno causato al dipendente da terzi in conseguenza di eventi criminosi non addebitabili a titolo di colpa al datore di lavoro ⁽³⁾.

() Amministratore delegato S.o.f.i. S.r.l. e Presidente sezione imprese di onoranze funebri Unione degli Industriali della Provincia di Imperia.*

⁽¹⁾ L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

⁽²⁾ Corte di Cassazione sentenza 14/02/1997 numero 8267: In ottemperanza al precetto costituzionale di cui all'art.41, comma 2, Cost. il datore di lavoro non può esimersi dall'adottare tutte le misure necessarie, compreso l'adeguamento dell'organico, volte ad assicurare livelli compensativi di produttività, senza, tuttavia compromettere l'integrità psicofisica dei lavoratori soggetti al suo potere organizzativo di dimensionamento delle strutture aziendali.

L'eventuale concorso di colpa del lavoratore non ha efficacia esimente per il datore di lavoro che abbia ommesso le misure atte ad impedire l'evento lesivo, restando egli esonerato da ogni responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente presenta i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità, e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.

⁽³⁾ Cass. Civ. 1998/11710. Respinta la domanda del dipendente di una società che gestiva una stazione di servizio di distribuzione di carburante volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico patito in conseguenza della ferita da arma da fuoco subita nel corso di una tentata rapina verificatasi in danno del distributore.

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Invia il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

MG20185VF

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
 al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzie di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione a Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, Tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una **x** la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it



Documentazione

Attività di impresa di onoranze funebri – Autorizzazioni di cui all'art. 115 TULLPS. Conferimento agli enti locali

Circolare Sefit n. 4697 del 6 maggio 2002

Premessa

Nel quadro dei principi di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 è stato provveduto al conferimento a soggetti diversi dallo Stato (regioni, province, comuni, altri enti locali) di una serie di funzioni e compiti. Per altro, tali conferimenti non si sono realizzati per effetto diretto delle suddette disposizioni, ma hanno richiesto ulteriori provvedimenti di attuazione, ivi inclusi quelli relativi al trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali già utilizzate dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni e compiti oggetto del conferimento o del trasferimento di competenza, provvedimenti che hanno interessato anche le scadenze temporali e le modalità di conferimento ⁽¹⁾. In linea generale, tali conferimenti hanno riguardo alle regioni a statuto ordinario, in quanto per le regioni a statuto speciale la relativa attuazione può importare il previo adeguamento delle norme speciali di autonomia.

Tra le altre, con l'art. 161 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie non riservate allo Stato e con il successivo art. 163 sono indicate le funzioni ed i compiti spettanti agli enti locali "direttamente", cioè non conferiti alle regioni con eventuale possibilità di delega agli enti locali, con legge regionale, adottata ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Tra le funzioni ed i compiti spettanti direttamente agli enti locali, si ha:

"b) il rilascio delle licenze d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;"

e

"d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari, di cui all'art. 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;"

Con l'art. 163, comma 2, lettera d) sono conferite direttamente agli enti locali tutte le funzioni e compiti attinenti al rilascio delle licenze previste dall'art. 115 TULLPS, salve unicamente le quattro tipologie espressamente escluse, dove rilascio comprende anche le attività di vigilanza, di verifica, di controllo ed ogni altra che sia connessa con lo svolgimento delle attività soggette alla titolarità di tali licenze di pubblica sicurezza.

1) Conferimento agli enti locali

Sulla base di tali disposizioni, in queste ultime materie i provvedimenti di conferimento costituiscono una vera e propria attribuzione di competenza e non una delega di funzioni, cosa che comporta la titolarità esclusiva della funzione in capo agli enti locali e non un esercizio di una competenza che, giuridicamente, permanga in capo ad altro soggetto (Stato o regione). L'attuazione del conferimento ha avuto luogo con una serie di provvedimenti e, precisamente:

D.P.C.M. 12 settembre 2000, in GU del 30/12/2002 Supplemento ordinario n. 224;

D.P.C.M. 19 dicembre 2000, in GU 16/2/2001 Supplemento ordinario n. 26;

D.P.C.M. 22 dicembre 2000, in GU 16/2/2001 Supplemento ordinario n. 26;

D.P.C.M. 21 marzo 2001, in GU 25/6/2001, n. 145 (con il quale si dispone che il conferimento abbia luogo con la pubblicazione del provvedimento stesso).

Con l'attuazione e gli effetti del conferimento è venuta a sorgere la competenza esclusiva degli enti locali e correlativamente la cessazione delle competenze degli organi statali precedentemente titolari delle funzioni e compiti conferiti, in particolare, nella specie, delle questure.

2) Regolamento di semplificazione

In quasi contemporaneità con il conferimento delle funzioni e compiti, per altro accidentale e privo di relazioni con i tempi e le modalità di conferimento, è stato emanato anche il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311

⁽¹⁾ Art. 7 legge 15 marzo 1997, n. 59.

(²), concernente il “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”, che, per altro, interviene sui procedimenti, indipendentemente dalla competenza. Il regolamento per la semplificazione dei procedimenti è entrato in vigore il 17 agosto 2001, mentre il conferimento delle funzioni e dei compiti ha avuto effetto dal 25 giugno 2001 (³).

3) Aspetti organizzativi

Atteso che è avvenuta tale attribuzione di competenze dirette in capo agli enti locali, il loro esercizio è, sotto il profilo organizzativo, in genere, assolto dagli uffici cui sono affidate le funzioni in materia di attività produttive od economiche, spesso attraverso l'apposito sportello unico, senza qui prendere in considerazione il ventaglio delle possibili denominazioni né l'assetto organizzativo, fattori entrambi rimessi all'autonomia dei singoli Comuni.

In tal modo, si ha che il Comune risulta essere l'unico titolare delle diverse funzioni concernenti i “titoli” (indipendentemente se si tratti di autorizzazioni, licenze od altra denominazione o se il relativo rilascio possa essere sostituito dalla dichiarazione di inizio di attività – DIA – di cui all'art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241) necessari per l'effettuazione delle attività di impresa di onoranze funebri: licenza di pubblica sicurezza di cui al predetto art. 115 TULLPS, attività di commercio di articoli funebri, attività di esercizio della stampa o di riproduzione, attività di commercio di fiori, attività di noleggio da rimessa o di esercizio di rimesse, ecc., in relazione allo spettro di attività e servizi offerti dall'impresa.

4) Questioni transitorie

La transizione delle competenze agli enti locali ha determinato alcune questioni, che meritano di essere affrontate:

a) le licenze di cui all'art. 115 TULLPS rilasciate precedentemente al conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali conservano efficacia e validità, mentre il conferimento ha importato esclusivamente che attualmente la competenza in materia di vigilanza, controllo sulla titolarità ed esercizio delle attività soggette alla titolarità della licenza siano assolute dagli enti locali. In altri termini, non si rende necessario alcun intervento di “conversione” o di richiesta di un nuovo

rilascio di licenze di pari contenuto da parte degli enti locali;

b) la titolarità del potere di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'esercizio dell'attività;

c) gli enti locali possono determinare l'obbligo di un deposito a titolo cauzionale, determinandone la misura;

d) i depositi cauzionali nel passato versati alle singole questure sono stati (o avrebbero dovuto essere) trasferiti, da queste, direttamente ai Comuni in cui le licenze precedentemente rilasciate risultavano localizzate, unitamente a tutta la documentazione concernente ciascuna singola licenza;

e) l'individuazione della competenza in materia di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni, correlata al potere sanzionatorio;

f) la natura delle eventuali sanzioni accertate.

5) Procedure di “rilascio”, anche alla luce del Regolamento di semplificazione

5.1. Caratteri della licenza, in generale

La licenza di pubblica sicurezza ha il carattere della personalità e della intrasmissibilità, ed incedibilità, a terze persone, come stabilito in via generale dall'art. 8 TULLPS.

Lontana giurisprudenza ha ritenuto tuttavia non sussistente la violazione del principio nell'occasione in cui il titolare della licenza affidi a terzi, specie se dipendenti, l'esercizio durante una momentanea assenza, a condizione che tale sostituzione non sia abituale o di lunga durata. Sempre in via generale, la rappresentanza può essere ammessa solo se espressamente prevista e, qualora lo sia (come nel caso) il rappresentante deve possedere i requisiti per l'ottenimento, a titolo proprio, della licenza od autorizzazione, nonché deve prestare il proprio consenso scritto.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto all'osservanza delle prescrizioni impostegli dall'autorità di PS (ora Comune) nel pubblico interesse.

Le autorizzazioni possono essere revocate o sospese, in qualsiasi momento, in caso di abuso da parte del titolare.

Sono condizioni ostative all'ottenimento dell'autorizzazione o licenza: la condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo (se non sia intervenuta la riabilitazione); persone sottoposte a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o che siano state dichiarate delinquenti abituali, professionali o per tendenza; persone condannate per delitti contro la personalità dello Stato, contro l'ordine pubblico, contro persone commessi con violenza, per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità; persone che non possano provare la buona condotta.

(²) In GU n. 178 del 2 agosto 2001.

(³) O dal 26 giugno, se si dovessero tenere conto di normali condizioni di conoscibilità della norma, ma il termine è quello della pubblicazione del D.P.C.M.

Le autorizzazioni di PS (ora Comune) sono revocate quando vengono a mancare le condizioni a cui il rilascio è subordinato o quando sopraggiungono circostanze tali da imporre o consentire il rifiuto dell'autorizzazione. Per quanto attiene al requisito della buona condotta, si richiama anche la pronuncia della Corte di cassazione 16 dicembre 1993, n. 440 con cui, tra l'altro, si prende atto dell'intervenuta abrogazione del "certificato comunale di buona condotta" (per effetto dell'art. 64, lettera c) legge 8 giugno 1990, n. 142, oggi D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), dovendosi tale requisito accertare dall'amministrazione procedente con tutti i mezzi a propria disposizione, desumendola da una complessiva valutazione dei comportamenti dell'interessato, basata sulle risultanze di approfonditi accertamenti disposti dall'amministrazione procedente: ne discende che la valutazione della buona condotta spetta unicamente al soggetto titolare del potere di rilascio dell'autorizzazione o, in caso di denuncia di inizio dell'attività, della verifica sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'esercizio dell'attività, e che non può pretendersi sia provata con atti specifici. Non va neppure trascurato l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 12 TULLPS concernenti l'adempimento degli obblighi in materia di istruzione obbligatoria da parte di chi abbia potestà su minori, nonché la prova dell'alfabetismo.

5.2. Caratteri della licenza, in particolare

L'autorizzazione di cui all'art. 115 TULLPS ha validità esclusivamente per i locali in cui essa è rilasciata, ed è ammessa la rappresentanza, dovendosi osservare che la domanda o denuncia di inizio dell'attività deve contenere il consenso scritto del rappresentante.

5.3. Cauzione

La cauzione è facoltativa ed è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio ed all'osservanza delle condizioni a cui l'autorizzazione è subordinata. Nel caso di inosservanza di tali condizioni la cauzione può essere devoluta all'erario del soggetto titolare della funzione di autorizzazione.

Lo svincolo può essere disposto decorsi 3 mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'attività e venga provato che non vi sono obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'attività cessata. Considerando che le autorizzazioni di PS sono concesse esclusivamente ai fini di polizia⁽⁴⁾, le obbligazioni la cui sussistenza va valutata ai fini dello svincolo attengono a quelle degli obblighi propri conseguenti alla titolarità dell'autorizzazione di PS, senza estendersi alle "obbligazioni" come definite dal codice civile, cioè quale fonti di rapporti a carattere negoziale interprivatistici. Con il passaggio ai Comuni, va ricordato che

⁽⁴⁾ Art. 11 Regolamento al TULLPS.

essa costituisce una facoltà da esercitare dal Comune, sentita la Camera di commercio industria agricoltura ed artigianato.

Sotto il profilo della competenza organica sussiste la competenza del Sindaco, nella sua veste di Autorità locale di PS⁽⁵⁾, alla luce dell'art. 54, comma 1, lettera b) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267⁽⁶⁾.

La natura del deposito cauzionale non ha contenuto tariffario, ma di mera garanzia delle obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività e dell'osservanza delle condizioni cui è subordinato il rilascio della licenza o l'assentimento della denuncia di inizio dell'attività.

Tenendo presente l'avvenuto trasferimento ai Comuni delle cauzioni precedentemente versate alle questure, sembrerebbe ammissibile che il Comune possa anche determinare ipotesi di adeguamento, qualora le cauzioni già prestate siano ragionevolmente insufficienti. La prestazione della cauzione può essere effettuata sia in numerario, il cui deposito è infruttifero, sia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, in questo caso rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio anche di tale attività, oppure con ogni altra modalità prevista in materia di contabilità pubblica⁽⁷⁾.

5.4. Rilascio

Trattandosi di attività per la quale trova applicazione l'art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, in luogo del rilascio è dell'autorizzazione è sostituito da una denuncia di inizio di attività (DIA), presentata all'amministrazione competente⁽⁸⁾, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte per l'esercizio dell'attività, trovano applicazione le norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative⁽⁹⁾.

In caso di denuncia di inizio dell'attività (DIA), l'amministrazione competente dispone del poterdovere di verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, da completare entro 60 giorni.

Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, è disposto, con provvedimento motivato da notificare entro il

⁽⁵⁾ Art. 1, comma 4 TULLPS, nonché art. 1, comma 3 ed art. 4 Regolamento al TULLPS.

⁽⁶⁾ La determinazione della misura e della forma (ma oggi sulla forma, vedasi il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311) era attribuita al questore (art. 116 TULLPS), costituendo così funzione propria dell'autorità provinciale (allora) di PS, con la conseguenza che la funzione è divenuta, con il trasferimento agli enti locali, propria dell'autorità locale di PS.

⁽⁷⁾ Ad esempio: cc postale, libretto di deposito al portatore, titoli; Art. 54 R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

⁽⁸⁾ Trattandosi di attività con validità esclusivamente in locali determinati, l'ente locale nel cui territorio tali locali si trovano.

⁽⁹⁾ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

termine anzidetto, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

È fatta salva, ove possibile, l'ipotesi per la quale l'interessato si conformi alla normativa vigente entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

In difetto di provvedimento motivato di divieto entro il termine, esso non può essere ulteriormente adottato (silenzio-assenso).

Nel passaggio dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 al Regolamento di cui al D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 la titolarità alla verifica ha assunto il carattere facoltativo.

Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione o nella denuncia di inizio di attività (DIA) è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale⁽¹⁰⁾, la cui omissione comporta l'irricevibilità della domanda e l'inefficacia della denuncia di inizio di attività e dell'eventuale provvedimento rilasciato od assentito, fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 13 D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784).

È prescritta altresì la c.d. dichiarazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.⁽¹¹⁾

In occasione della domanda di autorizzazione o denuncia di inizio dell'attività (DIA) vanno indicate le operazioni e gli affari, la tariffa delle singole operazioni, la sede dell'esercizio, l'insegna e l'eventuale indicazione dei rappresentanti. Va ricordato che trova applicazione l'art. 54, comma 1, lettera b) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5.5. Rappresentanza

Per quanto riguarda il consenso scritto del rappresentante, che deve essere contenuto nella domanda o nella denuncia di inizio di attività, esso può essere prestato avanti al dipendente comunale competente a ricevere la documentazione, se non si voglia procedere all'autenticazione della sottoscrizione nella forma dell'art. 2703 codice civile (notaio), che costituisce la forma elettiva.

La disposizione originaria prevedeva, come alternativa al notaio, l'assunzione del consenso scritto da parte degli ufficiali di pubblica sicurezza⁽¹²⁾ o dal sindaco (che agiva nella sua veste di autorità locale di PS): a seguito del conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali, la competenza del dipendente comunale competente a ricevere il consenso scritto si affianca alla competenza del sindaco, tanto da rendere

⁽¹⁰⁾ D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784.

⁽¹¹⁾ L. 13 settembre 1982, n. 646, L. 23 dicembre 1982, n. 936, L. 19 maggio 1990, n. 55, L. 5 luglio 1991, n. 197, Legge 17 gennaio 1994, n. 47, D.P.R. 8 agosto 1994, n. 490.

⁽¹²⁾ Non solo operanti presso la questura, ma comunque rivestenti la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza. Testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1907, n. 690 e relativo Regolamento speciale approvato con R.D. 20 agosto 1909, n. 666.

pressoché scarsamente utilizzabile, sotto il profilo pratico, tale competenza sindacale (che sussiste in quanto titolare della funzione).

Va fatto di precisare che la competenza del dipendente comunale non si colloca nel contesto della documentazione amministrativa⁽¹³⁾, ma in ambito di una specialità propria la cui legittimazione non sorge sulla base di un "incarico" attribuito dal sindaco, quanto dalla competenza organizzativa a ricevere la documentazione e, per questo, è del tutto sufficiente l'ordine di servizio, anche orale, a ricevere la documentazione e promanante dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o del servizio.

Nel caso in cui la documentazione sia ricevuta direttamente dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o del servizio, la legittimazione ad assumere il consenso scritto da parte del rappresentante è insita nella posizione di dirigente o di responsabile.

Le modificazioni all'art. 12 Regolamento al TULLPS apportate dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, in particolare l'ultimo comma del suo attuale testo, consentono di chiarire il rapporto tra le funzioni proprie del sindaco, quale autorità locale di PS (art. 54, comma 1, lettera b) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), rispetto alle funzioni del personale dipendente del Comune addetto od assegnato agli uffici titolari del procedimento.

Anche se non è espressamente mantenuta un'eventuale competenza del notaio, essa non va esclusa potendo, in ogni caso, sussistere in attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

5.6. Rilascio di una nuova autorizzazione

Fermo restando il carattere dell'intrasmissibilità dell'autorizzazione di PS, in caso di decesso del titolare l'erede è legittimato a richiedere, se in possesso dei requisiti, una nuova autorizzazione, con facoltà di proseguire l'attività per tre mesi successivi alla morte.

Se si tratta del titolare di un'impresa gestita in forma societaria, la facoltà di richiedere una nuova autorizzazione, è attribuita a chi subentri al titolare dell'autorizzazione defunto. In tutti i casi, l'autorità di PS può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato, od il rappresentante esercente, sia privo dei requisiti soggettivi.

5.7. Durata

Con il Regolamento di semplificazione di cui al D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, le autorizzazioni di PS sono di norma permanenti (salvo che non si abbia una durata diversamente stabilita da altre leggi statali o regionali o non si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato).

⁽¹³⁾ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5.8. Trasferimento in altri locali

In relazione alla validità dell'autorizzazione di PS esclusivamente per i locali per i quali è rilasciata, il trasferimento in altri locali diversi da quelli "originari" è subordinato alla verifica dell'idoneità dei locali medesimi.

Tale verifica si rende necessaria anche quando non vi sia trasferimento, ma anche quando, permanendo l'esercizio dell'attività nei locali "originari", questi abbiano subito sostanziali modificazioni.

5.9. Registri

I titolari dell'autorizzazione di PS devono tenere un registro degli affari trattati riportante:

- a) il nome, cognome e domicilio del committente;
- b) la data e la natura della commissione;
- c) il premio pattuito, esatto o dovuto;
- d) l'esito dell'operazione.

I registri sono soggetti all'imposta di bollo per ciascuna pagina, da assolvere previamente⁽¹⁴⁾, nonché alla vidimazione⁽¹⁵⁾. La vidimazione spetta all'autorità di PS e, con il conferimento agli enti locali, al sindaco, anche nei Comuni in cui non assolva a tutte le funzioni di autorità locale di PS. I registri devono essere esibiti agli ufficiali ed agenti di PS ogni qual volta lo richiedano ed in tali occasioni vi appongono la data e firma dell'esame; analoga facoltà spetta agli organi del Comune a seguito del conferimento di funzioni in detta materia.

Con il Regolamento di semplificazione viene ammessa la possibilità di tenuta dei registri con modalità informatiche, rinviando ad apposito DM la determinazione delle modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'imposta di bollo in relazione alla diversa strumentazione impiegata.

I registri vanno conservati per un quinquennio⁽¹⁶⁾ a disposizione dell'autorità di PS.

Tra gli obblighi dei titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 115 TULLPS vi è anche quello di tenere permanentemente affissa nei locali in cui è esercitata l'attività, ed in modo ben visibile, una tabella delle operazioni svolte con l'indicazione della relativa tariffa, nonché il divieto di svolgere operazioni non indicate nella tabella o riscuotere corrispettivi maggiori rispetto a quelli indicati, od accettare commissioni ed incarichi da persone non munite di carta d'identità od

altro documento di identificazione, rilasciato da un'amministrazione dello Stato⁽¹⁷⁾.

5.10. Sanzioni

Va ricordato che con il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480⁽¹⁸⁾ le infrazioni all'art. 115 TULLPS e, in particolare, l'esercizio dell'attività che ne è oggetto senza essere in possesso del relativo titolo è stata depenalizzata⁽¹⁹⁾ ed ora soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da (Lit. 1.000.000) ora EUR 516,00 a (Lit. 6.000.000) EUR 3.098.

È ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (EUR 1.032) entro 60 giorni.

In conseguenza della depenalizzazione, il procedimento di accertamento delle infrazioni compete all'autorità preposta alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni medesime e, quindi, a seguito del conferimento delle funzioni e dei compiti relativi all'art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, agli organi del Comune e, specificamente, ai soggetti cui, per ragioni organizzative, compete la funzione di autorizzazione o di verifica dei requisiti e condizioni di esercizio dell'attività nel caso di denuncia di inizio di attività (DIA). La sanzione si applica ad ogni singola infrazione accertata.

Per le procedure di accertamento delle infrazioni e di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689. I singoli Comuni, ai termini dell'art. 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono valutare l'opportunità di adottare apposito regolamento comunale, o di integrare il regolamento comunale di polizia municipale esistente, per quanto concerne le diverse funzioni del Comune in materia di polizia amministrativa.

6) Regioni a statuto speciale

Trattandosi di conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali "direttamente", non riveste particolare rilievo il fatto che la regione in cui si trovi l'ente locale sia regione a statuto ordinario o a statuto speciale, come nel caso di conferimenti disposti nei confronti delle regioni, se non per quelle regioni a statuto speciale alle quali competano in via esclusiva le funzioni in materia di enti locali (Sicilia, Trentino – Alto Adige, Valle d'Aosta). In tali regioni, nelle quali non trovano applicazione il TU di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i relativi procedimenti sono regolati in modo differente.

⁽¹⁴⁾ Non trova applicazione l'art. 8 legge 18 ottobre 2001, n. 2001 in quanto detta norma fa riferimento ai libri contabili obbligatori, mentre questo registro, pur se obbligatorio, non ha valenza contabile ma di PS.

⁽¹⁵⁾ Procedimento di apposizione di una sigla su ogni foglio, debitamente numerato con connessa attestazione del numero dei fogli di cui è composto il registro, attestazione che, nella specie, va posta sull'ultima pagina del registro.

⁽¹⁶⁾ Art. 220 Regolamento al TULLPS.

⁽¹⁷⁾ Art. 120 TULLPS ed Art. 292 Regolamento al TULLPS.

⁽¹⁸⁾ In GU n. 181 del 4 agosto 1994.

⁽¹⁹⁾ Precedentemente era sanzionata dall'art. 665 C.P., abrogato dallo stesso D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Nella Regione Sicilia la questione è stata affrontata dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione, con proprio parere n. 270/98/11 (non datato, ma emesso nel 1998 e reperibile in <http://fons.pa.cnr.it/gursicilia/pareri/p980270.htm>) con cui è stato ritenuto che: "... Alla luce di quanto sopra esposto, le funzioni e i compiti di cui all'art. 163, comma 2 D. L.vo 112/98 sembrano essere immediatamente esercitabili da parte dei Comuni della Regione, in quanto il citato articolo individua materie tutte comprese nel T.U.L.P.S. e quindi rimaste di competenza statale (anche dopo il conferimento operato con il D.P.R. 616/1977) che oggi lo Stato trasferisce direttamente ai Comuni. ...": ne discende che in Sicilia deve considerarsi avvenuto il conferimento delle funzioni ai Comuni, senza che sia necessario uno specifico provvedimento regionale.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, la competenza è assolta dalle Province autonome, in attuazione dell'art. 16 dello Statuto speciale di autonomia della regione. Nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen non è previsto alcun deposito cauzionale.

Nella Provincia autonoma di Trento il termine del procedimento è fissato in 60 giorni (deliberazione della Giunta provinciale n. 6289 del 30 luglio 1999), la cauzione è fissata (decreto del Presidente della Giunta provinciale n.200 del 30 ottobre 1990) in (Lit. 10.000.000) EUR 5.164,57 ⁽²⁰⁾.

Nella Regione Valle d'Aosta la competenza è assolta tuttora dalla questura, segnalando che il Presidente della Giunta Regionale, dopo l'emanazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 aveva, provveduto a corrispondere con i ministri competenti per definire un percorso di attuazione del trasferimento con nota del 26 maggio 1998, rimasta del tutto inevasa e sollecitata il 31 agosto 2001, che sembra parimenti inevasa. In tale ultima comunicazione, il Presidente della Giunta regionale fa espresso riferimento ad un parere dell'ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica sulla necessità di rinviare ad ulteriori approfondimenti la questione delle norme del decreto legislativo alle Province autonome ed alle regioni a statuto speciale, parere trasmesso ai Prefetti dall'allora Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli Affari del personale del Ministero dell'interno, con circolare n. 22 del 21 ottobre 1998, cui non è seguita comunicazione di sorta.

Le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna non hanno competenza primaria in materia di enti locali e, quindi, sotto questo profilo, trovano applicazione le indicazioni fornite a proposito delle regioni a statuto ordinario.

⁽²⁰⁾ Non avendo carattere di sanzione, la conversione in EUR va effettuata in modo ordinario e non con il troncamento dei decimali, di cui agli artt. 51 e 52 D.Lgs. 24 giugno 1988, n. 213.



euro.act s.r.l.

sito: www.euroact.net

e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

Documentazione

Ambito dell'attività di impresa di onoranze funebri nel quadro della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art.115 TULLPS

Circolare Sefit n. 4735 del 25 giugno 2002

1. Premessa

Con precedente circolare n. 4697 del 6 maggio 2002, è stato affrontato il quadro che emerge dal conferimento agli enti locali operato dall'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e relativi provvedimenti di attuazione, conferimento che, per altro, sembra presentare caratteristiche "striscianti", risultandone l'attuazione differenziata, a volte incerta sul momento di effettivo conferimento, altre avvenute con modalità e termini non di immediata evidenza.

Il conferimento agli enti locali comporta il sorgere della titolarità delle funzioni in capo ad essi non solamente per gli adempimenti amministrativi collegati al rilascio dell'autorizzazione o alla verifica dei requisiti di esercizio dell'attività, avviandosi oggi sulla base di una D.I.A. (denuncia d'inizio di attività) ⁽¹⁾ e del rispetto delle procedure connesse (deposito del listino delle operazioni, eventuale deposito cauzionale, ecc.), ma altresì determina la titolarità delle attività di vigilanza, controllo e sanzionabilità, congiuntamente alle attività necessarie alla prevenzione dell'esercizio abusivo, cioè *sine titulo*, dell'attività oggetto dell'autorizzazione di P.S..

Ne deriva l'esigenza di approfondire l'ambito di attività nel quale i soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 115 TULLPS per l'attività di onoranze funebri possono assolvere alla propria attività.

2. Considerazioni generali

Fermo restando che le autorizzazioni di P.S. sono dotate del carattere della personalità e che, quando sia consentita la rappresentanza, il rappresentante debba essere in possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione, le attività previste dalla licenza sono svolte all'interno dei locali indicati nella stes-

sa, nei quali deve essere affissa, in modo ben visibile, la tabella delle operazioni, indicante sia la loro descrizione che le singole tariffe.

Sostanzialmente l'indicazione della natura dell'attività, delle singole operazioni e delle connesse tariffe di ciascuna operazioni, della sede e dell'insegna dell'impresa è rimessa nella domanda o nella D.I.A. presentata prima dell'inizio di attività ⁽²⁾, con la conseguenza che, astrattamente, l'ambito dell'attività per le singole imprese dispone di una fonte pre-determinata, a disposizione del soggetto che rilascia l'autorizzazione o verifica la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività oggetto della D.I.A..

Da ciò consegue che il titolare dell'autorizzazione di P.S. non è legittimato ad eccedere le operazioni da egli stesso indicato nella domanda presentata per ottenere l'autorizzazione o nella D.I.A. preventiva, mentre gode di un'autonomia abbastanza ampia in sede di indicazione "originaria" della natura e delle operazioni che intendere effettuare. Tuttavia, va osservato come quest'autonomia non sia assoluta, ma direttamente collegata con la tipologia di attività imprenditoriale che l'azienda intendere assolvere.

Sotto questo profilo appare del tutto rilevante richiamate l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 294 del 12 febbraio 1975, che il negare "alle agenzie di pompe funebri il carattere di agenzie d'affari, di cui alla normativa dell'art. 665 del codice penale, non ha fondamento, poiché non vi può essere alcun dubbio che le attività affaristiche previste dal predetto articolo di legge e dal correlativo art. 115, legge di pubblica sicurezza, comprendono tutte quelle prestazioni che vengono organizzate a favore di chiunque le richieda per l'espletamento e la trattazione anche a titolo di mediazione, di particolari pratiche o affari". La sentenza citata ha fornito occasione per l'emanazione da parte del Ministero dell'interno,

⁽¹⁾ Si mantengono le due ipotesi, in relazione al fatto che si hanno presenti sia le attività avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sia quelle avviate successivamente.

⁽²⁾ Art. 204 R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza" (in G.U. n. 149 del 26 giugno 1940).

Direzione generale della pubblica sicurezza ⁽³⁾, della circolare n. 10.3897/12015.C (13) del 16 luglio 1976, con cui è stato definitivamente superato il precedente orientamento, per altro non costante, anche tenendo conto delle istruzioni precedentemente emanate in materia dell'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con circolare n. 1809/C (prot. n. 170-174) del 24 gennaio 1966, orientamento per il quale si riteneva, nel passato, sufficiente il possesso della licenza comunale per l'esercizio del commercio, in quanto attività qualificante delle imprese di onoranze funebri veniva intesa la sola fornitura del materiale e dei servizi necessari per le onoranze dei defunti, tra cui principalmente la vendita di feretri e la predisposizione dei carri funebri per la traslazione delle salme ai luoghi di culto e di sepoltura, mentre gli eventuali ulteriori servizi svolti per il disbrigo di adempimenti burocratici presso i diversi uffici pubblici e cimiteriali venivano considerati, il più delle volte, quali mere attività accessorie alle precedenti. Tale mera accessorietà non è stata ritenuta poter sussistere quando le imprese, oltre ad offrire l'essenziale fornitura di feretri e di altri articoli mortuari e la prestazione del relativo servizio di trasporto ⁽⁴⁾, offrissero anche la propria opera di intermediazione nel disbrigo di pratiche amministrative conseguenti e connesse al decesso di persone, per conto dei relativi superstiti, come la dichiarazione di morte, la richiesta di tumulazione di salme, il trasferimento delle stesse da un comune all'altro, le epigrafi, i fiori, i necrologi, i certificati di morte e simili, con la conclusione che tali imprese debbano munirsi anche dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 115 TULLPS. In altri termini, è la natura dell'attività che viene a determinare un ambito abbastanza preciso ed a definire nella sostanza l'insieme delle operazioni che sono oggetto di indicazione nella domanda di autorizzazione o nella D.I.A..

3. Le operazioni prevalentemente assolate dalle imprese di onoranze funebri

In buona sostanza, l'attività delle imprese di onoranze funebri si caratterizza per un'attività per la quale l'impresa viene incaricata dalla famiglia del defunto della fornitura di determinati materiali od attrezzature, e contestualmente dello svolgimento di affari propri dei familiari superstiti quali possono essere:

⁽³⁾ Oggi, Dipartimento.

⁽⁴⁾ Allora, e fino al 1° marzo 2001, quando non fosse a carico del bilancio del Comune, per la richiesta di servizi e trattamenti speciali.

- la denuncia di morte ⁽⁵⁾;
- la richiesta di fissazione, tra quelli determinati con l'ordinanza di cui all'art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, di un orario per lo svolgimento del trasporto funebre;
- la predisposizione degli eventuali accordi organizzativi con il ministro di culto eventualmente richiesto per le esequie;
- la predisposizione degli avvisi funebri,
- l'assolvimento delle imposte ed eventuali diritti per la loro pubblicazione, nonché
- la loro distribuzione ed affissione in appositi spazi; i necrologi e le loro forme;
- la richiesta delle autorizzazioni amministrative comunali per l'effettuazione del trasporto dal luogo di decesso al luogo di eventuali soste intermedie per le esequie ed, indi, al cimitero;
- la richiesta delle autorizzazioni amministrative comunali per l'effettuazione del trasporto al di fuori del comune di decesso, in alternativa al trasporto che si sviluppi all'interno di un unico comune;
- la predisposizione della camera ardente,
- la predisposizione della fornitura degli addobbi floreali;
- la predisposizione di eventuali attività di trasporto per le persone al seguito del corteo funebre;
- la richiesta agli uffici pubblici per le autorizzazioni all'inumazione o alla tumulazione o alla cremazione o per il collocamento del cadavere in una determinata sepoltura o sito cimiteriale;
- l'avvio dell'istruttoria per la concessione di sepolture private nei cimiteri;
- la predisposizione dei c.d. ringraziamenti, sia in forma singolare che collettiva;
- la predisposizioni di eventuali operazioni necessarie, per consentire la sepoltura, in sepolcri privati all'interno dei cimiteri;
- la predisposizione degli eventuali accordi con il ministro di culto per forme di ritualità *post mortem*, quali le ufficiature *in die septimo* od *in die trigesimo*;
- gli accordi per eventuali sistemazioni delle fosse in forma provvisoria in attesa dell'installazione definitiva del cippo e di eventuali copritomba per le inumazioni o delle iscrizioni sulle lapidi nelle tumulazioni;
- l'avvio delle procedure di stipula di contratti per la fornitura del servizio di illuminazione votiva;

⁽⁵⁾ Nel caso di cui all'art. 72, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 spetta al direttore dell'ospedale, casa di cura, istituto, ecc. la trasmissione tempestiva, e d'ufficio, all'ufficiale dello stato civile di un avviso di morte, avvisi che sostituisce la dichiarazione di morte.

nonché diverse altre attività in relazione alla tipologia di sepoltura, alle consuetudini e tradizioni locali (con l'avvertenza che si fa ricorso al termine "predisposizione" per le attività che possono anche essere fornite direttamente dalla stessa impresa di onoranze funebri o possono richiedere l'intervento di terzi imprenditori, come nel caso degli avvisi funebri che possono essere commissionati ad una tipografia oppure materialmente curati dall'impresa di onoranza funebri in forma diretta ⁽⁶⁾ o nel caso degli addobbi floreali che può avvenire tanto mediante ricorso ad aziende specializzate o per fornitura diretta dell'impresa di onoranze funebri che ne abbia la capacità ed i requisiti per la loro commercializzazione).

Il ventaglio delle operazioni che i familiari possono commissionare all'impresa di onoranze funebri perché questa vi provveda per loro conto risulta ampio ed attiene all'instaurazione di una serie estesa di rapporti, spesso con soggetti diversi. Proprio questa ampiezza può determinare, a volte, incertezze nella definizione dell'ambito nel quale si può svolgere l'attività del titolare dell'autorizzazione di P.S. o, in sua vece e temporaneamente, del rappresentante istituito che abbia accettato la rappresentanza.

4. Il titolo da cui sorge la legittimazione ad agire

In ogni caso, va affrontata la questione della legittimazione che venga conferita dai familiari superstiti all'impresa di onoranze funebri, spesso definita nel linguaggio comune come "mandato", anche se non ha natura propria del mandato ⁽⁷⁾, pur avvicinandosi molto a questa figura, ma se ne distingue sia per il fatto che esso, in genere, non ha per oggetto il compimento di uno o più atti giuridici, sia per il fatto che privilegia l'intermediazione all'assunzione o alla trattazione di affari altrui ⁽⁸⁾, così che risulta preferibile ricorrere alla sua qualifi-

cazione come "incarico" o, più precisamente, "richiesta" di compiere una serie di atti, adempimenti amministrativi, comportamenti materiali od oggettivi nell'interesse del richiedente. Non si può parlare di "commissione" avendo questo istituto per oggetto l'acquisto o la vendita di beni ⁽⁹⁾ e non la prestazione di servizi, specie quando si sia in presenza di una serie abbastanza ampia di servizi, che si caratterizzano per la concorrenza ad un unico fine, l'onoranza funebre al defunto.

In considerazione del fatto che l'incarico attribuisce al titolare dell'autorizzazione di P.S. la legittimazione all'intermediazione all'assunzione o trattazione di affari altrui, cioè per conto dei familiari superstiti o di chiunque abbia titolo a disporre per l'onoranza funebre alla salma, risulta necessario che esso incarico sia conferito in forma scritta, in modo da provare ai terzi l'incarico ricevuto, come elemento presupposto di attuazione del principio della tutela dell'affidamento dei terzi di buona fede. Trattandosi, comunque, di un incarico che non attribuisce rappresentanza in senso giuridico ⁽¹⁰⁾, le forme sono libere e possono essere determinate anche autonomamente dall'impresa di onoranze funebri, con le sole avvertenze che esso deve contenere le indicazioni prescritte dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 ⁽¹¹⁾ e sue successive modificazioni ed integrazioni ⁽¹²⁾ e che, in ogni caso, non può eccedere la natura degli affari e le operazioni indicate nell'autorizzazione di P.S. o nella D.I.A. presentata. In sede di ricevimento dell'incarico va tenuto presente sia l'obbligo di prestare l'opera a chiunque ne faccia richiesta ⁽¹³⁾, sia il divieto di fare operazioni diverse da quelle previste nella tabella delle operazioni oggetto dell'autorizzazione di P.S., sia il divieto di ricevere importi maggiori di quelli indicati nella tariffa, sia il divieto di compiere operazioni od accettare commissioni da persone non munito della carta d'identità o altro documento di riconosci-

⁽⁶⁾ Disponendo, in tal caso, anche dell'autorizzazione all'esercizio dell'arte tipografica, autorizzazione di P.S. già attribuita alla competenza dei comuni dall'art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dagli strumenti di riproduzione impiegati.

⁽⁷⁾ Il mandato, in senso tecnico, è il contratto regolato dagli artt. 1703 e seguenti C.C.. Tuttavia, l'uso del termine non è del tutto fuori luogo, in quanto costituisce l'istituto giuridico che maggiormente vi si avvicina e che molto spesso diventa applicabile per alcuni aspetti, anche onerosi. Non è un mandato in senso tecnico, basandosi non su un contratto civilistico, ma che sorge avendo come presupposto un'autorizzazione di P.S. (cioè, amministrativa) che legittima unicamente un'attività di intermediazione.

⁽⁸⁾ Art. 205 R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

⁽⁹⁾ Cfr.: Artt. 1731 - 174 C.C.

⁽¹⁰⁾ Artt. 1387 e seguenti C.C.

⁽¹¹⁾ In particolare all'art. 10, in materia di informativa sul trattamento dei dati personali, con l'avvertenza che se si abbia riguardo anche al trattamento di dati definiti sensibili (art. 22 e seguenti stessa legge), dovrà essere acquisito anche il consenso del titolare dei dati, consenso che può essere sia contestuale che su atto separato.

⁽¹²⁾ Con la legge 31 dicembre 1996, n. 676 è stata data delega all'adozione di atti aventi forza di legge per la modifica e l'integrazione delle norme della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675.

⁽¹³⁾ Art. 205, comma 1 R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

mento che ne sia equipollente ai fini di identificazione di pubblica sicurezza⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

L'atto di incarico va conferito nella sede⁽¹⁶⁾ e va esibito non solo alle autorità competenti alle verifiche e controlli, ma altresì ai soggetti presso i quali si svolge l'attività di intermediazione.

In particolare, gli uffici delle pubbliche amministrazioni a cui il titolare dell'autorizzazione di P.S. si rivolga nel corso dell'attività di intermediazione per conto dei familiari superstiti, non possono prescindere da una verifica della sussistenza dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dal momento che l'attività della pubblica amministrazione, specie quella rivolta all'adozione od emanazione di provvedimenti o di atti amministrativi, non può prescindere dalla verifica della sussistenza dell'incarico, quanto meno a termini dell'art. 8, comma 1, lett. a) legge 7 agosto 1990, n. 241⁽¹⁷⁾.

Sotto questo profilo va osservato che i requisiti di legittimazione oggetto di valutazione operano su più livelli: il primo che il soggetto agente sia in possesso dell'autorizzazione di P.S. (salvo il caso in cui soggetto agente non sia il familiare del defunto), che deve concorrere con il secondo, dato dall'incarico ricevuto dai familiari del defunto, non essendo sufficiente unicamente il primo.

Considerando che le funzioni ed i compiti concernenti le predette autorizzazioni di P.S. sono ora di competenza dei comuni, per i provvedimenti amministrativi che siano richiesti ai comuni in quanto competenti alla loro emanazione, il primo può essere valutato direttamente quando l'attività sia svolta nel medesimo comune in cui si trova la sede del titolare dell'autorizzazione di P.S., anche se, organizzativamente, le competenze siano attribuite ad altro ufficio, venendo a sorgere gli obblighi di accertamento d'ufficio, tanto più che si tratta di uffici appartenenti alla medesima amministrazione. Negli altri casi (altri uffici pubblici, uffici comunali di comuni diversi da quello in cui abbia sede l'attività oggetto dell'autorizzazione di P.S.), l'accertamento del primo requisito di legittimazione (titolarità dell'autorizzazione di P.S.) può avvenire anche pre-

⁽¹⁴⁾ Cioè di un documento, fornito di fotografia, rilasciato dall'amministrazione dello Stato (art. 292 R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

⁽¹⁵⁾ Art. 121, comma 2 R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

⁽¹⁶⁾ Art. 115, comma 4 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed art. 204, comma 1 R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

⁽¹⁷⁾ La norma recita: " a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; ".

ventivamente (e con verifiche periodiche⁽¹⁸⁾), con le procedure di cui all'art. 43 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando che tali accertamento devono sempre essere preliminari rispetto ad ogni valutazione dei requisiti di legittimazione. Non è esclusa la possibilità che il titolare dell'autorizzazione di P.S., ove lo ritenga, possa provare direttamente questo titolo di legittimazione⁽¹⁹⁾.

Nel caso il titolare dell'autorizzazione di P.S. si sia avvalso della facoltà di rappresentanza e questa sia stata accettata, la verifica va estesa anche al rappresentante (od, ai rappresentanti).

Il secondo requisito di legittimazione (incarico avuto dai familiari del defunto) è oggetto di valutazione in tutti i casi per le sue caratteristiche di singolarità ed irripetibilità, essendo conferito in relazione ad un determinato defunto e dai familiari di questo, nonché nell'occasione dell'onoranza funebre caso per caso oggetto dell'incarico.

In caso di rappresentanza, l'incarico da parte dei familiari conferito all'azienda legittima l'esercizio dell'attività intermediaria sia del titolare dell'autorizzazione di P.S. che del rappresentante. Astrattamente, tuttavia, l'incarico fatto al rappresentante, in quanto persona, potrebbe far valutare che l'incarico non sia estensibile al titolare dell'autorizzazione di P.S.: in realtà, dal momento che il rappresentante non ha una posizione autonoma rispetto al titolare, ma la sua legittimazione ad operare deriva dalla rappresentanza, quest'ipotesi va esclusa.

5. I limiti delle operazioni di intermediazione

Fermo restando il principio per il quale l'attività del titolare dell'autorizzazione di P.S. non può che svolgersi nell'ambito delle operazioni indicate nella relativa tabella, determinata dallo stesso titolare in

⁽¹⁸⁾ Si tenga presente l'art. 13 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'art. 13 R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e le loro modificazioni, in particolare il regolamento di cui al D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 che ha dichiarato, di norma, permanenti le autorizzazioni di P.S. Pur in presenza di questa permanenza della validità, una verifica periodica, da effettuarsi esclusivamente d'ufficio, sembra senz'altro suggeribile in considerazione delle possibilità di sospensione o di revoca delle autorizzazioni stesse o, anche e più semplicemente, di casi di cessata attività. Si ricorda che le autorizzazioni di P.S. hanno carattere esclusivamente personale.

⁽¹⁹⁾ Quest'ipotesi può risultare particolarmente utile nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di P.S. debba operare in località non generalmente o non precedentemente interessate alla valutazione di detti requisiti.

sede di domanda di autorizzazione o di D.I.A., appare del tutto opportuno precisare come l'attività di intermediazione riguardi due aspetti: a) l'assunzione di affari altrui, b) la trattazione di affari altrui, ma anche che, nella specifica materia, vi siano delle operazioni che non possono rientrare tra le operazioni determinabili ai fini dell'autorizzazione di P.S., alcune delle quali non possono essere compiute, anche quando vi sia stato, per qualsiasi motivo, l'inserimento tra le operazioni oggetto dell'autorizzazione medesima.

Tuttavia, la determinazione delle operazioni non è senza limiti, ma deve essere coerente con la natura dell'autorizzazione, tenendo pur sempre presente che essa ha riguardo all'intermediazione nell'assunzione di affari di terzi o all'intermediazione nella trattazione di affari di terzi, cioè per conto di altri soggetti, oltre che coerente con l'ambito di attività imprenditoriale.

In ogni caso, non rientrano, né possono farsi rientrare nell'attività d'intermediazione le attività connesse all'esercizio di diritti della personalità (diritti oggettivi della personalità, diritti personali, diritti personalissimi) o all'esercizio di diritti reali ed atti di disposizione dei diritti reali, a maggior ragione

quando questi diritti reali risentano delle limitazioni di cui all'art. 823, comma 1 C.C..

Il conferimento dell'incarico al titolare dell'autorizzazione di P.S. ha riguardo alle attività necessarie ad assicurare l'onoranza funebre e la sepoltura del defunto e, tendenzialmente, si esaurisce con la sepoltura stessa o può, in taluni casi, estendersi anche ad alcune fasi successive, direttamente collegabili alla sepoltura, avendo per altro comunque un contenuto limitato nel tempo.

L'incarico non conferisce rappresentanza giuridica e non attribuisce al titolare dell'autorizzazione di P.S. facoltà di compiere atti giuridici in nome e per conto del committente o, se si tratta di atti aventi effetti giuridici, che eccedano l'ambito dell'intermediazione in relazione alle operazioni oggetto dell'autorizzazione.

Data la rilevanza dell'argomento, si preannuncia che a breve si emanerà ulteriore circolare concernente i rapporti fra il titolare dell'autorizzazione ex art. 115 P.S. ed il Comune, per le differenti casistiche che si andranno ad individuare.

**Prodotto
100%
ITALIANO**



CE
Tuta come
Dispositivo
di Protezione
Individuale
da rischi
chimici e
biologici
di 3^a categoria
CE n° 0497

**Proteggi
la tua
salute**

*biodegradabili
naturali
ecologici
traspiranti*

**TESSILI
MONOUSO**



Proteggono da:



**IN AMIDO
DI MAIS
E VISGOSA**

**schizzi
macchie
sangue
polveri
insetti
polveri di amianto
batteri (Phi-X 174)**

COCCATO & MEZZETTI s.r.l.

 Celliate (No) Italia
Tel. 0321.805789 - Fax 0321.807942
www.coccatomezzetti.it
www.biopla.com

Documentazione

Approfondimenti sull'ambito dell'attività di impresa di onoranze funebri nel quadro della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 115 TULLPS

Circolare Sefit n. 4759 del 16 luglio 2002

1. Premessa

Con precedente circolare n. 4697 del 6 maggio 2002, è stato affrontato il quadro che emerge dal conferimento agli enti locali operato dall'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e relativi provvedimenti di attuazione, e con la successiva circolare n. 4735 del 25 giugno 2002, sono stati affrontati i principali ambiti all'interno dei quali si svolge l'attività dei titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 115 TULLPS.

Rispetto a quanto precisato nelle due circolari già emanate, si ravvisa l'opportunità di ulteriori approfondimenti, considerando che tra le operazioni a volte necessarie al servizio di onoranza funebre ed alla sua conclusione, possono a volte aversi quelle di accesso ad un sepolcro privato all'interno dei cimiteri, oppure la raccolta di resti mortali tumulati (e sempre che non si abbia la fattispecie dell'art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salve deroghe, più o meno lecite dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria), oppure il Regolamento comunale di polizia mortuaria preveda autorizzazioni od assensi da parte del concessionario ai fini della sepoltura dei (o di alcune categorie di) componenti della famiglia a cui il sepolcro è riservato. In tali situazioni, si può presentare il caso, per altro molto frequente, che il titolare (od, i titolari) del sepolcro privato non sia il familiare che ha titolo a disporre della sepoltura⁽¹⁾, quale ne sia la pratica, o che, comunque, abbia conferito l'incarico al titolare dell'autorizzazione di P.S..

Altre volte, si ha il caso in cui sia necessario richiedere la concessione di un sepolcro privato all'interno dei cimiteri, oppure operazioni che hanno riguardo alla disponibilità di una concessione di sepolcro privato all'interno dei cimiteri, ad esempio la richiesta di rinnovo di una concessione in scadenza o per la quale sia, comunque, necessaria la rinnovazione.

⁽¹⁾ Si fa ricorso a questo termine oggi poco preciso per comprendere, indifferentemente, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione (con conseguente collocamento dell'urna cineraria).

2. La "scelta" della forma di sepoltura

E, sempre, vi è la "scelta" della forma di sepoltura, questione che, normalmente, viene spesso sottovalutata allorché si tratti della scelta tra l'inumazione o la tumulazione, sembrando rilevare unicamente nel caso della cremazione, in quanto quest'ultima prevede forme e modalità decisamente strutturate per il ricorso a tale pratica.

La scelta della forma di sepoltura attiene all'esercizio di un diritto del tutto personale che ha riguardo ai familiari, diritto che attiene ai fattori di *pietas* e alla sfera degli affetti. La questione poteva essere sottovalutata nel passato, ma emerge in tutta evidenza dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26. Infatti, con questa legge si è disposto che l'inumazione, l'esumazione ordinaria e la cremazione siano gratuite unicamente in tre ipotesi, due che vengono a collocarsi all'interno della Legge 8 novembre 2000, n. 328 (indigenza od appartenenza a famiglia bisognosa) e l'ultima concernente una situazione di disinteresse da parte dei familiari. Ciò importa che i familiari vengano ad assumere una qualificazione tale da doverli considerare come titolari di un obbligo di sepoltura del congiunto defunto, obbligo che importa anche i relativi oneri. Dal momento che l'onere della sepoltura può essere assunto, in termini liberali, da chiunque intenda assumerlo, l'inserimento di questa categoria, comportando la gratuità, cioè il trasferimento dell'onere dalla famiglia al bilancio comunale, richiede che i familiari tenuti alla sepoltura debbano essere in qualche modo pre-determinati. In altre parole, occorre distinguere tra chi debba e chi possa disporre per la sepoltura della salma, con ciò facendo riemergere la differenza tra chi ne sia obbligato e chi possa liberalmente provvedervi. Siamo in presenza di una situazione che ricorda quelle che si hanno quando più familiari intendano dare diverse forme di sepoltura alla salma, ponendo, in questo caso, l'esigenza di individuare quale dei familiari abbia la prevalenza, o la titolarità esclusiva, per gli atti di disposizione della salma. Sotto questo profilo, an-

rebbe richiamata l'elaborazione giurisprudenziale che si è avuta nel tempo in materia di prevalenza o priorità per il diritto di disporre della salma, elaborazione che è stata resa in forma sintetica dalle disposizioni in materia di titolarità ad esprimere l'autonoma volontà alla cremazione del cadavere, quando manchi la volontà del defunto ⁽²⁾. Altrimenti, le disposizioni dell'art. 79, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 altro non costituiscono se non la traduzione in norma regolamentare positiva di questa elaborazione giurisprudenziale consolidata, che fa prevalere i rapporti più stretti e richiede la concorrenza di tutti i soggetti che si collocano su di un medesimo piano. In questo contesto, quindi l'obbligo a provvedere alla sepoltura dovrebbe essere individuato secondo i medesimi criteri.

Ciò non significa che solo determinati familiari, individuati secondo gli anzidetti criteri, possano disporre della salma, quanto che tali criteri vadano presi in considerazione nel caso di contrasto tra più familiari, potendo qualsiasi familiare disporre per la sepoltura, presumendosi che agisca con il consenso, o almeno senza il disaccordo, degli altri. Anzi, non va escluso il fatto che alla sepoltura venga provveduto anche da parte di soggetti che non vi siano giuridicamente obbligati.

In ogni caso, non spetta agli uffici pubblici valutare se l'incarico sia stato conferito al titolare dell'autorizzazione di P.S. da un soggetto obbligato, semplicemente legittimato o agente in termini di liberalità, quanto unicamente la sussistenza dell'incarico come co-titolo di legittimazione ad agire da parte del titolare dell'autorizzazione di P.S..

Ma questa situazione, consente di affrontare in termini abbastanza analoghi la questione della scelta tra le diverse pratiche funebri, specie considerando che esse sono tutte, oggi, a titolo oneroso, anche in fase successiva alla sepoltura, così che la scelta di una pratica funebre importa anche l'assunzione dell'onere attuale e futuro. Ciò pone, conseguentemente, l'esigenza di una ri-valorizzazione della scelta.

Ma tale scelta attiene alla sfera dei diritti personalissimi di *pietas* e, proprio per il fatto di costituire un diritto personalissimo, non ammette che possa essere esercitata se non da chi sia titolare dei diritti di dare sepoltura alla salma.

Da qui si ricava, che l'incarico conferito al titolare dell'autorizzazione di P.S. non può comprendere questa scelta, come del resto non può estendersi all'esercizio di qualsiasi diritto personale e, meno ancora, dei diritti c.d. personalissimi, i quali non ammettono rappresentazione.

⁽²⁾ Espresa nella forma testamentaria. E, tra l'altro, non è ammissibile la rappresentazione della volontà del defunto, informalmente espressa, intervenendo la volontà propria ed autonoma dei soggetti titolari dei diritti di disporre della salma.

Va osservato come la questione della scelta della sepoltura abbia anche altri risvolti, che interessano non tanto i soggetti titolari dell'autorizzazione di P.S. quanto piuttosto i comuni od, in taluni casi, i gestori dei cimiteri: ci si riferisce al fatto per il quale, oggi, qualsiasi sia la scelta, essa è comunque a titolo oneroso. Tra l'altro, l'onerosità non è collocata solo nella fase "iniziale", ma anche in quella "finale" (esumazione ordinaria, inumazione alla scadenza della concessione di tumulazione e, in questo caso, anche l'ulteriormente successiva esumazione, ecc.), così che richiede non solo l'assolvimento del corrispettivo "iniziale", ma fa sorgere anche obblighi futuri, spesso in cui il momento dell'adempimento dell'onere si colloca in un momento temporale abbastanza lontano. Ciò ha indotto più comuni a valutare le modalità non solo per far conoscere questa innovazione, ma anche idonee ad assicurare l'adempimento futuro dell'onere, possibilmente con forme che prevenivano ogni ricorso a provvedimenti di esecuzione, che sono proceduralmente ulteriormente onerosi e che non possono essere affrontati con leggerezza, costituendo fattore di responsabilità contabile ogni mancata entrata al bilancio comunale per cui sussista un titolo legislativo alla riscossione. Alcuni comuni, in questa ottica, hanno ritenuto di fare ricorso all'assunzione di un "impegno" ad assolvere all'onere nel momento in cui esso viene a sorgere. Trattandosi di un'obbligazione, che ha le caratteristiche di essere trasmissibile agli eredi (in questo caso eredi di chi assume l'impegno e non discendenti, come di norma si ha nella titolarità dei rapporti di concessione cimiteriale) in quanto obbligazione pecuniaria, si deve considerare come essa non possa essere assunta dal soggetto a cui sia stato conferito l'incarico in quanto titolare dell'autorizzazione di P.S., dal momento che tale incarico è destinato ad esaurirsi con il completamento del servizio di onoranze funebri. Laddove si ritenesse la sostenibilità di una legittimazione anche per l'assunzione di tale impegno, si determinerebbe che l'obbligazione ⁽³⁾ fa capo al mandatario ⁽⁴⁾, divenendo questi il debitore, ed è, eventualmente, trasmissibile ai suoi eredi (a titolo personale o non come azienda, avendo l'autorizzazione di P.S. carattere personale; si pensi all'ipotesi di una futura cessione dell'azienda a terzi), senza far sorgere alcun rapporto tra il mandante (familiare che conferisce l'incarico) ed i terzi (in questo caso il comune che ha titolo al corrispettivo): si tratta di una situazione che appare perfino poco coerente con l'esercizio dell'attività di intermediazione, e foriera di forti alee in quanto il soggetto incaricato viene esposto al rischio di rimanere soggetto all'obbligazione, con il solo titolo a ripeterne l'onerosità esclusivamente nei confronti della persona che ha conferito il mandato,

⁽³⁾ Cfr.: Artt. 1173 e seguenti C.C.

⁽⁴⁾ Art. 1705, comma 2 C.C.

ma non dei suoi eredi, mentre rimangono esposti all'onere gli eredi del mandatario.

In altri termini, verrebbe a sorgere un'obbligazione che si colloca in una prospettiva anche temporale del tutto eccedente l'ambito dell'incarico conferito.

3. L'esercizio dei diritti della personalità in materia funeraria e cimiteriale

Altrettanto, l'incarico conferito non può avere per oggetto anche l'esercizio di quei del tutto particolari diritti⁽⁵⁾ che sorgono in relazione alla concessione amministrativa su di un sepolcro privato nei cimiteri, sia quando si tratti di diritti personali, sia quando si tratti di diritti reali.

Nella prima categoria vanno individuati i diritti concernenti l'utilizzo del diritto di sepoltura o del diritto di disporre della salma, quali possono essere le autorizzazioni o i consensi alla sepoltura di determinate categorie di familiari del concessionario, le richieste di autorizzazione alla raccolta di resti di persone, appartenenti alla famiglia del concessionario, già tumulate (e sempre che non ricorra la già richiamata ipotesi dell'art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), ricordando che la sepoltura è "riservata" unicamente al concessionario ed ai membri della sua famiglia, quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, ed eventualmente alle persone conviventi con il concessionario o, laddove siano espressamente individuati dal Regolamento comunale i criteri di determinazione, alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario. In queste ultime due ipotesi, è altresì necessaria una richiesta del concessionario, che attiene all'ambito dei diritti della personalità e, conseguentemente, non ammette rappresentazione.

Altrettanto, ed a maggiore ragione, non rientrano nell'ambito dell'incarico conferibile (e se indebitamente conferito, non hanno efficacia giuridica) l'esercizio di diritti di terzi, come nel caso in cui autorizzazioni, assensi o altri atti spettino a soggetti diversi e distinti rispetto a chi abbia conferito l'incarico, come si può avere quando il familiare che ha conferito l'incarico non coincida con la persona del concessionario del sepolcro.

Anzi, in questo caso, è lo stesso familiare che conferisce l'incarico che risulta sprovvisto di un qualsiasi potere di disposizione che, facendo carico a persona diversa (il concessionario) non può essere esercitato se non da chi ne sia titolare.

Appare di particolare importanza evidenziare la possibile, quanto frequente, differenza tra la posizione del concessionario del sepolcro privato nei cimiteri rispetto a quella del familiare del defunto che provveda per gli atti necessari ad assicurare la sepoltura della

salma del defunto, differenza che produce effetti di non secondaria rilevanza.

4. L'esercizio dei diritti patrimoniali in materia funeraria e cimiteriale

Nella seconda categoria vanno individuati gli atti concernenti l'esecuzione delle opere sull'area o sul manufatto oggetto di concessione, opere che possono riguardare la costruzione, la manutenzione, gli interventi di carattere anche estetico o di memoria (ad esempio: installazione di monumenti funebri, iscrizioni sulle lapidi e monumenti funebri, contratti per la fornitura dell'illuminazione votiva), ecc.

Tuttavia, per questi ultimi, va osservato come la non rappresentanza operi per gli atti che abbiano una rilevanza giuridica rilevante sotto il profilo del rapporto di concessione pubblica amministrativa, mentre può sussistere laddove, pur costituendosi rapporti giuridici, essi siano estranei ad esso o se ne collochino in termini di esercizio dei rapporti sorti con la concessione. Ad esempio, può ammettersi rappresentanza e, quindi, l'idoneità dell'incarico conferito per la stipula di rapporti contrattuali di acquisizione di beni o di fornitura di servizi quali potrebbero essere l'acquisto di materiali lapidei, le iscrizioni sui monumenti già installati, mentre ciò non può sussistere per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative comunali o del gestore del cimitero a tali opere.

Rientrano in quest'ultima fattispecie le domande intese ad ottenere la concessione di sepolcri privati nei cimiteri od il loro rinnovo ed ogni altro atto che impporti il sorgere di diritti particolari sui beni del demanio cimiteriale.

Rispetto alla prima fattispecie, cioè ai rapporti giuridici che possono sorgere a seguito della concessione o che ne siano estranei, si fa riferimento a due esemplificazioni: il contratto per la fornitura, per l'installazione, ecc. di lapidi e monumenti funebri o, per l'estraneità alla concessione, il contratto per la fornitura delle corone ed altri addobbi floreali.

In entrambe le esemplificazioni vengono a sorgere rapporti giuridici di natura contrattuale a contenuto eminentemente privatistico. Nel caso che il conferimento dell'incarico al titolare dell'autorizzazione di P.S. abbia riguardo anche al compimento di tali atti giuridici, i rapporti che vengono a sorgere fanno capo al mandatario, anche quando i terzi stipulanti abbiano conoscenza giuridica dell'esistenza dell'incarico, senza che questo faccia sorgere rapporti con i familiari che hanno conferito l'incarico, salvo che nel caso in cui questi vantino diritti di credito (come si potrebbe avere nel caso di anticipazioni di somme cui non corrisponda o non corrisponda pienamente la fornitura o la prestazione). Ciò importa che il soggetto a cui viene conferito l'incarico sia tenuto ad osservare gli obblighi contrattuali che pone in essere, con il sorgere del titolo

⁽⁵⁾ Cfr.: Art. 823, comma 1 C.C.

di credito nei confronti del conferente, ma che i soggetti terzi non possano pretendere l'assolvimento degli obblighi contrattuali direttamente dal conferente l'incarico, anche quando abbiano conoscenza dell'incarico, mentre vale il contrario; cioè i rapporti obbligatori che sorgono in dipendenza del contratto di fornitura o di prestazione o di somministrazione che vengono a sorgere non sono esattamente reversibili.

5. La stipula dell'atto di concessione

Al contrario, nell'ambito dei rapporti in cui non è ammessa la rappresentazione, i soli soggetti che hanno titolo ad agire vanno individuati nei familiari del defunto o nel concessionario del sepolcro privato nei cimiteri, a seconda dei casi, oppure quando sia comunque ammissibile una rappresentazione, essa richiede un titolo idoneo (procura) che importa come tale titolo debba necessariamente avere la forma prescritta per il contratto che deve essere posto in essere⁽⁶⁾, forma che non sussiste nel caso di conferimento dell'incarico al titolare dell'autorizzazione di P.S., anche in relazione al fatto che questi assolve unicamente opera di intermediazione nell'assunzione o della trattazione del rapporto, cioè, in altri termini, opera nella fase antecedente all'instaurazione di qualsiasi rapporto giuridico: La questione potrebbe sorgere in relazione alla domanda e, soprattutto, alla stipula dell'atto di concessione (o di rinnovo della concessione) di sepolcro privato nei cimiteri, che richiedendo la forma dell'atto pubblico amministrativo, importerebbe che anche la forma della procura debba avere la medesima forma. Ma ciò determina un ulteriore elemento critico, dal momento che non rientra nella fattispecie di cui all'art. 97, comma 4, lett. c) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mancandone i presupposti (forma della scrittura privata ed interesse dell'ente titolare del cimitero) e, quindi, ponendo necessariamente la questione se a tale carenza possa porsi rimedio altrimenti. Dal momento che la concessione cimiteriale viene a sorgere con una concessione pubblica amministrativa, cioè con atto pubblico, la forma della procura dell'atto pubblico diventa necessitata ed imprescindibile, e, considerando che la concessione pubblica amministrativa può anche avvenire a rogito di notaio, si ritiene di esprimere l'avviso che una siffatta procura possa anche ammettersi abbia luogo mediante atto pubblico a ministero di notaio. In ogni caso, va precisato che la procura conferisce al rappresentante la sostituzione materiale in sede di stipula e comunque nell'ambito definito dalla procura che, conseguentemente, non può che essere speciale, escludendosi il ricorso alla procura generale a contenuto patrimoniale, mentre ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, che viene a sorgere con la concessione pubblica amministrativa fa capo non al pro-

curatore speciale quanto al soggetto che ha conferito la rappresentanza. L'esclusione dell'idoneità quale titolo di rappresentanza della procura generale e della imprescindibile necessità di una procura speciale, trova fondamento nella natura giuridica dei beni che divengono oggetto della concessione cimiteriale, nonché del peculiare carattere del rapporto che viene a sorgere con la concessione stessa, delimitato dalle specifiche leggi e norme speciali.

In ogni caso, l'istanza per l'ottenimento della concessione (o del suo rinnovo) e la stipula del relativo atto che la fa sorgere, esulano dall'ambito dell'incarico conferito al titolare di autorizzazione di P.S., che ha come proprio ambito pre-definito quello dell'intermediazione che, come, già visto, si colloca in fase del tutto antecedente al sorgere di questo particolare e specifico rapporto giuridico.

Se ne fa cenno per ragioni di completezza, anche se, nei fatti, l'ipotesi della rappresentanza in sede di momento originario della concessione cimiteriale risulta abbastanza marginale, pur dovendosi precisare che l'eventuale stipula di un atto di concessione cimiteriale da parte di un soggetto privo di qualificazione legittimante, importa la nullità della concessione stessa e quindi inibisce il sorgere di un qualsiasi diritto di uso sul sepolcro privato o, se si vuole, la concessione è inesistente sotto ogni profilo giuridico.

In buona sostanza, l'incarico conferito al titolare dell'autorizzazione di P.S., per la natura stessa dell'autorizzazione, ha riguardo pressoché unicamente ad una serie di attività, spesso caratterizzate da una prevalenza degli aspetti materiali dell'attività e decisamente meno dagli aspetti giuridici della stessa, collocandosi generalmente in una fase antecedente alla costituzione di rapporti giuridici, cosa che risulta coerente con l'attività di intermediazione propria dell'autorizzazione medesima.

Possiamo dire che il titolare dell'autorizzazione di P.S., a seguito dell'incarico ricevuto, agisce per conto di terzi, ma senza alcun potere di rappresentanza e le sue funzioni non possono eccedere l'ambito loro proprio, per cui gli atti giuridici o destinati ad avere effetti giuridici gli sono preclusi, come gli sono, a maggior ragione preclusi, l'esercizio dei diritti personali o personalissimi.

6. La dichiarazione di morte

Si conclude, anche per la sua portata tutto sommato di lieve rilievo, con un riferimento alla dichiarazione di morte, quale regolata dall'art. 72, commi 1 e 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Come prima cosa, va immediatamente precisato che la dichiarazione di morte non ha riguardo al caso, strettamente prevalente, delle morti che avvengano in ospedali, case di cura o di riposo, collegi, istituti o qualsiasi altro stabilimento, in quanto esso è regolato

⁽⁶⁾ Art. 1392 C.C.

dall'art. 72, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che importa come la dichiarazione di morte sia sostituita dalla trasmissione di un avviso, scritto, attribuita alla competenza del direttore o del soggetto delegatovi dall'amministrazione e che dovrebbe avvenire d'ufficio e senza intermediazione di soggetti, quale ne sia la natura di tali soggetti.

La dichiarazione di morte ⁽⁷⁾ può essere fatta da un familiare ⁽⁸⁾ oppure da un loro "delegato", oppure, in mancanza di familiari ⁽⁹⁾, da persona informata del decesso.

La "delega" può sorgere sulla base dell'incarico conferito a persona titolare dell'autorizzazione di P.S., sempre ch   cio   rientri tra le operazioni oggetto dell'autorizzazione medesima, ma pu   anche essere rivolta nei confronti di altra persona del tutto priva di requisiti specifici di legittimazione. Costituendo il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 norma speciale, va osservato come il ricorso al termine di "delegato", consenta anche di superare gli istituti della rappresentanza, previsti dall'art. 12, comma 7 stesso D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che, per altro, presentano requisiti di forma particolarmente semplificati, risultando del tutto sufficiente la procura speciale redatta in forma scritta, senza necessit   di alcuna autenticazione della sottoscrizione od altro procedimento amministrativo di accertamento della legittimazione.

Se la procura speciale    conferibile a qualsiasi persona, purch   capace, la "delega" per la dichiarazione di morte viene a porsi in termini ancor maggiormente semplificati, potendosi, al limite, anche sostenere che non sia neppure richiesta la forma scritta, risultando, in questo contesto, senz'altro ammissibile anche la dichiarazione orale di averne avuto la "delega" da un familiare. Ne consegue che la "delega" per rendere la dichiarazione di morte, pu   anche eccezionalmente conferita ad un soggetto privo di particolari qualificazioni o, indifferentemente, al soggetto titolare dell'autorizzazione di P.S.

⁽⁷⁾ Alla luce dell'art. 18, comma 1 D.M. (Interno) 27 febbraio 2001 la dichiarazione di morte    ricevuta nella parte I del registro per gli atti di morte (mod. P DM (Grazia e giustizia) 7 luglio 1958 e succ. modif.).

⁽⁸⁾ Nel termine si comprendono entrambe le categorie indicate nella norma, quella dei congiunti e quella dei conviventi. Sono congiunti le persone legate al defunto da vincoli di coniugio, parentela, affinit  , adozione, affiliazione, anche quando non coabitino con il defunto. Sono conviventi le persone che coabitano con il defunto anche se non siano congiunti.

⁽⁹⁾ Mancando i familiari, non    possibile ipotizzare che questi deleghino, incarichino altri.

7. Conclusioni

L'esercizio delle funzioni che possono assolte, su incarico, dal titolare dell'autorizzazione di P.S.    individuabile all'interno delle operazioni indicate in sede di autorizzazione e determinate dallo stesso soggetto richiedente/dichiarante ⁽¹⁰⁾, senza che ci   attribuisca funzioni o titolarit   eccedenti o rappresentanza per la stipula di atti giuridici.

Per questo, si ritiene utile formulare un'ipotesi di "tabella delle operazioni" (in All.1), fermo restando che essa non ha, n   vuole avere alcun carattere esautivo, dovendo trovare collocazione nel contesto locale.

ALLEGATO 1

TABELLA DELLE OPERAZIONI

<i>Tipologia delle operazioni</i>	<i>Tariffa</i>
Denuncia di morte	
Rapporti con il luogo di decesso, se trattasi di ospedale, casa di cura o di riposo, ecc., per l'eventuale collaborazione finalizzata alla formazione dell'atto di morte	
Rapporti con l'ASL finalizzati all'effettuazione della visita necroscopica e quant'altro connesso	
Richiesta all'ASL di determinazione delle particolari prescrizioni nel caso di morti dovute a malattia infettiva-diffusiva o di cadavere cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, se tali evenienze siano note	
Richiesta di rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, in relazione alla pratica funebre richiesta	
Richiesta di fissazione, tra quelli determinati con l'ordinanza di cui all'art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, di un orario per lo svolgimento del trasporto funebre	
Vestizione della salma	
Trattamenti estetici o conservativi della salma, eventualmente richiesti	
Fornitura di feretro, a scelta del committente, idoneo alla tipologia di sepoltura e, se necessario, a quella del trasporto	
Fornitura degli arredi ed accessori del feretro o delle altre componenti necessarie (duplici feretro in materiale prescritto od autorizzato, imbottiture, materiali assorbenti e/o enzimatici, simbologie, piedini e maniglie, e simili)	

⁽¹⁰⁾ Nel caso della D.I.A.

Predisposizione degli eventuali accordi organizzativi con il ministro di culto eventualmente richiesto per le esequie		Fornitura, anche a mezzo di eventuale noleggio, di arredi ed attrezzature per eventuali raccolte di offerte in favore dell'anima o secondo le costumanze locali	
Rapporti con gli uffici comunali o del gestore del cimitero per la predisposizione della sepoltura		Predisposizione della fornitura degli addobbi floreali	
Predisposizione degli avvisi funebri, compresi quelli eventualmente richiesti per un momento successivo all'onoranza funebre (ringraziamenti)		Predisposizione di eventuali attività di trasporto per le persone al seguito del corteo funebre, anche con il ricorso a contratti di noleggio	
Assolvimento delle imposte ed eventuali diritti per la loro pubblicazione		Avvio dell'istruttoria per la concessione di sepolture private nei cimiteri	
Richieste di pubblicazione di necrologi sulla stampa locale o altri mezzi		Predisposizioni di eventuali operazioni necessarie, per consentire la sepoltura, in sepolcri privati all'interno dei cimiteri	
Distribuzione ed affissione in appositi spazi; dei necrologi ed avvisi funebri, compresi quelli eventualmente richiesti per un momento successivo all'onoranza funebre (ringraziamenti)		Predisposizione degli eventuali accordi con il ministro di culto per forme di ritualità <i>post mortem</i> , quali le ufficiature <i>in die septimo</i> od <i>in die trigesimo</i>	
Invio a domicilio, se noto, dei c.d. ringraziamenti		Eventuali sistemazioni delle fosse in forma provvisoria in attesa dell'installazione definitiva del cippo e di eventuali copritomba per le inumazioni o delle iscrizioni sulle lapidi nelle tumulazioni	
Richiesta delle autorizzazioni amministrative comunali per l'effettuazione del trasporto dal luogo di decesso al luogo di eventuali soste intermedie per le esequie ed, indi, al cimitero		Fornitura del copritomba per le sepolture ad inumazione, entro mesi dalla sepoltura, sulla base delle indicazioni del committente per le tipologie, misure, materiali ed altri elementi caratterizzanti, nel rispetto di eventuali prescrizioni standard esistenti	
Richiesta delle autorizzazioni amministrative comunali per l'effettuazione del trasporto al di fuori del comune di decesso, in alternativa al trasporto che si sviluppi all'interno di un unico comune		Fornitura delle iscrizioni per le lapidi delle sepolture a tumulazione, entro dalla sepoltura, in carattere, misure, ecc. sulla base delle indicazioni del committente, nel rispetto di eventuali prescrizioni standard esistenti	
Richiesta delle autorizzazioni amministrative per l'effettuazione del trasporto proveniente da altri comuni in cui sia avvenuto il decesso		Fornitura e messa in opera di lapidi e monumenti funebri, sulla base delle indicazioni del committente per le tipologie, misure, materiali ed altri elementi caratterizzanti, nel rispetto di eventuali prescrizioni standard esistenti	
Richiesta delle autorizzazioni amministrative per l'effettuazione del trasporto per / da l'estero, inclusi gli eventuali rapporti necessari con il soggetto vettore od altri soggetti funzionalmente competenti		Avvio delle procedure di stipula di contratti per la fornitura del servizio di illuminazione votiva	
Richiesta delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'eventuale prestazione di speciali onoranze in luoghi determinati		Prestazioni di agenzia	
Fornitura, anche a mezzo di noleggio, di carro funebre per il trasporto della salma		Ogni altra attività direttamente e funzionalmente connessa con le operazioni di cui sopra	
Predisposizione del servizio di necroforato, se necessario			
Allestimento e predisposizione della camera ardente, incluso eventuale fornitura e/o noleggio di arredi ed attrezzature			
Allestimento, anche a mezzo di noleggio, di supporti per la raccolta delle firme dei dolenti			

Documentazione

Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n. 285/90: “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” - Provvedimenti

Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 5 agosto 2002, n. 115-6947
[B.U.R. Piemonte 12/09/2002, n. 37]

A relazione dell'Assessore D'Ambrosio:

Il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, è ormai da alcuni anni oggetto di revisione da parte dei competenti organi, ma, sebbene esista una proposta di modifica sottoposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al parere della Conferenza Stato Regioni, l'iter procedurale non si è ancora concluso.

Nell'attuale situazione epidemiologica ed organizzativa esistono valide ragioni tecnico-scientifiche e di opportunità che postulano l'inutilità di alcune delle norme in esso contenute.

La Direzione Sanità Pubblica ha promosso il progetto “Prevenzione Efficace”, al quale hanno partecipato i Dipartimenti di Prevenzione di tutte le ASL Piemontesi, con lo scopo di ridefinire funzioni e compiti dei Servizi di Prevenzione, migliorando la qualità dei livelli di erogazione del servizio ed eliminando tutte le azioni inutili e di dubbia efficacia sanitaria.

Nell'ambito di tale progetto sono stati presi in considerazione i seguenti punti:

Vigilanza e controllo sul servizio di trasporto salme ex artt. 16, 18, 20, 21, 25 e 30 del D.P.R. 285/90 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”.

Art. 16:

2. “L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità”.

Art. 18:

1. “Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere ... deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di

cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante”.

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 20:

1. “I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada ...
2. ...possono essere posti in servizio ... solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione”.

Art. 21:

3. “...l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente”.

Art. 25:

1. “Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto ... può essere data soltanto quando risulti che il cadavere ... è stato composto nella duplice cassa ...
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero ... quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1”.

Art. 30:

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa ...

La Circolare del Ministero della Sanità 24.06.93, n. 24 "Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90: circolare esplicativa", al punto 9.7 prevede che la rispondenza del feretro alle prescrizioni tecniche contenute agli articoli 18, 25 e 30 sia certificata dall'ASL.

I compiti di cui sopra vengono svolti quasi in tutte le ASL dai SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), in qualche realtà dalla Medicina Legale.

Per quanto riguarda le speciali norme relative alle malattie infettive e diffuse sono state effettuate ricerche presso le principali banche dati e fonti bibliografiche al fine di valutare il rischio di trasmissione di microrganismi patogeni al momento della manipolazione e trasporto del cadavere e l'efficacia delle misure di controllo proposte.

La trasmissione di alcuni microrganismi letali (virus del vaiolo, virus delle febbri emorragiche virali, *Yersinia pestis*) è risultata connessa alla manipolazione dei cadaveri, prima della sepoltura: sono state reperite in letteratura specifiche raccomandazioni per l'adozione di cautele nella manipolazione delle salme di persone decedute a causa di detti agenti biologici.

Va tuttavia sottolineato che i microrganismi che causano il vaiolo, le febbri emorragiche e la peste sono ad oggi assenti nella realtà epidemiologica nazionale.

Non è stata invece documentata la possibilità di trasmissione di altri microrganismi patogeni in seguito alla manipolazione del cadavere o alla manipolazione dei feretri.

Non appare pertanto scientificamente corretto prevedere l'applicazione di misure generiche che non hanno alcun rapporto con il rischio e le modalità di trasmissione della maggior parte delle malattie infettive riportate al D.M. 15.12.1990 "Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse".

Per quanto attiene l'accertamento di idoneità ed il controllo di carri funebri e rimesse, è possibile che il D.P.R. 285/90, richiedendo la valutazione da parte dell'ASL, abbia inteso:

1) tutelare la salute pubblica evitando la dispersione di microrganismi patogeni durante la collocazione del cadavere nella cassa ed il trasferimento del feretro;

2) tutelare la salute del lavoratore addetto alle operazioni di cui sopra evitando l'esposizione ad agenti patogeni.

In ordine al primo punto, oltre alle considerazioni già svolte nel merito della diffusibilità delle malattie infettive, occorre tenere presente che non esiste possibilità di contatto diretto tra salma ed automezzi e, quindi, viene meno qualsiasi ipotesi di rischio.

Inoltre l'industria di produzione degli automezzi è giunta a livelli tali per cui la verifica dei requisiti di igienicità (presenza di superfici lavabili e disinfettabili) è preventiva alla messa in strada.

In ordine al secondo punto, il D.Lvo. 626/94 pone in capo al datore di lavoro la valutazione del rischio e l'adozione dei mezzi di protezione. L'utilizzo di dispositivi di barriera (guanti, calzari, camici e mascherine) appare adeguato e sufficiente alla protezione degli addetti dal rischio biologico, ma controlli o verifiche in tal senso non rientrano comunque tra i compiti affidati al Servizio Igiene e Sanità Pubblica o al Servizio di Medicina Legale, né esonerano il datore di lavoro dalle proprie responsabilità di tutela degli addetti.

In sintesi, da quanto sopra si evince che:

- l'attività capillare di vigilanza e controllo sul servizio di trasporto salme da parte di personale sanitario della ASL, così come prevista dal D.P.R. 285/90, non appare giustificata dall'esistenza di un rischio reale;

- i patogeni per cui sono indicate specifiche precauzioni durante la manipolazione della salma (virus del vaiolo, virus delle febbri emorragiche, *Yersinia pestis*) sono assenti nella realtà epidemiologica nazionale;

- la persistenza di un rischio infettivo dopo la chiusura del feretro non è supportata da dati scientifici;

- il controllo della diffusione delle malattie infettive è un compito istituzionale dei Servizi di Sanità Pubblica indipendentemente dall'applicazione dei Regolamenti della polizia mortuaria: l'obbligo di applicare specifiche misure di contenimento della circolazione di agenti patogeni non viene meno al momento del decesso.

Assistenza alle operazioni di Esumazione/Estumulazione dei feretri ex artt. 83, 84, 86 e 88 del D.P.R. 285/90 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria".

Il D.P.R. 285/90 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" agli articoli 83, 84, 86 e 88 disciplina le operazioni di esumazione ed estumulazione che devono essere eseguite alla presenza di un medico ASL.

Art. 83:

1. "Le salme possano essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle".

3. "Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia".

Art. 84:

1. "Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica".

Art. 86:

1. Le estumulazioni ... si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati ... devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art. 88:

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
Le competenze del coordinatore sanitario in alcune ASL sono state trasferite al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, in altre al Servizio di Medicina Legale. In pratica, quindi, un medico ASL è tenuto a presenziare alle operazioni di estrazione del feretro dalla fossa o dal loculo, verificare l'integrità e la tenuta del feretro, prescrivere, se il caso, la sistemazione in cassa di zinco ed eventualmente prescrivere la disinfezione del materiale putrescibile fuoriuscito dal feretro. Il medico deve inoltre fornire parere sulla raccolta dei resti in cassette ossario allo scadere del periodo di concessione.

È possibile che il D.P.R. 285/90, richiedendo l'assistenza di un medico a tali operazioni abbia inteso:

1. tutelare la salute pubblica evitando la dispersione ambientale di microrganismi patogeni;

2. tutelare la salute del lavoratore addetto alle operazioni di esumazione / estumulazione evitando l'esposizione ad agenti patogeni.

In ordine al primo punto, la revisione della letteratura scientifica non supporta l'ipotesi che sussista un rischio di trasmissione di microrganismi patogeni a seguito della manipolazione di feretri a distanza di tempo dalla sepoltura.

I microrganismi che determinano i processi putrefattivi non sono patogeni per l'uomo (se non in casi eccezionali).

Tramite ricerche condotte presso le principali banche dati e fonti bibliografiche è stato valutato l'eventuale rischio di trasmissione di microrganismi patogeni particolarmente virulenti e resistenti (virus del vaiolo, delle febbri emorragiche, delle epatiti, dell'AIDS, della rabbia, *Yersinia pestis*, *Bacillus anthracis*, prioni, *M. tuberculosis*, *Vibrio Cholerae*...).

Per alcuni di questi microrganismi non sono richieste speciali misure di isolamento o di cautela neppure per i malati in vita.

Come già osservato, sono state reperite raccomandazioni per l'adozione di cautele nella manipolazione del corpo di persone decedute a causa di virus del vaiolo, virus delle febbri emorragiche e *Yersinia pestis*, prima della sepoltura.

Non è invece documentata da dati scientifici ed epidemiologici l'ipotesi della persistenza di un rischio infettivo in momenti successivi a quello della sepoltura, a causa della manipolazione di tombe e sepolture o della ri-esumazione di cadaveri.

In ordine al secondo punto, si rinvia alle considerazioni di cui al punto b) precedente.

In sintesi, da quanto sopra si evince che:

* l'attività di assistenza da parte di personale sanitario alle operazioni di esumazioni/estumulazione straordinaria non appare giustificata dall'esistenza di un rischio reale;

* non sono stati inoltre reperiti studi o prove che supportino l'ipotesi di efficacia di tale procedura anche in caso di rischio ipotetico;

* l'attività non appare pertanto giustificata da motivazioni di tipo sanitario.

Pareri per la costruzione di edicole funerarie e tombe private all'interno di cimiteri esistenti, costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri ex artt. 55, 94 e 101 del DPR 285/90 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria".

Art. 55:

1. "I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località ...

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie."

Art. 94:

1. "I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su ... parere del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente".

Art. 101:

1. "Per la costruzione della cappelle private fuori dal cimitero ... occorre l'autorizzazione del Sindaco ... sentito il parere del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale ...".

I pareri che vengono richiesti al Servizio Igiene e Sanità Pubblica sui progetti per la costruzione di edicole funerarie all'interno di cimiteri esistenti (intese quindi come ampliamenti ai sensi dell'art. 55), sepolture private e cappelle private fuori dai cimiteri; non sono pareri sanitari ma riguardano semplicemente la valutazione di vincoli edilizi, di tecniche costruttive e del dimensionamento di spazi sulla scorta di indicazioni tecniche fornite dallo stesso D.P.R. 285/90 e dalla circolare ministeriale n. 24 del 24.6.93.

Le verifiche di cui sopra potrebbero avere la finalità di evitare fuoriuscite accidentali di liquami e conseguenti odori, ma non sono evidenti le ragioni per cui debbano essere demandate ad un medico o altro operatore sanitario.

Visto il D.Lvo. n. 299/99 "Norme per la razionalizzazione del SSN a norma dell'art. 1 della L. 419/98" che, all'art. 1 comma 7, esclude che rimangano a carico del Servizio Sanitario i servizi e le prestazioni sanitarie che:

- a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2; (n.d.r. della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'economicità nell'impiego delle risorse);
- b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzate per soggetti le cui condizioni cliniche non rispondono alle indicazioni raccomandate;

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

Sentita la su esposta relazione, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge, delibera

- in applicazione ed a completamento delle indicazioni già impartite con nota regionale prot. n. 3560/27 del 18.03.1998 e successive integrazioni, si ritiene opportuno che le ASL sospendano temporaneamente a far data dal 1 ottobre 2002:

* le certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90, previste al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24.6.93, n. 24. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate per il trasporto in altro Stato al fine di non turbare procedure disciplinate da normative diverse dal D.P.R. 285/90;

* le attività di verifica dei carri funebri e rimesse di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/90;

* le attività di assistenza alle esumazioni ed esumazioni di cui agli artt. 83, 84, 86 e 88 del D.P.R. 285/90;

* l'attività di rilascio di pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 55 (limitatamente alla costruzione di edicole funerarie all'interno di cimiteri esistenti), 94 e 101 del D.P.R. 285/90;

* di disporre che le ASL limitino l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri, di cui all'art. 16, alle circostanze in cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari;

* di richiedere alle ASL l'attivazione delle procedure previste dalla circolare prot. n. 9735/27.002 del 06.06.2001, per la modifica dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria.

(omissis)

Attualità

La verniciatura delle bare

di Giorgio Stragliotto (*)

Descriviamo brevemente un ciclo di verniciatura con vernici **Poliuretaniche**.

L'applicazione della vernice sui cofani può essere suddivisa in varie fasi, come sotto riportato a titolo di esempio (si veda anche la Tab. 1):

- Primaria Tinteggiatura interna ed esterna del cofano;
- Spruzzatura Prima mano di fondo esterna;
- Primo carteggio della vernice da fondo;
- Spruzzatura Seconda mano di fondo esterna;
- Stuccatura difetti della vernice;
- Secondo carteggio della vernice da fondo;
- Sfumatura di ritocco sulle imperfezioni;
- Spruzzatura di Finitura esterna ed Essiccazione della vernice;
- Verniciatura dei Fregi e altri Accessori del cofano.

Considerazioni sulle S.O.V. (sostanze organiche volatili)

Dopo l'essiccazione della pellicola di vernice, i cofani vengono imballati per essere stoccati in magazzino.

Come dichiarato dai fornitori dei prodotti vernicianti, dopo 5-6 giorni dall'applicazione la pellicola di vernice è completamente indurita per cui il prodotto cofano è pronto per la spedizione.

Tale periodo è da ritenersi sufficiente, se lo stoccaggio avviene in un locale adeguatamente aerato, per la completa liberazione dal film di vernice di tutte le eventuali S.O.V., derivanti dai solventi presenti nelle vernici o dai processi di reticolazione, che possono ancora essere presenti (seppure in quantità limitate) dopo l'ultima fase di essiccazione.

Si può quindi affermare che il film di vernice indurita, dopo questo intervallo di tempo, non rilascia sostanze inquinanti in aria o nel terreno.

Aspetti ambientali inerenti le vernici e gli adesivi utilizzati nei cofani in legno

I materiali impiegati per la realizzazione di un cofano che possono in qualche maniera recare danno all'ambiente nel caso di interrimento (inumazio-

Tabella 1 - Ciclo di verniciatura standard poliuretano/lucido

N° OPERAZ.	OPERAZ.	CATEGORIA PRODOTTO
1	Tinteggiatura interna cofano	Fondo poliuretano
		Concentrato
		Acetone
		Diluyente poliuretano
1	Tinteggiatura esterna cofano	Concentrato per tipo di essenza
		Acetone
		Diluyente poliuretano
		Acqua
2	Fondo	Poliuret. + poliestere
		Catalizzatore
		Diluyente poliuret.
1	Sfumatura	Concentrato per tipo di essenza
		Acetone
1	Finitura	Poliuretano
		Catalizzatore
		Diluyente poliuretano
		Totale gr. 800 circa

ne) o di combustione (cremazione), sono i seguenti:

- legno;
- prodotti vernicianti;
- prodotti collanti;
- tessuti di protezione del fondo interno del cofano ed altri arredi interni;
- vestiti;
- corpo umano.

Tra questi componenti, il corpo umano vestito è una costante indipendente esterna che esula dalla trattazione in oggetto, mentre per i tessuti e gli altri arredi sono reperibili sul mercato materiali ad alta biodegradabilità e completamente combustibili.

Passiamo ora ad esaminare i primi tre componenti sopraelencati:

• Legno

Il Legno non trattato, essendo un prodotto biologico, viene normalmente attaccato da organismi viventi in grado di sfruttare i suoi diversi componenti (si pensi ad es. gli insetti quali i tarli, ecc., o i funghi agenti di marciume), anche se i tempi superano abbondantemente i 10 anni.

Il maggior apporto inquinante il legno lo fornisce dunque nella *cremazione*, in quanto il processo di combustione, se condotto in condizioni ottimali, determina la "rottura" delle molecole di lignina, cellulose ed emicellulose in molecole più piccole provocando comunque delle emissioni in atmosfera di alcune sostanze (ad es. anidride carbonica e monossido di carbonio, polveri, ecc.) che devono sottostare a dei ben precisi limiti quantitativi imposti dalle normative vigenti.

• **Prodotti vernicianti**

Il componente principale del film di vernice interessato dall'azione di degradazione degli agenti meteorici e dei microrganismi, o che prende parte al processo di combustione, è il Residuo secco ossia il film solido (composto da resine, sostanze inorganiche ecc.) ottenuto dal processo di essiccazione o asciugatura della vernici.

I Solventi infatti, come già evidenziato, dopo una settimana dall'applicazione rimangono presenti solo in tracce nel film di vernice superficiale del cofano finito; si evidenzia inoltre che è possibile reperire sul mercato prodotti vernicianti che non contengono, come materie prime, la formaldeide libera, la nitrocellulosa ed i metalli pesanti in genere.

La quantità di film di vernice applicata (come *Residuo secco*) ad un cofano di medie dimensioni, che ricopre una superficie di 3,7 mq circa e ha un peso medio 70 Kg, può essere valutata nel modo che segue.

Partendo dal residuo secco (dichiarato dal fornitore della vernice) e valutando anche la perdita del prodotto per overspray e per le fasi di carteggio vernice, si stima che sul cofano rimanga dopo essiccazione circa il 22% del prodotto totale applicato (vernice).

Se mediamente vengono applicati circa 3 Kg di prodotti Vernicianti, il *Residuo secco* di vernice si attesta su valori attorno ai 700÷800 gr. (valori ricavati da analisi di consumi prodotti vernicianti).

Lo spessore del film di vernice risulta essere circa 400 μ (micron), valore soggetto a tolleranze del più o meno 10% a seconda del metodo di applicazione vernice (spessore calcolato dall'indurimento completo della vernice).

• **Prodotti collanti**

La valutazione eseguita precedentemente può essere fatta anche per i prodotti collanti.

Poiché i prodotti utilizzati sono sia di tipo *Termoplastico* (colle viniliche) che di tipo *Termoindurente* (colle ureiche), prestiamo attenzione in particolar modo a quelle sostanze che sono considerate pericolose per l'uomo e/o l'ambiente, e quindi

oggetto di etichettatura ai sensi della normativa vigente, o che comunque nella loro composizione presentino sostanze pericolose. Le informazioni contenute sulle schede di sicurezza di alcuni di questi prodotti reperibili sul mercato, ci indicano quanto segue:

- le colle a base di acetato di polivinile non contengono sostanze pericolose;
- le colle a base di urea generalmente contengono sostanze pericolose, ad esempio la formaldeide libera, la cui presenza però può essere limitata a concentrazioni < 0,01%, scegliendo con ocularità tra gli adesivi proposti dai vari fornitori.

Possiamo procedere ora con un calcolo analogo a quello fatto per i prodotti vernicianti, sulla base della superficie da incollare e del quantitativo stimato applicato.

Nella peggiore delle ipotesi, e cioè che tutte le tavole che compongono il cofano siano incollate con adesivo di tipo Termoindurente (Colla Ureica), possiamo considerare la superficie totale incollata pari a 1 mq.

Dai calcoli dei consumi di adesivi collanti e di legname, si stima che venga applicata sul cofano mediamente una quantità pari a 150gr/mq.

Si deve valutare però che il quantitativo di adesivo che rimane nella giunzione delle tavole è minore della quantità suddetta, in ragione del fatto che una buona parte affiora a causa della pressione adoperata nelle linee di incollaggio e tale parte viene successivamente asportata dal manufatto mediante l'operazione di piallatura del tavolame.

Si può asserire quindi, con buona approssimazione, che nella giunzione della tavole di un cofano rimangono definitivamente circa 80 gr di adesivo; utilizzando colle ureiche in cui la formaldeide libera è presente in quantità < 0,01% (corrispondente a valori inferiori a 8 mg), si evidenzia che tale inquinante rappresenta un valore trascurabile in relazione alla quantità di colla rimanente nella giunzione).

Analogamente ai prodotti vernicianti, è possibile reperire sul mercato Adesivi collanti non contenenti i metalli pesanti o altre sostanze che possano essere rilasciate nel terreno dopo indurimento della colla.

Valutando il peso di un cofano allestito per l'inumazione intorno ai 150 Kg, possiamo considerare trascurabile l'apporto (come carico inquinante sul terreno o nell'aria) delle sostanze contenute nei Prodotti vernicianti e negli Adesivi collanti, in confronto ad altre sostanze presenti comunque nel feretro (legno, tessuti, corpo umano, vestiti, metalli presenti nelle viti ecc.).

Le valutazioni siffatte valgono anche nel caso della combustione del cofano in legno verniciato (Cremazione).

Come noto, il processo di combustione si può semplificare come una reazione di ossidazione, favorita dalla temperatura, che trasforma le molecole complesse (presenti nel legno, nel corpo umano, nei tessuti e vestiti, nel film di vernice ecc.) in molecole più semplici con liberazione di calore e luce, lasciando pressoché inalterate le sostanze inorganiche che andranno a costituire le cosiddette *ceneri*.

Conducendo la combustione in condizioni teoriche, di temperatura e concentrazione di ossigeno, i prodotti di degradazione termica (dei materiali organici) che si possono liberare in atmosfera sono costituiti da biossido di carbonio, ossidi di azoto e di zolfo, acqua allo stato gassoso e ceneri trascinata dalle correnti ascensionali; nelle condizioni normali in cui vengono eseguite le cremazioni, i parametri indicati non sono facilmente controllabili e quindi i prodotti di degradazione termica sono molto più complessi e, in alcuni casi, fortemente inquinanti per l'aria e perciò sottoposti a dei vincoli normativi sulla loro presenza quantitativa sui fumi in uscita dai camini.

L'esistenza di inquinanti nei fumi può essere ulteriormente accresciuta per la presenza, non valutabile a priori, di metalli pesanti o altre sostanze pericolose nel corpo da cremare o nel suo abbigliamento.

È importante quindi, per le considerazioni finora descritte, valutare con cura la composizione chimica dei materiali che compongono il feretro pronto per la cremazione.

Per gli scopi oggetto della presente trattazione,

verranno presi in considerazione il cofano in legno e il film di vernice applicato sul medesimo, con l'esclusione degli Adesivi collanti per l'esiguo apporto (sia come quantità assoluta sia in relazione al peso totale del feretro) di tali materiali sulla composizione finale dei fumi di combustione (tale apporto è comunque assimilabile a quello del film di vernice) e dei componenti metallici che devono essere comunque presenti nel feretro (viti ecc.).

Come meglio visualizzato dalla Tab. 2, è stato fatto un raffronto tra la composizione chimica (sia in percentuale che in peso) del film di vernice applicato e quella del legno e del corpo umano: la risultanza numerica evidenzia come l'apporto (in peso e percentuale) del film applicato, rispetto al totale corpo+cofano, è ridotta ai minimi termini; ed è evidente come lo sia solo, fattore non trascurabile, sulla frazione organica (non contenendo il film di vernice componenti inorganici).

A conclusione di quanto finora dichiarato e allo stato delle nostre conoscenze e rilevazioni oggettive sviluppate nel ciclo produttivo, possiamo affermare che il contributo inquinante (per le emissioni in aria), derivante dalla presenza di vernice applicata, sia molto modesto a confronto di quello relativo alle altre sostanze che possono essere contenute nei Tessuti del feretro, negli Abiti, nel corpo umano, nel legno del cofano, ecc.

(*) *Direttore Stragliotto s.p.a.*

Tabella 2 - Comparazione tra le composizioni chimiche di alcuni elementi costituenti un feretro allestito per la cremazione

Elementi	Corpo umano ⁽¹⁾		Cofano in legno ⁽²⁾		Totale gr.	Vernice poliuretanic ⁽³⁾		% Vernice sul totale gr. vernice/gr. totali x 100
	%	gr.	%	gr.		%	gr.	
Ossigeno	65,0	45.500	43,0	30.100	75.600	20,0	160	0,20
Carbonio	18,0	12.600	49,0	34.300	46.900	70,0	560	1,19
Idrogeno	10,0	7.000	5,0	3.500	10.500	10,0	80	0,80
Azoto	3,0	2.100	2,0	1.400	3.500	Tracce	/	/
Sali inorganici (come elementi)	4,0	2.800	1,0	700	3.500	Tracce	/	/

Note:

⁽¹⁾ Composizione chimica del corpo umano elaborata dal *National Bureau of Standards U.S.A.* per un individuo di 70 kg.

⁽²⁾ Composizione chimica media del legno non trattato ricavato da dati in letteratura; il peso del cofano preso come riferimento è di 70 kg.

⁽³⁾ Composizione chimica fornita da produttori di vernici poliuretatiche; il peso del film di vernice applicato sul cofano è stato considerato pari a 800 gr.

Cultura

Il rito funerario islamico Esperienze in una comunità locale

di Paolo Tarlazzi (*)

PREMESSA

La presenza nel nostro paese di comunità islamiche (prevalentemente composte da cittadini extracomunitari) è ormai consolidata.

Inevitabilmente si pone per esse il problema di come conciliare due obiettivi: la ricerca dell'integrazione, ed il desiderio di conservare quelle consuetudini che concorrono al mantenimento della propria identità culturale.

La ritualità funeraria, specie se fondata su dettami religiosi, è un elemento fondamentale per garantire il senso di appartenenza ad una comunità.

Non bisogna quindi sorprendersi se l'immigrato di culto islamico, intenzionato a rispettare la normativa del paese ospite, trova particolarmente doloroso uniformarsi ad alcune disposizioni del nostro Regolamento di Polizia Mortuaria ⁽¹⁾ che lo costringono a deviare dalla sua tradizione.

A volte, più che per obblighi regolamentari contrastanti con il rito islamico, il disagio nasce invece da una differente sensibilità, che può essere inconsapevolmente ferita da parte degli operatori del settore funerario.

Si tratta di una tematica il cui approfondimento è agli inizi.

Un primo passo è già stato compiuto dal Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute), che con la C.M. n. 10/1998 ⁽²⁾ ha preso in considerazione le particolari esigenze dei culti non cattolici.

⁽¹⁾ Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990. Le disposizioni contrastanti con il rito islamico sono contenute nell'art. 74 (obbligo della cassa di legno per l'inumazione) e nell'art. 82 (esumazione ordinaria dopo un decennio dall'inumazione). Motivi di contrasto potrebbero rintracciarsi anche nella normativa che disciplina la cremazione dei resti mortali.

⁽²⁾ Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10. "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285: circolare esplicativa" (in G.U. n. 192 del 19/08/98). Il riferimento ai culti non cattolici è presente nel paragrafo 8, di seguito riportato:

"Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni.

Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile.

Cominciano anche a comparire pubblicazioni sul rito funerario islamico, che consentono di orientarsi nei suoi elementi fondamentali ⁽³⁾.

In questo contesto, ho ritenuto utile proporre una intervista rilasciata da un esponente della comunità islamica di Ravenna.

Il motivo di interesse nasce dal fatto che si può così ascoltare dalla viva voce dei diretti interessati quali sono i problemi maggiormente avvertiti.

Spiego brevemente come è nata la mia iniziativa.

In veste di studente nella specialità di Igiene dell'Università di Bologna sto effettuando un periodo di tirocinio presso il Servizio Igiene Pubblica A.USL Ravenna. Ho avuto così modo di seguire la conclusione di un corso organizzato da tale Servizio per i cosiddetti "mediatori culturali" ⁽⁴⁾, a cui era iscritto anche il dr. Toumi Moustapha, rappresentante locale della comunità islamica ⁽⁵⁾.

Per combinazione, una delle lezioni finali era dedicata proprio all'attività di polizia mortuaria. Come si suol dire, da cosa nasce cosa: l'incoraggiamento dei colleghi igienisti e la disponibilità del dr. Toumi mi hanno convinto a sviluppare l'argomento.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco."

⁽³⁾ Vedi ad esempio "Il rito islamico", di Federico Dal Bo, dottore in filosofia e collaboratore presso la cattedra di Filosofia Teoretica dell'Università di Bologna. L'articolo è pubblicato in "I Servizi Funerari" n. 4/2000, pgg.57-58.

⁽⁴⁾ Il "Progetto di formazione per mediatori culturali in ambito sanitario" è stato avviato mediante delibera aziendale del Direttore Generale A.USL Ravenna in data 25/09/2001.

La scelta dipende dal fatto che la provincia di Ravenna è stata individuata come una delle nuove frontiere della società multirazziale, per le quali è necessaria l'opera di mediatori culturali adeguatamente preparati e che abbiano un forte legame con l'etnia di origine. Il corso di formazione per questi assistenti è stato organizzato tenendo presente l'esperienza già effettuata dall'Azienda ospedaliera di Modena.

⁽⁵⁾ Il dr. Moustapha Toumi, nato a Tunisi il 13 gennaio 1961, è laureato in Medicina Veterinaria. Vanta numerose esperienze nell'ambito della mediazione culturale. Attualmente vive e lavora a Ravenna e frequenta il corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna.

TESTO DELL'INTERVISTA

Dr. Toumi, può spiegarci quale è la sua funzione nella comunità islamica di Ravenna? Ci dia anche una sintetica descrizione della comunità.

Grazie per l'intervista. Sono il segretario generale del Centro di cultura e di studi islamici della Romagna, costituito nel 1995, che ha aperto diverse sedi: la principale, con funzioni di coordinamento, è quella di Ravenna, poi ve ne sono altre a Cesena, a Forlì, a San Mauro Mare e ultimamente anche a Massa Lombarda. Faccio parte anche del coordinamento regionale, che si chiama Comunità Islamica dell'Emilia Romagna, in qualità di consigliere: in particolare sono il responsabile delle tematiche sociali. Abbiamo pure una associazione di beneficenza a carattere nazionale che si chiama NIDA', nata due anni fa, che dovrebbe a breve occuparsi anche di aprire conti correnti per il rimpatrio delle salme.

La comunità islamica della provincia è un mosaico, con una forte presenza magrebina, senegalese e balcanica. Oltre a Ravenna, dove vi sono circa 2500 cittadini islamici, abbiamo una forte presenza anche a Faenza: in totale, nella provincia, si arriva a circa 6000 persone (con gli irregolari dobbiamo aggiungere un 10-20%). Altre comunità numerose, vicine alla provincia di Ravenna, sono a Imola ed a Rimini.

Quale è il suo ruolo in occasione del decesso di un componente della comunità islamica?

Il mio ruolo è duplice. Mi occupo della parte burocratica (assistenza alle famiglie nel disbrigo delle pratiche amministrative per l'eventuale rimpatrio delle salme, collaborazione con l'autorità giudiziaria nel caso sia necessario il riconoscimento della salma, ecc.), ed occasionalmente officio anche il rito funebre. Non sono però l'unico che può celebrare a Ravenna, c'è anche un gruppo di persone più sapienti di me. La guida al rito funebre è infatti scelta in base alla conoscenza del Corano e della Sunnah (testo che raccoglie le consuetudini, i detti e gli atti del Profeta).

I decessi, che noi diciamo "per volere di Dio", a Ravenna sono circa 1-2 ogni tre mesi, soprattutto a primavera ed estate con l'esodo dal nord verso la Riviera.

Può descrivere le fasi del vostro rito funebre?

Schematicamente, il rito prevede la preparazione della salma (lavaggio e trattamento con unguenti), il suo avvolgimento nel sudario, la preghiera sul defunto, il posizionamento nella cassa, il corteo funebre, la sepoltura.

Ciascuna di queste fasi richiede atti ben precisi, che sarebbe troppo lungo elencare: preferisco quindi selezionare pochi elementi essenziali.

Il lavaggio deve essere effettuato da persone dello stesso sesso, avendo cura che le parti intime restino coperte: quest'ultimo punto è molto importante.

Il sudario, una volta annodato attorno alla salma, non deve essere più sciolto.

Per la preghiera sul defunto, devono essere rispettate norme generali: purificazione del luogo della preghiera, avvolgimento nel sudario della salma e orientazione verso la Mecca per coloro che pregano.

Spetta a colui che officia il rito funebre guidare i fedeli nella recitazione della preghiera di rito.

La partecipazione al corteo funebre è raccomandata dal Profeta: la tradizione vuole che il corteo sia a piedi e che si cammini davanti, dietro (è la soluzione preferita), a destra o a sinistra del feretro.

La sepoltura deve essere fatta prima possibile, e viene effettuata mediante inumazione: viene scavata una fossa sul cui lato destro (rivolto alla Mecca) si ricava un anfratto che raccoglierà il corpo del fedele deceduto. La salma non deve essere mai spostata dal luogo della sepoltura. Il corpo dovrebbe essere collocato direttamente in terra, senza l'interposizione della cassa di legno: le norme italiane non lo consentono ancora, ma si può ovviare a questa proibizione ponendo ad esempio alcune manciate di terra nella cassa prima della chiusura.

Nel punto della sepoltura può essere posta una lapide con il nome del defunto, anche se la tradizione non lo prevede: non deve però esserci una foto, poiché le persone che si recano alla tomba devono salutare (adorare) Dio, non la persona defunta.

Da ultimo, aggiungo che è proibita la pratica della cremazione: è un punto importante.

Il rito funebre cambia a seconda della corrente religiosa?

No, il rito è lo stesso indipendentemente dal fatto che il fedele sia sunnita o sciita o altro. A Ravenna vi sono comunque solo sunniti, che rappresentano la maggioranza nell'Islam.

La sua comunità partecipa ancora in modo rigoroso al rito funebre e a ciò che rappresenta la morte, o il fatto di vivere in Europa ha smorzato la vostra religiosità?

No, per i mussulmani all'estero è ancora molto forte il richiamo religioso.

La comunità è molto legata, questa coesione si può osservare sia nella partecipazione al rito funebre che nell'aiuto economico prestato ai familiari per l'eventuale rimpatrio della salma (il trasporto costa circa 3000-3500 euro). La comunità dell'Emilia Romagna si fa carico anche del rimpatrio di salme di persone residenti in modo irregolare.

Una curiosità: nel calendario islamico esiste una festività riservata ai morti?

No, non esiste. Noi dobbiamo ricordare sempre i nostri morti. Ogni giorno, per cinque volte, l'angelo della Morte incaricato da Dio guarda tutti gli esseri umani: bisogna sempre essere pronti.

Torniamo al rito funerario. Quali sono i problemi maggiormente avvertiti dalla sua comunità in occasione di un decesso?

Farò riferimento alle mie esperienze personali. Come già detto, io collaboro nell'identificazione delle salme di appartenenti alla mia comunità: mi è capitato, in simili circostanze, di osservare che le salme venivano presentate completamente nude. Vedere una persona nuda per noi è molto grave: vorremmo che fosse rispettata la nostra intimità. Il Profeta ha detto che Dio perdonerà 40 peccati maggiori a chi lava la salma e non dice mai ciò che ha visto. Ecco perché bisogna avvolgere il morto in un lenzuolo e coprire le parti intime. Ci rendiamo naturalmente conto che vi sono esigenze, quali la visita necroscopica, che impongono di scoprire la salma, ma un lenzuolo non è di grande ostacolo, può essere rapidamente scostato per consentire di espletare gli obblighi di legge: l'importante è che la salma non rimanga scoperta oltre il tempo strettamente necessario.

Per quanto riguarda il fatto che la cura della salma di un uomo non debba essere attribuita ad una donna e viceversa? Lei sa che non sempre questo è possibile nelle nostre camere mortuarie.

Nella religione islamica vige la regola di evitare il danno maggiore: se per la salma di un uomo vi è solo la disponibilità di personale femminile, non è grave, l'importante è che venga rispettata l'intimità della salma (per il maschio la zona corporea tra l'ombelico e le ginocchia, per la donna tutto il corpo). Bisogna maneggiare il morto con cura, con tenerezza: ci sentiremo tutelati dalle istituzioni solo sapendo che viene assicurato questo riguardo.

Altri aspetti delicati?

Ne ho già accennato descrivendo il nostro rito funebre. Una volta annodato il sudario, questo non deve essere sciolto, e la salma non deve essere sottoposta a pratiche invasive: sarebbe come profanarla. Nel caso sia necessario sottoporre la salma al trattamento antiputrefattivo, esso andrebbe pertanto programmato prima dell'avvolgimento nel sudario, meglio ancora prima del lavaggio.

Eventuali difficoltà nel conciliare i tempi del personale che effettua il trattamento antiputrefattivo con i tempi del nostro personale che effettua la purificazione della salma possono essere risolti abbreviando il periodo di osservazione mediante tanatogramma.

Per concludere, c'è il problema della sepoltura. La legge islamica prescrive di seppellire il cadavere nel luogo in cui muore: per tale motivo i componenti della mia comunità cercano di evitare il rimpatrio della salma. Purtroppo, nella provincia di Ravenna non ci sono reparti speciali per il nostro culto (sarebbe sufficiente un'area delimitata in qualche modo, ad esempio con alberi o arbusti) o cimiteri appositamente riservati. Bisogna pertanto cercare posto in località limitrofe, come

Borrello di Cesena, in cui vi è un cimitero affidato alla nostra comunità ma con un'estensione di appena 200 m². Rimanendo nei confini regionali, vi sono reparti per il culto islamico anche a Reggio Emilia e a Modena. Abitualmente, la forma utilizzata per la gestione di questi reparti (o cimiteri) è la convenzione con la comunità islamica locale: in questo modo ci si avvale di una struttura già esistente, senza bisogno di costituire una cooperativa solo per questo scopo.

C'è quindi una carenza di spazi?

Sì, è una questione molto sentita. Capisco che per il momento sia considerato solo come qualcosa che riguarda gli extracomunitari: vorrei però invitare a ragionare in un'ottica più ampia. I figli degli extracomunitari di oggi sono i cittadini italiani di domani: tra una o due generazioni, il problema delle sepolture islamiche riguarderà da vicino tutta la società italiana.

Come ultima domanda, le chiedo quale è la posizione della comunità islamica riguardo al trapianto di organi.

Sul prelievo (ed anche sull'autopsia) vi sono due posizioni: la prima, minoritaria, che proibisce di toccare la salma, la seconda, condivisa dalla maggior parte delle scuole, che accetta la regola del male minore (prelievo contro la vita di quello che riceve il trapianto). A Ravenna si è data la libertà ad ognuno di agire secondo coscienza. Si sta preparando un documento in cui sia scritto che si è mussulmani e si acconsente oppure no al prelievo degli organi.

OSSERVAZIONI

Dall'intervista emergono tre ordini di problemi: quelli suscettibili di soluzione mediante interventi normativi a livello statale, quelli risolvibili a livello di amministrazione locale, ed infine quelli legati ai comportamenti individuali.

Ho già accennato in premessa agli interventi dello Stato (vedi nota 2).

Passo quindi al livello delle amministrazioni locali: è in questa sede che si pone la delicata questione di quali spazi riservare al culto islamico. Emerge chiaramente dall'intervista come l'esigenza di reparti appositi sia molto sentita. Il soddisfacimento di queste aspettative non è però legato unicamente alla buona volontà degli amministratori comunali: vi sono ragioni oggettive di ostacolo, che non vanno sottovalutate.

Il sistema cimiteriale italiano è stato per anni orientato dal criterio della conservazione della salma. Ciò ha finito con il comportare una saturazione degli spazi cimiteriali, ed ha richiesto un'inversione di tendenza che ha trovato espressione in precisi interventi normativi: non mi riferisco solo a quelli più recenti, quali la già citata C.M. n. 10/98 o le ipotesi di revisione del Regolamento di Polizia mortuaria, ma anche all'abbandono

della concessione a tempo indeterminato ed alla progressiva riduzione dei periodi di concessione.

Purtroppo, l'aspirazione dei cittadini islamici ad una sepoltura perpetua viene ad aggravare quella carenza di posti salma che faticosamente si sta cercando di risolvere.

La cessione di appositi spazi resterà una facoltà, e non un obbligo, per gli amministratori locali, anche nel regolamento di polizia mortuaria successivo al D.P.R. n. 285/90. Sarà pertanto motivo di discussione sia l'opportunità di concederli o meno, sia la loro estensione, che prevedibilmente risulterà sempre insufficiente rispetto alle richieste.

D'altro canto, non dimentichiamo che pure tra i cittadini italiani era (ed è) diffusa l'aspirazione ad una sepoltura perpetua: la rinuncia a questa possibilità è stata graduale ma ugualmente dolorosa.

L'ultimo punto è quello dei comportamenti individuali. Alcune azioni degli operatori del settore funebre (ter-

mine ampio, nel quale includo tutto il personale che a vario titolo interviene sulla salma) possono involontariamente offendere il rispetto verso i defunti di culto islamico.

Un trattamento antiputrefattivo effettuato dopo che la salma è stata purificata, oppure una trascuratezza degli addetti alla camera mortuaria che dimenticano di coprire le nudità del cadavere, hanno un impatto traumatico che non siamo abituati a considerare adeguatamente.

Gli accorgimenti per evitare questi errori sono veramente semplici. Si tratta solo di informare correttamente gli operatori: spero che il mio articolo contribuisca allo scopo.

(**) *Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Bologna, al 2° anno di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all'Università di Bologna*



Via Succi, 21 - 44100 Ferrara
tel/Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333
e-mail: argema@tin.it

Dopo breve tempo dal decesso in funzione delle condizioni ambientali e/o delle cause di morte, il cadavere cede dei liquidi. La fase colliquativa può durare diversi mesi o anche un paio d'anni. Se il cadavere è all'interno di una cassa di zinco o di altri materiali che impediscono la fuoriuscita dei liquidi, questi si raccolgono anche in quantità abbondante sul fondo, creando condizioni negative per la scheletrizzazione (la saponificazione della parte dorsale). Se, invece, i liquidi non sono trattiene, possono uscire dalla cassa di legno. Per ovviare a questi inconvenienti **Argema S.r.l.** ha studiato l'utilizzo combinato di due prodotti complementari di sicura efficacia:

THANOS FUNGEL e NIDO D'APE

THANOS FUNGEL, grazie alla sua composizione bilanciata di enzimi, microrganismi e sostanze assorbenti, è in grado di trattare, neutralizzandoli, fino a 40 litri di liquami cadaverici ogni Kg. di prodotto utilizzato.

Esso interviene sul controllo e nella selezione dei microrganismi in grado di metabolizzare la materia organica, si riduce la formazione di cattivi odori assorbendo nel contempo i liquidi cadaverici.

THANOS FUNGEL viene inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo. La funzione di **THANOS FUNGEL** è inizialmente quella di assorbimento dei liquidi prodotti, anche in rilevante quantità. Successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto riducono la formazione di cattivi odori e creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È consigliabile interporre fra il cadavere ed il fondo della bara un elemento distanziatore (**NIDO D'APE**) prima di spargere con uniformità 1 Kg. di **THANOS FUNGEL**.

NIDO D'APE è un pratico cartoncino sottocorpo biodegradabile da inserire tra il fondo della cassa in legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e l'imbottitura della cassa stessa.

Grazie alla sua caratteristica a nido d'ape a maglia larga ma molto resistente, è in grado di mantenere sollevato il dorso del cadavere dal fondo della cassa lasciando così una certa aria necessaria per agevolare il normale processo di scheletrizzazione.



**Fatti e non parole:
Provateli!**

Informatica

EuroMorfeo e MorfeoNet, software di riferimento per le onoranze funebri

di Nicola Bortolotti

Non è inesatto affermare che i softwares destinati agli utilizzatori finali possano oggi suddividersi in due grandi categorie: da una parte applicativi "di largo consumo", come - ad esempio - elaboratori di testi, fogli elettronici e - in generale - tutte le suites di office automation, in grado di soddisfare con enorme versatilità - ma in modo non mirato - le esigenze dell'intera massa di utenti; dall'altra programmi "custom", ossia costruiti e progettati specificamente per rispondere ad alcuni bisogni e desideri di un insieme omogeneo di utilizzatori. La distinzione, in realtà, non è mai così netta: si pensi infatti ad una categoria di programmi come i cosiddetti "gestionali" che, pur soddisfacendo a tipiche esigenze comuni ed essendo dunque intrinsecamente "di largo consumo", all'atto pratico devono quasi sempre essere personalizzati tanto da includere, spesso, vere e proprie procedure progettate ad hoc.

Un software "custom" ideale - che fosse in grado di "fare" in modo semplice e intuitivo tutto quanto è necessario allo svolgimento della propria attività - è, in-




Figura 1

dubbiamente, nel libro dei sogni di chiunque utilizzi professionalmente un Personal Computer. Purtroppo gli elevati costi di sviluppo di un prodotto personalizzato - quasi fosse un prodotto di alta sartoria - rendono tale strada "ideale" percorribile solo quando una serie fortunata di coincidenze si verificano contemporaneamente; quando - e soprattutto se - questo accade, capita sovente di assistere poi ad una affermazione sul mercato di tale software "customizzato" così rapida e pervasiva da domandarsi perché si sia dovuto attendere così tanto per un programma simile.

Questo è - in linea di massima - quanto è accaduto nel caso di EuroMorfeo, l'applicativo progettato espressamente per soddisfare le esigenze delle imprese di onoranze funebri. EuroMorfeo è rapidamente diventato market leader in Italia, conta oltre cento installazioni, un proprio sito web (www.euromorfeo.com) di ottima fattura dove si può trovare anche un forum dedicato agli utenti, nel quale si possono postare i propri annunci, eventuali richieste di aiuto per l'utilizzo del programma (ma è comunque a disposizione un numero telefonico verde per ogni esigenza immediata), scambiare idee e suggerimenti, ricevere qualificate risposte concernenti la normativa specifica del settore.

Figura 2

Non solo un software, dunque, ma un vero e proprio pool di servizi mirati al mondo delle onoranze funebri offerto da una società, la Moviestar, il cui business prima di EuroMorfeo era votato ad un mondo assai lontano come quello dell'audio/video professionale. La maturità del programma è rispecchiata anche dalle




Figura 3

offerte commerciali, fidelizzanti ma anche particolarmente aggressive nei confronti dei potenziali clienti: è infatti possibile non solo "scaricare" una versione dimostrativa gratuita inviando semplicemente un messaggio email vuoto all'indirizzo download@euromorfeo.com o compilando sul sito l'apposito "form", ma anche stipulare particolari contratti promozionali di durata semestrale (con possibilità di scalare il costo della prova dall'eventuale successivo acquisto, una sorta di try&buy con possibilità di usufruire addirittura dell'installazione on-site con il semplice rimborso chilometrico della trasferta) o - infine - limitarsi ad un contratto di licenza annuale.

EuroMorfeo è un prodotto in continua evoluzione (l'ultimo aggiornamento, rilasciato ad inizio settembre, ha visto l'aggiunta di una notevole serie di features che vanno dal database per chiese e cimiteri alla gestione dei preventivi marmi) che comunque già copre tutte le esigenze di un'impresa di onoranze funebri: non un semplice gestionale, ma un prodotto davvero completo che cura il servizio (con gestione di anagrafiche, scadenze e anniversari, generazione del registro Pubblica Sicurezza, pianificazione dell'attività giornaliera, gestione di necrologie e dati della sepoltura), la fatturazione, le scadenze fiscali e legate al defunto, la prima nota (con gestione dei rapporti con le diverse banche e la produzione di relazione periodiche ad uso del commercialista), il magazzino; un software custom ma estremamente versatile con un cospicuo numero di stampe standard (ma all'occorrenza personalizzabili) sia per gli obblighi fiscali che per la modulistica.

La nuova frontiera di EuroMorfeo - una vera e propria sfida, ambiziosa e stimolante - è ora il progetto MorfeoNet del quale possiamo dare un'anteprima.

Si tratta di un agevole software scaricabile via Internet (il pacchetto della prerelease è di circa 5 MB in

quanto contiene una directory di servizio che non verrà inclusa nella versione ufficiale, che dovrebbe dunque risultare di circa 2.5 MB, dunque downloadabile senza problemi anche con un comune modem) che consente l'interscambio di dati fra gli impresari di tutta Italia per la fornitura sinergica di servizi tra città diverse, semplificando il disbrigo delle pratiche e del trasporto della salma.

È bene sottolineare come MorfeoNet non sarà riservato agli utenti EuroMorfeo, anche se questi ultimi potranno ovviamente giovare di una perfetta integrazione con il proprio programma gestionale annullando i tempi di trascrizione dei dati e - con essi - le possibilità di errore. Tecnicamente parlando, per MorfeoNet si può parlare di un database distribuito basato sullo scambio via ftp

di files di testo opportunamente formattati (Ascii delimitato separato da virgole, il cosiddetto formato CSV) dal funzionamento abbastanza simile allo scambio di posta elettronica: un'idea semplice ma assolutamente inedita per quanto concerne l'ambito delle onoranze funebri e che - tramite l'integrazione con EuroMorfeo - potrebbe rapidamente affermarsi nel corso del prossimo anno dopo il lancio ufficiale del servizio che dovrebbe avvenire entro questo dicembre. Per ogni utente viene generata una nuova cartella nella quale vengono memorizzati i dati del servizio che intende trasferire. Quando ci si collega al server vengono visualizzati i nomi degli impresari aderenti al servizio filtrati per provincia. L'utente, in base alle sue esigenze, seleziona l'impresario di zona al quale vuole passare i dati




Figura 4

Nella figura 1 la semplice interfaccia utente di MorfeoNet, connesso al server ftp di MovieStar. Ovviamente, trattandosi di una connessione di prova, la lista file disponibili è vuota e anche le ricerche per provincia non danno esito. Nella figura 2 la ricca maschera di introduzione dati che deve essere compilata solo se non si utilizza EuroMorfeo; in quest'ultimo caso, infatti, l'importazione ed esportazione dei dati è completamente automatica.

Programmi indispensabili a costo zero

Esistono dei softwares dei quali non si può proprio fare a meno. Questa "indispensabilità" non riguarda solo l'ovvio sistema operativo (che nella maggior parte dei casi, per quanto concerne i Personal Computer, è una delle tante versioni di Microsoft Windows). Si pensi infatti al cosiddetto "browser" per navigare su Internet e al "client" per leggere e scrivere posta elettronica. È impensabile ipotizzare un sistema privo di questi ormai ubiqui programmi applicativi che vengono spesso forniti gratuitamente come estensione del sistema operativo (come nel caso di Internet Explorer e Outlook Express, il primo così integrato con Windows da causare non pochi grattacapi legali a Microsoft negli Usa).

Vero è, però, che altri programmi non meno indispensabili sono venduti a parte e alimentano un business mondiale di enormi proporzioni. È il caso, ad esempio, degli applicativi di "Office Automation" il cui esempio più calzante è costituito dalla suite "Office" di Microsoft nelle sue numerose versioni.

Difficile pensare di acquistare un Personal Computer e di non potere poi scrivere una lettera; o di non potere preparare in maniera efficiente un listino prezzi senza essere costretti ad effettuare somme e moltiplicazioni a mano; o di non potere redigere una piccola brochure o presentazione ai clienti.

Ecco quindi spiegato l'enorme successo di "Office", a dispetto di un costo non trascurabile: nonostante le agevolazioni legate ad un acquisto contestuale a quello del PC (le licenze OEM), non di rado l'accoppiata sistema operativo - Office raggiunge un prezzo che supera la metà di quello richiesto per l'hardware.

Tanti sono stati i tentativi, in passato, di scalzare il predominio Microsoft in questo campo ma nemmeno l'offerta di prodotti completi e blasonati ad un decimo del costo del market leader ha scalfito il predominio della ditta di Redmond.

Tutto finché Sun Microsystems non operò la scelta coraggiosa di distribuire gratuitamente StarOffice 5.2, di "nazionalizzarlo", ossia tradurlo e adattarlo alle varie lingue, e di renderlo adeguatamente compatibile con i formati dei files de facto "di riferimento", ossia quelli di Office. La versione attuale di StarOffice non è più gratuita e - con questa scelta - ha perso molto appeal lasciando tuttavia un lascito di enorme importanza, ossia il codice sorgente che ha consentito di portare avanti un interessantissimo progetto "Open source", dove programmatori di tutto il mondo possono collaborare.

Il frutto di questi sforzi è una suite di Office Automation basata su StarOffice ma completamente gratuita e in continuo divenire, estremamente sofisticata e matura denominata OpenOffice (www.openoffice.org) e giunta alla versione 1.0.1 italiana (l'indirizzo Internet è it.openoffice.org/index.html).

Si tratta di 50 MB liberamente scaricabili attraverso Internet (ma, per chi non ha ADSL, è consigliabile acquistare uno dei tanti CD che lo contengono, in vendita in edicola); ora è supportata anche la correzione ortografica e la sillabazione in italiano. L'impostazione è molto simile a quella di Office, ciò che consente di non trovarsi spaesati, e prevede programmi separati: un word processor (Writer), un foglio elettronico (Calc), un applicativo per le presentazioni sufficientemente compatibile con Microsoft Powerpoint (Impress), un software di grafica ad oggetti (Draw), un editor per le formule matematiche e un editor html.

Se OpenOffice è addirittura un obbligo per chi non possieda Microsoft Office, è sempre consigliabile installarlo sul proprio PC anche qualora si sia utenti Microsoft per molteplici ragioni: è ottimo, gratuito, meno sensibile nei confronti dei virus e disponibile anche per il sistema operativo Linux; inoltre molti pacchetti Office OEM non comprendono PowerPoint e un programma di grafica ad oggetti. È anche da tenere presente il fatto che versioni antiquate di Office o non aprono i files generati dalle releases più recenti o li visualizzano in maniera erronea.

Vi è - tuttavia - un motivo fondamentale per volere OpenOffice: capita non di rado che files Office, soprattutto quelli generati da Word, si corrompano a causa di uscite traumatiche dal programma o codici di controllo ingannevoli.

L'effetto assai sgradevole è che questi files corrotti diventano difficilmente recuperabili in quanto causano un errore e l'uscita dal programma ogniqualvolta si tenti di aprirli (si veda ad esempio la figura 3) a prescindere dalla versione di Office utilizzata.

Utilizzando OpenOffice, invece, gli stessi files si possono aprire e recuperare senza problemi nella quasi totalità dei casi.

Per finire un ulteriore "must" a costo zero: Kaspersky Clrav, ossia un piccolo ed essenziale antivirus gratuito e costantemente aggiornato (scaricabile dall'indirizzo www.questar.it/download/clrav.com) che rileva ed elimina solo i virus più diffusi e, dunque, più pericolosi. Non è "residente", ma si può lanciare con un doppio clic in ogni momento per verificare di non essere stati infettati dai più comuni codici virali. L'interfaccia utente è stile Dos, spartana ma efficace (figura 4).

Cultura

Il Cimitero Monumentale di Trento

di Laura Bertolaccini (*)

1. XVIII secolo: primi atti per l'edificazione di un cimitero extraurbano


Sul finire del XVIII secolo a Trento, così come stava avvenendo nelle principali città europee, cominciarono a levarsi voci di protesta da parte di uomini di progresso e comuni cittadini circa la questione delle sepolture urbane, allora limitate a quattro recinti situati in prossimità delle chiese delle principali parrocchie della città (la Cattedrale, S. Maria Maggiore, S. Maria Maddalena e S. Pietro e Paolo).

Lo stato di penosa indecenza in cui versavano i cimiteri *apud ecclesiam* non era ulteriormente tollerabile: gli abitanti di tutti i quartieri della città, ma soprattutto quelli prossimi al camposanto della parrocchia di S. Pietro e Paolo, mossero allora pressanti richieste affinché si ponesse con rapidità mano alla risoluzione dei problemi di affollamento e di disordine delle sepolture. Da un promemoria redatto dal Magistrato Consolare ai capi dei quartieri, documento attualmente conservato presso la Biblioteca Comunale di Trento (da ora BCT), sappiamo che il quartiere di S. Pietro e Paolo "per via di unanimi voti in iscritto raccolti [aveva sin dal 1776] ideato il destino ad altro sito giudicato a tale oggetto più opportuno ma rilevata avendosi da più esatta ispezione misura insufficiente per l'odierna popolazione la superficie del medesimo, ne restò sospesa l'esecuzione [fino a che] l'esposizione di certi riflessi portata da qualche parrocchiano ha fatto rinascere l'idea di un campo santo, ossia cimitero generale fuori città". [BCT, ms 2139, Cimitero].

L'idea di un luogo di sepolture collettive situato fuori dalle mura urbane veniva subito accolta positivamente dalle autorità cittadine ed ecclesiastiche al punto da incaricare i capi dei quartieri di "ben discutere ed appianare le difficoltà che forse saranno a incontrarsi, per poter indi, nella diversità dei pareri, che in questa occasione si sentiranno, combinare un sistema il più consono relativamente alla salute, e di soddisfazione universale per stabilire indi, con l'assenso di chi s'avviene quanto occorre", quindi di scegliere il luogo adatto per la costruzione del cimitero extraurbano, vietando contestualmente il perdurare della pratica delle sepolture all'interno delle chiese, infine di escogitare un sistema economico per procurare i fondi necessari alla edificazione del nuovo recinto cimiteriale, per poi presentare tutte le proposte raccolte ad una speciale commissione istituita appositamente, formata

da "alcuni soggetti ben visi per trattare e conchiudere questo affare". [BCT, ms 2139, Cimitero].

Probabilmente fu proprio in ragione di questi primi atti volti al trasferimento delle sepolture fuori dal centro abitato che il 23 agosto 1784 Giuseppe II emanò un decreto di corte volto a regolare i riti funebri e le pratiche di seppellimento. Sicuramente influenzato dal pensiero scientifico corrente di matrice illuminista circa la salubrità dei luoghi cimiteriali e le norme adatte ad assicurarla, il decreto di Giuseppe II trovò però più di un ostacolo alla sua attuazione: le coscienze dei sudditi dell'Impero non erano ancora mature



G. P. Dal Bosco, *Iconografia Generale*, 1824-1825

per sostenere la carica riformista cui sottendeva.


Come si legge in una memoria conservata presso l'Archivio della Curia di Trento (da ora ACT), fu il vescovo Pietro Virgilio Thunn che si occupò di porre in atto nella città di Trento il decreto di Giuseppe II, curando personalmente la realizzazione del primo recinto cimiteriale extraurbano. [ACT, libro B (85), C. 288].

Per poter sostenere le spese di realizzazione del nuovo impianto, nel 1791 il vescovo si fece consegnare dalla Confraternita della Concezione le rendite che riteneva in eccesso, con le quali acquistò la Chiesa Ceschini

in Briamasco dove inizialmente pensava di far erigere il cimitero. Ma, al tempo, questo sito risultava essere molto distante dal centro cittadino, mal collegato, con strade che nella stagione invernale diventavano impraticabili (vedremo poi come, alcuni anni più tardi, il cimitero si situerà proprio in località Briamasco, nella direttrice che il vescovo Thunn aveva inizialmente segnalato). Rilevata l'impossibilità di costruire su quei terreni, su desiderio comune della popolazione venne selezionata quale area sulla quale edificare il nuovo cimitero quella della Chiesura di S. Francesco fuori le Mura (zona attualmente posta tra il Tribunale e il complesso delle Canossiane in via S. Francesco). Attuate le procedure di permuta dei suoli, messo a punto l'impianto (uno scarno recinto suddiviso in quattro settori quante erano le parrocchie cittadine), il primo cimitero extraurbano venne consacrato il 29 giugno 1793. Smantellati i vecchi sepolcreti urbani *apud ecclesiam*, le inumazioni nel nuovo cimitero iniziarono immediatamente anche se le opere di edificazione, di fatto, non erano ancora state ultimate.

2. XIX secolo: verso la definizione dell'attuale cimitero

Ma, a pochi anni dalla sua consacrazione, il camposanto della Chiesura di S. Francesco appare già ridotto in un penoso stato di degrado. Il cimitero, si legge in un documento datato 16 aprile 1806 e attualmente conservato presso l'Archivio di Stato di Trento (da ora



F. Ranzi, *Pianta antica della città di Trento, 1869*
(particolare della zona del cimitero)

AST), *“lungi dal presentare l'idea di un luogo sacro destinato a conservare le ceneri dei fedeli morti in seno alla cattolica chiesa, invece di ispirare quel rispetto che in tutte le nazioni fu sempre sacro alla memoria del suo passato, associa universale ribrezzo scorgendo l'immondezza e l'indecenza di quel sito e le profanazioni cui va esposto”*. [AST, Capitanato Circolare di Trento, busta 558, Sanità]

Forti e da più parti si levano le proteste, mentre più pressante diviene il pericolo di epidemie e contagi, al punto tale da indurre il Governo austriaco a prevedere la costruzione di un nuovo cimitero. Nel 1805 delega il Magistrato Civico, Girolamo Graziadei, di selezio-

nare un luogo adatto alla edificazione di un altro cimitero. Poco tempo dopo Graziadei comunica che il luogo più consono a questa costruzione è *“il prato a mano destra dello stradone che conduce alle Albere”*, ovvero quell'area che già era stata scelta dal vescovo Thunn nella sua prima ipotesi. Il Governo austriaco accoglie la proposta del Magistrato Civico e il 9 settembre 1805 comunica all'autorità ecclesiastica che *“trasportato esser dovendo il cimitero di questa città per ordine dell'Eccelso Governo nel prato erariale al Palazzo delle Albere si ricerca il Reverendissimo Ordinariato, volerlo benedire, tosto che lo stesso ridotto sarà a tale uso, onde poterlo più presto che sia possibile poterlo adoperare”*; contestualmente chiede ancora a Graziadei di adoperarsi per far cingere di mura quella parte di prato alle Albere dove sorgerà il nuovo camposanto di Trento.

Nel 1808 il cimitero è trasferito nel prato delle Albere. Fondamentale nella evoluzione della storia urbana di Trento e, in particolare, per quella riguardante il cimitero extraurbano, è il ruolo assunto dal conte Benedetto Giovannelli, podestà a vita dal 1815. Seguendo i dettami di una politica di ristrutturazione urbana propria del tempo, il conte Giovannelli intende il cimitero quale parte integrante del tessuto cittadino, luogo simbolico e rappresentativo per la città intera.

Come rilevato da una carta topografica redatta nel 1817 da Giuseppe Maria Ducati, ingegnere Circolare dell'Ufficio Tecnico del Capitanato Circolare fino al 1840, il cimitero, posto a destra dello stradone che conduceva alle Albere, è di forma triangolare, concepito secondo i più moderni principi di igiene e sanità. Alcune parti del progetto risultano però ancora da definire: *“Sarebbe solo desiderabile che fosse meglio cinto di muri, che vi venisse eretta una cappella per riporvi in certi circostanze i cadaveri e che venisse munito di una estensione più conveniente alla nostra religione, mentre nello stato attuale presenta più la forma di un campo derelitto che quella di un cimitero di cattolici”*. [AST, Capitanato Circolare di Trento, busta 7, 4 ottobre 1817].

3. L'opera di Giuseppe Pietro Dal Bosco

In seguito ad una grande inondazione dell'Adige avvenuta nel 1821, il Capitanato Circolare di Trento incarica Giuseppe Pietro Dal Bosco (1798-1880), allora ingegnere aggiunto all'Ufficio Tecnico del Capitanato Circolare, di redigere una perizia in merito al valore delle zone presso le Albere come suoli per la costruzione del cimitero.

Nel suo rapporto Dal Bosco esprime parere negativo circa la collocazione del cimitero nei terreni alle Albere a meno di non cingerlo di alti e decorosi muri e, comunque, di costruirvi una cappella funeraria. Parallelamente avanza però la proposta di trasferire il camposanto in un altro terreno del demanio, posto tra l'ospedale e la vicina chiesa di S. Chiara, utilizzabile

per le cerimonie funebri, senza dover sostenere la spesa della costruzione di una cappella.

Dopo una riunione, il Governo accetta di mantenere il cimitero alle Albere, prevedendone però l'ampliamento, alcune opere di bonifica, la realizzazione del muro di cinta, del porticato e della cappella da situare di fronte all'ingresso principale.

L'incarico per la realizzazione delle modifiche e dell'ampliamento del cimitero è affidato allo stesso Dal Bosco: il progetto presenta un impianto quadrangolare, con teorie di portici interni caratterizzati da un maestoso ordine dorico a richiudere quattro campi di inumazioni, e un ingresso monumentale preceduto da una grande piazza, schema che, di fatto, ripete un "modello architettonico geometricamente definito nel paesaggio che si contrappone alla città dei vivi ancora racchiusa nella cinta medioevale". [R. Bocchi, Trento, Roma-Bari 1989]

Il nuovo piano è approvato dal Governo e protocollato dal Magistrato Civico il 21 aprile 1825, ma i lavori, per mancanza di fondi, tarderanno ad iniziare.

Nel clima di indecisione scaturito dalla lunga attesa prima dell'attuazione del progetto, anche il conte Giovannelli si farà autore di una proposta presentata il 26 febbraio 1826, un impianto neoclassico, fortemente definito, che presenta la maestosità dei cimiteri monumentali che negli stessi anni si vanno costruendo nelle principali città italiane.

Nel maggio 1826 ha finalmente inizio la costruzione del cimitero secondo il progetto di Dal Bosco semplificato di alcune parti (nel progetto realizzato non comparirà l'ingresso monumentale con relativa piazza antistante).

La consacrazione ufficiale del nuovo cimitero avviene il 9 luglio 1827.

Poco tempo dopo il cimitero comincia già ad apparire sulle guide della città. Nel 1836 Pinamonti in "Trento, sue vicinanze, industria, commercio" parla di "un sontuoso cimitero [...] ampio, però forse non quanto bisognerebbe". Nel 1852 Perini, citando il cimitero in "Statistica", rileva che "sono costruite solo tre serie di edicole, cioè le due serie di fronte, nel mezzo delle quali sorgerà l'Oratorio e formerà il lato principale ed una serie a ponente. [...] e che lo stile è di un purissimo dorico, al quale non sarebbe da farsi eccezio-

ne d'una linea che fosse, fuori dall'arte" (la Cappella del Redentore verrà edificata nel 1853).

4. Ampliamento del cimitero

Nel 1881, resosi necessario un ampliamento del recinto quadrangolare iniziale, l'ingegner Apollonio, recuperando alcune indicazioni progettuali del piano di Dal Bosco, propone di utilizzare quella zona del Briamasco dal 1854 fortemente segnata dal passaggio della ferrovia. Il progetto di Apollonio prevede la ricostruzione del Pantheon "nella posizione in cui l'Eccellentissimo Architetto Dal Bosco ha progettato l'ingresso" che, spostato, sorgerà in quella parte in cui era previsto il naturale ampliamento del cimitero. Questa proposta, probabilmente per l'eccessivo costo dell'operazione, non avrà seguito.

Alcuni anni più tardi (1889), tornando impellente la

necessità di sviluppare il vecchio recinto cimiteriale, si proporrà il raddoppio, a sud dello stradone, dell'impianto quadrangolare di Dal Bosco. I disegni di progetto redatti tra il 1889 e il 1895 e attualmente conservati presso la Biblioteca Comunale di Trento "Fondo Dal Bosco", presentano prospetti e sezioni del nuovo quadrante, e particolari costruttivi relativi ai portici perimetrali, alle diverse cappelle, al corpo centrale (detto "cappella a mezzogiorno" destinato alla camera mortuaria).

La costruzione del secondo quadrante attraverserà quasi per intero il secolo successivo: intorno al 1970 viene edificata la parte a nord, al lato dell'ingresso, ripetendo il progetto originale ottocentesco, mentre è ancora incompleta la chiusura parziale del quadrante sul lato nord.

Attualmente il cimitero, completamente inglobato nel tessuto urbano, serrato da abitazioni ed edifici industriali, appare unitariamente costituito dai due quadranti privi di fatto di un ingresso monumentale che, se realizzato, avrebbe caratterizzato e distinto l'impianto dall'esterno, facendolo divenire, secondo le indicazioni del Giovannelli, ancor più un simbolo per la città intera.



Veduta dei portici perimetrali

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione

Cimiteri di montagna - Ricerca fotografica in Carnia

AA.VV., Forum, Editrice Universale Udinese s.r.l., Dicembre 2001, pag. 243, € 20,00

di Andrea Poggiali (*)

Sto arrancando, completamente solo, su di un sentiero che attraversa un bosco. È il “ Sentiero della Fede”, una salita di trecento gradoni che da Via Per Terzo, poco fuori Caneva (frazione di Tolmezzo), porta alla Pieve di S. Maria oltre il But.

Sono in Friuli: anzi, sono in Carnia.

Procedo a zig-zag sul fianco della collina: al termine di ogni fila di gradoni è collocata una cappella votiva, l'impressione è quella di compiere un pellegrinaggio.

Finalmente arrivo alla Pieve, sede del cimitero di Caneva. Proprio alla fine del sentiero è affisso un cartello: è un'ordinanza del Sindaco di Tolmezzo, che dispone la chiusura del percorso, dati gli smottamenti del terreno ed il

conseguente “pericolo per la pubblica incolumità”.

Grazie tante, adesso lo dicono: e poi, nel mio libro, questo pericolo non era segnalato.

Il libro a cui faccio riferimento è il bellissimo “*Cimiteri di montagna - Ricerca fotografica in Carnia*”.

Il titolo non inganni, non si tratta solo di una raccolta fotografica. Il lavoro degli autori, in effetti, era iniziato così: oltre mille scatti nell'arco di 3-4 anni, con l'intento di conservare il ricordo dei piccoli cimiteri che gradatamente erano caduti in stato di abbandono.

In seguito, era stata aggiunta una parte scritta, che aveva superato il livello del puro e semplice commento alle foto, per toccare temi quali la storia della Carnia, le sue tradizioni, la sua cultura.


Il risultato finale è un capolavoro di equilibrio: nessuna parte prevarica sull'altra, tutte concorrono ad affascinare il lettore.

Il numero delle foto è stato limitato a circa sessanta. Ciò ha comportato una selezione attentissima, da cui sono emersi gli scatti migliori: i più notevoli dal punto di vista tecnico, ma anche i più rappresentativi di quel mondo carnico che si vuole evocare.

Gli autori dei testi si sono imposti a loro volta una severa disciplina: da parte di tutti è stata ricercata la massima so-

brietà ed efficacia.

Tra i vari capitoli, segnalo quello conclusivo, scritto dal dr. Giorgio Ferigo (Responsabile dipartimento di Prevenzione AUSL Tolmezzo), intitolato “Di alcune superstizioni igieniche relative alla morte”. Ferigo, spaziando dall'antropologia alla storia della medicina, affronta anche un tema singolare: il contrasto fra i regolamenti di polizia mortuaria e le tradizioni locali. Il problema di come conciliare legge e tradizione potrebbe essere considerato inesistente: se c'è contrasto, si deve seguire la legge, punto e basta.



Ma una persona cocciuta può invece chiedersi quale è il fondamento scientifico della legge. Ferigo risale



alle origini delle disposizioni "igieniche", ne svela la pretesa di scientificità, il carattere in buona parte convenzionale, poi passa a descrivere altre convenzioni, quelle locali: che non sono né migliori né peggiori, sono semplicemente diverse.

Avrei potuto recensire il libro anche senza recarmi in Carnia, ma la curiosità è stata troppo forte. Timau, Verzegnis, Caneva, Paluzza, erano solo località sulla carta geografica, per me: dovevano diventare qualcosa di più, volevo una conferma delle sensazioni provate con la lettura del libro. E così mi sono trovato ad andare su e giù per la valle del But, senza fretta (anche se il tempo che avevo strappato agli impegni lavorativi era contato), soprattutto senza la pretesa di potere vedere tutto e capire tutto. Mi sono affacciato, in punta di piedi, sul mondo carnico, e ne è valsa la pena. Veramente quei piccoli cimiteri hanno qualcosa di speciale.

Non voglio però presentare unicamente le impressioni favorevoli: un appunto lo devo fare. Che bruttura i cartelli affissi sul muro di cinta del cimitero nuovo di Verzegnis; "Le immondizie si depositano sul retro", recitano, con tanto di freccia rivolta (casualmente, d'accordo) verso l'adiacente cimitero vecchio.

La cosa mi ha particolarmente urtato, perché è come una mancanza di rispetto verso il cimitero vecchio: che è dimesso, abbandonato, ricoperto dall'erba incolta, ma è di una suggestione unica.

Merita visitare i cimiteri vecchi anche solo per ren-




dersi conto di quello che rischiamo di perdere: per fortuna, c'è ancora chi ci pensa.

(*) *Dirigente medico 1° livello, Area di Igiene e Sanità Pubblica A.USL - Ravenna*

www.EuroAct.net

Il portale italiano del settore funerario



Servizi gratuiti

- **Archivi:**
 - *Leggi, Sentenze, Circolari*
- **Mailing list informativa**
- **Modulistica**
- **Mercato**

Servizi a pagamento

- **Soluzioni a quesiti**
- **Archivio di risposte a quesiti**
- **Documentazione**
- **Bibliografia**

Abbonamento professionale al sito

>> 500 €

Abbonamento normale al sito

>> 200 €

Abbonamento annuale alla rivista trimestrale telematica

>> 78 €



tel/fax:0532.74.13.11

email:abbonamenti@euroact.net

1

Gennaio-Febbraio

2003

Anno 2

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Cimiteri privati? Analisi dei problemi***
- ***Cimiteri per animali d'affezione***
- ***Emissioni in atmosfera per crematori***
- ***T.U. edilizia e progetti di sepolture***
- ***Statistiche di mortalità***

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Massimo Cavallotti, Antonio Dieni,
Raffaella Marsella, Andrea Poggiali,
Sereno Scolaro, Giorgio Stragliotto,
Manuela Tartari**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/ PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22
44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:
25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per
inoltre con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:
78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltre con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il pri-
mo anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta
dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del perio-
dico non pervenuti possono essere richiesti
dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del
numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.
Chiuso in redazione il 20/01/2003.

INDICE**Editoriale**

L'ultima occasione.....2
di Daniele Fogli

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero4
a cura di Elisa Meneghini

Quesiti e Lettere8
a cura di Daniele Fogli

**I cimiteri, loro natura e funzione: aspetti che permangono e rie-
mergono nella prospettiva dell'introduzione di cimiteri di proprie-
tà privata (Parte II).....12**
di Sereno Scolaro

Attualità

**Analisi ambientale sugli impianti di cremazione alla luce delle
possibili evoluzioni legislative.....21**
di Fabrizio Giust

Documentazione

**Normativa di riferimento per un cimitero destinato ad ospitare
spoglie di animali.....34**
Circolare Sefit n. 4708 del 22 maggio 2002

**Servizi mortuari degli ospedali, case di cura, case di riposo, RSA e
strutture residenziali consimili.....39**
Circolare Sefit n. 4856 del 20 dicembre 2002

Attualità

**La pubblicazione degli elenchi dei nati e dei morti sui quoti-
diani.....42**
di Roberto Gandiglio

Statistiche: crolla la mortalità?.....44
di Daniele Fogli

**Modifiche al project financing e cambi di procedure sui progetti
per sepolture (nuovo T.U. sull'edilizia)46**
di Sereno Scolaro

La necessità di terreno per le sepolture a Jakarta.....55
di Nirwono Joga [Traduzione a cura di Elisa Meneghini]

Informatica

Firma digitale tra grandi prospettive e false partenze.....57
di Nicola Bortolotti

Cultura

Cimitero-Memoriale di Longarone.....61
di Laura Bertolaccini

Editoriale

L'ultima occasione

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Le attività funebri e cimiteriali sono un insieme complesso, non riconducibile solamente alla sanità.

Negli anni ci siamo abituati a chiamare il regolamento come di polizia mortuaria, ma con il modificarsi della società i compiti di polizia sanitaria, di polizia commerciale, devono contemperarsi con quelli della regolazione dei mercati, della gestione d'impresa, della tecnologia necessaria per garantire la migliore erogazione dei servizi funebri e cimiteriali.

Ritengo pertanto utile chiarire alcuni aspetti normativi perché tutti lamentiamo ritardi senza però ben capirne le motivazioni e soprattutto senza proporre delle soluzioni praticabili.

Quali competenze restano allo Stato e quali sono delle Regioni e dei Comuni? Quali ancora sono lasciate al mercato, più o meno liberalizzato?

Allo Stato restano pieni poteri nello stato civile e nell'anagrafe, nel coordinamento informativo statistico, nei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, nella fissazione delle strutture minime essenziali da garantire per la fornitura di livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali garantiti, nello stabilire le funzioni fondamentali dei Comuni, nel garantire la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nelle norme di tutela della concorrenza.

Queste, a mio avviso, sono le competenze in base all'attuale normativa.

Negli ultimi anni sta prevalendo nella discussione politica la logica del contrasto a quella del dialogo. E il contrasto non permette di approfondire adeguatamente e preventivamente le questioni.

Già fu un errore procedere a trasferire competenze da Stato a Regioni ed Enti Locali con la L.C. 3/2001, senza valutarne appieno tempi, modalità, percorsi negoziati di cambiamento. Allora prevalse la ragione politica pura. E stiamo pagandone ancora le conseguenze e le pagheremo per anni.

Oggi, non contenti dello sconquasso fatto, c'è chi punta a trasferire materie interamente dallo Stato alle Regioni.

*O almeno così crede qualcuno, perché il testo del DDL che ha ricevuto il primo bene-
stare in un ramo del Parlamento, già crea ulteriori problemi interpretativi, restando
comunque un pezzetto di competenze ancora allo Stato.*

*Stiamo andando verso un ulteriore groviglio giuridico che penalizzerà per anni lo
Stato.*

*Se dovesse passare questo ulteriore cambiamento della Costituzione, con
l'assegnazione "in via esclusiva" a Regioni di sanità e polizia locale, ritengo che vi
sarebbe da rivedere parte della elencazione di competenze appena fatta.*

*Ma, allo stato attuale delle cose, la Regione deve legiferare in argomento, secondo i
principi fissati in ambito nazionale, adottando, se necessario, anche una regolamenta-
zione di dettaglio per le materie di competenza.*

Ogni Comune deve avere il regolamento per le attività funebri e cimiteriali.

*Una soluzione che ritengo utile per evitare il contenzioso fra competenze in materie
che hanno diversi livelli di sovrapposibilità, o ancora una proliferazione di difformità
anche tra territori poco diversi fra loro, è quella di giungere ad una legge di principi
statale e ad un atto di indirizzo adottato in Conferenza Unificata Stato, Regioni e Au-
tonomie Locali, che alla luce di un quadro legislativo di principi, adotti gli strumenti
attuativi in una concertazione tra i diversi livelli di governo.*

*Il percorso verrebbe facilitato da una iniziativa del Ministro della salute il quale pre-
senti un DDL che al suo interno contenga alcuni degli spunti degli AS 1265 e AC
2664.*

*Preoccupa, invece, il clima politico incandescente che da tempo si osserva in Parla-
mento e che non faciliterà certo un atteggiamento sereno nella valutazione di un prov-
vedimento fortemente atteso dal settore funerario italiano.*

*Se però si perde questa occasione credo che non vi sia altro tempo per inventarsi nuo-
ve soluzioni e allora ognuno andrà per la sua strada, individuando nei regolamenti
comunali e nelle disposizioni regionali i cardini della riforma settoriale.*

Ma così tutto diventerà più lento e difficile da gestire!

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Il forum romano SEFITdieci 2002

Il 12 dicembre scorso si è svolto a Roma il consueto forum di approfondimento organizzato dalla SEFIT (Servizi Funerari Italiani), la Federazione che associa gestori di servizi funebri e cimiteriali, soprattutto di area pubblica.

Si è registrata un'alta partecipazione all'iniziativa, determinata indubbiamente dalle tematiche affrontate, di grande interesse.

Le due tavole rotonde organizzate vertevano rispettivamente sugli effetti dei cambiamenti di normativa per quanto concerne la cremazione e sulla modifica della legislazione per l'attività funebre e cimiteriale.

Per quanto concerne la cremazione è emersa l'utilità di modificare l'attuale legislazione (con gradualità e richieste di parametri da osservare per le emissioni in atmosfera), disapprovando però una normativa fortemente restrittiva che bloccherebbe lo sviluppo della cremazione in Italia, soprattutto al Sud, ed imporrebbe elevatissimi oneri di ristrutturazione degli attuali impianti.

La tavola rotonda sulla modifica dell'attuale legislazione funeraria ha invece permesso alle 4 Federazioni italiane di settore (Sefit, Feniof, Federcofit, Fic) di concordare su alcune posizioni di grande rilevanza: l'emanazione della norma di ri-

ferimento (da applicare in ambito nazionale, regionale e comunale) al massimo entro un anno e mezzo; l'effettuazione di un percorso che consenta una concertazione in Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, per evitare l'impasse dato dai cambiamenti del Titolo V della Costituzione in materia di competenza legislativa; la valorizzazione del ruolo delle Regioni e dei Comuni.

La maggior parte delle relazioni presentate, o dei dibattiti, possono essere scaricate gratuitamente (in formato PDF) alla seguente URL: www.euroact.net/sefitdieci

"Totem" rintraccia-defunti in forza ai cimiteri milanesi

Si tratta di postazioni informatiche, costituite da un monitor da 15 pollici e da una stampante, posizionate agli ingressi dei camposanti.

Questi totem avranno lo scopo di facilitare tutti quei visitatori alla ricerca della tomba del proprio caro. Basterà infatti digitare il nome del defunto sulla tastiera digitale che comparirà sullo schermo e spingere un bottone per ottenere la mappa che permetterà di raggiungere con sicurezza la tomba richiesta.

Attualmente sono in funzione 4 totem al Musocco (dove sono sepolti 550 mila defunti) ed 1 al cimitero di Greco.

Il costo di installazione delle postazioni - che serviranno a smaltire le lunghe code all'ufficio informazioni durante la Commemorazione dei Defunti - è stato di 122 mila euro.

Entro un anno il servizio verrà esteso anche ai cimiteri di Lambrate, Baggio, Bruzzano, Chiaravalle ed al Monumentale.

Napoli: avviata la riorganizzazione dei servizi funerari

Il piano di rinnovamento del settore funerario presentato da Paride Caputi, l'assessore comunale competente, è stato introdotto dal sindaco Iervolino con queste parole di denuncia: *"Intorno ai cimiteri ruotano attività della criminalità organizzata: un motivo in più per portare a termine la riforma: dobbiamo togliere questo spazio alla malavita"*.

Fra i nuovi servizi istituiti sono da segnalare l'assistenza domiciliare presso l'abitazione del defunto per l'effettuazione delle pratiche di polizia mortuaria e la creazione di una Carta d'argento riservata agli anziani con problemi di deambulazione (che potrà essere utilizzata dagli stessi per visitare il cimitero con mezzi propri nelle giornate di sabato e domenica).

È inoltre stato sottoscritto un protocollo d'intesa con le aziende ospedaliere per la realizzazione di un presidio di informa-

zione e prenotazione del servizio pubblico funerario, è stata riorganizzata l'attività di vigilanza e per quanto riguarda la pulizia dei cimiteri sono stati presi accordi con la Napoliservizi.

Per quanto riguarda invece le opere di riqualificazione dei cimiteri, alcune sono già in corso, come ad esempio il rifacimento dei sistemi di illuminazione e fognature al cimitero di Poggio-reale, l'allestimento di 1.500 loculi alla Pietà, l'intervento insieme alla Sovrintendenza nel Recinto degli Uomini Illustri (366 fosse risalenti al 1752).

Altre invece verranno realizzate in futuro, come l'ampliamento dei cimiteri di Miano, Secondigliano, Chiamano, Barra, San Giovanni e Ponticelli.

Inoltre di notevole importanza lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per la creazione (già in via di definitiva progettazione) dell'impianto di cremazione.

Riconoscimento a livello nazionale della Federazione Italiana per la Cremazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso il 29 ottobre 2002 il Decreto con il quale la Federazione Italiana per la Cremazione (FIC) è stata iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Alla Federazione, costituitasi nel 1906 sulle ceneri della precedente associazione fondata a Modena nel 1882, sono attualmente iscritte 40 associazioni cremazioniste (Socrem) presenti in 15 regioni italiane le quali, a loro volta, rappresentano circa 200.000 cittadini.

Il traguardo della FIC è quello di allineare il trend crematorio del nostro Paese a quello degli altri Stati europei. La percentuale ita-

liana delle cremazioni rispetto al numero dei decessi sfiora infatti solo il 7% annuo, mentre la media europea è superiore al 30% (con punte del 70% in Inghilterra e Danimarca).

Presentato nel monzese un progetto per la costituzione di un cimitero per animali

Francesco Catania, geometra di Cinisello Balsamo con alle spalle un'attività decennale nel campo dell'edilizia pubblica, ha recentemente presentato alla circoscrizione Quattro del Comune di Monza un progetto per la realizzazione di un cimitero per animali. Il piano prevede la costruzione di 2.000 tombe di cui 1.500 loculi - che insisteranno su un'area di 10.000 mq. di proprietà dello stesso Catania - ed anche di un forno crematorio.

Sull'apertura del cimitero "Cuccioli amati" dovranno ora esprimersi il consiglio di circoscrizione e poi il Comune stesso, che deciderà se far partire o meno l'operazione.

Catania, che si auspica di poter aprire il complesso entro il marzo prossimo, dichiara: *"Sono certo del positivo riscontro che quest'iniziativa potrà avere. Ritengo che ci sia una forte esigenza di poter disporre di una struttura come questa. Pensiamo alle tante, tantissime persone, soprattutto anziane, legatissime ai propri animali: allestire uno spazio di sepoltura ad hoc potrebbe rendere meno doloroso il distacco e la perdita"*.

Il nuovo cimitero urbano di Cesena

Giordano Conti, sindaco di Cesena, ha annunciato la realizzazione del nuovo cimitero urbano, da edificarsi in periferia e precisamente nella località di Tipano.

Il finanziamento della prima fase di interventi (che impegnerà i prossimi 23 anni) è stato ottenuto attraverso il ricorso al project financing e stimato in circa 21,5 milioni di euro.

Il nuovo cimitero, con una estensione di 65.000 mq., sarà in grado di soddisfare le esigenze della città per i prossimi 100 anni: ospiterà infatti 13.500 loculi, 1.740 ossari, 1.820 tombe di famiglia ed altre 1.800 tombe in campi di inumazione (uno dei quali destinato alla sepoltura di acattolici). Sarà presente inoltre la cappella per le funzioni religiose da 200 posti e la sala per la cremazione che verrà affiancata da una saletta per cerimonie e da un ambiente per la conservazione delle urne.

Ecco le prime scadenze: l'appalto entro la primavera 2003, i primi 6.000 loculi entro l'estate 2007; il secondo blocco entro il 2012 ed il terzo entro il 2018.

A Nievole (PT) contestato il provvedimento comunale sul rincaro del canone per le lampade votive

Il Comune di Montecatini (PT) ha elevato da 18,59 a 30 euro il tributo annuo per le lampade votive.

E le proteste sono partite da più fronti. In prima linea gli abitanti delle frazioni Nievole che, nella lettera che accompagnava le firme raccolte per bloccare tale disposizione, denunciano: *"Questo canone, quasi raddoppiato, non può essere giustificato nemmeno con l'adeguamento al costo della vita, che non è certamente salito di oltre il 60 per cento! Quindi prendiamo atto che, per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, il nostro Comune non ha perso l'occasione di dare il cattivo esempio"*.

Muggia (TS): Il Comune restituisce ai privati le somme richieste per le volture

Nel cimitero di Muggia delle 703 aree date in concessione a privati quasi 150 si trovano senza contratto (ciò è anche dovuto al fatto che molte sepolture risalgono alla fine dell'Ottocento o agli inizi del Novecento) ed inoltre dal 1968 assommano a 144 le richieste, ancora inevase, di aree per tombe di famiglia. Da questo contesto è nata la necessità del Comune di identificare i veri titolari delle concessioni e di stabilire quindi anche le aree potenzialmente riassegnabili.

Per fare il punto della situazione nei mesi scorsi l'amministrazione comunale aveva richiesto ai proprietari di tombe di famiglia di cambiare il nome del titolare, limitandolo a uno solo degli eredi, dietro pagamento di oneri di concessione. A seguito delle proteste di alcuni titolari di concessioni perpetue e degli ex assessori comunali Colombo e Rizzi - e del parere espresso dalla Regione che ha dichiarato la non revocabilità di una concessione perpetua, se stipulata prima del 1975 - il Comune di Muggia si è impegnato a restituire gli oneri di concessione richiesti precedentemente per le volture delle concessioni delle tombe di famiglia.

L'ente locale ha infatti presentato un nuovo regolamento di polizia mortuaria nel quale vengono indicate, tra le varie eventualità di voltura delle concessioni, quelle a titolo perpetuo (che saranno rinnovate a nome di uno degli eredi con il pagamento dei diritti di segreteria e la restituzione degli oneri versati, e col riconoscimento della perpetuità se essa risale a prima del 1975) e quelle a scadenza definita (che potranno essere rinnovate per 70 anni, ma a nome di un solo erede

e dietro pagamento dei diritti di segreteria e degli oneri di concessione).

Censimento dei cimiteri comunali di Mezzana Bigli (PV)

La disponibilità degli spazi cimiteriali in ognuno dei tre cimiteri del territorio comunale di Mezzana Bigli è ormai al limite. Da qui la necessità di pianificare in maniera adeguata l'intervento di ampliamento, che avrà lo scopo di assicurare nuove aree e di far fronte all'emergenza.

Per ottenere ciò il Sindaco Claudio Tura ha deciso di compiere una vera e propria analisi dei bisogni effettuando un censimento nei tre Comuni interessati (Mezzana Bigli, Balossa Bigli e Casoni Borroni), con lo scopo di identificare la reale necessità di loculi e di cappelle gentilizie che dovranno essere realizzate, e quindi l'importanza degli ampliamenti.

Al censimento verrà affiancata una circolare da inviare alle famiglie del territorio comunale.

Nel programma di potenziamento dei tre cimiteri, che verrà attuato già dal 2003, sono previsti anche interventi di abbellimento e ristrutturazione.

A Riccione famiglia imprigionata all'interno del cimitero comunale

Due persone adulte, accompagnate dalla madre anziana, si sono recati al cimitero per far visita alla tomba dei nonni.

Grande è stata però la loro sorpresa quando, al momento dell'uscita dal camposanto (pochi minuti dopo le ore 13.00), hanno trovato il cancello automatico chiuso. Nonostante abbiano suonato ripetutamente il pulsante di emergenza, nessuno è venuto in loro aiuto. A nulla è

servito telefonare a carabinieri e polizia municipale, l'unica maniera per uscire è stata quella di aspettare alle ore 14.00 in punto l'apertura (altrettanto automatica) del medesimo cancello.

Uno dei due figli, palesemente seccato, ha contestato il mancato funzionamento della campanella di avvertimento di chiusura e, soprattutto, l'assenza di un pulsante per consentire l'apertura dall'interno in caso di reale necessità.

Bozzolo (MN): inchiesta comunale sulle tombe allagate

La diatriba tra i proprietari di tombe a giardino ed il Comune risale ad un anno fa, quando all'interno delle tombe suddette erano stati ritrovati dai 20 ai 70 cm. d'acqua.

Per risolvere la questione il Comune aveva quindi provveduto ad effettuare interventi di nuova impermeabilizzazione nelle tombe interessate.

Ora il caso sembra riaperto in quanto, da un nuovo sopralluogo effettuato recentemente fra le tombe, è risultato che: 1 era asciutta, 2 hanno presentato tra i 6 e i 10 cm. d'acqua e nelle restanti l'acqua è stata rilevata tra 1 e 2 cm..

A detta dei tecnici che avevano effettuato a suo tempo gli interventi riparatori - interpellati dall'amministrazione - l'acqua trovata non dipende da nuove infiltrazioni, in quanto già presente durante i lavori e trattenuta quindi tra la guaina isolante che è stata posta ai lati dei manufatti e le costruzioni in doppiopioni.

Poiché nel tempo l'acqua dovrebbe scendere nelle celle della tomba, è solo una questione di tempo. Il prossimo appuntamento per l'effettuazione di una nuova indagine è stato fissato nel

marzo 2003: ai posteri quindi l'ardua sentenza!

Francia: il cimitero-parco di Reims

La Neuville (così il nome del cimitero-parco) è il primo, in termini di ampiezza, mai realizzato in Francia.

Nonostante oggi si estenda su circa 16 ettari, negli anni '50 era ancora un piccolo cimitero.

Il primo ampliamento - che porta la superficie della struttura a 5 ettari - viene effettuato dal Comune di Reims negli anni '80 e quasi vent'anni dopo, nel 1997 ne viene autorizzato un altro (arrivando agli attuali 15,8 ettari di estensione).

La struttura è divisa in unità (ognuna isolata dall'altra attraverso filari di vegetazione); lungo i viali principali nessuna sepoltura è visibile: l'unica maniera per visitare le tombe è di entrare all'interno delle singole unità.

Christian Lepage, della Direzione Spazi Verdi del Comune di Reims, afferma che lo scopo è quello di "conservare una dimensione umana del luogo e

dargli un carattere più conviviale, in contrario a quello che accade nelle grandi metropoli dove si contano tante sepolture quanti metri quadri".

Matrimonio fra deceduti a Taiwan

Sembra assurdo, ma la cerimonia si è svolta davvero nell'obitorio di Keelung, località a nord di Taipei (Taiwan).

Le persone decedute sono state unite in matrimonio per dar seguito alle ultime volontà di Chiang Chia-ling che, a seguito della morte del compagno Chen Yen-jen, avvenuta per meningite, si era tolta la vita non potendo sopportare il dolore.

Il rito è stato officiato dalla sorella di Chiang e dal fratello di Chen, che hanno sostituito i loro cari portando con sé il ritratto dei defunti. Al rito hanno presenziato una trentina di persone.

Registrato a Marsiglia (Francia) un brevetto sulle ceneri

Trasformare le ceneri dei defunti in sculture che riprendono i tratti somatici del caro estinto.

A Jean Marc Cantucci, autista di camion per la raccolta dell'immondizia nel più grande cimitero di Marsiglia, la bizzarra idea si è palesata sul luogo di lavoro, vedendo le grandi quantità di ceneri lasciate dalle famiglie dei defunti all'interno del «giardino dei ricordi», situato accanto al crematorio.

Per i suoi primi esperimenti Cantucci ha utilizzato ceneri di cani, che ha poi provveduto a compattare attraverso l'uso di un collante (sul quale ha mantenuto il segreto): il "composto" è stato poi inserito in appositi stampi da lui stesso confezionati. Il passo seguente è stato quello di depositare il brevetto e di dichiarare la volontà di rivolgersi ad uno scultore affinché le statue possano avere un reale valore artistico.

Alle critiche rivoltegli, Cantucci ha replicato che "non c'è proprio alcuna differenza con le persone che custodiscono l'urna sul caminetto del salotto. Mia nonna, preferirei vederla trasformata in statuetta, piuttosto che saperla dentro un recipiente"

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- Statistiche di mortalità
- Confronto di visioni legislative a Sefitdieci '02
- Semplificazioni in vista per la cremazione
- Normalizzazione dei servizi funebri

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. Si chiede di sapere quale procedura adottare quando un vecchio edificio Congrega causa mancata manutenzione negli anni subisce un crollo del tetto con conseguente danneggiamento della parte interna con crollo dei loculi occupati con fuoriuscita di salme.

Basta una ordinanza sindacale inviata al Priore responsabile ad imporre il ripristino della struttura?

Se la congrega dichiara di non essere in grado di sopportare l'onere dei lavori come comportarsi?

A quali leggi riferirsi.

Si specifica che il manufatto non riveste carattere di importanza architettonica anche se esistente nella parte storica del Cimitero cittadino.

R. Le cappelle funerarie in uso alle confraternite rientrano tra i sepolcri privati nei cimiteri in concessione ad un ente, in quanto le confraternite sono, generalmente, enti ecclesiastici (quali, oggi, regolati dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, a seguito delle modifiche al Concordato ed ai Patti Lateranensi di cui all'Accordo firmato a Villa Madama il 18.2.1984).

Per esse valgono le ordinarie regole stabilite per ogni tipo di concessione.

In quanto tali il potere di rappresentanza dell'ente spetta a chi ne abbia la rappresentanza legale

cioè spesso il priore o altro soggetto individuato sulla base dell'atto costitutivo dell'ente ed è unicamente tale soggetto che ha titolo a compiere atti giuridici in nome e per conto dell'ente ecclesiastico.

Generalmente il contratto fra amministrazione comunale e concessionario prevede gli obblighi di manutenzione e laddove non siano espressamente previsti potrebbero esserlo in provvedimenti amministrativi (ad es. regolamenti comunali di igiene o di polizia mortuaria).

In via generale vale l'art. 63 del Regolamento di polizia mortuaria DPR 10/9/1990 n. 285.

Tale norma si riferisce specificamente ai manufatti di proprietà del concessionario di un'area cimiteriale.

Su di esso incombe l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella e della relativa area di rispetto.

L'art. 63 del DPR 285/90 prevede due casi di sepoltura privata abbandonata dagli aventi diritto: a) per incuria; b) per morte degli aventi diritto.

Nel vostro caso ricorre il caso di cui alla lettera a).

In genere il regolamento di polizia mortuaria comunale prevede specifiche procedure di dettaglio al riguardo.

L'incuria a sua volta può originare o meno pericolo di rovina di parte o dell'intero manufatto in

stato di degrado, come nel vostro caso.

Oppure si ha lo stato di incuria limitato ad un degrado che corrisponde più all'abbandono delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Laddove sia così previsto nel contratto, il Comune può pronunciare la decadenza della concessione per inadempienza ai patti contrattuali.

Se tale circostanza non è specificata né nel contratto né nel regolamento di polizia mortuaria del Comune, quest'ultimo può intervenire nei casi di pericolo con la rimozione di manufatti, previa diffida al legale rappresentante della Congrega (generalmente il priore) da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Una volta fatti i lavori necessari, il Comune dovrà notificare alla Congrega concessionaria, una ordinanza di ingiunzione di pagamento, col relativo importo, vistata dal pretore competente, secondo la procedura fissata dal T.U. 14/4/1910 n. 639.

Non è sufficiente che la Congrega dichiari che non è in grado di sopportare l'onere.

L'onere viene assunto dal legale rappresentante se nelle forme stabilite dallo statuto non si riesce a provvedere alla provvista dei fondi necessari, a meno che la Congrega non deliberi di rinunciare alla concessione, trasferisca

l'intera cappella al Comune (che deve essere consenziente) il quale provvede alla spesa relativa al mantenimento e a garantire le sepolture, come a percepire i relativi proventi.

Se la Congrega aveva come fine sociale principale la sepoltura degli associati, si deve sciogliere.

Q. L'ufficio cimiteriale del Comune di ... domanda:

1) Se è ancora vigente la necessità di omologazione del regolamento di polizia mortuaria comunale e se si, da parte di chi;

2) A chi rivolgere la richiesta di deroga di cui all'articolo 106 del DPR 285/90;

3) Se è conveniente procedere all'adozione di un regolamento di polizia mortuaria comunale o vale la pena di attendere il nuovo regolamento nazionale per capire se le procedure sono modificate.

R. Si è del seguente parere:

1) Circa l'omologazione del regolamento locale di polizia mortuaria si riporta quanto detto nella circolare Sefit n.4146/SV/f del 14 ottobre:

"...Va posto in evidenza che il Ministero della sanità, sentito in via breve, in merito alla vigenza dell'art.345 (1) del T.U. delle Leggi Sanitarie (articolo concernente il controllo di legittimità dei regolamenti comunali di Polizia Mortuaria) si è espresso positivamente. Pertanto permane l'obbligo, a carico dei comuni, di trasmettere al Ministero della sanità i regolamenti comunali di Polizia Mortuaria deliberati, e ciò al fine di consentire a tale amministrazione di disporre di un quadro generale dei regolamenti approvati in materia su tutto il territorio nazionale, sia di esercitare un potere di controllo ed eventualmente di annullamento ove fossero riscontrate di-

sposizioni gravemente contrastanti con leggi o regolamenti generali...".

Tale procedimento amministrativo risulta, secondo tabella, di competenza dell'Ufficio VIII del Dipartimento della Prevenzione, ed ha come termine (vale a dire richiede un provvedimento espresso) i 90gg.

Dal momento che il regolamento è soggetto al controllo preventivo di legittimità la sua efficacia viene sospesa sino a che il potere di controllo non sia a sua volta esercitato, mediante il procedimento che si è evidenziato. Pertanto il regolamento diverrà efficace solamente dopo essere stato omologato dal Ministero e pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il regolamento locale di polizia mortuaria deve essere assoggettato al controllo di cui all'art.345 del RD 1265/1934, il quale, in qualità di legge speciale prevale sulle disposizioni di diritto comune secondo il brocardo "*lex specialis derogat legi generali*". Si è quindi del parere che la omologazione debba attualmente essere effettuata dal Ministero della sanità, ora della salute.

Art. 345 del RD 27 luglio 1934, n.1265:

"I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal podestà (ora Consiglio comunale), approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità. Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti previsti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato d'ufficio. Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro

per l'interno (ora Ministro della sanità), che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di stato. Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi."

2) Indubbiamente la competenza di approvazione della deroga ex art. 106 del DPR 285/90 è della Regione (vds. la circolare Ministero della Salute 400.VIII/9L/1924 del 21/5/2002. Sempre sull'argomento è stata emanata la circolare Sefit n. 4427 del 28.02.2001 "Chiarimenti applicativi del DPCM 26/5/2000".

3) Si ritiene che per effetto del trasferimento di deleghe dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, si dovrà attendere l'emanazione di una legge statale di principi. Il regolamento (se mai vedrà la luce, e limitatamente alle materie di esclusiva competenza statale) non potrà che essere successivo. È inoltre da tener presente che tutta la materia della sanità è in discussione (al momento in parlamento si sta discutendo la modifica costituzionale per il trasferimento in via esclusiva della sanità alle Regioni).

Q. La famiglia XXX possiede da circa 100 anni una cappella nel cimitero del Comune di

Alcune settimane fa il Comune suddetto ha richiesto a tutti e 4 i proprietari delle cappelle del piccolo cimitero (tra cui la famiglia XXX) di fornire la documentazione della concessione edilizia, in quanto non presente nell'archivio comunale, comunicando che in caso di mancata presentazione della documentazione i proprietari sarebbero

costretti a dover ripagare il terreno e perdere il diritto di perpetuità.

La famiglia XXX, premesso che i documenti in questione, risalenti a circa un secolo fa, sono introvabili, domanda se una tale richiesta possa essere considerata legittima e se il terreno sul quale insiste la cappella non può ritenersi usocapito.

R. Trattandosi il cimitero di bene demaniale (art. 823 e art. 824 c.c.) gli eventuali diritti sono regolati dalle norme speciali su questi beni ed in particolare, se vi sono, da quelle del regolamento di polizia mortuaria del Comune e dal contratto di concessione.

Ecco perché sarebbe stato utile disporre assieme al quesito copia della lettera con la quale il Comune ha richiesto alla famiglia la produzione della documentazione che comprova la originaria cessione della area su cui si è costruita la cappella.

Inoltre sarebbe stato utile pure il testo del regolamento di polizia mortuaria comunale (o almeno degli articoli che interessano questo caso).

In realtà è possibile che la Cappella sia pervenuta alla famiglia o a suoi ascendenti (occorre ricostruire la discendenza) non solo attraverso concessione del Comune diretta, ma anche per atto inter vivos (compravendita) o mortis causa (successione).

Difatti, una vecchia legislazione dell'epoca consentiva la compravendita fra privati di manufatti cimiteriali (art. 71 del R.D. 21.12.1942, n. 1880). Ora ciò non è più consentito.

Ciò premesso, si è del parere che debba essere il privato cittadino a dover esibire il titolo che comprova la concessione comunale nell'epoca in cui avvenne. Purtroppo talvolta i contratti originali sono andati perduti, vuoi a causa della guerra, di incendi, furti o semplice disattenzione.

Per cui la famiglia dovrebbe effettuare una ricerca approfondita di come le sia realmente pervenuta la cappella, attraverso anche degli incontri con suoi familiari.

Si consiglia di richiedere una ricerca approfondita al Comune, il quale deve mantenere traccia nei propri archivi delle concessioni effettuate.

In caso di assenza di contratto originario di concessione (attenzione un Comune può essere anche frutto di separazione da un Comune preesistente e quindi la documentazione originaria potrebbe essere all'archivio del Comune padre) o almeno della prova del pagamento dell'area, o ancora del rilascio della autorizzazione alla costruzione, chiedi al Comune di verificare che vi sia stato un uso continuativo della Cappella da parte della sua famiglia nel tempo (è provabile facendo la ricerca nei registri delle sepolture cimiteriali che sono in archivio comunale, producendo anche l'elenco con fotografia, delle iscrizioni tombali).

Se si ottiene la prova della sepoltura continuativa nella Cappella e non si trova invece niente altro è possibile avviare una procedura per riconoscere egualmente il diritto attraverso l'istituto dell'immemoriale.

L'immemoriale (altrimenti noto anche come immemorabile) è un istituto che secondo parte della dottrina è andato in prescrizione, secondo altri no.

Si aderisce alla seconda ipotesi e cioè, che se il Comune lo riconosce valido, è l'istituto utile a risolvere il caso dalla famiglia prospettato.

La scelta per questa seconda ipotesi è dettata non solo da una valutazione di merito (l'istituto prende atto dell'esercizio fatto di un diritto, pur in assenza di titolo), ma anche perché in questo modo se ne agevola l'applicazione.

In linea generale, l'istituto opera indipendentemente da un suo recepimento in norme regolamentari e la funzione proposta è, per questo, "neutra".

Il regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe peraltro individuare procedimenti di concreta attuazione dell'istituto dell'immemoriale più dettagliati, fermi restandone tuttavia gli elementi sostanziali (ecco perché era utile valutare il regolamento).

La caratteristica dell'istituto consiste nell'esercizio di un diritto che si presume legittimo in quanto fondato sulla vetustas, senza che ne sussista un titolo. In altri termini, si presume che sussista, o sia sussistito, un titolo di possesso del diritto, e che la situazione di fatto ne sia la conseguenza. Il problema, a questo punto, si sposta sulla prova di legittimità del possesso del diritto.

Poiché la natura medesima dell'istituto dell'immemoriale richiede la vetustas, cioè il decorso di un periodo di tempo non determinato nel corso del quale il possesso del diritto è stato costante e pacifico, analogamente all'usucapione (e di qui nascerrebbero le tesi favorevoli alla prescrizione acquisitiva), viene ammesso ogni mezzo di prova, ivi compreso quello testimoniale (che il nostro sistema giuridico considera sempre mezzo di prova residuale).

Ma proprio per la sua caratteristica, la prova testimoniale richiede alcune connotazioni che sono anche la conseguenza della natura dell'istituto. Dovendosi provare la vetustas, la conoscenza asserita dai testimoni richiede una particolare "qualificazione", cioè che questi abbiano una conoscenza che riguardi non solo il fatto, ma altresì che la conoscenza sia particolarmente fondata, secondo termini temporali che la prassi, la dottrina e la giurisprudenza concordano nel determinare nel fatto

che i testimoni abbiano almeno compiuto 50 di età, in modo da "qualificare" i testimoni stessi; la stessa età viene poi a dover essere ulteriormente qualificata nel senso che la conoscenza che i testimoni hanno, ad essere personale e diretta, deve stendersi alla conoscenza della generazione ascendente precedete (cioè, il testimone ultracinquantenne deve essere personalmente a conoscenza del fatto ed essere a conoscenza che i suoi genitori ne erano parimenti a conoscenza).

Questo per l'esigenza che la memoria con cui si suffraga la carenza del titolo sia tale da indurre ad una positiva valutazione della sussistenza della vetustas.

Va ora posta l'ulteriore questione che porta dallo stato di fatto, at-

traverso la prova, all'acclarazione della sussistenza del diritto preteso/presunto legittimo.

Qui non vi sono dubbi che laddove si voglia far valere il diritto trovi applicazione l'articolo 2697 C.C.. Si tratta, in altri termini, di ricorrere alle usuali procedure di accertamento del diritto. L'immemoriale è l'istituto che svolge la funzione di reintegrazione, di surrogazione di un titolo che non sussiste al momento attuale in cui il giudice dichiara l'accertamento della sussistenza del diritto, ma che si presume sussistesse, o comunque fornisce un diritto sussistente di un titolo idoneo.

Nel caso in specie, provando l'uso continuativo del sepolcro o ricercando altri elementi che pos-

sano avvalorare nel tempo il concreto utilizzo dello stesso, pur non sussistendo atti formali, e se il Comune aderisce a tale impostazione, si può avviare la procedura dell'immemoriale.

Resta ora la questione della procedura per potervi pervenire.

Tale procedura è quella generale, cioè la sentenza del giudice che affermi la sussistenza del diritto, essendo la via amministrativa percorribile solo ove sia operante una normativa regolamentare (e in base a quanto da lei comunicati ciò non è presente nel suo Comune) che ne regoli la procedura e l'organo competente.

GRUPPO MARCHE INFORMATICA

procedure software per la gestione dei servizi funerari e cimiteriali

moduli software per:


- ☑ anagrafe e catasto cimiteriale
- ☑ luci votive e manutenzioni
- ☑ trasporti e onoranze funebri
- ☑ totem (consultazione non assistita)

ed inoltre ...

- *più di cento installazioni nell'area centro-nord Italia*
- *oltre una dozzina di comuni capoluogo di regione o provincia*
- *versioni specifiche e promozioni commerciali per piccoli enti*
- *sostituzione di vecchi programmi (competitive upgrade)*
- *servizi di rilevazione fotografica/censimento/data entry*

programmi dimostrativi on line e documentazione in www.gestione cimiteo.it

Gruppo Marche Informatica S.r.l. Macerata - tel. 0733.492522 fax 0733.492188 e-mail info@gruppomarche.it



Rubriche

I cimiteri, loro natura e funzione: aspetti che permangono e riemergono nella prospettiva dell'introduzione di cimiteri di proprietà privata (Parte II)

di Sereno Scolaro

5. Le condizioni economiche e finanziarie dell'impianto e l'esercizio di un cimitero

Se al paragrafo precedente si è affrontato il vulnus al diritto di proprietà che deriva dal vincolo dell'inalienabilità, quasi una sorta di demanializzazione auto-assunta dal proprietario dell'area complessiva compresa nel raggio dei 200 metri dal perimetro esterno (e, ovviamente, dell'area cimiteriale vera e propria), dovremmo affondare anche la questione che verrebbe a sorgere rispetto ai rapporti che l'imprenditore cimiteriale verrà ad instaurare con i propri clienti. Infatti, se sussiste il vincolo dell'inalienabilità, non si dovrebbe parlare di vendita di aree o posti salma, ma ricorrere, forse anche artificiosamente, a parlare di cessione, salvo che l'imprenditore cimiteriale non operi una scelta per soluzioni del tutto differenti, quali potrebbero essere, ad esempio, quella di instaurare rapporti locativi a tempo determinato. Sinceramente, si dubita che ciò possa avvenire, quanto meno considerando come sia largamente diffusa, quasi in termini di approccio pressoché esclusivo, la prassi dei comuni di ricorrere a tariffe una tantum, corrisposte al momento originario della concessione cimiteriale, prassi che ha altre origini e motivazioni.

In questo punto, vorremmo affrontare la prospettata ipotesi di cimiteri di proprietà privata non sotto il profilo giuridico, quanto sotto un profilo più direttamente imprenditoriale. Un'impresa consiste nell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o di servizi ⁽¹⁾ e perché possa assolvere alla propria missione ha l'esigenza di ricavare dall'attività una remunerazione, remunerazione che deve essere adeguata e congrua per consentire la prosecuzione nel tempo dell'attività stessa. E, dall'altro, l'attività imprenditoriale presenta anche la caratteristica di poter essere sviluppata fino al momento in cui l'imprenditore ritenga di portarla avanti, essendo difficilmente ipotizzabile che un'impresa soffra il vincolo di dover essere mantenuta operante, magari per obbligo normativo, senza

limiti temporali, astrattamente all'infinito. Non si vuole individuare qui una correlazione diretta tra remuneratività e durata, almeno in termini astratti, anche se non si può sottovalutare come l'imprenditore tenga conto di questo e ritenga di cessare dall'esercizio dell'attività economica nel momento in cui la remuneratività scenda al di sotto di una soglia attesa o, a maggiore ragione, quando si approssimi a zero o al limite sia, eventualmente, negativa ⁽²⁾, in quanto le motivazioni di cessazione dell'attività economica potrebbero avere altri fondamenti. In altri termini, si può dire che l'impresa opera in condizioni di adeguata remuneratività dei fattori di produzione e in assenza di un vincolo, assoluto, di perpetuità.

Sotto il primo profilo, remuneratività, l'impianto e l'esercizio di un cimitero richiedono una disponibilità patrimoniale ed economica iniziale di una certa consistenza, dovendo essere in proprietà l'area da destinare al cimitero, nonché, almeno, la fascia di superficie circostante al perimetro esterno del cimitero per il raggio dei 2000 metri. L'inciso "almeno" si motiva nella prospettiva di eventuali futuri ampliamenti, non escludibili a priori o, forse ed al contrario, a priori da mettere in conto. Inoltre, la proprietà dell'area necessaria deve riguardare un'area che già gli strumenti urbanistici (piano regolatore generale, piano di fabbricazione, ...) abbiano destinato ad impianti cimiteriali, cioè ad una destinazione univoca precedentemente individuata da uno strumento amministrativo, i cui procedimenti di adozione, approvazione e vigenza non sono mai brevi e celeri. Tra l'altro, si tratta di una scelta di destinazione che costituisce un onere sull'area, in quanto la rende sostanzialmente sottratta ad usi diversi da quelli di destinazione, sminuendone intanto il valore commerciale potenziale, per cui sembrerebbe che sia una scelta tutto sommato abbastanza remota, salvo che non vi sia una "richiesta" specifica in questo senso da parte del proprietario dell'area. E ciò potrebbe sconfinare in logiche di scarsa o nulla correttezza amministrativa, aspetto su

⁽¹⁾ Art. 2082 C.C.

⁽²⁾ Ipotesi che pare proprio astratta.

cui non si entra particolarmente, ma ci si limita a constatare lo iato temporale tra la “richiesta”, la modifica degli strumenti urbanistici, l’effettivo impianto del cimitero, previa stipula e perfezionamento amministrativo ⁽³⁾ degli atti connessi all’auto-assunzione dei vincoli di inedificabilità e di inalienabilità. Considerando i tempi fisiologicamente necessari per le modifiche e varianti agli strumenti urbanistici, non si può sottovalutare come tra il momento “iniziale” della volontà dell’imprenditore di impiantare ed esercitare un proprio cimitero sull’area di proprietà e quello in cui ciò effettivamente diventi possibile sia tale da far sorgere il rischio di dover fare conto con scenari successivamente mutati, forse anche sostanzialmente. Tuttavia, anche nell’ipotesi di permanenza sostanziale degli scenari originari, si ha anche un effetto di un forte distacco temporale tra l’investimento e la disponibilità iniziale e il momento in cui si determinino le prime entrate. In buona sostanza, si determina l’esigenza di un’anticipazione, probabilmente cospicua, ed un immobilizzo di capitali per un tempo non proprio breve, le quali costituiscono fattori di costo aggiuntivi e di cui si dovrà tenere debito conto nella determinazione dei prezzi. Tale aspetto potrebbe ripresentarsi quando si intenda cessare l’attività ⁽⁴⁾, caso nel quale si renderà necessario un ulteriore immobilizzo di capitali per – almeno – 15 anni ⁽⁵⁾ dall’ultima sepoltura, immobilizzo a valle della cessazione dell’attività cui va aggiunto l’obbligo della sua conservazione in stato di decorosa manutenzione, quello delle opere necessarie per la destinazione ad altro uso, nonché i costi per il versamento dei resti mortali nell’ossario comune dei cimiteri comunali ⁽⁶⁾ ed anche, probabilmente, i costi per con-

sentire alle famiglie interessate il trasferimento del sepolcro altrove ⁽⁷⁾, oneri anche questi da considerare nella determinazione dei corrispettivi, gravando sul proprietario (e in una fase in cui sembra difficile ipotizzare un afflusso di entrate). La questione dei costi “a valle” diventa difficilmente affrontabile nell’ipotesi che si determini una situazione di insolvenza dell’imprenditore che porti al fallimento od altri istituti concorsuali ⁽⁸⁾. Ne deriva che, nella formazione del piano d’impresa, si dovranno tenere conto degli oneri “a monte” e degli oneri “a valle”, oltre a quelli ordinariamente concernenti l’arco temporale dell’esercizio effettivo dell’attività cimiteriale.

A questo punto è possibile affrontare le questioni che si pongono nella fase di effettivo esercizio dell’attività. L’attività cimiteriale consiste nell’apprestare sepolture e metterle a disposizione della clientela ⁽⁹⁾. Le sepolture possono essere, indifferentemente, a sistema di inumazione o tumulazione, ricordando che in ogni caso l’imprenditore che intenda impiantare un cimitero sull’area di proprietà, previamente destinata a tale scopo dagli strumenti urbanistici, non ha gli obblighi di cui agli articoli 337 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e 49 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, obblighi che gravano unicamente sui comuni ⁽¹⁰⁾. Ne consegue che

⁽³⁾ Fino alla trascrizione dei vincoli auto-assunti.

⁽⁴⁾ Che comporta che vengano a trovare applicazione, con i dovuti elementi di differenziazione, le norme di cui agli articoli da 96 a 99 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽⁵⁾ Cioè pari al turno ordinario di inumazione incrementato del 50 %, cosa che lascerebbe pensare che se si faccia ricorso anche al sistema della sepoltura per tumulazione (cosa del tutto probabile), e ricorrendo alla medesima funzione aritmetica, si dovrebbe ipotizzare un periodo di, almeno, 30 anni successivi alla cessazione dell’attività e alla chiusura del cimitero alle nuove sepolture.

⁽⁶⁾ Versamento che necessariamente assume carattere oneroso, in quanto si tratta di resti provenienti da un soggetto terzo, ma anche per il fatto che la stessa esumazione ordinaria dai campi d’inumazione comune “comunali”, cioè l’operazione che porta naturalmente (art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) alla collocazione e conservazione a tempo indeterminato nell’ossario comune, risulta sempre a titolo oneroso per effetto dell’art. 1, comma 7, bis D. L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26. Nella fattispecie, dovrebbe eludersi l’ipotesi della sussistenza delle condizioni di indigenza, di appartenenza a famiglia bisognosa o di disinteresse da parte dei familiari come conseguenza dell’uso originario del cimitero di proprietà privata.

⁽⁷⁾ Con la precisazione che l’ottenimento in altro cimitero a titolo gratuito (art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) di un “posto” corrispondente (solo in superficie) in altro cimitero, ha senso solo se si sia in presenza della soppressione di un cimitero comunale rispetto ad un nuovo, o diverso, cimitero comunale, mentre nel caso ipotetico che il cimitero cessato sia di proprietà privata, tale ipotesi non può trovare applicazione, dovendo il nuovo posto essere assicurato a carico del proprietario che ha cessato l’attività, non essendo concepibile che oneri contrattuali derivanti da rapporti intercorsi tra soggetti di diritto privato vengano assolti da un soggetto (eventualmente il comune, ma visto nell’ottica del tutto privatistica di un soggetto non specialmente qualificato all’interno di un rapporto contrattuale) che è estraneo al rapporto contrattuale stesso. In ogni caso, questa obbligazione contrattuale “a valle” della prestazione principale determina ulteriori fattori di costo ex post, la cui incidenza non va sottovalutata dall’imprenditore in sede di determinazione del proprio piano d’impresa e dei corrispettivi, prezzi, dell’attività che esercita. Non va sottovaluta l’ipotesi che il rapporto contrattuale preveda condizioni di esaurimento o risoluzione (si pensi solo all’art. 1664 C.C., ad esempio), cosa che per altro inciderebbe sulla posizione contrattuale del cliente, collocandolo in una posizione di effettiva debolezza, probabilmente non coerente con un’ordinaria alea contrattuale e le conseguenze (o, sostenibilità) di questa posizione di debolezza contrattuale.

⁽⁸⁾ R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 (in G.U.C.E. n. L. 160 del 30 giugno 2000, in vigore dal 31 maggio 2002).

⁽⁹⁾ In questo caso non si pone la questione delle differenze tra clienti, utenti, cittadini in quanto il presupposto, almeno teorico, è quello del cimitero di proprietà privata e il venire a sorgere di rapporti esclusivamente privatistici.

⁽¹⁰⁾ Per memoria, tale obbligo concerne la disponibilità di almeno un cimitero nel comune con un reparto a sistema d’inumazione, dimensionato in relazione al fabbisogno calcolato con i criteri

il cimitero di proprietà privata potrà essere impiantato unicamente prevedendo il ricorso al sistema dell'inumazione, oppure unicamente il ricorso al sistema della tumulazione⁽¹¹⁾, oppure prevedendo la co-presenza di entrambe le tipologie di sepoltura. Non si fa cenno qui alla pratica della cremazione, in quanto la disponibilità di spazi fisici per la conservazione delle urne cinerarie può essere fatta ricondurre a quella delle tumulazioni, sia nel caso si utilizzino manufatti specificatamente dimensionati, sia che si utilizzino manufatti originariamente destinati alla tumulazione o alla conservazione di resti mortali⁽¹²⁾. Analogamente per l'ossario comune, per il cinerario comune, per le aree da utilizzare appositamente per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri⁽¹³⁾, anche se, forse, per queste ultime con un ricorso all'analogia. La scelta di una o di alcune forme di sepoltura risulta sostanzialmente rimessa alle scelte imprenditoriali, in relazione alle strategie aziendali e di marketing che l'imprenditore intenda adottare. Si è usata l'espressione, del tutto generica, dell'apprestamento e messa a disposizione della clientela di sepolture quale oggetto dell'attività d'impresa. È facile formulare l'ipotesi che la fase dell'apprestamento sia remunerata non in sé, ma dalla fase, successiva, della messa a disposizione, così come accade, ad esempio, nell'attività edilizia in cui la remunerazione della costruzione deriva dalla messa a disposizione degli edifici ai clienti. Che cosa significa la genericità del termine di messa a disposizione? Trattandosi di beni privati, è sufficiente fare riferimento ai comuni istituti contrattuali privatistici e sostanzialmente regolati dal codice civile, in primis all'istituto della

compravendita di beni immobili e all'istituto della locazione di immobili, non senza dimenticare la possibilità di ricorrere ad altri istituti contrattuali. Per il momento, si considerano solo queste due figure contrattuali. Nella compravendita il contratto di esaurisce in sé, con il trasferimento della proprietà della cosa (o il trasferimento di altro diritto⁽¹⁴⁾) dietro corrispettivo di un prezzo. A tale figura contrattuale risultano estranei elementi di durata, cioè di carattere temporale, dal momento che il negozio si perfeziona con il trasferimento della proprietà⁽¹⁵⁾. Nella locazione, al contrario, la durata costituisce elemento essenziale e sostanziale del contratto⁽¹⁶⁾ in quanto il contratto, per definizione, importa che una parte si obblighi a far godere all'altra della cosa per un dato tempo dietro corrispettivo. Non va dimenticato che questo dato tempo ha un limite insuperabile nei rapporti di diritto privato, quello dell'art. 1573 C.C. che la limita a 30 anni, con la precisazione per cui se la locazione sia stipulata per un periodo può lungo oppure anche in perpetuo (cioè a tempo indeterminato), essa è ope legis ridotta alla durata dei 30 anni⁽¹⁷⁾. Si tratta di una durata che, forse, può essere compatibile con i tempi di scheletrizzazione del cadavere, specie se l'immobile sia costituito da una fossa ad inumazione (al contrario, se si tratta di una sepoltura a tumulazione, il fatto che la scheletrizzazione possa aversi nell'arco di 30 anni costituisce una vera e propria alea, abbastanza improbabile), se calcolati dal momento iniziale della sepoltura, che diventa insostenibile nel caso in cui il sepolcro oggetto del contratto di locazione abbia una capacità di accoglimento di più salme, in genere appartenenti alla stessa famiglia, rispetto a cui l'impiego effettivo dei

dell'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Va solo detto che, in presenza di un cimitero di proprietà privata, nel calcolo del fabbisogno del comune devono essere incluse le inumazioni avvenute anche nel cimitero di proprietà privata, rilevando l'insieme delle inumazioni comunque avvenute nel territorio comunale. Ciò potrebbe consentire ai comuni di disporre di una superficie maggiore rispetto a quella che costituirebbe il fabbisogno se il calcolo tenesse conto solo delle inumazioni richieste nei cimiteri comunali, superficie che in nessun caso può essere destinata ad usi differenti. Al contrario, trova applicazione l'obbligo della camera mortuaria (art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) dell'ossario comune (art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e del cinerario comune (art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), in quanto requisiti (impianti) necessari per ogni cimitero (anche per i cimiteri particolari), ma si tratta di un aspetto di limitata incidenza.

⁽¹¹⁾ Tuttavia, anche in questo caso dovrà sussistere un'area, adeguatamente dimensionata, destinata alle inumazioni di cui all'art. 86, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ordinariamente per la durata di almeno 10 anni, riducibili a 5 nel caso di cui al comma 3 o a 2 se si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti, in applicazione del punto 2) circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

⁽¹²⁾ Le cellette ossario a cui fa riferimento l'art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ad esempio.

⁽¹³⁾ L'ipotesi è prevista dall'art. 3, comma 1, lettera c) legge 30 marzo 2001, n. 130 e potrà / dovrà essere utilizzata solo dopo che siano stati adottati i provvedimenti attuativi necessari.

⁽¹⁴⁾ Art. 1470 C.C.; la possibilità che la vendita riguardi il trasferimento di un altro diritto potrebbe, teoricamente, aprire prospettive interessanti ed utili, ma richiede che si tratti di un diritto alienabile. Maliziosamente, si può affermare che, art. 1471 C.C., il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali non possano avvalersi di cimiteri di proprietà privata, in quanto soggetti alla vigilanza ed al controllo del comune (divieto probabilmente estensibile ai dirigenti e/o responsabili degli uffici e servizi comunali) e che l'imprenditore proprietario del cimitero si trovi in condizioni di incompatibilità con la carica di sindaco, assessore, consigliere comunale: cosa succederebbe se un cliente del cimitero intendesse accettare la candidatura a sindaco o consigliere comunale o se, per altre condizioni, potesse avere titolo ad instaurare un rapporto di lavoro con il comune con qualifica dirigenziale o di responsabile dell'ufficio o del servizio? Quest'ultimo, dovrebbe cercare un'altra occupazione, intanto.

⁽¹⁵⁾ Trattandosi di beni immobili troveranno applicazione tutte le disposizioni che la legge richiede per la compravendita di beni immobili (atto pubblico, trascrizione, frazionamenti ed iscrizioni catastali, ecc.), ma si tratta di aspetti di procedimento. Si richiamano, ovviamente, anche gli artt. 1537 - 1541 C.C.

⁽¹⁶⁾ Art. 1571 C.C. Non si fa riferimento al contratto d'affitto per la assenza del carattere di "cosa produttiva" dell'oggetto del contratto (art. 1615 C.C.).

⁽¹⁷⁾ Il fatto che la norma preveda un ripristino nel caso di non rispetto, la qualifica come inderogabile o, in altri termini, di ordine pubblico.

posti salma ha luogo distanziato nel tempo, spesso su un arco temporale non breve. Va anche ricordato l'art. 1572 C.C.: che classifica come atto eccedente l'ordinaria amministrazione la locazione superiore a 9 anni e che comporta, conseguentemente, la trascrizione ai sensi dell'art. 2643, n. 8 C.C., per cui si tratta di locazioni soggette a trascrizione (e precedente atto pubblico) sostanzialmente in tutti i casi, se non altro per il fatto che tale durata è perfino inferiore al turno ordinario di rotazione, nel caso che "oggetto" della locazione sia la fossa ad inumazione⁽¹⁸⁾, cioè sempre un bene immobile.

Se precedentemente si è posta in evidenza la differenza tra vendita e locazione sotto il profilo dell'elemento temporale, assente nella prima figura contrattuale ed essenziale nella seconda, occorre ritornare al contratto di vendita, per mettere in evidenza come tale figura contrattuale non possa essere utilizzabile. Infatti, una delle condizioni essenziali per l'impianto e l'esercizio di un cimitero di proprietà privata è il vincolo dell'inalienabilità, al punto che il suo mancato rispetto produce, di diritto, il venire meno del diritto di usare del bene, con ciò annullando l'effetto per cui il contratto è stato stipulato. Anche a voler ammettere la legittimità del ricorso alla figura contrattuale della vendita, con essa si avrebbe che verrebbe meno la proprietà del titolare del cimitero sul complesso dell'area cimiteriale e della fascia dei 200 metri circostanti il perimetro, ma si avrebbe una pluralità di proprietari, situazione che anch'essa porterebbe al medesimo risultato della decadenza del diritto d'uso del sepolcro, sia per i clienti sia per il proprietario che ha impiantato ed esercita l'attività cimiteriale. Risulta evidente come né la figura contrattuale della vendita, né quella della locazione appaiano idonee a costituire il rapporto che si viene a determinare tra i due soggetti di diritto privato, l'imprenditore ed il cliente. Forse si potrebbe pensare al proprietario costituito in società, ad esempio per azioni, in cui il rapporto con il cliente diventi del tutto e profondamente diverso, cioè socio attraverso l'acquisizione di quote sociali, cosa che contrasterebbe con il concetto di remuneratività dell'impresa che disporre solo di entrate da aumento di capitale (sic!): a questo punto non si avrebbe più una società di capitali, ma qualcosa di altro, forse una sorta di cooperativa od una ... confraternita, cioè un soggetto a base sostanzialmente mutualistica e non lucrativa. Ne consegue che va posta adeguata attenzione agli istituti

⁽¹⁸⁾ Per inciso, nella locazione la manutenzione spetta in genere al locatore e non al conduttore, salvo piccoli e poco rilevanti interventi (ma se si pensa all'oggetto della locazione gli interventi a carico del conduttore si riducono a ben poca cosa). Cfr. Artt. 1575 e seguenti C.C.

contrattuali, non solo per un atteggiamento di valutazione delle forme, ma per la sostanza stessa delle problematiche che ne sorgono in un contesto imprenditoriale.

Accanto alle forme contrattuali, va posta la questione della remunerazione dell'attività cimiteriale dell'imprenditore i cui prezzi dovranno essere determinati in modo tale da fornire un attivo all'impresa, attivo rispetto all'insieme dei costi sostenuti dall'impresa⁽¹⁹⁾ e idoneo a comprendere quella necessaria quota di utile che consenta non solo la remunerazione dell'attività, ma anche la sua prosecuzione e possibilmente sviluppo. In Italia è largamente presente la consuetudine che le tariffe di concessione delle aree o dei manufatti cimiteriali siano versate una tantum, all'inizio del rapporto di concessione ed è solo con il D.M. (Interno, di concerto con Salute) 1° luglio 2002⁽²⁰⁾ che all'art. 4, comma 2 si definisce espressamente, e per la materia regolata dal medesimo D.M.⁽²¹⁾, che dette tariffe sono annuali, anche quando siano riscosse in un'unica soluzione: ciò significa che si tratta di entrate in parte corrente del bilancio dei comuni e non di entrate in conto capitale. La larga consuetudine, che vede ben poche eccezioni, dei comuni dell'entrata in un'unica soluzione costituisce un fattore da tenere in considerazione anche dall'imprenditore privato, almeno per il fatto di essere conosciuta e percepita quasi come "normale" dai clienti, ma essa produce degli effetti del tutto particolari. I sepolcri sono manufatti il cui utilizzo si estende su un arco temporale abbastanza lungo, che si dilata quando i manufatti siano pluriposto, che possono essere assimilati alle abitazioni (con i dovuti quanto necessari adattamenti), anche se, forse, elementi di durata se ne discostano (una tomba di famiglia tende a durare di più dell'abitazione della famiglia stessa ed è meno interessata a quelli che sono i traslochi per le abitazioni, anzi la tendenza è quella della permanenza nel luogo in quanto momento di permanenza della memoria familiare). Nelle abitazioni, la vendita attribuisce, accanto alla proprietà, anche gli oneri della proprietà (ad esempio: la manutenzione), almeno fino a che sussista un rapporto di convenienza economica tra la manutenzione e un possibile trasferimento in altra abitazio-

⁽¹⁹⁾ È possibile che in tale sede emerga una profonda differenza tra i prezzi seriamente determinati dall'imprenditore e le tariffe determinate dai comuni, spesso con criteri rispondenti a differenti logiche di bilancio, così che i prezzi dell'uno non siano paragonabili alle tariffe dell'altro. La cosa viene segnalata in quanto potrebbe costituire un primo limite alla domanda da parte dei clienti.

⁽²⁰⁾ In G.U. n. 189 del 13 agosto 2002.

⁽²¹⁾ È da ritenere che tale indicazione possa diventare principio generalizzabile anche per gli altri rapporti che si instaurano in materia di concessioni cimiteriali.

ne. Nel caso dei sepolcri la vendita appare non utilizzabile come figura contrattuale⁽²²⁾, con la conseguenza che molto probabilmente gli oneri della manutenzione dei sepolcri e, in ogni caso, quelli della manutenzione del complesso del cimiteriale di proprietà privata rimangono a carico dell'imprenditore che esercita l'attività cimiteriale. È chiaro che, a prescindere dall'incidenza percentuale degli oneri di gestione che permangono in capo all'imprenditore, la riscossione del corrispettivo in un'unica soluzione, prevedibilmente iniziale, fa sì che nel tempo vengano a ridursi le entrate, mentre permangono le spese e, spesso, sono suscettibili anche di una crescita⁽²³⁾: infatti, a mano a mano che procede la cessione ai clienti si riduce la disponibilità di nuove cessioni, cioè di nuove entrate, salvo che l'imprenditore non abbia, all'interno del proprio piano d'azienda, adottato accorgimenti idonei per poter contare su risorse adeguate, e rinnovate, nel tempo⁽²⁴⁾. Andrebbe anche considerato l'elemento fiscale consistente nell'esigenza di contabilizzare pro-rata annuale l'entrata riscossa inizialmente in un'unica, come ben fanno i gestori di cimiteri particolari storici⁽²⁵⁾, e gli effetti che ciò comporta sulla capacità di spesa e di investimento. Infatti, i cimiteri hanno caratteristiche di durata rilevante legati sia a ragioni "tecniche", ad esempio i tempi di scheletrizzazione dei cadaveri, ma e soprattutto a ragioni che si collocano su tutt'altri piani rispetto a quelli comunemente imprenditoriali, sul piano degli affetti, dell'elaborazione del lutto, della memoria individuale e sociale dei defunti, cioè risentono di un complesso di elementi che produce l'esigenza di tempi particolarmente lunghi, tendenzialmente fino ad un esaurimento spontaneo di questi fattori antropologici. L'imprenditore per altro deve fare i conti con i parametri dell'economia e con la specifica natura dei cimiteri che fa sì che la curva dei costi sia inversamente proporzionale alla curva della propensione alla spesa da parte dei

clienti⁽²⁶⁾. Ne consegue che per assicurare l'esercizio dell'attività d'impresa, la sua continuità nel tempo si rende necessario fare ricorso a rapporti contrattuali che consentano di disporre di flussi di entrata abbastanza costanti nel tempo, se non, possibilmente, in incremento, cosa che sembra proprio scontrarsi con la progressiva, seppure lenta, diminuzione della propensione alla spesa dei clienti. Nel passato, si è sostenuto, e non in termini pregiudiziali, che i privati non potrebbero essere titolari, proprietari di un cimitero proprio sulla base di queste considerazioni del tutto economico-finanziarie nel senso che i comuni riescono a farlo "truccando" i parametri economico-finanziari: nella realtà, non si tratta di un "trucco" intenzionale, ma di un effetto della differenza della logica di bilancio⁽²⁷⁾, in cui è forte, quasi assoluta, la separazione, l'impermeabilità tra parte corrente e parte in conto capitale, sia sul versante delle entrate che delle spese, così che le entrate da investimenti non possono venire impiegate in spese di parte corrente o le entrate di parte corrente non possono essere impiegate in spese in conto capitale⁽²⁸⁾, nonché effetto del fatto che dispongono di entrate a carattere fiscale, cioè prive di collegamenti, almeno diretto, con le prestazioni⁽²⁹⁾. Se ne ha che i comuni affrontano la gestione dei cimiteri con una logica differente rispetto a quella dell'impresa, potendo finanziare interventi con risorse di fonte diversa rispetto al servizio. Ciò determina la condizione per la quale i comuni possono attingere a risorse "fresche" anche

⁽²²⁾ E, se lo fosse, ci si dovrebbe chiedere che accadrebbe nel caso in cui il cliente, divenuto proprietario, non provvedesse per la sua parte alla manutenzione del proprio sepolcro. A parte il fatto che il venditore sarebbe del tutto privo di strumenti, non si deve sottovalutare come questa evenienza, non certo improbabile, quanto meno provocherebbe una diminuzione del valore complessivo del sito cimiteriale, riducendo la sua appetibilità con una riduzione della domanda (e della remuneratività attesa).

⁽²³⁾ Ad esempio, per manutenzioni straordinarie, per le tinteggiature, per il rifacimento degli intonaci, per le grondaie o i sistemi drenanti delle acque meteoriche o per altri interventi variamente necessari nel tempo, non senza sottovalutare la tematica dello smaltimento dei rifiuti cimiteriali classificati come speciali.

⁽²⁴⁾ Per altro tali accorgimenti risultano non sempre adeguatamente, o sicuramente, efficienti essendo esposti alla variabilità dei mercati e costituendo, a loro volta, un possibile fattore di costo.

⁽²⁵⁾ Cioè, preesistenti all'entrata in vigore del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

⁽²⁶⁾ E, probabilmente, la curva è decisamente meno lineare di quanto da questa affermazione non traspaia.

⁽²⁷⁾ A volte, provocatoriamente, verrebbe da auspicare l'opportunità che gli enti pubblici, in primis quelli a base territoriale anche se si tratterebbe di estenderla a tutti senza distinzione, debbano fare ricorso alla struttura di bilancio che il codice civile prescrive per le imprese, in quanto solo in questo modo si potrebbe avere una comparazione tra l'ambiente pubblico e quello privato. Forse, si tratta solo di un'aspirazione, dato che il bilancio (preventivo) degli enti pubblici ha anche carattere autorizzatorio, in termini di legittimità della spesa, mentre il conto consuntivo è spesso un mero adempimento. In ogni caso, una differenza di particolare rilievo è quella che riguarda gli investimenti, spese in conto capitale, e i loro effetti sullo stato patrimoniale delle amministrazioni pubbliche, che conserva un carattere ancora prevalentemente descrittivo e non economico. E non va sottovalutato l'art. 119, comma 1 Costituzione, quale modificato dall'art. 5 L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

⁽²⁸⁾ E le scarse eccezioni a questa impostazione non sono tale da modificare l'impianto complessivo.

⁽²⁹⁾ I "trucchi tecnici" presenti non si limitano a questi, ma ve ne sono anche altri, quali il fatto di computare le spese per il personale in "centri di costo" o "centri di responsabilità" diversi da quelli che hanno riferimento al servizio in cui il personale viene impiegato, magari dietro l'alibi delle difficoltà di una corretta imputazione, specie per il personale con funzioni promiscuamente spalmate su più servizi. I tentativi di introdurre sistemi di c.d. contabilità economica sono variamente presenti, ma vanno comunque considerati sperimentali e risentono, sempre, della differenza nella struttura dei bilanci.

senza strettissimi collegamenti diretti unicamente con l'attività cimiteriale, all'interno di strategie più complesse e, per certi versi, meno condizionate temporalmente, anche se ciò determina, a volte, il pericolo, sotto il profilo dell'equità, che oneri singolari siano coperti dalla fiscalità generale, il che non potrebbe più avvenire almeno dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 7.bis D. L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26⁽³⁰⁾. Va anche detto che, oltre ai comuni, nella realtà sussisterebbe anche un'altra tipologia di soggetti che potrebbero abbastanza analogicamente poter contare su risorse fresche e ripetute separate dai servizi offerti, cioè le organizzazioni ed entità a base religiosa, quali le parrocchie (ma non solo), ad esempio attraverso le offerte dei fedeli o altre fonti di finanziamento altrettanto scollegate, appunto, dalle prestazioni rese.

6. La durata nel tempo dei cimiteri

Sotto il profilo della durata dell'impresa, si deve considerare che i cimiteri costituiscono un settore di attività che tende a riprodursi, a mano a mano che si hanno le sepolture. Nel caso dei cimiteri di proprietà privata, le sepolture possono iniziare dal momento in cui il cimitero sia stato impiantato e le singole sepolture approntate per l'accoglimento delle salme. Più o meno lentamente o velocemente seguono nel tempo altre sepolture, con l'occupazione di altri posti salma fino al possibile completamento di tutti i posti salma dell'intera area cimiteriale. Ogni singola sepoltura, dalla prima all'ultima, ha una propria durata e se, astrattamente, questa dovesse essere perpetua, si avrebbe che tale condizione andrebbe garantita anche all'ultima, con ciò mantenendosi in esercizio il cimitero indefinitivamente. Tuttavia, appare maggiormente plausibile che la durata della singola sepoltura sia pre-determinata e, in tal caso, se la durata standard⁽³¹⁾ abbia un dato valore inferiore a quello necessario al completamento di tutti i posti salma (saturazione), si potrebbe avere che le prime sepolture vengano a scadenza e lascino il posto ad altre nuove sepolture. Quanto maggiore è la forbice tra la durata e il periodo stimato di saturazione, maggiore risulta il grado di rotazione e più lontano il momento della saturazione. Se si considera l'art. 58 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 si cogliere con sufficiente chia-

rezza come i criteri di determinazione del fabbisogno siano previsti con modalità tali da consentire che la rotazione sia tale da non raggiungere mai il punto di saturazione, almeno astrattamente⁽³²⁾, tanto da assicurare la sufficienza di posti salma teoricamente all'infinito o, meglio, senza limiti temporali. La disposizione per altro presenta un vizio, consistente nel partire dal presupposto che la superficie complessiva non costituisca un vincolo preesistente, per cui essa altro non è se non il risultato di un calcolo in conseguenza del cui risultato il comune, in quanto obbligatovi, determina l'area necessaria⁽³³⁾, acquista, od espropria, l'area intra muros e la destina all'attività cimiteriale. Nel caso di un cimitero di proprietà privata, al contrario, l'area è in qualche modo pre-determinata, in quando deve essere di intera proprietà, inclusa l'area esterna per 200 metri dalla recisione cimiteriale erigenda, dell'imprenditore che intende impiantare ed esercitare il cimitero e che deve essere preventivamente individuata a tale destinazione dagli strumenti urbanistici del comune. Ne deriva che il tempo di rotazione dovrebbe essere individuato a posteriori, ma questo potrebbe risultare non coerente con una sua durata a tempo indeterminato⁽³⁴⁾. Nell'ipotesi che non vi siano inconvenienti od alterazioni rispetto ai tempi effettivi di scheletrizzazione e a condizione che il turno di rotazione sia rispettato coerentemente, ogni mutamento della durata delle sepolture incide sull'equilibrio, così che un prolungamento della durata altera l'equilibrio o preconizza un punto di saturazione tanto più prossimo quanto sia maggiore.

⁽³²⁾ Tuttavia, possono intervenire fenomeni che alterino questo obiettivo, come ad esempio quando la struttura del terreno non consenta l'ordinaria scheletrizzazione entro il turno ordinario di rotazione.

⁽³³⁾ Inclusa la fascia di rispetto, che può anche non essere di proprietà comunale.

⁽³⁴⁾ Giusto per cogliere la portata del problema dell'ingombro di un cimitero si ipotizzi, del tutto accademicamente, un cimitero ad esclusivo sistema d'inumazione (così da non dover prevedere la riserva dell'area necessaria per le inumazioni delle salme provenienti da tumulazioni, una volta che queste vengano a scadenza), ipotizzandone una capacità ricettiva di 100 sepolture annue e, sempre accademicamente ipotizzando che non vi siano viali, vialetti od altro, se non lo spazio interfossa prescritto, che eventuali servizi (depositi, spogliatoi, docce, ecc) e la camera mortuaria siano indebitamente esterni alla recinzione, che la recinzione stessa non abbia spessore, ecc. cioè che non vi siano tare, è necessario disporre di 1.500 fosse, per una superficie netta ed utile di 5.265 metri quadrati. Grosso modo, un rettangolo da 105,30 metri per 50,70 metri (che da quale fosse in più, cioè 1.521). Se si considera la fascia di proprietà esterna per il raggio di 200 metri, il rettangolo di proprietà diventa, grosso modo, della dimensione di 505,30 x 450,70, cioè solo ... 22 ha 77 ca 38 a (situazione, quindi, particolarmente inefficiente, dato che risulta intuitivo come l'incidenza della fascia di rispetto tenda a diminuire con il crescere dell'area utilizzabile all'interno del recinto cimiteriale). Le 1.500 fosse teoriche totali, corrispondenti ad una domanda di 100 sepolture annue, tra l'altro risentono della velocità di accoglimento nel cimitero.

⁽³⁰⁾ Con il quale, tra l'altro, si sono rese onerose prestazioni storicamente a carico dei comuni.

⁽³¹⁾ Per ragioni di semplicità, si ipotizza che tutte le sepolture abbiano la medesima durata, anche se questa potrebbe essere diversificata secondo criteri complessi.

Ricorrendo alla tumulazione, si hanno tempi di scheletrizzazione ben maggiori, ma anche l'esigenza di disporre comunque di un'area adeguata per l'inumazione successiva alla scadenza, determinando ulteriori elementi di complessità, ma soprattutto rendendo ancora maggiormente probabile la prospettiva della saturazione. E, una volta raggiunta la saturazione, il cimitero deve continuare a funzionare, seppure in termini di mera conservazione per un periodo pari alla durata delle sepolture incrementato del 50% , considerando che anche l'ultima sepoltura deve usufruire della durata contrattuale. Nel frattempo, più o meno lentamente in relazione alla velocità iniziale di accoglimento, il cimitero viene progressivamente a svuotarsi, perdendo così di attrazione da parte dei clienti, ma l'imprenditore ha, come già visto, di continuare ad assicurare il buono stato di manutenzione complessiva e, finalmente, cessata anche l'ultima sepoltura ed il periodo inerziale, pari al 50 % della durata ordinaria, successivo, provvedere alla messa in pristino e a quant'altro necessario perché l'area possa essere destinata ad altro uso ⁽³⁵⁾.

Tralasciando l'ipotesi della saturazione ed ipotizzando che l'imprenditore proprietario del cimitero imposti le proprie strategie aziendali in modo da assicurarsi l'equilibrio e la continuità della capacità di rispondere alla domanda dei clienti, l'esercizio dell'attività cimiteriale potrebbe teoricamente continuare all'infinito, anche per il fatto che la capacità di accogliere nuove sepolture assicura costanza alla remuneratività dell'impresa, forse ne è la condizione, in un certo senso vincolando l'imprenditore all'attività, dal momento che ogni nuova sepoltura accolta sposta in là nel tempo gli obblighi contrattuali dell'imprenditore stesso. La situazione che ne esce è quella che l'impresa cimiteriale, una volta avviata e se correttamente impostata, preclude essa stessa ogni possibilità di cessazione. Non va dimenticato che, qualora comunque sorgesse una intenzione in questo senso, l'imprenditore potrà porla effettivamente in essere solo successivamente al decorso di un termine sopraindicato del 50 % successivo alla durata dell'ultima sepoltura che ha accolto, anzi ben oltre. A questo punto, ci si chiede quanto possa essere sostenibile che un'impresa economica abbia il vincolo contrattuale di non avere limiti temporali, di doversi esplicitare in perpetuo.

Dovremmo anche porre altre questioni, come quella che riguarda le obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento o di insolvenza dell'imprenditore, che non appaiono semplici e di immediata soluzione.

⁽³⁵⁾ Magari attendendo l'operatività della necessaria variante agli strumenti urbanistici, che potrà essere iniziata ad essere istruita solo dopo che sia perento il termine del tutto finale del 50 % della durata dell'ultima sepoltura, una volta che questa sia scaduta.

ne, salvo non pensare a forme di garanzia esterne, ad esempio attraverso un sistema assicurativo, un fondo di garanzia o altro, aspetti che, per altro, hanno in comune elementi di onerosità che necessariamente gravano sull'imprenditore o, a valle, sui corrispettivi dei servizi e prestazioni dell'attività cimiteriale.

7. La questione del titolo ad essere accolti nei cimiteri di proprietà privata

Dal momento che i cimiteri di proprietà privata vengono ad assumere la connotazione dei sepolcri privati fuori dai cimiteri, si ricava anche la conseguenza che la sepoltura in essi sia soggetta, coltre che all'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero (autorizzazione all'inumazione o autorizzazione alla tumulazione, ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, anche al nulla-osta del sindaco ⁽³⁶⁾, che viene rilasciato successivamente all'accertamento del fatto che la salma avesse diritto, titolo a ricevere sepoltura nel sepolcro privato fuori dal cimitero.

Trattandosi di un cimitero di proprietà privata, è del tutto palese come il titolo, o diritto che lo si voglia chiamare, sorge da un rapporto contrattuale di diritto privato, cosa che importa che la prova documentale della sua sussistenza sia prodotta in fase istruttoria del rilascio del nulla-osta, presumibilmente, dal punto di vista del procedimento, contestualmente all'istanza intesa ad ottenere il rilascio del nulla-osta stesso ⁽³⁷⁾: ne consegue, quindi, che l'atto pubblico con cui viene a costituirsi il rapporto contrattuale venga posto in essere e rogato dal notaio non solo prima della sepoltura, ma prima del rilascio del nulla-osta, prima della domanda per ottenere questo nulla-osta, dando origine a situazioni ben comprensibili in relazione ai tempi ordinari della sepoltura. Del resto, non sembra ipotizzabile che possa farsi ricorso ad un contratto preliminare, dal momento che questo richiede la stessa forma del contratto definitivo, a pena di nullità ⁽³⁸⁾. Probabilmente, minore complessità di procedimento si potrebbe avere nel caso in cui il rapporto contrattuale riguardi sepolture pluriposte per cui esso sia già stato precedentemente posto in essere, caso nel

⁽³⁶⁾ Leggi: del dirigente o, per i comuni privi di figure dirigenziali, del responsabile dell'ufficio o del servizio, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

⁽³⁷⁾ Sia l'istanza di rilascio del nulla-osta, sia il nulla-osta stesso sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, e del D.M. (Finanze) 20 agosto 1992, in quanto espressamente previsti all'interno della Tariffa, Parte I Allegato A al citato D.P.R. 642/1972.

⁽³⁸⁾ Art. 1351 C.C.

quale la mera copia autentica rilasciata dal notaio rogante consente un'accelerazione dei procedimenti istruttori finalizzati al rilascio del nulla-osta, con la sola osservazione che, in questo caso, dovrà essere valutato il fatto se la durata residua del rapporto contrattuale già precedentemente posto in essere risulti congrua con i tempi di scheletrizzazione delle salme, in relazione alla tipologia di sepoltura richiesta.

La prospettiva dell'impianto e dell'esercizio di un cimitero di proprietà privata si viene a dover misurare con una serie ampia, complessa ed articolata di effetti e previsioni che devono adeguatamente essere tenute presenti e, certo, nulla vieta che il legislatore possa anche introdurre modifiche legislative alle norme esistenti, ma si tratta di modifiche di notevole ampiezza e svolgentesi in più ambiti tanto da far dubitare seriamente che rimanga pur sempre qualche situazione imprevista e non valutata, specie se l'intervento modificativo avvenga sotto la spinta di qualche scelta pre-giudiziale.

In ogni caso, emerge del tutto prioritaria la questione degli strumenti per assicurare che il cimitero, una volta impiantato ed avviato l'esercizio, possa continuare a farlo, anche in termini di tutela dei clienti, aspetto che qui, intenzionalmente, non viene affrontato, ma che non va sottovalutato minimamente, la cui definizione non può essere rinviata, dal regolamento, ad altro provvedimento, come se si trattasse di un aspetto secondario ed irrilevante.

8. Gli aspetti culturali







Oltre agli aspetti già visti, la prospettiva dell'impianto ed esercizio di cimiteri di proprietà privata, non può sottovalutare aspetti che si collocano su piani del tutto diversi, quelli culturali, quelli antropologici, che si collegano al lutto e ai suoi riti. Si è avuto modo di mettere in evidenza a proposito dell'ipotesi delle funeral home come essa sorga da un'esigenza di dare una risposta ad un bisogno rituale che la c.d. ospedalizzazione della morte ha evidenziato, con la sottrazione ai luoghi tradizionali dei riti di separazione (famiglia, chiesa) in favore di luoghi dedicati, spesso poco idonei a questa funzione. Un discorso fortemente analogo va tenuto presente anche per la sepoltura che non costituisce solo un modo di assicurare la scheletrizzazione dei cadaveri, ma che è densamente ricoperta da aspettative antropologiche e culturali, essendo un luogo della memoria sia individuale che sociale (come famiglia, come comunità). Quando, con altre angolazioni, si mettevano in evidenza le problematiche delle durate delle sepolture, ci si riferiva anche

al fatto che queste non sono influenzate unicamente dai tempi "tecnici" necessari alla scheletrizzazione dei cadaveri, ma principalmente dalla sensibilità sociale sulla durata della memoria. E qui è facile immaginare che le durate attese dai clienti siano in qualche modo comparabili con quelle, in genere ben maggiori dei tempi "tecnici", proprie del sistema cimiteriale esistente, cioè quello comunale e, laddove presenti, delle confraternite. Ma se le durate delle concessioni comunali sono o sono state del tutto eccessive ciò è stato dovuto non solo ad una sottovalutazione delle esigenze cimiteriali in una prospettiva temporale adeguata, ma anche come risposta ad una cultura che tende alla conservazione senza limiti, perpetuità, in quando i familiari hanno difficoltà ad ammettere che la salma del proprio caro estinto possa essere "dimenticata". O, almeno, questa è la prospettiva psicologica al momento della sepoltura: Quante volte, in questa fase, si vedono iscrizioni o simili del tipo: ... ti ricorderemo per sempre ..., ... vivrai per sempre nell'al di là..., ... sarai sempre nei nostri cuori ..., ... veglia per sempre su di noi ..., ecc. e mai espressioni a termine (... ti ricorderemo per ___ anni ...). La memoria ed il lutto non sono infiniti⁽³⁹⁾, vi è oggettivamente un calo nel tempo, ma nessuno dei familiari, al momento della sepoltura, è disposto psicologicamente ad ammettere questo degrado del lutto e della memoria del defunto. Si tratta di un fattore che porta a un incremento delle durate attese da parte dei clienti che può influire sulle previsioni aziendali dell'imprenditore, a volte anche condizionandolo, e che vanno affrontate avendo una visione del tutto globale attorno al funzionamento dell'attività cimiteriale, in quanto un errore di valutazione della condizione di equilibrio del cimitero di proprietà privata determina effetti imprenditorialmente insostenibili. Come si vede, l'esercizio dell'attività cimiteriale importa valutazioni svolgentesi su più ambiti e richiede la previa valutazione di numerosi e diversissimi aspetti, molti dei quali su piani del tutto diverso da quelli economico-finanziari.

⁽³⁹⁾ Pensiamo ai termini per portare il lutto, quando se ne faceva ricorso, a volte ostentazione.



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>ZIMOFUN Liquido in cui sono presenti microrganismi con un larghissimo spettro d'azione. ZIMOFUN permette di demolire i materiali organici (grassi, proteine e altro) che si generano con i processi putrefattivi, svolgendo nel contempo una spiccata azione deodorante. Elimina incrostazioni di liquami dai loculi. Contribuisce a pulire dalle incrostazioni gli zinchi estratti dai loculi prima di avviarli a recupero. È fornito in flaconi da 1 e da 5 litri.</p>	 <p>BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 e da 5 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale

RETE DI IMBRACATURA NETMAKE®

- È costituito da treccia perimetrale di chiusura ed ancoraggio in nylon che stringe la rete attorno al feretro, e da una rete di sostentamento sempre in nylon. Alla treccia vengono agganciati i sistemi di calata o sollevamento (meccanici, manuali, idraulici)
- Sepolta è resistente per almeno 10 anni
- Portata 300Kg



SACCO RIFIUTI CIMITERIALI CEMSA

- Serve per insaccare a bordo campo rifiuti lignei e similari da esumazione ed estumulazione. Fornito con dicitura di legge
- Disponibile in 3 misure: piccolo, medio e grande
- Prodotto in tessuto poliolefinico, idoneo sia all'incenerimento che a smaltimento in discarica di categoria 1A



 **argema s.r.l.**

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333

e-mail: argema@tin.it

Attualità

Analisi ambientale sugli impianti di cremazione alla luce delle possibili evoluzioni legislative

di Fabrizio Giust (*)

1. PREMESSA

La cremazione è una pratica in costante crescita nel ns. paese e nel 2001 sono state effettuate 35.254 cremazioni con un incremento rispetto all'anno precedente di circa il 18% ed una percentuale sulla mortalità totale pari al 6,5% - (Fonte Sefit Circ.4733 del 20/06/2002); lo sviluppo sul territorio com'è noto, non è omogeneo, con aree che raggiungono percentuali del 20% ed altre in cui la percentuale non raggiunge l'1%. In termini percentuali il nostro Paese, nella pratica crematoria, è stato superato da Paesi di altrettanto forte tradizione Cattolica quali la Spagna e la Polonia e ciò sta a dimostrare che la matrice Cattolica non costituisce, di per sé, una limitazione allo sviluppo della cremazione.

La fase di relativa gratuità per il cittadino, la presenza degli impianti, la carenza di posti nei cimiteri e la posizione di sostanziale accettazione da parte della Chiesa Cattolica, sono i principali elementi che hanno consentito il forte sviluppo registratosi per la cremazione negli ultimi anni nel nostro Paese. Un limite alla diffusione degli impianti di cremazione, oltre alla mancanza di incentivi alla loro costruzione, è determinato dalla mancanza di chiarezza in materia di autorizzazioni all'installazione in ambito ambientale.

In qualità di rappresentante di un'azienda italiana che può vantare una notevole esperienza nella realizzazione di tale tipologia di impianti, ho sentito il dovere di intervenire nell'intento di apportare un contributo specialistico in una fase dibattimentale importante quale quell'attuale.

Ritengo che una legge, in linea generale, dovrebbe rispondere al criterio dell'applicabilità oltre che prevedere la copertura finanziaria per la sua effettiva applicazione; inoltre nello specifico e delicato ambito della cremazione, una legge dovrebbe cercare di coniugare l'aspetto etico, essenziale e prioritario in quanto riguarda l'essere umano, con l'aspetto ambientale, non meno importante per lo sviluppo e l'accettabilità della pratica crematoria.

Il nostro paese, inoltre, ha avuto nel corso degli ultimi decenni uno sviluppo urbano molto spinto e come conseguenza una progressiva riduzione degli spazi disponibili per i cimiteri tradizionali; per questo motivo riteniamo che non possa soltanto essere abbassato il limite di distanza tra cimiteri ed abitazioni, ma debba essere piuttosto affrontata una seria programmazione a livello di piani sia comunali che regionali per pianificare degli interventi in sintonia con l'equilibrio del territorio sviluppando in modo armonico le varie forme di sepoltura.

Esistono attualmente, sul territorio italiano, circa una quarantina di impianti di cremazione che potrebbero essere potenzialmente messi fuori legge dalle nuove norme conseguenti l'art. 8 della L.130/01 (quantomeno in base alle prime indiscrezioni circa i suoi contenuti) con necessità di costi di adeguamento molto elevati e non sempre sostenibili. Per questo motivo riteniamo indispensabile la conoscenza dello stato di fatto per non avere una nuova legge, un'altra di difficile applicazione.

Riteniamo doveroso, da parte degli organi tecnici preposti, svolgere un'attività seria di analisi del fenomeno cremazione senza pretendere di trasportare norme applicate all'incenerimento rifiuti anche al campo della cremazione. L'Italia, infatti, è l'unico paese europeo che equipara l'impianto di cremazione ad un impianto di incenerimento rifiuti. In Inghilterra, ad esempio, dove la pratica della cremazione ha una diffusione di oltre il 70%, gli impianti installati sono circa 250 e l'impatto ambientale che deriva da tali impianti è regolamentato da una normativa specifica che tiene conto delle peculiarità del processo di cremazione.

Riteniamo opportuno che anche il nostro paese in considerazione del crescente domanda di cremazione, provveda a regolamentare e fissare i requisiti tecnici di base e di conseguenza l'impatto in materia di emissioni in atmosfera.

Riteniamo infine, che l'elaborazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, possa costituire un'occasione per recepire anche le norme di base per l'effettuazione del processo di cremazione.

2. CONFRONTI INTERNAZIONALI

Secondo fonti ICF (International Cremation Federation, Maggio 1999) in Europa Occidentale sono funzionanti circa 1800 crematori che occupano circa 10.000 persone.

Un singolo crematorio, usato in modo intensivo per cinque cremazioni il giorno per cinque giorni a settimana tratta mediamente circa 1200 cremazioni/anno.

L'ambiente non conosce confini, come dimostrato da catastrofi recenti, e pertanto tutti i paesi europei sono coinvolti ed interessati; cambia l'interesse di ciascun paese per lo specifico argomento.

Sulla base di questo concetto di fondo riteniamo importante proporre una breve panoramica a titolo di raffronti esemplificativi senza alcuna pretesa di esaustivi. Prendendo a riferimento tre paesi Europei quali la Germania, il Regno Unito e la Francia in cui la cremazione è prassi consolidata e diffusa con centinaia di impianti funzionanti sul territorio.

Riportiamo nella tabella allegata (tab.1) alcuni parametri di riferimento che ci sembrano significativi per il raffronto tra vari Paesi Europei ed Extra Europei.

2.1. Germania

In Germania sono operativi circa 120 crematori e la percentuale di cremazione è del 45% (Fonte Sefit).

L'impianto di cremazione è definito "l'impianto tecnico che serve alla cremazione di spoglie umane".

Le condizioni di combustione prevedono che la temperatura dopo l'ultima adduzione di calore deve essere di almeno 850°C, rilevata come valore medio orario; la bara non può essere introdotta nel forno se la temperatura è inferiore a 850°C (27 BlmSchV); è regolamentata inoltre l'altezza del camino di processo. Non è consentita la cremazione di casse con rivestimento in zinco.

I valori limite delle emissioni riferiti al volume di gas di scarico normale (273K, 101.3 kPa, gas secco) sono i seguenti:

- per il monossido di carbonio (CO) non devono superare 50 mg/Nm³ inteso come valore medio orario;
- per le polveri il limite è 10 mg/Nm³ inteso come valore medio orario;
- per le sostanze organiche intese come carbonio organico totale il limite è di 20 mg/Nm³ inteso come valore medio orario;
- per le diossine e furani il limite è di 0.1 mg/Nm³ inteso come valore medio del tempo di campionatura previsto (minimo sei ore).

Il campionamento delle emissioni deve avvenire nel corso di cinque cremazioni consecutive; non sono

considerati i periodi di funzionamento a vuoto tra due cremazioni e le fasi di caricamento feretro e scarico ceneri.

Strumentazione di rilevazione in continuo: è previsto un dispositivo di rilevazione e registrazione in continuo dei seguenti parametri:

- contenuto di ossigeno nell'effluente gassoso;
- concentrazione in massa di CO nell'effluente gassoso;
- temperatura operativa nell'impianto di cremazione;
- contenuto di polveri in uscita misurato dopo il sistema di depolverazione fumi.

La strumentazione suddetta deve essere sottoposta, a cura del gestore dell'impianto, a calibratura periodica (minimo cinque anni dall'ultima calibratura); inoltre il gestore deve inviare, una volta l'anno, all'autorità competente il risultato delle analisi effettuate ed i relativi certificati.

La normativa tedesca non riporta alcuna prescrizione sulle modalità di costruzione dell'ara crematoria.

2.2. Francia

In Francia sono attivi circa cento impianti con una percentuale di cremazione sulla mortalità di circa il 16% (Fonte Sefit).

La normativa francese riporta alcuni vincoli tecnici specifici da seguire per la costruzione di un'ara crematoria; in particolare l'ara crematoria deve essere divisa in due aree distinte di cui una **riservata al pubblico, costituita da una sala di attesa e accoglienza, una sala cerimonie e una sala consegna ceneri**, ed **un'altra tecnica costituita dalla zona forno, dalla zona di trattamento ceneri e un deposito provvisorio delle urne cinerarie**.

Condizioni di combustione: il forno crematorio deve essere costituito da una camera di cremazione, una camera di post-combustione e deve assicurare una durata di cremazione inferiore a 90 minuti.

Il sistema di caricamento del feretro nel forno deve essere automatico e deve prevedere una durata del processo di caricamento di circa 20 secondi.

Le condizioni di funzionamento devono rispettare una temperatura non inferiore a 850°C ed un tempo di permanenza non inferiore a due secondi in presenza di una quantità di ossigeno non inferiore al 6%.

Deve essere previsto un sistema di sicurezza che impedisce il caricamento del feretro se la temperatura è inferiore a 350°C o superiore a 900°C.

Strumentazione di rilevazione continua emissioni: il forno inoltre deve essere provvisto di sistema di misurazione continua di temperatura e ossigeno misurata in camera di post-combustione. Non sono

previsti sistemi di rilevazione in continuo delle emissioni al camino.

La velocità dei gas di scarico al camino deve essere superiore ad otto metri secondo. L'impianto deve essere provvisto dei sistemi di sicurezza antincendio.

I valori limite delle emissioni: i valori limite d'emissione riferiti al 11% d'ossigeno e delle condizioni normali (273°K, 101.3 kPa e gas secco) sono i seguenti:

- per monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm ³
- per le polveri	100 mg/Nm ³
- per l'acido cloridrico	100 mg/Nm ³
- per gli ossidi di azoto	700 mg/Nm ³
- per il biossido di zolfo	200 mg/Nm ³

Il controllo delle emissioni è annuale. L'impianto è autorizzato per un periodo di cinque anni scaduti i quali deve essere nuovamente aggiornata l'autorizzazione.

2.3. Regno Unito

Nel Regno Unito sono attualmente in corso d'elaborazione nuove norme; riportiamo quelle attualmente in vigore denominata PG 5/2 (95). Gli impianti funzionanti sono circa 220, con una percentuale di cremazione sulla mortalità di circa il 73% (Fonte Sefit).

Condizioni di combustione:

Il crematorio deve essere dimensionato con camera secondaria per assicurare un tempo di permanenza di due secondi alla temperatura minima di 850°C nella camera secondaria, in presenza di un quantitativo minimo d'ossigeno del 6%.

L'alimentazione del feretro deve essere impedita se la temperatura della camera secondaria è inferiore a 850°C.

Non è ammessa la combustione di casse in zinco e contenenti mercurio o con rivestimenti plastici in PVC o con resine melaminiche.

Strumentazione di rilevazione continua emissioni: è previsto un dispositivo di rilevazione e registrazione in continuo dei seguenti parametri:

- contenuto d'ossigeno misurato in uscita dalla camera secondaria di combustione;
- concentrazione in massa di CO nell'effluente gassoso per ciascun crematorio o in caso di più impianti installati uno strumento di misura del CO per tre forni con monitoraggio sequenziale delle emissioni per ciascun forno; i dati devono essere acquisiti a distanza di 10 secondi;
- contenuto di polveri in uscita misurato dopo il sistema di depolverazione fumi, con collegamento ad un sistema d'allarme visivo e sonoro.

I valori limite delle emissioni:

I valori limite di emissione riferiti al 11% di ossigeno e delle condizioni normali (273°K, 101.3 kPa e gas secco) sono i seguenti:

- per monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm ³
- per le polveri	80 mg/Nm ³
- per l'acido cloridrico	200 mg/Nm ³
- per il carbonio organico tot. (COT)	20 mg/Nm ³

Le emissioni vanno campionate per un tempo non inferiore a 60 minuti per ciascuna cremazione, partendo con il campionamento dopo il caricamento del feretro e terminandolo prima della fase di raccolta delle ceneri.

Le emissioni provenienti da un crematorio funzionante secondo un ciclo normale (pre-riscaldamento e spegnimento compreso), non devono presentare fumi visibili in modo evidente né vapore acqueo o condense in uscita al camino.

La strumentazione di rilevazione e registrazione in continuo deve essere periodicamente controllata e sottoposta a manutenzione programmata.

Devono essere sottoposte a controllo almeno una volta all'anno le emissioni d'acido cloridrico (HCl) e carbonio organico totale (COT).

3. LA SITUAZIONE ITALIANA

Nel nostro paese, al momento attuale, non esiste una norma unitaria che disciplina l'installazione degli impianti di cremazione e le emissioni da essi derivanti; pertanto ogni Regione o Provincia in base al D.P.R. 203/88 stabilisce dei limiti specifici in relazione alla localizzazione dell'impianto ed alla tecnologia adottata. Il D.P.R. 203/88 introduce il **concetto della miglior tecnologia disponibile**, principio disatteso nella nuova proposta di norma che si sta elaborando al Ministero della Salute.

Nel D.P.R. 203/88, all'articolo 2, sono fissate concettualmente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti: "criteri in linea con l'evoluzione tecnica, relativi al settore industriale, utilizzati come base per individuare i valori minimi e massimi di emissioni". Per ogni processo di combustione o conversione energetica è possibile fissare dei valori minimi e massimi di emissioni tenendo conto dei cicli utilizzati e della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni, a livello sia tecnico sia economico.

In base all'articolo 4 del D.P.R. 203/88, la tutela dell'inquinamento atmosferico spetta alle Regioni, le quali dovranno fissare i valori massimi delle emissioni consentite sul proprio territorio di competenza avendo cura di non superare il valore massimo previsto a livello nazionale dalle linee guida.

**TAB. 1 - NORMATIVA SULLE EMISSIONI DA IMPIANTI DI CREMAZIONE SALME
CONFRONTI INTERNAZIONALI**

PARAMETRI	NAZIONI								
	1 (*) Inghilterra	2 (*) Germania	3 (*) Svezia	4 (*) Danimarca	5 (*) Olanda	6 (*) Francia	7 (*) Belgio	8 (*) Australia	9 (*) Hong Kong
O ₂ secco %	11	11	10	11	11	11	11	7	11
CO mg/Nm ³	100	50	100	50 medio 500 per max 1 minuto	50	100	100	107	100
SO ₂ mg/Nm ³	-	-	-	-	-	200	300	-	-
NO _x mg/Nm ³	-	-	-	-	-	700	400	-	-
HCl mg/Nm ³	200	40	-	-	10	100	-	280	100
Polveri mg/Nm ³	80	10	20 150 (**)	80	-	100	30	250	100
Mercurio ig/Nm ³	-	-	Rimozione 90 %	Rimozione 90 %	-	-	-	2	200
COT mg/Nm ³	20	20	-	-	-	20	-	21	20
PCDD/F ngTE/Nm ³	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
T min. in camera se- condaria °C	850	850	700	850	850	850	850	850	850
Tempo di Permanenza in c.p.c. sec.	2,0	-	-	1,0	1,5	-	-	1,5	2,0
% O ₂ minimo in camera se- condaria	6	6	6	-	6	6	6	-	6
Altezza camino m.	15	10	-	3 dal colmo	0,05 dal colmo	Regolata con apposita formula	-	-	-
Possibilità di cremazione casse in zinco	NO	NO	-	-	NO	-	-	-	-
Monitoraggio continuo O ₂ e T	SI + CO	SI + CO	-	-	-	SI	-	-	-
Autorizzazione Richiesta	SI	SI	SI	-	SI	SI	-	-	-

(**) Svezia: 20 mg/Nm³ applicato ad impianti con più di 700 cremazioni/anno; negli altri casi è accettato un valore max di 150 mg/Nm³.

(-) Non sono disponibili informazioni

Norme di riferimento (*)

- Secretary of States Guidance "Crematoria", PG 5/2 (91) and UG-1 1995 Enviromental Protection Act 1990. Part 1. Dept.Of Environment. HMSO February 1991. ISBN 0-11-752390-9 and 0-11-752661-4.
- 27.BlmSchV- Anlagen ZUR Feuerbestattung vom 19. März 1997 in GBl. Teil I Nr. 18 v. 21.03.1997, gültig ab 01.05.1997.
- "Krematorier", Statens Naturvardsverket, Sweden, April 1992.
- Miljöministeriet, Denmark, Decree No. 532, 20. June 1992. (Comes into Force 1. January 1994)
- Nederlandse Emissie Richtlijnen, Ministerie van Volkshuisvesting, January 1993.
- Decret n. 94-1117 20.12.1994 - France
- Hoofdstuck 5.58 - 1993
- Crematoria and Cremation Fumaces, Draft Guidelines, Dept. of Enviroment and Heritage, Queensland. Australia, June 1993
- Best Practicable Means Notes, Environmental Protection Department, Hong Kong 1991.

A completezza di quanto sopra riportato, è importante notare come nei decreti del ministero dell'ambiente (DMA 12.07.90 e DMA 08.05.89) di applicazione del D.P.R. 203/88, i valori massimi e minimi delle emissioni che vanno a costituire le linee guida, sono fissati in funzione della taglia dell'impianto in termini di potenza nominale; si deve rilevare inoltre che nelle succitate norme non si fa alcun riferimento specifico agli impianti per la cremazione salme i cui valori di emissione sono traslati per assimilazione "non scritta" dagli impianti di incenerimento rifiuti.

Dei circa quaranta impianti al momento funzionanti sul territorio italiano, alcuni operano a scarico diretto secondo soluzioni tecniche ormai obsolete e privi di un sistema specifico di trattamento dei fumi prodotti dal processo di cremazione, altri invece operano in conformità a limiti più restrittivi ed in sintonia con i limiti adottati dai principali paesi Europei.

A titolo esemplificativo riportiamo **i limiti di emissione vigenti** in due Regioni particolarmente sensibili agli aspetti ambientali, quali la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano.

I valori limite delle emissioni richiesti dalla Regione Lombardia riferiti all'11% di ossigeno e nelle condizioni normali (273°K, 101.3 kPa e gas secco) sono i seguenti:

- per il monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm³
- per le polveri 30 mg/Nm³
- per il carbonio organico tot. (COT) 20 mg/Nm³

Il forno crematorio deve essere dimensionato per assicurare un tempo di permanenza di due secondi alla temperatura minima di 850°C, in presenza di un tenore minimo di ossigeno del 6% e deve essere installata una strumentazione di rilevazione e regi-

strazione continua di ossigeno e temperatura misurate nella camera secondaria. L'impianto deve essere provvisto di un sistema adeguato di trattamento e di depolverazione dei fumi.

I valori limite delle emissioni richiesti dalla Provincia Autonoma di Bolzano riferiti all'11% di ossigeno e nelle condizioni normali (273°K, 101.3 kPa e gas secco) sono i seguenti:

- per il monossido di carbonio (CO) 50 mg/Nm³
- per le polveri 10 mg/Nm³
- per l'acido cloridrico 30 mg/Nm³
- per il carbonio organico tot. (COT) 20 mg/Nm³

Il forno crematorio deve essere dimensionato per assicurare un tempo di permanenza di due secondi alla temperatura minima di 850°C, in presenza di un tenore minimo di ossigeno del 6% e deve essere installata una strumentazione di rilevazione e registrazione continua di ossigeno e temperatura misurate nella camera secondaria.

È richiesta la strumentazione di **rilevazione e di registrazione in continuo di monossido di carbonio (CO), polveri, ossigeno, temperatura** e carbonio organico totale (COT) misurati in uscita al camino. Tale disposizione è in conformità con la norma tecnica tedesca sulla cremazione 27 BImSchV.

A fronte di questi due esempi "virtuosi", esistono altre regioni che continuano ad autorizzare l'installazione di crematori funzionanti a scarico diretto, senza alcun sistema di trattamento dei fumi né tanto meno di controllo e monitoraggio del processo termico. Riportiamo a tal proposito una tabella di raffronto tra diverse aree del Nord-Est Italia.(tab.2) che evidenzia la varietà dei limiti autorizzati ed una tabella di sintesi dei riferimenti normativi per gli impianti di cremazione (tab. 3).

TAB. 2 - DECRETI AUTORIZZATIVI IMPIANTI CREMAZIONE SALME

		Provincia	Regione Veneto		Reg. FVG	
		BZ	PD	VE	UD	TS
1	Anno di autorizzazione	1996	1999	1994	1991	1999
2	Depurazione fumi a secco presente:	SI	NO	NO	SI	SI
3	Trattamento metalli pesanti e composti acidi presenti:	SI	NO	NO	NO	NO
4	Tenore di O2 (%)	11	11	12	10	11
5	Polveri	10	60	80	20	30
6	CO	50	100	70	50	100
7	COT	20	10	-	20	20
8	NOX	-	300	200	300	400
9	SO2	-	300	150	-	200
10	HCl	10	30	-	10	40
11	HF	-	-	-	-	-
12	Metalli Pesanti	-	-	-	-	-
13	Hg	-	-	-	-	-
14	PCDD + PCDF	0,1 ngTE /m ³	0,004 mg /m ³	-	-	0,1 ngTE/Nm ³

**TAB. 3 - IMPIANTI DI CREMAZIONE SALME
NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO**

	D.M. 12.07.90 Im- pianti incenerimen- to	Regione Lombardia Prescrizioni per crematori	D.M.A. 503/97 In- cenerimento rifiuti urbani e spe- ciali	DIRETTIVA CE 94/67 16.12.94 Ince- nerimento rifiuti pericolosi
O₂ secco %	11	11	11	11
CO mg/Nm ³	100	100	50 media giornaliera 100 media oraria	50 media giornaliera 100 media oraria
NO_x mg/Nm ³	-	-	200 media giornaliera 400 media oraria	-
SO₂ mg/Nm ³	300	-	100 media giornaliera 200 media oraria	50 media giornaliera 200 media oraria
HCl mg/Nm ³	50 < 3 ton/h 100	-	20 media giornaliera 40 media oraria	10 media giornaliera 60 media oraria
Polveri mg/Nm ³	30 < 3 ton/h 100	30	10 media giornaliera 30 media oraria	10 media giornaliera 30 media oraria
Mercurio ìg/Nm ³	-	-	0,05	0,05 (**) 0,1 (***)
COT mg/Nm ³	20	20	10 media giornaliera 20 media oraria	10 media giornaliera 20 media oraria
PCDD/F ng/Nm ³	0,004	-	0,1	0,1
T min. in camera secondaria °C	950 (*)	850	850	850 1100 (****)
Tempo di permanenza in c.p.c. sec.	2 (*)	2	2	2
% O₂ minimo in camera secondaria	6 (*)	6	6	6

(*) DPR 915/82

(**) Nuovi Impianti

(***) Vecchi Impianti

(****) Con rifiuti con contenuto di cloro superiore a 1%.

È evidente che, al di là delle implicazioni di carattere tecnico, esistono problematiche di carattere economico che spingono le nostre Amministrazioni verso un contenimento dei costi a scapito di uno sviluppo tecnologico di questo tipo di impianti.

Riteniamo però che la nuova norma non possa disconoscere una realtà Regionale che si è andata rafforzando in questi anni anche in ambito ambientale; la nuova norma dovrebbe pertanto porsi come riferimento di linea guida, delegando alle Regioni la facoltà di adottare provvedimenti più o meno restrittivi in funzione delle specifiche realtà locali, pur in all'interno di un quadro di riferimento omogeneo.

3.1. La tecnologia: lo stato dell'arte

Proprio in considerazione di una difformità autorizzativa per Province e per Regioni, lo stato della tecnica degli impianti di cremazione presente sul territorio Italiano è molto variegato e poco omogeneo. Il dato comune a quasi tutti gli impianti è d'essere allocati in spazi molto ristretti, con pochi margini di

manovra per le manutenzioni e per eventuali future implementazioni, quasi che il Progettista negasse l'evidenza di trovarsi, a tutti gli effetti, di fronte ad un impianto che deve essere in grado di rispondere a requisiti di carattere ambientale, di sicurezza, d'igiene e decoro dell'intero processo.

Soprattutto gli impianti di prima generazione, installati nella seconda metà degli anni '80, si basano su questo concetto e sono costituiti dal solo forno crematore, molto semplice e con ridotta capacità di cremazione.

Soltanto nella seconda metà degli anni '90 sono nati impianti concepiti come tali e provvisti di una completa linea di trattamento fumi, rendendoli di fatto compatibili ed integrabili nelle moderne realtà urbane.

Una moderna linea di cremazione è indicativamente composta come in Fig. 1.

L'intero processo termico è gestito automaticamente e con supervisione a mezzo PC. Sono inoltre rilevati e registrati in continuo:

- l'ossigeno e la temperatura, misurati nella camera secondaria e rilevati e registrati in continuo.

Il processo di cremazione avviene in modo esotermico, cosicché con una quantità adeguata di ossigeno la combustione può essere mantenuta senza combustibile di supporto. Teoricamente soltanto per il pre-riscaldamento delle due camere dovrebbe essere necessaria una alimentazione esterna di energia; in realtà il consumo di energia (generalmente gas metano) durante la cremazione è determinato dal mantenimento della temperatura richiesta nella camera di post-combustione. I gas in uscita da questa seconda camera possono raggiungere temperature limite di 1000° - 1200°C e quindi devono essere raffreddati per proteggere i componenti a valle dell'impianto. Le soluzioni tecniche più diffuse per il raffreddamento dei fumi sono:

- dissipazione del calore per mezzo di dissipatori fumi/aria;

- recupero del calore per mezzo di scambiatori fumi/acqua ed eventuale dissipazione del calore di esubero sul circuito acqua per mezzo di air-cooler. Esiste quindi la possibilità di sfruttare il contenuto entalpico dei gas di combustione. Tuttavia l'offerta di calore non costante e l'assorbimento di calore in funzione del fabbisogno limitano lo spettro di utilizzo e richiedono spesso l'impiego di costosi dispositivi di regolazione. Il modo operativo discontinuo (attività in base a turni, fermo dell'impianto durante i fine settimana, ecc.), le diverse cariche nonché le variazioni nell'utilizzo (determinate dalla mortalità che varia, ecc.) hanno effetti determinati sulla quantità di calore disponibile. Anche all'interno di un processo di cremazione, esaminato singolarmente, si identificano significative variazioni nel rendimento termico che può variare da 300 kW sino a 1000 kW nelle fasi iniziali della cremazione. Il calore prodotto viene generalmente usato nei sistemi di riscaldamento dell'edificio crematorio e per la produzione di acqua calda industriale.

Per quanto riguarda la depurazione dei fumi, **la soluzione tecnologica con filtro a maniche, oltre ad essere la più diffusa, costituisce la migliore tecnologia disponibile allo stato attuale**, sia in termini d'efficienza d'abbattimento delle polveri, che in termini di manutenzione e gestione dell'impianto. Soluzioni alternative con sistemi d'abbattimento ad umido, meno onerosi in termini di costo iniziale, seppur proposti da alcuni costruttori, non consentono di garantire un efficiente trattamento di depurazione fumi in grado di rispettare i sempre più restrittivi limiti d'emissione; inoltre non si prestano ad essere impiegati nel contesto cimiteriale poiché presentano una serie d'inconvenienti notevoli quali:

- Produrre un residuo fangoso che richiede un successivo trattamento e deve essere pertanto smaltito in adeguato impianto di depurazione;

- Produrre un fastidioso effetto pennacchio al camino tanto evidente in particolari condizioni atmosferiche con fenomeni di condensazione;

- Produrre un indesiderato effetto pioggia nella zona circostante da ricondensazione dei vapori provenienti dall'acqua di lavaggio;

- Consumi elevati d'acqua dovuti alla necessità di ricambio dell'acqua di lavaggio.

La soluzione con filtro a maniche si presta ad impiegare sistemi di riduzione delle emissioni di diossine (PCDD e PCDF), in particolare il sistema ad assorbimento già impiegato con successo nei più recenti impianti installati nel nostro Paese. Con tale processo, il reagente (generalmente la sorbalite), ovvero un mezzo di assorbimento polverizzato finemente, viene iniettato nel flusso dei gas combusti e separato insieme alle ceneri volanti in un filtro a tessuto posto a valle. In tal modo viene attivata un'azione di neutralizzazione dei composti inquinanti la cui efficacia dipende da una serie di variabili quali il tempo di contatto gas/reagente, la configurazione geometrica del reattore e delle tubazioni, la temperatura dei gas, ecc.



Nei paesi Nord Europei la tecnologia degli impianti prevalente prevede l'installazione di un catalizzatore installato dopo il recuperatore di calore; tale soluzione è necessaria per garantire il rispetto dei sempre più stringenti limiti relativi alle diossine richiesti. È necessario rilevare che, tale scelta comporta però un incremento notevole dei costi impiantistici pari a circa il 60 % dei costi rispetto alla linea precedentemente descritta. Inoltre l'uso del catalizzatore innalza i costi gestionali perché esso ha un ciclo di vita definito e deve essere sostituito. (vedi Fig. 2).

Sono inoltre rilevati e registrati in continuo:

- l'ossigeno e la temperatura, misurati nella camera secondaria e rilevati e registrati in continuo;

- il monossido di carbonio e le sostanze organiche (COT) che sono un parametro d'efficienza del processo di combustione;

- le polveri per monitorare in continuo l'efficienza del sistema di depurazione fumi.



3.2. Caratteristiche di crematori e relativi forni: la normativa in gestazione

Nella proposta di modifica del regolamento di Polizia Mortuaria è prevista, come allegato, anche la norma tecnica relativa agli impianti per la cremazione salme. Il legislatore ha lodevolmente cercato di affrontare un argomento fino ad oggi ignorato dalla normativa nazionale ovvero quello relativo alle caratteristiche tecniche degli impianti di cremazione e delle emissioni da essi derivanti.

Da una prima lettura, si evince come il Legislatore proponente non abbia fatto alcuno sforzo per analizzare e comprendere il fenomeno "cremazione", ma abbia trasportato i principi tecnici da quelli delle leggi 503/97 sugli impianti d'incenerimento rifiuti urbani e speciali e da quanto disposto dal Ministero della Sanità relativamente all'incenerimento di rifiuti organici (materiale specifico ad alto e basso rischio BSE).

Il modo di procedere adottato presta il fianco a molte critiche. Prima di tutto tale atteggiamento sembra sottendere una "negazione" del fenomeno cremazione e della sua specificità.

Ricordando che il **principio informatore** di tutte le norme europee nel campo della cremazione è **lo sviluppo e la diffusione della cremazione sul territorio nel rispetto dell'ambiente**, riteniamo importante che la norma non inibisca in partenza possibili realizzazioni impiantistiche con l'imposizione di prescrizioni che non interpretano correttamente la realtà in termini di:

- Limiti coerenti sulle emissioni allo stato della miglior tecnologia disponibile;

- Prescrizioni tecniche-gestionali alla luce della realtà specifica all'interno della quale gli impianti vanno inseriti;

- Costi d'investimento sostenibili per le Amministrazioni o per gli Operatori Privati.

Le differenze tecniche tra incenerimento rifiuti e cremazione salme sono notevoli e ne evidenziamo solo alcune, le più importanti:

A) **Il processo d'incenerimento dei rifiuti**, (organici o urbani che sia) è un **processo continuo e costante; gli impianti di incenerimento rifiuti lavorano a regime circa 8.000 ore anno** con il compito primario di "bruciare" a "regime costante" i rifiuti e solo secondariamente si pone il problema tecnico di massimizzare il recupero energetico. Pertanto in un processo termochimico così fortemente delineato da un solo regime di funzionamento, ha senso l'imposizione di limiti d'emissione quali quelli previsti dal D.M. 503/97.

Il processo di cremazione, per sua natura, è un processo ciclico e discontinuo cosiddetto a "batch" di durata limitata (circa 80-90 minuti escludendo la fase di pre-riscaldamento e spegnimento dell'impianto) in cui sono identificabili delle fasi del processo molto precise, che così riassumiamo:

1. Fase di pre-riscaldamento del crematore con il solo apporto di combustibile (ad esempio metano);
2. Introdotto il feretro in camera di cremazione si ha una breve e violenta combustione causata dalla volatilizzazione della vernice costituente il rivestimento esterno della cassa, tale fase ha una durata tipicamente di circa 1 minuto;

3. Una fase di combustione della cassa della durata di circa 15-20 minuti;
4. Dopo che la cassa si è aperta avviene la cremazione del corpo della durata di circa 40 minuti;
5. Quindi si ha la fase di calcificazione dei resti ossei della durata di circa 20-25 minuti;
6. La fase finale è quella di raccolta delle ceneri della durata di circa 2 minuti;
7. Fase di raffreddamento e spegnimento dell'impianto.

In considerazione della natura discontinua e a "batch" del processo di cremazione l'analisi completa delle emissioni deve essere condotta durante lo svolgimento delle fasi dal punto 3 al punto 5 sopra indicato, **iniziando il campionamento almeno due minuti dopo che la cassa è stata introdotta nel forno e fermandolo prima della fase di raccolta delle ceneri, in modo da evitare che la turbolenza causata dall'apertura del portello di raccolta ceneri possa influenzare il risultato analitico.**

Il limite temporale proposto, come periodo di riferimento per l'effettuazione delle analisi di 120 minuti, appare poco realistico perché non tiene conto della natura del processo; inoltre, per i valori limite d'emissione, la normativa italiana fa sempre riferimento a valori medi giornalieri oppure a valori medi orari, pertanto proponiamo di considerare un tempo di campionamento di almeno 8 ore oppure di 4 cremazioni giornaliere, facendo cominciare il campionamento all'inizio d'ogni cremazione e non considerando i tempi di funzionamento a vuoto tra due cremazioni.

Sarebbe quindi opportuno estendere il tempo di campionamento su almeno quattro cremazioni/giorno (la normativa tedesca ne considera addirittura cinque).

B) La qualità dei prodotti avviati alla combustione nei due processi non è paragonabile. Nel caso dell'incenerimento rifiuti urbani tal quali, il Progettista deve considerare una qualità dei rifiuti estremamente variabile, non omogenea e con contenuti d'inquinanti assolutamente ignoti; e come tale il sistema deve prevedere soluzioni tecniche estremamente cautelative per l'ambiente circostante.

Nel caso della cremazione invece il "prodotto" avviato alla combustione è noto e sostanzialmente costante in un ambito di variabilità definibile. La natura dei possibili inquinanti presenti durante il processo di cremazione sono di natura esogena al corpo umano e pertanto potenzialmente controllabili od eliminabili; (ad esempio i tipi di vernici utilizzati nelle casse, così come i tipi di rivestimenti interni

delle casse stesse (in fibra sintetiche o in fibre naturali) o i tipi di legni utilizzati. (legni teneri facilmente combustibili come ad esempio l'abete piuttosto che il frassino che presenta un buon grado di resistenza alla fiamma). È pertanto auspicabile che la nuova proposta consideri, come sembra, gli aspetti relativi alle casse ed ai singoli componenti in esse contenute.

C) La portata massima dei gas di combustione per una cremazione è molto limitata (circa

1500-2000 Nm³/h) e pertanto assolutamente non paragonabile a quella necessaria per la combustione di rifiuti in un impianto di incenerimento rifiuti. La natura discontinua tipica del processo di cremazione rende di fatto la portata dei gas variabile nelle varie fasi del processo. Alla luce di ciò si può affermare che le sostanze potenzialmente inquinanti prodotte da un ciclo di cremazione sono facilmente individuabili ed eliminabili. Tali sostanze, data l'esiguità delle portate in gioco, rappresentano dei valori trascurabili e, a nostro avviso, non tali da richiedere l'installazione di costosissime strumentazioni di analisi fumi al camino. A riprova di ciò rileviamo che la portata dei gas di scarico al camino di un impianto di incenerimento rifiuti di piccola potenzialità capace di produrre 2 MW di energia elettrica trattando circa 70 ton/gg. è pari a circa 50.000 Nm³/h.

In termini più esemplificativi la potenzialità termica prodotta da un impianto di cremazione è pari a circa 400-500 kW che corrispondono al consumo equivalente di metano di circa 50 appartamenti di media grandezza posti in una città del Nord Italia. Secondo la normativa vigente, gli impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW se funzionanti a metano ed a 1 MW se funzionanti a gasolio, non sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva.

D) La qualità dei fumi di combustione in gioco nei due processi è molto diversa e non paragonabile; i valori limite d'emissione in atmosfera

previsti dalla proposta di nuova normativa riporta i limiti d'emissione applicabili agli impianti d'incenerimento rifiuti. (per alcuni parametri quali CO, polveri, COT i valori medi giornalieri previsti dal Decreto 503/97, per altri quali HF-NO₂ sono riportati i valori medi orari del Decreto 503/97; per altri ancora quali HCl-SO₂ sono fissati valori ancora più restrittivi di quanto previsto dal 503/97).

A nostro avviso i valori limite d'emissione inseriti nella bozza devono essere rivisti o almeno uniformati. Sulla base della nostra esperienza **riteniamo che il processo di cremazione abbia dei parametri caratteristici che solo in parte sono assimi-**

bili a quello d'altri processi di combustione o

incenerimento. Per esempio il contenuto di monossido di carbonio è determinato essenzialmente dai processi termochimici d'ossidazione; la combustione condotta in presenza d'ossigeno, almeno stechiometrico, comporta la formazione finale di CO₂ e H₂O; il monossido di carbonio emesso durante la combustione incompleta ovviamente diminuisce all'aumentare, entro certi limiti, della quantità d'ossigeno. Il controllo del CO, in impianti a "batch", presenta dei problemi tecnici che devono essere affrontati con un corretto dimensionamento dell'impianto; è sufficiente un leggero "disturbo" alle condizioni di normale funzionamento dell'impianto per determinare improvvisi incrementi del contenuto di CO con valori di punta che generalmente hanno durate limitatissime (alcuni secondi) e che a volte sono connaturate con il processo di combustione. **È importante segnalare che ai fini della tutela ambientale in termini di "qualità dell'aria" è di preponderante rilevanza che i valori delle emissioni siano bassi nei valori medi e non nei valori di punta.** Quindi sarebbe più logico e più aderente alla realtà degli impianti crematori adottare per i parametri d'emissione un valore medio ponderato rilevato su almeno 4 cremazioni eseguite nel corso della giornata o in otto ore di funzionamento dell'impianto nelle varie fasi del processo di cremazione.

Rileviamo inoltre che, dal punto di vista qualitativo, a livello di controllo delle emissioni dovrebbe essere richiesta un'analisi che individui gli inquinanti tipici del processo di cremazione senza andare a ricercare parametri che hanno un apporto del tutto insignificante nelle emissioni degli impianti di cremazione.

Per quanto riguarda l'emissione di diossine (PCDD e PCDF) da impianti di cremazione non esiste nel nostro Paese un'analisi approfondita e metodica del fenomeno, a differenza di quanto è stato fatto nei paesi Nord-Europei. Possiamo dire che le diossine possono essere presenti nei gas combusti sia sotto forma gassosa che sotto forma di polveri volanti. Lo stato gassoso dipende direttamente dal contenuto di ossigeno delle polveri volanti e quindi dalla qualità del processo di post-combustione termica adottato. Tendenzialmente la percentuale di PCDD/F legati in particelle aumenta con il crescere del contenuto di ossigeno nelle ceneri volanti. Pertanto con un contenuto di ossigeno superiore al 6% in camera di post-combustione si possono raggiungere con un filtro a tessuto unito ad un sistema di assorbimento con reagente buoni valori di separazione delle diossine in conformità con i più recenti orientamenti normativi.

E) Misurazione e registrazione in continuo delle

emissioni al camino: la proposta di norma prevede la misurazione e registrazione in continuo di CO, polveri, COT, HCl, NO₂, O₂, temperatura, pressione, umidità, portata volumetrica, riprendendo alla lettera quanto previsto dal D.M. 503/97 per i rifiuti solidi urbani. Come già precedentemente rilevato, tale sistema sofisticato di controllo non ha molto senso in un processo che opera fondamentalmente in modo discontinuo e a "batch".

Le prescrizioni riportate nella proposta di normativa finiscono per rendere un duplice e gravoso servizio:

- Da una parte un'amministrazione comunale con un impianto crematore già installato è posta di fatto "fuori legge" con l'alternativa di, o sostenere elevati costi d'adeguamento, o chiudere gli impianti esistenti aggravando in tal modo la già critica situazione della gestione dei cimiteri e degli spazi disponibili;

- Dall'altra penalizza fortemente il comparto impiantistico produttivo nel suo complesso poiché è assolutamente dimenticato un valore fondamentale dello sviluppo economico e tecnologico che è la conoscenza dello stato dell'arte e della miglior tecnologia disponibile.

Infine alcune considerazioni sull'opportunità economica dell'adozione di una strumentazione di rilevazione e registrazione in continuo sugli impianti di cremazione.

Il costo indicativo di tale apparecchiature con installazione e messa in servizio si aggira in un range di prezzo che va da 100.000,00 € a 150.000,00 € ed è sicuramente un costo non sostenibile per molte amministrazioni locali; al rilevante costo d'installazione vanno poi aggiunti i costi di manutenzione (valutati in circa 10.000,00 € all'anno).

Considerando che tale apparecchiatura risulta "passiva" rispetto al processo di cremazione, non potendo in alcun modo utilizzare il segnale per la regolazione dell'impianto in tempo reale, gli oneri concernenti all'installazione ed alla gestione delle apparecchiature di rilievo, risultano spropositati in relazione alla taglia piccola degli impianti di cremazione ed al loro costo complessivo. Come si può ben vedere l'incremento dei costi rischia di rendere utopico lo sviluppo della cremazione in Italia ma anche di pregiudicare la sopravvivenza stessa degli impianti di cremazione già installati., peggiorando in tal modo la gestione dei cimiteri ed il quadro ambientale generale.

4. PROPOSTA OPERATIVA

Siamo consapevoli dell'importanza imprescindibile della tutela dell'ambiente e riteniamo prioritario far coesistere le esigenze dell'ambiente con quelle di tipo economico-industriale. Sulla base di tale considerazione formuliamo alcune proposte che riteniamo siano in grado di conciliare le diverse istanze.

Per quanto riguarda i valori limite d'emissioni sarebbe auspicabile da parte del Ministero competente, proporre un monitoraggio su alcuni impianti di cremazione significativi e di ultima generazione, e sulla base dei risultati ottenuti, emettere delle Linee Guida di riferimento.

Nello specifico riteniamo che dovrebbero essere proposti a livello di Linee Guida Nazionali i valori vigenti ed adottati già da alcune Regioni, quali ad esempio, quelli vigenti nella Regione Lombardia, lasciando facoltà a ciascuna Regione o Provincia di proporre valori più restrittivi in relazione alla situazione specifica.

In particolare i valori limite d'emissione proposti, intesi come valori medi giornalieri o su quattro cremazioni/giorno, riferiti all'11% d'ossigeno e delle condizioni normali (273°K, 101.3 kPa e gas secco) sono i seguenti:

- Per il monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm³
- per le polveri 30 mg/Nm³
- per l'acido cloridrico 30 mg/Nm³
- per il carbonio organico tot. (COT) 20 mg/Nm³

In relazione alla strumentazione di rilevazione in continuo delle emissioni riteniamo corretto proporre **un sistema di controllo dei parametri di combustione con rilevazione e registrazione continua dell'ossigeno e della temperatura nella camera secondaria di combustione**. Oltre a ciò potrà essere sottoposto a **monitoraggio e registrazione in continuo il parametro del monossido di carbonio (CO) misurato nell'effluente gassoso in uscita, al fine di verificare costantemente l'efficienza e la bontà del processo di combustione; per misurare e controllare in continuo l'efficienza dei sistemi di depolverazione fumi adottati potrà essere previsto un sistema di rilevazione delle polveri**. Tale apparecchiatura installata ha un costo indicativo di circa 40.000,00 €, costo molto inferiore a quanto proposto dalla normativa in gestazione, e che riteniamo possa essere sostenuto da gran parte degli impianti installati senza pregiudicarne la chiusura (anche se è un aumento rispetto alla situazione attuale di non meno di 30.000,00 €).

Relativamente alle disposizioni riportate sulle "Caratteristiche minimali della zona tecnologica" della bozza di normativa ci pare di cogliere una

volontà d'eccessiva regolamentazione anche di aspetti tecnici marginali; riteniamo che debba essere lasciato al Progettista una libertà di scelta, all'interno delle norme di riferimento che devono essere seguite nella progettazione e realizzazione di un'Ara crematoria, non imponendo limiti che potrebbero andare ad interferire con norme tecniche specifiche.

Infine segnaliamo con apprezzamento la possibilità di introdurre **impianti crematori mobili**; tale soluzione tecnica, già sviluppata in altri paesi Europei, è stata per molto tempo ignorata dalla normativa Italiana e quindi è una novità interessante con ripercussioni positive per numerose realtà locali. Andrebbero chiariti, a nostro parere, i requisiti minimi di sicurezza del sito di destinazione dell'impianto mobile, le autorizzazioni necessarie e le interrelazioni con l'ambiente circostante. Inoltre proprio in quanto mobile e pertanto provvisorio, l'impianto mobile potrebbe essere normato con limiti di emissione meno restrittivi di quelli adottati per gli impianti fissi.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dalla lettura della normativa in gestazione sembra che la cremazione appaia come un fenomeno poco conosciuto al Legislatore proponente, e che in ogni modo, il principio informatore della legge appaia essere il blocco della cremazione piuttosto che un suo sviluppo. Ci auguriamo che queste nostre impressioni vengano smentite e che l'approccio fin qui avuto dal Legislatore sia stato dettato dalla mancanza di tempo e dalla scarsa possibilità di confronto con le realtà sociali operanti nel settore. Infatti, la proposta presenta numerose incongruenze ed imprecisioni che siamo sicuri saranno superate nella stesura definitiva.

Riteniamo che **debba essere respinta con decisione l'idea di equiparare la combustione di un essere umano a quella dei rifiuti**; tale equiparazione non ci pare eticamente sostenibile, ma neppure dal punto di vista tecnico giustificabile; riteniamo, infatti, che non possano esserci delle analogie come abbiamo cercato di dimostrare nella nostra breve dissertazione.

Dal punto di vista tecnico, riteniamo più corretto proporre dei **sistemi attivi** di controllo e contenimento delle emissioni quali ad esempio adeguati sistemi di depurazione dei fumi che allarghino lo spettro d'interazione associando un'azione meccanica ad una chimica per l'abbattimento di inquinanti specifici.

Sarebbe pertanto opportuno ridurre l'impiego di **sistemi passivi di controllo**, quali ad esempio la

strumentazione di rilevazione e registrazione continua delle emissioni al camino poiché tali sistemi non interagiscono direttamente con il processo termico.

Riteniamo che sarebbe più pragmatico e utile da parte dei Ministeri competenti prevedere il rafforzamento dei controlli sugli impianti da parte degli Uffici competenti. Tale modo di procedere avrebbe anche il benefico effetto di produrre un aumento d'occupazione e non della disoccupazione, come invece accadrebbe se questa proposta dovesse diventare legge dello Stato.

Infine deve essere valutato il **costo sociale** di una proposta tecnica quale quella in discussione; infatti, se i circa quaranta crematori attualmente in funzio-

ne in Italia dovessero adeguarsi a tali prescrizioni, la somma da spendere sarebbe di circa €. 6.000.000,00, cifra non trascurabile e che bloccherebbe, a nostro avviso, lo sviluppo della cremazione facendoci tornare 15 anni indietro e che obbligherebbe i gestori ad aggravare di bilancio del tutto ingiustificati, che poi si ribalterebbero sui fruitori del servizio.

(*) Titolare G.E.M. (Giust Environmental Machinery) s.r.l., Udine

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Inviare il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

MG20185VF

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
 al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzie di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione al Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, Tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una **x** la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Documentazione

Normativa di riferimento per un cimitero destinato ad ospitare le spoglie animali

Circolare Sefit n. 4708 del 22 maggio 2002

1. Premessa

Pervengono quesiti sulle modalità da seguire per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione. Di seguito si è analizzata la situazione normativa.

Premettendo che ci si trova in assenza di una disciplina legislativa specifica, tuttavia è possibile rinvenire una serie di norme, appartenenti a provvedimenti che, tra loro, differiscono per natura, materia ed epoca, ma che costituiscono i binari sui quali sviluppare l'analisi delle possibilità.

Le norme la cui applicazione non dà luogo ad incertezze sono, in ordine cronologico:

- a) art.674 del Codice Penale;
- b) art.264 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie* ⁽¹⁾;
- c) D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, *Regolamento di polizia veterinaria* ⁽²⁾ e successive modificazioni;
- d) D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, *Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE* ⁽³⁾;
- e) D.M. 26 marzo 1994, *Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale* ⁽⁴⁾.

Le norme che, in maniera specifica, disciplinano i cimiteri che ospitano le spoglie umane, ma che a nostro giudizio, in assenza di specifica normativa per i cimiteri di animali da affezione trovano applicazione anche nella fattispecie oggetto del nostro esame sono:

- a) art.338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, cit.;
- b) gli artt. 54, 55, 56 co.1 e co.3, 57, 60, 61, 68 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186, S.O..

⁽²⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O..

⁽³⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305.

⁽⁴⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1994, n. 101.

L'estensione analogica delle norme citate alla fattispecie in oggetto è giustificata dal carattere tecnico-sanitario delle stesse. Si tratta, infatti, di disposizioni volte a salvaguardare l'igiene e la salute pubblica dai pericoli di contaminazione connessi alla decomposizione dei corpi. Vale a dire siamo in presenza di quella *eadem ratio* che rende ammissibile il ricorso all'*analogia legis*.

In conclusione, si illustreranno le possibili soluzioni tecnico-giuridiche, volte a superare la presente lacuna. In particolare si farà riferimento a quanto disposto al Titolo VII del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, concernente i regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia veterinaria. È nell'articolo 346, in assenza di norme di rango superiore, che viene individuato lo strumento locale capace di dettare una normativa di dettaglio in materia di cimiteri per animali da affezione, vale a dire il regolamento comunale del servizio veterinario.

Per consentire una omogeneità applicativa, la normativa di principio per la sepoltura degli animali d'affezione è opportuno derivi da un atto di carattere nazionale, e/o, attraverso strumenti di legislazione concorrente da atto normativo regionale, a seguito della LC 3/2001, di modifica del Titolo V della Costituzione. Ciò non toglie che, vista la natura di legislazione concorrente, ogni Regione legiferi già fin d'ora, anche in assenza di norma nazionale di principi.

2. Ricognizione della normativa esistente attualmente in vigore

Di seguito si analizzano le singole disposizioni attinenti, elencate in premessa.

2.1. Norme di natura penale

Il testo dell'art.674 del Codice Penale, intitolato *Getto pericoloso di cose*, è il seguente:

"Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a

cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocento mila."

Si configura il reato di cui sopra quando la carcassa dell'animale viene gettata all'aperto; se viene invece gettata in corsi d'acqua alla contravvenzione penale di cui sopra si aggiunge la contravvenzione di cui all'art.6 T.U. pesca del 1931.

Accertato che l'abbandono della carcassa all'aperto costituisce reato, è opportuno valutare, di seguito, quali soluzioni vengono offerte dal nostro ordinamento per disfarne.

2.2. Le carcasse animali quali materiali ad alto rischio

Le carcasse di animali, ad esclusione di quelle relative ad animale per esperimento (classificate rifiuti pericolosi a rischio infettivo in base al punto 3 dell'allegato 1 relativo all'applicazione dell'art. 2 comma 1, lettera a) del DM 26/6/2000, n. 219) seguono le norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 (art. 3), essendo definiti materiali ad alto rischio, e la disciplina in esso prevista ⁽⁵⁾.

2.3. La normativa di riferimento: il D.Lgs. 508/92

In ragione della loro natura il D.Lgs. n. 508/92 dispone la eliminazione delle carcasse animali tramite **incenerimento** ⁽⁶⁾ o **sotterramento**.

In particolare, per quanto riguarda il **sotterramento**, il D.Lgs. cit. contiene alcune prescrizioni ⁽⁷⁾:

- 1) il terreno deve essere adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente;
- 2) la profondità deve essere sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi ⁽⁸⁾;
- 3) nel caso ciò sia opportuno, le carcasse, prima del sotterramento, devono essere cosparse con un disinfettante stabilito dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di competenza ⁽⁹⁾.

Il D.Lgs. n. 508/92 affida la scelta dell'incenerimento o del sotterramento all'autorità sanitaria locale, la quale decide basandosi sia su una serie di parametri in esso contenuti sia su quanto specificamente previsto dal Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche.

⁽⁵⁾ Con riferimento al provvedimento è stata emanata la circolare Ministero della sanità Circ.19 febbraio 1999, n. 4.

⁽⁶⁾ Vedi DPR 24 maggio 1988, n. 203, *Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'art.15 della L. 16 aprile 1987, n. 183*. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 1988, n. 140, S.O..

⁽⁷⁾ Si tratta dell'art.3 comma 4.

⁽⁸⁾ Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

⁽⁹⁾ Linee di indirizzo della Presidenza consiglio dei ministri in caso di abbattimento di grandi quantità di capi ai fini della prevenzione del rischio di diffusione di epidemie.

Il D.Lgs. n. 508/92 trova applicazione per l'eliminazione delle carcasse di ogni di ogni tipo di animale, la cui carne non sia destinata al consumo, comprese, quindi, quelle degli animali d'affezione ⁽¹⁰⁾.

2.4. Il trasporto di carcasse animali

Si conclude questa rassegna della normativa vigente in materia, con l'analisi del D.M. 26 marzo 1994 ⁽¹¹⁾, che disciplina la raccolta e il trasporto delle carcasse di cui all'art.3 del D.Lgs. n. 508/92 dal luogo di produzione al luogo di eliminazione.

Il decreto dispone che i contenitori o i veicoli furgonati da adoperarsi:

- a) siano specificamente identificati e autorizzati dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente;
- b) abbiano una perfetta tenuta anche per quanto riguarda il dispositivo di chiusura ermetica della superficie di carico;
- c) siano costruiti in materiale resistente, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;
- d) siano sottoposti annualmente alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità da parte del servizio veterinario della AUSL di competenza;
- e) siano registrati presso il servizio veterinario della AUSL di competenza;
- f) siano identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante la dicitura "Trasporto ad alto rischio", l'indicazione della AUSL di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa AUSL sulla base dell'ordine di registrazione del mezzo;
- g) non siano destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e altre merci;
- h) siano sottoposti dopo ogni scarico a lavaggio e radicale disinfezione risultanti dalla dichiarazione sottoscritta del gestore dell'impianto o da un suo rappresentante riportata sia sul registro di carico e scarico, sia sulla bolla da consegnare al trasportatore.

Anche tale decreto risulta applicabile al trasporto delle carcasse di animali d'affezione, tuttavia appare lampante il fatto che sia stato formulato tenendo presente il trasporto indiscriminato di grandi quantità di carcasse, non invece quello di animali di piccole o medie dimensioni sistemati singolarmente in appositi contenitori.

2.5. La salvaguardia da pericoli epidemici

Per concludere è opportuno analizzare il contenuto dell'art.264 del R.D. 27 luglio 1934:

⁽¹⁰⁾ Vedi Nota del Ministero della sanità 600.2/24436/6117 del 10 novembre 1995.

⁽¹¹⁾ Vedi Circolare 19 dicembre 1994, n. 25.

“I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunciare immediatamente al podestà⁽¹²⁾ del luogo, dove si verifici, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

L'autorità sanitaria, mediante apposite ordinanze, può rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffuse dell'uomo.

Il contravventore a tali disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000”.

Si tratta di una denuncia obbligatoria di morte quando vi sia il sospetto o la certezza di malattia infettiva diffusiva. Si noti che la materia è stata integrata nel caso di specifici pericoli epidemici (ad es. BSE).

2.6. Normativa applicabile

Le norme vigenti in materia di morte, trasporto ed eliminazione delle carcasse di animali sono state sopra evidenziate. Palesemente sono state ideate per operazioni indiscriminate, volte appunto all'eliminazione razionale del **materiale ad alto rischio**.

Orbene, lo scopo sotteso ad un cimitero per animali è esattamente l'opposto, vale a dire, si vuole consentire ai proprietari di tributare un omaggio ai loro animali attraverso la identificazione di un luogo ove sono sepolte le spoglie.

In presenza di un vuoto normativo circa i cimiteri per animali occorre valutare quali fra le norme che si sono esaminate possano essere applicate.

La risposta è: tutte le disposizioni di carattere sanitario, volte, cioè, a prevenire ed eliminare i rischi per la salute pubblica, in quanto elemento che accomuna entrambe le fattispecie, pur con le dovute differenze dovute al diverso scopo.

In attesa che vengano emanate norme specifiche, troveranno, quindi, applicazione le disposizioni relative al sotterramento di cui all'art.3, comma 4, del D.Lgs. n. 508 del 1992, nonché l'art.674 del Codice Penale per quanto riguarda l'abbandono all'aperto della carcassa e l'art.6 T.U. sulla pesca concernente l'abbandono in un corso d'acqua. Per scongiurare poi possibili rischi per la salute umana e animale, di cui all'art.264 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, la richiesta di inumazione deve essere sempre accompagnata da un certificato veterinario attestante la causa di

morte dell'animale e la presenza o meno di malattie infettive.

Per quanto riguarda le norme poste dal D.M. 26 marzo 1994, concernente la raccolta e il trasporto, pur nella consapevolezza della diversa fattispecie avuta a modello dal legislatore, vanno applicate al trasporto delle spoglie degli animali d'affezione effettuato dall'impresa incaricata del trasporto, anche se occorrerà valutare in quale forma.

3. Normativa relativa al settore cimiteriale umano estensibile ai cimiteri per animali da affezione

Le norme che disciplinano il settore cimiteriale umano che possono trovare applicazione anche ai cimiteri per animali d'affezione fino a quando persisterà il vuoto normativo, sono le seguenti:

- a) art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, cit.;
- b) artt. 54, 55, 56 co.1 e co.3, 57, 60, 61, 68 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*.

Anche in questo caso, come già si è potuto vedere in precedenza, si tratta di norme di carattere tecnico-sanitario.

Innanzitutto andiamo ad esaminare l'art.338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, articolo che contiene la disciplina relativa alle fasce di rispetto cimiteriali e che, come si è detto a proposito delle norme di carattere sanitario disciplinanti il trasporto e l'eliminazione delle carcasse, trova applicazione anche ai cimiteri per animali.

3.1. Le fasce di rispetto

Il testo unico delle leggi sanitarie del 27/7/1934 n. 1265, all'art.338 dispone che vi debba essere una distanza di almeno duecento metri fra il muro perimetrale del cimitero ed il centro abitato. Entro tale fascia vige infatti il divieto di costruire nuovi edifici e di ampliare quelli esistenti.

Si deve però far presente che la presenza di alcuni edifici all'interno delle zone di rispetto cimiteriale non concretano violazione delle distanze minime, dal momento che l'art.338 parla di “centri abitati” cioè di aggregati edilizi con infrastrutture quali: vie, piazze, chiese, negozi ecc. Non rientra poi nel divieto di cui all'art.338 la costruzione di edifici sprovvisti dei requisiti di durata, inamovibilità ed incorporamento nel terreno, quali le cabine elettriche, le edicole per la vendita dei fiori e simili, i chioschi ecc.

Nel concetto di centro abitato sono compresi non solo gli edifici adibiti ad abitazione, ma anche le stalle, i fienili, le costruzioni industriali ed in genere ogni fabbricato inamovibile ed incorporato nel terreno.

Le fasce di rispetto sono poste in primo luogo per salvaguardare la salute pubblica dalla minaccia sia di possibili infezioni, di inquinamento delle falde acqui-

⁽¹²⁾ Ora sindaco.

ferire, sia di traumi psicologici causati dalla visione continua di serie di tombe o delle costruzioni in muratura per le tumulazioni, illuminate e/o ben visibili a distanza. In secondo luogo tali fasce garantiscono la possibilità di effettuare ampliamenti del cimitero in futuro.

L'art.338 nei commi quarto e quinto prevede delle deroghe alla regola generale sopra enunciata. Deroghe che consentano la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati.

“... Il prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti può permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati. Può altresì il prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del consiglio provinciale di sanità, quando si oppongono ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza delle zone di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno 30 metri per gli altri comuni.”

La deroga di cui sopra opera esclusivamente in relazione all'ipotesi di ampliamento di cimiteri preesistenti (ex art.57 comma 4 del D.P.R. 285/90), non opera invece nell'ipotesi di espansione degli agglomerati urbani in direzione dei cimiteri.

Rispetto alla formulazione originaria dell'art.338 ha subito diverse evoluzioni l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per la riduzione delle zone di rispetto. Infatti con l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958 n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità, tutte le attribuzioni del Prefetto in materia di sanità pubblica, furono trasferite agli organi periferici di suddetto ministero.

Precisamente tale potere passò al medico provinciale. Poi, con l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, il potere autorizzativo venne trasferito agli organi regionali.

Infatti l'art.13 del D.P.R. n. 4 del 1972 dispose in modo esplicito, il trasferimento degli uffici dei medici provinciali alle regioni a statuto ordinario territorialmente competenti.

Infine con la riforma del Servizio Sanitario nazionale avvenuta con la legge 833 del 1978 si è provveduto a trasferire alle Regioni le competenze in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e a delegare alle stesse le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica. Competenze che sono esercitate dalle USSL

(art.7 comma 4, legge 833/1978), attraverso l'istituzione di appositi servizi di igiene pubblica.

Per le ragioni che si sono appena evidenziate, il completo operare dell'art.338 al caso in esame comporta una scelta particolarmente accurata del terreno da destinarsi a cimitero per animali, dovendosi acquistare, oltre allo spazio da destinarsi effettivamente a cimitero, un numero cospicuo di ettari da destinarsi a fasce di rispetto (si veda anche il vincolo di cui all'art.104 co.2 e 3 del D.P.R. 285/90 per l'insediamento di una cappella privata fuori del cimitero) ⁽¹³⁾.

3.2. Le norme tecniche

Per quanto riguarda, invece, il regolamento di Polizia Mortuaria si è del parere che trovino applicazione le norme contenute negli artt. 54, 55, 56 co.1 e co.3, 57, 60, 61, 68, in quanto norme prettamente tecniche volte anch'esse alla salvaguardia dell'igiene pubblica ed ambientale.

Le dimensioni delle fosse, la loro profondità, la loro organizzazione spaziale non sono strettamente legate alle prescrizioni del D.P.R. 285/90, costruite sulle misure e sulle quantità di materiale organico proprie dei cadaveri. Difatti una delle particolarità del cimitero d'animali d'affezione è la grande variabilità delle taglie, ma anche delle caratteristiche delle spoglie (in relazione alla pelle, alla pelliccia, alle penne, ecc.). Si potrà, invece, fare riferimento alla profondità minima individuata in studi in materia ⁽¹⁴⁾ e ad una maglia di larghezza e lunghezza strettamente correlata alla tipologia di carcasse da inumare.

3.3. La sepoltura di ceneri

È consentita sia la dispersione delle ceneri in apposita area nel cimitero, sia la raccolta in un cinerario comune in forma indistinta, sia la tumulazione in sepoltura individuale o collettiva.

La legge 30 marzo 2001, n. 130, relativa all'affidamento, conservazione e dispersione di ceneri umane, può essere di riferimento, per l'affidamento e la dispersione di ceneri derivanti dall'incenerimento di spoglie animali.

3.4. La tumulazione di carcasse di animali da affezione

Si è del parere che qualora specifiche tecnologie parifichino l'efficacia di tali tipologie di sepoltura alla inumazione, ne debba essere valutata la convenienza.

⁽¹³⁾ Sulla possibilità di riduzione della zona di rispetto si veda anche l'art. 25 dell'A.S. 1246.

⁽¹⁴⁾ Almeno 70 cm. di terreno sopra la parte più alta del contenitore delle spoglie animali e se si seppelliscono più contenitori, almeno 30 cm. in orizzontale e 40 cm. in verticale.

4. Conclusioni

Concludendo, una soluzione tecnico-giuridica, diretta a colmare la presente lacuna, in assenza di norme di principio per la sepoltura degli animali d'affezione, è quella di procedere in via legislativa (e con dettagli regolamentari) da parte delle Regioni e, ove necessario, con regolamento comunale del servizio veterinario, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VII del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, concernenti i regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia veterinaria, ed in particolare dell'articolo 346.

Pertanto le indicazioni della presente circolare possono essere assunte a riferimento nella situazione di lacuna normativa statale, fermo restando che, laddove le regioni abbiano adottato proprie norme legislative, sono queste ultime a trovare applicazione, e - conseguentemente, si conclude l'esame della situazione riportando, in quanto note, le seguenti norme di carattere regionale:

- Regione Piemonte:

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (*Cimiteri per animali d'affezione*)

Decreto Del Presidente Della Giunta Regionale 22 maggio 2001, n. 5 (*Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39*)

- Regione Liguria:

Legge regionale n. 23 del 22-03-2000 (*Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*)

- Regione Lazio:

Legge regionale n. 34 del 21-10-1997 (*Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*)

- Regione Sicilia:

Legge regionale n. 15 del 3/7/2000 (*Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo*)

Si invitano le aziende, società ed enti associati a segnalare eventuali norme legislative regionali che vengano, eventualmente adottate nella regione di operatività.



euro.act s.r.l.

sito: www.euroact.net

e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

Documentazione

Servizi mortuari degli ospedali, case di cure, case di riposo, RSA e strutture residenziali consimili

Circolare Sefit n. 4856 del 20 dicembre 2002

Con la presente circolare sono valutate le prescrizioni che determinano i requisiti stabiliti normativamente per i servizi mortuari degli ospedali, case di cura, case di riposo, RSA ed altre strutture simili, all'interno di una visione complessiva del servizio, inteso come struttura, impianti e funzione.

Dall'analisi della normativa vigente emerge che il servizio mortuario costituisce un servizio essenziale al punto da costituire condizione per il riconoscimento al funzionamento degli ospedali, case di cura e simili, come meglio specificato in All.1.

Dal momento che il servizio mortuario costituisce un complesso di strutture, impianti, dotazioni e funzioni, si ricava che l'attività di osservazione delle salme di persone decedute nelle strutture sanitarie costituisce funzione propria del servizio mortuario che si completa, esaurendosi, con la messa a disposizione del cadavere a richiesta della famiglia, per l'avvio a camera ardente esterna, per i trattamenti di tanatocosmesi o imbalsamazione, e/o per l'incassamento nel feretro.

Rispetto a queste conclusioni, si evidenzia che la definizione dei LEA non determini modificazioni che riguardino i servizi mortuari all'interno della funzione di assistenza ospedaliera, non sussistendo attività ospedaliera che possa ritenersi priva di questo servizio.

Si constata, per altro, che molti servizi mortuari non sono ancora rispondenti ai requisiti strutturali ed impiantistici stabiliti con il DPR 14 gennaio 1997 e che risultino scarse le propensioni per un loro adeguamento in termini temporali ragionevoli.

La presente circolare viene inviata per sintesi, anche ai Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, indipendentemente dal fatto che siano o meno aderenti alla SEFIT Federgasacqua.

Come al solito, la versione integrale della circolare è visionabile dagli associati sul sito della Federazione www.federgasacqua.it/sefit

Allegato 1

Con il presente documento si intende offrire un approfondimento, conseguente alla circolare SEFIT Federgasacqua pn. 3716 del 28/4/1997, in relazione ai c.d. servizi mortuari degli ospedali, delle case di cura private, delle case di riposo e strutture residenziali analoghe, comprese le residenze sanitarie assistenziali (RSA), nonché alle prestazioni che questi sono tenuti ad assicurare in caso di evento luttuoso, anche in considerazione del dPCM 20 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".

1. I requisiti dei luoghi di cura

Con il R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 (in GU n. 245 del 25/10/1938) sono state stabilite le Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali.

Va ricordato come, all'epoca, gli ospedali non avessero in genere una propria autonomia quali enti, avvenuta solo con la c.d. Legge Ospedaliera (Legge 12 febbraio 1968, n. 132) e che ha portato alla separazione degli ospedali dalle amministrazioni che, precedentemente li reggevano.

Infatti, gli istituti di cura dipendevano, in genere, dalle province, comuni ed altri enti, quali i consorzi, ma più spesso delle Opere Pie (IPAB) di cui costituivano un'attività, un servizio frequentemente in gestione diretta, anche se a volte erano costituiti in enti, dotati di propria amministrazione. Tali istituti erano classificati nelle due categorie degli ospedali e delle infermerie e sotto la denominazione di "ente ospedaliero" o di "amministrazione ospedaliera" erano ricomprese le amministrazioni pubbliche da cui dipendevano, quale ne fosse l'ordinamento. Speciali disposizioni regolavano gli ospedali per malattie mentali, cioè la legge 14 febbraio 1904, n. 36, prima che fosse abrogata dalla legge 13 maggio 1978, n. 180.

Gli ospedali sono deputati alle cure medico-chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, pediatriche e alle cure specialistiche.

Essi devono possedere alcuni servizi espressamente individuati all'art. 2 comma 2, tra cui, per quanto qui interessa, servizi di disinfezione, di lavanderia, bagni, guardaroba, fardelleria, sala mortuaria e di autopsia, con la precisazione che queste ultime dovevano rispondere alle prescrizioni del regolamento speciale di polizia mortuaria (art. 2, comma 2, lettera g) R.D. 30 settembre 1938, n. 1631).

Il riconoscimento del possesso dei requisiti, nonché della loro idoneità, era riservato al medico provinciale o, per gli ospedali dipendenti da istituti a carattere interprovinciale al Ministero dell'interno (1)

La sussistenza di tali requisiti di servizio, costituisce condizione per il funzionamento degli ospedali (2)

Alcuni dei servizi propri degli ospedali non erano previsti per le infermerie.

Le prescrizioni del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 in materia di servizi costituenti requisiti sono state successivamente integrate dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, che, all'art. 19, lettera m), precede come essenziale la presenza di una sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale: si nota che la disposizione si differenzia per l'assoggettare il servizio mortuario dell'ospedale non solo alle prescrizioni del regolamento (nazionale) di polizia mortuaria, ma altresì a quelle del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Dal punto di vista tecnico, i requisiti, in termini di servizi, locali, ecc. degli ospedali sono stati estesi e rideterminati per le case di cura private con il D.M. 5 agosto 1977 (in GU n. 236 del 31 agosto 1977), in attuazione dell'art. 51 legge 12 febbraio 1969, n. 132, con cui si subordina l'autorizzazione all'apertura delle case di cura private da parte delle regioni al possesso di determinati servizi e requisiti, tra i quali un servizio mortuario (art. 16, comma 2, lettera i) che deve rispondere ad alcune caratteristiche (art. 25, comma 1 lettera e), dato che si prevede consista di locali esclusi alla vista dei degenti e dei

visitatori, con separato accesso dall'esterno, destinati all'osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme, nonché ad eventuali riscontri diagnostici anatomo patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83.

Situazione analoga a quella delle case di cura private si ha per le residenze sanitarie assistenziali (RSA), istituite dall'art. 20, comma 1 legge 11 marzo 1988, n. 67, per le quali con il dPCM 22 dicembre 1989 sono stati dettati le prescrizioni sulle tipologie e sui requisiti, anche dimensionali, individuati in apposito allegato A, nel quale si precisa (Criterio 9) l'esigenza dell'articolazione delle strutture delle RSA per servizi e, nello specifico, tra i locali ausiliari in quanto in funzione dell'intera RSA, la camera mortuaria.

Le norme sopra richiamate, vigenti, vanno valutate oggi alla luce sia del DPR 14 gennaio 1997, sia del dPCM 28 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", più noti come LEA.

Con il primo si individuano i requisiti minimi strutturali per il servizio mortuario che deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente. Sotto il profilo dell'accessibilità occorre che siano previsti accessi che non procurino interferenze con i percorsi interni della struttura ospedaliera o comunque sanitaria, tra l'altro con un accesso dall'esterno per i visitatori. In termini di requisiti strutturali minimi è necessaria la dotazione di locale di osservazione, locale di sosta delle salme, camera ardente, locale di preparazione personale, servizi igienici per i familiari, sala per le onoranze funebri al feretro, deposito materiale e in termini di requisiti impiantistici minimi concernenti la temperatura (non maggiore di 18 °C per i locali con salme), l'umidità relativa (60 %), il ricambio d'aria (15 volumi/ora), nonché la presenza di illuminazione di emergenza. Si deve dare atto come molti servizi mortuari di ospedali e luoghi di cura o simili non siano rispondenti a questi requisiti o non siano ancora stati adeguati al fine della loro rispondenza.

Con il secondo, vengono definiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) che costituiscono le soglie minime delle prestazioni che devono assicurare le strutture del SSN. Tra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal SSN, individuate all'Allegato 1, 1.A si individua il livello n. 1 "Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro", lettera G rientra il Servizio di medicina-legale ed al livello n. 3 "Assistenza ospedaliera" articolato in 9 macro-aree.

¹ - Si ricorda che il Ministero della sanità, oggi della salute, è stato istituito con la Legge 13 marzo 1958, n. 296 e che, in precedenza, le relative funzioni erano assolute dal Ministero dell'Interno.

² - Tanto che il R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 prevedeva una norma transitoria, l'art. 93, con cui si attribuiva al prefetto la prescrizione di un termine di adeguamento.

2. Considerazioni sulle conseguenze strutturali e funzionali.

Il richiamo alle norme di cui sopra, alcune delle quali datate, ma comunque vigenti (talune, tra l'altro, ripropongono indicazioni precedenti), consente di cogliere la presenza di una linea di continuità nel tempo da cui emerge come il servizio mortuario costituisca un servizio essenziale e tale da influire sul riconoscimento della struttura in termini preliminari all'autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla natura pubblica o privata o dalla tipologia e specialità della struttura.

In altri termini, non potrebbero esservi ospedali, case di cura, case di riposo, RSA ed altre strutture simili se non in presenza, accanto ad altri servizi, del servizio mortuario.

Tuttavia va precisato che la presenza del servizio mortuario non può significare unicamente presenza strutturale, limitata alla disponibilità di locali a ciò destinati, di attrezzature, ma si estende alla funzione propria di queste strutture.

Conseguentemente, il requisito della presenza del servizio mortuario importa che questo servizio sia presente nella sua globalità, cioè sia come locali ed attrezzature, ma anche come presenza del personale e di quanto necessario alla funzione propria del servizio mortuario, incluse le prestazioni che l'ospedale, la casa di cura, la casa di riposo, la RSA e le altre strutture consimili devono garantire.

In particolare si richiama l'attenzione sulla necessità che non sussistano commistioni tra personale operante in dette strutture e imprese di pompe funebri o, peggio, l'attribuzione di gestione di parte o di tutto il servizio mortuario a imprese di pompe funebri. Si rimanda in proposito ad alcune recenti sentenze in proposito (TAR Lombardia Sez. III, 11/7/2001, n. 1165/01, TAR Campania Sez. I, 4/4/2001, n. 1704)

Cosicché nel caso di decesso in queste strutture, le funzioni di trasferimento della salma all'interno della struttura sanitaria, l'osservazione e la consegna a personale specificatamente incaricato dalla famiglia, costituiscono servizi propri della struttura sanitaria e da considerare tra le funzioni comprese nei LEA.

La consegna della salma a personale incaricato dalla famiglia serve alle seguenti funzioni:

a) eventuale avvio a camera ardente distinta da quella della struttura sanitaria;

b) eventuali trattamenti di tanatocosmesi o imbalsamazione;

c) incassamento nel feretro prescelto.

Per motivi organizzativi ogni struttura sanitaria potrà stabilire con proprio regolamento, compatibile con quello nazionale e comunale di polizia mortuaria, se consentire che per le funzioni di cui al punto c) che precede, possono essere svolte direttamente da personale della struttura sanitaria a cui viene consegnato da impresa funebre il cofano o, se invece, consentire in particolari nastri orari la consegna delle bare e l'incassamento svolto direttamente da personale di ogni impresa funebre, debitamente autorizzato all'accesso nei locali.

Analogamente la struttura sanitaria potrà consentire o meno di utilizzare proprie sale per l'effettuazione di trattamenti di tanatocosmesi, vestizione e ricomposizione della salma.

In altri termini, l'ospedale, la casa di cura, la casa di riposo, la RSA e le altre strutture consimili vengono a completarsi e ad esaurire la proprie funzioni rispetto alla salma, dopo il periodo di osservazione (se non sussistono le condizioni stabilite dagli articoli 8 e 10 del DPR 185/90) con la messa a disposizione della salma per l'incassamento nella bara e/o per eventuali trattamenti consentiti sul cadavere.

Per quanto riguarda il dPCM 29 novembre 2001 va considerato come esso individui i livelli essenziali di assistenza (LEA), senza modificare i requisiti strutturali e funzionali, ma ponendo l'attenzione sulle attività da assicurare in termini di essenzialità e, per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, tali riferimenti sono definiti al livello 3 dell'Allegato 1.

L'individuazione delle relative macro-aree all'interno di questo livello 3 (pronto soccorso, degenza ordinaria, day hospital, day surgery, interventi ospedalieri a domicilio, riabilitazione, lungodegenza, ecc.) rimangono estranee ai requisiti che sono, e permangono, essenziali e necessari per la presenza stessa dell'ospedale, con la conseguenza che quanto precedentemente constatato permane una funzione propria dell'attività di assistenza ospedaliera.

Infine si rammenta che l'attività di polizia mortuaria, assicurata dalla sanità pubblica nei LEA, pur nella sua essenzialità, si riferisce a "controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica".

Si tratta di valutare come in ogni Regione si concretizzeranno la vigilanza ed i controlli sanitari.

Attualità

La pubblicazione degli elenchi dei nati e dei morti sui quotidiani

di Roberto Gandiglio (*)

Risulta assai diffusa la prassi di pubblicare sui quotidiani gli elenchi, giorno dopo giorno, dei nominativi dei nati e dei morti presso il comune sede del giornale stesso.

È evidente che tale prassi richiede un invio di dati da parte di chi li detiene, essenzialmente gli uffici di stato civile dei comuni, a soggetti privati - i giornali - che li pubblicano dandone così una indiscriminata diffusione.

Vi è da chiedersi se tale prassi, alla luce della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 in materia di "privacy", sia legittima. Si noti che la legge citata definisce la "diffusione" di dati come "*il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione*" (art. 1, comma 2, lettera h) legge 675/96).

Diamo inizio a queste brevi osservazioni partendo da quello che è lo scopo che si intende perseguire pubblicando sui giornali l'elenco dei nominativi di chi è nato e di chi è morto presso il comune. Esiste un interesse pubblico alla divulgazione di questi elenchi? È giusto che la collettività sia informata che un tal giorno Tizio è nato e Caio è deceduto? Mi sembra che si possa rispondere positivamente al quesito. La nascita e la morte, d'altronde, richiedono la registrazione di stato civile e, come noto, i registri dello stato civile sono pubblici (art. 450, comma 1, c.c.). Esiste poi un più generico diritto all'informazione e alla cronaca tutelato dall'art. 21 della Costituzione nel cui ambito si potrebbe, a parere di chi scrive, fare rientrare la pubblicazione degli elenchi in discorso.

Nome e cognome e la relativa associazione agli eventi vita/morte rientrano, in ogni caso, nei dati personali e come tali il loro trattamento e la loro comunicazione sono disciplinati dalla normativa in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" di cui alla legge n. 675/96.

L'articolo 27, comma 3, della legge 675/96 dispone che "*la comunicazione e la diffusione da parte dei soggetti pubblici e nei confronti di soggetti privati o*

enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento".

Dunque, solamente in presenza di una "copertura" normativa la pubblicazione degli elenchi oggetto di esame sui giornali parrebbe essere lecita. Considerato che non sembrano esistere norme aventi rango di legge ordinaria in materia, e sempre che non si voglia scomodare il già citato diritto di cronaca, è opportuno che i comuni che intendono proseguire nella prassi in oggetto senza rischiare interventi del Garante inseriscano nei propri regolamenti una norma apposita. Starà dunque ai singoli enti locali fare valere la propria autonomia, accresciuta sensibilmente dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 che modifica il Titolo V della Costituzione, e decidere in merito. Il riformato art. 117 della Costituzione dispone infatti che "*i Comuni, ... hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*". La norma potrà essere inserita nel regolamento sul trattamento dei dati personali, nel regolamento anagrafico o in quello di polizia mortuaria. In assenza di espressa previsione regolamentare, potrebbe essere ipotizzabile una violazione della legge n. 675 del 1996. L'art. 35, comma 1, della legge 675/96 dispone infatti che "*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni*". Vi è da osservare, per il caso che stiamo esaminando, che sembra arduo ravvisare un fine specifico di profitto per sé o per altri o di danno ingiusto da recare, di conseguenza difficilmente la fattispecie di reato risulterebbe integrata. In caso di particolare accanimento, in ogni caso, si potrà scomodare l'esimente dell'esercizio di un diritto - quello di cronaca - di cui all'art. 51 c.p.

Qualcuno potrebbe obiettare sull'assenza di una copertura avente forza di legge e sostenere che il citato art. 450 del codice civile, che è appunto legge

ordinaria, decretando la "pubblicità" dei registri di stato civile fornisce già da sé la copertura richiesta per tutto il territorio nazionale. In realtà la pubblicità di cui all'art. 450 c.c. non sembra comportare la consultabilità indiscriminata degli stessi, quanto la possibilità che l'ufficiale di stato civile rilasci a chi ne fa richiesta estratti e certificati o che compia sugli atti affidati alla sua custodia le indagini domandate dai privati. Non sembra neanche soccorrere la normativa sugli atti anagrafici. Anch'essi sono pubblici (art. 1, comma 3, legge 1228 del 24 dicembre 1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"), ma non sono direttamente consultabili da persone estranee all'ufficio dell'anagrafe (art. 37, comma 1, DPR n. 223 del 30 maggio 1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"). In merito si è anche pronunciata la giurisprudenza sostenendo che "il regime di pubblicità degli atti anagrafici esclude la diretta consultabilità degli stessi e richiede che il rilascio della certificazione da parte dell'ufficiale dello stato civile sia preceduta dalla richiesta da

parte di persona identificata." (Trib. Milano, 13 aprile 2000, in Dir. Informatica 2000, 469).

È invece possibile sin da ora la comunicazione a privati che ne facciano richiesta per fini statistici o di ricerca di dati anagrafici resi anonimi ed aggregati (art. 34, commi 1 e 2, DPR n. 223/89). È quindi sicuramente lecito pubblicare su un quotidiano il numero, ma non i nomi, dei nati e dei morti nel comune, dato statisticamente utile per confrontare i tassi di natalità e mortalità. Per tale attività il comune può esigere dai richiedenti un rimborso delle spese per il materiale fornito (art. 34, comma 3, DPR 223/89).

In conclusione, dunque, si consiglia ai Comuni che intendano fornire elenchi di nati e di morti ai giornali per la pubblicazione, di disciplinare tale flusso e diffusione di dati con una norma regolamentare. Si eviterà, così, di esporsi a qualsiasi rischio di violazione della legge n. 675/96.

(*) Funzionario della Città di Torino

Prodotto 100% ITALIANO

CE

Tuta come Dispositivo di Protezione Individuale da rischi chimici e biologici di 3ª categoria CE n° 0497

biodegradabili naturali ecologici traspiranti

TESSILI MONOUSO

Promovita

Proteggono da:

schizzi macchie sangue polveri insetti polveri di amianto batteri (Phi-X 174)

IN AMIDO DI MAIS E VISCOSA

COCCATO & MEZZETTI s.r.l.

Calliate (No) Italia
Tel. 0321.806789 - Fax 0321.807942
www.coccatomezzetti.it
www.biopla.com

Proteggi la tua salute

Attualità

Statistiche: cala la mortalità?

di Daniele Fogli

Diversi colleghi mi hanno posto la domanda se la crescita della mortalità attesa fra qualche anno sia una bufala alla luce del calo di mortalità che è avvenuto nel 2000 e anche nel 2001.

È quindi utile effettuare una breve disamina della popolazione italiana nel decennio 1991-2000, con particolare riguardo alla mortalità.

Di seguito si riportano infatti diverse tabelle, tratte da pubblicazioni dell'ISTAT, opportunamente elaborate, che riassumono la situazione per grandi aree geografiche.

L'anno 1991 è considerato col solo apporto dopo la data del censimento (si veda il richiamo (1) a lato dell'anno) e quindi per quanto riguarda la mortalità dell'ultima parte dell'anno.

È interessante vedere che nel corso del decennio vi è stata una tendenza alla crescita della mortalità, bruscamente interrottasi nel 2000.

Se però guardassimo i decessi del 2000 e li confrontassimo con la media del periodo considerato, si vedrà che coincidono.

Dati più recenti per il 2001 ci confermano un ulteriore calo dei decessi.

La motivazione sta nel buco di nascite che si è avuto circa 80 anni prima, in corrispondenza della Grande Guerra del 1915-1918.

Per il futuro, passato questo "buco" di nascite, cui corrisponde un analogo buco di mortalità, continuerà il trend di crescita di mortalità.

Per chi fosse interessato ad acquisire le tabelle col dato disaggregato per singola regione, queste potranno essere prelevate come file PDF dal sito www.euroact.net nei files liberamente scaricabili facendo la ricerca con la parola chiave statistiche.

ITALIA			
Censimento 1991			
1991 (1)	105.441	-	
1992	545.038	56.858.768	9,59%
1993	555.043	57.049.395	9,73%
1994	557.513	57.203.533	9,75%
1995	555.203	57.300.787	9,69%
1996	557.756	57.396.987	9,72%
1997	564.679	57.512.166	9,82%
1998	576.911	57.587.985	10,02%
1999	571.356	57.646.255	9,91%
2000	560.241	57.761.956	9,70%

Italia Settentrionale			
Censimento 1991			
1991 (1)	50.012	-	
1992	262.529	25.347.741	10,36%
1993	266.112	25.402.279	10,48%
1994	267.091	25.430.179	10,50%
1995	268.187	25.442.977	10,54%
1996	268.300	25.484.494	10,53%
1997	269.830	25.542.732	10,56%
1998	275.145	12.799.336	21,50%
1999	273.621	25.671.860	10,66%
2000	266.463	25.773.845	10,34%

Italia Centrale			
Censimento 1991			
1991 (1)	21.919	-	
1992	109.363	10.924.157	10,01%
1993	112.387	10.955.267	10,26%
1994	111.687	10.976.855	10,17%
1995	111.892	10.988.596	10,18%
1996	111.146	11.006.889	10,10%
1997	114.617	11.035.982	10,39%
1998	117.081	11.062.160	10,58%
1999	116.035	11.084.331	10,47%
2000	113.093	11.128.265	10,16%

Italia Nord-Occidentale			
Censimento 1991			
1991 (1)	29.218	-	
1992	155.846	14.957.167	10,42%
1993	157.398	14.980.412	10,51%
1994	157.614	14.989.538	10,51%
1995	159.121	14.990.782	10,61%
1996	158.505	15.006.859	10,56%
1997	158.566	15.032.291	10,55%
1998	161.930	15.055.665	10,76%
1999	161.453	15.084.306	10,70%
2000	156.634	15.126.084	10,36%

Italia Meridionale			
Censimento 1991			
1991 (1)	23.037	-	
1992	114.218	13.955.628	8,18%
1993	115.179	14.025.718	8,21%
1994	118.283	14.084.090	8,40%
1995	115.679	14.120.413	8,19%
1996	118.397	14.146.007	8,37%
1997	119.439	14.166.824	8,43%
1998	122.403	14.166.053	8,64%
1999	119.679	14.143.872	8,46%
2000	120.052	14.127.634	8,50%

Italia Nord-Orientale			
Censimento 1991			
1991 (1)	20.794	-	
1992	106.683	10.390.574	10,27%
1993	108.714	10.421.867	10,43%
1994	109.477	10.440.640	10,49%
1995	109.066	10.452.195	10,43%
1996	109.795	10.477.636	10,48%
1997	111.264	10.510.441	10,59%
1998	113.215	10.543.007	10,74%
1999	112.168	10.587.554	10,59%
2000	109.829	10.647.761	10,31%

Italia Insulare			
Censimento 1991			
1991 (1)	10.473	-	
1992	58.928	6.631.249	8,89%
1993	61.365	6.666.131	9,21%
1994	60.452	6.712.409	9,01%
1995	59.445	6.748.800	8,81%
1996	59.913	6.759.597	8,86%
1997	60.793	6.766.627	8,98%
1998	62.282	6.761.100	9,21%
1999	62.021	6.746.193	9,19%
2000	60.633	6.732.213	9,01%

Attualità

Modifiche al project financing e cambi di procedure sui progetti per sepolture (nuovo t.u. sull'edilizia)

di Sereno Scolaro

1. PREMESSA

La presente comunicazione concerne sostanzialmente due temi che hanno la propria base in fonti diverse, ma influenze che riverberano sul settore cimiteriale, inducendo elementi di valutazione in parte nuovi, in parte pre-esistenti, ma tuttavia da affrontare con metodiche diverse.

Il Regolamento di Polizia Mortuaria attualmente vigente è, notoriamente, il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che presenta una caratteristica, per alcuni aspetti comune anche ai suoi "antecedenti" (d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880), consistente nel fatto che la sua emanazione subisce dei ritardi rispetto all'entrata in vigore di altre norme, spesso di rango superiore, così che non poche delle sue disposizioni risultano non compatibili con altre, precedentemente vigenti, ponendo non poche questioni di carattere applicativo.

La tara della post-maturità dei Regolamenti di Polizia Mortuaria.

L'elemento in cui, con maggiore evidenza, si coglie questa *post-maturità* è quello che riguarda le funzioni ed i compiti dei comuni, in quanto il d.P.R. 285/1990 è stato redatto nell'ottica delle competenze stabilite dagli organi comunali quali sussistenti nei TULCP, testi venuti meno con l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 ⁽¹⁾, che non solo ha mutato profondamente l'assetto delle competenze dei diversi organi di governo, ma ha, in più, introdotte competenze in capo ad organi burocratici, con una linea di separazione netta e, per alcuni versi, esclusiva.

Queste diverse "velocità" delle fonti normative, nonché altri mutamenti normativi in settori "collaterali" ed in ogni caso pertinenti alla materia della polizia mortuaria, come il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. modif., che è intervenuto a dare una diversa natura a quelle che, oggi, sono le ASL, per fare solo uno degli esempi possibili che

inducevano l'esigenza di un intervento ⁽²⁾, hanno posto non pochi problemi, tanto da indurre le autorità governative ad avviare un processo di revisione delle norme regolamentari.

2. LE OPERE CIMITERIALI

Nel contesto del Regolamento di Polizia Mortuaria alcune disposizioni sono dettate in materia di costruzione dei cimiteri e delle relative disposizioni tecniche e, precisamente, al Capo X.

Si pensi, ad esempio, all'art. 55 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il quale, con riguardo ai progetti di ampliamento oppure di costruzione di nuovi cimiteri, prevede alcune caratteristiche progettuali, concludendo con due previsioni del tutto particolari per tali progetti:

- a) devono essere deliberati dal consiglio comunale,
- b) sono approvati a norma delle leggi sanitarie.

Ora, la competenza di cui alla lettera a) era venuta meno con l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, in vigore dal 13 giugno ⁽³⁾, cioè prima dell'emanazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, previsione che costituisce un altro dei segnali di quella *post-maturità* a cui si è fatto riferimento. Tra l'altro, sulle competenze in materia di approvazione dei progetti di opere pubbliche non va dimenticata la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. *legge Merloni*, arrivata alla versione *quater* ...).

La seconda sembrerebbe affermare una specialità delle fonti normative sanitarie in materia di approvazione dei progetti, anche se rimane assolutamente nel vago, salvo che essa non debba essere riferita alle caratteristiche tecnico-costruttive definite dallo stesso Regolamento di Polizia Mortuaria, ma queste ultime riguardano aspetti che sono del tutto estranei alla procedura di approvazione dei progetti di ampliamento o di costruzione dei cimiteri. Al più essa

⁽²⁾ - E, volutamente, si evita il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 174 dell'8 - 22 aprile 1991.

⁽³⁾ - Oggi, abrogata e "confluita" nel T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

⁽¹⁾ - Che è stata a sua volta abrogata, come in nota successiva.

può riguardare l'espressione di un parere sul progetto da parte degli organi delle ASL intese a verificare la coerenza del progetto con le disposizioni tecniche da osservare, parere da individuarsi quale avente i caratteri dell'obbligatorietà e della vincolatività⁽⁴⁾.

3. IL PROJECT FINANCING

Il *project financing*, o finanza di progetto, costituisce uno strumento per la realizzazione anche di opere pubbliche, ricorrendo a finanziamenti di soggetti diversi dall'amministrazione pubblica titolare dell'opera, in genere di soggetti privati.

I riferimenti normativi cui si deve tenere presente sono principalmente dati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e sue successive modificazioni e, in particolare, quelle apportate dall'art. 11⁽⁵⁾ legge 18 novembre 1998, n. 415⁽⁶⁾, unitamente al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione alla legge quadro in materia di lavori pubblici"⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ - Va, a questo proposito, precisato che la vincolatività ha riguardo all'accertamento della coerenza tra le previsioni progettuali e le disposizioni tecniche poste dal d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma scema nel caso in cui il parere rappresenti valutazioni soggettive incoerenti o diverse dalle anzidette disposizioni tecniche.

⁽⁵⁾ - Con l'ottimistica rubricazione di "Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione".

⁽⁶⁾ - Nonché dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

⁽⁷⁾ - Non vanno dimenticate, per altro, altre fonti.

Tra la legislazione comunitaria, si ricordano:

Direttiva n. 92/50/CEE del 18 giugno 1992 "Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi" (e succ. modif.), recepita con il D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di servizi pubblici" (e succ. modif.).

Direttiva n. 93/36/CEE del 14 giugno 1993 "Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture" (e succ. modif.). Sotto il profilo della normativa nazionale andrebbe anche ricordato il T.U. delle disposizioni in materia di pubbliche forniture, approvato con D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 che ha unificato le precedenti disposizioni (L. 30 marzo 1981, n. 113 "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alle prescrizioni di cui alla direttiva n. 77/62/CEE del 21 dicembre 1976", quale modificata con L. 26 dicembre 1981, n. 784 e con L. 23 marzo 1983, n. 83; D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 48, di recepimento della direttiva n. 88/295/CEE del 22 marzo 1988).

Direttiva n. 93/37/CEE del 14 giugno 1993 "Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori" (e succ. modif.)

Direttiva n. 93/38/CEE del 14 giugno 1993 "Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni" (e succ. modif.), recepita con il D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 "Attuazione delle direttive 90/53/CEE e

In particolare, quest'ultima fonte prevedeva che i promotori potessero presentare entro il 30 giugno proposte per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, che per altro fossero già previsti nella relativa programmazione triennale o, comunque, negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice sulla base di contratti di concessione, da realizzarsi con risorse a carico dei promotori, totalmente o parzialmente.

I promotori.

Possono assumere la veste di promotore i soggetti ammissibili alle procedure di affidamento di lavori pubblici (imprese individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili tra le imprese precedenti, associazioni temporanee d'impresa, consorzi tra imprese,

93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi" (e succ. modif.).

Comunicazione della Commissione UE n. 2000/C 121/02 "Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario" (in GUCE 29/4/2000)

Tra le norme nazionali, si ricordano:

Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni"

Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109"

Decreto Ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374 "Modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuale e dell'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni".

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (e succ. modif.), in relazione al titolo V della parte prima (artt. da 112 a 123, recentemente modificati dall'art. 35 L. 28 dicembre 2001, n. 448).

Tra le norme ed atti amministrativi, si ricordano:

Atto di determinazione n. 8 del 17 febbraio 2000 "Quesiti relativi alla natura dei termini indicati negli art. 37.ter e 37.ater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni" (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)..

Atto di determinazione n. 12 del 7 marzo 2000 "Concessione di lavori pubblici e attività di progettazione. Art. 19, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni" (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

Atto di regolazione n. 34 del 18 luglio 2000 "Project financing - Piano economico finanziario" (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

Atto di regolazione n. 51 del 26 ottobre 2000 "Offerte nella licitazione privata conseguente a proposta del promotore nel project financing" (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

Atto di regolazione n. 5 del 31 gennaio 2001 "Appalti di forniture e appalti di lavori".

Risoluzione del Ministero delle Finanze 31 ottobre 2000, n. 161 "Aliquota IVA applicabile al contributo di cui all'art. 19, comma 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109".

GEIE⁽⁸⁾, mentre sono esclusi i soggetti che si trovano, tra loro, in una delle situazioni di controllo stabilite dal C. C.⁽⁹⁾, nonché le società di ingegneria, costituite in società di capitali⁽¹⁰⁾, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

I promotori possono anche essere associati o consorziati con enti finanziatori o con gestori di servizi.

Le proposte.

Le proposte di realizzazione di tali opere devono avere uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, uno studio di fattibilità un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico e finanziario⁽¹¹⁾, una specificazione del servizio e delle modalità di gestione, i criteri di aggiudicazione a licitazione privata previsti per le concessioni, nonché le garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, le proposte devono indicare le spese complessive sostenute per la loro predisposizione, importo che deve permanere all'interno del tetto del 2,5 % dell'investimento, quale desumibile dal piano economico finanziario.

La valutazione della proposta.

Se il termine di presentazione delle proposte è fissato entro il 30 giugno, entro il 31 ottobre le amministrazioni aggiudicatrici devono valutarne la fattibilità e la qualità, secondo diversi parametri, ma anche in relazione al rendimento, al costo di gestione e manutenzione, alla durata della concessione, ai tempi di realizzazione, alle tariffe in relazione alla loro misura e metodologia di aggiornamento, al valore economico e finanziario del piano, alla bozza di convenzione, all'assenza di elementi ostativi alla realizzazione, eventualmente con la comparazione se vi siano più proposte, individuando quelle che le stesse amministrazioni aggiudicatrici ritengono di pubblico interesse.

Effettuata la valutazione delle proposte, entro il 31 dicembre va provveduto all'indizione della gara⁽¹²⁾, pur se è ammessa l'aggiudicazione con procedura negoziata per la concessione concernente la proposta individuata come di pubblico interesse. Va ricordato che la concessione di lavori pubblici (art. 19, comma 2 legge 11 febbraio 1994, n. 109) ha come proprio oggetto la progettazione definitiva, la

progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, nonché la loro gestione, che ha come corrispettivo il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i lavori realizzati, con l'avvertenza che se per la gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, l'amministrazione concedente assicura l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, nel limite massimo del 50 % del totale dell'importo dei lavori. La concessione non può comunque superare i 30 anni⁽¹³⁾, termine che con la legge 1° agosto 2002, n. 166 può essere superato, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo a fronte di prezzi o tariffe amministrati, controllate o predeterminate, nonché dei rischi ... connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. Sempre con la stessa legge è stata introdotta la possibilità di affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, purché con la condizione che resti al concessionario il rischio economico-finanziario della gestione dell'opera.

Successivamente all'indizione della gara, va proceduto ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata tra il promotore ed i soggetti che hanno presentato le due migliori offerte nella gara (e, nel caso in cui ad essa abbia partecipato un unico offerente, la procedura negoziata ha corso tra il promotore e l'unico offerente).

Nel caso non vi siano altre offerte, la proposta del promotore è per lui vincolante e garantita da cauzioni.

Nell'eventualità che il promotore non risulti aggiudicatario a seguito della procedura negoziata nei termini prestabiliti, ha titolo al pagamento dell'importo delle spese di progettazione, che fa carico all'aggiudicatario, ma viene corrisposto dall'amministrazione aggiudicatrice prelevandone la somma dalla cauzione depositata dall'aggiudicatario.

Al contrario, quando risulti aggiudicatario il promotore, è corrisposta analoga somma ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata, con la riparti-

⁽⁸⁾ - Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico.

⁽⁹⁾ - Cfr.: art. 2359 C.C.

⁽¹⁰⁾ - E non di società di persone.

⁽¹¹⁾ - Asseverato da un istituto di credito.

⁽¹²⁾ - Da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

⁽¹³⁾ - Con l'art. 7, comma 7, lettera l) legge 1° agosto 2002, n. 166 è stata introdotta la previsione che questo prezzo possa essere costituito dalla cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella piena disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice, od espropriati a questo scopo, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera oggetto della concessione, ma anche beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, a date condizioni.

zione del 60 % alla migliore offerta e del 40 % alla seconda migliore offerta.

Chi sia aggiudicatario della concessione deve appaltare a terzi una percentuale dei lavori, quanto meno nella quota minima del 30 % dell'importo dei lavori.

Le modifiche apportate con la legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".

Fin qui le procedure e modalità precedenti alla legge 1° agosto 2002, n. 166 (e con l'avvertenza che quando – in precedenza – se ne è fatto cenno, le modificazioni apportate da quest'ultima sono state evidenziate mediante sottolineatura), in quanto con essa sono state apportate modificazioni sostanziali.

Il termine del 30 giugno di ciascun anno per la presentazione delle proposte, formalmente sembra permanere, ma di fatto viene meno consentendosi che le proposte possano essere presentate entro il 31 dicembre, *se non siano state presentate per il medesimo intervento entro il primo termine* (che rimane, formalmente, con una sorta di "riapertura dei termini").

L'asseverazione da parte degli istituti di credito sul piano economico-finanziario viene estesa ad altri operatori finanziari ed a società di revisione.

Di particolare interesse, appare la legittimazione di soggetti diversi dall'amministrazione a proporre fin dalla fase della formazione del programma triennale delle opere pubbliche la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o studi di fattibilità, anche se queste proposte d'intervento non determinano alcun obbligo di esame e valutazione da parte delle amministrazioni stesse. Tuttavia, se tali proposte d'intervento vengono adottate, non si determina alcun diritto in capo al proponente a compensi per prestazioni compiute, né alla realizzazione degli interventi proposti.

Dato che il termine per la presentazione delle proposte del 30 giugno di ciascun anno è, nei fatti, rimasto in termini meramente formali, la loro pubblicità viene realizzata con modalità diverse, cioè entro un termine (20 giorni dalla redazione dei programmi d'intervento) mediante l'affissione⁽¹⁴⁾ e la pubblicazione dell'avviso relativo nel sito web individuato dal Ministero delle infrastrutture e sul sito web dell'amministrazione, se istituito, nonché con la trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici. In ogni caso resta salva la facoltà delle amministrazioni di ricorrere a forme di pubblicità integrative ed aggiuntive a quelle precedenti da considerare come obbligatorie ed inderogabili.

⁽¹⁴⁾ - Per almeno 60 giorni consecutivi.

Per lo stesso motivo, i termini per la valutazione delle proposte decorrono dal ricevimento delle stesse, che dopo la fase strettamente iniziale⁽¹⁵⁾, deve intervenire entro 4 mesi dal ricevimento della proposta, anche se può essere concordato, per iscritto, un termine maggiore per l'esame e valutazione.

In sede di procedura negoziata con altri soggetti, il promotore ha la possibilità di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dall'amministrazione, superando le precedenti caratteristiche di vincolatività della proposta originaria.

Coerentemente con gli interventi sui termini, la valutazione del pubblico interesse, ha luogo entro 3 mesi dalla pronuncia sull'ammissibilità della proposta d'intervento formulata.

In relazione alle procedure di aggiudicazione, oltre a quelle originariamente previste dalla legge 1 febbraio 1994, n. 109 e succ. modif. viene introdotta la possibilità di ricorrere alla procedura dell'appalto-concorso.

Alcune delle norme sul *project financing* erano già abbastanza di difficile applicazione all'ambito delle opere cimiteriali, cosa che, probabilmente, continuerà ad aversi se si pensa, a mero titolo di esempio, alla questione della durata delle concessioni di opere pubbliche, specie nelle situazioni in cui si abbia affidamento dei servizi a mente dell'art. 113.bis TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali⁽¹⁶⁾. È ben vero che l'art. 113.bis, a differenza dell'art. 113⁽¹⁷⁾, non pone in termini preclusivi una durata determinata degli affidamenti, ma sembra poco realistico pensare che i termini degli affidamenti di cui all'art. 113.bis eccedano, magari anche di molto, quelli dell'art. 113.

In ogni caso, nelle situazioni di affidamento dei servizi a termini dell'art. 113.bis dovrebbe verificarsi la congruità tra il periodo di affidamento residuo e la durata della concessione di opera pubblica, essendo non proponibile che il soggetto affidatario ponga in essere rapporti giuridici destinati a produrre effetti anche in un momento successivo all'affidamento in essere, con ciò limitando fortemente la possibilità di ricorso al *project financing* da parte dei soggetti affidatari. Del resto, il problema non è nuovo, in quanto riguarda comunque tutti

⁽¹⁵⁾ - Entro 15 giorni per quanto riguarda la nomina del responsabile del procedimento (e sua comunicazione al promotore) e per la verifica della completezza dei documenti o per l'eventuale richiesta di integrazione.

⁽¹⁶⁾ - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale, in ciò, modificato dall'art. 35 legge 28 dicembre 2001, n. 448.

⁽¹⁷⁾ - Con cui si può arrivare, in estremo, a 9 anni, mentre le concessioni di opere pubbliche possono stipularsi fino ad una durata di 30 anni e, oggi, anche oltre i 30 anni.

i rapporti giuridici destinati a produrre effetti oltre la durata dell'affidamento in essere.

La questione, in termini rovesciati, si pone anche in caso in cui il ricorso al *project financing* avvenga a cura del comune, dato che con ciò si vengono a porre in essere concessioni che influenzano ogni possibile futuro affidamento del servizio ai sensi dell'art. 113.bis, così che la loro sussistenza è destinata ad influire in modo del tutto rilevante su tali futuri affidamenti.

E non senza considerare come le disposizioni dell'art. 35 legge 28 dicembre 2001, n. 448 possano essere interessate a modifiche, a seguito della messa in mora da parte della Commissione dell'Unione europea, cosa che potrebbe avvenire con la c.d. Legge Finanziaria per il 2003, come risulta dai lavori parlamentari.

4. IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

Con il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è stato adottato il testo unico delle norme in materia edilizia, che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2002, anche se sia stato rinviato e, da ultimo, con l'art. 2 D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185 il termine per la sua entrata in vigore è stato differito al 1° gennaio 2003.

Rinvio sull'entrata in vigore a parte, il T.U., redatto con la tecnica dei testi B (disposizioni di legge), C (disposizioni regolamentari) e A (disposizioni legislative e regolamentari) ⁽¹⁸⁾, come prima cosa andrebbe affrontata la questione degli effetti che ne conseguono sotto il profilo delle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ⁽¹⁹⁾.

Ciò riguarda, ad esempio, le disposizioni aventi natura regolamentare che potrebbero considerarsi tuttora di competenza dello Stato unicamente per le materie che rientrano nella competenza legislativa esclusiva di questo livello di governo, non dimenticando che il *governo del territorio*, espressione non omogenea con l'*urbanistica* ⁽²⁰⁾ e più ampia, rientra nella potestà legislativa regionale concorrente, con la conseguenza che anche la potestà regolamentare risulta esclusivamente regionale.

In altre parole, le modifiche alla Costituzione non determinano solo l'esigenza di un rinvio dell'entrata in vigore del T.U., ma determinano ef-

fetti di ben più ampia portata, anche se l'art. 1 del T.U. afferma che esso contenga i principi fondamentali e generali (pur se, accanto a questi, individua quale proprio "oggetto" anche le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia, che hanno ben altra portata e, di norma, non possono essere qualificate in termini di "principi fondamentali").

Ma i "principi fondamentali" sono destinati a divenire i binari all'interno dei quali si svolge la potestà legislativa regionale concorrente e la, conseguente, potestà regolamentare regionale esclusiva.

Tra l'altro, considerazioni in parte analoghe andrebbero fatte attorno all'art. 1, comma 3 T.U., che salvaguarda le disposizioni degli artt. 24 e 25 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sulla cui vigenza, dopo l'entrata in vigore della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, è lecito un qualche ripensamento, dal momento che ai comuni sono riconosciute funzioni proprie (artt. 114, 118 e 119 Cost.), che comprendono un'ampia potestà regolamentare, di cui il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59, all'interno di un assetto costituzionale tra i differenti livelli di governo del tutto diverso rispetto a quello attualmente vigente, non può non tenere conto ⁽²¹⁾.

Anche l'art. 2 T.U. andrebbe ripensato alla luce delle modifiche alla Costituzione, sia per quanto ha riguardo alle regioni, sia per quanto riguarda i comuni.

Senza approfondire oltre sugli aspetti di costituzionalità che attengono al nuovo assetto delle potestà tra i diversi livelli di governo, limitandoci qui a segnalare l'assenza di una gerarchia tra i diversi livelli di governo e la presenza, oggi, di nuovi soggetti (ad esempio: le città metropolitane o le province, per altro "assenti" dal T.U. per altre motivazioni) che hanno natura di livelli di governo, per quanto più direttamente può interessare in questa sede, ci si limita a segnalare alcuni aspetti.

(1) Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni del T.U. non si applicano

(a) per le opere ed interventi pubblici che importino l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche nel contesto di accordi di programma tra amministrazioni comunali, provinciali e statali od altri soggetti pubblici, ma anche

⁽¹⁸⁾ - Per ragioni di semplificazione, si fa riferimento unicamente al testo A) i cui estremi sono indicati nel testo.

⁽¹⁹⁾ - L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in vigore dall'8 novembre 2001.

⁽²⁰⁾ - Prevista dal previgente testo dell'art. 117 Cost. come materia propria della legislazione regionale concorrente.

⁽²¹⁾ - Ci si potrebbe fino a spingere ad affermare che i conferimenti di funzioni e compiti amministrativi previsti, sia dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 sia dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che non siano stati realizzati all'8 novembre 2001, non possano più avvenire, essendone venuta meno l'applicabilità della fonte normativa che li disponeva.

(b) per le opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o su beni del demanio dello Stato⁽²²⁾, oppure

(c) per le opere pubbliche deliberate dagli organi di governo dei comuni, validate in conformità al Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici⁽²³⁾.

(2) Interventi edilizi su aree demaniali realizzati da privati.

L'attività edilizia da parte di privati su aree demaniali, indipendentemente dal soggetto titolare della demanialità, sono pienamente soggette alle norme del T.U., che, per altro, non costituisce una disposizione innovativa, riproducendo l'analoga disposizione dell'art. 31, comma 3 legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Nell'ambito delle opere e costruzioni cimiteriali la fattispecie è presente, in qualche modo "fisiologicamente", se si considera che l'art. 90, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 preveda esattamente questo: la concessione di aree a soggetti diversi dal comune (privati ed enti) con la finalità della costruzione di sepolture a tumulazione.

In molti casi, seppure non previsto dal d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, né, precedentemente, dai diversi Regolamenti di Polizia Mortuaria succedutisi dall'Unità d'Italia, si hanno anche interventi edilizi posti in essere direttamente dai comuni, cioè direttamente dal soggetto titolare della demanialità sull'area⁽²⁴⁾, volti a mettere a disposizione dei richiedenti sepolture a tumulazione.

In genere, in questa seconda fattispecie⁽²⁵⁾ molto spesso ci si trova di fronte a vere e proprie opere pubbliche realizzate dai comuni, con caratteristiche che porterebbero a dovere tenere conto dell'art. 7, comma 1, lettera c) del T.U.

⁽²²⁾ - Oppure, anche di interesse dello Stato (e non genericamente delle amministrazioni pubbliche o di altri livelli di governo), quando siano realizzate da enti che ne abbiano la competenza istituzionale oppure da concessionari di servizi pubblici (e, nel contesto, si sottolinea il limite che debba trattarsi di servizi pubblici dello Stato o comunque di opere che si debbano realizzare su beni del demanio dello Stato).

⁽²³⁾ - Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

⁽²⁴⁾ - Cfr.: Art. 824, comma 2, C.C.

⁽²⁵⁾ - Da considerare eccezionale sotto il profilo normativo, in quanto non prevista, ma di larga diffusione. Si ricorda che i comuni hanno l'obbligo di disporre dei cimiteri e di determinati impianti necroscopico-cimiteriali (depositari di osservazione ed obitorio in ambito comunale, camera mortuaria ed altri servizi ed impianti in ambito cimiteriale), cimiteri di cui almeno uno a sistema di inumazione e di assicurare che i campi destinati ad inumazione rispondano ai requisiti dimensionali determinati dall'art. 58 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che costituisce il "fabbisogno" inderogabile.

Nell'eventualità che il comune eserciti il servizio cimiteriale mediante affidamento ad un'azienda nelle forme di cui al titolo V della parte prima del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la prospettiva può cambiare in relazione alla natura dell'affidamento ed alle "regole" del contratto di servizio, potendosi avere:

- la realizzazione di un'opera pubblica da parte del comune, o

- la realizzazione da parte dell'affidatario di un intervento edilizio su area demaniale.

Nella seconda ipotesi, ci si trova nella situazione del tutto analoga a quella prevista come "fisiologica" dall'art. 90, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, almeno per gli aspetti che si stanno qui affrontando.

Per quanto riguarda la costruzione di sepolture a tumulazione, ma il discorso è in parte estensibile anche all'ipotesi dell'art. 90, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anche se, qui, presumibilmente l'impatto edilizio appare più tenuto e spesso limitato alla sola dotazione dell'ossario, sulle aree avute in concessione sono necessari alcuni approfondimenti.

Quando si tratti di costruzione di edifici a destinazione funebre, pensiamo alle classiche cappelle gentilizie, occorre valutare se ci si trovi di fronte ad *interventi di nuova costruzione* (il discorso diventa estensibile, con gli opportuni adattamenti, agli altri interventi edilizi di cui all'art. 3 T.U.), nel senso di interventi volti alla trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, in cui rientrano la costruzione di manufatti edilizi sia fuori terra che ipogei, ma non rientrano gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, volti alla trasformazione permanente del suolo ineditato. L'installazione di supporti o di manufatti c.d. leggeri o pertinenziali, la realizzazione di depositi di merci o di materiali⁽²⁶⁾; la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto che implicino una trasformazione permanente del suolo ineditato.

Se la costruzione di edifici a destinazione funebre comporta l'erezione di un manufatto edilizio, quali ne siano le caratteristiche, per altro va osservato come manchi una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta con l'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.

In altri termini, la costruzione è la realizzazione, materiale, di una trasformazione del territorio per-

⁽²⁶⁾ - Si pensi allo stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta da scavi od opere o di rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale.

manente già avvenuta con la realizzazione del cimitero, trattandosi di opere che vengono realizzate, seppure da privati, all'interno di un'area che, eccedente il fabbisogno ordinario di sepolture⁽²⁷⁾, è già destinata dal piano regolatore cimiteriale alla costruzione di questi specifici manufatti edilizi, la cui costruzione altro non costituisce se non la realizzazione di una trasformazione del territorio già precedentemente avvenuta, così che può essere qualificata come un'attuazione di tale destinazione del territorio.

Attuazione che, oltretutto, si realizza all'interno di un ambito ben determinato (il recinto cimiteriale) e determinato proprio in relazione a questa finalità ed esercitato nelle aree per le quali già la programmazione fatta dal piano regolatore cimiteriale⁽²⁸⁾ destina a queste costruzioni.

Se ne ricava la conclusione per la quale la costruzione di sepolture a tumulazione sulle aree cimiteriali oggetto di specifica, e finalizzata, concessione difficilmente può essere qualificata quale in intervento edilizio, almeno secondo la definizione data dall'art. 3, comma 1, lettera e) T.U.

Ciò potrebbe avere effetti sull'esigenza del c.d. *permesso di costruire*⁽²⁹⁾, potendosi valutare l'ipotesi che esso sia "implicito" nell'atto di concessione, specie considerando che l'atto di concessione dell'area ha esattamente questa finalità, cui se ne aggiunge, a costruzione ultimata, quella relativa all'uso in quanto riservata a persone determinate o determinabili⁽³⁰⁾.

La concessione dell'area, infatti, non viene effettuata astrattamente, ma con l'espressa finalità della costruzione di un manufatto ad esclusiva funzione cimiteriale, anche quando abbia pertinenze ad altra elezione (ad esempio: cappelle per riti religiosi, che in ogni caso sono strettamente connesse con la funzione sepolcrale), così che essa "ricomprende" il titolo a costruire il manufatto.

Anche a voler accedere all'interpretazione per la quale sia necessario il permesso di costruire, appare del tutto pacifico che il titolo per richiederlo sia individuabile nell'atto di concessione dell'area.

Per altro, si ritiene che data la finalità esclusiva⁽³¹⁾ dell'atto di concessione, la sua natura attuativa di

una programmazione, prima generale poi particolare (piano regolatore cimiteriale), porti a ritenere che il permesso di costruire non sia necessario o, almeno, che non sia necessario nel contesto della normativa del T.U.

Si potrà valutare se i progetti di costruzione debbano essere soggetti a forme di verifica preventiva, comunque denominati (e.g.: approvazione, denuncia di inizio attività, ecc.), cosa che potrebbe anche essere ritenuta opportuna sotto diversi profili, come la realizzazione di costruzioni aventi caratteri consoni alla funzione, coerenze estetiche, altezze o volumetrie omogenee nel contesto, o di altri aspetti. Tuttavia, la rispondenza a questi ipotetici parametri potrebbe essere individuata anche in strumenti diversi dai regolamenti edilizi comunali, proprio per il fatto della carenza degli elementi di qualificazione della costruzione quale intervento edilizio.

Sotto questo profilo, non si deve sottovalutare la possibilità che il piano regolatore cimiteriale, prescritto dall'art. 91 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 come presupposto per la concessione delle aree, non si limiti ad individuare le aree potenzialmente oggetto di concessione, ma estenda la propria "normazione" all'individuazione delle caratteristiche tecniche debbano essere rispettate dalle costruzioni delle sepolture, caratteristiche che potrebbero avere riguardo alle altezze, alle volumetrie, ai materiali impiegabili, specie quelli a carattere ornamentale e, conseguentemente, pre-determinare in via abbastanza generale od analitica, a seconda delle realtà locali, anche le tipologie di manufatti erigibili.

In altri termini, sembra non doversi porre qui una questione sull'eventuale alternatività tra i regolamenti edilizi comunali ed il regolamento comunale di polizia mortuaria, quanto piuttosto quello della specialità dello strumento del piano regolatore cimiteriale, anche per gli aspetti tecnico-costruttivi delle sepolture da costruire sulle aree, una volta che sia stata posta in essere la concessione dell'area.

Ci pare sotto questo profilo del tutto rilevante il fatto che la trasformazione del territorio si determina con l'impianto del cimitero, mentre quanto si realizza al suo interno costituisce una mera attuazione delle finalità per cui il cimitero è stato costruito e che le modalità di attuazione di questa finalità si collocano su di un piano del tutto differente, rispetto agli obiettivi del T.U.

Se si perviene alla conclusione per la quale non sia necessario il permesso di costruire, almeno nel sen-

⁽²⁷⁾ - Cfr.: Art. 59 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽²⁸⁾ - Cfr.: Art. 91 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che impone la pre-individuazione delle aree a ciò destinate all'interno del piano regolatore cimiteriale che viene così a costituire un presupposto ben preciso, quanto difficilmente derogabile.

⁽²⁹⁾ - Art. 10, comma 1, T.U.

⁽³⁰⁾ - Cfr.: Art. 93 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽³¹⁾ - Tanto che esso può prevedere alcuni obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un dato tempo (art. 92, comma 3 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), previsione che non avrebbe altrimenti significato. Tra l'altro, va osservato che, es-

sendo il termine per la costruzione uno degli obblighi imponibili con l'atto di concessione, nella specie non trova applicazione l'art. 15 T.U.

so che esso ha nel contesto del T.U., viene a non porsi neppure la questione del contributo di costruzione (artt. 16 e seguenti T.U.), anche se non è escluso che il comune, nella determinazione delle tariffe di concessione, possa prendere in considerazione non solo la durata della concessione, il numero di posti ed altri elementi, ma anche criteri che inglobino un contributo in qualche modo simile al contributo di costruzione, in considerazione di una programmazione delle entrate idonea ad assicurare, anche nel tempo, una situazione di equilibrio delle risorse, specie trattandosi di un qualche cosa che il comune non ha l'obbligo di assicurare e men che meno di assicurare con oneri a carico del bilancio⁽³²⁾.

(3) Agibilità delle costruzioni.

Va premesso che al concetto di agibilità, rappresentato dall'omonimo *certificato di agibilità*, sono stati ricondotti il precedente permesso di abitabilità⁽³³⁾ e di agibilità⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾.

Il permesso di agibilità è rilasciato per le nuove costruzioni o per ricostruzioni di edifici e interventi che incidano sulle condizioni di sicurezza, igiene⁽³⁶⁾, salubrità, ecc. e alla domanda per il suo rilascio è richiesta, tra l'altro, copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto.

Sulla base delle considerazioni precedentemente fatte in relazione alla qualificazione o meno della costruzione delle sepolture (all'interno dei cimiteri⁽³⁷⁾) su aree in concessione e che ha portato alla conclusione per la quale la costruzione dei sepolcri all'interno dei cimiteri non costituisca intervento edilizio, si deve trarre l'ulteriore coerente conclusione per la quale non sia necessario pervenire al rilascio di un certificato di agibilità, rimanendo del tutto sufficiente un mero certificato di collaudo, sia sotto il profilo statico sia sotto il profilo igienico-

sanitario (aspetto imprescindibile, stante l'art. 55, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Andrebbe anche osservato come queste particolari costruzioni non rientrano tra quelle per cui sia richiesta l'iscrizione in catasto, in quanto tali, cosa che costituisce sostanzialmente una riconferma delle conclusioni a cui si è pervenuti in precedenza. Va, per altro, ricordato come si siano, nel passato, avute interpretazioni diverse, a volte basate su valutazioni del tutto superficiali⁽³⁸⁾, per cui la questione richiede ulteriori approfondimenti od argomentazioni.

(4) La normativa tecnica.

Per quanto riguarda le norme tecniche (parte II del T.U.), si esprime l'avviso che le costruzioni di sepolture a tumulazione, seppure non costituenti interventi edilizi, non si sottraggano alle norme tecniche, specie quelle concernenti i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli edifici, o manufatti, in muratura, per i carichi e sovraccarichi⁽³⁹⁾, per le verifiche di sicurezza delle costruzioni, per le indagini sui terreni e rocce⁽⁴⁰⁾ e simili previste dall'art. 52 T.U. Altrettanto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 67 T.U.⁽⁴¹⁾, trattandosi di costruzioni che comunque possono interessare la pubblica incolumità.

Tale applicazione comporta, coerentemente, che trovino altrettanta applicazione le disposizioni anzidette per quanto riguarda la progettazione, l'esecuzione dei lavori, la direzione dei lavori e gli obblighi e responsabilità dei diversi soggetti.

Di maggiore delicatezza la questione delle norme concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche, data la complessità e, molto spesso, la varietà di tipologie cimiteriali attualmente esistenti, anche quando non sempre siano previste costruzioni di particolare elevazione, specie se si considera che tale eliminazione deve consentire non solo l'accesso, ma anche la visitabilità dei manufatti.

(5) La sicurezza degli impianti.

L'art. 107 T.U. assoggetta all'applicazione delle norme sulla sicurezza degli impianti regolate dalle disposizioni seguenti alcune tipologie, rispetto alle

⁽³²⁾ - A conclusioni analoghe, sotto il profilo sostanziale, si potrebbe pervenire ricordando l'art. 17, comma 3, lettera c) T.U., anche se francamente ci sembra più convincente l'argomentazione addotta nel testo.

⁽³³⁾ - Previsto dall'art. 221 TULLSS.

⁽³⁴⁾ - Introdotto prima dalla prassi e, poi, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

⁽³⁵⁾ - Cfr.: Artt. 20 e seguenti, T.U.

⁽³⁶⁾ - Si ricorda l'art. 55, comma 2, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽³⁷⁾ - Quanto precedentemente considerato circa l'assenza della natura di intervento edilizio delle costruzioni funerarie non opera, evidentemente, per i sepolcri privati costruiti fuori dai cimiteri (Capo XXI d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), i quali comportano trasformazione edilizia e urbanistica del territorio a carattere permanente e vanno considerati come edifici a tutti gli effetti. Tuttavia, questi ultimi, costituiscono un fenomeno del tutto marginale e se ne da conto unicamente per ragioni di completezza espositiva.

⁽³⁸⁾ - Si ricorda, a titolo di esempio, il caso di una procura della Repubblica che, interessata per altri motivi, aveva contestato la carenza del certificato di usabilità, valutandolo come penalmente rilevante (e si era prima del D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).

⁽³⁹⁾ - Si ricorda, a questo proposito, l'art. 76, comma 5, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽⁴⁰⁾ - Si ricorda, a questo proposito, l'art. 55, comma 1, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽⁴¹⁾ - Esigenza della sottoposizione a collaudo statico.

quali ci si limita ad enunciare quelli che hanno una qualche attinenza con i servizi cimiteriali.

- impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore (in relazione agli impianti di illuminazione votiva alimentati elettricamente).

- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione di scariche atmosferiche (in relazione ad eventuali impianti di sicurezza, ma anche al fenomeno, che appare crescente, dell'allocazione di ripetitori radio per la telefonica cellulare mobile se non nei cimiteri, almeno in loro prossimità e, comunque, entro la fascia di

rispetto come luoghi a scarsa incidenza sotto il profilo dell'elettrosmog, ma anche i fenomeni connessi con le scariche atmosferiche per la presenza di punte, guglie o, semplicemente, degli usuali cipressi).

- gli impianti di riscaldamento e climatizzazione, nonché idrosanitari (in relazione ai servizi quali docce per il personale o attrezzature delle camere mortuarie dei cimiteri).

- gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas, sia allo stato liquido sia aeriforme, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore (in relazione ad eventuali impianti di cremazione).



Via Succi, 21 - 44100 Ferrara
tel/Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333
e-mail: argema@tin.it

Dopo breve tempo dal decesso in funzione delle condizioni ambientali e/o delle cause di morte, il cadavere cede dei liquidi. La fase colliquativa può durare diversi mesi o anche un paio d'anni. Se il cadavere è all'interno di una cassa di zinco o di altri materiali che impediscono la fuoriuscita dei liquidi, questi si raccolgono anche in quantità abbondante sul fondo, creando condizioni negative per la scheletrizzazione (la saponificazione della parte dorsale). Se, invece, i liquidi non sono trattieneuti, possono uscire dalla cassa di legno. Per ovviare a questi inconvenienti **Argema S.r.l.** ha studiato l'utilizzo combinato di due prodotti complementari di sicura efficacia:

THANOS FUNGEL e NIDO D'APE

THANOS FUNGEL, grazie alla sua composizione bilanciata di enzimi, microrganismi e sostanze assorbenti, è in grado di trattare, neutralizzandoli, fino a 40 litri di liquami cadaverici ogni Kg. di prodotto utilizzato.

Esso interviene sul controllo e nella selezione dei microrganismi in grado di metabolizzare la materia organica, si riduce la formazione di cattivi odori assorbendo nel contempo i liquidi cadaverici.

THANOS FUNGEL viene inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo. La funzione di **THANOS FUNGEL** è inizialmente quella di assorbimento dei liquidi prodotti, anche in rilevante quantità. Successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto riducono la formazione di cattivi odori e creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È consigliabile interporre fra il cadavere ed il fondo della bara un elemento distanziatore (**NIDO D'APE**) prima di spargere con uniformità 1 Kg. di **THANOS FUNGEL**.

NIDO D'APE è un pratico cartoncino sottocorpo biodegradabile da inserire tra il fondo della cassa in legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e l'imbottitura della cassa stessa.

Grazie alla sua caratteristica a nido d'ape a maglia larga ma molto resistente, è in grado di mantenere sollevato il dorso del cadavere dal fondo della cassa lasciando così una certa aria necessaria per agevolare il normale processo di scheletrizzazione.



**Fatti e non parole:
Provateli!**

Attualità

La necessità di terreno per le sepolture a Jakarta

di Nirwono Joga (*)

[Traduzione a cura di Elisa Meneghini – Articolo pubblicato su The Jakarta Post]

Traduzione

All'inizio ed al termine del Ramadhan, alcuni dei luoghi più frequentemente visitati qui a Jakarta sono i cimiteri pubblici, poiché per i musulmani è una tradizione visitare le tombe dei loro genitori o parenti. Arrivano anche a prendere dei permessi per poterlo fare nel caso in cui le tombe si trovano al di fuori della città. Pregano anche presso sepolcri santi, come quelli dei *Wali Songo*, i nove predicatori musulmani che diffusero l'Islam a Java. Il "pellegrinaggio" verso i cimiteri ha inizio diversi giorni prima dell'arrivo del mese di digiuno del Ramadhan, e ha il suo culmine nel primo e nel secondo giorno dell'Idul Fitri.

Ufficialmente, il livello di mortalità di Jakarta è aumentato da 80 persone al giorno nel 1997, a 100 nel 2002. Nel frattempo, il servizio cimiteriale della città ha stimato che entro il 2005 Jakarta necessiterà di 785 ettari di suolo destinati alle sepolture. Il Piano Spaziale di Jakarta relativo agli anni 2000-2010 (Jakarta Spatial Plan), identifica comunque solo a Jakarta l'esigenza di 745.18 ettari di terra riservati a tale scopo nella decade.

Ovviamente Jakarta non avrà abbastanza spazio libero per nuove sepolture già fra alcuni.

Da quando gestisce spazi verdi, l'amministrazione comunale di Jakarta non ha mai mostrato alcuna validità e serietà nel trattare i problemi cimiteriali. Ironicamente, il consiglio comunale ha emanato una legge locale che riduce gli obiettivi stabiliti per gli spazi verdi a Jakarta. Nel Piano Spaziale Generale relativo agli anni 1965-1985, l'obiettivo stabilito per gli spazi verdi era il 37% dell'area totale della città (65,000 ettari).

Nel Piano Spaziale Generale per le due decadi seguenti, l'obiettivo venne ridotto al solo 25,82% dell'area totale della città. Attualmente, il Piano Spaziale di Jakarta relativo agli anni 2000-2010

ha di nuovo ridotto la percentuale ad un semplice 13,94%.

Ciò significa che c'è meno terra disponibile per i cimiteri pubblici nonostante l'aumento della domanda. Lo spazio aperto a Jakarta copre solamente il 9% dell'area totale della città.

Allo stesso tempo l'appropriazione della terra per scopi cimiteriali è sempre limitata dalla mancanza di denaro.

Che all'amministrazione comunale di Jakarta poco importi della disponibilità di terreni per la sepoltura, è riflesso sia nel cambio d'uso del cimitero in Blok P avvenuto nel 1997 (dove ora sorgono gli uffici comunali del sud di Jakarta) e nella rimozione di 1.003 tombe dal cimitero di Menteng Pulo nel 2001.

Quindi quando si va a pregare presso una tomba, si prega che questa non venga mai rimossa.

La mancanza di serietà nella gestione dei cimiteri da parte dell'amministrazione comunale di Jakarta ha condotto gli sviluppatori ed i progettisti delle nuove città-satellite nell'intorno di Jakarta ad essere ugualmente neglienti. Nessuna di queste ha infatti destinato spazi per i cimiteri pubblici.

Nel frattempo, le città che circondano Jakarta, come Bogor, Tangerang, Bekasi e Depok, vogliono che i loro cimiteri pubblici diano la precedenza ai propri residenti.

È ora giunto il tempo che l'amministrazione comunale di Jakarta gestisca questo problema con serietà e professionalità maggiori. La Legge N.5/1992 sulla conservazione culturale e la Direttiva N.14/1988 del Ministro degli Interni sulla disponibilità di spazi verdi nelle aree urbane, stabilisce che l'amministrazione di Jakarta ed il suo consiglio legislativo devono stilare immediatamente una regolamentazione regionale sulla conservazione del paesaggio in modo da assicurare l'esistenza ininterrotta dei cimiteri pubblici.

Gli sviluppatori delle nuove città-satellite devono essere obbligati a prevedere spazi ragionevoli di suolo

destinati ai cimiteri pubblici in base ai livelli di mortalità previsti. Un cimitero pubblico deve essere trattato come una riserva culturale. Ciò significa che tutte le attività che comportano il restauro, la ricostruzione, il rinnovo o la manutenzione di un cimitero pubblico, devono essere precedute da un'analisi dell'impatto ambientale e sociale.

Perché deve essere conservato e protetto un cimitero pubblico? Degli studi sui cimiteri pubblici effettuati negli Stati Uniti ed in Australia hanno dimostrato che il suolo e le acque dei cimiteri pubblici contengono percentuali di metallo superiori rispetto a quelle di altri terreni. Si crede che gli elementi metallici provengano dalla decomposizione dei cadaveri.

È comunque probabile che le salme delle persone decedute a causa di particolari malattie, come ad esempio di tumore maligno, possano rilasciare nel suolo e nelle acque di un cimitero pubblico anche sostanze pericolose. Ecco perché i governi americani ed australiani hanno qualificato i cimiteri pubblici *aree di conservazione giuridicamente protette*, una definizione che non può essere modificata.

A seguito della mancanza di aree disponibili per i cimiteri pubblici, le grandi città del mondo hanno incoraggiato la pratica della cremazione, e quindi la realizzazione di impianti crematori presso i cimiteri pubblici. I servizi di cremazione sono gratuiti per le persone decedute di AIDS e di tumore maligno, e per gli ergastolani deceduti a seguito di esecuzione.

Il motto fondamentale per l'amministrazione di un cimitero è efficienza, economia, igiene e conservazione. In Australia le città di Melbourne e Sydney hanno reso popolare la cremazione con la promulgazione nel 1889 dell'Atto di Salute Pubblica dell'Australia (Australia's Public Health Act). In Indonesia la cremazione non è per nulla una pratica recente, soprattutto per certi gruppi etnici.

È necessario che l'amministrazione di Jakarta stili immediatamente delle linee guida comprensibili per la revisione dei cimiteri pubblici col coinvolgimento attivo di professionisti ed accademici,

leader religiosi e tradizionali locali, e membri della comunità.

Tali orientamenti dovrebbero determinare la definizione di cimitero, sistema di sepoltura a terra efficiente, tecniche di sepoltura utilizzate, informatizzazione dell'amministrazione e mantenimento di un modello di associazione.

La gestione e lo sviluppo dei cimiteri pubblici non devono contare solamente sulle tariffe cimiteriali. Non si deve permettere che queste attività diventino casi di routine in cui si ruba a Tizio per pagare Caio. Sydney, Londra, La Mecca, Medina, Singapore ed altre grandi città hanno trasformato con successo i propri cimiteri in destinazioni turistiche urbane, e quindi in reddito. I musulmani, per esempio, visitano la tomba del Profeta Muhammad a Medina quando seguono l'*haj*. Quando un cimitero pubblico viene trasformato in un'attrazione turistica (valore economico), un luogo storico dove sono seppellite persone famose (valore istruttivo), e un parco di conservazione (valori ecologici e estetici), il cimitero non susciterà più paura.

E non sarà più nemmeno "sinistro" se concepito come un'area estesa di verde, piatta o collinosa, con fiori che sbocciano dappertutto ed alberi piantati regolarmente a file per delimitare i blocchi di tombe. I sistemi di irrigazione ed illuminazione dovrebbero essere sofisticati, agevolati da percorsi ben evidenziati. Dovrebbero essere evitati l'innalzamento delle tombe dal terreno, poiché rendono difficoltoso il tagliare l'erba.

Deve esserci una seria discussione in merito alle tecniche di sepoltura, per esempio su quanti cadaveri possano essere sepolti all'interno di una tomba. Anche la cremazione deve essere resa popolare.

Conservare i cimiteri significa anche creare un ambiente urbano comprensivo che consenta il dovuto rispetto al deceduto.

(*) Presidente del Gruppo di Studio sull'Architettura del Paesaggio Indonesiano (*Indonesian Landscape Architecture Study Group*), Jakarta

Informatica

Firma digitale tra grandi prospettive e false partenze

di Nicola Bortolotti

Potrebbe sembrare ad un tempo imbarazzante e frustrante riprendere a distanza di un anno il tema della firma digitale annunciandone le "grandi prospettive" quando - nel primo numero del 2002 de "I Servizi Funerari" - si titolava "Firma digitale alla stretta conclusiva".

In realtà la stretta conclusiva ancora non c'è stata, malgrado la maturità delle tecnologie e delle leggi (anche se in corso di profonda revisione), ed è dunque a questo punto opportuno analizzare criticamente che cosa sia effettivamente successo nel corso di questi ultimi dodici mesi in modo da potere ragionevolmente prevedere quali novità contraddistinguono il futuro prossimo, fermo restando che per il futuro remoto la strada è già da tempo irreversibilmente delineata e non potrà non vedere il prepotente affermarsi della firma realmente sicura.

Procedura provvisoria dopo la proroga

L'emblema della situazione è ben riassunto dalla storia del registro (informatico) delle imprese, la prima iniziativa di diffusione capillare e su scala geografica nel nostro paese della firma digitale.

Come si ricorderà la legge finanziaria 2002 (art. 3 comma 13 della legge 28 Dicembre 2001, n. 448) concesse una più che opportuna proroga di un anno all'obbligo della presentazione delle domande e denunce firmate digitalmente all'ufficio del registro delle imprese (per via telematica o su supporto informatico). Tale imposizione dell'utilizzo della "digital signature" sancita dall'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, all'epoca apparve prematura, vista la scarsa e non omogenea diffusione delle necessarie "smart card" fra le imprese e i commercialisti nonché dei software necessari per la firma vera e propria.

L'obbligo è scattato lo scorso 9 dicembre ma, ancora una volta, è stato preceduto da misure prudenziali, questa volta una circolare del Ministero delle Attività Produttive, la n. 3553/C del 29 Novembre 2002, che concede una finestra di sette mesi (ossia sino al 9 Luglio 2003) di regime transitorio durante il quale sarà consentita la presentazione su supporto informatico "anche in assenza di firma digitale, purché il floppy disk contenente il modulo informatico sia accompagnato da una distinta sulla quale siano apposte le firme richieste e siano contemporaneamente presentati gli atti previsti in formato cartaceo". "Contestualmente alla presentazione della prima domanda (...) con la predetta procedura provvisoria, un rappresentante legale dell'impresa presenta richiesta per il rilascio gratuito del certificato elettronico di sottoscrizione e della smart card (...). Sono ovviamente ammessi dispositivi di firma digitale rilasciati da altri distributori autorizzati".

La circolare 3553/C

Nella importante circolare (che stranamente e colpevolmente non viene citata nelle pagine web di Infocamere dedicate alla firma digitale raggiungibili all'indirizzo www.card.infocamere.it - che invece si limitano unicamente a porre in evidenza con grande risalto l'entrata in vigore dell'art. 31 della legge 340/2000) - correttamente richiamata, invece, nei siti e nelle comunicazioni delle singole Camere di Commercio - si pone l'accento su alcuni fatti importanti: "Tali iniziative [non solo le leggi citate ma anche altre misure come i decreti 21 marzo 2001 e 19 marzo 2002 per la sperimentazione del deposito per via telematica del bilancio, il decreto 12 novembre 2001 per la presentazione per via telematica degli atti di conversione del capitale sociale in Euro] hanno favorito il diffondersi dell'uso della firma

digitale tra gli utenti del registro delle imprese, ma il numero di dispositivi di firma rilasciati (circa 200.000) dovrà ancora essere incrementato per garantire la piena funzionalità degli uffici del registro delle imprese a seguito dell'introduzione delle nuove procedure informatiche".

E ancora: "Assistiamo al contempo all'evolversi del quadro normativo di riferimento: (...) al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie è in corso l'adozione del regolamento per il coordinamento tra il T.U. in materia di documentazione amministrativa approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 10 del 2002 di attuazione della direttiva 1999/93/CE per le firme elettroniche"; si tratta - in realtà - di un sofferto e costante sforzo normativo e di armonizzazione non solo italiano ma europeo, sia a livello centrale che dei singoli paesi membri.

È dunque bene soffermarsi sul paradigma della situazione fornito dalla circolare 3553/C.

Cosa decreta il successo di una tecnologia?

La domanda che può sorgere spontanea - dopo anni e anni di "false partenze" effettive e apparenti per la firma digitale - di fronte alla locuzione "evoluzione del quadro normativo", è innanzitutto questa: si tratta davvero di una tecnologia realmente sicura se ha bisogno di tali e tanti "aggiustamenti" ed "evoluzioni" addirittura prima del suo utilizzo su vasta scala?

La risposta è inequivocabilmente affermativa. I sistemi di crittografia a chiave pubblica (sui quali si basa la "digital signature", per avere un'idea dei quali si rimanda - fra l'altro - al citato numero 1-2002 de "I Servizi Funerari") sono una tecnologia assolutamente matura e impenetrabile, ampiamente collaudata e utilizzata, che si fonda su robuste fondamenta teoriche. Si tratta anzi di uno dei mirabili esempi che dimostrano come concetti in apparenza astratti e privi di utilità pratica della matematica (lo studio dei numeri primi e l'aritmetica modulare) e della logica (lo studio degli algoritmi e della loro complessità computazionale) possano trovare applicazione concreta e strategica dopo un percorso culturale di millenni.

Eppure, nel campo della tecnologia, non sempre la moneta buona scaccia quella cattiva; non sempre, non subito e non in ogni campo le creazioni geniali riescono ad avere successo.

A volte questo accade a causa dell'eccessivo anticipo sui tempi di un'idea rispetto alle tecniche in grado di concretizzarla: si pensi, ad esempio, alla sorprendente intuizione che la splendida e leggendaria

attrice Hedy Lamarr e il musicista d'avanguardia George Antheil concretizzarono in un pregevole brevetto del 1941, addirittura l'avanzatissimo sistema di modulazione ad espansione di spettro detto "Frequency Hopping" al quale - rimasto nel cassetto per quasi mezzo secolo - negli ultimi quindici anni sono stati dedicati centinaia di articoli delle IEEE transactions e che rappresenta uno dei cardini delle tecniche ECCM militari e delle Wireless LAN.

Altre volte questo succede per motivi - per così dire - "sociali".

Quest'ultimo è il caso della firma digitale, per varie ragioni che si elencheranno senza pretesa di eshaustività.

L'organizzazione del lavoro

L'adozione della firma digitale comporta necessariamente una profonda modifica dell'organizzazione del lavoro, a vari livelli e in maniera non sempre compatibile con le procedure ormai largamente acquisite dalla pubblica e privata amministrazione e burocrazia. Inevitabile che sorgano e sorgeranno forti resistenze all'introduzione delle nuove tecnologie, specie considerando il fatto che - soprattutto inizialmente - esse comporteranno un aggravio di tempi ed oneri di lavoro in alcuni settori nonché l'impossibilità di ricorrere a quelle forme di "disinvolte flessibilità", talora al limite del lecito ma "salvapratica" o "salvacontenzioso", alle quali si può essere affezionati e che - talora - sono l'unica ancora di salvezza nei confronti di rigidità operative come, ad esempio, il prevedere "buchi" temporali nel protocollo o l'apporre (beninteso autorizzati) "firme" per altri funzionari.

Si potrà - invece - spesso assistere ad una complicazione delle procedure anziché alla loro semplificazione, ad un aumento iniziale dei tempi anziché ad una loro riduzione, con conseguente delusione e irritazione da parte dell'utenza.

Questo anche a causa dell'attuale mancanza di software e modalità operative per la firma digitale che siano realmente facili ed immediate da utilizzare, che sappiano dunque imporsi sul mercato come prodotto di riferimento - con tutti i pro e i contro connessi - un po' come è accaduto nel mondo dell'Office Automation con l'avvento di Microsoft Office.

In realtà esistono già applicazioni dell'algoritmo di crittografia a chiave pubblica RSA che hanno "sfondato" e che sono quotidianamente utilizzate da milioni di persone: si pensi, ad esempio, a quando si compie una transazione "sicura" su Internet (in

qualsiasi ambito, sia esso bancario o amministrativo).

Dietro quel prefisso che da "http://" diventa "https://" c'è infatti il protocollo SSL che si basa proprio sulla firma digitale. Questo è un esempio di ciò che è gradito all'utente: una transazione sicura che non comporta nessun aggravio operativo. Questo è dunque quanto dovrebbe auspicabilmente diventare anche la firma digitale dei documenti, un qualcosa di facilissimo, di immediato per l'utente medio. Ma siamo purtroppo ancora assai lontani da questo obiettivo.

Il protocollo informatico

In questo quadro che vede forti difficoltà e dunque giustificabili resistenze (anche da parte dei privati) all'applicazione di una tecnologia matura, si situa dunque l'azione dei governi sulla Pubblica Amministrazione. Se la passata legislatura aveva avviato dal 1997 una possente opera di razionalizzazione e informatizzazione della P.A. (con esiti alterni, tanto che ancora oggi alcuni uffici si ostinano a richiedere certificati in luogo di autocertificazioni, giocando sulla mancanza di tempo e convenienza nell'aprire un contenzioso), l'attuale si trova l'arduo compito di completare la difficile opera sui vari fronti, ivi compreso quello della Carta d'Identità Elettronica. È dunque assai significativo l'impulso recentemente dato di concerto dai ministri Stanca (Innovazione e Tecnologia) e Mazzella (Funzione Pubblica) col comunicato stampa dello scorso 6 Dicembre nel quale si annuncia l'emanazione della direttiva "sulla 'Trasparenza dell'azione amministrativa e la gestione dei flussi documentali', ovvero il cosiddetto protocollo informatico", direttiva in corso di registrazione.

La direttiva

In particolare "dal primo gennaio 2004 la gestione e l'archiviazione di tutti i documenti della P.A. avverrà in via elettronica: questo consentirà di trasformare le pratiche presentate agli uffici pubblici in documenti digitali, permettendo la trasmissione e la gestione interna della pratica per via telematica ed eliminando il trasferimento fisico del fascicolo cartaceo". "La Direttiva (...) ha lo scopo di promuovere l'adozione del protocollo informatico in tutte le amministrazioni centrali e gli Enti pubblici non economici, favorendo così l'utilizzo esteso di documenti informatici e l'erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese. Inoltre, in accordo con il 'Pia-

no nazionale di e-Government', la Direttiva intende assicurare il più rapido e proficuo utilizzo della firma elettronica nello scambio di documenti e atti tra le amministrazioni".

Non solo: "grazie al protocollo informatico sarà possibile migliorare l'efficienza interna degli uffici attraverso l'eliminazione dei registri cartacei e la razionalizzazione dei flussi documentali. In questo modo anche cittadini e imprese - collegandosi in rete ai siti della Pubblica Amministrazione - avranno la possibilità di verificare lo stato delle pratiche".

La direttiva prevede in particolare l'istituzione di un Centro di competenza per il progetto protocollo informatico e trasparenza amministrativa che - raggiungibile all'indirizzo EMail cc@protocollo.gov.it - costituirà l'unico punto di riferimento per il progetto svolgendo funzioni di indirizzo e coordinamento e promuovendo l'attuazione della direttiva.

Allo scopo è stato anche predisposto un apposito sito raggiungibile all'indirizzo Internet protocollo.aipa.it che comincia già ad addensarsi di contenuti ed offre anche un forum di discussione riservato e una serie di preziose FAQ (Frequently Asked Questions), ossia risposte già pronte alle più comuni domande concernenti gli aspetti generali del protocollo informatico, gli aspetti organizzativi, l'archiviazione ottica, la firma digitale, la classificazione e fascicolazione.

Per avere un'idea dell'ampiezza del progetto - che ovviamente ha una parte assai importante nella formazione dei dipendenti e funzionari della P.A. con interventi mirati che hanno preso il via nel maggio scorso - basti ricordare che le amministrazioni che dovranno approntare il Protocollo Informatico - secondo il nuovo schema delle regole tecniche contenuto nel DPCM 31-10-2000 - sono tutte quelle definite dal DL 29/93, ossia: Amministrazioni Centrali, Enti locali, comunità, consorzi ed associazioni, Enti del S.S.N., Enti pubblici non economici, Istituti scolastici, Istituzioni universitarie. Ovvio anche l'esigenza di provvedere - ove necessario - all'adeguamento di hardware e software usufruendo preferibilmente delle offerte Consip reperibili all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

Dalle code al click

La via del protocollo informatico passa anche per un'attività di censimento e integrazione di quanto è già stato attivato dalle singole amministrazioni ma - non ultimo - anche per l'informare gli utenti della disponibilità di servizi on-line.

In questa ottica è stato realizzato nel maggio scorso l'opuscolo "Dalle code al click", a cura del Ministero per l'Innovazione Tecnologica (scaricabile all'URL

www.innovazione.gov.it/ita/news/allegati/MIT_Opuscolo.pdf) e vengono costantemente aggiornati i link accessibili attraverso il portale istituzionale www.italia.gov.it.

Sperimentazioni e progetti pilota

Per convincersi ancor di più delle "grandi prospettive" della firma digitale è sufficiente notare come le "false partenze" non abbiano minimamente raffreddato gli entusiasmi. Per citare solo due esempi: nel febbraio scorso il comune di Torino ha avviato una sperimentazione che è culminata in ottobre con l'ufficializzazione del progetto "Forniture Online", ossia della gestione in linea di gare pubbliche anche per forniture oltre i 200 mila euro.

Dovrebbe inoltre partire nel prossimo anno in alcune sedi la sperimentazione del cosiddetto "Processo Telematico" con la prospettiva di entrare a regime nel 2004. E intanto si moltiplicano i corsi di formazione e aggiornamento come ad esempio quello dal titolo "La firma digitale e il processo telematico" che avrà luogo a Reggio Calabria il prossimo 7 e 8 Febbraio (per informazioni www.posytronacademy.it).

L'importanza dell'utilizzo consapevole della firma digitale

Fra tanti fermenti e iniziative il 2002 verrà anche ricordato come l'anno delle polemiche e dei dubbi circa l'attendibilità della firma digitale.

Tutto è nato - in realtà - da un sostanziale equivoco che ha reso tuttavia evidente come un'adeguata formazione degli operatori e degli utenti sia asso-

lutamente irrinunciabile, anche a costo di uno slittamento dei tempi previsti.

La questione si può sintetizzare in breve: era stato fatto notare che un documento Word, pur se firmato digitalmente e riconosciuto come valido, poteva condurre alla stampa di informazioni diverse.

La cosa non deve sorprendere. La firma digitale si può infatti apporre a qualsiasi file, sia esso un documento o un programma. Ciò che viene garantita è l'integrità del file, non di ciò che scaturisce dalla stampa. Se - per fare un esempio - si firma digitalmente un programma che stampa l'attuale data e ora, una volta verificatane la firma si può essere certi che il programma sarà integro e farà ciò per cui è stato generato, ossia stampare data e ora (che cambiano costantemente).

Lo stesso discorso si può fare per un file Word, che può contenere sia informazioni statiche (ad esempio un testo), sia informazioni dinamiche (campi). A ciò si aggiunga il fatto che i word processors tipicamente reimpaginano dinamicamente il documento a seconda della stampante prescelta.

La firma apposta ad un file "doc", in sostanza, garantisce l'integrità del file Word in sé, ma certo non la "fedeltà" di ciò che viene stampato.

Dunque, nel caso di documenti aventi valore legale, ciò che si dovrà firmare non sarà mai il file Word (che può contenere elementi dinamici e che dunque non dà alcuna garanzia sul cosa e sul come verrà stampato) bensì un "qualcos'altro", un particolare file che si abbia la garanzia che verrà stampato "così com'è", ossia così come l'ha inteso e formato l'estensore e firmatario.

Un formato di file "di stampa" che rispetta questi requisiti (a patto che si scelgano opportuni "fonts") e ha il grande pregio della portabilità (ossia di potere essere utilizzato su macchine con architetture differenti) è il cosiddetto PDF (Portable Document Format di Adobe), non a caso la tipologia di file prescelta da Infocamere per il suo programma di firma digitale.

Cultura

Cimitero-Memoriale di Longarone

di Laura Bertolaccini (*)


9 ottobre 1963. Dal monte Toc, dietro la diga del Vajont, si staccano tutti insieme 260 milioni di metri cubi di roccia [...] cascano nel lago dietro la diga e sollevano un'onda di cinquanta milioni di metri cubi. Di questi cinquanta milioni, solo la metà scavalca la diga: solo venticinque milioni di metri cubi d'acqua ... Ma è più che sufficiente a spazzare via dalla faccia della terra cinque paesi: Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova, Faè.

Duemila morti.

La storia della diga del Vajont, iniziata sette anni prima, si conclude in quattro minuti di apocalisse con l'olocausto di duemila vittime ⁽¹⁾.

Quella della frana del Vajont è la cronaca di una tragedia annunciata.

È il racconto delle vicende costruttive di un oggetto unico nel suo genere, un'ardita e spregiudicata scultura, la sola opera prodotta dall'uomo che, paradossalmente, resisterà alla furia dell'acqua senza subire alcun danno ⁽²⁾.



Planimetria generale

È il resoconto di tanti segnali non interpretati o volutamente ignorati per cinismo, incuria, imperizia, di crepe, prima piccole poi sempre più grandi, sui fianchi della montagna, sulle strade, sulle case.

È la tragica storia del prima e del dopo, di duemila persone decedute nello stesso istante sotto lo stesso fango, di interi paesi rasi al suolo, dei sopravvissuti e della ricostruzione ⁽³⁾.

All'indomani della catastrofe si mettono al riparo persone e cose rimaste e si contano i morti: sono 1450 nella sola Longarone, ovvero più del 30% della popolazione allora residente. Un duplice imperativo s'impone con urgenza: ricostruire i vecchi

nuclei urbani per i sopravvissuti e realizzare le nuove città dei morti. Nel 1966 il Genio Civile di Belluno affida a Gianni Avon, Francesco Tentori e Marco Zanuso l'incarico per la realizzazione del nuovo cimitero di Longarone da situarsi in località

⁽¹⁾ M. PAOLINI, G. VACIS, *Il racconto del Vajont*, Milano, Garzanti Editore, 1997, pp. 7-8. Il testo è la trascrizione del lavoro teatrale "Vajont 9 ottobre '63. Orazione civile".

Sulle vicende legate alla costruzione della diga vedi anche T. MERLIN, *Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe. Il caso Vajont*, Verona, Cierre Edizioni, 1997 (1983).

⁽²⁾ La diga, un doppio arco alto 266 metri a chiudere un bacino artificiale di 50 milioni di metri cubi d'acqua, è stata progettata e realizzata dal 1957 al 1959 dall'ing. Carlo Semenza per la SADE (Società adriatica di elettricità di proprietà del conte Giuseppe Volpi di Misurata). Nel 1962 l'intero complesso idroelettrico viene venduto all'ENEL.

⁽³⁾ Nel 1964 il piano per la ricostruzione dei comuni distrutti dalla frana è affidato dal Ministero per i Lavori Pubblici a Giuseppe Samonà; fanno parte del gruppo anche Costantino Dardi, Emilio Mattini, Valeriano Pastor, Gian Ugo Polesello, Luciano Semerani, Massimo Tessari. Sulle leggi e i progetti per la ricostruzione vedi anche L. SEMERANI, *Ricostruzione senza rinascita*, in: "Hinterland", n. 5-6, settembre-dicembre 1978, pp. 4-15.



*Uno degli ambiti dedicati
al raccoglimento e alla preghiera*

Muda Maè, su un'altura che sovrasta la valle del Piave, racchiusa da montagne di severa bellezza ⁽⁴⁾. La scelta dei progettisti – “morale” come la definisce Renato Pedio ⁽⁵⁾ – è di porsi con discrezione verso la gente e i luoghi del Vajont, violati e ancora fortemente sofferenti, quasi parlando sottovoce per non turbare la quiete e il silenzio del riposo e della preghiera. La soluzione individuata è essenziale, incentrata su una successione di episodi unici – piccoli recinti per le sepolture in loculi o colombari diversi per dimensione e forma nel tentativo di tornare a dare individualità a quella morte di massa – articolati lungo il percorso principale scavato nel terreno tra scabre pareti di pietra; spazi contenuti, raccolti, sono interpretati perlopiù come declinazioni geometriche semplici, perché la complessità, la molteplicità delle sensazioni sia propria solo del ricordo, al punto tale da rendere vano e retorico qualsiasi commento.

L'architettura emerge appena dalla terra – l'edificio d'ingresso con la cappella sepolcrale e i servizi, l'ossario circolare, il recinto perimetrale (in verità più simile ad un confine tra poderi di campagna che non ad un muro invalicabile) – per lasciare i contorni della scena funebre al solo elemento naturale. Il linguaggio architettonico, purificato nelle forme, è semplificato attraverso l'uso di materiali e tecniche tradizionali, familiari: pietra a spacco per le pareti verticali, lastre lapidee per il percorso principale, mattone e acciottolato per le zone di raccoglimento, e quindi cemento lasciato a vista per loculi e colombari.

Nella sua impostazione il cimitero di Longarone si pone in evidente antitesi rispetto alla tradizione del



L'ossario semicircolare

cimitero-edificio geometricamente concluso, al monumentalismo ottocentesco, alla ostentazione borghese del defunto, mentre si ricollega agli scarni paesaggi funerari dell'antichità – dalle catacombe paleocristiane alle necropoli etrusche scavate nelle pareti di tufo – anticipando un particolare filone dell'architettura cimiteriale, proprio degli ultimi decenni del secolo scorso, che ha visto nell'intimo rapporto con la terra una possibile, non retorica, elaborazione della morte ⁽⁶⁾.

() Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città",
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*


⁽⁴⁾ Per una serie di contrasti tra il Comune di Longarone e il Genio Civile di Belluno il cantiere verrà aperto solo nel 1969 e i lavori ultimati nel 1972. Vedi F. LUPPI, G. ZUCCONI (a cura di), *Gianni Avon. Architetture e progetti 1947-1997*, Venezia, Marsilio Editori, 2000.

⁽⁵⁾ R. PEDIO, *Cimitero di Longarone, Belluno*, in: "L'Architettura. Cronache e storia", n. 232, febbraio 1975, pp. 632-636.

⁽⁶⁾ Testo e immagini sono stati pubblicati in: "Area, rivista internazionale di architettura e arti del progetto", n. 63, luglio-agosto 2002, pp.98-111.

www.EuroAct.net

Il portale italiano del settore funerario



Servizi gratuiti

- **Archivi:**
Leggi, Sentenze, Circolari
- **Mailing list informativa**
- **Modulistica**
- **Mercato**

Servizi a pagamento

- **Soluzioni a quesiti**
- **Archivio di risposte a quesiti**
- **Documentazione**
- **Bibliografia**

Abbonamento professionale al sito >> 500 €
Abbonamento normale al sito >> 200 €
Abbonamento annuale alla rivista trimestrale telematica >> 78 €



tel/fax: 0532.74.13.11
 email: abbonamenti@euroact.net

2

Aprile-Giugno

2003

Anno 2

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Il testo del DDL Sirchia***
- ***Edilizia funeraria d'epoca***
- ***SEFITDIECI 2002***
- ***Cimitero acattolico di Roma***
- ***Onerosità di sepolture e cremazioni***

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Massimo Cavallotti, Antonio Dieni,
Raffaella Marsella, Andrea Poggiali,
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto,
Manuela Tartari**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/ PUBBLICITÀ**

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:

25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per
inoltro con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:

78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltro con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il pri-
mo anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta
dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del perio-
dico non pervenuti possono essere richiesti
dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del
numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 28/03/2003.

INDICE**Editoriale****d.d. legem habemus**2
*di Daniele Fogli***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero**4
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e Lettere**.....8
*a cura di Daniele Fogli***Gli oneri dell'inumazione, ma anche dell'esumazione ordinaria e della
cremazione**12
*di Sereno Scolaro***Attualità****Le condizioni lavorative negli anni Cinquanta. Considerazioni sull'edili-
zia funeraria dell'epoca**18
*di Andrea Poggiali e Urbano leoni***Considerazioni sul tema della cremazione**.....21
*di Emilio Scioldo***Documentazione****Schema di disegno di legge recante disciplina delle attività in materia fu-
neraria**25**Interpellanza urgente di On.le Violante e altri alla camera sull'attuazione
della normativa sulla cremazione dei defunti e risposta del Governo**.....32**Il parere del CCS sul primo schema di disegno di legge di modifica della
legislazione mortuaria**35**Disposizioni ordinamentali in materia di pubbliche amministrazioni. Al-
cuni effetti della L. 16 gennaio 2003**.....36
*Circolare Sefit n. 4883 del 22 gennaio 2003***Attualità****La modifica del T.U. leggi sanitarie e polizia mortuaria. Gli orientamenti
della SEFIT**40
*di Daniele Fogli***La modifica del T.U. leggi sanitarie e polizia mortuaria. Le posizioni della
FENIOF**.....43
*di Renato Miazzolo***La modifica del T.U. leggi sanitarie e polizia mortuaria. Le posizioni della
FIC**.....45
*di Luciano Scagliarini***La modifica del T.U. leggi sanitarie e polizia mortuaria. Gli orientamenti
del Ministero della Salute**47
*di Ivan Melis***La modifica del T.U. leggi sanitarie e polizia mortuaria. Le posizioni della
FEDERCOFIT**.....49
*di Pier Maurizio Zaffarano***Informatica****Gioie e dolori della posta elettronica**.....50
*di Nicola Bortolotti***Cultura****Il cimitero acattolico di Roma**55
*di Laura Bertolaccini***Recensione****La mummia della repubblica - Storia di Mazzini imbalsamato 1872-
1946**.....60
di Andrea Poggiali

Editoriale**d.d. legem habemus**

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Finalmente un testo di riforma del settore funerario!

È risaputo che l'attuale legislazione italiana in materia funeraria è superata o carente. Lo stesso regolamento di polizia mortuaria nazionale, vera e propria norma di settore, emessa nel 1990 è una riscrittura con modifiche marginali di norme del 1892. Quando il Ministro della salute, Girolamo Sirchia, affrontò la questione ritirando il precedente schema di regolamento di polizia mortuaria (era in Conferenza Unificata per il previsto parere), molte voci si levarono contro (tra cui la mia) non solo per le intenzioni annunciate, ma anche per il ritardo che avrebbe comportato questa decisione.

Nel frattempo cambiava la cornice legislativa più complessiva per i noti fatti del trasferimento di funzioni da Stato a Regioni e in parte ad Enti Locali, per effetto della modifica del Titolo V della Costituzione, ma anche la visione delle soluzioni politiche al problema.

Ciò comportò una modifica radicale dell'impianto del cambiamento normativo:

- a) la scrittura di un DDL di iniziativa governativa, che tendeva a spostare diverse competenze sulle Regioni, non solo normative e pianificatorie ma anche amministrative, ad introdurre cimiteri privati, a togliere la esclusiva comunale per la realizzazione di crematori;*
- b) la revisione della precedente impostazione della modifica del regolamento di polizia mortuaria nazionale, sia con l'attuazione dei principi di cui a tale DDL, sia riducendo il ruolo dei Comuni a tutto vantaggio dell'imprenditoria privata ed in particolare di quella funebre.*

Il 26 febbraio 2002, il Consiglio Superiore di Sanità esprimeva parere favorevole ad un testo di DDL di modifica della legislazione mortuaria (vds. in documentazione), confermando le due questioni politicamente rilevanti (cimiteri privati ed eliminazione del monopolio comunale della cremazione) e a fine maggio dello stesso anno dava il suo parere su uno schema di regolamento che venne immediatamente messo in un cassetto per capire come avrebbe potuto essere portato avanti.

Da allora l'impegno del settore pubblico italiano (che trovò larghi consensi in seno alla società) fu quello di dimostrare che tale impostazione era antistorica per un Paese come l'Italia; che non potevano esserci le condizioni per un simile cambiamento.

Nel frattempo si determinarono alcune novità:

- 1) la prima con l'inserimento di un emendamento alla Camera, poi tradottosi nell'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che ha modificato in modo estremamente preoccupante la norma sulle zone di rispetto cimiteriale, unica vera possibilità anche nei secoli a venire per gli ampliamenti cimiteriali, che rischia di compromettere irrimediabilmente le aree di naturale espansione dei cimiteri, a tutto vantaggio dell'edilizia abitativa;*
- 2) la seconda con la presentazione di un organico DDL, di iniziativa parlamentare, con testo analogo, sia al Senato (AS 1265) che alla Camera (AC 2664).*

Inoltre, col passare dei mesi è cresciuta l'attesa (sono più di 7 anni da quando si è cominciata la revisione del regolamento di polizia mortuaria nazionale) da parte di cittadini, operatori del settore, dei Comuni e delle Regioni, soprattutto pressati da ritardi applicativi della legge 130/01 (che stabiliva termini in genere di 6 mesi per le revisioni delle norme, del tutto inapplicati).

Tanto che il 18 febbraio 2003 gli On.li Violante, Turco e altri presentavano alla Camera una interpellanza urgente sulle motivazioni del ritardo nella uscita di norme attuative della L. 130/01 (in documentazione).

Il Ministro della Salute (sempre in documentazione) rispondeva il 20 febbraio 2003 chiarendo la posizione del Governo e di fatto impegnandosi ad una sollecita soluzione dei problemi lamentati.

Il Governo dava seguito a questo impegno approvando uno schema di DDL nel Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 (riportato in documentazione) il cui testo risulta profondamente cambiato nei contenuti rispetto alla prima stesura, superando la maggior parte delle preoccupazioni fino ad allora emerse non solo in ambito pubblico, e quindi con le caratteristiche per coagulare un buon consenso sui suoi contenuti favorendone una rapida approvazione.

Fin qui la cronaca di un percorso accidentato, con il riconoscimento esplicito al Ministro Sirchia di aver rispettato il programma che aveva annunciato, ma solo in zona Cesarini.

Si apre ora la fase più complicata: l'iter approvativo.

È chiaro che il provvedimento è perfettibile, soprattutto laddove necessita aumentare le garanzie richieste per l'esercizio dell'attività funebre, per chiarire che quando occorre la presenza calmieratrice o moralizzatrice l'impresa pubblica che opera in campo funebre non può essere messa sullo stesso piano del privato, o ancora che si deve fare di più e meglio per facilitare l'ampliamento dei cimiteri, ma nel suo complesso è bene chiarire che questo provvedimento è una buona base di partenza per la discussione parlamentare.

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Il cimitero virtuale di Roma

Il Comune di Roma ha istituito un servizio on-line rivolto soprattutto (ma non solo) a coloro che, avendo difficoltà a raggiungere il cimitero, vogliono in qualche modo sentirsi più vicini ai propri cari estinti.

Raffaella Milano, l'assessore alle Politiche Sociali che ha curato questo servizio, dichiara: *"Il cimitero è il luogo della memoria, la città dei ricordi, è parte integrante e sostanziale della vita di ciascuno e della comunità ... Dobbiamo aiutare chi è in difficoltà, disorientato"*.

Ed ecco allora "La città dei ricordi", cimitero virtuale che accoglie i viaggiatori di internet con una colomba svolazzante in un cielo azzurro attraversato da un arcobaleno. Luogo dove, alla persona scomparsa, si possono lasciare fiori (selezionando una delle sei specie a disposizione) oppure un messaggio. Il link è <http://servizifunebri.amaroma.it/cimitero>

Tombe abbandonate nei cimiteri di Mantova: parte la diffida ai concessionari

Sono 12 nel cimitero di Angeli e 5 in quello di Formigosa i monumenti fatiscenti che necessitano di manutenzione. Si tratta di tombe e cappelle realizzate tra la

fine dell'800 e l'inizio del 900, che contengono salme inumate 20 o a 30 anni fa (con concessioni risalenti anche al 1860).

Nonostante sui 17 manufatti siano stati posti avvisi con la richiesta di contattare i servizi funerari comunali, nessuno si è mai presentato presso gli uffici competenti. Per questo i servizi funerari della Tea s.p.a. hanno emesso una diffida verso i concessionari: se entro il 9 maggio p.v. non si avranno notizie degli stessi, la Tea s.p.a. dichiarerà decadute le vecchie concessioni 99nnali e riassegnerà i manufatti (attingendo alla lista dei richiedenti o attraverso una vendita all'asta).

I privati dovranno comunque corrispondere 11 mila euro per l'ottenimento del manufatto e procedere poi ai lavori di ristrutturazione.

Inaugurato il nuovo complesso cimiteriale di Vicenza

Il 12 marzo scorso è stato inaugurato il nuovo complesso cimiteriale all'interno del Cimitero Maggiore di Vicenza che, grazie alla costruzione di altri 1.317 loculi, porta a 15.909 il numero delle sepolture presenti.

Il complesso (costato oltre 2 milioni di euro) verrà utilizzato sia per le nuove inumazioni, sia per

le salme che in passato erano state collocate in altri cimiteri per mancanza di spazio.

A questi nuovi posti salma se ne dovrebbero aggiungere altri 4-500 secondo l'assessore competente Saracco, che dovrebbero essere recuperati dai colombari delle gallerie, realizzati quando la concessione cimiteriale ai privati era ancora perpetua.

Nel corso della giornata Saracco ha confermato anche la volontà di potenziare l'impianto crematorio (sito sempre al Cimitero Maggiore), portandolo ad una capacità di 10 cremazioni al giorno. Scelta che si rende necessaria per far fronte all'aumento delle domande di cremazione da parte dell'utenza, attualmente assestate intorno alle 400 cremazioni per anno.

Sempre al Maggiore è in corso il censimento informatico di tutte le sepolture, finalizzato alla installazione di una postazione elettronica all'entrata del cimitero, capace di fornire dati sull'esatta ubicazione della tomba richiesta.

Cimitero di Ostia Antica (RM): disponibili a breve 600 loculi

Con la realizzazione dei primi 600 loculi-ossari si è concluso il primo lotto dei lavori di amplia-

mento del cimitero di Ostia Antica. Attualmente il cimitero ospita circa 50.000 salme e terminato l'ampliamento sarà in grado di accoglierne almeno altre 2.300 in loculi-ossari-cinerari (un po' più grandi dei tradizionali ed al costo approssimativo di 500 euro cadauno).

Precedenti scavi effettuati in altre zone da destinare a sepoltura - di proprietà degli Aldobrandini - avevano rilevato la presenza di reperti archeologici, ma Augusto Bonvicini, presidente della commissione ai Servizi sociali del XIII Municipio, dichiara: *"Ho convinto la Soprintendenza a darci il permesso. Non ci sono speculazioni, ma solo una reale esigenza della comunità. I loculi più grandi permetteranno inoltre ai coniugi di stare insieme. E, visti i tempi moderni in cui molti scelgono la cremazione, potranno accogliere fino a dieci urne cinerarie ciascuno"*.

Per quanto riguarda la futura assegnazione dei 600 manufatti, la precedenza va alle oltre 400 cassette-ossario (quasi tutte relative a recenti esumazioni) depositate nei magazzini del cimitero per mancanza di spazio.

Potenza: modificata delibera sulla utilizzazione di manufatti

Approvata dalla giunta comunale di Potenza la modifica della deliberazione concernente le modalità di utilizzazione dei 976 loculi e delle 1284 cellette ossario di prossima costruzione.

Con questo provvedimento il Comune ha previsto che una parte delle sepolture ancora da realizzarsi (rispettivamente 292 loculi e 292 cellette ossario) venga assegnata a persone anziane ancora in vita, facendo fronte in questo modo alle esigenze future.

Cimitero Maggiore di Firenze: interrogazione sugli interventi da effettuarsi

In una seduta del consiglio comunale di Firenze è stata presentata una interrogazione che richiede la realizzazione, a breve termine, di opere di manutenzione all'interno del Cimitero Maggiore.

Gli interventi richiesti riguardano il ripristino architettonico dei cornicioni della struttura centrale (su cui insistono la cappella liturgica e le cappelle laterali), la riparazione della copertura della stessa cappella liturgica e la manutenzione delle panchine.

È stato inoltre proposto, sempre all'interno del documento menzionato, di ampliare l'orario di apertura del cimitero.

Ora la palla passa all'amministrazione comunale.

Verbania: Stop all'attività del forno crematorio

Alcuni mesi fa la Procura ha aperto un'inchiesta sulle emissioni in atmosfera dei fumi provocati dall'attività del forno crematorio sito nel cimitero di Pallanza di Verbania.

L'indagine aveva determinato l'effettuazione di sopralluoghi da parte sia degli agenti di polizia del nucleo giudiziario, sia dei tecnici dell'Arpa, al fine di compiere gli opportuni rilievi e monitoraggi dei fumi.

I risultati delle analisi avevano determinato la regolarità delle emissioni di ossido di carbonio, mentre per gli altri composti vi è stata la necessità di analisi più approfondite.

Ora il gip del tribunale Rosa Maria Fornelli ha optato per il sequestro preventivo della struttura, come richiesto dal sostituto procuratore Fabrizio Argentieri.

Volpago (TV): la polizia locale pattuglia il cimitero

Nel cimitero di Volpago sono stati effettuati talmente tanti furti che il primo cittadino Alvaro Perin è dovuto correre ai ripari e trovare una soluzione che tranquillizzasse la popolazione.

Le ripetute ruberie all'interno del luogo di culto avevano portato i cittadini ad apporre sulle tombe biglietti che invitavano a rispettare il comandamento "non rubare" ed anche il parroco Don Giuliano era intervenuto, parlando in un sermone nel corso della messa.

Per sedare l'irritazione generale il sindaco ha impartito l'incarico - sia alla Polizia Locale che al custode dei tre cimiteri comunali - di pattugliarli fino a notte, in modo che la loro presenza sia motivo di dissuasione.

Ha quindi disposto la riparazione della fotocellula del cancello, che rompendosi permetteva a chiunque di entrare nel camposanto.

Visite gratuite al Cimitero Monumentale di Milano

Il 23 marzo scorso, in occasione della Giornata del Fai (Fondo per l'ambiente italiano), al Cimitero Monumentale di Milano si è avuta la possibilità di partecipare gratuitamente a visite guidate condotte da guide professioniste, affiancate a loro volta da circa 150 studenti di quattro scuole superiori di Milano.

La guida, seguendo un itinerario facilmente percorribile (si consideri che tali visite vengono comunque organizzate ogni anno in primavera ed in autunno) ha preso in esame 37 opere di architettura passando per le sepolture di significativo pregio storico-artistico. Tra queste van-

no ricordate il Famedio (il tempio della Fama riservato fin dal progetto di Carlo Maciachini alla memoria delle glorie civiche ed ai milanesi più insigni) ed il Civico Mausoleo Palanti, di più recente edificazione, dove sono sepolti i cittadini benemeriti e illustri per scienze, lettere ed arti.

A Cupramarittima (AP) rinvenuta tomba antichissima

Durante i lavori di ristrutturazione del Castello di S. Andrea, sito a Cupramarittima, gli addetti ai lavori hanno rinvenuto una tomba nella zona del presbiterio. In seguito a tale ritrovamento la Sovrintendenza archeologica della Regione Marche ha disposto l'inizio degli scavi volti al recupero del sepolcro che, da una prima analisi, si pensa possa risalire ad un'epoca antecedente quella romana.

L'amministrazione comunale ha però assicurato che, nonostante l'intervento archeologico non programmato, verrà rispettata la data di fine lavori riguardante la fortificazione della mura di cinta del castello (prevista per il periodo estivo).

Macerata: via al recupero della parte monumentale del cimitero

Gli interventi programmati nel civico cimitero di Macerata, volti a riqualificarne la sezione più antica, verranno finanziati con i fondi della L. 61/1998 sui beni architettonici lesionati dal terremoto.

Le opere da realizzarsi consistono nel restauro e nel miglioramento sismico della parte monumentale del cimitero, attraverso il ripristino della facciata principale e dello stabile che ospitò parte degli uffici del ser-

vizio cimiteriale del Comune, il consolidamento dell'ex chiesa di S. Maria e di un'antica fonte costruita nel 1510.

Il costo dei lavori è stato valutato in oltre 955 mila euro.

Bussi Sul Tirino (PE): truffava sulla vendita di loculi

È terminata in aula dopo quasi due anni la vicenda di Angelo Benvenuto Cellini, il custode cinquantenne del cimitero comunale accusato di truffa e falso per aver venduto loculi con l'inganno ad oltre una decina di famiglie (nel corso dell'indagine sono arrivate a 12 quelle coinvolte nella truffa).

Il gioco era ben costruito: il custode contattava i parenti dei defunti nell'immediatezza dei decessi e si presentava come l'addetto (con delega del sindaco) alle procedure per l'assegnazione di loculi. In questa maniera incassava direttamente il pagamento degli stessi (che avrebbe venduto ad un costo di circa 1.000 euro l'uno), consegnando come ricevuta dei falsi vaglia attestanti versamenti, in realtà mai avvenuti, nelle casse comunali.

A denunciare il custode - che ha poi patteggiato la pena di 6 mesi - è stato il sindaco di Bissi sul Trino, Angelo Di Francescantonio, dopo aver casualmente notato, nel settembre del 2001, una serie di presunte autorizzazioni rilasciate dall'imputato per la concessione di loculi cimiteriali.

Trovato un arsenale all'interno di un loculo

È successo a Cartosio (AL), un piccolo paese distante una decina di chilometri da Acquiterme. Il ritrovamento delle armi (mitra, pistole semi-automatiche, revolver) è stato attuato dai Carabi-

nieri durante un sopralluogo nel piccolo cimitero cittadino.

Questo - insieme a parrucche, barba e baffi finti - è quello che conteneva un loculo situato accanto alla tomba di un rapinatore, morto nel gennaio scorso durante il fallito assalto alle Poste di Carpaneto Piacentino.

Ora le indagini sulla vicenda proseguono, per determinare chi sia stato a nascondere le armi e se le stesse siano collegate ad altre rapine.

Cesano Maderno (MI): fa il bucato con la bara

Alquanto singolare la vicenda, avvenuta all'interno del cimitero di Cesano Maderno, che ha per protagonista un dipendente della cooperativa che si occupa delle esumazioni per conto dell'ASSP, l'azienda speciale del Comune che gestisce i servizi cimiteriali. L'uomo in questione ha lavato una cassa di zinco risultante da un'esumazione appena effettuata a causa del suo cattivo odore e - complice la bella giornata di sole - l'ha appoggiata al muro esterno del cimitero per farla asciugare. Il problema è che l'operaio, una volta terminato il proprio orario di lavoro, è uscito dal camposanto dimenticandosi della cassa. L'epilogo si è avuto con l'arrivo dei vigili urbani, giunti sul posto a seguito di una segnalazione ricevuta da un uomo che casualmente aveva notato la bara e che pensava vi fosse dentro un cadavere. L'episodio si è chiuso con un richiamo all'operaio e alla ditta appaltatrice per evitare il ripetersi futuro di tali situazioni.

Il World Conflict Center sul sito della NFDA

La NFDA - l'associazione statunitense degli impresari di pompe funebri con sede a Brookfield

nel Wisconsin - è la più grande e la più vecchia associazione funebre del mondo.

Ora i suoi circa 13.500 membri affiliati potranno usufruire di un ulteriore servizio esclusivo: la possibilità di essere costantemente aggiornati sugli eventi mondiali che interessano il servizio funerario.

La NFDA ha infatti aggiunto una nuova sezione al proprio sito www.nfda.org, creata per tutti gli impresari di pompe funebri che desiderano rimanere informati sugli avvenimenti del mondo concernenti la professione del servizio funebre.

La Sezione contiene anche informazioni specifiche sui colloqui avvenuti fra la NFDA ed il Ministero della Difesa statunitense concernenti l'espatrio delle salme, i funerali militari ed altre informazioni utili. *“La NFDA comprende che gli eventi mondiali hanno la capacità di colpirci tutti quanti - afferma Christine Pepper, direttore esecutivo dell'associazione - Fornendo ai nostri membri le informazioni il più possibile aggiornate, spe-*

riamo di aiutarli a prepararsi per i bisogni delle loro comunità quando la guerra inizierà”.

Svizzera: ampliato il cimitero di Lugano

Il Municipio di Lugano sottoporrà al consiglio comunale la richiesta di un credito di 3 milioni di franchi da utilizzarsi per l'ampliamento e la ristrutturazione del Cimitero di Lugano.

Il progetto è principalmente finalizzato alla razionalizzazione della struttura cimiteriale, al miglioramento delle condizioni di fruibilità per l'utenza e ad agevolare il lavoro degli addetti alla manutenzione.

È la prima volta dall'edificazione del cimitero, avvenuta più di cento anni fa, che verranno effettuati interventi al suo interno. Si tratta principalmente della ristrutturazione dei padiglioni siti all'ingresso principale, dell'ampliamento dell'area nord destinata alle sepolture e della realizzazione del nuovo centro della logistica.

USA: Trasporta il cadavere della suocera per centinaia di miglia

Un canadese ha viaggiato per centinaia di miglia con la salma della suocera ottantottenne nel bagagliaio della propria autovettura.

Fermato al confine canadese mentre ritornava dalla Florida - dove aveva passato le vacanze con la moglie e la suocera - ha tranquillamente dichiarato di avere un cadavere nell'auto.

Immediato l'arrivo della polizia, al quale la coppia di sposi avrebbe affermato che la loro unica intenzione era stata quella di portare la salma della defunta (che è quasi certo sia morta per cause naturali) all'impresa di pompe funebri della loro città natale a Brockville, in Ontario. *“Volevamo risparmiare sui costi del funerale”*, hanno candidamente dichiarato.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- Analisi e iter del DDL Sirchia
- Necrofori non dipendenti diretti
- Statistiche di cremazione
- Pubblicità ingannevole nel settore funebre

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

<p>I quesiti vanno indirizzati a: redazione@euroact.net da parte degli abbonati al sito www.euroact.net</p>

Q. L'amministrazione comunale di ... fa parte di un consorzio tra più Comuni per la gestione dei cimiteri presenti sul territorio, dei quali solo uno è attrezzato con sale da adibire ad osservazione dei cadaveri e obitorio. Nel caso in cui venisse deciso che tutti i Comuni consorziati possano disporre di tali sale, il Comune di cui sopra desidera sapere se è necessario:

- 1) comunicarlo all'autorità giudiziaria;**
- 2) l'autorizzazione del Sindaco al trasporto, in caso di trasferimento di salma da abitazione inadatta;**
- 3) qualche autorizzazione da parte dell'ULSS competente.**

R. 1) Occorre fare comunicazione all'Autorità giudiziaria, ai Carabinieri e alla Polizia stradale, oltre che mettere a conoscenza il Comando dei Vigili Urbani. La comunicazione è conseguente alla fattispecie individuata al paragrafo 5 della circolare Ministro della sanità n. 24 del 24/6/1993.

2) È necessario che sia la AUSL ad identificare caso per caso l'inadeguatezza dell'abitazione. Difatti è in questo caso che il servizio fornito dal deposito di osservazione è a carico del Comune di decesso.

L'autorizzazione al trasporto è "sanata" a posteriori da parte del Comune. Quel che conta è il certificato del medico

dell'AUSL, che dispone il trasporto da casa inadatta. Copia di questo certificato del medico verrà fatta pervenire (anche a mezzo fax) al Comune prima del rilascio della autorizzazione al trasporto funebre, la quale citerà il trasporto preventivo già effettuato da abitazione a deposito di osservazione e il conseguente trasporto del feretro al luogo di destinazione.

3) Non esiste autorizzazione specifica preventiva della AUSL se questa è da intendersi per potersi rivolgere come singolo Comune a quello sede del deposito di osservazione già esistente. Esiste solo la valutazione per i locali del Comune sede del deposito circa le garanzie che gli stessi devono possedere (che sono quelle stabilite dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del DPR 285/90).

Aggiungo che vi deve essere la identificazione del luogo (da parte dell'AUSL) circa la presenza di un numero adeguato di celle frigorifere. È del tutto ovvio che il numero di celle deve essere commisurato alle salme che fruiscono del servizio.

Q. Il Comune provvede a modificare solo parzialmente il regolamento comunale di polizia mortuaria nella parte relativa ai trasporti funebri: deve ugualmente chiedere il controllo preventivo di legittimità al Ministero della Salute ai sensi dell'art. 435 delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265?

R. Si è del parere che anche la variazione di parti sostanziali del regolamento comunale di polizia mortuaria comunale vigente debba seguire la medesima procedura per la approvazione ex novo. Circa la omologazione del regolamento locale di polizia mortuaria si riporta quanto detto nella circolare Se-fit n.4146/SV/f del 14 ottobre 1999 (a cui si rimanda per il dettaglio):

"... Va posto in evidenza che il Ministero della sanità, sentito in via breve, in merito alla vigenza dell'art.345 del T.U. delle Leggi Sanitarie (articolo concernente il controllo di legittimità dei regolamenti comunali di Polizia Mortuaria) si è espresso positivamente.

Pertanto permane l'obbligo, a carico dei comuni, di trasmettere al Ministero della sanità i regolamenti comunali di Polizia Mortuaria deliberati, e ciò al fine di consentire a tale amministrazione di disporre di un quadro generale dei regolamenti approvati in materia su tutto il territorio nazionale, sia di esercitare un potere di controllo ed eventualmente di annullamento ove fossero riscontrate disposizioni gravemente contrastanti con leggi o regolamenti generali ...".

Tale procedimento amministrativo risulta, secondo tabella, di competenza dell'Ufficio VIII del Dipartimento della Prevenzione, ed ha come termine (vale a dire richiede un provvedimento espresso) i 90 giorni. Dal momento che il regolamento è soggetto al controllo preventivo di legittimità la sua efficacia viene sospesa sino a che il potere di controllo non sia a sua volta esercitato, mediante il procedimento che si è evidenziato. Pertanto il regolamento diverrà efficace solamente dopo essere stato omologato dal Ministero e pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Q. Il Comune di XXX fa parte di un ente unificato per la gestione dei cimiteri con altri 4 Comuni (tra cui YYY) per un totale di circa 8/9 cimiteri e un numero complessivo di 18.000 abitanti. Si precisa che i servizi cimiteriali non sono stati trasferiti all'ente.

Solo il Comune di YYY dispone di un unico locale attrezzato per il deposito di osservazione dei cadaveri.

Il Comune di XXX chiede:

1) Se tutti i 5 comuni, facenti parte dell'ente, possono disporre come deposito di osservazione dei cadaveri del locale attrezzato presso il Cimitero di YYY e, invece, come obitorio presso l'Ospedale - Medicina legale del Capoluogo (art. 14 del DPR 285/1990);
2) Se per quanto sopra è necessaria una convenzione tra i 5 Comuni.

R. 1) Legittimamente tutti i Comuni possono disporre di deposito di osservazione e di obitorio nel locale attrezzato

presso un altro Comune disponibile (nel suo caso presso il cimitero di YYY), trattandosi questo di pubblico servizio che può effettuarsi nelle forme consentite dal DPR 267/2000. Non vi è quindi nessun obbligo di ricorrere al servizio mortuario dell'ospedale, se non la valutazione di ogni singolo Comune in relazione alla localizzazione della struttura (vicina o lontana) e della qualità del servizio offerto, nonché del costo. Ciò è ravvisabile dalla lettura degli articoli 12, 13, 14 e 15 del DPR 285/90, che fanno capo al comune della titolarità di detti servizi.

2) È opportuna una convenzione tra i Comuni che regoli le modalità di fornitura del servizio, ripartisca gli oneri. Ove non si stipulasse una convenzione, il comune deve soggiacere a tariffe e regole autonomamente fissate dal comune di YYY. E quindi quest'ultimo potrebbe anche rifiutarsi di fornire il servizio. Si consiglia, pertanto il ricorso alla convenzione. Elementi utili per la definizione dei casi che si possono presentare, come anche del sistema tariffario da adottare possono essere reperiti dalle circolari Sefit n. 3716 del 28/4/97 e 3813 del 8/1/98, le quali pur riferendosi a fattispecie di convenzione tra struttura sanitaria e comuni, può comunque essere utile allo scopo.

Q. L'A.USL operante nel Comune di ... - che da sempre ha provveduto ad espantare i pace makers dalle salme da avviare a cremazione - ha recentemente presentato dei dubbi sulla necessità di tale operazione alla Socrem com-

petente. Tale Socrem ha fatto presente che l'introduzione nei forni delle salme portatrici di tali apparecchiature causerebbero scoppi che potrebbero danneggiare i forni stessi ed essere, altresì, causa di inquinamento.

La Socrem vorrebbe quindi sapere se i suoi dubbi sono fondati, se esistono norme precise in merito o se nel prossimo regolamento nazionale di polizia mortuaria, ancora in fase di elaborazione, precisa competenze in merito.

R. Al momento non sussiste alcuna norma di legge in proposito.

In sede di lavori preparatori della revisione del regolamento di polizia mortuaria nazionale, si è discusso a lungo della questione.

Secondo alcuni esperti non vi è pericolo se si immettono nel forno crematorio cadaveri senza l'espanto preventivo del pace-maker.

Personalmente si ritiene invece che vi possa essere pericolo per la salute pubblica e per l'impianto nel caso di portatori dei vecchi pace makers che traevano energia da pile con materiale radioattivo, anche se di limitata potenza, per l'effetto accumulo che lo stesso avrebbe sul refrattario e sul materiale interno del forno. È comunque questione da approfondire e nell'incertezza si potrebbe mantenere la pratica di fatto esistente.

A livello internazionale spesso è praticato l'espanto preventivo dei pace makers o perché previsto da legge o per pratica routinaria, o ancora perché lo chiede il proprietario del crematorio. Ci risultano rari i casi in cui non si provvede ad espanto preventivo.

Dal punto di vista operativo è bene sapere della presenza del pace maker impiantato, in modo da adottare gli accorgimenti gestionali più opportuni (da quanto ci risulta, è sufficiente, nella maggior parte dei casi, una temperatura superiore all'ordinario per un limitato periodo di tempo, per evitare problemi di conduzione della cremazione, ma possono essere ben più chiare in proposito le ditte produttrici degli impianti). Nel caso di espianto questo è oneroso e a carico della famiglia che richiede la cremazione (salvi i casi di indigenza).

Q. Il regolamento comunale del Comune di ... prevede una maggiorazione del 50% per quanto riguarda l'assegnazione di tombe e loculi effettuata ai non residenti.

Il Comune domanda quindi se sia o meno legittimo farsi pagare tale maggiorazione.

R. Occorre distinguere tra obbligo di sepoltura e onerosità della stessa, poiché sono 2 cose diverse:

1) vi è l'obbligo di accogliere nel cimitero le salme delle persone morte nel Comune o aventi in vita residenza in esso, ma anche di quelle che vantano un diritto di sepolcro in una delle tombe presenti nei cimiteri comunali;

2) la tariffa da corrispondere è in funzione della scelta del Comune: l'inumazione era gratuita fino all'uscita della legge 26/01; la tumulazione sempre onerosa. Ora sono onerose tutte le soluzioni, compresa la cremazione, fatto salvo il caso di indigenti e vita sola.

Cosicché il Comune di ... ha il dovere di applicare quanto scritto nel suo regolamento comunale fino a che lo stesso non verrà cambiato. Bisogna però tenere conto che è una questione di opportunità ed è quindi da valutare se il 50% in più sia congruo o meno. Certamente è scelta che limita l'espansione cimiteriale dovuta a scelte di persone estranee alla città. In conclusione l'inumazione è ora pari alla tumulazione e alla cremazione. Legittimamente il Comune può differenziare le tariffe tra l'una e l'altra forma di sepoltura o pratica funebre e per categorie diverse di utenza.

Q. Il Comune di ... vorrebbe sapere se è possibile introdurre una tariffa relativa alla sepoltura di arti e se, per l'avvio alla cremazione degli stessi, è necessario ottenere il permesso del proprietario.

R. La tariffazione della inumazione degli arti non è una possibilità, ma un obbligo, dopo l'entrata in vigore della L. 26/01. È anche possibile la tumulazione dell'arto.

L'onere deve essere sostenuto da chi richiede la sepoltura, cioè l'interessato o un suo incaricato o familiare, se la istanza proviene da questi. In caso di disinteresse dell'amputato è tenuto a provvedere la struttura sanitaria che amputa e che chiede la sepoltura.

Per la cremazione di un arto è necessaria la richiesta dell'avente titolo, sia esso l'amputato, che manifesta direttamente tale interesse o in caso di suo disinteresse la struttura sanitaria amputante.

Generalmente si consiglia, al momento della firma del "con-

senso informato all'operazione", di far firmare all'interessato anche una dichiarazione circa il destino finale dell'arto.

Q. Il responsabile dei SS.DD. del Comune XXX richiede alcuni chiarimenti in merito alle concessioni cimiteriali.

In base al regolamento di polizia mortuaria del suo Comune "le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili".

Un Comune vicino - il cui regolamento di polizia mortuaria riporta la medesima norma in ordine a questo tipo di concessioni - ha pubblicato un "bando per l'assegnazione mediante prevendita di n. 150 loculi di prossima costruzione". In questo bando, all'art. 3, vengono specificati i criteri di concessione dei loculi nel modo seguente "La durata della concessione dei singoli loculi è di anni 30 (trenta) calcolata non dall'assegnazione, ma dalla data di rilascio delle singole concessioni alla sepoltura (corrispondente all'effettiva tumulazione delle salme)." Poiché a questo tipo di prevendita è bendisposto anche qualche amministratore del Comune XXX, il responsabile dei SS.DD. pone le seguenti domande:

- È possibile procedere in questo senso senza aver prima modificato le richiamate disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria?

- Se la durata della concessione (30 anni) viene calcolata

non dall'assegnazione del loculo ma dall'effettiva tumulazione della salma, non si produce indebitamente un prolungamento più o meno ampio del periodo di concessione, in rapporto al tempo trascorso tra la data di assegnazione e la data di futura tumulazione?

- Se la concessione ha inizio al momento dell'effettiva tumulazione delle salme, come viene regolata la disponibilità del loculo nel periodo intercorso tra l'assegnazione e la tumulazione? È di esclusiva disponibilità del privato che lo ha acquistato oppure è a disposizione del Comune fino al momento che ha inizio la concessione ?

R. Si concorda in pieno con le valutazioni esposte:

1) La procedura del Comune vicino presenta elementi discutibili ed altri di illegittimità.

Gli elementi discutibili, ma legittimi, sono quelli della "preassegnazione in vita" di un numero consistente di posti salma, ampliando così molto più del necessario il cimitero. Ma questa è una scelta e, se vi è spazio, non è censurabile più di tanto.

Con una dizione come quella del regolamento di polizia mortuaria del suo Comune tale "preassegnazione" sarebbe impossibile, a meno che non vi sia una lista di 150 salme in attesa di sepoltura.

2) I profili di illegittimità riguardano proprio il fatto che la concessione non ha data certa né di partenza né per la fine, e quindi il contratto è nullo in quanto manca uno dei requisiti sostanziali dello stesso.

3) Le domande che giustamente ci vengono poste sulla disponi-

bilità del loculo prima della sepoltura sono la prova lampante di quanto detto al punto 2) che precede. Ad esse non ha senso dare risposta in quanto il vizio è all'origine.

4) Inoltre sarebbe utile capire se il Comune vicino ha seguito nella identificazione della tariffa di concessione gli indirizzi del Ministero dell'Interno, di concerto con la Salute, di cui al DM 1/7/2002. Non si riesce a comprendere infatti per quante annualità vengono calcolate le spese di gestione cimiteriale, essendo tali annualità, nel caso di partenza della concessione dalla data di sepoltura, un elemento ignoto in partenza.

5) Per non parlare delle difficoltà a gestire lo scadenziario delle concessioni, che diventerà un vero problema per quel Comune.

6) Infine, come par di capire, sembra che il Comune vicino abbia finanziato la costruzione proprio con tali preassegnazioni.

Non mi pare che il sistema adottato sia tra una delle fonti di finanziamento consentite dall'articolo 199 del D.Lgs. 267/2000.

Q. Il Comune di ... chiede se sia possibile estumulare una salma prima della scadenza della concessione (raccolgione poi i resti in cassetta di zinco), considerato che:

- tale salma è stata inumata in campo comune dopo il 1961;

- nel successivo 1972 è avvenuta l'esumazione della stessa, trovata inconsunta e quindi tumulata in colombario a concessione quarantennale

(con scadenza nell'anno 2012).

R. Salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento comunale, l'estumulazione è sempre possibile a richiesta degli aventi titolo per il trasferimento ad altra sede, trovando applicazione l'art. 88 del DPR 285/90. Vi sono zone d'Italia, nel quale è uso o è regolamentata la cosiddetta tentata riduzione in resti, cioè si verifica se la salma si è scheletrizzata, per raccogliere le ossa all'interno dello stesso loculo o per collocarle in altra sepoltura.

In altre zone d'Italia, invece, è pur sempre consentito il trasferimento in altra sede (anche in un ossarietto) per liberare il posto nel loculo, ad esempio in previsione di un decesso che sta per avvenire e per cui si predispongono il loculo, o per tumulare un feretro con decesso appena avvenuto, per trasferimento di famiglia in altro Comune, per retrocedere il loculo, ecc...

In pratica, non è detto che si debba attendere il termine della concessione (previsto dall'articolo 86 del DPR 285/90), se vi è istanza di un avente titolo per il trasferimento ad altra sede del feretro. Al momento della estumulazione si valuta se sussistono le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 86.

Si attende il termine della concessione se invece non c'è alcuna richiesta di estumulazione.

Si noti che nel caso in esame trova piena applicazione la circolare Min. Sanità 10/98, essendo già classificabile resto mortale (più di 20 anni di tumulazione), con ciò che ne deriva per il trattamento dei resti.

Rubriche

Gli oneri dell'inumazione, ma anche dell'esumazione ordinaria e della cremazione

di Sereno Scolaro

1. Introduzione

L'inumazione è stata per molto tempo un sistema di sepoltura assicurato in forma gratuita, cioè a carico della collettività locale, comune o, anticamente, parrocchie, in quanto corrispondeva ad una concezione considerata "normale" per la quale la sepoltura dei cadaveri costituiva un onere della collettività locale, così che anche lo stesso impianto ed esercizio dei cimiteri è stato elevato ad obbligo, ed onere, dei comuni. Tutto il sistema funebre e cimiteriale italiano è stato impostato sulla logica per cui la sepoltura, nelle sue varie fasi, costituisca onere a carico del bilancio comunale: si pensi all'art. 16, comma 1, lett. b), all'art. 49, all'art. 50, ma anche, *ab contrariis*, agli artt. 62, 90 e 91, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il quadro che ne usciva era quello per cui la sepoltura andava effettuata naturalmente nel luogo di decesso, il trasporto al cimitero era a carico del comune, l'inumazione era pressoché il solo, o quanto meno quello prevalente, sistema di sepoltura, il cui onere era a carico del bilancio comunale, inclusa la fornitura degli elementi di identificazione (cippo) e di mantenimento della fossa fino all'esumazione ordinaria, che portava alla raccolta delle ossa ed al loro conferimento in forma indistinta nell'ossario comune. Tutto ciò sottendeva ad una concezione per la quale il cadavere era considerato quale *res nullius*, per cui vi doveva provvedere la comunità locale, come portato laico dell'elaborazione religiosa che individuava quale opera di misericordia la sepoltura dei defunti. In realtà, nei fatti tale concezione non risultava proprio patrimonio universale, dal momento che le famiglie affrontavano proprie elaborazioni del lutto e degli affetti, portandole ad assumere in proprio anche oneri cui non sarebbero state tenute o a considerare anche forme esteriori di rappresentazione della memoria, possibilmente durature, come nel caso delle richieste di installazione di monumenti funebri anche al di fuori

della casistica delle aree in concessione (cioè dei sepolcri privati nei cimiteri). Questo atteggiamento costituisce uno dei fattori, seppure non l'unico, che ha determinato una tendenza al ricorso ai trasporti funebri a pagamento e, via via, alla crescente richiesta di sepolture a tumulazione dal momento che quest'ultima coniuga due elementi essenziali nell'ambito del lutto: l'individualità e la durata. Il fenomeno dell'appropriazione del lutto da parte delle famiglie era così diffuso e radicato al punto che in molte realtà non vi erano praticamente trasporti funebri a carico del Comune, non si installavano i cippi di identificazione, ma anche si era determinata la convinzione che la messa a disposizione di sepolture a tumulazione dovesse considerarsi "normale", quasi un obbligo per i comuni, ecc., restando l'inumazione e gli altri servizi, sia funebri che cimiteriali, per i quali sussisteva il vincolo della gratuità come residuali, marginali o riservati a chi non disponesse delle risorse.

Va subito chiarito che la gratuità è in sé un concetto astratto e che viene qui utilizzato nel significato di gratuità per i familiari, cioè il cui costo sia a carico di altri soggetti. Dal momento che i servizi e le prestazioni hanno comunque un costo, il punto diventa quello di individuare il soggetto che tale costo debba assumere, per cui la formulazione dell'art. 16, comma 1, lettera b) d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 era ben più corretta, non parlando di gratuità, bensì di onere del comune. Andrebbe anche detto che l'uso, improprio, del termine gratuità occulta anche la concezione per cui a) l'onere del costo sia "naturalmente" a carico delle famiglie e b) che l'onere a carico del comune non sia un onere.

2. Un cambiamento concettuale

Con l'art. 1, comma 7. *bis* D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 – in vigore dal 2 marzo

2001 – tale impianto concettuale è mutato radicalmente. Tale disposizione è stata introdotta con altre finalità (quella di ribadire che la gratuità della cremazione non si estendeva anche al trasporto all'impianto di cremazione), ma la sua redazione testuale fa sì che l'inumazione (come l'equiparata cremazione) sia gratuita, cioè a carico del bilancio comunale, solo nel caso delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, mentre è stata conservata l'equiparazione della cremazione all'istituto dell'inumazione, comprendente l'intero ciclo fino all'esumazione ordinaria. Non solo, ma il trasporto è a titolo oneroso anche quando vi siano le condizioni per la gratuità dell'inumazione (e di quanto ad essa equiparato), cosa che può apparire poco coerente, come nel caso dell'indigenza che altro non significa se non la carenza di ogni risorsa e quindi anche, presumibilmente, di quelle necessarie per il trasporto funebre.

Tra l'altro, come si è visto, il riferimento anche all'esumazione ordinaria, quella che importa il collocamento in ossario comune, come soggetta normalmente all'onere e gratuita se vi siano i presupposti di gratuità anzidetti, fa sì che l'onerosità dell'inumazione non possa essere isolata alla sola operazione materiale di inumazione, ma vada valutata comprendente anche gli oneri di fornitura del cippo e quelli del mantenimento della sepoltura per il turno ordinario di rotazione. In altri termini, l'onere e il suo gravare sui familiari o sul bilancio comunale riguarda il complesso delle attività che ruotano attorno alla sepoltura in campi ad inumazione, cosa che determina la conseguenza per cui i comuni debbano disporre di almeno un cimitero a sistema di inumazione, ma che su essi venga ad aversi l'onere limitatamente per le salme che rientrino in una delle tre fattispecie di gratuità, cosa che esclude che il trasporto possa mai essere gratuito, con un effetto implicitamente abrogativo dell'art. 16, comma 1, lett. b) d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Con l'art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130, di pochissimo successiva per non dire coeva, intervenendo in materia di tariffe per la cremazione, si ha una formulazione che appare più restrittiva rispetto a quella dell'art. 1, comma 7. *bis* D. L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, prendendo in considerazione la sola indigenza del defunto come motivo di gratuità (leggi, onerosità a carico del comu-

ne, nei limiti delle disponibilità di bilancio) della cremazione. Ne esce che la cremazione, pur rimanendo qualificata come servizio pubblico locale (cui consegue, coerentemente, l'art. 6, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130), diventa chiaramente ad onere delle famiglie, tanto più che l'equiparazione è conservata individuando l'onerosità in capo alle famiglie anche di sepolture tradizionalmente a carico dei bilanci dei comuni.

La questione della gratuità non si pone, né può porsi per qualsivoglia sepoltura a tumulazione, essendo questa pratica esclusivamente, e da sempre, a titolo oneroso.

3. Le condizioni di gratuità

Le condizioni che ammettono il trasferimento dell'onere dell'inumazione o della cremazione, che vi è equiparata, dalla famiglia al comune sono, come già visto,

1. l'indigenza del defunto,
2. la sua appartenenza a famiglia bisognosa,
3. il disinteresse da parte dei familiari.

Condizioni che presentano ciascuna aspetti in qualche modo peculiari.

La condizione di indigenza è riferita alla salma presa in qualche modo isolatamente, mentre quella di famiglia bisognosa considera un ambito di persone più ampio, la famiglia. Oltretutto, la condizione di bisogno non importa necessariamente l'assenza assoluta di risorse per provvedere alla sepoltura, quanto una loro insufficienza, che meglio può essere definita come povertà, termine ben presente nella legge quadro sui servizi sociali. In entrambi i casi, occorre fare riferimento al contesto della L. 8 novembre 2000, n. 328⁽¹⁾ che attribuisce ai comuni di far fronte alle condizioni di povertà (indigenza; art. 2, comma 3; art. 14, comma 2; art. 18, comma 3, lett. b); art. 22, comma 2, lett. a); art. 23; art. 24, comma 1, lett. a); art. 28) e di bisogno, definito come derivante da inadeguatezza di reddito, oltre connesso ad altri fattori (art. 1, comma 1), comuni che non solo sono tenuti ad un intervento in tali casi, seppure nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, ma sono anche titolari, sulla base del Piano nazionale degli interventi e servizi sociali, di definizione delle situazioni economiche (art. 2, comma 4) che debbano essere considerate di indigenza oppure di bisogno, eventualmente prevedendo possibili graduazioni. Infatti, se nell'indigenza si ha una con-

⁽¹⁾ - In GU del 13 novembre 2000.

dizione che non consente di sostenere alcun onere, costituendo fattispecie di povertà estrema, nella condizioni di bisogno, più graduata e graduabile, l'intervento del servizio sociale del comune può avvenire in termini di integrazione delle risorse della famiglia bisognosa, integrazione che si può realizzare indifferentemente con il ricorso all'erogazione di somme (sussidi) o con il ricorso a tariffe inferiori ai livelli di costo, ma anche con soluzioni miste tra queste.

Ne emerge un quadro in cui spetta al comune, con il proprio regolamento per i servizi sociali, definire la soglia di situazione economica che qualifica lo stato di indigenza, oppure le soglie con riferimento alle quali si gradui la condizione di bisogno della famiglia, in ogni caso andando a provare o l'indigenza del defunto o lo stato di bisogno della famiglia con le modalità proprie dei servizi sociali (e, in buona sostanza, per espresso richiamo dell'art. 25 della L. 8 novembre 2000, n. 328, con le metodiche di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e succ. modif.). In questo modo, la sepoltura dei cadaveri è divenuta uno dei servizi sociali, per cui non può più ulteriormente essere individuata come onere del servizio necroscopico e cimiteriale (sotto il profilo dei centri di spesa e di responsabilità per la gestione del bilancio comunale). Questa situazione, per altro, differenziando l'indigenza con riferimento alla salma del defunto dal bisogno con riferimento alla famiglia e quindi ad un complesso di persone, determina la conseguenza che debba definirsi quale sia la famiglia da considerare e di cui valutare la situazione economica ai fini della verifica dello stato di bisogno e, essendo la sepoltura divenuta un servizio sociale, la famiglia andrà individuata con i criteri che qualificano la famiglia ⁽²⁾ ai fini dell'erogazione dei servizi sociali e delle prestazioni assistenziali, cosa del resto già presente nelle disposizioni di attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e succ. modif. ⁽³⁾

Ma qui emerge anche un ulteriore effetto, quello per il quale è la famiglia che deve provvedere alla sepoltura del cadavere: se nel precedente assetto normativo la sepoltura del cadavere era a carico della collettività, quasi che si trattasse di *res nullius*, con tale modifica si è raggiunto un maggiore grado di civiltà, attraverso il riconoscimento che

⁽²⁾ - La definizione di "famiglia" ai fini della definizione di criteri unificati per l'erogazione delle prestazioni e servizi sociali è individuato con il Regolamento approvato con d.P.R. 4 aprile 2001, n. 242 (in GU n. 146 del 26 giugno 2001).

⁽³⁾ - I relativi modelli sono stati approvati con il dPCM 18 maggio 2001, in GU n. 155v del 6 luglio 2001.

il cadavere non è solo un corpo inanimato, ma anche destinatario di affetti, di *pietas*: in altre parole, con questa norma, si è affidato il lutto all'ambito degli affetti della famiglia e non più per prassi, ma sulla base di fonte legislativa. Si tratta di una valorizzazione, sotto il profilo antropologico, molto più importante e radicale di quanto non importi l'attribuzione dell'onere in capo alla famiglia e il superamento della legittimazione, un tempo perfino obbligo, del comune ad assumere la spesa della sepoltura. E tale valorizzazione del ruolo della famiglia è ancora maggiormente evidente nella terza ipotesi di gratuità, quella concernente il disinteresse da parte dei familiari.

Questo disinteresse diventa importante ai fini dell'individuazione del soggetto onerato quando corrisponda sinallagmaticamente ad un obbligo, così che l'averlo preso in considerazione determina che di debba considerare la sussistenza di un vero e proprio obbligo giuridico all'onere della sepoltura in capo ai familiari, cosa che è, tra l'altro, coerente con il secondo motivo di gratuità, l'appartenenza a famiglia bisognosa.

4. Gli effetti del cambiamento

Come si vede le tre situazioni di gratuità sono tra loro strettamente connesse in un rapporto logico strettissimo che colloca la sepoltura del cadavere necessariamente nell'unico contesto dei servizi sociali. Tuttavia, quando si parla di obbligo per i familiari di provvedere alla sepoltura del defunto, al punto che il disinteresse determina una surrogazione nel soggetto onerato, soggetto che non può prescindere di operare in un quadro di responsabilità patrimoniale ⁽⁴⁾ e di legittimità delle spese che assume, occorre individuare quali siano i familiari che hanno tale obbligo a provvedere, tanto più che il disinteresse è, per sua natura, di carattere comportamentale e che deve, o dovrebbe, anche presentare un carattere di continuità nel tempo, tanto che, laddove venga meno ⁽⁵⁾, le

⁽⁴⁾ - Art. 93 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

⁽⁵⁾ - Ricordando che la gratuità per le famiglie riguarda anche l'esumazione ordinaria, tale continuità nel tempo dovrebbe necessariamente sussistere fin dopo l'esumazione ordinaria ed il collocamento delle ossa rinvenuta nell'ossario comune, cosa che importa una costanza e permanenza duratura. Tuttavia non va esclusa l'ipotesi che le condizioni di bisogno della famiglia (essendo l'indigenza relativa al defunto dovrebbe valutarsi solo al momento dell'inumazione) sopravvengano e si abbiano solo al momento dell'esumazione ordinaria; tra l'altro con ciò determinando che al momento dell'esumazione ordinaria del defunto a suo tempo indigente, dovrebbe valutarsi se vi siano le

somme già poste a carico del bilancio del servizio sociale del comune dovrebbero essere ripetute, in quanto aventi natura sostanziale di anticipazione in termini di gestione di affari altrui. Arrivando a questa conclusione, la ripetizione richiede anche che l'individuazione dei familiari obbligati abbia le caratteristiche di consentire, se del caso, anche l'esecuzione forzosa ⁽⁶⁾ della somma così anticipata, quando il disinteresse venga meno successivamente, il che comporta che l'individuazione degli obbligati abbia carattere giuridico certo.

Si potrebbe considerare che i familiari da prendere riferimento siano quelli individuabili ai fini della valutazione della situazione economica che dia titolo all'intervento in favore della famiglia in stato di bisogno, ma tale ipotesi non è particolarmente sostenibile dal momento che l'ambito di famiglia utilizzato per determinare lo stato di bisogno non può estendersi meccanicamente alla determinazione di un obbligo, almeno in senso giuridico, mentre l'obbligo è senz'altro individuabile nelle persone che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma. Tali persone sono individuabili sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di titolarità a disporre della salma e che trova la sua semplificazione nell'art. 79, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in relazione all'autonoma manifestazione di volontà alla cremazione, laddove il defunto non l'abbia espressa nella forma testamentaria. Ne deriva che i soggetti obbligati sono individuabili unicamente con questo criterio.

5. Le conseguenze per quanto riguarda il trasporto funebre

Si è già fatto cenno all'abrogazione implicita dell'art. 16, comma 1, lett. b) d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in quanto il fatto che il trasporto funebre sia qualificato come a pagamento anche nei casi in cui sussistano le condizioni per la gratuità della sepoltura (inumazione, esumazione ordinaria, cremazione) determina che non vi siano più trasporti funebri a carico del bilancio comunale. Apparentemente, tale formulazione potrebbe essere valutata come contraddittoria rispetto alla situazione di indigenza o di bisogno della famiglia, ma anche nel caso del disinteresse da parte

condizioni residue per un'eventuale gradualità dell'esumazione ordinaria.

⁽⁶⁾ - Con le modalità di cui al D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e succ. modif., attraverso l'iscrizione a ruolo, il che comporta che sussista un'obbligazione giuridica.

dei familiari, anche se l'onerosità generalizzata determina, nei fatti, che l'onere del trasporto funebre diventi una sorta di servizio strumentalmente antecedentemente connesso alla sepoltura, così che anch'esso viene ad essere un onere proprio del servizio sociale, come, del resto, la fornitura del feretro ⁽⁷⁾, in quanto strettamente necessario alla sepoltura. Trattandosi di un servizio sempre a titolo oneroso questo carattere va riconosciuto nel caso dell'indigenza del defunto, mentre nel caso di appartenenza del defunto a famiglia bisognosa esso, unitamente alla fornitura del feretro, andrà valutato nel contesto dei costi destinatari dell'intervento sociale, sia che questo avvenga con l'erogazione di provvidenze economiche sia con l'adozione di tariffe determinate in misura al costo, in relazione alla fascia di bisogno in cui la situazione economica della famiglia la colloca in applicazione delle previsioni del regolamento comunale per i servizi sociali.

La questione riemerge anche con riferimento all'art. 19, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anche se su questo punto gli aspetti di innovazione rilevano con minore evidenza: infatti, tale disposizione non individua l'onere, ma solo il soggetto che è tenuto ad una data prestazione, per cui l'onere va valutato distintamente. Da ciò si ricava che anche i trasporti di cui all'art. 19, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 siano a titolo oneroso, sia che si tratti di trasferimento della salma dall'abitazione inadatta e pericolosa ai fini dell'osservazione dei cadaveri, sia che si tratti di trasferimento della salma deceduta sulla pubblica via od in altro luogo pubblico, così che la individuazione del soggetto tenuto ad assolvere a tale onere va valutata secondo i criteri di ordine generale, sul presupposto che il trasporto funebre, quale che sia, risulta sempre a titolo oneroso.

6. Le conseguenze per la gestione dei bilanci

Ma la portata di questa disposizione è ben più ampia se si considera che, facendo venire meno l'onerosità, in via generale, in capo al comune dell'esercizio dei cimiteri ad inumazione, si determina la conseguenza che le relative tariffe debbano essere valutate in modo tale da consentire non solo la copertura degli oneri dell'esercizio dei cimiteri, ma anche la copertura degli oneri sociali che la gratuità della sepoltura (e non si dimentichi, comprensiva del suo mantenimento e

⁽⁷⁾ . Ma anche della fornitura della semplice urna, nel caso di cremazione.

dell'esumazione ordinaria) per le tre categorie già viste costituisce un servizio sociale ⁽⁸⁾. E, per altro, ipotizzabile che il comune determini le tariffe in modo da assicurare l'equilibrio delle entrate rispetto alle spese di gestione dei cimiteri, incluse quelle conseguenti alle estumulazione che avvengano con le scadenze delle concessioni a tumulazione, qualora le esigenze di bilancio consentano di affrontare autonomamente la copertura degli oneri di questo servizio sociale, anche se da ciò deriva una limitazione della disponibilità di spesa sociale destinata ad altri servizi sociali rivolti alla popolazione comunale. La questione non riguarda evidentemente i sepolcri privati all'interno dei cimiteri in quanto, per loro natura, già integralmente a carico dei concessionari, anche se influenze su di essi si determinano: infatti, nella fissazione delle diverse tariffe per la concessione e l'uso di sepolture private nei cimiteri, tradizionalmente non veniva considerato l'onere conseguente alla scadenza della concessione, ad esempio, principalmente, l'inumazione che interessa le salme estumulate, in quanto l'inumazione era comunque a carico del bilancio comunale, cosicché nel momento in cui questa non sia più a carico del comune (e dovendosi, per definizione, sempre escludere lo stato di indigenza e di bisogno della famiglia quando si abbia un sepolcro privato nei cimiteri) va tenuto conto anche di questo onere che si viene a determinare alla scadenza della concessione.

Nulla esclude che la determinazione delle tariffe possa essere valutata partendo dal presupposto di una riscossione che avvenga già al momento dell'inumazione anche per gli oneri di conservazione della sepoltura e dell'esumazione ordinaria, con la sola avvertenza che si dovrà valutarne una misura idonea a consentire la disponibilità delle relative risorse nei singoli successivi esercizi in cui i costi vanno assunti, magari attraverso l'adozione di forme di attualizzazione degli oneri, anche se ciò determini altri aspetti di tecnica contabile per l'imputazione di somme che, in termini di cassa vengono introitate in un esercizio e in termini di competenza fanno riferimento ad esercizi futuri. Queste ultime questioni potrebbero avere altro impatto sulla contabilità comunale qualora ci si orientasse per modalità di riscossione periodiche, facendo coincidere il periodo di riferimento di competenza e di cassa, soluzione

⁽⁸⁾ - Cosa che riduce la disponibilità da destinare al complesso dei servizi sociali cui il comune sia tenuto a provvedere o a cui voglia provvedere.

che avrebbe il vantaggio di una distribuzione nel tempo degli oneri e, per questo, una loro maggiore sostenibilità da parte degli obbligati, oltre che una maggiore aderenza tra entrate ed uscite.

7. Conclusioni







Ne deriva l'esigenza di un ripensamento complessivo nella gestione dei cimiteri, così radicalmente forte che ha visto spesso impreparati i comuni nell'affrontare questa innovazione, anche se alcuni hanno ben colto la portata di questo civile affidamento del lutto alla famiglia. È chiaro che ogni trasformazione, specie quelle di maggiore radicalità, può anche richiedere una temporanea gradualità, un percorso di transizione, che può anche essere valutato, non sottovalutando gli aspetti di responsabilità patrimoniale che ne potrebbero derivare.

Il ripensamento non ha evidentemente solo carattere tariffario, ma si estende anche alla valutazione sociale, dovendo il relativo regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali prendere in considerazione le condizioni di gratuità, definire la soglia di indigenza, la soglia o le soglie di situazione economica delle famiglie in stato di bisogno, le procedure di intervento nei casi di disinteresse da parte dei famigliari fino a quelle per l'eventuale ripetizione delle somme che emergano non proprio debitamente anticipate (qualora emerga, successivamente, il venire meno della situazione di disinteresse). Ma tutto ciò comporta anche un'azione di collaborazione tra il servizio sociale del comune e il servizio che sia responsabile della gestione dei cimiteri o con il gestore del cimitero, ove si abbia una situazione di affidamento.

A prescindere dagli aspetti contabili, tuttavia ci sembra che il cambiamento sia tale da costituire una vera e propria sfida, nel senso più positivo del termine, ai comuni rispetto alla gestione dei cimiteri, smuovendo le consuetudini di percepirli come un onere necessario, "tradizionale" anziché come un servizio da assicurare, oltre che in termini di equilibrio delle risorse, prima di tutto in termini di *qualità* per i cittadini che non può essere individuata come di minima, ma adeguata all'onere a cui le famiglie, come titolari delle funzioni del lutto, sono chiamate. In altre parole, gli effetti e la portata del mutamento intervenuto sono ben più ampi di quanto, a prima vista, possa apparire.



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In THANOS® NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>THANOS® COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. THANOS® COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale


RETE DI IMBRACATURA NETMAKE®

- È costituito da treccia perimetrale di chiusura ed ancoraggio in nylon che stringe la rete attorno al feretro, e da una rete di sostentamento sempre in nylon. Alla treccia vengono agganciati i sistemi di calata o sollevamento (meccanici, manuali, idraulici)
- Sepolta è resistente per almeno 10 anni
- Portata 300Kg



SACCO RIFIUTI CIMITERIALI CEMSAC

- Serve per insaccare a bordo campo rifiuti lignei e similari da esumazione ed estumulazione. Fornito con dicitura di legge
- Disponibile in 3 misure: piccolo, medio e grande
- Prodotto in tessuto poliolefinico, idoneo sia all'incedimento che a smaltimento in discarica di categoria 1A



 **argema s.r.l.**

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333

e-mail: argema@tin.it

Attualità

Le condizioni lavorative negli anni Cinquanta Considerazioni sull'edilizia funeraria dell'epoca

di Andrea Poggiali (*) e Urbano Leoni (**)

Premessa

La lettura dei quotidiani, se uno segue con attenzione anche le notizie brevi, può offrire spunti interessanti: ad esempio, può mettere al corrente di un premio conferito ad un anziano giornalista, Giuliano Zincone, per i meriti acquisiti nel sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema degli infortuni lavorativi ⁽¹⁾.

Il nome di Zincone, purtroppo, dirà poco ai lettori più giovani: sarebbe utile la ristampa di un suo libro ormai introvabile, "La pelle di chi lavora" ⁽²⁾, per ricordare alle nuove generazioni i sacrifici su cui si fonda l'attuale benessere economico.

Nel libro sopra citato, l'autore racconta di come le sue prime inchieste giornalistiche lo avevano fatto entrare in contatto con la drammatica realtà della condizione dei lavoratori in Italia negli anni cinquanta. Malattie professionali, infortuni, carenze nelle misure di sicurezza, erano la regola, non l'eccezione.

Ciò che aveva maggiormente sorpreso il giovane cronista era stato lo scarso interesse sollevato da un problema così grave: nell'Italia del dopoguer-

ra, il sacrificio della manovalanza non faceva notizia. Il contesto era quello di una quasi generale indifferenza nei confronti della salute dei lavoratori: la pesantezza del lavoro manuale era data per scontata, e la ricerca di condizioni meno usuranti non rientrava di conseguenza tra le priorità. Il richiamo a Zincone ci serve per introdurre il tema del presente articolo: è possibile rintracciare nell'edilizia funeraria un riflesso delle problematiche lavorative degli anni cinquanta?

Diremmo di sì, almeno a giudicare da un caso particolare che ci è capitato di osservare. Si tratta di una edicola costruita nel 1954, dalle caratteristiche inconsuete, che cercheremo di descrivere.

Descrizione dell'edicola

L'occasione di osservare l'edicola in questione è stata del tutto casuale: uno degli autori del presente articolo ha assistito, per motivi di servizio, ad operazioni di estumulazione richieste dal proprietario del manufatto. Non abbiamo avuto modo di esaminare il progetto, e le rilevazioni metriche sono state per forza di cose sommarie.

Nelle figure 1-2 mostriamo uno schema del prospetto e della sezione longitudinale dell'edicola.

Precisiamo che nei muri perimetrali non figurano aperture: la mobilitazione dei feretri deve perciò obbligatoriamente avvenire attraverso il vestibolo, le cui dimensioni sono piuttosto risicate. In particolare, richiamiamo l'attenzione sulle misure dell'ingresso del vestibolo: vedremo in seguito come esse costituiscano un elemento (negativo) importante.

Nel prospetto in figura 1 è possibile cogliere la difformità di misure tra le lapidi della fila centrale e quelle delle file laterali. Nel corso

⁽¹⁾ Nel Corriere della Sera del 25.11.2002, rubrica "Le notizie" a pg.16, è segnalato il premio assegnato a Giuliano Zincone dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro; la motivazione è l'attività giornalistica svolta per la prevenzione degli infortuni e la tutela delle vittime di incidenti sul lavoro. Quasi per combinazione, a breve distanza di tempo, la rassegna stampa ha offerto ulteriore spazio alle inchieste sul mondo del lavoro negli anni cinquanta: ci riferiamo alla presentazione del lavoro teatrale di Ascanio Celestini, "Fabbrica" (v. Resto del Carlino 7.12.2002, rubrica "Cultura e Spettacoli Emilia Romagna", pg.16).

⁽²⁾ "La pelle di chi lavora", di Giuliano Zincone, edito da Cooperativa Scrittori, settembre 1997.

dell'operazione, risulterà che esse hanno uno scopo puramente decorativo: asportandole, infatti, si osserva che le aperture per i loculi sono presenti solo centralmente, mentre lateralmente vi sono pareti continue di calcestruzzo.

Si rimane quindi perplessi relativamente alle modalità di inserimento dei feretri nei loculi laterali. Non può essere un inserimento frontale, perché mancano le corrispondenti aperture, ed anche se vi fossero non sarebbero utilizzabili, visto il dissassiamento dei loculi laterali rispetto all'ingresso del vestibolo⁽³⁾.

Non è possibile neanche l'inserimento laterale, che presupporrebbe uno spazio libero centrale oppure un'apertura dei loculi all'esterno dei muri perimetrali: abbiamo già evidenziato la mancanza di entrambe le condizioni.




Fig. 1: Prospetto

Immaginiamo di dovere inserire un feretro nel loculo laterale contrassegnato in figura 3 dalla lettera "x": bisogna aprire il loculo centrale a pari livello, inserirvi frontalmente il feretro e poi spingerlo nella posizione laterale. A questo punto viene realizzato il setto di separazione tra i due loculi. Un operaio, stando sdraiato nel loculo centrale, deve erigere la muratura procedendo dal fondo verso l'apertura. Ancor più avvilente si prospetta l'eventuale operazione di smuratura: è immaginabile l'esasperazione di dovere adoperare una mazza da muratore stando distesi. Si può focalizzare meglio la successione delle operazioni facendo riferimento alla figura 4.

Viene allora da chiedersi perché il progettista ha elaborato una soluzione così poco funzionale.




Fig. 2: Sezione longitudinale

Diamo subito la spiegazione: siamo di fronte ad un raro sistema di inserimento misto frontale-laterale. Per afferrarne bene il funzionamento è più pratico ricorrere ad un esempio.

⁽³⁾ Il motivo è semplice: non c'è sufficiente spazio di manovra. Se l'apertura del loculo è disallineata rispetto all'ingresso del vestibolo, bisogna dapprima fare passare obliquamente il feretro attraverso l'ingresso del vestibolo fino ad appoggiarne l'estremità anteriore sull'imboccatura del loculo: a questo punto occorre spingere ulteriormente il feretro ma contemporaneamente ruotarlo. Se non c'è sufficiente profondità del vestibolo, la rotazione che si può imprimere al feretro non basta ad evitare che esso si impunti contro le pareti del loculo. Per inciso, nell'edicola in questione vi è una difficoltà aggiuntiva nell'accesso ai loculi della fila superiore, dovuta al dislivello con l'estremità superiore dell'ingresso del vestibolo: è un particolare che costringe anche ad inclinare verso l'alto i feretri durante l'inserimento.

Proviamo ad elencare le soluzioni alternative che il progettista aveva a disposizione:

- 1) eliminazione della fila centrale di loculi, in modo da lasciare uno spazio libero di manovra per gli inserimenti laterali;
- 2) realizzazione di aperture dall'esterno, attraverso i muri perimetrali;
- 3) allargamento ed innalzamento della porta di ingresso del vestibolo e predisposizione di un accesso frontale per tutti i loculi.

La prima soluzione avrebbe comportato una diminuzione della capacità ricettiva dell'edicola: è quindi facile capire perché non è stata praticata.

La seconda soluzione era poco diffusa: un certo tradizionalismo può avere influito nella scelta di trascurarla.

La terza soluzione sarebbe invece risultata agevolmente realizzabile: se il progettista ha rinunciato a questa opportunità, privilegiando al con-

trario un ingresso (relativamente) stretto, può essere dipeso dal desiderio di mantenere in ombra il vestibolo. L'irradiazione solare (inevitabile con un'ampia superficie vetrata) non consente infatti di conservare adeguatamente i fiori, e con gli anni è anche un fattore di deterioramento per le lapidi e le effigi.




Fig. 3: Sezione trasversale

Sono solo ipotesi, ma compatibili con lo "spirito" dell'epoca: nella presumibile ottica del progettista, la sua era stata una buona idea, in grado di assicurare un pieno utilizzo della potenzialità ricettiva unitamente ad un vestibolo intimo e ben conservabile.

Purtroppo, per un manufatto di questo tipo riesce difficile programmare interventi di miglioramento ergonomico. Le tre soluzioni che in precedenza abbiamo elencato sarebbero state valide

come criteri di progettazione iniziali, ma appaiono estremamente impegnative da realizzare se applicate alla situazione già esistente.




Fig. 4: Pianta

Per fortuna, casi come questo sono rari: ma sono anche indicativi di una mentalità che forse non è ancora del tutto scomparsa.

(*) *Dirigente medico I livello, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

(**) *Geometra, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Attualità

Considerazioni sul tema della cremazione

di Emilio Scioldo (*)

La cremazione è un rito che, benché nella nostra epoca, in Occidente, avvenga mediante la tecnologia, trae le sue origini in tradizioni antichissime di culto dei defunti.

Qualunque equiparazione al puro smaltimento del cadavere è errata e non tiene conto dei valori che i cittadini, che optano per la Cremazione, pongono nella loro scelta.

Un forno crematorio non può essere tanto meno equiparato quindi ad un inceneritore di rifiuti.

Riteniamo con questa premessa di aver sufficientemente chiarito i motivi per cui, a nostro giudizio, è necessario adottare parametri differenziati anche nella scelta della tecnologia.

Riteniamo che un impianto di Cremazione, per la sua funzione di incenerire singoli corpi umani, (come peraltro è prescritto da profonde ragioni etiche di rispetto dei defunti, oltre che dalla legge) non necessiti degli stessi parametri richiesti per gli impianti di incenerimento di RSU (Residui Solidi Urbani).

Vogliamo fare un breve excursus sulla tematica delle normative che hanno accompagnato, e che accompagnano, l'iter giuridico della Cremazione per quanto attiene all'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera.

Il D.P.R. 203/88 è stato emesso in attuazione delle Direttive CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria

Il D.M. 12 luglio 1990, "linee guida per il contenimento delle sostanze inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione", (all. 1, punto 5), non individua, purtroppo, una distinzione tra un Tempio Crematorio ed un impianto di incenerimento di RSU o di smaltimento di carcasse animali.

Ciò è da ritenersi una involontaria omissione, da parte del legislatore, in quanto nel 1990 il fenomeno cremazione era del tutto marginale.

Comunque, se non altro, in questo Decreto già venivano fissati dei limiti di inquinamento in funzione della capacità nominale degli impianti di incenerimento.

Erano comunque identificate due ben precise fasce di capacità nominale, una superiore ed una inferiore alle 3 t/h.

Era cioè affermato un principio basilare: occorre tenere conto della capacità nominale dell'impianto.

A questo proposito desideriamo riferirci ad un articolo "Il quadro normativo di riferimento per gli impianti di trattamento termico degli RSU" dell'ing. Photios. Calyvas, dell'ARPA ligure, Dipartimento Provinciale di Genova, che fa notare "che, dal punto di vista rilasci inquinanti, la normativa è in costante evoluzione con limiti sempre più restrittivi portando a fattori di emissioni, intesi come i quantitativi di inquinante emesso per il peso unitario di rifiuto trattato, praticamente uguali per tutti i tipi di inceneritori; in termini di impatto ciò significa che l'elemento determinante per la qualità dell'aria nell'ambiente circostante è dato dalla taglia e non dalla categoria dell'impianto."

Condividiamo l'opinione dell'ing. Calyvas per quanto attiene al tema dalla taglia dell'impianto. Per quanto riguarda la categoria, il distinguo da noi precedentemente fatto comporta solo una valutazione etica riguardo alla destinazione "d'uso".

Facciamo una esemplificazione. Per il particolare: nel Decreto, nel caso di impianto con capacità nominale < 3 t/h, il limite era posto a 30 mg/nm³, mentre, nel caso di impianto con ca-

capacità nominale > 3 t/h, il limite era posto a 100 mg/nm³.

È bene mettere in evidenza che un conto è il limite di inquinamento valorizzato in mg/nm³, ed un altro, invece, è il flusso di massa giornaliero relativo alla conduzione a regime di un impianto.

Nel caso di un inceneritore di RSU o di un impianto di incenerimento di carcasse animali (anche di quelle affette dal morbo della BSE) che abbia una capacità nominale di 4 tonn/h, emetterà in atmosfera, ogni ora, una quantità di polveri corrispondenti a circa 4 kg. Questo nel rispetto dei limiti di legge dei 30 mg/nm³.

Trattandosi di un impianto a ciclo continuo, cioè 24 h. su 24, il totale giornaliero di emissioni sarà di circa 96 kg.

Invece, nel caso di un Forno Crematorio con una portata (flusso di massa orario delle polveri emesse in atmosfera) di 1.500 m³/h, sempre nel rispetto degli analoghi limiti, cioè 30 mg/nm³, la quantità di polveri emesse sarà di solo 45 grammi.

Il ciclo giornaliero di un impianto di cremazione non supera normalmente il periodo di 8 ore, per cui il totale emesso giornalmente sarà di circa 360 grammi.

Ci troviamo quindi di fronte a due tematiche, completamente differenti, non sovrapponibili e non facilmente conciliabili.

In data successiva, nel 1997, il Ministero dell'Ambiente emetteva il Decreto n. 503, (*Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari*), finalizzato esclusivamente al contenimento delle emissioni negli impianti di incenerimento di RSU.

In questo Decreto, oltre il chiarimento dei limiti delle sostanze inquinanti in atmosfera, nell'allegato 1 al punto C.2, venivano indicate quali fossero le misurazioni in continuo da effettuarsi sugli inquinanti emessi nell'effluente gassoso.

Continuiamo a ripetere che questi due orientamenti hanno senso solo se applicati nel contesto dell'indirizzo specifico della legge, e cioè agli impianti di incenerimento dei RSU.

Nel marzo 2001, con la pubblicazione del DPR n. 130 era stata individuata la necessità della modifica dell'ancor oggi vigente Regolamento di polizia mortuaria, il DPR 285/90.

In una bozza dell'emittendo "nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria", sarebbero previsti alcuni Allegati, tra cui il 7 che tratta delle "Caratteristiche di crematori e relativi forni". Entrando nel merito dell'allegato, notiamo che emergono giustamente due "criteri temporali di applicazione":

A) Crematori la cui costruzione viene autorizzata successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento e dai quali si applicano le prescrizioni ed i valori limite di emissione di cui al punto 6, misurati secondo i criteri in esso articolo stabiliti.

Valori minimi di emissione

Molti dei valori riportati al punto 6 dell'Allegato sopra citato, ci sembrano mutuati, pari pari, dal sopra citato Decreto del Ministero dell'ambiente 503/98.

Per quanto attiene alla filosofia della Cremazione, continuiamo a ripetere che, nella fattispecie, la identificazione, come emergerebbe di conseguenza dall'Allegato 7, di un impianto crematorio con un inceneritore di rifiuti, non sia, a nostro giudizio, una idea felice.

Indipendentemente dalla irrilevante quantità di inquinanti, rilasciati in atmosfera da un cadavere cremato, questo avvicinamento ad un Residuo Solido Urbano può facilmente turbare, anche sotto il profilo psicologico, la sensibilità dei cittadini.

Da parte della FIC sarà comunque fatta al Ministero della Salute, a tempo debito, una specifica proposta di modifica dei valori minimi di emissione.

Misurazioni in continuo

L'Allegato 7 recita:

"Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni

delle sostanze inquinanti di cui al paragrafo 6.3, punti 1), 2), 3), 4) e 7), nonché il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica.

omissis ...”

Alla luce del flussi di massa giornalieri, relativi ai Forni Crematori, precedentemente indicati, noi non riteniamo, specie per quanto attiene alle misurazioni in continuo, che questa normativa, mutuata, senza dubbi interpretativi, dalla 503/98, risponda a delle reali esigenze della salute pubblica ed abbia un senso logico nel caso della cremazione di salme.

Inoltre il costo di realizzazione è sostanzialmente elevato, per cui ci chiediamo se, nell'ottica di economia della Pubblica Amministrazione o delle Socrem nei confronti della collettività, un aggravio di spesa di questo genere abbia una evidente giustificazione.

Suggeriamo che *“debbano essere misurati e registrati in continuo solo la temperatura dei gas nella camera di combustione ed il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera”*.

B) Crematori esistenti che sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni dei punti 4, 5 e 6 entro 3 anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Per quanto attiene questo punto desideriamo fare osservare, a titolo pregiudiziale, che, sul territorio nazionale, la tipologia del prodotto e lo stato di invecchiamento degli impianti non sono omogenei, per cui ci si potrebbe anche trovare di fronte alla necessità di non facili, ma drastiche, decisioni sulla operatività degli impianti stessi.

A titolo esemplificativo prendiamo in esame due punti che potrebbero essere pregiudiziali all'adeguamento previsto, entro 3 anni, degli impianti esistenti.

Valori limite delle polveri emesse in atmosfera

L'intervallo dei valori in Italia oscilla tra 10 e 100 mg/nm³. È evidente che al di sotto di 80 mg/nm³ è indispensabile un impianto di filtrazione.

Abbiamo dei dubbi che, qualora un impianto, sulla base della vecchia normativa, sia stato omologato per 100 mg/nm³, sia in grado, anche sovente per problemi di spazio, di realizzare un realistico adeguamento alle nuove norme previste.

Per poter comunque dare dei suggerimenti concreti, e non velleitari, sarebbe, a nostro giudizio, indispensabile avere un censimento, fatto dal Ministero della Salute tramite gli organi costituzionali più rispondenti alle esigenze, ad es. ARPA, di tutti gli impianti esistenti, del loro lay out, dello stato di fatto, delle autorizzazioni all'esercizio, a suo tempo emesse, del commento sulla reale fattibilità di adeguamento e dei relativi suggerimenti.

La FIC ha comunque predisposto una modulistica che risponde alle esigenze prima descritte, che metterà, se richiesto, a disposizione degli Organi interessati.

HCl (acido cloridrico)

Il raggiungimento del limite dei 10 mg/nm³ prevede che, oltre l'impianto di filtrazione, sia presente un sistema di additivazione, nel sistema filtrante, di uno specifico reagente.

Sul piano operativo valgono le stesse considerazioni di cui al punto precedente.

Ci siamo volutamente limitati a trattare in modo generico questo argomento che interessa tutti gli operatori nel settore della Cremazione senza un particolare distinguo tra il settore Pubblico e quello delle Società di Cremazione

Ci auguriamo vivamente che tutto il tema legato alla Cremazione, alla dispersioni delle ceneri e, più in generale, alla Polizia Mortuaria abbia, possibilmente a non lunga scadenza, un riscontro positivo da parte di tutte le forze politiche.

(*) Esperto FIC (Federazione Italiana Cremazione)

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a.)**, le mette a disposizione l'**esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.**

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Invii il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

M020185VF

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero **abbonarmi** alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
o al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTA' _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzie di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione al Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it



Documentazione

Schema di disegno di legge recante disciplina delle attività in materia funeraria

(testo come approvato nel Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La materia funeraria, nel corso dell'ultima legislatura è stata oggetto di interventi sporadici e limitati ad alcune parti del problema, lasciandone altre del tutto prive di regolamentazione (ci si riferisce da ultimo alle leggi n.28 febbraio 2001, n. 26 che ha introdotto l'onerosità per l'inumazione e la cremazione, alla legge 30 marzo 2001, n. 130 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione di ceneri e, infine, all'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che è intervenuto sulla edificabilità nell'intorno dei cimiteri).

Con la presente iniziativa si intende innovare in modo organico (si riscrive, infatti, l'intero Titolo VI del Testo Unico leggi sanitarie di cui al regio decreto n. 1265/1934) il settore funerario italiano, non solo per gli aspetti igienico-sanitari, ma anche per quelli gestionali e di tutela dell'utenza.

Bisogna infatti considerare la particolarità della materia, che coinvolge oltre mezzo milione di famiglie all'anno,, i suoi risvolti psicologici, che richiamano attenzione al legislatore il quale deve esprimere un modello adattabile alle molteplicità delle possibili scelte.

Il presente intervento legislativo è peraltro rispettoso del nuovo titolo V della Costituzione.

La materia della polizia mortuaria, storicamente, non è mai stata sussunta in un unico plesso amministrativo. Vi sono infatti aspetti prettamente sanitari (Ministero Salute), ve ne sono altri riconducibili all'ordine pubblico (Ministero Interno), altri ancora relativi ad esigenze di giustizia (Ministero Giustizia).

Come si può facilmente constatare, trattasi di una materia multidisciplinare, no facilmente riconducibile ad un singola competenza unitariamente intesa (statale o regionale).

La sintesi, sul piano legislativo, nella definizione dei principi uniformi, non può dunque che competere allo Stato ed al suo Parlamento, fermo restando che i principi posti dal presente disegno di legge, saranno esplicitati dalle numerose riserve di legge regionali, cui il testo rinvia, per la normativa di attuazione e di dettaglio.

Anche gli enti locali, storicamente titolari, unitamente al Ministero dell'interno, della materia della polizia mortuaria, trovano adeguato riconoscimento e valoriz-

zazione del proprio ruolo nella disciplina di detti servizi nell'ambito del proprio territorio.

In questa ottica, ben si comprende come lo Stato debba esprimere i principi fondamentali cui deve ispirarsi la disciplina in materia funeraria, allo scopo di definire standard uniformi su tutto il territorio nazionale in tema di trattamento amministrativo del cadavere e dei resti umani (ceneri, ossa, ecc.).

Così pure compete allo Stato dettare norme a tutela del mercato e della concorrenza, e dunque degli utenti, al fine di evitare situazioni di monopolio o di oligopolio nelle varie fasi del mercato funerario (vestizione salma e veglia, trasporto, onoranze, accoglienza cimiteriale, arredo e sistemazione della sepoltura) che si ritorcono in danno dei fruitori dei servizi.

In questo senso sono da intendersi i precisi limiti di confine posti nelle attività fra mercati contigui (chi svolge attività di natura istituzionale nel settore mortuario non deve svolgere attività imprenditoriali di onoranze funebri), allo scopo di evitare le distorsioni di mercato che nuocciono non solo al corretto andamento dell'economia, ma agli stessi utenti, sui quali gravano tutte le disfunzioni del sistema.

Alle regioni competono funzioni legislative di dettaglio e di programmazione, mentre i comuni svolgeranno funzioni amministrative e regolamentari per disciplinare sul territorio le modalità operative dei singoli servizi funerari.

Resta ferma l'autorità del Sindaco per l'ordine e la vigilanza in materia funeraria.

Il disegno di legge si caratterizza per l'affermazione, in detto settore, del principio di sussidiarietà, sempre più presente nel nostro ordinamento, anche a livello costituzionale.

Tutti i molteplici servizi attinenti alla materia funeraria debbono potere essere gestiti in condizioni di pari opportunità tra operatori pubblici e privati.

Debbono essere due i polmoni che portano ossigeno ad un settore da tempo negletto e bisognoso di nuove energie.

In questa ottica il disegno di legge contempla la possibilità con le dovute ed opportune garanzie, che operatori privati possano accedere alla gestione di un ci-

mitero, il cui regime giuridico (demanialità) resta immutato.

I cimiteri dunque continueranno a far parte del demanio comunale e solo i comuni potranno erigere nuovi cimiteri. Del pari, è opportuno, almeno in questa fase storica dove la cremazione deve ancora affermarsi in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale, che i forni crematori continuino ad essere costruiti all'interno dei cimiteri, anche con il contributo degli enti morali senza scopo di lucro che hanno diffuso in Italia l'idea cremazionista.

Questa forma di conservazione (cimiteri comunali) della memoria e dei ricordi, appare dunque ancora la più opportuna e coerente con la cultura e tradizione del popolo italiano, che vede ancora nel cimitero il luogo e la sintesi della storia sua come collettività (si pensi ai monumenti che ricordano i caduti di tutte le guerre) e come singolo individuo (le tombe private).

Fermi restando i predetti profili, occorre tuttavia innovare i metodi gestionali favorendo, l'ingresso di operatori privati che portino nuova linfa all'edilizia cimiteriale, ferma oramai da decenni, per rendere i servizi adeguati alle esigenze della popolazione. In questo senso è visto con favore lo strumento del project financing.

Nella gestione dei cimiteri resterà centrale la figura dell'ente locale, dal quale non si potrà prescindere, e che ben saprà valutare le opportunità offerte dalla nuova disciplina legislativa.

Il disegno di legge si caratterizza, inoltre, per rendere più agevole la costruzione e l'uso di cappelle private, eliminando quasi totalmente la zona di rispetto (limitata a soli 25 metri), in modo da rendere "popolare" e non più elitaria, anche questa forma e modalità di sepoltura.

Definisce in modo organico e compiuto, il concetto di trasporto di cadavere chiarendo che l'addetto al detto servizio assume le vesti di incaricato di pubblico servizio.

Definisce altresì il concetto di attività funebre, in tutti i suoi molteplici aspetti e pone norme di salvaguardia etica del settore, sanzionando severamente chi in ragione del suo ufficio, favorisce in modo irregolare lo svolgimento di un servizio funebre.

Questo disegno di legge, concepito e pensato in modo organico, coglie l'occasione per eliminare alcune di-

scrasie normative, non sufficientemente coordinate con l'intero sistema.

Anche il trasporto funebre, storicamente assunto in esclusiva dai comuni, trova adeguata disciplina, nel rispetto della pronuncia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (parere 2 luglio 1998) e della recente giurisprudenza amministrativa, come attività libero imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa.

Altra novità del disegno di legge è la previsione di ambienti nei quali operatori, pubblici e privati o misti, potranno svolgere i propri servizi per il commiato.

Con questo sistema si ritiene di alleggerire i servizi mortuari delle strutture ospedaliere, oggi molto congestionati, e di razionalizzare il mercato delle onoranze favorendo gli operatori seri, in grado di effettuare cospicui investimenti che si traducono, oltre che in nuovi posti occupazionali, in maggiori servizi per la popolazione.

Allo scopo di non creare situazioni di monopolio, con conseguenti distorsioni nel mercato delle onoranze funebri, si è introdotta una norma di salvaguardia che non consente ai soggetti gestori delle sale del commiato di convenzionarsi con strutture sanitarie pubbliche e private per la gestione dei rispettivi servizi mortuari.

È stata altresì introdotta la tanatoprassi (pratica volta alla momentanea conservazione e presentabilità del cadavere) e delineata la figura del profilo professionale del tanatoprattore, da attuarsi con legge, anche in ossequio al recente del Consiglio di Stato (18 aprile 2002) che lo ha suggerito espressamente, per armonia con il nuovo titolo V della Costituzione.

Viene infine contemplato il cimitero per animali d'affezione. Notoriamente le famiglie italiane hanno animale nelle proprie abitazioni. L'animale d'affezione accompagna la vita delle persone dall'infanzia (chi di noi non ricorda il proprio animale preferito con cui giocava da bambino?) fino alla tarda età. Questo forte legame "uomo-animale", pur rescindendosi con l'evento morte, ha la possibilità di continuare in modo sereno e quasi poetico con la realizzazione di un sito destinato a raccogliere le spoglie dei poveri animali che hanno raccolto in vita il nostro affetto.

TESTO

ARTICOLO 1

(Oggetto e attribuzioni)

1. La presente legge determina i principi fondamentali in materia funeraria, intesa come il complesso di servizi e funzioni in ambito funebre, cimiteriale e necroscopico.

2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

- a) unitarietà del trattamento del cadavere, delle cremate ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti es-

- senziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico sanitarie;
- b) unitarietà del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle cremate ceneri ed ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;
 - c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alla lettera a) e b), dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;
 - d) pari opportunità, nella gestione di tutti i relativi servizi attinenti alla materia funeraria, tra operatori pubblici e privati.
3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del Comune nel cui territorio si svolge tale attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.
 4. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

ARTICOLO 2

(Nuovo testo dell'articolo 337 del Testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 337 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
"art. 337
Le Regioni e le Province autonome, d'intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali o rispettivamente provinciali, per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori. In ogni ambito territoriale così individuato viene garantito almeno un cimitero in cui seppellire feretri a sistema di inumazione e tumulazione. I piani regionali e delle province autonome garantiscono la presenza di un forno crematorio almeno ogni 5.000 decessi annui di residenti. Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi sono realizzati dentro il cimitero.
I predetti ambiti territoriali ottimali, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e cremazioni, tengono conto dei cimiteri e crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale o della provincia autonoma i Comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.

I cimiteri ed i crematori fissi possono:

- a) *essere realizzati dai Comuni, anche secondo le forme associative loro consentite, o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che abbiano tra i propri scopi il servizio della cremazione.*
- b) *Essere gestiti da parte di soggetti pubblici, privati o misti, nonché dagli enti locali anche in forma associativa, ai sensi dell'articolo 113 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Ai soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero, è richiesto il possesso di idonee garanzie sulla loro solidità economica e finanziaria.

Il Comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero.

Le Regioni e le Province autonome procedono alla approvazione dei piani, rispettivamente regionali o provinciali, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sotto il profilo igienico sanitario i cimiteri sono sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle Regioni o Province autonome.

La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero".

ARTICOLO 3

(Nuovo testo dell'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"art. 338
I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune, o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici questi devono obbligatoriamente riportare il vincolo di rispetto cimiteriale.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 20.000 ad un

massimo di euro 60.000 ed è tenuto, inoltre, a sue spese a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del Comune in caso di inadempienza.

In deroga a quanto previsto nel primo comma, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda unità sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre i limiti sotto specificati:

- a) per sepolture di sole urne cinerarie o cassette di resti ossei: 25 metri dal limite del perimetro cimiteriale nella zona interessata;
- b) per sepolture destinate a tumulazione di feretri: 50 metri dal limite del manufatto;
- c) per la realizzazione di campi per la inumazione di feretri: 100 metri dal limite del campo di inumazione;
- d) per la realizzazione di crematori fissi o per la installazione temporanea di crematori mobili: 200 metri dal punto di emissione degli effluenti gassosi in atmosfera.

Per i punti a) e b) del quarto comma la deroga è altresì consentita senza il parere preventivo della competente azienda unità sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale vengono fissate in misura superiore al doppio dei minimi sopra stabiliti; restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti nel quarto comma.

In deroga a quanto previsto nel comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici, purché il raggio della zona di rispetto, determinata ai sensi del primo comma, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri, per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.

All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, ma non l'ampliamento. Non sono altresì consentiti

cambi di destinazione d'uso che comportino riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore oltre i limiti stabiliti dall'apposito piano comunale.

La costruzione e l'uso di cappelle private familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi o ceneri, sono consentiti quando le cappelle siano attorniate per un raggio di almeno 25 metri da una zona di rispetto di fondi di proprietà delle famiglie interessate al loro uso.

La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità separatamente dalle cappelle.

Previo approvazione del relativo progetto, la costruzione delle cappelle di cui al comma ottavo, è autorizzata dal Comune competente, sentita l'azienda sanitaria locale interessata per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica.

È riservata alle Regioni e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati nel presente articolo.”.

ARTICOLO 4

(Nuovo testo dell'articolo 339 del Testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 339 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

“art. 339

Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma stessa, svolta dal medico al momento dell'accertamento del decesso. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato della Direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte,

non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

Il trasporto di cadaveri, di cremate ceneri umane e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti in norme di principio dello Stato.

Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 a 9.000 euro."

ARTICOLO 5

(Nuovo testo dell'articolo 340 del Testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'art. 340 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"art. 340

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 338, è vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero.

È vietato conservare o disperdere cremate ceneri umane al di fuori dei cimiteri o in luoghi e secondo modalità diverse da quanto stabilito dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

Il contravventore, se il fatto non costituisce reato, è punito con sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 a 9.000 euro, graduate in relazione alla gravità degli illeciti, e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere, delle cremate ceneri umane e delle ossa umane".

ARTICOLO 6

(Nuovo testo dell'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è sostituito dal seguente:

"art. 341

La regione o la provincia autonoma ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il Comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di cremate ceneri umane o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia".

ARTICOLO 7

(Articolo aggiuntivo dopo l'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie)

1. Dopo l'articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è inserito il seguente:

"art. 341 bis

Per attività funebre si intende un servizio che comprenda e assicuri, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

- a) *disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;*
- b) *fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di funerale;*
- c) *trasporto di cadavere, di cremate ceneri umane e di ossa umane.*

Chi, nello svolgimento di attività funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso con effetto immediato dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività".

ARTICOLO 8**(Modifiche all'articolo 344 del Testo unico delle leggi sanitarie)**

1. All'articolo 344 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma le parole “, la polizia mortuaria” sono soppresse;
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Ogni Comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio contenute in apposita normativa statale, nonché delle norme eventualmente emanate dalla Regione o dalla Provincia autonoma”;
 - c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
“I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro, secondo modalità e procedure da definirsi nei predetti regolamenti”.
2. c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
3. d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e natanti.
5. La dispersione all'interno di aree private aperte presuppone il consenso dei proprietari.
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.
7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 30 marzo 2001, n. 130 oppure da personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto.
8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 130 del 2001, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intenda, per qualsiasi motivo, disfarsi dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale dello stato civile interessato, che ne prende nota.
10. La violazione delle modalità di dispersione delle ceneri prescritte dal comma 8 integra la fattispecie di reato di cui all'articolo 411 del codice penale, come modificato dall'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
11. Nell'articolo 3, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130 il periodo iniziale, tra le parole “Entro” e “principi”, è sostituito dal seguente:
“Le vigenti norme concernenti la cremazione vengono integrate o modificate come segue”.
12. Nell'articolo 3, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130 la lettera h) è abrogata.
13. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.
14. L'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 è abrogato.
15. Le Regioni e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di stabilire criteri applicativi diversi rispetto a quelli contenuti nel presente articolo.

ARTICOLO 9**(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130 per la dispersione e la conservazione delle ceneri)**

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto di principi fondamentali dell'articolo 3, comma 1, e della legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. La volontà del defunto per la dispersione o conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai Comuni che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.
4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da ceneri e insediamenti abitativi;
 - b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

**ARTICOLO 10
(Trasporto funebre)**

1. Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune nel cui territorio ha sede l'impresa. Nel caso d'impresa con più sedi, l'autorizzazione è rilasciata dal comune dove insiste la sede principale.
2. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono riservate alle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività funebre.
3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

**ARTICOLO 11
(Servizi per il commiato)**

1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti pubblici, privati o misti esercenti l'attività funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato.
2. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, potranno essere ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.
3. È affidata alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di stabilire criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale.
4. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, debbono essere fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di uguaglianza.
5. I soggetti esercenti le sale del commiato possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei relativi servizi mortuari, con esclusione dei servizi funerari.

**ARTICOLO 12
(Tanatoprassi e tanatoprattore)**

1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dar luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.
2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte eseguito dal medico necroscopo.
3. Con accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:
 - a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;
 - b) requisiti delle scuole di tanatoprassi;
 - c) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;
 - d) metodiche e sostanze da utilizzarsi nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e sistemi

**ARTICOLO 13
(Cimiteri per animali d'affezione)**

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali è affidata alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di valutare l'impianto e l'esercizio di zone cimiteriali destinate alla sepoltura di spoglie di animali d'affezione, tenendo conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere.
2. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si estende la normativa cimiteriale della normativa statale di cui all'articolo 14, in quanto applicabile, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, finché la Regione o la Provincia autonoma non emani specifico organico provvedimento.

Documentazione

Interpellanza urgente di On.le Violante e altri alla Camera sull'attuazione della normativa sulla cremazione dei defunti e risposta del Governo

Seduta n. 269 del 20/2/2003

PRESIDENTE - L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Attuazione della normativa sulla cremazione dei defunti - n. 2-00640)

PRESIDENTE - L'onorevole Zanotti ha facoltà di illustrare l'interpellanza Violante n. 2-00640 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1), di cui è cofirmataria.

KATIA ZANOTTI - Signor Presidente, vorrei sottoporre la seguente richiesta - che è anche una richiesta di comprensione - all'attenzione del sottosegretario, onorevole Guidi. Il 30 marzo 2001 è stata approvata la legge che disciplina la cremazione dei defunti. Si attendeva, entro sei mesi, l'emanazione del regolamento attuativo che avrebbe consentito di procedere anche alla dispersione in natura delle ceneri e si diceva che, in quella fase, le urne contenenti le ceneri sarebbero state depositate nei cimiteri dei comuni.

Si è determinata ormai una situazione pesante, per quanto riguarda la gestione di questa situazione: i comuni sono pieni, i cimiteri sono pieni e i familiari - come spesso leggiamo anche sui giornali - sollecitano continuamente, attraverso lettere, che si proceda all'emanazione di questo regolamento. Lo stesso ministro Sirchia, in Commissione affari sociali, si impegnò già nel 2002 - quindi più di un anno fa - a presentare la bozza di regolamento al Consiglio superiore di sanità.

Non sappiamo ancora nulla e questa interpellanza ha lo scopo di fare chiarezza per quanto riguarda l'emanazione di questo regolamento. Chiedo pertanto al sottosegretario Guidi se sia possibile avere una risposta definitiva al riguardo.

PRESIDENTE - Il sottosegretario di Stato per la salute, onorevole Antonio Guidi, ha facoltà di rispondere.

ANTONIO GUIDI, *Sottosegretario di Stato per la salute* - La ringrazio, signor Presidente e ringrazio gli interpellanti. Contrariamente al mio temperamento, non «guidizzerò» il mio intervento, ma leggerò in modo puntuale e «notarile» quanto pervenutomi dal Gabinetto del ministro Sirchia alle ore 12 di oggi. Mi accingo, quindi, ad una lettura secondo delega, esprimendo una considerazione a latere al termine di essa (se il Presidente me lo consente).

PRESIDENTE - Prego, il Presidente glielo consente.

ANTONIO GUIDI, *Sottosegretario di Stato per la salute* - La legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione dei cadaveri (spero umani) e dispersione delle ceneri - «spero umani» è una mia digressione -, nel disciplinare integralmente la pratica funeraria della cremazione e quella dell'eventuale dispersione delle ceneri di risulta, nel rispetto della volontà del defunto, demanda, nell'articolo 3, comma 1, ad apposito regolamento, da adottarsi su proposta del ministro della salute, sentiti i ministri dell'interno e della giustizia, l'emanazione delle relative disposizioni attuative. «Punto».

Nei primi mesi dello scorso anno, in considerazione dell'esigenza di disciplinare in maniera completa ed organica la trattazione della materia funeraria, si procedeva alla predisposizione di uno schema di nuovo regolamento di polizia mortuaria, la cui preliminare stesura venne curata da un apposito gruppo tecnico di esperti, costituito presso il Consiglio superiore di sanità. Il Consiglio manifestava quindi il proprio parere favorevole sul testo nel maggio 2002. «Punto».

Si riteneva nell'occasione che l'emanazione di tale organico regolamento di polizia mortuaria presupponesse l'approvazione, da parte del Parlamento, di alcune modifiche legislative alla normativa primaria

del settore dettata dal vigente testo unico delle leggi sanitarie dell'attualissimo 1934 (l'espressione «attualissimo» è un'altra digressione). «Punto».

Le modifiche predette, che avrebbero dovuto essere inserite in un apposito disegno di legge del Governo in materia di attività funeraria, apparivano, infatti, indispensabili e pregiudiziali. «Punto».

Recentemente, nell'intento di accelerare comunque l'autorizzazione della pratica alla dispersione delle ceneri, prevista dalla succitata legge n. 130, sono state inserite apposite prescrizioni conformi ai criteri ivi previsti per l'esercizio della relativa delega, in un articolo del già predisposto testo legislativo di iniziativa governativa, del quale è imminente la presentazione al Consiglio dei ministri. «Punto».

In considerazione dei prolungati tempi tecnici comunque richiesti da tale iniziativa - conseguenti alla particolare complessità della questione su cui, tra l'altro - esisterebbe, su taluni aspetti, una titolarità regionale nelle competenze alla regolamentazione - il Ministero della salute ha ritenuto opportuno di riprendere in considerazione la delega conferita al Governo dal citato articolo 3, comma 1, della legge n. 130 del 2001. «Punto».

Si sta, pertanto, procedendo alla predisposizione di un specifico schema di regolamento limitato all'attuazione delle disposizioni normative richiamate, concernenti la dispersione e la conservazione delle cremate ceneri. «Punto».

Anche il testo di tale regolamento è in fase di avanzata elaborazione e il Ministero della salute è impegnato ad accelerarne l'iter per poter soddisfare le esigenze dei cittadini interessati al problema ed eliminare i disagi che attualmente avvertono anche alcune amministrazioni comunali nella gestione della delicata materia all'esame. «Punto».

Questa è la lettura - tranne alcuni punti incidentali che ho chiarito - del testo a me pervenuto e che ho diligentemente letto.

Credo che parlare di morte non sia diacronico a chi si occupa di salute e non sta a me rimarcare che, con riferimento al destino dei nostri defunti, dal mantenimento in vita - lo dico tra virgolette - attraverso gli organi (argomento di fondamentale importanza), occorre aumentare le informazioni e i servizi. Infatti, non è vero che, a tale proposito, al sud vi sia meno vocazione; mancano i servizi, altrimenti la vocazione sarebbe sicuramente conforme e diffusa su tutto il territorio nazionale, sin dall'atto, se vogliamo, più negativo - non voluto ma negativo - dell'incenerimento e della cremazione. Noi dobbiamo essere partecipi e consapevoli, nel rispetto di chi va al di là (un aldilà che non conosciamo, a parte chi, come me, crede che esista un aldilà), ma

anche nel rispetto di chi resta. Troppo spesso il rispetto di chi resta non è preso in considerazione.

Sapere dov'è il corpo del nostro defunto, il rispetto del corpo del nostro defunto è qualcosa che non lenisce il nostro dolore, ma che certamente riduce la nostra sofferenza e la nostra disperazione. Dante Alighieri non sbagliava quando diceva che peggio dell'inferno è il limbo, l'inconosciuto, l'inconoscibile, lo straordinario grigiore della nebbia.

Anche in questo caso, chiedo anch'io che presto, e nel modo migliore, la legge venga attuata. Lo faccio non solo nell'indifferibile rispetto per chi è andato in altre sponde, ma anche per il rispetto nei confronti di chi resta, altrettanto importante in un discorso più generale nel quale la salute, l'etica e la morale non sono tra loro confliggenti, ma assolutamente convergenti.

La vita e la morte sono qualcosa che ci deve vedere uniti, non divisi a causa di leggi non ancora attuate.

PRESIDENTE - L'onorevole Zanotti, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

KATIA ZANOTTI - Signor Presidente, sottosegretario Guidi, proprio in virtù del riferimento da lei fatto, da ultimo, al rispetto per chi resta, ma anche al rispetto della volontà di quei defunti che, in vita, hanno scelto di farsi cremare, mi dichiaro totalmente insoddisfatta della sua risposta.

Mi dichiaro insoddisfatta perché, dall'approvazione della legge, sono passati, ormai, due anni. Mi dichiaro insoddisfatta perché lei fa riferimento al percorso riguardante un regolamento di polizia mortuaria che non ho capito bene in quale fase sia e, comunque, è ancora molto lontano. Mi dichiaro insoddisfatta perché soltanto dopo che il percorso si è bloccato (se ho capito bene, lo sottolineo nuovamente) il Governo ha deciso di recuperare la strada del regolamento attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 130 (che, per la cremazione, rimanda ad un regolamento esecutivo). Mi dichiaro insoddisfatta perché, in questo paese, sul tema della morte e dei riti ad essa connessi, è molto cresciuta la sensibilità e si sono persino modificate le culture: sempre più persone fanno ricorso alla cremazione o si iscrivono ad associazioni per potere essere cremate; molti familiari sono attenti a garantire un rito della cremazione dignitoso e rispettoso per le salme (e non sempre ciò avviene) e chiedono - è stata anche presentata una proposta di legge al riguardo - il riconoscimento del rito laico sullo stesso piano di quello religioso, case funerarie, eccetera. Insomma, si è prodotta una cultura di rispetto profondo per le scelte che riguardano il momento della morte ed il momento della celebrazione del rito funebre.

Insisto, sottosegretario, perché ritengo che esistano tutte le condizioni per approvare in tempi rapidi il predetto regolamento. Molti comuni hanno deciso di procedere per conto loro, tuttavia in una situazione di disagio perché, in una materia di competenza statale, mancando una normativa di esecuzione omogenea per tutto il territorio nazionale, si producono inevitabilmente disparità di comportamento tra comune e comune.

Le stesse regioni, per poter esercitare le loro competenze hanno bisogno di una normativa nazionale che garantisca l'omogeneità su tutto il territorio.

Quindi, non sono soddisfatta della risposta, in nome e per rispetto, lo ripeto, soprattutto di chi rimane, dei familiari dei defunti, i quali aspettano con molta ansia il regolamento di esecuzione. Sui giornali vengono pubblicate molte lettere di persone che chiedono di poter procedere avendo certezza di diritto in ordine alle regole da applicare alla dispersione delle ceneri. Del resto, siamo ormai in Euro-

pa, si tratta di una pratica assolutamente diffusa, ma noi siamo rimasti indietro.

Per cui, attraverso questa interpellanza urgente, chiediamo al Governo di accelerare i tempi di predisposizione di questo regolamento, perché il suo aggettivo imminente fa più riferimento alla larghezza piuttosto che alla precisione dei tempi di definizione e di approvazione del testo da parte del Governo.

ANTONIO GUIDI, *Sottosegretario di Stato per la salute* - Distingua tra chi legge e chi parla.

KATIA ZANOTTI - Quindi, nel dichiararmi insoddisfatta, sollecito il Governo, data la delicatezza del tema e la sensibilità che evoca, chiedendogli sufficiente disponibilità, a dare una risposta, la più urgente possibile.

Sezione 1 - Attuazione della normativa sulla cremazione dei defunti

Allegato A) Interpellanza urgente del 18 febbraio 2003

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere - premesso che:

la legge 30 marzo 2001, n. 130, nel disciplinare la cremazione dei defunti, ha introdotto la possibilità di disperderne le ceneri in natura, come già avviene da tempo negli altri Paesi dell'Unione europea, e ha stabilito che, in attesa di tale dispersione, l'urna contenente le ceneri possa essere depositata presso il tempio crematorio o il cimitero;

in assenza dell'emanazione del regolamento esecutivo da parte del Governo, che era stata prevista dalla legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, si stanno accumulando nei depositi cimiteriali di molti comuni una qualità notevole di urne, nonostante una fugace dichiarazione del Sottosegretario di Stato per la salute, senatore Cesare Cursi, che il 29 gennaio 2002 annunciava presso la Commissione affari sociali della Camera dei deputati l'approvazione da parte del Consiglio superiore di sanità di un primo schema di regolamento;

di fronte a tale ingiustificato ritardo, si può forse ipotizzare che il Governo esiti a intervenire a causa dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della parte II della Costituzione, nonostante che tra le competenze esclusive dello Stato, a cui si limita la potestà regolamentare del medesimo, compaiano sia lo stato civile, sia la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che ben giustificano un regolamento relativo alla polizia mortuaria -

se il Ministro interpellato intenda, superando questa colpevole situazione di incertezza che danneggia i singoli cittadini e crea notevoli disagi ai comuni, attivarsi quanto prima circa l'emanazione di detto regolamento, dato che la legge prevede una sua proposta iniziale da sottoporre al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia e, quindi, alle competenti commissioni parlamentari.

(2-00640)

«Violante, Montecchi, Ruzzante, Battaglia, Bolognesi, Labate, Bogi, Di Serio D'Antona, Giacco, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti».

Documentazione

Il parere del CSS sul primo schema di disegno di legge di modifica della legislazione mortuaria

In data 26/2/2002 la 3^a Sezione del Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole consultivo sul seguente schema di disegno di legge di modifica della legislazione mortuaria, trasmesso dalla competente Direzione del Ministero della Salute.

Lo schema di D.D.L., è poi stato variato. L'ultima versione è quella approvata dal Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2003, che dovrà essere sottoposta al parere della Conferenza Unificata e poi iniziare l'iter parlamentare.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE MORTUARIA

ARTICOLO 1

1. L'articolo 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

Art. 337 – 1. Le regioni e le province autonome, d'intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali o rispettivamente provinciali per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri ed i crematori. Ogni Comune, anche in forma consortile, deve avere almeno un cimitero con un reparto per l'inumazione.

2. Gli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, definiti in base al fabbisogno, tengono conto dei cimiteri e crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale o provinciale i Comuni interessati devono adeguare il loro piano regolatore cimiteriale.

3. I cimiteri ed i crematori possono essere realizzati o gestiti da soggetti pubblici, anche consorziati, da soggetti privati e da società miste, sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, previa autorizzazione anche in deroga agli articoli 823 e 824 del codice civile.

4. I soggetti privati e le società miste devono fornire adeguate garanzie di capacità tecnica e finanziaria per la gestione dei cimiteri e dei crematori e per la loro eventuale riqualificazione o risanamento.

5. L'attuazione del modello organizzativo di cui ai precedenti commi 3 e 4 è subordinato alla individuazione del fabbisogno di cimiteri e crematori negli ambiti territoriali ottimali definiti nella programmazione regionale.

ARTICOLO 2

1. L'articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente.

Art. 343 – 1. La pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

ARTICOLO 3

1. Nell'articolo 3, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130 il periodo iniziale tra le parole "Entro" e "principi" è sostituito da "Le vigenti norme concernenti la cremazione vengono integrate o modificate come segue".

2. Nell'articolo 3, comma 1, la lettera h) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è abrogata.

3. Gli articoli 4 e 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.

4. Il termine entro il quale sono definite le norme tecniche di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n.130 è prorogato a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

1. Con appositi atti regolamentari emanati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia sono definite le norme attuative.

Documentazione

Disposizioni ordinamentali in materia di pubbliche amministrazioni. Alcuni effetti della L. 16 gennaio 2003

Circolare Sefit n. 4883 del 22 gennaio 2003

Con la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubbliche amministrazioni*”, pubblicata sul S.O. alla Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003, si dà attuazione ad uno dei collegati alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), subito dopo l’approvazione della Legge Finanziaria per il 2003.

Il testo approvato ha subito una serie di interventi che ne hanno accresciuto la portata, intervenendo su molte materie e facendo più volte ricorso agli strumenti della delega legislativa.

La legge costituisce un “contenitore” di norme diverse afferenti a una pluralità di materie, a volte, non strettamente coordinate e che presenta una sottovalutazione delle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in quanto alcune delle norme rientrano nell’ambito della competenza legislativa regionale concorrente, altre volte esclusiva.

Con la presente circolare si intendono illustrare i principali contenuti aventi ricadute sugli associati del provvedimento legislativo in oggetto, per i quali si rimanda in All.1.

L’allegato è disponibile, come al solito, sul sito della Federazione www.federgascqua.it/sefit

Allegato 1

ALLEGATO 1

NORME SUL LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tra le numerose modificazioni che il collegato ordinamentale in materia di pubbliche amministrazioni apporta all’ordinamento generale del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, va segnalata l’attenzione posta alla formazione del personale dipendente, individuando, all’interno delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, l’esigenza di predisporre annualmente un piano per la formazione del personale, da elaborare tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi dell’amministrazione, delle assunzioni programmate e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti delle risorse disponibili a questo scopo (che possono essere interne, statali e comunitarie), ma anche delle metodologie formative ad adottare in relazione alle diverse tipologie di destinatari della formazione. Il piano per la formazione del personale diventa così uno strumento necessario all’attività di formazione. Per le amministrazioni statali e per gli enti pubblici non economici, la predisposizione del piano va effettuata entro il 30 gennaio di ciascun anno ed inoltrato, a fini informativi, al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di esigenze sopravvenute o straordinarie successive alla predisposizione del piano di formazione

del personale, possono essere individuati ulteriori interventi di formazione, purché entro il 30 settembre di ciascun anno, indicandone sia gli obiettivi che le risorse, interventi formativi che potranno avere corso qualora, entro un mese dalla loro comunicazione, non intervenga il diniego da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli interventi di formazione collegati all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica assicura il raccordo necessario con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

Sempre nel contesto delle modifiche all'ordinamento generale del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, modifiche sono apportate in materia di mobilità del personale, prevedendosi che le amministrazioni pubbliche, prima di procedere a bandire concorsi per l'assunzione di personale, debbano dare comunicazione (al Dipartimento della funzione pubblica per le amministrazioni dello Stato o enti pubblici non economici nazionali oppure alle strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro" per le altre amministrazioni pubbliche) dei posti disponibili (distintamente per area, livello o qualifica, sede di destinazione, eventuali funzioni e specifiche idoneità previste), al fine di permettere, se del caso, l'assegnazione di personale collocato in disponibilità od interessato a processi di mobilità previsti da leggi o dai CCNL.

Dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico (ma la previsione è estesa anche ad ogni progetto in corso di attuazione a tale data) è dotato di un "Codice unico di progetto" che viene assegnato secondo una procedura definita dal CIPE, che la definisce entro il 30 settembre 2002 (termine che evidentemente presupponeva un'approvazione della Legge antecedente a quanto effettivamente avutosi) sentita la Conferenza unificata.

Disposizioni in materia di semplificazione

In materia di semplificazione amministrativa, la possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostituti-

ve dell'atto di notorietà come modalità alternativa all'autenticazione di copia (art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, viene estesa ai titoli di studio o di servizio, ai documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati, e tale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere apposta anche in calce alla copia stessa.

Sempre in ambito di semplificazione della documentazione amministrativa, viene previsto che le disposizioni dei capi II e III (sostanzialmente, degli articoli da 6 a 49) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applichino a tutti i casi in cui sia prevista una certificazione od un'attestazione, incluse le procedure di aggiudicazione e di affidamento di opere pubbliche, di opere di pubblica utilità, di servizi e di forniture, anche se regolate da norme speciali, con la sola eccezione delle norme che lo stesso D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara rimangono in vigore. Con questa previsione viene a superarsi il contenzioso che, a volte, è stato rilevato in materia di procedure di aggiudicazione e di affidamento, derivante dalla specialità di alcune norme proprie di questi procedimenti, molte delle quali emanate in precedenza.

Con detta previsione, contenuta nell'articolo 15 (1), viene pertanto a variare quanto precisato

⁽¹⁾ Art. 15.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19-bis.(L). *(Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva)* - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa";

b) dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:

"Art. 77-bis.(L). *(Applicazione di norme)* - 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in

nella precedente circolare SEFIT Federgasacqua p.n. 4073 del 5/5/1999, nel senso che dal momento della operatività della nuova norma è consentito attestare al Comune la scelta fatta in materia di cremazione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 79 del DPR 285/90 e pertanto anche nel caso in cui la volontà di procedere alla cremazione appartenga al congiunto, che quindi non si limita ad una funzione di nuncius di quanto voluto dal decuius, va seguita la procedura "semplificata", che supera, se l'interessato intende avvalersene, quella dettata dall'art. 79 2° comma, che dispone la forma scritta e la sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale ex art. 20 della legge 4/1/1968 n.15. oggi trasfuso nell'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Deve invece essere sempre seguita la procedura "non semplificata" di cui all'art. 79, 2° comma, nell'ipotesi concernente la cremazione di salma di minorenne. Infatti, in tale caso, i parenti non possono essere portavoce di una volontà che il minore, in vita, non aveva la capacità di esprimere.

Sanzioni per violazione dei regolamenti degli enti locali

Dal momento che con l'art. 274 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. era stato integralmente abrogato il TULCP, anche per le parti che la L. 8 giugno 1990, n. 142 aveva fatte salve (tra cui le disposizioni in materia di sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali), era sorta la questione della sanzionabilità di tali violazioni, cui il Ministero dell'interno aveva tentato di dare una risposta deducendo la titolarità della determinazione delle sanzioni come derivante dalla potestà regolamentare, impostazione che prestava il fianco a più ordini di critiche in considerazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., riserva che non era venuta meno nep-

cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78".

pure dopo che la potestà regolamentare dei comuni ha trovato fondamento costituzionale con la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Con l'art. 16 della Legge (2) la questione viene risolta nel contesto legislativo prevedendo che le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Eur, salvo quando non si sia in presenza di una norma di legge che stabilisca diversamente. Essendo ammesso il pagamento in misura ridotta esso può avvenire entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se non vi è stata, dalla notificazione con il pagamento della somma di 100,00 Eur. Quando non venga effettuato il pagamento in forma ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione ne fa rapporto al sindaco o al presidente della Provincia (art. 17, comma 4 L. 24 novembre 1981, n. 689).

Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente ad irrogare la sanzione scritti difensivi e documenti e possono altresì chiedere di essere sentiti. L'autorità, sentiti gli interessati ed esaminati e documenti, se ritiene fondato l'accertamento stabilisce, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento (ordinanza-ingiunzione) all'autore della violazione ed alle altre persone eventualmente obbligate solidalmente; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola a chi ha redatto il rapporto. Il pagamento al tesoriere della somma determinata con l'ordinanza-ingiunzione va assolto entro 30 giorni dalla sua

(²)Art. 16.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

notificazione (60 giorni se l'interessato risiede all'estero). L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta opposizione con ricorso avanti al giudice entro 30 giorni (60 per i residenti all'estero) dalla sua notificazione, pena l'inammissibilità. L'opposizione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, non disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Disposizioni in materia di difesa e di pubblica sicurezza

Di particolare interesse le modifiche apportate dall'art. 30 della L. 3/03 (3) alla legge 9 gennaio 1951, n. 204 concernente i sepolcreti di guerra, che vede estese i propri ambiti a due altre categorie di caduti: quelli caduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari, a decorrere dal 4 marzo 1848 e quelli caduti durante le missioni di pace. La prima delle due categorie costituisce un'estensione del concetto di sacrario militare, di cui vi erano già stati alcuni segnali, mentre la seconda rappresenta una trasformazione degli interventi da parte delle Forze Armate in contesti diversi da quelli strettamente bellici. L'estensione dell'ambito di riferimento

⁽³⁾Art. 30.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

“*f-bis*) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848; *f-ter*) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

della L. 9 gennaio 1951, n. 204 determina il sorgere di un ulteriore onere a carico dello Stato, quantificato in 500.000 Eur annuo, a partire dal 2002.

In materia di sicurezza pubblica, con l'articolo 39 (4), viene prevista la possibilità per il Dipartimento della pubblica sicurezza di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e private che abbiano come scopo di fornire servizi specializzati finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica, con la contribuzione dei soggetti aderenti alla convenzione. Tale continuazione può consistere nella fornitura di mezzi, attrezzature, locali o nella corresponsione di costi aggiuntivi che ne conseguano.

Una possibile applicazione potrebbe riguardare la sicurezza nei cimiteri e tutela delle opere storico-artistiche sempre nei cimiteri.

⁽⁴⁾Art. 39.

(Convenzioni in materia di sicurezza)

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specializzati, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.

2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.

Attualità

La modifica del T.U. leggi sanitarie e polizia mortuaria. Gli orientamenti della SEFIT

di Daniele Fogli (*)

Intervento effettuato nel corso del forum Sefitdieci 2002, tenutosi a Roma il 12 dicembre 2002

Le attività funebri e cimiteriali sono un insieme complesso, non riconducibile solamente alla sanità. Negli anni ci siamo abituati a chiamare il regolamento come di polizia mortuaria, ma con il modificarsi della società i compiti di polizia sanitaria, di polizia commerciale, devono contemperarsi con quelli della regolazione dei mercati.

Ritengo utile chiarire alcuni aspetti, visto che anche in taluni degli interventi che mi hanno preceduto, alcune questioni non sono ancora chiare.

Viepiù perché si lamentano ritardi, senza individuarne le motivazioni e soprattutto senza proporre delle soluzioni praticabili.

1) Quali competenze restano allo Stato e quali sono delle Regioni e dei Comuni. Quali ancora sono lasciate al mercato, più o meno liberalizzato.

Allo Stato restano, a mio avviso, pieni poteri:

a) nello stato civile e nell'anagrafe, laddove questa competenza serve a dettare una uniforme applicazione di norme concernenti l'autorizzazione alla inumazione, alla tumulazione, alla cremazione, alla conservazione e alla dispersione delle ceneri, ciò come attuazione dell'Ordinamento dello stato civile e della L. 130/2001;

b) nel coordinamento informativo statistico, con le conseguenti attribuzioni sulla denuncia della causa di morte;

c) nei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, e quindi per quanto concerne la riserva di particolari reparti per comunità religiose da prevedere nei cimiteri;

d) nella fissazione delle strutture minime essenziali da garantire per la fornitura di livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali garantiti, tra i quali si cita il diritto ad un decoroso trasporto funebre e conseguente sepoltura, in caso di indigenza o disinteresse dei familiari; nella determinazione di una pianificazione cimiteriale che consenta il rispetto del diritto di ognuno a veder garantito, in caso di decesso, la scelta circa la sepoltura di un congiunto;

e) nello stabilire le funzioni fondamentali dei comuni, tra le quali non si possono non annoverare: il garantire la sepoltura dei cadaveri ed il mantenimento del cimitero e della memoria delle passate generazioni;

f) nel garantire la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, individuando le cautele circa gli insediamenti cimiteriali e dei crematori, per ridurre l'impatto ambientale. Da ciò ne discende la facoltà di normare i modi di inumazione, di tumulazione, di cremazione e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali;

g) sulle norme di tutela della concorrenza, tra le quali si possono annoverare le forme di gestione dei servizi, di recente individuate con l'articolo 35 della L. 448/2001.

Queste, a mio avviso, sono le competenze in base all'attuale normativa.

Negli ultimi anni sta prevalendo nella discussione politica la logica del contrasto a quella del dialogo. E il contrasto non permette di approfondire adeguatamente e preventivamente le questioni.

Già fu un errore procedere a trasferire competenze da Stato a Regioni ed Enti Locali con la L.C. 3/2001, senza valutarne appieno tempi, modalità, percorsi negoziati di cambiamento. Allora prevalse la ragione politica pura. E stiamo pagandone ancora le conseguenze e le pagheremo per anni.

Oggi, non contenti dello sconquasso fatto, c'è chi punta a trasferire materie interamente dallo Stato alle Regioni.

O almeno così crede qualcuno, perché il testo del D.D.L. che ha ricevuto il primo benestare in un ramo del Parlamento, già crea ulteriori problemi interpretativi, restando comunque un pezzetto di competenze ancora allo Stato.

Stiamo andando verso un ulteriore groviglio giuridico che penalizzerà per anni lo Stato.

Se dovesse passare questo ulteriore cambiamento della Costituzione, con l'assegnazione "in via esclusiva" a Regioni di sanità e polizia locale, ri-

tengo che vi sarebbe da rivedere parte della elencazione di competenze appena fatta.

Ma, allo stato attuale delle cose, la Regione deve legiferare in argomento, secondo i principi fissati in ambito nazionale, adottando, se necessario, anche una regolamentazione di dettaglio per le materie di competenza.

Ogni Comune dovrebbe avere il regolamento per le attività funebri e cimiteriali.

Una soluzione che ritengo utile per evitare il contenzioso fra competenze in materie che hanno diversi livelli di sovrapposibilità, o ancora una proliferazione di difformità anche tra territori poco diversi fra loro, è quella di giungere ad un atto di indirizzo adottato in Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, che alla luce di un quadro legislativo di principi, adotti gli strumenti attuativi in una concertazione tra i diversi livelli di governo.

2) Quali sono le caratteristiche che deve possedere una impresa funebre.

Vogliamo andare verso un sistema di imprese funebri nel quale si aggregano imprese già esistenti per raggiungere una soglia dimensionale predeterminata o, invece, si vuole continuare a mantenere nel tessuto funebre italiano l'attività delle agenzie?

E quali possono essere i criteri di riferimento per definire la soglia minima per essere impresa funebre, quali i sistemi di aggregazione possibili (società, consorzi, o altro)?

Ci si riempie la bocca del rispetto della legge 626/94, ma poi quando la si vuole tradurre in persone occorrono molti si tirano indietro.

E i centri di servizio che fine faranno? Potranno continuare a vendere servizi di trasporto funebre?

Si potrà usare per il necroforato personale regolarmente assunto da imprese di facchinaggio, richiesto per la bisogna?

E se passerà una impostazione rigida, quali saranno i costi per le imprese e inevitabilmente le ricadute per le famiglie?

Come si vede sono domande a cui si possono dare diverse risposte. Ma queste risposte sono l'essenza della riforma del settore e la vita o la morte di migliaia di imprese funebri. Su questi temi non è possibile sbagliare: meglio un approccio gradualista che un approccio assolutista.

3) Il problema maggiore per le famiglie è il come scegliere la impresa funebre.

È una scelta basata sul riconoscerle una tradizione, una qualità espressa in altre occasioni nelle quali si è potuto verificarla, dei prezzi adeguati al servizio richiesto?

Come farà poi a capirlo una persona che nella sua vita avrà sì e no 3 occasioni di funerale, è tutto da comprendere ...

O si è scelti dall'impresa funebre che con i più diversi mezzi, cerca di conquistare il mercato, anche col ricorso a pratiche illegali o, in taluni casi, criticabili, come lo stazionamento in camera mortuaria, la corresponsione di mance o tangenti, l'acquisizione della gestione di camere mortuarie?

4) Il nuovo problema del moderno impresario funebre italiano sembra ora quello di dare il servizio di funeral home.

Non so se sia chiaro a tutti verso quale modello ci si sta dirigendo e cosa comporta di investimenti e di costi di gestione una funeral home.

Dopo anni in cui la bandiera dell'imprenditoria funebre è stata la eliminazione della privativa nel trasporto funebre, qualcuno sta cominciando a capire che la cosa costa!

Ad ogni buon conto a me preme chiarire che chi realizza una funeral home deve consentire che vi accedano propri clienti, come anche clienti di altre imprese funebri.

Se lo strumento per realizzare questo obiettivo è la concessione del servizio, contenuta nei DDL già in Parlamento o il servizio di interesse pubblico soggetto ad autorizzazione e a limitazione della tariffa massima percepibile, o qualche altro meccanismo, lo si vedrà.

Per me è rilevante che si salvaguardino tutti gli interessi in gioco e in particolare quelli delle famiglie.

5) La crisi dei cimiteri italiani è sotto gli occhi di tutti.

È una crisi di programmazione, di carenza di capitali, ma anche un deficit di capacità imprenditoriale. Una crisi che va affrontata con gli strumenti giusti se si vuole continuare ad avere il ruolo storico che i Comuni hanno avuto per secoli.

La difesa della demanialità cimiteriale, non è la difesa di un orticello, o se qualcuno avesse solo questo obiettivo, sarebbe senz'altro una visione miope, nel medio e lungo termine perdente.

La difesa della demanialità è, invece, la difesa della concezione di un cimitero quale luogo di memoria storica di una popolazione, che non può essere mercificato.

Sbaglieremmo, come Comuni, a concepire il mantenimento della demanialità del cimitero come un facile mezzo per far soldi in situazione di monopolio (come purtroppo in taluni Comuni sta accadendo) o, peggio ancora nell'essere incapaci di interpretare il bisogno che viene dalla gente di qualità e di differenziazione nel servizio.

6) La cremazione sarà la grande sfida nel prossimo futuro per l'Italia.

Il trend di crescita della cremazione è rilevante, soprattutto al Nord e nelle grandi città, specie se sede di impianto di cremazione.

Fino ad ora il sistema cimiteriale italiano ha accolto con favore lo sviluppo della cremazione; di fatto anche l'imprenditoria funebre, che ha fugato le iniziali perplessità.

Negli altri Paesi dove la cremazione è già fra il 15 e il 20% ci si è interrogati su quali modificazioni comporta la cremazione.

Due sono i bisogni maggiori:

a) la necessità di supplire alla carenza del rituale (così si sviluppa la funeral home, la cerimonia dell'addio, l'impossessamento delle ceneri da parte del familiare, ecc.);

b) nuove modalità di sepoltura, diverse dal tradizionale (in questo caso le risposte sono profondamente diverse in base all'area religiosa e culturale, fra Paesi protestanti e Paesi cattolici).

Non dimentichiamoci che queste mutazioni nei bisogni hanno riflessi anche dal lato economico, nella composizione del "paniere" di un funerale, e del soggetto che ci guadagna o ci rimette. Di questi "aggiustamenti" occorre tenerne conto, senza eccedere in integralismi cremazionisti, che possono avere addirittura un effetto contrario a quello sperato.

In Italia, la cremazione, dal 1987, è uno degli strumenti per governare il sistema funerario e, per questo, ci si deve confrontare con tutti coloro che la propugnano, chi per fede o per scelta, chi, come il sottoscritto, come soluzione pragmatica ed ecologica.

7) Verso una soluzione concertata per il DDL di riforma del settore funerario.

Anticipazioni di stampa da ambienti vicini al Ministro della Salute Girolamo Sirchia, hanno diffuso la notizia che si sta lavorando attorno ad una soluzione concertata al problema.

Non è un mistero che a collaborare alla stesura degli A.S. 1265, AC 2664, al regolamento di polizia mortuaria nazionale, e anche a questa soluzione concertata, io abbia avuto un ruolo non secondario.

Questo nel bene e nel male.

Nel male, perché ogni soluzione che si cerca attorno ad un tavolo determina dei compromessi su cui ci si espone e che molti si affrettano a criticare.

Nel bene, perché senza compromessi seri e alla luce del sole, non si potrebbe fare un solo passo avanti da parte di chiunque.

Vorrei solo chiarire che, contrariamente a quanto affermato dall'avvocato Melis in un suo recente articolo, non mi sento un esperto dell'opposizione.

Mi sento un esperto che rappresenta e tutela interessi di parte, quelli dei Comuni, delle imprese pubbliche, dei cittadini, siano essi di destra o di sinistra.

Chi mi conosce potrebbe aggiungere anche gli interessi dell'imprenditoria funebre lungimirante.

Se per questo si deve essere considerati di opposizione, lascio a voi il giudizio.

Per tornare al DDL concertato, ma qui si che occorre che siano d'accordo i parlamentari sia di destra che di sinistra, sembra (visto che il testo finale, a tutt'oggi, non è ancora pubblico) che il Ministro Sirchia abbia fatto propri alcuni concetti che erano i punti fondamentali che interessavano ai Comuni e alle municipalizzate e cioè:

- mantenimento della demanialità dei cimiteri;
- crematori di regola nei cimiteri;
- garanzie per il corretto svolgimento dell'attività funebre (con sanzioni per chi fa sciacallaggio);
- possibilità di gestione dei cimiteri secondo le usuali regole per i servizi pubblici locali;
- funeral home attraverso autorizzazione comunale all'esercizio;
- una puntuale definizione del trasporto funebre, - a mio avviso - da accompagnare dal chiarimento che col rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre in un Comune il trasporto funebre possa eseguirsi sull'intero territorio nazionale.

Se questi sono gli aspetti qualificanti del DDL che il Ministro Sirchia si appresta a presentare, io mi sento di dire che sono condivisi da chi da anni si batte per la modernizzazione del sistema funerario italiano e che vi sono tutte le condizioni per auspicare una rapida approvazione in Parlamento della riforma.

Preoccupa, invece, il clima politico incandescente che da tempo si osserva in Parlamento e che non faciliterà certo un atteggiamento sereno nella valutazione di un provvedimento fortemente atteso dal settore funerario italiano.

Se però si perde questa occasione credo che non vi sia altro tempo per inventarsi altre soluzioni e allora ognuno andrà per la sua strada, individuando nei regolamenti comunali e nelle disposizioni regionali i cardini della riforma settoriale.

Ma così tutto diventerà più lento e difficile da gestire!

(*) *Responsabile SEFIT*

Attualità

La modifica del T.U. leggi sanitarie e polizia mortuaria. Le posizioni della FENIOF

di Renato Miazzolo (*)

Intervento effettuato nel corso del forum Sefitdieci 2002, tenutosi a Roma il 12 dicembre 2002

Nel dicembre del 1998, dopo lunghi dibattiti e incontri fra le diverse componenti del settore, il Consiglio Superiore di Sanità approvava il testo del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria che finalmente coronava gli sforzi della FENIOF la quale per anni, nelle più diverse sedi istituzionali e non, ha cercato di far riconoscere l'attività funebre, dandogli quella necessaria impostazione professionale ed aziendale in grado di fornire garanzie di servizio all'utenza e di competere con trasparenza in un libero mercato determinato da regole chiare ed uniformi.

Il testo, senza dubbio migliorabile in quanto frutto di complesse mediazioni non solo tra interessi contrastanti ma anche tra visioni differenti dell'intero comparto funebre e cimiteriale, avrebbe comunque prodotto, a ns. avviso, risultati positivi, gettando le basi per una progressiva evoluzione del settore. L'istituto della concertazione difficilmente però può promuovere interessi singolari a discapito di interessi più generali, generando inevitabilmente lo scontento di qualcuno. Il successivo avvicendamento politico ha quindi determinato, anziché una più rapida emanazione della riforma, una sua completa ridiscussione, portando nuovamente il tutto al punto di partenza.

Il risultato è che, dopo 4 anni di proposte e controproposte regolamentari, la riforma non è stata varata e neppure si capisce quando, come e da chi lo potrà essere. Certamente l'assetto costituzionale dello Stato è cambiato e prevedibilmente cambierà ancora, ma non può essere questa la sola giustificazione per la mancata o parziale riuscita di un'operazione che, forse perché gestita proprio senza quella criticata ma necessaria concertazione anche associativa, o forse no, ha, di fatto, condotto il settore, da una regolamentazione nuova, sostanzialmente acquisita, ad una nuova ed ulteriore situazione di precarietà ed

incertezza. Non solo, proprio i recenti sviluppi suffragano ancor più la validità della riforma da noi concertata e proposta anni orsono che, ora in modo comprensibile da tutti, si sarebbe dimostrata di fondamentale importanza per la futura e successiva integrazione regolamentare locale.

Ma questa è storia, non fatta di se e di ma, dalla quale ognuno può trarre le proprie riflessioni.

Venendo al presente, la situazione attuale ci appare essere la seguente:

Sul piano legislativo, assistiamo ad una fase di stallo determinata sia da problemi istituzionali di fonti normative, sia da proposte di modifica regolamentare diametralmente opposte; sul piano fattuale, viviamo una situazione di estremo caos professionale e normativo, poiché non solo non si è ancora giunti ad una corretta identificazione degli operatori, ma anche poiché ogni singolo ente comunale rappresenta un mondo a se, producendo una disparità di trattamenti quantomeno discriminanti per le aziende e per i cittadini (imprenditori compresi) che, alla fine e come sempre, pagano di propria tasca il prezzo di scelte amministrative, nella migliore delle ipotesi incomprensibili, ma spesso e nostro malgrado fin troppo evidenti.

Il tutto gravato inoltre dall'effettiva possibilità, recentemente ribadita anche dal Consiglio di Stato, di vedere attuare tanti singoli regolamenti regionali che spezzerebbero definitivamente quell'uniformità di trattamenti e comportamenti da sempre auspicata ed in grado di trasformare il mercato funebre (inteso nel senso peggiore del termine) in un moderno settore imprenditoriale.

L'esigenza di una nuova disciplina del settore è dunque ancora più sentita.

Dal canto nostro però, crediamo fermamente che, per l'imprenditoria funebre privata italiana, un qualsiasi intervento legislativo non possa prescindere da alcuni concetti fondamentali, che ancora una volta, seppur a conoscenza di tutti, ci sentiamo di ribadire, e cioè:

- a) La libertà di svolgere la nostra attività, definita da giuste norme, in piena autonomia;
- b) L'abolizione di posizioni dominanti da parte di qualsiasi soggetto e la conseguente abrogazione di ogni privativa o presenza di operatori all'interno di strutture sanitarie o geriatriche, pubbliche o private;
- c) la possibilità, per i soggetti autorizzati a svolgere l'attività funebre, di eseguire il servizio di trasporto sull'intero territorio nazionale;
- d) la qualificazione professionale degli operatori anche dipendenti;
- e) La possibilità di costruire e gestire funeral houses o sale del commiato private senza monopoli

territoriali od obblighi di utilizzo da parte di terzi.

È evidente quindi che l'oscillare di posizioni intervallate tra fittizie privatizzazioni e malcelato statalismo, trasformato "ad hoc" in servizio pubblico, non ci comprende ed anzi ci preoccupa, rendendoci ancora più attenti nel controbattere, con gli strumenti del dialogo e all'occorrenza del diritto, quelle azioni che dovessimo considerare contrarie alle idee base della nostra attività federativa e non.

Ciò premesso, ogni ipotesi regolamentare, in qualsiasi forma attuata, che enunci i contenuti sopra esposti, potrebbe essere da noi favorevolmente discussa o proposta per un suo accoglimento.

(* *Presidente FENIOF*)

Prodotto 100% ITALIANO



CE

Tuta come Dispositivo di Protezione Individuale da rischi chimici e biologici di 3^a categoria CE n° 0497

Proteggi la tua salute

SINCERT
CSICERT

*biodegradabili
naturali
ecologici
iraspiranti*

TESSILI MONOUSO



Proteggono da:

IN AMIDO DI MAIS EVISCOSA



SINCERT
CSICERT

**schizzi
macchie
sangue
polveri
insetti
polveri di amianto
batteri (Phi-X 174)**

COCCATO & MEZZETTI s.p.a.

Galliate (No) Italia
Tel. 0321.806789 - Fax 0321.807942
www.coccattoezezetti.it
www.biopla.com

Attualità

La modifica del T.U. leggi sanitarie e polizia mortuaria. Le posizioni della FIC

di Luciano Scagliarini (*)

Intervento effettuato nel corso del forum Sefitdieci 2002, tenutosi a Roma il 12 dicembre 2002

La F.I.C. è ovviamente parte in causa nella revisione del Regolamento di Polizia Mortuaria e ritiene che questa normativa, attesa da troppi anni, debba accogliere non solo la lettera ma altresì lo spirito delle innovazioni indicate dalla legge n. 130 del 30/03/2001 "Disposizioni in materia di cremazione di dispersione ceneri".

Prima di addentrarci nell'argomento dobbiamo manifestare il disappunto dei cremazionisti italiani, **stimati in almeno 4 milioni** (un gruppo di opinione non certo trascurabile), che a 20 mesi dalla uscita di detta legge sono ancora in attesa del Regolamento attuativo che avrebbe dovuto uscire entro novembre 2001.

Ricordo **che la funzione delle SOCREM è insostituibile**, sia nella gestione degli impianti di loro proprietà esistenti e sia di quelli che dovessero sorgere sulla base dei Piani Regionali.

Le SOCREM inoltre possono **garantire la ritualità del commiato e della consegna delle ceneri**, nonché la diffusione dell'idea cremazionista e del culto della memoria.

Al riguardo richiediamo altresì che, alle SOCREM, venga conservata la possibilità di avere in concessione, senza eccessivi intoppi burocratici, aree destinate alla conservazione delle ceneri dei propri soci.

È inoltre auspicabile che in particolari edifici, al di fuori dei cimiteri, **sia consentita la custodia di urne cinerarie**.

La F.I.C. è abbastanza scettica sull'idea della **privatizzazione dei crematori** e dei cimiteri. Siamo infatti dubbiosi e perplessi circa l'ipotesi che anche la materia cimiteriale sia da assegnare al mercato e cioè al profitto.

Auspichiamo infatti che i futuri nuovi impianti crematori debbano essere realizzati **esclusivamente in aree cimiteriali** e gestiti dall'Ente Pubblico oltre che dalle SOCREM, che ne abbiano titolo e qualificazione, e solo eccezionalmente dai privati, ma comunque solo in area cimiteriale, cioè sotto il controllo pubblico.

Nella realtà del Meridione dove la cremazione rappresenta meno dell'1% dei funerali, non vediamo infatti la possibilità che un operatore privato, **mosso da legittima motivazione di carattere economico, possa pensare a fare degli investimenti in tal senso (nell'ordine di alcuni milioni di euro).**

Anche il problema della **dispersione**, che da tempo i cremazionisti italiani auspicano, non è ancora stato reso esecutivo. Ricordo che la legge francese non pone limiti al luogo di dispersione se non quello della proprietà altrui e della pubblica via.

Certamente una normativa di indirizzo si imporrà comunque per orientare la cittadinanza.

Circa "**l'affidamento ai parenti**" delle ceneri, è una idea seducente, non fosse altro che per i motivi storici che richiama alla mente (Mani, Lari e Penati, cioè gli Dei protettori della casa). Ci sono però dei problemi pratici nella custodia delle ce-

neri in casa, che si fanno più pesanti con il passare delle generazioni per cui ad evitare che ci si sbarazzi delle ceneri in modo improprio occorrerà prevedere che le ceneri debbano **essere restituite al cimitero**.

È auspicabile che venga **eliminata ogni forma di diritto fisso** versato ai Comuni in occasione del trasporto funebre di salme destinate all'impianto crematorio o di ceneri destinate ad altri cimiteri, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza e dalla giurisprudenza amministrativa.

Si ritiene opportuno, alla luce dei recenti risvolti giurisprudenziali, **di considerare il convivente, per la scelta cremazionista**, alla stessa stregua

degli altri parenti, conformemente al vigente diritto di famiglia.

Ci sembra infine importante introdurre il principio che nel **determinare la maggioranza dei parenti** che si pronunciano per la cremazione **vengano esclusi** coloro che non dimostrino interesse pur avendone titolo.

Sembra poi opportuno introdurre il concetto che in **caso di parità** vale il parere del parente più prossimo o **del figlio più anziano di età**.

(*) *Presidente Federazione Italiana per la Creazione (FIC)*



euro.act s.r.l.

sito: www.euroact.net

e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

Attualità

La modifica del T.U. leggi sanitarie e polizia mortuaria. Gli orientamenti del Ministero della Salute

di Ivan Melis (*)

Intervento effettuato nel corso del forum Sefitdieci 2002, tenutosi a Roma il 12 dicembre 2002

Rispetto allo scorso anno (convegno Sefit dicembre 2001), un grande passo è stato certamente compiuto. Allora si discuteva di una bozza di Regolamento di Polizia Mortuaria che non era frutto di collegialità, ma dell'iniziativa degli uffici ministeriali, sulla quale si erano registrate diversità di posizioni (anche aspre).

Nel corso del 2002, invece, la Commissione di esperti nominata dal Ministro della Salute, alla quale ho preso parte come consulente giuridico ministeriale per i problemi della polizia mortuaria, ha predisposto una bozza di normativa, certamente perfettibile, ma di assoluto pregio tecnico.

La Commissione, infatti, coinvolgeva le maggiori esperienze professionali in campo nazionale: dai medici legali ai medici igienisti, dagli ingegneri esperti sull'edilizia cimiteriale agli ingegneri chimici, dai giuristi agli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità.

Tutti chiamati a concorrere alla determinazione della nuova disciplina in materia di Polizia Mortuaria.

Nel proseguo del mio ragionamento, è d'uopo considerare che la Polizia Mortuaria (rectius, le norme che si occupano di Polizia Mortuaria), per la complessità di problematiche che implica, spesso ricomprende nel suo ambito più materie (intese non in senso oggettivo, ma in senso teleologico) che l'attuale formulazione dell'art. 117 Cost. ricomprende ora nella **potestà legislativa concorrente** (*tutela della salute; tutela e sicurezza del lavoro; formazione professionale e professioni*), ora nella **potestà legislativa esclusiva statale** (*tutela della concorrenza - lett. e; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato - lett. g; ordine pubblico e sicurezza - lett. h; stato civile e anagrafe - lett. i; giurisdizione - lett. l; tutela dell'ambiente - lett. s; nonché la citata lett. m) sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.*

Non sembra vero (!) ma la Polizia Mortuaria (soprattutto la bozza predisposta dalla Commissione Ministeriale di cui ho fatto parte), a diverso titolo, detta norme in ognuno dei citati ambiti.

Come è facile prevedere (e sarà, credo, il maggior impegno per il 2003), in questo complesso intreccio costituzionale sul riparto delle fonti, non sarà facile individuare la fonte normativa idonea per introdurre la nuova disciplina nel nostro ordinamento.

Ritengo però che sia da scongiurare, in tutti i modi, la frammentazione della Polizia Mortuaria ed assicurare una matrice statale comune su tutto il territorio nazionale.

A tal fine, il disegno di legge già elaborato in modo congiunto (riassume, infatti, le iniziative legislative assunte anche dall'opposizione parlamentare), assume un'importanza decisiva.

Se infatti esso sarà approvato in tempi ragionevoli (la ragionevolezza è dettata da un'altra scadenza posta dall'agenda parlamentare: **l'approvazione del disegno di legge sulla c.d. "devolution", già approvata in prima lettura in Senato, che modifica ancora l'art.117 Cost. devolvendo alle regioni, in modo esclusivo, la potestà legislativa in materia di tutela della salute**), ovvero entro il 2003, si potrebbero allora coinvolgere le regioni e gli enti locali ed emanare la nuova disciplina nel suo complesso, non più come nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria (la potestà regolamentare infatti, nelle materie in cui vi è potestà legislativa concorrente, spetta alle sole regioni) ma come legge parlamentare approvata con le procedure di cui all'art. 11 Legge costituzionale n. 3 del 2001 e dunque con il concorso delle regioni.

Detta norma ha istituzionalizzato la funzione consultiva della Commissione parlamentare per gli affari regionali, che dovrà essere integrata da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, in relazione ai progetti di legge riguardanti le materie previste nel terzo comma dell'art. 117, riservate alla competenza legislativa concorrente delle regioni, e quelli relativi all'art. 119, concernenti l'autonomia finanziaria delle regioni.

Detta Commissione nella sua sessione integrata dà pareri la cui efficacia, in forza della citata disciplina co-

stituzionale del 2001, incide sul procedimento legislativo, restando peraltro immutata la potestà deliberativa delle camere.

Se l'oggetto della deliberazione non si uniforma al parere contrario della Commissione, oppure disattende le condizioni eventualmente poste al parere favorevole, il quorum per la valida approvazione si eleva alla maggioranza assoluta dei componenti la Camera, pari alla metà più uno dell'Assemblea.

Ecco perché è necessario coinvolgere regioni ed enti locali perché si arrivi, su iniziativa del Ministero della Salute, ad una legislazione concertata, conforme al nuovo assetto costituzionale.

A maggior ragione se la nuova disciplina è stata predisposta anche con l'autorevole intervento di rappresentanti dell'ANCI che hanno dato il loro prezioso contributo.

Anche per questi motivi, si rende ancor più necessaria l'approvazione del disegno di legge già a mani del Signor Ministro, entro il 2003. Una sua mancata appro-

vazione, infatti, renderebbe sempre più problematico un intervento statale in detta disciplina ed aprirebbe le porte alla legislazione regionale (esclusiva), qualora venisse completato positivamente l'iter di modifica dell'attuale art.117 Costituzione.

In questa denegata ipotesi (quello della frammentazione), allora, non si potrà parlare più di Polizia Mortuaria ma di **Polizie Mortuarie, tante quante sono le regioni italiane (più le Province di Trento e Bolzano), prive di matrice unitaria, che solo la legislazione statale può assicurare.**

Ecco perché bisogna mantenere una unità d'intenti per definire la disciplina della Polizia Mortuaria e cimiteriale non in termini ideologici, ma in termini pragmatici, nell'interesse di tutta la collettività nazionale.

(*) Consulente del Ministro della Salute



Via Succi, 21 - 44100 Ferrara
tel/Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333
e-mail: argema@tin.it

Dopo breve tempo dal decesso in funzione delle condizioni ambientali e/o delle cause di morte, il cadavere cede dei liquidi. La fase colliquativa può durare diversi mesi o anche un paio d'anni. Se il cadavere è all'interno di una cassa di zinco o di altri materiali che impediscono la fuoriuscita dei liquidi, questi si raccolgono anche in quantità abbondante sul fondo, creando condizioni negative per la scheletrizzazione (la saponificazione della parte dorsale). Se, invece, i liquidi non sono trattiene, possono uscire dalla cassa di legno. Per ovviare a questi inconvenienti **Argema S.r.l.** ha studiato l'utilizzo combinato di due prodotti complementari di sicura efficacia:

THANOS FUNGEL e NIDO D'APE

THANOS FUNGEL, grazie alla sua composizione bilanciata di enzimi, microrganismi e sostanze assorbenti, è in grado di trattare, neutralizzandoli, fino a 40 litri di liquami cadaverici ogni Kg. di prodotto utilizzato.

Esso interviene sul controllo e nella selezione dei microrganismi in grado di metabolizzare la materia organica, si riduce la formazione di cattivi odori assorbendo nel contempo i liquidi cadaverici.

THANOS FUNGEL viene inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo. La funzione di **THANOS FUNGEL** è inizialmente quella di assorbimento dei liquidi prodotti, anche in rilevante quantità. Successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto riducono la formazione di cattivi odori e creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È consigliabile interporre fra il cadavere ed il fondo della bara un elemento distanziatore (**NIDO D'APE**) prima di spargere con uniformità 1 Kg. di **THANOS FUNGEL**.

NIDO D'APE è un pratico cartoncino sottocorpo biodegradabile da inserire tra il fondo della cassa in legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e l'imbottitura della cassa stessa.

Grazie alla sua caratteristica a nido d'ape a maglia larga ma molto resistente, è in grado di mantenere sollevato il dorso del cadavere dal fondo della cassa lasciando così una certa aria necessaria per agevolare il normale processo di scheletrizzazione.



**Fatti e non parole:
Provateli!**

Attualità

La modifica del T.U. leggi sanitarie e polizia mortuaria. Le posizioni della FEDERCOFIT

di Pier Maurizio Zaffarano (*)

Nel corso della Tavola rotonda sul Regolamento di Polizia Mortuaria l'Ing. Fogli, a nome di SEFIT propone un coordinamento tra tutte le organizzazioni. Il Presidente Zaffarano ed il Segretario Caciolli esprimono l'adesione di Federcofit.

Il 12 Dicembre si è tenuto a Roma un importante Convegno sui temi del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Nel corso delle due Tavole Rotonde sono stati affrontati i problemi più importanti e i temi legati alla cremazione ed alla realizzazione degli impianti di cremazione alla luce della recente legislazione Italiana, e, nella Tavola Rotonda pomeridiana, i problemi connessi all'emanazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.

Presenziavano a quest'ultima, l'Avvocato Ivan Melis, consulente del Ministro, l'Ing. Fogli per conto di SEFIT, Miazzolo Presidente di FENIOF, l'Ing. Scagliarini Presidente della Federazione Italiana per la Cremazione e Zaffarano Presidente FEDERCOFIT.

Le annose vicende del Regolamento di Polizia Mortuaria si complicano sul piano istituzionale.

Con la modifica del Cap. V° della Costituzione (art. 117, il cosiddetto Federalismo), il settore non ha più un unico riferimento istituzionale: questa materia, totalmente od in gran parte, passa alla competenza delle Regioni.

Il rischio di avere, quindi, non uno ma 22 Regolamenti è reale e tanto più serio pensando alla prospettiva della "Devolution".

L'orientamento del Ministero è quello di presentare una legge di principi generali, validi quindi su tutto il territorio nazionale, per, poi, procedere al Regolamento od ai Regolamenti regionali, partendo da una base omogenea per tutti.

Come si può immaginare, l'iter si complica enormemente, perché si riapre la discussione in merito ai contenuti di queste materie e si aggiunge un ulteriore passaggio, quello parlamentare.

Se è vero che su gran parte dei contenuti del nuovo Regolamento si registra un sostanziale accordo tra le varie componenti, vi sono alcuni punti che vedono ancora le posizioni notevolmente distanti, a partire dalla proprietà demaniale o no, dei Cimiteri, Crematori, ecc..

Purtroppo gli impegni parlamentari, derivanti dal calendario del voto sulla Finanziaria 2003, hanno impedito la presenza, nella discussione, dei parla-

mentari, che hanno presentato proposte di legge e che si sono interessati a queste materie, ad eccezione dell'On. Burtone, della Margherita.

Non è facile, quindi valutare appieno il livello di convergenza presente tra le forze politiche.

L'iter esposto dall'Avv. Melis prevede la presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge di principi, composto da circa 14 articoli, quindi essenziale, entro la fine di Gennaio, per aprire la discussione in Commissione Sanità e quindi varare la legge nazionale sulla funeraria.

La Tavola Rotonda ha evidenziato una forte preoccupazione di fronte ai ritardi incomprensibili, quali quelli dell'applicazione della legge sulla cremazione e dispersione delle ceneri, che dopo 22 mesi è ancora inapplicabile, ed in merito all'essenza di interlocutori certi.

Il Settore, come ha sottolineato Zaffarano, Presidente di Federcofit, vive un impasse pericoloso perché blocca ogni possibile evoluzione, compresi gli investimenti per il suo rinnovamento e sviluppo, mentre nel resto dell'Europa i processi innovativi vanno ulteriormente avanti. In questo contesto è nata la proposta dell'Ing. Fogli di Sefit: costituire un Tavolo di Lavoro tra tutte le organizzazioni che operano nel settore per realizzare in tempi brevi, una piattaforma unitaria sui principi oggetto della legge nazionale.

Solo così, infatti, si possono far superare quelle differenze presenti, o che possono insorgere, tra le varie forze politiche e, conseguentemente, si potrà accelerare l'iter per l'approvazione stessa della legge prima che si entri nel vivo della "devolution".

Il Presidente Zaffarano ha dato l'assenso della Federazione sottolineando che è fondamentale per il settore fare tutti gli sforzi per approvare velocemente una simile proposta di legge. "Abbiamo pochi mesi di fronte, ha sottolineato Zaffarano, trascorsi i quali ci troveremo di fronte non ad un Regolamento Nazionale, ma ad oltre venti regolamenti Regionali".

Ci auguriamo che, con Gennaio, si possa procedere alla concretizzazione di queste proposte.

(*) *Presidente FEDERCOFIT*

Informatica

Gioie e dolori della posta elettronica

di Nicola Bortolotti

Cosa portereste con voi e con il vostro business sulla classica "isola deserta"? Quasi certamente il computer, ma se - in aggiunta - vi fosse chiesto di scegliere un solo servizio Internet fra tutti quelli disponibili, la palma dell'"irrinunciabile" probabilmente spetterebbe proprio alla posta elettronica, la "E-Mail" grazie alla quale avete ricevuto anche questo numero de "I Servizi Funerari".

Detto per inciso, l'impatto di "world-wide-web" e navigazione ipertestuale è stato e rimarrà sicuramente indelebile nel tempo, tanto che i più accorti potrebbero astutamente scegliere come servizio proprio questo, giocando sul fatto che ormai quasi tutti i providers offrono anche la cosiddetta "interfaccia web" per la gestione della propria posta elettronica.

Ma rimane il fatto che l'E-Mail può vantare una storia più ricca ed ha modificato tempi e modi di lavoro in maniera ancor più rilevante di quanto non abbia fatto in passato il fax, altra grande rivoluzione operativa nella vita d'ufficio del secolo appena trascorso.

Non a caso il bisogno più sentito - quando si ritorna in sede in crisi da astinenza da connettività Internet - è proprio quello di "scaricare la posta".

La lunga e fulgida storia dell'RFC821

C'è spesso un qualcosa di bizzarro e curioso nel rileggere la storia della tecnologia. Come il far notare, a quasi ventun'anni dalla comparsa del fondamentale protocollo SMTP per il trasferimento della posta utilizzato ancor oggi, che il celebre documento RFC 821 da tempo passato alla storia di Internet (www.ietf.org/rfc/rfc821.txt) porta la firma di J.B. *Postel*, un nome quasi profetico.

Al di là delle singolari assonanze e coincidenze, va rilevato come il nucleo base delle specifiche ivi racchiuse per la spedizione dei messaggi sia - in buona parte - rimasto il medesimo anche oggi, un po' come è accaduto allo standard del fax, ormai mummificatosi con i suoi pregi e i suoi numerosi difetti. Un sicuro sintomo di grandissima capacità e lungimiranza tecnica,

ma anche un percorso di inevitabili compromessi in nome della compatibilità e del "preesistente", un insieme di limitazioni che - prima o poi - inevitabilmente iniziano a cozzare con le accresciute esigenze dell'utenza.

Sicurezza e flessibilità vo' cercando...

L'immediatezza e versatilità d'uso della posta elettronica ne nascondono - spesso - le molte lacune sotto il profilo della sicurezza. Storicamente - infatti - l'evoluzione dell'informatica è spesso stata fortemente orientata verso la protezione dei dati ma - parimenti - verso la diffusione e condivisione dei servizi. Così, se da un lato è possibile apprezzare "file system" longevi ma "blindati" come quello di Unix (enormemente più avanzato rispetto a quello di Windows 9x, ad esempio), dall'altro non si può non notare come un protocollo vitale quale l'SMTP - che permette la trasmissione della posta elettronica

The image shows a screenshot of a software dialog box for configuring an email account. At the top, there are two tabs: 'Generale' and 'Server', with 'Server' being the active tab. Below the tabs, the title is 'Account di posta elettronica'. There is a small icon of an envelope and a text prompt: 'Inserire il nome di riferimento per il server: "Ufficio" o "Server Microsoft Mail"'. Below this is a text input field containing the text 'FAKE - per prova'. Underneath, there is a section titled 'Informazioni sull'utente'. This section contains four labeled fields: 'Nome:' with a text box containing 'Nome Falso'; 'Società:' with an empty text box; 'Posta elettronica:' with a text box containing 'indirizzofalso@tin.it'; and 'Indirizzo per risposte:' with an empty text box. The text boxes for 'Nome' and 'Posta elettronica' are circled in red.

Figura 1

- sia intrinsecamente assai “debole” sotto il profilo della sicurezza.

È un discutibile merito dei virus, ad esempio, l’aver svelato a tutti gli utenti quanto sia facile spedire posta sotto “mentite spoglie”. A chi non è capitato di ricevere una mail da un utente amico (e ignaro) che conteneva un virus e scoprire poi che non era stato l’amico ad inviarla ma - semplicemente - qualcuno che aveva il suo indirizzo E-Mail in rubrica? O - viceversa - ricevere segnalazione di avere inviato un messaggio infetto mentre il proprio PC era perfettamente “sano”?

Non occorre un virus sofisticato per fare ciò e - anzi - qualunque utente può divertirsi a camuffare in pochi secondi la propria identità E-Mail alterando i settaggi del proprio client (figura 1).

D in quanto eccessivamente ardua.

Con l’esponentiale crescita di Internet, dunque, si è continuato ad utilizzare i protocolli originali per la posta elettronica per ragioni di robustezza, efficienza, flessibilità e compatibilità ma è fuor di dubbio che l’intero castello si fonda oggi su dei presupposti di “buona fede” difficilmente sostenibili in sede di contenzioso.

Un primo passo potrebbe essere - quantomeno - quello di imporre la propria “autenticazione” al server SMTP (anche se questo non viene di norma richiesto - assai discutibilmente - se si utilizza il server del provider al quale si è collegati) mediante la selezione

dell’apposito checkbox che - ad esempio - in Outlook Express è situato nel menu Strumenti - Account - Proprietà - Server (figura 2). Questo consente almeno di far figurare nell’“header” dei messaggi ricevuti un - seppur minimo - attestato di autenticità (ad esempio: “authenticated as xxx@yyyyyy.it”); un’attestazione - peraltro non standardizzata - che tuttavia rimane sostanzialmente invisibile alla maggior parte degli utenti e degli applicativi e può talora essere utile solo in caso di contenzioso.

Ancora troppo poco, insomma, per potere riporre nello strumento E-Mail l’elevatissimo livello di fiducia che invece potrebbe meritare.

L’esigenza di una posta elettronica certificata

L’afferinarsi della crittografia a chiave pubblica, cuore della cosiddetta “firma digitale”, ha di colpo reso assai meno pressante l’esigenza di irrobustire gli stessi protocolli di posta elettronica, in quanto è possibile aggirare il problema assicurando la paternità del contenuto, firmandolo digitalmente, pur rimanendo nella sostanza incerto il mittente.

Sulle vicissitudini normative della “digital signature” ci si è soffermati nel numero scorso della rivista e su questi temi si ritornerà nei prossimi mesi, in quanto mai “parto” tecnologico fu più travagliato - dovendo miscelare e armonizzare tematiche diversissime, che spaziano dal diritto internazionale (passando per la burocrazia europea) alle prassi e

protocolli informatico/telematici; a ciò si aggiunga la serie imbarazzante di bug procedurali ed effettivi di recente manifestatisi, fatto questo assai grave perché in grado di minare sul nascere la fiducia degli utenti - già scarsamente informati e consapevoli - in uno strumento realmente affidabile e rivoluzionario.

Tralasciando per un attimo la firma digitale in senso stretto, è bene sottolineare il fatto che una “posta elettronica certificata” non si limita alla



Figura 2

digital signature; col termine “certificata” si intende infatti “un servizio basato sulla posta elettronica, come definito dallo standard SMTP e sue estensioni, che consenta la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici *nel rispetto dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* [ossia il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa]”. È dunque bene riportare integralmente il citato articolo 14:

“Sezione III - Trasmissione di documenti - Articolo 14 (R) Trasmissione del documento informatico.

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.”

Cosa questo implichi effettivamente sotto l'aspetto tecnico e procedurale è stato stabilito con notevole dettaglio dalle “Linee guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata” - licenziate in prima edizione il 3 Febbraio 2003 - e dall'allegato tecnico, entrambi facilmente rintracciabili all'indirizzo del Centro Tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.ctrupa.it/RETE-RUPA/Posta-Elet/index.htm (figura 3).

Legalmail, la soluzione di Infocamere

In sintesi, con la posta elettronica certificata si ha un reale e ben più potente sostituto della classica “raccomandata a.r.”, pur potendo continuare ad utilizzare i normali e più diffusi programmi di gestione dell'E-Mail (come Outlook Express 5.x e 6.x, Netscape 7.01, Mozilla 1.0.2, Lotus Notes client



Figura 3

6.0, Opera 5.02, Eudora 5.2) ma anche una comune interfaccia web (la sicurezza è in questo caso assicurata dall'utilizzo della “smart card” contenente la propria firma digitale).

In particolare - come recita la homepage dedicata all'argomento da uno dei due operatori di posta certificata accreditati sino al momento della stesura di questo articolo - ossia InfoCamere s.c.p.a. (l'altro è EDS PA s.p.a.) - sono garantite “l'identificazione del mittente, l'integrità e confidenzialità del messaggio, ma anche di attestare il recapito del messaggio stesso” (figura 4, all'indirizzo Internet www.legalmail.it).

Una soluzione di questo tipo, oltre all'immediatezza propria della posta elettronica, comporta ulteriori aspetti migliorativi rispetto all'equivalente cartaceo, specie se lo scambio avviene con altri utenti di posta certificata. In particolare, non esiste un solo “avviso di riscossione”: come illustrato nel sito Legalmail, dedicato da Infocamere al tema, “il mittente riceve dal proprio server una prima ricevuta di

presa in carico, con attestazione temporale (come un timbro postale). Poi riceve dal server destinatario una ricevuta di consegna del messaggio nella casella di arrivo; anche questa ricevuta comprende un'attestazione temporale. Il mittente ottiene, con la ricevuta di avvenuta consegna, un'attestazione su tutto il contenuto inviato nel messaggio; questa ricevuta, firmata dal server che ha effettuato la consegna, rappresenta un'attestazione decisamente più dettagliata rispetto alla ricevuta di una raccomandata cartacea. Inoltre, tutte le operazioni vengono registrate e conservate nel tempo. L'interoperabilità con gli altri fornitori di posta certificata garantisce invio e ricezione di messaggi certificati a/da qualsiasi utente di posta certificata. Legalmail fornisce anche la possibilità di richiedere la ‘notifica di



Figura 4

accesso' marcata temporalmente per certificare l'accesso del destinatario al messaggio".

In sostanza, con la posta certificata è possibile un tracciamento pressoché totale dei propri messaggi E-Mail.

Si noti che la posta certificata protegge l'utente anche da se stesso e dai possibili malfunzionamenti dei propri computer. Nelle linee guida si può leggere - infatti - che "i gestori devono mantenere traccia delle operazioni svolte su un apposito registro. *I dati contenuti nel suddetto registro devono essere conservati per un periodo di almeno due anni e devono essere disponibili ed accessibili per la consultazione a fini ispettivi, da parte del Centro Tecnico, o in caso di contenzioso dai soggetti individuati per tale compito. (...) Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi inviati, le informazioni presenti nei registri degli operatori coinvolti nell'invio sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*".

La minaccia dello spam

La posta elettronica - che con la certificazione sarà ora finalmente in grado di sostituire a tutti gli effetti legali l'equivalente cartaceo - fra tante gioie comporta tuttavia anche qualche dolore, il principale dei quali è sicuramente il cosiddetto "spam", ossia l'essere bersagliati da posta indesiderata, tipicamente di carattere commerciale.

Lo spam rappresenta un vero e proprio costo aziendale, che uno studio dell'Unione Europea pubblicato nel gennaio 2001 e intitolato "Unsolicited Commercial Communications and Data Protection" tentò anche di quantificare giungendo ad una cifra astronomica: ben dieci miliardi di euro all'anno.

La stima - riportata alla pagina 67 delle 145 che costituiscono il corposo studio - è in realtà limitata ai costi di connessione necessari agli utenti finali per scaricare messaggi non voluti. Oggi, alla luce delle

tante offerte di connessione "flat" - il cui costo non dipende dal tempo di connessione, tale stima non appare più così appropriata ma ridiventa oltremodo attuale qualora si pensi che una parte del costo della connettività è destinato a spostarsi dal fisso al mobile (che - come il GPRS - è prevalentemente tariffato "a traffico", ossia in base ai Kbyte scaricati) e che anche il "flat" - prima o poi - verrà probabilmente indicizzato in base al volume di dati scaricati così come avviene già oggi per molti contratti aziendali ad elevata velocità.

Vi è tuttavia un secondo e ben più importante aspetto da considerare: se - infatti - spendere 20 euro per scaricare la propria posta infestata dallo spamming con il telefonino può apparire un caso infrequente (ancorché assai irritante nonché inaccettabile se ripetuto), è invece un dato evidente e quantificabile il tempo perso dai dipendenti per selezionare la posta importante da quella pubblicitaria, con la conseguente successiva eliminazione. Il rapporto UE riporta uno studio di Schwartz e Garfinkel dove si afferma che - nell'ipotesi di ricevere sei messaggi spam al giorno - si perderanno due ore di lavoro all'anno semplicemente

nel premere il tasto del mouse per cancellarli. Tale stima - in realtà - appare assai ottimistica. Il principale effetto collaterale dello spam consiste infatti nel far perdere concentrazione giacché non è sempre così scontato distinguere lo spam dalla posta "utile".

Una lotta vana?

Lo spamming rappresenta un fenomeno così diffuso e così sgradito tanto che - da anni - vi è una mobilitazione generale per contrastarlo. I risultati - tuttavia - sono generalmente deludenti e, spesso, decisamente più agri che dolci.

La strategia comune consiste infatti nell'identificare chi spedisce spam e bloccarlo, se possibile, prima che il messaggio indesiderato giunga nella casella di posta del destinatario. Il problema sta proprio nell'identificazione del mittente visto che - come




Figura 5

già fatto notare - il protocollo SMTP consente con elementare facilità di alterare la propria identità quante volte si desidera, anche in maniera automatizzata e pseudo casuale.

Un metodo solo apparentemente migliore - in quanto è spesso inattuabile in quanto “getta via il bambino con l’acqua sporca” - consiste nel bloccare tout-court l’indirizzo Internet (IP) del server mittente: si tenga infatti presente che imporre un filtro con maglie troppo strette implica un rimedio assai peggiore del male, ossia il rifiutare come spam anche messaggi E-Mail “utili”.

Ne sanno qualcosa Libero/Inwind/IOL/Blu, ad esempio, che - per avere adottato una lista antispam pubblica internazionalmente nota come SPEWS (www.spews.org, figura 5), che aveva improvvisamente inserito l’IP Address di Yahoo nella sua “blacklist” - si sono viste sommergere dai messaggi di protesta dei propri utenti impossibilitati a ricevere i messaggi (fortemente voluti!) delle mai-



Figura 6

La via migliore per combattere lo spam

Senza affidarsi a blacklist troppo restrittive, la via migliore per combattere lo spam rimane quindi quella di gestire una propria “lista nera”. Tutti i clienti di posta elettronica consentono di dirottare automaticamente nel cestino i messaggi provenienti

da mittenti non graditi (per esemplificare, in Outlook Express esiste all’uopo l’“Elenco mittenti bloccati” alla voce “Regole messaggi”). Ma si può fare assai di meglio, ossia identificare e bloccare i messaggi *prima* di scaricarli sul proprio PC per poi cancellarli direttamente sul server del provider, risparmiando quindi tempo prezioso.

Software cosiddetti “spam-killer” di questo tipo ne esistono molteplici, ma è opportuno segnalare l’ottimo prodotto - italiano e gratuito - Spam Terminator reperibile e liberamente scaricabile all’indirizzo www.sertel.net/terminator.

Spam Terminator è dotato di flessibili e sofisticate opzioni (utili anche per prevenire taluni virus), nonché di una blacklist già pronta all’uso ma sicuramente troppo ricca e selettiva per un utilizzo professionale, per cui il consiglio è di ignorarla (il problema è sempre il medesimo: si rischierebbe di gettare via messaggi di interesse) e di crearne invece una personale, progressivamente ritagliata sulle proprie esigenze. La regola aurea deve essere sempre la stessa: meglio tollerare uno spam di troppo piuttosto che correre il rischio di scartare erroneamente un messaggio utile.




Figura 7

ling list che costituiscono l’asse portante dei numerosissimi “gruppi” di utenti ospitati da Yahoo; una protesta *anti-antispam* che ha persino sollevato l’attenzione della stampa specializzata (figura 6).

Cultura

Il cimitero acattolico di Roma

di Laura Bertolaccini (*)

Il Cimitero acattolico di Roma – detto anche Cimitero dei Protestanti, Cimitero inglese, Cimitero di Testaccio, a volte, Cimitero degli artisti e dei poeti – è uno tra i più antichi cimiteri di Roma ancora in uso.

Sorge a ridosso dell'antico tracciato delle Mura Aureliane, in prossimità della piramide di Caio Cestio (I secolo a.C.), nell'area che anticamente veniva definita come "Prati del Popolo Romano".

Tra il finire del XVIII e l'inizio del XIX secolo Roma fu una tra le tappe obbligate del *Grand Tour* di visitatori stranieri, artisti e poeti, pellegrini, nonché sede di rappresentanze diplomatiche: i censimenti demografici dell'epoca rivelano un'eccezionale presenza di forestieri nella città. Considerati "eretici" rispetto al cristianesimo, gli acattolici trovarono inizialmente sepoltura presso il Muro Torto, nel sepolcreto degli "impenitenti", insieme a prostitute, criminali, cospiratori politici e chiunque altro fosse interdetto alla sepoltura ecclesiastica. La stessa cerimonia funebre si doveva svolgere esclusivamente di notte, alla luce fioca delle fiaccole, probabilmente per non alimentare il fanatismo del popolo romano intollerante verso i non cattolici. In seguito, probabilmente spinti dalla posizione isolata (tra campi

aperti, lontana dal centro abitato) che rendeva il luogo meno soggetto ad atti vandalici o di intolleranza religiosa, gli acattolici scelsero come luogo della propria sepoltura i terreni adiacenti le Mura Aureliane presso la piramide di Caio Cestio. Ed è forse proprio per la presenza della piramide, antico

monumento sepolcrale divenuto per il suo fascino simbolo di Roma e meta obbligata per gli stranieri, che qui venne definita l'area del cimitero.

Secondo lo storico Richard Krautheimer la vocazione di questa area ad ospitare sepolture sembrerebbe rintracciabile già dal XVII secolo: papa Alessandro VII aveva indicato ai piedi della piramide il luogo più adatto alla inumazione dei morti per l'epidemia di peste che tra il 1656 e il 1657 aveva duramente colpito la città.

Non ci sono notizie certe circa la data di fondazione del Cimitero acattolico di Roma: sembra che nel 1732 vi venisse sepolto sir William Ellis, tesoriere del re di Inghilterra James III Stuart, ma è assai probabile che sin dall'inizio del secolo alcuni avessero trovato sepoltura

presso la piramide Cestia.

Il più antico monumento conservato nella parte antica è la tomba di George Antony F. Werpup, studente di Hannover deceduto nel 1765: leggenda vuole, che a colloquio con il papa, il giovane Wer-



Figura 1

Le lastre tombali di John Keats e Joseph Severn nella parte antica. Sullo sfondo il profilo della piramide di Caio Cestio

pup avesse dichiarato di voler essere sepolto presso la piramide e che quindi alla volontà di esaudire questo desiderio si deve la fondazione del cimitero stesso.

La prima sepoltura effettivamente accertata risale



Figura 2

Le sepolture nella zona vecchia

invece al 1738: è quella di George Langton, studente venticinquenne di Oxford, i cui resti furono scoperti nel 1928, durante una campagna di scavi condotta presso la piramide.

Per molto tempo il cimitero venne usato in modo irregolare, senza leggi che ne governassero le attività funerarie.

Fino ai primi anni del XIX secolo non vi erano più di otto sepolture: quattro inglesi, due russi, due tedeschi.

Negli archivi romani non sono state rinvenute richieste di inumazioni antecedenti il 1821, ma solo richieste di concessioni alla realizzazione di monumenti o lapidi da erigere sopra una sepoltura già presente.

Soltanto nel 1821, anno in cui viene concessa la prima richiesta ufficiale di tumulazione, si inizia a tenere un registro delle sepolture: secondo questo documento redatto dal custode del “Recinto di Testaccio” il cimitero acattolico al tempo contava quarantasette sepolture.

Aumentando le sepolture crescevano le questioni legate alla protezione delle tombe: il paesaggio idilliaco destinato all’ultima dimora era in realtà luogo di pascoli, tra i raccolti e le osterie dove si tenevano numerose feste popolari. Facinorosi e ubriachi, secondo quanto riportato dalle cronache del tempo, più volte demolirono le lapidi e profanarono le tombe. Nel 1824 Leone XII acconsentiva alla creazione di un fossato, ancora oggi in parte visibile, verso la piramide. Con questo atto il papa intendeva porre fine ad una annosa questione circa la recinzione dell’area delle sepolture, di fatto mai accettata dalla autorità ecclesiastica per non legittimare la presenza di un luogo acattolico nella città ufficialmente sede del papato. L’intenzione di Leone XII era quella di preservare il luogo delle sepolture ma non di generare un luogo di culto acattolico. Solo nel 1870 verrà eretto il muro a recingere quella che comunemente è nota come *parte antica*, ovvero la zona delle sepolture più vicina alla piramide.

Intorno al 1822, cessando le inumazioni nella *parte antica*, ha luogo un primo ampliamento dell’area cimiteriale – *zona vecchia* – utilizzando quei campi immediatamente a ridosso dell’antico recinto cimiteriale. Nel 1894, in seguito all’acquisizione di nuovi terreni nella direzione del monte Testaccio, si aggiunse un’area di circa 4300 metri quadrati (*parte nuova*). Nel 1898 fu costruita la cappella del cimitero nella parte terminale della *parte nuova*, alla sinistra dell’ingresso principale (i bombardamenti della seconda guerra mondiale danneggiarono irrimediabilmente le alte vetrate delle navate laterali e dell’abside).

L’intera area venne infine perimetrata all’inizio di questo secolo con la recinzione attualmente presente su via Caio Cestio. L’ingresso al Cimitero acattolico è situato proprio lungo questo tratto di muro di cinta che delimita la *parte nuova*: una grande cancellata in ferro battuto viene aperta al suono di una campanella. “Resurrecturis” è inciso sul fronte del portale, monito che accompagna la visita all’interno del recinto cimiteriale.

Varcato l’ingresso, un viale fiancheggiato da cipressi conduce a sinistra verso la *zona vecchia* e la *parte antica* e a destra verso la *parte nuova*.

Tra i cipressi è possibile cogliere, attraverso una visione di insieme, il carattere altamente poetico del luogo: la fitta distesa lapidi e monumenti funerari suggerisce atmosfere particolari in cui l'opera artistica dell'uomo trova una equilibrata relazione con la natura, in assonanza con il gusto del pittoresco proprio dello spirito anglosassone.

Nella *parte nuova* le tombe si succedono l'una accanto alle altre, in un ritmo serrato, ordinate in file e terrazzamenti, a seguire l'andamento scosceso del terreno che sale fino a raggiungere il profilo delle Mura Aureliane, in questo tratto caratterizzate dalla presenza di cinque torri. Le immagini si dissolvono e si sovrappongono; i nomi, noti o meno noti, rievocano memorie personali.

Solo raggiunto il tracciato delle antiche mura romane, che delimita dall'alto il perimetro di questa zona del cimitero, lo sguardo riesce spaziando ad abbracciare l'intero complesso cimiteriale: appare allora governato da un impianto rigidamente impostato secondo un sistema di percorsi organizzati a partire dall'ingresso secondo una duplice ripartizione a tridente.

Proprio lungo il perimetro delle mura, passate le lapidi commemorative di White Arturo Bennj, Bartolomeo Rozat e John Scholey, garibaldini morti nella difesa di Roma, due alti cipressi preludono alla stele dedicata ad Auguste von Goethe, unico figlio del grande poeta tedesco, rappresentato, alla maniera classica, in un medaglione opera di Thorvaldsen. Poco lontano il monumento commemorativo della poetessa e scrittrice tedesca Malvida von Meysenburg, amica di Nietzsche e di Wagner, si staglia su un fondale di intensa suggestione: steli, lapidi e croci marmoree, evocano, insieme alle rovine delle torri, la memoria di vite brevi e romantiche come quella del poeta tedesco Wilhelm Waiblinger, morto ad appena 26 anni. Più avanti si trova la sepoltura del paesista tedesco Heinrich Reinhold e poco oltre l'imponente stele dedicata a James Irvine; sullo sfondo spicca l'edicola gotica di Robert Finch. Verso la sommità si trova il sepolcro di Clara Benedict, umanista americana e "benemerente" del cimitero, e la tomba dei coniugi Leksell, un altorilievo raffigurante i due sposi nell'atto di scambiarsi promesse eterne. Struggente, nella sua intensità, l'ara della giovane Rosa Bathurst, con un bassorilievo a memoria della sua triste fine nelle acque del fiume Tevere. Tra le sepolture, il sarcofago dell'architetto

tedesco Gottfried Semper ornato di corone bronzee e il parallelepipedo, scarno e puro, eretto in memoria dello storico dell'architettura Manfredo Tafuri.

Ancora due alti cipressi, guardiani del silenzio, come propilei inquadrano lo spazio occupato dal sepolcro del poeta Percy Bysshe Shelley, *cor cordium*, il cui corpo esanime fu ritrovato sulla spiaggia di Viareggio dopo una tempesta. E le parole della *Tempesta* di Shakespeare, incise sulla sua lapide rievocano allusivamente il triste episodio dell'affondamento del battello, in un continuo rimando di citazioni letterarie: "Niente di lui che perire possa/ che il mare non lo vada convertendo/ in qualcosa di ricco e stupendo". Come per

un antico eroe le sue spoglie vennero bruciate sulla spiaggia: Byron stesso arse il corpo dell'amico sul rogo, mentre fu Edward J. Trelawny, in seguito se-



Figura 4
L'Angelo del dolore opera di William Wetmore Story




Figura 3
La piramide di Caio Cestio. Sullo sfondo la Porta S. Paolo nelle Mura Aureliane. In primo piano le sepolture della parte antica

polto accanto al poeta, a trasportare le ceneri qui dove già riposava John Keats, e a riportarne il cuore in Inghilterra. Poco lontano il bellissimo *Angelo del*

dolore, sotto le cui ali riposano Emely e William Wetmore Story, scultore e poeta americano. Fu lo stesso Story a creare in memoria dell'adorata moglie questo elegante monumento raffigurante un angelo riverso dal dolore sul sepolcro della donna.

Alle spalle della cappella cimiteriale, all'ombra di un albero su cui spicca un drappo rosso, si trova la tomba di Antonio Gramsci, ideologo del Partito Comunista Italiano, caratterizzata da una stele ai cui piedi è posta un'urna cineraria.

Attraverso semplici varchi ritagliati sul muro perimetrale si accede alla *parte antica* del cimitero. La *parte antica* è un giardino con alberi ad alto fusto (piantati diffusamente secondo una memoria del 1821 che ne vietava la presenza invasiva, considerata un ostacolo alla chiara visione della piramide), all'interno del quale i monumenti funebri sono disposti in ordine sparso. La straordinaria vista della piramide accompagna il visitatore in ogni punto del sepolcreto. Un viale anulare lega tra loro i sepolcri più antichi, come in una passeggiata all'interno di un parco. Un'alta colonna dorica rappresenta il monumento funebre di William Sidney Bowles, armigero britannico deceduto nel 1806 a soli 30 anni. L'uso dell'ordine dorico, abitualmente adottato in edifici dedicati a Marte, rimanda esplicitamente alla vita e alle gesta del giovane; di fronte si trova l'essenziale e raffinata tomba di William Harding of Scarboro, giovane inglese morto durante un soggiorno in Italia, composta da due parallelepipedi sovrapposti con un bassorilievo laterale. Due sepolcri vicini ricordano la prematura scomparsa delle sorelle Helen e Isabel Moore; poco oltre, il sarcofago commemorativo della morte crudele e immatura del nobile russo Guilelmus Grote, scomparso a soli 23 anni nel 1791. In prossimità dell'affaccio verso


la piramide si trova la memoria funebre eretta in onore del piccolo William Shelley, figlio del famoso poeta inglese, precocemente deceduto nel 1819. Dalla parte opposta è situata una tra le più antiche inumazioni del cimitero: il sepolcro dell'architetto inglese Edward Stevens, morto a 31 anni nel 1775. Prossime all'angolo verso via Marmorata, due steli affiancate si ergono in memoria del giovane poeta inglese John Keats e del suo amico Joseph Severn. Qui riposano entrambi, ricordati dalle iscrizioni incise nella pietra. Severn fece scrivere sulla lapide di Keats: "*Questa tomba/ contiene tutto ciò che fu mortale/ di un/ giovane poeta inglese/ che/ sul suo letto di morte/ nell'amarezza del suo cuore/ in risposta al maligno potere dei suoi nemici/ desiderò/ che queste parole fossero scolpite/ sulla sua pietra tombale/ Qui giace uno il cui nome fu scritto sull'acqua*". Il nome di Keats compare invece sulla tomba dell'amico che, benché morto in tarda età, non dimenticò mai il giovane poeta che aveva vegliato sul letto di morte. Con toni intensi e romantici Severn descrisse all'amico malato l'aspetto bucolico del cimitero e Keats si rallegrò all'idea di riposare in quel giardino tanto che "gli pareva già di sentire come i fiori gli crescevano sopra".

Dal 1918 il Cimitero acattolico di Roma è stato dichiarato "Zona Monumentale di Interesse Nazionale".

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

www.EuroAct.net

Il portale italiano del settore funerario



Servizi gratuiti

- **Archivi:**
 - Leggi, Sentenze, Circolari**
- **Mailing list informativa**
- **Modulistica**
- **Mercato**

Servizi a pagamento

- **Soluzione a quesiti**
- **Archivio di risposte a quesiti**
- **Documentazione**
- **Bibliografia**

Abbonamento professionale al sito	>> 500 €
Abbonamento normale al sito	>> 200 €
Abbonamento annuale alla rivista trimestrale telematica	>> 78 €
Abbonamento annuale alla rivista trimestrale cartacea	>> 98 €



tell/fax: 0532.74.13.11
email: abbonamenti@euroact.net

Recensione

La mummia della repubblica - Storia di Mazzini imbalsamato 1872 - 1946

Sergio Luzzatto, Rizzoli, Aprile 2001, pag. 222, € 16,53

di Andrea Poggiali (*)

Dal titolo si può capire perché propongo il libro all'attenzione dei lettori della nostra rivista.

La conservazione delle salme è attualmente oggetto di un rinnovato interesse, visti gli sviluppi normativi in materia di tanatoprassi: incuriosisce pertanto vedere affiorare queste problematiche in una vicenda che avrebbe condizionato per generazioni l'iconografia repubblicana.

Il tema fondamentale del libro è in realtà l'uso politico dell'immagine dei leader defunti, meglio ancora l'uso politico del culto laico delle reliquie: era perciò inevitabile che nelle recensioni finora apparse venisse trascurato proprio l'aspetto tecnico dell'intervento sulla salma di Mazzini. È un peccato, perché il libro, pur non essendo certo un trattato scientifico sull'imbalsamazione, contiene comunque pagine di grande interesse in proposito: ne presento quindi una sintesi mirata, partendo dalla figura di Paolo Gorini, fiero repubblicano, massone, patriota, scienziato e quant'altro. Un uomo ormai anziano, di professione insegnante liceale di fisica, per vocazione interessato alla conservazione dei tessuti organici.

Inizialmente applicatosi alle tecniche di conservazione degli alimenti di origine animale, poi passato


alla conservazione degli animali interi, infine approdato alla conservazione degli esseri umani.

La sua tecnica era la cosiddetta "pietrificazione": consisteva nella sostituzione dei liquidi organici con sali minerali capaci di indurire i tessuti, e gli aveva permesso di stupire il mondo scientifico con l'esposizione a Lodi, nel 1870, della riuscita pietri-

ficazione di un rospo, tre gatti ed un maialino. Gorini amava del resto esibire in maniera puerile i suoi "pezzi" migliori: a casa sua un visitatore trovava in bella mostra cuori di fanciulla, piedi ed altre parti corporee pietrificate, quasi fossero soprammobili. Meno pubblicizzati erano i tantissimi esperimenti falliti, ma i fallimenti appartenevano al passato: per il presente, Gorini era ormai sicuro di avere sufficientemente perfezionato il suo metodo.

È a questo bizzarro intellettuale di provincia che viene affidato il compito di im-

barsamare la salma di Mazzini, il quale per inciso non avrebbe mai acconsentito al trattamento, data la sua ben nota avversione alle pratiche imbalsamatorie. Mazzini desiderava onoranze funebri il più possibile discrete, seguite da una semplice tumulazione. Al momento della sua morte (11 marzo 1872) prevalgono però le considerazioni politiche: il cordo-



glio collettivo può essere una potente arma di propaganda, a patto di gestirlo bene. Se ne incarica Agostino Bertani, figura di spicco del movimento repubblicano, che decide di allestire un trasporto ferroviario della salma attraverso alcune delle principali città italiane per esporla all'omaggio delle folle.

In questo campo c'è il precedente del convoglio che aveva attraversato per due settimane gli Stati Uniti esibendo la salma del presidente Lincoln agli americani commossi.

Il calcolo di Bertani va però oltre le necessità contingenti di una conservazione per il tempo richiesto dal tour ferroviario: il suo scopo principale è di potere successivamente esporre la salma in permanenza, incentrando su di essa una sorta di culto laico delle reliquie. Dopo tutto, la chiesa cattolica utilizza da secoli con successo le ossa dei santi per mantenere viva la devozione popolare: figuriamoci quanto sarebbe utile per la causa repubblicana potere addirittura esibire il corpo intero di Mazzini.

Con il senno di poi, sappiamo che il livello tecnico richiesto per preservare in maniera duratura una salma è elevatissimo: basti pensare alle enormi difficoltà nel mantenere l'imbalsamazione di Lenin.

Se il povero Gorini avesse immaginato in che guaio si andava cacciando. Ma il vegliardo è convinto di essere all'altezza, ed accettato con entusiasmo l'incarico si dedica completamente all'illustre defunto. Ci vuole tempo, avverte, perché l'impregnazione dei tessuti con i suoi liquidi misteriosi necessita di mesi: sul risultato finale, non ha dubbi. Meno fiduciosi appaiono però i pochi a cui è stato concesso di seguire le operazioni: a questi profani, che sono digiuni di scienza ma hanno occhi per vedere, non sfuggono gli iniziali segni di decomposizione.

Per fugare le manifeste perplessità dei suoi committenti, Gorini ricorre a trucchetti, come il gesto teatrale di estrarre dalla tasca del soprabito un piedino di bambino pietrificato e di farlo rotolare sul pavimento della camera mortuaria. Basta dargli il

giusto tempo, ripete, ed anche il corpo del Maestro raggiungerà la medesima consistenza.

Il tempo gli viene concesso: dodici mesi, al termine dei quali anche i più ottimisti devono arrendersi all'evidenza. L'esperimento è fallito, la salma si sta lentamente corrompendo, è indispensabile darle sepoltura.

Dove sbagliò Gorini?

Si è già detto che l'obiettivo della conservazione perpetua era troppo ambizioso: probabilmente influì anche (ma su questo punto Luzzatto è vago) un intervallo troppo lungo tra il momento del decesso e la prima applicazione delle tecniche conservative.

Dal 1872 saltiamo direttamente al 1946, l'anno del referendum istituzionale. Ai responsabili di un comitato di onoranze mazziniano viene in mente di festeggiare in maniera originale la vittoria della repubblica sulla monarchia, esponendo nuovamente la salma di Mazzini. La preventiva ricognizione sui resti rende evidente un precario stato di conservazione, ma questo non distoglie dall'esibirli al pubblico nel cimitero di Staglieno.

Stavolta, la reazione dei principali mezzi di informazione è concorde: lo spettacolo è troppo indecoroso per continuare. Dopo una settimana, la salma viene finalmente ritumulata: da allora riposa indisturbata nel cimitero di Staglieno, meta saltuaria di qualche sincero repubblicano, sottratta per fortuna ad un culto reliquario che Mazzini per primo avrebbe sdegnosamente rifiutato.

(*) *Dirigente medico I livello, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

3

Luglio-Settembre

2003

Anno 2

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Il DDL Sirchia che va in Parlamento*
- *Pubblicità ingannevole nel settore funebre*
- *Il personale nelle imprese funebri*
- *Il medico necroscopo serve?*
- *Statistica sulle cremazioni italiane*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Massimo Cavallotti, Antonio Dieni,
Raffaella Marsella, Andrea Poggiali,
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto,
Manuela Tartari**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:

25 €+ 5 € di contributo fisso per spese postali, per inol-
tro con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:

78 €+ 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltrare con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il pri-
mo anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta
dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del perio-
dico non pervenuti possono essere richiesti
dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del
numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 10/07/2003.

INDICE**Editoriale****Prove di federalismo in campo funerario.....2**
*di Daniele Fogli***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero.....4**
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e Lettere8**
*a cura di Daniele Fogli***La pubblicità ingannevole nel settore funebre.....12**
*di Sereno Scolaro***Attualità****Imprese funebri e divieto di interposizione di mano d'opera.....22**
*di Roberto Gandiglio***Un sarcofago con la sorpresa26**
*di Andrea Poggiali, Urbano Leoni e F. Pontone***Il medico necroscopo serve?28**
*di Daniele Cafini***Strano mestiere quello del "beccamorto"34**
*di Roberto Montixi***Documentazione****Modifica della legislazione in campo funerario35**
*Circolare Sefit n. 4943 del 17 marzo 2003***Disegno di legge A.C. 4144. Disciplina delle attività nel settore fu-
nerario36****L'UE ha dichiarato il 2003 anno dei disabili: valutazioni circa la
fruibilità dei servizi cimiteriali e della cremazione43**
*Circolare Sefit n. 4967 del 16 aprile 2003***Circolare Ministero Interno n. 4/2003 del 12/3/2003 sul trasferi-
mento di funzioni statali in materia di polizia mortuaria per effet-
to del DPCM 26/5/200045**
*Circolare Sefit n. 5021 del 9 giugno 2003***ITALIA: Cremazioni di cadaveri eseguite nei crematori in funzio-
ne (anni 2000-2002)47**
*Fonte Sefit***Informatica****Wireless, sempre wireless, fortissimamente wireless49**
*di Nicola Bortolotti***Cultura****Il cimitero degli inglesi a Napoli.....53**
*di Laura Bertolaccini***Recensione****Resti di umanità - Vita sociale del corpo dopo la morte58**
di Andrea Poggiali

Editoriale

Prove di federalismo in campo funerario

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Con un veloce iter consultivo durato poco più di tre mesi il DDL approvato in prima lettura nel Consiglio dei ministri del 7 marzo u.s. è riapprodato in Consiglio dei Ministri il 19 giugno 2003, per trasformarsi in DDL governativo da presentare in uno dei rami del Parlamento, per iniziarvi l'iter alla ripresa della sessione autunnale.

Nel frattempo l'originario impianto del testo predisposto dal Ministero della salute ha subito qualche variazione, ad opera dei pareri che sono stati forniti in Conferenza Unificata da ANCI e Regioni.

Il primo testo del marzo di quest'anno presentava timidi segni di decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali. Con le ultime modifiche è rimasto nella sua essenza politica, ma diverse materie sono ora state decentrate a Regioni ed Enti Locali.

La parte più attesa della riforma, sia per lo stato civile che per i cittadini, è senza dubbio lo sblocco dell'articolo 3 della legge 130/01 sulla cremazione e quindi la possibilità di disperdere le ceneri o di affidarle al familiare per la conservazione anche all'esterno dei cimiteri.

Si dovrà però pazientare ancora almeno un anno o poco più, quel che occorrerà per tradurre in legge questa disciplina dei servizi funerari, perché ciò sia possibile.

L'ufficiale di stato civile diventa il cardine del sistema autorizzatorio non solo di inumazione, tumulazione, ma anche di cremazione, affido delle ceneri a familiare, dispersione delle ceneri e trasporto funebre.

L'altro piatto forte della riforma consiste nella regolamentazione dell'attività funebre, che viene fissata dallo stato solo nei principi fondamentali. Si tratterà di vedere se le Regioni saranno veloci nella emanazione di norme di dettaglio o sulla base di questi principi sarà sufficiente la regolamentazione dei Comuni, titolari di questa facoltà per legge (oltre che per DDL).

Le Regioni hanno acquistato il ruolo di normare il trasporto funebre, l'attività funebre, pianificare la localizzazione dei cimiteri e dei crematori. Hanno facoltà di aumentare i limiti e le distanze delle zone di rispetto cimiteriale.

Secondo il principio di sussidiarietà il Comune diventerà il vero attore di buona parte della regolamentazione in materia funeraria: nel campo cimiteriale, necroscopico, funebre e di polizia mortuaria. Inoltre le autorizzazioni in materia funeraria sono rila-

sciate dal Comune, per cui la riforma si misurerà nella capacità effettiva dei Comuni di rispondere in maniera moderna ed efficace a questi compiti.

Resta ora da capire quanto ancora varrà il regolamento di polizia mortuaria nazionale, già oggi solo osservabile nei principi, laddove un altro soggetto con capacità normativa intervenga in materia.

E di soggetti ora ve ne sono due: la Regione, che ha capacità legislativa per la materia concorrente della salute e i Comuni con il regolamento in materia funeraria, questi ultimi non solo per effetto del DDL Sirchia, ma anche per quanto specificato nell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

La vera novità della legge è la lettura delle riserve che la legge contiene per talune categorie economiche:

Realizzazione di cimiteri e crematori ai Comuni, che li possono gestire nelle forme a loro consentite dalla legge sui servizi pubblici locali.

La realizzazione di crematori è consentita anche alle Socrem, ma non la gestione. È probabile che sia questione da rivedere nella fase di approvazione in Parlamento del testo finale, in quanto la soluzione desta perplessità.

Altra grande novità è la separazione netta tra gestione dei cimiteri e gestione delle attività funebri, intese come trasporto funebre, pompa funebre e servizi del commiato, ma anche attività marmoree svolte in concorrenza.

È chiaro che le gestioni di obitori e cimiteri potranno andare a braccetto, mentre i servizi del commiato faranno una concorrenza formidabile alle camere mortuarie delle strutture sanitarie.

La tanatoprassi, pur introdotta come definizione e quadro d'insieme, è congelata nella attuazione, in quanto il DDL rimanda ad un successivo provvedimento per poter essere operativa.

Spunta, quasi inaspettata, una normativa ponte sui cimiteri per animali d'affezione fino a che le Regioni non emanino un organico provvedimento in materia.

Per finire questo breve commento è interessante valutare che a distanza di un anno dalla modifica della normativa sulla edificabilità dei suoli e sulle distanze cimiteriali operata con l'articolo 28 della legge 166/2002, questo DDL la corregge profondamente, riscrivendo completamente l'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie in senso più favorevole al sistema cimiteriale e con spazi per la edificabilità in zona di rispetto molto più contenuti.

Tutto sommato un disegno di legge che presenta diversi spunti di novità, tra i quali spicca il decentramento di poteri, fornisce una cornice di riferimento per il settore dell'imprenditoria funebre, prima nel limbo e dà una ventata di novità per i cimiteri (favorendo la esternalizzazione della gestione ed è nettamente a favore della cremazione).

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Modena: Raduno nazionale di autofunebri d'epoca

Domenica 1° giugno u.s., presso il quartiere fieristico di Modena, si è svolto il primo raduno nazionale di autofunebri antiche e moderne.

La manifestazione, organizzata anche per dare continuità a *Tanexpo* (la fiera di settore che tornerà nel 2004), ha dato la possibilità ai visitatori di ammirare esemplari antichi di autofunebri provenienti da tutta Italia, tra cui spiccavano Cadillac, Limousine ed anche una Rolls Royce.

È stato inoltre possibile osservare le collezioni di modellini, sempre di autofunebri, riprodotte da Marco Sambataro.

Nuovo impianto di cremazione a Spinea (VE)

È già entrato in funzione da alcune settimane l'impianto del forno crematorio del cimitero di Fornase a Spinea (nei pressi di Mestre).

L'area su cui è sorto il forno è stata messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Spinea. Dopo 15 anni di gestione l'impianto, salvo eventuali proroghe da ricontrattare, diverrà di proprietà comunale.

Tra l'affitto e la cremazione gratuita di alcune salme il Comune di Spinea recupererà il valore del

terreno concesso (circa 35 mila euro) arrivando in quindici anni a incassare poco meno di 200 mila euro.

Per la realizzazione dell'impianto si è reso necessario un investimento di circa 1 milione e mezzo di euro.

Infine, secondo quanto stabilito dalla convenzione di dicembre 2001 con la società Elios, che gestisce l'impianto, il Comune di Spinea si è impegnato anche a realizzare un parcheggio ed a sistemare la strada di collegamento tra la via Matteotti e l'area dell'impianto.

Bologna: riallocazione dei sepolti abbandonati

Il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato una delibera con la quale si propone di fare fronte allo stato di abbandono di molte tombe della zona monumentale del cimitero della Certosa, sia richiamando i concessionari alla manutenzione dei monumenti, sia attraverso la riassegnazione dei sepolcri abbandonati a nuovi concessionari (che avranno l'obbligo di mantenere sul manufatto l'epigrafe ed i resti dei concessionari originari).

L'intervento coinvolgerà un grande numero di sepolcri: basti pensare che nella sola area monumentale della Certosa (sotto-

posta a vincolo per l'importanza storico-artistica degli edifici e dei monumenti funebri), siano ben 5.000 i depositi a pozzetto e 4.000 le tombe di famiglia, di cui circa l'80% necessita di interventi di manutenzione e restauro.

I concessionari di queste tombe (si ritiene di poterne individuare la metà) saranno invitati a provvedere. L'altra metà dei sepolcri appartiene, con tutta probabilità, a famiglie estinte o non più rintracciabili. In questi casi, dopo avere effettuato le ricerche anagrafiche per risalire agli eredi dei concessionari, verrà pronunciata la decadenza della concessione con la successiva offerta del bene a nuovi concessionari.

Il Comune di Bologna ritiene che con questa operazione potrà essere finanziato il restauro della parte monumentale del cimitero e la chiesa di San Girolamo.

Il vicesindaco Giovanni Salizzoni ha così commentato l'iniziativa: *"Abbiamo trovato il modo di superare gli aspetti giuridici che rendevano quasi impossibile il recupero e la riallocazione dei sepolcri della Certosa soggetti a concessione perpetua. Questo ci consentirà di restituire il necessario decoro ad uno dei monumenti più importanti di Bologna"*.

Inaugurato a Piacenza il nuovo obitorio

La nuova struttura obitoriale sita nel cimitero urbano di Piacenza è stata inaugurata ufficialmente il 27 maggio u.s..

Tra i presenti alla cerimonia, il sindaco della città Roberto Reggi, l'assessore Pietro Tansini, il presidente di Tesa (la ditta che ha realizzato l'opera) Giulio Ramonda e monsignor Domenico Ponzini che ha benedetto i locali della nuova struttura.

I lavori di realizzazione, iniziati nell'ottobre del 2001, sono costati 520.000 euro.

Ora il complesso obitoriale servirà il Comune di Piacenza ed altri 13 Comuni del comprensorio convenzionati (Bobbio, Carorso, Carpaneto, Castellarquato, Farini, Ferriere, Gossolengo, Morfasso, Pontenure, San Giorgio, Vigolzone, Villanova e Travo).

Rovigo: ampliamento del cimitero con ricorso al project financing

Anche il cimitero di Rovigo sta attendendo da molto tempo interventi di ampliamento e l'incapacità di provvedere con le risorse comunali ha determinato la scelta di ricorrere al project financing.

L'intervento che si avvale della tecnica del project financing, e che prevede di finanziare la realizzazione di circa 3000 loculi, nuove tombe di famiglia ed un'area per la tumulazione a terra, avviato nel 2000, dovrebbe essere aggiudicato verso fine marzo o inizi aprile, salvo eventuali ricorsi da parte delle ditte contendenti.

Era stata la precedente amministrazione ad approvare il progetto presentato dall'azienda promotrice Belvedere di Padova.

Poi con la giunta Avezzù si è proceduto al bando a trattativa privata al quale sono state invitate cinque aziende.

Si sono dette interessate tre che hanno presentato le loro controproposte. Di queste ne è stata selezionata una che ora dovrà contendersi la realizzazione dell'opera con la Belvedere.

L'investimento previsto a regime è di 7 milioni di euro circa.

Ritrovata a Parma una tomba medioevale

Una ruspa, nel corso degli scavi per la posa della condotta del teleriscaldamento nella città di Parma, ha portato alla luce un antico sepolcro contenente i resti di cinque persone.

Immediato l'intervento degli archeologi della Gea, la società sovrintendente dell'aspetto archeologico dei lavori di posa, che hanno indicato nell'Alto Medioevo (VII-X sec.) il periodo di fattura del manufatto.

Purtroppo nella tomba (di dimensioni m. 1,80 x m. 1) non sono stati ritrovati corredi funerari, utili per fornire informazioni rilevanti sull'epoca della sua realizzazione.

La FIC si esprime sulla dispersione delle ceneri in Lombardia e in Italia

La FIC ha emanato il seguente comunicato, che si riporta integralmente:

Alla Federazione Italiana per la Cremazione (FIC), alle Socrem associate e a numerosi uffici cimiteriali comunali sono giunte urgenti richieste di chiarimenti da parte di cittadini che hanno avuto modo di leggere l'articolo apparso su La Repubblica di ieri dal titolo: "Ceneri al vento, adesso si può".

Al di là delle legittime considerazioni personali del giornalista la FIC precisa che la notizia è una "non notizia".

La dispersione delle ceneri e la loro conservazione fuori dai cimiteri è stata disposta dalla legge n. 130 emanata il giorno 30 marzo 2001. Cioè oltre due anni fa. È tuttora in attesa di norme attuative che si presume possano essere varate dopo l'approvazione da parte del Parlamento del d.d.l. del Ministero della Salute presentato in Consiglio dei Ministri il 7 marzo u.s..

Soltanto dopo tale approvazione le singole Regioni potranno procedere nell'attuare le linee guida della emananda legge.

La FIC prende atto con soddisfazione che la Regione Lombardia sta prevedendo le modalità con cui dare finalmente la possibilità ai cittadini di poter disporre liberamente dei resti del proprio corpo.

La FIC prende inoltre occasione per sollecitare Governo e Parlamento a compiere gli atti legislativi di loro competenza, atti che hanno ormai accumulato 2 anni di ritardo, affinché in tutta Italia si possa provvedere alla dispersione delle ceneri."

Gela (CL): ex-becchino allestisce la propria tomba

Preoccupato del fatto che, una volta deceduto, la sua ultima dimora non fosse di suo gradimento, ha deciso di anticipare i tempi ...

Così l'ex-becchino del cimitero comunale di Gela, una volta andato in pensione, ha acquistato due loculi (uno per sé ed uno per la moglie), provvedendo poi all'installazione di lapidi, fotografie ed all'apposizione di fiori freschi davanti agli stessi.

Molti sono stati i conoscenti dei coniugi che, vedendo i sepolcri, si sono recati dai familiari per le consuete condoglianze.

L'ideatore di questa bizzarria ha così commentato l'accaduto: *"È stato uno scherzo e un modo per abituare la gente a sapere dove verrò sepolto. Anche un modo di vedere la mia lapide"*.

A Sondrio censiti tutti i monumenti artistici presenti nel cimitero urbano

Il Museo di Storia ed Arte di Sondrio si è arricchito di una nuova ed importante dotazione: l'archivio di tutti i monumenti artistici presenti nel cimitero urbano, alcuni opera di artisti di livello internazionale.

Il materiale fotografico e documentario è stato raccolto da diversi appassionati e associazioni, prima fra tutti la compianta Luciana Bracchi, già dirigente dei servizi cimiteriali del Comune e *«tenace e puntigliosa ricercatrice, oltre che segretaria per anni della sezione locale di Italia Nostra»*. Così Franco Di Franco, presidente dell'Arci Circolo Arigo Levi di Sondrio, ha ricordato l'opera della studiosa che maggiormente ha contribuito alla catalogazione dei monumenti cimiteriali.

«Il cimitero è il più bel giardino della città - diceva Luciana Bracchi pochi giorni prima di morire - e vorrei tanto che i sondriesi disattenti se ne accorgessero e ne valorizzassero gli aspetti culturali».

Un testamento che il Circolo Primo Levi di cui fa parte anche Gaspare Bracchi, fratello di Luciana, ha raccolto portando a termine il lavoro assieme a Claudio Ferrari, insegnante e ricercatore di storia dell'arte che da sempre ha collaborato con la Bracchi, scoprendo tra le statue

del camposanto l'opera di artisti di statura internazionale come Pavel Troubetzkoy, attivo fra Italia e Russia alla fine dell'800.

Cambio di gestione al cimitero di Fiesole (FI)

Le lamentele presentate dai cittadini di Fiesole sui disservizi presenti nei cimiteri comunali (influenti sulla frequentazione degli stessi), sembra abbiano portato i vertici ad una decisione netta.

Dal 1° giugno infatti sarà la Gsc srl, in luogo della Cooperativa Samarcanda, a gestire tutti i camposanti insistenti sul territorio comunale.

Con tale svolta il sindaco Alessandro Pesci si attende che il servizio offerto all'utenza migliori. Sperando che si placino anche le proteste ...

Russia: Panteon-Funeralexpò nel 2004

A San Pietroburgo dal 20 al 24 maggio 2004 si svolgerà la seconda edizione della fiera internazionale d'arte funeraria *Panteon-Funeralexpò*.

La manifestazione, patrocinata dall'amministrazione comunale di San Pietroburgo, avrà luogo presso il salone espositivo "Yubileinyi".

La fiera verrà suddivisa in sezioni, a seconda della tipologia di prodotto: attrezzature specifiche per cimiteri, crematori e funeral homes, cosmesi e procedimenti di imbalsamazione, abiti per cerimonie funebri, ecc..

In Cina un uomo vive nella propria tomba

Il signor Ou è un 93enne che ha vissuto gli ultimi 14 anni nella tomba che egli stesso ha edifica-

to per sé nella provincia di Guangdong.

Subito dopo il suo 79° compleanno l'uomo ha deciso di investire tutti i suoi risparmi nella costruzione del proprio sepolcro (di 1,7 mq.).

Una volta terminata l'opera, all'uomo è piaciuta talmente tanto la tranquillità del luogo in cui insisteva la tomba, situata ai piedi di una montagna, che ha deciso di abitarvici.

USA: Disegno di legge per tutelare chi effettua le cremazioni

Non esiste negli Stati Uniti una legge che regoli la gestione di ciò che l'industria funeraria statunitense chiama "cremains" (resti umani derivanti da cremazione).

Capita infatti sempre più spesso che, una volta effettuata questa operazione, i familiari non vengano più a ritirare le ceneri dei propri defunti.

Per questo motivo un impresario di pompe funebri del Maine ha richiesto al suo rappresentante politico di presentare un disegno di legge che scoraggi i familiari a non ritirare le urne.

Nel d.d.l. in questione si permette all'impresario di pompe funebri di applicare alle ceneri una tariffa di 100 dollari a titolo di deposito cauzionale: se il familiare le ritira entro sei mesi si vedrà rimborsata l'intera somma; in caso contrario questa verranno trattenute dall'impresario.

In Egitto rinvenuta la tomba di Nefertiti

Una équipe britannica coordinata dall'archeologa Joann Fletcher sembra aver identificato, dopo 12 anni di ricerche, la mummia di Nefertiti, la matrigna di Tutankhamon.

La salma della regina, modello di bellezza dell'antico Egitto, si trovava, insieme ad altre due mummie, nella tomba di Amenote II, all'interno di una cella nascosta.

Fondamentale è stata la collaborazione delle autorità egiziane, che hanno permesso che le tre mummie custodite nel vano nascosto venissero studiate.

La Fletcher ha commenta così la scoperta: *“Quel cadavere appartiene senza dubbio ad una donna dell'aristocrazia che godeva di immenso potere. Non posso averne la certezza perché dovrei esaminarla più accuratamente, ma ne sono piuttosto convinta”*.

Arriva in Italia il telefilm ambientato nel settore funerario

Vi ricordate della serie televisiva “Six Feet Under” (n.d.r. vedasi “Brevi dall'Italia e dall'estero” del n. 4/2002), che narra la storia di una famiglia di becchini di Los Angeles?

Per gli appassionati del genere si informa che è sbarcata in Italia e debutterà la prossima stagione su Italia 1. Buona visione!

Gran Bretagna: donna troppo grassa per essere cremata

I gestori del crematorio di Falkirk, Glasgow, hanno negato ad una famiglia il permesso di cremare la salma di un loro parente. Il cofano - più grande della norma a causa della forte corporatura della deceduta - è infatti stato giudicato di dimensioni non idonee per procedere alla cremazione.

Prima di morire la settantenne aveva espresso la volontà di essere cremata nello stesso luogo in cui era stata cremata sua figlia.

A nulla però sono valse le suppliche dei familiari: alla fine sono stati costretti a seppellire la salma in un cimitero vicino all'impianto di cremazione.

Ceneri nello spazio dagli USA all'Europa

La Celestis, impresa statunitense che fornisce dal 1997 il servizio di lancio delle ceneri nello spazio, ha ora intenzione di estendere la propria influenza anche in Europa.

Il servizio, il cui costo varia da 5.300 a 12.500 dollari, consiste nell'inserire una piccola parte delle ceneri del deceduto in una capsula della grandezza di un rossetto; questa viene poi lanciata in orbita e, nel momento in cui rientra in atmosfera, si accende come una stella cadente.

Chan Tysor, presidente della società, ha riconosciuto la scetticità degli impresari di pompe funebri in merito alla “sepolitura spaziale”, ma nonostante ciò pensa che l'Europa possa trasformarsi col tempo in un buon mercato.

Questo grazie all'operato figure affidabili, che lavorino in loco per contattare le persone realmente interessate.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- I progetti di legge in materia funeraria di Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna
- Gli orientamenti SEFIT per la regolamentazione regionale in campo funerario
- Separazione fra attività in monopolio ed in concorrenza
- Contabilità e fiscalità in ambito funebre e cimiteriale

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. Considerato che durante il periodo di osservazione il trasporto di salme deve avvenire a cassa aperta, il Comune può autorizzare - in detto periodo - il trasporto extracomunale delle stesse?

R. Sì. Non è vietato, anzi occorre per il trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio nel caso non sia nello stesso Comune. Se dal deposito di osservazione la salma viene trasferita ad esempio in camera ardente, la cosa è possibile, con le cautele stabilite dall'articolo 17 del DPR 285/90 e con l'autorizzazione di cui all'articolo 24, salvo il caso in cui il Sindaco, con apposita ordinanza o il regolamento comunale prevedano cose diverse o autorizzazioni sanitarie aggiuntive a quelle minime di legge.

Aggiungo che poiché l'articolo 25 del DPR 285/90 prevede una serie di cautele particolari per morti di malattia infettivo-diffusiva, occorre che vi sia la certezza che il cadavere non sia portatore di una tale malattia.

Allo stato attuale questo può essere solo verificato dal Comune dalla scheda ISTAT e/o da una certificazione del medico curante. Per cui si ritiene che condizione necessaria e sufficiente per l'autorizzazione al trasporto funebre a cassa aperta, prima del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, sia la certificazione della morte da parte del medico curante, con la esplicita menzione della non pericolosità del tra-

sporto funebre eseguito a cassa aperta o con l'avvio al Comune della scheda ISTAT da cui si evinca tale circostanza.

Il Comune dovrebbe avere già ricevuto avviso di morte da parte della direzione sanitaria della struttura dove è morta la persona (o dai parenti o da chi è informato del decesso negli altri casi).

Tutta la serie di altre prescrizioni (puntura antiputrefattiva, doppia cassa, ecc.) a mio parere dovrebbero riguardare il trasporto funebre vero e proprio.

Q. In un cimitero frazionale del Comune di ... il concessionario di una tomba posta al 5° piano ha provocato un incendio posizionando un cero vicino al cartello tumulativo, danneggiando alcune lapidi sottostanti e la struttura del plesso cimiteriale. Il Comune chiede che tipo di responsabilità può essergli attribuita e se è il responsabile del danno che deve rispondere direttamente al Comune o agli altri concessionari.

R. Essendo accertato che il danno è imputabile ad un comportamento di un privato concessionario, non sussiste una responsabilità del Comune, neppure la responsabilità oggettiva del proprietario del manufatto (nell'eventuale ipotesi in cui la costruzione del manufatto sepolcrale sia stata realizzata dal comune), mentre si ha responsabilità del concessionario che ha posto in essere il

comportamento da cui è stato determinato il danno.

Tale responsabilità trova fondamento nell'art. 2043 C.C. (e art. 2053 C.C., anche se non si tratta esattamente della "rovina" di edificio).

Il responsabile del comportamento che ha determinato, oggettivamente, il danno deve provvedere a risarcire il danno direttamente agli altri concessionari, poiché il rapporto di concessione, se rientra nell'ambito dell'art. 823 C.C. nei riguardi al rapporto tra Comune/concessionario, attribuisce una posizione giuridica soggettiva piena nei confronti degli altri concessionari che non solo ha riguardo all'aspetto "attivo" (tutela rispetto da comportamenti indebiti o lesivi di altri concessionari), ma anche "passivo" (responsabilità per fatto illecito, nel caso), dal momento che l'obbligo della manutenzione di cui all'art. 63 DPR 10/9/1990, n. 285 ha per oggetto anche ogni atto e comportamento idoneo a non arrecare danni a terzi.

Q. Se un Sindaco applica la L. 130/01 consentendo già fin d'ora la dispersione o l'affido a familiare delle ceneri, a cosa va incontro in termini sanzionatori? Ed i funzionari e i cittadini?

R. Se il Sindaco di un Comune consente con ordinanza contingibile ed urgente e sulla base di effettive esigenze imprescindibili di carattere sanitario l'affido a

familiari, anticipando l'entrata in vigore del contenuto dell'art. 3 della L. 130/01, non determina particolari riflessi, in quanto l'ordinanza, per un periodo limitato di tempo, consente di operare nel Comune con una "legge speciale" per quei luoghi determinati dalla eccezionalità del momento e per garantire la sanità pubblica. Diverso è il problema se il Sindaco (o qualche funzionario comunale) decide di attuare la legge 130/01 senza motivazioni se non quella del ritardo con cui lo Stato attua lo stesso articolo 3.

È difficile ritenere che si possa applicare il reato di abuso di atti d'ufficio. Probabilmente è difficile che si determini la fattispecie, in quanto la violazione delle norme di legge non produce di per sé il reato, ma è attualmente necessario un altro elemento, cioè che la violazione sia compiuta al fine di procurare un ingiusto vantaggio/danno patrimoniale. Per cui mancando l'elemento del vantaggio/danno patrimoniale (salvo casi che mi paiono del tutto estremi e non facilmente ipotizzabili in presenza di un'ordinanza sindacale (e si vedrà dopo la sua portata), la fattispecie penale dell'art. 328 CP non sembra molto sostenibile o probabile.

Si ha una situazione ben diversa rispetto al reato dell'art. 411 CP, che, allo stato, deve essere valutato "come se" la L. 130/2001 non vi fosse e questo va valutato sotto tre diverse angolazioni:

a) il cittadino che provvede alla dispersione: astrattamente il reato potrebbe anche sussistere, ma in sede di giudizio penale potrebbe addurre l'assenza dell'elemento psicologico del reato (il c.d. dolo), in quanto ha agito su un'autorizzazione, la quale è stata rilasciata in conseguenza di un'ordinanza del sindaco, il quale (forse) ha voluto anticipare fun-

zioni di altri, allo scopo di ... applicare una legge.

b) l'ufficiale dello stato civile: l'ufficiale dello stato civile non può addurre la buona fede in quanto professionalmente è tenuto a conoscere che la fattispecie è tuttora penale, che le norme di legge che prevedono questo non sono ancora attuabili per i noti motivi, per cui la fattispecie penale è pienamente sussistente. Inoltre, essendo la responsabilità penale personale e costituendo la violazione della legge penale il solo caso in cui può essere opposto un rifiuto da parte un dipendente di una pubblica amministrazione, non può essere eccepita la presenza dell'ordinanza sindacale. Andrebbe anche osservato che il sindaco non ha titolo a dare istruzioni all'ufficiale dello stato civile, per cui l'ufficiale dello stato civile dovrebbe avere opposto rifiuto anche per questo motivo (in realtà, avrebbe dovuto (astrattamente) impugnare al TAR l'ordine di dare attuazione eccependone l'incompetenza, salvo che l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri non sia emessa dallo stesso sindaco (che è anche ufficiale dello stato civile).

c) il sindaco: anche in questo caso sussiste la fattispecie penale di cui all'art. 411 CP che, potrebbe essere valutata, concorrere con circostanza aggravanti in connessione alla sua figura, ma sussiste anche quella dell'art. 347 CP in quanto il sindaco viene ad usurpare funzioni che spettano ad altri, cioè con l'ordinanza ha "sconfinato" nel campo della normazione di rango secondario che per alcuni aspetti compete alle regioni, per altri allo Stato. Potrebbe anche valutarsi se sussista la fattispecie dell'art. 327 CP. Ma, nella realtà, il giudice penale potrebbe tenere in conto che:

a) vi è la L. 130/2001;

b) chi ha agito (ufficiale dello stato civile e sindaco) hanno agito in uno stato di inerzia dei soggetti competenti;

c) la nullità dell'ordinanza sindacale (per incompetenza) costituisce un vizio amministrativo rimesso alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Conseguenza: assenza dell'elemento psicologico del reato, assoluzione, ecc..

La posizione più "a rischio" pare essere proprio quella del sindaco e, in secondo ordine, dell'ufficiale dello stato civile.

Dal momento che il reato dell'art. 411 CP è perseguibile d'ufficio, opera la disposizione dell'art. 331 CPP (obbligo della denuncia) la cui omissione determina un altro reato (art. 361 CP), obbligo che fa carico al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che ne abbia conoscenza e, nel caso, senz'altro all'ufficiale dello stato civile che ne ha conoscenza "giuridica" essendo l'ordinanza a lui diretta per l'esecuzione (e potrebbe essere contestuale al rifiuto ad adempierla).

Il ricorso al TAR (al fine di eccepire la nullità per vizio di competenza) andrebbe promosso da chi ne abbia un interesse giuridicamente rilevante e legittimazione processuale, che non è individuabile nell'ufficiale dello stato civile, ma solo, e forse, nel Ministero dell'Interno in quanto autorità di vigilanza sul servizio dello stato civile (va esclusa una legittimazione del prefetto che ha funzioni di vigilanza, vigilanza che per altro opera unicamente attraverso le c.d. verifiche annuali; se si ritenesse che il prefetto possa esercitare la sua vigilanza anche oltre la modalità delle verifiche annuali, si potrebbe ravvisare una sua legittimazione).

In ogni caso, è sempre applicabile l'annullamento straordinario (art. 138 D.Lgs. 18/8/2000, n.

267) che, per altro non ha riflessi penalistici, neppure di giurisdizione amministrativa, ma unicamente amministrativo.

Q. Il Comune di ... si trova nella necessità di dover esternalizzare n. 200 operazioni di traslazione di salme all'interno del proprio cimitero. Per ogni salma devono essere effettuati tali interventi: smuratura loculo, estumulazione salma e trasferimento, tumulazione e muratura.

Alcune imprese di onoranze funebri locali (in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 115 T.U.L.L.P.S.), hanno formalmente inoltrato al Comune la richiesta di partecipazione alle fasi di affidamento della prestazione.

L'ente però ha delle perplessità in quanto le suindicate categorie di lavoro non appaiono ricomprese o coerenti con le prerogative di "intermediazione" proprie dell'impresa di onoranze funebri (vds. Circ. Sefit 4759 del 16.07.2002) e richiede quindi un parere in merito.

R. Come giustamente valutato, l'impresa funebre di norma è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d'affari ex art. 115 T.U.L.L.P.S..

Qualora l'impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON può ammetterla a fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi edili. Pertanto solo nel caso che l'impresa di pompe funebri sia anche impresa edile (registrazione alla Camera di commercio e possesso delle previste autorizzazioni in tal caso) allora il Comune potrà legittimamente ammetterla a partecipare alla gara per

l'affidamento della fornitura di servizi di che trattasi.

In caso contrario si rischierebbe l'invalidazione della gara da parte di qualunque altro concorrente in possesso dei legittimi titoli. È chiaro che è il Comune a dettare le regole di partecipazione alla gara, a nulla significando la richiesta da parte di qualunque altro soggetto.

Q. Presso gli uffici del Comune di ... operano alcune imprese in possesso di licenza di P.S., come agenzie di disbrigo pratiche amministrative necessarie alla fissazione dei funerali.

A tale proposito, si verifica sovente che alcune di dette imprese (delegate dai cittadini):

1) si avvalgano a loro volta di altre imprese in possesso di identica licenza di P.S.;

2) commissionino lo svolgimento dei funerali (con relativa fornitura di cassa, addobbo, trasporto del feretro, eventuale pullman per trasporto dolenti e tutte le altre prestazioni accessorie al funerale), ad altre imprese munite di licenza di P.S. come onoranze funebri.

Ci viene pertanto richiesto se ciò sia legittimo e, qualora la risposta sia positiva, se nel secondo caso prospettato l'agenzia di disbrigo pratiche debba esporre nei locali ove viene svolta l'attività anche le tariffe relative ai trasporti funebri (forniture e servizi offerti).

R. Preliminarmente va precisato che la licenza di pubblica sicurezza non ha contenuto generico all'intermediazione degli affari, ma deve indicare l'oggetto degli affari per cui essa è richiesta.

Il fatto se nell'ambito delle attività oggetto della licenza rientri anche l'intermediazione o la commissione di servizi funebri ad altre imprese adeguatamente at-

trezzate può essere accertato in modo semplice, in quanto la competenza in materia è stata conferita ai comuni per effetto dell'art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e relativi provvedimenti di attuazione.

Da ciò deriva che il Comune, anche se organizzativamente la documentazione possa essere in possesso di altro ufficio, abbia ai propri atti quanto necessario per una verifica di quanto sia stato richiesto quale oggetto dell'autorizzazione e ciò vale, a maggiore ragione, laddove il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza sia stato disposto dal comune stesso.

Frequentemente, l'autorizzazione di pubblica sicurezza ha come proprio oggetto l'intermediazione d'affari tra le persone ed uffici od enti pubblici per il disbrigo delle pratiche amministrative, ma non si può escludere che essa riguardi anche l'instaurazione di rapporti commerciali con altri imprenditori.

Qualora questi ultimi rapporti, non rientrino nell'oggetto dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, il comune, in quanto titolare della funzione, può provvedere ad adottare le misure idonee a normalizzare la situazione od a quanto comunque necessario nella situazione concreta.

Il fatto che eventuali altri operatori commerciali che dispongano delle necessarie dotazioni tecniche e che vengano commissionati per le prestazioni e forniture richieste, siano anche titolari di analoga autorizzazione di pubblica sicurezza non produce particolari effetti, in quanto il servizio che i cittadini commissionano al titolare dell'autorizzazione stessa è quello che risulta dal mandato che viene, di volta in volta, conferito e, al più, si può avere la situazione per cui l'azienda commissionata per il servizio completo non esercita le funzioni di in-

termediazione, in quanto esercitate da chi ha ricevuto il mandato dalla famiglia.

Ciò che conta è che le imprese commissionate abbiano i titoli autorizzatori a consentire lo svolgimento delle attività che direttamente, o a mezzo mandatario, la famiglia richiede.

Il titolare dell'autorizzazione di pubblica sicurezza che riceve il mandato dalla famiglia ha l'obbligo di esporre nei locali in cui eserciti l'attività le tariffe relative all'attività esercitata.

I prezzi relativi alle prestazioni di altre aziende a cui venga data commissione di fornire prestazioni, mezzi, attrezzature, personale costituiscono elementi diversi dall'attività di intermediazione di affari, anche se devono essere adeguatamente portati preventivamente a conoscenza delle famiglie che conferiscono il mandato (artt. 1708 e 1711 C.C.). Si fa richiamo alle circolari SEFIT n. 4679 del 6 maggio 2002, n. 4735 del 25 giugno 2002 e n. 4759 del 16 luglio 2002 per maggiori approfondimenti sulla natura del rapporto e sulle caratteristiche dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.

Q. Il Signor XXX domanda come ci si debba comportare nel caso in cui avvenga il decesso di un extracomunitario non residente ed in condizioni di povertà.

R. Innanzitutto si chiarisce che in caso di decesso avvenuto in territorio italiano di persona avente nazionalità straniera, ma non ancora residente in Italia, se vi è disinteresse dei familiari è competente il Comune di decesso, che è tenuto a garantire la sepoltura a sistema di inumazione in uno dei cimiteri del Comune, in base al

disposto dell'art. 50 del DPR 10/9/1990, n. 285.

La sepoltura è un atto dovuto del Comune se nessun parente si interessa, unitamente alla fornitura del feretro (semplice) e al trasporto del feretro dal luogo di decesso a quello di sepoltura.

L'onere è a carico del Comune in cui è avvenuto il decesso laddove si sia in presenza di indigenza del defunto, della sua famiglia o in caso di disinteresse della famiglia (senza fissa dimora o casi similari). Quest'ultima norma è contemplata dal comma 7bis dell'art. 1 del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 (G.U. 1/3/01, n. 50) "*Disposizioni urgenti in materia di enti locali*".

Si consiglia di assumere contatto con i servizi sociali del Comune nel quale è avvenuto il decesso presentando la presente risposta al quesito per facilitare il riferimento alle norme di legge vigenti, facendo trattare ogni incombente al Comune stesso.

In caso contrario non vi potrebbe essere la richiesta di porre a carico del Comune l'onere del funerale e della sepoltura.

Nulla toglie che, per carità o per altre motivazioni, amici o conoscenti si possano far carico di pagare parte o la totalità del funerale, sollevando dall'onere l'Amministrazione comunale, ma questa è facoltà e non un obbligo.

Q. La salma del Signor XXX, inumata in campo comune nel 1961, è stata esumata nel successivo 1972 e - poiché inconsunta - tumulata in colombario a concessione quarantennale con scadenza nel 2012.

Ora i familiare chiedono se è possibile l'estumulazione di tale

salma prima della scadenza della concessione, per poter raccogliere i resti in apposita cassetta di zinco.

R. Salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento del comunale, la estumulazione è sempre possibile a richiesta degli aventi titolo per il trasferimento ad altra sede, trovando applicazione l'art. 88 del DPR 285/90. Vi sono zone d'Italia, nel quale è uso o è regolamentata la cosiddetta tentata riduzione in resti, cioè si verifica se la salma si è scheletrizzata, per raccogliere le ossa all'interno dello stesso loculo o per collocarle in altra sepoltura.

In altre zone d'Italia, invece, è pur sempre consentito il trasferimento in altra sede (anche in un ossario) per liberare il posto nel loculo, ad es. in previsione di un decesso che sta per avvenire e per cui si predispose il loculo, o per tumulare un feretro con decesso appena avvenuto, per trasferimento di famiglia in altro Comune, per retrocedere il loculo, ecc. In pratica, non è detto che si debba attendere il termine della concessione (previsto dall'articolo 86 del DPR 285/90), se vi è istanza di un avente titolo per il trasferimento ad altra sede del feretro. Al momento della estumulazione si valuta se sussistono le condizioni di cui a al comma 5 dell'art. 86.

Si attende il termine della concessione se invece non c'è alcuna richiesta di estumulazione.

Si noti che nel caso in esame trova piena applicazione la circolare Min. Sanità 10/98, essendo già classificabile resto mortale (+ di 20 anni di tumulazione), con ciò che ne deriva per il trattamento dei resti.

Rubriche

La pubblicità ingannevole nel settore funebre

di Sereno Scolaro

1. Introduzione

L'operatore telefonico Tele2 basa la sua pubblicità sul confronto delle tariffe praticate, richiamando espressamente altri operatori telefonici, cosa che pone l'attenzione, o la curiosità, sulla c.d. pubblicità comparativa, determinando l'interesse ad approfondirne la portata. Da qui il riferimento alle norme in materia, che fa riferimento alla direttiva comunitaria 84/450/CEE, recepita con il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74), successivamente modificata dalla direttiva 97/55/CE, quest'ultima recepita con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 67, di modifica del primo. Dal momento che la materia della pubblicità comparativa è regolata con la medesima fonte della pubblicità ingannevole, non si poteva evitare di valutare la portata della fonte. Pubblicità comparativa è quella in cui si identifica un concorrente oppure i beni, le prestazioni od i servizi offerti da un concorrente ⁽¹⁾.

Lo scopo della normativa è evidentemente quello della tutela sia dei consumatori che del pubblico interesse, ma, principalmente dei soggetti che svolgono un'attività imprenditoriale che possono essere danneggiati dalla diffusione dei messaggi pubblicitari, o da una pubblicità comparativa non lecita, premunendosi di definirne l'ambito di ammissibilità. La preliminare tutela di chi svolge attività imprenditoriale, in senso lato comprendendo anche attività professionali, si giustifica per il fatto che tale normativa nasce in ambito comunitario che si fonda sulle quattro libertà di circolazione, quelle afferenti alla libertà di circolazione delle merci ⁽²⁾, delle persone ⁽³⁾, dei servizi ⁽⁴⁾ e

dei capitali ⁽⁵⁾, ambito nel quale la stessa libertà di circolazione delle persone è strettamente funzionale con le libertà di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali.

2. La pubblicità e la pubblicità ingannevole

La pubblicità costituisce qualsiasi messaggio, comunque diffuso, che abbia lo scopo della vendita di beni, la costituzione o trasferimento di diritti/obblighi o la prestazione d'opere o di servizi all'interno dell'esercizio di una qualsiasi attività, che deve rispondere a tre requisiti fondamentali, quelli d'essere palese, veritiera e corretta. Quando non risponda, in tutto od in parte, a questi requisiti essa assume il carattere dell'ingannevolezza in quanto la loro mancanza induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente.

Una valutazione sull'eventuale ingannevolezza richiede che se ne considerino tutti gli elementi, con riguardo in particolare alle caratteristiche dei beni o dei servizi; al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti, alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ad ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti dal momento che tale valutazione non può prescindere da una visione complessiva del messaggio pubblicitario nel suo contesto. Questo comporta, ad esempio, che la pubblicità a mezzo stampa debba essere distinguibile come tale e non confondibile con altre forme di comunicazione al pubblico che non abbiano carattere pubblicitario, secondo un principio del tutto elementare di

⁽¹⁾ Per le condizioni di liceità della pubblicità comparativa si rinvia all'art. 3.bis D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, quale modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 1967, n. 67.

⁽²⁾ Artt. 23 (ex 9) e ss. Trattato istitutivo della Comunità europea.

⁽³⁾ Artt. 39 (ex 48) e ss. Trattato istitutivo della Comunità europea.

⁽⁴⁾ Artt. 49 (ex 59) e ss. Trattato istitutivo della Comunità europea.

⁽⁵⁾ Artt. 56 (ex 73 B) e ss. Trattato istitutivo della Comunità europea.

trasparenza, di identificabilità della pubblicità per tale. Tuttavia, in alcuni casi, l'ingannevolezza è presunta sussistere, come nel caso di prodotti pericolosi la salute e la sicurezza dei consumatori, o nel caso della pubblicità che se possa raggiungere bambini ed adolescenti, presenti caratteristiche tali da minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità od inesperienza considerandoli soggetti "deboli" dal punto di vista dell'approccio pubblicitario (ma tale debolezza vale anche quanto la pubblicità faccia ricorsi a bambini per fare leva su atteggiamenti sentimentali negli adulti).

3. I rimedi: l'autodisciplina

In materia sia di pubblicità ingannevole come di pubblicità comparativa illecita i diversi soggetti interessati possono fare ricorso ad organismi di autodisciplina, anche quando abbiano carattere volontario e di propria autonomia, come potrebbe essere, nel settore, il Collegio dei Garanti per l'applicazione del Codice di comportamento nel settore funerario. Questa forma di autodisciplina comporta che le parti interessate aderiscano a tali organismi, poiché l'ipotesi non viene a sussistere quando manchi questo elemento di adesione volontaria all'organismo di autodisciplina o di autoregolazione, al pari del ricorso all'arbitrato che richiede il comune conferimento della soluzione della causa del contendere all'organo arbitrale. Il ricorso ad organismi di autodisciplina o di autoregolazione non esclude, di per sé, la tutela amministrativa e giurisdizionale prevista in via generale, anche se le parti hanno la facoltà di concordare l'astensione dal ricorrere all'autorità prepostavi, quanto meno fino alla pronuncia definitiva dell'organo di autodisciplina, accordo che costituisce un'ulteriore elemento di convenzione tra le parti. In buona sostanza, l'accordo sull'astensione non pregiudica le possibilità di ricorrere all'autorità preposta e, anche quando intervenga, esso ha valenza temporanea fino alla pronuncia dell'organo di autodisciplina, con la conseguenza che esso non è alternativo.

Nel caso in cui il ricorso all'autorità preposta fosse già stato presentato, così come quando si verifichi il caso in cui un terzo, rispetto alle parti che hanno ritenuto di rivolgersi all'organismo volontario di autodisciplina, una qualsiasi delle parti che hanno ritenuto di ricorrere all'organo di autodisciplina può richiedere all'autorità di sospendere il procedimento in attesa che l'organo di autodisciplina si pronunci, richiesta che può essere accolta anche se per un periodo massimo non superiore a 30 giorni. È evidente che una delle condizioni di accoglibilità, nel caso di ricorso di un soggetto terzo, potrebbe essere quella per cui il soggetto terzo "aderisca" all'organismo di autodisciplina, anche se non appare che questo limite possa essere assoluto, specie in relazione al termine massimo della sospensione del procedimento, e, soprattutto, per il fatto che il ricorso

all'organismo volontario di autodisciplina non ha natura alternativa.

Trattandosi di una sospensione, ove accolta, essa ha riguardo ai termini del procedimento davanti all'Autorità prepostavi che, intervenuta la pronuncia dell'organismo di autodisciplina o decorso il termine massimo della sospensione, riprendono il proprio decorso.

4. I rimedi: la tutela amministrativa e giurisdizionale

Nel punto precedente si è fatto riferimento in modo del tutto generico ad un'autorità prepostavi, senza altre indicazioni, implicitamente rinviandone l'individuazione successivamente. Infatti, l'autorità preposta alla tutela amministrativa e giurisdizionale in materia di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa è individuata nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che è stata istituita dall'art. 10 L. 10 ottobre 1990, n. 287 (si seguito, Autorità o in linguaggio un po' meno tecnico *Antitrust*). L'attribuzione di tali funzioni all'Autorità si giustifica con il fatto che l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa costituiscono fatto di possibile alterazione della concorrenza e della trasparenza del mercato, rientrando conseguentemente nelle competenze dell'Autorità.

L'azione di attivazione dell'Autorità al fine di inibire o far sospendere comportamenti illeciti od impropri in ambito pubblicitario o a far rimuovere gli effetti che tali comportamenti possono provocare è attribuita:

- 1) ai concorrenti;
- 2) ai consumatori;
- 3) alle associazioni ed organizzazioni di concorrenti⁽⁶⁾ o di consumatori;
- 4) al Ministro per le attività economiche⁽⁷⁾;
- 5) ogni altra pubblica amministrazione interessata in relazione ai propri compiti istituzionali, che può agire d'ufficio, ma anche avendone avuta denuncia, segnalazione da parte del pubblico.

L'ampiezza dei soggetti titolari dell'azione, unitamente alla genericità delle motivazioni di avvio della procedura, è tale da contemperare da un lato la qualificazione soggettiva (interesse in senso giuridico) con, dall'altro lato, una legittimazione ad agire estesa, sul presupposto che una pubblicità corretta e non ingannevole od altrimenti illecita corrisponde ad un interesse generale, senz'altro qualificabile come *pubblico interesse*, specie laddove si consideri come una pubblicità corretta debba essere valutata in termini di ordinato sviluppo del mercato e della concorrenza cosa che è

⁽⁶⁾ Anche se non va sottovalutato come il convenuto possa, probabilmente, essere a sua volta aderente alle associazioni ed organizzazioni di concorrenti.

⁽⁷⁾ Già Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ritenuto essere comunque una fondamentale tutela dei consumatori.

La richiesta d'intervento richiede la forma scritta, ma anche un contenuto definito dal Regolamento sulle norme sulle procedure istruttorie ⁽⁸⁾, contenuto che consiste nelle indicazioni del richiedente l'intervento ⁽⁹⁾, nonché nell'indicazione degli elementi identificativi del messaggio pubblicitario che sia oggetto della richiesta, che possono essere anche una fotocopia (se il messaggio pubblicitario sia stato diffuso a mezzo stampa, con quanto necessario ad individuare il mezzo e la data), una fotografia (se si tratta di affissioni, con l'indicazione del luogo e data di rilevamento), l'indicazione dell'emittente, zona e momento della diffusione (per i messaggi pubblicitari diffusi via radio o televisiva), l'indicazione dell'esercizio, o catena distributiva, (se la pubblicità avviene in uno o più centri di vendita), oppure quella di almeno un esercizio di vendita e la pubblicità è diffusa unicamente attraverso le confezioni di prodotti. La richiesta d'intervento deve anche rappresentare i possibili profili di ingannevolezza e, quando la richiesta d'intervento venga presentata da pubbliche amministrazioni che non siano il Ministero delle attività produttive, anche gli elementi di prova della legittimazione a richiedere l'intervento da parte dell'Autorità ⁽¹⁰⁾. La richiesta d'intervento determina la designazione presidenziale di un relatore, mentre l'apposito ufficio per la pubblicità ingannevole assume la funzione di responsabile del procedimento cui compete provvedere a quanto necessario all'attività istruttoria secondo le deliberazioni dell'Autorità, compresa la comunicazione di avvio del procedimento. Nell'eventualità che la richiesta sia od irregolare od incompleta, ne viene data comunicazione ⁽¹¹⁾, con la precisazione di quanto riscontrato ed assegnando un termine per la regolarizzazione o per il completamento della richiesta d'intervento. Nel caso, invece, in cui la richiesta d'intervento risulti chiaramente infondata od inammissibile (per carenza di legittimazione del richiedente) o nel caso in cui non sia osservato il termine assegnato per la regolarizzazione o completamento della richiesta introduttiva, l'Autorità dispone per l'archiviazione con conseguente comunicazione all'interessato.

La comunicazione di avvio del procedimento comprende anche il termine fissato per la definizione del procedimento, ma anche l'eventuale termine ⁽¹²⁾ perché l'operatore pubblicitario convenuto possa accede-

re agli atti e presentare memorie scritte o documenti. ⁽¹³⁾

Dal momento che le forme di pubblicità che vengono sottoposte all'Autorità possono determinare danni, non viene sottovalutata l'ipotesi che ricorrano le condizioni per l'adozione di provvedimento d'urgenza, ad esempio, come sospensione provvisoria, cui l'Autorità può ricorrere quando ne riconosca sussistere l'urgenza e le altre condizioni. I provvedimenti di sospensione provvisoria d'urgenza richiedono che sia assolto all'obbligo della motivazione, dal momento che essa deve essere dettata da gravi motivazioni d'urgenza; nel caso in cui la richiesta della sospensione provvisoria sia rappresentata nella richiesta d'intervento, o proposta successivamente dalle parti nel corso del procedimento, l'Autorità provvede sulla richiesta di sospensione provvisoria entro 20 giorni, di norma sentite le parti, salvo che non vi siano ragioni d'urgenza.

Indipendentemente dall'adozione di provvedimenti di sospensione ed a prescindere da essi, l'Autorità comunica l'apertura dell'istruttoria al c.d. operatore pubblicitario, cioè al soggetto che è titolare della pubblicità ingannevole oggetto della richiesta di intervento e, quando il committente non sia immediatamente noto, l'Autorità può rivolgersi al proprietario del mezzo di diffusione che è vettore del messaggio pubblicitario per ottenere le indicazioni idonee alla sua identificazione ⁽¹⁴⁾.

Si ha qui un caso concreto di applicazione delle disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e in particolare per l'informazione attorno all'avvio del procedimento; per altro l'intera istruttoria tiene ben presente le disposizioni sul procedimento amministrativo, anche per quanto riguarda la partecipazione, la possibilità di presentazione di scritti e memorie e quant'altro, al fine della tutela sostanziale di tutte le parti che intervengono nel procedimento.

Al procedimento hanno titolo, seppure in termini facoltativi, a partecipare i soggetti che siano portatori di interessi pubblici o privati o chi sia portatore dei c.d.

⁽¹³⁾ Tutte le comunicazioni alle parti sono effettuate mediante a) raccomandata con avviso di ricevimento, b) consegna a mano controscritta, c) telex, d) fax (e negli ultimi due casi con richiesta di conferma del ricevimento). Al soggetto che richiede l'intervento dell'Autorità le comunicazioni sono effettuate all'indirizzo indicato nella domanda, mentre all'operatore pubblicitario convenuto sono effettuate presso la sede, subordinatamente presso la residenza o domicilio conosciuti o, comune, risultanti da pubblici registri. In caso in cui la comunicazione non possa avere luogo con tali modalità, è effettuata attraverso la pubblicazione di avviso nel Bollettino dell'Autorità, nel qual caso copia del Bollettino interessato è tenuta a disposizione presso la sede dell'Autorità.

⁽¹⁴⁾ L'omissione delle informazioni da parte del proprietario del mezzo attraverso cui è, od è stato, diffuso il messaggio pubblicitario è soggetta a sanzione amministrativa da 1.032,00 euro a 2.582,00 euro.

⁽⁸⁾ D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627.

⁽⁹⁾ Nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede.

⁽¹⁰⁾ In altri termini, si tratta della prova dell'interesse ad agire.

⁽¹¹⁾ Entro sette giorni, lavorativi, dal ricevimento.

⁽¹²⁾ Non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20 giorni.

interessi diffusi (associazioni, comitati, ecc.) che possano potenzialmente ricavare pregiudizio dal provvedimento dell'Autorità. La richiesta d'intervento al procedimento da parte di tali soggetti richiede la forma scritta che, oltre agli elementi distintivi del soggetto che intende avvalersi della facoltà di partecipazione al procedimento e della puntuale individuazione del procedimento, indichi anche le motivazioni dell'interesse ad intervenire.

Sempre in termini di procedimento, se sia necessario pervenire alla raccolta o alla valutazione di elementi istruttori, anche su richiesta di una delle parti, il responsabile del procedimento può disporre per l'audizione delle parti rispettando i principi del contraddittorio, con la fissazione di un termine, non derogabile, per le audizioni. Le audizioni disposte avvengono in presenza del responsabile del procedimento e le parti possono farsi rappresentare da un difensore o comunque da persona di loro fiducia e di esse viene redatta verbalizzazione sottoscritta dagli intervenuti. L'audizione può essere oggetto di registrazione su nastro magnetico, che viene acquisita agli atti del procedimento.

Oltre alla possibilità di disporre delle audizioni, l'Autorità può disporre perizie, analisi economiche e consultazioni di esperti, decisione che è comunicata alle parti, così come il risultati che emergano da queste. Anche in questa fase, la partecipazione delle parti non è passiva in quanto, ove lo ritengano, possono nominare un proprio consulente tecnico il quale ha titolo ad assistere alle operazioni poste in essere dal consulente dell'Autorità; altrettanto, le parti interessate al procedimento possono presentare scritti e documenti concernenti osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. Nella scelta dei consulenti, l'Autorità procede sulla base degli albi istituiti presso i tribunali oppure affidandola ad università o centri di ricerca.

E proprio in termini di partecipazione al procedimento e di tutela di tutte le posizioni titolari di un interesse in questo particolare procedimento che presenta caratteri di promiscuità tra l'attività amministrativa e quella giurisdizionale, civile ed amministrativa, seppure con carattere di specialità, l'Autorità è legittimata, in relazione alle circostanze del caso specifico, a disporre che l'operatore pubblicitario fornisca le prove sulla *esattezza materiale* dei dati di fatto oggetto del messaggio pubblicitario, quando ciò risulti giustificato, anche tenendo conto del necessario contemperamento dei diritti, ma anche degli interessi legittimi, dell'operatore pubblicitario stesso, ma anche delle altre parti della procedura (ad esempio, chi ha richiesto l'intervento dell'Autorità o possibili parti terze che siano intervenute nel procedimento). Nell'eventualità che l'operatore pubblicitario convenuto non fornisca tale prova, oppure la fornisca ma essa sia ritenuta dall'Autorità quale insufficiente, si determina una presunzione di inesattezza.

Il potere dell'Autorità di imporre il c.d. onere della prova all'operatore pubblicitario convenuto implica anche una sorta di dovere di questo ultimo a rispondere, fornendo gli elementi di prova, pur se questo l'inadempimento di questo dovere produce sostanzialmente il solo effetto del far sorgere la presunzione di inesattezza. Non va dimenticato come, in via generale, ogni qual volta un soggetto titolare di una pubblica funzione sia riconosciuto dalla legge quale titolare di una potestà esercitabile nei confronti di altri soggetti, quest'attribuzione di potestà comporta sinallagmaticamente anche una sorta di dovere degli altri soggetti a riscontrare, nei termini della potestà, al soggetto che ne sia titolare, in quanto diversamente l'attribuzione della potestà sarebbe sostanzialmente priva di efficacia.

Sul punto occorre porre l'attenzione su due aspetti, quello dell'ambito delle prove e del connesso onere della prova, nonché quello della presunzione che consegue all'inadempimento od insufficienza degli elementi di prova forniti. Sul primo, l'attribuzione dell'onere della prova all'operatore pubblicitario convenuto ha riguardo al fatto che questi può disporre, in molti casi a differenza di altre parti nella procedura, di elementi che la sola conoscenza del messaggio pubblicitario oggetto della procedura stessa possono non consentire di disporre, ma soprattutto al fatto che questo onere di provare è ben delimitato alla esattezza materiale dei dati di fatto. In altri termini, non si estende al messaggio nel suo complesso ma si delimita con riferimento ai dati contenuti nel messaggio pubblicitario valutati in termini di esattezza materiale.

Sul secondo punto, dal momento che l'attribuzione dell'onere della prova costituisce un fattore ulteriore di garanzia e di tutela nel procedimento dell'operatore pubblicitario convenuto, ulteriore rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento e di titolarità di intervento e partecipazione allo stesso, sulla base della L. 7 agosto 1990, n. 241, il fatto che l'operatore convenuto ometta di provare l'esattezza materiale dei dati contenuti nel messaggio pubblicitario assume il carattere di un fattore di indimostrabilità, che giustifica la presunzione di inesattezza, divenendo, in un certo qual senso, un'ammissione di inesattezza. Analoghe considerazioni possono essere svolte per il caso dell'insufficienza della prova fornita, se non altro per il fatto che l'operatore pubblicitario convenuto ben può essere considerato come il soggetto che dispone della più ampia conoscenza dei dati di fatto e che, conseguentemente, disponga anche di idonei elementi di prova. Gli esiti delle prove fornite dall'operatore pubblicitario convenuto circa l'esattezza materiale dei dati contenuti nel messaggio pubblicitario sono comunicati alle parti nel procedimento che possono presentare proprie controdeduzioni⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Entro 10 giorni.

Sotto il profilo del procedimento, allorché il messaggio pubblicitario oggetto della procedura sia stato diffuso attraverso mezzi di comunicazione di massa (stampa periodica, quotidiani, radio, televisione, altri mezzi di telecomunicazione), nella procedura interviene di diritto, a richiesta dell'Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con un intreccio tra Autorità, che è tenuta ad esprimere un proprio parere e, a tal fine, vengono rimessi gli atti del procedimento. Si tratta di un parere che è condizione per procedere e che va espresso entro 30 giorni, anche se, in difetto e decorso il termine, l'Autorità può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. L'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni può rappresentare esigenze istruttorie che producono effetto sospensivo del termine per l'espressione del parere di competenza.

Di norma, il termine per la conclusione del procedimento è di 75 giorni, che decorrono dal momento del ricevimento da parte dell'Autorità della richiesta d'intervento, salvo il caso in cui si sia reso necessario richiedere la regolarizzazione o il completamento della richiesta, nel quale il termine decorre comprensibilmente dalla regolarizzazione o completamento.

Il termine stabilito in via generale, può essere prorogato, per una sola volta, di 90 giorni, in due possibili ipotesi:

1. qualora siano necessarie, e disposte, perizie, analisi economiche, consultazioni di esperti o siano richieste informazioni o documenti;
2. quando l'Autorità richieda all'operatore pubblicitario convenuto di produrre le prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nel messaggio pubblicitario.

La pronuncia dell'Autorità si ha con decisione motivata ed ha carattere definitivo e contiene, tra l'altro, l'indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere⁽¹⁶⁾ ed è soggetta alla pubblicazione, entro 20 giorni, nel Bollettino dell'Autorità.

Quando l'Autorità ritenga che sussistano le condizioni di ingannevolezza della pubblicità (o, di illiceità della pubblicità comparativa) ed accolga il ricorso, cioè la richiesta di intervento, può vietare la pubblicità non ancora effettuata al pubblico o la continuazione di quella che sia già iniziata. Collateralmente, accessoriamente alla decisione anzidetta, l'Autorità può disporre la pubblicazione:

- a) della pronuncia, anche per estratto;
- b) di una dichiarazione rettificativa;

quando ciò appaia utile a far cessare gli effetti del messaggio pubblicitario.

L'onere di questa pubblicazione fa carico all'operatore pubblicitario convenuto, che deve attenersi alle modalità, compreso l'uso di particolari formati o caratteri di stampa, ma anche al termine per provvedere all'esecuzione; la comunicazione rettificativa può, se

del caso, anche assumere la forma della comunicazione personale, quando il messaggio pubblicitario sia indirizzato personalmente a destinatari specifici e questi siano determinabili. Eseguita la pubblicazione disposta dall'Autorità, l'operatore pubblicitario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità, in segno di adempimento.

Quando il messaggio pubblicitario sia inserito in confezioni di prodotti, l'Autorità può assegnare un termine per l'esecuzione della propria decisione tale da tenere conto dei tempi tecnici necessari affinché l'operatore pubblicitario proceda all'adeguamento delle confezioni, adeguamento che non può sottovalutare la sostituzione delle confezioni eventualmente in distribuzione.

Si è già fatto cenno al regolamento REG

La pronuncia dell'Autorità va eseguita attraverso la non esecuzione o la cessazione della diffusione del messaggio pubblicitario e, in difetto, assume rilevanza penale, essendo l'operatore pubblicitario che è tenuto a porre in essere l'esecuzione della pronuncia dell'Autorità è punito con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 2.582,000 euro.

Contro le decisioni dell'Autorità, essendo definitive, è ammesso rimedio giurisdizionale, rientrando tra la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La riserva esclusiva alla giurisdizione amministrativa contro le pronunce dell'Autorità opera anche per la tutela dei concorrenti, dei consumatori e loro associazioni ed organizzazioni quando la pubblicità sia stata preventivamente assentita con un provvedimento amministrativo rivolto alla verifica della non ingannevolezza o illiceità, caso nel quale oggetto del rimedio amministrativo è il provvedimento amministrativo di assentimento.

Tuttavia, la riserva esclusiva alla giurisdizione amministrativa non opera, restando salva la giurisdizione del giudice ordinario, quanto la causa del contendere abbia riguardo ad atti concorrenza sleale⁽¹⁷⁾, relativamente alla pubblicità comparativa, atti in violazione delle norme sul diritto d'autore o sul marchio d'impresa, sulle denominazioni di origine e sugli altri segni distintivi di imprese, beni e servizi.

Nel caso entrino in gioco la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, trovano applicazione le speciali norme che individuano, tra l'altro, anche la rappresentatività delle associazioni ed organizzazioni di utenti e consumatori⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁶⁾ Cfr.: Art. 3, comma 4 L. 7 agosto 1990, n. 241.

⁽¹⁷⁾ Ad esempio: uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione, diffusione di notizie od apprezzamenti di discredito sui prodotti o l'attività del concorrente, uso di mezzi scorretti professionalmente ed idonei a danneggiare i concorrenti.

⁽¹⁸⁾ L. 30 luglio 1998, n. 281.

5. La pubblicità ingannevole nel settore funebre

Quanto precede consente di affrontare l'ambito specifico della pubblicità ingannevole nel settore funebre e cimiteriale, prendendo in considerazione i provvedimenti emessi dall'Autorità⁽¹⁹⁾, anche senza alcuna volontà di esaustività.

Sotto il profilo della richiesta di intervento si hanno numerosi casi in cui ciò avviene da parte di concorrenti, in termini decisamente prevalenti (60,53 % delle richieste d'intervento), mentre si ha un caso di una segnalazione da parte di una persona fisica (Prov. n. 2832 del 23 febbraio 1995) ed uno da parte di un'associazione rappresentante interessi diffusi (Prov. n. 11560 del 20 dicembre 2002). Tra le pubbliche amministrazioni, quali richiedenti, si hanno le Questure in quattro casi (Prov. n. 4376 del 13 ottobre 1996, n. 4393 del 7 novembre 1996, n. 8731 del 27 settembre 2000, n. 10238 del 13 dicembre 2001) ed in due province (Sassari e Viterbo), nonché i Comuni (Prov. n. 6370 del 19 agosto 1998, n. 10450 del 21 febbraio 2002, n. 10451 del 21 febbraio 2002, n. 10452 del 21 febbraio 2002, n. 10453 del 21 febbraio 2002) in sei casi.

La distribuzione per province riguarda Palermo (2), Imperia (2), Savona (1), Mantova (2), Forlì e Cesena (1), Rimini (1), Bari (2), Bolzano (1), Torino (5), Genova (1), Pavia (1), Sassari (2), Cuneo (1), Biella (1), Foggia (1), Modena (1), Viterbo (4), Roma (4), Benevento (2), Messina (1), Imperia (1), Livorno (1). Cioè la localizzazione delle richieste d'intervento si è avuta in 22 province su 103.

⁽¹⁹⁾ Che, per diverse motivazioni, verranno indicati con il solo numero e data di adozione, essendo per altro reperibili *on line* al sito dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (www.agcm.it) e conseguentemente abbastanza facilmente consultabili. I provvedimenti cui si fa qui riferimento sono: Prov. n. 1766 del 2 febbraio 1994; n. 2832 del 23 febbraio 1995; n. 2977 del 27 aprile 1995; n. 3175 del 20 luglio 1995; n. 4376 del 13 ottobre 1996; n. 4393 del 7 novembre 1996; n. 4949 del 24 aprile 1997; n. 5184 del 10 luglio 1997; n. 5201 del 17 luglio 1997; n. 5756 del 5 marzo 1998; n. 5876 del 7 aprile 1998; n. 5934 e n. 5935 del 23 aprile 1998; n. 6024 del 20 gennaio 1998; n. 6045 del 28 maggio 1998; n. 6338 del 11 agosto 1998; n. 6370 del 19 agosto 1998; n. 6391 del 4 settembre 1998; n. 6533 del 5 novembre 1998; n. 6563 del 12 novembre 1998; n. 6741 del 22 dicembre 1998; n. 6993 del 18 marzo 1999; n. 7152 del 29 aprile 1999; n. 7329 del 24 giugno 1999; n. 7666 del 27 ottobre 1999; n. 7795 del 2 dicembre 1999; n. 8080 del 24 febbraio 2000; n. 8268 del 4 maggio 2000; n. 8561 del 28 luglio 2000; n. 8731 del 27 settembre 2000; n. 10238 del 13 dicembre 2001; n. 10450, n. 10451, n. 10452 e n. 10453 del 21 febbraio 2002; n. 10783 del 23 maggio 2002; n. 11560 del 20 dicembre 2002; n. 11599 del 9 gennaio 2003.

In sette casi le aziende interessate non hanno adempiuto all'onere della prova o non hanno comunque partecipato al procedimento come se la cosa non li riguardasse o il procedimento fosse stato ritenuto come di scarsa rilevanza. A volte, alcune aziende sono state oggetto di richiesta d'intervento più volte, magari anche con promiscuità di denominazioni (in un caso, un'azienda indicherebbe recapiti telefonici che propri di altra (Prov. n. 6024 del 20 gennaio 1998 e n. 6338 del 11 agosto 1998) che potrebbe lasciar pensare che si tratti di ragioni sociali in qualche modo connesse in ambito familiare. In altri casi, la ragione del contendere sorge per mere omonimie locali, a volte differenziandosi per il prenome e la sede originaria dell'attività (Prov. n. 3174 del 20 luglio 1995), altre per il fatto di presentare rapporti di connessione con precedenti omonime aziende, di cui una "erede" di altra e l'altra autonomamente costituitasi dopo i passaggi ereditari (Prov. n. 7666 del 27 ottobre 1999).

Sotto il profilo dell'ingannevolezza si evidenziano alcune fattispecie, quella della qualità del servizio, quella della gratuità della cremazione, quella sulla pluralità di sedi, quella di un asserito "convenzionamento" con i comuni, talora spinto fino alla ricerca di una sorta di identità tra impresa di onoranze funebri e l'ente locale. Sulla qualità del servizio a volte viene pubblicizzato un servizio di prima classe (Prov. n. 5184 del 10 luglio 1997, n. 6024 del 20 gennaio 1998), in qualche occasione perfino gratuito (Prov. n. 6338 del 11 agosto 1998). Sotto questo profilo vengono rilevate indicazioni in cui non sono presenti elementi di sufficiente chiarezza dei prodotti e servizi forniti, come il tipo di bara od altro, che a successivi approfondimenti emergono essere di scarso profilo qualitativo o in taluni casi viene affermata la collaterale offerta di servizi e prestazioni aggiuntive, come nel Prov. n. 6993 del 18 marzo 1999, in cui un servizio funebre viene proposto con l'inclusione di una gratuità per due anni del servizio di illuminazione votiva, in considerazione del fatto che la stessa azienda gestisce tale servizio nell'ambito del cimitero: Il caso è del tutto interessante dal momento che il prezzo del funerale completo proposto è tale da indurre l'Autorità a considerare che esso non consenta alcun utile operativo ciò non influisca sulla valutazione in merito all'ingannevolezza del messaggio pubblicitario. La situazione qui rappresentata, oltretutto, risulta quanto meno peculiare considerando che la ditta convenuta afferma di avere avuto commissionato un solo servizio funebre nell'intero anno 1998, mentre nella richiesta d'intervento si rilevava come il prezzo proposto fosse sproporzionatamente basso, a fronte dei costi che l'impresa deve sopportare per la prestazione del servizio funebre, in considerazione anche delle spese generali di gestione e del costo del personale. Ciò fa presumere che l'azienda disponga di personale, dato che non ha contestato questo dato, ma che operando in un unico caso ed al prezzo pubbliciz-

zato non solo non abbia ricavato alcun utile operativo, anzi abbia operato in chiara situazione deficitaria, salvo che l'azienda non svolga anche altre attività, di cui quella di impresa di onoranze funebri sia del tutto marginale. La questione emerge, ma l'Autorità ha ritenuto di non affrontarla limitando il proprio intervento al mero aspetto dell'ingannevolezza o meno del messaggio pubblicitario.

Altrove (Prov. n. 6024 del 20 maggio 1998) emerge chiaramente che si sia in presenza di aziende prive di dipendenti, aspetto che non viene rilevato come critico o, almeno, poco credibile a fronte del complesso dei servizi e prestazioni che l'azienda convenuta afferma di assicurare sul mercato, che costituisce un ulteriore elemento del fatto per cui l'Autorità tende a limitare le proprie valutazioni a quanto, in sede giurisdizionale, si definisce come *petitum*: considerazioni analoghe possono essere fatte con riguardo ai Prov. n. 4376 del 13 ottobre 1996, n. 5876 del 7 aprile 1998 e n. 6741 del 22 dicembre 1998 nei quali l'assenza di titoli, o di alcuni di essi, sembra essere decisamente sottovalutata, per non dire della situazione che si individua nel Prov. n. 5935 del 23 aprile 1998 (e, per la medesima ditta si veda anche il Prov. n. 4949 del 24 aprile 1997) che evidenzia come l'azienda fosse, in buona sostanza, del tutto carente di titoli per l'esercizio delle diverse attività funebri, tra l'altro precisando che i rapporti contrattuali vigenti con i comuni sono quelli delle operazioni "materiali" da svolgersi all'interno dei cimiteri⁽²⁰⁾, svolgendo sostanzialmente attività di pulizie ed altro. La questione della legittimazione ad agire viene considerata dall'Autorità se ed in quanto sia stata sollevata nella richiesta d'intervento.

Attorno all'elemento della gratuità della cremazione, sussistente dal 1987 e fino all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 e della L. 30 marzo 2001, n. 130⁽²¹⁾, va detto come tale gratuità significasse, nei fatti, che l'onere era a carico del comune, ma tale situazione sia stata spesso utilizzata strumentalmente per far apparire la sussistenza di un vantaggio offerta da singole ditte (Prov. n. 2977 del 27 aprile 1995⁽²²⁾, n. 6370 del 19 agosto 1998). Il tema della cremazione appare raggiungere il proprio acme nel Prov. n. 1766 del 2 febbraio 1994, laddove un'impresa pubblicizza di essere *dotata di propria area crematoria - inizio 1994*, scoprendosi poi che "... a seguito di istanza inoltrata in data 15 ottobre 1993 dall'impresa in esame, un pro-

cedimento volto al rilascio della concessione edilizia ai fini dell'edificazione di edifici da adibirsi ad arte funeraria e che tale progetto prevede anche la realizzazione di una struttura crematoria e che informazioni fornite dalla stessa Amministrazione Comunale di ..., i tempi di espletamento della pratica per il rilascio di tale concessione si prevedono estremamente lunghi ...", punto sul quale l'Autorità non si pone neppure la questione se un soggetto imprenditoriale potesse con riferimento al momento dell'esame in materia di pubblicità ingannevole, legittimamente pervenire alla realizzazione di una struttura crematoria: cioè la questione dei "tempi" consente di obliterare la questione della legittimità del fondamento di tale richiesta.

Sempre attorno alle SO.CREM. si individuano due provvedimenti (n. 6563 del 12 novembre 1998 e n. 7152 del 29 aprile 1999), nel primo dei quali si affronta il caso di una SO.CREM. che effettua anche attività di onoranze funebri che la richiesta d'intervento valuta contrastante con lo Statuto della F.I.C., ma di cui l'Autorità non tiene conto, neppure per valutare se tale SO.CREM. aderisca o meno alla Federazione⁽²³⁾, mentre nel secondo viene affrontata un'ipotizzata situazione di pubblicità *occulta* a favore di una Spa a capitale pubblico.

Sulla problematica attorno alla pluralità di sedi e, in connessione con questa, al possesso dei titoli per l'esercizio delle attività (al plurale), vanno ricordati i Prov. n. 4949 del 24 aprile 1997, n. 5876 del 7 aprile 1998, n. 5934 del 23 aprile 1998, n. 5935 del 23 aprile 1998, n. 6391 del 4 settembre 1998, n. 8268 del 4 maggio 2000, n. 8731 del 27 settembre 2000, n. 10238 del 13 dicembre 2001), da cui emergono alcune considerazioni del tutto interessanti, come i "recapiti", i "punti di riferimento", ecc., magari con espresse affermazioni sul fatto che in essi non si svolga attività di sorta, che non giustificerebbe iscrizioni camerale, né locazioni di locali od altro. Interessanti, sotto questi profili i Prov. n. 5934 del 23 aprile 1998 e n. 6741 del 22 dicembre 1998, nei quali si evidenzia come, nel primo, manchino anche i titoli e, probabilmente, si tratti di soggetto imprenditoriale che opera in tutt'altra fattispecie (marmista?), mentre nel secondo si abbia una situazione abbastanza simile.

Sulla questione del "convenzionamento", comunque denominati, con i comuni o, comunque, della sussistenza di rapporti contrattuali con comuni si hanno numerosi provvedimenti (Prov. n. 4376 del 13 ottobre 1996, n. 4949 del 24 aprile 1997, n. 5201 del 17 luglio 1997, n. 5756 del 5 marzo 1998, n. 7795 del 2 dicembre 1999, n. 8080 del 24 febbraio 2000, nn.

⁽²⁰⁾ Testualmente: "... Peraltro, il servizio di trasporto funebre è riferito solo al tratto di strada dall'ingresso del cimitero al luogo di sepoltura. Tutti gli altri servizi resi dalla ditta in questione all'esterno del cimitero sono forniti in qualità di ditta privata. ..."

⁽²¹⁾ Cfr. Art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130.

⁽²²⁾ Rilevante per più aspetti, compresi quelli sulle prospettazioni per l'accesso alla cremazione, fatte dalle parti nel procedimento.

⁽²³⁾ Lo Statuto della F.I.C. può applicarsi alle SO.CREM. aderenti, che l'accettano con la richiesta di adesione, ma non a quelle che non ritengano di aderirvi e, comunque, costituirebbe materia del diritto privato, al più riconducibile nel contesto dell'art. 23 C.C. e, quindi, sostanzialmente sottratto ad ogni valutazione dell'Autorità.

10450, 10451, 10452 e n. 10453 del 21 febbraio 2002, n. 11599 del 9 gennaio 2003): si tratta di un aspetto che segnala come l'affermare la sussistenza di rapporti contrattuali possa essere percepita, dal consumatore finale e nel particolare momento del lutto, come un elemento di affidabilità dell'impresa "convenzionata". Esempio è il Prov. n. 2832 del 23 febbraio 1995 in cui l'uso di un'immagine "pubblica" si viene ad estendere alla ragione sociale di operatori, anche se il caso non è proprio isolato. Si tratta di un aspetto, che per la numerosità dei casi in cui è stato presente, indica come vi sia una tendenza degli operatori imprenditoriali a presentarsi non in quanto tali, ma in quanto operatori in nome e per conto del comune, in un certo modo quale una *longa manus* del comune (il termine è espressamente presente nel Prov. n. 4949 del 24 aprile 1997), apparendo (o, fornendo l'immagine di apparire) come un agente di questi, o almeno come un'azienda "municipalizzata" o, oggi, un'azienda a capitale pubblico. Da ciò si trae la conclusione per la quale, a parte le sempre presenti difficoltà di colloquio che le imprese di onoranze funebri lamentano nei riguardi della pubblica amministrazione locale, spesso tendano a fornire di sé un'immagine idonea a sovrapporsi a quella del comune, veicolando attraverso quest'immagine quanto meno due messaggi: quello per cui la qualità è assentita, verificata e controllata dall'autorità pubblica (è del tutto significativo in questo senso il Prov. n. 10783 del 2223 maggio 2002, in cui la verifica ed il controllo sarebbero imputati direttamente alla stessa Autorità, anche in materie che non costituiscono materia della sua funzione, quali i prezzi) e quello per cui la prestazione "comunale", o comunque "pubblica" sarebbe un indicatore di convenienza dei prezzi e, a volte, della qualità del servizio. Da ciò si può presumere che sia presente anche il risvolto per cui si valuti che il "pubblico" agisca con prezzi al di fuori del mercato, il che può anche essere vero se si considerino da un lato la diversa struttura di bilancio propria degli enti pubblici rispetto a quella delle aziende imprenditoriali e dall'altro il fatto che gli enti pubblici locali troppo spesso assumano a carico dei propri bilanci oneri non propri (Prov. n. 6370 del 19 agosto 1998, n. 8561 del 28 luglio 2000), tralasciando che le tariffe dei servizi pubblici *dovrebbero* rispettare le indicazioni dell'art. 117 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ⁽²⁴⁾, come anche gli effetti che si *dovrebbero* determinare a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 ⁽²⁵⁾. Considerazioni in parte analoghe valgono quando si tenda a rappresentare altri

⁽²⁴⁾ La cui emanazione è, in realtà, spesso successiva ai provvedimenti considerati.

⁽²⁵⁾ Anch'essa successiva a molti dei provvedimenti considerati.

organismi *non profit*, quali la Caritas diocesana (Prov. n. 5184 del 10 luglio 1997) o SO.CREM. (Prov. n. 6563 del 12 novembre 1998). In tutti i casi, quest'impostazione sembrerebbe tendere a trasformare in rendita un rapporto convenzionale, frequentemente di scarsa rilevanza, con il comune o anche un mero apporto concernente prestazioni di attività, di forniture, qualche volta (Prov. 5201 del 17 luglio 1997) risultanti meramente *de facto*, magari in termini volontaristici o di "beneficenze" a favore di chi non abbia congiunti, quasi ad ammantare un certo tipo di imprenditorialità di un orientamento al non profit che contrasta con la propria natura. Per altro, questo segnala anche una situazione in cui i comuni troppo spesso non hanno affrontato né il proprio ruolo di regolazione e di controllo sull'attività funebre, né quello per cui competeva loro di assicurare, nel passato (fino al 1° marzo 2001), il trasporto funebre in tutti i casi in cui non fossero richiesti servizi e trattamenti speciali e con oneri a proprio carico, situazione che non considerava, come oggi, l'indigenza, lo stato di bisogno della famiglia o il disinteresse da parte dei familiari ⁽²⁶⁾, ma unicamente la non richiesta di servizi e trattamenti qualificabili come speciali, cioè diversi da quelli ordinariamente erogati.

Un altro motivo che è stato più volte sollevato è quello della legittimazione ad agire quale impresa di onoranze funebri, a volte collegato alla presenza di recapiti o simili in luoghi diversi. La questione, sostanzialmente, si incentra sui "titoli" ad esercitare l'attività di impresa di onoranze funebri, essendo questi non individuabili in uno solo, ma in almeno due tipologie di autorizzazioni amministrative, quella per la vendita (autorizzazione al commercio) e quella che consente di operare in nome e per conto della famiglia (autorizzazione di P.S.), ma anche in altre a seconda dei servizi ed attività svolte (trasporto, stampa e diffusione di necrologi, ecc.). Sotto questo profilo sono del tutto interessanti i Prov. n. 4376 del 13 ottobre 1996 e n. 4393 del 7 novembre 1996 per il fatto che in essi l'impresa convenuta contesta la necessità di disporre dell'autorizzazione di cui all'art. 115 TULLPS ⁽²⁷⁾, anche per il fatto che, con riferimento al secondo, si evidenzia un tentativo di eccipire la legittimazione della Questura, pubblica amministrazione richiedente, nell'attivare l'intervento dell'Autorità, mentre nel

⁽²⁶⁾ Anche se, pur in presenza di tali condizioni, il trasporto funebre è comunque a titolo oneroso, riguardando la gratuità, cioè l'onere a carico del lincio comunale, unicamente la cremazione, l'inumazione e l'esumazione ordinaria.

⁽²⁷⁾ Contestazione che per altro non è coerente, in quanto nel primo caso, a seguito della richiesta d'intervento, viene richiesta. E non si può non individuare una connessione.

primo caso si “mescolano” funzioni diverse ⁽²⁸⁾. Quanto emerge dai provvedimenti che riguardano questo aspetto è la pluralità di insediamenti, di recapiti, di punti di presenza, aspetto cui si è già fatto riferimento, nell’ipotesi che sia sufficiente “un” qualche titolo per esercitare attività su più localizzazioni ⁽²⁹⁾.

6. Una controprova ... e conclusioni

Alla fine ci è sembrato stimolante prendere un esemplare delle Pagine Gialle di una qualsiasi provincia per valutare, con curiosità accademica, quanto i principi che le decisioni dell’Autorità possano eventualmente essere divenuti di patrimonio comune. Si sono ricavati messaggi del tipo: “Iscrizione gratuita alla cremazione”, “Servizio completo”, “Servizio di cremazione”, “Recupero salma”, “Trasporti funebri - Lapidi e loculi” alla voce “Onoranze funebri” e, passando all’elenco telefonico degli abbonati, anche “Impresa di onoranze funebri ..., sede società di cremazione” ⁽³⁰⁾, “Azienda convenzionata con il comune ... per i trasporti e servizi funebri” ⁽³¹⁾.

Non entriamo nel merito di questi messaggi pubblicitari, anche se per alcuni potrebbero esservi anche altre considerazioni, limitandoci a trarre le considerazioni che conseguono dall’analisi sui provvedimenti adottati dall’Autorità, da cui traspare come questa si muova molto spesso delimitando il proprio ambito di intervento alle sole questioni che le siano sollevate, senza estendere la propria valutazione oltre, anche quando si trovi di fronte a situazioni che le siano già note, per averle affrontate in precedenti provvedimenti. L’altro

elemento che emerge è la posizione del tutto defilata di molti comuni sulle questioni oggetto dei provvedimenti dell’Autorità, in quanto in molti casi si è in presenza di situazioni che essi non possono ignorare, anche per il fatto che hanno potestà di regolazione e di controllo, ma anche per l’altro fatto, spesso sottaciuto, che le singole autorizzazioni alle singole prestazioni ed attività sono pur sempre comunali: ad esempio, viene da chiederci come possa il comune autorizzare l’effettuazione di un trasporto funebre determinato a richiesta di un soggetto che sia privo di autorizzazione di PS per agire in nome e per conto della famiglia, a volte anche autorizzando la stessa impresa ad eseguire interventi nel cimitero in relazione ad una data sepoltura, ma anche non preoccupandosi delle caratteristiche dell’autofunebre impiegata ⁽³²⁾, ecc., spesso richiedendo l’intervento della Polizia Municipale per regolare il traffico nel corso delle esequie.

Per altro, emerge anche un panorama che evidenzia una diffusa debolezza del sistema delle imprese di onoranze funebri, frequentemente di scarse dimensioni, con un’accentuata polverizzazione e dove l’esercizio dell’attività funebre troppo spesso concorre con altre attività, a volte collaterali altre meno, ma raramente prevalendo, determinando scelte interstiziali da cui, alla fin fine, derivano messaggi di pubblicità ingannevole. La presenza di imprese di onoranze funebri di una certa consistenza, attrezzate e professionalmente operanti non traspare, anche nel caso in cui le aziende interessate abbiano notoriamente una certa consistenza; il fatto che anche imprese di una qualche dimensione siano, a vario titolo, state interessate agli interventi dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole costituisce segno di una visione localistica dell’ambito di attività, nella quale la richiesta d’intervento all’Autorità sembra assumere un carattere di rivendicazione rispetto a concorrenti appunto locali, ma contemporaneamente denuncia la carenza di una visione strategica d’impresa. Se il settore intende pensare ad una propria diversa qualificazione sul mercato, la questione di un approccio imprenditoriale, in termini di cultura d’impresa e non solo, diventa questione del tutto prioritaria.

⁽²⁸⁾ Nella specie si confonde, probabilmente ad arte, l’autorizzazione di cui all’art. 115 TULLPS con le autorizzazioni dell’art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che sono di competenza dei comuni, anche se costituiscono pur sempre autorizzazioni di P.S..

⁽²⁹⁾ Nel Provv. n. 5934 del 23 aprile 1998, la ditta aveva richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 115 TULLPS, ma vi aveva poi rinunciato, quasi ad evidenziare l’irrelevanza di tale titolo.







⁽³⁰⁾ Con spazio a pagamento a tutta pagina per l’altezza di 10 cm con concorrente (di pari altezza) pubblicità dell’impresa di onoranze funebri e della SO.CREM., con tanto di indicazioni sulla fondazione ed erezioni in ente morale (= associazione riconosciuta) della SO.CREM. con la precisazione che “opera senza scopo di lucro”, con riferimenti tali da lasciar pensare che ad operare senza scopo di lucro non sia la SO.CREM. quanto il complesso dell’operatore pubblicitario (impresa e SO.CREM. ...), specie considerando che il Presidente della SO.CREM. è, anche, socio unico dell’impresa di onoranze funebri.

⁽³¹⁾ In comune in cui il servizio di trasporto funebre non è svolto dal comune, né tanto meno più con privativa (cosa che si aveva fino a circa 2-3 anni addietro rispetto all’edizione dell’elenco telefoni consultato. Tra l’altro, l’indicazione è presente rispetto ad un’impresa di onoranze funebri avente sede nella cintura del comune con cui afferma sussistere il rapporto convenzionale.

⁽³²⁾ Sono noti casi in cui non solo mancava l’attestazione dell’idoneità sanitaria del mezzo, ma anche in cui il mezzo non era stato sottoposto, e da tempo, alle normali revisioni dei veicoli.



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In THANOS® NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>THANOS® COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. THANOS® COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale


RETE DI IMBRACATURA NETMAKE⁰

- È costituito da treccia perimetrale di chiusura ed ancoraggio in nylon che stringe la rete attorno al feretro, e da una rete di sostentamento sempre in nylon. Alla treccia vengono agganciati i sistemi di calata o sollevamento (meccanici, manuali, idraulici)
- Sepolta è resistente per almeno 10 anni
- Portata 300Kg



SACCO RIFIUTI CIMITERIALI CEMSAC

- Serve per insaccare a bordo campo rifiuti lignei e similari da esumazione ed estumulazione. Fornito con dicitura di legge
- Disponibile in 3 misure: piccolo, medio e grande
- Prodotto in tessuto poliolefinico, idoneo sia all'incenerimento che a smaltimento in discarica di categoria 1A



 **argema** s.r.l.

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333

e-mail: argema@tin.it

Attualità

Imprese funebri e divieto di interposizione di mano d'opera

di Roberto Gandiglio (*)

1. Definizione di impresa funebre

L'attività funebre non ha, nel nostro paese, una definizione normativamente data non essendo la materia disciplinata se non a livello igienico - sanitario (D.P.R. n. 285 del 1990 recante Regolamento di Polizia Mortuaria). Per definirla si dovrà pertanto ricorrere a norme di carattere generale e ai dati dell'esperienza sensibile. Innanzitutto l'art. 2082 del codice civile definisce l'imprenditore come "*...chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*". L'impresa funebre è dunque l'impresa che fornisce professionalmente e in forma organizzata una attività prevalentemente ma non esclusivamente di servizio. Il *core-business* è infatti rappresentato dall'organizzazione del servizio finalizzato alla sepoltura del cadavere. Per raggiungere l'obiettivo sono necessarie attività di genere diverso. Innanzitutto si avranno attività di produzione di beni (feretri, casse di zinco, imbottiture, ecc.), poi attività di vendita di beni (feretri, imbottitura, zinchi, arredi funebri, fiori e corone, ecc.), si avranno noleggi di attrezzature (tavolini per le firme, arredi per l'allestimento della camera ardente, ecc.) e noleggi di mezzi (autofunebre). Fondamentale è, poi, l'attività di intermediazione d'affari. Quando si verifica un decesso, i familiari del defunto, o altro conoscente, si rivolgono di norma ad un'impresa incaricandola di agire per loro conto al fine di ottenere dalle pubbliche amministrazioni coinvolte le autorizzazioni di legge necessarie e di organizzare il servizio finalizzato, come detto, alla sepoltura del cadavere secondo le scelte della famiglia stessa. Ciò comporta contatti non solo con pubbliche amministrazioni, ma anche con i ministri del culto per il rito funebre religioso, e con altre imprese per forniture di beni (es. fiori) o servizi (trasporto) che esse non forniscono direttamente. Per svolgere questa attività per conto del richiedente è necessaria la licenza di pubblica sicurezza per

agenzia d'affari di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931. Come si vede l'attività cosiddetta "funebre" è composta da molteplici voci profondamente differenziate tra loro: comporre e vendere corone floreali è certamente attività economica diversa dal fornire mano d'opera per il trasporto della bara o dallo svolgere presso gli uffici di stato civile dei comuni attività di intermediazione per conto della famiglia del defunto. È così del tutto evidente che molte imprese di onoranze funebri forniscano solamente alcuni di questi servizi e di queste prestazioni ricorrendo al libero mercato per la fornitura di ciò che manca al completamento del servizio da organizzare. La funzione principale dell'impresa di onoranze funebri diventa, così, il coordinamento del servizio per la cui definizione concorrono varie altre imprese.

Se così è va sicuramente registrata la mancanza di una connotazione precisa e puntuale dell'impresa di onoranza funebre che comporta, oltretutto, conseguenze anche sul piano del trattamento fiscale, delle assicurazioni sociali obbligatorie e dei CCNL da applicarsi: definire un'impresa funebre quale impresa svolgente attività industriale piuttosto che artigianale o commerciale è infatti foriero di conseguenze diverse. Un intervento normativo, in materia, è pertanto auspicabile.

Dal punto di vista delle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività di onoranza funebre si è già detto della licenza di agenzia d'affari necessaria per legittimare l'attività di intermediazione dell'impresa per conto della famiglia del defunto. Per la vendita di feretri, fiori e arredi funebri vari sono invece necessari i requisiti previsti per il settore merceologico non alimentare dal D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 (cd. decreto Bersani) sostitutivi dell'ex licenza commerciale. Ai sensi del già citato regolamento di polizia mortuaria (artt. 20 e 21 D.P.R. n. 285/90) sono poi necessarie,

per la sosta di autofunebri, la dichiarazione di idoneità della rimessa e, per le singole autofunebri, la certificazione di idoneità sanitaria delle stesse. Sono entrambi atti di competenza dell'autorità sanitaria. Restano, poi, tutte le prescrizioni generali che interessano le imprese, quali l'iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato nel repertorio economico amministrativo e nel registro delle imprese, la titolarità della partita IVA, la regolare tenuta delle scritture contabili, ecc.

Come si vede, anche dal punto amministrativo la situazione è complessa. Se è difficile ipotizzare l'esistenza di un'impresa di onoranze funebri senza almeno la licenza di pubblica sicurezza e i requisiti che sostituiscono l'ex licenza di commercio, le restanti autorizzazioni necessarie dipenderanno dall'effettiva attività svolta.

2. Il trasporto funebre

Non può invece essere classificata come attività di onoranza funebre la semplice attività di "trasporto" della salma. Siamo piuttosto in presenza di un'attività di noleggio di soli mezzi (autofunebre) oppure di imprese appaltatrici di servizi (necrofori) oppure di contratti misti anch'essi classificabili come appalti di servizi (autofunebre e necrofori).

Per svolgere l'attività di trasporto di un cadavere, inteso in senso non necessariamente coordinato con l'onoranza funebre, occorrono le già citate registrazioni presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e il mezzo riconosciuto idoneo dall'autorità sanitaria da depositarsi in una idonea rimessa. Tali accertamenti di idoneità sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. n. 285/90 che dispongono:

art. 20: *"I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.*

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza."

Art. 21: *"Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.*

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente."

Una qualunque impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c. può dunque con un autofunebre e un autista munito di patente trasportare per conto di una impresa di onoranza funebre un cadavere. D'altronde l'articolo 24 del DPR 285/90 dispone che *"l'incaricato al trasporto di cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco..."* e in base alla circolare interpretativa n. 24/93 del Ministero della Salute *"per incaricato del trasporto della salma ... è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza..."*.

Ma questo intreccio di imprese diverse che partecipano al servizio funebre ognuna per una parte del processo complessivo è legittimo in un ordinamento che vieta gli appalti fittizi nella forma della cosiddetta interposizione illecita di mano d'opera?

3. Il divieto di intermediazione e interposizione di mano d'opera

I rapporti tra impresa di onoranza funebre e impresa esecutrice del trasporto possono essere ascritti ad un regolare appalto di servizi regolato dal codice civile oppure vengono integrate le fattispecie di appalto fittizio e pertanto illecito di cui alla legge n. 1369 del 23 ottobre 1960, la cd. legge sul "caporalato"? Come noto, la legge del 1960 si prefiggeva lo scopo di reprimere i casi di presenze fittizie di datori di lavoro che fornissero lavoratori con contratti stipulati a proprio nome ma di fatto eseguiti alle dipendenze di altro datore. Il problema, per ciò che interessa l'ambito in esame, investe innanzitutto l'impresa di onoranza funebre che, ricevuto l'incarico dalla famiglia del defunto per l'esecuzione del servizio, si rivolge ad un'altra impresa che le fornisce i necrofori necessari per la movimentazione della bara e magari l'autofunebre. Si esamini il divieto di intermediazione e di interposizione nei rapporti di lavoro di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960. Dispone l'art. 1: *"1. È vietato all'imprenditore affidare in appalto, in subappalto o in qualunque altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.*

2. È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

3. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8.

5. I prestatori di lavoro, occupati, in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni".

Ma siamo sicuri che l'appalto di servizio di movimentazione manuale del feretro integri la fattispecie di cui all'art. 1, comma 1 e sia pertanto illegittimo? Si potrebbe sostenere che l'attività di movimentazione manuale del feretro non possa essere separata da un concetto unitario di servizio funebre. La fornitura dei necrofori da parte di altra impresa integrerà, così, un appalto di mera manodopera vietato dall'art. 1, legge n. 1369/60. In realtà per sostenere questa tesi ci si basa su un presupposto che non trova nessuna corrispondenza normativa: quello del servizio funebre inteso come concetto unitario; si tratta di una forzatura concettuale posto che l'impresa funebre e quindi anche il servizio funebre non hanno, come si è detto, una definizione normativa. D'altronde la legge 1369 del 1960, come sostenuto nel celebre manuale di diritto del lavoro Carinci - De Luca Tamajo - Tosi - Treu, "non esclude alcun vero e proprio appalto o subappalto: tale, infatti, non è un contratto col quale uno commette ad un altro la sola esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita da lui stesso e non, come dovrebbe ai sensi di codice, il compimento di un'opera o di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (ex art. 1655 c.c.)". Il problema, dunque, sembra non potere essere definito aprioristicamente. L'appalto di necroforaggio, come l'appalto di facchinaggio, può essere - ma non necessariamente è - un caso vietato di appalto di manodopera. Si dovrà valutare caso per caso. Ma il criterio per distinguere un appalto lecito da uno illecito non è connesso al concetto di servizio funebre e alla sua presunta stretta connessione con il trasporto. Esso è invece legato alla esistenza di un reale

appalto dove l'appaltatore sia dotato di sufficiente autonomia organizzativa e gestionale; se invece si ravvisasse la presenza di quegli indici elaborati dalla giurisprudenza che evidenziano nell'appaltatore un imprenditore non genuino (sottoposizione del personale alla direzione gerarchica dell'appaltante, autorizzazione e coordinamento di quest'ultimo in materia di ferie permessi e assenze, omogeneità dell'orario lavorativo e intercambiabilità di ruolo con altri dipendenti dell'appaltante - Pret. Milano 8/4/98, est. Peragallo, in D&L 1998, 706) si sarebbe in presenza di un appaltatore fittizio. Se l'impresa di trasporto opera con una propria struttura organizzata e corre in proprio il rischio d'impresa si sarà in presenza di un appalto lecito. Se si dimostrerà la presenza degli indici si potrà dire, anche per il caso in esame, di essere in presenza di una fattispecie vietata ex art. 1 della legge 1369/60, comportando ciò la nullità del contratto e la dipendenza dei lavoratori "forniti" direttamente in capo all'imprenditore che ne ha utilizzato le prestazioni lavorative. Entriamo, a questo punto, nel dettaglio dell'elaborazione giurisprudenziale sugli indici rivelatori dell'appalto non genuino. Così la Cassazione: "ai fini della distinzione tra appalto lecito e interposizione vietata dall'art. 1 l. n. 1369 del 1960, occorre in concreto accertare se oggetto del contratto di appalto sia un'attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, poiché solo in questo caso risulta possibile configurare la necessaria organizzazione e l'autonoma gestione dell'appaltatore, condizioni della liceità dell'appalto. È pertanto necessario individuare, anche mediante esame complessivo delle clausole, la comune intenzione delle parti, con particolare riguardo all'utilità finale connessa ai servizi appaltati, per poi verificare se nella fase di svolgimento del rapporto l'originaria convenzione sia stata modificata, e in quale misura" (Cass. Civ., sez. lav., 30 maggio 2001, n. 7362 in Riv. It. Dir. lav. 2002, II, 36). Ancora: "ai fini della configurabilità del divieto di appalto di manodopera di cui all'art. 1 legge n. 1369 del 1960, al di fuori delle ipotesi presuntive previste dal comma 3 di tale articolo, occorre in concreto accertare la qualità, le caratteristiche e la specializzazione dell'impresa dovendosi verificare, in particolare, anche in caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, se il presunto appaltatore abbia dato vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma ed abbia assunto, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito, tenuto conto che un'autonomia gestionale, relativa alla conduzione aziendale, alla direzione del personale, alla scelta

delle modalità e dei tempi di lavoro, è configurabile anche se le caratteristiche del servizio affidato siano determinate dal committente.” (Cass. Civ. sez. lav., 12 dicembre 2001, n. 15665 in Giust. Civ. Mass. 2001, 2135). In materia di appalto di facchinaggio è poi interessante quanto sostenuto sempre dalla Cassazione “... sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltatore sulle persone dipendenti dall'altro soggetto” (Cass. Civ. sez. lav., 25 giugno 2001, n. 8643 in Giust. Civ. Mass. 2001, 1255). Chiara è anche la già menzionata pronuncia della Pretura di Milano: “... sono inoltre indici rivelatori di un appalto di mere prestazioni di lavoro: la sottoposizione del detto personale alla direzione gerarchica dell'appaltante; l'autorizzazione e il coordinamento di quest'ultimo in materia di ferie, permessi e assenze; l'omogeneità dell'orario lavorativo e l'intercambiabilità di ruoli con altri dipendenti dell'appaltante” (Pret. Milano 8 aprile 1998, in D&L 1998, 706).

Più complesso sembrerebbe invece il caso dell'appaltatore che utilizzi macchine e/o attrezzature del committente (es. autofunebre – macchine per la movimentazione di feretri) fornendo magari la prestazione lavorativa dell'autista. In tal caso infatti opererebbe la presunzione di cui all'art. 1, comma 3 della legge 1369/60 che reputa illecito l'appalto qualora l'appaltatore “impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante”. Saremmo qui in presenza di un elemento presuntivo a favore della non genuinità dell'appalto di servizi da valutarsi, in ogni caso, insieme agli altri indici sopra citati. Anche in tal caso, però, la giurisprudenza si è recentemente espressa mitigando notevolmente l'apparente rigore del testo normativo: “Ai fini della configurabilità dell'infrazione al divieto di appalto di mano d'opera di cui all'art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369, ove sia accertata la autonoma organizzazione dell'impresa appaltatrice, tipica di una impresa vera e propria, non sono applicabili gli elementi presuntivi (impiego da parte dell'appaltatore di capitale, macchine ed attrezzature forniti dall'appaltante) di cui al comma 3 dello stesso articolo.” (Cass. Civ. sez. lav., 19 aprile 2001, n. 5737 in Giust. Civ. Mass. 2001, 824). La giurisprudenza sembra dunque orientata senza troppe oscillazioni nel ritenere necessario, ai fini dell'operatività del divieto di interposizione di manodopera, un esame caso per caso della genuinità dell'appaltatore da effettuarsi utilizzando gli indici da essa stessa elaborati.

4. La riforma del mercato del lavoro e l'interposizione di manodopera.

Come si è visto la giurisprudenza ha già fortemente ridimensionato gli ambiti del divieto di interposizione e intermediazione di manodopera interpretando negli anni la legge n. 1369/60. La legge n. 196 del 24 giugno 1997 (cd. Legge Treu), liberalizzando parzialmente il mercato del lavoro, aveva fatto salva la legge del 1960 introducendo il lavoro interinale che comunque rappresentava un'eccezione e come tale era ammessa solamente in presenza di determinati requisiti per l'agenzia che forniva il lavoratore e per l'impresa utilizzatrice. Ma la stoccata finale nei confronti della legge sul caporalato viene dal disegno di legge contenente “Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” approvato in via definitiva dal Senato in data 5 febbraio 2003 ed in attesa, al momento in cui si scrive, di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale legge delega prevede all'art. 1, comma 2, lettera m) la “abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina...”. La nuova disciplina dovrà essere basata su alcuni criteri individuati dalla legge delega tra i quali l'autorizzazione della somministrazione di manodopera solo da parte di determinati soggetti; la chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di interposizione illecita o laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro; utilizzazione di meccanismo certificatorio previsto dalla stessa legge ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore.

Come si vede, il legislatore delegante ha fatto proprio quanto elaborato dalla giurisprudenza relativamente agli indici che permettono di individuare la genuinità o meno dell'appaltatore. Non resta ora che attendere la disciplina delegata per verificarne l'adattamento al rapporto tra impresa di onoranze funebri e appaltatore di servizi di trasporto funebre.

(*) *Funzionario della Città di Torino*

Attualità

Un sarcofago con la sorpresa

di Andrea Poggiali (*), Urbano Leoni (***) e F. Pontone (***)

ERRATA CORRIGE

Segnaliamo ai lettori che nell'articolo "Le condizioni lavorative negli anni Cinquanta. Considerazioni sull'edilizia funeraria dell'epoca" di Poggiali/Leoni, pubblicato sul n. 2/2003 de "I Servizi Funerari", nella nota 2 a pag. 18, è stato erroneamente indicato come anno di pubblicazione del libro di Zincone il 1997, invece del corretto 1977.

Le tombe vecchie a volte riservano sorprese. È il caso di un manufatto del 1923 che ci è capitato di osservare in occasione di una estumulazione straordinaria.

I proprietari, a causa della recente morte di un loro familiare, dovevano liberare con urgenza un posto salma. In base all'aspetto, la tomba (vds. figure 1-2) rientrava nella tipologia dei sarcofagi: una costruzione dalle dimensioni ridotte, destinata all'accoglimento di una singola salma. Apparentemente si trattava di estrarre un feretro collocato sopra il piano di campagna: un lavoro facile, quindi.

Una volta aperta la botola laterale, la situazione si rivelava differente. Il "sarcofago" risultava essere una tomba "a pozzo" (vds. figura 3), ed il feretro da estumulare era collocato sotto il piano di campagna, proprio sul fondo, ad una profondità di circa m. 2,20.

Uno degli autori del presente articolo assisteva all'estumulazione, per la verifica della avvenuta mineralizzazione della salma: ad un certo punto si rendeva necessario il suo intervento in aiuto ai necrofori, rimasti bloccati in posizione di stallo. Infatti, dei quattro operai che componevano la squadra, due erano rimasti fuori dalla tomba e tiravano le corde con cui era stato imbragato il feretro, gli altri due si erano calati nella tomba e collaboravano allo sforzo dei compagni spingendo verso l'alto e guidando l'estrazione: con grande fatica erano riusciti a verticalizzare il

feretro ed a sollevarlo fino all'altezza della botola, senza però riuscire a sistemarlo in posizione orizzontale.

Stiamo parlando di un carico prossimo ai due quintali: poteva un medico igienista, nonostante la ridotta prestanza fisica, rifiutarsi di dare una mano?

In cinque, l'operazione era portata a termine, sia pure con molto affanno.

Esaminiamo più in dettaglio le caratteristiche costruttive di questa tomba ed il modo in cui esse condizionano negativamente l'attività lavorativa.

Abbiamo visto che, nel caso di un feretro collocato sul fondo, occorre inclinarlo

moltissimo (praticamente occorre verticalizzarlo) per farlo arrivare all'altezza della botola di apertura: se non altro, la larghezza del fondo è sufficiente per consentire a due operai di muoversi senza intralciarsi troppo a vicenda.

Dobbiamo però considerare che la potenzialità ricettiva della tomba consentirebbe l'alloggiamento, sotto il piano di campagna, di tre file di loculi, separati mediante setti in muratura. Nell'eventualità dell'estumulazione di un feretro collocato in una fila intermedia, sarebbe sicuramente minore la fatica per inclinarlo, ma entrerebbe in gioco un altro fattore sfavorevole: la diminuzione in larghezza

della tomba. Come risulta dalla figura 3, le pareti si restringono verso l'alto in maniera stranamente asimmetrica: questo riduce lo spazio a disposizione degli operatori.




Figura 1
Vista laterale




Figura 2
Vista frontale

Riepilogando: fondo basso, spazio di manovra che diminuisce procedendo verso l'alto, accesso tramite botola laterale (e neanche a filo con il piano di campagna) che costringe a guidare il movimento del feretro dall'interno.

Non sono difetti da poco.

Torniamo allora a riproporre un problema a cui abbiamo già dedicato altri articoli: la difficoltà di conciliare, per determinate tipologie progettuali, le norme di polizia mortuaria e quelle di sicurezza sul lavoro.

Secondo la prossima regolamentazione di polizia mortuaria, tombe come quella da noi descritta potranno essere utilizzate al pieno della loro potenzialità ricettiva. Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, a nostro avviso, una tomba simile dovrebbe essere ristrutturata, applicando una soletta a tamponamento della parte sotterranea e riducendo la potenzialità ricettiva ad un solo posto salma, quello situato sopra il piano di campagna.

Un'alternativa potrebbe essere la demolizione della parte sovrastante il piano di campagna con realizza-

zione di un'apertura dall'alto: questo consentirebbe un sollevamento lineare delle casse, con la possibilità di utilizzare anche mezzi meccanici. Una simile ristrutturazione sarebbe onerosa, ma offrirebbe il vantaggio di mantenere inalterata la potenzialità ricettiva.

Per la cronaca, nel caso in questione si è tenuto fede al programma previsto: al posto del feretro estumulato è stato collocato il feretro del familiare da poco deceduto. Nell'occasione hanno prevalso considerazioni "umanitarie", ma così facendo si è reiterata una situazione poco soddisfacente.




Figura 3
Sezione frontale

(*) Dirigente medico I livello, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna

(**) Geometra, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna

(***) Amministrativo, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna



euro.act s.r.l.

sito: www.euroact.net

e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

Attualità

Il medico necroscopo serve?

di Daniele Cafini (*)

Possiamo definire la Medicina Necroscopica come quella parte della scienza medica che esamina la morte (dal greco σκοπεῖν = esaminare e νεκρὸς = morte); questa scienza è vicina alla tanatologia (studio medico legale della morte e delle condizioni che influenzano i corpi morti) ed alla necropsia - autopsia (nel senso di osservazione, da ὄψις = vista) di un cadavere, attraverso la sua "dissezione".

Il cadavere può essere definito come il "*corpo inanimato di una persona*"; questa definizione, carente da un punto di vista medico, è utile per la medicina necroscopica. Infatti, il medico necroscopo, secondo la normativa vigente, può intervenire solo dopo 15 ore dal decesso ed ovviamente dopo che altro medico lo ha certificato; la principale funzione del medico necroscopo è, storicamente, quella di attestare (certificare) l'inequivocabilità della morte, escludendo ciò che nell'immaginario comune viene definito "morte apparente". Oggi questa funzione non è più attuale; il compito di "accertare" la morte e di escludere la possibilità di interventi di rianimazione che possano scongiurarla è specifica competenza del medico che per primo interviene, spesso anche in "urgenza". Peraltro non è più indispensabile attendere del tempo (periodo di osservazione) per avere la certezza della morte escludendo "segni vitali" sul cadavere, è infatti diffuso e codificato per legge l'uso di strumenti, come l'elettrocardiografo, così validi ed utilizzabili in ogni luogo (sono portatili ed alimentati a batteria) da consentire la "certezza" scientifica del decesso in tempi brevissimi (20 minuti), relegando l'ipotesi della "morte apparente" nell'ambito della naturale angoscia dei congiunti.

Oggi quindi, la funzione di accertare inequivocabilmente il decesso di una persona, attribuita anche per legge al medico necroscopo, assume un significato del tutto marginale e diviene, invece, sempre

più importante la problematica tecnico giuridica che la morte di un individuo pone ai congiunti ed alla società. Infatti, è sempre più spesso necessario individuare, con assoluta precisione, gli eventi che hanno preceduto il decesso e la malattia che lo ha prodotto, proprio perché viviamo in una società sempre meno propensa ad accettare la morte come fatto "naturale" e dove il decesso è spesso momento di recriminazione, sia nei confronti di chi lo ha determinato e magari lo deve indennizzare (ad esempio un'assicurazione), sia di chi aveva il dovere di evitarlo e viene chiamato a risponderne per colpa. La conoscenza degli eventi che hanno preceduto il decesso e della malattia che lo ha prodotto consente, spesso, di risolvere le conflittualità e le recriminazioni.

Il morto, nella nostra cultura, è certamente oggetto di culto ovvero di studio, rappresenta anche un problema igienico e può costituire la prova di un reato. Allo stesso modo, il feretro (cadavere con i suoi involucri come la cassa e gli eventuali "paramenti") ha molteplici valenze.

Il problema diviene ancor più complesso ed articolato perché non è definita, nemmeno giuridicamente, la proprietà del corpo dopo la morte: infatti, venendo a mancare l'avente diritto (colui che in vita ne aveva la piena disponibilità) non è stabilito se il cadavere sia un bene ereditabile ovvero se debba essere considerato "*res nullius*" e quindi dello stato. Infatti, norme specifiche, talora in relativo conflitto tra di loro sul principio generale, stabiliscono modalità per fare l'autopsia, per cremare il cadavere, per utilizzarlo a scopo di studio scientifico ovvero per prelevarne organi finalizzati al trapianto.

Storicamente la morte ed il cadavere sono stati argomenti di grande interesse: Platone racconta della necessità di osservare i deceduti sino al terzo giorno dall'exitus, al fine di assicurare la realtà della mor-

te. Democrito (o Eraclide Pontico, secondo altre fonti) nel 385 a.C. scrisse un trattato “*su una malattia chiamata senza respirazione*”, che parlava della morte e dei segni tanatologici, in un modo non tanto difforme da quello attuale.

Empedocle fu ammirato per aver guarito una donna che si credeva essere morta.

I romani, sotto l’influsso della medicina greca, svilupparono ulteriormente queste problematiche: Plinio affermava ⁽¹⁾ “*Haec est conditio mortalium: ad hasce ejusmodi occasiones fortunae gignimur, ut de homine ne morti quidem debeat credi*”; Celso si chiedeva ⁽²⁾ “*Si certa futurae mortis indicia sunt, quomodo interdum deserti a medicis convalescunt, quosdamque fama prodidit in ipsis funeribus revixisse?*”. I giuristi romani avevano codificato l’ispezione cadaverica a scopi giudiziari e per la ricerca della causa della morte e Svetonio riporta che le ferite di Giulio Cesare furono esaminate dal medico Antistio, che giudicò una sola quella mortale, delle 23 inferte sul corpo dell’imperatore (è questa una perizia medico legale a tutti gli effetti). Tacito riferisce l’abitudine di denudare ed esaminare le salme nel foro prima di incenerirle; in particolare, con riferimento alle esequie di Germanico, scrive: “*Prima di essere dato alle fiamme, il corpo fu denudato nel foro di Antiochia, che era stato prescelto per la cremazione; non risulta se rivelasse segni di veleno; i vari indizi si interpretavano infatti in vario modo, a seconda che ciascuno fosse più portato alla pietà verso Germanico, e quindi alla presunzione del sospetto, oppure propendesse a favore di Pisone*”.

Nella Roma antica si tenevano i morti diversi giorni sopra terra senza procedere a cremazione, sinché non avvenisse l’amputazione (spontanea!) di un dito, a testimonianza della morte reale.

La “*Lex Cornelia*”, per la repressione dei crimini, imponeva l’autopsia finalizzata a rilevare i “*segni di veneficio*”, ove ci fosse un sospetto.

In tempi successivi, nel nostro paese, il tema dominante fu la “*morte apparente*”, anche se la letteratura, quantomeno quella scientifica, non si occupò del problema: infatti, i cultori della materia lamentavano che: “*pur in un’epoca come quella in cui visse Galileo ... fra i tanti manuali, che vanta l’Italia, manca a noi per avventura il più interessante, un*

manuale cioè che delle svariate apparenti morti completamente favelli”.

Negli stati germanici l’attribuzione del compito di ispezione cadaverica, fu affidata, per secoli, a chirurghi e flebotomi. Da considerare che all’epoca esisteva una distinzione molto netta tra il chirurgo ed il medico: il medico era identificato nel farmacista; il chirurgo era invece colui che tagliava, e non infrequentemente era il barbiere. Il chirurgo aveva una competenza più obiettiva rispetto al medico, doveva “*osservare*”, quindi, non a caso, l’attribuzione della competenza nell’ispezione cadaverica veniva affidata a chirurghi e non a medici, proprio perché il chirurgo aveva a che fare con i corpi, magari momentaneamente inanimati, da sottoporre ad intervento, era abituato a vedere, a toccare, ad osservare. Il medico era invece abituato ad estrapolare e, dal colore delle pupille, dalla postura, dall’atteggiamento desumeva quale malattia effettivamente una persona avesse e gli somministrava il rimedio più opportuno. Quindi non a caso la “*competenza necroscopica*” veniva affidata a persone abituate a tagliare, ad osservare i corpi e non gli atteggiamenti. La “*necroscopia*” doveva essere un’osservazione più positiva (d’azione) che estrapolativa-filosofica.

Nella “*Criminale Costituzione*” di Carlo V l’ispezione dei cadaveri era compito dei soli chirurghi.

Luigi XIV, con decreto del 1692, disponeva che durante l’esame della salma, il chirurgo, posto sotto giuramento, fosse in compagnia di un medico ma quest’ultimo non era tenuto al giuramento.

La prima sistematizzazione della Medicina Legale avvenne nel XVII secolo ad opera dello Zacchia, che però liquidò categoricamente il problema dell’accertamento della realtà della morte affermando: ⁽³⁾ “*Mortis probatio est difficilis, immo impossibilis probationis, antequam signa putrefactionis cadaveris se prodant*”.

Contemporaneamente allo Zacchia, autori diversi sostenevano la “*necessaria cadaverum inspectio*”, finalizzata ad obiettivi di rilevanza giudiziaria: ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Questa è la condizione dei mortali: noi siamo generati per queste occasioni, cioè che nel caso dell’uomo non si debba credere neppure alla morte.

⁽²⁾ Se sono precisi gli indizi di una morte che avverrà, come si spiega che talvolta gli ammalati, ormai abbandonati dai medici, guariscono e si disse anche che certuni ripresero vita durante i funerali.

⁽³⁾ Difficile è la prova della morte, addirittura impossibile da dimostrare prima che si manifestino i segni della putrefazione cadaverica.

⁽⁴⁾ Infatti il magistrato del luogo deve prendersi cura del cadavere del morto o dell’ucciso in forza della propria funzione, anche se nessuno accusa, anche se il colpevole è fuggito il cadavere deve essere diligentemente ispezio-

“Nam Magistratus loci cadaver defuncti, vel occisi, vi officii sui, nemine etiam postulante, nulloque accusante, etiam si delinquens refugerit, a Medicis, Chirurgis, et Scabinis diligenter inspici, et vulnorum quantitatem et qualitatem notari, curare debet”; ed ancora: ⁽⁵⁾ *“Inspectio ejusmodi cadaveris, adeo necessaria est, ut omissa ea, nihil certi de reo statui possit, ob defectum certioris indicii, an occisus a vulnere mortuus sit necne, et an tale vulnus simpliciter lethale fuerit”*.

In Italia, il primo esempio di norma regolamentare che codifichi l'attività “necroscopica” spetta al Granduca di Toscana, che, con decreto del 1775, ordinò che nessuno potesse essere tumulato senza permesso dei magistrati assegnati a tale compito, punendo severamente gli inadempienti. Con decreto del 1777 vietava il seppellimento entro le prime 24 ore (48 per le morti improvvise). Tale disposizione era estesa anche alle sezioni cadaveriche, con la eccezione dei *“casi straordinari, come di epidemie incipienti e malattie di incognita cagione, purché per giudizio di idonei professori siano senza contraddizione manifesti i segni della morte seguita; e ciò per non defraudare il pubblico di quei vantaggi che derivano dalle arti salutari dalle ricerche di tale natura”*. Nello stesso decreto, all'art.13, viene usata espressione di rara lungimiranza scientifica nel prevedere, nel dubbio di una morte apparente: *“non dovrà tenersi il cadavere supino, ma inclinato sopra una parte”*; posizione tecnica, tuttora utilizzata per i soggetti incoscienti, finalizzata ad evitare l'inalazione di rigurgiti gastrici.

Nel 1822 e nel 1853, sempre il Granduca di Toscana ribadiva norme sull'attività da compiersi in caso di decesso. Nei commenti scientifici dell'epoca, si auspicava l'introduzione d'ispettori medici che: *“visitato il cadavere, dovrebbero essi assicurarsi con una prima ispezione, se appartengono alla categoria di quelli, n'è quali è impossibile la vita latente, o di quegli altri, n'è quali questa impossibilità non è evidente. Se il cadavere appartiene a questa seconda categoria dovrebbero di nuovo essi giudicare, se la presenza di una vita latente sia secondo i criteri dell'arte tra i probabili, o se tra gli improbabili; e nel secondo caso dovrebbero ordinare, che almeno non si tumulasse il creduto morto, fin-*

ché non sian sopravvenuti i criteri evidenti della morte seguita; e nel primo dovrebbero procedere a tentativi di rinvivamento”;

Nel 1826 si sottolineava che nello Stato Pontificio ben poche città erano dotate di mezzi di salvataggio per gli «apparentemente morti», riferendo invece che nei paesi germanici, già da tempo, *“il defunto era portato alla parrocchia e collocato in una camera nettissima, e di una dolce temperatura sopra morbido e fornito letto. A ciascun dito si intromette un anello, il quale per mezzo di un filo di ferro termina ad una serie di campanelli, che danno uno stridentissimo suono per qualunque piccolo movimento. Un custode è sempre presente per apprestare pronto soccorso in caso di bisogno, e si tiene in questa situazione, finché non incomincia a dare inizio di putrefazione”*.

Nel diciannovesimo secolo il Tortosa affermava: *“... nei casi di morte per ferite di ogni genere, o sospetti di veneficio, o di infanticidio, o nate all'improvviso e senza testimoni per qualunque accidentale cagione, l'esame dei cadaveri dev'essere fatto dal Medico e dal Chirurgo, alla presenza del Giudice Criminale, del Notaio e di alcuni testimoni ... Questa è la pratica comune tra i popoli ben governati”*. Ed ancora: *“... che se la imperizia o la mala condotta del Giudice nel dirigere gli atti in causa criminale può violare l'ordine dei processi, la temeraria ignoranza dei chirurghi, con un esame insufficiente e con un erroneo giudizio, rende nullo l'atto principale, guasta l'assenza del merito, e trae di mano al Giudice una ingiusta sentenza”*.

Nella scuola ottocentesca francese il Bayard ricorda come a Parigi, già all'inizio del 1800, fosse richiesto per ogni morto un rapporto dettagliato del medico di quartiere, in merito, soprattutto, alla realtà ed alla causa del decesso. Tale funzione era indicata come *“levata dei corpi”* ed è descritta dall'autore come segue: *“S'indicano così i dettagli dell'operazione alla quale procede il medico incaricato di avverare lo stato esterno di un cadavere trovato sulla pubblica strada, o presentante segni od indizi di morte violenta. In questo esame il medico riporta dettagliatamente i segni della morte e tutti i caratteri fisici che possono fargli credere essersi trattato d'asfissia, di sospensione, di sommissione, di morte improvvisa; quando esistono alla superficie del corpo delle tracce di ferite, il medico descrive la loro sede, il loro numero, la gravità, facendo conoscere se esse a lui sembrano risultare da un accidente o da un atto delittuoso. Descrive i vestiti o le biancherie, le macchie che lo ricoprono, ecc.”*.

nato da Medici, Chirurghi e dagli Ufficiali Giudiziari e dovrebbe essere annotata la quantità e qualità delle ferite. ⁽⁵⁾ L'ispezione di un tale cadavere è tanto necessaria che senza di quella non si possa stabilire nulla di certo riguardo al reo, per la mancanza di un indizio più certo, cioè se sia morto perché ucciso da una ferita o no e se tale ferita sia stata immediatamente letale.

Nella cultura scientifica del XIX secolo l'accertamento della realtà della morte prevedeva una serie di segni che, pur di difficile rilevazione, vedeva come punto centrale la visita del cadavere. Oltre alla "facies" cadaverica di "Ippocrate", dalle opere dei principali studiosi (Tortosa, Puccinotti ed altri), si desumono i seguenti segni:

- mancanza di "sentimento";
- ipotermia;
- rigidità (segno di Nysten);
- cessazione della funzione cardiaca (pulsazioni) e circolatoria (assenza della fuoriuscita di sangue dopo apertura delle vene);
- assenza di respirazione (mancato appannamento di uno specchietto⁽⁶⁾ o di un lumicino acceso vicino alla bocca o alle narici; assenza di movimento dell'acqua di un bicchiere posto sull'addome o sullo sterno);
- cute pallida, giallognola, specie alle palme delle mani e alle piante dei piedi;
- perdita della trasparenza delle mani e delle dita sotto fonte luminosa;
- assenza di arrossamento della cute dopo sfregamento;
- opacità delle membrane mucose (segno di Treviranus);
- odore cadaverico;
- opacità della cornea (segno di Louis e Devengie);
- occhi infossati;
- pupilla dilatata e non reagente agli stimoli luminosi;
- fungo schiumoso orale;
- abbassamento della mandibola, senza possibilità di ritorno nella posizione iniziale (prova del Bruhier);
- abduzione palmare del pollice (segno di Villermè);
- palpebra superiore alzata;
- dilatazione degli sfinteri;
- perdita della contrattilità muscolare (stimolazione con pila di Volta);
- perdita della sensibilità (stimolazione plantare: segno di Lancisi).

Nel Ducato di Parma (1821), era fatto obbligo di sottoporre ad autopsia le salme decedute per morte violenta, o sospetta di esserlo.

⁽⁶⁾ Nelle iconografie dell'epoca c'era tutto un sistema molto complesso: una scatola, detta *lo specchio del morto*, con un coperchio ribaltabile che si apriva presentando un'asticella posteriore che consentiva di tenere lo specchio proprio di fronte alla bocca del cadavere. Si doveva quindi osservare se questo specchio, con l'alito, si appannava.

Nel 1838 l'Imperial Regia Cancelleria Aulica emanava un decreto con cui veniva vietata "*la sezione automatica di alcun cadavere ... senza l'assenso dei parenti prossimi del defunto, eccettuati i casi che la sezione si rendesse necessaria a salvare un feto o convenisse anticiparla per gli effetti della giustizia punitiva*"; in ogni caso era necessario attendere il periodo di osservazione, prima di provvedere al riscontro diagnostico.

In Francia il servizio necroscopico era già vigente dal 1821.

Nel Comune di Milano, già nel XIX secolo, vigeva il "Regolamento per l'accertamento dei decessi e per la custodia, trasporto, inumazione e disumazione dei cadaveri" emanato il 31.12.1874, da cui:

- art. 4: "*il medico o il chirurgo della cura, avuto notizia del decesso, deve colla massima sollecitudine visitare il defunto [...omissis...] trattandosi d'individuo non in cura né di medico né di chirurgo, procederà all'accertamento del decesso il medico municipale*";
- l'art. 8 disponeva il seppellimento a non meno di 24 ore dall'exitus e di 48 ore nei casi di morte improvvisa, morte violenta, o nel dubbio di morte apparente;
- art. 12: "*... il necroforo ... presta poi attenzione se mai appare il minimo indizio di vita, nel qual caso deve avvertire immediatamente e richiedere un medico perché accorra alla necessaria ricognizione*".

Con il R.D. 18.11.1880, n° 5793, era disposta la statistica sulle cause di morte e, per la prima volta, veniva usata la locuzione medico-necroscopo, le cui "*funzioni ... atenevano esclusivamente alla dichiarazione della causa di morte, nel caso che una persona fosse deceduta senza aver avuto assistenza medica*".

Il nostro Codice Civile, nella versione antica del 1865, disponeva che l'ufficiale di Stato Civile accertasse la morte "*o personalmente o per mezzo di un suo delegato*", accordando il seppellimento solo "*dopo che siano trascorse 24 ore dalla morte*"; inoltre era anche previsto che "*risultando segni o indizi di morte violenta, od essendovi luogo di sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative*".

Solo in seguito (con il Regio Decreto del 9 luglio 1939 n. 1238) l'accertamento della morte venne demandato unicamente al medico (l'ufficiale sanitario del paese ovvero il medico condotto) quale delegato del sindaco; nel sottrarre completamente det-

ta incombenza all'ufficiale di Stato Civile se ne codificava, quindi, la natura squisitamente tecnica (medica).

Più recentemente il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (il D.P.R. 285/90, all'art. 4) ha sancito che spetta all'Unità Sanitaria Locale competente nominare il medico necroscopo, sottraendo questa prerogativa al Sindaco. Questo ulteriore principio rafforza il concetto che l'attività necroscopica è competenza prettamente sanitaria, riconducendo detta attività (anche per quanto attiene all'organizzazione ed il controllo delle prestazioni erogate) al naturale alveo, quello della sanità locale. La funzione del medico necroscopo sancita dal DPR 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria) è finalizzata ad assicurare la corretta formazione dell'atto di morte, come previsto nel Regio Decreto del 9 luglio 1939 n. 1238, "Ordinamento di stato civile", espressamente richiamato nel precitato Regolamento di Polizia Mortuaria. In particolare l'art. 141 del Regio Decreto del 9 luglio 1939 n. 1238 stabiliva: "Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, da rilasciare in carta non bollata e senza spese. L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di altro delegato sanitario, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta. Tale certificato si allega al registro degli atti di morte". Ed ancora, all'art. 143 del precitato Regio Decreto: "L'ufficiale di stato civile, che, nell'accertare la morte di una persona ai sensi dell'art. 141, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, deve farne immediato rapporto al pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova. Nei comuni che sono sedi di tribunale, il rapporto è fatto al procuratore della Repubblica"; ed ancora, nel successivo art. 144: "Quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può seppellire il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e (omissis)".

Con il DPR 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) è stato abrogato il Regio Decreto del 9 luglio 1939 n. 1238 e gli articoli di interesse per il medico necroscopo sono stati sostituiti, nel Titolo IX del citato DPR

396/2000, dagli articoli 72 (Dichiarazione di morte), 73 (Atto di morte) e 75 (Inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione), 76 (Denuncia di ipotesi di reato), 77 (accertamenti legali) che, nella sostanza, sono invariati rispetto alla previgente normativa. L'art. 74 del DPR 396/2000 risulta invece modificato per sostanziale integrazione nella parte ove si stabilisce che il certificato di necroscopia deve riportare attestazione scritta dell'esistenza di "indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta"; infatti l'art. 74 del precitato DPR recita: "1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa. 2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la presenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10. 3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285".

Queste caratteristiche del certificato di necroscopia sono innovative nella loro esplicita previsione e, tecnicamente, si aggiungono a quella di stabilire l'ora del decesso ed all'altra, decisamente obsoleta, del semplice accertamento della realtà della morte finalizzata ad escludere la morte apparente.

La nuova normativa ha voluto specificare le competenze del medico necroscopo, attribuendo a questa figura quella funzione di "garanzia tecnica" che viene esplicitata nelle premesse di questo articolo. Infatti, ancorché il legislatore avesse già previsto per il medico l'obbligo del referto - denuncia (ex artt. 361, 362, 365 C.P.) quando fosse venuto a conoscenza di reato "penalmente perseguibile" nell'espletamento delle sue funzioni, ha comunque sentito la necessità di ribadire che il necroscopo, proprio nello specifico certificato rilasciato in esito alla sua visita, debba fare menzione scritta dell'esistenza di "indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta".

Tutto ciò perché, evidentemente, il legislatore ha voluto attribuire il compito di identificare indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta ad un tecnico (il medico necroscopo) sottraendo, opportunamente, detta incombenza all'ufficiale di stato civile; partendo dal presupposto che quest'ultimo

svolge funzioni meramente amministrative e comunque mantenendo, per l'ufficiale di stato civile, il semplice obbligo della segnalazione all'autorità giudiziaria (art. 76 del DPR 396/2000).

Nell'ambito della previgente normativa, il R.D. 1238 del 1939, il compito di identificare casi da segnalare all'autorità giudiziaria veniva affidato all'ufficiale di stato civile, che poteva identificare "indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta" solo attraverso le "cause del decesso" (diagnosi di morte) quelle certificate dal medico curante sulla cosiddetta "Scheda ISTAT": infatti attraverso il "suo delegato tecnico" (il medico necroscopo) accertava solo la "realtà della morte".

Per esperienza accadeva, non infrequentemente, che il medico necroscopo e prima di lui il curante, ovvero il medico che aveva certificato il decesso, avevano tranquillamente escluso la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria (ritenendo non necessario il Referto ovvero la Denuncia di reato) ed invece una segnalazione equivalente veniva fatta, al momento della ricezione della documentazione per il nulla osta al seppellimento, dall'ufficiale di stato civile, che, dalla documentazione acquisita, ravvisava indizi di morte dipendente da reato ovvero di morte violenta. Questa illogica procedura è di fatto sanata nell'innovata e razionale previsione del DPR 396/2000 che, individuando nel medico necroscopo colui che deve dirimere la problematica, eviterà certamente i comportamenti discrepanti sopra citati.

Il nuovo regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, il DPR 396/2000, affida quindi al medico necroscopo un compito ulteriore e di grande importanza tecnico giuridica, quello di certificare l'esistenza di "indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta", che rappresentano fattori determinati in quelle situazioni, rilevanti in ambito giudiziario penale e civile ed in quello assicurativo, sempre più frequenti nella nostra società. Detta incombenza innovata non può assolutamente prescindere, metodologicamente, dalla conoscenza dettagliata della malattia che ha causato il decesso, dall'esame accurato del cadavere, anche secondo i canoni della tanatocronologia, e dal rilievo delle circostanze che hanno preceduto la morte; queste ultime sono particolarmente importanti in quanto la norma di riferimento impone al

medico necroscopo di segnalare gli "indizi" di morte dipendente da reato.

Queste incombenze produrranno, inequivocabilmente e quando compiutamente recepite dalla norma che dettaglia la specifica attività di medico necroscopo, una funzione ben più ampia ed articolata rispetto a quella cui oggi siamo abituati.

L'attività del medico necroscopo, peraltro, in questa innovata ottica, potrà essere utilizzata per una revisione critica delle "causa di morte" (quelle certificate dal medico curante nella cosiddetta scheda ISTAT) rappresentando quindi uno degli strumenti per la corretta formazione delle statistiche sulle cause di morte ed apportando elementi determinanti alle connesse problematiche sull'allocazione delle risorse in sanità, sulla programmazione di nuove strutture specialistiche e sulla previsione oculata dei volumi di prestazioni da assegnare e retribuire.

In conclusione, per tutte le motivazioni esposte, non è più ammissibile che il medico necroscopo continui a svolgere solo una funzione quasi unicamente amministrativa, ai limiti dell'inutile ovvero tecnicamente anacronistica come quella di "accertare la realtà della morte". Sarà quindi indispensabile codificare modalità e mezzi per assolvere a questo delicato compito. La cultura necessaria alle innovate competenze è patrimonio della scienza medico-legale e ad essa deve certamente fare riferimento. La procedura operativa potrebbe beneficiare di modalità e protocolli d'attività dettagliati ed uniformi a livello nazionale, che dovranno essere puntualmente condivisi.

Alla luce degli aspetti contenutistici sopra riferiti, appare dunque ampiamente giustificato il richiamo ad una sistematizzazione, sotto il profilo normativo e tecnico - organizzativo, dell'intero settore della Medicina Necroscopica.

(*) *Direttore del Servizio di Medicina Legale dell'ASL di Bergamo*

Attualità

Strano mestiere quello del “beccamorto”

di Roberto Montixi (*)

... Quando uscii dall’aula col sorriso stampato sul volto, ubriaco di felicità per il brillante esito della prova orale del concorso pubblico per l’assunzione dei nuovi funzionari del Comune di Cagliari, mille pensieri attraversarono la mia mente.

Avevo conquistato il tanto famigerato posto fisso, reddito non elevatissimo, ma sicuro.

Potevo iniziare a progettare il mio futuro.

E poi, chissà in quale ufficio del Comune sarei stato assegnato...In considerazione dei miei studi (laurea in Giurisprudenza) e dei seppur brevi trascorsi professionali (titolo di Avvocato ed un paio d’anni di esperienza in uno studio legale) con tutta probabilità mi avrebbero indirizzato in un settore nel quale avrei dovuto continuamente rovistare codici e manuali di diritto ... e invece ...

Ricordo ancora i cento metri che percorsi barcollante per giungere dall’Ufficio Concorsi, dove avevo firmato il contratto di assunzione, alla porta del Dirigente del Personale, dopo aver ricevuto la sconvolgente lettera di assegnazione: Ufficio Cimiteri.

Io non sapevo neppure che esistesse l’Ufficio Cimiteri!!!

E poi, ... quest’ufficio ... dove si trovava??? Come??? ... proprio dentro il Cimitero!!! No, non posso crederci!

Bussai sgomento alla porta del Dirigente, un’elegante dottoressa sulla cinquantina d’anni, che, intenerita dal mio sguardo disperato, cercò di incoraggiarmi, dicendomi che la scelta del Direttore dei Cimiteri era stata effettuata con estrema attenzione, che il ruolo era delicato, che la struttura era completamente da riorganizzare e che la gran parte dei problemi di cui mi sarei dovuto occupare erano di tipo squisitamente giuridico ...

Io stetti impietrito al suo cospetto e dissi, solo, ... *“Dottoressa, ma perché proprio io all’ufficio Cimiteri ...dopo tutto, non sono l’ultimo in graduatoria tra i vincitori del concorso ...”*

La mia interlocutrice sorrise, e bonariamente mi disse: *“Facciamo una cosa, prenda servizio al Cimitero e provi per una settimana, se l’impatto non sarà positivo e non si troverà a suo agio, ci rivedremo e troveremo una soluzione.”*

Magra Consolazione.

Mi chiusi la porta alle spalle e cercai di farmi forza.

Chiamai i miei amici storici i quali, evidentemente imbarazzati, mi guardavano con compassione e mi davano pacche sulle spalle, altri, per esorcizzare la notizia, facevano gli scongiuri più coloriti ed irripetibili.

Tre giorni dopo, mi recai dal Dirigente del settore il quale, dopo una breve introduzione sul servizio, sui principali problemi della struttura e sui collaboratori con i quali avrei dovuto lavorare, mi accompagnò nel mio ufficio.

Era proprio dentro il Cimitero.

Devo dire che, con mia grande sorpresa, tutti i dipendenti assegnati a quell’ufficio si presentarono a me alquanto sorridenti (ovviamente nel mio immaginario dovevano essere tutti energumeni dallo sguardo truce) e chi più chi meno, ed in diverso modo, si diedero da fare per mettermi a mio agio.

Ricordo in particolare, uno dei custodi della struttura che, proprio il giorno del mio “esordio”, mi accompagnò a visionare i vari ambienti e magazzini.

Compresi i locali adibiti a deposito salme, celle frigo ed autopsie.

Non potrò mai scordare, soprattutto, il suo perfetto tempismo nell’aprire la porta della sala autoptica e – contemporaneamente - nel dirmi *“Lei, dottore, non è impressionabile vero?”*

In realtà, la porta era già spalancata e, davanti ai miei occhi, per la prima volta, avevo il cadavere di una giovane donna trucidata.

Trattenni, a fatica, l’imprecazione ai danni del collega che avrebbe potuto avvertirmi ben prima della cruenta visione.

Ma, in fondo, pensai che voleva solo svezzarmi, dopo tutto ero il nuovo direttore dei Cimiteri della Città di Cagliari.

Feci quindi finta di niente, come se fino ad allora avessi trascorso i miei primi 28 anni a visionare cadaveri, ed andai a controllare le altre sale.

(*) Responsabile dei Cimiteri della Città di Cagliari

Documentazione

Modifica della legislazione in campo funerario

Circolare Sefit n. 4943 del 17 marzo 2003

Si informano gli associati che il Governo ha approvato, nella riunione del 7 marzo 2003, uno schema di disegno di legge di modifica della legislazione funeraria (vds. Allegato 1) [n.d.r. già pubblicato nel n. 2003/2 de "I Servizi Funerari" alla pag. 25, sostituito dal testo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, dopo aver raccolto il parere della Conferenza Unificata, pubblicato in questa stessa rubrica].

Come noto l'attuale legislazione italiana in materia funeraria è per lo più datata (TU leggi sanitarie), tranne quella recente sulla cremazione (L.130/2001) o carente.

Lo stesso regolamento di polizia mortuaria nazionale, vera e propria norma di settore, è del 1990, ma è una riscrittura con modifiche marginali di norme del 1892. Pertanto occorre al più presto un cambiamento radicale di normativa. In questo senso l'azione svolta dalla scrivente Federazione è stata continua e pressante nei confronti dei Ministeri interessati.

Il Ministro della salute, Girolamo Sirchia, ha affrontato la questione ritirando il precedente schema di regolamento di polizia mortuaria elaborato da suoi predecessori (era in Conferenza Unificata per il previsto parere), per adeguarlo alle nuove impostazioni governative.

Nel frattempo è cambiata la cornice legislativa più complessiva per i noti fatti del trasferimento di funzioni da Stato a Regioni e in parte ad Enti Locali, per effetto della modifica del Titolo V della Costituzione. Ciò ha comportato una modifica radicale dell'impianto del cambiamento normativo, prima pensato attraverso l'aggiornamento del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/90.

Nel frattempo si erano però determinate due novità:

- 1) la prima con l'inserimento di un emendamento alla Camera, poi tradottosi nell'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che modifica in modo estremamente preoccupante la norma sulle zone di rispetto cimiteriale, unica vera possibilità anche nei secoli a venire per gli ampliamenti cimiteriali, che rischia di compromettere irrimediabilmente le aree di naturale espansione dei cimiteri, a tutto vantaggio dell'edilizia abitativa;
- 2) la seconda con la presentazione di un organico DDL, di iniziativa parlamentare, con testo analogo, sia al Senato (AS 1265), che alla Camera (AC 2664) (il

testo non è ancora presente sul sito della Camera, ma è analogo all'AS 1265). Ambedue questi DDL sono stati ispirati da SEFIT.

Inoltre, col passare dei mesi è cresciuta l'attesa (sono più di 7 anni da quando si è cominciata la revisione del regolamento di polizia mortuaria nazionale) da parte di cittadini, operatori del settore, dei Comuni e delle Regioni, soprattutto pressati da ritardi applicativi della legge 130/01 (che stabiliva termini in genere di 6 mesi per le revisioni delle norme, del tutto inapplicati).

Tanto che il 18/2/2003 gli On.li Violante, Turco e altri presentavano alla Camera una interpellanza urgente sulle motivazioni del ritardo nella uscita di norme attuative della L. 130/01. Il Ministro della Salute rispondeva il 20/2/2003 chiarendo la posizione del Governo e di fatto impegnandosi ad una sollecita soluzione dei problemi lamentati (vds. All. 2) [n.d.r. già pubblicato nel n. 2003/2 de "I Servizi Funerari" alla pag. 32].

Alla luce di questi nuovi fatti la primitiva impostazione del Ministro della salute è modificata, tenendo conto di parte delle posizioni contenute in AS1265 e AC2664 ed essendo più rispettoso delle prerogative delle Autonomie locali, creando le condizioni per un percorso più agevole di approvazione del DDL che porta il suo nome in Parlamento.

Sarà cura di questa Federazione seguire il percorso dello schema di disegno di legge nel suo iter, dapprima in Conferenza Unificata e poi nelle aule parlamentari, consapevoli della urgenza di normare il settore, che ci viene segnalata in maniera sempre più pressante dagli associati e di garantire che nell'approvazione vengano tutelate le esigenze associative rappresentate. Sarà nostra cura tenerVi periodicamente informati dell'evolversi della situazione.

Si informa inoltre che in questi giorni si è inviata al Presidente dell'ANCI una nota con la dettagliata posizione della SEFIT, che ci si augura venga fatta propria dall'Associazione dei Comuni, in vista del dibattito che si farà sullo schema di DDL Sirchia in una delle prossime Conferenze Unificate.

Gli allegati alla circolare sono disponibili, come al solito, sul sito della Federazione www.federgasacqua.it/sefit.

Documentazione**Disegno di legge A.C. 4144****Disciplina delle attività nel settore funerario****d'iniziativa del Ministro della salute Girolamo Sirchia**

Presentato in data 7 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 336 del 8 luglio 2003

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La materia funeraria, nel corso dell'ultima legislatura è stata oggetto di interventi sporadici e limitati ad alcune parti del problema, lasciandone altre del tutto prive di regolamentazione (ci si riferisce da ultimo alle leggi n. 28 febbraio 2001, n. 26 che ha introdotto l'onerosità per l'inumazione e la cremazione, alla legge 30 marzo 2001, n. 130 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione di ceneri e, infine, all'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che è intervenuto sulla edificabilità nell'intorno dei cimiteri).

Con la presente iniziativa si intende innovare in modo organico (si riscrive, infatti, l'intero Titolo VI del Testo Unico leggi sanitarie di cui al regio decreto n. 1265/1934) il settore funerario italiano, non solo per gli aspetti igienico-sanitari, ma anche per quelli gestionali e di tutela dell'utenza.

Bisogna infatti considerare la particolarità della materia, che coinvolge oltre mezzo milione di famiglie all'anno, i suoi risvolti psicologici, che richiamano attenzione al legislatore il quale deve esprimere un modello adattabile alle molteplicità delle possibili scelte.

Il presente intervento legislativo è peraltro rispettoso del nuovo titolo V della Costituzione.

La materia della polizia mortuaria, storicamente, non è mai stata sussunta in un unico plesso amministrativo. Vi sono infatti aspetti prettamente sanitari (Ministero Salute), ve ne sono altri riconducibili all'ordine pubblico (Ministero Interno), altri ancora relativi ad esigenze di giustizia (Ministero Giustizia).

Come si può facilmente constatare, trattasi di una materia multidisciplinare, non facilmente riconducibile ad una singola competenza unitariamente intesa (statale o regionale).

La sintesi, sul piano legislativo, nella definizione dei principi uniformi, non può dunque che competere allo Stato ed al suo Parlamento, fermo restando che i principi posti dal presente disegno di legge, saranno esplicitati dalle numerose riserve di legge regionali, cui il testo rinvia, per la normativa di attuazione e di dettaglio.

Anche gli enti locali, storicamente titolari, unitamente al Ministero dell'interno, della materia della polizia mortuaria, trovano adeguato riconoscimento e valorizzazione del proprio ruolo nella disciplina di detti servizi nell'ambito del proprio territorio.

In questa ottica, ben si comprende come lo Stato debba esprimere i principi fondamentali cui deve ispirarsi la disciplina in materia funeraria, allo scopo di definire standard uniformi su tutto il territorio nazionale in tema di trattamento amministrativo del cadavere e dei resti umani (ceneri, ossa, ecc.).

Così pure compete allo Stato dettare norme a tutela del mercato e della concorrenza, e dunque degli utenti, al fine di evitare situazioni di monopolio o di oligopolio nelle varie fasi del mercato funerario (vestizione salma e veglia, trasporto, onoranze, accoglienza cimiteriale, arredo e sistemazione della sepoltura) che si ritorcono in danno dei fruitori dei servizi.

In questo senso sono da intendersi i precisi limiti di confine posti nelle attività fra mercati contigui (chi svolge attività di natura istituzionale nel settore mortuario non deve svolgere attività imprenditoriali di onoranze funebri), allo scopo di evitare le distorsioni di mercato che nuocciono non solo al corretto andamento dell'economia, ma agli stessi utenti, sui quali gravano tutte le disfunzioni del sistema.

Alle regioni competono funzioni legislative di dettaglio e di programmazione, mentre i comuni svolgeranno funzioni amministrative e regolamentari per disciplinare sul territorio le modalità operative dei singoli servizi funerari.

Resta ferma l'autorità del Sindaco per l'ordine e la vigilanza in materia funeraria.

Il disegno di legge si caratterizza per l'affermazione, in detto settore, del principio di sussidiarietà, sempre più presente nel nostro ordinamento, anche a livello costituzionale.

Tutti i molteplici servizi attinenti alla materia funeraria debbono potere essere gestiti in condizioni di pari opportunità tra operatori pubblici e privati.

Debbono essere due i polmoni che portano ossigeno ad un settore da tempo negletto e bisognoso di nuove energie.

In questa ottica il disegno di legge contempla la possibilità con le dovute ed opportune garanzie, che operatori privati possano accedere alla gestione di un cimitero, il cui regime giuridico (demanialità) resta immutato.

I cimiteri dunque continueranno a far parte del demanio comunale e solo i comuni potranno erigere nuovi cimiteri. Del pari, è opportuno, almeno in questa fase storica dove la cremazione deve ancora affermarsi in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale, che i forni crematori continuino ad essere costruiti all'interno dei cimiteri, anche con il contributo degli enti morali senza scopo di lucro che hanno diffuso in Italia l'idea cremazionista.

Questa forma di conservazione (cimiteri comunali) della memoria e dei ricordi, appare dunque ancora la più opportuna e coerente con la cultura e tradizione del popolo italiano, che vede ancora nel cimitero il luogo e la sintesi della storia sua come collettività (si pensi ai monumenti che ricordano i caduti di tutte le guerre) e come singolo individuo (le tombe private).

Fermi restando i predetti profili, occorre tuttavia innovare i metodi gestionali favorendo l'ingresso di operatori privati che portino nuova linfa all'edilizia cimiteriale, ferma oramai da decenni, per rendere i servizi adeguati alle esigenze della popolazione. In questo senso è visto con favore lo strumento del *project financing*, già sperimentato in materia di realizzazione di opere pubbliche.

L'ingresso di operatori privati nel settore cimiteriale determinerà miglioramenti della qualità dei servizi offerti, così come è stato positivamente sperimentato in altri settori.

Nella gestione dei cimiteri resterà centrale la figura dell'ente locale, dal quale non si potrà prescindere, e che ben saprà valutare le opportunità offerte dalla nuova disciplina legislativa.

Il disegno di legge si caratterizza, inoltre, per rendere più agevole la costruzione e l'uso di cappelle private, eliminando quasi totalmente la zona di rispetto (limitata a soli 25 metri), in modo da rendere "popolare" e non più elitaria, anche questa forma e modalità di sepoltura.

Definisce in modo organico e compiuto, il concetto di trasporto di cadavere, chiarendo che l'addetto al detto servizio assume le vesti di incaricato di pubblico servizio.

Definisce altresì il concetto di attività funebre, in tutti i suoi molteplici aspetti e pone norme di salvaguardia etica del settore, sanzionando severamente chi, in ra-

gione del suo ufficio, favorisce in modo irregolare lo svolgimento di un servizio funebre.

Questo disegno di legge, concepito e pensato in modo organico, coglie l'occasione per eliminare alcune discrasie normative, non sufficientemente coordinate con l'intero sistema.

Anche il trasporto funebre, storicamente assunto in esclusiva dai comuni, trova adeguata disciplina, nel rispetto della pronuncia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (parere 2 luglio 1998) e della recente giurisprudenza amministrativa, come attività libero imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa.

Altra novità del disegno di legge è la previsione di ambienti nei quali operatori, pubblici e privati o misti, potranno svolgere i propri servizi per il commiato.

Con questo sistema si ritiene di alleggerire i servizi mortuari delle strutture ospedaliere, oggi molto congestionati, e di razionalizzare il mercato delle onoranze favorendo gli operatori seri, in grado di effettuare cospicui investimenti che si traducono, oltre che in nuovi posti occupazionali, in maggiori servizi per la popolazione.

Allo scopo di non creare situazioni di monopolio, con conseguenti distorsioni nel mercato delle onoranze funebri, si è introdotta una norma di salvaguardia che non consente ai soggetti gestori delle sale del commiato di convenzionarsi con strutture sanitarie pubbliche e private per la gestione dei rispettivi servizi mortuari.

È stata altresì introdotta la tanatoprassi (pratica volta alla momentanea conservazione e presentabilità del cadavere) e delineata la figura del profilo professionale del tanatoprattore, da attuarsi con legge, anche in ossequio al recente parere del Consiglio di Stato (18 aprile 2002) che lo ha suggerito espressamente, per armonia con il nuovo titolo V della Costituzione.

Viene infine contemplato il cimitero per animali d'affezione. Notoriamente le famiglie italiane hanno animali nelle proprie abitazioni. L'animale d'affezione accompagna la vita delle persone dall'infanzia (chi di noi non ricorda il proprio animale preferito con cui giocava da bambino?) fino alla tarda età. Questo forte legame "uomo-animale", pur rescindendosi con l'evento morte, ha la possibilità di continuare in modo sereno e quasi poetico con la realizzazione di un sito destinato a raccogliere le spoglie dei poveri animali che hanno raccolto in vita il nostro affetto.

Non si fa luogo alla relazione tecnica perché dal disegno di legge non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

TESTO

Art. 1**(Oggetto e attribuzioni)**

1. La presente legge determina i principi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.
2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:
 - a) uniformità del trattamento del cadavere, delle cremate ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico sanitarie;
 - b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle ceneri ed ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;
 - c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere a) e b), dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;
 - d) alle pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria corrisponde un'adequata tutela ed una corretta informazione della persona che si avvicina a questi servizi;
 - e) garantire il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.
3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si svolge tale attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2**(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

“Art. 337

 1. Le regioni, d'intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori. Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi sono realizzati dentro il cimitero.
 2. I predetti ambiti territoriali ottimali, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e cremazioni, tengono conto dei cimiteri e crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale o della provincia autonoma,

- i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.
3. I cimiteri ed i crematori fissi possono:
 - a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che abbiano tra i propri scopi il servizio della cremazione;
 - b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti.
4. I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.
5. Il comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni.
6. Le regioni procedono alla approvazione dei piani, rispettivamente, regionali o provinciali, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Sotto il profilo igienico sanitario i cimiteri sono sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.
8. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero.”.

Art. 3**(Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 338

 1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici questi riportano obbligatoriamente il vincolo di rispetto cimiteriale.
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 20.000 ad un massimo di euro 60.000 ed è tenuto inoltre, a sue spese, a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del comune in caso di inadempienza.

4. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente Azienda unità sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre i limiti sotto specificati:

a) per sepolture di sole urne cinerarie o cassette di resti ossei: 25 metri dal limite del perimetro cimiteriale nella zona interessata;

b) per sepolture destinate a tumulazione di feretri: 50 metri dal limite del manufatto;

c) per la realizzazione di campi per la inumazione di feretri: 100 metri dal limite del campo di inumazione;

d) per la realizzazione di crematori fissi o per la installazione temporanea di crematori mobili: 200 metri dal punto di emissione degli effluenti gassosi in atmosfera.

5. Per quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 4 la deroga è altresì consentita senza il ricorso al parere preventivo della competente Azienda unità sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale vengono fissate in misura superiore al doppio dei minimi sopra stabiliti; per le lettere b), c) e d), con motivate valutazioni di carattere sanitario da parte della competente Azienda unità sanitaria locale, i limiti minimi in deroga stabiliti al quarto comma possono essere dimezzati. Restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti nel comma 4.

6. In deroga a quanto previsto nel comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché la zona di rispetto, determinata ai sensi del comma 1, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.

7. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, ma non l'ampliamento. Non sono altresì consentiti cambi di destinazione d'uso che comportino riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o au-

mento di rumore oltre i limiti stabiliti dall'apposito piano comunale.

8. La costruzione e l'uso di cappelle private familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi o ceneri, sono consentiti quando le cappelle siano attorniate per un raggio di almeno 25 metri da una zona di rispetto di fondi di proprietà delle famiglie interessate al loro uso.

9. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità separatamente dalle cappelle.

10. Previa approvazione del relativo progetto, la costruzione delle cappelle di cui all'ottavo comma è autorizzata dal comune competente, sentita l'Azienda sanitaria locale interessata per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica.

11. È riservata alle regioni ed ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati nel presente articolo.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

“Art. 339

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla Direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

4. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti in norme di principio dello Stato.

6. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 a 9.000 euro.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 340 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

“Art. 340

1. È vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri od ossa umane nelle cappelle private familiari non aperte al pubblico, di cui all'articolo 338, comma 8, e per le sepolture di cui all'articolo 341, comma 1.

2. Il contravventore, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

“Art. 341

1. La regione ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia.”.

Art. 7

(Integrazione del testo unico delle leggi sanitarie)

1. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è inserito il seguente:

“Art. 341-bis

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di funerale;

c) trasporto di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. Chi, nello svolgimento di attività funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso con effetto immediato dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole “la polizia mortuaria” sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Ogni comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio”;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro, secondo modalità e procedure da definirsi nei predetti regolamenti.”.

Art. 9

(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per la dispersione e la conservazione delle ceneri)

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto di principi dell'articolo 3, comma 1, e della legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. La volontà del defunto per la dispersione o conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.

4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi;
- b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e natanti.

5. La dispersione all'interno di aree private aperte presuppone il consenso dei proprietari.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto.

8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 130 del 2001, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intenda, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale dello stato civile interessato, che ne prende nota.

10. La violazione delle modalità di dispersione delle ceneri prescritte dal comma 8 integra la fattispecie di reato di cui all'articolo 411 del codice penale, come modificato dall'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

11. Nell'articolo 3, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130 l'alea è sostituito dal seguente: "Le vigenti norme concernenti la cremazione vengono integrate o modificate come segue".

12. Nell'articolo 3, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130 la lettera h) è abrogata.

13. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.

14. L'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 è abrogato.

Art. 10

(Trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre costituisce attività libero-imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa secondo norme dettate dalle regioni. Nel caso di impresa con più sedi l'autorizzazione è rilasciata dal comune ove insiste la sede legale.

2. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono riservate alle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività funebri.

3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

Art. 11

(Servizi per il commiato)

1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti pubblici, privati o misti esercenti l'attività funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato.

2. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.

3. È compito del comune regolamentare tale attività, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale, eventualmente integrati con normativa regionale.

4. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di uguaglianza.

5. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, come previsto dall'Allegato tecnico al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica del 20 febbraio 1997.

Art. 12

(Tanatoprassi e tanatoprattore)

1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dar luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.

2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte ed il prescritto periodo di osservazione.

3. Con accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:

- a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;
- b) requisiti delle scuole di tanatoprassi;
- c) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;

d) metodiche e sostanze da utilizzarsi nei trattamenti di tanatoprassi e loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e sistemi di sepoltura.

e) garanzie che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudichino la salute del tanatoprattore.

Art. 13

(Cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.

2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previa valutazione sulla compatibilità dei luoghi, tenuto

conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si estende la normativa cimiteriale statale di cui all'articolo 3, in quanto applicabile, e del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, finché la regione o la provincia autonoma non emani specifico organico provvedimento.



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara
tel/Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333
e-mail: argema@tin.it

Dopo breve tempo dal decesso in funzione delle condizioni ambientali e/o delle cause di morte, il cadavere cede dei liquidi. La fase colliquativa può durare diversi mesi o anche un paio d'anni. Se il cadavere è all'interno di una cassa di zinco o di altri materiali che impediscono la fuoriuscita dei liquidi, questi si raccolgono anche in quantità abbondante sul fondo, creando condizioni negative per la scheletrizzazione (la saponificazione della parte dorsale). Se, invece, i liquidi non sono trattiene, possono uscire dalla cassa di legno. Per ovviare a questi inconvenienti **Argema S.r.l.** ha studiato l'utilizzo combinato di due prodotti complementari di sicura efficacia:

THANOS FUNGEL e NIDO D'APE

THANOS FUNGEL, grazie alla sua composizione bilanciata di enzimi, microrganismi e sostanze assorbenti, è in grado di trattare, neutralizzandoli, fino a 40 litri di liquami cadaverici ogni Kg. di prodotto utilizzato.

Esso interviene sul controllo e nella selezione dei microrganismi in grado di metabolizzare la materia organica, si riduce la formazione di cattivi odori assorbendo nel contempo i liquidi cadaverici.

THANOS FUNGEL viene inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo. La funzione di **THANOS FUNGEL** è inizialmente quella di assorbimento dei liquidi prodotti, anche in rilevante quantità. Successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto riducono la formazione di cattivi odori e creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È consigliabile interporre fra il cadavere ed il fondo della bara un elemento distanziatore (**NIDO D'APE**) prima di spargere con uniformità 1 Kg. di **THANOS FUNGEL**.

NIDO D'APE è un pratico cartoncino sottocorpo biodegradabile da inserire tra il fondo della cassa in legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e l'imbottitura della cassa stessa.

Grazie alla sua caratteristica a nido d'ape a maglia larga ma molto resistente, è in grado di mantenere sollevato il dorso del cadavere dal fondo della cassa lasciando così una certa aria necessaria per agevolare il normale processo di scheletrizzazione.



**Fatti e non parole:
Provateli!**

Documentazione

L'UE ha dichiarato il 2003 anno dei disabili: valutazioni circa la fruibilità dei servizi cimiteriali e della cremazione

Circolare Sefit n. 4967 del 16 aprile 2003

In occasione dell'anno internazionale dei disabili, dichiarato dalla UE, la scrivente Federazione intende approfondire alcune tematiche specifiche:

- espressione di volontà testamentaria di un non vedente con particolare riferimento alla cremazione, alla dispersione e affidamento di ceneri;
- fruibilità di strutture cimiteriali.

1. Cremazione e non vedente

Anche le persone non vedenti hanno diritto a disporre della loro volontà circa la cremazione mediante testamento, ma la loro condizione fisica si ripercuote necessariamente sul tipo di testamento da redigere.

L'art. 601 del codice civile stabilisce che le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo, redatto direttamente dall'interessato, ed il testamento per atto di notaio. Quest'ultimo può essere, a sua volta, pubblico o segreto.

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, secondo quanto dispone l'art. 602 del codice civile.

Esso può essere redatto con qualsiasi mezzo idoneo alla scrittura (penna, matita, gesso, pittura e perfino diamante e carbone) ad eccezione degli strumenti di scrittura meccanica (macchina da scrivere, impresione a stampa, computer), in quanto tali apparecchi hanno propri caratteri di scrittura identici per tutti, mentre il testamento olografo esige, per la sua validità, la grafica del testatore. Per la stessa ragione la

persona non vedente non può utilizzare la scrittura in caratteri Braille, né, più in generale, l'alfabeto Morse.

Diversamente, il testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603 del codice civile, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni: il testatore dichiara al notaio la sua volontà e questi la riporta per iscritto. Questa disposizione normativa si applica, senza eccezione alcuna, anche alla persona non vedente, posto che sia capace di porre la propria firma sull'atto pubblico.

Nell'eventualità che la persona non vedente non sappia sottoscrivere il documento, ovvero che sappia apporre solo il segno di croce, sarà necessario l'intervento obbligatorio di due assistenti del non vedente. Nel caso in cui intervenga all'atto pubblico un non vedente analfabeta, bisogna distinguere: se sa sottoscrivere l'atto, oltre ai due testimoni, potrà intervenire un assistente su una richiesta; se, invece, sa apporre il segno di croce o non sa sottoscrivere, sarà necessario l'intervento obbligatorio di due assistenti.

Il terzo tipo di testamento, quello segreto, disciplinato dall'art. 604 del codice civile, può essere scritto dal testatore o da un terzo e consegnato ad un notaio nel rispetto di una particolare serie di formalità. Se scritto dal testatore, l'atto deve essere da lui firmato alla fine delle disposizioni; se, invece, è redatto in tutto o in parte da altri, o con mezzi meccanici, l'atto deve portare la sottoscrizione del testatore su tutti i fogli.

Quanto alla persona non vedente, l'ultimo comma dell'art. 604 gli nega la possibilità di redigere questo tipo di atto, affermando che "chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto".

Questa preclusione è confermata dall'art. 2 della legge n. 18 del 3/2/1975, "Provvedimenti in favore dei ciechi", il quale ha ribadito tale divieto richiamando espressamente proprio l'articolo 604, ultimo comma, del codice civile.

Da quanti sin qui detto si deduce che il disabile visivo, il quale voglia fare testamento e, come è probabile, non sia in condizione di redigere quello olografo, dovrà necessariamente ricorrere al testamento pubblico e recarsi da un notaio con i testimoni.

Da quanto sopra specificato emerge che in tali situazioni è preferibile fare ricorso, ove possibile, alla dichiarazione di volontà dei familiari, di cui al comma 2 dell'art. 79 del DPR 285/90.

Inoltre sono all'esame soluzioni specifiche per tali casi, da suggerire nelle competenti sedi parlamentari.

2. Fruibilità di strutture cimiteriali

Si ritiene di dedicare uno degli argomenti di SEFITDIECI '03 alle specifiche tematiche delle disabilità fisiche e alla fruibilità di strutture cimiteriali che, come noto, sono per lo più frequentate da persone anziane, spesso con difficoltà a deambulare.

L'idea è quella di illustrare alcuni casi di *best practice* (4-5 progetti e/o realizzazioni) in modo da favorire l'emulazione da parte di altre Amministrazioni e far riflettere i responsabili della gestione dei cimiteri sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Prodotto 100% ITALIANO

CE

Tuta come Dispositivo di Protezione Individuale da rischi chimici e biologici di 3^a categoria CE n° 0497

Proteggi la tua salute

biodegradabili naturali ecologici traspiranti

TESSILI MONOUSO

Proteggono da:

schizzi macchie sangue polveri insetti polveri di amianto batteri (Phi-X 174)

IN AMIDO DI MAIS EVISCOSA

SINCERT

CSICERT

C&M

COCCATO & MEZZETTI s.p.a.

Galliate (No) Italia
Tel. 0321.806789 - Fax 0321.807942
www.coccattoeamezzetti.it
www.biopla.com

Documentazione

Circolare Ministero Interno n. 4/2003 del 12/3/2003 sul trasferimento di funzioni statali in materia di polizia mortuaria per effetto del DPCM 26/5/2000

Circolare Sefit n. 5021 del 9 giugno 2003

Il Ministero dell'Interno, con la circolare in **All.1**, interviene sulla competenza al rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria contemplate dal DPR 285/90, conferite alle Regioni, ai sensi degli articoli contenuti nel Titolo IV - Capo I del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, a seguito della emanazione del DPCM 26/5/2000.

Il Ministero dell'Interno prende atto del contenuto della circolare del Ministero della Salute, che ritiene *"implicitamente abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, per fargli subentrare negli stessi compiti il Sindaco"*.

Si tratta, sia dell'introduzione di salme provenienti da Paesi non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino (art. 28) - come precisato ad integrazione della circolare del Ministero dell'Interno - ma anche delle competenze relative alla estradizione dal Paese ex art. 29 del DPR 285/90, sempre per Paesi non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino.

È interessante notare che il Ministero dell'Interno chiarisce che si tratta di competenze del Sindaco in quanto l'articolo 114 del D.Lgs. 112/1998 conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria e *"non sembra che la medesima autorizzazione (di cui art. 28 e 29 del DPR 285/90) sia ricompresa tra le funzioni amministrative conservate dallo Stato, di cui al successivo art. 119 dello stesso D.Lgs."*.

In altri termini si tratta di competenze attribuite al Sindaco con circolare del Ministero della Salute senza necessità di specifica norma da parte della Regione.

Il Ministero dell'Interno tace sui trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione

di Berlino (art. 27 DPR 285/90). Anch'essi coinvolgono i Prefetti *"in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità"*. Per coerenza andrebbero compresi anche questi ultimi casi.

Resta comunque censurabile che su una materia così delicata, che comporta problemi nei rapporti con Stati esteri, si sia agito senza la chiarezza necessaria e gli strumenti normativi adeguati.

Il Ministero dell'Interno, al fine, segue il giusto canale di coinvolgimento delle Prefetture e del Ministero degli Affari Esteri per avere un comportamento univoco sul territorio nazionale, ma anche per diffondere la conoscenza di tali cambiamenti alle sedi consolari per il tramite delle Ambasciate d'Italia.

L'allegato è disponibile sul sito della Federazione www.federgasacqua.it nell'area circolari.

Allegato 1

Circolare del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2003, n. 4

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

e per conoscenza:

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DEGLI AA. GIUR. E LEGISL. 00100 - ROMA
- AL MINISTERO DEGLI AA.EE. DIR. GEN. PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E PER LE POLITICHE MIGRATORIE, UFF. IV 00100 - ROMA
- AL MINISTERO DELLA SALUTE, DIREZ. GEN. DELLA PREVENZIONE, UFF. VIII 00100 - ROMA (rif. a nota n. 400/viii/91/2794 del 18 luglio 2002)
- AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DELLO STATO NELLA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA TRIESTE
- AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Oggetto: **Competenza al rilascio delle autorizzazioni contemplate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, conferite alle Regioni ai sensi degli articoli contenuti nel Titolo IV - Capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 26 maggio 2000**

Il Ministero della Salute ha provveduto a trasmettere, fra gli altri, anche a questa Amministrazione dell'Interno una propria circolare (indirizzata agli Assessori Regionali alla Sanità nonché agli Assessori alla Sanità delle Province Autonome) con la quale sono forniti chiarimenti in merito alle autorizzazioni relative al D.P.R. n. 285/1990 conferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 112/1998 e del D.P.C.M. 26 maggio 2000.

In detta circolare, con riferimento alle autorizzazioni previste dal regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, si rileva che devono intendersi "implicitamente abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, per fargli subentrare negli stessi compiti il Sindaco".

Il riferimento riguarda segnatamente le ipotesi previste dall'art.29 del regolamento (cd. passaporto mortuario) nonché quelle disciplinate dall'art.105 (tumolazioni privilegiate, la cui competenza è trasferita alle Regioni).

Ad integrazione delle cennate indicazioni, questo Ministero ritiene di esprimere l'avviso per cui anche per il rilascio dell'autorizzazione contemplata

dall'art.28 del D.P.R. 285/90 (introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino) deve ora ritenersi competente il Sindaco, e non più il Prefetto, atteso che l'articolo 114 del decreto legislativo n. 112/1998 testualmente recita:

"sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria" e non sembra che la medesima autorizzazione sia ricompresa tra le funzioni amministrative conservate allo Stato, di cui al successivo articolo 119 dello stesso decreto legislativo.

Si pregano le SS.LL. di voler diffondere gli orientamenti formulati dal Ministero della Salute nonché dallo Scrivente presso le interessate Amministrazioni Locali, trasmettendo alla stesse la circolare del Ministero della Salute, unitamente alla presente.

Si prega, infine, il Ministero degli Affari Esteri, che legge per conoscenza, di voler rendere edotte in merito a quanto sopra le dipendenti Sedi Consolari, per tramite delle Ambasciate d'Italia.

IL CAPO DIPARTIMENTO:

F.to Malinconico

Documentazione

ITALIA: Cremazioni di cadaveri eseguite nei crematori in funzione (anni 2000-2002)

Fonte Sefit

Regione	COMUNE	ANNO 2000		ANNO 2001		ANNO 2002		ANNO 2002/2001	
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Crem.	+/- % Crem.
Trentino A. A.	Bolzano	29	0,1%	407	1,2%	953	2,5%	546	134,2%
	Tot. Trentino A.A.	29	0,1%	407	1,2%	953	2,5%	546	134,2%
Friuli V. Giulia	Pordenone (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trieste	962	3,2%	1.078	3,1%	1.277	3,3%	199	18,5%
	Udine	376	1,2%	427	1,2%	508	1,3%	81	19,0%
	Tot. Friuli V.G.	1.338	4,4%	1.505	4,3%	1.785	4,6%	280	18,6%
Piemonte	Bra	503	1,7%	265	0,8%	478	1,2%	213	80,4%
	Novara	237	0,8%	223	0,6%	279	0,7%	56	25,1%
	Torino	2.412	8,0%	2.611	7,5%	2.915	7,5%	304	11,6%
	Verbania	774	2,6%	964	2,8%	963	2,5%	- 1	-0,1%
	Tot. Piemonte	3.926	13,0%	4.063	11,7%	4.635	12,0%	572	14,1%
Lombardia	Bergamo	312	1,0%	379	1,1%	527	1,4%	148	39,1%
	Brescia (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cin. Balsamo	683	2,3%	937	2,7%	994	2,6%	57	6,1%
	Como	757	2,5%	867	2,5%	1.092	2,8%	225	26,0%
	Cremona	192	0,6%	210	0,6%	226	0,6%	16	7,6%
	Lodi	346	1,1%	394	1,1%	430	1,1%	36	9,1%
	Mantova	781	2,6%	640	1,8%	878	2,3%	238	37,2%
	Milano	4.298	14,2%	4.890	14,1%	4.715	12,2%	- 175	-3,6%
	Pavia (2)	470	1,6%	307	0,9%	481	1,2%	174	56,7%
	Varese	681	2,3%	860	2,5%	923	2,4%	63	7,3%
	Tot. Lombardia	8.520	28,2%	9.484	27,3%	10.266	26,5%	782	8,2%
Veneto	Padova	557	1,8%	630	1,8%	1.103	2,9%	473	75,1%
	Spinea (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venezia	1.689	5,6%	1.607	4,6%	1.304	3,4%	- 303	-18,9%
	Verona	587	1,9%	792	2,3%	856	2,2%	64	8,1%
	Vicenza	299	1,0%	350	1,0%	509	1,3%	159	45,4%
Tot. Veneto	3.132	10,4%	3.379	9,7%	3.772	9,7%	393	11,6%	
Liguria	Genova	2.961	9,8%	3.347	9,6%	3.471	9,0%	124	3,7%
	La Spezia (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Savona	237	0,8%	802	2,3%	847	2,2%	45	5,6%
	Tot. Liguria	3.198	10,6%	4.149	11,9%	4.318	11,2%	169	4,1%
Emilia Rom.	Bologna	1.407	4,7%	1.527	4,4%	1.711	4,4%	184	12,0%
	Faenza	286	0,9%	458	1,3%	595	1,5%	137	29,9%
	Ferrara	428	1,4%	583	1,9%	620	1,6%	37	6,3%
	Reggio Emilia	1.272	4,2%	1.451	4,2%	1.464	3,8%	13	0,9%
	Tot. Emilia R.	3.393	11,2%	4.019	11,6%	4.390	11,3%	371	9,2%
Toscana	Firenze	1.291	4,3%	1.015	2,9%	1.167	3,0%	152	15,0%
	Livorno	904	3,0%	939	2,7%	1.079	3,1%	140	14,9%
	Pisa	235	0,8%	512	1,5%	748	2,2%	236	46,1%
	Pistoia	-	-	699	2,0%	418	1,2%	- 281	-40,2%
	Siena	128	0,4%	169	0,5%	202	0,6%	33	19,5%
	Tot. Toscana	2.558	8,5%	3.334	9,6%	3.614	9,3%	280	8,4%
Marche	S. B. Tronto	140	0,5%	196	0,6%	176	0,5%	- 20	-10,2%
	Tot. Marche	140	0,5%	196	0,6%	176	0,5%	- 20	-10,2%
Umbria	Perugia	301	1,0%	422	1,2%	507	1,3%	85	20,1%
	Tot. Umbria	301	1,0%	422	1,2%	507	1,3%	85	20,1%
Lazio	Roma	3.450	11,4%	3.592	10,3%	3.976	10,3%	384	10,7%
	Tot. Lazio	3.450	11,4%	3.592	10,3%	3.976	10,3%	384	10,7%
Sicilia	Palermo	95	0,3%	118	0,3%	185	0,5%	67	56,8%
	Tot. Sicilia	95	0,3%	118	0,3%	185	0,5%	67	56,8%
Sardegna	Caolieri	87	0,3%	90	0,3%	114	0,3%	24	26,7%
	Tot. Sardegna	87	0,3%	90	0,3%	114	0,3%	24	26,7%
TOTALI ITALIA		30.167	100,0%	34.758	100,0%	38.691	100,0%	3.933	11,3%

Note:

(1) Forno non operativo

(2) Forno operativo solamente 10 mesi durante il 2001

Fonte: Federgasacqua Servizi Funerari (SEFIT)

Aggiornamento al 20/06/2003

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a.)**, le mette a disposizione l'**esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.**

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Invii il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
○ al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzie di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione a Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, Tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desidera essere ricevuto comunicazioni bari la casella a fianco.

Indico con una **x** la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Informatica

Wireless, sempre wireless, fortissimamente wireless

di Nicola Bortolotti

Non è raro che la finestra sul mondo informatico e telematico de "I Servizi Funerari" torni ad aprirsi su argomenti già trattati nei numeri precedenti in coincidenza di importanti evoluzioni tecnologiche e/o normative.

Anche in questo caso, a distanza di un anno come con la firma digitale, il discorso cade nuovamente sulle "Wireless LAN", ossia sulle reti locali via radio ormai coincidenti con lo standard mondiale cosiddetto "Wi-Fi" (Wireless Fidelity, il nome amichevole per la famiglia di protocolli di cui fa parte l'IEEE 802.11b), in coincidenza di un'importantissima "apertura" legislativa che segue il fondamentale DPR 5 ottobre 2001 n.447 che, non ostante la denominazione abbastanza criptica ("Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato"), aprì - de facto - la strada alle WLAN anche in Italia ("Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: (...) b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo").

Wi-Fi, dopo il privato il pubblico

Mentre la firma digitale è ancora alle prese con una sgradevole confusione normativa derivante dalla "armonizzazione" a livello europeo (nonché con bachi e debolezze intrinseche di alcuni software e procedure), è confortante constatare come in un altro settore strategico le decisioni siano invece arrivate con rapidità e adeguatezza tecnica (anche perché - è bene ricordarlo - nel caso delle reti locali senza fili si tratta sostanzialmente di una "presa d'atto" di specifiche tecniche e realtà commerciali consolidate e preesistenti oltreoceano).

Ecco quindi - dopo l'uso privato - il "Decreto Ministeriale di regolamentazione dei servizi Wi-Fi ad uso pubblico" datato 28 Maggio 2003 (in corso di pubblicazione durante la lavorazione di questo numero della rivista, facilmente reperibile all'indirizzo Internet

www.comunicazioni.it/it/Img/34/regolamento_wi-fi.pdf) che recita all'articolo 2: "Il presente provvedimento fissa le condizioni per il conseguimento dell'autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica quali aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali" e - è bene aggiungere - cimiteri. Le condizioni dettate sono sostanzialmente "light", assai leggere rispetto a quelle imposte a qualsiasi "normale" fornitore di servizi di telecomunicazione. Si può infatti leggere: "La fornitura del servizio di cui all'articolo 2 è subordinata ad un'autorizzazione generale secondo le condizioni di cui all'articolo 6" che consiste in una serie di punti tecnici generalmente soddisfatti dalle apparecchiature Wi-Fi in commercio nonché da alcuni aspetti concernenti la necessità di autenticazione come "(...) k) l'adozione di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access point" e altri dettagli riguardanti la tariffazione - qualora applicata: "g) la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità e alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse; h) l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami".

La procedura burocratica è agevole: "Il soggetto che intende fornire il servizio di cui all'articolo 2 (...) è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni (...) una dichiarazione comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'articolo 6. La predetta dichiarazione, che deve attenersi a quanto indicato nell'allegato A al presente decreto, costituisce denuncia di inizio attività e dà titolo ad avviare il servizio contestualmente alla sua presentazione". L'allegato A (ossia la vera e propria dichiarazione) si riduce a due paginette smilze.

Un business tutto da scoprire

Mentre la tecnologia dei telefonini di ultima generazione UMTS, oppressa dal costo delle licenze e da una copertura approssimativa, si fa strada solo a colpi di offerte a forfait (a dire il vero sempre meno aggressive con l'andare dei mesi) nel contempo approfittando dell'esosità della tariffazione "a traffico" per l'accesso a Internet via GPRS, l'esplosione delle reti locali via radio non conosce soste e un numero sempre maggiore di analisti, tecnici e uomini di marketing ritengono che sarà questa la rivoluzione tecnologica prossima ventura capace di oscurare il moloch UMTS.

Significativi, ad esempio, l'autentico entusiasmo del presidente di Intel Paul Otellini (<http://punto-informatico.it/p.asp?i=44406>) e il fatto che Telecom Italia sia in prima linea anche su questo fronte con oltre duecento "hot-spot" entro la fine dell'anno in punti strategici (stazioni, stadi, alberghi...) per estendere la connettività Internet dei propri clienti fuori dalle mura di casa o dell'ufficio (<http://punto-informatico.it/p.asp?i=44290>).

Un'espansione pervasiva - che in questi mesi sarà destinata anche alle assolate spiagge - destinata non solo ai computer cosiddetti "palmari" o a far da "ponte" tra reti fisse, ma anche prepotentemente orientata ad integrarsi con l'enorme mercato dei telefonini: il colosso Cisco, ad esempio, ha già presentato un cellulare dal costo e dalle caratteristiche assai allettanti in grado di

enter&&



Figura 1

connettersi alle reti Wi-Fi (il modello 7920, in figura 1, sito www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/ps5056/index.html) ed altri prodotti sono stati annunciati, ad esempio, da 3Com.

In ambito cimiteriale, ovviamente, il fatto di potere offrire connettività "in voce" in competizione o in alternativa al GSM non è - per ora - molto si-

gnificativo. Ma il fatto di potere offrire servizi vocali mirati, ad esempio un servizio di guida in un cimitero monumentale, o di assistenza in occasione di festività, non è certo di secondaria importanza.

Ma il Wi-Fi, più che per i cellulari (anche se sarà probabilmente questa la maggiore fonte di business nei prossimi anni), rappresenta l'infrastruttura ideale per connettere tra di loro reti, computer (palmari e non) e periferiche. E - nel caso di un cimitero - questo è tutt'altro che scevro di applicazioni interessanti.

Cimiteri ad alta tecnologia

Il sostanziale fallimento della maggior parte dei cimiteri on-line (tanto che - un po' ricorsivamente - sarebbe forse ora di pensare ad un cimitero... dei cimiteri virtuali) non implica affatto che tale mondo non guardi con interesse alle nuove tecnologie. Accade sempre più spesso, anzi, di parlare dei cosiddetti "High-Tech Cemetery".

C'è chi ha salvato dalla bancarotta un luogo a suo modo storico come l'"Hollywood Forever Memorial Park" trasformandolo in un gigantesco chiosco multimediale dedicato alle grandi star del cinema che lì riposano (tra l'altro rendendo loro un ulteriore e perfettamente consono tributo post-mortem, come è possibile constatare leggendo l'interessante articolo-intervista pubblicato lo scorso anno sul sito della CNN www.cnn.com/2002/SHOWBIZ/Movies/06/19/hollywood.cemetery/index.html) ed ora anche ai personaggi meno famosi. In questo caso l'integrazione tra reale e virtuale (<http://forevernetwork.com>) è vincente e assai forte, e non utilizza il Wi-Fi.

Il cimitero ad alta tecnologia popolato da "kiosks", dunque, ha potuto sino ad ora anche fare a meno del "wireless".

È quindi il momento di una riflessione: come può entrare il wireless in una siffatta situazione?

Principalmente in due modi, entrambi degni di nota. L'approccio più tradizionale - e largamente applicabile ad ogni situazione consimile, come ad esempio chioschi informativi (non necessariamente multimediali) - prevede di collegarli ad un database centralizzato tramite collegamento wireless. In questo modo è possibile installare un numero a piacere di punti informativi (anche mobili, all'occorrenza) costantemente aggiornati e contenenti informazioni di qualsiasi genere, dalle procedure burocratiche alla ricerca di un particolare estinto, da informazioni di carattere artistico/turistico alla possibilità di rivolgere domande o reclami al gestore curandosi esclusivamente dell'allacciamento degli apparati alla rete elettrica e della sola manutenzione hardware. Inoltre, poiché le informazioni possono essere consultabili su una intranet usufruendo interfaccia "web" (ossia mediante un comune Internet browser), lo sforzo di progettazione hardware/software necessario per realizzare una rete di "chioschi" può facilmente tendere a zero o - comunque - farlo coincidere con quello richiesto per il sito istituzionale.

Più aggressivo sarebbe - invece - il permettere a chiunque, in possesso di un computer palmare o di un telefonino Wi-Fi (con servizi da definirsi), di connettersi alla rete senza fili cimiteriale. Si noti che questa scelta non rappresenta solo un'alternativa ma soprattutto una logica estensione (in un'ottica modulare, senza ridondanza di esborsi) della realizzazione precedente con la quale potrebbe integrarsi alla perfezione.

Wi-Fi come estensione della lapide

Che ci sia - perlomeno oltreoceano (dove peraltro coesistono atteggiamenti tesi alla conservazione della tradizione, si pensi ad esempio ai molti appassionati che copiano su carta le lapidi con la tecnica del frottage) - una certa richiesta di potere estendere in senso multimediale le classiche iscrizioni lo dimostra l'esistenza di un prodotto come il "Memory Medallion" (<http://www.memorymedallion.com>) ossia un vero e proprio medaglione in acciaio inossidabile di contenute dimensioni (figura 2) con una memoria al suo interno in grado di conservare permanentemente svariate pagine e immagini e che - apposto su una lapide (figura 3) - consente ai visitatori di scaricarle (ossia effettuare il download) sul proprio computer mediante un apposito cavo di connessione dal costo ridotto.

Questo prodotto ha incontrato un certo successo (si veda, ad esempio, l'articolo all'indirizzo <http://sanantonio.bizjournals.com/sanantonio/stories/2003/03/03/daily38.html> che annuncia un accordo commerciale con i Catholic Cemeteries di San Antonio per la distribuzione dei medaglioni).

Ciò non ostante è facile immaginare che il wireless rivoluzionerà l'approccio. Il costo del medaglione non è trascurabile e inoltre presenta - tecnicamente - vari punti deboli: la necessità di interconnessione con un dispositivo non standardizzato e in alcuni casi lento (via porta seriale); il ricorso ad un software custom, sebbene gratuito; la limitata capacità di memoria; il fatto di dovere prima effettuare un download per potere fruire delle informazioni.

Con le reti via radio l'approccio è radicalmente diverso ed enormemente più flessibile: non esistono software o protocolli proprietari, non c'è bisogno di contatto fisico fra il PC del visitatore e la lapide (anzi, la rete potrebbe essere un ausilio per trovare il luogo della sepoltura), non ci sono costi hardware aggiuntivi, la capacità di memoria è virtualmente illimitata, la velocità di scaricamento elevata. In altri termini, con il Wi-Fi dotare ogni lapide di una virtuale e sofisticata appendice telematica sarebbe facilissimo e pressoché esente da costi.



Figura 2



Figura 3

Wi-Fi per allarmi e sorveglianza

La già ampia e sempre crescente disponibilità di economiche telecamere wireless Wi-Fi (nella figura 4 uno dei modelli più noti e diffusi, prodotto dall'attivissima D-Link, indirizzo <http://www.dlink.com/products/DigitalVideo/dcs1000w>) rende assai allettante l'ipotesi di utilizzare queste tecnologie senza filo per realizzare reti di telesorveglianza e di teleallarme in ambito cimiteriale.

Queste telecamere potrebbero sostanzialmente fare a meno di qualsiasi collegamento fisico, considerando anche il fatto che si alimentano a 5 Volt e assorbono poco più di sei Watt rendendo dunque percorribile anche l'ipotesi di un'alimentazione in tampone. Lavorano bene anche in condizioni difficili di illuminazione.

Il mondo della telesorveglianza e del teleallarme si sta ormai da tempo digitalizzando: con costi risibili rispetto a quelli di un tempo è possibile monitorare e registrare i segnali provenienti da decine e decine di fonti diverse. È possibile - con un colpo di mouse - individuare singole zone sulle quali fare scattare gli allarmi (solo per rendere l'idea: sarebbe possibile delimitare le singole illuminazioni votive e fare scattare un segnale quando una di queste si gua-

sta).

Necrocam, l'estrema conseguenza

La sinergia fra digitale, wireless e telecomunicazioni può portare con ridottissimi investimenti a risultati impensabili sino a qualche anno fa: impianti non presidiati che inviano un SMS all'addetto in caso di guasto, telecamere posizionate in luoghi di fatto inaccessibili, funerali on-line, censimento in outsourcing (addetti esperti dotati di palmare e videocamera potrebbero aggiornare in tempo reale i database)... Non esistono limiti reali o potenziali all'espansione e all'utilizzo di queste tecnologie in ambito cimiteriale. Ma ci sono anche artisti che - in prospettiva - hanno portato alle estreme conseguenze l'high-tech in ambito cimiteriale, suscitando anche numerosi quesiti e discussioni.

È il caso della provocatoria opera firmata da un gruppo di olandesi, ossia da Necrocam



Figura 4

(<http://www.omroep.nl/vara/necrocam>), film per la tv di meno di un'ora disponibile in streaming via Internet (con sottotitoli in inglese) e diretto dall'allora trentaduenne Dana Nechustan; un film destinato a turbare non poche coscienze: vi si narra della storia di quattro amici appassionati di nuove tecnologie; alla morte di uno di essi i restanti si dedicano al compimento del suo ultimo desiderio: una webcam nella bara che difonda su Internet tutti i passi del processo di decomposizione con la possibilità - per i visitatori del sito - di potere variare la temperatura all'interno del cofano così da accelerare o rallentare le reazioni. Nella figura 5 una delle scene più impressionanti della produzione Vara "Necrocam - Death online".



Figura 5

Access Point: un unico apparato per tanti modi di funzionamento

Sotto la sigla "Wireless-Fidelity" sono compresi vari standard fra di loro interoperanti (con compatibilità verso il basso, ossia nei confronti delle velocità inferiori). Il capostipite è l'IEEE 802.11b con velocità teorica di 11 Mbps (megabit per secondo). Si tratta già di una velocità notevole se si pensa che una comune rete Ethernet raggiunge i 10 Mbps (su cavo). C'è tuttavia da considerare il fatto che tale performance non è mai raggiungibile nella pratica e decresce fortemente al crescere della distanza di collegamento. L'802.11b+, attualmente il più diffuso, offre una velocità doppia raggiungendo i 22 Mbps teorici.

Lo standard più allettante è tuttavia l'802.11g, che con i suoi 54 Mbps teorici non dovrebbe fare rimpiangere il collegamento su portante fisico a fronte di un costo assai abbordabile.

C'è da sottolineare il fatto che questi standard condividono la medesima banda 2.4 GHz, il che li pone tra le "radiolan" secondo la classificazione europea ETSI.

Il cuore delle Wireless LAN è costituito dagli Access Point (AP), ossia dai punti di accesso alla rete, che possono essere configurati secondo varie e flessibili modalità.

Nella modalità semplice (o standard) un AP collega tra di loro diversi dispositivi Wi-Fi (tipicamente dotati di una propria scheda interfaccia wireless e relativo driver o firmware).

Nella modalità "client" un AP collega alla rete wireless un dispositivo che non possa disporre di una propria interfaccia Wi-Fi compatibile ma solo di un collegamento TCP/IP (ad esempio una stampante di rete o una webcam tradizionale).

Settando un AP come "bridge" esso può fare da "ponte" fra due reti diverse (single bridge) o più reti diverse (multi bridge), ciascuna con un proprio AP.

Negli AP possono anche essere incorporate le funzionalità di un "router", permettendo dunque di collegare tra di loro via radio reti diverse ottimizzandone le prestazioni.

Qualora la distanza di tratta (anche utilizzando antenne direttive) fosse eccessiva per permettere un collegamento affidabile, si potranno superare i limiti fisici frapponendo "a metà strada" (o in coincidenza dell'ostacolo) un AP in modalità "repeater".

Cultura

Il cimitero degli inglesi a Napoli

di Laura Bertolaccini (*)

“Il sepolcreto degli acattolici occupa uno spazio d’intorno a sei moggia di terreno in una figura presso che piramidale. Entrando in esso, per un elegante cancello di ferro, sarai compreso d’ammirazione per la copia di marmi, la bella simmetria delle tombe e l’ordine e il decoro di un luogo sacro alla memoria degli estinti. Qui tutto è semplicità ed eleganza, né vedi perdita di spazio in viali e chiuse che non sono necessarie, né folte ombre che impediscono la veduta della bene ordinata necropoli, il cui gentile e malinconico aspetto, e la cui mondzia e ornatezza sono argomenti della solerzia e delle amorose sollecitudini onde gli affettuosi e zelanti superstiti provengono al riposo de’ cari estinti”. È il 1855 quando Gaetano Nobile, fine studioso napoletano, redige nel volume *Descrizione della città di Napoli* e sue vicinanze queste note sul Cimitero acattolico di Santa Maria delle Fede – comunemente noto come “Cimitero degli inglesi” perché inizialmente affidato ai rappresentanti diplomatici di quella nazione – attivo dal 1826 al 1893, anno in cui il luogo delle sepolture viene di fatto abbandonato e ha inizio il suo graduale e inesorabile declino.




Figura 1 - Sistemazione planimetrica del giardino. Sono indicati i monumenti funebri di: 1. Emma d'Abbey; 2. Bateman-Dashwood; 3. Felice Zerman; 4. Maria Beaulierck; 5. Guglielmina Solombrino Arnold; 6. Mary Somerville; 7. Davide Vonwiller; 8. Famiglia Freitag; 9. Oscar Meuricoffre

Nel XIX secolo a Napoli la comunità protestante era piuttosto cospicua, composta perlopiù da rappresentanti del mondo culturale che avevano eletto la città come residenza ideale dove perpetrare il mito dell’antichità, delle

scoperte archeologiche, unito a quello altrettanto suggestivo della mediterraneità, motivi che, come sappiamo, portarono in Italia, a Napoli in particolare, un numero assai elevato di viaggiatori spinti dal fascino del *Grand Tour*. Ad artisti, poeti, studiosi si affiancavano nobili, banchieri, commercianti, industriali spinti verso la città partenopea dalle elevate possibilità di sviluppo economico che al tempo essa era capace di offrire.

In verità questa comunità di protestanti, composta da rappresentanti di diverse fedi (la comunità calvinista, ad esempio, trova maggiori esponenti tra i francesi e gli svizzeri; la fede luterana o

anglicana è maggiormente seguita da tedeschi e inglesi) era presente a Napoli già dagli inizi del XVI secolo, ma subì un elevato incremento proprio tra il XVIII e il XIX secolo.

Sebbene i protestanti fossero completamente integrati ed inseriti nella struttura sociale, politica e culturale cittadina, i culti da loro professati non erano

affatto riconosciuti e venivano fortemente osteggiati sia dalla Chiesa del Regno che dalle leggi borboniche, al punto tale che i riti potevano essere professati solo in particolari aree che godevano dei diritti di extraterritorialità. Allo stesso modo, le sepolture dei protestanti dovevano essere separate dalle sepolture cattoliche e situate in luoghi ben lontani dal centro abitato. Sin dal XVI secolo, infatti, il governo aveva dovuto accordare per tutti coloro che non professavano la religione cattolica un luogo destinato alle sepolture, scelto ben fuori dalle mura urbane, certamente non per porre in essere un processo di allontanamento dei sepolcreti dall'abitato (operazione che, come ben sappiamo, si affermerà, non senza difficoltà e contrasti, solo molti secoli più tardi) quanto per ribadire il concetto di espulsione, esclusione e separazione dei defunti di culto protestante dal resto della comunità cattolica.

Per costituire il primo cimitero acattolico partenopeo nel 1529 venne selezionato il giardino del convento di San Carlo all'Arena; ai monaci che cedevano il terreno fu accordato il pagamento di venticinque ducati per ogni sepoltura effettuata. Le inumazioni nel giardino del convento di San Carlo all'Arena proseguirono per più di due secoli fino a quando, abolito il monastero nel 1799 e ceduto ad un'altra confraternita, anche il sepolcreto venne abbandonato. Al momento della cessione, tutti i beni appartenuti al convento passarono al Ritiro di Santa Maria della Purità.

Per far fronte ai numerosi debiti che gravavano sull'antico monastero, i membri del Ritiro di Santa Maria della Purità, in accordo con il governo, decisero di cedere parte delle proprietà appartenute al convento di San Carlo all'Arena. Il giardino-sepolcreto venne dunque messo all'asta ed acquistato per 5276 ducati, insieme al diritto di riscossione delle tasse di sepoltura, da don Carlo Califano, ricco signorotto napoletano.

L'atto ufficiale di acquisto dei terreni venne firmato e sottoscritto dai rappresentanti di tutti i paesi di culto non cattolico presenti nel cimitero il 10 luglio 1802.

Ben presto però, proprio in ragione dell'incremento dei membri della comunità straniera a Napoli, il cimitero risulterà insufficiente ad ospitare nuove sepolture. Furono allora inoltrate al governo napoletano delle petizioni affinché fosse ampliata l'area cimiteriale, richieste rimaste a lungo prive di risposta. Resasi intollerabile la situazione, nel 1825 la comunità protestante partenopea delegò sir Henry

Lushington, rappresentante del Consolato Britannico, a ricercare un'area, idonea per dimensioni e posizione, dove costruire un nuovo cimitero acattolico. La ricerca portò a selezionare il giardino della chiesa di Santa Maria della Fede situata nell'antico borgo di Sant'Antonio Abate posto nel settore o-



Figura 2 - Il cimitero prima dei lavori di sistemazione (1979 circa)

rientale del centro urbano, ovvero in uno tra i luoghi allora più malfamati della città, in prossimità dell'ospedale per i dermosifilopatici stanziatosi, nel 1811, nelle strutture un tempo destinate al convento annesso alla chiesa. La scelta dell'area, marginale ed estremamente degradata sia dal punto di vista sociale che ambientale (i commentatori dell'epoca, con termini estremamente coloriti, descrivono il "laido lupanare" delle prostitute che stanziavano stabilmente proprio nella piazza antistante la chiesa di Santa Maria della Fede) è significativa della riluttanza da parte della chiesa cattolica, e dunque del governo napoletano, ad ospitare sul proprio territorio un luogo destinato alle sepolture non cattoliche. Malgrado le particolarità dell'area prescelta e le difficoltà poste dal Califano il quale, deciso a non perdere i diritti di riscossione delle tasse sulle sepolture, intentò immediatamente una causa contro sir Henry Lushington, l'11 agosto 1826, attraverso regio decreto, veniva ufficialmente stabilito che il giardino di Santa Maria della Fede fosse adibito a cimitero per gli inglesi e anche per i "protestanti che non appartengono alla chiesa Anglicana".

Il terreno presso San Carlo all'Arena fu così ben presto abbandonato. I circa diecimila metri quadrati di terreno del nuovo sepolcreto, la cui amministrazione venne subito affidata alle autorità britanniche, furono immediatamente recintati con un alto muro per evitare profanazioni e non gradite intrusioni. Un elegante cancello in ferro battuto, come descritto dal Nobile, identificava l'ingresso al cimitero acattolico napoletano. Un custode proteggeva il luogo sacro, non soltanto, come riportato dalle cronache dell'epoca, da vandali o profanatori, ma soprattutto dagli abitanti del quartiere circostante che erano soliti andarvi a stendervi i panni (ricordiamo, ad esempio, che per lungo tempo le arcate perimetrali del Camposanto di Pisa furono usate per stendervi la lana da tessere e che commerci, leciti e illeciti, si svolgevano comunemente sotto gli *charnier* dell'ossario parigino dei Saints-Innocents: la vita e la morte erano allora così intimamente legate e la presenza dei defunti accanto all'abitato non suscitava certo orrore o timore).

Sin dai primi atti il cimitero acattolico napoletano venne dunque ad assumere, in piena sintonia con i precetti anglosassoni, l'aspetto di un giardino romantico, paesaggio idilliaco in cui passeggiare, riflettere, pregare accanto alle sepolture, disseminate tra alberi e arbusti.

In breve però il campo risulterà già saturo di inumazioni e monumenti. Nel 1852 venne acquistata una prima porzione di terreno verso cui ampliare il sepolcreto. Per far fronte alle richieste sempre più pressanti, altre parti vennero acquisite negli anni seguenti.

Nel 1884 Napoli è stremata da una ennesima, grave, epidemia di colera. Per evitare il perdurare di episodi analoghi, la municipalità decide di iniziare una capillare operazione di bonifica delle zone maggiormente degradate, considerate veri e propri focolari dell'epidemia, e quindi di costruire nuovi quartieri popolari da situare nel settore orientale della

città. Il cimitero acattolico di Santa Maria della Fede ben presto si troverà circondato e chiuso dagli alti fronti continui del nuovo quartiere operaio edificato proprio nel suo intorno.

Mutato lo scenario, nel 1893 il cimitero, congestionato dalle abitazioni ed impossibilitato ad espandersi ulteriormente per mancanza di terreni liberi, verrà abbandonato. Da allora inizia un lungo periodo di decadenza: l'area diviene una sorta di deposito per rifiuti di ogni genere, luogo di bivacchi, dormitorio per indigenti; le sepolture sono soggette a continui atti vandalici e furti che in breve le deturperanno irrimediabilmente. Non vi è più alcuna traccia della "bella simmetria delle tombe", né de "l'ordine e il decoro di un luogo sacro alla memoria degli estinti", così come descritto da Gaetano Nobile nel 1855.

Alla metà del XX secolo due porzioni del campo cimiteriale vengono vendute. Nelle intenzioni, il ricavato doveva servire per risanare e restaurare la restante parte di cimitero monumentale. In verità questa cessione contribuirà solo a snaturare ulteriormente il sito: al posto del giardino delle sepolture attraverso un'abile operazione speculativa verrà edificato un palazzo alto ben otto piani.

Nel 1980 ciò che rimane del sepolcreto acattolico viene ceduto dal governo britannico alla città di Napoli, con l'esplicito vincolo di mantenere comunque la memoria storica dell'antico luogo

di sepolture. Inizia allora una operazione di risanamento volta alla trasformazione del cimitero in parco pubblico: trasferiti i resti umani nel Cimitero inglese della Doganella, i circa ottomila metri quadrati rimasti sono stati ripuliti dalla vegetazione. I monumenti sono stati restaurati, alcuni trasportati nel Museo di San Martino o nei depositi comunali, altri, i più rilevanti per valore artistico, lasciati ad ornare il nuovo giardino pubblico quale memoria del suo passato, del passato dell'intera comunità partenopea. Le essenze arboree, alcune rare e molto pregiate, liberate dagli arbusti, sono state curate, alcune espianate e sistemate secondo il nuovo progetto.




Figura 3 - Il monumento funerario dedicato a Mary Somerville prima delle operazioni di restauro

Nove i monumenti funerari mantenuti nel giardino, realizzati perlopiù nella seconda metà del XIX secolo. La cappella dedicata a Felice Zerman, che fu console generale svizzero, è un chiaro esempio di architettura eclettica con un significativo portale a sesto acuto sorretto da esili colonne di ispirazione gotica; la sepoltura di Emma d'Abbey presenta una balaustra in marmo al cui interno, su un basamento a gradoni, si erigeva una elegante colonna con capitello corinzio, entrambi non più presenti; l'obelisco dedicato a Bateman-Dashwood, di evidente matrice egizia, è posto su una base quadrangolare dove è riportata una epigrafe funeraria recante la data 1861; la tomba della famiglia Freitag è un superbo esempio di neoclassicismo funerario: un angelo ca-

Jerace, la statua eretta alla memoria di Mary Somerville deceduta nel 1876, matematica di fama internazionale che sfidò i pregiudizi del tempo entrando a far parte, una tra le poche donne presenti, delle principali accademie europee, raffigura la scienziata in atteggiamento austero, regale (Mary Somerville era definita "la regina della scienza del diciannovesimo secolo" e l'atteggiamento che Jerace le ha fatto assumere ricorda molto da vicino quello di alcune rappresentazioni della regina Vittoria); il monumento in stile neoclassico realizzato da Gherardo Rega per conto di Davide Vonwiller, uno tra i più ricchi rappresentanti della borghesia napoletana, è una stele posta su un basamento con iscrizioni funerarie; la sepoltura di Guglielmina Solombrino Arnold è anch'essa espressione dello stile neoclassico con una particolare ridondanza dell'apparato decorativo soprattutto nell'intorno del medaglione raffigurante in bassorilievo il volto della defunta; infine il monumento funebre dedicato a Maria Beaulerck, eretto intorno al 1845, presenta un alto basamento su cui si eleva un cippo funerario: alla base uno stretto ingresso conduce alla parte ipogea del sepolcro.⁽¹⁾



Figura 4 - Il monumento funerario dedicato a Davide Vonwiller prima delle operazioni di restauro


noviano (debitore in più di un aspetto agli angeli che ornano il sepolcro della famiglia Stuart in San Pietro) è immortalato nell'atto di varcare una porta socchiusa; il monumento funerario realizzato dallo scultore Francesco Jerace e dedicato a Oscar Meuricoffre, ricco banchiere, imprenditore e armatore nonché console generale svizzero dal 1858 al 1880, è un grande sarcofago riccamente decorato secondo i passi del Vangelo di Giovanni che raccontano la resurrezione di Lazzaro; opera ancora dello scultore

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

⁽¹⁾ Sul cimitero degli inglesi a Napoli cfr., tra gli altri: G. Alisio (a cura di), *Il Cimitero degli Inglesi*, Napoli 1993. Dal volume sono tratte le immagini presenti in questo articolo.

www.EuroAct.net

Il portale italiano del settore funerario



Servizi gratuiti

- **Archivi:**
- **Leggi, Sentenze, Circolari**
- **Mailing list informativa**
- **Modulistica**
- **Mercato**

Servizi a pagamento

- **Soluzione a quesiti**
- **Archivio di risposte a quesiti**
- **Documentazione**
- **Bibliografia**

Abbonamento professionale al sito	>> 500 €
Abbonamento normale al sito	>> 200 €
Abbonamento annuale alla rivista trimestrale telematica	>> 78 €
Abbonamento annuale alla rivista trimestrale cartacea	>> 98 €

>> tel/fax: 0532.74.13.11
email: abbonamenti@euroact.net

Recensione

Resti di umanità Vita sociale del corpo dopo la morte

Adriano Favole, GLF Editori Laterza, Prima Edizione 2003, pag. 199, €20,00

di Andrea Poggiali (*)

In un seminario di polizia mortuaria a cui partecipai alcuni anni fa, uno degli iscritti, durante la pausa caffè, si vantò del numero elevato di cremazioni praticate nel suo Comune. A suo dire, erano indice di una elevata modernizzazione: mica come in altre parti d'Italia, aggiunse, dove si era ancora abbarbicati all'antiquata usanza della tumulazione.

Personalmente ho qualche dubbio sulla corrispondenza fra tipo di pratica funeraria e livello di modernizzazione, specie dopo avere letto "Resti di umanità-Vita sociale del corpo dopo la morte" di Adriano Favole.

L'autore, un antropologo, parte dalla considerazione che ogni società cerca in qualche modo di arginare l'angoscia della morte, e che una classificazione di questi tentativi può basarsi sulle differenti modalità con cui viene affrontata l'inevitabile disgregazione dei corpi.

Di fronte alla putrefazione delle salme, come si reagisce?

Si può cercare di evitarla (con la cremazione, ma anche con il cannibalismo funebre), di accelerarla (con l'esposizione o abbandono rituale), di dissimularla (con la sepoltura), di rallentarla (con l'imbalsamazione o la tanatoprassi), di bloccarla (con la mummificazione, la criogenizzazione, ma anche con i trapianti).

Favole ha lavorato sul campo in aree come l'Oceania e l'Indonesia, in più possiede una conoscenza diretta di alcuni aspetti della morte in un paese industrializzato, come risulta dalle sue esperienze giovanili in una struttura sanitaria italiana per anziani e malati terminali: è quindi la persona giusta per collegare, a ciascuna delle modalità precedentemente elencate, esempi tratti sia dal moderno occidente che da paesi considerati arretrati. Basta seguirlo mentre spazia attraverso le varie culture per rendersi conto che le differenze tra "Noi" e gli "Altri" non sono poi così nette.

È impossibile illustrare tutto quanto viene riportato nel libro: mi limito pertanto ad un capitolo, quello dedicato ad una mostra che si tenne a Parigi nel 1999 sul tema delle "Reliquie d'Europa e d'Oceania". Noi occidentali siamo abituati a considerare la conservazione delle teste come una pratica

barbara, cannibalesca: l'esposizione parigina sconcertò i visitatori, che videro accostate le teste imbalsamate dei "selvaggi" alle teche craniche dei santi cristiani, conservate come reliquie.

Società diverse, religioni differenti, accomunate dalla cura per alcuni resti del corpo. In Europa, per le ossa dei santi, venivano preparati contenitori son tuosi, in Oceania l'impegno artistico era rivolto di-



rettamente ai resti. Le teste, ad esempio, venivano elaborate nei modi più fantasiosi: dipinte, incise, ornate con materiali vari, rimodellate. Leggendo le pagine in cui sono descritte queste tecniche, ho immediatamente pensato ad una consuetudine di casa nostra. Nella camera mortuaria del cimitero di Paluzza, in Carnia, è possibile ammirare dei crani dipinti con colori vivaci: sono la testimonianza di quando, nella valle del But, le famiglie usavano conservare i teschi dei loro morti. La pratica, come riportato nel libro "Cimiteri di montagna-Ricerca fotografica in Carnia" (A.A.V.V., Forum, Editrice Universale Udinese s.r.l., Dicembre 2001), si è tramandata fino agli anni '40.

Per concludere, segnalo alcuni aspetti del libro che mi sono piaciuti meno.

Nei riferimenti alla normativa italiana si osservano piccole imprecisioni: ad esempio l'affermazione (sbagliata) che la legge n. 130/2001 consente la dispersione delle ceneri. Errore giustificabile (la L.130/2001 è irta di trabocchetti), ma pur sempre

errore, e neanche tanto piccolo a dire il vero, perché si sta parlando di una fattispecie di reato.

Anche la parte sui trapianti di organo non mi sembra tra le meglio riuscite. Va bene parlare in generale del traffico di organi e del paradosso costituito dalla varietà dei criteri di valutazione della morte cerebrale in uso nei differenti paesi: però, in un libro scritto da un autore italiano, sarebbe forse stato opportuno dedicare qualche riga alla situazione italiana.

Sono dettagli tutto sommato trascurabili in un libro di antropologia, ma piacerebbe comunque vederli corretti in una successiva edizione.

() Dirigente medico I livello, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

4

Ottobre-Dicembre

2003

Anno 2

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Separazione tra attività in monopolio e in concorrenza***
- ***Il ruolo dei servizi di Igiene Pubblica***
- ***La riforma dei servizi pubblici locali***
- ***Nuovo decreto per i rifiuti cimiteriali***
- ***Agenzia delle Entrate sui ricavi da cessione cimiteriale***

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Massimo Cavallotti, Antonio Dieni,
Raffaella Marsella, Andrea Poggiali,
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto,
Manuela Tartari**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:

25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per
inoltro con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:

78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltro con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo
anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta
dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del perio-
dico non pervenuti possono essere richiesti
dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del
numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 14/10/2003.

INDICE**Editoriale****La riforma della riforma dei servizi pubblici locali 2**
*di Daniele Fogli***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero..... 4**
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e Lettere 8**
*a cura di Daniele Fogli***La separazione tra attività di monopolio ed in concorrenza
in ambito funebre e cimiteriale 12**
*di Sereno Scolaro***Attualità****La sfida del cambiamento in polizia mortuaria. Riflessioni
sul ruolo svolto dai servizi di Igiene Pubblica 23**
*di Andrea Poggiali***Documentazione****Artt. 113 e 113bis del D.Lgs. 267/2000 e art. 35 della L.
448/2001, come modificati dall'art. 14 del D.L.269/03..... 27****Disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, da esumazione
ed estumulazione, dei resti mortali e delle parti anatomiche
riconoscibili - DPR 15/7/2003, n. 254 31**
*Circolare Sefit n. 5096 del 29 settembre 2003***Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.
254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiu-
ti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002,
n. 179 36****Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 149/E del
8.7.2003..... 46****Informatica****Innovazione tecnologica:
buoni propositi e discutibili realtà 48**
*di Nicola Bortolotti***Cultura****Il cimitero degli stranieri a Capri 56**
*di Laura Bertolaccini***Recensione****L'uomo dei ghiacci. La scoperta di Ötzi: un corpo di cin-
quemila anni fa, i segreti dell'età della pietra..... 61**
di Andrea Poggiali

Editoriale

La riforma della riforma dei servizi pubblici locali

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Con l'articolo 14 del decreto legge 269/2003 il Governo modifica con effetto dal 2 ottobre 2003 parte della norma recentemente introdotta dall'art. 35 della L. 448/2001. Per il settore funerario il cambiamento maggiore interviene per i servizi cimiteriali (gestione di cimiteri, crematori, illuminazioni elettriche votive) che in futuro dovranno essere gestiti solo con una delle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Fino alla entrata in vigore del DL 269/03 era opinione diffusa che ai servizi cimiteriali si applicasse l'art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000 (come variato dall'art. 35 L.448/2001), in quanto appartenenti alla categoria di quelli privi di rilevanza industriale.

Così si era anche espresso il Governo con la recente approvazione del PDL AC 4144. Ora non è più rilevante il carattere industriale del servizio, ma il ritorno economico della sua gestione.

Per cui ogni Ente Locale dovrà rivedere la propria impostazione circa la qualificazione dei servizi funerari, a nulla rilevando le norme speciali di settore, in quanto il DL 269/03 è normativa dichiarata espressamente prevalente (o meglio integrativa) su quelle settoriali.

I servizi funebri resi in regime di concorrenza saranno attività di servizio libero imprenditoriali, soggette ad autorizzazione comunale per l'esercizio.

I servizi necroscopici (gestione depositi di osservazione, obitori) vengono decisamente attratti tra quelli privi di rilevanza economica, mentre quelli cimiteriali sono attratti tra quelli con rilevanza economica.

Altra conseguenza del DL 269/03 è che ove si procedesse all'esternalizzazione della proprietà degli impianti cimiteriali, questi devono essere di proprietà di società partecipata totalitariamente da capitale pubblico. Ma è comunque ipotesi remota in quanto l'E.L. generalmente mantiene la proprietà del cimitero, e se fosse perseguita i risultati sarebbero limitati, in quanto l'impresa pubblica proprietaria degli impianti deve mantenere la proprietà totalitaria pubblica, perdendo così la possibilità prima prevista di vendita fino al 49% delle quote di questa società.

La evoluzione legislativa di settore in itinere (AC 4144) sembra poi orientare aggregazioni possibili tra le attività cimiteriale istituzionale, crematoria, di illuminazione elettrica votiva con possibilità di estensione a quella necroscopica, non incompatibile. Invece l'attività funebre resterebbe possibile con separazione societaria.

D'ora in avanti saranno solo tre le forme di gestione ammesse:

- società di capitali individuate con ricorso a gara ad evidenza pubblica;
- società di capitali miste, coi soci scelti con procedure ad evidenza pubblica;
- società di capitali interamente pubblica che operi prevalentemente con gli enti pubblici che la controllano.

Per l'E.L diventerà sempre più importante l'aspetto economico, che favorirà il trasferimento al gestore dell'intera attività cimiteriale, ivi compresa la costruzione e la cessione in uso di manufatti.

Gli effetti sulle situazioni in essere si presume siano i seguenti:

- a) le gestioni di servizi cimiteriali in economia diretta spariranno, come anche le aziende speciali comunali e le istituzioni, essendo solo consentita la gestione attraverso società di capitale. Si ritiene che il termine entro cui avverrà la cessazione sia il 31 dicembre 2006. Invece potranno proseguire le gestioni dei servizi necroscopici puri, in quanto attratti dalla normativa del nuovo art. 113 bis;
- b) gli affidamenti di servizi cimiteriali in essere avvenuti con procedure diverse dalla evidenza pubblica a soggetti pubblici e privati cessano il 31 dicembre 2006. Gli effetti possono presumersi notevoli nel comparto della illuminazione elettrica votiva, limitati nel settore cimiteriale;
- c) invece sono contenuti gli effetti per le concessioni di servizio del trasporto funebre, ormai in estinzione naturale.

Sussistono alcuni dubbi interpretativi:

- 1) sul fatto che la società di capitali affidataria in modo diretto del servizio pubblico debba realizzare la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano. È errata la impostazione, perché generalmente un servizio pubblico a carattere economico opera nei confronti degli utenti e ben poco per l'E.L. controllante. Invece è presumibile che si voglia intendere che operi prevalentemente nel territorio dell'E.L. controllante. Ma è questione da chiarire;
- 2) il concetto di controllo da parte dell'ente locale comparabile a quello effettuato sui propri servizi (gestioni in house), dovrà essere meglio chiarito. Sia la giurisprudenza comunitaria che quella nazionale si sono già espresse in materia e quindi si potrebbe attingere da queste per codificare una norma.

Infine si segnala la bizzarria normativa di far riferimento in una norma di legge a "linee di indirizzo in materia di concorrenza emanate in materia dalle Autorità competenti (Authority, Ministero/i, Parlamento, UE???) attraverso provvedimenti o circolari specifiche (???)".

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

D.L. governativo di riforma dei servizi pubblici locali

Con D.L. 30 settembre 2003, n.269, pubblicato sul Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 2/10/03 n.157, il Governo ha attuato la riforma della riforma dei servizi pubblici locali.

La principale novità consiste nel cambio della classificazione delle tipologie dei servizi: ora a rilevanza economica e senza rilevanza economica.

È del tutto prevedibile che i servizi cimiteriali e quelli di cremazione siano classificabili tra quelli a rilevanza economica; di conseguenza cambia la normativa di riferimento: non più quindi l'art. 113bis del D.Lgs. 267/2000 e smi, ma l'art. 113 dello stesso decreto, come modificato dal citato decreto legge governativo (vds. in documentazione del presente numero alla pag. 27).

Emanato il D.P.R. 254/2003: riflessi sul settore funebre e cimiteriale

Con la pubblicazione in Gazz. Uff. 11/9/03 n. 211 del *Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*, si hanno, dal momento della sua entrata in vigore (ossia il 26

settembre u.s.) rilevanti effetti su trattamento dei resti mortali (salme inconsunte), delle parti anatomiche riconoscibili e dei rifiuti cimiteriali.

Il decreto, che ha pari rango del D.P.R. 285/90, incide con abrogazioni tacite su trattamenti previsti dal D.P.R. in parola.

Inoltre dettando specifica norma esso interviene anche sulle circolari del Min. Sanità n. 24/93 e n. 10/98, che restano in vigore per le parti non in contrasto.

Mentre sono contenute le novità riguardanti la parte dei rifiuti

cimiteriali da esumazione ed estumulazione, sembrano invece importanti quelle connesse con il trattamento dei resti mortali e la modifica del sistema autorizzatorio per le parti anatomiche riconoscibili. Si è infatti in attesa di un pronunciamento del Ministero della Salute sulla possibilità o meno di cremare resti mortali derivanti da estumulazione.

Il testo del decreto è disponibile nella documentazione del presente numero alla pag. 36).

Aggiornamento tariffe massime per la cremazione per il 2004

La SEFIT ha diramato con circolare di p.n. 5095 del 29/09/03 l'aggiornamento delle tariffe massime per la cremazione, valevoli per l'intero anno 2004.

La revisione si basa sul sistema a suo tempo previsto dal D.M. interno 1/7/2002.

Visto che il tasso di inflazione programmata da parte del Governo - stabilito nel DPEF - era pari all'1,4% per il 2003, mentre è pari all'1,7% per il 2004, il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2002 è 1,031238.

In tal modo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono automaticamente i seguenti:

- di cadavere	408,37 €
- di resti mortali	326,70 €
- di parti anatomiche riconoscibili	306,28 €
- di feti e prodotti del concepimento	136,12 €

Per coloro che sono tenuti ad applicare l'IVA, si tratta di basi imponibili, da aumentare dell'aliquota del 20%.

SEFITDIECI 2003 il prossimo 11 dicembre a Roma

Si terrà a Roma l'intera giornata di giovedì 11 dicembre p.v. (presso l'Aula Magna del Palazzo Confservizi CISPEL, 2° piano interrato, in via Cavour 179/A), il consueto forum di approfondimento, organizzato come ogni anno da SEFIT-Federgasacqua, su temi concernenti il settore funerario.

Il forum viene mantenuto come discussione aperta e con il contributo libero dei partecipanti, che possono interagire con esperti e rappresentanti di Federazioni del settore funerario.

Alcune delle tematiche che quest'anno verranno affrontate sono: la problematica dell'handicap per cimiteri e crematori, la nuova normativa sismica, i riflessi del D.P.R. 254/03 e della riforma dei servizi pubblici sul settore funerario. La partecipazione al forum - a numero chiuso per 140 partecipanti con precedenza agli associati SEFIT - è gratuita, ma bisogna iscriversi entro il 3 dicembre p.v. con un fax alla segreteria organizzativa della Federazione allo 06-47865250 o una e-mail a:

sefit@federgasacqua.it.

A Trento il nuovo piano regolatore cimiteriale

Forno crematorio pronto per il 2006 e 4 novità per il cimitero civico: area verde per la dispersione delle ceneri; sala di commiato per riti civili e di altre religioni; campo sperimentale "stile Usa"; mappa elettronica delle tombe.

Una programmazione trentennale, quella contenuta nel primo piano regolatore cimiteriale della Città di Trento, approvato nell'ottobre 2003.

Le stime indicano una crescita della mortalità del 21,6% nell'arco dei prossimi trent'anni, da 845 a 1009, per un totale di 28.472 sepolture. Ma la novità riguarda le scelte dei cittadini: le inumazioni passeranno dall'attuale 66% al 42%, mentre le cremazioni quasi triplicheranno, dal 18% al 50%.

A Firenze il project financing cimiteriale

Un nuovo forno crematorio, l'ampliamento del cimitero di Trespiano e un nuovo parcheggio per circa 250 posti auto sono alla base del project financing che si farà a Firenze.

Il bando di gara per la realizzazione di queste opere è stato approvato dalla Giunta e prevede un investimento da parte dei privati di circa 10 milioni e 500 mila euro.

"Diamo una risposta al numero crescente di domande di cittadini che optano per la cremazione - ha detto l'assessore alle politiche socio-sanitarie Graziano Cioni - e contemporaneamente rendiamo più funzionale e moderno l'intero complesso cimiteriale di Trespiano".

I lavori prevedono, oltre che la costruzione di un forno crematorio, anche la realizzazione di nuovi locali per fiorai, una struttura per un distacco della polizia municipale e un parcheggio per un totale di 250 posti.

Si conferma così l'indirizzo contenuto nel piano dei cimiteri già approvato dal Consiglio comunale e che va verso una maggiore modernità e funzionalità della struttura cimiteriale.

Anche l'accesso attuale verrà alleggerito con la costruzione di un'altra entrata a Sud in direzione di Cercina e in prossimità della stazione di Montorsoli.

A Cagliari nuovo regolamento di polizia mortuaria comunale

I cagliaritari avranno un nuovo regolamento di polizia mortuaria.

Le norme sostituiscono quelle in vigore da 65 anni e prevedono incentivi alla cremazione (oggi accettata anche dalla Chiesa), la ripresa delle sepolture a Bonaria, la sistemazione delle vie d'accesso ai cimiteri, un pullman per il trasporto di anziani e disabili anche la domenica, la costruzione di servizi igienici, divise per il personale, la ristrutturazione del forno crematorio, un tempio per i riti "acattolici", un nuovo codice deontologico per gli addetti alle imprese funebri.

Uno dei punti nodali della discussione è stata proprio la cremazione.

Se proseguirà il trend di 1.600 sepolture all'anno, tra cinque anni a San Michele non ci sarà più spazio, anche considerando l'ampliamento previsto.

Incentivare la cremazione è la posizione emersa dal dibattito consiliare.

Cremare, del resto, costa poco: 400 euro contro i 1.400 euro della normale tumulazione, e l'urna che contiene le ceneri porta via meno spazio di una bara.

Oggi la sceglie più o meno il 3 per cento della popolazione cagliaritana, ma l'obiettivo è arrivare al 30%.

Polemiche nell'ascolano per il possibile "abuso" del cimitero

È al vaglio della Amministrazione comunale di Ripatransone (AP) l'ipotesi di installare un'antenna per la telefonia cellulare all'interno dell'area cimiteriale del paese.

Accese le polemiche di alcuni rappresentanti comunali che

hanno tacciato il Comune di mancanza di rispetto nei confronti dei defunti e del luogo di culto a loro dedicato. Chi vivrà vedrà ...

14° anniversario del "Riposo di Snoopy a Grizzana Morandi (BO)

Il "Riposo di Snoopy", il cimitero degli animali situato a Grizzana Morandi, ha compiuto 14 anni.

Durante l'evento è stata inaugurata la nuova scalinata all'ingresso dell'area cimiteriale, impreziosita da una fontana che sostiene una scultura di Michele Ossi simboleggiante l'amicizia fra l'uomo e il cane.

Fra le iniziative organizzate per l'occasione un concorso, diviso nelle sezioni adulti e cuccioli, che ha assegnato agli animali da compagnia le seguenti fasce: "più sexy", "più macho" e "best in show".

Angelo Baccolini, titolare del "Riposo di Snoopy" ha preannunciato che nel futuro è prevista a La Morazza l'installazione di un forno per la cremazione delle salme degli animali.

Cascina (PG): 22 cimiteri per 22 frazioni comunali

Questo Comune di circa 40.000 abitanti ha un singolare, quanto invidiato (considerati gli attuali problemi di mancanza di aree cimiteriali) primato: quello di avere tanti cimiteri quanti il numero delle sue frazioni, cioè 22. Ogni frazione ha infatti il suo camposanto "privato".

Tra questi strutture ve ne sono alcuni di rilevanza monumentale come quelle del Comune Maggiore, di Santo Stefano a Macerata, di San Sisto. Anche la Soprintendenza di Pisa se ne è interessata, intervenendo più volte

negli ultimi anni per sollecitare lavori di ristrutturazione per il ripristino degli edifici cimiteriali-monumentali maggiormente danneggiati

A Chicago, USA l'operatore funerario è donna

Negli USA, visto l'aumento di interesse verso il settore della cura del morto, l'industria funeraria ha spalancato le sue porte alle donne, che ora costituiscono la maggior parte degli studenti dei corsi di diploma in scienze mortuarie.

Nel 1975 le donne che abbracciavano tale scelta erano solo il 5%, contro il 51% del 2001.

Poi ci sono le eccezioni, come a Chicago, dove al *Malcolm X College* il corpo studentesco del programma di scienze mortuarie è al 97% femminile.

Forse perché l'approccio educativo alla materia è radicalmente cambiato rispetto al passato: ora i programmi investono più su psicologia, consiglio ed etica connessi al funerale e non solo sulla scienza dei trattamenti post-mortem.

Per le donne però alcuni ostacoli rimangono: nonostante infatti costituiscano la maggioranza degli studenti, solamente poche di loro diventano titolari di un'impresa funebre.

Polemica sulla tomba di Mussolini

Al cimitero di San Cassiano in Pennino, a Predappio, in queste ultime settimane ne succedono delle belle.

Spesso, infatti, alcune persone stazionano giornate intere davanti alla cripta della famiglia Mussolini, per pubblicizzare la propria attività commerciale e accalappiare i numerosi visitato-

ri per vendere gadget del periodo fascista.

Questa incresciosa situazione ha scatenato polemiche a non finire, scatenando le proteste non solo dell'amministrazione comunale ma anche di quel mondo della destra forlivese particolarmente legato alla memoria di Mussolini e certo infastidito dalla riduzione della figura del capo del fascismo a semplice oggetto commerciale.

"Il mercato dei gadget a Predappio? Purtroppo è sempre stato così - afferma Giorgio Valpiani, consigliere comunale forlivese di Alleanza Nazionale - e questo, da mussoliniano quale sono, non mi è mai piaciuto. Vendere souvenir davanti al piazzale del cimitero è molto squallido".

Si tiene fuori dalle polemiche il figlio del duce, Romano Mussolini, noto pianista, che dice: *"Queste cose non mi interessano"*.

SCI vende la francese Pompes Funèbres Générales

Il gruppo americano SCI (*Service Corporation International*), leader mondiale dei servizi funerari, otto anni dopo aver acquistato la PFG (*Pompes Funèbres Générales*) si appresta ora a venderla.

Quest'azione rientra nel piano strategico iniziato lo scorso 1999 dalla compagnia (presieduta da Robert Waltrip) che, nonostante una fase di forte espansione avvenuta negli anni 1990, ha ora deciso di frenare la crescita esterna per migliorare gli utili societari.

Sono infatti già state cedute attività in Italia, Olanda, Norvegia ed America del Nord, mentre sono state mantenute quelle che vengono gestite attraverso joint-ventures con altri partners (come

accade in Spagna, Portogallo, Regno Unito ed Australia).

Attraverso la vendita della PFG - che verrà curata dalla banca d'affari *Lehman Brothers* - la SCI spera di sanare la sua situazione finanziaria: nel 2002 presentava infatti (in dollari) una perdita di 232 milioni per 2,27 miliardi di fatturato, nonostante un debito ridotto a 1,78 miliardi ed un cash-flow alzato a 210 milioni.

Tokyo: rara vendita di lotti di sepoltura

L'*Aoyama* è il cimitero più esclusivo di Tokyo ed offre riposo ad una lunga lista di personalità fra politici, scrittori, artisti ed attori.

Aperto nel 1874, è famoso anche per i suoi alberi di ciliegio sotto i quali, nel periodo primaverile, è usuale vedere famiglie organizzare pic-nic.

Gli ultimi lotti venduti nell'area cimiteriale risalivano al 1960, quindi si provi ad immaginare la risposta di cittadini quando è stata resa pubblica la messa in vendita di 50 lotti di sepoltura da 1,6 a 3,65 mq..

Per ogni lotto da assegnare si sono presentati al municipio 40 richiedenti: i prezzi non hanno valso quindi da deterrente, anche

se oscillavano fra i 4,5 ed i 10,3 milioni di yen.

PFG-ROBLOT: nuovo servizio fornito dal sito societario

La società Planfax, nata nel 1992, è il leader in Francia della cartografia interattiva.

Ad essa si è rivolta anche la PFG-ROBLOT (la rete di pompe funebri in Francia che vanta 640 agenzie dislocate su tutto il territorio), per dotare il suo sito www.pfg.fr di un modello di geolocalizzazione delle proprie agenzie di pompe funebri.

Questo modello permette l'accesso alle agenzie più vicine (si può anche fare una ricerca per 'nome dell'insegna': PFG o ROBLOT).

La ricerca si effettua scegliendo un dipartimento o una regione e, a seconda della scelta, viene stabilita la lista alfabetica dei punti di accoglienza. Ad ognuno di questi sono linkate delle informazioni (le coordinate dell'agenzia stessa, il piano di accesso dinamico e l'itinerario per raggiungerlo).

Jea-Marie Ganneval, direttore marketing della PFG-ROBLOT, commenta così l'adozione del modello: *"La nostra vocazione è quella di consigliare, alleviare e guidare le famiglie in lutto. Grazie alla soluzione Planfax i nostri clienti sanno che possono*

rivolgersi alla PFG-ROBLOT e che siamo presenti in tutta la Francia: questo semplifica di molto l'organizzazione delle esequie".

Cardiff: l'avventura di 6 pensionati

Sei degenti di una casa di cura di Cardiff, Galles, hanno visto annullata la loro uscita del mercoledì a causa di un gruppo di vandali che, nel week-end precedente, avevano sfasciato il loro minivan.

Venuta alla ribalta la loro storia, ai pensionati della casa di cura è stata donata una limousine.

I sei pensionati si sono poi rivolti all'impresario di pompe funebri della Summers and Son Funeral Home, con la richiesta di utilizzare la vettura per la loro futura cerimonia funebre.

Questi ha però cercato di spiegare loro che una limousine argento con un numero di targa privato non sarebbe assomigliata ad una delle limousine (rigorosamente nere) che si usano per i cortei funebri inglesi. I sei pensionati ci stanno pensando e qualcuno ipotizza che vogliono dipingere di nero la vettura. Cosa si fa per risparmiare sul funerale...

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- **Panorama delle normative regionali funebri e cimiteriali**
- **La riforma dei servizi funebri locali**
- **Il trattamento dei resti mortali**
- **Mortalità e variazioni climatiche**

*Rubriche***Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

AVVISO AI LETTORI

Si comunica che coloro che sottoscriveranno l'abbonamento alla rivista "I Servizi Funerari" per l'anno 2004 verranno omaggiati di una dispensa contenente l'elenco dei provvedimenti emessi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal 1994 al 2002 in campo funerario.

Q. Il Comune di ... domanda se, al momento della effettuazione di esumazioni ed estumulazioni, debba essere necessaria la presenza del coordinatore sanitario della A.USL?

R. In relazione a quanto previsto dall'art. 88 del DPR 285/90, per ogni estumulazione di feretro destinato ad essere trasportato in altra sede occorre sia l'autorizzazione del Sindaco (ora del dirigente comunale competente o suo delegato) che viene rilasciata con condizione che il sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Ove necessario è il sanitario che dispone idonea sistemazione del feretro. È importante notare che l'art. 86 del DPR 285/90 stabilisce che la condizione di completa mineralizzazione di una salma tumulata è accertata dal sanitario. In diversi Comuni viene legittimata l'assenza del sanitario attraverso due distinte ipotesi:

a) ordinanza del sindaco (o assessore competente) che regola le

esumazioni ed estumulazioni - con il parere del sanitario che sia d'accordo nel non essere presente, che stabilisce i criteri generali a cui devono attenersi gli operatori (comunali o del gestore del cimitero);

b) provvedimento regionale che varia la norma statale, nel senso di non prevedere la presenza del personale sanitario per l'applicazione dell'art. 88. In tali situazioni resta il sindaco che decide chi è competente per le verifiche ex art. 88. (Es. Regione Piemonte).

Circa le esumazioni straordinarie, invece, si applica l'art. 83 del DPR 285/90 e quindi vi è l'obbligo di presenza del sanitario e dell'incaricato del servizio di custodia. Per la presenza del sanitario vale quanto specificato sopra.

Per le esumazioni ordinarie non vi è l'obbligo di presenza di personale sanitario, ma è il sindaco del comune, con la solita ordinanza, che è tenuto a regolarle.

Per cui alla scadenza di una concessione cimiteriale di 20 o più anni con necessità di una estu-

mulazione di un feretro, è ordinariamente previsto dalla legislazione statale che vi debba essere presente il sanitario della AUSL competente.

Q. Alla scadenza della concessione a tempo determinato di una sepoltura, a chi compete il pagamento delle conseguenti operazioni di estumulazione, traslazione (eventuale cambio cofano) e successiva risepoltura?

R. Occorre valutare dapprima se il contratto di concessione originario o il regolamento comunale vigente prevedono che l'estumulazione sia o meno compresa nel prezzo a suo tempo pagato. In genere non lo è. Ma nel caso in cui lo fosse viene specificatamente indicato nell'atto o nell'attestazione del pagamento.

Chiarito quanto sopra, se l'operazione cimiteriale è successiva all'atto con il quale il Comune ha deciso il nuovo sistema tariffario conseguente l'applicazione dell'art. 1, comma 7 bis della legge 26/2001 (e non

si è in uno dei casi di gratuità definiti dalla legge), non vi è dubbio che la stessa debba essere a titolo oneroso per il richiedente la estumulazione.

Se non è richiesta la estumulazione e si è a scadenza di concessione, la raccolta delle spoglie mortali e (in relazione al fatto che sia o meno mineralizzata la salma) la successiva destinazione (ossario comune se si trovano ossa, inumazione se si trovano resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi) con le spese relative (compreso il contenitore biodegradabile nel caso di resti mortali) alle operazioni cimiteriali, sono regolate dal contratto di servizio cimiteriale fra il gestore e il Comune e in genere sono a carico del Comune.

Se invece vi è richiesta di estumulazione da parte di familiari aventi titolo, tutte le spese relative sono a carico del richiedente (apertura del manufatto, estumulazione, traslazione, fornitura di contenitore biodegradabile nel caso di inumazione) alle tariffe stabilite dal Comune.

Q. Attraverso una "gestione associata" alcuni Comuni facenti parte della stessa zona socio-sanitaria gestiranno i servizi funerari del loro bacino d'utenza. Questa gestione sarà dotata di un ufficio unico collocato nella struttura ospedaliera che serve l'intero comprensorio, al quale verranno assegnate 3 unità lavorative (due, tra cui il responsabile dell'ufficio, provenienti dal Comune X capofila del progetto, e la terza proveniente da uno degli altri Comuni), ognuna delle quali resterà in carico al Comune dal quale proviene.

L'ufficio, in alternativa agli uffici di Anagrafe e di Stato Civile dei Comuni, instruirà le pra-

tiche di morte in qualità di dichiarante, provvedendo a trasmetterle agli Stati Civili competenti per territorio per le opportune registrazioni.

Per quanto riguarda invece l'autorizzazione alla sepoltura e gli adempimenti inerenti la cremazione (che la L. 130/01 pone in capo all'Ufficiale di Stato Civile), il Comune X domanda se sia possibile delegare a ciò il Responsabile dell'Ufficio, in carico al Comune X:

1) in caso di decesso nel territorio del Comune Y in cui insiste struttura ospedaliera, che non è il Comune X (la maggioranza dei casi in quanto vi è presente l'ospedale);

2) in caso di decesso negli altri Comuni diversi da X e Y;

3) in caso di decesso nel territorio del Comune X (in quanto essendo il responsabile dipendente dello stesso Comune è possibile la delega delle funzioni di Stato Civile.

Il Comune X chiede anche se la "gestione associata" sia da considerarsi un caso diverso dall'Unione fra i Comuni.

R. In risposta al quesito si ritiene che la materia dello Stato Civile non possa essere gestita in forma associata in modo pieno.

Si ritiene infatti che l'oggetto della gestione associata siano funzioni e servizi propri dei Comuni o delegati dalla Regione.

Per lo stato civile siamo invece in presenza di funzioni delegate dallo Stato al Sindaco quale Ufficiale di Governo (art. 14 D.Lgs. 267/2000), gestite dai Comuni.

Così si è espresso con il Ministero dell'interno con circolare 16/11/2002, per unione di Comuni in quanto "strumento per l'esercizio in forma associata di funzioni o servizi".

Ciò premesso, però, fino alla modificazione della L. 130/2001 o alla emanazione di decreto at-

tuativo in materia (ai sensi dell'art. 3 comma 1 della stessa legge), la autorizzazione alla cremazione non è ancora compito dello stato civile, così come il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre.

Per concludere, allo stato dell'attuale normativa e dei chiarimenti ministeriali intervenuti, si ritiene che non si possano gestire in maniera piena funzioni proprie dello stato civile con forme associative.

Attualmente dalla "gestione associata", ma è meglio dire da parte del soggetto a ciò autorizzato e delegato, possono essere rilasciate autorizzazioni alla cremazione e autorizzazioni al trasporto funebre, non autorizzazioni alla sepoltura regolate dall'ordinamento dello stato civile, che devono invece essere rilasciate dall'ufficiale di stato civile di ogni singolo Comune pur potendo la gestione associata provvedere alla relativa istruttoria.

Poiché la materia è in continua evoluzione si consiglia di interessare anche la Regione e la competente Direzione del Ministero dell'interno.

Difatti è indubbio che ai fini organizzativi sarebbe utile poter utilizzare in modo pieno lo strumento della delega.

Altra soluzione al problema è con l'uso di strumentazioni telematiche, visto che in breve tempo vi sarà la interconnessione telematica tra le anagrafi, capace di ottenere la firma elettronica di atti da parte dell'ufficiale di stato civile sito in luogo distante, con istruttoria predisposta invece nella maniera che verrà decisa con la gestione associata.

Q. il Comune di ... si sta apprestando ad informatizzare l'archivio mortuario. In occasione di tale operazione, gli ad-

detti hanno trovato diverse pratiche dalle quali risultava che, a seguito della chiusura del cimitero comunale A, i resti di defunti deceduti all'inizio del '900 erano stati estumulati e traslati (nei primi anni '60), in cellette di altro cimitero comunale B.

Il Comune - alla luce di quanto stabilito dall'art. 98 del DPR 285/90 - chiede se le relative concessioni debbano considerarsi una "continuazione" delle originarie (e pertanto perpetue) o se, a seguito dell'estumulazione e relativa nuova tumulazione, siano da considerarsi temporali (e cioè di durata 30ennale secondo quanto previsto dal Comune). In questo secondo caso, vorrebbe sapere inoltre se la decorrenza della concessione debba partire dalla data in cui è stata redatta la pratica di nuova tumulazione al cimitero comunale B.

R. Al momento della soppressione del cimitero A era in vigore l'art. 76 del R.D. 21/12/1942, n. 1880, che si riporta di seguito:

"ART. 76

Gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto, salvo patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 25 luglio 1892, n. 448, ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo che loro ancora spetta o a perpetuità, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe

funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari salvo pure i patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del predetto regolamento."

Salvo fatti speciali (contrattuali o norme del regolamento comunale vigente all'epoca), la concessione se era perpetua avrebbe dovuto restare perpetua; se era a tempo determinato restava a tempo determinato, in altro luogo, ma per una durata pari a quella restante alla fine della concessione originaria.

Si propende quindi per la perpetuità.

Q. Il Servizio Igiene della A.USL di ... chiede quale sia il comportamento adeguato da tenere in caso di salme ritrovate presso il domicilio qualche tempo dopo la loro morte: in questi eventi infatti, a causa della fuoriuscita dei liquami cadaverici dalla salma, si pone il problema della pulizia dell'abitazione.

Chi ha quindi l'obbligo di provvedere a proprie spese a tale incombenza tramite una delle ditte specializzate in pulizia e sanificazione: l'A.USL (alla quale si rivolgono di solito i familiari) oppure i familiari stessi (come sostenuto dalla A.USL)?

Il Servizio Igiene domanda inoltre come agire quando non vi sono familiari oppure quando questi si rifiutano di interessarsi al problema. In questi casi viene sempre interpellato lo stesso Servizio Igiene dell'A.USL, o dalle forze di Pubblica Sicurezza o dall'amministratore di condominio (al quale pervengono le lamentele dei condomini per il cattivo odore proveniente dall'appartamento).

L'A.USL manifesta dei dubbi sulla legittimità di proporre un'ordinanza sindacale (solo sulla base delle ripetute segnalazioni verbali) che assegni ad una ditta di pulizie il compito di intervenire in un appartamento privato, sia perché è un intervento oneroso per il Comune, sia perché si tratta di proporre interventi in una abitazione privata in assenza del legittimo proprietario, con l'eventualità di vedersi successivamente rinfacciare la sparizione di oggetti o altro.

Tutto ciò premesso si chiede se si è a conoscenza di come le problematiche sopra esposte vengano affrontate in altre realtà territoriali.

R. Non si ha notizia di come in altri Comuni si siano affrontate situazioni simili.

Si ritiene comunque che si possa applicare il DM 219/00, in quanto il materiale in questione dovrebbe essere parificato a sangue o ad altro liquido biologico.

L'interpretazione è al momento estensiva, ma perfettamente in linea con le garanzie di salvaguardia della salute e dell'ambiente.

Tra l'altro in futuro lo schema di regolamento modificativo del DM 219/0 (che ha ricevuto il parere della Conferenza Unificata e ora sta per essere pubblicato) porta ad un chiarimento in materia parificando tali rifiuti speciali a quelli sanitari (vedasi punto g) del comma 5 dell'art. 1 "g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici."

Si tratta quindi di rifiuti parificati a quelli sanitari non pericolosi, tranne nel caso che:

1) sia sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;
2) siano feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti.

Seguendo tale impostazione occorre escludere che tali materiali siano potenzialmente infetti. L'esclusione può essere fornita dal medico curante o in sua assenza da chi ne fa le veci.

Nel caso si escluda la pericolosità possono essere seguite le normali procedure di sanificazione e si possono evacuare tali rifiuti anche attraverso la rete fognaria (o per stracci e altro come rifiuti urbani).

In caso di rifiuti potenzialmente infetti occorre che siano raccolti da ditta che abbia le caratteristiche per poter smaltire rifiuti sanitari potenzialmente infetti (o infetti nel caso lo fossero).

Per rendere più semplice la cosa si potrebbe seguire il circuito per la raccolta dei rifiuti sanitari in struttura sanitaria.

L'onere (ma anche la scelta della ditta) è della famiglia interessata. Se ragioni di pubblico interesse (che non sono solo di opportunità) rendono necessario un intervento di tal genere, questo può essere disposto dal Servizio di Igiene pubblica nei confronti della famiglia interessata, che deve essere tenuta a rimuovere i rifiuti e a provvedere alla sanificazione nei tempi che si andranno a stabilire.

Se interviene durante l'assenza l'amministratore di condominio, questi provvederà al pagamento della somma, facendosi rimborsare in caso di reperibilità postuma di familiari.

La prestazione non è soggetta a privativa comunale e quindi la famiglia può rivolgersi alla ditta che ritiene idonea, pur in posses-

so delle necessarie autorizzazioni.

Per favorire soluzioni rapide di intervento, può essere stilato, dal Servizio di Igiene pubblica dell'A.USL o dal Servizio di raccolta salme comunale, un elenco con le ditte aventi le caratteristiche adatte e con il relativo recapito.

Nel caso di morte di persone a vita sola il Servizio di raccolta salme stabilito dal Comune provvede anche alla sanificazione, oltre che alla raccolta del cadavere al suo trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio, ove occorrente rivolgendosi a ditta specializzata in caso di rifiuto potenzialmente infetto o infetto.

L'onere è a carico del Comune nel caso non vi sia familiare che provvede alla sepoltura.



euro.act s.r.l.

sito: www.euroact.net

e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

Rubriche

La separazione tra attività in monopolio ed in concorrenza in ambito funebre e cimiteriale

di Sereno Scolaro

1. Introduzione

Il monopolio è la situazione per la quale un prodotto, un bene, un servizio è offerto sul mercato da un unico soggetto, con la conseguenza che gli acquirenti non hanno libertà di scelta del venditore (e si contrappone al monopsonio in cui si ha un unico acquirente rispetto ad una pluralità di venditori).

Allorquando viene affrontato il tema del "monopolio" si deve considerare come questo presenti quanto meno due diverse tipologie, quella del c.d. monopolio legale e quella del c.d. monopolio di fatto. Si ha "monopolio legale" quando la situazione monopolistica discenda da norme di legge che attribuisca ad un particolare soggetto la situazione di monopolio, mentre si ha monopolio di fatto quando essa derivi dalla situazione del mercato in un determinato momento e, spesso, luogo.

La situazione di monopolio legale richiede la sussistenza di una fonte legislativa dal momento che la Costituzione (art. 41) afferma la libertà di iniziativa economica, seppure subordinata ad un'utilità sociale e all'assenza di pericoli per la sicurezza, libertà e dignità umana, attribuendo alla legge le forme attraverso cui l'attività economica, sia essa pubblica che privata, sia indirizzata a fini sociali. In altre parole, la libertà dell'iniziativa economica è fondamentalmente libera, anche se con forti temperamenti, ma proprio per questo sussiste una riserva di legge a che un'attività economica sia affidata ad un unico soggetto. Tra l'altro, va osservato come, a partire dal l'adesione al Trattato di Roma e, via via, con il crescere dei processi che hanno portato alla costituzione dell'Unione europea accanto alla Comunità europea, sia stato ampliato l'ambito della libertà dal momento che il processo di costruzione europeistica si fonda sulle quattro libertà di circolazione delle persone (viste come lavoratori, in senso del tutto estensivo), dei beni, dei servizi e dei capitali cioè dell'attività economica. Va per altro precisato come la normativa comunitaria non escluda i monopoli in quanto tali, limitandosi a richiederne un *riordinamento*, almeno con riguardo ai monopoli nazionali che presentino un carattere commerciale nella direzione che sia esclusa qualsiasi discriminazione tra

cittadini comunitari, con riguardo a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, *de jure* o *de facto*, controlli, diriga od influenzi sensibilmente le importazioni o le esportazioni tra Stati membri ⁽¹⁾.

Da ciò consegue che la sussistenza di un monopolio legale debba essere considerata sempre più come un'ipotesi residuale e, probabilmente, confinabile nell'ambito di quelle attività pubbliche in cui la pubblica amministrazione agisca quale regolatore, quale titolare della *potestas imperii*, cioè di un potere di supremazia proprio della sua essenza di pubblica amministrazione, mentre va considerata quanto meno anomala allorquando il monopolio legale sia attribuito ad un soggetto imprenditoriale. Questo indirizzo, per altro, non deve far confondere la titolarità dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione con le forme con cui questa la svolga, anche se non va dimenticato quanto previsto dall'art. 86 (ex art. 90) Trattato CE che pone limitazioni agli Stati membri in materia di emanazione o mantenimento, nei confronti di imprese pubbliche e di imprese cui si riconoscono diritti speciali od esclusivi, misure in contrasto ai principi del Trattato e con l'assoggettamento delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale alle regole delle concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento - sia in linea di fatto che di diritto - della specifica funzione loro attribuita. Come si può notare, anche in ambito comunitario è ben presente la distinzione tra situazioni di diritto e situazioni di fatto.

Storicamente, i monopoli di diritto sono stati particolarmente presenti in ambito tipicamente fiscale (si pensi: al sale, ai tabacchi, ecc.) anche se talvolta è permeato da valenze sociali (come nel caso italiano del chinino di Stato), anche se non vanno dimenticati, risalendo nel tempo, i monopoli, o privative, per l'esercizio di attività economiche (ad esempio, quella per l'esercizio di linee di trasporto su navi a vapore o, ancor più anticamente, per l'esercizio di attività im-

⁽¹⁾ Art. 31 (ex art. 37) Trattato CE.

prenditoriali (nella serenissima Repubblica di Venezia lo stesso esercizio di alcune attività manifatturiere era soggetto a "privativa" ⁽²⁾). Senza disperderci in analisi sull'origine storica dei monopoli di diritto, basti ricordare come fino ad epoca recente le attività imprenditoriali oggetto di monopolio rivestissero caratteri fortemente fiscali, nel senso di essere direttamente correlate con specifiche imposizioni fiscali e, quindi, tali da determinare "entrate" per il bilancio dello Stato. In alcuni casi, il monopolio di diritto era collegato ad altre tipologie di prevalente interesse dello Stato, come nel caso delle produzioni militari. Non va dimenticato come, a seguito delle vicende economiche conseguenti al crack delle Borse del 1929 e della conseguente depressione economica, lo Stato abbia assunto un ruolo ben diverso dallo Stato ottocentesco, in qualche modo autodelimitandosi negli ambiti della difesa e della sicurezza, che vedeva un intervento, anche diretto, nelle attività economiche, con un ruolo propriamente imprenditoriale, cosa avvenuta non solo in Europa, ma anche negli USA, paese da taluni ritenuto, impropriamente, il prototipo della libera impresa ⁽³⁾. In Europa, l'intervento dello Stato nell'attività d'impresa è stato variamente presente in pressoché tutti gli Stati; in Italia ha visto dapprima il sorgere dell'IRI, oltretutto in un contesto corporativo, ma il fenomeno dello Stato-imprenditore ha subito trasformazioni e si è diffuso a vari settori, attraverso le partecipazioni al capitale di aziende nei settori più disparati, in una certa fase storica, anche se questo non sempre ha voluto significare la presenza di un effettivo monopolio di diritto (anche se, a volte, con caratteri di monopolio di fatto, che è ben altro). Talora i monopoli di fatto si sono coperti, strumentalmente, del mantello del monopolio di diritto (pensiamo alle telecomunicazioni ed al c.d. Codice postale), copertura che ha determinato resistenze al superamento di monopoli sostanzialmente di fatto. Si fa solo l'esempio delle comunicazioni telefoniche: nel T.U. sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da

parte dei comuni (od, in ambito provinciale, da parte anche delle province) la costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale rientrava tra le possibili pubblici servizi propri dei comuni (art. 1, comma 1, lett. 4 ⁽⁴⁾), mentre le comunicazioni tra comuni erano affidate all'A.A.S.S.T. ⁽⁵⁾, che agiva "in privativa". Tale situazione ha subito un colpo notevole dall'evoluzione tecnologica con l'introduzione della c.d. teleselezione (1962), anche se è rimasta la sanzione normativa del monopolio. Astrattamente, la "vecchia" SIP ⁽⁶⁾, acquisite gran parti delle reti telefoniche pre-esistenti, non avrebbe potuto operare nelle connessioni telefoniche inter-comunali, restando queste "privativa" dell'A.A.S.S.T., ma proprio l'evoluzione tecnologica ha, nei fatti, superato questa situazione, con l'effetto (sempre sotto il profilo di fatto) di trasformare la "privativa" dell'Azienda di Stato in privativa dell'allora SIP, situazione monopolistica che si è consolidata a tal punto da avere resistito a diverse temperie, anche recenti, specie in relazione, oggi, alla problematica del c.d. ultimo miglio ⁽⁷⁾. Nel caso delle telecomunicazioni è stato ben presente il *mix* tra monopolio di fatto e monopolio legale, in cui l'ultimo si è sovrapposto al primo (senza qui indagare le ragioni).

Il monopolio legale, accademicamente, non dovrebbe avere caratteri di protezione di un settore di attività economica, quanto essere riferito a funzioni e servizi che rispondano ad funzioni, a carattere istituzionale, della pubblica amministrazione, specie quando queste funzioni rispondano a quel concetto di utilità sociale che la Costituzione evidenzia all'art. 41 (ma anche ai successivi artt. 42 e 43, al punto che può giustificarsi l'esproprio o la riserva a favore dello Stato, fino a prevedere - espressamente, art. 43 - situazioni di monopolio. Ne discende che il monopolio di diritto, ferma restando la riserva di legge, costituisce fattispecie esplicitamente considerata dalla Costituzione.

⁽²⁾ Ma va ricordato anche il decreto 23 ottobre 1821 del Regno delle Due Sicilie con cui *si accordò ad un particolare la privativa per anni cinque sulla fabbrica e vendita delle coverte di mollettone all'uso Inglese, e di Lucca*, oppure, in negativo, il decreto 9 gennaio 1808 dello stesso regno delle Due Sicilie con cui *venne proibita l'introduzione di tutte le mercanzie di cotone forestiere, ad eccezione di quelle di Francia, e d'Italia. E ciò ancora in esecuzione dell'antecedente Decreto del 13 Marzo 1806, con cui si proibì l'introduzione di tutte le mercanzie Inglesi. Ciò si fece per far migliorare le manifatture su questo genere, e la coltivazione del cotone, che in effetti si estese assai, specialmente nelle Province di Napoli, Terra di Lavoro, e Capitanata. Ora però si è quasi totalmente abbandonata, perché avvilto il prezzo di esso cotone per l'immissione del forestiero.*

⁽³⁾ Si ritiene abbastanza noto il caso della TVA (*Tennessee Valley Authority*).

⁽⁴⁾ Vedi, anche: artt. 166 e ss., 197 e ss. R.D. 27 febbraio 1936, n. 645.

⁽⁵⁾ Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Telefonici, nella sua ultima accezione. È stata soppressa in virtù dell'art. 1, comma 3 L. 29 gennaio 1992, n. 58.

⁽⁶⁾ Società Idroelettrica Piemontese, ex azienda idroelettrica che ha impiegato i capitali ottenuti con la c.d. "nazionalizzazione" dell'energia elettrica (L. 6 dicembre 1962, n. 1643) nel settore delle telecomunicazioni, mentre altre aziende elettriche si sono rivolte al mercato della chimica. Poi, ha mutato ragione sociale in Telecom Italia Spa, previa una lontana acquisizione del capitale sociale da parte del Ministero del tesoro, attraverso il sistema delle partecipazioni statali.

⁽⁷⁾ Termine che si riferisce al tratto di rete tra l'utente finale e la centrale cui è connesso. Anche in questo caso, un grande peso all'intera situazione di monopolio, di fatto, viene dalla tecnologica, a seguito della diffusione dei sistemi di telefonia mobile.

La situazione di monopolio di fatto è quella che non ha fondamento da una riserva di legge, quanto da una situazione economica che ha portato un soggetto operante nel mercato alla condizione di essere il solo soggetto "produttore" di un determinato bene, servizio o prestazione in un mercato dato.

In situazione, per alcuni versi, intermedia, va ricordata la situazione della c.d. privativa industriale (8), principalmente l'istituto dei brevetti per invenzioni industriali (9), ma che non esclude le nuove varietà vegetali (10), laddove i diritti di privativa costituiscono diritti patrimoniali, prima che anche morali, in termini di proprietà intellettuale.

2. L'esercizio delle attività in regime di monopolio legale, con riferimento alle attività funebri e cimiteriali.

Per entrare nel merito e delimitando la presente analisi al contesto delle attività funebri e cimiteriali, occorre preliminarmente individuare quali possano essere, allo stato attuale, le attività per le quali sussista una situazione di monopolio legale.

2.a. Il deposito di osservazione e l'obitorio.

Va presa in considerazione per prima, secondo un ordine che risente della successione delle funzioni, l'attività di esercizio del deposito di osservazione, dell'obitorio (fattispecie in cui vanno comprese anche le attività concernenti le celle frigorifere prescritte dall'art. 15 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, seppure esse siano limitate ai comuni individuati come tenuti-vi). Le considerazioni che possono valere, con le dovute differenziazioni, anche per i servizi mortuari che gli ospedali e luoghi di cura sono tenuti a disporre⁽¹¹⁾

⁽⁸⁾ Che, per inciso, sono demandati alla tutela, in termini di compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni, della Guardia di Finanza (art. 2, comma 2, lett. J) D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 (in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 26 marzo, n. 71) - Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78).

⁽⁹⁾ R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e Regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e loro successive integrazioni e modificazioni.

⁽¹⁰⁾ D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 303) - Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali. Tra l'altro non dimenticando che tale privativa è soggetta a tassa di concessione governativa, avendo l'art. 25 introdotto la seguente modificazione: "All'articolo 9, titolo IV, della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, modificato da ultimo con decreto 28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche."

⁽¹¹⁾ R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 (in G.U. del 25 ottobre 1938, n. 245).

e che devono assicurare le caratteristiche tecniche stabilite con il D.P.R. 14 gennaio 1997⁽¹²⁾.

Il deposito di osservazione e l'obitorio costituiscono impianti obbligatori in ogni comune, con l'avvertenza che i comuni fino a 5.000 abitanti è ammesso che il relativo servizio avvenga in locali non distinti. Nei fatti, la disposizione che li rende obbligatori in ogni singolo comune⁽¹³⁾ non è sempre osservata, in considerazione della scarsamente frequente utilizzazione⁽¹⁴⁾. Infatti, i locali del deposito di osservazione e quelli di obitorio sono destinati ad un impiego eventuale e, in particolare il deposito di osservazione, solo nel caso in cui l'osservazione non possa congruamente farsi nel luogo di decesso, situazione quest'ultima da considerare come normale, residuando eccezionale l'utilizzo del deposito di osservazione che il comune è obbligato a tenere disponibile, con la conseguenza che il costo dell'impianto e dell'esercizio, pur se obbligatorio, risulta privo di relazioni con l'effettivo utilizzo (o, domanda di servizio). Prescindendo da questi aspetti, va rimarcato come tali impianti rientrino, al pari dei cimiteri, in quelli che i comuni hanno l'obbligo di disporre⁽¹⁵⁾, dove disporre significa non solo la presenza, materiale, dei locali destinati alle funzioni di deposito di osservazione e (distintamente per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abi-

⁽¹²⁾ "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private." (in Suppl. Ord. n. 37, alla G.U. n. 42, del 20 febbraio 1997).

⁽¹³⁾ Artt. 12, 13 e 14 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽¹⁴⁾ Ad esempio, un comune di circa 40.000 abitanti ha mediamente un decesso al giorno, ma di questi i decessi in abitazioni che siano inadatte e, contemporaneamente, pericolose perché si osservi il periodo di osservazione o di decessi sulla pubblica via od in altro luogo pubblico sono stimabili in poche unità per anno, valori che si rarefanno ulteriormente quando si prendano in considerazione comuni di minore popolazione.

⁽¹⁵⁾ Il fatto che su abbia un obbligo non significa, necessariamente, che si tratti di un servizio il cui onere debba essere a carico del comune, ma solo di cui il comune debba assicurarne la disponibilità sul territorio, così che l'utilizzo potrebbe legittimamente essere sottoposto a tariffazione. Del resto, dopo l'entrata in vigore (2 marzo 2001) dell'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, neppure la sepoltura ad inumazione (intesa non solo come "prima sepoltura", ma anche come fornitura del cippo distintivo, conservazione della sepoltura per la durata del turno di rotazione ordinario fino all'esumazione ordinaria compresa, ricordando che l'esumazione ordinaria comporta la collocazione delle ossa rinvenute nell'ossario comune) risulta oramai più a carico del bilancio comunale, salvi i soli casi di indigenza, appartenenza a famiglia bisognosa, disinteresse da parte dei familiari.

tanti) di obitorio, ma anche del relativo servizio che si renda necessario (pulizia, custodia, osservazione, disinfezione, ecc.) all'assolvimento della funzione.

Trattandosi di una funzione che è attribuita unicamente al comune e che ha finalità di igiene e sanità pubblica (deposito di osservazione), nonché finalità igienico-sanitarie che si integrano con quelle di giustizia (obitorio), i servizi del deposito di osservazione e di obitorio costituiscono, allo stato, attività proprie del comune e, in quanto tali, aventi carattere istituzionale, tanto che la loro gestione viene a collocarsi nel quadro di riferimento dell'art. 113.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ⁽¹⁶⁾, che individua le forme di gestione - tra l'altro, prevedendo l'affidamento diretto ⁽¹⁷⁾ - pur consentendo la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ad istituzioni ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾, ad aziende speciali ⁽²⁰⁾, anche consortili oppure a società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile (cioè aventi autonoma personalità giuridica di diritto civile). Data la marginalità della domanda di questa tipologia di servizi, in molti casi sembrerebbero sussistere le condizioni che ancora consentono la gestione in economia, ma qualora si ritenesse, localmente, di ricorrere ad altre forme di gestione esse vanno individuate in via esclusiva in quelle del comma 1 dell'art. 113.bis (e lasciando, intenzionalmente, a latere la questione delle modalità di affidamento ⁽²¹⁾, limitandoci ai soggetti che possano "gestire" questi servizi).

In questo quadro di riferimento, l'attività di gestione implica l'intero complesso delle attività, non solo di ordine materiale o strumentale, ma anche l'instaurazione dei rapporti giuridici concernenti il

servizio o l'attività gestita, sia quando essa si svolga in economia, sia in affidamento ad istituzione, azienda speciale o società di capitali, costituite o partecipate dal comune. Nel caso di gestione in economia o con affidamento diretto ad istituzione il "soggetto agente" rimane il titolare della funzione, palesemente per la gestione in economia, ma anche nel caso dell'istituzione, essendo questo un ente strumentale che manca di personalità giuridica ⁽²²⁾. Negli altri casi (azienda speciale o società di capitali, si è in presenza di un'autonoma figura giuridica che, separatamente dal comune, agisce sulla base di un affidamento, svolgendo una funzione che è riservata al comune con la conseguenza che il soggetto affidatario (azienda speciale o società di capitali) viene ad assolvere a quelle funzioni riservate al comune e, in quanto tali, costituenti un monopolio legale, con l'ulteriore conseguenza che ad esse non si applicano le disposizioni degli articoli da 1 a 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287, ma anche con l'altra conseguenza, a questa direttamente collegata, che viene a trovare applicazione l'art. 8, commi 2.bis, 2.ter, 2.quer della L. stessa, quali aggiunti dall'art. 11 della L. 5 marzo 2001, n. 57. La questione risulta particolarmente rilevante proprio in considerazione della marginalità di quest'area di attività, che può agevolmente indurre a valutarla come accessoria ad altre attività.

Nell'ipotesi dei servizi mortuari degli ospedali e delle case di cura, si ha una situazione abbastanza analoga rispetto a quella che si è appena vista per il deposito di osservazione e per l'obitorio, dove la situazione di monopolio legale non ha, come titolare, il comune, bensì l'ospedale o la casa di cura ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾, poiché la presenza - e la sua idoneità - del servizio mortuario costituisce una delle condizioni di funzionamento e, per le strutture diverse da quelle delle A.U.S.L. o delle A.S.O., condizione per l'autorizzazione al funziona-

⁽¹⁶⁾ In particolare, l'art. 113.bis è stato inserito dall'art. 35, comma 15, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

⁽¹⁷⁾ Aspetto che è stato preso in considerazione dalla Commissione dell'Unione europea nella nota del 26 giugno 2002 con cui ha ritenuto che l'Italia abbia violato gli obblighi delle direttive 92/50/CE e 93/38/CEE, nonché gli obblighi derivanti dagli artt. 43 e seguenti e 49 e seguenti del Trattato CE.

⁽¹⁸⁾ Le istituzioni e le aziende speciali qui prese in considerazione sono definite dall'art. 114 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

⁽¹⁹⁾ L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

⁽²⁰⁾ L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

⁽²¹⁾ Se non altro per il fatto che la questione delle modalità di affidamento potrà, prima o poi, essere oggetto di modifiche in conseguenza dell'intervenuta mezza in mora da parte della Commissione dell'Unione europea.

⁽²²⁾ Rispetto all'istituzione si esprime l'avviso, pur con la prudenza del caso, che in prospettiva l'affidamento diretto della gestione del servizio non presenti particolari elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria in relazione all'assenza di personalità giuridica di questo organismo, neppure ente, e della sua esplicita strumentalità.

⁽²³⁾ E ciò a prescindere dal fatto che l'ospedale costituisca uno stabilimento dell'A.U.S.L., oppure uno stabilimento di specifica A.S.O. (Azienda Sanitaria Ospedaliera), oppure abbia personalità giuridica regolata dal codice civile e costituisca un'impresa di proprietà privata.

⁽²⁴⁾ Tali indicazioni si estendono alle RSA (Residenze sanitarie Assistenziali) di cui all'art. 20 L. 11 marzo 1988, n. 67, per le quali con il D.P.C.M. 22 dicembre 1989 sono stati dettati le prescrizioni sulle tipologie e sui requisiti, anche dimensionali, individuati in apposito allegato A, non sottovalutando un coordinamento con le prescrizioni tecniche del d.P.R. 14 gennaio 1997, nel senso che devono essere soddisfatte entrambe le normative.

mento, comunque denominata (riconoscimento, accreditamento, convenzione, ecc.).

In altri termini, anche in questo caso si ha una situazione di monopolio legale costituendo l'attività del servizio mortuario un segmento necessario dell'attività dell'ospedale, della casa di cura, della R.S.A. che può venire meno solo con la cessazione della funzione principale. Cioè, se l'attività propria dell'ospedale, della casa di cura, della R.S.A. non costituisce attività soggetta a riserva od a monopolio legale, una delle condizioni per cui questa possa svolgersi è che sia assicurato anche l'idoneo servizio mortuario, e questo assume qualificazione di attività "riservata".

Per quanto riguarda il servizio mortuario degli ospedali, case di cura, R.S.A. non vengono ad applicarsi le disposizioni concernenti i servizi pubblici locali, in quanto si tratta di servizi propriamente sanitari per cui non vengono prese in considerazione le particolari forme di gestione di questi. Se l'eventualità della gestione in economia diretta, fisiologicamente ordinaria in questi casi, appare abbastanza scevra di aspetti che importino valutazioni, ciò non di meno si deve considerare come gli ospedali, le case di cura, le R.S.A. possano assicurare l'espletamento del servizio ricorrendo ad modalità diverse dalla gestione in economia, principalmente attraverso il ricorso all'istituto dell'appalto (artt. 1655 e ss. c.c.)⁽²⁵⁾. Non si entra sull'aspetto dell'affidamento, in quanto esso può essere soggetto a vincoli o prescrizioni oppure non soggetto, in relazione alla natura del soggetto titolare della funzione⁽²⁶⁾, mettendo in evidenza unicamente l'aspetto per il quale, costituendo il servizio mortuario un monopolio legale oggettivo, l'affidamento dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 8 L. 10 ottobre 1990, n. 287, con la conseguenza che dell'affidamento potranno essere destinatari soggetti imprenditoriali che assicurino tali condizioni, cioè che non svolgano attività in mercati diversi da quello della gestione del servizio mortuario, oppure che operino in mercati diversi attraverso società separate e, in questo caso, con le cautele dell'art. 8, comma 2.ter e con i vincoli del successivo comma 2. quater L. 10 ottobre 1990, n. 287. In altri termini, da un lato la separazione societaria non deve essere meramente formale, dall'altro il soggetto gestore del servizio mortuario

⁽²⁵⁾ Poiché rimane fermo che i locali e le attrezzature devono necessariamente essere poste a disposizione dall'ospedale o dagli altri soggetti qui considerati, il servizio viene a riguardare le prestazioni e le attività, magari anche la fornitura di materiali di consumo, con il rischio di sconfinare nel contratto di prestazione d'opera (artt. 2222 e ss. cc.).

⁽²⁶⁾ Ad esempio gli ospedali delle A.U.S.L. e delle A.S.O. o le R.S.A. aventi personalità giuridica di diritto pubblico sono tenute ad osservare procedure di affidamento a volte diverse rispetto agli ospedali o case di cura o R.S.A. di diritto privato.

degli ospedali, case di cura o R.S.A. è tenuto a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese, anche se direttamente concorrenti su altri mercati, obbligazione che dovrebbe essere espressa chiaramente nel titolo contrattuale.

Non va dimenticato come spesso la gestione del servizio mortuario degli ospedali, case di cura, R.S.A. costituisca una situazione favorevole a determinare le condizioni di cui all'art. 3 L. 10 ottobre 1990, n. 287⁽²⁷⁾.

2.b. Il trasporto di cadaveri.

La prima fase di attività che va affrontata è quella concernente il trasporto di cadaveri, dal momento che l'art. 1, n. 8) del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 individuava tra i pubblici servizi che potevano essere esercitati dai comuni i *trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali*, sia in relazione alla natura sia in relazione alla "privativa" (che; nel richiamato testo unico, poteva riguardare anche gli stabilimenti per la macellazione, i mercati pubblici (ma non la nettezza pubblica e lo sgombero delle immondizie, la cui "privativa" (art. 4, comma 4, lett. c), n. 2) L. 23 ottobre 1992, n. 421; art. 58 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 21, comma 1 D.Lgs. 22 febbraio 1997, n. 22). Il trasporto funebre è attività sostanzialmente regolata dall'art. 16 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che al comma 1, nel suo testo originario, prevedeva che esso fosse svolto a pagamento, secondo tariffe stabilite dall'autorità comunale, allorché fossero richiesti servizi e trattamenti speciali (eccezione), mentre avvenisse *a carico del comune* in ogni altro caso (regola). Nella seconda ipotesi, l'attribuzione del relativo onere al bilancio del comune determinava la conseguenza che si trattasse di un servizio "istituzionale", dovuto e da erogare a tutti, prescindere dalle situazioni economiche soggettive dei fruitori, collocando quello livello di attività al di fuori dei servizi pubblici locali, mentre in tale ambito rientra il trasporto funebre effettuato a pagamento, in presenza delle condizioni previste perché avvenisse a titolo oneroso per i fruitori.

Va osservato come tra i due livelli di prestazioni del servizio di trasporto funebre, quello "normale" dell'onere a carico del bilancio comunale e quello "eccezionale" del servizio a pagamento, suscettibile, se del caso, di essere esercitato in termini di servizio pubblico locale e con le forme del titolo V parte prima D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, vi sia stata spesso sovrapposizione e poca chiarezza.

Con l'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, tra l'altro, è stabilito che il trasporto

⁽²⁷⁾ Con l'unica differenziazione relativamente alla dimensione del mercato in cui tali comportamenti si verificano.

funebre sia sempre a pagamento, anche quando sussistano le condizioni di gratuità della sepoltura, sia che essa avvenga con sistema d'inumazione oppure con il ricorso alla cremazione (la tumulazione è sempre stata una forma di sepoltura a titolo oneroso e qualificabile come sepolcro privato e rispetto a cui i comuni non hanno obblighi a provvedere di qualsiasi genere), con la conseguenza che, attualmente, si ha l'unica fattispecie del trasporto funebre a pagamento (con un'abrogazione implicita dell'art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed una modifica, anch'essa implicita, della precedente lett. a) non avendo più alcun significato la condizione della richiesta di servizi e trattamenti speciali).

Sulla portata dell'art. 1, n. 8) R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e, nel particolare, all'ipotesi della privativa (sinonimo di monopolio legale) è stato variamente discusso e ci si limita a ricordare il parere dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato del 14 luglio 1998, decisamente auto-contraddittorio su questioni di non poco conto⁽²⁸⁾, su cui si sono allineate alcune, ma non tutte, decisioni di T.A.R., spesso senza grandi approfondimenti giuridici. Si tratta di questioni che vanno affrontate, ora, con altra logica, dopo che è intervenuto l'art. 35 L. 28 dicembre 2001, n. 448, con cui sono state dettate nuove norme in materia di servizi pubblici locali: con il comma 12, lett. g) è stato modificato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abrogandone l'art. 123, comma 3. L'art. 123 di quest'ultimo testo unico prevedeva la conferma dell'obbligo di adeguamento delle aziende speciali, "strumenti" per l'esercizio dei servizi pubblici locali, e dell'iscrizione nel registro delle imprese, avendo le aziende speciali propria personalità giuridica (comma

⁽²⁸⁾ Il parere è stato emanato in vigenza della L. 8 giugno 1990, n. 142, e con riferimento all'art. 22, sottovalutando che la riserva di legge da questa norma giustamente pretesa era assolta proprio dal T.U. di cui al R.D. 2578/1925, ma, soprattutto, evidenzia un'insostenibile contraddizione tra l'affermazione per la quale l'art. 22 L. 142/1990 "avrebbe" abrogato detto testo unico rispetto alle conclusioni finali in cui "si auspica" che il Governo, e per giunta con una norma di rango secondario (anziché primario, come correttamente richiesto dal citato art. 22) modifichi un Regolamento che, per inciso, non aveva pertinenza alla questione del monopolio legale. Se effettivamente abrogazione vi fosse stata, l'auspicio non aveva proprio senso, mentre l'auspicio aveva senso partendo dal presupposto della vigenza della disposizione attorno alla "privativa" (monopolio legale) e si ritenesse, per ragioni di merito, di non farvi ricorso. Tra l'altro, tale parere non prende in considerazione i principi della legislazione comunitaria in materia di concorrenza e mercato, cosa del tutto significativa.

1) ⁽²⁹⁾, la salvaguardia degli atti e contratti posti in essere dalle aziende speciali prima dell'attuazione del registro delle imprese (comma 2) e, infine, il comma 3 prevedeva che le norme del testo unico di cui al R.D. 2578/1925 si applicassero fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina dettata dal testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Con l'abrogazione di tale ultimo comma si è aperta la questione se il testo unico di cui al R.D. 2578/1925 dovesse ritenersi abrogato (totalmente abrogato) o se sia stata abrogata unicamente la norma transitoria dello stesso art. 125, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Infatti, non è insostenibile che l'abrogazione sia delimitata unicamente alla norma transitoria, nel senso che quanto viene meno sia unicamente la normativa "transitoria" sulle aziende speciali, considerando che esse non sono state superate, come forma di gestione dei servizi pubblici locali, se non con riguardo ai servizi pubblici di rilevanza industriale, rimanendo (art. 113.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale introdotto dall'art. 35, comma 15 L. 28 dicembre 2001, n. 448) come forma di gestione possibile per i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale. L'individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale avrebbe dovuto avvenire con apposito regolamento (art. 35, comma 16 L. 28 dicembre 2001, n. 448), emanazione che non ha avuto luogo non solo per ritardi, più o meno, tecnici, ma principalmente per il fatto che le modifiche dell'art. 35 stesso sono state ritenute non sufficienti al rispetto delle regole del mercato determinate in sede comunitaria, tanto da portare la Commissione dell'Unione europea a mettere in mora l'Italia su questo punto con atto del 26 giugno 2002, cosa che ha determinato l'esigenza di una revisione della normativa, al momento non ancora realizzatasi. Vi è, comunque, un forte orientamento a ritenere, almeno in via interpretativa, abrogato il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, almeno per i servizi pubblici locali con rilevanza industriale, tra i quali il servizio di trasporto funebre non sembra proprio dover rientrare e, laddove venisse confermata la qualificazione di servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, si dovrebbe concludere che il R.D. 2578/1925 debba considerarsi ancora pienamente applicabile ad esso.

In tale situazione di incertezza interpretativa e di prospettica evoluzione della normativa, non è sostenibile, in termini certi ed inoppugnabili, che possa parlarsi ancora di una situazione di monopolio legale per quanto riguarda il trasporto pubblico, tanto che anche i soggetti interessati, attraverso le proprie organizzazioni, non sostengono questa linea, ma si sono posti, ormai da tempo, nell'ottica di operare sul mercato co-

⁽²⁹⁾ Per altro, tali prescrizioni avevano natura confirmatoria delle disposizioni del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, nella L. 29 marzo 1995, n. 95.

me se il monopolio legale fosse dichiaratamente insussistente, anche per il fatto che in tal modo possono essere incrementati i livelli di efficienza e di qualità del servizio.

2.c. I cimiteri

Una seconda fase di attività in cui può individuarsi una condizione di monopolio legale si ha nell'ambito cimiteriale, che per altro non ha minimamente rilevanza in termini di servizio pubblico locale, essendo il "monopolio" (ma si può veramente parlare di monopolio?) sui cimiteri riferito alla loro natura demaniale. È corretto, a questo punto, porre la domanda se il carattere, la natura della demanialità costituisca un monopolio, od un monopolio legale, non trascurando che questo carattere riguarda il comune, non certamente l'eventuale forma di gestione o il soggetto gestore. Il carattere demaniale delle aree cimiteriali discende, oltre che da una voluta opzione del legislatore⁽³⁰⁾, dal fatto che la funzione cimiteriale stessa è propria del comune⁽³¹⁾ e determina che rispetto ai beni che ne sono oggetto non possano sorgere diritti a favore dei terzi, riguardo al comune titolare della demanialità, se non in conformità alle norme speciali che regolano l'uso di tali beni (art. 823 C.C.); la demanialità consegue alla funzione, cui è strettamente connessa, tanto che essa è presente, criticamente, anche con riferimento ai sepolcri privati fuori dai cimiteri⁽³²⁾. Questo nesso tra funzione e demanialità, in cui la seconda consegue alla prima, si giustifica con il fatto che la funzione dei cimiteri non è solo quella di un luogo di raccolta "tecnica" dei cadaveri, quanto un luogo della memoria, individuale e della comunità, un luogo dei "riti" della morte, presenti in tutte le colture senza differenze di tempo e latitudine, in qualche modo come luogo di auto-riconoscimento della società di fronte al fenomeno della morte dei propri membri. Il punto che quindi può avere qui interesse non è tanto la demanialità in sé, quanto piuttosto quello sulla forma di gestione e sul soggetto gestore, dato che è in questo ambito che si determina l'esercizio di un'attività in forma esclusiva. Quando la forma di gestione sia quella dell'economia diretta e gestore sia il medesimo soggetto che ne è titolare, questa attività è svolta in termi-

ni "istituzionali", seppure il termine non sia in sé soddisfacente, quale pubblica autorità e nell'esercizio di quei pubblici poteri, di quella potestà di imperio tipica delle amministrazioni pubbliche.

A questo punto si rende necessaria un'analisi di quale possa essere l'ambito del "monopolio legale" che sussista per derivazione dalla demanialità. Infatti, non si può sostenere che sussista un "monopolio legale", quale stabilito da norma di legge rispetto ad ogni e qualsiasi attività si svolga all'interno del recinto cimiteriale (o, all'interno della fascia di rispetto che contorna il cimitero). Il primo "limite" è proprio quello territoriale, in quanto nell'area compresa tra il limite della fascia di rispetto e la recinzione cimiteriale possono essere svolte attività economiche, tipicamente quelle colturali, mentre non possono esserne svolte altre, tipicamente quelle edificatorie, ma sia quanto può avervi luogo che quanto sia vietato è estraneo al "monopolio legale" che importa una riserva stabilita per legge in favore di un determinato soggetto, tanto che quanto sia vietato lo è anche rispetto al comune stesso, titolare della demanialità, senza considerare che i limiti di utilizzo dell'area compresa nella fascia di rispetto cimiteriale non incide sulla proprietà, seppure questa subisca limitazioni nei modi d'uso. Da ciò consegue che l'ambito su cui può sussistere un "monopolio legale" non eccede, territorialmente, l'ambito della recinzione del cimitero. Tuttavia, ciò non importa che qualsiasi attività, sia che abbia natura economica o meno, debba considerarsi come compresa nel "monopolio legale", ma solo che questo ultimo non possa eccedere tale limite territoriale. Se si considera l'art. 62 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (ma anche il successivo art. 63, oppure gli artt. 90, 91 e 92) si individuano comportamenti ed attività rispetto a cui il comune dispone di un potere di regolazione, attraverso la propria potestà regolamentare, ma che non importano la messa in opera "diretta" di attività da parte del comune: infatti, l'art. 62 consente l'innalzamento di monumenti e lapidi sulle aree avute in concessione da parte dei privati, ma ciò non importa che sia il comune, in quanto "monopolista legale", a dovervi provvedere, anzi ciò è escluso dal successivo art. 63, limitandosi la funzione nell'ambito della potestà autorizzativi secondo le specifiche norme e condizioni stabilite nel regolamento comunale di polizia mortuaria. Altrettanto, la concessione di aree per la costruzione di sepolcri privati a tumulazione, facoltà che può essere utilizzata se ed in quanto conforme alla previsione dei piani regolatori cimiteriali (che si attinga a presupposto indispensabile) e con il cui atto di concessione possono anche essere imposti ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello della costruzione entro termini determinati, non attribuisce al comune una riserva per legge alla costruzione dei se-

⁽³⁰⁾ Che non è posta in discussione, semmai riconfermata, anche nella Relazione al DdL "Disciplina delle attività in materia funeraria", nel testo presentato per l'esame preliminare al Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2003 (e che notizie di stampa riferiscono essere stato approvato quasi senza discussioni).

⁽³¹⁾ L'art. 341 T.U.LL.SS. assume rilevanza di norma di ordine pubblico, per il fatto che la sua violazione, accanto alla sanzione (*norma perfecta*), comporta anche l'obbligo del ripristino della violazione commessa con il trasferimento delle spoglie al cimitero.

⁽³²⁾ Art. 104, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 338 T.U.LL.SS. quale "modificando" dall'art. 3 DdL "Disciplina dell'attività in materia funeraria", presentato il 7 marzo 2003.

polcri privati all'interno dei cimiteri ⁽³³⁾, così che la costruzione dei manufatti sepolcrali stessi non costituisce oggetto di riserva, e disposta per legge, nei confronti del comune, ma può avvenire a cura del privato concessionario o di impresa idoneamente attrezzata ad eseguirla che ne sia commissionata dallo stesso concessionario, secondo le normali procedure di esecuzione dei lavori pubblici. Si tratta di esemplificazioni del tutto di immediata percepibilità e che consentono di cogliere come la portata della "riserva" attribuita per legge al comune, quando in sostanza costituisce oggetto del monopolio legale, sia una sfera di attività che non ha riguardo a qualsiasi attività venga a svolgersi all'interno del cimitero, bensì ad un ambito più ristretto. Anzi, a ben vedere, il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, come i regolamenti di polizia mortuaria che l'hanno preceduto, non prendere neppure in considerazione l'ipotesi che sia il comune, titolare della demanialità dell'area cimiteriale, a provvedere alla costruzione di manufatti sepolcrali, limitando le proprie previsioni alla sola fattispecie della concessione dell'area, purché ciò sia preventivamente previsto nel piano regolatore cimiteriale (art. 91), concessione di area strettamente collegata con la finalità della costruzione (art. 90, comma 1), finalità che può essere regolata, con l'atto di concessione, anche nel tempo (art. 92, comma 3): è del tutto evidente che la costruzione del sepolcro, come attività edificatoria, non sia minimamente riservata al comune, ma neppure presa in considerazione quale una delle ipotesi possibili ⁽³⁴⁾. In altri termini, la mera costruzione, edificazione dei manufatti sepolcrali., specie per le tumulazioni ⁽³⁵⁾, pre-

⁽³³⁾ Anzi, in tutto il testo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non si ha una norma che attribuisca al comune neppure la facoltà di provvedere direttamente alla costruzione di manufatti sepolcrali a tumulazione, ma unicamente l'obbligo della dotazione di adeguata superficie per le sepolture ad inumazione.

⁽³⁴⁾ L'assenza di una previsione fa sì che l'attività edificatoria di sepolcri nei cimiteri sia "neutra" sotto questo profilo; tuttavia non va dimenticato come sia largamente diffusa la prassi per la quale sia spesso il comune a provvedere alla costruzione di manufatti sepolcrali, in particolare per le tumulazioni individuali, ma anche per tumulazioni di famiglia, prassi così largamente diffusasi che quasi ovunque appare percepita quasi come fondata su un obbligo giuridico effettivamente sussistente.

⁽³⁵⁾ Anche qui non va dimenticato come l'obbligo per i comuni consista nel disporre di sepolture a tumulazione e di superficie adeguata, calcolata con i criteri dell'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e che la sepoltura "normale" sia quella a sistema d'inumazione, restando la tumulazione semplicemente ammessa e, in ogni caso, per l'area eventualmente eccedente il fabbisogno, nonché se prevista dal piano regolatore cimiteriale. Cioè la tumulazione conserva il carattere di sepoltura "eccezionale", pur se i mutamenti intervenuti nel tempo, sotto il profilo

scinde dalla demanialità dei cimiteri e non fa sorgere alcuna situazione, più o meno lontanamente, configurabile in termini di esclusiva, di privativa o di monopolio legale (indifferentemente dai termini che si vogliono utilizzare).

Quando il soggetto titolare della funzione si avvalga di soggetti terzi, all'interno delle forme di gestione consentite dall'ordinamento giuridico, si determina una separazione, quanto meno di fatto, tra pubbliche potestà e gestione, fermo restando che tra le prime vi è la potestà regolatrice, dando luogo, seppure per interposto soggetto, ad una distinzione tra le due sfere, ponendo quindi la questione sia dei rapporti interni tra comune e gestore sia quella dei rapporti esterni tra gestore e soggetti terzi. Dal momento che il soggetto gestore è individuabile, al presente, nell'ambito dell'art. 113.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, poiché il cimitero ha natura di bene demaniale e ne è assoggettato al regime di tali beni e, quindi, risultando privo di rilevanza industriale per definizione e natura, quando il soggetto gestore svolga unicamente quest'attività si ha una situazione sostanzialmente simile a quella della gestione con la forma dell'economia diretta, in condizioni di monopolio legale, in quanto il gestore opera strumentalmente rispetto al comune. In tal caso, il monopolio legale riguarda l'attività in quanto tale, che è, e rimane, attività della pubblica amministrazione. Qualora, il soggetto gestore, svolga anche altre attività oltre a questa, va valutato se e quanto possa trovare applicazione l'art. 8 Legge 10 ottobre 1990, n. 287, specie dopo le modifiche introdotte, sul punto, dall'art. 11, comma 3 Legge 5 marzo 2001, n. 57. Infatti, l'art. 8 prevede che le disposizioni in materia di concorrenza e mercato si applichino alle imprese, senza considerare se il loro capitale sia privato o pubblico, ma con l'esclusione delle imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operino in regime di monopolio sul mercato. Nella fattispecie non entra in gioco la gestione di servizi di interesse economico generale e, per giunta, esercitati da imprese individuate per disposizione di legge, sia per il fatto che il cimitero non risponde ad esigenze economiche generali, ma piuttosto locali, sia per il fatto che l'elemento economico ne è estraneo ⁽³⁶⁾ e quando anche ammettendo, accademicamente, rilevi, rileva in termini del tutto strumentali rispetto alla funzione, mentre si ha una situazione di monopolio legale riferita al comune, prescindendo dalle modalità, anzi dalle forme, di gestione. Con ciò non si determina una sorta di "neutralità" della forma di gestione, ma una strumentalità del gestore rispetto al titolare della fun-

del costume, abbiano fatto sì che essa sia divenuta, concretamente, la pratica funebre maggioritaria.

⁽³⁶⁾ Ciò non significa che non vi siano valori economici, ma solo che la finalità non è economica, bensì quella di rispondere alle esigenze di sepoltura.

zione, che rileva sia nei rapporti “interni” (tra comune e gestore) sia, a certe condizioni, nei rapporti “esterni” (tra clienti e gestore).

Viene qui a porsi la questione della portata dell'art. 8 L. 10 ottobre 1990, n. 287, quale modificato dall'art. 11 L. 5 marzo 2001, n. 57, riguardante le imprese pubbliche e in monopolio legale. La disposizione prevede che le norme concernenti le norme sulla concorrenza ed i rapporti con l'ordinamento comunitario, quelle sulle intese restrittive della libertà di concorrenza, quelle sulla condizione di abuso di posizione dominante sul mercato, quelle sulle operazioni di concentrazione, quelle sul divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza, quelle sul controllo delle imprese si applichino indifferentemente alle imprese private che a quelle pubbliche, ma anche a quelle a prevalente partecipazione statale. Rispetto all'ultima fattispecie emerge subito che la “prevalente partecipazione” riguardi la partecipazione dello Stato che non sembra estensibile, immediatamente, a quando la partecipazione non sia dello Stato, ma di altre amministrazioni, seppure pubbliche poiché nella stessa legge il riferimento ad un ambito territoriale è presente, ad esempio, all'art. 3, laddove si individua un mercato nazionale o una parte rilevante del mercato nazionale, il che lascia emergere la considerazione che non abbia rilevanza un mercato limitato quale quello comunale od escludere da questo contesto la fattispecie della partecipazione prevalente dell'ente locale ⁽³⁷⁾. Di maggiore interesse, l'individuazione delle “imprese pubbliche”, dovendosi qualificare queste nei termini del controllo da parte di amministrazioni pubbliche, alla luce dell'art. 7 Legge 10 ottobre 1990, n. 287 che, a sua volta, rinvia, all'art. 2359 c.c.. Per l'anzidetto art. 7 il controllo si ha “*nei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso, diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa, diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti; o che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i*

⁽³⁷⁾ Va ricordato che i comuni sono 8.101, ciascuno dei quali ha riguardo ad una parte non certamente rilevante di mercato, dato che il comune di maggiori dimensioni, in termini di popolazione, non rappresenta neppure il 5 % dell'intera popolazione nazionale.

diritti che ne derivano”, mentre per l'art. 2359 c.c. ⁽³⁸⁾ sono considerate società controllate, e collegate, *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma [dell'art. 2359 c.c. N.d.A] si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.*”: le due disposizioni vanno comunque considerate congiuntamente, proprio per il rinvio fatto dalla prima alla seconda, anche se la prima, nei fatti, amplia (... ed inoltre in presenza di ...) la fattispecie. Alla luce di tali definizioni, è abbastanza agevole ricavare che si sia in presenza di un'impresa qualificabile quale pubblica allorché la proprietà del capitale sociale sia detenuta da un'amministrazione pubblica, specie se tale proprietà sia al 100 % o comunque se in misura tale da assicurare la maggioranza dei voti assembleari, anche quanto l'impresa sia stata costituita a norma del codice civile ed abbia natura e personalità giuridica di diritto privato.

Al contrario le norme della prima parte del titolo I della L. 10 ottobre 1990, n. 287 non si applicano alle imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale od operino in regime di monopolio (legale) sul mercato: ricorrono qui alcuni elementi sostanziali: la fonte legislativa, l'esercizio di servizi di interesse generale (o, il monopolio legale, che, a sua volta, riprende l'esigenza della fonte legislativa). Nel caso dei servizi generali questa “riserva di legge” non sussiste (a favore delle imprese operanti con contratto di servizio stipulato con il comune ai sensi delle norme in materia di servizi pubblici locali), né vi è un interesse generale, in quanto esso è limitato al solo ambito del comune, o dei comuni, che ha proceduto all'affidamento del servizio. Per inciso, non va sottovalutata la distinzione tra interesse generale da un lato e pubblico interesse dall'altro, dato che questo ultimo può sussistere anche in ambito territorialmente limitato.

Laddove sussistesse, cosa che viene esclusa per le considerazioni precedenti, la riserva di esclusione dell'art. 8, comma 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287 si ren-

⁽³⁸⁾ Quale sostituito prima dall'art. 6 D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella L. 7 giugno 1974, n. 216, e successivamente dall'art. 1 D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

derebbe necessaria una separazione societaria nell'eventualità di svolgimento di attività in mercati diversi da quelli "esclusi", nonché la preventiva comunicazione all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ⁽³⁹⁾.

In altre parole, si perviene così a risultati analoghi rispetto a quelli cui si è pervenuti per altra via, considerando la strumentalità dell'impresa rispetto all'esercizio delle funzioni "pubbliche" proprie del comune, in quanto titolare della demanialità del cimitero.

2.c.1. I cimiteri

Se le attività cimiteriali prese in considerazione al precedente punto 2.c) avevano riguardo principalmente all'attività di gestione del cimitero in termini di operazioni cimiteriali, manutenzione delle sepolture, costruzioni di manufatti sepolcrali a tumulazione ed - a certe condizioni - all'istruttoria per la costituzione dei rapporti giuridici di cui al Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ⁽⁴⁰⁾, non si deve dimenticare come esse possano anche comprendere tipologie di attività di altro genere, come quelle di installazione di monumenti funebri, delle forniture floreali, dell'illuminazione votiva, delle cure delle singole sepolture comportanti la manutenzione dei manufatti ed arredi privati presenti nei cimiteri.

Tali attività, in particolare quelle che hanno riguardo ai monumenti sui sepolcri privati nei cimiteri, non godono di alcuna caratteristica che possa far valutare come sussistente un interesse generale o una situazione di monopolio legale. Ad esempio, anche il servizio di illuminazione votiva, che è qualificato come servizio pubblico a domanda individuale ⁽⁴¹⁾, non ha carattere tale da poter essere considerato come un servizio "riservato" al comune, poiché la qualificazione di servizio a domanda individuale ha riguardo ad una verifica del grado di copertura dei costi di servizi da parte delle tariffe, copertura, oltretutto, valutabile in termini complessivi tra tutti i servizi così qualificati.

Ne consegue che per le attività per le quali non si abbia un monopolio legale, cioè una riserva dettata da norma di legge in favore di determinati soggetti, vengono normalmente a doversi assicurare ordinarie condizioni di mercato.

3. Conclusioni

Da quanto precede, viene ad emergere che situazioni di monopolio legale siano individuabili nelle attività concernenti l'esercizio del deposito di osservazione e

⁽³⁹⁾ Art. 8, commi 2.bis e 2.ter L. 10 ottobre 1990, n. 287, come aggiunti dall'art. 11, L. 5 marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati."

⁽⁴⁰⁾ Ci si riferisce alle concessioni cimiteriali.

⁽⁴¹⁾ Si veda, ad esempio, il D.M. (Interno) 31 dicembre 1983 (tra l'altro modificato dall'art. 2, comma 4 D.M. (Interno) 1° luglio 2002).

dell'obitorio, per i comuni, e concernenti l'esercizio del servizio mortuario, per gli ospedali, case di cura e R.A.S., nonché, limitatamente ai comuni, per quanto riguarda le concessioni cimiteriali, regolate dal Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in quanto esse derivano dalla natura demaniale dei cimiteri, demanialità che discende dalla funzione.

A differenza di quanto avviene per il servizio pubblico locale ⁽⁴²⁾ della distribuzione e fornitura del gas naturale in cui la distribuzione del gas comporta la separazione societaria da ogni altra attività nel settore (trasporto, dispacciamento, stoccaggio, ecc.) ⁽⁴³⁾, indipendentemente sia dal fatto che queste, o alcune di esse, costituisca servizio pubblico locale o meno ed, altresì, indipendentemente dalle previsioni dell'art. 8 L. 10 ottobre 1990, n. 287 ⁽⁴⁴⁾, nell'ambito delle attività funebri e cimiteriali si rende necessario operare una ricostruzione interpretativa volta ad individuare laddove sussista una condizione di monopolio legale, essendo assente l'interesse economico generale, pur se trattasi di servizi che rispondono a bisogni di tutta la popolazione e, per giunta, di bisogni che necessariamente devono essere soddisfatti ⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴²⁾ Tuttavia, il fatto che questo sia anche uno dei servizi pubblici locali non importa che vi sia una situazione necessariamente di "riserva" all'ente locale e, quindi, esso non ha sempre natura di servizio pubblico locale.







⁽⁴³⁾ Art. 21 D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

⁽⁴⁴⁾ Il ché presuppone che il legislatore abbia conferito, con questa stessa disposizione, alla distribuzione del gas naturale la qualificazione di un'attività di servizio di interesse economico generale.

⁽⁴⁵⁾ Per quanto riguarda la sepoltura dei cadaveri, mentre tale necessità di soddisfacimento della domanda (e, qui, non si ha più un bisogno) non si ha per le sepolture che siano richieste in sepolcri privati nei cimiteri, come nel caso delle tumulazioni, individuali o di famiglia o di collettività, e nelle altre forme e modalità che, in relazione agli usi e costumi locali, abbia caratteristiche diverse dall'inumazione di cui agli artt. 49 comma 1, 50, 58 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In THANOS® NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>THANOS® COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. THANOS® COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale


RETE DI IMBRACATURA NETMAKE®

- È costituito da treccia perimetrale di chiusura ed ancoraggio in nylon che stringe la rete attorno al feretro, e da una rete di sostentamento sempre in nylon. Alla treccia vengono agganciati i sistemi di calata o sollevamento (meccanici, manuali, idraulici)
- Sepolta è resistente per almeno 10 anni
- Portata 300Kg



SACCO RIFIUTI CIMITERIALI CEMSAC

- Serve per insaccare a bordo campo rifiuti lignei e similari da esumazione ed estumulazione. Fornito con dicitura di legge
- Disponibile in 3 misure: piccolo, medio e grande
- Prodotto in tessuto di poliolefinico, idoneo sia all'incenerimento che a smaltimento in discarica di categoria 1A



 **argema s.r.l.**

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333

e-mail: argema@tin.it

Attualità

La sfida del cambiamento in polizia mortuaria Riflessioni sul ruolo svolto dai servizi di Igiene Pubblica

di Andrea Poggiali (*)

Premessa

Dopo decenni di immobilismo, la normativa in materia di polizia mortuaria è in fase di radicale trasformazione, parzialmente già realizzata, in buona parte ancora da attuare ma comunque a scadenza non lontana. Abitualmente si parla sempre dei riflessi che ciò avrà per l'attività delle ditte di pompe funebri: altri temi considerati prioritari sono la gestione dei cimiteri e la cremazione. Rimane generalmente in secondo piano un tema particolare: l'influenza dei cambiamenti intercorsi e di quelli preventivabili sull'attività della pubblica amministrazione.

Sotto questo versante, le problematiche di adattamento degli uffici comunali di polizia mortuaria, degli uffici di Stato Civile e delle ex Prefetture (ora uffici territoriali del Governo) sono comunque periodicamente oggetto di analisi, ed almeno questo rincuora ⁽¹⁾.

Nessun risalto hanno invece finora avuto le problematiche dei servizi di Igiene Pubblica (di seguito denominati SIP), organismi di prevenzione che nelle aziende unità sanitarie locali (AUSL) ricoprono anche le funzioni sanitarie di polizia mortuaria. L'argomento riveste tuttavia un certo interesse, specie se lo si analizza non isolatamente ma nel contesto degli importanti cambiamenti sopravvenuti nell'attività di prevenzione dei SIP. L'osservazione così allargata consente infatti di evidenziare una certa inerzia nel modo di concepire le competenze sanitarie di polizia mortuaria, contrapposta alla dinamicità dimostrata nelle restanti attività.

Non è detto che questo debba dipendere da una presunta pigrizia degli operatori: probabilmente deriva invece dalle caratteristiche particolari della polizia mortuaria, dal fatto cioè che in essa si può rintracciare ben poco di attinente alla prevenzione.

Nel presente articolo cercherò di illustrare i cambiamenti del tradizionale modello di attività di prevenzione in un SIP, le ragioni dell'immobilismo osserva-

bile in polizia mortuaria, le possibilità di superare questa condizione di stallo.

Evoluzione del modello di attività di prevenzione in un SIP

L'impostazione che, fino a tempi recenti, aveva caratterizzato l'attività dei SIP, era tutto sommato semplice, ed era anche talmente radicata da apparire come l'unica possibile. Lo Stato imponeva prescrizioni igienico sanitarie dettagliate e ne controllava il rispetto tramite i SIP, il cui impegno si risolveva quindi nella vigilanza capillare sull'ottemperanza alle norme e nell'effettuazione di prestazioni obbligatorie (vaccinazioni, certificazioni ecc.).

Pare che l'origine di questo modello di attività risalga addirittura all'impero austroungarico, tanto che qualcuno ne ha parlato come del "paradigma imperiale" ⁽²⁾. Se ne può capire meglio il funzionamento ricorrendo ad alcuni esempi.

Per il controllo delle malattie trasmissibili con gli alimenti, buona parte delle risorse era assorbita dal rilascio/rinnovo dei libretti sanitari, obbligatorio ai sensi della legge n.283/62 ⁽³⁾.

Per la prevenzione delle malattie infettive, una volta fatto fronte agli obblighi di legge relativi ai calendari vaccinali, rimanevano ben poche risorse per altre iniziative.

⁽²⁾ Nella rivista della Società Nazionale Operatori della Prevenzione del dicembre 1998 è pubblicato un articolo di Massimo Valsecchi, direttore sanitario Azienda ULSS 20 di Verona, dal titolo "La prevenzione in una società complessa". L'articolo è una splendida sintesi di storia della prevenzione sanitaria. La parte sul "paradigma imperiale" è dedicata proprio al concetto (allora rivoluzionario) affermatosi nella organizzazione sanitaria asburgica: l'Impero doveva occuparsi in modo invasivo e capillare della salute dei suoi sudditi. Un impero, per essere potente, aveva bisogno di cittadini sani: il metodo coercitivo era il più appropriato per raggiungere questo obiettivo.

⁽³⁾ Art.14 della legge 30 aprile 1962, n.283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", in G.U. n.139 del 4.6.62. Da tenere presente che già nel 1989 l'Organizzazione mondiale della Sanità aveva considerato inefficaci gli accertamenti sanitari sugli alimentaristi.

⁽¹⁾ A titolo esemplificativo cito la circolare Sefit n.4405 del 2.2.2001, con oggetto "Conferimento alle regioni di autorizzazioni dello Stato in materia di polizia mortuaria. Nuova disciplina per la conferenza dei servizi", e la circolare Sefit n.4728 del 12.6.2002, con oggetto "Circolare del Ministero della Salute sul trasferimento di funzioni dal livello centrale a quello locale in materia di polizia mortuaria".

Per la polizia mortuaria, si seguiva quanto disposto dal DPR n.285/90 ⁽⁴⁾, un decreto chiaramente ispirato al "paradigma imperiale", visto l'elevato numero di articoli contenenti obblighi di controlli sanitari.

I pochi accenni sopra riportati sono sufficienti per apprezzare le differenze rispetto alle caratteristiche della pratica clinica. Nei servizi che si occupano della diagnosi e cura dei pazienti c'è una costante autoregolamentazione degli operatori, che modificano spontaneamente i propri comportamenti adeguandosi al miglioramento delle conoscenze scientifiche. Più che sul pedissequo rispetto della normativa (aspetto presente, ma in forma marginale), i clinici si basano soprattutto su linee guida elaborate ed aggiornate all'interno del mondo scientifico.

In un SIP, come già detto, l'attività è invece maggiormente condizionata da norme che devono essere applicate indipendentemente dalla loro data di pubblicazione. Se, come spesso accade, la normativa invecchia e non viene revisionata, essa rimane ugualmente obbligatoria, e gli operatori sono costretti ad applicarla a prescindere dalla sua inattualità.

Per fortuna, negli ultimi anni, si è cominciato a sfrondare la mole degli obblighi normativi, anche su sollecitazione degli igienisti stessi ⁽⁵⁾.

Il risultato non è stato quello di lavorare meno, ma di riuscire finalmente a lavorare in maniera diversa: la progressiva abolizione di prestazioni inutili ha liberato risorse che sono state utilizzate per fare vera prevenzione ⁽⁶⁾. In questa riconversione delle risorse disponibili, i SIP hanno dimostrato capacità positive,

⁽⁴⁾ Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" (in S.O. n.63 alla G.U. n.239 del 12 ottobre 1990).

⁽⁵⁾ In proposito vedi "Le attività preventive nel SSN", di Massimo Valsecchi, in Salute e territorio n.117-1999. Nell'articolo è riportata una lettera aperta, indirizzata al Ministro della Sanità, recante proposte per l'abolizione di pratiche di prevenzione inutili. Alcune di queste indicazioni furono recepite, con l'eliminazione degli screening obbligatori per la ricerca della lue in militari e pubblici dipendenti e per la ricerca della malattia tubercolare negli insegnanti. Relativamente al libretto sanitario ex L.283/62, sulla cui inutilità da tempo gli igienisti insistono, si registrano iniziative regionali per sostituirlo con progetti di educazione sanitaria agli alimentaristi.

⁽⁶⁾ Alcune attività esistenti sono state potenziate: rientrano in questo gruppo l'incentivazione delle vaccinazioni facoltative, la partecipazione a programmi per il controllo di specifiche malattie infettive (tubercolosi, malattie trasmissibili per via sessuale), la profilassi per i viaggiatori internazionali, l'educazione sanitaria per i lavoratori esposti al rischio di contrarre e/o di trasmettere malattie infettive (tatuatori, barbieri ecc.). Altre attività sono state introdotte ex novo, come il coinvolgimento dei SIP nelle campagne che vedono impegnata tutta la sanità pubblica nella riduzione delle cause di mortalità: lotta contro il fumo, danni da inquinamento atmosferico, disagio alimentare nei giovani ecc..

interpretando autonomamente il proprio mandato, senza necessariamente aspettare nuove leggi che attribuissero ulteriori competenze.

La polizia mortuaria in un SIP

Vediamo ora come si colloca la polizia mortuaria in questo processo di rinnovamento delle attività di prevenzione.

Sicuramente condivide la stessa tendenza allo snellimento, con previsione di eliminazione delle prestazioni giudicate superflue. Ciò che manca è la ricerca di attività alternative a quanto sarà eliminato: ci si limita ad aspettare la nuova regolamentazione (nazionale o regionale che sia) per poi rielaborare in base ad essa la lista delle competenze.

Una carenza di iniziativa così settoriale può dipendere dal fatto che la polizia mortuaria è difficilmente classificabile come attività di prevenzione, risultando anzi fondamentalmente estranea ai compiti di un SIP.

Per averne conferma, esaminiamo la principale norma di riferimento, il DPR n.285/90. Le prescrizioni di natura igienico sanitaria in esso contenute trovavano la loro giustificazione nella pretesa di tutelare la collettività dal rischio infettivo costituito dalle salme. Tale era la finalità del trattamento antiputrefattivo (art.32), dell'avvolgimento in un lenzuolo imbevuto di disinfettante per determinate malattie infettive (art.18), dell'obbligo di presenza del personale AUSL durante la chiusura dei feretri (art.30 come interpretato dal punto 9.7 della C.M. n.24/93) e durante le traslazioni dei feretri in ambito cimiteriale (artt. da 83 ad 89).

Erano prescrizioni effettivamente utili? No, ed infatti si sta procedendo alla loro eliminazione.

È il concetto stesso di proteggere la collettività dal rischio rappresentato dai morti che rivela ormai la sua inconsistenza. Bisogna ammetterlo: la polizia mortuaria e la prevenzione hanno poco in comune ⁽⁷⁾.

La prossima regolamentazione funeraria non azzererà però il ruolo dei SIP: si limiterà a ridurlo, mantenendo alcune competenze.

Per i trasporti internazionali di salme, ad esempio, tutto rimarrà invariato: pure le attività che si possono definire di natura medico legale ⁽⁸⁾ richiederanno ancora l'apporto dei SIP, in attesa che i servizi di medicina legale incrementino i propri organici.

Aggiungendo il rilascio di autorizzazioni al trasporto e sepoltura di prodotti abortivi e di arti, i nuovi compiti relativi alla tanatoprassi ecc., si raggiungerà un volu-

⁽⁷⁾ Analoghe considerazioni valgono per l'attività di medicina legale svolta in un SIP: è sostanzialmente un corpo estraneo, che ha trovato questa collocazione nel passaggio all'AUSL delle competenze di medico provinciale ed ufficiale sanitario. In quel momento non c'erano alternative.

⁽⁸⁾ Certificati necroscopici, certificati di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato ecc..

me di prestazioni inferiore a quello attuale ma da non disprezzare.

Visto che i SIP rimarranno operativi ancora per molto tempo nella polizia mortuaria, non deve essere tralasciato il tentativo di modificare il modello di attività.

Quando però si comincia a riflettere su come riconvertire le risorse che verranno disimpegnate, le idee scarseggiano. Non si possono sostituire gli anacronistici controlli di pseudo prescrizioni igieniche con altre prescrizioni sempre rientranti nelle attività di vigilanza ed ispezione, perché così si tornerebbe al vecchio modello. Le strade alternative sono poche, ma ci sono: in realtà le abbiamo proprio sotto gli occhi, si tratta di cose che vengono già fatte ed alle quali si potrà dedicare un maggiore impegno. Sto parlando di un noioso, solido impegno di natura amministrativa, mirato al miglioramento di quella regolamentazione locale che condiziona in maniera decisiva il rapporto tra l'utente ed il servizio pubblico.

Sia le procedure adottate dalle AUSL che i regolamenti comunali offrono un vasto campo di azione per le proposte di un SIP, a patto di interpretare il proprio ruolo in maniera diversa da quella tradizionale, ed a rischio di vedersi rimproverare una eccessiva invadenza.

Di seguito accenno ad alcune possibilità.

Ipotesi di miglioramento

1) Procedure AUSL

Nel caso di incidente mortale, a chi spetta la constatazione di decesso? Al medico igienista, al medico legale od al medico dell'ambulanza accorsa sul posto?

Nel caso di rinvenimento di cadavere, chi deve recarsi sul posto per partecipare al sopralluogo giudiziario? Verrebbe da dire un medico legale, che però magari in quel momento è già impegnato per un accertamento di morte cerebrale finalizzata all'espianto di organi.

Queste e molte altre domande, che pervengono in genere dal 118 (il servizio che coordina le chiamate di emergenza) non sempre trovano una risposta pronta. Le conseguenze sono incertezze e ritardi spiacevoli.

Non è del resto facile orientarsi, perché i servizi AUSL che oltre al SIP svolgono attività di polizia mortuaria sono numerosi: ne propongo una rapida carrellata.

I servizi di medicina legale non sono ancora presenti in tutte le AUSL, ma laddove esistenti svolgono la maggior parte dei compiti di necropsia (certificazione di morte, autopsie, partecipazione al collegio medico per l'accertamento della morte cerebrale ecc.) e sono il referente principale per l'autorità giudiziaria. La Direzione Sanitaria di presidio ospedaliero è interessata alla certificazione necroscopica (ovviamente all'interno della struttura ospedaliera), all'accertamento della morte cerebrale, alle procedure per il trasporto e seppellimento di prodotti abortivi ed arti o parti anatomiche riconoscibili (di cui l'ospedale è produttore).

Il Servizio di Anatomia Patologica può essere chiamato in causa per riscontri diagnostici, certificati necroscopici, rapporti di collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Il Servizio di Assistenza Sanitaria di Base è interessato per via dei medici di medicina generale, a cui competono il certificato di causa di morte, il certificato di constatazione di decesso⁽⁹⁾, la prima parte del certificato necroscopico⁽¹⁰⁾.

Il Servizio di Continuità Assistenziale (la Guardia Medica, per intenderci) viene spesso allertato nell'immediatezza di un decesso, ed è quindi interessato alle problematiche della certificazione di constatazione di decesso: lo stesso vale per il Pronto Soccorso.

Come si può notare dal breve elenco sopra riportato, vi sono alcune possibili sovrapposizioni di competenze. Senza volere prenderle in considerazione tutte, mettiamoci almeno nei panni del 118, che deve sapere con sicurezza "chi fa cosa": di fronte a segnalazioni su problemi di polizia mortuaria, il 118 deve infatti potere subito individuare il servizio competente a cui girare la chiamata, evitando pellegrinaggi telefonici alla ricerca di un medico disponibile.

I problemi, in genere, si presentano in due casi: richieste di certificazione per la constatazione di decesso, richieste da parte delle forze di Pubblica Sicurezza per ottenere la presenza di un medico (morti violente, rinvenimento di resti ecc.).

La collaborazione dei servizi AUSL per dare immediata copertura in queste occasioni non è sempre facile da ottenere: a maggior ragione è opportuno che i SIP presentino proposte per coordinare le rispettive risorse. Di seguito riassumo i fattori da tenere in considerazione. Non propongo soluzioni, poiché queste pos-

⁽⁹⁾ Il certificato di constatazione di decesso non è esplicitamente previsto da alcuna norma (non ha niente a che vedere con il certificato necroscopico ex art.4 DPR n.285/90) ma è ugualmente necessario per soddisfare le esigenze delle diverse autorità richiedenti. Lo chiedono le forze di pubblica sicurezza quando si recano sul luogo di un decesso, i necrofori quando devono trasportare una salma durante il periodo di osservazione, gli ufficiali di Stato Civile quando devono ricevere una dichiarazione di morte ex art.1 DPR n.285/90. Su quest'ultima consuetudine, per il vero, si sono appuntati gli strali di Sereno Scolaro: in proposito, vedi "I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria alla luce dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa- I Parte", in Nuova Antigone n.2/99.

⁽¹⁰⁾ L'art.4 del DPR n.285/90 non specifica nulla riguardo alle modalità di compilazione dei certificati necroscopici. Il modello di modulistica più diffuso è però del tipo definito "complesso", cioè prevede la certificazione necroscopica in calce ad un certificato medico di constatazione di morte, redatto abitualmente dal curante. In proposito, vedi "Il certificato necroscopico: ricerca sulla modulistica in uso nelle diverse sedi", di Daniele Rodriguez ed Anna Aprile, in Riv. It. Med. Leg. n.3/90.

sono variare di molto a seconda delle condizioni organizzative locali.

a) Certificazione di constatazione di decesso. I medici tenuti a rilasciarlo possono essere quelli del SIP, del Servizio di Medicina Legale, del Servizio di Continuità Assistenziale, del Pronto Soccorso, ed i medici di medicina generale (per i propri assistiti). La scelta di affidare questa competenza agli uni od agli altri può variare a seconda che si tratti di morte naturale o di morte violenta, che la morte sia avvenuta a domicilio o per strada, in giorno feriale od in orario notturno, prefestivo e festivo. Un accordo tra servizi, che tenga conto di tali fattori, può consentire di abbreviare i tempi di risposta e di consentire una tempestiva rimozione della salma. Questo è particolarmente importante nel caso di salme di persone morte per strada od in altri luoghi pubblici, e si rivela positivo anche per le salme di persone decedute a domicilio.

b) Richieste di intervento medico da parte delle forze di pubblica sicurezza. Le richieste di intervento possono essere motivate dalla semplice necessità di un certificato di constatazione di decesso (ipotesi già menzionata), oppure dalla necessità di prestazioni più specialistiche quali la partecipazione ad un sopralluogo giudiziario, l'esame esterno di una salma (eventualmente integrato da prelievi di liquidi organici), l'esame di ossa o resti rinvenuti. I medici coinvolti possono appartenere ai SIP, ai servizi di Medicina Legale, ai servizi di Anatomia Patologica. È facile dire che per le prestazioni più specialistiche dovrebbero essere allertati questi ultimi due servizi. Bisogna però considerare la consistenza degli organici, l'esistenza o meno di un regime di guardia (notturna, prefestiva e festiva), la possibile sovrapposizione di attività differenti: in un Servizio di Medicina Legale, ad esempio, il medico di guardia potrebbe essere chiamato contemporaneamente sia per le procedure di espianto d'organo che per un rinvenimento di ossa.

2) Proposte per uniformare i regolamenti comunali di polizia mortuaria

Può sembrare paradossale la ricerca di uniformità in una regolamentazione che per principio dovrebbe invece rispecchiare proprio le diversità locali. Preciso quindi che non voglio suggerire uniformità di contenuti, bensì di impostazione. Per spiegarmi meglio, farò riferimento ad uno studio effettuato sui regolamenti di polizia mortuaria dei diciotto comuni che costituiscono l'ambito territoriale della mia AUSL. La maggior parte di essi è impostata sul modello del testo coordinato con la normativa nazionale: le disposizioni puramente locali sono quindi accorpate ad ampi stralci del regolamento nazionale (in alcuni casi si è rimasti al DPR n.803/75) e questo ne ostacola l'individuazione. L'operatore che voglia rendersi conto delle differenze esistenti fra i vari regolamenti comunali su di un determinato argomento deve poi destreggiarsi fra indici difforni sia per il numero e la

rubrica degli articoli che per la partizione di questi in titoli e capi. Questi difetti sono destinati a peggiorare. In futuro, le disposizioni comunali rischiano di affogare in un mare di stralci tratti da normativa sia nazionale che regionale: peggio ancora, nel caso di una maggiore autonomia regolamentare, rischiano di accentuare le difformità già osservabili.

A mio avviso, pertanto, i SIP dovrebbero sensibilizzare i comuni sui vantaggi di una semplificazione dei propri regolamenti: questo consentirebbe di recuperare la dimensione più genuina dei regolamenti locali, facendo emergere con chiarezza le soluzioni con cui ciascun comune ha ritenuto di interpretare al meglio i bisogni dei propri cittadini.

Conclusioni

L'ambito delle procedure e della regolamentazione offre ai SIP numerose occasioni di intervento. Io ne ho presentato solo alcune, ma altre possono essere individuate con un poco di fantasia e di iniziativa.

Bisogna però anche realisticamente considerare gli ostacoli a questo tipo di impegno. Il lavoro di "seconda linea", mirato al miglioramento burocratico, gode di scarsa considerazione. Non è molto valutato dai dirigenti AUSL, che tendono a privilegiare le prestazioni quantificabili in termini numerici. È ignorato dagli utenti, che si accorgono dell'importanza della burocrazia solo quando si imbattono nei suoi aspetti deteriori, ma immediatamente dopo riprendono a sottovalutarne la complessità.

In primo luogo, dobbiamo superare delle barriere culturali: si tratta di valorizzare la dimensione amministrativa. Per questo motivo, concludo con lo stralcio di un articolo di Sereno Scolaro⁽¹⁾.

"L'attività di "polizia" non è necessariamente sinonimo di polizia di sicurezza, con compiti repressivi e preventivi, o di polizia giudiziaria, ma ha anche altri significati: il termine deriva dal greco politeia che altro non significa se non "amministrazione dello stato", della "cosa pubblica" (in latino: *res publica*). I romani usavano il termine *politia* nel significato di ordinamento costituzionale della *civitas*.

È in questo suo senso etimologico, originario, che viene usato il termine di polizia mortuaria".

Non c'è altro da aggiungere.

(*) *Dirigente medico I livello, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

⁽¹⁾ Pubblicato in *Nuova Antigone*, Anno 9, n. 3 speciale.

Documentazione

Artt. 113 e 113bis del D.Lgs. 267/2000 e art. 35 della L. 448/2001, come modificati dall'art. 14 del D.L. 269/03

ARTICOLO 113 del D.Lgs. 267/2000

(Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi.

È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali "con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività", a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico, privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali.

La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di in-

novazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore.

Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitoli di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei

gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione".

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

ARTICOLO 113-BIS del D.Lgs. 267/2000
(Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)

1. Ferme restando le disposizioni previste per i sin goli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

[4.] **abrogato**

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".

ARTICOLO 35 della L. 448/2001
(Norme in materia di servizi pubblici locali)

1. *omissis*

[2.] **abrogato**

[3.] **abrogato**

[4.] **abrogato**

[5.] **abrogato**

6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito.

7. Le imprese concessionarie cessanti al termine dell'affidamento reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico.

9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.

10. La facoltà di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.

11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1° gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 8, le parole da: «aventi rilevanza economica» fino a: «nello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 113-bis»;

b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le parole: «assunzione diretta» sono sostituite dalla seguente: «organizzazione»;

c) all'articolo 112, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 115:

1) al comma 1, le parole: «costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c),» sono soppresse e le parole: «per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «di capitali»;

2) il comma 5 è abrogato;

3) è aggiunto, infine, il seguente comma:

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita dal consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale»;

e) all'articolo 116, al comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio di servizi pubblici» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 113-bis»;

f) all'articolo 118:

1) al comma 1, le parole: società per azioni, costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113»;

2) il comma 3 è abrogato;

g) all'articolo 123, il comma 3 è abrogato.

13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

15. *omissis*

[6.] **abrogato**

Documentazione

Disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, da esumazione ed estumulazione, dei resti mortali e delle parti anatomiche riconoscibili - DPR 15/7/2003, n. 254

Circolare Sefit n. 5096 del 29 settembre 2003

Si informa che con DPR 15 luglio 2003, n. 254 (in G.U. 11/9/2003 n. 211, a far tempo dal 26/9/2003) sono stati abrogati il DM 219/2000, l'art 45 del DL 22/1997 e s.m.i. e l'art. 2 comma 1 bis della L. 405/2001, ed è stato emanato nuovo Regolamento disciplinante la gestione dei rifiuti sanitari e quelli derivanti da esumazione, estumulazione ed altre attività cimiteriali.

Il responsabile della struttura sanitaria (sia essa pubblica o privata) e del cimitero viene investito della sorveglianza e del rispetto delle nuove regole; ovviamente, fermo restando che responsabile del non corretto deposito dei rifiuti resta "chiunque" l'abbia posto in essere, a prescindere che tale sog-

getto si identifichi o meno con il responsabile della struttura.

In ordine ai rifiuti da esumazione ed estumulazione, che sono urbani ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 22/97, il DPR 254/03, ne prescrive la raccolta separata rispetto agli altri rifiuti urbani e ne detta le relative regole (imballaggi, stoccaggio, deposito, avvio a recupero o smaltimento).

1. CLASSIFICAZIONE

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa aggiornata circa la loro identificazione, classificazione e trattamento.

RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE OD ESTUMULAZIONE		
Identificazione	Classificazione	Trattamento
<p>• Art. 2 comma 1, lettera e) Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:</p> <p>1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;</p> <p>2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);</p> <p>3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;</p> <p>4) resti non mortali di elementi biodegradabili</p>	<p>Sono rifiuti urbani non pericolosi. È consentito il recupero e lo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi art. 27 e 28 D.Lgs. 22/97 (cioè sia in impianto di termidistruzione che in discarica, purché entro i termini temporali consentiti dalla legislazione nazionale, salvo proroga regionale. La raccolta deve essere separata dagli altri rifiuti urbani (anche cimiteriali).</p> <p>Possono essere meglio precisate le norme con regolamento comunale di cui all'art. 21/2 lett. D) del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..</p>	<p>Nel luogo di produzione del rifiuto (campo di inumazione, tomba singola o plurima, per effetto di esumazione od estumulazione), dopo aver separato le spoglie mortali, si procede alla ulteriore separazione dei resti metallici di casse dai restanti rifiuti.</p> <p>Per favorire il recupero, è preferibile togliere anche le parti metalliche come maniglie, simboli religiosi o similari, che sono di leghe o materiali diversi e da avviare ad altra destinazione rispetto a quella dello zinco. Assi, stracci, imbottiture e similari sono la terza frazione da trattare.</p> <p>Il trattamento di separazione può essere sul luogo (a bordo campo, tomba) o successivo al trasporto in luogo di deposito, in apposita area cimiteriale confinata (recintata, anche a mezzo di siepe), da identificare dal Comune.</p> <p>L'eventuale trattamento di taglio o triturazione può avvenire con impianti mobili (anche a bordo campo) o fissi.</p> <p>È d'obbligo 'introduzione di assi, stracci, ecc. in appositi imballaggi a perdere flessibili (sacchi), di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".</p>

inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).	L'ordinanza sindacale che regola le esumazioni ed estumulazioni, conviene che richiami esplicitamente i trattamenti cui destinare i rifiuti provenienti da detta attività, sulla scorta di quanto stabilito dal DPR 254/2003, eventualmente integrato da quanto stabilito dal regolamento comunale	Il mezzo del servizio di raccolta che esegue il trasporto all'impianto (di incenerimento o discarica) può raccogliere i rifiuti dopo la separazione delle diverse frazioni già insaccati sul luogo di produzione (a bordo campo, tomba), oppure dalla zona di deposito. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici (zinco, piombo). A tal fine, previa adeguata pulizia, conviene procedere ad un deposito dei resti metallici per il tempo necessario ad accumulare una quantità sufficiente a rendere economico il successivo recupero, pur sempre entro i limiti temporali e quantitativi previsti dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i.. Si specifica che non è un obbligo il recupero dei resti metallici, bensì occorre che "la gestione favorisca il recupero". Se il recupero diventa troppo oneroso, pericoloso o di difficile attuazione, esso può essere evitato, pur conferendo in maniera separata lo zinco e il piombo dagli altri tali resti metallici.
--	--	---

ALTRI RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI

Identificazione	Classificazione	Trattamento
• Art. 2 comma 1, lettera f) 1) materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e simili	Sono rifiuti urbani non pericolosi	Riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale senza autorizzazione, o avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2) altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione	Sono rifiuti urbani non pericolosi	Si dovrà favorire il recupero

Si sottolineano due innovazioni e una ripetizione:

- l'inserimento esplicito delle terre di scavo tra i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali per i quali non sussiste pericolosità e con un trattamento agevolato;
- riutilizzo dei materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari dentro la struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazione;
- si ripete l'impostazione che aveva originato il DM 219/2000: i resti da esumazione ed estumulazione sono considerati urbani non pericolosi. Devono invece essere sottratti alla vista, per eliminare nel pubblico (che eventualmente potrebbe vederli) disagio nel caso non sappia se all'interno siano ancora presenti o meno spoglie mortali. Da questo il generale obbligo di sottrazione alla vista con l'insaccamento.

2. LE PARTICOLARITÀ APPLICATIVE

1) Rifiuti cimiteriali provenienti da più cimiteri destinati a deposito in altro cimitero

La disciplina è immutata dal DPR in esame.

2) Tempi di conferimento dei rifiuti cimiteriali

La disciplina è immutata dal DPR in esame.

3) Formulare di accompagnamento e registro di carico e scarico

La disciplina è immutata dal DPR in esame.

4) Recupero

Il recupero potrà essere eseguito direttamente dal gestore del cimitero o con conferimento a terzi autorizzati.

5) Lavori di privati nel cimitero con produzione di inerti

Se il Comune non stabilisce di utilizzare gli inerti in cimitero, questi vanno a recupero o smaltiti, a cure e spese dei produttori del rifiuto.

6) Esumazioni ordinarie e straordinarie, Estumulazioni ordinarie e straordinarie

La tariffa dovrà incorporare anche i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

3. PARTI ANATOMICHE

Le parti anatomiche si dividono in riconoscibili e non riconoscibili.

3.1. Parti anatomiche riconoscibili

L'art. 3 del DPR 254/03 identifica con precisione quando si è in presenza di parti anatomiche riconoscibili, le quali, al pari dei resti mortali, vengono escluse totalmente dalla normativa del rifiuto sanitario.

Pertanto non si tratta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Per parte anatomica riconoscibile si intende l'arto (inferiore o superiore) o una parte dello stesso.

La gestione autorizzatoria delle parti anatomiche riconoscibili è affidata, parimenti a quella dei prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90, alla AUSL competente per territorio.

Questa è una delle principali innovazioni del DPR 254/03.

Dal momento della entrata in vigore del provvedimento (15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e cioè a partire dal 26 settembre 2003, il Comune non ha più titolo in materia).

Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia di organizzazione delle strutture sanitarie, disciplineranno:

- a) le figure competenti al rilascio delle autorizzazioni;
- b) le modalità di individuazione del soggetto incaricato al trasporto.

Si ritiene che fino a tale data, siano competenti le stesse strutture sanitarie che già ora rilasciano le autorizzazioni di cui all'art. 7 del DPR 285/90.

Per le parti anatomiche riconoscibili occorre quindi un'autorizzazione al trasporto nella quale sia indicata la loro destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione e relativo conferimento delle ceneri).

È opportuno che le strutture sanitarie prevedano l'eventualità della richiesta di trasporto e sepoltura individuale nell'informativa da sottoporre agli assistiti preventivamente all'amputazione.

La richiesta di trasporto, sepoltura e della modalità della stessa è svolta dall'interessato entro 48 ore dall'amputazione alla struttura sanitaria nella quale avviene detta amputazione.

In caso di mancata attivazione dell'interessato provvede la struttura sanitaria a trasporto, sepoltura o, se del caso, a cremazione, con oneri a proprio carico.

Il trasporto delle parti anatomiche, in relazione alla destinazione, avviene in cassa lignea con caratteristiche analoghe a quelle usate per le diverse destinazioni del cadavere, ad esclusione del fatto che

possono essere traslate in un unico contenitore più parti anatomiche, non richieste dagli interessati, per il trasporto e la sepoltura o cremazione collettiva.

Per l'inumazione, la cremazione, la tumulazione, si seguono le norme stabilite in via generale per tali casi:

- Cassa di legno di almeno 20 mm. di spessore e utilizzo di materiali biodegradabili nel caso di inumazione;
- Cassa di legno di almeno 20 mm. per l'avvio a cremazione;
- Cassa di legno di almeno 25 mm. di spessore e cassa di zinco dello spessore usuale se l'arto è destinato alla tumulazione (ad es. per la riunificazione con le restanti parti del corpo nel caso di amputazione, seguita poi da decesso a breve termine dell'interessato).
- L'arto non deve essere confezionato all'interno di sacchi di plastica (essendo stata abrogata la precedente normativa contenuta al punto 2.2 della deliberazione del comitato interministeriale 27/7/1984).
- Può essere mantenuto in cella frigorifera fino al momento del trasporto. Non è da aggiungere con formalina o prodotti conservanti, i quali hanno effetti negativi nei processi di scheletrizzazione.

Gli oneri per il trasporto, la cremazione e relativo conferimento delle ceneri o per il seppellimento, sono a carico:

- a) della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata, se quest'ultima non ne fa richiesta;
- b) della persona amputata, nel caso in cui richieda l'effettuazione con diverse modalità di dette operazioni (trasporto e sepoltura/cremazione individuale).

In caso di cremazione le ceneri, se non richieste dagli interessati per avviarle a sepoltura, Sono disperse nel cinerario comune del luogo di cremazione, con applicazione delle relative tariffe, se istituite.

Si applicano ai trasporti di parti anatomiche riconoscibili gli articoli 20, 22 e 23 del DPR 285/90, con la differenza che l'autorizzazione che viene consegnata al custode del cimitero è quella rilasciata dalla struttura sanitaria competente. Pur potendo utilizzarsi un carro funebre finestrato, generalmente il trasporto è eseguito con carro chiuso e quindi con tariffe meno elevate di quelle ordinarie.

3.2. Parti anatomiche non riconoscibili

Per esclusione dalla definizione di parte anatomica riconoscibile, si hanno le restanti parti anatomiche non riconoscibili.

Sono considerate rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e come tali disciplinati dal decreto.

Non sono quindi da accettare in cimitero, in crematorio, ma unicamente avviate a termodistruzione ai sensi dell'art. 10 DPR 254/03.

4. RESTI MORTALI

È utile premettere che il DPR 15/7/2003 n. 254, essendo norma di pari rango del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 prevale su questo, per le parti in contrasto, e altresì sulle parti sempre in contrasto delle circolari Ministero Sanità 24/6/1993, n. 24 e 31/7/1998, n. 10.

Con la definizione di resti mortali contenuta nel comma 1, lett. B) dell'art. 3 del DPR 254/03 viene istituito un regime giuridico proprio per tali resti mortali, distinto da quello per i cadaveri e le ossa.

In forza di ciò è ora stabilito (e quindi non più solo con la circolare Min. San. 10/98) in venti anni il periodo "ordinario" di tumulazione, oltre a riconfermare quello di 10 anni per la inumazione.

La autorizzazione alla cremazione dei resti mortali non necessita dell'acquisizione preventiva della documentazione stabilita ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/90.

La gestione autorizzatoria per il trasporto e le operazioni cimiteriali riguardanti i resti mortali viene attribuita dal comma 5 dell'articolo 3 del DPR 254/03 ad un ufficio del Comune in cui avviene la esumazione o la estumulazione.

Ne consegue che si rende necessaria:

- a) la individuazione da parte della Giunta comunale dell'ufficio competente attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici. Questo comporta che la Giunta comunale potrà decidere di attribuire detta competenza anche al responsabile del cimitero. In attesa della emanazione del regolamento si procede con Ordinanza del Sindaco ad individuare le figure competenti, generalmente coincidenti con il Responsabile del cimitero, cui ai sensi dell'art. 17, è attribuita la funzione di sorveglianza e rispetto delle disposizioni del DPR 254/03;
- b) la emanazione da parte del Sindaco o l'adeguamento, se già esistente, di ordinanza ai sensi degli articoli 22, 82, 85, 86, 88 e 89 del DPR 285/90, dove vengono disciplinate in via generale le modalità di trasporto, di inumazione, tumulazione, cremazione dei resti mortali. In detta ordinanza è utile chiarire che l'avente titolo (in genere il coniuge sopravvissuto, o in sua assenza i figli) può disporre, nei modi consentiti, in sede di presentazione della istanza di esumazione o estumulazione, trattamenti diversi da quelli stabiliti in via generale dal Sindaco,

assumendone gli oneri relativi. Si richiama in proposito il disposto del comma 7-bis dell'art. 1 della L. 28/2/2001, n. 26 (G.U. 1/3/2001 n. 50) di conversione, con modificazioni, del D.L. 27/12/2000 n. 392, circa i casi di onerosità o meno del trasporto, delle operazioni cimiteriali e della cremazione.

Resta in vigore il trattamento facoltativo con sostanze biodegradanti di cui ai paragrafi 2 e 3 della circolare Min. San. 10/98, ove non fosse scelta la cremazione.

Rimane in vigore, qualora la Regione o la Provincia autonoma non abbia disposto diversamente, l'obbligo di presenza alle operazioni di estumulazione di personale dell'AUSL territorialmente competente, ai sensi degli articoli 86 e 88 del DPR 285/90.

Con l'art. 3 del DPR 254/03 si ritiene possa essere stata regolata anche la possibilità di cremazione di resti mortali estumulati dopo venti anni di tumulazione. Quesito in tal senso è stato avanzato al Ministero della Salute e l'esito sarà comunicato con successiva circolare, unitamente ad uno schema di ordinanza sindacale regolante esumazioni ed estumulazioni, aggiornata secondo le recenti modifiche legislative.

5. ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ SANITARIA

L'attività svolta in deposito di osservazione, obitorio, sala autopsie, camera mortuaria, può dar luogo a possibili sversamenti di liquidi biologici che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 254/03 possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.

6. RESPONSABILITÀ GESTIONALI

Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e al responsabile del cimitero ⁽¹⁾ compete la sorveglianza ed il rispetto della corretta applicazione della normativa sui rifiuti rispettivamente sanitari e cimiteriali.

Si veda in proposito l'art. 17 del DPR 254/03, che rimanda, tra l'altro, esplicitamente alle sanzioni e ai compiti di chi produce, raccoglie e smaltisce rifiuti.

⁽¹⁾ Si ritiene che il responsabile del cimitero sia la persona individuata all'interno del Comune, se la gestione è in economia diretta; è invece il responsabile del servizio esternalizzato, nel caso delle altre forme di gestione consentite dalla legge.

Altresì compete al responsabile dei cimiteri, e questa è una puntualizzazione del DPR 254/03 che necessita di maggiori chiarimenti, l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

7. CONCLUSIONI

Si rammenta che questa Federazione ha già emesso in tema di rifiuti cimiteriali le seguenti circolari:

- Circ. Sefit n. 4314 del 29/8/2000 "Regolamento disciplinante la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché dei rifiuti sanitari, approvato con DM n. 219 del 26.6.00";
- Circ. Sefit n. 3886 del 28/4/1998 "Rifiuti cimiteriali";
- Circ. Sefit n. 3682 del 4/3/1997 "Rifiuti speciali da attività cimiteriale";
- Circ. Sefit n. 3676 del 24/2/1997 "Modifica regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90. Regolamento di attività delle imprese funebri. Nuova normativa per rifiuti da attività cimiteriali.";
- Circ. Sefit n. 3544 del 24/4/1996 "Rifiuti speciali da attività cimiteriale".



Via Succi, 21 - 44100 Ferrara
tel/Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333
e-mail: argema@tin.it

Dopo breve tempo dal decesso in funzione delle condizioni ambientali e/o delle cause di morte, il cadavere cede dei liquidi. La fase colliquativa può durare diversi mesi o anche un paio d'anni. Se il cadavere è all'interno di una cassa di zinco o di altri materiali che impediscono la fuoriuscita dei liquidi, questi si raccolgono anche in quantità abbondante sul fondo, creando condizioni negative per la scheletrizzazione (la saponificazione della parte dorsale). Se, invece, i liquidi non sono trattiene, possono uscire dalla cassa di legno. Per ovviare a questi inconvenienti **Argema S.r.l.** ha studiato l'utilizzo combinato di due prodotti complementari di sicura efficacia:

THANOS FUNGEL e NIDO D'APE

THANOS FUNGEL, grazie alla sua composizione bilanciata di enzimi, microrganismi e sostanze assorbenti, è in grado di trattare, neutralizzandoli, fino a 40 litri di liquami cadaverici ogni Kg. di prodotto utilizzato.

Esso interviene sul controllo e nella selezione dei microrganismi in grado di metabolizzare la materia organica, si riduce la formazione di cattivi odori assorbendo nel contempo i liquidi cadaverici.

THANOS FUNGEL viene inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo. La funzione di **THANOS FUNGEL** è inizialmente quella di assorbimento dei liquidi prodotti, anche in rilevante quantità. Successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto riducono la formazione di cattivi odori e creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. E consigliabile interporre fra il cadavere ed il fondo della bara un elemento distanziatore (**NIDO D'APE**) prima di spargere con uniformità 1 Kg. di **THANOS FUNGEL**.

NIDO D'APE è un pratico cartoncino sottocorpo biodegradabile da inserire tra il fondo della cassa in legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e l'imbottitura della cassa stessa.

Grazie alla sua caratteristica a nido d'ape a maglia larga ma molto resistente, è in grado di mantenere sollevato il dorso del cadavere dal fondo della cassa lasciando così una certa aria necessaria per agevolare il normale processo di scheletrizzazione.



**Fatti e non parole:
Provateli!**

Documentazione

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179

(Gazzetta ufficiale 11 settembre 2003 n. 211)

Capo I

Disposizioni generali

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi, e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219, recante regolamento concernente la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari;

Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 giugno 2002, recante traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su strada, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 108 del 10 agosto 2002;

Visto l'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;

Visto il regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.

2. Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione della direttiva 98/81/Ce che modifica la direttiva 90/219/Ce concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. Sono altresì esclusi i materiali normati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, quali le carcasse degli animali da esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche, provenienti dall'attività diagnostica degli Istituti zooprofilattici sperimentali delle facoltà di medicina

veterinaria ed agraria e degli Istituti scientifici di ricerca. Sono invece disciplinati dal presente regolamento i piccoli animali da esperimento ed i relativi tessuti e parti anatomiche, provenienti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti.

I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento.

A tale fine devono essere incentivati:

- a) l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle strutture sanitarie;
- c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di reagenti e farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari non pericolosi;
- d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
- e) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;
- f) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non clorurate;
- g) l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.

4. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dal presente regolamento. Le strutture sanitarie pubbliche devono, altresì, provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di economicità.

5. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e definiti all'articolo 2, comma 1, sono:

- a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
- b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;

- d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
- f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
- g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002;

d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:

1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

2a) provengono da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;

2b) siano contaminati da:

2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;

2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;

2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;

3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che:

3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;

3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;

2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:

1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

4) la spazzatura;

5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;

h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:

1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;

1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;

2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;

3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;

4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;

i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;

l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;

m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10⁻⁶.

La sterilizzazione è effettuata secondo le norme Uni 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo

rischio infettivo. L'efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi;

n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma Uni 10384/94, parte prima, sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.

Articolo 3

Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione

1. Si definiscono:

a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;

b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.

5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati.

6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante rego-

lamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

Articolo 4

Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 8.

3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento.

4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimento della spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati in impianti di termodistruzione con recupero energetico e per assicurare il servizio di gestione dei rifiuti sanitari alle migliori condizioni di mercato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi di programma tra loro, con le strutture sanitarie e i medici convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati.

5. Le Regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruità dei medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, al fine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attività all'Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successi-

vamente, li comunica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute. Il sistema di monitoraggio, istituito dalle Regioni, può stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti che le strutture sanitarie sono tenute a raggiungere.

Articolo 5

Recupero di materia dai rifiuti sanitari

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:

- a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
- b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
- c) rifiuti metallici non pericolosi;
- d) rifiuti di giardinaggio;
- e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
- g) oli minerali, vegetali e grassi;
- h) batterie e pile;
- i) toner;
- l) mercurio;
- m) pellicole e lastre fotografiche.

2. Le Regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

Articolo 6

Acque reflue provenienti da attività sanitaria

1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.

Capo II

Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Articolo 7

Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.

3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.

4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici.

5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o, se si tratta di impianti già in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III. La convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell'allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.

7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.

8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
- b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
- c) data del processo di sterilizzazione.

Articolo 8

Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:

- a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
- b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
- c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
- d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima

del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.

Articolo 9

Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice Cer 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

2. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.

3. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti fuori dell'ambito territoriale ottimale (ATO) presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.

4. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (Cdr) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice Cer 19 12 10.

5. Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati, di cui ai commi 3 e 4, devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

6. Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messa in riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.

7. In caso di smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani in Regioni diverse da

quelle dove gli stessi sono prodotti si applicano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Articolo 10

Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.

3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni:

a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno è ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti;

b) in impianti di incenerimento dedicati.

4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un rischio infettivo.

Articolo 11

Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati:

a) possono essere avviati in impianti di produzione di Cdr o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;

b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;

c) qualora nella Regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, né impianti di produzione di Cdr, né impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, né impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della Regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che di-

sciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi.

L'autorizzazione del presidente della Regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.

Capo III

Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento

Articolo 12

Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5).

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Articolo 13

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazio-

ni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

Articolo 14

Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento

1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del recepimento della direttiva 2000/76/Ce, lo smaltimento dei chemioterapici antitumorali può avvenire negli impianti di incenerimento già autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

2. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2) e 3), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Articolo 15

Gestione di altri rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 16

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 26 giugno 2000, n. 219;

b) l'articolo 2, comma 1-bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405;

c) l'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Articolo 17

Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

Articolo 18

Oneri finanziari

1. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le Regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le finalità di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2003

Allegato I

(articolo 2, comma 1, lettera a))

Tipologie di rifiuti sanitari e loro classificazione (elenco esemplificativo)

Composizione	Tipo rifiuto	Regime giuridico
1. Rifiuti a rischio infettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) Cer 1801030 o 180202	Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni	Pericolosi a rischio infettivo
	Bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test	
	Bastoncini oculari non sterili	
	Bastoncini oftalmici di TNT	

	Cannule e drenaggi	
	Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici, ecc.) raccordi, sonde	
	Circuiti per circolazione extracorporea	
	Cuvette monouso per prelievo biptico endometriale	
	Deflussori	
	Fleboclisi contaminate	
	Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe (in assenza di rischio chimico)	
	Guanti monouso	
	Materiale monouso: vials, pipette, provette, indumenti protettivi mascherine, occhiali, telini, lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, camici	
	Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari)	
	Sacche (per trasfusioni, urina stomia, nutrizione parenterale)	
	Set di infusione	
	Sonde rettali e gastriche	
	Sondini (nasografici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.)	
	Spazzole, cateteri per prelievo citologico	
	Speculum auricolare monouso	
	Speculum vaginale	
	Suturatrici automatiche monouso	
	Gessi o bendaggi	
	Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili	
	Lettiere per animali da esperimento	
	Contenitori vuoti	
	Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo	
	Rifiuti di gabinetti dentistici	
	Rifiuti di ristorazione	
	Spazzatura	
1-bis Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica batteriologica Cer 180103 o 180202	Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni	Pericolosi a rischio infettivo
2. Rifiuti taglienti Cer 180103 o 180202	Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso	Pericolosi a rischio infettivo
2-bis Rifiuti taglienti inutilizzati Cer 180101 o 180201	Aghi, siringhe, lame, rasoi	Non pericolosi
3. Organi e parti anatomiche non riconoscibili - Piccoli animali da esperimento Cer 180103 o 180202	Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili. Sezioni di animali da esperimento	Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Pericolosi a rischio infettivo
4. Contenitori vuoti, in base al materiale costitutivo dell'imballaggio va assegnato un codice Cer della categoria 1501:	Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per ali-	Assimilati agli urbani se conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 5 del presente regolamento

150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109	menti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	
5. Farmaci scaduti o inutilizzabili Cer180109 o 180208	Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici	Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Non Pericolosi
6. Sostanze chimiche di scarto Cer 180107 o 180206	Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate, non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 1 della decisione Europea 2001/118/Ce	Non Pericolosi

Allegato II
(articolo 2, comma 1, lettera a)
Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (elenco esemplificativo)

Denominazione	Cer
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate...	180108
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate....	180207
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 1 della decisione Europea 2001/118/Ce....	180106
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 1 della decisione Europea 2001/118/Ce....	180205
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici....	180110
Oli per circuiti idraulici contenenti Pcb....	130101
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati....	130109
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati....	130110
Oli sintetici per circuiti idraulici....	130111
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili....	130112
Altri oli per circuiti idraulici....	130113
Soluzioni fissative....	090104
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa....	090101
Materiali isolanti contenenti amianto....	170601
Lampade fluorescenti....	200121
Batterie al piombo....	160601
Batterie al nichel-cadmio....	160602
Batterie contenenti mercurio....	160603

Allegato III
(articolo 2, comma 1, lettera m)

Convalida e verifica dell'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione

1. La convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte I e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al proces-

so di sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovrà essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre. Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità.

Documentazione

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 149/E del 08.07.2003

Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento ai fini delle imposte dirette dei ricavi derivanti dalle concessioni in uso di aree cimiteriali.

Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente

QUESITO

La WX (di seguito azienda), è un'azienda speciale del comune di, costituita ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000. Tra le attività ad essa affidate è compresa la gestione delle aree cimiteriali e dei relativi servizi.

Fino allo scorso anno la gestione delle aree e dei manufatti esistenti, loculi e tombe di famiglia, avveniva tramite la stipula di cosiddette concessioni d'uso cimiteriali, poste in essere tra i privati e l'azienda, che agiva in nome e per conto dell'amministrazione comunale, alla quale erano riversati gli introiti riscossi dai terzi. L'azienda aveva diritto ad un corrispettivo (aggio), liquidato trimestralmente a fronte delle prestazioni svolte.

Dal 2003, sulla base della convenzione in essere con l'ente locale, l'azienda procede alla stipula in nome e per conto proprio dei contratti relativi alle concessioni d'uso cimiteriali, acquisendo direttamente e totalmente i corrispettivi derivanti dagli atti stessi.

L'azienda chiede di conoscere il trattamento ai fini delle imposte sui redditi dei corrispettivi derivanti dagli atti relativi alle concessioni d'uso cimiteriali, con specifico riguardo al periodo d'imposta al quale debbono essere imputati per competenza.

SOLUZIONE CONTRIBUENTE	PROPOSTA	DAL
-----------------------------------	-----------------	------------

L'azienda ritiene che i predetti corrispettivi debbano essere imputati al reddito del periodo d'imposta in cui sono incassati.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La corretta interpretazione della fattispecie in esame è strettamente connessa all'inquadramento giuridico dei contratti con i quali l'azienda speciale cede in concessione d'uso ai privati le aree cimiteriali ed i manufatti esistenti, a seguito della convenzione con la quale l'ente locale di riferimento affida ad essa la gestione del servizio.

La normativa di riferimento in materia di concessioni in uso delle aree cimiteriali è costituita dal Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Ai sensi dell'art. 90 del Regolamento, il Comune può concedere in uso le aree cimiteriali a privati ed enti. Tali concessioni d'uso, ai sensi dell'art. 92, sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Il successivo art. 93 disciplina le modalità di esercizio del diritto d'uso costituito a favore del privato.

Gli atti posti in essere dal Comune ai sensi della normativa richiamata sono delle tipiche concessioni su beni pubblici, il cui oggetto è, chiaramente, la costituzione di un diritto d'uso su un bene pubblico. Nella fattispecie rappresentata nell'istanza, invece, è l'azienda speciale che stipula in nome e per conto proprio i contratti (in forma di scrittura privata) con i quali cede in concessione d'uso ai privati le aree cimiteriali, i loculi e gli altri manufatti. Si tratta chiaramente di un'attività che rientra nell'esercizio di un'impresa commerciale, anche se esercitata nel rispetto della normativa citata e sulla base della convenzione che regola i rapporti con l'ente locale.

I contratti in esame - anche se posti in essere non da una pubblica amministrazione ma da un soggetto privato in regime di convenzione - assumono la medesima funzione di un tipico atto di concessione amministrativa, nel senso che conferiscono al privato un diritto, nel caso di specie un diritto d'uso a tempo determinato, su un bene pubblico ordinariamente sottratto alla disponibilità privata.

In contropartita il privato si obbliga ad usare il bene secondo le prescrizioni contenute nel contratto e nella legge, ed a pagare il corrispettivo al momento della stipula del contratto.

In sostanza, con i contratti in esame l'azienda affidataria della gestione delle aree cimiteriali costituisce a favore del privato un diritto reale di godimento su beni immobili, consistente nel diritto d'uso su una parte dell'area cimiteriale o sui manufatti ivi esistenti.

Dal punto di vista fiscale, ai contratti in esame risulta applicabile il principio di carattere generale contenuto nel comma 5 dell'art. 9 del TUIR, in base al quale gli atti a titolo oneroso che costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento sono assimilati alle cessioni a titolo oneroso.

Per effetto di questa assimilazione, la fattispecie rientra nella previsione dell'art. 75, comma 2, lettera a) del TUIR, relativa alla determinazione dell'esercizio di competenza per i corrispettivi delle cessioni.

Di conseguenza, i corrispettivi derivanti dai contratti in esame si considerano conseguiti alla data di stipula, ovvero alla data in cui si verifica l'effetto costitutivo del diritto d'uso, se dal contratto tale data risulta diversa e successiva rispetto a quella di stipula.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Prodotto 100% ITALIANO



CE

Tuta come Dispositivo di Protezione Individuale da rischi chimici e biologici di 3^a categoria CE n° 0497

Proteggi la tua salute

SINCERT
CSICERT

*biodegradabili
naturali
ecologici
traspiranti*

**TESSILI
MONOUSO**



Proteggono da:

**AMIDO
DI MAIS
EVISCOSA**

**schizzi
macchie
sangue
polveri
insetti
polveri di amianto
batteri (Phi-X 174)**

COCCATO & MEZZETTI s.p.a.
Galliate (No) Italia
Tel. 0321.806789 - Fax 0321.807942
www.coccatomezzetti.it
www.biopia.com



Informatica

Innovazione tecnologica: buoni propositi e discutibili realtà

di Nicola Bortolotti

Nell'ultimo SMAU, un salone decisamente in tono minore - a testimonianza del difficile momento che sta vivendo il settore informatico, uno spazio di rilievo era occupato dagli espositori istituzionali, in primis dal governo italiano che, con i suoi progetti di "e-government" e di "e-democracy" orientati alla "società dell'informazione", sta tentando - su una linea già profondamente marcata dal precedente esecutivo - di colmare un innegabile e profondo "gap" sintetizzato dalle parole del ministro Lucio Stanca, così come appaiono nella presentazione del recente "Rapporto innovazione e tecnologie digitali in Italia": "L'Italia, negli anni, ha investito poco in queste tecnologie ed in particolare in quelle informatiche in cui non è andata oltre il 65% della media dell'Unione Europea e il 40% degli Stati Uniti. Ed anche per questo il nostro Paese, malgrado i suoi valori di imprenditoria e di lavoro, ha accumulato un serio differenziale di produttività e quindi di competitività, un differenziale irrecuperabile senza un grande ed urgente impegno innovativo".

Finanziamenti poco mirati

In realtà il punto della situazione dovrebbe essere non solo sul "quanto" si investe ma assai di più sul "come". Che - sul fronte tecnologico - vi siano già stati "grandi e urgenti impegni innovativi" da parte sia dell'attuale che del precedente governo nell'arco di quasi un decennio, è fuori di dubbio. Ciò non ostante, i risultati duraturi sostanzialmente modesti (fatta eccezione per i portali governativi e poco altro) dovrebbero fare riflettere, in quanto diretta conseguenza di errori, sovrapposizioni, finanziamenti poco mirati, misure tampone, leggi discutibili o premature, miopia complessiva a livello europeo. Gli esempi, al proposito, sono numerosi e pervasivi. Si pensi, per iniziare, agli investimenti in beni e servizi informatici. Esistono numerose agevolazioni

e finanziamenti - anche a fondo perduto - tuttavia temporanei ed erogati "a pioggia" o senza nessun disegno strategico sotteso, della cui esistenza i legittimi destinatari sono spesso ignari. Che trasformazione strutturale possono indurre misure siffatte?

Ammortamenti accelerati

Assai meglio sarebbe affrontare alla radice il problema fondamentale, ossia il fatto che imporre ammortamenti pluriennali su beni e servizi avanzati - la cui obsolescenza accelerata spesso limita a dodici, massimo ventiquattro mesi la vita utile - è semplicemente grottesco. In sostanza sarebbe da considerare, per beni e servizi informatici, una sorta di "legge Tremonti" permanente, cercando di destreggiarsi tra le burocratiche e spesso anacronistiche insidie a cui costringono le "armonizzazioni" comunitarie e gli inevitabili abusi ed elusioni che una tale misura potrebbe suo malgrado incentivare. Non è certo un compito facile ma, nel caso in cui si volesse ancora procrastinare il problema, non si potrà che prendere atto anche in futuro della scarsa (ma giustificata) propensione delle aziende all'innovazione tecnologica: innovazione che - oltre ad investimenti ingenti e ripetuti - impone anche un cambiamento di mentalità, di procedure, di protocolli - con i conseguenti obblighi e costi formativi - tutt'altro che lievi.

Informatica, figlia di un dio minore

Che l'informatica sia sempre (e spesso a sproposito) utilizzata come specchio per le allodole o facile espediente pubblicitario o giornalistico, lo si può facilmente desumere anche in ambito legale. Mentre la legislazione sempre più spesso si occupa del "mondo digitale" anche sul versante penale preve-

dendo da almeno dieci anni aggravanti tutt'altro che lievi ed evocate non di rado a sproposito (in primis l'"Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" introdotto dall'ormai famoso articolo "615ter" della Legge 23 dicembre 1993, n. 547 e il "640ter" sulla "Frode informatica" - si veda la nota 1), malgrado il concetto di virus sia stato esplicitamente introdotto con il "615quinquies", ciò non ostante la figura dell'informatico in ambito legale è incredibilmente e vergognosamente considerata - ancora oggi - inesistente.

Le CTU (Consulenze Tecniche d'Ufficio) in ambito informatico, infatti, di fatto non esistono nelle tabelle ufficiali dei compensi, per cui i giudici possono retribuire i periti solo "a vacanza", ossia in modo poco più che risibile.

La gravità di una siffatta situazione - non adeguatamente segnalata e denunciata - è riscontrabile nella maggior parte delle motivazioni di sentenza che riguardino l'ambito informatico/telematico: da una parte CTU - la cui importanza sarebbe invece fondamentale - spesso inadeguate, in quanto lacunose e approssimative, redatte senza la necessaria accuratezza ed esperienza; dall'altra CTP (Consulenze Tecniche di Parte) mediamente di adeguata caratura, in quanto commissionate "a libero mercato" dagli imputati ad esperti del settore.

È difficile comprendere perché nessuno degli esecutivi abbia ancora corretto questa evidente anomalia.

Il "digital divide"

È un altro termine citato frequentemente dal mondo politico e imprenditoriale, e rappresenta un problema mondiale concernente il sempre più profondo solco che divide chi può avere accesso alle moderne tecnologie e chi invece ne rimane ai margini. Calato nella realtà dell'Italia, il "digital divide" si traduce principalmente in due problematiche: disporre di risorse hardware e software a basso costo e la possibilità di accedere alle reti "a banda larga" (più semplicemente - anche se non esattamente - ad una connessione ADSL).

Per quanto riguarda l'hardware, nei paragrafi precedenti è stata già evidenziata la assoluta necessità di venire incontro, sotto il profilo fiscale, alla rapida obsolescenza degli investimenti tecnologici. Sarebbe anche opportuno incentivare con forza - più di quanto non avvenga oggi - la strategia delle "donazioni". Ma sul fronte software la questione è assai più complicata, con grosse responsabilità anche a livello europeo.

La politica bifronte sull'Open Source

Il grande movimento dell'"Open Source", il termine con il quale si identificano software i cui sorgenti sono accessibili e modificabili, rappresenta una composita comunità mondiale dal peso rilevante e viepiù crescente, con la quale non è ormai possibile non fare i conti a livello sovranazionale.

Anche limitandosi ad un solo aspetto - per molti versi riduttivo - questo significa, dal punto di vista dell'utente - sia esso un privato o la pubblica amministrazione, un'impresa familiare o una multinazionale - poter contare su programmi e formati "aperti", controllabili (soprattutto dal punto di vista dell'affidabilità e della sicurezza) e gratuiti. Se si pensa che il costo di un sistema operativo e di un software di office automation "tradizionali" può incidere anche per il 45% sul costo complessivo di un Personal Computer completo nuovo, è facile immaginare quanto una scelta - soprattutto politica - sul fronte dell'Open Source possa influire a colmare la voragine del "digital divide".

A tale proposito, tuttavia, visti gli enormi interessi in gioco, le risposte fornite a livello non solo italiano ma europeo (e non solo) sono state a dir poco ambigue ed è sufficiente un minimo esempio al proposito.

Risale al 1998 la creazione da parte della Comunità Europea di una commissione di lavoro sul software libero che produsse un "white paper" al quale seguirono specifici finanziamenti nell'ambito del programma IST scarsamente utilizzati e che - spesso - non avevano nulla a che vedere con l'Open Source. Nel frattempo è stata anche parzialmente finanziata con fondi comunitari l'ECDL foundation (www.ecdl.com, a cui si deve la cosiddetta "Patente Europea del Computer" il cui referente in Italia - www.ecdl.it - è AICA - www.aicanet.it) i cui "syllabus", ossia i programmi d'esame, nonostante le dichiarazioni d'intenti sono pedissequamente ricalcati sulla suite Microsoft Office e sul sistema operativo Microsoft Windows e - solo tardivamente e malamente - sono stati aperti a un prodotto non Microsoft come Linux (in una specifica distribuzione) e l'obsoleto Sun StarOffice 5.2 (si veda al proposito il link

linfe.it/OpenLab/NoteFormazione/openECDL).

Da una parte - dunque - si "flirta" con la comunità open source, dall'altra si fa formazione e si certificano competenze basandosi su prodotti commerciali chiusi e onerosi (è bene sottolineare questi ultimi attributi, in quanto l'essere open source non impedisce affatto la commercializzazione).

E il software libero in Italia?

Nel belpaese non si sfugge alla "regola" europea. Da un lato aperture e commissioni di lavoro sull'open source; dall'altro accordi strategici di molti ministeri con i "grandi" del software, convenzioni con Consip, imponenti acquisti di licenze (malgrado le raccomandazioni della defunta AIPA) da parte della Pubblica Amministrazione, nonostante in più punti non ottemperino alle indicazioni contenute nel DPCM 6 agosto 1997, n. 452 "Capitolato (...) relativo (...) alla licenza d'uso dei programmi" (si veda in proposito la nota 2).

E dire che - allo stato attuale - un prodotto come Open Office (www.openoffice.org) ha raggiunto una piena maturità anche nella versione italiana: è un completo pacchetto di office automation multi-piattaforma, sostanzialmente immune ai virus, in grado di importare ed esportare files in formati "proprietary" e consente - con immediatezza e a costo zero - di creare di ogni documento la versione PDF (perfettamente "portabile" e leggibile su ogni computer con gli Adobe reader gratuiti reperibile all'indirizzo www.adobe.it).

La "banda larga"

La diffusione delle connessioni veloci a Internet (ADSL, ma non solo) rappresenta un altro punto dolente. La strada degli incentivi governativi fin qui seguita non è stata solo inefficace ma addirittura dannosa: con la Finanziaria 2003 si è voluta malamente "premiare" (in maniera ben poco trasparente - una sorta di lotteria "a tempo" e fino ad esaurimento fondi gestita dai fornitori di accesso stessi) la stipula di nuovi contratti dimenticando che in molte località economicamente poco appetibili l'ADSL non arriva ancora. In prospettiva storica si ricorderà che anche le comunicazioni telefoniche "interurbane" venivano considerate poco redditizie, e non a caso furono gli stati a doversene sobbarcare l'onere.

Con i gestori privati, invece, questo contributo ADSL (se erogato) è andato proprio nel senso contrario: una roulette sbagliata e comunque di corto respiro, che non ha incentivato nessun provider ad estendere o migliorare la propria rete aggravando - anziché mitigando - il "digital divide" italiano.

In aggiunta a questo c'è da rilevare come un'altra questione rimanga sostanzialmente irrisolta, mentre l'authority sta a guardare: oggi, infatti, può essere particolarmente difficile cambiare gestore ADSL, in quanto la linea può rimanere anche per mesi associata al fornitore precedente bloccando ogni nuova attivazione. Da rilevare che - tecnicamente - una

operazione simile richiede al massimo una trentina di secondi; si dovrebbe dunque agire con decisione per stroncare questo apparente disservizio che costituisce in realtà un autentico abuso nei confronti degli utenti nonché un atto di concorrenza sleale.

Sul fronte normativo - tuttavia - non sono tutte spine: la recente azione governativa è stata infatti sostanzialmente positiva per quanto riguarda le reti via radio, come rilevato nel numero precedente e in quello corrispondente dell'anno scorso.

Il "caso" Consip

Ritornando al difficile rapporto tra informatica e pubblica amministrazione, emblematico è il "caso Consip", risoltosi solo da pochi mesi. Consip S.p.A. nasce da un ambizioso e condivisibile progetto previsto all'articolo 26 della Legge Finanziaria 2000 (legge n.488 del 23 dicembre 1999): razionalizzare gli acquisti della P.A. consentendo ingenti risparmi complessivi.

Nonostante i buoni propositi e i notevoli risultati conseguiti in altri settori, in campo informatico il sito di riferimento www.acquistinretepa.it è diventato ben presto un incubo, in quanto il meccanismo delle convenzioni (peraltro giocoforza ristrette ad alcuni grossi fornitori, il che ha suscitato l'interesse dell'antitrust), in un mondo così rapidamente mutevole come quello dell'informatica, di fatto "ingessavano" o addirittura impedivano buona parte degli investimenti. A ciò andava di frequente aggiunta una inaccettabile incertezza nei tempi di fornitura.

In molti casi, poi, non vi era neppure contenimento della spesa, in quanto i prezzi del "negozio sotto casa" non di rado erano inferiori a quelli delle convenzioni. Singolare - a questo proposito - la posizione di alcune avvocature che giustificavano l'acquisto a prezzi superiori a quelli di mercato. Ma - nello stesso parere del 3 marzo 2003 - si forniva una agevole via di fuga, specifica per il mondo dell'informatica, qualora nelle convenzioni Consip non fosse compreso quanto richiesto (si veda la nota 3).

I crescenti malumori generali hanno poi trovato una espressione ufficiale nel luglio quando (fonte AD-NKronos) vi è stata una "dura denuncia della Corte dei Conti sul progetto degli acquisti centralizzati, gestiti oggi dalla Consip: il sistema potrebbe favorire i cartelli tra le grandi aziende estromettendo di fatto le piccole imprese dalle gare, mentre non vi sarebbero prove certe sui risparmi conseguiti. Anzi, in alcuni casi le amministrazioni stesse avrebbero

denunciato un aggravio delle spese e un peggioramento della qualità di beni e servizi ricevuti”.

L'imbarazzante "affaire" ha poi trovato una ormai improcrastinabile e razionale soluzione con l'allegato alla Legge 1 Agosto 2003 n. 212, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143: scompare, in particolare, l'obbligo di servirsi di Consip qualora si contrattino con altri soggetti costi uguali o inferiori (si veda la nota 4).

Leggi vessatorie

L'innovazione tecnologica avrebbe assoluta necessità di leggi e regolamenti chiari e applicabili. Purtroppo la materia complessa e la casistica sostanzialmente "nuova" non aiutano il legislatore, che da circa dieci anni per un passo avanti ne fa uno indietro.

La normativa sul diritto d'autore, più volte modificata, con le sue incomprensibili regalie alla Siae (l'obbligo di apposizione del "bollino" introdotto dalla Legge 248/2000 che ha avuto bisogno di due chiarificazioni e delimitazioni, la prima con il DPCM 338/2001 e la seconda con il DPCM 296/2002) è uno dei tanti esempi della sostanziale incomprensione di chi legifera nei confronti del mondo digitale.

Sulla "guerra" dei "nomi a dominio" Internet è ormai la giurisprudenza a tenere banco (un recente caso da manuale, la storia di armani.it, è ben riassunto sulla rivista on-line Punto Informatico all'indirizzo punto-informatico.it/p.asp?i=44815).

Del lungo e difficile iter della firma digitale si tratta e si continuerà a trattare con regolarità su questa rivista, almeno sino a che gli sforzi non sortiranno un risultato chiaro e duraturo a livello europeo.

Ma la notizia di stretta attualità - anche questa a suo modo paradigmatica - è la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 dello scorso luglio del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (si veda la nota 5).

Un "testo unico" è sempre un evento positivo ed in effetti questo codice, in vigore dal primo gennaio del prossimo anno, è un notevole compendio che prende l'avvio dalla nota Legge 675/96 "sulla privacy" passando per il tardivamente emesso regolamento di attuazione DPR 318/99 "sulle misure minime".

L'accoglienza riservata agli addetti ai lavori a questo decreto è fin troppo - e per certi versi inspiegabilmente - generoso. Forse perché - a detta di molti

- di fatto istituzionalizza la figura dell'"esperto" in sicurezza dati.

La creazione o il consolidamento di alcune figure professionali qualificate, pur in una difficile contingenza di mercato, non può tuttavia far dimenticare che alcuni aspetti, decisamente vessatori nei confronti di tutti gli operatori informatici e caratterizzanti in negativo il DPR 318, sono stati in toto confermati, così come alcune ingenuità tecniche. Non essendovi state applicazioni concrete delle pesanti fattispecie contemplate nel precedente regolamento (e già criticate nel numero 2/2000 della rivista), esse sono state integralmente riproposte nel DL 196/2003: ad esempio il rovesciamento dell'onere della prova nel caso di danno cagionato a terzi, per cui - ad evitare un pesantissimo risarcimento in sede civile - si dovrà dimostrare l'indimostrabile in campo informatico, ossia provare "di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Viene da sorridere, pensando alle CTU retribuite a vacazione... Rimangono altresì le severe conseguenze penali e resta anche il risibile richiamo ad aggiornare gli antivirus almeno ogni sei mesi (anche se - in realtà - il punto 16 dell'allegato parla ora di "idonei strumenti elettronici" e non più semplicemente di "programmi", il che potrebbe sottintendere anche firewall e altre soluzioni hardware). Sei mesi, come se la fulminea diffusione di virus su macchine dotate di software Microsoft in agosto e settembre, non avesse insegnato proprio nulla...

NOTE:

Nota 1 - Estratto dalla Legge 23 Dicembre 1993, n. 547

Art. 615ter - (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o rela-

tivi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615quinquies - (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico) - Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a venti milioni".

Art. 640ter - (Frode informatica) - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con l'abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Nota 2 - Estratto dal DPCM 6 agosto 1997, n. 452

Art. 38 - Modifiche ai programmi

(...)

4. Nel caso in cui l'amministrazione ritenga di continuare ad operare con la versione originaria dei programmi, deve darne comunicazione all'impresa, la quale rimane impegnata a continuare a prestare, su tale versione, i servizi e la collaborazione di supporto in atto.

5. L'amministrazione, per proprie esigenze operative, ha facoltà di effettuare autonomamente modifiche ai programmi in uso ed alla relativa documentazione. In tal caso il diritto d'uso delle modifiche appartiene all'amministrazione.

Art. 39 - Garanzia dei programmi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, l'impresa garantisce per un anno l'amministrazione per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti dei programmi non imputabili a fatto dell'amministrazione.

(...)

3. Salvo che l'amministrazione non chieda la risoluzione del contratto, l'impresa deve ripristinare la piena funzionalità dei programmi entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'amministrazione o nel diverso termine indicato nel contratto.

Art. 42 - Penalità per difetti di funzionamento

1. Per ogni giorno o frazione di giorno di non corretto funzionamento dei programmi, per cause, non imputabili all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, inerenti ai programmi stessi o ad altri funzionalmente connessi ovvero alle prestazioni connesse di cui all'articolo

33, comma 4, è applicata una penale pari, nei contratti che consentono l'utilizzazione dei programmi per un tempo determinato, ad un ventesimo de corrispettivo, ragguagliato ad un mese, e, negli altri contratti, al due per mille del corrispettivo dei programmi non utilizzabili. Sono fatti salvi le diverse misure previste nel contratto, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione.

Nota 3 - Estratto dal parere prot. n° 03046 del 3 marzo 2003 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze

"(...) Con tale ratio, che vede dunque il ricorso alle Convenzioni CONSIP come un beneficio per gli acquirenti pubblici globalmente considerati, contrasta, ad avviso della Scrivente, la possibilità di acquistare altrove, anche a condizioni singolarmente migliori, gli stessi beni oggetto di convenzione. L'episodico vantaggio di un singolo soggetto pubblico andrebbe infatti a detrimento degli altri. Si deve pertanto escludere, secondo questa Avvocatura, la possibilità di acquistare altrove anche a condizioni migliori, beni o servizi di cui alle Convenzioni.

Va da sé, naturalmente, che, affinché l'obbligo sussista, vi deve essere corrispondenza fra il bene o servizio di cui la singola Amministrazione necessita e quanto offerto dalle Convenzioni.

Così (e si veda il comma V dell'art. 24) è possibile 'svincolarsi' dalle Convenzioni quando, motivatamente si individuino le caratteristiche del bene o servizio di cui l'istituto necessita, e, altrettanto motivatamente, si riscontri che dette caratteristiche non sono comprese in quanto offerto dalle Convenzioni.

Un motivazione del genere può essere più agevole, ad esempio, per quanto attiene a prodotti informatici, per i quali la rapida obsolescenza e le quasi infinite possibilità di diversa configurazione consentono, per il migliore andamento della Amministrazione, di individuare un 'tipo di prodotto' ad hoc per ogni utilizzazione, quando si evidenzino esigenze particolari tali da far ritenere non sufficiente ricorrere ad apparecchiature standard, mentre ben più ardua si presenterebbe per prodotti - sostanzialmente fungibili come gli articoli di cancelleria e i carburanti."

Nota 4 - Estratto dall'allegato alla Legge 1 agosto 2003, n.212 - Modificazioni apportate in sede di conversione al DL 24 giugno 2003, n. 143

(...)

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4"

(...)

Nota 5 - Estratto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

(...)

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

(...)

Nota all'art. 15:

- Si riporta il testo dell'art. 2050 del codice civile:

"Art. 2050 (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose).

- Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno."

(...)

Art. 169 (Misure di sicurezza)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

(...)

Allegato B

Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza

(Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di

trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

- 19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- 19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- 19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- 19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- 19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
- 19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
- 19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- 19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

- 20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
- 21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
- 22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
- 23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi

o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:


27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

www.EuroAct.net

Il portale italiano del settore funerario



Servizi gratuiti

- **Archivi:**
- **Leggi, Sentenze, Circolari**
- **Mailing list informativa**
- **Modulistica**
- **Mercato**

Servizi a pagamento

- **Soluzione a quesiti**
- **Archivio di risposte a quesiti**
- **Documentazione**
- **Bibliografia**

Abbonamento professionale al sito	>> 500 €
Abbonamento normale al sito	>> 200 €
Abbonamento annuale alla rivista trimestrale telematica	>> 78 €
Abbonamento annuale alla rivista trimestrale cartacea	>> 98 €



telfax: 0532.74.13.11
email: abbonamenti@euroact.net

Cultura

Il cimitero degli stranieri a Capri

di Laura Bertolaccini (*)

«Vecchi amici e vecchi nemici, inglesi, americani, tedeschi, svedesi e olandesi, vecchi residenti, turisti arrivati per una settimana e rimasti tutta la vita, tutti ora giacciono stretti in quel piccolo cimitero ...»⁽¹⁾.

Lungo la strada che dal mare, dalla Marina Grande, porta al centro del paese, si trova il cimitero acattolico di Capri. Alle sue spalle, proprio adiacente ad esso, il recinto cimiteriale comunale.

La differenza tra i due panorami funerari, il protestante e il cattolico, appare qui immediatamente evidente: un giardino, fittamente ornato di piante, arbusti, cespugli, il primo; una successione serrata di edicole funerarie, lapidi, steli, realizzate perlopiù in pietra, il secondo.

I due recinti rappresentano, per vicinanza e per contrasto, i due diversi modi, comunemente diffusi, di intendere i luoghi del riposo dei morti, della memoria, del ricordo, sinteticamente riassunti nelle formule di «cimitero parco», per indicare gli impianti di matrice anglosassone con le sepolture accolte in seno alla natura a significare il ritorno alla madre terra, e di «cimitero edificio» per identificare i complessi caratterizzati dalla prevalenza di strutture in pietra, serrate all'interno di un perimetro ben individuabile, basate sul noto esempio del Camposanto di Pisa. Ovvero interpretano le due distinte tradizioni religiose, quella nordica per cui il cimitero è il «campo di Dio», quella mediterranea secondo la quale il luogo delle sepolture è la casa dei morti.

Scrivono Dieter Richter, autore di un approfondito studio sul cimitero acattolico di Capri: «Lo

straniero del Nord che mette piede nel Cimitero per Stranieri a Capri, riesce a sottrarsi a stento al suo fascino. È il luogo dell'ombra e del silenzio. Attraverso il verde scuro delle foglie lo sguardo vaga verso l'azzurro scintillante del Golfo, quel «mare degli dei» che è sempre anche stato il mare degli dei della morte e della rinascita»⁽²⁾.

Capri, come molti altri luoghi del Mediterraneo, soprattutto negli anni a cavaliere tra i secoli XIX e XX, era meta privilegiata e luogo di soggiorno per eccentrici viaggiatori, borghesi, mercanti, in prevalenza di nazionalità britannica e tedesca, attratti dallo spettacolo del mare, dall'isola, dal suo clima mite. Molti di essi alloggiavano in albergo, al tempo non solo luogo transitorio di pernottamenti e rapidi passaggi, ma dimora in cui i viaggiatori si risiedevano per lungo tempo. Nei libri degli ospiti del




Figura 1 - Planimetria generale del primo progetto (24 gennaio 1879)

(1) C. Mackenzie, *Le vestali del fuoco*, Capri 1993, p. 368.

leggendaro «Quisisana», aperto nel 1868, o del famoso «Hotel Pagano», presente sull'isola dai primi anni del XIX secolo, si possono verificare permanenze quasi decennali. Alcuni di quei viaggiatori, attratti dal luogo, scelsero poi di rimanere stabilmente sull'isola, acquistando o affittando una casa. La comunità straniera cresceva dunque di anno in anno. Naturalmente qualcuno moriva. «*I numerosi stranieri che visitavano l'Isola, o l'avevano prescelta come dimora, se vi morivano trovano sepoltura non degna e spesso contrastata o vilipesa, in terra sconosciuta*»⁽²⁾.

Prevalentemente accettati dalla popolazione dell'isola (numerosi furono i matrimoni con i capresi), gli stranieri tornavano ad essere «nemici», presenze quasi ostili e dunque rifiutate, al momento della morte. A loro non era concesso neanche di partecipare ai riti funebri collettivi che si svolgevano durante i periodi dedicati ai defunti. Nel 1853 Ferdinand Gregorivius, durante il suo soggiorno sull'isola, assiste ad un seppellimento e racconta: «*a chi non è stato cristiano, cioè non cattolico, viene assegnata una tomba solitaria in un qualunque bel posto sopra il mare*»⁽⁴⁾.

Numerosi poi gli atti di vilipendio delle sepolture, di oltraggio dei defunti e degli astanti durante i funerali non cattolici.

Solo sul finire degli anni settanta del XIX secolo, grazie alla donazione di 3.000 lire da parte dell'inglese George Hayward, si pone in essere la costruzione del cimitero acattolico. Secondo espressi desideri del donatore, il cimitero doveva ospitare «*all non-Catholics irrespective of Race or Religion*», come si legge sulla lapide commemorativa collocata nel 1884 nella cappella cimiteriale. Dunque un campo per il riposo dedicato ai protestanti ma aperto a tutti, di qualsiasi religione, di qualsiasi razza.

Il 21 marzo 1878 la comunità straniera presente a Capri presenta al prefetto della provincia di Napoli una petizione con la quale richiede l'autorizzazione alla costruzione di un piccolo recinto cimiteriale da situare sui terreni posti nella contrada Parate, attigui al cimitero cattolico costruito nel 1875.

Il 24 aprile 1878 il Consiglio comunale di Capri accoglie l'istanza degli stranieri sull'isola e il 31 maggio la Commissione sanitaria approva l'iniziativa; l'11 giugno giunge anche il parere favorevole alla edificazione espresso da parte del Consiglio provinciale di Sanità.

Venuto a conoscenza di queste decisioni, il 6 febbraio 1879 il prefetto di Napoli dichiara che: «*è autorizzata la costruzione di un piccolo Cimitero per gli acattolici in contiguità del Camposanto di Capri giusto il progetto e piano succitato ... Il nuovo stabilimento sarà sottoposto all'Autorità Municipale per tutto quanto riguarda l'igiene*»⁽⁵⁾.

Il progetto cui fa riferimento il prefetto di Napoli era stato redatto il 24 gennaio 1879: prevedeva la realizzazione di una *Casa di deposito*, quattro file di *Terra per Sepoltura* e un suggestivo *Giardino dei fiori* posto proprio a ridosso delle mura del cimitero comunale. Niente di più, dunque, di uno scarso recinto quadrangolare, con 83 fosse sistemate nei campi di inumazione ordinati in 4 file pa-




Figura 2 - Entrata al cimitero

rallele.

Ottenuta l'autorizzazione da Napoli, il 26 settembre 1879 viene stipulato, tra i rappresentanti della comunità acattolica e Ignazio Cerio, proprietario delle aree, il contratto di acquisto del terreno. Ignazio Cerio, sposato ad Elisabeth Grimmer di nazionalità inglese, è una figura determinante nelle vicende legate al cimitero caprese. Nel contratto di vendita del terreno si riserverà una porzione destinata ad erigere il sepolcro per la sua famiglia.

⁽²⁾ D. Richter, *Il Giardino della memoria. Il cimitero acattolico di Capri. Storia di un luogo*, Capri 1996, pp. 21-22.

⁽³⁾ D. Richter, *op. cit.*, p. 32.

⁽⁴⁾ F. Gregorivius, *Die Insel Capri*, Leipzig 1880.

⁽⁵⁾ D. Richter, *op. cit.*, p. 39.



Figura 3 - Veduta della parte superiore

L'edicola funeraria, realizzata alcuni anni dopo, è una chiara trasposizione della particolare condizione della famiglia Cerio e, per estensione, degli stranieri a Capri: collocata al confine tra i due recinti, per tipologia architettonica appare legata ai modelli funerari cattolici, ma in realtà è eretta sul suolo del cimitero acattolico; l'ingresso al sacello non avviene però da nessuno dei due cimiteri, ma da una rampa realizzata tra di essi, in una sorta di neutrale zona di frontiera posta tra i due mondi.

All'indomani della trasmissione della autorizzazione iniziano i lavori di edificazione del nuovo cimitero: si spiana il terreno per realizzare la prima fila di fosse a ridosso del muro perimetrale del camposanto comunale.

Il 16 dicembre 1879, in seguito ad un'ordinanza del sindaco di Capri motivata da preoccupazioni di carattere strutturale dovute al rilevamento di alcune fessurazioni sul recinto del cimitero cattolico, le opere di sbancamento vengono bruscamente interrotte.

Non è questo però l'unico ostacolo che si frappose al completamento del cimitero acattolico e dunque alla sua apertura. Poco dopo, infatti, venne improvvisamente decisa la realizzazione di un nuovo ingresso al sepolcreto comunale posto proprio in corrispondenza della zona di accesso prevista nel pro-

getto del cimitero acattolico. Per eseguirlo bisognava espropriare una porzione di suolo appena acquistato dagli stranieri.

La comunità acattolica si sentì profondamente colpita, vessata, umiliata. A lungo i suoi rappresentanti si opposero a quella che consideravano una ingerenza da parte del Comune ed un impedimento alla rapida attuazione del progetto. Il nuovo ingresso non sembrava infatti avere alcuna necessità di essere collocato proprio su quella parte di muro.

Ma la battaglia non poteva essere condotta a lungo: il 26 marzo 1880 venne stipulato un accordo tra la comunità straniera e il sindaco di Capri, attraverso il quale si stabiliva la cessione al Comune di quella parte di terreno dove si sarebbe realizzato il nuovo accesso al camposanto comunale, in cambio della esecuzione del muro di sostegno e di separazione tra i due sepolcreti. Inoltre si decretava che la scala di collegamento a questo nuovo ingresso dovesse servire anche il cimitero degli stranieri e che una cancellata di ferro venisse posta a richiudere l'entrata comune ai due impianti.

Da questi atti nasce il cimitero acattolico di Capri nella sua conformazione attuale.

I lavori furono ultimati nel 1882. La prima sepoltura registrata risale però al luglio 1881: è il sepolcro di Maria Løeher di Monaco, giovane figlia di Franz von Løeher, direttore dell'archivio statale bavarese. Cinque sepolcri riportano date ancora precedenti: le salme di George Hayward, ispiratore della fondazione del cimitero, di Maria Cross, di Alfred Stanford, di Lorenz Mackens e della svizzera Angelina Parini, riesumate dalle loro «tombe solitarie», furono in seguito trasportate nel nuovo impianto.

Gli stranieri residenti a Capri avevano ora un luogo proprio per le sepolture. Pagando in anticipo veniva data loro la possibilità di prenotare un posto all'interno del recinto cimiteriale.

Ben presto però lo spazio destinato alle sepolture si rivelerà insufficiente. Nel 1892 si decide per un primo ampliamento: il 19 dicembre 1898 i rappre-




Figura 4 - Veduta della zona inferiore (New Cemetery)

sentanti della comunità straniera acquistano un fondo situato a valle del primo recinto. Nel novembre 1899 il prefetto di Napoli approva il progetto. In questa parte, definita *New Cemetery*, collegata al vecchio impianto attraverso una semplice scala, trovano posto la maggior parte delle sepolture presenti nel cimitero acattolico.

Sin dalla sua fondazione il cimitero acattolico di Capri presentava alcune particolarità rispetto ad analoghi impianti. Anziché allontanato e separato dal cimitero cattolico, era congiunto a questo sino ad avere alcuni ambiti comuni, quali il piazzale e l'ingresso principale. Realizzato come fondazione privata da parte dei rappresentanti della colonia straniera, non sottostava alla sovranità del governo italiano, ma aveva una forma di gestione autonoma (dalla amministrazione economica alla manutenzione dei beni). A carico del governo ospitante, come precisato nel citato documento redatto dal prefetto di Napoli nel lontano 1879, solo ciò che riguardava l'igiene, ovvero le pratiche di seppellimento.

La comunità degli stranieri si era data un ordinamento per molti aspetti simile a quello di una associazione inglese. Il potere decisionale era affidato ad una assemblea generale che si riuniva una volta l'anno. Nella prima assemblea, convocata nel 1883, venne stabilito che la gestione del cimitero fosse affidata a un *Committee of Management* composto da un presidente, un segretario, un tesoriere e due consiglieri; il diritto di voto era esteso a tutti i cittadini stranieri presenti sull'isola, fossero residenti in albergo così come nelle case di proprietà o in affitto. Il problema che più frequentemente ricorreva nelle assemblee generali riguardava l'amministrazione economica. Le quote d'acquisto dei lotti di inumazione, le donazioni, le *collection lists* poste nei principali alberghi della città, non raccoglievano mai sufficienti fondi per finanziare l'intera istituzione. La situazione divenne ancora più grave all'indomani della conclusione del primo conflitto mondiale. Una piccola ripresa si ebbe intorno al 1935, quando Edwin Cerio (figlio di quell'Ignazio Cerio che aveva venduto l'appezzamento di terreno sul quale era stato edificato di primo nucleo del cimitero acattolico), allora presidente del comitato di gestione, decise l'acquisto di un nuovo lotto di terreno per effettuare un ampliamento.

Ma gli entusiasmi non durarono a lungo: l'entrata in guerra dell'Italia portò numerosi stranieri a lasciare per sempre l'isola.

Solo dopo la fine della guerra alcuni tornarono, molti dichiaratamente per essere sepolti all'ombra dei vecchi alberi del cimitero acattolico.

Nel 1947 intanto era stato fondato da Edwin Cerio il «Centro Caprese di Vita e Studi Ignazio Cerio». Tra le finalità previste dallo statuto anche la manutenzione e la cura del cimitero. Malgrado tutto questo, presto le condizioni del cimitero acattolico tornarono a versare in un preoccupante stato di abbandono.

Il vecchio impianto cimiteriale necessitava di sempre maggiori opere di manutenzione. I numerosi contributi elargiti da fondazioni e da privati per porre in essere i lavori di restauro non riuscivano mai a sanare una situazione fortemente compromessa. Ancora nel 1977 la Chiesa Evangelica di Germania inviava un finanziamento di 6.000 marchi per poter costruire il nuovo muro di sostegno. Ma il degrado sembrava inarrestabile.

Agli inizi degli anni ottanta si incominciò a prendere in considerazione l'ipotesi di cedere il cimitero acattolico al Comune di Capri. Dopo circa dieci anni di trattative la cessione avvenne ufficialmente il 15 ottobre 1991.

Nel cimitero caprese sono deposte le salme di 204 persone (105 maschi e 99 donne) appartenenti a 21 nazioni⁽⁶⁾. In prevalenza sono britannici e tedeschi, con alte percentuali di statunitensi e russi (quest'ultimi, di religione greco-ortodossa, erano infatti esclusi dal rito della chiesa cattolica). Tra loro poeti, pittori, musicisti, aristocratici, borghesi, mercanti legati alla economia locale. Elevata anche la percentuale di italiani, perlopiù coniugi degli stranieri sepolti nel cimitero acattolico.

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

⁽⁶⁾ D. Richter, *op. cit.*, p. 81-107.

Tutte le immagini presenti nel testo sono tratte da D. Richter, *Il Giardino della memoria. Il cimitero acattolico di Capri. Storia di un luogo*, Capri 1996.

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a)**, le mette a disposizione l'**esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.**

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Invii il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in **omaggio** della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero **abbonarmi** alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
○ al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTA' _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzie di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione al Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una **X** la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Recensione

L'uomo dei ghiacci**La scoperta di Ötzi: un corpo di cinquemila anni fa, i segreti dell'età della pietra****Konrad Spindler, Gruppo editoriale il Saggiatore S.p.A, Milano 2003 (Prima edizione: Nuova Pratiche Editrice, Milano 1998). pag.348, € 9,80**

di Andrea Poggiali (*)

La storia di Ötzi, la più antica mummia mai restituita da un ghiacciaio, è ben conosciuta dal grande pubblico.

Fin dai primi momenti del ritrovamento, i mezzi di informazione diedero ampio risalto alla notizia, sollevando acceso interesse. Merito anche di un giornalista viennese, che capì il vantaggio di trovare subito per la mummia un soprannome accattivante. Inizialmente pensò ad "Ötzaler Yeti", lo yeti dell'Ötztal (dal nome del territorio tirolese in cui era avvenuto il ritrovamento). Era però troppo lungo, mentre suonava meglio la contrazione "Ötzi", che ebbe immediata fortuna. Il nomignolo, vagamente vezzeggiativo, ispira familiarità: per il successo mediatico, queste cose hanno la loro importanza.

Da allora fu un susseguirsi di servizi giornalistici, documentari, libri ed altre iniziative di carattere divulgativo.

Il libro "L'uomo dei ghiacci", di Konrad Spindler, fa parte di questo filone inflazionato, con una differenza: l'autore, docente di archeologia, è stato un protagonista della complessa avventura di Ötzi, ed è quindi in grado di illuminarci anche su alcuni retroscena.

Ad esempio non tutti sanno che il ritrovamento della mummia, prima di assumere rilevanza scientifica, fu affrontato come un normale problema di polizia mortuaria. La vicenda, che occupa la prima parte del libro di Spindler, merita di essere raccontata.

Nella giornata di giovedì 19 settembre 1991, due alpinisti attraversano il ghiacciaio di Similaun, in prossimità del monte Hauslabjoch. La zona, molto

impervia, appartiene alla valle dell'Ötztal, al confine tra Alto Adige ed Austria.

Gli alpinisti (una coppia di coniugi) si imbattono in una salma che affiora parzialmente dal ghiaccio. Sembra una delle tante vittime della montagna: almeno così pensano alla gendarmeria di Sölden, in Austria, dove gli scopritori comunicano il ritrovamento.

Il primo aspetto da chiarire è quello della competenza sulle indagini. Non è infatti immediatamente chiaro se il punto in cui è stata rinvenuta la salma si trova in territorio austriaco od italiano: il confine, a tremila metri di altitudine, è male evidenziato. I carabinieri della località di Senales, informati, rifiutano di intervenire: il caso passa quindi per esclusione alla gendarmeria austriaca di Sölden.

Sul posto viene inviata una squadra per il recupero della salma. Ne fanno parte agenti della gendarmeria, un ufficiale medico (per la indispensabile formalità del certificato di morte), un necroforo.

È il venerdì 20 settembre: il tragitto viene effettuato in elicottero, mezzo abitualmente usato per i recuperi in alta

montagna. Purtroppo il tentativo di liberare la salma dal ghiaccio fallisce. Nonostante un accanito impiego del martello pneumatico, la cui punta spesso scalfisce i resti, metà del corpo rimane imprigionata.

Le condizioni meteorologiche peggiorano, la squadra decide di ritirarsi.



Tornati alla base, i gendarmi austriaci fanno rapporto al pubblico ministero, che non ritiene particolarmente urgente un secondo tentativo. Eppure, nel rapporto della gendarmeria, c'è qualcosa che dovrebbe insospettire: alcune singolarità nel vestiario della salma, la stranezza di alcuni utensili rinvenuti, tutti dettagli che non sembrano compatibili con l'ipotesi di un decesso avvenuto in epoca moderna.

È venerdì sera: ogni iniziativa viene rimandata a dopo il fine settimana.

La mattina di lunedì 23 settembre vengono impartiti gli ordini per il secondo tentativo di recupero. La squadra potrebbe anche partire senza un medico, perché tanto la salma è destinata all'Istituto di Medicina Legale di Innsbruck, dove l'attende il medico legale, dottor Henn, per l'esame disposto dal magistrato. Ma è proprio il dottor Henn a chiedere il permesso di partecipare alla spedizione: lo spinge l'interesse scientifico, il desiderio di arricchire con un sopralluogo in ambiente alpino la sua già vasta esperienza.

L'elicottero parte, senza però caricare a bordo il martello pneumatico utilizzato nella precedente occasione: un operatore del soccorso alpino, che si è recato sul posto domenica 23 settembre, ha infatti riferito che grazie ad un rialzo termico il ghiaccio in cui era imprigionata la salma si è completamente disciolto.

Giunti a destinazione, il dottor Henn e soci si trovano di fronte a due sgradite sorprese: la prima è che durante la notte per un calo della temperatura si è riformato il ghiaccio; la seconda è che ad attenderli c'è una troupe televisiva, pronta ad immortalare la scena di una squadra di recupero priva di attrezzi.

Chi ha avvertito i giornalisti, e perché questi ne sanno di più della squadra "ufficiale" sulla importanza del ritrovamento?

È accaduto che nel fine settimana la curiosità ha attirato sul posto diversi alpinisti, tra cui anche i famosi Messner e Kammerlander, che hanno intuito il valore archeologico del rinvenimento e ne hanno parlato alla stampa.

La convinzione che nell'aria c'è qualcosa di grosso circola quindi da un paio di giorni. Gli unici a non avere colto questi fermenti sono i rappresentanti delle istituzioni austriache: nel fine settimana non c'è nessuno alla Soprintendenza federale ai beni artistici, nessuno ai ministeri, e sulla dormita dell'autorità giudiziaria si è già detto.

Torniamo a quel lunedì 23 settembre.

L'impasse della mancanza di attrezzature viene superato grazie alla collaborazione di un alpinista di passaggio, uno dei tanti attirati dalla curiosità di ve-

dere la mummia che da giorni è sulla bocca di tutti. L'alpinista, cortesemente, presta la sua piccozza, con la quale gli ormai imbufaliti componenti della squadra di recupero menano botte da orbi sul ghiaccio, sotto gli occhi impietosi delle telecamere.

Queste immagini scandalizzeranno gli studiosi: la fase più delicata di un ritrovamento archeologico, lo scavo, viene portata a termine frettolosamente e da parte di personale impreparato.

Finalmente la mummia viene estratta dal ghiaccio e collocata nel contenitore per il trasporto. Il necroforo ha portato una normale cassa di legno, con coperchio da avvitare. Un braccio congelato sporge, impedendo la chiusura del coperchio. Il necroforo risolve rapidamente il problema: si appoggia all'arto e lo fa rientrare di quel tanto che basta. I presenti sentono il rumore dell'osso che si spezza.

Le colpe di tanta disorganizzazione verranno rinfacciate al solo dottor Henn, presentato all'opinione pubblica come pasticcione ed incompetente. Un capo espiatorio ci vuole sempre.

Effettivamente il recupero fu completato in maniera grossolana, ma il dottor Henn non era il capo squadra, e comunque i problemi maggiori risultarono poi quelli causati dai numerosi alpinisti che si erano avvicinati sul posto nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre.

Gli stessi Messner e Kammerlander, nonostante il merito di avere avanzato per primi l'ipotesi di una scoperta archeologica, commisero imperdonabili leggerezze: cedettero alla tentazione di dare un personale contributo alla estrazione della mummia, cercando di terminare il lavoro lasciato a mezzo dalla prima squadra di recupero. Messner utilizzò la sua racchetta da sci come uno scalpello, Kammerlander adoperò un bastone trovato vicino alla mummia. Con quel vecchio arnese, Kammerlander cercò di spaccare il ghiaccio, non immaginando di avere tra le mani un reperto dell'età neolitica.

Per fortuna, una volta effettuato il trasporto della mummia all'Istituto di Medicina Legale di Innsbruck, le cose cominciarono a funzionare. Il capitolo giudiziario fu rapidamente chiuso, ed entrarono in campo gli scienziati, compreso il professor Spindler.

Il dottor Henn morì pochi anni dopo, vittima di un incidente stradale. Spindler ebbe modo di conoscerlo e di apprezzarlo: nel suo libro difende giustamente la memoria di un amico.

(*) *Dirigente medico I livello, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

1

Gennaio-Marzo

2004

Anno 3

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

30,00 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Concessioni cimiteriali ad associazioni no profit***
- ***Polizia mortuaria in riviste medico-legali***
- ***La cremazione delle salme inconsunte***
- ***Interazione tra norme nazionali e regionali***
- ***Riforma dei servizi pubblici locali***



EURO.ACT srl
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE
Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE
Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE
Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONE
Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

COLLABORATORI
Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Massimo Cavallotti, Antonio Dieni,
Raffaella Marsella, Andrea Poggiali,
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto,
Manuela Tartari

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**
Via Valle Zavelea, 22
44100 Ferrara
Tel./Fax 0532-741311
E-mail: redazione@euroact.net

ABBONAMENTI
E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALE
Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è di 30,00 € per l'Italia e di 33,00 € per l'estero.

Il prezzo dell'abbonamento annuale per 4 numeri è di 98,00 € per l'Italia e 108,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del periodico non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.
Chiuso in redazione il 15/01/2004.

INDICE

Editoriale	
2004: anno decisivo.....	2
<i>di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)</i>	
Rubriche	
Brevi dall'Italia e dall'estero	3
<i>a cura di Elisa Meneghini</i>	
Quesiti e lettere.....	7
<i>a cura di Daniele Fogli</i>	
Rassegna di letteratura	11
<i>a cura di Andrea Poggiali</i>	
Le concessioni cimiteriali ad Enti, Confraternite, Congreghe e simili: alcuni primi approfondimenti.....	13
<i>di Sereno Scolaro</i>	
Attualità	
Un difficile apprendistato considerazioni sulla legislazione regionale in materia di polizia mortuaria.....	23
<i>di Andrea Poggiali</i>	
I servizi funerari in Spagna	26
<i>di Josep Cornet</i>	
Documentazione	
Conseguenze della emanazione del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.....	29
<i>Circolare Sefit n. 5128 del 7 novembre 2003</i>	
Servizi funerari: interazione tra norme nazionali e regionali.....	36
<i>Circolare Sefit n. 5145 del 2 dicembre 2003</i>	
Testo degli artt. 113 e 113-bis del T.U. EE.LL. D.Lgs. 267/2000 ed art. 35 della L.448/2001.....	50
<i>come modificati dall'art. 14 del D.L. 269/03, convertito in legge, con modificazioni, con L. 326/2003 e successivamente con il comma 234 dell'art. 4 della L. 24/12/2003, n. 350 (finanziaria 2004)</i>	
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri	55
<i>Legge Regione Piemonte 9 dicembre 2003, n. 33</i>	
Informatica	
Un proponimento per il 2004: provare Knoppix	58
<i>di Nicola Bortolotti</i>	
Cultura	
Cimiteri e Sacrali Militari della Prima Guerra Mondiale: Monte Grappa	66
<i>di Laura Bertolaccini</i>	
Recensione	
I segreti delle mummie.....	71
<i>di Andrea Poggiali</i>	

Editoriale

2004: anno decisivo

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Il 2004 potrebbe essere un anno decisivo per il settore funerario italiano:

- 1) *il PDL AC 4144 di riforma del settore funerario comincia il proprio iter approvativo in commissione XII alla Camera;*
- 2) *due importanti regioni, come la Lombardia ed il Piemonte, hanno già espresso il proprio punto di vista su come intendono il rapporto tra stato, regioni e comuni, legiferando in materia funeraria. Altre regioni si apprestano a farlo, anche se stanno alla finestra per vedere come reagirà lo stato all'invasione operata dalle due regioni citate in talune materie di sua competenza esclusiva;*
- 3) *lo stato, pur con la giacchetta del regolatore della concorrenza, interviene a tre riprese per riformare la riforma dei servizi pubblici locali, vecchia di due anni. Prima con il DL 269/03, poi cambiandone in parte i contenuti con la legge 326/03 di conversione in legge del DL 269. Infine, con aggiustamenti marginali, dati dalla finanziaria 2004.*

Nessuno si illuda che tutto si concluda entro l'anno, ma certo è ragionevole ipotizzare che saranno effettuati sostanziali passi in avanti, mentre la normativa nazionale, se non interverranno fatti nuovi, potrebbe vedere la luce entro il 2005.

In tempo per essere di riferimento per diverse amministrazioni comunali che, entro il 31 dicembre 2006, dovranno decidere come gestire i servizi cimiteriali, i quali ora sembrano proprio attratti tra quelli aventi rilevanza economica, cui applicare l'art. 113 del TU EELL. Si tratta di scenari che girano con velocità inusuali per il settore funerario italiano, che sta archiviando solo ora la transizione dall'era della "privativa del trasporto funebre" con l'adozione, ormai generalizzata, di regolamenti comunali per l'esercizio del trasporto funebre e in taluni casi anche dell'attività funebre.

Nella situazione movimentista attuale è interessante anche capire come evolverà lo scontro di potere per la leadership sul sistema fieristico in ambito funerario, tra FENIOF (e la stampa ad essa riferentesi, come Osiris) e Conference Services (cui fa capo Oltre Magazine).

Arbitro dello scontro il risultato della fiera di Modena che si svolgerà nel 2004, dove per risolvere le sorti della carenza di espositori tradizionali, arriva una iniezione di espositori collegati con il settore lapideo e marmoreo.

L'incursione nel settore marmoreo tentata dalla FENIOF con la Fiera di Carrara, viene invece ritentata da Leanza e soci, che puntano a ridurre il peso del tradizionale appuntamento per il marmo di Verona.

Cosa c'entrino le Fiere con le politiche di sviluppo del settore funerario non è ancora del tutto chiaro.

Ma se interessano tanto, un qualche motivo (leggasi la spartizione del succoso piatto di pubblicità in campo funerario) vi deve pur essere!

Nel frattempo un soggetto prima determinante (per le Fiere), come l'insieme dei costruttori di feretri, attraversa una crisi industriale che dura ormai da troppo tempo e che potrebbe ridisegnare gli equilibri di settore, specie alla luce delle posizioni emerse nelle normative regionali, tese a riappropriarsi di spazi autorizzatori in materia di cofani e soprattutto ad incentivare l'uso di casse di legno sverniciato.

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Gli inconsulti da estumulazione possono essere cremati

Il Ministero della Salute, con risoluzione del 30/10/2003 di p.n. 400.VIII/9Q/3886 ha ritenuto che *“la tesi interpretativa della SEFIT Federgasacqua appare fondata e condivisibile, potendosi così ritenere che oggi, a parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990, sia consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.”*.

La portata della risoluzione è veramente notevole, visto che risolve uno dei problemi maggiormente sentiti dai gestori dei cimiteri italiani. In materia la SEFIT ha emanato la circolare 5128 del 7/11/2003 (vds. in documentazione del presente numero) che, oltre a specificare le motivazioni giuridiche alla base della interpretazione, allega anche un utile schema di ordinanza sindacale attuativa.

Brescia: in funzione a metà 2004 il crematorio

Il forno crematorio di Brescia, situato presso il cimitero di S.Eufemia, entrerà con tutta probabilità in funzione entro il primo semestre del 2004.

L'edificio che lo ospita ha una superficie di circa 200 metri quadrati. Nello stesso sono state previste vie d'accesso separate per il feretro e per i dolenti ed anche spazi sufficienti per garantire la privacy di questi ultimi. La struttura è costata 1.291.000 euro, di cui 475.000 a carico del Comune, che li verserà alla ditta concessionaria nell'arco di 9 anni. La concessionaria - una società tra Cooperativa muratori riuniti e Aristeia Services - gestirà l'impianto per i prossimi 28 anni.

I bresciani che ogni anno si spostano in altre province per essere cremati sono circa 120: ora la possibilità di avere un forno crematorio cittadino potrebbe determinare un aumento di coloro che decidono di ricorrere a questa scelta.

L'assessore ai lavori pubblici Valter Braghini comunica inoltre che *“Per chi volesse disperdere le ceneri al cimitero è stato creato uno spazio cinerario comune: un pozzo collegato a un piccolo ruscello. Al corso*

d'acqua si possono affidare le ceneri del proprio familiare”.

Segue l'indagine iniziata nel 2002 sulle false assegnazioni al Verano di Roma: la Procura ha chiesto 19 rinvii a giudizio

Alla fine del novembre scorso sono state presentate dalla Procura di Roma 19 richieste di rinvio a giudizio per altrettante persone coinvolte nei presunti illeciti legati all'edificazione o all'assegnazione di posti all'interno del cimitero monumentale del Verano di Roma.

Sono finiti nel registro degli indagati alcuni consiglieri del comune di Roma, l'ex responsabile del cimitero del Verano Vincenzo Tardiola, la stilista Paola Ferdi ed alcuni marmisti della capitale con l'accusa, a seconda dei casi, di abuso d'ufficio e corruzione.

Secondo il p.m. la IV Commissione comunale (deputata all'assegnazione delle licenze per l'edificazione delle tombe o alla concessione dei posti nel cimitero romano) avrebbe emesso false attestazioni, in cambio di denaro o altri compensi, per far ottenere le onorificenze necessarie anche a chi non aveva diritto di sepoltura all'interno del cimitero.

Rifiuti in fiamme nell'ossario di Acate (RG): quattro le denunce dei Carabinieri

Ai primi dell'ottobre scorso all'interno dell'ossario del camposanto di Acate (RG) scaturì un incendio che necessitò l'intervento dei Vigili del fuoco.

A seguito di questo dubbio episodio l'Arma dei Carabinieri aprì un'indagine che si è recentemente conclusa con la denuncia di 4 persone, tutte di Acate: un operatore comunale, un muratore, un minorenne - rei di aver commesso il fatto - ed il responsabile della pulizia e della manutenzione del cimitero stesso.

È infatti stato accertato che l'ossario del cimitero di Acate era abitualmente adibito a vera e propria discarica abusiva. I tre operai accatastavano il materiale di risulta (fra cui ciò che rimaneva delle bare ormai inutilizzate ed altro materiale risultato poi infiammabile), lo bruciavano e gettavano le ceneri risultanti dentro l'ossario.

Il responsabile della pulizia e della manutenzione del cimitero è stato denunciato perché al corrente del *modus operandis* ideato dai tre per liberarsi in maggiore fretta del materiale di risulta, che gli consentiva però di completare il lavoro con maggiore velocità e senza grossi sforzi.

Il forno crematorio di Montebelluna (TV) è ora più vicino alla realizzazione

Il Comune di Montebelluna (TV) ha pubblicato alcuni mesi fa, facendo ricorso al project financing, un bando per la realizzazione di un forno crematorio nelle adiacenze dell'attuale cimitero del capoluogo. Ora una ditta privata ha risposto all'appello: si tratta della "Joel trading s.r.l." di Conegliano (TV).

A seguito di questa candidatura l'Amministrazione comunale di Montebelluna ha nominato responsabile del procedimento, l'attuale direttore dell'ufficio tecnico, l'ing. Paolo Portantiolo, che così spiega: *"Per prima cosa il Comune chiederà ora alla ditta delle precise garanzie; quindi un piano finanziario; solo in un secondo momento, poi, la questione si sposterà su un piano più strettamente progettuale. (...) Una volta che il progetto sarà stato formalizzato e validato questo verrà messo in gara d'appalto. Quando la gara sarà stata aggiudicata, la ditta promotrice avrà comunque diritto di prelazione rispetto a quella vincitrice: potrà, cioè, chiedere di essere lei ad effettuare, alle condizioni di aggiudicazione, l'intervento. Se invece si tirerà indietro, il lavoro andrà alla ditta vincitrice"*. Sempre che ci siano altre ditte interessate, considerato che le spese di costruzione sono state stimate in 800.000 euro, interamente a carico della ditta che si aggiudicherà i lavori.

Operatori si rifiutano di raccogliere una salma: scatta la denuncia a Palermo

Per 2 operatori funebri del Comune di Palermo, rei di aver lasciato per 9 ore sulla spiaggia di Mondello il corpo di un turista annegato, è scattata la denuncia per rifiuto di atti d'ufficio.

All'arrivo sul luogo di due operatori di una ditta funebre privata, uno di questi si era rifiutato di effettuare quanto disposto dall'Autorità giudiziaria in quanto affetto da ernia e quindi non in grado di effettuare sforzi; a sollevare il corpo furono poi due cronisti ed un poliziotto.

Ora si dovrà stabilire a chi attribuire la colpa: al responsabile dell'ufficio che aveva disposto

turni con personale non idoneo al servizio pubblico, all'operatore funebre se la tipologia di sforzo richiesta era compatibile con la malattia dichiarata oppure al medico che aveva certificato la malattia se questa si dovesse rivelare nei fatti minore o inesistente.

Il Consiglio regionale del Piemonte approva una legge in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Il 2 dicembre 2003, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato una legge in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri. In meno di una settimana, week end compreso, viene presentato un PDL sulla falsariga dell'art. 7 della legge regionale lombarda, e approvato. Tra i punti qualificanti della L.R. 9/12/2003, n. 33 (pubblicata sul II° Suppl. al B.U.R.P. n. 50 del 11/12/03), l'affidamento allo stato civile di competenze in parte previste dalla legge 130/01, l'obbligo di cremare bare non verniciate, la messa in funzione della raccolta di liquidi e annessi cutanei su tutti i cadaveri destinati alla cremazione (nell'interpretazione più restrittiva), la impossibilità di cremare le salme inconsunte non perfettamente scheletrizzate. La telenovela della applicazione della legge 130/01 si arricchisce di un'altra pagina.

La SEFIT chiede interventi da Governo e Parlamento sulla normativa in materia funeraria

Commentando l'uscita di due leggi regionali in materia funeraria e in particolare sulla cremazione (da Lombardia e Piemonte), che scavalcando diverse prerogative statali in materia inten-

devano (ma non solo) rendere operative da subito diverse parti della L.130/01, sulla dispersione in natura o affido ai familiari di ceneri, Fogli - Responsabile della SEFIT Federgascqua, ha ufficializzato la posizione della Federazione, che in materia ha già diramato una circolare a tutti gli associati, rilasciando le seguenti dichiarazioni.

“Procedendo in questa maniera si rischia di creare più danni dei benefici che indubbiamente si vogliono portare. Siamo perfettamente consapevoli - prosegue Fogli - della pressione che viene dalla cittadinanza e dai cremazionisti, ma aggiungo anche da imprese funebri pubbliche e private, da Comuni e gestori dei cimiteri, per risolvere la grave situazione che si è creata. Siamo altrettanto stanchi di vedere rimandate nel tempo soluzioni che si attendono da quasi 10 anni, ma il danno che stanno creando taluni provvedimenti regionali alla immagine di queste istituzioni e alla loro credibilità futura in campo funerario è immenso. Una materia delicata come quella funebre e cimiteriale non si può affrontare con soluzioni improvvisate, senza confronti preventivi o con scorciatoie legislative di dubbia praticabilità. Già ora il risultato che due importanti Regioni del Nord hanno creato è la confusione sul come comportarsi per l'applicazione della legge 130/01, tanto da invitare SEFIT e ANUSCA Associazione nazionale degli Ufficiali di Stato Civile ad intervenire per chiedere istruzioni operative ai Prefetti. E già questa iniziativa la dice lunga ... su chi ha competenza in materia. Auspichiamo che il Governo da un lato e Parlamento dall'altro assumano le decisioni più corrette per affrontare anche questa situazione, sbloccando l'iter del progetto di legge AC 4144 o, in

alternativa, emanando un urgente regolamento limitato alla operatività della L. 130/01. C'è un'unica strada per risolvere un ingorgo istituzionale di questa portata ed è sedersi insieme ad un tavolo e trovare il modo per venirne fuori. Anche se SEFIT potrebbe limitarsi a dire che era stata buona profeta, il senso di responsabilità dei Comuni, ma riteniamo di tutto il settore funerario, sia pubblico che privato, deve prevalere, perché è ora di dare ai cittadini e agli operatori risposte coerenti, in un quadro di certezze nazionali. L'alternativa è la paralisi data da ricorsi legali e veti incrociati, ma non si farebbe certamente un servizio al Paese.”

Capo d'Orlando (ME): il Comune si pubblicizza nel cimitero

“C'è un tempo per ogni cosa, pensarci in tempo aiuta gli affetti”. Questo lo slogan di un manifesto pubblicitario ideato dall'Amministrazione comunale di Capo d'Orlando (ME) per propagandare la vendita di terreni sui quali costruire delle cappelle.

Se non fosse che i manifesti avrebbero dovuto essere collocati all'interno del cimitero in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, avrebbero dovuto in quanto prima del 2 novembre sono stati debitamente tolti dai viali del camposanto.

Si potrebbe pensare che il clamore suscitato abbia fatto riflettere gli amministratori, ma il Sindaco Massimo Carrello afferma che il motivo è un altro: “quello di far sapere alla gente che si vendono i terreni per la costruzione delle cappelle, che ci sono agevolazioni e possibilità di mutui. Le locandine sono state tolte perché

i giorni delle ricorrenze sono ormai trascorsi ma stiamo pensando di continuare la propaganda anche con eventuali spot televisivi”.

USA: Istituto Criogenico riconosciuto come cimitero

Dopo una disputa durata alcuni mesi fra lo Stato del Michigan e l'Istituto Criogenico (CI) - una organizzazione no-profit che refrigererà corpi deceduti con la speranza che la scienza medica trovi, in futuro, la maniera per riportarli in vita - a quest'ultimo è stata riconosciuta la caratteristica di cimitero.

Nell'agosto 2003 il DLEG (Dipartimento del Lavoro e della Crescita Economica dello Stato del Michigan) aveva fatto cessare l'attività del CI, poiché non autorizzato ad operare come obitorio o cimitero.

L'autorizzazione è arrivata dopo il decesso di un famoso giocatore di baseball, il cui corpo è stato affidato ad un istituto simile dello Stato dell'Arizona.

Ora il CI continuerà ad operare come nel passato, ma sarà soggetto a revisioni, ispezioni e rapporti finanziari. In più - a tutela dei clienti - sarà obbligato a versare del denaro in un fondo di garanzia, destinato a coprire le spese di manutenzione dell'attività.

Australia: permesso di seppellire le salme in feretri di cartone

A Coomalie, una città australiana che dista circa 100 km da Darwin, nel nuovo cimitero, che aprirà ufficialmente i battenti entro luglio 2004, sarà permesso seppellire le salme in feretri di cartone

Il Capo del Consiglio comunale della città, Terry Pailthorpe, ha

dichiarato che la decisione è stata presa poiché non esisteva nessuna ragione di salute pubblica o norma che regoli i cimiteri che bandisse questo tipo di materiale per la sepoltura.

Infatti, in base alle regolamentazioni attualmente in vigore, è permesso utilizzare un cofano di cartone, solo però a condizione che questo venga sepolto in un cimitero riconosciuto ed a una profondità di 1,83 m.

Ovviamente saranno le persone a decidere se scegliere il cofano tradizionale o quello di cartone.

Clayton Scott, dell'Associazione Australiana degli Impresari di pompe funebri, comunica che annualmente solo l'1% delle sepolture viene effettuata con cofano di cartone.

Quest'ultimo infatti costa approssimativamente 200 euro, più o meno come un cofano di legno di bassa qualità, ma a differenza di quest'ultimo risulta molto più difficile da reperire.

Gran Bretagna: dopo la cremazione cosa succede alle ceneri?

In Gran Bretagna i dati più recenti mostrano che il 72% delle persone decedute vengono avviate a cremazione. La percentuale è inferiore che in Giappone (98%), ma superiore al Canada (45%) ed agli Stati Uniti (26%); in riferimento a questi ultimi, il

segretario della Società di Cremazione della Gran Bretagna, Roger Arber, sostiene che la ragione per cui gli americani hanno abbracciato più lentamente la pratica della cremazione è perché storicamente essi hanno avuto maggiori distese di terra sulle quali costruire cimiteri.

Nel 1971, in Gran Bretagna, la percentuale di parenti che si portavano a casa le ceneri del proprio caro era del 12%; oggi ciò accade in più del 70% dei casi.

Ma nessuno sa con certezza cosa succede alle ceneri dopo la cremazione. Anche per questo motivo alcuni antropologi dell'Università di Londra e di Sheffield impegneranno 30 mesi su di un progetto patrocinato dal Governo che consisterà nell'intervistare sia i dolenti che gli operatori dell'impresa funebre. Lo scopo è quello di stabilire come gli inglesi affrontano il lutto.

Stop alla commemorazione go-liardica dei defunti: così ammonisce la Chiesa cattolica di Dublino

Preoccupata per il dilagare di esequie che si avvicinano più a "festini" che a veri e propri riti religiosi, la Chiesa cattolica di Dublino è intervenuta proibendo l'inserimento nella tomba di qualsiasi oggetto non religioso.

Gli amici del defunto, oltre ad ubriacarsi, erano infatti arrivati a collocare gli oggetti più disparati: dalle lattine di birra, alla biancheria femminile, fino alle maglie di squadra di calcio.

Con questo divieto viene restituito alla cerimonia funebre il dovuto rispetto.

Cuba: proteste degli abitanti sui servizi funebri

Gli abitanti di Cabaña, una cittadina alla periferia de l'Havana, si lamentano della scarsa qualità dei servizi funebri erogati dal Governo.

Per quanto riguarda il trasporto funebre, essi hanno reso noto che l'unica autofunebre della città è rimasta in officina - causa riparazioni - per oltre un anno, determinando quindi grossi problemi nello spostamento del feretro.

Inoltre hanno lamentato la scarsa qualità dei cofani: questi infatti non sono dotati di rivestimento interno e sono i parenti che provvedono a rivestirli utilizzando normalmente delle lenzuola.

Se tutto ciò non bastasse il cimitero non è neppure recintato e questo contribuisce alle continue ruberie all'interno dello stesso (fiori di plastica, panchine, articoli di bronzo).

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- **Norme regionali in campo funerario**
- **Statistiche sulla mortalità italiana ed europea**
- **Handicap e cimiteri**
- **AC 4144: l'iter**

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
www.euroact.net

Q. Una famiglia ha richiesto all'Ufficio cimiteri del Comune di ... la estumulazione straordinaria - dopo 10 anni dalla tumulazione - di una salma (con richiesta di avviarla a cremazione), affinché si possa liberare il tumulo per introdurre nuova salma. È possibile acconsentire a tale richiesta?

R. Se il de cuius è deceduto dopo l'entrata in vigore del DPR 285/90 e non vi è uno scritto che dica che è contrario alla cremazione, la estumulazione per avviamento a cremazione è d'obbligo autorizzarla da parte del Comune se è richiesta da tutti familiari aventi titolo.

Se c'è la scelta del de cuius per la sepoltura in tumulo, i resti mortali devono colà essere mantenuti (anche solo come forma di ossa o di ceneri) e non è possibile il trasferimento ad altra sepoltura.

Il Comune è legittimato in tal senso alla luce di quanto previsto dal punto 4 della Circolare 31.07.98, n. 10. Per cui la autorizzazione alla cremazione non può essere rilasciata dal Comune se non si acquisiscono agli atti:

- una dichiarazione di tutti i familiari circa la loro volontà alla cremazione;
- una dichiarazione degli stessi familiari di mancanza di espressa

volontà contraria del de cuius alla cremazione.

Per il resto ci si comporta come se ci si trovasse di fronte al caso di un cadavere. Pertanto occorre sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la piena applicazione dell'articolo 79 del DPR 285/90.

Se invece il de cuius era deceduto prima dell'emanazione del DPR 285/90, ci si comporta come sopra solo nel caso di rinvenimento postumo di volontà scritta alla cremazione del de cuius.

Q. Un concessionario ha mandato alla Direzione Cimiteriale del Comune di ... di poter rivendere a terzi la propria cappella gentilizia - di recente realizzazione e mai utilizzata - causa una sopravvenuta ristrettezza economica.

Considerato che tale richiesta rispetterebbe i canoni dell'attuale Regolamento locale di polizia mortuaria comunale (ormai obsoleto, in quanto vigente dal 1972 e quindi in netto contrasto con i DPR 803/76 e 285/90 in relazione al diritto d'uso e destinazione di un manufatto su suolo demaniale cimiteriale) e che nella bozza del nuovo Regolamento locale di

polizia mortuaria comunale predisposta da tale Direzione si sottolinea che il diritto d'uso non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", si chiede se tale richiesta debba essere o meno avallata.

R. Il fatto che il regolamento di polizia mortuaria del Comune preveda ancora la commerciabilità di manufatti ed aree (essendo vetusto) non determina degli obblighi da parte di codesta Amministrazione di accogliere la compravendita tra terzi di sepolture, in quanto ogni norma in contrasto con il regolamento di polizia mortuaria nazionale viene abrogata dal momento che il nuovo regolamento nazionale acquista efficacia.

Le norme sulla possibilità di contratti *inter vivos* o *mortis*, causa di trasferimento di sepolture, sono contenute nel vecchio regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con RD 1880/1942.

Questo regolamento è stato cambiato (e in particolare è stata cassata proprio la norma in questione) con il DPR 803/1975, che negli ultimi articoli prevede l'espressa abrogazione di ogni norma incompatibile con questo. Attualmente è vigente il DPR 10/9/1990, n. 285, che anch'esso

non contempla la possibilità di compravendita diretta tra privati. Anzi permette l'uso di area per sepoltura in cimitero solamente a coloro i quali la ottengono in concessione dal Comune e vi costruiscono il monumento funerario entro un tempo determinato, sancendo chiaramente che non è consentito il lucro e la speculazione (art. 92 comma 4) e limitando l'uso della cappella familiare alla sola famiglia e fino al completamento dei posti (art.93). È quindi interdetto al concessionario in questione vendere il manufatto o trasferire la concessione a terzi diversi dal Comune. Alla luce della vigente normativa nazionale il Comune può solamente procedere, se lo ritiene, all'accoglimento della rinuncia di concessione cimiteriale già effettuata.

Per l'accoglimento occorre che la sepoltura sia libera (o l'impegno a liberarla prima della consegna) da salme, resti mortali, ossa, ceneri.

È giusto riconoscere un importo al concessionario sia per il terreno, sia per il costruito (sopra o sotto il suolo).

In genere si utilizza per l'area un valore pari a 1/198 per il numero di anni di residua concessione, se a tempo determinato, calcolato sulla tariffa vigente al momento del calcolo.

Ad es.: se per 10 mq. di area la tariffa vigente è di 5.000 euro, e sono trascorsi 6 anni dalla concessione (originariamente di 99 anni), spetta al concessionario un importo pari a 93/198 esimi [cioè (99-6)/198 dei 5.000 euro].

Se la durata originaria della concessione era perpetua si calcola in via convenzionale il 50% del valor attuale.

Per il costruito non vi è altra soluzione che una stima del Vs. ufficio tecnico in base al valor di costruzione di una opera analo-

ga, anch'essa da sottoporre ad un abbattimento che in genere è sempre pari al 50% del valore.

Occorre l'accettazione preventiva da parte dell'interessato di questo valore.

Queste sono norme che dovrebbero essere presenti nel regolamento comunale.

In assenza, si può procedere con una deliberazione di consiglio comunale modificativa del regolamento (o del sistema tariffario).

Conseguentemente il dirigente applica il sistema e procede alla determina conseguente.

Si potrebbe anche procedere con deliberazione comunale caso per caso, ma si consiglia di costruire un sistema normativo che possa poi essere valido per tutti.

Q. È possibile erigere una o più cappelle gentilizie da parte di un Trust o in alternativa da un ente senza finalità di lucro?

R. Per dare risposta al quesito occorre principalmente valutare le caratteristiche della cappella gentilizia (per semplicità espositiva verrà d'ora in avanti chiamata così quella che il DPR 285/90 ha invece chiamato cappella privata di cui all'art. 340 del T.U.L.L.SS.).

Per essere considerata tale (e quindi per potervi effettuare sepolture), una cappella fuori del cimitero deve:

a) essere "*privata e gentilizia*" (art. 340 del T.U.L.L.SS.). Con il termine gentilizia si intende "di famiglia";

b) essere "*non aperta al pubblico*" (quindi aperta alla sola famiglia titolare della concessione di realizzazione). In caso contrario, se una cappella gentilizia fosse aperta a persone di distinte famiglie, le persone di una di queste famiglie, essendo estranee a quelle dell'altra famiglia, costi-

tuiscono il "*pubblico*" per quest'ultima;

c) essere "*posta a distanza di almeno 200 metri dai centri abitati*" (a nulla vale l'art. 28 della L.166/2001, che riguarda la possibilità di deroga unicamente per i cimiteri);

d) essere in un luogo che consenta alla cappella di essere "*attornata da fondi di proprietà della famiglia che ne chiede la concessione e sui quali la famiglia assume vincolo di inalienabilità e di inedificabilità*". Tali vincoli devono essere costituiti mediante atto unilaterale autentico, registrato e trascritto oppure con atto pubblico notarile bilaterale, sempre registrato e trascritto. La proprietà dei terreni deve essere del fondatore il sepolcro, il quale è l'unico che può restringere il diritto di uso dello stesso a sola parte dei membri della famiglia;

e) "*rispondere a tutti i requisiti prescritti dal DPR 285/90 per le sepolture private entro i cimiteri*" (e tra questi anche quelli di cui all'art. 92 e 93 del DPR 285/90), con il che è escluso che il Comune possa concedere la possibilità di realizzare un sepolcro gentilizio per chi miri di farne oggetto di lucro e speculazione, dovendo lo stesso essere non aperto al pubblico e utilizzato per la sola sepoltura dei familiari del fondatore ed eventualmente con le eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 93, seguendo i criteri stabiliti dal regolamento comunale.

La norma si riferisce esplicitamente ad una concessione da parte del Comune (che segue un iter autorizzatorio particolare, stabilito dal Capo XXI del DPR 285/90), in quanto la possibilità di erigere una cappella gentilizia all'esterno di un cimitero sul terreno comunale è una eccezione alla regola della demanialità co-

munale del cimitero e quindi del diritto che ha il Comune sulla edificabilità di un qualunque sepolcro sull'intero suo territorio.

La circostanza è ben chiarita dall'uso del termine "concessione" da parte del Comune sia al comma 2 che al comma 3 dell'art. 104 DPR 285/90, sia ancora all'art. 103.

È questo, a ben vedere, è del tutto logico, poiché se la costruzione delle cappelle gentilizie fosse libera, la loro reiterata costruzione vanificherebbe la riserva posta dalla legge sulla demanialità del cimitero.

La circostanza che l'Art. 103 DPR 285/90 consenta di imporre tasse di concessione per la sepoltura gentilizia avvalorata la eccezionalità rispetto alla possibilità di erigere la sepoltura privata all'interno del cimitero, e consente al Comune di incassare entrate che avrebbe acquisito se la concessione fosse stata all'interno del cimitero che gli avrebbero consentito il mantenimento del cimitero nel tempo.

Si è quindi del parere che la cappella gentilizia non possa che consentire sepolture di familiari del fondatore del sepolcro, con le limitazioni e le estensioni ai benemeriti, dallo stesso stabilite nell'originario atto di richiesta della concessione al Comune.

In base alla vigente legislazione non è quindi possibile che il fondatore di una cappella gentilizia possa essere un Trust o un ente senza scopo di lucro.

Laddove si intendesse realizzare una serie di cappelle gentilizie, queste dovrebbero ciascuna essere attorniate da fondi di proprietà del solo fondatore. Dovrebbe poi valutarsi se una serie di cappelle gentilizie organizzate non costituisca invece un nuovo cimitero particolare, vietato dalla legge a far tempo dalla entrata in vigore del TU delle leggi sanitarie (il

limite temporale è desunto dal comma 4 dell'Art. 104 del DPR 285/90).

Q. Il Comune di ... effettua il trasporto dei cadaveri nell'ambito del territorio comunale (ai sensi degli artt. 16 e 19 del DPR 285/1990), limitandosi a mettere a disposizione l'autofunebre con autista. Gli altri servizi (es. fornitura cofano, fiori, epigrafi) vengono effettuati dalle imprese di onoranze funebri incaricate dai familiari del defunto.

Il servizio di trasporto cadaveri viene esercitato dal Comune con diritto di privativa e - qualora non siano richiesti servizi o trattamenti speciali - viene effettuato gratuitamente, quale servizio di interesse pubblico obbligatorio.

Il Comune di ..., alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali in materia di privativa, chiede:

1) se sia legittimo o addirittura obbligatorio che il Comune continui ad esercitare i trasporti funebri nei termini sopra descritti;

2) se sia possibile o addirittura necessario liberalizzarli in favore delle imprese di onoranze funebri, e in tal caso, con quali modalità.

R. La privativa nel trasporto funebre, anche nella modalità individuata dal Comune è ormai superata. Dapprima è intervenuto il parere dell'Antitrust, poi è seguita una serie di sentenze di vari TAR, tutte concordanti in materia.

Solo il Ministero dell'interno ha dapprima difeso la privativa e poi ha parzialmente rettificato la propria posizione, sostanzialmente dicendo che valeva per chi si apprestava a fare nuove concessioni di servizio (quindi vale-

va fino a scadenza di quelle vecchie, sicuramente per quelle prima della emanazione della L. 142/90, con meno sicurezza per quelle dall'uscita della Legge 142/90 e fino al parere dell'Antitrust, sostanzialmente negativo per le concessioni successive al parere dell'Antitrust).

Sul finire dell'anno 2000 la SEFIT, vista la situazione, consigliava di "liberalizzare" il trasporto funebre, ma con adozione di regolamento per il suo esercizio, fornendo schemi di indirizzo. Rispetto a quella circolare che dava anche una traccia di riferimento per l'adozione del regolamento e dell'ordinanza sindacale attuativa e ancora dell'atto deliberativo di C.C. necessario, la situazione si è evoluta nel senso che ormai sono molte le sentenze di TAR a sostegno della tesi della liberalizzazione.

La più chiara, ma anche quella che incide più negativamente, è quella del TAR Parma. Questa sentenza infatti mette in discussione anche la possibilità di richiedere da parte del Comune i diritti fissi di cui ai commi 2 e 3 del DPR 285/90. Quindi, rispetto alla circolare SEFIT citata (p.n. 4364 dell'11/12/2000), che era antecedente, è meglio che nell'atto deliberativo sul sistema tariffario e di regolazione del trasporto funebre, si specifichi che si tratta (se si vogliono incassare) di diritti per rilascio autorizzazione al trasporto funebre (dentro al Comune o in partenza per fuori Comune).

Q. Il Comune di ... chiede un parere in merito alle modalità che l'ufficio competente deve seguire nella verifica del possesso, da parte delle imprese incaricate dei trasporti funebri, dei requisiti previsti dal

regolamento di polizia mortuaria comunale, in particolare in relazione a quanto prescritto dal seguente articolo del regolamento sopra citato: "Il personale addetto ai trasporti funebri deve essere in regola con le norme in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e deve indossare una divisa consona al servizio ed esporre un apposito tesserino recante la denominazione dell'impresa; deve, inoltre, portare sempre con sé un ulteriore tesserino con foto, dati anagrafici e qualifica ricoperta in azienda".

R. Le verifiche vengono stabilite dal Comune, con comunicazione postuma alle imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di trasporto funebre e con richiesta di comunicazione di eventuali variazioni quando avvengono

(es. cambio sede autorimessa per carri funebri, cambio sede agenzia d'affari, cambio autofunebre, modifiche nell'organico), con espressa facoltà dell'Amministrazione di sospensione, o dove necessario della revoca, dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre per quelle imprese che non mantengano la serie di requisiti prescritti (tra cui anche quelli per la autorimessa, il/i carro/i funebre/i, la sede ove svolgere l'agenzia d'affari).

Per le imprese che invece richiedono il rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre, i requisiti devono essere provati al momento della richiesta e poi comunicate eventuali variazioni.

Per i requisiti sul personale si ritiene che si debba richiedere la documentazione fotografica sulle

divise (il Comune si esprimerà se non le ritiene consone), l'elenco del personale alle dipendenze, con allegata la fotocopia dei documenti comprovanti la iscrizione all'Istituto di previdenza sociale (INPS), ma anche la dichiarazione circa il corretto versamento dei contributi INAIL.

Infine le fotocopie di tutti i tesserini relativi all'identificazione del personale operante, con le relative qualifiche.

È chiaro l'impresa dovrà al Comune comunicare ogni variazione.

Il tesserino dovrà essere esibito a richiesta dell'Autorità, per procedere alla identificazione del personale. Ad es. all'arrivo del carro al cimitero da parte del Servizio di custodia cimiteriale.



euro.act s.r.l.

sito: www.euroact.net

e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

Rubrica

Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

A cura di Andrea Poggiali (*)

“L’APPORTO DELL’EQUIPE DELLA CRIMINOLOGIA ALL’ASSISTENZA AI PARENTI DELLE VITTIME DEL DISASTRO AEREO DI LINATE”, di Merzagora Betsos I., Gaddi D., Travaini G. V., Beringheli E., Domenichini D., in Riv. It. Med. Leg. n. 2/2003

Nell’ottobre del 2001, all’aeroporto di Linate, un aereo carico di passeggeri si schiantò in fase di decollo: l’incidente, il più grave mai avvenuto in Italia, causò centodiciotto vittime.

A distanza di due anni, un articolo pubblicato sulla Rivista Italiana di Medicina Legale analizza l’operato dell’equipe che si incaricò di una incombenza poco conosciuta ma fondamentale: l’accoglienza dei parenti delle vittime e l’accompagnamento ai riconoscimenti delle salme.

Una fase traumatizzante, molto difficile da gestire: questo spiega perché si ritenne opportuno affidarne la conduzione all’equipe di criminologi dell’Università di Milano. Questi operatori, integrati da personale dell’ASL e della Croce Rossa, fecero fronte alla sofferenza delle famiglie colpite, sfruttando l’esperienza maturata nell’assistenza alle vittime di reati.

Le prime pagine dell’articolo sono riservate agli aspetti teorici: lo studio della psicopatologia del lutto, l’importanza di un intervento corretto nell’immediatezza del lutto, gli errori che più comunemente si possono commettere in questa fase e la gravità delle loro conseguenze.

Poi, si passa agli aspetti pratici: in concreto, cosa fu fatto?

Gli autori chiariscono subito che la situazione era incompatibile con attività a valenza terapeutica. Non era quello il momento per “medicalizzare” gli

interventi: occorreva invece mantenere un basso profilo, evitando parole di troppo. Nessun colloquio terapeutico, quindi, e nessuna somministrazione di farmaci: piuttosto, una solida organizzazione di accoglienza, affidata a persone preparate che garantivano una presenza costante. Non è facile assorbire l’impatto della disperazione di una folla per giorni e giorni, ma proprio questo fu il compito degli operatori. Dovevano fare capire ai familiari delle vittime che non erano abbandonati a sé stessi, che in ogni istante c’era una figura di riferimento pronta ad aiutarli nelle esigenze pratiche: reperire una sala appartata per potersi raccogliere con altri familiari, avere informazioni sui tempi di attesa mentre i medici legali ed i necrofori lavoravano freneticamente per rendere presentabili le salme, essere guidati attraverso procedure dolorose.

La professionalità dell’equipe di criminologia si espresse quindi con interventi mirati, essenziali, capaci di assicurare quel “supporto sociale” che dottrina e pratica riconoscono essere il modo migliore per assorbire le conseguenze psicologiche di una tragedia collettiva.

L’ultima parte dell’articolo è dedicata alle reazioni degli operatori. Il peso di quello che gli autori definiscono “ascolto empatico” si fece inevitabilmente sentire. Le tensioni emotive, tenute forzatamente sotto controllo nella fase di emergenza, avrebbero poi richiesto appropriati interventi di rielaborazione. L’importanza di una preparazione specifica si manifestò anche in quel seguito. I componenti dell’equipe di criminologia sapevano che non c’è nulla di cui vergognarsi nel riconoscere la propria vulnerabilità. E noi invece sappiamo che non è facile, per chi lavora nel settore funerario od a stretto

contatto con esso, ammettere il bisogno di un sostegno psicologico.

“APPORTO MULTIDISCIPLINARE SCIENTIFICO-FORENSE PER LA DATAZIONE E RICOSTRUZIONE DEI TRATTI SOMATICI IN UN CASO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO”, di Mario A. Apostol, Vincenzo Caruso, Gian Luca Marella, in ZACCHIA-Archivio di medicina legale, sociale e criminologia, fascicolo 2-3 aprile-settembre 2003

L'articolo di Apostol, Caruso e Marella consente di apprezzare la varietà e la complessità delle tecniche utilizzabili nell'esame di ossa e resti umani, quando i collaudati protocolli medico legali sono integrati dai metodi propri dell'archeologia e di altre discipline scientifiche.

L'occasione per descrivere uno di questi interventi "allargati" è stata la scoperta di un feretro deteriorato sotto la navata centrale della chiesa di S. Maria in Gradi (VT).

Il feretro veniva dissotterrato seguendo il metodo archeologico forense: in altre parole, con il paziente uso di paletta, pennello e setaccio, e con la scrupolosa annotazione di stratigrafia e repertazione degli elementi utili:

Già in questa prima fase si raccoglievano indicazioni importanti. Ad esempio, dal terreno circostante al feretro emergevano lastre di peperino, un materiale di origine vulcanica che risultava essere stato impiegato in quella chiesa a metà del 1700.

Il disseppellimento terminava con l'asportazione del feretro in blocco, mediante l'utilizzo di un piano rigido fatto scivolare sotto la sua base: l'accorgimento consentiva di preservarne la precaria integrità.

I successivi accertamenti venivano effettuati presso il Laboratorio di indagini medico forensi della Cattedra di medicina legale della Università di Roma "Tor Vergata".

Per la determinazione del sesso del soggetto, della sua età e del suo gruppo etnico, il metodo più efficace rimaneva l'esame antropologico condotto dagli specialisti in medicina legale.

Era invece per la datazione della morte che l'approccio integrato risultava fondamentale. La stima dei medici legali, sulla base del metodo ottico-morfologico proposto da Berg, abbracciava un periodo decisamente ampio, tra i 100 ed i 500 anni di età. I parametri presi in considerazione (consistenza delle ossa, fluorescenza UV, permanenza di resti di adipocera, contenuto della cavità midollare, permanenza di tessuti molli, impregnazione lipidica delle ossa) non permettevano una maggiore precisione, almeno nel caso esaminato.

Toccava allora ai laboratoristi entrare in campo con il loro bagaglio di esperienza, analizzando i resti degli indumenti e della cassa. Tra i vari reperti, i più significativi si rivelavano due bottoni di porcellana trovati sugli indumenti ed alcuni chiodi della cassa. In base alle conoscenze sulla fatturazione dei bottoni e sull'importazione e fabbricazione di porcellana in Italia, appariva ragionevole sostenere che i bottoni risalivano alla seconda metà del 1700. Quanto ai chiodi della cassa, rientravano in una tipologia utilizzata non oltre il 1800.

La datazione risultava quindi circoscritta al periodo tra il 1750 ed il 1800: guarda caso, un intervallo coincidente con la datazione dei reperti lapidei rinvenuti in sede di scavo.

In conclusione, l'apporto multidisciplinare offre un vantaggio evidente: ciò non significa che esso possa venire utilizzato di routine. Come opportunamente segnalato dagli Autori, è raro che in caso di scoperta di una sepoltura siano attuabili tutte le applicazioni idonee per rispondere agli innumerevoli quesiti.

() Andrea Poggiali, Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Rubriche

Le concessioni cimiteriali ad Enti, Confraternite, Congreghe e simili: alcuni primi approfondimenti

di Sereno Scolaro

1. Premessa

La materia delle concessioni cimiteriali di cui al Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nei confronti delle Confraternite o Congregazioni od altri soggetti simili, quale ne sia la denominazione locale, è abbastanza poco approfondita. Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fa riferimento (art. 90) ad *enti*, termine che ricompare (art. 93) precisando l'ambito della *riserva* del sepolcro rispetto alle persone individuate dall'ordinamento dell'*ente* e dall'atto di concessione.

Per il resto, le concessioni a tali *enti* sono trattate, e regolate, come qualsiasi altra concessione cimiteriale. La mancanza di approfondimenti non è dovuta ad un qualche approccio superficiale, quanto al fatto che, molto frequentemente, tali soggetti hanno origine in epoche più o meno lontane, tanto che non mancano i casi in cui non siano attualmente disponibili, se non con ricerche d'archivio anche complesse o laboriose, gli stessi atti di concessione: in altre parole, frequentemente la questione si configura come un dato di fatto, come una situazione esistente e consolidata, rispetto alla quale può anche essere non facile l'approfondimento, anche se per mera conoscenza, in quanto tali *enti* tendono a tutelare, a volte anche eccessivamente, la propria identità quanto non autonomia.

Conseguentemente, sembra opportuno affrontare la questione cercando di metterne a fuoco le caratteristiche.

2. Il metodo di approccio delle concessioni cimiteriali ad enti

Per affrontare il tema, si ritiene opportuno partire da una situazione accademica, cioè quella del sorgere di una nuova concessione cimiteriale ad *enti*, in quanto ciò evita i condizionamenti che una presenza storica-

mente consolidata potrebbero determinare e permette di valutarla oggettivamente, spostando ad un momento successivo l'eventuale valutazione delle situazioni in essere.

2.1. La natura degli enti

Occorre affrontare la questione partendo dalla natura che possano avere tali enti. Il codice civile (Libro I, titolo II), regola le persone giuridiche sia pubbliche (art. 11), sia private (art. 12 ⁽¹⁾) e in entrambe le norme citate si fa ricorso al termine di enti. Il successivo art. 13 considera le società, rinviandone il regime al Libro V, cosa che consente di trarre la conclusione per la quale le società, pur disponendo di personalità giuridica non possano qualificarsi quali enti. La *personalità giuridica* è la posizione, l'attitudine, riconosciuta dalla legge, a divenire soggetto di diritti e di doveri, da non confondere con la capacità giuridica consistente nell'attitudine, e titolarità, ad esercitare tali diritti e doveri. Dal momento che le concessioni cimiteriali comportano il sorgere di rapporti giuridici i quali determinano il sorgere di diritti e doveri e, comunque, di negozi giuridicamente rilevanti, la sussistenza della personalità giuridica costituisce un presupposto necessario e preventivo.

(¹) Abrogato dall'art. 11 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)." (in G. U., 7 dicembre, n. 286). Vedi anche in nota successiva. Per ragioni sistematiche, al momento, si fa ancora, e provvisoriamente, riferimento ad esso, traslando i riferimenti alla norma attuale successivamente, specie in relazione agli enti pre-esistenti alla sua abrogazione: se non si facesse ricorso a questo artificio, potrebbe intervenire il pericolo di considerare che le argomentazioni operino solo dopo l'entrata in vigore di questo regolamento, che - va fatto notare - costituisce un regolamento di semplificazione e dotato di forza abrogatrice di norme anche di legge.

Quindi *enti* sono i soggetti che hanno la personalità giuridica pubblica diversi dalle province e comuni (ma anche lo Stato e, dalla loro istituzione, le regioni), cui è riconosciuta la personalità giuridica (anche se talora il termine viene utilizzato per indicare le province e comuni e gli altri soggetti pubblici sopra indicati: si pensi alla rubrica del testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusto per averne un esempio di questo impiego linguistico), ma enti sono anche i soggetti qualificati come persone giuridiche private, specie considerando che l'art. 12, comma 2 c.c. ⁽²⁾ li qualifica espressamente in questo senso.

Per altro, gli enti interessati a tale livello, le persone giuridiche private, non godono di per sé, come altri soggetti del diritto privato quali le società regolate dal Libro V del codice civile, della personalità giuridica, ma quest'ultima si acquista con il c.d. riconoscimento ⁽³⁾, cioè con un provvedimento della pubblica autorità ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

La rilevanza degli enti è presente, tra l'altro, anche nel Libro II, titolo I, capo II, c.c. (artt. 822 - 831), che alla fine considera anche gli enti ecclesiastici, seppure questi abbiano una regolazione, a volte diversa o, meglio, specifica, in cui sono presenti anche altri fattori derivanti dalla diversa regolazione che può aversi ai sensi degli artt. 7 e 8 Costituzione ⁽⁶⁾.

2.2. L'esemplificazione degli enti

Quanto precede consente di elaborare una semplice tabella indicativa degli enti:

Pur non essendo enti nel senso tecnico, si è ritenuto di indicare nella tabella che precede anche le società, in quanto comunque soggetti di personalità giuridica.

Tipologia	Fonte della personalità giuridica
Stato, regioni, province, comuni ⁽⁷⁾	Implicita (Costituzione e legge)
Enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾	legge istitutiva
Associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato	riconoscimento (pubblica autorità)
Enti ecclesiastici ⁽¹¹⁾ o enti consimili, indipendentemente dal culto	riconoscimento, secondo le specifiche norme di regolazione
Società	iscrizione registro

2.3. Gli enti ecclesiastici o ad essi assimilabili

La differente terminologia evidenzia la specificità degli enti appartenenti alla Chiesa cattolica e di quelli appartenenti ad altre confessioni. La differenza non deriva solo dalla Costituzione, ma è presente anche nell'art. 9, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che, se non innova sulla loro disciplina (comma 2), tuttavia

⁽⁷⁾ Ma andrebbero qui enumerate anche le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate, nonché le unioni di comuni e le altre forme associative degli enti predetti.

⁽⁸⁾ Può essere interessante ricordare la sentenza della Corte cost. 25 maggio 1990, n. 259, per se emanata a seguito di ricorso antecedente alla L. 8 marzo 1989, n. 101, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerosi articoli del R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731 "Norme sulle comunità israelitiche e sulla Unione delle comunità medesime" (... *Si è in presenza di un corpo normativo unitario che imprime alle comunità israelitiche il carattere di enti pubblici. Difatti ... da un canto esso attribuisce agli organi dello stato un penetrante potere di ingerenza sul modo di essere strutturale e funzionale di detti enti, molto simile a quello proprio degli enti pubblici territoriali minori e quale non è dato di riscontrare nel nostro ordinamento per nessun ente privato e, d'altra parte, conferisce alle comunità poteri autoritativi e privilegi in materia di riscossione dei contributi che presuppongono l'implicito riconoscimento della natura pubblica degli enti cui essi vengono attribuiti.* ... "La natura pubblica conferita alle comunità israelitiche dal complesso delle norme denunciate contrasta con ... l'art.8, 2° Cost. perché tale natura presuppone un regime cui corrisponde tutt'altro che l'abbandono da parte dello Stato di quel potere d'ingerenza che questa Corte ha ritenuto in contrasto con molti parametri costituzionali" "Tale regime determina una sorta di "costituzione civile" di una confessione religiosa ad opera del legislatore statale, un esempio forse unico nel nostro ordinamento giuridico, di statuto di confessione religiosa formato ed emanato dallo Stato ...").

⁽⁹⁾ Per l'attribuzione della personalità giuridica ai Fondi pensione, si fa riferimento all'art. 4, commi 1 e 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

⁽¹⁰⁾ Tra gli enti in questo ambito vi sono anche le IPAB, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, rette dalla L. 17 luglio 1891, n. 6972, legge abrogata, su questo punto per differente regolazione *ex novo* della materia, dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in attuazione dell'art. 30, l. 8 novembre 2000, n. 328.

⁽¹¹⁾ Il termine di enti ecclesiastici è qui riferito con riguardo agli enti della Chiesa cattolica, per riferimento testuale alle disposizioni della L. 20 maggio 1985, n. 222 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi."

⁽²⁾ Si tenga presente l'intervenuta abrogazione.

⁽³⁾ Il riconoscimento, che determinava l'assunzione della qualifica di ente morale, termine sinonimo dell'attuale "associazioni riconosciute" seppure più estensivo comprendendo anche le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, avveniva con provvedimento prima reale e successivamente del Presidente della Repubblica. Con l'istituzione delle regioni (a statuto ordinario), le funzioni amministrative in materia sono state delegate alle regioni se si trattasse di persone private operanti esclusivamente in date materie e le cui finalità si esaurissero nell'ambito di una sola regione (art. 14 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). Il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica è regolato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, con cui, tra l'altro, è stato abrogato l'art. 12 c.c.

⁽⁴⁾ A titolo di mero esempio, si ricordi l'art. 79, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che, non a caso, considera le associazioni riconosciute, cioè che hanno acquistato la personalità giuridica ai sensi delle norme vigenti.

⁽⁵⁾ Ad esempio, sugli effetti della personalità giuridica, nel caso di diritto pubblico (o, forse, meglio para-pubblico) si veda: TAR Toscana, Firenze, sezione III, sent. n. 315 del 2 ottobre 1998, in un caso di licenziamento di personale dipendente dalla Confraternita della Misericordia di Camaione, cui si applicava il CCNL Regioni-Autonomie Locali in quanto IPAB, a seguito di soppressione del posto conseguente alla riduzione dei proventi derivanti dalle attività svolte (trasporti con ambulanze e servizi funebri).

⁽⁶⁾ E, magari, con altri fattori di diversità per i soggetti che, estranei all'ambito dell'art. 7, non si trovino ancora nelle condizioni dell'art. 8.

assoggetta, sotto il profilo del procedimento di riconoscimento, detti enti al medesimo regime (comma 1).

2.3.1. Gli enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, il *Codex Juris canonici (CJC)*, Liber II, pars I, titulus V (can. 298 – 329) considera le Associazioni di fedeli, con la distinzione tra Associazioni pubbliche (can. 312 – 320) e Associazioni private (can. 321 – 326), con una distinzione che ricorda molto quella del codice civile tra associazioni non riconosciute e riconosciute, dato che anche un quest'ambiente l'Associazione privata può acquistare personalità giuridica con provvedimento dell'autorità (can. 322), divenendo così Associazione pubblica. L'uso di simile, od assonante, terminologia deriva dal fatto che anche nell'ordinamento canonico si sono poste e vengono regolate esigenze simili a quelle affrontate nell'ambito dell'ordinamento civile, cioè la rilevanza della personalità giuridica. Va solo osservato che la personalità giuridica nell'ordinamento canonico opera all'interno di esso, senza poter fuoriuscirne, di norma, proprio per l'assunto dell'indipendenza e sovranità – nel proprio ordine – di tale ordinamento. Seppure l'affermazione ricalchi il precetto costituzionale (art. 7), cosa che potrebbe apparire uni-laterale, in realtà essa risponde a principi generali tra ordinamenti e, soprattutto, di rispetto reciproco tra ambiti che operano su piano nel diversi e distinti. In altre parole, l'acquisto della personalità giuridica canonica (can. 322 CJC) ha effetto in tale contesto, mentre l'acquisto della personalità giuridica nell'ordine civile richiede altro, tanto che l'art. 1 L. 20 maggio 1985, n. 222 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi" ⁽¹²⁾ prevede che gli enti ⁽¹³⁾, costituiti od approvati dall'autorità ecclesiastica ⁽¹⁴⁾ possano essere riconosciuti come persone giuridiche *agli effetti civili*: si deve sottolineare l'elemento di facoltatività del riconoscimento agli effetti civili, che importa come questo divenga presupposto necessario "agli effetti civili", in difetto del quale gli enti ecclesiastici rimangono regolati unica-

mente dalle fonti canoniche e all'interno dell'ordinamento canonico ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾.

In altre parole, per le associazioni di fedeli non è sufficiente l'approvazione ecclesiastica, neppure il riconoscimento ecclesiastico, ma al fine di poter porre in essere negozi giuridici è necessario sempre il riconoscimento agli effetti civili, anche per quelle che, come si vedrà di seguito, non siano riconoscibili quali enti ecclesiastici: Si tratta di un aspetto che consente a chi operi nell'ambito (o, se si vuole, nell'ordine) civile di non essere tenuto a considerare la natura

⁽¹⁵⁾ Per gli enti ecclesiastici esistenti in precedenza, si rinvia anche all'art. 29, lett. c) del Concordato, ratificato con L. 27 maggio 1929, n. 810 (Cass. Civile, sezioni Unite, sent. n. 3127 del 10 aprile 1997). In proposito: "“Nei confronti delle Confraternite, sfuggite alla trasformazione prevista dell'art. 91 n. 2 l. 17 luglio 1890 n. 6972, per non essersi verificate nei loro confronti le condizioni previste dalla stessa legge, il Concordato lateranense detta all'art. 29, lett. e), una norma particolare in base alla quale, ove dette Confraternite svolgono in via esclusiva o prevalente scopi di culto, non sono più trasformabili (nel senso che il loro patrimonio non può essere destinato ad altra finalità) e passano alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica, soggiacendo quindi alle norme canoniche relative al funzionamento degli enti ecclesiastici e all'amministrazione dei loro beni; pertanto, poiché il criterio base assunto dal Concordato al fine di definire il regime giuridico delle Confraternite, quindi il riparto delle competenze fra l'ordinamento giuridico italiano e quello della Chiesa è il criterio del fine, nel senso che un fine di culto svolto in via esclusiva o prevalente comporta il trapasso della Confraternita alle dipendenze della Chiesa e la sua soggezione, in qualità di ente morale ecclesiastico, all'ordinamento giuridico di quest'ultima, da ciò consegue che, una volta effettuato il trapasso, anche l'attività di beneficenza, che la Confraternita svolge in via razionale rispetto a quella di culto, rientra nella giurisdizione della Chiesa. “” T.A.R. Lazio, sez. I, 19 dicembre 1979, n. 1067 (Arciconfraternita S. Anna e altro c. Ministero tesoro) in Foro amm. 1980, I, pag. 187.

⁽¹⁶⁾ Va anche ricordato l'art. 71 L. 20 maggio 1985, n. 222 che considera il "regime transitorio", prevedendo:

"Art. 71.

Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'art. 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo." La Cassazione civile, sezioni Unite, con sent. n. 10300 del 18 ottobre 1993 ha ritenuto che nell'ipotesi che non vi sia prova dell'emanazione del suddetto decreto, dovrebbe applicarsi la disposizione richiamata, con la conseguenza che, in difetto della dichiarazione formale dello scopo esclusivo o prevalente di culto dovrebbe applicarsi la L. 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (art. 91).(n.d.r. Legge su questo punto parzialmente abrogata, per regolazione ex novo della materia, dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, ex art. 30, l. 8 novembre 2000, n. 328). La suddetta conclusione va però coordinata con la sentenza della Corte Cost. 7 aprile 1988 n. 396 (successiva alle leggi del 1985) secondo la quale è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 38 Cost., l'art. 1 della legge n. 6972 del 1890, nella parte in cui non prevede che le istituzioni di assistenza e di beneficenza - regionali ed infra-regionali - possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di un'istituzione privata.

⁽¹²⁾ Si tratta di una norma, statale, con cui è stata data, per queste materie, attuazione all'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato e dei Patti lateranensi, modifica avvenuta contesto dell'art. 7, comma 2 Cost. Altre leggi di attuazione dell'Accordo sono: a) L. 25 marzo 1985, n. 121; nonché, specie per quanto qui riguarda, b) L. 20 maggio 1985, n. 206 "Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia per gli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'art. 7, n. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984".

⁽¹³⁾ Il titolo I è dedicato agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

⁽¹⁴⁾ Per altro a condizione che abbiano: a) sede in Italia e b) date finalità, cioè quelle di religione o di culto.

quale risultante in altro "ordine" (quello canonico, nel caso), ma fermarsi al riconoscimento "civile" o, il ché è lo stesso, "agli effetti civili" che risulta, in termini di sistema delle prove dall'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche ⁽¹⁷⁾.

La rilevanza del riconoscimento agli effetti civili *al fine di porre in essere negozi giuridici* emerge, espressamente e con estrema chiarezza, dall'art. 6, comma 4 L. 20 maggio 1985, n. 222 con cui, chiusa la fase transitoria, si individua che la titolarità giuridica importa il riconoscimento (e non solo questo, ma anche l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche come "prova" del riconoscimento, agli effetti civili) ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾. Altrettanto, importante appare l'art. 10 che ammette come anche i soggetti che non siano riconoscibili in quanto enti ecclesiastici, ad esempio associazioni meramente costituite od approvate dall'autorità ecclesiastica, diverse dalle società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli ⁽²⁰⁾, possano essere riconosciute, agli effetti civili, alle condizioni e nei modi del codice civile (o delle sue modificazioni successivamente introdotte ⁽²¹⁾). In tal caso, tali enti *restano in tutto* regolati dalle leggi civili, con la salvaguardia della competenza dell'autorità ecclesiastica sulla loro attività in ambito religioso, di culto nonché della potestà riconosciuta od attribuita alla medesima autorità ecclesiastica dallo statuto associativo per quanto concerne gli organi statutari.

Ne consegue che per la conclusione di negozi giuridici è presupposto insuperabile l'intervenuto riconoscimento agli effetti civili, indipendentemente dalla tipologia o natura dei negozi giuridici, aspetto confermato per gli acquisti (art. 17 L. 20 maggio 1985, n. 222), dato che, talora, alcune tipologie di concessioni cimiteriali sono assimilate, anche se per taluni effetti, ad acquisti o a locazioni ⁽²²⁾, non trascurando che tale

normativa considera anche la posizione degli enti ecclesiastici riconosciuti precedentemente sulla base della normativa pregressa (ad esempio, si veda l'art. 6 L. 20 maggio 1985, n. 222).

Appare, infine importante la disposizione dell'art. 18: "*Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.*", così come quella dell'art. 19 "1) *Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.* 2) *In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.*"

2.3.2. Gli enti ecclesiastici appartenenti ad altre confessioni

Per quanto attiene agli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione delle Intese di cui all'art. 8 Cost., l'art. 9 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 fa rinvio ad esse, salvaguardandone le specifiche disposizioni, in quanto leggi speciali, e senza elencare quali siano le Intese stipulate, e tradotte in legge, ci si limita a fornire un riferimento sull'elenco delle confessioni religiose ed elenco degli enti dotati di personalità giuridica delle confessioni religiose che hanno stipulato Intese, che consente la loro conoscibilità: <http://www.mininterno.it/culti/divcudiv.htm>.

In ogni caso, si possono riassumere le Intese sin qui stipulate nella tabella:

Culto	Legge
Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese	11 agosto 1984, n. 449
Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	22 novembre 1988, n. 516
Assemblee di Dio in Italia (ADI)	22 novembre 1989, n. 517
Unione delle Comunità ebraiche italiane	8 marzo 1989, n. 101
Unione Cristiana Evangelica battista d'Italia (UCEBI)	12 aprile 1995, n. 116
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)	29 novembre 1995, n. 520
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova	(legge non adottata, Intesa del 2000)
Culto Buddhista (dovrebbe essere l'Unione Buddhista Italiana - U.B.I.)	(legge non adottata, Intesa del 2000)

⁽¹⁷⁾ Istituto presso gli Uffici territoriali del Governo, già Prefettura. Art. 1 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

⁽¹⁸⁾ Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

⁽¹⁹⁾ Il riconoscimento agli effetti civili non è necessario laddove l'ente svolga la propria attività interamente all'interno del proprio ordine, a condizione che per questo non sia necessaria la stipula di alcun negozio giuridico. "*Va individuato nel fine di culto l'elemento che differenzia le confraternite qualificabili come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le confraternite carenti di questa qualifica. Il fine esclusivo o prevalente di culto comporta il trapasso della confraternita con il suo patrimonio e con il complesso delle sue finalità alle dipendenze della Chiesa e la sua soggezione, in qualità di ente morale ecclesiastico, all'ordinamento canonico. Le altre confraternite sono assoggettate alla disciplina statutale, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per le attività dirette a scopi di culto.*" Pretura Caulonia, 29 ottobre 1991 (Congregaz. rosario Caulonia c. Vescovo Locri), in Dir. eccl. 1992, II, 160 nota di Bianco.

⁽²⁰⁾ Cioè: quelle che hanno o hanno acquistato la personalità giuridica canonica.

⁽²¹⁾ Cfr.: Art. 9 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

⁽²²⁾ Si considerino i risvolti fiscali delle concessioni cimiteriali.

Altre organizzazioni religiose che hanno richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, ma che non hanno stipulato intese, ricordando che l'Intesa ha effetto con l'entrata in vigore della relativa legge (e, per questo, sono indicati anche culti già presenti nella tabella precedente, in quanto non vi è ancora la legge relativa):

- Associazione Cristiano-Ortodossa dei Santi Agapito Martire e Serafino di Sarov
- Associazione e Chiesa del Regno di Dio
- Associazione Santacittarama
- Centro Islamico Culturale d'Italia
- Chiesa cristiana Evangelica missionaria pentecostale di Olivarella di Milazzo
- Chiesa cristiana Evangelica indipendente Berea
- Chiesa cristiana millenaristica
- Chiesa di Cristo di Milano
- Chiesa e confraternita dei SS: Pietro e Paolo dei nazionali greci
- Chiesa ortodossa russa in Roma
- Chiesa ortodossa russa in Sanremo
- Comunità armena dei fedeli di rito armeno gregoriano
- Comunità dei greci ortodossi in Venezia
- Comunità evangelica di confessione elvetica o chiesa evangelica riformata svizzera di Trieste
- Comunità evangelica di confessione elvetica o chiesa evangelica riformata svizzera di Firenze
- Comunità evangelica di Merano di confessione augustana
- Comunità greco orientale ortodossa in Trieste
- Comunità religiosa serbo-ortodossa di Trieste
- Congregazione cristiana dei testimoni di Geova
- Congregazione cristiana evangelica in Genova - Sampierdarena
- Consulta evangelica
- Ente cristiano evangelico dei fratelli in Novi Ligure
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (Mormoni)
- FPMT Italia – Fondazione per la preservazione della tradizione MahaYana
- Fondazione apostolica, ente patrimoniale della Chiesa apostolica in Italia
- Fondazione dell'Assemblea spirituale nazionale dei Baha'i d'Italia
- Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudeji
- Movimento evangelico internazionale "Fiumi di potenza"
- Opera delle Chiese cristiane dei fratelli
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed esarcato per l'Europa meridionale (Patriarcato di Costantinopoli)
- Self realization fellowship Church . Chiesa della fratellanza nella realizzazione del sé

– Unione buddhista italiana (U.B.I.)

L'elencazione non va considerata esaustiva, ma meramente esemplificativa.

2.3.3. Considerazioni generali sugli enti ecclesiastici od ad essi assimilabili sotto il profilo delle concessioni cimiteriali

Da quanto precede emerge compiutamente la constatazione come il riconoscimento della personalità giuridica, sotto il profilo degli effetti civili, costituisca presupposto per porre in essere negozi giuridici o per esserne parte.

Va precisato, oltre tutto, come la questione del riconoscimento si estende anche alle modificazioni degli atti costitutivi, cioè non ha riguardo solo al sorgere della personalità giuridica, ma altresì ai suoi mutamenti e trasformazioni nel tempo.

Tale presupposto, se risulta non equivoco nell'eventualità di concessioni "nuove", cioè da porre in essere, se ed in quanto siano previste dal piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ⁽²³⁾), che ovviamente quanto necessariamente si estende anche al mutamento, o all'ampliamento o in ogni caso a qualsiasi forma di novazione di concessioni esistenti, sussisteva anche per le concessioni cimiteriali esistenti, al momento del loro sorgere, in quanto la normativa, almeno a partire dalla costituzione del Regno d'Italia ⁽²⁴⁾, risultava allora sostanzialmente omogenea e poco rilevava se la fonte fosse allora norma di legge (ad esempio, il codice civile) o quella attuale (il regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), dato che quanto è mutato ha riguardo alla forma, non alla sostanza. Oltretutto, che tale presupposto, oltre che sussistere nel presente, sussistesse nel passato, è argomentabile sulla constatazione che l'atto di concessione di area cimiteriale, o comunque di concessioni cimiteriali, costituisce un negozio giuridico di disponibilità su beni soggetti al demanio comunale ⁽²⁵⁾ posto in essere da un soggetto giuridico, il comune, e volto a attribuire, o anche solo a regolare, diritti di altri soggetti, diritti che presuppongono sia la personalità giuridica, sia che la capacità giuridica (nonché la soggettività contrattuale, se si riconosca all'atto di concessione una natura contrattuale; pur nella diffi-

⁽²³⁾ Altra condizione pregiudiziale, a volte sottovalutata.

⁽²⁴⁾ Ma ciò valeva anche presso quasi tutte le legislazioni degli Stati pre-Unitari ...

⁽²⁵⁾ Seppure la demanialità dei cimiteri risulti positivamente (da norma scritta) dal 28 ottobre 1941, entrata in vigore del Libro III del Codice civile, tuttavia essa era ritenuta sussistente dalla prevalente giurisprudenza e dottrina anche in precedenza *ratio materiae*. Qualora, accademicamente, si valutasse un'eventuale lontana patrimonialità dei cimiteri (magari in periodo pre-Unitario), in ogni caso l'atto di concessione (o di assegnazione, più genericamente) costituiva un negozio giuridico, la cui stipula richiedeva la capacità a contrarre, cioè il concorso sia della personalità giuridica che della capacità giuridica.

coltà di riconoscere natura contrattuale all'atto di concessione, tuttavia esso è indubitabilmente un negozio giuridico).

2.4. Gli enti aventi natura privata nell'ambito civile

Se gli enti ecclesiastici o ad essi assimilabili hanno richiesto, per la specialità della loro regolazione, uno specifico ambito di valutazione, per quanto ha riguardo agli enti individuati esclusivamente dalla legge civile, in quanto privi di connotazioni religiose o di culto (ed a prescindere dalla confessione), cioè per gli enti pubblici riconosciuti per legge o per le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato), ci si viene a trovare di fronte a soluzioni che sono, sostanzialmente, uguali a quelle individuate alla fine del punto 2.3.3), dal momento che il presupposto preliminare per porre in essere un qualsiasi negozio giuridico risulta essere quello della capacità contrattuale (chiamiamola pure così ...) che importa il concorso sia della capacità giuridica sia della personalità giuridica.

E la personalità giuridica può sussistere *ab origine*, nel caso di persone giuridiche pubbliche, o può acquistarsi attraverso il riconoscimento, oggi in conformità al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, prima in conformità alle disposizioni precedentemente in vigore.

3. L'atto di concessione cimiteriale

Fermo restando il presupposto della titolarità della personalità giuridica, a prescindere dalla natura dell'ente ⁽²⁶⁾, così come quello della pre-esistente previsione nel piano regolatore cimiteriale delle aree destinate a divenirne, in attuazione dello stesso piano regolatore cimiteriale, oggetto di concessioni cimiteriali, l'atto di concessione deve individuare l'area, la durata e gli altri obblighi ⁽²⁷⁾ cui la concessione è soggetta, ma non può fermarsi a questi aspetti.

Infatti, non fa sottovalutare la portata dell'art. 92, comma 4 e, soprattutto, dell'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il primo esclude che la concessione possa essere data a soggetti che *mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione*, limite che opera non solo per le concessioni ad enti, ma è di portata generale, riguardando anche le persone fisiche. Sotto questo profilo vanno considerati sia il fine espresso, ma anche il fine inespresso, anche se in questo caso esso potrebbe essere destinato a divenire noto o conoscibile in momento successivo al sorgere della concessione, caso nel quale

l'impedimento alla concessione diviene motivo di decadenza ⁽²⁸⁾.

Il secondo rileva sotto il profilo della "riserva", in termini di *jus sepeliendi*, cioè di individuazione delle persone che possano essere sepolte nell'ambito della concessione, fermo il limite della capienza fisica.

Infatti, poiché la sepoltura nelle concessioni cimiteriali è *riservata* a persone determinate o determinabili, con esclusione di chi non si trovi nella condizione di riservatario ⁽²⁹⁾, se la concessione sia fatta ad enti tale riserva opera con riguardo alle persone contemplate nell'ordinamento dell'ente e, in concorso, dall'atto di concessione, con la conseguenza che questo ultimo deve avere puntuale riguardo anche a tale aspetto, tanto più che, in occasione della preventiva autorizzazione amministrativa comunale all'accoglimento nel sepolcro, va verificata la qualità di persona destinataria della riserva determinata dall'ordinamento dell'ente e dall'atto di concessione, verifica che costituisce requisito di legittimità dell'autorizzazione amministrativa comunale a tale accoglimento.

Ne risulta che questo aspetto costituisca elemento sostanziale, essenziale e necessario dell'atto di concessione, tanto che la sua assenza potrebbe ⁽³⁰⁾ farne valutare la nullità dell'atto di concessione medesimo. Questo importa che l'ordinamento dell'ente determini i criteri e le tipologie per la loro preventiva individuazione o determinazione, tra l'altro non sottovalutando la portata dell'art. 50, lett. c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel punto in cui usa l'espressione: *ma aventi diritto al seppellimento*, dato che il *ma* indica un'eccezione, che si giustifica per la pre-esistenza di un diritto già in qualche modo perfetto (decesso a parte), e l'*aventi* indica che questo diritto deve essere sorto, precedentemente al decesso, dovunque questo avvenga, in relazione ad una condizione personale del defunto ⁽³¹⁾.

Quale portata può avere l'espressione: *persone contemplate dal relativo ordinamento*? Pare importante, come prima cosa, porre l'accento sul termine

⁽²⁸⁾ La decadenza, in quanto imputabile al comportamento di una parte, il concessionario, opera di diritto con il porre in essere i comportamenti che la determinano, spettando all'autorità amministrativa la sua mera dichiarazione, i cui effetti, per altro, non possono che decorrere dai comportamenti o fatti che determinano, oggettivamente, le condizioni di decadenza. Sotto questo aspetto, l'omissione od il ritardo nella dichiarazione di decadenza potrebbe determinare il sorgere di una responsabilità ex art. 93 testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., oltre alle altre responsabilità che, nelle singole situazioni, possano determinarsi.

⁽²⁹⁾ Il mancato rispetto di tale riserva, e a maggior ragione la sua violazione, costituisce fattore determinante la decadenza.

⁽³⁰⁾ Il condizionale è, qui, fuori luogo, in quanto si è positivamente in presenza di una condizione di nullità.

⁽³¹⁾ Chiaramente ciò esclude l'ipotesi che tale diritto possa sorgere *post mortem*.

⁽²⁶⁾ In pratiche, in tutti i casi in cui le concessioni cimiteriali abbia come parte un soggetto diverso da una o più persone fisiche. E anche per le persone fisiche è richiesta la capacità, congiuntamente giuridica (art. 1 c.c.) e di agire (art. 2 c.c.), cioè le capacità necessarie per porre in essere negozi giuridici validi.

⁽²⁷⁾ Art. 92, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

“ordinamento”, che consente di considerare come esso possa avere differenti contenuti, in relazione alla natura, tipologia, carattere dei diversi enti che possono essere, nelle singole situazioni, destinatari della concessione cimiteriale.

Infatti, negli enti a carattere associativo potrebbero essere fatto riferimento all'appartenenza sotto il profilo associativo, attraverso un atto di adesione, ma vi potrebbero essere anche enti che, a prescindere dal carattere associativo, abbiano tra le proprie finalità quello di assicurare la sepoltura ad altri, a terzi ⁽³²⁾. Ma le tipologie di “ordinamenti” possono essere ben numerose: statuto, atto costitutivo, tavole di fondazione, ecc. Con l'uso di questo termine, di portata generale ed omnicomprensivo, tutto sommato viene a superarsi l'esigenza di definizione, nominalistica, dell'ordinamento.

Come si è visto, il concetto di ordinamento ha riguardo sia al titolo originario dell'ente, ma si può estendere alle forme e condizioni di appartenenza, nonché, se ne ricorra il caso, alle sue finalità. Dovrebbe essere posta anche la questione degli enti che facciano ricorso ad “ordinamenti” di secondo livello, come nel caso in cui il titolo originario, quale ne sia la denominazione, rinvii ad un atto di secondo grado la definizione delle persone o dei criteri di pre-determinazione delle categorie di persone cui sia riservato il diritto di essere sepolti nel sepolcro oggetto dell'atto di concessione. Si ritiene che questa eventualità non possa costituire un elemento impeditivo della concessione, almeno quando ciò risulti in via espressa, tanto dal titolo originario dell'ente quanto dall'atto di concessione, dal momento che quest'ipotesi pone unicamente l'esigenza della conoscibilità, a volte anche in termini meramente ricettizi, delle persone o dei criteri di pre-determinazione delle persone riservatarie. È del tutto evidente come, in tali casi, l'atto di concessione dovrà assumere a riferimento la fonte di grado secondario, fermo restando il vincolo di strumenti relazionali idonei a garantirne la conoscibilità, in termini giuridici, da parte delle autorità comunali preposte alla gestione e vigilanza sull'esercizio del diritto di uso sulle concessioni cimiteriali che vengono poste in essere.

Tra l'altro, non si può dimenticare come questo obbligo di verifica preventiva della sussistenza del diritto a ricevere sepoltura nel sepolcro privato, quali sono tutti i sepolcri in concessione, sussista anche nel caso, eventuale, di quelle particolari sepolture che sono le cappelle private poste fuori dai cimiteri (art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che proprio per la loro natura privatistica sembrerebbero potenzialmente meno soggette alla vigilanza dell'autorità comunale:

⁽³²⁾ L'esempio più storicamente classico potrebbe essere quello di provvedere alla sepoltura di cadaveri dei poveri, come opera di *pietas*, magari con connotazioni non estranee a quelle religiose. Ad esempio, si ricordi che il dare sepoltura ai defunti rientra tra le opere di misericordia, secondo la dottrina della Chiesa cattolica.

se tale verifica è d'obbligo per queste ultime, a maggior ragione è imprescindibile per l'uso dei sepolcri privati in concessione all'interno dei cimiteri di cui al capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3.1. L'onere della concessione

Salvo quanto previsto dall'art. 343, comma 1, secondo periodo, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾, le concessioni di cui al capo XVIII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono tutte a titolo oneroso.

Va richiamato l'art. 4 D.M. (Interno, di concerto con Salute) 1° luglio 2002 ⁽³⁵⁾ il quale prevede che:

“1. La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è determinata dal comune nella misura massima di Euro 160 e può essere determinata in misura differente in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

2. La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dal comune in base alle seguenti voci di calcolo:

a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un'unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura;

b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero.”

La disposizione, apparentemente dato il contesto, ha riguardo alla misura della tariffa per la dispersione o la conservazione delle ceneri, ma enuncia, specie nel comma 2, principi di ordine generale che già dovrebbero essere, e da sempre, stati applicati per ogni tipologia di concessioni cimiteriali, salvo – forse – per i rapporti quantitativi, precedentemente non esplicitamente espressi. Infatti, il comma 2 afferma sia il

⁽³³⁾ Con riguardo all'area necessaria per la costruzione dei crematoi, cioè dell'impianto tecnico della cremazione, e con esclusione delle aree che non siano tecnicamente necessarie a tali impianti tecnologici.

⁽³⁴⁾ Va segnalato come in più di qualche banca dati giuridica (più di una) siano presenti indicazione redazionali del tenore: *“(Omissis) Vedi, ora, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285”*, cosa che lascerebbe intendere un'intervenuta abrogazione di tale disposizione, in quanto materia regolata dalla fonte più attuale. Si ritiene che la disposizione, allo stato, non sia da considerarsi abrogata, come altre del titolo VI R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ma unicamente frutto dell'attività redazionale. A sostegno della non intervenuta abrogazione, si può addurre il PdL AC 4144, presentato alla Camera dei Deputati il 7 luglio 2003, che importa modifiche a questo titolo del T.U.L.L.SS.. Se l'art. 343 T.U.L.L.SS. fosse stato precedentemente abrogato, la prefata clausola di salvaguardia, nel testo *“(Salvo quanto previsto)”*, verrebbe meno e quanto segue avrebbe applicazione senza eccezioni.

⁽³⁵⁾ In G.U., 13 agosto, n. 189. Si rammenta che il TAR Lazio, sez. I ter, con sent. 7570 del 5 giugno – 11 settembre 2003, ha annullato l'art. 2, punto (*rectius*, comma) 4 del D.M. 1° luglio 2002, con ciò ripristinando il tenore originario del n. 18 dell'articolo unico del D.M. (Interno) 31 dicembre 1983.

principio della qualificazione del canone d'uso dei manufatti a finalità sepolcrale come entrate annue (cioè, di parte corrente), a prescindere dalle modalità di riscossione, cioè senza che rilevi se siano riscosse in relazione ai singoli esercizi di competenza annuale dei bilanci cui si riferiscono o con differenti periodicità o, anche, in un'unica soluzione⁽³⁶⁾, ma afferma anche che il canone non è uno, quanto due concorrenti: uno avente natura di corrispettivo per l'uso, e per ciascun anno, dello spazio a finalità sepolcrale assegnato, l'altro avente natura di recupero delle spese gestionali cimiteriali. I due canoni, tra l'altro, vengono posti in relazione tra loro (e questo aspetto è, se proprio si vuole, innovativo), prevedendosi che il secondo sconti un limite quantitativo, non potendo superare il 50 % (... *pari od inferiore alla metà di cui* ...) del canone di uso. Inoltre, i due canoni spettano, il primo a chi cede in uso la sepoltura, cioè al comune, il secondo a chi gestisca il cimitero, se diverso dal comune⁽³⁷⁾, in questo dando attuazione all'art. 117, comma 3, testo unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

Quest'ultimo rapporto, o relazione quantitativa, può essere anche visto "a rovescio", nel senso che, una volta determinato il costo delle spese di gestione per ogni anno, il canone d'uso può determinarsi in misura almeno pari o superiore al doppio della somma⁽³⁸⁾ da recuperare per le spese gestionali cimiteriali, per ciascun anno. Tra l'altro, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, non residuano oneri per spese gestionali cimiteriali che non debbano essere recuperate, se non quelle proprie dei servizi sociali per l'inumazione, e fino all'esumazione ordinaria compresa, degli indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o delle persone per cui vi sia il disinteresse da parte dei familiari, ma trattandosi di servizi sociali queste spese non possono essere classificate come spese gestionali cimiteriali e, in ogni caso si tratta di spese che lasciano estranee tutte le concessioni cimiteriali di cui al capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Se si considera come oggetto della concessione sia, di norma (cioè salva l'ipotesi del comma 2) per l'art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, l'area con lo scopo di costruire, da parte del concessionario, un manufatto a finalità di tumulazione e che (art. 94, comma 2) ciascun singolo progetto di costruzione di sepolcri a tumulazione deve definire il numero di salme che pos-

sono essere accolte nel sepolcro⁽³⁹⁾, ne consegue che, per molti versi, la definizione delle spese gestionali del sepolcro privato possono essere abbastanza predeterminate da parte dell'ente concessionario⁽⁴⁰⁾. Trattandosi di sepolcri privati, evidentemente, in essi deve essere implicita la copertura totale dei costi, sia derivanti dal canone di concessione da corrispondere al comune per far luogo alla concessione, sia per la costruzione del sepolcro a tumulazione, sia per il suo esercizio e manutenzione nel tempo e per tutta la durata della concessione, nonché per le spese della sua messa in pristino in modo che sia possibile la riconsegna al comune dell'area nello stato in cui è stata originariamente concessa ed in condizione di normale fruibilità per future concessioni⁽⁴¹⁾. Tali spese gestionali devono quindi far sì che l'ente concessionario, fin dalla richiesta di concessione, predisponga una propria programmazione⁽⁴²⁾ che garantisca un serio equilibrio economico-finanziario e dell'investimento e della gestione che ne consegue, in modo da avere una corrispondenza tra spese ed entrate che dia la copertura di tutti i costi, inclusi quelli di ammortamento tecnico-finanziario, un equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti dall'ente, secondo le proprie modalità di auto-finanziamento, e il capitale investito e, comunque, necessario alla gestione. Per il limite non derogabile dell'art. 92, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 andrà esclusa la remunerazione del capitale investito (anzi, se vi fosse, ciò osterebbe al sorgere della concessione da parte del comune). Una volta determinato l'onere secondo questi principi, comuni a qualsiasi buona quanto ordinaria amministrazione di qualsiasi ente, diventa anche facile definire il canone d'uso annuale da corrispondere al comune, dato che, come visto, esso non potrà essere se non pari o superiore al dop-

⁽³⁹⁾ Cioè, la *capienza del sepolcro* di cui all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è predeterminata fin dalla fase del progetto di costruzione.

⁽⁴⁰⁾ Quanto meno per le prime fasi di esercizio della concessione; tuttavia, tale determinazione su archi temporali riferiti all'intera durata della concessione costituisce elementare presupposto di un'ordinata gestione che assicuri il raggiungimento delle finalità dell'ente, fin dal momento dell'avvio della richiesta di concessione.

⁽⁴¹⁾ Nell'eventualità che la messa in pristino non avvenga, a cura ed onere dell'ente concessionario e in termini tali da riconsegnarla ripristinata alla data di scadenza della concessione, i manufatti e le opere ancora presenti diventano di proprietà del comune, in quanto titolare della demanialità (ma lo stesso avverrebbe se il regime dei cimiteri fosse quello patrimoniale), fermo restando a carico dell'ente concessionario ogni altro onere necessario alla piena fruizione da parte del comune del manufatto sepolcrale eretto.

⁽⁴²⁾ Quanto, in altri ambiti, potrebbe essere definito "piano d'impresa" o, se si preferisca, volendo fare riferimento a fonti che hanno riguardo agli enti locali, il piano economico-finanziario (già previsto dall'art. 46 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prima dell'abrogazione da parte dell'art. 274, lett. y) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) di cui all'art. 201 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

⁽³⁶⁾ Per altro, nella prassi operativa prevale nettamente proprio quest'ultima modalità (tanto che, indebitamente, talvolta tali entrate sono fittiziamente contabilizzate come entrate in conto capitale).

⁽³⁷⁾ Nel caso di gestione diretta del cimitero da parte del comune, a questi spettano sia l'uno che l'altro.

⁽³⁸⁾ Cioè la condizione per assicurare il rispetto del parametro dei pari od inferiore alla metà.

pio della somma oggetto di recupero annuale delle spese gestionali cimiteriali. Dai questi presupposti, i documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente relativamente a tutta la durata della concessione dovrebbero costituire quanto meno allegati alla comanda di concessione, per consentire al comune, se non ovviamente la determinazione del canone d'uso⁽⁴³⁾, la valutazione della capacità dell'ente ad assolvere alle finalità che si prefigge con la richiesta di concessione cimiteriale.

Anche per questi aspetti, tuttavia non si può sottovalutare come siano presenti, e diffusi, scarti tra quello che dovrebbe essere e quanto avviene nelle realtà concrete.

Nell'eventualità di riscossione in un'unica soluzione, andrebbe posta la questione se sia ammissibile la percezione semplicemente moltiplicando il valore annuale dei due canoni per la durata della concessione o se debba tenersi conto anche della necessaria attualizzazione delle somme riferibili alle annualità future. Si tratta di una questione che va posta tanto per il canone di concessione che spetta al comune, quanto per le quote che chi fruisce del sepolcro in concessione all'ente debba versare all'ente concessionario.

Da ciò consegue, quindi, anche il fatto che, nei rapporti tra l'ente concessionario e le persone che fruiscono della concessione o comunque del bene oggetto della concessione, dovranno riscuotersi canoni⁽⁴⁴⁾ in misura pari alle due tipologie di canone (d'uso e di recupero delle spese gestionali, come sopra determinate): riducendo ciò all'ipotesi assolutamente minimale, tale misura viene a corrispondere a tre volte le spese di gestione, come sopra determinate, anche se dovrebbe essere da un minimo di tre volte a qualche cosa di più.

3.2. I rapporti tra il comune e l'ente concessionario

A questo punto va affrontata la questione delle relazioni tra il comune e l'ente concessionario, ma anche quella delle relazioni di secondo grado con le singole persone fruitrici del sepolcro privato in concessione all'ente.

⁽⁴³⁾ È tuttavia buona prassi, anche per quanto riguarda il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento, determinare le tariffe di concessione in via generale ed astratta, ad esempio attraverso una comparazione delle programmazioni economico-finanziarie elaborate dai diversi enti.

⁽⁴⁴⁾ Se del caso, rapportati a singoli posti, trattandosi di un fattore predeterminato in sede progettuale e non suscettibile di modificazioni, salvo che nel caso di novazione del rapporto di concessione. Tra l'altro, trattandosi di novazione, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1230 e ss. c.c., con la conseguenza che viene ad estinguersi il rapporto giuridico precedente. Talora, gli enti tendono ad evitare che si determini novazione, preferendo instaurare nuove concessioni, magari anche se "accanto" a quelle esistenti (quando non anche tentando di sottoporre la nuova concessione al regime della pre-esistente), preferenza a cui raramente i comuni sembrano opporsi.

A parte l'aspetto del canone di concessione che l'ente concessionario deve corrispondere al comune, pari o superiore al doppio di quello che gli consenta il recupero delle spese gestionali cimiteriali come sopra determinate, tra il comune concedente e l'ente concessionario vengono in essere delle relazioni che non si esauriscono nella stipula dell'atto di concessione o nella successiva approvazione del progetto per la costruzione del sepolcro dell'ente (inclusa, ovviamente, la vigilanza sulle opere e sui termini della loro esecuzione nonché sui controlli finali di corrispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato e della sua agibilità⁽⁴⁵⁾), ma si estendono alla costante vigilanza sull'uso fattone, che, oltre che in termini generali, richiede anche attività di bel altro spettro, come l'imprescindibile la verifica periodica delle persone riservatarie del titolo ad essere sepolte nel sepolcro costruito dall'ente concessionario, nonché attività *uti singuli*, consistenti nell'autorizzazione amministrativa all'accoglimento nel sepolcro dell'ente concessionario previa valutazione della condizione di diritto sul fatto che il defunto, singolo, aveva diritto a ricevere sepoltura nel sito, in quanto persona a cui ciò è riservato in quanto persona contemplata nell'ordinamento dell'ente concessionario e nell'atto di concessione.

Queste relazioni possono essere, e vanno, regolate con l'atto di concessione, ad esempio, attraverso una periodicità di comunicazioni degli elenchi delle persone riservatarie del diritto di sepoltura, che vengono così a costituire uno dei possibili obblighi (se previsto dall'atto di concessione, come dovrebbe) cui si riferisce l'art. 92, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285⁽⁴⁶⁾.

Rispetto alle relazioni, precedentemente definite come di secondo livello, si possono avere più fattispecie, pluralità che può derivare dall'ordinamento dell'ente concessionario o da altro. Per rendere più chiaro questo, si ricorre, ancora una volta, all'esemplificazione. Non mancano esempi in cui l'ente concessionario, titolare di una concessione a durata determinata dall'atto di concessione (o, per concessioni rilasciate in date epoche, a durata indeterminata, detta anche, comunemente, perpetua), preveda con il proprio ordinamento che la fruizione del singolo sepolcro da parte del defunto a cui è riservato abbia una durata determinata e generalmente inferiore a quella della concessione (come relazione tra comune ed ente concessionario). In tali casi, si è in presenza di un duplice rapporto: a) quello tra l'utilizzatore e l'ente concessionario, b) quello tra l'ente concessionario e il comune concedente. Ne consegue che, ad esempio, la disposizione dell'art.

⁽⁴⁵⁾ Condizione per l'utilizzabilità.

⁽⁴⁶⁾ L'esempio fatto è solo uno delle modalità possibili, anche se probabilmente essa costituisce quella di maggiore semplicità ed efficienza.

86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ⁽⁴⁷⁾ non trova applicazione con riguardo alla scadenza della concessione (rapporto giuridico comune/ente concessionario), ma con riferimento al rapporto, interno e previsto dall'ordinamento dell'ente, tra utilizzatore/ente concessionario.

Ciò determina, oltretutto, anche altri possibili effetti, nel senso che le salme (indipendentemente se siano allo stato di cadaveri o di resti mortali) estumulate sono destinatarie di trattamenti ulteriori e successivi all'estumulazione, cioè, generalmente, l'inumazione per la durata del turno ordinario di rotazione ⁽⁴⁸⁾ o, quando ne ricorrano le condizioni, anche la cremazione dei resti mortali. Quali siano i trattamenti cui si faccia ricorso nella singola fattispecie, trattandosi di trattamenti conseguenti alla sepoltura in sepolcro privato, essi sono sempre a titolo oneroso, residuando a titolo gratuito unicamente la conservazione nell'ossario comune (artt. 67 e 85, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), onerosità che persiste fino all'avvenuto collocamento nel predetto ossario comune. Da ciò l'esigenza di definire, fin dall'atto di concessione, se tale onerosità faccia capo all'ente concessionario o ai familiari delle persone riservatarie in quanto contemplate dall'ordinamento dell'ente, anche se l'atto di concessione, per questo, potrebbe fare rinvio all'ordinamento dell'ente concessionario. Infatti, l'ente concessionario potrebbe avere tra le proprie finalità la sepoltura, definita in termini generici, oppure anche solo l'utilizzo per un tempo determinato del sepolcro o potrebbe regolare con una pluralità di modalità le proprie relazioni e rapporti con gli utilizzatori (riservatari e/o loro familiari). Anche se questi rapporti giuridici di secondo livello sono, di norma, operanti nell'ambito dell'autonomia privata, non va sottoaciuto come l'ente concessionario venga a trovarsi in una posizione di solidarietà nell'adempimento di questi trattamenti e connessi oneri, nel senso che (nell'ipotesi in cui essi facciano carico agli utilizzatori o loro aventi causa) l'inadempimento delle persone tenute non produce effetti nei riguardi del comune che ha unicamente rapporto giuridico con l'ente concessionario.

L'esigenza di una puntuale definizione anche di tali aspetti nell'atto di concessione assume una valenza sostanziale al fine di prevenire ogni possibile conten-

zioso in prospettiva e risponde all'esigenza di lasciare indenne il comune concedente da ogni contenzioso che possa sorgere all'interno dei soggetti cui si rivolge l'ente concessionario.

4. Conclusioni

Quanto precede pone in evidenza una serie, abbastanza ampia, anche se non del tutto esaustiva, di questioni che sorgono quando le concessioni cimiteriali di cui al capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 siano rilasciate ad enti, ma altresì anche quanto sia lo spazio che separa le condizioni giuridiche dai comportamenti concreti, variamente presenti sul territorio.

Se inizialmente era stata fornita l'indicazione per la quale la valutazione delle situazioni in essere andava rinviata ad un momento successivo, tale riserva può essere sciolta, per altro negativamente, nel senso di prescindere del tutto da tale valutazione per il semplice fatto che essa richiederebbe analisi eccessivamente specifiche, legate alle singole regolamentazioni (e per giunta, alle regolamentazioni succedutesi nel tempo) presenti nei singoli comuni, nonché la valutazione di ciascun singolo atto di concessione, in concorso con quella di ciascun singolo ordinamento di ogni ente. In altre parole, richiedendo essa una valutazione del tutto particolare, calata nella singola, e spesso assolutamente individuale, realtà, diventa impossibile affrontare una valutazione che presenti caratteri di generalità.

Ci si limita, quindi, ad un mero suggerimento, consistente nella ricerca, anche se ciò richieda indagini archivistiche non sempre di immediata effettuazione, dei titoli, cioè degli atti di concessione, degli ordinamenti dei singoli enti e di quanto sia, caso per caso, necessario per collocare correttamente ogni specifica situazione esistente.

⁽⁴⁷⁾ Che prevede come l'estumulazione avvenga alla scadenza della concessione, con esclusione delle concessioni perpetue, per la quale, non essendovi scadenza, l'estumulazione non può avvenire o può avvenire nei termini del successivo art. 88, ma ciò determina l'esaurimento della funzione per cui la concessione è stata posta in essere, esaurimento che costituisce causa estintiva della concessione medesima.

⁽⁴⁸⁾ Riducibile alla metà (5 anni) se la tumulazione abbia avuto durata superiore a venti anni (e, cioè, quando si tratti di resti mortali), od ulteriormente riducibile a due anni quando si provveda all'impiego di apposite sostanze biodegradanti (Ministero della sanità, circolare n. 10 del 31 luglio 1998).

Attualità

Un difficile apprendistato

Considerazioni sulla legislazione regionale in materia di polizia mortuaria

di Andrea Poggiali (*)

Le reazioni nei confronti dei primi tentativi regionali di legislazione funeraria sono state generalmente caratterizzate da una profonda delusione.

Gli addetti ai lavori sono rimasti particolarmente sconcertati da due provvedimenti emanati a breve distanza di tempo: la legge della Regione Lombardia ⁽¹⁾ e quella della Regione Piemonte ⁽²⁾.

La loro analisi, puntualmente effettuata dai soggetti più coinvolti (associazioni dei cremazionisti, federazioni del settore funerario), ha lasciato trapelare quasi una specie di incredulità, vista la misura degli errori evidenziati. La delusione e lo sconcerto non derivano da una ostilità preconcepita nei confronti delle amministrazioni regionali: al contrario, esse sembrano piuttosto dipendere da aspettative eccessive.

In molti era infatti diffusa la convinzione che le indubbie capacità dei funzionari regionali fossero sufficienti a garantire un buon risultato nell'esercizio diretto della potestà legislativa in ambito funerario. Era però stato trascurato un fattore importante: lo scotto del noviziato si paga sempre. La parziale esperienza maturata dalle regioni con i commenti negativi al DPR n.285/90 ⁽³⁾ e con l'emissione di alcuni primi provvedimenti di

portata limitata, si è dimostrata insufficiente per il più vasto obiettivo della elaborazione di una legge di polizia mortuaria: anche il meno ambizioso obiettivo di una legge sulla cremazione (come nel caso del Piemonte) è fallito. Le regioni hanno ormai decenni di esperienza legislativa, ma nel campo specifico del settore funebre stanno muovendo i primi passi: ci vorranno anni di apprendistato perché si impadroniscano del "mestiere".

Poiché è solo sbagliando che si impara, vediamo che indicazioni utili si possono trarre dalle iniziative di cui sopra. Prenderò in considerazione solo la legge lombarda, visto che è quella più ampia.

Intanto, bisogna rilevare che le osservazioni nei confronti di questa legge non sono state tutte di segno contrario. Ad esempio, esaminando con attenzione la circolare Sefit del 02.12.2003 ⁽⁴⁾, si può notare che essa contiene anche riconoscimenti favorevoli su alcuni articoli. A dire il vero, l'apprezzamento positivo c'è solo per pochi commi, ma è ugualmente interessante vedere emergere formulazioni indovinate su dettagli tecnici che parevano essere già stati affrontati in maniera esauritiva negli ultimi anni.

Poi, la legge lombarda, attribuendo agli addetti al trasporto la responsabilità di certificare il rispetto delle disposizioni su confezionamento del feretro e trattamento antiputrefattivo, ci obbliga a riflettere su di una problematica da sempre trascurata: la scarsa uniformità nell'interpretazione di tali disposizioni ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ L.R. 18 novembre 2003 n.22- "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali", in BURL n.47 del 21.11.2003

⁽²⁾ L.R. 9 dicembre 2003, n.33- "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", in BURP n.50 del 11.12.2003, II S.O.

⁽³⁾ Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (in S.O. n.63 alla G.U. n.239 del 12 ottobre 1990) - "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria". Su questo decreto sono stati tanti e tali i commenti negativi da fare probabilmente credere che non fosse poi così difficile, per una regione bene intenzionata, ottenere di meglio.

⁽⁴⁾ Circolare Sefit del 2 dicembre 2003 prot. 5145, con oggetto "Servizi funerari: interazione tra norme nazionali e regionali".

⁽⁵⁾ Le disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 32 del DPR n.285/90, con le relative interpretazioni fornite dalla C.M. n.24/93, unitamente alle condizioni elencate nelle autorizzazioni ministeriali rilasciate ai sensi dell'art.31

Infine, l'iniziativa della Lombardia offre lo spunto per chiedersi quale potrebbe essere l'impostazione preferibile per una legge regionale. Il tentativo, da parte di ogni regione, di arrivare al testo più completo possibile, è di per sé lodevole, ma rischia di mettere in secondo piano l'esigenza di uniformità sul territorio nazionale. Un rimedio potrebbe essere quello di limitarsi a legiferare su pochi temi essenziali.

Esprimo un'opinione personale: le varie leggi regionali dovrebbero differenziarsi unicamente per quanto riguarda individuazione delle competenze sanitarie, attribuzione delle competenze relative alle autorizzazioni decentrate ai sensi del DPCM 26 maggio 2000 ⁽⁶⁾, importo delle sanzioni. Non vedo invece il motivo per cui un trasporto funebre, un'operazione cimiteriale od una cremazione (tanto per fare degli esempi) dovrebbero essere diversamente disciplinati a seconda dell'ambito territoriale.

In questa auspicabile ricerca dell'essenzialità, avrebbe la possibilità di distinguersi proprio quella regione, come la Lombardia, che ha osato per prima e per prima ha sbagliato: se non altro, il suo apprendistato è già iniziato.







() Dirigente medico I livello, Servizio Igiene Pubblica A.USL Ravenna*

DPR n.285/90, hanno finito con il creare un intreccio complesso. Va detto subito che le differenze di interpretazione non hanno mai messo in pericolo la salute pubblica. La mancata effettuazione di una iniezione conservativa, l'uso del cosiddetto "metodo barriera" senza il contestuale utilizzo di un dispositivo a valvola, l'impiego del cosiddetto "oblò" anche in assenza di una specifica autorizzazione ministeriale, sono da considerare aspetti più formali che sostanziali. Ma anche la scarsa attenzione agli aspetti formali può avere conseguenze rilevanti. Fintanto che la certificazione sull'avvenuto rispetto delle prescrizioni per i trasporti funebri era di competenza ASL, cioè dello stesso organo incaricato della vigilanza, le difformità di comportamento tra le varie ASL passavano ovviamente inavvertite. Adesso, nelle regioni in cui la vigilanza è rimasta di competenza ASL e la certificazione dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni è passata agli addetti al trasporto, si è creata una situazione foriera di complicazioni. La differenza di opinioni su come interpretare la normativa può sfociare in segnalazioni di reato a carico degli addetti al trasporto, considerando la loro nuova qualifica di "incaricati di pubblico servizio".

⁽⁶⁾ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (in G.U. dell'11 ottobre 2000 n.238) recante "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112".



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In THANOS® NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>THANOS® COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. THANOS® COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale

CALAFERETRI "CORMORANO"

Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto.

Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800.

L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento.

Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.



 **argema** s.r.l.

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333

e-mail: argema@tin.it

Attualità

I Servizi Funerari in Spagna

di Josep Cornet (*)

[Traduzione a cura di Elisa Meneghini – Articolo pubblicato su Thanos n. 42, Giugno 2003]

1. Dati generali

La Spagna ha una popolazione di 40.500.000 abitanti in base al censimento effettuato al 1° gennaio 2000.

Il numero stimato di imprese funebri è di circa 2.500, per un totale di 358.000 servizi effettuati per decessi nel 2001, cioè l'8,8 per mille della popolazione totale.

La Spagna è uno Stato unitario, decentralizzato in 17 Comunità Autonome.

Per quanto riguarda il numero delle imprese funebri, vi sono differenze abbastanza significative, in quanto:

- in Galizia: circa 2.000.000 di abitanti - 800 imprese funebri
- in Andalusia: circa 8.000.000 di abitanti - 500 imprese funebri
- in Catalogna: circa 6.000.000 di abitanti - 65 imprese funebri

I gruppi/imprese che operano in più di una Comunità Autonoma sono:

- *Funespaña* (proprietario del 49% dell'Impresa Mista di Madrid) che opera in Catalogna, Andalusia, Paese Basco, Castiglia;
- *Grupo Intur* (che possiede il 49% dell'Impresa di Barcellona) che opera anche a Siviglia, Valencia, Saragozza, Girona ed altre città;
- *Servisa* (posseduto dalla Compagnia di Assicurazione *Ocaso*) che opera anch'essa in diverse comunità autonome.

Una caratteristica che rende differente la Spagna dagli altri Paesi dell'Unione Europea è l'alta percentuale di popolazione che ha acquistato servizi concernenti il decesso da una compagnia di assicurazione.

Circa il 60% della popolazione - ovvero 25.000.000 di persone - hanno la copertura di una compagnia di assicurazione per quanto concerne il pagamento anticipato del servizio funebre e

quanto ad esso connesso, la cremazione o la sepoltura e il contratto di concessione o acquisto della tomba.

Il cliente principale delle imprese funebri e delle Amministrazioni Comunali che gestiscono cimiteri e crematori è formato - in Spagna, sempre - dalle Compagnie di Assicurazione (*Santa Lucia*, *Ocaso*, *Mapfre* (*Finisterre*), *L'Almudena*, fra gli altri).

La liberalizzazione in Spagna è stata regolata nel 1996 - tre anni dopo che in Francia.

Il testo del 7 giugno recita:

"In riferimento ai servizi funebri, la loro fornitura è liberalizzata dal gennaio 1997 ed è soppressa la considerazione dei servizi concernenti la morte come servizi essenziali riservati agli Enti Locali".

E nel Capitolo III del Decreto di Liberalizzazione si enuncia:

"Senza danno a quanto effettuato precedentemente, le Amministrazioni Comunali possono sottoporre la fornitura di detti servizi ad autorizzazione.

L'autorizzazione dovrà essere regolata, bisognerà precisare in maniera legislativa i requisiti necessari per ottenerla e dovrà essere concessa a coloro che posseggono i requisiti richiesti e che dispongono dei mezzi materiali necessari per effettuare il trasporto di cadaveri".

2. Funeral homes e crematori in Spagna

La prima funeral home in Spagna venne costruita nel 1969 e segue l'esempio delle funeral homes presenti in Francia, specialmente nella zona di Nizza e Cannes (Costa del Mediterraneo).

Ad oggi (febbraio 2003), sono state costruite 400 funeral homes. La più grande è quella di Madrid, *Tanatorio Sud*, con 60 locali, mentre quelle più piccole hanno uno o due locali, installazioni sufficienti per città di circa 10.000 abitanti.

È importante evidenziare che sono state costruite in Spagna 125 nuove funeral homes, che significa che alla fine del prossimo anno ci saranno più di 500 impianti pronti a fornire un servizio che garantisce il

mantenimento della sanità pubblica, con riguardo ai processi degenerativi che intervengono dopo la morte e che possono colpire le persone, se non vengono seguite le regole per il trattamento igienico dei cadaveri raccomandate dal Ministero della Salute.

Le Comunità Autonome meglio dotate di questo tipo di impianto, protettore della sanità pubblica, sono:

- Catalogna	91
- Castiglia-León	52
- Galizia	36
- Valencia	35
- Navarra	24

Per quanto concerne le isole che formano comunità autonome diverse:

- Isole Canarie	14
- Isole Baleari	5

Riguardo ai Crematori, il loro aumento in Spagna è stato spettacolare. In Spagna (febbraio 2003) esistono in totale 107 crematori, con 141 forni crematori. I crematori in progetto o in corso di costruzione sono 32.

Questo numero di impianti sta a significare che qualsiasi cittadino in Spagna avrà un crematorio ad una distanza massima di 50 km. Oggi vi sono, tra le Canarie, delle isole che non dispongono ancora di crematorio, come Hierro, Gomera, Las Palmas, ma invece Ceuta e Melilla offrono questo servizio.

Il primo impianto di cremazione fu costruito a Madrid nel 1974 ed il secondo a Saragozza nel 1979. Gli ultimi 12 anni (1990-2002) hanno dimostrato il consolidamento della cremazione in Spagna, grazie alle posizioni progressiste della Chiesa Cattolica che non ha fatto opposizione a questa pratica, considerata una scelta valida per la disposizione dei corpi, purché questa scelta non venga attuata per ragioni anti-cristiane o anti-religiose.

Nel 2002 sono state eseguite 59.000 cremazioni su un totale 355.000 decessi (stima), cioè un totale del 16%, molto vicino alle cifre della Francia (19% nel 2001) e molto più alto rispetto a quelle dell'Italia (5%).

Il consolidamento della cremazione in Spagna è una questione di pochi anni, poiché la stima per il 2008 sarà all'incirca del 25% del totale dei servizi funebri effettuati.

3. Tanatoprassi

I trattamenti di tanatoprassi sono considerati importanti poiché determinano un miglioramento evidente nel trattamento sanitario del cadavere e

di conseguenza nel mantenimento della sanità pubblica.

Il pioniere spagnolo in queste tecniche è Barcellona, che ha seguito le tecniche francesi, ed il progresso negli ultimi 5 anni è stato sostanziale.

Questo servizio è importante per:

- la presentazione del defunto in cassa aperta
- la conservazione del cadavere (minimo 2 anni)
- il mantenimento della sanità pubblica

Questa pratica verrà considerata consolidata a Barcellona quando verranno effettuati 5.000 servizi all'anno.

Nei trasferimenti internazionali di salme in Spagna si pratica l'imbalsamazione convenzionale, regolata dal Ministero della Salute ed effettuata da medici tanatologi autorizzati. Con riferimento a questa pratica, la maggior parte di operazioni viene effettuata nell'Isola di Las Palmas di Gran Canaria, con 302 servizi/anno, seguita da Barcellona con 98, Isola di Lanzarote (Canarie) con 98, Isola di Fuerteventura (Canarie) con 95 e Madrid con 45.

4. Usanze funebri in Spagna

Le famiglie in Spagna insistono sempre per una sepoltura rapida, entro 24/48 ore dalla morte (come prescritto dalle leggi sanitarie spagnole). Se in certe occasioni - come in inverno oppure quando vi sono molti servizi da effettuare per due/tre giorni consecutivi - la sepoltura viene ritardata oltre le 48 ore, le famiglie esprimono lamentele alle imprese funebri corrispondenti per il servizio difettoso.

Solamente i servizi in cui interviene l'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale (traumatica) possono essere ritardati oltre le 48 ore, poiché l'autorizzazione alla sepoltura deve essere emessa da un giudice e quest'ultimo, se non ha una visione chiara delle circostanze della morte, può prendersi il tempo necessario prima di concederla.

5. Influenza della religione

In Spagna più del 90% delle cerimonie religiose - in funeral home o in chiesa - è effettuata da preti della Chiesa Cattolica. In alcune funeral homes cominciano ad essere effettuate delle cerimonie civili da parte dei parenti o di cerimonieri professionisti (nel 2002 a Barcellona ci sono state 350 cerimonie di questo tipo). Altre cerimonie seguono i riti ebrei, protestanti (nelle loro varie forme), musulmano, buddista, induista.

6. I cimiteri

In Spagna praticamente ogni Comune possiede il suo cimitero (in Spagna ci sono 8.000 Comuni).

La maggior parte dei cimiteri sono posseduti dal Comune, una parte significativa è posseduta dalla Chiesa Cattolica e circa il 10 è posseduto da privati.

La tendenza attuale proposta da un gran numero di Comuni è il sistema misto (proprietà pubblica e gestione privata) affidata ad imprese miste o imprese funebri che effettuano la loro attività nei cimiteri con prezzi e tasse autorizzati dai responsabili della gestione comunale.

La maggior parte delle sepolture è effettuata in loculi (sepoltura verticale), tipologia che predomina completamente nell'area del Mediterraneo ed in misura minore sulla costa di Atlantico (Galizia, Cantabria Paese Basco), dove, se la disponibilità di superficie lo permette, si preferisce la sepoltura in tombe sotto il suolo.

Le concessioni oscillano tra 2 anni (Catalogna), 10 anni (Madrid), 25 anni e 50 anni. Le tombe di valore più grande possono avere concessioni 99nnali (equivalente alla "perpetuità" di qualche anno fa, che resta ancora in vigore in molte città con vecchie ordinanze municipali, che denotano una mancanza di volontà politica di rivedere queste regolamentazioni di dominio comunale).

In alcuni cimiteri delle grandi città (Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Malaga) vi sono delle

zone riservate ad alcune religioni, in special modo per quella ebraica e, recentemente, per quella islamica. Queste religioni non utilizzano loculi ma tombe a terra e non effettuano in nessun caso la cremazione, ma la sepoltura convenzionale. I professanti di tali religioni utilizzano raramente le sale dislocate nelle funeral homes, ma si spostano da dette stanze per raggiungere le moschee o le sinagoghe che esistono in pressoché ogni grande città.

Abbiamo tentato di fare un riassunto delle caratteristiche principali di servizi funebri in Spagna, così come dei cimiteri, di modo che i membri della FIAT-IFTA, che noi speriamo si riuniscano presto a Carrara, Italia in maggio, possano avere un'idea del livello spagnolo nella nostra professione.

Chiunque fosse interessato ad effettuare una visita professionale nel nostro paese, sappia che ogni membro spagnolo della FIAT-IFTA sarà onorato di accoglierlo cordialmente ed elargire chiarimenti, necessariamente brevi e schematici.

(*) *Direttore Generale della Serveis Funeraris De Barcelona, S.A., Barcellona*

Prodotto 100% ITALIANO



CE

Tuta come Dispositivo di Protezione Individuale da rischi chimici e biologici di 3^a categoria CE n° 0497

Proteggi la tua salute

SINCERT
CSICERT

*biodegradabili
naturali
ecologici
iraspiranti*

TESSILI MONOUSO



Proteggono da:



IN AMIDO DI MAIS EVISCOSA

**schizzi
macchie
sangue
polveri
insetti
polveri di amianto
batteri (Phi-X 174)**

COCCATO & MEZZETTI s.p.a.

Galliate (No) Italia
Tel. 0321.806789 - Fax 0321.807942
www.coccatomezzetti.it
www.biopla.com

Documentazione

Conseguenze della emanazione del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254

Circolare Sefit n. 5128 del 7 novembre 2003

Da anni si discute sulla natura ed il trattamento consentito per i resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, comunemente noti come "salme inconsunte".

Il fenomeno, particolarmente rilevante in passato per le esumazioni ordinarie e non circoscritto solo alla pianura padana, è ora diventato notevole, per l'intero territorio nazionale, per le estumulazioni derivanti da termine di concessione in uso a tempo determinato di manufatti, o per riuso degli stessi a seguito di richiesta di estumulazione straordinaria con tentativo di riduzione in resti, al fine di collocare un feretro, a seguito di decesso.

Una prima soluzione al problema venne identificata nelle procedure previste dalla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, che però scontava il fatto che il DPR 285/90 era ancora in vigore.

L'aspetto più rilevante della circolare in questione era la identificazione del resto mortale (salma inconsunta) in via amministrativa, decorsi 10 anni dalla inumazione o 20 anni dalla tumulazione, senza quindi la necessità di valutare caso per caso lo stato di tali resti.

A seconda dei casi si consentivano trattamenti favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione interrotti, con opportune sostanze biodegradanti, o la cremazione.

Con la emanazione di detta circolare restavano irrisolte due questioni particolarmente importanti:

- a) la cremazione immediata dei resti da estumulazione;
- b) la differenza nel trattamento di cadaveri e resti mortali di deceduti prima e dopo l'emanazione del DPR 285/90.

Per effetto della norma contenuta nel comma 2 dell'art. 86 del DPR 285/90, comunque prevalente rispetto ad una circolare ministeriale e modificabile solo con norma di pari rango, i resti mortali derivanti da estumulazione dovevano essere inumati per

almeno 5 anni (2 con uso di sostanze biodegradanti) e nel caso che ancora fossero non scheletrizzati, solo dopo questo ulteriore periodo, non dissenzienti i familiari, si poteva dar corso alla cremazione.

La norma è valida per i resti mortali, mentre invece, per i cadaveri, come anche richiamato dal paragrafo 4 della circolare del Ministero della Sanità 10/98, si applica integralmente, l'art. 79 del DPR 285/90 (e con la presentazione della volontà del *de cuius* rinvenuta postuma, per i decessi avvenuti prima della entrata in vigore del DPR 285/90).

Il dibattito intervenuto ha assunto che una soluzione definitiva al problema passasse per una revisione del regolamento di polizia mortuaria nazionale e/o con legge specifica.

Le vicende successive hanno fatto sì che il regolamento di polizia mortuaria (nel frattempo revisionato e con una soluzione specifica al problema) rimanesse dapprima congelato nella sua emanazione in attesa della uscita di una legge cornice, e poi, per effetto del decentramento di funzioni Stato-Regioni-Enti Locali, bloccato nel suo iter in attesa di valutare quanta parte fosse di competenza di ciascuno dei vari livelli di governo.

Nel contempo era entrata in vigore la L. 30 marzo 2001, n. 130, che contiene al comma 1, lettera g) dell'art. 3 l'importante precisazione che la cremazione di salme è consentita decorsi 10 anni dalla inumazione o 20 anni dalla tumulazione, venendo quindi meno il discrimine tra chi era morto prima e dopo la entrata in vigore del DPR 285/90 e la necessità di inumazione del resto mortale estumulato. Ma la L. 130/01 è inoperativa, per tale norma, al pari della dispersione in natura e dell'affido a familiare.

Per renderla operativa il Governo aveva optato per una nuova legge (attualmente presentata come AC 4144), che all'art. 9 comma 11, contiene una soluzione che consente la piena operatività della legge

130/01 a decorrere dalla entrata in vigore di detta nuova legge.

L'insieme di questi provvedimenti non ha fatto venir meno la situazione di difficoltà in cui versano i Comuni, taluni dei quali si sono rivolti a Regioni e al Ministero della Salute per avere certezza in materia.

Recentemente il Ministero della Salute, in risposta a due distinti quesiti di Comuni (p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003), aveva ribadito la vigenza a tale data del comma 2 dell'art. 86 del DPR 285/90, e quindi che *"non è consentita la cremazione di resti mortali derivanti da tumulazione senza procedere ad inumazione, anche se sono decorsi 20 anni dalla tumulazione"*.

Inoltre, lo stesso Ministero aveva ribadito che *"in caso di resti mortali derivanti da esumazione, le modalità della pratica della cremazione sono prese in esame dalla (...) circolare n. 10/98, alla quale si rimanda anche per quanto riguarda il riferimento alla data di decesso."*

Con il che si intendeva anche mantenere la differenziazione prevista dal paragrafo 5 della circolare citata in relazione al decesso avvenuto prima o dopo l'entrata in vigore del DPR 285/90, e rimandare ai trattamenti specificati in detta circolare.

Stante le situazioni di difficoltà in cui versano taluni Comuni per garantire la sepoltura nei propri cimiteri, il Ministero ricordava che *"il sindaco, ove ricorrano i presupposti, può emanare apposita ordinanza contingibile ed urgente, limitata temporalmente, per disciplinare localmente situazioni che necessitano di interventi urgenti a garanzia della salvaguardia delle condizioni di igiene pubblica e della salute della popolazione."*

Nelle risposte ai quesiti sopra citate il Ministero esplicitamente indicava che *"un DDL, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 luglio u.s. (giugno, in realtà), prevede la possibilità di non inumare resti mortali derivanti da tumulazione"*.

L'unico riferimento in tal senso, contenuto nel PDL AC 4144, è previsto dal comma 11 dell'art. 9, che rende operativa la L. 130/01 e quindi a ciò che è detto nella lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01.

Successivamente, in data 15 luglio 2003, è stato emanato il DPR n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.179" (in G.U. 11/9/2003, n. 211).

In alcune parti di questo decreto sono state inserite definizioni che, ad avviso della scrivente Federa-

zione, consentivano di risolvere le due questioni citate poiché la norma è di pari rango e successiva al DPR 285/90, prevalendo laddove fosse in contrasto con quest'ultimo, come ovviamente su ogni circolare emanata.

In particolare viene definita all'art. 3 del DPR la nozione di resto mortale al comma 1, lettera b) (sostanzialmente la stessa, anche se più dettagliata e tecnicamente corretta, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01), e la competenza autorizzatoria, per sepoltura e cremazione è attribuita al Comune secondo quanto specificato ai commi 4 e 5.

È inoltre chiarito che resto mortale è ciò che deriva anche dopo 20 anni di tumulazione (e non solo dopo 10 anni di inumazione) e che il trattamento consentito del resto mortale così definito è la cremazione (ove non sia scelta da chi ne ha titolo la sepoltura ad inumazione o la tumulazione ulteriore).

È ancora specificato che per tali casi di scelta della cremazione di resti mortali (sia da esumazione che da estumulazione) non si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/90 ai fini della verifica dell'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

La scrivente Federazione ritenendo pertanto che con la entrata in vigore del DPR 254/03, il trattamento consentito per i resti mortali derivanti da estumulazione fosse ora integrato dalla possibilità di procedere anche alla cremazione, secondo quanto disposto dagli aventi titolo, avanzava specifico quesito al Ministero della Salute in data 22 settembre u.s. per averne conferma.

In data 30 ottobre u.s. con nota di p.n. 400.VIII/9Q/3886 (**Allegato 1**), il Ministero della Salute ha ritenuto che *"la tesi interpretativa di codesta Federazione appare fondata e condivisibile, potendosi così ritenere che oggi, a parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990, sia consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale."*

Pertanto il trattamento di cui al comma 2 dell'articolo 86 del DPR 285/90 è quindi da seguire nel solo caso di scelta di sepoltura per inumazione, ed è per tale motivo che detto comma non è stato abrogato esplicitamente dall'art.16 del DPR 254/03. Poiché in diverse Regioni (o Province Autonome) sono intervenute norme regionali (o provinciali) di delegificazione concernenti la eliminazione della

presenza del coordinatore sanitario (o di altra figura sanitaria individuata dalla AUSL) al momento di estumulazione ed esumazione straordinaria, si ritiene che in tali situazioni debba essere il Sindaco, in attuazione del disposto di cui agli art. 22, 85, 86, 88 e 89 del DPR 285/90 a procedere ad ordinanza che regoli la materia, che introduca le figure deputate ai controlli di cui agli articoli citati. Nelle altre Regioni (o Province Autonome), pur essendo la competenza del Sindaco alla emanazione di detta ordinanza, resta la necessità di definire con la AUSL competente soluzioni organizzative differenziate in relazione al grado di intervento che la AUSL intende svolgere (riducendo o meno il livello di presenza caso per caso e individuando, invece, nella ordinanza accennata, il trattamento generale cui sottoporre i resti mortali).

Va da sé che l'individuazione dell'Ufficio competente del Comune alle autorizzazioni di che trattasi dovrà essere stabilito con il regolamento di organizzazione degli uffici (e in caso di urgenza sempre con la citata ordinanza).

Per facilitare la applicazione di quanto sopra specificato, la scrivente Federazione ha elaborato uno schema di ordinanza di riferimento (**Allegato 2**), che potrà essere adattato ai casi reali che si potranno determinare nei singoli territori.

Tale schema di ordinanza si ispira ai risultati dei lavori che a suo tempo condussero alla elaborazione dello schema di regolamento di polizia mortuaria nazionale presso il Ministero della Salute.

Gli allegati sono reperibili come al solito sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit nell'area circolari.

Allegato 1

Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003 CONSEGUENZE DELLA EMANAZIONE DEL DPR 15 LUGLIO 2003, N.254

ex DIREZIONE GENERALE PREVENZIONE -
UFFICIO VIII

Alla Federgasacqua
Via Cavour, 179
00184 ROMA

Si fa seguito alla precedente nota del 23 settembre u.s. di pari oggetto per comunicare che l'Ufficio legislativo di questo Ministero ha in merito ritenuto che la tesi interpretativa di codesta Federazione appare fondata e condivisibile, potendosi così ritenere

che oggi, a parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990, sia consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.

Il Direttore dell'Ufficio
F.to ing. Enrico Sapienza

Allegato 2

COMUNE DI Ordinanza per regolare esumazioni ed estumulazioni nel Comune di

PROT. N. _____

IL SINDACO

- Premesso che con DPR 10/9/1990, n. 285 è stato emanato il Regolamento di polizia mortuaria che, per effetto dell'art. 108, abroga ogni disposizione contraria o comunque incompatibile;
- Visti gli artt. 82, 85 e 86 del citato DPR 10/9/1990, n. 285 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, di esumazione ed estumulazione;
- Visto l'art. 79 del citato DPR 10/9/1990, n. 285 concernente la cremazione;
- Visto l'art. 7 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche, nonché il DPR 15 luglio 2003, n.254;
- Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ed in particolare il paragrafo 15 di essa, nonché la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/1998;
- Vista la risoluzione del Ministero della Salute di p.n. 400.VIII/9Q/3886 del 30/10/2003;
- Atteso il fatto che il Regolamento di Polizia Mortuaria comunale, nonché il DPR 10/9/1990, n. 285, prevedono la possibilità di concedere apposite cellette ossario per la conservazione di ossa, qualora non si intenda depositarle

nell'ossario comune, o in altra sepoltura, come anche di nicchie cinerarie per il deposito di urne, quando le ceneri non siano destinate ad altra sepoltura o al cinerario comune;

- Visto il DPR 10/9/1990, n. 285, integrato dalla Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 che, al punto 13.3, consente la collocazione di più resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro;
- Considerato che sia utile regolare le operazioni cimiteriali secondo quanto di seguito stabilito;
- Sentito il parere del coordinatore sanitario dell'A.U.S.L., , ai sensi dell'art. 86, comma 5 e dell'art. 51, comma 2 del DPR 10/9/1990, n. 285 e in forza del comma 1 dell'art. 51 del DPR 10/9/1990, n. 285;

DISPONE

che nel Comune di, a far tempo da le operazioni cimiteriali siano regolate come segue;

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1) Si definisce ordinaria la esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione, stabilito in 10 anni. Parimenti è ordinaria la estumulazione eseguita dopo 20 anni di tumulazione. Sono straordinarie le esumazioni ed estumulazioni effettuate anticipatamente rispetto a tali date.

2) Entro il 30 settembre di ogni anno il Responsabile della gestione dei cimiteri cura la redazione di elenchi distinti per cimitero, con l'indicazione dei campi e delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con determinazione del Responsabile della gestione dei cimiteri. Tale data verrà portata a conoscenza della cittadinanza con forme adeguate di pubblicità nei cimiteri interessati e, ove possibile, con comunicato alla stampa locale.

3) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitarle nei mesi di luglio e agosto. È escluso il periodo di una settimana a cavallo del 2 novembre.

4) Entro il 30 settembre di ogni anno il Responsabile della gestione dei cimiteri cura la redazione dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, da esporre all'albo cimiteriale. Periodicamente vengono fornite informazioni alla cittadinanza sulla scadenza delle concessioni, sulle procedure per il rinnovo e la destinazione ordinaria di ossa e resti mortali.

5) I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Le ossa che si rinvergono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

È consentita la cremazione delle ossa.

6) Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie e delle estumulazioni al termine della concessione cimiteriale devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi o tombe avute in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassetta di zinco secondo quanto prescritto dall'art. 36 del DPR 285/90.

Le ossa possono anche essere cremate.

7) Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile della gestione dei cimiteri. Quest'ultimo deve individuare con apposito ordine di servizio un caposquadra degli operatori cimiteriali e uno o più vice caposquadra ⁽¹⁾.

Il compito del caposquadra (o, in sua assenza, del vice caposquadra) è stabilire:

- a) se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, dar seguito alla raccolta della ossa;
- b) se si tratta di resti mortali.

8) La presenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie di personale sanitario appositamente individuato dalla A.USL ⁽²⁾ è chiesta dal Responsabile della gestione dei cimiteri ove si presentino situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o altri atti di in-

⁽¹⁾ Nei Comuni di piccola dimensione è sufficiente individuare tale responsabilità in capo al custode cimiteriale.

⁽²⁾ Modificare in relazione alla normativa regionale intervenuta in sede locale.

dirizzo (quali il protocollo operativo di seguito specificato) o laddove necessitassero particolari cautele igienico-sanitarie.

La richiesta di presenza di personale sanitario dell'A.USL è attivabile nei casi stabiliti da apposito protocollo operativo definito con la A.USL territorialmente competente.

In assenza del protocollo operativo la richiesta di presenza è attivabile nei casi di:

- trasporti internazionali di salme per i quali necessita il N.O. sanitario;
- operazioni cimiteriali su morti delle seguenti malattie infettivo-diffusive (carbonchio, febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc.), vaiolo, colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia).

TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI, ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI

9) Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.

10) Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:

- a) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile ⁽³⁾.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.

11) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere trasferiti in altro tumulo;
- c) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;

⁽³⁾ In relazione alla situazione locale occorre stabilire il trattamento generalmente applicabile, anche diverso da cimitero a cimitero. È raro il caso, teoricamente possibile, di tumulazione di resti mortali provenienti da esumazione.

d) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.

12) Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro [cremazione] ⁽⁴⁾.

Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure nei loculi in scadenza di concessione.

L'informativa deve essere presente almeno un anno prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/esumazione.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza nei contratti di concessione e nei subentri viene esplicitamente indicato il trattamento prestabilito dei resti mortali allo scadere della concessione.

13) È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

14) Il tempo di inumazione viene stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno [3] ⁽⁵⁾ rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

⁽⁴⁾ Oppure indicare [inumazione o tumulazione] se non si fa la scelta obbligatoria della cremazione.

⁽⁵⁾ Il numero di rotazioni indicato è un valore medio, da valutare in funzione della specifica situazione locale.

15) I resti mortali esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i quali sussiste:

- a) richiesta di cremazione da parte di tutti gli aventi titolo, sono cremati;
- b) richiesta di continuazione della tumulazione possono essere addizionati di sostanze biodegradanti, con integrazione di soluzione acquosa. La estumulazione successiva è stabilita decorsi non meno di 24 mesi dall'aggiunta di dette sostanze;
- c) richiesta di inumazione possono essere addizionati di sostanze biodegradanti con integrazione di soluzione acquosa. Il terreno di inumazione può essere integrato con sostanze biodegradanti. La esumazione successiva è stabilita decorsi non meno di 24 mesi dall'aggiunta di dette sostanze.

Compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali o al personale dell'Ufficio cimiteri da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

TUMULAZIONE DI CASSETTE DI RESTI OSSEI O DI URNE CINERARIE

16) Gli aventi titolo (coniuge o parente in linea retta del defunto), previa verifica da parte del personale del cimitero incaricato della sussistenza delle possibilità tecniche, possono deporre le ossa e le ceneri del defunto per il quale è stata effettuata l'esumazione o l'estumulazione, oltretutto in cellette libere o già occupate, anche in un tumulo, sia o meno presente un feretro, per il quale sia stato concesso l'uso con regolare contratto, ferma restando la durata della concessione.

17) Per entrambe le possibilità di estensione (tumulazione in celletta o in un tumulo) tali volontà devono essere formalizzate contestualmente alla presentazione della istanza di esumazione o estumulazione e autorizzata la loro esecuzione.

18) L'istanza per la collocazione di cassetta di resti ossei o di urna cineraria è presentata dall'avente titolo e dovrà verificarsi a cura degli uffici comunali competenti il diritto alla sepoltura del de cuius nel luogo indicato;

19) Le operazioni materiali per la verifica della disponibilità logistica della celletta o del tumulo in parola, devono essere effettuate prima di dar corso all'operazione di esumazione o estumulazione, rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla succitata verifica, anche nel caso di riscontro negativo.

RIFIUTI CIMITERIALI

20) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

21) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

22) Prima della inumazione o della cremazione dai cofani provenienti da estumulazione deve essere eliminata la controcassa di zinco, da avviare a recupero o a smaltimento.

23) I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata all'interno del cimitero individuata dal responsabile dei Servizi cimiteriali con apposita determinazione, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al punto 21.

24) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) essi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili.

25) I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, smurature o similari, possono essere:

- a) utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, senza alcuna autorizzazione se non l'indicazione del luogo e delle modalità consentite da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali;
- b) avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, con le autorizzazioni necessarie previste dal D.Lgs. 22/1997 e s.m.i..

26) Compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali o al personale dell'Ufficio cimiteri da lui delegato la sorveglianza, nel territorio del Comune, della corretta applicazione della presente ordinanza e, in particolare, di quanto stabilito per i cimiteri dal DPR 15 luglio 2003, n. 254.

VARIE

27) In caso di rottura di cassa di zinco in un tumulo, al Responsabile dei Servizi cimiteriali informa il concessionario della circostanza e determina la necessità di effettuare apposite operazioni di sanificazione del loculo, assorbendo l'eventuale percolato, abbattendo gli odori e, se necessario, ripristinando le condizioni di impermeabilità del cofano di zinco, alle condizioni in tariffa. In caso di irreperibilità, decorse 24 ore dal verificarsi dell'evento, o prima nei casi di urgenza, si provvede alla sanificazione, addebitando l'onere al concessionario.

28) In attesa della normativa attuativa dell'art. 8 della L. 130/01, la cremazione postuma di cadaveri precedentemente inumati o tumulati che siano portatori di protesi (anche se elettro-alimentate) è effettuabile senza la rimozione di dette protesi. La rimozione è d'obbligo nel solo caso di stimolatore cardiaco alimentato con radionuclidi. Il comportamento nel caso di resti mortali è analogo.

29) La regolamentazione sopra individuata è integrabile da quant'altro la pratica e l'esperienza suggeriscano nonché dagli ordini interni di servizio del Responsabile dei servizi cimiteriali;

NOTIFICA

– alle imprese funebri con sede nel Comune di ... l'ordinanza in oggetto tramite messo comunale;

– copia della presente ordinanza verrà apposta fino al ... :

- all'albo comunale;
- all'ingresso principale dei cimiteri del Comune di

– copia della presente ordinanza è trasmessa alla AUSL

....., li.....

IL SINDACO

Documentazione

Servizi funerari: interazione tra norme nazionali e regionali

Circolare Sefit n. 5145 del 2 dicembre 2003

Recentemente è stata approvata la L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" (B.U.R.L. 21/11/03, n. 47, I° Suppl. Ord.).

Nelle intenzioni degli estensori questa legge e i regolamenti attuativi sono la modalità con cui la Regione si pone a disciplinare la materia della polizia mortuaria, dopo il trasferimento di competenze connesso con la riforma del Titolo V della Costituzione.

La Regione Lombardia è la prima a cimentarsi nel compito di individuare la normativa di riferimento su scala regionale dopo il passaggio della sanità nel novero della legislazione concorrente e dopo la emanazione della L. 130/01.

Il prodotto non è incoraggiante, in quanto si sono volute forzare talune situazioni, in assenza di specifica norma nazionale, col risultato di aggiungere confusione ad un quadro di per sé già abbastanza complicato.

La serie di modificazioni legislative introdotte crea per gli associati e per i Comuni della Regione Lombardia notevoli problemi organizzativi e operativi, aumenta le difficoltà interpretative.

Tra coloro che sono maggiormente interessati dalle novità legislative lombarde vi sono i servizi demografici, sia perché in genere ad essi fa capo lo Stato Civile, sia ancora perché specie nei piccoli e medi Comuni essi hanno anche la responsabilità di cimiteri e del rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre. Ma sono pure interessati i gestori di cimiteri, gli Uffici tecnici, le imprese funebri e le strutture sanitarie.

Per fornire un utile strumento di analisi circa le innovazioni introdotte e la reale applicabilità di queste, si è ritenuto di commentare in All. 1, articolo per articolo, la L.R. in parola, evidenziandone i punti di criticità, le soluzioni individuate.

L'esame potrà essere utile anche per associati di altre Regioni, per valutare al meglio in corso d'opera i lavori per la emanazione di leggi e/o regolamenti regionali in corso o futuri.

Per somma sintesi il commento alla norma è stato costruito evidenziando quanta parte della L.R. con-

fligge con leggi statali (Costituzione, di principio) e quanta parte invece sia materia propria regionale e cosa derivi dalle norme emanate.

Anziché seguire il criterio adottato in altre Regioni in passato e cioè chiarire esplicitamente quali fossero gli articoli modificati del DPR 285/90, la L.R. 22/03 sceglie la strada di modificare con il nuovo enunciato, senza abrogazione esplicita, parti del DPR 285/90, senza richiamarlo, se non nella relazione di accompagnamento. In talune altre parti si richiamano invece esplicitamente flussi informativi, modulistica e autorizzazioni della normativa statale vigente.

Ne discende un utilizzo della tecnica legislativa che si presterà a notevole contenzioso, non essendo chiaro cosa resta in vigore e cosa viene modificato.

Inoltre, l'intero impianto della L.R. 22/03 tende ad intervenire in materie che sono concorrenti e in diverse parti esclusive dello stato, spesso in contrasto con la Costituzione o le leggi di principio vigenti.

Pertanto la prima difficoltà è quella di stabilire quanta parte della L.R. è aderente ai poteri consentiti alla Regione, quanta parte li travalichi e in questo caso quali siano gli articoli o i commi di questi che potranno essere impugnati da chi è legittimato a farlo.

La seconda difficoltà è data dal rinvio di talune norme a regolamenti di esecuzione o ad altri atti regionali. È anche da come saranno emanati tali atti derivati che taluni aspetti della normativa potranno essere meno oscuri di quanto invece lo siano ora.

Infine non possiamo non segnalare lo strappo istituzionale nei confronti dello Stato che è intervenuto con la emanazione della L.R. 22/03. È ipotizzabile che ciò determini una accelerazione nell'esame dell'AC 4144, soluzione principe per dare finalmente una cornice legislativa compiuta all'intera materia.

Si segnala che nella valutazione sulla competenza regionale propria, concorrente o inibita (in quanto esclusiva dello stato) ci si è basati sia sulla vigente normativa, sia sulla definizione dei principi fondamentali cui deve attenersi la disciplina della materia funeraria, contenuti nell'art. 1 dell'AC 4144.

In diversi articoli la legge lombarda spazia in argomenti in cui non avrebbe titolo ad intervenire, perché materia di legislazione esclusiva dello stato (oltre allo stato civile, l'ambiente, la tutela della concorrenza) o forzando il proprio ruolo di legislatore concorrente.

È quindi consigliabile, per evitare difformità di comportamento, che i Comuni della Regione Lombardia interessino gli Uffici Territoriali di Governo per chiedere, in maniera unitaria, istruzioni di comportamento nelle materie dove è palese violazione del dettato di legge costituzionale o normativo.

Difatti soprattutto i Comuni e in particolare gli Uffici di Stato Civile si troveranno, dal momento della esecutività della norma, di fronte alla pressione della popolazione per la dispersione delle ceneri o per il loro affido a familiari da un lato e dall'altro

a dover singolarmente valutare se questo contrasti con la legge, addirittura con effetti penali.

Inoltre, talune modificazioni ipotizzate al flusso informativo in materia di accertamento di morte, nonché sui possibili soggetti che la effettuano, determinano concrete ricadute sulla organizzazione dei servizi demografici, con ricadute economiche non indifferenti.

Mentre per il resto d'Italia l'accertamento di morte interviene senza attivazione diretta dell'Ufficiale di Stato Civile, in Lombardia invece si chiede che sia quest'ultimo a farne richiesta.

Come di consueto l'allegato si può reperire sul sito federale www.federgascaqua.it/sefit.

ALLEGATO 1

Commento alla L.R. Lombardia 18/11/2003, n. 22

Testo	Commento
<p>Art.1 (Finalità ed oggetto)</p> <p>1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.</p>	<p>1. Pregevole la introduzione della finalità di tutela dell'interesse degli utenti dei servizi funebri. Occorre riempirla di maggiori contenuti rispetto alla enunciazione del principio.</p>
<p>Art. 2 (Funerali civili)</p> <p>1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.</p>	<p>Si obbliga il Comune ad assicurare spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili.</p> <p>Non è specificata la localizzazione, ma solo l'assicurazione della tipologia di funzioni.</p> <p>È quindi possibile e anche ordinario che tali spazi siano al di fuori dei cimiteri, in apposite sale.</p> <p>Questa norma introduce, senza precisarlo, il termine "funerale" associato all'aggettivo "civile".</p> <p>Sembra quindi di comprendere che siano gli spazi dove svolgere le esequie diverse da quelle che invece si effettuano in spazi religiosi, come le chiese.</p> <p>È da chiarire se questi spazi saranno, come all'estero, luoghi dove effettuare, a richiesta, anche la veglia e dove organizzare la camera ardente.</p> <p>La veglia del defunto, così come lo svolgimento di alcune attività di manipolazione rituale del corpo e la partecipazione formalizzata di persone accanto al celebrante con gesti o discorsi, sono tipiche di cerimonie che eccedono la nozione stessa di "funerale civile", che finiscono così per non essere tutelate, contraddicendo così proprio le finalità contenute nell'art. 1.</p> <p>Ai fini tariffari, l'uso di tali spazi non è a titolo gratuito.</p> <p>In caso opposto, visto che la regione obbliga i Comuni ad assicurare la presenza di tali spazi, avrebbe dovuto</p>

	<p>fornire gli strumenti economici necessari per coprirne i costi.</p> <p>Cosicché si ritiene che l'uso di detti spazi (sale, ambienti in genere e dei servizi connessi) dia luogo ad una corresponsione tariffaria commisurata all'utilizzo.</p> <p>Dal punto di vista gestionale l'obbligo per il Comune di assicurare la disponibilità di tale idoneo spazio si traduce in una individuazione per legge regionale di un servizio pubblico locale.</p> <p>Concretamente il Comune può utilizzare spazi già esistenti, costruirne di nuovi, convenzionarsi con altri soggetti pubblici, affidare il servizio a soggetti idonei a fornirlo, ai sensi di legge.</p> <p>Tali spazi devono consentire:</p> <ol style="list-style-type: none"> la riunione di persone; lo svolgimento dell'orazione funebre. <p>Motivi di equità sociale, di applicazione puntuale delle finalità contenute nell'art. 1 e di economicità fanno propendere affinché ogni Comune consenta in detti spazi anche celebrazioni diverse da quelle civili (quindi sia funerali per cattolici, che per appartenenti ad altre convinzioni religiose), attrezzandoli opportunamente.</p>
<p style="text-align: center;">Art.3 (Adempimenti conseguenti al decesso)</p> <p>1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).</p> <p>2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o suo sostituto, certifica le cause del decesso, secondo la modulistica ed il flusso informativo previsti dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.</p> <p>3. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato dall'Azienda sanitaria locale (ASL) delle funzioni di necroscopo.</p> <p>4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-assistenziale obbligata a disporre di direzione sanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.</p>	<p>1. Il circuito informativo del decesso resta sostanzialmente quello individuato dal livello statale.</p> <p>Entro 24 ore dal decesso deve essere fatta la dichiarazione o l'avviso di morte all'Ufficiale di stato civile da parte di familiare o da chi è informato del decesso. Di norma, occorrendo il certificato del medico curante che attesta l'avvenuto decesso, anche questa certificazione è prodotta entro le prime 24 ore, essendo l'elemento fondamentale per provare che una persona è morta.</p> <p>Restando in vigore il comma 1 dell'art. 1 del DPR 285/90 resta come in ogni altra parte d'Italia il problema (e si vedrà poi che si aggrava per il trasporto dei defunti prima dell'accertamento della morte ai depositi di osservazione, sale del commiato) del tempo massimo entro il quale effettuare l'accertamento di morte.</p> <p>Allo stato attuale vi è solo l'obbligo di produrre al Comune la denuncia della causa di morte sul modello ISTAT entro 24 ore dall'accertamento del decesso (con tale termine si identifica la visita accertativa del medico necroscopo).</p> <p>2. La certificazione della causa del decesso resta quindi in capo al curante tranne nel caso di morte in struttura sanitaria o quando vi sia espianto di organi.</p> <p>La novità è l'aggiunta al medico curante del termine "o suo sostituto", da interpretarsi nel senso di sostituto temporaneo (per ferie, malattia, copertura del servizio in altra forma come guardia medica, servizi oncologici domiciliari, medico necroscopo per i casi di morte senza assistenza medica, ecc.).</p> <p>Si segnala che il rilascio del cosiddetto certificato di morte da parte del medico curante, in base alla convenzione con i medici di base è gratuito, sia per rilascio da parte del medico, sia da parte di un suo sostituto per ferie, malattia, ma non nel caso della Guardia Medica, potendo questa richiederne il pagamento (non essendo tra</p>

	<p>le prestazioni gratuite previste dalla convenzione con i "medici di continuità assistenziale").</p> <p>3. Al di fuori delle strutture sanitarie, dove le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal direttore sanitario o da chi da lui delegato, l'accertamento di morte è compito del medico incaricato dall'ASL delle funzioni di medico necroscopo. Viene quindi demandata ad ogni ASL la possibilità di nominarlo anche al di fuori della propria struttura.</p> <p>4. Il medico necroscopo effettua l'accertamento della morte ed opera a richiesta dell'ufficiale di stato civile. Viene qui ripresa e ampliata la formulazione stabilita nell'Ordinamento di stato civile (prima era sufficiente che vi fosse l'accertamento preventivo del medico necroscopo, senza necessità di una richiesta di intervento da parte dello stato civile).</p> <p>Occorrerà determinare un circuito informativo fra Stato civile e medico necroscopo di zona, non potendo il medico necroscopo essere attivato solo da chi è informato del decesso (famiglia o impresa funebre).</p> <p>Si riaprono problematiche non di poco conto nella organizzazione del servizio reso nei Comuni (orari di apertura degli uffici, reperibilità, giornate festive e prefestive).</p> <p>Nota 1) Si segnala che l'art. 2 comma 3 interviene parzialmente su materia estranea alla potestà legislativa regionale (rientra nell'art. 117, comma 2, lett. i) Cost., cioè è materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato). Infatti, si attribuiscono funzioni e compiti all'Ufficiale dello Stato civile, oltretutto con una modalità "maliziosa", nel senso di prevedere che l'accertamento della morte avvenga su richiesta di tale figura, e non in modo indipendente, come è nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.</p> <p>Tale previsione appare funzionale a sostenere, in prospettiva, le tesi per cui l'accertamento stesso sia una prestazione non obbligatoria della sanità pubblica, ma dovuta a seguito di richiesta e quindi volta a portare argomenti alle tesi sull'onerosità della prestazione a carico del richiedente. Oltretutto, in questo modo la regione viene a determinare oneri in capo ai comuni, senza assicurarne le risorse necessarie, come sarebbe tenuto visto che, intervenendo in servizi di competenza dello Stato gestiti dai comuni, trova applicazione l'art. 14, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., anche se ... proprio per questo la regione è carente di potestà legislativa.</p> <p>Unica soluzione alla problematica in questione appare la emanazione da parte dello Stato di legge o regolamento modificativo della normativa attuale cui deve conformarsi lo stato civile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Osservazione e trattamenti sul cadavere)</p> <p><i>1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti nel comma 8, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione</i></p>	<p>1. Nella Regione Lombardia la riduzione del periodo ordinario di osservazione è stabilita dal medico incaricato delle funzioni di medico necroscopo. Sembra poi sparita la prescrizione del DPR 285/90 del prolungamento del periodo di osservazione da 24 a 48 ore nei casi di dubbio di morte apparente. La cosa è perfettamente comprensibile.</p>

dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

4. In caso di trasporto da luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato, sito anche in altro Comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.

5. Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, ricevono i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;
b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

6. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominate sale del commiato.

7. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

bile dato il livello di garanzia che l'attuale struttura sanitaria può consentire.

È di rilievo l'annotazione che l'osservazione è il periodo antecedente l'accertamento del decesso e solo in via subordinata si fa riferimento alle 24 ore.

È da valutare se con una norma di legge regionale si possa modificare quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 74 del DPR 3/11/2000 n. 396, che invece rimanda ad un "regolamento speciale", che è poi il DPR 285/90, allo stato dei fatti.

2. La novità è data dal fatto che, in ogni situazione (decesso in abitazione privata, in struttura sanitaria, ecc.), per tutto il periodo della osservazione occorre la sorveglianza diretta o la presenza di apparecchiature di segnalazione a distanza della rilevazione di eventuali manifestazioni di vita.

Si ha ragione di ritenere che diventerà di fatto normale l'accertamento con elettrocardiografo, evitando così la necessità di una sorveglianza oltremodo onerosa.

3. È competente il medico necroscopo per la tutela della salute pubblica e per adottare le necessarie precauzioni in caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva.

4. Il trasporto della salma (o presunta tale) dal luogo del decesso alla struttura sanitaria, al deposito di osservazione o alla sala del commiato deve essere effettuato in contenitore impermeabile non sigillato (anche sacco impermeabile con la cerniera non completamente chiusa), in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Quest'ultima prescrizione, unita al fatto che è competente in materia il medico necroscopo, fa propendere per la obbligatorietà della attestazione di tale medico della possibilità di effettuare "senza pregiudizio per la salute pubblica" il trasporto dal luogo del decesso al luogo di destinazione provvisoria (deposito osservazione, sala del commiato).

A tale interpretazione si perviene anche considerando che il medico necroscopo deve attestare l'esistenza o l'inesistenza di "indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta".

Prima del trasporto occorre darne preventiva comunicazione all'Ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso (vedasi Nota 1 in art. 3, per l'eccesso di potere della regione in materia, applicabile anche in questo caso).

Si ritiene che oltre alla comunicazione debbano essere trasmesse le informazioni concernenti le modalità del trasporto, della persona responsabile della sua effettuazione - che ne risponde ai fini della normativa per l'incarico di pubblico servizio, l'orario di partenza e di arrivo presunto e il luogo di destinazione (deposito di osservazione, sala del commiato, struttura sanitaria).

Infine deve sussistere ed essere comunicata al soggetto competente per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto pure l'attestazione dell'esclusione di pericoli per la sa-

	<p>lute pubblica da parte del medico necroscopo o le prescrizioni ritenute utili per evitarli.</p> <p>Si segnala inoltre la carenza della individuazione del soggetto che è tenuto alla comunicazione (familiare, medico, addetto al trasporto, medico necroscopo), anche se si propende per il familiare (o chi per lui previo conferimento di mandato – e quindi l'esercente l'attività funebre).</p> <p>Si segnala ancora l'errata destinazione della comunicazione (dovrebbe essere indirizzata al Comune e non all'Ufficiale di Stato civile), in quanto le autorizzazioni al trasporto restano, in base a quanto stabilito nel prosieguo della LR (precisamente all'art. 6 comma 1) in capo ai soggetti oggi titolari di tale potere in base a legislazione statale.</p> <p>Infine la circostanza voluta dalla legge regionale che occorra la comunicazione potrebbe intendersi che non occorre attendere la autorizzazione al trasporto (specie al di fuori degli orari ordinaria di apertura degli uffici al pubblico) della salma, compito del Comune.</p> <p>Si pensi se non fosse così ai riflessi per la struttura organizzativa comunale.</p> <p>La vigilanza sul trasporto dei defunti a struttura sanitaria, deposito di osservazione e sala del commiato è del Comune, che ne viene a conoscenza a mezzo della comunicazione preventiva.</p> <p>Sono comunque questioni su cui è opportuno un chiarimento applicativo attraverso il regolamento.</p> <p>5. Per la regione Lombardia viene modificata la competenza comunale, fissata da norme dello stato (artt. 12-15 DPR 285/90), relativa alle dotazioni obbligatorie di obitori e depositi di osservazione.</p> <p>Tali funzioni vengono ora poste in capo alle strutture sanitarie, salvo rimandare a futuri meccanismi di ripartizione degli oneri corrispondenti, senza chiarire espressamente su quali soggetti ricadono (art. 10/1 lett. b).</p> <p>Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate sono obbligate ad accogliere e mantenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le salme di chi è deceduto nella struttura sanitaria; b) le salme di chi è deceduto in luoghi pubblici, quelle provenienti da abitazioni per le quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, e ancora le salme per l'effettuazione di riscontri diagnostici, autopsie e a seguito di ogni altro provvedimento disposto dall'Autorità giudiziaria (sembra che con tale ampiezza vi siano ricompresi anche i casi di esposizione al pubblico per il riconoscimento). Resterebbe indeterminato il caso di persone decedute senza assistenza medica (in genere i deceduti in abitazione e rinvenuti postumi), anche se si propende perché vi rientri. <p>La soluzione trovata sembra la esplicitazione della volontà di comprendere tali prestazioni all'interno dei LEA (e allora la competenza è totalmente sanitaria e senza riflessi economici per i Comuni).</p> <p>6. Il periodo di osservazione, a richiesta dei congiunti, potrà essere svolto anche presso sale del commiato,</p>
--	--

	<p>strutture gestite da privati.</p> <p>Per come è inserito il termine nel testo sembrerebbe intendersi per "strutture gestite da privati" un soggetto distinto dalle strutture sanitarie pubbliche e quindi le sole strutture sanitarie private accreditate.</p> <p>È più difficile, come invece rilevabile in articoli di stampa, ipotizzare che per privati si intenda l'intera sfera di soggetti giuridici diversi dall'ente pubblico.</p> <p>Se la interpretazione fosse la prima, la norma sarebbe comprensibile, in quanto nella sanità la regione ha la competenza concorrente, anche se si rileva che andrebbe contro i principi che in materia stabilisce il DPR 285/90 (riserva ai Comuni dei locali denominati obitori e depositi di osservazione), ma con una evidente limitazione delle prerogative delle strutture sanitarie pubbliche, rispetto a quelle accreditate private.</p> <p>Se invece la riserva della gestione privata (non anche la proprietà) di tali strutture debba intendersi da parte di qualunque soggetto privato, indipendentemente dal fatto che operi o meno nel settore funerario, la questione pone problemi di legittimità costituzionale, essendo la tutela della concorrenza materia di esclusiva competenza statale.</p> <p>Infine si annota come la Regione Lombardia sia entrata anche nel campo normativo dei servizi pubblici locali, inibendo ai Comuni la possibilità di definire servizio pubblico locale la gestione delle sale del commiato ⁽¹⁾.</p> <p>Ne consegue che in tali casi le imprese a partecipazione pubblica locale, se prevalesse la interpretazione della non esclusiva per le strutture sanitarie accreditate, non esercitano tale servizio in qualità di servizio pubblico locale, con affidamento diretto o nelle altre forme consentite, ma operano come servizio (del commiato) in concorrenza.</p> <p>7. Si notino gli obblighi di dotazione delle caratteristiche igienico sanitarie da parte delle sale per il commiato del tutto equiparate a quelle di camera mortuaria di una struttura sanitaria accreditata, che fanno propendere per la interpretazione restrittiva della riserva di gestione delle sale del commiato per le strutture sanitarie private.</p> <p>8. La introduzione della possibilità della tanatoprassi viene consentita di principio, ma sospesa in attesa della emanazione di limiti e modalità stabiliti con norma nazionale e regionale.</p> <p>La interpretazione letterale della norma (utilizzo del termine 'e' e non 'o') determina il blocco anche della possibilità di eseguire l'imbalsamazione nella regione Lombardia, ora consentita con legge statale che precisa limiti e modalità.</p> <p>Difatti la norma rinvia alle necessarie e preventive norme regionali (sia per tanatoprassi che per imbalsamazione), ancora da emanare.</p>
<p align="center">Art. 5 (Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e</p>	<p>1. La materia è in parte relativa alla sanità e in parte all'istruzione (art. 117, comma 2, lett. n) Cost.), che es-</p>

⁽¹⁾ Affidandole però in esclusiva la fornitura degli idonei spazi pubblici e relativi servizi disciplinati dall'art. 2 della L.R. (per lo svolgimento di funerali civili).

<p>rilascio di cadaveri a scopo di studio)</p> <p>1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL.</p> <p>2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.</p>	<p>sendo materia concorrente, deve essere esercitata, nei limiti della disponibilità ai fini di studio, ricerca ed insegnamento.</p> <p>È del tutto ovvio che resta, anche in questo caso, la comunicazione del decesso all'Ufficio di stato civile.</p> <p>2. Si deve rilevare l'impropria attribuzione della competenza all'autorizzazione al trasporto a figura giuridica che è estranea alla potestà regionale (ancora contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. i) Cost., per il quale si rimanda alla Nota 1 all'art.3) e che, inoltre, è in contraddizione con l'art. 6, comma 1, successivo.</p> <p>Contraddizione che comporterebbe che per questo tipo di trasporto l'autorizzazione sia rilasciata da una figura, mentre per gli altri dalle figure competenti ai sensi del rinvio dell'art. 6, comma 1.</p> <p>È inoltre non regolato proprio il caso più semplice a presentarsi dei cadaveri lasciati alla scienza e cioè quelli di persone senza congiunti, per le quali non è identificato il soggetto titolato a comunicare la volontà della messa a disposizione del cadavere.</p>
<p>Art. 6 (Trasporto funebre)</p> <p>1. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.</p> <p>3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.</p> <p>4. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.</p>	<p>1. Il rinvio, generico, alla normativa vigente, mantiene la piena validità delle disposizioni degli artt. 23 e seguenti D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che attribuiscono al comune (e cioè, dopo l'entrata in vigore della L. 8/6/1990, n. 142, alle figure individuate, oggi, dall'art. 107, comma 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) la titolarità esclusiva all'autorizzazione al trasporto funebre.</p> <p>Tra l'altro, il fatto che la legge regionale 91/2003 operi rinvii di questo tipo fa sì che siano, per taluni aspetti, salvaguardate alcune disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anziché sostituite, con la conseguenza di rendere difficile l'opera interpretativa tra quanto permanga in vigore del Regolamento di polizia mortuaria e quanto venga ad essere regolato <i>ex novo</i> dalla legge regionale. Il fatto di lasciare alla sola interpretazione l'individuazione di "quanto" rimanga vigente, nella regione Lombardia, il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è foriero di una situazione di incertezze.</p> <p>Ciò premesso, in Lombardia viene sostanzialmente mantenuto l'assetto previsto dalla legislazione statale in ordine alle diverse autorizzazioni in campo funebre e cimiteriale.</p> <p>2. In Lombardia l'autorizzazione al trasporto funebre è materia del Comune di decesso, anche per i trasporti internazionali.</p> <p>In tale maniera viene chiarito che non è più competente il Sindaco del Comune di decesso (mentre in materia era prima vigente la previsione dell'art. 4, comma 1, lett. c) legge regionale Lombardia 6 marzo 2002, n. 4), ma è ogni comune a stabilire come organizzarsi al proprio interno.</p> <p>3. Viene stabilito che l'addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio ed è lui a verificare il confezionamento del feretro in funzione della destinazione e alla distanza da percorrere.</p> <p>Ovviamente dovrà attestare per iscritto tale verifica, vi-</p>

	<p>sto che ne risponde penalmente.</p> <p>Solo nel caso dei trasporti all'estero la verifica viene svolta dall'ASL.</p> <p>Sarà necessaria da parte dell'addetto al trasporto funebre una preparazione attenta, soprattutto quando si pensi che dovrà attestare anche il confezionamento di feretri di persone decedute di malattie infettive diffuse particolarmente gravi (ad es. carbonchio, ebola, ecc.).</p> <p>4. La vigilanza su qualunque tipo di trasporto funebre, oltre all'autorizzazione, spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari. Cessa quindi la vigilanza da parte dell'ASL.</p> <p>Con la norma viene attribuita al Comune anche la competenza in materia di idoneità delle autofunebri e delle rimesse dei carri funebri.</p> <p>Si tratta di cambiamenti importanti in quanto la segnalazione sulla violazione normativa che non riguarda aspetti igienico-sanitari deve essere effettuata da tutti coloro che la riscontrano e quindi personale del comune, dei gestori del cimitero, gli stessi incaricati del trasporto per le violazioni che dovessero rilevare.</p> <p>Per gli aspetti igienico-sanitari, la segnalazione è dovuta da parte del personale dell'ASL.</p> <p>Chi applica la sanzione è il Comune. Ci si dovrà riferire ai regolamenti comunali in materia e al DPR 285/90 (art. 107) e al TU leggi sanitarie per specifiche sanzioni ivi stabilite.</p> <p>In definitiva la competenza sulla vigilanza è del Comune, che si avvale di più soggetti, secondo le specifiche competenze e attività.</p> <p>Analogamente per la verifica dei carri funebri e delle rimesse funebri. Mentre prima era l'ASL a rilasciare il registro di idoneità del carro funebre ex art. 20 del DPR 285/90, ora tale competenza, in Lombardia, è del comune.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Cremazione)</p> <p>1. <i>L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).</i></p> <p>2. <i>La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.</i></p> <p>3. <i>La Regione autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.</i></p> <p>4. <i>Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.</i></p>	<p>1. Si tratta di una disposizione per lo più "vuota" di effetti concreti.</p> <p>È forse l'aspetto più discutibile della legge regionale lombarda, diffusa ai mass media come la norma che potrà consentire la dispersione delle ceneri o il loro affido a familiari.</p> <p>La realtà è completamente diversa.</p> <p>Difatti il comma 1 dell'articolo in questione specifica che l'autorizzazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 130/01.</p> <p>Come è precisato nel comma 1 dell'art. 3 della legge 130/01 le modalità devono essere stabilite con norma regolamentare (con una procedura rafforzata).</p> <p>Poiché la materia dello stato civile è materia esclusiva dello Stato, non può la Regione Lombardia stabilire alcunché in proposito.</p> <p>Può invece, seguendo i principi della legge 130/01 dire che sono applicabili le modalità connesse a quei principi, ma in materia concorrente (come quella sanitaria).</p> <p>Nel cimentarsi con l'arduo compito della applicazione della legge 130/01, la Regione Lombardia, ha creato una miriade di nuovi problemi interpretativi .</p>

<p>5. La consegna dell'urna cineraria e effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.</p> <p>6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.</p>	<p>Difatti, abbracciando la tesi interpretativa interventista della regione, le parti della L. 130/01, diverse da quelle di competenza esclusiva dello stato vengono fatte vivere, integrate o limitate da quanto viene esplicitamente riportato nella legge lombarda.</p> <p>E precisamente vive:</p> <p>Art. 3, comma 1 lett. c),e),f), per decessi avvenuti fuori del territorio nazionale, autorizzati da autorità di quei Paesi;</p> <p>Art. 3, comma 1 lett. d), con le modifiche determinate dal comma 2 dell'art. 7 della legge lombarda;</p> <p>Art. 3, comma 1 lett. h), per tutti i deceduti in Lombardia, destinati ad essere cremati, aprendo problemi pratici ed economici enormi;</p> <p>Art. 3, comma 1 lett. i) per i crematori della Lombardia.</p> <p>In definitiva un Ufficiale di stato civile in Lombardia non può autorizzare la dispersione di ceneri o l'affidamento di urna a familiare, perché alla luce della attuale ripartizione di competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali, l'attuazione anche regolamentare di competenze relative a materie esclusive dello Stato non può che avvenire con legge/regolamento statale, che resta ancora necessario per l'operatività della L.130/01.</p> <p>2. Non è attuabile.</p> <p>3. La Regione Lombardia, nell'intento di ridurre l'inquinamento causato dalla cremazione introduce un criterio del tutto oscuro: quello che la regione autorizza, in caso di cremazione di cadaveri (non di resti mortali, tenuto conto che tutti si trovano in bare verniciate e non autorizzate a suo tempo dalla Regione o del fatto che si usano soluzioni ancor più ecologiche per il loro contenimento, come bare di cartone non dipinto), l'uso di feretri di legno dolce non verniciato.</p> <p>Non si comprende se questo sia:</p> <p>a) un auspicio all'uso;</p> <p>b) un divieto generalizzato di usare feretri verniciati in caso di cremazione di cadavere;</p> <p>c) un obbligo per ogni impresa che produce cofani, da usarsi in Lombardia per la cremazione di cadaveri di sottoporsi a specifica autorizzazione della regione.</p> <p>Già il Ministero della salute con circ. n.400.VIII/9L/1924 del 21/05/2002 ebbe a chiarire che le autorizzazioni sui materiali da usarsi per le bare erano materia statale, per cui si ritiene che anche in questo caso si ponga una delicata questione di eccesso di potere, ancor più grave se si pensa che la legge non prevede periodi transitori.</p> <p>Inoltre la regione Lombardia ha travalicato dalle sue competenze in quanto in materia, per effetto dell'art. 8 della L. 130/01 è competente lo stato ("<i>... con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono definite le norme tecniche ... omissis ... nonché materiali per la costruzione delle bare per la cremazione</i>").</p> <p>Se si ritenesse applicabile tale norma, dalla efficacia della legge si determinerebbe la paralisi delle cremazioni</p>
---	--

	<p>in Lombardia con danni rilevantissimi per i gestori degli impianti in questione ed effetti enormi sia per i cittadini che per la funzionalità dei cimiteri.</p> <p>4. La dispersione delle ceneri si può effettuare anche senza la preventiva sigillatura di queste dentro un'urna. Si ritiene che il caso sia limitato alla dispersione nell'area cimiteriale interna alla struttura sede di crematorio, ma non quando avviene un trasporto esterno.</p> <p>5. La procedura burocratica si appesantisce, poiché in caso di cremazione necessita anche una dichiarazione degli aventi titolo circa la destinazione finale dell'urna o delle ceneri (oltre all'autorizzazione alla cremazione, al trasporto dell'urna e alla dispersione o affidamento). Tale dichiarazione deve essere fatta almeno in triplice copia: una consegnata al gestore dell'impianto, una da consegnarsi al comune di decesso e una che segue l'urna.</p> <p>6. Per la cremazione di resti mortali si stabilisce una procedura speciale da utilizzarsi nel (solo) caso di comprovata insufficienza delle sepolture nel cimitero. È peggiorativa della norma appena approvata come indirizzo uniforme da parte del Ministero della Salute (Risoluzione n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003). Ordinariamente si segue, invece, la recente norma contenuta nel DPR 254/03.</p> <p>La norma è in palese violazione dell'Art. 117 della Costituzione perché attribuisce funzioni all'Ufficiale di stato civile (vds. Nota 1 a commento dell'art. 3)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Attività funebre)</p> <p>1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:</p> <p>a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;</p> <p>b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;</p> <p>c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.</p> <p>2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.</p> <p>3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 10.</p> <p>4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e locali di osservazione.</p> <p>5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in</p>	<p>1. Viene introdotta la definizione di attività funebre.</p> <p>2. Sono stabiliti i soggetti che possono svolgerla.</p> <p>3. È compito del Comune dove ha sede commerciale la impresa rilasciare l'autorizzazione all'esercizio di attività funebre. L'operatività della norma è congelata fino alla emanazione di un regolamento regionale attuativo, che deve stabilire i requisiti posseduti dal soggetto richiedente ai fini del rilascio.</p> <p>4. Il conferimento dell' "incarico" (termine onnicomprensivo sia del mandato all'agenzia d'affari, sia dell'effettuazione di servizi e forniture) è possibile solo dentro la sede autorizzata o eccezionalmente in altro luogo, ma non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e ancora non dentro locali di osservazione.</p> <p>Col che si conferma la interpretazione che le sale del commiato non possano essere gestite da esercenti l'attività funebre, visto che nelle sale del commiato si svolge l'attività di deposito di osservazione, per quel che è detto al comma 6 dell'art. 4 e al comma 5 dell'art. 8.</p> <p>5. Vi si esclude esplicitamente che l'autorizzazione all'attività funebre possa comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie.</p> <p>È palese, in questo caso, la illogicità della norma che prima le definisce funzioni di natura pubblica e poi obbliga la gestione delle strutture sale del commiato da parte di privati.</p> <p>6. L'obbligo di formazione per gli esercenti l'attività funebre è chiaro, anche se si rimanda ai contenuti formativi</p>

<p>strutture sanitarie o l'accertamento di morte.</p> <p>6. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti formativi previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.</p> <p>7. Il Comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.</p> <p>8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società e altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della concorrenza.</p>	<p>stabiliti nel regolamento attuativo della legge.</p> <p>7. Viene ripreso l'obbligo di informazione da parte del Comune circa l'attività funebre e cimiteriale, già specificato dall'art. 7 della L. 130/01. Sarebbe opportuno estendere tale meritoria opera di informazione anche all'attività di fioristi, marmisti e quindi a tutte le attività che a diverso titolo ruotano attorno al momento del funerale.</p> <p>8. La Regione Lombardia si preoccupa di promuovere, previa intesa con associazioni rappresentative degli interessi in gioco, un codice deontologico per gli esercenti l'attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della concorrenza.</p> <p>Si ritiene che tra le categorie interessate debbano essere inserite anche quelle a tutela dei consumatori.</p> <p>È completamente assente la materia sanzionatoria per quanto concerne l'attività funebre, che si ritiene debba essere prevista nel regolamento comunale corrispondente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Cimiteri)</p> <p>1. Il Comune è tenuto a garantire sepoltura:</p> <p>a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;</p> <p>b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;</p> <p>c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;</p> <p>d) alle parti anatomiche, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;</p> <p>e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).</p> <p>2. Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura, nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e cioè l'inumazione e la cremazione.</p> <p>3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati; qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, come stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).</p> <p>4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:</p> <p>a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;</p> <p>b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;</p> <p>c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;</p>	<p>1. L'obbligo comunale di dare garanzia di sepoltura nei propri cimiteri è stato meglio precisato rispetto a quello contenuto nel DPR 285/90, sostanzialmente per tener conto della presenza di strutture sanitarie nel territorio.</p> <p>2. La grande novità è che in Lombardia la pianificazione delle necessità di spazi e zone di rispetto cimiteriale è ora inglobata nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale.</p> <p>Le verifiche sulla capacità ricettiva dei cimiteri devono essere svolte per almeno 20 anni rispetto alla prevedibile data di adozione dello strumento urbanistico.</p> <p>La inumazione e la cremazione vengono definite come le forme di sepoltura a minor impatto per l'ambiente e sono da privilegiare.</p> <p>3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati.</p> <p>Le imprese miste, cioè quelle a cui si affida il servizio direttamente e la scelta del socio privato avviene a mezzo di gara ad evidenza pubblica, si ritiene debbano essere considerate tra i privati quando la partecipazione del capitale pubblico non eccede il 50%.</p> <p>Se il gestore del cimitero svolge contemporaneamente anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria.</p> <p>Anche in tale caso si ravvisa un eccesso di potere da parte della regione la quale ha titolo al solo richiamo della norma di legge in parola, non ad imporre l'obbligo della separazione societaria.</p> <p>4. Di interesse il chiarimento che l'area di rispetto deve essere definita considerando i parcheggi e i servizi ai frequentatori (chiarendo così anche la situazione degli immobili per operatori floreali, marmorei, ecc.), ma soprattutto chiarendo, qualora ve ne fosse stato bisogno, che l'area di rispetto deve comprendere anche i futuri previsti ampliamenti di cimitero.</p> <p>Utile la precisazione del rispetto delle attività di culto dei dolenti e della tutela per impianti e servizi presenti all'interno del cimitero (si pensi ai crematori, ad incene-</p>

<p>d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.</p> <p>5. La Regione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con proprio regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:</p> <p>a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;</p> <p>b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi aerati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;</p> <p>c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;</p> <p>d) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).</p> <p>6. Il Comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.</p> <p>7. Il Comune può altresì autorizzare:</p> <p>a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la tumulazione di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);</p> <p>b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;</p> <p>c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.</p> <p>8. I comuni, definiscono, previo parere dell'ASL e dell'ARPA secondo le rispettive competenze:</p> <p>a) l'assetto interno di ciascun cimitero;</p> <p>b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento di terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;</p> <p>c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;</p> <p>d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).</p> <p>9. La costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal Comune, previo parere vincolante da parte dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL.</p>	<p>ritori, a depositi di rifiuti cimiteriali).</p> <p>5. La Regione, d'intesa con l'ANCI, definisce entro 180 giorni regolamento attuativo su taluni aspetti cimiteriali, di cui si segnalano in particolare, perché citati e innovativi: caratteristiche dei campi di inumazione, di loculi aerati e non, caratteristiche per sepolture private fuori dei cimiteri, ampiezze minime e massime di zone di rispetto cimiteriale per cimiteri e sepolture private fuori di essi.</p> <p>In base alla lettera d) la Regione, previa intesa con l'ANCI, si attribuisce la potestà di definire i limiti minimi e massimi della zona di rispetto cimiteriale.</p> <p>È del tutto pacifico che tali limiti non possano variare quelli minimi stabiliti da leggi sanitarie dello Stato (in particolare dall'art. 338 del TU leggi sanitarie, come variato dall'art. 28 della L. 166/02 e dall'art. 104 del DPR 285/90).</p> <p>Si nutrono forti perplessità sulla possibilità di regolare alcune delle fattispecie indicate con norma di rango secondario (si pensa alla lett. d) che importa limiti alla proprietà e, quindi, richiede fonte legislativa (art. 41, comma 3 Cost.).</p> <p>Si ritiene pertanto che ove la legge nazionale non stabilisca questo potere per la Regione, la stessa non possa autonomamente fissarlo, comprimendo il diritto degli unici titolati a farlo (Comune e proprietario dei fondi).</p> <p>6. Vengono confermati i requisiti tecnici ed igienico sanitari nazionali per le tombe in concessione.</p> <p>7. Viene chiarito che in Lombardia i cimiteri per animali d'affezione sono autorizzati dal Comune, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA.</p> <p>Analogamente per sepolcri privati fuori dei cimiteri e per le tumulazioni privilegiate.</p> <p>8. Spetta al Comune, previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze, definire l'assetto interno di ciascun cimitero (i piani cimiteriali di cui al DPR 285/90, secondo le indicazioni tecniche ivi riportate), i turni di rotazione dei campi di inumazione, le procedure di trattamento del terreno per favorire la mineralizzazione dei cadaveri, le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, l'ampiezza delle aree di rispetto.</p> <p>Il piano cimiteriale è quindi uno strumento programmatico propedeutico alla introduzione dei vincoli e prescrizioni relative in sede di strumento urbanistico (PRG). Si evidenzia una palese violazione di aspetti di autonomia dei comuni, dato che vengono subordinati al parere di altri soggetti anche scelte del tutto proprie del comune, come quelle della lett. c) del comma 8.</p> <p>9. Infine ogni ampliamento cimiteriale, ogni ristrutturazione di quelli esistenti o costruzione di nuovi cimiteri è autorizzata dal comune, previo parere vincolante di ASL e ARPA.</p> <p>La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL. Resta la competenza per la soppressione di cimitero al Comune, ma prima bastava "sentire" l'ASL.</p>
<p align="center">Art. 10 (Provvedimenti regionali)</p>	<p>1. Si rimanda per l'attuazione della legge ad un regolamento regionale, da emanare entro 180 giorni.</p>

<p>1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento regionale:</p> <p>a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e per la gestione di sale del commiato;</p> <p>b) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri.</p> <p>2. Con decreto del Direttore generale della Direzione generale Sanità della Giunta regionale si definiscono:</p> <p>a) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;</p> <p>b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.</p>	<p>Si noti che per effetto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 21/10/2003, laddove lo statuto della Regione non individui la competenza della GR all'emanazione del regolamento questo è di competenza del Consiglio regionale.</p> <p>Inoltre la giurisprudenza è costante nel ritenere che un regolamento possa operare nei limiti e nelle materie che la legge gli ha esplicitamente assegnato.</p> <p>2. Si attribuisce alla regione il compito di stabilire le modalità di tenuta dei registri cimiteriali. Non si parla di possibili modelli uniformi, cosa che potrebbe essere logica (anche ai fini statistici), ma delle modalità di tenuta, cioè di adempimenti amministrativi la cui titolarità è propria dei comuni (e che non sembra riconducibile al contesto dell'art. 4 o dell'art. 5 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, per altro, richiederebbe fonte legislativa e non amministrativa).</p>
--	---



Via Succi, 21 - 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189, Cell. 335 8086709, 333 2704333 E-mail: argema@tin.it

Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.

- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastro per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1^a categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.



Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Documentazione

**Testo degli artt. 113 e 113-bis del T.U. EE.LL.
D.Lgs. 267/2000 ed art. 35 della L.448/2001
come modificati dall'art. 14 del D.L. 269/03, convertito in legge, con modifi-
cazioni, con L. 326/2003 e successivamente con il comma 234 dell'art. 4
della L. 24/12/2003, n. 350 (finanziaria 2004)**

Le modifiche al testo degli articoli 113 e 113-bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché al testo dell'art. 35 della L. n. 448/2001 sono segnalate con sottolineatura.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Articolo 113

**Gestione delle reti ed erogazione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica**

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri

servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinate prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi.

Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da

quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1o ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipata a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazio-

ne in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui al lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.

15-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.

Articolo 113-Bis **Gestione dei servizi pubblici locali privi di** **rilevanza economica**

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. [abrogato]

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

Art. 35

Norme in materia di servizi pubblici locali

1. [sostituisce art. 113 D.Lgs. n. 267/2000]

2. [abrogato]

3. [abrogato]

4. [abrogato]

5. [abrogato]

6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito.

7. Le imprese concessionarie cessanti al termine dell'affidamento reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legisla-

tivo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico.

9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda, è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.

10. La facoltà di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.

11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano già

deliberato al 1° gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 31, comma 8, le parole da: "aventi rilevanza economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 113-bis";
- b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le parole: "assunzione diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione";
- c) all'articolo 112, il comma 2 è abrogato;
- d) all'articolo 115:
 - 1) al comma 1, le parole: "costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c)," sono soppresse e le parole: "per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "di capitali";

2) il comma 5 è abrogato;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale";

e) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "per l'esercizio di servizi pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 113-bis";

f) all'articolo 118:

1) al comma 1, le parole: "società per azioni, costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e)," sono sostituite dalle seguenti: "società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113";

2) il comma 3 è abrogato;

g) all'articolo 123, il comma 3 è abrogato.

13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

15. *[sostituisce art. 113-bis D.Lgs. n. 267/2000]*

16. [abrogato]

Documentazione

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Legge Regione Piemonte 9 dicembre 2003, n. 33

Pubblicata sul B.U.R.P. 11/12/03, n. 50, II° Suppl. Ord.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:**Art. 1****(Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri)**

1. L'autorizzazione alla cremazione sul territorio della Regione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge del defunto, da altro familiare o dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto.
3. Al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di combustione è anche consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato.
4. Nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volontà di far conservare le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
6. Ferme restando le disposizioni previste in tema di esumazione ed estumulazione di cui al Capo XVII del decreto del Presidente della Repubblica 10

settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), l'ufficiale di stato civile può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima di venti anni dalla tumulazione; in tali casi la cremazione è possibile a condizione che, all'atto dell'esumazione o della estumulazione, si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all'entrata in vigore del citato d.p.r. 285/1990.

7. Nei casi di cui al comma 6 la cremazione avviene secondo le procedure previste dal comma 1 per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari o di loro disinteresse, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Art. 2**(Provvedimenti regionali)**

1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, definisce le modalità e i casi in cui è effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione, nonché le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Art. 3**(Norma finale)**

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano retroattivamente anche ai decessi avvenuti posteriormente all'entrata in vigore della l. 130/2001.

www.euroact.net

il portale internet del settore funerario

Visita il sito ed abbonati on-line
su www.euroact.net/vende

Servizi gratuiti

Servizi a pagamento

	GRATIS	ABBONATO NORMALE	ABBONATO PROFESSIONALE
Risultato sentenze	SI	SI	SI
Leggi	SI	SI	SI
Circolari - Risoluzioni	SI	SI	SI
Mailing list informative	SI	SI	SI
Mercato	SI	SI	SI
Visione quesiti	Visione sola domanda	Visione domanda e risposta	Visione domanda e risposta
Soluzione quesiti	NO	NO	Richiesta collezione di 1 quesito
Bibliografia	Visione sintetica e scarico solo file pubblici	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Documentazione	Visione sintetica	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Modulistica	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Corsi	NO	NO	Partecipazione ai corsi a pagamento
Norme Regionali	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili

Costo servizi del sito

- **Abbonamento NORMALE** annuo.....€ 200,00 IVA compresa
- **Abbonamento PROFESSIONALE** annuo....€ 500,00 IVA compresa
- **Quesito per abbonato al sito**€ 90,00 IVA compresa
- **Quesito per NON abbonato al sito**€ 180,00 IVA compresa

- ➔ **LEGISLAZIONE**
aggiornata secondo diversi criteri di ricerca (per anno di emanazione, per tipologia di provvedimento, per articolo, per numero di provvedimento) oppure suddivisa per macrosettori di interesse
- ➔ **MASSIME DI SENTENZE**
di interesse del settore funerario, catalogate per ente emittitore, per anno, per argomento, collegamento alle leggi cui fanno riferimento solo per utenti paganti
- ➔ **CIRCOLARI E RISOLUZIONI**
ministeriali, circolari Sefit, catalogate per anno di emissione, per argomento, collegamento alle leggi cui fanno riferimento solo per utenti paganti
- ➔ **MODULISTICA**
già predisposta, rintracciabile in funzione di chi la riceve o di chi la produce, catalogata secondo le tipologie di atto (i moduli di interesse possono essere scaricati entro pochi minuti mediante posta elettronica)
- ➔ **NEWSLETTER**
inviata a tutti coloro che si iscrivono alla Mailing List
- ➔ **INFORMAZIONE SU PRODOTTI E SERVIZI**
aggiornata periodicamente per restare al passo con l'evoluzione del mercato. L'area Mercato è completata dalla catalogazione di ditte, distinte per categoria merceologica, per sede geografica, per prodotti e servizi offerti, con i riferimenti utili per contattarle, per posta tradizionale o elettronica, per fax o telefono
- ➔ **RISPOSTA AI QUESITI**
Si possono porre quesiti a cui viene data specifica risposta entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo. Solo nel caso di abbonamento professionale il pacchetto comprende anche 1 quesito da porre entro l'anno di iscrizione
- ➔ **BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTAZIONE**
catalogata per anno, autore, materia trattata: per gli utenti gratuiti è possibile vedere l'elenco del materiale disponibile, ma non consultarlo. Per gli utenti paganti, oltre a poter fruire delle ricerche bibliografiche, è consentito scaricare i documenti richiesti per e-mail, inviati entro pochi minuti all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di richiesta
- ➔ **FORMAZIONE A DISTANZA**
Per i soli abbonati professionali vengono messi a disposizione corsi di formazione o aggiornamento a distanza. I corsi possono essere seguiti direttamente via internet oppure scaricati all'indirizzo di posta elettronica indicato per esser letti e stampati sul proprio computer. L'accesso ai corsi per gli abbonati normali è a pagamento
- ➔ **ARCHIVIO DI RISPOSTE**
ai quesiti più svariati sulle materie funebri e cimiteriali con interpretazione normativa. Ogni quesito è correlato alla legislazione di riferimento e, ove esistente, a circolari o risoluzioni che trattano dell'argomento
- ➔ **NORME REGIONALI**
in materia funebre e cimiteriale: è consentito scaricare i documenti richiesti in formato pdf

PER EFFETTUARE L'ORDINE compilare il seguente tagliando di sottoscrizione

Da spedire via fax a Euro.Act s.r.l. al n° 0532-741311

Sì, desidero acquistare i seguenti servizi (crocettare le opzioni desiderate):

- Abbonamento NORMALE annuo** ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 200,00 IVA inclusa
- Abbonamento PROFESSIONALE annuo** ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 500,00 IVA inclusa
- Risposta a N. quesito/i** come abbonato ai servizi del sito www.euroact.netcadauno al prezzo di € 90,00 IVA inclusa
- Risposta a N. quesito/i** come NON abbonato ai servizi del sito www.euroact.netcadauno al prezzo di € 180,00 IVA inclusa
(dal momento dell'acquisto si ha a disposizione un anno per porre il/i quesito/i)

Singolo numero cartaceo de "I Servizi Funerari": cadauno al prezzo di € 30,00 IVA inclusa

Abbonamento annuo cartaceo a "I Servizi Funerari" (N. 4 numeri)al prezzo di € 98,00 IVA inclusa

Da inviare al seguente indirizzo (da compilare solo se diverso dall'indirizzo fornito per la fatturazione):

Nome e Cognome Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

Effettuo il pagamento totale di € tramite bonifico bancario (c.c.b. 17151 intestato a Euro.Act s.r.l. c/o Banca Popolare di Milano, Agenzia n° 90 di Ferrara - Coordinate IBAN: IT 22 D 05584 13010 000000017151)

DATI PER LA FATTURAZIONE

Nome e Cognome Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

Tel. Fax Sito internet E-mail

Codice Fiscale/Partita IVA Data Firma

Nel rispetto della Legge 675/96, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act s.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarLa sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

Informatica

Un proponimento per il 2004: provare Knoppix

di Nicola Bortolotti

Sotto quali auspici si apre il 2004 informatico/telematico? Nello scorso numero furono messi in risalto i “buoni propositi e le discutibili realtà” che affliggono un settore già pesantemente toccato da una difficile contingenza economica e anche le news di Capodanno non sono state scevre dal riservare - anche indirettamente - materiale e spunti di discussione al proposito: dall’ennesima - e per certi versi curiosa ma anche inquietante - evocazione della “Carta d’Identità Elettronica”, che sarà prima o poi indispensabile anche per potere utilizzare i distributori automatici di sigarette, alla decisione di Telecom Italia di “allargare la banda larga” portando i contratti ADSL leggeri, contraddistinti da una velocità di 256 kbps in download e 128 kbps in upload, alla classica accoppiata 640/256 allo stesso prezzo nei primi mesi dell’anno (per i dettagli si veda il link

<http://www.wholesale-telecomitalia.it/Wholesale/Home%20News/upgradeADSL.PDF>). Finalmente una iniziativa concreta, quest’ultima, che si allaccia alla promessa di forte estensione della copertura ADSL sul territorio italiano, ma purtroppo ancora una volta accompagnata dalla ormai consueta e poco trasparente elargizione di contributi a pioggia e dal completo silenzio su questioni di primaria importanza (limitandosi - ad esempio - all’ADSL: l’imporre tempi e modi certi per il cambio di provider).

Anno zero

A riportare più vicini alle problematiche di chi con l’Information Technology è costretto a misurarsi ogni giorno per lavoro, è giunto in extremis il decreto legge sull’estensione dell’obbligo di conservazione per i provider dei “log” telefonici e telematici ⁽¹⁾ che già apporta modifiche al nuovo testo unico “sulla privacy”, in vigore dal primo gennaio,

di cui sono stati riportati ampi stralci nell’ultimo numero ISF del 2003.

In realtà, sotto molti aspetti, il 2004 rappresenta una sorta di anno zero per l’informatica sotto il profilo sia normativo che della prassi operativa a causa non solo dei pesanti obblighi ribaditi ed estesi dal severo (e vessatorio nei confronti dei tecnici ed operatori del settore) T.U. sulla privacy ma anche di due nuove misure dall’impatto notevole: scatta infatti la “direttiva Stanca” che rende operativo il protocollo informatico per le pubbliche amministrazioni centrali e locali (si veda al proposito la nota ⁽²⁾ e il materiale al link ufficiale <http://protocollo.gov.it>) ed entra in vigore la direttiva europea 2001/115/CE ⁽³⁾ che comporta l’obbligo di firmare digitalmente le fatture trasmesse per via telematica (a meno che già non si utilizzino onerosi sistemi di Electronic Data Interchange).

Da menzionare anche la direttiva del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie “per l’obbligo della posta elettronica per le comunicazioni interne alla PA” il cui “obiettivo è che entro la fine della legislatura la posta elettronica sia lo strumento utilizzato dalla PA nelle comunicazione interne” in quanto “ogni lettera inviata dalla PA con i sistemi tradizionali ha un costo economico complessivo di 20 euro” (comunicato stampa all’indirizzo http://www.innovazione.gov.it/ita/comunicati/2003_11_22.shtml, testo integrale sulla G.U. n. 8 del 12 Gennaio 2004 <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/8/3.htm>) e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale N. 275 del 26 Novembre 2003 ⁽⁴⁾, link all’URL <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2003/275/5.htm>) del decreto riguardante le “modalità di effettuazione del bando tematico per lo sviluppo nelle piccole e medie imprese dell’innovazione basata sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)”.

Privacy e Open Source

Proprio in questa occasione normativa contingente - e mentre il ministro Stanca si sofferma sulle "magnifiche sorti e progressive" dell'Information Technology italiana ("Per quanto riguarda il 2004 - come riportato dal ministro nel comunicato stampa del primo gennaio reperibile all'URL http://www.innovazione.gov.it/ita/comunicati/2004_01_01.shtml - mi aspetto una svolta: la crescita dell'ICT sarà superiore di 2-3 volte a quella dell'economia nazionale") è di grande attualità riprendere un argomento più volte trattato su queste pagine, ossia il software cosiddetto "Open Source", utilizzabile e modificabile con vincoli assai laschi da parte di un'immensa comunità di utenti e "sdoganato" anche dal ministro Stanca con la sua direttiva "Sviluppo dei programmi informatici da parte delle Pubbliche amministrazioni" nella quale "viene indicato come le P.A. debbano tenere conto dell'offerta sul mercato di una nuova modalità di sviluppo e diffusione dei programmi informatici a codice sorgente aperto. L'inclusione di questa nuova tipologia d'offerta all'interno delle soluzioni tecniche tra cui scegliere contribuisce ad ampliare la gamma delle opportunità e delle possibilità in un quadro di economicità, equilibrio, pluralismo e aperta competizione".

Vedere uno stretto legame tra leggi e Linux può apparire forzato, ma un breve riassunto della recente evoluzione della politica di vendita Microsoft - di fatto inevitabile benchmark per quanto riguarda sistemi operativi e software di office automation - contribuirà a chiarificare il concetto.

Il punto di partenza, peraltro scontato, è che in una qualunque realtà aziendale - che non sia microscopica - non sia pensabile rinunciare a un'infrastruttura di rete di calcolatori.

Il punto di arrivo è la consapevolezza che - a meno di non volere affrontare nuovi ingenti investimenti - l'allestimento di un piccolo ed economico server Linux potrebbe rendersi necessario per ottemperare alle disposizioni del Testo Unico e dormire sonni sufficientemente tranquilli.

I sistemi operativi Microsoft

Microsoft ha costruito anni addietro gran parte del suo successo nel settore delle piccole e medie aziende grazie a una saggia politica tecnico-commerciale: quando il software di rete dominante era Novell Netware - e non era pensabile pronosticare una ascesa né facile né rapida di Microsoft - il colpo da maestro fu quello di colpire Netware proprio nel suo punto debolissimo, che non risiedeva certo in bug tecnologici bensì in un'assurda scelta di "licensing". Nell'ambito Small Office, Netware

veniva infatti commercializzata con due sole opzioni: il passaggio da cinque a venti licenze avveniva rigidamente, senza via di mezzo e senza possibilità di un "upgrade" scontato da cinque a venti o la possibilità di accoppiare due licenze da cinque.

Sull'altro fronte, Windows NT Server era enormemente più flessibile, in quanto le licenze aggiuntive "client" (che spesso vengono persino e erroneamente "dimenticate" al momento della pianificazione dell'acquisto) erano acquisibili anche singolarmente o in pack da 5.

Di fronte ad una sostanziale ottusità della concorrenza sotto il profilo del marketing (giacché giustificazioni tecniche alla dicotomia "o 5 o 20" senza possibilità di una crescita graduale davvero non ce n'erano) Microsoft ha costruito la sua fortuna - con Windows NT 3.5x, NT 4 e Windows 2000 - anche nel settore dei server per piccole realtà (con una decina di stazioni). Nel frattempo la stessa Novell ha recentemente e tardivamente sancito la morte del suo incolpevole Netware acquisendo SuSe Linux grazie anche al coinvolgimento di IBM.

La limitazione al numero di connessioni

Può sorprendere il fatto che, in non pochi uffici, venga ancor oggi utilizzato con funzioni di file o printer server un PC con sistema operativo Windows 98. A tal proposito è assai significativo, tra l'altro, il fatto che ancor oggi sui listini il costo (e la richiesta) di Windows 98 OEM (ossia legato al contemporaneo acquisto di un nuovo PC o parte significativa di Personal Computer) sia superiore a quello di XP Home, a testimoniare la maggiore richiesta.

Windows 98 deve la sua fortuna a vari motivi: è sufficientemente stabile, poco costoso, garantisce ottima interoperabilità con tutto il variegato (e per certi versi ondivago) mondo Microsoft. Ciò non ostante la scelta di Windows 98 come piccolo server (in grado di servire sino a una ventina di client, assorbendo dunque tutte le esigenze di una realtà lavorativa medio-piccola) in luogo di un ben più robusto e sicuro Windows 2000 con un adeguato numero di licenze client può - a buona ragione - fare rimanere perplessi. La ragione di questo apparente nonsense tecnico risiede nel fatto che Windows 2000 Professional (il cui costo è allineato a quello di XP Professional e superiore di circa il 50% a quello di 98, rimanendo comunque ampiamente accettabile) può gestire al massimo dieci connessioni, dopodiché rigetta le richieste dei client di accesso ai files o alle stampanti con il consueto messaggio "Impossibile effettuare altre connessioni al computer remoto adesso perché è stato superato il numero massimo di connessioni che il computer

può accettare". Il limite è invalicabile, in quanto Windows Professional (sia 2000 che XP), come già NT Workstation, sono appositamente limitati in tal senso, con un timeout di sessione di default (quello, almeno, riducibile) di addirittura quindici minuti, il che rende di fatto inutilizzabile tali sistemi operativi in un contesto di rete superiore ai dieci client (qualora il server non sia utilizzato esso stesso, nel qual caso il limite scenderebbe a nove; si vedano al proposito i documenti Microsoft [http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;\[LN\];i314882](http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];i314882) e <http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;IT;122920>).

Piccole reti crescono

Per superare questi vincoli assai stretti, oltre al già citato "ripiego" Windows 98 - in realtà non più attuabile sia in quanto Microsoft ha recentemente deciso di sospendere vendita e assistenza a tale sistema operativo, sia giacché Win98 non è in grado di offrire alcuna protezione nella gestione dei dati personali - occorrerebbe utilizzare i sistemi operativi nella fascia "server" della Microsoft (con un costo circa sei volte superiore a quello delle versioni Professional) o affidarsi al mondo open source. XP Home è sostanzialmente improponibile in un qualsiasi contesto lavorativo non solo come server (è limitato a sole cinque connessioni) ma anche come client per la sua incapacità - unico tra i sistemi operativi Microsoft - di collegarsi ad un server di dominio (uno standard della stessa Microsoft!) nonché per la scarsa compatibilità con i vecchi programmi.

Vincere la paura di Linux

Nell'ottica di una migrazione graduale e assolutamente indolore verso il mondo open source, un invito irrinunciabile per iniziare bene il 2004 è quello di provare - immediatamente, senza più indugi - Linux.

Le ben giustificate resistenze che si opponevano anche al solo test del sistema operativo ideato da Linus Torvalds e sviluppato da una comunità mondiale - diffusissimo nel mondo dei server Internet ma quasi inesistente sui PC di aziende e di utenti non esperti - risiedevano nella "possibilità di fare danni", nel non volere "rovinare il disco fisso", nel "non sapere cosa fare non essendo esperti", nel non potere né volere "perdere tempo" per configurare il sistema operativo per le proprie esigenze, nel ritenere Linux "al di sopra delle proprie possibilità".

Le cose sono - tuttavia - da tempo cambiate: molte distribuzioni offrono da anni procedure di installa-

zioni più semplici ed affidabili di quelle di Windows.

Ciò che ha tuttavia sgombrato il campo da tutte le obiezioni precedenti è l'autentica rivoluzione indotta dalla creazione e diffusione di Knoppix (e delle numerosissime distribuzioni da lui derivate).

La rivoluzione Knoppix

Cos'è Knoppix? In sostanza è una distribuzione Linux (completa di applicativi di office automation e di potentissimi strumenti sia client che server) che non ha bisogno di nessun disco fisso per funzionare: è infatti contenuta in un CD "bootable" (che è dunque sufficiente porre nel lettore del proprio PC all'accensione, previo idoneo settaggio del Bios Setup qualora il boot da CdRom non fosse già previsto come opzione preimpostata) che, dopo l'avvio, effettua un veloce e accurato riconoscimento del sistema identificandone le periferiche e consentendo, dopo pochi secondi, di accedere ad un ambiente Linux Debian completo anche di numerosi applicativi di Office Automation (tra i quali OpenOffice 1.1) senza alcun bisogno di installare alcunché e lasciando totalmente inalterato il proprio disco rigido.

Se si dispone di un hard disk (tipicamente con installato un sistema operativo Microsoft) sarà anche possibile (ma non obbligatorio) accedere ad esso in sola lettura (sia che si tratti di FAT16, FAT32 o NTFS) o anche in scrittura. E' anche possibile sfruttare l'hard disk per il solo swap file (che consente di velocizzare notevolmente l'esecuzione di tutti gli applicativi), o per salvare permanentemente la configurazione di Knoppix al fine di sfruttarla ai successivi boot da CD, o - infine - per installare tutto Knoppix su hard disk affrancandosi in futuro dal boot da CD.

La potenza di questa soluzione hard-disk-less - che molti esperti di Linux hanno addirittura definito "qualcosa di magico" - è tale che alcuni (ad esempio nella comunità developerWorks IBM, si veda il link <http://www-106.ibm.com/developerworks/linux/library/l-knoppix.html>) cominciano a consigliare Knoppix come risolutivo strumento di manutenzione per data e system recovery: si pensi, ad esempio, ad un sistema (sia esso MSDos, Windows o Linux!) fortemente compromesso tanto da non consentire più il boot: con Knoppix è possibile fare il boot e salvare tutto il salvabile, trasferendolo su un altro disco collegato direttamente o via rete locale, per tentare successivamente di ripristinare il corretto boot. E Knoppix consente anche di accedere a partizioni NTFS delle quali si sia dimenticata la password...

Quale Knoppix scegliere?

In effetti dal piccolo ma inevitabile "vizio" di Linux, ossia quello di disorientare l'utente a causa della miriade di versioni e distribuzioni disponibili, non è immune nemmeno Knoppix (della attuale e matura versione 3.3 esistono addirittura varianti che si differenziano per la sola data di build...).

Sarà dunque bene adottare una visione pragmatica: per l'utente italiano sarà dunque consigliabile evitare la versione capostipite di Knoppix, creata dal brillante ing. Klaus Knopper e basata sulla nota e ottima distribuzione Debian (URL <http://www.knoppix.org>), per rivolgersi invece alle numerose "localizzazioni" italiane. Tra di esse le più note e consigliabili sono KnopILS (basata sulla Knoppix 3.2 e allineata alla 3.3, link <http://knopils.linux.it>) e - rivolta espressamente al mondo dell'educazione ma idonea anche all'ambito aziendale - eduKnoppix (basata su Knoppix 3.3 <http://eduknoppix.dmf.unicatt.it>). Le immagini ISO per masterizzare in pochi minuti il CD "bootable" che contiene tutto il necessario per caricare ed eseguire il sistema operativo e tutti gli applicativi, per un equivalente decompresso di circa 2 GB di materiale open source, sono reperibili e liberamente scaricabili da numerosi server Internet, ad esempio <ftp://ftp.linux.it>.

Perché Knoppix?

Le varianti italiane di Knoppix consentono un approccio a Linux estremamente morbido. D'altro lato, a causa dell'entrata in vigore del nuovo Testo

Unico sulla privacy, sarà opportuno migrare entro la prima metà del 2004 a server in grado di garantire un adeguato controllo degli accessi, cosa che Windows 98 (a livello di server) non può fare.

Sembrirebbe dunque percorribile una sola opzione ossia, mantenendo il parco client Windows, l'installazione di Windows 2000 (o 2003) Server su tutte le macchine destinate a condividere accesso ai files.

Per fortuna, da tempo, il mondo Linux offre un software potente e sofisticato come Samba (sulla cui configurazione ci si soffermerà nel prossimo numero) che consente di emulare tutte le funzionalità di un "Primary Domain Controller" Microsoft, di fatto sostituendo - a costo zero - un Windows 200x Server.

Ecco perché, una volta superato il timore reverenziale nei confronti di Linux grazie a Knoppix, il 2004 potrebbe essere l'anno decisivo per la diffusione dei sistemi operativi Open Source anche in contesti aziendali medio-piccoli, spinti a ciò dalle rigide, confermate ed estese normative sulla protezione dei dati personali.

Si aggiunga il fatto che Linux offre un emulatore di Windows, Wine, che consente di far girare sotto Linux anche lo stesso Microsoft Office.

⁽¹⁾ **Estratto dal Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 354 - "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia"**

(...)

Art. 3. Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:

"Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, non-

ché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio.

(...)

(²) A - Estratto dalle Linee Guida per l'adozione del Protocollo Informatico e per il Trattamento Informatico dei Procedimenti Amministrativi

(...)

Le Pubbliche Amministrazioni dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell'art. 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno, quindi, attenersi ai principi e alle norme di seguito indicati:

- a) adozione del protocollo informatico per la registrazione dei dati e documenti delle Amministrazioni (art. 50 e ss. del D.P.R. 445/2000; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000, n. 272);
- b) trattamento dei procedimenti amministrativi gestito completamente in modo informatico (legge 7 agosto 1990, n. 241; D.P.R. 445/2000; decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10);
- c) formazione e conservazione dei documenti informatici (deliberazione Aipa 51/2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2000, n. 291; deliberazione Aipa 42/2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2001, n. 296);
- d) sottoscrizione elettronica dei documenti informatici (d.lgs.10/2002; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999; decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 - "Regolamento di attuazione della direttiva Comunitaria 93/1999" - su firma elettronica);
- e) gestione informatica del sistema documentale e dei flussi documentali (deliberazione Aipa 51/2000; deliberazione Aipa 42/2001; D.P.R. 445/2000);
- f) accessi telematici ai dati, ai documenti, ai sistemi, alle banche dati (D.P.R. 445/2000, artt. 58, 59 e 60);
- g) sicurezza dei dati, dei documenti, delle tecnologie (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; deliberazione Aipa 51/2000, art. 10; D.P.C.M. 31.10.2000, art. 7);
- h) direttiva sulla formazione del Ministro per la funzione pubblica del 13 dicembre 2001, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2002, n. 26;
- i) disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 26).

Si tratta di un quadro unitario nell'ambito del quale il protocollo informatico può essere adottato secondo due tipi di approccio, il primo completo ed il secondo caratterizzato da una gradualità nella realizzazione:

- 1) nel primo caso, protocollo, automazione della gestione e dell' iter delle attività, formazione e conservazione dei documenti informatici costituiscono un unico sistema di "governo elettronico";
- 2) nel secondo caso, il protocollo informatico si pone come il punto di avvio di un sistema amministrativo informatico nel quale l'informazione utilizzata è solo di tipo "digitale", valida in quanto tale, e l'informazione su supporti documentali cartacei viene "trasformata" in digitale.

Ogni Amministrazione, in base alla propria situazione organizzativa e tecnologica, ferma restando la scadenza del 1° gennaio 2004, dovrà valutare la possibilità di

adottare l'uno o l'altro approccio, partendo eventualmente da quello minimale per poi evolvere gradualmente verso un sistema gestionale completamente automatizzato.

In tutti i casi, il livello minimale deve essere finalizzato a creare non solo un sistema di protocollo in linea con la normativa ma anche un sistema documentale che si caratterizza per essere un sistema digitale, con la relativa eliminazione dei documenti cartacei una volta trasformati in digitale.

(...)

Le Pubbliche Amministrazioni, al fine di adottare entro il 1° gennaio 2004 il protocollo informatico e gestire i procedimenti amministrativi in modo elettronico, sono tenute ai seguenti interventi:

- a) provvedere ad introdurre, nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati, progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico (art. 50, comma 1, del D.P.R.445/2000).
- b) predisporre appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici (art. 50, comma 2, del D.P.R. 445/2000);
- c) realizzare o revisionare i propri sistemi informativi (art. 50, comma 3, del D.P.R. 445/2000);

I progetti dovranno essere pianificati in termini organizzativi, funzionali, tecnologici e finanziari, nel rispetto della data del 1° gennaio 2004. Il progetto esecutivo ha lo scopo di definire attività, tempi e costo-benefici per l'operazione di sostituzione anche ai sensi della Deliberazione Aipa 42/2001.

(...)

Il D.P.R. 445/2000, con riferimento ai principi stabiliti dalla legge 241/1990, ha definito tre tipi di accesso ai dati, documenti ed informazioni del sistema informatico:

- a) l'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione (art.58 del D.P.R. 445/2000);
- b) l'accesso esterno al sistema da parte dei soggetti che esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art.59 del D.P.R. 445/2000);
- c) l'accesso al sistema di una pubblica amministrazione da parte di altre amministrazioni (art.60 del D.P.R. 445/2000).

Per tutti i tipi di accesso, anche ai sensi della D.lgs 196/2003, le Amministrazioni dovranno definire le abilitazioni necessarie e le diverse modalità di interrogazione, selezione ed estrazione delle informazioni, a seconda del grado di riservatezza delle stesse e della tipologia di utenti, utilizzando firma digitale o certificati di autenticazione.

In seguito, quindi, per l'accesso sicuro ai documenti potranno essere previste diverse modalità di identificazione e accreditamento degli utenti tramite strumenti quali la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

(...)

Al fine di fornire ulteriori strumenti per l'attuazione della normativa sulla gestione elettronica dei documenti, il Centro Tecnico per la R.U.P.A. ha promosso la realizzazione di un servizio di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali in modalità ASP [nota: un

ASP (Application Service Providers) è un fornitore che consente l'accesso e l'utilizzo tramite internet a dei servizi applicativi; la fruizione dei servizi offerti da un ASP avviene previo pagamento di un "canone di utilizzo" e senza la necessità dell'acquisto di licenze o di investimenti infrastrutturali per le pubbliche amministrazioni.

(...)

L'Amministrazione aderente potrà usufruire in modo flessibile di qualsiasi servizio tra quelli previsti dalla fornitura con il solo vincolo di aderire al servizio REPRO per un periodo di almeno 24 mesi. I servizi GEDOC, STORE e gli altri servizi accessori, potranno essere richiesti solo dopo aver aderito al servizio di base REPRO. Alla scadenza del contratto verrà fornito all'Amministrazione il software applicativo e la relativa documentazione.

(...)

B - Estratto dalla Informativa sull'aggiudicazione Servizio di protocollo informatico in modalità "ASP" 19/12/2003 Centro Tecnico Presidenza del consiglio dei ministri

(...)

Suddivisione attività all'interno del RTI

EDS: coordinamento della fornitura, responsabile del cliente (gestore del servizio), gestione degli impianti, erogazione del servizio RePro/Gedoc, consulenza

AT/KEARNEY: consulenza strategica

INFOCAMERE: consulenza organizzativa

ELEA: formazione

ELSAG: gestione piattaforma documentale

ELSAG STI: servizio di archiviazione sostitutiva

DELTADATOR: gestione del prodotto SiGed

(...)

Costi RePro

Caratteristiche corrispondenti alle funzionalità minime previste dal DPR 445/2000, segnatura del documento e gestione registro di protocollo

RePro canone mensile per utente € 0,50

RePro costo per documento protocollato € 0,072

Costi GeDoc

Gestione dei documenti in modalità avanzata e attivazione delle funzionalità di gestione elettronica dei documenti

GeDoc canone mensile per utente € 2,75

GeDoc costo per documento archiviato € 0,066

Costi Servizio Store

Servizi per la conservazione dei documenti, scansione elettronica dei documenti e conservazione ottica

Acquisizione documento € 0,4567

Conservazione sostitutiva € 0,1240

Distruzione documenti cartacei € 1,00 a Kg

(...)

C- Estratto dalla Check List di Supporto alla verifica e alla valutazione dei Sistemi di protocollo informatico e di gestione dei flussi documentali

(...)

L'altra dimensione fondamentale su cui andrà misurato lo sforzo progettuale è quella legata all'obiettivo della trasparenza dell'azione amministrativa per il quale tutti i sistemi di protocollo e di gestione documentale dovranno

fornire la possibilità di un accesso esterno da parte di cittadini, imprese ed altre amministrazioni, sia per identificare l'iter della pratica e dare informazioni sul responsabile del procedimento, sullo stato del procedimento, ed ai relativi documenti che per consentire una gestione integrata delle attività degli uffici.

In ogni caso il successo di qualsiasi azione progettuale è strettamente legato all'avvio da parte delle amministrazioni di un'attenta analisi di tipo organizzativa in quanto gli interventi non possono essere ridotto ad una semplice questione di introduzione di tecnologia. Al contrario l'introduzione dei nuovi strumenti tecnologici può portare ai risultati finali attesi solo se coniugata ad un intervento organizzativo di grande profondità.

(...)

⁽³⁾**Estratto dalla Direttiva 2001/115/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2001**

(...)

c) Le fatture emesse a norma della lettera a) possono essere trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario, per via elettronica.

Le fatture trasmesse per via elettronica sono accettate dagli Stati membri a condizione che l'autenticità della loro origine e l'integrità del loro contenuto siano garantite:

- mediante una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12); gli Stati membri possono tuttavia esigere che la firma elettronica avanzata sia basata su un certificato qualificato e sia creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6 e 10, della citata direttiva,

- mediante la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 della raccomandazione 1994/820/CE del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (GU L 338 del 28.12.1994, pag. 98) della Commissione, qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati; gli Stati membri possono tuttavia, salve condizioni da essi stabilite, prevedere l'esigenza di un ulteriore documento riassuntivo cartaceo.

Le fatture possono tuttavia essere trasmesse per via elettronica secondo altri metodi, previo accordo dello Stato o degli Stati membri interessati. La Commissione presenterà, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, una relazione, corredata di un'appropriata proposta di modifica delle condizioni per la fatturazione elettronica, per tener conto degli eventuali sviluppi tecnologici in questo campo.

(...)

⁽⁴⁾**Estratto dal D.M. 12 novembre 2003 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 26 Novembre 2003**

(...)

Art. 1.

Finalità dell'intervento

1. L'intervento è volto alla promozione e alla diffusione nell'ambito delle piccole e medie imprese dell'innovazione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) al fine del miglioramento della competitività, in coerenza con il decreto interministeriale del 21 ottobre 2003 del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'innovazione tecnologica, che si riporta nell'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purché possiedano una stabile organizzazione in Italia:

- a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
 - b) imprese che esercitano un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
 - c) imprese agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese agricole che svolgono attività di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - e) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), e c);
 - f) consorzi e società consortili a condizione che la partecipazione finanziaria al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e) sia superiore al 50 per cento. Il valore di tale partecipazione finanziaria è fissato al 30 per cento per i consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.
2. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) possono partecipare al bando solo se hanno dimensioni di piccola e media impresa secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (di seguito PMI).
- (...)

Art. 3.

Obiettivo dei programmi

1. I programmi devono avere per oggetto la sperimentazione e la realizzazione, mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche innovative, di nuovi processi aziendali relativi alle fasi di ideazione, approvvigionamento, produzione, distribuzione e commercializzazione, finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti/servizi ed alla riduzione dei costi aziendali.

2. Tali applicazioni informatiche devono consentire un'innovazione dei processi attraverso la loro reingegnerizzazione ed integrazione lungo la catena del valore anche nell'ambito delle filiere produttive, o sull'interdipendenza dei processi comuni nell'ambito dei "sistemi produttivi locali" o dei "distretti industriali", come definiti dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

3. Le applicazioni informatiche innovative possono rientrare nei settori che si elencano, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardanti sia i processi aziendali critici quali ERP (enterprise resource planning), CRM (Customer relation management), SCM (Supply Chain Management), E-marketplace/e-procurement, E-banking sia quelli infrastrutturali quali sistemi di supporto alla sicurezza dati, tool evoluti per lo sviluppo del software, knowledge management, groupware, dataware.

(...)

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2 propongono il programma di massima utilizzando il modulo riportato nell'allegato 2 del presente decreto, al Ministero delle attività produttive, a partire dal trentesimo giorno e sino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(...)

Art. 9.

Risorse disponibili

1. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro 62.800.000,00, come individuate dal decreto interministeriale del 21 ottobre 2003 del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'innovazione tecnologica.

(...)

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Invii il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
 al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzia di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione a Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desidera ricevere comunicazioni bari ta casella a fianco.

Indico con una la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Cultura

Cimiteri e Sacrari Militari della Prima Guerra Mondiale: Monte Grappa

di Laura Bertolaccini (*)

Un capitolo significativo della storia dell'architettura e dell'arte del primo Novecento italiano è certamente costituito dai cimiteri di guerra, sacrari militari, mausolei e monumenti ai caduti, che si costruiscono sui luoghi di battaglia e nelle città all'indomani della conclusione degli eventi bellici.

Il 24 maggio 1915 Vittorio Emanuele III dichiara guerra all'Austria.

«Soldati di terra e di mare!

L'ora solenne delle rivendicazioni nazionali è suonata. [...]

Il nemico che vi accingete a combattere è agguerrito e degno di voi.

Favorito dal terreno e dai sapienti apprestamenti dell'arte, egli vi opporrà tenace resistenza, ma il vostro indomito slancio saprà certo superarlo.

Soldati! A voi la gloria di piantare il tricolore d'Italia sui termini sacri che la natura pose ai confini della Patria nostra.

A voi la gloria di compiere, finalmente, la opera con tanto eroismo iniziata dai vostri padri».

Con queste parole il re manda al fronte un esercito

di 5 milioni e mezzo di uomini, per lo più giovani e certamente inesperti, e li affida alle direttive del maresciallo Luigi Cadorna.

Il piano iniziale prevede una forte offensiva italiana sul versante delle Alpi Giulie lungo il fiume Isonzo, alcune offensive concorrenti dal Cadore e dalla Carnia e una posizione difensiva lungo il versante trentino.

All'inizio del conflitto le truppe italiane si muovono simultaneamente su tutti i fronti e oltre il confine, per assicurarsi altre basi da cui sferrare nuovi attacchi.

Gli austriaci guidati dal maresciallo Conrad si oppongono alle offensive premendo verso i confini del cosiddetto «cuneo trentino», nell'intenzione di arrivare poi, varcata la pianura veneta, alle spalle dell'esercito italiano schierato lungo l'Isonzo.

Sul settore trentino durante tutto il 1916 si susseguono offensive, attacchi, ritirate, rinforzi. In particolare il fronte degli altopiani di Asiago e la zona intorno al monte Pasubio, occupata dagli alpini sin dai giorni successivi alla dichiarazione della guerra, diviene teatro di terribili scontri che proseguono sino a buona parte del 1918,

quando proprio sul Pasubio (baluardo, significativamente diviso in «dente italiano» e «dente austriaco», che fisicamente sbarrava lo sbocco alla pianura) infuria una dura lotta di mine: cinque ne fanno brillare gli austriaci; quattro gli italiani. Ad ogni esplosione segue una macabra, interminabile, conta dei morti.

Contemporaneamente anche sul fronte opposto, lungo l'Isonzo, si succe-




Figura 1 - Sacrario del Monte Grappa, pianta schematica della prima soluzione

dono sanguinosi conflitti: 12 cruenti battaglie che decimano gli eserciti di entrambe le parti.

Nel marzo 1916, con lo scopo di impedire agli austriaci di trasferire delle truppe sul fronte di Verdun dove la Francia alleata stava svolgendo una aspra battaglia contro i tedeschi, gli italiani sostengono un durissimo combattimento tra il monte San Michele e il monte San Martino.

Il 29 giugno 1916 i soldati del XI Corpo d'Armata sono sorpresi nel sonno dal gas asfissiante. In pochi minuti muoiono circa 2.700 uomini mentre più di 4.000 soldati rimangono gravemente intossicati.

Dal 4 al 7 agosto 1916 la 3^a Armata conduce quella che comunemente viene indicata come la «sesta battaglia dell'Isonzo». Al cannone e alle mitragliatrici si affianca ora la bombarda, un'arma nuova che consente di infrangere le barriere dei reticolati limitando la perdita di vite umane. Conquistate le posizioni del Sabotino e la cima del monte San Michele, le truppe italiane entrano in Gorizia.

Durante il 1916 sull'Isonzo si conducono altri quattro grandi conflitti, tutti tristemente segnati da gravissime perdite.

Violenti combattimenti accompagnano la decima battaglia (12 maggio – 8 giugno 1917).

L'undicesimo conflitto si svolge dal 18 agosto al 12 settembre 1917: l'obiettivo italiano è la conquista dell'altopiano della Baisizza che per gli austriaci costituisce una ottima base da cui sferrare offensive e allo stesso tempo offre una buona copertura per gli spostamenti di truppe e materiale bellico nella zona tra il Carso e la Conca di Tolmino. Questa battaglia – che costa ad entrambi gli schieramenti un numero ingente di soldati (143.000 italiani; 110.000 austriaci) – vede la sconfitta dell'esercito austro-ungarico e il suo ripiegamento verso l'interno.

Fiaccato dalla dura opposizione bellica, l'esercito austriaco cerca nuova forza nelle truppe tedesche. All'alba del 24 ottobre 1917 la 14^a Armata austro-ungarica (formata da otto divisioni austriache e sette tedesche), comandata del generale tedesco Otto von Bellow, attacca duramente l'ala nord della 2^a Armata italiana, giudicata dagli austriaci «manifestamente debole». Le truppe italiane, sconvolte da un massiccio bombardamento di artiglieria (anche con proiettili a

gas tossici), sono letteralmente spiazzate dalla tattica di attacco dei reparti d'assalto tedeschi che in breve si portano dalle retrovie all'interno dello schieramento. L'impresione che l'insuccesso sia concreto destabilizza i vertici del comando italiano e porta in poche ore alla capitolazione di Caporetto. Nei giorni seguenti il Comando Supremo ordina il ripiegamento della 2^a, 3^a e 4^a Armata sul Tagliamento e poi sul Piave. Soldati, materiale bellico, depositi alimentari cadono in mano agli austriaci. In seguito alla disfatta di Caporetto il maresciallo Cadorna viene sostituito dal maresciallo Armando Diaz.

Malgrado la stanchezza e le gravi condizioni logistiche, le truppe italiane rientrate sul monte Grappa riescono a ricostruire un settore difensivo capace di arginare gli attacchi austriaci. È ben chiaro, infatti, che la conquista del Grappa rappresenta la concreta possibilità da parte degli austro-ungarici di dilagare nella pianura veneta.

Nello stesso tempo si rafforzano le difese del Piave, dal Montello al mare.

E proprio il fiume Piave in quei giorni violenti diviene il simbolo della riscossa dell'intero popolo italiano, per la prima volta, forse, realmente unito. I versi di una nota canzone popolare riecheggiano per tutta la penisola: «Il Piave mormorò: non passa lo straniero».

La prima battaglia difensiva, conosciuta come la «battaglia di arresto» si svolge dal 13 novembre al 21 dicembre. Inizialmente i confronti sono piuttosto aspri, complicati dallo stato delle truppe italiane, logore ed esauste dalla disfatta di Caporetto. Gli austriaci usano ogni mezzo d'attacco, dalle granate di grande calibro, ai lanciafiamme, ai gas asfissianti. Ma nonostante l'accanimento e l'evidente superiorità di forze e di mezzi, gli attacchi austriaci vengo-




Figura 2 – Sacario del Monte Grappa, planimetria generale della seconda soluzione

no sempre fermati e le truppe ricacciate indietro.

Il 5 dicembre, tra Monfenera e Nervesa vengono inviati a sostegno dei soldati italiani un corpo di armata francese e uno britannico.

Dopo una breve pausa a dicembre gli attacchi austriaci sul monte Grappa riprendono con maggiore vigore; contemporaneamente anche lungo il Piave hanno luogo delle aspre offensive. Malgrado gli austriaci occupino il Valderoa e l'Asolone, giungendo ad affacciarsi sulla piana di Bassano, la resistenza degli italiani agli attacchi nemici è ovunque portata a compimento.

Intanto sui fronti di battaglia arrivano gli ultimi scaglioni di soldati italiani. Sono giovanissimi, appena diciottenni: sono i «ragazzi del '99».

Durante il periodo invernale le linee difensive italiane vengono rinforzate in previsione di nuovi attacchi. Si scavano trincee, postazioni, si innalzano reticolati. L'artiglieria viene potenziata; al suo fianco compare anche l'aviazione, allora giovane reparto dotato di appena 128 aeroplani da caccia.

Sotto il monte Grappa viene scavata una lunga galleria (significativamente intitolata a Vittorio Ema-

nuele III), opera di raffinata ingegneria fortificatoria, dotata di postazioni di artiglieria, sbocchi offensivi, magazzini e ricoveri, che si snoda secondo un tracciato sotterraneo il cui sviluppo supera i 5 km.

La notte del 15 giugno gli austriaci sferrano un duro attacco alle truppe italiane; l'intenzione è quella di rompere il fronte del Grappa per raggiungere poi alle spalle le truppe sul Piave e quindi attaccarle, oltre che dalle retrovie, anche frontalmente.

La grande battaglia (che in seguito prenderà il nome di «battaglia del Solstizio») seppure improvvisa e irruenta, non giunge inattesa: il Comando italiano, intuendo le intenzioni nemiche, aveva preparato una strategia di controattacco in grado ridurre sensibilmente gli effetti distruttivi del piano austriaco.

Si combatte a lungo sul Grappa e sul Montello. Le perdite sono ingenti. Tra i soldati caduti anche il giovane pilota Francesco Baracca, «asso degli assi», che, sopravvissuto a 34 duelli aerei, viene abbattuto proprio sul cielo di Montello il 19 giugno 1918.




Figura 3 - Sacrario del Monte Grappa, veduta generale

«Tutti eroi. O il Piave o tutti accoppiati!» ha scritto una mano ignota sul muro di una casa isolata posta sull'argine del fiume.

Il 19 giugno gli austriaci sul Piave subiscono una dura controffensiva italiana e sono costretti a retrocedere. Di fatto, da questo momento in poi l'esercito austriaco (che in battaglia ha perduto 2.656 ufficiali e circa 60.000 soldati) si ritira dalla lotta.

L'esercito italiano invece riprende vigore: la vittoria sembra adesso più vicina.

Il 24 ottobre 1918 il Comando Supremo ordina l'inizio di una grande offensiva per rompere lo schieramento difensivo austriaco da Vidor alle Grave di Papadopoli. Intanto anche sul Grappa vengono sferrati duri attacchi.

Il 29 ottobre crolla la prima posizione austriaca. Il 30 ottobre gli austriaci sono già in ritirata. Il 3 novembre gli italiani entrano a Trento e sbarcano a Trieste.

Il 4 novembre 1918 cessano le ostilità secondo le condizioni stabilite dall'armistizio firmato il 3 novembre a Villa Giusti (Padova).

«Bollettino della vittoria

La guerra contro l'Austria-Ungheria che sotto l'alta guida di S.M. il Re - duce supremo - l'esercito italiano, inferiore per numero e mezzi iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse, ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è vinta.

La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre ed alla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi, 1 cecoslovacca e 1 reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche, è finita.

La fulminea arditissima avanzata del XXIX Corpo d'Armata su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della 7ª Armata e ad oriente da quelle della 1ª, 6ª e 4ª, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria.

Dal Brenta al Torre l'irresistibile slancio della 12ª, dell'8ª e della 10ª Armata e delle divisioni di cavalleria ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente.

Nella pianura S.A.R. il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua Invitta 3ª Armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate, che mai aveva perdute. L'esercito austro-ungarico è annientato: esso ha subito perdite gravissime nell'accanita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento; ha perduto quantità ingentissime di materiale di ogni sorta e prossochè per intero i suoi magazzini e depositi; ha lasciato sinora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi Stati Maggiori e non meno di 5.000 cannoni.

I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo, risalgono in disordine e senza speranza le valli, che avevano disceso con orgogliosa sicurezza.

Diaz. 4 novembre 1918»

Nel primo conflitto mondiale morirono in battaglia migliaia di uomini.

Durante gli scontri, i soldati colpiti venivano trasportati nelle retrovie e seppelliti in tutta fretta in improvvisati cimiteri di guerra. Questi scarni sepolcreti erano centinaia, disposti lungo le linee dei fronti, lungo l'Isonzo, il Piave, sulle montagne della Carnia o del Cadore.

Il 29 ottobre 1922, Vittorio Emanuele III emanava il Regio decreto n. 1386, con il quale dichiarava «monumentali», e consacrava quindi perennemente al rispetto e alla commemorazione dei caduti della prima guerra mondiale, le zone del Monte Grappa, del Monte Pasubio, del Monte Sabotino e del Monte San Michele, luoghi che erano stati teatro delle più feroci battaglie durante le quali erano deceduti molti soldati italiani e stranieri.

Il decreto stabiliva inoltre che dovessero erigersi «*steli romane nelle località della Fronte della guerra [...] nelle quali non sia stato ancora collocato un particolare ricordo*».

Per provvedere alla realizzazione dei sacrari nelle zone monumentali precedentemente definite, veniva infine istituito un apposito stanziamento pari a L.



Figura 4 - Sacrario del Monte Grappa, particolare delle gradonate circolari con al centro la sepoltura del maresciallo Gaetano Giardino

250.000.

Le zone monumentali erano così delimitate: Grappa, sommità del monte al di sopra di quota 1700 metri con lo sperone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele III e la caserma Milano, esclusa la parte meridionale su cui sorge la Madonnina e il rifugio Bassano; Pasubio, sommità del monte elevantesi sulla curva di livello di 2200 metri, comprendente il «dente italiano», la cima Palom e il cocuzzolo immediatamente a sud di detta cima; Sabotino, sommità del monte al di sopra della curva di livello di 520 metri dal Sasso Spaccato ad ovest dei ruderi della chiesa di San Valentino (esclusi) ad est; San Michele, sommità del monte al di sopra della curva di livello di 250 metri con le cime 1, 2, 3, 4, e il monumentino commemorativo della brigata «Ferrara» a sud-est della cima 4.

Le suddette zone monumentali venivano poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della Guerra, che avrebbe in breve dovuto provvedere alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti, nonché alla manutenzione delle strade di accesso.¹

Il primo progetto per la sistemazione del cimitero monumentale del Monte Grappa venne impostato nel 1925: dall'emanazione del Regio decreto alla sua effettiva applicazione si dovettero aspettare ancora alcuni anni, durante i quali furono reperiti i fondi necessari alla sua edificazione.

Inizialmente venne scartata l'idea di costruire un cimitero all'aperto, ritenendo che le particolari condizioni meteorologiche della zona posta in alta montagna avrebbero provocato rapidi deterioramenti dei materiali da costruzione.

Si decise quindi di realizzarlo dentro la roccia del monte, proseguendo di fatto il tracciato della galleria di guerra «Vittorio Emanuele III». La struttura ipogea così concepita avrebbe mantenuto libera la vetta del monte, rispettando le caratteristiche morfologiche della montagna e sottolineando, al contempo, il valore simbolico, sacrale, del luogo.

Si trattava di un grande impianto esagonale, impostato secondo una galleria continua nelle cui pareti perimetrali erano contenute in 6.000 loculi le salme dei caduti italiani e austro-ungarici. Sei bracci partenti dalle mediane dei lati dell'esagono collegavano il cimitero-ossario verso l'esterno e confluivano

⁽¹⁾ Sono sepolti sul territorio italiano, in sacrari militari o in riquadri contenuti all'interno dei recinti cimiteriali, 538.138 salme di soldati italiani (noti e ignoti) e 160.950 corpi di soldati stranieri di diverse nazionalità caduti durante il primo conflitto mondiale. [dati Ministero della Difesa]

nella grande cappella centrale (cripta). Uno dei bracci costituiva l'ingresso principale, posto al lato del sacello della Madonnina del Grappa (questa statua, donata nel 1901 da Pio X, era stata oggetto di grande venerazione per le truppe italiane durante gli eventi bellici; colpita dai bombardamenti austriaci, fu poi restaurata e posta in un sacello). Gli altri cinque percorsi, uscendo dalla montagna, costituivano dei poggi, dei luoghi di sosta, raccoglimento e meditazione.

Il cimitero-ossario e il sacello della Madonnina del Grappa erano congiunti da un percorso commemorativo, una *via sacra* simbolicamente punteggiata da cippi e memorie di guerra. Il cimitero-ossario era unito poi alla galleria «Vittorio Emanuele III» da un tunnel sotterraneo.

Secondo le intenzioni iniziali il sacello, il cimitero, la galleria dovevano dunque costituire un unico grande monumento.

Per rimarcare ancora più saldamente la linea di continuità con l'opera da cui in un certo senso il nuovo cimitero-ossario germinava, il progetto e la realizzazione dell'intero impianto vennero affidati al «Gruppo Lavoratori Gravotti», guidati dall'ing. N. Gravotti, ovvero a coloro che materialmente avevano costruito la galleria di guerra.

All'esterno il cimitero-ossario presentava un *ingresso monumentale* costituito dal *portale Roma* (progettato nel 1927 dall'architetto Alessandro Limongelli e così chiamato perché donato dalla città di Roma) in relazione con la *via sacra*, e un grande *faro*, opera ciclopica alta 35 metri in grado di resistere ai venti e alla neve, posto quale terminale della cupola di copertura della cripta-cappella sotterranea. Il *faro*, elemento che si ritrova in molti altri monumenti ai caduti, avrebbe dovuto irradiare una luce talmente forte da essere visibile anche dalle montagne circostanti.

In realtà, ben prima della conclusione dei lavori, questa opera ipogea, grandiosa per le dimensioni e i significati ad essa sottesi, si rivelò inadatta ad ospitare un sepolcreto perché il continuo stillicidio dell'acqua all'interno della roccia rendeva impossibile la degna conservazione delle salme.

Delle opere realizzate rimangono attualmente visibili alcuni tratti in caverna (in particolare una parte della cripta), la *via sacra*, il portale Roma, il poggio Bassano.

Negli anni '30 il regime fascista, nel tentativo non celato di raccogliere un maggior numero di consensi verso la propria politica, esalterà l'eroismo dei caduti in guerra e, consolidando il mito nazional-

ista, inizierà a far erigere sui luoghi delle più cruenti battaglie, architetture altamente evocative.

Il 22 settembre 1935 viene solennemente inaugurato il sacrario del Monte Grappa.

Il progetto è opera dell'architetto Giovanni Greppi e dello scultore Giannino Castiglioni.

Cinque cerchi concentrici avvolgono la sommità del monte.

In una serrata successione di loculi posti nello spes-



Figura 5 - Sacrario del Monte Grappa, particolare dell'ingresso al sepolcro del maresciallo Gaetano Giardino

sore dei muraglioni sono collocati i resti di più di 12 mila soldati, noti e ignoti, caduti in combattimento. In ogni gradone le salme dei caduti identificati sono sistemate in quattro file, disposte in ordine alfabetico e intervallate da nicchie più grandi contenenti ognuna i resti di 100 soldati ignoti.

Una grande scalinata conduce dal piazzale di ingresso alla sommità. Al centro della scalinata, in corrispondenza dell'ultimo gradone, è stata in seguito posta la salma del maresciallo Gaetano Giardino, comandante delle truppe sul Grappa, deceduto il 21 novembre 1935 e sepolto accanto ai «soldatini del Grappa» per suo espresso desiderio.

Dalla cima, su cui è collocato il sacello della Madonnina del Grappa, parte una lunga strada, la *via Eroica*, caratterizzata da 14 cippi in pietra sui quali Castiglioni ha scolpito i nomi delle località in cui si svolsero i più sanguinosi conflitti.

Il fondale di questa simbolica *via crucis* è costituito dal portale Roma alle spalle del quale si trova il cimitero di guerra austro-ungarico. Qui, in una struttura gradonata analoga a quella del sacrario italiano, sono disposte in lunette racchiuse da lastre di bronzo le salme di 10.295 caduti noti e i resti di 295 soldati non identificati.

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione **I segreti delle mummie**

Heather Pringle, Edizioni Piemme S.p.A., I edizione 2002, pag. 383, € 18,80

di Andrea Poggiali (*)

Compro un libro sulle mummie (almeno così risulta dal titolo) e terminata la lettura mi accorgo che i protagonisti del libro sono gli studiosi di mummie.

Non è una sgradita sorpresa, anche perché l'autrice, la giornalista americana Heather Pringle, riesce a farci apprezzare questi scienziati: in qualche caso, riesce pure a renderci simpatici.

C'è lo studioso di parassitologia che dall'esame delle mummie vuole ricostruire la storia della diffusione di tre flagelli dell'umanità, la *Leishmania braziliensis*, lo *Schistosoma haematobium*, il *Tripanosoma cruzi*, ancora oggi incubo per interi continenti.

C'è il dissezionatore di mummie che raccoglie peni: non per una particolare forma di perversione, ma perché nei corpi cavernosi del pene è possibile trovare, anche dopo migliaia di anni, tracce di sangue utilissime ai fini scientifici.

C'è l'archeologo che, visitando un polveroso museo nella remota provincia cinese dello Xinjiang, nota casualmente una mummia dai tratti inequivocabilmente europei e sviluppa una teoria rivoluzionaria sulle migrazioni nell'età del bronzo.

A ciascuno di questi personaggi, ed a molti altri, viene riservato un capitolo. Ogni studioso è stato personalmente intervistato dalla Pringle, che è anche venuta in Italia: il nostro paese, infatti, è ben rappresentato nella ristretta cerchia di massimi esperti a livello mondiale. Non lo dico per nazionalismo, ma secondo me il capitolo migliore è proprio quello dedicato agli italiani. Si intitola "Gli incorruttibili", ed è incentrato sull'intervista a Ezio

Fulcheri, anatomico patologo dell'ospedale S.Martino di Genova.

Il punto di partenza della storia è il 1986, anno in cui il nostro anatomopatologo riceve una di quelle proposte che non si possono rifiutare: gli viene domandato di collaborare alla imbalsamazione del corpo di Iosif Slipyj, cardinale dissidente ucraino.

La richiesta proviene da monsignor Gianfranco Nolli, ispettore emerito presso il Museo egizio del Vaticano, che pone una condizione precisa: l'imbalsamazione deve essere effettuata in stile egiziano. La risposta deve essere immediata, il cardinale Slipyj è appena deceduto ma, come ben sappiamo, la tempestività è un elemento essen-

ziale: Fulcheri accetta, e non avrà a pentirsi della sua decisione.

Per i mesi successivi, nella cripta di santa Sofia a Roma, il corpo del cardinale viene fatto oggetto delle stesse attenzioni che migliaia di anni fa venivano riservate ai faraoni.

Gli scienziati nominati da monsignor Nolli rimuovono dapprima il cervello e gli altri visceri, poi cominciano ad immergere il corpo in una serie di soluzioni chimiche: le formule sono ideate da Nazareno Gabrielli, responsabile della ricerca scientifica presso i Musei Vaticani.

Il compito di Fulcheri è quello di controllare su preparati istologici il progressivo rallentamento dei processi di de-

grado tessutale.

Dopo un anno di trattamenti, il corpo del cardinale può essere trasportato a Leopoli, in Ucraina, per essere offerto alla venerazione dei fedeli.

La storia continua. Monsignor Nolli non è solo un insigne egittologo, è anche consulente della Congregazione per le Cause dei Santi: gli è piaciuto il modo in cui lavora Fulcheri, e gli offre un altro incarico, più impegnativo. Ri-tratta di studiare il fenomeno della incorruttibilità nelle spoglie di alcuni santi conservate in chiese italiane.


Da secoli i fedeli osservano in queste salme caratteristiche inspiegabili: gli arti sono flessibili, la pelle è morbida, a volte addirittura profumata.

Viene spontaneo pensare ad interventi soprannaturali, ma prima bisogna escludere cause naturali: per farlo, occorre una competenza appannaggio di pochi. La Chiesa vuole da Fulcheri un rigore estremo: lo avrà.

Mi fermo qui, preferisco lasciare ai lettori il piacere di gustarsi per intero le pagine che descrivono queste ricerche: avranno così modo di conoscere anche le vicende del dottor Gino Fornaciari, impegnato nello studio delle mummie della nobiltà italiana.

Voglio però anticipare qualcosa sui risultati delle indagini di Fulcheri: le cause naturali non sfuggono ad un occhio attento.

(*) Dirigente medico I livello, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna



2

Aprile-Giugno

2004

Anno 3

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Cimiteri e normativa antisismica***
- ***Possibile l'affidamento delle ceneri***
- ***Leggi regionali e ufficiali di stato civile***
- ***Dal diritto di palco al diritto di sepolcro***
- ***Il diritto di disporre la cremazione e le ceneri***



EURO.ACT srl
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Massimo Cavallotti, Antonio Dieni,
Raffaella Marsella, Andrea Poggiali,
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto,
Manuela Tartari**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:

25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per
inoltro con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:

78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltro con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il pri-
mo anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta
dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del perio-
dico non pervenuti possono essere richiesti
dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del
numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 20/04/2004.

INDICE**Editoriale****Chi può acquisire funerali?**2
*di Daniele Fogli***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero**4
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e Lettere**7
*a cura di Daniele Fogli***Dal diritto di palco... ai diritti sul sepolcro privato: è ammissi-
bile la divisibilità dei sepolcri privati?.....**11
*di Sereno Scolaro***Rassegna di letteratura: "Vendetta e rivendicazione: due volti
singolari del lutto. Un contributo della psichiatria clinica alla
valutazione del danno biologico di natura psichica".....**18
*di Andrea Poggiali***Attualità****Cimiteri e normativa antisismica**19
*di Salvatore Troia***Il diritto di disporre la cremazione delle ceneri.....**23
*di Massimo Cavallotti***Le leggi delle Regioni Lombardia e Piemonte: possibili conse-
guenze per gli ufficiali di stato civile.....**30
*di Roberto Gandiglio***Documentazione****Indicazioni operative sulle L.R. Lombardia 22/03 "Norme in
materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"
e L.R. Piemonte 33/03 "Disposizioni in materia di cremazione e
dispersione delle ceneri"**33
*Circolare Sefit n. 5223 del 24 febbraio 2004***L.R. 22/03 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici,
funebri e cimiteriali". Indicazioni operative.....**41
*Circolare Anci Lombardia n. 5 del 25 febbraio 2004***Possibilità di affidamento a familiare dell'urna cineraria.....**45
*Circolare Sefit n. 5265 del 5 aprile 2004***Attualità****I nuovi impianti di cremazione a Milano**56
*di Antonio Soriani***Informatica****Privacy e informatica, un difficile rapporto**60
*di Nicola Bortolotti***Cultura****Cimiteri e Sacrali Militari della Prima Guerra Mondiale: Re-
dipuglia.....**65
*di Laura Bertolaccini***Recensione****Le lapidi ebraiche nella colonna di Borso d'Este a Ferrara**68
di Andrea Poggiali

Editoriale

Chi può acquisire funerali?

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Una delle maggiori innovazioni date dalla L.R. Lombardia 22/03 è stata l'introduzione della nozione di esercizio di attività funebre, contenuta nell'articolo 8.

Essa quasi coincide con quella contenuta nell'AC 4144.

In fase di definizione del regolamento attuativo della L.R. Lombardia 22/03 su questa problematica si è discusso ampiamente, giungendo alla conclusione che la fissazione dei requisiti per poter operare siano uno degli assi portanti dell'intera manovra regolamentare.

Profonde sono state le divergenze di opinioni in materia, confrontandosi due diverse filosofie:

- la prima - propugnata da FENIOF - che intende fissare i requisiti per l'acquisizione dei funerali almeno pari a quelli occorrenti per la effettuazione del trasporto funebre: quindi la necessità che sia un'impresa strutturata e solo questa a poter acquisire funerali;

- la seconda - sostenuta da FEDERCOFIT - che, fermo restando che i requisiti per svolgere il trasporto funebre fossero mantenuti ad un livello adeguato, consente la possibilità di acquisire funerali anche a società o ditte individuali destrutturate, potendo queste vendere servizi prodotti da altri.

Ambedue le filosofie presentano pregi e difetti, ma la scelta dell'un modello o dell'altro non incide solamente sulla evoluzione del comparto funebre, bensì anche sul livello di concorrenza per l'acquisizione del funerale e, in ultima analisi, sul deprecabile fenomeno di "caccia al morto".

Consentendo l'acquisizione del funerale solo all'impresa strutturata (fortemente strutturata, dovendo avere 5 dipendenti, carro funebre, sede commerciale e rimessa funebre, queste ultime due anche in affitto) si ha una concentrazione dell'imprenditoria funebre in poche imprese.

Dalle 5.500 attuali si potrebbe giungere a valori tra le 1.000 e le 1.500 unità per l'intero Paese, in quanto tali costi fissi presuppongono un numero minimo di servizi prossimo a 300 all'anno.

L'altra visione dell'impresa funebre è invece legata alla circostanza che, specie nelle grandi città si sono organizzate situazioni di agenzie funebri collegate a centri di fornitura di servizi.

Per cui si vorrebbe mantenere la possibilità di operare con questo schema che, in sostanza, legittima la singola persona che lavora in una sede a continuare la propria operatività, fruendo dell'allestimento delle bare, dell'eventuale trasporto a domicilio e del trasporto funebre dato da altre imprese appositamente attrezzate.

Di positivo c'è l'economia di scala.

Di negativo il permanere della possibilità di concorrenza "serrata" per l'acquisizione di funerali.

È probabile che la giusta soluzione stia in una via di mezzo, che comunque non possa prescindere dalla tutela del dolente e della concorrenza, con la differenziazione dei requisiti necessari per l'acquisizione di un funerale da quelli per lo svolgimento del trasporto funebre, se quest'ultimo è svolto in maniera disgiunta dal primo.

In altri termini si potrebbe richiedere una presenza strutturata sia per l'acquirente di funerali sia per chi effettua il trasporto funebre, differenziando tra le due necessità.

Per le Federazioni dell'imprenditoria privata queste non sono solo filosofie diverse, ma concreta rappresentanza dell'uno o dell'altro interesse, in quanto espressione della natura degli associati prevalenti.

Per la Federazione dell'imprenditoria pubblica è la soluzione al problema della moralizzazione e del calmere per il settore.

Troppi gli interessi in gioco per non continuare nei prossimi mesi a vederne delle belle, perché questo sarà il tema che appassionerà maggiormente nel dibattito per l'approvazione dell'AC 4144.

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Per l'affidamento delle ceneri è competente il Comune

A seguito del D.P.R. 24 febbraio 2004 e del parere del Consiglio di Stato a cui si è conformato, SEFIT ha emanato la circolare p.n. 5265 del 5/04/03 (vds. in documentazione del presente numero), che contiene istruzioni operative, schema di provvedimento e modulistica necessaria per l'affidamento di ceneri a familiare, per la conservazione in abitazione.

Sulla base del parere del Consiglio di Stato, allegato alla circolare, è il Comune che autorizza l'affidamento secondo le procedure deliberate.

È possibile che queste vengano regolamentate anche dalla Regione, ma in assenza è necessario e sufficiente l'autorizzazione comunale che riporta i contenuti minimi individuati dal Consiglio di Stato.

Il successo del TANEXPO '04 di Modena

Folta partecipazione di pubblico, un grande numero di operatori provenienti dall'estero, convegni centrati su problemi reali e sede di confronto concreto sui temi di maggiore attualità.

Queste le prime valutazioni su TANEXPO 2004, la Fiera del settore funerario svoltasi a Modena dal 26 al 28 marzo 2004.

La Fiera si è espressa con la solita alta qualità estetica italiana e la capacità di attrarre interesse e al-

lacciare nuovi contatti commerciali.

Unica nota stonata l'assenza di alcuni grandi produttori del settore, una minoranza per la verità, e quella della FENIOF.

Sicilia: forse un altro crematorio in arrivo

Il sindaco di Gela ha reso noto di aver incaricato gli uffici comunali di disporre gli atti necessari alla dotazione, presso il cimitero Farello, di un impianto di cremazione per i defunti.

La struttura dovrebbe avere carattere consortile, potendo servire anche i comuni di Niscemi, Butera, Mazzarino e Riesi.

Una guida per visitare le sepolture dei musicisti alla Certosa di Bologna

Il Comune di Bologna ha pubblicato il pieghevole "Una passeggiata tra le memorie della città della musica" (ne è autore il compositore e musicologo Luigi Verdi) che propone un itinerario fra le tombe dei musicisti alla Certosa.

L'importanza di Bologna nella storia della musica si riflette naturalmente nel suo cimitero, dove sono sepolti, per citare i più noti, il Farinelli, Isabella Colbran Roscini, Stefano Gobatti, Ottorino Respighi, su fino a Mariele Ventre e a Vladimir Delman.

Edito in 5.000 copie, viene offerto gratuitamente a tutti gli appassionati di musica grazie al contributo della Fondazione del Monte di

Bologna e Ravenna. Questo è il secondo numero della collana "Certosa di Bologna - Arte e Storia", coordinata da Mauro Felicori, che guiderà cittadini e turisti in quel tesoro di cultura che, non diversamente da tanti altri in Italia, è il cimitero bolognese.

Cimitero di Mestre: grande intervento di costruzione loculi

La costruzione dei manufatti nel cimitero di Mestre avverrà in una "Rotonda", che si svilupperà su tre piani: uno interrato, uno a livello campagna e uno sopraelevato.

La conclusione dei lavori è prevista all'inizio del 2007, anno in cui, presso la struttura cimiteriale, saranno disponibili 3.000 nuovi loculi, che andranno a ridurre fortemente il problema della mancanza di posti-salma.

Attualmente, infatti, il cimitero di Mestre non ha più loculi disponibili: può soddisfare solo le richieste di coloro che accettano di seppellire i propri cari in un campo.

In passato, per periodi più o meno lunghi, il cimitero di Mestre dirottava le sepolture verso i cimiteri limitrofi, Marghera in testa. Ora sembra invece che l'emergenza sia passata, come spiega il dirigente per i cimiteri di Vesta s.p.a., Renzo Favaretto: "Una salma su tre, attualmente, viene cremata. Il che vuol dire 7-800 cremazioni rispetto ai 2.200-2.300 decessi che si verificano in Terraferma ogni anno. A parte le volontà di ciascuno, il fattore economico ormai

influisce non poco sulla scelta e la politica tariffaria dell'Amministrazione comunale, per le condizioni specifiche del territorio, è di forte incentivo della cremazione: sono infatti stabiliti sconti di grande entità rispetto alle tariffe massime nazionali, sia in occasione del funerale che in caso di cremazione postuma all'esumazione."

Gatteo a Mare (FC): ampliamento loculi col project financing

L'ampliamento di 360 loculi nel cimitero di Sant'Angelo del Comune di Gatteo a Mare verrà effettuato col ricorso al project financing, intervento che renderà la struttura cimiteriale autosufficiente per i prossimi vent'anni.

Il partner dell'amministrazione sarà Amga Energia, che si dovrà occupare – per i prossimi 15 anni – di progettazione, costruzione e gestione della struttura. La società progetterà infatti gli spazi da ampliare, la costruzione di nuovi loculi e la realizzazione di una camera autoptica, gestendo la logistica, l'assegnazione degli spazi, la concessione dei loculi, la procedura di tumulazione e di estumulazione e la gestione del catasto cimiteriale attraverso una procedura informatizzata.

Tiziano Gasperoni, Sindaco di Gatteo a Mare, ha commentato in questa maniera la decisione: *"Vista la stretta finanziaria per i Comuni, non era rimasta altra alternativa. Una scelta amministrativa all'avanguardia, che è una risposta risolutiva ed improrogabile alla scoperta, da parte nostra, di una cronica mancanza di loculi sul territorio comunale e a tutte le problematiche sempre più assillanti che i piccoli Comuni come il nostro incontrano nella gestione dei servizi cimiteriali"*.

I loculi, per una durata di 35 anni, e le quattro tombe di famiglia, per una durata di 99 anni, potranno essere concessi già fin d'ora.

A Carnate (MI) loculi troppo stretti

Tre anni fa il Comune ha effettuato la costruzione di nuovi loculi al camposanto, sistemando provvisoriamente le bare o in terra o in altri loculi preesistenti.

Quando si è cercato di collocare tali bare nei loculi definitivi, l'amara scoperta è stata che i nuovi loculi costruiti non tenevano conto delle indicazioni impartite dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, prevedenti una larghezza standard minima dei manufatti valevole per l'intero Paese.

La soluzione temporanea si è trovata limando alcune bare, ma altre sono ancora in attesa di collocazione.

Si attende ora una norma cogente in materia.

Formia (LT): falsi venditori di loculi

I Carabinieri di Formia hanno arrestato tre napoletani (due uomini ed una giovane donna in stato di gravidanza), accusati di aver tentato di vendere un loculo ad una pensionata dell'età di 79 anni.

Uno di questi, spacciatosi per un responsabile comunale, ha accompagnato l'anziana all'ufficio postale di Formia, dove questa ha effettuato un prelievo di duemila euro il primo giorno, di cinquemila euro il secondo e di diecimila euro il terzo. Allora sono intervenuti i Carabinieri, informati degli strani movimenti di denaro, riuscendo a bloccare tutte le persone coinvolte nella truffa ed a riconsegnare alla donna undicimila euro.

A Pordenone si pesano i feretri: colpa del D.Lgs. 626!

A Pordenone, prima del funerale, i congiunti saranno tenuti a pesare il defunto, con e senza cassa: questo per garantire la sicurezza sul lavoro degli operatori funebri. Spiega l'assessore comunale Anna

Pagliaro: *"La misura può apparire strana o esagerata. Però la legge parla chiaro. Tutti i lavoratori vanno tutelati, anche gli addetti alle pompe funebri. E così è nata la decisione di pesare la cassa e il defunto e di fornire altri dettagli utili per la sicurezza sul posto di lavoro anche di tali dipendenti"*.

Non ci risultano situazioni analoghe in altre parti del Paese.

Per approfondimenti in materia di movimentazione manuale dei carichi può essere di interesse leggere, con buon senso, il volume edito dal Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome contenente "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94".

A Cipro trovati resti di un gatto in una tomba

Durante gli scavi archeologici effettuati a Cipro sotto la direzione di Jean Guilaine del Collège de France, in una tomba risalente a 9.000 anni fa, sono stati rinvenuti, accanto ai resti di un individuo, quelli di un gatto selvatico di circa otto mesi.

Finora si faceva erroneamente risalire a circa quattromila anni fa (civiltà egizia) il fenomeno dell'addomesticamento del gatto: questa scoperta testimonia invece che il felino era già addomesticato ben 5.000 anni prima di tale periodo.

In India famiglia si pente di aver cremato il figlio dopo il "miracolo"

A Domjur, in India, è successo un episodio singolare.

Il morso di un serpente ha determinato la morte, in ospedale, di un bambino di 10 anni di nome Rajesh.

Nel corso della cerimonia funebre del ragazzo, alcuni parenti hanno dichiarato di avergli visto consumare il latte e l'acqua a lui offerti durante il rituale, notando

un'evidente contrazione delle dita delle sue mani.

Ciò ha determinato l'arrivo presso la casa dei genitori di una folla di persone incuriosite e soprattutto ha persuaso i genitori a chiamare un guaritore, che li ha a sua volta convinti di poter riportare in vita Rajesh.

A dispetto di queste premesse, alla fine alcuni vicini sono riusciti a convincere i genitori a cremare la salma del figlio, ma nonostante questa sia stata effettuata più di 28 ore dopo la constatazione di decesso avvenuta in ospedale, i genitori si sono detti pentiti.

Essi sono infatti convinti che il figlio sia stato cremato vivo e si dichiarano delusi ed adirati poiché sentono di essere stati in qualche modo costretti a cremare il loro unico figlio.

Gran Bretagna: Frequenti il pub? Se vuoi puoi anche esservi sepolto ...

Julian Taylor, il proprietario di un pub che si trova ad Uppermill, nella periferia di Manchester, ha ottenuto dal Comune l'autorizzazione a trasformare l'area che circonda il locale, sempre di sua proprietà, in cimitero.

Gli affezionati avventori del *Church Inn*, a cui è stata simbolicamente 'dedicata' l'iniziativa, sembrano aver accolto positivamente la novità, tant'è che alcuni hanno già prenotato la tomba.

Molti di loro verranno comunque accontentati: il progetto prevede

l'edificazione di duemila tombe da quattro posti ciascuna

A Vienna significative aperture agli islamici

Una sala per pregare in caserma per i soldati e l'edificazione di un cimitero islamico sono gli ultimi passi di Vienna per andare incontro ai musulmani.

La sala, inaugurata lo scorso febbraio nella caserma Maria Teresa, è la più grande di Vienna. Un portavoce militare ha dichiarato che anche nell'assegnazione dei turni di servizio verrà tenuta in considerazione la confessione religiosa.

Dopo 20 anni di trattative tra la comunità islamica e le autorità di Vienna, è iniziata anche la costruzione di un cimitero interamente dedicato al culto islamico.

È partita su Italia1 la serie televisiva "Six Feet Under"

Dopo molti rinvii, il 24 Marzo su Italia1 ha finalmente preso il via la programmazione – pressoché in contemporanea con Sky – di "Six Feet Under", la serie più attesa dagli impresari di pompe funebri italiani.

Il serial racconta la storia della famiglia Fisher, il cui patriarca Nathaniel gestisce da decenni, a Los Angeles, la propria impresa di pompe funebri.

La vita dei Fisher cambia di colpo alla vigilia di Natale, quando un autobus travolge ad un incrocio il

carro funebre guidato da Nathaniel.

Comincia così un'avvincente serie televisiva che non mancherà di attirare l'attenzione del grande pubblico su una professione che quest'anno potrebbe essere riconosciuta ufficialmente, con l'approvazione della riforma dei servizi funerari in discussione in questi giorni alla Camera, e su alcuni aspetti particolari e pressoché sconosciuti alla platea dei non addetti ai lavori, come quello della tanatoprassi.

Disposizione delle ceneri: non c'è limite alla fantasia ...

La vedova di un esperto in pistole d'epoca inglese, nonché appassionato di caccia, ha fatto mettere le ceneri del marito dentro normali pallettoni che sono stati usati in una battuta di caccia con gli amici.

Joanna Booth, questo il nome della vedova, ha chiesto ad una società produttrice di cartucce di mischiare le ceneri del marito defunto, di nome James, con l'ordinaria polvere da sparo e le ha utilizzate a caccia con 20 amici, uomini e donne, nell'Aberdeenshire, in Scozia.

Le 275 cartucce 'speciali', sono state benedette da un religioso prima dell'inizio della battuta di caccia ed hanno aiutato Joanna ed i suoi amici a portarsi a casa circa 70 starni, 23 fagiani, 7 anatre ed 1 volpe.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- Prosegue l'iter dell'AC 4144
- Trasporti funebri internazionali
- Prelievo di organi
- Recedere dalla concessione di trasporto funebre

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. Per la certificazione di esclusione di morte dovuta a reato l'A.USL di ... utilizza un modulo che prevede che la firma del medico che lo sottoscrive sia autenticata dal direttore sanitario del presidio ospedaliero o da dirigente sanitario della direzione sanitaria del presidio ospedaliero.

Ciò comporta, in caso di giorno festivo o prefestivo (sabato), che il medico di direzione sanitaria di turno di pronta disponibilità venga all'ospedale per una firma.

Ha senso questa sottoscrizione di autenticità da parte di un direttore sanitario (che magari non conosce affatto il medico)? Se il fine è l'attuazione di un doppio controllo perché non ricondurla al primario del reparto o a chi ne fa le veci?

R. Si tratta dell'applicazione dell'art. 79/4 del DPR 285/90.

In materia di organizzazione sanitaria è competente la Regione che, per norma di legge, decide in materia di organizzazione del servizio. E ciò anche in materia di polizia mortuaria, per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto eccedesse dalle competenze dello Stato l'indicazione puntuale nel regolamento di polizia mortuaria nazionale dei soggetti cui affidare

determinate incombenze (tra cui quelle richiamate nel quesito).

In proposito, appena uscito il DPR 285/90, vi fu un ricorso della Regione Lombardia, da lei vinto. La sentenza riguarda sì la Lombardia, ma è estensibile anche a quelle Regioni che abbiano adottato/adottino una legge di organizzazione in materia sanitaria. A maggior ragione oggi, in presenza della L.C. 3/2001 e della legge attuativa L. 5/6/2003, n.131.

In sostanza la norma nazionale può solo stabilire che occorra una determinata verifica in certe situazioni (come la cremazione che può eliminare definitivamente ogni prova in caso di morte per reato) ed il tipo di soggetto che la deve compiere.

Per cui è il medico curante o il necroscopo che certifica l'assenza di sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il DPR 285/90 chiede inoltre che sia autenticata la firma da parte del coordinatore sanitario.

Ciò per garantire chi autorizza la cremazione (dipendente del Comune a ciò incaricato) che la firma apposta dal medico sia proprio del soggetto che la può fare. Cosicché il ruolo del coordinatore sanitario, citato dal DPR 285/90, è solo quello di autenticare la firma del medico che

esclude il sospetto di morte dovuta a reato.

Si può affrontare il problema semplicemente attraverso la delega da parte del coordinatore sanitario (o della figura che nella A.USL in questione ricopre questo incarico) all'autentica della firma ad un qualunque altro soggetto da questi individuato nella struttura organizzativa della A.USL e data la natura della delega non è nemmeno necessaria una particolare qualificazione.

Si pensi infatti che in ogni Circonscrizione comunale è un semplice impiegato che autentica le firme. Una semplicissima soluzione sta nel delegare alla firma i medici necroscopi.

In tal maniera, dovendo questi svolgere la loro funzione, nel contempo autenticano anche la firma del curante. Se manca il curante è il necroscopo che fa il lavoro di entrambi.

Il necroscopo è chiaramente individuato dalla A.USL e ad essa risponde (art. 4 del DPR 285/90) e generalmente appone la sua firma unitamente ad un timbro della A.USL da cui è nominato.

Adottando questa soluzione si semplifica la procedura sia per quanto riguarda i decessi all'interno di strutture sanitarie, che per quelle in abitazioni private.

Se il servizio di medicina necroscopica è già strutturato con turni adeguati, anche dal punto di vista dei costi gestionali non dovrebbero sussistere ulteriori oneri.

Q. Il responsabile della polizia mortuaria del Comune di ... espone il seguente quesito:

Tizio ha ereditato da Caio una tomba a terra costruita su di un area data in concessione perpetua negli anni trenta.

Ora Tizio vuole sopraelevare la tomba suddetta presentando un nuovo progetto all'ufficio tecnico comunale.

Tizio deve pagare nuovamente la concessione dell'aria cimiteriale, sottoscrivendo un nuovo atto di concessione novantennale, oppure può far valere la vecchia concessione perpetua in quanto modificare il manufatto preesistente non fa decadere la concessione preesistente?

R. L'area in concessione è perpetua. Per cui non vi è alcuna nuova concessione, ma prosegue la precedente, che deve essere volturata per l'intestazione. Quindi può essere autorizzata la realizzazione di sopraelevazione o di abbattimento di quella vecchia con costruzione di una nuova tomba con l'unico vincolo di:

- non eliminare tombe di pregio storico-artistico, protette dalla legge sulla conservazione di opere d'arte;
- garantire che la nuova struttura abbia almeno il numero dei posti sufficiente a seppellire le salme contenute in quella vecchia.

Può essere effettuata una sopraelevazione che non ecceda in misura quella consentita dal piano regolatore cimiteriale, o in assenza che non alteri significativamente la zona in cui si trova (ad es. se sono tutte tombe basse, questa non può essere l'unica alta).

Ovviamente deve essere dapprima effettuata voltura (generalmente onerosa) della intestazione della vecchia concessione perpetua e deve essere sicuro che questo è l'unico titolare della concessione.

Se sono più titolari, occorre acquisire nel progetto la firma di tutti (coloro che hanno un diritto di sepoltura nella vecchia tomba). Infine devono essere osservate le norme attualmente vigenti per le misure minime dei posti salma.

Q. In merito alla L.R. Lombardia n.22 del 18/11/2003 si chiede, a fronte delle problematiche dovute all'introduzione in caso di decesso della procedura che prevede l'attivazione del medico necroscopo da parte dell'Ufficiale di stato civile, se si possa ovviare introducendo nel regolamento di attuazione richiamato nella legge l'alternativa dell'attivazione anche da parte dell'impresa di pompe funebri (ora incaricato di pubblico servizio) e/o medico curante.

R. Non si ritiene che l'incarico di pubblico servizio possa in qualche modo avere influenza per tale problematica.

Difatti l'incaricato di pubblico servizio è l'addetto al trasporto della salma/cadavere (art. 6 comma 3 della L.R. 22/03), in quanto persona fisica, non l'esercente l'attività funebre (la persona potrebbe coincidere, ma spesso non è così).

È invece il familiare, il medico curante (nei casi in cui la situazione sanitaria lo imponga) e ovviamente l'ufficiale di stato civile, a poter attivare il medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

Se l'ASL comunicherà allo stato civile l'elenco dei medici incaricati delle funzioni di necroscopo e lo stato civile lo comunicherà a

sua volta agli esercenti l'attività funebre autorizzati ad operare, la soluzione è possibile anche con la attivazione del medico incaricato delle funzioni di necroscopo da parte dell'esercente l'attività funebre, che abbia ricevuto mandato dal familiare ad operare per il disbrigo delle pratiche amministrative (art. 8 comma 1 lett. a) LR 22/03, cioè l'attività di agenzia d'affari ex art. 115 T.U.L.L.P.S.

È però sempre possibile l'intervento diretto dell'ufficiale di stato di civile.

Non si ritiene che tale interpretazione abbia necessità di essere codificata nel regolamento attuativo della L.R. 22/03

Q. Un utente ha richiesto recentemente che gli vengano riconosciuti due testamenti olografi, vergati in vita nel 1982 da due parenti defunti che gli avrebbero così lasciato le loro quote di un sepolcro di famiglia per il quale l'interessato possiede già un'altra quota ereditata dal defunto padre.

Considerato che tali testamenti, in teoria riferiti alle volontà di due distinte persone, riportano in modo palese la stessa calligrafia, unitamente alla data (senza specificazione del luogo) e alla firma di tre presunti testimoni per ciascun testamento, ivi compresa quella del dichiarante stesso, che differisce ulteriormente dalla calligrafia che ha stilato la dichiarazione testamentaria, si chiede in generale quali debbano essere gli elementi che contraddistinguono un testamento cosiddetto olografo e, nello specifico, come comportarsi nei confronti dell'utente in questione.

R. Sotto il profilo della forma del testamento, occorre tenere presente come il testamento olografo, consistente in atto scritto per

intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (art. 602 C.C.), può avere esecuzione unicamente una volta avvenuta la sua pubblicazione (art. 620 C.C.).

In difetto di pubblicazione, un siffatto documento non produce effetti giuridici di sorta, rimanendo quale "carta privata" e senza forza probatoria, almeno per quanto riguarda la successione in diritti spettanti, in vita, al testatore.

Rispetto alla validità del testamento, quando possa avere esecuzione, quale titolo di disposizione di sepolcri ed, in particolare, del diritto di sepoltura, va rilevato come (dal 10 febbraio 1976 e secondo altri dall'entrata in vigore del libro III del codice civile) la titolarità del sepolcro non costituisca posizione soggettiva disponibile con atti a contenuto privatistico, ma il diritto di sepoltura deriva dall'appartenenza alla famiglia del concessionario, quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. In ogni caso, la disponibilità è ammessa per quanto riguarda la proprietà del manufatto sepolcrale, se eretto dal concessionario, fin tanto che sussista la concessione, proprietà da cui derivano gli oneri, ad esempio di manutenzione (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che in questo caso verrebbe ad essere distinta dal titolo ad ottenere sepoltura nel sepolcro privato, titolo connesso all'appartenenza alla famiglia. In ogni caso, su questi aspetti, occorre fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria per quanto riguarda l'uso e la sua trasmissione in occasione del decesso del concessionario.

Q. Il Comune di ... gestisce attualmente:

a) in forma diretta (in economia) i servizi di onoranze funebri ed illuminazione votiva;
b) in appalto la gestione dei servizi cimiteriali, ovvero pulizia, gestione verde ed operazioni cimiteriali, mentre costruzione cimiteri, concessioni, gestione amministrativa e custodia rimangono in capo al Comune.

Alla luce dell'art. 2 dell'AC 4144 e in attesa di ulteriori sviluppi normativi da parte della Regione E.R., potrà il Comune mantenere la gestione diretta di onoranze funebri e lampade votive, senza costituire una società o concedere detti servizi all'esterno?

R. Occorre scindere il problema in due.

1) In base all'AC 4144 occorre separazione societaria per lo svolgimento di attività funebre e di altra attività contigua, gestita in monopolio.

Per cui occorre la separazione per l'attività funebre. Non per la illuminazione elettrica votiva che può permanere in capo al soggetto gestore del cimitero.

2) La riforma dei servizi pubblici locali che ha recentemente modificato l'art. 113 e 113 bis del D.Lgs. 267/2000 introduce la distinzione tra servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica.

Allo stato attuale molti commentatori ritengono che i servizi funebri siano senza ombra di dubbio attività economica. Per cui gestibili solo in una delle forme consentite: società affidataria del servizio scelta a mezzo di gara, società affidataria del servizio in cui il socio privato sia stato scelto a mezzo gara, infine società totalitaria pubblica nella formula in house.

Alla stessa conclusione pertanto si perviene anche in base a questa norma e cioè la necessità di ope-

rare attraverso una società di capitali per l'attività funebre.

Più controversa è la questione se anche il servizio cimiteriale debba obbligatoriamente essere gestito a mezzo società in quanto attività economica (per effetto dell'art. 1 comma 7bis della L. 26/2001).

Si propende, data la dimensione del suo Comune, per la rilevanza economica. Il che comporta che i servizi in essere affidati senza gara debbano cessare entro il 31/12/2006.

La questione è se la gestione in economia diretta sia considerata forma di affidamento o meno.

Letteralmente no, ma gli orientamenti prevalenti vanno nel senso di considerare che i servizi a rilevanza economica debbano essere gestiti a mezzo società.

Q. Il Servizio Cimiteriale del Comune di ... ha effettuato di recente una verifica delle locali concessioni dei loculi, che ha fatto rilevare un certo numero di siti cimiteriali vuoti, sia perpetui sia cinquantennali, non occupati dai rispettivi destinatari in quanto questi ultimi, già deceduti, risultano essere stati tumulati in altro sito o in altro Comune.

Considerato che il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria prevede che, in caso di retrocessione, all'utente spetti un rimborso solo entro i 10 anni dalla data del relativo atto amministrativo ed esclusivamente per quanto concerne i siti concessi per un periodo di 50 anni, i concessionari o parenti di questi che intendano rinunciare a un loculo concesso a perpetuità non hanno diritto a rimborso.

Il Comune chiede pertanto se, in questi casi, il Dirigente del Servizio, possa ritornare nella disponibilità di tali siti, ema-

nando una sorta di diffida nei confronti dei concessionari o chi per essi, forte del fatto che sarebbe venuta meno, nei casi sopra evidenziati, la finalità della concessione cimiteriale, vale a dire l'occupazione del sito da parte del feretro della persona designata sul documento di concessione.

R. Si è del parere che:

- 1) L'originaria concessione perpetua o a tempo determinato, se ancora non occupata da cadavere, resto mortale, ceneri od ossa della salma a cui era stata riservata lo possa, ancora, a richiesta degli aventi titolo, fino alla scadenza della concessione.
- 2) Diversamente poteva essere utilizzato lo strumento della decadenza della concessione se il regolamento di polizia mortuaria comunale o l'originario contratto

obbligavano alla occupazione del manufatto entro un tempo determinato. È pur sempre possibile la pronuncia della decadenza in caso di stato di abbandono della tomba.

3) Per cui a ben vedere la soluzione al problema consiste solamente nella rinuncia da parte degli aventi titolo. Tale rinuncia, non essendo conveniente economicamente da parte degli aventi titolo non viene attivata. Per cui occorre modificare il regolamento comunale per rendere appetibile la rinuncia.

4) Inoltre si ritiene di suggerire di eliminare ogni riferimento nei contratti standards e nel regolamento alla riserva di occupazione di una salma per un determinato manufatto, perché in tale maniera, all'occorrenza, la famiglia, pur disponendo di un manufatto

vuoto, non lo potrebbe utilizzare se non per quella salma.

Q. Un privato ci domanda come si ripartiscono le spese funerarie tra gli eventuali eredi?

R. In base all'art. 752 del codice civile i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo diversa disposizione del defunto.

Ai sensi del successivo articolo 754 gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero.

Se il coerede ha pagato oltre la parte lui spettante ha il diritto di rivalsa sui coeredi.



euro.act s.r.l. sito: www.euroact.net e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22 44100 Ferrara Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

Rubriche

Dal diritto di palco ... ai diritti sul sepolcro privato: è ammissibile la divisibilità dei sepolcri privati?

di Sereno Scolaro

1. Perché partire dal “diritto di palco”?

Nella sentenza n. 2100 del 4 febbraio 2004, la Corte di Cassazione affronta una questione che, per molti versi, non è molto attuale o, comunque, diffusa, cioè la natura del c.d. diritto di palco e il contenuto di un diritto di proprietà di palco in teatro. La proprietà del palco teatrale, con le relative situazioni di condominialità, costituivano nel passato strumento per il finanziamento dei teatri, lentamente trasformandosi in altro e quindi regolato dalla Legge 26 luglio 1939, n. 1336 ⁽¹⁾ “Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco.” legge tuttora vigente. Non interessa la materia in sé, quanto la sentenza sia per la definizione del contenuto del diritto, sia per la decisione sulla divisibilità, scioglimento del condominio, questioni che possono, *pur nella diversità delle situazioni*, essere oggetto di valutazione - e sotto diversi profili - anche in tutt'altro ambito, quello della collocazione sistematica del diritto sul sepolcro.

La sentenza, nell'affrontare il quesito sottoposto, prende in considerazione ed analizza istituti di diritto privato quali il diritto di superficie, la proprietà superficaria, la proprietà superficaria separata, la divisibilità od indivisibilità di un dato bene immobile si in relazione alla *commoditas* della divisione, sia alla funzione propria del bene (senza lasciarsi condizionare dalla sua fisicità) e molti altri aspetti di diritto sostanziale che, *mutatae mutandis*, possono essere utilmente valutati anche nel contesto peculiare dei sepolcri privati di cui al Capo XVIII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

In altre parole, pur nella diversità del bene “materiale”, si possono trarre concetti che sono utilizzabili nell'affrontare la regolazione dei rapporti che possono sorgere in relazione all'erezione, utilizzo e

cessazione dei diritti relativi ai sepolcri privati nei cimiteri.

2. I sepolcri privati nei cimiteri

Innanzitutto, va precisato che il riferimento ai sepolcri privati nei cimiteri ha riguardo a tutte le tipologie di sepolture (e di manufatti aventi questa funzione) che non rientrino nell'ambito di quanto il Comune sia tenuto, in termini di obblighi giuridici non derogabili ⁽²⁾, ad assicurare sul proprio territorio e in favore della propria popolazione. L'obbligo cui si sta facendo riferimento è la disponibilità, anche dimensionale, delle aree ad inumazione di cui all'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con l'avvertenza di escludere quanto previsto dal successivo art. 59, e che connota il concetto di fabbisogno, preso in considerazione dall'art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Ne consegue che sono sepolcri privati nei cimiteri tutte le tipologie di sepolture diverse dall'inumazione in campo comune, seppure essa sia - normalmente - a titolo oneroso, oggi ⁽³⁾.

⁽²⁾ Pur trattandosi di un obbligo non derogabile, non si ignora come, a volte, si registrino deroghe de facto, frequentemente dovute a comportamenti che hanno portato, o portano, a privilegiare opzioni facoltative, non obbligatorie, spesso altamente inefficienti o financo *damnosae* sotto più profili, per cui la facoltà prevarica sull'obbligo.

⁽³⁾ Dal 2 marzo 2001, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2001). Tale onerosità, con le sue limitate eccezioni, potrebbe fare che anche l'inumazione in campo comune possa essere qualificabile come sepolcro privato all'interno dei cimiteri, scindendo l'obbligatorietà per il comune ad assicurare nel tempo la disponibilità delle aree, correttamente dimensionate, rispetto all'onerosità. Tuttavia, non è l'onerosità in sé a consentire di poter attribuire la qualità di sepolcro privato, ma il fatto che si instaurino rapporti giuridici tra il soggetto titolare, ed in termini di demanialità, dell'area e il soggetto “utilizzatore”. Non è, per altro, da escludere che, in prospettiva, possa anche svilupparsi una tale elaborazione

⁽¹⁾ In *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1939.

I sepolcri privati nei cimiteri sono sorti, a partire dalla più lontana regolamentazione in materia (1891), come istituto "ammesso", eccezionale tanto da richiedere non solo provvedimenti *speciali* del comune (la deliberazione del consiglio comunale ⁽⁴⁾), titolare dell'area, ma altresì delle autorità di vigilanza sui comuni stessi (prefetto), eccezionalità che si contrapponeva alla sepoltura "normale", consistente nell'inumazione. E, formalmente, tuttora l'inumazione costituisce la pratica di sepoltura considerata "normale" dall'ordinamento giuridico italiano (anche se, nei fatti, i dati statistici registrano una prevalenza della pratica della tumulazione).

L'art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prevede una facoltà di concessione di sepolcri privati nei cimiteri, delimitata a due oggetti, cioè alla concessione dell'area *per la costruzione* di un sepolcro a tumulazione, oppure alla concessione dell'area *per l'impianto di campi* per sepolture ad inumazione, anche se dalla disposizione si potrebbe dedurre che l'oggetto principale sia il primo ⁽⁵⁾.

Nell'interro D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non si considera mai l'ipotesi per la quale sia il comune, titolare della demanialità dei cimiteri, a provvedere direttamente alla costruzione di manufatti sepolcrali a sistema di concessione sulle aree cimiteriale che risultino eccedenti al fabbisogno, fenomeno per altro largamente presente ⁽⁶⁾.

Quando si abbia, indebitamente, quest'ultima situazione, giuridicamente i rapporti che sorgono appaiono abbastanza chiari, in qualche modo semplificati, nel senso che oggetto della concessione è semplicemente un diritto di uso per un tempo determinato dello spazio fisico finalizzato alla sepoltura a tumulazione.

concettuale che porterebbe a dover considerare, se si consolidasse, sepolcri privati tutte le tipologie di sepolture, indipendentemente dall'onerosità, il che vorrebbe dire che tali sarebbero anche le sepolture residualmente ed eccezionalmente a titolo gratuito o, meglio, il cui onere sia a carico dei servizi sociali del comune.

⁽⁴⁾ Oggi non va dimenticato, seppure ciò avvenga troppo spesso, che la facoltà di concessione delle aree per sepolcri privati, al di fuori delle aree costituenti il c.d. fabbisogno, può essere esercitata dal comune solo se tali aree siano espressamente previste per tale finalità nel piano regolatore cimiteriale (art. 91 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con la conseguenza che l'assenza del piano regolatore cimiteriale comporta un vizio e l'illegittimità della concessione dell'area. La previsione, espressa, del piano regolatore cimiteriale può essere considerata come la successione all'autorizzazione del prefetto, specie in un contesto di riconoscimento delle autonomie locali, svolgendone funzione del tutto analoga dal punto di vista delle finalità.

⁽⁵⁾ Ciò è sostenibile sulla base del comma 2, dove il secondo appare chiaramente come alternativo al primo e sottoposto a condizione, cioè alla dotazione di apposito ossario.

⁽⁶⁾ E in non poche realtà locali, quest'ipotesi è percepita come se costituisse un comportamento cui il comune sia tenuto giuridicamente, talvolta con tale forza da lasciare spazi alla percezione per cui questo obbligo (percepito, ma insussistente giuridicamente) fosse di maggiore rilievo rispetto all'obbligo di assicurare la disponibilità delle aree per inumazioni in campo comune adeguatamente e correttamente dimensionate. Altrimenti, tali percezioni fanno, erroneamente, percepire il concetto di fabbisogno come domanda di questa particolare tipologia di sepolture.

Laddove si abbia la situazione considerata dall'art. 90 come normale, apparentemente si è in presenza di una maggiore complessità: oggetto della concessione è l'area, concessione che sembra atteggiarsi come una sorta di diritto di superficie ⁽⁷⁾, consistente nel diritto di erigere una costruzione; si potrebbe dire che la concessione sia strumentale, finalizzata alla costruzione. Oltretutto, non ad una qualsiasi costruzione, quanto alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione. Ne deriva che la costruzione è, a sua volta, strumentale, finalizzata alla tipologia specifica di una data costruzione.

Ricordando il successivo art. 93, comma 1, con cui la sepoltura così eretta non è utilizzabile da chiunque, ma il cui uso è fatto oggetto di una *riserva* ⁽⁸⁾ a persone pre-determinate (cessionario, persone appartenenti alla famiglia del concessionario), si è in presenza, quanto meno, di tre livelli.

Concessione dell'area
⇒ (al fine di costruire)
⇒⇒ (al fine di costruire sepolture a tumulazione)
⇒⇒⇒ (al fine della sepoltura a persone pre-determinate, riservatarie).

Ciascun livello ha una funzione strumentale, teleologica rispetto a quello successivo.

Tanto che, per la loro stretta correlazione, si può abbastanza agevolmente giungere alla sintesi in cui l'oggetto della concessione sia, nella realtà, quello finale, individuato nell'ultimo, cioè la finalità della sepolture delle persone pre-determinate e riservatarie. Con ciò, vengono meno le finalità intermedie. Oppure, se non vengono meno, perdono ogni loro autonomia, residuando subordinate alla finalità ultima.

Ricordando come (art. 823, comma 2 c.c.), il titolare della demanialità del bene (cimitero) abbia a disposizione sia gli strumenti del diritto pubblico, sia gli strumenti del diritto privato, si può ben cogliere come in questa materia i rapporti che sorgono dall'atto di concessione, con i relativi diritti e, prima, obblighi, vedano il concorrere degli istituti di diritto pubblico con gli istituti del diritto privato, anche se limitatamente dal versante della pubblica amministrazione titolare della demanialità (bene), mentre il soggetto privato (cessionario o aspirante tale) viene a trovarsi in posizione di mero interesse legittimo (al più, anche

⁽⁷⁾ Artt. 952 e ss. c.c.

⁽⁸⁾ Cioè di un uso esclusivo e limitato a tali persone, con l'ulteriore conseguenza che l'uso da parte di soggetti non riservatari comporta un'alterazione patologica del rapporto giuridico che costituisce il fondamento stesso del diritto di uso, tanto da costituire condizione di decadenza che opera *ex se* e la cui dichiarazione con atto amministrativo è sempre successiva e ricognitoria, oltre che dovuto. E trattandosi di provvedimento ricognitorio gli effetti vanno individuati nel momento in cui materialmente sia stato posto in essere il comportamento di alterazione della *riserva* a persone pre-determinate, anche se tale comportamento si sia sostanziato in una mera richiesta di uso in difformità. In violazione alla riserva stessa.

se ordinariamente si sarebbe in presenza di una mera aspettativa) nei confronti della pubblica amministrazione (mentre, in forza dell'atto di concessione, può essere titolare di diritti soggettivo verso terzi, diversi dalla pubblica amministrazione titolare della demanialità).

Ora, si può forse anche qualificare l'atto di concessione come idoneo a far sorgere in capo al concessionario un diritto di costruzione (oltretutto, "onerabile" ex art. 92, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n.285), diritto che non è pieno o assoluto, ma finalizzato e finalizzato specificatamente, prima nell'oggetto costruibile, poi nella finalità dell'uso del costruito, ma l'esercizio di tale diritto, sorto in via amministrativa con l'atto di concessione regolarmente posto in essere, fa sì che la proprietà del manufatto costruito rimanga una proprietà superficaria separata e ciò costituisce il fondamento, la motivazione di quanto disposto dall'art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tuttavia, tale proprietà del manufatto non è del tutto piena ed esclusiva, almeno alla luce dell'art. 832 c.c., in quanto il potere di godimento e di disposizione, risentendo dei limiti e dell'obbligo di osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, è soggetto alla realizzazione della finalità "ultima", cioè la sepoltura a persone pre-determinate e riservatarie. Ne consegue, che il bene (manufatto sepolcrale) non può essere, ad esempio, oggetto di disposizioni idonee ad alterare la finalità o, più semplicemente, di vendita, di locazione o di ogni altro contratto che incida, poco o tanto, sulla finalità per la quale la concessione è stata richiesta ed ottenuta.

Infatti, la concessione prima, la costruzione poi, che determinano la proprietà del manufatto non sono in sé *ab-solutae*, ma sussistono al fine unico di realizzare, nei limiti della capienza fisica, la finalità ultima. È evidente che la vendita del manufatto, incide proprio sulla finalità ultima.

3. La divisione dei sepolcri privati nei cimiteri

La tipologia di costruzioni di sepolcri privati nei cimiteri è quanto di più vario e differenziato possa conoscersi. A volte vi sono costruzioni di edicole, di cappelline, di oratori, di manufatti ipogei e quant'altro, fino a semplici "insiemi" di posti salma⁽⁸⁾ a tumulazione o a singoli posti salma a tumulazione, per non parlare delle situazioni di cui all'art. 106 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in cui spesso possono aversi semplici locali, vani e non nicchie individuali.

Ciò incide sulla divisibilità, in termini di comoda divisibilità anche alla luce della sentenza n. 2100 della seconda sezione della Corte di Cassazione del 4 febbraio 2004, da cui si era partiti. Sotto questo profilo non va

trascurato un cenno all'ipotesi dell'art. 90, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè quella dell'impianto di campi ad inumazione, in cui l'elemento di *commoditas* potrebbe sussistere se la divisione potesse riguardare l'ossario oppure la fattibilità strutturale di realizzare distinti ossari.

Nelle ipotesi in cui si sia in presenza di "insiemi" di posti sepoltura, ciascuno dei quali aventi caratteristiche costruttive idonee alla fruizione, anche per singoli posti sepoltura e dove l'elemento unificante sia dato da meri elementi estetici (esempio, la collocazione nella medesima arcata, l'uso di materiali decorativi omogenei, ecc.), probabilmente si possono ravvisare anche possibili elementi di comoda divisione.

Tuttavia, in genere, le costruzioni cimiteriali si presentano come corpi unitari, tal volta con la presenza, accanto ai posti di sepoltura, di altri spazi rituali (spessissimo di infima dimensione) che altrettanto sono parte inscindibile del sepolcro privato. Ed, anche quando questi spazi rituali non siano presenti, o condizionanti, spesso la tipologia costruttiva presenta spazi strumentali (si pensi ai vestiboli per consentire il libero ed accesso diretto dall'esterno al posto sepoltura vero e proprio) che non presentano particolari elementi negativi fin tanto che permanga la finalità unitaria che sussisteva al momento del sorgere della concessione.

Al fine di valutare l'ammissibilità della divisibilità di una concessione di sepolcro privato diventa conseguentemente necessario verificare se i singoli posti sepoltura, siano presi singolarmente o per porzioni comprendenti una pluralità di posti sepoltura, possano configurarsi come dotati di autonomia strutturale, costruttiva, che li renda idonei a configurare una comoda divisione o meno. E, in questo contesto, comoda divisione può versi nelle ipotesi in cui i sepolcri privati potenzialmente risultanti dalla divisione assumano ciascuno un proprio carattere autonomo, senza promiscuità o situazioni, anche residuali, di condominio (ad esempio, la comunione del vestibolo per l'accesso diretto ai singoli posti sepoltura a tumulazione), che già di per sé costituirebbero condizioni ostative alla divisione.

Se questa valutazione, fino a questo punto, tiene conto unicamente degli aspetti tecnico-costruttivi, strutturali dello specifico manufatto sepolcrale a tumulazione, si hanno altri elementi che vanno tenuti in debita considerazione, elementi che assumono, nel contesto, un valore assolutamente prevalente rispetto a quelli strutturali, specie se si richiamino le considerazioni precedentemente fatte sulla subordinazione strumentale del manufatto costruito sull'area cimiteriale in concessione rispetto alla funzione per la quale la concessione è richiesta e, ottenutala, realizzato il manufatto. Se l'elemento teleologico della concessione di sepolcro privato nei cimiteri è quello della sepoltura di un certo numero di persone pre-determinate e alle quali la sepoltura è *riservata* (cioè il concessionario ed

⁽⁸⁾ Il termine di "posto salma" è inadeguato dal momento che costituiscono sepolcri privati nei cimiteri anche le nicchie, o cellette, ossario o cinerarie.

i membri della famiglia di questi per le concessioni fatte a privati, oppure le persone individuabili dall'atto di concessione e, in concorso necessario, dall'ordinamento dell'ente nel caso di concessioni fatte ad enti), la questione della conformazione strutturale del manufatto passa in secondo piano, prevalendo la finalità, con la conseguenza di far sì che il sepolcro privato abbia, *ab origine*, una caratteristica di unitarietà, che esso debba necessariamente essere visto come un *unicum*, al punto che l'alterazione di questa unicità costituisce una alterazione, una violazione della funzione per cui il sepolcro è stato eretto, che non comporta solo una violazione della volontà del fondatore del sepolcro, ma soprattutto un'alterazione profonda ed irreversibile del rapporto giuridico originario, tanto che si deve parlare di decadenza per alterazione del fine.

Oltretutto, questa linea interpretativa non può trascurare che la divisione del sepolcro privato sorge, in genere, a distanza di tempo rispetto al sorgere della concessione cimiteriale e all'erezione del sepolcro privato, cioè in fase temporale in cui (probabilmente) il sepolcro ha già assolto alla sua funzione con l'accoglimento di un dato numero di salme, il che porterebbe, in astratto, a dover considerare, non senza qualche empietà⁽¹⁰⁾, l'esigenza di "ripartire" le salme tra gli aspiranti alla divisione. Pur tralasciando questo aspetto, non elegantissimo, non si può ignorare come la richiesta di divisione possa costituire anche il segnale che è venuto meno l'unitarietà della famiglia, come intesa dal fondatore del sepolcro (e quale "codificata" nel Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente al momento iniziale della concessione e dall'atto di concessione), che, se accertata o provata, porta a considerare che sia ormai venuto meno il fine originario. Anche se tale valutazione dovrebbe, a rigore, determinare la decadenza, non può essere sottovalutata come la concessione cimiteriale costituisca un momento unitario, e di cui il manufatto costituisce strumento, proprio in relazione all'insieme delle persone riservatarie del diritto di esservi sepolte (cessionario e persone appartenenti alla sua famiglia), per cui non sono ravvisabili le ragioni di comoda divisibilità.

4. Conclusioni

Con la sentenza n. 2100 del 4 febbraio 2004, la Seconda sezione della Corte di Cassazione, pur decidendo su tutt'altro oggetto "fisico" di un diritto, ha elaborato considerazioni giuridiche ineccepibili e la cui portata apre (o, molto più probabilmente, riporta all'attenzione) una serie di questioni che rilevano nella gestione delle concessioni cimiteriali, poiché le argomentazioni su cui essa si basa sono fungibili anche in questo contesto.

⁽¹⁰⁾ Nel significato opposto di *pietas*.

Anzi, sotto alcuni profili, si potrebbe anche sostenere che queste considerazioni della Suprema Corte siano maggiormente applicabili a quest'ultima materia e forse un po' meno all'oggetto del quesito propriamente affrontato, quello del diritto di palco, nel senso che in questo ultimo la funzione è quella della fruizione dell'attività teatrale⁽¹¹⁾, pur se finalizzato allo scopo cui il teatro è destinato.

Nel caso dei sepolcri privati nei cimiteri, cioè delle concessioni cimiteriali, la finalità è ben altra, di più ampio spessore e maggiormente pervasiva, al punto da costituire l'essenza propria del rapporto giuridico che sorge, e dura, con la concessione, così che si può sostenere con maggiore argomentabilità l'unicità, l'unitarietà del sepolcro privato, anche a prescindere dalla sua struttura fisica sotto il profilo costruttivo.

Allegato 1

Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza n. 2100 del 18 novembre 2003 - 4 febbraio 2004

Presidente e relatore: Corona - pubblico ministero Cenicola - ricorrente Sc. e altri - controricorrente So.

Svolgimento del processo

Con citazione 18 ottobre 1988, G. Ta. E A. Sc. convennero, davanti al Tribunale di Como, G. So.

Esposero di essere comproprietari, *pro indiviso* in parti uguali, della quota pari agli undici dodicesimi del palco unico, nel Teatro sociale di Como, situato nella prima fila di sinistra rispetto all'ingresso; aggiunsero che il convenuto era comproprietario della residua quota, pari a un dodicesimo.

Domandarono lo scioglimento della comunione, da attuarsi, stante l'indivisibilità del bene, mediante l'assegnazione ad essi dell'intero palco, con determinazione del conguaglio.

G. So. contestò che il diritto al palco potesse assimilarsi alla proprietà o agli altri diritti reali e, perciò, che potesse essere assoggettato alla disciplina dello scioglimento della comunione. Chiese il rigetto della domanda avverso.

Con sentenza non definitiva 21 maggio - 20 luglio 1991, il Tribunale assegnò il palco agli attori congiuntamente, con addebito della somma spettante al convenuto da determinare nella prosecuzione del giudizio; con sentenza definitiva 10 dicembre - 17 giugno 1997, fissò in lire 15.000.000 la somma da corrispondere agli eredi del convenuto, deceduto nelle more.

La Corte d'appello di Milano, con decisione 17 novembre 1999 - 21 gennaio 2000, in riforma della sentenza del Tribunale dispose la divisione mediante assegnazione a

⁽¹¹⁾ L'art. 2, Legge 26 luglio 1939, n. 1336 definisce tale diritto come segue: "Articolo 2. - 1.- Il diritto di palco consiste nella facoltà di godere e di disporre del palco medesimo, in modo esclusivo, facendone uso conforme allo scopo al quale il teatro è destinato. 2.- L'estensione e le modalità dell'uso sono determinate dal titolo e, in mancanza del titolo dalle consuetudini teatrali. 3.- Il diritto di palco non comprende, salvo titolo contrario, alcuna quota di comproprietà sulla sala, sul palcoscenico e sulle parti dell'edificio indicate negli articoli 3 e 4 della legge 10 gennaio 1935, n. 8."

M., G., C., R. e V. So. del posto a balaustra del palco 12, ed a G. Ta. e A.Sc. dei restanti cinque posti, compensò integralmente le spese processuali.

Nella sentenza si legge che le ipotesi di non comoda divisibilità del bene, di cui all'articolo 720 c.c., costituisce una deroga al principio generale, secondo cui ciascun partecipante alla comunione ha diritto di conseguire in natura i beni dividendi, ragion per cui la non comoda divisibilità può essere ritenuta solo ove risulti rigorosamente la sussistenza dei presupposti. Orbene, il contenuto del diritto al palco si esaurisce in una sorta di facoltà di prelazione, che il titolare può esercitare acquistando un numero di biglietti di ingresso pari al numero dei posti. Avendo il titolare, in occasione degli spettacoli, il diritto di riservarsi tutti o soltanto qualcuno dei posti e considerata la configurazione del diritto al palco come sommatoria delle unità frazionarie rappresentate dai posti a sedere, l'ipotesi di non comoda divisibilità non sussiste.

Contro la sentenza ricorrono per cassazione G.Ta. ed A.Sc; resistono con controricorso M., G., C., R., V.So. e R., nonché G. Du.

Motivi della decisione

1. Con unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 1114, 718, 720, 727 c.c. e delle norme della legge 1136/39 (in particolare degli articoli 2, 9, 10). Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte d'appello di Milano, riconosciuto che il diritto sul palco è un vero e proprio diritto di proprietà che ha per oggetto un bene immobile, cui sono applicabili le norme sulla comunione e sullo scioglimento, afferma erroneamente che il diritto al bene immobile possa essere diviso in natura mediante la assegnazione di singoli posti a sedere. In realtà il bene palco intendendosi nella sua interezza e nella sua fisica consistenza e come tale sicuramente è insuscettibile di divisione.

Pertanto, i comproprietari della quota maggiore avevano diritto all'assegnazione dell'intero, con l'obbligo di conguaglio, siccome disposto dal Tribunale.

2. La questione di diritto, che la Corte Suprema deve risolvere per decidere la controversia, consiste nella identificazione dell'oggetto del "diritto di palco in teatro" e della sua divisibilità o indivisibilità. Più analiticamente, il quesito è se il diritto abbia come oggetto un unico bene immobile costituito dal palco, inteso secondo la consueta accezione, ovvero se il diritto consiste nella facoltà di occupare, in occasione degli spettacoli, i posti a sedere ed eventualmente in piedi che il palco medesimo contiene; quindi, nel caso in cui l'oggetto del diritto al palco in teatro sia configurato da un unico bene, se esso sia divisibile mediante la distribuzione dei posti contenuti.

3. Per identificare l'oggetto del diritto sul bene in senso giuridico, solitamente definito come palco in teatro, occorre prendere le mosse dalla legge 1336/39, concernente il condominio dei teatri e i rapporti tra i proprietari dei teatri ed i titolari del "diritto di palco".

3.1. Alla identificazione dell'oggetto contribuisce, anzitutto, l'origine dell'istituto. All'epoca in cui non era infrequente il contributo dei privati alla costruzione dei teatri dotati di palchi, la costituzione del diritto di palco veniva favorita perché permetteva un apprezzabile apporto finanziario, a titolo di corrispettivo per l'attribuzione.

Il diritto sul palco consente ai proprietari di godere del bene in modo esclusivo e con continuità, permettendo loro, ai componenti della famiglia e agli ospiti di assistere agli spettacoli in condizioni di privilegio. Non soltanto garantisce la certezza di essere presenti alle "prime" e alle manifestazioni più importanti: soprattutto assicura il godimento degli spettacoli con la agevolezza, la comodità e la riservatezza connesse con l'uso esclusivo.

L'agevolezza, la comodità e la riservatezza raffigurano delle qualità del godimento, che non sono comparabili con la ipotetica riserva di posti a sedere collocati nella platea o nel loggione.

Il diritto nasce per garantire il godimento esclusivo dell'intero spazio costituito dal palco.

3.2. Lo scopo della legge, quale risulta dalla intestazione e dal complesso delle disposizioni, è quello di regolare i rapporti tra i proprietari degli edifici adibiti a teatro ed i titolari del diritto di palco nei teatri, considerato come bene unico, e non con riferimento ai posti che il palco contiene.

3.3. D'altra parte, l'oggetto del diritto sul bene immobile configurato dal palco in teatro emerge in modo univoco dal testo letterale di diversi articoli. Avuto riguardo al significato proprio delle parole, per palco si intende ciascuno dei vani aperti nella parte perimetrale della sala in cui si svolgono gli spettacoli.

Più precisamente, con il termine palco si designa ciascuno dei compartimenti in cui sono divise le balconate sovrapposte nella parete perimetrale, che fronteggia il palcoscenico, e dai quali compartimenti gli spettatori possono assistere alla rappresentazione.

Nella legge si fa menzione solo e esclusivamente del diritto di palco. In particolare del diritto di palco parlano gli articoli 1°; 2° comma 1 e 3; 3° comma 1; 4° comma 1, 2 e 4; 5° comma 3; 6° comma 1, 7; 8° comma; 9° comma 1; 10° comma 1 e 2.

Nessuna disposizione fa riferimento ai posti contenuti nel palco, siano essi a sedere o in piedi.

3.4. Ancora, ai fini della identificazione dell'oggetto del diritto assume importanza rilevante il contenuto del diritto.

A norma dell'articolo 2 comma 1 della legge cit., il diritto di palco consiste nella facoltà di godere e di disporre dell'intero palco in modo esclusivo, facendone un uso conforme allo scopo al quale il teatro è destinato. Fonti regolatrici delle modalità d'esercizio di tale diritto sono il titolo, da cui esso nasce e, in mancanza, le consuetudini teatrali (articolo 2 comma 2). (Al titolo e alle consuetudini teatrali deve farsi ricorso per definire le modalità di godimento in concreto, quali il numero massimo di posti

a sedere o in piedi disponibili nel palco). Al palco considerato come un bene unico fanno riferimento le norme concernenti la imputazione delle spese per la conservazione (articolo 4), per le innovazioni (articolo 5), per uniformare i palchi alle nuove condizioni estetiche del teatro (articolo 6); nonché le spese afferenti alla cessione dell'uso (articolo 9) ed alle espropriazioni per causa di pubblica utilità (articolo 16).

In sintesi, il contenuto del diritto, sia per quanto concerne le facoltà ed i poteri, sia per quanto attiene alle obbligazioni, fa riferimento al palco considerato come un bene unico.

3.5. Per concludere in merito alla identificazione dell'oggetto, spunti importanti si ricavano dal dibattito interno alla natura del diritto.

Si discute se il diritto sul palco in teatro si configuri come diritto di superficie o piuttosto come diritto di proprietà superficiale separata, in conformità con la ipotesi tipica contemplata dall'art. 952 comma 2 c.c..

L'art. 952 cit., invero, attribuisce al proprietario due distinti poteri: quello di costituire sul suo terreno un diritto di superficie, con l'effetto che il titolare del diritto di costruire sulla superficie acquista la proprietà dell'opera, e quello di alienare la proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo. Trattasi di poteri distinti, cui fanno seguito conseguenze differenti.

Posto che il codice contempla la possibilità dell'esistenza del diritto di superficie senza che esista la proprietà superficiale (l'art. 954 comma 4 c.c., infatti, dispone l'estinzione del diritto di superficie per non uso protratto per venti anni), il diritto di superficie, inteso come il potere di fare o di mantenere sopra il suolo una costruzione, attribuisce al titolare, nei limiti temporali ricordati sopra, non solo il diritto di costruire sopra il suolo, ma anche quello di ricostruire la costruzione che eventualmente sia rovinata o distrutta. Per contro la proprietà superficiale separata - senza il corrispondente diritto di superficie, vale a dire la costituzione pura e semplice della proprietà superficiale separata dalla costruzione già esistente - consiste in un diritto reale frazionario (di natura dominicale) limitato al periodo di esistenza della costruzione. Salvo che, espressamente per titolo sia stato concesso anche il diritto di superficie, la proprietà superficiale separata non comporta il potere di ricostruire l'immobile distrutto.

Certamente le figure della proprietà superficiale e della proprietà superficiale separata e, in particolare, l'oggetto del diritto presuppongono che il palco sia inteso come un bene unico, come spazio definito configurato dai compartimenti, nei quali sono suddivisi le balconate prospicienti il palcoscenico, e non i posti contenuti nel palco.

È questione di titolo stabilire se il diritto reale frazionario sull'immobile derivi da un diritto di superficie seguito dalla edificazione o, invece, dalla alienazione della costruzione esistente: quindi, se sussista una proprietà superficiale, ovvero una proprietà superficiale separata.

Per completezza, conviene aggiungere che, sempre sulla base del titolo, il proprietario del palco può partecipare anche alla comproprietà della sala, del palcoscenico e delle altre parti comuni dell'edificio teatrale (articolo 2

comma 3). In questo caso, alla proprietà superficiale o superficiale separata, che comportano il diritto di godere e di disporre del palco in modo esclusivo, si aggiunge una situazione soggettiva di condominio sull'intero edificio teatrale e, in modo particolare, sulle parti di uso comune del teatro (suolo, fondazioni, muri maestri, etc.). Conviene precisare, altresì, che sulla base del titolo il diritto di palco può consistere in un diritto di credito del palchista nei confronti del proprietario del teatro.

Circa il contenuto di questo diritto, dipendente dalla destinazione del teatro, non sembrano possibili ulteriori precisazioni, in quanto dal credito può avere origine il diritto di assistere ad una sola rappresentazione, ad una intera stagione o di godere del palco per un più lungo periodo di tempo. Anche nelle ipotesi di condominio sull'intero teatro o di diritto di credito al godimento del palco, questo è considerato come spazio a sé.

3.6. L'affermazione dei giudici del merito circa la sussistenza, nella specie, di un diritto reale, che raffigura il presupposto della applicabilità delle norme sulla divisione, non è impugnata.

Riepilogando, dall'insieme degli elementi esposti - l'origine della legge, il suo scopo, il significato proprio delle parole, il contenuto del diritto, la natura ad esso assegnata dalla dottrina - si desume che il bene giuridico, costituente l'oggetto del diritto, è il palco considerato come bene unico, configurato dallo spazio e dagli arredi: non i posti, a sedere o in piedi, che il palco contiene.

4. Il palco in teatro, in quanto oggetto di un diritto reale (proprietà superficiale o proprietà superficiale separata), può essere sottoposto al regime della comproprietà (articoli 1101 e ss. c.c.): per conseguenza, ai beni contemplati dal diritto suddetto si applicano le norme relative allo scioglimento della comunione (articolo 713 e ss. c.c.).

5. È risaputo che le disposizioni contenute nell'articolo 720 c.c., concernente la divisione dei beni immobili non divisibili caduti in comunione ereditaria, si applicano anche allo scioglimento di ogni altro tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 1116 c.c. (Cassazione sezione seconda 12578/01; 2990/90; 2662/88).

Ciò premesso, il concetto di comoda divisibilità di un immobile, cui fa riferimento l'art. 720 c.c.:

a) sotto l'aspetto strutturale, postula che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento (Cassazione sezione seconda 1738/02); perciò, ricorre la non comoda divisibilità quando non sia possibile la formazione di un numero di quote omogenee eguale a quello dei dividendi (Cassazione sezione seconda 4111/96).

b) Sotto il profilo economico e funzionale, esige che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene (Cassazione, sezione seconda, 1738/02); vale a dire, che il bene sia frazionabile in tante porzioni

separate, ciascuna delle quali sia suscettibile di autonomo godimento da parte di ciascun condividente secondo l'ordinaria e normale funzione dell'interno (Cassazione sezione seconda 12998/01; 1189/98).

Per la sua peculiare conformazione fisica (la struttura) e per le utilità specifiche che offre (la funzione), il palco non può considerarsi bene divisibile.

Sotto l'aspetto strutturale, il frazionamento non può attuarsi mediante la determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, perché per ragioni evidenti non sembra possibile formare un numero di quote omogenee eguale a quello dei condividendi composte da tanti eventuali "palchetti" quanti sono i condividendi.

Sotto il profilo funzionale, la divisione del palco - ammessa e non concessa la sua possibilità sul piano della struttura - non consentirebbe il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, del tipo specifico di utilizzazione che aveva il tutto.

Avuto riguardo alla normale destinazione ed utilizzazione, il palco non sembra sia frazionabile in tante porzioni separate, ciascuna delle quali suscettibile di autonomo godimento, da parte di ciascun condividente, secondo la sua originaria e consueta funzione contrassegnata dalla esclusività (agevolezza, comodità, riservatezza).

Stabilito che il diritto sul palco in teatro ha come oggetto lo spazio intero - aperto sulle balconate sovrapposte nelle pareti perimetrali della sala, in cui si svolgono gli spettacoli - dal quale i titolari possono assistere alle rappresentazioni, che tutto il bene forma oggetto della proprietà superficaria o di proprietà superficaria separata, secondo il titolo; che in ragione della struttura il palco, di per sé, non è suscettibile di divisione, in quanto non permette la formazione di un numero di quote eguali a quello dei condividendi: tutto ciò considerato, nel caso di comproprietà del palco e di scioglimento della comunione il bene giuridico "palco" deve essere compreso per intero nella quota dei condividendi titolari della quota maggiore, con addebito dell'eccedenza: Il ricorso deve essere accolto e la sentenza della Corte d'appello cassata.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la decisione del Tribunale di Como contiene il riscontro completo dei dati di fatto e la valutazione adeguata di essi (la non divisibilità del bene, la stima delle quote e la coerente statuizione corretta in ordine alla disciplina dei rapporti reali), la Suprema Corte deve, decidendo ai sensi dell'articolo 384 comma 1 c.p.c. e confermando la sentenza del tribunale, dichiarare il bene palco indivisibile e assegnarlo agli attori congiuntamente, addebitando loro la somma di lire 15.000.000 da corrispondere agli eredi dell'originario convenuto.

Sussistono i giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte: cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza del Tribunale di Como; per l'effetto, dichiara il palco non divisibile, lo assegna congiuntamente agli attori, che condanna a pagare alle parti resistenti nella qualità di eredi del convenuto G. So. la somma di euro 7.746,85, pari a lire 15.000.000;

compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.

Allegato 2

Legge 26 luglio 1939, n. 1336 "Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco."

Sulla divisibilità o indivisibilità: Corte di Cassazione sent. n. 7083/95; Cassazione sent. 2990/90; Cassazione sent. n. 8201/90; Cassazione sent. n. 2662/98; Cassazione sent. n. 11891/98; Cassazione sent. n. 12758/01; Cassazione sent. n. 12998/01; Cassazione sent. n. 1738/02.

Sul diritto di abitazione: Corte di cassazione sent. n. 2474/87.

Sul diritto di palco: ZINI, *Appunti in tema di diritto di palco*, in Riv. Dir. Priv., 1931, II, p. 229; Cassazione 19 novembre 1930 in Foro it., 1931, I, p. 301; Cassazione 28 maggio 1937, in Foro It., 1937, I, p. 906; Corte d'appello di Brescia 13 maggio 1936, in Giur. It., 1936, I, 2, p. 545; R.D.L. 18 febbraio 1937, n. 579 ⁽¹²⁾, conv. in l. 17 giugno 1937, n. 1221; Consiglio di Stato n. 564/78 in Riv. Giur. Ed., 1979, I, p. 103, nonché in Giust. Civ., 1979, II, p. 123 e in Giur. It., 1979, III, 1, p. 92; BARBERA, *Palco (diritto di)*, in Enc. Dir., p. 591 e ss.; GABBA, *Della natura del diritto di palco*, in Foro It., 1885, 1, p. 30 e ss.; FRANCHETTI, *Il diritto di palco nei teatri*, in Arch. Giur., 1871, VII, 201 e ss., p. 396 e ss.; PIOLA, *Palchi in teatro*, in Dig. It., 69 e ss.; LANDI, *L'espropriazione per pubblica utilità del diritto di palco in teatro*, in Giur. Compl. Cass. Civ., 1950, II, p. 873 e ss.; BALBI, *Palco in teatro (diritto di)*, in Noviss. Dig., p. 336 e ss.; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 1947, II, p. 115; BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Torino, Utet, 1951, p. 741; EVANGELISTA, *La proprietà del palco teatrale è un diritto di superficie*, in D&G, anno V, n. 10 del 13 marzo 2004, pag. 68-69; DI MARZIO, *Beni indivisibili in rerum natura e scioglimento della comunione*, in D&G, anno V, n. 10 del 13 marzo 2004, pag. 73-75.

⁽¹²⁾ In *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1937.

Rubrica

Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (*)

“VENDETTA E RIVENDICAZIONE: DUE VOLTI SINGOLARI DEL LUTTO. Un contributo della psichiatria clinica alla valutazione del danno biologico di natura psichica”, di Poloni Nicola, Vender Simone, in Rivista Italiana di Medicina Legale n. 3-4, maggio-agosto 2003

Nei familiari di persone decedute per morte violenta, il fallimento del processo di elaborazione del lutto può avere conseguenze devastanti.

A volte tali situazioni richiedono una valutazione medico legale, ai fini della quantificazione di un eventuale danno biologico e conseguente risarcimento.

L'articolo di Poloni e Vender, psichiatri presso l'Università degli Studi dell'Insubria (VA), riguarda due casi da loro esaminati in veste peritale, caratterizzati da un fattore comune: una rabbia incoercibile e continua verso i responsabili della morte dei figli, così spiccata da configurare un disturbo mentale.

Nel primo caso, quello di un uomo che aveva perso un figlio in un incidente stradale, la rabbia era sfociata in una aggressione fisica nei confronti dell'investitore, a distanza di alcuni mesi dall'incidente. La consulenza psichiatrica era stata richiesta a causa di questo episodio: solo in seguito, con il riconoscimento di una patologia psichiatrica, era subentrata la problematica della valutazione del danno. La sintomatologia inizialmente evidenziata era legata a stati di angoscia improvvisa, tachicardia, senso di costrizione toracica ecc.: una terapia a base di ansiolitici e di neurolettici (i cosiddetti "tranquillanti maggiori") aveva fatto registrare un miglioramento, illudendo i curanti. Era però rimasto, costante, il pensiero del figlio scomparso e dell'ingiustizia della sua morte. Gradatamente si era

manifestata una sintomatologia depressiva, evoluta purtroppo in un disturbo depressivo maggiore.

Anche nel secondo caso, quello di una donna che aveva perso un figlio in un incidente stradale, la sintomatologia predominante sembrava appartenere alla sfera ansiosa, con attacchi di panico e somatizzazioni varie. Sullo sfondo di queste manifestazioni accessuali si notava, in maniera più pronunciata che nel caso precedente, una sintomatologia depressiva, caratterizzata da sensazioni di apatia e di inutilità.

Entrambi i soggetti rifiutavano di essere considerati ammalati, e durante i colloqui non nascondevano l'insofferenza per un'indagine riguardante la condizione psichica: non riuscivano a cogliere l'incongruenza di una domanda di risarcimento per una invalidità che essi stessi negavano.

Gli Autori terminavano gli incarichi peritali con l'espressione di un parere favorevole al riconoscimento del danno biologico: permaneva in loro un dubbio relativamente all'ambito clinico.

La diagnosi di patologia psichiatrica era venuta dopo un lungo periodo dalla comparsa dei primi disturbi: ma come inquadrare quella fase iniziale, non breve, in cui i sintomi depressivi erano stati assenti od in secondo piano?

Una diagnosi precoce è di evidente importanza, se si vuole intervenire efficacemente sotto il profilo terapeutico. I casi precedentemente illustrati potrebbero essere ricondotti ad una forma atipica di depressione: gli Autori, prudentemente, ammettono però la difficoltà di esprimersi su di una singolare espressione di malattia che non rientra nell'attuale classificazione dei disturbi psichiatrici.

(*) *Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Attualità

Cimiteri e normativa antisismica

di Salvatore Troia (*)

Premessa

In data 8.05.2003 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 relativa "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica". Modificata ed integrata dall'Ordinanza n. 3316 del 2 ottobre 2003.

Il Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Sismico Nazionale in data 4 luglio 2003 ha emanato una nota interpretativa su alcuni aspetti dell'ordinanza.

Il provvedimento ha come obiettivo la riduzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale.

L'ordinanza è sulla linea di tendenza già tracciata in questo settore dal decreto legislativo 112/1998 che attribuisce allo Stato il compito di fissare i criteri generali per la redazione della mappa sismica e delle norme tecniche di progettazione e alla Regioni il compito di individuare nell'ambito del proprio territorio le zone a rischio e di aggiornare l'elenco.

Contenuti

L'Ordinanza contiene (dopo quasi vent'anni dalla precedente classificazione) la riclassificazione delle zone a rischio sismico. La mappa nazionale viene integrata ed aggiornata anche in considerazione degli ultimi terremoti.

La novità della nuova mappa sismica sta nel fatto che tutto il territorio nazionale viene considerato includendo nell'ambito della zona 4 tutti quei territori che sono stati esclusi sino ad oggi da ogni classificazione sismica.

L'ordinanza è, comunque, il primo passo della nuova disciplina poiché è previsto che entro un anno lo Stato fornisca la reale indicazione delle zone sismiche del territorio italiano elaborate a seguito dell'applicazione dei nuovi criteri.

L'Ordinanza si occupa anche del recepimento dell'Eurocodice 8 ossia delle norme europee sulla progettazione antisismica di edifici, ponti e fondazioni. Questo significa che i tecnici dovranno abbandona-

re il tradizionale sistema di calcolo basato sulle tensioni ammissibili per applicare quello degli stati limite.

L'Ordinanza è entrata in vigore dal momento stesso della pubblicazione nella G.U. Pur tuttavia le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti possono continuare ad applicarsi nei seguenti casi:

- lavori già iniziati;
- opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano già stati approvati;
- completamento di interventi di ricostruzione effettuati a seguito di eventi sismici già disciplinati prima dell'entrata in vigore della nuova Ordinanza.

Negli altri casi è data facoltà per ulteriori 18 mesi di scegliere se utilizzare il vecchio o il nuovo assetto normativo (normativa + classificazione). Il soggetto che decide il regime del quale avvalersi è chi presenta il progetto, e quindi il proprietario o l'Amministrazione competente, che esplicherà questa volontà all'atto del deposito. Gli uffici preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica (Genio Civile o quelli regionali competenti) prenderanno atto della volontà espressa e definiranno di conseguenza il regime al quale assegnare la pratica.

Il documento sottolinea inoltre come le Regioni possono intervenire modificando gli elenchi delle zone sismiche riportati nell'allegato A all'Ordinanza, avendo, rispetto a detti elenchi, una tolleranza pari ad una zona. In altre parole se un Comune è definito nell'Allegato A, ad esempio, come appartenente alla zona 2, la Regione potrà scegliere di assegnarlo, oltre che alla medesima zona 2, alle zone 1 o 3.

In base all'ordinanza, entro un termine di cinque anni a cura dei rispettivi proprietari dovrà essere realizzata la verifica della sicurezza di tutti gli edifici e delle opere infrastrutturali in funzione sia della pericolosità sismica della zona nella quale ricadono, sia del rilievo fondamentale che rivestono per le finalità di protezione civile, sia dell'esposizione al rischio sismico di collassi con conseguenze rilevanti.

Le verifiche non sono necessarie per gli edifici realizzati secondo le norme vigenti dopo il 1984 in zone già classificate sismiche.

Al fine di procedere alle verifiche e alla messa in sicurezza degli edifici le Regioni e il Dipartimento della Protezione Civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa dovevano individuare le strutture di interesse e di utilità pubblica come scuole, ospedali, municipi, caserme, ecc. che sono situate in zone considerate a rischio sismico.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha provveduto con Decreto del 21.10.2003 a emanare le disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 dell'Ordinanza.

Ad oggi solo le Regioni Toscana, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia hanno provveduto.

L'ordinanza prevede, pure, che vengano istituiti e iniziati piani di formazione professionale a cura degli Ordini Professionali, delle Regioni ecc.

Alcuni esempi di tipologie di opere da verificare ed eventualmente da adeguare sono riportate al punto 4.7 delle Norme tecniche per gli edifici.

L'ordinanza da pure indicazioni di massima circa il reperimento dei fondi necessari sia per la verifica sia per l'adeguamento degli edifici. Le indicazioni riguardano:

- l'inserimento delle opere necessarie nei piani triennali delle opere pubbliche;
- il richiamo ai fondi disponibili in base alla legge 27/12/2002 n. 289 (1);

⁽¹⁾ **Legge 289/2002 (Legge finanziaria) – Art. 21**

“21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.”

Legge 1° agosto 2002 n. 166 – Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture)

“1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000

– ulteriori fondi ancora da individuare da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

Influenza sui servizi funebri e cimiteriali

Il comma 3 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90 richiama esplicitamente che le costruzioni di manufatti nei cimiteri destinati a sepoltura devono seguire le normative antisismiche, in relazione alla zona territoriale in cui si trova il cimitero.

A tale conclusione si perviene anche indipendentemente dal richiamo della norma di settore, in quanto il cimitero è un'opera pubblica in cui prevedere criteri di sicurezza capaci di garantire la pubblica incolumità così come previsto dall'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

Ma anche le strutture fuori dai cimiteri attinenti i servizi funebri e cimiteriali (depositi di osservazione, obitori, sale del commiato) sono da considerarsi tra quelle da proteggere in caso di calamità.

Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 dell'Ordinanza

Sono da individuare due livelli:

- statale;
- regionale.

Con il trasferimento di alcune competenze dalla Stato alla Regioni ed Enti Locali (D. leg. 112/98) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi nelle medesime è compito delle Regioni. Restano a carico dello Stato ed in particolare del Dipartimento di Protezione Civile, la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e delle tecniche per l'edificazione nelle medesime zone, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni.

L'elenco B dell'allegato 1 delle disposizioni attuative di cui al Decreto del 21.10.2003 del Dipartimento

euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.”

della Protezione Civile tratta delle categorie degli edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Esso individua al punto 1 gli edifici da verificare ed eventualmente adeguare alla normativa antisismica.

Nel testo a mio parere sono inclusi tutti gli edifici pubblici o destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche in quanto è difficile stabilire un metro che indichi in maniera uniforme il concetto di "comunità di dimensioni significative o di "strutture aperte al pubblico suscettibili di grande affollamento".

Per quanto riguarda gli edifici ed opere infrastrutturali di competenza regionale assume valore di modello (dal quale difficilmente le altre regioni si discosteranno) quanto stabilito dalle Regioni che hanno già approvato l'elenco in applicazione delle nuove norme. La regione Toscana ha, per esempio, stilato un elenco preliminare degli edifici e delle opere di cui all'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza. Tra gli strutture civili che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono incluse: uffici con accesso al pubblico, chiese, edifici (dizione credo volutamente generica) con cubatura > 5.000 mc per ogni scala.

Come è facile constatare le indicazioni riguardano qualunque struttura sia pubblica che privata purché aperta al pubblico.

La Regione Toscana ha introdotto l'obbligo della progettazione antisismica anche per i Comuni appartenenti alla zona 4.

Tale indicazione ritengo sarà quella prevalente nel resto delle altre Regioni.

Se così sarà l'adeguamento antisismico delle strutture riguarderà la maggior parte del territorio italiano e quindi la quasi totalità delle strutture cimiteriali realizzate prima del 1984 o non conformi alla normativa antisismica.

Nel caso concreto delle strutture cimiteriali l'adeguamento alle norme antisismiche appare, quindi, certo. Gli edifici che si trovano all'interno dei cimiteri hanno sicuramente importanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso perché sono suscettibili di grande affollamento. Penso alle chiese, alle confraternite, alle sale per il commiato ecc.

Ciò vale sia per gli edifici di proprietà pubblica sia per quelli appartenenti ai privati: confraternite ecc.

Non è chiaro come si potrà obbligare i privati ad intervenire senza una precisa norma che metta a disposizione le somme occorrenti.

Edifici di valore storico - artistico

Fra gli edifici che assumono rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (e quindi da adeguare alla normativa antisismica) le disposizioni attuative del Dipartimento della Protezione Civile includono quelli significativi da un punto di vista storico, artistico e culturale.

Le strutture cimiteriali sono spesso allocate in complessi edilizi di enorme valore storico - artistico. Anche per essi, a prescindere dalla funzione a cui sono attualmente destinati e alle valutazioni riguardanti lo svolgimento di funzioni pubbliche, dovrà procedersi all'adeguamento antisismico.

Distanze ed altezze delle costruzioni e procedure per la realizzazione dei manufatti

Per quanto attiene la garanzia delle vie di fuga all'interno dei cimiteri a mio parere debbono essere rispettati le limitazioni dell'altezza dei nuovi edifici in funzione della larghezza stradale che, già dettate dalle precedenti disposizioni del D.M. 16 gennaio 1996, la nuova Ordinanza ha mantenuto.

La norma trova quindi applicazione anche all'interno dei cimiteri, per le nuove costruzioni all'interno dei cimiteri qualora queste siano ubicate in zone 1 e 2 di cui all'Ordinanza n. 3274/2003.

Secondo quanto stabilito nel punto 4.2 dell'ordinanza, l'altezza H delle nuove costruzioni non potrà superare i seguenti valori, espressi in metri:

- per $L \leq 3$ $H = 3$
- per $3 < L \leq 11$ $H = L$
- per $L > 11$ $H = 11 + 3(L - 11)$

ove L è la minima distanza tra il contorno dell'edificio e il ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata, eventuali marciapiedi e banchine.

È da rilevare che per strada all'interno di un cimitero s'intende l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio non edificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale.

Quindi non si tratta solo di rispettare le altezze massime consentite per le costruzioni che fronteggiano viali e vialetti all'interno dei cimiteri. Anche gli spazi liberi tra due edifici dovranno essere tali da rispettare le limitazioni di cui sopra tranne che detti spazi non siano chiusi alla pubblica circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

Per quanto riguarda i cimiteri la norma si applica a tutti i tipi di manufatti (destinati sia alla tumulazione sia ai servizi cimiteriali) realizzati all'interno del perimetro cimiteriale da parte dell'ente pubblico o su area concessa ai privati (cappelle, edicole, monumenti, manufatti a sistema di tumulazione ecc.).

Nelle zone già urbanizzate dei cimiteri non è possibile, senza adeguarsi alle nuove norme, realizzare nuove costruzioni mentre in quelle già esistenti potranno essere effettuate solo opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e queste non potranno essere demolite e ricostruite senza adeguarsi ai nuovi limiti.

È, pertanto, indispensabile tenere conto delle limitazioni di cui sopra nei progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, nonché nella redazione di piani regolatori cimiteriali.

Può, infatti, accadere che siano concesse ai privati aree ove non è più possibile realizzare le costruzioni

previste nei piani cimiteriali in quanto i competenti uffici dell'ex Genio Civile (o la struttura regionale attualmente prevista per la Protezione Civile) non approvano i progetti delle strutture.

È il caso di puntualizzare che prima dell'inizio dei lavori, nell'ipotesi di nuova costruzione, oltre al rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione ad eseguire i lavori (che oggi non è più di competenza del sindaco ma del dirigente del servizio) muniti del parere della commissione edilizia e dell'A.USL. previsti dall'art. 94 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è necessario acquisire il parere dell'ufficio dell'ex Genio Civile sul progetto delle strutture ai sensi degli art. 17 e 18 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 e procedere al deposito ai sensi della L. 5 novembre 1971, n. 1086. L'iter dei lavori ovviamente segue le norme relative all'edilizia pubblica o privata.

Completati i lavori l'utilizzo del manufatto resta condizionato al rilascio del certificato di agibilità qualora si tratti di un edificio ove è previsto possano sostare persone (cappelle pubbliche, private o di confraternite, edifici destinati ai servizi cimiteriali ecc.) e di "usabilità" per i tumuli a cielo aperto (celle colombari per tumulazioni, cellette ossario ecc.). In entrambe le ipotesi è, comunque, necessario acquisire il certificato di collaudo delle strutture ed il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ufficio dell'ex Genio Civile. Per quanto attiene il rilascio dell'agibilità essa segue le norme comuni a tutte le opere sia pubbliche che private.

Per il suo rilascio, inoltre, dovranno essere rispettate, ove necessarie sulla scorta del progetto presentato, le norme di cui legge 46/90 per gli impianti, all'eliminazione delle barriere architettoniche potendosi trattare di edifici "aperti al pubblico" (L. 13/89, D.M. 236/89 e L. 104/92), e sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e successivi).

Valutazioni economiche – Conclusioni

Premesso che sin qui, per le finalità imposte dall'oggetto della relazione, si è indifferentemente parlato di adeguamento antisismico anche per interventi che più correttamente possono inquadrarsi nell'ipotesi di miglioramento, continuerò anche nelle considerazioni finali a prescindere da tale differenziazione.

Valutazioni economiche effettuate sull'edilizia privata a seguito degli eventi sismici siciliani hanno dimostrato che un intervento di adeguamento o miglioramento antisismico costa mediamente il 30% in più rispetto a delle semplici opere di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione.

I costi maggiori si sommerebbero a quelli relativi alla manutenzione di cui non si può fare a meno quando si tratta di intervenire nelle strutture di un edificio.

Quando si tratta di edifici moderni senza valore storico – artistico sarebbe, allora, opportuno la loro demolizione e ricostruzione. Ma questa, per altro non prevista dalla norma, non è sempre facilmente realizzabile quando per esempio si tratta di grandi edifici costruiti da confraternite (suscettibili di grande affollamento) dove sono collocati migliaia di loculi per tumulazioni. La norma, allora, encomiabile per i fini che si propone, rischia di diventare non attuabile sia per gli enormi capitali da impegnare sia perché implicherebbe difficoltà di natura logistica quasi insormontabili. Il rischio è che tutte le analisi sulla vulnerabilità delle strutture rimangano sulla carta per allungare la folta schiera dei censimenti.

Normativa di riferimento

- *Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (G.U. supplemento n. 72 dell'8 maggio 2003);*
- *Nota esplicativa del Dipartimento della Protezione Civile del 4 giugno 2003;*
- *Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003 "Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003" (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003);*
- *Decreto del Dipartimento della Protezione Civile del 21.10.2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003" (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003)*

(*) *Direttore Servizi Funerari e Cimiteriali del Comune di Catania*

Attualità

Il diritto di disporre la cremazione e le ceneri

di Massimo Cavallotti (*)

È noto che il diritto a disporre del proprio corpo dopo la morte è personale ⁽¹⁾, e le spoglie umane non sono considerate di proprietà pubblica.

La personalità del diritto è esercitata nel rispetto delle norme di salute pubblica, di morale e di ordine pubblico che diversamente inficiano l'efficacia della manifestazione di volontà del de cuius.

È ovvio constatare che il seppellimento attraverso l'incenerimento del proprio corpo richieda una espressa manifestazione di volontà del defunto ⁽²⁾ rispetto alla forma di seppellimento ad inumazione, ove vige una presunzione assoluta per motivi igienici e di interesse pubblico, o tumulazione, con presunzione relativa all'acquisto del tumulo.

È dunque agile individuare nel nostro ordinamento giuridico l'obbligo per i Comuni di istituire campi comuni di inumazione rispetto alla facoltà di edificare loculi o altri sepolcri.

Così come la volontà di costituire il sepolcro familiare trova un limite temporale nella scadenza ultima della concessione per motivi dovuti alle dimensioni "cittadine" che assumerebbero le strutture cimiteriali nel caso di concessione a tumulazione perpetua.

⁽¹⁾ Tribunale Palermo 16 marzo 2000. È valido il mandato, che debba essere eseguito dopo la morte del mandante, avente ad oggetto la tumulazione delle spoglie mortali di questo, anche in difformità della sepoltura attuata dal coniuge superstite del mandante medesimo.

⁽²⁾ Corte d'Appello di Genova 30 giugno 1966. Ai congiunti è riconosciuto il potere di determinare le modalità dei funerali e della sepoltura del defunto entro i limiti posti dalla legge, dall'ordine pubblico e dal buon costume; tale diritto è tuttavia subordinato alla circostanza che il defunto non abbia in vita disposto esso stesso sulla destinazione del proprio cadavere. Per la cremazione di un cadavere è presupposto indispensabile che il soggetto ne abbia data chiara disposizione nelle forme del testamento; anche per la revoca di detta disposizione è indispensabile la forma di testamento.

Se facoltativa è la cremazione a maggior ragione ulteriormente facoltativa è ritenuta la dispersione delle ceneri, come prevista dalla novella (Legge 130 del 2001), che deve essere autorizzata solo dal de cuius. In effetti la dispersione delle ceneri richiede ulteriore manifestazione di volontà espressa formalmente dal defunto e trasmessa dai suoi cari poiché cozza contro l'interesse dei superstiti alla memoria del defunto ravvivata dal culto della tomba.

La tutela pubblica alle spoglie umane ⁽³⁾ assume riflessi penali con gli articoli 410, 411 ⁽⁴⁾, 412 e 413 del codice penale.

⁽³⁾ Consiglio di Stato sezione I del 24 maggio 1938 n. 515 – La regola, stabilita dall'art. 340 T.U. luglio 1934 n. 1265 della obbligatorietà di seppellire i cadaveri nei cimiteri, ha carattere generale ed assoluto e non si può ad essa derogare se non per esplicita disposizione di legge; pertanto, è da ripudiarsi il principio secondo il quale i resti mortali delle persone decedute da oltre un decennio possono equipararsi, per il trasporto e la conservazione, ai residui della cremazione: tale principio urterebbe anche col disposto dell'art. 343 secondo comma T.U. cit., il quale esige che la cremazione sia completa perché le ceneri possano trovare sede altrove, che nei cimiteri; se dovesse attuarsi il concetto che le ossa umane dopo dieci anni o più dal seppellimento possano essere trasportate e definitivamente sistemate fuori dei cimiteri, questi perderebbero il carattere che la legge ha voluto loro imprimere; l'art. 340 avrebbe valore limitato nel tempo, il che è escluso dalla lettera della legge.

⁽⁴⁾ Art. 411 C.P. Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a

L'Antolisei F. ⁽⁵⁾ nell'esaminare la norma incriminatrice della dispersione delle ceneri è dell'avviso che l'antigiuridicità del delitto non è esclusa dal fatto che si esegua la volontà del defunto, giacché una volontà privata non può disporre dell'applicazione della legge, e detta volontà escluderebbe il delitto solo se fosse ammessa dalla legge ⁽⁶⁾.

L'articolo 2 della legge 130 modifica l'articolo 411 C.P. prevedendo il reato nel solo caso di dispersione contro la manifestazione di volontà del defunto e designa una nuova fattispecie incriminatrice nella dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile, pur con manifestazione di volontà del de cuius, e quella effettuata con modalità diverse da quelle indicate dal defunto (es. dispersione in luogo diverso da quello indicato) purché l'antigiuridicità del fatto sia determinata da una condotta dolosa, con la conseguenza della non punibilità delle condotte colpose.

In attesa del regolamento di attuazione dell'articolo 3 comma 1° della citata legge, materia di competenza statale per l'attuazione della procedura all'Ufficiale di Stato Civile, secondo parte della dottrina, e concorrente ed esclusiva della regione per l'ulteriore regolamentazione, la dispersione in natura è vietata e costituisce reato. Per ora è ammessa la sola dispersione nel cinerario comune laddove presente nella struttura cimiteriale.

La volontà del defunto

La volontà di cremarsi è espressa se formalizzata per iscritto, datata, scritta e sottoscritta di proprio pugno dal defunto nella forma testamentaria olografa ⁽⁷⁾, con atto notorio dei parenti più prossimi o con l'attestazione del Presidente di associazione riconosciuta avente fra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

I famigliari, o gli aventi diritto, possono impedire la cremazione presentando una dichiarazione autografa del defunto in data successiva a quella della di-

sposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione per la cremazione. Diversamente la disposizione di affidamento delle ceneri ai famigliari non deve avere alcun rigore formale e potrebbe essere anche verbale riportata con atto notorio.

Le disposizioni a favore dell'anima

Le disposizioni citate (si pensi alle messe di suffragio) a norma dell'articolo 629 c.c. sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tal fine.

Potrà agire per l'adempimento qualsiasi interessato: eredi, esecutore testamentario, i terzi.

In caso di inadempimento l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione. Tale norma non trova applicazione negli eredi legittimi perché in tal caso non vi è nessuna disposizione testamentaria da risolvere e la successione avviene per legge e non per volontà del defunto.

Il testatore può designare un esecutore testamentario con funzioni limitate all'adempimento delle disposizioni a favore dell'anima.

Autorizzazione alla cremazione: innovazioni inattuata della 130

L'articolo 3 comma 1 lettera a) corregge la "svista" del legislatore che attribuisce al Sindaco il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione a norma dell'articolo 74 comma 3° del D.P.R. 396 del 2000 (riforma ordinamento stato civile) diversamente dall'impianto del medesimo decreto Presidenziale che attribuisce tutte le altre autorizzazioni di seppellimento all'Ufficiale di Stato Civile.

Novità, sempre inattuabile, sono previste anche per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione:

- l'iscrizione all'associazione riconosciuta per la cremazione costituisce titolo per la cremazione anche contro la volontà dei familiari purché gli stessi non presentino dichiarazione olografa con data successiva all'iscrizione della manifestata volontà del defunto di voler recedere dalle disposizioni sulla cremazione del proprio corpo;

- l'atto notorio della volontà del de cuius di cremarsi in presenza di più familiari di pari grado non dovrà essere sottoscritto da tutti ma dalla maggioranza assoluta di essi.

Dette disposizioni verranno certamente attuate con il D.D.L. Sirchia.

quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582,28 a 12.911,42 euro.

⁽⁵⁾ Manuale di diritto penale, parte II - Edizioni Dott. Giuffrè, Milano

⁽⁶⁾ Il Tribunale di Roma 28 novembre 1994 mandò esente da pena la ex moglie che disperse in mare le ceneri dell'ex coniuge deceduto, in attuazione della sua volontà espressa nel corso di un colloquio telefonico e ribadita in una lettera inviata poche ore prima della morte.

⁽⁷⁾ Tribunale Savona 27 febbraio 1965 e Corte di Appello di Genova 30 giugno 1966.

La dispersione delle ceneri

La dispersione non può dar luogo ad attività aventi fine di lucro.

Può avvenire solo per espressa previsione del defunto (testamento epistolare o disposizioni dell'anima, per adesione con dichiarazione di dispersione ad una Società della Cremazione).

Qualora sia stata espressa la volontà di cremarsi ma non la volontà relativa allo spargimento delle proprie ceneri preverrà la sepoltura tradizionale (inumazione o tumulazione), divenendo attivo il principio secondo cui la destinazione inusuale del cadavere è d'esclusiva eleggibilità del soggetto.

È evidente che se il de cuius manifestò la volontà alla dispersione implicitamente ha previsto la volontà di farsi cremare che potrà essere anche con atto notorio del congiunto.

La dispersione può avvenire in mare, nei laghi, in aree private con il consenso dei proprietari, in montagna ed in altri luoghi.

Il de cuius potrebbe eleggere un luogo di sua proprietà durante la vita, che cessa d'essere tale al momento del decesso, attraverso un legato testamentario. L'avente titolo al legato dovrà acconsentire la dispersione delle ceneri sia per un senso di gratitudine nei confronti del defunto, sia per disposizione testamentaria, non adempiendovi perde il diritto alla proprietà dei beni legati (art.648 e succ. C.C.). Diversamente il defunto potrebbe voler essere sepolto in luogo diverso da quello legato e di proprietà del legatario ⁽⁸⁾.

Dispersione ceneri in aree private

La norma prescrive il consenso di tutti i proprietari dell'area privata in cui dovrà avvenire la dispersione delle ceneri ignorando la circostanza che l'area poteva essere, in vita, di proprietà del de cuius, ma che cessa di essere tale con la sua morte.

Il de cuius pertanto per valorizzare il suo interesse dovrà onerare gli eredi o legatari al consenso alla dispersione in una data area privata passata in eredità.

La disposizione testamentaria troverà più forza se il testatore prevede la risoluzione per inadempimento dell'ordine (art. 648 C.C.). L'erede non sarà inadempiente qualora l'onere sia impossibile o illecito

⁽⁸⁾ Riporto un brano del testamento del barone Fersen: *“Desidero essere incenerito. Se mi si rifiutasse quest'ultimo desiderio, che dovrà essere eseguito per cura di mia madre, ed a sue spese, o in mancanza di mia madre da mia sorella Germane o dai suoi eredi diretti, dichiaro di lasciare l'intera fortuna che possiedo in tutta proprietà o in nuda proprietà in Francia, in Svezia ed Italia al Signor Nino Cesarini, diseredando la mia famiglia. ...”*. Tratto da: i misteri di villa Lysis. Testamento e morte di Jacques Fersen.

(es. dispersione in mare tempestoso, dispersione contro legem), tuttavia è nulla la disposizione se ne ha costituito il solo motivo determinante (art.647 C.C.).

Il de cuius può disporre l'esecuzione della disposizione della dispersione delle ceneri dopo un certo periodo dell'anno o dopo una certa data dall'evento della sua morte, nel contempo le ceneri possono essere affidate ad un dato soggetto.

Ci si può domandare se è possibile la commistione in unica urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell'ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l'affidamento dell'urna ai famigliari.

Ritengo che il legislatore nell'attuare il provvedimento regolamenti positivamente la fattispecie su richiesta dei congiunti e per espressa manifestazione di volontà del de cuius.

I soggetti tenuti alla dispersione

I soggetti sono il coniuge, o altro famigliare avente diritto, l'esecutore testamentario, il rappresentante legale dell'associazione per la cremazione a cui il defunto risulta iscritto, l'impresa funebre incaricata del servizio o in mancanza il personale autorizzato dal Comune.

L'effettuazione con modalità diverse da quelle disposte dal de cuius integra la fattispecie delittuosa di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 411 C.P., aggiunto con la legge 130 del 2001, e inadempimento, civilistico, all'onere di cui all'articolo 647 C.C. per l'erede o violazione delle disposizioni sul mandato post mortem exequendum.

L'elezione di un soggetto esecutore alla volontà di dispersione è libera e ben può essere soggetto diverso da colui che materialmente disperde le ceneri, anche se non di rado vi sarà coincidenza nella medesima persona.

All'esecutore testamentario, che cura l'esatto adempimento delle disposizioni di ultima volontà, si applicano gli articoli da 700 a 712 del Codice Civile.

Di conseguenza qualora l'esecutore rinunziasse alla designazione, ed il defunto non abbia previsto una sostituzione, la disposizione di dispersione delle ceneri andrà attuata dai famigliari ed in ultimo da personale autorizzato dal Comune, così come in assenza di esecutore testamentario.

Ben può il defunto nominare un esecutore testamentario per le “disposizioni dell'anima” diverso dall'esecutore per le disposizioni patrimoniali, che dovranno agire congiuntamente qualora il testatore abbia previsto le loro designazioni ma non i rispettivi compiti (art. 700 c.c.).

Nessun dubbio che l'attività di cremazione e dispersione possa essere affidata ad un terzo il quale agisce come mandatario nei limiti fissati dalla legge e che potrà dare tutte le disposizioni opportune (mandato post mortem exequendum).

Affidamento ceneri a famigliari

Anche in questa ipotesi è sovrana la volontà espressa dal defunto, il quale potrà designare vari soggetti con tempo di custodia ben determinato. L'affidamento riguarda solo i famigliari, in senso ampio, ma non contempla estranei alla famiglia (es. un amico o persona giuridica).

Se l'affidatario ha disposto il collocamento dell'urna anche dopo la morte dell'affidante vi si dovrà dare esecuzione, diversamente l'affidamento avverrà secondo le regole ereditarie patrimoniali oppure le ceneri rientreranno al cimitero.

L'affidante può a sua volta istituire legati o eredi onerati dall'affidamento come il *de cuius*.

Se l'urna cineraria è di pregiato valore e le ceneri dovranno essere disperse alla morte dell'onerato dal *de cuius* la stessa cade in successione secondo le regole testamentarie patrimoniali.

L'incapacità del *de cuius*

In ossequio al principio che il diritto a disporre del proprio corpo dopo la morte è personale e che la cremazione e dispersione delle ceneri o affidamento richiedono autonome manifestazioni di volontà del *de cuius* previste dalla normativa nazionale, ed esclusivamente di tale portata ne rimane la competenza a norma dell'articolo 117 della Costituzione, ritengo parzialmente fondato l'atto della Regione che richieda, per la dispersione, la verifica dello stato di capacità di intendere e volere del defunto al momento della manifestazione di volontà. Oltremodo, qualora la Regione volesse richiederlo ciò sarà possibile solo attraverso un atto avente forza regolamentare o di legge, diversamente lo ritengo di dubbia legittimità ed in contrasto con la legge 130.

La norma costituzionale in materia non presenta alcun stato di cedevolezza rispetto alla normativa regionale in merito alla diversa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di esclusiva competenza statale.

Tuttavia il legislatore regionale lungimirante potrebbe porsi il problema, certamente non solo risolvibile prevedendo l'aggravio delle procedure con richiesta di certificati sanitari comprovanti lo stato di capacità di intendere e volere per la dispersione delle ceneri e non per la manifestazione di volontà

della cremazione, il travalico delle competenze sarebbe lapalissiano.

Diversamente il legislatore regionale potrebbe intervenire prevedendo un periodo di alcuni giorni, esempio almeno cinque, per l'esecuzione delle operazioni di dispersione e comunque prevedere sempre il ritorno delle ceneri al cimitero, nelle more, con successivo verbale di consegna dell'urna all'incaricato della dispersione.

In questo lasso di tempo le parti aventi diritto potranno impugnare il provvedimento con ricorso di urgenza a norma dell'articolo 700 c.p.c., e nel contempo proporre ricorso in autotutela del provvedimento autorizzativo all'amministrazione che certamente potrà, ergo se il ricorso è fondato, dovrà sospendere il provvedimento in attesa di ricorso giurisdizionale comprovante le capacità di intendere e di volere del defunto.

Qualora le disposizioni medesime siano manifestate in testamento olografo o segreto il termine di impugnativa è previsto dall'articolo 591 del C.C. e si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

È dunque agile constatare che il legislatore nazionale poteva, o doveva, prevedere un certificato medico della capacità di intendere e volere annesso alle disposizioni di dispersione delle ceneri da parte del testatore al fine di tutelarne il suo ricordo in sepoltura convenzionale.

Aspetti normativi d'attuazione

La riforma del titolo V della costituzione sostanzialmente modifica le competenze di attuazione della legge 130 trasferendole, in fase regolamentativa, dallo Stato alle Regioni per materia di competenza esclusiva o concorrente, cosicché la dispersione e affidamento delle ceneri è a tutt'oggi in corso di attuazione nella maggior parte delle Regioni.

Le Regioni nel regolamentare la materia, a mio modesto avviso, dovrebbero considerare anche altri aspetti peculiari di seguito brevemente esposti:

- unitarietà del trattamento delle ceneri sul territorio a garanzia dei diritti essenziali delle persone e per evitare che vi siano plurime dispersione o affidamenti di parte di ceneri.
- Prevedere in attuazione alla legge 130 la detenzione di campioni di ceneri per non disperdere completamente il dna del defunto.
- Prevedere, in attuazione all'articolo 3 comma 1 lettera a) della legge 130 del 2001, che il Sindaco, o suo delegato preferibilmente identificabile - dal tenore penale della norma - nell'Ufficiale di Stato Civile a rilasciare l'autorizzazione alla cremazione, affidamento o dispersione. Per le salme provenienti

da altra Regione sarà competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o affido l'Ufficiale di Stato civile del Comune di sepoltura non convenzionale previa presentazione dell'autorizzazione di cremazione rilasciata dal Comune di decesso oppure del verbale di disseppellimento delle ceneri e della manifestazione di volontà del de cuius.

Il trasferimento delle ceneri da un cimitero ad altro di diversa Regione è possibile a norma del D.P.R. 285/1990 con autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Successivamente nel Comune di destinazione si potrà prevedere l'affido o dispersione a norma della legge 130 e della legislazione regionale vigente in materia, in assenza di normativa nazionale di settore o delle norme di ricognizione dei principi legislativi previsti dalla legge 131 del 2003 ⁽⁹⁾.

- Istituzione di registri e corsi per gli operatori autorizzati dai Comuni a disperdere le ceneri.
- Prevedere un registro e verbale di dispersione e affidamento delle ceneri sottoscritto dalle parti e consegnato anche all'Ufficiale di Stato Civile, onde evitare i disdicevoli episodi accaduti in altri Stati (Finlandia, Norvegia e America) o rischiare di disperdere la collocazione della forma di seppellimento.
- L'affido o dispersione in altro Stato, di persona deceduta nella Regione, dovrà avvenire su reciproco accordo internazionale ratificato dalla Regione, o già ratificato dallo Stato, diversamente si rilascerà un decreto al trasporto delle ceneri nel cimitero di destinazione.
- Le ceneri di persone residenti in altro Stato privo di accordo internazionale di reciprocità se decedute nel territorio Regionale potranno essere affidate a famiglia residente o disperse in Italia. Diversamente si dovrà procedere al rimpatrio delle ceneri nel cimitero del Paese interessato.
- Prevedere l'eventuale acquisizione dell'assenso dell'autorità amministrativa competente per la dispersione in aree appartenenti al demanio o patrimonio pubblico demaniale ovvero ad aree pubbliche.
- Prevedere che la Regione emani un regolamento, sentite le competenti autorità amministrative, che uniformi la disposizioni e prescrizioni per la dispersione di cui al punto precedente.

⁽⁹⁾ Il Governo è delegato ad adottare, in sede di prima applicazione della norma – entro un anno – ed in attesa che detti principi vengano definiti dal parlamento, uno o più decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (art. 1 comma 4 legge 131 del 2003 – c.d. legge La Loggia).

- Nel decreto di cremazione indicare la destinazione non convenzionale generica delle ceneri per poi disporla con successivo verbale dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di seppellimento, previa consegna delle ceneri al custode del cimitero in attesa della disposizione.

- Prevedere l'utilizzo di urne cinerarie biodegradabili per la dispersione con affondamento in mare, la distanza minima di seppellimento dalla costa non inferiore a mezzo miglio secondo il D.D.L. Sirchia, o comunque di un miglio per motivi di interesse pubblico.

- Prevedere la facoltà per i Comuni di applicare sino al doppio della tariffa di dispersione prevista dal decreto Ministero dell'Interno del 1 luglio 2002 per le ceneri provenienti da Stato non aderente all'Unione Europea e privo di accordo di reciprocità internazionale in materia.

Il provvedimento regionale di attuazione

Il provvedimento di attuazione della legge 130 pur essendo inequivocabilmente un regolamento ne rimane da allocarne la competenza della potestà degli organi regionali.

La Corte Costituzionale con la sentenza 313 del 2003 ha statuito che l'assegnazione della competenza sarebbe rimessa agli statuti regionali in fase di formazione in attuazione alla riforma del titolo V della Costituzione, nel frattempo vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita dallo statuto vigente.

Ed invero, in attesa che le Regioni ordinarie deliberano i nuovi Statuti la competenza regolamentare permane nei poteri del Consiglio Regionale (legge) e non della Giunta.

Ancor meno agevole è definire la competenza del Dirigente Regionale in una materia interdisciplinare rispetto alle strette competenze di igiene pubblica od al servizio a cui è preposto senza una riserva legislativa o regolamentare.

Le funzioni del dirigente preposto al dipartimento normalmente sono:

- formulare nell'ambito delle proprie competenze proposte alla Giunta Regionale o all'Ufficio di Presidenza per l'elaborazione di programmi, direttive, disegni di legge o atti amministrativi;
- attuazione dei programmi definiti dalla Giunta e l'adozione di progetti la cui gestione le è attribuita;
- esercizio dei poteri di spesa nei limiti del bilancio e poteri di spesa;
- adozione di atti amministrativi necessari per lo svolgimento dei compiti ad essi affidati;
- emanazione di atti e provvedimenti di rilevanza esterna che siano conseguenti o attuativi di prece-

denti deliberazioni degli organi regionali con contenuto e natura vincolante e obbligatoria;

– emanazione di atti o provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio regionale ed abbiano carattere di urgenza salvo ratifica dei competenti organi regionali.

Tariffe previste dalla Legge n. 130/2001

La legge n. 130/2001 determina le tariffe per la cremazione di salme, la dispersione delle ceneri e la cessione in uso di spazi e aree cimiteriali per la conservazione delle ceneri.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 1/7/2002 ha determinato le tariffe massime di cremazione che a seguito dell'aggiornamento al tasso di inflazione programmata presente nel D.P.E.F. per il periodo 01.01.2004 al 31.12.2004:

Tariffa anno 2004	Imponibile
Di cadavere (100%)	€ 408,37
Di resti mortali (80%)	€ 326,70
Di Parti anatomiche riconoscibili (75%)	€ 306,28
Di feti e prodotti del concepimento (33,3%)	€ 136,12
Dispersione ceneri nel cimitero anno 2003	€ 160,00

Si noti che nel caso di cremazione di parte anatomiche riconoscibili la tariffa si riferisce alla termostruzione di un contenitore combustibile, ove sono collocate più parti anatomiche anche in forma distinta, con peso variabile massimo di circa 80 Kg., cioè quanto in media un corpo umano.

Nel caso di cremazione di resti ossei in forma individuale si può prendere a riferimento la tariffa per la cremazione di feti o prodotti abortivi (1/3 della tariffa base).

Nel caso di cremazione di resti ossei in forma cumulativa la tariffa si applica in funzione della capacità del contenitore utilizzato, e quindi se assimilabile ad un contenitore di resti mortali si applica la tariffa corrispondente (80% della tariffa base).

La tariffa è soggetta ad imposta sul valore aggiunto laddove il servizio sia esternalizzato e nel caso che il soggetto gestore sia tenuto ad applicare l'imposta, non fruendo di un'esenzione soggettiva o oggettiva. Le tariffe sono rivalutate annualmente in base al tasso di inflazione programmata definito dal Documento di Programmazione Economico-finanziaria approvato dal Governo.

In tale maniera si potrà far decorrere l'adeguamento dal 1° gennaio di ogni anno, senza attendere il tasso di rivalutazione del potere di acquisto.

La differenza tra l'evoluzione del tasso di inflazione programmata e quello reale verrà recuperato con cadenza triennale, in funzione del potere di acquisto dell'Euro in Italia.

Il D.P.E.F. del 2003 prevede un'inflazione programmata tendenziale per l'anno 2004 dell'1,3%, per l'anno 2005 dell'1,2% e per l'anno 2006 dell'1,2%.

Comunque nel 2005 vi sarà il primo riallineamento all'inflazione reale, una volta che l'Istat avrà reso noto i dati del triennio 2002-2004.

Ove il Comune, sede di impianto, non adegui il sistema tariffario ai nuovi limiti si applicano quelli precedenti.

La tariffa per la conservazione delle ceneri all'interno del cimitero

Il Comune deve stabilire la tariffa per la conservazione dell'urna cineraria, sia per privati che per associazioni.

È da osservare che, laddove vi siano più soggetti che erogano uno stesso servizio sul territorio comunale, tutti devono applicare la tariffa deliberata, onde evitare alterazioni di un corretto regime di concorrenzialità ed il proliferare di associazioni che richiedano in uso aree o spazi cimiteriali per ogni tipo di sepoltura.

Fiscalmente la tariffa di cessione d'uso di sepoltura è da considerarsi imponibile con aliquota ordinaria.

Il Comune determina la tariffa in via differenziata per la diversa localizzazione in uno stesso cimitero, fra monumentale e periferico, o per tipologia di sepoltura e per altezza di fila.

Economicamente la tariffa è distinta da due voci di calcolo:

1) remunerazione del capitale occorrente per l'uso dello spazio assegnato nel periodo d'uso con contratto di servizio;

2) quota di copertura delle spese di gestione del cimitero: non può superare la metà della prima (artt. 2, 4 e 5, D.M. 1/7/2002).

Normalmente la richiesta di spazi o aree cimiteriali provengono dalle società di cremazione che operano in loco e che non sempre rispecchiano i requisiti di organizzazioni di volontariato, concetto diverso dall'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (prettamente fiscale), trovandosi a gestire servizi funebri direttamente o indirettamente, attraverso l'attività di pompe funebri, o l'intermediazione nei servizi stessi per mezzo di funerali con spese a carico di casse previdenziali dalle stesse costituite, e permettendo il seppellimento degli associati in spazi cimiteriali da loro gestiti senza determinazione di tariffa da parte del Comune.

L'affievolimento di questa fattispecie di alterazione delle normali regole di concorrenza sul mercato è stata prevista dal legislatore nella legge n. 130/2001, laddove si prevede l'emanazione di un Decreto Ministeriale per la determinazione dell'uso di spazi per la sepoltura delle ceneri o lo spargimento delle stesse nel cimitero, ora di competenza Regionale.

I Comuni che hanno concesso in uso spazi o aree alle Società per la Cremazione, ora detengono gli strumenti per regolarizzare la situazione di fatto venutasi a creare a seguito della gratuità delle concessioni, oggi abrogate dalla riforma della normativa sui pubblici servizi e sostituite con i contratti di ser-

vizio. È quindi auspicabile che i Comuni stessi provvedano a breve ad emanare norme in tale senso, onde evitare la proliferazione di associazioni aventi ad oggetto ogni forma di seppellimento.

(* Amministratore Delegato Sofi s.r.l. di Sanremo e Presidente sezione imprese onoranze funebri Unione degli Industriali provincia di Imperia.



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.


- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastro per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1^a categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.



Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98). Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Attualità

Le leggi delle Regioni Lombardia e Piemonte: possibili conseguenze per gli ufficiali di stato civile

di Roberto Gandiglio (*)

Prima la Regione Lombardia con la legge n. 22 del 18 novembre 2003 recante "*Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*" poi la Regione Piemonte con la legge n. 33 del 9 dicembre 2003 recante "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*" hanno reso evidente quali siano i pericoli dell'ubriacatura federalista nella quale il nostro paese versa, intervenendo con evidenti errori su materie di cui inevitabilmente non dispongono ancora del *know how* necessario per legiferare e con l'aggravante di non avere attivato alcun meccanismo consultivo con i comuni che da più di un secolo gestiscono i cimiteri.

Partiamo da una considerazione di carattere generale: è noto come la riforma del Titolo V della Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001 abbia affidato alle regioni la potestà legislativa esclusiva su tutte le materie che non siano oggetto di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2 Cost.) o di competenza concorrente (art. 117, comma 3 Cost.).

La regione lombarda ha emanato un provvedimento generale in materia di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali mentre la legge piemontese si occupa solamente della cremazione e delle dispersione delle ceneri copiando, con alcune modifiche, uno degli articoli della legge lombarda. Si può dunque ipotizzare che i provvedimenti siano stati fatti rientrare nell'alveo della competenza concorrente tra stato e regioni e ciò sarebbe anche dimostrato dal richiamo alla legge statale n. 130 del 30 marzo 2001 ("*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*") che verrebbe dunque a costituire la norma di principi fondamentali statali a cui le regioni devono fare riferimento. In realtà a livello statale da ormai troppo tempo è in corso di

approvazione un provvedimento - AC 4144 - che intendeva essere da un lato la norma di principio come base di tutta la materia cimiteriale e da un lato dare attuazione alla legge n. 130/2001 (antecedente alla riforma costituzionale) che richiedeva l'emanazione di un regolamento governativo per giungere alla tanto attesa dispersione delle ceneri in natura.

Naturalmente si tratta di provvedimenti che incrociano materie diverse: se la materia della polizia mortuaria è sempre stata storicamente ricondotta nell'alveo della sanità e dunque riconducibile alla materia "*tutela della salute*" che è di competenza concorrente, sicuramente non ci sono dubbi per tutto ciò che afferisce allo "*stato civile*" di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lettera i) Cost.) e su cui pertanto le regioni non possono legiferare.

E questo è proprio uno dei punti critici: entrambe le leggi regionali affidano compiti agli ufficiali di stato civile ponendoli in una grave situazione di imbarazzo e di *empasse* operativa.

Non solo, la legge lombarda interviene anche con norme in contrasto con il DPR n. 285/90 recante "*Regolamento di polizia mortuaria*", a tutt'oggi la norma nazionale di riferimento in materia, ma senza espresse abrogazioni per cui costringe l'interprete a complicate ricostruzioni di un sistema di norme applicabili in concreto. Questa legge, poi, incrocia anche altre materie di competenza statale quali la tutela dell'ambiente e la tutela della concorrenza.

Il risultato è dunque quello di una grande confusione normativa che ha già scatenato polemiche e critiche.

Ad esempio l'aver stabilito che l'accertamento della morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di

stato civile, da un medico incaricato dalla ASL con funzioni di medico necroscopo è una novità che porterà seri problemi organizzativi nei comuni che dovranno organizzare turni di reperibilità tra gli ufficiali di stato civile e rivedere gli orari di apertura degli uffici. Il problema più rilevante è però proprio ravvisabile nel fatto che si è introdotto con legge regionale un obbligo a carico degli ufficiali di stato civile quando, come già detto, la materia "stato civile" è di esclusiva competenza statale. Tale disposizione sembra pertanto incostituzionale.

L'articolo 7 della legge lombarda è, però, la norma che più ha fatto parlare. Tratta della cremazione e della dispersione delle ceneri ed è stato in parte copiato dalla più limitata legge piemontese. Si stabilisce innanzitutto che l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità della legge n. 130 del 30 marzo 2001. Si tratta della già citata legge statale recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". E' evidente che nelle intenzioni delle regioni Lombardia e Piemonte la legge n. 130/2001 è stata posta come legge statale di principi fondamentali per poi legiferare in tale materia nell'ambito della competenza concorrente della "tutela della salute". Peccato che, come si diceva sopra, si attribuiscono compiti all'ufficiale di stato civile in modo assolutamente contrastante con l'assetto delle potestà legislative della riforma del Titolo V della Costituzione.

Eppure tali norme sono state presentate nelle relazioni illustrative delle due leggi come quelle che finalmente consentono la dispersione delle ceneri in natura e l'affidamento dell'urna ai familiari. Il problema è che per i motivi di carenza di potestà legislativa delle regioni in materia di stato civile non si vede come potrà l'ufficiale di stato civile lombardo o piemontese rilasciare le autorizzazioni in oggetto. I commi 1 e 2 dell'articolo in esame sono dunque inattuabili poiché ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione nelle materie di esclusiva competenza statale la potestà regolamentare di attuazione è sempre statale salvo delega alle regioni che in tale materia però non sussiste.

Naturalmente sussiste il problema delle conseguenze a cui gli ufficiali di stato civile potrebbero andare incontro nel momento in cui decidano o meno di accogliere le domande di dispersione che inevitabilmente giungeranno.

Proviamo a prefigurare degli scenari. L'ufficiale di stato civile riceve una domanda di dispersione delle ceneri e decide di non rilasciare l'autorizzazione. Il cittadino richiedente lo denuncia per rifiuto od omissione d'atti d'ufficio. La fattispecie è regolata dall'articolo 328 del codice penale. Non sembra che

si ricada nella condotta del primo comma che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità deve essere compiuto senza ritardo. Il caso in esame non sembra soddisfare infatti i requisiti esposti anche perché è evidente che l'ufficiale di stato civile dovrà nel frattempo autorizzare la cremazione o comunque una forma di sepoltura del cadavere rifiutando esclusivamente di procedere con l'autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna ai familiari.

Più realisticamente si potrebbe configurare una ipotesi di perfezionamento della condotta del II comma dell'art. 328 c.p. che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che entro 30 giorni dalla richiesta scritta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. La condotta penalmente rilevante in tale caso non si perfeziona se il pubblico ufficiale risponde esponendo le ragioni del ritardo nel compimento dell'atto richiesto. Si potrebbe allora ipotizzare la predisposizione di una risposta *standard* che provenendo magari dal Sindaco stesso con il visto del Prefetto spieghi il motivo per cui la domanda di dispersione non viene, ma solo per il momento, accolta. Il visto prefettizio sarebbe motivato dal fatto che ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile) l'Ufficiale di stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno e che la vigilanza sugli uffici di stato civile spetta al Prefetto.

Se invece l'ufficiale di stato civile aderisce alla richiesta di dispersione delle ceneri sottoscrivendo la relativa autorizzazione si potrebbe perfezionare la fattispecie dell'articolo 411 del codice penale recante "Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere". La già citata legge statale n. 130/2001 ha infatti aggiunto due commi all'articolo citato con i quali si dispone che "non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".

Ma la legge n. 130/2001 in materia di dispersione rimandava, per la sua concreta attuazione, alle modifiche del DPR n. 285/90 in atto di approvazione (il già menzionato AC 4144). Si può dunque soste-

nere che è sufficiente una legge regionale di probabile incostituzionalità (almeno nelle parti ora in esame) per salvaguardare il pubblico ufficiale dal rischio di perfezionare la condotta dell'articolo 411 c.p.? Probabilmente sì ma per altre strade. Si può infatti richiamare l'esimente dell'articolo 51 del codice penale recante "Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere". L'articolo 51, al I comma, recita: "L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità." E' evidente che qui siamo in presenza di una norma giuridica (avente addirittura rango di legge) e che all'ufficiale di stato civile è escluso il sindacato di costituzionalità sulle leggi tanto più che neanche i comuni, come noto, possono adire la Corte Costituzionale - vera falla del sistema federalista disegnato dalla riforma del Titolo V della Costituzione. D'altronde uno stesso ordinamento giuridico non può imporre ad un soggetto un obbligo di agire (o di non agire) e contemporaneamente minacciarlo di una sanzione se agisce (o non agisce).

Le perplessità espresse sulle leggi n. 22 del 2003 della Regione Lombardia e n. 33 del 2003 della Re-

gione Piemonte sono dunque forti e l'auspicio è che il Governo le impugni entrambe dinanzi alla Corte Costituzionale in quanto sembra evidente che molte norme contrastino con l'attuale testo costituzionale. Rimane ancora da sottolineare come l'intera revisione della seconda parte del Titolo V della Costituzione disegna un modello federalista che non può che reggersi su meccanismi di consultazione e raccordo continuo tra gli enti attori del nuovo assetto della Repubblica. Non a caso l'articolo 123, comma 4 della Costituzione prevede che "in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali". Senza meccanismi consultivi, che nell'esempio delle due leggi esaminate sono stati ignorati, si rischia di avere come risultato leggi in parte incostituzionali ed in parte inapplicabili, con le conseguenze che ciò comporta per i cittadini e per gli operatori delle varie amministrazioni interessate.

(*) Funzionario della Città di Torino

100% ITALIANO

CE

proteggi la tua salute

IN AMIDO DI MAIS E VISCOSA

SINCERT
CSICERT

M O N O U S O
B I O D E G R A D A B I L I
C O M P O S T A B I L I

Promovita

Dispositivi di Protezione Individuale ad elevata traspirabilità da rischi chimici e biologici di 3^a categoria
CE n° 0497

COCCATO & MEZZETTI
Via Ugo Foscolo, 12 - 28066 Galliate (No) Italia
Tel. 0321.806789 - Fax 0321.807942
www.coccatomezzetti.it - www.promovita.it

Documentazione

Indicazioni operative sulle L.R. Lombardia 22/03 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” e L.R. Piemonte 33/03 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”

Circolare Sefit n. 5223 del 24 febbraio 2004

Recentemente è stata approvata la L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” (B.U.R.L. 21/11/03, n. 47, 1° Suppl. Ord.), che prevede l’emanazione, entro sei mesi, del regolamento di attuazione.

Nelle intenzioni del Consiglio regionale lombardo questa legge e il regolamento attuativo sono la modalità con cui la Regione si pone a disciplinare la materia della polizia mortuaria, dopo il trasferimento di competenze connesso con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Successivamente in data 9 dicembre 2003 è stata approvata la L.R. Piemonte n. 33. “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

La serie di modificazioni legislative introdotte con L.R. Lombardia, accanto ad alcune importanti e positive innovazioni, tra cui si segnala la definizione e la regolamentazione dell’attività funebre, la pianificazione cimiteriale, una attenzione alla tematica della garanzia dei cittadini nel momento del funerale, crea per i Comuni e gli operatori funerari associati della Regione Lombardia notevoli problemi organizzativi e interpretativi, nonché ricadute economiche e gestionali importanti.

La L.R. Piemonte, invece, interviene limitatamente alla cremazione, tra l’altro parzialmente in contrasto con il recente D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

La principale questione che si evidenzia è quella per cui ambedue queste Regioni sono intervenute in materia di stato civile, pensando di attuare in parte la legge 30 marzo 2001 n. 130 sulla cremazione, creando così un precedente di particolare importanza in quanto si pone anche innovativamente a dettare criteri comportamentali degli Ufficiali di stato

civile. In particolare ritenendo, la Regione, di aver loro affidato il compito di autorizzazione per la dispersione e l’affidamento delle ceneri e, nello stesso tempo, togliendo la competenza al Sindaco (ora, dopo la L. 142/1990, dirigente competente) per la autorizzazione alla cremazione.

A nostro avviso ciò non è consentito dal D.P.R. 396/2000 e dall’Art. 79 del D.P.R. 285/90, ancora vigenti, che assegnano tali compiti al Sindaco.

Né convincono i testi legislativi e le argomentazioni addotte, da ultimo con la circolare Regione Lombardia 9/2/2004 n. 7/SAN.

Alle stesse conclusioni di non competenza regionale in materia si perviene anche dalla lettura dell’AC 4144, di iniziativa governativa, per il quale è già iniziata la discussione alla Camera.

L’anticipazione in Lombardia e Piemonte di parti della riforma nazionale, le quali potrebbero essere in contrasto con le due leggi regionali citate, non farebbe che aumentare lo stato di confusione nel settore e in specie nella popolazione, che invece vede nel Comune un interlocutore, suo malgrado, contraddittorio rispetto a quanto annunciato dalle Regioni sui mass media.

È per tale motivo che si ritiene che la legge 30 marzo 2001, n. 130 possa essere solo parzialmente applicata, in quanto per essere pienamente operativa necessita la modifica di parti di competenza dello Stato del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

La Regione Lombardia non ha ritenuto che invece questa sia la strada da percorrere, come precisato

nella circolare esplicativa, N. 7/SAN del 9/2/2004, che si allega.

In Allegato 1 ed in Allegato 2 si forniscono alcune indicazioni operative, che possono meglio specificare l'ambito applicativo a nostro avviso possibile, delle predette normative regionali.

In Allegato 3 vi sono i testi normativi e la circolare applicativa della Regione Lombardia.

Come di consueto gli allegati si possono reperire sul sito federale www.federgascaqua.it/sefit

Allegato 1

Indicazioni operative

1. Interazione con altre normative

Una delle questioni che si pongono è come si rapporta la normativa di una Regione con quella emanata da altre Regioni o dallo Stato.

Vale il principio generale di gerarchia delle fonti: in materia esclusiva dello Stato questo può intervenire con legge e/o regolamento; in materia concorrente, ove manchino principi fissati dallo Stato la Regione può emanare leggi e regolamenti, che per il principio di cedevolezza soccombono, se contrastano con successivi principi emanati dallo Stato.

In materia esclusiva della Regione lo Stato non può intervenire.

La norma regionale vale solo sul proprio territorio.

La materia funeraria è trasversale, ritrovandosi in essa situazioni afferenti ad ognuno dei casi sopra citati e inoltre è spesso normata a livello locale con specifico regolamento.

La L.R. Lombardia 22/03, ma anche la L.R. 33/03 mantiene in vita, per espressa previsione o per silenzio, tutte le norme del D.P.R. 285/90 che non contrastino con dette leggi regionali o altre già emanate.

Restano comunque in vigore tutte le norme del T.U. Leggi Sanitarie e della legge 130/01, leggi, a seconda delle materie esclusive o concorrenti, fondamentali e necessarie di regolamento attuativo o, rispettivamente, di principio e per le quali la Regione può intervenire con legge e/o regolamento.

I regolamenti comunali in materia, per il principio di cedevolezza, devono essere adeguati nelle specifiche materie normate dai livelli normativi superiori gerarchicamente, potendo invece spaziare in ambiti propri o in quelli che vengono loro assegnati dai legislatori.

2. Medico incaricato delle funzioni di necroscopo

Per procedere all'accertamento di morte (art. 74, comma 2, del D.P.R. 396/00) dopo la dichiarazione

o avviso di morte, l'ufficiale di stato civile, si accerta del decesso tramite un medico con funzioni di necroscopo (così ha innovato la L.R. Lombardia 22/03).

L'Ufficiale di stato civile richiede per tale accertamento alla ASL l'elenco nominativo dei medici da questa incaricati delle funzioni di necroscopo.

L'ASL provvede tempestivamente a tale segnalazione come ad ogni variazione successiva.

Relativamente all'incarico della funzione di necroscopo la Regione ritiene che lo stesso, previo specifico accordo da stipulare a livello del comitato regionale, relativo anche alla tariffa per la prestazione (che non rientra negli obblighi convenzionali), possa essere conferito altresì ai medici di medicina generale, medicina fiscale e di continuità assistenziale, previa specifica formazione da concordare presso il comitato d'azienda.

In attesa della definizione dell'accordo da stipulare da parte del comitato regionale di cui sopra, della pubblicizzazione della facoltà di conferimento dell'incarico di medico necroscopo, dell'effettuazione degli specifici corsi di formazione in materia e della valutazione degli aspiranti, le funzioni di medico necroscopo restano come assegnate nelle singole ASL.

3. Trasporti di salma

Essendo ora in regione Lombardia competente il Comune sulla vigilanza nei trasporti funebri, questa si estende anche a quella di salme prima che sia effettuato l'accertamento di morte.

Nel caso di trasferimento della salma dal luogo di decesso a struttura sanitaria, a deposito di osservazione o a sala del commiato (inattuabile fino alla emanazione del regolamento attuativo della L.R. Lombardia 22/03), il medico intervenuto per la denuncia della causa di morte, dovrà attestare che:

a) sia escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato;

b) il trasporto possa essere svolto senza pregiudizio per la salute pubblica;

indicare il luogo di partenza e quello della struttura che lo riceve, il tempo massimo entro il quale questi debba essere consegnato.

L'Ufficiale di stato civile deve essere in possesso di tale attestazione, come anche della avvenuta presa in custodia del cadavere da parte della struttura ricevente, prima del rilascio dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione.

Analogamente il Comune prima del rilascio della autorizzazione alla cremazione.

Si ritiene che il medico che interviene per la denuncia della causa di morte, oltre al modello ISTAT,

debba compilare e sottoscrivere una specifica attestazione e trasmetterla, a sua cura, al Comune e all'ASL a mezzo fax o altro mezzo telematico o recapitarlo, nei termini di legge, in orari di apertura degli uffici al Comune, unitamente al modello ISTAT, e all'ASL, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Si è predisposto il modello in All. 2, che può essere utilmente diffuso a cura dei Comuni agli Ordini dei Medici, per facilitare il compito di questi ultimi.

Quando si rilevino indizi o sospetti di morte non naturale è d'obbligo l'avviso dell'Autorità Giudiziaria.

L'obbligo già previsto per il medico e per l'Ufficiale di stato civile, si estende anche all'incaricato del pubblico servizio di trasporto della salma.

4. Trasporti funebri

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre è necessario il possesso congiunto di autorizzazione ex art. 115 T.U. di Pubblica Sicurezza e autorizzazione al commercio per vendita al dettaglio, non alimentare.

Se il trasporto parte dal territorio regionale ed è diretto fuori di esso o in arrivo, l'autorizzazione al singolo trasporto funebre è titolo necessario e sufficiente.

Valgono quindi le norme statali esistenti, chiarite dalla circolare Ministro della salute n. 24 del 24/6/1993.

Se il trasporto funebre si svolge interamente dentro il territorio regionale, fino alla emanazione del regolamento attuativo della L.R. Lombardia 22/03 (e nei tempi da esso previsti), non occorre essere autorizzato all'esercizio di attività funebre. Dopo questo periodo occorrerà esserne autorizzato.

Per quanto concerne il trasferimento delle competenze in materia di vigilanza sui trasporti funebri, ora essa è già in capo al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico sanitari dell'ASL competente per territorio.

In merito all'idoneità degli automezzi e delle autorimesse, si prevede una vigilanza di carattere generale e non la vidimazione annuale dei libretti dei mezzi; requisiti di idoneità e criteri per la vigilanza saranno disciplinati dal regolamento regionale attuativo della L.R. 22/03.

Fino a tale data restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/90.

La prevalenza della normativa statale è quindi sempre applicabile quando si hanno rapporti extraterritoriali.

5. Autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione e all'affidamento di ceneri

A nostro avviso restano vigenti il D.P.R. 396/2000 e dall'Art. 79 del D.P.R. 285/90, che assegnano tali compiti al Sindaco. È comunque materia in cui si attendono istruzioni da parte del Ministero dell'Interno, competente in materia.

Si segnala inoltre che la Regione Piemonte, con l'art. 3 della L.R. 33/03 introduce la retroattività delle disposizioni previste al comma 1 (autorizzazioni alla cremazione, a dispersione e affidamento) alla data di entrata in vigore della legge 130/01.

Si nutrono forti perplessità sulla possibilità che in tale materia con legge regionale si possa rendere retroattiva l'applicazione di norme, tra l'altro in parte riservate allo Stato e con riflessi di carattere penale, circa la loro osservanza o meno.

È inoltre del tutto impossibilitata la applicazione, facendo vivere da parte della Regione la legge 130/01, in tutti i casi in cui non sia stato applicato o non sia applicabile l'obbligo contenuto nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della citata L. 130/01, dove si pone a carico del "*medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia*".

6. Gestione di depositi di osservazione, obitori, luoghi per funerali civili, cimiteri

L'obbligo per i Comuni previsto dall'articolo 1 dalla L.R. Lombardia 22/03 di assicurare spazi pubblici, idonei allo svolgimento di funerali civili è da ottemperare anche attraverso gli strumenti associativi previsti da D.Lgs. 267/2000, non dovendo essere necessariamente ogni Comune dotato di tali spazi sul proprio territorio.

Ove possibile è invece utile prevedere che il deposito mortuario (camera mortuaria ex art. 64 D.P.R. 285/90) nel cimitero possa essere attrezzato, alla bisogna, per tali funzioni, ove non sussistano altre sale adeguate nel territorio comunale.

Ai fini tariffari tale servizio si configura come servizio pubblico a domanda individuale, ove gestito in economia diretta da parte del Comune.

Se invece gestito in altre forme si applica l'articolo 117 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche o integrazioni.

Si rammenta che tale spazio pubblico, in base alle finalità della legge deve essere fruibile "nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona".

Con l'art. 4 comma 5 della L.R. Lombardia 22/03 viene modificata la competenza in materia di depo-

siti di osservazione ed obitori, prima del Comune, per effetto degli artt. 12, 13 del D.P.R. 285/90.

Ora, invece, la totalità delle funzioni prima previste in carico ai Comuni, si spostano in capo alle strutture sanitarie pubbliche e private.

Per i cimiteri (e i crematori, essendo questi obbligatoriamente nei cimiteri) la L.R. Lombardia 22/03 specifica che questi possono essere affidati, per la gestione e manutenzione, a soggetti pubblici o privati.

Col *ché* nulla si innova rispetto a quanto vigente, potendo ancora il Comune gestire detti servizi in economia diretta, con affidamento a società a mezzo gara, con affidamento a società partecipata dal Comune, col socio scelto a mezzo gara, con affidamento diretto a società "in house".

7. Ulteriori dichiarazioni degli aventi titolo per procedere a cremazione

La procedura burocratica prevista sia dall'art. 7/5 L.R. Lombardia 22/03 che dall'art. 1/5 della L.R. Piemonte 33/03 si appesantisce, poiché in caso di cremazione necessita anche una dichiarazione degli aventi titolo circa la destinazione finale dell'urna o delle ceneri (oltre all'autorizzazione alla cremazione, al trasporto dell'urna e alla dispersione o affidamento).

Tale dichiarazione deve essere fatta almeno in triplice copia, una consegnata al gestore dell'impianto, una da consegnarsi al Comune di decesso e una che segue l'urna.

8. Trattamento regionale dei resti mortali

Per la cremazione di resti mortali in Piemonte si stabilisce una procedura speciale da utilizzarsi nel (solo) caso di comprovata insufficienza delle sepolture nel cimitero.

È peggiorativa della norma appena approvata come indirizzo uniforme da parte del Ministero della Salute (Risoluzione n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003) e contrasta con la recente norma contenuta nell'art. 3 del D.P.R. 254/03.

Si consente la cremazione a condizione che all'atto della esumazione o della estumulazione si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 285/90.

La prima delle due condizioni è di fatto la negazione della definizione di resto mortale, essendo lo stesso il prodotto della incompleta scheletrizzazione di salma inumata o tumulata, decorsi rispettivamente almeno 10 o 20 anni dalla sepoltura.

È quindi palese il contrasto con la definizione data dai commi da 3 a 6 del D.P.R. 254/03 di resto mortale.

9. Modalità di concessione e tariffe di sepolture private

Il comma 8 dell'articolo 9 della L.R. 22/03 attribuisce alle ASL e all'ARPA, secondo le rispettive competenze, l'espressione di parere in talune materie.

Tra queste si evidenzia la lettera "c) *le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private*".

In tale materia ASL e ARPA non hanno competenza, trattandosi il cimitero di demanio comunale, ma anche in base alle funzioni proprie dei Comuni contenute nel D.P.R. 267/2000.

10. Zone di rispetto cimiteriale, piani cimiteriali

È utile segnalare che nella Regione Lombardia l'obbligo di prevedere nello strumento urbanistico aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nei 20 anni successivi a quello di adozione dello strumento urbanistico, non è immediato, ma scatta quando si procede ad un adeguamento dello strumento urbanistico, comunque successivo alla emanazione del regolamento attuativo della legge.

Propedeutico e disgiunto dallo strumento urbanistico è il piano cimiteriale.

Fino alla emanazione del regolamento attuativo della legge, la redazione dei piani cimiteriali segue quanto specificato dal D.P.R. 285/90.

Per le zone di rispetto vale l'articolo 338 del TU leggi sanitarie, come recentemente modificato dall'articolo 28 della L. 166/2002.

Si sottolinea la necessità di valutare con estrema attenzione la riduzione delle zone di rispetto, senza ridurle sotto i 50 metri dal perimetro esistente o di prevista espansione da parte del piano cimiteriale. Si rimanda comunque alla precedente Circolare Se-fit n. 4787 del 02.09.2002 "Modifica della normativa concernente la edificabilità nelle zone circostanti i cimiteri".

Salvo che non si realizzi un nuovo cimitero, le zone di rispetto sono le uniche aree di possibile espansione del cimitero e quindi sono da salvaguardare per le generazioni future.

Maggiori raggugli potranno aversi dal regolamento attuativo della L.R. Lombardia 22/03.

Allegato 2
Attestato per il trasporto di salma

NOME DEFUNTO		COGNOME DEFUNTO		NATO IL	
LUOGO DI NASCITA			DECEDUTO IL		ALLE ORE
IDENTIFICATO ATTRAVERSO ⁽¹⁾					
IL CORPO È STATO RINVENUTO DA ⁽²⁾					
SONO STATO CHIAMATO DA ⁽³⁾					
CHE, A QUANTO SI APPRENDE IL DECESSO SAREBBE AVVENUTO ⁽⁴⁾					
IO SOTTOSCRITTO MEDICO CHIRURGO ⁽⁵⁾					
INDIRIZZO			CITTÀ		TELEFONO

ATTESTO DI ESSERE INTERVENUTO

alle ore	del giorno	In (città)	Via	n. ____
<input type="checkbox"/> presso abitazione privata		<input type="checkbox"/> in luogo pubblico ⁽⁶⁾		
<input type="checkbox"/> di aver posto diagnosi di morte con mezzi clinici				Firma
<input type="checkbox"/> di aver accertato la morte con registrazione E.C.G. per 20 minuti ⁽⁷⁾				Firma
<input type="checkbox"/> che il decesso è avvenuto nello stesso luogo del rinvenimento				Firma
<input type="checkbox"/> che il decesso è avvenuto, con ogni verosimiglianza, in luogo diverso				Firma
<input type="checkbox"/> che sul corpo NON sono rilevabili lesioni evidenti				Firma
<input type="checkbox"/> che sul corpo SONO evidenti lesioni traumatiche				Firma
<input type="checkbox"/> che sul corpo si rileva				
<input type="checkbox"/> che la temperatura cutanea nelle parti SCOPERTE da indumenti, rilevata con ⁽⁸⁾				
è ADEGUATA alla fisiologica		è INFERIORE alla fisiologica		<input type="checkbox"/> che la rigidità cadaverica è ASSENTE,
che le ipostasi sono ASSENTI		che le ipostasi sono PRESENTI ⁽⁹⁾		<input type="checkbox"/> che la rigidità cadaverica è PRESENTE:
			alla mandibola,	alle ginocchia
<input type="checkbox"/> che NON È POSSIBILE indicare la causa della morte				
<input type="checkbox"/> che la causa di morte PIÙ PROBABILE è:				Firma
<input type="checkbox"/> di consentire il trasporto del cadavere dal luogo ove giace a ⁽¹⁰⁾				
su disposizione di ⁽¹¹⁾				
con partenza prevedibile alle ore			e arrivo previsto entro le ore	
<input type="checkbox"/> che NON ravviso ipotesi di reato		<input type="checkbox"/> che, ai sensi dell'art. 331 e 332 del C.P.P., ho trasmesso denuncia a ⁽¹²⁾		
Di provvedere direttamente a trasmettere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di				
Adempiendo anche a tutte le incombenze previste dall'art. ____, del Regolamento _____				
DI PRESCRIVERE				
o di aver delegato alla trasmissione all'Uff. Stato Civile il signor ⁽¹³⁾				

Rilasciato il ____ / ____ / ____ alle ore ____

Timbro e Firma

⁽¹⁾ specifica il mezzo⁽²⁾ specificare: congiunti – conviventi, da altre persone, dalle autorità intervenute⁽³⁾ specificare: persona con nome e cognome o pubblica autorità che ha richiesto l'intervento⁽⁴⁾ specificare: nel corso di una malattia già riconosciuta, inaspettatamente e senza causa apparente, nel corso o a seguito di incidente della strada, di incidente domestico, di lesione accidentale ecc.⁽⁵⁾ indirizzo, anche di lavoro, e numero di telefono⁽⁶⁾ specifica: via/piazza, struttura aperta al pubblico ecc.⁽⁷⁾ ai sensi della L. 578/1993 e del D.M. Sanità 582/1994⁽⁸⁾ specificare: termotatto, termometro⁽⁹⁾ specificare sede anatomica delle ipostasi: volti, dorso, torace, addome⁽¹⁰⁾ luogo di destinazione: Deposito mortuario, Servizio del commiato, Obitorio, con anche l'indirizzo⁽¹¹⁾ specificare nome e cognome e causale⁽¹²⁾ autorità che riceve la denuncia⁽¹³⁾ specificare nome e cognome e causale

Allegato 3**Legge Regione Lombardia 18/11/2003, n. 22****Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali***(n.d.r. Vds. "I Servizi Funerari" n. 1/2004, pag. 37)***Circolare Regione Lombardia 09/02/2004, n. 7/SAN****Prime indicazioni operative per l'attuazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"**

Con la legge regionale 18 novembre 2003, n.22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" vengono introdotte disposizioni di immediata applicazione, mentre per la definizione di alcuni aspetti si rinvia a successivi atti.

1. Funerali civili

L'articolo 2 prevede la disponibilità di spazi per lo svolgimento di funerali civili, intendendosi con ciò riti o funzioni in presenza del feretro comunque già sigillato.

Tali spazi non debbono avere particolari requisiti di natura igienico-sanitaria, né essere sottoposti ad interventi di sanificazione o disinfezione.

2. Adempimenti conseguenti al decesso

L'articolo 3 indica la sequenza degli adempimenti da osservarsi in caso di decesso, senza introdurre modifiche sostanziali rispetto al DPR 285/90 ed al DPR 396/00:

- dichiarazione di morte o, in caso di decesso in ospedale o altra struttura residenziale, avviso di morte (art. 72, commi 2 e 3, del DPR 396/00): si tratta del primo adempimento, a cura dei congiunti, conviventi, loro delegati o direttori della struttura, volto a comunicare all'ufficiale di stato civile l'avvenuto decesso;
- denuncia delle cause di morte, a cura del medico curante: anch'essa è indirizzata al Comune e deve essere rilasciata entro 24 ore;
- accertamento di morte (art. 74, comma 2, del DPR 396/00): a seguito della dichiarazione o avviso di morte, l'ufficiale di stato civile, onde accertarsi del decesso tramite un medico con funzioni di necroscopo, richiede, secondo modalità da concordarsi, tale accertamento alla ASL, che provvede ad individuare i medici con funzioni di necroscopo, trasmettendone debita informazione ai Comuni.

Non è prevista la cosiddetta constatazione di decesso, impropriamente utilizzata come dichiarazione o avviso di morte: non possono pertanto essere evase le richieste di tale certificazione da parte di Comuni o altri enti.

Solo nel caso in cui vi sia rinvenimento di cadavere e l'autorità giudiziaria debba disporre il trasporto, la constatazione di decesso dovrà essere effettuata da un medico, non necessariamente incaricato della funzione di necroscopo.

Le innovazioni introdotte dalla l.r. 22/03 attengono non alla tipologia e alla sequenza degli atti, ma ai seguenti aspetti:

- la denuncia o certificazione delle cause di morte è estesa al sostituto del medico curante, ovvero, nei giorni festivi, al medico di continuità assistenziale: si supera così l'impossibilità di compilare la denuncia entro le 24 ore;
- la denuncia delle cause e l'accertamento di morte, in caso di decesso in strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie con direzione sanitaria, sono a carico di quest'ultima, analogamente a quanto già avviene negli ospedali;
- l'accertamento di morte è effettuato da un medico "incaricato" dall'ASL; al riguardo, si auspica l'adozione di iniziative informative le più ampie possibili (incontri, note informative, ecc.) affinché sia data debita conoscenza a tutti gli interessati delle procedure da seguire per il conferimento dell'incarico;
- non sono previsti limiti temporali minimi o massimi: poiché l'accertamento di morte è preliminare all'autorizzazione alla sepoltura, che comunque non può avvenire prima delle 24 ore, si dà indicazione che, di norma, sia effettuato nell'arco delle 24 ore o comunque entro un'ora dalla chiusura del feretro.

Si ricorda, inoltre, che nei casi di deceduti al di fuori del proprio Comune di residenza e per i quali il medico curante non sia facilmente reperibile, la denuncia delle cause di morte sarà effettuata dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo, fatta salva la richiesta di riscontro diagnostico qualora non sia possibile accertarsi delle cause della morte.

Relativamente all'incarico di necroscopo, si ritiene che lo stesso possa essere conferito anche ai medici di medicina generale, medicina fiscale e di continuità assistenziale, previa specifica formazione da concordare presso il comitato d'azienda e previo specifico accordo da stipulare a livello del comitato regionale, relativo anche alla tariffa per la prestazione, che non rientra negli obblighi convenzionali.

3. Osservazione e trattamenti su cadavere

Come già indicato con circolare regionale 32/00, non deve essere praticata la iniezione conservativa e competono al medico necroscopo le prescrizioni in caso di morti per malattia infettiva.

Relativamente a queste ultime, poiché si ritiene opportuna una uniformità di comportamento sul territorio regionale, si rinvia a quanto già comunicato con nota prot. n. 12841 del 27 febbraio 2002.

In ordine alle certificazioni attestanti l'assenza di malattie infettive, si precisa che le stesse devono essere rilasciate dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo, soltanto in caso di trasporto per l'estero.

L'art.4, comma 4, della l.r. 22/03 si riferisce unicamente ai trasporti precedenti l'accertamento di morte, che non possono essere effettuati con le modalità previste dagli art. 24 e seguenti del DPR 285/90, dovendosi assicurare che non vi siano ostacoli ad eventuali manifestazioni di vita.

Si tratta di trasporti dal luogo del decesso a struttura sanitaria, tra strutture sanitarie, o dal luogo di decesso a deposito di osservazione o sala del commiato, prevedendo, in tali casi, l'utilizzo di contenitori non sigillati e la comunicazione all'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed all'ASL; per i suddetti trasporti non è prevista una specifica autorizzazione.

Relativamente ai depositi di osservazione, costituiti presso le strutture sanitarie accreditate, ed alle sale del commiato, si rinvia a regolamento regionale la precisa definizione.

Per quanto riguarda i trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi, rimane la possibilità della prima secondo la normativa vigente, in attesa che vengano definiti, a livello nazionale, i requisiti del tanatoprattore.

4. Prelievo di cornea e rilascio di cadaveri a scopo di studio

Pur essendo già possibile il prelievo di cornea anche a domicilio, nell'arco di sei ore dal decesso, con la l.r.22/03 si è prevista la comunicazione all'ASL, perché questa segnali la disponibilità al centro di riferimento regionale.

Per quanto riguarda il rilascio di cadavere a scopo di studio, si è introdotta la comunicazione della volontà del defunto all'ufficiale di stato civile, cui è stata conseguentemente attribuita l'autorizzazione al trasporto alla struttura di destinazione, fatte salve comunque le disposizioni sulle autorizzazioni in materia di trasporto previste dalla normativa statale.

5. Trasporto funebre

Non sono state introdotte innovazioni se non l'attribuzione all'addetto al trasporto, sia esso dipendente comunale o di impresa incaricata, della qualità di incaricato di pubblico servizio e, quindi, di responsabile della verifica del feretro. Ciò comporta che non è più necessaria la presenza di personale dell'ASL, al momento della chiusura del feretro, salvo che per i casi di trasporto all'estero.

In merito all'idoneità degli automezzi e delle autorimesse, si prevede una vigilanza di carattere generale e non la vidimazione annuale dei libretti dei mezzi; requisiti di idoneità e criteri per la vigilanza saranno disciplinati dal regolamento regionale di cui all'art. 10 della l.r. 22/03.

Per quanto attiene le caratteristiche delle casse, si è ritenuto opportuno non introdurre innovazioni per i trasporti per l'estero e per quelli al di fuori della Regione.

Viceversa, per i trasporti all'interno della Regione, le caratteristiche delle casse destinate ai vari tipi di sepoltura saranno definite in sede regolamentare.

6. Cremazione

Come noto, la Legge 130/01, all'art. 3, fissa i principi in base ai quali il Ministero avrebbe dovuto provvedere alla modifica del regolamento di polizia mortuaria (DPR 285/90), in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Trattandosi di aspetti afferenti alla tutela della salute, che la Legge costituzionale n. 3/01 ricomprende tra le materie di potestà legislativa concorrente, con l'art.7 della l.r. 22/03 si è provveduto a disciplinarli, attuando così i principi della legge statale.

Poiché la necessità di un'autorizzazione specifica alla dispersione delle ceneri, rilasciata dall'ufficiale di stato civile, trova fondamento nell'articolo 411 c. p., come modificato dall'art. 2 della L. 130/01, non si è ritenuto di richiamarla espressamente.

Si precisa, comunque, che l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve essere rilasciata dall'ufficiale di stato civile contestualmente al procedimento autorizzativo della cremazione, che, quando richiesta secondo le modalità di cui al punto 3, lettera b) dell'art.3 L.130/01 deve essere manifestata all'unanimità. Un'autorizzazione relativa alla sola dispersione può rendersi necessaria solo in particolari circostanze (es. cremazioni già avvenute per le quale non si era potuto in passato adempiere alle volontà espresse).

Il documento previsto dal comma 5 dell'art.7 deve essere compilato dagli interessati in triplice copia e consegnato al Comune unitamente agli altri documenti necessari alla cremazione; deve inoltre essere consegnato, tramite l'addetto al trasporto, al re-

sponsabile dell'impianto di cremazione, che provvederà a completarlo e a restituirne una copia al Comune ove è avvenuto il decesso.

La l.r. 22/03 prevede, inoltre, la possibilità di cremazione per i resti mortali conseguenti ad esumazione o estumulazione, rispettivamente dopo 10 o 20 anni, possibilità sinora inibita.

L'autorizzazione alla cremazione di tali resti ed eventuale affidamento ai familiari potrà essere rilasciata, in via ordinaria, dal Comune.

Va infine precisato che, come previsto dalla Legge 130/01, il certificato necroscopico, recante l'accertamento della morte, deve escludere il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di cremazione, è il medico incaricato dall'ASL delle funzioni di necroscopo a rilasciare tale certificazione; pertanto non è necessaria l'autenticazione della firma del medico.

Per quanto attiene la rimozione di pace-maker, richiesta dagli impianti di cremazione, si precisa che essa è necessaria solo in caso di alimentazione con radionuclidi, peraltro ormai non più utilizzati; in tal senso la l.r. 22/03 rinvia la definizione dei casi in cui tale rimozione è necessaria ad un decreto dirigenziale, nel quale saranno altresì date indicazioni sulle modalità e sui soggetti tenuti ad effettuarla.

7. Attività funebre

Viene introdotta la specifica autorizzazione all'attività funebre.

Modalità e contenuti di tale autorizzazione saranno tuttavia definiti con successivo regolamento regionale.

8. Cimiteri

Oltre a prevedersi la possibilità di gestione e manutenzione dei cimiteri anche da parte di soggetti privati, viene ribadito l'obbligo della pianificazione

cimiteriale, già indicata nel DPR 285/90 come piano regolatore cimiteriale.

Tuttavia, i criteri per la definizione di detta pianificazione - ampiezza dell'area di rispetto, caratteristiche delle sepolture, delle strutture cimiteriali (camera mortuaria, deposito di osservazione, celle frigorifere), ecc. - sono rinviati a regolamento regionale; sino all'adozione di quest'ultimo, restano in vigore le attuali normative.

Si sottolinea l'opportunità, come già indicato con circolare 8/03, di valutare attentamente eventuali riduzioni dell'area di rispetto cimiteriale, secondo quanto previsto dalla Legge 166/02, per non prefigurare situazioni d'incompatibilità con l'ampiezza minima di detta area come verrà definita dal regolamento regionale. Già da ora possono essere definiti i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure atte a favorire i processi di mineralizzazione, essendo venuti a cadere i vincoli che impedivano le esumazioni ordinarie nei mesi da aprile a settembre. Nell'ambito di tale definizioni, dovranno essere concordate anche le modalità di vigilanza da parte dell'ASL in caso di esumazioni ed estumulazioni, non essendovi più l'obbligo di presenziare ad ognuna.

Nel confermare la disponibilità della Direzione Generale ed in particolare della Unità Organizzativa Prevenzione a fornire ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dr. Carlo Lucchina)

Legge Regione Piemonte 09/12/2003, n. 33

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

(n.d.r. Vds. "I Servizi Funerari" n. 1/2004, pag. 55)

Documentazione

L.R. 22/2003 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”. Indicazioni operative

Circolare ANCI Lombardia n. 5 del 25 febbraio 2004

Ai Signori Sindaci dei Comuni Lombardi
Loro Sedi

Recentemente è stata approvata la L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” (B.U.R.L. 21/11/03, n. 47, I° Suppl. Ord.), che prevede l’emanazione, entro sei mesi, del regolamento di attuazione, d’intesa con l’ANCI.

La Regione Lombardia ha poi ritenuto di far seguire una circolare esplicativa, N. 7/SAN del 9/2/2004.

Nelle intenzioni del Consiglio regionale lombardo questa legge e il regolamento attuativo sono la modalità con cui la Regione si pone a disciplinare la materia della polizia mortuaria, dopo il trasferimento di competenze connesso con la riforma del Titolo V della Costituzione.

La serie di modificazioni legislative introdotte, accanto ad alcune importanti e positive innovazioni, tra cui si segnala la definizione e la regolamentazione dell’attività funebre, la pianificazione cimiteriale, una attenzione alla tematica della garanzia dei cittadini nel momento del funerale, crea per i Comuni della Regione Lombardia notevoli problemi organizzativi e interpretativi, nonché ricadute economiche e gestionali importanti.

Di seguito se ne esaminano le principali, tenuto anche presente che per diverse materie si rimanda al regolamento attuativo della L.R. 22/03.

Inoltre si segnala che in data 16 marzo 2004, verrà effettuato un seminario organizzato dall’ANCI Lombardia sull’argomento, in cui diffondere precise e dettagliate istruzioni comportamentali.

Autorizzazione alla cremazione; autorizzazione alla dispersione; autorizzazione all’affidamento di ceneri

La principale questione che si evidenzia è quella per cui la Regione Lombardia è intervenuta in materia di stato civile, pensando di attuare in parte la legge 30

marzo 2001 n. 130 sulla cremazione, creando così un precedente di particolare importanza in quanto si pone anche innovativamente a dettare criteri comportamentali degli Ufficiali di stato civile. In particolare ritenendo, la Regione, di aver loro affidato il compito di autorizzazione per la dispersione e l’affidamento delle ceneri e, nello stesso tempo, togliendo la competenza al Sindaco (ora dirigente competente) per la autorizzazione alla cremazione.

A nostro avviso ciò non è consentito dal D.P.R. 396/2000 e dall’Art. 79 del D.P.R. 285/90, ancora vigente, che assegnano tali compiti al Sindaco. Né convincono le argomentazioni addotte con la circolare Regione Lombardia 9/2/2004 n. 7/SAN.

Per tali motivi si è ritenuto di interessare il Ministero dell’interno e le locali Prefetture, al fine di ottenere uniformi criteri comportamentali, cui ci si atterrà.

Analogamente si è inviata nota al Presidente della Regione per illustrare gli orientamenti maturati.

In attesa le Amministrazioni comunali continueranno ad applicare le norme statali vigenti.

Interazione con altre normative

Una delle questioni che si pongono è come si rapporta la normativa della Regione Lombardia con quella emanata da altre Regioni o dallo Stato.

Vale il principio generale di gerarchia delle fonti: in materia esclusiva dello Stato questo può intervenire con legge e/o regolamento; in materia concorrente, ove manchino principi fissati dallo Stato la Regione può emanare leggi e regolamenti, che per il principio di cedevolezza soccombono, se contrastano con successivi principi emanati dallo Stato.

In materia esclusiva della Regione lo Stato non può intervenire.

La norma regionale vale solo sul proprio territorio.

La materia funeraria è trasversale, ritrovandosi in essa situazioni afferenti ad ognuno dei casi sopra citati e inoltre è spesso normata a livello locale con specifico regolamento.

Trasporti funebri

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre è necessario il possesso congiunto di autorizzazione ex art. 115 T.U. di Pubblica Sicurezza e autorizzazione al commercio per vendita al dettaglio, non alimentare.

Se il trasporto parte dal territorio regionale ed è diretto fuori di esso o in arrivo, l'autorizzazione al singolo trasporto funebre è titolo necessario e sufficiente.

Valgono quindi le norme statali esistenti, chiarite dalla circolare Ministro della salute n. 24 del 24/6/1993.

Se il trasporto funebre si svolge interamente dentro il territorio regionale, fino alla emanazione del regolamento attuativo della L.R. 22/03 (e nei tempi da esso previsti), non occorre essere autorizzato all'esercizio di attività funebre. Dopo questo periodo sì.

Per quanto concerne il trasferimento delle competenze in materia di vigilanza sui trasporti funebri, ora essa è già in capo al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico sanitari dell'ASL competente per territorio.

In merito all'idoneità degli automezzi e delle autorimesse, si prevede una vigilanza di carattere generale e non la vidimazione annuale dei libretti dei mezzi; requisiti di idoneità e criteri per la vigilanza saranno disciplinati dal regolamento regionale attuativo della L.R. 22/03.

Fino a tale data restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/90.

La prevalenza della normativa statale è quindi sempre applicabile quando si hanno rapporti extraterritoriali.

Medico incaricato delle funzioni di necroscopo

Per procedere all'accertamento di morte (art. 74, comma 2, del D.P.R. 396/00) dopo la dichiarazione o avviso di morte, l'ufficiale di stato civile, si accerta del decesso tramite un medico con funzioni di necroscopo (così ha innovato la L.R. 22/03).

L'Ufficiale di stato civile richiede per tale accertamento alla ASL l'elenco nominativo dei medici da questa incaricati delle funzioni di necroscopo.

L'ASL provvede tempestivamente a tale segnalazione come ad ogni variazione successiva.

Relativamente all'incarico della funzione di necroscopo la Regione ritiene che lo stesso, previo specifico

accordo da stipulare a livello del comitato regionale, relativo anche alla tariffa per la prestazione (che non rientra negli obblighi convenzionali), possa essere conferito altresì ai medici di medicina generale, medicina fiscale e di continuità assistenziale, previa specifica formazione da concordare presso il comitato d'azienda.

In attesa della definizione dell'accordo da stipulare da parte del comitato regionale di cui sopra, della pubblicizzazione della facoltà di conferimento dell'incarico di medico necroscopo, dell'effettuazione degli specifici corsi di formazione in materia e della valutazione degli aspiranti, le funzioni di medico necroscopo restano come assegnate nelle singole ASL.

Applicabilità del T.U. leggi sanitarie e di norme residuali del D.P.R. 285/90

La L.R. 22/03 mantiene in vita, per espressa previsione o per silenzio, tutte le norme del D.P.R. 285/90 che non contrastino con la legge regionale. Restano inoltre in vigore tutte le norme del T.U. Leggi Sanitarie.

Modalità di concessione e tariffe di sepolture private

Il comma 8 dell'articolo 9 della L.R. 22/03 attribuisce alle ASL e all'ARPA, secondo le rispettive competenze, l'espressione di parere in talune materie.

Tra queste si evidenzia la lettera "c) *le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private*".

In tale materia ASL e ARPA non hanno competenza, trattandosi il cimitero di demanio comunale, ma anche in base alle funzioni proprie dei Comuni contenute nel D.P.R. 267/2000.

ANCI Lombardia è già intervenuta presso la Regione e gli stessi Ministri dell'Interno, della Salute e degli Affari Regionali per segnalare il pacchetto delle questioni aperte e lavora ad una soluzione che possa rappresentare un giusto riequilibrio di competenza e di risorse per i Comuni.

Cordialmente.

F.to Il Presidente (On.le Giuseppe Torchio)

www.euroact.net

il portale internet del settore funerario

Servizi gratuiti

Servizi a pagamento

	GRATIS	ABBONATO NORMALE	ABBONATO PROFESSIONALE
Risultato sentenze	SI	SI	SI
Leggi	SI	SI	SI
Circolari - Risoluzioni	SI	SI	SI
Mailing list informativa	SI	SI	SI
Mercato	SI	SI	SI
Visione quesiti	Visione sola domanda	Visione domanda e risposta	Visione domanda e risposta
Soluzioni quesiti	NO	NO	Richiesta collezione di 1 quesito
Bibliografia	Visione sintetica e scarico solo file pubblici	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Documentazione	Visione sintetica	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Modulistica	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Corsi	NO	NO	Partecipazione ai corsi a pagamento
Norme Regionali	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili

Costo servizi del sito

- **Abbonamento NORMALE** annuo.....€ 200,00 IVA compresa
- **Abbonamento PROFESSIONALE** annuo....€ 500,00 IVA compresa
- **Quesito per abbonato al sito**€ 90,00 IVA compresa
- **Quesito per NON abbonato al sito**€ 180,00 IVA compresa

Visita il sito ed abbonati on-line
su www.euroact.net/vende

- ➔ **LEGISLAZIONE**
aggiornata secondo diversi criteri di ricerca (per anno di emanazione, per tipologia di provvedimento, per articolo, per numero di provvedimento) oppure suddivisa per macrosettori di interesse
- ➔ **MASSIME DI SENTENZE**
di interesse del settore funerario, catalogate per ente emittitore, per anno, per argomento, collegamento alle leggi cui fanno riferimento solo per utenti paganti
- ➔ **CIRCOLARI E RISOLUZIONI**
ministeriali, circolari Sefit, catalogate per anno di emissione, per argomento, collegamento alle leggi cui fanno riferimento solo per utenti paganti
- ➔ **MODULISTICA**
già predisposta, rintracciabile in funzione di chi la riceve o di chi la produce, catalogata secondo le tipologie di atto (i moduli di interesse possono essere scaricati entro pochi minuti mediante posta elettronica)
- ➔ **NEWSLETTER**
inviata a tutti coloro che si iscrivono alla Mailing List
- ➔ **INFORMAZIONE SU PRODOTTI E SERVIZI**
aggiornata periodicamente per restare al passo con l'evoluzione del mercato. L'area Mercato è completata dalla catalogazione di ditte, distinte per categoria merceologica, per sede geografica, per prodotti e servizi offerti, con i riferimenti utili per contattarle, per posta tradizionale o elettronica, per fax o telefono
- ➔ **RISPOSTA AI QUESITI**
Si possono porre quesiti a cui viene data specifica risposta entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo. Solo nel caso di abbonamento professionale il pacchetto comprende anche 1 quesito da porre entro l'anno di iscrizione
- ➔ **BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTAZIONE**
catalogata per anno, autore, materia trattata: per gli utenti gratuiti è possibile vedere l'elenco del materiale disponibile, ma non consultarlo. Per gli utenti paganti, oltre a poter fruire delle ricerche bibliografiche, è consentito scaricare i documenti richiesti per e-mail, inviati entro pochi minuti all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di richiesta
- ➔ **FORMAZIONE A DISTANZA**
Per i soli abbonati professionali vengono messi a disposizione corsi di formazione o aggiornamento a distanza. I corsi possono essere seguiti direttamente via internet oppure scaricati all'indirizzo di posta elettronica indicato per esser letti e stampati sul proprio computer. L'accesso ai corsi per gli abbonati normali è a pagamento
- ➔ **ARCHIVIO DI RISPOSTE**
ai quesiti più svariati sulle materie funebri e cimiteriali con interpretazione normativa. Ogni quesito è correlato alla legislazione di riferimento e, ove esistente, a circolari o risoluzioni che trattano dell'argomento
- ➔ **NORME REGIONALI**
in materia funebre e cimiteriale: è consentito scaricare i documenti richiesti in formato pdf

PER EFFETTUARE L'ORDINE compilare il seguente tagliando di sottoscrizione

Da spedire via fax a Euro.Act s.r.l. al n° 0532-741311

Sì, desidero acquistare i seguenti servizi (crocettare le opzioni desiderate):

Abbonamento NORMALE annuo ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 200,00 IVA inclusa

Abbonamento PROFESSIONALE annuo ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 500,00 IVA inclusa

Risposta a N. quesito/i come abbonato ai servizi del sito www.euroact.netcadauno al prezzo di € 90,00 IVA inclusa

Risposta a N. quesito/i come NON abbonato ai servizi del sito www.euroact.netcadauno al prezzo di € 180,00 IVA inclusa
(dal momento dell'acquisto si ha a disposizione un anno per porre il/i quesito/i)

Singolo numero cartaceo de "I Servizi Funerari": cadauno al prezzo di € 30,00 IVA inclusa

Abbonamento annuo cartaceo a "I Servizi Funerari" (N. 4 numeri)al prezzo di € 98,00 IVA inclusa

Da inviare al seguente indirizzo (da compilare solo se diverso dall'indirizzo fornito per la fatturazione):

Nome e Cognome Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

Effettuo il pagamento totale di € tramite bonifico bancario (c.c.b. 17151 intestato a Euro.Act s.r.l. c/o Banca Popolare di Milano, Agenzia n° 90 di Ferrara - Coordinate IBAN: IT 22 D 05584 13010 000000017151)

DATI PER LA FATTURAZIONE

Nome e Cognome Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

Tel. Fax Sito internet E-mail

Codice Fiscale/Partita IVA Data Firma

Nel rispetto della Legge 675/96, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act s.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarLa sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

Documentazione

Possibilità di affidamento a familiare dell'urna cineraria

Circolare Sefit n. 5265 del 05 aprile 2004

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2004, a seguito di ricorso straordinario a lui proposto in data 21 gennaio 2003 da un familiare interessato, contro un Comune che aveva negato al ricorrente la dispersione delle ceneri o, in via subordinata l'affidamento per la conservazione nella propria abitazione, è stato accolto il ricorso limitatamente alla possibilità di affidamento a familiare dell'urna cineraria del defunto.

Il Presidente della Repubblica si è espresso in modo conforme al parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, in data 29/10/1993 n. 2957/03 (in **Allegato 1**).

Il Ministero della Salute ha preso atto del parere e lo ha comunicato alle parti interessate in data 8 marzo 2004.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, contrariamente alla dispersione delle ceneri, l'affidamento a familiare dell'urna contenente le ceneri del defunto sia permessa.

Il ricorrente aveva espresso l'opinione che, decorsi 6 mesi dalla emanazione della Legge 130/01, senza che vi fosse stata la emanazione del regolamento attuativo previsto dall'art. 3 comma 1, vi fosse la possibilità di procedere alla dispersione delle ceneri o, in via subordinata, all'affidamento dell'urna al coniuge del defunto, come aveva espresso per iscritto, in una lettera indirizzata dal de cuius alla moglie, stante il fatto che le attuali norme in vigore non limitano la sepoltura delle urne nei cimiteri e non vietano l'affidamento delle urne ai familiari.

Il Comune aveva sostenuto l'infondatezza del ricorso, osservando che la Legge 130/01 contiene solo principi di massima e che non era immediatamente applicabile senza i necessari provvedimenti di attuazione e che le norme vigenti (art. 80 e 81 del DPR 285/90) non prevedono l'affidamento ai familiari delle urne, ma la sola consegna al custode del cimitero.

La Prima Sezione del Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che la L. 130/01 non è una legge delega, ma bensì legge ordinaria, chiarisce che "non è sostenibile che decorso il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario" e che "le disposizioni legislative di

mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per completezza di disciplina devono ritenersi senz'altro applicabili".

Prosegue il Consiglio di Stato affermando che "nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna delle ceneri, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/01."

Conclude il Consiglio di Stato con l'avviso che "dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione:

- modalità di espressione delle volontà del defunto;
- obbligo di sigillare l'urna;
- apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- modalità di verbalizzazione della consegna;
- garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.

Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria."

Da tale parere si può quindi concludere che allo stato delle cose è necessaria e sufficiente la autorizzazione del Comune all'affidamento dell'urna cineraria, riportante, ove non regolamentate, tutte le garanzie specificate nel citato parere.

In **Allegato 2** si riporta una bozza di decisione di Giunta Municipale per definire le procedure e assegnare la competenza.

In **Allegato 3** si è predisposto uno schema di riferimento per la modulistica.

Come di consueto gli allegati potranno essere reperiti dagli associati sul sito della Federazione www.federgascaqua.it/sefit

Allegato 1**MINISTERO DELLA SALUTE**

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ufficio I

Roma, 8 marzo 2004
Prot. N. DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a

Oggetto: **Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Bettiol Marisa c/Comune di Villorba**

Si trasmette copia del decreto del Presidente della Repubblica datato 24 febbraio 2004 con il quale il ricorso in oggetto è accolto limitatamente alla parte relativa all'affidamento ai familiari dell'urna cineraria del defunto.

Tale provvedimento è stato adottato in conformità al parere 2957/2003 espresso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione Prima del 29 ottobre 2003, il cui testo è allegato al citato decreto presidenziale.

Si invita la parte ricorrente a rendere noti i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica alla controparte.

Il Direttore dell'Ufficio I
F.to Dr.ssa Francesca Di Giacomo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario proposto il 21 gennaio 2003 dalla Sig.ra Bettiol Marisa avverso le decisioni del Sindaco del comune di Villorba comunicate con nota del 23 settembre 2002 n. 24891 e del 2 dicembre n. 29936 con cui si negava alla ricorrente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri del proprio congiunto nonché alla conservazione delle stesse presso la propria abitazione;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato ed il regolamento per la sua esecuzione, approvati rispettivamente con Regi Decreti 26 giugno 1924, n. 1054 e 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il proprio decreto 24 novembre 1971, n. 1199;

Udito il Consiglio di Stato il quale nell'Adunanza della Prima Sezione in data 29 ottobre 2003 ha espresso il parere n. 2957/2003 che forma parte integrante del presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui riprodotte;

DECRETA

Art. 1

Il ricorso è accolto limitatamente alla parte relativa all'affidamento ai familiari dell'urna cineraria del defunto.

Dato a ROMA Addì 24 febbraio 2004

F.to Carlo Ciampi

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della Sezione Prima 29 Ottobre 2003

N. Sezione 2957/03

Oggetto: **Ministero della Salute. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalla Sig.ra Marisa Bettiol contro il Comune di Villorba (TV) avverso diniego di dispersione in luogo aperto delle ceneri del marito defunto e di conservazione delle stesse nella propria casa.**

La Sezione

VISTA la relazione n. 400.1/1.3AG/6CONT/984/2357 del 12 luglio 2003, pervenuta il successivo 21 luglio, con la quale il Ministero della Salute (Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionale - Direzione generale della prevenzione) ha chiesto il parere sul ricorso in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Donato Marra;

PREMESSO:

Il signor Giancarlo Plaser, quand'era ancora in vita, aveva espresso, con lettera firmata del 14 agosto 2001, indirizzata alla propria consorte, signora Marisa Bettiol, ed al loro figlio Paolo, il desiderio di essere, alla sua morte, cremato e che le ceneri fossero successivamente disperse in luogo aperto, in un sito da lui stesso indicato, o altrimenti trattenute dalla propria famiglia, in casa propria. In ottemperanza a tale volontà, la signora Bettiol procedeva, a seguito del decesso avvenuto il 5 agosto 2002, alla cremazione del proprio congiunto, in data 12 agosto 2002. successivamente con lettera del 13 settembre 2002, presentava, al Sindaco del Comune di Villorba, richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, essendo tale pratica prevista dalla legge n. 130 del 30 marzo 2001.

In data 23 settembre 2002, il Comune di Villorba negava l'autorizzazione richiesta rilevando che non erano ancora espletate le fasi di attuazione della legge 130/01. A seguito di tale negativo riscontro la signora Bettiol presentava nuova istanza di autorizzazione

sottolineando che, per ciò che concerneva la dispersione delle ceneri, era da intendersi immediatamente recepitibile il contenuto della legge 130 e che, comunque, nulla poteva ostare alla conservazione delle stesse presso la propria abitazione. In data 2 dicembre 2002, il Comune, oltre a ribadire l'impossibilità ad autorizzare la dispersione delle ceneri, per i medesimi motivi espressi nella nota precedente, sottolineava che neppure la conservazione delle stesse in luoghi diversi da cimiteri poteva ritenersi praticabile ai sensi della normativa vigente.

Avverso le decisioni del Sindaco di Villorba, la signora Marisa Bettiol proponeva il 21 gennaio 2003, il ricorso straordinario in oggetto, deducendole l'illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere sotto il profilo del difetto e della contraddittorietà della motivazione. Sostiene in particolare la ricorrente che entrambe le sue richieste della dispersione delle ceneri in natura o, in via subordinata, dell'affidamento ai familiari dell'urna contenente le ceneri si fondano sulle previsioni della legge 30 marzo 2001, n. 130 che tale modalità espressamente consente all'articolo 3, comma 1, lett. c) ed e), modificando il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La tesi dell'amministrazione dell'applicabilità della legge in assenza del regolamento di attuazione non è sostenibile essendo ormai ampiamente scaduto il termine di sei mesi stabilito per tale adempimento, quanto meno per la previsione relativa all'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, che è disposizione immediatamente precettiva disciplinandone compiutamente le modalità. In ordine all'ipotesi subordinata l'Amministrazione dapprima non ha indicato il diniego, per poi argomentare in modo contraddittorio da un lato condividendo la tesi sostenuta nella seconda istanza, per poi sostenere dall'altro lato che dovesse ritenersi tuttora in vigore la disposizione del testo unico delle leggi sanitarie che prevede il seppellimento esclusivo nei cimiteri. Rileva infine la ricorrente che anche le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della legge n. 130 del 2001 limitano il seppellimento nei cimiteri ai cadaveri e non vietano l'affidamento ai familiari delle urne cinerarie.

L'Amministrazione riferente e l'Amministrazione comunale sostengono l'infondatezza del ricorso, osservando che la legge n. 130 del 2001 contiene solo dei principi di massima, ed è come tale suscettibile di applicazione in assenza dei necessari provvedimenti di attuazione che, oltre tutto, sono ora di competenza regionale, versandosi in materia di legislazione concorrente, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato il Titolo V della Costituzione; quanto alle norme vigenti, gli articoli 80 e 81 del D.P.R. n. 289 del 1990 non prevedono l'affidamento ai familiari delle urne cinerarie e, nel disciplinare la consegna dell'urna cineraria agli effetti

dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, individuano quale unico affidatario dell'urna l'incaricato del servizio di custodia del cimitero stabilendo che sia questo a dover conservare il secondo esemplare del verbale di consegna.

CONSIDERATO:

Il ricorso è parzialmente fondato.

Si premette che la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, non è una legge delega, come tale inapplicabile in carenza di esercizio della delega, ma una legge ordinaria, diretta ad innovare la normativa vigente in materia di cremazione e in particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. È bensì vero che a tale scopo la legge si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi e alle regole dettate dall'art. 3 della stessa legge, ma non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrate in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. Le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per completezza di disciplina (*self executing*) devono ritenersi senz'altro applicabili.

Nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, compiutamente regolata dalla lettera e) del comma 1 del citato art. 3 della legge n. 130/2001 attraverso la previsione dell'obbligo di sigillare l'urna e di consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

Del resto la stessa normativa vigente, da interpretare e integrare alla luce delle nuove norme introdotte dalla legge n. 130 del 2001, prevede la possibilità di affidamento a privati delle urne cinerarie. L'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, emanato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che è norma primaria, dispone che le urne cinerarie possono essere collocate, oltre che nei cimiteri o in cappelle e templi appartenenti a enti morali, anche in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

L'articolo 81 del regolamento di polizia mortuaria tuttora vigente dà espressamente attuazione alla disposizione citata, stabilendo che la consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno

da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile.

La successiva precisazione contenuta nel secondo comma del citato art. 81, secondo cui il secondo esemplare del suddetto verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri non può essere interpretata nel senso indicato dall'amministrazione, vale a dire come individuazione dell'unico possibile affidatario dell'urna nell'incaricato del servizio di custodia nel cimitero, giacché tale interpretazione attribuirebbe alla norma di rango regolamentare una portata percettiva in palese contrasto non solo con la normativa primaria sopravvenuta, ma anche con quella previgente del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede anche la collocazione delle urne cinerarie in colombari privati e che l'articolo 81 si propone esplicitamente di attuare: il contrasto, ravvisabile anche tra il primo e il secondo comma del citato art. 81, è per altro risolvibile agevolmente con una diversa interpretazione, coerente con la normativa primaria, secondo cui, in caso di trasferimento delle spoglie da uno ad altro Comune, il verbale relativo deve essere conservato sia dal responsabile del servizio di custodia del cimitero del Comune in cui è avvenuta la cremazione sia dal responsabile del medesimo servizio del Comune di eventuale nuova destinazione.

In conclusione dall'istante delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione della volontà del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria.

Il ricorso in oggetto deve pertanto essere accolto e annullato il diniego dell'autorizzazione richiesta limitatamente alla parte relativa dell'affidamento ai familiari dell'urna cineraria del defunto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
F.to Licia Grassucci

Visto
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
F.to Giovanni Ruoppolo

Allegato 2

COMUNE DI ...

GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DEL ...

Deliberazione N. ... – Proposta N. ...

Oggetto: **Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione ceneri**

LA GIUNTA

Preso atto della Legge n. 130 del 30/03/2001 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

Considerato che il Regolamento, previsto dall'art. 3, che doveva essere approvato, come indicato al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 130 del 30/03/01, non è stato "a tutt'oggi" ancora emanato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, nonché il parere in esso citato del Consiglio di Stato, *Sezione prima*, n. 2957/2003 e atteso il fatto che il Ministero della salute si è ad esso conformato con nota DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a dell'8 marzo 2004;

Considerato che il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente nel Comune non vieta l'affidamento a familiare dell'urna cineraria;

Rilevato che esiste una richiesta da parte della cittadinanza di procedere all'affidamento delle urne di ceneri di familiari defunti;

Ritenuto che sia doveroso ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con le norme in vigore;

Preso atto, inoltre, che in diversi Comuni italiani sono già state adottate disposizioni in merito a tali pratiche che hanno consentito, in via provvisoria e transitoria, l'applicazione di talune delle norme contenute nella Legge 30/03/01 n. 130;

Richiamato il D.M. Interno, di concerto con il Ministro della salute, 1° luglio 2002;

Ritenuto legittimo per l'Amministrazione Comunale effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici con-

trolli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare;

Ritenuto necessario stabilire la seguente procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, come sotto indicata:

Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Nella istanza dovranno essere indicati :

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di ____ giorni;

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica di cui in allegato, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

Visto il parere relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

Per quanto sopra esposto ed al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne le pratiche cimiteriali:

- Di affidare ai competenti uffici comunali individuati nel Servizio _____ e in particolare al Diri-

gente competente o suo delegato, il compito di concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità di seguito specificate;

- Di stabilire che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

- Di approvare la procedura con la quale viene autorizzato tale affidamento e conservazione come sotto indicata:

Presentazione di una richiesta del parente del defunto, nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso. Tale volontà dovrà essere manifestata dal coniuge o, in assenza *di questi*, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado da tutti gli stessi richiedenti del parente del defunto, nella quale indicherà:

- i dati anagrafici e la residenza;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza.

- Di stabilire che i dati verranno riportati su apposita modulistica come in allegato.

- Di stabilire che per il rilascio dell'autorizzazione in parola e per la eventuale verifica di controllo sia corrisposta la tariffa nella misura che il Consiglio Comunale andrà a stabilire e che di seguito si propone nella misura indicata:

- Rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione;

Euro _____

- Verifica circa la persistenza nel tempo delle garanzie di assenza di profanazione dell'urna cineraria

Euro _____

- Cambio del luogo di conservazione dell'urna cineraria ove questo non coincida con la residenza dell'affidatario

Euro _____

- Di ritenere che non debba essere applicata alcuna tariffa per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio di residenza del familiare affidatario dell'urna, ritenendo che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale;

Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla esecutività del provvedimento di Consiglio Comunale che introduce le nuove tariffe.

Allegato 3**MODULISTICA DI RIFERIMENTO****All. 3 – Sub 1****DICHIARAZIONE SULLA DESTINAZIONE DELLE CENERI****D I C H I A R A Z I O N E**

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____, codice individuale (codice fiscale) |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|, nella sua qualità di ⁽¹⁾ _____, in relazione alla cremazione della salma di:

_____, nato/a a _____ il _____ (atto n. ___ p. ___ s. ___), deceduto/a a _____ il _____ (atto n. ___ p: ___ s. ___), in vita residente a _____, codice fiscale _____
--

D I C H I A R A

che l'urna/le ceneri contenenti le ceneri risultanti dalla cremazione avrà/avranno la seguente destinazione finale:

- tumulazione nel cimitero di _____ nel sepolcro privato costituito da:
- loculo n: _____ ⁽²⁾ in concessione a _____, come da atto n. _____ in data _____
- ⁽³⁾ _____ n: _____ ⁽⁴⁾ in concessione a _____, come da atto n. _____ in data _____
- dispersione nel cinerario comune nel cimitero di _____
- affidamento dell'urna al familiare aventi diritto.
- _____ , _____

⁽¹⁾ Indicare, a seconda dei casi, se trattasi di coniuge, di altro familiare (specificando il grado e la linea di parentela), di altro personale a questo fine autorizzato dall'avente diritto, di esecutore testamentario (indicando gli estremi dello strumento testamentario, che va allegato, in copia autentica, anche per estratto, rilasciata dal notaio che ha proceduto alla pubblicazione del testamento, alla dichiarazione), di rappresentante legale dell'associazione, riconosciuta, avente tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

⁽²⁾ Indicare gli estremi identificativi. La tumulazione è ammissibile in quanto le ceneri appartengano a persona a cui la sepoltura risulta consentita nel sepolcro.

⁽³⁾ Indicare, a seconda dei casi, la tipologia di sepolcro privato a tumulazione in concessione nel cimitero (tomba di famiglia, edicola, cappella, ecc.).

⁽⁴⁾ Indicare gli estremi identificativi. La tumulazione è ammissibile in quanto le ceneri appartengano a persona a cui la sepoltura risulta consentita nel sepolcro.

All. 3 – Sub 2

ISTANZA DI AFFIDAMENTO DELL'URNA CONTENENTE LE CENERI

Marca da bollo

Al Dirigente/Responsabile del servizio
del COMUNE di _____

Oggetto: **Istanza di affidamento dell'urna contenente le ceneri**

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____, in _____, n. _____, codice individuale (codice fiscale) |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|, nella sua qualità di ⁽⁵⁾ _____ di: _____

_____, nato/a a _____ il _____ (atto n. ___ p. ___ s. ___), deceduto/a a _____ il _____ (atto n. ___ p: ___ s. ___), in vita residente a _____, codice fiscale _____
--

Premesso che il/la defunto/a è: |_| in attesa di cremazione |_| stato cremato a _____ il _____, e che intende ottenere l'affidamento delle ceneri, contenute in urna sigillata, recante i dati identificativi del/della defunto/a

CHIEDE

L'affidamento dell'urna contenente le ceneri del/della defunto/a in premessa, per la sua conservazione nella propria abitazione, luogo di residenza legale/sita in _____ in via/piazza _____ n. _____ ⁽⁶⁾, sotto la propria diligente custodia, che ne garantisce dalla profanazione.

Dichiara altresì di avere piena conoscenza che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e che, cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione dell'urna all'interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna e delle ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p., e che cambi eventuali del luogo di conservazione, ove diversi dalla residenza, dovranno essere comunicati al Comune entro ___ giorni. Nessuna comunicazione è invece necessaria in caso di cambio di residenza.

Dichiara la piena disponibilità ad assicurare al personale comunale preposto l'accesso ai locali dove ha luogo la conservazione dell'urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.

_____ , _____

⁽⁵⁾ Indicare se trattasi di coniuge o, in difetto, di parente nel grado più prossimo, indicandolo (con la precisazione che l'affidamento dell'urna può avvenire, nell'ordine, ai soggetti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile.

⁽⁶⁾ Da compilare nel caso il luogo di conservazione non coincida con la residenza legale.

All. 3 – Sub 3
AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Marca da bollo

Comune di _____

**AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DELL’URNA CONTENENTE
CENERI DI PERSONA DEFUNTA**

Prot. n. _____

Il Dirigente/Il Responsabile del Servizio

VISTA l’istanza prodotta da _____ in data _____, tendente ad ottenere l’affidamento dell’urna contenente le ceneri;

VISTO la legge 30 marzo 2001, n. 130;

IN FORZA della deliberazione della Giunta Municipale n. __ del ____;

PRESO ATTO che l’affidamento richiesto ha riguardo a persona legittimata ad ottenerlo;

A U T O R I Z Z A

L’affidamento dell’urna contenenti le ceneri di:

_____, nato/a a _____ il _____ (atto n. __ p. __ s. __), deceduto/a a _____ il _____ (atto n. __ p: __ s. __), in vita residente a _____, codice fiscale _____ <input type="checkbox"/> cremando/a <input type="checkbox"/> cremato/a a _____ il _____
--

a: _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____, in _____, n.____, codice individuale (codice fiscale) |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|, nella sua qualità di ⁽⁷⁾ _____ nell’abitazione coincidente con la residenza/sita in _____ in via/piazza _____ n. ____

L’affidamento, la cui consegna dovrà risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle seguenti prescrizioni:

1. l’urna dovrà essere debitamente sigillata e contenere i dati identificativi del/della defunto/a,
2. la conservazione avrà luogo nell’abitazione dell’anzidetto affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente nell’abitazione indicata.
3. l’affidatario dovrà assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l’urna non venga profanata,
4. l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell’autorità comunale e, in sua esecuzione, specifico processo di verbale a persona legittimata a custodire e conservare l’urna,
5. sono vietate le manomissioni dell’urna o dei suoi sigilli,

⁽⁷⁾ Indicare se trattasi di coniuge o, in difetto, di parente nel grado più prossimo, indicandolo (con la precisazione che l’affidamento dell’urna può avvenire, nell’ordine, ai soggetti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile.

6. se l'affidatario cambia il luogo di conservazione dell'urna, questo deve essere comunicato al Comune entro ___ giorni. Tale comunicazione non è necessaria in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale.
7. cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione dell'urna all'interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa.

L'eventuale omesso adempimento di quanto indicato ai n. 3, 4, 5, e 6 salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 c.p. costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa.

Un esemplare della presente autorizzazione è

consegnata all'affidatario, che ne sottoscrive la ricevuta,

trasmessa all'affidatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché comunicata:

- al comune di decesso ⁽⁸⁾,
- al gestore dell'impianto di cremazione,
- al responsabile del servizio di custodia del cimitero per le registrazioni stabilite dalla normativa vigente.

_____ , _____

Il dirigente/Il Responsabile del Servizio
(sigillo) _____

Firma, per ricevuta.

_____ , _____

 ORIGINALE ⁽⁹⁾

Esemplare per l'affidatario ⁽¹⁰⁾

Copia, in comunicazione al comune

di _____ ⁽¹¹⁾

Copia, in comunicazione al gestore dell'impianto di cremazione

di _____

Copia, in comunicazione al responsabile del servizio di custodia del cimitero

di _____

⁽⁸⁾ Da utilizzare quando, eccezionalmente, il comune che autorizza l'affidamento dell'urna ai familiari sia diverso dal comune di decesso, normalmente unico competente. Nel caso di coincidenza, depennare questa indicazione.

⁽⁹⁾ L'imposta di bollo è dovuto, fin dall'origine (art. 4, n. 1 Tariffa Parte I allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, quale modificato dal D.M. Finanze 20 agosto 1992.) per l'originale dell'autorizzazione e per l'esemplare destinato ad essere conservato dall'affidatario.

⁽¹⁰⁾ L'imposta di bollo è dovuto, fin dall'origine (art. 4, n. 1 Tariffa Parte I allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, quale modificato dal D.M. Finanze 20 agosto 1992.) per l'originale dell'autorizzazione e per l'esemplare destinato ad essere conservato dall'affidatario.

⁽¹¹⁾ Depennare nel caso l'ipotesi non ricorra.

All. 3 – Sub 4

Verbale di affidamento delle ceneri

Comune di _____

Crematorio di _____

VERBALE DI CONSEGNA DI URNA CINERARIA AI FAMILIARI

L'anno _____, il giorno ____ del mese di ____, alle ore _____, in _____ io sottoscritto ⁽¹²⁾ _____, ⁽¹³⁾ _____ nella qualità di responsabile della gestione del crematorio di _____ sito nel comune di _____, vista l'autorizzazione n. _____ in data _____, concernente l'affidamento ai familiari di urna cineraria, alla presenza di:

_____, nato/a a _____ il _____, residente a _____, in _____, n. _____, codice individuale (codice fiscale) |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|, nella sua qualità di ⁽¹⁴⁾ _____ che risulta affidatario dell'urna.

e constatato che l'urna contenente le ceneri di:

_____, nato/a a _____ il _____ (atto n. ____ p. ____ s. ____), deceduto/a a _____ il _____ (atto n. ____ p: ____ s. ____), in vita residente a _____, codice fiscale _____ _ cremando/a _ cremato/a a _____ il _____
--

risulta debitamente sigillata e che reca i dati anagrafici identificativi del defunto, previa identificazione dell'affidatario a mezzo di: _____, provvedo alla consegna dell'urna cineraria all'affidatario, richiamando la sua attenzione sulle prescrizioni dell'affidamento.

Il presente verbale è formato in _____ esemplari,

- uno dei quali consegnato all'affidatario,
- altro comunicato al servizio di accettazione del cimitero di destinazione, ai fini delle registrazioni regolamentari e qui di seguito conservato, per essere depositato all'archivio comunale unitamente ad uno degli esemplari dei predetti registri,
- altro conservato dal gestore dell'impianto di cremazione di _____,
- altro comunicato al comune di decesso ⁽¹⁵⁾.

L'affidatario sottoscrive con me il presente verbale di consegna.

⁽¹²⁾ Indicare le generalità.







⁽¹³⁾ Indicare la qualifica.

⁽¹⁴⁾ Indicare se trattasi di coniuge o, in difetto, di parente nel grado più prossimo, indicandolo (con la precisazione che l'affidamento dell'urna può avvenire, nell'ordine, ai soggetti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile.

⁽¹⁵⁾ Depennare nel caso l'ipotesi non ricorra.



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In THANOS® NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>THANOS® COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. THANOS® COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale

<p>CALAFERETRI "CORMORANO" Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--

 **argema** s.r.l.

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: www.argema.net - E-mail: info@argema.net

Attualità

I nuovi impianti di cremazione di Milano

di Antonio Soriani

Il Comune di Milano ha indetto nell'anno 2001 un appalto concorso per la realizzazione di tre nuovi impianti di cremazione salme nell'esistente edificio crematorio del Cimitero di Lambrate, impianti in grado di consentire la cremazione di feretri costituiti da cassa priva di parti in zinco, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Unitamente agli impianti tecnologici propriamente detti sono state incluse in fornitura tutte le nuove opere edili ed impiantistiche relative, nonché gli adeguamenti di locali ed impianti esistenti che sono risultati necessari alla installazione e messa in servizio delle nuove unità crematorie. I lavori hanno avuto una durata di otto mesi e sono stati terminati il 29 ottobre 2003, data dopo la quale i tre impianti sono entrati in esercizio.

La natura dell'intervento, uno dei maggiori a livello italiano ed europeo, è tale da valutarne in dettaglio le caratteristiche.

La tecnologia adottata nel caso specifico è di proprietà e di brevetto della ditta G.E.M. s.r.l. di Udine, che opera in regime di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001-2000 e che ha già realizzato diversi altri impianti di cremazione sul territorio nazionale.




Figura 1 - Crematorio di Lambrate a Milano

In sintesi l'oggetto dei lavori è consistito in:

- realizzazione di n. 3 impianti di cremazione, funzionanti a gas metano, ciascuno completo di forno con camera di combustione primaria e secondaria ed unità di depurazione fumi;



Figura 2 - Forno GEM CRM/6

- realizzazione di opere edili / impiantistiche necessarie o accessorie, anche per l'adeguamento dei locali che costituivano l'area di intervento;
- avviamento, messa a punto, prove, collaudi, formazione del personale operativo.

Ogni linea di cremazione risulta essenzialmente composta dalle seguenti macchine:

1. Sollevatore a funzionamento elettromeccanico, al fine di poter effettuare una rapida introduzione del feretro entro il forno crematorio, che riduce al minimo l'entità dell'intervento dell'operatore e garantisce nel contempo condizioni di sicurezza e protezione dal riverbero di calore.

2. Camera di cremazione in struttura monoblocco, internamente rivestita con materiali isolanti che consentono di eliminare completamente le dispersioni termiche, diminuire conseguentemente i consumi di combustibile e aumentare il comfort e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

L'apertura del portello di carico risulta completamente automatizzata a vantaggio dell'incolumità dell'operatore, che può gestire il processo a una debita distanza di sicurezza. Anche la fase trattamento ceneri avviene senza che l'operatore entri direttamente a contatto con i prodotti della cremazione, in ragione delle attrezzature fornite a corredo dell'impianto (palette sagomate, cestelli in acciaio inox, carrelli di trasporto) e delle macchine adibite a tali funzioni (polverizzatore automatico pressurizzato, banco aspirante).

Il processo si realizza tramite bruciatori che forniscono la quantità di calore strettamente necessaria all'esecuzione della cremazione. Grazie alla regolazione automatica della fiamma in base alla temperatura, si evitano antieconomici consumi di metano e quindi si garantisce una gestione ottimale dell'impianto.

I ventilatori, che forniscono la quantità di aria necessaria alla corretta esecuzione del processo, sono posizionati in un locale completamente insonorizzato e quindi non generano alcuna va-

riazione nella rumorosità riscontrabile nei locali tecnologici.

L'intero processo viene gestito tramite quadro elettrico in cui sono riunite tutte le apparecchiature di comando, regolazione e segnalazione. È prevista, inoltre, una consolle operatore, installata nel locale presidio operatore, munita di monitor e tastiere di comando telecamere per la supervisione dei processi. In ciascuna sala di caricamento, infatti, è stata installata una telecamera che consente agli operatori, direttamente dal locale presidio, di monitorare continuamente i processi di cremazione.

Il recupero energetico previsto nell'arco delle ore di funzionamento equivale sostanzialmente al consumo di metano rendendo gli impianti di cremazione autosostentanti e produttori di energia termica necessaria agli uffici asserviti posti nel Cimitero di Lambrate, sostituendo in parte il consumo di metano per il riscaldamento di tutti i locali.

3. Gli effluenti gassosi dell'impianto, in uscita dalla camera di cremazione, vengono avviati alla linea di trattamento per renderli idonei all'emissione in atmosfera. Per ottemperare alle vigenti prescrizioni normative in materia di emissioni in atmosfera, l'impianto prevede una prima sezione di depurazione costituita da una camera secondaria all'interno della quale gli effluenti gassosi stazionano a temperature elevate (>850°C) per un tempo sufficiente (>2 secondi) a consentire l'eliminazione di inquinanti quali gli ossidi di carbonio. In seguito i prodotti della combustione vengono trattati termi-

camente e quindi avviati a un sistema di abbattimento polveri costituito da filtro a tessuto.

L'emissione in atmosfera avviene tramite camino di processo avente un'altezza appositamente studiata per minimizzare le ricadute al suolo delle eventuali particelle non captate dal sistema di filtrazione.

Tutti i locali tecnologici risultano dotati di impianti di climatizzazione sia estiva che invernale, nonché

di impianto di trattamento dell'aria ambiente. In ciascun locale tecnologico è stato installato un sistema di rilevazione fughe gas.

Tutti i locali oggetto dell'intervento sono stati muniti di impianti antincendio, con pareti divisorie realizzate secondo normativa REI, con porte di comunicazione ad apertura verso l'esterno provviste di maniglione antipánico; le porte dei locali comunicanti con l'interno sono a chiusura automatica in caso di incendio.

Tabella 1 - Normativa sulle emissioni da impianti di cremazione salme: confronti internazionali

Nazioni	1 (*) Ingh.	2 (*) Germania	3 (*) Svezia	4 (*) Danimarca	5 (*) Olanda	6 (*) Francia	7 (*) Belgio	8 (*) Australia	9 (*) Hong K.
O₂ secco %	11	11	10	11	11	11	11	7	11
CO mg/Nm³	100	50	100	50 medio 500 per max 1 minuto	50	100	100	107	100
SO₂ mg/Nm³	-	-	-	-	-	200	300	-	-
NO_x mg/Nm³	-	-	-	-	-	700	400	-	-
HCl mg/Nm³	200	40	-	-	10	100	-	280	100
Polveri mg/Nm³	80	10	20 150 (**)	80	-	100	30	250	100
Mercurio ig/Nm³	-	-	Rimozione 90 %	Rimozione 90 %	-	-	-	2	200
COT mg/Nm³	20	20	-	-	-	20	-	21	20
PCDD/F ngTE/Nm³	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
T min. in camera secondaria °C	850	850	700	850	850	850	850	850	850
Tempo di Permanenza in c.p.c. sec.	2,0	-	-	1,0	1,5	-	-	1,5	2,0
% O₂ minimo in camera secondaria	6	6	6	-	6	6	6	-	6
Altezza camino m.	15	10	-	3 dal colmo	0,05 dal colmo	Regolata con apposita formula	-	-	-
Possibilità di crema- zione casse in zinco	NO	NO	-	-	NO	-	-	-	-
Monitoraggio continuo O₂ e T	SI + CO	SI + CO	-	-	-	SI	-	-	-
Autorizzazione Richiesta	SI	SI	SI	-	SI	SI	-	-	-

Fonte: Relazione del Dr. Fabrizio Giust (G.E.M. s.r.l.) presentata a Sefitdieci '02

I tre nuovi impianti di cremazione, che si affiancano ai due forni elettrici esistenti, funzionano a gas metano e rispondono alla migliore tecnologia disponibile nel rispetto della legislazione vigente sulla emissione di fumi in atmosfera. Ogni impianto assicura, una volta avviato e preriscaldato, la cremazione di una salma in circa 90 minuti, rendendo così possibile effettuare cinque cremazioni nell'arco di otto ore e dieci cremazioni in sedici ore di funzionamento.

Le operazioni di installazione, che non hanno comportato il fermo o la interruzione del servizio dei due forni esistenti, sono state effettuate nel rispetto

della normativa vigente in materia antincendio e di quella sulla sicurezza del lavoro ed emissioni in atmosfera.

Gli interventi previsti relativi alle opere civili sono stati mirati ad ottenere una uniformità impiantistica, estetica ed architettonica con le soluzioni esistenti nel rispetto delle normative vigenti in materia di Sicurezza del Lavoro, Normativa di Prevenzione Incendi, Emissioni in Atmosfera. Gli impianti consentono la possibilità di cremazioni singole con avviamento a forno freddo e cremazioni continuative con l'impianto a regime.

Gli impianti utilizzati sono in grado di ottenere i seguenti valori massimi di emissione secondo quanto richiesto dall'Autorizzazione Regionale:

- Polveri...mg/Nmc 30
- COT.....mg/Nmc 20
- CO.....mg/Nmc 100

Per gli altri parametri, vengono rispettati i limiti previsti dal D.M. 12/7/90. I riscontri analitici effettuati in fase di messa a regime degli impianti hanno rilevato valori di emissione ampiamente entro i limiti autorizzati per tutti i parametri analizzati.



Figura 3 - Sistema di caricamento feretri



IMPIANTI GEM CRM

PER LA CREMAZIONE DELLE SALME

- GEM è in grado di proporre soluzioni affidabili e vantaggiose alle richieste crescenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche di impianti per la cremazione delle salme affidabili e tecnologicamente avanzati.
- L'impianto CRM è garanzia di decoro dell'intero processo di cremazione ed assicura sicurezza ed igiene in tutte le fasi del processo, in conformità agli standard europei previsti per le emissioni in atmosfera di questa tipologia di impianti.
- L'impianto CRM, con struttura a monoblocco e processo bistadio a combustione controllata e fiamma indiretta, è indicato oltre che per un servizio continuativo anche per un utilizzo saltuario per piccole comunità, tale da minimizzare i costi di esercizio in modo sostanziale.

Via Zanussi - Z.I.U. 33100 UDINE - I

Tel. 0432 - 524374 Fax 0432 - 529977

E-mail: gem@geminc.it

www.geminc.it

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Informatica

Privacy e informatica, un difficile rapporto

di Nicola Bortolotti

Nel fervore normativo e legislativo in ambito informatico che contraddistingue il nostro paese da almeno due legislature, l'abitudine tutta italiana ai rinvii e proroghe - spesso esecrata - non sempre vien per nuocere, specie e soprattutto quando segue a serie riflessioni tecnico/normative e - nel contempo - ne impone di ulteriori. Resta censurabile il fatto che ci si ponga certi problemi - da subito evidenti - solo in prossimità delle scadenze; e rimane nodale il fatto che - sovente - le problematiche fondamentali rimangano irrisolte in attesa del pronunciamento dei giudici e costituiscano quindi una inquietante spada di Damocle per chiunque utilizzi anche solo un Personal Computer.

La proroga del DPS

Quanto avvenuto nel caso del posticipo a fine giugno del termine di presentazione del cosiddetto DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) è, a suo modo, paradigmatico. Il DPS è un documento previsto (per una più ristretta categoria di utenti) sin dal DPR 318/99, il regolamento previsto dalla ben nota legge 675/96 "sulla privacy" ed ora interamente rimpiazzato dal nuovo Testo Unico in vigore da gennaio, ossia il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella sua forma originale sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 dello scorso luglio e reperibile, tra le numerose fonti in rete, all'URL "ufficiale" del sito del garante della privacy:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=487961> con il testo completo all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132>).

A suo tempo questa rivista, nel numero 2/2000 ("Le misure di sicurezza minime per il trattamento dei

dati personali"), non lesinò perplessità e critiche anche forti all'antesignano DPR 318/99, derivanti non solo da alcune ingenuità tecniche quanto dalla loro commistione con fondamentali aspetti organizzativi e pesantissime responsabilità civili e penali, al tempo mitigate solo dal ristretto ambito applicativo del DPR.

A distanza di pochi anni, e in modo quasi bipartisan dato il cambio di legislatura, lo stesso testo con alcune modifiche, integrazioni e armonizzazioni non sostanziali viene riproposto in veste unitaria, ma il suo ambito applicativo (come ricordato nel numero 4/2003 "Innovazione tecnologica: buoni propositi e discutibili realtà") viene enormemente ampliato e abbraccia ora una cospicua schiera di aziende e professionisti prima esenti da obblighi che non fossero realmente minimali. Nel caso del DPS, ad esempio, il Garante sintetizza al punto 2.2 del parere del 22 Marzo: "In base al nuovo Codice, la misura minima del DPS deve essere ora adottata dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici, attraverso l'organo, ufficio o persona fisica a ciò legittimata in base all'ordinamento aziendale o della pubblica amministrazione interessata (art. 34, comma 1, lett. g), del Codice; regola 19 dell'Allegato B). Come accennato, *il DPS deve essere redatto da alcuni soggetti che non vi erano precedentemente tenuti (ad esempio, da chi trattava dati sensibili o giudiziari, ma con elaboratori non accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico)*. Inoltre, a differenza del passato, la categoria dei dati giudiziari è oggi rappresentata anche da altri dati personali, riferiti ad esempio a provvedimenti giudiziari non definitivi o alla semplice qualità di imputato o indagato (v. art. 4 del Codice)."

Timori non concretizzati

I timori manifestati al tempo del DPR 318/99 non si sono ancora concretizzati: non c'è stata dunque nessuna clamorosa sentenza (o anche solo indagine - essendo l'attività in ambito informatico della Polizia Postale prevalentemente orientata al contrasto alla pedopornografia) che sia finita sulle prime pagine dei giornali (dato l'ambito applicativo assai ristretto del DPR precedente) e questo è stato paradossalmente un male perché non ha messo in luce l'ambiguità, sotto il puro profilo del "diritto", di cui sono permeate le disposizioni di legge che *si rifanno a certezze tecniche che in ambito informatico non possono esistere*.

Per quanto concerne la riproposizione ampliata, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sorprende che una tale e onerosa messe di nuovi adempimenti - soprattutto burocratico-organizzativi più che strettamente informatici - potesse essere assorbito silenziosamente da aziende e professionisti. Al limite dello scadere del tempo massimo, ecco dunque arrivare in extremis richieste di chiarimenti (ad esempio quelle presentate dall'autorevole fondazione Luca Pacioli - si veda al proposito la circolare numero 10 all'indirizzo:

<http://www.fondazioneelucapacioli.it/approfondimenti/circulari/default.asp>) e la proroga della presentazione del DPS (il comunicato stampa, in sintesi, all'indirizzo:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=772126>; il parere esteso all'URL:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=771307>). Ma i nodi principali - stranamente - non sono stati toccati da organizzazioni, associazioni e ordini di categoria; rimanendo irrisolti, è dunque opportuno ricordarli.

Misure minime (ma non così minime) e pene massime

Da un punto di vista strettamente tecnico l'allegato B (ossia il "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" contenuto nel Testo Unico, al link:

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=488497>) e che contiene l'obbligo di redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza) non è che un compendio di alcune regole ben note - e che comunque non sollevano da eventuali ulteriori responsabilità - alle quali si deve attenere un qualsiasi amministratore di sistema (ma comunque assai pesanti in piccole realtà lavorative): backup periodico e sistematico dei dati, protezione mediante opportuni software - come antivirus e firewall - costantemente aggiornati, controllo degli accessi e così via.

Nel contempo si sofferma però su alcuni dettagli prescrittivi (alcuni dei quali discutibili) che possono creare non pochi grattacapi in sede di perizia e in un'aula di tribunale. Alcuni esempi: come può il titolare assicurare che sia soddisfatto il requisito evidenziato in corsivo? "5. (...) essa [la parola chiave, la password] *non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato* ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi (...)"; quali possono essere gli "idonei strumenti" di cui al punto 16 ("16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.") se è ben noto che vengono costantemente scoperti e non sempre corretti bug e vulnerabilità in antivirus e firewall tali da renderli di fatto inadeguati? Aggiungendo il fatto che "cadenza almeno semestrale", con virus che si propagano nel giro di poche ore, è ormai puntualizzazione risibile e comunque fuorviante.

Un capoverso che sembra dedicato all'obbligo di attivare servizi invasivi del tipo "windowsupdate" è il seguente: "17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale."

In pratica c'è l'obbligo di dotarsi di un collegamento ad Internet veloce (visto che le patches di protezione possono essere di decine di megabyte), di scaricare aggiornamenti che a volte peggiorano la situazione o non sono affatto indispensabili a fini di sicurezza (come ad esempio certi service packs) per poi - alla prova dei fatti, in tribunale - *dover dimostrare l'indimostrabile*, perché le vulnerabilità sono tante e tali da rendere un dibattito tra Consulenti Tecnici d'Ufficio (del giudice) e di parte pressoché inestricabile e *sempre indecidibile*.

Se poi - come accade - il produttore di software decretasse "morto" il suo prodotto, non fornendo dunque più siffatti aggiornamenti, cosa succederebbe dal punto di vista legale? Ne sarebbe vietato l'utilizzo pur disponendo di una licenza illimitata nel tempo?

Il vero problema è la responsabilità

Con questo limitatissimo esempio non si vuole certo mettere in dubbio l'importanza di trattare gli strumenti informatici con meno pericolosa disinvoltura rispetto alle proprie abitudini.

Ma - parimenti - non si può sottacere la voragine di incertezza aperta da tali obblighi, laddove nessun tecnico competente potrà mai certificare in un'aula di tribunale che sia stato fatto *tutto* il possibile per prevenire abusi, semplicemente perché la complessità degli strumenti informatici li rende non testabili e, dunque, dal comportamento imprevedibile in una miriade di casi possibili. Anche il poter contare su strumenti software dal codice aperto (Open Source), ossia analizzabile da parte di chiunque, non risolve il problema dal punto di vista probatorio.

I più diffusi sistemi operativi, poi, sono sostanzialmente non conformi alle richieste dell'allegato B, in certi casi addirittura per scelta del produttore che apre appositamente (e all'insaputa dell'utente) notevoli varchi di sicurezza per fini non sempre chiari. E vale quindi la giusta domanda (alla quale non viene peraltro data risposta, proprio per quanto concerne questo punto nodale) posta da un anonimo lettore all'autorevole testata specializzata Interlex (<http://www.interlex.it/675/mscontinua.htm>) con riferimento alla licenza d'uso di alcuni prodotti Microsoft: "Mi chiedo: il mio avvocato, il mio medico, il mio commercialista, può nel suo computer con sistema operativo Windows XP (o con Windows 2000 con SP2 che ha la stessa licenza) tenere i dati che riguardano me ed altri suoi clienti e averlo nello stesso tempo collegato alla rete? Lo stesso vale per qualsiasi computer della PA, dove sono custoditi i miei dati. Da un lato deve essere protetto da password e dall'altro si lascia la porta aperta per Microsoft."

L'informatica andrebbe abolita!

Con un'interpretazione letterale del Decreto Legislativo (come già del DPR del '99 che lo precedeva), gli strumenti informatici *non* andrebbero utilizzati per gestire dati personali, soprattutto se sensibili e/o giudiziari.

L'affermazione è ovviamente provocatoria, paradossale e inattuabile, ma così è. Perché *nessun* esperto di sicurezza può onestamente ritenere di avere *blindato* un sistema. Perché nessun "soggetto esterno" (al quale - singolarmente - non è richiesto nessun requisito come un'abilitazione o un'iscrizione a un apposito albo, il che la dice lunga - e basta un semplice confronto con la vetusta 46/90 sugli impianti elettrici - sulla sensibilità solo epidermica all'informatica del legislatore...) potrà attestare la *totale* conformità richiesta al punto 25 dell'allegato B: "25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta

dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico."

E quale assicurazione (e in cambio di quale premio) coprirà una responsabilità civile come quella prevista dall'articolo 2050 del codice civile, con inversione dell'onere della prova? ("Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.").

Il Garante rimarca

Le possibile e pesantissime conseguenze sono state ribadite e rimarcate anche nel citato parere del Garante del 22 Marzo, del quale è opportuno citare una significativa parte:

"In particolare è stato confermato il principio (evidenziato con maggiore chiarezza dalle nuove disposizioni) secondo cui *le 'misure minime', di importanza tale da indurre il legislatore a prevedere anche una sanzione penale, sono solo una parte degli accorgimenti obbligatori in materia di sicurezza* (art. 33 del Codice). In materia, come già previsto dalla legge n. 675/1996, si distinguono due distinti obblighi:

a) l'obbligo più generale di ridurre al minimo determinati rischi.

Occorre custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento per contenere nella misura più ampia possibile il rischio che i dati siano distrutti, dispersi anche accidentalmente, conoscibili fuori dei casi consentiti o altrimenti trattati in modo illecito.

Resta in vigore, *oltre alle cosiddette 'misure minime', l'obbligo di adottare ogni altra misura di sicurezza idonea a fronteggiare le predette evenienze*, avuto riguardo alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento, di cui si devono valutare comunque i rischi (art. 31).

Come in passato, *l'inosservanza di questo obbligo rende il trattamento illecito anche se non si determina un danno per gli interessati*; viola inoltre i loro diritti, compreso il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali che può essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento (artt. 1 e 7, comma 3, del Codice), *ed espone a responsabilità civile per danno anche non patrimoniale qualora, davanti al giudice ordinario, non si dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (artt. 15 e 152 del Codice)*;

b) *nell'ambito del predetto obbligo più generale, il dovere di adottare in ogni caso le 'misure minime'.* Nel quadro degli accorgimenti più ampi da adottare per effetto dell'obbligo ora richiamato, occorre assicurare comunque un livello minimo di protezione dei dati personali.

Pertanto, in aggiunta alle conseguenze appena ricordate, *il Codice conferma l'impianto secondo il quale l'omessa adozione di alcune misure indispensabili ('minime'), le cui modalità sono specificate tassativamente nell'Allegato B) del Codice, costituisce anche reato (art. 169 del Codice, che prevede l'arresto sino a due anni o l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro, e l'eventuale 'ravvedimento operoso' di chi adempie puntualmente alle prescrizioni impartite dal Garante una volta accertato il reato ed effettua un pagamento in sede amministrativa, ottenendo così l'estinzione del reato).*"

Nessuno può dirsi sollevato dagli obblighi

E per chi si sentisse a priori "al sicuro", non trattando dati sensibili e/o giudiziari, valga la sibillina nota conclusiva che conclude la ricordata circolare numero 10 della Fondazione Luca Pacioli: "Diverso il discorso per quanto riguarda le professioni economico-contabili. Non sembra infatti possa ravvisarsi in questa area il trattamento di dati sensibili o giudiziari. Per quanto attiene la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, infatti, non sembra sia contemplato alcun trattamento di dati sensibili, neanche in relazione alle spese sanitarie per le quali è possibile risalire unicamente agli importi e non allo stato di salute del contribuente. Pertanto, a nostro avviso, i ragionieri e i dottori commercialisti non dovrebbero essere tenuti alla redazione del documento. *Nonostante questa indicazione di massima, consigliamo comunque la predisposizione di un documento costruito secondo lo schema del DPS a supporto della predisposizione delle altre misure di sicurezza che comunque dovranno essere adottate (si veda in merito la Circolare n. 9 del 19 marzo 2004).*"

Ma ci sono anche buone notizie

Mentre l'inquietante spada di Damocle chiamata "tutela della privacy" rimane appesa sul capo di chiunque utilizzi strumenti informatici, l'iperattività del ministro Stanca (<http://www.innovazione.gov.it>) continua a dare buoni frutti.

Nel numero 2/2003 ("Gioie e dolori della posta elettronica") si era dato risalto alla pubblicazione

sul sito del CNIPA (l'organismo ufficiale che prosegue l'attività dell'AIPA) delle già mature "Linee guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante Posta Elettronica Certificata" e relativo allegato tecnico.

A distanza di un anno, alla "e-mail raccomandata" - ossia alla PEC - è giunto l'imprimatur definitivo del Consiglio dei Ministri come si può leggere nella nota pubblicata sul sito <http://www.cnipa.gov.it> e che fornisce il quadro della situazione: "Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 25.03.2004 ha approvato in via preliminare uno schema di decreto presidenziale, su proposta del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, che intende disciplinare le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) non solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche tra privati cittadini. Il provvedimento adottato pone in rilievo i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici: l'invio e la ricezione. 'Certificare' queste due fasi significa che il mittente riceve dal proprio gestore di posta una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Il decreto stabilisce inoltre che nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte venga conservata per 24 mesi in un apposito registro informatico custodito dai gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute. Viene anche istituito un elenco ufficiale dei gestori di PEC presso il CNIPA, al quale sono assegnati compiti di vigilanza e controllo sull'attività degli iscritti."

Via libera definitivo, dunque, ad un servizio che ha ottime probabilità di diventare il più utilizzato nella rete negli anni a venire.

Un altro significativo passo avanti è stato fatto nell'archiviazione ottica con la deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (sempre reperibile sul sito) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9/3/2004 e inerente "Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali" in sostituzione della deliberazione AIPA n. 42/2001, argomento sul quale si ritornerà nei prossimi numeri.

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a.)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Invi il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero **abbonarmi** alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
○ al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTA' _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzie di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione a Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, tel. 0541/626752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una X la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Cultura

Cimiteri e Sacrari Militari della Prima Guerra Mondiale: Redipuglia

di Laura Bertolaccini (*)

Alla fine della prima guerra mondiale i territori italiani di confine apparivano come grandi e diffusi sepolcreti.

Nel muoversi lungo le linee dei fronti, lungo l'Isonzo, il Piave, sul Carso, sulle montagne della Carnia o del Cadore, le truppe italiane e austro-ungariche si erano lasciate alle spalle migliaia di morti⁽¹⁾.

I corpi dei soldati caduti in battaglia già durante le fasi dei conflitti erano stati inumati in scarni sepolcreti posti nelle retrovie degli schieramenti.

Cessati gli scontri, emergeva il problema di dare una degna sepoltura a quei corpi che, nella fretta e nella precarietà della guerra, ammassati in semplici fosse. Il 29 ottobre 1922 Vittorio Emanuele III emanava il Regio decreto n. 1386 con il quale venivano dichiarati "monumentali", e quindi consacrati perennemente al rispetto e alla commemorazione dei caduti della prima guerra mondiale, quei luoghi che furono teatro delle più feroci battaglie durante le quali erano deceduti tanti soldati italiani e stranieri. Quale prima conseguenza di tale norma si pose inizio alla costruzione di alcuni sacrari militari: Monte Grappa, Pasubio, San Michele, e tanti altri luoghi tristemente noti per essere stati al centro di terribili contrasti.

Sul colle S. Elia, situato sul versante occidentale del Monte Sei Busi, cima duramente contesa perché, malgrado la sua altezza relativa (soltanto 117 m), costituiva un ottimo baluardo difensivo e offriva dalla sua sommità la possibilità di avere un campo di osservazione estremamente ampio sul tavolato carsico, il 24 maggio 1923, alla presenza del duca d'Aosta, veniva inaugurato il "Cimitero dei Trentamila Invitti", così denominato perché i circa 30.000 corpi che vi erano deposti appartenevano

per lo più ai soldati della cosiddetta "Invitta" Terza Armata che proprio su quei monti aveva strenuamente difeso il territorio italiano dai tenaci attacchi nemici anche durante le tragiche giornate della ritirata al Piave.

Nel "Cimitero dei Trentamila Invitti" le sepolture erano disposte lungo gironi concentrici, a cingere il profilo del colle. Semplici cumuli di pietre, sormontati da rozze croci di legno e ferro, ricavate con i tronconi dei paletti di reticolato recuperati dai campi di battaglia, distinguevano le singole tombe. Tutto intorno i simboli della guerra, vecchie armi arrugginite, tratti di filo spinato, elmetti, gavette, identificati da lapidi sulle quali erano state trascritte poetiche epigrafi ad esaltare le vicende belliche, il valore dei combattenti ma anche gli aspetti della



Figura 1 - Sacrario militare di Redipuglia, veduta dal piazzale d'ingresso

terribile quotidianità del fronte.

Sulla sommità del colle si elevava la cappella votiva sormontata da croci e da un faro che emanava una luce tricolore.

Per la natura particolarmente vulnerabile degli elementi in legno e in ferro, soggetti in ragione delle pesanti aggressioni atmosferiche ad un progressivo

(1) Sono sepolti sul territorio italiano, in sacrari militari o in riquadri contenuti all'interno dei recinti cimiteriali, 538.138 salme di soldati italiani (noti e ignoti) e 160.950 corpi di soldati stranieri di diverse nazionalità caduti durante il primo conflitto mondiale. [dati Ministero della Difesa]

deterioramento, ben presto il “Cimitero dei Trentamila Invitti” venne a trovarsi in un grave, penoso, stato di degrado.

Si decise allora di provvedere alla realizzazione di un grande sacrario monumentale in grado di conservare non soltanto le spoglie dei sepolti nel cimitero sul colle S. Elia, ma anche i corpi raccolti in altri sepolcreti di guerra posti nelle vicinanze.

Nel 1938, di fronte al “Cimitero dei Trentamila Invitti”, viene realizzato il sacrario monumentale di Redipuglia⁽²⁾.

Il progetto è affidato all'architetto Giovanni Greppi, autore anche del sacrario del Monte Grappa⁽³⁾, con opere scultoree di

Giannino Castiglioni.

Ispirato all'idea di un grande e ordinato schieramento militare, disposto sul campo di battaglia con in testa i propri comandanti, il sacrario si compone di una gigantesca scalea di 22 gradoni che si adagia dolcemente sul profilo collinare.

Qui sono contenuti i resti di 100.187 soldati, di cui 39.857 noti⁽⁴⁾.

Sulle alzate dei gradoni (ciascuno largo 12 metri e alto 2,50) sono disposte le urne contenenti i resti di quei soldati di cui è stato possibile ricostruire l'identità: i sacelli sono richiusi con lastre di bronzo che portano incisi il nome, il grado, le ricompense al valor militare⁽⁵⁾. Tutti i gradoni sono coronati da un architrave marmoreo sul quale è riportata in rilievo la scritta “Presente”, ripetuta costantemente lungo il suo intero sviluppo⁽⁶⁾. La disposizione



Figura 2 - Veduta della sepoltura del comandante della Terza Armata, duca d'Aosta

delle sepolture segue un rigoroso ordine alfabetico e una disposizione bustrofedica, dal basso verso l'alto.

A singoli gradoni si accede percorrendo due scalinate poste nelle parti laterali.

Al centro della scalea è stata posta una lapide con scolpita una epigrafe, dettata dallo stesso comandante duca d'Aosta, a sottolineare il profondo significato di questo sacrario: “O morti gloriosi d'Italia da questo Cimitero degli Invitti che è sintesi immortale dei sacrifici e della gloria della Patria emana una luce come di baleno che sarà il faro d'Italia”.

Sulla sommità di questo colle di marmo, ai lati della

cappella votiva, sono disposte due grandi tombe comuni, richiuse con grandi lapidi bronzee, contenenti i resti dei 60.330 soldati ignoti e i sacelli di 72 marinai e 56 guardie di finanza identificati.

Tre imponenti croci di bronzo sormontano l'ingresso alla cappella votiva, una piccola aula dedicata al raccogli-

mento e alla preghiera, interamente rivestita in marmo nero lucido con un soffitto voltato eseguito in tessere di mosaico dorato su quale si staglia una grande croce metallica luminosa. Alle spalle dell'altare la significativa “Deposizione” in bronzo, opera di Castiglioni; ai lati della piccola cappella una “Via Crucis” in bronzo dorato, anch'essa opera dello scultore milanese.

Nella parte retrostante la cappella votiva sono state ricavate alcune sale dove sono conservati alcuni oggetti appartenenti ai soldati italiani e austro-ungarici recuperati dai sepolcreti militari o dai campi di battaglia.

Lo sviluppo ascensionale di questo sacrario, e le tre croci poste sulla sommità del colle, chiaramente alludono al significato mistico della redenzione.

Alla base della monumentale scalea si eleva un imponente monolito di marmo rosso della Val Camonica: è la tomba del duca d'Aosta, comandante della

rola “presente” realizzata con lettere luminose. La particolare atmosfera, il coinvolgimento mistico che ne derivava, colpirono molto favorevolmente coloro che visitarono l'esposizione: è lecito supporre che Giovanni Greppi fosse tra quei visitatori e che le suggestioni di quel sacrario abbiano informato anche questa sua composizione.

⁽²⁾ Redipuglia si trova a pochi chilometri dal confine sloveno, in provincia di Gorizia. Il suo nome in lingua slava è “sredij polije” che letteralmente significa “terra di mezzo”.

⁽³⁾ Greppi realizza il sacrario del Monte Grappa nel 1935. Cfr. L. Bertolaccini, *Cimiteri e Sacrari Militari della Prima Guerra Mondiale: Monte Grappa*, “I Servizi Funerari”, n. 1, anno III, gennaio-marzo 2004, pp. 66-70.

⁽⁴⁾ Dati Ministero della Difesa.

⁽⁵⁾ Tra i soldati, al centro del primo gradone è presente anche la tomba della crocerossina Margherita Parodi.

⁽⁶⁾ La ripetizione ossessiva di questa scritta richiama alla memoria la composizione del “Sacrario dei martiri” – realizzato da Adalberto Libera nel 1932 in occasione della Mostra della rivoluzione fascista che si tenne a Roma presso le sale del palazzo delle Esposizioni – un sacello in forma circolare, altamente poetico, lungo le cui pareti si ripeteva senza interruzioni la pa-

“Invitta” Terza Armata, deceduto a Torino nel 1931 e qui sepolto per sua espressa volontà: “Desidero che la mia tomba sia, se possibile, nel cimitero di Redipuglia in mezzo agli eroi della Terza Armata. Sarò con essi, vigile e sicura scolta alle frontiere d’Italia, al cospetto di quel Carso che vide epiche gesta ed innumeri sacrifici, vicino a quel mare che accolse le salme dei marinai d’Italia”. Queste parole, scritte nel testamento spirituale del duca d’Aosta, sono state poi incise sul basamento che sostiene il grande cubo di marmo rosso. Dietro la tomba del comandante della “Invitta”, cinque prismi di granito, i sacelli dei suoi generali caduti in combattimento.

Ai piedi del sacrario si apre un ampio piazzale in leggero declivio. Al centro di questo spazio si sviluppa la “Via Eroica” lastricata in pietra del Carso, opera dello scultore Castiglioni: 38 lapidi in bronzo sono posizionate ai suoi lati: su ognuna di esse sono stati incisi a rilievo i nomi delle località in cui si tennero i più sanguinosi conflitti della guerra sul Carso.

L’ingresso al sacrario è preceduto da un ponte che



Figura 3 - Veduta delle sepolture sui gradoni; particolare della scritta “Presente” posta sulla trabeazione in marmo

scavalca la linea ferroviaria. La recinzione vera e propria del sacrario monumentale è costituita da una serie di cippi in pietra che collegano tra loro parti della catena dell’ancora che appartenne alla torpedinera “Grado”.

Come monito ai visitatori sono state poste due lapidi ai lati dell’ingresso e dell’uscita del monumento, sulle quali sono state incise alcune epigrafi che si trovavano nel vecchio “Cimitero dei Trentamila Invitti” sul colle S. Elia: “Non curiosità di vedere / ma proposito di ispirarvi / vi conduca” e “O viventi che uscite / se non vi sentite più sereno / e più gagliardo l’animo / voi sarete qui venuti invano”.

Nel pianoro a monte, dietro l’ultimo gardone del sacrario, è stato realizzato un osservatorio, un torrione in pietra del Carso sul cui parapetto sono scolpite delle frecce che indicano i principali campi di battaglia: Monte Nero, Monte Sabotino, Monte Santo, Monte S. Michele, Dosso Faiti, Hermanda, Monfalcone. Al centro della terrazza circolare è stato posto un bassorilievo in bronzo raffigurante le zone della battaglia e le linee di attacco e di difesa italiane e austro-ungariche alla data del 24 ottobre 1917, ovvero prima della nota ritirata di Caporetto.

Dismesso il primo “Cimitero dei Trentamila Invitti” e traslate le salme nel sacrario di Redipuglia, il vecchio sepolcreto posto sul colle S. Elia è stato trasformato in un Parco della Rimembranza. Tra alti cipressi, siepi e morbidi declivii sono state riportate alla luce alcune opere di ingegneria militare, camminamenti, caverne, trincee, postazioni per mitragliatrici, che testimoniano come fosse organizzato l’apparato difensivo del colle.

Un viale gradonato conduce ora alla sommità del colle. Qui si eleva un monumento funerario eretto in memoria dei caduti di tutte le guerre: sulla cima di un tumulo a forma di piramide tronca, è stato posto un frammento di una antica colonna romana proveniente dagli scavi di Aquileia. Questo pianoro costituisce un punto di osservazione dal quale si domina l’intera vallata e le pendici del Carso, luogo di violenti combattimenti.

Lungo il viale circondato di cipressi sono stati in seguito posti dei cippi piramidali realizzati con pietre del Carso e recanti le riproduzioni in bronzo di oggetti e simboli propri dei soldati della prima guerra mondiale, così come sono state riproposte alcune tra le più significative epigrafi che accompagnavano il “Cimitero dei Trentamila Invitti” sul colle S. Elia.

(*) Architetto, dottore di ricerca in “Storia della città”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Recensione

Le lapidi ebraiche nella colonna di Borso d'Este a Ferrara

Paolo Ravenna, Gabriele Corbo Editore, Febbraio 2003, pag. 85, € 23.00

di Andrea Poggiali (*)

Se vi capitasse di passare da Ferrara, non importa per turismo o per lavoro, avreste certo l'occasione di visitare la piazza della Cattedrale.

Ponetevi con le spalle rivolte alla facciata della Cattedrale: di fronte a voi, ai lati di una volta che immette nel cortile municipale, ci sono due colonne sormontate da statue bronzee.

Inutile cercare targhe o cartelli informativi, non ce ne sono. Sulle guide di Ferrara viene sinteticamente menzionato che la colonna di sinistra regge la statua di Borso d'Este, primo duca di Ferrara, mentre l'altra è dedicata al duca Niccolò III.

Nelle città ricche di opere d'arte è comprensibile che ad alcuni monumenti venga riservata una attenzione ridotta. Per la colonna di Borso d'Este si dovrebbe invece fare un'eccezione, dato che non è solo un'opera d'arte, ma è anche un monumento funebre, indissolubilmente legato alla storia della comunità ebraica di Ferrara. Un ricordo doloroso, che rischiava di perdersi, e che è stato salvato da Paolo Ravenna, con il suo "Le lapidi ebraiche nella colonna di Borso d'Este a Ferrara".


Il libro prende l'avvio dal ritrovamento casuale di una vecchia busta, con dentro le foto di lapidi mar-

moree recanti iscrizioni in ebraico: non ci sono appunti, ma sulla busta c'è una scritta, "foto lapidi del cimitero (data dal Comune)". Indicazione vaga, sufficiente comunque per orientare l'autore sulla strada giusta e per individuare la provenienza delle foto: si tratta di quelle scattate durante la ristrutturazione della colonna di Borso d'Este nel 1960.

Andiamo con ordine, e facciamo un ulteriore passo indietro nel tempo.

La colonna viene eretta agli inizi del Cinquecento, quando Ferrara è sotto il dominio degli Estensi, una dinastia illustre che ha trasformato la città in un capolavoro di architettura e di urbanistica, e che ha offerto ospitalità ad una folta comunità ebraica esule dalla penisola iberica. Nel 1598 Ferrara passa sotto il dominio pontificio: è sotto questo governo che le vicende della colonna e quelle della comunità ebraica purtroppo si incrociano. Il 23 dicembre 1716 un incendio apre

profonde spaccature nel basamento, rendendo indispensabile un rinforzo della struttura. Malgrado non manchi certo il materiale, si ricorre a lapidi di marmo tratte dal cimitero ebraico: opportunamente arrotondate, vengono sovrapposte alternandole a strati di mattoni, conferendo alla colonna quelle splendi-



de venature rosate che ancora oggi si ammirano. La decisione va ricondotta al clima di antisemitismo dell'epoca. L'Inquisizione ritiene che le lapidi, con relative epigrafi, siano confacenti solo alle sepolture cristiane: agli ebrei non deve essere consentita l'esaltazione delle virtù dei propri defunti. La gravità dell'oltraggio si misura meglio considerando che, nella religione ebraica, il sepolcro è inviolabile. Il rafforzamento operato nel Millesettecento consente alla struttura di arrivare indenne fin quasi ai nostri giorni, superando anche le traversie del periodo napoleonico, in cui i simboli del potere nobiliare sembrano un bersaglio obbligato: per fortuna, la furia dei francesi risparmia la colonna e si indirizza direttamente sulla statua di Borso d'Este, che viene abbattuta insieme a quella del già citato Niccolò III (saranno rimpiazzate solo nel 1927).

Quanto non fanno i bonapartisti lo fa il traffico veicolare: nel 1960, i danni da vibrazioni sono tali da compromettere la statica, imponendo quindi un nuovo restauro.

Schematicamente, le fasi dell'operazione sono il puntellamento, il sezionamento in più strati ed il successivo rimontaggio con inserimento di un pilastro centrale di sostegno. È proprio durante il sezionamento che tornano alla luce le lapidi ebraiche, ma solo per il breve tempo occorrente a fotografarle: il restauro si conclude infatti con la saldatura definitiva degli strati di marmo e mattoni. Viene inespugnabilmente trascurata l'offerta della comunità ebraica di sostituire a proprie spese il materiale lapideo. Forse, viene sottovalutata l'importanza della conservazione di ogni memoria appartenente ad una

comunità che appena una generazione prima ha rischiato l'estinzione. Va segnalato che alcuni dei nomi incisi, quali Finzi e Levi, sono presenti anche sulla lapide collocata in via Mazzini, all'altezza del numero civico 95, commemorante gli ebrei ferraresi sterminati dai nazisti: è appena ad un centinaio di metri dalla piazza della Cattedrale, si può raggiungere con facilità. Vi consiglio di visitarla.

Dopo questo riassunto sulle vicende del monumento, alcune osservazioni sul libro.

La veste grafica è pregevole (come del resto in tutti i libri pubblicati da Corbo, anziano editore ferrarese che conserva una passione immutata per le opere di qualità). Lo stile dell'autore è asciutto, essenziale. Paolo Ravenna espone i fatti nella loro nudità, senza commenti: nel libro non si trovano nemmeno parole di condanna per la profanazione delle tombe ebraiche. In un contesto così scarno, le brevi annotazioni sull'antisemitismo nella Ferrara del 1700 risaltano con più forza: quella di pesare le parole è una scelta precisa.

() Dirigente medico I livello, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

3

Luglio-Settembre

2004

Anno 3

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***DPS: altro incumbente per la privacy***
- ***Trasporti internazionali di salme, ceneri e resti***
- ***A.C. 4144: gli emendamenti in Commissione Affari Sociali***
- ***Morte e prelievo di organi***
- ***Mortalità e onde di calore***

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Massimo Cavallotti, Antonio Dieni,
Raffaella Marsella, Andrea Poggiali,
Sereno Scolaro, Giorgio Stragliotto,
Manuela Tartari**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:

25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per
inoltro con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:

78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltro con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo
anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta
dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del perio-
dico non pervenuti possono essere richiesti
dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del
numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 18/06/2004.

INDICE**Editoriale****L'azienda municipalizzata: un'araba fenice.....2**
*di Daniele Fogli***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero.....4**
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e Lettere8**
*a cura di Daniele Fogli***Non è reato recedere dalla concessione di trasporto funebre12**
*di Sereno Scolaro***Rassegna di letteratura: "Danno da lutto: danno non biologico?
Su alcuni particolari aspetti ove è dominante il dolore"19**
*di Andrea Poggiali***Attualità****Trasporto di salme, ceneri e resti tra Stati.....20**
*di Giovanni Maria Airoidi***Storie di ordinaria burocrazia. Esempi di applicazioni sfavorevoli
delle norme di polizia mortuaria.....27**
*di Andrea Poggiali***Documentazione****ITALIA: Cremazioni di cadaveri eseguite nei crematori in funzio-
ne (anni 2001-2003)30**
*Fonte Federgasacqua Servizi Funerari (SEFIT)***Procedure per trasporto di resti mortali.....31**
*Circolare Sefit n. 5273 del 13 aprile 2004***Mortalità connessa con onde di calore34**
*Circolare Sefit n. 5311 del 31 maggio 2004***A.C. 4144 "Disciplina delle attività nel settore funerario"42**
*Testo del D.D.L. come presentato e, a fronte, come risultante da
votazione del 19 maggio 2004 in Commissione Affari Sociali della
Camera, Sede referente***Relazione sull'adozione di misure riguardanti il rimpatrio delle
salme.....52**
*Relatore: Michael Cashman (Parlamento Europeo)***Attualità****I morti sono veramente morti quando preleviamo i loro or-
gani?56**
*di Paolo Becchi***Informatica****Quando il Garante è in ritardo63**
*di Nicola Bortolotti***Cultura****Cimiteri e Sacrali Militari della Prima Guerra Mondiale: Pocol,
Pian di Salesei, Timau.....67**
*di Laura Bertolaccini***Recensione****Il mistero del capitale.....71**
di Andrea Poggiali

Editoriale

L'azienda municipalizzata: un'araba fenice

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Per anni si è assistito in Italia al dibattito sulla riforma dei servizi pubblici locali.

La Legge Giolitti (1903) aveva retto per quasi l'intero secolo XX, con i Comuni che fruivano essenzialmente di tre strumenti gestionali:

l'economia diretta, l'azienda municipalizzata (nella forma municipale o consortile), la concessione a terzi.

Quando venne approvata la Legge 142/90, si introdusse la gestione a mezzo di società di capitali partecipata.

Spinta da esigenze di liberalizzazione per taluni, di privatizzazione per altri, ma in realtà per far cassa e per rendere più snella la gestione, la SPA pubblica cominciò a soppiantare la vecchia azienda municipalizzata.

La ricetta era semplice: il Comune valorizzava i suoi assets e poteva trarre benefici o in termini di cessione delle quote o in termini di dividendi, specie quando la gestione era mista con privati.

A ben vedere quel che avvenne fu un processo di esternalizzazione, che negli ultimi anni si tradusse anche in una tendenza all'accrescimento dimensionale del bacino di utenza.

La strada maestra per le esternalizzazioni, voluta anche dalla UE, era e resta l'affidamento a mezzo gara.

Rispetto a questa norma generale sussiste la possibilità di affidamento diretto (senza gara) solo in uno dei casi seguenti:

- a) il servizio è senza rilevanza economica;*
- b) la società possiede particolari caratteristiche nei rapporti con l'ente locale (società in house);*
- c) la società è mista e la gara è fatta per la scelta del socio privato.*

Questi criteri di scelta del contraente vennero codificati con l'art. 14 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003 n. 326, nuovamente modificato l'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sugli enti locali) concernente la disciplina dei servizi pubblici.

Solo per dovere di cronaca rammento che la tormentata materia dell'affidamento del servizio pubblico locale era già stata modificata con l'art. 35 della Legge 20 dicembre 2001, n. 448.

Oggi è quindi pienamente legittimo l'affidamento del servizio "a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano" (cosiddetta società in house).

Ora sorge il problema di cosa si intende con tale espressione.

Dapprima il Consiglio di Stato si era espresso nel senso di ritenere che fosse sufficiente il possesso del 100% delle quote societarie da parte di Ente Locale per considerare la società partecipata come in house.

Invece, a distanza di pochissimi mesi, il Consiglio di Stato (Sez. V 22/4/04, n. 2316) ritorna sull'argomento per rimettere la questione alla Corte di giustizia della Comunità Europea, ai sensi dell'art. 234 del Trattato istitutivo, ai fini della pronuncia pregiudiziale sul come intendere il controllo sulla società totalitaria analogo a quello sui propri servizi.

Ricordo che in una nota diretta al Governo italiano (del 26 giugno 2002) la Commissione della UE si era espressa nel senso che il rapporto che si doveva instaurare da parte del Comune doveva consentire un "assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, e che riguardasse l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo".

Chi non ne ha memoria, si vada a leggere gli articoli 22 e 23 della Legge 142/90, il D.P.R. 902/1986 (regolamento delle aziende municipalizzate) e le norme successive che hanno introdotto il contenuto degli atti fondamentali per tali aziende, e potrà trovare la risposta alla quasi totalità di questi interrogativi.

La vecchia azienda municipalizzata possedeva intrinsecamente tutti gli elementi della società in house.

Fatta morire per legge, risorge dalle sue ceneri.

Uno strumento che diventa determinante per attuare la esternalizzazione della gestione dei cimiteri, alla luce della riforma del settore funerario, in A.C. 4144.

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

SEFITDIECI '04 a Milano

SEFIT-Federgasacqua ha deciso di anticipare lo svolgimento di Sefitdieci, il tradizionale appuntamento di approfondimento di temi concernenti il settore funebre e cimiteriale che si svolge alla fine di ogni anno.

L'incontro, organizzato con il patrocinio del Comune di Milano, si è svolto nel capoluogo lombardo la giornata di giovedì 24 giugno 2003 presso Sala delle 8 Colonne del Palazzo Reale.

SEFIT ha organizzato questo forum in vista della discussione sull'A.C. 4144 "Disciplina delle attività del settore funerario" alla Camera e delle azioni normative di diverse Regioni in materia, pensandolo come strumento per confrontare le diverse filosofie di intervento, capire il quadro evolutivo e per quanto possibile consegnare ai legislatori le riflessioni che provengono dagli operatori del settore.

In Italia superate le 40.000 cremazioni annue

Le cremazioni effettuate in Italia nel corso del 2003 sono aumentate circa dell'11% rispetto a quelle relative all'anno precedente, superando la soglia delle 40.000 unità: nel totale si registrano 42.909 cremazioni (+4.218 rispetto al 2002).

Come per gli anni precedenti il ricorso alla cremazione aumenta soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro.

Rispetto al totale delle sepolture la cremazione incide ora per il 7,6% (calcolato su una mortalità italiana stimata nel 2003 di 562.000 unità), anche se al Nord l'incidenza è vicina all'11%. Nelle grandi città dotate di crematorio non è infrequente che si superi il 25%.

Milano, Roma, Torino e Genova sono le città col maggior numero di cremazioni effettuate, rispettivamente con 4.591, 4.462, 3.470, 3.453. è doveroso chiarire che si tratta delle cremazioni svolte anche per l'hinterland.

Le città invece che registrano il minor numero di cremazioni sono: Cagliari, Palermo e Siena, rispettivamente con 137, 159, 188.

La regione in assoluto dove si crema di più è la Lombardia (che è tra quelle meglio dotate di impianti di cremazione), con 11.248 cremazioni, seguita da 6 altre regioni: Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Lazio, Liguria e Toscana, nelle quali si effettuano oltre 4.000 cremazioni l'anno.

Il numero dei crematori funzionanti in Italia è attualmente stabile, anche se è prevista l'apertura di alcuni nuovi impianti, per la maggior parte situati al Nord.

Perugia e Trapani: consentito l'affido delle ceneri ai familiari

La Giunta comunale di Perugia ha definito le procedure per la concessione dell'autorizzazione

all'affidamento ed alla conservazione delle ceneri dei defunti nel luogo dichiarato dal familiare.

Le autorizzazioni verranno rilasciate dall'Unità Operativa Demografia, che, in apposito registro, dovrà indicare la sede di affidamento e tutti i successivi trasferimenti.

I controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri, anche periodici, potranno essere effettuati in qualsiasi momento dall'U.O. Servizi Cimiteriali.

Anche l'Amministrazione comunale di Trapani, con provvedimento del 20 maggio u.s.2004, ha approvato la stessa procedura, affidando alla Direzione dei Servizi funebri e cimiteriali l'incarico del rilascio della relativa autorizzazione e dell'effettuazione dei controlli.

Videosorveglianza al cimitero di Cesena

Il Comune di Cesena ha stanziato 50.000 euro per la realizzazione di un sistema di sorveglianza volto a ridurre e prevenire atti di microcriminalità sia all'interno della struttura cimiteriale che nel suo immediato dintorno.

Le nove telecamere verranno installate in tre zone distinte del cimitero urbano ed in altre due zone dell'ampliamento previsto per lo stesso.

Il sindaco Giordano Conti spiega le ragioni che hanno determinato questo intervento da parte dell'Amministrazione: "Il nostro

impegno è quello di garantire la tutela di questo luogo di preghiera e di commemorazione per tutti i cittadini, che dovrebbe essere visto con rispetto e non come possibile sede di furti. Attraverso nove telecamere e cartelli ammonitori ci auguriamo di eliminare completamente fenomeni spiacevoli che non dovrebbero mai verificarsi, tanto più in un luogo così carico di significati e di affetti per tutti”.

La Federgasacqua ha un nuovo Presidente

È Mauro D'ascenzi, amministratore delegato della ACOS s.p.a. di Novi Ligure il nuovo presidente di Federgasacqua, la federazione che riunisce oltre 430 imprese dei servizi idrici ed energetici e che associa pure il settore funerario pubblico.

Già rappresentante delle Piccole e Medie imprese all'interno della Federgasacqua, D'Ascenzi ricopre anche altre cariche nel mondo dei servizi pubblici locali, tra le quali il ruolo di vice presidente della Commissione Comunicazione del CEEP di Bruxelles (Commission Européenne des Entreprises Publiques).

Il nuovo presidente ha immediatamente confermato quanto già riportato nel proprio programma di candidatura ovvero *“la ferma intenzione di arrivare nel giro di pochi mesi, insieme a Confservizi (la confederazione che riunisce tutte le federazioni di settore) a creare una grande federazione unica di tutte le imprese dei servizi di tipo industriale”.*

In via di restauro il cimitero monumentale di Modena

La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione circa 3,5 milioni di euro per la ristruttura-

zione e l'adeguamento sismico del cimitero monumentale di San Cataldo di Modena, danneggiato dai terremoti del 1996 e del 2000.

Gli interventi saranno effettuati a stralci, poiché riguarderanno diverse parti del cimitero.

Il Comune di Modena ha aggiudicato l'appalto dei lavori il 7 maggio scorso.

Inoltre, all'interno del campo-santo, si sta attualmente procedendo alla eliminazione di alcune delle barriere architettoniche presenti.

Assemblea FIC: nuovi organi

Si è svolta a Milano nei giorni 28 e 29 maggio 2004 l'Assemblea annuale della FIC (Federazione Italiana per la Cremazione), che ha rinnovato le cariche sociali per il triennio 2004-2006: il Presidente è Bruno Massimo Albarelli (SOCREM Verona), il Vice Presidente è Pietro Sbarra (SOCREM Pavia), il Tesoriere è Piero Mannuci (SOCREM Livorno), il Segretario è Paolo Prieri (SOCREM Torino). La Sede operativa della FIC è confermata presso la Socrem di Torino.

Nel merito l'Assemblea, all'unanimità, ha approvato un ordine del giorno nel quale si afferma:

- la soddisfazione per l'attività dell'Ufficio di Presidenza che ha ottenuto l'accoglimento di alcuni emendamenti proposti dalla FIC al testo originario del Disegno di Legge, tendenti a rafforzare la cremazione in Italia;

- il rammarico che alcune proposte FIC non siano state accolte e che una di esse sia stata recepita con una diversa formulazione, per cui il senso ne appare travisato e dà luogo ad interpretazioni che danneggerebbero l'idea cremazionista;

- lo stupore che le proposte formulate dai Comuni, anche a salvaguardia della pratica cremazionista - condivise dalla FIC - non siano state accolte;

- l'auspicio che nel prosieguo dell'iter parlamentare la materia possa essere rivista e meglio precisata in alcuni punti.

Sondaggio fra la cittadinanza per l'ampliamento del cimitero

Il Comune di Sant'Elpidio a Mare (AP), in vista del prossimo ampliamento del cimitero civico, ha deciso di interpellare direttamente coloro ai quali tale intervento sarà sostanzialmente diretto: i cittadini.

Per determinare l'esigenza reale dei manufatti che si andranno a realizzare (loculi, cappelle e tombe gentilizie) è stato chiesto ai cittadini - attraverso l'affissione sul territorio comunale di opportuni manifesti informativi - di comunicare al Comune le proprie esigenze.

Alberto Marziali, l'assessore competente, precisa: *“Si ha un vero e proprio obbligo di partecipazione al sondaggio visto che solo manifestando le proprie necessità ci si potrà garantire, nel momento della prenotazione effettiva di loculi o cappelline, di veder soddisfatto il proprio bisogno”.*

Il fine dell'Amministrazione è senz'altro lodevole, speriamo solo che i cittadini rispondano positivamente all'iniziativa!

La Toscana accelera sulla legge per la dispersione e l'affido delle ceneri

Il 13 maggio scorso la IV Commissione alla Sanità e Sicurezza sociale della Regione Toscana (presieduta da Federico Gelli) ha dato, a maggioranza, il nullaosta alla proposta di legge n. 338

sull'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Si tratta della prima normativa toscana in materia che, una volta approvata dal Consiglio regionale, andrà ad integrare la legge nazionale sulla cremazione in vigore dal 2001.

Questa legge consentirà la dispersione delle ceneri in determinati luoghi (ad es. in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa, nei laghi ad almeno cento metri dalla riva o in montagna a più di duecento metri dalle abitazioni), dettando anche le modalità da osservare.

La legge prevede che siano le Amministrazioni comunali a determinare le entità delle sanzioni da comminare a chi contravviene alle disposizioni emanate.

La norma specifica inoltre che affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri non possono dar luogo ad attività a fini di lucro e si conclude con l'obbligo da parte dei Comuni e della Regione di offrire adeguata informazione ai cittadini sulla materia.

Nuovo cimitero a Succiso (CE) col project financing

L'amministrazione comunale ha recentemente pubblicato il bando per la costruzione del nuovo cimitero.

La struttura verrà realizzata facendo ricorso alla formula del project financing e la spesa preventivata dell'intervento è di 1.032.513,80 euro.

L'area, di proprietà comunale, è già stata individuata dalla amministrazione; al privato-promotore competerà la realizzazione dell'opera e la gestione definitiva della stessa.

Rinvenuta in Francia una grande necropoli

A Laneuvelotte, nei pressi di Nancy, gli archeologi dell'Istituto nazionale di ricerche archeologiche hanno riportato alla luce una necropoli gallo-romana praticamente intatta.

Risalente tra il I secolo a.C. e il VI secolo d.C., con i suoi 7.000 metri quadrati circa di estensione, è l'area per sepolture più grande mai ritrovata in Francia.

Sono infatti state scoperte circa 200 sepolcri: 155 destinati alla custodia delle ceneri dei defunti ed una quarantina alle inumazioni dei cadaveri. Numerosi i ritrovamenti di urne funerarie inalterate.

USA: alla sbarra l'operatore di un crematorio

A breve verrà pronunciata la data del processo ai danni di Brent Marsh, 31 anni, un operatore di crematorio arrestato due anni fa per aver commesso crimini sul luogo di lavoro: il Crematorio Tri-State situato a Noble, in Georgia.

Almeno così ha dichiarato il Giudice della Corte Superiore che presiederà il caso, James Bodiford, rivelando inoltre che, nonostante il processo si effettuerà nella contea di Walker, la giuria verrà scelta in altra località dello Stato.

Accusato di aver incassato pagamenti per delle cremazioni mai effettuate (e di essersi poi disfatto di centinaia di resti umani), ad oggi gli sono stati attribuiti 787 crimini, tra i quali frode nell'effettuazione del servizio di sepoltura, abuso di cadavere, appropriazione indebita e falso d'ufficio.

Basti solo pensare che nella causa civile del Tri-State sono state ricevute, ad oggi, richieste di ri-

sarcimento per 39,5 milioni di dollari.

L'avvocato che sosterrà la difesa, Poston McCracken, si dichiara pronto ad affrontare la causa.

Cile: allarme nelle bare

Il cimitero evangelico Chemin situato a Canaan, nella periferia di Santiago del Cile, adotterà a breve un sistema di allarme da inserire nelle bare: lo scopo quello di permettere alle persone sepolte prematuramente di segnalare che sono ancora vive.

L'amministratore del cimitero Humberto Becerra ha dichiarato che: *"l'idea è venuta parlando con persone che lavorano da tempo nel settore, in altri cimiteri e imprese di pompe funebri"*, richiamando casi in cui erano state riportate alla luce bare che presentavano segni di colpi all'interno.

Iraq: Profanate tombe inglesi nel cimitero di Gaza

Profanate nel cimitero di Gaza le tombe di alcuni soldati britannici deceduti nella città durante la I^a Guerra Mondiale.

I vandali – che hanno imbrattato i tumuli con la scritta in inglese 'vendetta' e lasciato su di essi fotografie che ritraggono i detenuti iracheni umiliati dai soldati americani nella prigione di Abu Ghraib – sono stati fermati da due membri della famiglia Jara-dah, che da oltre sessant'anni si occupa del mantenimento del cimitero.

Messico: tortillas dell'altro mondo!

Carlos Machuca – un venditore ambulante di panini che da sempre ha esercitato la sua attività davanti all'ospedale civico – è stato arrestato dagli agenti di

polizia dopo il rinvenimento nella sua abitazione di un cadavere squartato.

Avvertiti da una chiamata anonima, gli agenti hanno trovato all'interno dell'abitazione la testa ed il torace del cadavere, sorprendendo Machuca mentre ne stava cucinando in giardino le gambe e le braccia.

L'ambulante ha poi confessato di aver utilizzato alcune parti umane per farcire i suoi "tamales" (tortine di mais ripiene di carne, pollo, peperone ed altri ingredienti ...).

Sgomento in città, considerata la buona reputazione di cui godeva il commerciante.

Ancora sconosciuta l'identità della vittima.

USA: sotto inchiesta il proprietario/gestore di un cimitero

Nello stato della Virginia, a Suffolk, il precedente proprietario del *Carver Memorial Cemetery* è stato accusato di due crimini e di un reato minore, tutti riguardanti il suo operato presso il cimitero.

Abraham Applewhite, che già aveva perso la sua licenza di gestore cimiteriale nel 2003, è stato imputato di cattiva amministrazione del cimitero e di aver gestito lo stesso senza la relativa licenza.

Il futuro del *Carver Memorial Cemetery*, ancora incerto (anche

se è già stata prevista la sua vendita all'asta per tasse non pagate), è ora nelle mani del Consiglio comunale.

Nuova Zelanda: Le tombe devono essere liberate

Sdegno da parte di alcuni genitori dolenti nei confronti della Amministrazione comunale di Christchurch che, tramite lettera, li ha invitati a rimuovere le decorazioni nei pressi delle tombe dei loro bambini.

Primi fra tutti i coniugi Whiting che due anni fa, vicino alla tomba della loro figlia nata morta, piantarono un cespuglio di roselline, circondando poi la piccola area su cui insisteva il manufatto con un recinto dipinto a mano. La madre si è ribellata, affermando che se il Consiglio permarrà nella sua decisione, il cimitero diverrà ben presto "*un campo arido con croci e pietre tombali, completamente vuoto di emozioni ed amore*".

Immediata la replica di Diane Comyns, amministratore comunale dei cimiteri, che ha ribadito sì la possibilità per i dolenti di mettere ciò che vogliono sul manufatto, ma non di occupare il suolo cimiteriale circostante.

La lettera spedita è infatti la risposta ad una lamentela presentata da alcuni utenti sullo stato di manutenzione del cimitero. Du-

rante l'effettuazione di un funerale infatti, doveva essere utilizzata l'area circostante la sepoltura della piccola per depositare temporaneamente cumuli di terra e permettere ai dolenti di raccogliersi attorno alla tomba del proprio caro durante il servizio funebre: operazione effettuata con difficoltà poiché il suolo da utilizzare era occupato da ornamenti.

Parigi: le vecchie pompe funebri si aprono all'arte

Il sito sui cui insistono gli stabili delle vecchie pompe funebri comunali, situato nella capitale francese in rue d'Aubervilliers (uno spazio di circa 26.000 mq.), è stato recentemente inserito nel registro degli edifici storici francesi.

Ma a partire dal 2006 una parte di esso, precisamente quella relativa al numero 104, sarà concepita come spazio destinato agli artisti, che a Parigi hanno grandi difficoltà a trovare luoghi per esprimersi. Entrerà quindi l'arte nelle sue molteplici forme: teatro, danza, arti della strada, musica.

La prima fase di intervento comporterà una spesa di circa 61,2 milioni di euro, a cui si aggiungerà una seconda fase (relativa ad interventi di dettaglio) di ulteriori 28,2 milioni di euro.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- **A.C. 4144: prosegue l'iter in Parlamento**
- **Standards europei CEN in materia funebre**
- **Che si è detto a SEFITDIECI 2004**
- **Emissioni in atmosfera e crematori**

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. Il Servizio Cimiteriale del Comune di ... chiede se è obbligatorio – oppure solo consigliabile – che le tombe singole di futura assegnazione vengano preventivamente murate (considerato che comunemente si parla di "tumulazione urne") oppure tali manufatti possono essere dati in concessione in piena terra?

R. Allo stato attuale le urne devono essere tumulate (per cui entro un manufatto, indipendentemente dal materiale di cui sia realizzato, cemento, plastica, vetroresina, ecc.).

La L. 130/01 ha previsto anche l'interramento, in quel caso occorre sia specificato il materiale dell'urna (si ritiene debba essere biodegradabile). La nota vicenda della sospensiva della L. 130/01 si è arricchita di un ulteriore capitolo.

Attualmente è consentita, secondo il DPR 24/2/04 l'affido dell'urna a familiare per la conservazione in abitazione.

La motivazione del parere del Consiglio di Stato, però, apre altri spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e altre lo sono se la combinazione con le norme preesistenti determina la possibilità di darvi attuazione.

Si è quindi del parere che l'interramento di urna cineraria

possa essere fatto solo dopo specifica regolamentazione (non è chiaro se comunale o provinciale), in cui si specifichino le caratteristiche dell'interramento (profondità, larghezza e lunghezza minima della fossa) e delle urne, tempi, ecc.

Altra strada potrebbe essere la scrittura del regolamento comunale (dove mettere tutte le cose che ho accennato) da inviare per l'omologazione al Ministero della salute.

Per cui al momento consiglieri di mantenere la tumulazione delle urne.

Q. Negli anni '50 due fratelli hanno sottoscritto, contestualmente, un atto di concessione perpetuo relativo ad otto loculi localizzati nel cimitero civico del Comune di ... (atto nel quale non è stata effettuata la ripartizione dei loculi tra i singoli concessionari).

Ora, gli eredi legittimi dei suddetti concessionari vorrebbero effettuare, tra di loro, la ripartizione dei manufatti in questione.

Deve intervenire il Comune, sentite le parti coinvolte, a suddividere i loculi in oggetto o questi deve consigliare agli interessati di ricorrere ad altri strumenti (avvocato, notaio,

ecc.) per risolvere la controversia?

R. In base a quel che scrive gli otto loculi sono intestati a tutti e due i fratelli.

Conseguentemente ognuno dei familiari dei due fratelli, come gli stessi fratelli e i loro ascendenti, hanno diritto ad essere sepolti negli otto loculi, con l'unico limite della capienza data dai manufatti (per feretro, urna cineraria, cassetta di ossa, contenitore di resto mortale) e in ordine di data di morte.

A questa conclusione si arriva dal come è stato stilato il contratto (si rammenta di valutare se tra le clausole contrattuali vi siano specifiche ed ulteriori limitazioni).

Diversamente se fin dall'inizio si fossero fatti due distinti contratti per quattro loculi ciascuno intestato a un diverso fratello.

In forma privata i fratelli o gli eredi possono effettuare una scrittura che disciplina tra loro l'entrata delle spoglie mortali degli aventi diritto negli otto loculi. Se si perviene all'accordo la scrittura privata regolerà l'accesso, restando il Comune estraneo a tale soluzione, restando unicamente agli atti copia della scrittura privata sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Se non si perviene ad un accordo il Comune dovrà semplicemente verificare che a richiesta di tu-

mulazione la salma abbia il diritto di essere tumulata nel loculo e conseguentemente ne autorizza la tumulazione fino al completamento della capienza dei loculi.

Sussiste per il futuro la possibilità di regolare con specifica norma di regolamento comunale di polizia mortuaria questa fattispecie.

Q. I servizi cimiteriali del comune si trovano di fronte alla richiesta di estensione del diritto di tumulazione in tomba di famiglia a concessione novantennale dei generi del titolare della tomba stessa.

Si chiede se la richiesta fatta dai figli (maschie femmine) del titolare, deceduto, possa essere accolta. In caso positivo si chiede se bastano le autorizzazioni di tutti i figli a tale estensione in forma di scrittura privata non autenticata e se queste bastano al fine di un eventuale rilascio da parte del sindaco di una autorizzazione alla tumulazione di salma o se sia necessario provvedere alla estensione del contratto di concessione originario.

R. Il diritto di sepoltura nei sepolcri privati nei cimiteri è riservato al concessionario ed ai componenti della di lui famiglia, il che esclude che possano trovarvi sepoltura le salme di altre persone. La definizione dell'ambito della famiglia del concessionario va, od andrebbe, definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale dovrebbe altresì regolare il c.d. subentro nella concessione in caso di decesso del concessionario (fondatore del sepolcro), dato che la fonte Regolamentare locale potrebbe prevedere tanto che al concessionario debba farsi riferimento anche post mortem quanto che i suoi discendenti as-

sumano, a loro volta, la posizione di concessionari (ipotesi che modifica, od amplia, la definizione di famiglia del concessionario).

In altre parole, sia la definizione di famiglia del concessionario sia gli effetti che si abbiano in conseguenza del decesso del concessionario (fondatore del sepolcro) sono rimessi alla fonte regolamentare locale.

In difetto di altre indicazioni, per come la questione è stata posta, sembrerebbe che il Regolamento comunale di polizia mortuaria non preveda, o forse l'escluda, il subentro di discendenti nella posizione di concessionari, ma anche che la famiglia, quale definita in tale fonte, escluda gli affini di 1° grado.

Se questa deduzione risultasse corretta, si dovrebbe concludere per l'esclusione della accoglibilità di una richiesta di estensione del diritto ad essere sepolti o, comunque, di una modifica dell'ambito familiare a cui è riservata la sepoltura. Astrattamente, una modifica dell'atto concessorio non potrebbe essere considerata ammissibile neppure se il concessionario fosse vivente, se non ricorrendo ad una novazione, cioè estinguendo il rapporto giuridico sorto in origine e sostituendolo con altro nuovo, e previo versamento delle tariffe attualmente vigenti.

Altrettanto va fatto rinvio al Regolamento comunale di polizia mortuaria per quanto riguarda le forme, incluse quelle relative alle "autorizzazioni" dei membri della famiglia, anche se trovano in ogni caso applicazione le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa (ad esempio, ricorrendo ad un'istanza sottoscritta da tutti gli interessati con l'osservanza dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). In

caso contrario, valgono le comuni disposizioni del C.C. in materia di diritti, dato che il diritto di sepolcro rientra tra i diritti personalissimi e che hanno riguardo ai c.d. diritti della personalità (per cui, forse, la c.d. scrittura privata non autenticata potrebbe ravvisarsi come non idonea).

Qualora il Regolamento comunale di polizia mortuaria non regolasse le fattispecie di cui sopra, dovrebbe escludersi ogni possibilità di modifica del rapporto giuridico di concessione posto in essere, anche se gli attuali titolari potrebbero unilateralmente rinunciarvi (magari, per richiedere successivamente una nuova concessione, nuova sotto ogni profilo, con differenti riferimenti alla famiglia del concessionario).

Si suggerisce di effettuare una verifica sulla nozione di famiglia del concessionario individuata dal Regolamento di codesto comune.

Q. Il regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di ... non disciplina l'argomento trattato all'art. 3, co. 4 del DPR 15/7/03 n. 254 ⁽¹⁾.

Si pongono quindi i seguenti quesiti:

- Se l'amputato richiede per la parte anatomica riconoscibile la tumulazione in un loculo già acquistato, è obbligatorio autorizzare tale tumulazione?

⁽¹⁾ D.P.R. 254/03 - Art. 3/4:

"4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione."

- Nel caso di loculi di dimensioni tali da contenere esclusivamente una cassa, qualora il loculo sia stato occupato in precedenza da parti anatomiche e in seguito si debba tumulare l'amputato, cosa si deve fare della parte anatomica precedentemente tumulata?

- Se la persona amputata non dispone di loculo è possibile vendere un loculo per la parte anatomica, o eventualmente utilizzare una celletta riservata per la tumulazione di resti mortali o urne cinerarie?

R. Si è del seguente parere:

1) Se l'amputato chiede la tumulazione dell'arto nel loculo, questi ne ha diritto, fino alla capienza del loculo stesso.

2) L'autorizzazione alla tumulazione presuppone semplicemente la verifica del diritto alla sepoltura e il pagamento (in genere) di un diritto alla tumulazione, nonché il versamento di una somma per chi procede alla materiale tumulazione.

3) Se il loculo ha unicamente la dimensione per il contenimento di un feretro (se la dimensione è maggiore il problema non si pone in quanto arto e feretro stanno nello stesso loculo), la scelta è a carico dell'amputato/avente diritto, che viene posto a conoscenza delle possibilità:

a) inizialmente può decidere la tumulazione dell'arto nel loculo vuoto. Al suo decesso si effettua traslazione dell'arto e se sono decorsi 20 anni questo è equiparato a resto mortale e come tale soggetto alle norme relative. se il decesso avviene prima dei 20 anni occorre tumulare l'arto amputato anche in un ossarietto o in un altro loculo;

b) inizialmente può decidere la tumulazione in un ossarietto avente le dimensioni atte a contenere il feretro. Nel loculo sarà tumulato il feretro e se il decesso avviene oltre i 20 anni si

può tentare la riduzione in resti dell'arto e la ricongiunzione nel loculo della cassetta dei resti ossei;

c) inizialmente può decidere per la cremazione dell'arto. L'urna viene collocata nel loculo e al momento del decesso questo consente di avere la riunificazione senza troppe difficoltà (stante la dimensione delle urne per ceneri).

4) Infine la "diversa modalità" è da intendersi quella differente da quanto prescelto in via ordinaria per gli arti amputati dalla struttura sanitaria. In altri termini se la scelta ordinaria è la cremazione, l'amputato potrà chiedere l'inumazione o la tumulazione. In ambedue i casi l'onere è a carico del richiedente (struttura sanitaria se l'amputato non fa la richiesta, amputato se fa la richiesta).

5) Si è già data risposta implicita (positiva) al quesito se fosse consentito concedere un loculo o un manufatto (es. celletta o altro) per la sola conservazione dell'arto amputato (in feretrino o urna cineraria).

Q. Il Responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di ... chiede se è possibile che in una cassetta resti possano essere collocate le ossa di due defunti, considerato che le stesse possono essere depositate indistintamente nell'ossario comune.

R. La risposta al quesito posto è negativa.

Le ossa di ciascun defunto devono essere raccolte e deposte in distinta cassetta di zinco.

L'art. 36, comma 2, del DPR 285/90, specifica che la cassetta deve riportare anche il nome e cognome del defunto.

La lettura del comma 3 dello stesso articolo affronta il caso di ossa dove non è possibile la

identificazione del defunto contenuto nella cassetta.

Ergo occorre distinguere e identificare le ossa di un defunto.

È invece possibile utilizzare una cassetta di zinco, con separati scomparti con parete di zinco, in cui collocare ad esempio le ossa di marito e moglie, ma occorre porre distinte targhette che consentano senza ombra di dubbio l'identificazione delle ossa.

Le ossa non abbisognano della cassetta di zinco solo se sono inserite alla rinfusa nell'ossario comune.

Premesso che la concessione di un loculo presuppone la redazione di un contratto le cui parti contraenti sono il Comune e l'intestatario della concessione stessa a cui compete l'onere della corresponsione di un importo pari alla tariffa vigente del loculo, oltre alle spese contrattuali ai sensi del D.Lgs. 604/1962 e n. 3 marche da bollo dell'importo di euro 10,33 (una da apporre sulla domanda di concessione e le rimanenti due da apporre ciascuna sulla duplice copia del contratto), l'ufficio scrivente ha rilevato alcune pratiche di concessione loculi rimaste inevase, alcune delle quali risalenti a più di dieci anni fa.

A volte si tratta di pratiche per le quali manca solo l'atto di concessione (o contratto) e la corresponsione delle spese di contratto, unitamente ai valori bollati; tuttavia vi sono casi in cui il loculo mai fu pagato.

Si chiede pertanto se tali pratiche inevase possano essere regolarizzate, sia pur in modo anacronistico, richiedendo agli interessati la corresponsione di quanto ancora dovuto al Comune, senza calcolo di interessi e se vi sia prescrizione.

La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall'art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d'uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo).

Va tenuta anche presente la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 149/E dell'8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell'atto di concessione.

Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l'utilizzo (ad esempio: sepoltura)

o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione.

Considerando come, a volte, possano esservi situazioni di mancata stipula dell'atto di concessione non imputabili alla parte interessata (concessionario), quanto piuttosto a fattori esterni, talvolta anche riferibili all'attività degli uffici comunali, si ritiene che, se ne esistano i presupposti regolamentari di cui al periodo precedente, possa procedersi alla stipula, seppure tardiva, dell'atto di concessione, salva, se occorrente, la integrazione dell'imposta di bollo, cui l'atto di concessione è oggetto fin dall'origine, nella misura attualmente vigente.

Nelle eventualità in cui la tariffa stabilita per la concessione non sia stata versata, e il mancato perfezionamento dell'atto di concessione sia presumibilmente imputabile a questo fatto, si deve considerare come la concessione

sia insussistente. In tali evenienze, si sarebbe in presenza di un uso indebito del loculo, il che comporta l'esigenza che il comune provveda a richiedere la corresponsione delle somme per l'utilizzo di fatto avvenuto, sulla base di tariffe vigenti o, in mancanza, di somme non inferiore ad un pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, incrementati degli interessi almeno nella misura del saggio legale (artt. 1277 e 1284 C.C.). In difetto, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif.). Restano salve le norme sulla prescrizione (art. 2946 C.C.).

La regolarizzazione può comunque avvenire previo versamento delle somme previste dalla tariffa attualmente in vigore e con decorrenza dalla data della stipula dell'atto di concessione.



euro.act s.r.l. sito: www.euroact.net e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22 44100 Ferrara Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

Rubriche

Non è reato recedere dalla concessione di trasporto funebre

di Sereno Scolaro

1. La vicenda

La controversia ha avuto riguardo al reato di falso ideologico, consistente nel fatto del *"Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476"* (art. 479 c.p.), cioè con la reclusione (art. 23 c.p.) da uno a sei anni oppure, se si tratti di atto che faccia fede fino a querela di falso, con la reclusione da tre a dieci anni. Considerando le pene, non si tratta certo di un reato minore.

Accanto al precedente, era concorrente anche l'imputazione di abuso d'ufficio, consistente nel fatto che *"1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."* (art. 323 c.p.).

Prima di affrontare la controversia penale, merita una sommaria illustrazione la vicenda che ha portato all'imputazione per il reato di falso ideologico.

Un comune, di poco superiore a 5.000 abitanti e con una mortalità attorno alle 60 unità annue (i dati dimensionali non sono secondari), alla fine di luglio 1997 aveva avviato una gara per l'affidamento del servizio pubblico locale di trasporto funebre all'interno del territorio comunale, con diritto di privativa (alla luce dell'art. 1, n. 8 testo unico approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578). Alla gara parteciparono due ditte, una delle quali offriva lo 0,00 % e l'altra il 19,50 %, con la precisazione,

da parte della prima offerente, che *"l'offerta presentata è a conferma del prezzo individuato dall'Amministrazione nei confronti del cittadino"*, precisazione che consentiva al presidente della commissione di gara di cogliere una diversa interpretazione agli atti di gara, rinviando le ulteriori valutazioni sull'aggiudicazione al responsabile del procedimento.

Il bando prevedeva l'aggiudicazione a licitazione privata *"mediante la presentazione di offerte contenenti le percentuali di aumento sul diritto fisso di privativa, dovuto al Comune per ogni trasporto, determinato in Lire 100.000 all'art. 13, comma 3, del vigente regolamento di Polizia Mortuaria."*

Senza entrare nel merito se la somma costituisca una remunerazione dei costi di effettuazione dei trasporti funebri, tra l'altro influenzati nei costi fissi, dal probabile basso numero dei trasporti interessati alla gara (considerando i dati numerici territoriali si può presumere che la maggioranza dei decessi avvenga fuori dal territorio comunale (ospedali) e conseguentemente esulino dall'ambito di gara, riguardante i trasporti che si svolgano esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, probabilmente dimensionabili in ben poche unità annue, probabilmente computabili su di una mano o poco più) oppure se essa costituisse un'astratta determinazione a carattere tributario, come è intrinseco nella natura del diritto fisso, la formula usata nel bando di gara prevedeva un aumento sulla misura, predeterminata, del diritto fisso di privativa.

La possibile diversa interpretazione (ma forse l'interpretazione non poteva che essere una sola) sui criteri di formulazione dell'offerta e, conseguentemente, di aggiudicazione induceva l'Amministrazione comunale ad adottare deliberazione di non aggiudicazione, la quale veniva impugnata in sede di giurisdizione amministrativa, ottenendo dal T.a.r. una prima ordinanza di sospensione cautelare di sospensione della deliberazione di non aggiudicazione nonché di sospensione dell'indizione di nuova gara avente il medesimo oggetto e, successivamente (dopo alcuni mesi), altra ordinanza di sospensione cautelare con cui si assegnava un termine per provvedere

e disposta, contestualmente, la nomina di specifico commissario *ad acta* per provvedere all'aggiudicazione, nell'ipotesi di persistente inottemperanza dell'Amministrazione comunale. Dato che quanto ipotizzato dal potere di preveggenza del T.a.r., cioè l'inottemperanza, si veniva a concretizzare, quanto meno in termini di inerzia, il commissario *ad acta* procedeva all'aggiudicazione, cui conseguiva la stipula del contratto.

Decorso all'incirca un anno, il sindaco assumeva ordinanza volta al riscatto della concessione del servizio di trasporto funebre, in osservanza del regolamento e del contratto, ordinanza anch'essa oggetto di rimedio giurisdizionale in sede amministrativa che portava alla sua sospensione (ulteriore ordinanza di sospensione cautelare):

A questo punto, dopo all'incirca un altro anno, interveniva determinazione del responsabile del servizio, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. e l'instaurazione di un procedimento cui la ditta interessata partecipava al procedimento con proprie memorie (a sua volta, ulteriormente impugnata in sede di giurisdizione amministrativa, ma anche in sede di giurisdizione ordinaria sotto il profilo penalistico, di cui è stato fatto cenno all'inizio). Sarebbe utile porre la domanda se la vicenda, con il suo contenzioso, presenti elementi di proporzionalità tra gli oneri che ha avuto per l'azienda rispetto alla "remunerazione" contrattuale ⁽¹⁾, proporzione chiaramente assente e che, per questo, induce a valutare che l'insistenza dell'azienda non si motivi unicamente con l'interesse economico, ma con altre motivazioni o con un interesse economico non esplicito o, altrimenti, occulto.

2. Le imputazioni

All'inizio è stato dato conto dei reati d'imputazione. La "falsità" attribuita al responsabile del servizio riguardava l'asserzione per cui sarebbe stata falsa l'affermazione che 1) la scelta del contraente non sarebbe avvenuta nel rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e della libera concorrenza, 2) vi fossero situazioni di disparità e scarsa trasparenza nei confronti di tutti i cittadini, 3) il contratto rescisso unilateralmente sarebbe stato concluso senza la preventiva approvazione del suo schema da parte degli organi dell'ente, nonché concluso ed eseguito in contrasto con l'interesse pubblico della tutela della concorrenza nella scelta del concorrente, in considerazione che esso era stato stipulato a seguito dei giudizi amministrativi che, alla fine, avevano portato all'attività del commissario *ad acta*.

Riguardo alla fattispecie di "abuso d'ufficio", il danno ingiusto (di carattere patrimoniale) sarebbe derivato dalla violazione delle norme sulla notificazione ed esecuzione (?) dei provvedimenti di giurisdizione amministrativa, ma anche dalla violazione delle norme dell'art. 107 testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mo-

dif. in considerazione che l'esercizio dei poteri di auto-tutela importa la coincidenza dell'organo che si avvale dell'auto-tutela e quello che aveva emanato il provvedimento sottoposto ad auto-tutela, eccedendo quindi la competenza del responsabile del servizio rispetto ad atti che sarebbero stati di competenza del consiglio comunale o della giunta comunale. Oltretutto, si eccedeva, forse per la debolezza del precedente assunto, la sussistenza di un'incompetenza tra il responsabile di un servizio affermando quella del responsabile di altro servizio, indicazione palesemente contraddittoria con la precedente.

A parte la superficialità, e strumentalità, della prospettazione che richiama gli organi collegiali in modo indifferenziato, quando ciascuno di essi ha funzioni e compiti non promiscui tra loro, l'eccepire l'incompetenza sulla base di competenze organizzative, desumibili dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, smentisce esattamente quanto precedentemente sostenuto sulla ripartizione di competenze tra organi di governo, e per giunta collegiali, e organi c.d. "burocratici".

3. L'atto oggetto delle imputazioni

La comunicazione di avvio del procedimento di recesso unilaterale dal contratto evidenziava che la procedura di aggiudicazione era stata affetta da un grave vizio, "concernente nella facoltà concessa ad un privato della potestà pubblica di stabilire la misura del diritto fisso di privativa su ogni trasporto e quindi a richiederne il pagamento ai dolenti" con il richiamo al principio per il quale la limitazione dell'autonomia negoziale con l'inserzione automatica del prezzo d'imperio è prevista soltanto nell'ipotesi in cui questo sia più favorevole ai consumatori e agli utenti, lasciando, invece, liberi i privati di accordarsi per prezzi inferiori, per cui, a seguito dell'anomala formulazione dell'offerta (o di fraintendimento delle previsioni del bando da parte della ditta) ne conseguiva che il diritto fisso su ogni trasporto funebre risultava aumentato (e non dall'Amministrazione comunale titolare del servizio pubblico locale), bensì dal concessionario del servizio, tra l'altro con la conseguenza che i trasporti interessanti altro comune, cioè in arrivo o in partenza, sarebbero stati soggetti unicamente al diritto fisso, quale determinato dal comune, senza la maggiorazione d'offerta della ditta (ma con la maggiorazione se eseguito dalla ditta aggiudicataria), con palese disparità di trattamento rispetto ai trasporti svolgentesi interamente nel territorio comunale.

Inoltre, si evidenziava l'illogicità di una determinazione di una percentuale sul diritto fisso di privativa se l'incremento venisse attribuito ad esclusivo vantaggio dell'amministrazione e a svantaggio dei cittadini, fermo l'identico ammontare del corso del servizio per le ditte partecipanti alla gara.

Tra l'altro, lo stesso bando di gara consente eventuali verifiche sulla continuità del rapporto, in cui va collocata l'ipotesi del recesso unilaterale, con l'ovvia ripartizione delle somme spettante per il periodo di operatività del rapporto contrattuale.

⁽¹⁾ Approssimativamente dell'ordine di 50 - 60 euro per anno, forse anche meno.

4. Il giudicato in sede penale

Il giudice dell'udienza preliminare (G.U.P.) ha ritenuto che il procedimento penale *de quo* fosse insuscettibile di un utile sbocco dibattimentale. La sentenza del G.U.P. non risulta superficiale, bensì approfondisce più questioni e sotto diversi aspetti, non solo per il fatto di constare come la vicenda di inquadri in un contesto più ampio tra il comune e la ditta, variamente affrontato in sede di giurisdizione amministrativa (ovviamente l'azione penale ha preso l'avvio da una denuncia (esposto? querela? denuncia?) della ditta depositata dopo 8 mesi, di cui il G.U.P. constata, non solo l'infondatezza degli assunti, ma anche un *verosimile portato di un'impropria percezione dello spettro applicativo delle norme incriminatrici richiamate*, frase che non richiede commenti aggiuntivi per essere del tutto esplicita).

Nell'analisi delle singole "norme incriminatrici, in relazione ai fatti, il G.U.P. precisa come sia *sufficiente una rapida riflessione sulla funzione dell'atto in questione ... e sulla natura tipica del delitto descritto dall'art. 479 c.p. per escluderne in radice la stessa astratta configurabilità* in quanto la motivazione dell'atto dispositivo è priva di qualsiasi funzione attestativa e di fidejacentia, avente natura di enunciato valutativo, contenente apprezzamenti e giudizi (sulla cui correttezza non spetta al giudice penale alcuna indagine) che non assumono carattere di pubblica fede per il solo fatto di provenire da un organo del comune, dato che il falso (se ve ne sia) rilevante dovrebbe riguardare esclusivamente fatti e circostanze che costituiscano premessa o condizione necessaria ed ineliminabile dell'atto.

Altrettanto insussistente, oggettivamente, è stata la valutazione del G.U.P. attorno al reato di abuso d'ufficio mancando l'elemento della violazione di legge o di regolamento che costituisce il parametro di valutazione del carattere abusivo della condotta. L'asserita violazione di disposizioni generali di procedura proprie del giudizio avanti al giudice amministrativo non può essere ravvisata come rilevante penalmente poiché tale giudice amministrativo ha semplicemente imposto, in via cautelare e per ragioni non allegare al processo penale, all'ente di dar corso alla procedura di aggiudicazione a conclusione di quello di gara, senza incidere sullo svolgersi del rapporto una volta costituito con la stipula del contratto ed è proprio il rapporto nel suo svolgersi successivamente alla stipula del contratto che è stato interessato dall'atto di recesso unilaterale. Non solo, ma la violazione di norma di legge o di regolamento può sussistere solo dinanzi alla trasgressione di una regola normativa di contenuto puntuale e specifico, con portata prescrittiva sul comportamento del pubblico ufficiale-organo del comune, senza che si possa fare riferimento a disposizioni a carattere generale o meramente strumentali alla regolarità dell'azione amministrativa: *Nel caso in esame non è dato intravedere un contrasto immediato e diretto con prescrizioni di rango normativo o regolamentare nella condotta complessivamente serbata dal C., tanto che la contestazione si articola, sul profilo specifico, su di un meccanismo che tenta di conferire – mediante una sorta di rinvio per relationem a norme processuali generali*

(artt. 21 e 33, L. 1034/71) – indole normativa a provvedimenti tipicamente giurisdizionali, finendo per assumere che il supposto contrasto del recesso adottato dal C. con la funzione, più che con la lettera, delle ordinanze cautelari resa dal TAR di Latina confligga con le norme che disciplinano presupposti, modalità ed efficacia di siffatti provvedimenti: un'operazione di tal genere, tuttavia, non è utilmente recepibile dal giudice penale, vincolato dal canone di tassatività e di stretta interpretazione della fattispecie incriminatrice.

Il G.U.P., agendo in ambito penale, ben potrebbe essersi fermato a questo punto. Non l'ha fatto, ritenendo di proseguire con valutazioni nel merito (... *accostarsi al nocciolo della questione di fatto che da innesco all'intera vicenda ...*), rispetto a cui valuta che si sia in presenza di una qualche obiettiva consistenza delle motivazioni alla base dell'atto di recesso unilaterale, dato che considera come la formulazione del bando di gara (e l'interpretazione applicativa datane dalla ditta) legittimino numerose perplessità e contribuiscano ad escludere, anche dal punto di vista soggettivo, che la condotta denunciata avesse finalità immediata e diretta di arrecare un danno ingiusto al titolare della ditta.

Le modalità di aggiudicazione indicate nel bando potevano consentire di sostenere due possibili e discordanti interpretazioni: quella per cui l'offerta della ditta, superando la misura del diritto fisso di privativa, di fatto lo elevava in misura superiore a quella deliberata dalla giunta comunale, mentre l'altra offerta (quella dello 0,00 %) non consentiva alcuna entrata al bilancio del comune ⁽²⁾ o, secondo altra valutazione, prevedeva che il diritto fisso stesso fosse introitato integralmente al bilancio del comune ⁽³⁾. Tra l'altro, se quest'ultima ipotesi fosse stata applicata all'offerta in aumento, si avrebbe avuto che un privato, in sede di offerta di gara, incrementava un'entrata al bilancio del comune L'imprecisa formulazione del bando di gara ha, come si è visto, innescato un'articolata serie di attività contenziose, ma, nello stesso tempo, si espone a conseguenze paradossali.

Il paradosso è individuato dal G.U.P. ⁽⁴⁾ nel fatto che, *grazie all'infelice e approssimata formulazione* del bando di gara, la procedura di selezione, aggiudicazione, del miglior concorrente si è tradotta nell'individuazione di quello che prometteva di praticare la tariffa più alta ad esclusivo carico dell'utenza, unica destinataria dell'aumento offerto sul diritto fisso di privativa di spettanza comunale. Vi è un passaggio che consente di cogliere, con indiscutibile chiarezza, questo paradosso: *"In tali espliciti termini si articola, a tacer d'altro, la nota del 16.11.01, rivolta al comune dal F. e dal suo patrono (f. 61, all. n. 8 alla denuncia del 5.8.02), in cui sono dettagliatamente esposte le pretese dell'impresario, a detta del quale il diritto di privativa spettante al comune ammonta a L. 119.500, mentre le proprie competenze*

⁽²⁾ Caducando la natura tributaria del diritto fisso di privativa. N.d.A.

⁽³⁾ Quindi, con la prestazione di servizi ed opere non remunerate. N.d.A.

⁽⁴⁾ Ma ciò potrebbe esserlo da parte di qualsiasi persona di ordinario buon senso.

corrispondono alle tariffe per i trasporti determinati dalla delibera di giunta n. 200 del 26./7/97, pari a L. 70.000 e 100.000 per tragitti compresi o meno nel territorio del capoluogo comunale, stabilite quali diritto fisso di privativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento di polizia mortuaria, sulla scorta della previsione posta dall'art. 19, comma 3, D.P.R. n. 285/1990." Si evidenzia che la misura delle entrate spettanti al comune verrebbe considerata determinata esogeneamente dagli atti deliberativi del comune, ma da un soggetto estraneo ad esso, che opererebbe sulla base di un corrispettivo determinato dal comune e stabilito in misura inferiore a quanto spettante (a seguito della "offerta") al comune secondo criteri che non attengono alla remuneratività dei servizi e delle prestazioni ma a considerazioni di carattere meramente tributario.

Nella sostanza, il metodo di selezione ("offerta" in aumento percentuale sul diritto fisso di privativa fissato dal comune ed a questi spettante) si è tradotto nella maggiorazione dell'importo di privativa, riversata integralmente sulla cittadinanza: istituendo e coltivando un criterio di individuazione in base al quale migliore offerente è chi si impegna ad effettuare i trasporti funebri in concessione al costo più elevato per l'utenza e senza alcun detrimento al proprio utile economico, criterio che viene a costituire un illimitato arbitrio del concorrente, potendo questi proporre l'aumento più elevato, senza alcun onere proprio e a svantaggio dei fruitori del servizio, oltretutto se gestito, come nella specie, con regime di privativa, in cui la probabilità di vittoria (aggiudicazione) sarebbe direttamente proporzionale alla consistenza dell'aumento "offerto". Il G.U.P. considera perfino generoso il termine di paradosso riferito a tale situazione che porta ad un risultato frutto di una procedura che, in luogo di prevedere, quale razionale criterio di selezione, quello del più elevato aggio sulla tariffa stabilita e da destinare al comune concedente, ha adottato quello dell'aumento, di fatto senza limiti né discriminazioni, del diritto fisso di privativa, aumento destinato a riversarsi solo sugli utenti, con la conseguenza che non si potrebbe neppure parlare di "offerta", poiché si può "offrire" quanto di cui si disponga in proprio (non quanto siano altri ad essere destinatari dell'onere conseguente alla "offerta").

Infine, il G.U.P. conclude considerando ininfluenza il richiamo all'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., richiamo strumentalmente teso a sostenere una sorta di incompetenza del responsabile del servizio all'adozione dell'atto di recesso unilaterale in considerazione del fatto che la disposizione richiamata definisce, in via generale, le attribuzioni ed i poteri della dirigenza nelle amministrazioni locali, ma non determina l'opposta premessa di un'incompetenza funzionale del responsabile del servizio all'adozione del procedimento di recesso unilaterale (anzi, semmai essa motiva la competenza).

5. Considerazioni finali

La sentenza del G.U.P. del tribunale di Frosinone n. 298/2003 del 29 ottobre - 7 novembre 2003, consente

una serie di considerazioni, alcune "interne", cioè in relazione alla sentenza stessa, altre di portata più generale.

i) La prima considerazione che viene spontanea ha riguardo alla formulazione del bando. Spesso infatti è possibile notare, e non solo in questo specifico contesto o materia, come i bandi, talora anche i contratti, siano formulati con indicazioni non meditate ed i cui effetti emergono a posteriori, ponendo (nei casi più semplici) in grave imbarazzo l'Amministrazione comunale, anche se questa possa provvedere a mutare il testo, a rettificarlo, a precisarlo, cosa che, per altro, altera la linearità delle procedure, potendo porre in discussione atti già conclusi o in qualche modo definiti. La questione diventa ancora di maggiore rilievo, quando le imprecisioni o gli errori di formulazione emergano in fasi tali per cui entrano in gioco posizioni soggettive di terzi, posizioni spesso giuridicamente rilevanti. Si potrebbe concludere sull'importanza di valutare, prima, l'effettiva portata dei contenuti del bando, individuarne gli effetti, ecc., ma si resta in ogni caso nell'ambito delle aspirazioni, almeno allorché la percezione dell'*infelice e approssimata formulazione* emerga *ex post*. Troppe volte, i bandi, e non solo essi, sono redatti attraverso processi di riproduzione di testi di origine diversa, senza una visione complessiva e talora senza particolari approfondimenti sulla portata delle diverse parti riprodotte o sulla coerenza complessiva del testo e sui suoi effetti "a valle".

ii) Una seconda considerazione ha riguardo al fatto che la vicenda, sorta in un momento in cui erano sussistenti determinate disposizioni normative, ruota attorno alla privativa del servizio e, prima, alla concessione a terzi di un servizio pubblico locale. Prima che entrasse in vigore l'art. 1, comma 7.bis (terzo periodo) D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 2001, n. 26, il trasporto funebre avveniva con due modalità: a) a pagamento (dei richiedenti) e secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando fossero richiesti servizi e trattamenti speciali, oppure b) a carico del bilancio del comune in tutti gli altri casi. Si era in presenza di una regola (a carico del bilancio del comune), cui corrispondeva un'eccezione (il pagamento), tra l'altro nella quale eccezione la tariffa, pur se determinata unicamente dall'autorità comunale, costituiva la remunerazione della prestazione del servizio (e, quindi, forse andava considerata piuttosto come un "prezzo" più che una "tariffa". Il servizio a pagamento era, allora, quello preso in considerazione, in termini di servizio pubblico locale, dall'art. 1, n. 8) del testo unico approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e come tale esercitabile, anche, dal comune nelle forme previste per i servizi pubblici locali. Restava al di fuori del servizio pubblico locale, il trasporto funebre il cui onere faceva carico al bilancio del comune, che costituiva un'attività che il comune era tenuto ad assicurare ai propri cittadini, e sul proprio territorio, a prescindere dalla loro situazione economica, ma solo in relazione alla mera assenza richiesta di servizi e trattamenti speciali. In molte realtà, specie nei piccoli-medi comuni, l'obbligo in termini di

assunzione della spesa relativa di cui all'art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 veniva o non assicurato oppure assicurato con modalità tali da importare una sovrapposizione, una fusione tra le due fattispecie: in altre parole, si trattava in modo unitario le due ben distinte, e nettamente, situazioni della lett. a) e della lett. b) dell'art. 16, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con un'ibridazione che portava a risultati spesso anomali. Non solo, ma frequentemente tale ibridazione si estendeva ai c.d. diritti fissi, in cui vi registravano ulteriori ibridazioni "interne", cioè la sovrapposizione delle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 19 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'art. 19, comma 2 considera il caso del trasporto funebre a pagamento (quello possibile come servizio pubblico locale), con una formulazione che prendeva in considerazione una serie di condizioni "nidificate".

1. Il trasporto funebre (a pagamento) non è esercitato dal comune (nel concetto di esercizio è estranea la forma della gestione, nel senso che anche l'allora previsione della concessione a terzi costituiva esercizio, così come ogni altra forma di gestione dei servizi pubblici locali previste ed ammessa dalla legge).

1.b. Il trasporto funebre (a pagamento) non solo non è esercitato dal comune, ma con il ricorso al diritto di privativa:

2. Il comune "consenta" a terzi di eseguire il trasporto funebre sul proprio territorio.

Si tratta di presupposti che meglio diventano comprensibili leggendoli "in negativo": il comune "esercita" il servizio e lo esercita con diritto di privativa, dato che la seconda (diritto di privativa) presuppone l'esercizio. Il terzo presupposto merita qualche specificazione, poiché è evidente che se ne ricava che saranno terzi rispetto al comune ad esercitarlo, se il comune non l'eserciti: Ma, anche in questo caso, vi deve essere un "consenso" del comune, che non era identificabile con l'autorizzazione al trasporto di cadavere (art. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), ma "consenso" all'esecuzione del servizio di trasporto funebre (a pagamento) e il "consenso" può essere subordinato al versamento di uno specifico "diritto fisso", talvolta chiamato, più o meno propriamente, di privativa.

Il trasporto funebre a carico del bilancio del comune era estraneo alla fattispecie, aspetto che va ribadito e su cui non si insisterà mai a sufficienza.

In pratica, la situazione del trasporto funebre (a pagamento) poteva delinearsi secondo più scelte, la prima consistente nel fatto di esercitare o meno il servizio di trasporto funebre (a pagamento).

In caso negativo, il comune restava tenuto solo ad assicurare i servizi di trasporto funebre, nel proprio territorio⁽⁵⁾, il cui onere fosse a carico del bilancio comunale (cioè per i quali non venissero richiesti servizi e trattamenti speciali).

⁽⁵⁾ Il trasporto funebre interessante più comuni, sia fosse esso in arrivo che in partenza, era sempre un trasporto a pagamento, in relazione al fatto che le salme dovrebbero, *in primis*, essere sepolte nel comune di decesso (art. 50, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

In caso positivo, vi poteva essere la scelta di una data forma di gestione del servizio, tra quelle previste dalla legge.

Inoltre - ed indipendentemente dalla scelta della forma di gestione - vi poteva essere la scelta se esercitare il servizio di trasporto funebre (a pagamento) con diritto di privativa o senza ricorrere a questo, cioè operando alle medesime condizioni di altre aziende operanti nel settore, debitamente attrezzate e autorizzate per quanto necessario.

L'art. 19, comma 3 considerava non più il trasporto svolgentesi nel territorio comunale (interamente nel territorio comunale), bensì da un comune ad altro, che quindi, per definizione, rimaneva estraneo alla fattispecie precedente e ad ogni valutazione attorno al servizio pubblico locale e a quanto altro collegato o collegabile ad esso: in tal caso, è previsto un ulteriore e diverso diritto fisso (non più qualificabile in termini di privativa) la cui misura è determinabile all'interno di un massimo.

In questo scenario, erano abbastanza diffuse le ibridazioni tra i due diritti fissi tra loro e tra questi e la "tariffa" (prezzo?) del trasporto funebre a pagamento, come quella tra questo ultimo e il trasporto funebre a carico del bilancio del comune.

Si tratta di un punto di particolare rilevanza poiché non è possibile sovrapporre o confondere istituti tra loro profondamente diversi, e distinti, quali il prezzo del servizio, l'aggio sul servizio prestato da terzi, gli oneri finali e complessivi che fanno carico ai cittadini (specie attualmente essendo il trasporto funebre sempre a pagamento), i diritti fissi (delle due separate tipologie) che hanno natura esclusivamente di entrata tributaria.

iii) Una terza considerazione va fatta, con riguardo al regime di privativa del servizio di trasporto funebre (a pagamento), specie considerando come dopo l'entrata in vigore della già citata l. 28 febbraio 2001, n. 26 siano a pagamento tutti i trasporti funebri, anche quelli per i quali sussistano le condizioni di gratuità della cremazione, dell'inumazione e dell'esumazione ordinaria. E' noto come questa ipotesi fosse, espressamente, prevista dal testo unico di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, testo unico che, secondo la prevalente dottrina⁽⁶⁾, è stato oggetto di abrogazione a seguito dell'art. 35, comma 12, lett. g) l. 28 dicembre 2001, n. 448, cioè con effetto dal 1° gennaio 2002; è per altro da tenere presente come siano corse interpretazioni che avevano assunto l'abrogazione dell'istituto come antecedente, a partire dal parere del 14 luglio 1998 dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato, sul punto più volte assunta come argomentazione da una pluralità di decisioni degli organi di giustizia amministrativa (T.a.r.) in modo del tutto acritico. La predetta Autorità aveva sostenuto che l'art. 22, comma 2 della l. 8 giugno 1990, n. 142 (sulla riserva

⁽⁶⁾ Nettamente minoritaria, se non isolata, è la tesi che l'abrogazione espressa dell'art. 123, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. abbia avuto la portata di abrogare solamente la transitorietà dell'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del testo unico, in particolare al titolo V della parte I.

in via esclusiva ai comuni di servizi pubblici locali) dovesse trovare fondamento normativo in un'espressa disposizione di legge, escludendo la possibilità di istituire un servizio pubblico "in privativa" attraverso provvedimenti di natura amministrativa, quali la deliberazione del consiglio comunale e, correlativamente, l'abrogazione – implicita – del testo unico di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 per effetto dell'art. 64, comma 2 stessa l. 8 giugno 1990, n. 142 ⁽⁷⁾. A prescindere dal fatto che il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 era norma di rango primario, avente quindi forza e natura di legge, e da ogni valutazione sull'intervenuta abrogazione (implicita) di esso, nonché evitando di affrontare le non poche contraddittorietà del parere succitato, va posta l'attenzione sul fatto che esso presenta un'insanabile contraddizione. Infatti, se fosse stata fondata giuridicamente la conclusione dell'abrogazione del testo unico di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 per effetto diretto dell'art. 64, comma 2 l. 8 giugno 1990, n. 142, non avrebbe avuto significato giuridico, come ha fatto il predetto parere, concludere "auspicando" che il Ministro della sanità prendesse in considerazione il parere procedendo a modificare una disposizione di rango secondario, regolamentare quale il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nel senso di superare l'istituto della privativa nel servizio pubblico locale di trasporto funebre. Per non considerare come, tale fonte secondaria facesse richiamo ad esso unicamente in relazione all'art. 19, comma 2. In altri termini, se l'abrogazione fosse effettivamente intervenuta, prima di tutto sarebbe stato sufficiente il prenderne atto, senza che fossero necessarie modifiche di sorta a norma di rango subordinato, con la conseguenza che il diritto fisso di cui all'art. 19, comma 2 (da non confondere con quello del successivo comma 3, che rimane applicabile) rimaneva, come rimane, applicabile in tutti i casi in cui il trasporto funebre (a pagamento) sia esercitato da soggetti diversi dal comune, a prescindere dalla forma di gestione del servizio pubblico locale di trasporto funebre (a pagamento), dilatando la fattispecie di applicabilità del diritto fisso di cui al comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per altro, come è stato precedentemente precisato, l'effetto abrogativo è intervenuto a partire dal 1° gennaio 2002, con l'entrata in vigore della citata l. 28 dicembre 2001, n. 448, superando la problematica interpretativa venutasi a creare e determinando la conseguenza che l'istituto della privativa, laddove previsto (poiché esso non era presente solo per il servizio di trasporto funebre, ma anche per altri servizi pubblici locali esercitabili dai comuni), non trova possibilità di essere deliberato dai comuni dopo l'abrogazione del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ Successivamente abrogata con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

⁽⁸⁾ Mentre potrebbe continuare, transitoriamente, a sussistere laddove precedentemente sorto in quanto deliberato in vigore della precedente normativa fino all'esaurimento di eventuali rapporti regolanti le forme di gestione o fino al mutamento della forma di gestione, con l'avvertenza che eventuali rapporti di regolazione delle forme di gestione, quando diverse dalla

iv) Si potrebbe valutare che a seguito di questi mutamenti, prima con il venire meno dell'onerosità a carico del bilancio del comune, poi con il superamento dell'istituto della privativa, il servizio di trasporto di cadaveri sia divenuto attività meramente d'impresa, priva di qualsiasi connotazione pubblicistica. Ciò poteva anche risultare argomentabile, se non fosse intervenuta (e, quindi, fino a che non è intervenuta) la sentenza del Ta.r. Lazio, Sezione 1.ter, n. 7570 del 5 giugno – 11 settembre 2003 con cui è stato annullato l'art. 2, n. 4) D.M- (Interno) 1° luglio 2002, con l'effetto di "ripristinare" nel testo originario l'art. 1, n. 18) del D.M. (Interno) 31 dicembre 1983 ⁽⁹⁾, per cui i trasporti funebri, le pompe funebri e l'illuminazione votiva ritornano ad essere servizi pubblici a domanda individuale.

v) Andrebbe anche affrontata la questione sul fatto per il quale, specie in vigenza del regime di privativa, si registrarono comportamenti dissociativi, nel senso di affermazioni variamente volte a contrastare non solo la privativa, ma anche l'esercizio del servizio di trasporto funebre a pagamento da parte dei comuni, spesso contrastando le forme di gestione scelte dagli organi di governo e contemporaneamente la forte propensione a divenire soggetti di quelle di tali forme in cui poteva essere possibile, cioè nel caso di concessioni a terzi. Tale propensione era così forte che, in sede di gara, non mancavano offerte a valori ben inferiori ai costi, a volte perfino a zero (prestazione gratuito del servizio), altre con offerte in negativo, nel senso di remunerare il concedente. Non vi deve essere alcuna preclusione attorno all'ipotesi che un'impresa possa anche porre in essere atti di liberalità, ma si può considerare anomalo quando ciò avvenga come strategia di fondo dell'attività aziendale, in particolare quando si tratti di aziende a basso valore (numerico) di servizi, lasciando ipotizzare che la remunerazione dell'attività dell'impresa si allochi in altri segmenti di attività, con la conseguenza di rendere, quanto meno, poco trasparenti i prezzi finali praticati alla clientela, che viene a perdere quella necessaria ed ineliminabile tutela che va assicurata al consumatore in un normale sistema economico.

vi) Un'ultima considerazione va fatta, infine, sulle funzioni e compiti dei dirigenti o, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali, dei responsabili degli uffici o dei servizi. Nella vicenda penale vista, una delle argomentazioni attorno all'ipotizzato reato di abuso d'ufficio tentava di fondarsi proprio su questo, da un lato tentando di sostenere un'incompetenza rispetto a funzioni di organi di governo (e collegiali, trascurando l'organo di governo monocratico, il sindaco) e dall'altro illazionando una in-

gestione diretta, non potrebbero essere rinnovati nei termini in cui precedentemente erano sorti.

⁽⁹⁾ Per inciso, va fatto notare come nell'atto introduttivo di tale giudizio i ricorrenti assumano che l'istituto della privativa è abrogato per effetto della l. 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini precedentemente affrontati.

competenza per funzioni, questione priva di significato ove fosse valsa la precedente.

L'art. 107, commi 1 e 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (per altro "preceduto" dagli artt. 51 e ss. l. 8 giugno 1990, n. 142) afferma, per gli enti locali, il principio della separazione delle funzioni tra quelle di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e le funzioni che hanno altra portata, in particolare gestionale. Il principio opera, in generale, per le pubbliche amministrazioni per l'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (anch'esso "preceduto" dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29): si potrebbe sostenere, per quanto serve, che gli enti locali hanno fatto, in un certo senso, da battistrada ad un principio successivamente esteso a tutte le amministrazioni pubbliche. Se avesse, oramai, significato questa logica del primato, si potrebbe ricordare che un principio analogo era rinvenibile nel capo VII D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, anche se questo non poteva qualificarsi come fonte del diritto.

Considerando la portata del comma 3, in relazione alla riserva di legge per eventuali deroghe (comma 4), nonché la disposizione di chiusura del comma 5 dell'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., emerge con chiarezza adamantina come la competenza all'adozione di atti di natura contrattuale, inclusi quelli estintivi, costituisca funzione rientrante nella competenza esclusiva dei dirigenti. Di scarso peso risulta la questione sull'individuazione per funzioni tra i dirigenti, dato che essa costituisce materia demandata al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 48, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), la cui eventuale inosservanza può essere valutata in via esclusiva in sede di giurisdizione amministrativa. Tuttavia, tale competenza "dirigenziale" presenta, oggi, alcune problematiche nei comuni che sono privi di qualifiche dirigenziali⁽¹⁰⁾. Si è detto "oggi" per segnalare che, vigente la l. 8 giugno 1990, n. 142 la questione aveva una definizione forse meno complessa: infatti, all'art. 51 si individuavano le funzioni e i compiti dei dirigenti e all'art. 52, comma 3, si individuava in una data figura (segretario comunale⁽¹¹⁾) non solo chi sovrintendeva allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ma altresì chi le assolveva quando nel comune mancassero figure dirigenziali (... *oltre alle competenze di cui all'art. 51* ...). Con il passaggio al testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., la questione dell'individuazione (anzi: attribuzione) di chi potesse svolgere le funzioni dirigenziali nei comuni privi di tali figure è stata demandata ad un apposito provvedimento sindacale, per altro *fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d)* (riguardante ancora il segretario comunale). L'attribuzione delle funzioni "dirigenziali" ha un presupposto, quello del vincolo della loro attribuzione ai responsabili degli uffici o dei servizi,

i quali sono come tali individuati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, cioè "a monte". Va tenuta presente, inoltre, come tale attribuzione non costituisca una sorta di obbligo, quanto una facoltà per cui può accadere che essa non sia esercitata con la conseguenza che i responsabili degli uffici e dei servizi assolvono alle funzioni loro proprie, con tutte le responsabilità che gli deriva dalla posizione nella dotazione organica, ma non possono esercitare le funzioni ed i compiti dell'art. 107, commi 2 e seguenti se non abbiano avuto l'attribuzione per atto del sindaco. Anche la salvaguardia che fa riferimento alla figura del segretario comunale richiede un conferimento, un'attribuzione di funzioni, con la conseguenza che, fino a che essa non intervenga, nei comuni privi di figure dirigenziali vi è il concreto rischio di una sorta di paralisi per l'esercizio delle funzioni proprie dei dirigenti⁽¹²⁾. Le disposizioni attuali, chiaramente, tendono ad assicurare un'ampia autonomia agli organi di governo locali, in specie al sindaco, ma non avrebbe guastato una norma di chiusura che consentisse l'individuazione residuale di figure competenti ad esercitare le funzioni ed i compiti "dirigenziali" nelle more di un provvedimento con cui avesse luogo la loro attribuzione.

La questione è, tra l'altro, spesso emergente proprio nella materia che è regolata dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, poiché questo è stato redatto avendo presenti le attribuzioni degli organi dei comuni quali regolate dai testi unici della legge comunale e provinciale, senza adeguarsi all'entrata in vigore della l. 8 giugno 1990, n. 142, antecedente ad esso. Quindi, una lettura testuale del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 consente di leggere (solo, leggere) competenze del sindaco o del consiglio comunale che, per altro, non sono congruenti o non più sussistenti, dal 13 giugno 1990, a norme di rango primario. Tale situazione genera, evidentemente, situazioni di potenziale conflitto, ma anche l'esigenza di valutare, una ad una, quale sia la competenza all'esercizio di una o dell'altra funzione. Gli esempi che potrebbero farsi sono innumerevoli, anzi sembrerebbe più semplice individuare quali siano le funzioni ed i compiti che, in detta materia, spettano, e.g., al sindaco, dato che il loro numero risulta estremamente limitato⁽¹³⁾, mentre prevale la titolarità, ed in termini di esclusività, del dirigente.

⁽¹⁰⁾ Cioè di personale la cui qualifica sia dirigenziale ed il cui rapporto di lavoro sia regolato dallo specifico CCNL per l'Area dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali.

⁽¹¹⁾ La figura del segretario comunale ha subito profonde e radicali trasformazioni, a partire dall'art. 17, commi 67 e ss. l. 15 maggio 1997, n. 127.

⁽¹²⁾ Intenzionalmente, si trascurano le disposizioni che, in epoca successiva, hanno previsto la possibilità di alcune di tali funzioni in capo a componenti della giunta comunale, non solo per l'alterazione del principio della distinzione delle funzioni, ma anche per la loro applicabilità ai comuni di minore consistenza demografica.

⁽¹³⁾ Rientrano nelle competenze del sindaco gli atti di cui agli artt. 10 e 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; altri autori sembrano considerare anche quanto previsto dall'art. 82, comma 4.

Rubrica

Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

A cura di Andrea Poggiali (*)

“DANNO DA LUTTO: DANNO NON BIOLOGICO? Su alcuni particolari aspetti ove è dominante il dolore” di Valdini Marcello, in Rivista Italiana di Medicina Legale, n. 3-4, maggio-agosto 2003

Valdini, un medico legale, espone le sue esperienze valutative in quelle forme anomale di lutto, successive a morte violenta, contrassegnate dalla persistenza anche dopo anni dello stesso dolore patito al momento della disgrazia. Un dolore immenso, che finisce con l'inaridire l'animo.

Sono condizioni che si osservano da sempre, ma che solo negli ultimi anni sono state considerate nei termini del danno biologico.

L'Autore spiega che le richieste di risarcimento, in questi casi, non sono certo motivate dalla speranza che il denaro ottenuto possa mitigare il dolore. I superstiti hanno perso la capacità di gioire: la loro progettualità, relativamente all'impiego della somma pretesa, non va oltre le spese per abbellimenti della tomba o per altre iniziative volte a commemorare il familiare defunto. In realtà, la richiesta monetaria non è a beneficio del superstite, bensì a titolo di penalizzazione della controparte. Una sorta di vendetta, quindi.

Resta però da vedere se il dolore, da solo, può giustificare il riconoscimento di un danno biologico.

In nota 3 all'articolo, viene richiamata una precisazione dottrinarica: *“L'impedimento a svolgere le attività della vita quotidiana è, ai fini risarcitivi del danno biologico di tipo psichico, la caratteristica saliente della malattia psichica ed è, al contempo, il criterio discriminante tra danno psichico e morale(..)”*.

Pertanto, se il superstite non presenta costanti segni depressivi, lavora e guadagna come prima, conserva capacità di critica e di giudizio, non presenta alterazioni delle senso percezioni, come si può monetizzare il suo dolore?

La casistica presentata dal dott. Valdini comprende tre persone.

La prima è una donna che quattro anni prima ha perso il figlio in un incidente stradale. La sua vita è indiscutibilmente cambiata. Prima c'era l'orgoglio di essere un punto di riferimento sia all'interno della famiglia che in società: dopo, c'è solo un risentimento inestinguibile nei confronti dell'investitore ed un dolore senza speranza, ritualizzato in quotidiani accessi al cimi-

tero e nella costante rievocazione della vittima. Sotto il profilo lavorativo, non c'è stata alcuna diminuzione della capacità: al contrario, il tempo risparmiato con la rinuncia alle attività sociali è stato totalmente investito proprio nell'ambito lavorativo.

Paradossalmente, abbiamo una donna che successivamente all'evento luttuoso ha incrementato la sua produzione di reddito.

Può sembrare un'osservazione spietata, ma non dobbiamo dimenticare che si sta parlando di soldi: in gioco c'è la richiesta di una somma consistente.

Le altre due persone esaminate dall'Autore sono una coppia di coniugi che hanno perso la loro unica figlia in un incidente automobilistico causato dal fidanzato. Anche per loro, l'oggettività propria del medico legale non sembra lasciare spazio ad una valutazione di danno biologico. La moglie *“mangia, digerisce, dorme, accudisce alla casa, si dedica al volontariato, lavora con conservata capacità lucrativa”*: lo stesso si può dire del marito, che si è letteralmente buttato sul lavoro.

Per entrambi i coniugi, c'è comunque un cambiamento totale dello stile di vita.

Torniamo allora a questo dolore che condiziona l'esistenza dei superstiti. D'accordo, non compromette la capacità di guadagno, e quindi il medico legale non deve tenerne conto nella sua valutazione. Il perito deve limitarsi alle tipologie di danno esistenti, senza inventarsene altre: ma, come ricorda Valdini, c'è un Peritus peritorum, che è il giudice. E se il giudice si sente in grado di apprezzare la modificazione globale del modo d'essere conseguente ad un evento luttuoso, può ben decidere che ci sono i presupposti per una liquidazione: è il suo ruolo.

Quella che suggerisce l'Autore non è una scappatoia, né uno scarico di responsabilità. Le sue osservazioni derivano dalla consapevolezza di trovarsi di fronte ad un problema grave. Il risarcimento del “male interiore” forse non trova un inquadramento preciso nel concetto di “danno biologico”, ma questo non significa che debba essere negata la risposta ad una sofferenza indicibile.

(*) *Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Attualità

Trasporto di salme, ceneri e resti tra Stati

di Giovanni Maria Airoidi (*)

Trasporto internazionale di salme

Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Regolamento di polizia mortuaria, affronta il trasporto internazionale di salme con tre disposizioni. L'art. 27 disciplina i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, correttamente Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, fatta il 10 febbraio 1937, e approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, e il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, regolato dalle norme della Convenzione tra la Santa Sede e il regno d'Italia circa i servizi di polizia mortuaria stipulata il 28 aprile 1938, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Gli artt. 28 e 29 regolamentano, rispettivamente, il trasporto di salme da e per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino.

Stati aderenti alla Convenzione sono: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.

Si ricorda, solo titolo informativo, che esiste a livello internazionale un Accordo del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 26 ottobre 1973, sul trasporto delle salme, ma di cui l'Italia non è firmataria.

Il termine entro cui il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salme, ceneri o resti deve concludersi è di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo stato disposto diversamente dal Comune di Milano. Ma, considerato che, con decreto Ministero dell'interno 18 aprile 2000, n. 142, era stato fissato per le Prefetture il termine di 15 giorni per la conclusione del provvedimento, si ritiene opportuno, dato

che nessuna modifica è intervenuta salvo il trasferimento di competenza, rispettare lo stesso termine. L'avvio del procedimento si ha con la presentazione della domanda accompagnata da tutta la documentazione richiesta.

Trasporto delle salme tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino

La Convenzione si applica al trasporto dei corpi, e dei resti esumati non completamente mineralizzati, prevedendo una autorizzazione, denominata passaporto mortuario, il più possibile conforme al modello che costituisce allegato alla Convenzione, e rilasciata dall'autorità competente del luogo di decesso o di inumazione, se si tratta di resti esumati non completamente mineralizzati.

L'identificazione nel Sindaco quale autorità competente al rilascio di detto passaporto è operata dalla legge regionale della Lombardia 6 marzo 2002, n.4, che all'art.4, comma 1, lett. c), recita:

“dopo il comma 58 sexies dell'art. 4 (l.r. 5.1.00, n. 1) è inserito il seguente comma 58 septies: «58 septies. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono rilasciate, rispettivamente dal Sindaco del comune di provenienza o di destinazione.»”

Prescrizioni tecniche ed igienico sanitarie da osservare in via generale (artt. 3 e 4)

Il corpo sarà posto in feretro metallico sul cui fondo dovrà essere posto uno strato di circa 5 cm di materiale assorbente (torba, segatura, carbone di legna in polvere, ecc.) addizionato di sostanza antisettica.

In caso di morte dovuta a malattia contagiosa, il corpo sarà avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione antisettica.

Il feretro metallico sarà chiuso ermeticamente mediante saldatura e collocato, in maniera fissa, in una bara di legno dello spessore di almeno 3 cm. Le giunture dovranno essere ben chiuse e il coperchio assicurato con viti distanti non più di 20 cm e consolidata con bande metalliche.

Non può essere autorizzato immediatamente, ma almeno dopo un anno dal decesso il trasporto delle salme morte a seguito di: peste, colera, vaiolo, tifo esantematico.

Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per ferrovia (art. 5)

Oltre alle prescrizioni generali, va utilizzato un vagoncino chiuso, salvo che il feretro sia collocato, e resti, in un furgone funerario chiuso. Ogni Paese aderente determina il periodo entro il quale il feretro dovrà essere ritirato all'arrivo. Se chi spedisce ha certezza del rispetto di tale termine, non è necessario che il feretro sia accompagnato.

Non possono essere trasportati con feretro altri oggetti, salvo, eccezionalmente, corone o mazzi di fiori.

La spedizione ferroviaria deve avvenire per via rapida e, in quanto possibile, senza trasbordi.

Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per via ordinaria (art. 6)

Oltre alle prescrizioni generali, il trasporto dovrà avvenire con furgone funerario speciale o in furgone ordinario chiuso.

Non possono essere trasportati con feretro altri oggetti, salvo, eccezionalmente, corone o mazzi di fiori.

Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per via aerea (art. 7)

Oltre alle prescrizioni generali, il trasporto dovrà avvenire su un aeromobile dedicato a questi trasporti, o in uno scompartimento unicamente riservato, se su un aeromobile ordinario.

Non possono essere trasportati con feretro altri oggetti, salvo eccezionalmente, corone o mazzi di fiori.

Trovano anche applicazione le specifiche prescrizioni I.A.T.A.

Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per via marittima (art. 8)

Oltre alle prescrizioni generali, la bara di legno, quale confezione secondo le prescrizioni generali (e contenente il feretro metallico) deve essere ulteriormente racchiusa in una cassa ordinaria di legno, con modalità che ne impediscano lo spostamento.

La cassa dovrà essere collocata in posizione che escluda ogni contatto con i prodotti alimentari o di

consumo e ogni ostacolo per i passeggeri e l'equipaggio.

Procedimenti amministrativi per il rilascio del passaporto mortuario

Per la Convenzione, il rilascio del passaporto mortuario spetta alle autorità competenti del luogo del decesso o di inumazione, nel caso di resti non completamente mineralizzati esumati, sulla base di un estratto dell'atto di morte e delle dichiarazioni ufficiali stabilenti che il trasporto non solleva obiezione alcuna dal punto di vista igienico o dal punto di vista medico legale e che il corpo è stato collocato nella bara in conformità alle prescrizioni della Convenzione (art. 2).

Operativamente, la prescrizione della Convenzione si attua in Italia con le seguenti modalità:

a) domanda di rilascio del provvedimento amministrativo di autorizzazione (passaporto mortuario) diretta al Sindaco;

b) estratto dell'atto di morte, in carta libera ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge 29 dicembre 1990, n. 405, che ha introdotto l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati ed estratti dai registri dello stato civile;

c) certificazione dell'ASL attestante l'avvenuta osservanza delle disposizioni previste dalla Convenzione (prescrizioni tecniche ed igienico sanitarie), nonché di quelle dell'art. 32, D.P.R. n. 285/90, (c.d. trattamento antiputrefattivo); in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25, D.P.R. n. 285/90. La competenza a rilasciare tale certificazione è dell'ASL e non è sostituibile, sia in relazione all'art. 2 della Convenzione e all'art. 48 D.P.R. n. 285/90, nonché dall'art. 49 D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445;

d) autorizzazione all'inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 3 novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n. 285/90, per il rinvio di cui all'art. 74, comma 3, citato D.P.R. n. 396/00. Tale ultima ipotesi è più teorica che reale, essendo maggiormente prevedibile che la cremazione abbia luogo in Italia e, successivamente, debba esservi un trasporto delle ceneri raccolte in urna, anche per l'inefficienza dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata a termini dell'art. 79 D.P.R. n. 285/90, ai fini di una cremazione che debba, astrattamente, farsi all'estero, cioè in un ambito in cui la normativa dello Stato italiano non può produrre effetti.

Sia la domanda che l'autorizzazione al trasporto (passaporto mortuario) sono soggetti all'imposta di bollo secondo le previsioni del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642, e decreto ministero finanze 20 agosto 1992.

Si evidenzia che, a differenza delle autorizzazioni al trasporto di cadavere che si svolgono nel territorio del comune, o con destinazione in altri comuni, di cui agli

artt. 23 e seguenti D.P.R. n. 285/90, in cui il processo verbale di verifica della rispondenza del feretro alle prescrizioni di cui all'art.30 del medesimo D.P.R. n. 285/90 (verifica che compete all'ASL, in base al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, verifica che non ammette sostituzioni per gli artt. 16, comma 2, e 48 D.P.R. n. 285/90, e per l'art. 49 D.P.R. n. 445/00), ha luogo a posteriori rispetto all'autorizzazione al trasporto, nel caso di istanza al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma all'interno di Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, l'osservanza delle prescrizioni generali per il trasporto va eseguita prima del rilascio delle autorizzazioni al trasporto, ma anche della istanza, dal momento che la certificazione (cioè la dichiarazione ufficiale sull'avvenuta osservanza di esse) costituisce uno dei titoli necessari da presentare a corredo della domanda stessa.

Trasporto delle salme tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano

La competenza amministrativa alle autorizzazioni è disposta dalla Convenzione, di cui si è detto più sopra, agli artt. 1 e 2, dato il rinvio che ne fa l'art. 27, comma 4, D.P.R. n. 285/90, e pertanto oggi spetta:

- a) in caso di introduzione di salma nello Stato italiano, al Sindaco di Roma, quando è da seppellirsi in tale comune, o al Sindaco della città di destinazione, per il restante territorio d'Italia;
- b) in caso di introduzione di salma nello Stato della Città del Vaticano, al governatore del medesimo Stato.

Prescrizioni tecniche ed igienico sanitarie da osservare in via generale (artt. 5, 6 e 7)

Le salme devono essere chiuse in una cassa metallica saldata a fuoco, la quale va collocata in una cassa di legno forte, salvo che il trasporto avvenga da e per Comune di Roma e Città del Vaticano.

Le pareti della cassa di legno devono essere almeno di cm.4 di spessore, e formate di un solo pezzo o, se più, congiunte mediante incastro; mentre le intersezioni delle diverse facce della cassa devono essere riunite con intaglio a coda di rondine e saldate con mastice, nonché assicurate con viti disposti a 20 cm l'uno dall'altro.

La cassa deve essere cerchiata con lamine di ferro, della larghezza di almeno cm. 2, e poste ad una distanza non maggiore di cm. 50.

Tra la cassa di metallo e quella di legno va interposta torba polverizzata o segatura per uno spessore non inferiore a cm. 4.

Prescrizioni speciali per alcuni trasporti (artt. 8 e 9)

Oltre alle prescrizioni generali, per i trasporti da effettuarsi per ferrovia, con automezzi, per via d'acqua

o per via aerea, a distanza superiore a 300 km, oppure, indipendentemente dalla distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, al cadavere deve essere iniettato, nel torace e nelle cavità addominali, almeno lt. 1 di soluzione di sublimato corrosivo al 3% o di acido fenico al 5%, ed il cadavere deve essere avvolto con un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.

Eccezionalmente, le salme provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e destinate all'inumazione nella città di Roma, e viceversa, devono essere chiuse soltanto in una cassa di legno leggero, se devono essere inumate, ma è richiesta la doppia cassa se devono essere tumulate.

Procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto della salma (artt. 10, 11, 3 e 4)

La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'introduzione di salma deve essere diretta:

- a) al Sindaco del comune di destinazione, per le salme da introdursi nel territorio dello Stato italiano;
- b) al governatore dello Stato della Città del Vaticano, per le salme da introdursi nel territorio dello Stato medesimo.

In quest'ultimo caso, la domanda presentata da cittadini dello Stato della Città del Vaticano deve essere corredata dai seguenti documenti, rilasciati dalle competenti autorità:

- 1) certificato di morte;
- 2) certificato medico dal quale risulti che il defunto all'atto della morte non era affetto da malattia di carattere contagioso;
- 3) certificato dal quale risulti che, al tempo e nel luogo in cui seguì il decesso, non esisteva alcuna epidemia;
- 4) dichiarazione atte stante che è stato ottemperato alle prescrizioni previste dalla Convenzione.

Deve ritenersi che anche per il caso di introduzione di salma nello Stato italiano la domanda debba essere corredata dagli stessi documenti, stante il rinvio operato dall'art. 27, comma 4, D.P.R. n. 285/90.

Va inoltre ricordato che:

- a) l'autorizzazione al trasporto della salma tra i due Stati contraenti può essere rilasciata, entro il primo anno dalla morte, solo dopo che sia stato accertato:
 - 1) che la morte non è avvenuta in conseguenza di vaiolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, altra malattia contagiosa di origine esotica (colera, febbre gialla, peste bubbonica, ecc.);
 - 2) che, all'epoca del decesso, tali malattie non dominavano, in forma epidemica, nel luogo di provenienza della salma;
 - 3) che sono state soddisfatte tutte le prescrizioni della Convenzione.

b) L'autorizzazione al trasporto di salma tra i due Stati contraenti può essere rilasciata, dopo un anno dal decesso, anche se si tratti di salma di persona morta durante un'epidemia o per una delle malattie contagiose di cui al punto 1), alla condizione che essa, immediatamente dopo il periodo di osservazione, sia stata avvolta in un lenzuolo in una soluzione disinfettante e chiusa in cassa metallica saldata a fuoco.

Trasporto di ceneri e resti mortali completamente mineralizzati

Il Ministero della sanità, oggi della salute, con la circolare n. 24 del 24 giugno 1993, al punto 8.1), ha preso in considerazione il fatto che la Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 "non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti", traendone la conseguenza che "per questi trasporti in tali Paesi sarà il sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese", in quanto tradizionalmente più usata nelle relazioni internazionali.

L'autorizzazione al trasporto dovrà riportare:

- a) le generalità del defunto (cioè nome, cognome, luogo e data di nascita, estremi dell'atto di nascita, legge 31 ottobre 1955, n. 1064, D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432);
- b) la data di morte;
- c) la data di cremazione (ceneri) o esumazione/estumulazione (resti);
- d) la destinazione.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è quella del luogo in cui si trovano le ceneri o resti.

Il trasporto dell'urna cineraria, o della cassetta dei resti, non è soggetto ad alcuna prescrizione precauzionale igienica (art. 36 D.P.R. n. 285/90) stabilita per il trasporto salme.

Tali indicazioni operano sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di trasporto per un Paese non aderente, dovrà comunque essere sempre acquisito il nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale le ceneri o i resti sono diretti (art. 29, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 285/90).

Trasporto di salma da Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino

Nel caso di introduzione in Italia di salma da Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, la domanda di autorizzazione va presentata, da parte di persona che ne ha interesse, all'ufficio consolare italiano territorialmente competente.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di morte;
- b) certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria locale attestante che sono state osservate le prescrizioni dell'art. 30, e, se del caso, anche dell'art. 32, D.P.R. n. 285/90;
- c) l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di provenienza;
- d) certificato medico da cui risulti la causa di morte;
- e) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Si evidenzia che condizione per l'avvio dell'istruttoria è, tra l'altro, il fatto che all'estero vengano rispettate disposizioni di rango regolamentare "italiane", con la conseguenza che le autorità sanitarie locali devono essere poste nella condizione di conoscerle e di porle in esecuzione. Sotto questo profilo, si dovrebbe concludere per l'inidoneità dell'adempimento delle disposizioni stabilite dalla legge locale, se diverse da quelle italiane, cosa che dovrebbe comportare il rigetto dell'istanza, fin dal momento della sua presentazione. n. condizionale è d'obbligo, vigente il principio di sovranità degli Stati.

L'autorità consolare italiana si limita alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a corredo, oltre che della domanda da parte di chi ne abbia interesse, provvedendo quindi alla sua trasmissione, unitamente alla documentazione e per il tramite del Ministero degli affari esteri, al sindaco del comune di destinazione. L'autorità consolare, per questa comunicazione può avvalersi anche del telegrafo, del telex, del telefax o di altro sistema telematico, secondo le indicazioni del punto 8.4) della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, comunque sempre tramite il Ministero degli Affari Esteri, art. 28, comma 2, D.P.R. n. 285/90.

Il sindaco provvede a rilasciare l'autorizzazione, dandone comunicazione, sempre per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, all'autorità consolare a cui è stata presentata la domanda, nonché al prefetto della provincia di frontiera in cui deve avvenire il transito. Va precisato che l'autorizzazione all'introduzione della salma in Italia costituisce un provvedimento di autorizzazione previsto dalla normativa italiana, che non sostituisce il "titolo di viaggio" da rilasciarsi dalle competenti autorità del Paese di partenza, generalmente sulla base della propria legislazione.

Trasporto di salma per Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino

Nel caso di trasporto di salma in partenza dall'Italia e diretta a Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, la domanda di autorizzazione da parte di persona

che ne ha l'interesse è rivolta al sindaco del comune in cui si trova la salma, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta all'introduzione della salma nel Paese a cui è diretta, rilasciata dall'autorità consolare straniera, competente per il territorio italiano in cui risiede il sindaco competente al rilascio dell'autorizzazione;
- b) certificato rilasciato dall'ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni dell'art. 30, e, se del caso, anche dell'art. 32, D.P.R. n. 285/90; in caso di morti dovute a malattie infettive e diffuse, anche certificato dell'ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25 D.P.R. n. 285/90;
- c) estratto dell'atto di morte, in carta libera ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 405/90, che ha introdotto l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati ed estratti dai registri dello stato civile;
- d) autorizzazione all'inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell'art. 74 D.P.R. e novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n. 285/90, per il rinvio di cui all'art. 74, comma 3, citato D.P.R. n. 396/00. Tale ultima ipotesi è più teorica che reale, essendo maggiormente prevedibile che la cremazione abbia luogo in Italia e, successivamente, debba esservi un trasporto delle ceneri raccolte in urna, anche per l'inidoneità dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata a termini dell'art. 79 D.P.R. n. 285/90, ai fini di una cremazione che debba, astrattamente, farsi all'estero, cioè in un ambito in cui la normativa dello Stato italiano non può produrre effetti;
- e) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'onere della presentazione dei documenti necessari fa carico sulla parte interessata che richiede l'emissione del provvedimento di autorizzazione.

Il sindaco, compiuta l'istruttoria ed accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, rilascia l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Sia la domanda che l'autorizzazione al trasporto sono soggetti all'imposta di bollo secondo le previsioni del D.P.R. n. 642/72, e decreto ministero finanze 20 agosto 1992.

Si noterà che, anche in questo caso, le prescrizioni per il trasporto vanno compiute prima della presentazione della domanda di autorizzazione al trasporto della salma, ma anche come rimanga il prefetto l'autorità alla quale inoltrare la comunicazione prevista dall'art. 29, comma 2, D.P.R. n. 285/90, in quanto sembrerebbe non sussistere una competenza della regione, o del comune, di frontiera, trattandosi di una funzione che

rientra nell'ambito di quelle escluse dal conferimento ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. i), legge 15 marzo 1997, n. 59, e, con maggior forza, dall'art. 117, comma 2, lett. q), Costituzione, quale modificata dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Trattandosi l'autorizzazione al trasporto di un atto amministrativo, non supportato, a differenza dei casi previsti dalla Convenzione di Berlino, da Convenzioni o Accordi di diritto internazionale pattizio, esso è ordinariamente soggetto alla legalizzazione, art. 33 D.P.R. n. 445/00, salvo che lo Stato di destinazione non faccia parte di convenzioni internazionali che esentino, o riducano, dalla legalizzazione. Di qui l'esigenza procedimentale che la firma autografa delle persone che rivestono la titolarità della funzione di autorità competente sia depositata presso l'ufficio legalizzazioni della prefettura.

La medesima indicazione deve tenersi presente per gli Stati di eventuale transito.

Per le medesime motivazioni, è opportuno che l'autorizzazione sia redatta, oltre che nella lingua italiana, anche in altra lingua, scegliendole tra quelle maggiormente utilizzate nelle relazioni internazionali o nella lingua dello stato di destinazione. Ove ciò non sia possibile, spetta alla parte interessata che ha richiesto l'autorizzazione provvedere, successivamente al rilascio, alla traduzione in forma ufficiale in altra, od altre, lingua, nonché alle legalizzazioni che siano necessarie

Laddove, impropriamente, venga utilizzato come supporto per l'autorizzazione al trasporto di salma per un altro Stato il modello di passaporto mortuario, allegato alla Convenzione di Berlino, anche quando la salma sia diretta a Stati che non ne sono parte, l'atto amministrativo di autorizzazione è ordinariamente soggetto a legalizzazione.

Competenza del sindaco

In considerazione che la nota del Ministero della Salute del 21 maggio 2002, e quella del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2003, così come alcune leggi regionali, tra cui quella della Regione Lombardia n. 4 del 6 marzo 2002, in sede di attribuzione delle funzioni e compiti a termini dell'art. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fanno riferimento alla figura del sindaco, quale possibile titolare della competenza al rilascio dei passaporti mortuari (Convenzione di Berlino) o al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma diretta a Paesi non aderenti alla Convenzione medesima, occorre porre l'accento su tale figura.

Per l'art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 267/00, il sindaco, nella sua qualità di Ufficiale del Governo, adotta provvedimenti motivati che abbiano il carattere della contingibilità e dell'urgenza al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, mentre per l'art. 13, legge 24 dicembre 1978, n. 833,

riveste il ruolo di Autorità sanitaria locale, funzione che si colloca generalmente all'interno della previsione di cui all'art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 267/00, salvo il caso, già visto, in cui si tratti di adottare provvedimenti (ordinanze) contingibili ed urgenti. Questo carattere emergenziale è, oltretutto, preso in considerazione in termini sostanzialmente analoghi dall'art. 117, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, non trascurando di dover sottolineare che al di fuori dei casi del comma 1, primo periodo, l'adozione di provvedimenti d'urgenza spetta ad altri soggetti.

Per i principi di ordine generale di cui all'art. 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e quelli, maggiormente specifici, trattandosi di assolvimento delle funzioni attribuite o comunque spettanti, se spettanti, ai comuni, per i principi di cui all'art. 107 e seguenti, D.Lgs. n. 267/00, si ha una distinzione tra gli organi di governo da un lato, e non di governo, comunemente chiamati anche "organi burocratici", dall'altro, per cui ai primi spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre ai secondi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che non sono ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

In altre parole, va posta la questione se i compiti di rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salme in altri Stati spettano al sindaco od ai dirigenti, o, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali, a chi ne svolga le funzioni.

In primo luogo, ci si sente di sostenere che questo tipo di competenza non ha riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti, collocandosi piuttosto nell'esercizio ordinario di funzioni di carattere autorizzativo, con la conseguenza che vada esclusa un'attribuzione di competenza in capo al sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, dovendola semmai valutare alla luce del proprio ruolo di responsabile dell'amministrazione comunale.

Laddove tale competenza venga individuata aver un contenuto necessariamente proprio dell'autorità sanitaria locale potrebbe essere sostenibile la sussistenza della competenza del sindaco, tuttavia va anche considerato che questi provvedimenti, pur avendo per oggetto una materia "sanitaria", presentano caratteri di mera autorizzazione amministrativa, con la conseguenza che il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salma in altro Stato, artt. 27 e 29 D.P.R. n. 285/90, o di introduzione di salma da altro Stato, artt. 27 e 28 D.P.R. n. 285/90, viene a collocarsi tra i compiti attribuiti ai dirigenti, o a chi per essi nei comuni privi di figure dirigenziali, rientrando tra le previsioni di cui all'art. 107, comma 3, lett. t), D.Lgs. n. 267/00.

E tali attribuzioni non possono essere derogate se non espressamente ed ad opera di specifiche disposizioni

legislative, art. 107, comma 4, D.Lgs. n. 267/00, e art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 165/01. E ben vero che talune leggi regionali, tra cui quella della Regione Lombardia, fanno riferimento alla figura del sindaco, ma non tutte (es. legge regionale Toscana 18 novembre 2001, n. 58, fa riferimento, del tutto correttamente, al "comune", senza intervenire nelle attribuzioni degli organi dei comuni), ma ci sia permesso dubitare sulla portata "derogatoria" di queste formulazioni, propendendo per una tecnica redazionale di carattere "riproduttivo", magari anche derivata dal D.P.R. n. 285/90, che, per questi punti, presenta numerose disposizioni in contrasto con la legge 8 giugno 1990, n. 142, oggi abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 267/00, entrata in vigore il 13 giugno 1990, cioè prima della sua emanazione. In altre parole, molte delle disposizioni del D.P.R. n. 285/90, specie quelle che prendono in considerazione le competenze degli organi dei comuni, risentono di un contrasto con una fonte di rango superiore e precedentemente in vigore. Si propende, cioè, per ritenere che le regioni che abbiano legiferato in questo senso, non si siano poste alcuna questione sulla competenza degli organi dei comuni, competenza che per altro esula totalmente dall'ambito stesso della potestà legislativa regionale, considerando che le condizioni di "deroga" di cui all'art. 107, comma 4, D.Lgs. n. 267/00, importerebbe ben altra sostanza e motivazione.

Alla luce di quanto sopra, si esprime l'avviso che la competenza al rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salma in altro Stato non rientri nelle funzioni del sindaco, bensì dei dirigenti o, nei comuni privi di figure dirigenziali, di chi ne assolva le funzioni.

Trattamento dei dati sensibili

Il Provvedimento 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000 ha individuato la polizia mortuaria fra le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. Vale a dire che, in seguito a tale provvedimento il trattamento dei dati "sensibili" finalizzato ad attività inerenti la polizia mortuaria non necessita del consenso scritto dell'interessato né della previa autorizzazione del Garante.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dati "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Ora, l'art. 22, comma 3, della legge citata, come modificato dall'art. 5, D.Lgs. Il maggio 1999, n. 135,

ammette il trattamento dei dati "sensibili" da parte dei soggetti pubblici, esclusi gli enti economici, solo se autorizzato da espressa disposizione di legge. In assenza di questa, i soggetti pubblici possono chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di effettuare l'individuazione, in seno alle attività ad essi demandate dalla legge, di quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali il trattamento dei dati "sensibili" è conseguentemente autorizzato nelle more di una specificazione legislativa.

Con il Provvedimento citato il Garante ha, appunto, autorizzato i soggetti pubblici al trattamento dei dati "sensibili" nello svolgimento delle attività inerenti alla polizia mortuaria.

Circa l'individuazione degli atti di polizia mortuaria la cui adozione concretizza il trattamento di dati "sensibili" ai sensi dell'art. 22, comma 1, cit., occorre

fare riferimento a quelli suscettibili di rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute e la vita sessuale. Un elenco non tassativo di tali atti è il seguente:

- autorizzazione alla sepoltura;
- autorizzazione alla cremazione;
- autorizzazione al trasporto di cadavere;
- autorizzazione alle operazioni cimiteriali, ecc..

Si tratta di atti autoritativi la cui competenza appartiene esclusivamente a soggetti pubblici.

(*) *Funzionario Settore Servizi Funebri del Comune di Milano*



Via Succi, 21 - 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.


- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastrino per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1^a categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.



Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Attualità

Storie di ordinaria burocrazia

Esempi di applicazioni sfavorevoli delle norme di polizia mortuaria

di Andrea Poggiali (*)

Premessa

La polizia mortuaria è fatta di permessi e di divieti: alcuni divieti possono sorprendere dolorosamente i familiari dei defunti. Non mi riferisco a quelle persone eternamente insoddisfatte che sono ormai un tormento per i servizi pubblici. Sto parlando di persone dotate di senso civico, disposte a seguire le regole, ma che vorrebbero almeno capirle.

Chi ha appena avuto un lutto è in genere disorientato, e si arrende ai divieti senza troppo insistere: non può accorgersi che ci sono situazioni in cui il "muro", più che dalla normativa, è costituito dal modo di applicarla.

Nel presente articolo descrivo alcune di queste situazioni, individuate nel corso della mia attività lavorativa: sono esempi relativi a situazioni locali, ma del resto le problematiche di applicazione delle norme spesso derivano proprio dalla diversità delle consuetudini locali.

Spero che quanto riportato sulle mie personali esperienze possa servire da riferimento per interpretare esperienze analoghe in altri ambiti territoriali.

Trasporti durante il periodo di osservazione

La vicenda, risalente a diversi anni fa, è incentrata su di un servizio comunale che esercitava con diritto di privativa l'attività di trasporti funebri, compresi quindi anche i trasporti durante il periodo di osservazione. I familiari che volevano trasferire in camera mortuaria la salma di un loro congiunto morto a domicilio dovevano obbligatoriamente rivolgersi a tale servizio.

Apro un inciso: nel mio ambito territoriale si è ormai persa la consuetudine di vegliare la salma a domicilio. Questo dipende non da una perdita di sensibilità ma da un cambiamento nella sensibilità: i familiari trovano angosciante la vicinanza della salma.

Torniamo alla nostra vicenda.

I trasporti durante il periodo di osservazione venivano richiesti non solo in orario diurno, ma anche di notte e nelle giornate festive: la cosa cominciò a creare problemi con il personale comunale. Bassa remunerazio-

ne per le ore di lavoro notturno e festivo, carenze di organico, oltre a quei fattori di litigiosità interna che non mancano mai in qualunque azienda pubblica e privata (ma che nel settore pubblico possono risultare paralizzanti) portarono ad una situazione insostenibile. I dirigenti comunali pensarono di ridurre il livello di conflittualità modificando le procedure.

Fino a quel momento, le formalità per il trasporto durante il periodo di osservazione erano sempre state elementari: il medico chiamato a domicilio per la constatazione di decesso (in genere il medico curante, a volte il medico di ambulanza) compilava anche una "autorizzazione" (poche righe in forma libera su carta semplice) per il trasferimento della salma in camera mortuaria.

La modifica di questa prassi fu ben studiata.

Il servizio comunale decise che i trasporti da domicilio a camera mortuaria in orario notturno e festivo potevano essere autorizzati solo se il medico di reperibile del Servizio di Igiene Pubblica attestava che il domicilio era inadatto a mantenere la salma.

Come giustificazione "ufficiale" del cambiamento, si partì dall'osservazione che ai sensi dell'art.12 DPR 285/90 ⁽¹⁾ l'obbligo di trasporto in camera mortuaria per le persone morte a domicilio sussiste solo nel caso di abitazioni inadatte. Era inoltre comprensibile che un Comune, nell'ottica di un utilizzo razionale delle risorse disponibili, decidesse di concedere tali autorizzazioni in orario notturno e festivo unicamente nei casi obbligatori. Quanto alla valutazione dell'idoneità dell'abitazione, era ovvio attribuirlo al medico del Servizio di Igiene Pubblica, trattandosi di un'attività di polizia mortuaria: il medico curante (troppo influenzabile dai familiari) veniva quindi messo fuori gioco.

Tutto molto lineare e razionale, salvo un piccolo dettaglio: l'impatto della nuova procedura fu traumatico.

Noi medici igienisti dovevamo recarci nel cuore della notte a casa di familiari sconvolti dall'immediatezza

⁽¹⁾ Il DPR 10 settembre 1990, n.285 - "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", è pubblicato nel S.O. n.63 alla G.U. n.239 del 12 settembre 1990.

del decesso, per poi spiegare loro che il trasporto non si poteva concedere, dato che abitavano in una casa normale e non in un tugurio. Abbastanza rapidamente, decidemmo di utilizzare un criterio molto elastico nel valutare le abitazioni: le considerammo sempre inadeguate. Non ci fu un esplicito accordo per boicottare la decisione del Comune: però, a volte capita che anche senza parlare ci si trovi sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda.

Per anni continuammo a certificare che tutte le case da noi ispezionate non erano idonee, ma il Comune conservò la sua procedura, che si era comunque dimostrata parzialmente disincentivante. A rinunciare erano quelle famiglie che si rivolgevano direttamente al servizio comunale, e si sentivano rispondere che non era poi così facile fare il trasporto di notte o di domenica, bisognava prima sentire cosa ne pensava l'ufficiale sanitario, occorreva un'ispezione della casa, insomma, forse conveniva aspettare l'inizio del normale orario di apertura. Per le famiglie che invece si appoggiavano ad una ditta di pompe funebri, non c'erano problemi, visto che le ditte sapevano come muoversi e sapevano pure di potere contare sulla nostra comprensione. Questa situazione assurda fu superata solo quando al servizio comunale subentrò una azienda municipalizzata. I nuovi dirigenti tornarono alla procedura originaria (con alcuni aggiustamenti relativamente alla forma dell'autorizzazione) e contemporaneamente elevarono le tariffe. Da quel momento, bastò pagare per avere il trasporto in obitorio in qualsiasi momento, senza alcuna complicazione.

Terminato il riassunto della vicenda, mi rendo conto di avere forse contrapposto in maniera troppo netta i "buoni" (noi medici) ai "cattivi" (i dirigenti comunali). E' necessaria una puntualizzazione.

Le persone che dirigevano quell'ufficio comunale non erano ciniche, ma dovevano in qualche modo fare funzionare il sistema con le scarse risorse a disposizione: ci riuscivano abbastanza bene, garantendo un servizio a basso costo per l'utente (ma di conseguenza scarsamente remunerativo per il Comune) ed una funzione calmieratrice dei prezzi che in seguito sarebbe stata rimpiaanta.

Adesso i cittadini si lamentano delle tariffe troppo alte: nessuno pare ricordarsi di un servizio comunale che le manteneva basse, ma che si vedeva rinfacciare una presunta incapacità gestionale, per il fatto di non raggiungere un bilancio largamente attivo in un'attività che invece ai privati rendeva moltissimo.

Turisti stranieri e regolamento italiano

Una coppia di sposini svizzeri è in vacanza in Italia. La ragazza è in attesa del primo figlio: malauguratamente, abortisce. I due giovani esprimono il desiderio di cremare il prodotto di concepimento e di portare le ceneri in patria: si rivolgono ad una ditta di pompe fu-

nebre, che interpella il nostro Servizio di Igiene Pubblica per le necessarie autorizzazioni. E' il primo caso che ci capita di cremazione di prodotto abortivo con trasporto delle ceneri all'estero: dopo l'iniziale incertezza, cominciamo a ragionare.

L'art.7 del DPR n.285/90 attribuisce all'A.USL la competenza per l'autorizzazione al trasporto e seppellimento di prodotti abortivi, ma non menziona né la cremazione né l'eventualità del trasporto all'estero.

Gli artt. 79 e 27-29 del DPR n.285/90 attribuiscono rispettivamente al Sindaco ed al Prefetto (stiamo parlando di un periodo precedente al trasferimento di competenze di cui al DPCM 26.05.2000) la competenza per l'autorizzazione alla cremazione e per il rilascio del passaporto mortuario, ma solo relativamente alle salme: non vengono menzionati i prodotti abortivi.

Decidiamo di preparare noi tutte le autorizzazioni necessarie: ci riusciamo grazie alla collaborazione di una docente di francese, lingua in cui vanno tradotti i documenti.

Proprio quando siamo pronti, ci viene comunicato che la famiglia ha deciso di rinunciare alla richiesta originaria e di ripiegare sulla meno impegnativa inumazione nel nostro cimitero. Pare che siano insorti problemi per il trasporto aereo: la Prefettura territorialmente competente per la stazione aeroportuale di imbarco avrebbe frapposto ostacoli. Il condizionale è d'obbligo, perché la notizia ci perviene in via indiretta. In ogni caso, si tratta di un fallimento che coinvolge anche noi: la pubblica amministrazione, nel suo complesso, non è stata in grado di fornire risposte chiare e tempestive ad una richiesta inconsueta ma legittima. L'errore va ricondotto alla mancanza di concertazione tra noi del Servizio di Igiene Pubblica, la Prefettura ed il Comune ⁽²⁾.

Il timore dell'AIDS

Adesso non si parla quasi più di AIDS: l'attenzione dei mezzi di informazione si è spostata su altri allarmi (di volta in volta la meningite, le buste con l'antrace, la SARS ecc.). Fino ad una decina di anni fa, però, si parlava di AIDS in maniera ossessiva: un martellamento quotidiano che servì a modificare (in parte) le abitudini sessuali ed a contenere la diffusione della

⁽²⁾ Le problematiche delle autorizzazioni necessarie per la cremazione di prodotti abortivi con successivo trasporto all'estero delle ceneri furono oggetto di analisi da parte del dr. Fogli nella rubrica "Quesiti e lettere" della rivista "Nuova Antigone" n.5/97. Secondo l'opinione del dr. Fogli, è necessaria in questi casi la firma congiunta del Sindaco e del dirigente AUSL incaricato. Non sono a conoscenza di ulteriori contributi. La pur dettagliata circolare Sefit n.4540 del 24.09.01, recante "Ulteriori chiarimenti applicativi di norme concernenti la cremazione", non dice nulla al riguardo.

malattia, ma che alimentò inevitabilmente paure irrazionali.

Il clima di timore nei confronti dell'AIDS ebbe ripercussioni anche sulle attività obitoriali. Le salme delle persone decedute per questa malattia non venivano esposte, o comunque venivano rinchiusi nel feretro il più presto possibile: inoltre, in questi casi, il personale dell'obitorio pretendeva l'applicazione integrale delle disposizioni dell'art.18 DPR n.285/90⁽³⁾, uno degli articoli più anacronistici dell'intero regolamento di polizia mortuaria.

Alcuni familiari di persone decedute per AIDS cominciarono a notare l'aspetto medievale delle precauzioni imposte. Venivano dall'esperienza dei reparti di malattie infettive, dove i loro cari erano stati trattati con professionalità e con rispetto. Si trovavano catapultati in un ambiente cupo, dove parevano esserci solo proibizioni: non si poteva accarezzare le salme, non era permesso neanche vestirle, ci si doveva rassegnare a vederle avvolte in un telo inzuppato di sostanza disinfettante, come carcasse di animali.

Noi del Servizio di Igiene Pubblica ci trovammo in una posizione delicata. I colleghi del reparto di malattie infettive segnalavano giustamente l'inutilità di certe disposizioni, che invece dagli operatori dell'obitorio erano considerate non solo un obbligo di legge ma soprattutto una reale tutela per la loro salute. Scegliemmo la strada del dialogo. Congiuntamente agli infettivologi, organizzammo una iniziativa di educazione sanitaria nei confronti del personale obitoriale: la cosa funzionò. Fu possibile eliminare la consuetudine di isolare le salme, che non aveva fondamenti di natura normativa e tanto meno scientifica; fu risolto il problema della vestizione⁽⁴⁾; fu ridotto

l'impatto negativo di certe pratiche, come l'avvolgimento in lenzuolo imbevuto di disinfettante, che pure formalmente bisognava continuare a rispettare⁽⁵⁾. Allo stesso tempo, si cominciò ad affrontare in termini razionali il problema della salute dei lavoratori, partendo da un uso corretto dei mezzi di protezione per giungere alle vaccinazioni obbligatorie e raccomandabili.

A distanza di oltre dieci anni, vedo che per il rispetto dei morti da AIDS quell'iniziativa continua a dare i suoi frutti. Meno soddisfacente la situazione per quanto riguarda l'uso dei mezzi di protezione da parte del personale: c'è ancora chi non vuole infilarsi i guanti, e lo fa solo se vede una diagnosi di malattia infettiva.

Conclusioni

Credo che i casi di divieti ingiusti, nell'attività di polizia mortuaria, siano pochi. Gli esempi che ho riportato appartengono ad un ambito puramente locale: volendo trarne una qualche indicazione di ordine generale, si può cercare di individuare dei meccanismi di fondo.

A volte la normativa viene piegata ad applicazioni di convenienza.

Altre volte le difficoltà dipendono dal fatto che una situazione si presenta molto raramente e per giunta non è espressamente disciplinata dalla normativa.

Oppure, il "muro" dipende dal fatto che, di fronte ad una norma palesemente anacronistica, l'operatore si limita ad applicarla alla lettera, senza curarsi di cercare strade meno penalizzanti.

Quando si osservano queste situazioni, è il momento di interrogarsi su come modificare la propria attività.

⁽³⁾ Riporto uno stralcio dell'art.18. "1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di sostanza disinfettante (...)". Sono queste le disposizioni che il personale dell'obitorio applicava alla lettera. Lo stesso personale, con le salme che non avevano il "marchio" dell'AIDS, continuava a seguire abitudini di vecchia data: niente guanti perché scomodi, sigaretta in bocca in sala vestizione, qualche volta anche un bel panino (da mangiare a mani nude, chiaramente).

⁽⁴⁾ Non si potrà mai ringraziare abbastanza l'estensore della circolare del Ministero della sanità n.24 del 24 giugno 1993 (in G.U. n.158 del 08.07.1993), che al punto 7 recita: "Relativamente a quanto prescritto dall'art.18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, e cioè che la salma del deceduto per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, dopo il periodo di osservazione, debba venire deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita, si deve intendere che è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa".

^(*) Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica A.USL Ravenna

In quel "non è vietato rivestire la salma" c'è la chiave per evitare la mortificazione di lasciare le salme in pigiama o addirittura nude....

⁽⁵⁾ L'artificio fu quello di accordarsi perché i lembi del lenzuolo venissero mantenuti ripiegati ai bordi interni delle casse, e solo al momento della chiusura fossero dispiegati a copertura integrale delle salme ed imbevuti di sostanza disinfettante. In tal modo si rispettava formalmente il DPR n.285/90, ma si evitava l'umiliazione dell'esposizione prolungata di una salma trattata alla stregua di un rifiuto. L'attenzione a questi aspetti formali non deve sembrare eccessiva, perché tra le varie prese di posizione del personale obitoriale c'era stata anche la minaccia di ricorso all'autorità giudiziaria.

Documentazione

ITALIA: Cremazioni di cadaveri eseguite nei crematori in funzione (anni 2001-2003)

Fonte Federgasacqua Servizi Funerari (SEFIT) – Aggiornamento al 20/04/2004

REGIONE	COMUNE	ANNO 2001		ANNO 2002		ANNO 2003		ANNO 2003/2002		
		N° Crem.	% Tot. Italia	N° Crem.	% Tot. Italia	N° Crem.	% Tot. Italia	+/- N° Crem.	+/- % Crem.	
Trentino A.A.	Bolzano	407	1,1%	953	2,5%	886	2,1%	- 67	-7,0%	
	Tot. Trentino A.A.	407	1,1%	953	2,5%	886	2,1%	- 67	-7,0%	
Friuli Ven. Giulia	Pordenone (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Trieste	1.078	3,1%	1.277	3,3%	1.420	3,3%	143	11,2%	
	Udine	427	1,2%	508	1,3%	497	1,2%	- 11	-2,2%	
	Tot. Friuli V.G.	1.505	4,3%	1.785	4,6%	1.917	4,5%	132	7,4%	
Piemonte	Bra	265	0,8%	478	1,2%	803	1,9%	325	68,0%	
	Novara	223	0,6%	279	0,7%	488	1,1%	209	74,9%	
	Torino	2.611	7,5%	2.915	7,5%	3.470	8,1%	555	19,0%	
	Tot. Piemonte	4.063	11,7%	4.635	12,0%	5.020	11,7%	385	8,3%	
Lombardia	Bergamo	379	1,1%	527	1,4%	347	0,8%	- 180	-34,2%	
	Brescia (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cin. Balsamo	937	2,7%	994	2,6%	1.494	3,5%	500	50,3%	
	Como	867	2,5%	1.092	2,8%	1.159	2,7%	67	6,1%	
	Cremona	210	0,6%	226	0,6%	233	0,5%	7	3,1%	
	Lodi	394	1,1%	430	1,1%	468	1,1%	38	8,8%	
	Mantova	640	1,8%	878	2,3%	1.127	2,6%	249	28,4%	
	Milano	4.890	14,1%	4.715	12,2%	4.591	10,7%	- 124	-2,6%	
	Pavia (2)	307	0,9%	481	1,2%	797	1,9%	316	65,7%	
	Varese	860	2,5%	923	2,4%	1.032	2,4%	109	11,8%	
	Tot. Lombardia	9.484	27,3%	10.266	26,5%	11.248	26,2%	982	9,6%	
	Veneto	Padova	630	1,8%	1.103	2,9%	835	1,9%	- 268	-24,3%
		Spinea (1)	-	-	-	-	306	0,7%	306	-
Venezia		1.607	4,6%	1.304	3,4%	2.089	4,9%	785	60,2%	
Verona		792	2,3%	856	2,2%	988	2,3%	132	15,4%	
Vicenza		350	1,0%	509	1,3%	588	1,4%	79	15,5%	
Tot. Veneto		3.379	9,7%	3.772	9,7%	4.806	11,2%	1.034	27,4%	
Liguria	Genova	3.347	9,6%	3.471	9,0%	3.453	8,0%	- 18	-0,5%	
	La Spezia (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Savona	802	2,3%	847	2,2%	921	2,1%	74	8,7%	
Tot. Liguria	4.149	11,9%	4.318	11,2%	4.374	10,2%	56	1,3%		
Emilia Romagna	Bologna	1.527	4,4%	1.711	4,4%	1.891	4,4%	180	10,5%	
	Faenza	458	1,3%	595	1,5%	740	1,7%	145	24,4%	
	Ferrara	583	1,7%	620	1,8%	851	2,0%	231	37,3%	
	Reggio Emilia	1.451	4,2%	1.464	3,8%	1.681	3,9%	217	14,8%	
	Tot. Emilia Romagna	4.019	11,6%	4.390	11,3%	5.163	12,0%	773	17,6%	
Toscana	Firenze	1.015	2,9%	1.167	3,0%	1.264	2,9%	97	8,3%	
	Livorno	939	2,7%	1.079	2,8%	1.534	4,0%	455	42,2%	
	Pisa	512	1,5%	748	1,9%	584	1,5%	- 164	-21,9%	
	Pistoia	699	-	418	1,1%	497	1,3%	79	18,9%	
	Tot. Toscana	3.334	9,6%	3.614	9,3%	4.067	9,5%	453	12,5%	
Marche	S. Ben. Tronto	196	0,6%	176	0,5%	206	0,5%	30	17,0%	
	Tot. Marche	196	0,6%	176	0,5%	206	0,5%	30	17,0%	
Umbria	Perugia	422	1,2%	507	1,3%	464	1,1%	- 43	-8,5%	
	Tot. Umbria	422	1,2%	507	1,3%	464	1,1%	- 43	-8,5%	
Lazio	Roma	3.592	10,3%	3.976	10,3%	4.462	10,4%	486	12,2%	
	Tot. Lazio	3.592	10,3%	3.976	10,3%	4.462	10,4%	486	12,2%	
Sicilia	Palermo	118	0,3%	185	0,5%	159	0,4%	- 26	-14,1%	
	Tot. Sicilia	118	0,3%	185	0,5%	159	0,4%	- 26	-14,1%	
Sardegna	Cagliari	90	0,3%	114	0,3%	137	0,3%	23	20,2%	
	Tot. Sardegna	90	0,3%	114	0,3%	137	0,3%	23	20,2%	
TOTALE ITALIA		34.758	100,0%	38.691	100,0%	42.909	100,0%	4.218	10,9%	

Note: (1) Forno non operativo (2) Forno operativo solamente 10 mesi durante il 2001

Documentazione

Procedure per trasporto di resti mortali

Circolare Sefit n. 5273 del 13 aprile 2004

Con il comma 1 dell'art 3 del DPR 254/03 è stata introdotta norma dettante la definizione di resto mortale.

Per l'autorizzazione al trasporto è competente il Comune di partenza, ai sensi dell'articolo 24 del DPR 285/90. Se il trasporto avviene dentro il cimitero è sufficiente la sola registrazione di cui a all'art. 52 del DPR 285/90. Se il trasporto avviene entro il Comune è sufficiente l'autorizzazione del competente ufficio comunale.

La circolare di codesto Ministero, 31 luglio 1998, n. 10, nell'illustrare le modalità di trattamento e confezionamento dei resti mortali indica:

- paragrafo 2, lettere b) e c): resto mortale proveniente da esumazione da trasferire ad altra fossa, l'uso di contenitori di materiale biodegradabile; se avviato a cremazione, di materiale facilmente combustibile;
- paragrafo 3, lettera a): resto mortale proveniente da estumulazione da inumare, l'uso di contenitore di materiale biodegradabile;
- paragrafo 3, penultimo comma: resto mortale proveniente da estumulazione da tumulare: reintegro delle condizioni di impermeabilità del feretro (non quindi "contenitore" se in presenza di parti molli). La stessa circolare richiama la tecnica del rifascio, cioè di avvolgere il feretro esistente in un cassone di zinco, da saldare opportunamente.

Non era prevista, dalla circolare 10/98 la circostanza di resto mortale estumulato, da avviare a cremazione, in quanto consentita solo successivamente con il DPR 254/03.

Pervengono richieste di chiarimento a questa Associazione sulle caratteristiche che devono essere pos-

sedute dai contenitori di resti mortali, per le diverse tipologie di trasporto.

Precisamente, in talune realtà locali, le AUSL richiederebbero per i trasporti di resti mortali a crematorio sito in Comune diverso l'uso di cassa con le stesse caratteristiche previste per il trasporto di salma. Mentre per il trasporto all'interno del territorio del Comune basterebbe un semplice contenitore. Inoltre, talune AUSL riterrebbero che nel caso di trasporti funebri fuori del territorio del Comune debba essere utilizzato un contenitore, biodegradabile e/o facilmente combustibile, avente le autorizzazioni di cui all'articolo 31 del DPR 285/90.

Ciò premesso si è sottoposto quesito al Ministero della Salute, che ha fornito riscontro con la risoluzione p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004 in All. 1.

Pertanto:

a) la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;

b) ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione.

Le caratteristiche individuate dalla risoluzione (spessore e forma capaci di contenere, sostenere il peso e sottrarre alla vista esterna il resto mortale) determinano che è possibile:

- 1) l'uso dell'originario feretro, ove possieda ancora tali caratteristiche;
- 2) l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a

20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.

c) È necessario che il contenitore di resti mortali riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.

d) Solo nel caso in cui la competente autorità di vigilanza (ASL, Comune, in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia rilevato la presenza di parti molli è d'obbligo, per il trasporto dei resti mortali, l'uso di feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

Come di consueto gli allegati potranno essere reperiti dagli associati sul sito della Federazione www.federgasacqua.it/sefit

Allegato 1

Risoluzione del Ministero della Salute
n.DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004

QUESITO SULLE PROCEDURE E SULLE
CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI
PER TRASPORTO DI RESTI MORTALI

DIPART. PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
DIREZ. GEN. PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO VIII

Spett.le Federgasacqua
Via Cavour, 179
00184 ROMA

Per quel che concerne la procedura più corretta per il trattamento e confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione, si considerano valide le norme dettate per il trattamento dei resti mortali provenienti da esumazione.







Nel caso non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione). Il contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all'esterno deve riportare nome cognome, data di nascita e di morte.

Nel caso in cui la competente autorità di vigilanza (A.U.S.L. o Comune in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia rilevato la presenza di parti molli, è d'obbligo per il trasporto dei resti mortali, l'uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Ing. Enrico Sapienza



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In THANOS® NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>THANOS® COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. THANOS® COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale

<p>CALAFERETRI "CORMORANO" Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--

 **argema** s.r.l.

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: www.argema.net - E-mail: info@argema.net

Documentazione

Mortalità connessa con onde di calore

Circolare Sefit n. 5311 del 31 maggio 2004

Come noto nel corso dell'estate 2003 si è avuto un picco di mortalità in corrispondenza con situazioni atmosferiche straordinarie, denominate "onde di calore".

In data 31 marzo 2004 la Commissione Affari sociali della Camera ha svolto una Audizione del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, sui risultati dell'indagine epidemiologica sulla mortalità estiva in Italia, di cui si allega il resoconto stenografico (Allegato 2).

L'esperienza condotta nel corso dell'anno passato è stata utile per predisporre un documento preventivo, che si allega (Allegato 1).

Tale documento è da integrare in sede locale con le linee specifiche che ogni Amministrazione vorrà adottare.

Come di consueto gli allegati potranno essere reperiti dagli associati sul sito della Federazione www.federgasacqua.it/sefit

All. 2

Allegato 1**PREVENIRE GLI EFFETTI DEI PICCHI DI MORTALITÀ**

I picchi di mortalità connessi ad onde di calore si discostano di poco da quelli che si registrano nel periodo invernale, dovuti a malattie influenzali o del raffreddamento.

Le problematiche si acuiscono d'estate per gli effetti della temperatura sui processi putrefattivi e soprattutto perché in estate vi è un organico ridotto rispetto all'ordinario, per effetto dei turni di ferie.

Poiché l'onda di calore non è prevenibile, è necessario adottare misure preventive che puntino a:

- 1) Verificare prima del periodo estivo l'efficienza delle celle refrigerate e la ricettività dei depositi di osservazione e degli obitori. Ipotizzare per situazioni di emergenza la individuazione di stanze condizionate, dove accogliere bare aperte in attesa della partenza del funerale, in caso di saturazione delle ordinarie strutture;
- 2) Concordare con l'ufficio di stato civile un meccanismo di allerta quando il numero di avvisi e denunce di morte superi un quantitativo predeterminato (in re-

lazione alla dimensione demografica del Comune), per un numero di giorni consecutivi (ad es. 3);

3) Concordare con i Servizi necroscopici delle locali AUSL protocolli di intervento che consentano la riduzione del periodo di osservazione, con o senza l'utilizzo del tanatografo (art. 10 del D.P.R. 285/90);

4) Stabilire quale sia il livello massimo di decessi che la struttura operativa è in grado di processare (con questo termine si intendono le diverse funzioni che sono svolte dai vari soggetti che intervengono nella filiera) con il personale ridotto a seguito delle ferie e con orari ordinari;

5) Predisporre disposizioni di servizio e se necessario ordinanze (si rammenta la possibilità dell'intervento dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente) per prolungare l'ordinario orario di lavoro (cimiteri e crematori), il numero di trasporti funebri possibili, il numero di sepolture eseguibili, allungare il nastro orario di apertura dei cimiteri;

6) Predisporre un piano di rientro in servizio di personale in ferie, laddove sia necessario ricorrere anche a tale soluzione per garantire il servizio;

7) Effettuare riunioni preventive con gli esercenti l'attività di trasporto funebre della zona, autorizzati ad operare, per concordare meccanismi di allerta e di aumento, alla bisogna, delle potenzialità del servizio;

8) Attraverso comunicati stampa fornire alla cittadinanza una quadro esauriente delle misure adottate.

Allegato 2**AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, PROFESSOR ENRICO GARACI, SUI RISULTATI DELL'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA SULLA MORTALITÀ ESTIVA IN ITALIA**

(Resoconto stenografico della seduta di mercoledì 31 marzo 2004 della Commissione XII Affari Sociali della Camera)

Presidenza del Vicepresidente FRANCESCO PAOLO LUCHESE

La seduta comincia alle 12,50.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del presidente dell'Istituto superiore di sanità, professor Enrico Garaci, sui risultati dell'indagine epidemiologica sulla mortalità estiva in Italia. Avverto che il professor Garaci ha delegato a rappresen-

tarlo il dottor Donato Greco e la dottoressa Susanna Conti, rispettivamente direttore e primo ricercatore del centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute, ai quali rivolgo il benvenuto e do la parola.

DONATO GRECO, Direttore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute. Signor presidente, il ministro della salute a ferragosto del 2003 ci ha chiesto di portare evidenza sul sospetto eccesso di mortalità che sarebbe stato causato dalla particolarissima ondata di calore avvenuta in quel periodo. Abbiamo raccolto dati da ventuno anagrafi comunali delle città capoluogo di regione o province autonome ed essi hanno dimostrato in maniera chiara e forte un notevole eccesso di mortalità nelle persone anziane e fragili.

Una stima svolta dal nostro ufficio statistico, diretto dalla qui presente dottoressa Conti, evidenzia che circa ottomila persone anziane sono decedute in anticipo, persone quindi, spesso con patologie, morte per effetto del calore, elemento determinante anche se non diretta causa del decesso.

Intendo ricordare che il nostro ufficio, come organo tecnico-scientifico del servizio sanitario, risponde al ministero, alle regioni ed alle aziende per le varie richieste. In questa sfera il Ministero della salute ha predisposto una sperimentazione in quattro regioni, Lombardia, Liguria, Lazio e Piemonte e nelle relative città capoluogo, Milano, Genova, Roma e Torino (tra le più colpite dal fenomeno e già coperte da un programma speciale di intervento gestito da comuni e regioni), concordata con il ministro del welfare, onorevole Maroni. Tale sperimentazione prevede un inserimento nel programma di assistenza agli anziani fragili che comuni e regioni hanno già sviluppato. La sperimentazione sarà orientata alla valutazione di un modello di assistenza sociosanitaria peculiare, testata proprio nella città di Milano quando il professor Sirchia era assessore ai servizi sanitari del comune. La figura del controllo sociosanitario è una figura intermedia che si pone in posizione di vicinanza presso l'anziano fragile ed i servizi sociosanitari esistenti sul territorio. Per la sperimentazione sono stati allocati quattro milioni di euro per due anni, due milioni per il settore sociale e due milioni per la salute, così da valutare un modello di assistenza. L'Istituto superiore di sanità ha incaricato di svolgere una supervisione, da noi ordinariamente realizzata per molte altre sperimentazioni che il Ministero della salute in piena autonomia, concordate con le regioni, può sviluppare.

Sarebbe utile avere maggiori dettagli sull'eccesso di mortalità, in quanto il solo elemento della cifra complessiva non consente un'analisi approfondita che può essere realizzata esaminando il contenuto dei dati. La dottoressa Conti ha anche predisposto una relazione che possiamo consegnare alla Commissione.

SUSANNA CONTI, Primo ricercatore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute. Ho preparato una documentazione rappresentata da una relazione scientifica privata dei tecnicismi che hanno interesse scientifico per la pubblicazione sulla rivista ma non rilievo di sanità pubblica, con tabelle e figure che rendono particolarmente evidente la situazione che a grandi linee ha già delineato il professor Greco.

Questa estate si è determinato un grande allarme sociale quando sono pervenute le notizie dalla Francia. Quindi, subito dopo ferragosto, precisamente giovedì 18 agosto, siamo stati allertati al fine di predisporre un'indagine e ci siamo trovati nella condizione di dover coniugare il rigore scientifico e metodologico con l'urgenza di provvedere.

A tal punto, essendo il nostro Istituto superiore di sanità e rivestendo carattere nazionale, abbiamo scelto di analizzare le ventuno città capoluogo di regione e di province autonome; tra l'altro, la scelta delle città ha un suo fondamento. Senza tediarevi con i dettagli, dalla letteratura scientifica - molti sono gli

studi condotti a livello internazionale - sappiamo che esiste il cosiddetto fenomeno dell'isola del calore urbano. Durante le tante ondate di calore che hanno investito altri paesi, è stato osservato come il fenomeno riguardi le città; quindi, abbiamo considerato le ventuno città capoluogo di regione o province autonome (tra esse, tra l'altro, tutte le sette città che superano il milione di abitanti).

L'indagine ha conosciuto due fasi; durante la prima, abbiamo interrogato le anagrafi dei comuni per avere dati ufficiali. Ebbene, nonostante gli immaginabili problemi legati al periodo di ferie, abbiamo ottenuto una buona risposta da tutte le periferie; abbiamo, così, potuto ricevere i primi dati riferiti al periodo che va dal 10 giugno al 15 agosto. Dati che sono stati presentati dal ministro il giorno 11 settembre in occasione di una conferenza stampa, ma che erano già pronti, in realtà, ai primi di settembre. Dopodiché, è seguita la seconda fase.

Per riassumere, tra il 2002 ed il 2003, abbiamo registrato, in tutte le fasce d'età, nell'arco dell'intero trimestre estivo, 3.134 decessi in più; per avere un ordine di grandezza, da 20 mila si è passati a 23 mila decessi. Dei 3.134 decessi aggiuntivi, ben 3.027 hanno riguardato ultrasessantacinquenni e, di questi, 2.876 erano ultrasessantacinquenni. Quindi, abbiamo osservato come oltre il 90 per cento dell'eccesso di mortalità si è registrato a carico delle persone ultrasessantacinquenni. Ciò, di nuovo, rappresenta un fenomeno noto a livello epidemiologico in quanto tali persone presentano un sistema omeostatico non efficiente ed hanno, altresì, altre patologie, nonché taluni impairment cognitivi per cui non si rendono conto delle situazioni. Vi sono, perciò, tutta una serie di motivazioni.

Per quanto riguarda la distribuzione spaziale e temporale, questa non è stata omogenea; tra l'altro, abbiamo avuto modo di correlare tali dati afferenti alla mortalità con quelli relativi alla temperatura minima, massima ed all'umidità, messi a disposizione dall'UCEA, l'Ufficio centrale di ecologia agraria del Ministero delle politiche agricole e forestali. Abbiamo constatato come gli eccessi maggiori di mortalità si siano registrati, in assoluto, nelle tre città del nord-ovest, a Torino, Milano e a Genova; in particolare, nei primi quindici giorni di agosto, nelle suddette città, si sono osservati valori assai alti. A Torino, il 108 per cento; praticamente, perciò, il numero dei deceduti è più che raddoppiato.

Abbiamo, peraltro, potuto osservare come anche città del sud con un clima abitualmente fresco - quali l'Aquila e Potenza, che si trovano, rispettivamente, a 700 metri e ad 800 metri sopra il livello del mare -, hanno risentito delle alte temperature, con eccessi di mortalità notevoli.

Per quanto riguarda le altre città del sud, debbo precisare che in molte di esse, nella seconda quindicina di agosto - quindi, alla fine di un'estate molto calda -, si sono osservati eccessi di mortalità (tipicamente, a Bari).

Tra l'altro, ho partecipato, ieri, in Campidoglio, ad un meeting di esperti proprio sull'argomento della mortalità estiva; erano presenti anche esperti internazionali. Sono state mostrate talune carte meteorologiche, dalle quali risultava come, nella prima quindicina di agosto, un'ondata grossa di calore avesse coperto la Francia e il nord-ovest dell'Italia; dopo 15 giorni, la parte rossa, raffigurante detta ondata, si era spostata al sud.

Un altro elemento riscontrato, importante ai fini della sanità pubblica, è che l'effetto dell'ondata di calore sulla mortalità è piuttosto breve - il cosiddetto tempo di ritardo -, nell'ordine di pochi giorni.

Ciò costituisce un'indicazione di sanità pubblica importante perché mostra che si deve agire velocemente. Abbiamo preparato una documentazione che mostra la correlazione tra la mortalità e le temperature; correlazione chiarissima, al di là del tecnicismo statistico. Emerge in modo evidente come, con i

picchi delle temperature, si siano avuti anche i picchi di mortalità.

Un altro elemento molto importante, che ha caratterizzato la nostra ondata di calore, è stato il seguente: le alte temperature si sono registrate non solo durante il giorno ma anche durante la notte. Ciò è particolarmente dannoso per la salute, in quanto non permette all'organismo di avere la possibilità di un recupero.

Vorrei concludere chiarendo che noi abbiamo portato anche a livello internazionale l'esperienza tecnico-scientifica avuta; infatti, si è ritenuto, da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, che quello degli effetti delle ondate di calore sulla salute fosse un problema emergente. Quindi, abbiamo partecipato ad un meeting a Bratislava, dove, agendo nel gruppo di lavoro, ho portato il contributo di questa esperienza italiana. Sono stati preparati degli atti per la prossima conferenza – la conferenza quadriennale governativa, che si svolgerà alla fine di giugno a Budapest – quando, nell'agenda dei ministri, verrà posto all'attenzione proprio il problema delle conseguenze sulla salute degli eccessi di calore. Questione circa la quale è stato importante l'apporto tecnico-scientifico che anche a livello internazionale è stato portato dal nostro istituto.

Lascero' all'attenzione della Commissione tutta la documentazione in materia.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai deputati che desiderano intervenire.

GIACOMO BAIAMONTE. Anzitutto, vorrei ringraziare l'Istituto superiore di sanità e i presenti relatori per il loro operato sul territorio, i collegamenti avuti e le indagini svolte.

Come giustamente sottolineava la dottoressa, il tutto ha preso avvio da un problema che, verificatosi in Francia, ha avuto una ricaduta sul nostro paese, tant'è che poi siamo dovuti intervenire per fronteggiare l'emergenza.

Però, date le statistiche – in base alle quali si registra un aumento dell'età media collegato all'aumento degli anziani ultrasessantenni –, mi chiedo perché l'attività di prevenzione e la raccolta di dati epidemiologici non vengano svolte anche per quanto riguarda le perfrigerazioni durante il periodo invernale. I dati dovrebbero farci riflettere molto in quanto non preoccupa soltanto il periodo estivo; sono i picchi di temperatura, in un senso o nell'altro, che possono causare tali episodi.

Da un certo punto di vista, mi spiego la circostanza, essendo anch'io medico, pur se operante in una branca chirurgica. Nel nostro paese, non essendoci reparti a lunga degenza che possono venire incontro all'esigenza degli anziani, non si ha una giusta visione del problema. Il tutto, però, è aggravato dalla mancanza di organizzazione sul territorio; infatti, mi permetto di sostenere – credo non vi siano dati che lo smentiscano – come le scuole di geriatria italiane siano tra le migliori in Europa. Perché non viene effettuato – sia dal Ministero sia dall'Istituto superiore di sanità – un collegamento con le scuole di geriatria? Per un certo periodo, si era ventilata la possibilità di creare la figura del medico geriatra di famiglia, che avrebbe potuto seguire meglio i soggetti anziani, prevenendo le problematiche e permettendo di rimandare la realizzazione di reparti a lunga degenza per gli anziani.

Perché non viene ripresa e portata avanti tale ipotesi, per i soggetti che hanno oltrepassato una certa età e possono soffrire un'esposizione maggiore verso alcune patologie (che, oltretutto, possono rappresentare il fattore scatenante – sia a causa della diminuzione delle difese, sia per patologie preesistenti – di una minore resistenza alle perfrigerazioni o ai colpi di calore, nel periodo estivo)?

GRAZIA LABATE. Devo dare atto che se, dall'agosto 2003, l'Istituto superiore di sanità non avesse monitorato, con attenta

sorveglianza – sia dal punto di vista scientifico sia da quello statistico –, il fenomeno verificatosi nel nostro paese, probabilmente non avremmo avuto la possibilità di identificare le città in cui i picchi sono stati più elevati. Sia il dottor Greco sia la dottoressa Conti ci hanno spiegato che gli eccessi di mortalità si sono verificati in quattro città capoluogo di provincia: tre nel nord-ovest e la capitale. Apprezziamo molto tali rilevazioni. Leggeremo con attenzione la documentazione statisticoscientifica.

Essendo l'Istituto superiore di sanità organo di consulenza del Ministero, tutto ciò dovrebbe costituire il background su cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quello della salute, in connessione con le realtà a rischio per il 2004 (come la dottoressa Conti sosteneva, l'effetto calore urbano si concentra in alcune città con determinate caratteristiche: penso al rilievo ed al peso dei centri storici di tali città), possano, in base ad un'analisi scientifica e statistica rigorosa, individuare politiche adeguate alla soluzione del problema.

Nel giugno 2003 avevamo ricevuto, come Commissione affari sociali, il rapporto sullo stato di salute degli italiani del 2002. In tale rapporto vi erano un'ampia analisi ed una descrizione degli effetti che (non solo nel nostro paese, ma anche in Europa e nel resto del mondo) possono essere provocati dai cambiamenti climatici. Si richiamavano le conseguenze di picchi di ondate di caldo e di freddo.

Il professor Greco ha affermato che nel 2003 sono stati osservati 8.063 morti in più, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con caratteristiche accentuate per le fasce di popolazione anziana e con alcune patologie di base. Si tratta di un rapporto morte/stato di salute della popolazione anziana.

Parlo del problema con cognizione di causa, perché la mia città – Genova – all'immediato verificarsi dei picchi ha, contemporaneamente all'Istituto superiore di sanità, istituito una commissione scientifica di indagine, guidata da un esperto in problemi di salute degli anziani, non solo per verificare l'andamento statistico, ma anche per effettuare le correlazioni che la dottoressa Conti ci riferiva (e che troveremo nel rapporto) tra effetto del calore, patologie di base degli anziani deceduti e tipo di strutture e luoghi nei quali tali anziani sono deceduti oppure si sono salvati.

Se si tiene presente tutto ciò, la prima osservazione da compiere è che quando si compilano correttamente – sul piano epidemiologico e scientifico – rapporti sullo stato di salute della popolazione e si enucleano i possibili effetti derivanti da determinati fattori climatici, è evidente che dovrebbe scaturire un sistema di allerta.

I sistemi sanitari pubblici (ormai a conoscenza di tale stato di fatti) ed anche le realtà istituzionali che hanno la responsabilità di governo delle politiche della salute non devono aspettare l'effetto, ma devono mettere in campo strategie di prevenzione del fenomeno.

Scientificamente, infatti, si conosce tutto sull'andamento di tale fenomeno. Trovo che l'effetto-Francia sia stato un detonatore per la situazione italiana. Di fronte al fenomeno ricordato siamo intervenuti tempestivamente. Va dato atto all'Istituto superiore di sanità di aver compiuto perfettamente il proprio dovere, anche tenuto conto (come affermava la dottoressa Conti) del periodo estivo, veramente cruciale per tutta la realtà amministrativa italiana.

Quando chiamo in causa le capacità di mettere in campo politiche di salute pubblica, dal punto di vista preventivo, mi riferisco alle responsabilità di governo e ministeriali, che devono allertare i propri organismi tecnici in tempo utile per prevenire il fenomeno.

Il rapporto – lo ripeto – è stato letto da tutti i colleghi. Questa Commissione forse era già sensibilizzata sul problema, perché stava lavorando su un provvedimento per la costituzione di un

fondo nazionale per le persone non autosufficienti. Ci domandavamo quali politiche mettere in campo per la salute ed il welfare, affinché all'allungamento medio della vita corrisponda un'effettiva qualità della vita stessa.

Vorrei chiedere agli esperti presenti in questa sede quali misure possono essere messe in atto, in rapporto alle conoscenze scientifiche di cui disponiamo sull'effetto calore – o raffreddamento, come diceva l'onorevole Baiamonte –, per consentire al sistema non tanto di reagire di fronte alle emergenze, ma di essere allertato e di mettere in atto politiche atte a far fronte efficacemente a tali fenomeni.

Le analisi svolte dall'Istituto superiore di sanità e da alcuni comuni capoluogo ci hanno fornito importanti conoscenze su detti fenomeni. Nella mia città, l'analisi del fenomeno – con i picchi riscontrati – ci rivela che laddove l'anziano, pur affetto da alcune patologie di base (cronico-degenerative, cardiovascolari o, addirittura, broncopolmonari), ha ricevuto una pronta e tempestiva assistenza nel proprio domicilio, non è deceduto. Si è riscontrato un maggior numero di decessi in realtà di tipo ospedaliero (abbiamo, al riguardo, ravvisato che molti ospedali italiani non sono a norma, dal punto di vista dell'impiantistica del condizionamento d'aria).

Abbiamo poi visto che il picco elevato si è presentato anche nelle strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale, in cui gli elementi di verifica e di controllo delle dinamiche degli standard di qualità offerti, sia sanitaria sia professionale, sono comunque presenti.

L'incrocio di questi dati (situazione epidemiologica e stato di salute, effetto dei picchi, analisi e controllo del tipo di patologie e di risposte date) ha messo a fuoco un quadro molto evidente della nostra realtà. Peraltro, per nostra fortuna, nella città di Genova è stato istituito un team di lavoro con l'Istituto superiore di sanità per il quale il comune già dalla scorsa settimana ha potuto presentare, come ha fatto ieri anche il comune di Roma, tutto il piano di interventi necessari. Ciò ovviamente non riguarda l'Istituto superiore di sanità, bensì il dibattito istituzionale all'interno di questa Commissione e, quindi, le conseguenze da trarre in materia.

Emergono alcune priorità. Ringrazio il professor Greco che ci ha parlato delle sperimentazioni avviate in quattro regioni nelle città capoluogo insieme ai due ministeri, indicandoci anche l'ordine di grandezza economico-finanziario di questa sperimentazione: quattro milioni di euro per due anni. Ora, se l'Istituto superiore di sanità – che ha svolto con efficacia questa indagine in accordo addirittura con alcune entità territoriali, rilevanti a causa del picco di morti verificatosi in quelle zone nel periodo considerato – ha portato a conoscenza dei due ministeri questo rapporto, mi domando quale discussione si sia avuta sulla base di questo stesso rapporto, per cui alla fine si è avuta la decisione di effettuare una sperimentazione con 90 «angeli custodi», provenienti dal volontariato, per tutta l'Italia (di cui 11 a Genova per 30.400 persone) che le regioni debbono formare per renderli disponibili. Vi sarebbe a disposizione anche un numero verde attraverso il quale l'anziano, un suo familiare o un suo vicino di casa potrebbe avere da parte dell'«angelo custode» le informazioni utili nel caso in cui l'anziano avesse bisogno di assistenza.

Sono molto preoccupata: dopo tutta questa analisi, la montagna sembra avere partorito il topolino, perché le evidenze nelle città dove sono state compiute le analisi incrociate con l'Istituto superiore di sanità mettono in chiaro che cosa invece bisognerebbe fare. Certamente nessuno può negare che siano molto utili una maggiore efficienza del sistema e un maggior coordinamento, tutte cose a noi note; ma che il risultato di questo rapporto siano quattro milioni di euro per 90 «angeli custodi» mi fa inorridire, perché conosco il rapporto sulla città di Genova, per la quale si chiedeva di raddoppiare il numero dei centri di

assistenza domiciliari (perché il comune, rispetto al fabbisogno, serve soltanto il 10 per cento della popolazione interessata); di rafforzare tutto il sistema di allerta sanitario ospedaliero, il che vuol dire usare anche gli strumenti che la legge ci consente, cioè istituire unità di crisi mobili nei dipartimenti di emergenza e urgenza (che non significano altri posti letto o reparti ex novo, in quanto si chiudono o si spostano una volta conclusa l'emergenza).

Vi era quindi un piano dettagliato su cosa fare; domando allora come sia stato possibile che due ministeri abbiano varato questo tipo di proposta. Lo chiedo con passione e non per una differenza politica o ideologica, perché i dati certi si conoscono. Occorre intervenire e il ministro Sirchia sa che la sperimentazione milanese è stata utile soltanto per località in cui è assente ogni servizio, dove si può avere un sistema di allerta immediato collegato con l'assessorato alle politiche sociali o con il centro socio-sanitario più prossimo al quartiere in cui si verifica il fenomeno. Ma la realtà è che questa funzione di maggior coordinamento può avere efficacia e giustifica l'utilizzo di queste risorse nella misura in cui agisce su una struttura in grado di intervenire; se invece la struttura non è in grado di intervenire perché, come è noto a tutti, i minori trasferimenti ai comuni mettono in discussione proprio quei comuni dove la prevalenza della popolazione anziana richiede più servizi e più risposte di tipo socio-sanitario, rischiamo di non far fruttare quei quattro milioni per l'abbisogna, quindi anche per un intervento di emergenza, su effetti cioè che non sono permanenti durante tutto l'anno, ma (proprio perché hanno una loro episodicità ben definita) hanno bisogno di concentrazione di risorse, mezzi e anche di un supporto tecnico-scientifico.

Mi interesserebbe pertanto comprendere il rapporto esistente tra documentazioni, analisi scientifiche, evidenze sul campo e decisioni prese dai due ministeri di concerto.

Concludo ricordando che ho chiesto questa audizione proprio perché conosco la serietà e la qualità del lavoro dell'Istituto superiore di sanità e, quindi, mi attendevo che, facendo patrimonio comune di conoscenza, essa ci potesse aiutare non solo nel richiedere agli organi istituzionali competenti la ripresa della discussione sulla legge per le persone non autosufficienti, ma anche per supportare la richiesta che abbiamo avanzato di ascoltare il ministro in audizione per verificare la congruità delle politiche messe in atto.

GIULIO CONTI. Ringrazio i tecnici dell'Istituto superiore di sanità per il lavoro svolto. Certamente ci siamo trovati di fronte ad un fenomeno che, per la sua eclatanza e per l'eccezionale ondata di calore, non era stato previsto da alcuno, non dall'Istituto superiore di sanità, tantomeno dai ministeri competenti. Tuttavia, questo fenomeno può ripetersi, perché l'aumento della temperatura nel mondo mi pare sia un fattore ormai consolidato e una nazione evoluta come la nostra dovrebbe realizzare un progetto serio per fronteggiare questa evenienza, che non sarà più eccezionale, ma destinata a ripresentarsi con sempre maggiore frequenza.

Innanzitutto, non credo che i due ministeri interessati riescano a presentare un progetto idoneo a provvedere ai fenomeni che si potranno verificare qualora si ripresenti una nuova ondata di calore, perché non ritengo che la struttura sanitaria nazionale sia in grado di intervenire su tutto il territorio con urgenza. Certo, sarebbe meglio se si sviluppasse un progetto di assistenza per le persone non autosufficienti con cospicui finanziamenti e si restituisse importanza alla geriatria, creando reparti specializzati per certi tipi di cure, invece di riunire gli anziani e i più giovani all'interno degli ospedali, operando grandi discrepanze anche dal punto di vista curativo, poiché l'anziano senza cure adeguate viene messo da parte, con l'augurio prevalente che la soluzione finale al problema sia il suo decesso.

Parlo in qualità di medico. La mia esperienza mi ha condotto a lavorare in ospedali nei reparti di pronto soccorso. Si tratta di una questione da valutare molto seriamente. Ritengo che i provvedimenti presi a Genova, di cui prima si è parlato per la risonanza avuta, siano stati casuali (anche se decisamente positivi), dettati dalla fortuna di aver avuto un tecnico capace di valutare la situazione, una deputata competente ed un sindaco sensibile.

La casualità però non serve, se non come segnale di allerta per altri comuni. Mi auguro che la questione abbia maggiore diffusione sul territorio al di là dei quattro capoluoghi di regione osservati dall'istituto. Parlando di territorio intendo dire che dobbiamo coinvolgere la protezione civile, che non deve occuparsi soltanto di terremoti, frane o allagamenti, ma anche di questi fenomeni.

La legge che in questi giorni vede attuazione nei comuni italiani, anche in quelli più piccoli, prevede che ogni comune debba avere un centro organizzativo per la protezione civile. Ne parlo con cognizione di causa perché sono sindaco di un comune di tremila abitanti che ha già realizzato questo intervento in occasione del fenomeno del caldo. La protezione civile nel mio paese ha semplicemente deciso di portare l'acqua alle persone anziane bisognose. Il sindaco quindi ha fatto comprare e distribuire acqua minerale nella case degli anziani che ne avevano fatto richiesta. Si tratta di una azione sciocca, perché non serviva solo acqua ma anche sali minerali, o cure urgenti per i sofferenti di malattie cardiocircolatorie, ma in quel momento estremamente necessaria.

Questi problemi sul territorio devono essere affrontati dalla protezione civile. Le grandi città come Roma, Milano o Torino provvederanno autonomamente, ad esempio, con una maggiore diffusione del servizio 118, assente o molto carente nei piccoli centri (ricordiamo che in Italia vi sono circa ottomila comuni). Non so chi sia deputato a realizzare un progetto di questa natura, se uno dei due ministeri, tutti e due o l'Istituto superiore di sanità con un incarico da parte dei ministeri competenti per realizzare un'attività riguardante più autorità sanitarie e di prevenzione e soccorso.

Il fenomeno in questione – siamo obiettivi – non ha riguardato soltanto l'Italia. Il riflesso sulla Francia è noto a tutti, ma ritengo che si siano avute conseguenze gravi anche in nazioni dove non sono state realizzate affatto statistiche di questo tipo, come la Spagna, il Portogallo, la Grecia, la Turchia o le città dei paesi dell'ex est europeo, dove si è verificato anche il completo abbandono degli anziani malati.

Il discorso deve certamente essere ampliato a livello europeo, ma dobbiamo iniziare dal nostro paese.

È molto delicato, inoltre, l'argomento dell'osservazione dei vostri lavori da parte dei ministeri, ma quando si compiono questi studi (si tratta di una opinione personale dettata dal buon senso) è necessario che gli uffici dei ministri o dei sottosegretari li valutino. Non servirebbero a nulla se si trattasse soltanto di lavori ben fatti dal punto di vista editoriale senza che nessuno li utilizzasse per prendere provvedimenti. La loro utilità sarebbe limitata a fini statistici.

Auspico, signor presidente, e mi auguro che gli altri membri della Commissione siano concordi, la convocazione di audizioni dei due ministri o dei due sottosegretari responsabili su questa tematica, così da sollecitarli a comprendere che la prevenzione è molto importante. Bisogna dare spazio al progetto di allargare il finanziamento del fondo nazionale per non autosufficienti. Inoltre, il ministro della salute e la Conferenza Stato-regioni debbono prevedere di creare reparti di geriatria, laddove (in quasi tutta Italia) sono stati chiusi.

Aggiungo, infine, che, se è vero che l'ondata di calore è dannosa soprattutto per gli anziani, essa crea problemi di gravità assoluta anche ai bambini da zero a due anni. Il colpo di calore,

non quello di sole, è un dramma per il bambino che si trova in spiaggia. Le mamme che portano i bambini in spiaggia non sanno che, su una massa corporea del 70 per cento di acqua, il sole determina una disidratazione immediata e pericolosissima. I bambini che piangono in spiaggia con mamme disperate che cercano di tranquillizzarli con il ciuccio o lo zucchero (peggiorando così la situazione) hanno disidratazione, che provoca una diminuzione di massa liquida nel corpo del bambino molto grave. Si tratta di fenomeni che portano i bambini a crisi isteriche o di pianto violento difficili da diagnosticare e curare e sono stati molto numerosi nella estate passata. Sarebbe molto importante avviare una indagine statistica su questi aspetti anche per allertare medici, ospedali e dirigenti delle strutture sanitarie.

DONATO RENATO MOSELLA. In primo luogo ringrazio l'Istituto superiore di sanità per il lavoro offerto, che ci riserviamo di approfondire. Stiamo svolgendo questa audizione anche se i lavori della Camera dovrebbero prevedere l'interruzione dei lavori delle Commissioni quando viene posta la questione di fiducia. Siamo comunque presenti ed attenti perché la questione ci tocca profondamente, anche per il lavoro che in Parlamento ci trova impegnati sul fronte della non autosufficienza, di cui conoscete ampiamente i risvolti.

Abbiamo alcuni dubbi sulle soluzioni, anche analizzando i dati che confermano le preoccupazioni emerse dopo l'ultima estate in cui erano scattati gli indicatori di allarme ed erano state svolte considerazioni di carattere scientifico e politico.

La preoccupazione che ancora manteniamo risiede nella circostanza che stiamo andando incontro ad un'altra estate probabilmente a rischio – molti indicatori segnalano che potrebbe ripetersi a breve la stessa esperienza – senza avere individuato soluzioni radicali che riguardino la popolazione più debole. I deboli tra i deboli, oggi, sono gli anziani, soprattutto se non autosufficienti; per costoro, oltre alle difficoltà del clima, si aggiungono anche quelle dello stato e della condizione.

Come si sa, in termini percentuali sul numero complessivo di non autosufficienti (giovani, persone in età lavorativa e anziani), il 49 per cento sono ultrasessantenni e, perciò, anziani che hanno superato l'età critica.

Quindi, sostanzialmente, noi manteniamo una forte riserva, pur di fronte alla bontà dello studio condotto e dinanzi all'esigenza, manifestata in questa sede, circa l'ampliamento dello studio, che ben potrebbe allargarsi sino a ricomprendere anche all'infanzia. Vorremmo, però, che si fermasse molto l'attenzione sulle fasce più deboli della popolazione; tra queste, includiamo anche quanti vivono in condizioni abitative molto precarie. Nel nostro paese – sembra passi sempre inosservato –, abbiamo ancora insediamenti post-terremoto e alcune località vivono maggiori disagi. Anche dai dati poc'anzi riferiti – ad esempio, il fatto che Potenza e l'Aquila non siano state risparmiate dalle ondate di calore –, si inferisce quanto il rischio si distribuisca, sul territorio del paese, veramente a macchia di leopardo. Ne segue che non si può fare una previsione solo per il nord-ovest, solo per il sud, e via dicendo.

Vorremmo veramente che fosse considerata con attenzione la fascia di popolazione più debole tra quelle deboli; certamente, vi includiamo quanti vivono in condizioni abitative e sociali molto critiche e precarie, in luoghi che spesso, con l'avvento del calore nelle percentuali dianzi considerate, divengono vere e proprie trappole mortali.

Il compito è molto complesso; al riguardo, chiederei se l'esperienza compiuta nei capoluoghi di provincia, che ha recato le indicazioni riferite, non debba essere allargata e maggiormente supportata. Chiederei, altresì, se non si debbano investire maggiori risorse in tale direzione; ciò, al fine di trovare soluzioni davvero risolutive, atteso che aumenta, nel paese, il

tasso di invecchiamento della popolazione. Per ora, infatti, non esistono le condizioni per potere sperare in una inversione di tendenza; anzi, il fenomeno si allarga ed aumentano, conseguentemente, le condizioni di precarietà, ampliandosi l'area della non autosufficienza. È perciò chiaro come condizioni di studio e di ricerca diventino prioritarie in termini assoluti, condizioni per le quali dovrebbero essere investite, a nostro giudizio, le risorse migliori disponibili in questo momento.

ROSY BINDI. Collegandomi a quanto testé riferito dall'onorevole Mosella, chiederei se l'Istituto abbia in programma la ripetizione dello studio – nonché, eventualmente, l'allargamento dello stesso – o se, al contrario, si aspetti, da parte delle autorità competenti, un'altra ondata di calore. Dopo accadimenti disastrosi (ad esempio, quelli occorsi l'anno scorso), si può compiere un lavoro molto serio, quale il vostro, limitandosi all'osservazione dei fatti; ma si potrebbe anche approfondire l'oggetto della ricerca. E anzi, anche considerato che in questa sede è presente il responsabile del dipartimento di epidemiologia dell'Istituto, osserverei che si potrebbero finanche compiere previsioni in grado di recare un aiuto nel fare, poi, importanti scelte. Le scelte compiute dopo questo studio, invece, come è stato ampiamente sottolineato, sono offensive, per lo studio e, soprattutto, per i cittadini italiani; al riguardo, mi domando se, eventualmente, l'Istituto superiore di sanità non abbia previsto – o se non gli sia stato chiesto di prevedere – per quest'anno un intervento di studio più ampio, ed eventualmente di carattere preventivo.

Ricordo, tra l'altro, che abbiamo dovuto, per così dire, superare difficoltà di carattere regolamentare per anticipare l'audizione. Lei sa bene che non dovevamo essere riuniti, oggi; l'abbiamo fatto e ne siamo contenti. A questo punto, possedendo qualche elemento di conoscenza in più, signor presidente, vorremmo sollecitare la venuta del ministro affinché riferisca presto in Commissione sulla razionalità della decisione assunta, specie con riferimento allo studio condotto.

Può essere, infatti, che ci sfugga qualche elemento e saremmo interessati a colmare la nostra mancanza di conoscenza e di comprensione della situazione.

PRESIDENTE. Vorrei formulare anch'io qualche domanda, e svolgere talune considerazioni, sia pure brevemente. Ho convenuto con l'opinione dell'onorevole Labate di convocare per oggi questa audizione; invero, vi pensavo già dal mese di settembre dell'anno scorso, quando avevo appreso dei dati e dell'indagine svolta dall'Istituto superiore di sanità. Indagine che a me era nota per averne appreso i contenuti dai giornali, sui quali era stata data pubblicità alla ricerca svolta. Le notizie oggi recateci confermano la situazione; l'aumento dell'età media rende maggiormente esposti al rischio di essere colpiti dalle ondate di calore i soggetti ultrasessantacinquenni; meno quelli infrassessantacinquenni.

Era ovvio, ma oggi lo confermano anche le statistiche; al riguardo, essendo io pediatra e neonatologo, vorrei effettuare un paragone tra il vecchio ultrasessantacinquenne ed il bambino prematuro, pretermine, che si trova in condizioni di maggiore debolezza e fragilità. L'anziano è alquanto simile al soggetto pretermine, che ha bisogno di una particolare assistenza.

Detto ciò, volevo dare atto all'Istituto superiore di sanità, che ha condotto questo studio e che continuerà a svolgerlo, di quanto si è stabilito di compiere nelle grandi città. In quattro o cinque città, si compirà un esperimento di inserimento di alcune persone che effettueranno dei controlli e verrà incrementata l'assistenza domiciliare.

L'onorevole Labate sottolineava come, dove vi è maggiore assistenza domiciliare, vi siano anche minori decessi; al contrario, questi ultimi sarebbero maggiori in ospedale. Ciò pare es-

sere ovvio atteso che, in genere, solo i casi più gravi arrivano in ospedale.

Svolte però tali considerazioni, non si è affrontato, al di là dell'indagine statistica – né se ne è discusso oggi – il tema del perché l'anziano muoia. Vi ha accennato vagamente la dottoressa quando ha parlato di omeostasi; mi pare si sia accennato brevemente alla questione da parte dell'onorevole Giulio Conti quando ha posto il problema dell'acqua. Quello all'acqua non è un riferimento banale, ma la debolezza dell'anziano va interpretata. Soprattutto, dobbiamo sapere – non molti lo sanno – che l'anziano ha meno stimoli a bere e perciò, non bevendo, va incontro a disidratazione; si instaurano, quindi, elementi di squilibrio elettrolitico e di squilibrio acido base. Come già riferito, sono neonatologo e, quindi, rianimatore; perciò, mi riferisco all'acido base, che non tutti conoscono bene. In definitiva, l'anziano va incontro a questi squilibri e, quindi, quando l'acidosi aumenta, non funzionano più organi quali il rene, il cuore e molti altri. L'anziano va così incontro ad un processo irreversibile che lo porta alla morte; ciò è quanto deve essere studiato (ne parlava anche l'onorevole Baiamonte, si tratta della gerontologia). Al riguardo, bisogna dunque condurre uno studio appropriato per verificare i motivi per cui, abbandonato a se stesso, l'anziano muore, e muore per un motivo scientifico, vero, cui sto accennando rapidamente e cui hanno fatto riferimento anche altri, pur se in modo diverso.

ROSY BINDI. Signor presidente, però se qualcuno gli dà da bere...

PRESIDENTE. Il piccolo comune ha operato un intervento importante; quanto citato, poi, con riferimento ai bimbi, risulta ovvio, anche perché, nel bambino, la superficie corporea rispetto alla massa è superiore. Dunque, il bambino disperde più liquidi...

GIULIO CONTI. Bisogna dirlo ai genitori! Ad esempio, quando lo portano sulla spiaggia vestito...

PRESIDENTE. Fatte tali considerazioni, vorrei chiedere quale sarà il compito di quanti effettueranno i controlli nelle quattro città: dovranno solo rispondere alle chiamate o, anche, verificare cosa gli anziani fanno? O, eventualmente, avranno un compito specifico, di natura medica e assistenziale?

ROSY BINDI. Signor presidente, facciamo venire il ministro! Ce lo spieghi lui!

PRESIDENTE. L'assistenza che si sta apprestando grazie ai quattro milioni di euro – peraltro insufficienti, ne conveniamo tutti – recherà, certo, un'utilità ma, se il problema non viene affrontato dal punto di vista medico-scientifico indicato, il fenomeno si ripeterà. Ho maturato tale opinione fin dal mese di settembre dell'anno scorso perché, ripeto, sono medico, neonatologo. Chiedo, dunque, ai colleghi medici se questa mia osservazione sia condivisa. A questo punto, bisognerebbe effettuare, come abbiamo affermato in tanti, la prevenzione. Bisogna avere più cultura dell'anziano. L'età della popolazione sta aumentando. Si stanno chiudendo i reparti di gerontologia, ma non vi è ancora una cultura di cura dell'anziano. L'anziano dovrebbe rispettare alcuni principi fondamentali, come bere molta acqua. Non bevendo acqua, infatti, si determina lo squilibrio elettrolitico e quello acidobasico, in un processo irreversibile. Basterebbe dunque poco: si dovrebbe fare un'informazione di educazione sanitaria.

Faccio una battuta: nella mia vita, ho cambiato molte abitazioni. Il professor Portoghesi afferma che bisogna cambiare, ogni tanto, la casa, poiché ci si rinnoverebbe anche psicologicamente. Nella nuova casa sto allestendo – poiché sono già un «giovane anziano» – un impianto di aria condizionata, che è necessaria (specialmente in Sicilia). Senza l'aria condizionata,

l'anziano non potrebbe vivere in certi luoghi. È stata chiesta anche negli ospedali...

ROSY BINDI. Con l'aumento delle pensioni minime, tutti gli anziani si compreranno il condizionatore...!

PRESIDENTE. Mi sono sempre chiesto perché l'aria condizionata sia presente nei grandi alberghi e non in tutti gli ospedali, che pure sono luoghi di cura e di sofferenza.

Do ora la parola al professor Greco e alla dottoressa Conti per le repliche.

DONATO GRECO, Direttore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute. In buona parte delle grandi città, colleghi epidemiologi ed altri hanno condotto un lavoro più intensivo e completo del nostro, a Roma, Genova, Milano e Torino. Siamo in possesso di corposi rapporti che rispondono a molti requisiti che avete riferito, anche a quello eziologico che richiamava il presidente. Tali colleghi, infatti, hanno avuto non solo la possibilità di raccogliere i dati della mortalità nelle 24 ore, ma anche quella di studiare tali dati singolarmente.

Noi abbiamo proposto uno studio retrospettivo alle regioni italiane, ricevendo un bel « no », ad ottobre dello scorso anno.

GIULIO CONTI. No a che cosa?

DONATO GRECO, Direttore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute. Ad uno studio ulteriore, che approfondisse i fattori di rischio e l'eziologia. Il profilo del fragile è un tema molto importante, non solo per le ondate di caldo o di freddo, ma anche per altri motivi.

Nel caso specifico, ci troviamo di fronte anche a fondamentali problemi socioeconomici. Ne abbiamo accennato en passant: si tratta, spesso, di anziani soli, che abitano in abitazioni inadeguate e di livello economico medio-basso.

Per fortuna, fenomeni come quello riscontrato lo scorso anno non sono frequenti (l'ultima ondata di calore paragonabile, per durata e intensità, a quella registrata l'anno passato risale a tre secoli fa). È tuttavia vero che si assiste al riscaldamento globale del pianeta. Vi sono dati scientifici assai validi, in tal senso. Le probabilità non ci assicurano che si dovrà aspettare tre secoli per assistere ad un'altra ondata di calore. Ci dicono che vi è una fragilità per alcuni milioni di individui.

Ha ben detto l'onorevole Mosella: vi è una proporzione molto elevata di anziani nel paese, anche se, parimenti all'allungamento della vita, migliora anche la sua qualità. Il collegamento con la geriatria, con un'attività diffusa sul territorio (per usare uno slogan già del ministro Bindi, per essere più vicini al cittadino) è una risposta che tutti i paesi stanno dando al problema.

Con riferimento a molte questioni – anche politiche, sulle quali ultime non possiamo né vogliamo entrare – voglio ricordare che un sistema di allerta meteorologico esiste: la protezione civile, da alcuni anni, dispone di un collegamento attivo con alcuni comuni (come Roma) che permette di dare l'allarme 72 ore prima.

Purtroppo, però, l'allerta, da solo, non è sufficiente. Ad oggi, noi non sappiamo fornire una sicura risposta alla totale previsione del fenomeno. Sappiamo che vi sono molti fattori di rischio. Conosciamo alcune contromisure efficaci (gli impianti di condizionamento, l'assunzione di bevande, eccetera), ma non disponiamo di una ricetta sicura. Non vi è, nella letteratura scientifica, un lavoro che dimostri, in modo sicuro, le misure da adottare.

Il collegamento con la protezione civile, dunque, è presente. Tale collegamento è stato rilanciato in un convegno tenutosi ieri. Oggi, vi è un dipartimento della protezione civile sanitario, diretto da un ex direttore generale della sanità, la dottoressa De

Gennaro. Mi sembra vi sia un equivoco nella questione del custode sociale. È facile, infatti, scambiare una sperimentazione con un intervento. Non vi devo ricordare che gli interventi, su qualsiasi problema di salute, non sono di competenza centrale, tranne quelli della protezione civile (ancor più con il nuovo titolo V della Costituzione). Sono competenze regionali.

GIULIO CONTI. Di regioni, province e comuni.

DONATO GRECO, Direttore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute. Il Ministero della salute non dispone di un budget finalizzato all'intervento sui problemi degli anziani. Vi è una tabella previsionale, che riguarda alcune prerogative d'intervento speciale, correlate a materie della legge n. 833 del 1978. Tali prerogative sono oggi dirette più verso la protezione civile.

Il Ministero non avrebbe, dunque, potuto pensare a dirigere un intervento in favore degli anziani. Non era pensabile. Ciò che il Ministero ha proposto – ripeto, in piena autonomia – è di condurre una sperimentazione controllata, in quattro città ed in quattro regioni. Trattandosi di un progetto sperimentale, quattro milioni sono una cifra enorme, ma se si considera il numero di anziani è una cifra ridicola. Sarebbero necessari miliardi e non milioni.

È chiaro che, se la misuriamo come intervento, è una risposta palesemente inadeguata, mentre se la misuriamo come sperimentazione io, come sperimentatore, valuto sufficiente la risorsa stanziata. Nelle mie funzioni ordinarie sono stato chiamato dal ministro a partecipare ad un gruppo tecnico che si occupasse della sperimentazione; il Ministero ha predisposto un protocollo sperimentale, lo ha sottoposto alle quattro regioni, è stato raggiunto un accordo con i comuni interessati e pertanto la sperimentazione dovrebbe partire a breve.

Lo scorso anno abbiamo svolto una indagine nazionale sull'assistenza agli anziani su un campione statisticamente rappresentativo, da cui è risultato che l'assistenza domiciliare non arriva al 9 per cento della popolazione interessata. Il paese, indipendentemente da governi o situazioni regionali diverse, fornisce un'assistenza domiciliare modesta rispetto al bisogno. Il gap tra il bisogno socio-sanitario dell'anziano e l'offerta dei servizi è elevato, e lo è da sempre.

Attualmente mi trovo a lavorare con il mio ventesimo ministro della salute, e devo dire che negli ultimi anni abbiamo visto dei piani sanitari nazionali (cominciando dal piano per il 1998-2000 per giungere fino a quello più recente) che danno una chiara e netta priorità al tema dell'assistenza all'anziano. È questo lo strumento che lo Stato possiede per concordare con regioni, aziende sanitarie e comuni priorità per la salute, non c'è altra strada.

Anche nella distribuzione dei fondi dedicati, come saprete di certo, l'accordo Stato-regioni del novembre dello scorso anno ha posto tra le quattro priorità l'anziano. Purtroppo, per rispondere all'onorevole Bindi, devo segnalare che non abbiamo in cantiere il sistema di sorveglianza che si dovrebbe realizzare. Tra l'altro, la dottoressa Conti aveva studiato un modello abbastanza semplice che si proponeva di mettere in rete le anagrafi dei grandi comuni, in modo da avere i dati sulla mortalità in tempo quasi reale e costante invece di attendere anche anni. Tuttavia, l'Istituto da tempo non ha più la potenzialità per realizzare iniziative proprie non finanziate. Purtroppo l'epidemiologia è una disciplina costosa, noi possiamo fare proposte, ma senza risorse, anche modeste, nulla si può realizzare. È chiaro che mentre teniamo sotto osservazione la mortalità, anche con sistemi nuovi e sofisticati, la dottoressa sta provando un sistema di collegamento tra SDO (scheda dimissione ospedaliera) e mortalità, progetto fondamentale in quanto unirebbe la morbosità con la mortalità; il monitoraggio in tempo

reale della mortalità non è al momento attuabile, anche se vi è l'intenzione di attivarsi in questa direzione.

Voglio ricordare che l'influenza ogni anno provoca 5 mila decessi in eccesso, anche se quest'anno il fenomeno è stato più ridotto rispetto al passato grazie alle vaccinazioni.

Sul fronte socio-sanitario, purtroppo, abbiamo constatato molti decessi solitari all'interno delle abitazioni scoperti tempo dopo, un chiaro segnale di isolamento sociale dell'anziano ad alto rischio, e il modello del custode sociale vuole rispondere a questo tipo di fenomeno. Si tratta di una figura terza, che non è assimilabile all'assistente sociale o al medico, che in qualche modo si rende disponibile per risolvere problematiche diverse. Una evidenza scientifica di questo modello non esiste, poiché altrimenti la sperimentazione l'avremmo considerata inutile; quindi l'esigenza di avviare una sperimentazione controllata risponde alla necessità, che, personalmente, sul piano scientifico, non posso che condividere, di validare e stabilire se l'idea funziona o è invece del tutto inutile. La creazione di una figura intermedia di questo genere, che pone problemi non indifferenti dal punto di vista economico, anche se si avvale del volontariato esistente sul territorio, lascia presumere che lo stanziamento serva sostanzialmente alla loro retribuzione e alla raccolta di dati utili per giungere ad una valutazione adeguata del fenomeno.

SUSANNA CONTI, Primo ricercatore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute. Vorrei prendere spunto dall'osservazione fatta prima sui bambini. Per fortuna non vi è stato un aumento dei decessi di minori la scorsa estate rispetto ai periodi precedenti. Abbiamo tenuto presente fin dall'inizio il problema delle condizioni di salute com-

plativa dei minori, tra l'altro abbiamo chiesto i dati sui decessi per anno di nascita, quindi abbiamo svolto l'analisi anno per anno.

Vorrei aggiungere poi una breve nota sui sistemi di sorveglianza e sull'utilizzazione dei dati statistici correnti. L'onorevole Bindi, essendosi occupata dell'Istituto per diverso tempo, sa che nel nostro paese esistono problemi nell'utilizzazione delle statistiche sanitarie correnti, per cui avere da queste statistiche dati di mortalità (che a livello scientifico sono i più solidi ed esaustivi dal punto di vista statistico) è impossibile. Per tale motivo abbiamo dovuto telefonare alle anagrafi a ferragosto. Avendo le risorse necessarie, l'Istituto ben volentieri si occuperebbe di un progetto finalizzato al raccoglimento di flussi di dati continui. L'indagine che abbiamo presentato è stata fatta a costo zero per lo Stato; è un motivo di orgoglio per l'Istituto avere sopperito alle carenze con risorse proprie svolgendo un lavoro dignitoso.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Greco e la dottoressa Conti per le informazioni che ci hanno fornito. Ovviamente, la nostra indagine non si esaurirà con questa audizione, poiché sono state incardinate alcune problematiche che saranno sviluppate successivamente. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,10.

Il Consigliere Capo del Servizio Resoconti Estensore del processo verbale: DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa il 16 aprile 2004.

ITALIANO

CE

proteggi la tua salute

IN AMIDO DI MAIS E VISCOSA

SINGERT CSICERT

M O N O U S O
B I O D E G R A D A B I L I
C O M P O S T A B I L I

Promovita

Dispositivi di Protezione Individuale ad elevata traspirabilità da rischi chimici e biologici di 3^a categoria
CE n° 0497

COCCATO & MEZZETTI
Via Ugo Foscolo, 12 - 28066 Galliate (No) Italia
Tel. 0321.806789 - Fax 0321.807942
www.coccatomezzetti.it - www.promovita.it

Documentazione **A.C. 4144 “Disciplina delle attività nel settore funerario”**

*Testo del D.D.L. come presentato e, negli spazi riquadrati, come risultante da votazione del 19 maggio 2004 in Commissione Affari Sociali della Camera, Sede referente (integrazioni **in grassetto**, soppressioni **barrate**)*

ART. 1

(Oggetto e attribuzioni)

1. La presente legge determina i principi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.
2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:
 - a) uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;
 - b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle ceneri e delle ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;
 - c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere a) e b), dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;
 - d) alle pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria corrisponde un'adeguata tutela ed una corretta informazione della persona che si avvicina a questi servizi;
 - e) garantire il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.
3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si svolge tale attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

4. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. **Per le province di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.** [em. 1.2.]

ART. 2

(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 337

1. Le regioni, d'intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori. Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi sono realizzati dentro il cimitero.
2. Gli ambiti territoriali ottimali, di cui al comma 1, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e di cremazioni, tengono conto dei cimiteri e crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale o della provincia autonoma, i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

2. Gli ambiti territoriali ottimali, di cui al comma 1, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e di cremazioni, tengono conto dei cimiteri e crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale ~~o della provincia autonoma~~, i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale. [em. 2.1.]

3. I cimiteri ed i crematori fissi possono:

- a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che abbiano tra i propri scopi il servizio della cremazione;
- b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti.

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

3. I cimiteri ed i crematori fissi possono:

- a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che abbiano tra i propri scopi il servizio della cremazione **e da operatori privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione della garanzia a favore del comune proprietario dell'area e sotto la vigilanza del comune stesso**; [em. 2.6.]
- b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti. **Limitatamente ai crematori, tali servizi possono essere gestiti anche da Enti morali senza fini di lucro, che abbiano fra i propri scopi il servizio della cremazione, sotto la vigilanza dei Comuni sede degli impianti.** [em. 2.4. riformulato]

4. I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

5. Il comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni.

6. Le regioni e le province autonome procedono alla approvazione dei piani, rispettivamente, regionali o provinciali, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

6. Le regioni **e le province autonome** procedono alla approvazione dei piani, **rispettivamente, regionali o provinciali**, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. [em. 2.1.]

7. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni o dalle province autonome.

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

7. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni **o dalle province autonome**. [em. 2.1.]

8. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero.».

ART. 3

(Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 338

1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici questi riportano obbligatoriamente il vincolo di rispetto cimiteriale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 20.000 ad un massimo di euro 60.000 ed è tenuto inoltre, a sue spese, a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del comune in caso di inadempienza.

4. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente Azienda unità sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre i limiti sotto specificati:

a) per sepolture di sole urne cinerarie o cassette di resti ossei: 25 metri dal limite del perimetro cimiteriale nella zona interessata;

b) per sepolture destinate a tumulazione di feretri: 50 metri dal limite del manufatto;

c) per la realizzazione di campi per la inumazione di feretri: 100 metri dal limite del campo di inumazione;

d) per la realizzazione di crematori fissi o per la installazione temporanea di crematori mobili: 200 metri dal punto di emissione degli effluenti gassosi in atmosfera.

5. Per quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 4, la deroga è altresì consentita senza il ricorso al parere preventivo della competente Azienda unità sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale vengono fissate in misura superiore al doppio dei minimi sopra stabiliti; per le lettere c) e d), con motivate valutazioni di carattere sanitario da parte della competente Azienda unità sanitaria locale, i limiti minimi in deroga stabiliti al quarto comma possono essere dimezzati. Restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti nel comma 4.

6. In deroga a quanto previsto nel comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché la zona di rispetto, determinata ai sensi del comma 1, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri e non vi ostino ragioni igienico sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.

7. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, ma non l'ampliamento. Non sono altresì consentiti cambi di destinazione d'uso che comportino riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore oltre i limiti stabiliti dall'apposito piano comunale.

8. La costruzione e l'uso di cappelle private familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi o ceneri, sono consentiti quando le cappelle siano attorniate per un raggio di almeno 25 metri da una zona di rispetto di fondi di proprietà delle famiglie interessate al loro uso.

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

8-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la sostituzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati all'interno dei centri abitati da destinare alla collocazione di urne cinerarie. [em. 3.3]

9. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità separatamente dalle cappelle.

10. Previa approvazione del relativo progetto, la costruzione delle cappelle di cui all'ottavo comma è autorizzata dal comune competente, sentita l'Azienda sanitaria locale interessata per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica.

11. È riservata alle regioni, alle province autonome ed ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati nel presente articolo.».

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

11. È riservata alle regioni, ~~alle province autonome~~ ed ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati nel presente articolo.» [em. 3.1]

ART. 4

(Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 339

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla Direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitorio, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitorio in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.
4. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.
5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme di principio dello Stato vigenti in materia.
6. Ai contravventori delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 a 9.000 euro.».

ART. 5**(Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. L'articolo 340 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 340

1. È vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri o di ossa umane nelle cappelle private familiari non aperte al pubblico, di cui all'articolo 338, comma 8, e per le sepolture di cui all'articolo 341, comma 1.
2. Il contravventore delle disposizioni di cui al comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane.».

ART. 6**(Sostituzione dell'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 341

1. La regione o la provincia autonoma ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia.».

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

1. La regione ~~o la provincia autonoma~~ ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia.» [Em. 6.1.]

ART. 7**(Integrazione del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 341 bis

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni e alle province autonome, le seguenti prestazioni:

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni ~~e alle province autonome~~, le seguenti prestazioni: [Em. 7.1.]

- a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di funerale;
- c) trasporto di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. Chi, nello svolgimento di attività funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso con effetto immediato dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

2. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito la prima volta con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25.000 a 50.000 euro, secondo modalità e procedure da definire nei regolamenti attuativi, e in caso di recidiva, è sospeso da uno a sei mesi con effetto immediato dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre. Per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.». [Em. 7.3.]

ART. 8

(Modifiche all'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «la polizia mortuaria» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro, secondo modalità e procedure da definirsi nei predetti regolamenti.».

ART. 9

(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per la dispersione e la conservazione delle ceneri)

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto di principi dell'articolo 3, comma 1, e della legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. La volontà del defunto per la dispersione o conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.

4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi;

b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e natanti.

5. La dispersione all'interno di aree private aperte presuppone il consenso dei proprietari.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto.

8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 130 del 2001, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intenda, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale dello stato civile interessato, che ne prende nota.

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

9-bis. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri si adotta l'uso di un sistema identificativo da applicarsi sul cofano della bara della cremazione così da certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma. [em. 9.11.]

9-bis. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia. [em. 9.4.]

9-bis. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia, per quanto attiene i rimedi di spazio e di aerazione di cui alle normative igienico-sanitarie. [em. 9.5.]

10. La violazione delle modalità di dispersione delle ceneri prescritte dal comma 8 integra la fattispecie di reato di cui all'articolo 411 del codice penale.

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

10. La violazione delle modalità di dispersione delle ceneri prescritte dal **comma 2 integra la fattispecie di reato di cui all'articolo 411 del codice penale, come modificato dall'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130.** [em. 9.6.]

11. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130 l'alea è sostituito dal seguente: «Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti principi».

12. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130 la lettera h) è abrogata.

13. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.

14. L'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 è abrogato.

ART. 10

(Trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa secondo norme dettate dalle regioni e dalle province autonome. Nel caso di impresa con più sedi l'autorizzazione è rilasciata dal comune ove insiste la sede legale.

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

1. Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa secondo norme dettate dalle regioni ~~e dalle province autonome~~. Nel caso di impresa con più sedi l'autorizzazione è rilasciata dal comune ove insiste la sede legale. [em. 10.1]

2. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono riservate alle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività funebre.

3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre. [em. 10.2]

ART. 11

(Servizi per il commiato)

1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti pubblici, privati o misti esercenti l'attività funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato.

2. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.

3. È compito del comune regolamentare l'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale, eventualmente integrati con normativa regionale o dalle province autonome.

4. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di uguaglianza.

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

4. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di **pari dignità**. [em. 11.3.]

5. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, come previsto dai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica del 20 febbraio 1997.

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

5-bis. È prevista l'istituzione di sale del commiato in locali attigui ai crematori edificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. [em. 11.2. riformulato]

ART. 12

(Tanatoprassi e tanatoprattore)

- 1.** Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dar luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.
- 2.** I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte ed il prescritto periodo di osservazione.
- 3.** Con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 182, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:
 - a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;
 - b) requisiti delle scuole di tanatoprassi;
 - c) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;
 - d) metodiche e sostanze da utilizzarsi nei trattamenti di tanatoprassi e loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e sistemi di sepoltura;
 - e) garanzie che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudichino la salute del tanatoprattore.

ART. 13

(Cimiteri per animali d'affezione)

- 1.** I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
- 2.** I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previa valutazione sulla compatibilità dei luoghi, tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere.
- 3.** Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
- 4.** Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di specifici organici provvedimenti in materia.

Testo risultante da votazione del 19/5/2004

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni ~~e delle province autonome~~ di specifici organici provvedimenti in materia. [em. 13.1.]

PER EFFETTUARE L'ORDINE compilare il seguente tagliando di sottoscrizione

Da spedire via fax a Euro.Act s.r.l. al n° 0532-741311

Sì, desidero acquistare i seguenti servizi (crocettare le opzioni desiderate):

Abbonamento NORMALE annuo ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 200,00 IVA inclusa

Abbonamento PROFESSIONALE annuo ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 500,00 IVA inclusa

Risposta a N. quesito/i come abbonato ai servizi del sito www.euroact.netcadauno al prezzo di € 90,00 IVA inclusa

Risposta a N. quesito/i come NON abbonato ai servizi del sito www.euroact.netcadauno al prezzo di € 180,00 IVA inclusa
(dal momento dell'acquisto si ha a disposizione un anno per porre il/i quesito/i)

Singolo numero cartaceo de "I Servizi Funerari": cadauno al prezzo di € 30,00 IVA inclusa

Abbonamento annuo cartaceo a "I Servizi Funerari" (N. 4 numeri)al prezzo di € 98,00 IVA inclusa

Da inviare al seguente indirizzo (da compilare solo se diverso dall'indirizzo fornito per la fatturazione):

Nome e Cognome Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

Effettuo il pagamento totale di € tramite bollettino di c.c.p. n. 54496716 intestato a: EURO.ACT S.R.L., Via Valle Zavelea 22, 44100 Ferrara (allego copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento)

DATI PER LA FATTURAZIONE

Nome e Cognome Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

Tel. Fax Sito internet E-mail

Codice Fiscale/Partita IVA Data Firma

Nel rispetto della Legge 675/96, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act s.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

Istruzioni per la compilazione del bollettino di conto corrente postale:

- Munirsi di un bollettino di c.c.p. in bianco, reperibile presso qualsiasi posta
- Scrivere il numero "54496716" nei quadratini a lato di Sul C/C n.
- Scrivere "EURO.ACT S.R.L., Via Valle Zavelea 22, 44100 Ferrara" nello spazio Intestato a
- Indicare l'importo del bollettino, Di Euro ..., secondo l'opzione scelta:
 - Abbonamento annuo cartaceo a "I Servizi Funerari" → Euro 98,00
 - Numero cartaceo de "I Servizi Funerari" → Euro 30,00 (ogni numero)
 - Abbonamento normale → Euro 200,00
 - Abbonamento professionale → Euro 500,00
 - Risposta a quesiti come abbonato al sito → Euro 90,00 (ogni quesito)
 - Risposta a quesiti come non abbonato al sito → Euro 180,00 (ogni quesito)
- Riportare l'importo in lettere
- Eseguito da: Compilare con i dati del cliente (Ragione sociale se ditta oppure Cognome e nome se privato, indirizzo completo)
- Causale: La causale dipende dal tipo di opzione scelta:
 - Abbonamento cartaceo anno ... (indicare anno) "I Servizi Funerari" (Es. 2004)
 - N. ... (indicare il numero) cartaceo de "I Servizi Funerari" (Es. 1/2004)
 - Abbonamento normale annuale a decorrere dal ... (indicare mese ed anno)
 - Abbonamento professionale a decorrere dal ... (indicare mese ed anno)
 - N. ... (indicare il numero) quesito/i come abbonato al sito
 - N. ... (indicare il numero) quesito/i come non abbonato al sito

(L'esempio di compilazione che segue corrisponde all'abbonamento annuo a "I Servizi Funerari")

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		BancoPosta		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito		BancoPosta	
€	sul C/C n. 54496716	di Euro	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	€	sul C/C n. 54496716	di Euro	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
NOVANTOTTO/00				NOVANTOTTO/00			
importo in lettere				importo in lettere			
INTESATTO A: EURO.ACT S.R.L. VIA VALLE ZAVELEA 22, 44100 FERRARA				INTESATTO A: EUROACT SRL VIA VALLE ZAVELEA 22, 44100 FERRARA			
ESEGUITO DA: COMUNE DI PINCOPALLI PIAZZA MUNICIPALE, 1 0000 PINCOPALLI (PP)				CAUSALE: ABBONAMENTO CARTACEO ANNO 2004 "I SERVIZI FUNERARI"			
W 127902 - LE R.T.I. - Matrimonio - Emilio Di Marco S.p.A.				ESEGUITO DA COMUNE DI PINCOPALLI RESIDENTE IN VIA - PIAZZA PIAZZA MUNICIPALE, 1 CAP LOCALITA' 00000 PINCOPALLI (PP)			
CAUSALE: ABBONAMENTO CARTACEO ANNO 2004 "I SERVIZI FUNERARI"				IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE			
SOLO DELL'UFF. POSTALE				SOLO DELL'UFF. POSTALE			
codice bonoposta				numero conto			
				123>			

www.euroact.net

il portale internet del settore funerario

Servizi gratuiti

Servizi a pagamento

	GRATIS	ABBONATO NORMALE	ABBONATO PROFESSIONALE
Recupero sentenze	SI	SI	SI
Leggi	SI	SI	SI
Circolari - Risoluzioni	SI	SI	SI
Mailing List informativa	SI	SI	SI
Mercato	SI	SI	SI
Visione quesiti	Visione sola domanda	Visione domanda e risposta	Visione domanda e risposta
Soluzione quesiti	NO	NO	Richiesta soluzione di 1 quesito
Bibliografia	Visione sintetica e scarico solo file pubblici	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Documentazione	Visione sintetica	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Metadati	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Corsi	NO	NO	Partecipazione ai corsi a pagamento
Norme Regionali	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili

Costo servizi del sito

- **Abbonamento NORMALE annuo.....€ 200,00 IVA compresa**
- **Abbonamento PROFESSIONALE annuo....€ 500,00 IVA compresa**
- **Quesito per abbonato al sito€ 90,00 IVA compresa**
- **Quesito per NON abbonato al sito€ 180,00 IVA compresa**

Visita il sito ed abbonati on-line
SU www.euroact.net/vende

- ➔ **LEGISLAZIONE**
aggiornata secondo diversi criteri di ricerca (per anno di emanazione, per tipologia di provvedimento, per articolo, per numero di provvedimento) oppure suddivisa per macrosettori di interesse
- ➔ **MASSIME DI SENTENZE**
di interesse del settore funerario, catalogate per ente emittitore, per anno, per argomento, collegamento alle leggi cui fanno riferimento solo per utenti paganti
- ➔ **CIRCOLARI E RISOLUZIONI**
ministeriali, circolari Seftit, catalogate per anno di emissione, per argomento, collegamento alle leggi cui fanno riferimento solo per utenti paganti
- ➔ **MODULISTICA**
già predisposta, rintracciabile in funzione di chi la riceve o di chi la produce, catalogata secondo le tipologie di atto (i moduli di interesse possono essere scaricati entro pochi minuti mediante posta elettronica)
- ➔ **NEWSLETTER**
inviata a tutti coloro che si iscrivono alla Mailing List
- ➔ **INFORMAZIONE SU PRODOTTI E SERVIZI**
aggiornata periodicamente per restare al passo con l'evoluzione del mercato. L'area Mercato è completata dalla catalogazione di ditte, distinte per categoria merceologica, per sede geografica, per prodotti e servizi offerti, con i riferimenti utili per contattarle, per posta tradizionale o elettronica, per fax o telefono
- ➔ **RISPOSTA AI QUESITI**
Si possono porre quesiti a cui viene data specifica risposta entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo. Solo nel caso di abbonamento professionale il pacchetto comprende anche 1 quesito da porre entro l'anno di iscrizione
- ➔ **BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTAZIONE**
catalogata per anno, autore, materia trattata: per gli utenti gratuiti è possibile vedere l'elenco del materiale disponibile, ma non consultarlo. Per gli utenti paganti, oltre a poter fruire delle ricerche bibliografiche, è consentito scaricare i documenti richiesti per e-mail, inviati entro pochi minuti all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di richiesta
- ➔ **FORMAZIONE A DISTANZA**
Per i soli abbonati professionali vengono messi a disposizione corsi di formazione o aggiornamento a distanza. I corsi possono essere seguiti direttamente via internet oppure scaricati all'indirizzo di posta elettronica indicato per esser letti e stampati sul proprio computer. L'accesso ai corsi per gli abbonati normali è a pagamento
- ➔ **ARCHIVIO DI RISPOSTE**
ai quesiti più svariati sulle materie funebri e cimiteriali con interpretazione normativa. Ogni quesito è correlato alla legislazione di riferimento e, ove esistente, a circolari o risoluzioni che trattano dell'argomento
- ➔ **NORME REGIONALI**
in materia funebre e cimiteriale: è consentito scaricare i documenti richiesti in formato pdf

Documentazione

Relazione sull'adozione di misure riguardanti il rimpatrio delle salme

Relatore: Michael Cashman (*Parlamento Europeo - Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni*)

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 10 aprile 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni era stata autorizzata a elaborare una relazione di iniziativa, a norma dell'articolo 163 del regolamento, sull'adozione di misure riguardanti il rimpatrio delle salme.

Nella riunione del 10 dicembre 2002 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva nominato relatore Michael Cashman.

Nelle riunioni del 9 luglio, 7 ottobre e 21 ottobre 2003, la commissione ha esaminato il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vicepresidente), Giacomo Santini (vicepresidente), Michael Cashman (relatore), Mary Elizabeth Banotti, Giuseppe Brienza, Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery), Carmen Cerdeira Morterero, Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Adeline Hazan, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Fodé Sylla), Jean Lambert (in sostituzione di Pierre Jonckheer), Baroness Ludford, Marjo Matikainen-Kallström (in sostituzione di Charlotte Cederschiöld), Claude Moraes (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), Bill Newton Dunn, Arie M. Oostlander (in sostituzione di Hartmut Nassauer), Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in sostituzione di Marcello Dell'Utri), Hubert Pirker, Bernd Posselt, Heide Rühle, Ole Sørensen (in sostituzione di Francesco Rutelli), Patsy Sørensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí e Christian Ulrik von Boetticher.

La relazione è stata depositata il 23 ottobre 2003.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'adozione di misure riguardanti il rimpatrio delle salme (2003/2032(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 163 del suo Regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0362/2003),

A. considerando che attualmente non esiste alcuna disposizione che disciplina in maniera uniforme, sull'intero territorio dell'Unione europea, il rimpatrio delle spoglie mortali da uno Stato membro all'altro,

B. considerando che in mancanza di siffatte disposizioni il trasporto transfrontaliero delle salme è regolato da due strumenti di diritto internazionale, l'Accordo di Berlino del 1987 e l'Accordo di Strasburgo, concluso nel 1973 sotto gli auspici del Consiglio d'Europa, a cui solo una parte degli Stati membri ha aderito e che rivestono un carattere obsoleto sotto molteplici aspetti,

C. prendendo atto del fatto che, sulla base di tali accordi, in caso di decesso di un cittadino comunitario in uno Stato membro diverso dal suo paese di origine, le procedure sono più complesse, i tempi di inumazione o di cremazione più lunghi e le spese più elevate che nel caso in cui il decesso avvenisse nel paese di origine del defunto,

D. considerando che di fronte all'aumento del turismo intracomunitario, al numero crescente di pensionati che eleggono residenza in un paese diverso dal loro e, in generale, alla crescente e incoraggiata mobilità intracomunitaria, il numero di cittadini comunitari che decidono in un paese diverso dal loro paese di origine è destinato a aumentare,

E. ricordando che la Commissione ha di recente ribadito che "la circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione negli Stati membri dovrebbero svolgersi, *mutatis mutandis*, a condizioni analoghe a quelle dei cittadini di uno Stato membro, si spostano e trasfe-

riscono la loro residenza all'interno del proprio paese" e che l'esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dovrebbe essere favorito al massimo, "limitando allo stretto necessario richiesto le formalità amministrative" ⁽¹⁾,

F. constatando che allo stato attuale delle cose si è tuttavia ben lungi, in caso di decesso, da detta assimilazione del cittadino comunitario ai nazionali deceduti nel territorio del loro Stato, come indicato da diversi deputati del Parlamento europeo che, in alcune interrogazioni rivolte alla Commissione e al Consiglio, hanno richiamato l'attenzione, ad esempio, sul fatto che una bara di zinco è indispensabile per il rimpatrio di una salma tra Salisburgo e Freilassing (10 km), ma non lo è per il trasferimento di un corpo tra Ivalo e Helsinki (1120 km) ⁽²⁾,

1. ricorda che la libertà di circolazione e di soggiorno è un diritto fondamentale dell'Unione europea, che tale diritto rientra in un contesto più vasto, quello del mercato interno, in cui non possono esistere frontiere e in cui tale libertà non può essere ostacolata e inoltre che tale diritto è sancito dalla Carta europea dei diritti fondamentali che la Convenzione intende incorporare nella nuova Costituzione;
2. ritiene che il rimpatrio di una salma senza eccessive spese e procedure amministrative in caso di decesso di un cittadino comunitario in uno Stato diverso da quello in cui deve aver luogo o l'inumazione o la cremazione può essere considerato un corollario del diritto di cui dispone ciascun cittadino europeo di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
3. ritiene che le disposizioni dell'Accordo di Strasburgo che impongono norme rigorose al trasferimento transfrontaliero delle salme instaurino una discriminazione indiretta risultante dal fatto che si applicano essenzialmente ai "non nazionali" e contraddicono perciò la logica comunitaria;
4. chiede alla Commissione di verificare, nella sua qualità di custode dei trattati, la compatibilità di tale strumento di diritto internazionale con il diritto comunitario e di adottare, se del caso, le misure necessarie per assicurarne l'osservanza;
5. prega peraltro la Commissione di adoperarsi per un'armonizzazione delle procedure e delle norme applicabili al trasporto transfrontaliero delle salme sull'intero territorio dell'Unione e di cercare di avvenire in questo contesto, per quanto possibile, a una assimilazione dei cittadini comunitari a quelli nazionali;

⁽¹⁾ Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2003) 0199).

⁽²⁾ Si vedano in particolare le interrogazioni scritte E-0935 e E-0210/02.

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché alla Federazione europea dei servizi funebri.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Il sig. X, cittadino britannico, in vacanza in Grecia assieme a sua moglie, fa un bagno in mare e muore tragicamente per annegamento. Senza consultare la famiglia le autorità greche procedono all'autopsia del corpo del defunto e traggono la conclusione che all'origine dell'incidente sarebbe stata una crisi cardiaca. Quando la salma viene rimpatriata nel Regno Unito, la famiglia del defunto, sorpresa dalla constatazione fatta dalle autorità greche, chiede una nuova autopsia. A questo punto risulta che gli organi del defunto sono stati prelevati e, come ci si accorge presto, immediatamente distrutti dopo l'autopsia. Nonostante sia conforme alla legislazione greca, questa procedura suscita in ogni caso viva emozione nei parenti del defunto, posti davanti a un fatto compiuto che conferisce una dimensione di orrore al loro lutto ⁽³⁾.

Benché si tratti di un caso particolarmente tragico, ciò non toglie che nell'eventualità del decesso di un cittadino comunitario in uno Stato membro diverso dal paese d'origine le procedure sono più complesse, i tempi di inumazione o cremazione più lunghi e le spese più elevate.

Di fronte a una crescente e incoraggiata mobilità intracomunitaria, occorre quindi chiedersi se le disposizioni prevalenti negli Stati membri dell'Unione europea in caso di decesso di un non nazionale, siano conformi al diritto - o quanto meno - alla "logica" comunitaria e se non sia il caso di procedere a una armonizzazione delle norme in tale settore.

2. Dati di fatto

Attualmente il trasferimento internazionale delle salme è disciplinato da due strumenti di diritto internazionale, l'Accordo di Berlino del 1937, che è stato attualizzato dall'accordo di Strasburgo sul trasferimento delle salme, concluso sotto gli auspici del Consiglio d'Europa il 26 ottobre 1973, oltretutto a un'epoca ampiamente anteriore al completamento del mercato interno. Tali strumenti non sono stati ratificati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁴⁾, il che induce a una certa disparità nelle misure applicate.

⁽³⁾ I fatti esposti sono stati riferiti dall'On. Cashman.

⁽⁴⁾ All'Accordo di Strasburgo non hanno aderito: Germania, Danimarca, Irlanda, Italia e Regno Unito. Viceversa l'accordo è entrato in vigore l'11 agosto 1978 in Austria, il 26 ottobre 1981 in Belgio, il 19 aprile 1992 in Spagna, il 15 marzo 1989 in Finlandia, il 10 giugno 2000 in Francia, l'8 maggio 1983 in Grecia, il 21 novembre 1983 in Lussemburgo, il 25 dicembre 1975 nei Paesi Bassi, l'8 agosto 1980 in Portogallo e il 5 novembre 1982 in Svezia.

L'Accordo di Strasburgo prevede tra l'altro che ogni salma deve essere accompagnata, al momento del trasferimento internazionale, da un documento speciale denominato "lasciapassare mortuario" rilasciato dalla competente autorità dello Stato di partenza ⁽⁵⁾. Per il rilascio di detto lasciapassare l'autorità competente è tenuta a assicurarsi che le formalità mediche, sanitarie, amministrative e legali richieste per il trasferimento delle salme e, se del caso, per l'inumazione e l'esumazione in vigore nello Stato di partenza, siano state soddisfatte ⁽⁶⁾. Sono quindi le disposizioni nazionali a condizionare il rilascio del lasciapassare e non le disposizioni uniformate dall'accordo. Quanto alle norme tecniche a cui deve rispondere la struttura della bara, esse sono stipulate all'articolo 6 dell'Accordo di Strasburgo che prevede in particolare che, qualora le competenti autorità dello Stato di partenza lo ritengano necessario, essa deve essere munita di un apparecchio depuratore destinato a parificare la pressione interna e quella esterna.

L'applicazione nel territorio dell'Unione europea di tale strumento di diritto internazionale solleva varie questioni connesse soprattutto ai principi di proporzionalità e di reciproco riconoscimento, nonché la sua compatibilità con il diritto comunitario appare dubbia. Di recente la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in cui rivolge un invito per un'assimilazione quanto più ampia possibile dei cittadini comunitaria ai nazionali.

Allo stato attuale delle cose, si è tuttavia ben lungi, in caso di decesso, da tale assimilazione del cittadino comunitario ai nazionali deceduti sul territorio del loro Stato. Ad esempio, come sottolineato da vari deputati del Parlamento europeo in alcune interrogazioni rivolte alla Commissione e al Consiglio, una bara di zinco è indispensabile per il rimpatrio di una salma tra Salisburgo e Freilassing (10 km), mentre non lo è per il trasferimento tra Ivalo e Helsinki (1120 km) ⁽⁷⁾. Nella fattispecie alcuna considerazione di igiene o sicurezza resiste all'analisi. Ci si trova quindi di fronte, sotto vari aspetti, a un ostacolo alla libertà di circolazione delle persone.

Per un verso, la Corte di giustizia ha riconosciuto nella sentenza Cowan, che "*allorché il diritto comunitario garantisce la libertà per le persone fisiche di recarsi in un altro Stato membro, la tutela dell'integrità personale in detto Stato membro costituisce, alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedono, il corollario della libertà di circola-*

zione" ⁽⁸⁾. Detta nozione di "corollario" può qui utilmente essere invocata nel senso che a qualsiasi cittadino comunitario deve poter essere assicurato che, in caso di decesso sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di origine, il trattamento applicato al defunto sarà equivalente, in tutta la misura del possibile, a quello riservato ai nazionali. A tal fine si può considerare che le spese procedurali e materiali (bara speciale) occasionate in caso di decesso soprattutto in uno Stato membro dell'UE diverso dal paese d'origine potrebbero avere un effetto dissuasivo, in particolare per le persone più anziane e/o malate. Orbene, è giurisprudenza costante che tutto ciò che ostacola la libera circolazione è contrario al trattato.

Dall'altro canto, il fatto che tutti gli Stati membri non applichino le stesse norme per il trasferimento transfrontaliero delle salme e che un certo numero di Stati membri soltanto abbia aderito all'Accordo di Strasburgo relativo al trasferimento delle salme (cfr. *supra*) pone un problema di ammissibilità dei criteri imposti da detto accordo rispetto al diritto comunitario. È infatti comunemente ammesso, a seguito dalla celebre sentenza cosiddetta "Cassis de Dijon" ⁽⁹⁾ che il principio del reciproco riconoscimento che impone a ciascuno Stato membro di lasciare liberamente circolare qualsiasi prodotto fabbricato regolarmente in un altro Stato membro si applica non solo alle merci, bensì anche ai servizi e alle persone. Sulla scorta di tale principio che sottintende la logica comunitaria, occorre dunque chiedersi se l'Accordo di Strasburgo che impone agli Stati firmatari norme rigorose per il trasporto delle salme sia compatibile con il diritto comunitario.

Se le circostanze particolari del decesso implicano taluni vincoli supplementari di natura amministrativa o di altro genere, questi devono, come ricordato dalla Commissione nella proposta di direttiva citata, "*limitarsi allo stretto necessario richiesto dalla circostanza specifica che la persona in causa è un 'non nazionale'*". Ci si può pertanto chiedere se la bara speciale prevista per il trasporto della salma, indipendentemente dalla distanza da percorrere, risponda, per il semplice fatto che vi è un passaggio di frontiera, al principio di proporzionalità e sia giustificata dal punto di vista dell'ordine e della sanità pubblica, che sono le uniche deroghe ammesse dalla Corte, peraltro con svariate riserve.

3. Posizione della Commissione

Invitata a più riprese, a seguito di numerose interrogazioni parlamentari, a prendere misure volte a semplifi-

⁽⁵⁾ Articolo 3 dell'Accordo di Strasburgo del 26 ottobre 1973 sul trasferimento delle salme.

⁽⁶⁾ Articolo 5 dell'Accordo di Strasburgo.

⁽⁷⁾ Si vedano in particolare le interrogazioni scritte E-0935 e E-0210/02.

⁽⁸⁾ Causa 186/87 Sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan/Trésor public, punto 17.

⁽⁹⁾ Causa 120/78, Sentenza del 20 febbraio 1979, Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Raccolta 1979, pag. 649).

care o a armonizzare la procedura di rimpatrio delle salme, la Commissione si è mostrata perfettamente costante nel suo rifiuto di occuparsi di tale questione. Gli argomenti invocati per giustificare tale inazione devono essere esaminati con cautela.

Nella risposta a un'interrogazione dell'On. Mary Banotti dell'11 ottobre 2000, il sig. Byrne dichiara che "la Commissione, dopo aver consultato tutte le parti interessate" ⁽¹⁰⁾, ha concluso che un'ulteriore armonizzazione delle norme internazionali in questo settore, al di là di quanto già esiste, non sarebbe auspicabile o necessaria" ⁽¹¹⁾. Se così è, ci si chiede veramente perché la Federazione europea dei servizi funebri (associazione interessata dal tipo di problemi qui evocati) si sforza da anni di pervenire a una semplificazione del trasferimento delle salme. Il 21 novembre 2001, in "European Report" si poteva leggere che il vicepresidente di tale federazione, Jean Neveu, avrebbe tra breve sottoposto alla Commissione una proposta volta a facilitare le procedure e a evitare costi supplementari alle famiglie. Sarebbe quindi opportuno che la Commissione fornisca informazioni sulla sorte riservata a tale proposta.

Nella stessa risposta la Commissione afferma che "un'ulteriore armonizzazione delle norme ... non sarebbe giustificata dal punto di vista della sussidiarietà e della proporzionalità". La questione che qui si pone è quella di sapere cos'è che permette alla Commissione di essere così perentoria e, soprattutto, attraverso quale mezzo diverso da un intervento a livello comunitario essa pensa che si possa pervenire all'applicazione, in tutti gli Stati membri, di regole uniformi e conformi al diritto comunitario nel quadro del trasferimento transfrontaliero delle salme. La Commissione fa d'altra parte riferimento nella sua risposta soprattutto all'accordo del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle salme, lasciando così intendere che non vi è ragione di regolamentare una questione già disciplinata da un accordo internazionale. Tale accordo non è tuttavia stato ratificato, lo ricordiamo ancora una volta, da tutti gli Stati membri e la sua compatibilità con il diritto comunitario appare per di più dubbia.

In una risposta comune a varie interrogazioni scritte riguardanti la stessa questione del rimpatrio delle salme ⁽¹²⁾ la Commissione conclude le sue osservazioni sommariamente in questi termini "in ogni caso, si ricordi che gli Stati membri che regolano il trasporto di salme, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, devono applicare le condizioni su base non

discriminatoria". Ciò equivale a dimenticare però che, secondo questa stessa giurisprudenza, "disposizioni anche indistintamente applicabili che impediscono ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d'origine per avvalersi del diritto alla libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono quindi ostacoli frapposti a tale libertà" ⁽¹³⁾.

Non basta dunque che la regolamentazione relativa al trasporto transfrontaliero delle salme si applichi in maniera non discriminatoria per essere compatibile con il diritto comunitario.

A maggior ragione, la Corte di giustizia ha di recente posto il principio che "Una disposizione di diritto nazionale deve essere giudicata indirettamente discriminatoria se essa, da una parte, è idonea, per sua stessa natura, a toccare maggiormente i lavoratori migranti, rischiando quindi di essere loro sfavorevole e, dall'altra, non si fonda su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati e commisurate allo scopo perseguito" ⁽¹⁴⁾. Nel caso di cui ci occupiamo, anche se non si tratta a vero dire di lavoratori, si vede male cos'è che si opporrebbe all'applicazione della stessa logica. Va da sé che le disposizioni nazionali che regolamentano il trasferimento transfrontaliero delle salme si applicano in primo luogo ai non nazionali. Si tratta quindi di una forma di discriminazione indiretta.

4. Conclusione

La libertà di circolazione e di soggiorno è un diritto fondamentale nell'Unione europea. Tale diritto rientra in un contesto più vasto, quello del mercato interno, in cui non possono esistere frontiere e in cui tale libertà non può essere ostacolata.

Orbene, a giudizio del vostro relatore, le modalità di trasferimento delle salme da uno Stato membro a un altro creano un ostacolo alla libertà di circolazione che la Commissione è invitata a rimuovere. Appare infatti deplorabile che, allorché tutti gli sforzi in seno all'UE tendono a creare una coscienza europea, a proporre un sentimento di appartenenza a una comunità, a consolidare il concetto di cittadinanza e a renderlo effettivo, taluni cittadini comunitari siano stati indotti, come è avvenuto di recente, a rivolgersi a una giurisdizione esterna, nel caso di specie la Corte europea dei diritti dell'uomo, affinché fosse riconosciuto il fatto che l'aver atteso sei mesi il rimpatrio della salma della loro figlia deceduta in un altro Stato membro costituiva lesione dei loro diritti fondamentali ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁰⁾ Sembra che tali consultazioni abbiano avuto luogo nel 1995 e non siano state rinnovate neanche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.

⁽¹¹⁾ Risposta pubblicata nella GU C 136 E dell'8 maggio 2001, pag. 40 a seguito dell'interrogazione scritta E-2645 dell'on. Mary Banotti.

⁽¹²⁾ GU C 309 E del 12 dicembre 2002, pag. 61.

⁽¹³⁾ Causa C 190/98, Sentenza del 27 gennaio 2000, Graf (Raccolta 2000, pag. I-493, punto 23).

⁽¹⁴⁾ Causa C 195/98, Sentenza del 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund (Raccolta 2000, pag. I-10497), punto 40.

⁽¹⁵⁾ Causa Pannullo e Forte contro Francia, sentenza del 30 ottobre 2002 della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Attualità

I morti sono veramente morti quando preleviamo i loro organi?

di Paolo Becchi (*)

Contributo presentato il 27 gennaio 2004 nell'ambito del Corso di Perfezionamento in Bioetica, diretto dal professor Corrado Viafora, Università degli Studi di Padova, Padova.

1. Premessa

Mentre riguardo ai temi di inizio vita il dibattito nel nostro paese di recente ha avuto un'improvvisa impennata, in relazione alla contrastata approvazione della legge sulla procreazione assistita (la n. 40 del 2004), su un tema di fine vita, quello in particolare del trapianto di organi da "cadaveri", il dibattito pare essersi esaurito nel periodo immediatamente seguente all'approvazione, avvenuta invece a larga maggioranza, della nuova legge sui trapianti (la n. 91 del 1999). E, comunque, il dibattito su quest'ultima legge si è concentrato prevalentemente su un problema - peraltro di non poco momento - come è quello del criterio introdotto (all'art. 4) per la dichiarazione di volontà, noto come "silenzio-assenso informato". Un criterio, a mio avviso, alquanto discutibile, anche se ancora più discutibile è stato il modo in cui l'allora Ministro della Sanità, Rosy Bindi, ha aggirato la legge inviando ai cittadini un tesserino (*donor card*), che non solo non era in alcun modo previsto dalla legge, ma che di fatto sul punto nodale ne ha impedito l'applicazione. Tanto è vero che oggi, a ormai cinque anni di distanza dalla promulgazione della legge, siamo ancora in quella fase "transitoria" (regolata dall'art. 23), che soltanto per eufemismo possiamo continuare a definire tale. Ma non è su questo che intendo ora soffermarmi ⁽¹⁾.

In questa sede vorrei seminare un altro dubbio e questo riguarda non la legge sui trapianti in sé, quanto il presupposto su cui essa poggia; vale a dire che nel momento in cui si effettua il prelievo il donatore sia già "cadavere". Ma siamo proprio sicuri di questo ⁽²⁾?

⁽¹⁾ L'ho già fatto in molte altre occasioni, tra le quali mi limito qui ad indicare: P. Becchi, P. Donadoni, *Informazione e consenso all'espanto di organi da cadavere*, in «Politica del diritto», XXXII, n. 2, 2001, pp. 257-287; P. Becchi, *Tra(i)piani. Spunti critici intorno alla legge in materia di donazione degli organi e alla sua applicazione*, in «Ragion pratica», 18, 2002, pp. 275-288 e P. Becchi, *Information und Einwilligung zur Organspende. Das neue italienische Gesetz und seine "ewige" Übergangphase*, in *Hirntod und Organspende*, a cura di A. Bondolfi, U. Kostka, K. Seelmann, Basel, Schwabe, 2003, pp. 149-161.

⁽²⁾ Per un tentativo più esaustivo di rispondere alla domanda formulata, desidero rinviare ad un'antologia di scritti che ho curato, in collaborazione con Rosangela Barcaro, ed è in corso

Prenderò le mosse da una banale constatazione che risulta subito evidente dal confronto tra le due leggi a cui ho poc'anzi accennato.

Abbiamo ritenuto doveroso proteggere con una serie di divieti un'entità delle dimensioni di uno spillo contenuta in una provetta (ad esempio proibendone congelamento e soppressione o persino vietandone la diagnosi prenatale pre-impianto), mentre con un essere umano in carne ed ossa, che presenta una temperatura corporea intorno ai 37° C, colorito roseo, battito cardiaco e atto respiratorio non spontaneo, ma mantenuto dalle apparecchiature per la rianimazione, possiamo fare tutto quello che è lecito fare con un cadavere.

Si obietterà: la cosa è solo in apparenza sconcertante. Gli embrioni, sin dal loro primissimo sviluppo, sono comunque già vivi (e questo spiega la grande attenzione loro riservata), mentre una volta che è stata accertata la morte cerebrale il paziente non è più vivo, ma morto: un cadavere che sembra ancora vivo, ma che in realtà non lo è più. E questa conclusione viene presentata come un dato scientifico acquisito una volta per tutte alla fine degli anni Sessanta, quando un Comitato, istituito presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Harvard per affrontare il problema, giunse in un suo celebre Rapporto ad equiparare in sostanza la diagnosi di coma irreversibile (riscontrata con rigorosi criteri clinici che dovevano accertare la perdita permanente delle funzioni cerebrali) alla morte cerebrale e questa alla morte di fatto ⁽³⁾.

di pubblicazione presso la E.S.I. di Napoli, *Questioni mortali. L'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti* (in stampa). L'antologia comprende scritti di Carlo Alberto Defanti, John Finnis, Amir Halevy e Baruch Brody, Hans Jonas, Josef Seifert, Alan Shewmon, Peter Singer, Ralf Stoeker, Robert Truog e riproduce in Appendice il documento del *Danish Council of Ethics* dedicato ai criteri di morte.

⁽³⁾ Cfr. *A definition of irreversible coma. Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine Brain Death*, in «Journal of the American Medical Association», 205, 1968, pp. 337-340. Per la discussione critica del documento si vedano ad esempio: M. Giacomini, *A Change of Heart and a Change of Mind? Technology and the Redefinition of Death in 1968*, in «Social Science and Medicine», 44, 1997, pp. 1465-1482; R.M. Veatch, *Transplantation Ethics*, Washington D.C.,

Nasceva così la nuova definizione della morte, che incontrò - nel corso degli anni seguenti - larga fortuna. E questo per diversi motivi. Anzitutto essa rispecchiava le conoscenze scientifiche di allora, le quali parevano confermare la tesi che pazienti in coma irreversibile andassero comunque incontro entro breve tempo ad arresto cardiaco; in secondo luogo una tale definizione offriva il miglior sostegno allo sviluppo delle tecniche trapiantologiche che proprio in quel periodo erano agli inizi (non dimentichiamo che il primo trapianto di cuore fu effettuato da Barnard nel dicembre del 1967); in terzo luogo essa consentiva di aggirare l'ostacolo dell'eutanasia: se il paziente il cui cervello aveva smesso irreversibilmente di funzionare era morto, prelevargli il cuore o interrompere la ventilazione artificiale non equivaleva ad ucciderlo. Come si vede sin da principio non furono comunque solo ragioni scientifiche a spingere ad una ridefinizione della morte.

Anche se si guarda alle legislazioni l'intreccio tra la nuova definizione della morte e i trapianti risulta ben visibile. Limitiamoci qui al nostro paese, ma il discorso, almeno sino a un certo punto, si potrebbe generalizzare ad altre esperienze giuridiche. Già nel 1969 con un decreto del Ministro della Sanità dell'11 agosto, ed uno seguente del 9 gennaio 1970, veniva introdotto il criterio della morte cerebrale e lo si faceva (utilizzando in sostanza i parametri di Harvard) proprio con esplicito riferimento al problema del prelievo degli organi a scopo di trapianto. Ed è significativo che a brevissima distanza, il 5 febbraio 1970, un decreto del Presidente della Repubblica (n. 78), su proposta del Ministro della Sanità, autorizzasse per la prima volta in Italia anche il prelievo del cuore e delle sue parti⁽⁴⁾. Da allora il legislatore si limitò ad indicare i diversi criteri per l'accertamento della morte, non spingendosi, neppure nella prima legge organica in materia di trapianti (la n. 644 del 1975), sino al punto di volerla definire. Questo avvenne soltanto nel 1993 con la legge n. 578 (ed un connesso decreto ministeriale attuativo dell'anno seguente)⁽⁵⁾, secondo la quale la morte «si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo» (art. 1).

La legge non solo introduce la definizione di morte cerebrale totale, ma altresì - cambiando rotta rispetto a quella del 1975 - generalizza l'uso dei criteri per

l'accertamento di morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie a tutti coloro che si trovino in quelle condizioni, indipendentemente dal fatto che siano donatori o meno. Anche se formalmente separata dal problema dei trapianti, questa legge, già dal momento in cui è entrata in vigore, ha modificato le condizioni per il prelievo degli organi. E la più recente legge sui trapianti, quella in vigore dal 1999, sotto questo profilo non fa che recepirne integralmente. La legge sui trapianti⁽⁶⁾ ha infatti mutato le modalità per l'acquisizione del consenso, facilitandolo (e questo in parte vale già nell'attuale fase "transitoria"), ma ha mantenuto inalterata la definizione di morte e le modalità previste per il suo accertamento, così come erano state fissate nel 1993/94, e che pertanto costituiscono attualmente il presupposto per la liceità del prelievo degli organi.

2. Il dibattito etico-filosofico sulla morte cerebrale

Eppure proprio nel corso degli anni Novanta, mentre nel nostro paese non solo - come in molti altri - si accettava la "morte cerebrale", ma ci si spingeva persino ad introdurre in una legge la sua definizione, nel paese in cui quella definizione era stata per la prima volta formulata, gli Stati Uniti d'America, cominciava a manifestarsi un forte ripensamento nei suoi confronti. Per la verità già da subito erano emerse forti perplessità in campo filosofico sulla nuova definizione di morte. Come è noto un grande filosofo del Novecento, nonché uno dei protagonisti del dibattito bioetico contemporaneo, Hans Jonas, ad un mese di distanza dalla pubblicazione del Rapporto di Harvard, intervenendo ad un convegno dedicato al tema degli esperimenti su soggetti umani, manifestò al riguardo la sua ferma opposizione. Il *leitmotiv* era il seguente: non conosciamo con sicurezza la linea di confine tra la vita e la morte e una definizione - tra l'altro introdotta con l'intento palese di favorire il prelievo degli organi - non può certo sostituire quel deficit conoscitivo. Quando il cervello ha smesso irreversibilmente di funzionare possiamo sospendere i trattamenti di sostegno artificiale (anzi - come Jonas precisò in seguito - dobbiamo farlo perché sarebbe contrario alla dignità umana tenere un essere umano in quella condizione), non già perché il paziente sia morto, ma perché non ha alcun senso prolungargli la vita in quelle condizioni. Già in Jonas troviamo il dilemma - bene sottolineato

Georgetown University Press, 2000; G. Belkin, *Brain Death and the Historical Understanding of Bioethics*, in «Journal of the History of Medicine», 58, 2003, pp. 325-361; in lingua italiana cfr. C.A. Defanti, *Vivo o morto? La storia della morte nella medicina moderna*, Milano, Zadig, 1999, pp. 65-75.

⁽⁴⁾ Tutti i documenti normativi citati sono riportati nell'appendice del ponderoso studio di F. Mantovani, *I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero*, Padova, Cedam, 1974, pp. 851-853.

⁽⁵⁾ Cfr. al riguardo, anche per i documenti normativi allegati in appendice, U.G. Nannini, *Valori della persona e definizione legale di morte*, Padova, Cedam, 1996.

⁽⁶⁾ Per un commento alla nuova legge mi limito qui a rinviare al volume collettaneo *La disciplina giuridica dei trapianti. Legge 1° aprile 1999 n. 91*, a cura di P. Stanzione, Milano, Giuffrè, 2000; in appendice viene anche riportato il testo della legge. In senso critico cfr. P. Becchi, *La morte nell'età della tecnica. Lineamenti di tanatologia etica e giuridica*, Genova, Compagnia dei Librai, 2002 e ora P. Sommaggio, *Il dono preteso. Il problema del trapianto di organi: legislazione e principi*, Padova, Cedam, 2004.

da Jonsen ⁽⁷⁾ - che sta all'origine della discussione sulla morte cerebrale. Dobbiamo cessare il supporto vitale per consentire al paziente di morire oppure spegniamo il respiratore ad un corpo già morto? Come è noto fu la seconda ad essere imboccata, e dal momento che si spegneva il respiratore ad un morto perché non mantenerlo invece ancora per un po' acceso per favorire i trapianti?

Per Jonas invece bisognava seguire la prima strada e la critica alla nuova definizione di morte diventò un suo cavallo di battaglia. Lo scritto più noto, pubblicato nel 1974 con il titolo significativo *Against the Stream*, è ormai diventato un classico. ⁽⁸⁾ Meno noto - ed è anche per questo che vorrei in questa sede richiamare l'attenzione su ciò - è il fatto che Jonas poco prima di morire ritornò nuovamente sul problema in un carteggio - di imminente pubblicazione in lingua italiana - con un medico tedesco con il quale era in rapporto d'amicizia. Il caso merita di essere, sia pure velocemente, ricordato.

Nell'ottobre del 1992, a seguito di un incidente stradale, una giovane donna era entrata in un coma da cui non si sarebbe più risvegliata e, dopo gli accertamenti previsti, dichiarata in stato di morte cerebrale. Si stava per procedere, con il consenso dei genitori, al prelievo degli organi, quando i medici si accorsero che la donna era incinta. Ovviamente furono bloccati i preparativi per il prelievo degli organi e i medici decisero di portare avanti la gravidanza. La discussione sulla morte cerebrale si accese in Germania e furono in molti allora a chiedersi come fosse possibile per un "cadavere" portare avanti una gravidanza e addirittura - come avvenne - "decidere" di interromperla con un aborto spontaneo quando il feto non era più vivo. Vorrei citare al riguardo un passo dell'intervento di Jonas,

tratto dalla sua corrispondenza con uno dei medici implicati nella vicenda:

"Nolente o volente tu, mio caro, o meglio voi avete contraddetto con il vostro agire ben ponderato la contemporanea dichiarazione di morte del suo oggetto. Avete detto: con la respirazione (e le altre cure) vogliamo impedire al corpo di Marion di diventare cadavere, in modo che possa proseguire la gravidanza. Credendolo capace di ciò, o perlomeno volendo dargliene la possibilità, avete puntato sul residuo di vita che in esso vi era - cioè della vita di Marion! Infatti il corpo è tanto unicamente il corpo di Marion, quanto il cervello era il cervello di Marion. Che l'esperimento questa volta sia fallito (sembra che in casi precedenti meno estremi sia già riuscito) può essere tanto poco portato a riprova del fatto che esso non è ammissibile, quanto un aborto spontaneo a riprova del fatto che non è possibile una gravidanza in generale. Voi credevate sinceramente nella chance della sua riuscita, vale a dire nella capacità funzionale del corpo cerebralmente morto che era a tal fine necessaria e mantenuta dalla vostra abilità - cioè credevate alla sua VITA temporaneamente prolungata per il bambino. Non vi è permesso negare questa credenza in altri casi di coma per altri scopi ⁽⁹⁾!"

Si dirà: per quanto interessante tutto ciò sia, esso dimostra soltanto la grande coerenza dell'autore. Questo è sicuramente vero per la biografia di Jonas, ma nel frattempo la sua "vecchia" posizione era ritornata d'attualità, e cominciò a risultare molto meno isolata di quanto non fosse all'inizio. Accanto a Jonas sarebbero qui certo meritevoli di considerazione gli scritti di Josef Seifert ⁽¹⁰⁾ e più recentemente quelli di Ro-

⁽⁷⁾ Cfr. A.R. Jonsen, *The Birth of Bioethics*, New York, Oxford University Press, 1998, p. 240.

⁽⁸⁾ Sul rapporto del Comitato di Harvard la reazione di Jonas è stata immediata: risale infatti al settembre del 1968 e fu avanzata dall'autore nell'ambito del suo intervento dedicato al tema degli esperimenti su soggetti umani. Ad esso seguì il saggio più noto *Against the Stream*, pubblicato nel 1974 (ma scritto nel 1970), in cui Jonas discute le obiezioni che gli erano state mosse da alcuni medici del Comitato con cui nel frattempo era entrato in contatto. A questo saggio seguirono due poscritti del 1976 e del 1985, segno della continua attenzione dedicata da Jonas a questo tema. Tutti i lavori sono stati raccolti da Jonas in *Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung* (1985), trad. it., *Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità*, Torino, Einaudi, 1997, pp. 166-184. L'articolo compare ora anche nell'antologia di scritti a cura di R. Barcaro e P. Becchi, *Questioni mortali. L'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti* (in stampa). Per un primo tentativo di presentare nel nostro paese la figura e l'opera di Hans Jonas si veda la parte monografica del fascicolo n. 15 di «Ragion pratica» del 2000, a lui dedicata. Cfr. altresì P. Becchi, *Tecnica ed etica in Hans Jonas*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», XXV, 1993/94, pp. 280-314 e ora P. Becchi, *Hans Jonas e il ritorno alla metafisica*, in «MicroMega», 5, 2003, pp. 82-109.

⁽⁹⁾ Cfr. H. Jonas, *Brief an Hans-Bernhard Wuermeling, in Wann ist der Mensch tot? Organverpflanzung und Hirntodkriterium*, a cura di J. Hoff e J. in der Schmitt, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1994, pp. 21-27. Il testo della lettera è ora tradotto in lingua italiana nell'antologia, *Questioni mortali. L'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti* (in stampa).

⁽¹⁰⁾ Cfr. J. Seifert, *Leib und Seele. Ein Beitrag zur philosophischen Anthropologie*, Salzburg 1973; J. Seifert, *Das Leib-Seele Problem und die gegenwärtige philosophische Diskussion. Eine kritisch-systematische Analyse*, Darmstadt 1979 (il libro è apparso in seconda edizione nel 1989); J. Seifert, *What is Life? On the Originality, Irreducibility and Value of Life*, a cura di H.G. Callaway, Amsterdam 1997; J. Seifert, *Is "brain death" actually death? A critique of redefining man's death in terms of "brain death"*, in R.J. White, H. Angstwurm, I. Carrasco de Paula (a cura di), *Working Group on the Determination of Brain Death and its Relationship to Human Death, 10-14/12/1989*, Città del Vaticano 1992, pp. 95-143; J. Seifert, *Is "brain death" actually death?*, in «Monist», 76, 1993, pp. 175-202; si veda ora, in traduzione italiana, J. Seifert, *La morte cerebrale non è la morte di fatto. Argomentazioni filosofiche*, in R. Barcaro, P. Becchi (a cura di), *Questioni mortali. L'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti*, Napoli, in corso di stampa.

bert Spaemann ⁽¹¹⁾: due autori, entrambi di ispirazione cattolica, che sono almeno per certi versi, in sintonia intellettuale con Jonas. Tutti questi autori sono accomunati dall'idea che nell'incertezza o nell'impossibilità di provare con sicurezza che una persona è morta si dovrebbe trattarla come ancora viva.

L'aspetto tuttavia più sorprendente - ed è per questo che intendo soffermarmi - è che anche in un orizzonte di pensiero che sta agli antipodi di quello a cui mi sono riferito ora si ammette apertamente che la "morte cerebrale" altro non è stata che un «ardito espediente» con cui sono stati definiti morti esseri umani che non lo erano affatto.

Questa è la conclusione a cui oggi giunge un filosofo, ben noto anche nel nostro paese per le sue posizioni spiccatamente utilitaristiche: Peter Singer. Anche in questo caso vale la pena ricostruire brevemente il cammino da lui percorso ⁽¹²⁾. All'inizio degli anni Novanta Singer - allora professore a Melbourne - fu chiamato in un importante ospedale di quella città a far parte di un comitato che doveva occuparsi di alcune questioni etiche legate al problema del consenso; tra queste anche quelle connesse all'anencefalia. I neonati colpiti da questa grave malformazione non sono in grado di diventare pienamente coscienti, poiché privi della parte "superiore" del cervello (ossia degli emisferi cerebrali, corteccia cerebrale compresa) e della volta cranica destinata a contenerlo, mentre la parte "inferiore", formata dal tronco encefalico, è spesso intatta anche se talvolta poco sviluppata. Il neonato anencefalico è dunque in grado di respirare spontaneamente, poiché tale attività dipende dal tronco, ma ha una prognosi infausta: in genere questi bambini sopravvivono per un periodo di tempo variabile da qualche giorno a poche settimane, prima di andare incontro ad arresto cardiocircolatorio ⁽¹³⁾.

⁽¹¹⁾ Segnalo qui un lucido intervento di Spaemann ad un convegno internazionale di bioetica svoltosi a Roma nell'ottobre del 2002. Il testo del suo contributo è ora apparso in lingua italiana con il titolo *La morte della persona e la morte dell'essere umano*, in «Lepanto», n. 162, XXI, dicembre 2002 (Dossier: Ai confini della vita).

⁽¹²⁾ Per un esame più accurato mi sia consentito rinviare a P. Becchi, *Un passo indietro e due avanti. Peter Singer e i trapianti*, in «Bioetica», X, 2, 2002, pp. 226-247.

⁽¹³⁾ Per una dettagliata descrizione si veda ad esempio The Medical Task Force on Anencephaly, *The infant with anencephaly*, in «New England Journal of Medicine», 322, 10, 1990, pp. 669-674. Va peraltro osservato che ricerche più recenti effettuate da D.A. Shewmon tendono a mostrare come la notevole plasticità del cervello possa consentire in taluni casi al tronco encefalico di assumere certe funzioni che altrimenti sarebbero corticali. Viene così messa in discussione la dottrina della base neuroanatomica della coscienza. Cfr. al riguardo D.A. Shewmon, *Recovery from "Brain Death": A Neurologist's Apologia*, in «Linacre Quarterly», February 1997, pp. 30-96. (Per il lettore italiano sul problema degli anencefalici cfr. M. Caporale, *Al confine tra la vita e la morte*, Milano, Vita e Pensiero, 1997, pp. 22-23).

Singer, che negli anni precedenti era stato, tutto sommato, un sostenitore della "morte cerebrale totale" si trovava ora a confrontarsi con il seguente problema: perché non passare da quella concezione della morte a quella "corticale" in modo da poter dichiarare morti anche gli anencefalici? Alcuni membri del comitato volevano andare in quella direzione, ma Singer lasciando un po' tutti interdetti non li seguì. Le motivazioni del suo dissenso sono da lui stesso esplicitate in un suo libro, *Rethinking Life & Death*, pubblicato nel 1994 e poco dopo tradotto anche da noi. Almeno un capoverso di questo libro merita di essere citato per intero:

"Le deliberazioni del comitato di cui facevo parte mi indussero a riflettere più intensamente sulla morte cerebrale. La Commissione di Harvard sulla morte cerebrale si era trovata ad affrontare due grossi problemi. Molti pazienti in condizioni assolutamente disperate vivevano grazie ai respiratori e nessuno osava spegnere le macchine che li tenevano in vita. Organi che avrebbero potuto essere usati per salvare vite umane erano resi inutilizzabili in quanto, per prelevarli, si aspettava che la circolazione del sangue nei donatori potenziali si fosse arrestata. La Commissione aveva ritenuto di risolvere entrambi i problemi adottando l'ardito espediente di classificare come morti tutti gli individui il cui cervello avesse cessato di avere una qualche attività rilevabile. Questa ridefinizione della morte aveva conseguenze così chiaramente desiderabili che incontrò pochissime opposizioni e fu accettata quasi universalmente. Nondimeno, era viziata fin dall'inizio. La prassi di risolvere i problemi ricorrendo a delle ridefinizioni raramente funziona, e questo caso non faceva eccezione alla regola ⁽¹⁴⁾."

Beninteso, la conseguenza che Singer trae dalla crisi della "morte cerebrale" è, ovviamente, molto diversa da quella dei filosofi citati in precedenza. Per questi ultimi, se i "morti cerebrali" al momento dell'espianto sono ancora vivi ciò vuol dire che è proprio con esso che gli togliamo la vita e non dobbiamo farlo, per Singer invece ciò è lecito poiché la vita non è un valore sacro ed inviolabile. Anche in questo caso (come in altri casi) esiste una "terza via", come sempre la più difficile, ed è quella che ho cercato di tracciare in un'altra occasione ⁽¹⁵⁾; ma qui mi interessa sottolineare un altro aspetto; vale a dire che nonostante le divergenti conclusioni etiche tutti gli autori citati parto-

⁽¹⁴⁾ Cfr. P. Singer, *Rethinking Life & Death. The Collapse of Our Traditional Ethics* (1994), trad. it. *Ripensare la vita. La vecchia morale non serve più*, Milano 1996 (ristampa, con sottotitolo modificato, *Ripensare la vita. Tecnologia e bioetica: una nuova morale per il mondo moderno*, Milano 2000), p. 65.

⁽¹⁵⁾ Cfr. P. Becchi, *La morte. La questione irrisolta*, in «Ragion pratica», 19, 2002, pp. 179-218.

no dalla medesima critica alla nozione della morte cerebrale.

Viene da chiedersi che cosa abbia spinto Singer a porsi su quest'ultimo punto in compagnia di autori come Jonas, Seifert, Spaemann, distanti anni luce da lui, e di cui, tra l'altro, sembra quasi ignorare l'esistenza. Una risposta indiretta la possiamo avere leggendo l'ultimo suo contributo sul tema, *Morte cerebrale ed etica della sacralità della vita*, dove l'autore rivela le sue fonti ⁽¹⁶⁾. E si tratta di fonti scientifiche di notevole valore, che assieme ad altre concorrono a delineare la crisi in cui non solo dal punto di vista filosofico, ma anche da quello medico-scientifico è caduta la nuova concezione della morte fondata su criteri esclusivamente neurologici.

3. Il dibattito medico scientifico sulla morte cerebrale

Pur non avendo specifiche competenze mediche, consentitemi a quest'ultimo riguardo di sottolineare almeno due aspetti cruciali ⁽¹⁷⁾. Il primo concerne la possibilità o meno di accertare la morte cerebrale totale sulla base dei criteri e test attualmente adottati; il secondo concerne la tesi che la morte cerebrale sia comunque un indicatore della morte ravvicinata dell'intero organismo.

Il primo aspetto è stato bene analizzato da due medici statunitensi, Robert Truog e James Fackler, in un saggio pubblicato nel 1992 con il titolo significativo: *Rethinking brain death* ⁽¹⁸⁾. Secondo gli autori, docu-

⁽¹⁶⁾ Cfr. P. Singer, *Morte cerebrale ed etica della sacralità della vita*, in «Bioetica», VIII, 1, 2000, pp. 31-49. Il saggio di Singer è stato oggetto di una interessante replica di John Finnis, rimasta sino ad oggi inedita. Il contributo di Singer, con tale replica, sono ora contenuti nel volume curato da R. Barcaro, P. Becchi, *Questioni mortali. L'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti*, Napoli, in corso di stampa.

⁽¹⁷⁾ Per un approfondimento cfr. R. Barcaro, P. Becchi, *Morte cerebrale e trapianto di organi*, in *Bioetica chirurgica e medica*, a cura di L. Battaglia e G. Macellari, Noceto (PR), Essebiemme, pp. 87-103 e Id., *La "morte cerebrale" è entrata in crisi irreversibile?*, in «Politica del diritto», XXXIV, 4, 2003, pp. 653-679.

⁽¹⁸⁾ Cfr. R.D. Truog, J.C. Fackler, *Rethinking brain death*, in «Critical Care Medicine», 20, n. 12, 1992, pp. 1705-1713. Partendo dai risultati conseguiti con questo articolo, Truog è tornato più volte sulla questione della morte cerebrale. In un articolo del 1997 (R.D. Truog, *Is It Time to Abandon Brain Death?*, in «Hastings Center Report», 27, 1, 1997, pp. 29-37) però, invece di prospettare la sostituzione della morte cerebrale con quella corticale come aveva fatto nel 1992 quando scriveva con Fackler, Truog auspica il ritorno al tradizionale standard cardiorespiratorio per dichiarare la morte e, al tempo stesso, la separazione tra questione dei trapianti e dibattito sulla morte cerebrale. Egli ritiene che la pratica del trapianto possa proseguire soltanto trovando una giustificazione diversa da quella sino ad oggi offerta da una nozione di morte cerebrale sempre più in crisi. Ed è proprio con l'attenzione rivolta alla necessità di dare un fondamento etico ai trapianti che Truog scrive un

mentate ricerche scientifiche dimostrano che i pazienti, i quali rispondono agli attuali criteri clinici e test neurologici della morte cerebrale, non necessariamente presentano la perdita irreversibile di tutte le funzioni cerebrali e ciò indicherebbe che la completa cessazione di tali funzioni non sarebbe diagnosticabile sulla base dei test standard adottati.

A sostegno della loro tesi i due medici portano quattro argomenti che si possono brevemente riassumere nel modo seguente. In primo luogo, in molti pazienti, giudicati in stato di "morte cerebrale" secondo i test in uso, non è venuta meno la funzione endocrino-ipotalamica, ossia in alcuni casi di pazienti dichiarati cerebralmente morti persiste l'attività ormonale della ghiandola ipofisi e del centro nervoso (l'ipotalamo) che la controlla, e quindi permane in essi la regolazione dell'attività ormonale; in secondo luogo, in molti pazienti che si trovano in tale stato è possibile registrare tramite elettroencefalogramma una debole attività elettrica localizzata in alcune zone della corteccia cerebrale, destinata a spegnersi dopo 24-48 ore; in terzo luogo, alcuni pazienti continuano insospettitamente a reagire agli stimoli esterni, come dimostra ad esempio l'aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna a seguito dell'incisione chirurgica prima del prelievo degli organi (queste rilevazioni si riferiscono a casi di pazienti dichiarati cerebralmente morti in base ai criteri britannici, di tipo soltanto clinico e riferiti allo stato del tronco encefalico); in quarto luogo, in molti pazienti definiti cerebralmente morti sono conservati i riflessi spinali, della cui rilevanza all'epoca in cui fu formulata la nozione di morte cerebrale e negli anni immediatamente seguenti si teneva conto. E, a mio avviso, opportunamente, dal momento che midollo spinale e tronco encefalico sono attaccati l'uno all'altro e quindi non si può con sicurezza sempre escludere un coinvolgimento del tronco cerebrale inferiore nell'attività del midollo spinale.

Sulla base di un'attenta analisi di questi quattro elementi i due autori sono giunti a concludere che gli attuali mezzi clinici non sono in grado di accertare la cessazione di tutte le funzioni, ma soltanto di alcune e, di fatto diagnosticano tutt'al più la morte corticale.

Il secondo aspetto è stato preso in considerazione soprattutto da Alan Shewmon, un autorevole neurologo statunitense, che, tra l'altro, nel corso della sua carriera ha modificato le proprie convinzioni, passando dall'essere un convinto sostenitore della morte cerebrale totale ad uno dei suoi più implacabili critici.

Come nel caso dei due precedenti autori anche qui il punto di partenza è dato da una rilevazione empirica: organismi dichiarati in stato di morte cerebrale sopravvivono molto più a lungo di quanto si potesse immaginare, e ciò implica che il cervello non è poi

nuovo articolo: R.D. Truog, *Organ Transplantation Without Brain Death*, in «Annals of the New York Academy of Science», 913, 2000, pp. 229-239.

così essenziale, come invece si riteneva, per il funzionamento integrato dell'organismo. Contro la teoria predominante nell'ambiente medico, secondo cui l'encefalo rappresenta l'organo responsabile dell'integrazione delle diverse parti corporee e, come tale, ne costituisce il "sistema critico", Shewmon avanza la propria tesi: il "sistema critico" del corpo non è localizzabile in un singolo organo sia pure importante come è il cervello. Secondo il neurologo questa ipotesi fornirebbe una spiegazione per le sopravvivenze prolungate (in un caso record fino a oltre 14 anni) di soggetti nei quali era stata diagnosticata la morte cerebrale. Tali soggetti, in gran parte pazienti pediatrici, mantengono intatte alcune funzioni che erano ritenute di pertinenza del cervello, come la regolazione della temperatura corporea, l'omeostasi dei fluidi, la reazione alle infezioni, la crescita corporea, che sono segno del permanere di un qualche livello di attività integrante.

Shewmon ne conclude che è completamente errato ritenere la morte del cervello un indicatore della morte ravvicinata di tutto l'organismo. Viene così radicalmente messo in discussione uno dei pilastri su cui si regge la morte cerebrale, vale a dire l'idea che il cervello sia "l'integratore cerebrale del corpo". La morte del cervello non provoca la dis-integrazione del corpo, una tale dis-integrazione è piuttosto la conseguenza di danni che interessano più sistemi di organi e il raggiungimento di un livello critico, il "punto di non ritorno", che determina l'avvio del processo di morte e rende inefficace qualsiasi intervento medico finalizzato a scongiurare l'*exitus*. Secondo Shewmon nella procedura di accertamento della morte non si dovrebbe dunque diagnosticare la condizione clinica della morte cerebrale, ma si dovrebbe fare riferimento a più parametri, come quelli connessi all'attività respiratoria, circolatoria e neurologica⁽¹⁹⁾. Quando risultasse chiaro che è avvenuto il superamento di un punto di non ritorno, il paziente andrebbe scollegato dalle apparecchiature per la ventilazione assistita e dopo venti minuti di attesa, un tempo che Shewmon giudica necessario per ottenere la sicurezza dell'impossibilità di una ripresa spontanea delle funzioni vitali del soggetto, si potrebbe procedere alla dichiarazione di morte.

Per altra via dunque Shewmon giunge alla stessa conclusione di Jonas. Il grosso interrogativo che qui si

apre è se rispettando tali criteri risulterebbero ancora fruttuosamente realizzabili i trapianti. Le condizioni non saranno certo più ottimali e i vantaggi sicuramente più limitati; ma qui il problema che dobbiamo porci è che se i prelievi avvengono - come anche gli studi medici più recenti ammettono - da donatori che si trovano in una zona di confine tra la vita e la morte, allora è proprio l'espianto a farli passare definitivamente dall'altra parte.

Le legislazioni che hanno accettato la morte cerebrale sono fondate sul presupposto che la morte del paziente si sia già verificata quando avviene il prelievo, ma se questo presupposto sin dall'inizio poteva risultare discutibile sotto il profilo filosofico si è infine rivelato ora infondato anche sotto il profilo scientifico. Se il presupposto legale per il prelievo degli organi è che esso venga effettuato da soggetti in cui si è verificata la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'intero encefalo, allora bisogna ammettere che oggi molti prelievi avvengono in aperta violazione della legge e invece di continuare ad operare con una finzione, vorremmo apertamente discutere se sia o meno accettabile prelevare gli organi in una condizione dalla quale non ci si può più riprendere, ma che non equivale ancora al decesso⁽²⁰⁾.

In conclusione, come nel caso della fecondazione assistita anche in quello del trapianto di organi sono le avanzate tecnologie applicate alla medicina che ci pongono di fronte a nuovi difficili, interrogativi etici. La possibilità tecnica del trapianto di organi ci ha spinto ad utilizzare pazienti il cui destino era comunque segnato come materiale di ricambio per altri esseri umani; allo stesso modo oggi la possibilità tecnica della fecondazione *in vitro* ci vorrebbe spingere (anche se il legislatore italiano qui è andato controtenenza) ad utilizzare - distruggendoli - embrioni cosiddetti soprannumerari per la cura di alcune malattie. Nella fattispecie qui discussa il problema era: "Che fare di pazienti che sottoposti a rianimazione non saranno comunque più in grado di riprendersi perché il loro cervello ha smesso irreversibilmente di funzionare?" In fondo abbiamo preteso di risolverlo in modo semplicistico, e cioè definendoli morti, anche se il loro organismo con l'aiuto di un respiratore può continuare (e a lungo) a funzionare bene, forse ancora meglio di quelle poche cellule embrionali in provetta che di cervello comunque non ne hanno ancora.

⁽¹⁹⁾ Cfr., ad esempio, D.A. Shewmon, "Brain-Stem Death", "Brain Death" and Death: A Critical Re-Evaluation of the Purported Equivalence, in «Issues in Law & Medicine», 14, 2, 1998, pp. 125-145 (ora tradotto in italiano con il titolo "Morte del tronco cerebrale", "morte cerebrale" e morte: un riesame critico della presunta equivalenza, nel volume curato da R. Barcaro, P. Becchi, *Questioni mortali. L'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti*, Napoli, in corso di pubblicazione) ed il più recente: D.A. Shewmon, *The Brain and Somatic Integration: Insights Into the Standard Biological Rationale for Equating "Brain Death" With Death*, in «Journal of Medicine and Philosophy», 26, 5, 2001, pp. 457-478.

(* *Professore Associato di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*

⁽²⁰⁾ Il problema è stato posto chiaramente da due studiosi americani: S.J. Youngner, R.M. Arnold, *Philosophical Debates About the Definition of Death: Who Cares?*, in «Journal of Medicine and Philosophy», 26, 5, 2001, pp. 527-537.

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Invii il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
○ al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzia di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificazioni o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione a Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco ☐.

Indico con una la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Informatica

Quando il garante è in ritardo ...

di Nicola Bortolotti

Giunti ormai alle ultime battute della vicenda del Documento Programmatico sulla Sicurezza (che in realtà costituirà - per le ragioni ricordate nel numero scorso - solo l'inizio di un periodo-pilota molto delicato e pericoloso per l'informatica nazionale, una fase nella quale saranno Fiamme Gialle, Forze dell'ordine e giudici a monopolizzare la scena, si spera con maggiore senso della realtà rispetto agli ultimi due esecutivi e alle associazioni di categoria) occorre sottolineare come ci si avvicini al termine ultimo del 30 Giugno - more solito - *all'italiana*, tanto che da più parti già si ipotizza (e si auspica) un'ulteriore proroga dei termini (impossibile da prevedere alla data di chiusura della rivista).

Non a caso il primo ad essere in sostanziale ritardo è proprio il garante della privacy, il quale - data la pervasività dell'obbligo del DPS (ormai prevalgono considerazioni oltremodo prudenziali - anche se assai discutibili - secondo le quali la redazione del documento sarebbe in pratica consigliabile a chiunque utilizzi nella propria attività almeno un personal computer...) - aveva ufficialmente promesso con largo anticipo la pubblicazione di un modello, di uno scheletro di DPS al quale ci si potesse rifare nella preparazione del proprio.

Nel comunicato stampa del 23 Marzo 2004 si poteva infatti leggere: "Un modello base semplificato sarà disponibile a breve sul sito del Garante www.garanteprivacy.it". Uno *specimen* rivolto specificamente alle piccole e medie realtà (il che non sorprende, giacché la maggior parte delle grandi società ne erano già obbligate dal DPR 318 del 1999 - peraltro con risibili risultati visti i disastrosi effetti di alcune recenti diffusioni virali...).

L'"a breve" si è tuttavia risolto in un lasso di tempo consistente, visto che solo il 13 Maggio sono state pubblicate sul sito www.garanteprivacy.it le "Prime riflessioni sui criteri di redazione del Documento programmatico sulla sicurezza". Riflessioni nelle quali era contenuta un'ulteriore promessa - ora significativamente e frettolosamente scomparsa dal database del garante all'URL - ormai vuoto - www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1002164 ma ancora fedelmente consultabile nella memoria cache del motore di ricerca Google (www.google.it) o in copia conforme su altri siti, e di cui esistono comunque ulteriori testimonianze (ad esempio nell'ottima rivista telematica Interlex www.interlex.it). Una promessa che testualmente recitava: "L'Autorità ritiene opportuno pubblicare il contributo che ne è scaturito, per stimolare osservazioni, richieste di chiarimento e proposte che esaminerà al fine di pubblicare su questo sito, *entro il 1° giugno prossimo*, un documento rivisto che potrà essere liberamente utilizzato come guida operativa per redigere il Dps".

Purtroppo il lasso di tempo, già esile, tra la "guida operativa" definitiva e il termine perentorio del 30 Giugno si è risolto in un autentico battito d'ali, giacché *solo l'11 Giugno* sul sito è finalmente comparsa la "Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza" all'URL www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1007736; un vademecum in forma tabellare che - data l'importanza - viene parzialmente riprodotto in calce a questo articolo corredato da un esempio di compilazione.

Da notare altresì il fatto che altri esempi di compilazione di DPS, la maggior parte dei quali conformi ai suggerimenti del garante, vengono offerti del tutto gratuitamente in rete, ad esempio all'indirizzo www.infocare.it/dps.doc e www.vesema.it.

Schema tipo di regolamento per i comuni

Si è intanto chiusa il 15 Giugno la fase di consultazione rivolta agli Enti locali concernente lo "Schema tipo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" sempre previsto - come il DPS - dal Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs 196/2003).

Come viene ricordato sul sito del garante (all'indirizzo

www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1003536) tale regolamento - una volta approvato dall'Autorità - costituirà lo schema tipo al quale Comuni e Comunità montane potranno convenientemente conformarsi al fine di assolvere automaticamente gli obblighi normativi senza essere costretti a sottoporre la propria particolare soluzione al parere del Garante.

Entro il 30 settembre i Comuni e gli altri Enti locali dovranno infatti approvare un Regolamento che individui i tipi di dati trattati e le operazioni con essi eseguibili (ai sensi degli art. 20 e 181). Per quanto riguarda la fattispecie funebre-cimiteriale, la scheda interessata dal modello - e visionabile, previa richiesta di una password, sul sito Ancitel all'URL www.ancitel.it/regolamentodatisensibili/indice_trattamenti.asp - salvo modifiche sarà la 27 (Settore polizia municipale - Denominazione del trattamento: Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità nonché di polizia mortuaria).

Ancora ritardi e ripensamenti sulla CIE

Segna intanto il passo il cammino della Carta d'Identità Elettronica, tanto da meritare la copertina di giugno della già citata rivista telematica Interlex. Le più che giustificate obiezioni tecniche del Ministro dell'Innovazione Stanca, che lo avevano portato a sostenere parallelamente il progetto della CNS - Carta Nazionale dei Servizi, non hanno trovato ancora interlocutori disposti ad ascoltarle, in primis il Ministro dell'Interno Pisanu. Si va dunque

delineando una fase dialettica che probabilmente non gioverà né alla bontà tecnologica delle soluzioni adottate, né alla rapidità di attuazione, né ai costi. Lo scoglio sul quale ci si è arenati è la necessità di una onerosa banda laser - resa ormai di fatto obsoleta dai progressi della tecnologia microchip; un bisogno che appare viepiù superato grazie a considerazioni che hanno portato a un ridimensionamento delle funzionalità da inserire nella CIE, che sempre più appare come complementare e non sostitutiva della CNS.

APPENDICE - Il modello di DPS del Garante

Contrariamente alle scelte effettuate da molte delle società e organizzazioni già da anni obbligate a redigere un DPS sulla scorta del DPR del '99, il Garante ha privilegiato - pensando soprattutto alle medie e piccole realtà - un conciso modello a tabelle. Tale scheletro, nonostante il suo apprezzabile schematismo, può comunque ben applicarsi a qualsiasi situazione - anche abbastanza complessa - ed ha il grande pregio della leggibilità, risultando dunque di facilissima manutenzione.

Poiché il documento programmatico va aggiornato con cadenza annuale, una scelta siffatta è decisamente preferibile a quella verbosa, puramente testuale, in quanto rende assai semplice ogni modifica.

Nel seguito i pochi commenti sono riportati tra parentesi quadre. Nelle tabelle sono stati fatti alcuni banali esempi di utilizzo delle stesse, senza alcuna pretesa di fungere da riferimento.

[Intestazione] _____

Via _____, _____

Il titolare dei dati

Sig. _____

[facoltativamente - con Responsabile designato ai sensi dell'art. 4 lett. g) del codice

Sig. _____]

adotta il seguente Documento Programmatico sulla Sicurezza (redatto ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali art. 34 e Allegato B, regola 19, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e conforme alle indicazioni del Garante contenute nella Guida operativa dell'11 Giugno 2004)

Tabella 1.1 – Elenco dei trattamenti: informazioni essenziali

ID	Finalità perseguita Attività svolta	Categoria interessati	Natura dati S=Sensibile G=Giudiziario	Struttura di riferimento	Altre strutture concorrenti al trattamento	Descrizione strumenti utilizzati
DPCP	Dati personali di dominio pubblico	clienti	--	Segreteria	no	Server Linux-Samba
DPCF	Dati personali forniti	clienti	--	Segreteria	no	come sopra
DPD	Dati personali	dipendenti	--	Amministrazione	No	come sopra
...

Data di aggiornamento: _____ Compilata da: _____

Tabella 1.2 – Elenco dei trattamenti: ulteriori elementi per descrivere gli strumenti

ID	Eventuale banca dati	Ubicazione fisica dei supporti di memorizzazione	Tipologia di dispositivi di accesso	Tipologia di interconnessione
DPCP	---	HD File server (PC Server)	PC Desktop e Laptop Windows 9x/2000/XP	LAN Ethernet 100 Base TX
DPCF	---	come sopra	come sopra	come sopra
DPD	---	come sopra	come sopra	come sopra
...

Data di aggiornamento: _____ Compilata da: _____

Tabella 2 – Competenze e responsabilità delle strutture preposte ai trattamenti

Struttura	Trattamenti effettuati dalla struttura	Descrizione dei compiti e delle responsabilità
Segreteria	DPCP, DPCF	acquisizione e caricamento, consultazione, manutenzione
Amministrazione	DPD	come sopra
Amministrazione	DPCP, DPCF	consultazione
...

Data di aggiornamento: _____ Compilata da: _____

[su questa base saranno stilate specifiche lettere di incarico - a termine - per gli appartenenti a ciascuna struttura]

Tabella 3a – Analisi dei rischi - Comportamenti degli operatori

ID	Rischi	Si/No	Descrizione dell'impatto sulla sicurezza (gravità: alta/media/bassa)
1a	sottrazione di credenziali di autenticazione	Si	media
2a	carezza di consapevolezza, disattenzione o incuria	Si	alta
3a	comportamenti sleali o fraudolenti	Si	media
4a	errore materiale	Si	Alta
5a	altro evento	No	

Data di aggiornamento: _____ Compilata da: _____

Tabella 3b – Analisi dei rischi - Eventi relativi agli strumenti

ID	Rischi	Si/No	Descrizione dell'impatto sulla sicurezza (gravità: alta/media/bassa)
1b	azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	Si	Media
2b	spamming o tecniche di sabotaggio	Si	Bassa
3b	malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	Si	Alta
4b	accessi esterni non autorizzati	Si	Alta
5b	intercettazione di informazioni in rete	Si	Bassa
6b	altro evento	No	

Data di aggiornamento: _____ Compilata da: _____

Tabella 3c – Analisi dei rischi - Eventi relativi al contesto

ID	Rischi	Si/No	Descrizione dell'impatto sulla sicurezza (gravità: alta/media/bassa)
1c	accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto	Si	media
2c	sottrazione di strumenti contenenti dati	Si	alta
3c	eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	Si	alta
4c	guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.)	Si	bassa
5c	errori umani nella gestione della sicurezza fisica	Si	media
6c	altro evento	No	

Data di aggiornamento: _____ Compilata da: _____

Tab. 4.1 – Le misure di sicurezza adottate o da adottare

ID	Misure	Descrizione dei rischi contrastati	Trattamenti interessati	Misura già in essere	Misura da adottare (tempi)	Struttura o persone addette all'adozione
1	Mirroring (RAID 1)	3b 3c 4c 5c	tutti	Si		Titolare
2	Backup su CD/DVD	2a 3a 4a 1b 2b 3b 2c 3c 4c 5c	tutti	Si		Segreteria
3	Antivirus	1b	tutti	Si		Titolare
4	Firewall su server	1b 2b 4b 5b	tutti	Si		Titolare
5	Proxy	1b 2b 4b 5b	tutti	Si		Titolare
6	Serrature	1c 2c	tutti	Si		Titolare
7	Credenziali accesso	2a 3a 4b 5b 1c	tutti	Si		Titolare
8	UPS su server	4c	tutti	Si		Titolare
9	Modifica credenziali	1a 3a	tutti	Si		Titolare
10	Manutenzione	3b	tutti	Si		Titolare
11	Password accensione	1c	tutti	Si		Titolare
12	Password savescreeen	1c	tutti	Si		Titolare
13	Backup su HD	2a 3a 4a 1b 2b 3b 2c 3c 4c 5c	tutti	Si		Titolare
14

Data di aggiornamento: _____ Compilata da: _____

Tab. 5.1 - Criteri e procedure per il ripristino della disponibilità dei dati

Ripristino banca/DB/archivio	Criteri e procedure per il salvataggio e il ripristino dei dati	Pianificazione delle prove di ripristino
tutti	masterizzazione presidiata su CD/DVD riscrivibile. In caso di ripristino, semplice copia del contenuto del/dei CD/DVD sull'area condivisa dell'hard disk	al termine del backup verifica automatica
...

Data di aggiornamento: _____ Compilata da: _____

Tab. 5.2 - Criteri e procedure per il salvataggio dei dati

Salvataggio banca dati	Criteri e procedure per il salvataggio	Luogo di custodia delle copie	Struttura o persona incaricata del salvataggio
tutte	al termine di ogni settimana lavorativa, masterizzazione su CD/DVD con verifica finale	cassaforte	Segreteria
tutte	alle ore 14 e alle ore 22 di ogni giorno copia automatica di tutti i files nuovi e aggiornati su hard disk addizionale del server	server	nessuno
...

Data di aggiornamento: _____ Compilata da: _____

Tab. 6 - Pianificazione degli interventi formativi previsti

Descrizione sintetica degli interventi formativi	Classi di incarico o tipologie di incaricati interessati	Tempi previsti
Nessuno	---	---

Data di aggiornamento: _____ Compilata da: _____

Tab. 7 - Trattamenti affidati all'esterno

Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata	Trattamenti di dati interessati	Soggetto esterno	Descrizione dei criteri e degli impegni assunti per l'adozione delle misure
Server di posta elettronica POP3	Conservazione temporanea dei messaggi email ricevuti	Provider XXX	a carico del soggetto esterno secondo le clausole di fornitura del servizio
...

Data di aggiornamento: _____ Compilata da: _____

Cultura

Cimiteri e Sacrari Militari della Prima Guerra Pocol, Pian di Salesei, Timau

di Laura Bertolaccini (*)

La particolare disposizione del confine del territorio del Lombardo-Veneto, così come era stata stabilita nel 1815 basandosi più su criteri amministrativi che sulla reale situazione naturale, aveva consentito all'Austria una maggiore disponibilità di territori strategici dai quali poter condurre importanti manovre offensive e difensive: proprio per evitare sfondamenti verso questi settori, gli austriaci avevano immediatamente eretto un capillare sistema di fortificazione delle principali vie di penetrazione costituito da diversi forti di medie e grandi dimensioni, da opere di sbarramento e batterie corazzate.

All'inizio del primo grande conflitto mondiale tale sistema era stato ulteriormente completato ponendo in essere, seppure nei ridotti tempi imposti dall'incalzare della guerra, la costruzione di reticolati continui, di trincee, di caverne e di postazioni militari per l'artiglieria. Così composto, almeno fino al 1916 quando le truppe italiane sferreranno l'attacco con bombarde e mortai, il confine austriaco risultava di fatto inespugnabile.

Lungo la linea del fronte alcuni tra i principali attacchi all'esercito austro-ungarico vennero dalle armate italiane poste sul Cadore e sulla Carnia.

In particolare lungo sul Cadore fu schierata la Quarta Armata, con sede di comando a Vittorio Veneto, composta da 70 battaglioni e 21 batterie; a questa si opponeva il fronte austriaco con 43 battaglioni e 19 batterie. Sul fronte delle Carnia furono

invece disposti 31 battaglioni e 13 batterie; da parte austriaca rispondevano 33 battaglioni e 11 batterie. Malgrado alcuni piccoli tratti di terreno fossero stati lasciati liberi, l'intero confine risultava essere completamente sorvegliato dall'esercito austro-ungarico le cui postazioni impedivano qualsiasi sfondamento.

Proprio lungo queste linee sin dalle prime azioni di guerra si svolsero sanguinosi attacchi, con alcune conquiste da parte dell'esercito italiano di territori oltre confine a cui gli austriaci rispondevano con una decisa resistenza e controffensiva.

La prima operazione volta a forzare lo sbarramento avversario venne posta in essere il 5 luglio 1915: l'attacco fu programmato per fasi diverse, la prima dal settore centrale e quindi dalle zone occidentali e orientali. Sebbene le offensive italiane si fossero protratte per lungo tempo, i risultati furono però assai modesti soprattutto in ragione degli scarsi mezzi di cui disponeva l'esercito, dell'impervia situazione dei campi di battaglia, della grande efficacia dei sistemi difensivi austriaci.

Ingenite invece fu il numero dei caduti.

Un secondo attacco agli sbarramenti avversari venne improntato il 30 luglio: rifornite e riordinate le truppe, l'esercito italiano tentava ancora una offensiva alle medesime linee già attaccate nella prima operazione. Anche in questo caso i risultati saranno




Figura 1 - Sacrario di Pocol, veduta dell'ingresso

modesti e ancora ingente il numero dei soldati morti in battaglia.

Una serie di operazioni belliche furono poi iniziate in autunno, tentativi volti ad occupare postazioni più favorevoli per affrontare l'imminente inverno e, soprattutto, per prepararsi ad attacchi più definitivi nella seguente primavera.

Gli uomini di diversi corpi d'armata combatterono duramente per conquistare cime e speroni senza riuscire però a piegare la resistenza avversaria.

Il 23 ottobre una colonna riusciva a conquistare, e quindi ad espugnare, un fortino austriaco posto poco al di sotto della sommità detta «Cappello di Napoleone» nei pressi del Col di Lana; tra il 17 e il 18 ottobre una violentissima lotta accompagnava il possesso del «Panettone» (nome con il quale veniva identificata una seconda postazione austriaca situata anch'essa in prossimità del Col di Lana); altre battaglie condotte nei giorni seguenti portarono infine il 7 novembre alla conquista della Cima del Col di Lana. Il successo fu però di breve durata: la notte stessa della conquista gli austriaci passarono al contrattacco riuscendo nuovamente a prendere possesso della postazione appena perduta.

Intanto l'inverno obbligava tutti ad una interruzione delle operazioni belliche, mentre su entrambi i fronti, in previsione della imminente ripresa del conflitto, venivano rafforzati i sistemi di protezione delle postazioni, scavate gallerie e trincee, costruite baracche e ricoveri, tracciate strade e camminamenti.

Il 26 marzo 1916 gli austriaci compirono il primo atto: attraverso un cunicolo scavato nella neve riuscirono a sorprendere gli alpini che presidiavano la postazione di Pal Piccolo sul Passo di Monte Croce Carnico e a conquistare il possedimento italiano. Attacchi molto violenti tra i due schieramenti si susseguirono per tutta la notte fino alla riconquista, avvenuta al mattino seguente, da parte italiana.

Le gravi perdite subite in questi duri conflitti portarono gli austriaci a desistere dal proseguire l'offensiva, preferendo strutturare una più solida linea difensiva. Da parte italiana continuavano le opere di rafforzamento dei battaglioni, sferrando però attacchi di minore entità, volti soprattutto a tenere ancora occupato in quei settori il maggior numero possibile di soldati austriaci.

Le azioni che si svolsero in questo periodo furono soprattutto operazioni di guerra di mine volti al possedimento strategico di cime e speroni.

Le difficoltà incontrate nel conquistare il Col di Lana avevano intanto spinto il comando italiano a decidere di intervenire di forza, facendo saltare in aria la cima con l'esplosione di una grossa mina. Due enormi fornelli scavati sotto la vetta e caricati con

gelatina esplosiva furono fatti brillare la notte del 17 aprile 1916 e la vetta fu così ridotta ad un enorme cratere. Subito dopo la deflagrazione gli alpini si lanciarono alla conquista della tanto agognata cima.

Un'altra mina, di potenza ben superiore rispetto a quella del Col di Lana, venne posta al di sotto del Castelletto della Tofana 1^a. L'11 luglio 1916, poco prima dell'alba, un grande scoppio accompagnò la distruzione dello sperone, subito assediato dagli alpini e quindi, dopo una dura battaglia condotta con quanto rimaneva del decimato comparto austriaco, definitivamente conquistato.

Parallelamente alle lotte per la conquista delle po-




Figura 2 - Sacrario di Pocol, veduta aerea

stazioni alpine, la battaglia si svolgeva nelle valli di Travignolo e S. Pellegrino per la occupazione della linea montuosa ad est del fiume Avisio.

Anche in questo settore del fronte gli scontri furono estremamente lunghi e sanguinosi: centinaia i soldati deceduti in combattimento.

In particolare il nucleo comandato dal generale Giuseppe Francesco Ferrari riportò la conquista del passo di Rolle, della Cima Cavallazza, del Passo del Colbricon, della vetta del monte Cauriol, della Cima Cardinale, della Busa Alta.

Intanto ancora una volta i soldati si apprestavano a passare un altro inverno al fronte: fu una stagione ancora più rigida delle precedenti, con neviccate e valanghe, che indusse quindi le milizie di entrambe le parti ad una sosta ben più lunga. I cimiteri di guerra, già fittamente popolati dalle croci dei caduti in battaglia, si ampliarono per la presenza di nume-

rosi soldati morti sotto la neve delle frequenti slavine.

Fino alla primavera 1917 si improntarono operazioni volte sostanzialmente al rafforzamento delle linee offensive.

Un problema sorgeva contemporaneamente: mantenere vivo lo spirito dei soldati, per la maggior parte contadini disoccupati chiamati al fronte con la promessa di ottenere, a conclusione dei conflitti, quale ulteriore premio per la vittoria, un appezzamento di terreno da coltivare.

Malgrado le strette maglie della censura, da tutta la penisola giungevano ai soldati impegnati nelle battaglie notizie ben poco rassicuranti: la situazione economica dell'Italia era oramai allo stremo, elevatissimo il tasso di disoccupazione, nessuna operazione volta a sanare il degrado sociale delle campagne e delle città.

«Per saldare i contadini alla nazione bisogna dare la terra ai contadini [...] Questo è il «contenuto sociale» della guerra che noi richiamiamo come necessario per vivificare la resistenza delle popolazioni rurali. Pensate all'influenza enorme che avrebbe per i contadini rimasti nei campi, una promessa formale del governo che facesse apparire vicina – come premio interno alla vittoria – la realizzazione del sogno che tormenta da millenni l'anima dei contadini: il possesso della terra».

Così Benito Mussolini il 16 dicembre 1917 dalle colonne del «Popolo d'Italia» incitava gli animi dei «contadini soldati» ancora al fronte a resistere ancora agli attacchi austro-ungarici.

Con la promessa della tanto sospirata terra riprendono le offensive: vengono conquistate la cima del gruppo Costabella, la Forcella Serauta sulla Marmolada, la zona del Piccolo Lagazuoi.

Nell'ottobre 1917 con un grande attacco offensivo le truppe austro-ungariche, coadiuvate da contingenti germanici, riescono ad impadronirsi di un vasto trinceramento detto «Ghirlanda», strenuamente riconquistato dagli italiani due giorni dopo.

Ma la grande disfatta di Caporetto costrinse le truppe italiane a ripiegare verso il Monte Grappa per

andare a difendere questo importante caposaldo della linea difensiva, abbandonando così quel terreno di battaglia sino ad allora tanto difficilmente difeso e conquistato.

Il 2 novembre 1917 le operazioni di ritirata ebbero inizio. Il ripiegamento dei soldati italiani non fu facile: in più occasioni dovettero subire attacchi dalle truppe austriache che, interrompendo le colonne, catturarono molti prigionieri italiani.

Intanto gli austriaci avevano nuovamente occupato i territori della Carnia e del Cadore conquistati in precedenza dagli italiani.

Solo dopo il 4 novembre 1918, in seguito al crollo degli austriaci e all'armistizio, quelle zone tornarono ad essere situate

all'interno dei naturali confini dell'Italia.

Conclusa la guerra i territori italiani di confine apparivano come grandi e diffusi sepolcreti realizzati in tutta fretta, nelle retrovie dei fronti di battaglia, per poter seppellire quei soldati deceduti durante i combattimenti.

Dopo il Regio decreto n. 1386 emanato da Vittorio Emanuele III il 29 ottobre 1922 si era dato inizio alla costruzione di alcuni cimiteri monumentali nei luoghi che furono teatro dei più feroci e sanguinosi conflitti (Monte Grappa, Monte Pasubio, Monte Sabotino e Monte San Michele). In seguito il regime fascista avrebbe fatto della esalta-

zione del valor militare e quindi della realizzazione di enfatici sacrari di guerra sparsi su tutti i territori di guerra, uno strumento attraverso il quale ottenere un maggiore consenso popolare e consolidare il mito nazionalista, soprattutto in previsione di nuove operazioni belliche.

Nel 1935, nei pressi della strada che da Cortina va al Passo Falzarego, sul luogo di un piccolo cimitero di guerra venne costruito, su progetto di Giovanni Raimondi, il sacrario di Pocol, opera monumentale costituita da una alta torre quadrata che si eleva su un basamento a due livelli. Qui sono raccolti in loculi posti lungo le pareti perimetrali i resti di 9.707 caduti di guerra (di cui 4.455 ignoti) provenienti da diversi cimiteri sparsi sui campi di battaglia del Cadore e dell'Ampezzano.




Figura 3 – Sacrario di Pian di Salesei, veduta generale

La torre svetta sui boschi circostanti: è una sorta di faro che ricorda con la sua mole il grande sacrificio umano dei soldati italiani. È preceduta da un ingresso monumentale circondato da busti marmorei raffiguranti gli «alpini di guardia», tratti dal gruppo scultoreo del monumento dedicato al generale Cantore situato a Cortina d'Ampezzo.

In un piazzale posto alle spalle della torre è stata in seguito collocata una fontana monumentale nella




Figura 4 - Sacrario di Pian di Salesei, scorcio del sistema dei loculi e della chiesetta

quale è scolpita l'effigie del leone di S. Marco. In questo piazzale posteriore affaccia anche la chiesetta eretta nel 1916 dagli alpini come cappella cimiteriale di quel primo sepolcreto di guerra. La gradinata di accesso, interamente scavata in uno sperone di roccia, è fiancheggiata dalle tavolette bronzee della Via Crucis realizzate dallo scultore Giannino Castiglioni.

Un altro piccolo sacrario, modesto di dimensioni ma notevole per la sua composizione architettonica, è situato in Pian dei Salesei, nell'alta valle del Cordevole, ai piedi del Col di Lana.

In uno scenario estremamente suggestivo, circondato da fitti boschi e dalle alte vette delle Dolomiti, di fronte ad una semplice, tipica, chiesetta alpina (la cappella sepolcrale del preesistente cimitero di guerra), nel 1938 Giovanni Greppi, ancora una

volta affiancato dalle opere dello scultore Giannino Castiglioni, è chiamato a realizzare un sacrario per raccogliere i resti di 5.404 caduti di nazionalità italiana e austro-ungarica, di cui solo 704 noti.

L'impianto si struttura secondo la giacitura di una grande, bianca, croce latina, alla cui estremità è significativamente posta la chiesetta.

I loculi in cui sono depositi i resti dei soldati sono disposti in batterie parallele, chiusi da lastre di marmo verde su cui sono incisi il nome e il grado dei caduti di cui è stato possibile effettuare un certo riconoscimento. I resti dei soldati ignoti sono invece depositi all'interno della chiesetta, decorata da una Via Crucis eseguita dallo scultore Castiglioni. Il semplice viale di accesso che introduce l'area del sacrario monumentale è fiancheggiato da 14 monoliti (anch'essi opera di Castiglioni) sui quali sono incisi i nomi delle più sanguinose battaglie: Col di Lana, Castelletto, Monte Sief, Serauta, Cima Falzanello, Forcella Tofana, Monte Settsass, Sasso di Stria, Panettone, Valparola, Sasso di Mezzodi, Monte Padon, Cappello di Napoleone, Lagazuoi.

L'antico santuario del Crocefisso, eretto nel 1284 nei pressi dell'abitato di Timau, nel 1937 venne ricostruito e adibito a sacrario militare per accogliere i resti di 1.644 caduti (di cui 232 ignoti e 73 austro-ungarici) provenienti da diversi sepolcreti di guerra. Anche questa operazione progettuale fu affidata all'opera di Greppi e Castiglioni. Il santuario presenta una struttura a navata unica, circondato all'esterno da un portico rigirante su tutti i fronti. I loculi per deporre le salme dei soldati sono stati ricavati proprio nelle pareti poste al di sotto delle arcate perimetrali.

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione

Il mistero del capitale

Hernando De Soto, Ed. Garzanti, I edizione: novembre 2001, pag. 277, € 18.08

di Andrea Poggiali (*)

Chi lavora nel settore funerario finisce con l'acquisire una certa sensibilità alle questioni riguardanti leggi, regolamenti, procedure.

Da decenni siamo costretti a rispettare disposizioni anacronistiche.

Da anni siamo testimoni delle difficoltà nella elaborazione di nuove regole.

Nei prossimi anni dovremo probabilmente preoccuparci per la frammentazione normativa conseguente ai cambiamenti istituzionali (rapporti Stato-Regioni).

È un tirocinio sufficiente per consentirci di apprezzare il libro di un economista, De Soto, che contiene osservazioni interessanti su quanto è difficile elaborare una buona normativa ed applicarla con procedure chiare e semplici.

Le considerazioni riportate in "Il mistero del capitale" sono ovviamente relative al campo economico, ma possiedono una validità generale.

De Soto si interroga sul ritardo del cosiddetto "Terzo mondo" nei confronti dei paesi più industrializzati. Vuole capire perché il capitalismo funziona solo in

una piccola parte del mondo, e da buon economista pone un quesito fondamentale: come si forma il capitale?

Secondo l'autore, il capitale si forma quando vi sono le condizioni per rendere le attività patrimoniali adatte a qualsiasi transazione commerciale. Pare facile, detto così, ma per raggiungere questo obiettivo

non basta l'invenzione della moneta nelle sue varie forme (metallica, cartacea, elettronica): occorrono anche un diritto proprietario avanzato ed un apparato amministrativo snello ed efficiente.


Sono condizioni presenti unicamente in alcune nazioni, che per arrivarci hanno impiegato secoli, superando ostacoli di cui abbiamo ormai dimenticato

la portata. Nel resto del mondo, la strada da percorrere è ancora lunga.

Istruttivo, in proposito, lo studio delle peripezie che si devono affrontare per iniziare una piccola attività imprenditoriale in Perù. La ricerca è stata condotta non a tavolino ma direttamente sul campo: i collaboratori di De Soto hanno seguito le procedure ufficiali, mettendosi in fila negli uffici pubblici, presentando le opportune domande corredate dalla documentazione di rito ed aspettando le risposte. Hanno impiegato 289 giorni per ottenere l'autorizzazione: sempre meglio dei 26 mesi che occorrono ad un tassista per ottenere la licenza, o degli oltre sei anni per essere autorizzati a costruire un'abitazione su terreno di proprietà statale (tanto ci vuole per espletare 207 pratiche amministrative in 52 diversi uffici pubblici).

Va aggiunto che le carenze burocratiche, in Perù, si accompagnano a lacune del diritto di proprietà talmente gravi da non consentire ad una grande parte

di potenziali imprenditori di mettersi in regola.



Quando si entra nel circuito dell'abusivismo, condizione praticamente obbligata nel terzo mondo, ci si preclude però tantissime possibilità: si rimane praticamente esclusi dal circuito della transazioni commerciali, rimanendo confinati ad un ambito strettamente locale. Il capitale rimane "morto".

Lascio agli economisti di professione il compito di valutare le tesi di De Soto, che io peraltro ho presentato in maniera sommaria. Come avevo accennato, quello che più mi interessa nel libro è la ricostruzione degli sforzi compiuti dal mondo occidentale per darsi regole funzionanti.

Un intero capitolo de "Il mistero del capitale" è dedicato alla analisi del sistema americano dei diritti di proprietà: una storia che parte dai "diritti di tomahawk" degli squatters del Maryland del Milleseicento ed approda all'Homestead Act del 1862, e dalla quale sono scaturite le basi per lo sviluppo economico odierno. Nell'America settentrionale del Milleseicento, la sovrabbondanza di terra a disposizione di coloni innesco contenziosi a cui il diritto britannico era impreparato. Le leggi inglesi non erano adatte alle problematiche della vita coloniale: ne conseguì una serie interminabile di controversie terriere, ma al tempo stesso iniziò anche un impegno ciclopico per giungere a leggi uniformi ed in armonia con le esigenze del paese.

Cito testualmente da pag. 60: *"Per gli occidentali è scontato che c'è un'unica legge, quella dello stato. Eppure, la costruzione di sistemi proprietari è un fenomeno, al massimo, degli ultimi due secoli (...). In California, subito dopo la corsa all'oro del 1849, c'erano ottocento giurisdizioni separate"*.

Il superamento di una simile situazione fu un risultato che De Soto definisce rivoluzionario. Può sembrare inappropriato usare questo termine per un processo durato più di due secoli, ma effettivamente si trattò di una rivoluzione: l'incapacità di coglierla come tale dipende dalla sua lunghezza e dalla sua complessità.

Il libro ci offre lo spunto per guardare sotto una prospettiva differente quanto sta accadendo nel nostro settore. Di fronte ai ritardi nella riforma della legislazione funeraria, la reazione è stata di quasi unanime insofferenza. Forse, la pur legittima impazienza deriva in parte da una sottovalutazione delle difficoltà da superare. Anche il nostro settore sta vivendo una rivoluzione. Le decisioni che devono essere prese ci condizioneranno per decenni. In questa ottica, una fase elaborativa di alcuni anni trova qualche giustificazione in più: a patto, naturalmente, che gli anni non diventino troppi.

(*) *Dirigente medico I livello, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

4

Ottobre-Dicembre

2004

Anno 3

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Sistema sanzionatorio nazionale, regionale, comunale***
- ***Le nuove leggi regionali***
- ***L'architettura dei crematori***
- ***Manifestazione di volontà per cremazione di salma***
- ***Tombe di vecchia data: problematiche***

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Massimo Cavallotti, Antonio Dieni,
Raffaella Marsella, Andrea Poggiali,
Sereno Scolaro, Giorgio Stragliotto,
Manuela Tartari**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:

25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per
inoltro con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:

78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltro con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il pri-
mo anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta
dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del perio-
dico non pervenuti possono essere richiesti
dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del
numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 20/09/2004.

INDICE**Editoriale****Effetti dell'ulteriore cambiamento del Titolo V della Costitu-
zione.....2***di Daniele Fogli***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero.....3***a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e Lettere6***a cura di Daniele Fogli***Norme statali, regionali e locali: i riflessi sul sistema sanziona-
torio in una realtà ormai ad ordinamento plurilegislativo10***di Sereno Scolaro***Rassegna di letteratura: "Apporto multidisciplinare scientifi-
co-forense per la datazione e ricostruzione dei tratti somatici in
un caso di interesse archeologico"17***di Andrea Poggiali***Attualità****Edicola funeraria a camera doppia. Problematiche osservabili
in una costruzione di vecchia data18***di Andrea Poggiali, Urbano Leoni, Francesco Pontone***Documentazione****L.R. Toscana 31 maggio 2004, n. 29 "Affidamento, conserva-
zione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei
defunti"21***Circolare Sefit n. 5346 dell'8 luglio 2004***L.R. Emilia Romagna 29/07/2004, n. 19 "Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria"28***Circolare Sefit n. 5387 del 24 agosto 2004***Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e ser-
vizi cimiteriali emanate dalla regione Umbria.....49***Circolare Sefit n. 5388 del 24 agosto 2004***Circolare Ministero Interno 37/04 su manifestazione volontà
cremazione di salma e applicabilità delle norme del DPR
445/2000.....54***Circolare Sefit n. 5397 del 3 settembre 2004***Informatica****Proteggere il proprio computer è ancora possibile?.....59***di Nicola Bortolotti***Cultura****L'architettura dei crematori (Parte 1^a)63***di Laura Bertolaccini***Recensione****Il mistero del capitale69***di Andrea Poggiali*

Editoriale

Effetti dell'ulteriore cambiamento del Titolo V della Costituzione

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

La Camera dei Deputati, in questi giorni, discute degli ulteriori cambiamenti previsti per il Titolo V della Costituzione e, in particolare della nuova formulazione dell'articolo 117 (in C4862 ed abbinati).

Dalle anticipazioni emerge che cambierà l'impostazione oggi vigente: la sanità da legislazione concorrente, per la sola parte di "norme generali sulla tutela della salute" sarà esplicitamente materia di legislazione esclusiva dello Stato.

Le Regioni legifereranno in via esclusiva sulla "assistenza e organizzazione sanitaria" nonché su tutto ciò che non sia riservato alla legislazione statale.

Al di là della questione ancora in discussione circa la possibilità dello Stato di intervenire in materie anche regionali, ove queste contrastino con l'interesse nazionale, si aprirà una ulteriore e nuova fase del "tormentone" della modifica della legislazione funeraria.

È vero che i tempi di questo ulteriore cambiamento normativo non saranno brevissimi, però è già prevedibile la creazione di una frattura normativa tra Regioni che sono state più sollecitate a legiferare in materia funeraria o che si apprestano a farlo e Regioni che invece non lo hanno fatto, né hanno intenzione di muoversi a breve.

Con questa premessa andiamo ad analizzare le nuove norme della Lombardia e dell'Emilia Romagna, che determinano, tra l'altro:

- la volontà di slittare le funzioni di medicina necroscopica anche sui medici di medicina generale (opportunamente formati), con l'obiettivo di effettuare risparmi gestionali nelle ASL;*
- il riconoscimento dell'attività funebre - ed era ora! - con il contemporaneo rafforzamento delle dotazioni organiche e infrastrutturali richieste per operare in tale settore;*
- la separazione societaria tra attività svolta in monopolio (cimiteriale, necroscopica) e attività svolta in concorrenza in mercati contigui (funebre e lapidea);*
- la separazione effettiva tra chi gestisce servizi mortuari ospedalieri e chi svolge attività funebre;*
- la regolamentazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali e in particolare quelli cimiteriali e di cremazione;*
- la cremazione e la pianificazione cimiteriale vengono individuate come il toccasana per modificare i risultati della gestione dei cimiteri;*
- la risposta a bisogni in parte effettivi (miglioramento dei riti di commiato) con la creazione di un sistema ridondante di strutture per garantirli (alla partenza, intermedi e all'arrivo), ma anche di una tipologia nuova di trasporto (di salma, prima dell'accertamento di morte).*

Indipendentemente dalle maggioranze politiche al Governo nelle due Regioni, sembrano questi gli assi portanti della riforma regionale del settore funerario.

Sembra quindi che anche la legislazione nazionale di settore (l'ormai famoso AC 4144), quando vedrà la luce, non potrà che suggellare queste scelte oltre che dare soluzione alla questione della dispersione delle ceneri e, ci si augura, intervenire anche nella modernizzazione delle tecniche cimiteriali, ferme in Italia da oltre un secolo.

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

A Parma i servizi funerari diventano SPA

A Parma nasce ADE s.p.a., la società di gestione dei servizi cimiteriali e funebri comunale.

Presieduta da Carletto Nesti, svolgerà sia i servizi in regime di monopolio (manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali; operazioni di sepoltura) che quelli «in concorrenza» coi privati (attività di pompe funebri e di illuminazione votiva).

La nascita di ADE s.p.a. era stata varata in primavera dal Consiglio Comunale che, esaminando il progetto predisposto dall'assessore retto da Paola Colla, aveva stabilito che la quota maggioritaria rimanesse pubblica.

“Passiamo dalla gestione diretta alla creazione di un'azienda - ha precisato il Sindaco Ubaldi, non perché siamo insoddisfatti del servizio erogato, che è decisamente buono, ma anche perché in questo modo riusciamo a offrire migliori condizioni economiche, lavorative e professionali a chi vi lavora”. E soprattutto perché esistono obblighi normativi in merito, come specifica l'assessore Colla: “La legge nazionale prevede l'esternalizzazione del servizio entro il 2006, ma quella regionale è ancora più restrittiva”.

L'obitorio di Napoli sequestrato dalla Magistratura

A seguito di un sopralluogo all'obitorio di Napoli effettuato dai NAS, il p.m. Buda ha disposto il sequestro dell'unico struttura obitoriale cittadina per gravi motivi igienico-sanitari.

I controlli sono giunti a seguito di una denuncia inviata alla Procura della Repubblica da due medici legali di Poggioreale, che descriveva la difficilissima situazione in cui versava l'obitorio. Sul luogo sono stati rilevati 15 frigoriferi guasti, danni al sistema di areazione e cadaveri in avanzato stato di putrefazione.

In attesa di rendere nuovamente agibile la struttura, il Comune di Napoli si appoggerà alla struttura di Casoria, utilizzando temporaneamente le celle frigorifere.

Ora le indagini proseguono per accertare le responsabilità di tipo amministrativo ed eventuali omissioni di atti d'ufficio.

TAR Campania: la privativa nel trasporto funebre è illecita

Con sentenza n. 9865 del 2/7/2004 il TAR Campania (Napoli, Sez. I) ha riconfermato un indirizzo ormai consolidato, definendo illegittimo l'atto amministrativo con cui l'Amministrazione comunale avoca a sé il servizio di trasporto funebre in regime di privativa.

L'assunzione del servizio di trasporto funebre da parte dell'Amministrazione comunale in regime di privativa è possibile solo se stabilito dalla legge.

Si rammenta infatti che la possibilità per i Comuni e le Province di decidere l'assunzione di pubblici servizi in regime di privativa (prevista dalle disposizioni del R.D. 2578/1925 e dall'art. 19 del D.P.R. 285/90) è stata soppressa e sostituita per effetto degli artt. 22 e 64 della L. 142/90. La cui successiva

abrogazione da parte dell'art. 35, comma 12 della L. 448/2001 non ne implica in nessun caso la rientrata in vigore, come già espresso dallo stesso TAR. Campania con sentenza n. 7807 del 26/6/2003

Il servizio di trasporto funebre è quindi attività da ritenersi esercitabile in regime di libero mercato e deve essere subordinata unicamente al rilascio delle prescritte autorizzazioni, in favore del soggetto che la effettua.

Ne consegue che il regolamento comunale che disciplina tale attività in regime di privativa è da ritenersi illegittimo.

Salerno: area per mussulmani nel cimitero urbano

L'Imam mussulmano di Salerno Rachid Amadia, durante l'incontro avvenuto con il Sindaco della Città Mario De Biase, ha avanzato la richiesta di individuare, all'interno del cimitero urbano, un'area da riservare alla sepoltura dei defunti di fede mussulmana, italiani e stranieri. Il primo cittadino ha deciso di accogliere tale richiesta, impegnandosi ad inserire nella discussione relativa all'approvazione del nuovo Piano regolatore Cimiteriale, che prevede anche la costruzione di un nuovo cimitero, la determinazione di un'area cimiteriale per i soli mussulmani.

La scelta è stata attuata anche per attenuare il disagio etico ed economico di quanti non possano con le proprie risorse provvedere al rimpatrio della salma di un congiunto nella terra d'origine.

A Como restaurato il monumento ai caduti realizzato da Terragni

Sono ormai terminati i lavori per il recupero del Monumento ai Caduti di Como e della cripta interna chiusa al pubblico da molti anni.

La novità più rilevante riguarda proprio questa parte del capolavoro razionalista realizzato da Giuseppe Terragni tra il 1926 e il 1933 su alcuni schizzi del grande architetto futurista Antonio Sant'Elia.

La cripta è stata infatti radicalmente ristrutturata e potrebbe tornare addirittura ad ospitare funzioni religiose. Essa nacque come ossario ed era il luogo centrale del monumento di Terragni. Poi l'ossario venne trasferito al cimitero monumentale.

Ora si sta riflettendo sulla possibilità di ridare il primitivo significato sacro al locale, semmai in occasioni speciali.

Seminario sull'architettura cimiteriale a Genova

Presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi (Via Garibaldi 9, Genova), il prossimo 24 settembre si terrà il seminario "Memoria e futuro nell'architettura dei cimiteri europei".

Organizzato dal Comune di Genova e dall'ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe), l'appuntamento prevede la presentazione di quattro relazioni tematiche, alle quali seguiranno comunicazioni di esperti provenienti da tutta Europa sia sulla storia dei cimiteri, che su progetti e idee per il presente e il futuro.

Oristano: esposizione di manufatti funebri

A Samugheo (OR), presso il Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile, è stata aperta al pubblico la mostra "Tapinu de mortu. Manufatti tessili funebri in Sardegna".

Gli oggetti esposti sono cinque tappeti da morto, ossia manufatti che venivano utilizzati per reggere la salma al momento della veglia fu-

nebre, caratterizzati da una complessa simbologia di figure zoomorfe e umane che accompagnava il defunto nel suo ultimo viaggio.

Durante l'inaugurazione, alla quale sono intervenuti i professori Luigi Sanna e Graziano Fois, personalità di rilievo nel panorama della cultura tessile in Sardegna, è stato aperto un dibattito sulla simbologia dei manufatti isolani, riscontrata con identiche caratteristiche in tessuti rinvenuti nelle sepolture dell'Anatolia, del Perù, dell'Egitto cristianizzato e della Turchia.

Maxi sondaggio a Belfast: 'Che tipo di funerale ti piacerebbe?'

La popolazione di Belfast è stata invitata a partecipare ad un sondaggio funebre avente per oggetto il proprio funerale.

I partecipanti sono stati infatti incoraggiati a rivelare i propri desideri od a narrare funerali ai quali hanno partecipato.

L'indagine contribuirà alla creazione di un libro, dal titolo "Real Funerals", che mostrerà come le persone di Belfast immaginano il proprio funerale e che si propone di fornire una serie di idee e suggerimenti su come celebrarlo. Sia che questo avvenga in maniera tradizionale oppure inconsueta (come ad es. con la liberazione di una colomba durante la cerimonia, con l'addobbo floreale nel colore nazionale, con cavalli neri al trotto oppure Harley Davidsons che precedono la salma, ecc.).

È la Cooperativa FuneralCare ad aver promosso l'iniziativa, poiché da una ricerca di mercato condotta dalla stessa è emerso che il 50% dei dolenti di solito rimangono delusi dalla cerimonia d'addio ai loro cari, in quanto ritengono che non abbia rispecchiato la vita degli stessi e quindi le loro ultime volontà.

USA: ceneri nello spazio

Charles Chafer, presidente della *Space Services* di Houston (Texas), ha annunciato che a breve verrà ef-

fettuato il "più importante lancio funebre nello spazio". Di ceneri mortali ovviamente, visto che la compagnia si definisce una 'ditta di pompe funebri spaziali'.

Dalla base aerea di Vandenberg (California), il razzo Falcon 1 trasporterà le ceneri di oltre 150 persone: ceneri che verranno portate in orbita e ruoteranno intorno alla terra per anni.

Il costo del biglietto (sette grammi per ogni caro estinto) è di 5.000 dollari, incluso il video ricordo per i familiari.

Questo eccentrica dispersione sembra piacere soprattutto ai Giapponesi, i migliori clienti della *Space Services*.

Se la spedizione del razzo dovesse riuscire, Chafer ha dichiarato di voler organizzare quattro viaggi l'anno.

Contratti di previdenza funeraria in Francia: richiesto l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza

Il contratto di previdenza funeraria è regolato in Francia dall'art. L. 2223-20 del codice generale degli enti locali. Tale articolo prevede che le prestazioni di onoranze funebri debbano essere obbligatoriamente associate ad un contratto di assicurazione che permetta di finanziare tali prestazioni al momento del decesso del sottoscrittore e, soprattutto, che permetta di tutelare tali fondi nel caso in cui, al momento debito, non esista più l'agenzia di pompe funebri che a suo tempo si era designata per eseguire tali prestazioni.

Fino a poco tempo fa i soggetti titolati ad effettuare i contratti di previdenza funeraria erano solamente le agenzie funebri, ma adesso tali contratti possono essere proposti anche da banche che agiscono in qualità di mediatori assicurativi.

L'esistenza di questo nuovo soggetto titolato ha sollevato dei dubbi sia sul piano giuridico che su quello della concorrenza. Sul piano giuridico perché gli operatori finanziari

non sono degli operatori funerari abilitati ai sensi dell'art. L. 2223-20 del codice generale degli enti locali; sul piano della concorrenza perché vi è il rischio che tale situazione possa alterare gli equilibri del mercato.

Ed è per questo motivo che il deputato francese Louis Giscard d'Estaing ha presentato una interrogazione in merito al Segretario di Stato per le piccole e medie imprese, l'artigianato ed il commercio. Alla luce di questi fatti la DGCCRF (Direzione generale della concorrenza, del consumo e della eliminazione delle frodi) ha intrapreso una concertazione, con tutte le parti interessate nella vicenda, al fine di porre rimedio alle difficoltà rilevate.

Stati Uniti: e-mail in arrivo dall'Aldilà

A Tampa City, una città dell'Ohio, ha sede la società che gestisce il sito Mylastemail.com, che – alla modica cifra di 9,99 dollari – offre agli utenti la possibilità di inviare una mail “post mortem” ai propri cari.

Con tale cifra infatti ci si assicura l'invio di 10 messaggi di posta elettronica per un periodo di tre anni (durata di validità del servizio), durante i quali i messaggi possono essere modificati, sostituiti o cancellati.

Se trascorsi i tre anni “il triste evento” non si sarà verificato, le e-mail verranno automaticamente cestinate (a meno che, ovviamente, l'utente non decida di rinnovare il contratto).

La società assicura inoltre la non spedizione dei messaggi anzitempo, in quanto questi verranno inoltrati automaticamente agli indirizzi pre-stabiliti solo dopo il ricevimento del certificato di morte dell'utente,

da inviare alla sede del sito a cura degli eredi.

E non solo, a breve termine è previsto anche l'inserimento di altri servizi, come l'invio di video messaggi, di brevi filmati o di altri contenuti multimediali.

Francia: a Lille inaugurata mostra fotografica dedicata al cimitero Staglieno di Genova

Il 17 settembre è stata inaugurata, nella città francese di Lille, la mostra fotografica dell'autore italiano Jacopo Brancati intitolata “La cité des visages de pierre” (La città dei volti di pietra).

L'esposizione, che rimarrà presso il Palais Rihour fino al 7 ottobre prossimo, vuole raccontare uno dei più importanti cimiteri monumentali italiani attraverso le espressioni, i gesti e gli atteggiamenti delle statue che vi dimorano.

Sia la città di Lille che quella di Genova sono state nominate dagli Stati membri dell'Unione europea “Città europea della cultura” per l'anno 2004 e la mostra si svolge in un contesto che punta a valorizzare la città ligure, come riferisce il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lille, Anna Mondavio, che aggiunge:

“Brancati ha voluto dare risalto a un duplice aspetto dell'arte funebre. Qui infatti la scultura cimiteriale non evoca solamente la morte ma anche i fasti della vita terrena. ... È una mostra tra il sacro e il profano. Non è legata alla tristezza e al dolore ma presenta aspetti che celebrano l'esistenza dell'uomo, l'affetto, l'amore e la gioia”.

Scoperto in Germania cimitero di dinosauri

Nella regione del Sauerland, nella Germania occidentale, un gruppo di paleontologi ha riportato alla luce i

resti – risalenti a 130 milioni di anni fa – di sei diverse varietà di dinosauri.

Nel corso degli scavi, iniziati nel maggio 2002, sono stati rinvenuti ossa, vertebre e denti di dinosauri erbivori (iguanodonti) e carnivori (tra cui alcuni velociraptor), cocodrilli, animali volanti, tartarughe e piccoli mammiferi.

“È la prima volta che viene scoperto in Germania un cimitero che ospita diverse varietà di sauri” commenta Klaus Peter Lanser, direttore del gruppo di ricerca dell'Associazione regionale Westfalia-Lippe.

USA: la bara si compra al supermercato

La Costco Corporation – società di supermercati statunitense proprietaria di 342 punti vendita – ha iniziato a mettere in vendita presso alcuni dei suoi grandi magazzini di Chicago il prodotto funebre per eccellenza: la bara.

Non solo il prodotto è offerto ad un prezzo competitivo (799 dollari contro le diverse migliaia di stessi proposte dalle agenzie di pompe funebri), ma l'utente ha anche l'opportunità di sceglierlo fra sei diversi modelli, disponibili in vari colori. Ottimo anche il servizio di consegna, assicurato in 48 ore.

L'iniziativa ha avuto molto successo fra gli avventori dei supermercati e la reazione della *National Funeral Directors Association* (Associazione Nazionale degli Impresari di Pompe Funebre) non è tardata a farsi sentire.

L'Associazione si è detta preoccupata per la possibile riduzione dei propri margini di profitto, ponderando la eventualità di aumentare i prezzi delle altre voci rientranti nella normale spesa funebre per rientrare delle perdite subite.

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

ERRATA CORRIGE

Segnaliamo ai lettori che nel numero 3/04 de "I Servizi Funerari", la recensione "Il mistero del capitale" di Andrea Poggiali, pur non essendo presente all'interno della rivista, è stata riportata erroneamente nell'indice alla pag. 71. Tale recensione è invece pubblicata nel numero corrente.

Q. L'Ufficio concessioni del Comune di ... pone il quesito che segue.

Nel 1852 il Sig. X acquistò una cappella di famiglia a 12 posti. Alla sua morte i sei figli ereditarono ciascuno 1/6 della quota (cioè 2 posti). Ad oggi sono quattro le persone che usufruiscono della concessione (tre eredi di 1/6 ricevuto da un figlio del Sig. X ed una erede di un 1/6 ricevuto da un altro figlio del Sig. X).

Recentemente si sono rese necessarie delle opere di manutenzione del sepolcro e si è posto il problema di come queste vadano ripartite fra i concessionari.

Premesso che l'attuale regolamento di polizia mortuaria comunale nulla disciplina in merito, è il Comune che deve ricercare gli eredi dei rimanenti 4/6 della concessione (invitandoli o a richiedere la voltura o a rinunciare alla quota) oppure gli attuali fruitori della concessione possono accordarsi fra loro, e quindi senza intervento formale del Comune, sull'equa suddivisione dei posti?

R. Nel merito del quesito posto occorre distinguere tra diritto ad essere sepolto nella tomba ed obblighi manutentivi della stessa. Il diritto ad essere sepolto nella tomba è *iure sanguinis*, cioè di-

pendente dal rapporto col fondatore del sepolcro ed indipendente dalla quota ereditata. In sostanza chi prima muore viene tumulato. È tradizione che vi sia una sorta di divisione dei posti in base alla quota di proprietà del sepolcro, ma questo non è elemento di diritto.

Le opere di manutenzione vengono svolte da chi le richiede, avendone titolo e per la quantità e la qualità richiesti.

La suddivisione in quote delle spese di manutenzione è questione a cui resta estraneo il Comune e viene regolata fra gli eredi.

Non è obbligo del Comune effettuare ricerche sugli aventi titolo, a meno che non debba procedere ad ingiungere specifiche manutenzioni o per procedere a decadenza della concessione.

La complessa procedura instaurata dal Comune per ritrovare intestatari di quote concessorie, in assenza di normativa nel regolamento di polizia mortuaria comunale, rischia di portare in un vicolo cieco, senza adeguata regolamentazione locale.

Si ritiene infatti che in tali situazioni di carenza regolamentare sia utile procedere all'«accrescimento di fatto» delle quote degli intestatari che sono ancora in vita non potendo il Comune pronunciare la decadenza per estinzione della famiglia (non es-

sendo regolamentata in sede locale tale fattispecie) e non potendo nemmeno essere prevista la retrocessione (essendo mancante il soggetto che attua la retrocessione).

In definitiva, nella situazione regolamentare del Vs. Comune, la tomba viene usata dai discendenti ancora in vita del fondatore. Questi si accollano tutte le spese di manutenzione nei modi che riteranno.

Se tra loro si ha un accordo con scrittura privata circa la ripartizione di posti e spese manutentive, il Comune ne resta estraneo.

Q. Il Responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di ... chiede se è possibile che in una cassetta resti possano essere collocate le ossa di due defunti, considerato che le stesse possono essere depositate indistintamente nell'ossario comune.

R. La risposta al quesito posto è negativa.

Le ossa di ciascun defunto devono essere raccolte e deposte in distinta cassetta di zinco.

L'art. 36, comma 2, del DPR 285/90, specifica che la cassetta deve riportare anche il nome e cognome del defunto.

La lettura del comma 3 dello stesso articolo affronta il caso di ossa dove non è possibile la

identificazione del defunto contenuto nella cassetta.

Ergo occorre distinguere e identificare le ossa di un defunto.

È invece possibile utilizzare una cassetta di zinco, con separati scomparti con parete di zinco, in cui collocare ad esempio le ossa di marito e moglie, ma occorre porre distinte targhette che consentano senza ombra di dubbio l'identificazione delle ossa.

Le ossa non abbisognano della cassetta di zinco solo se sono inserite alla rinfusa nell'ossario comune.

Q. Nel cimitero del Comune di ... stanno per saturarsi le aree adibite ad ossari comuni.

Il Servizio cimiteriale chiede quali possano essere le eventuali soluzioni per ovviare al problema.

R. L'ossario comune deve seguire le norme previste dall'art. 67 del DPR 285/90 (Art. 67 - 1. *Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.*).

Laddove l'ossario comune sia insufficiente può essere previsto:

- a) altro manufatto nel cimitero;
 - b) il trasferimento di parte delle ossa in altro ossario sito in cimitero diverso dello stesso comune.
- Si consiglia di valutare anche la soluzione di cremazione delle ossa (collocate ad es. in cassa di cartone o di altro materiale facilmente combustibile) e avviate a crematorio.

Quest'ultima soluzione è prevista esplicitamente dal paragrafo 6 della circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della sanità.

Q. Ai sensi del D.P.R. 285/90 tutte le tombe di famiglia devono essere dotate di ripiani: per questo motivo gli eredi concessionari di un'antica tomba di famiglia sono stati invitati ad adeguare il sepolcro alla disposizione appena esposta e ad eseguire ulteriori opere di manutenzione.

Gli stessi, affermando di non essere gli unici eredi, hanno pregato il Comune di effettuare una ricerca anagrafica degli altri aventi diritto al fine di suddividere con loro le spese.

Al termine dell'indagine comunale gli aventi diritto individuati hanno rinunciato alla loro eredità, mentre nell'unico caso riscontrato di estinzione di un ramo di famiglia è stata dichiarata la decadenza del diritto concessorio.

Ci viene quindi chiesto se, a causa delle decadenze, sia il Comune stesso ad aver riacquisito parte del sepolcro oppure se tali decadenze comportino un accrescimento delle quote dei tre concessionari attuali.

R. Si tratta di valutare se le opere manutentive siano indispensabili per poter tumulare salme nella tomba. Ad esempio potrebbero essere consentite tumulazioni di urne cinerarie, ma non di feretri. Se il Comune non può consentire la tumulazione di nessun feretro senza dette opere la situazione resta ferma per tumulazioni di feretri fintanto che queste non siano state effettuate. A nulla rileva il fatto che vi siano diversi titolari di altre quote della tomba: è l'uso della tomba per tumulazione di feretro che viene impedito.

Se invece le opere manutentive non svolte consentono egualmente la tumulazione nella tomba, questa viene effettuata secondo il principio che chi prima muore tra gli aventi diritto alla sepoltura è colui che ha diritto

alla tumulazione, fino alla capienza massima della tomba.

In assenza di regolamentazione locale la scelta di procedere alla decadenza di quote di sepolcro viene ritenuta impugnabile per carenza dei presupposti.

Q. Il Comune di ... chiede come si determina la condizione di indigenza di un individuo, necessaria per l'applicazione di quanto disposto dalla L. 26/2001 in materia di onerosità di cremazione ed inumazione.

R. Va premesso che le disposizioni dell'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, si applicano alla cremazione o all'inumazione quando debba valutarsi l'eventuale titolo di gratuità al momento della sepoltura conseguente al decesso, mentre in ogni altro caso in cui, dopo la sepoltura, i familiari chiedano altri trattamenti la norma non può trovare applicazione, essendosi in presenza di una richiesta di parte. E ciò indipendentemente dalle ragioni per le quali i familiari tenuti alla sepoltura non vi abbiano provveduto.

Inoltre va precisato che se la disposizione citata considera tre fattori (indigenza del defunto, appartenenza del defunto a famiglia bisognosa, disinteressa da parte dei familiari), con l'art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130 relativamente alla cremazione va considerata unicamente la situazione di indigenza del defunto.

La condizione d'indigenza va valutata dai servizi sociali all'interno delle competenze loro attribuite dalla L. 8 novembre 2000, n. 328, della legislazione regionale attuativa e dei piani territoriali, sia per quanto riguarda la definizione della misura

dell'indicatore della situazione economica (ISE) da considerare nel caso di indigenza (artt. 6, art. 22, comma 2 lett. a) e art. 28), sia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) a considerare nel caso di defunto appartenente a famiglia bisognosa, per altro, questo ultimo, non più applicabile alla cremazione (fermo restando che si considera solo quella autorizzata immediatamente *post mortem*).

Sempre alla luce della citata legge quadro n. 328/2000 le situazioni economiche, in quanto previste e stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, sono accertate con la dichiarazione sostitutiva unica (art. 25 L. 8 novembre 2000, n. 328).

L'onere relativo alla cremazione, alla inumazione e all'esumazione ordinaria sono a carico del bilancio dei servizi sociali del comune di residenza al momento del decesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4 stessa Legge).

Nella specie, intervenendo la richiesta di altra pratica funebre in momento diverso da quello immediatamente *post mortem*, indipendentemente dalle ragioni di ciò, non sussistono elementi di gratuità, i quali, se a tempo debito, andavano valutati ed accertati dai servizi sociali, assumendone l'obbligo e nelle forme e modi previsti dalle disposizioni sopraccitate.

Q. Premesso che l'art. 84 del D.P.R. 285/90 inibisce nei mesi da maggio a settembre compresi l'attività di esumazione straordinaria, ad esclusione dei casi particolari previsti, Il Comune di ... chiede perché in tale lasso di tempo vengano invece consentite numerose esumazioni ed estumulazioni ordinarie con conseguente verifica

di consistenza dei resti mortali (consunti o meno). Secondo il Comune infatti tale ordinarietà, proprio nel periodo estivo, potrebbe provocare inconvenienti di ordine igienico-sanitario.

Desidera inoltre sapere se possa essere consentita, a livello locale, una interruzione delle predette attività ordinarie a causa delle alte temperature estive.

R. Al momento delle esumazioni ordinarie generalmente si dovrebbero trovare ossa, a meno che non vi siano problemi di scheletrizzazione. Ecco perché non è previsto alcun blocco di attività.

Per le estumulazioni ordinarie invece non c'è una definizione giuridica, se non in modo indiretto (dopo i venti anni dalla tumulazione).

È soprattutto dalle estumulazioni che sorgono problemi operativi estivi, in genere per cattivi odori (nel corso della lavorazione, ma anche per rotture di casse di zinco, ecc.). Per alleviare un po' la situazione dei lavoratori si consigliano degli abbattitori di odori (ce ne sono di quelli a base chimica e di quelli biologici a base enzimatica), sempre utili, ma soprattutto in periodi caldi.

È comunque possibile e opportuno che vengano regolate le esumazioni e le estumulazioni (tutte) con ordinanza del sindaco. Con tale ordinanza si possono determinare, in funzione dei luoghi (ad es. in montagna il problema non si pone) sia gli orari che i giorni di intervento, ma anche inibire le operazioni in determinati periodi caldi.

Q. Il Comune di ... comunica di aver ricevuto, da parte di un marmista locale, la seguente proposta di sepoltura delle urne

cinerarie in tomba a filare in terra:

Un defunto è già sepolto in terra da tre anni. Ora, essendo deceduta la moglie, che per riposare accanto al marito ha scelto il rito della cremazione, ci viene proposta la tumulazione dell'urna in una nicchia di marmo predisposta appositamente sulla testata della lapide. La nicchia verrebbe sigillata e sulla piastra verrebbero poi indicate le generalità del defunto.

Il Comune vorrei sapere se tale sistema di sepoltura può essere accettato.

R. Per poter essere applicato tale sistema, questo dovrebbe essere previsto nel regolamento di polizia mortuaria comunale.

Anche se a parere dello scrivente sembra che NON contrasti con la legge, esiste comunque una problematica procedurale.

Difatti la inumazione in campo comune non presuppone la concessione di area, ma semplicemente l'uso della fossa.

Inoltre vi è un diritto di polizia mortuaria per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti comuni, un diritto di apposizione di copritomba.

Per cui dovrebbe essere prevista la introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione (10 anni).

Il manufatto è però costruito a cura del familiare.

Al termine dell'ordinario periodo di inumazione, deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, sono versate nel cinerario comune.

In alternativa trovano un ossario dove mettere la cassetta con i resti dell'esumato assieme alla urna cineraria.

Deve quindi essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo di nessuna concessione, in quanto

non c'è concessione se non quella del temporaneo uso dell'area su cui poggia il copritomba.

Dal punto di vista economico la cosa deve essere valutata per introdurre specifici diritti, perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie).

È sempre chiaro che in ogni momento l'avente titolo può trovare altra collocazione, tra quelle consentite, all'urna cineraria.

Q. È possibile effettuare la estumulazione di un feretro tumulato in un sepolcro, per poi trasferirlo ad altra sepoltura o per dar luogo ad una pratica funebre diversa dalla tu-

mulazione (inumazione o cremazione)?

R. Sì, laddove fin dall'inizio della tumulazione questa non fosse stata cosiddetta a "tomba chiusa" per volere del fondatore del sepolcro.

In altri termini se chi ha fondato il sepolcro ha inserito la clausola espressa che per nessun motivo la salma doveva essere trasferita, gli aventi titolo non possono, fino alla scadenza della concessione, contrastare tale volontà.

Dal testo del quesito si evince che già il feretro venne in passato traslato, per cui si può presumere che ciò sia stato consentito (e quindi non ci si trovasse in condizioni di tomba chiusa).

Per poter effettuare la estumulazione e la traslazione occorre una domanda di un avente titolo (fa-

miliare, con il criterio dello *jure sanguinis*).

La raccolta delle ossa o la destinazione dei resti mortali non ha necessità di intervento del parente più prossimo, ma è automatica alla scadenza della concessione.

La destinazione delle ossa è allora l'ossario comune. Dei resti mortali secondo quanto stabilito dalla ordinanza del sindaco che regola esumazioni ed estumulazioni (e quindi inumazione in campo inconsulti, cremazione).

Ciò premesso, si ritiene possibile la estumulazione del feretro anticipatamente alla naturale scadenza della concessione sia per un trasferimento ad altra sepoltura, sia per provvedere alla cremazione.

**GRUPPO
MARCHE
INFORMATICA**


*procedure software per
la gestione dei servizi
funerari e cimiteriali*

moduli software per:

- anagrafe e catasto cimiteriale
- luci votive e manutenzioni
- prenotazioni, servizi, lavori
- totem (consultazione non assistita)
- cimiteroweb consultazione on line
- prenotazione on line servizi e posti

ed inoltre ...

*centinaia di installazioni nell'area centro-nord Italia;
più di venti capoluoghi di regione o provincia;
versioni specifiche e promozioni per piccoli enti;
collegamento gratuito programmi anagrafe comunale;
sostituzione vecchi programmi e/o recupero vecchi archivi;
servizi di rilevazione / impianto db cartografico / inserimento dati.*



*programmi dimostrativi on line e documentazione all'indirizzo www.gestioneecimitero.it
Gruppo Marche Informatica S.r.l. Macerata - tel.0733.492522 fax 0733.492188 e-mail info@gruppomarche.it*

Rubriche

Norme statali, regionali e locali: i riflessi sul sistema sanzionatorio in una realtà ormai ad ordinamento plurilegislativo

di Sereno Scolaro

1. Premessa

Dopo che è stata avviata la fase di legislazione regionale anche nelle materie funerarie e cimiteriali (L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22; L.R. Piemonte 9 dicembre 2003, n. 33; L.R. Toscana 31 maggio 2004, n. 29; L.R. Umbria 21 luglio 2004, n. 12; L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19) è possibile osservare come esse possano suddividersi, al momento, in due grandi filoni, quello per cui la legislazione regionale tende a considerare l'insieme delle problematiche funerarie e cimiteriali da un lato e quello per cui l'intervento tenda ad occuparsi solo di un segmento dell'attività, in particolare con riguardo alla cremazione, alla dispersione delle ceneri o, comunque, ai trattamenti cui possono essere soggette le ceneri. Nel secondo caso, vi è un tentativo di superare la situazione, del tutto anomala, determinatosi con la L. 30 marzo 2001, n. 130 e le vicende che l'hanno seguita, principalmente le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, a seguito della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Rispetto alle prime, si nota come esse non rispondano ad una filosofia omogenea, ma esprimano indirizzi generali a volte anche profondamente differenti, nel senso che a volte è ben presente una sorta di primato della regione quasi come se sussistesse una gerarchia tra di diversi livelli di governo ex art. 114 Cost., altre dove si coglie una tendenza ad un maggiore equilibrio tra i diversi livelli di governo, assumendo la regione principalmente un ruolo di programmazione e di indirizzo.

Per altro, tali interventi legislativi presentano, con maggiore o minore accentuazione, un tratto comune dato dalla difficoltà di definire con chiarezza il confine tra potestà legislativa statale esclusiva, potestà legislativa regionale concorrente, potestà legislativa regionale esclusiva, difficoltà che risente del fatto che la materia (o si dovrebbe dire, piuttosto, le materie) presenta frequentissimi aspetti di trasversalità, nel senso

che i diversi livelli di potestà legislativa tendono facilmente ad intersecarsi. Le difficoltà di distinguere tra le potestà legislative, ma che si estende anche nella direzione della distinzione tra potestà legislativa e regolamentare e, per quest'ultima, nel pieno rispetto della potestà regolamentare di livelli di governo privi di potestà legislativa, hanno determinato "prodotti legislativi" non sempre apprezzabili, frequentemente affetti da vizi di costituzionalità⁽¹⁾, talora convulsi e, in pressoché tutti i casi, di difficile applicazione, specie laddove i vizi rilevabili appaiano decisamente macroscopici e chi sia tenuto alla loro applicazione non abbia titolo a sollevare, direttamente, la questione di legittimità costituzionale.

Un tratto abbastanza comune è l'assenza di un sistema sanzionatorio, salvo che in una delle leggi regionali qui considerate, anche se tale eccezione ha riguardo alle violazioni ai regolamenti comunali, cosa che solleva l'esigenza di valutarne la coerenza con la L. 16 gennaio 2003, n. 3 (*infra*).

In dottrina si classifica come *norma minus quam perfecta* quella che sia priva di apparato sanzionatorio, mentre costituisce *norma perfecta* quella che ne sia dotata. Tuttavia, anche se sussista una tale assenza di previsioni sanzionatorie, ciò non significa che manchi del tutto una sanzione.

⁽¹⁾ Qui ci si riferisce a vizi di illegittimità costituzionale sotto il profilo sostanziale, nel senso che il mancato esercizio della facoltà di promuovimento dell'azione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost. non qualifica, di per sé, la legislazione regionale come costituzionalmente legittima, ma molto più di basso profilo significa solo che non è stata esercitata una facoltà, cosa che non sempre discende da motivazioni giuridiche, ma che può avere fondamento in altre valutazioni o, semplicemente, dall'assenza di valutazione. Quando non sia esercitata, nei termini, la facoltativa azione di cui all'art. 127 Cost., l'eccezione di illegittimità costituzionale può in ogni tempo sollevarsi, ai sensi dell'art. 134 Cost. e dalla L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e succ. modif. (fermo restando quanto previsto dall'art. 136 Cost.).

2. Indicazioni di carattere generale e metodologiche

Per ragioni di materia, si considera esclusivamente l'ambito delle attività funebri e cimiteriali e, prima di proseguire oltre nell'analisi, va posta la questione principale, quella della c.d. *riserva di legge*. Orbene, l'art. 23 Cost. attribuisce alla legge, cioè a norme di rango primario, l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali, mentre – soprattutto – il successivo art. 25, comma 2 Cost. prevede che le pene (quali esse siano) non possano che derivare se non da una legge che sia entrata in vigore prima del fatto che determina la fattispecie oggetto della pena. A quest'ultimo principio (*nulla poena sine lege*) risponde anche il principio dell'art. 1 c.p., che va correlato con il successivo art. 2 c.p. per il quale, in caso di successione delle leggi nel tempo, considera come la non punibilità nel caso in cui la legge posteriore (*jus superveniens*) non consideri un determinato fatto come reato, il che porta alla cessazione dell'esecuzione e degli effetti di un'eventuale condanna che sia nel frattempo intervenuta oppure, in caso di mera diversità delle leggi ⁽²⁾, afferma il principio dell'applicazione c.d. *pro reo*, quello per il quale viene applicata la disposizione più favorevole al reo.

Se ne ricava che una norma di rango secondario, tipicamente un regolamento ⁽³⁾, non ha forza al fine di qualificare come oggetto di sanzione determinati fatti, ma è sempre necessario che ciò abbia la propria fonte in una legge, la quale in aggiunta deve essere già vigente al momento del compimento del fatto, e non senza trascurare l'eventuale successione delle leggi nel tempo.

L'ordinamento giuridico italiano può essere considerato, seppure latamente ⁽⁴⁾, come plurilegislativo in quanto la potestà legislativa non è attribuita da un unico livello di organi, ma ad una pluralità. Se nell'ordinamento pre-Costituzionale la potestà legislativa era unicamente individuabile nello Stato, con la Costituzione essa è stata individuata sia nello Stato che nelle regioni ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾; originariamente limitatamente

⁽²⁾ Mentre nel primo caso, la legge successiva non prevede più una determinata fattispecie come rilevante penalmente, in questo secondo si considera l'ipotesi che permanga questa rilevanza, ma assuma nel tempo contenuti ed effetti differenti.

⁽³⁾ A titolo di esempio, ciò costituisce la spiegazione del motivo per cui il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 non disponga di un sistema sanzionatorio a differenza del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, che lo considerava al titolo XII.

⁽⁴⁾ Probabilmente, prima dell'entrata in vigore della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 era abbastanza difficile poter parlare dell'Italia come avente un ordinamento plurilegislativo, salvo non considerare le regioni a statuto speciale o solo alcune di esse, mentre diventa più facile sostenerlo, oggi dopo le modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione.

⁽⁵⁾ Seppure esse siano state istituite, di fatto, ben oltre all'entrata in vigore della Costituzione, la previsione regionalistica è presente nella Costituzione originariamente.

ad una potestà legislativa regionale concorrente (l'art. 117 Cost. nel testo precedente alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), per accentuarsi nei tre livelli attuali (potestà legislativa statale esclusiva, potestà legislativa regionale concorrente e potestà legislativa regionale esclusiva, quest'ultima con riferimento a tutte le materie non – espressamente – riservata alla legislazione dello Stato) con le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Ne consegue che la riserva di legge opera sia con riferimento alle leggi statali che alle leggi regionali, mentre è esclusa per le norme di rango secondario ⁽⁷⁾ o per i livelli di governo sprovvisti di potestà legislativa e dotati unicamente di potestà regolamentare.

3. Il sistema sanzionatorio pre-esistente

Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 regola il sistema sanzionatorio all'art. 107: dopo le indicazioni del precedente punto 2) potrebbe venire spontanea la domanda sulla sua congruità o su come l'art. 107, citato, si collochi nel contesto anzidetto. In realtà, la semplice lettura di questa disposizione consente di superare queste possibili perplessità, nel senso che dal testo risulta come esso, dopo avere enunciato una sorta di salvaguardia rispetto alle sanzioni penali connesse a fatti costituenti reato (in sé ridondante ed implicita), richiama alle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: in pratica, l'art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990 non stabilisce direttamente sanzioni, ma indica, richiama le sanzioni stabilite dal testo unico, norma di rango primario, sotto un profilo di sistematicità meramente espositiva. Si potrebbe considerare che lo stesso art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 potrebbe ben non essere stato neppure formulato, dato che il sistema sanzionatorio sarebbe comunque stato sussistente anche senza di esso, proprio per il fatto che rimaneva regolato nei medesimi termini.

Il testo unico delle leggi sanitarie, sotto il profilo sanzionatorio, prevedeva taluni fatti come soggetti a sanzione (gli artt. 338, 339, 340), e, infine, l'art. 358, comma 2.

Mentre i primi affrontano i fatti contemplati definendone puntualmente le sanzioni,

⁽⁶⁾ Non va dimenticata la potestà legislativa delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche se essa, almeno in questo contesto, va valutata come una particolare forma di competenza legislativa regionale, ripartita territorialmente, derivante dal particolare Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e successivi atti normativi di attuazione). Nella regione sussiste sia competenza legislativa regionale che provinciale, ripartita per materie.

⁽⁷⁾ Ciò comporta che non possano essere stabilite sanzioni con norme di rango regolamentare, indifferentemente se si tratti di regolamento statale o regionale.

Disposizione	Penale	Elementi sanzionatori accessori
338 (costruzione di nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto)	(originariamente ammenda ⁽⁸⁾ , ora sanzione amministrativa) fino a 200.000 lire ⁽⁹⁾	demolizione dell'edificio
339 (trasporto di cadaveri tra comune a comune o da/per l'estero)	(originariamente ammenda ⁽¹⁰⁾ , ora sanzione amministrativa), iniziale da 40.000 ⁽¹¹⁾ a 100.000 lire ⁽¹²⁾	
340 (sepoltura di cadavere in luogo diverso dal cimitero)	(originariamente ammenda ⁽¹³⁾ , ora sanzione amministrativa), iniziale da 40.000 ⁽¹⁴⁾ a 100.000 lire ⁽¹⁵⁾	spese trasporto al cimitero (ripristino della situazione violata)

l'art. 358, comma 2 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, opera come norma di chiusura, nel senso di definire le sanzioni applicabili quando non siano applicabili pene previste da specifiche norme. In altre parole, quest'ultima disposizione sanzionatoria si applica a tutte le violazioni per la quale non vi sia una specifica ed espressa sanzione. Anch'essa prevedeva, originariamente l'ammenda ⁽¹⁶⁾ per 400.000 lire ⁽¹⁷⁾, ma è stata modificata, dopo la trasformazione

⁽⁸⁾ Cioè, originariamente costituiva fattispecie penale, depenalizzata e trasformata in sanzione amministrativa dalla l. 27 dicembre 1975, n. 706. Della rilevanza penale della fattispecie permane traccia nella citata salvaguardia rispetto ai fatti costituenti reato nell'art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽⁹⁾ Oggi: 103,00 euro. La conversione è effettuata tenendo conto dell'art. 52 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

⁽¹⁰⁾ Cioè, originariamente costituiva fattispecie penale, depenalizzata e trasformata in sanzione amministrativa dalla l. 27 dicembre 1975, n. 706. Della rilevanza penale della fattispecie permane traccia nella citata salvaguardia rispetto ai fatti costituenti reato nell'art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽¹¹⁾ Oggi: 20,00 euro. La conversione è effettuata tenendo conto dell'art. 52 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

⁽¹²⁾ Oggi: 51,00 euro. La conversione è effettuata tenendo conto dell'art. 52 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

⁽¹³⁾ Cioè, originariamente costituiva fattispecie penale, depenalizzata e trasformata in sanzione amministrativa dalla l. 27 dicembre 1975, n. 706. Della rilevanza penale della fattispecie permane traccia nella citata salvaguardia rispetto ai fatti costituenti reato nell'art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽¹⁴⁾ Oggi: 20,00 euro. La conversione è effettuata tenendo conto dell'art. 52 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

⁽¹⁵⁾ Oggi: 51,00 euro. La conversione è effettuata tenendo conto dell'art. 52 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

⁽¹⁶⁾ Cioè, originariamente costituiva fattispecie penale, depenalizzata e trasformata in sanzione amministrativa dalla l. 27 dicembre 1975, n. 706. Della rilevanza penale della fattispecie permane traccia nella citata salvaguardia rispetto ai fatti costituenti reato nell'art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽¹⁷⁾ La conversione in euro porterebbe al valore di 206 euro, ma gli aggiornamenti intervenuti, prima dell'introduzione dell'euro come valuta corrente, rendono quest'indicazione una semplice notizia.

dell'ammenda in sanzione amministrativa pecuniaria, dall'art. 16 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, nel senso che attualmente non si ha solo la determinazione della misura massima, quanto una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 3.000.000 ⁽¹⁸⁾ fino ad un massimo di 18.000.000 ⁽¹⁹⁾ lire, e fatto salvo che il fatto non costituisca reato.

Il fatto che oggi la sanzione amministrativa pecuniaria sia determinata all'interno di un minimo ed un massimo è dovuto a quanto previsto dall'art. 16 L. 24 novembre 1981, n. 689 che ammette il pagamento in misura ridotta (da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, altrimenti, dalla notificazione ⁽²⁰⁾ degli estremi della violazione), che si determina in 3.098 euro.

4. Il sistema sanzionatorio per le violazioni ai regolamenti comunali

L'art. 344 testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 disponeva altresì, proprio per il principio della c.d. riserva di legge, che le violazioni ai regolamenti comunali, adottati nelle materie oggetto del testo unico, fossero soggette all'ammenda ⁽²¹⁾ fino a 200.000 ⁽²²⁾. Contemporaneamente, per altro, il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, disponeva, in via generale, che per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, salvo che la legge non disponesse altrimenti, si applicasse l'ammenda fino a 1.000.000 lire ⁽²³⁾, disposizione estesa (art. 106, comma 2 T.U.L.C.P.) alle contravvenzioni alle ordinanze del sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Ciò poneva, allora, l'esigenza di valutare le relazioni tra le due norme, entrambe di fonte primaria (il T.U.L.C.P. e il T.U.L.L.SS., qui citati nell'ordine cronologico della loro emanazione), relazioni abbastanza agevolmente risolvibile considerando che il T.U.L.C.P. aveva un carattere di generalità, e oltre-

⁽¹⁸⁾ Oggi: 1.549,00 euro. La conversione è effettuata tenendo conto dell'art. 52 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

⁽¹⁹⁾ Oggi: 9.296,00 euro. La conversione è effettuata tenendo conto dell'art. 52 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

⁽²⁰⁾ Per i termini di notificazione degli estremi della violazione, quando non sia avvenuta la contestazione immediata, si rinvia all'art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689 (90 giorni dall'accertamento per i trasgressori ed obbligati in solido residenti in Italia, che diventano 360 giorni per i residenti all'estero).

⁽²¹⁾ Cioè, originariamente costituiva fattispecie penale, depenalizzata e trasformata in sanzione amministrativa dalla l. 27 dicembre 1975, n. 706. Della rilevanza penale della fattispecie permane traccia nella citata salvaguardia rispetto ai fatti costituenti reato nell'art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽²²⁾ Oggi: 103,00 euro. La conversione è effettuata tenendo conto dell'art. 52 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

⁽²³⁾ Per quanto segue, non si provvede ad indicarne l'importo convertito in euro.

tutto con la salvaguardia, espressa, nei confronti delle disposizioni caratterizzate da elementi di specialità, mentre il T.U.L.L.S.S. aveva, ed ha, carattere di norma speciale, con la conseguenza che quest'ultimo veniva a prevalere sul primo.

Le disposizioni relative alle contravvenzioni (articoli da 106 a 110) di tale testo unico sono rimaste, unitamente ad altre, salvaguardate, espressamente, dall'art. 64, comma 1, lett. c) L. 8 giugno 1990, n. 142, proprio per salvaguardare il principio della riserva di legge in materia sanzionatoria. Tale persistenza delle disposizioni sanzionatorie è venuta meno con il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, determinando una situazione di "vuoto normativo", in quanto non si aveva una disposizione di legge che sanzionasse le violazioni ai regolamenti comunali, nonché alle ordinanze sindacali emesse in conformità alle legge ed ai regolamenti.

Alla questione aveva cercato di porre rimedio il Ministero dell'interno in via amministrativa, emanando un'apposita circolare nella quale si esprimeva l'opinione per la quale la potestà sanzionatoria in caso di violazioni ai regolamenti comunali dovesse rinvenirsi sussistente in capo ai comuni come derivante dalla stessa potestà regolamentare loro attribuita dall'art. 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tesi, in verità ben poco sostenibile, proprio in relazione al fatto che ciò costituiva una patente violazione del principio della riserva di legge rispetto alla materia sanzionatoria⁽²⁴⁾, tanto che con la L. 16 gennaio 2003, n. 3 con la quale (art. 16) è stato aggiunto, dopo l'art. 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'art. 7.bis, che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applicasse la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. In questo modo, la situazione veniva, in parte, sanata, lasciando per altro "scoperto" il sistema sanzionatorio concernente le ordinanze sindacali, precedentemente equiparato a quello delle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, aspetto cui è stato provveduto con l'aggiunta di un ulteriore comma 1.bis al predetto art. 7.bis, da parte dell'art. 1. *quater* del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 20 maggio 2003, n. 116, ripristinando il medesimo regime sanzionatorio, con l'estensione alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia⁽²⁵⁾ sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

⁽²⁴⁾ Anche se, nel frattempo, il potere regolamentare del comune, come di altri enti locali, era venuto a trovare previsione costituzionale con la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (cfr.: art. 117, comma 6 Cost., testo attuale), mentre in precedenza esso aveva sempre avuto la propria fonte in una legge ordinaria.

⁽²⁵⁾ Non va dimenticato che anche la provincia dispone di potestà regolamentare.

5. L'art. 7 L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n.19

Al punto 1), nella fase introduttiva, si è evidenziato come la recente produzione legislativa regionale abbia pressoché non affrontato la questione del sistema sanzionatorio, con l'eccezione dell'Emilia Romagna, la quale vi interviene all'art. 7, comma 2, lett. d) prevedendo, in via generale, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 250 euro fino a 9.300 euro, con la precisazione che, in assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'Ente locale, il comune applichi una sanzione da 1.350 a 9.300 euro.

Ciò pone almeno due ordini di questioni, la prima delle quali è quella delle sue relazioni con l'art. 7.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., la seconda è quella del "doppio" minimo (250, oppure 1.350 euro).

Prima di ogni altra cosa, per altro, occorre affrontare la questione della fonte, della riserva di legge (precedente punto 2) che risulta soddisfatta in considerazione del fatto che la legge regionale ha il carattere comunque di norma di rango primario, a prescindere da ogni altra considerazione, natura che sussisteva anche precedentemente alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, dato che le stesse leggi quadro non incidevano sulla potestà legislativa quanto, al più, sui suoi "confini".

La prima delle questioni che emergono, quella delle relazioni tra l'art. 7.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e l'art. 7, comma 2, lett. d) L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19, trova una soluzione sulla base di due argomentazioni, entrambi portanti ad un medesimo risultato, specie tenendo conto che si tratta di fonti di pari grado.

L'art. 7.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. non si limita a stabilire i minimi ed i massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie, ma "apre" con una clausola di salvaguardia (*Salvo diversa disposizione di legge, ...*) che qualifica la norma quale norma generale, cedevole rispetto a norme speciali, carattere che va riconosciuto, e senza particolari difficoltà, all'art. 7 L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19, sia per la materia, sia per il fatto che essa si colloca rispetto alle violazioni a regolamenti comunali aventi espresso ambito per materia (oltre che per la materia stessa in cui la legge regionale interviene) e contenuto determinato, pre-determinato. Anche se non vi fosse tale specialità, opererebbe in via generale il principio della successione nel tempo delle norme di pari grado.

Ma, a questo punto, si apre una terza questione, quella se le previsioni dell'art. 7 L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 possono estendersi anche alle violazioni alle ordinanze sindacali, fermo restando che si tratti di ordinanze sindacali adottate in conformità a

legge o regolamento ⁽²⁶⁾, o, in altre parole, se il medesimo trattamento, introdotto (re-introdotto) dal comma 1.bis all'art. 7.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., possa applicarsi anche a queste oppure se per queste ultime debba applicarsi in via esclusiva la norma generale, anziché quella speciale (nella specie, la statale o la regionale). Salvo non voler costruire argomentazioni interpretative particolarmente laboriose e, comunque, fortemente attaccabili, è abbastanza difficile sostenere l'ipotesi per la quale la previsione dell'art. 7, comma 2, lett. d) L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19, possa applicarsi sia alle violazioni ai regolamenti comunali (quelli adottati ai sensi dell'art. 7, comma 1 stessa legge regionale) che alle violazioni alle ordinanze sindacali, anche quando adottate in conformità ai predetti regolamenti. A queste conclusioni si perviene non solo in via interpretativa testuale, letterale, ma altresì per ragioni sistematiche, tanto che il legislatore, nella specie statale, ha dovuto intervenire con norma di legge, di rango primario, per re-introdurre, in via generale, tale pari trattamento. Non si dimentichi che, proprio per il fatto di avere riguardo a sanzioni, in sostanza a pene, vige pur sempre il principio della riserva di legge, ma anche l'impossibilità di applicazione analogica od estensiva della legge che detta le sanzioni. Ne consegue che, in Emilia Romagna, le violazioni ai regolamenti comunali adottati ai sensi dell'art. 7, comma 1 L.R. 29 luglio 2004, n. 19 si applicheranno le disposizioni dell'art. 7, comma 2, lett. d) stessa legge regionale, mentre alle ordinanze sindacali, anche se emesse sulla base delle previsioni di detti regolamenti, si applicheranno le disposizioni dell'art. 7.bis, comma 1.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., con l'avvertenza che queste ultime (cioè, le norme "statali" si applicano anche alle violazioni ai regolamenti comunali, seppure sempre nelle specifiche materie, non adottati ai sensi dell'art. 7, comma 1 L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19, in sostanza a quelli attualmente vigenti.

A questo punto può essere affrontata la questione del "doppio" minimo, almeno così è stato definito in precedenza. In pratica, il regolamento comunale, quello adottato dai comuni ai sensi dell'art. 7, comma 1 L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19, può stabilire le misure sanzionatorie per le differenti fattispecie all'interno di un *range* definito in via generale (da 250 a 9.300 euro), ma per talune violazioni potrebbe anche definire solo la misura massima della sanzione (e in misura inferiore o pari al massimo dei 9.300 euro) senza determinare alcun minimo, oppure non pre-

vedere una specifica misura della sanzione amministrativa pecuniaria. In tali casi, viene ad operare la previsione "residuale", quella della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.350 a 9.300 euro. Per alcuni profili, si tratta di una previsione che richiama la posizione dell'art. 358, comma 2 T.U.LL.SS. in relazione agli artt. 338, 339 e 340 dello stesso T.U.LL.SS., come norma di chiusura.

Va anche osservato come nessuna delle leggi regionali finora emanate sia intervenuta sulla questione dell'efficacia dei regolamenti comunali, neppure indirettamente, con la conseguenza che essi rimangono soggetti all'approvazione (ministeriale) e alle ulteriori forme di pubblicità, successive all'approvazione medesima, di cui all'art. 345 T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Infatti, tale disposizione, poiché non costituisce un controllo ma una condizione di efficacia (o, se si vuole, di procedimento necessario ai fini del conseguimento dell'efficacia del regolamento comunale di polizia mortuaria) potrebbe anche essere abrogata ⁽²⁷⁾, ma potrebbe anche essere "avocata" dalle regioni a sé stesse attraverso lo strumento della legge regionale. Costituendo questo procedimento condizione di efficacia, appare chiaro come sia una pre-condizione per l'operatività dello stesso sistema sanzionatorio.

6. Le norme per le quali non è, espressamente, prevista sanzione

Parlando di legislazione regionale (e di prevedibile regolamentazione regionale e presente regolamentazione comunale), non guasta ricordare come, in via generale, il primo limite di ogni norma, quale ne sia il rango, è dato dall'ambito territoriale in cui agisce il soggetto legittimato all'emanazione della norma stessa, sia che essa sia una legge che un regolamento. Tra l'altro, ciò si estende anche ad atti amministrativi, si pensi alle autorizzazioni e quanto altro, ordinanze sindacali incluse, che non possono produrre effetti che in relazione all'ambito in cui opera il soggetto emanante. La questione è importante, dato che il ricorso a strumenti normativi ed amministrativi in contesti sempre più caratterizzati da una pluralità di soggettività, spesso in assenza di gerarchia tra loro (come nel caso dei livelli di governo di cui all'art. 114 Cost. che proprio l'esclude, assicurando a ciascuno di essi pari ordinazione in un quadro di leale collaborazione) sembra, a volte, doverla porre.

È già stato fatto cenno al fatto che le norme sprovviste di sanzione siano qualificate come *minus quam perfectae*, cosa che, per altro, non comporta che siano non sanzionabili, quanto meno a determinate condi-

⁽²⁶⁾ Ciò significa che il potere di ordinanza in un determinato ambito deve essere previsto da legge o regolamento e non si considerano, a questi fini, le ordinanze della cui adozione il sindaco sia genericamente titolare, sulla base dei principi generali dell'ordinamento degli enti locali.

⁽²⁷⁾ Ma neppure l'AC 4144 fa, al momento, cenno di una sua abrogazione, forse a segnalare una sorta di volontà a mantenere in vita tale istituto ...

zioni. Infatti, l'art. 650 c.p. sanziona⁽²⁸⁾ chi non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia, di sicurezza pubblica, d'ordine pubblico o d'igiene, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Si tratta di una disposizione penalistica (che qui è pertinente ed applicabile trattandosi di ragioni d'igiene) che ha carattere residuale, operando in difetto di specifiche sanzioni a determinati comportamenti (Corte di cassazione, sez. 1^a penale, 24 novembre 1993; Corte di cassazione, sez. 1^a penale, 17 novembre 1997; Corte di Cassazione, sez. 1^a penale, 5 maggio 1998; Corte di Cassazione, sez. 1^a penale, 8 marzo 2001; Corte di Cassazione, sez. 1^a penale, sent. n. 8040 del 13-24 febbraio 2004; Corte di Cassazione, sez. 1^a penale, sent. n. 160 del 4 febbraio-10 marzo 2004), anche se i erano stati orientamenti che tendevano a ritenere applicabile comunque tale disposizione (Corte di Cassazione, 17 novembre 1982 e 15 ottobre 1975). La migliore dottrina tende a collocare la portata dell'art. 650 c.p. non tanto sul versante del principio di sussidiarietà, quanto su quello di specialità (art. 15 c.p.), con la conseguenza che l'art. 650 c.p. può considerarsi non applicabile quando l'inosservanza di un concreto provvedimento emanato dall'autorità sia specificatamente sanzionata – non rileva se penalmente, amministrativamente o processualmente – da altra norma di legge (Corte di Cassazione 5 aprile 1978; Corte di Cassazione 12 dicembre 1990; Corte di Cassazione 26 marzo 1993; Corte di Cassazione 21 aprile 1994; Corte di Cassazione 2 novembre 1995; Corte di Cassazione 7 maggio 1996). Il principio di specialità è affermato anche dall'art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689 (Corte di Cassazione 3 novembre 1995 (con due pronunce); Corte di Cassazione 6 novembre 1995)⁽²⁹⁾. In altre parole, dato che nelle materie funebri e cimiteriali sono ravvisabili i presupposti di operatività della disposizione dell'art. 650 c.p. (prevalentemente le ragioni d'igiene, ma non vanno escluse, per certi fatti altre considerate dalla norma), essa costituisce un terzo livello di residualità sanzionatoria: laddove non vi sia una norma che espressamente sanziona un terminato fatto, trova applicazione l'art. 358, comma 2 T.U.L.L.SS.; laddove non si abbia norma regolamentare od ordinanza sindacale sanzionabile ai sensi dell'art. 7.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (e, oggi, non trascurando anche la potestà legislativa regionale) si applica l'art. 650 c.p. residualmente.

7. Conclusioni

Sulle questioni sin qui affrontate e con particolare riferimento alla L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004,

⁽²⁸⁾ Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.

⁽²⁹⁾ Cfr.: A. NATALINI, *Gli effetti dell'inosservanza delle ordinanze del sindaco*, in D&G, n. 17 del 1° maggio 2004.

n. 19, sono state poste delle ulteriori questioni nel dettaglio, ma che possono essere riassunte nella domanda su quale sia il sistema sanzionatorio che ne esce dopo l'entrata in vigore della legge regionale o, se si vuole, quali siano le relazioni tra i sistemi sanzionatori.

In proposito va anche ricordata la circolare SEFIT n. 5387 del 24 agosto 2004, che fornisce alcune considerazioni, sintetizzabili nelle seguenti: a) se la violazione attiene ad una norma del T.U.L.L.SS. che sia dotata di specifica sanzione questa è applicabile; b) se la violazione riguarda una norma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si applica il suo art. 107; se la violazione concerne una norma regionale sia applica la sanzione prevista dalla norma regionale.

Le osservazioni sollevate riguardano: 1) *Edificazione nella zona di rispetto dei cimiteri*: La distanza di rispetto è disciplinata sia dall'art. 338 T.U.L.L.SS. (la cui violazione comporta una sanzione fino a 200.000 lire) che dall'art. 4 della L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19; 2) *Seppellimento fuori del cimitero senza autorizzazione*: Il seppellimento fuori del cimitero è disciplinato sia dall'art. 340 T.U.L.L.SS. (la cui violazione comporta una sanzione da lire 40.000 a lire 100.000) che dall'art. 6, comma 2 legge regionale; 3) *Trasporto di cadavere da comune a comune senza autorizzazione*: Il trasporto extracomunale è disciplinato sia dall'art. 339 T.U.L.L.SS. (la cui violazione comporta una sanzione da lire 40.000 a lire 100.000) che dall'art. 10, comma 7 legge regionale; 4) *Mancata apposizione dei sigilli*: La fattispecie è disciplinata sia dal punto 9.7 circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 (esplicativo dell'art.30 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la cui violazione comporta una sanzione residuale ai sensi dell'art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 358, comma 2 T.U.L.L.SS., pari a 6.000.000 lire⁽³⁰⁾) che dall'art.10, comma 8 legge regionale.

Pur nella diversità delle fattispecie, le osservazioni sono riconducibili ad unità, salvo che la questione della verifica del feretro e/o apposizione dei sigilli, in quanto carente del presupposto che richiede la riserva di legge, in quanto una circolare non è neppure norme, seppure di rango subordinato. Semmai, tale adempimento potrebbe essere inquadrabile nella fattispecie dell'art. 16, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cui inadempimento porterebbe all'applicazione dell'art. 358, comma 2 T.U.L.L.SS.⁽³¹⁾.

⁽³⁰⁾ Pari a 3.098 euro; misura da considerare solo nel caso del pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione).

⁽³¹⁾ E, poiché l'inadempimento potrebbe anche essere imputabile al soggetto tenuto alla vigilanza, ciò solleverebbe l'ulteriore questione di chi sia competente all'accertamento della violazione da parte dell'organo "vigilante", questione che la legge regionale considerata dalle osservazioni risolve attribuendo l'adempimento ad altro soggetto, restando distinto dalla funzione di vigilanza (che persiste ai sensi dell'art. 16, comma 3 L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19).

Tra l'altro, le osservazioni correttamente fatte trascurano altre fattispecie contravvenzionali: si pensi al trasporto della salma (o, dei resti o delle ossa, o dell'urna cineraria) all'interno del comune effettuato senza autorizzazione comunale o della pubblica autorità (cui non si applicano le disposizioni dell'art. 338 T.U.LL.SS.), oppure alle disposizioni in materia di caratteristiche dei feretri, oppure alle disposizioni in materia di prescrizioni tecniche per le fosse ad inumazione o per i sepolcri a tumulazione, oppure al divieto di sepoltura plurima oppure alle prescrizioni in materia di turno ordinario di rotazione decennale o a quelle degli artt. 85 e 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e a molte altre situazioni).

Da quanto precede, si può dedurre una serie di considerazioni applicative abbastanza semplici, consistenti:

a) che laddove un determinato fatto o comportamento rientri nella previsione di una norma del T.U.LL.SS. dotata di espresso proprio regime sanzionatorio, viene ad applicarsi questa speciale sanzione (inclusi gli eventuali elementi accessori alla sanzione, quando presenti).

b) In mancanza, quando si sia in presenza di violazioni al T.U.LL.SS. rispetto a disposizioni sprovviste di propria sanzione specifica, si applica l'art. 358, comma 2 T.U.LL.SS..

c) In caso di violazioni alla legge regionale (ed ai regolamenti regionali eventualmente emanandi), si applica la sanzione stabilita dalla legge regionale per esse e, in difetto di espresso e specifico sistema sanzionatorio, si applica, ancora, l'art. 358, comma 2 T.U.LL.SS.⁽⁹²⁾.

d) Per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali di polizia mortuaria, in via generale, si applica l'art. 344 T.U.LL.SS., mentre nella regione Emilia Romagna si applica, o applicherà, questa disposizione fino a che non siano adottati i regolamenti comunali previsti dall'art. 7, comma 1 L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 (vedi, precedente punto 6).

e) Per le violazioni alle ordinanze sindacali, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis, comma 1.bis al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. o, residualmente e ricorrendone le condizioni, l'art. 650 c.p.

Come si può notare, l'impianto del sistema sanzionatorio di cui al T.U.LL.SS. continua a mantenere una propria validità ed operatività.

⁽⁹²⁾ Probabilmente è per questa considerazione che altre leggi regionali non hanno affrontato il sistema sanzionatorio; ma la difficoltà sta nell'applicare non solo la legge, ma anche il conseguente sistema sanzionatorio.



euro.act s.r.l.

sito: www.euroact.net

e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

Rubrica

Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

A cura di Andrea Poggiali (*)

“APPORTO MULTIDISCIPLINARE SCIENTIFICO-FORENSE PER LA DATAZIONE E RICOSTRUZIONE DEI TRATTI SOMATICI IN UN CASO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO” di Mario A. Apostol, Vincenzo Caruso, Gian Luca Marella, in ZACCHIA-Archivio di medicina legale, sociale e criminologia, fascicolo 2-3 aprile-settembre 2003

L'articolo di Apostol, Caruso e Marella consente di apprezzare la varietà e la complessità delle tecniche utilizzabili nell'esame di ossa e resti umani, quando i collaudati protocolli medico legali sono integrati dai metodi propri dell'archeologia e di altre discipline scientifiche. L'occasione per descrivere uno di questi interventi "allargati" è stata la scoperta di un feretro deteriorato sotto la navata centrale della chiesa di S. Maria in Gradi (VT).

Il feretro veniva dissotterrato seguendo il metodo archeologico forense: in altre parole, con il paziente uso di paletta, pennello e setaccio, e con la scrupolosa annotazione di stratigrafia e repertazione degli elementi utili:

Già in questa prima fase si raccoglievano indicazioni importanti. Ad esempio, dal terreno circostante al feretro emergevano lastre di peperino, un materiale di origine vulcanica che risultava essere stato impiegato in quella chiesa a metà del 1700.

Il disseppellimento terminava con l'asportazione del feretro in blocco, mediante l'utilizzo di un piano rigido fatto scivolare sotto la sua base: l'accorgimento consentiva di preservarne la precaria integrità.

I successivi accertamenti venivano effettuati presso il Laboratorio di indagini medico forensi della Cattedra di medicina legale della Università di Roma "Tor Vergata". Per la determinazione del sesso del soggetto, della sua età e del suo gruppo etnico, il metodo più efficace rimaneva

l'esame antropologico condotto dagli specialisti in medicina legale.

Era invece per la datazione della morte che l'approccio integrato risultava fondamentale. La stima dei medici legali, sulla base del metodo ottico-morfologico proposto da Berg, abbracciava un periodo decisamente ampio, tra i 100 ed i 500 anni di età. I parametri presi in considerazione (consistenza delle ossa, fluorescenza UV, permanenza di resti di adipocera, contenuto della cavità midollare, permanenza di tessuti molli, impregnazione lipidica delle ossa) non permettevano una maggiore precisione, almeno nel caso esaminato.

Toccava allora ai laboratoristi entrare in campo con il loro bagaglio di esperienza, analizzando i resti degli indumenti e della cassa. Tra i vari reperti, i più significativi si rivelavano due bottoni di porcellana trovati sugli indumenti ed alcuni chiodi della cassa. In base alle conoscenze sulla fatturazione dei bottoni e sull'importazione e fabbricazione di porcellana in Italia, appariva ragionevole sostenere che i bottoni risalivano alla seconda metà del 1700. Quanto ai chiodi della cassa, rientravano in una tipologia utilizzata non oltre il 1800.

La datazione risultava quindi circoscritta al periodo tra il 1750 ed il 1800: guarda caso, un intervallo coincidente con la datazione dei reperti lapidei rinvenuti in sede di scavo.

In conclusione, l'apporto multidisciplinare offre un vantaggio evidente: ciò non significa che esso possa venire utilizzato di routine. Come opportunamente segnalato dagli Autori, è raro che in caso di scoperta di una sepoltura siano attuabili tutte le applicazioni idonee per rispondere agli innumerevoli quesiti.

(*) *Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- **Regolamento lombardo attuativo della L.R. 22/03**
- **L'iter dell'AC4144**
- **Trasporti funebri: direttiva della Regione Emilia Romagna**
- **Iniziative per favorire la visita di disabili in cimitero**

Attualità

Edicola funeraria a camera doppia

Problematiche osservabili in una costruzione di vecchia data

di Andrea Poggiali (*), Urbano Leoni (**), Francesco Pontone (***)

Premessa

In questo articolo presentiamo il caso di una edicola funeraria carente sotto il profilo della sicurezza lavorativa, con spazi interni adeguati ma non pienamente sfruttabili e con capacità ricettiva per forza di cose ridotta.

L'abbinamento di tante caratteristiche negative è decisamente singolare. Può capitare che l'ergonomia di una costruzione venga sacrificata all'esigenza di sfruttare al massimo la capacità ricettiva, ma è raro trovare una edicola che contiene pochi feretri pur offrendo sufficiente spazio, ed in cui oltre tutto si lavora male.

La costruzione è stata realizzata circa cinquanta anni fa. Riteniamo interessante descriverla e commentarne le caratteristiche, tenendo presente i cambiamenti registrati dall'epoca di edificazione ai giorni nostri in materia di sicurezza lavorativa e di tecniche edilizie.

Descrizione

Nelle figure 1 e 2 mostriamo uno schema della facciata e del lato sinistro.

Come si può notare, sul lato sinistro ci sono due botole, ciascuna delle quali introduce ad una camera.

Quindi, si tratta di una edicola che alloggia i feretri in due camere epigee sovrapposte, accessibili dal lato esterno.

Nel corso dell'assistenza ad una operazione di estumulazione dalla camera inferiore abbiamo avuto modo di esaminare meglio la struttura interna.

Una volta aperta la botola, l'ispezione della camera era agevole, dato che si presentava come uno spazio unico. La misurazione dava 150 cm. di altezza, 130 di larghezza e 220 di lunghezza.




Figura 1 - Facciata dell'edicola



Figura 2 - Vista del lato sinistro. Con la linea tratteggiata sono evidenziate le due camere interne



Abbiamo parlato di spazio unico, ma in realtà c'era una parziale suddivisione dovuta ad una rudimentale soletta (che si intravede tratteggiata in fig.2), formata da una intelaiatura di travetti metallici a supporto di un piano in tavelloni. Il feretro da estumulare era collocato sotto questo sostegno.

Nelle figure 3 - 4 è evidenziata la struttura della camera.

La soletta si rivelava di notevole impaccio, riducendo lo spazio a disposizione degli operai: era pertanto necessaria la sua demolizione.

A questo punto, due operai entravano nella camera, si posizionavano alle estremità del feretro, lo sollevavano e lo passavano ai colleghi rimasti all'esterno.

Le misure di lunghezza e larghezza della camera, una volta eliminato l'ostacolo costituito dalla soletta, risultavano accettabili per la manovra degli operai: del tutto insufficiente si dimostrava invece l'altezza di soli 150 cm., che costringeva a mantenere la schiena curva durante il sollevamento del feretro e la sua traslazione. La normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs n.626/94) è chiara: nella mobilizzazione di carichi pesanti vi debbono essere le condizioni per mantenere la schiena in posizione eretta.



Osservazioni

Nelle intenzioni del progettista, ogni camera era probabilmente destinata ad accogliere fino a quattro feretri, con una separazione interna dei posti salma realizzata mediante murature.



In figura 5 mostriamo uno schema della camera nell'ipotesi di sfruttamento completo della capacità ricettiva.

Una "saturazione" totale della camera non ci sembra però attualmente ammissibile.

Abbiamo accennato alle difficoltà derivanti dall'altezza insufficiente. Per sollevare le casse dal pavimento e farle passare attraverso la botola, gli operai dovrebbero lavorare in una posizione pericolosa per il rachide: già questo esclude la possibilità di sfruttare i due posti salma del pavimento.

Rimarrebbero i due posti salma sovrastanti: ma, per quello di fianco alla botola, valgono le considerazioni precedentemente espresse sulla difficoltà di mobilitazione del feretro essendo costretti ad una postura inadeguata.

Rimane quindi in realtà solo il posto salma in corrispondenza della botola (vedi figura 6): da quella posizione, sia l'inserimento che l'estrazione del feretro sono agevoli, basta avere l'accorgimento di elevare un piano in tavelloni a filo del bordo inferiore della



botola.

Può sembrare eccessiva una riduzione del 75% dei posti salma: del resto, con le strutture già esistenti, si pone sempre lo stesso dilemma. Bisogna scegliere se applicare in maniera integrale una normativa emanata successivamente, od invece se tenere conto di altri fattori. Per un edificio funerario, uno degli "altri fattori" potrebbe essere la rarità estrema delle estumulazioni e tumulazioni: l'altezza di un vano è sicuramente un elemento importante nelle operazioni di mobilitazione di un carico, ma se queste operazioni avvengono poche volte in una generazione si potrebbe forse evitare di imporre limitazioni severe. La considerazione è apparentemente ragionevole, adottando il punto di vista di un concessionario: bisogna però tenere conto anche del punto di vista degli operai. Quando, nell'ambito delle tombe di vecchia data, il numero delle costruzioni

carenti sotto il profilo ergonomico è elevato, le operazioni disagiati per gli operai non sono più occasionali ma diventano quasi quotidiane.

Fortunatamente, nel caso dell'edicola oggetto del presente articolo, il problema di un eventuale provvedimento di riduzione della capacità ricettiva si pone solo a livello accademico. La famiglia concessionaria è quasi estinta, le camere sono ormai interamente svuotate, non è previsto un loro riutilizzo. Probabilmente il Comune, d'accordo con il familiare superstite, cederà il diritto ad un nuovo concessionario: solitamente, in questi casi, si procede ad una ristrutturazione totale della tomba.

Rimane la curiosità sui motivi che possono avere spinto il progettista a scegliere la soluzione delle due camere epigee sovrapposte. Probabilmente la ragione risiede nella semplicità costruttiva. Mezzo

secolo fa non erano disponibili le tecniche di realizzazione dei loculi mediante casseforme di polistirolo. La realizzazione di due camere per complessivi otto posti salma era pertanto sicuramente più facile in quel periodo, rispetto alla costruzione di loculi singoli.

(*) *Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica A.USL Ravenna*

(**) *Geometra presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

(***) *Amministrativo presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.


- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefino naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastro per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1^a categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.



Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Documentazione

L.R. Toscana 31 maggio 2004, n. 29 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”

Circolare Sefit n. 5346 dell'8 luglio 2004

Con la L.R. Toscana 31 maggio 2004, n. 29 (in BURT 7/6/2004, n. 21), in vigore dal 22 giugno 2004, si è disciplinato l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri in Toscana. Per il testo si rimanda in Allegato 1.

La legge è composta di 9 articoli che intervengono, anche innovativamente, in materia.

Con l'occasione si intende valutare tale norma regionale, integrandola con le previsioni della Legge 130/01, tenuto conto del recente pronunciamento del Consiglio di Stato (29/10/2003, n. 2957/03 di cui al D.P.R. 24/2/2004).

Si ritiene di analizzare la legge in parola, distinguendo due distinti livelli di valutazione:

- a) le parti in possibile conflitto con la legislazione costituzionale o con quella di principio (Legge 130/01);
- b) le parti che sono operative, distinguendo a sua volta tra quanto presenta elementi di problematicità applicativa e quanto invece risulta di immediata attuazione.

In estrema sintesi (si rimanda a precedenti circolari SEFIT per gli approfondimenti giuridici del caso) in Toscana continua ad essere autorizzata la cremazione dal Sindaco (dirigente comunale competente o suo delegato), non essendo ancora state trasferite le funzioni autorizzatorie la cremazione all'Ufficiale di stato civile.

La dispersione delle ceneri viene regolamentata per quanto concerne modalità e luoghi. Non per quanto attiene la autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, né per il dettaglio e per il sistema sanzionatorio, rimandati al Comune.

Per cui anche in questo caso si resta in attesa che lo Stato attui la legge 130/01 o almeno che il compe-

tente Ministero fornisca precise istruzioni comportamentali, come già richiesto da Federgasacqua SEFIT e da ANUSCA. Inoltre è necessario il regolamento comunale di cui all'articolo 5 della L.R. 29/04.

L'affidamento dell'urna si ritiene consentito previa regolamentazione comunale identificativa del soggetto abilitato al rilascio di detta autorizzazione.

Si rimanda all'Allegato 2 per l'analisi di dettaglio delle norme.

Come di consueto gli allegati potranno essere reperiti dagli associati sul sito della Federazione www.federgasacqua.it/sefit

Allegato 1

L.R. TOSCANA 31 MAGGIO 2004, N. 29 AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La presente legge, per i suddetti aspetti connessi al decesso, ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2**Affidamento e dispersione delle ceneri**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della stessa legge. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 3**Modalità di conservazione**

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
- c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;
- d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

Art. 4**Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
- b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) nei fiumi;
- f) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione;
- g) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 5**Regolamenti comunali**

1. I regolamenti comunali disciplinano quanto disposto all'articolo 4 e la violazione delle disposizioni ivi contenute comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6**Crematori**

1. La realizzazione di nuovi crematori, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 130/2001, è disciplinata nell'ambito del piano regionale di indirizzo territoriale ai sensi della normativa regionale in materia di governo del territorio.

Art. 7**Senso comunitario della morte**

1. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

2. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8**Informazione ai cittadini**

1. I comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai comuni.

Art. 9**Clausola valutativa**

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa.

2. Nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale è tenuta a effettuare una comunicazione alla Commissione consiliare competente, che indichi:

a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all'articolo 2, comma 4, registrate nel periodo di vigenza della legge;

b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.

3. La Commissione consiliare competente adotta le misure opportune di informazione sulla comunicazione di cui al comma 2 nel caso di risultati particolarmente significativi.

La presente legge è pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 maggio 2004

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 25.05.2004.

Allegato 2**ELEMENTI DI POSSIBILE CONFLITTO CON NORME COSTITUZIONALI O NORME DI PRINCIPIO. PARTI DELLA L. 130/01 ATTUATE**

Per le parti della L.R. 29/04 sottoindividuate è opportuno che si abbia particolare attenzione nella applicazione, visto che è potenzialmente possibile che il Governo impugni la norma entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

La norma può inoltre essere rimessa al giudizio di costituzionalità o di conflitto con altre norme dal Giudice che si trovasse a valutarne la applicazione e che ravvisasse tali ipotesi.

Come si potrà notare dal contenuto del dell' Articolo 1, comma 1 della L.R. 29/04 la legge non interviene in materia di autorizzazione alla cremazione, che quindi resta al momento regolata dall'articolo 79 del D.P.R. 285/90.

È quindi mantenuta la inapplicabilità del comma 1, lettere a), b), g), h) dell'articolo 3 della L.130/01, mentre le altre lettere trovano applicazione per effetto degli articoli 2,3,4 della citata L.R. 29/04.

All' Articolo 1 si afferma che la L.R. 29/04 disciplina la materia in oggetto "nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130".

A rigor di logica quindi, essendo in tale legge previsto esplicitamente che le autorizzazioni all'affidamento e alla dispersione delle ceneri sono materia di stato civile, la Regione avrebbe potuto intervenire in tutta la materia esterna allo stato civile, invece, all'Articolo 2, comma 4 viene introdotta una dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile che ha autorizzato la cremazione, non prevista dalla L. 130/01.

Tale individuazione si ritiene *contra legem*, per il noto principio che in materia esclusiva dello Stato la competenza legislativa e regolamentare è solo nazionale. È criticabile anche sotto il profilo della scelta (rivolgersi all'Ufficiale di stato civile che ha autorizzato la cremazione), visto che crea problemi di non lieve entità laddove chi voglia effettuare la dichiarazione di rinuncia all'affidamento dell'urna sia in diversa località rispetto a quella di affidamento o addirittura fuori Regione (quindi in territorio dove non si esplica la potestà regionale: con il che si evidenzia esplicitamente la motivazione della necessità di una norma valida per l'intero territorio nazionale).

Con l' Articolo 2 della L.R. 29/04 si dettaglia la procedura di affidamento delle ceneri.

Il principio fondamentale è quello per cui necessita il rispetto della volontà del defunto.

Tale rispetto si concretizza nell'acquisizione della sua volontà (disposizione testamentaria, iscrizione ad associazione cremazionista) o della volontà di chi per lui (parente più prossimo, per minori e persone interdette i legali rappresentanti) purché quest'ultimo dia atto e per iscritto del rispetto delle volontà del *de cuius*.

La questione è particolarmente delicata in quanto vi potrebbe essere l'interesse da parte dei familiari a

contrastare la volontà del *de cuius*, laddove questa comporti particolari oneri (ad es. se avesse scelto la tumulazione in cimitero) per sostituirla con modalità meno onerose (quali appunto l'affidamento familiare dell'urna o la dispersione).

Pertanto la dichiarazione da rendere da parte degli aventi titolo deve riportare la usuale specificazione per rendere edotti delle conseguenze di dichiarazioni mendaci.

Anche se la L.R. 29/04 evita accuratamente di specificare il soggetto a cui si rende tale dichiarazione, dal come ci si riferisce alla lettera b) dell'articolo 3 comma 1 della L. 130/01, tale soggetto è l'ufficiale di stato civile, il quale nella L. 130/01 non aveva avuto esplicitamente tale compito. Per cui la L.R. 29/04 o surrettiziamente introduce un compito ulteriore all'Ufficiale di stato civile, o, per l'affidamento, diventa non applicabile fino a che il Comune non identifichi tale soggetto (che può essere anche fisicamente lo stesso dipendente comunale incaricato delle funzioni di stato civile, ma per il momento non come Ufficiale di stato civile).

Normando l'affidamento dell'urna cineraria, la L.R. 29/04 ha consentito al *de cuius* o a chi per lui (non in contrasto con la volontà del *de cuius*) la scelta solo tra questi soggetti:

a) qualunque persona (si ritiene fisica, non avendo altrimenti senso se fosse stata ipotizzata anche la persona giuridica la individuazione distinta delle altre tipologie);

b) ente;

c) associazione;

scelti liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

È questa una innovazione che contrasta con i principi fissati dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della L. 130/01 (che prevede unicamente l'affido familiare), in quanto può determinarsi la situazione che il defunto, in vita, scelga che le proprie ceneri siano affidate non ad un familiare.

La possibilità di affidare l'urna a soggetto diverso da familiare con L.R. 29/04 è consentita anche a chi manifesta la volontà del *de cuius* (quando invece la L. 130/01 la limita solo al *de cuius*).

Col che si potrebbero risolvere molte situazioni oggi difficili, quali i casi di convivenza di coppie eterosessuali e omosessuali, ma si potrebbe aprire la strada all'affidamento delle urne cinerarie a persona, ente o associazione che offrono tale tipo di prestazione a pagamento.

Mentre infatti la L. 130/01 ha reso la dispersione delle ceneri attività non lucrativa, nulla dice sull'affidamento delle ceneri, se non che doveva es-

sere familiare (e per tale motivo, a maggior ragione, non lucrativo).

Si ritiene pertanto che in tale materia debba intervenire la regolamentazione comunale, escludendo esplicitamente l'affidamento che dia luogo a lucro e limitando l'affidamento familiare, con la estensione del concetto di famiglia ai conviventi.

Anche la previsione di cui all'Articolo 9, comma 2, lett. a), pur encomiabile per comprendere la prima applicazione della norma, desta perplessità.

Difatti non si vede come possa la Regione intervenire in materia di statistiche di stato civile.

Ma anche per soffermarsi solo nel merito della norma, si è introdotto un rilevamento di livello comunale che, per essere operativo e realistico, abbisogna di istruzioni operative dettagliate, oltre che di modulistica appropriata.

È chiaro che essendo tale rilevamento numerico, non intervengono elementi ostativi circa la applicazione di normative sulla privacy.

Normativa regionale immediatamente applicabile

Innovazione particolarmente rilevante è la possibilità di affidamento congiunto di un'urna cineraria a più soggetti, contenuta nel secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 29/04.

La cosa si ritiene di non semplice attuazione, tranne nel caso che l'affidamento sia a:

a) due o più persone che sono domiciliate nello stesso luogo, dovendo identificare con chiarezza il posto di conservazione dell'urna cineraria;

b) più persone, in sequenza temporale. Ad es. l'urna viene affidata alla consorte del *de cuius* e alla sua morte al figlio primogenito. In tal modo si avrebbe una sorta di scalarità nell'affidamento, anche se resta il problema della successiva dichiarazione del luogo di conservazione, laddove si volesse procedere in tal senso.

Pare poi di cogliere che la L.R. 29/04 non intenda dare rilevanza al luogo di conservazione delle ceneri, bensì alla persona affidataria. Col che una volta registrate queste generalità, eventuali violazioni di legge afferiscono all'ultima persona affidataria, che ne risponde.

La previsione di cui all'Articolo 2, comma 1, secondo capoverso della L.R. 29/04 si ritiene segua anch'essa lo stesso principio di priorità nella scelta da parte del *de cuius*. Anche se letteralmente essa è in contrasto con la norma di principio nazionale perché inverte l'ordine di applicazione, si ritiene sia

coerente con l'impostazione del provvedimento regionale e con il principio su esposto.

Diventa però sempre più evidente che è necessario che il *de cuius* lasci scritte in vita le proprie volontà sulla destinazione del proprio corpo o delle proprie ceneri.

Solo nei crematori della regione Toscana vale la norma che prevede che per la consegna dell'urna vi sia una sottoscrizione dell'affidatario (ai fini della identificazione dell'affidatario e delle successive destinazioni) dell'urna o delle ceneri.

Tale documento dovrà essere conservato presso l'impianto di cremazione e nel Comune di decesso (siti in Toscana, visto che la Regione non ha potere nei confronti di altre realtà territoriali esterne ad essa).

Detto documento, oltre all'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria, deve accompagnare le ceneri.

Una volta identificato il soggetto a cui deve essere dichiarata la rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria (che si ritiene possa essere regolamentato dal Comune con la individuazione di apposito dipendente comunale, anche coincidente con la persona fisica dell'Ufficiale di stato civile) si apre la problematica del ritorno dell'urna in cimitero.

La norma, come scritta, lascia indeterminato il cimitero nel quale devono essere conservate le ceneri. Applicando l'articolo 50 del D.P.R. 285/90, si giunge alla conclusione che il cimitero in questione non possa che essere ordinariamente quello di decesso o quello di residenza del *de cuius*.

Possono essere scelti altri cimiteri solo laddove vi sia un preciso diritto di sepoltura dell'urna cineraria (dentro un sepolcro per il quale tale diritto già sussista, o in manufatto concesso per la circostanza).

Tale ipotesi, non suffragata dalla norma regionale toscana, per essere applicata necessita di specifica regolamentazione comunale, altrimenti dovrà essere obbligatoriamente prevista la dispersione delle ceneri nel cinerario comune (nel cimitero del Comune di decesso o di ultima residenza del *de cuius*).

La dispersione delle ceneri prevista dall'inciso dell'Articolo 2, comma 5 della L.R. 29/04, si ritiene possibile nel solo caso in cui sia stato il *de cuius* a prevedere l'affidamento temporalmente limitato (ad es. 10 anni ad una persona da lui prestabilita) per poi dar luogo a dispersione delle ceneri.

In ogni altro caso la dispersione, non espressamente indicata dal *de cuius*, non è consentita all'affidatario.

Preme qui chiarire che la espressione della volontà della dispersione delle ceneri non può che essere del *de cuius*, resa in maniera scritta ed inequivoca.

L'Articolo 3 della L.R. 29/04 specifica le varie modalità di conservazione, esplicitando che nel caso della inumazione l'urna deve essere di materiale tale da consentirlo.

Allo stato attuale si ritiene che tale materiale debba essere biodegradabile (in analogia con quanto previsto per la inumazione di feretri) e quindi ad es. legno massiccio, cellulosa, cartone.

Non è necessario uno spessore minimo del legno come stabilito per i feretri, non dovendo possedere l'urna le caratteristiche di portanza di un corpo. Sarà sufficiente uno spessore anche minimo, tale da consentirne un agevole trasporto.

È, come in ogni altro caso, da garantire che il/i materiale/i di cui è composta l'urna sia "resistente ed infrangibile", come previsto dalla lett. d) del paragrafo 14.1 della circ. min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.

La novità data dall'Articolo 4, comma 1, lett. a) della L.R. 29/04, è che il cinerario comune di cui all'articolo 80 comma 6 del D.P.R. 285/90, viene visto non come manufatto dove disperdere le ceneri in luogo confinato (vedasi il paragrafo n. 14.3 della circolare n. 24 del 24/6/1993 del Ministero della sanità), ma come area in cui disperdere le ceneri.

Come si faccia a disperdere le ceneri in un'area imponendo la conservazione di dette ceneri in perpetuo, verrà spiegato con qualche circolare regionale, visto che nei Paesi dove già avviene tale pratica, quando si disperdono le ceneri nel giardino del ricordo (garden of remembrance, jardin du souvenir) queste non si conservano, ma si diffondono nell'aria, si incorporano nel terreno e vengono dilavate dalle acque.

Si propende per un refuso normativo, cui por mano con il regolamento comunale di dettaglio (di cui all'Articolo 5), altrimenti si dovrebbe essere costretti a realizzare nei cimiteri delle aree foderate come le discariche dei rifiuti, che conservino le ceneri, senza possibilità di dilavamento.

Sui luoghi e le altre modalità di dispersione delle ceneri la L.R. 29/04 ha sostanzialmente replicato quanto previsto dalla L. 130/01, con indicazioni di dettaglio sui luoghi e le modalità interdette.

Si ritiene di specificare che tali modalità debbano essere ricomprese nella autorizzazione alla dispersione, per rendere chiaramente edotto chi effettua la dispersione dei dispositivi di legge e delle responsabilità in cui incorre.

Molto opportuna la previsione del regime sanzionatorio (rimandato a regolamentazione comunale dall' Articolo 5) per dispersione non conforme, come anche le modalità accertative degli obblighi imposti con l' Articolo 4.

Effetto dell' Articolo 6 della L.R. 29/04 è la sospensione della realizzazione di nuovi crematori in regione Toscana fino alla emanazione del piano regionale di indirizzo territoriale.

Si ritiene che venga consentita la sola realizzazione di crematori in itinere per i quali sia già stata concessa autorizzazione regionale, restando sospese le concessioni di autorizzazioni regionali per nuovi progetti di crematori.

Una norma questa che, letta unitamente all' Articolo 9, deve determinare anche una accelerazione del piano regionale dei crematori.

L'innovazione più interessante e discussa della L.R. 29/04 è la introduzione del senso comunitario della morte, previsto dall' Articolo 7.

Difatti si è imposto che per ogni affidamento di urna cineraria e per ogni dispersione di ceneri (quest'ultima nel caso di volere del de cuius e non per i casi in cui si ha cremazione di resti mortali) debba essere realizzata nel cimitero apposita targa individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto.

La previsione normativa pone dei problemi applicativi, che di seguito vengono analizzati in dettaglio, anche se si ritiene che il regolamento comunale debba meglio precisare tutta questa materia:

a) sembrerebbe indeterminato il cimitero di collocazione della targa. Per analogia con quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 285/90, si ritiene che si possa optare indifferentemente per una delle seguenti alternative:

- cimitero del luogo di decesso;
- cimitero del luogo di ultima residenza del *de cuius*;
- cimitero scelto dal de cuius o da chi per lui, avente titolo, dove sussista il diritto alla sepoltura familiare;

b) l'obbligo si ritiene debba essere limitato a solo coloro morti in Toscana o ivi residenti in vita, che

avessero scelto la dispersione o l'affido familiare, purché le ceneri permangano in cimitero toscano;

c) il Comune non è tenuto a provvedervi gratuitamente, ma è obbligato a prevedere spazi adeguati perché il ricordo permanga. Dal punto di vista economico l'onere è posto in carico all'affidatario dell'urna o al soggetto incaricato della dispersione;

d) i dati anagrafici identificativi si ritiene debbano essere, analogamente a quanto stabilito per inumazione dal D.P.R. 285/90: nome, cognome, data di nascita e morte;

e) sta nella scelta del familiare prevedere se l'iscrizione debba essere in targa individuale o collettiva.

Infine si richiama l'attenzione sull'obbligo di informativa ai cittadini dato a Comuni e Regione previsto dall' Articolo 8 della L.R. 29/04.

Si ritiene che esso sia legato anche a chiarire gli aspetti economici connessi con le diverse scelte (inumazione, tumulazione, cremazione) sia per quanto concerne l'aspetto cimiteriale, sia per quello funebre (trattandosi delle "diverse pratiche funerarie").

Anche in questo caso la legge regionale è incentivante la cremazione, dove richiede specifiche e dettagliate informazioni da dedicare a tale pratica funebre.

La Regione e i Comuni dovranno predisporre materiale informativo che sarà veicolato attraverso il medico che provvede alla stesura del certificato di morte (si ritiene possa essere identificato con chi compila la scheda Istat).







Con l'ultimo articolo la legge prevede un periodo di un biennio al termine del quale procedere ad una prima verifica dell'applicazione della legge, soprattutto in ordine a due temi:

- a) il numero di rinunce all'affidamento registrate;
- b) il numero di nuovi crematori realizzati.

Al termine dei due anni dalla entrata in vigore della legge la Giunta Regionale dovrà comunicare alla competente commissione consiliare le informazioni sopra riportate.



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbire e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In THANOS® NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>THANOS® COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. THANOS® COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale

CALAFERETRI "CORMORANO"

Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto.

Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg. 1.800.

L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interramento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento.

Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso.

Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.



 **argema** s.r.l.

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: www.argema.net - E-mail: info@argema.net

Documentazione

L.R. Emilia Romagna 29/07/2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”

Circolare Sefit n. 5387 del 24 agosto 2004

Con legge 29/7/2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, pubblicata sul B.U.R. n. 105 del 29/7/2004, anche la Regione Emilia Romagna è intervenuta in materia funeraria.

La legge, entrata in vigore il 13 agosto 2004, costituisce la legge settoriale operante per quel territorio e abbisogna di alcuni ulteriori provvedimenti per rendere applicative talune parti di essa (in particolare per le attività funebri).

Di seguito si sintetizzano taluni criteri applicativi della L.R. 19/04 che si ritiene possano essere utili anche per associati di altre Regioni per meglio comprendere la legislazione vigente o in formazione nel proprio territorio.

1. Interazione fra normative regionali e statali

Una delle questioni che si pongono è come si rapporta la normativa di una Regione con quella emanata da altre Regioni o dallo Stato.

Vale il principio generale di gerarchia delle fonti: in materia esclusiva dello Stato questo può intervenire con legge e/o regolamento; in materia concorrente, ove manchino principi fissati dallo Stato la Regione può emanare leggi e regolamenti che, per il principio di cedevolezza, soccombono se contrastano con successivi principi emanati dallo Stato.

In materia esclusiva della Regione lo Stato non può intervenire.

La norma regionale vale solo sul proprio territorio.

La materia funeraria è trasversale, ritrovandosi in essa situazioni afferenti ad ognuno dei casi sopra citati ed inoltre è spesso normata a livello locale con specifico regolamento.

La L.R. Emilia Romagna 19/04 mantiene in vita, per espressa previsione, tutte le norme del D.P.R. 285/90 che non contrastino con detta legge regionale.

Restano pertanto in vigore le norme del T.U. Leggi Sanitarie, della L. 130/01 (per la parte che è operativa), il D.P.R. 396/00, il DPR 254/03 (per le parti attinenti al settore) e la maggior parte di quelle contenute nel D.P.R. 285/90.

I regolamenti comunali in materia, le ordinanze sindacali, per il principio di cedevolezza, devono essere adeguati nelle specifiche materie definite dai livelli normativi gerarchicamente superiori, potendo invece spaziare in ambiti propri o in quelli che vengono loro assegnati dai legislatori.

Poiché si attende il regolamento regionale in ambito di pianificazione cimiteriale e di modalità di sepoltura, nonché l'atto di G.R. specificativo delle caratteristiche per l'esercizio dell'attività funebre, si consiglia di porre mano alla modifica dei regolamenti comunali di polizia mortuaria solo dopo la loro uscita.

2. Adempimenti conseguenti il decesso

Il circuito informativo del decesso resta sostanzialmente quello individuato dal livello statale.

Entro 24 ore dal decesso deve essere fatta la dichiarazione o l'avviso di morte all'Ufficiale di stato civile da parte di familiare o da chi è informato del decesso.

Per effetto dell'art. 103 del T.U. Leggi Sanitarie il medico curante o suo sostituto compila la scheda ISTAT ai fini della denuncia della causa di morte.

Di norma tale scheda è fatta pervenire entro le 24 ore dal decesso all'Ufficiale di stato civile, ma la legge (art. 103 citato) stabilisce che deve essere fatta pervenire entro 24 ore dalla visita del medico.

La L.R. 19/04 innova completamente la norma concernente il trasporto di salma (definita come il cadavere prima dell'accertamento della morte), che di fatto è autorizzato con certificazione medica.

Per procedere all'accertamento di morte (art. 74, comma 2, del D.P.R. 396/00) dopo la dichiarazione o avviso di morte, l'ufficiale di stato civile si accerta del decesso tramite un medico tra quelli individuati dall'art. 8 L.R. 19/04.

3. Trasporti di salma e trasporti di cadavere

Resta la validità delle disposizioni degli artt. 23 e seguenti D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che attribuiscono al Comune (e cioè, dopo l'entrata in vigore della L. 8/6/1990, n. 142, alle figure individuate, oggi, dall'art. 107, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

e succ. modif.) la titolarità esclusiva all'autorizzazione al trasporto funebre.

Questo sia per i trasporti dentro il territorio regionale, sia per quelli che debordano da esso (territorio nazionale o internazionali). Poche le variazioni, specificate nell'Allegato 1, che sostanzialmente riguardano la materia sanitaria e quella della verifica feretro, il trasporto di salma.

Se il trasporto parte dal territorio regionale ed è diretto fuori di esso o in arrivo, l'autorizzazione al singolo trasporto funebre è titolo necessario e sufficiente.

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre è necessario il possesso congiunto di autorizzazione ex art. 115 T.U. Pubblica Sicurezza e autorizzazione al commercio per vendita al dettaglio, non alimentare.

Se il trasporto funebre si svolge interamente dentro il territorio regionale, fino al limite massimo di dodici mesi dalla emanazione dell'atto di GR di cui all'Art. 13 comma 3 della L.R. 19/04, non occorre essere autorizzato all'esercizio di attività funebre.

Dopo questo periodo occorrerà esserne autorizzato.

Valgono quindi le norme statali esistenti, chiarite dalla circolare Ministro della salute n. 24 del 24/6/1993.

In Emilia Romagna l'autorizzazione al trasporto funebre è materia del Comune di decesso, anche per i trasporti internazionali. È ogni Comune a decidere come organizzarsi al proprio interno.

Viene stabilito che l'addetto al trasporto funebre è tenuto a verificare il confezionamento del feretro in funzione della destinazione e alla distanza da percorrere.

Dovrà attestare per iscritto tale verifica, visto che ne risponde penalmente.

Si introduce la certificazione medica che autorizza il trasporto di salma (si ritiene che intervengano in materia maggiori specificazioni con l'atto regionale di cui al comma 13 dell'Art. 10 L.R. 19/04).

La vigilanza sul trasporto di salma e di cadavere spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

Cessa quindi la vigilanza da parte dell'ASL, che invece è ora di ausilio al Comune per determinati aspetti (igienico-sanitari).

Si tratta di cambiamenti importanti in quanto la segnalazione sulla violazione normativa che non riguarda aspetti igienico-sanitari deve essere effettuata da tutti coloro che la riscontrano e quindi personale del Comune, dei gestori del cimitero, gli stessi addetti al trasporto, per le violazioni che dovessero rilevare.

Per gli aspetti igienico-sanitari, la segnalazione è dovuta da parte del personale dell'ASL.

Chi applica la sanzione è il Comune. Al proposito vi è una specifica norma in materia di sanzioni prevista dal comma 2 dell'Art. 7 della L.R. 19/04.

Vale in questo caso il principio della priorità della norma violata:

- Se si viola una norma contenuta del TU. leggi sanitarie e in questo è specificata la sanzione, si applica quella sanzione.

- Se si viola una norma del DPR 285/90, si applica la sanzione prevista dal suo Art. 107.

- Se si viola una norma regionale si applica la sanzione prevista dalla norma regionale e così anche per le norme regolamentari comunali conseguenti ed attuative della legge o di regolamento regionale.

In definitiva la competenza sulla vigilanza è del Comune, che si avvale di più soggetti, secondo le specifiche competenze e attività.

4. Autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione e all'affidamento di ceneri

La L.R. 19/04 interviene in attuazione della L. 130/01, disciplinando talune parti di essa, ma chiarendo che la competenza autorizzatoria in materia di cremazione e dispersione delle ceneri resta affidata al soggetto individuato dalla normativa statale in materia.

A nostro avviso non possono che applicarsi gli artt. 74 e 75 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, mai espressamente abrogati da alcuna norma e per tale motivo l'art. 79 del D.P.R. 285/90, per la sola autorizzazione alla cremazione.

Si rimanda all'All. 5 per la specifica problematica della data di applicazione della L. 130/01 ai fini della dispersione delle ceneri.

5. Testi ed approfondimenti

Per gli approfondimenti sulla legge regionale si rimanda ai seguenti allegati:

All. 1 – Analisi e commento dettagliato dell'articolo;

All. 2 – Tabella degli ulteriori incumbenti (provvedimenti da emanare dalla Regione, provvedimenti delle Province, dei Comuni, dei soggetti operanti);

All. 3 – Testo L.R. 19/04 Emilia Romagna;

All. 4 – Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 327 del 23/2/2004;

All. 5 – Risoluzione Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 5762, approvata il 17/6/2004.

Come di consueto gli allegati si possono reperire sul sito federale www.federgascaqua.it/sefit

ALLEGATO 1

L.R. EMILIA ROMAGNA 29/07/2004, N. 19 “DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA”

(Pubblicata sul B.U.R. Emilia Romagna
n. 105 del 29/07/2004)

(n.d.r. Il testo della legge viene riportato in grassetto, mentre il commento distinto per comma viene riquadrato di seguito)

TITOLO I

Disposizioni generali e norme di principio

Articolo 1

(Finalità, oggetto e principi della disciplina)

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

1. La finalità della legge è particolarmente ampia e chiara. Disciplina sia i servizi che le funzioni in ambito funerario.

2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni della Regione e degli Enti locali ed individua in particolare i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;

b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

c) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

2. Dettaglia meglio le finalità.

3. Ai fini della presente legge:

a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;

d) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);

e) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

3. Fornisce definizioni che si riveleranno particolarmente importanti per la applicazione delle varie norme.

In particolare si chiarisce la differenza tra salma e cadavere, ai fini della disciplina del trasporto di salma, antecedente all'accertamento di morte.

Viene definito l'ambito funerario come la somma di servizi e funzioni riguardanti l'ambito necroscopico, cimiteriale, funebre e di polizia mortuaria.

In tale ambito interagiscono tre diverse tipologie di soggetti, oltre la Regione:

il Comune, che si avvale delle ASL a fini igienico sanitari, soggetti erogatori di servizi all'utenza.

La lettera c) circoscrive l'ambito necroscopico.

Oltre ad identificare le funzioni ed i servizi ad esso afferente, si chiarisce che essi devono essere forniti obbligatoriamente:

La elencazione è tassativa e quindi non ampliabile.

Costituiscono, per quanto concerne l'attività sanitaria, la esplicitazione dei LEA e per quanto concerne i Comuni, attività indispensabili ⁽¹⁾.

La Regione si limita a stabilire l'obbligo di prestazione, non la gratuità.

La elencazione non presenta elementi di novità, essendo una ricognizione dell'esistente.

La lettera d) presenta le prime innovazioni, laddove specifica che l'ambito funebre è composto:

1) dall'attività funebre;

2) servizi forniti dalle strutture per il commiato.

Costituiscono pertanto l'ambito funebre:

1.1) il trasporto funebre diverso da quello relativo all'ambito necroscopico, sia esso di salma o di cadavere;

1.2) il disbrigo delle pratiche amministrative in quanto agenzia d'affari;

1.3) la fornitura della bara e di altre merci e servizi in occasione del funerale;

2) la fornitura di servizi dalle strutture per il commiato.

Da notare come la definizione data nel primo capoverso della lettera d) determina tale ambito come residuale rispetto a quello obbligatorio per il Comune.

Rientra altresì nell'ambito funebre anche il solo trasporto di cadavere o di salma svolto disgiuntamente dall'esercizio di attività funebre.

La lettera e) circoscrive l'ambito cimiteriale.

Anche in tal caso la elencazione non è altro che la registrazione di quanto già acclarato.

La lettera f) è invece una novità, in quanto la legislazione nazionale non era pervenuta a questa chiara elencazione.

È ora stabilito che con il termine polizia mortuaria si comprendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti. Si tratta quindi di quelle pubbliche funzioni che devono essere svolte da una pubblica autorità e non possono essere oggetto di affidamento all'esterno. Salvo il caso di cui alla lettera c)

⁽¹⁾ L'art. 1 del D.M. 28/5/1993, per le finalità in esso stabilite, elenca tra i servizi indispensabili dei Comuni pure quelli necroscopici e cimiteriali.

del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e sempre che la società totalitaria non abbia interessi confliggenti sia diretti che indiretti (per la problematica del controllore-controllato e/o per quella della tutela del mercato) ⁽²⁾. Come si vedrà nel prosieguo della L.R. è il Comune il principale soggetto competente, sia per funzioni ad esso attribuite dalla L.R., sia per funzioni statali (stato civile) svolte in ossequio a norma statale, sia ancora per funzioni previste da norme nazionali in materia funeraria richiamate dalla L.R..

TITOLO II Funzioni istituzionali e disciplina dei servizi pubblici locali

CAPO I Funzioni regionali e provinciali

Articolo 2 (Funzioni della Regione)

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:

a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti locali e alle Aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni;

b) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione degli atti di competenza degli Enti locali previsti dalla presente legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 3, secondo le forme previste dall'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);

c) definisce, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;

⁽²⁾ L'unica possibilità di attribuzione di parte di queste competenze (non quelle di stato civile) è rinvenibile nella società di cui alla lettera c) del comma 5 dell'Art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Una tale società deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a) capitale interamente pubblico;
- b) ente o enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- c) la parte più importante dell'attività societaria deve essere svolta con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

In altri termini se tale società è, come sostenuto dalla dottrina prevalente, un ufficio separato del Comune (e se il direttore viene nominato dal Sindaco) si ritiene che il Sindaco possa delegare al direttore competenze che sono proprie dei dirigenti della struttura comunale.

d) può approvare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;

e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

1. La garanzia di un trattamento adeguato della persona defunta, rispettoso ed uniforme sul territorio regionale, è alla base delle scelte concernenti le funzioni svolte dalla Regione in materia funeraria.

Con la lettera a) la Regione si riserva di emanare apposite direttive ai terminali operativi (Comuni e ASL) e pianificatori per la cremazione (Province).

Comuni, ASL, Province sono tenuti ad osservare le direttive, a farle osservare e a fornire alla Regione le informazioni da essa richieste, nonché a provvedere ai compiti loro assegnati dalla legge e dai regolamenti attuativi, e ottemperare ad altre disposizioni emanate dalla Regione.

La Regione, laddove non ottenga i risultati che si è prefissa, può sostituirsi agli Enti locali, con le procedure stabilite dalla L.R. 6/2004 ⁽³⁾.

La Regione definisce, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, le tariffe per la cremazione dei cadaveri.

È questa una delle norme più discusse di questa legge, essendo già vigente altra norma statale (Art. 5 L.130/01 e conseguente DM interno, di concerto con la Salute, DM 1/7/2002 in G.U. 13/8/2002, n. 189) la quale stabilisce la tariffa massima per l'intero territorio nazionale (per garantire la concorrenza), ma soprattutto essendo una norma che interferisce con il potere dell'Ente Locale in materia propria quale è il regime tariffario.

È pur vero che tale scelta è mitigata dalla previa intesa con l'Organismo di rappresentanza dei Comuni, ma giuridicamente la norma si presta ad obiezioni per il fatto che non interviene con un limitatore, ma con la determi-

⁽³⁾ **Legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999)**

ART. 30

1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale.

2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.

3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.

4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

5. L'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 è abrogato.

nazione della tariffa ed inoltre perché opera in materia di tutela della concorrenza, riservata allo Stato.

La scelta della Regione Emilia Romagna può parzialmente spiegarsi solo perché interconnessa con la pianificazione dei crematori prevista all'Art. 3.

Difatti limitando il numero dei crematori operanti in Regione o viceversa ampliandolo, interviene sulla redditività di questi.

Meglio sarebbe stato un intervento di contribuzione alla realizzazione di crematori in zone territoriali che ne sono prive.

La specificazione che la Regione fissa la tariffa per la cremazione dei cadaveri lascia sottoposte alla sola tariffa nazionale le altre tariffe (cremazione resti mortali, feti, parti anatomiche riconoscibili).

Inoltre il riferimento nella determinazione della tariffa per la cremazione ai singoli costi di gestione, può dar adito a due diverse soluzioni:

- a) rilevamento di costi e ricavi di ogni singolo crematorio in Regione;
- b) determinazione di costi standard per l'impianto e la gestione di un crematorio (soluzione seguita a suo tempo dal Ministero dell'interno quando fissò le prime tariffe valide sul territorio nazionale).

Con la lettera d) la Regione prevede la possibilità, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, di approvare un regolamento tipo in materia di polizia mortuaria (quindi, in base alle definizioni date, in materia di autorizzazioni, vigilanza e controllo).

È elemento che potrà rendere meno complicata la transizione al nuovo regime regionale per molti piccoli e medi Comuni.

Si tratta di regolamento che diventa di riferimento, potendo comunque ogni Comune adeguarlo alla propria realtà, motivando le proprie scelte o adottarne uno differente. Tra l'altro la specificazione della possibilità di emanarlo, come l'assenza di termini temporali, depone a favore della piena libertà in materia già da subito.

Con la lettera e) la Regione non fa che richiamare le proprie prerogative nell'applicazione della legge.

2. Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.

2. Sempre d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali la Regione prevede di approvare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento regionale sulle seguenti materie:

- a) piani cimiteriali;
- b) inumazione e tumulazione di cadaveri.

Si tratta di specificazioni utili alla migliore funzionalità dei cimiteri, che non potevano trovare spazio, per il dettaglio occorrente, in una legge.

Articolo 3 (Funzioni delle Province)

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino e individuano, d'intesa con i Comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le Province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.

1. Viene assegnata alle Province, coerentemente ad altre tipologie di servizi per la Regione Emilia Romagna, la funzione pianificatoria per i crematori.

Le Province hanno tempo un anno per valutare il fabbisogno di crematori sul proprio territorio.

I criteri di riferimento sono:

- a) popolazione residente;
- b) distanza chilometrica dal crematorio;
- c) libertà di scelta tra sepoltura e cremazione.

Si tratta di un chiaro indirizzo regionale a favore della cremazione e, in qualche modo, un invito ⁽⁴⁾ a dotarsi di almeno un crematorio in ogni Provincia.

La Provincia individua, d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata, la localizzazione del crematorio ⁽⁵⁾.

Il secondo paragrafo chiarisce che in determinati territori, ad es. di confine, ci si può avvalere di crematori situati in altri ambiti.

L'Emilia Romagna punta quindi alla creazione di ambiti territoriali per la cremazione (individuati inizialmente nella Provincia), concepiti come un sistema variabile nel tempo in funzione dell'aumento o della diminuzione della propensione alla cremazione da parte dei residenti.

In realtà, con la specificazione contenuta nel comma 2, la variabilità diventa meno accentuata, poiché ci si riferisce anche alla cremazione di resti mortali, di ossa e parti anatomiche (elementi, i primi, per loro definizione più soggetti a scelte passate di modalità di sepoltura che non a dinamiche demografiche attuali).

2. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento di cui alla programmazione provinciale. Nei crematori si provvede, altresì, su richiesta, alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.

2. Particolarmente utile la previsione dell'obbligo da parte dell'impianto di cremazione di ambito territoriale

⁽⁴⁾ Si tratta di invito e non di obbligo, il che avrebbe comportato il corrispondente finanziamento

⁽⁵⁾ La localizzazione può intendersi come il Comune dove localizzare l'impianto o la localizzazione dell'impianto stesso. È opportuno un chiarimento in materia da parte della Regione.

di cremare cadaveri, resti mortali, ossa e parti anatomiche riconoscibili provenienti da tale ambito, se richiesto. Sarà invece facoltativa la cremazione, se richiesta, con provenienza da altri territori.

CAPO II

Funzioni e compiti dei Comuni

Articolo 4

(Realizzazione di cimiteri e crematori)

1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori.

1. La scelta della Regione è inequivocabilmente a favore del regime pubblico di cimiteri e crematori, sia in termini di proprietà, sia in termini di volontà di realizzarne dei nuovi.

Tale facoltà è riservata al Comune singolo o associato. Con il riferimento contenuto nel comma 3 dell'Art. 16 si mantiene valida la situazione esistente per i cimiteri particolari, dove il Comune ha compiti di polizia mortuaria. A tali cimiteri particolari si applicano comunque le norme generali valide per ogni cimitero demaniale.

2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Viene mantenuto, di norma, il criterio della zona di rispetto di 200 metri dal centro abitato. Vi è divieto di costruzione di nuovi edifici dentro la fascia di rispetto. Invece è possibile l'ampliamento di edifici esistenti, autorizzato dal Comune, sentita l'ASL.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.

3. La norma dei 200 metri può essere derogata (delibera di Consiglio comunale):

- a) per costruzione ex novo o ampliamento di cimitero;
- b) per costruzione di crematorio.

È d'obbligo sentire preventivamente l'ASL sulla deroga. In nessun caso la distanza minima tra abitato e cimitero deve scendere sotto i 50 metri.

Condizione necessaria è però l'adozione del piano cimiteriale, per dimostrare la reale necessità di tale riduzione. Concretamente potrà essere in sede di redazione del piano cimiteriale che si individua la necessità di riduzione della zona di rispetto.

In linea tecnica tale piano con relativa proposta di ridu-

zione della fascia di rispetto raccoglie il parere dell'ASL e successivamente viene adottato l'atto di Consiglio Comunale necessario (o gli atti, se necessaria la modifica dello strumento urbanistico).

Si noti che il piano cimiteriale deve valutare la necessità di sepolture per almeno 20 anni.

4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

4. I crematori devono essere dentro il perimetro cimiteriale, sia questo esistente o di ampliamento.

In Emilia Romagna non sono consentiti crematori mobili, ma si opta per un sistema articolato sul territorio di crematori fissi.

5. Ogni Comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui all'articolo 14, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.

5. Il comma in questione, ha un elemento di pregio ed uno critico.

Quello di pregio è che modificando implicitamente l'art. 64 del DPR 285/90 fa sì che non vi sia più l'obbligo di dotare ciascun cimitero di camera mortuaria con le caratteristiche che lo stesso DPR 285/90 prevede per tale struttura cimiteriale.

Ciò significa che l'obbligo permane per almeno un cimitero del Comune, mentre negli altri tale struttura viene facoltativa.

Di converso viene introdotto l'obbligo che tale camera mortuaria debba avere annessa una struttura per il commiato con caratteristiche tali da garantire in sicurezza igienico-sanitaria la custodia provvisoria di salme⁽⁶⁾ in attesa di sepoltura o cremazione.

La seconda previsione è in contrasto con quanto specificato all'art. 1, comma 1 della lettera d).

Difatti, mentre da un lato si prevede che le strutture del commiato possano essere compiti non obbligatori dei Comuni, permessi anche all'iniziativa privata, con questa previsione invece si individua l'obbligo in ogni Comune di una struttura per il commiato all'interno di un cimitero.

In altri termini è permessa la realizzazione di strutture per il commiato da parte di privati, ma queste strutture si dovranno confrontare con una articolazione di sale del commiato-camere mortuarie comunali diffuse sul territorio.

È appena il caso di specificare che il compito della camera mortuaria cimiteriale prevista dal DPR 285/90 (e le dotazioni) è del tutto diverso da quello di una struttura per il commiato e che la constatazione che vi sia carenza di ritualità alla partenza dei funerali non può dar luogo, all'opposto, ad un sistema ridondante di tali strutture

⁽⁶⁾ Oltre che di cadaveri (salma dopo l'accertamento della morte) e di feretri.

(Servizio mortuario sanitario, deposito/osservazione ed obitorio, strutture per il commiato, dentro e fuori dei cimiteri).

È quindi materia in cui ci si attende contenzioso tra Comuni e Regione (dal punto di vista finanziario) e tra privati e Comuni (dal punto di vista gestionale).

**Articolo 5
(Obblighi dei Comuni e gestione
dei servizi pubblici essenziali)**

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

1. Col primo comma si chiarisce che al Comune compete assolvere funzioni e prestare servizi a lui affidati sia dalla normativa statale che da quella regionale.

Col secondo capoverso, in Emilia Romagna, i servizi necroscopici e cimiteriali comunali (come definiti all'art. 1 comma 3 lettere c) ed e)) possono essere gestiti oltre che nelle forme consentite per quelli a rilevanza economica ⁽⁷⁾, anche in economia diretta.

A tale circostanza si perviene anche a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale ⁽⁸⁾ che ha dichiarato la illegittimità dell'Art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Conseguentemente, oltre la gestione in economia diretta, è possibile affidare tali servizi pubblici locali a:

1) società di capitali prescelta a mezzo gara;

⁽⁷⁾ Vedasi in proposito l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

⁽⁸⁾ Sentenza Corte Costituzionale 27/7/2004 n. 272/2004, con la quale cessa l'efficacia delle norme del secondo, terzo e quarto periodo del comma 7 dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'intero art. 113 bis dello stesso D.Lgs. 267/2000.

In assenza o in carenza di disciplina regionale, qualora un Comune ravvedesse le condizioni per la gestione di un servizio senza rilevanza economica, i criteri che dovranno essere adottati nell'espletamento delle procedure di gara dovranno essere conformi ai principi generali del Trattato UE, nonché a statuizioni elaborate dalla costante giurisprudenza comunitaria. Tenuto conto che la Commissione UE, nella comunicazione interpretativa sulla distinzione tra concessione e appalto di servizio (GUCE C 121 del 29/4/2000), ha equiparato l'istituto della concessione a quello dell'affidamento di servizio (come noto nel diritto italiano), si suggerisce di non ricorrere necessariamente, nell'organizzazione delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 113, all'adozione di modelli e di procedure introdotte da direttive comunitarie sugli appalti. (cfr. circ. 30/7/2004 pn. 453/04 di Confservizi).

2) società di capitali in cui il /i socio/i privato/i sia/ano scelto/i a mezzo gara;

3) società totalitaria comunale, cosiddetta "in house", con affidamento diretto del servizio.

Resta pur sempre la possibilità dell'appalto tecnologico di servizio (accanto alla gestione in economia diretta del Comune) e il ricorso alla concessione o al project financing di cui alla L.109/94 e s.m.i.

Da segnalare che qualunque sia la forma di gestione prescelta le modalità di erogazione devono garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e decoro.

2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o necroscopico svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data.

2. Per avere la garanzia di equità (sia per il cittadino che per le imprese) viene previsto un meccanismo di separazione societaria (individuato per tali casi dall'Art. 8 della L.287/1990 e s.m.i. (9)) tra attività in monopolio (cimiter-

⁽⁹⁾ **L. 10 ottobre 1990, n. 287** (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, come modificata con L. 5 marzo 2001, n. 57)

ART. 3 - Abuso di posizione dominante

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

ART. 8 - Imprese pubbliche e in monopolio legale

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diver-

riale e/o necroscopica) e attività in concorrenza ad esse attinenti (attività funebre e strutture per il commiato).

3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Al tempo stesso la gestione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private della Regione viene dichiarata attività sensibile che non può essere in ogni caso data in gestione ad esercenti l'attività funebre.

In ambedue i casi vi sono 12 mesi al massimo di tempo, dalla entrata in vigore della legge, per risolvere le situazioni di contrasto.

Si noti che solo nel primo caso (obbligo di separazione societaria) la fine del periodo transitorio è allo spirare dei 12 mesi dall'entrata in vigore della norma o prima se la gestione scade naturalmente prima (colché se ne deduce che non può nemmeno essere prolungata per giungere al termine del periodo transitorio).

Esemplificando in Emilia Romagna si dovrebbe pervenire ad una situazione siffatta:

a) i Comuni, sono tenuti a fornire i servizi necroscopici

si di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.

2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni.

ART. 15 - Diffide e sanzioni

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

(¹⁰) di loro pertinenza.

Ove scegliessero di fornirli con gestione in economia diretta, non possono svolgere esercizio di attività funebre, se non attraverso una struttura societaria separata.

Se li forniscono con convenzione con struttura sanitaria o Istituto di medicina legale (situazione loro permessa dagli Artt. 12-15 del DPR 285/90 per quanto concerne obitorio e deposito di osservazione) possono continuare a gestire l'attività funebre anche in diretta economia o con società da loro partecipate.

Il trasporto funebre per indigenti o la raccolta salme incidentate restano servizi obbligatori e possono essere gestiti dal Comune appaltandoli all'esterno, continuando la gestione in economia diretta.

b) Le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate sono tenute a garantire la fornitura dei Servizi mortuari (vedasi Allegato 4 per i requisiti).

Ove le strutture sanitarie non li gestissero direttamente devono scegliere gestori che non siano collegati in alcun modo con esercenti l'attività funebre.

Se affidano tali servizi con convenzione al Comune, il Comune non deve svolgere in economia diretta o con società da lui partecipata esercizio dell'attività funebre (salvo nel periodo transitorio di un anno dalla entrata in vigore della legge);

c) Il trasporto di salma e quello di cadavere possono essere svolti in modo congiunto o disgiunto dall'attività funebre in senso completo.

Ove un soggetto fosse affidatario del servizio pubblico del trasporto funebre (salma, cadavere) e svolgesse solo questo servizio in modo disgiunto dalle altre attività funebri, allora per lui non valgono le incompatibilità per la gestione dei servizi cimiteriali, di cremazione, di servizi mortuari sanitari, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5.

La situazione è talmente rara, alla luce della cessazione della privativa nel trasporto funebre, da essere considerata più una distinzione accademica (¹¹).

(¹⁰) Il comma 5 dell'articolo 4 sembra inserire di fatto anche la struttura del commiato presso la camera mortuaria cimiteriale tra le strutture necroscopiche del Comune.

(¹¹) La giurisprudenza è costante nel ritenere illegittimo il conferimento della privativa del trasporto funebre dopo la emanazione della L.142/1990. In ciò vedasi anche il parere dell'Antitrust del 20/7/1998.

La L.R. 19/04 determina la necessità di revisione in materia per il comma 5 dell'Art. 5.

Questo comma consente che i Comuni possano svolgere attività e servizi accessori a quelli obbligatori "comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali". È il caso del trasporto funebre di salma e di cadavere diverso da quello obbligatorio (salma incidentata, ecc.).

Si ritiene che dal momento in cui nel territorio comunale in cui opera l'impresa titolare della privativa venga autorizzato altro esercente attività funebre, o fornitore di servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'esercizio di attività funebre, la privativa cessi, al più tardi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione comunale.

Poiché è necessario attendere la emanazione del provvedimento regionale di cui al comma 3 dell'articolo 13, si ritiene che - ove non vi sia precedente ricorso da parte di operatori funebri interessati alla Magistratura ed espressione al riguardo e ove non vi sia un atto di autotutela del Comune di rinuncia alla privativa

La situazione di consorzio di servizi di trasporto funebre (salma, cadavere) che effettui anche trasporto di salme incidentate o trasporto funebre di indigenti, ove non si tratti di affidatario di servizio pubblico, ricade nel caso di obbligo di separazione societaria prevista per l'attività funebre, dal che si propende per l'obbligo di trasformazione (ove già non lo sia) in società consortile. La situazione di incompatibilità tra gestore di Servizi mortuari di strutture sanitarie ed esercenti l'attività funebre si riferisce all'intero territorio della Regione Emilia Romagna.

Per cui non è ammissibile la situazione di una società che attraverso controllate o partecipate fornisca in una struttura sanitaria il servizio mortuario e in un'altra zona territoriale della stessa regione fornisca attività funebre.

d) La situazione per la quale un Comune riceva in gestione un Servizio mortuario ospedaliero e contemporaneamente lo stesso Comune sia socio di una società di capitali che attraverso controllate o collegate sia anche esercente l'attività funebre deve essere risolta entro il periodo transitorio di un anno con altra soluzione.

e) Diversa è la situazione di Comune che direttamente o attraverso società partecipata o controllata fornisca propri servizi di deposito di osservazione e/o obitorio. In tal caso è necessaria e sufficiente la separazione societaria.

4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

4. Il comma 4 riprende l'art. 7, comma 1 L. 130/2001 (senza entrare nel merito del comma 2 dell'art. 7, relativo al ruolo del medico). Difatti i Comuni sono tenuti a dare adeguata pubblicità di modalità di erogazione di servizi pubblici e privati in ambito funerario, come anche per i profili economici e per l'accessibilità a tali servizi. Si tratta di una enunciazione piuttosto ampia che consente al Comune di svolgere un importante ruolo informativo e di indirizzo nei confronti di propri cittadini.

5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

5. Con la norma quadro contenuta in questo comma 5 dell'art. 5, si specifica chiaramente che il Comune è te-

antecedente - vi sia almeno detto periodo (fino al rilascio della prima autorizzazione) per attrezzarsi adeguatamente.

La modalità della rinuncia espressa alla privativa si ritiene correttamente da eseguirsi con un atto di Consiglio comunale, per cui si propende.

La rinuncia comunale tacita è invece con il rilascio della prima autorizzazione.

nuto alla fornitura dei servizi obbligatori stabiliti sia dalla norma nazionale che da quella regionale, ma può anche intervenire per la fornitura di servizi collaterali (quali ad esempio attività funebre, strutture per il commiato esterne al cimitero ⁽¹²⁾) solo in concorso con privati e quindi in regime di libera concorrenza, non potendo il Comune non rilasciare autorizzazioni per la realizzazione e gestione di strutture del commiato ad altri soggetti che le richiedessero (ovviamente nel rispetto della L.R.).

Questo comma è quindi una doppia salvaguardia:

per l'imprenditoria privata, la quale è garantita di poter svolgere servizi non obbligatori in concorrenza e per il Comune che può intervenire in servizi in concorrenza, ove rilevasse la necessità di farlo, ad esempio per moralizzare o calmierare il mercato.

Articolo 6

(Funzioni amministrative e di vigilanza)

1. Fatte salve le attribuzioni dei Comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai Comuni le funzioni autorizzative in merito:

a) all'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 13;

b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'articolo 14.

1. Oltre alle altre funzioni autorizzatorie e di vigilanza già proprie dei Comuni, a questi ultimi sono attribuite le funzioni autorizzative sia per l'esercizio dell'attività funebre, sia per la costruzione e l'esercizio delle strutture per il commiato.

2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

2. Le cosiddette autorizzazioni per tumulazioni privilegiate ⁽¹³⁾, in Emilia Romagna, sono affidate al Comune di sepoltura, sentita l'ASL territorialmente competente.

3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda

⁽¹²⁾ Essendovi l'obbligo per il Comune di fornire la struttura per il commiato accanto alla camera mortuaria cimiteriale, il servizio facoltativo è quello dato con struttura del commiato esterna al cimitero.

⁽¹³⁾ Prima del trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni erano normate dall'Art. 105 del DPR 285/90. In Emilia Romagna si è avuto il trasferimento ai Comuni con sub delega regionale.

Unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. La vigilanza ed il controllo per tutto ciò che attiene la materia funeraria, in funzione dell'applicazione della presente legge, nonché dei regolamenti attuativi sia regionali che comunali, è affidata ai Comuni, che si avvalgono per gli aspetti igienico sanitari della ASL competente per territorio.

**Articolo 7
(Regolamenti comunali)**

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.

1. Ogni Comune regola la materia funeraria. Il Comune può riferirsi sia allo schema di regolamento comunale tipo previsto in emanazione come possibilità regionale, sia scriverlo nella propria autonomia, pur sempre nel rispetto delle norme nazionali e regionali ⁽¹⁴⁾.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti:

- a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
- b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
- c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 11, comma 3;
- d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a Euro 250,00 né superiori a Euro 9.300,00. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'Ente locale, il Comune applica una sanzione da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00.

2. Il regolamento deve almeno stabilire:

- a1) condizioni e modalità di esercizio dei cimiteri, del crematorio (ove esistente), del deposito di osservazione delle salme e dell'obitorio, delle strutture del commiato;
- a2) modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici, di polizia mortuaria;
- b) condizioni e modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
- c) prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie;
- d) l'importo delle sanzioni applicabili nei diversi casi, all'interno di una forbice stabilita dalla legge regionale.

Già fin d'ora, in assenza di tale sistema sanzionatorio nel regolamento comunale, la legge regionale fornisce una forchetta di riferimento, immediatamente applicabile per violazione alla L.R. 19/04.

⁽¹⁴⁾ Sorge il problema della omologazione del regolamento comunale. Si presume che per la verifica della compatibilità con le norme nazionali deve continuare ad essere trasmesso al Ministero della salute (ex art. 345 del TU LLSS) e per quelle spe-

3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

3. La Regione affida al regolamento comunale (ove il Comune lo voglia) il compito di definire le modalità costruttive dei cimiteri per gli animali d'affezione e i requisiti che devono possedere (per le distanze cimiteriali vale comunque l'art.4).

Contrariamente ai cimiteri di cadaveri, i cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati sia da soggetti privati che pubblici.

La costruzione di cimiteri per animali d'affezione è permessa sulla base di autorizzazione comunale, previo parere vincolante della ASL.

**TITOLO III
Norme di polizia mortuaria**

**Articolo 8
(Organizzazione delle attività di medicina necroscopica)**

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvederanno altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.

1. In Emilia Romagna viene fatto salvo il rispetto della normativa statale sulla denuncia delle cause di morte (modello Istat), come anche per l'accertamento dei decessi.

Sono le strutture di medicina legale delle ASL che per le attività di medicina necroscopica svolgono funzioni di:

- a) coordinamento;
- b) consulenza;
- c) supervisione.

Le strutture di medicina legale delle ASL definiscono le procedure di espletamento delle funzioni di medicina necroscopica, in particolare nei casi morte improvvisa o non spiegabile;

Le strutture di medicina legale delle ASL provvedono al riscontro diagnostico per i deceduti fuori dell'ospedale.

cifiche regionali all'Assessorato alla sanità regionale. Ma è opportuno che in merito la situazione sia chiarita dalla Regione.

Tale compito può essere svolto direttamente o anche a mezzo convenzione.

2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dal Direttore generale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

2. L'accertamento di morte viene svolto dal medico necroscopo.

Il medico necroscopo può essere:

- a) medico dipendente dell'ASL;
- b) medico convenzionato con il SSN, inclusi i medici di medicina generale.

Il medico necroscopo è nominato dal Direttore generale dell'ASL e, visto che devono interloquire con gli Ufficiali di stato civile, si ritiene debba essere fornito l'elenco aggiornato a questi ultimi.

Importante rilevare che nelle nomine occorre garantire un numero di medici necroscopi e una loro distribuzione sul territorio capace di assicurare tempestività di intervento.

Articolo 9

(Decesso per malattia infettiva e diffusiva)

1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

1. In caso di morte dovuta a malattia infettiva diffusa è il medico necroscopo ad adottare, di volta in volta, le misure necessarie.

La Regione Emilia Romagna disapplica sul suo territorio l'obbligatorietà del comma 1 dell'articolo 18 del DPR 285/90.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

2. Nella Regione al personale degli esercenti l'attività funebre sono sempre prescritti adeguati mezzi di protezione per prevenire eventuali contagi, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici, per ogni salma o cadavere.

Articolo 10

(Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali)

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata

per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14.

1. Sempre quando il decesso avviene in abitazioni inadatte all'osservazione o a richiesta dei familiari o conviventi ⁽¹⁵⁾ negli altri casi, la salma può essere trasportata per l'osservazione in luogo diverso.

Tale luogo può essere indifferentemente:

- a) obitorio (con tale termine ormai viene identificato sia l'obitorio in senso stretto che il deposito di osservazione previsti dal DPR 285/90);
- b) servizio mortuario delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
- c) strutture per il commiato di cui all'art. 14 (ivi comprese quelle presso la camera mortuaria del cimitero).

Non è previsto esplicitamente dal comma 1 il trasporto da altro luogo di decesso ad abitazione privata adatta all'osservazione, mentre è invece previsto esplicitamente (dal comma 6) il trasporto di cadavere (feretro) all'abitazione privata per rendere le onoranze.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

2. L'autorizzazione al trasporto della salma, nei soli casi di cui al comma 1, è data dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN (si ritiene quindi sia il necroscopo, la guardia medica, il medico del 118, altri riconosciuti dalla Regione) ⁽¹⁶⁾.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

3. L'autorizzazione al trasporto della salma, valida per l'intero territorio della Regione, può essere rilasciata previa certificazione che:

- a) il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica;
- b) sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Si ritiene che detta autorizzazione debba, oltre ai dati identificativi della salma trasportata, debba indicare il luogo di partenza, il luogo di destinazione e il tempo

⁽¹⁵⁾ Col termine convivente si intende qualunque persona domiciliata nel luogo ove è avvenuta la morte. La circostanza è più frequente di quanto si creda (come il convivente del de cuius, più soggetti non vincolati da rapporto di parentela che abitano in uno stesso luogo)

⁽¹⁶⁾ Non è chiaro se tale certificazione debba essere rilasciata a titolo gratuito o a titolo oneroso. Allo stato attuale, non è prevista una tariffa da parte della Regione (per i medici delle Asl), per cui si propende, in tali casi, per la gratuità. Per i medici curanti la situazione merita specificazione da parte della Regione, in relazione alla applicazione della convenzione che riguarda le loro prestazioni.

massimo entro il quale deve avvenire ⁽¹⁷⁾. Tale certificazione si ritiene debba seguire il feretro ed essere conservata dal custode del cimitero di destinazione, ma esibita ⁽¹⁸⁾ a chi rilascia l'autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione, trasporto di cadavere, che devono essere edotti del luogo di partenza della salma, diventata cadavere, e dell'assenza di motivi ostativi per il rilascio di ogni autorizzazione.

La struttura ricevente (funeral home, deposito di osservazione, sala del commiato in cimitero, ecc.) tiene solo una copia della certificazione, da collegare ad un registro delle accettazioni di salma.

La soluzione di far seguire la documentazione col feretro, consente di uniformandosi a quello che è il comportamento per autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione e autorizzazione al trasporto, verifica feretro, che vengono consegnate al custode del cimitero.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

4. La salma, durante il trasporto è riposta in contenitore impermeabile non sigillato (è sufficiente che il contenitore possieda dei fori o se si usa un sacco che in questo sia presente qualche foro o non si chiuda completamente la cerniera), per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi. Non vi deve essere pregiudizio per la salute pubblica.

5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.

5. Competente al trasporto di resti mortali è il Comune di partenza.

6. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

6. Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita "cadavere". Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento in uno, da uno o tra due o più dei luoghi indicati al comma 6 dell'articolo 10.

7. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante

⁽¹⁷⁾ Poiché la norma, al comma successivo, prevede che il trasporto debba essere fatto in tempi brevi.

⁽¹⁸⁾ O anche trasmessa per telefax o altra modalità telematica consentita. Si ritiene che, per il corretto svolgimento da parte del Comune dell'attività di vigilanza e controllo, la trasmissione di dette informazioni debba essere tempestiva.

l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

7. Con l'intento di ridurre l'appesantimento burocratico, la Regione invita i Comuni ad autorizzare (ove possibile) con un unico provvedimento il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es. dalla abitazione ove è avvenuto il decesso al luogo di onoranze, al cimitero).

La comunicazione dell'avvenuta autorizzazione al trasporto è prevista dalla L.R. 19/04 a favore del Comune di destinazione del cadavere. Non essendo eliminato esplicitamente il comma 3 dell'Art. 24 del DPR 285/90 si ritiene debba essere comunicata anche al Comune - intermedio - dove si tributano speciali onoranze ⁽¹⁹⁾.

Il trasporto di cadavere deve essere:

- a) effettuato con autofunebre;
- b) svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari);
- c) nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;
- d) secondo le norme regolamentari vigenti nel territorio in cui si effettua.

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

8. La verifica del rispetto delle norme in materia di trasporto e in particolare:

- a) la verifica che l'identità del defunto corrisponda con le generalità contenute nel titolo autorizzatorio il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura;

sono svolte dall'addetto al trasporto (che per tale funzione assume la veste di incaricato di pubblico servizio).

A tal fine l'addetto al trasporto dopo le verifiche sopra citate, sigilla il feretro ⁽²⁰⁾ e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione di garanzia ⁽²¹⁾.

9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto

⁽¹⁹⁾ Ma in materia è preferibile un chiarimento della Regione. È pacifico l'obbligo se il Comune di sosta per le speciali onoranze è fuori del territorio regionale.

⁽²⁰⁾ Per ogni tipo di trasporto di cadavere, sia interno al territorio comunale che in partenza da esso.

⁽²¹⁾ Sarebbe opportuno che la Regione individuasse un modulo con le informazioni minimali occorrenti, quando emanerà l'atto di cui al comma 13 dell'articolo 10 della L.R. 19/04.

del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

9. In Emilia Romagna le autorizzazioni al trasporto funebre internazionale (rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'extradizione nei casi dei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino) competono al Comune di decesso.

La certificazione di corretto confezionamento di cui all'articolo 29 comma 1 lettera b) del DPR 285/90 è sostituita a tutti gli effetti dalla attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante l'idoneità del feretro in funzione del trasporto.

Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente.

10. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

10. Per i trasporti interamente svolgentisi dentro il territorio regionale vengono implicitamente abrogate talune norme del DPR 285/90:

a) non vi è l'obbligo di iniezione conservativa ⁽²²⁾ di cui all'Art. 32 (e conseguentemente anche nel caso del richiamo previsto dall'Art. 25);

b) per il trasporto di feretro oltre i 100 Km o anche sotto tale distanza nel caso di estumulazione di feretro, ove il feretro debba poi essere cremato o inumato, l'obbligo del confezionamento con cassa metallica (come anche della apposizione delle reggette) può essere assolto con l'uso di involucro di materiale biodegradabile. Le caratteristiche che deve possedere tale involucro sono la garanzia della impermeabilità del fondo della cassa per il periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

11. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di af-

⁽²²⁾Ove necessaria (nei casi previsti dall'Art. 32 del DPR 285/90 - nel periodo da aprile a settembre per distanze superiori a 100 Km.; in qualunque periodo dell'anno e per qualunque distanza se il trasporto avviene dopo 48 ore dal decesso od in località raggiungibile dopo 24 ore - per trasporti di cadavere diretti fuori della Regione Emilia Romagna, pur sempre in regioni nelle quali non sia stata abolita l'obbligo della iniezione conservativa) la iniezione conservativa è effettuata da personale dell'esercente l'attività funebre. La verifica se sia o meno stata effettuata è compito dell'addetto al trasporto di cadavere.

fidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 5, commi 2 e 3.

11. Il comma 11 esclude la incompatibilità societaria e proprietaria per il solo esercente l'attività di trasporto di salma o di cadavere, se affidatario di servizio pubblico.

12. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

12. Il trasferimento di salma all'interno delle strutture sanitarie in cui è avvenuto il decesso:

a) non si configura come trasporto di salma o di cadavere.

b) deve sottostare a particolare norme di garanzia e quindi deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un esercente l'attività funebre. La norma opera dalla entrata in vigore della L.R. 19/04.

13. Con atto adottato dalla Direzione generale competente della Regione Emilia-Romagna, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge.

13. Le modalità tecniche e le procedure da adottare in caso di trasporto di salma, di cadavere, di resto mortale, in applicazione del presente articolo saranno oggetto di determina dirigenziale regionale da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge.

I contenuti si riferiscono a:

a) comunicazioni tra i soggetti interessati al trasporto;

b) precauzioni igienico sanitarie.

Articolo 11 (Cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

1. La Regione Emilia Romagna riconosce che non può intervenire in materia di stato civile e rimanda per il soggetto titolato alla autorizzazione alla cremazione a quello individuato dalla normativa statale, come per le modalità e le forme di manifestazione della volontà del de cuius o dei suoi familiari.

Ciò significa che nulla viene innovato e resta vigente quanto stabilito dall'Art. 74 comma 3 del DPR 3/11/2000 n. 396 e cioè il rimando all'Art. 79 e seguenti del DPR 285/90.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal Comune o delle imprese che esercitano l'attività funeraria di cui all'articolo 13.

2. La autorizzazione alla dispersione delle ceneri segue lo stesso criterio: si rimanda per il rilascio al soggetto competente individuato dalla normativa statale, cioè oggi in linea di principio l'Ufficiale di stato civile, come identificato dalla L. 130/01.

Coerentemente con i principi della L. 130/01 la L.R. si preoccupa di sottolineare la necessità che vi sia la volontà espressa dal de cuius.

Successivamente viene ripreso in sintesi il contenuto della L. 130/01 in materia di luoghi in cui è possibile procedere alla dispersione e di soggetti titolari a farlo, con la specificazione aggiuntiva che la dispersione può essere effettuata anche da esercenti l'attività funeraria (da quando saranno autorizzati a tale attività) ⁽²³⁾.

Cosicché nel territorio della regione Emilia Romagna non è ancora consentito autorizzare la dispersione delle ceneri da parte dell'ufficiale di stato civile del comune di decesso, ma è possibile disperdere le ceneri nei luoghi consentiti ove il soggetto abilitato alla dispersione sia in possesso di autorizzazione a farlo (ad es. di uno Stato estero, dove è avvenuto il decesso).

3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale il Comune annota in un

⁽²³⁾ La dispersione delle ceneri, se richiesto dagli aventi titolo, potrà essere anche effettuata dal gestore del cimitero, affidatario del servizio.

apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

3. La conservazione delle ceneri avviene in urna sigillata ⁽²⁴⁾.

Per la consegna vale la procedura prevista dall'Art. 81 del DPR 285/90 ⁽²⁵⁾.

In Emilia Romagna per la conservazione dell'urna contenente le ceneri è consentita, alternativamente:

- a) la sepoltura a sistema di tumulazione;
- b) la sepoltura a sistema di inumazione;
- c) l'affidamento personale.

L'urna deve riportare i dati identificativi del defunto e cioè nome, cognome, data di nascita e di morte.

La stessa urna deve contenere le intere ceneri del defunto (non essendo consentito il frazionamento delle stesse in più parti per l'affidamento a più soggetti).

Non è consentita la trasformazione delle ceneri in altre sostanze o il loro trattamento con modalità diverse da quelle stabilite in via generale dalla normativa nazionale e regionale vigente.

4. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento.

4. L'affidamento in Emilia Romagna è personale.

Con detto termine si ritiene si possa ricomprendere oltre ad un familiare in senso stretto, e quindi coniuge o parente, anche un affine, purché questa sia la volontà espressa inequivocabilmente dal de cuius.

Anche se il termine usato dalla Regione Emilia Romagna sembrerebbe consentirlo, non ci pare che gli spazi per-

⁽²⁴⁾ A rigore l'obbligo dell'urna sigillata è solo per il caso di conservazione e affido a familiare. Per la dispersione che avviene nello stesso cimitero dove insiste il crematorio non è necessario sigillare l'urna. Se la dispersione avviene fuori del cimitero dove insiste il crematorio l'urna viene sigillata perché questa procedura è necessaria per il trasporto (cfr. paragrafo 14.1, secondo capoverso, lettera d) della Circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993, n. 14) e garantire dalla eventuale profanazione.

⁽²⁵⁾ DPR 10 settembre 1990, n. 285

ART. 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

messi dalla L. 130/01 (comunque di indirizzo) consentano la autorizzazione di affido di ceneri a non appartenenti alla famiglia.

La volontà del de cuius deve essere rispettata.

Per cui occorre che essa sia rilevabile da una disposizione testamentaria, anche redatta in forma olografa o, in assenza potrebbe ritenersi accoglibile un atto sostitutivo di atto notorio del coniuge o, in difetto, di tutti i parenti di pari grado nel quale si dia atto del fatto che l'affidamento al soggetto indicato rispetta la volontà espressa verbalmente dal de cuius.

Il regolamento comunale in materia funeraria dovrà contenere anche norme:

- a) sulle dimensioni delle urne cinerarie ⁽²⁶⁾;
- b) sulle caratteristiche dei luoghi di conservazione ⁽²⁷⁾;
- c) su altre prescrizioni igienico sanitarie .

In mancanza di regolamento tali disposizioni dovranno essere contenute nell'atto comunale di affidamento ⁽²⁸⁾.

5. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.

5. In Regione Emilia Romagna si conferma la norma nazionale sulla possibilità di cremare i resti mortali, ordinariamente previo consenso dei familiari.

Si ritiene che valga in questo caso quanto stabilito da giurisprudenza costante e cioè che per disporre delle spoglie mortali valga l'ordine fissato come segue:

- a) coniuge in vita;
 - b) in mancanza del coniuge, i parenti di primo grado (ascendenti e discendenti);
 - c) in mancanza del coniuge e dei parenti di primo grado gli altri parenti di grado superiore fino al sesto compreso.
- La particolarità sta nel fatto che la Regione Emilia Romagna non ha chiarito se occorra la maggioranza assoluta di parenti pari grado o meno.

Si propende per la maggioranza assoluta, ma previa specificazione nel regolamento comunale.

Nel caso di irreperibilità dei familiari scatta la clausola (non obbligatoria, ma frutto di scelta del Comune) che prevede la cremazione dei resti mortali dopo aver provveduto ad esporre apposito avviso all'Albo pretorio per 30 giorni.

L'autorizzazione è compito del Comune, che può affidarlo sia allo stesso funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale di stato civile, come pure ad altro dipendente

⁽²⁶⁾ Si ritiene che debba essere previsto l'ingombro massimo, ad es. come parallelepipedo di dimensioni pari a quelle stabilite dal paragrafo 13.2 della Circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24, cioè cm. 30x30x50.

⁽²⁷⁾ Deve essere garantito dalla facile profanazione.

⁽²⁸⁾ Conseguentemente l'affidamento familiare è consentito dalla entrata in vigore della L.R. 19/04, con tali prescrizioni. È il Comune che stabilisce chi ha titolo ad emanare l'atto di affidamento (autorizzazione all'affidamento).

comunale (come il Responsabile dei cimiteri) ⁽²⁹⁾.

È quindi prevalente l'applicazione dell'articolo 3 del DPR 254/03, successiva alla emanazione della L.130/01.

La Regione non individua il criterio di pronunciamento della irreperibilità familiare (cioè fino a che livello effettuare le ricerche anagrafiche).

Dovrebbe essere materia del regolamento comunale.

In assenza di regolamentazione si ritiene che la ricerca debba essere fatta fino al sesto grado di parentela.

6. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.

6. La Regione consente che ceneri temporaneamente tumulate di deceduti prima della entrata in vigore della legge regionale possano essere estumulate o ritirate da un deposito temporaneo in cimitero per rispettare l'allora volere del defunto (manifestato per iscritto) a cui prima la legge non consentiva di dar seguito.

Si tratta, si ritiene, di un numero limitato di casi, dovendo acquisire la documentazione della allora volontà del de cuius. Si rimanda all'All. 5 per quanto riguarda l'auspicio fatto dal Consiglio Regionale nei confronti del legislatore nazionale.

Articolo 12

(Esumazioni ed estumulazioni)

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

1. Specifica che esumazioni ed estumulazioni ordinarie, esumazioni ed estumulazione straordinarie, possono eseguirsi in ogni periodo dell'anno e senza presenza di personale dell'ASL.

Si ritiene che le estumulazioni ordinarie siano quelle svolte dopo almeno venti anni di tumulazione in loculo stagno.

La precisazione "anche relativamente alle persone decedute di malattie infettive diffuse" fa sì che venga implicitamente abrogato il comma 1 lettera b) dell'Art. 84 del DPR 285/90 ⁽³⁰⁾.

⁽²⁹⁾ Circa la competenza autorizzatoria, si ritiene che questa possa essere estesa anche al caso di direttore di società "in house", cioè avente le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non in conflitto di competenze.

⁽³⁰⁾ **D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285**

ART. 83

Altresì per la Regione Emilia Romagna è abrogato implicitamente l'intero Art. 84 e il comma 3 dell'Art. 83, il comma 5 dell'Art. 86, i commi 1 e 2 dell'Art. 88 per gli obblighi di espressione di parere o di presenza di personale dell'ASL.

Solo per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, in particolari situazioni, si potrà richiedere il parere igienico sanitario.

Si segnala però la necessità di normare in sede comunale le modalità delle esumazioni ed estumulazioni, individuando anche la figura sostitutiva per la verifica del rispetto delle condizioni regolamentate dal DPR 285/90, che la L.R. già individua nel personale che effettua le

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 84

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 86

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette su parere del coordinatore sanitario.

ART. 88

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

operazioni cimiteriali, adeguatamente formato. Sarà quindi necessaria l'emanazione di una specifica normativa in materia (ordinanza del Sindaco o regolamento in materia funeraria) e conseguentemente prevedere una specifica formazione.

TITOLO IV Attività funebre

Articolo 13 (Attività funebre)

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;**
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;**
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.**

1. Viene definita l'attività funebre come un "servizio che comprende ed assicura in forma congiunta" le tre tipologie di prestazioni individuate dalla L.R. 19/04 al comma 1, lettere a), b), c).

Implicitamente viene chiarito che occorre specifico mandato da parte del familiare per provvedere agli incombenzi amministrativi inerenti il decesso.

Il mandato deve essere esibito al momento in cui l'esercente l'attività funebre interviene in nome e per conto dei familiari.

Ciò non toglie che il disbrigo delle pratiche amministrative lo possa fare un familiare, così come anche parte degli altri servizi per i quali non è necessario specificatamente personale dell'esercente l'attività funebre.

Si cita ad es. il trasporto di cassetta di resti ossei o di urna cineraria, che non presentando controindicazioni dal punto di vista igienico sanitario, può essere svolto direttamente, con o senza un mezzo di sua scelta, da un familiare.

Diverso è invece il caso del trasporto di salma o di cadavere, che necessita di personale adeguatamente formato anche in relazione ai rischi cui potrebbe incorrere, oltre che a specifico automezzo, attrezzature, ecc..

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.

2. Vengono altresì individuati i soggetti che possono svolgerla:

- a) imprese (quindi non persona singola o associazioni);
- b) pubbliche o private (in relazione alla loro natura e in particolare al controllo societario esplicito);
- c) in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal comune dove ha sede legale l'impresa.

Si stabilisce una procedura particolarmente snella per ottenere l'autorizzazione:

- a) presentazione di documentazioni e autocertificazione dei requisiti posseduti in ordine a quelli richiesti;
- b) silenzio assenso nella concessione della autorizzazione se entro 60 giorni il Comune non risponde.

Le documentazioni da presentare e i requisiti occorrenti vengono stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comune deve attenersi nella valutazione dei requisiti richiesti alle modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

La GR adotta il provvedimento dopo aver sentito la competente commissione consiliare regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L.R.

4. La Giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 3 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) prevedere che l'attività funebre venga svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- b) prevedere che le imprese che esercitano l'attività funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
 - 1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
 - 2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;
 - 3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
 - 4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;
- c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per

l'esercente l'attività funebre.

4. Le linee guida cui la GR deve attenersi per la emanazione del provvedimento di cui sopra sono le seguenti:

a) l'attività funebre deve svolgersi nel rispetto de D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;

b) l'impresa deve possedere mezzi, risorse (in termini di personale, finanziari) ed organizzazione adeguati, fra cui almeno un carro funebre e autorimessa dotata di mezzi di disinfezione (il titolo con cui possono disporre deve essere tale da garantire la continuità temporale e quindi proprietà, leasing, noleggio di lunga durata/affitto), almeno una sede idonea a trattazione degli affari sita nel Comune dove ha sede legale l'impresa, un responsabile della conduzione dell'attività funebre ⁽³¹⁾, personale adeguato (per numero e caratteristiche) in possesso di conoscenze specifiche in materia.

c) ove si eserciti il trasporto funebre in modo disgiunto dalle altre attività, ciò potrà essere fatto con specifica autorizzazione comunale, purché vengano possedute caratteristiche e requisiti pari a quelli dell'esercente l'attività funebre in ordine a:

- a) autofunebre;
- b) autorimessa;
- c) personale.

Resta quindi escluso l'obbligo di avere in tal caso un Responsabile dell'attività di trasporto funebre, anche se per ogni trasporto sarà individuato l'addetto responsabile delle verifiche richieste e dell'ottemperanza degli obblighi di legge.

5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

5. Con il comma 5 viene vietato l'esercizio di intermediazione di attività funebre.

La situazione normata si ritiene debba riferirsi al caso di agenzia non strutturata (cioè possedente tutte le previste dotazioni di mezzi, personale, ecc.) che opera per conto di un distinto esercente l'attività funebre.

In altri termini la L.R. 19/2004 parrebbe consentire solo la presenza di esercenti l'attività funebre (con unica sede, con più sedi) ma non di venditori di servizi ricompresi nel concetto di attività funebre ma non strutturati.

Combinando le norme presenti anche in altre parti della legge sembra quindi ammissibile:

- a) l'esecuzione dell'intera gamma di servizi previsti (con mezzo/i, autorimessa, personale e responsabile dell'attività), con o senza ricorso ad altro soggetto fornitore del solo servizio di trasporto funebre (come ad es. le società consortili);
- b) l'esecuzione del solo trasporto funebre da parte di un esercente l'attività funebre commissionato da altro esercente l'attività funebre;
- c) l'esecuzione del solo disbrigo pratiche da parte di un esercente l'attività funebre commissionato da altro eser-

⁽³¹⁾ Può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre.

cente l'attività funebre;

d) la fornitura di cofano o altri accessori funebri in occasione di funerale da parte di un esercente l'attività funebre commissionato da altro esercente l'attività funebre;

e) una combinazione dei punti b), c), d).

Il secondo paragrafo del comma 5 esplicita un divieto tassativo di effettuazione (si intende in termini di proposta e/o procacciamento, nonché di negoziazione degli affari) dell'attività funebre di tipo commerciale (quella di tipo non commerciale, come ad es. un'orazione funebre, restando esclusa) all'interno di:

a) strutture sanitarie pubbliche e private (non solo quindi quelle accreditate), così ricomprendendo nel divieto le cliniche private e ogni altra struttura sanitaria collettiva (ad es. RSA). Si noti che con la indicazione dell'ambito si intende l'intera struttura, ivi comprese le sale di degenza, i corridoi, i viali e i piazzali antistanti il Servizio mortuario, ancorché interno al perimetro della struttura sanitaria stessa;

b) locali di osservazione delle salme (comprendendo con tale termine l'obitorio, il deposito di osservazione, la stessa struttura per il commiato (limitatamente ai locali dove si effettua l'osservazione della salma);

c) area cimiteriale recintata.

6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

6. Il comma in questione assegna i poteri di vigilanza al Comune e conseguentemente quelli sanzionatori ulteriori rispetto alla sanzione amministrativa e cioè:

a) la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio con effetto immediato per il tempo determinato dal Comune;

b) la revoca dell'autorizzazione all'esercizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale.

Questa sanzione rafforzata o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio viene applicata a chi vuole procacciare uno o più funerali con i metodi vietati, indicati nel comma.

Articolo 14

(Strutture per il commiato)

1. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.

1. Una struttura per il commiato è un luogo dove, a ri-

chiesta di un familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato (e anche, per effetto del comma 2, fatta la custodia ed esposizione delle salme, durante o dopo il periodo di osservazione).

Il comma 1 non si limita alla definizione, ma assegna al Comune il compito di promuoverne la realizzazione e il funzionamento.

Tale attività è possibile sia esercitata dal Comune come da soggetti privati da questo autorizzati.

Non vi è quindi l'obbligo⁽³²⁾ del Comune di provvedere alla realizzazione e alla gestione, potendo lo stesso Comune deciderne solo la promozione attraverso le soluzioni che maggiormente riterrà valide per il proprio territorio:

a partire da convenzioni con altri Comuni o con strutture pubbliche o private esistenti in territori contermini, a seguire con la autorizzazione a uno o più soggetti pubblici o privati, per finire con l'assunzione del servizio pubblico locale da gestire in una delle forme consentite dalla legge.

2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

2. Una struttura del commiato non può fungere anche da deposito di osservazione, obitorio di cui agli articoli 12 e seguenti del DPR 285/90. Né può svolgere il Servizio mortuario sanitario.

Essa si deve limitare alla custodia delle salme e loro esposizione, nonché a consentire lo svolgimento di onoranze di commiato.

Si rammenta che deposito di osservazione, obitorio, servizio mortuario costituiscono servizi necroscopici obbligatori, come previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3.

3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

3. Precisa che una struttura per il commiato, indipendentemente dal fatto che sia realizzata e gestita da soggetti pubblici o privati, deve essere fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni in ordine all'accesso.

Cosicché una struttura per il commiato realizzata e gestita da un esercente l'attività funebre deve poter essere fruibile – senza discriminazioni qualitative o tariffarie – anche da esercenti l'attività funebre concorrenti.

Il gestore della struttura non può inibirne l'accesso per riti religiosi o civili diversi da quelli da lui abitualmente praticati.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristi-

⁽³²⁾ Non vi è l'obbligo di realizzare e gestire strutture per il commiato fuori del cimitero, mentre l'obbligo sussiste per le strutture del commiato realizzate dentro il cimitero, accanto alla camera mortuaria. L'obbligo è per almeno una camera mortuaria del Comune (vedasi l'art. 4 comma 5 della L.R. 19/04).

che igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

4. I requisiti che deve possedere, dal punto di vista igienico sanitario, una struttura per il commiato, sono gli stessi del servizio mortuario di struttura sanitaria accreditata.

Il richiamo a norme nazionali e regionali sta a significare,

per la Regione Emilia Romagna, il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati per il Servizio mortuario dalla delibera di GR n. 327 del 23 febbraio 2004 in All. 4.

5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

5. La L.R. prevede inoltre delle limitazioni per una struttura per il commiato, che non può essere collocata:

a) nell'ambito (cioè entro il perimetro) di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;

b) nell'ambito di strutture socio sanitarie (con questo termine si ritiene possano comprendersi principalmente le cliniche private);

c) in strutture di vita collettiva (cioè principalmente le RSA).

È invece ritenuto quale luogo possibile l'intorno del cimitero (in zona di rispetto, quindi considerandola quasi un accessorio al cimitero stesso), oltre che l'interno del cimitero stesso (accanto alla camera mortuaria).

6. La Regione favorisce, con appositi strumenti incentivanti, un'adeguata presenza sul territorio regionale di strutture per il commiato.

6. Viene previsto che la Regione possa incentivare la nascita di queste strutture del commiato, pur senza indicare gli strumenti da adottare che, se economici, abbisognano di uno specifico ed ulteriore provvedimento.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 15

(Registro regionale di mortalità)

1. È istituito il Registro regionale di mortalità, con finalità statistico-epidemiologiche; le Aziende sanitarie sono tenute a trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli standard di qualità e completezza definiti dalla Direzione generale Sanità e Politiche sociali.

1. La Regione Emilia Romagna dà particolare importanza allo studio dei dati statistico-epidemiologici conseguenti la compilazione del modello ISTAT (e dal tenore della norma è consentito ipotizzare che i contenuti minimali del modello ISTAT possano essere anche integrati). Lo strumento utilizzato è il registro regionale di mortali-

tà, che viene istituito con questa legge.

I collettori dei dati sono stati individuati nelle ASL, che si dovranno attenere alla modulistica e ai criteri di rilevamento che saranno definiti con atto della Direzione generale della Sanità e politiche sociali regionale.

Articolo 16

(Norme transitorie e finali)

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui al comma 3 di detto articolo entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo.

1. Si determina in dodici mesi dalla pubblicazione nel BUR il periodo transitorio per l'adeguamento ai requisiti minimi stabiliti dal provvedimento di GR, per coloro che intendono svolgere in modo stabile sul territorio regionale l'esercizio di attività funebre.

2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 2 aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

2. Chi vorrà svolgere in modo occasionale l'attività funebre nel territorio della Regione Emilia Romagna e ha sede in altro luogo, esterno alla regione, lo può liberamente fare (cosicché non necessita di specifica autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione) ma deve possedere almeno gli stessi requisiti che devono possedere gli esercenti stabili in Emilia Romagna (e quindi carro funebre, autorimessa, personale adeguato, responsabile dell'attività) e attenersi a tutte le norme stabilite dalla presente legge.

Si ritiene che si possa far uso di autocertificazione per provare il possesso dei requisiti, salvo verifica (di volta in volta o meglio a campione) da parte del Comune interessato, con possibile irrogazione di sanzioni in caso di autocertificazione errata o falsa.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

3. Con il comma 3 la Regione Emilia Romagna richiama espressamente la applicabilità di tutta la normativa nazionale in materia funeraria non confliggente con la presente legge regionale (e con i provvedimenti da questa derivanti) e in particolare il DPR 285/90.

ALLEGATO 2**TABELLA DEGLI ULTERIORI INCOMBENTI (PROVVEDIMENTI DA EMANARE DALLA REGIONE, PROVVEDIMENTI DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DEI SOGGETTI OPERANTI)**

Articolo	Descrizione	Soggetto	Termine
2/1.c	Tariffe per la cremazione	d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali	N.D.
2/1.d	Regolamento tipo di polizia mortuaria comunale	d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali	N.D.
3/1	Piano provinciale dei crematori	Provincia (Consiglio?)	12 mesi dalla entrata in vigore della legge
2/2	Regolamentazione piani cimiteriali e sepolture cimiteriali in genere	Consiglio Regionale, sentita la Conferenza per le autonomie	6 mesi dalla entrata in vigore della legge
5/2	Separazione societaria tra attività in monopolio (cimiteriale, necroscopica) e attività funebre	Soggetto in condizione di monopolio	12 mesi dalla entrata in vigore della legge
5/3	Separazione proprietaria tra chi gestisce Servizi mortuari di struttura sanitaria pubblica o privata accreditata e chi esercita l'attività funebre	Soggetto in condizione di incompatibilità	12 mesi dalla entrata in vigore della legge
7/1+11/4	Regolamento comunale in materia funeraria	Consiglio comunale	N.D.
10/13	Modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori	Determina Direzione generale Sanità e Politiche sociali della Regione	1 mese dalla entrata in vigore della legge
13/3	Modalità generali e fissazione dei requisiti per svolgere attività funebre, cui i Comuni devono attenersi ai fini del rilascio della relativa autorizzazione	Giunta Regionale (sentita commissione consiliare competente)	6 mesi dalla entrata in vigore della legge
15/1	Modulistica e ai criteri di rilevamento per registro regionale di mortalità	Determina Direzione generale Sanità e Politiche sociali della Regione	N.D.
16/1	Termine per l'adeguamento ai requisiti per gli esercenti attività funebre in forma stabile in Emilia Romagna	Esercente attività funebre in forma stabile in Emilia Romagna	12 mesi dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento della GR che fissa i requisiti
16/2	Termine per l'adeguamento ai requisiti per gli esercenti attività funebre in forma occasionale in Emilia Romagna	Esercente attività funebre in forma occasionale in Emilia Romagna	12 mesi dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento della GR che fissa i requisiti

ALLEGATO 3**L.R. EMILIA ROMAGNA 29/07/2004, N. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"**

(n.d.r. Non si riporta il testo della legge in quanto già ricompreso nell' All. 1)

ALLEGATO 4**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 327 DEL 23/2/2004;**

Applicazione della L.R.N. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti.

(omissis)

Allegato n. 1**Requisiti generali e specifici per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie**

(omissis)

SERVIZIO MORTUARIO	SMAU		
1. Requisiti strutturali	SMAU 1	Il Servizio Mortuario deve disporre dei seguenti locali: - locale sosta salme	Deve essere individuato nell'ambito della struttura di ricovero e cura complessivamente e deve garantire un'adeguata privacy per il cordoglio
	SMAU 1.1	- locale osservazione	Può non essere presente se l'accertamento della morte viene effettuato secondo quanto indicato nell'art. 8 del DPR 10/09/1990
	SMAU 1.2	- locale preparazione salme, dotato di servizio igienico e spazio spogliatoio per il personale	
	SMAU 1.3	- locale camera ardente, con accesso autonomo dall'esterno, dotato di servizio igienico per i dolenti.	Le strutture di piccole dimensioni e comunque quelle in cui la frequenza attesa dei decessi è bassa, possono avvalersi di strutture viciniori, previa convenzione con le stesse. La possibilità di usare strutture viciniori è soggetta a valutazione da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica.
2. Requisiti tecnologici	SMAU 2	Deve esistere un impianto di illuminazione di emergenza	
3. Requisiti organizzativi	SMAU 3	Deve essere garantita l'apertura della camera ardente per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi	
	SMAU 3.1	Devono essere previste e regolamentate le procedure di ritiro salme, loro sistemazione e vestizione	
	SMAU 3.2	Devono essere previste e regolamentate le procedure per consentire ai congiunti dei defunti la libera scelta dell'impresa di pompe funebri	
	SMAU 3.3	Deve essere assicurata una procedura per il mantenimento della salma a temperatura non superiore ai 18 gradi centigradi	

(omissis)

ALLEGATO 5**RISOLUZIONE CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 5762, APPROVATA IL 17/6/2004**

(omissis)

Documentazione

Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali emanate dalla regione Umbria

Circolare SEFIT n. 5388 del 24.08.2004

Recentemente è stata approvata la L.R. Umbria 21/07/2004, n. 12 “Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali” (B.U.R. Umbria n. 32 del 04/08/2004).

Nelle intenzioni degli estensori questa legge e il regolamento attuativo, previsto in emanazione entro 90 giorni dall'esecutività del provvedimento, sono la modalità con cui la Regione Umbria si pone a disciplinare parte della materia di polizia mortuaria, dopo il trasferimento di competenze connesso con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Dal punto di vista settoriale, l'intervento più significativo è in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Per i cimiteri, sostanzialmente, si rimanda ad una futura regolamentazione tipo comunale.

L'attività funebre (come definita dall'AC 4144) non viene normata, se non per gli aspetti puramente cerimoniali; la Regione opta per la successiva emanazione di un codice deontologico da definire con l'intesa dei soggetti interessati, tra cui l'ANCI.

La serie di modificazioni legislative introdotte crea per gli associati e per i Comuni della Regione Umbria alcune difficoltà interpretative.

Tra coloro che sono maggiormente interessati dalle novità legislative umbre vi sono i servizi demografici, sia perché in genere ad essi fa capo lo Stato Civile, sia ancora perché specie nei piccoli e medi Comuni essi hanno anche la responsabilità di cimiteri.

Per fornire un utile strumento di analisi circa le innovazioni introdotte e la reale applicabilità di queste, si è ritenuto di unire in Allegato 2 il testo della legge e commentarla in Allegato 1, articolo per articolo, evidenziandone i punti di criticità, le soluzioni individuate.

L'esame potrà essere utile anche per associati di altre Regioni, per valutare al meglio in corso d'opera i lavori per la emanazione di leggi e/o regolamenti regionali in corso o futuri.

La L.R. 12/2004 interviene in materie proprie, in altre concorrenti e in talune parti in materie esclusive dello Stato.

Pertanto la prima difficoltà è quella di stabilire quanta parte della L.R. è aderente ai poteri consentiti alla Regione, quanta parte li travalichi e in questo caso quali siano gli articoli o i commi di questi che presentano problematicità.

È quindi consigliabile, vista anche la posizione già assunta in passato dalla Federgasacqua SEFIT e dall'ANUSCA in altre Regioni (Lombardia, Piemonte), che i Comuni dell'Umbria interessino le Prefetture-Uffici Territoriali di Governo per chiedere, in maniera unitaria, istruzioni di comportamento nelle materie dove è palese violazione del dettato di legge costituzionale o normativo.

Difatti soprattutto i Comuni e in particolare gli Uffici di Stato Civile si troveranno, dal momento della esecutività della norma, di fronte alla pressione della popolazione per la dispersione delle ceneri o per il loro affidamento a familiari da un lato e dall'altro a dover singolarmente valutare se questo contrasti con la legge, addirittura con effetti penali.

Come di consueto l'allegato si può reperire sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit

ALLEGATO 1

COMMENTO ALLA L.R. UMBRIA 21/07/2004, N. 12 “NORME IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE DELLE CENERI E SERVIZI CIMITERIALI”

(n.d.r. Il testo della legge viene riportato in grassetto, mentre il commento distinto per comma viene riquadrato di seguito)

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina la pratica della cremazione e dispersione delle ceneri nel rispetto delle volontà e dignità del defunto e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni individuo.

1. La finalità della legge viene dichiarata alla sola tutela della cremazione e della dispersione delle ceneri, nel rispetto delle volontà del de cuius.

Come si vedrà nel prosieguo, la legge ha anche altri contenuti, che non sono stati ripresi nelle finalità.

Articolo 2
(Cremazione, conservazione
e dispersione delle ceneri)

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

1. Si tratta di una disposizione che si ritiene "vuota" di effetti concreti, nel breve termine. Invece foriera di problematiche applicative nel medio e lungo termine, se non modificata.

È vuota di effetti concreti nel breve termine perché il comma 1 dell'articolo in questione specifica che l'autorizzazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 130/01.

Come è precisato nel comma 1 dell'art. 3 della legge 130/01 le modalità devono essere stabilite con norma regolamentare (con una procedura rafforzata).

Proprio su questo punto la Regione Piemonte, che aveva approvato una analoga disposizione, ne ha successivamente congelato l'applicazione in attesa della emanazione della normativa nazionale.

Sussistono al riguardo due scuole di pensiero, ma ambedue portano, per questo caso, allo stesso risultato e cioè la non possibilità attuale della autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

La prima scuola di pensiero si rifà alla interpretazione letterale della L. 130/01 e non tiene in considerazione il parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, in data 29/10/1993 n. 2957/03, richiamato con il DPR 24/2/2004 (vedasi in proposito la circolare Federgasacqua SEFIT p.n. 5265 del 5 aprile 2004).

A questa scuola di pensiero si rifà la Regione Emilia Romagna e solo in seconda battuta la Regione Piemonte.

In tale ipotesi la Regione Umbria non può stabilire alcunché in proposito, se non circa le modalità di dispersione.

Difatti alla luce della attuale ripartizione di competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali, l'attuazione anche regolamentare di competenze relative a materie esclusive dello Stato (come lo stato civile) non può che avvenire con legge/regolamento statale, che resta ancora necessario per l'operatività della L. 130/01.

La seconda scuola di pensiero, cui si rifà la Regione Lombardia e successivamente la Toscana, ritiene che la Regione sia titolata a specificare – come norma sanitaria – il trattamento delle ceneri, semplicemente riportando quello che la legge 130/01 stabilisce come principio per l'Ufficiale di stato civile o ancora estendendolo, laddove funzionale allo scopo.

Anche aderendo alla seconda scuola di pensiero, non si può ignorare il parere del Consiglio di Stato, Sezio-

ne Prima, in data 29/10/1993 n. 2957/03, il quale afferma che la dispersione delle ceneri non è consentita unicamente in base a quanto specificato dalla L. 130/01, richiedendo maggiori specificazioni regolamentari, che a nostro avviso non si ritrovano nella norma regionale umbra.

Su tale aspetto, da alcuni mesi, è stato posto parere al Ministero dell'interno, e si è in attesa di risposta.

In definitiva un Ufficiale di stato civile in Umbria non si ritiene possa autorizzare la dispersione di ceneri.

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lett. c) della legge n. 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge, da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto o, in caso di iscrizione del defunto ad un'associazione aderente alla Federazione italiana delle società per la cremazione, dal rappresentante legale dell'associazione stessa che ne dà comunicazione ai familiari di primo grado.

2. Non è attuabile per impossibilità alla autorizzazione alla dispersione.

Se lo fosse, per effetto di norma regionale, viene attuata la L. 130/01 con le seguenti limitazioni:

- viene escluso che la dispersione possa essere svolta da un esecutore testamentario (contrastando una norma di principio, la quale viene espressamente richiamata al comma 1 dell'Art. 2 della L.R. Umbria);

- viene limitata la possibilità di dispersione attuata da associazioni cremazioniste (per chi vi è iscritto) a solo quelle aderenti alla Federazione Italiana della Cremazione (creando un precedente di disparità evidente, che può essere fonte di impugnativa della norma in questione);

- si pone l'obbligo a queste associazioni cremazioniste di dare notizia dell'avvenuta dispersione ai "familiari di primo grado".

La introduzione di questo concetto non è chiara.

Difatti la legge 130/01, ma anche l'articolo 79 del DPR 285/90, fanno sempre riferimento al coniuge o, in difetto, al parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza, dalla maggioranza (L.130/01) o totalità (DPR 285/90) degli aventi titolo.

Col termine "familiari di primo grado" si ritiene debbano intendersi i parenti, discendenti e ascendenti, di primo grado del de cuius (padre, madre, figli). Pur non essendo citato il coniuge si ritiene che debba esservi ricompreso. Difatti per giurisprudenza consolidata è il coniuge a prevalere sui parenti jure sanguinis del de cuius, al fine della destinazione delle sue spoglie mortali, ovviamente laddove non in contrasto con la volontà del defunto.

In materia è utile che vi sia un pronunciamento da parte della Regione interessata.

Più complicata la situazione che si determina con la

semplice adesione ad una delle associazioni cremazioniste aderenti alla Federazione Italiana per la Creazione:

difatti ad una interpretazione letterale della norma basta questo fatto per dare automaticamente la facoltà al legale rappresentante di una di queste associazioni, prevalente su altri aventi titolo, di procedere alla dispersione delle ceneri.

Visto il contenuto dell'articolo 1, si propende per consigliare a chi aderisce ad una di queste associazioni, di fare dichiarazione autografa con la specifica destinazione delle proprie ceneri, liberando il legale rappresentante del compito di dover provvedere alla dispersione obbligata delle ceneri, salvo il caso in cui sia lo stesso de cuius a richiederlo.

In alternativa è senz'altro meno difficoltoso non aderire ad associazioni di tal tipo, lasciando al coniuge, *in primis*, o in difetto ai parenti, il compito di attenersi alle volontà espresse in vita dal de cuius.

3. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari di primo grado.

3. La dispersione delle ceneri si può effettuare anche senza la preventiva sigillatura di queste dentro un'urna. Si ritiene che il caso sia limitato alla dispersione nell'area cimiteriale interna alla struttura sede di crematorio, ma non quando avviene un trasporto esterno.

Con la previsione specificata nel comma 3 la Regione Umbria limita l'affidamento familiare dell'urna al solo primo grado.

Come già specificato si tratta dei parenti ascendenti e discendenti di primo grado del de cuius (e cioè padre, madre, figli). Si propende per ricomprendere nella dizione "familiari di primo grado" anche il coniuge (essendo l'affidamento familiare, su espressa richiesta del de cuius, uno dei principi della L. 130/01).

4. Il coniuge superstite e i figli possono richiedere l'affidamento delle ceneri del defunto già depositate nel cinerario comune.

4. La norma è sostanzialmente inapplicabile, essendo fino ad ora il cinerario comune il luogo confinato nel quale sono disperse in forma indistinta le ceneri (cfr. paragrafo 14.3 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993).

Inoltre non si vede, rispetto ad altre situazioni normali, il motivo della variazione dei soggetti titolati a richiedere tali ceneri: vengono esclusi gli ascendenti di primo grado.

Da evidenziare che invece viene citato espressamente il coniuge.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

5. La procedura burocratica si appesantisce, poiché in caso di cremazione necessita anche una dichiarazione degli aventi titolo circa la destinazione finale dell'urna o delle ceneri (oltre all'autorizzazione alla cremazione, al trasporto dell'urna e alla dispersione o affidamento).

Tale dichiarazione deve essere fatta almeno in triplice copia: una consegnata al gestore dell'impianto, una da consegnarsi al comune di decesso e una che segue l'urna.

6. In caso di comprovata necessità, l'ufficiale di stato civile autorizza, con il consenso dei familiari di primo grado, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.

6. Per la cremazione di resti mortali ad iniziativa dell'Amministrazione comunale si stabilisce una procedura speciale da utilizzarsi nel (solo) caso di necessità. La necessità può essere di diverso tipo (estinzione o decadenza della concessione e conseguente volontà comunale di cremare i resti, carenza di sepolture cimiteriali, ecc.).

La procedura prevede l'acquisizione del consenso dei familiari di primo grado (anche in questo caso si opta per la ricomprensione del coniuge) e che siano seguite le procedure previste per la cremazione.

Trattandosi di resti mortali, vale la norma circa le autorizzazioni contenuta nell'art. 3 del DPR 254/03 (non occorre il rispetto dei commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/90).

Per evitare che nel tempo non si possa ottenere tale consenso per carenza dei presupposti (morte dei familiari di primo grado - unici aventi titolo -, trasferimento, ecc.), visto il lasso di tempo che può intercorrere tra il decesso e la possibile cremazione dei resti, si consiglia di acquisire tale consenso scritto al momento della richiesta di inumazione o di tumulazione.

In caso contrario ci si dovrebbe affidare unicamente alla volontà degli aventi titolo, ove rintracciabili, con le difficoltà che presenta la procedura per rintracciarli. Resta sempre in vigore la possibilità di presentare domanda di cremazione "ordinaria", cioè al di fuori dello stato di necessità, dei resti mortali da parte degli aventi titolo con le procedure previste dal DPR 254/03 (vedasi in proposito le circolari Federgasacqua SEFIT p.n. 5096 del 29/9/2003 e p.n. 5128 del 7/11/2003).

Vale anche in questo caso quanto già specificato a

commento del comma 1 sulla violazione dell'Art. 117 della Costituzione, perché si attribuiscono funzioni all'Ufficiale di stato civile, ove si aderisse alla prima scuola di pensiero.

Articolo 3 (Attività funebre)

1. I Comuni singoli o associati disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, i servizi cimiteriali e ne informano i cittadini, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici.

1. La norma è da leggere nel senso che, tranne quanto previsto all'articolo 4 della L.R., permane ferma la legislazione di riferimento nazionale (TU leggi sanitarie, DPR 285/90, L. 130/01), cui i Comuni dovranno uniformarsi per la regolamentazione locale in materia cimiteriale. Si richiama la necessità di informare i cittadini sulle differenti forme di sepoltura e i relativi profili economici.

2. I comuni assicurano spazi adeguati per lo svolgimento di funerali civili tali da consentire la riunione di persone e lo svolgimento delle onoranze funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari. Tali spazi possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di riti funebri per culti diversi da quello cattolico.

2. Si obbliga il Comune ad assicurare spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, che potranno essere utilizzati anche per riti funebri diversi da quello cattolico.

Non è specificata la localizzazione, ma solo l'assicurazione della tipologia di funzioni.

È quindi possibile e anche ordinario che tali spazi siano al di fuori dei cimiteri, in apposite sale.

È da chiarire se questi spazi saranno, come all'estero, luoghi dove effettuare, a richiesta, anche la veglia e dove organizzare la camera ardente, e se aprirli a tutti coloro che lo vorranno (e quindi anche ai cattolici).

La veglia del defunto, così come lo svolgimento di alcune attività di manipolazione rituale del corpo (si pensi ai riti di lavaggio propri della religione musulmana) e la partecipazione formalizzata di persone accanto al celebrante con gesti o discorsi, sono tipiche di cerimonie che eccedono la nozione stessa di "funerale civile".

Ai fini tariffari, l'uso di tali spazi non è a titolo gratuito.

In caso opposto, visto che la Regione obbliga i Comuni ad assicurare la presenza di tali spazi, avrebbe dovuto fornire gli strumenti economici necessari per coprirne i costi.

Cosicché si ritiene che l'uso di detti spazi (sale, ambienti in genere e dei servizi connessi) dia luogo ad una corresponsione tariffaria commisurata all'utilizzo

(servizio pubblico a domanda individuale ove fornito dal Comune in diretta economia, servizio a carattere produttivo ove fornito da affidatari del servizio).

Dal punto di vista gestionale l'obbligo per il Comune di assicurare la disponibilità di tale idoneo spazio si traduce in una individuazione per legge regionale di un servizio pubblico locale.

Concretamente il Comune può utilizzare spazi già esistenti, costruirne di nuovi, convenzionarsi con altri soggetti pubblici, affidare il servizio a soggetti idonei a fornirlo, ai sensi di legge (servizio a rilevanza economica, con applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.).

Tali spazi devono consentire:

- a) la riunione di persone;
- b) lo svolgimento dell'orazione funebre.

3. La Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI e le associazioni di categoria, emana il codice deontologico delle imprese, società e consorzi che svolgono attività funebre.

3. La Regione Umbria si preoccupa di promuovere, previa intesa con associazioni rappresentative degli interessi in gioco, un codice deontologico per gli esercenti l'attività funebre (senza definirla), che sarà adottato con delibera di Giunta Regionale.

Si ritiene che resti una enunciazione in attesa che la legge nazionale chiarisca cosa si intende per attività funebre e i criteri a cui riferirsi.

Sembra comunque del tutto limitativo il codice deontologico in un settore dove è necessario imporre regole ferree per sradicare comportamenti spesso al limite del lecito e pratiche di abuso di concorrenza per la caccia al cosiddetto "caro estinto".

Si segnala come sia completamente assente la materia sanzionatoria.

Resta comunque ferma la possibilità regolamentare comunale in materia funebre.

Articolo 4 (Cimiteri)

1. Il Comune è tenuto a garantire sepoltura ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza, ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso e alle ossa, resti mortali e ceneri derivanti da cadaveri.

1. L'obbligo comunale di dare garanzia di sepoltura nei propri cimiteri resta sostanzialmente quello contenuto nell'art. 50 del DPR 285/90.

2. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei trenta anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obbli-

ghi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente.

2. La novità è che in Umbria, come in Lombardia, la pianificazione delle necessità di spazi cimiteriali e zone di rispetto cimiteriale è ora inglobata nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale.

Le verifiche sulla capacità ricettiva dei cimiteri devono essere svolte per almeno 30 anni rispetto alla prevedibile data di adozione dello strumento urbanistico. Si ritiene quindi che debba essere predisposto prima della variante di piano regolatore (PRG o PUC, a seconda delle Regioni) un piano cimiteriale con validità trentennale.

La Regione specifica che sono da favorire le forme di sepoltura a minor impatto per l'ambiente. Non sono citate, ma si ritiene possano essere la inumazione, la cremazione e, ove consentita, la tumulazione aerata.

3. La cremazione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti privati mediante convenzione.

3. Il servizio di cremazione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidati oltre che a soggetti pubblici, anche a privati, mediante convenzione.

Il termine si riferisce ad un contratto tra le parti, conseguente alle procedure per l'affidamento dell'appalto di servizi o di lavori (in relazione alla prevalenza economica dei primi o dei secondi), cui si applicano tutte le norme nazionali e comunitarie in materia.

La precisazione (.. se ve n'era bisogno) consente quindi di aggiungere alla procedura per l'affidamento di servizio pubblico locale previsto per la gestione di un crematorio, l'appalto tecnologico di servizio, restando al Comune la piena responsabilità della gestione dell'impianto.

4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:

a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;

b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;

c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;

d) il rispetto delle attività di culto.

4. Di interesse il chiarimento che l'area di rispetto deve essere definita considerando i parcheggi e i servizi ai frequentatori (chiarendo così anche la situazione degli immobili per operatori floreali, marmorei, ecc.), ma soprattutto specificando, qualora ve ne fosse stato bisogno, che l'area di rispetto deve comprendere anche i futuri previsti ampliamenti di cimitero.

Utile la precisazione del rispetto delle attività di culto dei dolenti e della tutela per impianti e servizi presenti all'interno del cimitero (si pensi ai crematori, ad inceneritori, a depositi di rifiuti cimiteriali).

5. Il Comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa.

5. Nulla innova rispetto a quanto già previsto dal DPR 285/90 in materia di concessioni.

6. Il Comune può richiedere al Presidente della Giunta regionale l'autorizzazione alla tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

6. Viene chiarita la competenza del Presidente della Giunta regionale per l'autorizzazione alle tumulazioni privilegiate. Gli interessati dovranno rivolgere domanda al Comune, che si farà tramite e sarà lui a decidere se avanzare o meno (per la presenza del termine "può") tale richiesta alla Regione, ove rilevasse "giustificati motivi di speciali onoranze."

Articolo 5

(Norme regolamentari)

1. Le attività cimiteriali sono disciplinate dai Comuni sulla base di un regolamento tipo, emanato, sentito l'ANCI, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1. Si specifica che la Regione, sentita l'ANCI, emanerà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge un regolamento comunale tipo per le attività cimiteriali. Si noti che tale regolamento sarà una semplice traccia di riferimento cui i Comuni, in base alla propria autonomia regolamentare potranno derogare, non avendo detto regolamento tipo le caratteristiche di norma cogente. È però utile disporre di uno strumento con tali caratteristiche specie per i Comuni di dimensioni minori.

Lascia perplessi che in tale materia non si sia prevista la previa intesa dell'ANCI.

ALLEGATO 2

L.R. UMBRIA 21/07/2004, N. 12 "NORME IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE DELLE CENERI E SERVIZI CIMITERIALI"

(n.d.r. Non si riporta il testo della legge in quanto già ricompreso nell'All. 1)

Documentazione

Circolare Ministero interno 37/04 su manifestazione volontà cremazione di salma e applicabilità delle norme del DPR 445/2000

Circolare SEFIT n. 5397 del 03.09.2004

Si informa che il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare pn 04008327-15100/390 n. 37/2004 del 1/9/2004, avente ad oggetto "Art. 79 del DPR 285/90 – Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del DPR 445/2000".

La circolare, riportata per esteso in allegato, interviene sulla possibilità di autocertificazione di volontà per la cremazione, specificando che ove vi sia la espressione da parte dei familiari non di una volontà propria, ma di una volontà espressa in vita dal *de cuius*, è doveroso fare riferimento per le modalità di sottoscrizione al comma 3 dell'art. 38 del DPR 445/2000, che prevalgono anche su quelle di cui all'art. 21, comma 2 del medesimo DPR.

Per valutare le posizioni già espresse in passato dalla Federgasacqua SEFIT si richiamano le circolari p.n. 4073 del 5/5/1999, avente ad oggetto "Applicazione delle procedure previste dall'art. 2, comma 2° del DPR n. 403/98 all'art.79, comma 2° del DPR n.285/90", p.n. 4472 del 3/5/2001, avente ad oggetto "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" paragrafo sulla Cremazione, p.n. 4759 del 16/9/2002, avente ad oggetto "Approfondimenti sull'ambito dell'attività di impresa di onoranze funebri nel quadro della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 115 T.U.L.L.P.S." paragrafo 2, p.n. 4883 del 22/1/2003, avente ad oggetto "Disposizioni ordinamentali in materia di pubbliche amministrazioni. Alcuni effetti della L. 16 gennaio 2003" nell'All.1 paragrafo sulle "Disposizioni in materia di semplificazione".

Il testo dell'allegato, come delle circolari richiamate, è come al solito rinvenibile sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit

All. 1

ALLEGATO 1

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
 Direzione Centrale per i Servizi Demografici
 Area I – Anagrafe Popolazione Residente

Prot. n. 04008327-15100/390
 Roma, 1 Settembre 2004

CIRCOLARE TELEGRAFICA N° 37 (2004)

OGGETTO: Art. 79 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 – Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R. 445/2000

Pervengono da parte dei Comuni numerosi quesiti in merito alle modalità di manifestazione di volontà per la cremazione di una salma, in relazione all'art. 79, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 285/1990 ed alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000.

Al riguardo, è da premettere che l'art. 79, primo comma, del citato D.P.R. n. 285/1990 prevede che il Sindaco autorizzi la cremazione sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di tale disposizione, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Il secondo comma dello stesso articolo dispone che la volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 20 della legge 15/1968.

Sul punto si è sostenuto che non possano essere applicate le norme dettate in materia di semplificazione e che il richiamo, da parte del secondo comma dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, ai soggetti indicati dall'art. 20 della legge n.15/1968, è fatto esclusivamente per individuare i soggetti legittimati ad eseguire l'autenticazione.

Da altri si è ritenuto, invece, che trattandosi di situazioni concernenti fatti, stati e qualità personali, la fattispecie in parola si configuri come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con relativa applicazione, ai fini dell'autenticazione, dell'art.38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Sulla tematica è stata interpellata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, la quale ha ritenuto che - poiché il coniuge o i parenti del *de cuius* non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma - debba trovare appli-

cazione il disposto dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

Invero, il citato Dipartimento, ha rilevato che, in coerenza con l'art. 77-bis del D.P.R. n. 445/2000, il disposto dell'art. 38, comma 3 dello stesso D.P.R., debba prevalere su quello dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, peraltro neppure ricompreso fra le norme rimaste in vigore in base all'art. 78 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

In relazione a tanto, per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto che le disposizioni ex art. 38, comma 3, prevalgano anche su quelle di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)

100% ITALIANO

CE

Proteggi la tua salute

IN AMIDO DI MAIS E VISCOSA

SINCERT CSICERT

MONOUSO BIODEGRADABILI COMPOSTABILI

Promovita

Dispositivi di Protezione Individuale ad elevata traspirabilità da rischi chimici e biologici di 3^a categoria

CE n° 0497

COCCATO & MEZZETTI
Via Ugo Foscolo, 12 - 28066 Galliate (No) Italia
Tel. 0321.806789 - Fax 0321.807942
www.coccatoomezetti.it - www.promovita.it

www.euroact.net

il portale internet del settore funerario

Visita il sito ed abbonati on-line
SU www.euroact.net/vende

Servizi gratuiti

Servizi a pagamento

	GRATIS	ABBONATO NORMALE	ABBONATO PROFESSIONALE
Visualizzare sentenze	SI	SI	SI
Leggi	SI	SI	SI
Circolari - Risoluzioni	SI	SI	SI
Mailing List informativa	SI	SI	SI
Mercato	SI	SI	SI
Visione quesiti	Visione sola domanda	Visione domanda e risposta	Visione domanda e risposta
Soluzione quesiti	NO	NO	Richiesta soluzione di 1 quesito
Bibliografia	Visione sintetica e scarico solo file pubblici	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Documentazione	Visione sintetica	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Modulistica	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Corsi	NO	NO	Partecipazione ai corsi a pagamento
Norme Regionali	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili

Costo servizi del sito

- Abbonamento NORMALE annuo..... € 200,00 IVA compresa
- Abbonamento PROFESSIONALE annuo.... € 500,00 IVA compresa
- Quesito per abbonato al sito € 90,00 IVA compresa
- Quesito per NON abbonato al sito € 180,00 IVA compresa

- ➔ **LEGISLAZIONE**
aggiornata secondo diversi criteri di ricerca (per anno di emanazione, per tipologia di provvedimento, per articolo, per numero di provvedimento) oppure suddivisa per macrosettori di interesse
- ➔ **MASSIME DI SENTENZE**
di interesse del settore funerario, catalogate per ente emittitore, per anno, per argomento, collegamento alle leggi cui fanno riferimento solo per utenti paganti
- ➔ **CIRCOLARI E RISOLUZIONI**
ministeriali, circolari Seftit, catalogate per anno di emissione, per argomento, collegamento alle leggi cui fanno riferimento solo per utenti paganti
- ➔ **MODULISTICA**
già predisposta, rintracciabile in funzione di chi la riceve o di chi la produce, catalogata secondo le tipologie di atto (i moduli di interesse possono essere scaricati entro pochi minuti mediante posta elettronica)
- ➔ **NEWSLETTER**
inviata a tutti coloro che si iscrivono alla Mailing List
- ➔ **INFORMAZIONE SU PRODOTTI E SERVIZI**
aggiornata periodicamente per restare al passo con l'evoluzione del mercato. L'area Mercato è completata dalla catalogazione di ditte, distinte per categoria merceologica, per sede geografica, per prodotti e servizi offerti, con i riferimenti utili per contattarle, per posta tradizionale o elettronica, per fax o telefono
- ➔ **RISPOSTA AI QUESITI**
Si possono porre quesiti a cui viene data specifica risposta entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo. Solo nel caso di abbonamento professionale il pacchetto comprende anche 1 quesito da porre entro l'anno di iscrizione
- ➔ **BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTAZIONE**
catalogata per anno, autore, materia trattata: per gli utenti gratuiti è possibile vedere l'elenco del materiale disponibile, ma non consultarlo. Per gli utenti paganti, oltre a poter fruire delle ricerche bibliografiche, è consentito scaricare i documenti richiesti per e-mail, inviati entro pochi minuti all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di richiesta
- ➔ **FORMAZIONE A DISTANZA**
Per i soli abbonati professionali vengono messi a disposizione corsi di formazione o aggiornamento a distanza. I corsi possono essere seguiti direttamente via internet oppure scaricati all'indirizzo di posta elettronica indicato per esser letti e stampati sul proprio computer. L'accesso ai corsi per gli abbonati normali è a pagamento
- ➔ **ARCHIVIO DI RISPOSTE**
ai quesiti più svariati sulle materie funebri e cimiteriali con interpretazione normativa. Ogni quesito è correlato alla legislazione di riferimento e, ove esistente, a circolari o risoluzioni che trattano dell'argomento
- ➔ **NORME REGIONALI**
in materia funebre e cimiteriale: è consentito scaricare i documenti richiesti in formato pdf

PER EFFETTUARE L'ORDINE compilare il seguente tagliando di sottoscrizione

Da spedire via fax a Euro.Act s.r.l. al n° 0532-741311

Sì, desidero acquistare i seguenti servizi (crocettare le opzioni desiderate):

Abbonamento NORMALE annuo ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 200,00 IVA inclusa

Abbonamento PROFESSIONALE annuo ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 500,00 IVA inclusa

Risposta a N. quesito/i come abbonato ai servizi del sito www.euroact.netcadauno al prezzo di € 90,00 IVA inclusa

Risposta a N. quesito/i come NON abbonato ai servizi del sito www.euroact.netcadauno al prezzo di € 180,00 IVA inclusa
(dal momento dell'acquisto si ha a disposizione un anno per porre il/i quesito/i)

Singolo numero cartaceo de "I Servizi Funerari": cadauno al prezzo di € 30,00 IVA inclusa

Abbonamento annuo cartaceo a "I Servizi Funerari" (N. 4 numeri)al prezzo di € 98,00 IVA inclusa

Da inviare al seguente indirizzo (da compilare solo se diverso dall'indirizzo fornito per la fatturazione):

Nome e Cognome Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

Effettuo il pagamento totale di € tramite bollettino di c.c.p. n. 54496716 intestato a: EURO.ACT S.R.L., Via Valle Zavelea 22, 44100 Ferrara (allego copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento)

DATI PER LA FATTURAZIONE

Nome e Cognome Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

Tel. Fax Sito internet E-mail

Codice Fiscale/Partita IVA Data Firma

Nel rispetto della Legge 675/96, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act s.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

Istruzioni per la compilazione del bollettino di conto corrente postale:

- Munirsi di un bollettino di c.c.p. in bianco, reperibile presso qualsiasi posta
- Scrivere il numero "54496716" nei quadratini a lato di Sul C/C n.
- Scrivere "EURO.ACT S.R.L., Via Valle Zavelea 22, 44100 Ferrara" nello spazio Intestato a
- Indicare l'importo del bollettino, Di Euro ..., secondo l'opzione scelta:
 - Abbonamento annuo cartaceo a "I Servizi Funerari" → Euro 98,00
 - Numero cartaceo de "I Servizi Funerari" → Euro 30,00 (ogni numero)
 - Abbonamento normale → Euro 200,00
 - Abbonamento professionale → Euro 500,00
 - Risposta a quesiti come abbonato al sito → Euro 90,00 (ogni quesito)
 - Risposta a quesiti come non abbonato al sito → Euro 180,00 (ogni quesito)
- Riportare l'importo in lettere
- Eseguito da: Compilare con i dati del cliente (Ragione sociale se ditta oppure Cognome e nome se privato, indirizzo completo)
- Causale: La causale dipende dal tipo di opzione scelta:
 - Abbonamento cartaceo anno ... (indicare anno) "I Servizi Funerari" (Es. 2004)
 - N. ... (indicare il numero) cartaceo de "I Servizi Funerari" (Es. 1/2004)
 - Abbonamento normale annuale a decorrere dal ... (indicare mese ed anno)
 - Abbonamento professionale a decorrere dal ... (indicare mese ed anno)
 - N. ... (indicare il numero) quesito/i come abbonato al sito
 - N. ... (indicare il numero) quesito/i come non abbonato al sito

(L'esempio di compilazione che segue corrisponde all'abbonamento annuo a "I Servizi Funerari")

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		BancoPosta		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito		BancoPosta	
€	sul C/C n. 54496716	di Euro	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	€	sul C/C n. 54496716	di Euro	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
NOVANTOTTO/00				NOVANTOTTO/00			
importo in lettere				importo in lettere			
INTESTATO A:				INTESTATO A:			
EURO.ACT S.R.L.				EURO.ACT S.R.L.			
VIA VALLE ZAVELEA 22, 44100 FERRARA				VIA VALLE ZAVELEA 22, 44100 FERRARA			
ESEGUITO DA:				ESEGUITO DA			
COMUNE DI PINCOPALLI				COMUNE DI PINCOPALLI			
PIAZZA MUNICIPALE, 1				PIAZZA MUNICIPALE, 1			
0000 PINCOPALLI (PP)				0000 PINCOPALLI (PP)			
CAUSALE:				CAUSALE			
ABBONAMENTO CARTACEO ANNO 2004 "I SERVIZI FUNERARI"				ABBONAMENTO CARTACEO ANNO 2004 "I SERVIZI FUNERARI"			
codice bancomposta				codice bancomposta			
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE				IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE			
numero conto				numero conto			
id				id			
123>				123>			

Facsimile

W 127902 - LE R.T.I. - Metrigno - Emilio Di Muro S.p.A.

Mod. CH 8 bis - Cod. 127902 - 13

Informatica

Proteggere il computer è ancora possibile?

di Nicola Bortolotti

Mentre - come ipotizzato e auspicato nel numero scorso - è giunto in extremis con il D.L. 24 giugno 2004, n. 158 il più che giustificato rinvio del termine del 30 giugno per la presentazione del primo DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) da parte della moltitudine di utilizzatori professionali del computer che non era sin qui soggetta agli adempimenti sulla privacy - se non a quelli davvero minimi previsti dal DPR 318 del 1999 - è opportuno soffermarsi in questo numero su alcuni particolari propedeutici alla redazione del documento.

Una proroga senza troppo clamore

Come si ricorderà, la proroga è giunta anche per l'imbarazzante ritardo con il quale è stata licenziata dal garante della privacy la promessa "Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza", facilmente reperibile sul sito all'indirizzo www.garanteprivacy.it e sulla quale si sono basate le tabelle esemplificative pubblicate sul numero scorso della rivista. Se la guida è a portata di click, così come la pubblicità talora fuorviante di un gran numero di software che promettono una compilazione pressoché automatica del DPS, quasi fosse solo una mera formalità burocratica, in rete è assai meno evidente la notizia della proroga. Al contrario - in molti siti informativi, compreso quello del garante - vi sono numerosi richiami che farebbero ancora credere alla tassatività del termine del 30 giugno.

È dunque bene rammentare quanto riportato - in maniera invero criptica - in coda al D.L. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004: "Art. 3 - 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 180, comma 1, le parole: '30 giugno 2004' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2004'; b) all'articolo 180, comma 3, le parole: 'entro un anno dall'entrata in vigore del codice' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 marzo 2005'; c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: '30 settem-

bre 2004' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2005'."

Un software datato può essere meno vulnerabile

Il Documento Programmatico, comunque, non è che la punta dell'iceberg di adempimenti che possono essere assai pesanti (e onerosi, qualora non si segua la strada maestra dell'open source) soprattutto qualora si trattino dati sensibili - anche se in piccole realtà.

C'è tuttavia un diffusissimo e pericoloso malinteso, circolante anche tra gli addetti ai lavori, che si può sintetizzare nell'equazione "software 'vecchio' = software insicuro = inadempienza agli obblighi di legge".

In realtà i fatti - documentati e documentabili - degli ultimi anni smentiscono in modo anche clamoroso questa semplicistica affermazione, almeno per quanto concerne il diffusissimo mondo Microsoft.

Vero è che sistemi operativi come Windows 95/98/ME non offrono adeguate protezioni a livello "locale": chiunque possa accedere fisicamente al PC (che va quindi protetto almeno con la password del BIOS all'accensione) può infatti esplorare senza problemi tutto l'hard disk di quella macchina. Questo può tuttavia accadere anche con un Windows NT/2000/2003/XP mal configurato o - in ogni caso - se la macchina prevede la possibilità di fare il "boot" da CD (e a quel punto basta - ad esempio - uno Knopix per bypassare le protezioni standard)...

Il punto tuttavia è che - a livello di rete - tutte le più gravi vulnerabilità degli ultimi anni (con conseguenti pandemie virali) sono state manifestate solo dai sistemi operativi Microsoft più avanzati (NT/2000/2003/XP) e non dai più economici e vetusti. Questa notazione non riguarda solo i sistemi operativi: i più seri allarmi degli ultimi tempi hanno riguardato Internet Explorer e Outlook Express 6 SP1 e non la più anziana ma ancora supportata (di entrambi) versione 5.5 SP2. Paradigmatico è anche l'ultimo preoccupante warning che riguarda addirittura qualcosa di fino ad ora inoffensivo come la visualizzazione di immagini JPEG, reperibile nel bollettino ufficiale Mi-



Figura 1

crosoft all'indirizzo www.microsoft.com/security/bulletins/200409_jpeg.msp, e che affligge anche le ultime versioni di Office.

Gli "update" non bastano

Lo scaricamento automatico degli aggiornamenti di sicurezza, che potrebbe essere considerato tra le misure minime, in realtà porta più luci che ombre: non di rado gli update provocano più problemi ed effetti collaterali di quanti ne risolvano, per cui l'installazione deve essere sempre supervisionata da un amministratore per prevenire e limitare i problemi. Ma che dire poi di "Service Pack" di centinaia di MB che impiegano mezza giornata per installarsi (salvo problemi) e che al termine possono bloccare alcuni applicativi? E del "periodo finestra" tra la scoperta della vulnerabilità e l'approntamento della patch?

Cambiare software

In taluni casi la migliore "misura minima" è quella di cambiare programma. Potrebbe sembrare una provocazione, ma in realtà il consiglio giunge da fonte autorevolissima. Nel giugno scorso destò infatti sensazione in tutto il mondo il bollettino dell'US-CERT www.kb.cert.org/vuls/id/713878 nel quale la partnership statunitense tra pubblico e privato per la protezione della rete informatica nazionale (United States Computer Emergency Readiness Team) concludeva la lista delle soluzioni prospettate suggerendo nientemeno di "Utilizzare un altro web browser".

Tra le alternative disponibili a costo zero, forse la migliore in assoluto è rappresentata oggi dal portentoso Mozilla Firefox (figura 1), scaricabile dal sito www.mozilla.org

www.mozilla.org/products/firefox dove è possibile scaricare al link www.mozilla.org/products/thunderbird - anche una alternativa ad Outlook Express.

Firefox, ormai prossimo alla versione 1.0 ufficiale, è un prodotto assolutamente maturo che - con soli 4.5 MB di programma di installazione - consente di navigare senza problemi anche nei siti ottimizzati per Explorer - ad esempio quelli delle principali banche - offrendo un ottimo livello di sicurezza nonché una serie di utilità integrate come la soppressione dei fastidiosi pop-up.

Immunizzarsi dagli spyware

Non di soli virus può soffrire un computer: assai pericolosi per la salvaguardia della privacy sono ad esempio i cosiddetti programmi spia o "spyware", che si installano silenziosamente alla sola visita - talvolta involontaria - di numerose pagine web.

Oltre al cambio di browser, che non sempre è totalmente efficace, esistono due strumenti possibili per limitare l'azione di questi pericolosi parassiti: la rimozione di quelli esistenti e l'immunizzazione per prevenirne di nuovi.

Sono nati pertanto programmi in grado di assolvere a questi compiti, molti dei quali a pagamento per utilizzo commerciale come il noto AdAware. Ben presto si è però affermato l'ottimo software gratuito del tedesco Patrick M. Kolla: SpyBot (homepage www.spybot.info o security.kolla.de), giunto alla versione 1.3, è ormai diventato un must. Una volta installato e rimosso lo spyware esistente, con un click è possibile immunizzare in pochi secondi il proprio sistema (figura 2).




Figura 2




Figura 3

Attenzione al server

Tornando ai sistemi operativi, il problema di sicurezza locale ricordato prima, riguardante Windows 95/98/ME, non li rende tout-court inadeguati ai sensi del D.Lgs n.196/2003 sulla privacy: è infatti sufficiente far sì che nella rete locale i dati siano memorizzati su un unico server che consenta l'accesso solo tramite l'ideale accoppiata user/password per superare l'impasse e mantenere senza timori i "vecchi" Windows.

Ogni considerazione sulla sicurezza, ovviamente, si sposterà ora sul sistema operativo del server.

Esistono ottime ragioni, oggi più di ieri, per privilegiare la scelta di un sistema operativo Open Source come Linux sul server: la maturità raggiunta dal software gratuito Samba, che consente a una macchina Linux di operare in una rete Microsoft Windows come primary domain controller con grande efficienza ed estrema flessibilità; la protezione intrinseca offerta dai robusti filesystem e dalle funzionalità native di firewall, routing e NAT; la disponibilità di server web, di posta, proxy, tutti gratuiti e a livello professionale;




Figura 4

la insensibilità alla maggior parte dei virus circolanti in rete.

Configurare in maniera corretta un server Linux non è molto più arduo del configurare un server Microsoft con un livello di sicurezza paragonabile.

Crittografia a costo zero

Oltre alla protezione mediante credenziali di accesso, è possibile anche aggiungere un ulteriore livello di protezione crittografando i files contenenti dati di particolare interesse.

Tutti i programmi di compressione dati (dal notissimo WinZip al gratuito e potente 7-Zip, visibile in figura 3 e scaricabile all'indirizzo www.7-zip.org) offrono possibilità di protezione tramite password, ma se si desidera qualcosa che offra un livello di sicurezza elevato (pur senza arrivare alla crittografia a chiave pubblica) come l'algoritmo simmetrico AES, successore della tripla DES e divenuto standard statunitense, ci si può rivolgere all'ottima applicazione open source AxCrypt di Axon Data (homepage www.axondata.se): dopo l'installazione, con un banale click sul tasto destro del mouse si può accedere alla semplicissima estensione del menu (figura 4) che consente di cifrare (figura 5) o decifrare (se con estensione .axx) qualunque file in pochi istanti.



Figura 5

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a.)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Invii il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
○ al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzia di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificazioni o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione a Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco ☐.

Indico con una la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Cultura

L'architettura dei crematori (Parte I^a)

di Laura Bertolaccini (*)

«La cremazione era un'usanza più comoda, più igienica e migliore della inumazione, non contraria per nulla alla religione.»

Leon Battista Alberti, *De re aedificatoria*, Libro VIII, cap. I.

La cremazione (dal latino *cremare*, ossia incenerire, bruciare, consumare con il fuoco) è certamente uno tra i più antichi riti funebri.

Costituisce una parte di una cerimonia ben più complessa che, come atto finale, comprende la dispersione delle ceneri oppure la deposizione delle urne in cinerari o nella terra.

Nell'antichità ricorrevano alla cremazione soprattutto le popolazioni dedite al nomadismo riservandola, con diverse motivazioni, alle donne decedute durante il parto, ai capi della comunità, ai guerrieri, ai nobili o ai sacerdoti, mentre il resto della popolazione veniva semplicemente inumato. Testimonianze archeologiche di questa pratica funeraria si sono riscontrate presso le antiche civiltà dei Sumeri e degli Accadi di razza semitica stabilitesi intorno al 3000 a.C. nella bassa Mesopotamia: numerose urne cinerarie sono state rinvenute nei pressi dei templi di Nippar, Sighul e el Hibba. Quasi del tutto sconosciuta in Africa, nell'America meridionale e in Oceania, la cremazione fu invece largamente praticata dalle antiche popolazioni dell'America settentrionale e centrale, del Pacifico settentrionale, della costa della Siberia e del bacino del Mediterraneo.

Gli Etruschi consideravano il fuoco purificatore dell'anima, capace di liberarla dal corpo e da renderla immune da ogni corruzione. Secondo Zbigniew Suchecki, docente di diritto penale canonico, «la forza purificante del sole ispirava la pratica della cremazione. Scopo principale di questo rito era la «conservazione del corpo» per mezzo del fuoco che doveva prolungare la vita del defunto» [Suchecki 1995].

Tra le motivazioni che possono aver portato all'introduzione della cremazione anche in alcune culture dove comunemente veniva praticata l'inumazione vi è certamente la necessità di non lasciare i corpi dei soldati sui campi di battaglia in balia dei nemici o dei predatori e il desiderio di poter trasportare i resti dei comandanti deceduti lontano dalla patria.

In epoca primitiva in Grecia veniva praticata solo l'inumazione: ricerche archeologiche hanno rilevato la presenza diffusa di resti umani sepolti in piccole aree cimiteriali familiari poste intorno alle case. Gli studiosi attribuiscono a Ercole, costretto a bruciare il cadavere dell'amico Argeo per poterne trasportare le ceneri al padre, l'introduzione della cremazione nell'antica Grecia. Da questo momento le ceneri di eroi, cittadini illustri, uomini meritevoli, poste in urne d'oro o d'argento tempestate di pietre preziose, al termine di una cerimonia solenne venivano deposte ai piedi della statua di Apollo.

Sin dall'età arcaica, l'atteggiamento dei Romani di fronte alla morte fu fortemente influenzato dalla cultura ellenica. Nel libro VII della *Naturalis Historiae*, C.



Figura 1 – C. Maciachini, Crematorio nel Cimitero Monumentale di Milano, 1876, particolare dell'ingresso

Plinio Secondo afferma che la cremazione presso i romani non aveva origini antiche. Le guerre avevano costretto i militari a bruciare i soldati morti in battaglia. In seguito verrà praticata prevalentemente dalle classi nobili della popolazione: infatti la cremazione del cadavere, deposto su alte pire di essenze preziose irrorate da balsami e unguenti, era comunemente accompagnata da cerimonie molto sontuose.

A Roma tra il 451 e il 450 a.C. viene emanato un corpo di leggi, cosiddetto delle *XII Tavole*, contenente norme e precetti sino ad allora tramandati solo oralmente. Alla *Tabula X* veniva regolata la pratica della sepoltura: *Hominem mortuum in urbe ne sepeposito neque urito* (nessun morto sia seppellito o bruciato all'interno della città). Per ragioni di igiene e di sicurezza – si proibivano i roghi in città per evitare che le fiamme si propagassero anche alle case, costruite al tempo per la maggior parte di legno – veniva vietata ogni pratica funeraria all'interno del perimetro urbano. I sepolcri si andarono così a disporre lungo le principali strade d'accesso, in prossimità delle mura.

Nella Palestina invece la cremazione era considerata un abuso, una violazione del corpo da infliggere come massima pena per reati molto gravi oppure come rimedio igienico estremo in caso di gravi catastrofi o di epidemie. È significativo che nella Bibbia sia narrato un solo caso – la cremazione, non completa, di Saul e dei suoi figli eseguita dagli abitanti di Idabesh di Gàlaad prima di seppellirne le ossa – la cui interpretazione è ancora motivo di analisi tra gli studiosi.

Le idee del giudaismo sulla vita oltre la morte, e dunque sui riti funebri, sono fondamentali sia per il cristianesimo che per l'islamismo, anch'esse religioni di origine semitica.

Fino al IV sec. d.C. i cristiani venivano inumati o cremati, a seconda delle usanze del paese in cui dimoravano. Urne cinerarie sono state rinvenute anche in alcune catacombe romane.

In seguito la cremazione sarà ufficialmente bandita dal cristianesimo.

Carlo Magno, nel *Capitulare Paderbrunnense* del 785, vietava la cremazione, considerata rito pagano, intimando la pena di morte per coloro che l'avessero praticata.

Durante le crociate alcuni cristiani volevano praticare la cremazione per poter riportare in patria i resti dei soldati deceduti nel corso delle spedizioni in Terra Santa. Questa azione si arrestò di fronte alla netta opposizione di Bonifacio VIII (*Detestandae feritatis abusum*, 21 febbraio 1300).

Il pensiero filosofico-teologico del cattolicesimo medievale proibiva la cremazione dei cadaveri basandosi sul precetto della resurrezione dei corpi, dell'immortalità e della fede nel giudizio finale.

Il «rabido rogo» fu però ammesso dalla Chiesa cattolica in alcuni casi: furono arsi su alte pire Arnaldo da Brescia (1155), Cecco di Ascoli (1327), Giovanni

Huss (1415), Girolamo da Praga (1416), Girolamo Savonarola (1498), Giordano Bruno (1600), solo per citarne alcuni.

Per le popolazioni arabe pre-islamiche la morte e la vita erano due regni separati, dominati da diverse divinità. L'islamismo modifica questa concezione: la morte è il passaggio dalla vita terrena, transeunte, verso la «dimora della permanenza». Allah è il sovrano di entrambi i regni. Secondo il Corano, il Giudizio inizia già nel sepolcro: due angeli scendono nella tomba e interrogano il defunto sull'unicità di Dio e su Maometto. Anche l'islamismo vieta la cremazione, considerata una profanazione del fuoco sacro e purificatore. La salma viene lavata secondo un rito particolare da persone del medesimo sesso del defunto, e poi avvolta in un semplice sudario per una sepoltura il più sollecita possibile. La salma è quindi tumulata nella nuda terra con la testa rivolta verso la Mecca.

Intorno all'anno Mille, il diffondersi della religione fondata da Maometto, del cristianesimo e dell'ebraismo, portarono ad una affermazione della inumazione e ad una scomparsa quasi totale della cremazione in Europa, Arabia, Asia.

Il paese in cui si è maggiormente sviluppata la cremazione, e dove viene diffusamente praticata, è l'India. Subito dopo il decesso, la salma, opportunamente preparata, viene deposta su una catasta di legna e quindi bruciata (l'inumazione viene praticata solo nel caso di bambini o asceti). Raccolte le ceneri, l'urna viene posta in un sepolcro. Il rito di deposizione è accompagnato dalle parole «va alla terra, va alla tua madre» [Suchecky 1995]. Per il buddismo, infatti, la vita è un processo continuo, incessante, di mutazioni, di cui la morte costituisce solo una delle fasi ricorrenti.

Nella storia dell'architettura e della città contemporanea, un capitolo significativo, sebbene spesso tralasciato per innato miopismo dei critici, è costituito dall'architettura funeraria in ogni sua accezione.

A partire dalla seconda metà del XVIII secolo, per l'emergere di nuove problematiche legate all'espansione delle città e ai bisogni delle classi sociali emergenti, l'accento viene fortemente posto sulla risoluzione delle questioni legate all'igiene e alla salubrità urbana.

I vecchi sepolcreti, chiusi tra abitazioni, costituiscono pestilenziali focolai di terribili epidemie. Medici, filosofi, politici si interrogano sulla necessità di dotare le città di moderni impianti cimiteriali *extra moenia* e sulla possibilità di adottare forme alternative alla inumazione. Questo movimento di pensiero progressista, che ampio sviluppo avrà in Francia negli anni della Rivoluzione, è accompagnato da un processo di laicizzazione dei culti, di smantellamento della morale cristiana, di celebrazione dello Stato.

Nel 1797 il deputato Daubermesnil presenta al Consiglio dei Cinquecento un progetto di legge che avrebbe

permesso a qualsiasi cittadino di scegliere tra cremazione o inumazione. Nel discorso di accompagnamento la cremazione è presentata come mezzo attraverso il quale accelerare i naturali processi di dissoluzione dei corpi. Pur non ottenendo l'approvazione del Consiglio, questo progetto costituisce il primo atto di una nuova affermazione della cremazione che ampio sviluppo avrà negli anni seguenti.

Per far fronte ai problemi di igiene urbana e al sovrappollamento dei cimiteri cittadini, nel 1799 Jacques Cambry, amministratore del Dipartimento della Senna, presenta una relazione, corredata dai disegni redatti dall'architetto Jacques Molinos, nella quale descrive un moderno impianto cimiteriale di 10 ettari caratterizzato da quattro forni crematori ospitati all'interno di una grande piramide posta al centro del recinto circolare. Il 3 maggio 1799 l'amministrazione parigina approva il progetto e decreta che il tempio crematorio venga costruito sulla collina di Montmartre. In realtà nulla di quanto proposto verrà mai edificato: la pressione degli sconvolgimenti politici in atto blocca i lavori ancor prima del loro inizio.

Nel 1801 l'Institut de France, su richiesta del ministro degli Interni Lucien Bonaparte, istituisce un premio per la redazione di un saggio sui riti funebri e l'organizzazione delle sepolture nei cimiteri:

Quelles sont les cérémonies à faire pour les funérailles et le règlement à adopter pour lieu des sépultures. In molti dei *mémoires* presentati la cremazione è considerata il miglior modo per conservare il corpo del defunto dando ad esso una forma non più corruttibile. Alla base della scelta cremazionista c'è la concezione filosofica positivista della morte come evento naturale, parte di un eterno processo di trasformazione della materia.

Nello stesso anno Pierre Giraud, a conclusione di un lungo excursus attraverso gli usi e i costumi funerari, presenta quale soluzione ai problemi di igiene e di salubrità urbana la pratica della cremazione affiancata alla vetrificazione delle ossa. In una grande piramide, al cui interno sono collocati quattro forni crematori, avviene la separazione delle parti del cadavere, la riduzione della materia grassa in cenere, la trasformazione delle ossa in vetro. Secondo Giraud, il vetro così ottenuto si sarebbe potuto utilizzare per fare meda-

glioni, urne cinerarie o statue raffiguranti il defunto da porre sotto le nicchie di ampi portici perimetrali.

Ma il 10 settembre 1801 Napoleone firma il Concordato con Pio VII, riconoscendo la religione cattolica della Chiesa Apostolica Romana quale credo della maggioranza della popolazione francese. I movimenti laici a favore della cremazione, nati sull'onda dell'opposizione rivoluzionaria alla religione cattolica, non trovano più riconoscimento politico. Nello stesso tempo i nuovi cimiteri *extra moenia*, quali il Père-Lachaise parigino progettato e inaugurato nel 1804 all'indomani della proclamazione dell'editto di Saint-Cloud, sembrano proporre una risposta soddisfacente al problema delle sepolture: la suggestione del sepolcro immerso nella natura è in grado di offrire una immagine certamente convincente e rassicurante.

Da questo momento, e per diverse decadi, di cremazione si parlerà molto poco.



Figura 2 - F. Schumacher, Crematorio di Dresda, 1908-12, veduta generale prima dell'interramento della vasca d'acqua

Nel 1822 le acque del Tirreno tra la Liguria e la Toscana restituiscono il corpo di Percy Bysshe Shelley, deceduto in mare durante una tempesta. Per volere di George Byron la salma dell'amico poeta viene bruciata proprio sulla spiaggia e le ceneri trasportate poi a Roma per essere deposte nel Cimitero acattolico presso la piramide di Caio Cestio.

La cremazione di Shelley non costituisce certo un episodio isolato: durante le guerre,

ad esempio, si continuava, come già era avvenuto nell'antichità, a bruciare i cadaveri dei soldati morti sul campo di battaglia. Eppure si dovranno attendere ancora molti decenni prima che l'idea cremazionista, entrata nel dibattito scientifico, politico, culturale, riesca a coinvolgere anche le coscienze comuni.

Intorno alla metà del XIX secolo un movimento cremazionista di matrice laico-positivista, diffusosi inizialmente in Inghilterra («Cremation Society of England», 1874) e quindi nel resto d'Europa, riprende la battaglia per l'affermazione della cremazione come risposta alla crescente necessità di spazio da destinare alle sepolture e come risoluzione alle questioni di inquinamento del terreno e delle acque causato dalle inumazioni.

All'interno del panorama europeo l'Italia assume un ruolo di particolare rilievo.

Nel 1857 Ferdinando Coletti, professore di Farmacia all'Università di Padova, tiene una erudita dissertazio-

ne sulla cremazione, sottolineandone i vantaggi igienici, morali, religiosi ed economici, nonché gli aspetti negativi quali, ad esempio, l'impedimento, una volta incenerito il cadavere, di poter svolgere ulteriori analisi medico-legali. La memoria presentata allora da Coletti non ha però alcuna conseguenza.

Nel 1866, all'indomani dello scoppio della Terza guerra d'indipendenza, Coletti torna con maggiore vigore sul tema. Bisogna con urgenza risolvere la questione del gran numero di soldati deceduti in battaglia, una ingente quantità di corpi ammassati, fonte di pericolose epidemie. A molti la cremazione sembra essere l'unica soluzione possibile. Le pagine di alcuni autorevoli giornali se ne fanno portavoce, ospitando al loro interno le opinioni favorevoli o contrarie di medici, scienziati, teologi. Il dibattito esce così dai ristretti circoli accademici per coinvolgere un ambito più ampio. Ben presto i politici riformisti ne faranno una battaglia laica e civile.

Un ostacolo difficile da superare è costituito dall'atteggiamento sfavorevole della Chiesa cattolica che vede nella istanza cremazionista, in analogia con quanto accaduto negli anni della Rivoluzione francese, l'insorgere di una corrente anticlericale e, specificatamente, una implicita adesione alla massoneria.

Intanto si vanno rapidamente diffondendo le prime società cremazioniste (in Italia: Milano 1876, Roma 1883, Firenze 1884 e poi Torino 1887, Genova, 1904 ecc.) e si susseguono congressi medici internazionali (di cui i più importanti a Parigi nel 1867, a Firenze nel 1869, a Roma nel 1871, a Dresda nel 1874 e a Torino nel 1880).

Contemporaneamente si pongono in essere sperimentazioni per realizzare forni capaci di dare combustione completa e si edificano i primi impianti per la cremazione.

A Milano nel 1876 viene inaugurato il primo tempio crematorio in Italia (uno tra i primi d'Europa) costruito su progetto di Carlo Maciachini (autore dell'intero complesso Monumentale) con la consulenza tecnica di Celeste Clericetti.

La costruzione dell'impianto milanese si deve alla munificenza di Alberto Keller, industriale lombardo che alla sua morte, avvenuta nel 1874, aveva lasciato una cospicua somma di denaro destinata alla edificazione di un tempio crematorio e alla diffusione della pratica crematoria. Due anni più tardi il tempio verrà inaugurato proprio con la solenne cerimonia di cremazione delle spoglie di Keller.

Il crematorio milanese, attualmente non più attivo, è posto quale terminale dell'asse principale del cimitero Monumentale, significativamente opposto al grande famedio di ingresso ed è impostato secondo i paradigmi dello stile dorico-greco: l'impianto centrale (primo nucleo a cui in seguito si aggiunsero diversi ampliamenti) è una cella rettangolare preceduta da un pronao semicircolare dove avvennero le prime crema-

zioni: il corpo veniva deposto su una ara in pietra e investito dal fuoco di numerose fiammelle alimentate a gas. In seguito (1896) vennero introdotti quattro forni crematori «Gorini»: il tempio fu allora ampliato nella parte posteriore per aggiungere gli spazi tecnici necessari alla installazione dei nuovi impianti. Significativa, e ancora visibile, l'anticamera dei forni, caratterizzata da ampi portali realizzati in materiale refrattario annerito ancora dalle fiamme: il feretro entrava nel forno scorrendo su carrelli posti su binari e, serrati i grandi portali, aveva luogo la combustione vera e propria.

Sull'onda del consenso suscitato da una efficace campagna di stampa, all'episodio milanese fecero seguito la costruzione dell'impianto di Lodi (1877) e poi di Roma (1883; è il cosiddetto «Tempietto egizio», così appellato per lo stile adottato), di Torino (1887-88), solo per citarne alcuni.


Ma mentre si susseguono le iniziative volte a diffondere la pratica della cremazione, la Suprema Congregazione del Santo Offizio il 19 maggio 1886 emana il decreto *Quod cadaverum cremationes* con il quale infligge la scomunica e la privazione della sepoltura ecclesiastica ai massoni e, per estensione, a coloro che scelgono la cremazione. La condanna della Chiesa alla pratica cremazionista viene ulteriormente ribadita nel successivo decreto *Quod corporum crematione* promulgato il 15 dicembre 1889 con il quale precisa che i suffragi e la sepoltura ecclesiastica sono ammessi solo per coloro che hanno subito la cremazione contrariamente alla loro volontà.

Il diniego della Chiesa ha costituito certamente un freno alla diffusione della cremazione nei paesi di religione cattolica.

Solo a distanza di molti anni, affievolitosi lo spirito settario tardo ottocentesco, con l'istituzione *De cadaverum crematione: Piam et constantem* (1963) – confermata nella sostanza dal più recente *Codex Juris Canonici* (1983) – la Chiesa ammetterà la cremazione purché non attuata per ragioni contrarie alla dottrina cristiana; ugualmente verranno nuovamente concessi i sacramenti e i suffragi prima negati.

Sul finire del XIX secolo, la questione passava anche nelle aule parlamentari: con l'articolo 59 della «Legge sulla Igiene e Sanità pubblica del Regno», la cosiddetta «Legge Crispi» del luglio 1888, ma soprattutto con il successivo regolamento di Polizia mortuaria del 25 luglio 1892, la cremazione veniva di fatto legalizzata. L'operazione di incenerimento doveva avere luogo solo in appositi impianti approvati dal medico provinciale e sottoposti alla vigilanza dell'autorità municipale, collocati all'interno del recinto cimiteriale in aree concesse gratuitamente; le urne contenenti le ceneri dovevano essere deposte in colombari, cappelle private, o templi appartenenti ad enti morali, situati anch'essi all'interno del cimitero.

La «Legge Crispi» e il regolamento di polizia mortua-



**Figura 3 – W. Tegg, The Last Act, Londra 1876.
Forno crematorio Siemens**

ria coronavano di fatto una lunga stagione di sensibilizzazione da parte delle società cremazioniste nonché di importanti sperimentazioni tecniche volte alla messa a punto di macchine crematorie capaci di assicurare la veloce e completa incinerazione del cadavere, l'emissione controllata di fumi e odori, la gestione economica del processo di combustione, nulla a scapito dello svolgimento solenne del rito funebre. A questo insieme di norme faceva seguito una capillare campagna di propaganda, caratterizzata da numerosi congressi nazionali e internazionali durante i quali si esponevano i risultati tecnici raggiunti così come si discutevano gli aspetti morali e legislativi, nonché dalla diffusione di opuscoli e materiale informativo esplicitamente volto a sensibilizzare le coscienze popolari.

Tra i primi impianti crematori realizzati, significativamente conosciuti con il nome del loro ideatore o costruttore, ricordiamo ancora il forno «Gorini», detto anche «crematorio lodigiano», installato a Lodi nel 1877 e poi, si è visto, a Milano, Torino, Cremona, Roma ecc.; l'apparecchio «Venini» adottato nei crematori di Brescia, Firenze, Bologna, ma anche a Copenhagen, Chicago, Buffalo; il forno «Spasciani-Mesmer» presente a Livorno e a Venezia; l'apparecchio «Toisoul e Fradet» installato nei crematori di Parigi, Reims, Sheffield; l'apparecchio «Klingenstierna» attivato a Stoccolma nel 1887; l'apparecchio «Siemens» installato nel crematorio di

Dresda.

I forni «Gorini», «Venini», «Spasciani-Mesmer», «Toisoul e Fradet», «Klingenstierna» erano a combustione diretta (il cadavere veniva investito direttamente dalle fiamme); l'apparecchio «Siemens» era del tipo a combustione indiretta (la salma veniva consumata per immissione nella camera crematoria di forti correnti d'aria ad altissima temperatura). Rispetto agli altri forni, l'apparecchio «Siemens» offriva la possibilità di essere collocato interamente sottoterra: la salma, posta su un catafalco, veniva fatta calare lentamente nel piano sotterraneo dove era situata la camera crematoria, impedendo così che l'operazione di introduzione del feretro nel forno fosse vista dagli astanti.

Per far fronte alla necessità di incenerire un ingente numero di cadaveri nello stesso momento, sul finire del XIX secolo venivano sperimentati anche forni collettivi, quali ad esempio l'apparecchio «Freigang», o mobili, destinati a seguire gli eserciti, a spostarsi nelle zone colpite da epidemie o a raggiungere le città prive di impianti fissi.

All'inizio del XX secolo quasi tutte le nazioni europee sono dotate di impianti per la cremazione: ve ne sono 19 in Inghilterra, di cui 5 solo nella città di Londra; in Germania, dove la cremazione assume subito il carattere di istituzione popolare, nei primi decenni del secolo si rilevano 104 templi crematori: nei 3 impianti attivi a Berlino nel 1928 vengono effettuate ben 13.583 cremazioni; nello stesso anno in Svizzera, dove sin dal 1877 erano state emanate specifiche leggi, sono presenti 21 impianti; in Francia, dopo l'apertura nel 1889 del grande tempio del Père-Lachaise progettato da Formigé e dotato di un forno «Gorini», are crematorie vengono realizzate anche a Rouen, Lione, Marsiglia, Reims e Strasburgo; in Italia, infine, nel 1930 si contano 36 templi crematori collocati nelle principali città del nord e del centro, mentre risultano essere del tutto assenti nel sud del Paese [Maccone 1932].

I templi crematori edificati tra il XIX e il XX secolo sono per lo più costituiti da una cappella per le cerimonie funebri posta in prossimità dell'area tecnica in cui è collocato il forno crematorio; oltre agli ambienti di servizio nel tempio possono trovare posto i colombari dove deporre le urne cinerarie; accanto alla sala delle cerimonie spesso è situato un organo per accompagnare il rito con musica e cori.

Preceduti da viali, vasche d'acqua, boschetti disseminati da monumenti e steli funerarie o circondati da portici, i templi si ergono solenni e maestosi. La composizione delle parti sembra seguire una sorta di rituale del passaggio attraverso i quattro elementi primordiali: l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco. L'architettura è grandiosa, austera, «sublime» come evocata nei cenotafi di Etienne-Louis Boullée o nelle poetiche visioni di Hubert Robert. La monumentalità,

la purezza geometrica delle forme seducono i progettisti mentre svolgono una sorta di funzione pedagogica riconducendo l'uomo alle idee morali. Ogni funzione religiosa, nel senso cattolico del termine, appare completamente perduta: l'elemento architettonico, quasi depurato, sublimato, attinge al repertorio formale e simbolico del mondo antico per comunicare veri e propri messaggi civili. Paradigmi greci, romani, egizi, informano l'architettura: ne sono un esempio i crematori ottocenteschi di Milano, Livorno, Perugia, Lugano impostati sulla declinazione del tempio greco, oppure il tempio di Dresda, suggestiva rivisitazione del mausoleo di Teodorico a Ravenna, o i crematori di Roma e di Torino in cui si susseguono citazioni tratte dall'architettura funeraria egizia.

Il simbolismo funerario si coniuga con l'aspetto tecnologico dell'ara cineraria. I progetti celebrano la presenza della macchina crematoria, vero e proprio centro, geometrico e simbolico, dell'impianto.

Il crematorio appare sulla scena funebre come la soluzione ideale, moderna, in grado di interpretare le necessità proprie della società tardo ottocentesca che ripudia ogni forma di dissoluzione, che allontana e segrega i «mali» e tutto ciò che è impuro, che rifiuta l'orrore della morte.

Bibliografia generale

- ALOI, R., *Architettura funeraria oggi*, Milano, 1959;
- ARIÈS, PH., *Essai sur l'Histoire de la Mort en Occident du Moyen Age à Nos Journ*, Paris, 1975 [trad. it.: *Storia della morte in Occidente dal Medioevo ai nostri giorni*, Milano, 1978];
- ARIÈS, PH., *L'Homme devant la mort*, Paris, 1977 [trad. it.: *L'uomo e la morte dal Medioevo ad oggi*, Bari, 1980];
- AUZELLE, R., *Dernières demeures*, Paris, 1965;

CONTI, F., ISASTIA, A. M., TAROZZI, F., *La morte laica. Storia della cremazione in Italia (1880-1920)*, Torino, 1998;

ETLIN, R. A., *The architecture of death. The transformation of the cemetery in eighteenth-century in Paris*, Cambridge Mass., 1984;

MACCONE, L., *Storia documentata della cremazione presso i popoli antichi ed i moderni con speciale riferimento alla igiene*, Bergamo, 1932;

MCMANNERS, J., *Death and the Enlightenment*, Oxford-New York, 1981 [trad. it.: *Morte e Illuminismo: il senso della morte nella Francia del XVIII secolo*, Bologna, 1984];

SOZZI, M., PORSET, C., *Il sonno e la memoria. Idee della morte e politiche funerarie nella Rivoluzione francese*, Torino, 1999;

SUCHECKI, Z., *La cremazione nel diritto canonico e civile*, Città del Vaticano, 1995;

TARTARI, M. (a cura di), *La terra e il fuoco. I riti funebri tra conservazione e distruzione*, Roma, 1996;

VENIER, A., *La morte tecnologica. Il crematorio di Fritz Schumacher a Dresda*, in «Lotus International», Milano, 1983, n. 38, pp. 121-125.

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione

Il mistero del capitale

Hernando De Soto, Ed. Garzanti, I edizione: novembre 2001, pag. 277, € 18.08

di Andrea Poggiali (*)

Chi lavora nel settore funerario finisce con l'acquisire una certa sensibilità alle questioni riguardanti leggi, regolamenti, procedure.

Da decenni siamo costretti a rispettare disposizioni anacronistiche.

Da anni siamo testimoni delle difficoltà nella elaborazione di nuove regole.

Nei prossimi anni dovremo probabilmente preoccuparci per la frammentazione normativa conseguente ai cambiamenti istituzionali (rapporti Stato-Regioni).

È un tirocinio sufficiente per consentirci di apprezzare il libro di un economista, De Soto, che contiene osservazioni interessanti su quanto è difficile elaborare una buona normativa ed applicarla con procedure chiare e semplici.

Le considerazioni riportate in "Il mistero del capitale" sono ovviamente relative al campo economico, ma possiedono una validità generale.


De Soto si interroga sul ritardo del cosiddetto "Terzo mondo" nei confronti dei paesi più industrializzati. Vuole capire perché il capitalismo funziona solo in una

piccola parte del mondo, e da buon economista pone un quesito fondamentale: come si forma il capitale?

Secondo l'autore, il capitale si forma quando vi sono le condizioni per rendere le attività patrimoniali adatte a qualsiasi transazione commerciale. Pare facile, detto così, ma per raggiungere questo obiettivo non basta l'invenzione della moneta nelle sue varie forme (metallica, cartacea, elettronica): occorrono

anche un diritto proprietario avanzato ed un apparato amministrativo snello ed efficiente.

Sono condizioni presenti unicamente in alcune nazioni, che per arrivarci hanno impiegato secoli, superando ostacoli di cui abbiamo ormai dimenticato la portata. Nel resto del mondo, la strada da percorrere è ancora lunga.



Istruttivo, in proposito, lo studio delle peripezie che si devono affrontare per iniziare una piccola attività imprenditoriale in Perù. La ricerca è stata condotta non a tavolino ma direttamente sul campo: i collaboratori di De Soto hanno seguito le procedure ufficiali, mettendosi in fila negli uffici pubblici, presentando le opportune domande corredate dalla documentazione di rito ed aspettando le risposte. Hanno impiegato 289 giorni per ottenere l'autorizzazione: sempre meglio dei 26 mesi che occorrono ad un tassista per ottenere la licenza, o degli oltre sei anni per essere autorizzati a costruire un'abitazione su terreno di proprietà statale (tanto ci vuole per espletare 207 pratiche amministrative in 52 diversi uffici pub-

blici).

Va aggiunto che le carenze burocratiche, in Perù, si accompagnano a lacune del diritto di proprietà talmente gravi da non consentire ad una grande parte di potenziali imprenditori di mettersi in regola.

Quando si entra nel circuito dell'abusivismo, condizione praticamente obbligata nel terzo mondo, ci si preclude però tantissime possibilità: si rimane praticamente esclusi dal circuito della transazioni com-

merciali, rimanendo confinati ad un ambito strettamente locale. Il capitale rimane "morto".

Lascio agli economisti di professione il compito di valutare le tesi di De Soto, che io peraltro ho presentato in maniera sommaria. Come avevo accennato, quello che più mi interessa nel libro è la ricostruzione degli sforzi compiuti dal mondo occidentale per darsi regole funzionanti.

Un intero capitolo de "Il mistero del capitale" è dedicato alla analisi del sistema americano dei diritti di proprietà: una storia che parte dai "diritti di tomahawk" degli squatters del Maryland del Milleseicento ed approda all'Homestead Act del 1862, e dalla quale sono scaturite le basi per lo sviluppo economico odierno. Nell'America settentrionale del Milleseicento, la sovrabbondanza di terra a disposizione di coloni innesco contenziosi a cui il diritto britannico era impreparato. Le leggi inglesi non erano adatte alle problematiche della vita coloniale: ne conseguì una serie interminabile di controversie terriere, ma al tempo stesso iniziò anche un impegno ciclopico per giungere a leggi uniformi ed in armonia con le esigenze del paese.

Cito testualmente da pag. 60: *"Per gli occidentali è scontato che c'è un'unica legge, quella dello stato. Eppure, la costruzione di sistemi proprietari è un fenomeno, al massimo, degli ultimi due secoli (...). In California, subito dopo la corsa all'oro del 1849, c'erano ottocento giurisdizioni separate"*.

Il superamento di una simile situazione fu un risultato che De Soto definisce rivoluzionario. Può sembrare inappropriato usare questo termine per un processo durato più di due secoli, ma effettivamente si trattò di una rivoluzione: l'incapacità di coglierla come tale dipende dalla sua lunghezza e dalla sua complessità.

Il libro ci offre lo spunto per guardare sotto una prospettiva differente quanto sta accadendo nel nostro settore. Di fronte ai ritardi nella riforma della legislazione funeraria, la reazione è stata di quasi unanime insofferenza. Forse, la pur legittima impazienza deriva in parte da una sottovalutazione delle difficoltà da superare. Anche il nostro settore sta vivendo una rivoluzione. Le decisioni che devono essere prese ci condizioneranno per decenni. In questa ottica, una fase elaborativa di alcuni anni trova qualche giustificazione in più: a patto, naturalmente, che gli anni non diventino troppi.

(*) *Dirigente medico I livello, Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

1

Gennaio-Marzo

2005

Anno 4

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Regolamento lombardo in materia funeraria***
- ***Regole per trasporti di salme e cadaveri in Emilia Romagna***
- ***Modulistica per trasporti funebri internazionali***
- ***Modalità dell'affidamento e dispersione delle ceneri***
- ***Interventi edilizi in tombe abbandonate***

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti,
Antonio Dieni, Raffaella Marsella,
Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,
Giorgio Stragliotto, Manuela Tartari**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22
44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:

25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per
inoltrare con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:

78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltrare con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo
anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta
dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del perio-
dico non pervenuti possono essere richiesti
dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del
numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 06/12/2004.

INDICE**Editoriale****La gara tra Emilia-Romagna e Lombardia** 2
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero** 3
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e lettere** 6
*a cura di Daniele Fogli***L'onerosità della sepoltura ed i suoi effetti sul trasporto funebre, in
particolare nel caso del "recupero salma"** 9
*di Sereno Scolaro***Rassegna di letteratura: "Reati contro la persona – Reati contro la vita e
l'incolumità individuale – Omicidio – Configurabilità – Distacco dei tubi
di ventilazione forzata del paziente in stato di coma – Esclusione"** 17
*a cura di Andrea Poggiali***Attualità****Non c'è pace per le ceneri dei morti. L'attuale confusa situazione
normativa tra legge nazionale del settore funerario in itinere e leggi
regionali in vigore** 18
*di Paolo Becchi***Interventi edilizi su tombe abbandonate. Forme di protezione
rintracciabili nella normativa locale, a tutela delle famiglie estinte** 25
*di Andrea Poggiali, Urbano Leoni, Francesco Pontone***Documentazione****Regolamento Regione Lombardia 9/11/2004, n. 6 "Regolamento in
materia di attività funebri e cimiteriali"** 28**Istanza di consulenza giuridica presentata da Federgasacqua.
Imputazione dei costi relativi alla manutenzione delle aree cimiteriali..** 45
*Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 2004/18534 del 09.09.2004***Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2005** 47
*Circolare Sefit n. 5457 del 02.11.2004***Norme per i trasporti funebri nella regione Emilia Romagna. Attuazione
del comma 13 dell'art. 10 della L.R. 19/04.** 48
*Circolare Sefit n. 5459 del 02.11.2004***Autorizzazioni e modalità relative alla cremazione** 52
*Circolare Sefit n. 5478 del 12.11.2004***Chiarimenti applicativi della determina regionale concernente
"Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle
salme, dei cadaveri e dei resti mortali"** 59
*Circolare Sefit n. 5503 del 24.11.2004***Modulistica relativa al trasporto di salme, ceneri e resti tra Stati** 65**Cultura****Simbologia e semantica floreale applicate al linguaggio sepolcrale** 68
*di Carlo Ballotta***Costumi tibetani: costumi funerari** 71
*traduzione a cura di Silvia Scolaro***Informatica****Il Codice dell'amministrazione digitale: sarà vera svolta?** 78
*di Nicola Bortolotti***Cultura****L'architettura dei crematori (Parte II^a)** 84
*di Laura Bertolaccini***Recensione****Edison & the electric chair** 88
di Andrea Poggiali

Editoriale

La gara tra Emilia-Romagna e Lombardia

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

A colpi di leggi, regolamenti, determine e direttive regionali le due Regioni si stanno contendendo il primato su chi riuscirà per prima a modellare sul proprio territorio la nuova normativa in materia funebre e cimiteriale.

È pur vero che è stata la Lombardia ad iniziare la corsa, ma l'Emilia Romagna ha recuperato abbastanza agevolmente, sfruttando i tempi per il passaggio consiliare del regolamento attuativo lombardo.

Un regolamento regionale che si pone nei confronti di quello nazionale di polizia mortuaria come sostitutivo per una gran parte delle materie e integrativo per altre.

Uno sforzo importante (47 articoli e 3 allegati) che diventerà una pietra di paragone per qualunque altra Regione che intenda cimentarsi nell'ammodernamento della propria normativa in materia funeraria.

L'Emilia Romagna, però, non vuole stare a guardare e, dopo aver approvato la legge regionale migliore tra quelle fino ad ora viste, affida al giudizio della Conferenza regionale per le Autonomie locali, gli schemi di una direttiva in materia di cremazione e dei due regolamenti attuativi della L.R. 19/04, uno in materia di pianificazione cimiteriale e sepolture, l'altro sui requisiti per svolgere l'attività funebre.

Cosicché il 2005, per quanto riguarda l'attività funebre e i servizi cimiteriali, si avvia ad essere l'anno del cambiamento in Lombardia ed Emilia Romagna: e data la dimensione demografica, l'importanza politica ed economica di queste due regioni, l'effetto trascinarsi che ne potrebbe derivare anche in altre località del Paese non è da sottovalutare.

Non è tanto importante chi arriva prima a fare le modifiche, ma che queste siano coerenti con una politica settoriale che consenta al nostro Paese un salto di qualità nel panorama europeo, di dare concreta risposta ai bisogni di ammodernamento del settore funerario, di corrispondere alle attese della popolazione e degli operatori.

Se così sarà, la chimera in cui si sta trasformando l'AC 4144 (se mai riuscirà ad uscire dal pantano parlamentare), non potrà che tener conto anche di quanto in sede regionale sta concretizzandosi.

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Torino: si volta pagina nei cimiteri

A Torino il Sindaco, Sergio Chiamparino, assicura una nuova impostazione nei rapporti con i cittadini dopo la "vicenda esumazioni": 560 nuovi loculi e circa mille cellette nel campo adibito a ricevere le salme dei bambini nel cimitero monumentale; uno sportello a disposizione del pubblico nei principali cimiteri per esprimere esigenze e lamentele; lavori di manutenzione, abbellimento e pulizia compresi nel piano di emergenza deciso dalla municipalizzata di Roma (Ama Spa) incaricata di occuparsi dei cimiteri torinesi dopo le vivaci proteste per le esumazioni massive della primavera. L'impegno dell'Ama Spa è comunque destinato "a terminare con la costituzione entro la fine dell'anno - ha spiegato Chiamparino - della società Cimiteri spa dell'amministrazione comunale".

Alla Cimiteri spa verrà trasferita da subito la proprietà pubblica del patrimonio cimiteriale, mentre avrà alcuni mesi di tempo per organizzare la gestione dei servizi per i quali potrà anche avvalersi della collaborazione di terzi. Il sindaco, affiancato dall'assessore comunale De Alessandri, ha assicurato che la commissione di inchiesta sulle esumazioni avviata dal consiglio comunale nel mese di luglio e presieduta da un

esponente della minoranza, il parlamentare Agostino Ghiglia (An), ha concluso i lavori in novembre. I rimborsi promessi ai familiari delle salme coinvolte nelle discusse esumazioni "non saranno invece sotto forma monetaria, ma con un prolungamento della concessione delle cellette funerarie". Infine i tempi per le esumazioni salgono a 15 anni, ma chi vorrà anticipare la scadenza fissata potrà richiederla trascorsi i dieci anni.

Farnesina all'opera per la ristrutturazione del cimitero di Hammangi

Nel 2003 la Farnesina ha avviato le procedure amministrative e consolari per il risanamento ed il restauro del cimitero cattolico di Hammangi, situato nella periferia di Tripoli: oggi, d'intesa con le autorità libiche e con la partecipazione dell'AIRL (Associazione che raduna i rimpatriati dalla Libia), l'operazione è stata finalmente definita.

Il cimitero, dove riposano molti nostri connazionali, è stato lasciato in condizioni di abbandono e sfascio per oltre trent'anni, da quando cioè fu ordinata nel 1970 l'espulsione dei ventimila residenti italiani dalla Libia. Da allora, a causa del divieto di ritornare in Libia, gli esuli hanno dovuto assistere impotenti al

progressivo degrado del cimitero, nel quale sono attualmente sepolte circa 8.500 salme.

"Finalmente - dichiara l'AIRL - nel migliorato quadro delle relazioni bilaterali con Tripoli e grazie all'impegno delle nostre autorità diplomatiche e consolari, è nato l'attuale progetto per il riscatto di Hammangi, attraverso la costituzione di un comitato misto italo-libico nel quale l'AIRL ha un suo rappresentante. L'AIRL ha ricevuto con formale contratto dalla Farnesina anche l'incarico pietoso di raccogliere l'imponente massa dei dati riguardante le salme e di contattare le rispettive famiglie".

Trento: al cimitero ora c'è il guardiano multimediale

All'ingresso del cimitero di Trento il visitatore ha la possibilità di utilizzare un sistema informatizzato che consente, attraverso l'inserimento del cognome e nome del defunto sulla tastiera, di ottenere una mappa stampata a colori indicante il percorso per raggiungere la tomba.

Fino a questo momento nel nuovo sistema informativo territoriale - costato circa 20 mila euro - sono stati inseriti i dati relativi a 32 mila sepolture e ad altre 28 mila di 21 cimiteri comunali.

Il servizio informativo è attivo 24 ore su 24 solo nei giorni della

Commemorazione dei Defunti, mentre per il resto dell'anno dalle 7.00 alle 20.00.

L'assessore comunale agli affari generali Salvatore Panetta annuncia "E nei prossimi mesi sarà anche possibile consultare la data dei funerali, il programma delle esumazioni, dei lavori di restauro, oppure avere informazioni di carattere storico e artistico. Per un cimitero *luogo di memoria e di incontro*".

Cimitero musulmano in Sicilia

A Favara (AG) sarà presto disponibile un cimitero per musulmani. Questo ha annunciato il Sindaco Lorenzo Airò, che ha deciso di cedere un'area del cimitero dimesso destinandola alla costruzione delle vasche per la sepoltura secondo il rito islamico.

Nonostante a Favara risiedano poco meno di 100 islamici, il paese è il punto di riferimento per gli oltre 2.500 musulmani che vivono e lavorano nella provincia di Agrigento.

Airò ha però un altro progetto, quello cioè di edificare una *chiesa-moschea* in tale area del cimitero, idea anticipata nel corso della cerimonia di consegna dell'area del cimitero dimesso alla comunità islamica.

Nonostante gli ambienti cattolici e buona parte della cittadinanza si dichiarino contrari a questa iniziativa, il Sindaco non demorde: *"La comunità islamica, ormai, è una realtà, è perfettamente integrata e mi sembra giusto che l'amministrazione debba farsi interprete delle esigenze anche di natura religiosa. ... Volevamo individuare un luogo che sia emblema della pace e della tolleranza, ma l'idea per il momento è stata accolta con molta freddezza. Ma non mi arrendo, ne continuerò a discutere*

con l'obiettivo di realizzare il progetto nella prossima primavera."

Anche a Gabicce Mare si procede all'affidamento familiare di urne cinerarie

L'Amministrazione Comunale di Gabicce Mare ha adottato una delibera di Giunta in data 26.10.2004 con la quale viene approvata l'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri ai familiari del defunto, riservandosi il potere di procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. L'intero procedimento non rappresenterà alcun costo per i familiari del defunto. Ad occuparsi di tutti gli adempimenti connessi all'applicazione della nuova procedura saranno i dipendenti dei Servizi Demografici del Comune, ai quali ci si potrà rivolgere per ogni richiesta di informazioni e per la compilazione del modello di richiesta.

Reggio Emilia: cimitero ebraico profanato

La denuncia ai Carabinieri è stata effettuata dal custode del cimitero: 12 le tombe profanate, risalenti al secolo scorso, 3 le lapidi danneggiate. Vano il tentativo, ad opera dei malfattori, di distruzione del tavolo in marmo della camera mortuaria.

Scartata l'ipotesi di un'azione antisemita, poiché nessuna rivendicazione scritta è stata ritrovata, gli investigatori suppongono che ad agire siano stati i cosiddetti *"tombaroli"*, ossia ladri di reliquie, anche se dai primi accertamenti sembra che nulla sia stato sottratto dalle tombe.

Sulla profanazione è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Reggio Emilia.

Parma: necropoli romana sotto l'autosalone

A Modena, grazie agli scavi effettuati per l'edificazione di un autosalone, è stata riportata alla luce una necropoli romana di 600 mq. risalente tra il I ed il II sec. dopo Cristo.

La Sovrintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, che ha diretto i lavori, ha rinvenuto 13 recinti funerari.

Da rilevare la perfetta conservazione dei reperti, sigillati dai depositi di due alluvioni: sulle steli, praticamente intatte, si leggono ancora chiaramente i nomi dei defunti. Cinque finora le tombe dissotterrate e numerosi i manufatti di pregio ritrovati, facenti parte del corredo funebre, tra cui monete, lucerne, balsamai in vetro colorato, bicchieri e coppette di ceramica.

Una volta terminati gli scavi, i resti archeologici verranno trasferiti ai magazzini del Museo civico di Modena, in attesa di una sala dove esporli.

Una delle tombe verrà invece ospitata nel nuovo complesso della concessionaria modenese, dove verrà installata una vetrina contenente i reperti.

L'inglese Channel 4: un reality col caro estinto

Channel 4, un'emittente pubblica britannica che si autosostenta esclusivamente con i suoi introiti commerciali (quindi senza aiuti statali), sta predisponendo la messa in onda di un reality show il cui protagonista sarà un corpo senza vita.

Per avviare il progetto si cercano uomini e donne in stato di salute pessima – molto prossimi alla

morte – che, una volta defunti, mettano a disposizione dell'emittente il proprio corpo.

“*Dust to dust*” (Polvere eri e polvere ritornerai): questo il nome del reality che documenterà la progressiva trasformazione del corpo umano nel tempo.

Il programma sarà prodotto in collaborazione con il London Science Museum e sotto la supervisione di scienziati, tra cui il presidente dell'Associazione Britannica di Medicina Legale.

Il reality verrà trasmesso in registrata: la diretta risulterebbe infatti di una noia ... mortale..

Austria: impresa di pompe funebri all'interno di una casa di riposo

A Zeltweg, nella regione austriaca della Styria, un impresario di pompe funebri ha preso in affitto alcuni locali all'interno di una casa di riposo. Ora il titolare dell'impresa si trova nei guai per aver esposto alla finestra dell'edificio delle bare.

I residenti dell'istituto ed i loro parenti, nonché gran parte della piccola comunità di Zeltweg, oltraggiati da tale mancanza di garbo, si sono rivolti al Consiglio comunale per richiedere l'allontanamento dell'impresa di pompe funebri dalla casa di riposo.

Di diversa opinione è però Kurt Leitner – sindaco nonché proprietario della casa di riposo –

che, dimostratosi riluttante a liberarsi del nuovo inquilino, ha comunicato che verranno effettuati lavori di ristrutturazione per permettere all'impresa funebre di utilizzare la parte retrostante dell'istituto che non è visibile ai residenti.

Qui gatta ci cova! (ndr)

Vienna: Un CD per consolarsi

La società comunale di pompe funebri di Vienna (Austria) ha previsto la distribuzione di un cd per consolare i parenti del caro estinto “Ore di lutto, per sempre uniti”: è il titolo del CD in omaggio a chi sceglie il servizio fornito dalla Bestattung Wien. Testi e musiche scelti da psicologi, esperti e consulenti musicali per un viaggio fuori del tunnel della depressione accompagnati dall'ex presentatrice della tv austriaca Gabriele Haring, oggi insegnante di yoga L'idea non deve stupire, tenuto conto che la capitale austriaca è rinomata per essere una delle poche città al mondo con un Museo delle pompe funebri. Il cd sarà dato gratuitamente e può essere ordinato anche attraverso Internet sul sito “Bestattungwien.at”. Ogni anno in Austria muoiono 77 mila persone, di esse oltre 15 mila vengono sepolte a Vienna da una delle 700 imprese del settore. E tra queste, la “Bestattung Wien” è la più grande in Austria (e una delle principali in Europa) e an-

che quella che organizza i funerali di Stato. L'impresa ha ottenuto il riconoscimento di un certificato di qualità Iso 9000:2000 dal luglio del 2002.

Film sul traghettatore d'anime

Il 19 novembre 2004 al Festival Internazionale Filmmaker Doc 9 di Ginevra è stato proiettato il film “Le passeur” di Raphaëlle Aellig Regnier. Il traghettatore del titolo è Eusebio Sanchez, impiegato da quasi trent'anni alle Pompe funebri di Ginevra. Questo film penetra con pudore, ma allo stesso tempo con realismo, un tabù della nostra società, la morte, e ci mostra una professione per certi versi difficile e di cui si parla poco, quella del becchino. Il silenzio della morte si contrappone nel film all'esigenza di poterne parlarne, di confrontarsi con gli altri, di trovare una valvola di sfogo, sia fra colleghi sia con gli amici e la famiglia per poter rendere tutto più normale. Quello di Eusebio e dei suoi colleghi è un lavoro psicologicamente duro, che mette a confronto con il più grande mistero dell'esistenza umana e a volte i ricordi di tutti i volti che questi uomini hanno visto passare sembrano un carico troppo pesante da sopportare. Non sappiamo se il film si potrà vedere anche sui circuiti cinematografici italiani, ma lo consigliamo a tutti gli operatori del settore.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- **Indagine conoscitiva Min. Interno su sepoltura vittime civili di guerra**
- **Proroga termini per applicazione norme antisismiche**
- **Regolamenti attuativi L.R. Emilia Romagna 19/04**
- **Iter A.C. 4144**

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. Relativamente al rilascio del passaporto mortuario, contemplato dall'art. 27 del D.P.R. 285/90 ed alla necessità di legalizzazione della firma (come previsto dal T.U. D.P.R. 445/2000), ed in considerazione della circolare del Ministero dell'Interno 462/2002 trasmessa ai Comuni in data 11/4/2003, che attribuisce al Sindaco e non più al Prefetto le competenze di cui agli artt. 28 e 29 del 285/90, il Comune di ... chiede in cosa consista la legalizzazione della firma, ed in particolare se trattasi di deposito una tantum o se debba essere posta e legalizzata su tutti i documenti prodotti volta per volta.

R. L'istituto della legalizzazione ha riguardo all'attestazione della legale qualità del soggetto che sottoscrive un atto e dell'autenticità della sua firma.

Attualmente, è regolato dall'art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in via generale.

Con taluni Stati, sussiste una Convenzione, fatta a L'Aja il 5 ottobre 1961, che abolisce la legalizzazione, rendendo necessaria unicamente l'apposizione della "apostille" da parte delle autorità competenti designate dallo Stato aderente per i propri atti destinati a valere al di fuori del territorio nazionale.

Per l'Italia, autorità competente alla legalizzazione degli atti formati in Italia e da valere all'estero

è il Prefetto-Direttore dell'UTG. Sempre per l'Italia, autorità competente per la "apostille" è sempre il Prefetto-Direttore dell'UTG.

Per la verifica degli stati aderenti, si può utilizzare il seguente sito www.hcch.net, ricercando la Convenzione n. 12.

Con altri Stati esistono convenzioni che superano, per taluni atti e documenti, anche l'esigenza della formalità della "apostille". Sono individuabili al sito www.ciec1.org.

La legalizzazione o, per i Paesi aderenti, la "apostille" della Convenzione de L'Aja del 5/10/1961, è effettuata previo deposito della firma presso l'Ufficio legalizzazioni della prefettura-UTG, che, di norma, ha luogo all'atto dell'assunzione della funzione o dell'attribuzione di un incarico o delega a svolgere determinate funzioni.

Rispetto alla competenza del sindaco, va ricordato che il rilascio del passaporto mortuario rientra tra i compiti e funzioni, attribuite in via esclusiva ai soggetti di cui all'art. 107, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., rientrando nella previsione di cui alla lettera f), compiti che non sono derogabili (comma 4 successivo).

Q. Il Servizio cimiteriale del Comune di ... deve provvedere alla registrazione di un atto di concessione di area cimiteriale (superando il canone le vecchie

£ 12.500.000), intendendo avvalersi dello strumento della scrittura privata non autenticata. Pone quindi le seguenti domande:

Come deve essere calcolata la misura dell'imposta da versare, considerato che l'importo della concessione supera la somma suddetta?

Quante sono le copie dell'atto da registrare?

Se venissero registrate più copie, la misura dell'imposta va assolta per ogni singolo atto?

La "struttura formale" della scrittura privata non autenticata varia nel caso in cui si dovesse ricorrere alla sua registrazione?

R. L'imposta di registro è determinata nell'aliquota del 2% dell'importo del canone di concessione, determinato per l'intera durata della concessione dell'area (art. 5, comma 2, Tariffa parte I allegata al Testo unico approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif.).

La soglia di 6.455,71 euro (ex Lit. 12.500.000) come limite sotto al quale non è prevista la registrazione deriva dal fatto che, sotto di essa, l'imposta di registro risulterebbe inferiore all'imposta di registro determinata a tasso fisso (129,11 euro, già Lit. 250.000).

La richiesta di registrazione va presentata in duplice esemplare (o, meglio e più precisamente, un originale ed una copia autenticata dell'atto oggetto di registrazione),

unitamente ad una copia, in carta libera, dell'atto contrattuale (art. 11 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif.); il termine per richiedere la registrazione è di 20 giorni dalla data dell'atto. L'imposta è sul valore del canone complessivo e non sugli atti presentati per la registrazione.

La forma dell'atto oggetto di registrazione non è, in sé, rilevante ai fini dell'imposta di registro.

Q. La Procura della Repubblica, a seguito di una denuncia compiuta dai familiari nei confronti di alcuni medici dell'Os-pedale del Comune di ... , ha ordinato l'esumazione straordinaria di un cadavere.

L'Amministrazione comunale ha poi provveduto ad inviare il costo dell'operazione effettuata alla Procura della Repubblica, che ne ha respinto il pagamento. Il Comune di ... chiede se tale rigetto possa essere ammesso.

R. A parere dello scrivente bene ha fatto l'Amministrazione comunale a richiedere il pagamento della esumazione straordinaria a chi l'aveva commissionata.

Difatti, in base all'art. 1, comma 7bis della L. 26/2001, le operazioni cimiteriali sono ora ordinariamente a pagamento (sono gratuite nei soli casi di indigenza, ecc.).

Come l'Autorità giudiziaria paga un perito per svolgere l'autopsia, così deve pagare chi effettua le operazioni propedeutiche alla stessa autopsia (ma anche per la risepoltura). Poi le spese di giustizia verranno caricate alla parte che soccombe.

Q. Nonostante il Comune di ... abbia approvato una delibera per consentire l'affidamento delle urne cinerarie ai familiari (in cui viene prevista, oltre la volontà espressa del defunto, anche quella manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo) l'ufficiale di stato civile comunale contesta tale interpretazione.

Egli infatti dichiara che il D.P.R. 24/02/2004 e relativo parere del Consiglio di Stato fanno divenire applicabile l'affidamento ai familiari delle ceneri cremate solamente attraverso le modalità richiamate dell'art. 3 della L. 130/2001, comma 1 punto e), che prevede l'affidamento ai familiari solo con l'espressa volontà del defunto.

Il Comune chiede quindi gentilmente quale sia la giusta interpretazione.

R. La questione è effettivamente controversa.

Si potrebbe optare per individuare l'espressa volontà del *de cuius* sia:

- attraverso la forma scritta di chi la esprime (allora si ha il testamento nelle sue varie forme);
- oppure anche attraverso la forma scritta di chi (avente titolo e in caso di contemporaneità dei pari grado tutti) riporta la volontà espressa inequivocabilmente dal *de cuius*.

Mentre con la dispersione delle ceneri si può incorrere in violazione del Codice Penale ed è per questo che si opta per una espressione del *de cuius* rafforzata, per l'affidamento non vi è il timore (almeno in genere) di violazione del Codice Penale.

La SEFIT, ad esempio, ha aderito alla interpretazione più estensiva con la circolare p.n. 5265 del 05/04/2004, dopo aver valutato che la maggioranza dei Comuni rappresentanti nella commissione nazionale funeraria si era espressa in tal senso.

Si riporta il passo della circolare in questione:

"Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, indivi-

duato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi."

In realtà occorrerà conformarsi a quanto regolato in sede regionale e/o comunale, finché non intervenga norma nazionale unificante.

Q. È consentita la cremazione dei resti mortali (salma inconsunta)?

R. Sì, se quando ci si trova in presenza di resti mortali (salma inconsunta) vi è la istanza alla cremazione sottoscritta da tutti gli aventi titolo di pari grado (e quindi il solo coniuge, in mancanza di esso tutti i figli, ecc.).

Le ceneri dovranno essere tumulate in una tomba per la quale vi sia il diritto ad essere sepolto da parte del *de cuius* (il loculo nel quale oggi è tumulato, un ossario o una nicchia cineraria di cui si è acquisita la concessione per lo scopo).

Si precisa che il paragrafo 13.3 della circolare Min. San. 24 del 24/6/1993 prevede che in uno stesso loculo possa essere conservata sia urna cineraria (o più di una), sia cassetta di resti ossei (o più di una se ci sta) sia o meno presente il feretro. Unico limite la capienza fisica del tumulo e il diritto ad esservi sepolto (ma in genere si presume sepolcro familiare, con quel che ne segue).

La possibilità di cremare immediatamente (senza la preventiva inumazione) un resto mortale estumulato deriva dall'art. 3 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

L'unico limite è quello della natura di resto mortale, cioè trascorsi almeno 20 anni di tumulazione o 10 anni di inumazione.

Q. Sulla base del parere reso dal Consiglio di Stato al Presidente della Repubblica (in occasione di un ricorso straordinario a quest'ultimo presentato contro il Comune di Villorba), inerente la consegna delle ceneri alla famiglia del *de cuius*, il Comune di

... domanda a chi competa firmare l'autorizzazione alla cremazione ed alla consegna delle ceneri ai familiari: l'Ufficiale di Stato civile oppure il Dirigente dei Servizi funebri e cimiteriali. Chiede inoltre se si è a conoscenza di Comuni che abbiano già deliberato la procedura per l'affidamento e conservazione delle ceneri in abitazione privata.

R. Essendo l'attribuzione di competenza (se non effettuata con legge dello Stato all'Ufficiale di stato civile) materia specifica del Comune (con regolamento per l'organizzazione degli uffici), non può che essere attribuita a personale del Comune potendo essere indifferentemente il Dirigente dei Servizi funebri e cimiteriali, così

come il dipendente nominato Ufficiale di Stato civile.

Allo stato attuale non è quindi obbligatoria la attribuzione della competenza all'Ufficiale di Stato civile.

Circa la conoscenza di altri Comuni che abbiano già deliberato in merito si segnalano Perugia, Firenze, Scandicci e Trapani. Si ha notizia che anche Roma stia adottando tale regolamentazione.

Q. Alcune tombe situate nel cimitero di ... , costruite in secoli passati sul muro di cinta, hanno l'apertura per procedere alla tumulazione sul lato esterno del cimitero.

Generalmente la tumulazione dal lato interno non è consentita, poiché ostacolata dalla presenza di alto e/o bassorilievi.

Il Servizio cimiteriale comunale chiede invece se e come sia possibile consentirla.

R. A parere dello scrivente sussistono due possibilità:

1) creare una recinzione che sposti il confine del cimitero (ad. es. rete metallica entro una siepe). In tal caso è opportuno valutare se sia fattibile in quanto si può determinare uno spostamento anche della zona di rispetto, se è particolarmente ridotta;

2) seguire la procedura di deroga ex art. 106 del D.P.R. 285/90. In Emilia Romagna la procedura, attualmente è particolarmente semplificata in quanto l'Autorità sanitaria che la concede è il Sindaco, su attivazione del responsabile del cimitero, previo parere favorevole dell'ASL competente per territorio.

**GRUPPO
MARCHE
INFORMATICA**


*procedure software per
la gestione dei servizi
funerari e cimiteriali*

moduli software per:

- anagrafe e catasto cimiteriale
- luci votive e manutenzioni
- prenotazioni, servizi, lavori
- totem (consultazione non assistita)
- cimiteroweb consultazione on line
- prenotazione on line servizi e posti

ed inoltre ...

*centinaia di installazioni nell'area centro-nord Italia;
più di venti capoluoghi di regione o provincia;
versioni specifiche e promozioni per piccoli enti;
collegamento gratuito programmi anagrafe comunale;
sostituzione vecchi programmi e/o recupero vecchi archivi;
servizi di rilevazione / impianto db cartografico / inserimento dati.*



*programmi dimostrativi on line e documentazione all'indirizzo www.gestioneecimitero.it
Gruppo Marche Informatica S.r.l. Macerata - tel.0733.492522 fax 0733.492188 e-mail info@gruppomarche.it*

Rubriche

L'onerosità della sepoltura ed i suoi effetti sul trasporto funebre, in particolare nel caso del "recupero salma"

di Sereno Scolaro

1. Premessa

La modificazione introdotta in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2000, n. 392 da parte della L. 28 febbraio 2001, n. 26 con quello che è divenuto il "comma 7.bis" ⁽¹⁾ dell'art. 1, costituisce un punto di svolta molto forte nel sistema funebre e cimiteriale italiano, svolta rispetto ad un'impostazione che lo ha connotato in modo, precedentemente abbastanza univoco, quanto meno dall'Unità d'Italia, anche se andrebbe osservato come tale impostazione fosse generalmente presente, come indirizzo di fondo, anche nelle "province" pre-Unitarie.

Questa impostazione si fondava su un presupposto per cui l'attività funebre e cimiteriale fosse – di norma – un'attività propria della comunità, fosse essa il comune (dopo l'Unità) o fosse il comune o la parrocchia o entità che, oggi, chiameremmo di volontariato collaterali alla parrocchia, presupposto che aveva a proprio fondamento implicito (talmente interiorizzato nella coscienza comune da non richiedere di essere esplicitato) che la salma costituisse una sorta di *res nullius*, non un centro di affetti familiari, i quali cessavano con la morte (quando avveniva, generalmente, nell'ambito familiare) tanto che i riti funebri erano già riti di comunità. In quanto *res nullius*, al trasporto del cadavere ed alla sepoltura provvedeva la comunità.

Di qui, l'origine delle norme che prevedevano – come normale – che il trasporto fosse a carico del bilancio del comune ⁽²⁾, che l'obbligo per i comuni della disponibili-

tà, ed in misura dimensionalmente adeguata, di cimiteri, che il sistema di sepoltura fosse quello dell'inumazione sistema che consentiva la rotazione nell'uso dell'area cimiteriale, che il turno di inumazione fosse stabilito generalmente secondo un criterio cronologico, che le esumazioni che ne conseguivano non avessero alcuna regolazione formale e che le ossa che si rinvenivano da queste venissero collocate, promiscuamente, nell'ossario comune. In questo contesto, l'intero onere del servizio funebre e cimiteriale era, di norma, a carico del bilancio comunale, mentre eventuali assunzioni di onere da parte di privati erano viste come eccezionali, appena "ammesse", ed ammesse con filtri amministrativi, quali provvedimenti, controlli, autorizzazioni, ecc. ⁽³⁾. Ciò ha portato i comuni a considerare come naturale ed insopprimibile la spesa funebre e cimiteriale, spesso senza preoccupazioni di sorta per una loro copertura attraverso entrate, proprio per la qualificazione di attività obbligatorie, od istituzionali. Per altro, la società civile è venuta progressivamente a mutare, con un significativo capovolgimento culturale che ha portato a far sì che quanto formalmente era eccezione divenisse, quantitativamente, prevalente rispetto a quanto era formalmente regola: basti considerare la netta, quanto non fortemente maggioritaria, prevalenza che hanno assunto i trasporti funebri a pagamento ⁽⁴⁾, ma anche la altrettanto netta prevalenza

⁽¹⁾ Di seguito, per ragioni di brevità, si userà questa espressione per fare riferimento a questa norma.

⁽²⁾ Il fatto che il trasporto funebre fosse, di regola, a carico del bilancio comunale, mentre costituiva eccezione il trasporto funebre a pagamento, ha costituito una delle motivazioni che ha indotto a prevedere la possibilità di "unificazione" delle modalità di gestione del trasporto funebre in capo al medesimo soggetto, inserendo il trasporto funebre a pagamento tra i servizi pubblici esercitabili dai comuni, cioè prevedendo che quest'ultimo potesse essere svolto da chi già in via generale (e, quindi, presuntivamente, nella maggioranza dei casi) provvedeva alla medesima attività come obbligo istituzionale e, conseguentemente, disponeva di quanto a ciò necessario, anzi proprio sul rapporto regola/eccezione si motivava la facoltà

di *privativa*, se non altro al fine di evitare che un ricorso occasionale al trasporto funebre a pagamento presentasse costi unitari eccessivi, ma anche in termini di razionalizzazione delle risorse.

⁽³⁾ La considerazione vale sia per il trasporto funebre e, a maggior ragione, per le attività cimiteriali, laddove l'eccezionalità dei sepolcri privati nei cimiteri è ancora, quanto meno sulla carta, tale, rispetto al sistema di sepoltura ad inumazione. Va ricordato significativamente l'art. 92, lett. c) (cioè, nel quadro della "Polizia locale, sanità ed igiene" del T.U.L.C.P., approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, prevedesse, tra le spese obbligatorie per i comuni, al n. 11), "trasporto dei cadaveri al cimitero, provvista di casse funebri", nonché al n. 14) "costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature e dei cimiteri".

⁽⁴⁾ Come provato dal numero di comuni che non disponevano di strutture, anche solo in termini di gestione amministrativa, per assicurare che il trasporto funebre avvenisse a carico del

delle tumulazioni ⁽⁵⁾ rispetto alle inumazioni (per grandi numeri, oggi rappresentanti circa 1/3). Si può affermare che la società abbia, di fatto, riconquistato il ruolo degli affetti nell'esercizio del lutto, attraverso l'assunzione degli oneri in capo alla famiglia.

Tuttavia, la normativa, sia di legge che di regolamento, è stata ben più lenta rispetto al mutamento del costume sociale, rimanendo impostata sulle logiche precedentemente viste: basti pensare al titolo VI del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed agli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 19, 49, 50, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 67, nonché tutto il Capo XVIII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ⁽⁶⁾.

Con il "comma 7.bis", il legislatore ha ri-affidato (o, meglio, affidato e per la prima volta dal punto di vista normativo) il lutto alle famiglie, anche dal punto di vista della normativa, con ciò adeguandosi alle trasformazioni intervenute nel corpo della società.

Non si entra nel merito della questione della gratuità della cremazione, dell'inumazione e dell'esumazione ordinaria (cioè, della sepoltura ad inumazione come processo ⁽⁷⁾) che inizia con l'inumazione in senso stretto, concerne la conservazione della fossa, la fornitura del cippo ed ogni altra spesa di funzionamento dell'area cimiteriale, fino al collocamento delle ossa nell'ossario comune), in quanto già altrove affrontata, limitandoci ad osservare che, rispetto alla pratica della cremazione, va tenuto conto anche dell'art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130 ⁽⁸⁾, il quale ha "ridotto" ad uno i tre casi di gratuità della cremazione e che, pertanto, va considerato come modificativo del "comma 7.bis" ⁽⁹⁾.

Interessa, piuttosto, affrontare le conseguenze dell'ultimo periodo del "comma 7.bis".

comune, quando non fosse richiesto che il trasporto fosse effettuato a pagamento.

⁽⁵⁾ La sepoltura a tumulazione costituisce, sempre, una sepoltura in sepolcro privato nei cimiteri. Tra l'altro, occorre ricordare che tali modificazioni legislative pongono in discussione anche il sistema tariffario delle tumulazioni, risultando a titolo oneroso anche l'inumazione, sempre come processo, di cui all'art. 86, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽⁶⁾ In realtà, questi rinvii sono riduttivi, dato che si dovrebbe fare rinvio all'intero D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: si tratta delle norme, e non tutte, in cui ciò è maggiormente palese.

⁽⁷⁾ Non a caso, l'inumazione è definita come un servizio e non come un'operazione.

⁽⁸⁾ Una delle poche disposizioni di tale legge effettivamente applicabili dalla sua entrata in vigore!

⁽⁹⁾ Per altro, l'art. 2, comma 3 D.M. (Interno) 1° luglio 2002 sembra non tenerne conto, considerando due ipotesi (l'indigenza accertata e il disinteresse dei familiari, ma non l'appartenenza a famiglia bisognosa, forse perché ciò importerebbe un rinvio all'art. 41 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che non può essere applicato dato che si considera lo straniero non residente in Italia. Ma ciò varrebbe anche per la situazione di indigenza. Per altro, dato che la pre-condizione di partenza è quella del defunto straniero, non residente in Italia non si poteva fare riferimento ai criteri di competenza della L. 8 novembre 2000, n. 328, né trascurate che l'art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130 si riferisce chiaramente all'indigenza e, oltretutto, accertata.

2. L'ultimo periodo

Anche se possa apparire ridondante, sembra utile riprodurre l'intero "comma 7.bis".

"7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990."

Il primo periodo definisce l'ambito della gratuità della cremazione, dell'inumazione e dell'esumazione ordinaria. Va ricordato che gratuità, nel contesto, significa il trasferimento dell'onere a carico del bilancio del comune.

Il secondo periodo, confermativo dell'impostazione del primo, precisa che siano a pagamento i "predetti servizi" in tutti i casi in cui non ricorra una delle condizioni del primo. Lo si potrebbe considerare ripetitivo, in qualche modo implicito, ma va considerato positivamente al fine di evitare ogni fraintendimento interpretativo, che potrebbe essere condizionato dalla cultura che regolava l'impianto onerosità/gratuità storicamente consolidato in epoca precedente.

Il terzo ed ultimo periodo costituisce un'altra svolta, un altro capovolgimento epocale, per certi versi anche più accentuato rispetto ai primi due. Infatti, si afferma che il trasporto funebre sia a pagamento anche quando vi sia la gratuità della cremazione, dell'inumazione e dell'esumazione ordinaria, cioè, altrimenti, che il trasporto funebre sia sempre a pagamento, anche nei casi di indigenza, appartenenza a famiglia bisognosa o di disinteresse da parte dei familiari.

Nel caso dell'indigenza ⁽¹⁰⁾ entra in considerazione la situazione economica del defunto, mentre nel secondo quella della famiglia (e va ricordato che *bisogno* non coincide con *indigenza* ⁽¹¹⁾), mentre nel terzo la situazio-

⁽¹⁰⁾ Il termine va considerato sinonimo di povertà, cioè di situazione economica che non consente di sostenere oneri della sepoltura. Il livello di situazione economica costituente soglia di povertà è stabilito dal comune.

⁽¹¹⁾ Il *bisogno* ha riguardo ad una situazione economica della famiglia tale da non consentire a questa il pieno ed autonomo soddisfacimento delle necessità di vita e, nella specie, l'integrale copertura degli oneri della sepoltura, ma solo una parte di essi.

ne economica rimane formalmente estranea, prevalendo gli aspetti comportamentali, che devono essere non equivoci e duraturi ⁽¹²⁾.

Per ragioni di semplificazione espositiva, ci si ferma alla situazione di indigenza, cioè al caso del defunto privo di risorse economiche di sorta, che ha titolo alla gratuità della sepoltura (cremazione od inumazione), ma il cui trasporto funebre è comunque a pagamento e ad esso si applica l'art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Viene spontanea una domanda: se mancano, in assoluto, risorse economiche, a chi spetta di pagare l'onere del trasporto funebre? ⁽¹³⁾.

È evidente come il cambiamento sia del tutto radicale rispetto alla previsione, originaria, dell'art. 16, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Infatti, quest'ultima era articolata nelle due lettere a) e b), delle quali la seconda costituiva la *regola* di applicazione generale e la prima l'*eccezione*. La regola consisteva nel fatto che il trasporto funebre fosse a carico del Comune in ogni altro caso, mentre l'eccezione che fosse a pagamento, quando vi fosse un'espressa richiesta di servizi o trattamenti speciali ⁽¹⁴⁾. Il terzo ed ultimo periodo del "comma 7.bis" colloca, e senza equivoci, il trasporto funebre sempre nel contesto della lettera a), cioè di quella che era l'eccezione, e quindi sempre a pagamento, anche nei casi

in cui vi sia l'effettuazione in modo gratuito della cremazione o dell'inumazione ⁽¹⁵⁾.

Il "comma 7.bis" trae la sua origine dall'esigenza di precisare, rispetto alla precedente gratuità della cremazione, che tale gratuità aveva riguardo unicamente al processo di cremazione, rimanendo a pagamento l'eventuale trasporto del cadavere all'impianto di cremazione, spesso allocato anche in altro comune ⁽¹⁶⁾, ma la sua formulazione va ben oltre quanto ha costituito l'impulso motivazionale, estendendosi ad un contesto più esteso.

In fondo, il legislatore non ha fatto altro che trarre le conseguenze coerenti di quello che è stato un processo di trasformazione della percezione sociale attorno ai servizi funebri e cimiteriali.

3. Le conseguenze

La prima conseguenza che balza agli occhi è quella per cui *comunque* la gratuità dei servizi della cremazione o dell'inumazione non comporta la gratuità del trasporto, sia del cadavere sia delle ceneri, trasporto cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Dal momento che gli unici servizi che residuano gratuiti, e nelle condizioni in cui ciò possa sussistere, sono la cremazione e l'inumazione (come processo fino all'esumazione ordinaria compresa), si ricava che, non solo il servizio funebre e cimiteriale non presentano più condizioni di onerosità per il bilancio del comune, pur permanendo come un servizio d'obbligo ⁽¹⁷⁾, ma anche che i trasporti funebri sono - sempre - a pagamento. E ciò altro non è se non un'abrogazione, purtroppo implicita, dell'art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Seppure le abrogazioni implicite vadano tendenzialmente valutate con opportuna cautela, si ha qui una palese incompatibilità della lett. b) con la previsione della generalizzazione dell'applicazione della lett. a) a tutti i casi, anche quando i servizi della cremazione o dell'inumazione avvengano gratuitamente, incompatibilità che diventa perfino impossibilità (e, oltretutto, ciò avviene per norma di rango primario, cioè sovra ordinata a quella di rango secondario del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Ne risulta che il trasporto funebre, sia che riguardi un cadavere sia ceneri ⁽¹⁸⁾, è, dal 2 marzo 2001 ⁽¹⁹⁾, sempre

⁽¹²⁾ Duraturo fino all'avvenuto collocamento delle ossa in ossario comune. Nella situazione di *disinteresse* è implicito anche il sorgere di un obbligo dei famigliari a provvedere alla sepoltura e, in relazione al suo carattere comportamentale, qualora il disinteresse venga meno il comune ha titolo alla rifusione delle spese già assunte a carico del bilancio comunale. Ne consegue che tale obbligo, per il fatto di poter essere astrattamente determinare un obbligo di recupero delle somme già assunte a carico del bilancio comunale, nonché dei relativi interessi, recupero che può avvenire in via forzosa, cioè con iscrizione a ruolo (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e succ. modif.), nell'eventualità in cui gli obbligati non vi adempiano spontaneamente, richiede debba essere individuato in termini di obbligo giuridico. Da ciò il fatto che l'obbligo non può che riguardare che i famigliari che hanno titolo a disporre della salma, potestà che risulta stata elaborata dalla giurisprudenza, elaborazioni che trovano una loro sintesi nell'art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽¹³⁾ La risposta va individuata nel contesto dei servizi interessati dalla L. 8 novembre 2000, n. 328 e dai relativi piani di intervento comunali, che devono necessariamente includere, tra i servizi sociali cui far fronte nei limiti delle disponibilità destinate dal bilancio comunale a questi servizi, anche questi interventi, cosa che spesso non è largamente percepita, per il fatto che i servizi sociali locali sono, anch'essi tradizionalmente, orientati ad occuparsi dei "vivi" e ben poco dei "morti" (salvo il caso di interventi verso le famiglie dei defunti). Anche sotto questo profilo, si evidenzia quanto rilevante sia il cambiamento intervenuto con questa disposizione, anche per servizi comunali differenti rispetto a quelli cui essa sembra diretta in prima battuta.

⁽¹⁴⁾ In altre parole, il primo caso costituiva un servizio *istituzionale*, il secondo un servizio che poteva essere svolto o dal mercato o anche dal comune, in termini di servizi pubblici locali, ma, indipendentemente dal soggetto che prestasse il servizio, con una "tariffa" stabilita dall'autorità comunale.

⁽¹⁵⁾ Come già fatto presente, la tumulazione costituisce sempre una pratica funebre a pagamento, costituendo uso di un sepolcro privato nei cimiteri.

⁽¹⁶⁾ La questione risulta ancora meglio precisata nell'art. 2 D.M. (Interno) 1° luglio 2002, emanato in attuazione dell'art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130 (che costituisce il solo dei provvedimenti di attuazione di tale legge sinora emanati, tra quelli possibili).

⁽¹⁷⁾ L'obbligatorietà non ha relazione con l'onerosità, così che se il comune conserva l'obbligo di assicurare i servizi, quanto meno quelli cimiteriali, ciò non determina che l'adempimento di tale obbligo debba comportare oneri per il bilancio comunale, ma che esso vada assolto con un'ideale copertura delle entrate.

⁽¹⁸⁾ Il trasporto di resti morali o di ossa era sempre a pagamento, trattandosi sempre di trasporto effettuato su richiesta di privati e quindi estraneo alla fattispecie.

a pagamento e che non sono presenti ipotesi nelle quali abbia legittimazione che il relativo onere sia a carico del Comune ⁽²⁰⁾.

Questo effetto si produce, a cascata, anche altrove, andando ad interessare anche parte dell'art. 19, quanto meno il comma 1, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ⁽²¹⁾, relativo al trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, al cimitero ⁽²²⁾, che era strettamente correlato alla lett. b) anzidetta, dato che la previsione del "si esegue a cura del Comune" trovava eccezione proprio nella richiesta di avvalersi del trasporto a pagamento ai sensi della lett. a) ⁽²³⁾.

L'art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 comprende tutti i trasporti funebri ⁽²⁴⁾, inclusi quelli diretti al deposito di osservazione o all'obitorio, cioè alle strutture, comunali ⁽²⁵⁾, di cui agli artt. 12 e 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In altre parole, emerge esplicitamente il caso di quanto gli addetti chiamano, talvolta,

⁽¹⁹⁾ Data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2001, n. 26, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392.

⁽²⁰⁾ E quando ciò avvenisse per effetto dell'indigenza, il fatto che la spesa sia divenuta un intervento sociale erogando nel quadro della L. 8 novembre 2000, n. 328 e suoi strumenti di attuazione, siano essi regionali o locali, non qualifica l'intervento come a carico del Comune in termini istituzionali, obbligatori, ma al pari degli altri servizi sociali, che rimangono formalmente poco istituzionali, tanto da essere subordinati alle disponibilità di bilancio. Seppure il trasporto dei cadaveri sia necessario per la sepoltura, altrettanto necessaria ed indifferibile (al punto da assumere rilevanza di ordine pubblico), si ritiene opportuno ricorrere ad un'esemplificazione: l'accoglimento nelle case di riposo è sempre a pagamento; tuttavia, vi possono essere ragioni per cui questo accoglimento sia necessario, od opportuno, e che ciò comporti, in presenza di date condizioni, che il servizio sociale assuma, in tutto od in parte, l'onere del pagamento della retta nella casa di riposo, magari in concorso con la regione per la quota "sanitaria", ecc.. In questi casi, sia il comune che la regione non hanno un obbligo giuridico di provvedere, non si è in presenza di un'onerosità istituzionale (mentre, questa sussiste, ad esempio, per l'edilizia scolastica relativamente alla scuola dell'obbligo), ma solo una legittimità all'assunzione di una spesa a carico del bilancio del comune, se ne presenti disponibilità. Nel caso della sepoltura, è obbligatorio che questa avvenga, tanto che si prevede la gratuità nel caso dell'indigenza, mentre l'onere del trasporto diventa strumentale a questa. E, a rigore, anche la gratuità dei servizi di cremazione e di inumazione dovrebbe essere, contabilmente, ascritta al bilancio del servizio sociale.

⁽²¹⁾ I commi 2, 3 e 4 dell'art. 19 hanno riguardo, esplicitamente, alla fattispecie dell'art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così che escono, per certi versi, anche rafforzati da queste modifiche.

⁽²²⁾ Effetti che, per inciso, si proiettano anche sul punto 5) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993; ma si veda, in proposito, *infra*.

⁽²³⁾ Tra l'altro, queste evoluzioni ha, di fatto, superato e reso ormai inutile l'esigenza di qualificare la portata di "servizi e trattamenti speciali".

⁽²⁴⁾ Ma anche l'art. 16 non fa distinzione, come non fa distinzione neppure il successivo art. 23!

⁽²⁵⁾ Delle quali il comune deve obbligatoriamente (...) disporre e assicurarne il regolare funzionamento.

come *recupero salma*, cioè il trasporto effettuato nelle condizioni dell'art. 17 e, generalmente, in contesti operativi di urgenza ed indifferibilità.

4. Il c.d. "recupero salma"

Nel quadro di riferimento normativo antecedente al "comma 7.bis", pur in presenza di una notevole differenziazione di servizi tra i vari comuni, si doveva ipotizzare che i comuni disponessero di un "servizio" di trasporto funebre, a loro carico, per i casi della lett. b), che spesso poteva essere utilizzato anche nelle ipotesi dell'art. 19, comma 1, dato che questo gli si "sovrapponeva". Questo "servizio" di trasporto funebre non rientrava nei servizi pubblici locali, ma costituiva un servizio istituzionale ⁽²⁶⁾, cioè obbligatorio per disposizione normativa e poteva essere assolto con le forme contrattuali proprie dei servizi che il comune era/è obbligato ad assicurare sul territorio e alla popolazione ⁽²⁷⁾.

Accanto a questo "servizio istituzionale", obbligatorio ed oneroso, vi era l'altro servizio di trasporto funebre, quello a pagamento (lett. a)), rispetto a cui il comune non aveva obblighi, giuridici, di provvedere, ma aveva la legittimazione a provvedervi, nel caso lo ritenesse, in quanto, tra l'altro, uno dei servizi pubblici locali espressamente assumibili ai sensi del testo unico sui servizi pubblici locali, di cui R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578. Nell'eventualità dell'assunzione del servizio di trasporto funebre a pagamento, il comune poteva optare per la sua assunzione semplicemente, oppure per la sua assunzione esercitando il diritto di privativa, cioè l'esclusività sul territorio comunale ⁽²⁸⁾. Indipendentemente ed autonomamente da queste due possibili modalità di esercizio, il comune poteva avvalersi di diverse forme di gestione di tale servizio pubblico locale. Poiché l'assunzione del servizio pubblico locale di trasporto funebre non costituiva un obbligo, a differenza del servizio di trasporto funebre di cui alla lett. b), ma solo una legittimazione, l'attività di trasporto funebre a pagamento poteva essere svolta anche da altri soggetti imprenditorialmente attrezzati. Si tenga presente che, se il comune avesse assunto il servizio ma senza avvalersi del diritto di privativa, esso avrebbe operato in concorso, concorrenza con altri soggetti imprenditorialmente attrezzati.

In ogni caso, quale fosse, o attualmente sia, la modalità di esercizio del servizio di trasporto funebre a pagamento di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, o i soggetti che l'esercitano, la determina-

⁽²⁶⁾ Tuttavia non deve ignorarsi con quanta frequenza questo servizio, pur se istituzionale, fosse in molte realtà perfino assente

⁽²⁷⁾ Ciò trova riflessi anche sul piano terminologico, in quanto il ricorso all'istituto giuridico dell'*appalto* è proprio di questa categoria di servizi, mentre quando si parlava di servizi pubblici locali si doveva fare riferimento all'istituto giuridico della *concessione*, fin tanto che questo è stato utilizzabile. Non pochi equivoci sono stati, talvolta sono tuttora, presenti sotto questi profili.

⁽²⁸⁾ Che, in ogni caso, rimaneva l'ambito, il limite del servizio pubblico locale assunto dal comune,

zione del suo corrispettivo (tariffa ⁽²⁹⁾) spetta unicamente all'autorità comunale.

Questi due livelli di prestazione, quelle della lett. a) e della lett. b), venivano frequentemente confusi, specie nei comuni di non eccessiva dimensione, generando situazioni del tutto equivocate e spesso al limite delle norme, non solo sotto profili nominalistici ⁽³⁰⁾, ma anche con la presenza di rapporti del tutto ibridi.

Sulla questione della natura di servizio pubblico locale, la materia notoriamente ha avuto una profonda evoluzione, sia in quanto tale nel suo complesso, sia per l'aspetto (ad esso, "interno") del diritto di privativa ⁽³¹⁾, che, si sarà notato, era stato, nei periodi precedenti, indicato senza altre precisazioni.

Qui il punto di svolta sostanziale va individuato nell'art. 35, comma 12, lett. g) L. 28 dicembre 2001, n. 448 il quale, abrogando l'art. 123, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., ha determinato l'abrogazione del testo unico di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ⁽³²⁾. Tale disposizione, per altro, era intervenuta a modificare, in più punti il titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, citato (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), modifiche, di seguito, interessate da ulteriori modifiche con l'art. 14 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ancora rimodificato dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350.

A questo punto, essendo il servizio di trasporto funebre sempre a pagamento (dal 2 marzo 2001) e non sussistendo alcuna ipotesi che possa essere svolto con diritto di privativa (almeno, inequivocabilmente, dal 1° gennaio 2002), né sussistendo legittimazione alcuna all'assunzione a carico del Comune degli oneri del trasporto funebre, in qualsiasi evenienza esso debba avvenire, il c.d. *recupero salma* non costituisce ulteriormente un'attività istituzionale del comune, cioè a cui questo sia tenuto, per disposizioni normative (siano esse di legge o di regolamento, indifferentemente), salvo il caso in cui il comune non intenda esercitare il servizio di trasporto fu-

nebre, a pagamento. Ma in tal caso, oggi, essendo un'attività a rilevanza economica (non a caso di tratta di un'attività a pagamento), essa potrà essere svolta unicamente nelle forme dell'art. 113 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (con le modifiche dell'art. 14 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 ed ulteriormente modificato dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350). Qui, tra l'altro, va fatta anche un'ulteriore precisazione, quella per cui l'esercizio del servizio (forse, ormai, meglio definibile come "attività") di trasporto funebre a pagamento da parte del comune non attribuisce a questo alcuna posizione peculiare rispetto ad altri imprenditori adeguatamente attrezzati.

Ne consegue che il c.d. *recupero salma* non costituisce più un servizio istituzionale per il comune, anzi neppure un obbligo, a differenza di altri obblighi che permangono in capo al comune, quali ad esempio, la disponibilità e l'esercizio del deposito di osservazione, dell'obitorio, di celle frigorifere (se ne ricorrano le condizioni dell'art. 15 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), la disponibilità di almeno un cimitero a sistema di inumazione e di dimensionamento adeguato, la disponibilità della camera mortuaria in ogni cimitero, ecc. ⁽³³⁾, per cui anche queste tipologie di trasporti funebri non si sottraggono ai principi generali della loro natura di servizi a pagamento.

Da ciò consegue, ulteriormente, che l'onere del trasporto di cadavere effettuato nelle casistiche riconoscibili come di c.d. *recupero salma* sono a carico interamente dei familiari del defunto, indipendentemente dal soggetto che fornisca la prestazione a pagamento, cioè indipendentemente se la prestazione sia resa dal comune in termine di servizio pubblico locale a rilevanza economica o sia resa da un privato imprenditore adeguatamente attrezzato.

Il c.d. *recupero salma* presenta, per altro, caratteristiche di urgenza e di indifferibilità, tali da non consentire sempre ai familiari di intervenire nella scelta del soggetto del quale avvalersi o, ancora più spesso, di aversi delle situazioni di fatto, cioè la richiesta di prestazione da parte della c.d. *pubblica autorità* ⁽³⁴⁾ o comunque di soggetti diversi da quelli sui quali grava l'onere della prestazione.

⁽²⁹⁾ Il termine *tariffa* si giustifica nel caso di tratti di un servizio pubblico locale, mentre si dovrebbe parlare di *prezzo* se non abbia tale carattere (e, probabilmente, dovrebbe parlarsi di *prezzo* anche se il comune l'eserciti, ma senza il diritto di privativa). Oppure, si potrebbe sostenere che esso sia un servizio pubblico locale, anche quando svolto da soggetti diversi dal comune, nella specie da imprenditori.

⁽³⁰⁾ Il caso più classico era quello attorno alla coppia *appalto/concessione* di trasporto funebre.

⁽³¹⁾ Sulla questione specifica del diritto di privativa, si evita di citare il noto parere dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato del 14 luglio 1998, indirizzato al Ministro della sanità nonché ad alcuni sindaci, in quanto del tutto contraddittorio. Infatti, in esso, dopo avere affermato apoditticamente un'abrogazione (implicita e tutta da dimostrare) di talune norme legislative, si passava ad "auspicare" una modifica di norme regolamentari (di rango secondario, quindi) che superassero il diritto di privativa: la contraddizione consisteva nel fatto che, laddove le disposizioni legislative dichiarate abrogate fossero state effettivamente abrogate, non aveva senso "auspicare" una modifica di norma, per giunta regolamentari.

⁽³²⁾ Abrogazione che si è avuta a partire dal 1° gennaio 2002.

⁽³³⁾ Va osservato, ancora una volta, che l'obbligo non importa anche onerosità, ma che l'obbligo può essere adempiuto anche a titolo oneroso. Si fa ricorso al termine *istituzionale* per quei servizi per cui l'obbligo e l'onerosità concorrano, casistica che non presenta più esempi nell'ambito funebre e cimiteriale. Dal momento che, a seguito dell'intervenuta evoluzione legislativa, non si hanno più servizi funebri e cimiteriali che possano qualificarsi come istituzionali, cioè il cui onere sia, per disposizione di legge, a carico del comune, tutti i servizi di cui il comune conserva l'obbligo di garantire, la presenza ed il funzionamento risultano essere a pagamento.

⁽³⁴⁾ Un'identificazione, in via esemplificativa, di pubblica autorità in questo contesto è individuabile nel primo periodo del punto 5.1) della Circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. Si potrebbe discutere se tale individuazione sia esemplificativa od esaustiva (si pensi, ad esempio ad altre figure quali la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, la Capitaneria di porto compresa la sua articolazione nella Guardia Costiera, i Corpi di Polizia locale spesso rivestiti delle qualifiche di agenti di P.S. e/o di P.G., ecc.).

In queste situazioni, potrebbe, quanto meno astrattamente, si può ravvisare, in termini almeno di opportunità e di servizio sul territorio, collegato all'obbligo della disponibilità e del funzionamento del deposito di osservazione e, distintamente, dell'obitorio⁽³⁵⁾, nonché alla contingenza quanto imprevedibilità dell'esigenza della prestazione e alla sua indifferibilità ed urgenza, che il comune, in attuazione dell'art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possa valutare l'approntamento di un servizio di trasporto funebre, fermo restando che esso rimane un servizio, una prestazione a pagamento. Tale questione verrà affrontata *infra* (punto 6), con l'avvertenza, per altro, che essa "apre" ulteriori approcci, che si affronteranno al punto 5, successivo.

Si deve ritenere che, pur nel contesto così evolutosi, rimanga operante quanto previsto dalla circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità⁽³⁶⁾, al punto 5), almeno per quanto riguarda alcuni aspetti, mentre per altri queste istruzioni sono del tutto da considerarsi venute meno e per legge.

Va considerata ormai chiaramente *contra legem* la previsione del punto 5.1), primo periodo, sulla prestazione gratuita del servizio di trasporto funebre, proprio per la sua evoluzione in trasporto a pagamento, cosa che influenzerebbe anche l'obbligo di intervento (... è tenuto ...), seppure tale obbligo era già di per sé tenuto, salvaguardando le *speciali disposizioni dei regolamenti comunali*: in altre parole, già nel contesto vigente al momento dell'emanazione della circolare, la regolamentazione comunale disponeva di una certa potestà di regolare altrimenti tale prestazione, per cui tale obbligo sussisteva solo in difetto, o nel silenzio, di una *speciale* disposizione regolamentare comunale. Al contrario, indubbiamente operante il vincolo, tuttora persistente, che il trasporto avvenga con destinazione *al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio*: infatti, stante l'obbligo per i comuni di disporre di questi locali e di assicurarne il regolare funzionamento sul territorio, il cadavere che si nelle condizioni di cui agli artt. 12 o 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285⁽³⁷⁾, non può che essere traslato se non in detti locali e, comunque, nell'ambito del comune di decesso. Non si dimentichi come con il punto 5.1) la citata circolare n. 24 risulti quanto meno un po' coraggiosa, cercando di dare una risposta positiva allo specifico problema (e per questo obiettivo va condivisa), dato che qualsiasi trasporto di cadavere, in qualsiasi momento ed evenienza, dovrebbe essere autorizzato unicamente dall'autorità comunale (artt. 23, 24 e 34 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285⁽³⁸⁾).

Per questo, si valuta di aderire all'orientamento a favore della esemplificazione.

⁽³⁵⁾ Non si confondono questi locali con la camera mortuaria del singolo cimitero, di cui all'art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, svolgendo funzioni assolutamente distinte.

⁽³⁶⁾ Oggi, Ministero della salute.

⁽³⁷⁾ Come già precisato, si tiene conto qui degli elementi di diritto, anche quando non sempre corrispondano alla situazione di fatto.

⁽³⁸⁾ Il trasporto di cadavere non autorizzato (allora) dal sindaco costituiva reato fino all'entrata in vigore della L. 24 novembre

Poco rilevante appare il secondo periodo del punto 5.1), sulla traslazione dell'onerosità in capo alla c.d. *pubblica autorità* che impartisce la disposizione, allorché questa ordini che il trasporto non avvenga con destinazione al deposito di osservazione, o all'obitorio, del comune di decesso, ma in altro luogo, indifferentemente se questi sia nello stesso comune o in altro comune.

Restano ferme, le istruzioni del punto 5.2), secondo periodo, lett. b) della circolare, per quanto riguarda l'imprescindibile necessità che la pubblica autorità che dispone, a prescindere dalla destinazione, il trasporto nel caso del c.d. *recupero salma* rilasci una copia della disposizione all'incaricato del trasporto, nonché altra copia al sindaco del comune di decesso.

5. La gestione d'affari

È stato constatato come scarsamente rilevante la previsione del secondo periodo del punto 5.1) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, e ciò richiede opportune osservazioni. Allorché, le istruzioni sono state emanate erano del tutto vigenti gli artt. 16 e 19 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché il testo unico di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578; prescindendo da questo ultimo, il trasporto di cadavere occasionato dal *recupero salma* presentava chiari caratteri di un trasporto istituzionale, cioè d'obbligo e d'onere del Comune. In questo contesto, considerando che le funzioni di polizia mortuaria, tra cui quelle dell'impianto ed esercizio del deposito di osservazione, o dell'obitorio, costituivano servizi comunali, appariva evidente come l'onere derivante dal servizio istituzionale non potesse che essere regolato se non dal comune, con la conseguenza che soggetti diversi, seppure qualificati come la c.d. *pubblica autorità*, non avevano titolo di sorta a sottrarsi da questa regolamentazione comunale (e, a maggior ragione, si veda quanto detto in relazione al primo periodo dello stesso punto 5.1)). Conseguentemente, se la c.d. pubblica autorità disponeva altrimenti, il trasporto veniva ad assumere le caratteristiche dell'art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e cessava di applicarsi la lett. b)).

Venuta meno quest'ultima, dal momento che il trasporto nel caso del c.d. *recupero salma* ha come destinazione pur sempre il deposito di osservazione, o l'obitorio, im-

1981, n. 681; successivamente, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria a termini dell'art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il che porta all'applicazione dell'art. 358, comma 2 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, quale oggi modificato dall'art. 16 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 166. Per notizia, la sanzione pecuniaria amministrativa va da 1.549,00 a 9.296,00 €, per ogni contravvenzione. L'introduzione di una legittimazione della c.d. *pubblica autorità* contrasterebbe con queste disposizioni, tanto che, al punto 5.1), la questione è risolta con il ricorso alla formula *su chiamata*, in modo da lasciare impregiudicata la competenza dell'autorità comunale all'autorizzazione al trasporto, subito smentita al periodo successivo (anche se la *disposizione* cui si fa cenno potrebbe avere riguardo al luogo del trasporto e non all'autorizzazione per la sua effettuazione), ma poi la cosa assume ben altri connotati al punto 5.2), secondo periodo, lett. b)

piantato ed in funzione nel comune di decesso, ma anche è, in tutti i casi, a pagamento, si deve considerare che la *pubblica autorità* che dispone per il trasporto di cadavere a termini del punto 5.2), secondo periodo, lett. b) della circolare, ferma restando la destinazione, o provvede su indicazioni di chi è tenuto a provvedere al pagamento (e, di norma ciò è quanto meno improbabile!), oppure – decisamente con maggiore probabilità – si sostituisce alle persone obbligate al pagamento, sostituzione giustificata dalle ragioni di urgenza e di indifferibilità tipiche del c.d. *recupero salma*.

In altri termini, seppure motivatamente e non arbitrariamente né discrezionalmente, spesso senza alternative, ci si trova di fronte alla fattispecie di *chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui*, secondo la definizione presente ⁽³⁹⁾ al titolo VI ⁽⁴⁰⁾ del libro IV ⁽⁴¹⁾ del Codice civile, cioè si è in presenza di un'obbligazione extracontrattuale. La fattispecie opera, in via principale quando non esclusiva, per la c.d. *pubblica autorità* che disponga per il trasporto di cadavere o, in via decisamente subordinata ⁽⁴²⁾, per il comune che, su richiesta della pubblica autorità, esegua la prestazione.

Questo significa che una volta assunta la gestione dell'affare altrui, cioè commissionato l'esecuzione del trasporto del cadavere al deposito di osservazione o, se del caso, all'obitorio, la *pubblica autorità* debba proseguire nella gestione fino al momento in cui l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso. Quest'obbligo di continuazione nella gestione dell'affare coinvolge il gestore nelle obbligazioni che ne derivano ⁽⁴³⁾.

Dando in qualche modo per scontato ⁽⁴⁴⁾ che la gestione sia utilmente iniziata, l'interessato viene a trovarsi nella condizione di dover adempiere alle obbligazioni assunte dal gestore, come se gli avesse conferito mandato ⁽⁴⁵⁾, deve tenere indenne il gestore delle obbligazioni assunte in proprio nome, rimborsargli tutte le spese (non solo quelle necessarie, ma anche solo utili), rimborso che si estende agli interessi, i quali hanno decorrenza dal giorno in cui le spese sono fatte.

In altre parole, la pubblica autorità dovrebbe pagare la prestazione del trasporto del cadavere occasionato dal *recupero salma* e, quindi, ripetere le spese fatte, con i relativi interessi, dall'interessato. Tuttavia, è spesso migliore soluzione (anche sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia) quella per la quale

l'obbligazione derivante dalla prestazione di trasporto sia adempiuta direttamente dall'interessato ⁽⁴⁶⁾, senza che questo ultimo possa più di tanto contestare le modalità con cui il trasporto del cadavere sia avvenuto od altri aspetti della prestazione.

Ciò pone la questione sull'individuazione dell'*interessato*.

In linea generale, per interessato deve individuarsi uno dei familiari, per le ragioni precedentemente viste. La sua individuazione può tuttavia seguire due linee, in presenza di situazioni diverse. Infatti, qualora l'interessato genericamente individuato prenda atto dei propri obblighi, quali derivanti dall'art. 2031 c.c., è sufficiente che questi obblighi siano assunti da uno qualsiasi dei familiari, non senza escludere la possibilità che ad essi vi faccia fronte anche una persona che agisca senza obblighi, almeno nel senso giuridico, ma unicamente per liberalità o per altre motivazioni, nel cui merito nessuno entra, che l'inducano a provvedere.

Nell'eventualità che vi sia una volontà all'inadempimento o il disinteresse da parte dei familiari ⁽⁴⁷⁾, cioè nelle condizioni in cui per qualsiasi motivo l'interessato sia inadempiente, l'individuazione dell'interessato diventa più complessa. O, può apparire più complessa.

In realtà, in queste evenienze ci si trova in una situazione già nota, la stessa che, a termini dello stesso "comma 7.bis", motiva la terza fattispecie per la gratuità dell'inumazione: il disinteresse da parte dei familiari, come comportamento con le caratteristiche già in precedenza viste al punto 2 ed alle quali si rinvia.

Se ne ricava che la *pubblica autorità* rimane in ogni caso indenne dagli oneri del trasporto di cadavere anche quando agisca in termine di gestione d'affari altrui, come di fatto fa, e che i relativi oneri sono sempre e comunque a carico dei familiari. Qui ritornerebbe anche la considerazione che se il disinteresse da parte dei familiari può costituire condizione per la gratuità della sepoltura, tale gratuità non si estende al trasporto di cadavere, che è sempre a pagamento, ma anche in questo caso siamo in presenza di una fattispecie già *supra* presa in considerazione. In altri termini, chi effettua il trasporto di cadavere occasionato dal c.d. *recupero salma*, ha titolo al corrispettivo della prestazione resa, in via generale, con onere a carico dei familiari, in via eccezionale (quando concorra una delle condizioni di gratuità della cremazione o dell'inumazione) a carico del servizio sociale locale del

⁽³⁹⁾ Cfr.: Art. 2028 c.c.

⁽⁴⁰⁾ Della gestione di affari.

⁽⁴¹⁾ Delle obbligazioni.

⁽⁴²⁾ A rigore, ciò dovrebbe essere escluso, considerandosi il comune che eserciti il servizio, che è oramai (ma ciò era già presente prima dell'art. 14 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e successive modificazioni) un servizio a rilevanza economica, nella medesima posizione in cui venga a trovarsi qualsiasi altro soggetto che sia debitamente attrezzato ad effettuare il trasporto di cadavere.

⁽⁴³⁾ Cfr.: Art. 2030 c.c., anche se potrebbero ravvisarsi, accademicamente, molte delle circostanze idonee a temperarne la responsabilità derivante da colpa, in sede giurisdizionale civile.

⁽⁴⁴⁾ Il *gestore* è una pubblica autorità che agisce responsabilmente, per definizione.

⁽⁴⁵⁾ Cfr.: Art. 2030, comma 1 e art. 2031 c.c.

⁽⁴⁶⁾ Data la peculiarità della casistica del *recupero salma*, quando la pubblica autorità provvede in luogo dei familiari, ciò avviene in termini di urgenza e di indifferibilità, così che il pagamento è, di norma, sempre successivo, ma anche i termini per gli adempimenti contabili e fiscali (emissione della fattura concernente la prestazione effettuata) sono sempre superiori a quelli funebri e cimiteriali (trasporto, osservazione, sepoltura, ecc.), con la conseguenza che, ordinariamente, l'interessato può provvedere da se stesso. (Le eccezioni sono veramente tali, anche se la casistica segnala come possano esservi).

⁽⁴⁷⁾ Si ha "disinteresse" anche nel caso in cui il cadavere non sia identificato o, anche se identificato, non si conoscano i familiari.

luogo di residenza del defunto ⁽⁴⁸⁾, nei limiti delle disponibilità di bilancio ⁽⁴⁹⁾).

6. L'opportunità/inopportunità di un servizio comunale per il "recupero salma"

Al precedente punto 4, si è fatto cenno all'ipotesi dell'opportunità dell'approntamento di un servizio di trasporto funebre, fermo restando che esso rimane un servizio, una prestazione a pagamento ⁽⁵⁰⁾, ipotesi che, per altro, può essere valutata anche in termini di inopportunità.

Sotto il profilo dell'opportunità giocano considerazioni che consentono alla *pubblica autorità* di disporre di indicazioni precise sui soggetti a cui richiedere la prestazione del trasporto funebre occasionato dal *recupero salma*, soggetti la cui debita attrezzatura è già predeterminata, essendo spesso condizione di base per la disponibilità al servizio, cosicché lo richiedono a soggetti che, oltretutto, hanno chiaro il tipo di rapporto che viene posto in essere. Questa ipotesi evita anche alla pubblica autorità altre forme di discrezionalità, come quella di rivolgersi ad un soggetto di cui abbiano altrimenti conoscenza della dotazione delle attrezzature e strumentazioni necessarie, aspetto che andrebbe pur sempre evitato per vari motivi ⁽⁵¹⁾. Questo costituisce un aspetto particolarmente interessante, esonerando la *pubblica autorità* dall'esercizio di qualsiasi discrezionalità nella richiesta del fornitore della prestazione del trasporto di salma, così da sottrarla – come dovrebbe essere – da ogni giudizio di merito, riferendosi ad un servizio già in qualche modo approntato da altri soggetti, pur sempre pubblici, ma ad essa estranei. Sotto quest'ultimo profilo, si potrebbe ravvisare anche un certo quale interesse della *pubblica autorità* a che sul territorio sia presente un servizio in qualche modo organizzato che assicuri l'effettuazione della prestazione, quando essa occorra.

⁽⁴⁸⁾ Oppure, del comune di decesso per chi non abbia residenza in Italia (stranieri non residenti, italiani residenti all'AIRE, persone già cancellate dall'Anagrafe della Popolazione Residente a seguito di irreperibilità accertata o italiani cancellati dall'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero a seguito di irreperibilità presunta).

⁽⁴⁹⁾ Quest'ultima ipotesi è quella che presenta i maggiori rischi di esposizione per la pubblica autorità, in quanto, se non vi siano adeguate disponibilità di bilancio da parte del servizio sociale locale (o, peggio, sotto il profilo dei procedimenti, quando il servizio sociale locale abbia omissso tali previsioni nei propri piani di interventi sociali), il *gestore* è comunque tenuto a pagare il corrispettivo al soggetto a cui ha richiesto la prestazione, pur in presenza di oggettive difficoltà a ripetere le spese sostenute da chi obbligato a provvedervi.

⁽⁵⁰⁾ Cioè, in nessun caso l'onere delle prestazioni di un tale servizio può essere a carico del comune.

⁽⁵¹⁾ Né si sottovaluti che, anche in presenza di quest'ipotesi, i familiari, non la c.d. *pubblica autorità*, possono sempre rivolgersi ad altri soggetti tecnicamente attrezzati (cosa che andrebbe ascritta piuttosto ai fattori di inopportunità incidendo sulla remuneratività delle prestazioni preventivate). In fondo la c.d. *pubblica autorità* ha anch'essa gli obblighi dell'imparzialità e del buon andamento.

Sotto il profilo dell'inopportunità valgono alcune considerazioni, prima delle quali è quella per cui il comune, nell'approntare un tale servizio, assumerebbe un costo aggiuntivo, rispetto alla prestazione del servizio di trasporto di cadavere, che difficilmente potrebbe trovare corrispondenza in specifiche entrate (salvo che tale costo non trovi copertura attraverso una sufficiente maggiorazione dei prezzi e/o tariffe praticate per l'erogazione dei servizi funebri e cimiteriali). L'ulteriore elemento di inopportunità consiste nella difficoltà, pratica, di "isolare" questa prestazione urgente ed indifferibile, rispetto ad altri segmenti dell'attività funebre, in cui l'urgenza non è così impellente. Non ci si può nascondere quanto frequentemente, la prestazione di trasporto di cadavere occasionato dal c.d. *recupero salma*, sia condizionante per l'acquisizione della commessa per le prestazioni di onoranza funebre, per il successivo trasporto al luogo di sepoltura, per la fornitura del feretro ed altro, al punto che la disponibilità a tale prestazione troppo spesso tiene conto di questi condizionamenti.

Laddove il comune già gestisse, autonomamente, un servizio di trasporto funebre con una delle forme di gestione dell'art. 113 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel suo testo attuale o, almeno, più recente, forse questi condizionamenti potrebbero essere più remoti, ma non si può dimenticare come siano tuttora esistenti forme di gestione poste in essere nel quadro dell'art. 113, nel testo precedente all'art. 35 L. 24 dicembre 2001, n. 448, forme di gestione che, in quanto legittimamente sorte, continueranno fino alla loro naturale scadenza ⁽⁵²⁾.

Ogni valutazione sull'opportunità od inopportunità di quest'ipotesi non può che essere rimessa in sede locale, non esistendo una soluzione ottimale *a priori*, attraverso un'equilibrata ponderazione dei vari elementi che possono influire su di essa.

Va tenuto, in ogni caso presente, come il servizio sia sempre e comunque a pagamento e che il comune è, oramai, privi di obblighi giuridici in questo ambito, al punto che un'eventuale assunzione di oneri, al di fuori di quelli del "comma 7.bis", primo periodo, assume connotazioni tali da dover far richiamo all'art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

⁽⁵²⁾ Oppure, fino dal 31 dicembre 2006, se ne ricorrono le previsioni.

Rubrica

Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (*)

REATI CONTRO LA PERSONA – REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE – OMICIDIO – CONFIGURABILITÀ – DISTACCO DEI TUBI DI VENTILAZIONE FORZATA DEL PAZIENTE IN STATO DI COMA – ESCLUSIONE

Commento alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano, Sez. I, Sentenza 24 aprile-21 giugno 2002, n. 23.

Di Paola Frati, Gianluca Montanari Vergallo, Natale Mario Di Luca, in Rivista Italiana di Medicina Legale n.5, settembre-ottobre 2003.

Nel 1998 una donna, colpita da emorragia intracranica, viene ricoverata priva di conoscenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale S. Gerardo di Monza.

Le sue condizioni sono disperate, tanto da rendere necessaria l'intubazione con ventilazione forzata.

Il marito fa presente ai medici che l'eventualità di una simile disgrazia era stata oggetto di riflessione da parte sua e della moglie: entrambi i coniugi si erano ripromessi di rifiutare l'impiego di mezzi meccanici per il mantenimento in vita.

I medici, pur comprendendo lo stato d'animo del marito, non possono accogliere la sua richiesta di scollegare le apparecchiature. Disperato, l'uomo ricorre ad un gesto estremo: irrompe con un'arma da fuoco nel reparto e stacca i tubi di ventilazione, consegnandosi agli agenti di polizia solo dopo avere raggiunto la certezza che il cuore della moglie ha definitivamente cessato di battere.

Sembra un evidente caso di omicidio, per il quale è forse invocabile, come circostanza attenuante, lo stato di alterazione psichica. Nel 2002, però, la Corte d'Appello di Milano assolve l'imputato. La massima della sentenza recita: *"Si è in presenza di un omicidio impossibile per insufficienza della prova dell'esistenza in vita nel caso dell'imputato che volontariamente interrompe la ventilazione forzata per la respirazione artificiale del paziente in stato di coma"*.

La motivazione può sconcertare. La donna non era stata ufficialmente dichiarata morta al momento dell'irruzione del marito: il suo cuore batteva, e l'accertamento della morte ai sensi della legge n. 578/93 non era stato portato a termine. Verrebbe allora automaticamente da ritenere che la donna era viva quando le apparecchiature erano state discollegate

dall'imputato, e che questo intervento era stato la causa della morte.

La Corte d'Appello ha invece spostato i termini della questione, con un ragionamento che gli autori dell'articolo (tutti docenti universitari di medicina legale) analizzano accuratamente. Provo a riassumere i passaggi essenziali.

Il fatto che l'accertamento di morte cerebrale non sia stato portato a termine sarebbe rilevante se si discutesse di un espianto di organi, visto che tale intervento richiede preliminarmente la certezza della morte.

Nel caso in oggetto abbiamo invece a che fare con un processo per omicidio, e bisogna piuttosto chiedersi se esiste la ragionevole certezza che la donna era viva quando l'imputato è intervenuto: l'esistenza in vita della persona offesa è infatti il requisito fondamentale per il reato di omicidio.

Assume quindi un rilievo esclusivo la perizia medico legale, in particolare il risultato dell'autopsia, che ha messo in evidenza lesioni gravissime ed irreversibili a carico dell'encefalo e del tronco encefalico, tali da condurre ad un probabile giudizio di morte cerebrale.

Logica l'assoluzione, poiché non è stato possibile provare con ragionevole certezza l'esistenza in vita della persona offesa.

Nel loro commento alla sentenza, gli Autori sottolineano l'abilità con cui la Corte d'Appello, indirizzandosi verso la fattispecie dell'omicidio impossibile, ha evitato le insidie di una tematica come l'eutanasia, sulla quale purtroppo la nostra normativa registra un grave ritardo.

A conclusione di questa sintesi, ritengo utile aggiungere alcuni dettagli tratti dal libro di Paolo Cendon *"I malati terminali e i loro diritti"* (Giuffrè Editore, 2003). Il fatto avvenne il 21 giugno 1998. Nel primo grado di giudizio l'imputato fu riconosciuto colpevole e condannato a sei anni e sei mesi. Quando il giudizio di condanna fu ribaltato dalla Corte d'Appello, il Pubblico Ministero decise di non presentare ricorso, e si dichiarò "umanamente contento".

(*) *Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Attualità

Non c'è pace per le ceneri dei morti. L'attuale confusa situazione normativa tra legge nazionale del settore funerario *in itinere* e leggi regionali in vigore

di Paolo Becchi (*)

1. Premessa

Come è noto ai lettori di questa rivista la legge n. 130 del 2001 ha introdotto notevoli modifiche tanto al codice penale quanto al regolamento di polizia mortuaria⁽¹⁾. Mentre le modifiche apportate con l'art. 2 della nuova legge all'art. 411 del codice penale sono di per sé già in vigore, quelle al regolamento di polizia mortuaria sono invece subordinate all'approvazione di un nuovo regolamento che sui punti questionati avrebbe dovuto modificare quello esistente. La legge infatti all'art. 3, 1° co., prevede che entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore «su proposta del Ministro della Sanità, sentiti il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provveda alla modifica del regolamento di polizia mortuaria» sulla base dei principi enunciati nell'art. 3. Insomma, tali principi non sono ancora operativi, poiché dipendono dall'approvazione del predetto regolamento. Nei sei mesi successivi il nuovo regolamento non è stato emanato, né lo è stato sino ad oggi e nel frattempo per effetto delle ben note modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione (L. Cost. 18.10.2001, n. 3) è altresì mutato il quadro istituzionale complessivo con il trasferimento di alcune funzioni dello Stato alle regioni⁽²⁾.

Abbia ciò influito o meno sulla sua decisione di non emettere tale regolamento sta di fatto che il

Ministro competente invece di seguire, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, la strada del regolamento esecutivo, ha deciso di seguirne un'altra, vale a dire quella della riforma organica dell'intero settore funerario: impresa certo meritoria (dal momento che il settore è ancora in larga parte regolato dal t. u. delle leggi sanitarie del 27.7.1934, n. 1265), ma che nello specifico ha finito per bloccare l'attuazione della nuova legge sulla cremazione e sulla dispersione delle ceneri. Nel frattempo un organico disegno di legge, ad opera del Ministro della Salute Girolamo Sirchia⁽³⁾, è stato approvato in prima lettura, nel Consiglio dei Ministri del 7.3.2003. Dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata il suddetto disegno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 19.6.2003 e assegnato con il n. 4144 alla Commissione della Camera «Affari Sociali» in sede referente, in data 31.7.2003. L'esame in commissione si è concluso il 19.5.2004 con l'approvazione del testo emendato⁽⁴⁾. Accanto a questo progetto di legge di iniziativa governativa, ve ne sono altri quattro di iniziativa parlamentare, di cui soltanto uno disciplina la materia in modo organico, gli altri tre considerano invece tematiche specifiche. Che tanto per iniziativa governativa quanto per iniziativa parlamentare si sia deciso di intervenire su tale materia si spiega con il fatto che, pur nel rispetto del nuovo titolo V della Costituzione, si ritiene evidentemente ancora compito dello Stato quello di dettare in materia principi uniformi applicabili su tutto il territorio nazionale, definendo con chiarezza le proprie competenze, nonché quelle delle regioni e dei comuni. È lo stesso Ministro della Salute Sir-

⁽¹⁾ Cfr. R. Gandiglio, *La cremazione e la dispersione delle ceneri: profili giuridici e novelle legislative*, in «I Servizi Funerari», 2002, 3, pp. 62-67 e, più recentemente, M. Cavallotti, *Il diritto di disporre la cremazione e le ceneri*, in «I Servizi Funerari», 2004, 2, pp. 23-29. Per uno sguardo d'insieme mi sia consentito qui rinviare al mio contributo *Cremazione (con dispersione) per tutti? A proposito della legge n. 130 del 2001*, in «Politica del diritto», XXXIII, 2002, 1, pp. 177-191. Cfr. anche P. Becchi, *La morte nell'età della tecnica. Lineamenti di tanatologia etica e giuridica*, Genova, Compagnia dei Librai, 2002, pp. 167-189.

⁽²⁾ Cfr. S. Scolaro, *Bruciata ... la legge sulla cremazione e la dispersione delle ceneri*, in «I Servizi Funerari», 2002, 1, pp. 12-18.

⁽³⁾ Cfr., al riguardo, D. Fogli, *La modifica del T.U. leggi sanitarie e polizia mortuaria. Gli orientamenti della SEFIT*, in «I Servizi Funerari», 2003, 2, pp. 40-42. Altri interventi effettuati nel corso del forum Sefitdieci 2002 sono pubblicati nel medesimo numero della rivista.

⁽⁴⁾ Il testo emendato è pubblicato in «I Servizi Funerari», 2004, 3, pp. 42-48.

chia a ribadirlo nella Relazione introduttiva al suo disegno di legge sottolineando che:

«La sintesi, sul piano legislativo, nella definizione dei principi uniformi, non può dunque che competere allo Stato e al suo Parlamento, fermo restando che i principi posti dal presente disegno di legge, saranno esplicitati dalle numerose riserve di legge regionali, cui il testo rinvia, per la normativa di attuazione e di dettaglio. Anche gli enti locali, storicamente titolari, unitamente al Ministro dell'Interno, della materia della polizia mortuaria, trovano adeguato riconoscimento e valorizzazione del proprio ruolo nella disciplina di detti servizi nell'ambito del proprio territorio. In questa ottica, ben si comprende come lo Stato debba esprimere i principi fondamentali cui deve ispirarsi la disciplina in materia funeraria, allo scopo di definire standard uniformi su tutto il territorio nazionale in tema di trattamento amministrativo del cadavere e dei resti umani (ceneri, ossa, eccetera)»⁽⁵⁾.

Tutto farebbe dunque ritenere che il corretto svolgimento istituzionale preveda anzitutto la promulgazione di una legge organica sull'intero settore funerario e poi l'approvazione di diverse leggi regionali e regolamenti comunali che lo disciplinino nel dettaglio, attenendosi ai principi fondamentali posti dalla legge statale. Ma così non è stato. Mentre l'iter approvativo della nuova legge è ancora in corso alcune regioni infatti hanno già deciso di procedere autonomamente, promulgando, a breve distanza l'una dall'altra, leggi riguardanti l'intero settore funerario (Lombardia, Emilia Romagna) o più specificamente la cremazione e la dispersione delle ceneri (Piemonte, Umbria, Toscana). Si tratta della L.R. Lombardia 18.11.2003, n. 22, della L.R. Piemonte 9.12.2003, n. 33, della L.R. Toscana 31.5.2004, n. 29, della L.R. Umbria 21.7.2004, n. 12 e della L.R. Emilia Romagna 29.7.2004, n. 19. Un esame accurato di queste leggi non è qui possibile⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Cfr. G. Sirchia, *Schema di disegno di legge recante disciplina delle attività in materia funeraria*, in «I Servizi Funerari», 2003, 2, pp. 25-31 (25).

⁽⁶⁾ Riguardo alle leggi regionali di Lombardia e Piemonte cfr. R. Gandiglio, *Le leggi delle regioni Lombardia e Piemonte: possibili conseguenze per gli ufficiali di stato civile*, in «I Servizi Funerari», 2004, 3, pp. 30-32 e Circolare Sefit n. 5223 del 24.2.2004; si segnala altresì che la Regione Lombardia ha approvato nella seduta del 27 ottobre 2004 il regolamento relativo alle indicate (cfr. il documento in «I Servizi Funerari», 2005, 1, pp. 28-44); riguardo alle altre leggi regionali cfr. Circolare Sefit n. 5346 dell'8.7.2004 (con riferimento alla legge della regione Toscana); Circolare Sefit n. 5387 del 24.8.2004 (con riferimento alla legge della regione Emilia Romagna); Circolare Sefit n. 5388 del 24.8.2004 (con riferimento alla legge della regione Umbria). Cfr. anche S. Scolaro, *Norme statali, regionali e locali: i riflessi sul sistema sanzionatorio in una realtà ormai*

2. L'attuale confusa situazione normativa tra riforma nazionale del settore funerario in itinere e leggi regionali in vigore

Vorrei tuttavia segnalare l'innovazione più interessante introdotta dalla legge regionale toscana, la quale all'art. 7 prevede l'introduzione del «senso comunitario della morte»: «Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dall'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto» (art. 7, 1° co, L.R. Toscana 31.5.2004, n. 29). La disposizione è di notevole rilievo, ma di tutto ciò non si trova traccia né nella legge nazionale, né nelle altre leggi regionali e viene da chiedersi se essa sia compatibile con la disciplina nazionale, la quale in modo palese muove esclusivamente dal principio del rispetto della volontà individuale.

Dopo quanto detto parrebbe tuttavia di poter concludere che le suddette regioni si siano spinte nella loro potestà legislativa ben al di là di quanto loro concesso dal nuovo titolo V della Costituzione. La cosa che maggiormente sorprende è che proprio il Governo, pur avendo preso l'iniziativa di una riforma complessiva del settore, non abbia ritenuto sulla base del nuovo articolo 127 della Costituzione di promuovere nei confronti delle leggi regionali la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale.

Beninteso, la materia funeraria abbraccia una molteplicità di aspetti alcuni dei quali (come ad esempio quelli afferenti la tutela della salute) sono ora sicuramente di legislazione concorrente, ma ne investe anche altri, come lo stato civile e la tutela dell'ambiente che invece, anche dopo la riforma costituzionale, restano materie in cui lo Stato continua ad avere legislazione esclusiva. Ora, poiché la cremazione e la dispersione delle ceneri, in base alla legge n. 130 del 2001, sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile risulta evidente che le regioni legiferando in merito interferiscono in una materia che non è di loro competenza. Non è pertanto convincente la circolare esplicativa della regione Lombardia 9.2.2004, n. 7/SAN, quando al punto 6 afferma che la regione ha provveduto con la legge ad autorizzare la cremazione e la dispersione delle ceneri poiché si tratta di «aspetti affe-

ad ordinamento plurilegislativo, in «I Servizi Funerari», 2004, 4, pp. 10-16.

renti alla tutela della salute»⁽⁷⁾, ora ricompresi tra le materie di potestà legislativa concorrente, essendo tanto la cremazione quanto la dispersione delle ceneri dipendenti per la loro autorizzazione dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso e lo stato civile rientra fra i compiti del comune per servizi di competenza statale, come stabilito dal d. lg. 18.8.2000, n. 267 all'art. 14. Se dunque lo stato civile resta materia riservata allo Stato, gli ufficiali di stato civile nell'esercizio delle loro funzioni sono subordinati alle leggi statali e non a quelle regionali. Ecco perché, a mio avviso, il Consiglio dei Ministri avrebbe potuto impugnare le leggi regionali in questione, dal momento che invadono la competenza statale. Ma un tale ricorso non vi è stato e le leggi regionali sono attualmente in vigore, creando peraltro non pochi problemi applicativi agli ufficiali di stato civile di quelle regioni e un'evidente disparità di trattamento tra coloro che sono ivi deceduti, a cui sarebbe già concessa la dispersione delle ceneri o il loro affidamento ai familiari, e tutti gli altri, a cui invece un tale diritto sarebbe ancora negato.

Cosa succede infatti per tutte le regioni che non si sono dotate di una legge in materia? La risposta è tutt'altro che semplice, dal momento che la legge di riferimento, in attesa dell'approvazione di quella attualmente in discussione in parlamento, non può che essere la n. 130 del 2001. E questa legge all'art. 2, modificando il codice penale, afferma che la dispersione delle ceneri non costituisce più reato, quando è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base dell'espressa volontà del defunto. Una tale modifica è in sé già operativa, ma poiché manca il nuovo regolamento attuativo, l'ufficiale non può che autorizzarla sulla base di quello attualmente esistente, che come unica dispersione ammette quella nel cinerario comune (d.p.r. 10.9.1990, n. 285, art. 80, 6° co.). Insomma, al momento attuale egli non può ancora autorizzarla nel senso della nuova legge (che la consente nei luoghi indicati all'art. 3, lett. c).

D'altro canto va peraltro detto che l'art. 2 della legge n. 130 del 2001 al 2° co. afferma che è punita non solo la dispersione non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, ma anche quella «effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto». Ammettiamo che il defunto abbia scelto la dispersione in natura, non verrebbe lesa già sin d'ora la sua volontà se le sue ceneri fossero disperse nel cinerario comune? L'ufficiale di stato civile è messo oggi di fronte ad un vero di-

lemma: a rigor di legge egli non può che autorizzare la dispersione nel cinerario comune, ma in tale modo potrebbe autorizzare qualcosa di non corrispondente alla volontà del defunto, contravvenendo a quanto stabilito dalle modifiche apportate al codice penale.

De iure condito occorre inoltre osservare che se è pur vero che già sin d'ora l'ufficiale di stato civile è il soggetto a cui spetta autorizzare la dispersione, sia pure nei limiti del vecchio regolamento, lo stesso non può dirsi per l'autorizzazione alla cremazione. Per quest'ultima, sulla base del vecchio regolamento (d.p.r. 10.9.1990, n. 285, art. 79, 1° co.) è il sindaco a doverla autorizzare, come viene anche ribadito dal successivo d.p.r. 3.11.2000, n. 396, art. 75, 1° co.

La legge n. 130 del 2001, la quale prevede che al suo posto subentri anche in questo caso l'ufficiale dello stato civile non può ancora - diversamente da quanto detto per la dispersione delle ceneri - essere applicato, perché l'operatività dell'art. 3 lett. a (a differenza dell'art. 2) è subordinata all'emanazione del regolamento attuativo. La situazione attuale dunque per tutte le regioni d'Italia, ancora prive di una legislazione in materia, è dunque la seguente: l'autorizzazione alla cremazione spetta ancora al sindaco, mentre per la dispersione delle ceneri l'autorizzazione spetta già all'ufficiale di stato civile, ma questi può rilasciarla soltanto nei limiti stabiliti dal vecchio regolamento, mancando quello nuovo; con il rischio peraltro di farla effettuare con una modalità diversa da quella voluta dal defunto.

Un diverso trattamento è invece riservato in linea di principio ai deceduti delle regioni provviste di proprie legislazioni (anche se di fatto tutto è quasi fermo dal momento che l'Anci Lombardia - e non diversa è la situazione nelle altre regioni - ha preso posizione, con circolare n. 5 del 25.2.2004⁽⁸⁾, sulla questione più controversa della dispersione delle ceneri in natura non consentendola fino a che non intervenga il Ministro dell'Interno⁽⁹⁾, che è stato

⁽⁸⁾ La circolare citata è riprodotta in «I Servizi Funerari», 2004, 2, pp. 41-42. Va peraltro qui aggiunto che in data 27 ottobre 2004 la Regione Lombardia ha approvato il regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, il quale entrerà in vigore il «novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione» (art. 47).

⁽⁹⁾ Di recente il Ministro degli Interni è intervenuto con una circolare (la n. 37 del 2004), la quale tuttavia ha ad oggetto specifico «la manifestazione di volontà per la cremazione di una salma»; nessun riferimento viene invece fatto al punto più delicato, riguardante la dispersione delle ceneri. È peraltro interessante osservare che la circolare implicitamente considera - a mio avviso giustamente - ancora il Sindaco competente per l'auto-rizzazione della cremazione. La circolare citata è riprodotta in «I Servizi Funerari», 2004, 4, pp. 54-55.

⁽⁷⁾ La circolare citata è riprodotta in «I Servizi Funerari», 2004, 2, pp. 38-40 (cit. a p. 39).

interpellato, o specifica legislazione statale), per i quali l'ufficiale di stato civile può, essendo entrate in vigore le rispettive leggi regionali, già autorizzare la dispersione delle ceneri sulla base dell'art. 7, 2° co. della legge regionale lombarda (L.R. 18.11.2003, n. 22), dell'art. 1, 1° co. di quella piemontese (L.R. 9.12.2003, n. 33), dell'art. 2, 1° co. e art. 4 di quella toscana (L.R. 31.5.2004, n. 29) dell'art. 2, 2° co. di quella umbra (L.R. 21.7.2004, n. 12), dell'art. 11, 2° co., di quella dell'Emilia Romagna (L.R. 29.7.2004, n. 19). Sulla base dell'art. 7, 5° co., della legge lombarda è altresì ammesso l'affidamento delle ceneri ai congiunti e disciplinato esattamente con le stesse parole è il suddetto affidamento dall'art. 1, 5° co. di quella piemontese e dall'art. 2, 5° co. di quella umbra; così anche con qualche variazione formale per la legge toscana (art. 2, 2° co.), mentre l'Emilia Romagna (art. 11, 4° co.) è l'unica Regione ad ammettere l'affidamento senza prevedere la pratica della sottoscrizione da parte degli aventi diritto (che in questo caso - così anche in Toscana - non devono essere necessariamente i familiari) di una dichiarazione sulle sorti dell'urna. In questi casi dunque l'ufficiale di stato civile può già anche autorizzare la cremazione al posto del sindaco, dal momento che le leggi regionali la ammettono nel rispetto dei principi e delle modalità stabiliti dalla legge n. 130 del 2001.

In altri termini quei principi e quelle modalità, che secondo la suddetta legge per entrare in vigore avevano bisogno del richiamato regolamento attuativo di cui alla legge n. 130 del 2001, diventano già operativi per volontà del legislatore regionale, con l'argomentazione peraltro, a mio avviso, viziata di legittimità, che trattandosi di materie di potestà legislativa concorrente le regioni possono intervenire su di esse. A conferma del vizio di legittimità è opportuno ribadire quanto segue: è pur vero che la dispersione delle ceneri è già autorizzata dall'ufficiale di stato civile in base all'art. 2 della legge n. 130 del 2001. Ma quell'articolo non stabilisce né luoghi, né modalità della dispersione (salvo quella del rispetto della volontà del defunto). Inoltre nel predetto articolo non viene menzionata la cremazione che, stando alle leggi vigenti, spetta ancora al sindaco. La legge regionale lombarda (esplicitamente nella circolare esplicativa 9.2.2004, n. 7/SAN) e le altre (più o meno implicitamente) - ad eccezione di quella della Regione Emilia Romagna che per l'autorizzazione tanto alla cremazione quanto alla dispersione rinvia al «soggetto competente individuato dalla normativa statale» (art. 11, 1° e 2° co.) - gli tolgono invece questa competenza, attribuendola all'ufficiale dello stato civile. È qui

palese l'intervento di alcune regioni in una materia, quella dello stato civile, di esclusiva competenza statale. Solo una legge o un regolamento statale potevano togliere la competenza al sindaco che per quanto concerne l'autorizzazione alla cremazione ancora gli spetta sulla base delle disposizioni vigenti.

Ammesso tuttavia (ma non concesso) che la predetta materia rientri, *sic et simpliciter*, fra quelle di legislazione concorrente (e quindi le regioni siano autorizzate a legiferare in merito) va peraltro sottolineato che la determinazione dei principi fondamentali resta comunque riservata alla legislazione statale. A prima vista questo non sembra, nel caso in esame, costituire un problema, dal momento che tutte le leggi regionali dichiarano di legiferare nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge n. 130 del 2001. Tuttavia se si fa un confronto con la legge statale, a cui si rinvia, ci si rende subito conto di non poche differenze. Di seguito ne segnaliamo solo alcune. La legge regionale lombarda 18.11.2003, n. 22 all'art. 7, 2° co., autorizza la dispersione anche nel cinerario comune (così anche in quella piemontese e quella umbra) di cui invece non si fa menzione nella legge statale e tra le persone autorizzate ad eseguire la dispersione al posto del «personale autorizzato dal Comune», (art. 3, lett. d, L. 30.3.2001, n. 130), compare nella legge regionale lombarda il «personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto» (art. 7, 2° co.). La legge regionale piemontese non prevede invece l'esecutore testamentario e neppure il personale autorizzato dal comune. Di quest'ultimo non si fa menzione neppure nella legge regionale umbra. Si riduce, insomma, il numero delle persone autorizzate alla dispersione rispetto a quanto previsto dall'art. 3, lett. d della legge n. 130 del 2001. In senso opposto va invece la legge regionale toscana, per la quale «qualunque persona» nel rispetto della volontà del defunto, può disperdere le ceneri (art. 2, 1° co., L.R. Toscana 31.5.2004, n. 29). L'unica legge regionale del tutto fedele ai principi stabiliti a livello nazionale è quella della Regione Emilia Romagna (art. 11, 2° co., L.R. Emilia Romagna 29.7.2004, n. 19). Nel rispetto poi della volontà del defunto, le ceneri per la legge statale potevano essere tumulate, interrate o affidate ai familiari. La legge regionale lombarda (art. 7, 4° co.), non prevede la possibilità dell'interramento. E così anche quella piemontese (art. 1, 4° co.) e quella umbra, che tra l'altro restringe l'affidamento solo ai familiari di primo grado (art. 2, 2° co., L. 21.7.2004, n. 12). Vengono appesantite le procedure burocratiche per la consegna dell'urna con un meccanismo non previsto dalla legge statale, ma imposto da tutte le leggi regionali

ad eccezione dell'Emilia Romagna (art. 7, 5° co., per la Lombardia; art. 1, 5° co., per il Piemonte; art. 2, 2° co., per la Toscana; art. 2, 5° co., per l'Umbria), che richiede da parte degli aventi diritto la sottoscrizione di un documento dal quale risulti la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Si ribadisce - ad eccezione della Regione Toscana - quanto previsto dall'art. 3, lett. g, della legge n. 130 del 2001, riguardo all'autorizzazione della cremazione di salme inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, ma sia la Regione Lombardia sia la Regione Umbria stabiliscono una limitazione non prevista dalla legge statale e cioè il «caso di comprovata insufficienza delle sepolture» (art. 7, 6° co., Regione Lombardia; art.2, 6° co. Regione Umbria) nel cimitero. Le disposizioni al riguardo presenti nella legge regionale piemontese (a parte un evidente lapsus, laddove si parla di «salme tumulate da almeno dieci anni», deve intendersi «inumate») non pongono una tale limitazione, ma in compenso ne introducono altre due: la cremazione è infatti consentita a condizione che «all'atto dell'esumazione o della estumulazione, si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990». La prima delle due condizioni è tra l'altro in palese contrasto con l'art. 3 del d.p.r. 15.7.2003, n. 254 che definisce i resti mortali come «gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere (...) decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni» (1° co., lett. b) e ne autorizza la cremazione (6° co.).

Va inoltre segnalato che la legge regionale piemontese introduce la retroattività delle disposizioni di cui all'art. 1 (autorizzazioni alla cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri) alla data di entrata in vigore della legge n. 130 del 2001. (Il Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna in una sua risoluzione n. 5762, approvata il 17.6.2004 si è invece limitato ad invitare il Parlamento che sta esaminando il disegno di legge del Ministro Sirchia «a datare l'applicazione delle norme a partire dall'approvazione della legge 130/2001»). A prima vista non può che suscitare perplessità la prevista retroattività (soprattutto in un contesto che presenta riflessi penali); va però sottolineato che essa è limitata al periodo successivo all'entrata in vigore della legge a cui si rinvia.

Ciò che la disposizione pare voler concedere è l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri di cremazioni avvenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 130 del 2001 e di cui non si era potuto

adempiere alla volontà espressa in favore della dispersione, poiché il relativo regolamento esecutivo non era stato emanato. La legge regionale ora autorizza la dispersione e rende retroattiva tale autorizzazione alla data di entrata in vigore della predetta legge statale. Poiché predetta legge all'art. 2 autorizzava già la dispersione delle ceneri e la legge regionale fa risalire l'effetto retroattivo proprio alla legge statale una deroga al principio di irretroattività pare in questo caso giustificata: qui non si tratta di punire qualcuno per via di una legge che sia entrata in vigore dopo il fatto commesso, ma soltanto di riconoscere un diritto a partire dalla entrata in vigore di una legge che in linea di principio già lo ammetteva.

Dopo questo rapido confronto fra la legislazione statale e quella regionale dovrebbe essere risultato chiaro che le regioni in diversi punti (a torto o a ragione o poco importa) non hanno seguito i principi stabiliti dalla legge statale. A ciò va aggiunto che un altro aspetto della legge statale, l'art. 3 lett. h (peraltro come s'è detto alquanto discutibile) non viene mai richiamato nelle leggi regionali. Eppure dovrebbe essere chiaro che se esse autorizzano la cremazione nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 130 del 2001, prima di procedere alla cremazione si dovrà anche soddisfare all'obbligo contenuto nella lett. h dell'art. 3 di quella legge, che richiede al medico necroscopo di raccogliere dal cadavere campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei e conservarli per un periodo minimo di dieci anni. Le leggi regionali rendono operativo quanto dopo la promulgazione della legge n. 130 del 2001 era rimasto solo sulla carta, ma lo fanno in un modo alquanto controverso, per le diverse ragioni addotte.

Non desta quindi sorpresa se, salvo casi isolati, al momento attuale le Amministrazioni comunali sulla questione più controversa, quella della dispersione delle ceneri in natura, abbiano deciso (in Lombardia con circolare n. 5 del 25.2.2004) di continuare ad applicare la legislazione statale vigente e non quella regionale, chiedendo parimenti ai Ministeri competenti di esprimersi al riguardo.

Se a ciò si aggiunge che una legge statale sull'intera materia è attualmente in discussione al parlamento, quelle leggi regionali saranno comunque soggette ad una vita piena di difficoltà: al momento non ancora operative e dopo la promulgazione della legge statale soggette a revisione dovendosi necessariamente adeguare ai principi da quest'ultima espressi.

3. Il problema dell'affidamento delle ceneri ai familiari. Critica del parere n. 2957/2003 reso dal Consiglio di Stato

Una considerazione specifica richiede il problema dell'affidamento delle ceneri ai familiari. Ad una prima lettura della legge n. 130 del 2001 sembrerebbe che quanto detto per la dispersione delle ceneri valga anche per il loro affidamento ai familiari, dal momento che esso è disciplinato in quel medesimo art. 3 (alla lett. e) che presuppone per la sua efficacia l'approvazione del nuovo regolamento non più emanato. Sulla materia è tuttavia intervenuto di recente un d.p.r. che giunge ad un'opposta conclusione, separando la situazione giuridica della dispersione delle ceneri da quella del loro affidamento.

A seguito di ricorso straordinario proposto al Presidente della Repubblica in data 21.1.2003 da un congiunto interessato, contro un comune che aveva negato al ricorrente la dispersione delle ceneri o, in via subordinata, l'affidamento delle ceneri per la loro conservazione domiciliare, il d.p.r. 24.2.2004 ha accolto il ricorso «limitatamente alla parte relativa all'affidamento al familiare dell'urna cineraria del defunto». Nonostante il valore limitato del decreto al singolo caso in questione è evidente che esso apre la via a future richieste di tal genere. Il Presidente, su proposta del Ministro della Salute, si è espresso in modo conforme al parere n. 2957/2003 reso dal Consiglio di Stato in data 29.10.2003. Il parere lascia peraltro piuttosto perplessi.

Due sono, in sostanza, le argomentazioni su cui esso si regge. La prima riguarda l'interpretazione della legge n. 130 del 2001, la quale per il Consiglio ha già «efficacia precettiva per compiutezza di disciplina» per quanto concerne l'affidamento delle ceneri a privati, mentre per quanto concerne la dispersione delle ceneri resta indispensabile il successivo regolamento non più emanato.

«È bensì vero che a tale scopo la legge si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi e alle regole dettate dall'art. 3 della stessa legge, ma non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. Le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (*self executing*) devono ritenersi senz'altro applicabili. Nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, ri-

chiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, compiutamente regolato dalla lett. e) del comma 1 del citato art. 3 della legge n. 130/2001 attraverso la previsione dell'obbligo di sigillare l'urna e di consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto»⁽¹⁰⁾.

In realtà sembrerebbe vero proprio il contrario. Per un verso l'art. 2 della L. 30.3.2001, n. 130, che modifica il codice penale autorizzando la dispersione delle ceneri, è in sé (in quanto tale) indipendente dal regolamento. Per l'altro l'art. 3 della predetta legge, che elenca i principi sulla base dei quali si doveva provvedere alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, si sofferma sulla cremazione e sulla dispersione, accennando appena (art. 3, lett. e) al problema dell'affidamento ai familiari:

«fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari» (art. 3, lett. e, L. 30.3.2001, n. 130).

Questo è l'unico punto in cui in tutta la legge si parla dell'affidamento delle ceneri. Restano aperte questioni riguardanti la possibilità di divisione delle ceneri tra diversi congiunti o l'obbligo per questi ultimi di collocare le ceneri nel luogo specificamente indicato dal *de cuius*. Contrariamente a quanto affermato dal Consiglio di Stato è proprio l'affidamento ai familiari il punto che la legge, pur ammettendolo in linea di principio, meno concretamente disciplina.

La seconda argomentazione del Consiglio di Stato si appoggia sull'art. 343 del t.u. delle leggi sanitarie del 27.7.1934, n. 1265, il quale al 2° co. recita: «le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o tempii appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione». Questo comma, letto alla luce della più recente normativa, starebbe secondo il Consiglio di Stato a segnalare la possibilità di ammettere già sin d'ora (e cioè indipendentemente dall'emanazione del regolamento) l'affidamento a privati dell'urna cineraria:

«Del resto la stessa normativa vigente, da interpre-

⁽¹⁰⁾ Consiglio di Stato, Sezione Prima, 29.10.2003, n. 2957/03. Il parere del Consiglio di Stato, insieme al relativo decreto del Presidente della Repubblica, è riportato nella circolare Sefit n. 5265 del 5.IV.2004 pubblicata in «I Servizi Funerari», 2004, 2, pp. 45-54 (cit. a p. 47).

tare e integrare alla luce delle nuove norme introdotte dalla legge n. 130 del 2001, prevede la possibilità di affidamento a privati delle urne cinerarie»⁽¹¹⁾.

Ben si comprende l'intenzione del Consiglio di Stato di trovare un appiglio normativo per garantire almeno in parte già sin d'ora un diritto in linea di principio già riconosciuto dalla legge n. 130 del 2001, ma l'articolo 343 parla di «colombari privati» costruiti al di fuori dei cimiteri e qualora volessimo ammettere che essi possano essere allora costruiti anche nelle proprie case o nei propri giardini, si dovrebbe per l'appunto precisare che l'affidamento delle urne a privati è ammessa, purché le urne siano contenute in un «colombario privato» costruito per l'appunto nel proprio domicilio. Solo in questo modo varrebbe un'interpretazione teleologica dell'enunciato normativo del 1934, applicato alla situazione nuova dell'affidamento della conservazione delle urne ai familiari. Ciò che il Consiglio di Stato poteva dunque ammettere, reinterpretando alla luce delle nuove esigenze

l'enunciato del 1934, era la possibilità di costruire nei propri domicili «colombari privati» in cui collocare le urne cinerarie e non, come invece ha fatto, il mero affidamento a privati dell'urna cineraria del defunto.

Da tutto quanto detto pare comunque difficile concludere con il Consiglio di Stato che «dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione»⁽¹²⁾. A questo punto risulta semmai quanto mai impellente quella riforma organica dell'intero settore funerario che inglobi anche tutti gli aspetti che doveva disciplinare il regolamento d'attuazione previsto dalla legge n. 130 del 2001.

(*) *Professore Associato di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*



euro.act s.r.l.

sito: www.euroact.net

e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

⁽¹¹⁾ Consiglio di Stato, Sezione Prima, 29.10.2003, n. 2957/03, in «I Servizi Funerari», cit. a p. 47. Il Consiglio di Stato parla di «affidamento a privati», la legge n. 130 del 2001 limita però «l'affidamento ai familiari» (art. 3, lett. c).

⁽¹²⁾ Consiglio di Stato, Sezione Prima, 29.10.2003, n. 2957/03, in «I Servizi Funerari», cit. a p. 48.

Attualità

Interventi edilizi su tombe abbandonate

Forme di protezione rintracciabili nella normativa locale, a tutela delle famiglie estinte

di Andrea Poggiali (*), Urbano Leoni (**), Francesco Pontone (***)

Premessa

L'acquisto di un lotto di terreno che include una tomba abbandonata, al fine di edificare una nuova tomba, è sicuramente conveniente dal punto di vista economico.

Occorre però tenere conto di eventuali vincoli posti dalla regolamentazione locale, a tutela delle salme accolte nel manufatto abbandonato.

Con il presente articolo descriviamo un caso osservato durante l'attività di esame dei progetti edilizi cimiteriali svolta ai sensi dell'art.94 D.P.R. n.285/90 ⁽¹⁾.

Descrizione del progetto

Data la sua brevità, riportiamo integralmente il testo della relazione tecnica allegata al progetto.

“L'intervento consiste nella realizzazione di edicola funeraria costituita da 10 loculi e dieci ossari realizzati con struttura in c.a. e trattamento idrorepellente all'interno dei loculi. I loculi verranno realizzati in contropendenza onde contenere eventuali sversamenti. Essi verranno rivestiti esternamente in marmo. L'androne verrà illuminato

⁽¹⁾ DPR 10 settembre 1990, n. 285 (in S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990)- “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”. L'art.94 prevede l'acquisizione del parere del coordinatore sanitario USL sui progetti di costruzioni di sepolture private.




Figura 1 - Vista dall'alto e sezione (con le linee tratteggiate sono indicate le tombe adiacenti)

dall'alto tramite una cupola piramidale con parti in vetro. Tutto come da grafici allegati.”

I grafici mostrano però una situazione più articolata di quella sopra descritta. Sul terreno di costruzione vi sono infatti due tombe preesistenti (vedi lo schema semplificato in fig.1), di poco affioranti dal piano di campagna.

Comprensibile qualche perplessità da parte nostra sul destino delle salme contenute in queste due tombe, dato che nei grafici non sono evidenziate vie di accesso.

Proseguendo nell'esame della pratica troviamo una copia della concessione del diritto di sepoltura, riportante il seguente patto: *“Le salme/resti tumulati nella tomba in oggetto prima della data della presente concessione, non possono essere traslate in altra sepoltura o poste in ossario comune”.*

È la prima volta che vediamo porre una condizione di questo tipo. Ci informiamo presso l'ufficio di

polizia mortuaria del Comune di Ravenna (ambito territoriale in cui viene presentato il progetto), che soddisfa immediatamente la nostra curiosità: anche se non è esplicitato, si tratta di un vincolo riconducibile al regolamento locale di polizia mortuaria ⁽²⁾. Collegando tutti gli elementi finora riportati, il quadro appare finalmente completo: l'edicola verrà edificata su due tombe abbandonate, rispettando un vincolo previsto dal vigente regolamento comunale in materia di riconcessioni.

C'è ancora un dettaglio da approfondire. Nei grafici sembra quasi che il progettista voglia limitarsi ad appoggiare la nuova costruzione su quelle preesistenti. Una nostra richiesta di precisazioni porta alla seguente integrazione della relazione tecnica: "(...) *I rivestimenti delle attuali tombe verranno rimossi e verranno ricoperte con una platea in c.l.s. armato, dello spessore di 20 cm. con doppia rete elettrosaldata. Su questa platea verrà innalzata l'edicola funeraria (...)*".

I grafici vengono di conseguenza sostituiti: riteniamo superfluo presentarne lo schema, dato che lo stralcio sopra riportato ci sembra sufficientemente chiaro.

L'istruttoria della pratica non è però terminata. Dato che la modifica da noi imposta comporta un aumento del carico (già consistente) che graverà sulle tombe preesistenti, concordiamo verbalmente con i progettisti un ulteriore intervento. Ravvisiamo infatti la necessità di verificare le caratteristiche delle fondamenta. Questo controllo sulla staticità della struttura non può ovviamente essere effettuato senza il temporaneo spostamento dei resti presenti, che verranno comunque ricollocati (opportuna-mente ridotti) nei loculi della nuova costruzione.

Osservazioni

L'ambito territoriale dell'AUSL di Ravenna comprende diciotto comuni: tra questi, solo il Comune di Ravenna impone, per la riconcessione delle tom-

be, un vincolo a tutela delle famiglie estinte. Non che la problematica delle tombe abbandonate sia trascurata dagli altri comuni: anzi, essa viene puntualmente affrontata, ma nel senso di consentirne lo svuotamento e la successiva ristrutturazione. L'ottica è quella di non sprecare una risorsa preziosa come i posti salma.

Il Comune di Ravenna va quindi in senso contrario all'orientamento generale. Verrebbe quasi da concludere che il suo regolamento è incompatibile con le attuali esigenze cimiteriali, ormai irrimediabilmente condizionate dalla carenza di spazio: sarebbe però una conclusione affrettata.

È vero, la progressiva saturazione degli spazi cimiteriali comporta l'accettazione di alcuni sacrifici, tra i quali spesso anche lo svuotamento delle tombe abbandonate ed il conferimento delle ossa in ossario comune. Ciò non toglie che la finalità del cimitero è di conservare la memoria dei defunti.

Ben vengano allora disposizioni come quella del regolamento ravennate: sono apparentemente poco razionali, perché contrarie alla logica di risparmio che da tempo influenza ogni scelta, ma in realtà rispondono ad una esigenza primaria.

Pensiamoci: una famiglia si estingue, nessuno può prendersi cura dei resti abbandonati nella tomba, ma la comunità locale non li dimentica, continua a rispettarli.

Una sensibilità ammirevole: c'è comunque da chiedersi fino a quando sarà possibile conservarla. Adesso, le situazioni in cui applicare l'art.37 del regolamento ravennate sono numericamente trascurabili: in caso contrario, prevarrebbero inevitabilmente le considerazioni volte al recupero degli spazi abbandonati.

⁽²⁾ Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Ravenna, approvato dal consiglio Comunale con deliberazione n. 64311/259 del 17.12.2002, esecutivo dall'11.01.2003. Art. 37: "*Riconcessioni. Nel caso in cui il concessionario e tutti gli aventi diritto alla tumulazione risultino da ricerca anagrafica estinti, il comune può accettare richiesta di nuova concessione, inoltrata tramite autocertificazione redatta da parte di un parente del concessionario fino al 3° grado in linea retta ed in mancanza, o in caso di rinuncia di questi, da parte di qualunque altro, purché specifichi il motivo della richiesta. In tale caso il nuovo concessionario avrà l'obbligo di mantenere in detta sepoltura le salme e/o i resti ivi presenti*".







(*) *Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica A.USL Ravenna*

(**) *Geometra presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

(***) *Amministrativo presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In THANOS® NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>THANOS® COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. THANOS® COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale

<p>CALAFERETRI "CORMORANO" Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg. 1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interramento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
---	--

 **argema** s.r.l.

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: www.argema.net - E-mail: info@argema.net

Documentazione

Regolamento Regione Lombardia 9/11/2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 2004 e pubblicato sul 1° suppl. ord. del B.U.R.L. 12/11/04, n. 46

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) e in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge di seguito denominata 'legge regionale'.
2. Il presente regolamento detta altresì disposizioni relative alla sepoltura degli animali di affezione.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- *attività funebre*: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- *autofunebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

- *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- *cofano per trasporto salma*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- *cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- *colombaro o loculo o tumulo o forno*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- *deposito mortuario*: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- *deposito temporaneo*: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- *gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigheniche;
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

- *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- *urna cineraria*: contenitore di ceneri.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 3

(Gestione e vigilanza)

1. Ciascun comune, in forma singola o associata, ha almeno un cimitero con un'area a sistema di inumazione.
2. Il comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 4

(Accesso al cimitero e onerosità del servizio)

1. Nei cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti

del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.

2. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

3. I crematori sono a disposizione di chiunque, con priorità per i provenienti dal bacino d'utenza, come individuato dall'articolo 19.

Art. 5

(Servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture ed apertura ai visitatori)

1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale competente di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale.

2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 1, su un registro tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.

3. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal comune.

CAPO III – AREE CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 6

(Piani cimiteriali)

1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.

2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

(a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

(b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

(c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;

(d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

(e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;

(f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;

(g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

(h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;

i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.

9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.

Art. 7

(Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti)

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati i cui elementi minimi sono riportati nell'allegato 1.

2. Il progetto è approvato dal comune, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.

3. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

4. Per i cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi, a seguito del parere favorevole dell'ASL e nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, atti a conservare i beni storico-artistici e a permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.

Art. 8

(Zona di rispetto cimiteriale)

1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.

3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'articolo 6 o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

4. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra).

Art. 9

(Strutture cimiteriali)

1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.

3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

4. È garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.

6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Art. 10

(Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze)

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

CAPO IV – INUMAZIONE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE

Art. 11

(Autorizzazione alla inumazione e tumulazione)

1. L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.
3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere precedute, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

Art. 12

(Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.
2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del

rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.

6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Art. 13

(Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.
2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale.
3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 14

(Consegna ed affidamento delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale

da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all' articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 15

(Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo)

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra

1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Art. 16

(Tumulazione in loculo)

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.

2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2.

6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.

7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la

tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
- b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;
- c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
- d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
- e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
- f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.

9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

- a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
- b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;
- c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

Art. 17

(Identificazione delle sepolture)

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del

cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale.

Art. 18

(Caratteristiche delle casse)

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).

2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

4. Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Art. 19

(Crematori e procedure di cremazione)

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 130/2001, individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.

2. Nell'ambito della pianificazione è previsto almeno un crematorio per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno sia di zinco.

3. I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi.

4. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti.

5. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri.

6. La gestione e manutenzione dei crematori sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attività funebri è d'obbligo la separazione

societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

Art. 20
(Esumazioni ed estumulazioni)

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lettera b), della legge regionale.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:

- a) ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

9. Nel trasporto fuori del cimitero di esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al comma 8 viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile quale metallo, vetroresina o similari, il cui

coperchio è collegato al fondo con guarnizioni a tenuta. La cassa è tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione. In caso di tumulazione si applica l'articolo 18.

10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

12. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.

14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 21
(Rifiuti cimiteriali)

1. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31.7.2002, n. 179).

CAPO V – SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 22
(Concessioni cimiteriali)

1. Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture

a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

Art. 23

(Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi)

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.

2. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento. Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.

Art. 24

(Diritto d'uso delle sepolture private)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

Art. 25

(Durata, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali)

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.

2. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di

primo grado premorto, nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale.

3. Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca di cui al comma 4.

4. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

CAPO VI – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 26

(Procedure per la soppressione dei cimiteri)

1. La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il piano cimiteriale di cui all'articolo 6.

2. La soppressione viene autorizzata dall'ASL, previo sopralluogo e parere dell'ARPA, su richiesta del comune, cui è allegata una relazione tecnica riportante:

- a) lo stato delle inumazioni presenti;
- b) il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;
- c) la prevista destinazione e riutilizzo dell'area.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta, oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.

4. In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.

5. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.

6. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.

7. Il comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

CAPO VII – SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI**Art. 27****(Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari)**

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.
3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alla caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.
6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo si applicano anche alle cappelle private e gentilizie, come da regio decreto 1265/1934.

Art. 28**(Tumulazioni privilegiate)**

1. Le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera c), della legge regionale sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

CAPO VIII – AREE E SPAZI DI SEPOLTURA PER ANIMALI D'AFFEZIONE**Art. 29****(Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione)**

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.
2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.
3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 30**(Sepoltura degli animali d'affezione)**

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.
2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

CAPO IX – ATTIVITÀ FUNEBRE**Art. 31****(Attività funebre)**

1. L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.
3. I comuni, con regolamento, possono dettare norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.
4. Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:
 - a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
 - b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
5. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese.

Art. 32**(Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative)**

1. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all' articolo 8 della legge regionale, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.
2. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
 - b) almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
 - c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
 - d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6;
 - e) quattro operatori funebri o necrofori, con contratto di lavoro subordinato e requisiti formativi di cui al comma 6.
3. I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.
5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.
6. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla Giunta regionale. I corsi formativi e l'accertamento delle competenze sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
7. In sede di prima applicazione, il direttore tecnico, con esperienza nel settore superiore ai cinque anni e l'operatore funebre, con esperienza di almeno due anni, sono tenuti all'aggiornamento relativo agli aspetti teorici, entro un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

8. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:

- f) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
 - g) condanna definitiva per reati non colposi, a pena definitiva superiore a due anni;
 - h) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
 - i) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - j) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.
9. Le condizioni ostative di cui al comma 8 riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.
10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.
11. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni.

Art. 33**(Tutela del dolente e della concorrenza)**

1. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento.
2. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
3. Il comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'articolo 32.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

**Art. 34
(Trasporto funebre)**

3. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
4. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
- il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
6. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

**Art. 35
(Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri)**

- Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.
- Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella previsione di cui al comma 1. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.
- Le gestioni del servizio mortuario in corso, non conformi a quanto disposto dal comma 2, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 36
(Verifiche preventive al trasporto di cadavere)**

- L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:
 - l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
 - il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.
- L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del

comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

- L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.
- Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

**Art. 37
(Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)**

- Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
- Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.
- L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.
- Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.
- Periodicamente l'ASL effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.

**Art. 38
(Orari e modalità per l'attività funebre)**

- Il comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto.
- Il comune fissa altresì gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali per l'attività funebre.

Art. 39**(Trasporto di salme)**

1. Per i trasporti di salma di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.
2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1:
 - a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;
 - b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;
 - c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

CAPO X – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE**Art. 40****(Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte)**

1. La denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.
2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.
6. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato:
 - a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non

sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;

b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;

c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

7. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

Art. 41**(Periodo e depositi di osservazione)**

1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.
2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.
4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
 - d) alla abitazione propria o dei familiari.
6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.
7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.
8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 42**(Sale per il commiato)**

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebri possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:
 - a) sussistano i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale;
 - b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
3. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.
6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Art. 43**(Riscontro diagnostico ed autopsia)**

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina il fabbisogno di strutture per l'esecuzione di autopsie ed accertamenti su cadaveri, esumati o estumulati, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione degli oneri di gestione.
2. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'ASL o dell'amministrazione che li richiede.

Art. 44**(Cadaveri a disposizione della scienza)**

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il

successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.

4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Art. 45**(Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico)**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione.
2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.

Art. 46**(Imbalsamazione e tanatoprassi)**

1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.
3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 47**(Entrata in vigore)**

1. 1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE DEI PIANI CIMITERIALI, DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE DI NUOVI CIMITERI ED AMPLIAMENTO DEGLI ESISTENTI (ARTICOLO 6, COMMA 9; ARTICOLO 7, COMMA 1)

1. La documentazione tecnica dei progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e/o l'ampliamento di quelli esistenti dovrà svilupparsi nel rispetto della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).
2. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti dovranno essere corredata da:

a) una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:

— caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);

— caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) e i in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

La relazione geologica-geotecnica dovrà essere presentata anche a corredo dei piani cimiteriali, ove non già prodotta;

b) una relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative ricadute ambientali; essa deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione delle diverse tipologie di sepoltura e contenere la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza.

3. Ai fini dell'approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea, estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all'annaffiamento. L'erogazione di acqua ai fini potabili potrà essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.

4. I progetti di costruzione ed ampliamento e i piani cimiteriali debbono essere altresì corredati dai seguenti elaborati grafici:

(a) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;

(b) tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri ;

(c) planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;

(d) tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;

(e) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto.

5. Il piano cimiteriale dovrà essere accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione.

6. Nel caso in cui il piano cimiteriale riguardi cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri comuni, quali ad es. crematorio o inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata una apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e i presidi sanitari esistenti o di progetto.

7. I documenti possono essere presentati anche in formato elettronico.

ALLEGATO 2 - REQUISITI DEI LOCULI DESTINATI A TUMULAZIONE (ARTICOLO 16, COMMA 5)

Requisiti generali

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m².

2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.

3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.

5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

Requisiti per i loculi stagni

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Requisiti per i loculi aerati

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.
2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini di controllo.
7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.
8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di

putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

**ALLEGATO 3 – CARATTERISTICHE DELLA
CASSA (ARTICOLO 16, COMMA 9, LETTERA B);
ARTICOLO 18, COMMA 1; ARTICOLO 18,
COMMA 4)**

Materiali ammessi e modalità costruttive

1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.
2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.
3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
4. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.
5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.
6. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse

1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle

pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.

2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro

1. Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.

2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.

3. I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa.

4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.

5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.


- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastro per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1^a categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.



Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Documentazione

Istanza di consulenza giuridica presentata da Federgasacqua. Imputazione dei costi relativi alla manutenzione delle aree cimiteriali

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 2004/18534 del 09.09.2004

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso

Alla FEDERGASACQUA
Via Cavour 179
00184 ROMA

QUESITO

Con nota del 1° ottobre 2003, la Federgasacqua ha formulato un quesito in ordine alle modalità di determinazione del reddito d'impresa da parte delle aziende di servizi pubblici locali che gestiscono le aree cimiteriali ed i manufatti ivi esistenti.

In forza dei rapporti concessori con gli enti locali, le aziende in questione stipulano in nome proprio dei contratti con i quali si obbligano a concedere l'uso di loculi, aree ed altri manufatti cimiteriali, per una pluralità di anni (generalmente da un minimo di dieci ad un massimo di 99, salvo rinnovo).

Di recente, con risoluzione n. 149/E del 8 luglio 2003, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il periodo d'imposta di competenza dei corrispettivi derivanti dai contratti di concessione in uso deve essere individuato con riferimento alla data di stipula del contratto, ovvero, se diversa e successiva, con riferimento alla data in cui si verifica l'effetto costitutivo del diritto d'uso.

La fattispecie va inquadrata, in sostanza, nella previsione dell'art. 109 (già 75), comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

La Federazione istante fa presente che, per garantire al contraente l'esercizio del diritto d'uso durante tutto l'arco temporale di durata del contratto, le aziende sostengono annualmente dei costi di gestione relativi al monitoraggio, accesso e manutenzione delle aree cimiteriali. Tali costi, in definitiva, sono sostenuti anche a distanza di anni dal conseguimento dei ricavi derivanti dalla stipula dei contratti di concessione in uso.

In merito al trattamento fiscale di tali costi, la Federazione riterrebbe applicabile il principio già affermato in passato dal Ministero delle Finanze in base al quale, una volta individuato l'esercizio di competenza dei ricavi, divengono automaticamente deducibili in quello stesso esercizio tutti i costi ad essi correlati.

Di conseguenza, nel periodo d'imposta in cui rilevano fiscalmente per competenza i ricavi relativi alla concessione in uso dei loculi, dovrebbero essere deducibili anche i correlati costi di manutenzione, monitoraggio ed accesso delle aree cimiteriali.

INTERPRETAZIONE

Il principio di correlazione tra costi e ricavi, richiamato dall'istante, è stato affermato dall'amministrazione finanziaria in diversi pronunciamenti, nelle risoluzioni n. 14/E del 5 marzo 1998, n. 52/E del 2 giugno 1998 e da ultimo nella circolare n. 136/E del 5 luglio 2000 e nella risoluzione n. 5 del 10 gennaio 2002.

Detto principio costituisce un importante corollario del principio di competenza ed esprime la necessaria contrapposizione tra i ricavi di esercizio ed i relativi costi. Di qui la necessità di individuare in via preliminare la competenza dei ricavi per poi permettere la deduzione, nello stesso periodo d'imposta, dei costi ad essi correlati, purché determinabili in modo certo ed oggettivo.

Nella fattispecie in esame, i ricavi derivanti dalla concessione in uso dei loculi - sia dal punto di vista civilistico che fiscale - si devono considerare conseguiti nel momento in cui è stipulato il contratto di concessione in uso, come affermato nella recente risoluzione n. 149/E del 2003.

Nel caso in cui il corrispettivo pattuito possa essere obiettivamente suddiviso, sulla base delle clausole contrattuali o di altri elementi oggettivi, tra una quota relativa alla concessione in uso dei loculi ed una quota relativa all'attività di manutenzione e gestione delle aree cimiteriali, risulta evidente che la competenza di tale ultima quota dovrà essere individuata ripartendo-

ne l'importo per l'intero periodo di durata del contratto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera b) del TUIR. Qualora invece, non sia specificamente individuabile un corrispettivo riconducibile all'obbligo di curare la manutenzione e la gestione delle aree cimiteriali, l'intero corrispettivo dedotto nel contratto per la concessione in uso dei loculi si deve considerare conseguito al momento della stipula del contratto stesso.

Nella fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Federazione istante, non si ravvisano gli elementi necessari per consentire la deducibilità, sulla base del principio di correlazione, dei costi stimabili in relazione all'intera durata del contratto per l'attività di gestione e manutenzione delle aree cimiteriali.

Infatti, benché si possa affermare che le suddette attività discendano implicitamente dall'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, non si ravvisa la sussistenza dei requisiti di certezza ed obiettiva determinabilità dei costi stimati. E ciò, sia in relazione alla tipologia dei costi stessi, essenzialmente qualificabili come costi generali di gestione, sia in relazione alla difficoltà di individuare criteri obiettivi di determinazione della quota di competenza di ciascun periodo d'imposta, tenuto conto della prolungata durata dei contratti in questione.

In altri termini, l'interpretazione prospettata dalla Federazione renderebbe deducibili degli accantonamenti per rischi ed oneri di gestione futuri, diversi da quelli espressamente ammessi in deduzione dal TUIR.

La fattispecie in esame si differenzia, a ben vedere, da quelle esaminate nelle risoluzioni n. 14/E e n. 52/E del 1998, nelle quali si è riconosciuta, sulla base del suddetto principio di correlazione, la deducibilità di specifici (e non generici) costi stanziati in bilancio in relazione ad attività individuate e quantificabili sulla base di elementi oggettivi.

Nel primo caso, infatti, si trattava dei costi relativi allo smaltimento di rifiuti già conferiti in discarica al termine del periodo d'imposta ma non ancora smaltiti: tali costi erano stimabili con un alto grado di affidabilità sulla base dei costi medi di smaltimento sostenuti nel medesimo anno.

Nel secondo caso, si trattava degli specifici costi da sostenere per la chiusura delle discariche ed il ripristino e recupero ambientale delle relative aree; anche tali costi erano quantificabili in base ad elementi oggettivi ed asseverati da una apposita perizia di stima redatta da terzi esperti del settore.

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo BUSA

M O N O U S O
B I O D E G R A D A B I L I
C O M P O S T A B I L I

Promovita

Dispositivi
di Protezione
Individuale
ad elevata
traspirabilità
da rischi
chimici e
biologici
di 3^a categoria
CE n° 0497

IN AMIDO
DI MAIS
E VISCOSA

SINCERT
CSICERT

COCCATO & MEZZETTI
Via Ugo Foscolo, 12 - 28066 Galliate (No) Italia
Tel. 0321.806789 - Fax 0321.807942
www.coccatomezzetti.it - www.promovita.it

Documentazione

Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2005

Circolare Sefit n. 5457 del 02.11.2004

L'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con la salute, 1/7/2002, (in G.U. 13/8/2002) stabilisce che le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale decorrano dal 1° maggio 2002 e che esse sono rivalutate annualmente in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo, relativo all'anno di riferimento, e ciò a partire dal 2003, con decorrenza 1° gennaio.

Tale formulazione consente di predisporre i bilanci di previsione dei comuni e dei gestori con sufficiente tempestività, essendo noto, in genere, il tasso di inflazione programmata nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.

Inoltre, in tale maniera, si potrà far decorrere l'adeguamento anche dal 1° gennaio di ogni anno, dovendo in genere essere approvati i bilanci dei Comuni entro il 31 dicembre.

La differenza tra l'evoluzione del tasso di inflazione programmata e quella reale, viene recuperata ogni tre anni, con un riallineamento che tiene conto dello scostamento rispetto alla variazione del potere di acquisto dell'euro, per l'Italia, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 del citato D.M. 1/7/2002.

Il primo riallineamento sarà nel 2005, una volta resi noti i dati del potere di acquisto dell'euro per l'Italia da parte dell'ISTAT concernenti il triennio 2002-2004.

Il tasso di inflazione programmata da parte del Governo, stabilito nel DPEF, era pari per il 2003 all'1,4% , per il 2004 all'1,7% e per il 2005 è fissato nel 1,6%. Per cui il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2002 è 1,0477378.

In tal modo dal 1° gennaio 2005 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono automaticamente i seguenti, finché non venga autorizzato l'allineamento triennale tra inflazione programmata e inflazione reale:

Cremazione anno 2005 ⁽¹⁾	Incid. Perc.le	Imponibile	IVA (*)	Totale
a) di cadavere	100,0%	414,90	82,98	497,88
b) di resti mortali	80,0%	331,92	66,38	398,30
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	311,18	62,24	373,41
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	138,30	27,66	165,96

(*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

⁽¹⁾ Valida fino al riallineamento operato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del D.M. 1/7/2002.

Documentazione

Norme per i trasporti funebri nella Regione Emilia Romagna. Attuazione del comma 13 dell'art. 10 della L.R. 19/04.

Circolare Sefit n. 5459 del 02.11.2004

Con determina p.n. 13871 del 6/10/2004, pubblicata sul BUR Emilia Romagna n. 144 (parte 2) del 27/10/2004 (Allegato 1), la Direzione del Servizio Sanità pubblica della Regione Emilia Romagna è intervenuta a disciplinare, in attuazione del comma 13 dell'articolo 10 della LR 19/04, le modalità delle seguenti tipologie di trasporto:

- a) di salma;
- b) di cadavere;
- c) di resti mortali.

Il trasporto che si svolge interamente dentro il territorio regionale è soggetto alle nuove normative. Se deborda, vale la normativa statale vigente (attualmente il DPR 285/90).

Come noto, in Emilia Romagna è cadavere la salma, una volta accertato il decesso ai sensi di legge.

Alla determina sono allegati:

- 1) schema di attestato medico per il trasporto di salma;
- 2) schema di attestato di garanzia per il trasporto di cadavere.

La determina non chiarisce se l'attestato medico per il trasporto di salma sia gratuito o a pagamento ⁽¹⁾.

L'attestato di garanzia per il trasporto del cadavere, rilasciato dall'addetto al trasporto (di norma è da intendersi come tale l'autista del carrofunebre, per tali funzioni incaricato di pubblico servizio), è in-

vece compreso all'interno dell'onere che sostiene il committente del funerale.

Come di consueto gli allegati possono essere reperiti sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Allegato 1

Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ TECNICHE DELLE PROCEDURE PER IL TRASPORTO DELLE SALME, DEI CADAVERI E DEI RESTI MORTALI

In B.U.R. Emilia Romagna n. 144 (parte 2) del 27/10/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n. 19 del 29 luglio 2004 recante "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", e in particolare l'art. 10 che, al comma 13, demanda ad apposito atto della Direzione generale Sanità e Politiche sociali la disciplina delle modalità tecniche e delle procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, nonché la individuazione degli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e delle precauzioni igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e degli operatori;

ritenuto di procedere, in attuazione di quanto previsto all'art. 10 citato, all'adozione del presente atto al fine di garantire uniformità, semplificazione ed adeguatezza di prescrizioni tecniche e procedure amministrative sul territorio della regione, tutelando gli interessi degli utenti dei servizi funebri e degli operatori;

⁽¹⁾ All'allegato 2A - Prestazioni totalmente escluse dai LEA del DPCM 29/4/2001, alla voce e) si indica:

"le certificazioni mediche ... non corrispondenti ai fini della tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge ...". Poiché la certificazione, tra l'altro, deve specificare che *"il trasporto della salma ... può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica"*, sembra far propendere per la tesi che tale attestato sia ricompreso nei LEA.

richiamata la deliberazione di Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, n. 447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione di Giunta regionale sopra citata;

determina:

- 1) di disciplinare, in attuazione del comma 13 dell'art. 10 della L.R. 19/04, le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali nei termini di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pierluigi Macini

ALLEGATO

Il trasporto di salma

Ai sensi della L.R. 19/04 per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

Il comma 1 dell'art. 10 prevede che, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le apposite strutture adibite al commiato.

Emerge pertanto una sostanziale novità rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente che subordinava la possibilità di spostamento della salma alla sola casistica della inidoneità dell'alloggio affinché vi si svolgesse la prescritta osservazione. Pertanto era sempre necessaria una certificazione rilasciata dal medico del dipartimento di Sanità pubblica che attestasse la inidoneità dell'abitazione. Con la nuova normativa regionale il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, nel caso in cui i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro luogo, un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il medico intervenuto in occasione del decesso può eventualmente rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono, al Servizio di Medicina legale della Azienda sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8 della L.R. 19/04 le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica.

La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna. Al fine di facilitare ed uniformare tale procedura si fornisce di seguito il modello di certificazione da utilizzare.

Questa nuova disposizione, tra l'altro, viene incontro alle esigenze delle famiglie di coloro che decidono di affrontare la morte nella propria abitazione e favorisce l'umanizzazione della morte stessa, riducendo il numero delle figure mediche che intervengono immediatamente dopo il decesso e rendendo possibile il trasporto della salma su semplice richiesta dei familiari, anche per motivazioni di ordine psicologico o di opportunità, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio.

L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il Comune in cui è avvenuto il decesso). La trasmissione al Servizio di Medicina legale delle Aziende Sanitarie è motivata dal ruolo dei medesimi, cui la legge attribuisce compiti di supervisione e di coordinamento su tutta l'attività di Medicina necroscopica al fine di garantirne correttezza e rigore.

Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo.

La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà succes-

sivamente consegnato al Comune in cui è avvenuto il decesso.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04, la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha sede legale la medesima, secondo le modalità ed i requisiti che la Giunta regionale deve individuare con apposito atto (art. 13, L.R. 19/04).

Fino alla adozione di tale atto, il trasporto deve essere effettuato da imprese autorizzate secondo la normativa attualmente in vigore.

La salma può essere trasferita presso:

1. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
3. strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 19/04;

ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione, secondo le modalità previste dalla legge, e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.

Il trasporto di resti mortali

Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

Il trasporto di cadavere

Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita "cadavere".

Al fine di gli adempimenti richiesti la L.R. 19/04 prevede che i Comuni autorizzino, ove possibile, con un unico provvedimento il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es. dalla

abitazione ove è avvenuto il decesso al luogo di onoranze, al cimitero).

L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 285/90 tale comunicazione va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze.

Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari) e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- a) la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopradette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione. A fine di facilitare tale procedura si fornisce di seguito un modello di attestazione.

Poiché la attività sopra descritta viene attribuita dalla L.R. 19/04 direttamente alle imprese che effettuano l'attività funebre (e che saranno dotate di specifica autorizzazione del Comune, come previsto dall'art. 13 nei tempi determinati dall'articolo stesso), non occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte le imprese dovranno dotarsi degli strumenti (timbro e ceralacca, modulistica) necessari.

Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/04, e il numero identificativo dell'autorizzazione.

In Emilia Romagna le autorizzazioni al trasporto funebre internazionale (rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'estradiatione nei casi dei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino) competono al Comune di decesso.

La certificazione di corretto confezionamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del DPR 285/90 è sostituita a tutti gli effetti dalla attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante l'idoneità del feretro in funzione del trasporto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente.

**ATTESTATO MEDICO
PER IL TRASPORTO DI SALMA
(Art. 10, comma 2, L.R. 19/04)**

di _____
(generalità del defunto)

nato/a il __/__/__ a _____ (____)

deceduto/a il __/__/__ alle ore _____

Io sottoscritto _____

medico _____
(medico curante, continuità assistenziale, emergenza territoriale o altro)

CERTIFICO

di essere intervenuto, alle ore ____ del giorno __/__/__

in _____

Via _____ n. ____;

di aver posto diagnosi di morte e che dalla visita effettuata non ravviso ipotesi di reato. Il trasporto della salma, se effettuato nei modi previsti dalla L.R. 19/04, può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica.

La salma verrà trasportata, come da richiesta dei familiari, presso la seguente struttura:

Rilasciato il __/__/__ alle ore _____

Timbro e Firma

Nota

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 19/04, la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Inoltre il trasporto dovrà essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione (art. 13, L.R. 19/04), con mezzi adeguati e nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti.

La salma può essere trasferita presso:

- 1) l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
- 2) i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
- 3) strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2 della L.R. 19/04;

ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione secondo le modalità previste dalla legge e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.

**ATTESTATO DI GARANZIA
PER IL TRASPORTO DI CADAVERE**

Il sottoscritto _____

in qualità di addetto al trasporto funebre della impresa

_____ ,
incaricata dagli aventi titolo del trasporto di

_____ ,
nato/a il __/__/__ a _____ prov. ____
Paese _____

deceduto il __/__/__ a _____ prov. ____ ,

da effettuarsi nei modi e nei tempi consentiti secondo le norme regionali e statali vigenti,

in veste di incaricato di pubblico servizio,

ATTESTA:

1) di aver identificato il defunto attraverso:

Carta Identità N. _____ rilasciata dal
Comune di _____ il _____

o nella seguente forma:

_____ e che l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e alla inumazione, tumulazione o cremazione;

2) che il feretro utilizzato è rispondente per modalità costruttive e allestimento a quanto previsto dalla normativa vigente, in relazione alla immediata destinazione;

3) che la partenza avviene, alle ore _____ del giorno
__/__/__ in _____

Via _____ n. ____ , per la
seguente destinazione:

cimitero di _____ sito nel Comune
di _____

crematorio di _____ sito nel Comune
di _____

_____ sito _____

e che il trasporto avviene in base alla seguente documentazione accompagnatrice:

autorizzazione alla inumazione

autorizzazione alla tumulazione

autorizzazione alla cremazione

autorizzazione al trasporto

4) con l'utilizzo di auto funebre, rispondente ai requisiti di legge, targato _____

Firma

Documentazione

Autorizzazioni e modalità relative alla cremazione

Circolare Sefit n. 5478 del 12.11.2004

Come noto i principi legislativi che devono essere assunti a riferimento in materia di cremazione sono quelli stabiliti dall'articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie" e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

L'art. 3 comma 1 della L. 130/01 prevede che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. 23/8/1988, n. 400, con una procedura che vedeva coinvolte anche le commissioni parlamentari competenti, venisse modificato il D.P.R. 10/9/1990, n. 285 – regolamento governativo di polizia mortuaria – attuando i principi contenuti nel prosieguo dello stesso comma, attinenti la cremazione, e precisamente per quanto concerne l'autorizzazione alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, l'affidamento a familiare dell'urna, se espressamente richiesto dal defunto.

Fino ad ora lo Stato non è intervenuto per modificare il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, come previsto dall'articolo 3 della legge 130/01 (D.P.R. 285/90), né per variare il D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento di stato civile". Per una parte limitata a resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, ha invece emesso il D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

Invece il Parlamento sta modificando la L. 130/01 e in particolare la procedura per l'attuazione di quanto contenuto nel comma 1 dell'articolo 3 della L. 130/01, attraverso l'articolo 9 del DDL (AC 4144) discusso in sede referente (commissione XII) alla Camera, in attesa di essere discusso in Aula e di effettuare gli ulteriori passaggi al Senato.

Nell'AC 4144 si riconferma la volontà che tale materia (autorizzazione a cremazione di cadavere e dispersione ceneri, e si aggiunge anche l'autorizzazione al trasporto funebre) sia propria dello stato civile, e si specifica, al comma 2 dell'articolo 1:

"2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

a) uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazio-

nale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico sanitarie;

b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle ceneri ed ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;

.. omissis ..."

La vigente riforma del Titolo V della Costituzione ha assegnato talune competenze alle Regioni, tra cui la sanità, per materie cosiddette concorrenti, in attuazione di principi statali.

Per altre materie, tra cui lo stato civile, sia i principi, sia la regolamentazione sono rimasti di esclusiva competenza dello Stato.

Diverse Regioni (Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Umbria) hanno già legiferato in materia di cremazione (talune anche in altri campi funerari), intervenendo anche in materia di stato civile, come semplice attuazione di quanto in termini di principio era stato fissato dalla L. 130/01, in altri casi ampliandolo, in certe situazioni non seguendo i principi fissati dalla L.130/01. Mai però lo Stato, pur avendone la possibilità, ha impugnato dette leggi.

Di recente è inoltre stato emanato il D.P.R. 24/2/2004 – per ricorso straordinario al capo dello Stato, valevole al caso singolo – conforme al parere reso dalla 1^a sez. del Consiglio di Stato il 29/10/1993 n.2957/03, che per la prima volta si è espresso in materia, giungendo alla conclusione che *"nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna delle ceneri, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/01"*.

Lo stesso Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che la L. 130/01 non è una legge delega, ma bensì legge ordinaria, specifica che *"non è sostenibile che decorso il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario"* e

che “le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina devono ritenersi senz’altro applicabili”.

La scrivente Federazione, previa intesa con ANUSCA, ritiene che alla luce di quanto sopra esposto, visto che nessuna delle leggi regionali è stata impugnata nei termini previsti e che fino ad ora il Governo, nonostante i ripetuti interventi per ottenerne un pronunciamento, non si è espresso, non resti che dar loro attuazione, nei termini sottoriportati.

Visto che per talune di queste leggi regionali si ricadrebbe negli stessi rilievi fatti dal Consiglio di Stato per l’applicazione della L. 130/01 (disciplina incompleta), si è ritenuto che tale vacanze normative, ove sussistano, siano da integrare con regolamento comunale, adottato ai sensi dell’articolo 344 del R.D. 1265/1934 (T.U.LL.SS.) ⁽¹⁾, da sottoporre alla procedura stabilita nell’art.345.

Si è pertanto analizzata la situazione, Regione per Regione, alla luce delle disposizioni vigenti, riassunte nella tabella in Allegato 1 e, inoltre, si è elaborato uno schema di regolamento comunale applicativo, in Allegato 2 e una traccia di richiesta di autorizzazione alla dispersione in Allegato 3.

Come di consueto gli allegati possono essere reperiti sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Allegati 3

Allegato 1

TABELLA DI SINTESI SU MODALITÀ APPLICATIVE DELLE NORME IN MATERIA DI CREMAZIONE

(vedi tabella riportata nella pagina seguente)

Allegato 2

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE

Art. 1

(Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ⁽²⁾ ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo

⁽¹⁾ Se previsto dalla norma regionale, anche in base a quest’ultima.

⁽²⁾ Sostituire, a seconda delle situazioni in allegato 1 alla circolare, con “l’Ufficiale di stato civile del Comune”, oppure lasciare il riferimento al solo Comune negli altri casi.

2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.

Si applica l’articolo 74 del DPR 3 novembre 2000, n. 396 ⁽³⁾.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

2. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta di quest’ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2003, n. 254.

4. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune ⁽⁴⁾ previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, dell’assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta ⁽⁵⁾ di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma 6.

⁽³⁾ Nelle Regioni ove sia stata emanata specifica legge o regolamento che assegna tale compito esplicitamente all’Ufficiale di stato civile e se la legge e/o il regolamento non sono stati impugnati nei termini di legge, vale quanto la legge e/o il regolamento regionale stabiliscono, finché provvedimento statale non intervenga in via modificativa.

Nella Regione ove si sia citato “il soggetto individuato dalla normativa statale” esso è da intendersi allo stato attuale in quello determinato dall’Art. 74 del DPR 396/2000, che richiama l’Art. 79 del DPR 285/90. Laddove intervenga norma statale modificativa con espresso affidamento all’Ufficiale di stato civile, automaticamente il soggetto viene ricondotto, dalla esecutività del provvedimento, all’Ufficiale di stato civile.

Si rimanda alla tabella in allegato 1 alla circolare per la identificazione del soggetto abilitato alla autorizzazione.

⁽⁴⁾ Per effetto dell’articolo 3, comma 5 del DPR 15 luglio 2003, n. 254, la competenza è del Comune. Nulla vieta che ogni Comune si organizzi come meglio ritiene, attraverso l’incarico di personale comunale del Servizio cimiteri o incaricando la persona fisica che svolge le funzioni di Ufficiale di stato civile.

Art. 3/5 del D.P.R. 254/03

5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati.

⁽⁵⁾ Valutare anche in relazione alla normativa regionale.

TABELLA DI SINTESI SU MODALITÀ APPLICATIVE DELLE NORME IN MATERIA DI CREMAZIONE

Autorizzazione cremazione	Autorizzazione dispersione	Autorizzazione affidamento familiare	Altre norme attuative
PIEMONTE			
Soggetto: Ufficiale di stato civile Decorrenza: sospesa con nota regionale. Continua ad applicarsi Art. 74 D.P.R. 396/2000 e Art. 79 D.P.R. 285/90 Norma: Art. 1 L.R. 33/03	Soggetto: Ufficiale di stato civile Decorrenza: sospesa con nota regionale Norma: Art. 1 L.R. 33/03	Soggetto: Comune Decorrenza: dal momento operatività regolamento comunale o in assenza in base al singolo affidamento Norma: assente in L.R. 33/03	Soggetto e decorrenza in relazione alla tipologia della norma: a) dalla L.R. 33/03 salvo sospensioni
LOMBARDIA			
Soggetto: Ufficiale di stato civile Decorrenza: dal momento operatività regolamento attuativo regionale. Norma: Art. 12 regolamento	Soggetto: Ufficiale di stato civile Decorrenza: dal momento operatività regolamento attuativo regionale Norma: Art. 13 regolamento	Soggetto: Comune Decorrenza: dal momento operatività regolamento attuativo regionale (per singola autorizzazione) o dal regolamento comunale Norma: Art. 14 regolamento	Soggetto e decorrenza in relazione alla tipologia della norma: a) dalla L.R. 22/03 b) dalla operatività del regolamento attuativo regionale c) dal regolamento comunale
TOSCANA			
Soggetto: Ufficiale di stato civile Decorrenza: dal momento operatività L.R. 29/04 Norma: Art. 2/4 L.R. 29/04 (indiretta)	Soggetto: Ufficiale di stato civile che ha autorizzato la cremazione Decorrenza: dal momento operatività L.R. 29/04 Norma: Art. 2 L.R. 29/04 (indiretta)	Soggetto: Comune Decorrenza: dal momento operatività regolamento comunale o in assenza in base al singolo affidamento, conseguente Art. 2 L.R. 29/04 Norma: Art. 2 L.R. 29/04	Soggetto e decorrenza in relazione alla tipologia della norma: a) dalla L.R. 29/04 b) dalla operatività del regolamento comunale
EMILIA ROMAGNA			
Soggetto: Comune Decorrenza: dal momento operatività L.R. 19/04 Norma: Art. 74 D.P.R. 396/2000 e Art. 79 D.P.R. 285/90	Soggetto: Ufficiale di stato civile Decorrenza: dal momento identificazione soggetto competente da parte della Regione Norma: Art. 11/2 L.R. 19/04	Soggetto: Comune Decorrenza: dal momento operatività regolamento comunale o in assenza in base al singolo affidamento, conseguente Art. 11/4 L.R. 19/04 Norma: Art. 4 L.R. 19/04	Soggetto e decorrenza in relazione alla tipologia della norma: a) dalla L.R. 19/04 b) dalla operatività dei provvedimenti attuativi e dei regolamenti regionali c) dal regolamento comunale
UMBRIA			
Soggetto: Ufficiale di stato civile Decorrenza: Operatività decreto attuativo Art. 3 comma 1 L. 130/01. Nella attesa continuano ad applicarsi Art. 74 D.P.R. 396/2000 e Art. 79 D.P.R. 285/90 Norma: Art. 3/1 L. 130/01	Soggetto: Ufficiale di stato civile Decorrenza: Operatività decreto attuativo Art. 3 comma 1 L. 130/01. Nella attesa non si applica Norma: Art. 3/1 L. 130/01	Soggetto: Comune Decorrenza: dal momento operatività regolamento comunale o in assenza in base al singolo affidamento Norma: Art. 3/1 lett. e) L. 130/01	Soggetto e decorrenza in relazione alla tipologia della norma contenuta in L.R. 12/04 salvo sospensioni per effetto di non chiarezza applicativa
ALTRE REGIONI			
Soggetto: Ufficiale di stato civile Decorrenza: Operatività decreto attuativo Art. 3 comma 1 L. 130/01. Nella attesa continuano ad applicarsi Art. 74 D.P.R. 396/2000 e Art. 79 D.P.R. 285/90 Norma: Art. 3/1 L. 130/01	Soggetto: Ufficiale di stato civile Decorrenza: Operatività decreto attuativo Art. 3 comma 1 L. 130/01. Nella attesa non si applica Norma: Art. 3/1 L. 130/01	Soggetto: Comune Decorrenza: dal momento operatività regolamento comunale o in assenza in base al singolo affidamento Norma: Art. 3/1 lett. e) L. 130/01	

5. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero degli elenchi dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

6. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione.

Su richiesta dei familiari detti resti mortali potranno anche essere inumati o tumulati in sepoltura privata.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

7. Il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate ⁽¹⁾;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

8. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2 ⁽²⁾.

L'ordinarietà della esumazione e della estumulazione è rispettivamente stabilita in 10 anni e in 20 anni.

9. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 4.

10. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'AUSL segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

Art. 2

(Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso

⁽¹⁾ Come ad es. la insufficienza di sepolture.

⁽²⁾ Per effetto dell'articolo 3, comma 6 del DPR 15 luglio 2003, n. 254:

6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art.3 comma 1, n.8 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 3

(Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri)

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ⁽³⁾ ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni,

⁽³⁾ Nelle Regioni ove sia stata emanata specifica legge o regolamento che assegna tale compito esplicitamente all'Ufficiale di stato civile e se la legge e/o il regolamento non sono stati impugnati nei termini di legge, vale quanto la legge e/o il regolamento regionale stabiliscono, finché provvedimento statale non intervenga in via modificativa.

purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- 1) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- 2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- 3) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

4) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 4

(Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri)

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ⁽⁴⁾ ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 5

(Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del DPR 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Art. 6

(Modalità conservative delle urne)

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale

⁽⁴⁾ Nelle Regioni ove sia stata emanata specifica legge o regolamento che assegna tale compito esplicitamente all'Ufficiale di stato civile e se la legge e/o il regolamento non sono stati impugnati nei termini di legge, vale quanto la legge e/o il regolamento regionale stabiliscono, finché provvedimento statale non intervenga in via modificativa.

resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.

4. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

5. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

6. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.

7. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro.

8. Il colombaro può essere individuale o plurimo, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Art. 7

(Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze)

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:

- a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
- b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

4. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

Art. 8

(Tariffe)

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, sono dovuti i diritti la cui misura è stabilita nella tabella in allegato A al presente regolamento.

2. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute tariffe la cui misura è stabilita nella tabella in allegato B al presente regolamento.

3. Gli adeguamenti tariffari conseguenti la prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe di cui ai commi precedenti sono di competenza della Giunta comunale.

Art. 9

(Controlli e sanzioni)

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Allegato 3**SCHEMA DI ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE**

Marca da bollo € 11,00

 All'Ufficiale dello Stato Civile
 del Comune di _____
Oggetto: Istanza di autorizzazione alla dispersione ceneri

Io sottoscritto/a Cognome/Nome: _____

data di nascita: __ / __ / ____ luogo di nascita _____

residente a: _____

Via _____ n. ____ cap _____

in qualità di (*) _____

Consapevole di quanto specificato agli articoli 2 e 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e ai relativi provvedimenti di esecuzione, in ordine ai luoghi e alle modalità di possibile dispersione, nonché del contenuto dell'articolo 411 del codice penale

CHIEDO

Il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri del cadavere di:

Cognome/Nome: _____

data di nascita: __ / __ / ____ luogo di nascita _____

 decesso avvenuto in _____ il __ / __ / ____
 (atto di morte n. ____ p. __ s. __ anno __)

in vita residente a _____

Via _____

Codice fiscale _____ :

 a) nel cimitero di _____
 in area privata fuori dei centri abitati _____

 b) in natura e specificatamente:
 mare lago fiume aria

La manifestazione della volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta da:

- disposizione testamentaria del defunto;
- volontà espresse del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione, che le proprie ceneri vengano disperse.

Allega alla presente istanza ai fini del rilascio delle autorizzazioni richieste:

- certificato medico, secondo quanto specificato dalla legge, da cui risulta essere escluso anche il sospetto di morte dovuta a reato;

oppure

nulla osta dell'Autorità giudiziaria rilasciato in data _____ al N.ro _____ ;

2) atti e documenti attestanti la volontà di cremazione così descritti alla lettera _____ ;

3) fotocopia documento d'identità dell'istante.

_____, li _____

In fede

Note compilative

L'istante deve allegare una fotocopia di documento d'identità personale, oppure in alternativa riportare:

 Comune di
 Ufficio dello Stato Civile

La presente richiesta è stata sottoscritta in mia presenza

Richiedente riconosciuto con _____

L'Ufficiale dello Stato Civile

(*) In relazione alla condizione del caso, indicare, se trattasi di:

- Coniuge del defunto;
- Di altro familiare (specificare il grado e la linea di parentela ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile);
- Altra persona a questo fine autorizzata dall'avente diritto;
- Esecutore testamentario (indicare gli estremi dello strumento testamentario e allegare copia autentica dello stesso, anche per estratto, rilasciata dal notaio che ha curato la pubblicazione del testamento - dichiarazione di rappresentante legale dell'associazione riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati).

➔ il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria occorre solo in assenza della dichiarazione del medico

Documentazione

Chiarimenti applicativi della determina regionale concernente “Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”

Circolare Sefit n. 5503 del 24.11.2004

Conseguentemente alla emanazione della determina in oggetto da parte della Direzione della sanità pubblica della Regione Emilia Romagna, in attuazione del comma 13 dell'art. 10 della L.R. Emilia Romagna 19/04, pervengono a questa Federazione diversi quesiti applicativi, di interesse generale, che rendono opportuna la individuazione di linee operative per gli associati di quella Regione, in Allegato 1, ma utili anche per altri associati, laddove si presentassero situazioni analoghe.

In Allegato 2 si riporta uno schema di attestato medico per trasporto di salma, integrato con notizie utili per le successive registrazioni.

In Allegato 3 si riporta uno schema di attestato di garanzia per il trasporto di cadavere.

Come di consueto gli allegati possono essere reperiti sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Allegato 1

CHIARIMENTI APPLICATIVI DELLA DETERMINA REGIONALE SU “DISCIPLINA DELLE MODALITÀ TECNICHE DELLE PROCEDURE PER IL TRASPORTO DELLE SALME, DEI CADAVERI E DEI RESTI MORTALI”

TESTO	COMMENTO
<p>Il trasporto di salma Ai sensi della L.R. 19/04 per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte. Il comma 1 dell'art. 10 prevede che, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le apposite strutture adibite al commiato. Emerge pertanto una sostanziale novità rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente che subordinava la possibilità di spostamento della salma alla sola casistica della idoneità dell'alloggio affinché vi si svolgesse la prescritta osservazione. Pertanto era sempre necessaria una certificazione rilasciata dal medico del dipartimento di Sanità pubblica che attestasse la idoneità dell'abitazione. Con la nuova normativa regionale il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, nel caso in cui i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro luogo, un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a</p>	<p>Luoghi possibili di partenza della salma La determina esemplifica la sola situazione di trasporto di salma in caso di decesso in abitazione privata. La lettura della norma (art. 10/1 L.R. 19/04) consente di chiarire che il luogo di partenza è obbligatoriamente in ogni caso di abitazione inadatta, ma facoltativamente da qualunque luogo ove si trovi una salma, per espressa richiesta dei familiari, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica. Pertanto è possibile, se richiesto da un familiare, trasportare una salma da struttura sanitaria pubblica accreditata, da casa di riposo, da abitazione, da deposito di osservazione ad altro luogo tra quelli consentiti dalla legge.</p> <p>Luoghi di possibile trasferimento di salma Sono identificati con chiarezza in: a) depositi di osservazione, obitori comunali, aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 285/90; b) servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate; c) strutture per il commiato di cui all'articolo 14/2 della L.R. 19/04 (ovvero sale del commiato attrezzate e autorizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme). Il trasporto di una salma in luogo diverso da quelli sopra indicati non è consentito. È possibile solo dopo che si sia effettuato l'accertamento di morte (seguendo tutte le normative autorizzatorie previste per il trasporto di cadavere) e come feretro.</p>

reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il medico intervenuto in occasione del decesso può eventualmente rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono, al Servizio di Medicina legale della Azienda sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8 della L.R. 19/04 le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica.

La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna. Al fine di facilitare ed uniformare tale procedura si fornisce di seguito il modello di certificazione da utilizzare.

Questa nuova disposizione, tra l'altro, viene incontro alle esigenze delle famiglie di coloro che decidono di affrontare la morte nella propria abitazione e favorisce l'umanizzazione della morte stessa, riducendo il numero delle figure mediche che intervengono immediatamente dopo il decesso e rendendo possibile il trasporto della salma su semplice richiesta dei familiari, anche per motivazioni di ordine psicologico o di opportunità, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio.

L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il Comune in cui è avvenuto il decesso). La trasmissione al Servizio di Medicina legale delle Aziende Sanitarie è motivata dal ruolo dei medesimi, cui la legge attribuisce compiti di supervisione e di coordinamento su tutta l'attività di Medicina necroscopica al fine di garantirne correttezza e rigore.

Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo.

La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire

Ci si riferisce pertanto alla effettuazione di camera ardente presso sedi di partiti, sindacati, chiese, ecc. o ancora alla situazione di trasporto del feretro per la partenza del funerale da abitazione privata o da altro luogo autorizzato.

Accessibilità alla struttura

La struttura ricevente è tenuta ad accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, fatto salvi casi di forza maggiore o comunque in cui la negazione all'accoglimento derivi da comprovate motivazioni.

È possibile che il regolamento del Comune in cui si trova la struttura ricevente riservi un numero di posti per l'accoglienza di salme di persone decedute nel Comune. Tale circostanza è l'unica che consente di non accogliere salme provenienti da fuori Comune della stessa regione.

Non è quindi consentito rifiutare l'accoglimento di salme laddove queste siano trasportate da esercenti attività funebri concorrenti.

Laddove siano previste tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, queste dovranno essere applicate in modo indifferenziato per tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.

Soggetti aventi titolo a disporre il trasporto di salma

Si tratta di familiare o convivente del defunto.

Si ritiene debba intendersi, in ordine di disponibilità:

coniuge, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado (padre, madre, figli), poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini. Difatti per giurisprudenza consolidata è il coniuge a prevalere sui parenti *jure sanguinis* del *de cuius*, al fine della destinazione delle sue spoglie mortali, ovviamente laddove non in contrasto con la volontà del defunto.

È possibile anche accogliere la disposizione del convivente, in quanto espressamente previsto dalla legge.

Chi ha titolo a disporre il trasporto di una salma vi sono pure soggetti esterni alla famiglia e cioè l'Autorità giudiziaria e l'Autorità sanitaria locale, nei casi di loro competenza.

Modalità di disposizione di trasporto di salma

È necessaria la volontà espressa, si ritiene per iscritto, del familiare o del convivente, che individua l'impresa titolata al trasporto della salma.

Attestazione medica autorizzante il trasporto di salma

È necessaria per consentire il trasporto della salma, purché interamente svolgentsi all'interno del territorio regionale, la apposita attestazione medica di cui in allegato 1 alla determina regionale.

Il medico può essere:

- a) il curante;
- b) il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale.

Deve verificare ed attestare:

- che si sia in presenza di una salma (cioè aver posto diagnosi di morte);
- identificazione della salma, riportandone le generalità sul modulo allegato 1 alla determina;

<p>senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnato al Comune in cui è avvenuto il decesso.</p> <p>Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04, la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.</p> <p>Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha sede legale la medesima, secondo le modalità ed i requisiti che la Giunta regionale deve individuare con apposito atto (art. 13, L.R. 19/04).</p> <p>Fino alla adozione di tale atto, il trasporto deve essere effettuato da imprese autorizzate secondo la normativa attualmente in vigore.</p> <p>La salma può essere trasferita presso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme; 5. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate; 6. strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 19/04; <p>ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione, secondo le modalità previste dalla legge, e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.</p>	<p>– di non ravvisare indizi di morte dovuta a reato (in tal caso la salma è invece posta a disposizione dell'Autorità giudiziaria e il suo trasporto viene svolto nell'ambito dei servizi necroscopici);</p> <p>– che svolgendo il trasporto di salma con le cautele di legge regionale, questo può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica;</p> <p>– il suo orario di intervento e quello presunto di morte;</p> <p>– il luogo di destinazione della salma (tra le sole strutture consentite), dove dovrà essere terminato il periodo di osservazione e svolta la visita necroscopica. Il medico dovrà specificare il luogo di destinazione scelto dal familiare/convivente avente titolo, riportandone la chiara identificazione e l'indirizzo ⁽¹⁾.</p> <p>Flusso informativo</p> <p>Consiste nelle comunicazioni preventive e consecutive al trasporto di salma.</p> <p>a) Comunicazioni preventive</p> <p>L'addetto al trasporto dovrà dare comunicazione preventiva alla effettuazione del trasporto trasmettendo (per fax o altro sistema telematico⁽²⁾) copia della certificazione in allegato 1 compilata e sottoscritta dal medico a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Servizio di Medicina Legale della AUSL del territorio di competenza (del luogo di partenza); 2) Comune di decesso. <p>b) Consegna di certificazione medica</p> <p>L'addetto al trasporto deve consegnare al personale della struttura ricevente l'originale dell'attestazione in allegato 1 compilata e firmata dal medico intervenuto.</p> <p>Il personale della struttura ricevente firmerà per accettazione il documento, controfirmato dall'addetto al trasporto, riportando l'ora di arrivo (e il giorno, se diverso).</p> <p>c) Comunicazioni consecutive all'arrivo della salma alla struttura ricettiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato trasmette tempestivamente le informazioni relative all'arrivo della salma (quelle che registra) sia al Comune di decesso, sia a quello dove insiste la struttura ricettiva. La trasmissione può avvenire a mezzo fax o con altri sistemi telematici. 2) Invia o consegna l'originale dell'attestato medico (allegato 2) al Comune di decesso. <p>Registrazioni nella struttura ricevente</p> <p>Occorre che il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registri:</p>
--	---

⁽¹⁾ Sarà compito dell'addetto al trasporto della salma fornire al familiare/convivente le informazioni utili alla scelta del luogo di destinazione della salma tra quelli consentiti, specificando gli oneri per ciascuna struttura, come anche gli incumbenti di legge, laddove la salma sia obbligatoriamente da destinare all'obitorio o al deposito di osservazione comunale.

Sarà compito del familiare/convivente o di chi da lui incaricato (come ad es. l'addetto al trasporto di salma) accertarsi preventivamente al trasporto della possibilità di accoglienza della salma nella struttura prescelta.

⁽²⁾ La Regione potrà consentire, vista la obiettiva difficoltà di trasmissione dell'attestato medico preventiva all'esecuzione del trasporto di salma, che siano trasmesse per via telematica anche le sole informazioni riportate nello stesso, che rendano possibili i compiti di vigilanza da parte di AUSL e Comune e cioè non meno di Cognome e nome del defunto, data e ora di decesso, data e ora di rilascio del certificato, Cognome e nome del medico intervenuto, indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione, nominativo impresa che esegue il trasporto di salma, cognome e nome dell'addetto al trasporto, targa dell'autofunebre.

	<p>a) cognome e nome del defunto; b) data e ora di decesso; c) data e ora di arrivo; d) luogo di partenza; e) impresa autorizzata; f) cognome e nome dell'addetto al trasporto.</p> <p>Addetto al trasporto di salma Si tratta di persona fisica appartenente ad impresa esercente l'attività funebre o ad impresa dedita al trasporto di salma in modo disgiunto, regolarmente autorizzata. Fino al momento dell'entrata a regime della legge è sufficiente che l'impresa sia in possesso congiuntamente della autorizzazione al commercio e di quella per agenzia d'affari, salvo che il regolamento comunale vigente non preveda altre espresse caratteristiche, che dovranno essere osservate. Si rimanda alla circolare Federgasacqua SEFIT p.n. 5387 del 24/8/2004 per le ulteriori specificazioni direttamente connesse con la norma.</p>
<p>Il trasporto di resti mortali Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto. Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.</p>	<p>Per rendere semplificate le operazioni successive (inumazione, cremazione) il contenitore di resti mortali senza parti molli deve possedere un certo grado di rigidità (per cui deve essere ad es. di cartone, legno). La scritta con gli estremi identificativi deve essere facilmente leggibile, meglio se su targhetta di materiale inalterabile. Per trasporto di resti mortali con parti molli, la necessità di garantirsi dalla percolazione non è solo possibile con l'uso di cassa esterna (sia essa di zinco, vetroresina, ecc.), ma anche con l'uso singolo o congiunto di un apposito lenzuolino che ricopra il fondo interno del contenitore o con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti. Ciò evita che una volta eliminata la cassa esterna da trasporto, vi siano percolazioni nei luoghi di deposito temporaneo in attesa della cremazione o nei luoghi di tumulazione.</p>
<p>Il trasporto di cadavere Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita "cadavere". Al fine di gli adempimenti richiesti la L.R. 19/04 prevede che i Comuni autorizzino, ove possibile, con un unico provvedimento il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es. dalla abitazione ove è avvenuto il decesso al luogo di onoranze, al cimitero). L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.P.R. 285/90 tale comunicazione va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze. Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari) e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza</p>	<p>Luoghi possibili di partenza del cadavere Non vi sono particolari limitazioni alla individuazione di un luogo di partenza, potendo essere indifferentemente dalla abitazione, da un deposito di osservazione, obitorio, sala del commiato, Servizio mortuario di struttura sanitaria, ecc..</p> <p>Luoghi di possibile trasferimento del cadavere A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata.</p> <p>Modalità di esecuzione del trasporto Il trasporto deve essere eseguito con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dalla legge e con personale adeguato. L'adeguatezza è relativa a: a) conoscenza delle norme da applicarsi; b) presenza numerica sufficiente sia per la qualità del servizio, sia per garantire il rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. Tra il personale impiegato viene identificato dall'impresa, in</p>

<p>dei lavoratori.</p> <p>L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:</p> <p>d) la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;</p> <p>e) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;</p> <p>f) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.</p> <p>A conclusione delle verifiche sopradette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione. A fine di facilitare tale procedura si fornisce di seguito un modello di attestazione.</p> <p>Poiché la attività sopra descritta viene attribuita dalla L.R. 19/04 direttamente alle imprese che effettuano l'attività funebre (e che saranno dotate di specifica autorizzazione del Comune, come previsto dall'art. 13 nei tempi determinati dall'articolo stesso), non occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte le imprese dovranno dotarsi degli strumenti (timbro e ceralacca, moduli) necessari.</p> <p>Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/04, e il numero identificativo dell'autorizzazione.</p> <p>In Emilia Romagna le autorizzazioni al trasporto funebre internazionale (rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'extradizione nei casi dei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino) competono al Comune di decesso.</p> <p>La certificazione di corretto confezionamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del D.P.R. 285/90 è sostituita a tutti gli effetti dalla attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante l'idoneità del feretro in funzione del trasporto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente.</p>	<p>forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta a verificare, preventivamente alla partenza, il rispetto delle norme previste dalla legislazione nazionale, eventualmente integrata da quella regionale e comunale.</p> <p>Delle verifiche prescritte deve essere rilasciata apposita attestazione di garanzia, con la compilazione e la sottoscrizione dell'allegato 3.</p> <p>I sigilli, allo stato attuale devono essere di ceralacca. Altre soluzioni possono essere autorizzate dalla Regione ⁽³⁾.</p> <p>Soggetti aventi titolo a disporre il trasporto di cadavere</p> <p>Chi dispone il trasporto funebre sono le medesime persone fisiche che possono disporre del trasporto di salma, ma anche l'esecutore testamentario o, in casi di vita sola o irreperibilità dei familiari, il competente responsabile dell'Ufficio preposto del Comune.</p> <p>Modalità di disposizione di trasporto di cadavere</p> <p>È necessario aver commissionato il servizio di trasporto con la individuazione dell'impresa incaricata.</p> <p>Flusso informativo</p> <p>Consiste nelle comunicazioni preventive e consecutive al trasporto di cadavere.</p> <p>Le autorizzazioni occorrenti sono quelle previste dal Capo IV del D.P.R. 285/90 per il trasporto funebre, cui aggiungere l'autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione.</p> <p>Ove necessiti una sosta in altro Comune, per rendere speciali onoranze, tale Comune dovrà essere informato da quello di partenza.</p> <p>In ogni caso il Comune di partenza deve avvisare quello di arrivo della partenza del feretro e dell'autorizzazione rilasciata.</p> <p>In caso di trasporto al cimitero vale quanto stabilito dall'articolo 23 del D.P.R. 285/90.</p> <p>L'addetto al servizio di custodia del cimitero verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, si accerta che i sigilli sul feretro non siano stati manomessi e corrispondano a quello riportato nell'attestato di garanzia al trasporto.</p> <p>Trasporti internazionali</p> <p>L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal competente ufficio del Comune di decesso.</p> <p>La verifica prima effettuata dalla AULS e la relativa certificazione ex articolo 29, comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90, è integralmente sostituita dall'attestato di garanzia di cui all'allegato 2 della determina.</p>
--	---

⁽³⁾ Si ritiene che siano sufficienti strumenti, aventi pari garanzia, e cioè consistenti in adeguati sistemi capaci di garantire che il feretro, una volta confezionato, sia consegnato nelle medesime condizioni di partenza alla struttura ricevente (cimitero, crematorio). Tali sistemi possono ad es. essere bolli adesivi riportanti le notizie obbligatoriamente richieste (Comune di rilascio dell'autorizzazione, numero della stessa), siglati, o altri di pari caratteristiche.

Allegato 2**ATTESTATO MEDICO
PER IL TRASPORTO DI SALMA
(Art. 10, comma 2, L.R. 19/04)**di _____
(generalità del defunto)

nato/a il ___ / ___ / ___ a _____ (___)

deceduto/a il ___ / ___ / ___ alle ore _____

Io sottoscritto _____

medico _____
(medico curante, continuità assistenziale, emergenza territoriale o altro)**CERTIFICO**di essere intervenuto, alle ore ___ del giorno ___ / ___ / ___
in _____

Via _____ n. _____ ;

di aver posto diagnosi di morte e che dalla visita effettuata non ravviso ipotesi di reato. Il trasporto della salma, se effettuato nei modi previsti dalla L.R. 19/04, può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica.

La salma verrà trasportata, come da richiesta dei familiari, presso la seguente struttura:

Rilasciato il ___ / ___ / ___ alle ore _____

Timbro e Firma _____

Impresa che svolge il trasporto: _____

Addetto al trasporto: _____
(cognome, nome)

Autofunebre targata: _____

Giorno: ___ / ___ / ___ e ora: __, __ di arrivo

Firma addetto al trasporto: _____

Addetto struttura ricevente: _____
(cognome, nome)

Firma addetto struttura ricevente: _____

Nota

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 19/04, la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Inoltre il trasporto dovrà essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione (art. 13, L.R. 19/04), con mezzi adeguati e nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti.

La salma può essere trasferita presso:

- 1) l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
- 2) i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
- 3) strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2 della L.R. 19/04;

ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione secondo le modalità previste dalla legge e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.

Allegato 3**ATTESTATO DI GARANZIA
PER IL TRASPORTO DI CADAVERE**

Il sottoscritto _____

in qualità di addetto al trasporto funebre della impresa _____,

incaricata dagli aventi titolo del trasporto di: _____,

nato il ___ / ___ / ___ a _____

prov. _____ Paese _____

deceduto il ___ / ___ / ___ a _____

prov. _____,

da effettuarsi nei modi e nei tempi consentiti secondo le norme regionali e statali vigenti,

in veste di incaricato di pubblico servizio,

ATTESTA:

4) di aver identificato il defunto attraverso:

Carta Identità N. _____ rilasciata dal Comune di _____ il _____

o nella seguente forma:

e che l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e alla inumazione, tumulazione o cremazione;

5) che il feretro utilizzato è rispondente per modalità costruttive e allestimento a quanto previsto dalla normativa vigente, in relazione alla immediata destinazione;

6) che la partenza avviene, alle ore _____ del giorno ___ / ___ / ___ in _____ Via _____

n. _____, per la seguente destinazione:

cimitero di _____ sito nel Comune di _____

crematorio di _____ sito nel Comune di _____

_____ sito _____

e che il trasporto avviene in base alla seguente documentazione accompagnatrice:

autorizzazione alla inumazione

autorizzazione al trasporto

autorizzazione alla tumulazione

autorizzazione alla cremazione

7) con l'utilizzo di auto funebre, rispondente ai requisiti di legge, targato _____

Giorno: ___ / ___ / ___ e ora: __, __ di arrivo

Firma addetto al trasporto: _____

Addetto struttura ricevente: _____
(cognome, nome)

Firma addetto struttura ricevente: _____

Firma _____

Documentazione

Modulistica relativa al trasporto di salme, ceneri e resti tra Stati

NOTA BENE

Si riportano i moduli – predisposti dal Comune di Milano – relativi al trasporto internazionale di salme, ceneri e resti. La modulistica completa l'articolo di Giovanni Maria Airoidi "Trasporto di salme, ceneri e resti tra Stati", già pubblicato sul n. 3/2004 de "I Servizi Funerari", alla pag. 20.

 <p>Milano Comune di Milano</p>	<p>Settore Servizi Funebri Via Larga, 12 - 20122 Milano - Tel. 0288462160/7/8/9 Funebri.FuneraliCremazioni@comune.milano.it www.comune.milano.it/servizifunebri</p>
<p>PASSAPORTO MORTUARIO LAISSEZ PASSER MORTUAIRE – MORTUARY FREE PASS – LEICHENPASS – PASAPORTE MORTUORIO (Conv./Arr./Acc./Abkommen Berlin/Berlin 10.02.1937)</p>	
<p>Prot. n. ____ / ____</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Autofunebre + aereo <input checked="" type="checkbox"/> Altro: _____</p>
<p>Vista la richiesta del Sig./Sig.ra/A la demande/Endorsed the question of/Auf zum Transport des Leichnams/Tras la solicitud de: _____</p>	<p>da/de/by/von/desde: _____</p>
<p>Essendo state adempiute tutte le prescrizioni legali previste/ Toutes les prescriptions légales relative à la mise en biere ayant été observées/Having fulfilled all lawful prescriptions concerning/Nachdem alle gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind/Habiendo sido observadas todas las prescripciones legales</p>	<p>a/à/to/nach/hasta: _____</p>
<p>il feretro del cadavere di/le corps de /the coffin setting of the corpse of/des Sarges mit der Leiche von/el féretro con el cadáver de: _____</p>	<p>attraverso/par/via/über/por: <input checked="" type="checkbox"/> Milano Malpensa</p>
<p>già residente a/resident à/lastly living in /zuletzt wohnhaft in/residente en: _____</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Altro: _____</p>
<p>nato il/né le/born on/geboren am/nacido el: _____ a/à/in/in/en: _____</p>	<p>Tutte le Autorità dei Paesi sul territorio dei quali il trasporto deve avere luogo sono invitate a lasciarlo passare liberamente e senza ostacoli.</p>
<p>deceduto il/decédé le/deceased on/verstorben am/fallecido el: _____ a/à/in/in/en: _____</p>	<p>Toutes les Autorités des pays sur le territoire desquels le transport doit transiter sont invitées à le laisser passer librement et sans obstacle.</p>
<p>in seguito a/a la suite de/cause/infolge/a causa de: _____</p>	<p>All Agents of foreign Government are invited to let is freely transit without any obstacles.</p>
<p>può essere trasportato a mezzo di/ peut être transporté par de/we allow the transport by/soll die Überführung del Leichnams mittels Leichenwagen une Flugzeug erfolgen/puede ser transportado por medio de: _____</p>	<p>Alle Behörden der Länder, auf deren Gebiet der Transport stattfinden soll, werden gebeten, ihn frei und ungehindert passieren zu lassen.</p>
	<p>Se ruega a todas las Autoridades de los paises por cuyo territorio tenga lugar el transporte, lo dejen pasar libremente y sin obstáculo.</p>
	<p>Milano, _____</p>
	<p>IL FUNZIONARIO DELEGATO</p>
	<p>_____</p>

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
AL TRASPORTO ALL'ESTERO
DI SALMA/CENERI/RESTI**

AL SINDACO DEL COMUNE DI MILANO

Il sottoscritt _____

nat_ a _____ il __/__/__

residente a _____ in via _____

in qualità di ⁽¹⁾ _____

CHIEDE

l'autorizzazione per il trasporto all'estero della salma/ceneri/resti di _____

nat_ a _____ il __/__/__

in vita residente a _____ in via _____

decedut_ a _____ in data __/__/__

da Milano nello Stato di _____

e precisamente a _____

da eseguirsi con _____ ⁽²⁾

con transito alla frontiera a _____

Il trasporto sarà eseguito da ⁽³⁾ _____
quale incaricato del trasporto.

Milano, _____

IL RICHIEDENTE

⁽¹⁾ Indicare, a seconda dei casi, coniuge, figlio ..., incaricato dell'Impresa di onoranze funebri indicando la denominazione.

⁽²⁾ Indicare le modalità, nonché i mezzi e gli elementi identificativi, da impiegare per il trasporto, anche con la precisazione delle eventuali tratte intermedie.

⁽³⁾ Indicare gli estremi identificativi dell'incaricato del trasporto (cognome, nome, ecc.).



Milano
Comune
di Milano

Settore Servizi Funebri

Via Larga, 12 - 20122 Milano - Tel. 0288462160/7/8/9
Funebri.FuneraliCremazioni@comune.milano.it
www.comune.milano.it/servizifunebri

**AUTORIZZAZIONE
ALL'INTRODUZIONE DI SALMA
DA STATO NON ADERENTE
ALLA CONVENZIONE DI BERLINO
(Art. 29 D.P.R. 285/90)**

Vista la domanda presentata in data _____

al Consolato d'Italia in _____

da _____

nato a _____ (____) il _____

residente a _____ (____)

nella sua qualità di _____

intesa ad ottenere l'autorizzazione all'introduzione da
_____ della salma di: _____

nato a _____ (____) il _____

in vita residente a _____ (____)

deceduto a _____ il _____

a causa di _____

Visti i documenti presentati;

Visto che risultano essere state osservate le prescrizioni
di legge;

Richiamato l'art. 29 del D.P.R. 285/90;


SI AUTORIZZA

l'introduzione da _____

della salma del defunto sopraindicato, con transito
dalla frontiera a _____

Milano, _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

	Settore Servizi Funebri Via Larga, 12 - 20122 Milano - Tel. 0288462160/7/8/9 Funebri.FuneraliCremazioni@comune.milano.it www.comune.milano.it/servizifunebri
---	--

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA
 AUTORISATION POUR LE TRASPORT DE CORP
 ALLOW TO TRANSPORT CORPS
 GENEHMIGUNG ZUM TRANSPORT DES LEI-
 CHNAMMS
 AUTORITACION PARA TRANSPORTAR CADAVER

Prot. n. ____ / ____

Vista la richiesta del Sig./Sig.ra/A la demande de/Endorsed the question of/Auf Antrag von/Tras la solicitud de: _____

Essendo state adempiute tutte le prescrizioni legali previste/Toutes les prescriptions légales relative à la mise en biere ayant été observées/Having fulfilled all lawfull prescriptions concerning/Nachdem alle gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind/Habiendo sido observadas todas las prescripciones legales

SI AUTORIZZA/AUTORISE/ALLOWS/
 WIRD DIE GENEHMIGUNG ERTEILT/SE AUTORIZA

Il trasporto del feretro del cadavere di/le transport du corp de/the trasport of the coffin setting of the corpse of/des Sarges mit der zum Transport des Sarges mit dem Leichnam von/El transporte del féretro con el cadáver de: _____

già residente a/residant à/lastly living in/zuletzt wohnhaft in/residente en: _____

nato il/né le/born on/geb.am/nacido el: _____

a/à/in/in/en: _____

deceduto il/decédé le/deceased on/verstorben am/fallecido el: _____ **a/à/in/in/en:** _____

in seguito a/a la suite de/cause/infolge/a causa de: _____

da/de/by/von/desde: _____


a/à/to/nach/hasta: _____

attraverso/par/via/über/por: **Milano Malpensa**

Altro: _____

Milano, _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

	Settore Servizi Funebri Via Larga, 12 - 20122 Milano - Tel. 0288462160/7/8/9 Funebri.FuneraliCremazioni@comune.milano.it www.comune.milano.it/servizifunebri
---	--

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CENERI
 AUTORISATION POUR LE TRASPORT DE CENDRES
 ALLOW TO TRANSPORT ASHES
 GENEHMIGUNG ZUM TRANSPORT DER ASCHE
 AUTORITACION PARA TRANSPORTAR CENIZAS

Prot. n. ____ / ____

Vista la richiesta del Sig./Sig.ra/A la demande de/Endorsed the question of/Auf Antrag von/Tras la solicitud de: _____

Essendo state adempiute tutte le prescrizioni legali previste/Toutes les prescriptions légales relative à la mise en biere ayant été observées/Having fulfilled all lawfull prescriptions concerning/Nachdem alle gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind/Habiendo sido observadas todas las prescripciones legales

SI AUTORIZZA/AUTORISE/ALLOWS/
 WIRD DIE GENEHMIGUNG ERTEILT/SE AUTORIZA

Il trasporto delle ceneri di/Le transport des cendres de/The trasport of ashes/zum Transport der Asche von/El transporte de las cenizas de: _____

già residente a/residant à/lastly living in/zuletzt wohnhaft in/residente en: _____

nato il/né le/born on/geb.am/nacido el: _____

a/à/in/in/en: _____

deceduto il/decédé le/deceased on/verstorben am/fallecido el: _____ **a/à/in/in/en:** _____

cremato il/incineré/cremated on/eingeäschert am/incinerado il: _____

da/de/by/von/desde: _____

a/à/to/nach/hasta: _____

attraverso/par/via/über/por: **Milano Malpensa**

Altro: _____

Milano, _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Cultura

Simbologia e semantica floreale applicate al linguaggio sepolcrale

di Carlo Ballotta

I fiori e le piante da sempre sono associati al lutto; questa antica tradizione, probabilmente, deriva dal concetto del paradiso inteso come giardino.

La loro bellezza transitoria e fatua, poi, è anche un tragico richiamo alla caducità della vita terrena.

L'invio di un tributo floreale è un atto di grande delicatezza, molto indicato per trasmettere la propria compassione verso famiglia del defunto.

I fiori sono espressione di una rara sensibilità per la vita e la bellezza, costituiscono, poi, un indice tangibile della nostra vicinanza verso chi soffre.

EccoVi, allora, un piccolo dizionario sul significato morale di piante e fiori.

Acacia: È sacra perché il suo pregiato legno fu impiegato come materiale di costruzione per l'Arca dell'Alleanza, mentre dalle sue fronde fu ricavata la corona di spine che cinse, per scherno, il capo del Cristo durante la dolorosa salita al Calvario. Rappresenta rinascita e vita eterna.

Acanto: È il tipo di fogliame che decora la sommità dei capitelli in stile corinzio. Si tratta di un fiore che suggerisce l'idea di trionfo, specialmente quello dell'anima sulle asprezze, le pene, i capricci ed i dispiaceri della vita.

Anemone: I suoi petali rossi, dal colore così sanguigno, ci ricordano la fugacità dell'esistere terreno.

Frassino: È spesso associato alle leggende sui vampiri, ma il suo valore semantico è molto più esteso e profondo. Le genti del Nord pensavano che piantare un albero di frassino fosse gesto foriero di lutti. Il frassino di montagna, oppure il sorbo selvatico, producevano, invece, effetti benigni, poiché impedivano al male di molestare i defunti, nel loro viaggio verso l'Oltretomba. L'origine di questa funzione apotropaica ci è, però, sconosciuta.

Asfodelo: È il tipico fiore della morte, in epoca classica si diceva coprisse i campi Elisi. Forse il suo nome allude, in forma ermetica e criptata, ad un non meglio specificato campo delle ceneri.

Bambù: Il suo allegro scoppiettare, quando è gettato sul fuoco, nella millenaria cultura cinese, è stato interpretato come difesa da spiriti maligni e demoni, che, appunto, sarebbero spaventati dal suo crepitio mentre brucia. Presso molte popolazioni orientali è considerato anche un amuleto porta fortuna.

Betulla: I Celti coprivano i propri morti con rami di betulla così da garantire loro un corredo di beni e ricchezze immateriali per una felice vita eterna nell'oltretomba.

Pino: Questa conifera è annoverata tra gli abitanti più vecchi del pianeta terra. C'è chi ha paragonato la sua linfa vitale al sangue dell'uomo. Il suo legno resinoso resiste per secoli, in tutte le condizioni ambientali, anche in quelle massimamente avverse. Intrecciare le sue frasche attorno ai cippi tombali è un segno di speranza in una nuova dimensione dell'essere dopo la morte.

Cedro: Il re Salomone ricorse a cedri aromatici per realizzare il grande tempio in Gerusalemme. Quest'albero, come tutte le altre conifere, è un sempreverde e, di conseguenza, ci rammenta la circolarità senza fine della vita, nell'infinito corso dell'unità divina.

Crisantemo: Mentre in Europa evoca malinconici ricordi legati alla commemorazione dei defunti in Giappone il crisantemo è figura allegorica del sole e, quindi di immortalità. È anche l'emblema della famiglia reale e della perpetuità di questa dinastia regnante nei secoli.

Cipresso: Nessun funerale romano era completo senza la presenza del cipresso. I suoi rami adornavano il vestibolo della camera ardente. I dolenti li recavano con sé in gesto di rispetto e cordoglio. Condottieri, uomini pubblici ed eroi, prima della sepoltura, erano adagiati su fucilli di cipresso. Il suo aspetto piriforme, spesso viene visto come un richiamo allegorico alla fiamma della vita.

Margherita: Richiama il concetto dell'astro solare e, dunque, della divina azione salvifica esercitata nelle traversie degli eventi storici dall'Onnipotente.

Sanguinella: I Romani scagliavano affilati bastoncini di sanguinella, il cui fiore è color del sangue, contro i loro nemici, come messaggio subliminale del destino di san-

gue e morte che incombeva su chiunque avesse avuto l'insano ardore di sfidare la potenza celeste di Roma.

Vischio: Secondo l'usanza popolare i cespugli di agrifoglio preservano tombe e monumenti funerari dalla scarche dei fulmini.

Giuggiola: Nelle credenze musulmane un esemplare di quest'albero sarebbe stato collocato in paradiso. Esso ha tante foglie quante sono le anime dei giusti. La notte del 15 Sha' Ban il suo fusto viene scosso. Le foglie che cadono sono un presagio delle persone destinate a morire entro l'anno.

Vischio: La mirabolante abilità di questa pianta è il crescere molto in alto. Tale peculiarità indusse i druidi alla credenza che si trattasse di una vegetale consacrato a qualche divinità. Era anche il principale ingrediente nelle pozioni e filtri magici per acquisire l'immortalità. Il ramo d'oro (così, infatti, era anche chiamato il vischio) accompagnava spesso i sacrifici di animali e le libagioni. Il vischio, poi, occupa un particolare spazio nella mitologia nordica: il dio norvegese Balder, ad esempio, perdette la propria divinità proprio quando fu colpito di striscio da una lancia di intagliata dal suo legno.

Narciso: A parte il singolare fatto di condividere il nome con l'effimero giovane che morì, annegando in uno stagno, quando s'infatuò della sua stessa immagine riflessa nello specchio d'acqua, tale fiore era molto popolare nell'Ellade (l'attuale Grecia) come decorazione per le tombe. La parola "Narciso" evoca anche il senso dell'oblio.

Quercia: La possente quercia, nella fantastico mondo immaginario degli antichi, agiva come conduttore del fulmine, traducendo il lampi e fiamme il potere esplosivo della corrente elettrica scaraventata con ira grande dagli dei del cielo sulla terra. Odino e Zeus vantavano su quest'albero un particolare diritto di proprietà. Le foglie di quercia disposte secondo precise geometrie estetiche sulle sepolture simboleggiano potere, autorità e vittoria, soprattutto in caso di onori militari.

Palma: I Romani incidevano ramoscelli di palma sulle tombe degli eroi per rievocare le loro vittorie in Nord Africa. Circa dal 33 dopo Cristo grazie ad una modifica del protocollo per illustrare le virtù civili la palma era usata per render onore a figure civiche e persone molto popolari e degne di lode anche se estranee al mondo militare. Nell'universo metaforico paleocristiano (quando il cristianesimo era ancora una pratica di culto fuori legge) presso i primi fedeli in Cristo morto, resuscitato ed asceso al cielo la palma divenne il codice cifrato per indicare l'inizio della Passione del Signore che avrebbe poi avuto glorioso epilogo nel mattino di Pasqua con la resurrezione.

Pesco: Nell'escatologia della millenaria cultura cinese i frutti del sacro pesco, piantato nel giardino dell'immortalità, avrebbero consentito alle anime che ne avessero mangiato di rigenerarsi. Purtroppo l'ambito frutto di vita senza fine sarebbe maturato solo una volta in 300 anni. Alcune leggende cinesi narravano di un var-

co dimensionale fra i rami di un gigantesco pesco. Chi vi fosse entrato avrebbe potuto trascorrere liberamente dalla vita terrena al regno celeste e viceversa, senza dover prima morire o reincarnarsi.

Pero: Così come il vento spesso sconvolge e disperde i suoi bianchi petali (il bianco, presso i popoli orientali è il colore del lutto) anche l'uomo è una canna palustre sbattuta e strappata dal turbine del destino. Ognuno, allora, dinnanzi alle forze della natura, deve considerare l'intrinseca fragilità dell'esistere e la sua inevitabile, tragica conclusione.

Melograno: Le continue pressioni psicologiche, perché Persefone mangiasse anche un solo seme di melograno, esasperarono Hades e lo spinsero alla violenza. Chi infatti avesse assaggiato un frutto nell'Oltremondo non avrebbe più potuto far ritorno nel mondo dei vivi; così la bella Persefone fu costretta a soggiornare per un intero anno negli inferi.

Papaveri: Come ben sa chi ha visto "Il mago di OZ", oppure ha sentito parlare delle droghe oppiacee, questi fiori inducono al sonno. Come dicevano gli antichi l'addormentarsi stesso è una metafora del decesso, così, da sempre, nell'immaginario popolare, i papaveri rossi sono un ancestrale avvisaglia di morte.

Canne: Gli spiriti del male non amano la loro forma e se ne mantengono distanti. Quanti ritornano dal regno oltremondano, secondo i costumi cinesi, le trovano efficaci per sottoporsi ad un lavacro rituale, in modo da rimuovere quel sentore di putredine che i vivi troverebbero disgustoso e ripugnante.

Rosa: Le rose sono un vessillo di completezza interiore e perfezione. A coloro che dinnanzi a Dio sono senza peccato, gli angeli donano una rosa. La stessa Santa Maria Madre di Dio è ricordata con una rosa bianca ed immacolata, mentre la preghiera a Lei dedicata nei mesi di maggio ed ottobre si chiama Rosario. Spesso le rose rosse significano amore terreno e passione sensuale. le rose blu, invece, traducono il concetto di un evento impossibile o rarissimo, proprio come il loro straordinario colore; difficilmente, però, sono impiegate nelle arti commemorative. Le rose gialle sono il fiore della gelosia, sono, quindi, da evitare durante i funerali, perché la gelosia non è certo sentimento tipico del lutto.

Rosmarino: In tempi passati era collocato come un velo funebre entro i feretri, ed offerto ai dolenti. Nelle chiese d'oriente, quando muore un bimbo, è invalso l'uso di deporre accanto al piccolo corpo esanime mazzi di rosmarino, come sigillo di candore e purezza verginale.

Ciliegio: Il ciliegio sterile, per i giapponesi, rappresenta perfezione, virtù morali e forza interiore. Come il fiore appassisce e soccombe dinanzi alle sferzate del vento senza mai perder la propria dignità così deve spegnersi nella più assoluta abnegazione e fedeltà al proprio ruolo sociale la vita dei grandi uomini.

Covoni di grano: Il raccolto segna la morte della spiga che è recisa e raccolta in fasci, ma, come ci ricorda la

Sacra Scrittura "Se il chicco non muore non produce frutto". L'allusione alla parabola del seminatore, il cui nemico cosparge il suo campo di zizzania (Vangelo secondo Matteo 13, 24-30) è facilmente rilevabile. I dolenti dinanzi all'immagine del covone, spesso riprodotto anche sulle lastre tombali, hanno un'unica speranza ed invocano Dio affinché le anime dei loro cari defunti siano nel novero degli eletti salvati nel granaio del paradiso, e non tra quelle reiette e destinate al fuoco eterno, dove sarà solo pianto e stridore di denti.

Fragole: La degustazione di questo frutto produrrebbe nei morti l'oblio verso le plaghe dei vivi; così i trapassati rimarrebbero imprigionati nelle valli nebbiose degli inferi, senza più possibilità di fuga. In epoche remote, quando l'uomo primitivo temeva il ritorno dei non morti, si innalzavano preghiere perché nell'Aldilà il raccolto di fragole fosse abbondante, in modo da sopire il desiderio di vendetta nei defunti.

Cardo: Gli scozzesi dalla dura scorza scolpiscono il cardo sui loro cippi sepolcrali, per corroborare e difendere la loro identità nazionale, anche di fronte al cordoglio ed al mistero della soglia eterna; essi proprio come l'"erbaccia", nelle difficoltà e negli affanni, si tengono pervicacemente ancorati al suolo ed alla vita.

Frumento: Così come l'orzo questo cereale, nell'antico Egitto, era riconducibile al culto di Osiride. La morte di una spiga che cade sotto i colpi della falce è seguita, dopo un periodo di angosciosa quiete, dalla nascita di una nuova pianta e dal rinnovarsi, nei semi, della vita secondo i suoi cicli perpetui di morte e rigenerazione. Con la farina di grano (e quindi con il frutto della spiga) si confeziona la particola consacrata da consumare durante la Santa Messa. Per questa ragione, sovente, i sepolcri dei sacerdoti riportano stilizzati il chicco di frumento e l'acino di uva, perché si sono i simboli delle Specie eucaristiche.

Tasso: Gli oscuri alberi di tasso conferiscono ai cimiteri inglesi un'aria triste e di pensosa solitudine. Per uno strano processo linguistico di condensazione la parola "yew" (tasso, nell'idioma inglese) ricorda agli animi più poetici la fine dell'esperienza terrena per ciascuna vita, proprio perché il pensiero stesso del tasso è inscindibilmente collegato alla mestizia dei campisanti. In Inghilterra i sepolcreti divennero foreste protette per gli alberi di tasso, in quanto dai loro lunghi rami ricavano le temibili armi usate dagli arcieri in battaglia. Una volta all'anno, prima di partire per qualche campagna militare, i parrochiani potavano i tassi del sagrato: l'area attorno alla chiesa, dove erano custoditi i sepolcri, per munirsi di micidiali archi in modo che gli altri cimiteri potessero esser riempiti coi cadaveri dei nemici.

Salice piangente: Con i suoi rami flessuosi è silente testimone di un dolore perpetuo, nello stanco trascinarsi degli anni. Ha anche un'utilità pratica: gli affossatori piantano salici, perché quest'albero, sempre assetato d'acqua, tende ad assorbire l'umidità in eccesso nei

campi di terra destinati ad inumazione, impedendo così da saponificazione dei cadaveri.

Cepi: I visitatori dei cimiteri americani spesso rimangono sorpresi quando notano nella funerea campagna di croci e cippi, secondo la celebre definizione foscoliana, pietre tombali scolpite come se fossero tronchi d'albero, appena dirozzati con pochi colpi di scure. Alcune di queste lapidi hanno fogge fantasiose con scoiattoli oppure piccoli uccelli che pendono dai loro rami. Si tratta, senza dubbio di segni esoterici, siccome era una loggia massonica, molto diffusa nell'Ottocento, ad adottare tali codici figurativi per distinguere dall'anonima massa indistinta delle sepolture in campo di terra le tombe dei propri affiliati.

Mandragola: nel buio medioevo si pensava traesse nutrimento infiltrando le radici tentacolari nel freddo dei sepolcri, per suggerire l'energia residua dei cadaveri. L'immaginazione popolare crede di udirne il raccapricciante gemito quando viene estirpata dalla terra. Le popolazioni germaniche erano solite modellare i tubercoli della mandragola a guisa di minute bambole da conservare entro piccole casse lignee.

Larice: Le genti delle inospitali lande siberiane consideravano il suo poderoso fusto come l'asse dinamico su cui si muove armoniosamente tutto il creato.

Fico: Alcune tribù africane lo considerano un vettore di fertilità. È l'eterno ritorno del sempre eguale che nella sua catena infinita di ricorsi storici e simmetrie archetipe unisce il destino dei vivi al ricordo dei morti.

Miglio: In Cina è offerto come viatico e nutrimento ad avi scomparsi e numi tutelari, per sostenerli nel faticoso cammino oltremondano, verso la pace del cielo.

Alloro: Esprime eroismo, talento immenso e vittoria. Queste virtù civili, però, non provengono da Dio ma dall'assidua volontà di potenza dell'animo umano.

Giglio: Il suo intensissimo profumo si spande e dilaga lungo le ombrose navate delle cattedrali. Purezza ed eternità sono le sue accezioni figurali.

Riso: Assieme ai cereali è uno tra i cibi vecchi quanto l'uomo. Nel linguaggio sepolcrale assume la valenza di salute, prosperità ed opulenza.

Pioppo: Laddove altri alberi cimiteriali, con il loro slancio verso l'alto, evocano l'immortalità questo albero dai riverberi argentei ci offre solo tristi reminiscenze di un passato ormai perduto che non torna, ma popola spesso i nostri sogni più tristi.

Edera: È il rampicante per antonomasia che popola i cimiteri anglosassoni. Nelle sue spire unisce tutte le tombe, come un solo grande abbraccio. Le è stato attribuito il senso di amicizia e solidarietà, anche nella dura prova della sofferenza per la perdita di una persona cara.

Costumi tibetani: costumi funerari

Traduzione a cura di Silvia Scolaro (*)

La presente è la traduzione della parte concernente i costumi funebri del volume di LI Tao e JIANG Hong Ying, *Tibetan Customs*, China International Press (www.cicc.org.cn), Beijing, settembre 2003, ISBN 7-5085-0254-X/K.441, pag. 126, 38,00 RMB

Nono vi sono immortalità o valutazioni unificate attorno alla morte. Per la maggioranza delle persone nel mondo, la morte è considerata come qualche cosa d'orrore e sgomento. Ma il popolo Tibetano non la pensa così.

1. Le modalità funerarie in Tibet

Il funerale è l'ultimo passo ineliminabile della vita, ed una cerimonia per le persone che piangono il defunto. I costumi funebri riflettono gli aspetti politici, religiosi, economici e culturali di una società e sono una componente della cultura popolare.

Sull'altopiano Qinghai-Tibet il non omogeneo ambiente naturale e culturale ha portato ad altrettanti non omogenei costumi funerari. I costumi funerari Tibetani sono stati fortemente influenzati dal Buddhismo Tibetano e dalla religione Bon. Qui sono presenti quasi tutte le specie di funerali, nominativamente, inumazione, cremazione, sepoltura negli *stupa* ⁽¹⁾, sepoltura a cielo aperto, sepoltura nell'acqua, sepoltura sulle rupi, sepoltura sugli alberi, ecc. ciascuna avente il proprio speciale periodo di esistenza, scopo e senso. Si dice che l'inumazione sia la pratica più antica in Tibet. La sepoltura negli *stupa* e la cremazione sono considerate come modalità nobili; in particolare, la prima era riservata solo per i successivi *Dalai Lama* ⁽²⁾ e *Pancham Lama*, così come per pochi grandi Buddha Viventi ⁽³⁾, ad esempio sepolti in *stupa* d'oro e d'argento; mentre la seconda è destinata agli ordinari sciamani e nobili. Tuttavia, nelle regioni con la

presenza di foreste come nella Prefettura di Nyin-gchi, la cremazione è praticata anche dalle persone comuni. La sepoltura nell'acqua e principalmente per i poveri, le persone morte di malattia e i bambini, ecc. Ma soprattutto, la sepoltura a cielo aperto è la pratica funeraria più accettata e diffusa in Tibet.

La sepoltura a cielo aperto ⁽⁴⁾

Ci sono due differenti spiegazioni sull'origine della sepoltura a cielo aperto. Qualcuno sostiene che sia veramente originaria, mentre altri la ritengono proveniente dall'India o dall'Asia Centrale. Comunque sia è generalmente riconosciuto che il suo sviluppo sia avvenuto per due fasi. La prima di queste è il periodo della cosiddetta sepoltura a cielo aperto originaria, quando la gente inconsciamente abbandonava il cadavere in natura. Fino al periodo tra l'11° e il 12° secolo, influenzata dalle dottrine Buddhiste, la sepoltura a cielo aperto ha iniziato gradualmente ad impiegare rituali, da quando ha iniziato il periodo di quella che è stata definita come la sepoltura a cielo aperto ritualizzata. Da allora, i rituali sono divenuti sempre di più formalizzati. Attualmente, costituisce la pratica funeraria maggiormente prevalente in tutto il Tibet.

Un completo insieme di procedure funebri dovrebbe prendere avvio quando ancora perdura la vita della persona. I membri della famiglia dovrebbero dare da mangiare alla persona morente tavolette fatte di rare erbe tibetane mescolate con ceneri combuste di vestiti, capelli e unghie di un Buddha Vivente, che si dice siano capaci di aiutare il morente a superare alcuni intrinseci *qi*, ad esempio, i desideri umani, e consentire pacificamente la dipartita dell'anima. Nel frattempo, i Lama sono incaricati di cantare le scritture, così da aiutare il morente

⁽¹⁾ Lo *stupa* è un manufatto di culto, in genere costituito in materiale lapideo, le cui misure possono variare in relazione a diversi parametri.

⁽²⁾ All'incirca, traducibile come: Grande Maestro dei Lama.

⁽³⁾ Persone considerate e riconosciute come re-incarnazione di Buddha.

⁽⁴⁾ In inglese: *Celestial burial*.

a liberarsi dell'angoscia e della paura dell'ultimo momento. Si deve far considerare che alle donne e ai bambini generalmente non è permesso avvicinarsi al morente, poiché si sostiene che ciò disturberebbe il suo umore e influenzerebbe la sua scorrevole trasmutazione.

Non appena la persona muoia, un pezzo di tessuto bianco ⁽⁵⁾ è usato per coprire il viso, e a nessuno è permesso di toccare o muovere il cadavere da dove si trova. Allo stesso tempo, i Lama sono incaricati di tenere una cerimonia, chiamata *Paowa*, che si ritiene aiuti l'anima ad uscire dal cranio e raggiungere il cielo, invece che ad espellerla dall'ano e cadere nell'inferno.

Durante il periodo di preparazione del funerale, verrà fatto uno strepito di vasellame sulla porta d'ingresso della casa del defunto in segno di cordoglio. Nel frattempo, nello strepito vengono bruciati alcuni rami di cipresso, aggiungendovi dello *tsamba* ⁽⁶⁾, sangue di bovino o pecora, carne e grasso, come il latte, formaggio e burro, che costituisce un modo di servire un pranzo al defunto. Durante questo periodo, tutti gli amici, parenti e vicini non devono cantare, ballare o compiere qualcosa di divertente. I gatti, cani e altri animali sono rigorosamente tenuti lontani dal cadavere.

Vengono commissionati pronostici ⁽⁷⁾ per predire e scegliere il momento opportuno per il funerale, che usualmente ha luogo al mattino presto, tra le 4 e le 5, del quarto o quinto giorno dalla morte. Il corpo è sistemato nella forma del feto in gravidanza con le braccia e le gambe legate assieme. Il corpo, coperto da un *tweed* bianco a coperta, viene portato a spalle da un membro della famiglia, e trasportato verso l'area del funerale ad una certa distanza, e quindi affidato ad un portatore professionale di cadaveri, ma senza essere appoggiato a terra durante il trasporto, anche per evitare che l'anima del defunto non vaghi senza meta.

All'arrivo, la gente brucia mazzi di rami di cipresso per segnalarlo agli avvoltoi divini. Il fumo che si alza richiama gli avvoltoi che si affollano sul posto. A questo punto, il cerimoniere ⁽⁸⁾ inizia la sepoltura a cielo aperto con il fare a pezzi il corpo. Esso viene inciso da dietro, vengono estratte le viscere, separati i muscoli dalle ossa e frantumato lo scheletro con delle pietre, quindi mescolato con lo *tsampa*. Quin-

di il cerimoniere dà da mangiare agli avvoltoi per prime le viscere, poi con le ossa e alla fine con la carne. Se gli avvoltoi mangiano tutto senza lasciare nulla significa che il defunto non aveva commesso alcun peccato durante la sua vita e che la sua anima sarà condotta in "paradiso". È ritenuto di massimo auspicio se un avvoltoio bianco mangia per primo; mentre se gli avvoltoi non mangiano nulla o solo una parte, quanto rimane viene bruciato e le ceneri disperse attorno. In tal caso, i membri della famiglia devono incaricare i monaci a cantare le scritture per liberare l'anima dal purgatorio. Successivamente, gli incaricati della famiglia contratteranno con il cerimoniere per la carne e il vino ⁽⁹⁾. Ancora per un certo periodo, al cerimoniere non sarà consentito di visitare la famiglia del defunto per evitare di riportare nella casa l'anima.

In ogni caso, le regole per la sepoltura a cielo aperto possono variare molto in relazione alle località. Quella sopra descritta è utilizzata nell'area vicino a Lhasa.

L'inumazione

L'inumazione o sotterramento è un rituale funebre di antica data in Tibet. Secondo i ritrovamenti di molti scavi archeologici neolitici effettuati nell'altopiano Qinghai-Tibet, l'inumazione prevaleva nell'antichità remota ed assunse posizione dominante durante il periodo del Regno Tubo, Essa si evolse al suo massimo e divenne la più nobile pratica funebre quando il regno Tubo era nel suo pieno fiorire. Le magnifiche tombe reali dei Re ancora oggi giacciono nella Contea Qonggyai della Prefettura di Shannan. I complessi rituali funebri e i numerosi accessori funerari in quel tempo rivelano la sua passata rilevanza. Tuttavia, con la decadenza del Regno, la gente comune e gli schiavi in rivolta abbattono le tombe reali; in più la diffusione del Buddismo diede spazio alla sepoltura a cielo aperto.

Da allora l'inumazione è gradualmente divenuta un'umile sepoltura principalmente per i deceduti da malattie infettive o per incidenti o per stranieri, che sono considerati "impuri", per cui il loro corpo non può essere dedicato alle divinità volanti (avvoltoi) o alle divinità delle acque (pesci). Quindi, essi non sono idonei per la sepoltura a cielo aperto o per la

⁽⁵⁾ Il bianco è considerato un colore "sacro".

⁽⁶⁾ Si tratta del cibo tipico tibetano, costituito da gallette di farina d'orzo di montagna.

⁽⁷⁾ Ciò ricorda gli auspici della latinità.

⁽⁸⁾ Si ricorre a questo termine per indicare la persona che conduce il rito funebre.

⁽⁹⁾ Il termine va inteso piuttosto come sinonimo di bevande alcoliche, non essendo presente la vite sull'altopiano. Si tratta di un compenso in natura delle prestazioni fornite. È interessante come la contrattazione del compenso avvenga successivamente alla prestazione.

sepoltura nell'acqua. Piuttosto sono destinati ad essere sepolti sotto terra.

La sepoltura nell'acqua

In Tibet, la sepoltura nell'acqua è considerata come un derivato della sepoltura a cielo aperto. La sua posizione è duplice in differenti aree. Da un lato nella regione centrale della cultura Tibetana, dove la sepoltura a cielo aperto prevale, la sepoltura nell'acqua è quindi solo per le persone povere, come quelli privi di famiglia o i mendicanti, ecc. Anche il suo rituale è altrettanto semplice. La gente porta semplicemente il cadavere sulla riva del corso d'acqua, lo smembra e lo getta nell'acqua; oppure, talvolta, non lo smembrano neppure, ma solo lo legano e lo gettano nell'acqua. Per questo, la sepoltura nell'acqua è vista qui come un rituale per le classi inferiori.

Dall'altro lato, nelle aree marginali della cultura Tibetana, specialmente nelle profonde vallate del Tibet meridionale dove sono disponibili pochi avvoltoi, la sepoltura nell'acqua diviene la modalità principale per la popolazione locale. Essa non pensa a questa sepoltura come ad una forma inferiore alla sepoltura a cielo aperto, perché entrambe svolgono la funzione di dedica alle divinità, sia che avvenga nell'aria che nell'acqua. Naturalmente, i rituali della sepoltura nell'acqua in queste aree appaiono piuttosto complesse, ad esempio con la presenza di speciali cerimonieri per la sepoltura nell'acqua e pre-stabiliti luoghi per la sepoltura nell'acqua. Il processo e la completa preparazione dei rituali è simile a quello della sepoltura a cielo aperto. Per esempio, i monaci sono incaricati di recitare le scritture e liberare l'anima dal purgatorio; i funerali si tengono da tre a cinque giorni dopo la morte; vengono fatte pronostici per predire e scegliere la data del funerale, ecc.

La cremazione

Anche l'incenerazione o cremazione è un rituale funerario che è sorto nei primi tempi in Tibet. Al suo stadio iniziale, può essere stata influenzata dai rituali delle minoranze etniche nella Cina occidentale e meridionale. Più tardi con l'introduzione del Buddhismo, è stata ovviamente ritenuta provenire dall'India.

La cremazione è considerata come una pratica funeraria per la classe più alta, come i monaci anziani e i nobili. In via di fatto, ciò è solo relativamente vero per le popolazioni delle regioni Tsang e Amdo, dove è disponibile poco legname. Come per le popolazioni delle aree forestate del Tibet orientale o del

Tibet meridionale, specialmente per le popolazioni Deng e Sherpa, la cremazione è prevalente come principale pratica funeraria.

Il suo svolgimento e i suoi rituali sono simili a quelli delle sepolture a cielo aperto e nell'acqua. Talvolta vale la pena di menzionare il modo in cui le ceneri delle ossa sono disposte, ad esempio per quelle delle persone comuni le ceneri sono solo portate sulle sommità delle montagne o sulle rive dei corsi d'acqua e disperse; mentre per quelle delle dei monaci importanti, le ceneri richiedono speciali trattamenti. Esse sono usualmente mescolate con la terra per farne piccole statue Buddhiste con uno speciale procedimento chiamato "Tsatsa" e sigillate negli *stupa* per la consacrazione.

La sepoltura negli *stupa*

La sepoltura negli *stupa* costituisce una pratica funeraria del più alto rilievo. Solo i grandi Buddha Viventi e ben pochi nobili possono esservi adatti. Quando essi vengono a mancare, i loro corpi sono sottoposti a trattamenti antisettici, mummificazione o conservazione⁽¹⁰⁾, e quindi posti all'interno di *stupa* d'oro o d'argento per il culto.

In Tibet, vi sono molti modi di effettuare trattamenti antisettici. Uno di essi è immergere e pulire il corpo con una sorta di pozione mescolata con profumi all'inizio, poi applicare sali sul corpo più volte per disidratare il corpo. Questi sali, ammassati mescolandoli con sangue e liquidi corporei del Buddha Vivente, chiamato Duntsa, sono considerati come reliquie dal popolo Tibetano, dicendosi che siano capaci di curare tutto e di allontanare i disastri e i diavoli. Alcuni monasteri li offrono in dono ai loro ospiti d'onore. All'Autore è stato regalato un pezzo di Duntsa proveniente dal 10° Pancham Lama dal monaco anziano del Monastero Tashilhunpo. Successivamente l'Autore l'ha ceduto ad un proprio amico che l'ha particolarmente apprezzato. Un altro modo è seppellire il corpo nella sabbia asciutta, che assorbirà tutti i liquidi in circa tre anni. Il terzo modo è disseccare il corpo in una stanza con sotto una stufa, stanza il cui pavimento è ricoperto da uno spesso strato di speciali polveri. Il corpo viene pretrattato anticipatamente, ad esempio, le sue viscere sono rimosse; viene applicata una speciale sorta di tintura, ecc.

Successivamente, il corpo del personaggio importante è placcato con lamine d'oro e coperto con zafferano e profumo, ecc. In occasione del decesso del

⁽¹⁰⁾ La cosa ricorda il termine francese di *soin de conservation*, utilizzato "ufficialmente" in luogo di tanatoprassi..

10° Panham Lama, il Governo Regionale Tibetano ha fornito 105 specie di rare erbe medicinali, come zafferano, borniolo e così via, per un quantitativo di circa 500 kg, per il trattamento. L'ultimo passo è riordinare il corpo, vestirlo e trasportarlo nello *stupa* per una conservazione a lungo termine e per il culto.

Lo *stupa* consiste di tre parti: la base, il vaso e la ruota. Può essere classificato anche secondo i materiali usati, ad esempio oro, argento, bronzo, legno e creta per gli *stupa* per i Buddha Viventi o per i monaci anziani di diversa condizione. Parlando in via generale, gli *stupa* d'oro sono per i successivi Dalai Lama e Pancham lama; mentre quelli d'argento sono per taluni eminenti monaci quale l'Abate del Monastero di Gandain. Gli *stupa* sono spesso ospitati nelle sale del monastero.

Le altre pratiche funebri

Oltre alle modalità sopra menzionate in quanto principali, vi sono alcune altre pratiche minori.

La sepoltura sulle rupi = i tipi esempi sono quelli esistenti nella valle del fiume Gyirong Zangbo nel Tibet meridionale, dove coesistono anche le sepolture a cielo aperto e nell'acqua. Quando una persona muore, eminenti monaci sono incaricati di predire e decidere i rituali e i metodi del funerale. Se viene decisa la sepoltura sulle rupi, il corpo è rivestito con burro fuso o latte, e trattato con sali e profumo, e poi sigillato in una piccola gabbia di legno di forma cubica. In alcune occasioni non sono neppure necessari utensili: il corpo vestito è semplicemente avvolto da fasce come una palla. Il luogo di sepoltura è usualmente scelto in posti lontani dalle abitazioni umane, specialmente su rupi che si trovano a lato delle valli dei fiumi torrentizi. Spesso sono utilizzate grotte naturali, che si trovano usualmente da 50 a 200 metri più in alto del terreno circostante, oppure da 300 a 500 metri sopra il livello del fiume. Vi sono anche alcune grotte scavate dalla popolazione. Usualmente, più elevata è la grotta, più elevata è la condizione sociale del defunto e più solenne la cerimonia che si ha.

La sepoltura sugli alberi = primariamente praticata nella Prefettura di Nyingchi, essa è principalmente per i bambini abortiti. Il procedimento comporta di pulire il corpo con soluzione di sale, quindi collocarlo in una gabbia di legno, botte o cesto di bambù e trasportarlo in un'area forestata volta a nord sulla montagna, ed appenderlo su di un grande albero, così che gli altri bambini della famiglia siano esenti dall'esserne ancora danneggiati.

Inoltre, vi sono funerali consistenti nell'appendere le bare, funerali per più persone ⁽¹¹⁾, funerali con bare in pietra, ecc.

2. Le caratteristiche dei funerali tibetani

I funerali tibetani hanno le seguenti caratteristiche:

(1) Fortemente influenzati dall'ambiente naturale: La diffusione e lo sviluppo delle differenti pratiche funebri risente molto delle condizioni naturali delle aree. Cioè, nelle località dove le risorse forestali sono scarse, la sepoltura a cielo aperto sarà predominante, mentre la cremazione sarà meno praticata. Nelle aree ad alta densità di boschi nel Tibet meridionale, la cremazione prevale. Nei luoghi pieni di anfratti o fiumi torrentizi la sepoltura nell'acqua sarà trattata nello stesso modo della sepoltura a cielo aperto.

(2) Profondamente influenzati dal Buddhismo Tibetano. Il concetto, le cerimonie, i rituali e le pratiche funerarie sono cambiate grandemente dal momento dell'introduzione del Buddhismo Tibetano. Influenzate da alcuni concetti Buddhisti come la trasmigrazione o la rinascita, le originarie pratiche dell'inumazione sono state gradualmente eliminate. Per una più agevole trasmigrazione non vi dovrebbe essere traccia di mondanità ⁽¹²⁾. Il corpo non fa eccezione, così che deve essere piuttosto fatto in modo che sia mangiato dai pesci o dagli avvoltoi od incenerito. Così per gli eminenti monaci, essendo essi stessi reincarnati, non sono necessarie passare attraverso le procedure di rinascita come per le persone comuni. Così i grandi Buddha Viventi come i Dalai Lama o i Pancham Lama saranno destinatari di funerali con sepoltura negli *stupa*. In conclusione, la storia dei costumi funerari Tibetani può essere divisa in due parti, con la parte più recente fortemente influenzata dal Buddhismo.

(3) Ogni sorta di pratiche funerarie è utilizzata in Tibet. Oltre alle cinque principali modalità, nominativamente la sepoltura a cielo aperto, l'inumazione o sotterramento, la sepoltura nell'acqua, l'incinerazione o cremazione e la sepoltura mummificata o conservata negli *stupa*, ecc. esistono anche altri modi, quali la sepoltura sulle rupi, la sepoltura sugli alberi, la sepoltura per più persone e la sepoltura con bare di pietra, ecc.. Ciò

⁽¹¹⁾ Ricorda il concetto di fosse comuni o promiscue.

⁽¹²⁾ Qui più nel senso di "terreno", piuttosto che nell'accezione che comunemente assume il termine in Europa, influenzata dal cristianesimo.

chiaramente include tutte le pratiche funerarie esistenti nel mondo.

3. Considerazioni della popolazione tibetana sulla morte

La morte è inevitabile per ordine di natura. Ma le differenti popolazioni hanno una differente comprensione ed atteggiamento verso di essa, cosa che influisce sui costumi funebri.

La morte, per la maggioranza della popolazione Tibetana, non significa la fine di una vita, ma invece significa l'inizio di una nuova vita ⁽¹³⁾. Poiché, secondo la dottrina del Buddhismo Tibetano, ogni cosa ha un'anima ed ogni vita è destinata a reincarnarsi. Cioè, ogni cosa è una combinazione di una struttura e di un'anima e l'essere umano è l'integrità di anima e corpo ⁽¹⁴⁾, essendo quest'ultimo niente altro che contenitore dell'anima. In questo senso, la morte significa la separazione tra i due; quando l'anima si stacca da un vecchio corpo trasmigra in un nuovo corpo. Ciò si sviluppa in cicli verso il bene.

Tuttavia, in conformità alla dottrina, la vita si svolge per cicli in sei differenti specie di esistenza del mondo interiore. Chi osserva pratiche virtuose sarà inviato in una delle tre specie di esistenza, ad esempio quella celeste, umana o *denizen* ⁽¹⁵⁾; mentre coloro che hanno commesso fatti peccaminosi saranno inviati in una delle tre specie di esistenza peccaminosa, ad esempio all'interno, animali o *Preta* ⁽¹⁶⁾. Il Saggio Padmasambhava, l'eminente monaco indiano invitato dal Re Tubo TSISONG Detsan nell'8° secolo ha scritto questi concetti nel suo libro *Morte e rinascita*.

Sebbene le concezioni concernenti i funerali nell'antico Tibet siano poco note, possiamo ancora arguire da costumi funerari nel corso dei secoli recenti, che l'atteggiamento della popolazione verso la morte abbastanza bene, poiché le loro concezioni che permeano le pratiche ed i rituali funebri sono generalmente le medesime. Esse sono indirizzate dalla dottrina Buddhista sull'anima e la trasmigra-

zione, e portano anche a costumi funerari tibetani con un carattere ulteriormente differente.

Con la sua percezione della "morte" come sinonimo di "rinascita", la gente Tibetana è calma di fronte alla morte, senza paura o angoscia. Non è solo la persona morente che può pacificamente accettare il destinato esito, ma anche i suoi o sue parenti e amici non appaiono così profondamente in cordoglio come fanno le popolazioni di altre regioni. Il libro chiamato *Anima come il vento*, scritto da ⁽¹⁷⁾ MA Lihua, riporta versi scritti da un amico Tibetano nel primo anniversario della morte del suo giovane fratello:

*Oh, mio giovane fratello, tu se andato via,
fai un buon viaggio e non costernarti.
Accenderò una lampada per il tuo prossimo ritorno,
fino a che noi gioiosi fratelli c'incontreremo e parleremo ancora.*

Questi versi esprimono la percezione delle genti Tibetane relativamente alla morte che, per esse, non è altro che una partenza temporanea e quindi non è necessario che vi sia un estremo lutto. Questo unico modo d'intendere e considerare sulla vita e sulla morte aiuta a formare il nocciolo principale dei costumi popolari Tibetani. Questo nocciolo è la loro ottimistica personalità, che fa sì che la gente attribuisca più importanza ad armonizzarsi con l'aspro ambiente naturale, piuttosto che a lottare contro di esso.

() Laureata in Lingue e Civiltà Orientali (2003, prima lingua: Giapponese), graduated, level "B 2" alla Beijing Language and Culture University (2004). Ha soggiornato in Giappone ed in Cina, in diverse provincie (Mongolia Interna, Tibet). Attualmente cura traduzioni dall'italiano al cinese di libri di fiabe per conto di primaria casa editrice e insegna lingua italiana a personale cinese di aziende italiane. Ha conseguito il Norioku Shizen 3 presso l'istituto di cultura giapponese in Italia.*

⁽¹³⁾ I Celti consideravano la morte come una breve parentesi in una lunga vita e per questo combattevano senza corazzature o altre protezioni, in genere nudi.

⁽¹⁴⁾ Nel senso di cadavere, corpo fisico che diventa animato nell'integrità con l'anima. In qualche modo, si rovescia la definizione di cadavere come corpo umano inanimato, privo di vita per giungere al cadavere che diventa corpo animato con l'anima.

⁽¹⁵⁾ Folletti, gnomi, spiritelli.

⁽¹⁶⁾ Corrispondente ai demoni negli inferi.

⁽¹⁷⁾ La citazione fatta dall'Autore, cinese, ad uno scrittore cinese va considerata nel contesto della presenza cinese in Tibet, chiamato anche Tibet di Cina, che spesso ricorre ad argomentazioni di vario ordine per sostenere che la Cina, come entità statale, sia storicamente un'unità di più nazioni.

www.euroact.net

il portale internet del settore funerario

	GRATIS	ABBONATO NORMALE	ABBONATO PROFESSIONALE
Massimale certezze	SI	SI	SI
Leggi	SI	SI	SI
Circolari - Risoluzioni	SI	SI	SI
Mailing List informale	SI	SI	SI
Mercato	SI	SI	SI
Visite questi	Visione sola domanda	Visione domanda e risposta	Visione domanda e risposta
Soluzioni questi	NO	NO	Richiesta soluzione di 1 quesito
Bibliografia	Visione sintetica e scarico solo file pubblico	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Documentazione	Visione sintetica	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Modulistica	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili
Come	NO	NO	Partecipazione ai corsi a pagamento
Norme Regionali	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili	Visione e scarico tutti file disponibili

Costo servizi del sito

- **Abbonamento NORMALE annuo..... € 200,00 IVA compresa (*)**
- **Abbonamento PROFESSIONALE annuo.... € 500,00 IVA compresa (*)**
- **Quesito per abbonato al sito € 90,00 IVA compresa**
- **Quesito per NON abbonato al sito € 180,00 IVA compresa**

(*) Se a sottoscrivere l'abbonamento è un Comune associato all'ANUSCA, questi riceverà – al medesimo costo – una durata dell'abbonamento di 15 mesi anziché 12

**Visita il sito ed abbonati on-line
su www.euroact.net/vende**

- ➔ **NORMATIVA STATALE**
aggiornata secondo diversi criteri di ricerca (per anno di emanazione, per tipologia di provvedimento, per articolo, per numero di provvedimento) oppure suddivisa per macrosettori di interesse
- ➔ **NORMATIVA REGIONALE (consultabile solo dagli utenti paganti)**
in materia funebre e cimiteriale suddivisa per Regioni. I provvedimenti (leggi regionali e provinciali, decreti, deliberazioni di giunta, circolari ed altri documenti), disponibili in formato PDF, possono essere consultati e salvati sul proprio pc
- ➔ **NORMATIVA TRASPORTI FUNEBRI INTERNAZIONALI**
sezione interamente dedicata ai trasporti funebri internazionali, contenente la normativa e le circolari di riferimento, nonché links per scaricare utili informazioni in materia
- ➔ **CIRCOLARI E RISOLUZIONI**
ministeriali, circolari Sefit, catalogate per anno di emissione, per argomento
- ➔ **MASSIME E TESTI DI SENTENZE (consultabile solo dagli utenti paganti)**
archivio di oltre 700 massime di interesse del settore funerario, catalogate per ente emittitore, per anno, per argomento, collegate alle leggi cui fanno riferimento e, ove disponibile, al testo integrale della sentenza stessa
- ➔ **BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTAZIONE**
catalogata per anno, autore, argomento trattato, utile per soddisfare le ricerche bibliografiche.
Solo gli utenti paganti possono scaricare via e-mail tutti i documenti presenti in archivio (tra cui gli articoli delle più importanti riviste del settore dal 1989 ad oggi, quali Antigone, Nuova Antigone, I Servizi Funerari Maggiori, I Servizi Funerari Euroact), che vengono inviati entro pochi minuti all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di richiesta. Gli utenti gratuiti possono solo visionare l'elenco del materiale disponibile, ma non consultarlo (fatta eccezione per i files resi pubblicamente scaricabili).
- ➔ **MERCATO**
area aggiornata periodicamente per restare al passo con l'evoluzione del mercato. Tale area è completata dall'elenco di ditte, distinte per categoria merceologica, per sede geografica, per prodotti e servizi offerti, con i riferimenti utili per contattarle, per posta tradizionale o elettronica, per fax o telefono
- ➔ **ARCHIVIO DI RISPOSTE A QUESITI (consultabile solo dagli utenti paganti)**
archivio di oltre 400 quesiti sulle materie funebri e cimiteriali con interpretazione normativa. Ogni quesito è correlato alla legislazione di riferimento e, ove esistente, a circolari o risoluzioni che trattano dell'argomento
- ➔ **RISPOSTA A QUESITI SPECIFICI (servizio a pagamento)**
vi è la possibilità di porre quesiti, cui viene data specifica risposta entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo. Solo nel caso di abbonamento professionale il pacchetto comprende anche 1 quesito da porre entro l'anno di iscrizione
- ➔ **FORMAZIONE A DISTANZA (consultabile solo dagli utenti professionali)**
sono presenti corsi di formazione o aggiornamento a distanza, che possono essere scaricati in formato PDF all'indirizzo di posta elettronica indicato per essere consultati e salvati sul proprio pc
- ➔ **CALCOLO TARIFFE CONCESSIONI E RETROCESSIONI (consultabile solo dagli utenti paganti)**
sono stati messi a disposizione due diversi modelli di calcolo – uno per la determinazione della tariffa di concessione di loculo/ossario/locchio, l'altro per la determinazione della tariffa per la retrocessione di manufatto/area – adattabili al caso del singolo Comune modificando i dati di input presenti
- ➔ **MODULISTICA**
già predisposta, rintracciabile in funzione di chi la riceve o di chi la produce, catalogata secondo le tipologie di atto: i moduli di interesse possono essere scaricati entro pochi minuti mediante posta elettronica
- ➔ **NEWSLETTER**
inviata a tutti coloro che si iscrivono alla Mailing List

PER EFFETTUARE L'ORDINE compilare il seguente tagliando di sottoscrizione

Da spedire via fax a Euro.Act s.r.l. al n° 0532-741311

Sì, desidero acquistare i seguenti servizi (crocettare le opzioni desiderate):

Abbonamento NORMALE annuo ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 200,00 IVA inclusa

Abbonamento PROFESSIONALE annuo ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 500,00 IVA inclusa

Risposta a N. quesito/i come abbonato ai servizi del sito www.euroact.net cadauno al prezzo di € 90,00 IVA inclusa

Risposta a N. quesito/i come NON abbonato ai servizi del sito www.euroact.net cadauno al prezzo di € 180,00 IVA inclusa
(dal momento dell'acquisto si ha a disposizione un anno per porre il/i quesito/i)

Singolo numero cartaceo de "I Servizi Funerari": cadauno al prezzo di € 30,00 IVA inclusa

Abbonamento annuo cartaceo a "I Servizi Funerari" (N. 4 numeri) per l'anno: al prezzo di € 98,00 IVA inclusa

Da inviare al seguente indirizzo (da compilare solo se diverso dall'indirizzo fornito per la fatturazione):

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

N.B. Indicare, solo per gli Enti Locali, se il Comune è associato all'ANUSCA:

Sì

No

Effettuo il pagamento totale di € tramite bollettino di c.c.p. n. 54496716 intestato a: EURO.ACT S.R.L., Via Valle Zavelea 22, 44100 Ferrara (allego copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento)

DATI PER LA FATTURAZIONE

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

Tel. Fax E-mail Sito internet

Codice Fiscale/Partita IVA Data Firma

Nel rispetto della Legge 675/96, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act s.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarLa sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

Informatica

Il Codice dell'amministrazione digitale: sarà vera svolta?

di Nicola Bortolotti

Sta diventando ormai consuetudine iniziare ogni numero con la notizia di un rinvio nel termine per la redazione del primo DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) da parte di coloro (la grande maggioranza dell'utenza non domestica) i quali non ne erano fino ad ora soggetti sulla base della precedente normativa (in particolare il DPR 318 del 1999, con la sua discutibile, in buona parte inapplicabile e ormai obsoleta distinzione tra «elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali», «elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico» e «elaboratori accessibili mediante reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico»).

L'ennesimo rinvio, sempre più in sordina

Anche in questo caso, tuttavia, data l'importanza e la pervasività dell'argomento, non si può fare eccezione: questa volta, però, non si tratta di una proroga in extremis al termine fissato per fine anno ma - sorprendentemente - con vari mesi di anticipo, il che fa pensare a notevoli pressioni sul legislatore da parte non solo delle «lobbies» ma, soprattutto, da alcuni settori della pubblica amministrazione.

Una dilazione che, tuttavia, ancor più delle precedenti è stata ammantata da un singolare velo di riservatezza: un'anticipazione era apparsa nel «Sole24Ore» subito ripresa da alcune mailing list specializzate in ambito giuridico (gli studi legali, trattando dati «sensibili», sono fra i più pesantemente coinvolti dalla «nuova» normativa); una prima conferma è poi giunta il 29 ottobre sulla lista penale@yahoogroups.com (mentre sulla sintesi «ufficiale» dell'attività del Consiglio dei Ministri non ve n'era traccia alcuna) e poi su vari siti, tra i quali la palma della rapidità va forse data al consuetamente solerte Studiocelentano.it che scriveva, sempre il 29, nella news ancora reperibile all'indirizzo http://www.studiocelentano.it/newsflash_dett.asp?id=10883: «Il Consiglio dei Ministri nella riunione n. 175 del 28 ottobre ha approvato un decreto-legge che proroga alcuni termini in scadenza previsti da leggi in vigore. Il decreto in argomento proroga anche il termine previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali per la redazione del Documento Program-

matico sulla Sicurezza (DPS) al 30 giugno 2005. Ancora una volta, quindi, sarà modificato il comma 1 dell'articolo 180 del Codice il quale, già a seguito di una precedente proroga, stabiliva che le nuove misure minime di sicurezza dovevano essere adottate entro il 31 dicembre 2004. La settimana prossima è prevista la firma del Capo dello Stato».

La definitiva ufficialità si è infine avuta il 10 novembre 2004, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del Decreto Legge 9 novembre 2004 n. 266 («Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative», ossia il cosiddetto «decreto milleproroghe»), reperibile ad esempio all'indirizzo <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/264/2.htm>, che recita: «Art. 6. Trattamento di dati personali - 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: '31 dicembre 2004' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2005'; b) al comma 3, le parole: '31 marzo 2005' sono sostituite dalle seguenti: '30 settembre 2005'».

Da notare il fatto significativo che, ancora oggi, sul sito istituzionale e sulla newsletter del Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it non viene dato alcun risalto alle proroghe (evidentemente non condivise, quando fu proprio la tardiva pubblicazione del promesso «specimen» ad indurre il primo slittamento), così come in molti altri siti informativi magari infarciti di «banner» pubblicitari riguardanti software di ausilio alla compilazione del DPS (programmi che - nella maggior parte dei casi, e specie dopo la pubblicazione il giugno scorso da parte del Garante della guida operativa per redigere il documento - sono assai poco utili se non addirittura fuorvianti...).

Un'altra rivoluzione dopo la «Bassanini»?

Se la proroga della proroga non ha campeggiato sugli organi di stampa, un'altra notizia ha invece calamitato l'attenzione, ossia l'annuncio dell'iperattivo Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie (<http://www.innovazione.gov.it>) Lucio Stanca dell'approvazione in via preliminare da parte del Con-

siglio dei Ministri nella seduta dell'11 novembre 2004 dello schema di «decreto legislativo recante il Codice dell'amministrazione digitale». Come si può leggere nel resoconto ufficiale (all'indirizzo www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_amministrazione_digitale/index.html), «Il provvedimento accorpa e riordina tutta la normativa in materia di attività digitale delle Pubbliche amministrazioni affrontando, per la prima volta in modo organico e completo, il tema dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle Pubbliche amministrazioni, nonché la disciplina dei principi giuridici fondamentali relativi al documento informatico ed alla firma digitale».

Il Codice dell'amministrazione digitale

Sul sito del Ministro vengono così riassunte le tante e notevoli novità introdotte da tale Codice:

- *Obbligo per le Pubbliche amministrazioni di scambiarsi on-line i dati relativi alle pratiche di cittadini ed imprese, evitando il peregrinaggio da un ufficio all'altro per ottenere documenti e certificati, o di dover aspettare mesi affinché si svolga, come avviene ora, il trasferimento cartaceo delle pratiche tra le varie amministrazioni pubbliche.*
- *Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di riorganizzare i propri siti Internet in modo da individuare una serie di contenuti minimi e necessari, compresa la disponibilità di moduli e formulari per via telematica. Devono essere disponibili: organigramma con articolazione degli uffici e relative attribuzioni; nomi dei responsabili dei vari procedimenti e relativa durata; scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti; elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali; elenco di tutti i bandi di gara; elenco dei servizi forniti in rete.*
- *Obbligo per le Pubbliche amministrazioni di utilizzare la posta elettronica per lo scambio di documenti ed informazioni, verificandone la provenienza;*
- *Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare, a partire dal 1° gennaio 2007, quale unico standard di accesso ai servizi erogati on-line esclusivamente la Carta d'Identità Elettronica ed alla Carta Nazionale dei Servizi.*
- *Obbligo di trasferire fondi per via telematica tra Pubbliche amministrazioni e tra esse ed i cittadini e le imprese.*
- *Sistematico allargamento dello Sportello Unico Telematico delle Imprese verso l'utenza, snellendo e facilitando il disbrigo on-line delle pratiche e, soprattutto, avviando una omogeneizzazione delle relative procedure a livello nazionale.*
- *Diritto per i cittadini e le imprese a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali.*

- *Obbligo per le Amministrazioni pubbliche di accettare da cittadini e imprese i pagamenti effettuati on-line a partire dal 1° gennaio 2006.*

- *Facoltà di conservare su supporti informatici i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento, con conseguente enorme risparmio di spazio e abbattimento degli oneri connessi.*

- *Possibilità per cittadini e imprese di accedere ai documenti e partecipare al procedimento amministrativo grazie all'uso dei nuovi strumenti informatici.*

- *Diritto di trasmettere documenti alla Pubblica Amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, purché sia accertata la fonte di provenienza.*

- *Possibilità, grazie alle nuove tecnologie, di una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, alla formazione dei processi decisionali attinenti alla collettività (e-Democracy).*

- *Riconosciuto il valore probatorio al documento informatico.*

Una sintesi dello schema di decreto (dunque ancora suscettibile, è bene ricordarlo, di modifiche) è scaricabile all'indirizzo

http://www.innovazione.gov.it/ita/comunicati/allegati/codice_padigitale.pdf.

Si ritiene opportuno riportarne una sintesi in coda a questo articolo.

Sarà vera svolta?

I primi punti messi in risalto dal comunicato stampa del Ministero, sono ad un tempo di forza e di debolezza: leggendo «Italia prima al mondo a dotarsi di un simile strumento normativo» e «Regole per agevolare l'uso dell'ICT nella PA superando difficoltà culturali e norme obsolete» non si può infatti fare a meno di esprimere timori e perplessità derivanti dall'immediato passato.

Come non ricordare, ad esempio, da un lato l'eccezionalità della riforma Bassanini e dall'altro il fatto che siano proprio le difficoltà culturali e non quelle tecnologiche quelle più ardue da superare, tanto che - ancor oggi - alcune amministrazioni rifiutano l'autocertificazione sebbene applicabile? Come non menzionare i tantissimi ritardi (nonché parziali ripensamenti) riguardanti l'innovazione tecnologica a livello non solo periferico ma anche centrale (ad esempio nel caso dell'introduzione della Carta d'Identità Elettronica)? Come non vedere le difficoltà, anche a livello privato e aziendale, che ancora frenano un utilizzo pieno e consapevole di strumenti potentissimi come la firma digitale? Come non constatare il fatto che, paradossalmente, in casi non infrequenti l'introduzione delle nuove tecnologie si traduce de facto in un peggioramento della qualità globale del servizio ai cittadini? E che il cosiddetto «digital divide» potrebbe approfondirsi con dilacerazioni di fronte a tanta rivoluzione? Come non rilevare il fatto che

«arrivare primi» si riveli non raramente uno svantaggio anziché un vantaggio, come è accaduto all'Italia con la normativa sulla firma digitale che ha poi incontrato non pochi intoppi nell'armonizzarsi con le direttive europee (e la questione non è ancora conclusa)?

E - per finire - un rimando «circolare» all'inizio del pezzo: come non sottolineare che una delle ragioni che hanno determinato l'ennesima proroga per la redazione del primo DPS è anche il ritardo di alcune pubbliche amministrazioni? E che anche l'approccio ad un aspetto sostanzialmente marginale come il DPS è spesso avvenuto in modo incontrollato, incontrollabile e sostanzialmente sordinato (e dunque assai più oneroso) in molti ambiti della PA, come ad esempio le scuole?

Per queste ed altre ragioni, ferma restando la grandissima importanza delle iniziative intraprese in questi anni dal Ministero dell'Innovazione, un po' di cautela non guasterebbe, visti anche i tempi ristrettissimi (che sarà effettivamente possibile rispettare?) imposti dall'innovativo schema di decreto.

Estratto dallo schema di "decreto legislativo recante il Codice dell'amministrazione digitale"

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

SEZIONE I (Definizioni, finalità e ambito di applicazione)

(...omissis...)

ART. 2 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizza ed agisce a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che (...omissis...)
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, nonché le disposizioni di cui al capo III, relative alla gestione, alla conservazione e alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati.
4. Le disposizioni di cui al capo IV, concernenti l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Le disposizioni del presente decreto non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

SEZIONE II (Diritti dei cittadini e delle imprese)

ART. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie)

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente decreto.

ART. 4 (Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, n. 445.

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa

ART. 5 (Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti.

ART. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano, la posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica ggmm2004, n. xx per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

ART. 7 (Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tal fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.

(...omissis...)

ART. 9 (Sportelli per le attività produttive)

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.

2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. (...omissis...)

SEZIONE III (Organizzazione delle pubbliche amministrazioni - Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali)

ART. 10 (Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione. (...omissis...)

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi. (...omissis...)

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.

(...omissis...)

Art. 12 (Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. (...omissis...)

Art. 13 (Digitalizzazione e riorganizzazione)

(...omissis...)

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 72.

(...omissis...)

CAPO II**DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE****SEZIONE I (Documento informatico)**

(...omissis...)

ART. 19 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)**(art. 9, comma 1, 2 4, dpr 445 – il comma 3 è contenuto nel capo sull'accesso)**

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto, sostituiscono ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 72 di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

(...omissis...)

SEZIONE II (Firme elettroniche e certificatori)

(...omissis...)

SEZIONE III (Contratti, pagamenti, libri e scritture)

(...omissis...)

ART. 36 (Libri e scritture)**(art. 13 dpr 445)**

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente decreto e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.

CAPO III**SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI PROCEDIMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI****SEZIONE I (Gestione del procedimento e dei documenti)****ART. 37 (Procedimento e fascicolo informatico)**

(...omissis...)

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. (...omissis...)

ART. 38 (Digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente decreto e le regole tecniche di cui all'articolo 72.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, fissa la data a decorrere dalla quale gli albi, gli elenchi, i pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti sono tenuti dalle pubbliche amministrazioni su supporto informatico.

(...omissis...)

SEZIONE II (Gestione informatica dei documenti e protocollo informatico)**ART. 40 (Gestione informatica dei documenti)**

1. La gestione dei documenti formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, dalle stesse utilizzati è effettuata mediante sistemi informatici.

2. Il sistema di gestione informatica dei documenti è realizzato in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 48 in modo da assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema e dei documenti in esso contenuti; il sistema deve inoltre consentire l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché in materia di protezione dei dati personali.

(...omissis...)

ART. 41 (Aree organizzative omogenee)

1. Le pubbliche amministrazioni individuano, nell'ambito delle unità organizzative dell'amministrazione, aree organizzative omogenee (di seguito AOO) che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, degli stessi servizi per la gestione informatica dei documenti e del protocollo. (...omissis...)

3. (...omissis...) Ad ogni documento è attribuito un identificativo, proprio dell'area organizzativa omogenea associato ad una sequenza progressiva, rinnovata ad ogni anno solare.

(...omissis...)

ART. 44 (Procedure di salvataggio e conservazione)**(art. 62 commi 2 e 3, art. 70 dpr 445)**

1. È consentito il trasferimento delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi su qualsiasi tipo di supporto informatico.

2. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni da conservare acquisite con le versioni precedenti.

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili.

(...omissis...)

(...omissis...)

SEZIONE III (Conservazione informatica dei documenti)**ART. 46 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)****(art. 51 comma 3 dpr 445)**

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 72.

ART. 47 (Riproduzione e conservazione dei documenti)**(art. 6, commi 1,2 (modificati) 3 e 4 dpr 445)**

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo dei documenti medesimi, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72 ed in funzione dei principi stabiliti dal presente decreto e delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali. (...omissis...)

(...omissis...)

SEZIONE IV (Trasmissione informatica dei documenti)**ART. 49 (Trasmissione informatica dei documenti)****(articolo 43, comma 6 del 445 + art. 14 dpr 445, anche come modificato dal dpr posta certificata)**

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato dal mittente se trasmesso, e si intende consegnato al destinatario, se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

ART. 50 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

(...omissis...)

3. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni provvedono a:

a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica gmm 2004, n. xx, per ciascun registro di protocollo;

b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

(...omissis...)

CAPO IV**DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE****SEZIONE I (Dati delle pubbliche amministrazioni)****ART. 53 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)**

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;

(...omissis...)

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è utilizzabile da un'altra pubblica amministrazione nei limiti dell'esercizio delle proprie funzioni, (...omissis...)

(...omissis...)

ART. 57 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)

1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a. l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b. l'elenco dei procedimenti svolti da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, la durata di ciascun procedimento, ed il nome del responsabile del procedimento secondo quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti corredati dalla normativa di riferimento;

c. le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 8 agosto 1990, n. 241;

d. l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica gmm 2004, n. xx;

e. le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra pubblicazione prevista dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f. l'elenco di tutti i bandi di gara, sottoscritti digitalmente;

g. l'elenco dei servizi forniti in rete ai sensi dell'articolo 65.

2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto

3. I dati pubblici pubblicati sui siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

ART. 58 (Moduli e formulari)**(art. 9, comma 3 dpr 445)**

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i documenti rilevanti per il procedimento, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito e che non siano stati

resi noti non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti documenti.

SEZIONE II (Fruibilità dei dati)

(...omissis...)

SEZIONE III (Servizi in rete)**ART. 64 (Organizzazione e finalità dei servizi in rete)**

(...omissis...)

4. Le pubbliche amministrazioni centrali pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

ART. 65 (Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)**(art. 12 d.lgs. 10/2002)**

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.

(...omissis...)

3. Ferma restando la disciplina (...omissis...) è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla firma digitale, dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

ART. 66 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)**(art. 38 comma 2 e art. 23, comma 5 dpr 445)**

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

(...omissis...)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

(...omissis...)

SEZIONE IV (Carte elettroniche)

(...omissis...)

CAPO V**SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI****SEZIONE I (Modalità di sviluppo ed acquisizione)**

(...omissis...)

SEZIONE II (Riuso)**ART. 70 (Riuso dei programmi informatici)****(Art 25 legge n. 340/2000)**

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ed eccezionali ragioni.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitoli o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, clausole che garantiscano la proprietà dei programmi ai fini del riuso.

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

(...omissis...)

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a.)**, le mette a disposizione l'**esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.**

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Invia il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
○ al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____
ENTE _____
UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____
VIA _____ N. _____ CAP _____
CITTÀ _____ PROV. _____
TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzie di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione al responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Cultura

L'architettura dei crematori (Parte II^a)

di Laura Bertolaccini (*)

I primi anni del XX secolo furono caratterizzati dal fiorire nella maggior parte degli stati nord-europei di numerose federazioni per la cremazione, sorte con lo scopo di edificare, gestire e mantenere i complessi crematori.

Cessata la fervida stagione delle sperimentazioni sui forni, i membri delle diverse associazioni si trovarono adesso impegnati soprattutto nella diffusione, quanto più capillare possibile, delle istanze cremazioniste e sulla realizzazione di templi in un numero sempre più crescente di cimiteri.

Anche in Italia i convegni e gli incontri propagandistici si susseguirono a ritmo serrato: il 20 settembre 1906, quale esito dei lavori del congresso nazionale delle associa-

zioni cremazioniste tenutosi a Novara, venne costituita la Federazione Italiana per la Cremazione, istituzione che andava a sostituire la Lega Italiana delle Società di Cremazione, fondata a Modena nel 1882.

La Federazione Italiana si proponeva come associazione apolitica, dal carattere decisamente anti-religioso "non per combattere – come si legge nel verbale della seduta costitutiva – contro ogni sentimento di diritto e di libertà, la religione in se stessa che può essere intesa e praticata in varie forme, ma perché l'istituto della cremazione possa essere libero di difendersi dalle insidie avversarie ed in quantoché la superstizione religiosa è l'unica accanita avversaria del principio cremazionista" ⁽¹⁾. Malgrado l'ispirazione

⁽¹⁾ *Convegno delle Società Italiane per la Cremazione tenutosi in Novara il XX settembre 1906 per la discussione ed approvazione dello Statuto per la Federazione Italiana. Inaugurazione dello stendardo della Società di Novara*

fortemente anticlericale vi era però tra le intenzioni della neo-costituita Federazione una marcata apertura verso l'intera società civile, espressa in modo particolare dalla decisione di includere tra i suoi aderenti non soltanto le diverse associazioni cremazioniste ma anche quei Comuni che avessero fatto richiesta di gestire direttamente un impianto di cremazione, dalla istituzione di quote associative differenziate tra asso-

ciazioni e municipalità, nonché dalla promozione di una serie di iniziative – che andavano dalla diffusione di fascicoli informativi all'acquisto di forni mobili, utilizzabili per portare il servizio di cremazione anche in quei luoghi in cui non esistevano nelle vicinanze impianti già realizzati – volte a penetrare in maniera più

radicata anche in quelle comunità poco inclini ad accogliere le nuove istanze cremazioniste. Inoltre una lunga serie di disposizioni regolava la cremazione anche dei rappresentanti delle classi meno abbienti, a favore dei quali si imponeva ai Comuni nei quali erano presenti impianti crematori di effettuare il servizio in forma gratuita ⁽²⁾.

Nel 1909 in Italia, secondo i dati emersi nel congresso della Federazione Italiana tenutosi Milano, risultavano




Figura 1 – E. G. Asplund, *Crematorio nel Cimitero del Bosco a Stoccolma (1935-1940), veduta generale*

Novara 1907, p. 9. La citazione è riportata in: CONTI, F., ISASTIA, A. M., TAROZZI, F., *La morte laica. Storia della cremazione in Italia (1880-1920)*, Torino, 1998, p. 75. L'aspetto anticlericale andrà gradualmente stemperandosi negli anni seguenti in ragione della consapevolezza che una maggiore tolleranza avrebbe certamente aiutato la diffusione della cremazione.

⁽²⁾ CONTI, F., ISASTIA, A. M., TAROZZI, F., *op. cit.*, pp. 72-90.

attivi 31 impianti di cremazione, di cui 15 gestiti direttamente dalle amministrazioni comunali, a fronte di 6404 cremazioni sino ad allora effettuate, con un incremento previsto che avrebbe in breve portato tale cifra a 8000.

Un successivo rapporto del Ministero dell'Interno redatto nel 1910 fornì un quadro però ancor più sfaccettato. Quasi del tutto sconosciuta nelle città del meridione (ad eccezione di Napoli), dove erano ancora assenti sia le associazioni cremazioniste che i templi crematori, la cremazione trovava maggiore diffusione nel centro-nord: il rapporto dichiarava che a Milano, nel decennio 1900-1910, erano state effettuate 938 cremazioni, 737 a Roma, 276 a Torino, ma anche 376 a Livorno, 327 a Bologna, 236 a Firenze.

Malgrado l'impegno profuso, in verità l'impeto dei cremazionisti si scontrerà ben presto con la macchina lenta della burocrazia, ancora poco roduta e per lo più incapace di gestire incarichi diversi da quelli di routine, con i problemi economici della maggior parte delle amministrazioni locali, particolarmente pesanti, si è visto, nella realtà meridionale, con il veto, assoluto e categorico, imposto dalla Chiesa cattolica verso la pratica della cremazione, ma soprattutto con gli anni duri dei due conflitti mondiali, con gli orrori della guerra e quindi con le difficoltà della ricostruzione.

In Italia, così come in buona parte del resto d'Europa, per qualche decennio di cremazione si parlerà ben poco e altrettanto modeste saranno le risorse economiche impegnate per la costruzione di nuovi impianti.

Ad una marcata ripresa delle attività si assisterà soltanto sul finire della prima metà degli anni Cinquanta. Teatro di tale rilancio alcuni paesi nordeuropei.

Un episodio di assoluta rilevanza, che informerà buona parte delle architetture dei crematori poste in essere in seguito, è certamente costituito dal crematorio progettato e realizzato da Erik Gunnar Asplund (1885-1940) tra il 1935 e il 1940 nel Cimitero Sud di Stoccolma, comunemente noto come "Cimitero del Bosco".

Quest'ultima opera di Asplund, quasi una sorta di testamento spirituale dell'architetto svedese, è interamente pervasa da un'atmosfera di sacra quiete, solenne ma allo stesso tempo serena, priva di qualsiasi retorica monumentale ma carica di quella che il noto storico dell'architettura Bruno Zevi definì nel 1949 come "una dignità, un'austerità classica" ⁽³⁾.

La foresta nordica, nella quale è intimamente inserito il complesso del crematorio, costituisce il fondale della rappresentazione della morte e della cerimonia di commiato dal defunto.

Il tema dell'estrema unione dell'uomo con la natura diviene per Asplund paradigma progettuale e, al contempo, costituisce un espediente mediante il quale da-

re voce al silenzio, esprimere con l'architettura il senso più profondo della morte, la solennità e la malinconia del distacco, nella fragilità del tempo presente, sempre più propenso a rimuovere dalla quotidianità la morte, per celebrare incondizionatamente la vita.

Le diverse parti del progetto – il crematorio, il padiglione per i riti all'aperto, la grande croce, il giardino della meditazione, lo specchio d'acqua che precede l'ingresso al crematorio, il sentiero delle urne cinerarie – appaiono quasi all'improvviso, dopo una macchia d'alberi, al di là di una collina.

Una fitta trama di percorsi, di sentieri che si intrecciano e si biforcano nel bosco, lega i luoghi tra loro e questi alle persone: il loro intersecarsi simula il movimento dei visitatori, dei carri, degli addetti al crematorio, degli officianti, dei giardinieri, le cui attività, i cui scopi, non divergono.

Lo stesso principio regola e governa il percorso più strettamente legato al rito funebre.




Figura 2 – F. Milucky. Crematorio di Bratislavia (1962-1967), veduta generale

Scrivere lo stesso Asplund nel 1940: "È diventata ormai moderna usanza considerare lo scendere della bara sotto il pavimento poco gradevole, dal momento che ci rimanda in termini fittizi alla comune sepoltura. Si è tentato di muovere la bara in senso orizzontale, di collocarla su un vano illuminato in modo che possa essere vista, vano di cui sia possibile chiudere le porte alla fine della cerimonia. Ma queste forme di separazione appaiono un poco teatrali e pertanto inadatte all'atmosfera della cerimonia. È allora molto meglio lasciare la bara sul catafalco, e fare in modo che la gente esca prima che questa venga calata" ⁽⁴⁾.

Informati ai medesimi presupposti dell'episodio svedese, ossia regolati da uno stretto legame di interdipendenza con la natura che li circonda e caratterizzati da una architettura "discreta" che volutamente si pone in stretta assonanza con la liricità della scena naturale,

⁽³⁾ B. ZEVI, *Erik Gunnar Asplund*, Milano 1949 [ora: Torino 2000].

⁽⁴⁾ G. ASPLUND, "Krematoriebygget", in: *Byggmastaren*, 1940/19, p. 248. La citazione è riportata in: L. LERUP, "Il crematorio di Asplund a Stoccolma", in: *Lotus International*, 1983/38, p. 62.

risultano essere diversi crematori realizzati nei decenni seguenti.

Tra questi risulta particolarmente significativo il crematorio di Bratislava progettato da Ferdinand Milucky tra il 1962 e il 1967.

Il complesso è situato nel cimitero monumentale, adagiato su un pianoro e circondato da un fitto bosco.

Due rampe di scale si sviluppano tra pareti di pietra e conducono all'ingresso del crematorio. L'edificio è interamente organizzato intorno alla successione di questi lunghi setti di pietra che dall'esterno penetrano verso l'interno, generando una continuità spaziale, una contaminazione tra naturale e artificiale.

Solo ampie pareti vetrate dividono l'interno dall'esterno.

Al livello dell'ingresso si trovano due aule per i riti di commiato: la maggiore presenta l'altare volto verso una vetrata che suggestivamente inquadra uno scorcio del bosco.

I richiami alla natura, e i legami indissolubili tra que-



Figura 3 – F. Milucky. Crematorio di Bratislava (1962-1967), particolare degli urnari nel bosco

sta e l'uomo, vengono così ulteriormente sottolineati. Una particolarità che ribadisce il senso di questa estrema unione con la natura: "odisiel do lesov" – "è andato al bosco" – è la frase comunemente usata nell'antica lingua slovacca per indicare l'avvenuta morte di un uomo.

Il bosco è la vita. Al bosco si torna in morte.

Alle cappelle i feretri giungono, attraverso montacarichi idraulici, dal piano inferiore, dove si trovano le camere mortuarie, i depositi e alcuni locali di servizio. Al termine del rito del commiato, i feretri vengono nuovamente calati al livello inferiore e da qui trasportati verso il forno crematorio situato in un edificio separato, posto più a valle rispetto al nucleo principale delle sale funerarie.

Una fitta rete di percorsi pedonali conduce all'interno della boscaglia dove, all'ombra di abeti e querce, si trovano gli urnari disposti secondo uno sviluppo sinuoso.

Negli stessi anni (1963-67) Pekka Pitkänen realizza il crematorio di Turku in Finlandia.

Una ampia scalinata conduce all'ingresso principale del crematorio. Il complesso si sviluppa su due livelli. Al piano di ingresso si trova una cappella-atrio, le camere mortuarie, gli uffici, i locali tecnici e di servizio e il forno crematorio. Al livello superiore sono invece situate una aula maggiore (capace di ospitare 160 persone e dotata di una cantoria) ed una minore (da 50 posti), nonché sale riservate ai partecipanti, un locale per il deposito delle corone, spazi destinati ai musicisti, e, infine, una sacrestia e una piccola cappella cineraria.

I feretri vengono portati con una rampa carrabile al livello inferiore e quindi trasferiti al piano delle sale del commiato attraverso un montacarichi idraulico. Lo stesso sistema viene utilizzato alla fine del rituale per trasferire la salma nell'area tecnica.

Appare evidente già dall'analisi di questi pochi esempi come i valori e i miti ottocenteschi siano ormai decisamente superati: la laicità del crematorio non si contrappone più alla religiosità del recinto cimiteriale; i simboli funerari dell'antichità svaniscono lasciando il posto ad una architettura scarnificata, essenziale.

La macchina crematoria non costituisce più il nucleo dell'organismo edilizio, che è spesso di tipo nodale, costruito intorno alla sala per le cerimonie. In molti episodi, anzi, l'area tecnica finisce per occupare una posizione del tutto periferica e complementare all'impianto.

I crematori realizzati a partire dalla seconda metà del XX secolo non appaiono più come oggetti magnificenti e solenni, ma come ampi complessi, spesso immersi nella natura, in cui possono coesistere diverse funzioni (non tutte le nazioni impongono infatti, come avviene in Italia, la presenza del tempio all'interno del recinto cimiteriale; al crematorio extra cimiteriale spesso si associano, ad esempio, le sale autoptiche, le camere mortuarie, i depositi e gli obitori a servizio dell'intera comunità, andando a costituire un vero e proprio centro funerario polifunzionale).

Alle singole parti del progetto viene data autonomia di linguaggio, di forma, di posizione.

Lo spazio che ne risulta appare come una declinazione delle proporzioni, dei vuoti, dei volumi.

Il dolore del commiato dal defunto, il distacco dalla vita terrena, il raccoglimento nella preghiera corale, così come nel silenzio della solitudine, sono i temi nuovi che informano i moderni impianti crematori.

L'imperativo perseguito dai progettisti è dunque dare spazio al momento del distacco, al pianto così come alla quiete, e istituire, in un certo senso, una rinnovata ritualità funebre, nel rispetto delle varie forme di celebrazione e di culto dei morti.

I viventi si preparano alla separazione fisica dal defunto mentre il defunto celebra il proprio rito di passaggio, l'aggregazione ad un mondo nuovo, il mondo dei morti, l'aldilà: due riti congiunti, quello di separa-

zione e quello di aggregazione, che per essere necessitano di spazi e tempi propri, personali, individuali.

Nella maggior parte dei progetti più recenti, si è detto, l'aula della preghiera è il nucleo principale della composizione, il luogo sacro, sebbene laico, in cui al termine del rituale, spesso accompagnato da effetti luminosi e sonori, avviene il commiato dal defunto: attraverso la calata di drappi o tramite la discesa nel sottosuolo oppure mediante la traslazione su rotaie o, ancora,

l'elevazione verso l'alto, il feretro viene fatto scomparire alla vista dei presenti.

La sacralità dell'aula è confermata proprio dall'uso della luce, naturale o artificiale, uno tra i principali materiali del progetto attraverso il quale caratterizzare le diverse fasi della celebrazione.

La luce inoltre modella i vuoti, generando giochi di ombre, creando ambiti definiti da diversi gradi di semioscurità, delimitando gli spazi pur senza dividerli materialmente.

Grande rilievo viene dato anche al percorso d'accesso, agli ingressi, ai giardini, alle corti interne, agli ambiti in cui attendere la restituzione delle ceneri, passeggiare per meditare o riunirsi con i familiari.

Ancora una volta, retaggio dell'impostazione ottocentesca, il rituale del passaggio è simbolicamente



**Figura 4 - P. Pitkänen , Crematorio di Turku (1963-1967),
veduta generale**

sottolineato dalla presenza dell'acqua, dell'aria, della terra e, infine, del fuoco.

Nel sistema architettonico complesso che viene a generarsi, fatto di sottili rimandi e di taciti richiami, gli impianti tecnici, i forni crematori - al pari delle celle frigorifere o delle attrezzature per la tanatoprassi - sono ora apparati tecnologici altamente professionali, realizzati da ditte specializzate e quindi installati sul posto, spesso, si è visto, in aree del tutto marginali rispetto al nucleo centrale dell'impianto.

In questo rinnovato clima la Chiesa non poteva conti-

nuare ad opporre il suo diniego.

Nel 1963 le disposizioni del precedente *Codice Canonico* (1917) vengono decisamente mitigate.

Emerge adesso con chiarezza come la pratica crematoria non costituisca un rifiuto dei dogmi cristiani; attraverso di essa non si intende esprimere alcuna forma di opposizione nei confronti della religione cattolica.

La cremazione è ora permessa a chiunque e, nuovamente, a coloro che scelgono di essere cremati sono concessi i pubblici suffragi e la sepoltura ecclesiastica.

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione

Edison & the electric chair

Mark Essig, Walker Company, New York, 2003, pag. 358

di Andrea Poggiali (*)

Stati Uniti d'America, fine 1800. Un paese dinamico, avviato sulla strada del progresso in tutti i campi. Non sembrava esserci limite all'inventiva degli americani ed al loro frenetico attivismo: perfino nel campo della pena di morte volevano trovare il modo di essere innovativi. Fino a quel momento era stata impiegata l'impiccagione, che conservava però un alone di barbarie: era un metodo medievale, ereditato dalla vecchia Europa. Una commissione di esperti fu incaricata di trovare una alternativa moderna, in grado di assicurare una morte indolore, rapida, senza compromettere l'integrità della salma. Dopo una approfondita ricerca, la commissione arrivò alla conclusione che tali requisiti potevano essere garantiti in due modi: con una iniezione di morfina, oppure con la corrente elettrica. Quale scegliere? Il dubbio fu risolto grazie all'intervento (non richiesto) di Thomas Edison.

Il geniale inventore, che con il brevetto della lampadina aveva raggiunto una fama universale e possedeva quindi un enorme ascendente, scrisse una lettera alla commissione, sostenendo che il metodo più umano di esecuzione era quello mediante scarica elettrica. Ad una condizione, però: bisognava utilizzare non una corrente continua ma una corrente alternata.

Corrente continua, corrente alternata: sembrano solo dettagli tecnici, eppure su di essi venne combattuta una battaglia durissima, che riguardò non solo il metodo della pena di morte ma anche il predominio nell'immenso mercato delle applicazioni dell'energia elettrica.

Mark Essig, nel suo *"Edison and the electric chair"*, ci conduce alla scoperta di questo intreccio fra scienza, affari, politica.

Per capire le implicazioni dell'intervento di Edison, bisogna fornire un quadro sintetico dell'America di quegli anni.

Siamo nell'epoca dei "robber barons", gli spregiudicati imprenditori che avevano accumulato enormi fortune nell'industria mineraria, siderurgica, dei trasporti. L'energia elettrica si era aggiunta all'elenco delle possibilità da sfruttare per la creazione di un impero economi-

co. Edison era partito in vantaggio: intuendo le opportunità illimitate offerte dal mercato dell'illuminazione domestica e dei luoghi pubblici, aveva subito fondato una propria compagnia.


L'energia elettrica distribuita da Edison era del tipo a corrente continua. Mark Essig dedica pagine molto chiare alle necessarie definizioni. È sufficiente dire che la corrente continua aveva il vantaggio di essere praticamente innocua (almeno con i voltaggi utilizzati in quel periodo) e lo svantaggio di essere poco economica, mentre per la corrente alternata era esattamente l'inverso: essa risultava conveniente ma al contempo pericolosa.

Gli interessi di Edison furono ben presto insidiati da un concorrente abile e spregiudicato, George Westinghouse, che puntò tutte le sue carte sulla produzione e distribuzione della corrente alternata. La gente cominciò a morire. I rudimentali sistemi di isolamento dell'epoca non garantivano una sufficiente protezione dei cavi. Chi toccava quelli della società di Edison provava una sensazione di fastidio: chi toccava quelli con la corrente alternata spesso rimaneva fulminato. Spesso non significa sempre: tanto bastò a Westinghouse per sostenere che non si trattava di pericolosità intrinseca ma di pura fatalità.

A quel tempo si ignoravano completamente i meccanismi d'azione dell'elettricità sul corpo umano: molti si fidarono di Westinghouse, che lamentava di essere diffamato da avversari sleali.

In un simile contesto, è evidente la pesante conseguenza del suggerimento fornito da Edison. L'utilizzo della corrente alternata come metodo di esecuzione avrebbe significato rendere ufficiale la sua letalità: chi mai avrebbe illuminato la propria casa con la stessa energia utilizzata per uccidere i criminali?

Alla commissione governativa, che aveva la missione dichiarata di umanizzare la pena di morte, non interessavano le beghe commerciali. La lettera di Edison consentì di fare approvare, in tempi brevi, la sostituzione dell'impiccagione con le scariche di corrente elettrica alternata. Finalmente si sarebbe messo fine agli spettacoli orrendi dei condannati a morte che scalciavano nel



vuoto per istanti interminabili, o che venivano straziati per errori di calcolo nella lunghezza della corda.

Sicuramente, un obiettivo così nobile giustificava la massima premura.

Qualche cronista azzardò timide osservazioni. Ad esempio, c'era il rischio che il rodaggio del nuovo metodo venisse fatto direttamente sui condannati, e questo stonava con la pretesa maggiore umanità, come pure sconcertava un altro particolare: era stato previsto che le salme dei condannati non fossero restituite ai familiari. I corpi sarebbero stati sottoposti ad autopsia e poi fatti sparire, cosa senza precedenti nella storia delle esecuzioni giudiziarie americane.

In effetti, la commissione non era stata guidata unicamente da considerazioni di natura morale. La decisione di scartare il metodo dell'iniezione letale e di adottare l'uso della scarica elettrica aveva retroscena poco edificanti. Uno dei componenti della commissione era "agganciato" politicamente: il suo referente era il senatore Daniel Mc Millan, che condivideva con altri influenti colleghi una grave preoccupazione per la crescente turbolenza della masse lavorative. L'America, con troppa generosità, aveva offerto rifugio ad ingrati sovversivi, imbevuti di idee anarchiche e rivoluzionarie. Ci voleva qualcosa per ripristinare il sacro timore dell'autorità, ma purtroppo la forca non bastava più a scoraggiare gli animi ribelli. Solo ciò che è sconosciuto incute paura. L'energia elettrica, sotto questo profilo, era perfetta. Per quel poco che se ne sapeva, era della stessa natura della folgore, una caratteristica che presumibilmente avrebbe atterrito masse considerate ignoranti e superstiziose. Anche la sottrazione della salma rientrava in un'ottica di intimidazione.

Il condizionamento politico doveva ovviamente rimanere occulto. La lettera di Edison arrivò a proposito per giustificare di fronte all'opinione pubblica una decisione già presa.

Il primo candidato a subire la nuova pena fu trovato nello Stato di New York. William Kemmler, alcolista e peccatore incallito, aveva assassinato la sua giovane compagna: nessuno avrebbe mai potuto intenerirsi per la sorte di un simile rifiuto della società. Calcolo sbagliato, perché un avvocato, W. Bourke Cokran, decise di schierarsi a favore di Kemmler, sostenendo che era immorale utilizzare una nuova tecnica mortale senza prima dibatterne pubblicamente tutti i risvolti.

L'avvocato era in realtà sul libro paga di Westinghouse. Prezzolato, quindi, ma efficiente: sotto le sue domande, i migliori esperti (medici, ingegneri, Edison stesso) fecero figure imbarazzanti. Risultò evidente che tutte le certezze a vario titolo esibite sulla corrente elettrica alternata erano in realtà convinzioni personali, prive di supporto scientifico: nessuno sapeva esattamente come uccideva.

La decisione se adottare o meno il nuovo metodo di esecuzione fu pertanto subordinata all'esito di un'accurata sperimentazione.

Iniziò un'ecatombe di animali. Furono provate, prima su cani, poi su animali di grossa taglia, tutte le possibili combinazioni per quanto riguardava posizionamento de-

gli elettrodi, tipo di corrente (continua od alternata), intensità.

Nel frattempo, Edison continuò a cercare di ostacolare Westinghouse, rimanendo naturalmente dietro le quinte. Sforzi superflui: la società americana di medicina legale, a cui si erano affidate le autorità statali, dopo anni di esperimenti arrivò autonomamente alle sue conclusioni, senza bisogno di imbeccate. La prima esecuzione sarebbe stata condotta con una scarica di 1000 volts di corrente elettrica alternata. Incredibilmente, si trascurò di precisare la durata della scarica.

Kemmler, nel frattempo, aveva avuto una conversione mistica. Ma anche se fosse rimasto quella canaglia che era stato, non avrebbe meritato di finire così male i suoi giorni.

La prima scarica, di appena 10 secondi (tempo arbitrariamente stabilito dai medici presenti all'esecuzione), lo tramortì semplicemente, senza fermare i battiti cardiaci. A quel punto, qualcuno perse la testa e si appese alla maniglia che dava energia, per staccarsi solo dopo che il corpo di Kemmler fu avvolto dalle fiamme.

Altri incidenti di questo tipo si verificarono, prima di arrivare ad una standardizzazione della procedura di esecuzione.

E le temute ripercussioni sul mercato? Inesistenti. Dopo anni di polemiche, l'opinione pubblica si era semplicemente stancata di sentire parlare dei rischi dell'energia elettrica: l'argomento non faceva più notizia.

Apparentemente aveva vinto Edison, ma all'atto pratico le tattiche di Westinghouse avevano raggiunto lo scopo. La corrente alternata diventò d'uso generalizzato: questo ebbe un prezzo in termini di vite umane. Casalinghe, bambini, operai addetti alla manutenzione continuarono ad essere fulminati, fino a quando i sistemi di isolamento dei cavi non progredirono in maniera sensibile. Una strage silenziosa, con un numero di vittime molto superiore a quello dei condannati a morte.

A conclusione di questa recensione, è interessante spiegare come mai si decise di ideare una sedia per la "electrocution" (termine con cui venne indicata la nuova pena di morte).

La cosa non fu affatto scontata. In teoria il condannato avrebbe anche potuto stare in piedi: in questo modo, però, dopo la scarica sarebbe caduto a terra in maniera scomposta. Subentrò allora la proposta di legare i condannati alla parete, ma non piacque: ricordava troppo una crocifissione. In alternativa, si sarebbe potuto legarli ad un tavolo, ma questo era un trattamento riservato agli animali da laboratorio.

Si arrivò alla sedia per esclusione: tutti furono d'accordo nel riconoscere che la posizione seduta garantiva la necessaria dignità.

Tanta sensibilità può sembrare una forma di ipocrisia, ma forse fu l'unica cosa salvabile dell'intera faccenda.

(*) *Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

2

Aprile-Giugno

2005

Anno 4

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Passa alla Camera la riforma dei servizi funerari*
- *Trasporti funebri internazionali*
- *Emilia Romagna: prime norme applicative della L.R. 19/04*
- *Lombardia: modulistica regionale per servizi funerari*
- *Sepolcri privati fuori dei cimiteri*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti,
Antonio Dieni, Raffaella Marsella,
Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,
Giorgio Stragliotto, Manuela Tartari
Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22
44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:

25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per inol-
tro con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:

78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltre con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo
anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta
dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del perio-
dico non pervenuti possono essere richiesti
dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del
numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 04/03/2005.

INDICE**Editoriale****E così sia.....2**
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero3**
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e lettere.....7**
*a cura di Daniele Fogli***I sepolcri privati fuori dai cimiteri: istituto rarefatto, ma
significativo 11**
*di Sereno Scolaro***Rassegna di letteratura: "Emorragia fatale sine materia: un
problematico riscontro diagnostico" 18**
*a cura di Andrea Poggiali***Attualità****Trasporti internazionali20**
*di Emanuele Vaj***Documentazione****A.S. 3310 Disciplina delle attività nel settore funerario.....24****Adeguamento tariffa massima per la dispersione delle ceneri in
cimitero30**
*Circolare Sefit n. 5580 del 08.02.2005***Delibera Regione Lombardia 21/1/2005, n. 20278 sulla attuazione del
Regolamento regionale 9/11/2004, n. 6 in materia di attività funebri e
cimiteriali.....31**
*Circolare Sefit n. 5585 del 11.02.2005***Modificata in Lombardia la legge in materia funeraria (L.R.
Lombardia 08/02/2005, n. 6 - art. 6, co. 6).....42****Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e
cimiteriali (L.R. Marche 01/02/2005, n. 3)43****Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio
2004 n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"
(Delibera G.R. Emilia Romagna 10/01/2005, n. 10).....47****Indicazione in merito alla interpretazione dell'art. 4 della L.R. 19 del
1994 relativo alla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriale
(Circolare Regione Emilia Romagna 21/01/2005, n. 1493)50****Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese
pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/2004
(Delibera G.R. Emilia Romagna 07/02/2005, n. 156).....53****Cultura****Sociologia dell'evento funerale.....56**
*di Carlo Ballotta***Informatica****Content Management System, prezioso alleato aziendale62**
*di Nicola Bortolotti***Cultura****Crematorio a Delstern, Hagen, 1906-190867**
*di Laura Bertolaccini***Recensione****Questioni mortali. L'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il pro-
blema dei trapianti..... 70**
di Carlo Barbieri

Editoriale

E così sia

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Con una improvvisa accelerazione, nel mese di febbraio sono maturate le condizioni per far approvare alla Camera la riforma dei servizi funerari.

Quali gli elementi positivi?

Innanzitutto metterei che il testo passato alla Camera risponde alle richieste che pervengono dai cittadini e dalla maggioranza degli operatori del settore.

Tanto che, nell'infuocato clima politico italiano, il fatto che il DDL sia passato con l'astensione di tutta l'opposizione, la dice lunga su che attese e che lavoro informativo era stato fatto in precedenza!

Inoltre diverse delle soluzioni in esso contenute permettono di allentare le tensioni cimiteriali dovute a carenza di posti salma, per l'indubbio effetto positivo che avrà la crescita della cremazione.

La norma, che avrà bisogno del passaggio al Senato per diventare legge dello Stato, introduce solo parte dei principi su cui basare la regolamentazione del settore funebre, ma almeno lo riconosce come attività con una sua dignità e dà ai Comuni degli strumenti di controllo per aumentarne la trasparenza.

Già che ci si era potevano essere individuati i requisiti minimi per la operatività degli esercenti l'attività funebre sull'intero territorio nazionale. Cosa su cui non si è registrata l'unità di intenti tra le varie Federazioni del comparto.

Su questo versante la guerra senza esclusione di colpi che si sono condotte FENIOF e FederCofit con relative alleanze più o meno occulte, ha del tutto vanificato l'obiettivo iniziale.

Il vero elemento negativo, che mi preoccupa prima come cittadino e studioso della materia e poi per la collocazione che mi è propria, è che viene minata "alla base la natura stessa del cimitero ed il rapporto che ogni persona ha con la morte ed il morire", se al Senato il testo non verrà modificato.

Aprire i cimiteri ed i crematori alle logiche di mercato significa cancellare secoli di storia! Significa cambiarne la natura, da memoria storica di una collettività e segno tangibile della morte nelle città, ad un supermercato dei posti salma.

Il permettere cappelle private, da vendere in blocco o per singoli posti salma a chi lo richiede, oltre a favorirne la proliferazione oltre ogni limite, determina la nascita di minisurrogati di cimitero che, se non verranno cavalcati dagli immobilari, lo diventeranno presto da parte dell'imprenditoria funebre.

Se a questo uniamo la facilitazione alla dispersione delle ceneri, la possibilità di affidamento per la conservazione familiare delle urne, vediamo come sia proprio il rapporto con i riti funebri che ne viene modificato.

Sommando tutti i provvedimenti previsti dal disegno di legge appena approvato alla Camera si dà un colpo mortale al sistema cimiteriale italiano, privatizzandone i guadagni e socializzandone le perdite.

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Piano cimiteriale a Napoli

L'assessore ai cimiteri del Comune di Napoli, Paride Caputi, ha presentato il 21 febbraio scorso il progetto del piano cimiteriale del Comune di Napoli, nel quale sono previsti ampliamenti cimiteriali complessivi per 33 ettari.

I cimiteri interessati sono i nove camposanti periferici (Soccavo, Pianura, Chiaiano, Secondigliano, Miano, Ponticelli, Barra, San Giovanni e Fuorigrotta) ed il parco cimiteriale di Poggioreale (che include i cimiteri Monumentale, Nuovissimo, S. Maria della Pietà, S. Maria del Pianto, i 366 fossi progettati da Ferdinando Fuga, l'Israelitico, il Britannico e il Commonwealth).

“È un atto di programmazione che rappresenta, anzi tutto, una novità assoluta per l'intero territorio – spiega Caputi – sia dal punto di vista più strettamente normativo, nella misura in cui per la prima volta si dispone di uno strumento che disciplina quello che si può fare e quello che non si può fare, sia per quanto riguarda la filosofia adottata nella pianificazione, all'insegna dell'ampliamento di tutte le aree cimiteriali del cen-

tro e della periferia da attuare nel pieno rispetto delle preesistenze architettoniche e monumentali”.

La superficie esistente di 115mila metri quadri, relativa ai nove cimiteri periferici, verrà portata ad oltre 220mila metri quadrati: questa estensione verrà attuata restaurando gli antichi impianti, aumentando sensibilmente le fosse di inumazione e costruendo nuovi edifici, alcuni destinati alla tumulazione collettiva, a quella in cappelle, edicole e monumenti, ed altri a varie tipologie di servizi (sale di intrattenimento e punti di ristoro in prossimità dei luoghi di culto).

Lo sviluppo del parco cimiteriale di Poggioreale – vincolato invece all'approvazione del Piano esecutivo, come previsto dal Piano regolatore generale – prevede un ampliamento di circa 617mila metri quadrati.

Comune di Parma: Tempio di cremazione col project financing

Nel piano triennale dei lavori pubblici del Comune di Parma – approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 242/3 del

22/12/2004 – tra gli interventi previsti nel 2005 da realizzarsi mediante il ricorso al project financing compare la costruzione del Tempio di cremazione (1.300.000 euro).

Nel 2004 ridimensionamento del numero dei decessi in Italia

L'Istat ha istituito un nuovo servizio informativo on line – su <http://demo.istat.it> – dove reperire i dati mensili relativi al bilancio demografico e alla popolazione residente per sesso dei Comuni italiani.

I dati, che derivano dalla rilevazione mensile effettuata dall'Istat presso tutti i Comuni italiani, sono da considerarsi provvisori fino alla fine dell'anno di riferimento, e precisamente fino alla diffusione del comunicato stampa relativo al “Bilancio demografico nazionale”, che quest'anno avverrà il 27 giugno 2005.

In base ai dati Istat nel primo semestre del 2004 la popolazione residente in Italia ammonta a 58.166.512 abitanti.

L'incremento complessivo del semestre è risultato pari a +278.036, di poco inferiore allo 0,5%.

I decessi avvenuti nel primo semestre sono stati 285.127, inferiori del 6,2 % al dato dello stesso periodo del 2003 (304.070).

Secondo stime effettuate da Federgasacqua SEFIT, la associazione nazionale del settore funerario pubblico, nel corso del 2004 si è avuto un ridimensionamento del numero di decessi rispetto al dato anomalo dell'anno precedente, fortemente influenzato dall'eccesso di mortalità estiva causato dall'onda di calore.

È prevedibile che i dati definitivi del 2004 portino il totale dei decessi attorno a valori compresi tra 550.000 e 560.000 decessi, con un calo compreso tra il 5% e il 6% rispetto al valore finale del 2003 (586.468), e quindi attestato sul trend di medio periodo.

Messina: pubblicato il bando per la gestione dei cimiteri comunali

Il 21 febbraio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta regionale della Sicilia il bando per la progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento dei cimiteri comunali di Messina e specificamente Gran Camposanto, Castanea, Cumia, San Filippo, Faro Superiore, Gesso, Giampileri-Molino, Massa Santa Lucia, Mili San Marco, Pace, Salice, Santa Margherita, San Paolo Briga e Santo Stefano, con le procedure da avviare l'11 aprile 2005.

L'importo previsto supera i 50 milioni di euro.

San Mauro Pascoli (FC): 2 milioni di euro per ampliare il cimitero

A causa dell'aumento di popolazione, e del conseguente incremento dei decessi, si è reso ne-

cessario a San Mauro Pascoli l'ampliamento del cimitero.

L'assessore ai Lavori Pubblici Manuel Buda spiega: *"C'è una grande necessità di loculi in quanto il cimitero cosiddetto nuovo si è andato esaurendo velocemente per l'aumento demografico registrato negli ultimi anni. Occorreva quanto prima costruire una nuova ala ed il progetto esecutivo, realizzato internamente dal nostro ufficio tecnico con evidente risparmio di costi, è quasi pronto; comporterà una spesa intorno a 2 milioni di euro e un anno e mezzo circa di lavori; si ritiene che il fabbisogno sia sufficiente per 10-15 anni"*.

L'ampliamento, che verrà effettuato a sud-ovest della struttura esistente interesserà un'area di 1.420 mq..

La nuova ala accoglierà 560 loculi e 32 tombe di famiglia da 10 loculi ciascuna ed anche un'area verde di circa 500 mq posta all'ingresso, che verrà attrezzata con panchine per la sosta e, forse, completata con plance d'arredo che richiamino poesie pascoliane.

Quanto alle caratteristiche architettoniche della nuova struttura, la facciata sarà in mattoni rossi a vista; il costruito consisterà in due grandi blocchi parallelepipedi organizzati su due piani e percorribili con scale ed ascensore; mentre la copertura verrà effettuata in acciaio e vetro per dare luminosità e leggerezza agli edifici.

San Benedetto del Tronto: il crematorio cambia gestione

Passaggio di gestione del crematorio di San Benedetto del Tronto dalla società Bleu Service s.r.l. di Foggia alla Picenambiente s.p.a., di cui il Comune è socio di

maggioranza relativa con il 19,36% delle quote.

La Picenambiente deve ricevere un'autorizzazione dall'ufficio ambiente della Provincia di Ascoli e successivamente verrà stipulata una convenzione con il Comune di San Benedetto.

Da tre anni era scaduto il contratto con la Bleu Service, ma gli accordi prevedevano la possibilità di un rinnovo anno per anno fino al 31 dicembre 2004.

L'offerta della Picenambiente al Comune comprende il potenziamento degli impianti, per svolgere anche più di un intervento al giorno e il cambio dell'alimentazione: da gasolio a gas. La Picensambiente comunica che nella prima quindicina del mese di gennaio potranno registrarsi disservizi dovuti al cambio di gestione.

Sciopero dei dipendenti del settore privato di pompe funebri

Anche i lavoratori delle pompe funebri scioperano.

È successo il 14 febbraio scorso, giorno in cui è stato indetto dai sindacati uno sciopero nazionale di 8 ore dei lavoratori del settore privato pompe e trasporto funebre, per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro a dieci mesi dalla sua scadenza.

L'episodio rischia di non essere isolato, visto che i sindacati minacciano altre iniziative.

In una nota Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno infatti intenzione di scendere ancora in campo se le trattative non riprenderanno al più presto e se le associazioni private delle imprese di pompe funebri non "terranno un comportamento corretto".

Tra i nodi da sciogliere nell'ambito della difficile vertenza innanzitutto la questione salariale, ma non solo.

I lavoratori del settore, infatti, chiedono il recupero della perdita del potere d'acquisto, ma anche modifiche contrattuali in materia di orario e mercato del lavoro.

È da tener presente che in poco più di 5 anni il numero di operatori ufficiali del settore, iscritti alla Camera di commercio, è incrementato di circa il 40%, con un calo del numero medio di funerali per operatore sul territorio nazionale di circa un quarto: anche questo settore stia cominciando a fare i conti con la crisi.

Nuovo d.d.l.: Cimiteri per cani anche in Sicilia

Il deputato catanese Gianni Villari ha presentato un disegno di legge all'ARS (Assemblea Regionale Siciliana) per istituire in ogni distretto sanitario un cimitero per animali d'affezione.

“Prevedere per legge i cimiteri per animali anche in Sicilia è un segno di civiltà – sostiene Villari, che aggiunge – L'utilità di un simile provvedimento nasce da una migliore coscienza sanitaria e da una più elevata consapevolezza delle complesse relazioni affettive che si instaurano tra i proprietari e i loro animali di compagnia. Da più tempo si è potuto valutare l'effetto positivo che gli animali hanno sulle persone, soprattutto su quelle più sole, spesso anziane, qualche volta con handicap”.

Il disegno di legge, presentato il 17 febbraio scorso, è il n° 966 ed è composto da 9 articoli.

Il Comune di Milano organizza un concorso di sculture cimiteriali

Al fine di abbellire il cimitero di Bruzzano, Il Comune di Milano

ha indetto un concorso rivolto ai giovani scultori contemporanei.

L'ideatore del contest dal titolo “La forma oltre l'infinito” è nientemeno che lo scultore Arnaldo Pomodoro, che ha dichiarato l'importanza dell'iniziativa in quanto *“nel campo della scultura i giovani trovano poco spazio e inoltre il cimitero è un luogo importante, di raccoglimento”.*

Il vincitore si aggiudicherà 7.000 euro, messi in palio dal Comune di Milano.

USA: La speranza di vita raggiunge livelli record

Secondo il rapporto del *National Center for Health Statistics* (<http://www.cdc.gov/nchs>) la speranza di vita degli americani sale a 77, 6 anni.

Le donne continuano a vivere più degli uomini, ma il divario registrato negli anni passati fra le due categorie si sta assottigliando: oggi infatti le donne hanno una speranza di vita di 80,1 anni, il 5,3% in più rispetto a quella degli uomini (questa percentuale era però del 5,4% nel 2003 e del 7,8% nel 1979).

Nonostante la speranza di vita degli americani abbia raggiunto i 77,6 anni, i dati della *World Health Organization* (Organizzazione della Salute Mondiale) indicano che molte sono le nazioni che superano gli USA.

Nei dati relativi al 2002 è il Giappone che registra la speranza di vita più lunga (81,9 anni), seguito da: Principato di Monaco (81,2 anni), Repubblica di San Marino e Svizzera (80,6 anni), Australia (80,4 anni), Andorra (80,3 anni) ed Islanda (80,1).

Gli altri Paesi che precedono gli Stati Uniti sono: Austria, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda,

Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Spagna e Regno Unito.

Nel 2003 la mortalità registrata negli USA è di 2.443.908 unità.

La mortalità derivante da malattia del cuore è diminuita da 240,8 per 100.000 nel 2002 a 232, così come quella derivante dal cancro diminuita da 193,5 a 189,3 (queste le due principali malattie che provocano il decesso).

Uno dei dati più sorprendenti del rapporto effettuato *National Center for Health Statistics* è dato dalla percentuale di mortalità causata dalla malattia Alzheimer (5,9%), che entra fra le prime 15 cause di morte in USA, sostituendo l'assassinio.

Giornata sui cimiteri a York (Gran Bretagna)

Il 20 maggio 2005 l'Università di York organizzerà il "Sesto Colloquio sui cimiteri".

Si tratta di una giornata informale aperta a ricercatori delle più svariate discipline, che dimostrano interesse per i cimiteri, nella quale si presterà particolare attenzione sulle nuove ricerche inerenti il settore.

L'incontro verrà effettuato in una delle principali osterie tradizionali di York, dove verrà organizzato un rinfresco nel quale i partecipanti potranno relazionare tra loro (nelle cinque edizioni precedenti hanno partecipato sociologi, architetti del paesaggio, storici ed archeologi).

La quota di partecipazione all'evento è di 20 sterline, comprendente anche una cena nella stessa osteria la sera precedente a quella dell'incontro.

Per qualsiasi informazione relative alla giornata di studio si può contattare la Dott.ssa Julie Rugg, Cemetery Research Group, University of York, Heslington,

York (jr10@york.ac.uk); mentre le informazioni sul gruppo di ricerca possono essere reperite su: <http://www.york.ac.uk/inst/chp/crg/index.htm>.

A Budapest i funerali costano di più per le persone obese

Un quotidiano popolare di Budapest *Szines mai nap* riferisce che, nella capitale, un'agenzia di pompe funebri di Budapest ha fatto pagare un sovrapprezzo di 19.000 forint (circa 80 euro) per seppellire un defunto molto corpulento, del peso di 140 chili.

L'impresario di pompe funebri ha giustificato tale richiesta dichiarando che è molto più difficile e faticoso sollevare e trasportare un corpo così pesante ed aggiungendo inoltre che tale sovrapprezzo è applicabile anche in caso di cremazione (perché serve più combustibile).

Il direttore dei cimiteri di Budapest ha criticato pesantemente questa iniziativa. In Ungheria il costo di un funerale, anche il più

semplice, è di almeno 100-150 mila forint (da 400 a 650 euro).

Belfast: Carezza di spazio nel cimitero

Il Consiglio Comunale di Lisburn, paese dell'area metropolitana di Belfast, sta esaminando l'eventualità di ampliare il *Blaris New Cemetery* per far fronte alla mancanza di aree cimiteriali nella città.

A tale scopo il Consiglio aveva programmato la costruzione di un nuovo cimitero a Drumbeg, ma il progetto era stato bloccato a causa delle proteste dei consiglieri e dei residenti locali.

Ora il Dipartimento dei Servizi ambientali del Consiglio ha dichiarato che è necessario effettuare dei piani per preservare la capacità dei cimiteri e che, sulla base del risultato dello studio di fattibilità in corso, potrebbe anche effettuare degli annunci pubblicitari per ricercare delle aree di terreno appropriate

Germania: Conferenza a Monaco sulla cultura della sepoltura urbana

Dall'11 al 13 novembre 2005 a Monaco (Germania), la Commissione nazionale tedesca ICOS insieme al Museo nazionale bavarese organizzerà una conferenza sulla cultura della sepoltura urbana dall'Illuminismo all'inizio del 20° secolo.

La conferenza si propone di esaminare le importanti riforme cimiteriali di quel periodo, riferendosi in special modo ai cimiteri delle grandi città europee.

I temi riguarderanno: il cimitero come espressione cosciente della classe media o di gruppi individuali potenti (artisti, scienziati, accademici, ecc.); produzione ed estetica (ad es. la moda nei monumenti e nelle tombe; nuovi materiali e metodi di produzione; l'importanza delle sculture cimiteriali e degli scultori); ed in particolare i problemi di oggi di conservazione e restauro.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- **Iter al Senato della riforma dei servizi funerari**
- **Il crematorio di Berlino**
- **Altre normative regionali in materia funeraria**
- **Privativa nel trasporto funebre?**

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. È possibile utilizzare una tomba esistente (realizzata tra il 1950 e il 1990) che presenta una calata verticale con due posti salma, con unico accesso dalla stessa calata?

Nel caso in cui il concessionario chieda l'aumento della capienza del sepolcro (da 2 a 3 posti) il Comune è tenuto a concederlo?

R. In base al DPR 285/90 il sepolcro è utilizzabile per chi vi vanta il diritto di sepoltura fino alla capienza del sepolcro (art. 93), tenuto conto della normativa vigente.

Il sepolcro, non essendo stato costruito direttamente dal Comune si presume realizzato dal concessionario dell'area avuta dal Comune.

Poiché per la costruzione del sepolcro venne presentato progetto con la individuazione del numero di posti da realizzare, questa è la capienza massima per feretri. Nel caso in esame due.

Per poter procedere ad un ampliamento della sepoltura, nella stessa area avuta in concessione, al di là dell'eventuale aspetto tariffario (il Comune può avere tariffa basata su un quid a mq. cui si aggiunge un tot per sepolture di feretri realizzate), si ritiene che il Comune possa accogliere tale richiesta solo se viene soddisfatto il rispetto del comma 3 dell'articolo 76 del DPR 285/90, che prevede che ogni feretro debba poter essere sepolto in tumulo separato e che nella movimentazione di uno dei

feretri sepolti non si debba spostarne un altro.

Dal come è stato prospettato l'utilizzo (3 tumuli in verticale) non è quindi accoglibile.

Per la precisione anche la nuova sepoltura di feretro nell'attuale sepolcro (a 2 posti in verticale) è impedita. Resta invece ferma la situazione delle sepolture già effettuate in passato, anche se in verticale, fermo restando la possibilità di estumulazione per traslazione di feretro ad altra sepoltura.

Per consentire l'utilizzo dell'attuale sepolcro restano 2 strade:

sepoltura di urna cineraria, sempre possibile, sia o meno presente un feretro (vedasi paragrafo 13.3 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24;

attivazione da parte del Comune della procedura di deroga ex art. 106 del DPR 285/90 per consentire la sepoltura di feretro.

In caso contrario la tumulazione di feretro, come già accennato, non è consentita se non è possibile ottemperare a quanto previsto dall'art. 76/3 del DPR 285/90 (e cioè loculo provvisto di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro).

Per la procedura di deroga si fa riferimento al paragrafo 16 ed all'allegato tecnico della circolare n. 24/93 del Ministero della Sanità, salvo la Vs. Regione non abbia

specifiche norme in materia di deroga.

Q. In linea generale competente all'affidamento dell'urna è il Comune del luogo di decesso (ossia il medesimo comune che autorizza la cremazione).

Tuttavia saranno possibili casi di affidamento di urne collocate da tempo nel cimitero del Comune A ma contenenti le ceneri di persone decedute nel Comune B.

In tali casi, in analogia a quanto avviene in materia di autorizzazione alla cremazione, dobbiamo ritenere che l'affidamento delle ceneri compete al Comune nel cui cimitero sono ubicate anziché a quello del luogo di decesso?

Inoltre, il Comune del luogo di decesso (o, in alternativa, quello nei cui cimiteri è custodita l'urna) sono competenti all'affidamento delle ceneri anche nell'ipotesi in cui l'affidatario risieda in altro Comune oppure, in tale caso, l'affidamento compete al Comune di residenza dell'affidatario?

R. Si possono presentare i seguenti casi:

a) familiare affidatario dell'urna residente nello stesso Comune di consegna. Caso semplice. Auto-

rizza lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè lo regolamenta per tutti o se lo autorizza caso per caso).

b) ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell'affidatario.

Il Comune di residenza dell'affidatario autorizza l'affido sul proprio territorio. Occorre presentare l'autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o e-mail tra i 2 comuni) Quello di partenza dell'urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l'abitazione dell'affidatario. Questa è la soluzione più semplificata.

c) non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l'affidamento per un comune diverso da quello di residenza. Questo nel caso che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.

Se invece si consente l'affidamento per luogo diverso da quello di residenza la cosa dovrebbe funzionare mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell'urna cineraria.

d) L'autorizzazione al trasporto di urna cineraria è fatta in base a quanto stabilito dal DPR 285/90 (sindaco, ora dirigente competente del comune o suo delegato).

e) L'autorizzazione all'affidamento è data da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente non è competenza di stato civile.

Poiché in ben 5 Regioni vi sono normative regionali sulla cremazione è necessario valutarne la compatibilità in base alla localizzazione del Comune.

Q. A questa Amministrazione è stato presentato un testamento olografo a firma di una signora vedova senza figli, datato nel 1995 e redatto verbale di pubblicazione notarile solo in data

14/12/2004, col quale si lasciava in eredità una tomba nel nostro cimitero alla nipote "Tizia".

La titolare della concessione è deceduta nel settembre del 2003. Nel novembre 2003 due altri nipoti (eredi consanguinei) chiedevano a questa Amministrazione di essere inclusi nella voltura della concessione quali eredi insieme alla nipote "Tizia".

È legittimo volturare la concessione solo al soggetto indicato nel testamento olografo o si deve procedere anche per gli altri nipoti?

Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000).

Fatte salve le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in proposito – cioè concernenti la successione delle persone alla morte del concessionario in relazione alla concessione – dato che la concessionaria risulta non avere discendenti che *jure sanguinis* siano succeduti nei diritti concernenti la concessione, il sepolcro deve considerarsi trasformato in ereditario.

Ne consegue che gli eredi, se previsto dal Regolamento, subentrano al concessionario defunto, quando questi non abbia disposto con atto di ultima volontà o altrimenti con atto pubblico in modo diverso.

Q. Nell'ipotesi in cui il defunto non abbia designato in vita l'affidatario delle ceneri, quali soggetti possono manifestare la volontà di avere le ceneri in affidamento?

Supponiamo, ad esempio, che il defunto lasci il coniuge e alcuni figli e che la richiesta di affidamento venga fatta da un nipote. Come ci si comporta in tali casi? È possibile accogliere la richiesta (previo assenso del coniuge e di tutti i figli) oppure deve ritenersi che la presenza del coniuge

e/o quella di parenti di grado più prossimo precluda la possibilità di affidamento ai parenti più lontani?

R. Si premette che la situazione è controversa in quanto vi è chi prevede la sola possibilità di affido familiare su espressa volontà (scritta) del *de cuius*.

La situazione però deve essere regolamentata (in sede nazionale, regionale o comunale) e in quella sede si potrebbe prevedere anche l'affido senza scritto del *de cuius*, con regole ben chiare e prestabilite, che potrebbero essere le seguenti:

Prevale:

- il volere del *de cuius* non in contrasto con la legge (ad es. deve essere un familiare, se il *de cuius* non individua un familiare, non ha valore);

- a seguire il familiare, con precedenza del coniuge, poi degli altri parenti pari grado e se ve ne sono più d'uno la totalità;

- chi è individuato dal *de cuius* può rifiutarsi per iscritto (l'urna torna quindi nella disponibilità per la sepoltura o per l'affidamento familiare);

- d'accordo il coniuge e tutti i parenti di grado superiore (ad es. i figli), potrebbe essere affidatario unico anche il nipote.

Q. In relazione alla legge regionale Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19, al di là dell'impianto generale estremamente positivo, trovo che nella mia zona sarà particolarmente difficoltoso realizzare la struttura di cui all'art. 4, comma 5. In primo luogo perché le Camere mortuarie nei cimiteri, esistenti da decenni, sono fatiscenti, inutilizzate e soprattutto mancano le aree per potere disporre anche della sala per il commiato, i cui requisiti, per altro, non sono ben definiti. Questa disposizione inoltre elimina, di fatto, la possibilità di provvedere a dotarsi di camere mortuarie attraverso conven-

zioni con strutture pubbliche esistenti, procedura seguita dalla maggior parte dei Comuni e, in prospettiva, anche eventualmente con impianti di nuova realizzazione, penso soprattutto alle case funerarie. Il quesito che volevo porre è sostanzialmente quali caratteristiche debbano avere le camere mortuarie dei cimiteri (circ. SEFIT 20/12/2002 n. 4856) e la sala per il commiato ed in cosa consiste la "custodia".

R. 1) Si concorda sulla difficoltà di rispettare quanto previsto dalla L.R. Emilia Romagna 19/04 per la sala del commiato accanto alla camera mortuaria in almeno un cimitero del Comune. Ciò non toglie che questa sia ora legge di quella Regione.

Tale difficoltà è utile che venga segnalata da vari Comuni, semmai chiedendo quali siano gli strumenti incentivanti (economici) di cui al comma 5 dell'art.14.

2) È bene non confondere la camera mortuaria del cimitero da quella della struttura sanitaria.

La camera mortuaria di un cimitero deve possedere le caratteristiche stabilite dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.

La sala del commiato, invece, per la L.R. 19/04 (comma 4 dell'art. 14) deve osservare le caratteristiche previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie in Emilia Romagna, contenute nell'allegato alla circ. SEFIT p.n. 5387 del 24/8/2004, se vengono utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme (cadavere prima dell'accertamento del decesso).

Se invece la sala del commiato serve solo per tenere riti di commiato (a feretro chiuso) non occorrono le caratteristiche del servizio mortuario.

Per cui la differenza sostanziale è che la camera mortuaria di un cimitero è un deposito di salme contenute in un feretro confezionato adeguatamente in relazione alla successiva destinazione.

La sala del commiato è il luogo ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso.

Se invece deve essere fatta l'osservazione di un cadavere e questo è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta, allora occorrono le caratteristiche del Servizio mortuario sanitario.

3) Per la custodia valgono due diversi criteri.

Se si tratta di camera mortuaria cimiteriale si rientra nei generali obblighi di custodia cimiteriale, e quindi per questi ci si riferisce a quanto indicato dal Ministero della Sanità al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993). Invece la custodia della sala del commiato ove si svolgano solo rituali rientra nella generica custodia cimiteriale.

Se invece vi deve essere l'osservazione della salma è necessario riferirsi alla custodia stabilita per i depositi di osservazione (per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, più i sistemi anti-intrusione).

Q. Il Comune di ... metterà all'asta alcune cappelle del cimitero comunale senza prima aver effettuato le operazioni di estumulazioni dei defunti presenti (che ormai non hanno più parenti). Tale decisione è motivata dalla mancanza di personale: è infatti previsto che il Comune, al momento della stipula della concessione, si riservi un lasso di tempo per effettuare tali operazioni.

È legittima tale iniziativa di vendita delle cappelle?

R. Innanzitutto occorre vedere con esattezza cosa specifica il regolamento di polizia mortuaria comunale.

Generalmente viene riportato che in questi casi si pronuncia la decadenza della concessione, con la sepoltura dei resti in ossario co-

mune e, per gli inconsunti, la inumazione in campo comune.

Sicuramente la tomba deve essere liberata da ogni resto prima della nuova concessione.

L'asta, comunque, è solo il criterio per individuare il nuovo concessionario, se non previsto diversamente dal regolamento comunale.

La disponibilità della tomba è successiva alla nuova concessione, per cui può andare bene anche la procedura che è stata prevista.

Nel caso in cui, invece, il regolamento di polizia mortuaria comunale dicesse che la tomba deve essere liberata prima della pronuncia della decadenza, occorre effettuare l'operazione cimiteriale prima della decadenza.

Q. Nel nostro territorio esiste da tempo una querelle tra le agenzie di onoranze funebri riguardante l'applicazione del D.Lgs. 626/94, con particolare riferimento al numero degli addetti che devono seguire la cerimonia funebre.

La L.R. Emilia Romagna 19/04 dispone che ci sia un numero minimo di addetti per ogni agenzia (assunti, qualificati e formati), mentre per le operazioni si invita al rispetto della legge anti-infortunistica.

A mio giudizio una disposizione – quale quella di alcuni Comuni – che obbligano la presenza di quattro operatori in ogni funerale è da considerarsi una prevaricazione. Esistono cerimonie, e penso ai decessi in abitazione e residenze condominiali, in cui anche quattro addetti sono pochi, altri funerali (il classico ospedale-chiesa-cimitero) dove, anche grazie a carrelli, pianali estraibili, ecc. la movimentazione del cofano è ridotta.

Per altro la legge in materia di movimentazione è riferita ai lavoratori, credo, che effettuano questo lavoro in modo continuativo, per tutto l'orario di lavoro,

mentre nel nostro settore la movimentazione è limitata e occasionale.

Ecco perché penso che la normativa comunale, in questo senso, dovrà essere più flessibile e non categorica. Cosa ne pensate?

R. Per dare risposta compiuta al quesito occorre attendere la emanazione del regolamento regionale della Emilia Romagna concernente i requisiti per svolgere l'attività funebre.

Quelle da Lei poste sono due questioni differenti:

1) L'obbligo di fare riferimento a responsabile dell'impresa e ad un numero di persone minimo stabili-

to tra i requisiti vale per poter avere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e quindi del trasporto funebre;

2) L'obbligo di presenziare ad ogni funerale con un minimo di persone può derivare da due diverse esigenze:

a) la prima di rispetto del D.Lgs. 626/94, che non prevede un minimo di personale, ma che – in funzione delle situazioni, dei mezzi tecnologici usati e della tipologia di sforzo (continuato, saltuario) – individua delle prescrizioni a cui attenersi, sanzionate nell'ambito dei poteri ispettivi di chi è preposto al controllo della applicazione di detta legge;

b) la seconda, del tutto opzionale e fatta dal Comune, che per uniformità di esecuzione del servizio – in termini di qualità media prestata sul proprio territorio – chiede vi sia un numero di portatori minimale (ad esempio 4). Questa norma è alla stregua di quella che chiede che il personale impiegato debba essere in uniforme che possenga particolari caratteristiche, ecc..

Si conferma quindi sostanzialmente quanto da Lei specificato, anche se si ritiene importante che il personale utilizzato debba essere in regola dal punto di vista contributivo.

**GRUPPO
MARCHE
INFORMATICA**


procedure software per la gestione dei servizi funerari e cimiteriali

moduli software per:

- anagrafe e catasto cimiteriale
- luci votive e manutenzioni
- prenotazioni, servizi, lavori
- totem (consultazione non assistita)
- cimiteroweb consultazione on line
- prenotazione on line servizi e posti

ed inoltre ...

*centinaia di installazioni nell'area centro-nord Italia;
più di venti capoluoghi di regione o provincia;
versioni specifiche e promozioni per piccoli enti;
collegamento gratuito programmi anagrafe comunale;
sostituzione vecchi programmi e/o recupero vecchi archivi;
servizi di rilevazione / impianto db cartografico / inserimento dati.*



*programmi dimostrativi on line e documentazione all'indirizzo www.gestioneecimitero.it
Gruppo Marche Informatica S.r.l. Macerata – tel.0733.492522 fax 0733.492188 e-mail info@gruppomarche.it*

Rubriche

I sepolcri privati fuori dai cimiteri: istituto rarefatto, ma significativo

di Sereno Scolaro

1. Premessa

Il Capo XXI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è dedicato ad un istituto giuridico abbastanza poco utilizzato, anche per il fatto che, per molti versi, costituisce una sorta di residuo storico. Non a caso, è in questo contesto che vengono considerati anche i c.d. cimiteri particolari preesistenti all'entrata in vigore del Testo unico delle leggi sanitarie.

Tuttavia, il Capo XXI parte dall'ipotesi della costruzione di cappelle private al di fuori dei cimiteri, con un rinvio all'art. 340 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, rinvio che definisce la portata, per affrontare le indicazioni sulle modalità per il loro utilizzo, definendo successivamente le caratteristiche e concessioni del rapporto (ed è in questa allocazione che sono considerate le situazioni pre-esistenti), fino a chiudersi con l'istituto, del tutto eccezionale, della c.d. tumulazione privilegiata, che trascende anche la regolazione stessa dei sepolcri privati fuori dai cimiteri. In altre parole, il Capo XXI si occupa delle eccezioni rispetto alla disposizione dell'art. 340 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che determina il cimitero come unico luogo di sepoltura (salve alcune eccezioni, cioè quelle regolate, per l'appunto, dal Capo XXI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) prevedendosi sia la sanzione nel caso di sua infrazione, unitamente al ripristino della situazione violata, che contraddistingue la disposizione con il carattere dell'inderogabilità, ben oltre alla sanzione in sé.

2. L'oggetto dell'istituto

Si è affermato come l'istituto sia poco utilizzato, cosa che consegue al suo carattere eccezionale, nonché al fatto che le condizioni, anche fisiche, ma prima ancora giuridiche, per il suo eventuale utilizzo sono tali da renderlo ben poco utilizzabile.

Deve infatti trattarsi di cappelle private e gentilizie, non aperte al pubblico, poste a distanza dai centri abitati non inferiore a quella prevista per i cimiteri.

Chiusura al pubblico cosa che richiede una destinazione esclusiva rispetto ad una cerchia di persone pre-determinata, come titolari di un diritto di sepolcro, sostanzialmente di carattere primario, pur senza escludere

re un diritto di sepolcro secondario (cioè, delimitato alle mere pratiche di pietas), il che non sposta di molto la questione in quanto il diritto di sepolcro secondario è, in ogni caso, collegato a relazioni giuridiche con le salme sepolte.

L'altro elemento che emerge è la caratteristica delle sepolture come private, rispetto a cui va ricordato come il Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 individui come sepolture private, nel caso all'interno dei cimiteri, tutte le sepolture diverse dall'inumazione in campo comune, cioè diversa dalla tipologia di sepoltura che il comune ha l'obbligo di assicurare. Questi sepolcri, proprio per il loro carattere di sepolcri privati, sono fruibili unicamente da parte delle persone cui sono riservati e, prima, la loro concessione può farsi se ed in quanto siano previsti dal piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). Ne discende che la differenza tra i sepolcri privati di cui al Capo XVII e quelli considerati al Capo XXI è riconducibile meramente alla loro localizzazione, essendo i primi dentro i cimiteri e i secondi al di fuori di essi (non a caso, il Capo relativo è collocato, sistematicamente, dopo quello relativo alla soppressione dei cimiteri).

Ma al carattere privato, nel senso sopra individuato, viene a concorrere anche quello del carattere gentilizio, cioè la destinazione alla sepoltura di persone appartenenti a famiglia pre-determinata, con la conseguenza che non possono esservi fatte rientrare, per ipotesi del tutto astratta, sepolcri privati appartenenti ad enti e il cui utilizzo, in termini di sepoltura, possa riguardare le salme delle persone previste dall'ordinamento dell'ente, qualificandosi l'ipotesi come fortemente personale (del resto, ciò è in qualche modo fisiologico con il fatto che la sepoltura, quando effettuata in sepolcri privati (dovunque allocati), risponde a finalità di carattere personale, collocandosi nel quadro dei diritti delle personalità, rispetto a cui eventuali diritti o posizioni giuridiche patrimoniali sussistono unicamente in funzione strumentale a diritti della personalità e ne sono condizionati teleologicamente.

3. Le condizioni per la costruzione di cappelle private al di fuori dei cimiteri

La costruzione di cappelle private al di fuori dei cimiteri è soggetta ad autorizzazione comunale: la norma fa riferimento al sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario.

Dato che quest'ultima figura è stata soppressa dall'art. 3, comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, si dovrebbe dire che tale parere spetti all'organo della locale A.S.L. individuato in conformità alla legge regionale in materia di organizzazione delle A.S.L..

Di maggiore problematicità le competenze attribuite dalla norma agli organi comunali, che costituiscono uno dei (tanti) elementi che segnalano le incongruenze del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispetto all'ordinamento, e competenze, degli organi dei comuni che era venuto a mutare, profondamente, già da prima dell'emanazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Infatti, questo ultimo Regolamento è stato formulato tenendo conto delle impostazioni proprie dei Testi unici della legge comunale e provinciale (T.U.L.C.P.), ma ha "sofferto", a causa della diversa "velocità" di formazione delle norme, dei cambiamenti⁽¹⁾ apportati dalla legge sull'Ordinamento delle Autonomie Locali⁽²⁾, con la conseguenza che non poche disposizioni del Regolamento, specie quelle che hanno riguardo alle competenze degli organi comunali, risultano, per questo, incompatibili con disposizioni, di rango primario, antecedentemente entrate in vigore.

Ne consegue che la competenza del consiglio comunale risulterebbe esclusa in quanto non rientrante nelle previsioni dell'art. 32, comma 2 l. 8 giugno 1990, n. 142 (oggi, art. 42, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), così come esclusa quella del sindaco, in quanto contrastante con le previsioni dell'art. 51 l. 8 giugno 1990, n. 142 (oggi, art. 107 e ss. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).

Tuttavia, trattandosi di un'autorizzazione alla costruzione (e non solo, come si vedrà di seguito) di una cappella gentilizia al di fuori dei cimiteri, che costituisce un intervento di trasformazione del territorio (per usare la terminologia dell'art. 3, comma 1, lett. e) testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), si deve pervenire alla conclusione che necessiti un'espressa previsione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che una competenza del consiglio comunale deve essere considerata sussistente all'interno della previsione dell'art. 42, comma 2, lett. b) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., cosa che consente anche di mettere in evidenza come, a monte,

⁽¹⁾ Si dovrebbe dire "tardivamente", considerando la Disposizione transitoria e finale IX alla Costituzione.

⁽²⁾ L. 8 giugno 1990, n. 142, successivamente abrogata, facendosi, oggi, riferimento al testo unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

l'autorizzazione alla costruzione richieda che l'intervento, cioè l'edificazione della cappella funeraria, sia previsto nei piani territoriali ed urbanistici del comune, almeno in termini di compatibilità con la destinazione urbanistica dei terreni sui cui la costruzione debba essere eretta.

Infatti, il presupposto per la domanda, prima, e per l'autorizzazione alla costruzione, poi, è la compatibilità con la destinazione urbanistica del territorio scelto come localizzazione, aspetto che costituisce un elemento ulteriormente motivante della rarefazione del ricorso all'istituto.

Sotto il profilo dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione (permesso di costruire, nel contesto del citato testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), occorre fare riferimento all'art. 107, comma 3, lett. f) (sperando che non occorra anche tenere in conto della lett. g)) del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. In tal caso, è evidente che se i piani territoriali ed urbanistici prevedano, espressamente, che nell'area scelta sia prevista la costruzione di una siffatta cappella funebre privata non vi dovrebbero essere particolari difficoltà, ma, poiché in genere, tale espressa previsione è assente (salvo il caso in cui non sia provveduto ad una variante al P.R.G. per tale specifico fine), nell'ipotesi di una lata compatibilità con la destinazione urbanistica (ad esempio, l'area abbia una destinazione abbastanza generica a "servizi"⁽³⁾), potrebbe essere necessario un atto generale d'indirizzo, coinvolgendo l'organo esecutivo, giunta comunale, con il rischio che quest'ultimo sconfini nelle competenze del consiglio comunale. Si tratta di questioni che vanno, ad ogni buon conto, valutate tenendo anche presente la normativa urbanistica nella regione, oltre che gli strumenti urbanistici, generali e di attuazione, del comune interessato, lasciando ritenere del tutto più convincente l'esigenza dell'espressa previsione dei piani territoriali ed urbanistici per la specifica destinazione d'uso.

4. I requisiti delle cappelle private costruite fuori dai cimiteri

I requisiti tecnico-costruttivi delle cappelle private, e gentilizie, costruite fuori dai cimiteri sono esattamente gli stessi di quelli previsti per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Vi è qui un chiaro rinvio alle medesime modalità tecnico costruttive, in particolare alle disposizioni dell'art. 76, nonché dell'art. 94 D.P.R. 10 settembre 1990, n. n. 285. E' ben vero che, tra le sepolture private entro i cimiteri possono essere previste, sempre dai

⁽³⁾ Oltretutto, vi sarebbe anche qualche difficoltà a considerare la cappella privata fuori dai cimiteri in questi termini, dato che la sua funzione è delimitata al proprietario e alla sua famiglia, con connessa chiusura al pubblico.

piani regolatori cimiteriali, anche aree per l'impianto di campi ad inumazione, purché siano dotati di adeguato ossario (art. 90, comma 2), ma si tenderebbe qui a ritenere non ammissibile tale ipotesi al di fuori dei cimiteri, in considerazione del fatto che l'impianto di campi ad inumazione mancherebbe del carattere proprio della cappella gentilizia, in cui l'elemento della costruzione è del tutto centrale. Tra l'altro, costruzione porta chiaramente a richiamare l'art. 90, comma 1 producendo la conseguenza che essa ha riguardo a sepolture a sistema di tumulazione. Tale impostazione trova, infine, riscontro nell'art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nel quale, in modo del tutto esplicito, si individua come unico sistema di sepoltura nelle cappelle gentilizie proprio quello della tumulazione.

Di maggiore interesse è il fatto che la loro costruzione, prima, ed il loro uso, poi, siano condizionati, cioè possano essere consentiti (nel senso che possa esserne rilasciata l'autorizzazione, a partire da quella per la costruzione e, indi, per l'utilizzo) quando l'area della cappella privata e gentilizia sia attornata, per un raggio di 200 metri, da fondi di proprietà delle famiglie richiedenti e su cui esse assumano ben due vincoli. *a)* l'inalienabilità e *b)* l'inedificabilità. Oltretutto, va fatto osservare come l'oggetto della richiesta sia qualificato come *concessione*, termine che sembra comprendere al suo interno le autorizzazioni alla costruzione e le autorizzazioni all'uso, nonché le autorizzazioni a ciascuna singola tumulazione, ma che potrebbe, a prima vista, apparire fuori luogo, considerando che si tratta di aree di proprietà private, su cui s'intende costruire un manufatto di proprietà privata, il cui uso è riservato limitatamente alle persone della famiglia e, comunque, chiuso al pubblico.

Altro elemento che va sottolineato è l'uso del termine "famiglie" al plurale, quando, sempre a prima vista, sembrerebbe più comprensibile che si considerasse la famiglia del concessionario, se non altro per analogica terminologica con l'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il riferimento si giustifica con il fatto che la costruzione della cappella gentilizia non è condizionata alla proprietà dell'area necessaria alla costruzione in sé, oltre che alle espresse previsioni in tal senso del P.R.G., ma altresì alla proprietà di un'area circostante nel raggio della fascia di rispetto, area che richiede, appunto, la proprietà ed i vincoli (sui quali si tornerà più avanti), non essendo in sé sufficiente una sua disponibilità sulla base di altro diritto reale: deve trattarsi di una proprietà piena, proprio per il suo assoggettamento ai predetti vincoli.

Considerando talune misure utilizzate "entro" i cimiteri, l'area della fascia di rispetto viene a risultare ben eccedente le dimensioni ipotizzabile per la costruzione della cappella gentilizia, area che è destinata ad essere asservita ai due vincoli. Oltretutto, tale dimensionamento della fascia di rispetto non è suscettibile di riduzione ai sensi dell'art. 338 del testo unico delle leg-

gi sanitarie, neppure dopo la modifica apportatane dall'art. 28 l. 1° agosto 2002, n. 166, per il semplice fatto che tale disposizione si applica ai cimiteri, individuati come strutture obbligatorie per i comuni, mentre, nella fattispecie, non si è in presenza di un cimitero, ma di un sepolcro privato al di fuori dei cimiteri, che si pone come eccezione al sistema cimiteriale, sulla base dello stesso art. 340 TULLS che ne costituisce il fondamento in norma di rango primario. Ne consegue che il dimensionamento della fascia di rispetto è assoluto, non riducibile e deve sussistere al momento della richiesta di autorizzazione alla costruzione, deve permanere perché ne sia consentito l'uso, sia in termini di tumulazione sia in termini di conservazione e permanenza delle tumulazioni una volta che siano avvenute. Ed è proprio questa ipotizzabile eccedenza dell'area circostante rispetto a quella effettivamente occupata dalla costruzione della cappella gentilizia che suggerisce l'opportunità di considerare non l'unicità del proprietario, ma la pluralità di famiglie, intese nel senso civile, richiedenti la concessione, anche prescindendo dalla personalità della proprietà, quando la persona o le persone proprietarie appartenano alle famiglie richiedenti la "concessione", cioè possibili destinatarie del diritto d'uso.

Ciò pone l'esigenza di una definizione di famiglia, sia in fase preliminare che d'uso, una volta realizzata la costruzione della cappella gentilizia, da individuarsi, in via generale, sulla base del Regolamento comunale di polizia mortuaria oppure, da definirsi in modo non equivoco rispetto all'appartenenza alla famiglia, alla *gens*, in sede di richiesta della concessione, con l'avvertenza che tale individuazione della famiglia, che importa anche l'individuazione delle persone⁽⁴⁾ cui sia, in prospettiva, riservata la sepoltura, è insuscettibile di modifiche nel tempo, anche se vi sia accordo tra i diversi soggetti.

In fondo, non va dimenticato che il diritto di sepoltura è, prima di ogni altra cosa, in diritto della personalità, rispetto al quale ogni rapporto giuridico di carattere patrimoniale assolve ad un ruolo subordinato e strumentale.

4.1. I vincoli

Si è fatto cenno ai vincoli cui deve essere assoggettata l'intera area (comprendente il sedime su cui la cappella gentilizia viene costruita, nonché l'area, di proprietà, che l'attornia per il raggio di 200 metri), vincoli che comportando una sorta⁽⁵⁾ di servitù prediale, sono

⁽⁴⁾ Cosa che può avvenire anche attraverso criteri di individuazione delle singole persone. Si pensi alle situazioni per le quali gli affini possano o non possano essere considerati come appartenenti alla famiglia.

⁽⁵⁾ A rigore, la servitù prediale importerebbe un'utilità in favore di un fondo appartenente a diverso proprietario; nella fattispecie, manca questa utilità, esaurendosi il vincolo in un peso per i proprietari appartenenti alla famiglia, o alle famiglie, proprietarie.

necessariamente oggetto di trascrizione ⁽⁶⁾, trascrizione che costituisce presupposto preliminare alla richiesta di autorizzazione alla costruzione o ad ogni altro atto preliminare alla “concessione” e che, per questo, richiede l’atto pubblico.

Dei due vincoli, il secondo – inedificabilità – è variamente presente anche in altri rapporti giuridici e previsto, spesso, anche dalle norme in materia urbanistica (si pensi, tra gli altri, all’art. 27 D.P.R. 6giugno 2001, n. 380): in buona sostanza esso costituisce una limitazione al diritto di proprietà, pur lasciandolo, per il resto, integro.

Il secondo – inalienabilità – risulta molto più significativo. Dal momento che il diritto di proprietà è definito come quello il cui contenuto è di consentire al proprietario di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo ⁽⁷⁾, seppure entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico, si può considerare come il massimo grado di godimento e disponibilità risieda nella facoltà di alienazione del bene (area, nella specie). In pratica, il fatto che il proprietario assuma volontariamente un vincolo di inalienabilità può essere visto come un forte *vulnus* alla proprietà, che permane per tutto quanto riguarda gli oneri e l’utilizzo, con l’esclusione della possibilità di alienazione (oltre che l’esclusione della possibilità di qualsiasi edificazione, per l’altro dei due vincoli volontariamente assumendi).

Si potrebbe dire che si determina una sorta di *demanializzazione* del bene (area) del privato, restando al privato proprietario tutti gli oneri della proprietà, processo che giustifica l’uso del termine di *concessione* per questo del tutto particolare istituto. Ci si dovrebbe porre, tra l’altro, la domanda se possa essere ipotizzabile, nei fatti, un vincolo così forte a durata indeterminata o, altrimenti, se un proprietario possa essere “costretto” a rimanere tale senza limiti. Sarebbe come porre la questione se un imprenditore possa essere “costretto” ad esserlo a tempo indeterminato: ovviamente, ciascuno cercherà di essere proprietario, o imprenditore, per il maggior tempo possibile, almeno fino a che ciò risponda alla propria utilità, ma normalmente vi è la tendenza a conservare un diritto, od una posizione soggettiva, fin tanto che non ne intervenga una ritenuta più apprezzabile.

Il fatto che i proprietari dell’area abbiano assunto i due vincoli anzidetti, tra cui quello dell’inalienabilità, non comporta, ad esempio, che l’area non possa essere oggetto di espropriazione per pubblica utilità o aggredita da possibili creditori in caso di insolvenza, determinando quindi un effetto che fa venire meno i presupposti, anche a prescindere da comportamenti volontari del proprietario o dei proprietari. Ciò va segnalato in considerazione del fatto che il vincolo

dell’inalienabilità possa venire meno sia per comportamento dei proprietari, ma anche per fatti esterni alla volontà degli stessi.

La rilevanza di queste condizioni (proprietà, dimensione dell’area attorniante la cappella gentilizia, previa assunzione dei due vincoli) è tale che il loro venire meno comporta la decadenza del diritto d’uso delle cappelle. Anche se il termine stesso di decadenza richiama, ancora una volta, istituti propri delle concessioni cimiteriali di sepolcri privati all’interno dei cimiteri, in questo caso la decadenza non sembra avere riguardo all’intera concessione, quanto al diritto di farne uso. Dal momento che il diritto d’uso sui sepolcri privati è distinguibile in un diritto primario, consistente nel diritto a trovare sepoltura nel sepolcro privato, ed in un diritto secondario, consistente nel diritto ad accedere al sepolcro privato per i riti di onoranza dei defunti sepoltivi, sorge spontanea la questione se la decadenza coinvolga entrambi o debba individuarsi come pertinente al solo diritto primario di sepolcro. In altre parole, se la decadenza ha riguardo al solo diritto primario di sepolcro, non saranno possibili ulteriori tumulazioni, restando in loco quelle già avvenute, mentre se la decadenza ha riguardo ad entrambi, dovrebbe cessare del tutto ogni utilizzo della cappella gentilizia quale sepolcro, con il conseguente trasferimento delle salme nel cimitero del comune (e sempre che le salme od i loro resti mortali possano esservi accolte alla luce dell’art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

In entrambi i casi, tutti gli oneri sia del mantenimento del manufatto, sia delle eventuali traslazioni, sia dell’ancora eventuale abbattimento della costruzione e quanto altro, sono a carico del proprietario, o dei proprietari, della cappella gentilizia.

Pur con qualche apertura verso tesi opposte, si ritiene che il diritto di uso delle cappelle gentilizie che viene meno, in termini di decadenza, con il venire meno di una delle condizioni di fatto prescritte non possa che essere l’intero diritto d’uso, cioè esteso da quello primario a quello secondario. Tuttavia, l’incertezza è, evidentemente, solo rispetto a quest’ultimo, in quanto il diritto d’uso primario appare indubitabilmente destinatario della decadenza.

5. Le modalità, e condizioni, di diritto d’uso primario delle cappelle private costruite fuori dai cimiteri

Una volta costruita, ed agibile (art. 94 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), la cappella gentilizia, l’esercizio del diritto primario conseguente, consistente nel diritto a tumularvi le persona appartenenti alla famiglia titolare della concessione, in quanto persone riservatarie della tumulazione in essa, è subordinato, per ciascuna singola tumulazione, ad un

⁽⁶⁾ Artt. 2643 e 2645 c.c.

⁽⁷⁾ Art. 832 c.c.

singola tumulazione, ad un nulla osta comunale ⁽⁸⁾ che ha per proprio presupposto l'accertamento sul fatto che il defunto avesse titolo a ricevere sepoltura nella cappella, in ciò richiamandosi quanto in precedenza detto rispetto alla definizione di famiglia "concessionaria", con l'avvertenza che, ogni qual volta, tale appartenenza non risulti chiaramente accertata, od accertabile, il nulla-osta non può legittimamente essere rilasciato.

Si tratta di una sorta di vigilanza di polizia (nel senso settecentesco) che l'autorità comunale esercita, che non si limita al solo accertamento del titolo ad essere tumulati nella cappella gentilizia, ma si estende anche ad una *sui generis* capacità impositiva, nel senso che il comune ha titolo ad esigere il versamento di una somma, impropriamente denominato quale "tassa di concessione" (della singola tumulazione), il cui limite è solo nel massimo, cioè in misura non superiore a quelle previste per la tumulazione nei sepolcri privati all'interno dei cimiteri ⁽⁹⁾. Non interessa più di tanto definire il *nomen juris* di tale versamento, pur essendo abbastanza chiaro che non è un corrispettivo a fronte di una qualche prestazione, ma che ha un chiaro carattere tributario collegato unicamente alla disponibilità della cappella gentilizia e alla richiesta di tumulazione ⁽¹⁰⁾.

In altre parole, si è in presenza di un'attività di vigilanza, di controllo che molto si avvicina a quanto previsto all'art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fermo restando che la manutenzione, nel senso più lato, spettano al proprietario o ai proprietari e che si ritrova, pari pari, anche in relazione alle cappelle private costruite fuori dal cimitero e ai cimiteri particolari pre-esistenti all'entrata in vigore del T.U.L.L.SS.

6. La regolazione del pre-esistente

L'art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, considera le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, pre-esistenti alla data di entrata in vigore del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 ⁽¹¹⁾: il fatto che il riferimento ai c.d. cimiteri particolari risulti inserito per inciso consente di considerare come la disposizioni si applichi con riguardo ad

⁽⁸⁾ Rientrando nell'ambito dei provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 107, comma 3, lett. f) testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif, anche se il testo letterale del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ne attribuisca la competenza, impropriamente, al sindaco.

⁽⁹⁾ Da qui si può, tra l'altro, ricavare, con un procedimento a ritroso, che i comuni dovrebbero imporre analoghi versamenti per tutte le tumulazioni che autorizzino nei sepolcri privati all'interno dei cimiteri.

⁽¹⁰⁾ Cosa che non esclude che, separatamente, possano essere previsti autonomi corrispettivi per le spese d'istruttoria ai fini del rilascio del nulla-osta necessario, preferibilmente se ciò sia, anche, previsto per i sepolcri privati dentro i cimiteri, anche se questa preferenza non appaia poi così assoluta.

⁽¹¹⁾ Avvenuta il 24 agosto 1934.

entrambi gli istituti, cioè sia alle cappelle private costruite fuori dai cimiteri, sia ai cimiteri particolari, avendo come carattere comune l'elemento temporale della pre-esistenza al 27 agosto 1934.

Entrambi gli istituti vengono dichiarati soggetti alla vigilanza comunale, da effettuarsi con le medesime modalità operanti per i cimiteri comunali, vigilanza che conseguentemente si estende anche alle modalità di utilizzo (ad esempio, richiedendosi un nulla-osta all'accoglimento delle salma sulla base o della sussistenza di un diritto personale all'accoglimento nella cappella privata o nel cimitero particolare, questo ultimo in ragione dell'atto costitutivo e delle finalità risultanti dagli atti di fondazione, ma anche ogni altra funzione di vigilanza, ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la sola esclusione degli elementi di onerosità, ad esempio per la loro manutenzione e conservazione, che rimane pur sempre competenza del soggetto titolare.

Ad esempio, nell'eventualità di una situazione di scarsa manutenzione, l'autorità comunale può provvedere a diffidare il soggetto titolare a provvedere, anche in assenza di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o per la pubblica igiene.

E' da ritenere che la disposizione consenta la conservazione e l'utilizzo di tali luoghi di sepoltura, anche quando manchino di taluni dei requisiti o delle condizioni che, attualmente, sarebbero necessarie per le nuove costruzioni di cappelle private al di fuori dei cimiteri.

Per quanto riguarda i c.d. *cimiteri particolari*, si deve osservare che essi altro non siano se non cimiteri non comunali ⁽¹²⁾, spesso nella titolarità delle frazioni ⁽¹³⁾ o di istituzioni pubbliche o private di assistenza e beneficenza oppure di enti ecclesiastici o altre forme di rappresentanza di situazioni collettive, purché si trattasse di soggetti dotati di personalità giuridica ⁽¹⁴⁾.

⁽¹²⁾ L'art. 394 del T.U.L.L.SS. (l'ultimo, prima degli Allegati) prevedeva che: "I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non sono provvisti del cimitero a sistema di inumazione secondo l'art. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine di tre anni dalla data predetta.

A tale scopo il prefetto assegna un termine entro il quale il comune deve presentare, per l'approvazione, il progetto relativo. In caso di inadempimento, il prefetto provvede di ufficio, salvi i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, ai termini delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.", segno che vi erano ancora situazioni di carenza di cimiteri comunali.

⁽¹³⁾ Non va dimenticato come, al tempo, le frazioni potessero avere una propria individualità distinta, a volte anche contrapposta, al comune, comprendente anche la proprietà (o, l'amministrazione) di beni frazionali.

⁽¹⁴⁾ In verità, non mancano esempi di cimiteri nella titolarità di soggetti privi di personalità giuridica, con la conseguenza che i relativi rapporti giuridici sono incerti. Situazioni di questo tipo sono rinvenibili, in varie condizioni, un po' dovunque, pur con differenziazioni areali.

Non vanno dimenticati alcuni fattori: se da un lato la natura demaniale dei cimiteri è riferibile alla data del 28 ottobre 1941⁽¹⁵⁾, dall'altro il T.U.LL.SS., ribadendo le norme già emanate con il Regolamento all'Allegato C alla L. 20 marzo 1865, n. 2248 (artt. 70 e ss. r.d. 8 giugno 1865, n. 2322) e successivamente variamente ribadite, ha riaffermato al titolo VI (articoli 337 a 343, nonché art. 394) l'obbligatorietà per i comuni di avere almeno un cimitero a sistema d'inumazione; collegando queste disposizioni con quelle, già citate, dell'art. 394 ne usciva il quadro della attribuzione esclusiva ai comuni della funzione cimiteriale.

Tuttavia, in epoca antecedente, localmente erano presenti situazioni nelle quali la funzione cimiteriale non era assolta dai comuni o, almeno, non in via esclusiva da questi, non solo per la presenza di cimiteri di altri soggetti che avevano un ruolo esponenziale della comunità locale, come nel caso delle parrocchie e dei cimiteri parrocchiali⁽¹⁶⁾, oppure come nel caso delle frazioni, specie quando possedessero soggettività giuridica⁽¹⁷⁾, ma anche per fenomeni aggregativi di carattere associativo, attraverso la costituzione di corpi morali⁽¹⁸⁾ o di altre entità, aventi tra i propri scopi quello (anche) della sepoltura dei cadaveri.

Tali cimiteri particolari sono variamente presenti, come sono presenti altresì cappelle private costruite fuori dai cimiteri (talora anche prima dell'Unità d'Italia), determinando una situazione di fatto che l'art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (come i precedenti Regolamenti di polizia mortuaria) affronta: a) prendendone atto dell'esistenza (o, pre-esistenza rispetto alla data di entrata in vigore del testo unico di cui al r.d. 27 luglio 1943, n. 1265) e b) assoggettandole alla vigilanza dell'autorità comunale, c) in termini di piena assimilazione alla vigilanza esercitata dalla stessa autorità comunale sui cimiteri comunali e, quindi, "propri".

Ne discende che anche il diritto d'uso va valutato, sia per le cappelle private sia per i cimiteri particolari, in relazione agli atti di fondazione, non solo valutando per le prime l'appartenenza alla famiglia (e qui si ripropone l'annosa questione della qualificazione e definizione della famiglia, da affrontare, laddove non individuata nell'atto di fondazione, spesso mancante o del tutto generico sul punto, alla luce del Regolamento

comunale di polizia mortuaria, ricordando l'assimilazione di cui alla precedente lettera c)) e per i secondi alla destinazione, alla motivazione: si pensi, al caso del cimitero particolare costruito per accogliere i defunti della frazione, in cui l'appartenenza alla frazione è individuabile sulla base della residenza⁽¹⁹⁾. In tale caso, la sepoltura, anche a prescindere dalla pratica funebre presente (sia che essa sia ad inumazione che a tumulazione, trattandosi di cimiteri particolari), nel cimitero particolare è ammissibile, autorizzabile se il defunto appartenga alla frazione titolare del cimitero particolare.

Parimenti, nel caso di cimiteri particolari nella titolarità di corpi morali o enti, sia che abbiano personalità giuridica agli effetti civili o ecclesiastica⁽²⁰⁾, la sepoltura è ammissibile se il defunto appartenga, prima del decesso, alle persone contemplate nell'ordinamento dell'ente.

Il vero aspetto problematico che è presente quando si considerino le cappelle private costruite fuori dai cimiteri, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U.LL.SS. è quello della carenza di titoli, di documenti idonei a conoscerne gli atti di fondazione, spesso perfino il fondamento della titolarità, cosa che rende difficilmente affrontabili o conoscibili in modo particolarmente oneroso⁽²¹⁾ tali istituti, con la conseguenza che, non poche volte, si possono cogliere elementi di incertezza procedimentale⁽²²⁾.

Rimane abbastanza chiaro, dal contesto, come l'istituto dei cimiteri particolari possa sussistere solo per le situazioni sorte prima dell'entrata in vigore del T.U.LL.SS., mentre successivamente, a maggiore ragione successivamente al 28 ottobre 1941, mancano del tutto i titoli perché possano sorgere.

7. Le tumulazioni privilegiate

L'istituto della tumulazione privilegiata costituisce, per molti versi, un capitolo a sé stante, che, a stretto rigore, poche relazioni presenta con gli istituti qui considerati delle cappelle private gentilizie costruite (o, costruendo) fuori dai cimiteri e dei cimiteri particolari, avendo come elemento comune solo il fatto della sepoltura al di fuori del cimitero.

⁽¹⁵⁾ Data di entrata in vigore del libro III del codice civile, nella sua totalità (libri IV, V e VI) entrato in vigore il 21 aprile 1942, mentre il libro I era già in vigore il 1° luglio 1939 ed il libro II il 21 aprile 1940.

⁽¹⁶⁾ In taluni Stati pre-Unitari le parrocchie assolvevano anche a funzioni "civili" successivamente attribuite ai comuni ed una rilevanza non limitata all'ambito dell'organizzazione religiosa sul territorio (si pensi al Concordato del 1741 tra la Chiesa cattolica e il regno di Napoli).

⁽¹⁷⁾ Come nel caso in cui le frazioni fossero titolari di beni di uso civico separati (situazioni ancora presenti in talune realtà).

⁽¹⁸⁾ L. 15 giugno 1850, n. 1037.

⁽¹⁹⁾ Al pari dell'appartenenza al comune, secondo la previsione dell'art. 50, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽²⁰⁾ In questo caso, fermo restando che deve sussistere il riconoscimento "agli effetti giuridici" della personalità dell'ente ecclesiastico (oggi, l. 20 maggio 1985, n. 222).

⁽²¹⁾ Si pensi alle possibili, pur se necessarie, ricerche d'archivio che si renderebbero necessarie, spesso in archivi non sempre ben tenuti o oggetto di danneggiamenti delle fonti documentali.

⁽²²⁾ Incertezze che portano anche ad una sorta di rimozione del problema, magari fingendo che non esista, atteggiamenti che spostano in avanti le possibili soluzioni, frequentemente consolidando abusi.

Se questi istituti trovano fonte nell'art. 340 T.U.LL.SS., le tumulazioni privilegiate trovano fonte nel successivo art. 341 e hanno una natura del tutto eccezionale, costituendo un "privilegio" in senso tecnico-giuridico.

Le disposizioni dell'art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 devono, oggi, essere lette tenendo conto del D.P.C.M. 26 maggio 2000 con il quale sono state conferite alle regioni (a statuto ordinario ⁽²³⁾) le attribuzioni in materia di autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Conclusioni

Gli istituti qui affrontati, riconducibili a quello dei sepolcri privati al di fuori dei cimitero, unificando le due fattispecie delle cappelle private gentilizie e dei cimiteri particolari, sono scarsamente utilizzati, come si è visto, anche per il fatto che le condizioni di fatto che ne sono il presupposto, sia originariamente che nel corso dell'utilizzo, sono tali da essere difficilmente proponibili, e mantenibili nel tempo.

Tuttavia, proprio il fatto che, riguardo alle cappelle gentilizie costruite fuori dai cimiteri, si pongano i vincoli predetti, e, in particolare, quello della inalienabilità, appare molto significativo, dato che rendere non alienabile un bene (l'area circostante la cappella gentilizia ⁽²⁴⁾) comporta un *vulnus* di non poco conto sull'istituto stesso del diritto di proprietà, tanto da consentire di parlare, in modo del tutto anomalo, di demanializzazione di una proprietà privata, in relazione al fine, pur rimanendo la proprietà del tutto privata, specie sotto il profilo degli oneri collegati e discendenti dalla proprietà medesima.

⁽²³⁾ Per la Regione Sicilia va ricordato il decreto assessoriale 21 giugno 2004 (in G.U.R.S. n. 30 del 16 luglio 2004).

⁽²⁴⁾ A sua volta la cappella privata non è alienabile in quanto con l'accademica alienazione verrebbe meno la funzione per cui è sorta, la sepoltura riservata ai membri della famiglia titolare, che determinerebbe la decadenza della concessione, dato che l'oggetto del diritto è quello, del tutto personale, della sepoltura e rispetto a cui i diritti patrimoniale sono, nella fattispecie, strumentali al fine; oppure, (accademicamente) potrebbe essere ammissibile come trasferimento di proprietà, fermo restando che l'acquirente non potrebbe utilizzarla come sepolcro per i membri della propria famiglia, avrebbe unicamente l'onere della manutenzione e delle imposte sul manufatto (probabilmente, inclusa l'ICI) e l'obbligo di consentire alla famiglia fondatrice l'esercizio dei diritti di sepolcro primario e secondario (ipotesi non escludibile a priori, ben potendo l'acquirente compiere atti di liberalità, assumendo, accollandosi oneri di terzi, senza che necessariamente l'acquisto comporti benefici).

Rubrica

Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (*)

“EMORRAGIA FATALE SINE MATERIA: UN PROBLEMATICO RISCONTRO DIAGNOSTICO” di Aprile Anna, Floreali Annarosa, Chiarelli Silvia, in Rivista Italiana di Medicina Legale, n.6, novembre-dicembre 2003.

Gli Autori, specialisti dell'Università degli Studi di Padova (rispettivamente in medicina legale, gastroenterologia, anatomia patologica), presentano il caso di un riscontro diagnostico particolarmente delicato, che mette in luce aspetti altrimenti poco conosciuti dell'attività necroscopica ospedaliera.

Tutto inizia con una drammatica segnalazione al 118: un uomo, tornato a casa, ha trovato la moglie riversa sul pavimento, priva di conoscenza, immersa in un lago di sangue.

Il trasporto in ospedale è immediato: i soccorritori inviati sul posto hanno appena il tempo di raccogliere dal marito scarse informazioni sulla storia clinica della donna.

Giunti in ospedale, il passaggio di consegne tra il personale di ambulanza e gli operatori del Pronto Soccorso è molto rapido: poche frasi scambiate al volo, prima che la barella sparisca dietro le porte del reparto. Purtroppo appare subito evidente che non c'è più niente da fare: la donna è giunta cadavere.

A termini di legge, la salma deve essere avviata al riscontro diagnostico. Al medico del Pronto Soccorso resta solo da espletare una formalità: bisogna indicare la diagnosi sul modulo allegato alla richiesta di riscontro diagnostico.

Ci sono verosimilmente altre urgenze da fronteggiare, manca il tempo per concentrarsi sui dati disponibili. I soccorritori, nel riportare le informazioni apprese dal marito, avevano parlato di una paracentesi (svuotamento mediante siringa del liquido trasudato in cavità addominale) a cui la donna, sofferente di cirrosi epatica, si era sottoposta alcuni giorni prima. Forse, in conseguenza della paracentesi, si era formato un emoperitoneo (raccolta di sangue in cavità

addominale). Rimane però da spiegare l'emorragia esterna. Magari si era creata una fistola nel punto dell'addome in cui era stato inserito l'ago. È un'ipotesi fragile: bisognerebbe almeno verificarla, lavando anche sommariamente la parete addominale imbrattata di sangue ed ispezionando poi la cute. Questo non viene fatto. Si è già accennato alla comprensibile fretta: va inoltre considerato che i locali di un Pronto Soccorso non sono adeguati a svolgere attività obitoriali. Può darsi che influisca anche la mentalità dei clinici, poco orientati all'esame dei cadaveri.

Il medico scrive: *“Emoperitoneo massivo in cirrosi epatica”*. Per lui la pratica è chiusa.

La salma viene portata nel deposito di osservazione. L'indomani, il medico necroscopo, nell'effettuare l'esame esterno della salma, si interessa unicamente dei segni di morte certa (rigidità, ecc), senza estendere la ricerca ad altri segni che potrebbero indirizzare nella diagnosi della causa di morte: probabilmente, in perfetta buona fede, vuole evitare di sovrapporsi all'anatomopatologo incaricato del riscontro diagnostico.

Finalmente entra in scena l'anatomopatologo, che legge la nota del medico di Pronto Soccorso, scorre il certificato del medico necroscopo, dà una prima occhiata alla salma, e rimane molto perplesso. L'emoperitoneo non è una complicanza tipica della cirrosi epatica: anche ammesso che sia la causa di morte, non si capisce come avrebbe fatto la raccolta di sangue a fuoriuscire da una parete addominale che, una volta lavata, appare integra.

Il certificato del medico necroscopo non è di alcun aiuto nell'inquadramento del problema, perché non reca osservazioni.

Per evitare di muoversi alla cieca, occorrerebbero maggiori informazioni: la Direzione Sanitaria si incarica di procurarle, ma incontra difficoltà. Non è infatti possibile ottenere chiarimenti dal personale di ambulanza e dal medico di Pronto Soccorso, poiché questi operatori sono smontati dal servizio, e

non si riesce neppure a contattare il medico di base della donna.

L'anatomopatologo decide allora di procedere ugualmente con la sezione del cadavere, avendo però l'accortezza di farsi assistere da un medico legale: potrebbe infatti emergere un'ipotesi di reato, qualora si stabilisca un nesso causale fra la paracentesi ed il decesso.

L'apertura dell'addome permette di escludere con certezza l'emoperitoneo come causa di morte: non c'è traccia di sangue.

Viene confermata la cirrosi epatica: si osserva anche una trombosi della vena porta, cioè una chiusura di quel vaso che raccoglie il sangue venoso dai visceri addominali e lo convoglia al fegato. Gli specialisti capiscono di essere sulla buona strada: quando la vena porta si occlude, il circolo venoso che affluisce a quel vaso si congestiona, con formazione di varici anche a carico della vena ombelicale. Occorre quindi riesaminare la regione ombelicale. Sapendo cosa cercare, si riesce a notare una piccola varice con la parete parzialmente erosa, veramente difficile da cogliere ad occhio nudo. A distanza di tempo dall'evento emorragico, la naturale detumescenza dei vasi ha reso questo segno appena apprezzabile: se fosse stato ricercato nell'immediatezza

del decesso dal medico del Pronto Soccorso (oppure, in seconda battuta, dal medico necroscopo) sarebbe risultato più evidente.

Proprio al termine del riscontro diagnostico arrivano notizie dalla Direzione Sanitaria. È stata rintracciata la cartella clinica di un precedente ricovero della signora: c'è la conferma di sanguinamenti dalla vena ombelicale.

La causa di morte viene individuata in "emorragia massiva da rottura di varice ombelicale in soggetto con cirrosi epatica".

La vicenda si è conclusa bene, nonostante la scarsa integrazione fra le figure mediche a vario titolo coinvolte. Gli autori ne traggono spunto per sottolineare la lungimiranza del legislatore, che nell'art.37 del DPR n.285/90 ha offerto le condizioni per una stretta collaborazione fra chi chiede il riscontro diagnostico e chi lo effettua. È questo infatti il senso della formula " (...) Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario (...)."

(*) Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna

PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI



COCCATO & MEZZETTI

Via Ugo Foscolo, 12
28066 Galliate (NO) Italy
tel. 0321 806789 r.a
fax 0321 807942 diretto
www.coccatomezzetti.it
www.promovita.it

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA



**LINEA COFANI IN CELLULOSA
STANDARD E BORDO LEGNO**
rigido ad alta capacità di contenimento conforme alla Circolare
10 del 31 Luglio 1998 per il trattamento di salme indecomposte.

BARRIERA PER COFANO IN CELLULOSA
autorizzato dal Ministero della Salute per
il trasporto di salme indecomposte fuori dal
cimitero di esumazione.



Sostanza biodegradante

MI'KROBJO® conforme
alla Circolare 10 del 31
Luglio 1998 per favorire
il processo
scheletrizzante di
salme indecomposte.



RETE PER COFANO IN CELLULOSA
utilizzabile durante la fase di raccolta
della salma indecomposta trascorso
il periodo di scheletrizzazione.



LINEA SABIOSAN®
sacchi e contenitori
BIODEGRADABILI
conformi alla Legge n°
179 del 31 Luglio 2002
sullo smaltimento dei
rifiuti urbani da
esumazione e
estumulazione.
Disponibili in misure
standard o realizzabili
secondo le necessità
locali. Foderabili
internamente con sacchi
in Mater-Bi®.

ABBIAMO UNA SOLUZIONE A TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE...INTERPELLATECI!

Attualità

Trasporti internazionali

Emanuele Vaj

Sino ai primi anni del secolo scorso era quasi impensabile un trasporto di salme da una nazione all'altra: sia per lo stato delle strade sia per i mezzi che erano ancora quelli a cavalli ed erano utilizzati per i pochi trasporti interni (quasi tutti da Comune a Comune, qualcuno oltre i confini della provincia) ⁽¹⁾.

E già questo era ... quasi un'avventura.

Poi, l'avvento del motore, le prime automobili e i veicoli da trasporto merci. Dopo la prima guerra mondiale qualcuno di questi (l'ambulanza su telaio Fiat 18BL, per esempio) venne adattato per il trasporto delle salme

Dagli anni '20 sino agli anni '60 non ci fu un grande sviluppo di questo tipo di trasporto ⁽²⁾, ma in seguito – ed è storia recente - il progresso dei mezzi di trasporto (maxima l'aereo), lo sviluppo del sistema viario e autostradale, la globalizzazione del business e il turismo di massa, hanno portato una consistente parte della popolazione mondiale a viaggiare. Pertanto sono aumentati i decessi di stranieri in paesi esteri e, conseguentemente, i rimpatri delle salme.

Il trasporto internazionale delle salme era in origine regolato dalle singole prescrizioni nazionali e, comunque, necessitava sempre dell'assenso della nazione "ricevente" attraverso un nulla osta rilasciato dall'autorità diplomatica competente.

Considerando la estrema varietà di regole esistenti e le lungaggini burocratiche per ottenere il nulla osta all'ingresso (tenuta presente anche la povertà dei mezzi di comunicazione, allora limitati al telegrafo)

il rimpatrio di una salma comportava tempo (e denaro).

Si andò avanti così per molto tempo, poi, nel 1936 alcune nazioni esaminarono la situazione esistente per studiare la possibilità di creare uno strumento legislativo comune, utile a uniformare la documentazione e accorciare i tempi tecnici.

E così, il 10 Febbraio 1937 a Berlino, Belgio, Cecoslovacchia, Cile, Danimarca, Francia, Italia, Svizzera e Turchia firmarono un documento ufficiale che prese il nome di Accordo di Berlino per il trasporto delle salme e che venne successivamente ratificato dalle singole nazioni e inserito nelle proprie legislazioni in materia.

Nel corso degli anni altri paesi – anche extraeuropei – si aggiunsero, quali Austria, Egitto, Germania, Messico, Portogallo, Romania, Zaire (oggi Congo). Nell'accordo si precisa la documentazione necessaria e le specifiche tecniche delle bare ed è previsto un apposito modulo denominato "Passaporto mortuario". Il punto importante è dato dalla eliminazione dell'assenso della nazione ricevente. Quindi, non più nulla osta consolare.

L'accordo funzionò – e funziona tuttora – bene, anche se il suo effetto si limita ai paesi contraenti.

Nel 1972, il Parlamento Europeo – da poco esistente – decise di fare qualcosa di "nuovo" e di "diverso" proponendo quella che fu denominata Convenzione di Strasburgo, approvata il 26 Ottobre 1973 e aperta alla firma degli Stati che – a tutt'oggi – risultano essere: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Austria, Belgio, Francia, Portogallo, Svizzera e Turchia hanno ratificato anche questa Convenzione

⁽¹⁾ Fino agli anni 50 vigeva anche il pagamento per "l'attraversamento dei comuni" da pagarsi a quello di partenza.

⁽²⁾ Va anche considerato il periodo – 1939/1945 – della seconda guerra mondiale con le sue disastrose conseguenze su viabilità e parco automezzi, nonché i rapporti tra gli Stati ex-belligeranti.

SENZA DENUNCIARE l'Accordo di Berlino: dunque sono firmatari di entrambi gli Accordi.

Cosa in sé peraltro stravagante.

È pure "stravagante" il rapporto Italia-Spagna.

Infatti, con una speciale accordo, l'Italia ha accolto la richiesta della Spagna di considerare valido quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo per i trasporti di salme tra i due Stati, pur non avendo l'Italia mai ratificato questa convenzione.

Come si può vedere da questi dettagli, si fa di tutto pur di complicare le cose, invece di semplificarle, come – almeno nelle premesse – si propongono i due trattati.

Ma quale fu la "molla" che spinse il Parlamento Europeo a proporre ed approvare un nuovo documento sul trasporto delle salme?

Il preambolo iniziale è – nella sostanza – quasi i-

trasportata per via aerea, dovrà essere equipaggiata con un apparecchio esalatore o che, in mancanza di esso, presenti tali garanzie di resistenza da essere riconosciuta idonea dalle competenti autorità dello Stato di partenza".

L'Accordo di Berlino non ha specifiche simili (ed è evidente, data l'epoca), ma – invece – da precise indicazioni per i trasporti a mezzo ferrovia.

Sembrirebbe evidente quindi che la vera ragione per proporre un nuovo accordo potrebbe essere il rifiuto di un certo numero di Stati ad accettare quanto previsto dal precedente Accordo di Berlino che prevede, invece, il trasporto con un veicolo *specificamente designato per questo scopo*, mentre i requisiti per le bare sono più vincolanti (specie nello spessore minimo, fisso a 30 mm.).

Oppure.....*il fatto di essere stato firmato a Berlino*

L'Accordo di Berlino cerca di uniformare la regolamentazione del trasporto di salme	La Convenzione di Strasburgo tende a "semplificare le formalità relative al trasporto internazionale delle persone decedute".
L'Accordo di Berlino precisa che "le prescrizioni dell'Accordo non debbono in nessun modo essere in contrasto con la regolamentazione in vigore nei rispettivi paesi in materia di inumazione e esumazione"	La Convenzione di Strasburgo non prevede alcun collegamento con le regolamentazioni interne a ciascun paese firmatario.
L'Accordo di Berlino non è applicabile sia per i trasporti di ceneri che frontalieri	La Convenzione di Strasburgo non è applicabile per i soli trasporti di ceneri

dentico a quello di Berlino, con l'aggiunta di uno specifico riferimento al problema igienico.

Identica è anche la rinuncia all'assenso del paese di destinazione finale.

È molto importante rilevare che ambedue precisano che le loro disposizioni sono condizioni **MASSIME** e ciò permette ai paesi firmatari di accordare facilitazioni più grandi ma **NON** minori.

Le differenze un po' più marcate tra i due trattati sono, invece, nelle possibilità di trasporto e le specifiche tecniche delle bare.

La Convenzione di Strasburgo, infatti, (art.7) prevede che la bara possa essere trasportata come "merce normale" (quindi **NON** con mezzi specifici, quali autofunebri) purché imballata in modo che non si la si riconosca come tale e con le indicazioni per maneggiarla con cura.

L'art. 6 invece specifica che la bara in legno può avere uno spessore sia di 20mm oppure di 30mm con una bara metallica – o altro materiale "autodistruggente" – al suo interno.

A differenza di quello di Berlino, non prevede l'applicazione delle bande metalliche di contenimento (regge) all'esterno.

Va però evidenziato che la Convenzione prevede (con un tocco di modernità) che "se la bara sarà

(nel 1937 capitale del Reich e nel 1972 ancora capitale della DDR - Repubblica Democratica Tedesca, cioè ALDILÀ DEL MURO) potevano essere elementi negativamente influenti sulla accettazione dell'accordo ...

Ma questa sembrerebbe proprio una malignità ...

Va rilevato, però, che altri Paesi europei (aderenti o meno all'Unione Europea) sono comunque esclusi da entrambi questi accordi e pertanto – dovendo effettuare un rimpatrio – bisogna distinguere tra Paesi aderenti all'accordo di Berlino, di Strasburgo o "autonomi".

Dal 1973 molte cose sono cambiate e l'eliminazione delle frontiere nazionali con conseguente libera circolazione di persone, merci, denaro è senza dubbio la più importante e, sotto alcuni aspetti, condizionante.

Infatti, questi due Accordi avevano una loro valenza perché originati in un periodo storico in cui esistevano ancora le frontiere tra i vari Stati europei.

Ma ora, ha ancora un senso l'esistenza di due distinti accordi che riguardano alcuni Paesi dell'Unione Europea? Non sono da considerarsi obsoleti?

Una volta il trasporto avveniva realmente tra due Stati, ma ora – proprio per questa nuova situazione – si dovrebbe poter liberamente circolare nello Spa-

zio Europeo con una salma, così come lo si fa con merci e persone.

Inoltre nessuno dei due documenti fa riferimento ai trattamenti conservativi delle salme che sono di uso comune praticamente in quasi tutta Europa.

Un tempo (anche solo nel 1972) era importante quantificare in quanto tempo una salma avrebbe potuto raggiungere la sua destinazione finale (24 o 48 ore), una considerazione che oggi non ha più ragion d'essere.

La rete viaria e la modernità degli automezzi consentono che dalle frontiere settentrionali dello Spazio Europeo si possa raggiungere l'oceano Atlantico o il mar Mediterraneo in meno di 24 ore. Per non parlare del mezzo aereo che collega il sud al nord dell'Europa in meno di 4 ore.

Essendo questa la realtà, è anacronistico che si debba attendere magari più di 24 ore solo per ottenere un nulla osta consolare! (Quando è necessario).

In un'Europa che vuol essere UNITA, bisogna avere leggi chiare, semplici e UGUALI per tutti. E il settore del trasporto funebre non fa eccezione.

Ovviamente bisogna salvaguardare la sicurezza e l'igiene, predisponendo apposite semplici regole valide per tutti.

Il concetto è semplice (a parole) e, sempre a parole, è condiviso negli organismi comunitari.

Il problema è di dare attuazione pratica al concetto, con un documento (direttiva o quant'altro appropriato) che vincoli gli Stati membri europei, semplificando e velocizzando i trasporti intracomunitari di salme.

Il Parlamento Europeo ha riconosciuto l'esistenza del problema, invitando la Commissione Europea a prenderlo in esame per trovare una soluzione (dicembre 2003).

Purtroppo la "Sanità" non fa parte dei ministeri "europeizzati" e questo crea qualche difficoltà di applicazione (semberebbe quasi che le nazioni difendano tenacemente gli "orticelli" che sono loro rimasti).

Comunque speriamo che l'"intelligenza" dell'uomo possa superare la "burocrazia", e in tempi possibilmente brevi.

Nota finale di ordine pratico

In questo articolo abbiamo trattato gli aspetti legislativi che regolano il trasporto internazionale con particolare riguardo a quello intra-europeo (cioè con origine e destinazione in un paese europeo).

Ampliando però l'orizzonte, uscendo cioè dai confini dell'Europa, la situazione si complica.

Non esistono infatti accordi e/o trattati che regolano la materia tra stati extra-europei (se si eccettuano Congo, Egitto e Messico che hanno firmato l'Accordo di Berlino).

Mentre sono in vigore convenzioni tra gli stati Pan-Americani, ma questo non ci riguarda.

Quindi bisogna prendere contatto con le singole rappresentanze diplomatiche per ... *sapere come muoversi*.

Va detto, però, che se trasportare uno straniero deceduto in Italia verso il suo paese natale è relativamente poco complicato, per rimpatriare un italiano deceduto all'estero si possono incontrare non poche difficoltà.







Queste difficoltà derivano dalla qualità e dall'efficienza delle strutture amministrative del paese dove il decesso ha luogo e la sua lontananza, oltre a problemi di stretta natura logistica come la rete viaria o aerea locale e quindi la difficoltà di raggiungere la località del decesso e recuperare la salma. (Pensiamo, per esempio, a zone quali Amazonia, Brasile, Nepal, Tibet).

Senza sottovalutare le difficoltà di ordine professionale.

Infatti, molte sono le nazioni che hanno delle organizzazioni funebri efficienti, ma quelle dove disgraziatamente esse lasciano a desiderare (per usare un eufemismo) sono ancora moltissime.



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN BIO È un liquido che, nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. In THANOS® NEFUN BIO sono presenti microrganismi con un largo spettro d'azione, nonché diversi tipi di enzimi che agiscono in sinergia. Puro serve ad abbattere gli odori in caso di rottura dello zinco nei feretri tumulati. Diluito al 10% si usa per eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, obitorio, deposito di osservazione, gallerie cimiteriali con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>
 <p>THANOS® COMPOFUN Prodotto biodegradante a granulometria variabile inferiore a 0,5 mm., capace di rigenerare il terreno di un campo di inumazione sottoposto a diversi turni di rotazione. THANOS® COMPOFUN è un correttivo studiato appositamente per terreni con scarse capacità mineralizzanti. Nei casi più difficili è l'ambiente ideale per seppellire salme inconsunte. Riduce drasticamente il fenomeno della lisciviazione, cioè della diluizione di composti organici nel terreno. È fornito in sacchi da 25 Kg.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>

Attrezzature per il settore cimiteriale

<p>CALAFERETRI "CORMORANO" Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interramento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--

 **argema** s.r.l.

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: www.argema.net - E-mail: info@argema.net

Documentazione

A.S. 3310**Disciplina delle attività nel settore funerario**

approvato dalla Camera il 17 febbraio 2005 (A.C. 4144-A) e trasmesso dal Presidente della Camera alla Presidenza il 22 febbraio 2005

Art. 1**(Oggetto e attribuzioni)**

1. La presente legge determina i principi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

a) uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, le ceneri e le ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;

c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere a) e b), dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;

d) alle pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria corrispondono un'adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi;

e) garantire il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di potere liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.

3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si svolgono tali attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2**(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie)**

1. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 337 – 1. Le regioni, di intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori. Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi sono realizzati dentro il cimitero.

2. Gli ambiti territoriali ottimali, di cui al comma 1, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e di cremazioni, tengono conto dei cimiteri e dei crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale, i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.

3. I cimiteri e i crematori fissi possono:

a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione o da operatori privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune proprietario dell'area e ad operare sotto la vigilanza del comune stesso;

b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti. Limitatamente ai crematori, tali servizi possono essere gestiti anche da enti morali senza fini di lucro, che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione, sotto la vigilanza dei comuni sede degli impianti.

4. I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

5. Il comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero o del crematorio utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni.

6. Le regioni procedono all'approvazione dei piani regionali entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

8. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero».

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 338 – 1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici questi riportano obbligatoriamente il vincolo di rispetto cimiteriale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è tenuto inoltre, a sue spese, a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del comune in caso di inadempienza.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale può approvare, previo parere favo-

revole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre i seguenti limiti:

a) per sepolture di sole urne cinerarie o cassette di resti ossei: 25 metri dal limite del perimetro cimiteriale nella zona interessata;

b) per sepolture destinate a tumulazione di feretri: 50 metri dal limite del manufatto;

c) per la realizzazione di campi per l'inumazione di feretri: 100 metri dal limite del campo di inumazione;

d) per la realizzazione di crematori fissi o per l'installazione temporanea di crematori mobili: 200 metri dal punto di emissione degli effluenti gassosi in atmosfera.

5. Per quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 4, la deroga è altresì consentita senza il ricorso al parere preventivo della competente azienda sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale sono fissate in misura superiore al doppio dei minimi ivi stabiliti; per le lettere c) e d) del citato comma 4, con motivate valutazioni di carattere sanitario da parte della competente azienda sanitaria locale, i limiti minimi in deroga ivi stabiliti possono essere dimezzati. Restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti dal medesimo comma 4.

6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché la zona di rispetto, determinata ai sensi del medesimo comma 1, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.

7. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, escluso l'ampliamento. Non sono consentiti cambi di destinazione d'uso che comportano riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore oltre i limiti stabiliti dall'apposito piano comunale.

8. La costruzione e l'uso di cappelle private e familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-

conservativi o ceneri, sono consentiti quando le cappelle sono attorniate per un raggio di almeno 25 metri da una zona di rispetto di fondi di proprietà dei soggetti interessati al loro uso.

9. La zona di rispetto di cui al comma 8 è gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità separatamente dalle cappelle.

10. Previa approvazione del relativo progetto, la costruzione delle cappelle di cui al comma 8 è autorizzata dal comune competente, sentita l'azienda sanitaria locale competente per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica.

11. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 4, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati all'interno dei centri abitati da destinare alla collocazione di urne cinerarie.

12. È riservata alle regioni e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati dal presente articolo.

13. Al fine dell'acquisizione dei pareri della competente azienda sanitaria locale, previsti dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, i pareri si ritengono espressi favorevolmente».

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 339 – 1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o

privati esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

4. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme di principio dello Stato. I proprietari, gli esercenti e il personale addetto alla trattazione dei funerali devono possedere gli stessi requisiti di moralità previsti per l'assunzione nel pubblico impiego.

6. Ai contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro».

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 340 – 1. È vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri o di ossa umane nelle cappelle private e familiari non aperte al pubblico, di cui all'articolo 338, comma 8, e per le sepolture di cui all'articolo 341, comma 1.

2. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere e delle ossa umane».

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 341 – 1. La regione ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente

interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avviene con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia».

Art. 7

(Introduzione dell'articolo 341-bis del testo unico delle leggi sanitarie)

1. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 341-bis – 1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale;

c) trasporto di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospeso da uno a sei mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività».

Art. 8

(Modifiche all'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « la polizia mortuaria» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ogni comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applicano pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro, secondo modalità e procedure da definire nei predetti regolamenti».

Art. 9

(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, in materia di dispersione e conservazione delle ceneri)

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei principi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.

4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da nantanti.

5. La dispersione delle ceneri all'interno di aree private aperte presuppone il consenso dei proprietari.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto.

8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.

10. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.

11. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

12. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia, per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.

13. All'articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «a quanto indicato dal defunto» sono inserite le seguenti: «o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge».

14. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti principi:».

15. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera h) è abrogata.

16. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.

17. L'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.

Art. 10

(Trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre costituisce attività libero-imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa, secondo norme dettate dalle regioni. Nel caso di impresa con più sedi l'autorizzazione è rilasciata dal comune ove insiste la sede legale.

2. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono riservate alle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività funebre.

Art. 11

(Libero trasporto dei feretri)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, sono definite con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le caratteristiche che devono avere le bare in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o a-reato, la cremazione.

Art. 12

(Servizi per il commiato)

1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti pubblici, privati o misti esercenti l'attività funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato.

2. È prevista l'istituzione di sale del commiato in locali attigui ai crematori edificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.

4. È compito del comune regolamentare l'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale, eventualmente integrati con normativa regionale.

5. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di pari dignità. I servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo.

6. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, come previsto dai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.

Art. 13

(Tanatoprassi e tanatoprattore)

1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.

2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da un tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte e il prescritto periodo di osservazione.

3. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:

- a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;
- b) requisiti delle scuole di tanatoprassi;
- c) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;
- d) metodiche e sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;
- e) garanzie che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudicano la salute del tanatoprattore.

Art. 14

(Cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.

2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia.



euro.act s.r.l.

sito: www.euroact.net

e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale
- Rilievi cartografici cimiteriali tematici:
 - percorsi, loculi e tombe, strutture di servizio, aree in concessione o da concedere
 - tombe di interesse storico-artistico
 - tombe in stato di abbandono per l'attivazione di procedure di ripristino o di decadenza

Documentazione

Adeguamento tariffa massima per la dispersione ceneri in cimitero

Circolare Sefit n. 5580 del 08.02.2005

Con Decreto del 1/7/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, il Ministro dell'Interno, di concerto con quello della Salute, ha emanato le disposizioni concernenti la "determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali", in attuazione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Il comma 1 dell'articolo 4 del citato DM individuava la tariffa massima valevole per il territorio nazionale per la dispersione delle ceneri dentro il cimitero nella misura di 160,00 €. (come imponibile).

La tariffa, da corrispondere una tantum, è determinata dal Comune nel cui territorio si trova il cimitero. Essa può essere stabilita in maniera differente in funzione del luogo di dispersione.

Con l'entrata in vigore di diverse norme regionali che consentono la dispersione oltreché nel cinerario comune pure in apposito giardino delle rimembranze dentro il cimitero, si è ritenuto di far cosa utile

nel fornire l'aggiornamento tariffario relativo a detta tariffa massima, cui si applica il meccanismo revisionale previsto dall'articolo 5 del citato D.M..

Di seguito si riporta una tabella con i valori della tariffa massima rivalutati di anno in anno fino al 2005 compreso. Per la individuazione dei coefficienti si rimanda alle precedenti circolari di questa Federazione sulla stessa materia.

Si rammenta che anche per questa voce è previsto il riallineamento tariffario, nel corso dell'anno 2005, tra inflazione programmata e inflazione reale, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 del D.M. citato.

Pertanto la tariffa massima per la dispersione ceneri in cimitero a far tempo dal 1.1.2005 è pari a 167,64 €..

Distinti saluti

Adeguamenti tariffari in base al tasso di inflazione programmata			
<i>Tariffe massime</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Dispersione ceneri (in €.)</i>	<i>Inflazione programmata</i>
Tariffa base decreto	1,0000000	160,00	
Tariffa dal 01/01/2003	1,0140000	162,24	1,4%
Tariffa dal 01/01/2004	1,0312380	165,00	1,7%
Tariffa dal 01/01/2005	1,0477378	167,64	1,6%

Documentazione

Delibera Regione Lombardia 21/1/2005, n. 20278 sulla attuazione del Regolamento regionale 9/11/2004, n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali

Circolare Sefit n. 5585 del 11.02.2005

La Regione Lombardia, con delibera della Direzione generale Sanità n. 20278 del 21/1/2005 “Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39, 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’art. 40, comma 4” ha approvato, tra l’altro, la modulistica occorrente per la piena operatività del regolamento regionale lombardo in materia funeraria n. 6/04.

Nonostante il provvedimento sia attualmente in attesa di pubblicazione sul B.U.R.L., la Regione Lombardia, allo scopo di facilitare i Comuni e gli operatori interessati, ne ha già messo a disposizione il testo, reperibile al seguente link
http://www.sanita.regione.lombardia.it/delibere/DGR2005_20278.pdf.

La delibera, che si riporta integralmente in Allegato 1, è comprensiva dei seguenti allegati:

- All. 1 - Requisiti formativi per direttore tecnico e operatori funebri;
- All. 2 - Modulo per trasporto di salma (prima dell’accertamento di morte);
- All. 3 - Modulo per accertamento di morte;
- All. 4 - Modello di verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere;
- All. 5 - Modulo per la dispersione delle ceneri;
- All. 6 - Modulo per l’affidamento delle ceneri;
- All. 7 - Modello di libretto di idoneità dell’auto-mezzo adibito al trasporto funebre;
- All. 8 - Modulo di autorizzazione al trasporto e seppellimento di animali d’affezione;

- All. 9 - Precauzioni igienico-sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive e in caso di rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive.

Restano pertanto da emanare, per la compiuta operatività della norma, i seguenti provvedimenti regionali:

- Art. 42/3 (Modalità e termini esercizio tanatoprassi e imbalsamazione in sala del commiato);
- Art. 43/1 (Fabbisogno strutture per esecuzione autopsie su cadaveri esumati ed estumulati, nonché riparto oneri di gestione);
- Art. 10/2 L.R. 22/04 (Modalità e casi in cui effettuare rimozione di protesi di salme destinate a cremazione);
- Art. 10/2 L.R. 22/04 (Modalità di tenuta dei registri cimiteriali);
- Art. 5/2 (Modalità tenuta registri affidamento e dispersione ceneri);
- Art. 12/5 (Prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei).

Visti i quesiti pervenuti da diversi associati, si coglie l’occasione per fornire, in Allegato 2, alcuni orientamenti in materia di autorizzazione al trasporto funebre e attività funebre.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

All. 2

**ALLEGATO 1 alla circolare
Delibera Giunta Regione Lombardia 21/1/2005,
n. 20278**

“Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39, 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’art. 40, comma 4”

VISTA la legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 “Norme in materia di attività e servizi cimiteriali”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”, che demanda alla Giunta Regionale gli adempimenti previsti agli articoli:

- 32, comma 6, individuazione dei requisiti formativi degli addetti all’attività funebre;
- 39, comma 2, modello per il trasporto di salma;
- 40, comma 6, modello per l’accertamento di morte;
- 36, comma 1, modello di verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere;
- 13, comma 2, modello per la dispersione delle ceneri;
- 14, comma 6, modello per l’affidamento delle ceneri;
- 37, comma 3, modello di libretto di idoneità dell’automezzo adibito al trasporto funebre;
- 30, comma 1, modello d’autorizzazione al trasporto e seppellimento di animale d’affezione;
- 40, commi 4 e 5, prescrizioni igienico sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive e per il controllo in caso di rischio di contaminazione ambientale da carbonchio e da sostanze radioattive.

VISTO il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

VALUTATA la necessità di provvedere al più presto agli adempimenti sopra previsti e comunque prima dell’entrata in vigore del regolamento regionale n. 6 del 2004;

RITENUTO quindi, per quanto sopra, di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Requisiti formativi per direttore tecnico e operatori funebri;

- Allegato 2 - Modulo per il trasporto di salma;
- Allegato 3 - Modulo per l’accertamento di morte;
- Allegato 4 - Modello di verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere;
- Allegato 5 - Modulo per la dispersione delle ceneri;
- Allegato 6 - Modulo per l’affidamento delle ceneri;
- Allegato 7 - Modello di libretto di idoneità dell’automezzo adibito al trasporto funebre;
- Allegato 8 - Modulo di autorizzazione al trasporto e al seppellimento di animale d’affezione;
- Allegato 9 - Prescrizioni igienico sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive e per il controllo in caso di rischio di contaminazione ambientale da carbonchio e da sostanze radioattive.

RITENUTO, altresì di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale, ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati e sul sito web della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, ai fini della diffusione dell’atto;

All’unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare i documenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Requisiti formativi per direttore tecnico e operatori funebri;
- Allegato 2 - Modulo per il trasporto di salma;
- Allegato 3 - Modulo per l’accertamento di morte;
- Allegato 4 - Modello di verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere;
- Allegato 5 - Modulo per la dispersione delle ceneri;
- Allegato 6 - Modulo per l’affidamento delle ceneri;
- Allegato 7 - Modello di libretto di idoneità dell’automezzo adibito al trasporto funebre;
- Allegato 8 - Modulo di autorizzazione al trasporto e al seppellimento di animale d’affezione;
- Allegato 9 - Prescrizioni igienico sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive e per il controllo in caso di rischio di contaminazione ambientale da carbonchio e da sostanze radioattive.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale, ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati e sul sito web della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, ai fini della diffusione dell’atto.

IL SEGRETARIO: Sala

Allegato 1

Requisiti formativi per direttore tecnico e operatori funebri

(art. 32, comma 6 regolamento regionale n. 6/04)

MODULO 1.

1. Elementi normativi di base [2 ore] ore
2. Nozioni igienico-sanitarie nell'ambito dell'attività funebre [4] ore
3. Caratteristiche delle casse e modalità di confezionamento [4] ore
4. Rapporti con i dolenti e con il pubblico [2] ore

MODULO 2.

1. Elementi di legislazione in materia funeraria [4] ore
2. Trasporto funebre e verifiche dell'incaricato del trasporto [4] ore
3. Rapporti con ASL e Comuni [4] ore

MODULO 3.

1. Elementi di legislazione in materia funeraria-specialistica [4] ore
2. I contratti di lavoro e le varie forme di collaborazione [4] ore
3. Elementi di gestione amministrativa [8] ore
4. Rapporti con i dolenti e con il pubblico in relazione alla trattazione degli affari e deontologia professionale [4] ore

MODULO PRATICO 1.

La formazione pratica deve avere una durata minima di [12] ore, concernenti la vestizione di una salma, il suo incassamento, la chiusura del feretro sia di legno che di zinco, la conduzione di un'autofunebre, le tecniche e le modalità per la pulizia e l'eventuale disinfezione dell'autofunebre, della rimessa.

MODULO PRATICO 2.

La formazione pratica deve avere una durata minima di 16 ore, concernenti la simulazione di una trattativa per acquisizione di funerale, l'espletamento delle pratiche amministrative con il Comune e l'ASL, la esposizione del listino prezzi, la registrazione dei dati dell'interessato, le verifiche preliminari al trasporto, la creazione di semplici frasi di necrologio, la programmazione dei servizi, la conoscenza delle principali modalità di espletamento delle diverse forme di esequie.

Qualifica	Modulo 1	Modulo 2	Modulo 3	Modulo pratico 1	Modulo pratico 2	Totale ore teoria	Totale ore pratica
Direttore tecnico/addetto trattazione affari	X	X	X		X	44	16
Addetto al trasporto	X	X		X		24	12
Operatore funebre	X			X		12	12

Esami

I soggetti accreditati alla formazione svolgono esami per accertare la preparazione dei candidati, rilasciando attestato dell'avvenuto superamento delle prove previste.

Allegato 2**Modulo per trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)**

(art. 4 comma 4 legge regionale 22/2003) (art. 39 comma 1 del regolamento regionale 6/04)

All'Ufficiale di Stato Civile del Comune _____
di _____
e di _____

All'ASL _____
di _____
e di _____

Il sottoscritto, medico chirurgo, Dr./Dr.ssa _____

DICHIARA

Dipendente/Convenzionato con l'ASL/AO di _____

dichiara che il/la Sig./ra _____

nato/a a _____ il _____ cittadino _____

residente a _____ in via _____

n. _____ stato civile _____

coniugato/a con _____

è deceduto/a il giorno _____ alle ore _____

presso _____

e che la salma può essere trasportata, senza pregiudizio per la salute pubblica, per la prosecuzione del periodo di osservazione, presso:

Deposito di osservazione comunale sito in via _____

a _____

Sala del commiato, sita in via _____

a _____

Struttura Sanitaria denominata _____

a _____

Abitazione sita in via _____

a _____

_____ li _____

Il Medico _____

(Timbro e firma)

Il sottoscritto _____

nella sua qualità di titolare / direttore tecnico dell'Impresa Funebre _____

con sede a _____

in via _____ n. _____

autorizzazione n. _____ del _____

rilasciata dal comune di _____

VISTA la richiesta effettuata in qualità di avente titolo, dal Sig. _____

di trasferimento della salma sopra generalizzata

che il trasporto avverrà in data _____

alle ore _____ a mezzo di autofunebre targata _____

condotta da _____

che il trasporto del cadavere del/la defunto/a suddetto/a

è effettuato conformemente alle prescrizioni previste dall'art. 4 c. 4 della Legge Regionale n. 22/03 con il cadavere riposto in contenitore non sigillato;

che durante il periodo di osservazione il cadavere sarà posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita come stabilito all'art 4 c. 2 della Legge Regionale n. 22/03;

_____ li _____

Il dichiarante

Il sottoscritto _____

nella sua qualità di responsabile della struttura _____

_____ sita in _____

Dichiara di ricevere la salma sopra indicata il giorno _____

_____ alle ore _____

L'addetto al trasporto

Il dichiarante

Note per compilazione

1. Il modulo va inviato all'Ufficiale dello Stato Civile ed all'ASL ove è avvenuto il decesso e ove è destinata la salma preventivamente alla partenza. Il modulo in originale con le firme segue la salma e va inoltrato successivamente al Comune di decesso. In alternativa alla trasmissione del modulo sottoscritto dal medico, prima della partenza della salma, è possibile inoltrare anche i soli dati in esso contenuti per fax o altro sistema telematico ai soggetti titolari ai compiti di vigilanza.

2. I dati identificativi della salma vanno riportati in quanto il presente modulo ha validità anche come dichiarazione o avviso di morte, salvo che la stessa sia già stata effettuata.

3. I dati del coniuge vanno comunque indicati anche se trattasi di vedovo/a.

4. Il responsabile della struttura ricevente deve dare notizia della ricezione della salma agli stessi soggetti in indirizzo (art. 39 c. 4 del Reg. Regionale n. 6/04).

Allegato 3**Modulo per accertamento di morte**

(art. 40, comma 6 del regolamento regionale n. 6/04)

Il sottoscritto _____
 nato il _____ a _____
 residente a _____
 in via _____ n. _____
 recapito telefonico _____, in qualità di:

- Direttore Sanitario o delegato della struttura sanitaria di ricovero _____
 Direttore Sanitario o delegato della struttura socio-sanitaria _____
 Medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL _____
 con _____ n. _____ del _____
 (indicare il tipo di provvedimento)

CERTIFICA

- di aver accertato la morte del Sig./Sig.ra _____
 nat. il _____ a _____
 residente a _____ in via _____ n. _____
 che il cadavere è portatore di pace-maker

E DISPONE

- L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI MISURE PRECAUZIONALI IGIENICO-SANITARIE:

- LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PER:

_____ li _____
 Il Medico

CERTIFICA ALTRESÌ

- che non ha sospetto che la morte sia dovuta a reato
 _____ li _____
 Il Medico

Note per compilazione

- Le precauzioni igienico sanitarie riguardano sia eventuali malattie infettive che eventuali contaminazioni ambientali e contaminazioni da materiale radioattivo.
- Indicare se l'eventuale riduzione del periodo di osservazione viene disposta per decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o altre motivazioni specifiche ovvero se sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica per 20 minuti.

Allegato 5**Modulo per la dispersione delle ceneri**

(art. 8 della legge regionale 22/03 e art. 13, comma 2 regolamento regionale n. 6/04)

Il/la sottoscritto/a Cognome/Nome: _____
 data di nascita: ___/___/___ luogo di nascita _____
 residente a: _____
 via _____ n. _____
 in qualità di (1) _____

Consapevole di quanto specificato agli articoli 2 e 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e ai relativi provvedimenti di esecuzione, in ordine ai luoghi e alle modalità di possibile dispersione, nonché del contenuto dell'articolo 411 del codice penale

DICHIARA CHE, SECONDO L'ESPRESSA VOLONTÀ DEL DEFUNTO, EFFETTUERÀ LA DISPERSIONE DELLE CENERI DI:

Cognome/Nome: _____
 data di nascita: ___/___/___ luogo di nascita _____
 decesso avvenuto nel comune di _____
 il ___/___/___ in vita residente a _____
 via _____ n. _____ Codice fiscale _____

- a) nel cimitero di _____ nel:
 Giardino delle rimembranze Cinerario comune
 b) in area privata fuori dei centri abitati sita in _____
 c) in natura e specificatamente:
 mare lago fiume aria

Dichiara altresì che provvederà ad effettuare la dispersione entro 30 giorni dal ritiro dell'urna.

La manifestazione della volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta da:

- a) disposizione testamentaria del defunto;
 b) volontà espressa del defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione, che le proprie ceneri vengano disperse.

Dichiara altresì di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto.

Firma _____

(da compilarsi a cura del Comune ove è avvenuto il decesso)

La dispersione delle ceneri del defunto _____
 nato il _____ a _____
 e deceduto il _____ a _____
 è stata autorizzata con atto n. _____, rilasciato il _____

 (timbro e firma)

Note per compilazione

- L'incaricato della dispersione può essere desumibile dall'espressa volontà del defunto o, in carenza, la dispersione è eseguita dal coniuge, altro familiare, esecutore testamentario, rappresentante legale dell'associazione cui risultava iscritto il defunto o da personale autorizzato dall'avente diritto.
- Il luogo della dispersione, ove non stabilito dal defunto, è scelto dall'avente diritto.
- La documentazione da cui si evince la volontà del defunto alla dispersione deve essere allegata in originale o copia conforme.

Allegato 4

Modello di verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere

(esclusi i trasferimenti all'estero)(art. 36, comma 1 del regolamento regionale n. 6/04)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
residente a _____
in via _____ n. _____
in qualità di addetto al trasporto, chiamato ad eseguire il
trasporto del cadavere di _____
nato/a _____ il _____ residente a _____
in via _____ n. _____
Cod.Fiscale _____
dal Comune di _____ al Cimitero di _____
_____ previa sosta presso _____
per la celebrazione delle esequie,
nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi
dell'art. 358 C. P. e successive modificazioni, consape-
vole della responsabilità penale nella quale posso incor-
rere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA CHE:

- Il cadavere sopra generalizzato, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto in idonea cassa conformemente alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, in relazione alla destinazione e distanza da percorrere, e in particolare (barrare il caso corrispondente):
 - il cadavere è stata racchiuso in DUPLICE cassa, una di legno e una di metallo (zinco), ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;
 - il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno foderato internamente con contenitore biodegradabile autorizzato dal Ministero della Sanità e idoneo al trasporto, fuori regione, anche per distanze superiori a 100 chilometri;
 - il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno;
- Sono state adottate particolari precauzioni igienico-sanitarie e nella fattispecie _____;
- Esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte del/la defunto/a;
- Il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore _____ come da autorizzazione del Comune di _____ in data _____ autor. n. _____;
- La movimentazione del feretro e il trasporto dal luogo di partenza a quello di destinazione viene effettuato avvalendosi di idoneo personale e di carro funebre il cui impiego è conforme alle norme vigenti;

➤ Alla presenza dei familiari del defunto/a ha personalmente provveduto all'identificazione del cadavere mediante:

Tipo di documento _____ n. _____
rilasciato da _____ il _____

Nella seguente forma _____

➤ A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto ha apposto, su una delle viti di chiusura del coperchio, un sigillo dell'impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell'impresa stessa, il numero di autorizzazione e il Comune che l'ha rilasciata), riprodotto anche in calce al presente documento.

La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al cimitero/crematorio di destinazione. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto. Copia è inviata anche a mezzo telefax o altro sistema telematico al comune di partenza, a quello di arrivo e alle ASL dei relativi territori

_____ li _____ L'addetto al trasporto

Il sottoscritto _____ addetto
alla struttura ricevente, denominata _____
sita in _____ riceve il feretro
sopra indicato, il giorno _____ alle ore _____

_____ li _____ Il dichiarante

Note per compilazione

1. L'identificazione del cadavere può avvenire per conoscenza diretta o per identificazione da parte di testimoni o per presa visione di documento di identità.
2. Il sigillo può essere anche di tipo adesivo ma con garanzia di traccia in caso di asporto.
3. Il modello è da compilare e sottoscrivere dall'addetto al trasporto funebre, quando quest'ultimo è eseguito all'interno del territorio comunale o in partenza da esso. In caso di trasporto internazionale provvede l'ASL competente per territorio.

Allegato 6**Modulo per l'affidamento delle ceneri (1)**

(art. 8 della legge regionale 22/03 e art. 14,
comma 6 regolamento regionale n. 6/04)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
e residente a _____
in via _____ n. _____
in qualità di _____
(indicare il grado di parentela o la condizione di familiare)

DICHIARA CHE CONSERVERÀ LE CENERI

del defunto _____,
nato il _____ a _____
deceduto il _____ a _____
codice fiscale _____
presso la propria abitazione, luogo di residenza legale,
sita in _____ in via/piazza
_____ n. _____ sotto la propria diligente custodia,
garantendone la non profanazione.

Dichiara altresì:

- di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;
- di conservare l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
- di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero.

_____ li _____ Firma _____ (2)

**(da compilarsi preventivamente alla consegna a cura
del Comune ove è avvenuto il decesso)**

L'urna contenente le ceneri del defunto sopra indicato proviene da:

- cremazione eseguita nel crematorio di _____
in data: _____
- dal Cimitero _____ in _____
- da luogo precedentemente autorizzato
- dall'estero

Per l'affidamento dell'urna a familiare è stata verificata la presenza di espressa volontà del defunto o del coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di essi, secondo documentazione, in originale o copia autenticata, allegata. Conseguentemente si autorizza il trasporto nel luogo sopra individuato.

(timbro e firma)

Il/La sottoscritto/a _____
dichiara di aver ricevuto l'urna funeraria suddetta oggi
_____ dalle mani di:

- responsabile /incaricato del forno crematorio
- responsabile/incaricato del cimitero di _____
in _____

per:

- conservarla presso la propria abitazione
- consegnarla al Sig./a _____,
conformemente alla volontà del defunto/a, perché la conservi presso la propria abitazione sita in _____
via _____ n. _____ (3)

_____ Il ricevente

_____ L'incaricato alla consegna

Note per compilazione

1. Il documento deve essere presentato in triplice copia: una è conservata dal Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate), una da chi prende in consegna l'urna.
2. Allegare fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell'art. 38, c. 3 del d.P.R. 445/2000.
3. Nel caso l'affidatario sia impedito al ritiro ed abbia delegato altra persona.

Allegato 7

Modello di libretto di idoneità dell'automezzo adibito al trasporto funebre
(art. 37 comma 3 del regolamento regionale n. 6/04)

Autoveicolo

Marca _____ Tipo _____

Targa _____

Data della prima immatricolazione _____

di proprietà di _____

in via _____ n. _____

a _____ C.F. / part. IVA _____

in uso a _____

in via _____ n. _____

a _____ C.F. / part. IVA _____

titolo di possesso [Indicare di proprietà, leasing, in comodato d'uso, altro (specificare)]

_____ li _____

(Nome Cognome in stampatello funzionario ASL)

ASL _____

(Firma e timbro funzionario ASL)

Autorimessa di abituale deposito

Comune _____

via _____ n. _____

SI DICHIARA CHE

**l'automezzo sopra individuato è idoneo
sotto il profilo igienico-sanitario
all'effettuazione di trasporto funebre.**

Note per compilazione

1. Il presente libretto viene rilasciato in triplice copia conservate:

- nell'autofunebre, per essere esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
- dal competente servizio comunale;
- dal competente servizio ASL.

2. Le autocertificazioni annuali attestanti la continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte e sul permanere del luogo di abituale rimessaggio vanno inviate dal proprietario all'ASL ed allegate in copia al presente libretto (art. 37, comma 4 del regolamento regionale n. 6/04).

Verifica di idoneità

Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL
Data	Nome Cognome in stampatello funzionario ASL	Firma funzionario e timbro ASL

Allegato 8**Modulo di autorizzazione al trasporto e seppellimento di animali d'affezione**

(art. 30 comma 1 del regolamento regionale n. 6/04)

Il/La Sig./Sig.ra _____ (1)
 residente a _____ (2)
 in via _____ (3)
 codice fiscale _____ in qualità di possessore
 delle spoglie dell'animale _____ (4)
 identificato con n. _____ (5) di taglia _____ (6)
 avendo peso di circa _____ Kg, dichiara che l'animale
 destinato alla sepoltura presso _____ (7)
 sito nel Comune di _____:
 non ha morsicato persone o altri animali nei dieci
 giorni precedenti la morte (8) e
 non è stato morsicato da animali sconosciuti negli
 ultimi sei mesi (8)

li ___/___/___ Firma del proprietario

identificato con documento _____ (9)

Il sottoscritto medico veterinario _____
 iscritto all'Ordine della Provincia di _____
 n. iscrizione _____ ,

esclusa la presenza di rischi per la salute pubblica,

AUTORIZZA

il trasporto da _____ a _____ per
 la sepoltura delle spoglie dell'animale sopra specificato.

li ___/___/___ Firma e Timbro del Veterinario

- (1) Cognome e Nome
 (2) Località, Provincia o Stato, se diverso dell'Italia
 (3) Via, Piazza, ecc.
 (4) Indicare la specie animale (es. cane, gatto, ecc.)
 (5) N. di identificazione (tatuaggio, microchip), se presente
 (6) Indicare se piccola, media, grossa
 (7) Indicare la denominazione dell'area di sepoltura
 (8) Solo in caso di mammifero
 (9) Carta di identità N. rilasciata da ; Passaporto N.
 rilasciato da

Spazio riservato al gestore dell'area di sepoltura

La spoglia dell'animale in questione è stata accolta il
 _____ nell'area per sepoltura di animali di

IL GESTORE _____
 (Firma e timbro)

Allegato 9**Precauzioni igienico-sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive e in caso di rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive****A) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE DA ADOTTARSI SEMPRE**

- Durante la vestizione e deposizione o qualsiasi altro trattamento del cadavere:
 - devono comunque essere utilizzati guanti monouso da parte degli operatori professionali;
 - in presenza di ferite aperte o lesioni della cute del cadavere, si deve provvedere a una copertura con materiale tale da impedire la fuoriuscita di liquidi biologici;
 - in caso di perdita di liquidi biologici dal cadavere, si deve provvedere alla sua immediata deposizione nel cofano ed a pulizia e disinfezione delle superfici eventualmente imbrattate; nel caso in cui i predetti liquidi derivanti dal cadavere contaminino indumenti od oggetti, questi ultimi devono essere sottoposti rapidamente a trattamento di disinfezione;
 - i rifiuti derivanti dal trattamento del cadavere, debbono essere rapidamente smaltiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
- Durante il periodo di osservazione, nell'ambiente che ospita il cadavere:
 - deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale o artificiale;
 - debbono essere evitati i contatti diretti con le mucose del cadavere.
- Dopo la chiusura e la partenza del feretro, l'ambiente ove il cadavere è stato ospitato deve essere sottoposto a pulizia e sanificazione.

B) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI IMMEDIATO PERICOLO INFETTIVO

- Ove il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di:
 - febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc..)
 - vaiolo
 - colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia
 - si procederà in tal modo:
 - il cadavere dovrà essere manipolato solo da personale qualificato, dotato di tutti gli strumenti di barriera utilizzati per l'isolamento protettivo in ambito ospedaliero, ai fini della prevenzione del rischio biologico e secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al d.lgs. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e integrazioni;
 - l'accertamento della morte sarà preferenzialmente strumentale ai sensi della legge 578/93 e Decreto mi-

nisteriale 592/84. L'eventuale periodo di osservazione, dovrà svolgersi presso l'obitorio o il servizio mortuario di struttura sanitaria;

- il periodo di osservazione potrà essere ridotto a giudizio del competente servizio dell'A.U.S.L.;
 - non potranno essere effettuati trattamenti di imbalsamazione, tanatoprassi o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba;
 - il feretro dovrà avere le caratteristiche ordinariamente stabilite per la inumazione o la cremazione qualora fossero scelte queste pratiche funebri. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno;
 - tutti gli effetti venuti a contatto con la salma o contaminati da liquidi da essa derivanti, devono essere rapidamente smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Le precauzioni di cui al punto 1 si applicano altresì nel caso di cadavere portatore di xenotrapianti, anche ottenuti da animali geneticamente modificati pur in assenza di qualsivoglia sintomatologia.

C) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

1. Ove il deceduto sia stato affetto da carbonchio:
- la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà dispositivi di sicurezza individuale secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al d.lgs. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e integrazioni;
 - è d'obbligo la cremazione.

D) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE RADIOATTIVE

1. Ove il deceduto sia portatore di radioattività a seguito di trattamenti sanitari dovrà essere fornita, dalla struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate, idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:
- tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
 - valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei pertinenti limiti di dose ai sensi del d.lgs. 230/95 e s.m.i..
2. Nel caso non fosse possibile acquisire la suddetta documentazione, si farà ricorso all'intervento dell'ARPA, come previsto dall'art. 11, comma 3, del regolamento.

(n.d.r. fine Delibera G.R. Lombardia 20278/05)

ALLEGATO 2 alla circolare **Orientamenti in materia di autorizzazione al trasporto funebre e attività funebre**

Trasporti funebri

Per i trasporti fuori Regione valgono le norme statali esistenti, chiarite dalla circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.

La prevalenza della normativa statale è sempre applicabile quando si hanno rapporti extraterritoriali (alla Regione Lombardia).

Nel periodo transitorio (2 anni, fino al 9/2/2007), per ottenere il rilascio dell'autorizzazione comunale al singolo trasporto funebre è necessaria una delle due seguenti situazioni:

- a) possesso congiunto di autorizzazione ex art. 115 T.U. di Pubblica Sicurezza e autorizzazione al commercio per vendita al dettaglio, non alimentare;
- b) autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

Dopo il periodo transitorio è necessaria l'autorizzazione all'esercizio di attività funebre per effettuare i trasporti interamente svolgentisi dentro il territorio regionale.

Per quanto concerne il trasferimento delle competenze in materia di vigilanza sui trasporti funebri, ora essa è già in capo al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico sanitari, dell'ASL competente per territorio.

Per la identificazione dell'impresa funebre ci si riferisce al paragrafo 5.4 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.

Attività funebre

La particolarità della L.R. Lombardia è quella di aver definito l'attività funebre, normandola anche in dettaglio, come congiunto esercizio di:

- a) agenzia d'affari per le pratiche funerarie;
- b) commercio al minuto su posto fisso di bare ed altri arredi funebri;
- c) trasporto funebre.

È possibile svolgere anche parti di attività in forma disgiunta tra loro.

Una delle maggiori difficoltà applicative della norma sarà proprio come si coniugherà nella realtà il modello di attività congiunta e di attività disgiunta.

È di rilievo che ogni Comune faccia la ricognizione della situazione delle imprese funebri (cioè in possesso della doppia autorizzazione) operanti sul proprio territorio alla data di entrata in vigore del regolamento (10/2/2005), perché solo queste potranno

svolgere le stesse attività dell'esercente l'attività funebre fino alla fine del periodo transitorio.

Entro detto periodo le imprese esistenti dovranno decidere se indirizzarsi al conseguimento dei requisiti e della autorizzazione necessaria per il regime pieno di esercente l'attività funebre o se conseguire i requisiti per il regime pieno di parti disgiunte dell'attività funebre – siano esse singole o combinate (tra agenzia d'affari e vendita di cassa e articoli funebri).

Durante il periodo transitorio e anche dopo il Comune potrà quindi autorizzare ex novo:

- a) agenzia ex art. 115 T.U.L.L.P.S.;
- b) attività commercio non alimentare;
- c) la somma di a) + b);
- d) esercizio attività funebre.

A partire dal 10/2/2005 per poter essere esercenti di sala del commiato è necessario essere autorizzati all'esercizio di attività funebre.

A partire dal 10/2/2007 potranno effettuare trasporti funebri interamente svolgentisi sul territorio regionale solo esercenti l'attività funebre.



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.


- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastrino per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1^a categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



Reti per feretri tipo NETMAKE[®]

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.




Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Documentazione

Modificata in Lombardia la legge in materia funeraria

L.R. Lombardia 08/02/2005, n. 6 (art. 6, co. 6)

(Pubblicata sul B.U.R. Lombardia 10/02/2005, n. 6, 1° Suppl. Ord.)

Con l'articolo 6 comma 6 della L.R. Lombardia 8/2/2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005), la Regione Lombardia ha stabilito, tra l'altro, il regime sanzionatorio della L. 18/11/2003, n. 22/03 e del conseguente regolamento 09/11/2004, n. 6.

L'estratto della legge viene riportato di seguito.

Art. 6

(Disposizioni in materia di servizi alla persona)

(... omissis ...)

6. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 3 le parole: «struttura socio-assistenziale obbligata a disporre di direzione sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «struttura sociosanitaria»;

b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole da «In caso di trasporto» fino alle parole «il cadavere è riposto» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta»;

c) il periodo iniziale del comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per» ;

d) al comma 6 dell'articolo 4 le parole: «gestite da privati» sono sostituite dalle seguenti: «gestite da operatori pubblici e privati»;

e) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: «all'ufficiale di stato civile» sono sostituite dalle seguenti: «al comune»;

f) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 dopo la parola «anatomiche» è inserita la seguente «riconoscibili»;

g) alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 9 la parola «tumulazione» è sostituita dalla seguente «sepolitura»;

h) al comma 8 dell'articolo 9 le parole «previo parere dell'ASL e dell'ARPA secondo le rispettive competenze» sono soppresse;

i) dopo il comma 8 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente: «8 bis. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 8 è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.»;

l) dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

«Art. 10 bis

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da € 500 a € 1000 per le violazioni all'articolo 4, comma 4, e alle relative norme regolamentari;

b) da € 2000 a € 5000 per le violazioni all'articolo 4, comma 7, e alle relative norme regolamentari;

c) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all'articolo 4, comma 8;

d) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all'articolo 6 e alle relative norme regolamentari;

e) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'articolo 8, comma 3, e alle relative norme regolamentari;

f) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'articolo 8, comma 4.

2. Le somme riscosse a seguito dell'erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

3. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

(... omissis ...)

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Documentazione

Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali

L.R. Marche 01/02/2005, n. 3

(Pubblicata sul B.U.R. Marche 10/02/2005, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ciascuna persona, con le finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

Art. 2

(Funerali civili)

1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 3

(Osservazione e trattamenti sul cadavere)

1. Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, possono ricevere i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni anche a richiesta dei congiunti per:

a) il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente;

b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

2. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture denominate sale del commiato.

3. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie, previste per

la camera mortuaria, ed autorizzate ai sensi della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

4. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 4

(Rilascio di cadaveri a scopo di studio)

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune in cui è avvenuto il decesso che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 5

(Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali)

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 3, comma 2, siti anche in altro comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso.

2. Nel caso in cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Marche.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.

6. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da e per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

7. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dalla competente zona territoriale dell'ASUR, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

8. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

9. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 5 e 6 spetta al comune, la verifica dell'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri spetta alla competente zona territoriale dell'ASUR.

Art. 6 (Cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001, ed eseguita dai familiari o dall'esecutore testamentario.

3. La Zona territoriale dell'ASUR competente per territorio autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Art. 7

(Attività funebre)

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 11.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

6. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 11.

7. Il comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società ed altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela dei cittadini e della concorrenza.

Art. 8

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'attività funebre)

1. Nel caso di violazione delle condizioni apposte al provvedimento di autorizzazione all'attività funebre o delle norme regolamentari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) o b), il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.

2. Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 o non si sia provveduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, ordina la chiusura dell'attività fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura è appositamente autorizzata.

3. In caso di gravi o ripetute infrazioni di quanto previsto al comma 1, il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 9

(Cimiteri)

1. Il comune è tenuto a garantire sepoltura:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ogni comune, attraverso piani cimiteriali e nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1

e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto ambientale e cioè l'inumazione e la cremazione.

3. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'attività funebre di cui all'articolo 7.

4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il recinto cimiteriale deve essere definita considerando:

- a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
- b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
- c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
- d) il rispetto delle attività di culto.

5. La Regione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con il regolamento di cui all'articolo 11:

- a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
- b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle strutture cimiteriali e di quelle per la cremazione, tenendo conto delle diverse convinzioni culturali e religiose del defunto;
- c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri.

6. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

7. Il comune può altresì autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui al comma 2:

- a) la costruzione di cappelle private, purché contornate da un'area di rispetto;
- b) la tumulazione in luoghi diversi dal cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASUR e dell'ARPAM, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

8. I comuni definiscono, previo parere dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive competenze:

- a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
- b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
- d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui ai commi 4 e 7, lettera a).

9. La costruzione di nuovi cimiteri e la ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante da parte della competente

zona territoriale dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal sindaco, previo parere della competente zona territoriale dell'ASUR.

Art. 10
(Seppellimento degli animali)

1. Il Comune può autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui all'articolo 9, comma 2, la realizzazione e l'uso di aree e spazi per l'inumazione e l'eventuale cremazione di animali da affezione, secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all'articolo 11.

Art. 11
(Regolamento regionale)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento regionale:

- a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e la gestione delle sale di commiato;
- b) l'individuazione dei profili professionali e dei percorsi formativi degli operatori che svolgono le attività di cui alla lettera a);
- c) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
- d) i requisiti e le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 5;
- e) i requisiti per la realizzazione e l'uso delle aree e spazi per l'inumazione degli animali da affezione, nonché per l'eventuale cremazione degli stessi.

2. Con decreto del Direttore generale del dipartimento servizi alla persona e comunità della Regione si definiscono:

- a) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
- b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Art. 12
(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o alle relative norme regolamentari;

b) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 4;

c) da euro 500,00 a euro 1.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 4 da parte dei congiunti o conviventi;

d) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 5;

e) da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 3 da parte dei familiari o dell'esecutore testamentario;

f) da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 5 da parte del gestore dell'impianto di cremazione;

g) da euro 3.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui dell'articolo 7, comma 2;

h) da euro 1.500,00 a euro 2.500,00 per le violazioni delle condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 3 o alle relative norme regolamentari.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33

(Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 7, comma 3, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11 con le modalità ed entro i termini ivi stabiliti.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente, sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

3. Per quanto non previsto nella presente legge si rimanda alle specifiche norme nazionali vigenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

Documentazione

Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"

Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna 10/012005, n. 10
(Pubblicata sul B.U.R. Emilia Romagna 02/02/2005, n. 15)

LA GIUNTA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

DELIBERA

1) di approvare la allegata "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"

Ai Sindaci dei Comuni
della regione Emilia-Romagna

Ai Direttori generali delle Aziende sanitarie
della regione Emilia-Romagna

In data 29 luglio 2004 il Consiglio regionale ha approvato la Legge 29 luglio 2004, n. 19, recante la disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, che è entrata in vigore il 13 agosto 2004.

Per tale legge sono già decorsi infruttuosamente i termini per l'eventuale impugnazione da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale. Pertanto le norme contenute nella legge regionale n. 19/2004 sono da considerarsi pienamente legittime in quanto espresse in ambiti e materie di competenza regionale, cosicché nessuna dilazione nell'applicare la normativa risulta percorribile, se riferita a valutazioni di legittimità costituzionale in ordine al riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

L'art. 2, comma 1 lettera a), della legge in argomento prevede che la Regione eserciti funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta e delle ceneri derivanti da cremazione.

La Regione intende avvalersi di tale facoltà per emanare la presente direttiva, avuto riguardo ai contenuti dell'art. 11 della legge e fornendo in particolare chiarimenti e indicazioni per quanto attiene ai diversi momenti:

- a) dell'autorizzazione alla cremazione;
- b) dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri;
- c) dell'affidamento personale delle ceneri.

a) L'autorizzazione alla cremazione è disciplinata dal comma 1 dell'art. 11, che prevede una apposita autorizzazione da parte del soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari. Considerato che tali profili di regolamentazione afferiscono alla esclusiva competenza statale, per la loro più precisa determinazione non ci si può che riferire alle norme vigenti dello Stato. Pertanto, tenuto conto che le parziali innovazioni arretrate con l'art. 3 della Legge 130/2001 non appaiono tuttora operanti per effetto della mancata emanazione del regolamento governativo, per l'individuazione del soggetto competente all'autorizzazione e delle modalità con cui viene espressa la volontà del defunto o dei congiunti occorre tuttora riferirsi all'art. 79 del D.P.R. 285/90, il quale dispone che la cremazione di ciascun cadavere venga disposta dal Sindaco, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Per quanto riguarda l'applicazione del comma 4 dello stesso art. 79 del D.P.R. 285/1990 si rimanda a quanto già stabilito con Circolare dell'Assessore alla Sanità n. 20 del 13 novembre 2002, la quale ha previsto che l'autentica della firma del medico che redige il certificato dal quale risulti escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato non sia necessaria caso per caso se detto certificato viene rilasciato dal medico necroscopo; ciò in quanto si è ritenuto di poter legittimamente sostituire l'autentica su ogni singolo certificato con una preventiva e generale comunicazione a tutti i Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda Unità sanitaria locale dell'elenco dei medici necroscopi operanti in quell'ambito, corredato dalle firme in originale degli stessi, per consentire eventuali riscontri che si rendessero necessari. Si rammenta infine che a tal riguardo l'art. 8, comma 2 della L.R. 19/2004, assegna al Direttore generale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale la competenza a nominare i medici necroscopi.

b) La dispersione delle ceneri è disciplinata dal comma 2 dell'art. 11, che prevede una apposita autorizzazione da parte del soggetto competente individuato dalla normativa statale, stabilisce i luoghi in cui tale operazione può avvenire, precisandone condizioni e limiti, e individua i soggetti che possono eseguirla.

Si tratta di una importante innovazione introdotta dalla legge regionale che consente di attuare una previsione già contenuta anch'essa nella Legge 130/2001, ma per i motivi sopraesposti sino ad ora rimasta inoperante; le previsioni della legge regionale consentono dunque di rendere effettiva e pienamente lecita una procedura che risultava carente di regolamentazione ma che era presente nella sensibilità generale come forma alternativa alle pratiche funerarie consuete.

Il mutato contesto costituzionale delle competenze regionali ha dunque permesso che tale procedura venisse regolamentata, in questa come in altre regioni, pur con gli indispensabili rinvii a quella parte della normativa statale che costituisce tuttora l'unica fonte abilitata a intervenire su alcuni ambiti.

Pertanto l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri va disposta dal soggetto individuato nell'art. 411 del Codice penale, come modificato dall'art. 2 della Legge 130/2001, cioè dall'Ufficiale dello stato civile che, come noto, coincide con il Sindaco o persona da questi delegata.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri attiene concretamente all'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto al decesso; tuttavia in caso di decesso di un cit-

tadino della regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, si ritiene che detta autorizzazione possa in alternativa essere disposta anche dall'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.

Nel caso invece di dispersioni di ceneri già tumulate, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11, l'autorizzazione compete all'Ufficiale di stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

Quanto alle forme di espressione della volontà, sia la normativa regionale che quella nazionale si limitano a stabilire che la dispersione delle ceneri venga consentita in base alla espressa volontà del defunto. Pertanto appaiono certamente idonee allo scopo tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (nell'ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri), o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali.

Peraltro, tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; poiché tale procedura non è esplicitamente regolamentata dalla norma statale, si ritiene che la volontà del defunto possa essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.

Resta inteso che qualora nuove norme nazionali intervengano a regolare la materia, non ci si potrà che riferire alle stesse in ordine alle modalità di espressione della volontà del defunto.

Per quanto riguarda i luoghi in cui può avvenire la dispersione delle ceneri e i soggetti competenti ad eseguire la stessa, occorre riferirsi a quanto espressamente previsto nel comma 2 dell'art. 11, con la precisazione che, ovviamente, la autorizzazione alla dispersione potrà riguardare solo luoghi che insistono sul territorio regionale.

Nell'atto di autorizzazione alla dispersione rilasciato dall'Ufficiale di stato civile andranno quindi opportunamente indicati:

1. la persona incaricata di eseguire la dispersione delle ceneri, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa del defunto in tal senso, o, in mancanza di

questa, individuata fra i soggetti citati dal richiamato comma 2 dell'art. 11 e nell'ordine riportato dallo stesso;

2. il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri, secondo quanto disposto in vita dal defunto o, in alternativa, in base a quanto indicato dalla persona autorizzata alla dispersione, come individuata al punto precedente.

c) L'affidamento personale delle ceneri è regolamentato dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 11 i quali prevedono:

1. la previa consegna delle ceneri all'avente diritto individuato tra i soggetti richiamati al comma 3. L'urna consegnata dovrà essere opportunamente sigillata e dovrà riportare i dati anagrafici del defunto. La consegna dell'urna cineraria avviene da parte del gestore del crematorio, il quale, ai sensi della legislazione nazionale, sottoscrive il verbale di cui all'articolo 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, previa verifica della presenza della necessaria autorizzazione al trasporto verso il luogo di destinazione finale dell'urna,

2. la successiva possibile destinazione dell'urna ad un affidatario, in alternativa alla sua tumulazione o interrimento, in base alla volontà espressa dal defunto;

3. l'annotazione in apposito registro comunale delle generalità dell'affidatario unico e del defunto;

4. la indicazione di prescrizioni circa le modalità e le condizioni di conservazione dell'urna in modo da garantirne la sicurezza da ogni profanazione e dal punto di vista igienico-sanitario nonché l'identificazione dei dati anagrafici del defunto; tali prescrizioni possono essere contenute in apposito regolamento comunale, al quale l'atto di affidamento deve fare riferimento, oppure volta per volta nell'atto di affidamento stesso.

La competenza in ordine alla adozione dell'atto di affidamento personale spetta al Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri.

L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni dal medesimo dettate all'affidatario non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

Si rammenta che spetta ai Comuni l'approvazione del regolamento con il quale definire tutte le garanzie per l'affidamento personale delle ceneri, ma che in attesa di tale regolamento la messa in atto delle

procedure per l'affidamento personale è comunque dovuta, nel rispetto della volontà del defunto, attraverso l'inserimento delle prescrizioni nell'atto di affidamento. Per la definizione delle prescrizioni e delle regole di carattere igienico-sanitario che andranno osservate dall'affidatario e che devono essere contenute nel regolamento o nel singolo atto di affidamento, i Comuni possono avvalersi della collaborazione istituzionale dell'Azienda USL competente per territorio.

La volontà del defunto nell'ambito di tale procedura dovrà essere in ogni caso accertata in riferimento a questa specifica modalità di conservazione delle ceneri, prescelta dal defunto in alternativa alle altre forme consuete quali l'interramento o la tumulazione; altrettanto la volontà del defunto dovrà essere espressa ed accertata per quanto riguarda la specifica individuazione dell'affidatario unico.

È dunque necessario che il defunto abbia scelto in vita questa forma di conservazione delle ceneri ed abbia indicato espressamente il nominativo della persona a cui le ceneri devono essere affidate; si ritiene tuttavia che, nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario, si possa comunque dar corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico da indicarsi nell'atto comunale.

Per quanto riguarda infine le forme di manifestazione della volontà del defunto si ritiene di poter far riferimento a quanto già argomentato in merito alla dispersione delle ceneri, fermo restando che la volontà dovrà in questo caso essere espressa con specifico riferimento anche all'affidatario, come sopra detto.

In considerazione del fatto che la legge regionale ha prescelto quale forma dell'affidamento delle ceneri quella dell'"affidamento personale", si richiama ad una attenta sorveglianza da parte dei Comuni affinché si eviti l'affidamento di più urne cinerarie ad un solo soggetto non appartenente all'ambito familiare o di parentela, allo scopo di evitare che surrettiziamente possano instaurarsi eventuali forme di gestione privata della conservazione delle ceneri.

Visto quanto sopra si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo alla piena applicazione, per quanto di competenza, delle disposizioni di legge nonché delle indicazioni contenute nella presente direttiva al fine di evitare il diniego dei diritti riconosciuti alla popolazione, o ingiustificati trattamenti differenziati, che si ritengono particolarmente lesivi della dignità delle persone defunte e dei diritti dei loro congiunti.

Documentazione

Indicazione in merito alla interpretazione dell'art. 4 della L.R. 19 del 1994 relativo alla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriale

Circolare Regione Emilia Romagna 21/01/2005, n. 1493

Ai Comuni dell'Emilia-Romagna

Alle Province dell'Emilia-Romagna

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Usl dell'Emilia-Romagna

e p.c. Alle Federazioni regionali in Emilia-Romagna:

- degli Ordini provinciali degli Ingegneri,
- degli Ordini provinciali degli Architetti,
- dei Collegi provinciali dei Geometri,
- dei Collegi provinciali dei Periti Industriali,
- dei Collegi provinciali dei Periti Agrari;

Al Collegio regionale dei Geologi

LORO SEDI

1. Premessa

Con la presente circolare si intendono fornire indicazioni agli enti locali e alle Aziende Unità sanitarie locali, per coordinare l'applicazione delle disposizioni regionali e di quelle statali che regolano la tematica delle fasce di rispetto cimiteriali. Da più parti sono infatti stati sollevati dubbi interpretativi circa i rapporti tra la recente normativa regionale, introdotta dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, e la disciplina statale di dettaglio della medesima materia dettata dall'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

A tale scopo appare utile premettere una rapida disamina delle due normative al fine di ricostruire la disciplina vigente nella nostra regione, frutto della integrazione delle due disposizioni.

2. Quadro legislativo statale

L'art. 28 della L. 166 del 2002 ha modificato l'art. 338 del R.D. del 1934 "Testo unico delle leggi sanitarie" ed ha abrogato alcune disposizioni del DPR 285 del 1990 "Regolamento di polizia mortuaria".

È stato inserito l'obbligo per i Comuni di definire la fascia di rispetto di 200 m. con i piani regolatori.

Il vincolo cimiteriale resta fissato in m. 200 (i cimiteri devono essere collocati ad almeno 200 metri dal centro abitato).

Resta il divieto di costruire entro il raggio di 200 m. dal perimetro dei cimiteri nuovi edifici, salve le eccezioni e le deroghe di seguito indicate, che attengono alla riduzione della fascia di rispetto ed agli interventi edilizi ammessi sugli edifici esistenti all'interno della medesima fascia.

2.1. Riduzione della fascia di rispetto per ampliare il cimitero

È rimasta la possibilità di costruire nuovi cimiteri o ampliare il cimitero esistente prevedendo (attraverso delibera del Consiglio comunale e parere favorevole dell'USL) una fascia di rispetto ridotta fino a 50 metri dal centro abitato, qualora alternativamente:

- non sia possibile provvedere diversamente;
- il cimitero da ampliare sia separato dal centro abitato da strada, ferrovia, fiumi, ecc..

Le novità introdotte dall'art. 28 della L. 166/2002 riguardano il regime delle deroghe a favore degli insediamenti disciplinato ai commi 5, 6, 7.

2.2. Riduzione della fascia di rispetto per realizzare nuove previsioni

Il Consiglio comunale può consentire (previo parere favorevole dell'USL) la riduzione della fascia per:

- a) realizzare ad un'opera pubblica;
- b) attuare un intervento urbanistico;
- c) realizzare parchi e giardini;
- d) realizzare parcheggi pubblici e privati;
- e) realizzare attrezzature sportive;
- f) realizzare locali tecnici e serre.

Contestualmente alla riduzione il Consiglio comunale autorizza, qualora necessario, la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento degli esistenti.

2.3. Interventi sugli edifici esistenti ammessi all'interno della fascia di rispetto

Per gli edifici collocati dentro la fascia di rispetto la norma statale consente interventi di:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia;
- d) cambi d'uso;
- e) ampliamenti nella percentuale massima del 10%.

Più in generale sono consentiti gli interventi di recupero e gli interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio.

2.4. Parere conforme della USL

È stabilita anche una norma procedurale: il parere USL è obbligatorio e vincolante in entrambi i casi di riduzione della fascia. Deve essere reso entro 60 giorni dalla richiesta e l'inutile decorso del tempo equivale ad assenso.

3. Quadro legislativo regionale

L'art. 4 della L.R. 19 del 2004:

- ha stabilito che i cimiteri di norma sono collocati ad almeno 200 metri dal centro abitato;
- ha previsto la deroga all'ampiezza della fascia fino a 50 metri per ampliare i cimiteri;
- ha posto il divieto di costruire nuovi edifici entro la fascia;
- ha previsto che i Comuni possano autorizzare ampliamenti degli edifici esistenti nella fascia di rispetto, sentita l'USL.

La legge regionale non ha espressamente previsto tutte le ipotesi di deroga della fascia di rispetto previste dalla legge statale, cioè non ha disciplinato il caso di riduzione della fascia per realizzare opere pubbliche e nuovi interventi urbanistici. Manca poi la disciplina sugli interventi di recupero per gli edifici esistenti e non è definito il limite dell'ampliamento ammissibile.

Pertanto la legge regionale non ha escluso l'applicazione dell'art. 338 del R.D. 1265 del 1934, non avendo dettato una disciplina interamente sostitutiva di quella statale sulla fascia di rispetto cimiteriale.

D'altro canto non è disapplicata la normativa nazionale e la disposizione transitoria della legge regionale (art. 16) non dà indicazioni al riguardo: si limita infatti a consentire in materia funeraria l'applicazione del DPR 285 del 1990 per quanto non previsto e non diversamente disciplinato dalla stessa legge regionale.

4. Coordinamento delle due normative

4.1. Occorre considerare che il tema in questione rientra nella materia del governo del territorio appartenente alla legislazione concorrente, la quale, secondo il quadro costituzionale, viene regolata dalla legge dello Stato nella definizione dei principi fondamentali, ma anche dalle disposizioni normative statali vigenti, che in via suppletiva e transitoria, regolano i restanti aspetti delle materie appartenenti alla potestà legislativa regionale, in carenza di una normativa regionale di dettaglio.

Infatti, la legge 131 del 2003, cosiddetta "legge La Loggia", ha stabilito, in attuazione dell'art. 117, commi primo e terzo della Costituzione, che le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge (11.6.2003) e regolanti le materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte Costituzionale.

Fatta questa premessa occorre esaminare la norma regionale per verificare se le sue disposizioni superano *in toto* l'art. 338 del citato Testo Unico e ne precludono pertanto l'applicazione.

4.2. La prima ipotesi di riduzione finalizzata alla costruzione di nuovi cimiteri, all'ampliamento di quelli esistenti e alla costruzione dei crematori è prevista e disciplinata al comma 3 dell'art. 4 della L.R. 19 del 2004.

4.3. La seconda ipotesi di riduzione della fascia volta a realizzare nuove previsioni urbanistiche ed edilizie è prevista dall'art. 338 del T.U. Essa non essendo espressamente regolata dall'articolo 4 della legge regionale in questione, può considerarsi ammessa, dal momento che l'ampiezza della fascia non è definita dalla disposizione regionale in maniera tassativa ma è fissata "di norma" in almeno 200 metri. L'interpretazione letterale dell'art. 4 della legge regionale consente pertanto ai Comuni di ridurre l'ampiezza della fascia di rispetto attraverso apposito atto deliberativo del Consiglio comunale, assunto previo parere favorevole della Azienda Unità sanitaria locale, e la (anche contestuale) adozione dei necessari strumenti urbanistici.

Si ritengono altresì attuabili le previsioni urbanistiche contenute nei piani vigenti, approvati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 2004, in quanto la normativa regionale non esclude la potestà comunale di ridelimitare l'ampiezza della fascia.

Nella fascia di rispetto, sia essa di almeno 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale o ridotta nei casi appena detti, non è invece ammessa la costruzione di nuovi edifici.

Nel merito degli interventi urbanistici ammessi per effetto delle previsioni dell'art. 338 del T.U., giova ricordare che, correttamente, la giurisprudenza ha più volte sottolineato che la previsione delle fasce di rispetti cimiteriali risponde non soltanto alla necessità di salvaguardare le esigenze igieniche ma anche di assicurare la tranquillità e il decoro dei luoghi di sepoltura, richiedendo, conseguentemente, usi compatibili delle aree contigue, in special modo nei casi di riduzione della medesima fascia di rispetto.

4.4. In ordine alla terza tematica, che attiene agli interventi edilizi ammissibili all'interno della fascia di rispetto, si ritiene che possano essere realizzati esclusivamente gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dal momento che, sia la norma statale che quella regionale, ammettono interventi che comportano al massimo l'ampliamento degli edifici, sentito il parere igienico sanitario dell'AUSL competente.

Più in particolare, quanto agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nel silenzio dell'art. 4 della citata legge regionale si deve ritenere, ancora una volta, che trovi applicazione la disciplina statale (art. 338 del T.U.) che ammette all'interno della fascia di rispetto opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, sempreché detti interventi edilizi siano consentiti dalla pianificazione urbanistica vigente (¹).

Le medesime considerazioni valgono per i cambi di destinazione d'uso senza opere degli edifici esistenti nelle fasce cimiteriali, che, in assenza di ogni disciplina regionale, devono ritenersi ammessi ai sensi dell'art. 338 del T.U., fatta salva l'osservanza delle previsioni dei piani urbanistici vigenti.

Quanto agli interventi di ampliamento degli edifici esistenti si nota come la legge regionale n. 19 del 2004 abbia subordinato il rilascio del relativo titolo edilizio ad una valutazione di ordine igienico sanitario, da parte della AUSL, sempreché detti interventi di ampliamento siano ammessi dalla pianificazione urbanistica vigente.

In tal modo è stata superata la previsione statale che consentiva comunque tale tipologia di intervento edilizio, ma entro il limite massimo del 10% del manufatto originario.

Più in particolare, il rilascio del permesso di costruire o l'eventuale presentazione della denuncia di inizio attività (nei casi di c.d. superdia previsti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 31 del 2002) sono subordinati alla previa acquisizione del parere (obbligatorio ma non vincolante) della AUSL. La domanda di rilascio del permesso di costruire può essere presentata allo sportello unico per l'edilizia anche in caso di parere negativo della AUSL, potendo l'amministrazione comunale, con motivazioni puntuali e circostanziate, disattendere il parere. In caso di parere negativo per interventi soggetti a Dia, gli interessati possono presentare all'amministrazione comunale, prima della presentazione del titolo abilitativo edilizio, apposita domanda di autorizzazione amministrativa, avente natura igienico sanitaria, che può eventualmente essere rilasciata superando le valutazioni negative della AUSL, allorché ricorrano motivazioni puntuali e circostanziate.

(¹) Sotto questo aspetto peraltro la norma statale trova riscontro nell'art. 5 della L.R. n. 31 del 2002, secondo il quale, le attività edilizie di minore impatto, strettamente connesse ad opere tese a garantire l'uso e il mantenimento della proprietà privata, sono consentite, previo titolo abilitativo, negli ambiti parzialmente pianificati o privi di pianificazione. Pertanto in assenza di previsioni urbanistiche ed edilizie, negli edifici e nei manufatti esistenti nelle fasce di rispetto possono essere eseguiti gli interventi di manutenzione, di ristrutturazione di singole unità immobiliari e di restauro e risanamento.

Documentazione

Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/2004

Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna 07/02/2005, n. 156
(Pubblicata sul B.U.R. Emilia Romagna 02/03/2005, n.40)

LA GIUNTA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 19/2004, le modalità ed i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre espletata da imprese pubbliche e private, nei termini di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

Modalità generali e requisiti per lo svolgimento da parte di imprese pubbliche e private dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/2004

1. Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre

1.1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art 13, comma 3, della Legge regionale n. 19 del 29 luglio 2004 è comprensiva delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia di affari, e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

1.2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre viene rilasciata dal Comune ove ha sede legale l'impresa che richiede l'autorizzazione.

L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate in Comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell'attività funebre: le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, verranno rilasciate previa dimostrazione del possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede l'impresa.

1.3. Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, l'autorizzazione deve essere richiesta al Comune ove si trova la sede per la trattazione degli affari, o dove si trova la sede principale nel caso di impresa operante su più sedi: in quest'ultimo caso l'individuazione della sede principale spetta al legale rappresentante dell'impresa.

2. Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre

2.1. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove ha sede legale l'impresa e al quale si richiede l'autorizzazione, anche coincidente con la sede legale stessa. Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per la trattazione degli affari amministrativi di cui è dotata l'impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso tale sede comprende il disbrigo delle procedure

amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri.

2.2. Ogni impresa esercente l'attività funebre deve disporre di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre, in possesso dei requisiti formativi di cui al successivo punto 5.1, è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attività funebre ai sensi della Legge regionale n. 19 del 29 luglio 2004. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre.

2.3. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

2.4. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

2.5. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno un'auto funebre conforme ai requisiti sotto riportati, e di almeno una adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione. I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente. La vigilanza sull'idoneità delle auto funebri e delle rimesse è effettuata dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio. L'Azienda USL, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra descritti, rilascia al proprietario dell'auto funebre apposito attestato in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito; sull'attestato è esplicitamente indicato che lo stesso ha validità indefinita, fatta salva la possibilità di sospensione o di revoca della stesso qualora emerga, dall'attività di controllo espletata, il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per i mezzi funebri e per le autorimesse adibite al ricovero degli stessi. I requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere sod-

disfatti anche laddove la disponibilità degli stessi venga acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

2.6. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al successivo punto 5.1. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, purché sia documentata la capacità di poter effettivamente disporre in ogni circostanza del numero necessario di operatori in ragione della specifica prestazione svolta, in modo da assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di regolarità e sicurezza del lavoro.

3. Obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza e salute dei lavoratori

3.1. Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre dovrà comunque garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare dovrà procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri (numero di operatori, attrezzature, procedure, ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e di protezione. Inoltre il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli: tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.

4. Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre

4.1. Lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 comporta il rilascio di apposita autorizzazione del Comune nel cui territorio ha sede l'impresa. Nel caso di im-

prese con più sedi, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune ove insiste la sede legale: le autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, eventualmente necessarie per l'utilizzo di eventuali ulteriori sedi collocate in comuni diversi, verranno rilasciate previa dimostrazione del possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dal Comune ove ha sede l'impresa. Ai requisiti per la autorizzazione delle imprese che esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre e per le modalità di esercizio delle relative attività di vigilanza si applica quanto previsto al precedente punto 2.5. Le imprese che esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre dovranno inoltre disporre di personale di qualifica e in numero adeguato all'attività svolta. Nell'ambito dell'applicazione delle norme inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, il datore di lavoro è tenuto a definire le misure organizzative, di protezione e di prevenzione che devono essere adottate in relazione alle tipologie di rischio evidenziate nel documento di analisi dei rischi presenti nello svolgimento delle specifiche attività; inoltre il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività di trasporto funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli. Tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.

5. Requisiti del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre

5.1. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre dovrà essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo. Allo scopo il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre o della impresa che esercita il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre è tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione, periodicamente aggiornato, viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese

che esercitano l'attività funebre può essere affidato agli Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, alle Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario.

5.2. I corsi di formazione per il personale addetto alle imprese che esercitano l'attività funebre dovranno avere i seguenti contenuti minimi:

5.2.a. La formazione teorica di base per tutti gli operatori funerari, deve avere una durata minima di 24 ore, e vertere sui seguenti argomenti:

5.2.a.1. Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche;

5.2.a.2. Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio;

5.2.a.3. Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato;

5.2.a.4. Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;

5.2.a.5. Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

5.2.a.6. Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri

5.2.a.7. Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;

5.2.a.8. Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.

5.2.b. La formazione teorica specialistica, aggiuntiva rispetto a quella individuata al punto 5.2.a, che deve essere posseduta dal responsabile della conduzione dell'attività funebre e dall'addetto alla trattazione degli affari, deve avere una durata minima di 16 ore e vertere sui seguenti argomenti:

5.2.b.1. Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro;

5.2.b.2. Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

5.2.b.3. Conduzione del personale e dell'impresa;

5.2.b.4. Principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese;

5.2.b.5. Rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto;

5.2.b.6. Qualità del servizio e cerimoniale;

5.2.b.7. Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.

5.3. Le imprese che si avvalgono di personale non in possesso di precedenti esperienze operative nel settore di durata pari ad almeno sei mesi, sono tenute a formare previamente il medesimo personale secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, prima di poterlo definitivamente adibire alle mansioni ed agli incarichi operativi.

Cultura

Sociologia dell'evento funerale

di Carlo Ballotta

È sentimento comune a tutte le culture riconoscere la tragicità della morte ed il malinconico dissolversi dell'esistenza nel mistero della soglia eterna.

Secondo gli antropologi la nostra sfortunata specie, definita "umana", deve proprio la sua denominazione alla pratica delle sepolture, siccome il vocabolo latino "*humus*" ossia "terra" dimostra un legame, di certo non casuale, con il termine "*inumare*", ossia seppellire.

L'inizio d'ogni civiltà sarebbe, allora, indelebilmemente segnato dalle pratiche funerarie, perché l'uomo si distingue da tutti i viventi proprio per il suo sentimento di pietà verso i suoi morti.

I funerali sono rituali di antichità millenaria codificati in precise formule affinché chi rimane nel mondo mostri il dovuto rispetto per i propri morti ed i dolenti inizino il difficile percorso che li condurrà, in diverse fasi, ad una più serena (o rassegnata?) elaborazione del lutto.

Una volta che vediamo e capiamo come trattare l'argomento "morte" è finalmente ora di considerare in quale modo il funerale entri in questo processo.

Le esequie sono funzionali a molti scopi, più dettagliatamente formulati ed enucleati nei seguenti punti.

Il funerale, infatti:

- Aiuta a confermare la realtà e l'ineluttabilità della morte.
- Instaura un clima di lutto ed suggerisce, con la sua teatralità un'espressione concreta per il manifestarsi dolore.
- Lascia che l'afflizione possa esser naturalmente esternata, diventando un momento di sfogo collettivo.
- È l'unica occasione, forse, in cui l'amore viene dato gratuitamente, senza vincolo di reciprocità.

- È il mezzo figurale perché l'intera comunità porga simbolicamente il proprio omaggio al defunto attraverso le estreme onoranze.

- Incentiva l'affermarsi di una coscienza religiosa o di un sincero sentire laico.

- È la dichiarazione formale, attraverso atti concludenti, di una vita che è trascorsa, così come rappresenta anche l'affermazione pubblica di un avvenuta morte, perché attraverso la sua natura di "pubblicità notizia" socializza il fenomeno "morte", rendendolo di interesse generale.

Le cerimonie esequiali nascono proprio perché la gente possa ricordare ed onorare i propri cari scomparsi in modo speciale; sono cammini psicologici basati su di un'interpretazione figurale del defunto che viene idealizzato nei valori testimoniati quando era in vita, così da diventare insegnamento morale, principio esistenziale e memoria per chi resta.

Il funerale serve come opportunità per i dolenti, (anche se triste de malaugurata) di riunirsi e di rinsaldare vincoli morali ed affettivi, magari allentatisi con il tempo, così da assicurarsi reciprocamente un supporto emotivo.

Consente, in effetti, di ritagliarsi uno spazio ideale per affrontare meglio il dolore ed esprimere il proprio stato d'animo attraverso pensieri e sentimenti.

Le esequie, poi, aiutano i superstiti a meglio vivere il lutto e li rendono capaci di affrontare di nuovo la vita, siccome sono allestite proprio funzione di una proficua rielaborazione e condivisione della figura del defunto e della ricomposizione e rifondazione del gruppo lesionato dalla perdita irreparabile.

Grazie alla loro fortissima azione catartica, aiutano il processo di emancipazione, anche fisica, dal profilo della persona scomparsa.

Quando parliamo del fenomeno funerario sarebbe meglio definirlo attraverso i termini semantici di oggi.

Molti dipingono il funerale come un evento esclusivamente religioso, con la presenza, durante la veglia, della salma già deposta nella cassa, questa fase intermedia, poi, è sempre seguita dalla sepoltura con il ministro di culto che benedice la tomba.

Con la parola funerale dovremmo, invece, intendere tutte le attività celebrative del *post mortem* questo insieme di significati può legittimamente delineare la semantica di ogni cerimonia appropriata per commemorare la vita del *de cuius*.

Anche se le tradizionali forme del lutto producono quel particolare tipo di immateriale conforto e dolce sollievo che molti sanno ancora trovare nei riti religiosi e nella Fede, dobbiamo prendere atto di come i servizi funebri officiati in chiesa, o in qualunque altro tempio, possano riuscire non più adatti, oppure addirittura deleteri per coloro che non professano nessun credo religioso.

L'ufficio delle esequie, con la sua liturgia, può funzionare (cioè consolare i superstiti e onorare i defunti in un modo socialmente condiviso) solo nel caso in cui contribuisca a rafforzare una fede autentica nei valori eterni che esso esprime.

Quando, invece, non esista una reale convinzione nella vita dopo la morte o nel sacrificio del Cristo per la redenzione degli uomini, rimarrà un senso di incompiutezza e tragica rassegnazione.

Il funerale, allora, alla luce di queste considerazioni, dovrebbe venir incontro ai bisogni della famiglia, muovendo da una prospettiva neutra ed altamente personalizzabile, così da "*farsi tutto a tutti*", secondo la celebre espressione di San Paolo.

C'è, ora, una questione nevralgica da affrontare:

"Può sussistere un rito, ermetico ed intimistico, capace di ignorare la socializzazione della morte?"

Sì, forme rituali più intimiste ed ermetiche possono certamente ritagliarsi un proprio spazio vitale, tuttavia, esse trovano, pur sempre, il loro fondamento nel fatto di esser accettate e legittimate socialmente. Quest'ultime, anzi, riflettono certamente caratteristiche specifiche delle società e delle culture che le producono.

La maggiore enfasi sull'aspetto socializzante o intimista dell'elaborazione del lutto altro non è, in buona sostanza, se non un dato culturale.

Il servizio, dunque, sia esso di natura religiosa o caratterizzazione laica, potrebbe includere letture scelte dalla famiglia, brani della letteratura universale, storie ed aneddoti di vita personale, orazioni funebri, anche informali, tenute dai amici, colleghi o parenti, assieme a musiche oppure immagini significative per i dolenti.

Mentre è utile riaffermare in tutte le sedi il sacrosanto valore della visita alla camera ardente, come mezzo per confermare la realtà fisica della morte, allo stesso modo, però, bisognerebbe anche prender atto di una libertà incompressibile della famiglia, ossia il pieno diritto di organizzare qualunque ritualità che essa ritenga significativa ed utile per il proprio personalissimo modo di vivere il lutto.

In egual misura una moderna e lungimirante imprenditoria funebre dovrebbe incentivare la famiglia a tener in considerazione anche parenti ed amici, mentre si pianificano tutti i passaggi della cerimonia d'addio.

Gli impresari debbono agire e relazionarsi con la clientela tenendo sempre a mente questo principio: la morte è un avvenimento pubblico e privato insieme, in quanto costituisce un momento particolare di condivisione delle coscienze e dei sentimenti. Per questa ragione esso è caratterizzato da prodotti emotivi ed ideali più forti ed incisivi di quelli dei momenti "quotidiani", tali da impressionare le coscienze con maggiore efficacia e durata.

Il risultato del rito funebre e, dunque, anche la nuova identità del defunto, proprio perché è stato deciso collettivamente, ha forza immediatamente istitutiva, diventa cioè elemento condiviso tendenzialmente almeno dalla maggioranza dei partecipanti: una percezione con cui comunque bisognerà confrontarsi, anche in caso di dissenso.

Mentre la dipartita di un congiunto è una perdita strettamente intima, la morte tocca anche familiari distanti, amici e l'intera cerchia delle conoscenze.

Le famiglie che, magari, non riconoscendo il valore pubblico di un servizio funebre, potrebbero desiderare funerali strettamente riservati dovrebbero esser garbatamente invitate, dall'impresa o da qualche altra persona di fiducia, a considerare i bisogni degli altri soggetti, emotivamente coinvolti, ad esprimere parimente il proprio cordoglio per un decesso. Questo strisciante conflitto si traduce sempre nel disaccordo sulla possibilità o meno di aprire al pubblico la camera ardente così da esporre la salma alla vista di chi partecipa al funerale.

Mentre i parenti più prossimi possono desiderare, per diverse ragioni, sempre rispettabilissime, di non vedere il cadavere, dovrebbero esser sollecitati, con delicatezza, a pensare ragionevoli soluzioni, estetiche e logistiche, anche per quanti vorrebbero porgere l'ultimo saluto al defunto, raccogliendosi in preghiera o semplice meditazione sul feretro ancora aperto.

Razionalmente l'impresa, soprattutto se dotata di una propria casa funeraria, potrebbe prevedere percorsi differenziati, con momenti in cui la salma sia

celata allo sguardo, a volte indiscreto, di partecipanti e curiosi, quando sostino nella camera ardente coloro che non intendono vederla, così come dovrebbe esser garantito un periodo di mostra della salma per chi volesse osservarla, nonostante l'opposizione dei parenti più stretti.

Mentre alcuni vedono e sentono il funerale e la visita alla camera mortuaria come un'esperienza violenta e dolorosa, da evitare assolutamente, le esequie, soprattutto se vissute intensamente e con coraggio sono, in realtà, il primo passo verso un equilibrio psicologico tutto da reinventare, dopo la prostrazione e l'avvilimento dei primi giorni.

La psicologia più moderna con un audace similitudine ha illustrato il paradossale rapporto tra lutto e consolazione attraverso il paragone, con la dovuta differenza, tra il mal di denti e l'azione salvifica del dentista.

Finire sotto i "ferri" del dentista può esser poco simpatico come lo stesso mal di denti, ma una volta completato l'intervento medico avviene il "miracolo" della guarigione e la sofferenza, finalmente, scompare.

Invece di uno scabroso ostacolo, da evitare a tutti i costi, la partecipazione ad un funerale dovrebbe esser vista come un primo passo verso la cura della ferita che il lutto ha aperto, grazie al conforto di famigliari ed amici.

In quest'ottica persino l'azione stessa di allestire, anche sotto il profilo scenico, i servizi mortuari potrebbe esser pensato come evento terapeutico, perché durante il funerale la persona che soffre è coinvolta dall'affetto della gente vicina in un viaggio simbolico e ragionato che la costringerà benevolmente a comunicare, ad assumer decisioni ed a relazionarsi, seppur a fatica, con gli altri.

Un impresario correttamente proiettato verso il futuro deve intendere e proporre la cremazione quale una semplice alternativa tecnica alla sepoltura in terra oppure alla tumulazione.

Si tratta solo di una differente forma di destinazione finale del cadavere, che non intacca per nulla la sacralità della morte.

L'incinerazione non è e non dovrebbe esser interpretata come una pratica minimale e nichilista che inficia il valore morale del servizio esequiale.

Ogni impresa dovrebbe seguire questa regola: *"non dobbiamo lasciare che le nostre personali preferenze a proposito di esposizione della salma, riti o disposizioni da riferire alla famiglia influenzino l'utente nella sua libera e sovrana facoltà di decidere"*.

Mentre, da un lato, è parte integrante del servizio svolto dall'impresa dispensare consigli alla famiglia in questi difficili frangenti, dall'altro il solo suggerimento da parte dell'impresa dovrebbe consistere unicamente in informazioni operative ed asettiche proprio perché svincolate dai personali pregiudizi e suggestioni dell'operatore funebre.

Alla fine il funerale, nei rapporti sociali, gioca un doppio ruolo: riguarda, infatti, i vivi ed anche i morti.

In verità il funerale è un evento studiato perché i vivi abbiano modo di salutare secondo un preciso protocollo chi si sia accomiato da questa vita terrena.

Il funerale, così, diventa con il suo portato di idealità ed emozioni, un estremo gesto di rispetto per i defunti.

In effetti nessuna civiltà che si sia imposta nelle pagine della storia è mai stata capace di sbarazzarsi brutalmente dei propri morti.

Dopo queste considerazioni generali possiamo avventurarci nei meandri e nei recessi dell'universo funerario.

Un giorno, anche in Italia, si svilupperà un sistema di previdenza funeraria, sulla scorta di un'esperienza maturata da decenni ormai negli altri paesi europei.

Vi proponiamo, allora, un modulo, da ritagliare e conservare, che potrebbe riuscire all'imprenditoria funeraria quale preziosa guida per pianificare, in sede di contrattazione, il servizio esequiale con la clientela.

1. Disponete una lista precisa di persone care, congiunti ed amici che occupano un posto particolare nei vostri affetti.

2. Compilate un elenco analitico di associazioni, circoli o gruppi di volontariato ed assistenza cui siete associati oppure, in ogni caso, avete aderito.

3. Siete stati fondatori o membri autorevoli di queste formazioni sociali, avete riportato diplomi d'onore o certificati di benemerita? È segno di grande eleganza, ricordare durante le esequie gesta ed imprese a sfondo caritativo e sociale dell'estinto.

4. Pensate ad una "carta" funeraria dove annotare tutti gli aspetti di un funerali che vi hanno favorevolmente impressionato. Per converso, riflettete su tutti i funerali cui avete partecipato, per individuare pratiche e dettagli che vi abbiano negativamente colpito o urtato.

5. Chiedetevi come vorreste davvero personalizzare le vostre esequie, e cosa servirebbe per lasciare ai

dolenti un segno indelebile del vostro stile (musica preferita, opere di beneficenza immagini sacre o, comunque, di grande suggestione per arredare la camera ardente, liturgie “speciali” per conferire nuova forza ed emozione all’ufficio funebre).

6. Domandatevi sempre quale significato spirituale renderà così intensi quei gesti di cui sopra per evitare interpretazioni troppo disinvolute o bizzarre della vostra volontà, quando non potrete più protestare.

7. Specificate sempre il ruolo dei bimbi che parteciperanno al funerale (dispensarli o meno dalla visita alla camera ardente, coinvolgerli nella liturgia funebre o esentarli da tale triste incombenza).

Valutate attentamente tempi e logistica assieme a tutti i particolari come:

- Per quanti giorni la vostra salma dovrà essere esposta per la visita dei dolenti.
- *Preferite che il cofano sia chiuso prima della veglia, oppure sarà meglio lasciarlo senza coperchio durante la permanenza del feretro nella camera ardente?*
- Per il vostro funerale volete una cerimonia religiosa, officiata da un ministro di culto?
- Dove si reciterà l’ufficio funebre: direttamente al cimitero, nella chiesa della vostra comunità parrocchiale, presso altri luoghi di preghiera (tempio, sinagoga, moschea...) oppure preferite la cappella della casa funeraria?
- Se, invece, vi orientate, per motivi politico-ideologici, su di un funerale laico, l’orazione funebre si terrà subito presso la tomba, nei locali della casa funeraria oppure presso la sala di un partito, associazione, club ...
- Quale destinazione finale per le vostre spoglie mortali: la fossa, il tumulo oppure l’ara crematoria?
- Volete che sia dato annuncio della vostra dipartita solo a funerali avvenuti oppure i famigliari potranno diffondere la triste notizia.

8. Nelle vostre volontà indicate esplicitamente le persone che vorreste assumessero un ruolo di rilievo durante la cerimonia (chi attenderà al servizio d’onore per il rito della “Levata”, terrà l’elogio funebre o celebrerà la funzione?)

9. Compilate un elenco dettagliato di tutti gli “invitati” di riguardo alla mesta liturgia. Anche se è difficile pensare ad un funerale come ad un’occasione mondana le cerimonie esequiali sono pur sempre

pratiche e costumi del vivere associato e, per tale ragione, non si sottraggono alle regole ferree del bon ton.

10. Se optate per la cremazione non dimenticate di specificare la destinazione ultima delle ceneri, siccome, anche se ancora in modo confuso ed a macchia di leopardo, la dispersione o la conservazione delle ceneri presso un domicilio privato sono state accolte come pratiche lecite nel nostro ordinamento giuridico.

11. Se avete scelto di affidare le vostre spoglie alla nuda terra indicate sempre il cimitero a voi più caro per questioni sentimentali o ideologiche, anche se con la carenza di posti salma che affligge i sepolcreti italiani, questo diritto si risolve, quasi sempre, in una preghiera inascoltata.

12. Puntualizzate sempre se le ore della veglia debbano esser ristrette ai più vicini famigliari oppure aperte anche ad amici e conoscenti

13. È anche importante decidere chi potrà avvicinarsi al feretro ancora aperto, per un ultimo saluto vis à vis. È abitudine diffusa anche in Italia tutelare la riservatezza del defunto e della famiglia chiudendo la cassa prima che una folla di curiosi entri nella camera ardente e s’abbandoni a gaffes mostruose o commenti inopportuni sull’estetica della salma (è gonfio, la bocca non è chiusa, è già livido ed altre, simili nefandezze sono le osservazioni più stupide che si possano udire ad un funerale)

14. Confidate ad una persona di fiducia, all’impresa funebre o, meglio ancora, alla carta delle vostre volontà testamentarie quale vestito vorreste indossare per il funerale.

15. Se vi garba l’idea di finire, almeno per un giorno sul giornale, anche se nella pagina dei necrologi, spiegate bene quale formula dovrà esser adottata nell’avviso mortuario (è mancato all’affetto dei suoi cari/si è addormentato nel Signore/ha chiuso la sua giornata terrena...). Scegliete anche con cura l’immagine sacra (se non siete atei o la vostra Fede impedisce l’iconografia), da apporre al manifesto

16. Segnatevi pure tutti i dubbi (anche quelli apparentemente più sciocchi) e le perplessità da sottoporre all’attenzione del direttore della Funeral home, quando v’incontrerete per sottoscrivere il contratto di previdenza funeraria.

www.euroact.net

il portale internet del settore funerario

	GRATIS	ABBONATO NORMALE	ABBONATO PROFESSIONALE
Massimale certezze	SI	SI	SI
Leggi	SI	SI	SI
Circolari - Risoluzioni	SI	SI	SI
Mailing List informale	SI	SI	SI
Mercato	SI	SI	SI
Visite questi	Visione sola domanda	Visione domanda e risposta	Visione domanda e risposta
Soluzioni questi	NO	NO	Richiesta soluzione di 1 quesito
Bibliografia	Visione sintetica e scarico solo files pubblici	Visione e scarico tutti files disponibili	Visione e scarico tutti files disponibili
Documentazione	Visione sintetica	Visione e scarico tutti files disponibili	Visione e scarico tutti files disponibili
Modulistica	Visione e scarico tutti files disponibili	Visione e scarico tutti files disponibili	Visione e scarico tutti files disponibili
Comi	NO	NO	Partecipazione ai corsi a pagamento
Norme Regionali	Visione e scarico tutti files disponibili	Visione e scarico tutti files disponibili	Visione e scarico tutti files disponibili

Costo servizi del sito

- Abbonamento NORMALE annuo..... € 200,00 IVA compresa (*)
- Abbonamento PROFESSIONALE annuo.... € 500,00 IVA compresa (*)
- Quesito per abbonato al sito € 90,00 IVA compresa
- Quesito per NON abbonato al sito € 180,00 IVA compresa

(*) Se a sottoscrivere l'abbonamento è un Comune associato all'ANUSCA, questi riceverà – al medesimo costo – una durata dell'abbonamento di 15 mesi anziché 12

Visita il sito ed abbonati on-line
su www.euroact.net/vende

- ➔ **NORMATIVA STATALE**
aggiornata secondo diversi criteri di ricerca (per anno di emanazione, per tipologia di provvedimento, per articolo, per numero di provvedimento) oppure suddivisa per macrosettori di interesse
- ➔ **NORMATIVA REGIONALE** (consultabile solo dagli utenti paganti)
in materia funebre e cimiteriale suddivisa per Regioni. I provvedimenti (leggi regionali e provinciali, decreti, deliberazioni di giunta, circolari ed altri documenti), disponibili in formato PDF, possono essere consultati e salvati sul proprio pc
- ➔ **NORMATIVA TRASPORTI FUNEBRI INTERNAZIONALI**
sezione interamente dedicata ai trasporti funebri internazionali, contenente la normativa e le circolari di riferimento, nonché links per scaricare utili informazioni in materia
- ➔ **CIRCOLARI E RISOLUZIONI**
ministeriali, circolari Sefit, catalogate per anno di emissione, per argomento
- ➔ **MASSIME E TESTI DI SENTENZE** (consultabile solo dagli utenti paganti)
archivio di oltre 700 massime di interesse del settore funerario, catalogate per ente emittitore, per anno, per argomento, collegate alle leggi cui fanno riferimento e, ove disponibile, al testo integrale della sentenza stessa
- ➔ **BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTAZIONE**
catalogata per anno, autore, argomento trattato, utile per soddisfare le ricerche bibliografiche.
Solo gli utenti paganti possono scaricare via e-mail tutti i documenti presenti in archivio (tra cui gli articoli delle più importanti riviste del settore dal 1989 ad oggi, quali Antigone, Nuova Antigone, I Servizi Funerari Maggiori, I Servizi Funerari Euroact), che vengono inviati entro pochi minuti all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di richiesta. Gli utenti gratuiti possono solo visionare l'elenco del materiale disponibile, ma non consultarlo (fatta eccezione per i files resi pubblicamente scaricabili).
- ➔ **MERCATO**
area aggiornata periodicamente per restare al passo con l'evoluzione del mercato. Tale area è completata dall'elenco di ditte, distinte per categoria merceologica, per sede geografica, per prodotti e servizi offerti, con i riferimenti utili per contattarle, per posta tradizionale o elettronica, per fax o telefono
- ➔ **ARCHIVIO DI RISPOSTE A QUESITI** (consultabile solo dagli utenti paganti)
archivio di oltre 400 quesiti sulle materie funebri e cimiteriali con interpretazione normativa. Ogni quesito è correlato alla legislazione di riferimento e, ove esistente, a circolari o risoluzioni che trattano dell'argomento
- ➔ **RISPOSTA A QUESITI SPECIFICI** (servizio a pagamento)
vi è la possibilità di porre quesiti, cui viene data specifica risposta entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo. Solo nel caso di abbonamento professionale il pacchetto comprende anche 1 quesito da porre entro l'anno di iscrizione
- ➔ **FORMAZIONE A DISTANZA** (consultabile solo dagli utenti professionali)
sono presenti corsi di formazione o aggiornamento a distanza, che possono essere scaricati in formato PDF all'indirizzo di posta elettronica indicato per essere consultati e salvati sul proprio pc
- ➔ **CALCOLO TARIFFE CONCESSIONI E RETROCESSIONI** (consultabile solo dagli utenti paganti)
sono stati messi a disposizione due diversi modelli di calcolo – uno per la determinazione della tariffa di concessione di loculo/ossario/locchio, l'altro per la determinazione della tariffa per la retrocessione di manufatto/area – adattabili al caso del singolo Comune modificando i dati di input presenti
- ➔ **MODULISTICA**
già predisposta, rintracciabile in funzione di chi la riceve o di chi la produce, catalogata secondo le tipologie di atto: i moduli di interesse possono essere scaricati entro pochi minuti mediante posta elettronica
- ➔ **NEWSLETTER**
inviata a tutti coloro che si iscrivono alla Mailing List

PER EFFETTUARE L'ORDINE compilare il seguente tagliando di sottoscrizione

Da spedire via fax a Euro.Act s.r.l. al n° 0532-741311

Sì, desidero acquistare i seguenti servizi (crocettare le opzioni desiderate):

Abbonamento NORMALE annuo ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 200,00 IVA inclusa

Abbonamento PROFESSIONALE annuo ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 500,00 IVA inclusa

Risposta a N. quesito/i come abbonato ai servizi del sito www.euroact.net cadauno al prezzo di € 90,00 IVA inclusa

Risposta a N. quesito/i come NON abbonato ai servizi del sito www.euroact.net cadauno al prezzo di € 180,00 IVA inclusa
(dal momento dell'acquisto si ha a disposizione un anno per porre il/i quesito/i)

Singolo numero cartaceo de "I Servizi Funerari": cadauno al prezzo di € 30,00 IVA inclusa

Abbonamento annuo cartaceo a "I Servizi Funerari" (N. 4 numeri) per l'anno: al prezzo di € 98,00 IVA inclusa

Da inviare al seguente indirizzo (da compilare solo se diverso dall'indirizzo fornito per la fatturazione):

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

N.B. Indicare, solo per gli Enti Locali, se il Comune è associato all'ANUSCA:

Sì

No

Effettuo il pagamento totale di € tramite bollettino di c.c.p. n. 54496716 intestato a: EURO.ACT S.R.L., Via Valle Zavelea 22, 44100 Ferrara (allego copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento)

DATI PER LA FATTURAZIONE

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

Tel. Fax E-mail Sito internet

Codice Fiscale/Partita IVA Data Firma

Nel rispetto della Legge 675/96, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act s.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarLa sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

Informatica

Content Management System, prezioso alleato aziendale

di Nicola Bortolotti

È un acronimo che potrebbe risultare oscuro a molti, ma che è destinato a diventare di utilizzo comune in una miriade di realtà piccole e grandi, in piena conformità a quel carattere di "pervasività" che contraddistingue la vasta gamma di tecnologie Internet: si tratta del CMS, ovvero "Content Management System" (sistema di amministrazione dei contenuti), il modo più intelligente, efficiente, unificato ed unificante oggi a disposizione per creare e gestire un sito web, sia esso ad uso interno o esterno, così nel privato come nel pubblico.

Gli aspetti fortemente innovativi del CMS

Per capire dove stia il carattere quasi rivoluzionario dell'approccio targato CMS è sufficiente riassumere, senza pretesa di esaustività, i punti deboli dell'approccio tradizionale alla creazione e gestione di un sito Internet.

La fase classica prevede lo studio dell'architettura del sito, basata sui contenuti previsti e prevedibili, l'elaborazione di un progetto grafico, la codifica in HTML delle parti statiche del sito, in PHP, ASP (o altro linguaggio di programmazione) delle parti dinamiche, e - per l'aggiornamento e le modifiche - l'affidarsi a figure competenti e/o ad appositi tool software (in genere abbastanza onerosi e dall'utilizzo non sempre agevole) resi necessari dalla crescente complessità delle pagine web.

È comunque sempre necessario che a sovrintendere al sito nella sua globalità sia un responsabile (il cosiddetto webmaster), che - per la peculiarità delle competenze richieste e la mancanza di continuità del suo intervento - per molte aziende, soprattutto di piccole dimensioni, è un collaboratore "esterno".

Approcci più avanzati prevedono software in grado di generare automaticamente siti, sulla base di appositi modelli decisi in precedenza e dei contenuti attuali, o siti che - almeno in parte - generano in tempo reale le

proprie pagine sulla base dei contenuti memorizzati in un apposito database.

Il vantaggio di questa seconda filosofia di gestione è evidente: non occorre sapere nulla di HTML, editor (o più complesse tecnologie) per modificare i contenuti del sito e dunque è possibile affrancarsi, per lo meno durante la gestione ordinaria, dalla figura del webmaster. Tutto ciò, ovviamente, ha un contraltare, ossia un maggiore sforzo in fase progettuale e una minore flessibilità complessiva.

Lo spostarsi dell'attenzione alla pura gestione dei contenuti è il punto nodale dell'evoluzione dell'approccio al web, in quanto permette - come è giusto che sia - un aggiornamento puntuale e costante del proprio sito, in quanto questo *deve* venire curato direttamente dai responsabili dei contenuti e non più da uno o più webmaster.

Il CMS interviene appunto nel semplificare il rimanente punto debole di questa innovativa filosofia di gestione: la fase di progettazione e/o di modifica successiva del "layout" del sito viene anch'essa quasi totalmente automatizzata e lasciata anch'essa alla discrezione dei responsabili dei contenuti. La figura del webmaster tradizionale tende a scomparire e si trasforma in uno specialista in grado di personalizzare - all'occorrenza - i modelli che verranno poi applicati al proprio sito e che gli conferiranno l'aspetto estetico, *fermi restando i contenuti*.

La separazione tra aspetto e contenuti

È proprio questa *netta separazione tra aspetto e contenuti* il lato rivoluzionario dell'approccio targato CMS: se, una volta, il "restyling" del proprio sito, magari per renderlo conforme alle normative, era non di rado un'operazione dolorosa e costosa, con un CMS esso può avvenire in un istante. Anzi: si potrebbe addirittura dar modo allo stesso visitatore di scegliere l'aspetto grafico che più gli aggrada, con la garanzia della salvaguardia dei contenuti.




Figura 1

Riassumendo: un CMS è un sistema in grado di organizzare (automaticamente) i contenuti di un sito web seguendo un certo modello (il cosiddetto “template”). Questo comporta il doversi preoccupare unicamente dei contenuti (come è ovvio) e di come essi vadano strutturati (ad esempio in sezioni e categorie) ma non, ad esempio, di colori, font, allineamento, posizione di immagini e finestre di testo, intestazioni e piè di pagina, banner pubblicitari (e così via) in quanto questi verranno automaticamente predisposti dal sistema *nel rispetto del “template”*.

Il template si può scegliere in ogni momento e la sua applicazione è del tutto indipendente dai contenuti. Inoltre, con un minimo di conoscenza, qualunque template predefinito può essere modificato per personalizzarlo a piacere o addirittura creato ex novo.

Perché utilizzare un CMS

Di “Content Management System” ne esistono decine. La maggior parte (ad esempio il famosissimo phpNuke e il sempre più consolidato Mambo) sono di libero utilizzo (o addirittura Open Source). Altrettanto dicasi per i requisiti richiesti: quasi tutti “girano” indifferentemente nel mondo Linux così come in quello Windows, grazie ai tanti e collaudati “porting” dei software sui quali si appoggiano. Anche in forza di ciò, è sempre maggiore il numero di provider Internet che li supporta. La loro installazione, anche al solo livello di Intranet aziendale e magari solo per un breve test, come si vedrà tra poco è pressoché immediata.

La migliore risposta al titolo del paragrafo potrebbe dunque essere una semplice esortazione a provarne un paio per rendersi conto dei vantaggi.

Ciò non ostante, alcune considerazioni sono d’obbligo: in presenza di realtà consolidate non è certo il caso di gettare via l’esistente per passare a una piattaforma CMS - quasi sicuramente meno flessibile rispetto ad un sito progettato *ad hoc* - almeno finché non ci si troverà di fronte all’esigenza di un restyling del sito stesso.

Si tenga presente che l’esigenza di una progettazione o profonda riprogettazione del proprio sito web potrebbe diventare anche meno remota rispetto alle previsioni, ad esempio nel mondo della Pubblica Amministrazione, come conseguenza dell’entrata in vigore del “Codice dell’Amministrazione Digitale”, brevemente illustrato nello scorso numero.

Realizzare un sito conforme alle normative e dalla facile ed economica manutenzione, per giunta facendo ricorso a strumenti Open Source, potrebbe ben presto diventare un’esigenza assoluta: esigenza che troverebbe naturale risposta in un “Content Management System”, giacché nulla più di un CMS dotato di un opportuno “template” consente di soddisfare ogni specifica presente e futura senza dovere in alcun modo rimettere mano ai contenuti: un’operazione - quest’ultima - sempre lenta, costosa e foriera di errori.

Un esempio di come partire da zero

Per dare un’idea di quanto semplice possa essere una sperimentazione con un CMS, si supponga di partire da zero da un’installazione Windows (data la sua diffusione e pervasività e anche poiché si suppone che un utente Linux o di altro sistema operativo più evoluto non abbia bisogno di simili indicazioni): un s.o. Microsoft qualsiasi, a partire anche dal vetusto Windows 95.

Tra il cospicuo numero di CMS disponibili (ad esempio: Slash, phpNuke e il suo successore postNuke, Plone...) si è scelto Mambo che si appoggia sulla collaudata accoppiata PHP e MySQL (più Apache).

Nonostante Mambo possa funzionare sul server Inter-




Figura 2

net incluso nei sistemi operativi Microsoft di fascia alta o "server" (IIS, ossia Internet Information Server) sarà bene disattivarlo momentaneamente per far girare l'altrettanto famoso (nonché gratuito e stabilissimo) Apache.

Per facilitare le cose agli utenti Windows esiste una distribuzione assai comoda e autoconfigurante del "magico terzetto" costituito da Apache, PHP più il database server MySQL che va sotto il promettente e veritiero nome di "EasyPHP", reperibile all'indirizzo www.easyphp.org.

I settaggi di default di EasyPHP, è bene sottolinearlo, non sono idonei a un server "vero", ossia di produzione, in quanto lacunosi sotto il profilo della sicurezza (ma comunque facilmente modificabili) in favore di una maggiore semplicità d'uso durante la fase di test.

Una volta installato e fatti partire correttamente i server Apache e MySQL (come testimoniato dall'apposito pannello di controllo di EasyPHP, in figura 1) ci si potrà dedicare effettivamente al CMS scaricando Mambo (ad esempio all'indirizzo ufficiale www.mamboserver.com o - se si preferisce in italiano - www.mamboserver.it, figura 2; in quest'ultimo caso per lo scaricamento è richiesta una registrazione proforma, del tutto gratuita e sostanzialmente anonima). Da notare che - come è facilmente immaginabile - tutti i siti di Mambo sono gestiti con Mambo...

È poi sufficiente decompattare l'archivio in un'apposita sottocartella di EasyPHP per partire immediatamente con l'installazione e, terminati tutti i passi, potere finalmente accedere all'agevole pannello di controllo (figura 3, dopo login come "admin" all'indirizzo <http://127.0.0.1/mambo/administrator/>, dove 127.0.0.1 è l'indirizzo del localhost ossia della macchina sulla quale si stanno effettuando le prove mentre - in produzione - andrebbe sostituito con l'indirizzo della macchina - solitamente remota - ospitante).

Si potrà poi procedere ad introdurre alcuni contenuti di prova, basandosi sulla classica struttura gerarchica

prevista dai CMS che, nel caso di Mambo, prevede "Sections" (Sezioni), in grado di contenere una o più "Categories" (Categorie), a loro volta in grado di contenere uno o più "Items" (Oggetti) che rappresentano il vero e proprio contenuto del proprio sito.

Anche limitandosi ad un setup minimale di pochi minuti, senza dunque addentrarsi nelle features più avanzate e senza caricare nessun potente modulo aggiuntivo (parimenti gratuito), si può avere un esempio della estrema flessibilità dell'approccio derivante dalla separazione tra contenuti e layout della pagina. Nella figura 4 si può quindi vedere come appare un "item" applicando un determinato template al sito. Da notare che l'introduzione dell'item (nel caso particolare un articolo comparso sul passato numero della rivista) è

avvenuta tramite una comoda interfaccia WYSIWYG (What You See Is What You Get, "ciò che vedi è ciò che ottieni", comoda quanto utilizzare un comune word processor, senza che sia necessario sapere nulla di HTML) anch'essa compresa in Mambo.

Nella figura 5, senza che sia stato necessario modificare nulla del contenuto del sito, e dunque semplicemente applicando un diverso "template" (un'operazione di una frazione di secondo) è possibile vedere come appare lo stesso item (e, più in generale, il sito): il contenuto informativo è identico, ma la veste grafica è radicalmente diversa. Il tutto a costo praticamente zero e con perfetta conformità - nell'uno e nell'altro caso - agli standard internazionali dettati dal "www consortium" (W3C), come si può facilmente verificare sottoponendo le pagine al check gratuito all'indirizzo Internet validator.w3.org.

Da notare altresì come siano già pronti appositi pulsanti per visualizzare l'item in un formato idoneo alla stampa, per spedirlo in posta elettronica ad un amico o - addirittura - per creare in tempo reale - in verità ancora con piccoli bug - un file PDF (ovunque leggibile mediante Adobe Reader o programmi compatibili).




Figura 3



Figura 4



Figura 5

Posta elettronica certificata al via

È destino che tutti i numeri "2" di questa rivista, da qualche anno a questa parte, si occupino di posta elettronica: ora, tuttavia, è per sancire il via ufficiale alla cosiddetta "Posta Elettronica Certificata", ossia alla tecnologia destinata - come diffusamente anticipato fin dal numero 2/2003 - a sostituire l'utilizzo della raccomandata cartacea, complice la nascita e progressiva diffusione della Carta Nazionale dei Servizi e il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di recente passato ai "raggi X" dal Consiglio di Stato).

Come fa rilevare il sito istituzionale del Governo Italiano all'URL www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/posta_elettronica_pa/index.html "Il 28 gennaio 2005 il Consiglio dei ministri ha dato l'ok definitivo alla posta elettronica certificata. Il decreto" - all'URL www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/posta_elettronica_pa/DPRPostaElettronicaCertificata.pdf - "disciplina le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini. Si tratta di un provvedimento che dà valore giuridico alla trasmissione di documenti prodotti ed inviati per via informatica."

Nonostante le notevoli critiche all'articolo 14 comma 3 - riportato in calce all'articolo - che restringe in maniera drastica e non del tutto motivata il novero dei possibili gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni, è indubbio che si tratti di un importante tassello nel complesso arazzo che da anni sta tessendo il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca. Ora, a prescindere dalle ambiguità tecnico-organizzative ancora da risolvere, si dovrà anche valutare l'impatto che tutto ciò potrà avere sulla complessa e plantigrada macchina burocratico-amministrativa italiana.

E, per finire, l'ennesimo rinvio...

Non poteva nemmeno mancare la notizia dell'ennesimo rinvio nel termine per la redazione del primo DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) - e, più in generale, dell'adozione delle misure minime - da parte di coloro (la grande maggioranza dell'utenza non domestica) i quali non ne erano fino ad ora soggetti sulla base della precedente normativa (in particolare il DPR 318 del 1999).

La data, questa volta, slitta a fine anno 2005, così come riportato nell'appendice normativa.

Tutto ciò è senza dubbio sintomatico di una giustificata ma per molti versi tardiva preoccupazione legata all'entrata in pieno vigore di un Decreto Legge, l'ormai famoso D.Lgs. 196/2003, che - dopo un iniziale entusiasmo dettato anche da motivi commerciali - qualcuno sta forse cominciando a rileggere con maggiore attenzione e senso critico, in particolar modo per quanto concerne l'inversione dell'onere della prova.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata Approvato dal Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2005

(...)

Art. 14 (Elenco dei gestori di posta elettronica certificata)

1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.
2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l'attività di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA, domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata.
3. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.

(...)

Art. 16 (Disposizioni per le pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.
2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.
3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata.

(...)

Ulteriore rinvio delle "misure minime di sicurezza" (comprendenti il DPS)

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314


(...)

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali). - 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005";
- b) al comma 3, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".

(...)



VI Congresso Internazionale La buona morte e il lutto

8-9-10-11 GIUGNO 2005

Aula Magna Santa Lucia - Via Castiglione, 36
Bologna

PROGRAMMA SCIENTIFICO

mercoledì 8 giugno

- Aula Magna Plenaria**
- 14.00 Francesco Campione (Italia)
**Saluto delle Autorità
Apertura del congresso**
- 15.30 Alfonso Reyes Zubiria (Messico)
**Storia della I.A.T.S.: da
E. Kubler-Ross alla Tanatologia
dei giorni nostri**
- 16.30 Michel Fromaget (Francia)
**La buona morte e la
Spiritualità**
- 18.00 Marina Sozzi (Italia)
**Storia del concetto di "buona
morte"**
- 21.00 Incontro Pubblico
**"La buona morte e le
Religioni"**
(interverranno i rappresentanti
delle principali religioni)

giovedì 9 giugno

- Aula Magna**
- 9.00 Ivo Quaranta (Italia)
Antropologia dell'Eutanasia
- 10.00 Sandro Spinsanti (Italia)
**Il testamento in vita e la buona
morte**
- 11.30 David Lester (Usa)
**Può il suicidio essere una
buona morte?**
- Aula Magna**
- 14.00 Tavola Rotonda
**LA BUONA MORTE,
L'HOSPICE E LE CURE
PALLIATIVE**
*Coordinatori: Danila Valenti
(Italia) e Giovanni Zaninetta
(Italia)*
- 14.30 Introducono
Stephen Connor (Usa)
La buona morte e l'Hospice
- 15.00 Walter Rombout (Belgio)
**L'aiuto a chi assiste nelle Cure
Palliative è necessario per il
raggiungimento della buona
morte?**

IATS
Associazione Internazionale di Tanatologia e Suicidologia
Prof. Francesco Campione
Tel. +39.051.233295 - Fax +39.051.243086
E-mail clinicacrisi@libero.it

Aula Absidale

- 14.00 **LA BUONA MORTE E LE
PROFESSIONI FUNERARIE**
(coordinamento Centro Studi
Oltre)
- Fritz Roth (Germania)
La buona morte e i rituali
- L'elemento centrale del rito di
commiato: il cofano funebre.**
*Valore simbolico e concreta
testimonianza di omaggio*
- Innovazioni legislative,
formazione professionale e
sviluppo della dimensione etica
nella professione dell'impresario
funebre**
- Il burnout dell'operatore**

Aula Magna

- 21.00 Incontro pubblico
**Presentazione di una proposta
di legge su eutanasia e suicidio
attenuato**

venerdì 10 giugno

- Aula Magna**
- 9.00 Robert Neimeyer (Usa)
**Dalla buona morte al buon
lutto: perdita e ricostruzione
del significato**
- 10.00 Lynne Despelder (Usa)
**Diversità culturali e di genere
nella morte, nel morire e nel
lutto**
- 11.30 Dennis Klass (Usa)
**I rituali asiatici degli antenati
ed il lutto in Occidente**
- 12.30 Janice Nadeau (Usa)
**La buona morte e il lutto
complicato: diagnosticare o
non diagnosticare**
- Aula Magna**
- 14.30 **L'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN LUTTO
TRA AUTO-AIUTO E
PROFESSIONALITÀ**
Introduce: Al Strickland (Usa)
**Il gospel e l'elaborazione del
lutto**

Aula Absidale

- 14.00 **LA BUONA MORTE E LE
PROFESSIONI FUNERARIE**
(coordinamento Centro Studi Oltre)
- La nuova legislazione funeraria
il confronto fra le regioni**
- La sala del commiato**
- La cremazione**
tradizioni, ritualità, tecnologia
- I cimiteri**
nuovi modelli gestionali
- Aula Magna**
- 21.00 Incontro pubblico
**Presentazione di una rete
nazionale di aiuto psicosociale
per le persone in lutto**

sabato 11 giugno

- Aula Magna**
- 9.00 Stephen Fleming (Canada)
**La morte di un bambino o di
un adolescente può essere con-
siderata
una buona morte?**
- 10.00 Donna Schurmann (Usa)
**La buona morte e la perdita dei
genitori**
- 11.00 Intervallo
- 11.30 Leslie Balmer (Canada)
**L'assistenza psicologica per i
bambini vittime di traumi
(omicidio, suicidio, incidenti
traumatici)**
- Aula Magna**
- 14.00 **Confronto tra le Associazioni
tanatologiche italiane su quale
formazione e quali progetti**
- Aula Absidale**
- 14.00 **Presentazione dei lavori inviati
e poster**
- Aula Magna**
- 18.00 Francesco Campione (Italia)
Chiusura del Congresso

Conference Service S.r.l.
Segreteria Organizzativa

Tel. +39.051.4298311 - Fax +39.051.4298312
E-mail iats.congresso@conferenceservice.it

Cultura

Crematorio a Delstern, Hagen, 1906-1908

di Laura Bertolaccini (*)

Nei primi anni del Novecento Hagen era ancora una modesta cittadina di provincia nella vasta regione industriale della Ruhr, in Vestfalia. Ma il corso del suo destino era sul punto di subire un netto cambiamento di rotta per opera di un giovane borghese del luogo, Karl Ernst Osthaus (1874-1921), figura tra le più significative ed eccentriche del nuovo secolo.

Divenuto ben presto molto ricco per una ingente eredità lasciatagli dal nonno, Osthaus rivolse subito una particolare attenzione verso l'ambiente culturale e sociale della sua città.

Tra le sue prime preoccupazioni l'istituzione di un museo di scienze naturali.

Inizialmente l'incarico della progettazione del museo venne affidato a Karl Gerard. In seguito, giudicando lo stile neo-rinascimentale di Gerard troppo dissonante rispetto al suo tempo, Osthaus incaricò l'architetto belga Henry Van de Velde del completamento dell'opera secondo i dettami dello *Art Nouveau*. Van de Velde mutò l'aspetto dell'edificio, intervenne su una nuova definizione degli spazi interni ma soprattutto convinse il suo committente a trasformarlo in un museo dell'arte contemporanea, il *Folkwang Museum* (attualmente *Karl-Ernst-Osthaus-Museum*). Da

questo momento l'attenzione del giovane Osthaus si rivolse costantemente verso l'acquisto di opere d'arte per la sua collezione: Van Gogh, Manet,

Gauguin, Cezanne, solo per citare alcuni degli autori delle opere esposte.

Contemporaneamente Osthaus, nel tentativo di saziare la sua smania di conoscenza dell'arte in ogni sua manifestazione, si adoperò per far convergere verso la cittadina tedesca un gran numero di artisti e architetti, giovani o meno giovani, comunque di chiara fama o di spiccate potenzialità, chiamati a svolgere progetti o a tenere mostre, seminari e conferenze, con lo scopo di fondare una colonia di artisti che diverrà presto nota con il nome di *Hager Impuls*.

Proprio per costituire un brano significativo di città, un esempio ideale di vita interamente fondata sui principi dell'arte, Osthaus incaricò ancora Van de Velde – affiancato da Peter Behrens (1868-1940), che era stato tra i protagonisti del precedente della

colonia di artisti di Darmstadt, e da Johannes Ludovicus Mattheus Lauweriks (1864-1932) – di progettare, in una collina situata nella periferia orientale di Hagen, un quartiere composto da 16 ville nelle quali, secondo le intenzioni del committente, avrebbero abitato e lavorato artisti di varie provenienze, nonché amici e industriali locali che, come Osthaus, vedevano in Hagen il centro vitale di una rinascita culturale e artistica (dell'intero, ambizioso, programma in realtà verranno realizzate solo la villa di Osthaus, sei case d'artista di Lauweriks e tre ville di Behrens).



Figura 1 – Veduta del crematorio in una foto del 1911



Figura 2 – Chiesa di San Miniato al Monte, Firenze

A Behrens, inoltre, Osthaus aveva affidato nel 1904 l'incarico di realizzare la sala delle conferenze del *Folkwang Museum* (attualmente distrutta).

Così, rapidamente, l'aspetto di Hagen iniziò a mutare.

Il sodalizio intellettuale tra Osthaus e Peter Behrens era comunque destinato a protrarsi negli anni e ad avere, ancora ad Hagen, una ulteriore, importante occasione di confronto.

Nel 1905 la Società per la Crema- zione – *Hagerer Verein für Feuer- bestattung* – aveva deciso di costruire un crematorio ad Hagen, il primo installato in tutta la regione della Vestfalia.

Osthaus, che aveva visto il progetto già redatto per la Società di Crema- zione, impostato secondo l'immagine altamente suggestiva e simbolica di un edificio in rovina, e che certamente poco aveva gradito l'evocazione romantica impressa al crematorio, incaricò direttamente Behrens di redigere una proposta alternativa.

L'influenza di Osthaus ad Hagen era ormai tale da far ribaltare anche una situazione già impostata e prossima alla sua realizzazione e da far nettamente preferire il progetto di Behrens.

Peter Behrens, nato ad Amburgo e formatosi prima come pittore tra Karlsruhe e Monaco per poi "naturalizzarsi" come architetto a Berlino soprattutto nella realizzazione delle fabbriche AEG, al tempo di questo incarico ha già compiuto alcune significative esperienze, quali ad esempio la già ricordata colonia di artisti di Darmstadt (1901) o il padiglione tedesco delle arti decorative alla Esposizione di Torino (1902), sviluppando un proprio personale percorso di ricerca che lo avrebbe portato prima alla accettazione della linea curva così come trattata dagli architetti dello *Art Nouveau*, per approdare in seguito ad un idealismo severo, impostato su declinazioni semplici, su geometrie regolari.

Significativi in questo processo di maturazione personale, i viaggi di studio compiuti in Italia – il primo risalente al 1896 – in particolare a Firenze dove la visione dell'architettura medievale e rinascimentale provocò certamente sul giovane architetto effet-

ti esaltanti riscontrabili ancora in buona parte del suo lavoro successivo.

Sono proprio i paradigmi dell'architettura classico-romantica fiorentina, in particolare della chiesa di San Miniato al Monte a Firenze (XI secolo), che Behrens recupererà nel progetto per il crematorio di Hagen.




Figura 3 – Pianta

Seppure ridotto e semplificato, l'impianto del San Miniato, così come la composizione e la partizione geometrica della facciata divisa in due piani di cui quello inferiore articolato con sei colonne e quello superiore sostanzialmente cieco, divengono i riferimenti progettuali evocati con l'intento di conferire al crematorio "il seme di una futura fede comune nella vita e nella immortalità dello spirito", come scrisse nel 1928 Walter Müller-Wulckow commentando una visita all'impianto di Hagen.

Come nel precedente fiorentino, il crematorio di Hagen si eleva su una

collina, in posizione dominante rispetto al cimitero sottostante situato sul pendio.

Simili sono i contorni dei due edifici, anche se gli urnari laterali del crematorio non verranno realizzati

(un ampliamento verrà attuato nel 1984), così come la posizione del camino del crematorio replica quella della torre campanaria a San Miniato.

L'ornamentazione esterna, dalle geometrie lineari determinate in scomparti di marmi bicromi di cui in origine era rivestito il crematorio, è quasi letteralmente tratta dall'esempio fiorentino. Identiche anche le finestrelle in alabastro che ad



Figura 4 – Veduta dell'interno verso l'abside

Hagen illuminano lateralmente l'aula del commiato. Il rivestimento in marmo è presente anche nelle superfici dell'aula interna dove la geometria è assunta come tessuto regolatore per disporre la scena del lutto, una manifestazione raccolta e composta, mai estranea alla vita ma parte determinate di essa.

E infatti lo spazio interno evoca, nella partitura bianca e nera delle pareti così come dei pavimenti e dei soffitti cassettonati, nei disegni semplici, declinazioni di rettangoli, quadrati, cerchi, spirali, un ambiente destinato ad una rappresentazione severa del distacco dal defunto, ma allo stesso tempo ri-

chiama certa architettura destinata ad una committenza colta, aristocratica ed elegante (alcune soluzioni adottate ad Hagen, ad esempio, ricalcano motivi contemporaneamente sperimentati dallo stesso Behrens nella sala per concerti e spettacoli progettata per l'esposizione di arte tedesca *Flora* tenutasi a Colonia proprio nel 1906). La vita e la morte sono dunque declinazioni costanti da cui non è possibile operare alcun annullamento dell'una in ragione dell'altra.

Alla aula di raccoglimento del crematorio si contrappone lo spazio del defunto, un piano rialzato sul quale trova posto un catafalco marmoreo che, azionato mediante un sistema meccanico, consente la sparizione del feretro nel piano sottostante dove è situato il forno crematorio.

Alle spalle del catafalco, riprendendo ancora il modello della chiesa fiorentina, la parete terminale si curva in una abside avvolgente mentre la bicromia delle pareti laterali cede il posto al nero totale della fascia basamentale a cui fa da controcanto la policromia delle tessere di mosaico di cui è interamente ricoperta la semivolta di copertura (l'opera musiva è di Emil Rudolf Weiss). Un diaframma di massicce colonne di marmo nero segna il passaggio verso la zona retrostante, destinata esclusivamente agli addetti alla cremazione e dunque celata agli astanti.

Su questo sfondo nero, assoluto e profondo, si compie il rito del commiato e il feretro scompare dalla vista dei presenti.

Dell'esempio fiorentino Behrens accetta l'estetica idealizzante espressa nella facciata principale, nelle lisce superfici su cui si ritagliano campiture geometriche regolari e stabilite, nei sei sostegni in marmo grigio che definiscono l'ingresso.

A questa contrappone però la matericità del corpo retrostante destinato ad ospitare i locali tecnici del crematorio, l'altra metà del complesso di Hagen, la sua essenza, in cui i marmi e gli alabastrini sparisco-




Figura 5 – Particolare del prospetto retrostante

no e la pietra compare appena sbalzata, le colonne quasi tratte dalla superficie piena con un atto di sottrazione della materia lapidea, a formare una immagine non finita, per indicare forse una architettura ancora in atto, nel suo stato iniziale (pensiamo alla suggestione della facciata mai completata della chiesa di Santa Maria Novella), ma anche la sua decadenza, il suo esito, il ritorno allo stato di rovina, la forza ineluttabile della natura (e come non rivedere in questo anche un possibile richiamo alla proposta presentata dalla Società per la Cremazione prima dell'intervento di Osthaus?). Questa pietra grezza è la radice dalla quale si eleva anche la torre del camino del crematorio e il basamento che sostiene l'intero impianto.

I lavori di costruzione del crematorio di Hagen ebbero inizio nel 1906 e si protrassero sino al 1908.

Già nel 1912 doveva però subire un primo intervento di restauro consistente nella rimozione delle lastre di marmo del fronte principale e della torre del camino, danneggiate dagli agenti atmosferici. I marmi non verranno tuttavia sostituiti: al loro posto Behrens proporrà di adottare una finitura monocroma, in intonaco bianco-grigio, caratterizzata solo da ampie specchiature.




Figura 6 – Veduta frontale del crematorio in una immagine recente

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione

Questioni mortali. L'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti

A cura di Rosangela Barcaro e Paolo Becchi, Edizioni E.S.I., Napoli, 2004, pag. 330, € 26,50

di Carlo Barbieri (*)

Sul numero 3/2004 (pagg. 56-61) della rivista "I Servizi Funerari", è apparso un articolo del prof. Becchi "I morti sono veramente morti, quando preleviamo i loro organi?", nel quale si annunciava per un approfondimento, l'imminente pubblicazione del libro sopra riportato.

Trattasi di un'antologia, curata da Rosangela Barcaro, dottore di ricerca in bioetica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova e da Paolo Becchi, professore di metodologia della scienza giuridica presso la stessa facoltà della medesima Università, che ha lo scopo precipuo di ottenere la riapertura della discussione sul tema della "morte cerebrale", che, nel nostro Paese, è stata tabuizzata.

La ridefinizione della morte in senso neurologico, avvenuta nel 1968 ad opera di un gruppo di medici statunitensi, per consentire, in maniera ottimale, il prelievo degli organi, a "cuore battente", per i trapianti, è stata, a partire dagli Anni Novanta, fatta oggetto di un profondo ripensamento, non solo sul piano filosofico, ma anche in sede scientifica, da parte di filosofi e scienziati di fama internazionale, appartenenti ad opposti orientamenti, giunti però tutti alla medesima conclusione che il concetto di "morte cerebrale" è del tutto inattendibile, un'abile finzione cioè, introdotta strumentalmente per favorire la pratica trapiantistica.

Si spazia da Jonas e Seifert, antesignani nella critica del concetto di "morte cerebrale" a Singer, Finnis, Stoecker, Halevy e Brody, Truog, per giungere a Schewmon e Defanti, che, da convinti assertori della "morte cerebrale", rivedono progressivamente le proprie posizioni, pervenendo a conclusioni non lontane da Jonas.

Truog sostiene l'impossibilità di accertare la "morte cerebrale" totale, sulla base dei test attualmente adottati. Schewmon confuta la tesi che la "morte cerebrale" sia un indicatore della morte ravvicinata dell'intero organismo.

Il volume di 330 pagine, con saggi inediti di Defanti, Finnis, Seifert, Stoecker, in accurata veste tipografica, comprende anche l'importante documento (Rapporto sui criteri di morte) del *Danish Council of Ethics*, presenta una bibliografica e un indice per nomi, di grande

utilità, e una dotta introduzione, indispensabile per avvicinare proficuamente i vari autori.

La lettura del libro non è riservata ai soli cultori della complessa e delicata materia, ma si raccomanda altresì a quanti del vasto pubblico vogliano affrontare le ardue tematiche e così, in qualche modo, sopperire al dibattito che in Italia è stato, purtroppo, soffocato, sin dall'inizio.


Per concludere, un drammatico interrogativo. Come noto, la legislazione italiana e, in genere, le legislazioni, che hanno introdotto il concetto di "morte cerebrale", pongono, come *condicio sine qua non* al prelievo degli organi, il

presupposto dell'avvenuta morte del paziente (espianato da cadavere).

Ma se la "morte cerebrale" è una finzione, come sostenuto dai valorosi autori dell'antologia, gli espianati avvengono nel rispetto del dettato legislativo o in sua aperta violazione?

Sono questioni mortali, come ben recita il libro *de quo*.

(*) *Presidente Associazione Famiglia e Civiltà, Sezione di Genova*



3

Luglio-Settembre

2005

Anno 4

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Quadro della normativa regionale emessa*
- *Principi contabili per concessioni cimiteriali*
- *Cimiteri visti da un medico*
- *Storia delle imprese funebri*
- *Crematorio di Berlino-Treptow*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,
Daniele Cafini, Antonio Dieni,
Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22
44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:

25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per inol-
tro con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:

78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltro con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il pri-
mo anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta
dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del perio-
dico non pervenuti possono essere richiesti
dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del
numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 10/06/2005.

INDICE**Editoriale****Commedia in quattro atti** 2
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero** 3
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e lettere** 7
*a cura di Daniele Fogli***Quali principi contabili per le concessioni cimiteriali?** 11
*di Sereno Scolaro***Informazione, consenso e responsabilità nei trapianti da vivente:
prospettive nazionali e comunitarie** 16
*a cura di Andrea Poggiali***Attualità****Problematiche dell'handicap per cimiteri e crematori** 18
*di Clavio Romani***Il mondo dei cimiteri visto da un medico** 21
*di Andrea Poggiali***Documentazione****L.R. Valle d'Aosta 23/12/2004, n. 37 "Disposizioni in materia
di destinazione delle ceneri da cremazione"** 27
*Circolare Sefit n. 5555 del 19.01.2005***Quadro di sintesi della normativa regionale in materia funeraria e
necroscopica** 31
*Circolare Sefit n. 5602 del 02.03.2005***Italia. Cremazioni di cadavere eseguite nel 2004 nei crematori in
funzione, distinti per Regione** 36**Cultura****Costumi funebri - Le imprese funebri. Un po' di storia** 37
*di Emanuele Vaj***Emozioni e malinconia nelle epigrafi latine** 42
*di Carlo Ballotta***Esumazioni rituali in Yucatan e Madagascar. Esperienze
"estreme" di polizia mortuaria sospese tra idealismo romantico
ed efficienza cimiteriale ...** 44
*di Carlo Ballotta***Il crematorio a Berlino-Treptow degli architetti Axel
Schultes e Charlotte Frank. La drammaturgia della vita umana
diventa spazio** 47
*di Maurizio Nieri***Informatica****Un server email gratuito per consolarsi della burocrazia** 58
*di Nicola Bortolotti***Cultura****Il cimitero Fürstenwald a Chur, 1993-1996** 63
*di Laura Bertolaccini***Recensione****"Città e cimiteri. Dalla eredità medievale alla codificazione
ottocentesca"** 66
di Paola Cini

Editoriale

Commedia in quattro atti

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Atto primo: *Al Senato, la riforma dei servizi funerari, sponsorizzata dall'imprenditoria funebre privata, da forti interessi immobiliari e dai cremazionisti, procede ad ampi passi verso la definitiva approvazione.*

C'è chi cerca di far capire che contiene diversi errori, che si rischia forte con lo smantellamento del sistema cimiteriale italiano.

Che è una cretinata lo scimmiettare soluzioni americaneggianti come le funeral homes, la tanatoprassi, la dispersione e l'affidamento delle ceneri, vendute da politici dell'uno e dell'altro polo come grandi conquiste!

Macché. Come al solito si viene presi per quelli che vogliono difendere il proprio orticello (leggasi monopolio), contrastare la libertà del mercato, imporre pratiche burocratiche.

Atto secondo: *Siamo in recessione. Il PIL cala. Il Paese trema. Il Premier, Berlusconi, invita tutti a rimboccarsi le maniche ed a limitare le proprie vacanze per lavorare di più. Aggiunge, se vi sono idee per uscire dal tunnel, datecele.*

Intervallo: *Che fare?*

Prevale in noi il senso di appartenenza a questo Paese e di provare tutti a rimboccarci le maniche o lasciare che la corriera, con il conducente e tutti i passeggeri vada fuori strada?

Che gusto c'è a dire un "l'avevamo detto!" quando poi sarà difficile, se non impossibile aggiustare i cocci?

Ma come si possono aggiustare i cocci con chi te li rompe ogni giorno?

Questo è il problema di chi ha cercato in questi anni di dare il proprio contributo per far funzionare questo Paese.

Atto terzo: *Passa al Senato la riforma dei servizi funerari esattamente nel testo come è passata alla Camera. Cominciano i dolori: problemi interpretativi, difficoltà applicative, necessità di legiferare in campo regionale (anche laddove si era appena finito ...).*

Subito si dirà che si sta facendo di tutto per bloccare la riforma, colpa dei soliti noti che non vogliono e non sanno cambiare.

Pochi che si interrogheranno sul fatto che siamo fermi da 10 anni a parlare di questa riforma, dimenticando i problemi veri del settore, quando negli altri Paesi l'imprenditoria funebre e cimiteriale ha intanto fatto passi da gigante, sulle cose concrete.

Atto quarto: *Comincia a farsi strada nella gente comune l'idea che forse le cose andavano meglio quando le riforme erano fatte da chi le sapeva scrivere, che l'aver anteposto gli interessi privati (e talvolta di pochi individuabili gruppi o persone) a quelli pubblici alla fine non paga (se non quelli che hanno avuto i privilegi), che non è stato bello "scherzare con la morte".*

Cala il sipario: *Pochi i battimani. Meno i sorrisi. È una commedia o un funerale?*

Rubriche

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Milano: costruzione di un nuovo cimitero col project financing

Il Comune di Milano ha approvato il progetto per la realizzazione di un nuovo Cimitero Monumentale con ricorso al project financing.

La struttura – che sorgerà su un'area agricola di 165.000 mq. situata a Sud della città – accoglierà 54.600 sepolture, tra le quali ampio spazio verrà riservato alla costruzione di tombe e cappelle di famiglia di pregio.

Le imprese interessate alla realizzazione del cimitero dovranno presentare le loro proposte entro il 30 giugno prossimo e dopo quattro mesi (31 ottobre) l'Amministrazione comunale di Milano effettuerà la scelta dell'impresa aggiudicataria.

L'inizio dei lavori di costruzione del cimitero di Milano Sud è previsto nel primo semestre del 2006.

Normativa antisismica e cimiteri: proroga delle norme tecniche

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il 3 maggio scorso l'Ordinanza 3431, che integra e modifica l'O.P.C.M. 3274 del 20/3/2003, recante "Primi elementi in materia di cri-

teri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".

L'O.P.C.M. 3431/05 proroga di ulteriori tre mesi l'entrata in vigore della Ordinanza n. 3274/03: fino all'8/8/2005 sarà quindi ancora possibile utilizzare il vecchio sistema normativo.

www.funeralcar.org: sito di compravendita di autofunebri

È nato di recente un sito interamente dedicato alle autofunebri: si tratta di www.funeralcar.org, che consente la ricerca e la immissione di autofunebri nuove ed usate (corredate da foto) attualmente in 8 diverse lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, ungherese e croato).

Il sito è rivolto in special modo all'utenza estera ed è uno strumento per aumentare le occasioni di conoscenza del prodotto Made in Italy, anche in questo particolare campo.

Il sito è aggiornabile a titolo gratuito (solo per le vetture usate) da coloro che sono interessati a vendere un veicolo (quindi sia imprese funebri che carrozzieri): per farlo basta solo registrarsi gratuitamente nel sito www.funerali.org, poiché è da

una di queste pagine (contrassegnata nel menu) che si possono immettere le informazioni.

Per inserire invece schede relative ad autofunebri nuove, occorre fare pubblicità sul sito, che si regge economicamente solo su questa.

È inoltre possibile inserire richieste di offerte per acquisto di autofunebri usate o altri mezzi nell'apposito argomento del Forum di www.funerali.org.

Udine: riconoscimento delle famiglie di fatto nel regolamento comunale sui servizi cimiteriali

Il Consiglio comunale di Udine ha approvato a larga maggioranza (20 sì; 5 no ed 8 astensioni, tra cui il Sindaco), l'ordine del giorno con il quale sono stati riconosciuti alle coppie di fatto una serie di diritti estremamente importanti concernenti il luttuoso evento della morte.

Con l'approvazione di tale delibera le coppie di fatto udinesi si vedranno estese le stesse possibilità di quelle sposate: potranno scegliere il luogo di sepoltura, effettuare scelte in merito a inumazione, tumulazione, estumulazione e cremazione, recuperare gli oggetti dei propri cari, vedersi affidate le urne, decidere il

contenuto e l'iscrizione delle epigrafi sulle lapidi, ecc..

“Il fatto che si gioisca per questa tappa potrebbe apparire lugubre – afferma Enrico Pizza, esponente dell'Arcigay che ha proposto la mozione – ma invece testimonia quanto le coppie di fatto abbiano fame di diritti.”.

Il Comune di Rimini pianifica l'espansione cimiteriale dei prossimi 20 anni

Il Comune di Rimini, per rispondere alle esigenze di crescita della popolazione e di stima della mortalità nei prossimi 20 anni, ha deciso di procedere all'ampliamento del cimitero monumentale delle Celle, che ha due secoli di vita e ricopre il 75% delle esigenze di sepoltura (gli altri 11 cimiteri del forese rispondono al 25% delle esigenze).

Dalle proiezioni elaborate, si stima che entro il 2012 il cimitero civico esaurirà il numero di loculi e posti a terra disponibili.

Il Comune ha quindi previsto di creare un nuovo cimitero nella zona nord della città, con una capienza stimata di 30mila posti per i primi 20 anni. Oltre al rispetto dei dettami delle altre religioni il piano cimiteriale presentato in giunta municipale prevede anche la costruzione di un crematorio nel cimitero civico ed un altro in quello nuovo.

Il Comune di Torino esternalizza i servizi cimiteriali

Sarà la Società per azioni Azienda Farmacie (Afc) a gestire i cimiteri torinesi. Nella società già esistente, controllata per intero dal Comune di Torino, verrà creata una nuova divisione, che non avrà come fine la redditività economica ma quello di affron-

tare il problema dei cimiteri con servizi funzionali ed efficienti.

Dopo circa 7 ore di dibattito il Consiglio comunale ha approvato il provvedimento con 29 voti a favore e uno contrario (Castro-novo) di Rifondazione Comunista, oltre a quelli dei Comunisti Italiani e del centrodestra.

Non hanno partecipato al voto i Consiglieri Altea di Alleanza Nazionale, Levi Montalcini della Margherita, Chiavarino e Lo Spinuso di Forza Italia.

La nuova Divisione Cimiteri avrà circa 150 addetti.

La nuova divisione dell'AFC si occuperà oltre che delle operazioni cimiteriali, anche della gestione degli immobili demaniali dei cimiteri.

La confluenza dei "cimiteri" all'interno dell'AFC consentirà un risparmio di spesa rispetto alla costituzione di una nuova struttura societaria e garantirà una collaudata organizzazione interna.

Confservizi Emilia Romagna insedia il gruppo di lavoro settore funerario

Il 19 aprile 2005, a Bologna, la Confservizi Emilia Romagna ha insediato il gruppo di lavoro settore funerario.

Presenti i rappresentanti della quasi totalità dei capoluoghi di Regione, si è analizzata la situazione attuale, alla luce della normativa regionale 19/04 e provvedimenti conseguenti.

È stata inoltre valutato l'iter dell'AS 3310, nonché gli emendamenti previsti dalla Federgasacqua SEFIT.

La riunione è stata condotta da Generali, Direttore della Confservizi Emilia Romagna, presente anche il Responsabile della SEFIT Fogli.

A coordinare il gruppo di lavoro regionale sono stati unanime-

mente nominati Coppola (Hera Rimini) e Righi (Comune di Parma).

In questo modo l'attività del gruppo si orienterà sia a supporto delle gestioni in economia diretta comunale, sia dell'imprenditoria di settore, in particolare pubblica.

Le "Gocce" all'ingresso della Certosa di Bologna

Le 'Gocce' che sino a qualche tempo fa erano nel pieno centro di Bologna, in piazza Re Enzo, saranno trasferite davanti all'ingresso del cimitero monumentale della Certosa, dove oggi si trova un vecchio rudere.

Ad annunciarlo Virginio Merola, assessore all'Urbanistica del Comune di Bologna.

I due padiglioni ovali ideati dall'architetto Mario Cucinella manterranno la funzione per cui sono stati realizzati: una struttura di architettura contemporanea che funge da spazio di accesso a un ambiente sotterraneo, e più precisamente ai locali interrati adibiti all'esposizione di reperti del Museo monumentale della Certosa (la parte del cimitero cittadino composta da tombe monumentali di pregio storico e artistico), dove al livello di accesso sarà posizionato l'infopoint del museo e il punto di accoglienza per i visitatori.

I lavori di ri-edificazione delle Gocce inizieranno nel 2006 e si intrecceranno con l'insieme degli interventi di riqualificazione degli accessi al Museo monumentale della Certosa.

Portofino: ampliamento cimiteriale grazie ad una "donazione"

Il Comune di Portofino è stato destinatario di una particolare richiesta: l'ottenimento di un ter-

reno che si trova al confine del cimitero cittadino in cambio di alcuni loculi che si affacciano sulla rinomata piazzetta.

Il proponente altri non è che Leopoldo Pirelli, presidente onorario dell'omonima società per azioni, che ha motivato la richiesta dalla sua assidua presenza nel borgo ligure.

La "donazione", a quanto sembra, verrà ratificata a breve dall'Amministrazione portofinese.

Il cimitero di Piombino assediato dai gabbiani

Il fenomeno dei gabbiani all'interno del cimitero comunale continua a far parlare di sé.

I volatili stanno creando grossi problemi ai frequentatori del cimitero, ma anche agli operatori, che non riescono più a lavorare con serenità.

Nidificano sulle cappelle, proteggono i loro piccoli (scagliandosi – come già accaduto – sui parenti in visita) e soprattutto sporcano le tombe di escrementi. Carlo Barsi, assessore ai lavori pubblici, per sedare le proteste ha annunciato *“Quando possibile, toglieremo i nidi. Ma soprattutto pensiamo di intervenire con dei dissuasori a ultrasuoni”*; peccato che non sia dello stesso parere Paolo Politi del Wwf, che ha immediatamente replicato *“Nidi e uova non si toccano. Altrimenti scatta la segnalazione alla Procura, perché il gabbiano reale è una specie protetta”*.

E noi aggiungiamo ... che si riproduce anche con estrema facilità.

Nasce in Svezia il primo centro di criogenazione di cadaveri

In Svezia è stato inaugurato il primo centro autorizzato ad ef-

fettuare la criogenazione di cadaveri.

Questo nuovo sistema è stato presentato come il metodo di sepoltura ecologico per eccellenza. Il cadavere, dopo essere stato congelato ad una temperatura di 18 gradi sotto zero, viene immerso in un vasca di azoto liquido dove la temperatura scende a 196 gradi sotto zero. Tale processo provoca il disfacimento del corpo, che si trasforma in polvere e quindi in un residuo completamente organico.

Sono già iniziate le dispute tra esperti per valutare se il metodo sia veramente ecologico o meno e non si tratti, invece, di un'altra trovata per eccentrici.

Regno Unito: passaporto mortuario obbligatorio per il trasporto aereo delle salme

Nel febbraio 2005 il Presidente della FIAT/IFTA Barry Albin ha partecipato ad una riunione a Londra: presenti esponenti del Governo inglese ed autorità statali in materia di sicurezza.

A seguito dell'incontro si è deciso di raccomandare formalmente al Comitato di sicurezza dell'aviazione del Regno Unito, di seguire le direttive della UE in materia di trasporti internazionali di salme. Tra queste vi è l'obbligo – da parte degli impresari di pompe funebri – di utilizzare il passaporto mortuario del defunto per quanto riguarda: il trasporto aereo di salme, il loro deposito nei luoghi di transito, il loro sdoganamento.

Il passaporto mortuario diventa quindi documento obbligatorio – individuato dallo standard nazionale relativo al trasporto aereo delle salme – negli aeroporti del Regno Unito (Heathrow, Gatwick, Manchester, Glasgow,

Edinburgo, Belfast, Stanstead, ecc.).

Australia: Cimitero per sepolti in piedi

In Australia viene sperimentato un cimitero per sepolti in piedi, definito come il massimo del risparmio di terra e di soldi.

Ogni deceduto viene sepolto in una fossa profonda 3 metri e larga quanto basta per far passare il corpo infilato dentro un "body bag", cioè un sacco, generalmente chiuso da una cerniera e con maniglioni di plastica portanti per il trasporto.

Le bare, le maniglie ed altri orpelli vengono considerati superflui, decisione che influisce ovviamente sul costo del servizio: si prevede che il funerale venga offerto ad un costo di 600 euro.

Il cimitero alternativo verrà costruito a Darlington (180 km a ovest di Melbourne), dalla compagnia australiana Palacom, che ha ottenuto l'autorizzazione alla costruzione.

Mr. Duplex, direttore della ditta realizzatrice, ha commentato: *“è una soluzione ideale per le persone amanti dell'ambiente e della natura, in un verde pascolo di pianura con la vista dei monti. E quando il terreno sarà stabilizzato, pecore e mucche potranno pascolarvi liberamente”*.

In Francia il 2004: anno record per calo di decessi

L'INSEE (l'Istat francese ndr) ha diffuso i dati sulla mortalità in Francia nel 2004: 509600 decessi.

La situazione è fortemente preoccupante, dicono gli imprenditori francesi del settore, in quanto il trend si collocava gli anni passati attorno a 530.000 decessi/anno.

Tre le ipotesi che circolano tra gli addetti ai lavori: l'abbassamento fisiologico di mortalità dopo un anno eccezionale dovuto alla canicola estiva, uno slittamento del periodo influenzale verso i primi mesi del 2005, la mancanza di nati dovuti a fenomeni demografici di inizio secolo (il calo delle nascite concomitante con la I guerra mondiale). E in Italia? L'ISTAT è in arretrato nella diffusione dei dati e a metà aprile ha reso noti i soli dati a tutto agosto 2004. Un po' poco! È solo analizzando le statistiche dei maggiori comuni italiani che espongono i dati su internet che si apprende come nel 2004 vi sia stato un forte calo di mortalità rispetto sia al 2003, sia un limitato calo rispetto al trend degli anni passati.

L'aumento di decessi registatosi nei primi mesi del 2005 fa presumere che sia complice anche lo slittamento del periodo influenzale nell'alterazione di questo trend.

Con l'ASCE "Alla scoperta dei cimiteri storici europei"

Dal 30 maggio al 5 giugno 2005, l'ASCE, Association of Significant Cemeteries in Europe, ha organizzato la seconda edizione della manifestazione "Alla sco-

perta dei cimiteri storici europei".

19 sono state le città e le nazioni europee impegnate nell'evento (Barcellona, Belgrado, Bergen, Berlino, Birkenhead, Bologna, Estonia, Firenze, Genova, Lituania, Lubiana, Milano, Napoli, Plymouth, Rijeka, Roma, Sheffield, Stoccolma, Verona), che si è proposto di richiamare l'attenzione pubblica sulla straordinaria importanza dei cimiteri europei: veri e propri beni culturali non sempre conosciuti come meritano.

Nella settimana in questione, in numerosi cimiteri europei si sono svolte visite guidate con distribuzione di materiale divulgativo, conferenze, concerti e mostre: tutte iniziative realizzate a titolo completamente gratuito.

Convegno NFDA a Chicago (USA) il prossimo ottobre

Dal 2 al 5 ottobre 2005 si terrà a Chicago, Illinois, il convegno della *National Funeral Directors Association*, la principale associazione americana del settore.

Alla NFDA (sito www.nfda.org) sono associati più di 21.400 membri individuali, che a loro volta rappresentano 12.486 *funeral homes*.

Dagli uffici dislocati a Brookfield (Wisconsin) ed a Washin-

gton D.C., l'Associazione fornisce supporto legale, formazione professionale, informazioni su prodotti, programmi e servizi per aiutare i membri ad incrementare la qualità di quanto offerto ai dolenti.

Svizzera: profanate tombe nel cimitero ebraico di Montreux

Una dozzina le tombe profanate all'interno del cimitero ebraico di Vevey-Montreux, nei pressi di Losanna.

La portavoce della polizia, Claude Wyss, ha comunicato il ritrovamento di steli frantumate, rovesciate o accatastate le une sulle altre: azioni a seguito delle quali è stata sporta una denuncia penale.

Pierre Ezry, il presidente della Comunità ebraica di Losanna, ha commentato: "Sono scandalizzato e preoccupato per la recrudescenza di questi atti antisemiti, che fanno seguito all'incendio della sinagoga di Lugano e alle scritte sulla grande sinagoga di Ginevra (...) Gli ebrei che vivono a Vevey e Montreux sono un gruppo formato da una ventina di famiglie, persone discrete e tranquille: nulla che possa suscitare gesti aggressivi".

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- **Statistiche sulla mortalità italiana nel 2004**
- **La riforma dei servizi funerari**
- **Il *burn out* dell'operatore funerario**
- **Analisi del mercato dell'imprenditoria funebre italiana**

Rubriche

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. Ci viene chiesto come è possibile controllare i requisiti di una impresa funebre nel caso in cui la sua sede commerciale non si trovi nel Comune di ... in Lombardia.

R. Il controllo è semplice: basta chiedere fotocopia autenticata o l'originale della autorizzazione all'esercizio di attività funebre (per chi l'ha).

Fino al termine del periodo transitorio (9/2/2007) occorre essere imprese funebri alla data del 10/2/2005 (cioè essere contemporaneamente autorizzati come agenzia d'affari e autorizzati al commercio non alimentare in posto fisso).

Per cui anche in questo caso basta esibire l'originale o la fotocopia delle 2 autorizzazioni.

Q. Nel cimitero cittadino di ..., all'interno di una delle tombe retrocesse al Comune (per abbandono da parte dei precedenti titolari), è stata rinvenuta la sepoltura di un soldato, caduto sul Carso nel 1916.

Si chiede se sia possibile vendere tale edicola ad una delle seguenti condizioni:

1) mantenendo intatta la salma e dandole sepoltura in altro loculo;

2) effettuando la raccolta dei resti e mantenendoli all'interno dell'edicola da riaggiudicare, affiggendo (eventualmente) una lapide riportante i dati del soldato e le circostanze del decesso.

Si domanda inoltre se, per effettuare gli spostamenti di Caduti sia da edicole che da campi militari, sia necessaria l'autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno o di altri enti e quale sia la normativa di riferimento ?

R. La normativa di riferimento è la L. 9 gennaio 1951, n. 204 e succ. modif. (da ultimo la L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 30).

L'autorità di riferimento per quanto riguarda i Caduti di guerra è il Ministero della Difesa, Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, Piazzale L. Sturzo 16, Roma.

La legge prevede che le salme di Caduti sepolte nei cimiteri comunali siano esenti dai normali turni di esumazione, ma consente che le salme possano essere concesse ai familiari.

L'avvenuta tumulazione in un sepolcro privato lascia presumere che vi sia stata tale concessione (cosa che dovrebbe risultare agli atti del Comune, in considerazione che i relativi provvedimenti d'autorizzazione erano, e

sono, sempre comunicati anche al Comune interessato).

Probabilmente, se ciò è avvenuto in epoca lontana e la relativa documentazione non sia stata appositamente conservata negli atti relativi al sepolcro privato, è possibile che la documentazione possa mancare (anche se, a rigore, dovrebbe essere reperibile in archivio, non essendo oggetto di scarto).

Tuttavia, in mancanza di documentazione, tali notizie possono essere richieste al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti (che, in genere, risulta essere abbastanza sollecito nel dare riscontri).

Va escluso qualsiasi intervento prima di avere acquisito le informazioni del caso o di avere ottenuto dal predetto Commissariato alcuna autorizzazione.

Una volta accertato che si tratti di resti mortali concessi alla famiglia, eventuali spostamenti vanno, in ogni caso, comunicati al predetto Commissariato, a cura dei familiari cui i resti sono stati concessi. Dal momento che, nella fattispecie, è evidente che i familiari non abbiamo provveduto, tale comunicazione può essere data anche dal Comune, cosa che avrebbe dovuto farsi in concomitanza con il provvedimento dichiarativo della decadenza. Se

non si trattasse di decadenza, ma di retrocessione (cioè di atto espressamente richiesto dai familiari) il Comune, sempre a rigore, avrebbe potuto accogliere la richiesta di retrocessione solo dopo che i familiari avessero prodotto l'autorizzazione al trasferimento in altra sistemazione dei resti del Caduto.

Le due soluzioni ipotizzate possono essere perseguite, su autorizzazione del Commissariato, salvo che questi, rilevando l'avvenuta concessione ai familiari, non dichiarino che spetti in via esclusiva a costoro provvedere, caso nel quale i resti mortali possono essere accolti nell'ossario comune.

Va precisato che il Commissariato potrebbe anche prendere atto delle inadempienze dei familiari e richiedere, a proprio onere, la traslazione dei resti mortali in un cimitero od ossario militare, soluzione maggiormente probabile. In tali casi, il Commissariato fornisce direttamente la cassetta per la raccolta ed il trasporto dei resti mortali.

Q. Il regolamento regionale lombardo n. 6/04 non prevede la concessione d'uso di sepoltura privata "perpetua" o di durata superiore ai 99 anni, ma in questo Comune le concessioni perpetue o per 100 anni già in essere sono tantissime (soprattutto riferite a tombe a terra con sovrapposizione).

Possono queste essere modificate in concessioni a termine (30 o 50 anni) senza ledere diritti comunque acquisiti dal concessionario?

R. Assolutamente no. Una concessione già assegnata, in forma perpetua o di durata eccedente i 99 anni, mantiene tale durata: vi

è giurisprudenza costante in materia.

Una concessione può essere fatta decadere ad esempio per stato di abbandono, ma non è possibile ridurre la durata delle concessioni.

Può anche essere revocata, ma nei soli casi previsti dalla norma (precisamente indicati all'art. 25 del regolamento regionale citato).

Può infine essere rinunciata.

Q. Nel novembre 2005 al Comune Y, situato in Liguria, è pervenuta la richiesta da parte di un residente intesa ad ottenere l'autorizzazione a prelevare le ceneri della madre (deceduta nel 2003) dal cimitero lombardo di X in cui si trovano per poi portarle presso la propria abitazione.

Nonostante la defunta non abbia lasciato alcuna volontà scritta in merito, il figlio ha dichiarato per scritto che la madre aveva più volte manifestato tale volontà sia a lui, che alla sorella ed ai nipoti.

Si pongono quindi i seguenti quesiti alla luce del regolamento regionale lombardo 9/11/2004, n. 6:

Possiamo acconsentire alla richiesta avanzata dal figlio? E se sì da chi deve essere rilasciata l'autorizzazione e qual è la modulistica da utilizzare?

Quali sono i criteri per la conservazioni delle ceneri da parte del figlio?

Dobbiamo richiedere anche l'autorizzazione scritta della sorella?

R. A parere dello scrivente il Comune X sito in Lombardia non ha titolo ad autorizzare l'affidamento dell'urna cineraria posta in un cimitero di un Comune fuori della Regione.

Non risulta, inoltre, che la Regione Liguria abbia ancora legiferato in merito.

Il Comune che autorizza l'affidamento sul proprio territorio è quindi il Comune Y, se lo ritiene (se cioè ritiene sufficienti le motivazioni di cui al D.M. 24/2/2004, valevole al caso specifico del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e non per l'intero territorio nazionale).

In proposito può essere utile fare riferimento al regolamento tipo diffuso con circolare Federgasacqua SEFIT p.n. 5265 del 5/4/2004, da armonizzare alla luce della normativa e modulistica propria di ciascuna regione. Ciò premesso si ritiene che il Comune che ha titolo ad autorizzare l'affidamento sia quello di permanenza dell'urna. Il Comune da cui parte l'urna ne autorizza invece il trasporto.

L'urna cineraria deve essere conservata in un luogo avente caratteristiche di stabile collocazione e che dia garanzia da profanazione. La modulistica appena diffusa dalla Regione Lombardia è molto chiara in merito.

Il Comune Y potrebbe ritenere necessaria la presenza della volontà scritta del *de cuius* o limitarsi a prendere atto della volontà del *de cuius* riportata da tutti i parenti aventi titolo (quindi anche la sorella). È scelta del Comune: se ci si fosse trovati in Lombardia sarebbe stata possibile anche la seconda opzione.

Q. Che cosa si intende per resti mortali senza parti molli: solamente la scheletrizzazione completa oppure anche i resti mortali mummificati?

R. Si tratta di adipocere, mummificazioni, corificazioni. Se i resti mortali sono scheletrizzati vengono classificati come ossa. Le parti molli coincidono,

in genere, con presenza di liquame cadaverico.

In questi casi si consiglia di utilizzare prodotti che siano in grado di "asciugare" il resto mortale.

Questi prodotti, una volta, erano la segatura, la torba.

Oggi si usano delle sostanze che possono (o meno) anche essere additivate con enzimi, per ridurre i cattivi odori, ma che siano in grado di assorbire i liquidi.

Q. L'Ufficio cimiteriale del Comune di ... chiede di conoscere l'interpretazione corretta dell'art. 16, numero 3 del regolamento regionale lombardo n. 6/04, che ammette la collocazione di urne cinerarie e cassette di resti in un loculo (colombaro o tomba a terra?) in relazione alla capienza indipendentemente dalla presenza del feretro.

Chiede inoltre se si può concedere l'uso del loculo solo per cassette e urne oppure, come già si procede, concedere la collocazione di resti o ceneri in un loculo nel quale è già tumulato un feretro o prenotato per coniuge?

R. L'art. 16 co. 3 non introduce nessuna novità.

Riproduce quanto specificato dal paragrafo 13.3 della circolare Min. sanità n. 24 del 24/6/1993.

La novità è invece data dall'articolo 25 comma 2 che è da leggere nel senso che se il regolamento comunale e la pianificazione comunale (piano cimiteriale) approvati non tengono conto nei conteggi per 20 anni di metodiche di assegnazioni più ampie, ci si deve limitare ai soli casi previsti nel citato comma e cioè assegnazione in sola presenza di salma o per coniuge, parente di primo grado.

Per cui in un colombaro di loculi, ma anche in un loculo di una

tomba familiare, possono essere accolte cassette di resti mortali, urne cinerarie indipendentemente dal fatto che vi fosse nello stesso loculo un feretro.

L'assegnazione di nuovo "loculo salma" senza il feretro, ma in presenza di urna cineraria è possibile se la programmazione del Comune ne ha tenuto conto.

In quel modo il loculo è una tomba di famiglia.

Altro problema è come coordinare le norme del regolamento comunale vigente e il nuovo regolamento regionale.

In genere se una norma del regolamento comunale contrasta con quella di un regolamento regionale o della legge regionale successiva, è il regolamento comunale a soccombere, per la gerarchia delle fonti. Per cui si deve valutare con attenzione quali norme mantenere in essere e quali sono abrogate tacitamente. Col tempo conviene adeguare il regolamento comunale.

Q. Il Comune di ..., dopo aver provveduto a liberalizzare il servizio di trasporto funebre (facendo quindi decadere il diritto di privativa), ha continuato ad effettuare tale servizio in "concorrenza" con le ditte private, dietro pagamento di una tariffa che andava a coprire il costo vivo di ciascun intervento, con lo scopo di offrire all'utenza la possibilità di un servizio a costi molto bassi.

Ora che l'unica autofunebre comunale è stata dismessa (con sospensione del relativo servizio), e che il trasporto funebre viene svolto esclusivamente da ditte private, il Comune vorrebbe richiedere il pagamento dei diritti per rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre all'interno del Comune nell'importo di €. XXX (per i trasporti fuori Comune è

già previsto un diritto fisso di €. YYY).

Si deve tenere in considerazione che l'autorizzazione al trasporto è attualmente compresa nel permesso di seppellimento e con la stessa viene individuata la destinazione della salma. Ciò premesso, il Comune pone i seguenti quesiti:

1) È legittimo esigere i diritti per il rilascio di tale autorizzazione, dato che la medesima è compresa nel permesso di seppellimento, il rilascio del quale è di competenza dell'ufficiale di stato civile?

2) La legittimità di tali diritti si può fondare sull'art. 16, comma 2, del D.P.R. 285/90 (che però parla di "diritto fisso") o su quale altra norma?

3) È vero che una sentenza del TAR di Parma abbia addirittura messo in discussione la possibilità di richiedere da parte del Comune i diritti fissi di cui all'art. 16?

R. 1) L'autorizzazione alla sepoltura (ora denominata in maniera diversa, per effetto del cambio di nomenclatura previsto dall'art. 74 D.P.R. 396/2000) e cioè autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, ha unicamente la funzione di consentire le dette operazioni cimiteriali. Sostanzialmente l'ufficiale di stato civile raccoglie l'avviso di morte o la dichiarazione di morte e si accerta che questa sia veramente avvenuta per tramite del medico necroscopo.

Questa autorizzazione, e solo questa, è da rilasciare su carta semplice e senza spesa. È compito riservato all'ufficiale di stato civile.

L'autorizzazione al trasporto trae la sua fonte giuridica da altra norma (artt. 23, 24 e seguenti del D.P.R. 285/90) ed è compito non dell'ufficiale di stato civile, ma del sindaco, o meglio del funzionario individuato

nell'organizzazione comunale (che può coincidere o meno con l'ufficiale di stato civile). Si tratta quindi di due distinte autorizzazioni. Pertanto possono essere apposti diritti per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre.

Tali diritti possono essere differenziati tra il caso di trasporto entro il territorio comunale, in partenza per fuori comune ma entro il territorio nazionale, in partenza per l'estero.

2) La legittimità di detti diritti si fonda sul fatto che il Comune li istituisce con un atto di consiglio comunale, non essendo più possibile fare riferimento né all'art. 16 né ai 19 commi 2 e 3 del D.P.R. 285/90. Per cui è il provvedimento comunale di istitu-

zione e di variazione che dà titolo ad esigerli.

3) Si conferma che vi è giurisprudenza costante sulla non possibilità da parte del Comune di riservare la privativa del trasporto funebre a pagamento ad un proprio servizio (gestito in economia diretta) o con altre forme consentite, tra cui la concessione – meglio nota oggi come affidamento – a terzi. La giurisprudenza ha anche chiarito che non potendo più prevedere la privativa del trasporto funebre il Comune non può nemmeno esigere il diritto fisso di cui all'articolo 19 commi 2 e 3 del D.P.R. 285/90.

In conclusione con l'atto comunale (darei di consiglio) si deve cessare la privativa, se ancora esiste, eliminare il diritto fisso

per trasporti funebri in uscita e trasporti funebri in entrata nel Comune.

Si può, con lo stesso atto, istituire il diritto per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre distinto in tre modalità: trasporto all'interno del Comune, in partenza dal Comune per il territorio nazionale ed in partenza per l'estero.

Si suggeriscono valori congrui e cioè, per la vostra realtà, tra 30 e 60 euro per il primo e secondo, tra 90 e 120 euro il terzo caso.

Ciò è dovuto al fatto che nel caso di trasporto all'estero la difficoltà e la complessità dell'atto (in lingua estera) è rilevante. E quindi il costo della pratica è superiore.

**GRUPPO
MARCHE
INFORMATICA**


procedure software per la gestione dei servizi funerari e cimiteriali

moduli software per:

- anagrafe e catasto cimiteriale
- luci votive e manutenzioni
- prenotazioni, servizi, lavori
- totem (consultazione non assistita)
- cimiteroweb consultazione on line
- prenotazione on line servizi e posti

ed inoltre ...

*centinaia di installazioni nell'area centro-nord Italia;
più di venti capoluoghi di regione o provincia;
versioni specifiche e promozioni per piccoli enti;
collegamento gratuito programmi anagrafe comunale;
sostituzione vecchi programmi e/o recupero vecchi archivi;
servizi di rilevazione / impianto db cartografico / inserimento dati.*



*programmi dimostrativi on line e documentazione all'indirizzo www.gestionecimitero.it
Gruppo Marche Informatica S.r.l. Macerata – tel.0733.492522 fax 0733.492188 e-mail info@gruppomarche.it*

Rubriche

Quali principi contabili per le concessioni cimiteriali?

di Sereno Scolaro

1. Introduzione

Un interessante articolo apparso nella rubrica "Registrazioni in contabilità" del n. 8/2004 della rivista *AZIENDAITALIA* ⁽¹⁾, affronta un tema importante, troppo spesso sottovalutato o, peggio, affrontato con superficialità, quello che concerne il "trattamento" contabile delle entrate derivanti da concessioni cimiteriali, spesso oscillanti tra diverse posizioni, ciascuna delle quali ha delle proprie motivazioni (anche se la presenza di una motivazione non comporta che essa porti a conseguenze legittime, ma, in taluni casi, solo utili e, talora, solo nel contingente), con la conseguenza che si può parlare di più "scuole di pensiero".

A prescindere dall'adesione ad uno degli indirizzi variamente presenti, sembra di individuare che tali differenze di orientamento abbiano una base comune nella natura e struttura dei bilanci delle amministrazioni pubbliche (oltretutto con differenze al loro interno, ad esempio tra Stato e regioni da un lato ed enti locali dall'altro), rispetto al bilancio delle società di capitali, quale regolato dagli artt. 2423 e seguenti c.c. ⁽²⁾, con la caratterizzazione dei bilanci pubblici sulla distinzione, netta, tra parte corrente e parte in conto capitale, oltre che per il fatto che i bilanci "pubblici" assolvono alla funzione autorizzatoria, che non è presente nei bilanci regolati dal codice civile, congiunta ad una forte caratterizzazione finanziaria, seppure solo recentemente vi sia un orientamento verso una contabilità economica, per altro ancora timida e individuata *ex post*, in sede di rendiconto ⁽³⁾.

Risulta evidente che si tratta di differenze di sostanza così che esse influiscono a orientare, talvolta a condizionare gli approcci contabili.

2. Le "scuole di pensiero"

Stefano DACCÒ ⁽⁴⁾ ha ritenuto che in materia fossero presenti due scuole di pensiero, una definita quale legata al passato e che terrebbe conto della sacralità del sepolcro e della normativa (abrogata *de facto*) che stabiliva la gratuità dell'inumazione, la quale inseriva i proventi delle concessioni cimiteriali al titolo IV, categoria I della Parte entrata considerando la fattispecie in termini di proventi da alienazione di beni patrimoniali, mentre la seconda, constatando la temporaneità della concessione, porta all'iscrizione delle relative entrate nella parte corrente al titolo III, categoria II, come entrate extratributarie per la natura di proventi dei beni propri. L'Autore afferma di considerare corretta la seconda tesi, precisando che, in entrambi i casi, vi sono riflessi anche in materia di patto di stabilità in quanto le entrate, dell'uno e dell'altro titolo, rientrano nel computo del saldo finanziario, rispetto al quale le esclusioni stabilite per le entrate imputate al titolo IV sono chiaramente individuate, ed in tali esclusioni non rientrano le concessioni cimiteriali.

Probabilmente l'Autore non poteva, dato il proprio ruolo, segnalare come non manchi anche una terza tesi operativa, quella che alloca le entrate da concessioni cimiteriali nel titolo V della Parte entrata del Bilancio, che ha corrispettivo nel titolo IV della Parte spesa (Entrate da / Spese per servizi per conto di terzi), le "vecchie" partite di giro, tesi che contraddice o (secondo alcuni) viola, quanto meno, i principi dell'art. 162, comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. dal momento che, di fatto, con questa logica si determina una, dal punto di vista sostanziale, collocazione della materia e delle sue attività al di fuori del Bilancio.

Le tre "scuole di pensiero" non sono astratte, basate solo su logiche interpretative accademiche, ma risentono, quando non ne siano condizionate, da precise esigenze, dato che aderire all'una o all'altra consente, facilita, impedisce scelte di un tipo piuttosto che dell'altro. Infatti, la tesi dei servizi per conto terzi, ad esempio,

⁽⁴⁾ S. DACCÒ, *Entrate e uscite nella gestione comunale di servizi funebri e cimiteriali*, atti del Seminario su temi contabili e fiscali in campo funebre e cimiteriale, Bologna, 19 giugno 2003, organizzato da SEFIT Federgasacqua e Confservizi Emilia-Romagna (anche in www.euroact.net).

⁽¹⁾ M. BELLESIA, Le concessioni cimiteriali, in *AziendaItalia*, n. 8, agosto 2004, pag. 525 e ss. L'intervento è anche presente su www.bellesiamauero.it.

⁽²⁾ Disposizioni, tra l'altro, modificate dalle disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366." (in *Supplemento Ordinario* n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2003).

⁽³⁾ Artt. 227 e ss. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

la tesi dei servizi per conto terzi, ad esempio, consente di evitare alcune rilevazioni contabili che le altre due impongono, lasciando solo aperto un aspetto, cioè l'esposizione di cassa, che può essere aggirato fingendone l'inesistenza e nascondendosi dietro alle imputazioni di competenza.

La terza e la prima delle tesi esprimono un indirizzo che porta ad allocare le entrate da concessioni cimiteriali nel titolo IV, cioè tra le entrate in conto capitale, in modo che possano trovare corrispondenza con il titolo II della Parte seconda del Bilancio (Spesa), in relazione alla possibilità di individuare fonti di finanziamento coerenti, o apparentemente tali, con l'art. 199 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (in particolare, la prima tesi può essere valutata come avente questa impostazione, dato che la terza supera, bellamente, anche questa difficoltà), esprimendo esplicitamente quanto sia il fattore condizionante della scelta di una data tesi (la prima, la terza verrà di seguito ignorata considerandola del tutto priva di fondamento, in violazione dei principi di bilancio e, quindi, del tutto improponibile) con la constatazione secondo la quale le entrate da concessioni cimiteriali *costituiscono pur sempre fonti non ripetitive e comunque sono associate alla costruzione o alla manutenzione straordinaria di opere cimiteriali*. In altre parole, viene posto il problema della durata delle concessioni cimiteriali, in relazione alle entrate, dando, per molti versi, come fisiologica la situazione delle entrate *una tantum* introitate in occasione dell'atto amministrativo costitutivo della concessione cimiteriale.

Anche la prima tesi, per altro, non può ignorare la questione della durata e dell'imputabilità dell'entrata *una tantum* agli esercizi finanziari interessati alla durata della concessione, in particolare con riferimento alla tenuta della contabilità economica, inscrivendo in quest'ultima le passività derivanti da risconto delle componenti di competenza degli esercizi successivi a quello in cui si realizza l'entrata *una tantum* ⁽⁵⁾. Tra l'altro, tale impostazione presenta delle contraddizioni interne e non di poco conto, in quanto se tali entrate fossero effettivamente entrate da alienazioni, l'alienazione non potrebbe che presentare coincidenza dell'esercizio di imputazione, sia sotto il profilo di cassa sia sotto quello di competenza e ciò non giustificerebbe il risconto per i futuri esercizi di competenza.

3. I vizi logici di alcune impostazioni

L'auto-contraddizione segnala la presenza di elementi di criticità nell'impostazione assunta, elementi che sono da ricercare.

DACCÒ si rifaceva alla sacralità del sepolcro e alle disposizioni sulla gratuità dell'inumazione ⁽⁶⁾, indicazione che

⁽⁵⁾ In tali fasi della contabilità, avendo qualificazione economica, vanno tenute presenti le norme civilistiche, tra cui l'art. 2424.bis, comma 6 c.c.

⁽⁶⁾ Cessata con l'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2001, n. 26 e che residua unicamente nei casi di indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa oppure quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.

sembra essere stata motivata dall'attenzione di non appesantire troppo un giudizio di valore; tra l'altro, la sacralità del sepolcro costituisce comunque una situazione sussistente (e, sotto questo profilo, indiscutibile), ma di scarso profilo per i suoi possibili effetti sulle registrazioni contabili, mentre la seconda motivazione vuole, in modo decisamente *soft*, introdurre altre impostazioni che, di seguito, l'Autore non affronta sfumandole. Tuttavia, la questione posta merita approfondimenti.

In realtà, il vizio logico di fondo sembra essere altro, quello di considerare le concessioni cimiteriali in termini di alienazione di beni patrimoniali, il che costituisce il presupposto per ogni possibile imputazione delle entrate al titolo IV della Parte prima del Bilancio.

In realtà, le concessioni cimiteriali non hanno ad oggetto beni patrimoniali, bensì beni demaniali, classificazione che non è solo nominalistica, ma tale da produrre anche precisi effetti, tra cui l'inalienabilità (art. 823, comma 1 c.c.), ma anche quello per cui non possono divenire oggetto di diritti da parte di terzi ⁽⁷⁾ se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Se ne trae la conclusione che, operando l'inalienabilità, non possono essere oggetto di ... alienazione e, conseguentemente, che le relative entrate non possono qualificarsi in termine di entrate da alienazioni di beni patrimoniali o, semplicemente, di beni comunali.

Attualmente, dall'entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 ⁽⁸⁾, le concessioni cimiteriali sono rilasciate, a seguito di regolare atto di concessione, in via esclusiva a tempo determinato, ma non va sottovalutato come anche nelle ipotesi delle "vecchie" concessioni cimiteriali a tempo indeterminato, c.d. perpetue, il rapporto di concessione non avesse natura alienatoria, ma appunto di concessione temporanea (anche se la durata era, allora, indefinita ed indeterminata), che si sostanziava in sostanza non in un diritto di proprietà (nel suo significato datone dall'art. 832 c.c.), quanto in un diritto di usare l'oggetto della concessione (di norma, l'area cimiteriale descritta nell'atto di concessione) ad un fine (la costruzione del sepolcro) strumentale ad altro fine, principale (la sepoltura riservata alla salma del concessionario e delle persone appartenenti alla famiglia di questi).

In altre parole, la concessione cimiteriale, sia essa a tempo determinato sia essa a tempo indeterminato (finché sia stata legittimamente rilasciabile), non ha, né ha avuto, natura di alienazione di beni comunali, quale ne fosse la natura (patrimoniale o demaniale) ed il ricorso all'istituto dell'alienazione di beni costituisce palesemente una forzatura di non poco conto.

Sotto questo profilo va anche considerata l'improprietà di un'alienazione "a termine", a prescindere dal fatto che esso sia determinato o indeterminato, in quanto l'alienazione è un contratto giuridico che determina il passaggio di una proprietà da un soggetto ad altro e

⁽⁷⁾ Rispetto agli enti titolari della demanialità sui beni.

⁽⁸⁾ Non va sottovaluta l'interpretazione, attualmente non particolarmente diffusa o condivisa, che fa risalire questi effetti della demanialità dei cimiteri al 28 ottobre 1941, data di entrata in vigore del Libro III c.c.

quindi di esaurisce in sé: anche se l'art. 2424.bis, comma 5 c.c. considera l'ipotesi di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione, non si può dimenticare che la retrocessione altro non è se non una compravendita successiva, obbligatoria ma pur sempre altro contratto, e che produce l'effetto di conservare il bene nel patrimonio del "venditore", con tutti i relativi effetti sul contro del patrimonio⁽⁹⁾.

Dato che ciò è palese, si può considerare che vi si ricorra, strumentalmente, per far fronte ad altre questioni, collegate alle spese cui le entrate da concessioni cimiteriali sono strettamente collegate, cioè alle spese di investimento per l'impianto del cimitero e, talora, per la costruzione da parte del comune dei manufatti sepolcrali a tumulazione, nonché alle spese per il mantenimento, e su durate ampie e ben superiori a quelle del Bilancio comunale, anche nella sua formulazione pluriennale, specie in relazione alla diffusissima, pressoché generalizzata, pratica dell'entrata *una tantum* introitata al momento della costituzione della concessione cimiteriale. In altre parole, ciò può essere riassunto, sbrigativamente, nel concetto che l'introito *una tantum*, avvenendo in un dato esercizio, non consente di individuare entrate negli esercizi successivi (né antecedenti⁽¹⁰⁾), rendendo non possibile, o non agevole, l'associazione tra spese di costruzione e spese di manutenzione, in particolare straordinaria⁽¹¹⁾.

Infine, questo approccio oblitera le problematiche che, in relazione al conto economico e al conto patrimoniale, sorgono dagli artt. 229 e 230 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.⁽¹²⁾, in parole povere la questione degli ammortamenti come componenti passivi del conto economico e la tenuta dello stato patrimoniale, con le connesse valutazioni dei beni (che, in quanto inalienabili, continuano a costituire componenti del conto patrimoniale). Inoltre, non va dimenticato come l'adesione e il sostegno ad una tesi piuttosto che all'altra risponda, a volte comprensibilmente, ad altre esigenze, specie quando viste con l'ottica di chi debba curare il Bilancio e abbia difficoltà a scostarsi da impostazioni consolidate (per cui possono essere, umanamente, comprensibili).

4. La ricerca di soluzioni

Sempre riprendendo la citazione di DACCÒ, qualcuno potrebbe chiedersi quale relazione vi sia tra la precedente gratuità dell'inumazione e l'attuale onerosità della stessa

⁽⁹⁾ Nelle concessioni cimiteriali non si è in presenza di un, successivo, obbligo di retrocessione, quanto di una scadenza del periodo di concessione (tra gli altri, Cfr.: art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), cioè di un effetto derivante dal mero decorso temporale e non da un "nuovo" negozio giuridico.

⁽¹⁰⁾ Antecedenti in quanto non va dimenticata l'ipotesi che le spese in conto capitale di investimento si siano realizzate in esercizi precedenti rispetto a quello in cui avviene, sotto il profilo di cassa, l'introito delle entrate della concessione cimiteriale.

⁽¹¹⁾ Per altro, si dovrebbero considerare sia le spese di manutenzione ordinaria (di parte corrente), sia le spese di manutenzione straordinaria (in conto capitale).

⁽¹²⁾ Per quanto qui interessa, va ricordato l'art. 230, commi 3 e 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che considera i beni demaniale all'interno del conto del patrimonio, aspetto che inibisce il riferimento improprio all'alienazione, neppure per analogia.

(oltretutto, onerosità che vede l'inumazione come processo che parte dall'inumazione vera e propria, per estendersi alla fornitura del cippo e alla manutenzione della fossa per la durata del periodo ordinario di rotazione, fino a comprendere, includendola, l'esumazione ordinaria, quella che porta la collocazione dei resti rinvenuti al collocamento, in forma indistinta, nell'ossario comune) con le concessioni cimiteriali, che hanno riguardo non a questo servizio, quanto – e sempre – a sepolcri privati nei cimiteri, sepolcri che non costituiscono in alcun caso "fabbisogno" cimiteriale e che, proprio in quanto privati (cioè in concessione a privati), non producono, né potevano produrre nel passato, oneri a carico del Bilancio comunale.

Tale richiamo si comprende considerando come, fino al 2 marzo 2001, i comuni avessero, in materia necroscopica e cimiteriale, obblighi che determinavano oneri a carico del Bilancio comunale, cosicché era fisiologica la presenza di una situazione di disavanzo tra Entrate e Spese relative al titolo I, funzione 10, servizio 05⁽¹³⁾, disavanzo che, presentava una forbice consistente, ma che è sempre stato percepito come ineludibile, per cui diventa anche difficile una diversa impostazione che azzeri il disavanzo o, meglio, che determini almeno un avanzo sufficiente a "finanziare" le spese, ormai proprie del servizio sociale, per i casi in cui sussista il titolo alla gratuità dell'inumazione e dell'esumazione ordinaria⁽¹⁴⁾. Tuttavia, a ben vedere, qui ci si sta muovendo nel campo delle Entrate / Spese di parte corrente, mentre la questione non può trascurare la parte in conto capitale.

5. Perché entrate di parte corrente, quali proventi dei beni dell'ente?

Dal punto di vista delle concessioni cimiteriali, una risposta al problema sin qui posto può essere individuata facendo ricorso all'art. 4 D.M. Interno 1° luglio 2002⁽¹⁵⁾, che affrontando la questione delle tariffe, cioè delle Entrate, di un segmento di servizi cimiteriali, individua: a) una tariffa, espressamente dichiarata *una tantum*, per un "servizio" (ma che ha pur sempre natura di uso di un'area cimiteriale) che per sua natura è *una tantum* (comma 1), e b) una tariffa bel differentemente affrontata in relazione ad una specifica tipologia di concessione cimiteriale (comma 2).

Prima di approfondire l'indirizzo che ne emerge, va affrontata la questione se l'art. 4 D.M. 1° luglio 2002, debba considerarsi come delimitato alla sola fattispecie indi-

⁽¹³⁾ Va tenuto conto di come in alcuni comuni le spese per l'intervento 1 (personale) siano, a volta, allocate in centri di responsabilità e di spesa differenti da quelli cui fanno riferimento le funzioni ed i servizi, per ragioni di vario ordine, anche gestionale, cosa che porta a considerare come, in tali eventualità, sarebbe necessaria un'operazione che consenta di cogliere l'effettiva spesa, anche per quanto riguarda questo intervento, riferita alla funzione e servizio. Probabilmente, molti dei dati riportati nelle tabelle allegare all'intervento di DACCÒ, risentono di questo fattore contabile.

⁽¹⁴⁾ Se, per ipotesi, vi fosse un tasso di copertura del 3 – 5 % circa (ma anche se la copertura fosse maggiore), è evidente come ogni ipotesi di una copertura al 100 % non sia attuabile in termini istantanei.

⁽¹⁵⁾ In *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002.

cata nella sua rubrica oppure se possa, o debba, qualificarsi come disposizione, quanto meno di principio, avente portata generale, poiché se si risponda positivamente alla prima questione, viene meno l'interesse a proseguire ad approfondirne l'articolazione, mentre se si risponde ad essa negativamente, e positivamente alla seconda, si viene ad individuare nella disposizione uno strumento interpretativo di un qualche interesse.

Se al comma 1 si individua un "servizio" che si esaurisce con la sua prestazione⁽¹⁶⁾, nel comma 2 si considera una "prestazione", una "attività" che ha tutte le caratteristiche che sono proprie delle concessioni cimiteriali, cioè la concessione di un'area per la costruzione di un manufatto sepolcrale a tumulazione o, più probabilmente, la concessione di un diritto d'uso su un specifico manufatto già costruito, al fine di conservare l'urna per un tempo determinato. Ne consegue che si tratti di affermazione di un principio generale, e generalizzabile, che si può presumere possa essere stato collocato in questo provvedimento normativo secondo l'ottica dell'uso degli strumenti normativi nel momento in cui sono formati, inserendovi anche disposizioni proprie di altri contesti o di altra portata (nel nostro caso, di portata generale), quando manchi la possibilità di collocare un principio generale in una norma generale. Ma, più probabilmente, si è in presenza di una specificazione di concetti che comunque "filtrano" e sono desumibili dalla Parte II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e che sono presenti nel sistema di contabilità degli enti locali, quanto meno, a partire dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77. Nei si trae la conclusione per la quale si tratti di indirizzi applicabili alle entrate derivanti da tutte le tipologie di concessioni cimiteriali.

Se al comma 1 si considera una prestazione auto-esaurentesi, al comma 2 si considera una prestazione di durata per la quale è prevista una tariffa, sempre che di tariffa possa veramente parlarsi, calcolata sulla base di due componenti. La prima, costituita da un *canone annuo d'uso*, che ha natura annuale (e, quindi, inequivocabilmente entrata di parte corrente), anche se può essere percepita (non introitata, che sarebbe stato termine forse più tecnicamente corretto, cosa che segnala, anche sotto il profilo nominalistico, la distinzione da tenere presente tra entrate in termini di competenza e di cassa) anche in un'unica soluzione, la seconda, costituita da un *canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali*, altrettanto annuale (e, quindi, altrettanto univocamente entrata di parte corrente) e "percepibile" anch'essa in un'unica soluzione. Tra l'altro, va sottolineata anche la diversa destinazione delle due componenti, dato che la prima ha natura dominicale spettando al soggetto che provvede alla cessione del diritto d'uso (normalmente, il comune quale titolare della demanialità che afferisce ai cimiteri, anche se non si possano escludere, in un contesto delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, i casi in cui il "cedente" sia soggetto diverso dal comune)

⁽¹⁶⁾ Anche vedendola sotto il profilo del diritto d'uso di un'area cimiteriale, l'uso è quello della dispersione che si esaurisce con l'atto della dispersione e non si prolunga nel tempo.

e la seconda, per la sua natura di recupero delle spese gestionali cimiteriali, spettando al soggetto che ne abbia la gestione. Ciò potrebbe anche significare che entrambi le componenti spettino al comune, allorché questi sia tanto il "cedente" del diritto d'uso che il "gestore" del cimitero.

Va considerato anche l'aspetto che la seconda delle due componenti della tariffa va determinata all'interno di limiti quantitativi, dovendo essere pari od inferiore al 50 % del canone annuale d'uso. Si tratta di un limite che può anche essere visto al contrario, nel senso che, considerato come il recupero delle spese gestionali cimiteriali sia previsto per la sua totalità, si potrebbe valutare l'ipotesi di determinare questo ultimo, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 117 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., e, quindi, giungere a determinare la misura della prima componente, il canone anno per l'uso, in misura pari, o superiore, al doppio del canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali⁽¹⁷⁾.

La scelta dell'uno o dell'altro metodo sembra indifferente e liberamente opzionabile in relazione a quale delle due componenti della tariffa sia più agevolmente determinabile, fermo restando che la seconda componente deve assicurare, almeno, l'integrale recupero delle spese gestionali cimiteriali.

Sulla base di queste considerazioni, diventa più chiaro il riferimento alla cessazione della gratuità dell'inumazione fatta da DACCÒ nel suo intervento più volte richiamato, riferimento che sembra imputabile ad una sorta di intenzionale approccio morbido, nella convinzione della piena comprensibilità del riferimento, specie da parte di chi operi quotidianamente nei servizi finanziari e contabili degli enti locali.

6. La questione del finanziamento delle spese in conto capitale

Da quanto precede, risulta abbastanza chiaramente come le entrate derivanti da concessioni cimiteriali abbiano non solo natura di entrate di parte corrente, ma altresì

⁽¹⁷⁾ Ricorrendo ad un'esemplificazione impropria, si può ricorrere all'immagine della differenza tra la compravendita di un alloggio, rispetto alla locazione dello stesso in un condominio, in cui il conduttore è tenuto sia a corrispondere il canone di locazione, sia le spese condominiali (di gestione) e queste ultime, con diversa imputazione ripartita con il locatario a seconda della natura tra spese ordinarie e straordinarie. E tale "immagine", impropria trattandosi di beni demaniali, per altro agevola la comprensione di molti istituti presenti nel sistema cimiteriale italiano (si pensi all'art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quando si sia in presenza della concessione di cui al successivo art. 90, cioè della concessione dell'area ai fini di erigere un sepolcro a sistema di tumulazione in cui la sepoltura si riserva ai soggetti di cui all'ulteriore successivo art. 93, ma che pone delle questioni nell'eventualità che la costruzione sia realizzata dal comune, o dal concedente (in relazione alle forme di gestione) ed oggetto della concessione sia il mero "spazio", cioè il diritto d'uso dello spazio a tumulazione).

In realtà, questa relazione non è sempre valida e qui viene indicata unicamente per una semplificazione espositiva, dovendosi privilegiare altri criteri per la determinazione del canone annuo per l'uso, primo dei quali il principio della remuneratività del capitale investito. Cfr.: <http://www.euroact.net/login/Stat/Calcolo-tariffe.cfm>.

siano annuali ⁽¹⁸⁾, cosa che pone la necessità di tenerne conto nella necessaria distinzione tra entrate di competenza ed entrate di cassa, quando siano percepite in unica soluzione. Ma, anche, che le due componenti hanno anche differente allocazione nel bilancio ⁽¹⁹⁾.

Per altro, ciò pone, o ri-propone, la questione del finanziamento delle spese d'investimento, in particolare per quanto riguarda le ipotesi di costruzioni di manufatti sepolcrali a tumulazione, rispetto alle quali occorre ricordare come esse non costituiscano "fabbisogno" cimiteriale, essendone espressamente escluse ⁽²⁰⁾, ma anche che non vi sia alcuna disposizione, né di legge né di regolamento, che preveda tale attività in capo ai comuni, con la conseguenza che, laddove ritengano di porla in essere, non potranno che operare in modo da assicurare non solo il pareggio, ma anche sufficienti entrate extratributarie idonee a supportare attività e servizi istituzionali, avendo come limite minimo sotto il quale non scendere i criteri posti dall'art. 201 D.Lgs. 18 settembre 2000, n. 267 e succ. modif. sulla cui portata, forse, a volte non sempre è presente un adeguato approfondimento.

Dal momento che le entrate correnti non possono di norma, finanziare investimenti (spese in conto capitale), salvo che ciò non sia previsto per legge e che la seconda delle componenti della tariffa costituisce un recupero delle spese gestionali cimiteriali, si rileva che neppure la prima delle componenti (in canone annuo per l'uso) consente di poter essere utilizzata a dal fine, mancando una previsione di legge in questo senso ⁽²¹⁾, mentre, seppure con qualche difficoltà e non senza forzature, si potrebbe pensare che una parte della prima componente della tariffa possa essere individuata, magari attraverso lo strumento del Regolamento comunale di contabilità, come un'entrata da alienazione di diritti patrimoniali (non alienazione di beni, essendo inalienabili), cioè considerando (ma ci vuole proprio coraggio) che la concessione – sempre annuale, anche se per più anni – del diritto d'uso come un'alienazione del diritto d'uso. Si tratta di un'impostazione assolutamente non condivisibile in con-

⁽¹⁸⁾ Con la precisazione che nell'anno in cui sorge la concessione e nell'anno in cui essa scade, si dovrebbe considerare non la ratealità annuale, ma la sua quota proporzionale, cioè i suoi $x/365$, in ragione del periodo, rispettivamente, intercorrente tra il momento costitutivo della concessione e il 31 dicembre di tale anno e tra il 1° gennaio dell'anno di scadenza della concessione e il momento di scadenza della concessione (salva la possibilità del Regolamento comunale di contabilità e/o dei contratti di definire i ratei non in ragione giornaliera, ma per periodi diversi, ad esempio mensili con arrotondamenti per difetto/eccesso volti a conservare l'unitarietà del periodo considerato).

⁽¹⁹⁾ La seconda, il canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali si avvicina molto alle entrate considerate al titolo VI, categoria 5, cosa che significherebbe che il servizio necroscopico e cimiteriale è un servizio obbligatorio per i comuni, in ragione della sua natura, ma che il suo intero onere non può gravare sui Bilanci dei comuni quanto sui fruitori di tali impianti. Si nota quanto differenza intercorra rispetto alla situazione precedente al 2 marzo 2001, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2002, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26.

⁽²⁰⁾ Art. 59 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽²¹⁾ Non senza dimenticare che, al suo interno, dovrebbe esserci anche la *sub*-componente degli ammortamenti.

siderazione che il concetto stesso di alienazione, anche del solo diritto d'uso, ha ontologicamente il suo esaurimento con l'alienazione stessa e non sopporta un'ipotesi di durata, come non è possibile neppure pensare ad un'alienazione destinata a venire meno decorso il termine di durata, come si è già avuto modo di vedere ⁽²²⁾. Più sostenibile probabilmente, anche se non del tutto scevra da forzature, sarebbe la qualificazione della tariffa, anzi di parte della prima componente della tariffa, come una riscossione di un credito, e ci parrebbe che questa sia la sola strada che consentirebbe di destinare tale parte della prima componente della tariffa a finanziare le spese d'investimento, in conto capitale, che nella specie possono essere individuate sia nelle costruzioni sia nella manutenzione straordinaria dei cimiteri e loro manufatti anche sepolcrali.

Non va, a questo punto, esclusa la valutazione sull'opportunità di riconsiderare il sistema tariffario tradizionalmente impiegato per le concessioni cimiteriali, sostituendo, eventualmente con percorsi gradualmente nel tempo, il lontano sistema della percezione in un'unica soluzione con un sistema di tariffe periodiche, tendenzialmente annuali, cosa che presenterebbe molti elementi positivi, non solo sotto il profilo dell'esplicitazione della natura annuale, ma anche sotto il profilo della loro aggiornabilità che permetterebbe di conservare al gettito un proprio valore reale; ma ciò comporta un re-impianto dell'impostazione tariffaria di una certa consistenza. È una questione che, da tempo, viene posta, ma che appare abbastanza sottovalutata, quando non rimossa, cosa che poteva anche essere comprensibile nel passato, ma i mutamenti normativi intervenuti negli ultimi anni sembrano ormai renderla attuale e non più differibile.

Nella fase attuale, successiva al 2 marzo 2001 e constatate le comprensibili difficoltà a trarne le conseguenze che derivano dal mutamento legislativo intervenuto avendo alle spalle oltre 140 anni ⁽²³⁾ di attività amministrativa improntata in una prospettiva diversa da quella che risulta attualmente, si può considerare come molti mutamenti non possano produrre i propri effetti immediatamente, istantaneamente ma possano ragionevolmente ipotizzarsi gradualità. Tuttavia, gradualità non corrisponde a negazione o a resistenza, seppure la transizione appaia non facile.

A volte, viene fatto di pensare che le discussioni sulle registrazioni non siano valutabili solo sotto il profilo tecnico, ma anche per quanto riguarda la comunicazione delle soluzioni individuate o individuabili, e delle loro conseguenze, ai funzionari onorari.

⁽²²⁾ Oltretutto, il ricorso all'istituto dell'alienazione si pone in violazione all'art. 92, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cosa che costituisce un ulteriore fattore di improponibilità di questa linea qualificativa della natura delle entrate da concessioni cimiteriali.

⁽²³⁾ Si considera la L. 20 marzo 1865, n. 2248 ed i suoi allegati, ma in molte realtà i comuni provvedevano al servizio necroscopico e cimiteriale anche prima dell'Unità.

Rubrica

Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (*)

“INFORMAZIONE, CONSENSO E RESPONSABILITÀ NEI TRAPIANTI DA VIVENTE: PROSPETTIVE NAZIONALI E COMUNITARIE” di Giorgio Resta e Vincenzo Zeno-Zencovich, in Rivista Italiana di Medicina Legale, n.6, novembre-dicembre 2003.

Le norme che in Italia disciplinano la donazione da soggetto vivente di organi, sangue, tessuti, cellule, si dispiegano in un lungo arco di tempo.

Un elenco dei provvedimenti principali comprende la legge n.458/67 sul trapianto di rene tra persone viventi, la legge n.107/90 sulle attività trasfusionali, il D.M. 26 gennaio 2001 sull'accertamento dell'idoneità dei donatori di sangue, la legge n.483/99 sul trapianto di fegato tra viventi, la legge n.52/2001 sul Registro nazionale dei donatori di midollo osseo, l'ordinanza del Ministero della salute del 30 dicembre 2002 sulle cellule staminali da cordone ombelicale.

Giorgio Resta e Vincenzo Zeno-Zencovich, entrambi giuristi, ci guidano alla conoscenza di queste norme, mostrando il principio su cui sono basate, il modo in cui si sono evolute per garantire la tutela del donatore e del ricevente, le prospettive di miglioramento.

Cominciamo dal principio di gratuità, che informa tutta la legislazione italiana sui trapianti e che è condiviso a livello di Comunità Europea.

Nel nostro ordinamento, la possibilità di disporre dei diritti sul corpo viene ammessa (entro certi limiti) anche quando comporta una diminuzione permanente dell'integrità fisica: la condizione inderogabile è che non se ne ricavi un profitto. Ci si protegge così dal triste fenomeno, relativo in particolare al trapianto di reni, del “flusso” unidirezionale di or-

gani dai ceti meno abbienti ai ceti più ricchi. Un altro vantaggio, derivante dal divieto di cessione onerosa di organi e tessuti, è che così viene meno la tentazione di nascondere eventuali malattie o comportamenti a rischio per non perdere una fonte di reddito.

Gli Autori ci ricordano che originariamente in Italia vigeva il divieto assoluto della donazione di organi da vivente (come reazione allo scandalo sollevato da un caso giudiziario degli anni '30, riguardante la vendita di un testicolo da un giovane ad un anziano). Con il principio di gratuità è stata superata questa posizione drastica, evitando al tempo stesso l'immoralità di certe transazioni.

Non basta però una corretta scelta del principio ispiratore: la tutela di donatore e ricevente richiede anche disposizioni dettagliate relative al consenso fornito dal donatore, all'idoneità sanitaria del donatore, alla condizione sanitaria del ricevente, al governo delle liste d'attesa, alle modalità di archiviazione dei dati su donatore e ricevente, ecc. Ciascuno di questi aspetti è stato oggetto di miglioramenti continui: basti pensare al tema del consenso (tipo di informazione sui rischi, forma in cui deve essere fornito il consenso, possibilità di revoca del consenso in ogni momento anche se questo dovesse comportare un danno per il ricevente).

Ma pure questo non è sufficiente: le disposizioni possono essere dettagliate e precise quanto si vuole, a maggior ragione occorre verificare che siano rispettate. Ecco allora una caratteristica fondamentale della nostra normativa: l'espressa previsione dell'intervento di soggetti pubblici per controllare la regolarità delle procedure ed assicurare una garanzia sostanziale degli interessi coinvolti.

C'è ancora spazio per ulteriori miglioramenti, a livello nazionale e comunitario: ci sono nuove problematiche che attendono una soluzione.

Ad esempio, i giuristi si stanno interrogando sul consenso del minore. Per essere ammessi alla donazione di rene, fegato, midollo osseo, c'è l'obbligo della maggiore età. Una protezione così rigida trascura le implicazioni negative per la personalità del minore, nel caso del decesso di un congiunto che avrebbe potuto beneficiare della donazione. Passi per gli organi, ma almeno limitatamente ai tessuti rinnovabili si potrebbe fare un'eccezione. È quanto viene raccomandato nel Protocollo sui trapianti della Convenzione su diritti dell'uomo e biotecnologie firmata ad Oviedo nel 1997 (chiamata pertanto Convenzione di Oviedo): il protocollo elenca una serie di condizioni (il ricevente deve essere un fratello od una sorella del donatore, la donazione deve essere in grado di salvare la vita del destinatario, ecc.) con le quali potrebbe essere regolamentata questa novità.

Un altro problema da approfondire, nei trapianti d'organo, è quello dei profili di responsabilità. Finora, la questione è stata affrontata nell'ottica di una individuazione sempre più dettagliata degli obblighi di diligenza e dei soggetti tenuti a rispettarli. I giuristi si stanno però interrogando sulla possibilità di introdurre meccanismi di tipo assicurativo/indennitario, analogamente a quanto è già stato fatto per le complicazioni da vaccinazioni e da trasfusioni con la legge 25 febbraio 1992 n.210. Chi ha avuto modo di seguire la faticosa messa a punto di questa legge, e le numerose difficoltà applicative che ha presentato inizialmente, può rendersi conto dell'enorme vantaggio di avere uno strumento già rodato a cui fare riferimento. Nel segno della continuità si progredisce meglio.

(*) *Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*


PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI



COCCATO & MEZZETTI


Via Ugo Foscolo, 12
28066 Galliate (NO) Italy
tel. 0321 806789 r.a
fax 0321 807942 diretto
www.coccatomezzetti.it
www.promovita.it

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA



**LINEA COFANI IN CELLULOSA
STANDARD E BORDO LEGNO**
rigido ad alta capacità di contenimento conforme alla Circolare
10 del 31 Luglio 1998 per il trattamento di salme indecomposte.

BARRIERA PER COFANO IN CELLULOSA
autorizzato dal Ministero della Salute per
il trasporto di salme indecomposte fuori dal
cimitero di esumazione.



Sostanza biodegradante

MI'KROBJO® conforme
alla Circolare 10 del 31
Luglio 1998 per favorire
il processo
scheletrizzante di
salme indecomposte.



RETE PER COFANO IN CELLULOSA
utilizzabile durante la fase di raccolta
della salma indecomposta trascorso
il periodo di scheletrizzazione.



LINEA SABIOSAN®
sacchi e contenitori
BIODEGRADABILI
conformi alla Legge n°
179 del 31 Luglio 2002
sullo smaltimento dei
rifiuti urbani da
esumazione ed
estumulazione.
Disponibili in misure
standard o realizzabili
secondo le necessità
locali. Foderabili
internamente con sacchi
in Mater-Bi®.

ABBIAMO UNA SOLUZIONE A TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE...INTERPELLATECI!

Attualità

Problematiche dell'handicap per cimiteri e Crematori

di Clavio Romani (*)

Intervento effettuato nel corso del convegno "Sefitdieci 2003", tenutosi a Roma l'11 dicembre 2003.

La realtà cimiteriale genovese è formata da 35 cimiteri di diversa dimensione ed importanza.

L'elevato numero degli impianti cimiteriali e la loro diversificazione strutturale e logistica deriva dalla eredità degli impianti stessi che la "Grande Genova" ha ricevuto dai piccoli Comuni della cintura al momento della sua costituzione nei primi anni del novecento.

Ciascuno di questi impianti cimiteriali, spesso arroccati sulle alture, ha dovuto adattarsi alla conformazione del territorio e, soprattutto, del terreno con acclivi rilevanti e conseguente realizzazione di superfici per l'edilizia funebre e per la inumazione in campo comune in una struttura a gradoni.

Tale struttura ha implicato realizzazioni ricche di scale, scalinate, rampe di varie dimensioni e spesso con notevoli pendenze, preconstituendo così l'esistenza di rilevanti e diffuse barriere architettoniche.

Tali barriere rendono difficoltoso l'accesso al cimitero dell'utenza, non soltanto per quanto riguarda le persone portatrici di handicap, ma anche per tutta quella fascia di utenza "debole" in conseguenza della età media avanzata che rappresenta la maggioranza dei visitatori. Altri elementi di criticità si sono aggiunti nel tempo a questa prima evidenza.

Circa due terzi dei nostri cimiteri riproducono barriere architettoniche anche nel percorso extracimiteriale di accesso agli stessi. La loro localizzazione in prossimità delle chiese o dei poggi sfruttava infatti vecchie mulattiere che non sono più state modificate nel tempo, rampe e scalinate esterne.

La situazione di criticità dovuta al terrazzamento degli impianti è ulteriormente complicata dal fatto che gli accessi vengono a trovarsi ora ad una quota inferiore, ora ad una superiore, ora ad una intermedia.

Se è facilmente immaginabile lo scenario per quanto attiene a questi primi fattori, occorre aggiungere che le zone destinate a sepolture private (cappelle, ecc...) all'interno di ciascun cimitero hanno riprodotto, amplificandole, le criticità evidenziate dovute alla densità, in allora consentita, delle costruzioni; veri e propri

"passi d'uomo" tra i manufatti e disagiati scale e scalette di passaggio comune.

Quanto esposto trova motivazione nella cronica carenza strutturale di spazi e soprattutto di aree pianeggianti nei territori delle singole comunità cittadine con i requisiti necessari all'impianto cimiteriale (in passato, e forse mai, si è visto applicare la tecnica del riempimento a mare per tale attività!).

La cronica carenza di spazi anche nei campi destinati alla inumazione ha obbligato l'Amministrazione a prevedere spazi interfossa inferiori a quelli regolamentari rendendo così anche il passaggio tra tumulo e tumulo angusto.

Per le zone destinate invece alla tumulazione, l'edilizia cimiteriale si è ovviamente sviluppata in altezza con tutte le difficoltà di accesso alle sepolture situate alle quote più elevate (colombari anche in nona fila e ossari in dodicesima e oltre).

Questo scenario rende spesso difficoltoso il percorso cimiteriale richiedendo attenzione sul fronte della segnaletica, della sicurezza personale e della possibilità di soccorso agli utenti.

Il Comune di Genova ha deciso di intraprendere un percorso agendo su più fronti:

- l'abbattimento delle barriere architettoniche in occasione di ampliamenti cimiteriali e, quando possibile, l'utilizzo dell'ampliamento stesso per modificare agevolando l'accesso alla struttura;
- la collaborazione ed il coinvolgimento nella fase progettuale delle opere dovendosi coniugare, tra l'altro, il bisogno di sepolture con la sicurezza dei cittadini-utenti e degli operatori cimiteriali;
- l'informazione agli utenti per un comportamento sicuro all'interno del cimitero attraverso la cartellonistica e iniziative dedicate;
- la progressiva installazione di colonnine S.O.S nel perimetro cimiteriale;
- la realizzazione di protocolli comportamentali per applicare misure alternative al superamento delle barriere architettoniche (possibilità di appuntamento con i

responsabili cimiteriali per accompagnare all'interno dai cimiteri);

- l'attivazione di un tavolo di confronto con gli organi preposti al controllo sui beni artistici e culturali per superare le problematiche interconnesse.

Mettere "a norma" gli impianti cimiteriali richiederebbe un colpo di bacchetta magica che non è nella capacità di questa come di altre amministrazioni.

È necessario quindi intervenire per gradi, secondo una scala di priorità riguardando:

- la disponibilità di risorse finanziarie;
- i vincoli delle varie Sovrintendenze sulle strutture;
- la necessità di mantenere un numero di fosse per inumazione che obbliga a ridurre lo spazio tra le stesse per motivi igienico sanitari;
- l'inserimento in piano organico di priorità stabilite.

Il Comune di Genova ha pertanto affrontato le problematiche sui seguenti fronti:

- segnaletica;
- nove costruzioni a norma;
- misure alternative di carattere organizzativo, ad esempio accesso programmato, per i portatori di handicap che desiderano accedere.

Per quanto riguarda la segnaletica è stata realizzata una prima fase di implementazione riguardante tutti gli impianti cimiteriali comprendente le indicazioni sulle vie di accesso e transito, le uscite, gli orari, i numeri telefonici inserite in una grafica multicolore. I lavori sono stati eseguiti dalla Ditta General Neon.

È in corso una seconda fase di installazione delle indicazioni sulle procedure da osservare in caso di accesso da parte di portatori di handicap in quelle strutture per le quali sono previste misure alternative alle barriere architettoniche.

Gli interventi strutturali sono ricompresi in due sottoinsiemi:

- piccoli interventi riguardanti soprattutto il superamento di singoli gradini o piccoli dislivelli, ma anche la realizzazione di sportelli al pubblico ad altezza adeguata;
- interventi rilevanti sia tecnicamente che finanziariamente all'interno delle operazioni di manutenzione straordinaria o ampliamento cimiteriale.

Ovviamente tali lavori devono essere inseriti nella programmazione pluriennale della Direzione Lavori Pubblici e del Settore Servizi Cimiteriali.

Sono state attivate misure alternative per il superamento delle barriere architettoniche che principalmente constano di:

- procedure regolamentate per l'accesso ai cimiteri non presidiati previo appuntamento telefonico con i

responsabili di struttura che organizzano un adeguato accompagnamento. Tali procedure prevedono anche l'utilizzo di accessi solitamente riservati all'operatività cimiteriale, con le dovute cautele;

- installazione di "chiamate" agli accessi di tutti i cimiteri presidiati;

- individuazione di particolari fasce orarie e modalità per l'accesso alle aree cimiteriali con propri automezzi.

Relativamente alla sicurezza all'interno del Cimitero di Staglieno si possono annoverare due importanti e recenti realizzazioni.

L'installazione di 40 colonnine di soccorso distribuite in tutto il Cimitero Monumentale di Staglieno, in prevalenza nelle zone periferiche.

Tali colonnine di soccorso, collegate alla portineria tramite un sistema telefonico GSM, consentono ai visitatori un contatto immediato con gli operatori per la richiesta di soccorso, la segnalazione di eventuali furti o la semplice richiesta di informazioni.

Il costo dell'operazione (circa 220 milioni di vecchie lire), ha visto un abbattimento, pari a 20 milioni, grazie all'intervento di sponsorizzazione da parte della Ditta Laser Navigation di Bergamo, appaltatrice dei lavori.

È stato, altresì, realizzato un sistema di telesorveglianza attraverso l'installazione di 33 telecamere collocate nella parte monumentale (galleria Trasversale, Semi-circolare e Cancelli d'ingresso).

Il sistema di videosorveglianza permette un controllo all'interno del cimitero di Staglieno con maggiori garanzie a tutela dei visitatori e del patrimonio artistico-culturale.

Delle 33 telecamere, 31 sono state realizzate con finanziamenti del Comune, mentre due sono state realizzate grazie alla sponsorizzazione della So.Crem.

Il costo totale dell'operazione ammonta a 370 milioni delle vecchie lire, tuttavia di questi solo 270 hanno impegnato il bilancio comunale, poiché i restanti 100 milioni sono andati in parte a carico della So.Crem. in parte della Ditta SIST, realizzatrice dell'impianto, che ha contribuito con una sponsorizzazione di 55 milioni. Sono stati previsti infine nel Piano triennale degli investimenti, ulteriori fondi per incrementare il numero dei "totem" per comunicare con il centro di controllo e per poter estendere anche in altri cimiteri l'iniziativa.

(* *Responsabile Servizi Civici, Comune di Genova*)



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® IDROFUN È in grado di essere un prodotto che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari) è in grado di mantenere attivi o di riattivare i processi di scheletrizzazione, rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi già presenti. Il prodotto viene attivato con la presenza di liquidi. Inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo, la funzione di THANOS® IDROFUN è inizialmente quella di leggero assorbimento dei liquidi prodotti; successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>
 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	

Attrezzature per il settore cimiteriale

<p>CALAFERETRI "CORMORANO" Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--

 **argema** s.r.l.

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: www.argema.net - E-mail: info@argema.net

Attualità

Il mondo dei cimiteri visto da un medico

di Andrea Poggiali (*)

Premessa

La modernizzazione delle disposizioni in materia di polizia mortuaria registra contrasti di opinione su questioni rilevanti, ma comporta anche uniformità di vedute su numerosi aspetti.

Ad esempio, i consensi sembrano unanimi per quanto riguarda l'abolizione di una vecchia disposizione: l'obbligo, per il personale delle Unità Sanitarie Locali (USL), di assistere ad operazioni cimiteriali quali esumazioni, estumulazioni, traslazioni⁽¹⁾, vigilando sul rispetto delle prescrizioni di legge.

Alcune Regioni hanno già legiferato in proposito⁽²⁾.

La fine di questa attività non lascia rimpianti: in fondo, per stabilire se un feretro che deve essere spostato da un luogo di sepoltura ad un altro offre garanzie di tenuta, oppure se una salma è riducibile in cassetta osario, non occorre una preparazione sanitaria, basta l'esperienza.

Si può quindi capire come mai, con le precedenti regole, tutti erano scontenti.

I familiari dei defunti si lamentavano per il fatto di dover pagare prestazioni che, ai loro occhi, sembravano ridicolmente brevi.

Le ditte di pompe funebri puntavano l'indice sui tempi di attesa, che risentivano dell'impossibilità da parte del personale USL di garantire una presenza quotidiana.

⁽¹⁾ Gli articoli da 82 a 89 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria" disciplinano le esumazioni ed estumulazioni, nonché le competenze dell'USL al riguardo. In precedenza, i riferimenti normativi erano i seguenti: artt. da 83 a 90 D.P.R. 21/10/1975, n. 803 "Regolamento di polizia mortuaria" (in S.O. n. 1 alla G.U. n. 22 del 26/1/1976); artt. da 61 a 67 del R.D. 21/12/1942, n. 1880 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" (in G.U. n. 139 del 16/6/1943).

⁽²⁾ L.R. Emilia Romagna 29/7/ 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", in B.U.R. n. 105 del 29/7/2004. L'art. 12 recita: "Le esumazioni ed estumulazioni (...) possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari (...)".

Una ragione di malcontento c'era anche per operai e custodi, che affermavano di potere condurre autonomamente le operazioni, senza dovere ricevere direttive da estranei.

Era proprio così inutile il lavoro dell'USL?

Io l'ho svolto per quindici anni: penso che originariamente fosse importante, e che la sua utilità sia venuta meno a seguito della evoluzione del settore funerario.

La mia è una tesi isolata, e per sostenerla posso fare appello unicamente ad esperienze personali, dato che non esiste letteratura sull'argomento. Forse non convincerò nessuno, ma almeno avrò fissato dei ricordi che rischiano altrimenti di svanire: molte delle mie impressioni, relative ad operai e custodi, ai familiari dei defunti, ai miglioramenti di un ambiente ingiustamente ghetizzato, sono positive. Qualcuno, pur rifiutando le mie conclusioni, potrebbe incuriosirsi sul mondo dei cimiteri visto da un medico.

Operai e custodi

Ho avuto modo di seguire per cinque anni gli operai addetti ai cimiteri di un piccolo comune, e per dieci anni le squadre di un comune più grande: sono stato anche testimone del passaggio dagli operai comunali agli operai delle cooperative in convenzione.

Venni spedito nella sede USL decentrata in un piccolo comune poco dopo la mia assunzione. Fu un bel tirocinio: il lavoro degli igienisti si impara sul campo. Tra le tante cose da sistemare, le pratiche di polizia mortuaria mi impegnarono subito. Fino a quel momento le procedure erano state quasi inesistenti⁽³⁾: per fortuna

⁽³⁾ Rispetto ai miei predecessori io potevo usufruire di una situazione decisamente più favorevole, ed avevo quindi tempo sufficiente da dedicare ad attività fino ad allora dimenticate. Bisogna infatti considerare che dopo la legge n. 833/78 - legge di riforma del Servizio sanitario nazionale - le competenze dell'ufficiale sanitario (figura storica nella sanità pubblica italiana) furono assunte dai servizi di Igiene Pubblica, ma che per molti anni questo cambiamento fu più formale che sostanziale. Nelle sedi USL dei piccoli comuni

ricevetti la massima collaborazione sia dall'ufficio di Stato Civile (incaricato delle funzioni di polizia mortuaria) che dal custode del cimitero. Sugli operai di quel cimitero, mi limito a fare una considerazione di carattere generale: quando l'organico è ridotto, l'eventuale presenza di personale inefficiente e/o troppo vicino alle ditte di pompe funebri viene a fatica bilanciata dall'impegno degli altri componenti. In tali condizioni, una attenta vigilanza è preferibile.

Per quanto riguarda il comune più grande, gli operai comunali mi fecero una buona impressione. Erano veloci, bene organizzati, e possedevano una tecnica impeccabile⁽⁴⁾. Ragionando però in termini puramente economici, il mantenimento di quelle squadre era un lusso: inevitabile pertanto il passaggio alle cooperative convenzionate. Senza nulla voler togliere alla professionalità dei nuovi operai, ho notato una leggera flessione nella qualità del servizio offerto. Nessuno pare comunque accorgersene: le lamentele riguardano unicamente tariffe e tempi di attesa.

Veniamo ai custodi. Nell'ambito territoriale della mia USL (ora AUSL, perché siamo diventati Azienda) c'è un servizio di custodia⁽⁵⁾ che controlla il cimitero centrale ed assicura i necessari interventi nelle sedi

il referente continuò ad essere un singolo medico, ufficialmente dipendente dall'USL ma nell'opinione generale considerato ancora legato al Comune. Si lavorava in condizioni di relativo isolamento, non c'era modo di fare tutto. Io fui un privilegiato. Il mio trasferimento in una sede periferica coincise con un cambiamento organizzativo all'interno del mio Servizio: i rapporti fra centro e periferia divennero più stretti, alcune funzioni furono accentrate. Solo questo mi consentì di approfondire le attività di polizia mortuaria, altrimenti avrei dovuto arrangiarmi, come i colleghi che mi avevano preceduto.

⁽⁴⁾ La prima impressione di efficienza era data dalla loro organizzazione: i compiti erano ben distribuiti, e chi era momentaneamente inattivo si impegnava subito per preparare l'operazione successiva. Poi, c'era l'abilità manuale, quella che fa la differenza tra il mobilitare un feretro e lo sballottarlo, e che risalta maggiormente quando si lavora in tombe vecchie, prive di spazi liberi di accesso, con diametri ristretti e dislivelli impegnativi. La loro preparazione si rivelava anche in tanti dettagli: l'accortezza nel non appoggiare mai il contenitore dell'acido (utilizzato per le saldature delle casse di zinco) sul marmo delle tombe, così da evitare macchie involontarie; la cautela di mettere sempre un telo sotto un loculo da smurare, per proteggere il pavimento dalla caduta dei calcinacci; il riguardo nello spolverare i feretri estumulati. Facevano un lavoro male pagato e scarsamente apprezzato, ma erano dei professionisti.

⁽⁵⁾ Circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993 n. 24, recante "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa" (in G.U. n. 192 del 19/8/1998). Il punto 12 (indicazioni relative al servizio di custodia) recita: "Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative (...)".

periferiche, non esiste più il personale adibito esclusivamente ai piccoli cimiteri di campagna. Superfluo dire che gli abitanti delle frazioni comunali rimpiangono i bei vecchi tempi, sostenendo che gli addetti di una volta erano costantemente presenti, gentili, disponibili.

In proposito, io avrei qualche riserva. Certo, molte di queste persone svolgevano ammirevolmente le funzioni assegnate. Però, chi lavora da solo, e teoricamente è soggetto a controllo da parte dei suoi dirigenti ma nella pratica risponde unicamente a sé stesso, può anche perdere il senso della misura. Ebbi occasione di constatarlo, sia pure in un caso isolato. Una custode si era messa in testa di fare lavorare nel "suo" cimitero solo i "suoi" muratori. I familiari che volevano scegliere diversamente subivano angherie: cose semplici diventavano complesse, ad ogni piè sospinto sorgevano intoppi, fino a quando non diventava preferibile adeguarsi. Vidi applicare questi metodi durante una traslazione di feretro. Sul posto, oltre alla custode ed al sottoscritto, erano presenti anche un muratore evidentemente sgradito, la signora che aveva richiesto la traslazione e gli operai. Tutti fermi, perché la custode, sostenendo di avere riscontrato irregolarità nella documentazione, passeggiava nervosamente davanti alla tomba, sfogliando le sue carte ed interrogando aggressivamente la signora su dettagli chiaramente marginali. La sceneggiata era inframmezzata da ripetute consultazioni telefoniche con referenti vari, per le quali il poco simpatico personaggio ci piantava in asso, dovendo telefonare dal suo ufficio (in quel periodo non c'erano i telefoni cellulari). In uno di questi intervalli forzati, la signora mi confidò che si era aspettata un trattamento del genere: le era stato fatto capire che sulla scelta del muratore conveniva accettare suggerimenti, ma lei aveva rifiutato il consiglio.

Per sbrogliare la situazione, fu sufficiente dopo qualche minuto lasciare cadere un accenno all'autorità giudiziaria, recepito al volo. Meglio così, perché avrei avuto difficoltà a concretizzare l'avvertimento. La signora che mi aveva svelato i retroscena della situazione si sarebbe infatti rifiutata di verbalizzare le sue dichiarazioni: voleva solo chiudere la faccenda e lasciarsela alle spalle. Atteggiamento comprensibile, che fa però intuire quanto sono vulnerabili gli utenti del settore funerario.

Qualcuno potrà chiedersi come mai, fino a quel momento, nessuno aveva provveduto a ridimensionare un soggetto di levatura tutto sommato modesta. Il fatto è che nessun medico, od altro personale USL, era mai entrato in quel cimitero⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Il mio Servizio aveva largamente trascurato questa attività: bisogna però dire che nessuno si era mai lamentato della nostra assenza, perché nessuno ama essere controllato. Quell'ispezione fu una delle prime del nuovo Servizio unificato.

A prescindere dall'episodio sopra riportato, devo osservare che il relativo isolamento del personale nei cimiteri di frazione comunale favoriva rapporti troppo confidenziali con le ditte locali di pompe funebri. Per questo ritengo che il servizio centralizzato sia la soluzione migliore: non è solo un espediente per risparmiare, è un progresso in termini di trasparenza nei confronti degli utenti.

Leggende metropolitane

“È stato un attimo. Quando hanno aperto la cassa, il cadavere era ancora intatto, ma , appena c'è stato il contatto con l'aria, è diventato polvere”.

I frequentatori dei cimiteri possono fare, in perfetta buona fede, questi racconti. Sono fantasie che vengono solo a chi ha sporadiche occasioni di assistere alla riduzione di una salma. Tra gli operatori cimiteriali non ho mai conosciuto nessuno che abbia assistito a tali fenomeni. Eppure la gente ne parla come di una cosa certa. Quasi tutti, in realtà, dicono di averne sentito parlare da altri.

Mi è capitato di incontrare un testimone diretto: una signora cinquantenne, che da ragazza aveva chiaramente visto una salma dissolversi. Era accaduto proprio di fronte ai suoi occhi, perciò non accettava di essere contraddetta. Tanta determinazione mi incuriosì: le feci qualche domanda mirata, senza mettere in dubbio la sua parola, cercando piuttosto di capire cosa aveva potuto trarla in inganno.

La scena che, al momento dell'apertura del feretro, le era rimasta impressa, era stata quella di un corpo apparentemente integro, sul quale i necrofori si erano chinati per cominciare immediatamente ad estrarre le ossa. Chiesi alla signora se la salma era avvolta dai vestiti: rispose di sì, senza realizzare che un abito pesante può dare una falsa impressione di volume, specie a livello della gabbia toracica. Le domandai se aveva visto la salma nell'esatto momento in cui i tessuti si erano dissolti. Rispose di no, ma aggiunse che poteva essere successo solo questo.

Non cercai di farle cambiare idea: la gente si offende con facilità.

Le leggende metropolitane sono voci che circolano ed acquistano forza proprio per il fatto che nessuno ne conosce l'origine. Fino a quando non creano danni, è inutile impegnarsi per sfatarle. A volte, però, è necessario intervenire per contrastare convinzioni errate. Tra qualche pagina ne fornirò un esempio.

Le tracce della guerra

La Romagna fu campo di battaglia, durante la II Guerra Mondiale. Lo testimonia una miriade di cimiteri militari che accolgono caduti di tutte le nazionalità.

Ogni anno c'è chi commemora questi soldati: arrivano dall'estero delegazioni composte da reduci sempre più

anziani, alle cerimonie partecipano rappresentanti delle istituzioni locali, sui giornali ne viene data notizia.

La guerra vide anche molti caduti tra i civili: per loro, l'unico interessamento rimane quello della famiglia.

Ho assistito ad alcune estumulazioni di caduti civili di guerra: in due casi, i familiari presenti mi raccontarono la loro storia.

Una signora ricordò quando, da bambina, la sua casa era stata occupata da truppe alleate. Quei soldati non parlavano italiano, ma sapevano farsi capire ugualmente: volevano che il capo famiglia andasse a controllare se in una casa vicina c'erano ancora dei tedeschi. L'uomo dovette obbedire: fu ucciso subito dopo, mentre strisciava allo scoperto. Il corpo fu recuperato solo il giorno successivo.

Un signore mi parlò di quando la sua casa si era trovata in mezzo ad un cannoneggiamento, e lui aveva visto morire un fratellino. I genitori avevano cercato di proteggere i bambini, facendoli stendere sul pavimento, coprendoli con un materasso. Una scheggia di granata aveva purtroppo sfondato il muro, centrando alla tempia uno dei piccoli.

In entrambi i casi, nonostante gli anni trascorsi, l'estumulazione aveva suscitato sentimenti profondi e contrastanti: commozione nel vedere i resti rispettivamente del babbo e del fratellino, ma anche soddisfazione, per la consapevolezza di mantenere il filo della memoria continuando a prendersi cura dei propri defunti.

Io non mi sono mai sentito inutile, ogni volta che il mio contributo alla regolare conduzione delle estumulazioni avveniva in situazioni molto sentite dai familiari.

Un lavoro di attesa

La decisione di apporre o meno il rivestimento metallico ad un feretro da traslare, oppure di permettere la riduzione di una salma, richiede poco tempo. In una normale mattinata di lavoro, con sei-sette estumulazioni programmate ad un tempo medio di 30 minuti, in modo da cominciare alle 8 e finire verso le 11,30-12, il mio impegno effettivo assommava a pochi minuti.

In teoria avrei anche potuto rimanere nell'ufficio del custode e farmi vedere di volta in volta, quando muratori ed operai avevano smurato il loculo ed estratto il feretro: non volevo però dare l'impressione di snobbare il lavoro degli altri. Preferivo quindi rimanere sempre sul posto, ad immediata disposizione ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ C'era un'altra modalità di assistenza alle operazioni cimiteriali. Qualcuno sceglieva di passare solo dopo che gli operai avevano completato tutte le estumulazioni previste nella mattinata: era così possibile visionare in pochi minuti consecutivi le casse destinate alla traslazione e le salme destinate alla riduzione. L' espediente era accettabile se le operazioni previste non oltrepassavano il paio: in caso di o-

Per riempire le pause cominciai ad interessarmi alle caratteristiche edilizie delle tombe: avevo una buona opportunità per studiare i rischi lavorativi dovuti a manufatti regolarmente autorizzati ma inadeguati. Mi riferisco a tombe ed edicole in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di polizia mortuaria ma progettate senza tenere conto delle difficoltà che comporta la mobilitazione di un feretro: botole strette, diametri insufficienti, dislivelli, sono tutti fattori di rischio per gli operai. Pur essendo digiuno in materia di edilizia (grave lacuna per un igienista) e di sicurezza sul lavoro (materia che invece non rientra fra le nostre competenze) decisi di elaborare quanto andavo osservando, facendomi aiutare da un collega geometra. Ne risultarono alcuni articoli pubblicati da ISF, con proposte per un'edilizia cimiteriale più attenta alle ragioni dell'ergonomia⁽⁸⁾.

Solo saltuariamente c'erano tombe delle quali prendere nota. Con tanto tempo libero, allora, mi piaceva scambiare qualche parola con i familiari che assistevano alle operazioni cimiteriali, senza essere invadente: se avevano voglia di parlare, li ascoltavo. Ammiravo in modo particolare certi anziani sereni, concreti, bene attenti a predisporre le cose in previsione della propria morte. Un esempio prezioso, in una società che rimuove costantemente questo pensiero.

Con tutto ciò, devo ammettere che, in molte giornate, il tempo non passava mai.

Il turno ai cimiteri mi spettava una volta alla settimana: anno dopo anno cominciai a pesarmi.

Questo progressivo impoverimento di motivazioni derivò in buona parte dalle caratteristiche del lavoro (ripetitivo, a basso contenuto tecnico, sostanzialmente di attesa), ma per una certa parte pure dalla scarsa considerazione in cui era tenuto. Sul lavoro nei cimiteri pesano pregiudizi antichi, anche in ambiente medico.

Un breve periodo di protagonismo

Per alcuni anni il mio Servizio effettuò l'assistenza alle operazioni cimiteriali in maniera particolarmente incisiva.

La storia inizia nel 1994, con l'accorpamento in un'unica Azienda delle tre USL che in precedenza si dividevano il territorio della Provincia di Ravenna⁽⁹⁾, e

perazioni più numerose i limiti erano evidenti, dato che le famiglie delle prime operazioni, per vedere completata l'operazione richiesta, erano costrette ad aspettare alcune ore l'arrivo del personale sanitario.

⁽⁸⁾ Tra i numerosi articoli pubblicati in proposito, segnalo "Operazioni cimiteriali: ricerca di un compromesso tra normativa sulla sicurezza del lavoro e regolamento di polizia mortuaria", in ISF n. 1/2001.

⁽⁹⁾ L'unificazione delle USL su base provinciale dipese da norme che di seguito riporto: D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino delle discipline in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (in G.U. n. 305 del 30/12/1992); D.Lgs. 7/12/1993, n. 517 "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, re-

con la parallela costituzione di un unico Servizio di Igiene Pubblica. Il nuovo servizio fu subito alle prese con la necessità di uniformare i comportamenti degli operatori.

Nell'ambito delle operazioni cimiteriali, le differenze risultarono notevoli: in particolare, la presenza dell'AUSL non era garantita ovunque.

Il 1994 fu quindi l'anno nel quale cominciammo a confrontarci sul modo migliore di lavorare nei cimiteri⁽¹⁰⁾. Il semplice fatto di andarci misero allo scoperto consuetudini poco soddisfacenti, come ad esempio la pratica della cosiddetta "richiesta di riduzione salma", fondata su di un equivoco grossolano. In molti comuni la gente era convinta che allo scadere dei 30 anni di tumulazione la riduzione delle salme fosse garantita, e tutti si affrettavano pertanto a richiederla. Nessuno conosceva l'origine di questa certezza: si sapeva e basta⁽¹¹⁾.

cante Riordino delle discipline in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (in S.O. alla G.U. n. 293 del 15/12/1993); L.R. Emilia Romagna 2/5/1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D.L. 30/12/1992 n. 502, modificato dal D.L. 7/12/93 n. 517" (in B.U.R. n. 44 del 16/05/1994).

⁽¹⁰⁾ Un problema da superare al nostro interno fu quello di individuare la figura competente. Le possibilità erano tre: affidare questa attività ai vigili sanitari; affidarla ai medici; fare una convenzione con i comuni, delegando l'attività al loro personale. I nostri vigili sanitari rifiutarono decisamente di assumere la sgradita incombenza, minacciando un'azione sindacale: alla base della loro opposizione c'era il ribrezzo di avere a che fare con i morti, anche se le motivazioni formali erano più articolate. La convenzione con il personale comunale era una soluzione già adottata da altre AUSL, ma non ci parve opportuno seguire questa strada, che avrebbe ufficializzato la figura del controllatore-controllore. Per esclusione, il compito toccò ai medici. Io ero avvantaggiato: avevo l'esperienza dei cinque anni di assistenza alle operazioni cimiteriali fatti nella sede decentrata, ed ero convinto che un'attività connessa alla pietà verso i defunti è confacente ad un medico. Per alcuni colleghi (non tutti) la novità fu invece motivo di grande insoddisfazione.

⁽¹¹⁾ In occasione di una ricerca effettuata sui regolamenti comunali di polizia mortuaria nella Provincia di Ravenna trovai la probabile origine di questa errata convinzione. A titolo esemplificativo riporto una stralci dell'art. 50 del regolamento del Comune di Bagnara di Romagna, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 19/12/2000: "(...) Nel caso di salme tumulate in concessione perpetua, le estumulazioni non possono farsi, per la riduzione, prima che siano trascorsi 30 anni dalla sepoltura". Nei regolamenti di altri comuni della Provincia di Ravenna ci sono formule analoghe (non sempre con la condizione della concessione perpetua), che si tramandano da chissà quanto tempo e comportano la possibilità di fraintendimenti. Se dopo i 30 anni di sepoltura le estumulazioni per riduzione "possono farsi", è facile equivocare e confondere

Nel processo di mineralizzazione di una salma, la posizione del feretro è un fattore importante: 30 anni sono quasi sempre insufficienti se il feretro è collocato in un loculo al di sopra del piano di campagna.

Le ditte di pompe funebri, pur consapevoli di questi aspetti, evitavano di contraddire i propri clienti, e gli impiegati degli uffici cimiteriali non ritenevano di loro competenza interferire nel rapporto tra i familiari e le ditte.

Rapidamente, noi medici ci accorgemmo che, quando in una mattinata erano programmate delle "riduzioni salme" in edicole o colombari, finivamo con il partecipare ad una farsa. I muratori aprivano i loculi, gli operai estraevano feretri ben conservati, li sfondavano e portavano alla luce salme completamente essiccate. A quel punto, i familiari si trovavano di fronte ad una situazione che nessuno gli aveva prospettato, e che erano impreparati a risolvere: i più disorientati erano gli anziani. Le soluzioni erano solo due: l'inumazione (che però non è popolare dalle nostre parti) oppure la ritumulazione nello stesso loculo previo avvolgimento in cassone di zinco. Veniva costantemente privilegiata la seconda scelta.

Spreco di tempo, spese elevate, mortificazioni.

Le ditte di pompe funebri se la cavavano tirando in ballo il caso, l'imprevisto ecc.: non ho mai visto un familiare che si rendesse conto di essere stato mal consigliato.

Dopo un anno di esperienze frustranti, ci stancammo di essere testimoni passivi ed imponemmo ai comuni una procedura differente: le famiglie dovevano essere costrette a riflettere sui motivi per i quali richiedevano operazioni cimiteriali. Se c'era effettiva necessità di liberare un posto salma bisognava presentare una domanda di estumulazione del feretro per successiva inumazione. Patti chiari: non avremmo accettato ritumulazioni nello stesso loculo.

Questa severità diede i suoi frutti: la gente cominciò a capire che la scadenza dei 30 anni non era una garanzia di riducibilità. Un poco per volta riuscimmo a modificare una mentalità sbagliata.

La procedura fu mantenuta dal 1995 al 1998, anno in cui una circolare ministeriale⁽¹²⁾ rese lecito l'uso di enzimi sulle salme inconsunte e la successiva ritumulazione.

La vicenda è ormai superata, ma l'insegnamento che può derivarne conserva una sua attualità: le figure estranee al cimitero possono vedere le cose con una prospettiva più ampia, notando problemi che gli addetti ai lavori non avvertono.

la possibilità di presentare la domanda con la garanzia di ottenere il risultato.

⁽¹²⁾ Circolare Ministero della Sanità 31/7/ 1998, n. 10, recante "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa" (in G.U. n. 192 del 19/8/1998).

Edilizia cimiteriale, ritualità funeraria

Nella Provincia di Ravenna, la condizione più comune dei cimiteri è quella di una bruttura da periferia urbana, dovuta alla saturazione di ogni metro quadro disponibile. Manca la possibilità di abbracciare con lo sguardo tutto il perimetro, di seguire il corso dei viali, di apprezzare l'articolazione degli spazi, la bellezza delle aree verdi, l'equilibrio tra campi di inumazione e superfici di tumulazione. Ci si inoltra in fitte schiere di tombe, perdendo rapidamente di vista l'ingresso: si prova un senso di oppressione.

Questo sarebbe ininfluente se la funzione del cimitero fosse semplicemente quella di custodire dei cadaveri: ma, come ha ricordato Don Antonio Santantoni sulle pagine di Nuova Antigone⁽¹³⁾, il cimitero è un luogo di riti funebri. La sepoltura è un momento di grande importanza, che richiede un contesto adeguato, in grado di infondere serenità.

Un altro autore, Manuela Tartari, ha spiegato lo stretto rapporto fra svolgimento dei riti e disponibilità di spazi. Per il commiato al defunto, le persone che seguono il feretro devono sentirsi parte di un gruppo: purtroppo, man mano che ci si avvicina alla tomba inoltrandosi in viali sempre più stretti, non si riesce neanche a mantenere la continuità visuale con il resto del corteo. È difficile raccogliersi: la sensazione che ne deriva è "uno strano miscuglio di tristezza, incertezza, solitudine"⁽¹⁴⁾.

Le considerazioni sopra riportate sono relative al momento della sepoltura, ma anche nelle estumulazioni c'è lo stesso bisogno di ritualità: specie quando si tratta di persone decedute in giovane età, o per morte violenta, l'impatto emotivo sui familiari è forte, indipendentemente dagli anni trascorsi.

Non dimentichiamo quelli che lavorano nei cimiteri: è difficile per loro sentirsi investiti di un ruolo importante, quando tutto il contesto suggerisce il contrario.

I compiti affidati all'operatore sanitario

Ho detto in premessa che il compito non era dei più difficili: questo però non significa che fosse esente da responsabilità. Le nostre decisioni, oltre ad avere un peso economico, toccavano anche la sensibilità dei familiari: decidevamo sui loro defunti.

Vale quindi la pena di aggiungere qualche dettaglio su di un lavoro poco conosciuto.

Tra la completa mineralizzazione di una salma e la sua evidente non riducibilità (le due condizioni più facili

⁽¹³⁾ "Necessità di nuovi rituali", in Nuova Antigone n. 1/96. Don Antonio Santantoni è docente di Liturgia presso la Pontificia Università del Laterano.

⁽¹⁴⁾ "Le città che ci aspettano", in Nuova Antigone n. 5/97. Dello stesso autore segnalo "Un altro osservare", in Nuova Antigone n. 3/98, che riprende il tema dell'inadeguatezza dei cimiteri come luogo di riti funebri. Manuela Tartari è sociologa ed antropologa dell'Università di Torino.

da valutare) ci sono condizioni intermedie, che possono lasciare spazio ad interpretazioni personali. Sarebbe comodo dire che il problema non esiste, e che per evitare ogni fastidio legale è sufficiente autorizzare la riduzione solo se, all'apertura del feretro, ogni singolo osso appare isolato, privo della minima traccia di tessuto. Considerando però che in un corpo umano ci sono oltre 200 ossa, l'applicazione di criteri troppo rigidi interferirebbe negativamente sulle riduzioni, con un aggravamento della già preoccupante carenza di posti salma.

Il metro che io ed i miei colleghi adottavamo era semplice: davamo il via libera a quelle riduzioni che potevano essere portate a termine senza manovre brusche, senza dovere ricorrere a torsioni od a strappi. Poi, se anche le varie ossa non erano proprio tutte completamente sciolte, non ci formalizzavamo troppo. L'importante era che i resti mortali venissero maneggiati con riguardo ⁽¹⁵⁾.

Capitava di ricevere garbate pressioni per essere ancora più elastici. Alcuni familiari, avendo fatto eccessivo affidamento sulla possibilità di liberare un posto salma, venivano messi in difficoltà da una valutazione di non riducibilità, che li costringeva a cercare in estreme soluzioni quali l'acquisto o la presa in prestito di un loculo. Una certa insistenza, da parte di queste persone, era comprensibile. Pure gli operatori cimiteriali, con le migliori buone intenzioni, tendevano a suggerire un approccio snello.

Erano condizionamenti minimi.

Adesso c'è la possibilità di aggiungere enzimi, oppure di cremare i resti inconsunti ⁽¹⁶⁾: in teoria, anche senza il controllo dell'AUSL non dovrebbe esserci la tentazione di risolvere sbrigativamente le situazioni limite.

Per quanto riguarda le traslazioni, qualche tensione poteva sorgere nel caso di feretri che non mostravano perdite in atto ma che evidenziavano tracce di pregresse percolazioni, bloccatesi spontaneamente. La prudenza consigliava di fare ugualmente apporre il rivestimento di zinco, perché mancava la certezza che il feretro non avrebbe ripreso a perdere dopo essere stato trasportato nel nuovo loculo ⁽¹⁷⁾: alcune ditte di pom-

pe funebri, invece, cercavano di minimizzare questo rischio, sostenendo che "per una macchiolina" non era il caso di essere tanto fiscali. Era il tentativo di negare, di fronte alla famiglia, che la loro cassa non aveva mantenuto le aspettative. Insistenze inutili, perché tanto decidevamo autonomamente. Eravamo estranei al mondo dei cimiteri, non avevamo problemi a scontentare una ditta.

Conclusioni

Riepilogando: il lavoro degli operatori sanitari era ripetitivo, poco considerato, poco gratificante. Aggiungiamo pure che la giustificazione addotta per assegnarlo ad un servizio sanitario di prevenzione, cioè la necessità di prevenire la diffusione di malattie infettive, era inconsistente: il rischio igienico nei cimiteri è sempre stato sopravvalutato, e di questo ne erano consapevoli i medici per primi.

Nonostante ciò, una forma di vigilanza, con tutti i suoi limiti, poteva servire. Ne sono ancora convinto.

() Dirigente medico 1° livello Servizio Igiene Pubblica A.USL Ravenna*

⁽¹⁵⁾ Potavano esserci degli errori per eccessiva sicurezza. Ad esempio, molti necrofori erano convinti che, se le ossa del bacino si sfilavano con facilità, l'esito dell'operazione era scontato. In realtà potevano esserci sorprese, ed era meglio chiedere ai necrofori di liberare la salma dai vestiti prima di dare un giudizio sulla fattibilità della riduzione.

⁽¹⁶⁾ Art 3 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" (in G.U. n. 211 del 11/9/2003).

⁽¹⁷⁾ Il percolamento di liquami cadaverici in un loculo epigeo è un evento molto doloroso per una famiglia. L'impatto olfattivo (l'odore viene purtroppo percepito a distanza, mettendo in notevole imbarazzo), l'impatto visivo (compare in genere una macchia nella parete posteriore del loculo, data l'inclinazione del pavimento), la possibile infiltrazione dei

loculi sottostanti ed adiacenti (l'impermeabilità pretesa dal regolamento di polizia mortuaria è pura teoria) sono inconvenienti che mettono a contatto con gli aspetti più sgradevoli della sepoltura in opera muraria. In Nuova Antigone n. 5/97 fu pubblicato "Cause e soluzioni alla corrosione precoce delle casse di zinco tumulate", di Dr.ssa B.Bassi e Prof. V.Risolo: gli autori raccomandavano l'aggiunta di magnesio nelle casse di zinco, per ritardare i fenomeni corrosivi ed evitare così le perdite di liquami. Mi sono spesso chiesto perché un dispositivo talmente semplice non è mai stato adottato a livello nazionale.

Documentazione

L.R. Valle d'Aosta 23/12/2004, n. 37**“Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione”**

Circolare SEFIT n. 5555 del 19.01.2005

Anche la Regione Valle d'Aosta, con la L.R. Valle d'Aosta 23 dicembre 2004, n. 37 (in B.U.R. 4/1/2005, n. 1), ha adottato una propria legislazione regionale in materia di cremazione e destinazioni delle ceneri. Per il testo, si rimanda all'Allegato 1.

La legge regionale, di 12 articoli, ha adottato il criterio “compilativo” consistente nel riportare nel suo testo disposizioni già presenti nella L. 30 marzo 2001, n. 130, nell'intento di darvi attuazione anche nell'ambito valligiano, per quanto concerne dispersione e affidamento ceneri.

Resta pienamente vigente la normativa statale (art. 79 del D.P.R. 285/90 per i cadaveri ed art. 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03 per i resti mortali) ai fini della autorizzazione della cremazione.

In Allegato 2 sono formulate prime linee di commento.

Come di consueto gli allegati possono essere reperiti sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

All. 2**ALLEGATO 1****L.R. Valle d'Aosta 23/12/ 2004, n. 37 “Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione”**

(pubblicata sul B.U.R. Valle d'Aosta 4/1/2005, n.1)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga
la seguente legge:

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto della dignità, della libertà di scelta, delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla crema-

zione dei defunti e dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, nell'ambito dei principi della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Art. 2 (Autorizzazione)

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto.

Art. 3 (Destinazione delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:

a) disperse, con le modalità di cui all'articolo 6;
b) conservate in un'urna sigillata, che deve essere alternativamente:

- 1) tumulata in cimitero;
- 2) interrata in cimitero;
- 3) oggetto di affidamento personale.

Art. 4 (Manifestazione della volontà)

1. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata tramite:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nella quale risulti, oltre alla volontà di essere cremato, l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.

2. In mancanza di manifestazione di volontà del defunto, espressa nei modi di cui al comma 1, la volontà è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata

all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso.

3. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

4. In caso di mancata indicazione della destinazione delle ceneri da parte del defunto o dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, le stesse sono conservate nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 5 (Consegna e trasporto delle ceneri)

1. La consegna delle ceneri è effettuata ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la consegna delle ceneri è effettuata ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, o a persona delegata dai predetti soggetti.

2. La consegna delle ceneri è effettuata previa sottoscrizione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di un documento redatto in triplice copia, di cui una conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso e una dal consegnatario delle ceneri. Tale documento costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 6 (Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o da persona delegata dai predetti soggetti, o ancora, in difetto, da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui al comma 2, lettere a) e b).

2. La dispersione delle ceneri è consentita, sulla base della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990;
- b) in area verde a ciò appositamente destinata all'interno dei cimiteri;
- c) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo;

d) nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;

e) in aree private.

3. In caso di mancata manifestazione di volontà del defunto, o dei soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sul luogo di dispersione delle ceneri, le stesse sono disperse nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. La dispersione in aree private, purché ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo, deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Art. 7 (Conservazione delle ceneri)

1. La conservazione delle ceneri nell'urna sigillata è effettuata dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la conservazione delle ceneri è effettuata dai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

3. L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

4. In caso di affidamento personale, l'ufficiale dello stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario o i suoi eredi intendono, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990, previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.

Art. 8 (Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei)

1. La destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei avviene con le modalità di cui all'articolo 3, e secondo la disciplina della presente legge, ed è rimessa alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile.

2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, le ceneri derivanti da cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno

dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni sono conservate nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990.

Art. 9 (Regolamenti comunali)

1. I Comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, avuto riguardo, in particolare, alle dimensioni delle urne, alle caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ad ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario.
2. La violazione delle disposizioni dei regolamenti di polizia mortuaria è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 25 a euro 500.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).

Art. 10 (Commemorazioni)

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento personale o nel caso di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto possono figurare su apposita targa, individuale o collettiva, all'interno del cimitero.
2. Anche al momento della dispersione delle ceneri possono avere luogo forme rituali di commemorazione.

Art. 11 (Informazione ai cittadini)

1. I Comuni promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione ed alla destinazione delle ceneri.

Art. 12 (Disposizione finale)

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o conservate secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

Aosta, 23 dicembre 2004.
Il Presidente (PERRIN)

ALLEGATO 2

L.R. Valle d'Aosta 23/12/ 2004, n. 37 "Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione" – Commenti

Articolo 1

La legge regionale ha per oggetto la destinazione delle ceneri da cremazione, cioè la dispersione o conservazione delle stesse (collocandosi su un piano "a valle" rispetto alla cremazione in sé), sia che la cremazione riguardi cadaveri, resti mortali, che resti ossei.

Articolo 2

La competenza, per quanto riguarda le autorizzazioni alla dispersione e conservazione delle ceneri è attribuita dalla legge regionale all'Ufficiale dello stato civile, pur se in presenza dell'art. 117, comma 2, lett. i) Cost.

Articolo 3

L'individuazione delle modalità di destinazione delle ceneri da cremazione fa riferimento ai principi previsti dall'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130. Va osservato come si parli sempre di affidamento personale (art. 3 e art. 7, comma 4) e non di affidamento ai familiari, cosa che non consente di escludere che possa aversi l'affidamento a terze persone, diverse da quelle legittimate ad esprimere, in difetto di volontà del defunto, la propria volontà in relazione alla destinazione delle ceneri da cremazione.

Articolo 4

Individua le modalità di manifestazione della volontà (propria) del defunto alla dispersione o alla conservazione delle ceneri, non quindi alla volontà di essere cremato o di far cremare un cadavere. Va osservato come, nell'ipotesi di persone iscritte ad una Società di cremazione, si amplii, rispetto ai principi dell'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2) L. 30 marzo 2001, n. 130, la portata della manifestazione di volontà oltre a quella della cremazione, ed estesa alle modalità di destinazione delle ceneri. È tuttavia prevista, residualmente, la manifestazione di volontà da parte dei familiari, secondo i principi della L. 130/2001, relativamente alla destinazione delle ceneri da cremazione, qui con un'inversione del procedimento previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), n.3) L. 130/2001, cosa che risulta maggiormente efficace. Si determina un differente procedimento a seconda che si consideri la volontà alla cremazione oppure la volontà alla destinazione delle ceneri da cremazione.

Rispetto al comma 3, pur mutandosi il principio dell'art. 3, comma 1. lett. b), n. 4) L. 130/2001, estendendolo alla destinazione delle ceneri da cremazione, trattandosi di capacità e diritti delle persone, va richiamata la previsione dell'art. 117, comma 2, lett. m) Cost.

Il comma 4 riproduce la previsione già presente all'art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma ricorrendo a norma di rango primario.

Articolo 5

Viene considerata principale la volontà (propria) del defunto, restando residuale quella dei familiari, anche per la consegna dell'urna.

L'ultimo periodo del comma 2 apre la questione se il documento di consegna sostituisca l'autorizzazione comunale al trasporto (artt. 24, 27, 28 e 29 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, richiamati dal successivo art. 80, comma 5), oppure ne costituisca allegato necessario, anche se sembrerebbe che quest'ultima indicazione appaia maggiormente coerente.

Articolo 6

Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, viene data la netta prevalenza alla volontà (propria) del defunto, quando l'art. 3, comma 1, lett. c) L. 130/2001 si limita a prevederne il mero rispetto della volontà.

Per il comma 3, si rinvia alle medesime osservazioni fatte in relazione all'art. 4, comma 4., mentre per la dispersione in aree private si introduce, immotivatamente, il limite della distanza (200 metri) da qualunque insediamento abitativo.

Articolo 7

Anche per la conservazione delle ceneri, prevale la volontà (propria) del defunto e solo residualmente quella dei familiari. Il comma 2, nella ampiezza del suo rinvio, sembra essere, sin qui, il solo che consenta di considerare anche l'ipotesi di "qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto".

Il comma 4 considera l'ipotesi della rinuncia da parte dei familiari all'eventuale affidamento delle ceneri, determinando la dispersione nel cinerario comune, cosa che lascia intendere che tale rinuncia inibisca altre forme di conservazione (ad esempio: la dispersione in apposite aree individuate nei cimiteri, la tumulazione o l'inumazione dell'urna nel cimitero), aspetto che desta forti perplessità.

Articolo 8

I precedenti principi per la destinazione delle ceneri da cremazione sono estesi alle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali e di resti ossei, mentre

(comma 2) si affronta la situazione dell'irreperibilità dei familiari, questione che avrebbe maggior peso per la cremazione, più che per la successiva destinazione delle ceneri derivantene.

Articolo 9

Si rinvia alla regolamentazione comunale (art. 35 L.R. Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54) la definizione di taluni aspetti anche tecnici (dimensione delle urne, caratteristiche degli appositi manufatti in cui debba avvenire la conservazione da parte dei privati in caso di affidamento familiare, altre prescrizioni igienico-sanitari).

Tale regolamentazione va adottata entro un anno dall'entrata in vigore della legge, anche se l'adeguamento dei regolamenti comunali dovrebbe essere riferita all'efficacia degli stessi, alla luce delle disposizioni dell'art. 345 T.U.L.L.SS..

In pratica, la seconda pubblicazione, conseguente all'omologazione da parte del Ministero della salute dovrebbe concludersi entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale.

Mancando la L.R. Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 di disciplinare le sanzioni alle violazioni ai regolamenti comunali, la presente legge definisce le sanzioni (tra l'altro, nelle misure stabilite, al di fuori della Valle d'Aosta, dall'art. 7.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).

Articolo 10

È prevista, in termini facoltativi, la possibilità di conservare un "ricordo" dei defunti che, cremati, siano stati interessati alla dispersione delle ceneri o al loro affidamento ai familiari, all'interno dei cimiteri. Una previsione simile è presente all'art. 7 L.R. Toscana 31 maggio 2004, n. 29, la quale, per altro, non ha tale carattere di facoltatività.

Articolo 11

Riproduce l'art. 7, comma 1 L. 130/2001, disposizione che è già in vigore, autonomamente (come del resto sono in vigore le disposizioni degli artt. 4 e successivi della L. 130/2001).

Articolo 12

Estende le possibilità di destinazione delle ceneri, quali regolate dalla legge regionale, alle ceneri già collocate nei cimiteri. La disposizione sembra richiamare, per taluni versi quella dell'art. 3 L.R. Piemonte 9 dicembre 2003, n. 33, da cui si differenzia per la sua limitazione alle sole ceneri già collocate nei cimiteri.

Documentazione

Quadro di sintesi della normativa regionale in materia funeraria e necroscopica

Circolare SEFIT n. 5602 del 02.03.2005

La emanazione di provvedimenti regionali attinenti il settore funebre, cimiteriale e necroscopico che ha caratterizzato questi ultimi mesi, ha determinato profondi cambiamenti per gli operatori comunali, i gestori di cimiteri e gli operatori privati del settore.

Per questo motivo si ritiene utile fornire, in Allegato 1, il quadro dell'evoluzione normativa a livello regionale, come a nostra conoscenza.

I provvedimenti riportati, distinti per Regione, vengono anche correlati alle circolari Federgasacqua SEFIT che ne hanno di volta in volta analizzato il contenuto (se esistenti).

Federgasacqua SEFIT aveva già provveduto a fornire un primo e parziale elenco di provvedimenti regionali in materia, con circolare di p.n. 5022 del 09/06/2003 "*Provvedimenti emanati dalle Regioni in materia funebre, cimiteriale e necroscopica*"; per questo motivo nel presente Allegato 1 si sono distinti, contrassegnandoli col simbolo ☞, i nuovi provvedimenti non figuranti nella precedente circolare.

Laddove gli associati fossero a conoscenza di ulteriori provvedimenti di carattere regionale in materia, si prega cortesemente di comunicarne gli estremi via mail a: sefit@federgasacqua.it.

Come di consueto l'allegato può essere reperito sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

ALLEGATO 1

Elenco dei provvedimenti emanati dalle Regioni in materia funebre, cimiteriale e necroscopica

REGIONE ABRUZZO

- ☞ **Delibera Giunta Regionale 20/12/2000, n. 1696**
Legge Regionale 17/12/1996, n. 138 (Art. 10)
Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazio-

ne ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64

Legge Regionale 14/09/1989, n. 85 (Art. 5)
Norme sulla disciplina delle Case di Cura Private

Legge Regionale 14/08/1981, n. 32 (Artt. 1, 9 e 18)
Norme per il trasferimento alle Unità Locali Socio-Sanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica

REGIONE BASILICATA

- ☞ **Legge Regionale 12/08/2004, n. 13 (Art. 15)**
Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004
- ☞ **Legge Regionale 05/04/2000, n. 28 (Artt. 11 e 12)**
Norme in materia di autorizzazione delle strutture pubbliche e private
- ☞ **Legge Regionale 28/02/2000, n. 12 (Art. 9)**
Disciplina e norme di contenimento della spesa di bilancio per l'esercizio 2000
- ☞ **Legge Regionale 08/03/1999, n. 7 (Art. 38)**
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
- ☞ **Legge Regionale 01/02/1999, n. 3 (Allegato 1)**
Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al servizio sanitario regionale
- ☞ **Legge Regionale 19/05/1997, n. 27 (Art. 5)**
Istituzione dell'agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata ARPAB
- ☞ **Legge Regionale 18/12/1981, n. 54 (Artt. 4, 6 e 10)**
Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e in materia farmaceutica
- ☞ **Legge Regionale 23/11/1978, n. 51 (Artt. 1 e 2)**
Interventi urgenti per il ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza comunale
- ☞ **Legge Regionale 08/02/1977, n. 10 (Art. 8)**
Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure

 REGIONE CALABRIA

- ☞ **Legge Regionale 05/05/1990, n. 53 (Art. 4)**
Norme per l'esercizio delle funzioni medico-legali del Servizio Sanitario Regionale
- ☞ **Legge Regionale 05/05/1990, n. 36 (Art. 10)**
Determinazione dei requisiti delle Case di Cura private e disciplina delle convenzioni ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge n. 833/1978
- ☞ **Legge Regionale 11/07/1986, n. 28 (Artt. 1 e 3)**
Ricezione turistica all'aria aperta
- ☞ **Legge Regionale 10/11/1975, n. 31 (Art. 3)**
Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di OOPP - procedure - deleghe agli Enti locali

 REGIONE CAMPANIA

- ☞ **Deliberazione Giunta Regionale 23/05/2003, n. 1948**
Atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lvo 31/3/1998 n. 112 art. 114 in materia di autorizzazioni previste dal D.P.R. 285/90 (Regolamento di polizia mortuaria)
- Legge Regionale 24/11/2001, n. 12**
Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie

 REGIONE EMILIA ROMAGNA

- ☞ **Delibera Giunta Regionale 07/02/2005, n. 156**
Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/2004
- ☞ **Circolare 21/01/2005, n. 1493**
Indicazione in merito alla interpretazione dell'art. 4 della L.R. 19 del 1994 relativo alla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriale
- ☞ **Delibera Giunta Regionale 10/01/2005, n. 10**
Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria
- ☞ **Delibera Giunta Regionale 13/12/2004, n. 2544 (Art. 16)**
Approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3/10/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano". Rev. DGR 1348/03
- ☞ **Determinazione Responsabile Servizio Sanità Pubblica 06/10/2004, n. 13871 → circ. 5459/04, circ. 5503/04**
Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali
- ☞ **Legge Regionale 29/07/2004, n. 19 → circ. 5387/04**
Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria

- ☞ **Deliberazione Giunta Regionale 23/02/2004, n. 327**
Applicazione della L.R.N. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. revoca di precedenti provvedimenti
- ☞ **Circolare 04/04/2003, n. 7**
Flusso informativo schede di morte: Registro di mortalità (ReM)
- Circolare 13/11/2002, n. 20**
Certificazione ai sensi dell'art. 79, comma 4 del DPR 285/90 al fine dell'autorizzazione alla cremazione
- Delibera 08/10/2002, n. 406**
Petizione popolare in materia di apposizione di sigilli ai feretri. Presa d'atto della relazione
- Circolare 24/04/2001, n. 8**
Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria

 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

- Legge Regionale 09/03/2001, n. 8**
Disposizioni urgenti in attuazione del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
- ☞ **Legge Regionale 09/03/1988, n. 10 (Art. 49)**
Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali
- ☞ **Legge Regionale 13/07/1981, n. 43 (Art. 7)**
Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica

 REGIONE LAZIO

- Legge Regionale 06/08/1999, n. 14, come modificata dall'articolo 7 della Legge 06/02/2003, n. 2**
- Legge Regionale 21/10/1997, n. 34**
Tutela degli animale di affezione e prevenzione del randagismo

 REGIONE LIGURIA

- ☞ **Decreto Dirigenziale Giunta Regionale 16/02/2004, n. 268**
Costituzione del Comitato Tecnico Regionale per la Polizia Mortuaria, per l'assolvimento delle funzioni precedentemente svolte in materia dal Consiglio Superiore di Sanità
- Delibera della Giunta Regionale 14/03/2002, n. 258**
Autorizzazione in materia di polizia mortuaria

 REGIONE LOMBARDIA

- ☞ **Legge Regionale 08/02/2005, n. 6 (Art. 6, co. 6)**
Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005

☞ **Delibera Direzione Generale Sanità 21/1/2005, n. 20278** → **circ. 5585/05**

Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39, 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4.

☞ **Regolamento Regionale 09/11/2004, n. 6** → **circ. 5456/04**

Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali

☞ **Circolare 20/04/2004, n. 18**

Gestione dei rifiuti radioattivi di origine sanitaria

☞ **Circolare 09/02/2004, n. 7**

Prime indicazioni operative per l'attuazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"

☞ **Legge Regionale 18/11/2003, n. 22** → **circ. 5145/03, circ. 5223/04**

Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali

Circolare 25/03/2003, n. 8

Fascia di rispetto cimiteriale – art. 338 del TULS così come modificato dall'art. 28 della L. 166/2002

Circolare 08/04/2002

Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria: artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90. Passaporto mortuario e autorizzazione all'introduzione / estradizione delle salme

Legge Regionale 06/03/2002, n. 4

Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative

Circolare 27/02/2002

Misure preventive per il controllo delle malattie infettive in ambito di polizia mortuaria

☞ **Circolare 26/06/2000, n. 32**

Indicazioni operative in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica

Legge Regionale 08/05/1990, n. 36

Riorganizzazione del settore sanità e igiene

Legge Regionale 30/11/1984, n. 61

Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità Pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di Igiene e Prevenzione"

Legge Regionale 26/10/1981, n. 64

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità Pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funziona-

mento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di Igiene e Prevenzione

REGIONE MARCHE

☞ **Legge Regionale 01/02/2005, n. 3**

Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali.

Legge Regionale 17/05/1999, n. 10

Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa

REGIONE MOLISE

☞ **Deliberazione Giunta Regionale 27/06/2003, n. 797**

Indicazioni operative per le AA.SS.LL. della Regione in materia di polizia mortuaria e di medicina necroscopica

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

☞ **Legge provinciale 09/01/2003, n. 1**

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2003) (Art. 37)

Provvedimento 31/01/2002

Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento di linee-guida per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere

☞ **Legge Provinciale 03/05/1999, n. 1**

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999) (Allegato 1)

☞ **Legge Provinciale 13/01/1992, n. 1**

Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale (Artt. 7 e 14)

Legge Provinciale 21/11/1983, n. 45

Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi sull'edilizia agevolata

Legge Provinciale 24/12/1975, n. 55

Norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

☞ **L.P. 22/12/2004, n. 13 (Art. 16)**

Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie

☞ **Circolare 22/09/2004, n. 138**

Norme in materia di consegna delle ceneri di persona defunta

Provvedimento 31/01/2002

Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento di linee-guida per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere

Legge Provinciale 20/03/2000, n. 3

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000

Legge Provinciale 11/09/1998, n. 10

Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998

Legge Provinciale 03/01/1983, n. 2

Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale

REGIONE PIEMONTE

☞ **Legge Regionale 09/12/2003, n. 33** → **circ. 5223/04**
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Deliberazione Giunta Regionale 24/02/2003, n. 25
→ **circ. 5332/04**

Polizia mortuaria. Provvedimenti di semplificazione amministrativa

Deliberazione Giunta Regionale 05/08/2002, n. 115-6947 → **circ. 5332/04**

Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n. 285/90: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" – Provvedimenti

Regolamento Regionale 22/05/2001, n. 5/R

Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione)

Legge Regionale 15/03/2001, n. 5

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")

Legge Regionale 07/04/2000, n. 39

Cimiteri per animali d'affezione

Legge Regionale 29/12/1981, n. 53

Esercizio delle funzioni medico legali del servizio sanitario regionale

REGIONE PUGLIA

☞ **Legge Regionale 30/11/2000, n. 21 (Art. 8)**
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria

☞ **Legge Regionale 20/07/1984, n. 36 (Art. 1)**
Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico

☞ **Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 (Art. 9)**
Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28.1.1977

REGIONE SARDEGNA**Legge Regionale 13/10/1998, n. 30**

Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica

Legge Regionale 13/06/1958, n. 4

Norme per l'esecuzione di opere pubbliche

Legge Regionale (riferimenti legislativi non pervenuti)

Igiene e pianificazione dell'edilizia cimiteriale

REGIONE SICILIA☞ **Decreto Assessorato Sanità 21/06/2004**

Direttive e norme procedurali in tema di igiene e sanità pubblica nelle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000

☞ **Decreto Assessorato Sanità 29/07/2003**

Revoca del Decreto 5 settembre 1997, relativo alla disciplina delle competenze e delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica

☞ **Decreto Assessorato Sanità 04/07/2003**

Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione su richiesta dei privati

Decreto Assessorato Sanità 05/09/1997

Modifiche ed integrazioni al decreto 18 novembre 1994, concernente disciplina delle competenze e delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica

Circolare 20/05/1996, n. 875

Linee guida per il settore 1° e settore 6° di cui all'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30

Decreto Assessorato Sanità 18/11/1994 n. 13306

Disposizioni amministrative di carattere generale

Decreto Assessorato Sanità 18/06/1994, n. 11403

Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica (art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30)

Legge Regionale 03/11/1993, n. 30

Unità Sanitarie Locali

Legge Regionale 15/05/1986, n. 26

Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a 'Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive'

Legge Regionale 02/01/1979, n. 1

Attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative regionali

REGIONE TOSCANA☞ **Legge Regionale 31/05/2004, n. 29** → **circ. 5346/04**

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

☞ **Deliberazione Giunta Regionale 25/02/2004, n. 14**

Regolamento tipo per la gestione e la riduzione dei rifiuti in ambito cimiteriale

Delibera Giunta Regionale 10/06/2002, n. 599

Regolamento polizia mortuaria. Autorizzazioni comunali. Direttive ex art. 5, comma 1, Legge regionale

25 febbraio 2000. Correzione errori materiali delibera G.R. n. 395 del 22 aprile 2002

Delibera Giunta Regionale 22/04/2002, n. 395

Regolamento polizia mortuaria. Autorizzazioni comunali. Direttive ex art. 5 comma 1 LR 25/2/2000, n. 16

Legge Regionale 25/02/2000, n. 16

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica

Legge Regionale 18/04/1995, n. 73

Interventi per i popoli Rom e Sinti

REGIONE UMBRIA

☞ **Deliberazione Consiglio Regionale 13/07/2004, 392**

Legge Regionale "Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali"

☞ **Legge Regionale 21/07/2004, n. 12**

Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali

☞ **Legge Regionale 18/02/2004, n. 1 (Artt. 24 e 26)**

Norme per l'attività edilizia

Delibera Giunta Regionale 12/12/2001, n. 1607

Autorizzazione in materia di polizia mortuaria

REGIONE VALLE D'AOSTA

☞ **Legge Regionale 23/12/2004, n. 37** → **circ. 5555/05**

Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione

☞ **Atto di delega 20/08/2003, prot. n. 22599/1/PREF**

Delega alla sottoscrizione dei passaporti mortuari di cui all'art. 27 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dei provvedimenti di autorizzazione all'introduzione ed all'estradizione di salme di cui agli articoli 28 e 29 del citato Regolamento di polizia mortuaria

☞ **Delega 08/01/2003, prot. n. 408/1/PREF**

Delega alla sottoscrizione dei passaporti mortuari di cui all'art. 27 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dei provvedimenti di autorizzazione all'introduzione ed all'estradizione di salme di cui agli articoli 28 e 29 del citato Regolamento di polizia mortuaria

☞ **Decreto Regionale 30/12/2002, n. 766**

Disposizioni urgenti in materia di polizia mortuaria

REGIONE VENETO

☞ **Legge Regionale 23/04/2004, n. 11 (Art. 41)**

Norme per il governo del territorio

Deliberazione Giunta Regionale 14/06/2002, n. 1534

DPCM 26/5/2000. Disposizioni applicative in materia di passaporti mortuari

☞ **Deliberazione Giunta Regionale 14/06/2002, n. 1533**

Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Disposizioni applicative inerenti alle autorizzazioni



euro.act s.r.l.

sito: www.euroact.net

e-mail: euro.act@tin.it

Via Valle Zavelea, 22

44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale

Documentazione

Italia. Cremazioni di cadaveri eseguite nel 2004 nei crematori in funzione, distinti per Regione

Fonte SEFIT Federgasacqua (aggiornamento al 10/06/2005)

REGIONE	COMUNE	ANNO 2002		ANNO 2003		ANNO 2004		ANNO 2004/2003	
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Crem.	+/- % Crem.
Valle D'Aosta	Aosta (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tot. Valle D'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino A.A.	Bolzano	953	2,5%	886	2,1%	897	2,0%	11	1,2%
	Tot. Trentino A.A.	953	2,5%	886	2,1%	897	2,0%	11	1,2%
Friuli V.G.	Pordenone (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trieste	1.277	3,3%	1.420	3,3%	1.360	3,1%	-60	-4,2%
	Udine	508	1,3%	497	1,2%	574	1,3%	77	15,5%
	Tot. Friuli V.G.	1.785	4,6%	1.917	4,5%	1.934	4,4%	17	0,9%
Piemonte	Bra	478	1,2%	803	1,9%	624	1,4%	-179	-22,3%
	Domodossola (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Novara	279	0,7%	488	1,1%	373	0,9%	-115	-23,6%
	Torino	2.915	7,5%	3.470	8,1%	2.983	6,8%	-487	-14,0%
	Verbania	963	2,5%	259	0,6%	522	1,2%	263	101,5%
	Tot. Piemonte	4.635	12,0%	5.020	11,7%	4.502	10,3%	-518	-10,3%
Lombardia	Bergamo	527	1,4%	347	0,8%	982	2,2%	635	183,0%
	Brescia	-	-	-	-	182	0,4%	182	-
	Cinisello Balsamo	994	2,6%	1.494	3,5%	1.262	2,9%	-232	-15,5%
	Como	1.092	2,8%	1.159	2,7%	1.146	2,6%	-13	-1,1%
	Cremona	226	0,6%	233	0,5%	201	0,5%	-32	-13,7%
	Lodi	430	1,1%	468	1,1%	505	1,2%	37	7,9%
	Mantova	878	2,3%	1.127	2,6%	1.060	2,4%	-67	-5,9%
	Milano	4.715	12,2%	4.591	10,7%	5.434	12,4%	843	18,4%
	Pavia	481	1,2%	797	1,9%	923	2,1%	126	15,8%
	Varese	923	2,4%	1.032	2,4%	1.207	2,8%	175	17,0%
	Tot. Lombardia	10.266	26,5%	11.248	26,2%	12.902	29,4%	1654	14,7%
Veneto	Padova	1.103	2,9%	835	1,9%	896	2,0%	61	7,3%
	Spinea	-	-	306	0,7%	637	1,5%	331	108,2%
	Venezia	1.304	3,4%	2.089	4,9%	1.724	3,9%	-365	-17,5%
	Verona	856	2,2%	988	2,3%	985	2,2%	-3	-0,3%
	Vicenza	509	1,3%	588	1,4%	531	1,2%	-57	-9,7%
Tot. Veneto	3.772	9,7%	4.806	11,2%	4.773	10,9%	-33	-0,7%	
Liguria	Genova	3.471	9,0%	3.453	8,0%	3.228	7,4%	-225	-6,5%
	La Spezia (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Savona	847	2,2%	921	2,1%	798	1,8%	-123	-13,4%
Tot. Liguria	4.318	11,2%	4.374	10,2%	4.026	9,2%	-348	-8,0%	
Emilia Romagna	Bologna	1.711	4,4%	1.891	4,4%	2.138	4,9%	247	13,1%
	Faenza	595	1,5%	740	1,7%	824	1,9%	84	11,4%
	Ferrara	620	1,6%	851	2,2%	1.027	2,3%	176	20,7%
	Reggio Emilia	1.464	3,8%	1.681	3,9%	1.345	3,1%	-336	-20,0%
Tot. Emilia Romagna	4.390	11,3%	5.163	12,0%	5.334	12,2%	171	3,3%	
Toscana	Firenze	1.167	3,0%	1.266	2,9%	1.296	3,0%	30	2,4%
	Livorno	1.079	2,8%	1.534	3,6%	1.424	3,3%	-110	-7,2%
	Pisa	748	1,9%	584	1,4%	510	1,2%	-74	-12,7%
	Pistoia	418	1,1%	497	1,2%	583	1,4%	86	17,3%
	Siena	202	0,5%	188	0,4%	161	0,4%	-27	-14,4%
Tot. Toscana	3.614	9,3%	4.069	9,5%	3.974	9,1%	-95	-2,3%	
Marche	S. Ben. Tronto	176	0,5%	206	0,5%	206	0,5%	0	0,0%
	Tot. Marche	176	0,5%	206	0,5%	206	0,5%	0	0,0%
Umbria	Perugia	507	1,3%	464	1,1%	350	0,8%	-114	-24,6%
	Tot. Umbria	507	1,3%	464	1,1%	350	0,8%	-114	-24,6%
Lazio	Roma	3.976	10,3%	4.462	10,4%	4.450	10,2%	-12	-0,3%
	Viterbo (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. Lazio	3.976	10,3%	4.462	10,4%	4.450	10,2%	-12	-0,3%	
Campania	Montecorvino Pugl. (3)	-	-	71	0,2%	202	0,5%	131	184,5%
	Tot. Campania	-	-	71	0,2%	202	0,5%	131	184,5%
Puglia	Bari (3)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tot. Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	Palermo	185	0,5%	159	0,4%	141	0,3%	-18	-11,3%
	Tot. Sicilia	185	0,5%	159	0,4%	141	0,3%	-18	-11,3%
Sardegna	Cagliari	114	0,3%	137	0,3%	143	0,3%	6	4,4%
	Tot. Sardegna	114	0,3%	137	0,3%	143	0,3%	6	4,4%
TOTALE ITALIA		38.691	100,0%	42.982	100,0%	43.834	100,0%	852	2,0%

(1) Non operativo

(2) Prevista la realizzazione entro il 2006

(3) Operativo dal luglio 2003

Cultura

Costumi funebri – Le imprese funebri Un po' di storia

Emanuele Vaj

L'impresa funebre è ormai un'attività come molte altre, anche se non sempre accettata come tale, pur se la morte ha cessato di essere un soggetto tabù e le mentalità si sono evolute.

E questa è una situazione comune a moltissimi paesi, europei e non.

Ma quale fu l'origine del servizio funebre? Come era trattato un morto?

Per trovare una risposta bisogna partire da lontano, risalire a ritroso e tornare ... nella notte dei tempi.

1. I primi riti funebri

La storia dei funerali è anche la storia dell'umanità.

I costumi funebri sono antichi come la civilizzazione stessa.

Ogni cultura e civilizzazione ha avuto e ha una particolare cura dei propri morti. Ogni cultura e civilizzazione che è stata studiata ha tre cose in comune riguardo alla morte e alla disposizione del morto:

- qualche tipo di rito funebre, rituale o cerimonia;
- un luogo sacro per le spoglie del defunto;
- il ricordo del defunto.

Le ricerche hanno trovato luoghi di sepoltura dell'uomo di Neanderthal risalenti al 60.000 AC con corna di animali sulla salma e petali di fiori vicino al corpo che indicavano qualche rito e doni di ricordo.

Senza nessuna evidente conoscenza psicologica o umana a cui riferirsi, l'uomo di Neanderthal seppelliva istintivamente il proprio defunto con un rito e una istintiva cerimonia, anche se estremamente primitiva e semplice.

2. Il ruolo della paura

L'uomo primitivo viveva in un mondo di paure. Egli reagiva ai più naturali fenomeni quale gli eventi meteorologici per paura.

Attribuiva molti degli eventi della vita alla sua istintiva conoscenza di un essere o potere più alto. Nella sua mente primitiva, la vita e la morte erano atti degli spiriti. Sino a quando non fu capace di vedere o percepire questi spiriti, egli viveva in un mondo di terrore.

Nell'intento di trovare il modo di combattere questi "dei" o "spiriti", l'uomo inventò degli incantesimi, cerimonie e rituali per placare questi spiriti, quasi a cercare una tregua nella loro azione.

Anche se riteniamo che gli antichi costumi funerari siano strani o in qualche caso ripugnanti, essi erano ovviamente creati con un motivo.

I primi costumi funerari poi furono degli sforzi semplici, quasi ingenui, per proteggere i viventi dagli spiriti che provocavano la morte di una persona.

La paura della morte motivava l'incenerimento della salma per distruggere gli spiriti maligni.

Molte tribù primitive ancor oggi semplicemente fuggono dai loro morti, lasciandoli decomporre.

Nello stesso modo gli Zoroastri permettono ai loro morti di decomporsi naturalmente o di essere divorati dagli avvoltoi.

Essi consideravano il fuoco cosa troppo sacra per essere utilizzato per i morti e la sepoltura una contaminazione e ferita per la madre terra.

Altri, invece, pongono il corpo nel profondo della jungla affinché sia divorato dagli animali selvaggi. Nel Tibet, presso gli indiani Kamchatka, i cani sono utilizzati per questo scopo perché si crede che coloro che vengono mangiati dai cani potranno entrare meglio nell'altro mondo.

Erodoto ci dice che i Calatiani mangiavano i loro propri morti. Era considerato un onore e un sacro dovere della famiglia. Si suppone che la regina Artemisia miscelasse le ceneri del proprio amato con il vino e bevvesse il tutto.

Oggi sappiamo che certe tribù Africane frantumavano le ossa dei loro defunti e le mescolavano con il loro cibo.

Gli Zulù bruciano tutti gli effetti personali del defunto per impedire che gli spiriti cattivi provenienti dalle tenebre voltegiassero nelle vicinanze del villaggio.

Alcune tribù allestivano un cerchio di fuoco attorno alle salme dei loro cari per scottare le ali degli spiriti e

impedir loro di attaccare gli altri membri della comunità.

Altre tribù lanciavano lance e frecce nell'aria per uccidere gli spiriti che aleggiavano sul villaggio o mangiano erbe amare per portare via o uccidere gli spiriti che potessero già aver invaso i loro corpi.

3. Il ruolo della religione

Questa paura del morto si stava sviluppando in un pensiero religioso.

La parola polinesiana *tabu* esprimeva la convinzione che una persona o una cosa che veniva a contatto con un cadavere era messa da parte e evitata per ragioni religiose o quasi.

Per molti popoli un cadavere è ancora tabù.

Gli Ebrei consideravano il morto come qualcosa di "non pulito" e chiunque veniva in contatto con la salma era dichiarato "non pulito".

Nelle antiche scritture Persiane è descritto qualcosa di simile. Chiunque toccava il morto perdeva il potere della "mente, lingua e mani". La paralisi era provocata dagli spiriti cattivi che venivano associati a un morto. Sacrifici di ogni tipo era anche offerti in onore della morte. In alcuni casi lo scopo era ancora quello di appagare gli spiriti.

In alcune culture, questi sacrifici dovevano essere usati dal defunto nel suo mondo futuro (l'aldilà).

L'automutilazione era considerata l'ultimo gesto di rispetto e sacrificio in alcune culture.

Il sacrificio di cani, cavalli e schiavi erano comuni in Africa dopo la morte di un re. In Giappone, era uso obbligare 20 o 30 schiavi a suicidarsi (con Hara Kiri) alla morte di un nobiluomo.

Nelle isole Fiji era considerato normale che gli amici del defunto così come le sue mogli e gli schiavi fossero strangolati.

Probabilmente il rito più strano era praticato presso gli Hindu in India, prima di essere posto fuorilegge dagli Inglesi. La pratica era nota come suffee, o cremazione della moglie. La moglie del defunto doveva vestirsi con le più belle vesti e stendersi accanto alla salma del marito sulla pira funebre per essere cremata VIVA. Il figlio maggiore era incaricato di accendere la pira.

4. Funerali ... divisi per sesso

In molte culture, donne e uomini alla loro morte erano trattati in modo differente.

Ad esempio, i Cochiens bruciavano le loro donne, ma facevano pendere dagli alberi i loro uomini. I Gonds seppellivano le donne ma bruciavano gli uomini.

Infine i Bongas seppellivano gli uomini con la testa rivolta verso il Nord e le donne verso il Sud.

5. Origine di alcuni odierni usi funerari

Vorremmo credere che oggi il nostro stato di miglioramento intellettuale avesse cancellato questo modo di pensare, ma non è così.

Anche ai nostri giorni, ci confrontiamo con la morte partendo da una sensazione (magari inconscia) di paura.

E molti dei nostri usi funebri hanno la loro base storica nei riti pagani.

Ad esempio:

- L'abito a lutto deriva dall'uso di indossare qualcosa di speciale per nascondere la propria identità agli spiriti di ritorno. I pagani credevano che gli spiriti di ritorno non li avrebbero riconosciuti in questo nuovo abbigliamento e quindi li avrebbero trascurati.

- Coprire il volto del defunto con una foglia deriva dalle credenze delle tribù pagane per le quali lo spirito del defunto usciva dalla bocca. Spesso chiudevano bocca e naso di una persona gravemente malata, sperando così di trattenere gli spiriti e di ritardare la morte.

- Riunirsi e mangiare, primo o dopo un funerale, è un'abitudine molto antica e che risale ai funerali degli uomini primitivi durante i quali si offriva cibo agli dei.

- L'attuale veglia origina dall'antica abitudine di mantenere uno sguardo vigile sulla salma sperando che la vita potesse ritornare.

- L'uso delle candele si rifà ai popoli primitivi che con il fuoco volevano proteggere i viventi dagli spiriti.

- Suonare le campane: credenza medioevale che gli spiriti erano tenuti a bada dal suono delle campane consacrate.

- Un colpo di fucile sparato sopra la salma del defunto ricorda la pratica tribale di gettare in aria delle lance per respingere gli spiriti che volteggiavano sopra il defunto.

- Una volta l'acqua benedetta era sparsa sul corpo per proteggerlo dai demoni.

- Le offerte floreali in origine erano fatte per guadagnare la benevolenza dello spirito del defunto.

- Le musiche funebri erano, nell'antichità, dei canti per placare gli spiriti.

6. La sepoltura

Come per il "servizio funebre" anche la sepoltura ha un'origine millenaria.

I primi uomini – forse inconsciamente – cercavano di preservare i loro morti o, forse, li volevano nascondere.

Questa potrebbe essere l'origine della SEPOLTURA. Scorrendo i secoli vediamo che gli Egiziani, quando non volevano bruciare i cadaveri, li inumavano in una specie di "buste" fatte con pietre rettangolari che divennero poi i sarcofagi. Delle casse di legno, di pietra

calcare, di basalto o di granito furono in un primo tempo utilizzati per adattarli alla forma della mummia.

Anche i Greci li adottarono, seguiti poi dai Romani. I sarcofagi romani erano decorati con scene di caccia, di guerra o della professione del defunto. I Cristiani rappresentavano invece Cristo e gli Apostoli, ma poi le figure scomparvero sostituite da bassorilievi ornamentali.

Nell'Europa occidentale, si nota, per il ricco che poteva permetterselo, il progressivo sviluppo della tomba rettangolare a partire dal IV secolo Avanti Cristo. Gli scavi archeologici hanno permesso di portare alla luce dei siti gallo-romani e merovingi composti da lastre di pietra a forma di cofano.

Il loro peso era tale che il sarcofago non poteva essere trasportato e, quindi, andava montato sul posto dell'inumazione.

Dopo la morte, il defunto veniva avvolto in un lenzuolo di spessa tela. Solo il viso restava scoperto.

Poi il corpo così avvolto era messo su una barella per essere portato (su un breve percorso, sempre uguale) al sarcofago.


Vi era anche l'usanza di accompagnare il corteo con donne piangenti e persone che portavano delle candele e, tutti i componenti il corteo cercavano di allontanare gli spiriti maligni con il lancio di pietre.

Dopo aver depresso la salma nel sarcofago e i rituali di saluto, la cerimonia si considerava conclusa e, prima della chiusura della tomba, il lenzuolo veniva cucito coprendo il viso.

I poveri avevano diritto solo alla copertura del lenzuolo cucito, per essere inumati direttamente in terra e, spesso, in una fossa comune.

Secondo alcune fonti, vi era anche l'usanza di seppellire le salme in cavità scavate negli alberi.

Per i trasporti più lunghi, la salma era inserita in una specie di sacco di cuoio posto su un carro trainato da due cavalli.



Anche qui, come per il "funerale" vi erano molte *variazioni sul tema*...

Questo l'antefatto, per spiegare che il "funerale" e la "sepoltura" non sono certo un'invenzione dei tempi moderni.

7. La bara

Ora facciamo un salto fino al 1800, precisando che la più importante "innovazione" nel servizio funebre in-

tervenuta sino a qui fu l'uso della bara ⁽¹⁾.

Già, perché per alcuni secoli le salme venivano sepolte così com'erano, all'inizio senza niente indosso, in seguito con i propri abiti.

Va riferito che durante alcune operazioni di ricerca archeologica in Egitto furono trovati (in ottimo stato) dei contenitori rettangolari costruiti con assi di legno e decorati che sono stati ritenuti essere bare, modificando

così la convinzione che gli antichi Egizi usassero solo bare fatte quasi come un calco sulle salme.

Un curioso particolare riguardo all'uso della bara ci viene dall'Austria.

L'Imperatore Giuseppe II° tra le tante riforme ne fece

una circa l'organizzazione dei funerali quantomeno strana. Nel 1784, infatti, un decreto imperiale stabiliva che ogni parrocchia doveva avere uno stock di bare DA RIUSARE. Erano utilizzate per i funerali semplici senza nessuna persona al seguito e diretti verso uno dei cinque cimiteri suburbani dei rispettivi quartieri della città dove il defunto risiedeva. Giunti al luogo di sepoltura e posta sopra la fossa, con un sistema di ganci e di tiranti, il fondo della bara si apriva e la salma cadeva giù. La bara poteva così essere riutilizzata per altre salme ...

I corpi erano posti in sacchi per accelerare la decomposizione. Ma questo sistema di sepoltura era molto impopolare e a mano mano fu abbandonato. Dopo la morte dell'imperatore, nel 1790, il decreto fu abrogato e ogni defunto doveva essere seppellito con la propria bara.

⁽¹⁾ Salvo per i Mussulmani, la cui religione impone tuttora la inumazione senza bara.

8. Dal 1800 in poi

Dicevamo del 1800.

Sino all'Editto di St. Cloud (1804), il cimitero era situato all'interno dell'agglomerato urbano e – solitamente – attiguo alla chiesa (alla quale, di fatto, apparteneva).

E le persone morivano quasi tutte nella propria casa.

Pertanto, avvenuto un decesso, si andava dal falegname per ordinare la bara e poi la salma veniva trasportata a spalla in chiesa per la cerimonia religiosa.

Come per il successivo (breve) percorso chiesa-cimitero.

Il trasporto era di solito effettuato da parenti e/o amici. Quindi potremmo definirlo un servizio funebre “*fai-da-te*”.

Poi ecco il famoso Editto di St. Cloud, promulgato sotto l'impero di Napoleone e il cui scopo era di metter ordine nel sistema cimiteriale in tutte le nazioni che in un modo o nell'altro erano sotto l'influenza dalla Francia.

La principale disposizione imponeva che il “*camposanto*” doveva essere ubicato all'esterno dell'abitato.

Divenne quindi complicato e difficoltoso trasportare a spalla bara e defunto su percorsi di diversi chilometri.

Si ricorse quindi a chi faceva trasporti con carro a cavallo e costui in seguito provvederà a costruire un apposito carro per questo servizio. Qualcuno predispose addirittura carri speciali per funerali speciali (re, regine, personalità).

E si va avanti così.

Gli anni passano e queste due attività (fabbricazione/vendita delle bare e trasporto funebre) diventano sempre più connesse e in qualche città cominciano a sorgere delle organizzazioni che riuniscono vendita e servizio.

Questo potrebbe essere considerato in qualche modo il primo esempio di *organizzazione funebre*.

In seguito si aggiungeranno l'esecuzione di addobbi funebri alla casa del defunto e la fornitura di fiori. Poi, ancora, arrivate le prime auto, il corteo funebre si motorizza e aumentano anche i trasporti verso altri comuni.

Ma, nel primo quarto di secolo (del 1900) anche le amministrazioni pubbliche “scoprono” il trasporto funebre che viene definito “servizio pubblico”(2) e così

molte città medio-grandi varano leggi locali assumendo il monopolio del “servizio di trasporto funebre”. Qualcuna però “si allarga” e vi include anche la vendita della bara in esclusiva.

Cosa rimaneva agli operatori privati?

Poco o niente: i fiori, gli addobbi e quei pochi trasporti fuori comune (3).

Arriva la seconda guerra mondiale con tutta la serie di disastri che ne consegue e anche le imprese funebri (sia pubbliche che private) ne subiscono le conseguenze con distruzioni di edifici e perdita di materiale e mezzi.

Poi adagio adagio torna il sereno e, come tutte le altre attività, anche l'imprenditoria funebre riprende il proprio cammino.

I tempi cambiano e così pure le esigenze – sia dei vivi che ... dei defunti.

Si creano nuovi modelli di bare, comincia a cambiare

il design delle autofunebri, nei cimiteri cresce la domanda di sepolture “speciali” come le tombe di famiglia e i colombari. (che rimangono concessioni perpetue sino al 1965).

Nulla cambia per la cremazione, vista ancora come qualcosa di tenebroso e peccaminoso (specie dalle autorità religiose).


E siamo agli ultimi anni dello scorso secolo con un'accelerazione

dell'evoluzione nel settore funerario.

Le imprese pubbliche – anche per ragioni di ordine economico (leggi fare il passo secondo la gamba) – debbono ridimensionare la loro sfera di azione, lasciando così maggior spazio all'imprenditoria privata. La tecnologia entra anche nel settore dei prodotti funebri con materiali innovativi e moderni autofunebri costruiti sui più recenti modelli di auto di ogni marca.

La pratica della cremazione – “sdoganata” e ammessa dalle autorità religiose dopo il 1965 – comincia a diffondersi nel nord del paese e progressivamente raggiunge anche le estreme regioni meridionali.

E alla fine del 2003 i “numeri parlano di una percentuale nazionale vicina all'8% (quasi 45.000 casi) con una media del 30% nelle città settentrionali.



(2) La prima nazione europea a creare il monopolio fu la Francia dove Parigi, Lione e Marsiglia inaugurarono le loro “Régies” a partire dal 1904.

(3) Alle imprese private francesi venivano “addirittura” concesse le guarnizioni delle bare: infatti, su richiesta dei parenti, potevano sostituire maniglie/croce/targa sulle bare vendute dal monopolio comunale.

La nostra "storia" non sarebbe completa senza uno sguardo al tempo presente che ha visto importanti modifiche legislative come il riconoscimento del sistema per i trattamenti conservativi conosciuto in Europa come Tanatoprassi e la possibilità di realizzare le Case Funerarie (che il nostro legislatore chiama, in modo più "soft") Sale del Commiato).



Per finire, una considerazione.

Quali progressi per la Professione funeraria: dal falegname che semplicemente costruiva e forniva la bara, all'impresario funebre moderno che può offrire

alla famiglia tutti i servizi che sono necessari in ogni situazione per onorare il defunto e dargli un servizio funebre di qualunque tipo e prezzo, ma, sempre, nel completo rispetto del defunto e con un elevato livello professionale.



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.


- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastrino per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1^a categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.



Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98). Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Emozioni e malinconia nelle epigrafi latine

di Carlo Ballotta

“La venustà sacrale della parola cristallizzata e declinata nelle forme quasi algebriche o nelle possenti, geometriche architetture astratte della grammatica latina non è una bellezza quotidiana, terrena, ma è un'ascesa verso il creatore, un'arte di comunione, ecclesiale, che riporta a Dio tutti quanti, raffinati oratori che declamano il loro vibrante discorso dal pulpito di una cattedrale e semplici spettatori popolari, in un'unità dove è difficile stabilire chi sia l'autore, l'artista o coloro che completano l'icona verbale e se impossessano con le loro preghiere e la loro fede.”

“Il Verbum, nella poesia sepolcrale, è il potere celeste dell'immortalità che, con le sue segrete trame musicali, plasma e delinea la realtà in tutti i suoi sfuggenti passaggi di piano, tra le varie e labirintiche zone dell'essere”.

Anno aetatis suae (A.A.S.)

*Nell'anno (indicare il numero di anni)
della sua vita (è scomparso...)*

Ad patres:

*È ritornato ai propri padri,
è ritornato alla casa del Padre*

Anno Domini (A.D.)

Nell'anno del Signore

Annos vixit (A.V.)

La sua vita durò... (il numero degli anni)

Beatae memoriae (B.M.)

Alla beata memoria di ...

Dei gratia

Grazie a Dio / Con l'aiuto di Dio

Dei gratis

Sia renda Grazie a Dio

Deo, Optimo, Maximo (D.O.M.)

*Sia lode a Dio, l'altissimo, l'onnipotente
(antica formula benedettina di lode)*

Domino, Optimo, Maximo (D.O.M.)

*Sia Gloria al Signore, l'Onnipotente, l'Eterno
(versione alternativa del precedente motto)*

Gloria in Excelsis Deo

Gloria a Dio nell'alto dei cieli

Hic iacet , Hic jacet (H.I.)

Qui giace ...

Nell'antico alfabeto latino, almeno in epoca classica, il segno grafico del suono "J" non era contemplato, mentre comincia ad apparire nelle epigrafi solo in epoca tardo imperiale e nell'uso ecclesiastico della lingua.

Hic iacet sepultus (H.I.S.)

Qui giace sepolto / Qui è sepolto ...

Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (I.N.R.I.)

Gesù Nazareno Re dei Giudei

Di solito questa sigla, magari riportata su un elegante cartiglio, o inchiodata direttamente sul nodoso legno della croce domina dalla vertigine prospettica del braccio verticale tutte le più intense scene del Calvario (si pensi allo straordinario crocefisso dipinto da S. Dalì).

Rappresenta, infatti, l'estremo insulto che i romani rivolsero a Cristo, quando decisero di appendere al santo patibolo della croce il motivo della condanna per il Nazareno: l'essersi proclamato, appunto, Re di Israele.



In hoc salus (I.H.S.)*In questo è la salvezza*

Questa interpretazione è solo una delle tre letture possibili con cui gli studiosi hanno cercato di attribuire un senso a tale formula che spesso, soprattutto in epoca paleocristiana, compare su cippi e lastre sepolcrali.

Secondo un filone della dottrina più accreditata, si tratterebbe di un codice di riconoscimento con cui i primi cristiani marcavano i luoghi delle catacombe dove celebrare il sacrificio eucaristico.

Spesso i tre segni alfabetici venivano sovrapposti tra loro, così da formare un monogramma e proprio questo particolare rafforza la tesi secondo cui IHS sarebbe stato un simbolo di identificazione.

In hoc signo spes mea (I.H.S.)*In questo segno (la croce)**ho riposto la mia speranza****In hoc signo vinces (I.H.S.)****Grazie a questo segno tu vincerai*

L'imperatore Costantino, così almeno vuole la leggenda, vide poco prima della battaglia decisiva sul Ponte



Milvio (312 Dopo Cristo) una possente croce di fuoco che si stagliava nel cielo.

Decise allora di segnare le sue truppe ed i vessilli dell'esercito romano con quel misterioso simbolo suggeritogli dalla visione, e, in effetti, ebbe ragione dei suoi nemici con una storica vittoria.

Con l'editto di Milano Costantino stabilì la libertà di culto, decre-

tando così la fine delle sanguinose persecuzioni. Così anche le prime comunità cristiane poterono emergere dal buio mistico delle catacombe.

Laus Deo*Si renda gloria a Dio****Memento mori****Ricordati che devi morire*

Questa sinistra frase era spesso utilizzata dai monaci benedettini, che, ritornando, dopo l'ufficio notturno, alle loro celle così si salutavano ricordandosi reciprocamente quanto labile e misera sia la vita terrena.

Lo stesso moto serviva per corredare piccoli oggetti o semplici ricordini che venivano distribuiti alla fine delle cerimonie funebri.

Obiit (ob.)*È mancato (a) si è spento (a)****Requiescat in pace (R.I.P.)****Che tu possa riposare in pace****Vivas****Che tu possa vivere per sempre****Domine, in te speravi,
non confundar in Aeternum****Signore in Te ho sperato,
non lasciare ch'io mi perda nel nulla senza fine****Requiescant in pace (R.I.P.)****Possano (i defunti) riposare in pace****Requiescit in pace (R.I.P.)****Si è addormentato in pace / nella pace del Signore****Verbi Dei Minister (V.D.M.)****Ministro della parola di Dio*

Cultura

Esumazioni rituali in Yucatan e Madagascar Esperienze "estreme" di polizia mortuaria sospese tra idealismo romantico ed efficienza cimiteriale

di Carlo Ballotta

Questo piccolo studio si compone anche di alcune foto tematiche. Le ho scelte con l'occhio innocente ed estasiato del fanciullino di pascoliana memoria, non se se siano innocue, trucidate, ammiccanti o violente, io le trovo solo ... tragicamente ironiche.

Premessa

Il lettore italiano, durante la consultazione di questo brano, potrebbe rimanere stupito da un aspetto meramente tecnico che è, per certi versi, il leitmotiv di tutto il saggio: perché visitatori e necrofori dei cimiteri nello Yucatan debbono convivere rassegnatamente con i malsani odori sprigionati dalle sepolture?

Nel nostro paese certi disgustosi olezzi sono, per fortuna, esperienza ormai rara, legata ad eventi particolarissimi come l'apertura delle tombe prima che sia decorso il periodo legale di sepoltura oppure interventi di risanamento volti a riparare improvvisate rotture delle casse metalliche nei feretri tumulati in cella muraria.

Il problema dei miasmi, con ogni probabilità, è dovuto alla scarsa profondità delle buche, ricavate, per altro, in terreno forse troppo poroso, insomma potrebbe mancare quel famoso filtro naturale di circa 60 o 70 cm di per filtrare i vapori cadaverici.

Nel medioevo europeo, addirittura dalle fosse comuni s'accendevano i fuochi fatui e tutti i cronisti dell'epoca associano indissolubilmente al cimitero l'idea di odori ripugnanti che ammorbano l'aria (così anche, di rimando, il Foscolo nel suo carme "i Sepolcri").

Forse in molti posti del mondo come accadeva nell'Europa pre-moderna, è ancora normale per i vivi vivere nella promiscuità olfattiva con il *post mortem*.

C'è poi il fattore "tempo": in quei Paesi le esumazioni hanno ritmi ossessivi e, con ogni probabilità, l'incidenza degli inconsulti potrebbe esser alta, tuttavia in quelle zone geografiche paesi non vige l'art. 87 del D.P.R. 285/90, insomma tante volte i necrofori forza-

no ossa e giunture, così da ridurre lo spazio occupato del resto mortale.

Nel testo c'è una spia linguistica importante, infatti si parla di scheletri ricomposti con geometrica precisione (quindi, bisogna dedurre che all'apertura della fossa non si rinvenga solo qualche tibia spolpata).

Allora può essere che l'incubo del fetore cadaverico sia dato dal combinato disposto (o dalla perversa congiura?) di diversi elementi tra cui bisogna assolutamente considerare il clima, le fosse poco profonde, un terreno che non drena il percolato cadaverico né "lava" i gas, le operazioni cimiteriali troppo ravvicinate rispetto al periodo "minimo" di permanenza nella fossa dei cadaveri, l'eccessiva concentrazione di carcasse umane in disfacimento entro aree troppo piccole perché il terreno possa "digerire" la materia organica...



Quando nelle piccole comunità dello Yucatan una vita si spegne è costume vegliare in casa la salma; famigliari ed amici, per tutta la giornata, si avvicendano, in fervida preghiera, attorno al feretro rigorosamente aperto. Le casse sono di semplice fattura.

L'imbottitura, prima di chiudere il cofano, è rimboccata lungo tutto il corpo e deve velare completamente, proprio come un sudario, anche il viso del defunto.

Per proteggersi dai cattivi odori durante la veglia funebre si consumano abbondanti dosi di sostanze alcoliche, anche per raggiungere un certo stato di ebbrezza "positiva" e combattere la nausea, dovuta ai miasmi cadaverici, e l'afflizione che, pur sempre, un lutto comporta.

Per le donne, o i rari soggetti astemi, invece, si usa servire pane e cioccolata.

Il giorno seguente la bara è portata a spalla dagli uomini adulti della famiglia, percorrendo la via che conduce al cimitero.

Dietro il feretro, con passo grave e lento, si forma la processione dei dolenti.

La bara dapprima è introdotta in chiesa dove sosterrà dinanzi all'altare per i riti in suffragio del defunto.

Dopo una breve cerimonia il corteo parte alla volta del camposanto.

Il feretro, non appena ha varcato il cancello del sacro recinto, è riaperto per l'estremo saluto e l'ultimo bicchiere a base di brandy da bere in silenziosa compagnia del morto.

Nel frattempo i necrofori, con pala e piccone, completano lo scavo della buca.

Presso le popolazioni più conservatrici e tradizionaliste, dove la Fede è molto radicata, si elevano precì, orazioni e litanie dedicate alla persona scomparsa, secondo questo schema:

- il giorno stesso del decesso
- dopo i tre, otto e quindici giorni dalla dipartita
- la terza, quarta, quinta, sesta e settima settimana dal trapasso
- quando ricorrano i sette mesi dall'*exitus*
- in occasione del primo anniversario.

Durante le celebrazioni nel mese di novembre, officiate in ricordo di tutti i defunti, lo Yucatan, come rivelò il cronista Padre Diego De Landa, diventa una plaga senza più un fazzoletto di terra per i vivi, perché l'intero territorio, a causa del poco spazio disponibile, sembra trasformarsi in un immenso e desolato cimitero a cielo aperto, dove la terra è continuamente smossa, quasi violentata dalla necessità di recuperare posti salma.

Questi angusti limiti di spazio hanno influito pesantemente sulle usanze funebri della popolazione locale. La maggioranza dei sepolcreti è di ridotte dimensioni ed il terreno, per le sue caratteristiche fisiche, non permette di ricavare tombe molto profonde, per tale ragione squisitamente tecnica non è possibile garantire alle sepolture durata perpetua.

Quando sono trascorsi tre o quattro anni dal funerale i famigliari debbono provvedere alla riduzione dei resti mortali in cassetta ossario, così da liberare la fossa per nuove inumazioni.

Anche se, di solito, non esiste un giorno particolare per compiere il duro rito dell'esumazione spesso si sceglie la data dell'anniversario per mantenere una certa ciclicità anche nelle scadenze e negli eventi legati alla morte.

Gli affossatori cui vengono affidate queste delicatissime operazioni, poco importa se siano uomini o donne, non sono necrofori professionisti: appartengono, infatti, ad una compagnia mortuaria di volontari che si dedicano a questa pietosa opera di misericordia per puro spirito di servizio o cristiana vocazione.

Essi conoscono perfettamente il modo in cui comportarsi.

Sanno quali e quante ossa debbano far emergere dal fango della buca e come comporre teschio, tibie, femori, e falangi, con algebrica precisione, nella cassetta di legno o metallo.

Meglio di qualunque volgare becchino hanno imparato a difendersi dalle esalazioni putride che infestano i cimiteri o sono sprigionate dai cadaveri incorrotti quando si aprono i loro fetidi sepolcri.

Questi fossori si spalmano alcool sulla pelle e ... nello stomaco!

Bevono, infatti, in maniera spropositata potenti intrugli ad alta gradazione etilica, per stonarsi sino a divenir "sobriamente" alticci, così affrontano meglio l'olezzo acre della putredine o la spiacevole sorpresa di incontrare nel fondo della buca una carcassa umana sfigurata, ma ancora indecomposta.

La cassetta ossario è trasportata nella casa del defunto dove viene riposta sopra una tavola arredata come se fosse un altare.

I parenti si incontrano per tributare ai poveri resti mortali il dovuto onore, con suppliche ed invocazioni a Dio, a volte partecipano alla liturgia persino cantori o musicisti, figure molto popolari tra la gente dello Yucatan.

Le ossa rimangono a casa per un'intera settimana ed una parte del cibo che la famiglia assume è offerta in libagione all'anima del proprio caro.

Lo spirito del morto, infatti, si nutrirà con l'essenza immateriale delle vivande.

Terminato questo banchetto dall'intenso significato simbolico si colloca la cassetta ossario in un angolo del giardino o, in taluni casi, su di un albero, perché non sia profanata dagli animali selvatici.

Certo, bisogna prendersi cura di quelle misere ossa, destinate pur sempre alla Resurrezione, siccome la loro sacralità potrebbe esser violata dagli spiriti dannati che appaiono sotto le mentite spoglie di cani randagi o bestie feroci.

Queste nefaste potenze ultraterrene rappresentano le anime senza pace dei peccatori che si sono venduti a Satana per acquisire l'immortalità.

Dopo un anno dall'esumazione si è soliti festeggiare un'ultima volta, con i resti mortali presenti tra le mura domestiche, prima della loro definitiva traslazione nella cripta della chiesa o nell'ossario presso il campo-



santo, dove le ossa riposeranno per sempre, in attesa del Giudizio Universale.

In Madagascar Il rito di "Famadihana" (esumazione) è una tra le pratiche funerarie più importanti per le popolazioni locali; esse celebrano tale cerimonia collettiva ogni anno, nel periodo compreso tra luglio e settembre (quando a quella latitudine è pieno inverno).

Gli abitanti della costa e quelli degli altipiani non seguono lo stesso calendario.

Nella regione di Tamatave, ad esempio, l'apertura dei sepolcri dura solo una giornata ed è compiuta non ciclicamente, ma una sola volta.

Circa cinque anni dopo la dipartita del *de cuius* i dolenti sfossano il feretro o, ancor meglio, i suoi avanzi; estraono dalle assi ormai sfasciate della bara lignea i resti mortali e li depongono in una speciale cassetta sempre di legno, oppure in una stuoia.

L'ossame viene esumato con una geometrica precisione, in una sorta di processo magico ed altamente simbolico.

Tibie, femori e crani emergono dalla fossa secondo un criterio cronologico, seguito sistematicamente dai parenti improvvisatisi, per l'occasione, quali scrupolosi necrofori.

Poi, entro il nuovo contenitore, alle volte piuttosto rozzo, le parti dello scheletro rinvenute

sono sistemate a terra, vicino alla tomba, in modo da esser esposte all'azione essiccante di aria e sole, per eliminare eventuali tracce di maleodorante umidità.

Solo dopo questo momento così difficile e drammatico per i dolenti, i resti mortali sono avvolti in una nuova sindone ed affidati nuovamente al profondo abbraccio della terra.

"Famadihana" letteralmente significherebbe ritorno dei defunti, ma, agli effetti concreti, si traduce in una sostituzione dei vecchi sudari sfilacciati e corrosi con nuovi veli funebri.

Coloro i cui siti sepolcrali siano collocati nelle vicinanze dei centri abitati costruiscono gli ossarini in cemento, solo, principalmente, per una ragione di tipo estetico.

Nella cultura del Madagascar l'idea del morire accompagna sempre l'uomo ed è accettata con un certo rassegnato fatalismo, perché, in ogni caso, è un evento estremo parte di quell'ordine universale che governa il mondo.

Per queste genti, quindi, persino quando una persona cara chiude la propria esperienza terrena, il soffio della vita non si estingue mai, trascorre semplicemente verso un'altra zona dell'essere, in una dimensione oltremondana.

I morti, allora, anche se in forma spirituale, continuano a vivere.

La nuova esistenza cui sono chiamati è, sì, fuori del tempo e dello spazio, ma, pur sempre, immanente, siccome è percepibile e presente nella quotidianità dei vivi.

I defunti, infatti, diventano "Razana", ovvero gli antenati intesi come quei numi tutelari che veglieranno sulla propria famiglia.

Il loro potere di intercedere presso Dio è assai rispettato e temuto, alcune formule augurali, infatti, così recitano: "Il Signore ed i Razana ti benedicano!"

Ecco perché le diverse comunità locali si prendano così tanta cura delle ossa umane proprio d'inverno, quando esse potrebbero idealmente patir freddo se il sudario che le custodisce fosse logoro.

Se un componente di una famiglia presta solenne giuramento sul sepolcro del proprio clan per un voto ed ottiene la grazia sperata, in virtù dei Razana, la tradizione impone un protocollo ben definito: egli ornerà il cippo tombale con lo stesso lenzuolo bianco che, normalmente, è impiegato come velo funebre, così da rimarcare la propria gratitudine verso gli spiriti benevoli.

Nei cimiteri del Madagascar si possono notare piccole statuette o busti in luogo delle più comuni pietre o lastre tombali.

Questi insoliti arredi funerari

rappresentano, in una complessa allegoria, i soggetti deceduti in altri territori molto lontani, magari annessi, oppure i cui corpi siano dispersi e, di conseguenza, non possano più esser recuperabili per il rimpatrio. Come accade anche in altri paesi i resti mortali, per un breve periodo, possono esser ricondotti presso il loro originario domicilio, nelle terre dei viventi, così, in un simile e strana promiscuità tra i vivi e le ossa dei morti, si realizza il ciclo perpetuo dell'esistere e del morire.

Terminata la malinconica cattività presso le case dei vivi le *mortales exuviae* ritornano nella loro naturale dimora sotterranea accompagnate da un silenzioso corteo: i famigliari più stretti, infatti, s'incamminano verso il cancello del camposanto, reggendo sulle spalle la cassetta ossario.



Attualità

Il crematorio a Berlino-Treptow degli architetti Axel Schultes e Charlotte Frank. La drammaturgia della vita umana diventa spazio.

di Maurizio Nieri (*)

*Alla memoria di mio zio Duilio,
la cui salma fu cremata a Ferrara
nello stesso giorno
in cui iniziavo questo lavoro.*

Prologo

Axel Schultes e Charlotte Frank nel 1992 vincono il concorso di architettura per il crematorio nel quartiere Treptow di Berlino. Sette anni dopo, il 3 maggio 1999, il nuovo edificio è terminato.

Che senso ha oggi, dodici anni dopo il concorso e cinque anni dopo la sua realizzazione scrivere di questo progetto? Non si tratta di una costruzione già ampiamente descritta dalla stampa? Le sue immagini non sono state spesso pubblicate in numerose riviste?

“Delle foto, ne vedo ovunque... mi viene detto: ‘Questo è il tuo paese, questo sei tu’. Io? Questo? Non riconosco niente” ⁽¹⁾. (Tournier)

La maggior parte delle architetture prodotte nella nostra epoca mediatica si lasciano descrivere attraverso un *click*. Sono sufficienti una o, nei casi più difficili, diverse fotografie per riassumere e mostrare al pubblico l'anima di un progetto. Spesso siamo confrontati con edifici che cercano di stupire attraverso *effetti speciali* e che quindi si prestano ad essere tradotti in immagini, le quali sono poi vendute o comperate nelle edicole di tutto il mondo. Solo raramente essi hanno una natura più profonda, che sembra celarsi all'obiettivo del fotografo. In questi casi, per illustrare tali opere, si ricorre ai mezzi tradizionali di resa grafica: piante, sezioni, plastici o addirittura schizzi dello stesso architetto. Il problema di come riprodurre e presentare l'architettura è così risolto.

Sfogliando i libri e le riviste *specializzate* possiamo permetterci di evitare i testi di commento, senza perdere al-

cunché di essenziale nella comprensione dei progetti, se non l'opinione del critico di turno. Poveri giornalisti! Nessuno legge più i loro articoli. Tutti saziano il loro bisogno di informazioni solo attraverso foto e disegni. Anche se, bisogna ammetterlo, per i critici esiste un risvolto positivo della medaglia: poiché nessuno li legge possono limitarsi alla descrizione, possono permettersi di dare al testo solo l'apparenza di un commento. Tanto chi se ne accorge?

Fin qui niente di nuovo.

Fortunatamente ci sono anche delle eccezioni che non si lasciano ricondurre al quadro sopra descritto. Esistono architetture che nonostante le numerose illustrazioni non vogliono svelarsi, non vogliono farsi riconoscere al primo sguardo. Da una parte ci affascinano e dall'altra ci sfuggono. Questi edifici si distinguono dagli altri soprattutto perché generano spazio. Spazio inteso quale profonda esperienza umana e non quale semplice volume. L'unica maniera per afferrare l'essenza di tali costruzioni è viverle e fruirle in prima persona. Possiamo comprendere la loro *anima* solo muovendoci nello spazio, respirandone l'atmosfera, accarezzandone la luce e avvertendone il peso sul




Figura 1 - Crematorio, pianta del piano terra

nostro corpo e non su un foglio di carta.

Senza dubbio, il crematorio degli architetti Axel Schultes e Charlotte Frank appartiene a questa categoria. Già attraverso la sua dislocazione esso sembra celarsi, appartato, lontano dal centro della città e dai flussi di turisti, nel verde silenzioso del quartiere Treptow di Berlino. La solennità del tema in esso rappresentato e il linguaggio architettonico spoglio ed essenziale gli conferiscono un'aura enigmatica, che è ulteriormente alimentata dalle fotografie e dai disegni che lo riproducono. Esse sono

⁽¹⁾ Michel Tournier: "La goutte d'or", (Gallimard), 1986, p. 130.

solo astrazioni di alcuni suoi aspetti, che ce lo fanno sembrare più familiare, ma che non ci aiutano a scoprirne le qualità essenziali. Per chi non ha la possibilità di visitare tale edificio, l'unico modo per avvicinarsi alla comprensione della sua dimensione spazio – temporale è quello di affidarsi alla guida del testo di commento. A questo punto, ciò che si scrive sarà, per lo meno, altrettanto necessario di ciò che si è fotografato o disegnato.

L'architettura del crematorio ci invita ad essere vissuta e non ad essere guardata. Ci obbliga a restare e non a passare. Ci porta a leggere e non solo a sfogliare immagini. Finalmente siamo confrontati con un progetto che esprime contenuti e che, in quanto tale, vuole essere compreso.

Nonostante le premesse fin qui formulate, il fatto che questo edificio non sia così conosciuto e studiato come altre *attrazioni* architettoniche della nuova Berlino pone alcuni quesiti. La nostra società non è più interessata a contenuti di carattere esistenziale? L'architettura è in grado di trasmettere tali valori attraverso moderne invenzioni spaziali? In quale modo la stampa può e deve presentare al pubblico queste nuove tipologie di spazio?

È giunto il momento di rompere il silenzio che la critica architettonica, negli ultimi cinque anni, ha riservato al progetto del crematorio in Berlino-Treptow. Non si tratta di un silenzio acustico, poiché diverse delle riviste più note ne hanno scritto ma si riferisce ai contenuti. Nessuno ne ha commentato l'essenza, ossia la sua invenzione spaziale ⁽²⁾.

Davanti a questa non ci si può nascondere. Essa esige la nostra opinione. Descrizioni e paragoni non sono più sufficienti, bisogna interpretare! La ricerca puramente scientifica e la descrizione imparziale non sono in grado di indagare l'architettura nella sua natura profonda di arte dello spazio: tali metodi si sono rivelati inutili per la comprensione di questo progetto. Al contrario una precisa fenomenologia delle *emozioni spaziali*, che scaturiscono dalla sua fruizione, rappresenta il mezzo più appropriato per analizzarlo. Possiamo quindi unirli a Oscar Wilde nel sostenere che *“la critica più alta tratta dell'arte non in quanto espressione, ma puramente in quanto impressione”* ⁽³⁾.

Nel crematorio Axel Schultes e Charlotte Frank organizzano lo spazio in maniera così scenografica da suscitare nel visitatore una molteplicità di emozioni. Se colleghiamo queste ultime con la tematica dell'edificio, comprendiamo la singolarità della sua natura. Narriamo dunque – prima di dare inizio all'analisi dell'espressione estetica – alcune impressioni spaziali, che in quanto tali non possono che essere personali.

La prima volta che visitai il crematorio conoscevo questo progetto solo attraverso una piccola foto di una guida turistica ed ero perciò come un foglio bianco sul quale ogni sorpresa poteva essere impressa.

⁽²⁾ Un'eccezione è rappresentata da Sebastian Redecke: *“Licht ist die Hoffnung – Krematorium Baumschulenweg in Berlin”*, *“Bauwelt”*, numero 37, Berlino 1998, da p. 2092 fino a p. 2099.

⁽³⁾ Oscar Wilde: *“Il critico come artista”*, in *“Opere”*, (Oscar Mondadori) Milano, 1979, p. 275.

Appena entrato nella sala centrale, ebbi l'impressione che questa mi avesse atteso da sempre. Strano per un'architettura che non si conosce affatto e dove non si è mai stati prima. Era come far ritorno in un luogo che già mi apparteneva o meglio ancora in un luogo a cui io stesso appartenevo. Qualcosa, per un motivo ancora sconosciuto, mi era profondamente familiare, tanto da poter dire di riconoscermi in esso. Ma in che cosa?

Nell'immagine riflessa sullo specchio d'acqua circolare sul pavimento? Nell'uovo sospeso sopra di essa? Nei capitelli di luce delle colonne? Nelle ombre delle decorazioni sulle pareti? O nell'insieme di questi ed altri elementi?

La mia percezione del tempo e della vita era cambiata. Prima, immerso nel traffico rumoroso della città e nella natura rigogliosa del cimitero, procedevo trascinato dal fiume in piena della quotidianità. Invece all'interno del crematorio, il tempo sembrava essersi improvvisamente fermato. Esso appariva procedere con un altro corso, ... molto più lento, ... molto più profondo, ... molto più lontano. Non era il ritmo della macchina che sfreccia, della persona che passa, degli alberi che si muovono col vento o delle nuvole che cambiano aspetto continuamente. Era il ritmo delle stagioni, del giorno e della notte, della luce e dell'ombra, della nascita e della morte, della rotazione della luna intorno alla terra e della terra intorno al sole. Era un tempo dilatato, il quale rispetto alla mia esistenza appariva infinito. Eterno.

La fruizione di questo spazio provocava sensazioni opposte e complementari al tempo stesso. Da una parte mi riconoscevo in esso, trovando confermate la mia limitatezza e la mia temporalità di essere vivente. Dall'altra mi dava accesso ad una dimensione superiore. Sul come e sul perché ciò accadesse, non riuscivo a capacitarmi.

Uno spazio che ci lascia intuire l'infinito è in quanto tale inesauribile. Per questo facendovi ritorno avrei vissuto nuove emozioni e fatto altre scoperte. Ritornandovi, sarei stato capace di giustificare razionalmente le mie prime reazioni e avrei preso piena coscienza di questo luogo. Vi tornai spesso e quando ho tempo vi torno ancora: quasi sempre con amici e conoscenti, per poterne discutere e per condividere le loro emozioni, raramente da solo, per riflettere un poco su ciò che non capisco e che probabilmente non capirò mai.

I riferimenti e il metodo

*“Laggiù, nella purezza,
nel giusto, io voglio immergermi
negli abissi all'origine
della specie degli uomini,
quando non si rompevano
la testa, ma apprendevano
da Dio scienza celeste,
nelle lingue terrestri”* ⁽⁴⁾. (Goethe)

Nel crematorio Axel Schultes e Charlotte Frank attingono ad una esplicita fonte di ispirazione: l'arte del costrui-

⁽⁴⁾ Johann Wolfgang Goethe: *“Il libro del cantore”*, in *“Divano occidentale-orientale”*, (Rizzoli) Milano, 1990, p. 41.

re nell'antico Egitto. Diversi elementi compositivi e formali lo testimoniano. Allo stesso modo in cui i complessi di Karnak, Deyr el-Bahrī e Medīnet si strutturano lungo un asse centrale – sul quale sono disposte l'entrata principale, la sala ipostila, il cortile e il tempio funebre – anche nel crematorio l'impianto generale si sviluppa su un percorso assiale. Quest'ultimo conduce dal vecchio padiglione d'entrata, attraverso lo spiazzo alberato e l'ingresso del nuovo edificio, prima nell'ampia sala e infine nello spazio principale per le funzioni di commemorazione dei defunti. La sala centrale è lo spazio dove tale influsso si fa più intenso, concretizzandosi in un richiamo esplicito alle ampie sale ipostile delle architetture funebri egiziane. Inoltre sulle sue pareti laterali Schultes e Frank ripropongono un motivo decorativo delle mura esterne del complesso di Saqqāra.

Al di là dei riferimenti formali, ciò che sta alla base del loro interesse per l'antico Egitto è la concezione dell'edificio quale rappresentazione di un ordine cosmico. Nessun'altra cultura ha dato infatti tanta importanza al tema della tomba e quindi della morte, quale passaggio ad una dimensione superiore. Utilizzando le parole di Norberg-Schulz:

“L'aspirazione a concretizzare un ordine eterno rese essenziale dimostrare la continuità della vita dopo la morte. Tombe e templi funebri, ossia dimore per l'eternità, erano perciò le opere edilizie più importanti nell'antico Egitto” ⁽⁵⁾.

Il ritorno alle sorgenti della tradizione costruttiva dell'umanità rappresenta il desiderio di immergersi in una dimensione non contaminata dalla storia degli stili, dove *“la sintesi di potestà megalitica elementare e di stereometria eterna trasmette un messaggio umano di importanza archetipica.”* ⁽⁶⁾. È proprio l'“esperienza megalitica originaria di massa e peso” ⁽⁷⁾ che attrae i due architetti, il cui obiettivo è, tra l'altro, quello di farci avvertire simultaneamente la pesantezza della materia e l'inconsistenza della luce.

Frank Lloyd Wright, attraverso la villa Hollyhock (1919) o la villa per Alice Millard (1923), scopre nella cultura Maya un punto di partenza su cui rifondare la tradizione




Figura 2 – . Crematorio, il percorso assiale

costruttiva americana. In maniera analoga, Axel Schultes e Charlotte Frank sembrano immergersi nell'antico Egitto per liberarsi dalla composizione stilistica o dall'ebbrezza tecnologica e per riscoprire la magia dell'arte del costruire nella sua forza archetipica. La rivisitazione delle origini della nostra cultura è un tema molto caro alla tradizione germanica; basti ricordare Goethe e il suo incontro – annunciato ma non descritto – tra Faust e le Madri oppure il suo *Divano occidentale-orientale*. In quest'ultimo il viaggio attraverso la lirica persiana rappresenta la riscoperta di una letteratura senza tempo, di una lingua che produce poesia solo per l'esattezza dei suoi suoni, che *“ricompono il vostro mondo frantumato”* ⁽⁸⁾.

Per Axel Schultes e Charlotte Frank il ritorno all'archetipo della cultura egizia sembra avere lo stesso significato. Essi procedono in una dimensione originaria, ove le forme sono simboli universali. L'invenzione spaziale si cimenta con motivi eterni quali la colonna, il capitello, il muro, la luce, l'ombra, la massa e naturalmente lo spazio, inteso come sintesi ultima di questi elementi.

Nella nostra epoca, che celebra la modernità in quanto distacco dalla terra, che costruisce stazioni spaziali, che grazie a nuovi materiali e tecnologie sembra voler dichiarare vinta la millenaria lotta con la gravità, il loro atteggiamento è certamente contro corrente. Mentre molti esaltano l'ebbrezza del volo, essi rimangono ben ancorati a terra, mentre la mobilità domina quasi tutto, essi cercano di fermare il tempo.

Nella loro opera esiste un messaggio che potremmo interpretare come un invito a cercare la verità nella profondità e non nell'impreziosimento dello stile o

dell'invenzione tecnologica. Il loro obiettivo non consiste nel porre nuove domande, ma nel dare nuove risposte ad antichi quesiti. Lo sviluppo della storia costruttiva dell'occidente è da essi interpretato, con sottile vena polemica, non come un'evoluzione ma come un allontanamento da uno stato di originaria sapienza in cui le forme erano trattate nella loro purezza espressiva. In questa dimensione vogliono far ritorno.

Essi riescono ad essere moderni riproponendo elementi dell'antico Egitto o dell'architettura indiana e persiana, come accade per altri progetti, quali il concorso per il museo di storia tedesca, la cancelleria di Berlino e il museo d'arte di Bonn. Quasi volessero affermare che il lavoro dell'architetto, nella sua essenza, è rimasto lo stesso

⁽⁵⁾ Christian Norberg-Schulz: “Architettura occidentale. Architettura come storia di forme significative”, (Electa) Milano, 1979, p. 9.

⁽⁶⁾ Ibi, p. 14.

⁽⁷⁾ Ibi, p. 6.

⁽⁸⁾ Come nota 4, “Il libro di Suleika”, p. 321.

dall'inizio della storia. Giancarlo de Carlo esprime un concetto simile attraverso un'immagine particolarmente espressiva:

“Antonio Averlino, detto Filarete, racconta che Adamo in un giorno di tempesta, di fronte a Dio che stava per cacciarlo dall'Eden, congiungeva le mani sul capo come per formare un tetto che lo proteggesse dall'ira divina e dalla pioggia. In quello stesso momento, attraverso quel gesto, compariva la prima architettura sulla terra. Ebbene io credo che questa immagine contenga la definizione più vivida che sia mai stata data dell'architettura, perché con una sintesi folgorante stabilisce che si tratta di spazio fisico tridimensionale, organizzato per risolvere un bisogno con mezzi che quanto più sono semplici e intensi tanto più raggiungono significato universale”⁽⁹⁾.

Accenniamo solo brevemente ad altre fonti di ispirazione, che fanno parte del bagaglio culturale di Axel Schultes e Charlotte Frank ma che nel progetto del crematorio emergono con forza più discreta rispetto alle citazioni dell'antico Egitto. In questo senso ricordiamo, partendo dai maestri del secolo scorso, Le Corbusier con la hall nel palazzo dell'assemblea di Chandigarh e Louis I. Kahn con il progetto per la sinagoga Hurva a Gerusalemme. Continuiamo citando i capitelli luminosi nello *Schauspielhaus* a Berlino di Hans Poelzig, anche se qui si tratta più di una coincidenza di temi e riferimenti che di una vera fonte di ispirazione. Ciò che invece ci è dato riscoprire nei riferimenti all'architettura islamica delle moschee, con le loro serie infinite di colonne ordinate ed orientate. Si pensi in particolare a Cordova oppure alla fontana posta al centro del *Cuarto Dorado* nell'Alhambra di Granada. Infine ricordiamo l'architettura paleocristiana e bizantina, con il loro sapiente equilibrio tra massa e luce, come si può osservare nella chiesa *Santa Irene* o in *Hagia Sofia* a Istanbul.

Usando le parole dello stesso Axel Schultes, potremmo riassumere il metodo di lavoro dei due architetti come segue:

“Ciò che rende il nostro pluralismo postmoderno insignificante nella sua policromia è la mancanza di una gerarchia nella qualità di progetto, la mancanza di una misura, l'insufficienza di istinto per ciò che è essenziale... Ciò di cui abbiamo bisogno è una morfologia, una drammaturgia dello spazio, che spinga l'aspirazione al dar forma verso uno sviluppo di nuovi spazi e tipologie di spazi”⁽¹⁰⁾.

Due punti essenziali sono qui riconoscibili: la gerarchia tra le parti e la drammaturgia dello spazio. La scala di valori tra le singole parti del crematorio mostra chiaramente come tutto si concentri sullo spazio principale, sulla grande sala ipostila a pianta quadrata, che funge da zona distributiva per le diverse funzioni dell'edificio. Quelle spirituali (cordoglio per i defunti) si concretizzano nei due piccoli spazi – in mezzo ai quali si trova

l'ingresso – e nel locale più ampio sul lato opposto. Quelle pratiche (di servizio e di incenerimento delle salme) sono organizzate sui lati nord-ovest, sud-est e nel seminterrato.

Già da questa prima osservazione possiamo dedurre che la parte più significativa del crematorio, la zona su cui gli architetti desiderano concentrare la nostra attenzione, non è un luogo in cui trova espressione una delle funzioni del programma, ma uno spazio che rappresenta qualcosa di ancora più essenziale. Ciò che regola la gerarchia tra le parti è l'intensità del desiderio di creare spazio e non la scala di valori delle funzioni. L'ampia sala ipostila centrale costituisce il culmine dell'edificio perché in essa vengono formulate le risposte ai quesiti fondamentali del tema tipologico. In essa la messa in scena drammaturgica dello spazio raggiunge il suo apice.

In che cosa consiste questa rappresentazione drammaturgica dello spazio?

Abbiamo visto come, grazie alla citazione dell'antico Egitto, gli architetti agiscano in una dimensione archetipica. In essa mettono in scena un racconto utilizzando motivi alla base dell'arte del costruire: la colonna, il muro, il pavimento, il soffitto. Tali motivi sono trattati nella loro geometria originaria, priva di decorazioni o articolazioni superflue e sono resi espressivi dall'uso sapiente della luce e dell'ombra, della massa e del vuoto. La loro messa in scena ha come fine, quello di esprimere una metafora spaziale, la quale costituisce la risposta degli architetti ai quesiti posti da ogni edificio. Nel nostro caso particolare: cos'è un crematorio se non un luogo in cui ci si confronta con il tema della morte? Un edificio dove si prende coscienza dei limiti dell'esistenza? Dove ci si interroga sul significato della vita e della sua fine?

Axel Schultes e Charlotte Frank rispondono, affermando che l'attimo in cui l'uomo osserva ciò che l'attende alla fine della propria esistenza è forse uno dei pochi momenti in cui egli ha una visione generale e distaccata dalle contingenze quotidiane, della vita stessa. È allora che l'uomo, paradossalmente, si sente parte del ciclo della vita. Egli comprende il suo posto nell'universo, sperando in un ordine superiore o piangendo la sua solitudine. È esattamente questo osservare l'esistenza nel suo nascere e morire, con tutti gli umori da esso provocati, che viene rappresentato nella grande sala ipostila.

Il crematorio, nella sua essenza, è uno spazio in cui la vita umana è descritta attraverso un linguaggio fatto di geometrie, materiali costruttivi e luce.

Vediamo già molti scettici storcere il naso: *pretenzioso!*

Hanno ragione: Axel Schultes e Charlotte Frank sono architetti pretenziosi nel vero significato del termine. Essi esigono qualcosa la cui difficoltà di raggiungimento è in ridicola sproporzione in rapporto ai mezzi a loro disposizione. Essi considerano l'architettura come un linguaggio di forme significative, ancora in grado di esprimere valori simbolici. Così facendo, concedono all'arte del costruire ambizioni che molti davano già per scomparse.

⁽⁹⁾ Giancarlo De Carlo: “Immagini e frammenti”, (Eletta)Milano, 1995, p. 9.

⁽¹⁰⁾ Axel Schultes: “Axel Schultes Kunstmuseum Bonn”, edito da Charlotte Frank, (Ernst & Sohn) Berlino, 1994, p. 34.

La sala ipostila

Dedichiamoci ora alla decifrazione della trama di questa messa in scena. In che modo tale racconto è descritto nello spazio? Oppure, formulando la domanda diversamente, come riesce tale dramma a creare spazio?

Al centro si trova la nascita, sull'involucro esterno la morte e fra i due estremi spazio-temporali la vita. Ecco come la metafora spaziale dell'esistenza umana è rappresentata nella sala centrale del crematorio.

Procediamo con ordine.

La nascita

La sala ipostila in pianta è un quadrato dal lato di circa 34m e con un'altezza di circa 11m. Al centro di questo quadrato, esattamente sul percorso assiale che struttura tutto il complesso del crematorio, ad un'altezza di circa mezzo metro dal suolo, sospeso nell'aria, si trova l'inizio del nostro racconto. Qui Axel Schultes e Charlotte Frank appendono ad un filo trasparente un uovo di marmo bianco, che ricorda il dipinto *Madonna con santi* di Piero della Francesca. Attraverso l'impiego di questo elemento, gli architetti pongono al centro quasi geometrico dello spazio il simbolo universale del mistero della nascita.

Abbiamo detto *quasi geometrico* perché l'uovo non si trova ad un'altezza di circa 5m, dove sarebbe stato ad uguale distanza tra il cielo (soffitto) e la terra (pavimento), nell'esatto centro geometrico dello spazio ma appartiene alla sfera terrestre. Si congiunge alla superficie d'acqua sulla quale è sospeso e nella quale specchiandosi la sua immagine si immerge. La superficie d'acqua circolare ha come centro la proiezione dell'uovo sul pavimento e di conseguenza si trova nel mezzo della sala. La citazione della fontana nel *Cuarto Dorado* dell'Alhambra è evidente.

L'acqua è utilizzata quale simbolo di fertilità, che insieme all'uovo descrive il sorgere della vita. Il mistero della nascita è dunque messo in scena. Allo stesso modo in cui la vita muove i suoi primi passi da questo inizio, così nella rappresentazione spaziale, il corso dell'esistenza è illustrato come un movimento che ha la sua sorgente nel centro della sala.

La vita

Per descrivere lo svolgersi della vita gli architetti si servono delle colonne, che sembrano vagare nello spazio centrale del crematorio.

La colonna è un elemento costruttivo riconducibile alle origini dell'architettura stessa. Essa è stata interpretata in mille varianti: dal mondo vegetale alle proporzioni umane, dalla lineare verticalità alla forma tortile, da semplice pilastro alla divisione in parti bugnate. Axel Schultes e Charlotte Frank propongono una nuova soluzione di questo tema che pensavamo da tempo esaurito, lavorando esclusivamente con la massa e la luce.

Le loro colonne hanno un perimetro circolare, sono senza rastremazione, prive di decorazioni e dalla superficie completamente spoglia. Esse mancano di base, sorgono senza alcuna mediazione dal pavimento, da cui sembrano trarre la materialità del loro corpo. Nella parte superiore questo senso di gravità si trasforma in leggerezza grazie

all'invenzione dei capitelli di luce. Le colonne sono l'unico elemento architettonico in cui la pesante massa si fonde nella luce impalpabile. Esse iniziano costruite con il cemento e terminano fatte di sola luce. Ciò che le anima non sono decorazioni o divisioni ma il semplice gioco tra ciò che pesa e ciò che è senza corpo, tra ciò che cade e ciò che sale, tra l'ombra e la fonte luminosa.

Dal punto di vista drammaturgico, nelle colonne scopriamo la rappresentazione dell'uomo: un uomo ritratto nel suo tentativo di esistere, ossia di coniugare il corpo e l'anima, ciò che è temporale con ciò che è spirituale.

Per comprendere a fondo la loro simbologia è necessario analizzarle in rapporto all'intero edificio. Come abbiamo già osservato in precedenza, la struttura del crematorio è rigidamente assiale. Solo due elementi si ribellano a tale ordine generale: la posizione delle colonne nella sala e l'orientamento dei capitelli di luce.

La disposizione delle colonne non segue nessuno schema particolare. Attraverso la loro casuale distribuzione nello spazio esse rappresentano lo svolgersi di vite diverse, ognuna alla ricerca di un orizzonte, ognuna impegnata a trovare la propria strada. Osservate in pianta, esse si concentrano maggiormente sulle due diagonali della sala, come se gli architetti con questo espediente tentassero di aumentarne ulteriormente la dinamica. Esse sembrano tendere verso gli angoli del quadrato, dove si trovano le aperture luminose e quindi cercano la luce, sia nel loro moto orizzontale (verso gli angoli) che in quello verticale (verso i capitelli). L'immagine uomo-colonna prende sempre più forma.

Esse dopo aver mosso i primi passi a caso, vagando in ogni direzione, si lasciano guidare dalla luce verso i limi-



Figura 3 – .Spazio principale per le cerimonie

ti esterni dello spazio. Il tema del procedere verso la fonte luminosa è ripreso e portato al suo apice nelle tre sale per la commemorazione dei defunti, come avremo modo di approfondire in seguito. Per ora è sufficiente riconoscere la forza centrifuga che spinge le colonne verso i limiti esterni della sala, sulle diagonali, ossia le uniche direzioni capaci di opporsi all'immobilità del quadrato.

Il secondo elemento che mette in discussione la rigidità dello spazio è l'orientamento dei capitelli. Mentre infatti il percorso assiale dell'intero edificio si sviluppa da nord-est verso sud-ovest, le lame dei capitelli si orientano tutte nella direzione nord-sud, nel tentativo di riflettere la maggior quantità possibile di luce solare. Poiché l'asse del crematorio collega il vecchio padiglione d'entrata con il nuovo edificio, l'orientamento della sala ipostila può essere letto quale conseguenza delle caratteristiche del luogo in cui è realizzata. Esso riproduce i vincoli del mondo in cui l'esistenza umana è calata. Al contrario i capitelli vogliono andare oltre i confini dello spazio, scardinando i vincoli che li costringono a questa situazione particolare, aspirando ad una direzione nord-sud, ad un orientamento superiore rispetto a quello imposto dalla sala, ad un ordine cosmico.

Osservando le colonne prigioniere dello spazio e intente a cercare di frantumare ciò che le trattiene, non possiamo che riconoscerci in esse. Questo contrasto tra l'immobilità dell'involucro dello spazio e il movimento delle colonne *"illustra la passione essenziale dell'uomo lacerato tra il suo richiamo verso l'unità e la visione chiara che egli può avere dei muri che lo rinchiudono... L'assurdo è la lucida ragione che constata i propri limiti"* ⁽¹¹⁾.

Se la condizione dell'uomo, mosso dalla sua sete di infinito e obbligato a constatare i limiti della propria esistenza, sia assurda, come suggerisce Albert Camus, non deve essere certo discusso in questa sede. Importante è sottolineare come Axel Schultes e Charlotte Frank, grazie a questa invenzione spaziale, riescano a metterci davanti ad uno specchio fatto di cemento e luce, a mostrarci noi stessi, immergendoci in una dimensione eterna.

Un'ultima osservazione sulle colonne: esse sono esattamente 29. Solo una coincidenza oppure anche questo numero vuol esprimere qualcosa di particolare? Poiché nelle buone architetture quasi nulla è casuale, propendiamo per la seconda possibilità. Supponiamo che il numero 29 sia una citazione del mese lunare sinodico, costituito da 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 2,8 secondi. Che cosa vuole esprimere l'introduzione di questo argomento? Un semplice accenno al calendario mussulmano, che è appunto fondato sull'anno lunare? Gli architetti desiderano mostrarci le colonne quali metafore di singole giornate della vita? O si tratta veramente di un caso e stanno sorridendo davanti alle nostre speculazioni?

Introducendo il tema del *tempo*, Axel Schultes e Charlotte Frank mostrano l'insieme delle colonne come un tentativo di misurare la distanza tra ciò che sta al centro e ciò che sta sulle pareti esterne dello spazio. Il tempo

per noi uomini che funzione ha, se non quella di rendere misurabile l'intervallo tra l'inizio e la fine della vita, tra la nascita e la morte?

Inoltre alludendo al tempo lunare e non a quello solare, a cui in genere in Europa si fa riferimento, cosa avranno voluto indicare? O meglio, a cosa pensiamo noi, visitatori di questo spazio?

"Finalmente ho capito? Nel plenilunio, che trasforma le povere parvenze del giorno in un paradiso in cui sarebbe bello naufragare per sempre, le cose della prima età, rimaste intatte mentre noi si precipitava giù per il pozzo della vita, anche loro cercano di parlarmi... Sì, sotto la luna, casa, prato, piante, stanno immobili, silenti e tesi in tutto il loro essere, ci guardano, mi guardano, mi chiamano. Sono lì al limite di parlare" ⁽¹²⁾ (Buzzati)

Una visita del crematorio durante un plenilunio svelerebbe un universo ancora più ricco di quello che è dato scoprire di giorno. Mostrerebbe un mondo di ombre dal fascino irresistibile, che in una certa misura ricorda le atmosfere surreali riprodotte nei plastici di lavoro – fotografati spesso in una luce azzurra-argentea dal carattere enigmatico – di molti progetti dei due architetti. Varcare le porte di questo edificio durante le notti di luna piena potrebbe essere un'esperienza affascinante: immaginate i capitelli di luce non solare ma lunare!

La morte

Sulle due pareti laterali della sala, parallele al percorso assiale dell'edificio, ritroviamo, fedelmente riprodotta, una delle invenzioni di Imhotpe, il primo architetto conosciuto della storia, che quasi cinquemila anni fa costruì su incarico del faraone Doser il complesso funebre di Saqqāra, a sud del Cairo. Sulle mura del perimetro esterno, egli aveva realizzato una serie di decorazioni: figure geometriche verticali scavate nella massa della pietra, fatte di ombra e non di materia, dal carattere astratto e dalla solennità austera. Schultes e Frank riprendono questo elemento usandolo per rappresentare la morte. Essi interpretano la creazione di Imhotpe come un calco vuoto, un negativo di ciò che non esiste più, un contenitore d'ombra.

Questi motivi enigmatici sono slanciati e composti da tre forme: un lungo fusto rettangolare che parte dal suolo, un capitello quasi quadrato e una modanatura dal profilo semicircolare all'interno della parte superiore del fusto. Parlando di *capitello* e *fusto* è evidente l'allusione al tema della colonna, trattata ora non più come presenza, bensì come assenza.

La nostra attenzione si concentra immediatamente sul contrasto tra le colonne in mezzo alla sala e queste figure d'ombra. Le prime, come abbiamo accennato, sono piene di vita, composte da forme circolari in movimento, tendono verso l'alto e sono generate dalla fusione di materia e luce. Le seconde, al contrario, sono più basse e quindi, anche se dalle proporzioni esili, sembrano sprofondare nel suolo. I loro profili sono ortogonali, immobili. In esse la materia è scomparsa per far posto all'ombra e il capi-

⁽¹¹⁾ Albert Camus: "Le Mythe de Sysiphe, in "Essays", (Gallimard), 1965, p. 114 e p. 134.

⁽¹²⁾ Dino Buzzati: "Le notti difficili", (Arnoldo Mondadori Editore) Milano, 1971, p. 312.

tello è reciso dal fusto. Solo la piccola modanatura dalla sezione semicircolare, che ne misura la profondità, trattiene sulla sua superficie un ultimo istante di luce.

Nelle decorazioni delle pareti scopriamo un altro accenno al ritmo lunare, questa volta non più inteso come mese ma come settimana. Infatti su ogni lato della sala sono poste sette di queste figure. Il carattere sacrale del numero sette va ben oltre la citazione del ritmo lunare e si presta a infinite variazioni di interpretazione. Genericamente esso indica una misura indeterminata, notevole e potrebbe essere stato utilizzato proprio per sottolineare la natura della morte, quale porta che dà accesso ad una dimensione superiore, infinita. Interessante a tale proposito è la credenza buddista secondo cui, dopo la morte segue un periodo di trasformazione, costituito al massimo da sette fasi di sette giorni ciascuna, alla fine del quale lo spirito prima si separa dal corpo e poi rinasce⁽¹³⁾. Quale tra queste o altre interpretazioni sia da prediligere rimane appannaggio di ognuno e comunque non deve distoglierci dalla trama del racconto spaziale.

Rappresentando sulle pareti il tema della morte, Axel Schultes e Charlotte Frank completano la metafora spaziale della vita. Come lo spazio è delimitato da muri, che ne impediscono l'ulteriore sviluppo, così la vita trova la sua fine nella morte. Allo stesso modo in cui l'involucro esterno genera la geometria dello spazio, la morte stabilisce il raggio d'azione dell'esistenza. Senza l'involucro non ci sarebbe lo spazio e senza la morte non esisterebbe la vita.

Il confine appartiene a ciò e genera ciò, che delimita. Soffermiamoci anche su un altro dettaglio. Osservando attentamente le fughe dei muri in cemento a vista, notiamo che esse sono realizzate in rilievo. La fuga, elemento vuoto per definizione, non appartiene più alla massa del muro, ma alla densità dello spazio. Il rapporto tra spazio e involucro si amplia al tema di *positivo* e *negativo*. Le pareti appaiono come fossero dei casseri e quindi dei negativi (nel senso di calco), mentre lo spazio diventa un elemento così denso e forte da sembrare positivo (nel senso di pieno). Ciò non significa che le pareti abbiano perso la loro plasticità: esse mantengono una enorme forza monolitica. Contemporaneamente anche lo spazio raggiunge una tale densità da equilibrare la massa dei muri. Le pareti sono i calchi che generano, che *formano* lo spazio. Quest'ultimo ha origine quando esso si riempie di luce e dà quindi l'impressione di essere costituito da un materiale denso come le pareti.

Nella parte inferiore delle figure decorative Axel Schultes e Charlotte Frank pongono delle piccole aperture nel pavimento, riempiendole di sabbia. Ecco un'altra immagine che ci affascina immediatamente. Se questa volesse solo ricordarci la polvere o la cenere in cui i nostri corpi si trasformano dopo la morte, non direbbe molto di più di quanto non sia già espresso dall'ombra delle geometrie di Imhotep.

“Lasciatemi piangere: le lacrime danno vita alla polvere. C'è già odor di verde”⁽¹⁴⁾.

Seguendo l'indicazione del solito Goethe, intuivamo come, attraverso il motivo della sabbia, gli architetti vogliono riportarci all'inizio del racconto, al mistero della nascita. La polvere disfa i contorni, copre e riscopre le città nel deserto, trascina e smarrisce lo spirito, è priva di forma, come i liquidi in generale e l'acqua in particolare. Guardando bene, ci accorgiamo che la sabbia nel pavimento non ha il solito colore giallognolo tipico del terreno brandeburghese, ma che è molto più pura, molto più chiara, molto più bianca. Sembra quasi che essa sia composta da una polvere di marmo bianco: dello stesso marmo bianco di cui è fatto l'uovo sospeso al centro della sala!

La fine è così unita all'inizio del racconto. Schultes e Frank chiudono il cerchio. Il ripetersi infinito dello stesso dramma è rappresentato e finalmente afferriamo l'immagine del ciclo eterno della vita. Il nascere, vivere e morire, nel suo ripetersi senza fine ci è messo davanti agli occhi. Giunti alla conclusione siamo ritornati al punto di partenza. Ma con una differenza fondamentale, rispetto a quando abbiamo iniziato il nostro racconto: ora riconosciamo la trama che genera lo spazio e capiamo cosa intendeva Axel Schultes quando parlava di sintesi o di drammaturgia dello spazio.

Il filo invisibile unisce le perle e ce le fa percepire sotto forma di collana. La sintesi come istante in cui gli aspetti tipologici dell'edificio e quelli morfologici dello spazio si fondono in un unico atto. Ciò accade solo nel momento in cui facciamo nostro il senso della drammaturgia spaziale e con esso i valori della gerarchia tra le parti dell'intero edificio.

Sintesi è la trama nascosta che ci mostra il tutto, facendoci dimenticare i dettagli, ma che allo stesso tempo ci costringe a considerare minuziosamente ogni parte per capire l'insieme.

Giunti a questo punto potremmo interrompere la nostra analisi senza tralasciare nulla di essenziale. Infatti *“per riconoscere l'annata e la qualità di un vino non occorre bere tutta la botte”*⁽¹⁵⁾. Accade però di rado che il vino sia veramente buono, e allora si cerca di berne il più possibile. Ci siano concesse ancora alcune considerazioni.

Gli spazi per le cerimonie e gli esterni

I tre locali per la commemorazione dei defunti sono, dopo la sala ipostila, i più importanti del crematorio. Mentre però l'ampia sala concentra l'attenzione del visitatore al suo interno, essi proiettano i nostri sguardi verso l'esterno, nella natura circostante. Da una parte la sala centrale sembra suggerirci la magia surreale della luce lunare, dall'altra gli spazi funebri sono inondati di luce solare che – se non è mitigata dalle lamelle delle vetrate – ci abbaglia con la sua intensità.

Fino ad ora, nella sala centrale, abbiamo assistito ad un gioco di mezzi toni, di grigi e di colori argentei. La luce

⁽¹³⁾ Cfr. Monika Hauf: *“Das tibetanische Totenbuch”*, (Piper Verlag) München, 2003, p.312.

⁽¹⁴⁾ Come nota 4, *“Dall'opera postuma”*, p. 521.

⁽¹⁵⁾ Come nota 3, p. 265.

penetra in maniera discreta e indiretta nello spazio interno: attraverso gli angoli, riflessa sui muri laterali, oppure attraverso i capitelli, radente sui fusti delle colonne. Nonostante le dimensioni, la grande sala ipostila è un luogo intimo.

Al contrario, nei tre spazi di cordoglio il dolore del commiato è annegato in un mare di luce. I feretri, fatti salire meccanicamente dal seminterrato, sono posti davanti alle vetrate e quindi immersi in un'aura di luce sfolgorante.

Attraverso questa scenografia Schultes e Frank vogliono farci intuire il mondo dove ora i defunti si trovano o verso il quale sono in cammino. Un mondo dal quale non possiamo che essere accecati, come dalla luce del sole o dal dolore.

Degna di nota, in questi locali, è la scarna esattezza degli arredi, tutti verniciati con una patina di color turchese argentato. Come ogni oggetto sia in sintonia e contribuisca allo sviluppo del tema drammaturgico - spaziale è espresso chiaramente dai portacandele dalla forma cilindrica. Su di essi le candele sono poste in processione ascendente sopra una scala celeste, quasi fossero anch'esse trascinate dal moto verso l'alto della fiamma che le brucia. È esattamente il tema dell'*ascesa* che viene rappresentato in questi locali: del feretro che sale dal sottosuolo verso il sole, della fiamma che brucia verso l'alto e del percorso umano in direzione della luce.

Diamo infine uno sguardo veloce agli esterni dell'edificio. Axel Schultes e Charlotte Frank non hanno alcun interesse nella composizione stilistica di facciate. Per loro, l'esterno dell'edificio altro non è se non il manifestarsi dello sviluppo spaziale interno. Essi non amano il muro indebolito dalle aperture-finestre. Nelle loro ar-

chitetture tendono a delimitare l'edificio con pareti dalla superficie integra, dalla plasticità monolitica. Solo le pause dell'articolazione tipologica generano dei vuoti: le superfici vetrate, da cui la luce entra all'interno della costruzione. Tale principio è valido anche per il crematorio. Le mura massive, quasi senza aperture, delle facciate parallele al percorso assiale centrale, fanno contrasto con gli ampi vuoti degli altri due lati dell'edificio, protetti solo dalle fragili lamelle.

Interessante è inoltre la decisione di lasciare aggredire le facciate laterali dall'elemento vegetale, ossia da piante rampicanti che con il passare del tempo renderanno queste pareti veri e propri muri verdi. L'allusione alle dense geometrie vegetali del parco di Schönbrunn è qui risolta in un effetto assolutamente originale. Permettendo alla densa vegetazione circostante di svilupparsi sulle facciate in cemento, gli architetti creano un'immagine che ricorda le rovine degli edifici di civiltà passate ricoperte dal verde della foresta. Con questo espediente essi sembrano celebrare il ritorno dell'architettura nell'universo primordiale della natura. Sembrano allontanare da noi il crematorio, situandolo in una dimensione senza tempo. Introducono il tema del procedere inesorabile del ciclo della vita, mostrando come anche l'edificio nel suo complesso non possa sfuggire a questa legge eterna.

“In questo matrimonio delle rovine e della primavera, le rovine sono ridiventate pietre e, perdendo la levigatura imposta dall'uomo, sono rientrate nella natura. Per il ritorno di queste figliuol prodighe, la natura ha prodigato i fiori... Come quegli uomini che molta scienza ha riportato a Dio, molti anni hanno riportato le rovine alla loro casa madre. Oggi infine il loro passato le abbandona, e nulla le distrae da questa forza profonda che le riporta al centro delle cose che cadono” ⁽¹⁶⁾. (Camus)

Epilogo

Con il progetto del crematorio Schultes e Frank si riallacciano alla tradizione millenaria dell'architettura funebre, riuscendo a scriverne una pagina nuova ed originale. Essi indagano i contenuti esistenziali della vita umana in una dimensione universale, che in quanto tale non intende collegarsi ad una specifica religione ma che fa riferimento a sfere di valori dalle connotazioni assolute. Di conseguenza il crematorio è organizzato al fine di rendere possibili lo svolgimento di cerimonie di diverse confessioni. Gli architetti rifiutano lo schema funzionale secondo il quale i singoli locali per la commemorazione devono essere divisi in zone separate. La loro soluzione prevede che i tre spazi di cordoglio siano riuniti intorno ad una sala centrale dove i parenti ed amici, anche di defunti differenti, si riuniscono mescolandosi, prima di dividersi per i rispettivi riti.

Il fine dell'organizzazione generale dell'edificio è quello di creare un percorso e una gerarchia di situazioni, al culmine dei quali è posto uno spazio ben preciso: la grande sala ipostila. In essa viene messa in scena la me-



Figura 4 - . Zona dei feretri

⁽¹⁶⁾ Come nota 11, “Noces à Tipasa”, p. 56.

tafora *spazio = ciclo della vita*, intesa quale risposta ai quesiti posti dall'edificio nel suo insieme. Attraverso tale metafora Axel Schultes e Charlotte Frank interpretano il tema del crematorio, descrivendolo come un luogo in cui l'uomo si confronta con il senso dell'intera propria esistenza e non solo con la morte. Così facendo essi non si limitano a ripetere una tipologia architettonica ma la sviluppano attraverso nuove associazioni, ampliandone il significato. Questa interpretazione costituisce la sintesi a cui l'intero edificio tende e che solamente lo può giustificare.

Ogni loro progetto propone un'idea, un'invenzione spaziale o urbana, nella quale si riassume il senso del progetto stesso. Nel concorso per il museo di storia tedesca a Berlino il tempo è *costruito* attraverso uno spazio che scava nella profondità della storia (suolo). Nel progetto per i tre isolati sulla Friedrichstrasse il tema della società dei consumi è tradotto nella figura surreale della *caverna materna del consumo*. Nel concorso, vinto nel 1992, per gli Spreebogen la riunificazione politica dello stato tedesco è resa attraverso il simbolo del ponte che unisce l'est all'ovest. E ancora, nella proposta di risistemazione della Schlossplatz, sempre a Berlino, essi trasformano lo *Schlüterhof*, il cortile privato della monarchia degli *Hohenzollern*, in una piazza aperta, democratica, per tutti gli abitanti della città.

Questi esempi sono sufficienti per intuire come Schultes e Frank cerchino di risolvere il compito di ogni singolo progetto con una sintesi di significato e come tale sintesi si concretizzi in immagini di rara poesia. Ma poiché la poesia si fa realtà solo quando genera un linguaggio capace di esprimerla, essi non si tirano indietro e compongono un lessico di forme architettoniche adeguato a tale scopo.

Il vocabolario di cui essi fanno uso è costituito da motivi archetipici, che in quanto tali esprimono significati universali.

L'uovo, la superficie d'acqua, il suolo, la colonna, il capitello, il soffitto, il muro, l'apertura luminosa: tutti creano spazio nella misura in cui contribuiscono a rappresentare la sintesi sopra citata. Essi sono come le note di una melodia. E la melodia è la drammaturgia dello spazio, ossia la messa in scena del ripetersi eterno del ciclo dell'esistenza umana.

Ogni elemento architettonico esprime dei significati che sono in funzione del racconto spaziale generale ed ognuno di essi assume di conseguenza una valenza simbolica. Proprio questa dimensione simbolico-archetipica costituisce la caratteristica peculiare del linguaggio del crematorio. Con altre parole: in esso la messa in scena di motivi archetipici genera un linguaggio simbolico.

L'esistenza dell'uomo, il suo tentativo di coniugare la spiritualità con la temporalità, la fusione di ciò che pesa e di ciò che è inafferrabile, la ricerca di un cammino proprio, il desiderio di scardinare i vincoli che ci incatenano alla realtà, l'ascesa verso la luce; tutto questo, per esempio, è espresso da una *semplice* colonna.

Le figure decorative sulle pareti laterali possono essere lette quali rappresentazioni della morte, porte che danno accesso ad un mondo superiore, assenze di corpo, contenitori di sola ombra, indicazioni di un moto discendente, calchi.

Gli elementi architettonici della sala ipostila sono tutti animati da una tale ricchezza espressiva.

La luce e la massa sono i due *materiali principali* con cui gli architetti realizzano questo linguaggio di forme significative. La luce è utilizzata in una varietà di toni che va dalla luce solare a quella lunare, dalla luce riflessa a quella filtrata, dalla zenitale a quella obliqua, dalla diretta a quella radente. In generale essa rappresenta l'obbiettivo del percorso umano: ciò che lo attira durante la vita e ciò che egli raggiunge dopo la morte. La massa, resa concreta nel cemento a vista, è espressa in stereometrie volutamente pesanti, le quali fanno percepire la forza di gravità che attira ogni cosa verso la terra. Solo attraverso il dialogo con le fonti luminose essa acquista, di tanto in tanto, del movimento o si trasforma addirittura in luce, come nel caso dei capitelli.

Anche i materiali *secondari* come l'acqua, il marmo dell'uovo e la sabbia sono impiegati per esprimere contenuti esistenziali. La polvere ci fa pensare all'energia che tutto trasforma, al trascorrere del tempo, all'erosione anche dei materiali più resistenti, alla mancanza di forma, alla ricerca d'acqua per ridiventare fertile, alla metamorfosi della vita.

Tutto in questa sala tende alla sintesi, ossia al racconto della drammaturgia spaziale. Contemporaneamente ogni elemento che la compone, sia esso un materiale o una forma architettonica, esprime significati declinabili in infinite immagini. Tutto in questo spazio è simbolo.

(*) Architetto, Berlino (Germania) e Milano

www.euroact.net

il portale internet del settore funerario

	GRATIS	ABBONATO NORMALE	ABBONATO PROFESSIONALE
Massimale certezze	SI	SI	SI
Leggi	SI	SI	SI
Circolari - Risoluzioni	SI	SI	SI
Mailing List informale	SI	SI	SI
Mercato	SI	SI	SI
Visite questi	Visione sola domanda	Visione domanda e risposta	Visione domanda e risposta
Soluzioni questi	NO	NO	Richiesta soluzione di 1 quesito
Bibliografia	Visione sintetica e scarico solo files pubblici	Visione e scarico tutti files disponibili	Visione e scarico tutti files disponibili
Documentazione	Visione sintetica	Visione e scarico tutti files disponibili	Visione e scarico tutti files disponibili
Modulistica	Visione e scarico tutti files disponibili	Visione e scarico tutti files disponibili	Visione e scarico tutti files disponibili
Come	NO	NO	Partecipazione ai corsi a pagamento
Norme Regionali	Visione e scarico tutti files disponibili	Visione e scarico tutti files disponibili	Visione e scarico tutti files disponibili

Costo servizi del sito

- Abbonamento NORMALE annuo..... € 200,00 IVA compresa (*)
- Abbonamento PROFESSIONALE annuo.... € 500,00 IVA compresa (*)
- Quesito per abbonato al sito € 90,00 IVA compresa
- Quesito per NON abbonato al sito € 180,00 IVA compresa

(*) Se a sottoscrivere l'abbonamento è un Comune associato all'ANUSCA, questi riceverà – al medesimo costo – una durata dell'abbonamento di 15 mesi anziché 12

Visita il sito ed abbonati on-line
su www.euroact.net/vende

- ➔ **NORMATIVA STATALE**
aggiornata secondo diversi criteri di ricerca (per anno di emanazione, per tipologia di provvedimento, per articolo, per numero di provvedimento) oppure suddivisa per macrosettori di interesse
- ➔ **NORMATIVA REGIONALE** (consultabile solo dagli utenti paganti)
in materia funebre e cimiteriale suddivisa per Regioni. I provvedimenti (leggi regionali e provinciali, decreti, deliberazioni di giunta, circolari ed altri documenti), disponibili in formato PDF, possono essere consultati e salvati sul proprio pc
- ➔ **NORMATIVA TRASPORTI FUNEBRI INTERNAZIONALI**
sezione interamente dedicata ai trasporti funebri internazionali, contenente la normativa e le circolari di riferimento, nonché links per scaricare utili informazioni in materia
- ➔ **CIRCOLARI E RISOLUZIONI**
ministeriali, circolari Sefit, catalogate per anno di emissione, per argomento
- ➔ **MASSIME E TESTI DI SENTENZE** (consultabile solo dagli utenti paganti)
archivio di oltre 700 massime di interesse del settore funerario, catalogate per ente emittitore, per anno, per argomento, collegate alle leggi cui fanno riferimento e, ove disponibile, al testo integrale della sentenza stessa
- ➔ **BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTAZIONE**
catalogata per anno, autore, argomento trattato, utile per soddisfare le ricerche bibliografiche.
Solo gli utenti paganti possono scaricare via e-mail tutti i documenti presenti in archivio (tra cui gli articoli delle più importanti riviste del settore dal 1989 ad oggi, quali Antigone, Nuova Antigone, I Servizi Funerari Maggiori, I Servizi Funerari Euroact), che vengono inviati entro pochi minuti all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di richiesta. Gli utenti gratuiti possono solo visionare l'elenco del materiale disponibile, ma non consultarlo (fatta eccezione per i files resi pubblicamente scaricabili).
- ➔ **MERCATO**
area aggiornata periodicamente per restare al passo con l'evoluzione del mercato. Tale area è completata dall'elenco di ditte, distinte per categoria merceologica, per sede geografica, per prodotti e servizi offerti, con i riferimenti utili per contattarle, per posta tradizionale o elettronica, per fax o telefono
- ➔ **ARCHIVIO DI RISPOSTE A QUESITI** (consultabile solo dagli utenti paganti)
archivio di oltre 400 quesiti sulle materie funebri e cimiteriali con interpretazione normativa. Ogni quesito è correlato alla legislazione di riferimento e, ove esistente, a circolari o risoluzioni che trattano dell'argomento
- ➔ **RISPOSTA A QUESITI SPECIFICI** (servizio a pagamento)
vi è la possibilità di porre quesiti, cui viene data specifica risposta entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo. Solo nel caso di abbonamento professionale il pacchetto comprende anche 1 quesito da porre entro l'anno di iscrizione
- ➔ **FORMAZIONE A DISTANZA** (consultabile solo dagli utenti professionali)
sono presenti corsi di formazione o aggiornamento a distanza, che possono essere scaricati in formato PDF all'indirizzo di posta elettronica indicato per essere consultati e salvati sul proprio pc
- ➔ **CALCOLO TARIFFE CONCESSIONI E RETROCESSIONI** (consultabile solo dagli utenti paganti)
sono stati messi a disposizione due diversi modelli di calcolo – uno per la determinazione della tariffa di concessione di loculo/ossario/locchio, l'altro per la determinazione della tariffa per la retrocessione di manufatto/area – adattabili al caso del singolo Comune modificando i dati di input presenti
- ➔ **MODULISTICA**
già predisposta, rintracciabile in funzione di chi la riceve o di chi la produce, catalogata secondo le tipologie di atto: i moduli di interesse possono essere scaricati entro pochi minuti mediante posta elettronica
- ➔ **NEWSLETTER**
inviata a tutti coloro che si iscrivono alla Mailing List

PER EFFETTUARE L'ORDINE compilare il seguente tagliando di sottoscrizione

Da spedire via fax a Euro.Act s.r.l. al n° 0532-741311

Sì, desidero acquistare i seguenti servizi (crocettare le opzioni desiderate):

Abbonamento NORMALE annuo ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 200,00 IVA inclusa

Abbonamento PROFESSIONALE annuo ai servizi del sito www.euroact.net a decorrere dal al prezzo di € 500,00 IVA inclusa

Risposta a N. quesito/i come abbonato ai servizi del sito www.euroact.net cadauno al prezzo di € 90,00 IVA inclusa

Risposta a N. quesito/i come NON abbonato ai servizi del sito www.euroact.net cadauno al prezzo di € 180,00 IVA inclusa
(dal momento dell'acquisto si ha a disposizione un anno per porre il/i quesito/i)

Singolo numero cartaceo de "I Servizi Funerari": cadauno al prezzo di € 30,00 IVA inclusa

Abbonamento annuo cartaceo a "I Servizi Funerari" (N. 4 numeri) per l'anno: al prezzo di € 98,00 IVA inclusa

Da inviare al seguente indirizzo (da compilare solo se diverso dall'indirizzo fornito per la fatturazione):

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

N.B. Indicare, solo per gli Enti Locali, se il Comune è associato all'ANUSCA:

Sì

No

Effettuo il pagamento totale di € tramite bollettino di c.c.p. n. 54496716 intestato a: EURO.ACT S.R.L., Via Valle Zavelea 22, 44100 Ferrara (allego copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento)

DATI PER LA FATTURAZIONE

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Via N° Cap Località Prov.

Tel. Fax E-mail Sito internet

Codice Fiscale/Partita IVA Data Firma

Nel rispetto della Legge 675/96, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act s.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarLa sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

Informatica

Un server email gratuito per consolarsi della burocrazia

di Nicola Bortolotti

Scrivere di informatica può anche essere imbarazzante. Tale impaccio non deriva necessariamente dal ginepraio di “workaround” – ossia quel frustrante “aggiramento” dei problemi per mezzo di tentativi, trucchi e passaparola – a cui è avvezzo quotidianamente qualsiasi professionista del computer; non discende nemmeno dalle inevitabili gaffe derivanti dall’uso di hardware e software, gaffe che possono essere anche così clamorose da assumere visibilità mondiale, come la celeberrima “schermata blu” con protagonista Bill Gates alla presentazione di Windows 98 al Comdex di Chicago (ormai entrata nella storia, tanto da essere ancora scaricabile – ad esempio – dall’autorevolissimo sito della CNN all’indirizzo www.cnn.com/TECH/computing/9804/20/gates.comdex), un episodio che ha peraltro avuto un recente bis sempre provocato da un nuovo prodotto Microsoft (crash che alcuni ritengono voluto, vista l’immensa pubblicità gratuita suscitata dall’altro) al Consumer Electronics Show di Las Vegas (www.microsoft.com/billgates/speeches/2005/01-05CES.asp).

Non si tratta di questo. L’imbarazzo non è tecnico o – almeno – non lo è in senso stretto e per capirlo è sufficiente limitarsi a scorrere in prospettiva storica alcuni titoli di questo spazio della rivista: più volte, infatti, è stato dato ampio risalto alle novità normative; altrettante volte si è tuttavia dovuti ritornare sull’argomento – dopo mesi o anni – addirittura scomodando locuzioni come “falsa partenza”. In molte occasioni si è parlato di novità legislative; nel contempo si era però costretti a sottolineare come alcuni nuovi articoli di legge rappresentassero una

minaccia piuttosto che un incentivo per l’informatica, o un passo indietro anziché uno in avanti, o – infine – un disposto pericolosamente ambiguo e lasciato alla totale discrezionalità del giudice, all’occorrenza.

Poco consola il fatto che questo non accada solo in Italia ma a livello quantomeno europeo, con l’aggiunta di tasse e gabelle al limite del vessatorio per le nuove tecnologie.



Figura 1

Un mortifero abbraccio

Quando si parla di informatica si usa spesso l’aggettivo “pervasivo”, che rende bene l’idea di quanto le nuove tecnologie si siano e si vadano tuttora insinuando nella vita lavorativa e privata. C’è – nondimeno – qualcosa di ancor più ubiquo delle tecnologie informatiche: la burocrazia. Dall’incontro tra informatica e burocrazia ci si attendevano magnifiche sorti e progressive, ma spesso la montagna ha partorito topolini perché troppo spesso non è stata l’efficienza informatica a svecchiare la burocrazia

bensì quest’ultima – con le sue prassi cristallizzate e in assenza di un forte impianto normativo che uniformasse le procedure e consentisse lo scambio di dati – a impantanare le reti di computer.

Di fronte al – peraltro notevole – impegno e risorse profusi non solo dall’attuale governo ma anche dai passati esecutivi, i risultati tangibili sulla vita del cittadino (e su quella delle aziende) sono quantomeno modesti.

La pubblicazione ministeriale dal titolo paradigmatico e promettente “Dalle Code al Click” è ormai



Figura 2

giunta alla sua quarta edizione (Figura 1, reperibile in formato PDF all'indirizzo www.innovazione.gov.it/ita/intervento/normativa/pubblicazioni/code_click2005/code_click2005.shtml) laddove nella prefazione si può leggere: "(...) Così oggi è possibile ad esempio, senza spostarsi da casa, scegliere il proprio medico di base, iscrivere i propri figli a scuola, richiedere certificati, calcolare e pagare l'ICI (...)". Questa rappresenta tuttavia l'eccezione e non la regola.

L'eccezione conferma la regola

Qualche esempio? Si acceda tramite il lodevole portale www.italia.gov.it ad un'area che tocca la totalità delle famiglie italiane, quella della salute: si può così scoprire che "scegliere il proprio medico di base" è possibile online solo ai cittadini della regione Lazio. Peccato poi che il relativo link sia "morto". Si passi all'istruzione per scoprire che sono appena quindici (in tutta Italia) le università che offrono la possibilità di effettuare on line l'immatricolazione o l'iscrizione ai propri corsi tramite il portale governativo.

Il pagamento on-line dei servizi scolastici è possibile in appena otto province italiane; ma selezionando, ad esempio, una città non piccola come Bologna il portale offre come scelta del comune solo Castel Maggiore; da qui una pagina che riassume "I Servizi e le Imposte con pagamento on line" purtroppo possibile solo – come avviene in molti altri casi, come quello dell'ICI – con passaggio da un "Bollettino" postale – reale o virtuale – con conseguenti costi e/o necessità di recarsi allo sportello e impossibilità di effettuare un normale bonifico bancario che molte banche on-line offrono gratuitamente.

Da segnalare, per l'interesse cimiteriale, la possibilità di pagare il servizio di Lampade Votive. Per concludere con Castel Maggiore, è degno di nota il fatto che la pagina intitolata "Pagamenti on line" (www.comune.castel-maggiore.bo.it/upload/

castelmaggiore/84/84.htm) si raggiunga da [italia.gov](http://italia.gov.it) cliccando su "Risolvi on line - Istruzione - Pagamento dei servizi scolastici" ma non da - come sarebbe più logico - "Risolvi on line - Tasse - I pagamenti on line al tuo comune". Anzi, in quest'ultimo caso scompare addirittura l'intera provincia di Bologna!

Sempre cliccando su "Tasse", sono solo otto le province (con relativo sottoinsieme – ristrettissimo – di comuni) che consentono di effettuare on line la dichiarazione relativa alle variazioni ICI. In sole nove province (ma con evidenti lacune, come dimostra la singolarità segnalata prima) esistono comuni che "danno ai loro cittadini la possibilità di pagare alcuni tributi comunali per via telematica".

Sempre in tema di pagamenti (che pure dovrebbero essere in ogni modo agevolati, visto che comportano l'arrivo di denaro fresco), sono sette le province coinvolte per la TARSU, per un totale di appena dieci comuni su tutto il territorio nazionale.

Anche la richiesta di certificati da casa (peraltro autocertificabili) è possibile solo in un ridotto novero di comuni. I link rimandano – nella maggioranza dei casi – ad una pagina web dove è pubblicato un numero verde o un normale numero telefonico (presidiato da segreteria) dove poter effettuare (a voce, dunque con modalità tradizionali) la domanda. Altri comuni prevedono "form" di richiesta (con spese a carico del richiedente) evidentemente così poco frequentati da essere totalmente privi di qualsiasi controllo di "domain integrity", con campi che è possibile lasciare vuoti o compilare a casaccio come nel caso di Milano...

Un panorama sconsigliato

Vi è anche da rilevare che alcune amministrazioni, pur offrendo servizi di questo tipo, non compaiono sul portale governativo. Questa colpevole mancanza di "pubblicità", tuttavia, lungi dal portare a considerare in maniera più ottimistica la percentuale di servizi online realmente offerti, rende il panorama ancor più sconsigliato in quanto dimostra uno stato di parziale anarchia e confusione: questo perché l'informatica per il cittadino non è fatta solo di Carta d'Identità Elettronica o di Tessera Sanitaria (con banda magnetica e codice a barre – nel 2005 – nonché durata quinquennale!) ma soprattutto di standard



Figura 3

“forti” e condivisi da tutte le amministrazioni uniti a una capillare comunicazione. È fatta di leggi e di regolamenti tecnici che possono portare benefici ai cittadini e alle aziende solo qualora vengano rigorosamente applicati; ma la storia italiana è costellata da prolissi regolamenti, provvedimenti e financo leggi e sentenze costantemente e consapevolmente disapplicati proprio dalla Pubblica Amministrazione. In questo quadro, da decenni allarmante, l’informatica non può certo essere la panacea di tutti i mali ma addirittura generare problemi, sprechi e inefficienze in più.

Ogni iniziativa di “devolution”, peraltro, se non sostenuta da una solidissima struttura normativa federale (che ancora non sembra esistere, come si può facilmente evincere proprio dalla pur breve visita al portale www.italia.gov.it), non potrà fare altro che provocare una esplosione di soluzioni “custom” delocalizzate, con sperpero di risorse e disorientamento dell’utenza. Proprio il contrario di ciò che ci si aspetta dalla “informatizzazione” dei servizi che – non a caso – funziona solo quando è fortemente centralizzata (aziende private, Infocamere, Inps, Agenzia delle Entrate...).

Furore normativo

Tutto questo mentre continua il furore normativo che già ci ha portato ad avere un eccesso di leggi e leggine che contrastano anziché favorire l’uso del mezzo informatico tanto da provocare, purtroppo sporadicamente, un po’ di tardiva insofferenza nello stesso ministro Lucio Stanca (link all’URL punto-informatico.it/p.asp?i=52647). Dei pericoli per i semplici utilizzatori (e sugli ampi margini discrezionali per il magistrato di turno) contenuti nelle leggi sul computer crime, sul diritto d’autore, sulla privacy si è avuto già modo di scrivere più volte su queste pagine. Sulle spropositate gabelle compensative devolute da decenni alla Siae sui supporti vergini (in cui l’Italia primeggia a livello europeo) e sulle relative tasse sull’hardware meglio tacere: molte aziende rinunciano a chiedere il rimborso perché gli oneri burocratici non giustificano il recupero della donazione involontariamente fatta alla Siae; i privati, dal canto loro, ormai acquistano online in alcune parti d’Italia che sembrano porto franco o in altri paesi europei...



Figura 5




Figura 4

In Europa, senza temere il ridicolo, nel frattempo si è introdotta una pesantissima tassa d’importazione (del 14%) sui monitor LCD con ingresso DVI (digitale, ossia la scelta più logica e ottimale dal punto di vista tecnico) perché potrebbero essere usati come televisore...

Sempre in Europa è in atto lo scontro sulla brevettabilità del software (Figura 2, www.nosoftwarepatents.com), sempre più aspro dopo alcune discutibili decisioni della presidenza lussemburghese (si veda, ad esempio, l’ironico manifesto “Buy a law in the EU!” all’indirizzo www.cabalamat.org/weblog/art_493.html e un riassunto su punto-informatico.it/p.asp?i=52763).

Tornando in Italia, il legislatore sta spingendo ancor di più sull’acceleratore, forte da un lato dell’aura di diffidenza e ignoranza che, come è evidente, ancora imbriglia le nuove tecnologie e – dall’altro – sui giusti sentimenti di rigetto nei confronti di alcuni comportamenti e reati con il risultato, tuttavia, che se la sostanza del disegno di legge C4599 rimarrà l’attuale (già emendata: www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14P_DL0073240.pdf) il numero di falsi positivi – già elevatissimo – nella lotta alla pedopornografia potrebbe aumentare enormemente. Anche in questo caso – così come in quello della male impostata lotta alla pirateria musicale – con gran vantaggio dei veri criminali.

Un server email nella propria Intranet

Per rinfrescarsi nulla di meglio che tuffarsi nel ricco e felice (per ora, brevettabilità permettendo) arcipelago del software freeware – ossia liberamente scaricabile ed utilizzabile – per scovarvi un’autentica perla: un server email completo di tutto, che si installa e configura in un minuto in ambiente Windows.

Quali i vantaggi di un server email dedicato alla propria (piccola) rete Intranet aziendale?

Da sempre, chiunque si sia avvicinato a Internet l'ha fatto anche o soprattutto per potere utilizzare i servizi di posta elettronica. L'approccio unificante e unificato che ne deriva ha portato, non di rado, allo scambio di documenti via posta elettronica anche tra colleghi della stessa azienda, in maniera naturale per le realtà medio-grandi o comunque avanzate (con i propri server e caselle postali per tutti i dipendenti), ma in modo meno trasparente ed efficiente per le realtà medio-piccole (per le quali, anche nel caso in cui vi sia un proprio dominio e mailbox per tutto lo staff, lo scambio di email comporta comunque un traffico da/verso il provider). Affiancare alle consuete caselle di posta l'utilizzo di un server interno per la email (anche se il software presentato può fungere ottimamente anche da server esterno), non solo permette di velocizzare enormemente lo scambio di posta, ma consente di raggiungere la massima flessibilità e riservatezza a costo zero.

ArGoSoft Mail Server

Non concedono nulla all'estetica le pagine di ArGoSoft (Figura 3, www.argosoft.com) ma i software prodotti conservano questa filosofia, fatta di massima funzionalità e assenza di fronzoli.

Il file di installazione della versione freeware del mail server (www.argosoft.com/mailserver) può essere contenuto in un floppy. Nonostante sia freeware, il server ArGoSoft consente anche funzioni a-

vanzate come il relay verso l'esterno, bypassando l'SMTP server del provider internet, ed ha come unica significativa limitazione la dimensione massima del singolo messaggio, posta a 5MB.

Una volta attivato, cliccando sull'icona accanto all'orologio è possibile accedere alla console del programma con relativi menu, ad esempio options (Figura 4), dove l'unico settaggio veramente necessario all'utilizzo interno che se ne vuole fare è in "Local domains": lì si dovrà mettere il nome col quale viene identificato in rete il PC sul quale si farà girare il mail server (per intendersi, il nome che appare quando si esplorano le "Risorse di rete", Figura 5). In questo modo ciascun indirizzo di posta "interno" sarà del tipo xxx@nb nel caso in

figura, dato che la macchina è stata denominata "nb" o – ad esempio – xxx@mailserver qualora il PC che ospita ArGoSoft Mail Server si chiamasse "mailserver".

Per la creazione degli account c'è una comoda e spartana interfaccia web (accessibile digitando il solito identificativo della macchina, Figura 6) che dà anche la possibilità di gestire la propria casella di posta.

Per utilizzare un normale programma email client, come ad esempio Outlook Express, basterà avere cura di inserire l'identificativo della macchina che ospita il prodotto ArGoSoft sia come server SMTP

che come server POP3 (Figura 7).

È davvero difficile, anche pagando cifre considerevoli, trovare un software di importanza strategica, come un email server, che consenta di diventare realmente produttivi in un minuto.




Figura 7

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a), le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Invii il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
 al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzie di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione al Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, Tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Cultura

Il cimitero Fürstenwald a Chur, 1993-1996

di Laura Bertolaccini (*)

Chur (Coria in italiano) è città antica, sorta sui resti di un abitato preromano che molto rapidamente crebbe di importanza in ragione della posizione strategica dell'insediamento posto tra le alte vette del cantone svizzero dei Grigioni, alla confluenza di un fitto nodo di strade che si svolgevano (e ancora si svolgono) lungo le sue valli.

La storia della città è quindi stata fortemente segnata dalla cultura romana e le presenze archeologiche dell'antiche strutture testimoniano ancora l'importanza che Chur acquisì sino alla fine dell'Impero Romano.

Nel XV secolo, dopo un incendio che devastò la maggior parte dei suoi edifici, la città venne interamente ricostruita assumendo i caratteri più significativi dell'aspetto attuale.

Tra le costruzioni rinascimentali del suo centro storico ricostruite dopo l'incendio, emerge per mole e per importanza la cattedrale romanico-gotica (1178-1282), miracolosamente sopravvissuta alla furia devastatrice delle fiamme. Accanto ad essa le nuove fabbriche, tra le quali il palazzo vescovile, la cui facciata risale al XVIII secolo così come il palazzo Buol, ora sede del Museo retico in cui sono conservati resti archeologici romani e medievali, e la chiesa di S. Martino eretta nel Settecento su parti di strutture risalenti al IX secolo.

La fama di Chur, come testimonia l'etimologia del suo toponimo, si deve però soprattutto alla presenza di numerosi luoghi per la cura termale, anch'essi conosciuti ed apprezzati sin dall'epoca romana.

Così appare la città, definita "la porta dei Grigioni", inquadrata dalle vette scabre e scure

delle Alpi, e dolcemente affacciata sull'ansa morbida del Reno che scorre ai suoi piedi.

Con questo contesto, così particolare per valori storici, culturali e paesaggistici, il nuovo cimitero di Chur, situato in una delle località più suggestive del comprensorio della città svizzera, intesse una fitta rete di rimandi e citazioni da cui i progettisti – U. Zinsli e F. Eberhard con D. Kienast per il disegno del paesaggio – hanno tratto suggestioni e spunti progettuali.

Abbandonato il centro cittadino, il traffico e i suoi rumori, una strada tortuosa si inerpica verso la montagna: il cimitero è posto a mezza costa, nel silenzio assoluto, tra il verde intensissimo di un bosco di abeti e il grigio cangiante delle rocce sovrastanti.

Sin dal piazzale sottostante l'ingresso al cimitero, destinato al parcheggio delle automobili e alla fermata dell'autobus, la visione si apre verso una panoramica totale della valle: alla sinistra la città mollemente adagiata su un pianoro che lentamente scende sino ad accompagnare l'ansa del Reno. E poi, tra i campi coltivati, fabbriche e capannoni, segno evidente del nuovo indirizzo volto alla industrializzazione che la città ha assunto in epoche più recenti, e infine il grande nodo, adesso ferroviario, centro di scambi internazionali at-




Figura 1 – Planimetria generale

traverso le principali linee commerciali europee. Al pari delle singolarità della natura, del carattere delle architetture urbane antiche, anche l'aspetto crudo ed essenziale delle fabbriche e dei capannoni in cemento è stato assunto dai progettisti come riferimento progettuale.

L'idea perseguita da Zinsli, Eberhard e Kienast è quella di creare una costante connessione tra il luogo della vita – la città, le sue istituzioni, i luoghi del lavoro, siano essi campi coltivati o strutture industriali – e il luogo della morte, lontano fisicamente dalla scena urbana e dalla quotidianità ma ad essa univocamente legato. E quindi la volontà di stabilire un intimo rapporto con la natura, qui così esplosiva nelle sue forme assolute e nei suoi colori puri, del bosco, della montagna, del cielo.

“Il cimitero – si legge nella relazione allegata al progetto – nato certamente con lo scopo di ospitare le sepolture, è stato progettato essenzialmente come un luogo dove recarsi per interessare relazioni sia con i viventi che con i defunti”.

Il bosco e la montagna come in un abbraccio cingono su tre lati del cimitero: verso la vallata un muro demarca il confine dell'area cimiteriale con i campi coltivati sottostanti. È un limite in cemento, cieco e inviolabile, che non si eleva però al di sopra del piano del cimitero, per non impedire al visitatore di traguardare verso la valle e quindi l'orizzonte.

Questo muro, progettato soprattutto per la necessità di ricondurre ad un piano i forti dislivelli dell'area assegnata in ragione dell'uso del cimitero da parte di anziani e disabili e per creare livelli sotterranei per ospitare le sepolture, forma il basamento dell'intero complesso al di sopra del quale si impostano le diverse strutture cimiteriali.

L'immagine del cimitero dalla città è quella di un oggetto semplice, quasi un gesto di land-art, un nastro continuo testo tra il bosco e la montagna, caratterizzato solo da pochi eventi straordinari che spiccano nelle sue parti terminali.



Figura 3 – Veduta dell'ingresso alla cappella cimiteriale



Figura 2 – Profilo del cimitero dalla valle

Varcato l'ingresso – un semplice portale in ferro e legno – la macchia d'alberi del bosco accompagna sino all'apertura, quasi improvvisa, di una radura, una piazza raccolta da due edifici disposti ad “L”, da una parte il blocco delle camere mortuarie, dei servizi e dell'amministrazione che segue a sinistra il profilo del terrapieno, sul fondo la cappella cimiteriale.

Entrambi gli edifici sono trattati come volumi puri, parallelepipedi composti da lastre di grigio cemento lasciato a vista su cui spiccano gli accessi – blu è il portale del nucleo servizi, rossa è invece la grande porta a bilico della cappella.

L'architettura si pone dunque in volontario contrasto con le forme dirompenti del paesaggio circostante, quasi a voler costituire il controcanto alla natura, l'altra faccia, quella forse più severa, più aspra ma altrettanto vera.

La cappella cimiteriale è una ampia aula rettangolare, contrassegnata anch'essa dalla purezza e dalla semplicità delle sue superfici.

La luce naturale, la sua modulazione attraverso particolari finestrate, costituisce il motivo dominante

dell'aula di preghiera: verso la piazza interna presenta ampie pareti vetrate su cui sono stati serigrafati volti sacri, in dissolvenza l'uno sull'altro; sul fronte opposto lungo tutta la parete si aprono invece delle finestrelle a bilico, ad inquadrare la montagna e il bosco che degrada sino ad avvolgere i campi delle sepolture.

L'edificio dei servizi e la cappella accompagnano lo sguardo verso la valle. La visione si apre verso un paesaggio assoluto, silenzioso e puro.

Una campana e una lunga panchina dove sostare in raccoglimento, per

guardare la città dall'alto e la campagna e le fabbriche che la circondano, sono gli elementi posti al limite, al confine tra i due mondi – la vita e la morte.

Questa successione semplici di oggetti architettonici collocati con puntuale regolarità ha, evidentemente, un elevato valore simbolico: dal padiglione delle camere mortuarie il corteo funebre conduce la salma verso la cappella funeraria passando attraverso la piazza interna; terminata la cerimonia funebre, il feretro in processione attraversa per l'ultima volta il grande portale della cappella e, uscito sulla piazza, si volge per un momento ancora verso la città dei vivi, quasi a ricevere un ideale ultimo saluto dall'intera comunità prima di essere condotto ai campi delle inumazioni, accompagnato dai mesti rintocchi della campana.

Quattro tigli disposti in maniera regolare all'interno di un campicello quadrato costituiscono il varco simbolico che introduce alla zona destinata alle sepolture.

I campi sono collocati a ridosso del bosco; ad essi si accede da un percorso principale che costeggia il profilo verso valle dell'impianto cimiteriale dal quale si dipartono una serie di viottoli laterali regolarmente distribuiti a servire le zone interne destinate alle inumazioni, impostate quest'ultime secondo un andamento sinuoso che riprende il tracciato delle curve di livello. I campi delle sepolture sono quindi divisi al loro interno da alte siepi di carpine e ligustro, espediente che ha consentito di creare degli ambiti privati, dove i visitatori possono raccogliersi, al riparo da sguardi estranei.

Il percorso di bordo che distribuisce verso i campi delle sepolture termina con un altro evento singolare, polo visivo e simbolico del lungo svolgimento di questo tracciato.

Come sullo spigolo di una ideale cinta muraria i progettisti hanno collocato una torre – una torre abbattuta, spezzata, di cui è rimasta traccia del suo basamento mentre l'elevazione appare come un frammento della sua struttura originaria.

In questo luogo particolare – dedicato al raccoglimento, alla meditazione, alla preghiera individuale così come all'incontro (la panchina rivolta verso la quiete della valle è chiaramente misurata per ospitare più persone) – ancora una volta sono evidenziate le connessioni con la città, con la sua vitalità e con la memoria dei suoi cittadini defunti.

La torre spezzata è anche il nodo da cui diparte un secondo percorso, ortogonale al tracciato principale. Pavimentato per un breve tratto, diviene poi una sorta di sentiero tra le fronde degli alberi che conduce ad un

pianoro posto nella posizione più elevata dell'impianto cimiteriale, proprio a ridosso del bosco e della montagna.

Un muro di pietra costituisce il limite superiore, quasi un fronte per arginare lo sviluppo della natura, la sua continua esuberanza.

Alla natura questo muro comunque non si oppone, ma da essa trae ogni particolare: le pietre a spacco di cui è composto, il loro essere assemblate a secco (così come sono realizzati i muretti di recinzione che separano i poderi in campagna), intervallate da ramificazioni pietrificate, una sorta di fotogramma immutabile di essenze in eterna evoluzione, e da settori destinati ad urnari chiusi da semplici lastre di pietra grigia.

Questo muro, vibrante per la mutevolezza della pietra, dei colori, del trattamento delle lastre e dei blocchi, affaccia su un grande prato destinato alla dispersione delle ceneri.




Figura 4 – Il muro con gli urnari

Nessuna lapide può essere disposta su questo campo, ma solo piccole targhette identificative e fiori.

La continuità del manto erboso è interrotta soltanto da una vasca d'acqua, molto stretta, lunga e poco profonda, posta parallelamente allo svolgimento longitudinale del muro di pietra, costantemente alimentata in modo tale che il suo livello si mantenga sempre uguale al profilo del prato.

Lo svolgimento di questa linea d'acqua indica il percorso verso un altro sentiero di montagna dal quale, riscendendo al fianco dei

campi delle inumazioni, si giunge ancora alla piazza interna, davanti al boschetto dei quattro tigli, di fronte al profilo assoluto della valle e della città.

[Le immagini 1, 2, 4 sono tratte da: D. Kienast, C. Vogt, *Park und Friedhöfe*, Basel 2002]

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione

Città e Cimiteri.**Dalla eredità medievale alla codificazione ottocentesca**

Laura Bertolaccini, Edizioni Kappa, Roma, 2004, pag. 152, €. 11,00

di Paola Cini

Decretata l'espulsione dei luoghi di sepoltura dalla città, iniziata di fatto già nella seconda metà del XVIII secolo e dunque alcuni decenni prima della regolamentazione espressa dall'editto di Saint-Cloud (1804), i progettisti dei primi impianti cimiteriali non faranno altro che trasferire in campi aperti immagini già sperimentate, per lo più tratte dal repertorio urbano, estremamente semplificate in una prima fase, in seguito maggiormente elaborate e quindi codificate.


La città è il nucleo primigenio dal quale sorge una rinnovata idea architettonica del cimitero come *organismo disciplinato*, ovvero come insieme di parti relazionate tra loro a formare un intero indivisibile, una entità nuova dotata di una propria individualità e costituita da singoli elementi organizzati seguendo determinate leggi.

Muovendo da queste premesse Laura Bertolaccini, nel volume *"Città e Cimiteri. Dalla eredità medievale alla codificazione ottocentesca"*, ha condotto l'analisi dei legami tra le città e i cimiteri, dei nessi e delle analogie formali, dei reciproci rapporti di dipendenza, cercando di dipanare le complesse vicende che hanno accompagnato la definizione della moderna tipologia cimiteriale attraverso la conoscenza di alcune esperienze poste in essere in territorio francese, spagnolo e italiano a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, attra-

verso la lettura di alcuni tra i principali trattati di architettura redatti tra il 1750 e il 1850 e la comparazione dei progetti accademici elaborati nello stesso arco temporale dagli allievi delle principali istituzioni culturali di Parigi, Madrid e Roma.

La scelta di soffermarsi a lungo su ciò che ha preceduto l'editto napoleonico si rileva una chiave di lettura particolarmente significativa volta a porre in evidenza il valore del tutto innovativo dei progetti per i primi impianti cimiteriali *extra moenia*. Una conferma di ciò è data dallo studio delle prime "macchine funebri" settecentesche, organismi architettonici complessi in grado di rispondere, attraverso la loro stessa forma, a quei requisiti di igiene e salubrità che sia andavano perseguendo.

Il volume si conclude con l'analisi approfondita della particolare vicenda romana, condotta dall'autrice attraverso la consultazione e quindi la catalogazione dei documenti conservati nei principali archivi capitolini. Tale ricerca ha consentito di mettere in luce un progetto per il cimitero del Verano in forma circolare, "scoperta che – come scrive Paolo Portoghesi nella presentazione al volume – consente di aggiungere alcune note, per altro non secondarie, al giudizio critico sul cimitero romano espresso sin dal 1915 da Ottorino Montenovese e ulteriormente consolidatosi nelle successive riletture storiche".



4

Ottobre-Dicembre

2005

Anno 4

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

25 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Il burn out dell'operatore funerario*
- *Il bollo sulle autorizzazioni al trasporto funebre*
- *Ritenute dei feretri durante il trasporto*
- *Gestione dei reclami nei cimiteri francesi*
- *Scoppio del feretro negli USA*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti,
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22
44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**E-mail: abbonamenti@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Nuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Il prezzo di ogni numero è:

25 € + 5 € di contributo fisso per spese postali, per inol-
tro con tale mezzo.

Abbonamenti annuali per 4 numeri:

78 € + 20 € di contributo fisso per spese postali per
l'Italia e 30 € per l'estero, per inoltre con tale mezzo.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al rice-
vimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il pri-
mo anno. La Casa Editrice comunque, al fine di garan-
tire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita
revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva
di inviare il periodico anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è
in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei
fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta
dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del perio-
dico non pervenuti possono essere richiesti
dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del
numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non
si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 30/09/2005.

INDICE**Editoriale****Campane a morto**2
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero**3
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e lettere**6
*a cura di Daniele Fogli***Le difficili attuazioni della legge in materia di cremazione e dispersione
delle ceneri**9
*di Sereno Scolaro***Trapianti di organi da donatori viventi: luci ed ombre**.....16
*a cura di Andrea Poggiali***Attualità****Il burnout dell'operatore funebre e cimiteriale**18
*di Daniela Rossetti***Cinerario comune e dispersorio**22
*di Massimo Cavallotti***Documentazione****Indirizzi applicativi del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6
("Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali")**.....26
*Circolare Regione Lombardia n. 21/SAN del 30/05/2005***Autorizzazioni ai trasporti funebri assoggettate al bollo**.....29
*Circolare Federutility SEFIT n. 2 del 07/06/2005***Garanzia di sepoltura per meno abbienti deceduti in R.S.A.**.....31
*Circolare Federutility SEFIT n. 52 del 12/07/2005***Modifica della L.R. Emilia Romagna 19/04 in materia funeraria**39
*L.R. Emilia Romagna 27/07/2005, n. 14 (art. 29)***Corte di Cassazione, Sez. I, 6/6/2005, n. 11726**.....42**Attualità****L'orario di lavoro**46
*di Massimo Cavallotti***Incidenti che non dovrebbero accadere. Il funzionamento dei sistemi di
ritenuta dei feretri nei carri funebri**49
*di Andrea Poggiali e Francesco Pontone***Cimiteri: come i comuni francesi gestiscono i reclami in arrivo
dall'utenza**.....53
*a cura di Elisa Meneghini***Cultura****Bare a prova ... di errore! ... e se non fossimo veramente morti?**56
*di Emanuele Vaj***Servizi funebri in Turchia**.....59
*di Murat Arslanoglu***Scoppio del feretro ed azioni legali nel sistema funerario americano**61
*di Carlo Ballotta***Informatica****Anche un PDF può essere pericoloso**65
*di Nicola Bortolotti***Cultura****Il bosco dei silenziosi: cimitero e crematorio a Baden**69
*di Laura Bertolaccini***Recensione****"Investimenti per l'aldilà. Arte e raccomandazione dell'anima nel Medio-
evo"**72
di Andrea Poggiali

Editoriale

Campane a morto

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Dopo la decisione del Comune di Ravenna di riprendersi in casa il settore funebre e cimiteriale, le titubanze di Faenza, anche il Comune di Bologna lancia evidenti segnali di dismissione di queste attività da HERA S.p.a..

Entro quattro mesi HERA lascerà il settore delle onoranze funebri a Bologna, che dai 2.000 funerali annui di circa 10 anni or sono è ormai vicino ai 1.000 funerali all'anno.

Anche i cimiteri e la cremazione sono dichiarate attività non strategiche e quindi in procinto di trovare altra soluzione gestionale.

È finita male questa esternalizzazione, subita da HERA con la precedente amministrazione e fortemente voluta da Guazzaloca.

Gestione di servizi a rete e servizi alla persona mal si conciliano.

Mal si conciliano servizi ad alta redditività (come il gas, il teleriscaldamento e le telecomunicazioni, che hanno ritorni degli investimenti a medio termine) con i tempi lunghi e la bassa redditività degli investimenti cimiteriali.

Vincono le esigenze di Borsa, quelle che non prevedono servizi gestiti in multiutility con bassi margini o a pareggio. E così l'esigenza di rispondere a logiche di profitto affonda il settore funebre e cimiteriale pubblico emiliano-romagnolo, che non riesce o non vuole ancora adottare un cambio di mentalità.

Ben poco c'entra, invece, la foglia di fico, sbandierata da Comune di Bologna ed HERA, dell'obbligo di separazione societaria (entro il 31 dicembre 2005) conseguente ad una recente legge regionale.

Quel che è mancato in HERA è la capacità di affrontare la gestione dei servizi alla persona, di estrema delicatezza, come quelli funebri e cimiteriali, unitamente alla mentalità occorrente per affrontare una programmazione di lungo termine.

Forse ha inciso anche la valutazione che col crescere della cremazione la redditività della immobiliare cimiteriale è destinata a ridimensionarsi profondamente, come pure se prende piede l'affido e la dispersione delle ceneri.

Se l'attuale Amministrazione comunale bolognese dovesse puntare decisamente sul privato allora si che suonerebbe una campana a morto per il settore funebre emiliano-romagnolo.

Rubrica

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Al Cimitero Maggiore di Milano sorge una Piramide

Il nuovo megamonumento funerario del Cimitero Maggiore, già soprannominato "piramidone" dai milanesi per la sua forma architettonica, è finalmente entrato in funzione.

Realizzata in 4 anni e costata 25 milioni di euro, la struttura è esteticamente pregevole, ma soprattutto funzionale. Al suo interno trovano collocazione oltre 50.000 cellette-ossario, 21.000 cellette per la collocazione delle ceneri, 4.600 colombari, 1.850 tombe di famiglia.

"Eravamo arrivati al punto che non c'erano più posti – commenta l'assessore ai servizi cimiteriali di Milano Giulio Gallera – e così abbiamo pensato di creare un monumento funzionale, ma anche bello. Ci sembrava giusto rispondere a una richiesta dei milanesi, ma anche lasciare una struttura architettonica di un certo valore estetico".

Parma: Piano provinciale dei crematori

Sono Parma e Fidenza le due città in cui saranno realizzati i due impianti crematori che serviranno il territorio parmense.

La decisione è stata assunta dalla Provincia, con un'apposita delibera della Giunta, così come sta-

bilito dalla L.R. 19/2004 che attribuisce proprio alle province emiliano-romagnole il compito di determinare, nell'ambito del proprio territorio, il fabbisogno di strutture per la cremazione.

La loro collocazione e relativa scelta delle sedi di Parma e Fidenza è risultato di un'accurata indagine condotta dal servizio di pianificazione territoriale della Provincia a partire dai dati disponibili in campo nazionale e locale in particolare valutando la richiesta delle cremazioni anche nel nostro territorio.

I dati delle cremazioni rivelano che Parma è all'11,2% rispetto ad un andamento nazionale attestato attorno al 7,6%. Fino ad oggi però i parmigiani per le cremazioni hanno dovuto ricorrere per lo più ai vicini impianti di Reggio Emilia e Mantova.

A Firenze cresce la disponibilità di crematori

Due nuovi forni crematori a Firenze entro il 2007, ma anche spazi per l'accoglienza dei defunti e il raccoglimento dei familiari: è quanto prevede il contratto di concessione, costruzione e gestione dei forni crematori al cimitero di Trespiano firmato a fine luglio 2005, ultimo atto di un Project Financing promosso dal Comune di Firenze.

La firma è arrivata al termine di una procedura che ha visto una proposta da parte dei promotori e una gara andata deserta per la ricerca di ulteriori soggetti privati interessati.

Annunciato il disimpegno di HERA Spa dal settore funebre e cimiteriale

Dopo la decisione del Comune di Ravenna di riprendersi in casa il settore funebre e cimiteriale, anche il Comune di Bologna lancia evidenti segnali di dismissione di queste attività da HERA. Entro quattro mesi verrà lasciato il settore delle onoranze funebri, che dai 2.000 funerali annui di circa 10 anni or sono è ormai vicino ai 1.000 funerali all'anno. Anche i cimiteri e la cremazione sono dichiarate attività non strategiche e quindi in procinto di trovare altra soluzione gestionale (*n.d.r.* si rimanda all'*Editoriale* pubblicato alla pag. 2 di questo numero).

A Rivotorto (PG) si adottano i defunti

Dallo scorso anno al *War Cemetery* di Rivotorto, una frazione di Assisi, chi vuole può prendersi cura delle tombe dove sono sepolti 949 soldati del Commonwealth, morti in Italia durante la

guerra di liberazione dal nazifascismo.

L'idea è venuta all'ex generale Romeo Cianchetta, presidente dell'Associazione di combattenti e reduci di guerra di Assisi, in occasione del sessantunesimo anniversario dell'ingresso degli alleati nella città francescana.

L'adozione, assicurano i promotori, non comporta spese o donazioni: è solo un gesto di solidarietà e vicinanza morale che si traduce nel visitare di tanto in tanto la tomba del combattente.

Ma qualcuno fa di più: c'è chi ha stabilito rapporti epistolari con i parenti e chi li ha addirittura incontrati.

La gestione del cimitero, considerato da tutti un "giardino della memoria", è affidata al personale dell'organizzazione inglese del *Commonwealth* (che nomina il custode) e delle ambasciate dei Paesi dei soldati sepolti.

Ravenna: nigeriana provoca rissa per esorcizzare un lutto

Questo l'antefatto che è costato l'arresto ad una nigeriana 30enne residente a Cesena, accusata di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e poi condannata a 4 mesi di carcere.

È l'una di mattina quando la donna, mentre è in macchina assieme ad altre persone, riceve dalla Nigeria una telefonata di un parente che la informa della morte un familiare. Da questo momento in avanti, colta da una presumibile crisi isterica, inizierà ad urlare e colpire ripetutamente prima gli amici, poi due agenti. Il primo, del servizio immigrazione, viene scaraventato contro un palo di ferro e riporterà la frattura di due costole; il secondo, sceso da una volante, viene atterrato a calci e pugni.

Solo con l'arrivo di altre due volanti la donna viene bloccata e

portata in questura ed è proprio qui che viene svelato il mistero.

È infatti antichissima usanza di alcune etnie della Nigeria esorcizzare lutti gravi – come ad esempio la perdita di un familiare stretto – con comportamenti aggressivi al limite della legalità.

Così ha raccontato un amico, nonché conducente dell'auto su cui viaggiava la donna, il quale, ai primi sintomi di esaltazione della stessa, se l'è data a gambe. Ed ha fatto bene, visto che è l'unico che non le ha prese ...

Massa Lombarda (RA): liberati due gufi nel cimitero

All'interno del cimitero comunale di Massa Lombarda sono stati rimessi in libertà due giovanissimi esemplari di gufo, ritrovati nel giugno scorso all'interno della struttura cimiteriale, dove da tempo è presente una piccola colonia di questi rapaci.

Il ritrovamento dei gufi è avvenuto grazie al custode del cimitero massese, che ha prontamente chiesto l'intervento delle Guardie Venatorie Volontarie della Federaccia.

I piccoli, caduti dal nido e non ancora in grado di volare, sono stati in seguito svezziati ed addestrati al volo presso il Centro di Recupero dell'Avifauna di Ravenna, quindi riportati a Massa Lombarda per essere reintrodotti nell'ambiente di origine.

Cassino (FR): il Sindaco custode del cimitero

Il Sindaco di Villa Santa Lucia, un paese di circa 1.000 abitanti del cassinato, ha lasciato temporaneamente la sua 'poltrona' per sostituire il custode del cimitero, recatosi in ferie.

Poiché nessuno voleva sostituirlo, ha deciso di farlo lui: la mattina apre i cancelli, spazza il por-

ticato, annaffia le aiuole, a mezzogiorno – dopo essere tornato in Comune e aver disbrigato le pratiche quotidiane – torna al camposanto e chiude per la pausa pranzo; stesso discorso al pomeriggio.

“Ho dovuto trovare questa soluzione – ha riferito il Sindaco – perché purtroppo non sono riuscito a trovare nessuno che potesse sostituirmi. Del resto il custode, dopo un anno di preciso e meticoloso lavoro, aveva diritto alle sue ferie ... I miei cittadini mi hanno come unico punto di riferimento. Mi hanno votato ed io cerco di accontentarli come posso.”.

USA: le video-lapidi al cimitero

L'idea è venuta a Joe Joachim, presidente dell'azienda di pompe funebri americana *FuneralOne*.

Ecco come saranno le video-lapidi: schermi piatti ad energia solare da applicare alle lapidi di pietra, pronti a narrare la storia del defunto (che prima di trapassare dovrà raccontarsi in una video-cassetta destinata ai posteri). Per vedere le "epigrafi virtuali", il visitatore dovrà solo inserire le cuffie nell'apposita fessura e premere un bottone. Purtroppo però non è prevista alcuna protezione che limiti la visione dei video ai soli familiari, dettaglio in qualche modo lesivo della privacy.

*“Per molte persone è importante sentire raccontare la storia dei propri cari – spiega Joachim – La tecnologia lo rende possibile”. Il prodotto dovrebbe debuttare il prossimo autunno, in occasione della fiera annuale americana degli impresari di pompe funebri (la *NFDA Convention & Expo*) che si svolgerà a Chicago dal 2 al 5 ottobre prossimi.*

Secondo Joachim il video trasmesso sostituirà i vecchi album di fotografie sfogliati in famiglia per ricordare i defunti. Basti solo pensare che negli Stati Uniti il modo più comune per celebrare il caro estinto è attualmente il video-tributo, una 'compilation' di foto e filmati accompagnati da una colonna sonora che fa ormai parte dell'offerta base di molti pacchetti funerari.

Romania: il "cimitero allegro" di Sapinta

Sui monti Rodnei, al confine tra Romania e Ucraina, la città di Sapinta è conosciuta per il suo particolare cimitero.

Da più di settant'anni – precisamente dal 1935 – le lapidi di legno colorato raccontano la storia dei defunti attraverso ritratti e versi spiritosi che raccontano i loro pregi e difetti.

Fu Ioan Stan Patras, un artista locale, il creatore di questo luogo, fuori dal tempo perché sembra render "gaia" anche la morte. Quando morì, nel 1977, il camposanto era ormai diventato una distesa di lapidi dello stesso tipo: tutte colorate d'una tonalità d'azzurro che ha preso il nome del posto e che è ritenuto simbolo di speranza e libertà.

Patras intagliò in vita anche la propria lapide, che ora ha un posto d'onore di fronte all'ingresso della chiesa ortodossa.

Ora la sua opera è proseguita da Dimitriu Pop Tincu, all'epoca uno dei suoi ventitré assistenti, che vive e lavora nella casa che fu del maestro, a 300 metri dal cimitero.

Russia: rinvenuta necropoli in Crimea

Sono terminati lo scorso agosto gli scavi archeologici nella necropoli di Neizatsky, in Crimea.

Igor Trunov, archeologo dell'Università Nazionale della Taurine nonché direttore dei lavori, ha riportato alla luce diversi sepolcri inviolati.

Fra questi la tomba di un cavallo, databile fra il secondo ed il quarto secolo d.C., munita di un corredo funebre dedicato all'animale (briglie ed altri finimenti deposti accanto alla sua testa, piatti di ceramica ed alcuni manufatti di legno).

L'enigma maggiore di questa sepoltura, secondo l'archeologo russo, è costituito dalla venerazione tributata all'animale: quasi gli fosse attribuibile la dignità di un essere umano, a giudicare dal-

l'omaggio in doni funerari lasciategli accanto.

USA: tutti in lutto per la fine di "Six feet under"

Ricordate la serie televisiva incentrata sulla vita della famiglia Fisher, proprietaria di una impresa di pompe funebri?

Bene. Ad agosto i milioni di fans di "Six Feet Under", serial americano ideato da Alan Ball e prodotto dalla "HBO" debuttato nel 2001, ha trasmesso negli USA la puntata conclusiva.

Di norma i telefilm terminano avvolti da un'aura di ambiguità, lasciando gli attoniti spettatori – che invece vorrebbero certezze – liberi di immaginare le sorti del personaggio preferito.

Ebbene "Six Feet Under" no.

L'ultima puntata ha raccontato la fine – intesa nel senso più concreto del termine – di ogni personaggio, fino all'estinzione del clan che avviene nel 2085, quando, a 102 anni, muore Claire, la figlia più giovane dei Fisher.

Alan Ball, che ha diretto l'ultimo episodio, voleva creare una serie "che trattasse la vita alla presenza della morte".

Sembra ci sia riuscito, ed anche in maniera brillante!

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- **Ancora sul bollo sui documenti funerari**
- **Dispersione delle ceneri**
- **Provvedimento di fine legislatura?**
- **Aggiornamento e formazione funeraria**
- **Potere curativo dei rituali**

Rubrica

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. Al fine di recuperare spazio per sé o per altri suoi familiari, un concessionario in un cimitero della Lombardia vorrebbe ridurre a resti i defunti genitori, ritumulandoli poi dentro la stessa tomba.

Nel caso ciò fosse possibile, una tomba in concessione perpetua può essere considerata alla stregua di una tomba di famiglia? E a livello economico come è possibile regolare la situazione?

R. La grande novità in materia di concessioni cimiteriali della normativa regionale lombarda sta proprio nel concetto di sepoltura a rotazione e non ad accumulo.

Cioè come sfruttare al meglio il patrimonio cimiteriale già costruito.

In questa logica è da incentivare quanto da lei descritto e cioè la riduzione in resti e nuovo uso del manufatto.

Dal punto di vista economico, basta introdurre diritti di estumulazione e tumulazione tali da rendere utile al cittadino l'operazione e al tempo stesso garantire un afflusso di risorse all'ente locale.

Tenga presente che essendo concessioni perpetue, se non venissero usate, occorrerebbe costruire nuovi loculi e al tempo stesso pagare da parte del cittadino un importo molto maggiore di quello che ne può derivare dalla riduzione in resti e uso con nuovo feretro.

Q. Il Comune di ..., situato nella Regione Emilia Romagna, chiede – nel caso in cui a seguito di esumazione o estumulazione un cadavere (in feretro contenente zinco) debba essere avviato a cremazione – se è obbligatoria, anziché procedere al cosiddetto rifascio, la sostituzione del vecchio feretro con uno privo di zinco? E in quali condizione deve avvenire il trasporto?

R. La risposta è affermativa se il trasporto viene effettuato entro i 100 km; se la distanza da percorrere è superiore, si consiglia di utilizzare un involucro sostitutivo della cassa di zinco (anziché mettere lo zinco e poi toglierlo o tagliarlo).

Il trasporto dei resti mortali verso la città sede del crematorio deve avvenire nei modi stabiliti nella Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 13871/04, al paragrafo "Trasporto di resti mortali".

Quando non si è in presenza di parti molli, basta una cassa di cartone, legno o altro materiale biodegradabile e facilmente combustibile (di non importa quale spessore, purché sia in grado di sostenere il peso e nascondere i resti dalla vista esterna).

È invalso l'uso (per il costo basso) della cassa di cartone, con al fondo un lenzuolino di plastica biodegradabile e apposite sostanze

assorbenti (nel caso di eventuali percolazioni).

Se invece si è in presenza di parti molli, il contenitore appena descritto va inserito dentro un altro (ad es. un cassone di avvolgimento di zinco o di vetroresina o di altro metallo).

Giunti a destinazione il cassone viene recuperato e si consegna la cassa interna al crematorio.

Q. L'Ufficio cimiteriale del Comune di ... chiede se esistano particolari attrezzature e strumenti di lavoro che possano facilitare gli operatori cimiteriali al momento della esumazione/estumulazione di resti mortali (soprattutto per i resti con parti molli, che in tali operazioni di trasferimento si disfano percolano e puzzano).

R. Si consiglia di utilizzare degli abbattitori di odore a base batterico-enzimatica o a base di sali quaternari di ammonio. Meglio però i primi, perché naturali e non chimici.

Per il resto sono sufficienti guanti da lavoro (in relazione al fatto che vi sia o meno il rischio di taglio, anche quelli in maglia metallica). Ovviamente occorrono stivali o scarpe con suola antichiodo e con puntale per salvare le dita da schiacciamento (ma questo perché

se si opera in fossa, sono rischi da cui proteggersi).

Si consiglia l'utilizzo di visiera e occhiali (da preferire alle maschere) e di tuta usa e getta, particolarmente utili quando si ravvisino pericoli di schizzi.

Q. Il Comune di ... chiede come comportarsi per quanto riguarda l'autorizzazione di un cimitero per animali d'affezione, tenuto conto che già in passato l'Ente Locale aveva regolamentato la materia con regolamento di igiene e sanità, ma che poi sono intervenute diverse variazioni per effetto della L.R. Emilia Romagna 19/04 ed altri provvedimenti.

R. In relazione a quanto richiesto si ritiene che:

1) La materia, in linea generale, è attualmente regolata dai Titoli I e II della L.R. 29/7/2004, n. 19 e dall'art. 16 della Deliberazione di G.R. 13/12/2004, n. 2544. Inoltre, per quanto riguarda il Comune in questione, vale il regolamento di igiene sanità approvato a suo tempo, che, tra l'altro, disciplina dettagliatamente la materia della sepoltura e cremazione di piccoli animali d'affezione dal punto di vista igienico sanitario.

2) *De jure condendo*, il 17/2/2005 la Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, la "Disciplina del settore funerario", attualmente presentata al Senato con A.S. 3310, in cui si forniscono specificatamente all'art. 14 i principi nazionali in materia di cimiteri per animali, ed all'art. 3 in materia di zone di rispetto cimiteriale.

3) Conseguentemente nel Comune di ..., allo stato attuale, valgono le norme del regolamento comunale in materia, implicitamente modificate dalla sopravvenuta uscita delle norme regionali e di talune nazionali, e cioè:

a) per quanto contenuto all'art. 7, co. 3 della L.R. 19/04, l'autorizzazione alla costruzione dei

dei cimiteri per animali d'affezione viene concessa dal Comune (nella persona del dirigente competente), previo parere favorevole della A.USL competente per territorio (sia del Servizio di igiene pubblica che del Servizio veterinario);

b) per effetto dell'art. 16 della Deliberazione di G.R. 13/12/04, n. 2544 è consentito il sotterramento delle spoglie animali sia in terreni di privati cittadini, sia in aree individuate allo scopo, senza l'indicazione della profondità minima, tranne che il regolamento comunale in materia non specifichi altrimenti: questa è la situazione del Comune di ..., che in base al regolamento comunale vigente obbliga la inumazione alla misura in esso prevista (a due metri almeno di profondità);

c) per le zone di rispetto sono vigenti, anche per i cimiteri di animali, le norme di cui all'art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, come modificato dall'art. 28 della L. 166/2002 (in materia di distanze cimiteriali è intervenuta, recentemente, la Regione Emilia Romagna, con la circolare p.n. AMP/DPA/1469 del 21/1/2005);

d) per la realizzazione e la gestione di cimitero per animali d'affezione valgono tutte le norme di cui al citato regolamento di igiene e sanità comunale, con l'unica avvertenza che il richiamo dell'articolo del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 803/1975 è ora da fare al vigente Regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, stante la abrogazione in esso contenuta all'art. 108 del citato D.P.R. 803/75.

4) Quando sarà approvata la norma di cui all'art. 14 dell'attuale A.S. 3310, la situazione verrebbe nuovamente a modificarsi, anche se la cornice di riferimento diverrebbe sempre il D.P.R. 285/90.

5) Infine, circa il trasporto di spoglia animale, questo, in base a quanto contenuto nel citato art. 16 della già citata Deliberazione di G.R., è consentito solo qualora sia stato escluso, con certificato di un medico veterinario, qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infettiva trasmissibile agli uomini e agli animali.

6) Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene utile che il Comune debba modificare il proprio regolamento in materia di cimiteri di animali d'affezione per adeguarlo alla normativa che in materia di sepolture varrà in ambito nazionale (dopo l'approvazione dell'A.S. 3310) e regionale (con l'emanazione del regolamento regionale di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 19/04, in materia di pianificazione cimiteriale e metodi di sepoltura). In particolare, quando uscirà quest'ultima regolamentazione regionale, si ritiene che la normativa comunale, fatte salve le direttive che in materia la Regione vorrà adottare, debba adeguarsi, per analogia, ma con significative diversità per la differente natura delle spoglie animali nei confronti di quelle umane, e quindi con necessità di variare la dimensione e la profondità della fossa delle spoglie animali, nonché la tipologia delle casse di contenimento e i tempi di sepoltura.

Q. Se un soggetto privato (con sede in Lombardia) vuole iniziare l'attività dopo il 10/02/05 può richiedere solo la licenza di vendita e di pubblica sicurezza ed appoggiarsi poi ad un centro servizi per il trasporto?

R. Sì, è possibile svolgere una delle attività disgiunte e rivolgersi ad altro soggetto in grado di garantire il trasporto funebre. Tale soggetto deve essere dal 10/2/2007 un esercente di attività funebre. Prima è sufficiente che sia impresa funebre con possesso congiunto di autorizzazione ex art. 115 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza ed autorizza-

zione al commercio non alimentare in posto fisso alla data di entrata in vigore del regolamento lombardo 06/04 (e cioè il 10/2/2005).

Q. La circolare Min. Sanità 10/98 prevede, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, che il resto possa essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti).

Nel caso però in cui i congiunti richiedessero lo spostamento del resto in una fossa libera di un campo privato, questa operazione può essere effettuata?

R. Si è del parere che sia consentita la inumazione di resto mortale in fossa di area in concessione.

Perché ciò avvenga la salma della persona deve avere diritto all'utilizzo della tomba familiare, vi deve essere capienza nel sepolcro e la durata residua della concessione deve essere tale da permetterlo (anche attraverso rinnovo).

La inumazione deve essere effettuata per un periodo minimo di 2 anni, se il resto mortale e/o il terreno intorno al suo contenitore biodegradabile è addizionato di sostanze biodegradanti, o di 5 anni se invece non è addizionato di tali sostanze.

Il resto mortale potrà essere esumato dopo almeno 2 anni (5 anni nel caso di non addizione di sostanze biodegradanti) e a richiesta degli aventi titolo, per procedere ad una nuova sepoltura.

Alla scadenza della concessione, se non rinnovata, si procede all'esumazione.

Q. Nel Comune di ... si è verificata la seguente circostanza: alla morte di un genitore vedovo rimangono tre figli, di cui uno è interdetto (il tutore era il padre deceduto).

Ci viene richiesto se è possibile autorizzare la cremazione con la manifestazione di volontà dei due figli capaci di intendere op-

pure se bisogna attendere la nomina del nuovo tutore per il figlio interdetto.

R. La circolare del Ministero della sanità 24/6/1993 n. 24, al paragrafo 14.2, punto 5) così recita a proposito della cremazione:

"5) Dichiarazione di un interdetto. Se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della volontà di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art. 424 del codice Civile)."

Conseguentemente, in base al quesito posto, non si può che confermare la necessità della nomina di un nuovo tutore, dovendo, per la cremazione, esservi il consenso di tutti gli aventi diritto, come stabilito dall'art. 79 del D.P.R. 285/90.

Il figlio interdetto possiede il diritto di esprimersi, ma l'espressione non può che avvenire a mezzo del nuovo tutore, visto che quello precedente è deceduto.

È utile che i familiari ricerchino se nelle carte lasciate dal *de cuius* sia rinvenibile uno scritto di suo pugno, da far valere come testamento olografo, con la volontà della cremazione.

In tal maniera non vi è necessità della dichiarazione del tutore.

Q. Il servizio cimiteriale del Comune emiliano di ... , chiede se la Regione ha competenza nelle materie disciplinate dall'art. 5, commi 2 e 3 della L.R. Emilia Romagna 19/04?

R. In merito al comma 3 dell'art.5 della L.R. 19/04 la Regione ha competenza, essendo materia specifica sanitaria, trattandosi quindi di materia di auto-organizzazione delle strutture a lei facenti capo (strutture sanitarie pubbliche e private accreditate).

In merito al comma 2 dell'art. 5 della L.R. 19/04 si propende per considerare che la Regione non abbia competenza primaria, in quanto in materia di tutela della

concorrenza la competenza è statale.

L'interpretazione potrebbe essere controversa perché vi è un intreccio tra normativa sui servizi pubblici locali (competenza regionale) e sulla tutela della concorrenza (competenza statale).

Però, basandoci sulla sentenza della Corte Costituzionale 272/04 che ha cancellato l'art. 113-bis e mantenuto l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, si perviene a questa conclusione.

La cosa ha effetti limitati, essendo già vigente l'obbligo di separazione societaria per effetto degli artt.3, 8 e 15 della L. 287/1990 e s.m.i. (in particolare 5/3/2001) "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".

Cosicché del testo del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 19/04 si può mettere solo in discussione la fissazione di un limite temporale massimo entro il quale realizzare una separazione societaria che invece avrebbe già dovuto essere fatta (con l'art. 29, comma 2 della L.R. Emilia Romagna 14/05 il limite per la separazione societaria è stato prolungato al 31.12.2005).

Q. Il Comune di ... chiede come ci si deve comportare in merito a cremazione o a sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.

R. Per quanto riguarda le parti anatomiche riconoscibili (da destinare a sepoltura) è previsto l'affido, la dispersione dentro o fuori il cimitero delle ceneri (laddove già consentito dalla legislazione), la inumazione, la tumulazione in celletta o in altro manufatto ove sia già presente un feretro.

Ciò che conta è la volontà dell'amputato che, se lo vuole, può procedere alla cremazione (ed in questo caso decidere la destinazione delle ceneri) o alla sepoltura delle stesse.

Si consiglia di prevedere tale circostanza nel regolamento comunale di polizia mortuaria.

Rubrica

Le difficili attuazioni della legge in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

di Sereno Scolaro

1. Introduzione

La L. 30 marzo 2001, n. 130, emanata dopo un percorso di formazione di circa nove anni e nella fase finale di legislatura, ha avuto, come noto, un destino quanto meno strano, per il fatto di avere fatto ricorso ad alcuni rinvii, il primo all'art. 3 (sei mesi), il secondo all'art. 5 (sei mesi), un terzo all'art. 6, comma 1 (sei mesi), ed, infine, all'art. 8 (tre mesi). Quest'ultimo, formalmente riferito al 3 agosto 2001, non è stato non solo inattuato, ma neppure sono state procedure necessarie all'attuazione (anche se, forse, ciò non va valutato necessariamente con disfavore, in relazione ad esigenze di approfondimenti tecnicamente fondati su talune caratteristiche, anche tecniche e tecnologiche, con logiche non preconcepite).

Il secondo ha trovato attuazione, seppure non con la tempestività inizialmente prevista, nel D.M. (Interno) 1° luglio 2002 ⁽¹⁾. Il termine dei sei mesi sarebbe scaduto al 3 novembre 2001.

Per il momento si rinviavano considerazioni attorno al primo dei rinvii cui la legge fa fatto ricorso, per la sua maggiore rilevanza sotto diversi profili, per constatare come, al di fuori di tali rinvii, la L. 30 marzo 2001, n. 130, sia del tutto in vigore per altre disposizioni e, senza ombra di equivoco, per gli artt. 4, 5 ⁽²⁾, 6 ⁽³⁾, 7 e 8. Ciò fa rilevare come anche la

disposizione dell'art. 6, comma 1 sia rimasta inattuata, anche da parte delle realtà regionali in cui un piano regionale di coordinamento avrebbe potuto essere adottato in termini "ricognitivi": se la funzione della norma era quella di addivenire ad un riequilibrio nella presenza degli impianti di cremazione, notoriamente disomogenea per aree geografiche, nelle realtà in cui la presenza di tali impianti risulta consolidata e, probabilmente, sufficiente rispetto alla domanda, non poteva escludersi la possibilità che un piano regionale di coordinamento si limitasse ad una descrizione degli impianti esistenti. Diverso poteva essere l'approccio nelle realtà in cui

mantenendo tale equiparazione, aveva portato anche la pratica dell'inumazione, intesa come complesso di servizi e prestazioni sviluppatasi nel tempo fino all'esumazione ordinaria inclusa, a divenire servizio, in linea generale, a titolo oneroso. La disposizione che limita la gratuità del servizio della cremazione alla sola situazione d'indigenza del defunto sembra essere sfuggita ad alcuni, tanto che l'art. 12, comma 3 Regolamento regionale (Lombardia) n. 6/2004, la disconosce totalmente, dal momento che fa ricorso ad una formulazione propria delle disposizioni applicabili alle sola inumazione ed esumazione ordinaria (nonché alla cremazione prima dell'entrata in vigore della L. 30 marzo 2001, n. 130) ponendo all'interprete alcuni problemi che sono affrontabili non tanto sul piano delle competenze legislative (e, a valle, regolamentari) ripartite tra Stato e regioni (a statuto ordinario), quanto sul piano della gerarchia delle fonti del diritto, non solo in considerazione della natura di norma di rango secondario del Regolamento regionale, ma principalmente per il difetto di forza normativa dello strumento regolamentare in un ambito per cui sussiste riserva di legge (*ex* art. 23 Cost.) con la conseguenza che l'eventuale assunzione della spesa a carico del bilancio del comune relativa alla cremazione di cadaveri appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari produce responsabilità patrimoniale (art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), materia di giurisdizione della Corte dei Conti.

⁽³⁾ Il cui comma 2 attribuisce, e con effetto dall'entrata in vigore della legge, la gestione degli impianti di cremazione ai comuni, nelle forme proprie del titolo V, parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

⁽¹⁾ Rispetto al quale va ricordata l'annullamento dell'art. 2, punto 4) da parte del TAR per il Lazio, sez. I.ter, con la sentenza n. 7570 del 5 giugno-11 settembre 2003.

⁽²⁾ Il cui comma 1, per altro, limita le situazioni di gratuità della cremazione rispetto al non molto antecedente art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, con ciò alterando quell'equiparazione tra pratica della cremazione e pratica dell'inumazione, in campo comune, che risultava introdotto dall'art. 12, comma 4 D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1987, n. 440 e che era stata riconfermata proprio da tale recente disposizione che,

vi fosse carenza, spesso assenza, di impianti di cremazione, in considerazione del fatto che un piano regionale di coordinamento avrebbe potuto produrre possibili effetti di vario ordine: da un lato, poteva essere colto come una sorta di “promessa di finanziamento”, dall’altro come una sorta di condizionamento sulla localizzazione di future realizzazioni che avrebbero richiesto, quanto meno, il concerto con le Autonomie locali.

Tuttavia, è importante sottolineare come le disposizioni della legge, a partire dall’art. 4 alla fine, siano vigenti nella loro interezza, senza che fossero necessari provvedimenti di attuazione⁽⁴⁾.

Sembra proprio che abbia prevalso un atteggiamento attendista, segnale di scarso convincimento, salvo che, in una fase un po’ successiva, in cui la questione dell’attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 è stata, variamente, utilizzata come un “cavallo di Troia” per altri obiettivi, non sempre espliciti, seppure chiaramente percepibili.

2. Il rinvio dell’art. 3

Di maggiore rilevanza il primo dei rinvii, quello dell’art. 3, che costituisce in nocciolo duro, per così dire, di molte delle questioni sollevate dall’adozione della legge, ma anche di quanto è avvenuto di seguito.

Oltretutto, esso condiziona – direttamente – il precedente art. 2, e, in parte (cioè per quanto riguarda la dispersione delle ceneri⁽⁵⁾), lo stesso art. 1. Infatti, l’art. 2, modifica l’art. 411 c.p.⁽⁶⁾ con una formulazione che viene ad operare solo se ed in quanto

abbia trovato attuazione l’art. 3, con la conseguenza che, nel frattempo, la dispersione delle ceneri continua a costituire reato penale. La necessità dell’attuazione dell’art. 3 discende dal fatto che è in questi principi che la titolarità funzionale è, da questo, attribuita ad una figura diversa da quella precedentemente titolare, cioè il dirigente (o chi, nei comuni privi di figure dirigenziali, ne svolga le funzioni sulla base dell’attribuzione di funzioni di cui all’art. 109, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), che ne ha la competenza⁽⁷⁾, in via esclusiva e non derogabile⁽⁸⁾, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. con la conseguenza che l’attuale testo dell’art. 2 rimane inattuabile fin tanto che non sia, prima attuato, l’art. 3. Tale impostazione non può essere assunta nel senso opposto, cioè quello per cui sarebbe l’art. 2 ad avere determinato tale titolarità funzionale⁽⁹⁾, non solo in relazione all’inidoneità della fonte, il codice penale, a terminare competenze funzionali in un contesto tipicamente civile⁽¹⁰⁾, ma altresì per ragioni logico-sistematiche nel contesto della stessa L. 30 marzo 2001, n. 130, disegnata come pienamente operante e dando per implicita l’intervenuta applicazione del rinvio fatto dal suo art. 3.

L’art. 3 ha operato la scelta delle modifiche (o, del rinvio alle modifiche) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e l’ha fatto indicando principi di tale dettaglio da sollevare la domanda della motivazione di tale rinvio a modifiche da attuare in sede regolamentare. Una delle motivazioni addotte è stata, a suo tempo, quella dello stato dei lavori di revisione cui allora era giunto il processo che interessava il predetto Regolamento, rispetto a cui non guasta ricordare come, da alcune parti, era stato suggerito di evitarlo, non fidando che fosse la situazione migliore (anche per il fatto che, fino all’emanazione di un,

⁽⁴⁾ Ad esempio, se l’art. 7, comma 1 può avere trovato più o meno ampia sensibilità ed applicazione, ma può essere considerato grossolanamente attuato, seppure non sempre in forma strutturata, da parte dei comuni che, a richiesta, forniscono sempre informazioni sulle diverse pratiche funebri e, cosa di maggiore importanza, sulle modalità di accesso e quanto altro, ben diversa è la situazione affrontata dall’art. 7, comma 2, rispetto a cui non si hanno notizie che i medici, salve forse rare eccezioni dovute più a conoscenze personali, abbia provveduto alle (obbligatorie) informazioni specifiche o che le ASL abbiano posto in essere strumenti di formazione, anche superficiale, ai medici di medicina generale e ai medici che, quale ne sia il titolo, formano la denuncia della causa di morte (o, svolgono le funzioni di medico necroscopo) in questa direzione.

⁽⁵⁾ Si fa notare come l’art. 1 consideri la pratica della cremazione e la dispersione delle ceneri, senza fare cenno al più ampio concetto di destinazione delle ceneri, di cui la dispersione è una delle possibili, destinazioni che sono considerate tutte all’interno dell’art. 3.

⁽⁶⁾ Qualificando come fattispecie di reato non solo la dispersione delle ceneri non autorizzata, ma altresì quella che avvenga in difformità dai termini e modi indicati nell’autorizzazione stessa, cosa che comporta che l’autorizzazione non possa esimersi dall’indicare le modalità con cui debba avvenire la dispersione delle ceneri.

⁽⁷⁾ Competenza che sussiste in capo al dirigente dal 13 giugno 1990, data di entrata in vigore dell’oggi abrogata L. 8 giugno 1990, n. 142 e succ. modif. (art. 51). È decisamente importante tenere presente questo termine iniziale di tale competenza, esclusiva, al fine di prevenire possibili equivoci di attribuzione di competenze ad altri organi.

⁽⁸⁾ Art. 107, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

⁽⁹⁾ Come sostenuto frettolosamente (regione Lombardia, circolare n. 7/SAN del 9 febbraio 2004, punto 6, terzo periodo) con una sommarietà volta a celare la debolezza, l’assenza di argomentazioni.

⁽¹⁰⁾ I principi fondamentali del servizio dello stato civile sono individuati dagli articoli da 449 a 455 c.c. (come, del resto, richiamato anche dall’art. 5, comma 1 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che, sotto questo profilo, si ferma all’art. 453, essendo stato abrogato l’art. 454 c.c. ed avendo l’art. 455 c.c. una funzione di opponibilità, più a rilievo procedimentale che sostanziale).

allora possibile, nuovo testo, potevano sempre intervenire fattori che ne avessero rallentato i termini di emanazione ⁽¹¹⁾). È ipotizzabile che vi fossero ben altre motivazioni, meno esplicite, consistenti nella necessità di pervenire, comunque, all'approvazione della legge in corso di quella legislatura, ma anche per ottundere possibili resistenze che avrebbero potuto emergere, ricorrendo alla tecnica del rinvio in modo da non lasciare percepire una diretta assunzione di scelte direttamente in sede di aula parlamentare. Forse si tratta di quelle mediazioni inesprese che, a volte, rientrano nel gioco delle parti in sede parlamentare, ma i principi di modifica posti erano di un tale dettaglio da rendere poco comprensibile (se non sussistesse quest'ipotesi) la ragione. In altre parole, più che di principi da definire meglio e con maggiore tecnicità in sede regolamentare, si trattava di disposizioni in sé complete, anzi molto complete ⁽¹²⁾, tanto che gli uffici del Ministero della sanità, poco dopo divenuto Ministero della salute, non hanno avuto difficoltà ad "importarli" (in termini di mera riproduzione del testo dell'art. 3, nei suoi singoli punti, collocata nella posizione sistematicamente adeguata) nel testo predisposto per la revisione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, immediatamente prima del suo inoltro per il parere da parte della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.

Fatto sta che, per motivi estranei al processo di revisione in corso, tale testo è stato ritirato dal Ministero della salute, sulla base di altre progettualità, cosa che ha inibito che andasse a buon fine, pur essendovene, tecnicamente, la possibilità.

⁽¹¹⁾ A posteriori, si registra come non si sia avuto solo un rallentamento, ma siano intervenute situazioni che sono andate in direzione ben diversa, al punto che, oggi, tale revisione non può neppure avvenire, almeno con le modalità allora sussistenti per una revisione regolamentare di tal fatta.

⁽¹²⁾ Tra l'altro, introducendo anche indicazioni, prescrizioni che poteva consentire, o legittimare, il ricorso a strumentazione diversa, ad esempio, la qualificazione delle modalità di espressione della volontà alla cremazione – anche – come rappresentazione della volontà del defunto espressa informalmente (l'inciso: "... o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto ..." di cui all'art. 3, lett. b), n. 3), risolvendo un'annosa problematica sorta nel 1999, dopo un, quanto meno incauto, parere del Ministero dell'interno e sul quale lo stesso Ministero è re-intervenuto, con la circolare telegrafica n. 37/2004 del 1° settembre 2004, questa volta rifacendosi ad un parere del Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa. Il già citato art. 3, lett. b), n. 3) L. 30 marzo 2001, n. 130, una volta in attuazione, affronta e risolve anche questo tipo di problematiche, tra l'altro in modo coerente (in quanto previsione di legge, mentre sarebbe chiaramente da dubitare che potesse aversi se si trattasse di norma di rango secondario, dato che si tratta di materia attinente a diritti soggettivi).

Il termine dei sei mesi veniva a cadere il 3 novembre, data che aveva già visto la pubblicazione della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (nota anche come modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che ha profondamente modificato il quadro di riferimento in materia di potestà legislativa e regolamentare (anche se non solo questo), entrata in vigore cinque giorni dopo.

A partire da quest'ultima data, si deve constatare come non potessero più intervenire modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, almeno con le modalità con cui avrebbero potuto essere attuate in precedenza, aspetto che non sembra essere stato colto immediatamente ⁽¹³⁾, anche se poteva esserlo ben prima dell'entrata in vigore delle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, che ha visto anche un *referendum* popolare, oltre che una fase di elaborazione non proprio istantanea. Oltretutto, non guasta dimenticare come tali modifiche siano state il frutto di un'elaborazione avvenuta in sede di Commissione bicamerale, sulla quale erano presenti consensi da più schieramenti, almeno fino ad una certa fase, dopo la quale vi è stato semplicemente una sorta di silenzio, il ché può avere indotto il Parlamento a condurre a termine, seppure con una maggioranza di schieramento, ritenendo che si trattasse di scelte condivise. Si tratta di considerazioni che non va ommesso di fare, specie per quanto ne è seguito, in quanto non guasta conservare memoria di quanto avvenuto che fornisce sempre una luce particolare all'attualità. Ogni valutazione fondata solo su quest'ultima rischia di indurre a considerazioni che non sono coerenti.

Per altro, tale rinvio ha costituito una sorta di alibi anche per l'applicazione delle disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130 che sono, normalmente, entrate in vigore.

3. I tentativi di esperienze regionali

Dopo l'entrata in vigore della modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, si è potuto constatare una situazione complessa, dove il Parlamento ha continuato a svolgere un'attività legislativa ad ampio spettro (e non auto-contenuta nelle materie di competenze legislativa esclusiva dello Stato) e le regioni che non hanno abbracciato istantaneamente l'esercizio delle proprie potestà legislative, concorrenti od esclusive, anche in conseguenza del fatto che la stessa strutturazione regionale era impostata sulla base delle competenze precedentemente sussistenti, il ché richiedeva un adeguamen-

⁽¹³⁾ Tanto che procedimenti di revisione, sulla base di ben diverse progettualità, sono continuate per alcuni mesi.

to, anche organizzativo ed in termini di professionalità, che comporta tempi non immediati, salvo che per alcune situazioni, variabili da regione a regione, in cui sono stati lasciati sfogare appetiti di vario ordine. In sostanza le regioni, e non in modo omogeneo, hanno assunto un atteggiamento diversificato, fortemente diversificato, in cui, salvo iniziative apparentemente di bandiera, è prevalsa una certa cautela, in ciò in qualche modo consigliate dalle indicazioni che emergevano per ulteriori modifiche sulle competenze e loro ripartizione tra i livelli di governo.

Probabilmente, si può valutare che uno dei punti che ha visto comunione di atteggiamenti tra il livello di governo dello Stato e quello delle regioni, è stato la sottovalutazione, quando non l'ostilità, dichiarata ed espressa, sulla pari ordinazione tra i diversi livelli di governo, con la persistenza, od accentuazione, di atteggiamenti "gerarchici" nei confronti delle Autonomie locali.

Per quanto riguarda il contesto di riferimento, va registrata l'iniziativa della regione Lombardia che, decidendo unilateralmente, di intervenire in materia di polizia mortuaria, ha ritenuto di prescindere da ogni definizione di possibili principi fondamentali in materia da parte dello Stato o dalla definizione di tali principi fondamentali sulla base della legislazione (statale) pre-esistente alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Tale scelta, non esente da posizioni personalistiche, partiva da esigenze concrete, forse anche unanimemente condivisibili, o, almeno, comprensibili, quelle del risparmio di risorse per il bilancio del settore sanità della regione⁽¹⁴⁾, ma che parte da un presupposto logico, quello per cui le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 si collocano, interamente, all'interno della materia della "tutela della salute"⁽¹⁵⁾. Tra l'altro, se la materia della *c.d.* polizia mor-

tuaria era, tradizionalmente, articolata sulla distinzione tra "funebre" e "cimiteriale", con la L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22, si disarticola il "funebre" in due sotto-insiemi, il "necroscopico" e il "funebre", accentuando l'accento "sanitario" del primo, essendo palese la constatazione che sia questo ad avere contenuto sanitario.

Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non regola – unicamente – aspetti di attività sanitarie od afferenti alla tutela della salute, anche se intesa in senso abbastanza ampio ed estensivo⁽¹⁶⁾, ma un complesso di materia, di attività, di servizi che risultano trasversali, e fortemente, rispetto all'attuale assetto derivante dalle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione rispetto a cui non ci si riferisce esclusivamente alla potestà legislativa (e connessa potestà regolamentare), ma altresì alla potestà regolamentare riconosciuta a soggetti privi di potestà legislativa, alla pari ordinazione tra i diversi livelli di governo, all'autonomia in materia di entrate e spese delle Autonomie Locali, nonché a tutte le altre disposizioni della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Le diverse attività, e non solo attività, che sono considerate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, spaziano, oltre che sugli aspetti sanitari, aspetti che costituiscono parte tutto sommato non principale, su aspetti che sono attinenti sia a servizi pubblici (non solo locali, anche se principalmente locali), sia a servizi a rilevanza economica e, in quanto tali, collegati alla libertà di iniziativa economica (con effetti non equivoci sulle libertà di concorrenza e di mercato), ad aspetti che riguardano l'ambiente e quanto altro, fino a veri e propri obblighi per i comuni, fino alla considerazione di diritti reali, anche di soggetti privati, e alle loro relazioni con istituti di demanialità, fino ad occuparsi di diritti della personalità, fortemente connotati da contenuti molto più intimi attinenti alla sfera degli affetti e del lutto, od ad essa collegati, in larga parte rimessi ad in *fine tuning* rimesso alla regolamentazione locale. Si tratta di un complesso di norme che, se si dovesse affrontare in termini di coerenza con la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dovrebbe doversi considerare di non potersi avere oltre un testo normativo, quale ne sia il rango, unico, ma una pluralità di testi che segmenterebbero i vari aspetti in una pluralità di fonti, forse non sempre efficientissima. Sotto questo profilo qualche perplessità sollevano gli interventi legislativi, a volte anche regolamentari, sin qui in-

⁽¹⁴⁾ A questo proposito, è del tutto esplicito l'art. 1 L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22, la cui formulazione, dopo affermazioni apparentemente "alte" di nobili principi, ma pur sempre principi meramente affermati, conclude con l'affermazione della finalità ... di *improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza* (evidentemente è omesso il principio della "economicità", dato che, dopo queste premesse, ne costituisce la conseguenza).

⁽¹⁵⁾ Per inciso, nelle proposte di modifiche costituzionali successivamente elaborate, la materia della "tutela della salute" è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre alle regioni sarebbe attribuita potestà legislativa esclusiva nella materia "assistenza e organizzazione sanitaria" (il testo precedente dell'art. 117 Cost. considerava la materia "beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera", rispetto a cui vanno considerate sia le differenze che le assonanze ma, soprattutto, la prospettata attribuzione dalla competenza legislativa concorrente a quella esclusiva); tra la "tutela della salute" e la "assistenza e organizzazione sanitaria" corre una

ben accentuata differenziazione. Se tale progetto si concretizzasse, probabilmente si dovrebbero trarre effetti consequenziali in relazione alle legislazioni regionali in materia adottate.

⁽¹⁶⁾ Solo una visione miope, o mirata a raggiungere fini predefiniti, può consentire di qualificarlo come del tutto attinente alla materia della "tutela della salute".

tervenuti che hanno seguito una mera impostazione della “sostituzione” di un livello normativo ad altro, specie quando siano intervenuti in ambiti non loro propri, se non del tutto riservati ad altri ⁽¹⁷⁾. Dopo queste, sommarie, considerazioni sulla improponibilità di taluni interventi quando abbiano una visione secondo cui quanto regolato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sarebbe, totalmente, da riferire alla materia della tutela della salute ⁽¹⁸⁾, occorre cercare di mettere a fuoco gli aspetti di attuabilità della L. 30 marzo 2001, n. 130.

Prima di entrare in questo specifico ambito, vale la pena di ricordare come lo scenario attuale registri una situazione, ancora una volta, frastagliata. La legislazione regionale sin qui emanata può essere inquadrata come tale da presentare due indirizzi, quello delle regioni che si sono mosse nella logica di dettare norme complessive sulle attività e servizi funebri e cimiteriali (o: necroscopici, funebri e cimiteriali) e quello delle regioni che hanno posto la propria attenzione solo sulle attività connesse alla cremazione (e, in un caso, neppure a questa ma alla fase successiva alla cremazione, cioè la destinazione delle ceneri ⁽¹⁹⁾).

Al primo indirizzo hanno aderito la Lombardia, l'Emilia Romagna ⁽²⁰⁾, le Marche ⁽²¹⁾; al secondo il Piemonte, la Toscana, l'Umbria, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Le altre regioni (a statuto ordinario) non hanno deliberato ⁽²²⁾. Un po' tutte presentano il carattere di non considerare la posizione dei comuni come una posizione qualificata dall'autonomia, quanto come enti subordinati, a cui,

⁽¹⁷⁾In particolare sugli sconfinamenti rispetto ad ambiti di normazione i cui soggetti titolari non dispongono degli stessi strumenti per affrontare la situazione, nel caso di indebita normazione da parte di un soggetto non titolare: ad esempio, le Autonomie Locali non dispongono delle potestà riconosciute ad altri due livelli di governo dall'art. 127 Cost., potestà che sussistono tra livelli di governo dotati di potestà legislativa (e con la precisazione che l'eccezione del conflitto di attribuzioni non si estende agli atti amministrativi), cosicché è difficilmente affrontabile l'ipotesi, già verificatasi in cui una regione, magari con legge regionale, intervenga in materia spettante, in via esclusiva, alla regolamentazione locale.

⁽¹⁸⁾ Cosa che tra l'altro porrebbe anche la questione sulla valutazione se sussista congruità di un intervento con fonte di rango primario in ambito regolato da fonte di rango secondario o viceversa.

⁽¹⁹⁾ Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con la L.R. 23 dicembre 2004, n. 37.

⁽²⁰⁾ Con impostazioni non riprodotte di altrui esperienze.

⁽²¹⁾ Con impostazione riprodotte di altrui esperienze, salvo alcune lievi modifiche che non incidono sull'impianto complessivo del testo.

⁽²²⁾ Anche, se in alcune (poche), nella legislatura regionale conclusasi con il rinnovo degli organi regionali del 2005, erano stati presentati P.d.L., talora meramente riprodotte di altre scelte, o, comunque, erano in corso studi ed elaborazioni a diverso livello.

a volte, predeterminare vincoli regolamentari, salvo quando non siano state dettate disposizioni che incidono direttamente, sostituendosi, sulla potestà regolamentare dei comuni.

In materia di cremazione nonché quanto altro regolato dalla L. 30 marzo 2001, n. 130, si nota come sia stato abbastanza diffuso il ricorso ad una formulazione del tipo: “L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n.139 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).”⁽²³⁾, oppure “L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.”⁽²⁴⁾, oppure “La presente legge disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).”⁽²⁵⁾, oppure “La presente legge, nel rispetto della dignità, della libertà di scelta, delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, nell'ambito dei principi della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).”⁽²⁶⁾. Tali formule, seppure con alcune differenziazioni, presentano alcune caratteristiche: in alcuni casi darebbero come attuata la L. 30 marzo 2001, n. 130, in altri l'assumono come norme di principio. Entrambi pongono la domanda rispetto alla sostenibilità di tali assunti, pur riconoscendo l'indubbia difficoltà di intervento, in sede regionale, su questi aspetti, in relazione alle disposizioni stesse della L.30 marzo 2001, n. 130, laddove le difficoltà risiedono proprio nella tecnica del rinvio cui ha fatto ricorso il legislatore all'art.3.

4. La legge è attuata/applicabile o costituisce “principi”?

Sotto il profilo della prima delle due impostazioni, cioè quella che la legge sia già attuata o, ma è lo stesso dal punto di vista logico per quanto qui interessa, applicabile, non sembra particolarmente convincente, proprio per il fatto del rinvio cui il legisla-

⁽²³⁾ Lombardia, Piemonte, Umbria.

⁽²⁴⁾ Emilia Romagna.

⁽²⁵⁾ Toscana.

⁽²⁶⁾ Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

tore ha ricorso all'art. 3, che influenza, condizionandolo, direttamente l'art. 2 e, in parte, lo stesso art. 1.

È illuminante, a questo proposito, fare richiamo al parere del Consiglio di Stato, sezione I, n. 2957/2003 del 29 ottobre 2003, emesso in relazione ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deciso con decreto del 24 febbraio 2004, che considera proprio le questioni che sono sorte dalla tecnica di rinvio dell'art. 3 alle modifiche apportate al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, unitamente all'inadempimento di tali modifiche, in cui l'attività consultiva dell'organo di giustizia amministrativa, qui agente in termini consulenziali, attività propria delle prime tre sezioni, si pone, apprezzabilmente, nell'ottica di ricercare, tra l'altro, nelle norme vigenti (e non avrebbe potuto essere diversamente) elementi che consentano, in qualche modo, di dare una risposta alle aspettative che derivano ai Cittadini dalla L. 30 marzo 2001, n. 130. Per inciso, va riconosciuto che l'approccio del Consiglio di Stato tende a ricercare le soluzioni che siano possibili, anche ricorrendo a qualche forzatura laddove necessario, per superare le problematiche collegate all'inadempimento rispetto alle modifiche prescritte dall'art. 3, pervenendo a considerazioni che producono duplici, quanto divergenti, effetti, nel senso di ritenere *non sostenibile* la tesi dell'inapplicabilità, *essendo oramai ampiamente scaduto il termine* (con ciò, e del tutto comprensibilmente, sottraendosi ad ogni tentativo di giudizi di merito sulle cause del mancato adempimento⁽²⁷⁾, esulando ciò dalla competenze dell'organo), ma limitando questo assunto alla *previsione relativa all'affidamento ai familiari dell'urna cineraria*, considerando la *disposizione immediatamente precettiva disciplinandone compiutamente le modalità* (tra l'altro, ciò è coerente con quanto in precedenza considerato sul fatto che i "principi" di modifica del regolamento appaiono ben poco tali, per il loro dettaglio e puntualità normativa).

Di tutto interesse è il richiamo al fatto che la L. 30 marzo 2001, n. 130 non sia una legge delega, quanto *una legge ordinaria, diretta ad innovare ... il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285*, considerando come la mancata emanazione del regolamento non possa privare, data l'ampia decorrenza del termine, la legge di *qualsiasi* efficacia, per cui *le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previ-*

⁽²⁷⁾ Tra l'altro, evitando ogni riferimento alle modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione (cosa che non è priva di significato).

denti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per completezza di disciplina (self executing) devono ritenersi senz'altro applicabili.

Ecco che, di seguito, il "qualsiasi" si precisa dato che nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 del citato art. 3 della legge n. 130/2001 attraverso la previsione dell'obbligo di sigillare l'urna e di consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, cui seguono indicazioni analitiche di norme previdenti che, in qualche modo, possono essere strumentali a consentire l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari⁽²⁸⁾. Il parere non motiva, ma si limita ad affermarlo, perché ritenga che la disciplina della dispersione debba ritenersi incompleta, quanto l'art. 3 dedichi ben due lettere alla dispersione, la prima (lett. c) sulle modalità, la seconda (lett. d) sui soggetti legittimati ed, in entrambi i casi, con un dettaglio ben maggiore di quanto non faccia la successiva lett. e) per l'affidamento dell'urna ai familiari.

Sin intravedono qui ben altre motivazioni, consistenti nel fatto che il Consiglio di Stato non può prendere in considerazione il ritardo, men che meno le sue motivazioni, ne può sostituirsi all'inadempimento, ma non può non constatare come da ciò derivi una sorta di lesione, in materia di diritti civili e sociali che, per loro stessa natura, dovrebbero esser garantiti in pari misura su tutto il territorio nazionale, ricercando delle soluzioni possibili, cosa che fa ritenendo ammissibile l'una e non l'altra, l'affidamento e non la dispersione: la cosa ha un fondamento nel fatto che la dispersione presenta caratteri di irreversibilità che non sono presenti nell'affidamento dell'urna cineraria in un colombaro privato presso i familiari che ne abbiano

⁽²⁸⁾ Compreso il richiamo all'art. 343 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 sulla ammissibilità della conservazione delle urne cinerarie anche in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti da ogni profanazione e, più avanti, riprende il concetto collegandolo alla *garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate*; inoltre precisando che *le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposta dai comuni in sede di autorizzazione*, il ché individua, con chiarezza, il livello di governo titolare (unicamente ed esclusivamente titolare!) di funzioni di regolazione e di controllo, anzi non solo titolare ma, se del caso, obbligatovi. Tra l'altro, ciò significa che la regolamentazione, o l'autorizzazione, comunale sia condizionante, come condizionante sia la disponibilità di un colombaro privato ai fini della conservazione dell'urna cineraria.

ottenuto l'affidamento ⁽²⁹⁾. Questa reversibilità od irreversibilità costituisce il vero nodo che sta al fondo delle conclusioni a cui è pervenuto il parere del Consiglio di Stato qui ampiamente citato, anche testualmente.

Per queste motivazioni appare ben poco sostenibile, o almeno non senza qualche forzatura, che possa farsi ricorso ad un mero rinvio alle modalità della legge.

Sotto il secondo profilo, cioè che essa enunci dei principi da attuare in sede di legislazione regionale, sembrano esservi ancora maggiori difficoltà di adesione all'impostazione assunta, in considerazione del fatto come sia ben poco individuabile una natura di principi nelle disposizioni dell'art. 3 per il loro dettaglio, per la puntualità normativa (tanto che il Consiglio di Stato ha fatto ricorso all'espressione di *self executing*, proprio a sottolineare la pienezza, la completezza del testo dell'art. 3). Ora, se tale pienezza porta a ritenere che si possa (forse) parlare di norma *self executing*, e non si comprenderebbe per alcuni istituti e non per altri, non consente certo di qualificare la L. 30 marzo 2001, n. 130, nella specie il suo art. 3, come norma di principio.

Sembra di essere di fronte ad una soluzione ... insolubile, almeno non senza qualche forzatura.

5. Proposte, prospettive e conclusioni

Quando sono stati percepiti gli effetti della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 sulla questione, seppure non immediatamente, è stato avviato un procedimento che ha portato alla formulazione di un P.d.L. di modifica del titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, pressoché coinvolgente tutto questo titolo, come definizione dei principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa, concorrente, da parte delle regioni, presentato inizialmente alla Camera dei Deputati (AC 4144), quindi al Senato della Repubblica (AS 3310), anche se il testo pervenuto al Senato della Repubblica presenta non poche modificazioni rispetto al testo originariamente presentato alla Camera dei Deputati (e, se e quando diventi legge, comporterà l'esigenza di modifiche in alcune delle leggi regionali, e in taluni casi anche dei regolamenti regionali, sin qui emanate, con rilevanti

difficoltà sia interpretative che operative nelle fasi intermedie).

L'art. 9, comma 14 dell'AS 3310 prevede: "14. All'art. 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'alinea è sostituito dal seguente: "Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti principi.": tale disposizione supera, e risolve ⁽³⁰⁾, le questioni che ruotano attorno a questi difficilissimi nodi, la cui presenza non appare particolarmente apprezzabile, specie verso i Cittadini che intendano di fare ricorso alla pratica della cremazione e, conseguentemente, ad avvalersi di istituti previsti per legge, ma variamente di difficile applicabilità.

Non si può non trascurare, oltretutto, come le legislazioni regionali intervenute abbiano determinato effetti non comprensibili ai Cittadini, primo di tutti quello della differenza di trattamenti che si determinano in relazione alle diverse aree geografiche, ma anche, per gli addetti ai lavori, la necessità di fare riferimento a disposizioni diverse, talvolta anche contraddittorie o imprecise, altre volte perfino con contraddizioni presenti nella regolazione ⁽³¹⁾ della stessa regione, non senza dimenticare come la normazione regionale sconti il limite dell'ambito della regione che l'ha adottata ⁽³²⁾.

E ciò che è grave è che tutto ciò riguarda a diritti civili e sociali, a diritti della personalità in cui sono in primissimo piano gli affetti ed il lutto, che andrebbero sempre rispettati con reverenza.

E che potrà dirsi, allorquando la materia della "tutela della salute" dovesse ridivenire di competenza legislativa esclusiva dello Stato?

⁽³⁰⁾ Si deve, qui, trascurare, in quanto poco rilevante rispetto alle presenti considerazioni, come tale disposizione diventi incoerente con quella del comma 2 dello stesso art. 9.

⁽³¹⁾ Si fa ricorso a questo termine per comprendere leggi regionali, regolamenti regionali, istruzioni amministrative, deliberazioni direttive, ecc.

⁽³²⁾ L'esempio più immediato che può farsi è quello del caso dell'affidamento dell'urna cineraria ai familiari in cui quanto è oggetto di autorizzazione non è tanto l'affidamento (che altro non è se non il momento iniziale di ciò che è oggetto dell'autorizzazione), quanto la conservazione dell'urna in colombaro privato al di fuori dei cimiteri, conservazione "affidata" ai familiari, con la conseguenza che l'affidamento non può che spettare se non all'autorità competente nel luogo in cui la conservazione avviene e prosegue, nel tempo. Considerazioni del tutto analoghe valgono anche per la dispersione delle ceneri, laddove l'autorizzazione non può che spettare se non all'autorità competente nel luogo in cui la dispersione stessa debba essere effettuata, sulla base del principio di portata generale per cui l'autorizzazione compete all'autorità nel luogo in cui l'oggetto dell'autorizzazione si realizza (aspetti che, qui o là, sembrano essere stati sottovalutati o del tutto obliterati).

⁽²⁹⁾ Cosa che presuppone che l'affidamento sia possibile dopo che siano state adottate le norme regolamentari comunali, ed esse abbiano efficacia, oppure che vi sia l'autorizzazione con la contestuale imposizione delle prescrizioni, anche tecniche, e una volta che queste siano state poste in opera, in quanto l'attività autorizzata consiste nella conservazione dell'urna cineraria in un colombaro privato anche posto al di fuori dei cimiteri, purché siano assicurate le condizioni previste dalle leggi.

Rubrica

Rassegna di letteratura**Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali**

a cura di Andrea Poggiali (*)

“TRAPIANTI DI ORGANI DA DONATORI VIVENTI: LUCI ED OMBRE” di Buzzi Fabio, Borlotti Carraro Paola, in Rivista Italiana di Medicina Legale n. 6, novembre-dicembre 2003.

L'attenzione che i mezzi di informazione riservano alla pratica dei trapianti è spesso incentrata sugli aspetti negativi: in genere, si parla del traffico di organi.

Forse è per questo che gli Autori iniziano il loro articolo con un riepilogo dei più recenti studi internazionali sul “body snatching”. Si intende con questo termine il commercio di tessuti ed organi al di fuori del contesto medico ufficiale: visto che pare essere l'argomento maggiormente sentito, meglio in effetti parlarne subito.

Il fenomeno cominciò ad essere segnalato tra gli anni '80 e '90, particolarmente in India e Cina, per estendersi rapidamente ad altri Paesi caratterizzati dalla facile reclutabilità di donatori mercenari.

Non si pensi unicamente al cosiddetto “terzo mondo”: negli USA sono contattabili, tramite Internet, molti giovani disposti a vendere un proprio rene. L'ampiezza del fenomeno è preoccupante, anche perché si assiste ad un'evoluzione dei meccanismi per aggirare le regole vigenti nel mondo occidentale. Alcuni esempi. In Germania, nel 2002, una équipe chirurgica dell'ospedale universitario di Monaco è stata messa sotto inchiesta amministrativa, per essersi trasferita in un emirato arabo allo scopo di trapiantare reni di dubbia origine. In Israele, come documentato dal nefrologo Michael M. Friedlander, il divieto all'acquisto di organi da donatore vivente viene aggirato in maniera costante: il governo israeliano, pragmaticamente, ha finito per concedere un rimborso forfettario anche a quei suoi cittadini che

ricorrono ai circuiti illegali, prendendo atto dell'impossibilità di reprimere queste pratiche.

Un articolo che si prefigge di parlare delle “luci ed ombre” del sistema dei trapianti non può comunque fermarsi agli aspetti negativi. Infatti, gli Autori proseguono con un resoconto della discussione in atto negli Stati Uniti sul “mercato legale” di organi: un dibattito serrato, dal quale emergono indicazioni interessanti. Gli Stati Uniti, in base al National Organ Transplantation Act del 1984, ammettono la possibilità di un compenso monetario per la donazione di organi. Nel 2002, il comitato etico di un'importante società scientifica, The Transplantation Society, ha dichiarato la sua contrarietà a questa normativa. Pochi mesi prima, l'American Medical Association (AMA) si era invece dichiarata favorevole ai meccanismi di incentivazione, compresi quelli di natura economica, per superare l'enorme disparità fra richieste di trapianto e disponibilità di organi. John Harris, professore di bioetica, ha approfondito le indicazioni dell'AMA per delineare un sistema che potrebbe bilanciare le ragioni dell'etica e quelle dell'utilitarismo. La sua proposta di regolamentazione prevede la creazione di un servizio pubblico, deputato all'acquisto ed all'assegnazione degli organi. In tal modo, anche i ceti poveri avrebbero accesso ai trapianti. Per i donatori, oltre alla compensazione economica, Harris propone di aggiungere benefici non economici, come ad esempio la priorità in relazione all'eventuale futura necessità di trapianto.

La soluzione prospettata da Harris presenta punti in comune con alcuni orientamenti espressi dalla Comunità Europea, dove al contrario degli USA vige il principio della gratuità della donazione. Un'apertura alle incentivazioni appare infatti nel *Protocollo aggiuntivo alla convenzione sui diritti umani e la bio-*

medicina relativa al trapianto di organi e di tessuti di origine umana, approvata dal Comitato Direttivo per la Bioetica del Consiglio d'Europa il 24 gennaio 2002. Nel sesto capitolo, intitolato *divieto di profitto*, si precisa che tale divieto non preclude la possibilità di indennizzare i donatori viventi per mancate entrate, o per spese concernenti direttamente o indirettamente il prelievo. Sempre nello stesso capitolo si sottolinea la necessità di prevedere forme di risarcimento in caso di danni derivati ai donatori dal prelievo.

Il progresso del sistema legale dei trapianti non passa solo attraverso l'elaborazione di meccanismi incentivanti: ci sono altri temi, più propriamente tecnici, oggetto di ricerca.

È fondamentale lo studio (peraltro già a buon punto) delle precauzioni da adottare contro il rischio di trasmissione di malattie attraverso i trapianti, in particolare di malattie infettive e di tumori.

C'è la questione dell'allargamento dei criteri di inclusione nelle liste dei candidati al trapianto di or-

gano (la recente apertura a pazienti affetti da malattie infettive croniche ha sollevato aspre polemiche). Infine (e qui si intuisce la formazione medico legale degli Autori) c'è la problematica della definizione del danno in caso di fallimento del trapianto. Si sta considerando l'opportunità di valutare non solo il piano somatico ma anche quello psico-reattivo: per il donatore c'è infatti la frustrazione di un sacrificio risultato inutile, per il ricevente c'è la perdita delle illusioni di un miglioramento.

Tutte tematiche complesse: l'evoluzione dei trapianti passa anche attraverso il loro approfondimento.

(* *Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI



COCCATO & MEZZETTI


Via Ugo Foscolo, 12
28066 Galliate (NO) Italy
tel. 0321 806789 r.a
fax 0321 807942 diretto
www.coccatomezzetti.it
www.promovita.it

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA



LINEA COFANI IN CELLULOSA STANDARD E BORDO LEGNO
rigido ad alta capacità di contenimento conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per il trattamento di salme indecomposte.

BARRIERA PER COFANO IN CELLULOSA autorizzato dal Ministero della Salute per il trasporto di salme indecomposte fuori dal cimitero di esumazione.



Sostanza biodegradante
MI'KROBJO® conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per favorire il processo scheletrizzante di salme indecomposte.



RETE PER COFANO IN CELLULOSA utilizzabile durante la fase di raccolta della salma indecomposta trascorso il periodo di scheletrizzazione.



LINEA SABIOSAN® sacchi e contenitori BIODEGRADABILI conformi alla Legge n° 179 del 31 Luglio 2002 sullo smaltimento dei rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione. Disponibili in misure standard o realizzabili secondo le necessità locali. Foderabili internamente con sacchi in Mater-Bi®.

ABBIAMO UNA SOLUZIONE A TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE...INTERPELLATECI!

Attualità **Il burnout dell'operatore funebre e cimiteriale**

di Daniela Rossetti (*)

Intervento effettuato nel corso del Convegno internazionale "The Good Death and Bereavement" della IATS (Associazione Internazionale di Tanatologia e Suicidologia), tenutosi a Bologna nei giorni dall'8 all'11 giugno 2005.

Con il termine "burnout" (la cui traduzione letterale è *bruciato/scoppiato*) si intende un quadro sintomatologico riscontrabile in persone che si trovano a lavorare costantemente sul fronte di relazioni umane particolarmente intense dal punto di vista emotivo, quali le professioni di "aiuto alla persona" (*helping professions*), come gli operatori sanitari, insegnanti, poliziotti, assistenti sociali (Freudenberger, Cherniss, e, in maniera sistematizzata, C.Maslach, che ha elaborato un test specifico, 1976).

La relazione d'aiuto si qualifica come tale per la caratteristica dell'*asimmetria*: da una parte c'è chi si trova in stato di "bisogno di aiuto" (stato che solitamente si associa alla sofferenza) e dall'altra chi ha il ruolo di "aiutante", e le posizioni non sono interscambiabili.

La sofferenza si manifesta spesso con modalità come isolamento, ripetitività, angoscia, aggressività, che rivelano l'assenza di strumenti per integrare le percezioni, le informazioni, i vissuti emozionali e l'elaborazione cognitiva adatta per far fronte al problema contingente.

L'operatore dell'aiuto ha quindi la funzione di "contenimento", di "ricomposizione" della sofferenza altrui e questa funzione richiede un continuo "rifornimento" di energie psichiche, rifornimento che non può avvenire all'interno della relazione stessa (come in una relazione alla pari) e, per questo, pone l'operatore in una condizione di alto rischio di stress.

Mi sembra opportuno fare un accenno al concetto di stress e di strategie di fronteggiamento (*coping*) secondo Lazarus e Folkman (1984).

Secondo questi ricercatori una situazione di vita diviene stressante per l'individuo qualora questi valuti eccessive rispetto alle proprie risorse le richieste di adattamento alla situazione contingente. Diviene quindi necessario per la persona ricorrere a sforzi cognitivi e comportamentali (*coping*) per fronteggiare le richieste.

Le modalità di *coping* possono essere centrate sull'emozione (l'individuo tenta di regolare la propria risposta emotiva rispetto alla situazione stressante, nel caso si percepisca non idoneo a modificare la situazione stessa) o centrate sul problema (l'individuo compie tentativi cognitivi e comportamentali finalizzati alla modificazione della situazione stressante, quando questa possa essere modificata).

Le strategie di *coping* vengono influenzate da diverse variabili: età, sesso, educazione, situazione occupazionale,

stato di salute, situazione familiare, supporto sociale, capacità cognitive, condizione psicologica.

Secondo questo modello il *coping* si configura come un processo conscio che, interagendo con i fattori di personalità e contestuali, permette di affrontare efficacemente gli eventi della vita.

Diventa quindi fondamentale per ogni individuo avere competenza sulle proprie emozioni, vale a dire "intelligenza emotiva" (Golemann) e capacità di regolazione delle risposte emotive nell'interazione con la realtà per mantenere comportamenti funzionali.

La sintomatologia della sindrome del *burnout* ha molti punti in comune con il disturbo da stress, così come con il disturbo da disadattamento, il disturbo d'ansia, il disturbo depressivo:

- **sintomi somatici:** cefalee, disturbi gastro-intestinali, lombalgie, contratture muscolari;
- **sintomi somato-psichici:** irritabilità, irrequietezza psicomotoria, insonnia, pensieri intrusivi, incubi, propensione al pianto e ad improvvisa tristezza, intolleranza alle frustrazioni, aggressività;
- **sintomi psichici:** ansia e angoscia apparentemente immotivata, panico, stato depressivo, senso permanente di insoddisfazione, perdita dell'attenzione, difficoltà di memorizzazione, riduzione della creatività, abbandono della cura della persona ...

La sindrome del burnout si distingue dallo stress e dalle diverse forme di nevrosi in quanto si tratta non di un disturbo della personalità bensì di un disturbo legato al ruolo lavorativo.

Ritenere che il *burnout* sia un problema dell'individuo (come ancora accade) significa mantenere l'illusione che i problemi organizzativi si possano risolvere modificando gli individui o sbarazzandosi di loro.

Le ricerche dimostrano che il *burnout* non è un "[...] problema dell'individuo in sé ma del contesto sociale in cui opera; la struttura e il funzionamento del posto di lavoro plasmano il modo in cui le persone interagiscono tra di loro e il modo in cui eseguono il loro lavoro. Quando l'ambiente lavorativo non riconosce l'aspetto umano del lavoro, il rischio di burnout cresce, portando

con sé un alto prezzo da pagare” (Maslach, Leiter “Burnout e organizzazione”, 1997).

La persona in condizione di *burnout* presenta, oltre alla sintomatologia prima descritta, una particolare forma depressiva, uno stato di esaurimento fisico, emotivo e mentale, senso di affaticamento, svuotamento e inadeguatezza al lavoro che non sono risultati di un significativo evento traumatico ma di una lenta e continua “lacerazione dello spirito”, che può portare ad una forma di “depersonalizzazione”, condizione psicologica caratterizzata da un atteggiamento di indifferenza, cinismo, malevolenza verso i destinatari della propria attività lavorativa.

Un elemento determinante nel favorire o diminuire il rischio di insorgenza della sindrome del *burnout* è il riconoscimento sociale della professione svolta. Il prestigio sociale della professione del docente universitario lo pone a minor rischio di *burnout* dell’educatore di scuola materna, dell’infermiere ...

Che riconoscimento sociale ha l’attività dell’operatore funebre e cimiteriale?

Appare nella circostanza più temuta dall’essere umano, nel momento in cui la limitatezza dell’uomo si evidenzia in tutta la sua tragicità, il momento della morte.

“La tendenza a conservare la vita e a lottare contro la morte è la forma più elementare di orientamento biofilo, ed è comune a tutta la sostanza vivente: In quanto tende a conservare la vita e a combattere la morte, essa rappresenta (soltanto) un aspetto della spinta verso la vita... L’uomo ha un’intelligenza, come gli altri animali, che gli consente di impiegare i processi del pensiero per il raggiungimento di scopi immediati, pratici; ma l’uomo ha un’altra qualità mentale ...

Egli è consapevole di sé, del suo futuro, che è la morte; della sua piccolezza e impotenza”.

(Erich Fromm “Psicoanalisi dell’amore – necrofilia e biofilia nell’uomo”, Newton&Compton Editore, settima ed., 2004)

Tutta la storia dell’umanità evidenzia quanto la realtà della morte sia centrale: ogni cultura ricorre a usanze e riti che testimoniano la percezione e la rappresentazione fantasmatica di questo evento.

L’operatore funebre e cimiteriale si occupa delle attività inerenti al “corpo” e del “luogo” in cui il corpo viene collocato; si trova quindi coinvolto anche nella realtà fantasmatica delle persone coinvolte nell’evento, realtà che spesso si esprime con manifestazioni tragiche di dolore e di disperazione.

Alcuni anni fa ho avuto l’occasione di collaborare ad un intervento di aggiornamento per operatori cimiteriali per un’amministrazione comunale di una grande città.

La diffidenza verso la presenza dello psicologo fu espressa senza remore, per l’immediata associazione con l’essere ritenuti dall’amministrazione “fuori di testa”, piuttosto che in diritto di avere turni più umani, ferie garantite, attrezzature più idonee; informazioni e presidi per tutelarsi dal rischio di “contagio” (infatti è molto evidente la paura di contrarre malattie mortali); via via la tensione si attenuò e i più si coinvolsero e parteciparono at-

tivamente al lavoro che riguardava il *burnout* e la gestione dello stress.

La maggior parte degli operatori concorda sulla difficoltà a gestire le manifestazioni di disperazione e i comportamenti “bizzarri”, come quello della signora che telefonava verso sera per intimare che il marito, tumulato da qualche giorno, fosse richiamato per rientrare a casa.

Il **trattamento delle salme** coinvolge sempre emotivamente, tanto più se per età o per conoscenza entra in contatto con la vita affettiva dell’operatore.

Nell’ospedale dove attualmente svolgo la mia attività professionale a volte accade di essere presente nella circostanza di un decesso ed è possibile costatare come sia diverso il coinvolgimento degli operatori funebri: se si tratta di persona del luogo, l’emozione è visibile, anche se trattenuta; recentemente, in occasione del decesso di un bambino in Terapia Intensiva, essendo venuti a conoscenza dell’età, è uscito un commento “almeno loro hanno cercato di fare qualcosa e adesso hanno qualcosa da fare perché qui ne arriva subito un altro” (l’invidia per chi può essere impegnato nel fare perché il fare tiene impegnati!). Ho scelto di restare accanto a loro che aspettavano, senza “fare”, e ho commentato che la loro presenza rispettosa e composta era già “fare” qualcosa di importante per le persone che avevano perso il loro bambino. Qualche tempo prima si era posto il problema di “mostrare” a tre bambini la salma del padre; gli operatori funebri hanno accolto di buon grado la proposta di pensare insieme come rendere meno “freddo e crudo” questo momento, che si sarebbe attuato nella sala autoptica. Non si trattava solo di “tanatocosmesi” ma di ricerca di come “posizionare” la salma per rendere meno evidenti le contratture legate alla patologia, su come sistemare il tulle sul viso per sfumarne i contorni deformati, perché per i bambini era il padre, non il corpo del padre; “se potessimo essere aiutati a fare bene saremmo più contenti anche noi”.

Essere in grado di ascoltare, rispettare e comprendere il dolore e la disperazione è essenziale per gestire gli aspetti psicologici ed umani ed è garanzia di una migliore condizione di vita sia per gli utenti che per gli operatori.

Anche **la gestione dei resti** è un’attività ad alto impatto emotivo, specialmente quando i resti sono inconsunti e in questo caso l’operatore si trova davanti “quello che è come me, come mio padre, come mio figlio...”; anche il momento dell’incontro con i famigliari è spesso difficile. La prestazione viene percepita dagli stessi operatori come “scadente” rispetto alla qualità, a causa della serialità che deriva dalla realtà di migliaia di operazioni cimiteriali con alto numero di inconsunti, serialità che viene completamente recepita dalle famiglie con conseguente protesta.

Un operatore raccontò di essere stato letteralmente assalito da una persona che lo accusava di essere responsabile di aver lasciato “insepolti” i resti del padre, avendo avvistato solo dopo alcuni giorni dell’avvenuta esumazione; l’operatore non si dava ragione di tanta aggressività “tanto erano ossa appena esumati e ossa rimanevano, cosa cambia per qualche giorno?”.

Ho chiesto al gruppo se c'era qualche commento, qualche ipotesi sulle ragioni di un comportamento apparentemente irragionevole; un operatore ha espresso il suo malessere all'idea che i resti di una persona cara rimanessero insepolti, con il rischio di confondersi con altri resti, anche se non sapeva il perché del disagio. È stato allora possibile entrare nel merito del vissuto fantasmatico del vivente rispetto alla persona defunta: pensarla in uno spazio definito permette di localizzarla anche dentro di sé; al contrario, i resti insepolti possono alimentare nella persona affettivamente coinvolta la fantasia di una "persona" che vaga e non può quindi essere localizzata.

Gli operatori dichiaravano maggiore disponibilità ad occuparsi delle attività di sepoltura e di manutenzione dei cimiteri (attività legate al "fare", allo sforzo fisico); molti ritenevano gratificante il rapporto con i famigliari per trattare e organizzare il funerale, l'assegnazione delle sepolture, gli aspetti amministrativi: queste attività permettono all'operatore di sentirsi immediatamente utile proponendo qualcosa di tangibile per la persona in sofferenza.

Molto difficoltoso, invece, il rapporto con le persone: "quando si aprono i cancelli e iniziano le visite finisce la pace". In assenza dei visitatori i cimiteri possono essere come giardini, ma i visitatori li riportano alla realtà di "luogo di dolore", luogo di attivazione di ricordi e di affetti manifestati con diversa forma e diversa intensità, con diverso grado di consapevolezza della realtà.

Oggi i cimiteri sono anche luogo di incontro di differenti culture e differenti religioni; spesso le diverse modalità di manifestazione del dolore per la perdita suscitano nell'operatore incomprensione e ostilità.

Gli operatori che ho incontrato manifestavano una forte sofferenza psicologica, negata o mascherata da comportamenti caratterizzati da esasperata esibizione di "forza", da insensibilità, da indifferenza, da derisione verso i colleghi considerati "deboli" (spesso ammalati, o che facevano uso di ansiolitici o antidepressivi, alcuni suicidi), da apparente complicità esercitata in uscite di gruppo per mangiare e bere o assumere sostanze "perché il buon vino e della buona roba scacciano i brutti pensieri".

Era evidente la difficoltà nei rapporti con i colleghi, cioè a percepirsi come parte di una "squadra"; la manifestazione nel gruppo del proprio disagio psicologico e delle proprie emozioni esponeva la persona al rischio di essere etichettata come "debole"; il malessere diventava segno di incapacità personale, non cogliendone gli aspetti legati alle caratteristiche del lavoro.

Anche fuori dall'ambiente lavorativo le relazioni non sono facili: "Cosa racconto ai miei figli del mio lavoro? Quando esco con una ragazza e racconto che faccio il beccamorto quella se ne va..."; "come posso tornare a casa e magari far festa perché è Natale o un compleanno quando ho appena ricomposto i corpi straziati di persone coinvolte in incidenti o vittime di morte violenta? Ma nello stesso tempo non è giusto che io rovini la festa ai miei cari a causa del mio lavoro".

Come si può parlare del continuo contatto con la morte, avvenimento spaventoso, terribile, universalmente temuto? Parlare della morte e quindi di tutto ciò che ci si av-

vicina è considerato di cattivo gusto, si fanno gli scongiuri, si usano gli eufemismi: "mi trattano come se mi piacesse quello che il mio lavoro mi costringe a fare...lo faccio perché è il mio lavoro e qualcuno deve farlo..."; per associazione, il "necroforo" nell'immaginario diventa "necrofilo" e se ne prende distanza.

La riservatezza necessaria per tutelare i propri cari può generare un senso di sradicamento dalla realtà quotidiana della vita familiare, con un costo personale altissimo. Pochi giorni fa è stata pubblicata la notizia del riconoscimento dell'invalidità al necroforo del delitto di Novi Ligure: dalle dichiarazioni dell'interessato risulta evidente come anche le famiglie risentano pesantemente delle conseguenze dell'esposizione a realtà solitamente "impensabili".

Quando ci si rivolge al medico "sospira, dice che faccio un lavoraccio, e mi dà delle pillole per il mal di schiena o per dormire".

È possibile prevenire il grave disagio, il *burnout*?

Diverse ricerche sul *burnout* degli operatori nelle professioni di aiuto hanno dimostrato che non sono sufficienti gli incentivi economici e nemmeno gli adeguamenti a livello di strumenti per alleviare la fatica fisica.

Turni di lavoro adeguati, la suddivisione delle attività in modo tale che ogni operatore possa svolgere per un certo tempo anche quelle più gratificanti e meno coinvolgenti sul piano emotivo; formazione sugli aspetti legati alle differenze culturali sono elementi favorevoli a una migliore qualità della vita sul lavoro.

Resta di fondamentale importanza la formazione sugli aspetti emozionali caratteristici dell'attività, vale a dire sui rischi di "contagio" per l'esposizione continua alla realtà di sofferenza; è necessario che l'operatore riconosca gli elementi – stressor propri dell'attività; a questo scopo possono essere proposti gruppi di ascolto coordinati da professionisti esperti nella gestione delle risposte emotive a situazioni stressanti. Nel gruppo la persona può esternare e confrontarsi, verificando che non si è soli ad esperire il disagio e che questo, quindi, non è dovuto a limite personale ma alle caratteristiche dell'attività lavorativa. Nel gruppo l'operatore può sviluppare la consapevolezza di far parte di una squadra, che il proprio lavoro è collegato a quello di altri, che si può essere sostituiti e si può sostituire un collega mantenendo l'obiettivo. È pesante fare i conti con l'idea di essere unici a saper fare e che altri non sanno risolvere i problemi.

Gli elementi cognitivi favoriscono un'azione correttiva rispetto alla risposta agli stressor; un'esperienza emotiva correttiva riduce il rischio di *burnout*.

Quando la persona è in grado di riconoscere, accogliere e integrare tutte le proprie parti con le emozioni che vi corrispondono, di accettare quindi tutta la propria realtà e complessità, può assumere un atteggiamento costruttivo rispetto alle vicende alterne della propria esperienza di vita.

(*) *Responsabile Servizio di psicologia Ospedale Montecatone di Bologna, Rehabilitation Institute.*



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® IDROFUN È in grado di essere un prodotto che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari) è in grado di mantenere attivi o di riattivare i processi di scheletrizzazione, rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi già presenti. Il prodotto viene attivato con la presenza di liquidi. Inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo, la funzione di THANOS® IDROFUN è inizialmente quella di leggero assorbimento dei liquidi prodotti; successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>
 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	

Attrezzature per il settore cimiteriale

<p>CALAFERETRI "CORMORANO" Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--

 **argema** s.r.l.

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: www.argema.net - E-mail: info@argema.net

Attualità

Cinerario comune e dispersorio

di Massimo Cavallotti (*)

L'incremento della domanda di cremazione come forma alternativa di seppellimento tradizionale e l'introduzione nel nostro ordinamento della legge 130 del 2001 determinano nuovi scenari di programmazione per le amministrazioni locali e regionali.

Gli aspetti giuridici inerenti il diritto di disporre la cremazione e le ceneri ed i possibili risvolti normativi regionali sono stati da me affrontati su questa rivista alla numero 2 del 2004.

Nell'illustrare la materia non posso esimermi dal principio giuridico che la L. 130/01 deve essere attuata con apposita regolamentazione di attuazione, anche attraverso la legislazione regionale, per la dispersione delle ceneri anche all'interno del cimitero (si riporta, nel riquadro a fine articolo, l'estratto dalla proposta in materia di dispersione ceneri presentata sul Tavolo di lavoro della Regione Liguria, ed oggi certamente rivedibile in alcuni aspetti).

Emerge chiaramente dalle premesse che l'unica forma dispersiva collettiva ammessa in attesa dell'entrata in vigore della norma primaria è la dispersione nel cinerario comune autorizzata dal *de cuius* e non dall'Ufficiale dello Stato Civile, o diversamente ammessa qualora i familiari del defunto cremato non acquistino nicchia per collocarvi le ceneri.

Vieppiù motivo di ritenere la dispersione nel cinerario comune una forma di sepoltura collettiva indistinta dei resti mortali che non lessicalmente una mera "dispersione". Nel gergo lessicale ciò che "disperdo" non posso più raccogliere, cosa invece possibile in modalità indistinta all'interno del cinerario, ed è per questo motivo che parlerei di sepoltura collettiva indistinta di spoglie rispetto alla dispersione in natura delle ceneri (evidentemente) non è più possibile procedere alla raccolta neanche in modalità indistinta.

Nel nostro ordinamento giuridico è radicato il culto perpetuo alla conservazione delle spoglie del defunto salvo deroga prevista dalla L. 130/01 da esercitarsi tassativamente nelle forme da essa prevista.

L'articolo 3 della L. 130/01 prevede, con norma di rango secondario attuativa, la modifica del D.P.R. 285/90 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", secondo il principio che la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò destinate all'interno del cimitero o esternamente in luoghi sommariamente indicati.

A tutt'oggi la norma attuativa del precitato articolo deve essere emanata dal Parlamento attraverso l'approvazione del D.D.L. AC 4144 (c.d. Sirchia) che abroga il rinvio al regolamento di attuazione della L.130/2001 o dalla Regione per le competenze previste dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

Tanto si è discusso sulle competenze Regionali in materia che invadono la sfera attribuitale, ma di fatto qualora la legge regionale non venga impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini previsti dinanzi alla Corte Costituzionale vi è acquiescenza normativa a norma dell'art. 134 della Costituzione.

Il cinerario comune

L'obbligatorietà di costruzione del cinerario comune ancor prima che dalla legislazione regionale è prevista nell'articolo 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990 che recita: "Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione".

La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993 al punto 14 definisce cinerario comune un manufatto nel quale vengono disperse, attraverso un apposito rito, le ceneri per volontà del *de cuius*, cosicché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato dal cimitero per provvedere alla dispersione.

Questa costruzione in pratica dovrà avere le stesse caratteristiche dell'ossario comune di cui all'articolo 67 del D.P.R. 285/1990, salva diversa disposizione normativa regionale.

Ossia, l'ossario (ergo cinerario) deve essere costruito in modo che le ossa (ceneri) siano sottratte alla vista del pubblico e le chiusure esterne devono essere previste in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua.

Dalché si evince che queste strutture non richiedono particolari prescrizioni normalmente sotto il profilo meccanico e ne sotto quello igienico-sanitario.

L'assenza di prescrizioni sanitarie solleva un immediato quesito: l'A.S.L. deve rilasciare il nulla osta sanitario?

L'articolo 56 del D.P.R. 285/90, salva diversa disposizione regionale, prevede relazione tecnico-sanitaria per i progetti di ampliamento e costruzione di cimiteri, si colloca in relazione al fatto che i progetti dei cimiteri sono approvati a norma della legge sanitaria (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

Relazione sanitaria che può attenersi limitatamente ad aspetti medico o di natura igienista-ambientale che dovranno essere recepiti dal tecnico comunale che redige la relazione tecnica dettagliata per il medesimo dall'articolo 56, commi 2 e 3 (descrizione vie accesso, zone parcheggio, costruzioni interne, calcolo dimensioni campo comune, ecc.).

È pacifico in dottrina che il termine "costruzioni cimiteriali" si riferisca alla costruzione di nuovi cimiteri e nuovi impianti cimiteriali come ad esempio i cinerari⁽³³⁾.

Ben si addice la norma e l'interpretazione al dispositivo come illustrata con il principio che la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui cimiteri compete al Comune mentre le funzioni di vigilanza sul funzionamento del cimitero sono attribuite all'A.S.L. che ha titolo ad assolverle anche formulando pareri.

Sotto il profilo igienico-sanitario la costruzione di un dispersorio, luogo cimiteriale ove disperdere al vento le ceneri, e cinerario comune richiede solamente il parere sanitario e non nulla osta, salvo che la Regione regolamenti diversamente la materia.

Nel formulare il parere il medico a mio giudizio non può tralasciare alcuni aspetti peculiari:

- a) inquinamento del terreno e sua capacità ad adsorbire le ceneri;
- b) valutazione dell'aspetto igienico-sanitario, nonché etico, affinché si prevenga la dispersione in violazione ambientale della norma (es. distante dai centri abitati);
- c) che sia rispettata la normativa nazionale e regionale. La funzione di sorveglianza sui cimiteri impone all'A.S.L. l'esercizio del predetto compito senza ben

definire ove segnalare e denunciare le irregolarità amministrative;

d) caratteristiche meccaniche del cinerario comune come *supra* evidenziato.

Il medico di igiene nell'esprimere il proprio parere all'interno delle funzioni di vigilanza sul cimitero dialoga con l'amministrazione Comunale e segnala al proprio Dirigente di servizio gli inadempimenti della medesima amministrazione affinché siano poi segnalati al Dirigente Regionale del servizio Igiene Pubblica. Il Dirigente regionale a seconda della competenza dell'intervento dovrà a sua volta segnalarlo all'Assessore competente affinché eventualmente prenda i provvedimenti sostitutivi al Comune nei modi e nei termini previsti dalla legislazione Regionale e dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

Nel redigere la relazione il medico sanitario è incaricato di pubblico servizio e avrà l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria eventuali illeciti penali riscontrati o presunti che ne viene a conoscenza a norma del C.P..

Attualmente, qualora un Comune richieda parere sanitario per la dispersione delle ceneri in apposita area cimiteriale il medico preliminarmente dovrebbe:

- 1) formulare il parere solo se la legge regionale prevede la dispersione in attuazione della L. 130/01, diversamente segnalare l'impossibilità di formulare il medesimo. È pacifico che la dispersione non autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile, o eseguita in difformità, costituisce reato (vilipendio di cadavere);
- 2) formulare il parere in assenza di legge regionale di attuazione qualora sia espressamente richiesto dall'amministrazione come atto di programmazione e costruzione successiva, o comunque con messa in funzione successiva, nel rispetto sempre del punto precedente;
- 3) esprimere parere negativo qualora il cimitero di medio-piccole dimensioni si trovi nel centro abitato come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 285/1992 "Codice della strada" in attuazione della L. 130/01.

Le Regioni che hanno legiferato sulla materia sono: Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Toscana.

In merito all'inquinamento del terreno come citato precedentemente in Olanda nel 1991 sono stati compiuti studi per verificare l'inquinamento provocato dalla dispersione delle ceneri da parte di società che gestiscono gli impianti crematori in seguito all'affermazione teorica del Ministero degli Interni, dello Sviluppo Regionale e dell'Ambiente che la considera attività potenzialmente inquinante per il suolo.

⁽³³⁾ Vedesi Sereno Scolaro nel testo "La polizia mortuaria", Editore Maggioli.

Quasi il 5% del cenere provenienti dalla cremazione è calcio, il resto fosforo, potassio, magnesio, sodio e ferro oltre metalli pesanti come cromo, rame e zinco.

I risultati della ricerca hanno evidenziato che:

1° La percentuale di nutrienti è troppo alta. In generale i campioni di terreno sotterraneo contengono più fosfati, potassio e sodio di quelli presi all'esterno dei terreni di dispersione.

2° Lo strato superiore di tutti i luoghi destinati alla dispersione è saturo di fosfati.

3° Se le dispersioni intensive vengono effettuate per un lungo periodo di tempo, i metalli pesanti presenti nelle ceneri inquinano lo strato superiori di 5 centimetri.

4° Sembra che la concentrazione delle sostanze studiate diminuisca in proporzione alla profondità del terreno. Questo significa che la maggior parte delle sostanze studiate difficilmente si muove in profondità.

5° Fatta eccezione per il sodio le sostanze non raggiungono la falda acquifera. È opinione che la crescita di livelli di sodio non sia dannosa per l'ambiente.

6° Le ceneri disperse sulla spiaggia causano meno inquinamento di quelle sparse sulla terra.

Così il governo Olandese decise di applicare un principio in sostituzione dell'affermazione teorica di potenziale inquinamento: le ceneri assorbite devono essere uguali alle ceneri depositate. Ossia sarebbero permesse solo 400 dispersioni per ettaro di terra all'anno.

In Italia in merito non sono state emanate norme tecniche né di rango primario e né secondario tuttavia ben potrebbe il medico igienista prescrivere quanto detto nella parere ed avviare, come A.S.L., uno studio organico per monitorare scientificamente la materia.

Altro aspetto della materia rilevante per il parere, precedentemente accennato, è la dispersione delle ceneri in area cimiteriale apposta in un medio-piccolo cimitero nel centro città in funzione del divieto posta dalla L. 130/01.

Definiamo anzitutto il centro abitato così come previsto dalla normativa art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 285/1992 "Codice della strada" in attuazione della L. 130/01: *"Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada"*.

Stante la definizione di centro abitato ritengo che qualora il perimetro esterno dell'area dispersiva all'interno del cimitero non disti almeno 200 metri dalle mura perimetrali del cimitero l'area non sia idonea anche se funzionalmente destinata ad attività ci-

miteriale. D'altra parte originariamente i cimiteri erano collocati alla periferia della città e negli anni espandendosi entrambi, in alcuni casi, si è assistito ad un allineamento del tessuto urbanistico con riduzione, o scomparsa in alcuni casi, della zona di rispetto.

Diversamente nel medesimo cimitero può sussistere alternativamente la soluzione già adottata in altri Paesi (ad es. L'Ungheria, Budapest) con alta incidenza di dispersione delle ceneri dove si utilizza una sorta di drenaggio formato sotto il luogo dove si disperdono con un pozzo a perdere, ove le ceneri vengono trascinate per effetto dell'acqua. Tuttavia ritengo che predetto sistema debba essere recepito nella norma Regionale, o autorizzato dalla Regione, in deroga all'art.67 del D.P.R. 285/90.

Altro aspetto che ritengo propizio ad un parere negativo del medico igienista è la collocazione del dispersorio e del cinerario comune nel medesimo appezzamento di terra, anche con accessi suddivisi, qualora il progettista del Comune non si sia soffermato su alcuni aspetti sociali e tecnici del rito funebre e del seppellimento.

Non è certamente sensato permettere a terzi di sostare su appezzamento di terra ove si disperdono le ceneri, anche qualora il medesimo presenti barriera protettiva rimane sempre l'aspetto che in una giornata di vento le ceneri possano innalzarsi sulle persone in visita al cinerario. Si potrebbe ovviare alla problematica stendendo sul terreno uno strato di ghiaione in alternativa alla classica erbetta. Tale meccanismo richiederebbe ulteriore prescrizione nel parere sanitario: la sostituzione del medesimo con i primi cinque centimetri di terra secondo nei modi previsti dallo studio olandese determinando un maggior carico cinerario sul terreno.

Il pregiudizio diffuso che si tratti di un campo in cui non si richieda approfondimenti prescrittivi essendo le ceneri non soggette alla normativa sui rifiuti ed avendo un potenziale di inquinamento marginale rispetto ai medesimi richiede a mio giudizio l'intervento della Regione per chiarire uniformemente quanto prospettato e nel contempo per avviare degli studi igienico-ambientali nella salvaguardia dell'aspetto sociologico e rituale della morte.

Passare immediatamente dal culto della tomba al culto "della dispersione" senza lasciare traccia è l'oblio del culto del ricordo ed un danno per i nostri avi che studieranno il periodo storico.

D'altra parte anche l'economia ci insegna che essere liberali non vuol dire essere liberisti e che tra le due funzioni vi è una netta distinzione che origina dai limiti dell'economia normativa.

**Unione degli Industriali
della Provincia di Imperia**



CONFINDUSTRIA

SEZIONE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Spett.le
REGIONE LIGURIA
Servizio Igiene pubblica e veterinaria
Via Fieschi 10
GENOVA

Imperia, 24 febbraio 2003

Prot. n. 543/210.6.o.f./mc

Anticipata via fax 010-5485767

All'attenzione del Dott. Aldo Ameri

LEGGE N. 130/2001 – INCONTRO DEL 26/2/2003.

Ringraziando per l'invito al tavolo di lavoro di mercoledì 26 c.m. alle ore 15 presso codesto Dipartimento, al fine di esaminare le problematiche relative all'attuazione della Legge n. 130/2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, ci preghiamo inviare una bozza di proposta in merito, riservandoci ogni altra considerazione propositiva in occasione del predetto incontro.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

F.to Massimo Cavallotti

Allegato: proposta di regolamentazione dell'attività di dispersione delle ceneri.

Estratto dal: Regolamentazione dell'attività di dispersione delle ceneri

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione Liguria in applicazione della legge 130 del 2001 regolamenta nell'unitarietà il trattamento delle ceneri sul territorio a garanzia dei diritti essenziali della popolazione.
2. Disciplina le autorizzazioni richieste per la cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri ai familiari.

ARTICOLO 2

(Individuazione dei soggetti professionali abilitati alla dispersione)

1. La dispersione delle ceneri avviene alla presenza, o da parte, di personale autorizzato che deve essere iscritto nel registro degli operatori funerari alla sezione dispersione ceneri previa frequentazione del corso di formazione e aggiornamento professionale.
2. I corsi di formazione professionale sono promossi da enti pubblici ovvero dalle associazioni provinciali di categoria e organizzati secondo le disposizioni impartite dal Dirigente Regionale del Dipartimento di Igiene. L'esito positivo dei corsi sarà certificato da attestazione di qualifica valida per l'iscrizione nel Registro di cui al comma primo.
3. Possono iscriversi nel registro di cui al comma 1 gli impresari funebri, i dipendenti delle imprese funebri, il rappresentante legale, o suoi delegati, dell'associazione di cremazione riconosciuta cui aderiva il defunto.
4. È fatto divieto assoluto di svolgere l'attività di dispersione delle ceneri in luogo pubblico in assenza di personale autorizzato.
5. omissis ...
6. La dispersione delle ceneri è eseguita, alla presenza di personale autorizzato, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal mandatario post mortem exequendum, dal rappresentante legale o suo delegato dell'associazione di cremazione riconosciuta a cui aderiva il defunto, o in mancanza da personale autorizzato dal Comune ed iscritto nel registro di cui all'articolo 2.
7. La cremazione e dispersione delle ceneri può essere affidata, dal defunto in vita, ad un terzo il quale agisce, senza fini di lucro, come mandatario nei limiti fissati dalla legge in attuazione alle disposizioni dell'anima impartite.

ARTICOLO 5

(Dispersione ceneri)

1. Le ceneri di salme o resti mortali ottenute dal trattamento di termodistruzione, previa acquisizione della volontà del defunto possono essere disperse in siti privati con l'autorizzazione del legittimo proprietario.

2. Qualora la dispersione riguardi aree appartenenti al patrimonio demaniale ovvero pubblico si deve procedere all'acquisizione del preventivo assenso da parte dell'autorità amministrativa competente.
3. L'autorità amministrativa competente impartirà le prescrizioni opportune nel rilasciare l'assenso alla dispersione.
4. La dispersione delle ceneri è vietata in ogni caso nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285.
5. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e distante almeno un miglio dalla costa o dal porto di approdo più vicino.
6. Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impresso indelebilmente il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, che verrà affondata.
7. La dispersione delle ceneri in montagna o collina è consentita distante almeno un chilometro dai rifugi o da manufatti stabili e a non meno di metri lineari 50 dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili.
8. La dispersione nei parchi naturali e riserve naturali dello Stato o della Regione richiede l'autorizzazione dell'Ente gestore.
9. È vietato disperdere le ceneri nei corsi d'acqua o sorgenti che scorrono in montagna.
10. È vietata la dispersione delle ceneri da veicoli aeronautici
11. È vietato disperdere le ceneri entro 50 metri dal raggio delle piste adibite all'esercizio degli sport invernali nel medesimo periodo.
12. La dispersione delle ceneri nelle aree private deve avvenire almeno a 20 metri lineari dal perimetro di confine della proprietà e non può avvenire nei corsi d'acqua che l'attraversano.
13. Il piano regolatore cimiteriale può individuare e prevedere altri siti privati per la collocazione dell'urna al di fuori del cimitero nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
14. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso autorizza la dispersione e dovrà registrare il verbale di dispersione, trasmesso dalla persona autorizzata di cui all'articolo 2, con le modalità previste dall'articolo 6 comma 3 e seguenti. Il verbale di dispersione nelle aree private è trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile dalla persona incaricata della dispersione.

ARTICOLO 6

(Affidamento ceneri)

1. Le ceneri di salma sono affidate ai familiari nel rispetto della volontà del defunto.
2. I familiari sono individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 C.C.. È anche considerato familiare il convivente del de cuius libero da vincoli matrimoniali.
3. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso rilascia l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri e la comunica all'ufficiale di stato civile del Comune, se diverso, ove le ceneri vengono detenute per i necessari adempimenti.
4. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono detenute le ceneri redige il verbale di affido sottoscritto dall'affidatario che dichiara di attenersi alle disposizioni vigenti ed alla manifestazione di volontà del defunto. Qualora il Comune di decesso sia in altra Regione provvede l'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove vengono detenute le ceneri a redigere il verbale di affido previa presentazione dell'autorizzazione al trasporto delle ceneri e l'esibizione della manifestazione di volontà del defunto.
5. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso non potrà affidare ai familiari le ceneri del proprio Caro per detenerle in territorio non regionale.
6. L'affidante deve comunicare anticipatamente la variazione di indirizzo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di detenzione delle ceneri. Qualora l'affidante si trasferisca in altro Comune dovrà comunicare entro cinque giorni dal trasferimento all'Ufficiale di stato civile di entrambi i Comuni la variazione e dovrà essere compilato nuovo verbale di affidamento.
7. I Comuni devono istituire il registro delle ceneri affidate e disperse tenuto dall'Ufficiale di Stato civile.
8. Il Registro è sottoscritto in ogni pagina dal Dirigente del Servizio Demografico prima dell'utilizzo e dovrà essere tenuto a norma dell'articolo 2219 del C.C.. Devono essere trascritti i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, gli estremi dell'eventuale autorizzazione al trasporto, la data e il numero del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri, la persona autorizzata presente, l'identificazione del luogo di dispersione laddove possibile, l'identificazione delle persone e del luogo di affidamento.

(* Amministratore unico S.O.F.I. s.r.l di Sanremo, Amministratore A.F.I. s.r.l di Taggia, Consigliere Fe.N.I.O.F., Presidente Sezione Imprese Funebri Unione degli industriali di Imperia.

Documentazione

Indirizzi applicativi del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”)

Circolare Regione Lombardia n. 21/SAN del 30/05/2005

Come noto il 10 febbraio u.s. è entrato in vigore il regolamento regionale in oggetto (di seguito: R.R. n. 6/2004).

Due ulteriori provvedimenti di rilievo in materia di attività funebri e cimiteriali hanno completato il percorso di riordino della materia:

– legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (collegato ordinamentale 2005), il cui art. 6, c. 6 ha modificato alcuni articoli della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (“Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”);

– deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2005, n. VII/20278 (Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre, dei modelli regionali nonché delle cautele igienico-sanitarie).

La presente circolare si propone di chiarire e meglio puntualizzare alcuni aspetti che hanno suscitato dubbi interpretativi.

1. Piani cimiteriali (art. 6)

L'adozione del piano cimiteriale è obbligatoria e costituisce altresì condizione necessaria per la riduzione dell'area di rispetto (art. 8 del R.R. n. 6/2004) e per l'utilizzo in deroga di loculi non a norma, privi di vestibolo (art. 16, c. 8, lett. c, del R.R. n. 6/2004), con ciò volendosi ribadire la necessità di un'attenta pianificazione di medio-lungo periodo.

Qualora sia già stato adottato il piano regolatore cimiteriale previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”), dovrà esserne verificata la conformità alle nuove disposizioni e, se del caso, effettuata la revisione.

2. Zona di rispetto cimiteriale (art. 8)

Si precisa che nella fascia minima dei 50 m è consentita la sola realizzazione di “aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, servizi connessi con l'attività cimiteriale”, fermo restando quanto già realizzato o il cui iter sia stato formalmente avviato in conformità alla normativa precedentemente in vigore.

3. Cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri (artt. 12, 13 e 14)

In conformità alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”), l'art. 12 del R.R. n. 6/2004 prevede che l'autorizzazione alla cremazione venga rilasciata dall'Ufficiale di stato civile previo accertamento della volontà del defunto o degli aventi titolo. Il Comune stabilisce autonomamente le modalità organizzative necessarie a garantire, anche in capo a chi è oggettivamente impossibilitato a spostarsi, il diritto a rilasciare la dichiarazione.

Con riferimento all'art. 3, c. 1, lett. b, n. 3, della legge n. 130/2001, si precisa che, nel caso in cui l'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza degli aventi titolo, situato in Regione diversa dalla Lombardia, rifiuti di verbalizzare la dichiarazione, il Comune in cui è avvenuto il decesso dovrà accettare, in luogo del processo verbale, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva dello stesso.

Per quanto attiene la dispersione e l'affidamento delle ceneri, di cui agli artt. 13 e 14 del R.R. n. 6/2004, si evidenzia che:

– in caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero; la dichiarazione per l'affidamento è presentata al Comune in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate;

– l'affidamento delle ceneri è personale: ne consegue che l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione; il cambiamento di residenza o il decesso dell'affidatario non comportano alcuna comunicazione al Comune che ha ricevuto la dichiarazione per l'affidamento delle ceneri, ferma restando la possibilità di tumulazione o di conferimento in cinerario comune;

– i luoghi per la dispersione delle ceneri, per quanto riguarda il territorio nazionale, sono quelli previsti dall'art. 3, c. 1, lett. c, della legge n. 130/2001: sarà cura della persona che effettua la dispersione la verifica circa eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.

4. Inumazione e tumulazione dei nati morti, dei feti e dei prodotti abortivi (art. 11)

Il R.R. n. 6/2004 rinvia alla normativa nazionale.

Per i nati morti (art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), viene rilasciata specifica certificazione medica da inviarsi al Comune ove è avvenuta la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura o la cremazione.

Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, come pure per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane (art. 7 del D.P.R. n. 285/1990):

- i genitori sono informati dalla Direzione sanitaria della possibilità di richiedere la sepoltura ed esprimono alla medesima Direzione l'eventuale volontà di avvalersene;
- la Direzione sanitaria inoltra all'ASL certificazione circa la richiesta pervenuta, indicando la presunta età del feto o prodotto abortivo;
- l'ASL rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento;
- qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili (art. 11, c. 2 del R.R. n. 6/2004).

5. Esumazioni ed estumulazioni (art. 20)

In base all'art. 9, c. 8, lett. b, della L.R. n. 22/2003, il Comune, previo parere dell'ASL e dell'ARPA secondo le rispettive competenze, stabilisce i turni di rotazione ordinaria attenendosi, di norma, al termine decennale per le esumazioni, salva la facoltà di abbreviazione o dilazione.

Con riferimento alle estumulazioni, fatte salve quelle effettuate allo scadere della concessione, si ribadisce che debbono essere trascorsi dalla iniziale sepoltura almeno dieci o venti anni, a seconda del tipo di sepoltura; soltanto in caso di successiva cremazione, l'estumulazione può avvenire prima dello scadere del termine decennale o ventennale.

In merito al trasporto al di fuori del cimitero degli esiti di esumazione o estumulazione, si precisa che lo stesso può avvenire:

- con il feretro originario, purché in condizioni tali da soddisfare le misure precauzionali igienico-sanitarie;
- con una nuova cassa che racchiuda il feretro originario, qualora non sussistano le suddette condizioni;

– con un contenitore per gli esiti di fenomeni trasformativi a sua volta racchiuso in una cassa avente le caratteristiche di cui all'art. 20, c. 9, del R.R. n. 6/2004, che verrà rimossa una volta concluso il trasporto.

Le operazioni di esumazione ed estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, sono onerose, salvo i casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'autorità giudiziaria.

6. Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (art. 32)

Al riguardo va anzitutto evidenziato che il R.R. n.6/2004 prevede espressamente un periodo di due anni, nel corso del quale le imprese già operanti alla data del 10 febbraio 2005, in possesso cioè delle autorizzazioni in materia di commercio e agenzia d'affari, potranno continuare ad operare pur non avendo i requisiti di cui all'art. 32.

In generale, quanto ai requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività funebre, sia in forma congiunta sia in forma disgiunta, si precisa che il direttore tecnico, che eventualmente svolga anche il compito di operatore funebre, non rileva ai fini del computo dei quattro operatori funebri di cui all'art. 32, c. 2, lett. e. Si precisa altresì che il contratto di lavoro subordinato, di cui alla stessa lett. e, non è da intendersi limitato al solo tipo del lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ma si estende a tutti i tipi di lavoro subordinato previsti dalla normativa vigente nonché ai soci lavoratori.

In caso di esercizio di attività disgiunta, sono necessarie le autorizzazioni specifiche richieste per ciascuna attività: commercio (vendita di casse ed altri articoli funebri), agenzia d'affari (disbrigo di pratiche amministrative) e trasporto funebre.

Le imprese già operanti dovranno adeguarsi entro due anni a quanto previsto dal R.R. n. 6/2004, richiedendo a tal fine una nuova autorizzazione, la quale potrà eventualmente derogare ai requisiti formativi, che dovranno essere comunque acquisiti e comunicati al Comune entro il 10 febbraio 2010.

Relativamente alla formazione, fermo restando quanto previsto con D.G.R. n. VII/20278/2005, si precisa che:

- i soggetti attuatori dei corsi debbono essere titolari di sedi operative accreditate per erogare servizi di formazione continua e permanente, in regola con quanto previsto dalla normativa del sistema di accreditamento dei soggetti erogatori di formazione della Regione Lombardia;
- per ciascun corso deve essere preventivamente trasmesso il progetto formativo con la data di avvio e fine corso, con il dettaglio delle lezioni e dei nominativi dei docenti, alla Direzione generale Sanità; il numero

di protocollo assegnato costituirà l'identificativo del corso stesso;

- debbono essere predisposti e conservati i registri di presenza con le firme di docenti e partecipanti, secondo quanto già previsto per gli enti accreditati;
- l'attestazione di frequenza deve essere rilasciata dal soggetto attuatore con contestuale trasmissione alla Direzione generale Sanità, dell'elenco nominativo dei partecipanti e della relativa percentuale di frequenza rilevata dai registri, che non può essere inferiore al 90%; nell'attestazione deve essere riportato il programma o il riferimento alla classificazione della D.G.R. n. VII/20278/2005 e l'identificativo del corso;
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo è sufficiente la frequenza dei corsi succitati.

7. Trasporti funebri (artt. 35, 39, 40 e 41)

In base all'art. 35, c. 1, del R.R. n. 6/2004, ciascun trasporto funebre, anche interno al medesimo Comune, implica il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990 all'impresa che effettua il trasporto stesso.

Il trasporto di salma dal luogo del decesso al luogo della veglia funebre (art. 41, co. 5 e 6) può essere effettuato soltanto entro il territorio regionale ed indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte, purché si verifichi entro la durata del periodo di osservazione.

In caso di trasporto di salma, competente al rilascio delle autorizzazioni di seppellimento, cremazione e dispersione delle ceneri è in ogni caso il Comune in cui è avvenuto il decesso, mentre l'accertamento di morte, se non già eseguito prima del trasporto al luogo della veglia funebre, compete all'ASL del luogo in cui si svolge il residuo periodo di osservazione.

In merito al trasporto di cadavere, si precisa quanto segue:

- nel verbale di chiusura feretro (all. 4 della D.G.R. VII/20278/2005) l'incaricato di pubblico servizio deve specificare le modalità dell'identificazione, consistenti nella verifica di documento (di cui devono essere riportati gli estremi) o in altra forma (es.: conoscenza personale; testimonianza dei famigliari, del cui documento d'identità è opportuno riportare gli estremi);
- le spese del trasporto funebre e del seppellimento di persona indigente, analogamente a quanto previsto all'art. 12 del R.R. n. 6/2004 per la cremazione, sono poste in capo al Comune di ultima residenza del defunto;
- il trattamento conservativo, se ricadente nelle tipologie previste dal D.P.R. n. 285/1990, è richiesto esclusivamente per i trasporti all'estero e al di fuori della Regione;
- in sostituzione della formalina, è consentito l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conserva-

zione a breve termine del cadavere e che presentino una minor tossicità per gli operatori.

8. Adempimenti successivi al decesso (art. 40)

Relativamente alle certificazioni inerenti il decesso si sottolinea che l'avviso di morte, di cui all'art. 72 del D.P.R. n. 396/2000, è in capo e sotto la diretta responsabilità della struttura sanitaria, socio-sanitaria o residenziale del luogo in cui avvenuto il decesso: per facilitare la trasmissione tempestiva dell'avviso stesso, specie nelle ore di chiusura degli uffici comunali, si potrà ricorrere all'utilizzo di fax o di posta certificata. L'accertamento di morte è svolto nei termini previsti all'art. 40, comma 7 del R.R. n. 6/2004, purché la richiesta all'ASL sia pervenuta tempestivamente; in caso contrario il termine delle 24 ore decorre dal ricevimento della suddetta richiesta.

Va precisato che il modulo di cui all'all. 3 della D.G.R. VII/20278/2005 è da utilizzarsi in tutti i casi di decesso, indipendentemente dal fatto che si proceda alla sepoltura o alla cremazione, superandosi così la necessità di un'ulteriore certificazione nel secondo caso.

9. Strutture di deposito e obitori (art. 41)

Con l'art. 4, c. 5, della L.R. n. 22/2003, come mod. dalla L.R. n. 6/2005, si è specificato che le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, sono obbligate a ricevere le salme di deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni antighieniche nei limiti delle loro disponibilità senza che ciò comporti trasferimento della competenza comunale in materia; ne consegue che gli obitori o depositi comunali già esistenti debbono essere mantenuti in attività.

Il R.R. n. 6/2004, all'art. 41, prevede inoltre che ciascuna ASL svolga una ricognizione dell'esistente onde verificare la necessità di ulteriori strutture.

Da ultimo si sottolinea che in virtù della portata innovativa dei provvedimenti adottati e dei molteplici aspetti e competenze coinvolte, sono necessari, per una efficace realizzazione degli obiettivi, il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti coinvolti.

Per quanto attiene in modo particolare gli aspetti igienico-sanitari si invitano dunque le ASL, oltre che a diffondere i contenuti della presente alle strutture socio-sanitarie del relativo territorio, a voler supportare i Comuni nella diverse fasi di pianificazione - dei cimiteri, delle strutture di deposito ed osservazione- di vigilanza e controllo - dell'attività e trasporto funebre-, così da poter esaminare congiuntamente eventuali aspetti problematici di carattere locale e valutare soluzioni concordate.

Documentazione

Autorizzazioni ai trasporti funebri assoggettate al bollo

Circolare Federutility SEFIT n. 2 del 07/06/2005

Le autorizzazioni ai trasporti funebri, siano all'interno del Comune o in partenza da questo per il territorio nazionale o per l'estero, sono assoggettate all'imposta di bollo, nella misura di €. 14,62, come recentemente aggiornata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005.

Lo ha definitivamente chiarito la Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005, dell'Agenzia delle Entrate, riportata per esteso in Allegato 1.

Come di consueto l'allegato potrà essere reperito sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

ALLEGATO 1

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3.6.2005, n.75 Istanza di interpello Art 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 Comune di

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione del D.P.R. n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

Quesito

Il Comune di - Servizi demografici - chiede di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo dei seguenti atti contemplati dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria):

1. autorizzazione rilasciata dal sindaco per il trasporto salme (articoli 23 e 24) e relativa richiesta;
2. passaporto mortuario (articolo 27);
3. autorizzazione all'estradizione di salme all'estero (articolo 29).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Comune di non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

La vigente legge dell'imposta di bollo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'articolo 3 della tariffa - approvata con D.M. 20 agosto 1992, e da ultimo modificata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

del 24 maggio 2005, emanato in attuazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - stabilisce l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di €. 14,62 per *"istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili"*.

Il successivo articolo 4 prevede lo stesso trattamento per *"atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta."*

1. Le autorizzazioni al trasporto salme rientrano tra gli atti e provvedimenti di cui al sopracitato articolo 4 della tariffa e, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di €. 14,62.

In particolare, si osserva che il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) - capo IV (trasporto di cadavere) all'articolo 23, stabilisce che *"L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero."*

Inoltre l'articolo 24, comma 1, prevede che *"Il trasporto di un cadavere, (...) entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti"*.

2. Con riferimento al passaporto mortuario, si osserva che, la convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, fra i documenti necessari al trasporto dei cadaveri sul territorio di uno dei paesi contraenti, prescrive una carta di passo speciale (carta di passo per cadavere) rilasciata dall'autorità competente. In proposito l'articolo 27, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) stabilisce che *"Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata (...omissis...)"* il pre-

fetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità."

A tale proposito, è opportuno precisare che le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 1990, sono state ricomprese tra le funzioni e compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del relativo D.P.C.M. 26 maggio 2000. Il Ministero della Salute, con circolare esplicativa prot. n. 400.VIII/91/1924 del 21 maggio 2002, in relazione al rilascio del passaporto mortuario ha precisato che devono considerarsi "implicitamente abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, quale delegato del Ministero della Salute, per fare subentrare negli stessi compiti il sindaco".

Il passaporto mortuario è, quindi, un documento rilasciato da un organo dell'Amministrazione comunale che autorizza l'estradizione della salma dal territorio nazionale. Pertanto, rientra nell'ambito impositivo dell'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 e, quindi, soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di €. 14,62.

3. Circa l'autorizzazione all'estradizione di salme all'estero, l'articolo 29 del D.P.R. n. 285 del 1990, più volte citato, stabilisce "Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto ... (...omissis...) Il prefetto ricevuta la domanda, (...), concede l'autorizzazione ...".

Anche tale documento ha natura di provvedimento autorizzatorio rilasciato da un organo dell'Amministrazione comunale (circolare del Ministero della Salute prot. n. 400.VIII/91/1924 del 21 maggio 2002) e, perciò, soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di €. 14,62, ai sensi del più volte citato articolo 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

Le richieste dei privati cittadini volte ad ottenere le autorizzazioni in argomento, richiamate negli articoli 23, 24, 27 e 29 del D.P.R. n. 285 del 1990 sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di €. 14,62 ai sensi del predetto articolo 3 della tariffa. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.



**Come
affrontare
le cose
dure.**

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



euro.act s.r.l.

Via Valle Zavelea, 22
44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

sito: www.euroact.net
e-mail: contatti@euroact.net

Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.

Documentazione

Garanzia di sepoltura per meno abbienti deceduti in R.S.A.

Circolare Federutility SEFIT n. 52 del 12/07/2005

Pervengono alla scrivente Federazioni quesiti concernenti la corretta applicazione delle norme per la sepoltura di meno abbienti, ed in particolare a chi competano gli oneri relativi, al Comune su cui insiste la R.S.A. o al Comune di precedente residenza.

In proposito si è ricostruita la complessa situazione normativa, attraverso l'analisi contenuta in Allegato 1, giungendo alla conclusione che l'onere sia a carico del Comune di residenza della persona defunta prima del suo ricovero nella struttura sanitaria.

Il testo della presente circolare e dell'allegato in essa citato è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, al seguente link www.federutility.it

Distinti saluti.

ALLEGATO 1

1. L'impianto normativo sulla garanzia di sepoltura

L'art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 individua l'obbligo da parte dei comuni per quanto riguarda l'accoglimento nei cimiteri, obbligo che si coordina con l'obbligo di disporre nel comune di almeno un cimitero a sistema d'inumazione, il cui dimensionamento deve rispondere ai parametri dell'art. 58, ed escluso quando individuato dal successivo art. 59, dimensionamento che qualifica il "fabbisogno".

Ciò risente del presupposto che la pratica di sepoltura considerata normale sia quella dell'inumazione, mentre quella della tumulazione (semplicemente "ammessa" a certe condizioni fino al 1942) è residuale, facoltativa, oggetto di facoltà, facoltà condizionata alla preventiva previsione del piano regolatore cimiteriale (art. 91) che la preveda, al fine dichiarato di non incidere sul "fabbisogno" (per memoria, la previsione dell'art. 91 è presente a partire dal D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, in quanto precedentemente la facoltà di concessioni di sepolcri privati era oggetto di valutazione caso per caso, con autorizzazione prefettizia, valutazione volta a verificare che

non incidesse sulla disponibilità di superficie ad inumazione).

Accanto al presupposto dell'inumazione come sepoltura normale, il sistema cimiteriale italiano ha in sé un principio ulteriore che si aggiunge al precedente, quello della previsione che normalmente i defunti vadano sepolti, inumati, nel luogo di decesso, tanto che originariamente (1865) il trasporto di cadavere da un Comune ad altro richiedeva un'autorizzazione per decreto ministeriale, poi subito attribuita alla competenza del prefetto e, quindi, all'autorizzazione del sindaco (e, automaticamente, dal 13 giugno 1990, del dirigente, in via esclusiva). E un'autorizzazione si giustifica come presupposto di prassi che si discosti da una situazione ordinaria, comune, normale.

Che ciò rimanga ancora più o meno conscio è il fatto che il sistema rimane improntato su alcuni aspetti: a) la sepoltura ha luogo laddove avviene, b) con la pratica forma dell'inumazione. A tali aspetti, se ne aggiungeva, storicamente, altro, quello per cui c) gli oneri della sepoltura erano a carico della collettività (sia essa il Comune o, in passato, altre forme di comunità locale, quali le parrocchie) e non al lutto dei familiari, come se il cadavere fosse *res nullius*.

Che questi principi abbiano subito nel costume sociale fortissime trasformazioni, risente di due ordini di considerazioni. Il primo che gli anzidetti principi costituiscono (o almeno i primi due, in quanto il terzo è stato scardinato dall'art. 1, comma 7.bis D.L. 30 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26) la situazione di applicazione generale, quella che opera legalmente (nel senso di "automaticamente", in difetto di altra, ed altrui, determinazione), quella che fonda il titolo all'assunzione di un onere a carico del bilancio della collettività locale, senza che ciò escluda come siano ammessi o ammissibili altri comportamenti. In altre parole, tale situazione normale cui si ispira il servizio cimiteriale italiano opera anche per legit-

timare un onere, per definire la soglia dell'obbligo cui il Comune è tenuto e la soglia sotto la quale non può scendere, il livello di servizi e prestazioni che in ogni caso debbano essere assicurati ⁽¹⁾.

Questa natura di "soglia", non esclude che i familiari possano esercitare il lutto, ma questo esercizio fa venire meno obblighi da parte del Comune in quanto tenuto a sopportare a proprio carico oneri, neppure quando si tratti di porre a disposizione sepolcri privati, cioè manufatti con cui e attraverso cui si eserciti il lutto, aspetto che rimane non solo una facoltà, ma molto meno, nel senso che il Comune non è proprio tenuto ad alcun comportamento in questa direzione. Anche se, dal punto di vista dimensionale, l'intervento dei familiari sia divenuto largamente generalizzato sia per quanto riguarda il servizio di trasporto funebre, sia per le pratiche di sepoltura, fino alla netta prevalenza della pratica che comporta il ricorso a sepolcri privati nei cimiteri (tumulazione).

Tale impianto era presente anche nell'art. 16, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quando vigente nella interezza del suo testo originario, laddove, in materia di trasporti funebri, stabiliva la regola generale dell'onerosità *a carico del bilancio del Comune* cui poteva derogarsi con la richiesta di servizi e trattamenti speciali, deroga che spostava l'onere sui richiedenti, facendo sì che il trasporto avvenisse a pagamento. Tra l'altro, costituiva servizio speciale anche quello che derogava dal principio della sepoltura nel luogo di decesso.

Altra affermazione di quest'impianto si ha all'art. 50 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ponendo a carico del Comune l'obbligo dell'accoglimento, prima, dei cadaveri delle persone decedute nel Comune e, successivamente, dei cadaveri di quelle residenti (in quanto appartenenti alla comunità locale; art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) e, ancora successivamente, dei cadaveri delle persone che, sulla base di un rapporto giuridico già sussistente, vantavano una riserva ad essere accolti in un sepolcro privato (rispetto a cui, va precisato, l'obbligo sussiste non solo per la pre-esistenza di un rapporto giuridico che determina questa riserva, ma attenuato dalla capienza del sepolcro ⁽²⁾).

2. I limiti della gratuità dell'inumazione, fino all'esumazione ordinaria compresa

Tale impostazione è stata modificata e, contemporaneamente, ribadita dal già citato art. 1, comma 7.bis D.L. 30 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni,

⁽¹⁾ Ciò porterebbe ad affermare che non si possa in alcun caso determinare una situazione di fabbisogno cimiteriale, dato che proprio questo è il solo obbligo cui il Comune è tenuto. Oppure, laddove accademicamente si determinasse, si dovrebbe concludere per la conseguenza di inadempimenti, rispetto a cui andrebbero ricercate le responsabilità da cui ciò derivi, con la conseguenza che eventuali oneri conseguenti dovrebbero essere imputabili, ed esigibili, ai soggetti responsabili.

⁽²⁾ Con la conseguenza che se questa capienza presenti condizioni di saturazione, la riserva non opera e non si ha più l'obbligo per il Comune di accoglimento.

nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 (di seguito, indicato solo come 7.bis), che ha qualificata gratuita l'inumazione, tra l'altro affrontata come processo, cioè come tutte le prestazioni per la durata del turno ordinario di rotazione, fino all'esumazione ordinaria inclusa (e non è casuale, anzi confirmatoria, la previsione dell'art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che si colloca proprio all'interno di queste logiche), limitatamente alle note tre ipotesi di gratuità (indigente, appartenente a famiglia bisognosa, disinteresse da parte dei familiari). Il comma 7.bis considera, come noto, anche la cremazione (per la quale, va fatto notare, la gratuità (o, meglio, l'onere a carico del Comune) è stata ulteriormente ridotta alla sola condizione di indigenza (art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130, di poco successiva), mantenendo l'equiparazione tra cremazione ed inumazione, precedentemente introdotta dall'art. 12, comma 4 D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1987, n. 440, che l'aveva non solo equiparata all'inumazione, ma equiparata (allora) in quanto servizio pubblico (allora) gratuito ⁽³⁾).

Con tale disposizione la pratica di sepoltura normale (inumazione) è divenuta, modificando con ciò un'ampia tradizione, a titolo oneroso, cosa che ha portato ad affermare come vi sia stato un ri-affidamento (o affidamento per la prima volta, in termini di norme positive) del lutto alle famiglie, ma ha anche confermato, con la scelta delle tre residue condizioni di gratuità, proprio l'impianto dei tre principi anzidetti, salvo l'ultimo. Non solo, ma ha anche affermato, non senza qualche incoerenza più o meno apparente, che il trasporto funebre sia a titolo oneroso anche nei casi in cui sussista il titolo alla gratuità dell'inumazione fino all'esumazione ordinaria, inclusa. Qui l'incoerenza potrebbe essere valutata nel senso che appaia poco proponibile l'onerosità del trasporto nel caso dell'indigenza, cioè allorquando il defunto non disponesse di risorse. Considerazioni analoghe potrebbero essere sollevate per il caso del disinteresse da parte dei familiari, che concretizzandosi come un comportamento inerte appare difficilmente conciliabile con l'assunzione dell'onere (salvo il caso in cui non si provveda in termini di anticipazione, con la riscossione ex post, eventualmente anche a titolo forzoso). Comunque si valuti la questione nel merito, ne discende la conseguenza di un'implicita abrogazione (e con fonte di rango primario) di quanto originariamente disposto dall'art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e che il servizio di trasporto funebre sia in ogni caso a pagamento (con l'ulteriore implicita abrogazione dell'originaria condizione della richiesta di servizi e trattamenti speciali, che comporta il superamento di ogni esigenza definitiva del loro contenuto).

⁽³⁾ Per il già citato art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130 potrebbe sostenersi che sia venuta meno tale equiparazione, residuando la gratuità della cremazione ai soli casi di indigenza, mentre la gratuità dell'inumazione e dell'esumazione ordinaria considera tre fattispecie (cosa che motiva il reiterato inciso).

Per altro, le prime due tipologie di gratuità (indigenza e appartenenza a famiglia bisognosa) riconfermano che, dopo questo mutamento con la generalizzazione dell'onerosità della sepoltura nella sua forma normale (secondo l'impianto di sistema di derivazione storica presente in Italia) l'inumazione rimanga la forma di sepoltura normale, come rimane normale la sepoltura nel luogo di decesso. Anche la terza (disinteresse) costituisce una riconferma di questo impianto logico, per cui l'intervento del bilancio del Comune è eccezionale e può, oggi, legittimarsi solo quanto sussista una delle tre condizioni di gratuità dell'inumazione (fino all'esumazione ordinaria, compresa).

3. L'inumazione, fino all'esumazione ordinaria compresa, come onere del Comune

Il passaggio all'onerosità dell'inumazione, come processo e fino all'esumazione ordinaria inclusa, produce l'effetto che il Comune (servizio cimiteriale) non possa più, dall'entrata in vigore del comma 7.bis, fornire queste prestazioni in termini che gravino in qualche modo sul bilancio del Comune ⁽⁴⁾ in cui la sepoltura deve avvenire. Salvo solo che non sussista una delle tre condizioni di gratuità.

Storicamente, la legittimazione all'assunzione di oneri a carico del bilancio comunale in queste materie sussisteva sulla base dell'art. 91 ⁽⁵⁾, lett. C, n. 11), n. 14)

⁽⁴⁾ Un'assunzione di spesa "indebita" comporterebbe responsabilità patrimoniale (art. 93 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).

⁽⁵⁾ T.U.L.C.P., r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 91:

Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

A) Oneri patrimoniali:

1° imposte, sovrimeposte e tasse;

2° conservazione del patrimonio comunale e adempimento degli obblighi relativi;

3° pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziati nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.

B) Spese generali:

1° ufficio ed archivio comunale;

2° istituzioni comunali;

3° feste nazionali e solennità civili;

4° manutenzione dei parchi di rimembranza;

5° manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili, salvo rispettivamente i rimborsi e i contributi a carico dello Stato;

6° stipendi, assegni ed indennità spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;

7° quota spettante al segretario sui proventi dei diritti di segreteria;

8° indennità di trasferimento al segretario;

9° contributi al monte pensioni per gli insegnanti elementari, alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione già istituiti dal comune; annualità e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza;

10° pensioni ed indennità e quote di pensioni e di indennità ai personali ed ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza interamente o parzialmente a carico del comune;

11° contributi per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge;

12° contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori ammessi al regno, in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e all'art. 2 del Regio Decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che sia soggetto all'obbligo della assicurazione, ai sensi del Regio Decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146;

13° premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni;

14° associazione alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno e alla Gazzetta Ufficiale;

15° servizi dello stato civile, salvo la riscossione dei relativi diritti; indennità ai pretori per la verifica dei relativi registri; tasse di bollo ed altre spese varie attinenti ai servizi stessi;

16° servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione dei ruoli speciali di sovrainposta;

17° locali per le sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva, arredamento, oggetti di cancelleria, pulizia, riscaldamento dei locali stessi e personale all'uopo occorrente;

18° locali e personale assistente al verificatore per la verifica periodica dei paesi e delle misure;

19° alloggio ai reali carabinieri, agli ufficiali ed alle truppe di transito, al personale della regia aeronautica, della regia guardia di finanza e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, salvo rimborso a norma di legge;

20° locali e mobili per gli uffici dei delegati esattoriali incaricati della gestione delle esattorie e spese per le aste andate deserte, per l'appalto delle esattorie;

21° formazione del nuovo catasto;

22° concorso dei comuni nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;

23° sgravi e rimborsi di quote inesigibili di imposte, sovrimeposte e tasse;

24° rimborso di spese forzose agli amministratori;

25° indennità di carica al podestà e vice-podestà, quando siano autorizzate dal ministro dell'interno;

26° spese di liti e di atti a difesa delle ragioni del comune;

27° registro di popolazione, spese per censimenti;

28° spese a carico del comune per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorità superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio;

29° stipendio all'archivista e spese d'ufficio dell'archivio notarile mandamentale istituito a richiesta dei comuni;

30° contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, per i posti non coperti;

31° canoni di manutenzione delle linee telegrafiche;

32° canoni per gli uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento ed in quelli di frontiera;

33° servizi di requisizione dei quadrupedi e veicoli per il regio esercito; 34° quote di concorso nelle spese consorziali.

C) Pulizia locale, sanità ed igiene:

1° servizi di pulizia locale e personale relativo;

2° spesa per la nettezza delle vie e piazze pubbliche e sgombramento delle nevi;

3° stipendi, assegni ed indennità spettanti agli ufficiali sanitari e funzionamento degli uffici e servizi di igiene;

4° stipendi, assegni ed indennità spettanti ai veterinari addetti ai servizi di vigilanza ed assistenza zootiatrica ed alla direzione dei pubblici macelli;

5° contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;

6° illuminazione nei comuni dove sia già stabilita e, in ogni caso, nei comuni, frazioni o borgate, con popolazione agglomerata superiore ai 1000 abitanti;

7° contributi per funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e relative sezioni distaccate: funzionamento dei laboratori d'igiene e profilassi conservati nei comuni con popolazione superiore ai 150 mila abitanti;

8° vaccinazione e tenuta dei registri relativi;

9° distribuzione del chinino di Stato;

10° farmacie, la cui istituzione, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per le difficoltà delle comunicazioni e per la lontananza delle farmacie dei comuni contermini, sia stata resa obbligatoria dal prefetto, sentiti il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa;

11° trasporto dei cadaveri al cimitero, provvista di casse funebri;

12° istituzione e funzionamento di dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli non capoluoghi aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali e per notevole diffusione della malattia, la necessità di tale istituzione;

13° contributi ai consorzi provinciali antitubercolari;

14° costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature e dei cimiteri;

15° prevenzione delle malattie infettive: impianto e funzionamento dei locali d'isolamento;

16° costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei comuni con popolazione superiore ai 6000 abitanti;

17° impianto, manutenzione ed esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti della pesca e di quelli per la vendita al dettaglio dei prodotti stessi, nei comuni nei quali sussiste tale obbligo;

18° prevenzione e cura della pellagra;

19° vigilanza sui cani randagi;

20° spese per le fiere ed i mercati.

D) Sicurezza pubblica e giustizia:

1° ufficio del conciliatore;

2° compilazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per essere nominati assessori;

3° trasporto degli alienati al manicomio;

4° servizi di estinzione degli incendi nei comuni capoluoghi di provincia ed in tutti gli altri comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.

E) Opere pubbliche:

1° sistemazione e manutenzione delle strade e piazze pubbliche; dei giardini, delle ville e passeggiate pubbliche; contributi nelle spese di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito;

2° assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia;

3° contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria;

4° contributi nelle opere di ristabilimento e di manutenzione attinenti alle vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe;

5° contributi nelle opere di miglioramento e di manutenzione dei porti di prima, seconda e terza classe della seconda categoria e dei porti di quarta classe e relativi fari e fanali;

6° contributi per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti e delle strade di allacciamento delle frazioni e dei comuni isolati.

F) Educazione nazionale:

1° costruzione, manutenzione ed arredamento degli edifici per le scuole elementari; riscaldamento ed illuminazione degli stessi edifici;

2° personale inserviente addetto alle scuole medesime;

3° somministrazione dei locali e dei mobili per gli uffici degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi, arredamento, illuminazione, riscaldamento, custodia e pulizia di detti locali, nonché fornitura degli stampati ed oggetti di cancelleria occorrenti per i suindicati uffici;

4° alloggio ai maestri delle scuole di confine;

T.U.L.C.P. di cui al r.d. 3 marzo 1934, n. 383, laddove il primo considerava i cadaveri, anzi il loro trasporto al cimitero (inclusa la provvista di feretri) e il secondo la costruzione e manutenzione dei cimiteri. Certo l'istituto delle spese obbligatorie, con la distinzione rispetto alle spese un tempo definite facoltative, è mutato nel tempo, come sono mutati altri istituti, ad esempio quello sui ser-

5° fornitura di mobili e contributi per le biblioteche scolastiche popolari;

6° stipendi al personale di segreteria e di servizio delle regie scuole di avviamento al lavoro, tranne quelle relative al personale addetto alle regie scuole di avviamento proveniente alle scuole complementari della Lucania e della Sardegna, che fanno carico allo Stato;

7° somministrazione, manutenzione, ed arredamento di locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per le regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, per i licei, i ginnasi e gli istituti magistrali, e spese per il personale di servizio degli istituti magistrali, meno quelli della Sardegna e della Lucania;

8° somministrazione, adattamento e manutenzione dei locali per gli istituti nautici e relativa illuminazione e riscaldamento, mobili, materiale non scientifico, ed oggetti di segreteria;

9° somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per le regie scuole industriali e commerciali e per le scuole tecniche di ogni tipo di nuova istituzione;

10° custodia, illuminazione e riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprietà dell'opera nazionale Balilla;

11° somministrazione dei locali ai comitati comunali dell'opera nazionale Balilla;

12° contributi a favore delle regie università e dei regi istituti d'istruzione superiore;

13° contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica;

14° contributo a favore dell'ente italiano per le audizioni radiofoniche, nei comuni la cui popolazione superi i 1000 abitanti.

G) Agricoltura:

1° festa degli alberi;

2° giudizi di rivendicazione ed affrancazione degli usi civici e operazioni di sistemazione dei demani comunali e terre comuni;

3° contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura;

4° costruzione e manutenzione dei depositi comunali di concime;

5° lotta contro le cavallette e contro la formica argentina;

6° somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione dei detti locali.

H) Assistenza e beneficenza:

1° servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provveduto da particolari istituzioni;

2° contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;

3° somministrazione gratuita di medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si provveda da locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

4° rimborso delle spese di spedalità degli ammalati poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso, a norma di legge;

5° contributi nelle spese di assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;

6° mantenimento degli inabili al lavoro;

7° somministrazione dei locali ai comitati di patronato per la protezione della maternità ed infanzia.

I) Culto:

conservazione degli edifici inerenti al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

L)

e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico dei comuni da disposizioni legislative.

vizi di assistenza o sociali ⁽⁶⁾, interessati dapprima dalle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (con cui ai comuni sono state attribuite le funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza in via generale ⁽⁷⁾, un po', per alcuni versi, secondo la medesima logica che è presente nell'art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. per la definizione dei "servizi comunali") e,

⁽⁶⁾ Allo stesso art. 91 T.U.L.C.P., la lett. H) considerava l'assistenza sanitaria ai poveri (n. 1 e 3) solo come residuale, cioè in quanto non sia provveduto da particolari istituzioni (le IPAB).

⁽⁷⁾ E prevedendosi, al contempo, anche il superamento delle IPAB, avvenuto con forti resistenze e solo molto recentemente, con trasformazioni in figure di diritto privato ed una diversa regolazione.

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 25 *Attribuzioni ai comuni*.

Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.

Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse.

Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplinai ai modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.

Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

quindi, dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, L. 8 novembre 2000, n. 328.

Con essa, si attribuisce ai comuni la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di povertà o di bisogno (art. 2 ⁽⁸⁾), ma anche attribuendo ai comuni (art. 6 ⁽⁹⁾) funzioni che sono, contemporaneamente, di portata

⁽⁸⁾ L. 8 novembre 2000, n. 328, art. 2 - *Diritto alle prestazioni*.

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'art. 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'art. 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'art. 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

⁽⁹⁾ L. 8 novembre 2000, n. 328, art. 6 - *Funzioni dei comuni*.

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'art. 22, e dei titoli di cui all'art. 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'art. 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione

generale, cioè quanto riguarda il comune, come territorio, ma anche alcune specificità, tra cui, ancora una volta, la definizione dei parametri di accesso al sistema integrato di servizi e prestazioni sociali, compresa l'individuazione degli interventi di contrasto alle situazioni di povertà e di bisogno.

Da ciò deriva anche che la stessa definizione dei parametri di valutazione della condizione d'indigenza o di bisogno sia rimessa all'ambito comunale.

Non solo, ma proprio per il fatto di collocarsi sul piano di un sistema integrato di servizi, viene presa in considerazione la possibilità, per altro del tutto frequente, che alcuni servizi e prestazioni siano assicurate "fuori" dal territorio comunale, cosa cui risponde l'art. 6, comma 4 L. 8 novembre 2000, n. 328, individuando la titolarità (e l'obbligo) dell'assunzione del relativo onere sul Comune di residenza "prima" di fruire di tali servizi e prestazioni. La previsione, per altro già timidamente anticipata da talune leggi regionali di poco precedenti alla L. 8 novembre 2000, n. 328, risponde ad una logica per cui l'onere sia individuato in riferimento alla residenza, ma come residenza al momento in cui sorge la situazione che determina il ricorso a servizi e prestazioni sociali, che spesso possono essere assicurate da strutture presenti altrove.

Oltretutto, non va dimenticato come molte di queste strutture di ricovero, quando non siano ospedali od istituti di cura (ma in tal caso non si tratta di servizi sociali, bensì di servizi squisitamente sanitari, con oneri a carico

pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f) e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambienti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

del S.S.N.), quali, ad esempio, le case di riposo, le case protette, le R.S.A. ⁽¹⁰⁾, ecc. costituiscano luogo di ricovero ai fini di assistenza, anche quando vi sia un'integrazione più o meno spinta con eventuali servizi anche sanitari.

Conseguentemente si determina (art. 2 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e art. 5 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e loro succ. modif.) il trasferimento di residenza, in termini di registrazioni anagrafiche, comportando l'accoglimento nella struttura la dimora abituale ed ai fini di assistenza. È, tra l'altro, in relazione a ciò che l'art. 30, comma 1 abroga l'art. 72 L. 17 luglio 1890, n. 6972, il quale collegava il titolo all'assistenza (oggi, servizi e prestazioni sociali) ad una presenza sul territorio di una certa durata.

In altre parole, è l'appartenenza al territorio comunale, in termini di abitualità, che fa sorgere l'onere per il servizio sociale, ma tale onere non cessa, quando l'abitualità della dimora sia successivamente influenzata, cambiando, proprio per effetto degli stessi servizi e prestazioni sociali.

A ben vedere, la norma è coerente (o, perfino, riproduttiva, pur con i mutamenti di contesto) con l'art. 74 L. 17 luglio 1890, n. 6972, tuttora vigente.

Altro aspetto importante si rinvia all'art. 25 L. 8 novembre 2000, n. 328, con cui si fornisce la "strumentazione" di accertamento della condizione economica del richiedente servizi e prestazioni sociali, la quale è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Pertanto la L. 8 novembre 2000, n. 328 considera le situazioni di indigenza e di bisogno, affida le relative funzioni ai comuni, rimette ai comuni la determinazione dei criteri di valutazione di tali situazioni e, una volta che questi li abbiano determinati, individua gli strumenti di accertamento della situazione economica che costituisce, nel Comune, la situazione di indigenza o di bisogno.

Ciò comporta che siano i Regolamenti comunali per l'erogazione dei servizi sociali a individuare le situazioni economiche che determinano la condizione di indigenza o le situazioni economiche equivalenti che determinano l'appartenenza a famiglia bisognosa.

Va anche precisato come la terza tipologia di gratuità comporta anche altri effetti, cioè quelli che rafforzano l'impostazione che è stata precedentemente definita come l'affidamento del lutto ai familiari, nel senso che produce l'effetto di determinare che vi debbano essere familiari che si trovino in posizione di "obbligo" (nello stesso senso che hanno le obbligazioni alimentari nel co-

⁽¹⁰⁾ Istituite con l'art. 20 L. 11 marzo 1988, n. 67, proprio in quanto "residenze" (e con la dichiarata finalità di sottrarre l'ambito operativo, e gli oneri, dal contesto "sanitario", cosa che non consente di qualificarle in alcun caso quali istituti di cura, anche quando l'integrazione delle componenti residenziali ed assistenziali da un lato e la componente sanitaria dall'altro sia particolarmente accentuata).

dice civile) di provvedere alla sepoltura, almeno nella pratica normale dell'inumazione. Questo per il fatto che il disinteresse è un comportamento, inattivo, ma un fattore comportamentale, il quale può venire meno in momento successivo all'inumazione, come operazione iniziale di quel processo.

E se l'inumazione è considerata come il complesso di attività che da dall'inumazione vera e propria fino all'esumazione ordinaria conclusa (con il collocamento dei resti mortali nell'ossario comune), comprendendo quindi anche la fornitura del cippo, il mantenimento delle fosse e ogni altra attività cimiteriale che si renda necessaria od opportuna per la normale tenuta in buone condizioni dei campi ad inumazione (verde, acqua, pulizie, custodia cimiteriale, ecc.), ne consegue che quando venga meno il disinteresse, le prestazioni erogate dai servizi sociali non possono più qualificarsi come oneri a carico del bilancio del Comune, ma diventano anticipazioni, prestazioni rese dal Comune in termini di gestione d'affari altrui (articoli da 2028 a 2032 codice civile), rispetto a cui il terzo è tenuto a riconoscere le spese fatte dal gestore.

Nell'eventualità, probabile, che il terzo tenuto non provveda spontaneamente a riconoscere tali anticipazioni, ché tali sono, il Comune può provvedere alla riscossione in forma coattiva mediante iscrizione a ruolo.

Ciò comporta che vi debba essere un qualche obbligo giuridico perché possa farsi luogo ad un'iscrizione a ruolo ai fini della riscossione coattiva, cosa che porta a dover considerare quali siano, tra i familiari, coloro che possano legittimamente qualificarsi come "obbligati".

Infatti, se i familiari non provvedono, non sorgono ostacoli a che gli oneri siano assunti, anche in termini di liberalità, da terzi e non sono rari i casi in cui ciò avvenga, ma un conto è che sia provveduto in termini di liberalità o di *pietas*, altre che sussista un vero e proprio obbligo giuridico, che consenta l'iscrizione a ruolo nell'eventualità, non remota, della riscossione forzosa.

Per altro, seppure tale individuazione esuli dalla questione qui affrontata, è abbastanza agevole individuare i soggetti obbligati, nel senso sopra visto, nei soggetti che hanno titolo a disporre della salma ⁽¹¹⁾.

Un'ultima considerazione merita di essere fatta, quella sulla differenza tra indigenza e appartenenza a famiglia bisognosa, laddove la prima riguarda la persona divenuta

cadavere, la seconda considera la famiglia della persona deceduta ⁽¹²⁾.

4. La questione della gratuità della cremazione

In materia di cremazione, come visto, la gratuità sussiste ormai non più in termini di equiparazione con l'inumazione, fino all'esumazione ordinaria, ma unicamente per le situazioni di indigenza del defunto, caso nel quale l'onere è a carico del Comune di residenza del defunto.

5. L'individuazione del Comune che abbia l'onere

Quanto precede dovrebbe consentire di affrontare la questione che talora emerge circa situazioni frequenti, quali quelle di persone, sovente anziane, che, precedentemente residenti in un Comune, siano accolte in strutture (case di riposo, R.S.A., ecc.) in altro Comune, a volte fruendo di assegni economici o di integrazione delle rette da parte del Comune di precedente, originaria residenza (a volte, anche con rette totalmente a carico dei servizi sociali), cosa che, fermo restando che si tratta di prestazioni che fanno carico ai servizi sociali del Comune, porta a dover affrontare la tematica dell'individuazione del Comune che, in presenza dei presupposti di gratuità dell'inumazione, fino all'esumazione ordinaria compresa, sia tenuto ad assumere l'onere della sepoltura ad inumazione.

Questione che porta anche all'ulteriore interrogativo dell'individuazione del luogo di sepoltura.

Innanzitutto, va precisato che laddove la sepoltura debba avvenire tenendo conto dell'art. 50, lett. c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè in sepolcro privato, dovunque sia, questo stesso fatto esclude l'operatività delle condizioni di gratuità, pur se presenti, con la conseguenza che non sussiste alcun onere dei servizi sociali né di un Comune, né di altro Comune a provvedere alla sepoltura (e, se necessario, al trasporto dal luogo di decesso al Comune in cui insista il sepolcro privato).

Conseguentemente, la questione dell'individuazione del Comune titolare dell'onere alla sepoltura non potrà che considerare se non che la sepoltura avvenga secondo la pratica normale dell'inumazione.

L'onere dell'inumazione nel caso dell'indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, viene ad individuarsi con riferimento al Comune di residenza precedente all'accoglimento nella struttura, a termini dell'art. 6, comma 4 L. 8 novembre 2000, n. 328 risultando questa la prestazione, seppure finale, delle prestazioni e servizi sociali collegati alla situazione che aveva determinato l'accoglimento, il ricovero nella struttura.

⁽¹¹⁾ Dato che i soggetti che hanno titolo a disporre della salma costituiscono un'elaborazione sviluppatasi, tra l'altro con coerenza (cosa rara per la sede in cui è avvenuta), in sede giurisdizionale, la cui elaborazione è stata esplicitata all'art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si ritiene di dover segnalare che, quando fosse applicabile integralmente la disposizione dell'art. 3, lett. b), n. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, e non vi sia il solo coniuge, ma pluralità di parenti, dovranno usarsi due diversi criteri interpretativi: la maggioranza assoluta ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e la totalità ai fini degli "obblighi" inerenti la sepoltura.

⁽¹²⁾ Per la definizione di famiglia, a questi fini, si fa riferimento al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, quale modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

In pratica, l'onere grava sul Comune che, in vita, provvedeva in tutto od in parte, ad erogare aiuti economici o a supportare, in tutto o in parte, la retta della struttura.

Tale onere concerne l'inumazione, come processo fino all'esumazione ordinaria compresa (cioè fino al collocamento dei resti mortali nell'ossario comune del cimitero di inumazione), ma anche l'onere del trasporto dal luogo di decesso al cimitero (almeno nel caso di indigenza e di disinteresse, mentre nel caso di appartenenza a famiglia bisognosa si è in presenza di una fattispecie che ha regolazione unicamente nel Regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali del Comune di residenza (precedente) che ha assunto in carico l'erogazione di aiuti economici o di parte o tutta la retta.

Dal quadro complessivo precedentemente delineato, emerge pure come l'inumazione debba avvenire nel cimitero del Comune di decesso, non solo perché un trasporto in altro Comune non sarebbe suscettibile di poter rientra-

re nella soglia degli obblighi che ormai spettano ai comuni, ma per il fatto che è questa la localizzazione prima del luogo d'inumazione e che ogni altra ipotesi fa venire meno obblighi da parte del Comune (o, dei Comuni) che erogano le prestazioni ed i servizi sociali, restando quindi rilevante la residenza al momento del decesso, ma rilevando la residenza al momento dell'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali.

A diversa conclusione si perviene in caso di cremazione in quanto l'intervento attuato con l'art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130, evidentemente in modifica al comma 7.bis, fa sì che oggi l'onere della cremazione sia individuabile nel Comune di residenza al momento del decesso, con la contraddittoria conseguenza che l'onere del trasporto al crematorio (e ritorno) sono a carico del Comune di (precedente) residenza che ha ammesso il defunto all'accesso alle prestazioni e servizi sociali.



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.


- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastro per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1^a categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.




Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Documentazione

Modifica della L.R. Emilia Romagna 19/04 in materia funeraria

L.R. Emilia Romagna 27/07/2005, n. 14 (art. 29)
(Pubblicata sul B.U.R. Emilia Romagna 27/07/2005, n. 103)

Con l'articolo 29 della L.R. Emilia Romagna 27/07/2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della Legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione), la Regione Emilia Romagna ha apportato alcune modifiche alla L.R. 19/04 in materia funeraria (entrate in vigore dal 28 luglio 2005). La più importante di queste è lo spostamento al 31.12.2005 del termine ultimo per effettuare la separazione societaria tra attività funebre in concorrenza e attività cimiteriale in monopolio, poi vi è l'abrogazione del comma 5 dell'art. 4 che contrastava con altre parti della legge ed infine l'eliminazione dell'obbligo regionale di registrazione dell'affidatario di urne cinerarie.

Si riporta di seguito l'estratto della legge corredato da note esplicative.

Art. 29

(Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2004, è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.».
3. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2004 le parole «in caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo» sono soppresse.

NOTE ALL'ART. 29:

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 29 luglio 2004, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria è il seguente:

«Art. 4 – Realizzazione di cimiteri e crematori (omissis)
5. Ogni Comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui all'articolo 14, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienicosanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2004 è il seguente:

«Art. 5 – Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali (omissis)

2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopico svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. (omissis)».

Comma 2

3) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è il seguente:

«Art. 13 – Attività funebre

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la competente Commissione consultiva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 3 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) prevedere che l'attività funebre venga svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 30/679/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

- b) prevedere che le imprese che esercitano l'attività funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

- 1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
- 2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;
- 3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;

- c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

Comma 3

4) Il testo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2004 è il seguente:

«Art. 11 – Cremazione (omissis)

3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. (omissis)»

Fai la mossa giusta.

TANEXPO. *Mossa vincente.*

Esposizione internazionale
di articoli funerari e cimiteriali.

www.tanexpo.com

MODENA *Italy* ▶ 24-25-26 marzo 2006



Conference Service Srl - Via de' Buttieri, 5/a - 40125 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 4298311 - Fax +39 051 4298312 - email: info@tanexpo.com

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

Documentazione

Corte di Cassazione, Sez. I, 6/6/2005, n. 11726

La Corte di Cassazione con sentenza n. 11726/05 si pronuncia contro la privativa del trasporto funebre, aggiungendosi così alla giurisprudenza già consolidata in materia. Si riporta di seguito il testo della sentenza.

(Omissis)

1. Il signor CATALDO TORTORELLA, obbligato in solido con il Consorzio Funeral Center, proponeva, davanti al Giudice di Pace di Bari, opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del Dirigente dell'ufficio Ripartizione e Patrimonio del COMUNE DI BARI, conseguente a un verbale di accertamento nel quale si poneva in rilievo il trasporto di una salma senza l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco. Il giudice accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza-ingiunzione. Secondo la sentenza *de qua*, premesso che l'art. 64, comma 2, della legge n. 142 del 1990 aveva abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili e che l'art. 22 della stessa legge prevedeva l'esclusiva del servizio solo "*in presenza di una disposizione legislativa*", quest'ultima non sarebbe rinvenibile nell'art. 1, n. 8. del R.D. n. 2578 del 1925 (contenente il T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province), che rinvia ad un livello amministrativo (comunale) e cioè ad un provvedimento amministrativo. Tale ultima previsione dovrebbe considerarsi tacitamente abrogata, per incompatibilità, così che il Regolamento di esercizio in economia del Servizio dei Trasporti Funebri, approvato dal Comune di Bari con la delibera (del Consiglio Comunale) n. 154 del 17 novembre 1952 (e modificata con la successiva delibera n. 62 del 30 gennaio 1979) non potrebbe considerarsi operante, in quanto fondata su previsioni normative non più in vigore.

2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Bari, articolato su di un unico motivo. L'intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000 - già art. 22, comma 2, L. n. 142 del 1990 -, dell'art. 1, n. 8, R.D. n. 2578 del 1925, dell'art. 19 del D.P.R. n. 285 del 1990, art. 64, comma 2 L. n. 142 del 1990 e 15 delle Preleggi al cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e illogica, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, n. 5,

cod. proc. civ.) il Comune premette che l'attività dell'AMAF, disciplinata dal Regolamento di esercizio in economia del Servizio dei Trasporti Funebri, approvato dal Comune Di Bari con la delibera del Consiglio Comunale n. 154 del 17 novembre 1952 (e modificata con la successiva delibera n. 62 del 30 gennaio 1979), mira a calmierare i prezzi delle onoranze funebri e stroncare ogni forma di speculazione privata. Essa si sostanzia, fra l'altro, nel diritto di privativa al trasporto delle salme dal luogo di decesso al Cimitero cittadino ovvero e - senza il diritto di privativa - nel trasporto delle salme, o altri servizi collegati, da e per altri Comuni, in base a tariffe preventivamente stabilite.

Il regolamento *de quo* troverebbe la sua fonte normativa nell'art. 19 del D.P.R. n. 295 del 1990 che, a sua volta, si fonderebbe, sull'art. 1, n. 8, R.D. n. 2578 del 1925 (contenente - come si è già detto - il T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province), nella parte in cui demanda l'assunzione in privativa del servizio di trasporto funebre alla decisione dell'autorità amministrativa.

Tale ultima previsione normativa non sarebbe affatto abrogata poiché difetterebbe proprio l'incompatibilità evidente con le disposizioni richiamate nella sentenza del Giudice di Pace. Infatti, perché una tale incompatibilità si produca, occorre che siano in contrasto due discipline conformative degli stessi rapporti giuridici, in successione tra di loro.

L'art. 22, comma 2, della legge n. 142 cit., nel rinviare ad altra legge l'individuazione dei casi in cui i Comuni e le Province possono istituire il servizio pubblico in regime di privativa, sarebbe coerente con la previsione contenuta nell'art. 1, n. 9, del T.U. sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, di cui al R.D. n. 2578 del 1925. Tale complesso di norme stabilirebbe, fino al sopraggiungere di una disciplina positiva legislativa espressamente abrogativa dell'art. 1, n. 8, del T.U. cit., che non sarebbero possibili ulteriori privativa, ad eccezione di quelle già stabilite nel R.D. del 1925. Insomma, il T.U. del 1925 si porrebbe nell'ambito delle fonti della materia come

una sorta di regolamento esecutivo della previsione contenuta nell'art. 19 del D.P.R. n. 285 del 1990.

La dottrina avrebbe attribuito valenza programmatica e transitoria a una legge di riordino dei servizi pubblici locali, atteso che tale art. 22 della legge n. 142 del 1990 e quello che lo ha sostituito (l'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000) non conterrebbero una disciplina positiva o una elencazione sostitutiva di quella stabilita nel T.U. n. 2578 del 1925, suscettibile di dare concretezza amministrativa immediatamente precettiva.

2. Il ricorso dell'Amministrazione, insomma, mira a dare un fondamento legislativo sicuro al regolamento comunale (nella specie: il Regolamento di esercizio in economia del Servizio dei Trasporti Funerari del Comune di Bari) e, quindi, piena legittimità alle sanzioni amministrative irrogate dal Dirigente dell'ufficio Ripartizione e Patrimonio del Comune, sulla base della verificata sua inosservanza da parte dell'impresa di trasporti funerari intimata.

Ma, come si dirà appresso, esso è infondato e deve essere respinto.

2.1. In via preliminare va sgombrato il campo dall'idea che la conclusione raggiunta dal giudice di merito, in ordine all'avvenuta abrogazione dell'art. 1 del T.U. del 1925, sia erronea perché la natura compilativa di quel corpo normativo (pure contenente la "legge" sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province), celerebbe, in realtà, una fonte primaria costituita dalla fusione o armonizzazione di due leggi sostanziali: da un lato, l'art. 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103 (Legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni) e, dall'altro, l'art. 1 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 (Riforma della legge 29 marzo 1903, n. 103, per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni), emanato - però - in virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601».

Tale corretta osservazione, tuttavia, non ha efficacia dirimente in ordine al caso esaminato, posto che esso raggiunge quella (criticata) conclusione attraverso altro e diverso passaggio logico argomentativo.

Infatti, l'abrogazione della disposizione in esame (l'art. 1 del T.U. del 1925) sarebbe stata raggiunta per incompatibilità con gli artt. 22 e 64 della legge n. 142 del 1990, non per la diversa forza normativa recata dalle due fonti.

L'art. 1 del T.U., infatti, è incompatibile con quelle nuove disposizioni perché esso rimette all'amministrazione comunale (o provinciale) la scelta pienamente discrezionale, sull'assunzione della privata, così creando - attraverso un provvedimento attributivo a sé medesimo di una esclusiva - un monopolio in sede locale, in base a una scelta di natura amministrativa e non ad una opzione espressiva di una univoca volontà legislativa. E, poiché l'art. 22 della legge del 1990 pretende espressamente che i servizi riservati

in via esclusiva ai comuni e alle province siano «stabiliti dalla legge», ne discende il palesarsi di un contrasto tra il nuovo assetto dei servizi pubblici locali e quello anteriore alla Costituzione e ai Trattati comunitari.

Tale conclusione, invero, era stata già raggiunta, concordemente, sia dalla giurisprudenza amministrativa (da alcuni Tar, in particolare, cui ha poi dato seguito il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 9 dicembre 2004, n. 7899) sia dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con la segnalazione/parere del 2-14 luglio 1998 (pubblicata sul Bollettino n. 27 del 1998).

Essa deve essere ribadita anche in questa sede, senza che per questo risulti un contrasto con altra e precedente decisione di questa Corte (SS.UU., sent. n. 5244 del 1994) che ebbe a stabilire le modalità di riparto della giurisdizione quando le comunità montane, agendo «in sostituzione dei comuni che le sostituiscono, affidano a privati (in forza di quanto disposto, in generale, dall'art. 26 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142) il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani - definito di interesse pubblico dall'art. 1 del d. P. R. 10 settembre 1982, n. 915, che ne prevede l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 8 dello stesso decreto, ossia direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni ad enti o imprese specializzate, autorizzate dalla Regione». Nello stabilire la sussistenza della giurisdizione amministrativa, per l'esistenza di un rapporto di concessione amministrativa, le Sezioni Unite sembrano dare per scontata la sopravvivenza dell'art. 1 del T.U. atteso che considerano come ancora operativo l'art. 26 dello stesso corpo normativo (già art. 27 della legge n. 103 del 1903), il quale prevede che «*i comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'art. 1, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto*».

In realtà, tale problema - nella cennata sentenza -, da un lato, non forma affatto oggetto di esplicita questione, ma solo di punto pregiudiziale rispetto alla decisione di cui le Sezioni Unite erano investite, e che quindi non ha elaborato, al riguardo, alcun principio; dall'altro, considerato la figura del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, il quale ha formato oggetto di un successivo intervento legislativo (il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) che, all'art. 56 ha abrogato il testo precedente (quello oggetto di considerazione da parte delle SS.UU.) e all'art. 21 ha nuovamente disciplinato le competenze dei comuni, anche attraverso la conferma espressa (entro precisi limiti) della privativa che, con il comma 1, ha disposto che tali enti territoriali «*effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di*

privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142”.

In conclusione, la privativa per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani da parte dei comuni è stata mantenuta (anche se diversamente disciplinata); quella sui trasporti funerari, no.

2.2. L'art. 22 della legge del 1990 è la disposizione applicabile al caso in esame *ratione temporis*, e solo di essa ci si dovrà espressamente occupare in questa sede.

Essa, però, è stata sostituita dall'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000, che si esprime in termini pressoché identici alla precedente, anche attraverso la riproduzione (al comma 2) della stessa enunciazione linguistica in questa sede rilevante («i servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge») che, in un secondo tempo (ed è la norma oggi in vigore), è stata abrogata, in parte qua, ad opera dell'art. 35, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria per l'anno 2002).

Il significato di tale abrogazione non rileva direttamente in questa sede, poiché riguarda un periodo temporale successivo a quello in cui vennero accertati i fatti oggetto dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'odierna controversia, anche se va rilevato - allo scopo di compiere una interpretazione complessiva della diacronia normativa - che la giurisprudenza amministrativa (ancora alcuni Tar, seguiti dal Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 dicembre 2004, n. 7899) hanno concluso il loro percorso interpretativo sostenendo che l'art. 35 della legge del 2001 «è una norma di ampia liberalizzazione, del settore e, dunque, si mostra frutto di un evidente travisamento ermeneutico l'idea che proprio essa tuttora contribuisca a giustificare la permanenza in vita della privativa oggetto del contendere» (così il Consiglio di Stato).

2.3. Tale conclusione non appare arbitraria ma, anzi, in armonia non tanto e non solo con le posizioni dell'Autorità Garante, quanto con il recente arresto della Corte costituzionale n. 272 del 2004.

Quest'ultima nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni normative strettamente connesse con le disposizioni in esame [l'art. 14, comma 1, lettera e), e comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326; l'art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel testo sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002); l'art. 113-bis dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 15 dell'art. 35 della citata legge n. 448 del

2001] ha enunciato un complesso di principi che hanno serie ricadute anche in questa sede.

Secondo la Consulta la disciplina della gestione dei servizi pubblici locali non è «riferibile né alla competenza legislativa statale in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, secondo comma, lettera in), della Costituzione), giacché riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione di livelli essenziali, né a quella in tema di “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” (art. 117, secondo comma, lettera p), giacché la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale». Essa, invece, «in relazione ai riferimenti testuali e soprattutto ai caratteri funzionali e strutturali della regolazione prevista, può essere agevolmente ricondotta nell'ambito della materia “tutela della concorrenza”, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato».

È stata così fatta giustizia dell'opposta interpretazione, sostenuta in quella sede dalla Regione, e secondo la quale «il regime in oggetto, incidendo su situazioni di non concorrenzialità del mercato per la presenza di diffuse condizioni di monopolio naturale e riguardando interventi propriamente di “promozione e non già di “tutela” della concorrenza, sarebbe estraneo, in quanto tale, all'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato e pertinente invece alla competenza regionale in tema di servizi pubblici locali».

Invece, secondo l'interpretazione della Consulta, «la tutela della concorrenza “non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali” (sentenza n. 14 del 2004)».

In conclusione, nonostante l'esistenza di una pluralità di altri interessi — alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni - connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese, la «tutela della concorrenza» è materia - funzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato che richiede l'uso del criterio di proporzionalità-adequatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se essa legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato.

Perciò la Consulta ha escluso la censurabilità di «tutte quelle norme impugnate che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti - come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi - i quali per la loro diretta in-

cidenza sul mercato appaiono più meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali».

Essa ha altresì attenuato che la «tutela della concorrenza e l'inderogabilità della disciplina da parte di norme regionali sono però esplicitamente evocate in riferimento ai soli servizi pubblici locali attualmente classificati come "di rilevanza economica", di cui all'art. 113, e non già in riferimento ai servizi "privi di rilevanza economica" previsti dall'art. 113-bis. La nuova denominazione di questi servizi, adottata in conformità a tendenze emerse in sede di Commissione europea a decorrere dal settembre 2000, già di per sé può indicare che il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale».

2.4. Alla luce dei principi elaborati dalla Corte costituzionale va stabilito se i servizi di trasporto funebre siano ascrivibili al novero dei servizi pubblici locali, classificati come "di rilevanza economica", ovvero ai servizi "privi di rilevanza economica", previsti dall'art.113-bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La risposta data dall'autorità Garante e quella fornita dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale tali trasporti rientrano pienamente nell'ambito della materia della concorrenza, è pienamente condivisibile, atteso che la liberalizzazione del trasporto, con il venir meno della fissazione amministrativa delle tariffe del servizio, salve le autorizzazioni concernenti l'accertamento dell'idoneità sanitaria degli automezzi impiegati (ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 285 del 1990), non incidono sui marginali aspetti della disciplina sanitaria ma solo sulle modalità di accesso al servizio, contribuendo a renderlo economicamente meno pesante, in via tendenziale, proprio per la postulata competizione tra una pluralità di imprese esistenti nei mercati locali.

2.5. Né ostacolo a tale interpretazione può essere fornito dall'art. 19 D.P.R. n. 285 del 1990, contenente il regolamento statale di polizia mortuaria, in esecuzione del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con il R. D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Infatti, tale disposizione, sebbene posteriore alla legge n. 142 del 1990, attiene ai profili sanitari, e non già ad un intervento restrittivo della concorrenza, atteso che - come ha affermato la Consulta nella citata sentenza del 2004 - la materia dei servizi pubblici locali coinvolge certamente una pluralità di altri interessi, connessi allo sviluppo economico-produttivo, e di competenza regionale, ma non per questo le consente di por-

si al di fuori di quella della "tutela della concorrenza", riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In particolare, i profili sanitari - per quanto sussistenti e regolati da apposite autorizzazioni - non comportano la reviviscenza di un diritto di privativa che, si è visto, risulta ormai definitivamente abbandonato, in misura pressoché costante e tendenziale dalle discipline legislative succedutesi nel tempo, a partire dal 1990.

A tal proposito, dunque, più che di inefficacia sopravvenuta o di inapplicabilità di questa disposizione (così, il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 9 dicembre 2004, n. 7899), della stessa va data una lettura costituzionalmente adeguata, armonizzandola con il quadro dei principi costituzionali e comunitari (enunciati dalla citata sentenza n. 272 della Consulta), concludendo per l'estraneità della disciplina sanitaria con la questione della (inesistente) privativa e, quindi, per la inconferenza di tali espressioni enunciative rispetto all'oggetto principale di quella specifica disciplina (sanitaria)

2.6. Da tali conclusioni deriva che i regolamenti comunali, i quali - come quello adottato dal Comune di Bari - siano ancora ispirati ai principi precostituzionali e precomunitari della generalizzata privativa di ogni sorta di pubblici servizi, risultano in parte qua (e quindi in riferimento alla riserva in ordine ai trasporti funerari), in via sopravvenuta, illegittimi. Essi, perciò, vanno disapplicati dal giudice ordinario, così come ha fatto correttamente il giudice della fase di merito.

Le ordinanze-ingiunzione che, come quella impugnata, siano state adottate per l'avvenuta violazione del Regolamento comunale e in ragione del compimento di un trasporto di salme senza l'autorizzazione dell'ente locale, rilasciata in deroga al suo diritto di privativa, sono state correttamente annullate perché illegittime.

2.7. In conclusione, il ricorso del Comune, che si duole proprio di tale decisione del Giudice di Pace, deve essere respinto.

3. Questa Corte non deve provvedere sulle spese di questa fase, non avendo l'intimato svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione civile, dai magistrati sopraindicati, il 5 maggio 2005.

Depositata in cancelleria il 6 giugno 2005

Attualità L'orario di lavoro

di Massimo Cavallotti (*)

Premessa

La circolare n. 8/05 Welfare contribuisce a dipanare alcuni nodosi aspetti del D.Lgs. 66/03 in materia di orari di lavoro.

La materia, precedentemente, era regolamentata dal R.D.L. 692/23, modificato dall'art. 13 della L. 196/97, e dalla L. 409/98 che disciplina il lavoro straordinario nelle imprese industriali, sino a giungere al citato decreto legislativo che recepisce le direttive CEE 93/104 e 2000/34. Il medesimo decreto è stato integrato con il D.Lgs. 213/04.

La spigolosità della materia è stata ampiamente dibattuta, e continua ad esserlo, a livello giuslavoristico e della dottrina, tant'è che anche recentemente l'ordine nazionale dei consulenti del lavoro ha diramato dei principi interpretativi.

Procedendo ordinatamente analizziamo le varie sfaccettature della norma applicabili anche nel settore funerario da datori di lavoro pubblici e privati.

Il nuovo quadro normativo ridefinisce il concetto di orario di lavoro trasformando vecchie concezioni.

Nel R.D.L. 692/23 era una *"prestazione assidua e continuata"* ridefinita con la direttiva CEE 93/104 e trasposta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 66/03 *"nel periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue funzioni"*.

Così nel corso degli anni ha perso la sua connotazione di lavoro effettivo per assumere la connotazione di tempo in cui il lavoratore si tiene fisicamente a disposizione del datore di lavoro.

La nuova disciplina si applica anche agli apprendisti maggiorenni, per i minorenni rimane in vigore la L. 977/67, decadendo il divieto di prestazioni straordinarie per i medesimi.

L'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali, per la precisione 48 ore comprensivo lo straordinario, salvo diversa regolamentazione contrattuale.

I contratti collettivi, senza far riferimento al nazionale, possono stabilire una diversa durata dell'orario di lavoro, ciò a dimostrazione del fatto che anche i contratti territoriali e aziendali a norma dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 66/03 possono definire una prestazione lavorativa articolata in diverse modalità.

D'altra parte è noto che le 40 ore settimanali non sono solo riferite alla settimana di calendario attesa la possibilità di inserire orari multiperiodali.

L'orario multiperiodale si articola normalmente su un periodo di 4 mesi elevabile a 6 o 12 mesi se previsto nel contratto di lavoro per ragioni obiettive, tecniche o per motivi organizzativi. Qualora venga superata la durata media dell'orario di lavoro (48 ore compreso lo straordinario nei 7 gg.), le aziende che occupano oltre 10 dipendenti dovranno comunicarlo alla Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.), ad esclusione che si tratti di orario multiperiodale.

Il tempo di viaggio per recarsi al luogo di lavoro designato dal datore di lavoro non rientra nella nozione di orario di lavoro, mentre se il lavoratore, per esempio, transita dalla sede per ricevere istruzioni ad parte del datore di lavoro e poi si reca sul luogo di lavoro da quest'ultimo designato, il viaggio rientra nel concetto di orario di lavoro.

Il decreto non impone un limite giornaliero del normale orario di lavoro, fatto salvo l'obbligo di rispettare il riposo giornaliero di 12 ore consecutive (nelle 24 ore). Tale situazione determina quindi la possibilità di richiedere la prestazione lavorativa fino a 13 ore giornaliere. In ogni caso ai fini contrattuali il limite giornaliero può essere disposto dalla contrattazione collettiva.

Il CCNL Fe.N.I.O.F.-Confcommercio appena siglato prevede all'art. 11-bis che:

- la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata nel semestre, ampliabile a 12 mesi con la contrattazione integrativa (anche aziendale) per esigenze tecniche o organizzativo aziendali;
- le ore di lavoro trascorse in attesa durante le funzioni religiose o civili e le ore di viaggio in trasferta non alla guida, benché, retribuite sono escluse dal computo della durata massima dell'orario di lavoro;
- la durata massima settimanale dell'orario di lavoro, compreso l'orario straordinario nonché l'orario normale in regime di flessibilità è di 52 ore.

La media della durata

Come suddetto, l'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 66/03 prevede che la durata media dell'orario di lavoro sia calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi che i CCNL possono elevare a 6 mesi ovvero a 12 mesi di fronte a ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione.

Pertanto nella maggior parte dei casi il momento di verifica all'adempimento si proporrà alle aziende ogni 6 mesi, anche con orario multiperiodale, e tale scadenza sarà valida anche ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio, salvo diverso accordo integrativo come previsto dal citato art. 11-bis.

I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della media.

Dalchè si evince che il semestre non è solare ma "mobile", slittando in avanti in relazione alle giornate che non si computano: in altri termini i periodi bianchi nel semestre vanno recuperati nel semestre successivo.

Le assenze neutre sono per ferie e malattie con la conseguenza che le giornate di infortunio e maternità si computano nella media con un numero di ore al numeratore pari a zero, non dando slittamento.

Per la modalità di calcolo dovrà essere predisposta una gestione distinta per ciascun dipendente.

Per il calcolo della media al denominatore devono essere presi in considerazione multipli di 7 giorni, senza lo scarto dei giorni (es.: $122 \text{ gg.} / 7 = 17,42$ ossia 17).

Le ore di lavoro straordinario non si computano se il lavoratore ha beneficiato, in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione, del riposo compensativo.

Lavoro straordinario

È quello che va oltre il normale orario di lavoro (40 ore settimanali di media).

Non applicando l'orario multiperiodale il lavoratore può essere impiegato nel lavoro straordinario solo se a prevederlo è il contratto collettivo applicabile ovvero, in mancanza, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

Non può superare le 8 ore settimanali e le 250 ore annue o diverso (maggiore o minore) limite previsto dal

contratto collettivo (art. 12 CCNL citato prevede 230 ore annue pro capite).

In passato era previsto che il lavoro straordinario non superasse le 2 ore al dì e le 12 ore settimanali e comunque non superiore a 250 ore annue per dipendenti.

Il lavoro straordinario dev'essere prestato anche nei limiti tipologici:

- in casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive con l'impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- in casi di forza maggiore (es.: prolungamento di servizio funebre);
- in casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinarie possa dar luogo a un pericolo grave e immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione;
- in occasione di fiere, mostre ed altri eventi particolari legati all'attività produttiva.

Esso è computato separatamente da quello normale ed è retribuito con una maggiorazione prevista dal contratto collettivo di lavoro e con eventuali riposi compensativi in aggiunta o in alternativa della maggiorazione.

La sanzione amministrativa per il superamento del limite massimo annuo di ore straordinarie scatta oltre le 250 ore, anche se il contratto collettivo ne prevede di meno.

Viceversa se il contratto collettivo ne prevede un monte ore superiore (es.: 270 ore) scatta automaticamente oltre il limite contrattuale previsto (es.: alla 271^a ora).

La comunicazione alla D.P.L. riguarda il numero delle settimane in cui il limite delle 48 ore si è superato ed il numero dei lavoratori. Ai fini del calcolo dei dipendenti non devono essere computati i lavoratori con contratto di somministrazione.

Nel pubblico impiego i lavoratori *part time*, a differenza dell'impiego privato, devono essere conteggiati come unità.

Riposi

Al lavoratore spetta un riposo giornaliero di 11 ore consecutive sulle 24 della giornata.

Tale limite costituisce soglia minima al di sotto della quale non si può andare e qualunque accordo diverso deve essere considerato nullo. Le parti possono stabilire una durata maggiore del riposo.

Il riposo va fruito in maniera continuativa, salvo diversa disposizione contrattuale per alcune attività.

Nell'ambito della giornata lavorativa se la prestazione eccede le 6 ore continuative, al lavoratore spetta una pausa per recuperare le energie psico-fisiche non inferiore ai 10 minuti o diverso lasso di tempo previsto nel CCNL.

Ai lavoratori addetti ai videoterminali che svolgono la loro attività per 4 ore consecutive spetta una pausa di 15 minuti ogni 2 ore, salvo diverso lasso di tempo definito dal CCNL.

Peraltro, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività, nel rispetto dei limiti indicati.

Il riposo settimanale di norma è la domenica e dura 24 ore consecutive, salvo diversa disposizione, in considerazione dell'attività esercitata.

Ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane (28 gg. del calendario); il CCNL può disporre diversamente.

Tale periodo va goduto per almeno 2 settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine di maturazione.

È un diritto inderogabile del lavoratore e non monetizzabile. La monetizzazione delle ferie può avvenire per contratti a termine inferiori ad un anno o al termine del rapporto di lavoro.

Esempio: Ferie 2005 spettanti = 5 settimane.

- 2 settimane devono essere godute obbligatoriamente nel 2005;
- 2 settimane devono essere godute entro il 30 giugno 2007;
- 1 settimana può essere goduta nel termine fissato dalle parti ovvero può essere monetizzata.

Dal prospetto d'esempio emerge chiaramente la possibilità di monetizzare le ferie oltre le 4 settimane e di posticipare concordemente il medesimo periodo di ferie.

Lavoro notturno

Si intende il lavoro prestato per almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.

È lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolge almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, o diverso tempo definito dai contratti collettivi. In difetto di discipline collettive è lavoratore notturno il lavoratore che svolge un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Il lavoratore notturno deve risultare idoneo ad accertamenti sanitari. Lo possono fare le donne in gestazione fino al compimento di 1 anno del bambino, non è obbligata la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni, o in alternativa il lavoratore affidatario di un figlio di età inferiore a 12 anni o che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Il datore di lavoro deve informare per iscritto le D.P.L. e le organizzazioni sindacali per l'effettuazione di lavoro notturno continuativo o compreso in regolari tempi periodici.

La prestazione non può durare in media più di 8 ore nelle 24 ore, salvo diversa disposizione contrattuale o collettiva.

(*) *Amministratore unico S.O.F.I. s.r.l di Sanremo, Amministratore A.F.I. s.r.l di Taggia, Consigliere Fe.N.I.O.F., Presidente Sezione Imprese Funebri Unione degli industriali di Imperia.*

TABELLA REGIME SANZIONATORIO

Violazione	Sanzione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divieto di adibire le donne al lavoro dalle 24 alle 6 dall'accertamento della gravidanza al compimento di 1 anno di età del bambino ⁽¹⁾ ▪ Divieto di adibire a lavoro notturno i soggetti non obbligati ⁽¹⁾ 	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2.582
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inadempimento in materia di valutazione stato salute lavoratori notturni 	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro 1.549 a euro 4.131
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Superamento della media delle 48 ore settimanali nel periodo di riferimento ⁽¹⁾ ▪ Inosservanza obblighi in materia di ferie ⁽²⁾ 	Sanzione amministrativa da euro 130 a euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inadempienza in materia di riposo giornaliero e settimanale (2) 	Sanzione amministrativa da euro 105 a euro 630
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inadempienze in materia di normale orario di lavoro e straordinario ⁽²⁾ 	Sanzione amministrativa da € 25 a € 154. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si verifica per più di 5 giornate nel anno da sanzione va da € 154 a € 1.032 ⁽³⁾
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Superamento normale orario di lavoro notturno ⁽²⁾ 	Sanzione amministrativa da € 51 a € 154 per giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obbligo di comunicazione superamento delle 48 ore settimanali 	Sanzione amministrativa da € 103.00 a 200.00 euro

Note :

⁽¹⁾ È applicabile l'istituto della prescrizione ⁽²⁾ Non è applicabile l'istituto della diffida ⁽³⁾ Non è ammesso il pagamento in misura ridotta

Attualità

Incidenti che non dovrebbero accadere

Il funzionamento dei sistemi di ritenuta dei feretri nei carri funebri

di Andrea Poggiali (*) e Francesco Pontone (**)

Premessa: “Perdono la bara per strada”

In un articolo di giornale è un titolo che attira l'attenzione⁽¹⁾. Sembra quasi una scena da film comico: invece episodi del genere capitano, sia pure eccezionalmente, e non sono divertenti.

Nel caso in questione il feretro⁽²⁾ era caduto fuori dal carro nel tratto in salita di un sottopassaggio: l'autista, che purtroppo viaggiava da solo, non era stato in grado di sollevare da terra un carico così gravoso. Dietro si era rapidamente formata una fila di macchine, ma nessun passeggero era sceso per prestare aiuto: l'intervento di una pattuglia della polizia municipale aveva fortunatamente risolto la delicata situazione.

Infortunati talmente gravi ed imbarazzanti non dovrebbero accadere, visto che l'attrezzatura di tutti i carri funebri include sistemi di ritenuta del feretro. L'increscioso avvenimento può quindi essere lo spunto per avviare una riflessione sul funzionamento di questi sistemi, che peraltro nel regolamento di polizia mortuaria non sono citati. Il D.P.R. 285/90, all'art. 20, dispone semplicemente una verifica annuale dei carri, evitando di entrare nel merito delle caratteristiche da controllare⁽³⁾. La deliberazione

⁽¹⁾ Il Resto del Carlino, giovedì 3 marzo 2005, Cronaca di Faenza, pag. X. Il sottotitolo recita: “Cassa e salma fuoriescono da un carro funebre mentre affronta la salita del sottopasso di via Boaria”. Nel testo il cronista precisa che “... Non era un funerale, ma un semplice viaggio di trasferimento”.

⁽²⁾ In tutto l'articolo utilizzo il termine “feretro” secondo la definizione riportata nel Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6: “feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto”.

⁽³⁾ D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (G.U. 12/10/1990, n. 239, S.O. n. 63) “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”. – Art. 20:

“(…) Detti carri debbono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie competenti, che devono controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione”.

della Regione Emilia Romagna 7/2/2005, n. 156⁽⁴⁾ aggiunge che “(…) I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada (...) sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto”, senza sbilanciarsi sul livello di efficienza da pretendere. Usando il buon senso, è lecito presumere che debba essere raggiunto almeno l'obiettivo minimo di non perdere nulla per strada.

Come operatore di un Servizio di Igiene Pubblica mi è capitato spesso di certificare l'idoneità di carri funebri. Ammetto di non avere mai prestato particolare attenzione ai sistemi di ritenuta: mi sono sempre accontentato di controllare che ci fossero, dando per scontata la loro adeguatezza. A mia parziale scusante c'è il fatto che non ho mai trovato letteratura al riguardo: l'argomento è poco esplorato. Dopo il fatto di cronaca mi sono impegnato in veste di autodidatta, esaminando i sistemi di ritenuta dei carri presenti nel mio ambito distrettuale, provando a classificarli per tipologia, cercando anche di individuarne pregi e difetti. Il campione è limitato, ma bisogna pure iniziare in qualche modo.

In linea di massima quanto ho osservato è riconducibile ad una delle seguenti tipologie: carrello a pedane chiodate più rullo fisso sporgente, carrello a pedane chiodate più fermi laterali amovibili nella pedana posteriore, carrello a pedane chiodate più fermi laterali automatici nella pedana posteriore non disinseribili in marcia e fermo di fine corsa della pedana anteriore, perno posteriore amovibile, pianale antiscivolo più cinghie.

Sono formule un poco ermetiche: per renderle comprensibili ai lettori è bene che fornisca spiegazioni supportate da illustrazioni schematiche. Spero che mi verrà perdonato l'impiego di termini non tecnici: sono digiuno di meccanica.



⁽⁴⁾ Deliberazione 7 gennaio 2005, n. 156 (B.U.R. 2/3/2005, n. 40) “Modalità generali e requisiti per lo svolgimento da parte di imprese pubbliche e private dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/2004”.

Carrello a pedane chiodate più rullo fisso sporgente

Gli elementi costitutivi di questo sistema sono il tipo particolare di rullo e la “chiodatura” delle pedane del carrello.

Il rullo non è a scomparsa come nella maggioranza delle auto funebri, ma è collocato su di un supporto fisso e sporge di qualche centimetro rispetto al carrello. La sua funzione principale rimane quella di facilitare lo scorrimento del feretro sia nelle manovre di inserimento che in quelle di estrazione: c'è però anche una funzione accessoria di blocco del feretro, una volta che questo è completamente appoggiato sul carrello. Nel caso che il feretro scivoli all'indietro viene infatti intercettato dal supporto del rullo.


Il carrello è composto da due pedane, una posteriore fissa e l'altra anteriore mobile. Le pedane sono dotate di cuspidi metalliche. Le Figure 1 e 2 ci aiutano a visualizzare il funzionamento del sistema: nell'esemplare raffigurato la pedana anteriore ha uno scalino con sponde laterali, per un migliore contenimento del piede del feretro (l'inserimento avviene sempre di piede), ma in altri esemplari questo accessorio non è presente.



Riepilogando: il piede del feretro viene appoggiato sul rullo e fatto scivolare in avanti ed in basso, fino ad appoggiare sulla pedana anteriore; si continua a spingere il feretro, facendo quindi scorrere la pedana anteriore lungo i binari del carrello, in modo che la testa del feretro scenda a sua volta dal rullo e si appoggi sulla pedana posteriore; a questo punto le cu-

spidi delle pedane fanno presa su entrambe le estremità del fondo del feretro.



Una variante è la versione con attacchi per cinghia collocati ai lati del pianale, poco oltre la pedana posteriore, come rappresentato in Figura 3.



La posizione della cinghia è in corrispondenza della spalla del feretro, probabilmente perché il baricentro è a questa altezza.

Carrello a pedane chiodate più fermi laterali amovibili nella pedana posteriore

Il rullo è a scomparsa (questo significa che in posizione di riposo rientra quasi completamente); il bloccaggio del feretro è assicurato dalle pedane chiodate e dalla possibilità di montare sulla pedana posteriore due fermi per stringere ai lati la testa (5). Il funzionamento dei fermi è evidenziato nelle Figure 4 e 5.



(5) Occorre una precisazione. Non bisogna montare e smontare i fermi ad ogni trasporto: possono anche essere lasciati alle estremità delle guide, accostandoli e serrandoli dopo l'inserimento del feretro. Però, dato che c'è la possibilità di smontarli, è anche possibile che poi qualcuno si dimentichi di rimontarli. Accadrà molto raramente. La perdita di un feretro è ancora più rara. Tutto il nostro articolo è imperniato sullo studio di eventi remoti.

Carrello a pedane chiodate più fermi laterali automatici nella pedana posteriore non disinseribili in marcia e fermo di fine corsa della pedana anteriore

Non è una semplice variante del sistema precedente. I fermi laterali sulla pedana posteriore non sono smontabili. Un comando a pulsante azionabile dal posto di guida li fa scorrere fino a serrare la testa del feretro: il comando si inattiva automaticamente durante la marcia del mezzo, così non è possibile disinserire per errore i fermi se il carro è in movimento. Il binario del carrello è dotato di un fermo fisso che blocca la pedana anteriore a fine corsa. La pedana anteriore è dotata di un setto verticale a semiluna per il contenimento del piede del feretro. Entrambe le pedane sono chiodate: la posteriore ha due ramponi centrali, l'anteriore ha quattro cuspidi centrali. Per l'illustrazione del sistema, vedi le Figure 6, 7 e 8.




Figura 6 – Pianale del carro visto dall'alto: le pedane sono accostate. Le due sporgenze del binario rappresentano il fermo di fine corsa. I due fermi laterali nella pedana posteriore sono in posizione di "riposo".




Figura 7 – Pianale del carro visto dall'alto. La pedana anteriore è nella posizione di fine corsa che viene raggiunta dopo l'inserimento del feretro. I due fermi laterali nella pedana posteriore sono accostati come quando devono serrare la testa del feretro.




Figura 8 – Pedana anteriore vista di fronte. È in evidenza il setto verticale a forma di semiluna.

Perno posteriore amovibile

L'elemento chiave è un perno amovibile, che dopo l'inserimento del feretro viene infilato in uno dei fori di una barra metallica posta sul pavimento del vano feretro perpendicolarmente alla pedana posteriore. Nell'esemplare osservato il rullo è quasi a filo con le pedane e non può pertanto bloccare l'eventuale scivolamento all'indietro del feretro, che viene scongiurato solo dal perno, come si può vedere nelle Figure 9 e 10.




Figura 9 – Vista dall'alto. Le due pedane del carrello sono accostate, il perno non è ancora stato inserito: si possono notare i fori di posizionamento.




Figura 10 – Vista di lato, con feretro appoggiato sulle pedane del carrello e perno inserito. Il posizionamento del perno contro la testa del feretro è regolabile, sia con la scelta del foro nella striscia metallica di inserimento che con la possibilità di spostare avanti/indietro mediante una manopola la superficie di contatto vera e propria, costituita da una piastra metallica.

Pianale in materiale antiscivolo più cinghie

Ho osservato questo sistema in un furgone per il recupero delle salme. La cassa metallica a due valve sovrapponibili impiegata per i recuperi viene appoggiata direttamente sul pianale e le cinghie (con attacchi sui fianchi del veicolo) vengono fatte passare attraverso le maniglie. Forse è meglio dire che dovrebbero essere fatte passare, perché il necroforo che mi ha mostrato il furgone ha onestamente riconosciuto di non montare mai le cinghie, ritenendo sufficiente l'effetto frenante del pianale antiscivolo.

Data la semplicità dell'insieme ometto le figure.

Pregi e difetti

Alle basse velocità tipiche di un corteo funebre, su di un percorso pianeggiante, tutti i sistemi descritti sono affidabili.

I possibili difetti emergono in differenti circostanze di impiego, come ad esempio il trasporto di feretro con rivestimento metallico esterno in un percorso con tratti in salita.

Nei sistemi con pedane chiodate l'avvolgimento di zinco si bucherebbe se appoggiato direttamente sulle cuspidi: l'inconveniente è evitabile collocando sul pianale del carro degli spessori di legno, così da tenere leggermente sollevato il feretro. Viene ovviamente così a mancare la presa delle cuspidi: per evitare lo scivolamento all'indietro nei tratti in salita bisogna quindi contare sui restanti elementi, che abbiamo visto essere, in alternativa, il rullo fisso sporgente, i fermi amovibili sulla pedana posteriore, il perno posteriore amovibile, i fermi automatici sempre sulla pedana posteriore. Azzardo dei giudizi.

A mio avviso, il sistema con fermi laterali amovibili sulla pedana posteriore ha il difetto di non essere "fool proof". Il termine, letteralmente, significa "a prova di stupido": viene utilizzato per indicare, nell'ambiente delle armi da fuoco, quei meccanismi di sicurezza contro gli spari accidentali progettati in base al criterio che non c'è limite all'imprudenza della gente⁽⁶⁾. I fermi amovibili sicuramente funzionano: basta ricordarsi di metterli. Qualcuno sorriderà con sufficienza, ritenendo impossibili tali trascuratezze: eppure, un sano pragmatismo dovrebbe indurci a riflettere sul fatto che un momento di disattenzione può capitare a tutti.

Anche il sistema con perno posteriore amovibile non è fool proof: ci si può dimenticare di inserirlo.

Per il sistema con pianale antiscivolo più cinghie valgono le stesse considerazioni.

Sulla base di quanto finora esposto, è evidente che le mie preferenze vanno al sistema con pedane chiodate più rullo fisso sporgente ed a quello con pedane chiodate più fermi laterali automatici sulla pedana posteriore non disinseribili in marcia e fermo di fine corsa della pedana anteriore. Soprattutto il secondo mi sembra di livello superiore, anche perché il fermo di fine corsa della pedana anteriore pare offrire maggiori garanzie di sicurezza nel caso di incidente a velocità elevata con proiezione in avanti del feretro: una valutazione in proposito dovrebbe comunque essere fornita da un ingegnere, non certo da un medico.

Mi riallaccio a quest'ultima considerazione, relativa alla necessità di specifiche competenze professiona-

⁽⁶⁾ Un esempio di sicura fool proof è quella ormai presente in tutte le pistole semiautomatiche moderne, che impedisce di sparare se il caricatore è stato estratto. La prima cosa che bisognerebbe fare, dopo avere sganciato il caricatore di una pistola, è controllare se nella camera di scoppio è rimasta una cartuccia: la prima cosa che non bisognerebbe fare, dopo avere sganciato il caricatore, è giocherellare con la pistola. Molte persone sono morte per avere trascurato questi elementari atti di prudenza: ben vengano allora i dispositivi fool proof.

li, per avanzare delle riserve sui controlli previsti dalla vigente normativa.

Se il compito degli operatori AUSL, in occasione delle verifiche di idoneità dei carri funebri, è unicamente quello di verificare il requisito di lavabilità del vano feretro e la presenza dei sistemi di ritenuta, la prestazione può essere sostituita da un'autodichiarazione della ditta di pompe funebri.

Se invece il compito è quello di esprimere anche una valutazione sulla funzionalità di questi sistemi, sorge un problema. Un carro funebre nuovo costa 70-80.000 Euro (anche qualcosa in più): non è pensabile che la sua idoneità sia affidata, ad acquisto già avvenuto, a valutazioni discrezionali dei singoli operatori AUSL. Sarebbe meglio introdurre un sistema di omologazione che risolva a monte la questione dell'idoneità dei carri, eliminando una competenza sanitaria che si tramanda per inerzia di regolamento in regolamento fin dal 1942⁽⁷⁾.

A conclusione dell'articolo ritorno sull'episodio di cronaca dal quale ho preso spunto, aggiungendo alcuni dettagli ottenuti informalmente.

I colleghi di quell'ambito territoriale mi hanno riferito che il carro funebre era del tipo con rullo a scomparsa e fermi laterali automatici sulla pedana posteriore, senza però un dispositivo di sicurezza per la disattivazione del comando durante la marcia. L'autista aveva inavvertitamente schiacciato il tasto di comando: nella salita del sottopassaggio il feretro, rimasto svincolato, era scivolato all'indietro fino al rullo ed a quel punto era slittato senza più incontrare alcuna resistenza, sbattendo contro il portellone e forzandone la chiusura. Non diciamo che è stata solo sfortuna: l'attrezzatura del carro era idonea, ma non era "a prova di stupido". Senza offesa per nessuno.

(*) Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna

(**) Amministrativo presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna

⁽⁷⁾ R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (G.U. 16/6/1943, n. 139) "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" – Art. 17:

"(...) Detti carri debbono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione."

D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (G.U. 26/1/1976, n. 22, S.O. n. 1) "Regolamento di polizia mortuaria" – Art. 18:

"(...) Detti carri debbono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione."

Attualità

Cimiteri: come i Comuni francesi gestiscono i reclami in arrivo dall'utenza

a cura di Elisa Meneghini

[Fonte: *Funéraire Magazine* n. 145, Aprile 2004]

In Francia è molto alta l'attenzione che viene riservata all'utenza che ha usufruito dei servizi comunali cimiteriali. Al fine infatti di determinare il grado di soddisfazione della gestione dei cimiteri, i Comuni hanno messo a disposizione della stessa utenza delle apposite strutture destinate alla raccolta dei reclami.

Il "reclamo" assume notevole importanza, in quanto permette di conoscere come il servizio viene percepito dal singolo utente e di conseguenza consente di individuare le soluzioni per migliorarlo.

Le osservazioni pervengono ai Comuni attraverso diversi strumenti, anche se nella maggior parte dei casi il riscontro è per via telefonica o attraverso la ricezione di lettere (vedi Tab. 1).

L'interesse nei confronti dell'utenza viene dimostrato dal fatto che il 43% dei Comuni francesi ef-

fetta tale prassi. Ovviamente questa realtà è più presente negli agglomerati urbani più grandi; basti pensare che il 61% delle città con più di 10.000 abitanti mette a disposizione tali strutture, percentuale che si abbassa al 44% nelle città con meno di 2.000 abitanti (vedi Graf. 1).


In media i 2/3 dei Comuni che utilizzano tale sistema non ricevono mai lamentele nella gestione dei cimiteri, mentre i restanti ne ricevono solo raramente. Ciò dimostra che la qualità del servizio offerto dalle municipalità francesi è piuttosto alta.

È la fascia delle grandi città quella in cui la soddisfazione dell'utenza tende a calare, ma questo è abbastanza normale considerando la numerosità dei servizi offerti, proporzionale alla dimensione della popolazione, come si potrà notare dal Graf. 2.

Tab. 1	Totale	> 50.000 ab.	10-50.000 ab.	2-10.000 ab.	< 2.000 ab.
Mezzi utilizzati per conoscere i pareri delle famiglie in merito alla gestione dei cimiteri					
Lettere, telefonate ricevute spontaneamente	81%	39%	64%	64%	84%
Riscontri sistematici del personale comunale	13%	44%	41%	21%	13%
Altro (incontri col sindaco in municipio)	13%	44%	41%	21%	13%
Questionario post-esequie	0%	22%	5%	0%	0%
Mezzi utilizzati per determinare il numero delle visite annuali nei cimiteri del Comune					
Oui	2%	10%	6%	2%	2%

Fonte: *Inchiesta CIF-CREDOC 2003*

Graf. 1 – Percentuale dei Comuni (suddivisi per dimensione dell'agglomerato urbano) che hanno messo a disposizione delle famiglie degli strumenti per raccogliere le loro impressioni sulla gestione comunale dei cimiteri



Come individuato nel Graf. 2, solo il 14% riceve regolarmente dei reclami in merito alla gestione comunale dei cimiteri, e le lagnanze riguardano soprattutto i danni compiuti all'interno del cimitero (61%) e l'incuria o la carente manutenzione ordinaria del cimitero (47%).

Questi sono i temi ricorrenti – indipendentemente dalla dimensione del Comune – anche se, come si può notare dalla Tab. 2, sono fonte di segnalazione pure altri motivi.


Esistono anche dei Comuni che hanno messo a disposizione delle strutture di ascolto per le fami-

glie appena colpite dal lutto, ma si tratta di casi isolati (solo il 3%) e circoscritti nella maggior parte nelle grandi città.

L'impegno francese rivolto a coloro che usufruiscono dei servizi in questo particolare settore dovrebbe essere preso ad esempio anche in Italia.

Il cimitero è il luogo di memoria della collettività e per l'importanza che riveste, anche come punto di aggregazione sociale, merita il rispetto sia di coloro che lo utilizzano sia di coloro che, a più livelli, vi lavorano.

Graf. 2 – Ricezione di reclami riguardanti la gestione dei cimiteri effettuata dai Comuni (suddivisi per dimensione dell'agglomerato urbano)



Tab. 2	Totale	> 50.000 ab.	< 50.000 ab.	10.000 ab.	< 2.000 ab.
<i>(Base; 14% dei Comuni che raccolgono almeno saltuariamente i reclami delle famiglie)</i>					
Danni compiuti all'interno dei cimiteri	61%	67%	44%	33%	71%
Attuale manutenzione del cimitero	47%	48%	62%	58%	45%
Accessibilità al cimitero	14%	18%	12%	8%	15%
Assenza di attrezzature	14%	0%	10%	31%	9%
Accessibilità alle sepolture	13%	5%	21%	14%	12%
Prezzi delle concessioni	10%	18%	5%	17%	9%
Criteri di attribuzione delle concessioni	6%	5%	7%	0%	9%
Assenza di installazioni legate alla cremazione	4%	0%	0%	0%	6%
Durata delle concessioni	4%	0%	5%	0%	6%
Frequenzamento del cimitero	0%	5%	5%	0%	0%
Assenza della camera mortuaria	0%	0%	5%	9%	0%

Fonte: Inchiesta CIF-CREDOC 2003



Sempre Aggiornato!

Servizi gratuiti

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

Servizi a pagamento

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

PREZZI CONGELATI PER CHI SI ABBONA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2005

Offerta limitata!

Abbonamento normale al sito, annuale.

500,00 €

anzichè 555,00 €

Abbonamento professionale al sito, annuale.

200,00 €

anzichè 222,00 €

Abbonamento alla rivista cartacea *I Servizi funerari*, annuale.

98,00 €

anzichè 111,00 €

e-mail: abbonamenti@euroact.net

tel./fax: **0532.74.13.11**

Cultura **Bare a prova ... di errore!** ... e se non fossimo veramente morti?

di Emanuele Vaj

Probabilmente – almeno una volta – è accaduto a molti (se non a tutti) di pensare e temere di essere seppelliti ancora non ... decisamente morti.

E questo timore non è prerogativa solo di alcune classi sociali o culturali, ma coinvolge tutta l'umanità, e non solo oggi.

Famosi personaggi avevano la stessa ...apprensione, e lo hanno pubblicamente dichiarato.

Due esempi su tutti:

“Datemi una sepoltura decante, ma non permettete che il mio corpo sia posto nella tomba prima di due giorni dalla morte.”. Richiesta del Presidente degli Stati Uniti Gorge Washington poco prima di morire.

“La terra soffoca ... Giuratemi che qualcuno mi faccia uscire perché non voglio essere seppellito vivo.”. Ultime parole del compositore Frédéric Chopin.

La paura di essere seppelliti vivi era così diffusa in Europa nel 18° e 19° secolo, che stimolò la progettazione di molti progetti per una *bara ... a prova di errore*.

Oltre trenta differenti disegni furono brevettati nella sola Germania nella seconda metà del 19° secolo. L'elemento comune era un meccanismo che permetteva al “defunto” di comunicare con le persone all'esterno della tomba. Molti disegni prevedevano delle corde che, quando venivano tirate, facevano suonare la campana della chiesa o un'apposita campanella posta sopra la tomba. Altri avevano invece previsto una bandiera che si alzava, il suono di un fischio, lo scoppio di un petardo oppure un fuoco pirotecnico. Alcuni prevedevano un badile, una scala a pioli e addirittura una scorta di cibo ed acqua. Un elemento essenziale, che predominava in alcuni disegni, era un tubo direttamente collegato all'esterno per fare arrivare aria ed eventualmente anche del cibo.

Nel 1822, tale Dr. Adolf Gutschmuth dimostrò la validità della sua invenzione facendosi seppellire vivo e rimanendo sottoterra per diverse ore durante le quali ricevette una minestra, birra e salsicce attraverso il tubo che serviva da collegamento tra bara e esterno.

Anche se diversi disegni diventarono realtà, quindi costruiti e venduti, non si ha notizia di quante persone decedute siano state seppellite in bare sicure. Molti modelli avevano tali evidenti difetti da suggerire che – una volta costruiti – era improbabile che avrebbero

funzionato correttamente per l'uso a cui erano destinati.

Per esempio nei modelli che prevedevano delle corde fissate direttamente alle braccia e alle gambe, in modo che l'allarme scattasse ad ogni movimento del defunto, potevano verificarsi dei falsi allarmi dovuti ai movimenti naturali degli arti che si verificano quando il corpo inizia a decomporsi e a gonfiarsi.

Il sistema della bara sicura disegnata da tale Dr. Johann Gottfried Taberger nel 1829 (figura 1) avvertiva il guardiano notturno del cimitero a mezzo di una campana che era attivata da una corda collegata a cordoni attaccati alle mani, piedi e testa del “defunto”. Una specie di rivestimento impediva che la campana d'allarme suonasse per il vento o per urti da parte degli uccelli.

Il tubo di comunicazione era studiato in modo da evitare che l'acqua piovana bagnasse la “salma” ed aveva dei filtri contro gli insetti. Quando la campana d'allarme suonava, un secondo tubo veniva inserito dall'altro lato della bara e si pompava aria con un soffietto.

La presentazione di un altro brevetto di bara sicura recita testualmente: *“La natura di questa invenzione consiste nel porre sul coperchio della bara e direttamente sopra il viso del defunto che vi è disteso, un tubo quadrato che congiunge la bara e la superficie della tomba. Detto tubo contiene una scala e una corda,*




Figura 1 – Sistema progettato dal Dr. Johann Gottfried Taberger

una estremità di questa corda è posta nella mano della persona distesa nella bara e l'altra attaccata ad una campana posta alla fine del tubo all'esterno della tomba in modo che se uno dovesse essere seppellito perché creduto morto, egli può ripresi i sensi, uscire dalla bara e dalla tomba salendo dalla scala o, se non ne fosse capace, suonare la campana dando così l'allarme e salvandosi pertanto da una prematura sepoltura e morte.

Se poi, durante una successiva ispezione, si constata che la vita è estinta, si provvederà a ritirare il tubo, chiudere la porta scorrevole. Il tubo potrà essere poi usato per altre simili applicazioni.”.

Le bare sicure sarebbero disponibili anche ai nostri tempi.

Nel 1995 un italiano – tale Fabrizio Caselli – ha inventato un modello dotato di allarme di emergenza, sistema di comunicazione radio, una lampada, una bombola di ossigeno, un sensore dei battiti cardiaci e un cardiostimolatore. La bara fu realmente costruita (sembra in pochissimi esemplari) e posta in vendita per \$ 5.000 (€ 3.800 circa).

Quanto abbiamo riportato può anche far sorridere (... o far fare gli scongiuri), ma qualcuno si è preso la briga di andare a ricercare se e quando si fossero verificati casi di sepoltura con persone NON realmente decedute.

I dati che seguono si riferiscono ai paesi anglosassoni e partono addirittura dal primo secolo, e sembrerebbero tutti autentici (salvo i primi che, chiaramente, appartengono alla leggenda).

Il ricercatore premette che *“l'essere seppelliti vivi è sempre stato una reale (anche se remota) possibilità”.* Si considera che i primi esseri umani furono sepolti vivi in modo accidentale. Poteva trattarsi di cacciatori feriti che venivano lasciati in caverne le cui entrate erano state accuratamente chiuse per tenere lontani gli animali selvaggi, mentre gli altri cacciatori continuavano la battuta dopo aver pregato.

Si spera che quando i feriti avevano ripreso le forze potessero rimuovere gli ostacoli raggiungendo il gruppo. Ma comunque qualcuno morì in queste caverne.

Nel primo secolo, il mago Simon Magnus, come risulta da un racconto, si bruciò vivo aspettando un miracolo, che però non si verificò. Nel sesto secolo un monaco fu riesumato il giorno dopo la sua sepoltura e trovato vivo. La leggenda racconta che quando disse ai suoi amici di aver visto il paradiso e l'inferno, fu immediatamente ucciso e nuovamente sepolto come eretico.

Nel 13° secolo, poi, un conosciuto scrittore autore dell'Imitazione di Cristo, non fu mai proclamato santo perché, si dice, che quando il suo corpo venne riesumato furono trovati evidenti segni di graffi all'interno

del coperchio della sua bara e si concluse che non si era riconciliato con il proprio destino.

Alla fine del 16° secolo, un certo Wall era portato verso la sua tomba. Uno degli affossatori inciampava e gli altri – sbilanciati – fecero cadere la bara, provocando il risveglio del caro estinto. Wall visse ancora per molti anni celebrando la sua *resurrezione* ogni anno (senza tuttavia sostituirla alla festa di compleanno ...).

All'inizio del 17° secolo una donna morì e fu quindi sepolta. Quando dei ladri di tombe tentavano di trafugare i gioielli sepolti con lei, la morta improvvisamente si mosse lamentandosi. I ladri spaventati fuggirono e la donna riprese i sensi recandosi a casa. Le cronache riferiscono che sopravvisse al marito per sei anni.

Nel 1674 una ricca signora morì in Scozia e fu sepolta in una tomba poco profonda da un affossatore che più tardi ritornò per rubare i suoi gioielli. Mentre il ladro con mano leggera cercava di tagliare il dito della morta per recuperare un anello, essa si risvegliò. Negli anni che seguirono questa sepoltura, ebbe ed allevò due figli. Nessuno seppie mai cosa avvenne del ladro.

Il 17° secolo vide numero consistente di sepolture premature. Collassi e morti apparenti furono frequenti durante le epidemie di peste, colera e vaiolo.

Da documenti autentici dell'epoca, risulta che un medico certificò 219 casi, 149 casi di morte prematura, 10 casi in cui le salme vennero accidentalmente sezionate prima della morte e 2 casi in cui l'operazione di imbalsamazione fu iniziata su persone non ancora morte.

Alcuni casi erano veramente strazianti. Nel 1850 una ragazzina in visita ad una isola sulle coste della Carolina del Sud (USA), morì di difterite. Fu prontamente tumulata in una tomba di una famiglia del luogo perché si temeva che l'infezione potesse diffondersi.

Quando uno dei figli di questa famiglia fu ucciso durante la Guerra Civile (dieci anni dopo), la tomba fu aperta per tumulare la salma. Un minuscolo scheletro fu rinvenuto sul pavimento, poco dietro la porta.

Ma negli archivi medici inglesi si cita anche un caso avvenuto a Napoli nel 1877. Una donna fu seppellita con tutte le previste formalità, ritenendo che fosse morta, mentre era solo in catalessi.

Pochi giorni dopo la sepoltura, quando la tomba fu riaperta per tumulare un'altra salma, fu constatato che gli abiti della sventurata donna erano ridotti in pezzi e che questa si era persino rotta i propri arti nel tentativo di uscire dalla tomba. In conseguenza di ciò, il Tribunale condannò il medico che aveva redatto l'avviso di morte e il sindaco che aveva autorizzato la sepoltura a tre mesi per omicidio colposo.

Bene, questi alcuni dei fatti accaduti, ma qual'era la loro incidenza?

Nel 1896 il sovrintendente di un cimitero americano, durante le operazioni di esumazione di tutte le salme (per la completa sistemazione dell'area) riferì che cir-

ca il 2% dei defunti erano stati *senza dubbio* vittime di *respirazione sospesa*.

Abbiamo visto come, per prevenire la tragica fine di un seppellito vivo, vi siano stati progetti più o meno concretizzati di bare sicure. Progetti che si basavano sui mezzi tecnici a disposizione in quei tempi.

Questi antiquati aggeggi sono bizzarri in una società moderna, ma l'interesse alla sopravvivenza ha stimolato l'utilizzo di nuove tecnologie al posto delle bandiere rosse, delle campane e dei fischiotti.

L'evoluzione portò a suggerire nuove innovazioni, che però non si sa quanto siano state realmente poste in essere.

Tra i "si dice" riferiamo il caso di una importante religiosa evangelica americana morta a Boston nel dicembre 1910 e che sarebbe stata incassata con un telefono funzionante. Dopo la morte, la bara fu posta nel deposito del Cimitero di Mount Auburn per diversi mesi mentre veniva costruita la sua tomba. Trattandosi di una persona molto conosciuta e vi era il timore di possibili furti, fu organizzato un servizio continuo di guardia e un telefono fu installato vicino alla tomba per comunicare con gli uffici. Le guardie affermarono che non vi furono mai state chiamate, *né dall'esterno né dall'interno*. Va detto che molti dei dettagli delle circostanze del suo seppellimento sono probabilmente frutto di non precisi ricordi sui fatti e probabilmente vi è anche una parte di credenza popolare.

E terminiamo con una situazione che sembra tratta da un film di *humor* nero.

Il Reverendo Schwartz, un missionario, fu riportato alla vita ascoltando il suo favorito canto religioso eseguito durante il suo ... funerale. I presenti furono sorpresi di udire una voce proveniente dalla bara che si univa al coro.

Questi alcuni degli esempi relativi a coloro che sarebbero stati seppelliti ancora vivi. Ma vi sono anche casi di persone il cui risveglio non è avvenuto nella tomba,

ma si è concluso tragicamente.

Come nel 1837 per il Cardinal Somaglia che si ammalò e perse i sensi in modo tale che tutti pensarono che fosse morto. Furono subito avviati i preparativi per imbalsamare questo importante porporato. Quando il tecnico praticò un'incisione nel petto per inserire il materiale necessario, si accorse che il cuore del religioso batteva ancora. A peggiorare la situazione, il cardinale si svegliò dal suo torpore e con un gesto naturale spostò il bisturi dal suo petto. Ma i suoi sforzi furono vani perché la profonda incisione lo uccise.

Più recentemente, nel 1984, stava per iniziare un'autopsia all'obitorio di New York. Quando il patologo fece la prima incisione il "cadavere" saltò su e lo afferrò alla gola. Il medico morì per lo spavento.

Che la preoccupazione di un seppellimento *premature* sia sempre attuale lo dimostra quanto scritto in un libretto edito alla fine del secolo scorso in Australia per propagandare la cremazione e intitolato "I motivi per la cremazione".

Infatti, al punto n. 10 si afferma che "*la Cremazione elimina qualsiasi pericolo di essere seppelliti vivi*".

Già, ma se veramente non si fosse morti, sai che solievo ritrovarsi in un forno piuttosto che in una tomba ... !!!

Concludiamo rilevando che se quanto abbiamo descritto deve considerarsi un evento dovuto alla fatalità e indipendente dalla umana volontà, la storia però ci ricorda che vi sono stati reali casi di deliberati seppellimenti di persone vive.

Gli antichi Romani solevano farlo per punire le vergini vestali che avevano infranto il voto di castità così come nel medioevo erano puniti per lo stesso "crimine" monaci e suore. Questi erano murati in piccole nicchie sufficienti solo a contenere i loro corpi. Veniva lasciata loro anche un'esigua quantità di cibo e acqua, oltre alla sinistra benedizione *Ite in Pace*.

Altri venivano seppelliti vivi per servire i defunti nell'altra vita. In Africa, per esempio, due schiavi (un uomo e una donna) furono sepolti vivi con ciascun capo tribù defunto.

All'uomo fu dato un falchetto per tagliare il legno necessario al fuoco nella nuova vita e la donna teneva la testa del defunto capo sul proprio grembo.

Nel 1849, un viaggiatore occidentale che presenziava alle esequie di un Re Cinese, raccontava che oltre ai ricchi oggetti tombali, tutte le sue mogli che non gli avevano dato figli venivano tumulate con lui garantendo così che sarebbe stato dominato dalle mogli per l'eternità, ma ... avrebbe almeno avuto i propri pasti serviti con puntualità ...





Figura 2 – Altri esempi di studi per bare sicure



Attualità Servizi funebri in Turchia

di Murat Arslanoglu (*)

Il nostro Paese, la Turchia, è il luogo in cui Asia ed Europa si incontrano. In questi giorni, stiamo attendendo la decisione dalla UE in merito alla nostra possibile entrata nell'Unione.

I servizi funebri in Turchia sono alquanto differenti rispetto a quelli dei Paesi europei. In essi, è soprattutto la religione che manifesta la sua influenza. Si crede che l'Islam impartisca delle responsabilità alle famiglie che hanno perso i loro parenti. La cerimonia funebre è un dovere importante per figli, figlie e parenti del defunto. Il servizio funebre viene fornito dall'amministrazione comunale. Sono i Comuni che organizzano i cimiteri, i carri funebri, gli imam ecc.. Una persona che ha perso i propri parenti deve richiedere ufficialmente tale servizio.

Solo negli ultimi anni sono nate alcune imprese funebri private, come conosciute in altri Paesi europei. Non è possibile però definirne con certezza il numero, ma non è molto alto. Queste imprese svolgono solamente da tramite tra le famiglie e l'amministrazione comunale (*n.d.r.* sono quindi un'agenzia d'affari ex art. 115 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, per equipararle alla situazione italiana).

La morte viene anche considerata come una parte naturale della vita. Molte persone si preparano ad essa accumulando la somma necessaria per l'organizzazione del funerale sul proprio conto banca-

Informazioni generali sulla Turchia

Popolazione.....	73.000.000 ab.
Capitale.....	Ankara (3.900.000 ab.)
N° Province	81
Città maggiore	Istanbul (10.800.000 ab.)
Religione	Islamismo (98%)

rio, tenendo pronte bianche lenzuola da usarsi come sudario, o prenotando in anticipo spazi di terreno in un cimitero.

Morire come martire è un avvenimento onorevole e santo. La

bandiera turca viene infatti usata per ricoprire il feretro durante la cerimonia dei martiri. In Islam, si crede che il martire vada direttamente in paradiso.

È tradizione spedire una corona di fiori alla moschea per l'“ultima preghiera al defunto”. I fiori vengono utilizzati durante la cerimonia per essere posizionati sul feretro e sulla tomba. Non sono importanti particolari varietà di fiori. Quelli maggiormente preferiti sono le margherite e le rose.

I carri funebri sono concepiti generalmente per la cerimonia. I colori, che variano a seconda delle città, sono di

solito il verde, il nero ed il bianco. Nelle regioni turistiche, come l'Anatolia e l'Izmir, tutti i carri funebri sono bianchi. Il nero simboleggia il “giorno nero”, il verde il “colore dell'agrifoglio” ed il bianco “innocenza e purezza”.

La produzione di bare non è ancora diventata un settore commerciale. Ciò perché la bara viene utilizzata solamente per il trasporto e la cerimonia. Oltretutto, la situazione economica di alcune famiglie non permette l'acquisto di bare costose. In aggiunta a ciò, le bare da cerimonia e



trasporto hanno degli standard da rispettare. Le bare utilizzate per la cerimonia hanno maniglie per facilitarne il trasporto. Qualche volta il corteo funebre preferisce portare la bara dalla moschea al cimitero sulle proprie spalle. Questo è uno dei doveri tradizionali dei dolenti. Queste bare sono di quercia. Gli interni delle bare utilizzate per il trasporto sono foderati di zinco. Sono così appropriati sia per il trasporto interstatale che internazionale.

Giunti al cimitero, il corpo, avvolto nel lenzuolo, viene tolto dalla bara e messo nella nuda terra.

In Turchia non è vietata la cremazione delle salme, ma c'è solo uno crematorio, ad Istanbul, ed è stato chiuso nel 1917. Quindi attualmente non è possibile utilizzarlo. Per aprire nuovi crematori necessitiamo del permesso rilasciato dalle amministrazioni comunali (n.d.r. che sono ostili, per motivi religiosi).



diso. Per questo motivo i defunti devono essere lavati dagli imam. Sempre le donne da una donna e gli uomini da un uomo. Dopo l'abluzione il cadavere viene avvolto in un sudario bianco e riposto in una bara di legno ricoperta di un pezzo di stoffa verde.

- Conduzione del corpo alla moschea con il carro funebre

È il muezzin che annuncia la morte della persona dalla moschea, indicandone il nome, il cognome, l'ora del funerale ed il luogo dello stesso.

- “Ultima preghiera” con il corteo funebre

Dopo aver terminato le preghiere rituali e prima di uscire dalla moschea, l'imam chiede ad alta voce alle persone ciò che pensavano del defunto e queste dicono *“Lui/Lei era una brava persona, che il mio Dio lo/la perdoni, ecc.”*.

- Passaggio dalla moschea al cimitero

In genere il feretro viene trasportato al cimitero con un carro funebre seguito da un lungo corteo.

Programma di un funerale tipo in breve

- Conduzione della salma dalla casa all'obitorio

Alcune famiglie preferiscono tenere il defunto in casa durante la notte. Questo viene chiamato “ultima notte”.

- Rilascio dei documenti

Il certificato di morte viene rilasciato da medici della municipalità locale. Nel caso di incidenti stradali o reati, a norma di legge è necessaria la richiesta di autopsia da parte degli inquirenti.

- Predisposizione della tomba

Non esiste nessun cimitero privato in Turchia. Ecco perché si può ricorrere solo ai cimiteri ufficiali. Le fosse sono rettangolari e dimensionate solamente per una salma.

- Preparazione del corpo

Secondo l'Islam, chiunque venga seppellito senza un'abluzione, non ha il permesso di entrare in para-



- Cerimonia di sepoltura

Il defunto viene seppellito senza bara. Il corpo del defunto viene posato sul suo lato destro, con gli occhi rivolti verso la Mecca. La lapide viene posizionata nel punto in cui si trova la testa. Alla fine l'imam prega per l'ultima volta.

Ho cercato di preparare un breve riassunto e di fornire delle informazioni generale su quello che è il servizio funebre in Turchia. Ovviamente ci sono molte richieste tradizionali in tutta l'Anatolia. E sarò ben lieto di rispondere a chiunque richiedesse informazioni più dettagliate.

(*) *Manager della DEFIN Funeral Services – Fempa Ltd., Anatolia (Turchia).*

Cultura

Scoppio del feretro ed azioni legali nel sistema funerario americano

di Carlo Ballotta

“Se confezionate un feretro, in modo da chiuderlo ermeticamente, sigillerete al suo interno anche batteri anaerobici, un genere di microrganismi che prospera in un ambiente senz'aria. Questi germi sono agenti putrefattivi ed i risultati del loro sviluppo sulla salma sono disgustosi ...”

(Dott. Carr, anatomo patologo, citazione tratta dal volume di medicina legale *Death to Dust*, 1994, p. 471)

Negli Stati Uniti gli spazi per la pianificazione cimiteriale non stanno subendo un'eccessiva compressione a causa del dilagare delle periferie più remote nelle tentacolari megalopoli d'oltreoceano?

No, la risposta è negativa.

Mentre è vero che alcune grandi aree metropolitane hanno limitato l'estensione delle aree destinate ad ospitare nuove sepolture, nella maggior parte del territorio americano si calcola vi sia ancora abbastanza spazio, non solo nel breve periodo, ma anche se ragioniamo nella prospettiva dei prossimi cinquant'anni senza il problema spinoso di costruire nuovi cimiteri nelle terre dei vivi.

Bisogna poi considerare nei calcoli di logistica e programmazione cimiteriale come le superfici adibite a sepolcreto per i nuovi cimiteri siano più che sufficienti, anche grazie alla rapida diffusione delle sepolture entro nicchia muraria.

Anche se a noi europei può sembrare paradossale, l'aumento di celle mortuarie ricavate entro colombari, indubbiamente, facilita lo sviluppo in verticale dei diversi ordini di tombe.

L'esperienza dell'architettura civile nelle grandi città americane, pare così suggerire una soluzione per ovviare alla carenza cronica di posti salma che affligge anche i cimiteri ⁽¹⁾ d'oltreoceano.

⁽¹⁾ Paradossalmente negli “STATES” molte legislazioni locali di polizia mortuaria non contemplano le esumazioni ordinarie allo scadere del periodo legale di sepoltura, là è

Bisogna poi ricordare un particolare: negli Stati Uniti, da decenni, la tumulazione è divenuta pratica ormai di massa perché si ricorre sistematicamente ad una specifica tecnica per lo smaltimento dei cadaveri: la sepoltura in loculo areato ⁽²⁾, che assicura tempi ridottissimi e certi per la completa mineralizzazione ⁽³⁾ delle salme entro un ragionevole periodo di tempo.

La rivoluzione funeraria basata sulla tumulazione non è, però, esente da drammatiche criticità, soprattutto se con il termine di “tumulazione” s'intende la

del tutto normale che il feretro ed i suoi resti permangano nella fossa in cui furono originariamente inumati per molti decenni o addirittura per sempre. Si configura così una sorta di concessione perpetua anche per i campi di terra.

⁽²⁾ In presenza di un costante flusso d'aria calda e asciutta che circoli liberamente all'interno dei colombari (come è in uso anche presso parecchi cimiteri europei), il processo naturale di mineralizzazione dei cadaveri, dovuto soprattutto alla progressiva disidratazione a livello dei tessuti molli, consente alla spoglia di mantenere per lungo tempo i connotati e l'aspetto fisico originari, senza alcuna disgustosa deformazione, dovuta alla fase enfiematosa.

⁽³⁾ Bisogna, però, ricordare che il loculo areato, nell'esperienza americana, almeno, è una scelta praticabile e ragionevole, perché la salma destinata a tumulazione è sempre sottoposta ad un profondo trattamento di tanatoprassi. Tale azione è capace di ridurre sensibilmente gli effetti della decomposizione, come appunto la fase colliquativa. In un corpo, in cui il sangue sia stato sostituito da formolo oppure altri periossidanti, ai processi putrefattivi si sostituiscono facilmente quelli ossidativi, molto più gradualmente ed inodori.

muratura entro un tumulo, ancorché con ricircolo forzato dell'aria, di un cadavere racchiuso, però, in una bara metallica a tenuta stagna.

Il reportage per questo numero de "I Servizi Funerari" consiste in una dichiarazione della signora Danell D. Pepson, resa alla commissione d'inchiesta del Senato americano sui problemi di polizia mortuaria, in data 10 aprile 2000.

Ci hanno colpito la forza e la lucidità delle sue argomentazioni ed abbiamo rilevato tantissimi punti in comune con il caso italiano. Forse, un giorno, anche nel nostro Paese si potrà adire il tribunale per chiedere giustizia dei dolorosi disservizi cimiteriali.

"Il mio nome è Danell D. Pepson.

Ho 37 anni e vivo nella contea di Loudoun, nello stato della Virginia.

Sono una vittima di un increscioso episodio, secondo me causato dalla mancanza di professionalità e dalle avide inclinazioni al denaro facile dei business-men del "caro estinto", veri padroni senza scrupoli nel deserto senz'anima dell'industria funeraria americana.

In primo luogo, lasciatemi solo qualche secondo della vostra attenzione per introdurre le mie osservazioni, saprete così di quale scabroso argomento parlerò in maniera davvero diffusa e precisa.

Forse, a causa di questa mia schiettezza espositiva, in qualche auditore troppo sensibile potrò anche suscitare ribrezzo e nausea.

Il fatto è senza dubbio raccapricciante e mi assumo "in toto" le responsabilità, in ogni sede, anche giudiziaria, delle mie affermazioni, perché è ora di abbattere quel muro di colpevole ipocrisia e omertà di cui, da sempre, sono circondate le pratiche del post mortem, affinché più nessun cittadino di questo mondo occidentale e civile sia più sottoposto allo strazio prolungato che io ho dovuto subire.

Il 1° aprile 1983, per i funerali di mia nonna Bertha A. Pepson., come erede designata, e, sotto l'aspetto legale, quale avente titolo a disporre della spoglia mortale, ho comprato un solido cofano con vasca interna di metallo, per destinare la cara salma ad una sepoltura in superficie, sopra il livello del campo di terra, costituita da una nicchia muraria, ricavata, a sua volta in un colombario, ossia in un blocco cementizio.

Le informazioni del prospetto che illustrerò a questa Commissione d'inchiesta provengono dai vari manuali e testi di medicina legale e tanatologia fo-

rense come Storia, teoria e Practica, Mayer, 1990; Principi e pratica di imbalsamazione, di Strub e di Frederick, 1986; e "Dalla Morte Alla Polvere", del Dott. Kenneth Iserson, 1994).

Esistono due fondamentali categorie di fenomeni, che post mortem interessano la materia organica:

1. Il deperimento, ossia la scomposizione progressiva, grazie ad un ambiente aerobico delle strutture proteiche in composizioni molecolari sempre più semplici, con conseguente produzione di residui privi di ripugnanti odori.

2. La putrefazione, processo che, invece si rileva in un contesto anaerobico (con assenza d'ossigeno) con produzione di vapori nauseabondi (solfuro dell'idrogeno, fosfuro dell'idrogeno ed ammoniaca gassosa). È accelerata in presenza d'aria umida. È causata dai batteri anaerobici nelle cellule e nei tessuti che producono velocemente enormi quantità di gas dall'odore acre e putrido, causando il rigonfiamento delle cellule e dei tessuti.

All'interno di una cassa sigillata, quindi, senza nessuno scambio di composti aeriformi con l'esterno, si attivano, con maggior facilità, i batteri anaerobi. Tali microrganismi, durante la decomposizione, sono i principali responsabili nella produzione spontanea di enormi quantità di gas e contribuiscono ad una veloce distruzione del corpo siccome il cadavere è sottoposto all'attacco di numerosi batteri.

Nei primi mesi del 1990 ho rilevato i primi segnali di quel terribile fenomeno cadaverico-putrefattivo che, in breve, conduce allo scoppio della cassa mortuaria.

I liquidi organici, misti al formolo ⁽⁴⁾ dall'irresistibile lezzo, usato negli interventi di tanatoprassi, cui il corpo della nonna fu sottoposto, iniziarono a fuoriuscir lentamente dalla cassa; si accumularono vicino all'apertura del tumulo ed, in poco tempo, riuscirono ad infiltrarsi tra le fessure del muro con cui era stato tamponato il loculo, riversandosi fuori della sepoltura, che, badate bene, dovrebbe esser studiata per garantire l'assoluta impermeabilità a fluidi e composti aeriformi.

⁽⁴⁾ L'aldeide formica ed, in genere, i composti del formolo presentano un odore acre e penetrante che, in casi limite, di prolungata esposizione a tali vapori, possono condurre al danneggiamento della mucosa nelle cavità nasali.

Per la cronaca, mia nonna era stata tumolata nel cimitero in Uniontown, nella contea di Fayette, Pensilvania.

Solo a novembre dello stesso anno mi capacitai di questo disgustoso problema, di cui avevo sempre, per paura, ignorato l'esistenza.

Durante i precedenti mesi, i liquami organici continuavano a percolare dalla tomba, spargendosi, in un denso rigagnolo brunastro, sino a raggiungere il prato antistante al colombario, zona in cui il concessionario della sepoltura può anche coltivare fiori.

Ho continuato, per diversi mesi, a visitare regolarmente il cimitero, anche per prendermi cura delle mie piante, sistemate, proprio là, poco dinnanzi alla lapide, in una graziosa aiuola.

Non mi è mai sovvenuto di parlare di quest'anomala situazione con il custode o il personale del cimitero, sebbene gli affossatori in servizio in quella zona dell'area sepolcrale fossero, già da aprile, informati di quest'orribile vicenda.

Se i necrofori svolgono un pubblico servizio, si configura, allora, il reato di omissione in atti d'ufficio, perché nessuno ha provveduto a risanare il loculo ed io non sono mai stata informata sul serio pericolo di contagio che correvo, seguitando a recar visita alle spoglie di mia nonna, senza alcuna protezione, anche in presenza di tracce di formaldeide, sostanza notoriamente cancerogena se inalata o introdotta accidentalmente nell'organismo.

Nessuno si è premurato di recintare la zona ed interdirla all'ingresso del pubblico, io ogni volta mi presentavo al camposanto e, sistematicamente, armata solo della nuda mano, dovevo rimuovere, raschiare con forza dalla mensola della lastra tombale i grumi ispessiti del liquame rappreso.

Pensavo erroneamente, e con molta ingenuità, che quella sostanza torbida e maleodorante fosse d'origine vegetale, dovuta ai residui dell'erba sfalciata dal prato.

Forse innocenti foglie o fili d'erba erano stati "sparati" dalla falciatrice sul ripiano collocato nella zona inferiore della lapide, poi il caldo torrido dell'estate aveva innescato qualche strana reazione chimica, capace di decomporli.

Solo nell'autunno del 1990, alla fine, la perdita d'umori organici divenne più consistente e di portata inarrestabile.

Il marmo della tomba ed il cemento del marciapiede erano ormai continuamente rigati da un rivolo

viscido e disgustoso di materia putrida, liquefatta, finché non mi sono accorta io stessa d'aver dita e vestiti impiasticciati con residui guasti di carne umana.

Anche i fiori erano infradiciati e dai petali colavano un umore nerastro, marcio; non sapevo come maneggiarli, così, per non imbrattarmi, senza troppi complimenti, li ho gettati al volo nel cestino della spazzatura, non prima di essermi sporcata l'abito.

L'aria intorno era ammorbata da esalazioni mortifere, allora mi sono decisa a contattare il caposquadra dei necrofori da cui ho scoperto l'indicibile.

Dall'inizio dell'anno diverse persone avevano notato come dal tumulto di mia nonna si sprigionassero i miasmi della decomposizione cadaverica, segno che il trattamento con l'aldeide formica non era stato sufficiente a preservare le sue spoglie dalla corruzione, quindi, da lunghi mesi, ormai, l'intero cimitero, nell'indifferenza generale della direzione, viveva sotto la minaccia di una possibile contaminazione, a causa di quei vapori avvelenati.

Venni poi a conoscenza di un altro macabro, sconvolgente dettaglio: a mia insaputa nell'aprile del '90 il feretro di mia nonna era stato segretamente estumulato per un'operazione di risanamento.

Il piano d'appoggio del forno, una volta sfilata la cassa, era stato cosperso con una generosa quantità di polvere assorbente, anche il coperchio della cassa (orrore nero) era stato rimosso per versare sui poveri resti, invasi dalla putrefazione, un composto idrofilo, forse calce viva, nel disperato tentativo di contenere l'ormai tumultuosa percolazione dei liquidi organici.

Perché invece di violentare la salma non è stato predisposto un avvolgimento del feretro danneggiato con un nuovo contenitore (5) metallico o, comunque, impermeabile?

Per quale ragione si è lasciato che dagli squarci nella vasca metallica del feretro fuoriuscissero ancora ed in abbondanza liquidi cadaverici?

Quell'apertura clandestina del sepolcro è stata un atto arbitrario ed illegittimo.

Bisogna ricordare che, nella legislazione americana, per ottenere l'estumulazione straordinaria di una salma gli aventi diritto (ossia i successori del

(5) In America invece del cassone esterno in zinco o piombo si preferisce attuare il rifascio della bara attraverso un grande sacco di plastica con chiusura perfettamente ermetica.

de cuius secondo lo jure sanguinis) debbono presentarsi davanti all'autorità giudiziaria della contea per ottenere, previa testimonianza, l'autorizzazione necessaria al disseppellimento.

Il comportamento dell'amministrazione del cimitero è stato oltraggioso ed arrogante.

La tumulazione, così come è concepita, è una pratica aberrante e barbara, nulla è più osceno di conservare dietro ad un muro il corpo delle persone amate, illudendosi con lo specchietto per le allodole della sepoltura perpetua, quando, poi, i nostri cari subiscono l'estrema ingiuria di microrganismi, batteri e larve che li degradano a poltiglia nauseabonda, con tutta questa brodaglia infetta che si riversa all'esterno, dove tutti i visitatori transitano, vicino alle aiuole e lungo i camminamenti asfaltati.

Chiaramente, questo scandalo viola non soltanto i codici più elementari di sanità pubblica ma anche il sentimento di pietà verso i nostri morti.

A mio avviso, l'industria funeraria è a conoscenza di simili problemi e sta colpevolmente nascondendo queste informazioni ai consumatori ⁽⁶⁾.

È, inoltre, mio parere che il comparto funerario americano, così come oggi è strutturato, stia perpetrando una colossale frode sul cittadino statunitense, la più grande truffa del secolo passato e corrente.

Quali rigorose norme ⁽⁷⁾ sono previste per proteggere sia "gli utenti" passivi di questi prodotti, cioè i morti, sia le famiglie che acquistano a prezzi assai esosi ⁽⁸⁾ cofani a tenuta stagna?

Perché le imprese di servizi funerari si rendono complici di questo doloroso raggiro?

Quando, come società, abbiamo cominciato a permettere tale negligenza e mancanza di dignità riguardo ai nostri morti?

La pubblica autorità ha la necessaria cognizione della compatibilità tecnica di certe casse con la sepoltura in loculo ⁽⁹⁾?

In questa battaglia di civiltà che mi vede impegnata da tanto tempo ho scoperto diversi gravi peccati dell'industria funeraria americana.

L'episodio di cui ho parlato non rappresenta certo un caso isolato, sempre più spesso gli stessi necrofori in servizio presso i "mausoleums" confessano di essere in più occasioni convocati d'urgenza la mattina presto (quando le visite dei dolenti consono ancora iniziate) sul luogo di lavoro per riparare casse particolarmente danneggiate.

Da più parti, ormai, si rilevano diversi problemi igienici dovuti alla tumulazione di salme nei colombari epigei ⁽¹⁰⁾.

Anche le direzioni dei grandi cimiteri cominciano ad ammettere che siamo dinnanzi alla punta di un immenso iceberg, ma l'informazione fatica ancora a circolare, e questo comportamento omertoso è dovuto ai grandi interessi che il mercato funerario sviluppa.

⁽⁶⁾ Le associazioni dei consumatori, particolarmente attive e vigili in ambito funerario invitano pressantemente le famiglie che si rivolgono all'impresa funebre ad evitare i cofani dotati di chiusura a tenuta stagna oppure a richiedere che gli impresari stessi rimuovano le guarnizioni o le saldature, tra cassa e coperchio, prima della sepoltura.

⁽⁷⁾ In diversi cimiteri, con posti salma destinati soprattutto alla tumulazione, gli addetti aprono di nascosto le guarnizioni o le saldature adducendo specifici motivi d'igiene, sicurezza dei locali adibiti a sepolcreto o sentimenti di pietà verso i defunti, anche se l'operazione sul piano giuridico-formale risulta illegale, proprio perché consiste in una manomissione del feretro senza la necessaria autorizzazione. Solo i famigliari sono sempre legittimati a richiedere la rimozione o, quanto meno la fessurazione dell'involucro ermetico, appena prima la sepoltura nel loculo o nella cappella gentilizia.

⁽⁸⁾ Si ha notizia di bare realizzate addirittura in titanio o con altri metalli "esotici" mutuati dall'industria aerospaziale.

⁽⁹⁾ Molti colombari sono dotati di condotti e sifoni che sfogano i miasmi all'esterno (quasi sempre sul tetto, per questioni di maggior dispersione), naturalmente simili dispositivi debbono essere muniti di valvole depuratrici e filtri. Il piano d'appoggio dei loculi è, quasi sempre, inclinato nonché munito di una canalina. Questa pendenza permette di convogliare in un apposito pozzetto di stoccaggio e smaltimento eventuali liquami organici percolati dalle ampie fenditure che la vasca metallica ormai denuncia a causa dell'eccessiva pressione sopportata.

⁽¹⁰⁾ Si intenda con questo termine i blocchi murari più alti rispetto al piano di campagna.

Informatica

Anche un PDF può essere pericoloso

di Nicola Bortolotti

Anche nel mondo dell'informatica esistono i cosiddetti "tormentoni" estivi: è ormai da qualche anno, ad esempio, che le creature dei "virus writers" – per volontà o per coincidenza più o meno fortuita – colpiscono con più efficacia nei mesi "caldi". È sorprendente il fatto che si tratti – a volte – di diffusioni improvvisate di infezioni da tempo latenti e per le quali esistevano contromisure ignote non solo per distrazione o negligenza, ma a volte per opportunità.

È – inoltre – un dato di fatto sempre più acquisito che la velocità di diffusione di virus e soprattutto "worm" sia sempre maggiore, un fatto che rende le contromisure tradizionali e obbligatorie (antivirus e firewall) temporaneamente e pericolosamente inefficaci. Nel contempo, i creatori dei virus sono sempre più solerti nello sfruttare ogni vulnerabilità di sistemi operativi e programmi.

Queste considerazioni, che meritano un approfondimento soprattutto in relazione a quanto sta succedendo proprio quest'anno in Italia e nel mondo, assumono un significato particolare per chiunque abbia a che fare professionalmente con anche un solo Personal Computer – alla luce della vessatoria normativa sulla privacy grazie alla quale operare su strumenti informatici è più pericoloso dal punto di vista legale del guidare un'auto con i freni difettosi – o addirittura si limiti a tenere in tasca un telefonino abbastanza "intelligente".

Dentro la notizia

Paradigmatica, a tale proposito, può essere la "prima pagina" del quotidiano "Punto Informatico" del 2 settembre (che si può leggere all'indirizzo Internet <http://punto-informatico.it/index.asp?r=PI&t=02%2F09%2F05>): ben tre titoli riguardano virus e worm e sono tutti – per almeno un verso – assai allarmanti. Dedicato – ad esempio – a chi sostiene (come il legislatore e i tanti tecnici interessati che fanno da corifeo) che una effettiva e dimostrabile protezione nei confronti degli attacchi sia possibile (con inversione dell'onere della prova), ecco la clamorosa diffusione da parte di Creative di migliaia di lettori MP3 contenenti un worm: è chiaro che ci saranno uno o più responsabili e colpevoli; è altresì ovvio che la questione verrà in un modo o nell'altro chiarita e risolta affinché non si ripeta, perlomeno con la medesima modalità, ma qui si sta parlando di una breccia nel sistema di sicurezza e di controllo di qualità non dell'anonimo studio professionale di provincia bensì di un colosso mondiale la cui attività produttiva è situata in quella parte del mondo nella quale è stato inventato il concetto stesso di "qualità

totale". E si sta discutendo di qualcosa che in Italia, da tempo immemore grazie all'ansia di arrivare primi – se non nella tecnologia – nel diritto, ha rilevanza anche penale; qualcosa che è sempre accaduto (celebre e risalente a svariati anni fa la pubblicazione di un file infetto per poco meno di una settimana su un importante sito istituzionale italiano, per debellare il quale si suggeriva successivamente l'utilizzo di un noto software... a pagamento) e che è destinato ad accadere anche in futuro inesorabilmente, così come inevitabili sono i "bug" del software.

Degna di nota anche l'infezione ai telefonini via Bluetooth o MMS (e peraltro da tempo annunciata, l'aspetto strano è solo che non sia successo prima) che sfruttano una sorta di "social engineering" giacché anche l'utente esperto (per non parlare del quasi sempre incolpevole profano – ma per la legge italiana perennemente responsabile) è portato ad "abbassare la guardia" quando utilizza un cellulare. E così, ad esempio, basta un distratto clic di troppo su un MMS per scatenare un autentico disastro fatto di credito e batteria prosciugati, violazioni della privacy, apparecchio inservibile, diffusione virale con l'ipotesi nemmeno troppo remota di vedersi anche citare per danni ...

Nemmeno i migliori si salvano

Il vero temporale estivo nel mondo dell'informatica era però giunto – secondo tradizione – a cavallo di ferragosto. Perché – se l'utenza media ha da tempo alzato la guardia nei confronti di files eseguibili e messaggi malevoli ed ora si appresta a farlo anche nei confronti dei messaggi multimediali – ben diverso è il caso se l'allarme giunge da un tipo di file ormai tanto ubiquo da risultare indispensabile nella maggior parte dei contesti, il formato PDF.

L'utilizzo del "Portable Document Format" di Adobe da tempo non è più limitato al mondo dell'editoria elettronica ma è ormai strategico in molti campi; nel primo numero del 2003 di questa rivista, ad esempio, si metteva l'accento sull'importanza del PDF in relazione alla firma digitale e alla diffusione di modulistica. Oggi è pressoché impensabile riuscire ad utilizzare proficuamente per lavoro o per svago un PC sprovvisto di un'applicazione (sia esso il "reader" ufficiale e gratuito di Adobe o, invece, uno dei programmi alternativi prevalentemente diffusi in ambiente Linux, come KPDF) in grado di leggere e stampare documenti in questo formato altamente "porta-

bile” e “fedele”, a dispetto delle differenti piattaforme hardware e software.

L’upgrade dei computer, una volta suggerito dalla “velocità di risposta” delle applicazioni di office automation, oggi viene sempre più indotto dal tempo impiegato ad aprire e gestire un file PDF. Dalle banche agli istituti pubblici, nella maggioranza dei casi l’interazione con il pubblico e i professionisti avviene tramite questo popolarissimo, potente e pervasivo formato; un formato dalle possibilità e dalla diffusione così ampi da stimolare la ricerca di vulnerabilità nei software – altrettanto onnipresenti – utilizzati per leggerlo.

Ed ecco arrivare il 16 agosto il fulmine estivo dallo stesso sito Adobe (all’indirizzo <http://www.adobe.com/support/techdocs/321644.html>), ripreso dal bollettino di sicurezza di Secunia reperibile all’URL <http://secunia.com/advisories/16466>, dall’ancor più autorevole sito governativo <http://www.kb.cert.org/vuls/id/896220> e da una miriade di altri siti che hanno contribuito a diffondere l’allarme rosso: anche leggere un comunissimo e in apparenza inoffensivo file PDF proprio con i lettori ufficiali e gratuiti di Adobe – che ha inventato lo standard – può compromettere in modo assai serio il proprio sistema, sia esso Windows, Mac, Linux o Solaris.

Poco male, si potrebbe commentare, giacché all’atto della pubblicazione del bollettino di sicurezza erano subito disponibili le “patches” per correggere la vulnerabilità. Esistono invece ulteriori motivi di allarme poiché questa vicenda – per molti versi paradigmatica – offre diversi spunti di riflessione.

Analizzando innanzitutto le “patches”, brilla per assenza quella a una versione per Windows ancor oggi diffusa, quell’Acrobat Reader 5.0.5 così apprezzato per la sua leggerezza, velocità e compatibilità anche con sistemi obsoleti. Non è peraltro facile capire dal “Security Advisory” di Adobe che l’aggiornamento 5.0.10, in grado di risolvere il problema di sicurezza della 5.0.5, riguarda solo la versione per Macintosh; la cosa è finalmente chiara dalla pagina che permette di scaricare manualmente gli ultimi aggiornamenti <http://www.adobe.com/support/downloads/new.jsp>.

A ciò si aggiunga il fatto che i diffusissimi prodotti che possono essere colpiti dall’attacco abbracciano un arco di tempo di circa un quinquennio: Adobe Reader 5.1, 6.0-6.0.3, 7.0-7.0.2, Adobe Acrobat 5.0-5.0.5, 6.0-6.0.3, 7.0-7.0.2. Evidentemente tale “security hole” doveva essere ben celato non solo ai potenziali “pirati informatici”, se non ha provocato seri problemi sino ad ora, ma anche

agli stessi programmatori Adobe, il che non è confortante.

La raccomandazione, qualora non si aggiornino i software Adobe, è quella di aprire unicamente files PDF provenienti da una fonte “di fiducia”. La cosa non è parimenti tranquillizzante, perché il meccanismo di diffusione di virus e worm prevede ormai quasi di routine la veicolazione tramite messaggi di posta elettronica in apparenza provenienti da un mittente conosciuto e del quale ci si possa fidare.

Il fatto che sua maestà PDF (ma sarebbe meglio dire: i più popolari software in grado di leggerli) abbia manifestato una tale debolezza sotto il profilo della sicurezza deve suonare come campanello d’allarme assordante, perché non ci sarebbe da sorprendersi se fra qualche mese una gran massa di utenti consapevoli – ma all’epoca in vacanza – non sapendo di dovere aggiornare con urgenza Acrobat Reader (o non volendo lasciare la vecchia ma perfettamente funzionante versione) non presterà troppa attenzione nell’aprirne di malevoli.

Luci ed ombre degli aggiornamenti automatici

Un’obiezione logica e lecita, a questo punto, è rappresentata dal fatto che ormai la maggior parte dei software (compresi i sistemi operativi) ha la possibilità di verificare automaticamente la presenza di aggiornamenti e di effettuarli, prassi da anni comune per gli antivirus.

Tale possibilità estesa a tutti gli applicativi e al sistema operativo, peraltro sottilmente e pericolosamente prevista dalla normativa sulla privacy, apre in realtà la strada a problemi talvolta non inferiori a quelli provocati da virus e worms. Questo perché gli “aggiornamenti automatici” non di rado creano malfunzionamenti e incompatibilità anche assai gravi, in grado di compromettere l’esecuzione di alcuni programmi vitali per il proprio lavoro o addirittura facendo fallire il caricamento del sistema operativo stesso.

L’esempio forse più famoso è rappresentato dal “Service Pack 2” per Windows XP, tanto che una prestigiosa newsletter come quella della CNET Community titolava ancora il 2 settembre: “Upgrading to Windows XP SP2: yes or no?”.

Ma – rimanendo in casa Microsoft – esistono molti casi ancora più insidiosi: ad esempio, in un ambiente di rete misto, la patch – definita “critica” – KB885250 dedicata alle macchine Windows 2000/XP crea enormi problemi nell’accesso a condivisioni in rete Windows 9x. Problemi tutt’ora irrisolti, tanto che in siffatti contesti – caratte-




Figura 1

ristici di piccole reti – l'unica soluzione è la rimozione (forzata e manuale) di questo aggiornamento.

Ma anche ritornando al caso degli antivirus – per i quali un update almeno giornaliero è davvero consigliabile, a prescindere dal risibile obbligo di legge di svariati mesi – le insidie non mancano. Rimarrà come eloquente “case history” quanto accaduto lo scorso 22 aprile ad uno dei produttori più seri, Trend Micro, con un aggiornamento del “Pattern File” (le cosiddette “firme”) che ha causato problemi a non finire (con una paralisi dell'attività del PC) a svariate migliaia di clienti. La storia è ampiamente documentata anche sullo stesso sito di Trend Micro all'indirizzo <http://www.trendmicro.com/en/support/pattern594/overview.htm>.

È infine da sottolineare il fatto che l'obbligo di aggiornare il software per proteggerlo da attacchi implica la sua immediata obsolescenza e potenziale inutilizzabilità qualora il produttore – per volontà o forza maggiore – non rilasci più le necessarie patches. La questione, anche visti i costi e i termini di licenza, non è affatto di poco conto. Non a caso i produttori di antivirus prevedono abbonamenti annuali assai economici per l'update delle firme virali; nel caso di programmi applicativi e sistemi operativi gli aggiornamenti sono di norma gratuiti, ma solo per un periodo limitato a discrezione della politica sul “ciclo di vita” del software decisa unilateralmente dal produttore.

Creare PDF senza problemi

Dopo avere parlato dei pericoli connessi alla lettura dei files PDF, è opportuno spendere qualche parola anche sulla creazione dei files in questo formato perché – pur esistendo numerose altre alternative disponibili per chi non voglia acquistare il potente ma costoso prodotto ufficiale Adobe – la scelta ottimale a costo zero è rappresentata da un progetto open source ormai consolidato (a dispetto della versione 0.8, che sembrerebbe indicare una immatura prerelease) e di grande interesse dal nome autodocumentante: PDFCreator.

All'indirizzo <http://sourceforge.net/projects/pdfcreator> si possono scaricare programmi di installazione e sorgenti. In realtà PDFCreator fornisce un'interfaccia amichevole a vantaggio di tutti gli utenti Windows (da 95 a XP) al famosissimo e collaudato GhostScript; a quest'ultimo, in effetti, è delegato tutto il lavoro di generazione del PDF.




Figura 2

Da tantissimi anni, anche prima di PDFCreator, era possibile creare ottimi PDF con GhostScript installando (e configurando) un printer redirector come RedMon; si trattava tuttavia di una operazione non sempre immediata per un non addetto ai lavori, come ben sanno i clienti Infocamere che hanno aperto la strada all'utilizzo della firma digitale in Italia.

PDFCreator, però, rende il tutto (compresa l'installazione di GhostScript) veloce e alla portata di chiunque – e senza sgradite

sorprese finali – come documentato dalla sequenza di immagini riportate in Figura 1. Alla fine comparirà una nuova stampante (virtuale) denominata PDFCreator, scegliendo la quale verrà generato un file in formato PDF.

A questo si aggiunge anche la possibilità di controllare agevolmente alcuni parametri “occulti” del file PDF, come le date, il titolo, il soggetto, l'autore e le parole chiave per l'indicizzazione (Figura 2).

È bene chiarire che, se lo scopo è quello di generare PDF destinati non alla semplice visualizzazione e stampa bensì alla realizzazione di moduli di richiesta dati con campi da riempire a video, questo non è il prodotto adatto, così come del resto gli altri software non Adobe – assai più economici o gratuiti con restrizioni – sul mercato.

L'utilizzo di una stampante virtuale consente di generare PDF a partire da qualsiasi applicativo in grado di stampare.

È bene ricordare che è sempre preferibile diffondere un documento “finito” in formato PDF piuttosto che “proprietario” (come ad esempio Word, Excel, e così via); non solo perché – in tal modo – non si obbliga il ricevente a dotarsi di un programma per la visualizzazione, ma anche poiché esso sarà visto e stampato su qualsiasi piattaforma esattamente così com'è stato creato dall'autore (entro certi limiti) e – qualora firmato digitalmente – ci sarà assoluta garanzia della sua conformità all'originale, cosa questa che non potrebbe essere garantita nemmeno utilizzando formati non proprietari (come quello di OpenOffice).

Avendo citato OpenOffice, è bene ricordare che – per generare PDF a partire da questo potente pacchetto di office automation gratuito – è anche possibile utilizzare la funzione di generazione interna che non ha bisogno né di PDFCreator né di GhostScript ma – ovviamente – consente di generare files solo a partire da documenti aperti da OpenOffice.

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a.)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Invii il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
 al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzie di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione al Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, Tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Cultura **Il bosco dei silenziosi: cimitero e crematorio a Baden**

di Laura Bertolaccini (*)

Nel 1947 vennero incaricati gli architetti paesaggisti Martens e Nussbaumer del progetto per il nuovo cimitero suburbano di Baden, città termale romana della regione di Zurigo.

Non era la prima volta che la coppia di architetti si cimentava nella progettazione di un giardino cimiteriale: a loro si devono, infatti, anche le sistemazioni dei cimiteri delle città svizzere di Uster, Basersdorf, Wallisellen e Thun.

Nell'affrontare questa ulteriore prova, Martens e Nussbaumer considerarono la particolare situazione orografica del sito in cui il cimitero suburbano di Baden, denominato "Friedhof Liebefels", doveva sorgere – su una successione di pianori circondati da un fitto bosco e sovrastati dalle pendici di una montagna – e trassero più di una ispirazione dal precedente del cimitero di Schaffhausen (1919), inserito anch'esso in un suggestivo bosco.

Il progetto finale, completato nel 1949, prevedeva le sepolture immerse nella natura, circondate dal parco e dai giardini fioriti. Una trama di sentieri seguiva i contorni dei pianori e disegnava una successione di aree destinate alle inumazioni immerse nella foresta. Appena affioranti dal terreno, tra gli scorci della luce filtrata attraverso le fronde degli alberi, lapidi singole o affiancate in gruppi indicavano chi fosse sepolto in un determinato giardino.

Una decina di anni più tardi, nel 1957, il cimitero Liebefels di Baden era però già oggetto di un progetto di ampliamento.

La nuova estensione era prevista a nord del nucleo iniziale, su una altura circondata dal bosco e aperta verso la valle del fiume Limmat, ad inquadrare la città; collegata direttamente al vecchio cimitero attraverso un percorso interno, offriva però la possibilità di un accesso diretto anche dalla sommità del monte in ragione del prolungamento della strada principale.

Oltre ai terreni destinati alle inumazioni, il nuovo piano prevedeva la creazione di un crematorio, con annesse camere mortuarie, e di una cappella funeraria. Un'area destinata ad ospitare gli urnari costituiva una sorta di zona di mediazione tra il vecchio e il nuovo intervento.

Dell'ampliamento vennero incaricati i progettisti svizzeri Edi e Ruth Laners, con Res Wahlen.




Figura 1 – Pianta primo livello e piano interrato; sezione longitudinale del crematorio

Il complesso crematorio-cappella per i riti funebri costituisce il fulcro della estensione. Collocato sulla sommità del pendio boscoso, ad esso si può giungere attraverso due distinti cammini, entrambi fortemente suggestivi, diverse declinazioni del rito del passaggio. Un accesso è previsto dal basso, attraverso il percorso che si snoda tra gli alberi e le sepolture del vecchio cimitero; un secondo ingresso avviene invece dall'alto, dalla sommità del monte, varcando un grande portale trilitico.

Entrambi i percorsi confluiscono in una corte quadrangolare al centro della quale è posta una vasca d'acqua, un grande bacino circolare in bronzo.

Ai lati la corte è racchiusa da una parte dalla sala delle cerimonie del commiato e dall'altra dal nucleo con le camere mortuarie, le salette per la restituzione delle ceneri, gli uffici, i locali per gli addetti e l'accesso all'area tecnica.

La sala per le cerimonie del commiato, di dimensioni assai ampie (può contenere sino a 200 persone), ha un profilo fortemente inclinato ad assecondare la forte pendenza del terreno e pareti vetrate aperte verso il paesaggio circostante. Sulla parete terminale della sala sono collocati alcuni ambienti di servizio.

L'interno è austero, semplice e scarno. La sala è cinta per intero da un basamento di pietra sul quale si elevano i profili in legno della copertura e le ampie superfici vetrate. Accanto all'altare, opera recentemente realizzata (nel progetto del 1957 non vi era un altare centrale ma, ai lati di una grande croce, si trovavano il pulpito e il catafalco), si eleva una scultura in vetro, una sorta di parallelepipedo ritorto da un movimento infinito che allude ad una vitalità che la morte non può interrompere.

Il corpo delle camere mortuarie, alle spalle e al di sotto del quale è situata l'area tecnica dell'impianto di cremazione, è adagiato sulle pendici della montagna retrostante, completamente circondato dal fitto bosco, espediente che ha consentito ai progettisti di nascondere i camini alla vista dei frequentatori del crematorio e del cimitero.

Secondo il progetto iniziale, il feretro, posto su un catafalco, al termine del rito del commiato veniva calato meccanicamente nella parte sotterranea e quindi, attraverso un passaggio interrato collocato al di sotto della corte, veniva traslato nella zona sottostante il corpo delle camere mortuarie, dove è si-

tuato uno degli accessi all'area tecnica. Attualmente viene raramente praticata la calata meccanica del feretro negli ambienti interrati; concluso il rito, la salma viene solitamente trasportata in una camera mortuaria e quindi da qui trasferita verso l'impianto di cremazione.

L'intervento di Edi e Ruth Lanners appare regolato da una geometria semplice, rigorosa e rassicurante, che volutamente si contrappone con la sua essenzialità alla sinuosità della natura, del bosco e della montagna, dirompente nelle sue manifestazioni. Del cimitero-giardino le aree del crematorio, in particolare la sala del commiato e i terrazzamenti circostanti, costituiscono spazi singolari per la meditazione e per il raccoglimento. I materiali usati, le forme pure, l'attenzione verso la definizione dei particolari, la sua essenzialità, lo sguardo comunque volto alla risoluzione degli aspetti tecnici come problematiche di rilievo per la progettazione pur nel rispetto del dolore e della ritualità del commiato, pongono questo progetto in linea con le più impor-

tanti realizzazioni in merito all'architettura dei crematori del secondo Novecento.

Alla fine degli anni Settanta il cimitero aveva però ancora necessità di un nuovo intervento di ampliamento. Non erano più disponibili posti per le inumazioni. All'origine di tale situazione una serie di fattori, tra i quali il tempo troppo lungo di permanenza dei feretri nelle fosse (30 anni). Parallelamente,

crescente risultava la domanda di terreno in cui deporre le urne cinerarie nonché la richiesta di luoghi dove poter disperdere le ceneri (ricordiamo che la Svizzera è tra le nazioni europee con una elevata percentuale di cremazioni rispetto al numero di decessi, con una discreta richiesta di posti per inumazione e con una scarsa domanda di tumulazioni).

Nel 1983 l'architetto paesaggista svizzero Dieter Kienast, con Paul Bauer, viene incaricato sviluppare un nuovo progetto per l'ampliamento e per la definizione del terreno del cimitero Liebefels, combinando le diverse parti, frutto negli anni delle necessarie addizioni. Alla base di questo progetto l'idea di mantenere comunque lo spirito originario, l'idea iniziale, senza alterarne i principi, facendo dialogare tra loro il nucleo del 1949, quello del 1957 e il nuovo intervento, ma soprattutto, preservando e valo-




Figura 2 – Veduta della corte del crematorio dal percorso interno al cimitero Liebefelds

rizzando gli alberi secolari che del cimitero costituiscono mute ma intense presenze.

Al posto degli ampi settori destinati alle inumazioni, Kienast propose di realizzare dei piccoli campi circoscritti da basse siepi. Questa prima fase di intervento, minimale rispetto al piano generale, era accompagnata da un programma di gestione cimiteriale che prevedeva, tra i vari punti, una riduzione del tempo di permanenza del feretro in terra (25 anni anziché 30).

A questo primo stadio fece seguito il progetto più esteso. Anche in questo caso Kienast operò nel senso della conservazione del progetto del 1949.

Il settore sud, più vicino all'ingresso da valle, continuava a non essere utilizzato per le inumazioni, lasciato nella sua forma naturale, valorizzando il disegno del paesaggio con stagni e ruscelli. E, ancora in continuità con il progetto iniziale, il sottobosco era riservato ad ospitare le sepolture.

Particolare attenzione veniva invece dedicata dal progettista alla definizione dei campi in cui poter deporre le urne cinerarie. Nei terreni in prossimità del trilito di ingresso veniva realizzata una nuova area, capace di ospitare in terra circa 550 urne: ai percorsi in lastre di granito si alternavano i giardini, prati erbosi scanditi dalle pietre identificative del luogo della deposizione delle urne, protetti da alti cespugli di rose e, verso l'ingresso, da un muro di cemento sul quale venne posto un bassorilievo rappresentante una figura di donna dormiente, opera dello scultore Peter Hächler.



Figura 4 – Veduta dell'interno della cappella funeraria in una immagine recente

Una seconda area, sorta di corte quadrangolare in cui possono trovare posto circa 450 urne, veniva situata in prossimità della cappella funeraria; terrazza affacciata sulla valle del Limmat, questo campo racchiuso veniva diviso all'interno da percorsi incrociati, conclusi al centro da quattro esili cipressi. Anche questo

intervento si poneva in linea con le intenzioni del progettista di preservare il nucleo originario, valorizzandolo con i nuovi inserimenti. La corte delle urne replicava, infatti, le stesse dimensioni della adiacente cappella funeraria, divenendone una sorta di prolungamento verso l'esterno.

Tutto il terreno del cimitero era poi caratterizzato da piccoli, significativi, interventi. Ad esempio, intorno ad un cedro secolare che si trovava a nord della corte delle urne, su un pianoro adiacente al muro di contenimento verso la montagna e completamente aperto verso la vallata, Kienast realizzò un particolare luogo dedicato al raccoglimento, alla riflessione e alla meditazione: un gesto semplice, la sistemazione di una panca semicircolare posta alla base del tronco dell'albero, fece di questa parte del cimitero-giardino una singolare cappella a cielo aperto.

Il cimitero Liebefels di Baden, luogo suggestivo inerpicato sulle pendici della montagna, trova nella natura e nel sapiente intervento che i diversi progettisti operarono negli anni, sorta di partiture individuali su un medesimo pentagramma, una sua armonica, compiuta definizione.




Figura 3 – Ingresso al crematorio dal grande trilito in una fotografia del 1957

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione

Investimenti per l'aldilà

Arte e raccomandazione dell'anima nel Medioevo

Michele Bacci. Edizioni Laterza. Prima edizione 2003. Pag. 243. € 22,00

di Andrea Poggiali (*)

La vita dei mercanti italiani nel milleduecento era piena di preoccupazioni.

Il commercio consentiva di accumulare enormi fortune, che però rischiavano di sfumare in un attimo a causa delle guerre, delle pestilenze, od anche solo per i capricci dei potenti.

Alle incertezze per la precarietà della fortuna materiale si aggiungevano timori di natura spirituale. Bisognava sporcarsi le mani per diventare ricchi: questo portava inevitabilmente alla dannazione eterna.

Come fare, per godere una vita terrena di agiatezza senza al contempo dover sacrificare la salvezza dell'anima?

Era fuori luogo chiedere ad un mercante di essere virtuoso, ma si poteva accettare che bilanciasse con opere di bene le male azioni compiute. Cominciò così una corsa all'accaparramento degli spazi sacri per impreziosirli con opere d'arte: nell'arco di un paio di secoli, un fiume di denaro trasformò le chiese.

Michele Bacci, nel libro "Investimenti per l'aldilà", studia in dettaglio le influenze che questo meccanismo di salvezza dell'anima ebbe sulla produzione artistica dell'epoca.

A dire il vero, le buone azioni tradizionali consistevano piuttosto nello sfamare gli affamati, dissetare gli assetati (con vino, sia ben chiaro, mica con acqua), vestire gli ignudi, assistere i pellegrini, visitare gli infermi: tutte forme di elemosina verso i poveri e gli indifesi.

Dobbiamo però metterci nei panni di un mercante medievale: se proprio bisognava versare dei soldi, tanto valeva farli fruttare al massimo. Era quindi preferibile indirizzarsi verso un altro modo di acquisire meriti, come ad esempio le donazioni per la costruzione e l'abbellimento di chiese e monasteri. Sempre di beneficenza si trattava, ma con una differenza fondamentale: i poveri potevano contraccambiare solo con un sentimento di gratitudine, mentre la Chiesa e gli ordini religiosi avevano la facoltà di perpetuare la memoria del donatore, dedicandogli uno spazio in un luogo di culto.

I più meritevoli erano premiati con la sepoltura in chiesa: la somma da impegnare variava molto a seconda dell'ubicazione, dato che alcuni punti erano considerati più sacri di altri. Tra le tipologie di sepoltura, il sarcofago godeva di maggiore prestigio. Poteva essere appoggiato sul pavimento, sorretto da colonne, accolto in un'edicola. Una variante arcaica era l'arcosolio, sarcofago incastrato nella parete e



sormontato da una nicchia semicircolare. Meno illustre, ma ugualmente ricercata, era la tomba scavata nel pavimento della chiesa, detta “tomba a gisant”. Incastrata raso terra, era chiusa da una lastra decorata col ritratto a figura piena (in francese “gisant”) del defunto: il ritratto era inciso o scolpito.

In alternativa alla sepoltura in luogo sacro c'erano anche altre forme di riconoscimento, per chi intestava parte dei suoi lasciti a favore di chiese e monasteri. Si potevano commissionare quadri, affreschi, polittici, vetrate, ed in tal caso il committente maturava il diritto ad una dedica, generalmente con un'iscrizione nell'opera stessa. Qualcuno, nel corso del millesecento, osò oltrepassare le regole non scritte, ottenendo di farsi raffigurare ai piedi della Vergine Maria od a fianco dei santi e dei personaggi biblici: eccessi contro i quali solo tardivamente fu messo un freno.

Investimenti meno onerosi erano quelli miranti ad una dedica per il dono di oggetti liturgici.

Ufficialmente, il desiderio di lasciare una traccia in un luogo di culto prescindeva dalla vanità personale: la nobile motivazione era quella di volere incentivare i fedeli a pregare nei secoli per l'anima del defunto.

Questo obiettivo fu raggiunto?

L'interrogativo giunge a chiusura del libro. Nessuno è ovviamente in grado di valutare l'efficacia di quegli investimenti in funzione della salvezza eter-

na. Possiamo invece chiederci se qualcuno fu mai indotto a pregare per dei peccatori spaventati che paradossalmente, avendo donato in proporzione a quanto avevano rubato, si erano presentati ai posteri con una prova indiretta delle ribalderie commesse.

Bacci è dell'opinione che epigrafi e ritratti tanto costosi non servirono ad orientare le preghiere dei fedeli, ma non furono neanche completamente vani: se non altro, riuscirono a conservare il ricordo di questi nostri antenati, molto simili a noi nelle loro umane debolezze, nel loro bisogno di assicurazione.

È una conclusione in linea con l'atteggiamento che l'autore mantiene per tutto il libro. Sarebbe stato facile cedere a tentazioni moralistiche di fronte a comportamenti che nei secoli successivi furono bollati come massima espressione di ipocrisia. Al contrario, dalle pagine del libro trapela un senso di comprensione verso testimonianze di fragilità che si possono definire universali.

() Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

1

Gennaio-Marzo

2006

Anno 5

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

33 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *L'oggetto delle concessioni cimiteriali*
- *Aggiornate le tariffe per la cremazione*
- *Problematiche sulle trasformazioni di gestione*
- *Tariffe per illuminazione elettrica votiva*
- *Il potere curativo dei rituali*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22
44100 Ferrara

Tel./Fax 0532-741311

E-mail: redazione@euroact.net

ABBONAMENTI

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALENuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per
via postale:

111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si
riserva di inviare il periodico anche per il periodo
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 13/01/2006.

INDICE**Editoriale****Dite la vostra, che io dico la mia**2
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero**3
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e lettere**6
*a cura di Daniele Fogli***Demanio, natura ed "oggetto" delle concessioni cimiteriali**10
*di Sereno Scolaro***Commenti alla sentenza di Andrea Gentilomo e Marta Bertolino,
in Rivista Italiana di Medicina Legale n. 2/2004**14
*a cura di Andrea Poggiali***Attualità****Lineamenti futuri di gestione cimiteriale**15
*di Massimo Cavallotti***Il potere curativo dei rituali. Vivificare ed intendere nuovamente
i rituali nei funerali**20
*di Fritz Roth***Documentazione****Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione
anno 2006**22
*Circolare Federutility SEFIT n. 162 del 06/10/2005***Rilevamento situazione tariffe illuminazione elettrica votiva
in Comuni italiani di maggiori dimensioni**23
*Circolare Federutility SEFIT n. 21 del 21/06/2005***Problematiche sulle trasformazioni di gestione in campo
funerario**24
*di Sereno Scolaro***Attualità****Bollo e interpello: che fare?**33
*di Massimo Cavallotti***Temi caldi in campo funerario**38
*di Carlo Ballotta***Quando moriamo?**46
*di Paolo Becchi***Cultura****Mortuary Affairs: il servizio mortuario delle forze armate
degli Stati Uniti**52
*di Emanuele Vaj***Marzabotto. Sui luoghi delle stragi**56
*di Andrea Poggiali***Informatica****La Posta Elettronica Certificata all'esame di maturità**62
*di Nicola Bortolotti***Cultura****Il crematorio di Dresda (1907-1912)**67
*di Laura Bertolaccini***Recensione****"Nei luoghi dell'aldilà. Comportamenti socio-religiosi verso i
defunti in un contesto di Terza Italia"**70
di Elisa Meneghini

Editoriale

Dite la vostra, che io dico la mia

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

I Servizi Funerari ha una fisionomia che è sostanzialmente invariata da circa 17 anni, cioè da quando nacque la rivista ANTIGONE, da cui ha ereditato, con vari passaggi, il gruppo redazionale. È sempre stata una sorta di quaderno tecnico-giuridico trimestrale del settore funerario; con una specifica sezione dedicata alle risposte ai quesiti, una rubrica dedicata alle news, sia italiane che estere, una serie di approfondimenti tematici con articoli scritti da collaboratori, nella più totale libertà di opinione e uniti dalla voglia di approfondire i singoli aspetti toccati.

Concludono la rivista una sezione dedicata alle normative emanate, le circolari e provvedimenti in genere e una serie di approfondimenti mirati di architettura cimiteriale e nel campo del software. Recentemente è diventata una rubrica fissa anche quella delle recensioni di testi ritenuti di particolare interesse per i lettori.

Una rivista tutta diversa dalle altre di settore: ricca di contenuti, povera di pubblicità, attenta alla praticità. Una rivista "di servizio", pronta a dare la risposta giusta nel momento in cui occorre.

Avevamo creduto, forse tra i primi nel settore funerario, alle nuove strumentazioni informatiche, tanto da puntare inizialmente sulla rivista in formato elettronico (PDF), che ha una serie di potenzialità enormi e poco sfruttate. La realtà del settore funerario italiano ci ha fatto desistere parzialmente da questo obiettivo: gli abbonamenti annuali alla rivista sono ormai chiesti quasi unicamente in formato cartaceo (e quindi questo diventa il mezzo privilegiato di stampa).

In realtà si sta strutturando un sistema integrato di fornitura del servizio informativo in campo funerario somma della rivista cartacea e del sito www.euroact.net. Dal sito si può scaricare in formato PDF ogni articolo pubblicato dal 1989 in avanti nelle varie testate a cui ho collaborato (Antigone, La Nuova Antigone, I Servizi Funerari) e fare ricerche sia sulla normativa regionale che quella nazionale in campo funerario, nonché su una vastissima banca dati di risposte a quesiti.

Vorrei essere chiaro, non mi interessa fare qui pubblicità a www.euroact.net, ma far comprendere che questo sito, agli albori, è nato come strumento conoscitivo per poter avere rapidamente a portata di mano tutti gli strumenti occorrenti per conoscere un argomento in campo funerario e dare risposta in tempo celere ai quesiti che mi si ponevano e per il lavoro quotidiano.

Quello strumento è oggi disponibile per tutti coloro che ne hanno bisogno e contiene una massa di informazioni che in Europa non ha pari in altri siti del settore funerario.

Devo confessare che in questi anni, assieme alle tante positività riscontrate, mi ha colpito negativamente la difficoltà del "popolo del settore funerario" ad esporsi con propri giudizi.

Mi spiego: vengono posti quesiti, spesso interessanti, altre volte cavillosi, talvolta estremamente specifici, ma difficilmente ci si espone con le proprie idee.

Le esperienze, sostanzialmente fallite, dei Forum rivolti ai lettori, dapprima sulla rivista cartacea, poi sui siti (www.euroact.net/login/signin/ e www.funerali.org/forum/), sono lì a dimostrare che la comunicazione preferita dall'operatore funerario italiano è principalmente unidirezionale.

È per questo, quindi, che ho dedicato il primo editoriale del 2006 a gettare un sasso in piccionaia, per vedere se riesco a smuovervi e darvi la voglia di dire la vostra.

Inviare pure articoli, esperienze, idee, critiche. Interagite nei Forum. Parlate dei veri problemi che ogni giorno affrontate. È solo in questo modo che sentirete sempre più vostra questa rivista, che potrà sempre più essere vicina a quel che voi vorrete possa servire.

Auguri di buon 2006.

Rubrica

Brevi dall'Italia e dall'estero

A cura di Elisa Meneghini

Sefitdieci 2005 a Roma

Il 15 dicembre scorso Federutility SEFIT ha organizzato il tradizionale forum di approfondimento del settore funerario, denominato Sefitdieci '05.

Quest'anno l'appuntamento è stato particolarmente ricco di informazioni tecniche: la settantina di partecipanti ha potuto analizzare le tematiche inerenti il rinnovo del CCNL settore funebre e cimiteriale di Federutility SEFIT, gli standard europei CEN in materia funeraria, le problematiche connesse con le trasformazioni di gestione (esternalizzazioni, separazioni societarie ed aggregazioni societarie), le statistiche cimiteriali, la redazione di piani regolatori cimiteriali, i parametri di valutazione della diffusione dell'influenza ed effetti sul sistema funerario.

Nell'occasione si è svolta anche la commissione nazionale funeraria ed una riunione degli associati alla Federazione, per valutare i criteri di passaggio del settore funerario SEFIT da Federutility ad Assofarm (associazione del sistema Confservizi).

Le relazioni sugli argomenti trattati sono liberamente scaricabili in formato PDF al seguente link www.euroact.net/sefitdieci.

Modena: al via la costruzione della "sala del commiato"

Presso il cimitero di San Cataldo di Modena sono iniziati i lavori

per la realizzazione della "sala di commiato", struttura in cui si potrà offrire l'ultimo saluto ai propri cari in forma laica o seguendo i riti di confessioni religiose diverse da quella cattolica.

La struttura, che nascerà riqualificando un edificio esistente situato tra il cimitero monumentale (Costa) e la nuova area (Rossi), avrà una superficie di 230 metri quadrati, suddivisi fra la sala (con circa 100 posti a sedere) ed i locali di servizio e deposito.

La spesa prevista per i lavori – o che dovrebbero terminare entro marzo 2006 – è di 200.000 euro, e sarà ripartita tra la Amministrazione comunale (49%) e l'Attima (51%), la cooperativa che ha vinto l'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali nei 18 cimiteri cittadini.

Altri due crematori funzionanti in Italia

Nei mesi scorsi sono entrati in funzione in Italia altri due crematori, situati rispettivamente nel nord e nel centro Italia.

Il primo è situato a La Spezia presso il cimitero urbano dei Boschetti, il secondo ad Ascoli Piceno presso il civico cimitero di Borgo Solestà.

Con l'operatività di questi nuovi crematori, allo stato attuale il numero degli impianti di cremazione in funzione sul territorio italiano sale a 43 (2 dei quali si trovano a Venezia).

La FIC interviene sul Capo dello Stato

In un comunicato stampa la Federazione italiana della Creazione ha fatto conoscere di aver segnalato al Capo dello Stato la situazione in cui si trovano diversi cremazionisti italiani, che non possono procedere alla dispersione delle ceneri a causa del blocco – ancora in molte Regioni italiane – della attuazione della legge 130/01.

Nel comunicato la FIC rende noto di essere a favore della approvazione rapida dell'A.S. 3310, che sbloccherebbe tale situazione.

Italia: crescono le imprese funebri

Cresce il numero delle imprese funebri italiane, aumentato del 22% in cinque anni e del 3% dal 2004. Come emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano sui dati del registro imprese a giugno 2005, sono 5.110 le imprese funebri attive nella penisola, delle quali 1.513 quelle che operano nel commercio di articoli funerari e 3.597 nelle pompe funebri e attività connesse.

La Regione più attiva nel campo è la Lombardia, che presenta una concentrazione del 13% del totale nazionale e 663 imprese complessive (171 per il commercio di articoli funerari, 492 le pompe funebri). Seguono la Sicilia con

il 10% del totale Italia (510 attività), la Campania (449 imprese) e il Piemonte (466 attività) con il 9% del totale.

Tra le province, Milano è prima con una incidenza sul totale Italia pari al 4,8% del totale nazionale seguita da Roma con il 4,4%, Torino con il 4,2%, Napoli con il 3,6%, Cosenza con il 2,5% e Bari con il 2,4%.

Verona: l'AGEC restaura il cimitero monumentale

A Verona l'AGEC ha terminato l'imponente lavoro di restauro del Cimitero Monumentale.

L'importo di spesa totale è stato di 2 milioni e 170 mila euro.

I lavori di restauro, avviati nel maggio del 2003, sono terminati nel settembre 2005.

L'intervento è consistito nel recupero di elementi in muratura e lapidei e nel consolidamento delle strutture dell'accesso del cimitero Monumentale di Verona e delle ali laterali connesse: in particolare i lavori hanno interessato l'atrio principale, il corpo centrale, il corpo posteriore e le ali laterali.

Il Codacons rileva il prezzo dei funerali in Italia

Il Codacons ha svolto una indagine in varie città italiane, per verificare quanto possa costare un funerale-medio nel nostro paese. Dallo studio emerge che il prezzo medio di un funerale di medio livello è di 3.500 euro, così distinti:

- 1.000 per servizi vari (trasporto in carro funebre, documenti per la sepoltura, composizione salma, chiusura e sigillatura del feretro, ecc.);
- 900 per la bara (compresi gli accessori;
- 250 per corone di fiori;
- 200 per il cuscino;

- 160 per fiori per il feretro 160;
- 90 per le partecipazioni;
- 500 per i necrologi sui giornali;
- 350 per gli avvisi mortuari;
- 100 per il sacerdote officiante.

A tale somma occorre aggiungere le voci relative alla tomba, lapide e ai servizi cimiteriali, che sono diversi da comune a comune. La spesa per il funerale si abbatte di circa il 50% se le onoranze vengono organizzate dai servizi funebri del Comune di residenza del defunto (se esiste). Mentre le tariffe cimiteriali dei Comuni sono rimaste sostanzialmente invariate dal 2001 ad oggi, non si può dire lo stesso per i prezzi applicati dalle agenzie funebri, che hanno subito aumenti medi dal 15 al 20% negli ultimi 4 anni (quasi il doppio della inflazione).

Viene inoltre segnalato che le tariffe risultano mediamente più elevate al Sud Italia, dove la cerimonia del funerale ha un valore più forte rispetto al Centro-Nord.

Brindisi: sorveglianza al cimitero

Dal 5 dicembre scorso il cimitero di Brindisi è sorvegliato 24 ore su 24.

Lo ha reso noto l'assessore ai Servizi cimiteriali Saverio Testini, affermando: *"La decisione è scaturita dalla necessità di rendere più sicura la struttura di viale Arno, anche alla luce dei furti che avvengono più o meno periodicamente. Per questo, di concerto con il Comandante della Polizia Municipale si è stabilito che, a sorveglianza del cimitero, ci sarà un pulmino mobile con due vigili urbani per tutto l'orario di apertura, vale a dire dalle ore 7 alle ore 17. Inoltre funzioneranno sette telecamere, una per ciascuna delle entrate del cimitero"*.

Cesena: riaffidata alla CILS la manutenzione del verde nel cimitero urbano

La Giunta Comunale di Cesena ha recentemente riassegnato alla CILS (Cooperativa sociale per l'inserimento lavorativo) il servizio di pulizia, manutenzione ordinaria e sfalcio erba nella parte vecchia del cimitero urbano e nel suo ampliamento nel lato sud.

"Assegnare nuovamente questo incarico alla CILS – dichiara il sindaco Giordano Conti – e rinnovarlo fino al 31 dicembre 2007, significa portare avanti una decisione già da tempo assunta dall'Amministrazione per garantire il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di coloro che, per motivi diversi, si trovano in difficoltà. Credo che la CILS saprà distinguersi per la professionalità e l'impegno che ha sempre dimostrato."

Il Comune di Cesena ha inoltre assegnato alla cooperativa, fino al 31/12/2010, il servizio di opere murarie di tumulazione, estumulazioni in tombe, tombini e ossari nei cimiteri comunali.

Riunione ICFA a Las Vegas nel marzo 2006

L'ICFA (*International Cemetery and Funeral Association*) ha comunicato il nuovo luogo di svolgimento del solito appuntamento annuale che include convegno ed esposizione dei prodotti del settore.

La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere a New Orleans, ma i danni causati dall'uragano Katrina hanno danneggiato e reso inutilizzabile il centro convegni della città, determinando un cambio di programmazione; si è quindi deciso di organizzare il convegno a Las Vegas (Nevada), presso il *Venetian Resort & Casinò*.

Il funerale negli USA? Sempre più personalizzato

Nel settembre del 2004 la NFDA (associazione nazionale americana degli impresari funebri) ha commissionato ad una ditta specializzata la realizzazione di un sondaggio, condotto su un campione di 2.158 adulti, avente lo scopo di conoscere desideri ed aspettative delle persone in merito all'organizzazione del proprio funerale.

Dalla ricerca è emerso che il 62% dei contattati vorrebbe che il loro funerale venisse personalizzato. Le forme di personalizzazione preferite sono: il racconto di un amico di episodi di vita condivisi col defunto (50%); l'accompagnamento della cerimonia con la musica preferita dallo stesso (47%); il mostrare foto od oggetti personali a lui appartenuti (42%).

Le persone che scelgono servizi per il proprio funerale preferiscono che vengano ricordati i momenti migliori della loro vita. I familiari seguono lo stesso orientamento, preoccupati più di catturare lo spirito della persona deceduta che pensare alla disposizione finale del corpo.

Irlanda: cellulare nella tomba

Sembra che un fenomeno in crescita a Dublino sia quello di richiedere che all'interno della bara venga inserito il cellulare.

Seamas Griffin, direttore della agenzia di pompe funebri Kirwan della capitale irlandese, spiega che oramai, come oggetto da inserire nella bara, il cellulare viene preferito a bottiglie di whisky, anelli di matrimonio ed oggetti personali in genere. Secondo il quotidiano *Belfast Telegraph*, che ha pubblicato la notizia, i funerali del XXI secolo fanno pensare che il cellulare ci accompagnerà anche nella tomba.

Brasile: cimitero pieno, sindaco ordina di non morire

Il sindaco di Biritiba-Mirim, cittadina brasiliana a 70 km da San Paolo, ha proibito ai suoi 28.000 concittadini di morire: causa la mancanza di posti al cimitero.

La bozza di ordinanza da lui presentata in Consiglio Comunale, che tra l'altro invita i paesani a mantenersi sempre in salute per evitare la morte e prevede sanzioni per i trasgressori, è stata una protesta contro il governo centrale che da tempo vieta l'ampliamento del camposanto per motivi ambientali.

Parigi: cortometraggio al Père Lachaise

Mentre nelle nostre sale è in arrivo il suo ultimo film, "Red Eye", il regista Wes Craven ha aderito al progetto *Paris, je t'aime*. Si tratta di un progetto

corale che coinvolge più registi, impegnati nella realizzazione di un cortometraggio di 20 minuti ciascuno dedicato agli incontro amorosi a Parigi. Ogni regista ha scelto un quartiere della capitale francese dove ha girato la sua personale storia d'amore.

Wes Craven, fedele alla sua natura horror, ha scelto il cimitero di Père Lachaise. I protagonisti dell'incontro amoroso sono gli attori Rufus Sewell ed Emily Watson.

Confermato che gli elefanti onorano i propri defunti

In Kenia, all'Amboseli National Park, la Essex University ha condotto una ricerca triennale sul comportamento degli elefanti nei confronti dei loro simili deceduti.

Lo studio, pubblicato sulla rivista "Biology Letters" edito dalla *Royal Society*, ha confermato che i pachidermi danno molta importanza ai propri morti, onorandoli con particolari atteggiamenti. Quando infatti incontrano la carcassa di un loro simile, indipendentemente dal fatto che sia o meno appartenuto al loro branco, ci girano intorno compiendo uno stretto giro ed abbassando testa ed orecchie. Poi, dopo aver odorato e toccato la carcassa, se vi sono le zanne, le raccolgono con la proboscide e le portano via con loro.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- TANEXPO 2006
- Il servizio di recupero delle salme
- Standard europeo in materia funeraria
- Crematori e servizi pubblici locali

Rubrica

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. Il Comune di ..., sito in Lombardia, chiede se può già autorizzare l'attività funebre.

R. Una impresa in possesso dei requisiti richiesti da L.R. Lombardia 22/03 e Regolamento 6/04 può chiedere di essere autorizzata all'esercizio dell'attività funebre a partire dal 10/2/2005. Deve però avere tutti i requisiti richiesti.

L'impresa richiedente deve disporre in via continuativa di almeno 5 soggetti (cioè titolare/direttore tecnico e 4 operatori funebri) e di una sede commerciale nel Comune in cui si chiede l'autorizzazione. Deve inoltre avere la disponibilità continuativa di almeno una autofunebre (in proprietà, leasing, noleggio continuativo o altra forma consentita) e dell'autorimessa per mezzi funebri (in proprietà, locazione, leasing, ecc.).

Devono poi essere posseduti i requisiti morali (che sono sostanzialmente quelli per essere un dipendente pubblico), i requisiti sostanziali (che sono la separazione proprietaria rispetto ad attività inconciliabili, come la gestione di camere mortuarie sanitarie, ecc., in base a quanto indicato nella legge; la separazione societaria in caso di gestione di cimiteri, crematori).

Infine occorrono i requisiti formativi: nel caso però in cui un'impresa abbia un titola-

re/direttore tecnico con più di 5 anni di esperienza (attenzione per il direttore tecnico, perché l'esperienza deve essere commisurata al livello) e personale funebre con almeno 2 anni di esperienza, sono già titolo necessario e sufficiente per poter richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Questa particolare situazione consente di evitare, solo per quelli che hanno quel tipo di anzianità di servizio, il percorso formativo pratico obbligatorio, rendendo invece necessario, in un certo lasso di tempo, effettuare il percorso formativo teorico.

Il Comune si farà rilasciare dichiarazione da parte degli interessati a seguire entro il termine massimo del 9/2/2010 i corsi teorici previsti e a trasmettere entro detto termine l'esito della formazione sostenuta.

Q. Nei casi in cui sussiste ancora la privativa, è legittimo sostenere che per incaricato al trasporto (effettuato in Emilia Romagna) si debba intendere l'impresa di onoranze funebri a cui è stato commissionato il servizio, invece che l'impresa che materialmente lo svolge (stante le oggettive difficoltà da parte della prima nel determinare la identità del defunto, l'uso di cofano appro-

priato e adeguatamente confezionato)?

R. La privativa, finché esistente, determina in capo al soggetto titolato l'obbligo di provvedere a tutte le incombenze connesse con il trasporto di cadavere. Il trasporto di cadavere è definito al comma 6 dell'art. 10 della L.R. Emilia Romagna n. 19/04.

Il comma 8 assegna il compito della "verifica feretro" (comprensiva di identità defunto, osservanza norme per il trasporto e sigillo) all'addetto al trasporto che è inequivocabilmente chi effettua il trasporto funebre e quindi, in caso di privativa, l'addetto al trasporto stesso.

Per svolgere tale compito la L.R. 19/04 chiarisce che deve essere lasciato aperto il cofano (per procedere agli accertamenti, tenuto conto della visione delle autorizzazioni che accompagnano il feretro e della destinazione dello stesso) e che dopo la sua chiusura (che viene svolta da personale dell'impresa funebre, non sempre coincidente con chi effettua il trasporto) questo viene sigillato dall'addetto al trasporto. La stessa L.R. 19/04, all'art. 1, comma 3, lettera c), prevede che il trasporto di cadavere possa essere disgiunto dalla fornitura del feretro e anche in tal caso l'addetto al trasporto è distinto dal fornitore del cofano. Si conclude, inoltre, specificando che

l'attività di verifica feretro è analoga a quella svolta in passato da vigili sanitari, che quindi erano nelle stesse condizioni dell'addetto al trasporto che non aveva confezionato il feretro.

Q. In questo Comune, sito in Lombardia, il trasporto funebre all'interno del territorio comunale viene esercitato in privativa ed affidato in concessione a terzi fino al 31/12/2007. Cosa succede dopo il 10/2/2005: decade tutto e qualsiasi impresa in possesso dei requisiti potrà effettuare tale servizio?

R. Per effetto dell'art. 33, comma 1 del Regolamento regionale 6/04 il trasporto funebre può essere svolto, a partire dal 10/2/2005, oltre che dal soggetto concessionario comunale, anche da esercenti l'attività funebre.

Nel periodo transitorio di 2 anni il trasporto funebre può essere svolto da impresa funebre avente i requisiti (autorizzazioni art. 115 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza e autorizzazione commercio in posto fisso per non alimentari), che non abbia motivi ostativi.

I servizi di cui al comma 2 dell'art. 34 sono svolti fino al termine della concessione dall'impresa titolare della stessa. Sulla durata della concessione, ove la stessa non sia stata affidata con procedura ad evidenza pubblica, vige quanto stabilito dall'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni) e cioè il termine entro il 31/12/2006 fissato dal comma 15-bis dell'art. 113.

(*N.d.R.* È intervenuta, successivamente alla risposta al quesito, la sentenza della Cassazione n. 11726 del 6/6/2005, contraria alla possibilità di mantenimento della privativa).

Q. In riferimento al Regolamento regionale lombardo 6/04 (art. 4, comma 4), vorrei sapere cosa si intende per contenitore impermeabile non sigillato

R. Generalmente si tratta di un sacco, in grado di trattenere eventuali perdite di liquidi cadaverici nella parte su cui appoggia internamente il corpo (ecco la necessità della impermeabilità). Il sacco non viene sigillato, per cui ha una cerniera non completamente tirata, per consentire il passaggio di aria e la identificazione di segni di vita, se ve ne dovessero essere.

Q. Fino ad oggi le operazioni di esumazione e di estumulazione straordinarie e le traslazioni venivano eseguite alla presenza di operatori sanitari, i quali sia nei confronti del gestore, sia degli utenti, si assumevano la responsabilità della esecuzione delle operazioni. La L.R. Emilia Romagna 19/04, all'art. 12, trasferisce al gestore tale responsabilità. Si chiede se tale interpretazione sia giusta.

R. Sì, il trasferimento di competenze è agli operatori che le eseguono. Però l'art. 12 della legge citata prevede l'obbligo di una adeguata formazione. Poiché le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Sindaco (con ordinanza) si ritiene che le modalità devono essere contenute nell'ordinanza e la formazione consiste almeno nel mettere in condizione il personale di essere a conoscenza delle norme e stabilire che qualora si riscontrino situazioni non normate deve rivolgersi all'ASL per avere indicazioni comportamentali (dopo aver consultato i responsabili gestionali), che diventeranno di riferimento ed integreranno i comportamenti già codificati.

Q. Il Cimitero cittadino del Comune di ... è dotato di tombe di famiglia di I e II classe in cripta (formate di camera unica con bare tumulate una sopra l'altra).

Poiché in base all'art. 76 del D.P.R. 285/90 tali camere devono essere dotate di singoli loculi per la tumulazione, si chiede se la ristrutturazione, con la conseguente costruzione delle mensole, spetta al Comune (essendo le cripte di proprietà comunale e costruite a suo tempo dall'Amministrazione) oppure al Concessionario (che le ha in concessione per la durata di 99 anni).

Nel caso in cui tale onere spettasse al Concessionario, è l'Ufficio Tecnico a dover rilasciare l'Autorizzazione edilizia, considerato che si tratta di opere in cemento armato?

R. Per quanto riguarda la competenza, si potrebbe operare per applicare la deroga ex art. 106 D.P.R. 285/90, nonché punto 16 e allegato tecnico della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24. In pratica il tipo di intervento per usare la tomba, senza necessariamente fare le separazioni in cemento armato.

Sia che si opti per la deroga, sia che si opti per interventi in cemento armato, la situazione è diversa in funzione della data nella quale è stata fatta l'originaria concessione, se cioè il Comune già doveva garantire il rispetto dell'accesso attraverso un vestibolo alla tomba (R.D. 1880/42, ma vestibolo è cosa abbastanza oscura), o meglio garantire il diretto accesso al feretro (D.P.R. 803/75, in vigore dal 10/2/1976). In pratica occorre capire se il Comune ha fatto la concessione di una tomba irregolare oppure se la irregolarità è intervenuta successivamente alla concessione.

Nel primo caso l'intervento è a carico del Comune, nel secondo a carico dell'utente, se lo vuol fare. In caso contrario non è consentita la tumulazione di feretro, in quanto in violazione dell'art. 76, comma 3 del D.P.R. 285/90. Per quanto riguarda invece il permesso di costruzione o di realizzazione di adeguamenti nella tomba, il fatto che siano opere in cemento armato non incide, a parere dello scrivente, sulla natura dell'autorizzazione: si applica quindi l'art. 94 del D.P.R. 285/90.

Q. Che requisiti deve avere una impresa funebre con sede in Lombardia che vuole aprire una seconda sede in Emilia Romagna?

Tale seconda sede non può essere considerata secondaria, con quindi i requisiti di un solo direttore tecnico (visto che la sede principale con requisiti e autorizzazione esiste già)?

R. L'impresa funebre in questione deve avere i requisiti previsti da tutte e due le normative regionali se intende effettuare l'esercizio di attività funebre in ambedue le regioni (per cui il massimo tra quanto previsto nell'una e nell'altra regione). Fino al termine del periodo transitorio (un anno per l'Emilia Romagna, due anni per la Lombardia) è sufficiente il possesso (per la Lombardia alla data di entrata in vigore del regolamento regionale) sia dell'autorizzazione ex art. 115 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza (agenzia d'affari) che autorizzazione al commercio in posto fisso, non alimentare. È sempre possibile l'esercizio di parti di attività funebre, purché in possesso della autorizzazione relativa (commercio e/o agenzia d'affari). Ne consegue che per effettuare il trasporto funebre, passato il periodo transitorio, è d'ob-

bligo essere esercenti l'attività funebre.

Si ritiene che per l'esercizio stabile dell'attività funebre in Emilia Romagna di impresa autorizzata all'esercizio di attività funebre in Lombardia sia necessaria la piena applicazione della normativa emiliana. In particolare occorre almeno una autorizzazione rilasciata da un comune della regione Emilia Romagna. Altrimenti è consentita la sola attività occasionale (ma non è certo questo il caso, se vi è una sede!). Oppure si esercita attività disgiunta (ma è altra cosa). La circostanza è chiarita al paragrafo 1.3 della delibera della Regione Emilia Romagna del 7/2/2005: vi si cita esplicitamente l'obbligo di dotarsi di autorizzazione in un Comune della regione, per imprese funebri aventi sede legale al di fuori della regione. Per il rilascio dell'autorizzazione valgono le usuali norme stabilite dal resto della deliberazione.

Q. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune di ... (non di regione con specifica normativa) desidera sapere se la seguente procedura, utilizzata per il trattamento di salme decedute per malattia infettivo-diffusiva, è corretta o meno:

a) la salma arriva dall'ospedale con il certificato del medico necroscopo che indica il decesso a causa di malattia infettivo-diffusiva;

b) gli operatori comunali che devono trattare la salma, presa visione delle indicazioni mediche attestanti la malattia infettivo-diffusiva, si attengono a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. 285/90 e dalla circolare Min. Sanità 24/93, paragr. 7 (per quanto concerne le onoranze funebri una disposizione

comunale indica che i defunti debbano essere esposti a bara chiusa).

R. La procedura descritta è giuridicamente corretta, applicandosi l'art. 18 D.P.R. 285/90, il paragr. 7 della circ. Min. Sanità 24/93 e, per il trasporto, quanto previsto all'art. 25.

La chiusura del feretro non è obbligatoria, ma in funzione di quanto specificato dall'autorità sanitaria.

Però è solo l'autorità sanitaria, in applicazione dell'art. 18 comma 2 del D.P.R. 285/90, visto che la Sua regione non è intervenuta in materia, che può cambiare quello che in linea generale è previsto dallo stesso D.P.R..

Si suggerisce che la ASL di competenza adotti le stesse precauzioni della regione Lombardia, come specificato dalla deliberazione di G.R. Lombardia 21/1/2005, n. 20278.

Si aggiunge che sarebbe utile disporre di un documento per la sicurezza, in base al D.Lgs. 626/94, con i protocolli da seguire in questi casi, che sarebbe opportuno concordare con l'ASL, secondo appunto quanto diramato dalla Regione Lombardia.

Q. In riferimento al Regolamento regionale lombardo 6/04 (art. 35, comma 3), si chiede di conoscere cosa debba intendersi per gestione del servizio mortuario e in particolare se in tale ipotesi rientri la gestione di camera mortuaria all'interno di strutture sanitarie.

R. Il "Servizio mortuario" è quello che normalmente viene detto "camera mortuaria" dell'ospedale e della struttura sanitaria. In proposito si rimanda alla definizione generale contenuta nell'allegato relativo al "servizio mortuario" del D.P.R. 14 gennaio 1997 (in G.U. 20/2/1997, n. 47):

“Approvazione dell'atto (...) alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”.

È appena il caso di osservare che talune regioni hanno modificato tale norma nazionale per adattarla alla propria realtà. La ratio della norma regionale (che discende dalla stessa legge 22/03, ma anche da quanto in materia statuisce la normativa Antitrust) è quella di garantire trasparenza al momento del funerale e di impedire che una impresa funebre possa godere di vantaggi rispetto ad altre imprese operanti in zona per il fatto di avere accesso ad informazioni, a contatti con dolenti, prima di altre e, inoltre, eliminare la pratica delle “mance” o tangenti (da parte di altre im-

prese che altrimenti non avrebbero accesso a tali informazioni) per avere notizie sui deceduti.

Q. In riferimento all'art.10, comma 8 della L.R. Emilia Romagna 19/04 i sigilli devono essere applicati per tutti i trasporti, anche quelli che si svolgono totalmente all'interno del territorio comunale? Considerato che l'ASL fino ad oggi per tali prestazioni (limitate però solo ai trasporti per fuori Comune) chiedeva € 35,00, è legittimo che sia ora l'impresa a chiedere tale importo? Anche in questo caso ogni impresa applica una propria tariffa?

R. La verifica del feretro ed adempimenti connessi va fatta per ogni trasporto, anche dentro il Comune.

La stessa cosa per i sigilli (occorre verificare che la identità del trasportato corrisponda, che

la cassa sia confezionata come richiesto in base alla destinazione, ecc.).

Se la norma regionale per le tariffe è generica (cioè non dice esplicitamente per trasporto funebre fuori Comune ma può leggersi per ogni trasporto funebre), deve essere applicata una tariffa che sia pari o inferiore a quella individuata dal provvedimento regionale. Se invece la declaratoria del provvedimento regionale è specifica per il trasporto funebre fuori Comune, il limite vale solo per i trasporti funebri fuori Comune e negli altri casi diviene comunque di riferimento, ma non è un obbligo. Se invece non è materia di provvedimento regionale, ma tariffa stabilita in sede locale dall'ASL, il Comune (Consiglio Comunale, la prima volta) decide la istituzione e la misura della tariffa.



**Come
affrontare
le cose
dure.**

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



euro.act s.r.l.

Via Valle Zavelea, 22
44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

sito: www.euroact.net
e-mail: contatti@euroact.net

Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.

Rubrica

Demanio, natura ed “oggetto” delle concessioni cimiteriali

di Sereno Scolaro

1. Introduzione

Il comune, quale titolare della demanialità dei cimiteri (art. 824, comma 2, c.c.), ha la facoltà di concedere a privati o ad enti l'uso di aree al fine della costruzione di sepolcri a tumulazione (e, certe condizioni, anche aree per impiantare campi ad inumazione), facoltà il cui esercizio, oltre che rimanere discrezionale, è subordinato alla preventiva espressa previsione della destinazione di tali aree a tale possibilità facoltativa dal piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), in coerenza con le disposizioni che determinano il fabbisogno dei cimiteri (art. 58), da cui vanno, sempre, escluse le aree individuate dall'art. 59. Va ricordato, a questo proposito, come l'art. 69 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 prevedesse che la concessione, fatta dal comune dopo avere individuato e delimitato le aree rispondenti al fabbisogno comunale, fosse subordinata al nulla-osta prefettizio, con un procedimento che comprendeva come la deliberazione del consiglio comunale fosse corredata da una dettagliata documentazione (piano regolatore cimiteriale, dati sulla mortalità media annuale, calcolo del presuntivo aumento annuo della popolazione) e che, con il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, questo procedimento fosse stato sostituito dal mero vincolo alla previsione del piano regolatore cimiteriale.

Tuttavia, l'esperienza insegna che, e diffusamente negli ultimi 4-5 decenni, non manchino di registrarsi fenomeni che la normativa regolamentare non aveva mai preso in considerazione e non sono presi in considerazione neppure da quella più recente, cioè – a livello nazionale – dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: ci si sta riferendo al fatto che siano i comuni stessi, quali titolari della demanialità a provvedere direttamente alla costruzione di sepolcri a sistema di tumulazione, concedendo così non più l'area (l'uso dell'area per un dato fine), bensì l'uso del sepolcro a tumulazione finito e direttamente utilizzabile.

2. Differenti oggetti della concessione cimiteriale

Nel primo caso, quello previsto normativamente, oggetto della concessione è l'area, anzi l'uso dell'area, uso volto ad un fine ben preciso, cioè quello della co-

struzione di un sepolcro a tumulazione, fine che è essenziale all'atto di concessione stesso (tanto che può costituire oggetto di specifici obblighi (cfr.: art. 92, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), obblighi che, se inadempiti, possono determinare la decadenza della concessione, ma che presenta la peculiarità di non essere fine a sé stesso, quanto fine strumentale ed intermedio rispetto ad altro fine ultimo, cioè quello di offrire sepoltura alle persone che ne sono riservatarie⁽¹⁾, cioè alla persona del concessionario, alle persone dei familiari del concessionario o, eccezionalmente⁽²⁾ e su espressa richiesta del concessionario delle persone che siano state conviventi con il concessionario (o, i concessionari se più) richiedente oppure di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario stesso⁽³⁾. E anche l'eventuale diverso utilizzo del sepolcro in contrasto con tale riserva costituisce inadempienza che determina la decadenza⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Va sottolineato come si tratti di una riserva e non di una limitazione del diritto d'uso, poiché la riserva comporta l'appartenenza ad una famiglia, cosa che qualifica il diritto di esservi sepolti come un diritto della personalità derivante proprio da relazioni di natura familiare.

⁽²⁾ Va evidenziato come queste due eccezioni, siano state introdotte in termini innovativi solo con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽³⁾ Quest'ultima ipotesi è abbastanza astratta in quanto la sua applicabilità richiede che, prima della richiesta da parte del concessionario, il Regolamento comunale di polizia mortuaria, efficace, abbia individuato i criteri di determinazione della condizione di benemerente nei confronti del concessionario richiedente, in termini generali ed astratti, cosa che raramente è rinvenibile in tali fonti regolamentari, anche per l'intrinseca difficoltà di loro individuazione, con la conseguenza che in mancanza di definizione dei criteri la norma non è azionabile, neppure su richiesta, da parte del concessionario.

⁽⁴⁾ Andrebbe osservato che la tumulazione di persone non appartenenti alla famiglia del concessionario non dovrebbe potersi realizzare, in quanto il comune è chiamato a valutare tale condizione all'origine, cioè in occasione dell'autorizzazione della tumulazione di una data salma (o, ormai secondo definizioni che si stanno diffondendo, e generalizzando, cadavere) in un dato sepolcro. Tuttavia, non sono ignoti i casi in cui tali tumulazioni siano avvenute, sottraendosi ad ogni autorizzazione preventiva (a volte, per cause imputabili agli stessi comuni).

In questa tipologia di concessione cimiteriale, il sepolcro a tumulazione costruito, in funzione del fine ultimo della tumulazione delle persone che ne sono riservatarie, in quanto manufatto è e rimane un bene patrimoniale del concessionario, aspetto da cui discendono coerentemente gli obblighi manutentivi (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), rispetto a cui l'acquisizione della proprietà si determina in capo al comune, per accessione, solo al momento della scadenza della concessione.

Nel secondo caso, quello non previsto ma spesso, e diffusamente, presente, oggetto della concessione è l'uso del sepolcro, anche esso interessato alla stessa riserva di cui all'art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma con la precisazione che la proprietà, in questo caso patrimoniale e non demaniale ⁽⁷⁾, del sepolcro rimane del comune, con tutte le conseguenze del caso, anche in relazione alla manutenzione del sepolcro (o, più spesso, del manufatto complesso comprendente il sepolcro), cosa che dovrebbe essere considerata in sede di determinazione delle tariffe per le concessioni, tariffe che hanno natura annuale, anche quando siano eventualmente riscosse in un'unica soluzione. In altri termini, oggetto di concessione è l'uso secondo il fine ultimo che si ha nel primo caso, la sepoltura a tumulazione delle persone riservatarie, senza fini intermedi e strumentali.

Seppure vi sia una tendenza, forse poco meditata, di considerare le concessioni cimiteriali come una materia omogenea, questi brevi cenni portano a sfatare questi orientamenti, ponendo l'esigenza di tenere conto della profonda diversità degli "oggetti" dell'atto di concessione nei due casi.

3. Il difficile rapporto tra patrimonio e demanio

Con la L. 11 febbraio 2005, n. 15, per quanto possa essere applicabile alle autonomie locali ⁽⁸⁾, è stato introdotto, dopo il comma 1 dell'art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241 il comma 1.bis, con il quale si prevede che la pubblica amministrazione, nei provvedimenti privi di natura autoritativa, agisca secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente: anche se, astrattamente, ciò è parsa un'innovazione, va osservato come, proprio in materia di beni demaniali, non si sia in presenza di alcuna innovatività, anzi (art. 823, comma 2, c.c.) la pubblica amministrazione sia dotata della potestà di tutela dei beni demaniali, sia avvalendosi di strumenti di diritto pubblico, sia di strumenti di diritto privato.

Si potrebbe anche considerare come proprio in questo ambito sia, e costantemente, presente un *mix* delle

norme di diritto pubblico con quelle di diritto privato e che, forse, la difficoltà della materia delle concessioni cimiteriali ruota proprio attorno a questa duplice valenza.

Restando all'art. 823 c.c., il comma 1 attribuisce ai terzi, rispetto all'amministrazione titolare della demanialità, la possibilità di essere titolari di diritti, ma condizionatamente ai modi e limiti della normativa speciale che regola ciascuna categoria di beni demaniali.

Un'esemplificazione può aversi, anche se in ambito differente da quello cimiteriale, nella pronuncia della Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 2852 del 20 gennaio-11 febbraio 2005 ⁽⁷⁾: nella controversia decisa si contro verteva in merito ad una sub-concessione di diritto privato tra un concessionario di area demaniale (nella specie, un aeroporto) ed un terzo per l'uso di locali nell'area aeroportuale per l'esercizio di un'attività di rivendita di giornali e tabacchi, dove il terzo sosteneva essere in presenza di un rapporto di locazione. Nel caso di specie, il concessionario era titolare della potestà di porre in essere rapporti di sub-concessione, per espressa previsione dell'atto di concessione, che a sua fonda si fondava sull'art. 4 L. 10 novembre 1973, n. 755 ⁽⁸⁾: la Corte di Cassazione ha ritenuto che non potesse ravvisarsi, al di là del *nomen juris*, un rapporto di locazione, quanto di sub-concessione di diritto privato, anche sulla considerazione che le disposizioni della normativa sulle locazioni, specie in tema di durata delle locazioni, *rispondono a valutazioni esclusivamente pertinenti alla tutela di chi goda del bene altrui, per lo svolgimento di determinate attività personali, a fronte di un interesse del cedente circoscritto al percepimento di un reddito, e, pertanto, non sono trasferibili, per radicale carenza dei presupposti, all'ipotesi in cui la cessione dell'uso di un immobile si inserisca in una vicenda di collaborazione fra imprenditori, nell'ambito di un servizio pubblico.*

Si tratta di una problematica che è tutta presente quando si parli di concessioni cimiteriali, anzi qui risulta decisamente accentuata, generando difficili elementi di equilibrio tra patrimonio e demanio.

Un'abbastanza recente decisione, sempre della Corte di Cassazione (sezione II civile, sent. n. 1134 del 27 settembre 2002 – 24 gennaio 2003 ⁽⁹⁾) la ripropone, anche se va – di dovere – precisato come essa si incentri sul momento originario, di fondazione del sepolcro, avvenuta in vigenza del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880. Alcuni passi della decisione della Suprema Corte appaiono di necessaria citazione:

⁽⁷⁾ La demanialità ha riguardo all'area cimiteriale.

⁽⁸⁾ Sia in relazione al suo art. 19, di modifica dell'art. 29 l. 7 agosto 1990, n. 241, sia in relazione ai forti dubbi di costituzionalità sollevati da alcuni Autori in relazione alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

⁽⁷⁾ Presidente: G. Nicastro, relatore: A. Segreto.

⁽⁸⁾ Recante: "Gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino".

⁽⁹⁾ Presidente: A. Vella; relatore: G. Scherillo.

“Va anzitutto osservato che la concessione amministrativa fu rilasciata al Darchini Arcangelo nel 1962, quando era ancora vigente il Regolamento di Polizia Mortuaria del 1942 che, all'art. 71, prevedeva la trasferibilità del diritto di sepolcro.

A tale disciplina ha fatto riferimento la sentenza impugnata, per cui ogni questione concernente le successive modificazioni introdotte da norme sopravvenute, sono estranee al thema decidendum.

Ciò premesso, sulla scorta dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in tema di diritto di sepolcro (v. in particolare, Cass. 9838-93 citata nella sentenza, nonché le recenti Cass. 532-97; Cass. 8197-94 e Cass. 5923-99), va ricordato che dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale al fine di edificazione di una tomba deriva in capo al concessionario un diritto di natura reale sul bene (cosiddetto diritto di sepolcro), la cui manifestazione è costituita prima dall'edificazione e poi dalla sepoltura.

Tale diritto, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, è dal punto di vista privatistico disponibile da parte del titolare stesso, il quale può quindi trasferirlo a terzi, ovvero associare terzi nella fondazione della tomba, senza che ciò rilevi nei rapporti con l'ente pubblico concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico, ma non mettere in discussione le modalità di esercizio del diritto, le quali restano libere e riservate all'autonomia privata.

Dal che discende che, ai fini della determinazione della cerchia dei soggetti che hanno diritto alla sepoltura in una determinata tomba, assume rilevanza preminente la volontà del fondatore. Solo in mancanza di una diversa volontà del fondatore assume rilievo la concessione amministrativa, dovendo in tal caso presumersi che la figura del fondatore coincide con quella del titolare della concessione.

La volontà del fondatore può essere manifestata in qualunque forma, potendo risultare anche da elementi indiziari e presuntivi, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.

... (omissis) ...

... sulla base di un attento esame delle risultanze probatorie, che il Pifani Arrigo era stato il cofondatore del sepolcro insieme al Darchini Arcangelo, titolare della concessione, e che in tale qualità aveva acquistato sin dall'inizio lo ius sepulchri, cioè il diritto di collocare le salme, propria e dei familiari, in un determinato luogo, ha tenuto ben presente la distinzione tra i due diversi piani su cui si colloca il cosiddetto diritto di sepolcro. In particolare, ha sottolineato come la concessione amministrativa assume rilievo nei rapporti con la PA, mentre sul piano privatistico implica solo una presunzione iuris tantum in ordine all'identificazione del fondatore con il soggetto intestatario del provvedimento amministrativo, superabile

dalla prova contraria, che può essere costituita anche da presunzioni. Ha correttamente ritenuto disponibile il diritto in questione e, di conseguenza, possibile che il titolare della concessione, e cioè Darchini Arcangelo, ne avesse disposto sin dall'origine associandosi nella fondazione del sepolcro un altro soggetto, e cioè Pifani Arrigo.

... (omissis) ...

Infine, poiché la comune fondazione conferiva il medesimo diritto ai rispettivi familiari dei due fondatori, ha esattamente osservato che era ininfluenza nel caso di specie l'individuazione del carattere familiare o gentilizio del sepolcro.”

Se ne fa richiamo per il fatto che, tale decisione sembra essere stata fraintesa, nel senso di re-introdurre una valenza patrimonialistica del diritto attorno al sepolcro privato nei cimiteri, quando i principi che se ne traggono non vanno proprio (o, necessariamente) in quel senso.

Il primo elemento, di particolare importanza che si evince è quello che i rapporti giuridici che sorgono con l'atto di concessione sono regolati dalle norme vigenti al momento della fondazione del sepolcro, con l'esigenza, quindi, di valutare il rapporto sorto sulla base delle norme (siano esse nazionali, che comunali e, in prospettiva (dolo la loro entrata in vigore), anche regionali) quali vigenti al momento della fondazione del sepolcro, nonché alla luce dell'atto di concessione. Il secondo aspetto che balza all'attenzione è il fatto che, in sede di giudizio di merito, era stato compiuto un accertamento giurisdizionale della co-fondazione del sepolcro *de quo*, giungendo a conclusioni coerenti con questa plurima titolarità.

Il terzo elemento che va considerato è quello per cui il diritto di sepolcro afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, anche se non ci si sente di condividere la qualificazione di diritto (del tutto) reale, né le considerazioni sulla sua disponibilità *jure privatorum*, anche se, sul punto, vi è, di seguito, una palese autocontraddizione, cioè quando, affermata la situazione di co-fondazione e, quindi, il connesso e derivato diritto di collocare le salme, propria e dei familiari, in un determinato luogo, si considera come sia stato tenuto ben presente la distinzione tra i due diversi piani su cui si colloca il cosiddetto diritto di sepolcro, con la precisazione che l'atto di concessione amministrativa assume rilievo nei rapporti con la PA, mentre sul piano privatistico implica solo una presunzione iuris tantum in ordine all'identificazione del fondatore con il soggetto intestatario del provvedimento amministrativo, superabile dalla prova contraria, che può essere costituita anche da presunzioni. In altre parole, non può essere sempre e solo il contenuto espresso dell'atto di concessione a qualificare il concessionario (o, nel caso, i co-concessionari).

Tuttavia, anche qui si affronta la questione della personalità del diritto di sepoltura, la sua riserva alle persone della famiglia del concessionario (o, dei concessionari) e gran parte della controversia si fonda sul “titolo” di prova proprio della qualità di concessionario per farne discendere un diritto di sepoltura per le persone riservatarie.

Tuttavia, forse queste considerazioni hanno una soluzione in sé, in quanto trattandosi di una concessione del primo tipo, quella aventi ad oggetto l'area cimiteriale, al fine (intermedio) di costruzione un sepolcro a tumulazione, che a sua volta risponde ad un fine (ultimo), cioè quello della tumulazione delle persone riservatarie in quanto o concessionari o appartenenti alla famiglia del concessionario, si ha senz'altro un elemento di patrimonialità, e quindi un diritto reale d'uso (dell'area, seppure condizionato prima dal fine immediato e, principalmente, dal fine ultimo), diritto reale che si traduce anche negli obblighi, tra cui quelli dell'art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Più critico è il punto sulla disponibilità *jure privatorum* del diritto reale, la proprietà del sepolcro a tumulazione costruito sull'area avuta in concessione, poiché se ciò sia ammesso verrebbe a sorgere un'insanabile contraddizione, se non lo stesso venire meno, della finalità ultima del sepolcro privato che è quella di dare sepoltura a tumulazione alle persone dei concessionari e delle persone appartenenti alla loro famiglia, che costituisce un diritto di *pietas*, un diritto che è squisitamente un diritto della personalità e, come tale non disponibile, se non nei limiti richiamati dall'art. 823, comma 1, c.c., ma anche “acquisibile” sulla base dell'appartenenza alla famiglia e non secondo le modalità di acquisto dei diritti reali o, comunque, nei modi di acquisto della proprietà⁽¹⁰⁾, salvo che *ab origine*, cioè dall'atto di fondazione del sepolcro, risulti, quando ciò era ammesso, o tollerato, dall'ordinamento giuridico che il fondatore del sepolcro avesse voluto attribuire al sepolcro il carattere di sepolcro ereditario.

4. Considerazioni conclusive

Andrebbe anche considerato, anche se pochi lo fanno, come l'art. 71 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 presentasse elementi contraddittori con il fatto che, prima della sua emanazione, era già entrato in vigore il libro III del codice civile⁽¹¹⁾, determinando la conseguenza

che la norma di rango secondario (il Regolamento) era in contrasto con norma di rango primario (il Codice) precedentemente in vigore. Si tratta di fenomeni ben noti a chi opera nel settore, dove si trovano più situazioni di questo tipo, a causa della diversa “velocità” di formazione delle norme, dei diversi ranghi. Se fosse possibile, si dovrebbe argomentare che l'art. 71 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 sia stato “abrogato” prima di entrare in vigore! E, se ciò fosse possibile, che si dovrebbe dire del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, redatto avendo presenti le disposizioni dei T.U.L.C.P., rispetto a cui la L. 8 giugno 1990, n. 142 è stata emanata, ed entrata in vigore, prima di esso?

Queste vicende non riguardano, per altro, tutte le concessioni cimiteriali, bensì solo quelle della prima tipologia, in quanto nelle concessioni della seconda (cioè, per i sepolcri a tumulazione costruiti dal comune e di cui sia stato concesso il diritto d'uso del manufatto una volta ultimato) ogni elemento di patrimonialità non sussiste nei confronti del concessionario, restando questo in capo al comune, per cui si è in presenza di un puro diritto d'uso, rispetto al solo fine ultimo, la sepoltura a tumulazione dei cadaveri delle persone riservatarie.

Da ciò consegue che quest'ultima tipologia di concessioni cimiteriali sia rimasto estranea dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 71, commi 2, 3 e 4 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, anche nelle epoche in cui questa norma era scritta (non si osa affermarla vigente, per quanto in precedenza annotato), con la conseguenza che l'eventuale attivazione di queste disposizioni ha costituito una condizione di alterazione della finalità della concessione.

Ma, forse, data la diffusa tendenza a considerare le concessioni cimiteriali come soggette ad un regime indifferenziato, senza valutarne pienamente il relativo “oggetto”, il condizionale diverrebbe quanto meno necessario (o, almeno, opportuno).

Da quanto precede si ricava un'ulteriore considerazione, in parte scontata per chi operi nel settore, che sconfini nel giudizio di merito, cioè la riaffermazione della complessità della materia che inerisce alle concessioni cimiteriali, alla loro natura, al loro “oggetto”, complessità che influenza direttamente ed in misura rilevante l'esercizio del diritto d'uso a chi ne sia riservatario (e a coloro che, per ragioni della propria funzione, siano chiamati a funzioni di vigilanza e autorizzazione).

⁽¹⁰⁾ Il che esclude ipotesi di trasmissione ereditaria, quanto meno fino a che sussistano persone appartenenti alla famiglia. Non a caso il sepolcro familiare può trasformarsi in ereditario solo con l'estinzione della famiglia (tra le altre: Corte di cassazione, sezione II civile, sent. n. 12957 del 29 settembre 2000, sent. n. 5020 del 22 maggio 1999, sent. n. 8851 del 8 settembre 1998, sent. n. 5015 del 29 maggio 1990).

⁽¹¹⁾ Entrato in vigore il 28 ottobre 1941; l'intero Codice civile, nel suo complesso, è entrato in vigore il 21 aprile 1942 (anche questo prima dell'emanazione ed entrata in vigore del R.D. 21

dicembre 1942, n. 1880); per mera notizia, i libri I e II del Codice civile erano entrati in vigore il 1° gennaio 1940.

Rubrica

Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (*)

TRIBUNALE DI MILANO – UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI. SENTENZA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO.

Commenti alla sentenza di Andrea Gentilomo e Marta Bertolino, in Rivista Italiana di Medicina Legale n. 2/2004 - Rassegna di giurisprudenza

Il 20 luglio 2002, a Milano, alle prime ore del mattino, un uomo massacrò in camera da letto la fidanzata. Le modalità dell'uccisione sono particolarmente efferate: la vittima, dopo essere stata ripetutamente pugnalata, viene sottoposta a manovre di dissezione mentre è ancora in vita.

Gli avvocati della difesa sostengono la tesi della totale infermità mentale, basandosi sui precedenti clinici del loro assistito, sull'evidente stato di alterazione al momento dell'arresto (dopo il crimine l'uomo era sceso in strada, richiamando l'attenzione dei passanti e conseguentemente della Polizia) e sull'asserito consumo di cannabis.

Dal giudizio con rito abbreviato scaturisce una pena severa: 30 anni di reclusione. La tesi difensiva non è stata quindi accettata.

Le perizie psichiatriche affidate ai consulenti dei Pubblici Ministeri hanno stabilito che *“(...) lo stato psichico di (...) nei giorni precedenti l'omicidio e al momento dell'aggressione (...) può essere individuato in un disturbo della personalità inquadabile, secondo la classificazione del più recente Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi Mentali (il DSM IV del 1995) con caratteristiche intermedie tra il disturbo narcisistico e il disturbo schizotipico”*.

Un disagio clinicamente importante, non sufficiente comunque per giungere a delle conclusioni. Si tratta infatti di valutare se le condizioni psichiche dell'imputato gli lasciavano uno *“spazio di libertà di manovra”*. L'unica strada per capirlo è quella di analizzare le azioni dell'imputato dopo l'omicidio, anche se *“(...) operare un giudizio non significa pervenire ad una certezza scientifica o dogmatica di qualsiasi tipo ma assumere quella scelta che presenta il più alto grado di compatibilità con quello che può essere successo”*.

Le azioni dell'imputato successive all'omicidio lo mettono in cattiva luce. Ha cercato di alterare la scena del delitto, mettendo in lavatrice gli indumenti sporchi

di sangue e lavandosi sotto la doccia. La conclusione è che *“(...) queste correzioni (...) depongono (...), almeno in via altamente probabilistica, per una sua parziale libertà di agire e di volere al momento del fatto e nelle ore successive (...)”*.

Abbiamo visto l'estrema importanza attribuita, nel giudizio sulla capacità di intendere e di volere, alla ricostruzione dei comportamenti dopo l'omicidio. Per gli inquirenti fu pertanto di grande utilità l'individuazione quanto più precisa possibile dell'epoca della morte, un dettaglio in grado di quantificare l'intervallo nel quale erano avvenute le manovre di occultamento delle prove. Verrebbe automaticamente da ritenere che per la stima dell'epoca della morte furono privilegiati gli accertamenti medico legali effettuati sul corpo della vittima, ma al contrario i magistrati preferirono basarsi su prove testimoniali, peraltro incerte.

Questa decisione è oggetto di un commento da parte di Andrea Gentilomo (ricercatore nella facoltà di giurisprudenza-Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano), intitolato *“Il senso del Post-Mortem Interval (PMI) nel contesto probatorio generale”*. Gentilomo riconosce i limiti dei metodi di stima dell'epoca della morte, ma sostiene che questo non ne esclude il valore probatorio, specie se altrettanta imprecisione figura nei dati testimoniali. L'autore aggiunge che *“la stima del PMI, ad eccezione dei casi di spontanea concordanza con i dati testimoniali, è utile proprio per evidenziare la discrepanza tra le due classi di rilievi e per indurre tutti gli approfondimenti, squisitamente investigativi, tesi ad individuare l'origine della divaricazione, in modo da giungere non tanto ad una “correzione” quanto ad una spiegazione logica della divaricazione”*. L'intervento si conclude con una breve bibliografia, relativa al metodo di stima dell'epoca della morte basato sulla temperatura corporea.

Segnalo ai lettori de *“I Servizi Funerari”* di non avere riportato il commento del co-autore, Marta Bertolino, perché relativo all'ambito psichiatrico più che a quello necroscopico.

(*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

Attualità **Lineamenti futuri di gestione cimiteriale**

di Massimo Cavallotti (*)

[Articolo redatto il 24/08/2005]

La disposizione di riforma del settore funerario è in dirittura di arrivo e si vocifera che vi sarà gruppo compatto sino al traguardo.

Una riforma del settore attesa da anni, densa di convegni, su cui si è scritto un fiume di parole senza che mai, per quanto discutibile ogni ricetta, venisse partorita.

Ebbene, il disegno di legge del governo annunciato dal Ministro Sirchia il 7 luglio 2003 alla Camera dei Deputati, agli atti A.C. numero 4144, è stato definitivamente approvato dalla medesima in prima lettura e trasmesso alla camera del Senato il 22 febbraio 2005 divenendo l'atto parlamentare A.S. numero 3310 della XIV Legislatura.

Nel corrente mese di luglio l'*iter* in sede consultiva presso le commissioni competenti in Senato si è concluso senza che venisse modificato il testo, si è in attesa della calendarizzazione in Aula per la definitiva approvazione in legge se immutato.

Considerando approvato il testo attualmente in corso di approvazione mi accingo a commentare l'art. 2, co. 8 che recita *"La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero."*

Apparentemente la disposizione è ambigua e da interpretare in chiave ermeneutica accostando i termini "gestione", "servizi cimiteriali istituzionali" ed "incompatibilità".

Definizione di servizi cimiteriali istituzionali

La definizione non può prescindere da principi e disposizioni presenti nell'*emananda* legge:

1) garantire il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione (art. 1, co. 2, lett. e);

2) i cimiteri possono essere realizzati dai Comuni (art. 2, co. 3 lett. a)) e gestiti dai Comuni nelle forme consentite dall'art. 113-bis⁽¹⁾ del D.Lgs. 267/2000 oppure attraverso soggetti affidatari (art. 2, co. 3, lett. B));

3) i soggetti affidatari pubblici o privati che intendono gestire un cimitero devono comprovare il possesso di idonee garanzie economico-finanziarie (art. 2, co. 4);

4) in caso di liquidazione o fallimento dell'affidatario subentra nella gestione il Comune utilizzando le garanzie finanziarie previste nell'art. 2, co. 4.

Questi principi inducono a rifuggire dalla concezione prevista dal D.P.R. 285/90 per i servizi cimiteriali istituzionali prevedendo che le dotazioni necessarie (beni) all'esercizio dell'attività cimiteriale siano solo ed esclusivamente di proprietà degli enti locali ed il servizio pubblico venga gestito direttamente o separando la proprietà delle "reti" e affidandolo ad evidenza pubblica a soggetti terzi.

Si evince chiaramente dalla norma che le attività cimiteriali di seppellimento e disseppellimento salme e resti ed attività cimiteriali connesse, deposito osservazione ed obitorio, cinerario comune, dispersione ceneri all'interno del cimitero, crematori cimiteriali e servizi annessi, illuminazione votiva, conservazione delle ceneri in cinerari, custodia cimiteriale e manutenzione aree verdi cimiteriali non in concessione costituiscono servizio pubblico locale con gestione priva di rilevanza economica a norma dell'art. 113-bis come già detto dichiarato incostituzionale dalla Consulta.

⁽¹⁾ Art. 113-bis del D.Lgs. 267/2000 è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 272/2004. Riguardava la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

Non costituisce servizio pubblico l'attività marmorea e lapidea, l'attività che si esercita in crematori mobili, il servizio di trasporto e onoranza funebre e la vendita di articoli e prodotti cimiteriali (es. lumini, fiori).

L'incompatibilità gestoria è *in re ipsa* non rilevando diversa forma organizzativa o costitutiva del soggetto gestorio. L'emendamento proposto nella XII Commissione (Igiene e Sanità) alla camera del Senato dai Senatori Carrara, Tomassini, Danzi (relatore), Cozzolino, Bianconi, Boldi, Paolo Danieli, Salzano, Sambin, Sanzarello, Tatò, Tredese, Ulivi tendente a sostituire l'attuale comma 8 non è stato accolto ⁽²⁾ così come l'emendamento Tonini, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Longhi e Mascioni ⁽³⁾.

Nulla dispone l'emananda norma anche per le proprietà cimiteriali già in essere da parte di associazioni che operano, nell'oggetto associativo, senza fini di lucro (es. Misericordie) quasi si volesse salvare il passato con la sola separazione delle attività, argomento qui non trattato.

Definizione di gestione

È l'attività quotidiana mediante la quale si realizzano i programmi di un organo, ente, istituzione.

La definizione di gestione presuppone la formulazione della strategia, l'analisi settoriale e l'individuazione del vantaggio competitivo per la creazione e sviluppo dell'impresa.

L'impresa è un sistema dinamico complesso la cui gestione avviene progettando e controllando i processi produttivi, *profit* e *no profit*, attraverso la creazione di modelli per la valutazione del fabbisogno finanziario ed economico.

Dalle definizioni emerge chiaramente la volontà del legislatore di tutelare le persone che si avvicinano a tali servizi creando pari opportunità tra gli operatori dei servizi attinenti alla materia funeraria ed una corretta attività concorrenziale anche attraverso la separazione della gestione, e non della proprietà, dei servizi cimiteriali che possono costituire un vantaggio competitivo all'impresa funebre se gestiti con la medesima organizzazione d'impresa.

⁽²⁾ «Al comma 1, sostituire il capoverso 8 dell'articolo 337 ivi richiamato con il seguente:

«8. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, e di cui al precedente comma 3, lettera b), è incompatibile con l'attività di onoranze funebri. Tale incompatibilità non si applica alle persone giuridiche che operano senza fini di lucro e gestiscono cimiteri di proprietà o in concessione o convenzione. È, altresì, incompatibile l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero.»

⁽³⁾ «Al comma 1, dopo il capoverso 8 dell'articolo 337 ivi richiamato aggiungere il seguente:

«8-bis. L'incompatibilità non si applica alle persone giuridiche che operano senza fini di lucro e gestiscono cimiteri di proprietà o in concessione o convenzione.»

Dalla lettura della norma di evince che:

- 1) il medesimo assetto proprietario con gestioni separate può esercitare l'attività cimiteriale istituzionale e l'attività di pompe funebri, c.d. separazione societaria;
- 2) non necessita, anche al medesimo assetto proprietario, la separazione delle attività di pompe funebri dalla vendita di articoli commerciali lapidei e marmorei purché non eserciti attività cimiteriale;
- 3) l'esercizio anche della sola attività commerciale marmorea e lapidea richiede la separazione della gestione dall'attività di gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
- 4) solo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può vietare accordi restrittivi sul mercato qualora i medesimi avvengano in una parte rilevante del mercato nel rispetto delle disposizioni costituzionali a tutela della libera attività economica che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art.41 della Costituzione).

L'esercizio dei servizi cimiteriali istituzionali comporta la separazione societaria, c.d. gestione incompatibile, e di conseguenza dei fattori produttivi aziendali, pur rimanendo possibile la gestione delle medesime, o di parte, delle risorse umane (es. dipendente *part time* da entrambe le società) e del management aziendale che può o meno rispecchiare l'assetto proprietario. Quando il legislatore ha voluto determinare delle incompatibilità negli organi amministrativi delle società lo ha sempre espresso chiaramente con terminologia appropriata, vedesi la nuova riforma societaria ed il t.u.f..

La separazione societaria presuppone nell'attività di gestione del management, per le singole società, la formulazione di strategia e l'analisi settoriale per l'individuazione del vantaggio competitivo e sviluppo dell'impresa.

Il termine "gestione" qui si associa propriamente maggiormente all'economia aziendale che non al diritto commerciale con gli annessi e relativi risvolti.

Sembra proprio che il legislatore nel ridisegnare le regole di concorrenza nel mercato abbia inconfutabilmente fatto propri anche alcuni assiomi di scienza delle finanze sul reddito d'impresa.

D'altra parte non dimentichiamo alcune circostanze in cui le imprese funebri presentavano offerta sotto costo ai Comuni per gestire i servizi cimiteriali al fine di acquisire clientela. Senza la separazione societaria questa attività influiva sul reddito d'impresa positivamente permettendo all'imprenditore di ridurre e reinvestire il proprio gettito tributario nell'attività cimiteriale, cosa domani non più fattibile.

Si potrà obiettare che gestione incompatibile non è sinonimo di separazione societaria e che, a maggior ragione le società per azioni potranno destinare patrimo-

ni ad attività separata ⁽⁴⁾ come previsto dall'art. 2447-bis del codice Civile.

Ebbene, questo è l'unico caso in cui sarà possibile gestire con unica società le due attività salvo che le Regioni prevedano la società separata nella legislazione di settore.

Non ritengo neanche fondata l'obiezione che gestione incompatibile sia sinonimo di separazione contabile e non societaria perché qualora il legislatore sia volutamente intervenire sulla materia è espressamente intervenuto, vedasi ad esempio l'art. 36 del D.P.R. 633/72, con appropriata tecnica legislativa.

L'emanata normativa regionale di regolamentazione del settore avvalorata la tesi sostenuta della separazione societaria:

1) Regione Lombardia L. 22/2003

Art. 8, co. 5: L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

Art. 9, co. 3: La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati; qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, come stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

2) Regione Emilia Romagna L. 19/2004

Art. 5, co. 2: Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o necroscopico svolga anche l'attività funebre di cui all'art. 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data.

La gestione dei cimiteri

I cimiteri potranno essere gestiti:

- 1) direttamente dal Comune;
- 2) con affidamento diretto a società di capitale interamente pubblico a condizione che l'ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti sulla società un con-

⁽⁴⁾ Art. 2447-bis del Codice Civile (Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

“La società può:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.”

trollo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (c.d. affidamento diretto *in house*);

3) affidati a terzi con procedimento ad evidenza pubblica e gestione separata dalle attività di onoranze funebri, marmorea e lapidea.

I soggetti affidatari pubblici o privati che gestiscono un cimitero devono comprovare il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano a sottoscrivere a favore del Comune una garanzia a norma dell'art. 1 della L. 10/6/1982, n. 348. La norma prevede che in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) la fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

L'art. 54 del R.D. 827/1924 recita:

“Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa.

Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione. Sono ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000.

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.

Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.

Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 480.000 annue, l'amministrazione può accettare la fideiussione

di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione.

È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.

L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie.

Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato”.

In caso di liquidazione o fallimento della ditta il Comune prevede ad incamerare la cauzione dell'affidatario e subentra nella gestione.

Gli effetti di bilancio

Nella programmazione economica e finanziaria i Comuni, soprattutto quelli di piccole e medie dimensioni dovranno anticipatamente, se non gestiscono il servizio in economia, simulare gli effetti della norma per le relative coperture delle poste di bilancio preventivo non essendo più possibile delegare di fatto le operazioni cimiteriali di seppellimento, o parte, all'impresa che presta il servizio funebre.

Dovranno adottare nuove strategie di gestione cimiteriali ed orientarsi anche sul contratto *global service* pur non essendo inizialmente nella posizione ottimale per gestirlo a causa delle varie scadenze in corso dei servizi.

Il *global service* produce l'effetto di appaltare ad una associazione temporanea di imprese, diversamente non fattibile a seconda dei servizi affidati per la sepa-

razione delle attività, l'illuminazione votiva, il servizio recupero salme e la manutenzione del cimitero per compensare tra loro le diverse remunerazioni dei servizi.

Si dovrà e potrà utilizzare maggiormente lo strumento della finanza di progetto sia per servizi che per opere pubbliche, esempio ampliamenti cimiteriali, per ottenere il medesimo effetto del *global service* con il vantaggio che l'ente non impiega rilevanti capitali.

Il dialogo competitivo tra Comune ed Impresa si farà sempre più competitivo anche a vantaggio dell'utenza e se ben gestito porterà benefici ad ambo le parti.

Il bando

Dovrà espressamente prevedere che l'offerente non eserciti di fatto l'attività marmorea-lapidea o l'attività di onoranze funebri con la medesima impresa.

Si potrà richiedere che l'aggiudicatario entro 12 mesi dall'aggiudicazione definitiva ottenga certificazione di qualità al processo aziendale (ISO 9000 o vision 2000).

Nel caso di bando in *global service*, o in finanza di progetto, si dovrà indicare che la gestione cimiteriale richiede separazione societaria se l'offerente esercita l'attività di onoranze funebri o lapido-marmorea.






Ritengo che il Comune per ridurre l'onere economico possa definire nel proprio regolamento di polizia mortuaria e/o del trasporto funebre che è compito dell'impresa che esegue il funerale deporre il feretro nella fossa o nel tumulo così da ridurre la presenza di necrofori (costo del personale) alla ditta appaltatrice del servizio cimiteriale, soprattutto nei piccoli Comuni, e nel contempo ridurre economicamente la base d'asta.

Le disposizioni sull'impianto di cremazione e gestione del servizio verranno affrontate in altro articolo.


() Amministratore unico S.O.F.I. s.r.l di Sanremo, Amministratore A.F.I. s.r.l di Taggia, Consigliere Fe.N.I.O.F., Presidente Sezione Imprese Funebri Unione degli industriali di Imperia.*



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® IDROFUN È in grado di essere un prodotto che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari) è in grado di mantenere attivi o di riattivare i processi di scheletrizzazione, rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi già presenti. Il prodotto viene attivato con la presenza di liquidi. Inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo, la funzione di THANOS® IDROFUN è inizialmente quella di leggero assorbimento dei liquidi prodotti; successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>
 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	

Attrezzature per il settore cimiteriale

<p>CALAFERETRI "CORMORANO" Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--

 **argema s.r.l.**

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: www.argema.net - E-mail: info@argema.net

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

Attualità

Il potere curativo dei rituali

Vivificare ed intendere nuovamente i rituali nei funerali

di Fritz Roth (*)

Intervento effettuato nel corso del Convegno internazionale "The Good Death and Bereavement" della IATS (Associazione Internazionale di Tanatologia e Suicidologia), tenutosi a Bologna nei giorni dall'8 all'11 giugno 2005.

I rituali possiedono un potere speciale, indipendentemente dal contesto in cui sono realizzati. Da quasi tutti coloro che li hanno vissuti o realizzati, i rituali vengono descritti come atti "sacri" e curativi. Anche se le azioni effettuate sembrano non aver senso per il nostro intelletto, le possiamo comprendere – nel significato purissimo della parola.

L'unica condizione è che i rituali devono coincidere con il nostro cuore, cioè devono essere realizzati con il cuore.

Il nostro intelletto conosce mille risposte per affrontare la perdita e la morte. Ma tutte le nostre domande, i nostri sentimenti, il nostro dolore e la nostra nostalgia richiedono – davanti a tale perdita irre recuperabile – qualcosa in più, qualcosa diverso. Le emozioni richiedono del movimento, delle azioni. Magari ci possono aiutare a cambiare il nostro pensiero dominato da secoli dalla frase "Cogito, ergo sum" e poter arrivare a una "Credo, ergo sum". Ma ciò significa che dobbiamo recuperare i rituali, e soprattutto che li dobbiamo "comprendere" e non delegarli ai "ritualisti esperti".

Ogni morte può essere comparata ad un'amputazione. La persona afflitta non sa più andare avanti, perde l'equilibrio, affronta i sentimenti più tristi. In tali situazioni non aiutano dei consigli dati con buona intenzione che a volte purtroppo non servono a niente, anzi possono addirittura offenderci. In questa situazione anche l'uomo più valoroso e la donna più coraggiosa hanno bisogno di "stampelle" che possono aiutarli a camminare di nuovo, dei mezzi ausiliari per imparare a ritrovare l'equilibrio ed il proprio passo – invece di rimanere spaventati ed immobilizzati.

Spazio, tempo e valore per l'espressione

Tali "stampelle" o rituali sviluppano un'efficacia più forte se sono vissuti nell'ambito conosciuto, quotidiano. E cosa potrebbe essere più intimo che non il luogo dove prima si celebrava la vita? Ed i luoghi dove si vive e si festeggia la vita, i luoghi

che aiutano allo sviluppo della vita, sono anche idonei per le ore più difficili della vita. Purtroppo, nella nostra società moderna mettiamo la morte ed il confronto con essa in un luogo sterile ed ostile alla vita e poi ci meravigliamo se le persone in lutto ci rimangono immobilizzate.

I rituali hanno bisogno di tempo. Perché tutto ciò che succede con premura evita che possiamo renderci conto dei propri sentimenti e dei propri bisogni, cioè indebolisce l'effetto delle azioni. I rituali hanno bisogno di tempo, del tempo per aver coraggio, del tempo per aver fiducia.

In questo contesto vorrei incoraggiare le persone in lutto: Tenete i vostri morti a casa vostra o portateli a casa se si trovano in un ospizio -anche contro tutte le disposizioni legali, contro i consigli pronunciati da parte di certi professionisti, o da amici e parenti. Prendete oppure esigete il periodo di cui Voi avete bisogno per il congedo della persona morta – senza accettare compromessi. Fidatevi della propria voce interna perché le persone in lutto lo sanno istintivamente quando è arrivato il tempo per lasciare la salma.

Nei luoghi conosciuti e con sufficiente tempo, a volte con un po' d'aiuto, le persone in lutto sanno esprimere i loro sentimenti in maniera positiva, farli diventare dei rituali e comprendere persino il significato vero della parola "termine". Forse aiuta anche il pensiero che il lutto è come l'amore. Il lutto presuppone sempre una relazione, una relazione

con tutte le sue faccette da odio fino all'affetto più intimo, dall'offesa fino alla nostalgia. L'amore non ha bisogno di concetti e di disposizioni, perciò deve essere espresso per se stesso. Il lutto è come l'amore: quanto più individuale e personale l'espressione, tanto più liberatore e vivificante l'effetto.

Il volto onesto del lutto – l'amore

I rituali non sono spettacolari. Sono proprio semplici. Si trovano nelle nostre sensazioni ed impressioni, e le loro radici risalgono al nostro passato. Il rituale centrale che può generare i rituali più differenti è il congedo. Come nella vita quotidiana il saluto è il centro della vita sociale umana, l'ultimo addio alla persona morta è assai importante per le persone che restano.

Questo addio è l'inizio d'un processo a cui alla fine uno si rende conto del fatto che la morte non è la fine, ma una transizione e con ciò l'inizio d'un'unione differente, eterna ed indistruttibile con la persona defunta.

Il primo rituale per rendersi conto della differenza fra "vivo" e "morto" è toccare il cadavere.

Accarezzare per un'ultima volta i capelli, toccare nuovamente le guance della persona amata – anche ora che sono diventate fredde. Dire l'ultimo "Ti voglio bene!" Anche se ci pare strano, così uno si avvicina lentamente alla realtà immutabile. L'effetto è ancora più forte se i parenti prossimi stessi vestono i loro morti scegliendo i vestiti che a loro piacevano quando erano ancora in vita.

È segno d'un profondo rispetto se la salma è messa in un recipiente che è stato costruito o ornato dalla persona che è partita. Può anche essere di gran aiuto se facciamo rivivere le nostre relazioni con il defunto mediante simboli, immagini o oggetti sulla bara prima di lasciarlo partire per sempre. Per l'ornamentazione della cassa può aiutarci la presenza di bambini o giovani perché il loro atteggiamento disinvolto verso la morte può incoraggiare noi adulti.

Qualcosa di molto personale sono le offerte messe nella cassa da morto. Si tratta di tracce, di ricordi, sono i testimoni d'una vita che è stata vissuta. Dovrebbero essere permesse anche quando la salma viene incenerita. Infatti è possibile nei nostri paesi vicini. E se i crematori tedeschi non lo ammettessero, darei il consiglio di pensare in modo europeo e di rivolgersi a un crematorio in un paese vicino.

Anche la realizzazione di un annuncio mortuario individuale può aiutare ad assimilare l'esperienza

della morte. Ma anche per questo ci vuole un po' di tempo. Come anche l'integrazione adeguata dei parenti e degli amici del defunto che deve prendere in considerazione tutte le persone presenti al funerale. La forza, l'affetto e l'aiuto che la famiglia del defunto riceve con le condoglianze personali da coloro che partecipano al funerale – in forma di piccoli discorsi, ultimi addii, fiori sparsi qua e là intorno alla cassa/urna, piccole esecuzioni musicali personali o altre cose del genere – è un'esperienza unica che illustra il potere curativo di tali gesti e rituali.

Se alla fine della cremazione ogni invitato accende una candela e la posa sulla cassa con una certa sensazione o un pensiero al defunto, questa luce può anche illuminare le anime offuscate dal lutto e significa luce e speranza per i giorni difficili da affrontare.

Chiudere il coperchio della cassa da morto con le proprie mani, consegnare la cassa o l'urna personalmente alla terra, qui si cede simbolicamente e coscientemente. E si tratta anche di una fine molto umana della vita terrena. E come all'inizio della vita siamo stati benvenuti da mani affettuose, siamo anche sepolti da mani benevoli. Così si chiude il cerchio della nostra vita in comunità.

Ha anche gran potere rituale la scelta del luogo della tomba e la sua ornamentazione.

Oggigiorno purtroppo cediamo il nostro potenziale creativo alle norme e disposizioni valide, sul cimitero e perché siamo obbligati a scegliere il cimitero come luogo di sepolcro. Perché non possiamo seppellire un deceduto in un lago o nel suo luogo preferito? Perché non scegliere ed adornare questo luogo insieme alla persona che morirà?

Ogni cerchio un giorno si chiuderà. I rituali qui descritti sono solamente delle possibilità, delle idee per le persone che devono vivere con la perdita di una persona amata o per coloro che vogliono affrontarsi a tempo al fatto della propria morte o di persone vicine. Magari questi rituali sono le prime "stampelle" in una società impoverita di rituali. Magari ci danno il valore necessario per poter ascoltare la propria voce interna e di vivere ciò che si ascolta. Non tutti hanno questo coraggio – e questo non dovrebbe essere un problema – e per quelli che hanno bisogno d'aiuto ed appoggio ci siamo noi, l'accademia privata di lutto Pütz-Roth, e molte altre persone.

(* *Funerali e Cultura del lutto Pütz-Roth*)

Documentazione

Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2006

Circolare Federutility SEFIT n. 162 del 06.10.2005

L'articolo 5 del D.M. Interno di concerto con la Salute 1/7/2002, (G.U. 13/8/2002) stabilisce che le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale decorrano dal 1° maggio 2002 e che esse sono rivalutate annualmente in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo, relativo all'anno di riferimento, e ciò a partire dal 2003, con decorrenza 1° gennaio.

In tale maniera si potrà far decorrere l'adeguamento anche dal 1° gennaio di ogni anno, dovendo in genere essere approvati i bilanci dei Comuni entro il 31 dicembre.

Il tasso di inflazione programmata da parte del Governo, stabilito nel DPEF, era pari all'1,4% per il 2003, all'1,7% per il 2004, all'1,6% per il 2005, mentre per il 2006 è

stato fissato nell'1,7%. Per cui il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2002 è 1,0655493.

In tal modo dal 1° gennaio 2006 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono automaticamente i seguenti, finché non venga autorizzato l'allineamento triennale (2002-2004) tra inflazione programmata e inflazione reale, stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 del citato D.M. 1/7/2002 (*n.d.r.* vedi tabella a fine pagina).

A titolo informativo si riporta in Allegato 1 una tabella con i confronti fra inflazione programmata ed inflazione reale a partire dal 1993.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Anno 2006 (1)	Incidenza %	Imponibile	IVA (*)	Totale
Cremazione				
a) di cadavere	100,0%	421,96	84,39	506,35
b) di resti mortali	80,0%	337,57	67,51	405,08
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	316,47	63,29	379,76
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	140,65	28,13	168,78
Dispersione di ceneri in cimitero	100,0%	170,49	34,10	204,59

(*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

(1) Valida fino al riallineamento operato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del D.M. 1/7/2002.

ALLEGATO 1

Confronti fra Inflazione Programmata (IP) ed Inflazione Reale (IR) dal 1993

	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IR
	Dpef 1994	Dpef 2/6/95	Dpef 27/6/96	Dpef 31/5/97	Dpef 17/4/98	Dpef 6/7/99	Dpef 2000-03	Dpef 29/6/00	2002-05 Dpef 15/7/01	2003-06 Dpef 5/7/02	2004-07 Dpef 16/7/03	2005-08 Dpef 29/7/04	2006-09 Dpef 15/7/05	
1993														4,2
1994	3,5													3,9
1995	2,5	4,7												5,4
1996	2	3,5	3,9											3,9
1997		3	2,5											1,7
1998		2,5	2	1,8										1,8
1999		3	2,5	1,5	1,5									1,6
2000		2,5	2	1,5	1,5	1,2	1,2	2,3						2,6
2001					1,5	1,1	1,1	1,7	2,8					2,7
2002						1	1	1,2	1,7	1,7				2,4
2003						1	1	1,2	1,3	1,4				2,5
2004								1,2	1	1,3	1,7			2
2005									1	1,2	1,5	1,6	1,6	
2006									1	1,2	1,4	1,5	1,7	
2007											1,4	1,4	1,7	
2008												1,4	1,6	
2009												1,4	1,6	

Documentazione

Rilevamento situazione tariffe illuminazione elettrica votiva in Comuni italiani di maggiori dimensioni

Circolare Federutility SEFIT n. 21 del 21.06.2005

Si ritiene di portare a conoscenza degli associati che l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici del Comune di Roma ha condotto una indagine tra i principali Comuni italiani per numero di abitanti diretta a rilevare le tariffe applicate per il servizio di illuminazione perpetua (o votiva), distinte in canone e contributo allaccio.

I risultati dell'indagine sono illustrati in Allegato 1, dove si pongono a confronto le tariffe praticate nei Comuni contattati e si indica la data di decorrenza del provvedimento che fissa il prezzo, nonché la ditta che gestisce il servizio.

Come di consueto l'allegato potrà essere reperito sul sito federale www.federutility.it/sefit.

Distinti saluti.

ALLEGATO 1

Tariffe applicate al servizio di illuminazione votiva in alcune città italiane

Città	Tariffa in vigore dal:	Canone annuale (IVA compresa)	Contributo di allaccio	Ditta che gestisce il servizio
BOLOGNA	2004	€ 19,80	€ 37,20	HERA S.p.A.
NAPOLI	2003	€ 99,93 totale per intero 20 mesi (scaduti i 20 mesi la salma viene trasferita nei loculi) loculi € 46,79 occasionale: € 1,03 al giorno	€ 11,62 allaccio + € 12,91 cauzione salma interrata per 20 mesi	SELAV S.p.A.: si occupa dell'80% della struttura che è gestita dalla Curia Vescovile
		€ 29,80 occasionale: € 0,98 al giorno	€ 17,15 (di cui € 10,33 di bollo)	EAV (Ente Autonomo Volturno): gestisce la parte comunale
CATANIA	2003	€ 24,00	€ 25,00	
PALERMO	Non esiste illuminazione votiva			
TRIESTE	2004	€ 12,00	€ 20,00: sepolture singole € 28,00: sepolture multiple	PLET
PERUGIA	1998	€ 13,02	€ 7,75 per allaccio una tantum	Servizi Associati Soc. Coop. a.r.l.
ANCONA	2000	€ 13,94	€ 13,00	ASTROSYSTEM
BARI		€ 13,02	€ 9,29: tombe, campi, loculi ed ossari € 5,12 per ogni lampada in più	
PIACENZA	2002	€ 11,43	€ 34,43: campo speciale, avello com.le, colombaro, celletta ossario e celletta ceneraria € 37,72: campo comune € 61,49: tombe di famiglia da 4 posti in su Riallaccio € 7,20	ENIA S.p.A.
PADOVA	Il servizio non esiste			
PISA	2004	€ 25,00	€ 47,22: loculo singolo € 26,66: colombari € 20,31: ossari € 99,00: tombe di famiglia (si inizia a pagare dopo due mesi dalla richiesta)	Comune di Pisa
VENEZIA	2003	20,29 (€ 19,52 + € 0,77 per spese postali)	€ 18,60 per qualsiasi tipo di sepoltura	Zanetti S.r.l.
SASSARI	2000	€ 11,04	€ 11,78	ALFANO S.p.A.
CAGLIARI	Il servizio non esiste			
UDINE	2004	€ 16,80	€ 14,40	Comune di Udine
GORIZIA	2003	€ 13,50	€ 15,60	Pollo
TORINO	2003	€ 12,70	€ 11,30	Edilumina (Zanetti S.r.l.)
FIRENZE	2001	€ 21,70	€ 21,70 oltre al canone in ragione dei mesi mancanti al dicembre dello stesso anno	S.I.L.V.E.
BRESCIA	2003	€ 14,16: 2 lampade € 23,39: 3 lampade	€ 7,92	A.S.M. Brescia S.p.A.
GENOVA	2001	€ 14,50	€ 32,65: loculi € 29,00: ossari a muro (nella cifra è compreso un anno di abbonamento)	D. E. N. I. S.r.l.
AVELLINO	2003	€ 29,00	€ 18,59	O.F.I. (Onoranze Funebri Irpine)
MILANO	Non esiste un sistema di illuminaz. centralizzato. È in corso di svolgimento una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio			
ROMA	2003	€ 24,24	€ 17,56	Acea S.p.A.
	2003	€ 15,00	€ 17,56	Ama S.p.A. (Cimitero Laurentino)

Fonte: Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma.

Documentazione

Problematiche sulle trasformazioni di gestione in campo funerario

di Sereno Scolaro

Relazione effettuata a Roma il 15/12/2005 in occasione di SEFITdieci 2005, il tradizionale forum di approfondimento di temi del settore funerario organizzato da SEFIT Federutility.

1. Premessa

Gli ultimi 15 anni (1990 – 2005) hanno visto profondi mutamenti negli scenari delle forme di gestione dei servizi pubblici locali cui non sono stati estranei i servizi funebri e cimiteriali.

Forse non guasta ricordare come l'art. 22 L. 8 giugno 1990, n. 142 parlasse di “*servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”, cioè antepoendo le finalità sociali alla promozione dello sviluppo economico: nella nota distinzione tra servizi a rilevanza industriale e privi di rilevanza industriale / imprenditoriale prima e a rilevanza economica o privi di essa, poi, aspetti superati dalla pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 113.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ⁽¹⁶⁾, aspetto che segna il percorso avvenuto.

Le tappe principale di questo percorso (ma si dovrebbe, forse, parlare di percorsi, al plurale) sono quelle della L. 8 giugno 1990, n. 142, della L. 15 maggio 1997, n. 127, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 35), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (art. 14), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, trascurando, intenzionalmente, altri momenti, non ultimi quelli di fonte comunitaria.

2. L'evoluzione nelle forme di gestione

Per quanto riguarda le “forme di gestione” è stata interessata ad altrettanto profondi mutamenti, non solo per l'introduzione delle distinzioni di forme tra servizi pubblici a rilevanza industriale, imprenditoriale e economica e servizi che ne fossero privi, quanto neppure per il superamento di forme di gestione che un tempo apparivano come fisiologiche (l'esempio, più tipico è quella della gestione in economia diretta, ormai “espunta” dall'ordinamento ⁽¹⁷⁾), ma anche per il passaggio da isti-

tuti di *concessione* ad istituti di *affidamento*, conferimento del servizio, dove il passaggio dall'uno all'altro degli istituti accentua la distinzione, la separatezza tra l'ente locale e il soggetto esercente del servizio pubblico locale.

Per grandi tappe, questi processi di evoluzione possono essere sintetizzati nella tabella seguente, non trascurando come la materia sia stata, e fortemente, influenzata da interventi comunitari ⁽¹⁸⁾ in termini di servizi pubblici, di libertà di concorrenza e di mercato (aspetti su cui, in materia, l'Italia è stata posta in mora, almeno in due occasioni).

1. 28 dicembre 2001, n. 448) nel seguente: “*e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*.”.

⁽¹⁸⁾ Può essere importante osservare come queste disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. Ad esempio, la regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste regolai il proprio sistema delle autonomie con la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 il cui art. 113 richiama molto da vicino l'originario art. 22 L. 8 giugno 1990, n. 142; oppure: la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dove l'art. 68 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPR. 1° febbraio 2005, n. 3/L prevede, come forme di gestione dei servizi pubblici locali: a) costituzione di aziende speciali, b) costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata *ad influenza dominante pubblica locale*, c) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali per la loro individuazione.

L'osservazione consente di formulare una considerazione “collaterale”: se molti degli interventi legislativi nazionali sono stati indotti o condizionati da normative (e posizioni di orientamento) in ambito comunitario, l'autonomia delle regioni a statuto speciale, senz'altro sostenibile rispetto alla legislazione nazionale, può altrettanto essere sostenibile rispetto alla normativa comunitaria? Oppure, sussiste una riserva ad adeguarsi a quest'ultima da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, attraverso la strumentazione normativa loro propria. (e, nel caso non vi provvedessero “autonomamente”, la Commissione potrebbe, ad esempio, porre in mora direttamente una regione a statuto speciale od una provincia autonoma, senza porre in mora la Repubblica italiana? Se la risposta fosse positiva, si dovrebbe riconoscere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome una soggettività internazionalistica ...). Come si nota, il nodo delle regioni a statuto speciale e province autonome non è di semplice, od immediata, soluzione.

⁽¹⁶⁾ Corte Costituzionale, sent. n. 272 del 27 luglio 2004.

⁽¹⁷⁾ Da cui consegue che essa, se sussistente, possa continuare fino a che l'ente locale non adotti una diversa scelta adotti una diversa organizzazione dei servizi pubblici locali, ma che non potrà essere utilizzata in termini di reversibilità, cioè passando da una delle 3 forme oggi previste ad essa (non è un caso che l'art. 42, comma 2, lett. e) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il cui testo originario era: “*e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*” sia stato modificato (art. 35, comma 12,

Legge 8 giugno 1990, n. 142	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo originario)	(attuale)
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;	a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;	
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;	b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;	(conferimento del servizio) a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
c) a mezzo di azienda speciale (*), anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;	c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;	
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;	d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;	
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati (**)	e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;	(conferimento del servizio) b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
	f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116.	(conferimento del servizio) c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano

(*) Successivamente interessate alle trasformazioni, per atto unilaterale, in Società per azioni (art. 17, commi 51 e ss. L. 27 maggio 1997, n. 127).

(**) Divenuta: "e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.", a seguito dell'art. 17, comma 58 L. 15 maggio 1997, n. 127.

La tabella, per altro, dice poco se non si tiene conto anche di altri fattori, principale dei quali l'orientamento di disfavore verso ogni affidamento non intervenuto con gara ad evidenza pubblica, sia limitandone l'operatività, sia inibendo l'ampliamento dell'attività sociale attraverso l'esclusione dalle gare (divieto esteso alle società controllate o collegate), fino a prevedere⁽¹⁹⁾ una cessazione "automatica" della concessione alla data del 31 dicembre 2006⁽²⁰⁾, senza che sia neppure necessaria alcuna deli-

berazione dell'ente locale affidante (o, meglio, concedente, nella specie). Quasi a "tollerare" situazione diversa, si ammette che siano escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri ser-

⁽¹⁹⁾ Fatta salva eventuale legislazione di settore che regoli diversamente il periodo di transizione.

⁽²⁰⁾ Termine che potrebbe essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione eu-

ropea, alle condizioni indicate all'art. 35, comma 15.ter L. 28 dicembre 2001, n. 448.

vizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, oppure le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa ⁽²¹⁾ e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive ⁽²²⁾ del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica ⁽²³⁾.

Con la conseguenza che dal 1° gennaio 2007 opera definitivamente il divieto di partecipazione a gare per i soggetti (siano essi italiani che di altro Paese dell'Unione europea) che siano stati titolari di affidamenti diretti, anche rinnovati (anche in altri Paesi dell'Unione europea).

In ogni caso, i gestori di pubblici servizi sono posti "sul mercato" essendo vietata ogni forma di differenziazione del loro trattamento in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

È ammessa la possibilità da parte degli enti locali della cessione della proprietà ⁽²⁴⁾ delle dotazioni patrimoniali a società ⁽²⁵⁾ a capitale interamente pubblico ⁽²⁶⁾, proprietà che diventa incredibile ⁽²⁷⁾ da parte della società a favore della quale si ha la cessione, dotazioni patrimoniali che la società "pone a disposizione del gestore" a fronte di un canone d'uso ⁽²⁸⁾.

3. La questione della condizione del controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano

Va subito detto che non si è qui in presenza di una condizione, quanto di tre condizioni, che devono concorrere.

⁽²¹⁾ In tale fattispecie non si ha scelta del socio privato con gara ad evidenza pubblica, ma, semmai, è il socio privato (azionista) che sceglie la società.

⁽²²⁾ Ipotesi che ripropone la questione di individuare i contesti in cui possano sussistere "concessioni esclusive".

⁽²³⁾ Ma, in entrambe queste due ultime ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.

⁽²⁴⁾ Vi è stata una fase in cui espressamente si considerava la situazione di demanialità (... a prescindere dal carattere demaniale ...).

⁽²⁵⁾ Terze, sia rispetto all'ente locale, sia rispetto al gestore del servizio pubblico locale.

⁽²⁶⁾ Unicamente dell'ente locale cedente o anche di altri soggetti pubblici?

⁽²⁷⁾ Il ché avvicina molto al concetto dell'inalienabilità, anzi costituisce termine ben più ristretto non sembrando ammettersi altra modalità di "cessione" diversa da quella della messa a disposizione (es.: una locazione o un affitto).

⁽²⁸⁾ Verrebbe da chiedersi se non sia più efficiente che sia lo stesso ente locale a porre a disposizione del gestore le dotazioni patrimoniali o se non sia un modo per riconfermare che tale messa a disposizione delle stesse dotazioni patrimoniali debba avvenire previa determinazione del relativo canone.

La prima è quella per cui la società, di capitali, sia – interamente – a capitale pubblico.

La seconda è quella del controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi.

La terza è quella che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente, o gli enti, controllanti (e proprietario, o proprietari, dell'intero capitale sociale).

Sulla prima condizione ritorna la questione se il capitale pubblico debba riferirsi all'ente locale titolare del servizio o se più genericamente possano esservi più amministrazioni pubbliche titolari del capitale sociale, questione rispetto a cui la linea interpretativa che appare di maggiore coerenza è quella del riferimento alla titolarità del servizio, specie considerando come taluni servizi possano riguardare ambiti territoriali eccedenti quelli di un unico ente locale.

La seconda condizione appare più complessa, in quanto l'analogicità del controllo risulta essere decisamente molto di più che non il normale rapporto tra il titolare del capitale sociale e la società di capitali costituita (es.: la potestà di nomina/designazione degli organi sociali, i bilanci e quanto altro), ma richiede forme ed istituti di "controllo" nettamente maggiormente pervasivi, al punto da consentire di lasciar dubitare sull'autonomia personalità giuridica della società di capitali, partecipata (al 100 %), anche per il fatto che non dovrebbe essere una mera situazione di controllo *ex art. 2359 c.c.* ma richiama molto di più i patti c.d. parasociali ⁽²⁹⁾.

Probabilmente, la più completa definizione di questo controllo "analogo" si può riscontrare nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee n. C-373/00, della 5^a Sezione, del 27 febbraio 2003 (le cui "conclusioni" dell'avvocato generale erano state presentate il 21 marzo 2002), che è particolarmente importante anche per il fatto di avere riguardo ad azienda "comunale" operante nel "nostro" settore, quello funebre e cimiteriale (*Bestattung Wien GmbH*, di Vienna), causa che è stata proposta dal *Vergabekontrollsenat des Landes Wien* ⁽³⁰⁾. Tra l'altro, nella specie va osservato come, in quel contesto, le imprese "comunalì" non abbiano personalità giuridica ⁽³¹⁾, pur avendo distinta amministrazione del patrimonio, che il loro statuto non è un atto di autonomia dell'impresa (o, della società), statuto che definisce in modo dettagliato gli organi, le loro competenze, la loro organizzazione e la loro amministrazione, la loro gestione in base ai principi dell'economia, della contabilità e della rendicontazione, ma anche con la precisazione che le competenze degli organi comuni in materia di personale valgono anche per le imprese, ed, infine, che la de-

⁽²⁹⁾ Si veda, non a caso, l'art. 2341.bis, comma 1, lett. c) c.c., con la precisazione che tali patti parasociali sono, comunque, a tempo determinato (5 anni), pur se rinnovabili.

⁽³⁰⁾ Commissione di controllo delle aggiudicazioni del Land di Vienna.

⁽³¹⁾ Il ché ricorda le aziende speciali o le c.d. municipalizzate prima che fosse loro riconosciuta, od attribuita, la personalità giuridica.

terminazione delle distinte competenze sono riservati al Consiglio comunale il riconoscimento e la revoca della qualità di impresa, il frazionamento di un'impresa in succursali, la determinazione delle finalità principali dell'impresa, delle linee guida, dei progetti e dei programmi d'amministrazione.

In questo contesto, non immediatamente e direttamente sovrapponibile a quello presente in Italia, emerge che il Comune di Vienna esercitasse sull'azienda controlli che si estendevano al controllo di gestione (assolto dal *Kontrollamt der Stadt Wien* ⁽³²⁾, parte integrante del *Magistrat der Stadt Wien*), fino a prevedere anche legittimazione a controlli ispettivi pervasivi sugli impianti e all'interno delle zone di operatività dell'impresa "comunale" viennese.

A ben vedere, sono qui presenti situazioni di controllo decisamente molto pervasivo, che (forse) si possono giustificare in quel contesto con l'assenza della personalità giuridica, cosa che diventa, per alcuni versi, critico nel contesto italiano, laddove la società di capitali, per definizione dotata di personalità giuridica, dovrebbe essere "limitata" (nell'atto costitutivo posto in essere dal consiglio comunale) nella sua sfera di autonomia privata, *quasi come se* fosse prima di personalità giuridica. Ancora maggiormente problematica sarebbe l'ipotesi di una società di capitali già costituita, il cui statuto sociale non preveda già tale impostazione, dato che una modifica dello statuto dovrebbe essere (forse) riservata alla società già costituita, in quanto un'eventuale deliberazione del consiglio comunale in questa direzione dovrebbe essere "fatta propria" dall'assemblea (art. 2328 c.c.), in qualche modo "subendo", accettando un'autolimitazione, una riduzione delle prerogative sociali, ponendo questioni di non poco conto il relazione alle disposizioni della Sezione VI.bis del Capo V, Titolo IV, Libro I codice civile (artt. 2380 e ss c.c.), in qualche modo favorendo il c.d. sistema dualistico (art. 2409.octies e ss. c.c.). Probabilmente, in sede "originaria" (deliberazione consiliare di costituzione della società è maggiormente agevole determinare anche limiti, profondi e pervasivi, in capo alla società ancora costituenda, rispetto al caso di una società già costituita che dovrebbe "accettare una limitazione" ⁽³³⁾).

La terza condizione appare anch'essa di particolare criticità dato che la società di capitali deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente (o, gli enti) proprietario del capitale sociale. Se la "misurazione" della parte più importante della propria attività può essere fatta sulla base del valore della produzione, meno snella, o probabile, è la seconda componente, in considerazione del fatto che spesso, specie nell'ambito funebre e cimiteriale, l'attività sociale tende a realizzarsi non "per"

l'ente locale, quanto molto più spesso nei confronti dei cittadini, dei fruitori ed utenti del servizio, in luogo, *in sostituzione* delle prestazioni che altrimenti, probabilmente, avrebbe assicurato l'ente locale, ma pur sempre non "con" questo, ma con i terzi utenti/fruitori.

Se in ambito cimiteriale questo ruolo di "sostituzione" è spesso presente, nell'ambito funebre non lo è "spesso" quanto "sempre". Se si pensa al fatto che l'art. 16, comma 1, lett. b) d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sia abrogato per incompatibilità con l'art. 1, comma 7.bis (terzo periodo) D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, il fatto che il servizio di trasporto funebre sia, in tutti i casi ⁽³⁴⁾, a pagamento, consegue che non si possano individuare ulteriormente servizi di trasporto funebre a carico del bilancio del comune, con la ulteriore conseguenza che questa attività, per definizione, non può avvenire "con" esso, ma solo ed unicamente "con" i terzi fruitori (per cui, nell'eventuale quanto astratto caso di una società che svolgesse solo questo servizio non potrebbe certo svolgere non solo la parte più importante, ma alcuna parte "con" l'ente controllanti, alias titolari del 100 % del capitale sociale).

Nell'ambito cimiteriale, l'ipotesi può anche sussistere, ma incide direttamente sul contratto di servizio in quanto questo dovrà essere strutturato in modo da permettere, ove si voglia integrare questa co-condizione, che effettivamente la parte più importante dell'attività della società di capitali si realizzi "con" l'ente (o, gli enti) controllante, cosa che comporta chiaramente una determinata impostazione che conservi una relazione diretta tra società ed ente controllante/proprietario.

4. L'evoluzione in corso e quella potenziale

Si tratta di aspetti che hanno, nella loro evoluzione, prodotto non poche situazioni di contenzioso, non sempre coerente (come accade spessissimo), nel senso che alcuni organi giurisdizionali hanno assunto posizioni improntate ad una linea interpretativa di un certo tipo, altri che hanno sostenuto altri indirizzi e ciò senza che possa ancora individuarsi una linea prevalente.

Ad esempio, vi sono stati tribunali (di norma amministrativi) che hanno ritenuto come l'affidamento fosse insito nella delibera adottata dal consiglio comunale di organizzazione dei pubblici servizi, senza la necessità di altri provvedimenti, mentre altri hanno ritenuto l'esigenza di apposito, e separato, atto di affidamento.

Uno dei punti di maggiore delicatezza risulta essere quello sulle condizioni per il c.d. affidamento diretto (leggi: prescindendo da gara ad evidenza pubblica), mentre altro punto decisamente oggetto di discussioni è quello sull'attività c.d. *extra-territoriale* delle società partecipate dagli enti locali.

Va considerato, come la situazione sopradescritta non possa considerarsi "stabilizzata", ma sia, o possa essere, destinata a successive evoluzioni, specie di fonte co-

⁽³²⁾ Ufficio di controllo della città di Vienna, con competenza sull'intera amministrazione del comune e degli enti gestiti dal Comune, dei Fondi e delle fondazioni dotati di personalità giuridica.

⁽³³⁾ Seppure non vada trascurato il fatto che il 100 % del capitale sociale sia detenuto dall'ente e, quindi, l'assemblea della società non possa discostarsi più di tanto dalle decisioni di questo (anche se, formalmente, rimane pur sempre un soggetto distinto ed indipendente).

⁽³⁴⁾ Anche quando vi siano le condizioni per la gratuità della cremazione, dell'inumazione fino all'esumazione ordinaria, compresa.

munitaria, rispetto a cui ci si limita a richiamare la possibile adozione della c.d. (schema di) Direttiva “Bolkenstein” sui servizi, dato che rientra proprio nell’ambito del Trattato costitutivo dell’Unione europea la libera circolazione dei servizi, oltre che larga parte delle misure concernenti la libera concorrenza ed il mercato.

In fine, si riporta, a mo’ di appendice (Allegato n. 1), un’elencazione di alcune pronunce in materia, necessariamente in completa, data la numerosità delle decisioni che nel tempo si susseguono, un commento (Allegato n. 2) apparso su La Gazzetta degli Enti Locali del 17 novembre 2005, nonché il parere espresso dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato n. AS 311 del 13 settembre 2005 (Allegato n. 3).

Allegato N. 1

- TAR Toscana, sezione 2^a, sent. n. 4677 del 14 ottobre 2005 (link a: <http://www.lagazzettadeglienti locali.it/quotidiano/2005/091105/sentenza2.pdf>, con commento in Allegato 2)
- TAR Lazio, Roma, sent. n. 7590 del 28 settembre 2005 (servizio: museale – L’Amministrazione che ha rinunciato alla gestione diretta dei servizi museali, affidandoli in concessione, deve bandire senza alcun indugio la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento, a termini di legge, dei medesimi servizi.)
- TAR Campania, Salerno, sent. n. 1565 del 20 settembre 2005 (servizio: gas metano – Fino alla scadenza del periodo transitorio e delle sue proroghe non sussiste l’obbligo degli Enti locali di procedere alla indizione di procedure concorsuali per l’affidamento concorrenziale del servizio di distribuzione del gas metano)
- TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 634 del 15 luglio 2005 (società partecipata dall’ente locale – controllo – possibile sussistenza anche con una partecipazione azionaria limitata – condizione: svolgimento della parte più importante della propria attività con l’ente locale controllante)
- TAR Sardegna, sent. n. 1729 del 2 agosto 2005 (il controllo richiede un rapporto equivalente a quello che si avrebbe se vi fosse subordinazione “gerarchica”, cioè un controllo gestionale/finanziario stringente – la distinzione tra servizi a rilevanza economica/privi di rilevanza economica è legata all’assetto sulla concorrenza + redditività – non vi è rilevanza economica il servizio che non dà luogo a competizione di mercato o per la natura o per i vincoli sui è sottoposta l’attività)
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 272 del 3 febbraio 2005. (servizio: mensa scolastica; società a prevalente capitale pubblico, tra cui il comune “affidante” – ammissibilità dell’affidamento diretto)
- TAR Sicilia, Palermo, sezione II, sent. n. 84 del 18 gennaio 2005 (servizio: idrico integrato)
- TAR Liguria, Genova, sezione II, sent. n. 3 del 10 gennaio 2005 (servizio: accertamento e riscossione imposta comunale di pubblicità – trattativa privata)
- Consiglio di Stato, sezione VI, sent. n. 2 del 4 gennaio 2002 (servizio: gestione impianti aeroportuali)
- TAR Lombardia, Milano, sezione III, sent. n. 3511 del 21 dicembre 2004 (servizio: trasporto pubblico locale)
- TAR Liguria, Genova, sezione II, sent. n. 1716 del 16 dicembre 2004 (vendita di beni dell’acquedotto comunale ad AMGA Spa – ricorso dichiarato inammissibile)
- Consiglio di Stato, sezione V: sent. n. 7899 del 9 dicembre 2004 (servizio: trasporto salme)
- Consiglio di Stato, sezione VI, sent. n. 7636 del 22 novembre 2004 (servizio: trasporto scolastico degli alunni)
- TAR Liguria, Genova, sezione II, sent. n. 1551 del 18 novembre 2004 (servizio: riscossione di alcuni tributi locali – società a partecipazione mista)
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. 7554 del 18 novembre 2004 (servizio: trasporto metropolitano)
- TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, sent. n. 2083 dell’11 novembre 2004 (servizio: entrate comunali – società maggioritaria comunale)
- TAR Abruzzi, sede L’Aquila, sent. n. 1175 del 3 novembre 2004 (servizio: illuminazione votiva cimiteriale – società mista – socio privato non individuato con gara ad evidenza pubblica)
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 6867 del 20 ottobre 2004 (servizio: liquidazione e riscossione tributi locali – società mista)
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 6857 del 20 ottobre 2004 (servizio: servizi di ASL concernenti i decessi in ambito ospedaliero)
- TAR Lombardia, Milano, sezione I, sent. n. 4195 del 29 settembre 2005 (servizio: farmacie comunali – trasformazione in azienda speciale – successiva trasformazione in Spa)
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 6325 del 27 settembre 2004 (servizio: forniture di energia ecc. – società miste – affidamento delle gestioni “fuori territorio”)
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 4791 del 28 giugno 2004 (servizio: gas – costituzione di Srl)
- TAR Lazio, Roma, sent. n. 5601 dell’11 giugno 2004 (servizio: rifiuti solidi urbani – consorzio – affidamento diretto – incompatibilità con l’ordinamento)
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 2316 del 22 aprile 2004 (servizio: parcheggi – società a capitale interamente comunale – rimessione degli atti alla Corte di giustizia della Comunità europea)
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 2155 del 15 aprile 2004 (servizio: parcheggi – affidamento diretto – (ex) art. 113.bis)
- TAR Lombardia, Milano, sezione III, sent. n. 1453 del 13 aprile 2004 (servizio: trasporto locale – affidamento “fuori territorio”)
- TAR Lombardia, Milano, sezione III, sent. n. 1451 del 13 aprile 2004 (servizio: igiene urbana – affidamento diretto a cooperativa sociale)
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 1813 del 1° aprile 2004 (servizio: igiene urbana – affidamento diretto a società mista partecipata)
- TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 245 del 23 marzo 2004 (servizio: acquedotto e fognatura – affidamento “fuori territorio” a società a capitale pubblico locale)

- Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 1547 del 23 marzo 2004 (servizio: – affidamento diretto a società mista appositamente costituita)
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 1543 del 23 marzo 2004 (servizio: igiene urbana – affidamento diretto a società a prevalente capitale pubblico)
- TAR Piemonte, Torino, sezione II, sent. n. 382 del 6 marzo 2004 (servizio: igiene urbana – affidamento diretto a società mista e/o a consorzi pubblici)
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 679 del 19 febbraio 2004 (servizio rifiuti solidi urbani – affidamento diretto – controllo)
- TAR Sardegna, Cagliari, sent. n. 1542 del 26 novembre 2003 (servizio: rifiuti solidi urbani – affidamento diretto a consorzio)
- TAR Umbria, Perugia, sent. n. 821 del 24 ottobre 2003 (servizio: macellazione – affidamento diretto ad azienda speciale comunale – (ex) art. 113.bis)
- TAR Campania, Salerno, sezione I, sent. n. 1275 del 21 ottobre 2003 (servizio: rifiuti solidi urbani – affidamento diretto a consorzio)
- TAR Veneto, Venezia, sezione III, sent. n. 5321 del 15 ottobre 2003 (servizio: pubbliche affissioni – affidamento diretto a società pubblica partecipata)
- TAR Valle d’Aosta, Aosta, sent. n. 180 del 15 ottobre 2003 (servizio: cimiteriale – affidamento diretto ad azienda speciale)
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 5461 del 24 settembre 2003 (servizio: idrico integrato – affidamento diretto a consorzio)
- TAR Campania, Napoli, sezione I, sent. n. 11543 del 22 settembre 2003 (servizio: rifiuti solidi urbani . affidamento diretto a consorzio)
- TAR Veneto, Venezia, sezione I, sent. n. 4705 del 4705 (servizio: gas – affidamenti)
- TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 1189 del 25 agosto 2003 (servizio: gas – affidamento diretto a consorzio)
- TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 1186 del 25 agosto 2003 (servizio: gas – affidamento diretto a società partecipata)
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 4589 dell’8 agosto 2003 (servizio: gas – affidamento a consorzio/azienda multiservizi)

Allegato n. 2

Le società “pubbliche” in gara: la posizione della giurisprudenza (commento a T.A.R. TOSCANA, SEZ. II – Sentenza 14 ottobre 2005, n. 4677)
di Paola Minetti

Il concetto di libera concorrenza e la sua applicabilità all’interno del nostro ordinamento, ampiamente disciplinato dal diritto comunitario e divenuto una regola di diritto vivente, imprescindibile, per l’azione amministrativa corretta (1) in tema di applicazione delle procedure di appalto e di evidenza pubblica in generale, sta assumendo confini molto più ampi di quanto non si pensasse, diventando un “boomerang” nei confronti della Pubbliche Amministrazioni che hanno seguito la via dell’imprenditorialità.

Fino a ieri si trattava solo di selezionare i privati imprenditori che avessero i requisiti per partecipare alle gare di appalto; oggi si ammette la partecipazione alle selezioni di società miste, costituite per la gestione di servizi pubblici locali.

Infatti le PA che hanno dato vita ad aziende partecipate hanno cominciato a gestire (attraverso questi mezzi, riconosciuti dal legislatore e disciplinati come uno dei possibili modi di gestione del servizio pubblico locale (2)) i propri servizi. Il passo ulteriore, verso la gestione di altri servizi è breve.

Il diritto attuale, d’altronde, riconosce una piena qualificazione giuridica alle società miste e capacità imprenditoriale: il problema è, forse, etico, ossia può una società “pubblica” perseguire un fine di lucro?

Proviamo a rispondere percorrendo le tappe del diritto positivo e le vie tracciate dalla giurisprudenza sino ad oggi.

“L’esigenza di assicurare nelle gare pubbliche la più ampia partecipazione possibile di concorrenti (offerenti o candidati) – quale presupposto per la conclusione del contratto alle migliori condizioni – è un principio già generale rinvenibile dalla Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F), recepito successivamente in tutte le leggi in materia di contabilità e lavori pubblici nel prevedere, per l’acquisizione dei beni o dei servizi, il metodo che faceva riferimento alle “aste e alle altre operazioni di appalto ed agli incanti”.

Le previsioni contenute nel diritto comunitario conformemente all’impostazione generale del Trattato di Roma, proiettato a garantire la libera concorrenza e la *par condicio* fra i soggetti abilitati all’aggiudicazione dell’appalto pubblico, rappresentano principio guida di carattere generale dell’ordinamento interno, nel rispetto del principio di *rule of law*.”

L’inciso è tratto da un interessante articolo (3) che fa il punto della situazione attuale degli affidamenti alle società che devono gestire servizi pubblici locali.

Il concetto di “affidamento *in house*” ossia di affidamento a società che siano sottoposte ad un controllo così incisivo e penetrante da parte della PA come se fossero organismi interni alla stessa, è nato da una sentenza della Corte di Giustizia (4) ma non è mai stato regolamentato dal legislatore, né italiano né comunitario.

Si può dire che è stato tollerato in un sistema di libera concorrenza perché non è adatto ad alterare questo sistema di libera concorrenza basato sulla *par condicio* dei partecipanti; per cui si è ammesso pacificamente l’affidamento a società partecipate da un ente pubblico che rendessero servizi alla comunità, di riferimento locale.

Ora il problema, nato per agevolare le Pubbliche Amministrazioni imprenditrici, diventa diverso e più ampio: le società partecipate dagli enti pubblici, dai quali sono autonome e che godono di personalità giuridica riconosciuta, cominciano a partecipare alle gare indette dalle amministrazioni in maniera autonoma; ossia diventano parte di quel mondo imprenditoriale che gestisce i servizi pubblici ma non per le amministrazioni di riferimento territoriale bensì per altre amministrazioni.

I contratti stipulati rientrano nelle *species* contemplate dal diritto civile, sono tipici; le società rimangono soggettivamente ed oggettivamente tali, a prescindere dalla qualificazione pubblicistica; se la conclusione fosse un teorema matematico sarebbe facilissimo poter dire che nulla osta alla partecipazione delle società pubbliche alle selezioni e al perseguimento dello scopo lucrativo.

Vi sono già alcune sentenze dei Giudici Amministrativi che si sono occupati del problema soprattutto per decidere se vi sia una lesione del principio di libera concorrenza ad ammettere queste imprese o, se, visione speculare del problema, vi sia una disposizione che possa impedire la loro partecipazione per evitare una condizione di favor per le imprese stesse.

I Giudici si sono sempre pronunciati in maniera favorevole alla partecipazione delle imprese, visto che nessuna disposizione di legge interna o comunitaria lo preclude.

A maggior ragione se è stato ammesso l'affidamento diretto ad imprese partecipate o in mano pubblica per l'esercizio e la gestione di servizi pubblici locali, senza considerare la procedura come una alterazione del normale principio di concorrenza e di massima partecipazione, ormai consolidato, in maniera trasversale, nel nostro diritto vivente e parte del nostro ordinamento, tanto più è difficile parlare di lesione della concorrenza nel caso in cui una impresa a capitale pubblico partecipi con altre private, ponendosi sullo stesso livello di selezione.

L'ammissione vista da un punto di vista di soggettività giuridica, quindi di astratta ammissibilità, è stata prevista dal TAR Toscana (5), SEZ. II – Sentenza 14 ottobre 2005, n. 4677; mentre il TAR Veneto (6), a poca distanza di tempo, sostiene che: “La normativa vigente non sembra precludere, a una s.p.a. a capitale interamente pubblico, gestrice di servizi pubblici locali, la partecipazione a una licitazione privata indetta da un ente pubblico operante nel medesimo ambito territoriale, licitazione avente a oggetto la prestazione di un servizio che appare rientrante nell'oggetto sociale della società medesima.

Per cui la giurisprudenza accetta pacificamente la commistione tra aziende partecipate dal pubblico e aziende private e ammette, altrettanto pacificamente, che vi sia una parità giuridica tra loro in caso di partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica.

Da un punto di vista esterno, ossia di garanzia di trasparenza e applicazione delle disposizioni a tutela dei concorrenti e della regolarità delle procedure per l'assegnazione di un appalto, nulla quaestio. Qualche problema può, invece, verificarsi nel caso in cui prenda piede questo nuovo modo di operare delle amministrazioni che dovranno esser più attente a sviluppare una mentalità imprenditoriale per gareggiare in maniera da rimanere concorrenziali sul mercato, con le aziende partecipate o in mano pubblica, tanto da diventare, in tutto e per tutto, soggetti con fini di lucro.

Un limite alla partecipazione alle gare lo pone, invece, il Consiglio di Stato (7), che pone l'attenzione sul fatto che una azienda in mano pubblica può partecipare a gare anche al di fuori del territorio dell'ente partecipante, ma deve, comunque, garantire, ugualmente, lo svolgimento

del servizio reso senza alcuno svantaggio, danno o pregiudizio per la comunità di riferimento.

L'obbligo di verifica posto sarebbe un elemento nuovo da valutare da parte delle commissioni di gara: il Giudice di secondo grado si è preoccupato organizzare una modalità operativa che potesse rendere compatibile il fine pubblico perseguito con quello lucrativo, tipico delle società di capitali.

La parte motiva della sentenza, in sintesi, dice: “Anche se, in linea di massima, le società miste – a differenza delle aziende speciali – possono svolgere attività imprenditoriali extraterritoriali (8), potendo assumere il ruolo di esecutrici di appalti pubblici indetti da altre stazioni pubbliche appaltanti, diverse cioè dall'ente che ha dato vita alla società stessa, tale possibilità non è senza limiti, potendosi ritenersi ammessa solo nel caso in cui esista un vincolo teleologico al soddisfacimento dei bisogni della collettività locale e si dimostri che, in tal guisa, viene soddisfatta una specifica esigenza della medesima collettività, che non si traduca in un mero ritorno di carattere imprenditoriale.

È illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto ad una società mista che svolge attività extraterritoriale nel caso in cui l'amministrazione appaltante non abbia svolto alcuna indagine o esame al fine di verificare che la aggiudicazione dell'appalto alla società mista, astrattamente ammissibile (non rinvenendosi alcun divieto espresso per le società miste di partecipare ad appalti pubblici indetti da altre amministrazioni pubbliche), sia altresì in concreto congrua proprio con riferimento alla particolare natura della predetta società, e cioè se essa contribuisca in qualche modo al perseguimento degli interessi proprio della collettività di cui l'Ente pubblico azionista (nella specie, si trattava di un Comune) è per definizione (e sotto il profilo costituzionale) ente esponenziale e non comporti invece eventuali disagi o pregiudizi”.

Lo sforzo fatto è assai apprezzabile perché tende ad equilibrare i piani su cui agiscono le società pubbliche e quelle private, senza impedire la partecipazione alle gare, visto che nessuna norma esiste per confortare un tale orientamento, ma si tratta di una soluzione tecnica che è utile per valutare la capacità economico finanziaria della società pubblica, ma non può sciogliere il nodo della compatibilità tra il perseguimento del fine pubblicistico e di quello lucrativo. Per paradosso la società pubblica, o la PA, potrebbe trovarsi nella situazione di dover scegliere tra l'interesse pubblico o l'interesse aziendale e non ci sono indirizzi sui parametri di scelta.

Ritengo che solo l'organo politico deputato a dare questi indirizzi all'ente pubblico e possa pronunciarsi in merito, stabilendo anche la possibilità di instaurare dei controlli di gestione sulle società pubbliche partecipate.

Note:

(1) E cioè per la traduzione in atti concreti di quel buon andamento e correttezza di cui parla l'articolo 97 della Costituzione

(2) Si vedano gli articoli 112 e seguenti del testo unico degli enti locali derivanti dal vecchio articolo 22 della legge 142/90, che disciplinò per prima le modalità di ge-

stione dei servizi pubblici locali ammettendo figure privatistiche per la gestione dei servizi pubblici, non più sempre necessariamente esterne alla PA ma anche controllate da essa

(3) M. Lucca “Il paradosso degli affidamenti in house nei servizi pubblici locali, tra meccanismi di incompiuta liberalizzazione e incompatibilità comunitaria” in Lexitalia riv internet 2005

(4) Cercare ⁽³⁵⁾

(5) Tali società, quindi, in quanto dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, operano secondo i comuni principi di concorrenza al pari di tutte le altre. In particolare, la regola della parità di trattamento non viene alterata dal fatto che una società, che usufruisca di sovvenzioni anche sotto la forma di sottoscrizione del capitale, venga ammessa ad una procedura di gara (Cons. Stato, V Sez., 9 maggio 2003, n. 2467).

(6) Tribunale Amministrativo Regionale Veneto 16/5/2005 n. 2025

(7) CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 29 settembre 2005 n. 5204

(8) e proprio sulla base di questo assunto il TAR Veneto citato ha annullato un procedimento di gara in cui si era esclusa una ditta in mano pubblica sulla sola base di questo assunto.

Allegato n. 3

Autorità Garante della concorrenza e del mercato

Parere 13 settembre 2005, n. AS 311

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesta Autorità di Ambito Territoriale Ottimale e pervenuta in data 10 giugno 2005, in ordine alle modalità di affidamento della gestione di servizi pubblici locali e, in particolare, alla legittimità degli affidamenti diretti senza ricorrere a procedure di gara ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto gestore, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esprime le seguenti considerazioni.

In primo luogo, e con specifico riferimento al settore dei servizi idrici, l'Autorità ribadisce quanto già indicato nella segnalazione AS266 del 7 agosto 2003 (*Normativa di settore dei servizi idrici*). In particolare, si considera nuovamente come la normativa di settore – e segnatamente la legge 5 gennaio 1994, n. 36, *Disposizioni in materia di risorse idriche* – persegua una regolazione del settore compatibile, nel suo complesso, con i principi della concorrenza.

Tuttavia, sul territorio nazionale continua a riscontrarsi un'attuazione non uniforme della riforma del settore perseguita dal legislatore, sia per quel che riguarda le modalità organizzative adottate da parte degli Enti e soggetti competenti, sia rispetto ai criteri di selezione dei gestori dei servizi idrici, con frequente elusione del ricorso all'esperimento di gare.

Tale stato di fatto contrasta con la necessità, considerata anche dalla precitata legge n. 36/1994, che l'affidamento

dei servizi avvenga a mezzo di gara ad evidenza pubblica in conformità alle procedure dell'appalto pubblico di servizi: ciò al fine di garantire un'opportuna concorrenza per il mercato, con l'obiettivo che il servizio affidato sia svolto con minori costi o, a parità di costi, con maggiori benefici per i cittadini.

Inoltre, per quel che riguarda la durata dell'affidamento dei servizi idrici, quale che sia la modalità adottata, si raccomanda, come già detto nella segnalazione citata, che i termini temporali risultino sempre strettamente proporzionali e mai superiori ai tempi di recupero degli investimenti effettuati da parte del gestore, al fine di evitare il perdurare di situazioni di monopolio, con conseguente creazione di ingiustificate rendite di posizione.

Si osserva, peraltro, che le regole di affidamento dei servizi idrici rientrano nella più generale disciplina dei servizi pubblici di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*. Tale norma, che individua differenti modalità di affidamento, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto comunitario e nazionale, come sarà di seguito esposto.

Per quel che riguarda invece gli affidamenti diretti già riconosciuti, l'Autorità considera come nella disposizione di cui al comma 15-bis del citato articolo 113, le ampie deroghe al termine del 31 dicembre 2006 per la cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica, determinino nei fatti la prosecuzione di affidamenti concessi con modalità tra loro assai diverse, contribuendo così a determinare una grave confusione normativa ed operativa in materia di servizi pubblici.

Con riferimento all'interpretazione della disciplina delle procedure di affidamento, valgano le seguenti considerazioni.

Come è noto, i Trattati stabiliscono in primo luogo il principio di un'economia di mercato ed in libera concorrenza e garantiscono la libera prestazione dei servizi nell'ambito del mercato unico europeo.

In applicazione di tali principi, il diritto comunitario prevede una disciplina degli appalti pubblici di servizi fondata sulla non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. Coerentemente, detta disciplina individua la gara come procedura tendenzialmente esclusiva di aggiudicazione.

Tali regole generali, nonostante formalmente dettate con riferimento alla materia degli appalti, sono state considerate applicabili anche alle concessioni di pubblici servizi, come chiarito dalla Commissione UE (Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario del 12 aprile 2000) e come sancito dalla Corte di Giustizia (sentenza del 7 dicembre 2000, *Telaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH contro Telekom Austria AG*, causa C-324/98).

Tali principi informano anche l'ordinamento nazionale che ha esplicitato all'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione il principio di tutela e promozione della concorrenza.

Si segnala, altresì, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, nel-

⁽³⁵⁾ Il testo del commento è riprodotto senza modifiche (che spieghino alcune “incompletezze”, riferibili all'autore).

la Circolare della del 6 giugno 2002, n. 8756, ha rappresentato come, anche per gli appalti il cui importo risulti inferiore alla soglia stabilita dalle direttive comunitarie, il ricorso alla scelta diretta deve essere un'evenienza eccezionale, giustificabile solo in presenza di specifiche ragioni tecniche ed economiche. Si impone pertanto una scelta del concessionario effettuata secondo criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso (e valutate le circostanze concrete) la concorrenza tra i soggetti interessati. Pertanto, l'Autorità sottolinea la necessità per l'ordinamento – tanto nell'ambito dell'attività normativa e regolamentare, a livello nazionale e regionale, che di quella giurisprudenziale – di rispettare nella maniera più rigorosa il principio di tutela e promozione della concorrenza, che si concretizza nel caso di specie con la necessità di procedere attraverso gara.

Il diritto comunitario e nazionale prevedono solo in via eccezionale la possibilità di derogare alla regola della gara attraverso affidamenti diretti. L'Autorità, quindi, richiama la necessità, per gli enti locali che intendano procedere all'affidamento dei servizi secondo la modalità c.d. *in house*, di motivare sempre e con chiarezza l'effettivo

sussistere delle circostanze giustificanti l'opportunità di tale affidamento.

A tale ultimo proposito, si richiama espressamente quanto chiarito da una recente sentenza della Corte di Giustizia (prima sezione, 11 gennaio 2005, *Stadt Halle e RPL Recyclingpark Lochau GmbH contro Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna*, causa C-26/03) relativa all'affidamento di contratti a titolo oneroso per servizi rientranti nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della normativa in materia di appalti, ove la legittimità dell'affidamento *in house* viene circoscritta in termini assai rigorosi e, più in particolare, al solo caso in cui l'affidatario sia un'effettiva articolazione dell'ente pubblico svolgente la sua attività a favore del medesimo.

In conclusione, alla luce di quanto sin qui considerato l'Autorità raccomanda il rispetto rigoroso dei principi generali del diritto comunitario e nazionale come sopra rappresentati, nonché un'interpretazione restrittiva delle eccezioni introdotte nell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000.

(da: http://www.lagazzettadeglientilocali.it/quotidiano/2005/290905/affid_servizi.htm)


PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI



COCCATO & MEZZETTI


Via Ugo Foscolo, 12
28066 Galliate (NO) Italy
tel. 0321 806789 r.a
fax 0321 807942 diretto
www.coccatomezzetti.it
www.promovita.it

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA



LINEA COFANI IN CELLULOSA STANDARD E BORDO LEGNO
rigido ad alta capacità di contenimento conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per il trattamento di salme indecomposte.

BARRIERA PER COFANO IN CELLULOSA
autorizzato dal Ministero della Salute per il trasporto di salme indecomposte fuori dal cimitero di esumazione.



Sostanza biodegradante

MI'KROBJO® conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per favorire il processo scheletrizzante di salme indecomposte.



RETE PER COFANO IN CELLULOSA
utilizzabile durante la fase di raccolta della salma indecomposta trascorso il periodo di scheletrizzazione.



LINEA SABIOSAN®
sacchi e contenitori BIODEGRADABILI conformi alla Legge n° 179 del 31 Luglio 2002 sullo smaltimento dei rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione. Disponibili in misure standard o realizzabili secondo le necessità locali. Foderabili internamente con sacchi in Mater-Bi®.

ABBIAMO UNA SOLUZIONE A TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE...INTERPELLATECI!

Attualità **Bollo e interpello: che fare?**

di Massimo Cavallotti (*)

Con riferimento alla risoluzione n. 75/E del 3/6/2005 dell'Agenzia delle Entrate ed il reciproco fine della corretta applicazione delle disposizioni inerenti l'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/72 osservo quanto segue.

Ai fini del reddito d'impresa l'imposta in oggetto è imputata al committente del servizio, pur tuttavia ritengo che il "contribuente-cittadino" non debba e non possa essere sistematicamente vessato dal sistema tributario Statale e Comunale, sia in fase impositiva propria che derivata.

La risoluzione in oggetto interpretata sistematicamente presenta aspetti tributari che il Dirigente Comunale deve valutare nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e dell'uniformità del procedimento amministrativo adottato qualora già diversamente precedentemente disponeva.

Dapprima chiariamo cosa si cela giuridicamente nel termine lessicale risoluzione n. 75/E dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Servizio normativa e contenzioso del 3/6/2005: una normale istanza di interpello a norma dell'art. 11 della L. 27/7/2000, n. 12 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) depositata da un Comune.

Per interpretare la risoluzione "tre bolli per ogni morto fuori Comune" ⁽¹⁾ necessita approfondire la funzione dell'interpello e le finalità delle autorizzazioni di polizia mortuaria.

Come assurge il Prof. Gaspare Falsitta (manuale di diritto tributario) l'interpello ordinario, di portata generale rispetto ad altri interpelli, è attivato sulla base di un'istanza per iscritto dal contribuente per l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni d'incertezza sulla corretta applicazione della disposizione stessa e prospettando, normalmente, quali interpretazione o comportamento egli ritiene corretto".

Da qui la prima perplessità sul quesito posto da un Comune privo di interesse ad interpretare la norma a

difesa del contribuente, deleterio nell'attuale quadro macroeconomico ove regna l'esigenza di far cassa – l'aumento dell'imposta di bollo lo suffraga – ciò in palese contrasto con la funzione dello Statuto dei diritti del contribuente da una parte e dall'altra dalla difficile ratio nell'interpretare la normativa sul settore funerario.

Proprio l'assenza di soluzione interpretativa definisce "anomalo" l'interpello.

Non dimentichiamoci che all'interpello anomalo, così definito dalla dottrina (Falsitta e Tesauro) quello in cui l'istante non abbia indicato la interpretazione o comportamento ritenuto corretto, si applica il comma 3 dell'art. 11 dello Statuto del Contribuente.

Il citato dispositivo prevede che la mancata risposta dell'amministrazione finanziaria determini la impossibilità di irrogare sanzioni sulla questione oggetto dell'istanza. Parimenti l'art. 2.2 della circolare n. 50 del 31/05/2001 della medesima Agenzia delle Entrate prevede che qualora l'interpello sia anomalo per comportamento già posto in essere dal contribuente antecedentemente l'istanza in via di principio non preclude la possibilità di acquisire comunque il parere dell'Agenzia, ma impedisce che la richiesta presentata possa essere trattata come interpello del contribuente sul piano degli effetti che ne scaturiscono, da qui la probabilità dell'anomalia dell'interpello del Comune istante con le conseguenze citate.

La medesima circolare 50 all'art. 3.3 prevede che l'istanza debba contenere l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intenda adottare. Tale requisito pur non essendo prescritto a pena di inammissibilità dell'istanza ne condiziona tuttavia gli effetti (vds. art. 5.3 della circolare).

La risposta fornita dalla competente Direzione non impegna il contribuente, il quale è libero di determinarsi in senso non conforme adottando una tesi ricostruttiva diversa da quella indicata dalla amministrazione con il *rulling*.

L'art. 11, comma 2 prevede che la risposta dell'Amministrazione Finanziaria impegna limitata-

⁽¹⁾ Alcuni Comuni appongono una marca da bollo sull'istanza al trasporto, una sul nulla osta sanitario e una sull'autorizzazione al trasporto.

mente il richiedente sulla fattispecie tributaria e non altri.

Qualora l'interpello venga formulato da un numero elevato di contribuenti o riguardi questioni da definirsi generalizzatamente l'A.F. può rispondere collettivamente attraverso una circolare che vincola anche le parti non istanti.

Emergono chiaramente i limiti spazio-temporali della risoluzione tributaria in commento.

Non posso certo esimermi di trattare, se pur brevemente, la collocazione della risoluzione nelle fonti del diritto tributario.

Anzitutto è da notare che in nessun altro settore dell'attività dell'Amministrazione pubblica si assiste ad una così incessante ed eccessiva produzione di circolari, pareri, risoluzioni e note. Il fenomeno ha anche aspetti patologici poiché i grandi gruppi di pressione riescono spesso con lo strumento della circolare o risoluzione ad ottenere vantaggiose interpretazioni della norma tributaria o, all'opposto, col pretesto di interpretare la norma, la circolare diventa talvolta veicolo di tesi ricostruttive che rappresentano una ribellione del Ministero delle Finanze nei confronti della legge.

Con riguardo alla categoria delle circolari, risoluzioni, note (ecc.) aventi contenuto interpretativo delle leggi e dei regolamenti, ossia quelle in cui il Ministero istruisce gli uffici periferici da esso dipendenti circa il significato da riconoscere alla norma, si tratta di stabilire quale efficacia sia da attribuire all'interpretazione ministeriale, specie nelle ipotesi in cui si dia corpo alla creazione di vere e proprie norme di esecuzione volte a completare il lacunoso dettato normativo o alla formulazione di disposizioni che violino la disposizione *interpretanda* (disposizione *contra legem*).

In passato sono stati fatti alcuni ingegnosi tentativi per affermare il principio che le circolari possono accordare benefici anche non previsti dalla legge.

Questi tentativi sono stati respinti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per la riaffermazione del principio della non vincolabilità delle prestazioni ministeriali adottate con circolare o risoluzione (vds. Cassazione, Sezione I, 25 marzo 1983, n. 2092).

L'unico orientamento pacifico è, ribadito in ogni tempo, che il giudice sia tenuto ad applicare unicamente le leggi e i regolamenti e non anche le circolari, risoluzioni e note, alle quali può solo riconoscere l'importanza di un utile strumento per la ricerca costruttiva del significato della "mens legis" così come per le opinioni dottrinali e precedenti giurisprudenziali tributari (vds. Cassazione n. 2693/96, ecc.).

Quanto fin qui osservato implica che la interpretazione recata anche dall'interpello:

- 1) non crea vincoli per i contribuenti non istanti, che restano liberi di non uniformarvisi;
- 2) è vincolante per la parte richiedente nei limiti di quanto disposto dalla L. 212/2000;

3) non è vincolante per gli uffici a cui è diretta se non limitatamente al caso concreto, i quali possono disattenderla;

4) non è vincolante per la stessa Autorità che ha emanato l'atto la quale può sempre ricredersi e modificare o correggere l'atto. Sotto questo profilo l'ordinamento tributario italiano non sembra accordare protezione alcuna al contribuente che insorge contro la lesione subita per il mutamento di interpretazione ministeriale se non limitatamente ai rapporti scaturenti tra l'interpellante e l'Amministrazione.

Ben può l'amministrazione utilizzare l'intelligenza e la diligenza tipica del buon padre di famiglia (*ex art. 1176 del C.C.*) al fine di garantire a tutti coloro che siano titolari di interessi giuridici e coinvolti nell'atto la possibilità di farli valere valutandoli adeguatamente in modo che la decisione finale sia il risultato coerente di una scrupolosa e completa rappresentazione dei fatti e della normativa in gioco.

A parere dello scrivente la questione deve risolversi con giudizio motivato sull'applicazione della norma in conformità dell'ordinamento tributario e amministrativo.

La soluzione interpretativa richiede dapprima disquisire brevemente sull'imposta in oggetto.

La disciplina fondamentale dell'imposta di bollo si trova nel D.P.R. 642/72, con allegato gli atti e documenti soggetti.

Il presupposto d'imposta è la formazione o l'uso (per quelli della parte II della tariffa) di un documento rientrante nei tipi previsti a prescindere dalla sua validità ed efficacia in concreto. I soggetti passivi sono coloro nel cui interesse l'atto o documento è realmente realizzato.

Preme rilevare che in concreto l'imposta di bollo rimonterebbe al secolo XVII, epoca in cui fu ideata da un olandese per una gara bandita dagli Stai Generali allo scopo di rinvenire un'imposta che consentisse un alto gettito per l'erario senza essere gravosa per il cittadino.

Tale circostanza consente di ottenere il massimo gettito con il minimo sacrificio e ne ha assicurato la larga diffusione in tutti gli Stati Europei.

Esenzioni sono previste espressamente dall'allegato B del D.P.R. 642/72 aggiornato con D.M. 20/8/1992.

In primis il comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. citato esenta oggettivamente dall'imposta gli atti amministrativi dello Stato, Regioni, Province e Comuni non espressamente previsti nella tariffa e soggettivamente gli atti di cui al:

- punto 10 della tabella: certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici Sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi;

- punto 14 della tabella: domande per ottenere certificati ed altri documenti esenti da imposta di bollo, domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e stato civile, ecc.;
- punto 16 della tabella: atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province e Comuni ... sempreché vengano tra loro scambiati.

Soluzione interpretativa

Per sostenere la tesi dell'imposizione o dell'esenzione non si può prescindere dall'analisi giuridica degli atti amministrativi e del procedimento amministrativo funzionale alla normativa di polizia mortuaria.

È noto che il diritto a disporre del proprio corpo dopo la morte è personale e le spoglie umane non sono considerate di proprietà pubblica sino a che gli aventi diritto manifestano volontà di sepoltura, successivamente le spoglie giaceranno nell'ossario o cinerario comune a memoria perpetua previa inumazione decennale o cremazione per volontà del *de cuius* (Corte d'Appello di Genova, 30 giugno 1966). Ai congiunti è riconosciuto il potere di determinare le modalità dei funerali e della sepoltura del defunto entro i limiti posti dalla legge, dall'ordine pubblico e dal buon costume; tale diritto è tuttavia subordinato alla circostanza che il defunto non abbia in vita disposto esso stesso sulla destinazione del proprio cadavere), in merito vedasi l'articolo dello scrivente pubblicato sulla rivista "I Servizi Funerari", n. 2/2004.

Il D.P.R. 285/90 è norma di fonte secondaria a tutela della profilassi ed igiene pubblica originando dal R.D. 27/07/1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186, S.O..

L'impianto normativo della polizia mortuaria ruota attorno a due distinti perni, l'uno a tutela dell'igiene e profilassi R.D. 1265/34 con regolamento di attuazione D.P.R. 285/90, e l'altro a tutela dell'ordinamento dello Stato Civile con il D.P.R. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile", a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15/5/1997, n. 127. Collante endoprocedimentale è l'art. 74, comma 1 del D.P.R. 396/2000 che prevede il rilascio dell'autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione (*ex* permesso di seppellimento nella norma desueta). Per quanto il compito sia *de facto* attribuito all'Ufficiale di Stato Civile, anche dal medesimo articolo, non rientra tra le proprie competenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 396/2000 e dall'art. 450 del C.C.. Il rilascio presuppone che siano trascorse 24 ore dal decesso e sia constatato il decesso attraverso il medico necroscopo.

La predetta autorizzazione viene rilasciata senza oneri trattandosi di atto inerente alla salute pubblica (punto 10 della tabella All. B del D.P.R. 642/72), con univoco pensiero in dottrina.

Successivamente su istanza di parte, familiare del defunto, si attiva autonomamente il procedimento di trasporto salma soggetto ad imposta di bollo, come ha chiarito parte della dottrina (Scolaro), non essendo atto inerente la salute pubblica e trattandosi di una mera comunicazione e non trasmissione di atti tra amministrazioni (cosicché decade l'esenzione al bollo di cui ai punti 10 e 16 del D.P.R. 642/72).

Con il sostenimento della citata tesi emergono chiaramente manifeste illogicità ed un eccesso di potere amministrativo nell'interpretare la norma dovuto a:

1) È manifestamente illogico ritenere concluso il procedimento amministrativo del seppellimento della salma attraverso la redazione dell'atto di morte con l'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione se non si fornisce titolo legittimante per la rimozione del cadavere dal luogo del decesso, ergo autorizzazione al trasporto. L'atto amministrativo è espressione di autorità funzionalizzata al perseguimento di un interesse pubblico consistente nella (fattispecie) tutela dell'igiene e profilassi pubblica (termine per la sigillatura del feretro e trasporto concesso dall'A.S.L.) ed alle norme sullo Stato Civile.

2) È viziata da eccesso di potere l'interpretazione della norma che preclude i requisiti di atto inerente la salute pubblica all'autorizzazione al trasporto in palese violazione dell'art. 339 del R.D. 1265/34 e dall'art.16, comma 2 del D.P.R. 285/90.

3) Non concordo con parte della dottrina (Scolaro) quando asserisce che l'autorizzazione al trasporto funebre non ha connessioni con il rilascio dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione.

4) Il trasporto presuppone l'avvenuto completamento del periodo di osservazione e l'accertamento della morte con l'osservanza di determinate prescrizioni igieniche e proceduralmente è l'atto amministrativo "presupposto", nel concreto termine amministrativo, è l'autorizzazione alla inumazione, alla tumulazione o alla cremazione (con rilascio contestuale). Trasportare il cadavere al luogo di sepoltura è un interesse pubblico (tutela igienica e profilassi) e si evince anche dalla normativa che attribuisce all'incaricato funzioni di interesse pubblico.

Ecco una dimostrazione di quello che si legge nel testo attività amministrativa e provvedimenti amministrativi di Lorenzo Acquarone che a tutt'oggi non esiste nel nostro ordinamento una vera e propria disciplina generale del procedimento amministrativo, sostenendo che la L. 241/90 secondo la dottrina tradizionale è una legge di principi.

Và anche subito chiarita la distinzione tra atti intermedi del procedimento di seppellimento salma e provvedimento annesso. Gli atti intermedi pur possedendo autonomia strutturale e talora funzionale, nella fattispecie redazione dell'atto di morte, esauriscono di

norma la loro funzione nel creare situazioni che da sole legittimano l'emanazione di un ulteriore atto del procedimento che abbia la capacità di produrre effetti innovativi e costitutivi nella realtà giuridica, nella fattispecie l'autorizzazione al trasporto salma.

Si evince chiaramente come l'autorizzazione al seppellimento sia un "atto presupposto", se pur dotato di autonomia, di una fase endoprocedimentale di maggior portata che permette il raggiungimento dei fini pubblici sopra citati.

Anzi, la fase istruttoria (come bene ha chiarito la dottrina) è la verifica dei presupposti del provvedimento con l'acquisizione e valutazione degli interessi e la P.A. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento del medesimo (art. 1, comma 1 della L. 241/90).

Costituisce aggravio di procedimento, oltreché inefficienza, richiedere istanza tendente al rilascio dell'autorizzazione al seppellimento e nel contempo con atto distinto ulteriore istanza per l'autorizzazione al trasporto della salma. I dati contenuti nella prima richiesta sono analogamente nella seconda, violando così anche un principio dell'ordinamento tributario consistente nel divieto di sottoporre ad imposizione presupposti d'imposta analogamente esentati (punto 14 del D.P.R. 642/72).

La tesi qui sostenuta non viola la regola generale dell'ordinamento giuridico amministrativo per la quale qualsiasi provvedimento emesso dalla amministrazione pubblica richiede un'istanza di parte interessata, salvi i casi in cui il provvedimento debba essere emesso d'ufficio. In altre parole, trattandosi di un provvedimento amministrativo l'istanza per ottenere autorizzazione al seppellimento deve essere comprensiva della domanda di trasporto.

Altro aspetto dibattuto ai fini dell'esenzione dell'imposta è la trasmissione dei documenti autorizzanti il trasporto se considerarla trasmissione di documentazione tra Comuni o diversamente una mera comunicazione non esente dal bollo.

Nella fattispecie l'obbligazione tributaria si costituisce da un riconoscimento funzionale di un atto e fatto (consegna) amministrativo da interpretare secondo le disposizioni vigenti.

Il D.P.R. 285/90 sulla materia prevede che:

- 1) l'incaricato del trasporto deve essere munito di apposita autorizzazione da consegnarsi al Comune di seppellimento della salma (artt. 23, 24 e 34);
- 2) per il trasporto comunale il D.P.R. 285/90 non prevede alcuna autorizzazione essendo *in re ipsa* quando vige l'art. 16 con concessione di privativa del servizio che veniva regolamentava contrattualmente;
- 3) i Comuni richiedono, rilasciando modello compilato, il nulla osta sanitario per l'autorizzazione al trasporto fuori comune (in bollo) che non è prevista esplicitamente né nel Regio Decreto e né nel D.P.R.

285/90 se non limitatamente per i trasporti internazionali e per le salme decedute con malattia infettiva (prescrizioni obbligatorie anche per il trasporto Comunale). Oltremodo alcuni Comuni aggravano, in palese violazione della L. 241/90, il procedimento amministrativo non trasmettendo direttamente loro la richiesta di parere e verifica delle prescrizioni richieste. Il nulla osta sanitario è una fase sub procedimentale a carico dell'Ufficiale dello Stato Civile e non dell'impresa funebre, ad eccezione del verbale di sigillatura feretro ove delegato alle medesime e del versamento dei diritti sanitari, e come tale esente dall'imposta di bollo di cui ai punti 10 e 16;

4) l'accesso ai cimiteri è subordinato alla presentazione dell'autorizzazione di seppellimento e la medesima verrà trascritta in apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare. Nel medesimo registro verrà annotata qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadavere o di ceneri (art. 52 del D.P.R. 285/90). Cosicché l'autorizzazione al trasporto in altro Comune di salma già seppellita dovrà essere registrata anche sul registro cimiteriale del Comune emittente. La registrazione nel registro conservato da autorità Pubblica (Comune) di notizie e fatti assume un effetto di pubblicità notizia dovuta alla trasmissione documentale tra Enti per mezzo dell'incaricato al trasporto, lungi per costui da essere un titolo vettoriale legittimante, per cui esente dall'imposta di bollo al punto 16 della tabella All. B del D.P.R. 642/72.

Riepilogando quanto prospettato con le motivazioni citate emerge che:

- a) l'istanza per l'autorizzazione alla sepoltura è esente al punto 10 della tabella All. B del D.P.R. 642/72;
- b) l'istanza per l'autorizzazione al trasporto è esente al punto 14 e 16 della tabella All. B del D.P.R. 642/72 ed all'art. 1, comma 2 del medesimo D.P.R. essendo una fase sub procedimentale;
- c) nulla osta sanitario al trasporto è esente al punto 10 e 16 della tabella All. B del D.P.R. 642/72;
- d) autorizzazione al trasporto, rilasciata dai Comuni con allegata autorizzazione alla sepoltura, esente al punto 10 e 16 della tabella All. B del D.P.R. 642/72 ed art. 1, comma 2 del medesimo D.P.R. quale "atto amministrativo presupposto" e quale atto non previsto nella tariffa.

L'autorizzazione del trasporto salma all'estero

Con riferimento al passaporto mortuario o all'autorizzazione all'espatrio osserva che sono regolamentate dall'accordo internazionale di Berlino che nulla prevede in materia d'imposizione tra Stati. Di norma anche gli accordi internazionali per evitare le doppie imposizioni nulla prevedono in materia di imposta di bollo.

Considerando poi che l'impianto normativo diverge da quanto illustrato sopra per l'autorizzazione al trasporto fuori Comune essendo regolamentato dall'Accordo di Berlino non posso che trarre le seguenti conclusioni:

- a) l'istanza per il rilascio del decreto al trasporto e passaporto mortuario è soggetta ad imposta di bollo punto 3 della tabella All. A del D.P.R. 642/72;
- b) l'istanza all'A.S.L. per nulla osta sanitario è soggetta ad imposta di bollo punto 3 della tabella All. A del D.P.R. 642/72 in quanto non facente parte di un sub procedimento come la precedente ma bensì come previsto dalla norma deve essere rivolta autonomamente all'A.S.L. che emette un provvedimento da allegare normalmente in copia alla autorizzazione rilasciata dal Comune. A differenza del nulla osta sanitario per il trasporto in Italia questo è ampiamente do-

cumentato nella normativa (Accordo di Berlino e D.P.R. 285/90);

c) passaporto mortuario e decreto di trasporto esente a norma dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 642/72.

Tuttavia ritengo, per le motivazioni illustrate, che il Ministero delle Finanze dovrebbe intervenire con univoca interpretazione ministeriale sicché rimane poi il ricorso alla giurisdizione tributaria per porre fine al dilemma.

Terminato il dilemma imposta di bollo nuovamente inizierà il dilemma con la nuova imposta sui servizi?

(* Amministratore unico S.O.F.I. s.r.l di Sanremo, Amministratore A.F.I. s.r.l. di Taggia, Consigliere Fe.N.I.O.F., Presidente Sezione Imprese Funebri Unione degli industriali di Imperia.



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.


- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastro per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1^a categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.




Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Attualità **Temi caldi in campo funerario**

di Carlo Ballotta

Il testo che segue affronta alcuni argomenti dei servizi funebri e cimiteriali (affido delle ceneri, sala del commiato, funeral home) che, alla luce della cornice legislativa nazionale e regionale modificata, sono diventati di grande interesse, soprattutto ora che l'entrata delle Regioni fra i soggetti regolatori rende il quadro normativo sempre più complesso ed articolato. Questa breve disamina delle tematiche più "scottanti", tra le quali ampio spazio viene dato alla gestione cimiteriale nelle sue sfaccettature (pianificazione, fabbisogno posti salma, sepolture, concessioni), ha lo scopo di accompagnarVi per mano nella illustrazione di quello che è l'attuale panorama funerario italiano, qui suddiviso per temi e descritto in maniera semplice ed essenziale.

1. Affidamento familiare o personale delle ceneri

La "piccola" grande rivoluzione del D.P.R. 24/02/04 che ha, finalmente, liberato la conservazione a domicilio delle ceneri dall'*impasse* non è priva di molteplici ambiguità.

Attenzione ai facili trionfalismi ben propagandati da una stampa poco attenta ed interessata all'oscuro mondo della polizia mortuaria.

In molte zone l'affido delle ceneri è ancora lettera morta, forse per l'inerzia dei comuni oppure per la scarsa partecipazione della gente a questa "battaglia" sul diritto a disporre di sé, e delle proprie ceneri, nel *post mortem*.

Alcuni ufficiali di stato civile contestano, poi, l'interpretazione troppo elastica del D.P.R. 24/02/04 e le modalità richiamate dell'art. 3 della L. 130/01 secondo cui l'affido sarebbe possibile anche attraverso la volontà esternata dal coniuge superstite o in sua assenza dal parente più prossimo, mentre il sullodato art. 3 della L. 130/01 al comma 1 punto e), se letto in senso letterale, subordinerebbe l'affido familiare alla sola volontà manifestata dal defunto, attraverso le diverse modalità del testamento.

Siamo in Italia, in un paese ad alto rischio di bizantinismo accademico, ed il pericolo di smarrirsi nelle spire dilatorie della burocrazia c'è sempre; la Lombardia, al contrario, si sta muovendo bene e nella giusta direzione di accorpare i vari passaggi, con la circolare n. 7 del 9 febbraio 2005, infatti, ha stabilito che l'autorizzazione alla dispersione debba esser contestuale al procedimento autorizzativo della cremazione. Il fine di un ufficiale di stato civile abilitato ad autorizzare quasi ⁽¹⁾ tutti i vari momenti del funerale, dalla

licenza di seppellimento al trasporto, senza dimenticare cremazione e relativa destinazione delle ceneri, è proprio la ricerca di una semplificazione nei diversi passaggi burocratici.

L'affido dell'urna è vincolato a queste condizioni minime che i comuni debbono inserire o nel regolamento generale di polizia mortuaria oppure in ogni singola autorizzazione:

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- 1) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- 2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- 3) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- 4) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Non possiamo, comunque, creare una seconda anagrafe mortuaria parallela ai registri cimiteriali per catalogare i luoghi atipici, e, per tale ragione, pressoché infiniti, dove sono custodite le ceneri.

Saremmo sommersi da un oceano di dati ed indirizzi da codificare e gli archivi, notoriamente costano.

C'è, poi, il pericolo di un lucro illecito dietro le richieste di affido multiplo, si creerebbero, di fatto, cimiteri assolutamente privati.

Emilia Romagna e Lombardia hanno subodorato il rischio, infatti, il comma 8 dell'art. 14 del regolamento lombardo n. 6 specifica come l'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisca, in nessun caso, im-

⁽¹⁾ Lombardia ed Emilia Romagna continuano, nel solco del D.P.R. 285/90, ad attribuire l'autorizzazione al trasporto ex artt. 23 e seguenti genericamente all'autorità comunale e quindi al dirigente o al funzionario delegato dopo il rivoluzionario avvento della L. 142/90 ora confluita nel D.Lgs. 267/00. La loro scelta pare saggia poiché proprio ai sensi del D.Lgs.

267/00 il comune organizza autonomamente i propri uffici attraverso apposito regolamento approvato dalla giunta.

plicità autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata, mentre la regione emiliano-romagnola, con la delibera n. 10 del 10 gennaio 2005, richiama i comuni ad un'attenta sorveglianza affinché si eviti la consegna di più urne cinerarie ad un solo soggetto non appartenente ⁽²⁾ all'ambito familiare o di parentele, proprio al fine di impedire che, surrettiziamente, possano instaurarsi eventuali forme di gestione privata e commerciale nella conservazione delle ceneri.

La mobilità sociale è uno stile di vita piuttosto diffuso, anche se non come in altri paesi. È opportuno, allora, delineare un ipotetico scenario da pernicioso incubo burocratico: il Signor X ha ottenuto di poter conservare presso il proprio domicilio le ceneri di un parente, poi, per motivi famigliari, o di lavoro, deve trasferirsi in un'altra città; poiché l'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio comunale, siccome le prescrizioni del medesimo comune dettate all'affidatario risultano applicabili solo in quello specifico distretto amministrativo, quando l'affidatario decida di spostarsi in altro luogo sarà necessario richiedere un'ulteriore autorizzazione all'affidamento da parte del nuovo comune di residenza, e, com'è ovvio, l'urna potrà esser movimentata solo dietro autorizzazione al trasporto, in quanto si tratta pur sempre di un trasporto funebre non soggetto, tuttavia, alle precauzioni da seguire nel trasporto di salme o cadaveri.

Quindi il Sig. X, oltre al trasloco, deve sobbarcarsi a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per recare con sé l'urna in una diversa abitazione.

Qui siamo nel manicomio più assoluto. Non possiamo metterci a rincorrere in giro per l'Italia urne cinerarie ed affidatari: se le ceneri escono definitivamente dal circuito cimiteriale bisogna, in qualche maniera, affidarsi al senso di responsabilità di noi italiani; alla fine custodire nella propria casa le ceneri di una persona cara è un gesto d'amore, di sensibilità affettiva, se cominciamo a prefigurarci scenari orrifici da messa nera o rito orgiastico con le ceneri profanate per sacrificio perverso a qualche spirito dell'oltremondo (ad alto tasso alcolico) è meglio fermarci, sin quando siamo in tempo, e ragionare su una scelta di pensiero e valori, prima di diventare vittime di quel gioco infernale chiamato sospetto ossessivo.

E poi chi controlla davvero la corretta custodia delle urne, la polizia municipale che ha organici risicatissimi oppure i vigili sanitari?

Sguinzaglieremo le forze dell'ordine non sulle strade, ma nei condomini alla ricerca delle ceneri di zio o della nonna?

⁽²⁾ Il legislatore emiliano-romagnolo considera l'aggregazione famigliare nel senso più ampio del termine poiché ragiona in termini di affidamento personale e non solo familiare, c'è, dunque, un'importante apertura verso le unioni di fatto, e le relazioni di convivenza non regolate dal rapporto di coniugio.

Suvvia, siamo seri, non si può chiedere l'impossibile. Il mito del *panoptikon*, ossia di una macchina architettonica per istituzioni totali e totalizzanti (prigioni, ospedali, manicomi, caserme), dove tutto e tutti siano sempre controllabili dall'occhio di un carceriere "grande fratello", è una perversa e paranoica chimera di fine settecento che lasceremmo volentieri a quell'epoca lontana, mentre un ordinamento moderno deve basarsi sulla responsabile libertà dei singoli individui.

Quando si parla di momenti assoluti come il vivere ed il morire bisogna sempre scongiurare possibili strumentalizzazioni ideologiche, la cremazione è, al pari di altre forme di sepoltura, un rito che nel nostro ordinamento gode di grande dignità. Polemiche di tipo partitico (la cremazione è di destra, centro o sinistra?) sarebbero solamente deleterie.

Tuttavia non dobbiamo per forza emulare ⁽³⁾ altre culture per sentirci, a tutti i costi, politicamente corretti.

Bisogna sempre nutrire grande rispetto per chi chiede di ottenere in affidamento le ceneri di una persona cara e, soprattutto, del defunto che ha palesato il desiderio di rimanere, almeno simbolicamente, attraverso le proprie ceneri, nella città dei vivi, pur di non esser prigioniero di un sistema cimiteriale disumano e scatolare.

Il cimitero è un luogo di altissimo valore simbolico, presente da sempre nella nostra mentalità, rappresenta il sacro ed inviolabile recinto delle rimembranze: non sappiamo se una sua frammentata delocalizzazione in tinelli, studi o salotti possa far bene alla nostra società. Certo i nostri tentacolari campisanti sono zone dell'essere (postumo) piuttosto alienanti e spersonalizzate, ma non possiamo sopperire alla mancanza di un vero spazio di architettura e simbologia commemorativa fingendo che i cimiteri non servano più, grazie a surrogati fittizi come, appunto, i cimiteri domestici per le urne.

2. Una nuova politica per i cimiteri del futuro e la pesante eredità del passato

Dopo gli eccessi di edilizia cimiteriale nella seconda parte del Novecento, figli in gran parte del boom economico e di un certo cattivo gusto per la ricchezza ostentata bisogna ripensare il ruolo strategico del camposanto inteso come sintesi di forma e funzione (deve accogliere anche i vivi e permettere ai dolenti di socializzare) affinché le plaghe del dolore racchiuse dalle mura del camposanto, diventino per tutti veri luoghi

⁽³⁾ Anche la Chiesa, dopo una prima, prudente apertura verso il mondo cremazionista, sembra piuttosto scettica sull'opzione di mantenere le ceneri del defunto nel mondo dei vivi, si creerebbe una sorta di feticismo macabro con i dolenti incapaci di emanciparsi dal profilo del *de cuius* sempre presente come un invitato di pietra non nel ricordo e nella preghiera, ma con le sue ceneri, quale simulacro di una fisicità corrotta e trasformata in polvere dal fuoco.

in cui ritrovarsi, contesti con servizi rispettosi e funzionanti, lande malinconiche in cui la memoria di chi è vivo si accompagna al ricordo di chi non c'è più in un autentico istante di pace cristallizzato nel tempo.

Di fatto i cimiteri italiani, da molti decenni, ormai, non si basano più sull'inumazione in campo comune, che è pratica residuale ⁽⁴⁾, quindi bisognerà ripensare la ripartizione degli spazi e la durata del periodo legale di sepoltura (ai sensi del D.P.R. 254/03 la durata minima della tumulazione può già esser abbreviata a 20 anni ⁽⁵⁾).

Verso il 2008, a causa delle estumulazioni di massa, per la naturale scadenza ⁽⁶⁾ delle concessioni, aumenterà notevolmente il bisogno di campi ad inumazione (soprattutto per la sepoltura degli inconsunti) e la richiesta di cremazione.

Di conseguenza occorreranno molte cellette ed ossari per la tumulazione di urne e cassette per resti ossei. Nell'evoluzione cronologica dei regolamenti di polizia mortuaria via via emanati da inizio secolo, si può constatare come la forma di sepoltura allora minimale, ossia la tumulazione (circa 2-3% nel 1900), fosse per lo più effettuata in cappelle gentilizie, con il compito di perpetuare la memoria del defunto, conservandone le spoglie.

Il sistema di tumulazione era, infatti, naturalmente aganciato alla perpetuità dei sepolcro (abolita per le nuove concessioni per l'intero Paese col D.P.R. 803/75 solo dal 10/02/76) ed a modalità di confezionamento del feretro e del vano salma favorevoli la conservazione, più che la scheletrizzazione (loculo stagno, cassa metallica ermetica).

L'equilibrio ⁽⁷⁾ gestionale dei cimiteri di inizio secolo, concepito su turni di rotazione decennale dei campi

comuni a sistema di inumazione ⁽⁸⁾, è andato in crisi soprattutto nella seconda parte del XX secolo, con la diffusione di massa delle tumulazioni individuali (in loculo a colombario) e familiari (in tomba privata a due o più posti salma).

Questa filosofia tipicamente italiana del cimitero monumentale fondato sulla pratica della tumulazione, spesso in concorso con fenomeni di forte rallentamento (o, addirittura inibizione) dei tempi di mineralizzazione, ha determinato un'esponenziale compressione dell'area cimiteriale, causata dalla fortissima contrazione dei posti feretro disponibili.

In altri termini, si è determinata una sorta di selvaggia saturazione dei cimiteri, la cui conduzione, ancorché responsabile, da parte del comune, si trova spesso anche nelle condizioni di non essere suscettibile di grandi alternative o margini di manovra: si pensi all'impatto dimensionale sul territorio che comporta la costruzione di un nuovo cimitero, ma anche alle difficoltà di ampliamento dei cimiteri esistenti, rispetto a cui l'erosione della fascia ⁽⁹⁾ di rispetto sembra essere divenuta la sola direzione possibile da intraprendere per estendere le superfici da adibire a sepolture.

A cagione dell'espansione urbanistica, in molte realtà, caratterizzate dal fortissimo tasso di conurbazione, gli edifici cimiteriali hanno raggiunto, e quasi travalicato, il limite della fascia di rispetto, tanto da conferire, a volte, impulso all'assunzione di provvedimenti di drastica riduzione ⁽¹⁰⁾, laddove possibile ⁽¹¹⁾.

⁽⁴⁾ La cremazione erode quote importanti del sistema di sepoltura ad inumazione, mentre i suoi riflessi sono più affievoliti sulla tumulazione.

⁽⁵⁾ Molti comuni cominciano a considerare ordinaria la estumulazione richiesta dopo i 20 anni di tumulazione magari per la verifica sullo stato di mineralizzazione del cadavere finalizzata alla raccolta dei resti ossei.

⁽⁶⁾ La situazione si aggraverà per quei comuni che hanno deciso di non rinnovare le concessioni e non sono dotati di un proprio impianto di cremazione poiché mancherà loro la possibilità di "spalmare" il problema degli inconsunti tra inumazione in campo di terra, ricorso sistematico alla cremazione e ritumulazione provvisoria al fine di guadagnare tempo e smaltire i resti mortali in modo più diluito nel tempo attraverso la rotazione dei campi di terra o l'incinerazione.

⁽⁷⁾ Il meccanismo delle inumazioni di massa delineato dal R.D. (Regio Decreto) 42/1889 e dal R.D. 891/42 seppur rudimentale era dotato di una sua intrinseca efficienza, le vere noie cominciano a sorgere quando all'impianto preesistente si sovrappone prima in sordina poi con incidenza esplosiva la tumulazione.

⁽⁸⁾ Originariamente, si stimava che fossero necessari 6 anni, poi, ed abbastanza presto, elevati agli attuali 10 anni.

⁽⁹⁾ Dal 2000 in avanti si sono registrati diversi provvedimenti normativi volti a ridurre le fasce di rispetto per alimentare l'edilizia cimiteriale, il primo atto è l'art. 4 della L. 130/01, anche se si trattava di un intervento ben limitato, in quanto permetteva ai soli cimiteri per urne di eccedere la zona off limits dei 200 metri fissati dall'art. 338 del testo unico approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, poi è la volta dell'art. 28 della L. 1° agosto 2002, n. 166, cioè il c.d. "Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti", che interviene con una radicale modifica delle norme in materia di fasce di rispetto cimiteriali, principalmente con la modifica dell'art. 338 del T.U.L.L.SS. (e, anche, con l'abrogazione di parte dell'art. 57 D.P.R. 285/90). Non ci si diffonde ulteriormente sul fatto che questa nuova norma abroghi, nei fatti, il sopracitato art. 4 della L. 130/01. Successivamente anche Lombardia ed Emilia Romagna si sono pronunciate in tema di riduzione controllata delle fasce di rispetto.

⁽¹⁰⁾ Per giurisprudenza costante il piano regolatore cimiteriale, all'interno del cimitero, ha la medesima dignità degli strumenti urbanistici generali. Si veda per maggiori dettagli Cassazione penale, Sez. III, 2 marzo 1983.

⁽¹¹⁾ Il R.D. 1265/34 prevedeva per la riduzione delle fasce di rispetto una procedura aggravata attraverso una disposizione del Prefetto su motivata richiesta del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

3. La centralità del regolamento comunale di polizia mortuaria

Il regolamento comunale, assieme ad un accorto regime tariffario, assolutamente indispensabile dopo la L. 28 febbraio 2001, n. 26 ed il D.M. 1° luglio 2002 è lo strumento principe per governare ⁽¹²⁾ il cimitero.

La maggiore complessità gestionale dei cimiteri, dovuta essenzialmente ad un patrimonio immobiliare sempre più vasto da realizzare e mantenere, unicamente alla presenza di impianti (crematorio, inceneritore, discarica) e reti (elettriche, di acqua, fognarie), determina la opportunità di forme gestionali maggiormente imprenditoriali. Tuttavia la semplice esternalizzazione non basta per introdurre maggiori criteri di efficienza manageriale se sussistono ancora regolamenti concettualmente vetusti in cui, magari il calcolo del “fabbisogno” si fonda ancora sull’ipotesi della sepoltura ad inumazione come pratica generalizzata, quasi esclusiva.

La vera sfida è un radicale cambio di mentalità per passare alla filosofia di un cimitero non più ad accumulo, ma a rotazione in cui non si consideri il solo cadavere come oggetto dell’attività cimiteriale, ma anche le sue trasformazioni ultime di stato: ossia ossa e ceneri.

La grande novità in materia di concessioni cimiteriali della normativa regionale lombarda, ad esempio, consta proprio nell’idea di sepoltura a rotazione e non ad accumulo proprio perché correlata all’evoluzione del mondo dei vivi che di riflesso condiziona anche la percezione sociologica del cimitero.

La vera innovazione di ampio respiro consiste, quindi, nello studiare il modo per sfruttare al meglio il patrimonio cimiteriale già costruito, senza ledere diritti acquisiti o legittime aspettative.

In questa logica è da incentivare la riduzione in cassetta ossario degli eventuali resti ossei rinvenuti all’atto dell’estumulazione ⁽¹³⁾ e nuovo uso del manufatto, ricercando il consenso e la massima collaborazione dell’utenza, con incentivi tali da premiare un “consumo” consapevole ed intensivo delle risorse cimiteriali.

⁽¹²⁾ Il punto di maggior criticità è che la problematica cimiteriale si proietta nel lungo periodo, ma in un lungo periodo congruente con le tematiche cimiteriali e che, in quanto tale, è ben diverso rispetto a quelle visioni, anche di prospettiva, che sono presenti, ad esempio, in ambito “urbanistico”, che raramente superano i 20 anni.

⁽¹³⁾ Mentre l’estumulazione ordinaria è “ritmata”, di norma, su turni decennali le estumulazioni, secondo il dettato dell’art. 86 del D.P.R. 285/90 hanno un calendario meno certo e percussivo, siccome si svolgono solo allo scadere della concessione, almeno per le concessioni a tempo determinato.

4. Concessioni perpetue e metodologie alternative di assegnazione per le sepolture private

Spesso, per ottimizzare l’allocazione di tutti i posti feretro disponibili nei cimiteri si teorizza il ricorso ad una trattativa privata ⁽¹⁴⁾ tra i normali cittadini tale da estromettere il comune dalle sue mansioni istituzionali di ente cui compete la concessione in uso delle sepolture private.

Per rendere possibile questo “cortocircuito”, così da eliminare le presunte e mai completamente dimostrate farragini comunali, si invoca la passata legislazione (segnatamente i vecchi R.D. 42/1889 e 891/1942) di polizia mortuaria dove, accanto ad una previsione minimale e straordinaria della tumulazione, rispetto alla sepoltura comune in campo di terra, si consentiva proprio per l’incidenza quasi insignificante dei tumuli sul fabbisogno totale di tombe la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello *jus sepulchri* (diritto ad esser sepolti ed a dare sepoltura in una tomba privata) per atti *inter vivos*, ossia attraverso accordi di autonomia negoziale sottoposti al diritto privato stipulati tra soggetti viventi.

Questa tesi configge, però, con la Legge.

L’area cimiteriale, infatti, è parte del demanio comunale, tale caratteristica sostanziale la rende inalienabile, inespugnabile, non commerciabile né tanto meno usucapibile.

Prima del D.P.R. 803/75 era, invece, contemplata la trasmissibilità a terzi del diritto vantato da un privato cittadino su di una sepoltura privata, limitatamente alle concessioni di durata perpetua.

La corrente maggioritaria ⁽¹⁵⁾ della dottrina e della giurisprudenza nega però, risolutamente il potere di continuare a cedere totalmente o parzialmente il diritto d’uso di tutte le sepolture fra soggetti di diritto privato in forza del disposto enunciato dall’art. 93 comma 4 del D.P.R. 803/75, poi confermato dall’art. 92 comma 4 del D.P.R. 285/90.

Secondo autorevoli commentatori (Sereno Scolaro) già con l’avvento dell’art. 824 del Codice Civile (Il Codice Civile è del 1942) che consacra il cimitero come demanio comunale *tout court*, decade definiti-

⁽¹⁴⁾ A chi compete concedere un’area cimiteriale? In vigenza di strumenti regolamentari (di polizia mortuaria) e di piano regolatore cimiteriale, la concessione cimiteriale è attualmente di competenza del dirigente o del responsabile del servizio. In assenza di criteri predeterminati in passato era invalso l’uso, per molti Comuni, di adozione di atti di G.M.. Taluni commentatori propendevano per la più restrittiva adozione di provvedimento.

⁽¹⁵⁾ Non si possono tacere pareri discordanti, parimenti autorevoli, secondo i quali per concessioni perpetue anteriori, quindi, all’entrata in vigore del D.P.R. 803/75 l’alienazione del sepolcro sarebbe un diritto acquisito, pertanto la cappelletta gentilizia o di famiglia se priva di tombe già occupate potrebbe esser ceduta previo consenso del comune, laddove questi possa verificare che in questo passaggio non vi siano lucro o speculazione.

vamente, ed in modo irreversibile, la trasmissione dello *jus sepulchri* tra privati, quindi solo il comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi, cappelle gentilizie, nicchie murarie colombari, celle ipogee o epigee tombe a steso) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee ⁽¹⁶⁾).

Il D.P.R. 803/75, allora, esplica solamente meglio questa norma, vietando espressamente il “transito” de diritto di proprietà ed il relativo *jus sepulchri* per mezzo atti giuridici che intercorrano tra persone viventi.

Il diritto di proprietà sulle sepolture private ed il conseguente *jus sepulchri* si trasmettono solo tramite:

- *Jure sanguinis* (diritto di consanguineità);
- *Mortis causa* (quando si esaurisce la famiglia ⁽¹⁷⁾ del fondatore del sepolcro il sepolcro stesso da familiare (ossia riservato al fondatore ed alla cerchia dei suoi famigliari) diviene ereditario così come lo stesso *jus sepulchri*, così chi subentra nella titolarità del patrimonio del *de cuius* per successione *mortis causa* “eredita” anche la proprietà del sepolcro ed il diritto di esser ivi sepolto.

L'unico modo non *mortis causa* per variare la titolarità di una concessione cimiteriale è la retrocessione della stessa al comune, essa, così, rientrerà nella piena disponibilità dell'amministrazione municipale che potrà riassegnarla secondo le procedure previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

Il comune ha solo facoltà e NON obbligo di accettare la rinuncia alla concessione, sino, naturalmente, alla sua naturale scadenza, sempre che quest'ultima non sia a tempo indeterminato, e, quindi, stipulata prima dell'entrata in vigore il 10 febbraio 1976 del D.P.R. 803/75, per quelle successive a tale data la durata massima è di 99 anni, salvo rinnovo.

La miriade di tombe a durata indeterminata (concesse, quindi, prima del 10 febbraio 1976) secondo alcuni rappresenta un pesante handicap, quasi fosse una massa inerziale capace di impedire l'adozione di una politica cimiteriale finalizzata al recupero ed al riutilizzo di nuovi spazi nell'ottica di un cimitero non più ad accumulo, ma a rotazione.

⁽¹⁶⁾ Bolzano rappresenta una felice anomalia nel panorama cimiteriale italiano. Nei capoluoghi dell'Alto Adige sono diffusissime le tombe di famiglia costituite non da manufatti murari, ma da campetti d'inumazione dati in concessione. Attraverso cellette ipogee (pozzetti interrati) ricavate vicino alle fosse dove tumulare urne e cassettoni ossario si riesce ad attere la vicinanza, quantomeno ideale, tra i defunti di uno stesso casato.

⁽¹⁷⁾ Cassazione civile, 19 novembre 1924. È ammissibile la prova testimoniale sulla destinazione del sepolcro datavi dal fondatore. Trattandosi di sepolcro comune, è richiesto il consenso di tutti i partecipanti quando si voglia ampliare il numero delle persone che hanno diritto alla sepoltura. Il sepolcro familiare con l'estinguersi della famiglia, diventa ereditario.

Paradossalmente, invece, le tombe perpetue sono una ricchezza perché esse, attorno alla loro cura e venerazione, da coltivare nel lungo corso degli anni, posso coagulare un fortissimo sentimento di memoria storica delle famiglie italiane che è, forse, il miglior antidoto contro l'abbandono dei cimiteri da parte delle giovani generazioni.

Sono semmai le clausole vessatorie (per gli aventi causa del fondatore che vedono compresso il loro potenziale *jus sepulchri*) delle cosiddette “tombe chiuse” per dichiarata volontà del fondatore a frenare un progressivo reimpiego dei sepolcri.

Le concessioni perpetue, sono sì un peso, ma anche un'opportunità, perché risultano comunque un dato pregresso difficile da negare, solo se non venissero sfruttate per accogliere nuovi defunti, occorrerebbe costruire nuovi loculi e al tempo stesso pagar, da parte del cittadino, un importo molto maggiore di quello che ne potrebbe derivare dalla riduzione in resti e “riciclo” della tomba con l'immissione al suo interno con nuovo feretro.

Per il principio di irretroattività della norma giuridica una concessione perpetua non può d'imperio essere modificata ⁽¹⁸⁾ dal Comune in una fattispecie “a tempo determinato”, ma tale situazione può essere cambiata su richiesta dei concessionari, e accolta dal Comune, in linea generale, attivando il procedimento di rinuncia di concessione e attribuzione di nuova concessione.

Se sussistono i presupposti il Comune, d'ufficio, può invece pronunciare la decadenza ⁽¹⁹⁾ o la revoca della concessione laddove l'atto originario di concessione contempli esplicitamente o indirettamente (ad es. specificando che valgono le norme che i successivi regolamenti di polizia mortuaria stabiliranno) questa modalità di estinzione della concessione stessa data la natura di diritti affievoliti ⁽²⁰⁾ delle concessioni cimi-

⁽¹⁸⁾ Consiglio Stato, Sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505 La normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è in contrasto con la disposizione dell'art. 93 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, il cui contenuto è stato poi ripetuto nell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

⁽¹⁹⁾ C'è giurisprudenza costante: la pronuncia della decadenza è subordinata alla ricerca da parte del comune degli aventi titolo per verificare se sia loro intenzione esercitare il loro diritto sulla sepoltura accollandosi i relativi oneri conaturati allo stesso *jus sepulchri*.

⁽²⁰⁾ Cassazione civile, Sez. Unite, 2 aprile 1959 n. 974: [...] omissis “Tale diritto (di sepolcro), peraltro, è destinato ad affievolirsi nei confronti della pubblica Amministrazione concedente e a degradare in diritto condizionato od affievolito qualora lo richiedano esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e di buon governo del cimitero; ed a tutela dell'interesse legittimo, cui il diritto in tal modo degrada, è ammesso il ricorso al giudice amministrativo al quale va anche devoluta ogni altra questione relativa alla

teriali ((i veda, a tal proposito, TAR Campania Sez. III 15/01/87 n. 14, Consiglio di Stato Sez. V 01/06/49 n. 458, Consiglio di Stato Sez. V 16/12/50 n. 1289). Talune Amministrazioni comunali hanno studiato soluzioni a geometria variabile che consentono di modificare il precedente regime concessorio.

Si citano due esempi abbastanza diffusi:

- concessione perpetua di loculo, vincolato a tumulazione della salma xy, che si trasforma a tempo determinato (ad es. 30 anni) con contestuale estumulazione della salma di xy e tumulazione di nuova salma zw;
- rinuncia da parte del titolare di concessione perpetua di loculo in cambio di concessione gratuita a tempo determinato di ossarietto (con varietà di scelte circa la onerosità o meno delle operazioni cimiteriali necessarie).

Invero la norma vigente richiamabile è solo quella stabilita dal comma 3 dell'art. 92 e dagli artt. 93 e 94/2 del D.P.R. 285/90.

In altri termini l'oggetto del contendere su cui dobbiamo focalizzare l'attenzione è il la configurazione di significato della formula linguistica "capienza di sepolcro", essa, secondo una lettura, *in divenire*, e piuttosto "progressista" della norma, è da intendersi in senso lato (laddove non diversamente specificato nell'atto di concessione), per i diversi stadi involutivi, degenerativi o conservativi in cui si presenta o si tramuta un cadavere (quindi anche esiti da fenomeno cadaverico⁽²¹⁾ di tipo trasformativo-conservativo, ossa e ceneri) durante e dopo il periodo legale di sepoltura.

Una saggia strategia di governo per i nostri cimiteri, dunque, non può prescindere da una consapevole riscrittura dei regolamenti municipali dove chiarire i diritti e gli obblighi dei titolari di sepoltura, anche perpetue, per contenere situazioni di degrado che, con l'invecchiamento del patrimonio cimiteriale già costruito, rischiano non solo di far perdere tombe di pregio, ma pure preziosa capienza nei cimiteri.

Diventa allora essenziale definire con norma positiva gli istituti del subentro, la decadenza, la revoca ed estinzione delle concessione cimiteriale, assieme a dettagliate procedure per intervenire in caso di tombe abbandonate soprattutto oggi, quando per effetto del D.P.C.M. 26 maggio 2000 la deroga per tutte le tombe

legittimità del provvedimento di revoca della concessione di area cimiteriale, in quanto per conseguire eventualmente il risarcimento dei danni, ove il provvedimento di revoca della concessione di area cimiteriale, venga successivamente riconosciuto illegittimo."

⁽²¹⁾ Presso il cimitero Do Sol a Madrid la direzione per "smaltire" i resti mortali per i quali gli aventi titolo non abbiano richiesto una nuova sepoltura ricorre ad un metodo d'indubbia efficacia, ma di inenarrabile brutalità: ossame o esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo sono parificati a rifiuti cimiteriali ed avviati di conseguenza alla termodistruzione non nel crematorio, ma nel comune inceneritore.

senza diretto accesso al feretro e senza separazione fra i posti salma costruite fino alla uscita del D.P.R. 285/90 è molto più semplice da ottenere poiché in molte regioni ora è di competenza dell'autorità amministrativa comunale che si avvale dell'AUSL in qualità di interfaccia istruttoria di tipo tecnico-sanitario.

5. Luoghi per la ritualità e case funerarie

È stata segnalata da diverse parti per l'Italia l'inosservanza della norma che impone tuttora, qualora non sia stata varata apposita norma regionale⁽²²⁾, alle strutture sanitarie di avere camere ardenti degne di tale nome, risolvendo così anche il problema dei rituali dei non cattolici.

In effetti la riforma dall'alto veicolata con D.P.R. 14 gennaio 1997 perché gli istituti ospedalieri che operano in regime di ricovero allestissero adeguati locali (il cosiddetto servizio mortuario ospedaliero) dove le salme potessero sostare per preparazione estetica, veglia funebre e l'ufficio delle esequie è stata completamente disattesa, con il brillante risultato di camere ardenti ospedaliere degne, sì e no, di qualche sfortunata e scalcinata repubblica delle banane. Ovviamente l'imprenditoria privata, forse più sensibile ad un mutamento nella sensibilità degli italiani verso le espressioni, anche architettoniche, del lutto ha intercettato questo bisogno di maggior civiltà ed eleganza per i depositi d'osservazione, anche e soprattutto verso chi professa una Fede⁽²³⁾ non cattolica.

La discussione si è sviluppata soprattutto sulla opportunità di importare il modello anglosassone (in cui parte del rito è affidato al mediatore, sia esso un amico, un ministro di culto o altra figura e parte all'impresario funebre, con lo svolgimento del funerale all'interno di strutture specializzate denominate "funeral home"), oppure di orientarsi sull'esperienza francese (nella quale il cimitero è essenzialmente pubblico, con la ritualità che avviene sempre più in "chambres funéraires", gestite da imprese funebri e collocate nella vicinanza del cimitero⁽²⁴⁾) o se invece mantenere e correggere l'esperienza italiana (nella

⁽²²⁾ In Emilia Romagna, ad esempio, vale non il D.P.R. 14 gennaio 1997 ma la delibera della Giunta Regionale n. 327 del 23 febbraio 2004.

⁽²³⁾ Tutti gli analisti concordano, però, su questo rischio: le grandi religioni non cattoliche presenti in Italia: Cristiano-Ortodossi (si tratta soprattutto di persone provenienti dall'Europa dell'Est ed appartenenti al gruppo slavo) Musulmani, Ebrei hanno un fortissimo senso dello spazio funerario: il funerale, infatti, al pari della sepoltura deve obbligatoriamente tenersi non in un ambiente neutro e polivalente, ma in un luogo consacrato come potrebbe essere di volta in volta la Sinagoga, la Moschea, la Chiesa Ortodossa.

⁽²⁴⁾ Una coraggiosa scelta di logistica funeraria potrebbe essere l'individuazione della struttura del commiato-casa funeraria all'interno del cimitero, per ridurre al massimo i tempi "morti" necessari al trasporto. Il comune di Modena si sta muovendo in questa direzione.

quale il rito avviene per lo più in Chiesa, quindi in un luogo intermedio fra la partenza da casa o dall'ospedale e l'arrivo in cimitero).

Nella galassia degli operatori dei servizi funerari c'è aperta polemica tra quanti intendono importare (o ... scimmiettare?) in Italia modelli stranieri, costruendo "funeral home" con capitali ⁽²⁵⁾ dell'imprenditoria funebre, per offrire, così, risposta qualificata ad una esigenza effettiva, e chi ritiene vi debba essere separazione non solo societaria, proprietaria ma anche morale con un fortissimo *discrimen* tra le aziende esercenti l'attività funebre, legata, cioè a prestazioni di natura commerciale e coloro che forniscono supporto al lutto, così come gli stessi posti, dove celebrare le funzioni religiose, debbono esser sottratti alla tentazione mercantile.

6. Autisti necrofori vs necrofori affossatori?

Molto spesso si tende a distinguere tra attività funebre ed attività cimiteriale, individuando la prima come quella immediatamente *post mortem* e che si conclude, all'incirca con la sepoltura o poco oltre, e la seconda come quella che si sviluppa dall'accoglimento nel cimitero per la "conservazione" dei morti. Questo compito culturale si può prolungare anche oltre i tempi necessari alla mineralizzazione dei corpi, cui dall'origine sono preposti i cimiteri ed, in tale fase, la mansione "tecnica" di mera polizia cimiteriale trascorre in secondo ordine, assolvendo un ruolo di "memoria" individuale e di comunità dei defunti.

L'attività funebre (e quindi il tessuto delle imprese) notoriamente non intrattiene rapporti idilliaci con quella cimiteriale ⁽²⁶⁾ forse proprio a causa della forte cesura tra il momento "privato" anche se sottoposto ad autorizzazione del funerale e quello eminentemente pubblico del cimitero.

In effetti *"la natura dei sepolcreti trova legittimazione giuridica in atti aventi forza di legge, in primo luogo nel codice civile, ovvero un corpo normativo non solo parificato alla legge, ma anche di portata non specializzata, si tratta quindi di una fonte che ha, per definizione, una visione ampia e non ristretta al caso particolare. Ma se queste sono le basi, e considerato che le norme sono sempre storicamente determinate e mai assolute od immutabili, si può anche trarre la*

conclusione per la quale ventilate prospettive di altro genere richiedano non solo un intervento legislativo di livello primario, con l'effetto che la via del Regolamento risulta impraticabile come strumento per modificare gli attuali assetti sullo status dei cimiteri (Sereno Scolaro).

La tenuta del verde e delle manutenzioni, ma negli ultimi anni anche l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, è ormai sempre più svolta a mezzo terzi. Se un appunto si può muovere consiste ed insiste proprio sulla corsa al ribasso nella qualità ⁽²⁷⁾ delle prestazioni il vero elemento negativo; anche se discutere di leggi, norme e contratti di lavoro ⁽²⁸⁾ nell'ambito dei servizi funerari rischi di diventare un vacuo esercizio stilistico se non si tiene presente che questi lavoratori adempiono giorno dopo giorno un impegno importante e delicato, un mestiere ingiustamente denigrato che a poco a poco sta uscendo dal brago spirituale della ipocrisia semantica, che è l'anticamera della vergogna, per riconquistare il senso più pieno del suo contenuto sociale. Ad una ritrovata identità lavorativa, deve, però, corrispondere un adeguato trattamento economico, anche per stabilizzare gli organici e contenere il turn over caotico, senza personale necroforo ben formato e, soprattutto motivato diventerà sempre più difficile implementare una seria politica cimiteriale in grado di diventare nucleo fondativo e pietra d'angolo in un ritrovato patto civile tra amministrazione comunale e cittadinanza.

⁽²⁵⁾ La posizione dominante di una sola struttura del comitato che diventa crocevia obbligato per tutti i funerali di uno stesso comune, secondo molti analisti, è l'anticamera di un monopolio strisciante, poiché il privato che controlla questo presidio può facilmente metter fuori giuoco la concorrenza.

⁽²⁶⁾ Alla fine degli anni '90, quando si favoleggiava ancora di una grande riforma a livello statale del D.P.R. 285/90, gli esponenti dell'imprenditoria privata reclamarono il diritto di intervenire anche nella fase della sepoltura o della cremazione, non limitandosi più alla semplice consegna del feretro una volta varcato il recinto del camposanto.

⁽²⁷⁾ Si registrano, tuttavia, pregevoli eccezioni: diversi cimiteri hanno istituito nuovi rituali nella cerimonia della cremazione e dell'inumazione, che erano completamente carenti dal punto di vista formale, ha riorganizzato la simbolistica all'interno del loro sacro recinto, e hanno provveduto a riqualificare il personale con specifici corsi di formazione e di sostegno psicologico.

⁽²⁸⁾ C'è un percorso logico di avvicinamento per la categoria dei lavoratori impegnati nella polizia mortuaria al mondo dei servizi alla persona.

Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**

Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.

I Servizi Funerari

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario

La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Are tematiche trattate:

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

I Servizi Funerari, annuale. 111,00 €



Attualità

Quando moriamo?

di Paolo Becchi (*)

Relazione tenuta a Eboli il 30 luglio 2005 presso il Centro di Studi di Filosofia e Teoria delle Scienze Umane "Maurizio Mangrella" nell'ambito del Seminario di Studi su "Questioni di etica e bioetica" organizzato dalle Università di Napoli e Salerno.

Continuiamo a morire da sempre e nondimeno la morte non cessa mai di stupirci. È sufficiente che ci tocchi da vicino con la morte di un familiare, per lasciarci sgomenti, tanto più oggi quando avviene all'improvviso, ad esempio in seguito ad un incidente stradale e il moribondo, che ha subito una lesione encefalica ed è stato sottoposto a rianimazione, si trova in un reparto di terapia intensiva.

Qui un collegio formato da tre medici (un medico legale, un neurofisiopatologo e un rianimatore) l'osserva per un paio di ore (al momento in Italia la legge prescrive, di regola, un periodo di osservazione di sei ore)⁽¹⁾, esaminando per tre volte alcune condizioni (lo stato di incoscienza, l'assenza di alcuni riflessi e di respirazione spontanea, il silenzio elettrico cerebrale, documentato dall'elettroencefalogramma)⁽²⁾ e, se quelle condizioni non si modificano, certifica la morte del paziente. Di per sé sembrano criteri clinici del tutto attendibili e "neutrali", connessi allo sviluppo delle tecniche rianimatorie, le quali se per un verso consentono di salvare vite umane per l'altro generano una condizione clinica mai osservata prima di allora: quella di una situazione "di non ritorno" protratta per qualche tempo in attesa dell'arresto cardiocircolatorio. Se non che quei criteri non sono impiegati al fine di staccare il respiratore e consentire al paziente di morire

dignitosamente, bensì sono finalizzati al prelievo dei suoi organi, mentre il respiratore è ancora acceso. Nello stesso arco di tempo in cui i medici accertano la morte del paziente, i suoi familiari possono infatti decidere (nel caso in cui non vi sia un'esplicita manifestazione di volontà dell'interessato) se presentare opposizione scritta al prelievo degli organi. Se non lo fanno, medici diversi da quelli che hanno accertato la morte potranno procedere al prelievo degli organi.

Questo è perlomeno quello che succede oggi in Italia, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge vigente, per essere precisi in ottemperanza ad un regime che doveva essere transitorio, ma che di fatto è andato a sostituirsi a quello definitivo⁽³⁾. Altri paesi hanno regole diverse, ma tutti – con la parziale eccezione del Giappone⁽⁴⁾ – sia pure con accentuazioni diverse partono oggi dal presupposto che il corpo da cui vengono prelevati gli organi sia un cadavere. Questo presupposto viene presentato come un dato scientifico acquisito ormai in modo defini-

⁽¹⁾ Cfr. Legge 29 Dicembre 1993, n. 578, *Norme per l'accertamento e la certificazione della morte*, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", Roma, CXXXV, n. 5 di sabato 8 gennaio 1994, pp. 4-5. Si veda l'art. 2, 4° comma.

⁽²⁾ Cfr. Decreto, Ministero della Sanità, 22 agosto 1994, n. 582, *Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione della morte*, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", Roma, CXXXV, n. 245 di mercoledì 19 ottobre 1994, pp. 4-7. Si veda l'art. 2 e l'art. 3.

⁽³⁾ Cfr. Legge 1° aprile 1999, n. 91, *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti*, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", Roma, CXXXV, n. 87 di giovedì 15 aprile 1999, pp. 3-24. La fase transitoria è disciplinata dall'articolo 23, nonché dal decreto, Ministero della Sanità, 8 aprile 2000, *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà di cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto*, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" Roma, CXLI, serie generale, n. 89 del 15 aprile 2000, pp. 4-7.

⁽⁴⁾ Per i profili giuridici della legge giapponese (riportata in appendice) cfr. H. Kawaguchi, *Strafrechtliche Probleme der Organtransplantation in Japan*, Freiburg i. B. 2000; sotto il profilo etico cfr. M. Morioka, *Reconsidering Brain Death: A Lesson from Japan's Fifteen Years of Experience*, in "Hastings Center Report", 31, 4, 2001, pp. 41-46.

tivo, anche se già il comune buon senso difficilmente ci porta a considerare cadavere un essere umano con temperatura corporea intorno ai 37° C., di colorito roseo, le cui braccia e gambe seppur immobili non sono rigide, il cui torace continua ad alzarsi grazie al respiro ausiliato da una macchina ed il cui cuore batte con regolare frequenza, facendo circolare il sangue nelle arterie pulsanti. Morto o ancora, in qualche modo, vivo (5)?

Un cadavere è freddo, rigido, coperto di macchie livide su alcune parti corpo: segni tradizionali della morte che da sempre ogni medico sa riconoscere, ma nessuno di essi si ritrova nel paziente di cui si accerta la morte applicando i criteri sopra descritti.

Si replicherà: quei segni compaiono quando la morte è già avvenuta da un paio d'ore e dunque di lì a breve seguiranno all'accertamento della morte effettuato con i criteri indicati. Il fatto però è che quel processo naturale oggi può essere tecnicamente bloccato in un momento in cui la vita stessa se ne sta andando, ma la morte non è ancora definitivamente sopraggiunta. Già in quel momento però – questo oggi afferma la legge supportata dalla scienza ufficiale – il paziente sarebbe morto e l'avvenuto decesso consentirebbe il prelievo dei suoi organi a scopo di trapianto.

Di tanto in tanto la notizia di una gravidanza portata avanti da una donna in stato di morte cerebrale crea sconcerto: non è in effetti paradossale sostenere che il cadavere di una donna possa portare a termine una gravidanza e mettere al mondo un bambino vivo, oppure abortire spontaneamente un feto morto? Eppure è proprio questo che medici e legislatori non possono fare a meno di affermare, perché se dovessero riconoscere che quella donna non è ancora un cadavere allora sarebbero costretti ad ammettere che anche i pazienti da cui vengono prelevati gli organi non sono ancora cadaveri. L'onda emotiva prodotta da alcuni fatti di cronaca passa tuttavia rapidamente e il consenso intorno all'idea della morte cerebrale, per quanto fragile, manifesta una straordinaria resistenza. Ma come si è giunti a dichiarare cadaveri persone che non presentano quelle caratteristiche che di solito si attribuiscono ai cadaveri? E perché? È a queste domande che vorrei anzitutto dare una risposta per poi mostrare come il dibattito internazionale su questi temi sia oggi di estremo interesse, mentre nel nostro paese si vuole ancora continuare a tabuizzarlo.

(5) In merito a questo interrogativo mi permetto di rimandare al mio articolo *I morti cerebrali sono veramente morti quando preleviamo i loro organi?*, in "I Servizi Funerari", 3, 3, 2004, pp. 56-62.

I

Il punto di partenza non può che essere un documento sempre citato e che ha esercitato una straordinaria influenza: il Rapporto dei medici di Harvard sulla morte cerebrale risalente all'agosto del 1968. Vediamone il passo saliente: *"Il nostro obiettivo principale è definire come nuovo criterio di morte il coma irreversibile. La necessità di una definizione si impone per due ragioni: (1) il miglioramento delle misure di rianimazione e di prolungamento della vita ha prodotto un impegno sempre maggiore per salvare persone affette da lesioni disperatamente gravi. A volte questi sforzi hanno un successo soltanto parziale e quello che ci troviamo di fronte è un individuo il cui cuore continua a battere, pur in presenza di un cervello irrimediabilmente danneggiato. Il peso di questa situazione è enorme non solo per i pazienti, ormai totalmente privi di intelletto, ma anche per le loro famiglie, per gli ospedali e per tutti coloro che hanno bisogno di posti letto già occupati da questi pazienti in coma. (2) L'uso di criteri obsoleti per la definizione di morte cerebrale può ingenerare controversie nel reperimento degli organi per i trapianti."*(6).

Così il gruppo di medici costituitosi presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Harvard giunse in sostanza ad equiparare la diagnosi di coma irreversibile (riscontrata con rigorosi criteri clinici che dovevano accertare la perdita irreversibile di tutte le funzioni cerebrali) alla morte cerebrale totale, e questa alla morte di fatto. Nasceva così la nuova definizione della morte, che andava a sostituire

(6) Cfr. *A Definition of Irreversible Coma. Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death*, in "Journal of the American Medical Association", 205, 6, 1968, pp. 337-340 (337). Nel documento erano elencati i quattro parametri per l'accertamento del decesso: assenza di recettività e responsività; assenza di movimento spontaneo o indotto e di respirazione dopo che sia stato staccato il respiratore per tre minuti; assenza di tutti i riflessi, compresi quelli del midollo spinale; elettroencefalogramma piatto. I test dovevano essere ripetuti a distanza di 24 ore; per la diagnosi era necessario escludere ipotermia e intossicazione da farmaci dotati del potere di inibire l'attività del sistema nervoso centrale. Il Rapporto di Harvard non illustrava le ragioni scientifiche che avevano indotto i componenti del Comitato a ritenere che la morte cerebrale totale fosse equivalente alla morte del paziente. A questo scopo, dopo più di un decennio, sarà pubblicato un articolo, scritto dal neurologo statunitense James Bernat insieme a due colleghi: J.L. Bernat *et al.*, *On definition and criteria of death*, in "Annals of Internal Medicine" 94, 3, 1981, pp. 389-394. Secondo questi studiosi la morte può essere concepita come la perdita del funzionamento integrato dell'organismo e tale perdita è conseguenza del venire meno del controllo ed integrazione che l'encefalo esercita sull'organismo stesso.

quella tradizionale, incentrata sull'arresto cardiorespiratorio e che trovava un implicito ma forte sostegno nella tesi che pazienti in stato di morte cerebrale, pur collegati al respiratore, andassero comunque incontro in breve tempo ad un arresto cardiaco⁽⁷⁾.

Anche se la questione era affrontata in termini tecnici e scientifici, non furono comunque sin dal principio ragioni esclusivamente scientifiche a spingere verso questa nuova comprensione del fenomeno della morte. Per i medici si trattava anzitutto di stabilire se fosse possibile interrompere la ventilazione artificiale, che consentiva di mantenere battito cardiaco e respirazione, senza per questo incorrere nel rischio di essere accusati di omicidio. A questa finalità se ne aggiungeva però subito un'altra – come risulta dalla parte terminale del brano citato – relativa alla possibilità di disporre di potenziali donatori dai quali prelevare organi destinati ai trapianti. Come si vede l'intreccio tra nuova definizione della morte su base neurologica e prelievo di organi è presente sin dall'inizio.

Nonostante la nuova definizione abbia avuto largo successo (e ciò per diverse ragioni, che qui non è il caso di elencare) essa incontrò subito la pervicace opposizione di Hans Jonas. L'aspetto più importante della sua critica – mi limito qui solo ad un accenno – è dato dall'insistere sulla impossibilità di determinare con assoluta certezza il confine tra la vita e la morte⁽⁸⁾. Proprio il dubbio, il non sapere dove

stia quell'esatto confine dovrebbe farci propendere nel caso del morto cerebrale per la vita presunta (*in dubio pro vita*) e resistere alla tentazione di anticipare per finalità del tutto estrinseche al paziente il momento della sua morte. Ma a quel tempo la sua restò una voce – sia pure importante – fuori dal coro. È solo nel corso degli anni Novanta che comincia a manifestarsi tanto in ambito filosofico quanto in ambito scientifico un atteggiamento critico che spinge oggi taluni persino a sostenere la necessità di abbandonare definitivamente la nozione di morte cerebrale. Di seguito mi limiterò ad illustrare qualche esempio che ritengo particolarmente significativo. Non solo filosofi in sintonia intellettuale con Jonas come Robert Spaemann⁽⁹⁾ o Josef Seifert⁽¹⁰⁾ si muovono nella medesima direzione, ma persino un autore come Peter Singer distante anni luce dai filosofi menzionati. Già intorno alla metà degli anni Novanta Singer era giunto a concludere che la definizione di morte cerebrale era stato un "ardito espediente", che aveva consentito di trattare come morte persone in cui soltanto il cervello aveva smesso di funzionare⁽¹¹⁾.

I medici, insomma, staccano il respiratore ad esseri umani il cui destino certo è irreversibilmente segnato, ma di fatto non ancora morti, e per giustificare la liceità dei trapianti è stata introdotta con la nuova definizione di morte una finzione che consente loro di anticipare il decesso al momento della cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo. Così Singer con un ragionamento che, pur giungendo a conclusioni etiche diverse da quelle di Jonas, è costretto sia pure in modo implicito a riconoscere la validità della sua critica alla nozione di morte cerebrale. Non intendo tuttavia ora approfondire questo punto⁽¹²⁾. Vorrei piuttosto richiamare la vostra attenzione su un altro aspetto. Il consenso intorno alla nuova definizione di morte su base cerebrale nasce-

⁽⁷⁾ Come Christopher Pallis, neurologo britannico (tra i più autorevoli sostenitori della morte cerebrale intesa come morte del tronco encefalico), ha continuato a ripetere dal 1983 sino alla riedizione del suo più noto volume, nella cui Prefazione si legge: "Nei primi anni Ottanta è stato chiaramente stabilito che nessun paziente in coma apneico dichiarato cerebralmente morto secondo gli stringenti criteri del codice del Regno Unito (...) ha mai mancato di sviluppare asistolia in un lasso di tempo relativamente breve" (Ch. Pallis, D.H. Harley, *ABC of Brain Death*, London 1996, p. IX). Per una critica cfr. D.A. Shewmon, 'Brain-stem Death', *Brain Death and Death: A Critical Re-Evaluation of the Purported Equivalence*, in "Issues in Law & Medicine", 14, 2, 1998, pp. 125-145 (ora pubblicato in traduzione italiana in R. Barcaro, P. Becchi (a cura di), *Questioni mortali. L'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti*, Napoli 2004, pp. 177-204).

⁽⁸⁾ Tutti gli scritti di Jonas su questo tema sono ora raccolti in traduzione italiana nel volume *Questioni mortali: l'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti*, a cura di R. Barcaro e P. Becchi, Napoli 2004, pp. 47-76. Una recensione di questo libro, a cura di C. Barbieri, è apparsa su "I Servizi Funerari", 4, 2, 2005, p. 70. Per un esame della posizione jonasiana mi sia consentito rinviare qui a P. Becchi, *Hans Jonas, La nuova definizione di morte e il problema del trapianto di organi. Una prima approssimazione* (in corso di pubblicazione).

⁽⁹⁾ R. Spaemann, *La morte della persona e la morte dell'essere umano*, in "Lepanto", n. 162, XXI dicembre 2002 (Dossier: Ai confini della vita). Cfr. anche R. Spaemann, *Personen. Versuche über den Unterschied zwischen 'etwas' und 'jemand'*, Stuttgart 1996, pp. 252-264 (trad. it. *Personen. Sulla differenza tra 'qualcosa' e 'qualcuno'*, Roma-Bari 2005, pp. 230-242).

⁽¹⁰⁾ Dei molteplici contributi che Josef Seifert ha dedicato al tema in questione mi limiterò a ricordare quello tradotto in italiano con il titolo *La morte cerebrale non è la morte di fatto. Argomentazioni filosofiche*, in *Questioni mortali*, cit., pp. 77-97.

⁽¹¹⁾ Cfr. P. Singer, *Rethinking Life & Death. The Collapse of Our Traditional Ethics* (1994), trad. it., *Ripensare la vita*, Milano 1996, p. 65.

⁽¹²⁾ Per un esame più accurato della posizione di Singer cfr. P. Becchi, *Un passo indietro e due avanti. Peter Singer e i trapianti*, in "Bioetica", X, 2, 2002, pp. 226-247.

va anche dal fatto che la scienza medica, con rare eccezioni, accettò la proposta della Commissione di Harvard. All'opinione pubblica essa venne (e viene) presentata come una nuova acquisizione scientifica, che consentiva (e consente) persino una migliore e più certa conoscenza della natura della morte. Ciò era senza dubbio rassicurante: i medici, coloro che hanno competenza in merito, non avevano dubbi, perché avrebbero dovuto averne i cittadini? Se la scienza medica riafferma che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, per quanto ciò possa contrastare con la comune percezione della morte, ci si dovrebbe fidare degli esperti e chi non si fida è in fondo soltanto un oscurantista che si oppone con fantasticherie metafisiche al progresso della conoscenza medico-scientifica. A tal punto attendibile veniva ritenuta questa nuova definizione della morte che nel nostro paese si decise persino di fissarla in una definizione legislativa, posta alla base delle norme che accertano e certificano la morte. L'articolo 1 della legge n. 578 del 1993 (già richiamata) recita infatti: "la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo". Peccato però che proprio negli stessi anni in cui in Italia ci si spingeva a tanto, nel paese in cui la definizione della morte cerebrale era stata per la prima volta formulata, e per ironia della sorte nella stessa università, cominciasse a manifestarsi un forte ripensamento critico nei suoi confronti, di cui ora vorrei dar conto.

II

Rethinking Brain Death è il titolo significativo di un articolo pubblicato nel 1992 da due medici, Robert Truog e James Fackler, su una autorevole rivista medica. Sulla base di documentate ricerche i due autori dimostrano che pazienti, i quali rispondono agli attuali criteri clinici adoperati per accertare la morte cerebrale, non necessariamente presentano la perdita irreversibile di *tutte* le funzioni cerebrali.

A sostegno della loro tesi i due medici portarono quattro argomenti che vorrei qui riassumere⁽¹³⁾. In primo luogo, in molti pazienti giudicati in stato di morte cerebrale non è venuta meno la funzione endocrino-ipotalamica, persiste cioè l'attività ormonale della ghiandola ipofisi e del centro nervoso (l'ipotalamo) che la controlla; in secondo luogo in molti pazienti che si trovano in tale stato è possibile registrare tramite encefalogramma una sia pur de-

bole attività elettrica localizzata in alcune zone della corteccia cerebrale, destinata a spegnersi solo dopo 24-48 ore; in terzo luogo, alcuni pazienti continuano insospettatamente a reagire agli stimoli esterni, come dimostra ad esempio l'aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna a seguito dell'incisione chirurgica prima del prelievo degli organi; in quarto luogo, in molti pazienti definiti cerebralmente morti sono conservati i riflessi spinali. Sulla base di una attenta analisi di questi quattro elementi Truog e Fackler sono giunti a concludere che gli attuali mezzi clinici impiegati per accertare la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo in realtà non sono in grado di farlo.

Si potrebbe pensare all'opinione isolata di due medici controcorrente, subito smentita dalla comunità scientifica, e invece no: quell'articolo per un verso confermava alcuni orientamenti già presenti in passato⁽¹⁴⁾ e per l'altro ha trovato ampie conferme nella letteratura scientifica che i due autori hanno preso in rassegna nel loro lavoro, ed è oggi accolto da alcuni medici⁽¹⁵⁾. Ma se Truog e Fackler hanno ragione, allora se ne dovrebbe concludere che spesso quando si prelevano gli organi il donatore è ancora vivo. Dal momento che non sono ancora cessate tutte le funzioni dell'encefalo il paziente sotto il profilo giuridico non può essere considerato deceduto⁽¹⁶⁾. Questo dovrebbe valere a maggior ragione

⁽¹⁴⁾ L'idea che per la determinazione di morte su base neurologica fossero necessari soltanto criteri ed esami riferentisi soltanto alla funzionalità del tronco encefalico si deve a due studiosi statunitensi, i quali per primi sostennero la tesi fatta propria da Pallis a distanza di circa un decennio, e rilevarono l'impossibilità di diagnosticare la morte di *tutto* l'encefalo: cfr. A. Mohandas, S.N. Chou, *Brain death: A clinical and pathological study*, in "Journal of Neurosurgery", 35, 1971, pp. 211-218.

⁽¹⁵⁾ È il caso ad esempio del neurologo Shewmon, del quale parleremo più avanti.

⁽¹⁶⁾ A questa conclusione è giunto di recente anche Peter Singer nell'articolo *Morte cerebrale ed etica della sacralità della vita*, ora in *Questioni mortali*, cit. pp. 99-121 (107) e sulla medesima conclusione si basa la proposta di Truog di ritornare ad un esclusivo impiego dei criteri cardiopolmonari ai fini dell'accertamento del decesso e di separare nettamente la questione del prelievo degli organi da destinare al trapianto dal problema della determinazione della morte del potenziale donatore. R.D. Truog, *Is It Time to Abandon Brain Death?*, in "Hastings Center Report", 27, 1, 1997, pp. 29-37 (ora in R. Barcaro, P. Becchi (a cura di), *Questioni mortali. L'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti*, cit., pp. 205-229). Per l'esame di altre proposte relative alla modifica delle procedure per la dichiarazione del decesso e l'ottenimento di organi per il trapianto si veda R. Barcaro, *La morte cerebrale è la morte totale dell'organismo? Appunti per una riflessione critica*, in

⁽¹³⁾ Il testo a cui qui mi riferisco è il seguente: R.D. Truog, J.C. Fackler, *Rethinking Brain Death*, in "Critical Care Medicine", 20, 12, 1992, pp. 1705-1713.

per il nostro paese in cui la morte cerebrale totale è oggetto di una specifica disposizione normativa. Se la condizione necessaria per autorizzare il prelievo di organi da cadavere è data dalla cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo mi pare evidente che se quella condizione non si verifica, neppure il prelievo dovrebbe essere considerato lecito. Già questo mi pare sufficiente a mettere in crisi l'identificazione tra morte cerebrale e morte di fatto. Ma v'è di più.

Non soltanto alcuni pazienti in stato di morte cerebrale presentano ancora alcune funzioni cerebrali, ma in altri pazienti, pur privi di funzioni cerebrali, l'organismo manifesta una vitalità a tal punto sorprendente dall'essere molto difficile sostenere che sia morto. Come abbiamo già accennato un forte sostegno alla nuova definizione della morte nasceva dal fatto che si riteneva che pazienti dichiarati cerebralmente morti non mancassero mai di sviluppare asistolia in un breve lasso di tempo. Una tesi di per sé piuttosto discutibile dal momento che affermare che in seguito alla morte cerebrale l'arresto cardiaco sia invariabilmente imminente significa dire che il paziente sta per morire non che è già morto. Ma al di là di questa considerazione è la tesi stessa ad essersi rivelata empiricamente falsa, come meglio di ogni altro ha documentato un autorevole neurologo statunitense: Alan Shewmon.

Questo medico, che tra l'altro era stato un convinto sostenitore della morte cerebrale, si trovò di fronte ad un caso altamente inquietante che lo costrinse a modificare le sue convinzioni: un bambino che era entrato in stato di morte cerebrale all'età di quattro anni ed era ancora vivo all'età di diciotto anni e mezzo⁽¹⁷⁾! Non si tratta peraltro di un caso isolato;

"Materiali per una storia della cultura giuridica", XXXV, 2, 2005, pp. 479-497.

⁽¹⁷⁾ Il caso viene ampiamente discusso anche in un saggio di Shewmon recentemente pubblicato in lingua italiana con il titolo *'Morte del tronco cerebrale', 'morte cerebrale' e morte: un riesame critico della loro presunta equivalenza*, in *Questioni mortali*, cit., pp. 177-203 (192). Mi sia qui consentito riportare integralmente la descrizione fattane dall'autore: "Lasciate che vi illustri il caso di TK, colui che detiene il record di sopravvivenza. All'età di 4 anni egli contrasse la meningite, che causò un aumento della pressione intracranica al punto che le ossa del cranio del bambino si divisero. Esami multipli sulle onde cerebrali diedero risultati negativi e nei successivi 14 anni e mezzo non sono stati osservati né respirazione spontanea né riflessi del tronco cerebrale. I medici suggerirono di interrompere il supporto vitale, ma la madre non ne volle sapere. Il decorso iniziale fu molto variabile, ma alla fine fu trasferito a casa, dove egli resta collegato ad un ventilatore, assimila il cibo che arriva nello stomaco attraverso un sondino, urina spontaneamente, e richiede poco più di un'assistenza infermieristica. In stato di 'morte cerebrale' egli è cresciuto, ha supe-

nella letteratura scientifica sono tutt'altro che sporadici casi con sopravvivenza di poche settimane e molti di essi riguardano bambini o donne incinte in cui il supporto artificiale viene mantenuto per l'insistenza dei genitori o per salvare il feto⁽¹⁸⁾. Shewmon ne conclude che è dunque priva di fondamento l'idea di sostenere che la morte del cervello sia un indicatore della morte ravvicinata dell'organismo. Viene così radicalmente messo in discussione uno dei pilastri su cui si regge la nozione di morte cerebrale, vale a dire l'idea che il cervello conferisca al corpo la sua "unità integrativa". L'unità integrativa di un organismo non viene imposta dall'alto (dal cervello), ma è un fenomeno olistico fondato sulla mutua interazione di tutte le sue parti. Si potranno ovviamente discutere queste conclusioni, resta però il fatto che dopo le analisi di Shewmon l'idea che il cervello sia essenziale per il funzionamento dell'intero organismo risulta di fatto non più sostenibile.

III

Tutto ciò può avere forti ripercussioni sul problema del trapianto degli organi – ed è questa in fondo la ragione per cui l'apertura di un dibattito sul tema della morte cerebrale risulta particolarmente difficile – anche se non credo che si debba necessariamente giungere alla conclusione che i prelievi di organi da persone cerebralmente morte vadano vietati. Sono invece convinto che occorra abbandonare la finzione della morte cerebrale e passare ad una discussione etica (peraltro in altri paesi già iniziata)

rato infezioni e le sue ferite si sono rimarginate. La madre di TK mi diede il permesso di esaminare il ragazzo e di documentare fotograficamente ogni cosa. Mi convinsi che egli non aveva nessuna funzione del tronco cerebrale. La pelle del suo viso e della parte superiore del torso, tuttavia, si chiazò quando pizzicai varie parti del suo corpo, aumentarono la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Questa risposta agli stimoli, mediata dal midollo spinale, non poté essere suscitata a livello del viso, i cui impulsi sensoriali vengono elaborati nel tronco cerebrale, assente nel ragazzo. Ad ulteriore conferma della diagnosi, i potenziali evocati non mostrarono risposte corticali o del tronco, un angiogramma a risonanza magnetica non mostrò flusso sanguigno intracranico, una risonanza magnetica rivelò che l'intero cervello, incluso il tronco, era stato sostituito da un'ombra di tessuti e da fluidi proteici disorganizzati. TK ha molto da insegnare a proposito della necessità del cervello per l'unità integrativa somatica. Indubbiamente egli è entrato in stato di 'morte cerebrale' all'età di quattro anni; ma altrettanto indubbiamente egli è ancora vivo all'età di diciotto anni e mezzo".

⁽¹⁸⁾ Dettagli clinici e bibliografia si trovano in D.A. Shewmon, *Chronic 'brain death': meta-analysis and conceptual consequences*, in "Neurology", 51, 1998, pp. 1538-1545.

che ci consenta di stabilire che cosa è lecito fare di persone il cui cervello ha irreversibilmente smesso di funzionare. Tutti sappiamo di dover morire ma non sappiamo né quando né come moriremo. Subiamo la morte, ma al contempo possiamo pure appropriarcene. Che altro è in fondo l'agonia se non questa lotta di tutto l'organismo culminante con una resa accettata con l'ultimo respiro? Oggi tuttavia questo evento assolutamente personale – la morte è mia, unica ed irripetibile – rischia di diventare del tutto impersonale. In particolare le tecniche di differimento della morte se molte volte riescono a salvare vite umane, altre volte privano l'uomo della propria morte. All'uomo è impossibile appropriarsi della sua morte quando può essere tenuto sospeso in una condizione ambigua tra la vita e la morte per un tempo indeterminato.

Quando la morte diventa un processo controllato tecnologicamente dobbiamo innanzitutto interrogarci su cosa siamo autorizzati a fare di una persona nelle diverse fasi che possono contraddistinguere il processo del suo morire (lo stesso si potrebbe dire per l'inizio della vita, ma qui il problema sia solo accennato). Vorrei spiegarmi con qualche esempio⁽¹⁹⁾. Non credo sarebbe lecito procedere al prelievo di organi da una persona che si trova in stato vegetativo permanente, ma sono propenso a ritenere che dopo un certo periodo di tempo, nel rispetto di alcune condizioni, si potrebbe accelerare il processo di morte. Non credo che sarebbe lecito chiudere in cassa un morto cerebrale, ma – diversamente da Jonas – ritengo che non si offenderebbe la sua dignità se, nel rispetto di alcune condizioni, si prelevassero i suoi organi. Raccapricciante troverei invece tutta quella serie di utilizzazioni pratiche che Jonas paventava, vale a dire l'uso dei morti cerebrali per fabbricare ormoni e altre sostanze, per sperimentare su di loro nuove terapie e per la ricerca scientifica in genere⁽²⁰⁾. Questa profezia jonasiana non si è

⁽¹⁹⁾ Tengo qui presente le interessanti considerazioni svolte da A. Halevy e B. Brody nel loro saggio, di recente pubblicato in italiano con il titolo *La morte cerebrale: riconciliare definizioni, criteri e test* nell'antologia già citata *Questioni mortali*, cit., pp. 155-175.

⁽²⁰⁾ Cfr. H. Jonas, *Morte cerebrale e banca di organi umani: sulla ridefinizione pragmatica della morte*, in *Questioni mortali*, cit., pp. 59-60: “Una volta sicuri di avere a che fare con un cadavere non vi sono motivi logici a sfavore, bensì forti motivi pragmatici a favore del proseguire l'irrorazione sanguigna artificiale (la vita simulata) e tenere a disposizione il corpo del defunto: come banca di organi vivi, possibilmente anche come fabbrica di ormoni e di altre sostanze biochimiche, di cui si ha bisogno. Non dubito che sia possibile mantenere in tale corpo la capacità naturale di cicatrizzare e di guarire dalle ferite di un'operazione, così da poter supportare più di un intervento. Allettante è anche l'idea di

ancora avverata, ma il nostro legislatore sta alacrememente lavorando in tal senso. Una proposta di legge di iniziativa di alcuni deputati (la n. 5083) mira infatti a consentire, per la durata di un anno, l'uso del corpo *post-mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica⁽²¹⁾. E poiché il criterio a cui si fa riferimento per stabilire la morte è quello, stabilito per legge, della morte cerebrale il rischio che si corre è che – ahimè – siano proprio i morti cerebrali le vittime privilegiate della ricerca.

(* *Professore Straordinario di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova.*

una banca del sangue che si autorigenera. L'alimentazione artificiale non sarebbe un problema. E non è ancora tutto. Non dimentichiamo la ricerca. Perché non si dovrebbero intraprendere su questo compiacente soggetto-nonsoggetto i più strabilianti esperimenti di trapianto, senza porre limiti all'audacia? Perché non ricerche immunologiche e tossicologiche, infezioni con malattie vecchie e nuove, sperimentazioni di farmaci?... Quale benedizione per la formazione dei medici, per le dimostrazioni anatomiche e fisiologiche e per la pratica su materiale tanto migliore di quello offerto dalla sala anatomica! Quale chance per il principiante che potrebbe imparare ad amputare per così dire *in vivo*, senza che i suoi errori provochino conseguenze! (E così via, nell'ampio spettro delle possibilità...).

⁽²¹⁾ La proposta di legge n. 5083 di iniziativa dei deputati Battaglia, Bogi, Bolognesi, Giacco, Petrella, Turco e Zanotti è stata presentata il 23 giugno 2004 alla Camera dei deputati con il titolo *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica* e mira, in sostanza, a consentire la donazione del proprio corpo *post-mortem* per non meglio precisate attività di studio e di ricerca scientifica. La proposta di legge si presenta con l'intenzione di colmare una lacuna, a dire il vero però nel nostro ordinamento sono già presenti disposizioni che riguardano “il rilascio di cadaveri a scopo di studio” (artt. 40-43 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, *Regolamento di polizia mortuaria*), solo che queste disposizioni consentono l'uso del cadavere dopo un periodo di osservazione sufficientemente lungo, tanto da offrire garanzie sull'avvenuto decesso dell'interessato, mentre la nuova proposta di legge, facendo all'art. 1 esplicito rinvio a “soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578” ci dovrebbe portare a concludere che la donazione riguarderebbe anche i corpi dei morti cerebrali, nel qual caso ci si verrebbe a trovare proprio di fronte a quello scenario paventato da Jonas e riportato quasi interamente nella nota precedente.

Cultura **Mortuary Affairs: il servizio mortuario delle forze armate degli Stati Uniti**

di Emanuele Vaj

Probabilmente, tutti gli eserciti hanno delle proprie entità incaricate al recupero delle salme di soldati caduti (vuoi per cause belliche o altre) e a provvedere a tutto quanto poi ne consegue.

Usiamo la parola *probabilmente* in quanto, trattandosi di operazioni molto particolari e difficili, non ne viene enfatizzata l'esistenza.

Comunque, però, queste operazioni sono sicuramente sempre eseguite, anche là dove manca una vera e propria struttura.

Chi, invece, non tiene nascosto al grande pubblico l'esistenza di questa particolare unità ed il suo operato è la Forza Armata USA che ha uno speciale gruppo di uomini e mezzi addestrati a questo triste ma necessario compito.

Infatti la gran parte degli Americani ne conosce l'esistenza ed apprezza la missione.

Di questa speciale unità vale la pena di illustrare la storia.

L'unità è denominata *Quartermaster Search and Recovery Graves Registration* (Commissariato Militare per la Ricerca e Recupero e per la Registrazione delle Sepolture). Il contingente dispone, oltre al normale personale, anche di medici anatomopatologi e di imbalsamatori.

La sede attuale è a Fort Lee in Virginia, mentre il Laboratorio Centrale di Identificazione – CILHI – è situato a Hickam nelle isole Hawaii.

Va sottolineato che questa unità non si limita al puro e semplice recupero, riconoscimento e rimpatrio delle salme, ma si è distinta nella ricerca, a posteriori e in condizioni molto difficili, dei corpi di militari caduti in combattimento in situazioni tremende e in località difficili da raggiungere.

Ricordiamo le battaglie del Pacifico (quella di Iwo Jima su tutte) nella 2^a

Guerra Mondiale e le guerre di Corea negli anni '50 (circa 34.000 morti) e Vietnam negli anni '70 (47.000 morti).

Il risultato è stato il recupero del 78% per le vittime della Guerra Mondiale e del 98% per quelle di Corea e Vietnam.

Il primo nucleo cominciò ad operare all'inizio del 1800 nei posti di frontiera provvedendo a costruire piccoli cimiteri, seppellire i caduti in tombe segnalate e annotare le sepolture. Tutto veniva fatto in maniera "artigianale" da parte di civili volenterosi e volontari, accettati dalle locali gerarchie militari. Pur nella loro semplicità, questi interventi segnarono l'importanza dell'operato come pure la necessità di una migliore organizzazione per fronteggiare i risultati di un conflitto su larga scala.

La Guerra Messicana (1846-1847) costituì il primo test reale sull'abilità dell'Esercito di adoperarsi per i propri caduti, ma i risultati non furono molto soddisfacenti. Per esempio, in alcuni casi le salme furono



Figura 1 – Logo del Mortuary Affairs Center



Figure 2 e 3 – 1944. Due momenti della registrazione degli effetti personali dei caduti

raccolte ed inumate sui campi di battaglia, ma fu omissa l'indicazione esatta del cimitero sulla mappa allegata ai rapporti ufficiali. Ciò impedì l'individuazione del luogo quando – anni dopo – il governo decise di erigere un monumento in onore degli eroi caduti.

Certamente la Guerra Civile Americana (1861-1865) diede l'occasione – purtroppo – per esperienze su vasta scala. Infatti quel tragico conflitto contò più morti di quelli di tutte le altre guerre sommati assieme.

Nello stesso tempo la sensibilità del pubblico verso il trattamento dei soldati deceduti era cambiata e aumentava il desiderio di celebrare i funerali e provvedere all'inumazione dei propri cari nelle rispettive località di residenza o di nascita.

Ma sino ad allora sembrava che le gerarchie militari apparentemente non avessero ancora ben compreso non solo l'importanza dell'identificazione delle salme dei soldati, ma anche l'ovvia necessità di unità specialmente addestrate con personale competente che poteva prendersi cura dei caduti.

Il timore di essere elencati come “sconosciuti” era sempre più presente tra i soldati. E anche se il Ministero della Guerra non prevedeva nessun tipo di oggetto per l'identificazione, la truppa e i graduati presero delle misure e si ingegnarono affinché la propria identità potesse essere conosciuta in caso di morte sul campo di battaglia. Così ci fu chi utilizzò del legno e chi dei medaglioni per incidervi il proprio nome ed altre utili informazioni. Ovviamente, sia le targhe di legno che i medaglioni metallici erano fissati con corda o cuoio attorno al collo.

Un altro fattore contribuiva al problema dell'identificazione e localizzazione delle varie sepolture provvisorie. Infatti le squadre di seppellitori spesso erano formate da prigionieri di guerra che senz'altro non avevano alcun stimolo a lavorare seriamente. In più molti di loro erano analfabeti e di conseguenza il risultato del loro lavoro fu ragionevolmente prevedibile: infatti, la vera identità di molti caduti fu persa per errori. In una serie di battaglie vi furono complessivamente circa 1.500 morti, ma solo un quarto fu identificato (grosso modo solo il 58% dei caduti nella Guerra Civile – più di 600.000 – fu identificato).

E fu solo nell'estate del 1864 che un gruppo di soldati – che poteva essere considerato l'equivalente dei loro moderni colleghi – iniziò ad operare ufficialmente seguendo precisi criteri.

Subito dopo si stabilì che questo gruppo era il responsabile di tutto quanto riguardava i morti dell'esercito. E un anno dopo la fine della guerra civile, quella che allora fu chiamata la “Divisione Cimiteriale” provvide a riesumare i resti di circa 300.000 caduti e a inumarli in 73 appositi nuovi cimiteri militari nazionali.

Nel 1913 vi fu una completa riorganizzazione e fu così costituito un corpo completamente militarizzato – denominato *Quartermaster* (Commissariato Militare) – e addetto ai compiti che sino ad allora erano svolti da gruppi di volontari.

L'anno seguente fu svolto un intenso addestramento con nuove tecniche per il riconoscimento delle salme, considerando che in ogni nuovo conflitto si introducevano nuove armi con effetti sempre più devastanti per le cose e – a maggior ragione – per le persone.

Vennero redatte mappe dettagliate con la indicazione delle sepolture provvisorie, per facilitare le successive esumazioni.

Poco dopo l'unità dovette operare con difficoltà all'estero durante il primo conflitto mondiale (1915-1918), ma fu con la 2^a Guerra Mondiale che le operazioni assunsero dimensioni davvero gigantesche.

Infatti più di 30.000 soldati caddero su tutti i fronti e fu compito di questa unità raccogliergli, identificarli, ricomporli e inumarli in centinaia di cimiteri

provvisori nei vari Paesi toccati dalla guerra. Solo in Europa le battaglie avevano sparso cadaveri americani su una superficie di 1 milione e mezzo di chilometri quadrati, rendendo molto lunga e difficile l'opera di recupero. E va considerato che la “forza” operativa standard di una compagnia era composta da 260 uomini e 5 ufficiali. Ogni plotone era diviso in due sezioni: una squadra per il recupero ed una per il trasporto.

Attualmente questa unità interviene ogniqualvolta componenti delle Forze Armate statunitensi decedono in servizio, sia in Patria che all'estero. Essa è inoltre incaricata di tenere le registrazioni di tutte le salme di soldati che sono seppelliti in tutti i cimiteri militari statunitensi.



Figure 4 e 5 – Anni '80. Vietnam. Individuazione ed esumazione di soldati americani




Figura 6 – 1918. Fronte francese. Parte di un centro funerario militare

Per le operazioni di identificazione intervengono gli specialisti del CILHI, il Laboratorio Centrale di Identificazione.

Proprio durante l'ultima grande guerra, il Congresso americano riconobbe che nell'opera di recupero delle salme la priorità era quella del riconoscimento certo dell'identità del defunto. Perciò il servizio fu potenziato anche con l'installazione di diversi laboratori mobili in varie aree delle operazioni militari.

Dopo la fine del conflitto Vietnamita (1975), un Centro altamente specializzato venne costruito a Honolulu nelle isole Hawaii. Nel 1992 fu poi trasferito a Hickam – sempre alle Hawaii – dove attualmente si trova. Nel Centro, dotato delle più moderne, avanzate e sofisticate apparecchiature, lavorano 250 persone appartenenti a tutte le forze armate ed anche dei civili. Apposite squadre sono addette alle operazioni fuori sede. Questo Centro è così efficiente che anche la FBI se ne avvale spesso.

Nota

Riferendoci alla guerra del Vietnam, è interessante notare come tutto fosse stato pianificato in ogni dettaglio.

Ecco quindi alcune specifiche informazioni operative unitamente a qualche dato.

Innanzitutto era stato necessario organizzare dei "centri di raccolta" che erano dislocati nelle immediate retrovie dei campi di battaglia ⁽¹⁾ da dove le salme erano quindi trasferite in due centri di evacuazione, conosciuti come "Army mortuaries = obitori dell'esercito".

I più importanti erano a Saigon e a Da Nang, dove – tra l'altro – vi erano impianti frigoriferi che avevano una maggiore capienza.

Infatti, considerato il clima tropicale del Vietnam, la refrigerazione delle salme era una necessità. Durante la stagione dei monsoni o se i corpi erano stati in acqua per un tempo considerevole, essi si tumefacevano e raddoppiavano la loro normale dimensione. Pelle e carne diventavano molto delicate ed estremamente difficili da trattare. I sistemi freddi disponibili sia ai centri di raccolta che negli obitori dell'esercito hanno sensibilmente ridotto il numero delle decomposizioni.

A Saigon e Da Nang venivano effettuati i riconoscimenti le imbalsamazioni e quindi le salme erano imbarcate su aerei diretti ai due aeroporti di ricevimento dei caduti previsti a Oakland (California) e Dover (Delaware). Qui si procedeva ad una ulteriore sistemazione (che comprendeva anche una tanatocosmesi), alla vestizione e all'incassamento prima di inviarle alle loro destinazioni finali per i funerali, come da disposizioni delle famiglie.

A titolo indicativo, l'intero procedimento comportava da 7 a 10 giorni.

Sempre a titolo indicativo riportiamo anche la stima dei tempi previsti per le operazioni negli obitori dell'esercito (... sembrerebbe quasi una tabella ... Svizzera!).

Trasporto dal luogo di atterraggio all'obitorio	30 minuti
Operazioni di identificazione	1 ora
Imbalsamazione	2 ore e 15 minuti
Periodo di controllo dell'imbalsamazione	8 ore
Preparazione per il trasporto	30 minuti
Trasporto all'aeroporto	30 minuti

⁽¹⁾ Nella maggioranza dei casi le salme erano evacuate a mezzo elicotteri e portate nei centri di raccolta nel giro di poche ore. Il trasporto verso gli obitori dell'esercito erano poi fatti con aerei.

Fai la mossa giusta.

TANEXPO. *Mossa vincente.*

Esposizione internazionale
di articoli funerari e cimiteriali.

www.tanexpo.com

MODENA *Italy* ▶ 24-25-26 marzo 2006



Conference Service Srl - Via de' Buttieri, 5/a - 40125 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 4298311 - Fax +39 051 4298312 - email: info@tanexpo.com

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

Cultura

Marzabotto. Sui luoghi delle stragi

di Andrea Poggiali (*)

Premessa

Quella che tutti conoscono come “strage di Marzabotto” fu una serie di massacri compiuti dalle truppe tedesche tra il 29 settembre ed il 5 ottobre 1944, in un’area a sud di Bologna compresa tra il fiume Reno ed il torrente Setta. Un territorio montuoso, nel quale l’altura più importante è il Monte Sole. I centri abitati colpiti erano minuscole frazioni dei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana: i capoluoghi comunali furono invece risparmiati in quella terribile settimana, anche se soffrirono ugualmente di gravi devastazioni nel corso della guerra. La maggior parte delle vittime era registrata anagraficamente nel Comune di Marzabotto: è per tale motivo che solo il nome di questa località ha finito con il contrassegnare il peggior crimine contro la popolazione civile avvenuto in Italia nella II Guerra Mondiale.

Una visita al Sacrario di Marzabotto ⁽¹⁾ ed ai luoghi delle stragi può essere effettuata nell’arco di una giornata, compresa una comoda sosta per il pranzo: basta avere una minima conoscenza dei posti. Spero con le mie indicazioni di incoraggiare i lettori de “I Servizi Funerari” a compiere questa visita. Un consiglio: prima di muoversi, sempre controllare le previsioni del traffico. Il casello di Bologna è spesso intasato.

Come si raggiunge

Marzabotto è a circa 25 chilometri a sud di Bologna, sulla strada statale che conduce a Pistoia. In macchina conviene arrivare fino a Bologna in autostrada, uscire a Casalecchio di Reno e seguire le indicazioni per la S.S. n.66 Porretta-Pistoia. Imboccata questa strada si va sempre dritto. La prima segnaletica per Marzabotto compare dopo Sasso Marconi: c’è un bivio, la freccia

indica di proseguire dritto. Ancora qualche chilometro e si è arrivati.

Per chi preferisce il treno basta arrivare alla stazione di Bologna, prendere una delle frequenti corse che coprono la linea Bologna-Firenze via Porretta Terme e scendere a Marzabotto. Attenzione, però: così si rischia di visitare solo il Sacrario, perché i luoghi delle stragi distano diversi chilometri e non sono raggiungibili con mezzi pubblici.

Il Sacrario

Il Sacrario è ricavato in una cripta della chiesa di Marzabotto. L’ingresso è sul retro: si scende per una scalinata, ai cui lati sono disposte targhe dedicate ad altre “città martiri”. Nomi quali Auschwitz o Guernica (per farne alcuni) sono chiaramente collegati al periodo storico del nazismo, ma c’è anche una targa intitolata ad Halabja, città del Kurdistan iracheno annientata con i gas tossici dall’aviazione di Saddam Hussein. C’è pure una targa che, infrangendo un tabù italiano, ricorda la città di Tobruk e l’eroe libico Omar al Mukhtàr ⁽²⁾.

Nella facciata del Sacrario, di lato all’ingresso, figurano le cifre dei caduti ospitati: 771 vittime civili del massacro, 7 partigiani morti per la stessa causa, 378 soldati deceduti nella II Guerra Mondiale ed altri 26 morti nella I Guerra Mondiale.

La galleria d’ingresso sbucca a metà dell’asse maggiore dell’edificio. Su quest’area centrale convergono quattro grandi lapidi, disposte simmetricamente alle pareti, che recano le motivazioni delle Medaglie d’oro al Valor Militare concesse alla memoria di Don Fornasini e

⁽¹⁾ Gli orari di apertura sono i seguenti: dal 1 ottobre al 15 maggio 9-11, 14-16,45; dal 16 maggio al 30 settembre 9-12, 15-17,45. Chiuso il lunedì per riposo settimanale.

⁽²⁾ Omar al Mukhtàr, capo della resistenza libica contro le truppe italiane di occupazione, fu impiccato il 16 settembre 1931, dopo un processo di poche ore. Il suo difensore d’ufficio, il capitano Lontano, fu condannato a dieci giorni di rigore dal generale Graziani per avere difeso il proprio assistito con troppo vigore. Vedi pag. 207 di “Gli italiani in Libia”, di Angelo Del Boca, Biblioteca Universale Laterza, maggio 1991.

dei partigiani Musolesi, Rossi, Calzolari. Analoga simmetria si osserva per otto sculture in bronzo su temi della lotta partigiana, collocate in altrettante nicchie nei vani attorno allo spazio centrale: sono opera dell'artista Stella Angelini, autrice anche di un ciclo pittorico. Nella parete semicircolare dietro all'altare sono rappresentate tre fasi della guerra: la partenza dei giovani (soldati o partigiani), il sacrificio che accomuna i combattenti e le vittime civili, il ritorno alla pace ed al lavoro. Il tema prosegue dalla parte opposta, nella parete di fondo, che accoglie un trittico in cui sono raffigurati lo sterminio del settembre-ottobre 1944, la disperazione dei superstiti, la ripresa della vita. L'artista non si è quindi limitata a raffigurare il momento del dolore, ma ha voluto includere un avvenire di speranza.

L'asse principale del Sacrario è intersecato da brevi gallerie laterali: in queste, e nelle due ampie stanze che precedono la zona dell'altare, si affacciano i loculi dei caduti, raggruppati ove possibile per località. Le iscrizioni nella galleria di ingresso recano i riferimenti alle fosse comuni di S. Martino, Caprara, Casaglia: altri nomi nei restanti spazi sono quelli di Cà Beguzzi, Cadotto, Cerpiano, della fossa comune di S. Giovanni, di Castel d'Aiano ⁽³⁾. Tre grandi pietre tombali di marmo nero, poggiate sul pavimento in fondo al sacrario e nelle due stanze prossime all'altare, ricordano i caduti di Marzabotto, Monzuno, Grizzana e Castel d'Aiano non raccolti nel sacrario o non identificati.

La molteplicità dei luoghi elencati, il richiamo ai corpi esumati dalle fosse comuni, ai dispersi, ai sepolti in altro luogo, sono tutti aspetti che possono sconcertare il visitatore impreparato, ma si limitano a riflettere la complessità di quanto accadde nel settembre-ottobre 1944. La strage non ebbe caratteristiche di unità nel tempo e nello spazio, fu al contrario una sequenza di massacri nell'arco di una settimana circa. Occorre visualizzare i luoghi per comprendere gli avvenimenti: conviene quindi, una volta usciti dal Sacrario, entrare nella chiesa, dove sono esposte immagini significative.

La chiesa

Nella parete a destra dell'ingresso vi sono foto di paesi e di persone. Immagini di uno dei posti colpiti, Casaglia, come era prima della distruzione. Volti di ragazze sorridenti, figure di sacerdoti in posa con i bambini degli oratori. Foto delle sculture collocate

nell'Area del Memoriale, sul crinale montuoso che separa la vallata del Reno da quella del Setta. Una mappa che raffigura le località attaccate dai tedeschi, con l'indicazione del rispettivo numero di vittime. Nella mappa vi sono alcune annotazioni: "29.9-5.10 1944 Eccidio di M. Sole-Marzabotto (in parte Grizzana e Monzuno). Vittime localizzate 598, sparse 202. Totale 800 circa. Le cifre possono variare di qualche unità". Dietro a queste scarse cifre c'è un lavoro di ricerca enorme. Richiamo ad esempio l'attenzione su quelle 202 "vittime sparse". Stiamo parlando di persone ammazzate nei boschi, spesso senza documenti di riconoscimento e senza nessuno che potesse riconoscerle. La mappa ci consente anche di capire che per visitare i luoghi delle stragi bisogna allontanarsi di qualche chilometro: prima di avviarsi, consiglio però di vedere un'ultima cosa a Marzabotto, e cioè la piazza intitolata ai fratelli Scholl. La loro storia, notissima in Germania, è poco conosciuta in Italia e merita attenzione.

La Piazza Hans e Sophie Scholl

Ad un centinaio di metri dal sacrario, di fianco alla stazione ferroviaria, c'è un piazzale degli autobus. A prima vista non si capisce quale interesse possa presentare: è spoglio, grigio, come tutti i piazzali del resto. La targa stradale reca "*Piazza Hans e Sophie Scholl, martiri della resistenza tedesca*". Basta questa dedica per rendere interessante una superficie di asfalto altrimenti anonima.

Il 18 febbraio 1943, all'Università di Baviera, due giovani, fratello e sorella, vengono bloccati mentre stanno lasciando fuori dalle aule dei volantini contro il nazismo. Sono degli idealisti, che assieme a pochi amici compongono un gruppo dal nome romantico: "La Rosa Bianca". Da mesi fanno letteralmente impazzire la Gestapo: con il loro volantaggio clandestino hanno svelato il terribile segreto dello sterminio degli ebrei. A pochi giorni dall'arresto i due ragazzi vengono decapitati: i loro amici subiranno la stessa fine ⁽⁴⁾.

Gli studenti della Rosa Bianca sacrificarono la vita nel tentativo di scuotere la coscienza dei compatrioti. I partigiani italiani erano animati dalle stesse motivazioni, ed anche nei loro confronti la repressione fu spietata. Bisogna comunque chiedersi come mai proprio nei dintorni di Marzabotto fu raggiunto l'apice della violenza. È quanto cercherò di spiegare.

Cosa accadde e dove

I capoluoghi dei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana non furono colpiti, almeno non in quell'occasione. L'obiettivo principale delle SS, come già detto, era il territorio compreso tra il fiume Reno ed il torrente Setta (vedi Figura 1).

⁽³⁾ Castel d'Aiano fa sempre parte della valle del Reno (è poco a sud di Vergato) ma non rientra fra le località colpite nella strage di Marzabotto. Ebbe comunque diverse vittime per rapresaglie naziste ed è probabilmente per un sentimento di fratellanza che i suoi caduti sono accolti nel sacrario. Particolare curioso, a Castel d'Aiano fu ferito un giovane ufficiale americano, Bob Dole, che nel 1996 fu avversario di Clinton alle elezioni presidenziali statunitensi. In proposito vedi "Itinerari nei luoghi della memoria 1943-19452, Touring Editore srl, 2005.

⁽⁴⁾ Vedi "Eroi senza gloria", di Erik Durschmid, Piemme, I edizione 2005.




Figura 1 – Schema della zona. Per semplicità il corso dei due fiumi è stato rappresentato come rettilineo (in realtà entrambi i corsi d'acqua presentano numerose anse).

Per rendersi conto dell'estensione di quest'area è sufficiente dire che tra Marzabotto e Vergato ci sono 11 chilometri, mentre la strada che a sud unisce le due vallate è lunga 12 chilometri. La zona quindi è piccola, ma è collocata fra linee di comunicazione importantissime. A est, nella valle del Setta, ci sono la linea ferroviaria Firenze-Bologna detta "Direttissima" ⁽⁵⁾ e la Strada Statale N.325 Prato-Bologna; a ovest, nella valle del Reno, ci sono la linea ferroviaria Firenze-Bologna detta "Porrettana" ⁽⁶⁾ e la Strada Statale N.64 Pistoia-Bologna. In tempo di guerra il controllo delle due vallate era essenziale. Nella zona operava la brigata partigiana Stella Rossa, che cominciò ad attaccare caserme, convogli stradali, treni. I partigiani potevano continuare a rendersi pericolosi solo con il sostegno della popolazione, che li riforniva di viveri e li alloggiava d'inverno: i tedeschi decisero di sfruttare questo punto debole.

La mattina di venerdì 29 settembre 1944 comparvero a Marzabotto le SS comandate da Walter Reder: pas-

⁽⁵⁾ La "Direttissima" venne ufficialmente inaugurata il 22 aprile 1934 dal Re Vittorio Emanuele III. Era stata iniziata nel 1913 sul versante emiliano, un anno dopo su quello toscano. Con la nuova strada ferrata i tempi di percorrenza tra Bologna e Firenze si riducevano ad un'ora, contro le tre ore necessarie sulla "Porrettana". Ancora oggi la "Direttissima" è un asse fondamentale del sistema ferroviario nazionale: all'epoca fu un'opera ciclopica. Vedi "La ferrovia transappennina", a cura del Gruppo di Studi Alta Valle del Reno, Porretta Terme 2001.

⁽⁶⁾ La "Porrettana", ultimata nel 1863, costituì fino all'apertura della "Direttissima" il più efficiente collegamento attraverso l'Appennino. Tra il 1915 ed il 1918, negli anni della "Grande guerra", centinaia di migliaia di soldati la percorsero, diretti al fronte. Oggi la linea è scarsamente utilizzata: nella bella stagione c'è un flusso turistico verso le Terme di Porretta. Vedi "La ferrovia transappennina".

sarono di casa in casa, per raccogliere tutti gli uomini e confinarli al museo etrusco. Alcune donne, che cercarono di raggiungere i parenti sfollati a Monte Sole ⁽⁷⁾, si accorsero che i tedeschi sbarravano l'accesso: era in corso il rastrellamento tra le due vallate. Non era facile capire cosa stava accadendo, perché le montagne coprivano in parte la visuale. I reparti tedeschi, muovendo da più direzioni, seguirono la tattica della terra bruciata che avevano già sperimentato in Russia e che da qualche mese stavano applicando sul tracciato della Linea Gotica ⁽⁸⁾. I partigiani vennero colti di sorpresa: il loro capo, Musolesi, che aveva stabilito il suo comando in una casa colonica a

Cadotto, fu tra i primi a morire. Gli altri riuscirono ad organizzare una qualche difesa, presto travolta: nella notte i gruppi superstiti si sganciarono verso Grizzana, scivolando in direzione delle linee americane. I tedeschi continuarono ad uccidere, a raziare e ad incendiare case: l'ultimo massacro fu a Cà Beguzzi, il 5 ottobre. Le vittime complessivamente furono soprattutto donne, vecchi, bambini. Gli uomini validi si erano dispersi nei boschi, pensando di essere l'unico obiettivo della spedizione punitiva: si pensò che per gli indifesi fosse più sicuro rimanere uniti ad attendere i soldati. Alcune delle località colpite erano talmente piccole da non figurare neppure nella dettagliata cartina del Parco Storico di Monte Sole: questi paesini, anche quando composti da poche case, avevano comunque una precisa identità. Le caratteristiche del territorio costringevano la gente ad aiutarsi reciprocamente, creando legami comunitari molto intensi ⁽⁹⁾.

Il 9 ottobre, quando sembrava che gli omicidi fossero cessati, fu ucciso un sacerdote, Don Fornasini (in tutto i sacerdoti uccisi saranno cinque). La notte precedente si era inimicato degli ufficiali, intramettendosi in una festa che minacciava di diventare un'orgia ed accompagnando fuori due sue parrocchiane. Gli fu comanda-

⁽⁷⁾ Nei mesi precedenti molte famiglie erano fuggite da fondo valle e dalle vicine città (compresa Bologna) e si erano rifugiate nella zona tra i due fiumi, per evitare i bombardamenti a tappeto degli Alleati.

⁽⁸⁾ Le tattiche di lotta antipartigiana che avevano fornito migliori risultati nelle retrovie del fronte russo erano state quelle che non facevano distinzioni tra partigiani e civili. Vedi pag. 11-12 di "Crimini e memorie di guerra", a cura di Luca Baldissera e Paolo Pezzini, L'ancora del mediterraneo, 2004.

⁽⁹⁾ Una commovente descrizione di queste comunità montane è riportata in "Le querce di Monte Sole", di Luciano Gherardi, Il Mulino, quinta edizione settembre 1994.

to di ripresentarsi il mattino dopo. Lo fece: non tornò a casa. I familiari non poterono cercarlo, perché di lì a poco i superstiti delle stragi furono costretti a sfollare. L'anno successivo, dopo la Liberazione, il cadavere fu trovato fra le tombe del cimitero di S. Martino ⁽¹⁰⁾.

L'angoscia per quanto accadde è accresciuta dal fatto che, nei giorni precedenti, si era diffusa la convinzione dell'imminente fine della guerra. L'aspettativa non era irragionevole, visto che le truppe americane erano arrivate a pochi chilometri di distanza. Se le vicende belliche avessero preso una piega differente, non ci sarebbe stato per le SS il tempo di organizzare una offensiva così impegnativa ⁽¹¹⁾. Il destino non solo di Marzabotto ma anche di tutta l'Italia del nord si giocò nell'arco dei pochi giorni che videro fallire la battaglia della Linea Gotica.

La battaglia della Linea Gotica

Ottobre del 1943. L'ex sottotenente Menichetto Ferri, che dopo l'8 settembre si è unito ai partigiani, viene a sapere che un gruppo di ufficiali tedeschi ha preso alloggio nel paese di S. Sofia (FO) e trascorre le giornate compiendo sopralluoghi sui monti circostanti ⁽¹²⁾. Ferri si insospettisce: ha una buona conoscenza della lingua tedesca e decide di sfruttarla, recandosi nella

locanda dove cenano i militari per ascoltare i loro discorsi. I militari conversano liberamente. Una leggerezza grave, dato che l'argomento è il progetto di una gigantesca linea difensiva destinata a tagliare in due l'Italia. I partigiani decidono di sottrarre le relative carte topografiche e di trasmetterle a Londra. Affrontano un conflitto a fuoco, ma ne vale la pena, perché dopo qualche settimana gli Alleati cominciano a rifornirli di armi: sono ovviamente interessati al sabotaggio di quella che diventerà la Linea Gotica. Il comandante delle truppe tedesche in Italia, generale Kesslerling, ha il tempo di prepararla a dovere: nel 1944 l'avanzata degli alleati è rallentata dalla strenua resistenza dei tedeschi a Monte Cassino, dagli errori strategici seguiti allo sbarco di Anzio e dai differenti punti di vista di Roosevelt e Churchill sull'importanza del teatro di guerra italiano ⁽¹³⁾. Da Pesaro sull'Adriatico fino a Massa Carrara sul Tirreno viene fortificata una striscia lunga 300 chilometri e profonda circa 20 (nel settore Est, sull'asse Pesaro-Rimini, si arriva a 50 chilometri). Non è una muraglia cinese, è un sistema elastico che oltre a sfruttare le caratteristiche del terreno (gli Appennini sono un baluardo naturale) punta sulla mobilità delle truppe schierate a difesa.

Per attaccare un simile dispositivo gli Alleati elaborano una manovra a tenaglia. L'VIII Armata britannica comandata dal generale Alexander deve colpire ad est, tra l'Adriatico ed i primi contrafforti appenninici. La V Armata americana del generale Clark deve invece scagliarsi verso il centro dell'Appennino, per sfondare e portarsi alle spalle dei tedeschi impegnati da Alexander.

Il 25 agosto l'VIII Armata di Alexander dà attuazione alla prima parte del piano, attaccando nelle Marche all'altezza del fiume Metauro: l'obiettivo immediato è Rimini, chiave di accesso alla pianura padana.

Il 12 settembre la V Armata di Clark avvia la seconda parte del piano. La strategia americana è quella di distribuire la pressione su di un fronte ampio (praticamente lungo quasi tutto l'arco appenninico), concentrando però lo sforzo maggiore su di un punto in particolare. La direttrice principale dell'attacco deve essere scelta tra un numero limitato di opzioni: bisogna considerare solo le strade transappenniniche in grado di assicurare un rapido passaggio di truppe motorizzate. Clark sceglie come bersaglio principale la meno importante di queste strade, la Firenze-S. Piero a Sieve-Firenzuola-Imola, ingannando i tedeschi che si aspettavano la massima intensità di fuoco lungo la SS

⁽¹⁰⁾ Non toccò solo alla salma di Don Fornasini il triste destino di attendere per mesi una degna sepoltura. Con il ritorno a casa degli sfollati il primo problema da affrontare fu quello della sopravvivenza: mancavano le risorse per occuparsi a fondo anche del problema delle salme che giacevano a centinaia sulle montagne. Le prime iniziative furono inevitabilmente disorganizzate. Diversi familiari di caduti residenti altrove trasferirono i resti dei propri cari senza curarsi delle dovute autorizzazioni comunali: una trascuratezza comprensibile, che purtroppo complicò notevolmente il compito di quanti in seguito dovettero rimediare. Le proporzioni della strage furono immediatamente intuite: più difficile fu il tentativo di quantificarle con precisione. L'unica cosa inizialmente certa era che, rispetto al gennaio 1944 (data dell'ultima statistica demografica), nel dicembre 1944 mancavano all'appello più di 2000 persone nel solo Comune di Marzabotto: un dato comprensivo dei morti per cause naturali e per bombardamenti, tuttora fonte di equivoci. Si cercò di elencare i morti per sola mano tedesca, ma anche questo tentativo comportò dei fraintendimenti. Se infatti il rastrellamento protrattosi dal 29 settembre al 5 ottobre 1944 aveva causato la maggior parte delle vittime, altre rappresaglie si erano avute prima e si ebbero dopo. Questo spiega le difformità che si osservano in molti libri, con cifre che variano di circa duecento unità a seconda che si consideri il periodo "allargato" od il periodo "ristretto". Ci vollero anni di ricerche per formare elenchi attendibili dei caduti, suddivisi per luogo di decesso e completati con le date di nascita e di morte e con l'indicazione del Comune di provenienza. In proposito vedi "Marzabotto. Quanti, chi e dove", seconda edizione riveduta ed ampliata, Comitato Regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto, 1995, Ponte Nuovo Editrice Bologna.

⁽¹¹⁾ Le forze delle SS ammontavano a circa 1400-1500 uomini. Vedi pag. 208 di "La vendetta tedesca" di Gerhard Schreiber, Oscar Storia Mondadori, aprile 2001.

⁽¹²⁾ Vedi pag. 134 di "Guerra in Romagna 1943-1945", di Gianni Giadresco, Edizioni Il Monogramma, 2004.

⁽¹³⁾ Churchill considerava prioritario uno sforzo bellico in Italia e nei Balcani, Roosevelt no. Inevitabili le ripercussioni di queste divergenze sull'andamento della campagna in Italia: le risorse disponibili furono fortemente ridotte sia per sostenere lo sbarco in Normandia (giugno 1944) che per l'apertura di un ulteriore fronte nella Francia meridionale (agosto 1944). Vedi pag. 74 di "Linea Gotica 1944", di Amedeo Montemaggi, Editore Museo dell'Aviazione-Rimini 2002.

n.65 Firenze-Bologna. L'inizio della guerra di montagna è stentato, i massicci bombardamenti da cielo e da terra non riescono ad annientare i bunker tedeschi scavati nella roccia, che devono essere presi d'assalto dalla fanteria. Il prezzo in vite umane è altissimo: gli attaccanti sono costretti ad inoltrarsi fra crepacci e canali ed a scalare ripidi versanti, rimanendo decimati, ma le postazioni difensive vengono una ad una conquistate. I progressi più sensibili vengono fatti proprio in quello che era stato individuato come il punto debole dello schieramento tedesco, cioè lungo la Firenze-S.Piero a Sieve-Firenzuola-Imola, dove il 17 settembre gli americani riescono a superare il passaggio più fortificato, al Giogo di Scarperia. Subito dopo c'è Firenzuola, che cade il 21 settembre: è il momento di scendere verso Imola, lungo la valle del fiume Santerno. La strada è stretta, tortuosa, con un fondo inadatto ai mezzi pesanti, ma arrivando ad Imola si può imboccare una grande strada asfaltata e rettilinea come la via Emilia e giungere rapidamente alle spalle dei tedeschi che si stanno ritirando da Rimini⁽¹⁴⁾. I soldati americani, però, evitano di lanciarsi a capofitto lungo la valle del Santerno, temendo di cadere in imboscate: preferiscono dispiegarsi con cautela lungo i crinali, assicurandosi il controllo delle alture. L'avanzata è rallentata dalle caratteristiche del terreno, dalle condizioni atmosferiche e dalla tattica degli avversari. L'ufficiale tedesco che comanda quel settore, il maggiore Leitner, cerca di mascherare la sua debolezza frazionando gli uomini in piccole squadre ed impegnandoli costantemente, così da fare credere di avere a disposizione truppe numerose⁽¹⁵⁾. Sono espedienti in attesa degli indispensabili rinforzi, che tardano oltre misura. Su tutto il fronte la pressione è infatti alta: Kesserling deve impegnare ogni uomo per evitare sfondamenti in altri punti. Nella valle del Santerno gli americani continuano a procedere a piccoli passi: arrivano su Monte Cappello, dove trovano i partigiani della 36^a brigata Garibaldi che hanno occupato la cima lasciata sguarnita dai tedeschi. I partigiani hanno notizie importantissime: subito dietro di loro, giù fino a Casola Valsenio e ad Imola, c'è quasi il vuoto, dato che i tedeschi non sono riusciti a tamponare la falla. È un'occasione unica per affondare il colpo e concludere la guerra in Italia, ma l'ufficiale che comanda l'avanguardia esita: si tratta pur sempre di lanciarsi alla cieca in territorio nemico. Chiede ordini al diretto superiore, che sottopone il problema al generale Clarck: niente da fare, l'ordine è solo quello di proseguire fino al vicino Monte Battaglia e di attestarsi.

⁽¹⁴⁾ Gli Alleati entrarono a Rimini il 21 settembre. I bombardamenti avevano distrutto la città. La popolazione per fortuna era sfollata nella vicina S. Marino, dove si era riparata nelle gallerie del treno Rimini-S. Marino, vivendo per oltre un mese in condizioni proibitive. Vedi pagg. 165-166 e 200-201 di "Linea Gotica 1944".

⁽¹⁵⁾ Vedi pag. 219 di "Linea Gotica 1944".

Clarck, che nel frattempo è riuscito ad espugnare il passo della Futa sulla SS. N.65 Firenze-Bologna, preferisce insistere in tale direzione. È il 27 settembre: la battaglia della Linea Gotica avrebbe potuto concludersi in quel giorno. Kesserling, dando per scontato un affondo degli americani nella zona momentaneamente sguarnita oltre Monte Battaglia, chiede ad Hitler il permesso di ritirarsi: Hitler rifiuta. Il giorno dopo, 28 settembre, la situazione si capovolge: i tedeschi, ancora increduli per tanta fortuna, sono riusciti nel corso della notte a riorganizzarsi e contrattaccano cercando di prendere Monte Battaglia, mentre gli americani si dissanguano nel tentativo di resistere⁽¹⁶⁾. Quanto all'offensiva lungo la SS N.65, si arenerà. La battaglia della Linea Gotica è fallita⁽¹⁷⁾. I partigiani di Monte Sole aspettavano gli Alleati: il 29 settembre arriveranno le SS.

Il Parco Storico di Monte Sole

Le caratteristiche che rendevano il territorio tra il Reno ed il Setta un rifugio ideale per i partigiani sono le stesse che ora ne fanno un paradiso per escursionisti. È una zona boscosa, aspra per chi doveva viverci, splendida per chi la attraversa da turista. In questo territorio è stato realizzato il Parco Storico del Monte Sole, un "museo a cielo aperto". Ho virgolettato questa definizione perché l'ho tratta da un numero della rivista del parco⁽¹⁸⁾. Ai lettori di ISF non può sfuggire il fatto che si tratta di un'espressione utilizzata in ambito funerario per indicare una funzione dei cimiteri. I nostri lettori sono anche in grado di apprezzare un aspetto che i comuni turisti generalmente ignorano: l'impegno profuso per conservare la memoria. Nel parco di Monte Sole questo impegno si è tradotto in una serie di iniziative. La costruzione di un centro di accoglienza (il Centro Visite del Poggiolo) e di un'area commemorativa (l'Area del Memoriale). Il consolidamento delle fondazioni del cimitero di Casaglia ed il restauro degli altri ruderi che testimoniano le distruzioni del settembre-ottobre 1944. Il migliora-

⁽¹⁶⁾ Le perdite complessive (morti, feriti, dispersi) tra le due parti si aggirarono sui 4000 uomini. Per comprendere appieno la durezza dei combattimenti bisogna ricordare che Kesserling fu talmente impressionato dall'entità delle perdite da inviare alla corte marziale l'ufficiale responsabile: vedi pag. 239 di "Linea Gotica 1944". Su quei terribili combattimenti vedi anche "Monte Battaglia-Luogo della storia e della pace", di Beppe Sangiorgi, Bacchilega Editore, agosto 2004.

⁽¹⁷⁾ Anche Alexander, ad est, si impantanò, nel senso letterale del termine. Con le piogge autunnali ed invernali la pianura padana si trasformò in una immensa palude ed i suoi numerosi fiumi divennero ostacoli naturali durissimi. Il 6 gennaio 1945 l'VIII Armata inglese si arenò sulle rive del Senio, un fiumiciattolo che restò per mesi la linea del fronte. Vedi pag. 243 di "Linea Gotica 1944".

⁽¹⁸⁾ "Il museo all'aperto del memoriale", di Celestino Porrino-Valerio Bignami, in "Monte Sole-Periodico di informazione e cultura Parco Storico di Monte Sole", n. 12, dicembre 2001.

mento della segnaletica dei sentieri esistenti, la tabellazione di nuovi percorsi, l'organizzazione dell'attività dei volontari che si prestano per accompagnare le scolaresche provenienti da tutta l'Italia.

Riprendo la cronaca della mia giornata di viaggio da dove la avevo interrotta, cioè dalla piazza intitolata ai fratelli Scholl. Lascio la piazza e vado negli uffici del Parco Storico del Monte Sole ⁽¹⁹⁾, dove mi procuro una carta topografica. Salgo in macchina e mi dirigo verso Pistoia. Dopo due chilometri c'è Pian di Venola: giro a sinistra, seguendo le indicazioni per Sperticano, Casaglia, S. Martino, Centro Il Poggiolo. Passo su di un ponte che attraversa il Reno, procedo per un chilometro circa fino a quando non vedo sulla destra l'indicazione per il Poggiolo. Comincia la salita: la strada è asfaltata e ben percorribile, ma devo spesso scalare in seconda, anche se il dislivello è di poche centinaia di metri. Posso immaginare come doveva essere questa strada sessanta anni fa. L'isolamento delle comunità montane è ormai un ricordo, ma appena due generazioni fa bastavano condizioni climatiche avverse per separare fisicamente le montagne dal fondo valle. Arrivo al Centro Visite del Poggiolo. È una costruzione a due piani, inaugurata nel 1994, dotata di bar, ristorante, posti letto, aula didattica per l'accoglienza delle scolaresche. C'è un ampio parcheggio: lascio qui la macchina, pranzo con calma ed inizio la camminata. A cinquanta metri dal Poggiolo, superato un edificio che accoglie la Scuola di Pace di Monte Sole, c'è un monumento dello scultore Luciano Nenzioni, un Cristo in ferro. A fianco è collocata una targa di marmo con la mappa dei luoghi delle stragi che avevo visto nella chiesa di Marzabotto. Subito dopo il monumento c'è un incrocio: a destra si va verso i resti di S. Martino, dritto si scende verso il torrente Setta, a sinistra si sale verso Casaglia. Giro a destra: dopo mezzo minuto arrivo ai resti della chiesa di S. Martino. Una squadra di muratori è al lavoro: il cartello del cantiere recita "Restauro conservativo del borgo di S. Martino". Sono perplesso, perché non vedo altri ruderi oltre a quelli della chiesa. Mi soccorre quello che leggo nella piantina del parco: dopo le distruzioni della guerra non c'è più traccia delle case. Nella fossa comune di S. Martino furono rinvenuti 37 corpi. A lato della chiesa ci sono altre sculture di Nenzioni ed una serie di targhe con i versi di una poesia di Monsignor Luciano Gherardi: è l'Area del Memoriale. Proseguo lungo il sentiero e dopo poche decine di metri arrivo al cimitero di S. Martino. È minuscolo: qui fu ritrovato nell'aprile del 1945 il corpo di Don Fornasini. Ancora due minuti di cammino ed arrivo al cippo

che segna il luogo dell'uccisione di un altro sacerdote, Don Ferdinando Casagrande. Anche lui non aveva abbandonato la sua gente: fu ammazzato insieme alla sorella e gettato in un piccolo burrone. Torno indietro fino all'incrocio, tralascio la strada per la vallata del Setta (la farò in macchina in un'altra occasione) e vado verso Casaglia: il cartello indica una distanza di tre chilometri. La strada, a saliscendi sul fianco del Monte Sole, è asfaltata per i primi cinquecento metri, poi diventa sterrata: è transitabile in macchina, ma preferisco farla a piedi. Il 29 settembre 1944 pioveva a dritto: questi posti dovevano essere un pantano. Dopo mezzora circa vedo i ruderi di Caprara di Sopra, dove le vittime furono 65. Anche qui ci sono muratori al lavoro: quello che rimane va conservato. Riprendo il cammino ed arrivo ai resti della chiesa di Casaglia. La popolazione si era raccolta in questo luogo sacro, sperando che fosse rispettato. Il primo ad essere ucciso fu il prete, Don Ubaldo Marchioni, a cui spararono direttamente sull'altare. Il resto dei fedeli fu condotto al cimitero, distante circa duecento metri, e falciato a raffiche di mitragliatrice. Nella fossa comune furono rinvenuti 71 corpi. Il breve percorso tra la chiesa ed il cimitero è ornato da stazioni della via crucis ad opera di Nenzioni. Come a S. Martino non riesco a scorgere i resti delle case. Torno indietro, verso il parcheggio in cui ho lasciato la macchina.

L'itinerario che ho seguito lascia fuori diverse località, ma ha il vantaggio di integrarsi bene con la visita a Marzabotto: si possono fare entrambe le cose in una giornata.

Ho descritto i posti, ho spiegato come andarci, ho fornito dei cenni storici per inquadrare la strage. Concludo con alcune osservazioni sulle persone incontrate. Dai volontari che si alternano nella custodia del Sacrario al personale dei vari uffici pubblici, tutti hanno sempre manifestato la massima disponibilità. Da queste parti la cortesia è di casa.

(*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

L'autore ringrazia il sig. Francesco Pontone per la realizzazione della Figura 1.

⁽¹⁹⁾ Sono in via Porrettana n. 4/F, di fianco all'unica farmacia di Marzabotto. L'orario di apertura è 9-12,30 e 14-16,30 dal lunedì al sabato. Gli uffici dispongono anche della pubblicazione "Sacri militari della II Guerra Mondiale-MARZABOTTO", Edizione 1999, di cui si può chiedere una fotocopia.

Informatica

La Posta Elettronica Certificata all'esame di maturità

di Nicola Bortolotti

Puntuale come il Natale, puntuale come "I Servizi Funerari", anche quest'anno è giunto l'ennesimo rinvio dei termini previsti dal D.Lgs. 196/2003 "sulla privacy" per quanto riguarda – principalmente – la redazione del primo DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) – e, più in generale, l'adozione delle cosiddette "misure minime" (delle quali il DPS è parte importante) – da parte di coloro, in sostanza tutti gli utenti non privati di piccola e media dimensione, nonché le amministrazioni pubbliche (anche per quanto riguarda la redazione dei nuovi regolamenti sui dati sensibili), i quali non ne erano fino ad ora soggetti sulla base della precedente normativa (in particolare il D.P.R. 318 del 1999).

La misura – contenuta in un classico decreto "mille-proroghe" la cui discussione è stata diverse volte... prorogata e il cui nome potrebbe fare storcere il naso non a pochi, in quanto paradigmatico di un'inclinazione tutta italiana al rinvio – è in realtà, come le precedenti, del tutto giustificata e giustificabile vista la pesantezza e la discutibilità formale e sostanziale dei numerosi adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003, il cui livello di dettaglio impone scelte tecniche e procedurali assai criticabili e in molti casi oggettivamente non verificabili a posteriori, fatto questo assai grave essendo l'intero impianto del decreto – fondamentalmente bipartisan – retto da quella "inversione dell'onere della prova" che sempre (e senza obiettiva ragione) graverà come un macigno su chiunque tratti dati personali in forma digitale.

Il DPS, poi, è una sorta di "grimaldello" legale che attendono le apposite squadre di ispettori della Guardia di Finanza (con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha rinnovato l'11 novembre scorso il protocollo d'intesa – riportato in appendice normativa e reperibile all'indirizzo www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1189063 per far

partire controlli a tappeto sulle piccole realtà imprenditoriali. Due aspetti stonano in questo accordo: in primis il fatto che l'azione del "Nucleo Speciale funzione pubblica e privacy" della GdF si autofinanzi proprio grazie a parte delle sanzioni comminate nello svolgimento della sua attività; in subordine la constatazione che l'azione fin qui portata avanti si sia rivelata forte con i deboli (piccole realtà che, spesso, non si ritenevano nemmeno soggette alla precedente normativa e, per questa ragione, ma solo nei rari casi in cui ne hanno trovata la forza, hanno iniziato la strada di un lungo e incerto contenzioso contro le pesanti multe inflitte) mentre, al contrario, pressoché assente (o ininfluente) nei confronti delle grandi aziende, anche di fronte a casi eclatanti riportati dalla stampa.

In bilico tra repressione e innovazione

Colpisce da tempo questa discrasia tra l'attività governativa (sia in questa che nelle passate legislature) che da un lato incentiva in molti modi l'utilizzo del mezzo informatico e telematico e – dall'altro – pone serissime ipoteche sul suo uso quotidiano.

Il ministro Stanca prosegue comunque con sicurezza sulla propria strada, e con sempre maggior vigore, forse confidando nel fatto che – come accade in molti casi in Italia – leggi troppo vessatorie o di problematica applicazione rimangano sostanzialmente disapplicate.

Nell'ambito delle iniziative promozionali, ad esempio, è difficile non notare l'intenso battage informativo/pubblicitario del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie su quotidiani e periodici riguardante i servizi offerti dal portale www.italia.gov.it, del quale "I Servizi Funerari" si è già occupato in passato sottolineandone luci ed ombre: l'enfasi è posta – a caratteri cubitali bianchi su fondo nero – sul fatto che il "100% degli italiani può fare una raccomandata



Figura 1

senza uscire di casa”.

Anche questa pubblicità, tuttavia – e non ce ne voglia Stanca che nei suoi interventi pubblici non di rado lamenta l’attenzione della stampa solo ai lati negativi dell’innovazione – sia nei modi che nei contenuti presta il fianco a non poche critiche anche da parte dei più convinti assertori e propugnatori delle “nuove tecnologie”, che pure riconoscono al ministro i cospicui traguardi enfatizzati nel comunicato del 12 dicembre riportato in appendice e reperibile in forma integrale all’indirizzo www.innovazione.gov.it/ita/comunicati/2005_12_12.shtml.

Si inizi dal titolo, che nel richiamare la “raccomandata” è non poco fuorviante perché le Poste Italiane già offrono un servizio del tutto simile a ciò che intende il lettore-tipo di tale annuncio pubblicitario, attirato da questa parola fortemente legata alla tradizione burocratica cartacea del passato e del presente ma, nel contempo, assai lontana da quello che vorrebbe comunicare il

ministro. È infatti sufficiente andare all’indirizzo www.poste.it/online/postaraccomandataonline (figura 1) per accedere al “nuovo servizio di Poste Italiane che ti consente di inviare raccomandate direttamente dal computer” e che provvede “alla stampa, all’imbu-statura e alla consegna al destinatario tramite Posta Raccomandata. La ricevuta della spedizione, che ha lo stesso valore legale della ricevuta fornita con la raccomandata tradizionale, viene inviata da Poste Italiane nella casella di posta elettronica “Postemail” del mittente. I documenti inviati sono automaticamente conservati per tre mesi in un archivio online che il mittente può consultare in qualsiasi momento. Come per Posta Raccomandata tradizionale puoi richiedere l’Avviso di Ricevimento, che ti verrà recapitato per Posta Ordinaria o Prioritaria.”

Nell’avviso pubblicitario del ministero, invece, non si vuole promuovere nulla di così consueto e – per molti versi – rassicurante; si invita al contrario a “recarsi” virtualmente sul portale italia.gov, digitare “posta elettronica certificata”, e – già qui – ci si perde purtroppo per strada, perché chi legge “raccomandata” si attende qualcosa di diverso dalla “PEC”, di cui questa rubrica si è già diffusamente occupata nel numero 2-2005.

Seguire le indicazioni del ministero equivale ad aumentare la propria diffidenza e ad allontanarsi dalle nuove tecnologie, perché – anche essendo interessati

alla “Posta Elettronica Certificata”, rifacendosi alla lettera alle indicazioni della pubblicità governativa si viene condotti a due link dal contenuto abbastanza ostico per i non addetti ai lavori, due collegamenti ipertestuali non a caso entrambi afferenti all’organo tecnico creato dal Ministero, ossia al CNIPA, e del tutto criptici e inutili all’utente medio, che a quel punto penserà bene di recarsi di persona all’ufficio postale mettendo in scacco le ottime intenzioni del ministro...

La Posta Elettronica Certificata è una realtà

Dispiace constatare tali cadute sul piano della comunicazione, che pure da sempre viene riconosciuto nodale da parte del ministro Stanca, il quale – non a caso – da anni destina fondi e risorse non trascurabili ad iniziative di sensibilizzazione.

Ben altro impatto rispetto alla pubblicità ministeriale avrà, senz’altro, l’invito alla prova di uno dei principali

provider italiani, Libero, del nuovo servizio delle Poste Italiane (per ora gratuito per i clienti di Libero, ma ancora in fase di beta test come si può desumere dalle note in calce alle pagine internet) denominato Posteitaliane.mail@ che si avvicina a grandi passi – pur timidamente e senza dirlo – al concetto di PEC.

Le Poste Italiane, infatti, accanto alle raccomandate richieste via Personal Computer e inoltrate con mezzi tradizionali, hanno iniziato a offrire proprio il servizio auspicato da Stanca, del quale – oltre che tramite Libero – si può usufruire gratuitamente fino a fine febbraio 2006 accedendo al link www.poste.it/online/postemail_at (figura 2).

La Posta Elettronica Certificata, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005 del Decreto 2-11-2005 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” (il cui incipit è riportato in

appendice) – che ha positivamente concluso l’iter normativo di cui questa rivista aveva iniziato a rendere testimonianza un anno fa – è finalmente entrata in una fase che si potrebbe definire “esame di maturità”. Tornando a Libero, che – grazie alla sua penetrazione nel tessuto degli internauti italiani – probabilmente farà la parte del leone, è facile constatare come l’attivazione del servizio sia pressoché immediata per chi possiede un account (e qui risiede tuttavia un po-




Figura 2




Figura 3

tenziale punto di debolezza dal punto di vista della PEC, perché è abbastanza comune creare in modo selvaggio e incontrollabile identità multiple su tutti i maggiori provider gratuiti italiani, visto che non c'è bisogno di identificarsi mediante un documento...). L'utilizzo è parimenti facilissimo (tuttavia solo tramite interfaccia webmail, quindi non è possibile utilizzare un client di posta elettronica come Outlook Express o Thunderbird): basta cliccare sull'apposita nuova voce "Invia con Posteitaliane.mail@" (figura 3).

Difficile prevedere a priori il successo che avrà questa iniziativa – limitata alla trasmissione e dunque ancora lontana dall'idea di costruire una autentica *infrastruttura* PEC – ma è facile presumere che riscuoterà notevole interesse. Si può parimenti ritenere che – pur positivo in quanto semplice e del tutto conforme al modo di operare abituale di chi spedisce – questo nuovo servizio rischierà di ingenerare ulteriore confusione negli utilizzatori in ricezione, già insidiati da phishing sempre più sofisticati e sempre più oberati dallo spamming, in quanto si tratterà di una tipologia di posta elettronica "certificata" che potrebbe confondersi nel "rumore" di quella "comune" e che obbliga il destinatario, per la verifica, a procedure potenzialmente assai pericolose come il cliccare su un link.

Sorprende poi constatare che il "Service Personale" del Ministero del Tesoro, che ha di recente avviato la sperimentazione di invio del cedolino stipendio ai dipendenti pubblici via email (e già sono iniziati i problemi anche di notevole rilevanza ai sensi della normativa sulla privacy, con invio erroneo del cedolino – che può contenere dati sensibili – ad omonimi...), non abbia pensato di dare l'esempio inviandolo come posta certificata.

Se l'inedita alleanza Libero – Poste Italiane farà probabilmente la parte del leone per quanto riguarda l'utenza privata, l'attuale standard de-facto per le aziende è invece rappresentato – come anticipato nel numero 2-2005 della rivista – dal servizio "Legalmail" di Infocamere, giovane ma già maturo e pienamente rispondente ai requisiti che deve avere una infrastruttura di Posta Elettronica Certificata così come prevista dal quadro normativo (il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 pubblicato sulla G.U. 28 aprile 2005, n. 97, il cui estratto è richiamato in appendice): una soluzione che parte da una consistente posizione di vantaggio (avendo partecipato a tutte le fasi della sperimentazione sia della PEC che della firma digitale) ed non offre solo interfaccia web ma anche integrazione con i più comuni programmi "client" di posta elettronica (in particolare i prodotti Microsoft Outlook – escluso 2002 – e Outlook Express) su en-

trambi i versanti, ricezione e trasmissione, nonché con le smartcard per la firma digitale.

"Legalmail", in via promozionale, offre attivazione e utilizzo gratuito a tutte le imprese fino al 30 giugno 2006 (figura 4) dopodiché consentirà il mantenimento gratuito della casella in modalità ricezione (ed è proprio questa importantissima modalità quella che, per ora, manca alle proposte di Libero e Posteitaliane), l'estensione del servizio per un anno a 4,08 € al mese con invii e ricezioni illimitate, l'acquisto di un pacchetto da 10 Euro per 30 invii e ricezioni illimitate e – infine – l'acquisto di un pacchetto da 20 Euro per 70 invii e ricezioni illimitate.

APPENDICE

Protocollo di intesa Garante-Guardia di finanza

Venerdì 11 novembre 2005 è stato firmato il nuovo protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e il Garante per la protezione dei dati personali. (...)

Lo scopo dell'accordo è quello di dare - (...) a seguito del precedente protocollo del 2002 - ulteriore impulso all'attività di accertamento e verifica sul rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (...). Il Garante, (...) attiverà il "Nucleo Speciale funzione pubblica e privacy" (...) Le richieste del Garante potranno riguardare anche pluralità di soggetti nei cui confronti svolgere accertamenti relativamente a determinati adempimenti. In particolare, la Guardia di Finanza collaborerà alle attività ispettive attraverso: reperimento di dati e informazioni sui soggetti da controllare; partecipazione del proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi dove viene effettuato il trattamento dei dati; assistenza nei rapporti con l'autorità giudiziaria; sviluppo delle attività delegate per l'accertamento delle violazioni di natura penale ed amministrativa; contestazione delle sanzioni amministrative rilevate nell'ambito delle attività delegate. (...) In questi anni, ha spiegato Pizzetti, "c'è stato un incremento molto significativo dell'attività ispettive: si è passati, infatti, dalle 26 ispezioni del 2002, alle 56 del 2003, alle 100 del 2004 per giungere alle 182 ispezioni avviate nell'anno in corso, di cui 150 dal mese di aprile 2005. (...)

E-Government: Stanca, completato l'84% dei progetti

"All'inizio di dicembre l'84% dei progetti della 1ª fase del Piano di e-Government era già stato completato, rispetto al 40% del settembre dell'anno scorso. E, quindi, c'è la concreta possibilità che sia centrato l'obiettivo che ci eravamo posti per questa legislatura". E' quanto ha detto Lucio Stanca, Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, intervenendo ad un convegno della Provincia di Como.

(...) Citando uno studio che la Booz Allen Hamilton ha realizzato recentemente nei Paesi G7 per conto del Governo Inglese, Stanca ha infatti sottolineato che "da esso emerge che, grazie al Piano di e-Government, l'Italia è riuscita a recuperare il gap che la separava dagli

altri Paesi industriali e per taluni settori addirittura superandoli, conquistando anzi una leadership riconosciuta. È stata infatti creata una struttura governativa di forte impatto per l'e-Government, non solo con la costituzione di un apposito dicastero, ma anche di organismi decentrati, comitati interministeriali, il Cnipa". (...) "questi inegabili progressi (...) non hanno trovato alcuna eco sui giornali, (...)". Stanca ha poi affermato che "il nostro Paese richiede (...) ma anche una grande operazione di recupero di fiducia dei cittadini nel modo di operare dello Stato". (...) "abbiamo trasformato i computer di casa in sportelli pubblici sempre aperti. Oltre 4 mila amministrazioni pubbliche hanno condiviso il più rilevante impegno mai realizzato da un Governo, il quale ha stanziato 1,3 miliardi

Figura 4

di €, in aggiunta ai bilanci delle stesse Pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo non solo di migliorare il rapporto con i cittadini e le imprese, ma anche di rendere più efficiente l'apparato burocratico pubblico, (...) **Como, 12 dicembre 2005 - Comunicato a cura dell'Uff. Stampa e del Portavoce del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie**

G.U. n. 266 del 15 Novembre 2005 - Estratto dal Decreto 2 novembre 2005

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.

(...) Art. 1. - Definizioni

1. (...) si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, (...). Si intende, inoltre, per:

- a) punto di accesso: il sistema che fornisce i servizi di accesso per l'invio e la lettura di messaggi di posta elettronica certificata, (...);
- b) punto di ricezione: il sistema che riceve il messaggio all'interno di un dominio di posta elettronica certificata, effettua i controlli sulla provenienza e sulla correttezza del messaggio (...);
- c) punto di consegna: il sistema che compie la consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del titolare destinatario, verifica la provenienza e la correttezza del messaggio (...);
- d) firma del gestore di posta elettronica certificata: la firma elettronica avanzata, (...) che consente di rendere manifesta la provenienza e di assicurare l'integrità e l'autenticità dei messaggi del sistema di posta elettronica certificata, (...)
- e) ricevuta di accettazione: la ricevuta, (...) rilasciata al mittente (...) a fronte dell'invio di un messaggio di posta elettronica certificata;
- f) avviso di non accettazione: l'avviso, (...) che viene emesso quando il gestore mittente è impossibilitato ad accettare il messaggio in ingresso, recante la motivazione per cui non è possibile accettare il messaggio (...);
- g) ricevuta di presa in carico: la ricevuta, (...), emessa dal punto di ricezione nei confronti del gestore di posta elettronica certificata mittente per attestare l'avvenuta presa in carico del messaggio (...);
- h) ricevuta di avvenuta consegna: la ricevuta, (...) emessa (...) al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario;
- i) ricevuta completa di avvenuta consegna: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed il messaggio originale; (...)
- n) avviso di mancata consegna: l'avviso, (...) nel caso in cui il gestore di posta elettronica certificata sia impossibilitato a consegnare il messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario; (...)
- p) busta di trasporto: la busta creata dal punto di accesso (...), all'interno della quale sono inseriti il messaggio originale inviato dall'utente di posta elettronica certificata ed i relativi dati di certificazione; (...)
- r) dati di certificazione: i dati, quali ad esempio data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta elettronica certificata del mittente; (...)
- s) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che gestisce uno o più domini di posta elettronica certificata con i relativi punti di accesso, di ricezione e di consegna, titolare della chiave usata per la firma delle ricevute e delle buste e che si interfaccia con altri gestori di posta elettronica certificata per l'interoperabilità con altri titolari;
- t) titolare: il soggetto a cui è assegnata una casella di posta elettronica certificata;
- u) dominio di posta elettronica certificata: dominio di posta elettronica certificata che contiene unicamente caselle di posta elettronica certificata; (...)
- z) casella di posta elettronica certificata: la casella di posta elettronica posta all'interno di un dominio di posta elettronica certificata ed alla quale è associata una funzione che rilascia ricevute di avvenuta consegna al ricevimento di messaggi di posta elettronica certificata;
- aa) marca temporale: un'evidenza informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi (...)

G.U. n. 97 del 28 Aprile 2005 - Estratto dal DPR 11 febbraio 2005, n.68

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

(...) Art. 1. - Oggetto e definizioni

(...) si intende per:

- a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata; (...)
- c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;
- d) dominio di posta elettronica certificata, l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;
- e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;
- f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
- g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici; (...)
- i) riferimento temporale, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata;
- l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonché eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata; (...)

Art. 2. - Soggetti del servizio di posta elettronica certificata

1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:

- a) il mittente, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
- b) il destinatario, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
- c) il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata. (...)

Art. 4. - Utilizzo della posta elettronica certificata

1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.
 2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.
 3. La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
 4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.
 5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata, (...) sono definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 17.
 6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.
 7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.
- (...)

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Inviare il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
 al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzia di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione a Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, Tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una **x** la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Cultura

Il crematorio di Dresda (1907-1912)

di Laura Bertolaccini (*)

Nei primi anni del XX secolo nelle principali città nordeuropee la pratica della cremazione ebbe una sensibile diffusione, accompagnata dalla fondazione delle federazioni nazionali per la cremazione, espressamente istituite con lo scopo di edificare, gestire e mantenere i templi crematori.

Nazioni d'avanguardia nello sviluppo delle istanze cremazioniste furono certamente l'Inghilterra, da cui prese le mosse il movimento per la cremazione con l'istituzione della "Cremation Society of England", fondata nel 1874; la Germania, dove la cremazione assunse ben presto il carattere di istituzione popolare (nei primi decenni del secolo sul territorio tedesco si contano ben 104 templi crematori); la Svizzera, in cui sin dal 1877 erano state emanate specifiche leggi per regolamentare la pratica della cremazione e la edificazione dei crematori; le nazioni del Norden (Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia), dove la necessità di dotare il territorio di impianti per la cremazione si tradusse in una lunga e proficua stagione di concorsi aventi come tema la realizzazione di impianti crematori immersi nel suggestivo paesaggio nordico; e, infine, l'Italia, anche se quest'ultima nei primi anni del Novecento fu principalmente teatro di dibattiti che luogo di realizzazioni (nel 1930 si contano 36 templi crematori collocati esclusivamente nelle principali città italiane del nord e del centro).

Nel 1907, mentre si svolgono ancora complesse argomentazioni intorno alla cremazione, al suo significato, al suo portato politico e religioso, alle simbologie ad essa sottese, nonché alla definizione di impianti e forni crematori tecnicamente sempre più efficaci e soddisfacenti, il sindaco della città di Dresda incarica l'architetto Fritz Schumacher (1869-

1947) della progettazione di un grande tempio crematorio.

Schumacher è uno tra i principali protagonisti della vicenda architettonica tedesca dei primi decenni del Novecento. Teorico e saggista, oltre che architetto e urbanista, professore alla *Technische Hochschule* di Dresda e, in seguito, *Stadtbaurat* di Amburgo (dal 1909 al 1913), la sua opera e il suo pensiero sono sostanzialmente volti all'affermazione del portato classicista, contrapposto al contemporaneo diffondersi dei postulati del Movimento Moderno.

Il classicismo, secondo Schumacher, non è negazione del progresso ma, al contrario, affermazione dei tempi moderni attraverso la definizione di una linea di stretta continuità con il passato.

La tradizione, sia essa culturale, formale, costruttiva – Schumacher è autore di un volume sulla costruzione in laterizio (1917) e del saggio *Tradition und Neuschaffen* (Tradizione e innovazione, 1901) – è il mezzo attraverso il quale tra-

smettere esperienze, modelli, condotte, metodi.

La tradizione – dal cui etimo latino (da *tradere* = trasmettere, passare di mano in mano) si ricava l'idea di *movimento* (di concetti, di capacità, di comportamenti ecc.) e, dunque, di *progresso*, in quanto processo di avanzamento – si lega pertanto intimamente all'esperienza, così come dedotta dal passato, e al futuro, che è il luogo deputato in cui le opere basate sui lemmi del linguaggio classico dell'architettura devono e possono attuarsi.

Secondo questi precetti Schumacher interpreta il tema del crematorio di Dresda come territorio privilegiato della dialettica tra tradizione e innovazione.

Tradizione, che si inverte nella composizione del tempio, nei riferimenti e nei rapporti particolari con l'intorno.




Figura 1 – Veduta del fronte principale prima dell'interramento della vasca d'acqua




Figura 2 – Planimetria generale

Innovazione, che si sostanzia proprio nella progettazione di un nuovo apparato tecnico-architettonico, quale è, per sua stessa natura, un crematorio.

Dresda è città polifonica, adagiata lungo le sponde dell'Elba nella Sassonia sud-orientale. Ricca al tempo di mirabili opere di architettura tramandate da epoche lontane nonché di straordinari monumenti dell'età contemporanea – ricordiamo, tra questi ultimi, alcune opere ottocentesche di Gottfried Semper, per lo più distrutte dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale, tra le quali il teatro di corte (1838-41), la pinacoteca reale (1847-54) o la splendida sinagoga (1838-40) incendiata nel 1938 nella "notte dei cristalli" –, costituisce essa stessa il paradigma ideale di integrazione tra esperienza storica e modernità.

In questo clima, e su queste premesse, Schumacher sviluppa il suo progetto per un crematorio inserito in un grande parco.

L'edificio si erge maestoso alla fine di un lungo viale.

Imponente per mole e matericità, assoluto nelle sue geometrie, appare estremamente chiaro nei suoi riferimenti formali volti ad una sacralità laica, volutamente posta al riparo dalla visione cattolica, confessionale, della morte.

È lo stesso Schumacher, in alcune note redatte a posteriori in merito alle fasi di elaborazione di questo progetto – *Stufen des Lebens. Erinnerung eines Baumeisters*, 1935 – a disvelarne richiami e citazioni.

Racconta di aver rivissuto inizialmente le suggestioni e le atmosfere dei cimiteri visitati nei viaggi in Italia, di aver fatto riferimento alle immagini dei monumenti dedicati ai defunti, al vigore della pietra usata per dare carattere di imperitura memoria agli

oggetti architettonici, di aver attinto dal profondo senso di spiritualità e sacralità dei paesaggi di pietra dei recinti cimiteriali italiani, legati al senso più intimo della sepoltura.

La materia lapidea è divenuta allora per Schumacher l'essenza del ricordo, il veicolo attraverso il quale tramandare, trasmettere (concetti, capacità, comportamenti ecc.), la cifra stilistica della memoria e della architettura della tradizione.

Il richiamo più evidente è al mausoleo di Teodorico a Ravenna, meta per molti studiosi di architettura d'oltralpe che affrontavano, ancora con spirito settecentesco, l'esperienza del *Grand Tour* lungo la penisola.

Il mausoleo di Teodorico, emblema più significativo della cultura della conservazione del corpo – la




Figura 3 – Pianta del piano interrato (area tecnica) e della sala delle orazioni funebri

grande, ultima, dimora –, simbolo, come la pietra di cui è fatto, del permanere anche al di là della vita, viene adottato da Schumacher come sede, custodia, della macchina crematoria.

Tradizione e Innovazione – *Tradition und Neuschaffen*.

Nel crematorio di Dresda, invece, le fiamme dissolvono il corpo; dal cuore del monumento di pietra si sprigiona un fuoco che purifica, che è battesimo e non distruzione, elemento primordiale dal quale assurge nuova vita.

Ciò che resta dopo la combustione è l'essenza, le ceneri che non potranno essere mai più ulteriormente intaccate.

Il fuoco a Dresda conclude una sorta di percorso di iniziazione che si svolge attraverso la celebrazione di alcuni riti di passaggio e di aggregazione.

La scena del lutto è accompagnata dalla presenza dell'*acqua* – un grande specchio in cui il crematorio si riflette e raddoppia la propria immagine in una visione simbolica di due mondi affiancati seppure contrapposti (in seguito, purtroppo, la vasca verrà interrata facendo perdere molti dei significati originali del progetto) – della *terra* – la “madre terra” a cui tornare, tradotta nella matericità della pietra di cui è interamente formato il tempio – e “dell'infinita altezza dell'*aria*” che circonda, secondo gli insegnamenti di Empedocle, questo luogo assoluto e singolare.

Cambiamenti di stato, mutazioni e soglie, passaggi e riti, elementi, scambi simbolici e morte.

Tutto si coniuga in questa architettura solenne, monumentale e celebrativa di valori eterni, in cui ogni funzione religiosa, nel senso cattolico del termine, appare completamente perduta.

Nessun segno ma forme architettoniche austere e pure, attinte dal repertorio formale e simbolico del mondo antico per comunicare veri e propri messaggi civili che devono echeggiare come moniti nazionali.

All'interno della piccola sala per le orazioni funebri viene riproposta altrettanta purezza. Le pareti sono scarse, per lo più prive di apparati decorativi ad eccezione di semplici gruppi scultorei posti sulla sommità dei contrafforti raffiguranti dei dolenti.

Sulla parete di fondo della sala, un grande arco cassettonato definisce una nicchia ellittica, spazio a




Figura 4 – Sezioni longitudinale e trasversale

valva di dimensioni più raccolte atto a ricevere e proteggere, come in un nido intessuto da mani appena congiunte, il catafalco funebre.

Analogo senso di protezione e di raccoglimento torna nella copertura della sala delle orazioni costituita da una volta a botte ad arco ribassato che dolcemente si genera dalla pareti laterali dell'involucro.

L'area tecnica è situata nei due livelli sottostanti la sala delle cerimonie. Qui il feretro giunge attraverso un ascensore pneumatico posto all'interno del catafalco, meccanismo che permette la lenta sparizione della salma dalla vista dei dolenti.

Alle spalle del crematorio il complesso si conclude in due corti distinte. La prima, definita dal prolungamento delle ali laterali del crematorio è destinata ad ospitare lateralmente i blocchi degli uffici dell'amministrazione del crematorio. A questa è collegata una seconda corte, leggermente incassata nel terreno, cinta da porti perimetrali sotto le cui arcate è accolta una lunga teoria di urnari.

NOTA:

Le immagini sono tratte da: A. VENIER, *La morte tecnologica*, “Lotus International”, 38/1983

(*) Architetto, dottore di ricerca in “Storia della città”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Recensione

Nei luoghi dell'aldilà

Comportamenti socio-religiosi verso i defunti in un contesto di Terza Italia

Stefano Martelli, Franco Angeli Editore, Milano 2005. Pag. 232. €. 19,00

di Elisa Meneghini

Questo volume è l'ultimo lavoro di ricerca coordinato da Stefano Martelli, Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione nell'Università degli Studi di Palermo e docente a contratto di Metodologia e tecnica della ricerca sociale presso l'Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli.

Esso è il risultato di un impegno di ricerca scientifica durato più di tre anni (2001-2004) sulla morte, argomento volutamente emarginato e rimosso dalla società contemporanea, ma quanto mai fondamentale per lo sviluppo delle civiltà.

Le accurate indagini effettuate sono state realizzate da Martelli e dai suoi collaboratori – Matteo Bortolini (Padova), Simone Lochi (Modena), Emmanuele Morandi (Verona), Alessandro Pirani e Luigi Tronca (Bologna) – tutti docenti universitari

Il volume raccoglie dati e considerazioni scaturite da due diverse ricerche sociologiche, condotte nel territorio bolognese attraverso metodologie sia quantitative che qualitative.

La prima ricerca è stata incentrata sui processi di trasmissione di simboli e significati connessi alla morte tra le generazioni ed ha interessato quattro luoghi di culto specifici, siti rispettivamente a Bologna (cimitero della Certosa), Medicina, Lizzano in Belvedere e Cento (nel ferrarese). Non solo si

sono analizzati i comportamenti all'interno del cimitero e le scelte rituali, ma si è proceduto anche ad intervistare addetti qualificati legati al culto dei morti (custodi cimiteriali, preti, fiorai); ciò per verificare le ipotesi di secolarizzazione e di difficoltà nella trasmissione delle pratiche di pietà alle nuove generazioni.

La seconda ricerca, interamente effettuata nel capoluogo emiliano, ha avuto come destinatari tutti i parroci bolognesi, che hanno compilato un questionario pre-definito a risposte multiple, contribuendo così alla raccolta di informazioni rilevanti ai fini della comprensione delle modifiche comportamentali in rapporto alla celebrazione dei funerali. Essa ha rilevato il calo della ritualità in parrocchia, peraltro compensata dal ricorso alla benedizione nella cappelle degli ospedali, ed il pressoché scomparso ricorso ai funerali c.d. "civili", a contenuto ideologico.

Questo lavoro di ricerca è nato dall'interesse per le dinamiche sociali e culturali fondamentali, esaminate attra-

verso lo studio approfondito dei comportamenti assunti dalle persone durante un funerale od una visita al cimitero, che rimane uno dei pochi luoghi di aggregazione della società moderna.

Il cimitero è sede della memoria storica di una popolazione e specchio della società: è infatti il rapporto fra questa ed il comportamento verso i defunti che aiuta a comprendere le diverse evoluzioni in atto nella struttura sociale di un Paese.



2

Aprile-Giugno

2006

Anno 5

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

33 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Il diritto a disporre di una salma*
- *Crematori e servizi pubblici locali*
- *Standard europeo in materia funeraria*
- *Direttiva Emilia Romagna sull'attività funebre*
- *Rappresentazione simbolica del lutto*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22
44100 Ferrara
Tel./Fax 0532-741311
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALENuova Fozzincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per
via postale:

111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si
riserva di inviare il periodico anche per il periodo
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 06/03/2006.

INDICE**Editoriale****Il brutto anatroccolo**..... 2
*di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)***Rubriche****Brevi dall'Italia e dall'estero** 3
*a cura di Elisa Meneghini***Quesiti e lettere** 7
*a cura di Daniele Fogli***Il diritto a disporre della salma (o, del cadavere, delle ceneri,
dei resti mortali)**..... 11
*di Sereno Scolaro***Direttive, anzi dichiarazioni anticipate di trattamento: le
insidie di un viraggio semantico** 16
*a cura di Andrea Poggiali***Attualità****Crematori e servizi pubblici locali** 17
*di Massimo Cavallotti***Sefitdieci: Standard europeo in materia funeraria**..... 26
*di Roberto Burchielli***Documentazione****Direttiva 13/2/2006 della G.R. Emilia Romagna.
Regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre ed altre
disposizioni in materia funeraria**..... 29
*Circolare Federutility SEFIT n. 399 del 21.02.2006***L. 28/11/2005, n. 246 "Semplificazione e riassetto normativo
per l'anno 2005"**..... 41
*Circolare Federutility SEFIT n. 281 del 20.12.2005***Attualità****L'esternalizzazione dei servizi cimiteriali e funebri del
Comune di Parma: la costituzione di ADE s.p.a.** 45
*di Gabriele Righi***Cultura****La rappresentazione simbolica del sacro, del lutto e della
superstizione. Percorsi semantici ed universo simbolico nella
sensibilità artistica dell'occidente cristiano** 48
*di Carlo Ballotta***Le foibe di Basovizza ed Opicina. Memorie di stragi del
dopoguerra** 53
*di Andrea Poggiali***Egitto, terra di eternità: funerali e sepolture nell'antico
Egitto**..... 57
*di Emanuele Vaj***Informatica****Pro e contro dell'Office Automation "libera"** 63
*di Nicola Bortolotti***Cultura****Il nuovo tempio crematorio di Brescia**..... 67
*di Laura Bertolaccini***Recensione****"Edilizia per il culto. Chiese, moschee, sinagoghe, strutture
cimiteriali"** 70
di Paola Cini

Editoriale

Il brutto anatroccolo

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Se da un lato saluto con favore la fine della legislatura senza che la riforma dei servizi funerari abbia visto la luce, dall'altro ne sono amareggiato perché il settore funerario italiano dovrà continuare a fare i conti con una legislazione vecchia di un secolo e con una traduzione regionale a macchia di leopardo, sospinta soprattutto da interessi di singoli gruppi di pressione.

Originariamente il cosiddetto disegno di legge Sirchia, nella versione uscita dal Consiglio dei Ministri, era un anatroccolo con sembianze migliori di quanto si pensasse.

Certo, talune parti della proposta di legge erano criticabili, ma erano possibili correzioni in meglio nel passaggio parlamentare.

Il fatto è che nel passaggio alla Camera all'anatroccolo sono state cambiate le sembianze, tanto da farlo apparire ai settori pubblici (ma anche a molti ambienti vicini alla Chiesa) un brutto anatroccolo e, secondo taluni, un avvoltoio volteggiante sul settore funerario italiano.

Troppi interessi avevano snaturato il testo originario, sbilanciandolo a favore della cremazione, della dispersione e dell'affidamento delle ceneri.

Troppe spinte erano venute da chi aveva soprattutto una logica mercantile delle sepolture. Devo però dar atto che non si è trattato solo di gruppi di pressione vicini all'imprenditoria funebre, ma anche ad interessi propri di ambienti imprenditoriali del mondo delle costruzioni, nonché di cremazionisti.

Alla fine si sono scontrate due logiche: quella che difendeva il ruolo che nella storia i cimiteri hanno avuto nel nostro Paese e quella di chi voleva imporre un netto cambiamento, per importare in Italia modelli di riferimento presi a prestito da esperienze di Paesi come l'America del Nord e l'America latina.

Esempi più eclatanti del cambiamento erano la compravendita di posti in cappelle private fuori del cimitero, la eliminazione del monopolio comunale nella realizzazione dei crematori e la liberalizzazione nella costruzione di cimiteri di urne.

Tutti hanno perso: difatti, nell'incertezza, ha vinto chi ha deciso di non cambiare nulla.

Cosicché la nuova legislatura partirà con la necessità di affrontare di nuovo questa grande riforma.

Nel frattempo non sappiamo se le condizioni al contorno cambieranno ancora (leggasi risultato del referendum confermativo dell'ultima modifica della Costituzione, che risposta la sanità – non solo come principi – nell'area della legislazione esclusiva dello Stato) e se le Regioni procederanno nella loro opera di legificazione e regolamentazione.

Il vero problema è se vi saranno le energie e si determineranno alleanze significative nel settore funerario italiano per sostenere cambiamenti utili ai cittadini.

Nel frattempo, in attesa di norme a livello statale, dovremo assistere ad una nuova stagione di modifiche di regolamenti comunali di polizia mortuaria comunali, specie nelle regioni dove si è già provveduto a legiferare in materia.

Rubrica

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Si è conclusa la legislatura senza approvazione della riforma dei servizi funerari

Lo scorso 11 febbraio 2006 si è conclusa la XIV legislatura. Termina in questo modo l'avventura della riforma dei servizi funerari, dapprima nota come AC 4144, disegno di legge di iniziativa governativa e fortemente voluto dal Ministro della salute Girolamo Sirchia poi tradottasi, con l'approvazione alla Camera e la trasmissione al Senato, in AS 3310. Senza ombra di dubbio è il tentativo di modifica della legislazione statale in campo funebre e cimiteriale che più di ogni altro è stato vicino alla traduzione in legge.

In funzione il crematorio di Aosta

Il 1° marzo è entrato ufficialmente in funzione il nuovo crematorio di Aosta, nel quale, a partire dalla fine di marzo, potrà essere effettuata la cremazione delle salme per un massimo di tre volte al giorno, tre volte alla settimana e sarà possibile avviare a cremazione anche i resti mortali.

All'interno del complesso, che ospita gli uffici dell'Azienda Pubblici Servizi e del medico legale, trovano spazio i locali delle celle frigorifere e del forno, una sala autoptica ed una sala del commiato, dove sarà possibile officiare indistintamente cerimonie religiose e laiche.

Il crematorio è già stato visitato dai rappresentanti di alcuni Comuni della Regione, che potranno accedere ai servizi della struttura attraverso apposita convenzione.

A Bergamo una s.r.l. comunale per le pompe funebri

Il Comune di Bergamo ha recentemente deliberato la costituzione di "Bergamo Onoranze Funebri s.r.l.", la società comunale che gestirà le attività di onoranza e trasporti funebri nel comune di Bergamo. La decisione è conseguente alla L.R. Lombardia 22/03 e al relativo Regolamento di attuazione, che hanno abolito la privativa comunale del servizio di trasporti funebri, liberalizzando il settore con il ricorso al libero mercato, prevedendo che la gestione e manutenzione dei

cimiteri possano essere affidati a soggetti pubblici o privati e che qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre, sia d'obbligo anche la separazione societaria. La Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. è per ora a totale partecipazione del Comune di Bergamo, ma aperta per il futuro all'ingresso di altri enti locali, comunque in posizione minoritaria.

A Napoli *project financing* da 40 milioni di euro

L'assessore comunale ai Servizi cimiteriali di Napoli, Paride Caputi, è il promotore del *project financing* per il potenziamento del sistema cimiteriale periferico di Barra, Pianura e Soccavo, finalizzato alla copertura totale del fabbisogno per i prossimi cinque anni.

L'iniziativa prevede la realizzazione, di 15.000 loculi (6.600 a Barra, 1.500 a Soccavo e 6.900 a Pianura), 100 cappelle (58 a Barra, 16 a Soccavo e 36 Pianura), 17.000 metri quadrati destinati a campi di inumazione (10.000 metri quadrati a Barra, 3.000 metri quadrati a Soccavo e 3.600

metri quadrati a Pianura), 22.000 metri quadrati di viali e spazi liberi (10.000 metri quadrati a Barra, 3.800 a Soccavo e 7.400 a Pianura), e 12.000 metri quadrati di aree a verde (7.700 metri quadrati a Barra, 3.800 a Soccavo e 2.000 a Pianura), oltre ad attrezzature e servizi, con oneri interamente a carico del concessionario.

L'investimento complessivo di 40 milioni di euro sarà così distribuito: 17 milioni di euro per Barra, 5,5 milioni per Soccavo e 16 milioni per Pianura.

Spiega l'assessore Caputi: *"Alla società che si aggiudica la concessione sarà affidata la progettazione definitiva ed esecutiva della realizzazione e della gestione degli impianti cimiteriali circoscrizionali, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria"*.

Riolo: ampliamento del cimitero cittadino

L'intervento di ampliamento del cimitero cittadino di Riolo, che prevede la realizzazione di 210 nuovi loculi, costerà all'Amministrazione comunale complessivamente 280.000 euro.

"Con questo intervento – commenta il Sindaco, Emma Ponzi – vogliamo dare risposte operative e concrete ad esigenze di spazio e di economicità che purtroppo interessano sempre di più la nostra comunità. Gli altri quattro cimiteri dislocati nel comprensorio comunale, infatti, non sono interessati da numeri importanti e consistenti come questo posto nel capoluogo e quindi ci troviamo a dover intervenire tempestivamente per dare risposte di lungo periodo".

Project financing e cimiteri

Il rapporto Eurispes 2006 sull'Italia evidenzia l'aumento

del ricorso al partenariato pubblico-privato (*project financing*) e tra i settori privilegiati vi è quello cimiteriale. Il numero delle iniziative di questo genere è in costante aumento:

– nel 2003 sono stati emessi 1.094 avvisi di gara per oltre 8,4 miliardi;

– nel 2004 gli avvisi sono stati 1.647 per oltre 12,6 miliardi.

Le iniziative sono prese soprattutto dagli enti del sud e delle isole. I settori di attività più coinvolti sono i parcheggi (18%), gli impianti sportivi (17%), le "reti" (10%) e i cimiteri (10%). Per volumi di investimenti il settore leader del *project financing* è quello dei trasporti con 3,8 miliardi nel 2004.

Cimitero multi-etnico a Gela

Il consiglio comunale di Gela (CL) ha approvato quasi all'unanimità, con 14 voti su 15, la proposta di individuare un'area da destinare alla sepoltura dei cittadini di religione islamica.

Sarà quindi il cimitero Farello ad ospitare nel futuro le salme dei cittadini appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica.

Aiuto on-line per il lutto

Fa il suo esordio su internet un gruppo di aiuto on-line per le persone in lutto.

"Il gruppo on-line di auto-mutuo aiuto costituisce uno spazio di condivisione per le persone che hanno subito la perdita di una persona cara e significativa e sentono l'esigenza e il desiderio di comunicare e condividere il proprio dolore e le proprie esperienze con persone che vivono una simile condizione di sofferenza. Partecipare a un gruppo di auto-mutuo aiuto consente di rompere la solitudine e il silenzio con cui si vive in genere

l'esperienza del lutto, potendosi esprimere liberamente in uno spazio riservato e protetto e recuperando una forma di sostegno reciproco e solidale, utile e spesso necessario per affrontare i cambiamenti interni ed esterni, che si teme di non saper reggere o di non poter realizzare."

Questa la descrizione della esperienza portata avanti da una Associazione senza scopo di lucro, denominata "Gruppo Eventi", costituitasi dal maggio del 1996 per l'esigenza di contrastare la tendenza dominante a negare, rimuovere ed emarginare le realtà della malattia, della morte e del lutto. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.gruppoeventi.it.

Opportuno restauro al cimitero acattolico di Roma

Il cimitero degli Inglesi di Roma, quello che ospita le tombe degli stranieri e dei non cattolici, versa in situazione disperata ed ha bisogno di un profondo restauro: se ne preoccupa il *New York Times*, dedicando un lungo articolo a quello che ufficialmente si chiama il cimitero acattolico del Monte Testaccio.

"Oggi – scrive il prestigioso quotidiano – questo prezioso pezzo di paradiso, in rovina e in crisi finanziaria, è stato recentemente aggiunto nella lista dei 100 siti maggiormente in pericolo sulla Terra. Molti dei monumenti stanno cadendo a pezzi come le ossa che ospitano, danneggiati dall'inquinamento e da anni di incuria archeologica".

Energia fotovoltaica nel cimitero di Altare

La giunta comunale del Comune di Altare (Savona) ha approvato nei giorni scorsi un progetto di impianti alimentati ad energia solare che riguarda il cimitero. Il

progetto prevede la realizzazione di dodici moduli fotovoltaici per produrre 2.026 kilowatt all'anno, ovvero l'energia consumata nello stesso periodo per alimentare tutte le lampade votive del cimitero altarese.

Il costo dell'impianto ammonta 16.935 euro, per i quali è stato richiesto un contributo al Gestore della rete di trasmissione nazionale come previsto da un decreto del ministero per le Attività produttive e del ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio. La risposta è attesa per il prossimo mese di aprile.

Il recupero del cimitero ebraico di Ancona alla Triennale di Milano

Il progetto "Recupero dell'antico cimitero ebraico di Ancona" è stato segnalato per il concorso Medaglia d'Oro dell'Architettura italiana 2006 indetto dalla Triennale di Milano, giunto alla sua seconda edizione. Una giuria internazionale si riunirà nel mese di marzo per valutare i lavori più meritevoli realizzati da professionisti italiani nel nostro Paese e all'estero nel periodo 2003-2005 e decretare i vincitori.

La Caritas di Mestre apre una impresa di pompe funebri

È pensando alla difficoltà di accesso ai funerali proposti da diverse imprese di pompe funebri in zona che la Caritas di Mestre sta aprendo una propria impresa funebre (a fine febbraio), attraverso la cooperativa sociale Mace. La coop, tra le altre cose, ha in gestione numerosi servizi della Caritas diocesana (ad esempio la raccolta dei vestiti usati), ed opererà in questo settore con il medesimo spirito di servizio. L'agenzia si chiamerà "San Giuseppe" – il nome del santo patrono della buona morte – e la sede

sociale sarà a Marghera, all'indirizzo della cooperativa; ma si sta cercando l'ufficio per ricevere la clientela a Mestre, nelle zone centrali, ma non nelle vicinanze dell'ospedale, come la maggioranza delle agenzie "concorrenti". L'agenzia offrirà il servizio anche alle persone più bisognose, con formule particolarmente agevolate. Ospiti delle strutture Caritas, dal senzatetto al malato di Aids, ma anche famiglie in difficoltà segnalate magari dalle parrocchie: a loro l'agenzia offrirà servizi di particolare favore. «Questo per dare una maggiore dignità rispetto ai funerali comunali previsti per i meno abbienti», prosegue mons. Pistolato. La nuova agenzia promette un servizio a un costo equo, trasparente e soprattutto rispettoso. Le tariffe, spiega Andrea Morando vicepresidente della cooperativa, andranno dai 1.300 euro ai 3.500 euro.

La estumulazione di Tenco

La estumulazione di Luigi Tenco, a 39 anni dalla morte, per effettuare una autopsia, ha consentito per gli addetti ai lavori, di trovare piena conferma della difficoltà che hanno i feretri tumulati a determinare la scheletrizzazione del cadavere. Il feretro di Luigi Tenco era tumulato nella cappella di famiglia.

A distanza di quasi quarant'anni dalla morte, le sembianze erano praticamente le stesse, salvo il processo di corificazione.

Secondo quanto ha raccontato il legale della famiglia Tenco "il corpo era intatto e solo prosciugato. Era ancora vestito in completo grigio scuro con quattro bottoni, lo stesso che indossava al festival di Sanremo e una camicia bianca senza cravatta. Intorno alla testa una benda bianca a coprire il foro della pallottola. Tutti gli organi sono intatti

e così anche la fascia muscolare".

Da fonti giornalistiche si apprende che sono stati prelevati campioni di tessuto dalla mano e dalla tempia destra di Tenco, da sottoporre alla prova dello *stubb*, per verificare la presenza di tracce di polvere da sparo.

Rinvenuto in Cina antico cimitero di bambini

Un'equipe di archeologi cinesi ha riportato alla luce, tra le rovine dell'antica città di Tuchengzi, nella Mongolia interna, un cimitero di bambini risalente alla dinastia degli Han dell'ovest (206 a.C. – 24 d.C.).

Nel cimitero, che ricopre una superficie di circa 100 mq, sono state rinvenute una ventina di tombe: al loro interno nessun oggetto funerario, solo i bambini sepolti in contenitori a forma di giara.

Assemblea ICFA 2007 a Las Vegas

La prossima conferenza annuale della ICFA (*International Cemetery and Funeral Association*) si terrà in Nevada (USA), nella città di Las Vegas, dal 17 al 19 gennaio 2007.

Nel corso del convegno verranno organizzati programmi formativi pensati specificatamente per i consulenti di previdenza funeraria e per i dirigenti operanti nel settore funebre e cimiteriali (per informazioni sull'evento consultare il sito www.icfa.org).

L'ICFA ha recentemente comunicato i vincitori del premio KIP (*Keeping It Personal*) per l'anno 2005. Il premio viene assegnato a coloro che effettuano le migliori personalizzazioni nella professione del servizio funebre e cimiteriale ed è distinto in quattro categorie: Momenti magici, Prodotto personalizzato innovativo

(fornitore), Commemorazione più personalizzata, Eventi speciali. Provenienti dagli Stati Uniti ed anche dall'estero i 39 partecipanti: notizie sui quattro aggiudicatari del premio possono essere reperite al seguente link: www.icfa.org/kip_categories05.htm

Inghilterra: signora rimuove dal cimitero busto in marmo

A Dartmouth, un piccolo paese nell'Inghilterra del Sud, una vedova ha rimosso dalla tomba del suo defunto marito un busto in marmo che essa stessa aveva commissionato ad una impresa di pompe funebri locale.

La donna ha giustificato il suo gesto sconsiderato attribuendolo alla paura che tale oggetto, a lei così caro, le potesse venire sequestrato: non era infatti stata in grado di saldare la seconda rata dei pagamenti dovuti proprio all'impresa che glielo aveva venduto.

Tibet: emanati regolamenti per il rispetto dei riti funebri

Il governo della regione autonoma del Tibet ha recentemente emanato i "Regolamenti provvisori sui riti funebri del cielo". Tali regolamenti hanno garantito, secondo gli esponenti interessati,

la normale effettuazione di uno dei tradizionali riti funebri tibetani, in uso da migliaia di anni: lasciare il cadavere esposto agli agenti atmosferici.

Secondo il rito funebre tibetano del cielo, osservato attualmente dall'80% dei tibetani, lasciare il cadavere all'esterno in pasto agli avvoltoi è simbolo di continuazione della vita nel ciclo di morte e rinascita chiamato Samsara.

Nei regolamenti vengono proibite – al fine di non disturbare gli avvoltoi – visite, foto e riprese di persone non coinvolte nei luoghi rituali. Viene inoltre riconosciuta la figura professionale dei maestri del rito, cui è dedicato un articolo sul rispetto a loro dovuto.

Florida: fermata all'aeroporto con una testa umana in borsa

All'aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida (USA), gli agenti della dogana hanno rinvenuto, nel bagaglio a mano di una cittadina haitiana di 30 anni, una testa umana mozzata.

Serafica la risposta della giovane donna: "Non posso separarmene" – riferendosi al teschio con denti e brandelli di carne ancora attaccati – "Mi è stato consegnato ad Haiti, lo porto con me affinché mi protegga dagli spiriti maligni sviando la loro attenzio-

ne e lo uso nell'ambito della mia fede voodoo." (riconosciuta religione ad Haiti dal 2003).

Ora la donna è in carcere in attesa di essere processata e, nel caso in cui dovesse essere riconosciuta colpevole di tutti capi di accusa, rischia fino a 15 anni di reclusione.

Ohio: si sposano nella sede di un'impresa funebre

A Springfield, un paese nell'Ohio (USA), Daisy Judy e John Franko, entrambi di 62 anni, si sono sposati nella *Richards Raff & Dunbar Memorial Home*, dopo essersi conosciuti mentre frequentavano un gruppo di sostegno all'interno della impresa funebre.

Ognuno dei due, all'epoca, piangeva la scomparsa del rispettivo consorte con cui aveva diviso più di quarant'anni di vita. Il marito di Judy era morto di leucemia mentre la moglie di John era stata stroncata da un cancro dopo una lotta di vent'anni.

"È stata una bella cerimonia, c'erano un arpista e un flautista", ha detto su *The Canadian Press* il reverendo che ha officiato il rito.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- **Regione Veneto vuole cambiare le norme funerarie**
- **Conferenza delle Regioni chiede modifiche al D.P.R. 285/90**
- **Presente e futuro di cimiteri e crematori**
- **Recupero salme**

Rubrica

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. Il Comune di ... chiede qual è il metodo di confezionamento idoneo per le cassette di resti ossei da destinare alla cremazione. Da contatti avuti con la So.Crem. cittadina, il Comune è stato infatti informato che di norma i resti ossei arrivano in normali cassette di legno (poiché l'impianto non accetta contenitori in metallo che non possono essere cremati).

Il trasporto di tali cassette a volte viene effettuato anche da privati cittadini: è legittima questa procedura?

R. È d'obbligo il confezionamento in cassetta di zinco, così come definito dall'art. 36, comma 2 del D.P.R. 285/90.

Giunti a destinazione la cassetta di zinco viene eliminata e le ossa riposte in un contenitore di legno, cartone o altro materiale facilmente combustibile e cremate.

Per favorire il trasbordo, si consiglia di inserire le ossa prima della partenza all'interno di un sacchetto di plastica, poi nella cassetta di zinco; questo per evitarne la diretta manipolazione nel successivo trasferimento.

È anche possibile che il contenitore di ossa sia contenuto nella cassetta di zinco fin dall'origine. Ad esempio si può usare un contenitore di cartone in cui vengono inseri-

te le ossa e poi il tutto inserito nella cassetta di zinco.

Non essendovi problemi dal punto di vista igienico-sanitario, le cassette di zinco di resti ossei possono essere consegnate ai privati familiari previa autorizzazione al trasporto.

Q. Il Responsabile dell'Ufficio cimiteriale del Comune di ... , sito in Lombardia, pone il seguente quesito:

Dal 10 febbraio le ditte di onoranze funebri con sede commerciale nel Comune sono tre. Cosa deve fare per autorizzare il singolo trasporto funebre richiesto da una di queste 3 ditte? Le ditte devono ricevere dal Comune un'autorizzazione comunale eX novo per poter operare, oppure tale autorizzazione non è necessaria ed il Comune dovrà solo, alla scadenza del termine di due anni di cui all'art. 32 del regolamento regionale lombardo n. 6/04, controllare il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo?

R. Chi alla data del 9/2/2005 è in possesso congiuntamente di autorizzazione al commercio non alimentare e di licenza ex art. 115 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza è da considerare una impresa fune-

bre titolata a svolgere tale attività in senso completo fino ad un massimo di 2 anni dalla entrata in vigore del regolamento.

Cioè solo questi soggetti possono operare fino al massimo al 9/2/2007 per svolgere l'intera gamma del servizio, compreso il trasporto di salma, il trasporto funebre (non la sala del commiato che è riservata all'esercente l'attività funebre).

Se vi sono soggetti che sono in possesso o dell'una o dell'altra autorizzazione, occorre che si siano regolarizzati entro il 9/2/2005 (prendendo l'autorizzazione mancante) e quindi sono considerati impresa funebre per il periodo transitorio. In assenza di una o dell'altra autorizzazione devono fare solo l'una attività o l'altra (cioè chi è solo agenzia d'affari potrà fare solo agenzia d'affari, chi è autorizzato a vendere in posto fisso solo quello). Questo dal 10/2/2005 in avanti, sia nel biennio transitorio, che dopo.

Dopo il biennio transitorio (cioè dal 10/2/2007), solo l'esercente l'attività funebre potrà fare i trasporti di salma e di cadavere.

Per cui tornando al suo quesito sono le 3 ditte a dover scegliere cosa fare:

a) se hanno caratteristiche per poter essere impresa funebre, potran-

no fare anche i trasporti funebri fino al 9/2/2007, tranne che non chiedano la autorizzazione all'esercizio di attività funebre prima, che è assorbente di tutte le fattispecie, utilizzando anche parzialmente mezzi e personale di terzi, pur sempre in regola, tra le forme consentite dal regolamento regionale. Cioè fino al massimo al 10/2/2007 non vi è l'obbligo del minimo di 5 persone in regola con i contributi;

b) se hanno caratteristiche per poter essere solo agenzia d'affari e vorranno continuare a fare solo quella, lo potranno fare;

c) se hanno caratteristiche per poter essere solo venditore in posto fisso di bare e articoli funebri in occasione del funerale e vorranno continuare a fare solo quello anche dopo il biennio lo potranno fare;

d) se dopo il biennio vorranno avere anche solo le 2 autorizzazioni (affari e vendita in posto fisso) lo potranno fare, ma non potranno svolgere trasporti funebri interamente svolgentisi dentro la Regione Lombardia; invece potranno fare trasporti funebri da e per altre regioni per le quali sia sufficiente essere impresa funebre come stabilito dall'attuale D.P.R. 285/90 e dalla circolare esplicativa del Ministero della sanità 24/6/1993 n. 24, al paragrafo 5.

Q. Il Servizio Cimiteriale del Comune vorrebbe sapere cosa dispone la legge nel caso in cui un familiare richieda che la cassetta di zinco contenente i resti ossei di un parente:

– venga inumata nella tomba di famiglia, considerato che lo zinco non è biodegradabile;

– venga tumulata nel loculo di famiglia.

R. La inumazione diretta a contatto del terreno di una cassetta di zinco in un'area in concessione è vietata. Infatti si può inumare solo materiale biodegradabile, come stabilito dall'art. 75 del D.P.R. 285/90. La tomba in concessione

avrebbe dovuto essere dotata di adeguato ossario, in base al comma dell'art. 90, comma 2 del D.P.R. 285/90.

Quindi, al momento della approvazione del progetto del monumento tombale, si doveva verificare tale presenza da parte di chi era tenuto a verificare la conformità del progetto (art. 94 del D.P.R. 285/90).

Il concessionario ha due possibilità:

1) provvedere a lavori che consentano la disponibilità di un vano ipogeo adeguato e con garanzie di impermeabilità ai liquidi (in genere un pozzetto in c.a.v., vetroresina o altro materiale), da realizzare nell'area in concessione, se vi sono gli spazi, da destinare ad ossario/cinerario a servizio della tomba;

2) acquisire di volta in volta una concessione di ossario o la disponibilità di una tomba plurima in cui collocare la cassetta di resti ossei, la quale è oggi obbligatoriamente di zinco.

Vi è anche la possibilità di cremare i resti mortali o le ossa e quindi collocare l'urna in manufatto con le caratteristiche di cui sopra, ma più piccolo in quanto a dimensioni.

Se non è fatta richiesta di collocazione delle ossa, al termine della concessione queste vanno in ossario comune.

Q. L'ufficio Onoranze funebri del Comune di ... sottopone il seguente quesito.

All'interno della Regione Emilia Romagna il trasporto di una salma (ovvero prima che il medico necroscopo abbia apposto la sua firma) ad una camera mortuaria può avvenire solo se il luogo del decesso è un'abitazione privata oppure tale luogo può essere anche una struttura simile (ad es. struttura sanitaria pubblica o privata accreditata)?

R. Si è del parere che il trasporto di salma possa essere fatto non solo da abitazione privata, ma anche da altri luoghi e questo perché il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 19/04 è chiaro in proposito, enunciando: *“Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia l'espressa richiesta dei familiari o dei conviventi ...”*.

Si ricorda che la salma deve però essere trasportata o ad un servizio mortuario di struttura sanitaria o ad un obitorio o ad una sala del commiato.

(n.d.r. Successivamente alla risposta al quesito, la direttiva regionale 13/2/2006 ha espressamente confermato tale impostazione. Vds. in documentazione).

Q. Il Comune di ... costruirà delle nuove tombe nel cimitero cittadino, che comporterà l'abbattimento del vecchio manufatto per cellette ossario, che tra l'altro contiene anche un ossario comune ipogeo.

Ci viene chiesto se è possibile cremare i resti mortali dei defunti tumulati negli ultimi cinquant'anni in tale ossario comune anche se i familiari a suo tempo avevano firmato un documento ove era indicato il solo trasferimento in ossario comune (senza quindi la indicazione di una eventuale possibilità che l'amministrazione provvedesse alla loro cremazione).

E, in caso positivo, se esistono delle particolari norme da seguire per il trasferimento dei resti mortali al vicino crematorio o se è sufficiente racchiuderli in cassette di legno non trattato, naturalmente previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

R. Sì, è possibile. Il paragrafo 6 della circolare del Ministero Salute 31/7/1998, n. 10 (G.U. 19/8/98, n. 192) non determina una possibilità, ma se l'Amministrazione lo vuole, il Sindaco “dispone”.

In altri termini il consenso dei familiari alla cremazione dei resti ossei è quando hanno un qualche titolo per esprimersi (ad es. se sono in una cassetta resti dentro un ossarietto, oppure al momento della esumazione o della estumulazione).

Una volta che le ossa sono in ossario comune cessa la identificabilità e conseguentemente non è più necessario, né legittimo, ottenere un qualche assenso.

La circolare è chiara in proposito: *“Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.”*

Per quanto riguarda il trasferimento dei resti mortali al crematorio, se questo si trova ad una distanza inferiore a 100 km., basta un semplice contenitore combustibile.

Q. Ci viene chiesto se è compatibile con la nuova normativa emanata dalla Regione Emilia Romagna che un bando di gara in materia di servizi cimiteriali preveda anche i servizi di trasporto funebre per indigenti e di recupero salme sul territorio comunale?

Viene specificato che la partecipazione alla gara avverrebbe in A.T.I. con una ditta di onoranze funebri locale che, oltre ai servizi sopra evidenziati, terrebbe anche i rapporti con le utenze ed il disbrigo delle pratiche amministrative.

R. È del tutto legittimo che venga bandita in Emilia Romagna una gara per lo svolgimento congiunto di servizi cimiteriali e del servizio di recupero salme e trasporto funebre indigenti. Difatti tali attività di trasporto funebre sono classificate come servizio necroscopico dall'art. 1, comma 3, lett. c) della L.R. 29/7/2004, n. 19 e sono compatibili con l'attività cimiteriale. Il problema sta nel soggetto che la esercita.

La citata legge regionale prevede una separazione societaria tra attività cimiteriale o necroscopica da

un lato ed attività funebre dall'altro (art. 5, comma 2 della L.R. 19/04 e s.m.i.). Poiché per svolgere il servizio di recupero salme e trasporto indigenti (classificato servizio necroscopico) occorre essere autorizzati, la norma lo consente a due soli soggetti:

a) esercente attività funebre (che però deve essere societariamente separato);

b) autorizzato al trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre (che può non essere societariamente separato), come regolato dal paragrafo 2.5 della Delibera G.R. Emilia Romagna 7/2/2005, n. 156.

Si nutrono però forti perplessità sulla legittimità dell'affidamento (ed ancor prima dell'accoglimento dell'offerta) ad una A.T.I. (composta da soggetto esercente attività funebre e soggetto gestore di servizi cimiteriali) a seguito di gara congiunta come sopra specificato. Difatti si ritiene che l'A.T.I. diventi il soggetto aggiudicatario (che è unico). Le pratiche amministrative ed i rapporti con l'utenza cimiteriali si ritiene non possano essere svolti da un soggetto che effettui attività funebre.

La L.R. citata prevede esplicitamente la separazione societaria e questo per tutelare dolenti da un lato ed eventuali imprese funebri concorrenti dall'altro.

In caso contrario si ritiene vi possano essere gli estremi per abuso di mercato e possibili contenziosi con l'Antitrust.

Q. L'ufficio di polizia mortuaria del Comune di ... chiede se esiste un limite di orario (minimo e massimo) per l'apertura del cimitero.

R. No. È ogni Comune che si regola in base agli usi e tradizioni locali.

Qualche Comune ha stabilito l'orario ed i giorni di apertura della struttura nel regolamento di polizia mortuaria comunale.

Si ritiene invece che questa sia materia propria del Sindaco, che fissa con apposita ordinanza tali aperture.

Il regolamento comunale può invece specificare gli avvisi necessari (ad esempio luminosi ed acustici) per informare che entro un determinato lasso di tempo i cancelli saranno chiusi.

È inoltre abbastanza diffusa la pratica di utilizzare cancelli ad apertura e chiusura elettrica.

In tali casi è importante prevedere non solo gli avvisi acustici e luminosi quando il cancello apre e chiude (o ad es. a distanza di un quarto d'ora dalla chiusura), ma anche la presenza di appositi sistemi di apertura per chi accidentalmente sia rimasto chiuso all'interno del cimitero.

Q. Il Comune di ... chiede consigli in merito ad una situazione recentemente verificatasi.

Essendo deceduto il sig. XXX, avviato alla cremazione, la vedova ha chiesto di poter cremare anche la sua unica figlia, morta 19 anni fa ed attualmente tumulata nel cimitero di un comune limitrofo (sempre però nella stessa provincia).

Premesso che la figlia era deceduta in ospedale per cause naturali, il Comune desidera sapere:

– chi deve rilasciare l'autorizzazione alla cremazione ora per allora;

– se occorre reperire la certificazione medica che esclude l'ipotesi che la morte sia dovuta a reato;

– se può essere trasportata con lo zinco (interno alla bara) o se questo deve essere rimosso;

– se è opportuno richiedere l'intervento del Servizio Igiene pubblica dell'A.S.L. affinché disponga per particolari prescrizioni per il trasporto all'impianto di cremazione.

R. Il Suo Comune è situato nella regione Emilia Romagna.

Conseguentemente valgono le norme della normativa regionale e, ove non configgenti, quelle del D.P.R. 285/90. Vale in ogni caso il D.P.R. 254/03.

Ciò premesso si dà risposta ai quesiti posti:

1. L'autorizzazione alla cremazione "ora per allora" è effettuata dal Sindaco (ora dirigente competente o suo delegato) ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19, che rimanda alla legislazione nazionale vigente e quindi a quanto previsto all'art. 79 del D.P.R. 285/90, nulla essendo cambiato in materia (così, inoltre, chiarito nella deliberazione G.R. Emilia Romagna 10/1/05, n. 10, nel testo della direttiva al punto a)). Il Comune che autorizza è quello dove si trovano sepolte le spoglie mortali della figlia (per la cremazione del cadavere del padre è invece necessaria l'autorizzazione del Comune di

decesso). Per le competenze veda il paragrafo 14.2 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.

2. Occorre reperire la documentazione prevista ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/90 ed ovviamente la volontà della madre.

3. Per il trasporto delle spoglie mortali della figlia valgono tutte le ordinarie norme per il trasporto di un cadavere. Difatti essendo tumulata da meno di 20 anni non sussistono le condizioni per dichiararla "resto mortale" (vds. art. 3, commi 1, 5 e 6 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254). Inoltre si applica l'art. 88 del D.P.R. 285/90 con l'avvertenza che tale verifica sarà svolta non più dall'A.S.L., ma da personale del cimitero, generalmente seguendo quanto stabilito nella ordinanza sindacale che regola esumazioni ed estumulazioni. Tale circostanza è conseguente all'art. 12, comma 1 della citata L.R. 19/04.

Vi è possibilità da parte del Comune di richiedere un parere igienico-sanitario, ma data la circostanza, del tutto normale, pare superfluo. Pertanto si ritiene che, essendo la distanza rispetto al crematorio inferiore ai 100 km, il cofano possa essere anche solo di legno. Nella realtà occorre valutare la presenza o meno di parti molli e di liquidi cadaverici. Si ritiene che in presenza di parti molli e/o liquidi occorra il rifascio esterno di zinco, se la cassa interna non è in condizioni tali da garantire le percolazioni (così, per tumulazioni di resti mortali, e a maggior ragione per cadaveri, come previsto dal paragrafo 3 della circolare Min. Sanità n. 10 del 31/7/1998).

4. Si ritiene che non sia necessaria la presenza dell'A.S.L. alla partenza, potendo essere effettuato il controllo da personale comunale, ivi comprese le prescrizioni relative.



Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



euro.act s.r.l.

Via Valle Zavalea, 22
44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

sito: www.euroact.net
e-mail: contatti@euroact.net

Rubrica

Il diritto a disporre della salma (o, del cadavere, delle ceneri, dei resti mortali)

di Sereno Scolaro

1. Introduzione

Spesso si pongono questioni sul diritto di disposizione della salma (o, del cadavere, dato che in alcune regioni è stata formulata una definizione distintiva tra i termini di “salma” e di “cadavere” ⁽¹⁾), che si estende anche ai resti mortali e quanto altro. La questione emerge quando vi siano più soggetti in una qualche relazione col defunto, specie quando non vi sia un accordo comune o, almeno, non contestato da altri.

Si può, a questo proposito, considerare il fatto come non vi siano norme che regolano, che impongano determinati procedimenti anche formali, documentali nella scelta di due delle tre pratiche funebri (l’inumazione o, alternativamente, la tumulazione), a differenza della terza (cremazione) nella quale le forme di manifestazione della volontà di disposizione sono abbastanza puntualmente regolate (forse anche troppo). Tuttavia, anche nelle prime due pratiche funebri la questione può porsi: si pensi alle ipotesi, non remote, in cui il coniuge ritenga di disporre in modo diverso rispetto alle intenzioni dei parenti del defunto oppure a quella di una pluralità di parenti che siano nelle stesse relazioni giuridiche con il defunto.

In parte, tale problematica è affrontata dall’art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rispetto a cui l’art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, quando potrà applicarsi (anche nelle regioni che hanno tentato di renderlo applicabile, senza riuscirvi più di tanto), in parte muterà la questione dei soggetti (art. 3, lett. b), n. 3), ed anche art. 3, lett. g), introducendo criteri un po’ più ampi, ma limitatamente (si badi) solo alle due anzidette fattispecie e non estensibili ad altri contesti.

Per precisare questa limitatezza basterebbe considerare una delle tre residue condizioni di gratuità dell’inumazione, come processo fino all’esumazione ordinaria inclusa (si trascura qui, intenzionalmente, il

riferimento alla gratuità della cremazione, in quanto limitata (art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130) alla sola condizione di indigenza del defunto, in ciò ridimensionando, per la pratica della cremazione, le disposizioni dell’art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 ⁽²⁾, cioè quella del c.d. disinteresse da parte dei familiari. Infatti, nell’ipotesi del “disinteresse” si è in presenza di una situazione comportamentale, che potrebbe, successivamente, essere contraddetta da altri comportamenti (es.: il commissionare avvisi funebri o la fornitura di addobbi floreali o, successivamente, richiedere (se ammesso dal Regolamento comunale di polizia mortuaria ⁽³⁾) l’installazione di monumenti o lapidi a decoro della fossa ad inumazione o, ancora, successivamente, richiedere la deposizione delle ossa che si rinverranno al momento dell’esumazione ordinaria in cellette od in loculi, già avuti in concessione ⁽⁴⁾). In tali evenienze, venendo meno il “disinteresse” gli eventuali oneri assunti dai servizi sociali del comune, vengono a mutarsi da oneri a carico di tale centro di spesa in anticipazioni avendosi la situazione della gestione di affari altrui (artt. 2028 – 2032 c.c. ⁽⁵⁾), con la conseguenza che il comune viene a trovarsi nella condizione di dover ripetere

⁽²⁾ In vigore dal 2 marzo 2001.

⁽³⁾ L’art. 62 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 l’ammette solo per le aree concesse per sepolture private (Capo XVIII stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285); ma, a volte, i Regolamenti comunali di polizia mortuaria potrebbero ammetterla anche per le sepolture ad inumazione in campo comune (od, ordinario).

⁽⁴⁾ Art. 85, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽⁵⁾ Assume la figura del gestore di affari altrui, a norma dell’art. 2028 e ss. c.c. colui che si occupa di quanto occorre per i funerali e la sepoltura di un defunto, provvedendo alle relative spese, in sostituzione degli eredi che si disinteressano (Pretura di Taranto, 29 ottobre 1991, in *Archivio civile*, 1993, pag. 309 (annotato)).

⁽¹⁾ Qui si utilizzeranno i termini quali sinonimi, comunque.

(⁶) le spese, se del caso maggiorate degli interessi al saggio legale (⁷), ripetizione che potrebbe richiedere il ricorso alle procedure di riscossione coattiva proprie delle amministrazioni locali (⁸), cioè mediante iscrizione a ruolo. Ciò comporta che, ai fini dell'iscrizione a ruolo, sussista un obbligo, giuridicamente rilevante e fondato, all'assolvimento dell'onere, obbligo che è in relazione diretta con il diritto a disporre della salma o di quanto ne rimanga. Tra l'altro, lo stesso istituto del "disinteresse" ha comportato che venga a porsi la questione di individuare quali siano i familiari "obbligati", giuridicamente, a provvedere alla sepoltura del defunto, specie considerando che, in ogni caso, non è esclusa la possibilità che vi provvedano anche soggetti non "obbligati" agenti in termini di liberalità. Per cui la questione dell'individuazione dei familiari "obbligati" non è di poco conto e, trattandosi di obblighi giuridici, non consente di far ricorso alle "attenuazioni" (⁹) introdotte dall'art. 3, lett. b), n. 3), e lett. g), limitatamente (lo si ribadisce) alla manifestazioni di volontà alla cremazione.

Tutte queste problematiche trovano risposta nel ricercare la soluzione concernente il diritto di disporre della salma.

2. Chi sono le persone che hanno un diritto a disporre della salma

Più volte è stato sostenuto che l'individuazione del diritto a disporre della salma, o di quanto ne residui, non abbia, in quanto tale, una definizione in norma positiva, quanto discenda da un'elaborazione giurisprudenziale (anche non sottovalutando come la gran parte delle decisioni della giurisprudenza nelle materie della c.d. polizia mortuaria, derivino, non a caso, proprio da conflitti intra-familiari sulla disposizione del defunto), divenuta tale da considerarsi non solo costante, quanto consolidata. Consolidata al punto che non è stato difficile introdurla, schematicamente, nell'art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (¹⁰). Tale constatazione può, altrimenti, essere

formulata nel senso che l'art. 79, comma 1 stesso, altro non sia se non la formulazione – schematizzata e semplificata in modo direttamente comprensibile – dell'elaborazione giurisprudenziale avutasi sulla questione.

Il primo principio che emerge è quello per cui il diritto di disporre del cadavere spetta, *in primis*, al defunto stesso (¹¹), da manifestare, ovviamente, in vita e, tendenzialmente (¹²), nella forma testamentaria (¹³).

(¹¹) Il Tribunale di Torino (16 ottobre 1985) ha ritenuto che il potere di disporre del proprio cadavere sia configurabile non già come un diritto personalissimo, bensì come un diritto privato non patrimoniale, spettante, in mancanza di una diversa volontà del defunto, ai suoi prossimi congiunti (in *Il Diritto di Famiglia e delle persone*, Giuffrè, 1986, pag. 1.077), mentre il Tribunale per i minorenni di Roma (15 marzo 1984) aveva ritenuto che la decisione di voler essere cremato rappresentasse l'esercizio di un diritto personalissimo, in quanto concernente il potere di disposizione del proprio corpo (art. 5 c.c.) con la conseguenza che, in mancanza di una chiara volontà manifestata in una disposizione testamentaria del soggetto interessato, nessuno ha il potere di chiedere la cremazione del cadavere altrui (in *Rivista italiana di medicina legale*, 1985, pag. 1.019). Andrebbe osservato, rispetto a quest'ultima pronuncia, come il minorenni non abbia, ancora, la capacità a testare. È tutelabile in via d'urgenza con la procedura prevista dall'art. 700 c.p.c., il diritto dell'erede testamentario a far seppellire il defunto nel cimitero della città ove egli visse e morì, in esecuzione della intenzione da lui manifestata in vita, nei confronti dei parenti che intendono, invece trasferire la salma nel luogo di origine della famiglia. (Pretura di Firenze, 29 novembre 1977, in *Giurisprudenza di merito*, 1979, pag. 53). Per la validità delle disposizioni circa il proprio cadavere e il luogo di sepoltura, anche riferendosi alla nozione del mandato *post mortem*, occorre che la manifestazione di volontà segua nella forma dei testimoni. Ove non sussista valida disposizione del *de cuius*, nel conflitto fra la volontà del parente e l'erede testamentario non parente circa le modalità di sepoltura deve prevalere la volontà del primo (Corte d'appello di Roma, 28 luglio 1927). Ai congiunti è riconosciuto il potere di determinare le modalità dei funerali e della sepoltura del defunto entro i limiti posti dalla legge, dall'ordine pubblico e dal buon costume. Tale diritto è tuttavia subordinato alla circostanza che il defunto non abbia in vita disposto esso stesso sulla destinazione del proprio cadavere. Per la cremazione di un cadavere è presupposto indispensabile che il soggetto ne abbia data chiara disposizione nelle forme di un testamento. Anche per la revoca di detta disposizione è indispensabile la forma del testamento. (Corte d'Appello di Genova, 30 giugno 1966).

(¹²) Per il Tribunale di Palermo (16 marzo 2000) è valido il mandato, che debba essere eseguito dopo la morte del mandante, avente ad oggetto la tumulazione delle spoglie mortali di questi, anche in difformità della sepoltura attuale dal coniuge superstite del mandante medesimo (in *I contratti*, 2000, pag. 1.101 con nota di BONILINI). La scelta del luogo di sepoltura è un diritto della personalità fondato sulla consuetudine che spetta anzitutto all'individuo, il quale durante la sua vita può manifestarlo mediante una volontà precisa, esprimibile senza rigore di forme (Pretura di Macerata, 6 giugno 1992, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, I, 2, pag. 577).

(¹³) Spetta alla persona il diritto di stabilire la destinazione del proprio cadavere, ai sensi dell'art. 5 c.c., alla cremazione, ma la relativa volontà deve essere manifestata nella forma testamen-

(⁶) Il cui inadempimento concretizzerebbe la fattispecie dell'art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

(⁷) Art. 1284 c.c..

(⁸) D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e succ. modif..

(⁹) Attenuazioni (la maggioranza in luogo della totalità) che hanno un significato nella disposizione per la cremazione, consentendo che questa avvenga anche quando possibili situazioni oggettive ed esterne possano rendere "difficile" raggiungere la totalità dei soggetti legittimati (si pensi al caso della mera assenza o non rintracciabilità, nei tempi ridotti per arrivare alla cremazione, di uno o più dei soggetti legittimati).

(¹⁰) Trattandosi di norma di rango secondario, essa non poteva definire, in termini normativi, aspetti che hanno riguardo a diritti soggettivi (che avrebbe richiesto norma di rango primario), mentre era possibile con tale fonte riprodurre, enucleare, schematizzare l'elaborazione giurisprudenziale avvenuta, specie quando essa non fosse solo costante, ma altresì consolidata.

Il secondo principio è quello per cui, in mancanza di una disposizione del defunto, la scelta della pratica funebre spetta ai parenti (e, mai, agli affini) secondo il grado di prossimità⁽¹⁴⁾, che vengono ad esercitare un diritto loro proprio e non rappresentano la volontà del defunto, quanto sia stata inespressa⁽¹⁵⁾, precisazione che contraddice le superficiali considerazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure del Dipartimento per la funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quali riportate dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici con la circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004.

E all'interno dell'ambito parentale, viene a prevalere il coniuge. Si fa riferimento ad alcune delle massime giurisprudenziali in qui tale concetto costituisce indirizzo costante, quanto univoco.

In mancanza di disposizioni del de cuius, il diritto di scelta del sepolcro spetta di preferenza al coniuge superstite, che può anche chiedere la traslazione della salma del coniuge predefunto da una tomba di famiglia dove era stata sepolta in un'altra da lui acquistata. (Corte di Cassazione, 13 giugno 1938).

Il diritto di disporre del proprio cadavere e quindi di scegliere liberamente la sepoltura, purché non vi ostino norme sanitarie e quelle di ordine pubblico, non può considerarsi di carattere patrimoniale e per l'og-

taria, e può essere revocata solo mediante la revoca della disposizione testamentarie nelle forme di legge (Tribunale di Savona, 27 febbraio 1965).

⁽¹⁴⁾ Lo "ius eligendi sepulchrum" in mancanza di una disposizione del defunto quando era in vita, spetta ai parenti più vicini allo stesso "de cuius" per vincoli di sangue o per rapporto di coniugio (Tribunale Firenze, 11 marzo 1980, in *Foro padano*, 1980, I, pag. 262 (annotato)).

La traslazione delle salme dei genitori, pur se regolarmente autorizzata dalla competente autorità comunale, può avvenire soltanto con il consenso di tutti i figli. Pertanto ben può il giudice ordinario, su istanza del figlio che non ha prestato il consenso ed il cui diritto funerario sia stato così violato, pronunciare la condanna degli altri a curare tutto quanto necessario per fare ritrasferire le salme nel luogo di prima sepoltura, ovvero a provvedervi egli stesso a spese degli altri, nell'ipotesi di mancata esecuzione spontanea, osservando le formalità di cui agli art. 612 ss. c.p.c. (Tribunale di Milano, 11 ottobre 1979, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1980, pag. 540).

⁽¹⁵⁾ In mancanza di una volontà precisa del defunto, la scelta del luogo di sepoltura della salma spetta ai congiunti, prescelti fra quelli a lui più strettamente legati da vincoli e quindi da sentimenti di pietà verso ciò che di lui rimane: costoro, nel compiere la scelta, esercitano un diritto proprio, che protegge l'interesse che alla loro personalità può dare la vicinanza della tomba del congiunto nonché la cura di esso. (Pretura di Macerata, 6 giugno 1992, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, I, 2, pag. 577.)

l'oggetto cui si riferisce, che è considerato cosa fuori commercio, e per i riflessi di carattere etico e religioso che vi si inseriscono. Tale diritto, invece, rientra piuttosto nella categoria dei diritti sulla personalità per loro natura assoluti ed intrasmissibili mediante le norme ordinarie che disciplinano il trapasso del patrimonio. Conseguentemente, in difetto, di disposizioni del de cuius, il diritto di scelta del sepolcro non spetta agli eredi, ma ai congiunti più vicini al defunto per vincoli di sangue, e perciò con preferenza al coniuge. (Corte di Cassazione, 24 febbraio 1941).

In mancanza di disposizioni testamentarie del de cuius, il diritto di scelta del sepolcro, spetta, a preferenza delle sorelle di lui, al coniuge superstite. (Corte d'appello di Milano, 29 gennaio 1952).

Il diritto di disporre della propria sepoltura è di natura personale e del tutto speciale. La volontà del de cuius riguardo alla sepoltura del proprio cadavere non può provarsi con testimoni. In difetto di disposizioni del defunto, ogni decisione sul cadavere compete al più prossimo congiunto, e in primo luogo al coniuge. (Tribunale di Napoli, 2 agosto 1954).

Il diritto di disporre del proprio cadavere, e di scelta della sepoltura non può considerarsi di carattere patrimoniale ma rientra, invece tra i diritti sulla personalità, per loro natura assoluti e intrasmissibili mediante le norme ordinarie che disciplinano il trapasso del patrimonio. ... In mancanza di disposizioni del de cuius si deve presumere che la sua volontà, quanto alla scelta del tumulo, sia aderente a quella del fondatore, specie se la salma del defunto, con l'inumazione nella tomba familiare, va a raggiungere quella del coniuge premorto. (Corte di Cassazione, sezione 1[^] civile, sent. n. 1033 del 27 marzo 1958).

Lo ius eligendi sepulchrum rientra nella categoria dei diritti della personalità, e come tale non può formare oggetto di trasferimento mortis causa. Solo nel caso in cui, in base ad una valutazione complessiva delle risultanze probatorie, anche testimoniali e presuntive, si escluda che il defunto abbia manifestato, in vita, la propria volontà circa il luogo di sepoltura, la scelta può essere esercitata dai prossimi congiunti. Nel caso in cui la electio non sia stata esercitata da defunto durante la sua esistenza in vita, la scelta del sepolcro e della sepoltura compete ai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello ius coniugii sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successio-nis. (Corte di Cassazione, sez. 1[^] civile, sent. n. 2475 del 21 novembre 1970).

Lo ius eligendi sepulchrum consiste nel potere di determinare la località, il punto e le modalità di sepoltura della salma di una determinata persona, nei limiti

consentiti dalla legge, dall'ordine pubblico e dal buon costume. Esso spetta innanzi tutto alla stessa persona e, solo in mancanza di una disposizione del defunto, deve essere riconosciuto ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte. Tale diritto, pur non essendo precisato in disposizioni di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine conforme al sentimento comune ed alle esigenze di culto e di pietà per i defunti e, quando viene esercitato dai prossimi congiunti, realizza allo stesso tempo la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto. (Corte di Cassazione, sent. n. 1834 del 12 maggio 1975, in *Il diritto di Famiglia e delle Persone*, 1976, pag. 604)

Nel giudizio tra congiunti del defunto, avente a oggetto la scelta del luogo di sepoltura della salma, gli altri congiunti dello stesso hanno interesse giuridico personale legittimante l'eventuale partecipazione al giudizio e, perciò, sono incapaci di testimoniare in ordine alla electio del luogo medesimo fatta in vita dal de cuius. La electio sepulchri, pur potendo essere espressa senza rigore di forme, deve consistere nella espressione di una volontà precisa, univocamente finalizzata alla indicazione del luogo di sepoltura dei resti mortali del dichiarante, e non può ravvisarsi in una semplice manifestazione di desiderio, in un'aspirazione non tradottasi in termine di irrevocabile e non contestabile orientamento. Le spoglie mortali possono costituire oggetto di disposizione da parte del de cuius in ordine alla loro destinazione, e tale diritto rientra tra quelli per loro natura assoluti ed intrasmissibili; il diritto dei congiunti di provvedere alla destinazione della salma opera, quindi, solo in via sussidiaria, quando non risulti la volontà del defunto, con prevalenza dello ius coniugii sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successionis. (Corte di Cassazione, sez. 2^a civile, sent. n. 1527 del 4 aprile 1978).

Ai fini della scelta del sepolcro deve aversi riguardo alla volontà espressa in vita dal defunto anche al di fuori del testamento. Se essa manchi, e si tratti di successione ab intestato senza figli, vale la determinazione del coniuge; e se pure essa manchi, quella dei parenti più prossimi. (Corte d'appello di Torino, sent. n. 242 dell'11 aprile 1981).

L'esercizio dello ius eligendi sepulcrum da parte del figlio minore di una persona deceduta non è un atto eccedente l'ordinaria amministrazione e, pertanto, l'azione giudiziaria rivolta alla tutela di tale diritto

può essere proposta dall'esercente la potestà sul minore senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. Qualora il defunto non abbia indicato con assoluta certezza ed in modo definitivo la località, il punto e le modalità della sua sepoltura, l'electio sepulchri spetta in ordine di preferenza al coniuge superstite, ai parenti ed, infine, ai suoi eredi. Il titolare dello ius eligendi sepulcrum può altresì chiedere l'autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma nonostante l'opposizione degli altri parenti, purché la nuova scelta sia sorretta da gravi ragioni e da adeguata motivazione. (Tribunale di Catania, 12 dicembre 1982).

Il diritto del coniuge rimasto in vita a traslare la salma del coniuge defunto dal luogo di sepoltura ad altro sepolcro, che è limitato solo da diversa volontà del defunto, non è in contrasto con la pietas verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento fa riferimento, non recepisce negativamente, nè disapprova la traslazione dei resti mortali per un seppellimento ritenuto ragionevolmente più idoneo e conveniente da detto coniuge superstite e dagli altri aventi diritto. (Corte di Cassazione, sez. 2^a civile, sent. n. 9168 dell'11 dicembre 1987).

Nell'occasione è stata reperita una pronuncia che considera, innovativamente, la posizione del (della) convivente *moxe uxorio*, isolata, ma significativa, in quanto assimila questa situazione a quella coniugale.

In mancanza di una disposizione del defunto quando era in vita, lo ius eligendi sepulcrum spetta alla convivente *more uxorio*, sempreché particolari circostanze familiari ed ambientali non facciano prevalere la contraria volontà del nucleo familiare legittimo del defunto. (Corte d'appello di Milano, sez. 1^a, sent. n. 1618, 5 ottobre 1982).

Come si nota, si ritrova qui esattamente l'impianto che si rinviene, per altra e specifica finalità, proprio nell'art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Le conseguenze dell'ordine di priorità (poziortà) per l'esercizio di disporre della salma

Si può, a questo punto, riassumere il tutto individuando il potere di disporre nella salma, secondo i seguenti criteri:

- 1) la volontà del defunto stesso, espressa in vita; in difetto,
- 2) la volontà propria del coniuge, in difetto anche del coniuge,
- 3) la volontà propria dei parenti, nel grado più prossimo (ed indipendentemente dal fatto che la parentela

sia in linea retta o collaterale ⁽¹⁶⁾ o che sia in linea ascendente o discendente.

Ma tali criteri si pongono in relazione di *poziorità*, cioè laddove la priorità si somma, concorre con il potere di disporre in termini di prevalenza ed esclusività, al punto che i soggetti nel grado antecedente escludono quelli del grado successivo e, a maggiore ragione, quelli nei gradi ulteriormente successivi.

Quando vi sia una pluralità di soggetti posti sullo stesso grado (cosa che può avvenire unicamente nelle ipotesi di cui al precedente n. 3, cioè quando manchi il coniuge), trattandosi di parenti del medesimo grado essi sono in pari relazione col il defunto, determinando l'impossibilità di individuare una prevalenza e, conseguentemente, richiedendo l'accordo di tutti i soggetti legittimati a disporre della salma (o, in prospettiva, ma limitatamente alla manifestazione della volontà alla cremazione o all'assenso per la cremazione dei resti mortali, l'accordo della maggioranza di essi).

Ciò solleva la questione, possibile, allorquando non si abbia, o non si abbia immediatamente, l'accordo dei diversi soggetti che siano titolari del diritto a disporre della salma, nelle situazioni di cui al precedente punto 3), ipotesi in cui sussiste la presunzione per la quale, nel momento in cui un parente, agisca in termini di disposizione del defunto, agisca in nome e per conto di tutti e con il loro consenso, fermo restando il fatto che, in caso di non accordo, le parti siano tenute a risolvere l'eventuale conflitto tra loro, lasciando indenne la Pubblica Amministrazione, la quale, ove sorga controversia in sede giurisdizionale e della quale abbia avuto formale conoscenza, al più è tenuta a tenere immutata la situazione in atto, in attesa della decisione ⁽¹⁷⁾.

4. Le conseguenze dal punto di vista degli obblighi di sepoltura

Sotto questo profilo, quando si affronti la questione degli obblighi alla sepoltura, quelli che possono concretizzare, quando assenti, il c.d. disinteresse da parte dei familiari situazione che richiede sia l'individuazione dei familiari che siano giuridicamente obbligati a provvedere (rilevante anche ai fini della (eventuale) iscrizione a ruolo per la ripetizione delle spese eventualmente sostenute, anticipate, dai servizi sociali del comune, non può che pervenirsi a concludere per la loro individuazione in relazione al potere di disporre della salma, dato che i due aspetti (diritto a disporre della salma / obbligo a provvedere alla sepoltura) costituiscono due aspetti, attivo e passivo, dello stesso rapporto giuridico che fa sorgere da un lato un diritto a disporre, ma che fa sorgere anche, dall'altro lato, un dovere nel provvedere.

Da ciò, la conseguenza per cui non possa farsi riferimento che ai medesimi criteri individuati al precedente punto 3).

In quest'ultimo caso, oltretutto, continuerà a doversi considerare la totalità dei parenti nel grado più prossimo, quando manchi il coniuge, in quanto l'agevolazione del ricorso alla maggioranza, laddove e/o quando applicabile, perde di significato di fronte ad un'obbligazione giuridica, che si rappresenta comunque avente un carattere di solidarietà ⁽¹⁸⁾, determineranno l'eventuale iscrizione a ruolo, in termini, appunto, solidali, di tutti i parenti nel grado più prossimo.

⁽¹⁶⁾ Aspetto che può essere presente solo a partire dal 2° grado di parentela.

⁽¹⁷⁾ In accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. proposto dall'erede testamentario (non parente), che assuma di agire per eseguire la volontà manifestata in vita dal defunto, nei confronti dei parenti, il pretore può ordinare che in attesa della definizione del giudizio di merito la salma sia tumulata nel cimitero del luogo ove egli visse e morì. (Pretura di Firenze, ordin. 29 novembre 1977).

⁽¹⁸⁾ Così che l'adempimento di uno o di alcuni, ma per l'intersa somma ripetendo, assolve agli obblighi di tutti.

Rubrica

Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (*)

“DIRETTIVE, ANZI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: LE INSIDIE DI UN VIRAGGIO SEMANTICO”

di Barni Mauro, Pomara Cristoforo, Turillazzi Emanuela, in rivista Italiana di Medicina Legale maggio-agosto 2004

Sono numerosi i paesi che hanno affrontato a livello normativo il problema delle cosiddette “*direttive anticipate*”, cioè di come rispettare la volontà di una persona circa i trattamenti sanitari praticabili in caso di malattia che renda impossibile un consenso od un dissenso informato.

L'Italia è rimasta indietro su questo tema, forse per la cautela che da noi contraddistingue ogni iniziativa collegabile anche solo lontanamente all'eutanasia. Dovrebbe quindi essere particolarmente apprezzato l'impegno del Comitato Nazionale per la Bioetica (di seguito CNB), che si è occupato della questione in un documento approvato il 18 dicembre 2003.

Il lavoro del CNB è stato analizzato da Barni, Pomara e Turillazzi (il primo Professore Emerito di Medicina Legale dell'Università di Siena, gli altri due della Sezione Dipartimentale dell'Università di Foggia), che ne lodano alcuni aspetti ma non risparmiano le critiche.

La prima riserva affiora già nel titolo del loro articolo ed è relativa ad un dettaglio apparentemente insignificante: il CNB ha adottato il termine “*dichiarazioni anticipate*” al posto del consueto “*direttive anticipate*”. Gli autori individuano una sfumatura di arrendevolezza nella scelta del CNB: una dichiarazione potrebbe essere considerata meno vincolante di una direttiva. Anche in altri punti del documento emergerebbero segni di pavidità. È il caso dell'auspicio di un disposto legislativo in grado di fornire garanzie ai medici incaricati di applicare le dichiarazioni anticipate: in tale richiesta vie-

ne ravvisato il prototipo di una medicina “*allergica ai principi di responsabilità e di etica professionale oltre che di autonomia decisionale*”. Una rigida norma di salvaguardia libererebbe i medici da ipotesi di responsabilità, ma al contempo svilirebbe il loro operato. Meglio quindi affidarsi a linee guida di alto prestigio, rifiutando di “*cedere alle lusinghe della medicina difensiva*”.

Tanta intransigenza da parte degli autori è per fortuna stemperata da osservazioni di semplice buon senso, come la seguente: “*non può sempre pretendersi dal medico l'ardire e l'ardore di una scelta solitaria e rischiosa*”. Concessione apprezzabile, che però insiste sulle qualità personali necessarie al medico per applicare le dichiarazioni anticipate. A me sembra invece limitativo risolvere tutto nei termini di virtù virili quali coraggio, ardire e via dicendo. Un medico, al pari di tutti i cittadini, vorrebbe poter contare sulla certezza del diritto. Ho avuto occasione di parlare con un collega coinvolto in una situazione tipica: doveva decidere se effettuare o meno una trasfusione ad una persona che, prima di perdere conoscenza, aveva negato il consenso. Ricordo le considerazioni amare del collega: non riusciva ad accettare il fatto di potere comunque essere denunciato indipendentemente dalla decisione assunta.

Il CNB, nell'auspicare una legge, ha pensato anche a queste situazioni. Una parte dell'ambiente specialistico medico legale non è dello stesso avviso: resta da capire se il disaccordo dei medici legali non derivi da una sostanziale sottovalutazione delle esigenze dei clinici.

(*) Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna

Attualità

Crematori e servizi pubblici locali

di Massimo Cavallotti (*)

La disquisizione nel definire pubblico servizio la cremazione sembra inconfutabile, per converso sotto il profilo sistematico non altrettanto per i crematori.

Talmente inconfutabile da richiamare la L. 26/01 che definisce la cremazione servizio pubblico a domanda individuale, precedentemente l'interesse pubblico del servizio era giustificato dalla tariffa a carico del Comune di residenza del defunto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.L. 31/8/1987, n. 359, convertito dalla L. 29/10/1987, n. 440, classificato come "servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune".

Parimenti la definizione di servizio pubblico e di interesse pubblico si evince anche da:

- art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie 27/7/1934, n. 1265: al comma 1 prevede che il Comune debba concedere, gratuitamente, l'area per la costruzione di un crematorio;
- disposizioni del D.P.R. 285/90: emerge che non è obbligatorio per il Comune provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione, ma ciò rientra nel suo potere discrezionale, e la gratuità è limitata all'area e non all'immobile;
- art. 80, co. 6 del D.P.R. 285/90: dispone che ogni cimitero debba avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione perpetua e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione di salme.;
- circ. Min. Sanità 24/6/1993, n. 24, esplicativa del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285: prevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri e soggetti alla vigilanza del Sindaco;
- circ. Min. Sanità 24/6/1993, n. 24, ultimo capoverso del paragr. 14.1., che così recita: "Restano pertanto in essere le situazioni storiche consolidate, ma dal 27 ottobre 1990 la titolarità ad impiantare nuovi crematori potrà essere solo dei comuni interessati";

- art. 6 della L. 130/01 che recita:

"1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2."

- art. 8 della L. 130/01 che recita: *"1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione"*.

Viepiù motivo di ritenere fuorviante diversa interpretazione esegetica del servizio pubblico locale in questione.

Tuttavia, diversa interpretazione di quanto precedentemente asserito è dovuta (anche) al disposto di cui all'art. 343 del T.U.LL.SS, dell'art. 12/4 della L. 29/10/1987 n. 440, dell'art. 78 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e del D.M. Interno 28/5/1993 che classifica i servizi necroscopici e cimiteriali come indispensabili per gli Enti Locali, ove si evince che l'indispensabilità stia nella garanzia del servizio e non nell'obbligo di realizzare l'impianto di cremazione e nell'art. 112 del D.Lgs. 267/00 che definisce la nozione di servizio

pubblico locale in adempimento all'art. 86, co. 2 del Trattato dell'Unione Europea.

Del medesimo pensiero, quantomeno per la prima parte, è il Sereno Scolaro nell'opera "La polizia mortuaria" ⁽¹⁾ che testualmente cita "In realtà, quando il piano regolatore cimiteriale lo preveda e non costituendo l'impianto di cremazione esclusiva del comune, al pari del cimitero, la possibilità di concedere aree per la costruzione dell'impianto di cremazione a soggetti diversi dal comune trova legittimazione, non tanto nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quanto nell'art. 343 T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 265 legittimazione che, per inciso, costituisce ulteriore argomento a sostegno di una natura non necessariamente, in origine, regolamentare quale normazione di grado secondario della prima delle due fonti di riferimento, anzi, il T.U.LL.SS. prevede non solo la possibilità di concessione, ma perfino l'obbligo della concessione, obbligo ancora maggiormente rafforzato addirittura dalla gratuità.

Tale obbligatorietà e gratuità interessa solo l'area necessaria alla realizzazione dell'impianto di cremazione".

Cosicché la nozione stessa di servizio pubblico locale, dal profilo sistematico, rifugge da un'interpretazione che il crematorio sia catalogabile come servizio di interesse non economico.

La nozione di servizio pubblico locale

Servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività (servizi) rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 del D.Lgs. 267/00).

Giurisprudenzialmente si definisce:

– servizio pubblico qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi (Consiglio di Stato 2605/2001);

– servizio pubblico locale si intende qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un'utilità per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale (Consiglio di Stato 2024/2003).

L'art. 14 del D.L. 269/2003, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", ha radicalmente modificato la disciplina dei servizi pubblici locali, introducendo una serie di novità.

È stata innanzitutto soppressa la distinzione tra servizi a rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale ed introdotta quella, per nulla nominalistica, tra servizi "economici" e servizi "non economici",

contribuendo in tal modo a rendere più chiaro il quadro normativo (vedi riquadro a fine articolo).

L'analisi del diritto dell'Unione Europea è utile innanzitutto per chiarire il concetto di "servizio economico" e "non economico". È noto, infatti, che il diritto comunitario non conosce la nozione di servizio pubblico, ma quella di servizio di interesse economico generale e servizio di interesse generale, il cui concetto trova definizione sia nel Trattato che nel Libro verde dell'U.E. In particolare l'art. 86, co. 2 del Trattato statuisce che "le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente Trattato e in particolare alle regole di concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata".

Da tale disposizione si possono ricavare tre concetti ⁽²⁾:

- 1) quello di servizi di interesse generale;
- 2) quello di servizi di interesse generale economici;
- 3) quello di servizi di interesse generale non economici.

I servizi di carattere economico sono, come ci insegna la Corte di giustizia, attività economiche che vengono offerte nel mercato e che possono essere svolte anche da un privato con finalità di lucro.

Un servizio è quindi economico quando viene offerto nel mercato dietro il pagamento di un corrispettivo idoneo a coprire i costi e a remunerare il capitale.

Per converso il servizio non economico consiste nello svolgimento di attività rese senza finalità lucrative: il soggetto che offre il servizio nel mercato lo fa senza intenzioni di guadagno, ma per fini che sono di mutualità. Talvolta può esserci anche il pagamento di un corrispettivo, ma questo non è sicuramente adeguato al costo del servizio.

Se dunque per la copertura dei costi si faccia ricorso alla fiscalità generale o alla determinazione di tariffe con lo scopo di esigere una mera compartecipazione dell'utenza, si ricadrà nella fattispecie del servizio non economico.

Tale interpretazione è confermata dalla stessa sentenza Corte Cost. n. 272/04, nella parte in cui si richiamano le considerazioni espresse dalla Commissione

⁽²⁾ **Servizi di interesse generale:** designano attività di servizio, commerciale o meno, considerate di interesse generale da parte delle autorità pubbliche, e assoggettate per questa ragione a degli obblighi specifici di servizio pubblico.

Servizi di interesse economico generale: menzionati all'art. 90 del Trattato U.E., designano attività di servizio commerciale che assolvono missioni di interesse generale, e sono assoggettate per questo dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico (es. servizi trasporto, energia, comunicazione ecc.).

Servizio universale: servizio di interesse comunitario generale da assoggettare ad obblighi comunitari (es. servizio telecomunicazioni e poste).

⁽¹⁾ Ed. Maggioli, seconda edizione interamente aggiornata.

europea nel Libro Verde sui servizi di interesse generale, e si evidenzia che, non *“essendo possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura non economica, poiché la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, anche secondo una costante giurisprudenza comunitaria spetta al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto in particolare:*

- a) dell'assenza di uno scopo prevalentemente lucrativo;
- b) della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività;
- c) dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione”.

Per taluni servizi, resi dietro il pagamento di un corrispettivo che dovrebbe almeno in linea teorica coprire i costi, la rilevanza economica è di tutta evidenza (servizi idrici, energia elettrica, gas, trasporti). Altri, invece, quali ad esempio quelli più propriamente sociali, possono avere o meno carattere economico, a seconda del metodo, appunto economico o meno, con cui vengono gestiti. Ne deriva, pertanto, che l'ambito di applicazione dell'art. 113, che disciplina i servizi di rilevanza economica, è risultato notevolmente ampliato rispetto alle previsioni dell'art. 35. Molte più attività possono essere in questo modo ricomprese nella disciplina dell'art. 113, anche se sotto il profilo sistematico questo mutamento d'indirizzo del legislatore ha fatto sorgere alcune perplessità, tenuto conto che l'articolo era stato pensato non per i servizi a rilevanza economica, ma per quelli industriali e che la maggior parte delle norme in esso contenute riguarda le reti e gli impianti. Dalla disciplina generale contenuta nell'art. 113 risultano esclusi i servizi dei settori esclusi: che non vi rientra certamente il settore funerario.

Per quanto concerne i servizi pubblici economici, pertanto, il legislatore statale potrà emanare solo “norme di principio”, giustificate dalla “tutela della concorrenza”, mentre la legge regionale potrà intervenire sia con una disciplina di dettaglio in esecuzione ed integrazione delle norme statali (potestà legislativa regionale concorrente).

Diverso invece è il discorso per i servizi pubblici non economici.

Inoltre sia il legislatore statale, sia quello regionale dovranno lasciare un congruo spazio alle scelte organizzative dell'ente locale.

L'assunzione di un servizio da parte del Comune risponde essenzialmente ad esigenza di:

- rendere accessibile a tutti i cittadini il prezzo del servizio;
- assicurare una migliore qualità del prodotto;

- eventualmente rimediare a una situazione di monopolio o concorrenza imperfetta che non renda accessibile economicamente a tutti i cittadini il servizio.

Appare, allora, evidente come la gestione pubblica di servizi risponda ad esigenze di varia natura:

1. attività indispensabili alla vita civile di convivenza (energia elettrica, acqua, ecc.) che soddisfano bisogni primari dell'attività sociale;
2. attività di interesse pubblico che soddisfino bisogni non primari della collettività. Si tratta di attività che può essere esercitata anche da imprenditori privati e che di fatto sottrae somme destinate ai servizi indispensabili dell'Ente richiedendo un diverso contributo finanziario nella copertura dei costi.

La mancata catalogazione *ex lege* permette all'Ente di attribuire la qualifica di servizio pubblico a determinate prestazioni in un certo momento storico, socio economico e culturale con il fine di rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini (art. 3 della Costituzione) previa analisi dei fabbisogni e aspettative dell'utenza e con formazione di indirizzi ed obiettivi aventi copertura di spesa a bilancio.

In questa sede è il caso di ricordare che la deliberazione di assunzione del servizio dovrà essere preceduta da uno studio di massima tecnico-finanziario sul modello di quanto previsto all'art. 10 del R.D. 2578/1925 perché impegni di spesa così non possono essere assunti senza relativa attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio a pena di nullità dell'atto.

I servizi indispensabili e obbligatori, da garantire a prescindere dalle disponibilità finanziarie, sono individuati con il D.M. 28/05/1993 in virtù della delega contenuta all'art. 11 del D.L. 8/1993. Nel settore funerario vi rientrano i servizi necroscopici e cimiteriali (campo inumazione, ecc.) e non la costruzione di un forno crematorio.

L'interpretazione sistematica di servizio pubblico locale innestata sul dispositivo della L. 130/01 non permette di trarre diverse conclusioni.

La legge 130 del 2001

Ricordo in questa sede che la L. 130/01 è stata pubblicata a marzo del 2001 e nel corso della redazione il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 267/00) allora, come sopra evidenziato, prevedeva all'art. 113 la suddivisione tra servizi economici e non economici e la norma recepiva, giustamente, come servizio pubblico locale la gestione dei medesimi e tacendo sull'obbligo di costruzione, che veniva rimesso ai Comuni attraverso l'elaborazione di una piano regionale di coordinamento.

Nelle fonti del diritto il T.U.EE.LL. è di rango primario rispetto alla legge 130, e non permette l'introduzione di deroghe, ai sensi dell'art. 128 della

Costituzione, con leggi della Repubblica se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. Applicando l'art. 1, co. 4 e gli attuali artt. 112 e 113 del T.U.EE.LL., emergono chiaramente le limitazioni della L. 130/01:

- 1) È compito dei Comuni deliberare il servizio di interesse pubblico la costruzione di templi crematori nel rispetto delle direttive regionali che a mio giudizio per non invadere le sfere di competenza comunale potranno prevedere solamente che vi sia un tempio crematorio per ogni regione, ovvero provincia e città metropolitana, e determinare le caratteristiche tecniche e tecnologiche dell'impianto ed i limiti di emissione in atmosfera;
- 2) Non è più previsto un regolamento per classificare i servizi economici e non economici e sarà compito del Comune che assume il servizio regolarsi di conseguenza come sopra illustrato. Cosicché la definizione di servizio economico previsto dalla L. 130/01 è decaduta, pur ritenendo che in tale articolo si collochi e sia regolamentato il servizio in questione;
- 3) La gestione dei crematori spetta ai Comuni quando da loro costruiti, diversamente se edificati da privati spetta a loro sino a scadenza del contratto di concessione che regola il rapporto.

Dagli atti delle Commissioni Parlamentari emerge come sia stata cassata la proposta in una prima fase di attuazione della legge di realizzare dei crematori con spesa a carico della finanza pubblica (autorizzare la spesa di 30 miliardi di lire per l'anno 2001). Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'interno dovevano essere stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti da parte dei Comuni. Al relativo onere si provvedeva mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito della U.P.B. di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

Dal Resoconto della seduta del 24/1/2001 della V Commissione permanente della Camera dei Deputati (Bilancio, Tesoro e programmazione) si evidenzia il parere favorevole sul provvedimento disponendo che non si possa prevedere un obbligo di realizzare e gestire crematori, anche per i Comuni di maggiore dimensione, in quanto appare suscettibile di determinare nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica. Si rileva infatti che la normativa vigente prevede la semplice facoltà, da parte dei Comuni, di realizzare crematori.

La proposta di legge numero 1444 della Camera dei Deputati d'iniziativa dell'onorevole Alfredo Biondi

presentata il 31 luglio 2001 per modificare l'art. 6 della L. 130/01, prevedendo la possibilità che i crematori siano gestiti dai Comuni anche attraverso enti morali o in una delle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 267/00 è stata accorpata nell'emanando legge di settore.

Come potete considerare da questa breve cronistoria è dall'anno 1987 che ricorre il dilemma come e se addebitare alla finanza pubblica gli oneri per costruire il tempio crematorio con deduzioni legislative negative, precedentemente con la norma giolittiana sui servizi pubblici il dilemma non esisteva non essendo il servizio considerato tale.

Ai giorni nostri mi è difficile comprendere la catalogazione del servizio di gestione dei templi crematori (ergo cremazione) tra i servizi pubblici a domanda individuale in assenza di un obbligo di costruire la rete, ossia i templi crematori, agli Enti locali. Sappiamo che la normativa sul pubblico servizio è incentrata sulla proprietà della rete e la gestione della medesima e giammai considera la gestione servizio pubblico dissociata dalla rete di proprietà privata, anzi è viceversa soprattutto per i servizi di interesse economico.

Il D.L. 55/1983, poi convertito in legge, ha disposto che il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni degli enti locali, è autorizzato ad emanare un decreto che individui esattamente le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere le contribuzioni degli utenti anche in modo non generalizzato. Il relativo decreto è stato emanato in data 31 dicembre 1983 e la definizione dei servizi è derivata da un'indagine presso tutti gli enti locali ai quali è stato chiesto l'elenco dei servizi svolti. Tali servizi sono stati poi aggregati per categorie e da queste categorie è stato tratto l'elenco dei 19 servizi a domanda individuale. Questo elenco è rimasto inalterato sino ai giorni nostri, ha subito una variazione apportata dal decreto emanato in data 1° luglio 2002 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, il quale al comma 4 dell'art. 2 ha modificato il numero 18 dell'elenco definendolo «trasporti ed onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazioni votive». Con sentenza TAR Lazio, Sez. I ter, 11/9/2003 n. 7570 su ricorso della Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri veniva dichiarato illegittimo l'inserimento dei trasporti e onoranze funebri.

Si consideri che il decreto di individuazione dei servizi a domanda individuale non ha lo scopo di definire i servizi riservati agli enti locali ma di determinare quelle categorie di servizi pubblici per i quali gli enti locali, nel caso in cui intendano gestirli direttamente o in affidamento, sono tenuti a richiedere una contribuzione a carico dell'utente. Il fine normativo è di evitare la fornitura gratuita del servizio.

Questa interpretazione, fornita anche dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, paradossalmente ritiene la catalogazione dei servizi al solo fine di determinare nuove entrate extratributarie e non per l'esclusiva catalogazione del servizio a norma del D.Lgs. 267/00.

È lapalissiano che la cremazione come forma di seppellimento soddisfi bisogni non primari per la collettività locale e non sia un servizio indispensabile per l'ente, di fatto normalmente sottrae risorse finanziarie ad altri servizi essenziali o che necessita allocate maggiori risorse per lo sviluppo del territorio (esempio rilancio della vocazione turistica del Comune o maggiore assistenza sociale).

Concludendo, *ante* riforma del settore, si evince quanto segue:

- 1) La costruzione dell'impianto crematorio non è un pubblico servizio *in re ipsa*, è edificabile da privati all'interno del cimitero con appezzamento di terreno (area) fornito gratuitamente dal Comune qualora ne sia prevista la costruzione nel piano regolatore cimiteriale e sia previsto nel piano degli impianti regionale e salvo che la medesima legge non preveda la costruzione di forni mobili in aree private;
- 2) La concessione dell'area a privati avviene con strumenti di diritto privato come previsto dalla novellata L. 241/90 salvo che vi siano plurime richieste. In tal caso sarà affidata a chi presenterà il miglior progetto dal punto di vista architettonico e ambientale. Qualora sulla medesima area vi sia un manufatto l'Ente potrà richiedere un corrispettivo per il medesimo escludendovi dal computo estimativo il valore concessorio del terreno. La concessione dell'area può subordinare l'acquiescenza della struttura alla scadenza della medesima o cauzione per l'accollo degli oneri necessari per ripristinare lo stato di fatto antecedente l'opera costruita.;
- 3) È facoltà del Comune costruire l'impianto crematorio se previsto nel piano regolatore cimiteriale e/o nel piano territoriale delle opere pubbliche come disposto dalla L. 109/94 (*c.d.* Merloni) con risorse a carico dell'Ente o utilizzando, diversamente, l'istituto del *project financing* che tuttavia difficilmente decolla in Italia per la complessità di attuazione;
- 4) La cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale tariffato con criteri determinati nella legge Regionale di attuazione alla L. 130/01 ⁽³⁾, ed in assenza dal provvedimento del Ministero degli Interni in vigore.

Il D.D.L. di riforma

Il disegno di legge del governo annunciato dal Ministro Sirchia il 7 luglio 2003 alla Camera dei Deputati,

⁽³⁾ Anche qui vi possono essere perplessità e conflitti tra norme tributarie per definirne l'imposizione. Argomento che tratterò separatamente e successivamente.

agli atti A.C. numero 4144, è stato definitivamente approvato dalla medesima in prima lettura e trasmesso alla camera del Senato il 22 febbraio 2005 divenendo l'atto parlamentare A.S. numero 3310 della XIV legislatura.

Nel corrente mese di luglio l'iter in sede consultiva presso le commissioni competenti in Senato si è concluso senza che venisse modificato il testo, si è in attesa della calendarizzazione in Aula per la definitiva approvazione in legge se immutato.

Considerando approvato il testo attualmente in corso di approvazione mi accingo a commentare il futuro in materia di costruzione e gestione degli impianti di cremazione.

L'art. 2 del d.d.l. prevede che le Regioni, di intesa con gli enti locali interessati, predispongano piani regionali per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i crematori fissi da realizzarsi nel cimitero e quelli mobili da realizzarsi esternamente e di proprietà privata. Gli ambiti ottimali sono definiti in funzione del reale fabbisogno di sepolture e cremazioni e tengono conto anche della situazione preesistente. I Comuni interessati a recepire la costruzione di un crematorio come servizio pubblico all'interno del cimitero adeguano il loro piano cimiteriale quale necessario strumento di pianificazione locale. Le Regioni procedono all'approvazione dei piani regionali entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

I crematori possono essere realizzati all'interno del cimitero dai Comuni e sono gestiti direttamente dai Comuni, affidati direttamente in house a società pubblica partecipata o gestiti da terzi con il sistema dell'evidenza pubblica o del *project financing*.

Le società pubbliche e private che vogliono costruire o gestire il crematorio devono comprovare idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del Comune come previsto dalla L. 10/6/1982, n. 384. Nel caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario il Comune subentra nella gestione escutendo le garanzie finanziarie.

Si applica il comma 8 dell'art. 2 anche per la gestione dell'impianto crematorio, che prevede l'incompatibilità di gestione con l'attività di onoranza funebre e marmorea-lapidea, qualora l'impianto sia costruito in area cimiteriale.

I crematoi possono essere costruiti e gestiti anche da enti morali senza fini di lucro che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione.

In deroga a quanto previsto dalle disposizioni sulla zona di rispetto il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione o l'ampliamento di nuovi impianti di cremazione o esistenti purché a una distanza non inferiore a 200 metri dal punto di emissione degli affluenti gassosi in atmosfera dal centro abitato.

Altro discorso lessicalmente contraddittorio e problematico è la previsione all'art. 12 del d.d.l. dell'istituzione di sale del commiato in locali attigui ai crematori edificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Per essere immediatamente in armonia con i tempi correnti consiglio un ricorso alla giustizia civile dichiarando illegittima la disparità di trattamento tra impianti di serie A e di serie B e che volendo comunque adempiere alla norma si è privi di spazi edificatori nel cimitero e pertanto se ne chiede l'esonero: speriamo di non dover ripartire dalla serie C con cinque punti di penalizzazione per emissione disarticolato in atmosfera. In tal caso si ricorra immediatamente anche alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo illustrando la persecuzione a dover applicare una severa normativa per di più abrogata dal legislatore nei principi dall'art. 9 comma 16 in modifica di quanto precedentemente previsto dalla L. 130/01.

Al di là della buffa rappresentazione rimango perplesso per la tecnica legislativa adottata.

Perplessità che originano da:

1) l'art. 12 del d.d.l. prevede l'istituzione di sale del commiato a norma del D.P.R. 14/01/1997 e non più la sala del rituale come previsto dalla L. 130/01. Voler americanizzare gli impianti di nuova costruzione senza adeguare anche, laddove possibile, i preesistenti è manifestamente viziato da illogicità e sviamento di potere per i seguenti motivi:

a) definire nel dettaglio gli standard urbanistici è compito della regione e non dello Stato;
 b) si definiscono nuovi standard senza che il costo dell'opera sia remunerato nella tariffa ministeriale, la regione può prevedere l'applicazione di una tariffa equa (massima) in funzione dei costi dell'impianto;
 c) si crea concorrenza sleale tariffaria tra impianti che a parità di tariffa avranno maggiori costi di costruzione ed esercizio e non sempre compensati anche da un'apposita tariffa per il servizio ⁽⁴⁾.

2) Che si tratti delle sale di commiato della casa funeraria è inconfutabile essendo inserite nell'articolo che regola le medesime soggiungendo che i servizi per il commiato possano essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni che non dispongano di locali adatti a tale scopo. La c.d. sala del rituale di commiato nella casa funeraria diviene facoltativa e non obbligatoria, salvo diversa disposizione regionale.

È compito del Comune regolamentare, recependo la normativa prettamente regionale e atti di indirizzo nazionali, l'attività di commiato limitatamente alla struttura pubblica, diversamente è una libera iniziativa economica privata di cui lo Stato può legiferare in materia di concorrenza e la Regione in materia di detta-

glio sui principi della fruibilità del servizio di interesse pubblico, ossia accessibile a tutti con pari dignità, e con previsione Comunale a priori delle zone del p.u.c. di insediamento.

La previsione del legislatore all'art. 113-bis

Gli interessi delle associazioni non lucrative aventi tra i propri fini il servizio della cremazione sono decisamente tutelati anche contro "legem".

È singolare che il legislatore preveda un dettato normativo in contrasto con le normative europee, la Corte di Giustizia Europea, e la sentenza 272/2004 della Corte Costituzionale che dichiara illegittimo l'art. 113-bis e parziale illegittimità dell'art. 113 come riportato nel riquadro seguente.

Ne consegue che per valutare appieno la portata delle disposizioni introdotte dalla nuova disciplina sui servizi pubblici e rivisitate dalla Consulta nel 2004 è assolutamente necessario focalizzare il quadro normativo partendo dal diritto comunitario come precedentemente illustrato.

La Consulta nella citata sentenza motiva la decisione come brevemente illustrato:

1) la distinzione tra attività a carattere economico e non economico è dinamica ed evolutiva cosicché non è possibile catalogare a priori un elenco di servizi generali a natura non economica. La giurisprudenza della Corte Europea ha rilevato alcuni indici sintomatici per l'assenza del carattere economico dell'attività:

a) mancanza di uno scopo lucrativo;
 b) eventuale finanziamento pubblico dell'attività a copertura costi;
 c) mancata assunzione di rischi gestionali connessi all'attività;

2) l'intervento legislativo dello Stato nella materia è illegittimo non dovendo regolamentare alcun mercato concorrenziale perché privo di attività economica;

3) l'art. 117 della Costituzione demanda la competenza nella materia dei servizi pubblici alla legislazione regionale e non all'esclusiva Statale. Ne consegue che il legislatore statale non può indicare singole forme organizzative precludendo ai Comuni l'utilizzo di altri modelli gestori non autoapplicativi. La regione è tenuta a limitare il proprio intervento ad una regolamentazione di tipo integrativo e di dettaglio delle previsioni statali lasciando, nel contempo, un adeguato spazio al potere organizzativo dei Comuni.

La definizione legislativa statale (art. 2, co.2, lett. B) del d.d.l. Sirchia) di classificazione del servizio pubblico locale in attività a carattere non economico è inconfutabilmente manifestamente illogica nel definire il modello gestorio dei cimiteri, e soprattutto, dei crematori privi di rilevanza economica e successivamente le modalità di organizzazione del servizio.

⁽⁴⁾ In particolare sugli aspetti economici del mercato funerario, Cavallotti M. "Il mercato funerario: aspetti economici", su "I Servizi Funerari", n. 2/2002.

D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

**Art. 113 – Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
(come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 27/7/2004, n. 272)**

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali, con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinate prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta delle modalità di conferimento del servizio.

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata od integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e all'art. 143 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata od integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedura di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. ~~La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.~~

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1 ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui al lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.

15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settori e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni di ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio della reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.

Articolo 113-bis – Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale)

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.






4. abrogato.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".

(*) Amministratore unico S.O.F.I. s.r.l di Sanremo, Amministratore A.F.I. s.r.l di Taggia, Consigliere Fe.N.I.O.F., Presidente Sezione Imprese Funebri Unione degli industriali di Imperia



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® IDROFUN È in grado di essere un prodotto che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari) è in grado di mantenere attivi o di riattivare i processi di scheletrizzazione, rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi già presenti. Il prodotto viene attivato con la presenza di liquidi. Inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo, la funzione di THANOS® IDROFUN è inizialmente quella di leggero assorbimento dei liquidi prodotti; successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>
 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	

Attrezzature per il settore cimiteriale

<p>CALAFERETRI "CORMORANO" Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--

 **argema s.r.l.**

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: www.argema.net - E-mail: info@argema.net

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

Attualità

Standard europeo in materia funeraria

di Roberto Burchielli (*)

Relazione effettuata a Roma il 15/12/2005 in occasione di SEFITdieci 2005, il tradizionale forum di approfondimento di temi del settore funerario organizzato da SEFIT Federutility.

Come ripetuto più volte si tratta di normativa tecnica di riferimento non obbligatoria che per quanto attiene al nostro paese verrà pubblicata verosimilmente entro il primo trimestre del 2006. Lo standard europeo prevede infatti che divenga standard nazionale nei paesi aderenti entro aprile 2006 e che, per la stessa data, siano aggiornati eventuali standard nazionali concorrenti.

Vediamo di conoscerlo e conoscerne meglio, a grandi linee, il contenuto.

Questo **European Standard EN 15017:2005** è stato elaborato dal Comitato Tecnico CEN/TC BT/TF 139 "Servizi Funerari". È rilevante che siano stati dati contributi da paesi aderenti a CENELEC e non facenti parte della UE.

Il contributo italiano è stato, ovviamente, affidato ad UNI – Ente Nazionale di Normazione che ha individuato in UNITER – Ente Federato dell'UNI per il settore terziario il referente per il gruppo italiano mirror con l'obiettivo di esprimere pareri e proporre modifiche ed integrazioni alle bozze che via via sono state inviate da CEN a UNI.

UNITER ha costituito un gruppo di lavoro ⁽¹⁾ con la partecipazione di SEFIT e FENIOF. Tale gruppo ha iniziato ad operare nell'ottobre 2002.

Già in SEFIT10 2002 era stata prevista una comunicazione poi inserita negli atti che descriveva dettagliatamente la metodologia di intervento "per capitoli" applicata anche su quelli successivi e protrattasi sino al 2005.

⁽¹⁾ Trivini (UNITER), Burchielli e Fogli (SEFIT), Primavesi e Santinello (FENIOF)

IL DOCUMENTO

Nell'**introduzione** viene elencato cosa è questo standard e su quali principi etici è basato.

Torneremo giocoforza sui principi etici di riferimento che inducono SEFIT a:

- consigliarne vivamente l'adozione alle imprese associate;
- favorirne l'uso come requisito di autorizzazione all'esercizio dell'attività nei Comuni di maggiori dimensioni;
- favorirne l'adozione concordata all'interno della applicazione del CCNL funerario per le realtà di maggiori dimensioni.

(come indicato nella riunione della commissione funeraria SEFIT del 6 ottobre 2005 tenutasi a Parma).

Al **punto 1** viene dichiarato lo **scopo** dello standard: determinare i requisiti per la fornitura di servizi funerari. È rilevante che questi requisiti siano collegati alla parte etica e organizzativa, non solo agli aspetti tecnici specialistici!

Al **punto 2** le **definizioni** dei termini impiegati.

È opportuno ricordare che proprio sulle definizioni si è svolta la prima parte del lavoro del gruppo UNITER.

Le definizioni stabilite sono fondamentali per le ricadute che l'applicazione dello standard può avere nel nostro paese, ad esempio:

- la definizione 2.12 di "imbalsamazione/tanato-prassi";
- la definizione 2.40 di "trattamento igienico temporaneo".

Al **punto 3** i **requisiti** suddivisi in nove sottocapitoli (3.1 – 3.9):

- personale funebre;

- trattamento dei reclami;
- sistema di monitoraggio;
- cura del defunto e misure igieniche;
- rimozione/trasferimento e trasporto;
- strutture della funeral home;
- funerale;
- servizi di consulenza;
- pre-acquisto di funerali.

Per quanto riguarda la formazione del personale funebre viene prevista la certificazione, anche attraverso il rilascio di un "diploma", da parte di organismi qualificati che ne attestino la adeguatezza.

Per quanto riguarda i reclami è opportuna una procedura di controllo e gestione degli stessi.

La definitiva raccomandazione di introdurre un sistema di monitoraggio della qualità del servizio dovrebbe stimolare le aziende a certificarsi sulla stessa. È opportuno ricordare che acquisire la certificazione di qualità implica sistemare organicamente all'interno dell'azienda stessa tutti i processi, inclusi quelli relativi alla formazione del personale e all'igiene e sicurezza del lavoro.

La cura del defunto e le misure igieniche è suddivisa in alcuni sottoparagrafi:

- la cura del defunto;
- la messa in bara;
- imbalsamazione/tanatoprassi
- applicazione cosmetica.

Vengono dettagliatamente indicate le procedure operative di intervento rimandando comunque a tutti gli aspetti legali in vigore.

Circa la messa in bara si fa riferimento ad un numero minimo di due persone, in assenza di adeguate attrezzature di sollevamento. È opportuno ricordare che questa indicazione non può essere presa a riferimento per l'adempimento dell'obbligo della valutazione dei rischi sulla movimentazione dei carichi di cui alla legge 626/94.

La imbalsamazione/tanatoprassi è un tema sul quale il gruppo italiano ha proposto delle specificazioni al testo. Tali proposte riguardavano il problema della inibizione permanente dei processi trasformativi.

Se, da una parte, nelle definizioni si parla di "conservazione temporanea della salma", dall'altra, nella metodologia si parla di "appropriati materiali conservativi" senza meglio specificarne gli effetti e quindi con il rischi di conservazione permanente della salma. È noto come tale ipotesi possa avere pesanti ripercussioni sul sistema cimiteriale italiano.

Per quanto attiene alla qualifica ed alla formazione del personale, pur rimandando alla normativa nazionale si

fa specifico riferimento alla titolarità del titolo acquisito.

Il prelievo / trasferimento e trasporto di salma tratta:

- il prelievo ed il trasferimento della salma;
- il trasporto della salma;
- mezzi per il trasporto;
- attrezzature per il trasporto;
- personale addetto al trasporto;
- organizzazione del trasporto;
- prelievo di salma da parte della pubblica autorità.

Le indicazioni di massima circa il trasporto sono riferite sia al trasporto nazionale che internazionale.

Occorre notare che, ancora una volta, si fa esplicito riferimento a personale qualificato adeguatamente idoneo e preparato.

La procedura sulle attività di polizia mortuaria ribadisce la assoluta necessità che chi svolge questa attività non interferisca con l'aspetto istituzionale del compito offrendo servizi a pagamento ai familiari o dolenti.

Viene affrontato il tema delle strutture delle funeral home.

Su questo tema è evidente la diversità legislativa e di impostazione tra le diverse nazioni. Per quanto ci riguarda bisogna riferirsi alla norma vigente ed a quanto previsto in AS3310. Basti ricordare la sostanziale differenza in oggi esistente tra camere mortuarie e funzioni obitoriali.

Sull'argomento del funerale e destinazione della salma vengono date indicazioni nei vari sottocapitoli:

- rimozione della salma;
- esposizione;
- cerimonia funebre;
- corteo funebre;
- seppellimento;
- sepoltura;
- cremazione;
- destinazione delle ceneri.

È rilevante osservare come nel capitolo funerale, considerando che in altre nazioni la procedura è integrata con quella cimiteriale, vengono date indicazioni anche sulla sepoltura propriamente detta quali l'ornamento della tomba, la scelta del luogo di sepoltura esistente, l'esumazione e sepolture di salma che non sono previste nel nostro ordinamento nazionale come il seppellimento della salma in mare.

Su questo tema era stato richiesto dal gruppo italiano di specificare compiutamente la professionalità, la formazione e l'idoneità certificata del personale addetto in sintonia con quanto espresso per il personale "funebre".

Ritorna la problematica degli usi e costumi nazionali che per quanto ci riguardano applicano severe distin-

zioni tra camera mortuaria (a cui possono fare riferimento le “funeral home”) e attività istituzionali obituali.

Il punto riguardante la cerimonia di ultimo saluto presso la tomba induce a ritenere prioritaria la possibilità di attivare all'interno delle realtà cimiteriali strutture e procedure per consentire cerimonie non religiose che rispettino le varie richieste dei parenti e/o dolenti secondo le loro volontà.

Gli ornamenti propri o limitrofi della sepoltura devono comunque trovare una regolamentazione a livello locale che tenga conto delle esigenze gestionali in sintonia con i piani regolatori cimiteriali; tali piani diventano ad oggi indispensabili per la corretta gestione degli impianti nel futuro. Si sottolinea come tali piani debbano riguardare un periodo temporale non inferiore alla durata della concessione di sepolture private di salma (colombari, ossari).

Ampio spazio viene dedicato nella norma ai così detti servizi di consulenza, si tratta infatti di un vero o proprio codice di comportamento delle imprese di onoranze funebri nei confronti degli utenti. Anche questo argomento è trattato con dei sottocapitoli:

- impresario di pompe funebri;
- consigli preliminari ed informazioni;
- servizi e loro costi;
- consulenza ai clienti.

Questa parte della norma è strutturalmente condizionata dalle regole etiche citate nell'introduzione, argomento sul quale ritorneremo in chiusura.

Viene inoltre trattato il tema del pre-acquisto dei funerali:

- contratto preliminare;
- consulenza;
- finanziamento;
- conclusione di accordo.

Nella normativa nazionale italiana vanno ricavati spazi di promozione imprenditoriale tramite forme assicurative da sviluppare con gli istituti bancari.

CONCLUSIONI

In definitiva il valore aggiunto di questa norma europea, ancorché non obbligatoria, è quella di delineare un vero e proprio codice di comportamento e di gestione dei vari soggetti che concorrono alle attività di onoranze funebri, cimiteriali e di ornamento funebre per raggiungere l'obiettivo del seppellimento dei defunti senza che la promozione delle attività commerciali interferisca in maniera indebita sulle scelte religiose, sociali e personali dei parenti e/o dolenti.

Vediamo meglio quale è lo standard di riferimento:

- un rapporto etico professionale con le famiglie del cliente;
- un sincero rispetto per tutte le credenze ed i costumi delle famiglie stesse;
- il diritto della persona/e che si occupa dell'esequie di scegliere, in regime di libera concorrenza l'impresario cui affidare le pompe funebri e di decidere altresì, in rispetto della normativa nazionale tra sepoltura e cremazione;
- il diritto delle famiglie di essere adeguatamente e preventivamente informate sul costo totale delle esequie;
- la completa riservatezza di tutte le informazioni tranne che per quelle correlate agli adempimenti legali;
- l'onestà e l'integrità del personale addetto (elemento determinante nella valutazione dell'idoneità dello stesso, della sua formazione e della sua certificazione);
- la stretta osservanza delle leggi;
- pubblicità chiara, verificabile e sensibile;
- uno sforzo continuo per accrescere la conoscenza professionale di tutti gli addetti;
- un rapporto integro e corretto con le imprese o aziende concorrenti sia a livello nazionale che internazionale.

Pertanto si ribadisce che l'orientamento di SEFIT di fronte a questa normativa europea è quello di:

- consigliarne vivamente l'adozione alle imprese associate;
- favorirne l'uso come requisito di autorizzazione all'esercizio dell'attività nei Comuni di maggiori dimensioni;
- favorirne l'adozione concordata all'interno della applicazione del CCNL funerario per le realtà di maggiori dimensioni.

Ciò facendo si ritiene di contribuire allo sviluppo e mantenimento di tutte le imprese qualificate, di qualsiasi dimensione, ostacolando avventure improvvisate di soggetti non qualificati.

(* *Dirigente Settore cimiteriale del Comune di Genova*)

Documentazione

Direttiva 13/2/2006 della G.R. Emilia Romagna. Regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre ed altre disposizioni in materia funeraria

Circolare Federutility SEFIT n. 399 del 21.02.2006

Si fa presente che, a 20 giorni dalla data ultima del 2 marzo 2006 per procedere alle autorizzazioni comunali all'esercizio dell'attività funebre, la Regione Emilia Romagna ha emanato la direttiva 13/2/2006, che chiarisce quali debbano essere i requisiti per concederla.

Si rammenta che la direttiva deve essere applicata unitamente alla precedente deliberazione di G.R. Emilia Romagna n. 156 del 7 febbraio 2005 e del Titolo IV della L.R. Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19.

Nella lettera di trasmissione della direttiva a Comuni e ASL, la Direzione del Servizio Sanità Pubblica (con nota Prot. n. ASS/PRC/06/5791 del 14/02/2006, in Allegato 1) ha esplicitamente chiarito che la data del 2 marzo è da intendersi come termine entro il quale procedere a fare richiesta ai Comuni da parte delle imprese funebri interessate.

Visto che l'articolo 13, comma 2 della citata legge regionale 19/2004 prevede che *"decorsi sessanta giorni dalla richiesta la autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente, in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3"*, fissati con deliberazione n. 156 del 7 febbraio 2005, si ritiene che, salvo la Regione con specifica norma non modifichi il termine del 2 marzo 2006, i Comuni possano accogliere la produzione di documentazioni aggiuntive solo se pervenute entro i citati sessanta giorni e cioè entro il 30 aprile 2006, o anche prima se richiesto con specifica nota che fornisca un termine più breve.

Si rammenta che i titoli comprovanti il possesso dei requisiti essenziali per essere autorizzato all'esercizio di attività funebre devono essere posseduti alla data del 2 marzo 2006.

Decorso il termine stabilito dalla Regione, le imprese funebri non in regola non potranno svolgere attività funebre e quindi trasporti funebri nella Regione.

La regione Emilia Romagna ha specificatamente previsto che i requisiti minimi di personale per ottenere la autorizzazione all'esercizio di attività (ordinariamente 1 responsabile conduzione, 1 addetto trattazione affari in ogni sede oltre la prima, 4 operatori funebri), siano temperati secondo due distinti criteri:

- a) contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni;
- b) rapporti di lavoro a tempo parziale o comunque ridotti rispetto al tempo pieno.

In ambedue i casi spetta al Comune valutare la coerenza tra il personale dichiarato dall'esercente e gli effettivi volumi di attività dell'impresa stessa.

Le previsioni della norma regionale possono risultare imprecise senza la individuazione di criteri delimitanti tali provvidenze e aprire un contenzioso.

Pertanto si invitano i Comuni associati ad utilizzare questi strumenti di flessibilità con cautela ed inserendoli nel contesto del proprio regolamento di polizia mortuaria comunale.

Nella fase transitoria si può assumere come contesto territoriale svantaggiato quello ricadente in area Obiettivo 2.

Per Comuni di piccole dimensioni si può assumere il riferimento dei 3.000 abitanti all'ultimo censimento, analogamente a quanto avviene per normative per l'applicazione del patto di stabilità, inserite nella finanziaria 2006.

Più complesso è invece stabilire la coerenza tra unità di personale a tempo pieno o parziale e volumi di attività dell'impresa funebre.

Prime valutazioni in merito portano a ritenere un coefficiente medio di 40 funerali/anno per unità lavorativa piena.

Questo sta a significare che l'attività funebre ha livelli di coerenza economici per imprese che effettuino almeno 200 funerali annui con 5 unità full time.

Se la tipologia contrattuale è diversa, occorrerà parametrare la presenza del personale al numero di funerali effettivamente eseguiti e quindi, se ad es. sono utilizzati 1 responsabile full time e 4 operatori funebri part-time 50%, il numero minimo di funerali annui per garantire coerenza economica è di 120 e il Comune dovrà tenerne conto.

Infine si è ritenuto di far cosa utile nel riportare in Allegato 2 uno schema di modulistica di riferimento per la presentazione di domanda per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività funebre, sul quale si è avuto modo di sentire, in via preventiva, anche le maggiori associazioni del settore funebre privato.

I contenuti della direttiva 13/2/2006 risultano di interesse per gli associati della regione Emilia Romagna, ma sono utili anche per altre zone del Paese, per talune interpretazioni e modalità applicative presenti nel testo, decisamente interessanti.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

ALLEGATO 1

Nota della Direzione Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna di p.n. ASS/PRC/06/5791 del 14/02/2006 con oggetto "Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria): regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre ed altre disposizioni in materia funeraria"

Si comunica che in data 13 febbraio la Giunta regionale, a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione Autonomie Locali nella stessa data, ha approvato definitivamente la direttiva in oggetto, che si trasmette allegata alla presente.

Il provvedimento è volto a regolamentare definitivamente i requisiti delle imprese che esercitano l'attività funebre e a chiarire alcuni ulteriori istituti previsti dalla legge regionale 19/2004.

Con questo provvedimento si è delineato pertanto un quadro completo della normativa in materia funeraria e di polizia mortuaria, che impone ai diversi soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati dalle previsioni normative la loro puntuale e piena applicazione nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di rispettiva competenza.

In particolare, i Comuni sono ora chiamati ad autorizzare le imprese che intendono esercitare l'attività funebre nel rispetto dei requisiti dettati dalla delibera 156/2005 e dalla direttiva allegata.

Il termine per l'avvio del percorso di autorizzazione è fissato dalla legge al 2 marzo 2006; tuttavia, tenuto conto del breve lasso di tempo che intercorre fra l'emanazione della direttiva e il suddetto termine, si sottolinea la necessità di interpretare la scadenza del 2 marzo come data per la presentazione della sola domanda di autorizzazione, permettendo alle imprese di integrare la documentazione in ordine ai requisiti sui quali la direttiva ha fornito indicazioni anche in un successivo momento, per consentire la predisposizione formale e sostanziale degli strumenti individuati dalla stessa direttiva.

Distinti saluti.

(f.to Pierluigi Macini)

Allegato

Regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre ed altre disposizioni in materia funeraria Direttiva Giunta Regionale Emilia Romagna del 13/02/2006 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della L.R. 29/07/2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)

Con la legge 29 luglio 2004, n. 19, la Regione Emilia Romagna ha dettato innovative disposizioni in materia funeraria, disciplinando in particolare le funzioni spettanti ai diversi livelli istituzionali dell'ordinamento, prevedendo norme di polizia mortuaria (con particolare riguardo al trasporto delle salme e dei cadaveri) e regolamentando le pratiche di cremazione e l'esercizio dell'attività funebre.

La legge regionale 19/2004, modificata di recente per effetto dell'articolo 29 della L.R. 27 luglio 2005, n. 14 (in B.U.R. 27 luglio 2005, n. 103), è stata attuata, tra gli altri, dal provvedimento della Giunta regionale 7 febbraio 2005, n. 156 (pubblicato sul B.U.R. del 2 marzo 2005, n. 40) volto ad individuare le modalità generali ed i requisiti per l'autorizzazione, spettante ai Comuni, all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private.

Sia la legge regionale, che la deliberazione di essa attuata, contengono previsioni particolarmente innovative rispetto al quadro normativo statale sino ad ora vigente, prevedendo l'esercizio di nuove funzioni amministrative in capo ai Comuni, individuando le modalità e gli ambiti di svolgimento dei servizi pubblici ed assoggettando gli operatori pubblici e privati a requisiti coerenti con la finalità di tutelare la dignità ed i diritti dei cittadini.

Proprio per la forte valenza innovatrice delle disposizioni, alcuni Comuni e rappresentanze di operatori si sono rivolti agli uffici regionali al fine di ottenere chiarimenti sull'interpretazione e sulla portata di alcuni punti della nuova disciplina, con particolare riguardo:

- a) al puntuale accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre;
- b) al divieto di intermediazione nell'esercizio dell'attività funebre;
- c) alle modalità ed ai limiti nel trasporto delle salme;
- d) alla sussistenza di forme di privativa nell'esercizio dell'attività e del trasporto funebre.

Di fronte ai numerosi interrogativi posti ed alle possibili diverse interpretazioni delle nuove disposizioni, la Giunta regionale ha quindi ritenuto di intervenire nuovamente sulla materia, con la finalità di completare la disciplina delle pratiche funebri di carattere imprenditoriale e di assicurare che il rilascio delle autorizzazioni comunali all'esercizio dell'attività funebre avvenga secondo criteri uniformi sul territorio regionale.

E ciò anche a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e per la tutela delle condizioni igienico sanitarie, che legittimano infatti il ricorso della Regione ad ulteriori provvedimenti di indirizzo e coordinamento rivolti agli Enti locali ed alle Aziende sanitarie, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a) della L.R. 19/2004.

Si richiama dunque l'attenzione dei soggetti pubblici a vario titolo investiti di compiti e funzioni amministrative, affinché – per quanto di competenza – le modalità e le procedure in materia funeraria e di polizia mortuaria siano poste in essere secondo criteri strettamente aderenti alla legge, nonché conformemente alle indicazioni ~~che~~ *attraverso* (n.d.r. *refuso corretto dalla redazione*) che si intendono fornire attraverso la presente direttiva.

Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell'autorizzazione

La deliberazione della Giunta regionale n. 156/2005 prevede i requisiti di cui devono dotarsi le imprese che intendono esercitare attività funebre ai fini della relativa autorizzazione, rilasciata dal Comune anche attraverso un meccanismo di silenzio-assenso sulla base di un'autocertificazione presentata dagli interessati.

Va ribadito innanzitutto che la deliberazione della Giunta regionale ha previsto un'unica autorizzazione comprensiva delle ulteriori abilitazioni che il Comune sarebbe tenuto a rilasciare, in virtù della normativa vigente. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dovrà pertanto contenere ed assorbire le autorizzazioni previste attualmente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 115 r.d. 18 giugno 1931, n. 773) o quelle previste per l'esercizio del commercio. Poiché l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre prevista dall'art. 13 della L.R. 19/2004 comprende, ma non sostituisce queste ultime autorizzazioni, restano fermi i requisiti e gli adempimenti già previsti dalla normativa volta a disciplinare le stesse.

Il principio dell'autorizzazione unica vale anche per l'apertura, da parte dell'impresa autorizzata, di altre ed ulteriori sedi, diverse dalla sede legale, così come previsto dal punto 1.2 della deliberazione 156/2005.

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione, pertanto, in caso di apertura di nuova sede per la trattazione degli affari in un territorio diverso da quello ove insiste la sede legale, sarà tenuta a comunicare al nuovo Comune il possesso dell'autorizzazione; detto Comune, per l'effetto, non dovrà compiere una nuova istruttoria sui requisiti per l'esercizio dell'attività funebre ma limitarsi a concedere o meno le eventuali abilitazioni commerciali od edilizie in base alle proprie previsioni specifiche in materia e relativamente alla sola nuova sede, senza dunque tornare ad occuparsi della verifica sull'idoneità dell'impresa all'esercizio dell'attività funebre ai sensi della normativa regionale.

In ogni caso, la legge appare ben chiara all'articolo 13 nell'individuare e definire il servizio di attività funebre quale l'organizzazione e lo svolgimento congiunto ed inscindibile di tre attività, ovvero il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di articoli funebri in occasione del funerale ed il trasporto della salma o di altri resti mortali, con la sola prevista eccezione dello svolgimento – in forma disgiunta – del servizio di trasporto funebre.

A parte tale ultimo caso, la normativa regionale, attraverso una presunzione di legge, ha dunque ritenuto che solo

chi svolge unitariamente le tre attività possa assicurare un servizio tale da corrispondere alle esigenze degli utenti e sia in grado quindi di esercitare l'attività di onoranze funebri ed a tal fine, infatti, ne ha regolamentato, anche per mezzo della deliberazione attuativa, i requisiti di idoneità, da ricondursi all'attività complessivamente svolta.

Ne consegue operativamente che il Comune potrà autorizzare come impresa funebre solo chi intende svolgere le tre attività sopra richiamate e ne dimostra il possesso dei correlati requisiti. Altri eventuali soggetti che intendano esercitare solo una delle tre attività invece non potranno essere autorizzati quali imprese funebri e non risulteranno abilitati a svolgere funerali.

I requisiti che la deliberazione n. 156/2005 prevede al punto 2 attengono essenzialmente alla disponibilità di una sede, di un'auto funebre e di un'autorimessa, oltre al necessario contingente di personale (rappresentato almeno da un responsabile della conduzione dell'attività e da quattro operatori funebri o necrofori).

La disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa può essere assicurata secondo qualsiasi valido rapporto giuridico che consenta in via continuativa ed effettiva di avvalersi del mezzo, ad esempio anche per mezzo di contratti di affitto, fornitura, leasing, comodato, ecc.. Ciò viene esplicitamente disposto anche dalla deliberazione n. 156/2005, in base alla quale i requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti laddove questi vengano acquisiti *"... per mezzo di consorzio o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività"*.

Per quanto riguarda invece le sedi, – anche per ovvie ragioni di dignità e di riservatezza e di tutela dei dolenti, nonché in virtù di quanto disposto dalla normativa vigente – dovrà essere richiesto altresì l'uso esclusivo e non promiscuo da parte di più imprese della stessa sede, ferma restando la possibilità di acquisire la disponibilità dei beni immobili e mobili che compongono la sede secondo ogni legittimo negozio giuridico.

Quanto al personale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune dovrà verificare che la prevista disponibilità di cui ai punti 2.2 e 2.6 della Deliberazione 156/2005 venga assicurata attraverso rapporti contrattuali di lavoro, sia secondo il modello del lavoro subordinato ma anche, alternativamente, secondo le legittime forme individuate dalla normativa vigente (tra le quali, si richiamano certamente quelle ora previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

Spetta dunque all'impresa che propone domanda di autorizzazione documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro o alternativamente l'esistenza di altri titoli giuridici per poter impiegare validamente e regolarmente il personale, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell'attività e del numero necessario di operatori.

Al riguardo, va chiarito che le forme di rapporto di lavoro che prevedano obblighi del lavoratore secondo tempi e modalità limitate o parziali del proprio impegno dovranno

no risultare coerenti con i volumi di attività effettivamente svolti dall'impresa autorizzata, in base a quanto appositamente dimostrato dall'impresa medesima in sede di richiesta dell'autorizzazione. La rispondenza tra la disponibilità di personale e le attività svolte dall'impresa potrà a tal fine essere agevolmente controllata dai Comuni, ad esempio attraverso la verifica del numero di attestati rilasciati all'atto della chiusura del feretro.

Oltre alle suddette forme di carattere ordinario, si ritengono inoltre percorribili altri strumenti giuridici attraverso i quali l'impresa di onoranze funebri potrà disporre del personale necessario alle prestazioni di volta in volta effettuate ed ottenere l'autorizzazione comunale.

Si ritiene infatti che possano essere considerati nel novero del personale richiesto coloro che, nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono altresì soci (è il caso del socio-lavoratore o del collaboratore familiare), in regola con la normativa previdenziale.

Ugualmente idoneo ad integrare i requisiti di personale appare lo strumento dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 del codice civile, con il quale il soggetto associante attribuisca – mediante apposito contratto – ad un associato la partecipazione agli utili dell'impresa in base al corrispettivo di un determinato apporto di lavoro.

Ancora, le imprese di onoranze funebri potranno, al fine di dotarsi del contingente minimo di personale, ricorrere all'attivazione di processi di integrazione aziendale come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e segg. o di società consortili ai sensi degli articoli 2615-ter del codice civile, che garantiscano al contempo un'economia di risorse e l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività.

Ovviamente, il ricorso a tali modelli dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente. Le società consortili dovranno altresì essere costituite o risultare partecipate esclusivamente da imprese di onoranze funebri, autorizzate od autorizzande, al fine di permettere un controllo complessivo dei Comuni sullo svolgimento dell'attività e sul costante possesso dei requisiti alla luce di quanto previsto dalla normativa regionale.

Nel caso del consorzio con attività esterna, il Comune provvederà dunque formalmente ad autorizzare questo soggetto come impresa di onoranze funebri; nel caso dell'avvalimento di società consortili, saranno invece le singole imprese che hanno costituito la società ad entrare in possesso dell'autorizzazione comunale.

Infine, per assicurare, in contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni, la continuità del servizio di onoranze funebri verso la propria collettività, il Comune potrà valutare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre ad imprese che dimostrino il possesso dei requisiti sul personale secondo ulteriori modalità, come accordi o altre forme contrattuali intrattenuti con imprese funebri già autorizzate o autorizzande.

Tenuto conto che l'autorizzazione di un Comune abilita all'esercizio dell'attività funebre su tutto il territorio regionale, il medesimo Comune preposto al rilascio dell'autorizzazione, in tutti questi casi, dovrà comunque attentamente verificare che le forme prescelte risultino compatibili con gli obiettivi di qualificazione e trasparenza delle imprese di onoranze funebri propri della L.R. 19/2004.

Al contempo, il Comune autorizzante è chiamato a vigilare affinché lo strumento prescelto risulti coerente con il volume delle prestazioni svolte, esercitando i poteri istituzionali di controllo ad esso spettanti sulle singole imprese ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L.R. 19/2004, con la finalità di verificare che il concreto esercizio dell'attività avvenga in conformità a quanto dichiarato dall'impresa in sede di autorizzazione mediante il deposito dei titoli (contratti, statuti, ecc.) idonei a dimostrare il possesso dei requisiti e che il numero complessivo degli operatori risulti quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese.

Indipendentemente dalle forme prescelte e *nel presupposto che (n.d.r. refuso corretto dalla redazione)* comunque venga assicurata la disponibilità del personale da parte del soggetto autorizzato, la normativa regionale si preoccupa che a quest'ultimo spetti assicurarne il possesso dei requisiti formativi e sia chiamato ad esercitare la vigilanza sui profili inerenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalla deliberazione 156/2005.

Anche per questi motivi, non sembrano parimenti da ritenere ammissibili forme di esternalizzazione completa del personale, effettuate verso soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza ed al controllo previsto dalla legge regionale 19/2004.

Infatti, l'avvalimento di personale acquisito attraverso tali soggetti da un lato non coglie gli obiettivi di qualificazione delle imprese funebri esplicitati dalla normativa regionale, che devono intendersi soddisfatti solo in presenza di forme che assicurino stabilità e trasparenza nei confronti dei cittadini, ma soprattutto rende inattuabile il controllo complessivo che il Comune è chiamato istituzionalmente ad esercitare sulle imprese di onoranze funebri e che appare impercorribile nei confronti di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. 19/2004.

In definitiva, il Comune, in sede di autorizzazione, potrà garantire la necessaria flessibilità agli operatori, al pari di quanto avviene in altri settori economici, circa l'acquisizione dei fattori produttivi, ma dovrà verificare al contempo che ciò avvenga secondo le forme idonee al raggiungimento degli obiettivi generali della legge e che consentano lo svolgimento del controllo istituzionale ai sensi della L.R. 19/2004, in modo da assicurare che nello svolgimento dell'attività funebre venga sempre utilizzato il personale adeguato alle prestazioni di volta in volta eseguite, che, ad esempio, per quanto riguarda le operazioni di trasporto del feretro, corrisponde al numero di quattro operatori.

Il contingente minimo richiesto dalla legge regionale e dalla deliberazione 156/2005 prevede un responsabile della conduzione dell'attività e 4 operatori funebri o necrofori, differenziandone ruoli, funzioni e requisiti formativi. Resta ferma la possibilità per il responsabile della conduzione dell'attività di intervenire nelle attività operative, con ciò consentendo di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti dalla normativa, purché le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui attribuite.

L'apertura di ulteriori sedi commerciali, filiali, mostre aperte al pubblico nelle quali avvenga un contatto con i clienti, non comporta la necessità di avvalersi di altri quattro operatori funebri o necrofori, bensì di un solo addetto – per ogni sede – alla trattazione degli affari.

Nel caso di apertura di sedi secondarie in ambiti territoriali comunali diversi da quelli originariamente autorizzanti, disciplinata al punto 1.2 della Delibera n. 156 del 2005, Il Comune ove viene aperta l'ulteriore sede commerciale dovrà segnalare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre l'avvenuta apertura della sede, ai fini dell'esercizio della vigilanza in ordine alla coerenza fra i requisiti dimostrati in sede di autorizzazione e lo svolgimento dell'attività in ambiti territoriali più vasti.

Tale raccordo fra Comuni appare comunque opportuno in ogni circostanza in cui vi siano imprese che aprono sedi in più ambiti territoriali, per assicurare un controllo incrociato. In tal modo si potrà evitare, ad esempio, che un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione secondo modalità agevolate al fine di assicurare il servizio in contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni utilizzi tale possibilità per operare in mercati differenti e più vasti.

Inoltre, appare opportuno meglio esplicitare che se un'impresa autorizzata intende far svolgere il servizio di trasporto ad altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre, attraverso apposito contratto di servizio, essa deve comunque disporre del personale così come sopra quantificato e regolamentato in relazione alle differenziate esigenze cui deve far fronte nell'esercizio della propria attività.

Le imprese invece che svolgono il solo trasporto funebre ai sensi del citato punto 4.1 della deliberazione regionale, pur non avendo vincoli quantitativi, dovranno richiedere l'autorizzazione al Comune ove ha sede legale l'impresa e formare il proprio personale con le stesse modalità previste per gli operatori funebri o necrofori.

Le imprese di solo trasporto funebre dovranno documentare la coerenza tra l'attività che intendono svolgere, i mezzi in loro possesso e il personale, di qualifica e numero adeguato, di cui esse dispongono. Ai Comuni spetta valutare tale coerenza utilizzando gli opportuni strumenti di controllo, quali ad esempio i contratti di servizio e il numero dei servizi effettuati.

Va chiarito, in ogni caso, che sia la normativa di rango primario, quanto la deliberazione n. 156/2005 non hanno

previsto alcuna sanatoria nei confronti delle imprese funebri già operanti.

Alla luce del rinnovato contesto normativo, pertanto, tutte le imprese che esercitano già l'attività funebre sono tenute ad adeguarsi ai nuovi requisiti e richiedere l'autorizzazione entro un anno dalla pubblicazione della delibera 156/2005, vale dire entro e non oltre il 2 marzo 2006.

Sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, in talune specifiche circostanze

Nel caso che, durante le esequie, qualcuno fra i presenti si offra per trasportare il feretro del proprio caro, come atto di devozione o gesto di saluto, questo dovrà avvenire sotto il controllo del titolare dell'Azienda autorizzata allo svolgimento dell'attività funebre o di suo delegato. A tal fine dovranno essere adottate le misure che di volta in volta si rendono necessarie per prevenire eventuali incidenti e dovrà essere garantita, attraverso idonea copertura assicurativa, adeguata tutela da infortuni.

Sulla formazione del personale ai fini della autorizzazione

Il personale operante presso le imprese funebri deve essere adeguatamente formato secondo le modalità del punto 5 della deliberazione 156/2005, tra le cui disposizioni si prevede una differenziazione tra personale già operante da almeno 6 mesi nel settore (che può essere sin da subito adibito alle mansioni operative) e personale privo di esperienza (che deve frequentare i corsi prima di poter essere utilizzato negli incarichi operativi).

La formazione dovrà avvenire dunque per tutti gli operatori, non essendone alcuno di questi direttamente esonerato dalla normativa regionale.

Peraltro, considerato che la periodicità dei corsi potrebbe creare problemi operativi alle imprese che intendano dotarsi di personale non in possesso di precedenti esperienze operative, va ritenuta legittima la possibilità del Comune di avvallare l'utilizzazione di detto personale anche senza lo svolgimento dei corsi, purché ciò avvenga parzialmente e transitoriamente, sotto la conduzione e la vigilanza di altro personale esperto e sia già stato predisposto il piano di formazione per il conseguente avvio definitivo alle mansioni.

Parimenti, la formazione è obbligatoria per tutte le imprese e per tutte le categorie di soggetti operanti nell'impresa funebre, sia che essi siano adibiti alle mansioni di operatore funebre o necroforo, sia che siano investiti della conduzione dell'attività o di mansioni di tipo commerciale.

Va chiarito inoltre che il requisito richiesto dalla deliberazione regionale 156/2005 per l'autorizzazione comunale attiene alla previsione di un piano di formazione, che individui chiaramente i bisogni formativi del personale, i contenuti dei corsi ed i soggetti incaricati del loro svolgimento. Ciò significa che i corsi non debbono necessariamente essere già stati svolti al momento della richiesta di autorizzazione, bensì possono finanche essere effettuati in un momento successivo. Evidentemente, il piano di

formazione dovrà prevedere che ciò avvenga entro una data ragionevole e coerente con gli obiettivi sottesi alla normativa regionale e connessi con il provvedimento di autorizzazione, e dunque svolgersi al più tardi entro sei mesi dall'autorizzazione medesima, secondo le indicazioni che il Comune nella sua discrezionalità vorrà eventualmente offrire.

I corsi di formazione del personale dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa regionale (legge regionale 12/2003), secondo criteri e modalità previsti in un apposito e separato provvedimento della Giunta regionale da approvarsi sentita la Commissione assembleare competente. I corsi già effettuati, in corso di realizzazione o già autorizzati dalle Amministrazioni Provinciali competenti prima dell'entrata in vigore del suddetto provvedimento della Giunta regionale, devono ritenersi validamente svolti a tutti gli effetti e i relativi attestati di frequenza utili ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

Sul divieto di intermediazione nell'attività funebre

L'articolo 13, comma 5, della L.R. 19/2004 prevede un divieto di esercizio di intermediazione nell'attività funebre.

La disposizione ha il significato di chiarire che solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla più volte citata deliberazione n. 156/2005 ed all'uopo autorizzate possono effettuare nel territorio della regione Emilia Romagna l'attività funebre, intrattenendo rapporti con l'utenza ed introitando i compensi relativi all'erogazione delle prestazioni effettuate.

Non è consentito dunque ad intermediari o ad altri soggetti comunque diversi dall'impresa autorizzata, organizzare e svolgere attività di onoranze funebri, introitandone i compensi ed assicurando le prestazioni attraverso l'acquisizione dei mezzi e delle risorse necessarie per effetto di accordi con altre imprese.

Da un lato, dunque, l'unico soggetto competente a stabilire validi rapporti giuridici con l'utenza è il soggetto autorizzato, dall'altro va di conseguenza esclusa la legittimità di rapporti di mediazione, di mandato od altri negozi che prevedano compensi per chi favorisce l'incontro tra domanda ed offerta nei servizi funebri.

Sul trasporto della salma

Va chiarito che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.R. 19/2004, il trasporto della salma (ovvero del corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali e prima dell'accertamento di morte) può avvenire verso l'obitorio (od anche il deposito osservazione salme) o il servizio mortuario delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o le strutture per il commiato realizzate ai sensi dell'articolo 14 della legge non solo quando il decesso è avvenuto in abitazione inadatte, ma anche quando, più in generale, via sia una "espressa richiesta dei familiari o dei conviventi".

Quindi, affinché il trasporto della salma possa legittimamente avvenire, non appare discriminante la determinazione del luogo di partenza, bensì è rilevante l'esistenza

di una delle due condizioni sopra richiamate, ovvero che il decesso sia avvenuto in abitazioni inadatte o, alternativamente, che vi sia espressa richiesta dei familiari, con la differenza che nel primo caso occorrerà un'effettiva e positiva valutazione in tal senso da parte del servizio pubblico competente.

Resta fermo che il trasporto dovrà avvenire secondo le disposizioni, le regole e le garanzie poste dai successivi commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 10 e che la struttura per il commiato ricevente, in tal caso, dovrà essere quella appositamente adibita ed in possesso delle caratteristiche igienico sanitarie per la custodia e l'esposizione delle salme, così come stabilito dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale.

Nella nozione di abitazioni inadatte, inoltre, vanno ricompresi i luoghi di accoglienza o le strutture ricettive dirette all'ospitalità di cui alla legge regionale 16/2004, dai quali la salma potrà essere trasportata presso l'obitorio, le strutture per il commiato o le camere mortuarie, dunque anche senza necessità di espressa richiesta dei familiari e dei conviventi.

Sulla privativa nell'esercizio del trasporto funebre

La legge regionale 19/2004, all'articolo 5, commi 1 e 5, ha previsto che i Comuni assolvano ai propri compiti istituzionali ed obbligatori, disponendo espressamente altresì che altre attività o servizi accessori, quali l'attività funebre, possano essere comunque svolti dai medesimi Comuni, ma in concorso con altri soggetti imprenditoriali. Se ne ricava che l'attività funebre, ovvero il servizio che comprende ed assicura il disbrigo delle pratiche inerenti il decesso, la fornitura di casse mortuarie ed il trasporto di salme, cadaveri o resti mortali, non costituisce servizio pubblico essenziale o compito obbligatorio dei Comuni, così come peraltro chiarito già dall'articolo 1, comma 3, lettera d) della L.R. 19/2004.

Pertanto, la legge regionale comporta definitivamente che non siano più ammesse forme di privativa comunale sul trasporto, che non siano esclusivamente riferite ai trasporti per indigenti ed alla raccolta o al trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie.

La nuova normativa distingue in definitiva chiaramente tra attività istituzionali ed obbligatorie dei Comuni in ambito necroscopico e cimiteriale (e ad essi solo riservate) ed i servizi che i Comuni possono decidere comunque di svolgere nell'esercizio della loro attività imprenditoriale e/o al fine di soddisfare comunque esigenze della propria collettività (l'attività di onoranze funebri o la gestione di strutture per il commiato), i quali tuttavia, nella loro concreta organizzazione e svolgimento, non potranno comportare limitazioni dirette od indirette alla libera concorrenza tra le imprese ed essere in alcun modo aprioristicamente riservati alla sola gestione – diretta od indiretta – comunale.

ALLEGATO 2

Spett.le Comune			
Li	Giorno	Mese	Anno

Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre ai sensi dell'art. 13 della L.R. Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome _____ Nome _____
 C.F. _____
 Data di nascita ___ / ___ / ___
 Cittadinanza _____ Sesso M F
 Luogo di nascita: Stato _____
 Provincia _____ Comune _____
 Residenza: Comune _____ CAP _____
 in (Via, Piazza, ecc.) _____
 n _____ Tel. _____

in qualità di: (barrare il quadratino corrispondente)

titolare dell'omonima impresa individuale
 _____ (denominazione)
 P. I.V.A. _____
 con sede legale nel Comune di _____
 CAP _____ Provincia _____ in (Via, Piazza, ecc.) _____
 _____ n _____ Tel. _____
 n. di iscrizione al Registro Imprese _____
 C.C.I.A.A. di _____

legale rappresentante della _____
 _____ (ragione sociale, denominazione associazione)
 C.F. _____
 P. I.V.A. _____ (se diversa da C.F.)
 con sede legale nel Comune di _____
 CAP _____ Provincia _____ in (Via, Piazza, ecc.) _____
 _____ n _____ Tel. _____
 n. di iscrizione al Registro Imprese _____
 C.C.I.A.A. di _____

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre ai sensi dell'art. 13, comma 2 della Legge regione Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di G.R. 7/2/2005, n. 156 e dalla direttiva di G.R. 13/2/2006 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ L.R. 29/07/2004 n. 19 – Art. 13, co. 2: "L'attività funebre è esercitata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa".

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione mendace e formazione ed uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati allo svolgimento dell'attività, essendo in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

1)

Disponibilità continuativa ed esclusiva di idonea sede dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in occasione del funerale ed ogni altra attività connessa al funerale, avente i requisiti stabiliti dalla normativa regionale, sita nel Comune di _____ in (Via, Piazza, ecc.) _____

a) In All. 1 si fornisce copia del titolo di possesso e della pianta degli ambienti, di mq. _____, atti a consentire la trattazione degli affari nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti, nonché il certificato di agibilità

b) Ci si riserva di produrre la documentazione di cui al punto 1.a a richiesta del Comune e comunque entro 60 giorni dalla presente domanda

Si dichiara inoltre la disponibilità continuativa ed esclusiva delle seguenti sedi secondarie site nella Regione:

2)

Disponibilità di _____ autofunebre/i, immatricolato/i come tale/i, conforme/i alle prescrizioni della normativa regionale e del regolamento 10/9/1990, n. 285:

targato _____

- in proprietà
 in leasing
 in affitto
 in comodato
 altro (indicare) _____

targato _____

- in proprietà
 in leasing
 in affitto
 in comodato
 altro (indicare) _____

targato _____

- in proprietà
 in leasing
 in affitto
 in comodato
 altro (indicare) _____

a) In All. 2 si fornisce copia di libretto di circolazione e del registro di idoneità di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, come meglio specificato nell'allegato 2 alla deliberazione di G.R. 7/2/2005, n. 156

b) Ci si riserva di produrre la documentazione di cui al punto 2.a a richiesta del Comune e comunque entro 60 giorni dalla presente domanda

3)

Disponibilità in via continuativa di autorimessa conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 1 alla deliberazione di G.R. 7/2/2005, n. 156 e all'art. 21 del regolamento 10/9/1990, n. 285, sita nel Comune di _____ in (Via, Piazza, ecc.) _____

- in proprietà
 in leasing
 in affitto
 in comodato
 altro (indicare) _____

a) In All. 3 si fornisce copia di titolo comprovante la disponibilità continuativa della rimessa per autofunebri, nonché di pianta della stessa e attestato dell'ASL, ai sensi del punto 2.5 della deliberazione di G.R. 7/2/2005, n. 156 ⁽³⁾

b) Ci si riserva di produrre la documentazione di cui al punto 3.a a richiesta del Comune e comunque entro 60 giorni dalla presente domanda

⁽³⁾ Delibera di G.R. 7/02/2005, n. 156 – punto 2.5 “I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente. La vigilanza sull'idoneità delle auto funebri e delle rimesse è effettuata dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio. L'Azienda USL, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra descritti, rilascia al proprietario dell'auto funebre apposito attestato in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito; sull'attestato è esplicitamente indicato che lo stesso ha validità indefinita, fatta salva la possibilità di sospensione o di revoca della stessa qualora emerga, dall'attività di controllo espletata, il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per i mezzi funebri e per le autorimesse adibite al ricovero degli stessi. I requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi venga acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività”.

4)

N. 1 responsabile della conduzione dell'attività funebre, nella persona di:

Cognome		Nome	
Nota/a a	Il gg/mm/aaaa	Codice Fiscale	

in possesso delle conoscenze previste dalla normativa regionale:

- per avere sostenuto specifici percorsi formativi
 per essere in procinto di sostenere specifici percorsi formativi individuati nel piano di formazione
 in possesso di specifica esperienza di conduzione dell'attività di impresa funebre di durata non inferiore a sei mesi

non in possesso di precedente esperienza di conduzione dell'attività di impresa funebre per almeno sei mesi

a) In All. 4 si fornisce copia del piano formativo ⁽³⁾

b) In All. 5 si fornisce copia delle attestazioni di partecipazione a corsi formativi occorrenti

c) In All. 4 si fornisce copia del titolo comprovante l'esperienza almeno semestrale già maturata

d) In All. 4 si fornisce copia della documentazione attestante la regolarità contributiva per la tipologia del rapporto instaurato, la natura dello stesso e la quantità di ore lavorative rapportate a settimana ⁽⁴⁾

e) Ci si riserva di produrre la documentazione di cui al punto 4.a a richiesta del Comune e comunque entro 60 giorni dalla presente domanda

f) Ci si riserva di produrre la documentazione di cui al punto 4.b a richiesta del Comune e comunque entro il (gg/mm/aaaa) _____

⁽³⁾ Delibera GR 07/02/2005 n. 156 – punto 5.1 “il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre [...] è tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione, periodicamente aggiornato, viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre può essere affidato agli Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, alle Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario”.

⁽⁴⁾ Delibera di G.R. 7/02/2005, n. 156 – punto 2.6 “Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al successivo punto 5.1. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, purché sia documentata la capacità di poter effettivamente disporre in ogni circostanza del numero necessario di operatori in ragione della specifica prestazione svolta, in modo da assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di regolarità e sicurezza del lavoro”.

5)

N. ____ addetto/i alla trattazione degli affari, nelle persone di:

Cognome		Nome	
Noto/a a	Il gg/mm/aaaa	Codice Fiscale	

Cognome		Nome	
Noto/a a	Il gg/mm/aaaa	Codice Fiscale	

Cognome		Nome	
Noto/a a	Il gg/mm/aaaa	Codice Fiscale	

in possesso delle conoscenze teorico-pratiche previste dalla normativa regionale:

- per avere sostenuto specifici percorsi formativi
- per essere in procinto di sostenere specifici percorsi formativi individuati nel piano di formazione
- in possesso di specifica esperienza di addetto alla trattazione degli affari di durata non inferiore a sei mesi
- non in possesso di precedente esperienza di addetto alla trattazione degli affari per almeno sei mesi
 - a) In All. 4 si fornisce copia del piano formativo ⁽³⁾
 - b) In All. 5 si fornisce copia delle attestazioni di partecipazione a corsi formativi occorrenti
 - c) In All. 4 si fornisce copia del titolo comprovante l'esperienza almeno semestrale già maturata
 - d) In All. 4 si fornisce copia della documentazione attestante la regolarità contributiva per la tipologia del rapporto instaurato, la natura dello stesso e la quantità di ore lavorative rapportate a settimana ⁽⁴⁾
 - e) Ci si riserva di produrre la documentazione di cui al punto 5.a a richiesta del Comune e comunque entro 60 giorni dalla presente domanda
 - f) Ci si riserva di produrre la documentazione di cui al punto 5.b a richiesta del Comune e comunque entro il (gg/mm/aaaa) _____

6)

N. ____ operatori funebri, nelle persone di:

Cognome		Nome	
Noto/a a	Il gg/mm/aaaa	Codice Fiscale	

Cognome		Nome	
Noto/a a	Il gg/mm/aaaa	Codice Fiscale	

Cognome		Nome	
Noto/a a	Il gg/mm/aaaa	Codice Fiscale	

Cognome		Nome	
Noto/a a	Il gg/mm/aaaa	Codice Fiscale	

Cognome		Nome	
Noto/a a	Il gg/mm/aaaa	Codice Fiscale	

in possesso delle conoscenze teorico-pratiche previste dalla normativa regionale:

- per avere sostenuto specifici percorsi formativi
- per essere in procinto di sostenere specifici percorsi formativi individuati nel piano di formazione
- in possesso di specifica esperienza di operatore funebre di durata non inferiore a sei mesi
- non in possesso di precedente esperienza di operatore funebre per almeno sei mesi
 - a) In All. 4 si fornisce copia del piano formativo ⁽³⁾
 - b) In All. 5 si fornisce copia delle attestazioni di partecipazione a corsi formativi occorrenti
 - c) In All. 4 si fornisce copia del titolo comprovante l'esperienza almeno semestrale già maturata
 - d) In All. 4 si fornisce copia della documentazione attestante la regolarità contributiva per la tipologia del rapporto instaurato, la natura dello stesso e la quantità di ore lavorative rapportate a settimana ⁽⁴⁾
 - e) Ci si riserva di produrre la documentazione di cui al punto 6.a a richiesta del Comune e comunque entro 60 giorni dalla presente domanda
 - f) Ci si riserva di produrre la documentazione di cui al punto 6.b a richiesta del Comune e comunque entro il (gg/mm/aaaa) _____

7)

Ai fini della valutazione della coerenza tra il personale effettivamente utilizzabile ed i volumi di attività dell'impresa funebre, con la presente si attesta di aver svolto nel corso del triennio trascorso i seguenti servizi nella regione Emilia Romagna:

Anno	Numero funerali
2005	
Anno	Numero funerali
2004	
Anno	Numero funerali
2003	

Ci si impegna a produrre al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno la quantità numerica di funerali svolti nell'anno precedente.

8)

Di far ricorso, quanto al raggiungimento del contingente minimo di personale, a:

a) consorzio con attività esterna di cui all'art. 2602 e seguenti del codice civile

b) società consortile ai sensi dell'art. 2615ter e seguenti del codice civile

di seguito specificato:

Ragione sociale	Sede	Codice Fiscale/Partita IVA

che garantisce le seguenti risorse in via continuativa:

9)

Che le operazioni di cui all'art. 115 del T.U. Leggi di pubblica sicurezza e di trasporto funebre che intende svolgere con le relative tariffe, sono elencate in Allegato 6. Si impegna ad aggiornare tale allegato ad ogni variazione tariffaria, trasmettendone copia al Comune.

10)

Di: essere non essere

in contesto territoriale svantaggiato o di piccola dimensione tale da determinare particolari forme del rispetto dei requisiti minimi per il personale

DICHIARA ALTRESÌ

che l'attività verrà svolta nel rispetto del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U. Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, e cioè:

– di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non colposo e di non aver ottenuto la riabilitazione;

– di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

– di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina o estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, o a chi non può provare la sua buona condotta;

– di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato d'ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575" (antimafia);

che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività

(spazio per eventuali ulteriori dichiarazioni) _____

Si precisa che l'impresa:

è di nuova costituzione e quindi non è in possesso di autorizzazione di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvate con R.D. 18/6/1931, n. 773 e della autorizzazione al commercio non alimentare

è in possesso di:

a) autorizzazione di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvate con R.D. 18/6/1931, n. 773

b) autorizzazione a commercio non alimentare

che al momento del rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, omnicomprensiva di queste, saranno consegnate al Comune per il ritiro.

In All. 7 si unisce copia delle autorizzazioni citate.

NOMINA

Quale responsabile della conduzione dell'attività funebre il Signor:

Cognome		Nome	
Noto/a a	Il gg/mm/aaaa	Codice Fiscale	

dotato di poteri direttivi e responsabile della conduzione dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari

Nonché/Oppure

quale soggetto/i addetto/i alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre, il Signor/i Signori:

Cognome		Nome	
Noto/a a	Il gg/mm/aaaa	Codice Fiscale	

Cognome		Nome	
Noto/a a	Il gg/mm/aaaa	Codice Fiscale	

Cognome		Nome	
Noto/a a	Il gg/mm/aaaa	Codice Fiscale	

Allegati:

- copia documento di riconoscimento di tutte le persone fisiche citate e del legale rappresentante dell'impresa
 - copia certificato di iscrizione al registro delle imprese
 - dichiarazione del responsabile della conduzione dell'attività funebre, oppure dichiarazione del personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre di accettazione della nomina
- All. 1
 - All. 2
 - All. 3
 - All. 4
 - All. 5
 - All. 6
 - All. 7

Data _____

Firma _____

Indicare un referente (associazione, studio commerciale, altri) per eventuali comunicazioni (solo se diverso dal richiedente):

(tel. ___ / ___ - fax ___ / ___ - e-mail _____ @ _____)

① CHIARIMENTI, AVVERTENZE E SPIEGAZIONI

N.B. Per Comune svantaggiato si intende Comune della Regione Emilia Romagna, con sede dell'impresa in zona territoriale in Obiettivo 2.

Per Comune di piccole dimensioni si intende quello fino a 3.000 abitanti all'ultimo censimento

Il/la sottoscritto/a:

Nome		Cognome	
Noto/a a	Il gg/mm/aaaa	Residente nel Comune di	
Via	N°	Codice Fiscale	

ACCETTA

l'incarico di responsabile della conduzione dell'impresa esercente attività funebre, denominata:

Con sede in	Via	Partita I.V.A.
Telefono	Fax	Posta elettronica

A tal fine

DICHIARA

- di non aver riportato condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
- di non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
- di non aver riportato condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
- di non aver riportato condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un arte o dall'interdizione degli uffici direttivi delle imprese, ovvero, nel caso sia stato condannato per uno dei reati precedentemente elencati, che è intervenuta la riabilitazione;
- di non aver riportato contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

DICHIARA ALTRESÌ

di essere in possesso dei requisiti formativi previsti dalla normativa regionale

di non essere in possesso dei requisiti formativi previsti dalla normativa regionale e di impegnarsi ad acquisirli, secondo il piano di formazione dell'impresa entro il (gg/mm/aaaa) _____

di avere/non avere esperienza in tale mansione o analoga per almeno sei mesi

Allegati:

- copia fotostatica di un documento d'identità

Data _____

Firma _____

SOLO PER FILIALI

Il/la sottoscritto/a:

Nome		Cognome	
Noto/a a		Il gg/mm/aaaa	
Via		N°	
Residente nel Comune di		Codice Fiscale	

ACCETTA

l'incarico di soggetto addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre per conto dell'impresa denominata

Con sede in	Via	Partita I.V.A.
Telefono	Fax	Posta elettronica

A tal fine

DICHIARA

- di non aver riportato condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
- di non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
- di non aver riportato condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

- di non aver riportato condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un arte o dall'interdizione degli uffici direttivi delle imprese, ovvero, nel caso sia stato condannato per uno dei reati precedentemente elencati, che è intervenuta la riabilitazione;

- di non aver riportato contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

DICHIARA ALTRESÌ

di essere in possesso dei requisiti formativi previsti dalla normativa regionale

di non essere in possesso dei requisiti formativi previsti dalla normativa regionale e di impegnarsi ad acquisirli, secondo il piano di formazione dell'impresa entro il (gg/mm/aaaa) _____

di avere/non avere esperienza in tale mansione o analoga per almeno sei mesi

Allegati:

- copia fotostatica di un documento d'identità

Data _____

Firma _____

Documentazione

L. 28/11/2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”

Circolare Federutility SEFIT n. 281 del 20.12.2005

Si porta a conoscenza degli associati che la L. 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005” (in G.U. n. 280 del 1/12/2005 ed in vigore dal 16/12/2005), detta disposizioni di semplificazione amministrativa, sulla scia delle c.d. leggi di semplificazione annuali, emanate a partire dalla L. 15 marzo 1997, n. 59, in attuazione del suo art. 20.

In Allegato 1 si indicano le principali innovazioni che, tra l’altro, comportano anche modificazioni al cosiddetto D.L. “sulla competitività” e alle norme in materia di procedimento amministrativo, seppure lievemente, tenendo presente sia gli effetti delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione (L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), sia la L. 5 giugno 2003, n. 131 (nota anche come “legge La Loggia”) per l’adeguamento dell’ordinamento conseguente.

Il testo della presente circolare e dell’allegato in essa citato è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

ALLEGATO 1

Legge 28 novembre 2005, n. 246

“Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”

Articolo 1

Viene modificato l’art. 20, comma 3, inserendo, tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio delle deleghe legislative di semplificazione e riassetto normativo, il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti ed attribuendo al Governo, per le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, la funzione di completare il processo di codificazione per materie, anche per le norme regolamentari, nonché accentuando il ricorso al c.d. e-Government, con una più ampia utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) anche verso i destinatari dell’attività amministrativa. È ulteriormente prevista, generalizzandola, la possibilità di utilizzare strumenti di diritto privato da parte delle amministrazioni pubbliche e soggetti assimilabili (già introdotta dal punto di vista procedimentale dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15), come sono ribaditi i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza tra i diversi soggetti istituzionali, anche attraverso sedi stabili di concertazione, nel rispetto dei criteri di autonomia (ma anche della tutela dell’affidamento dei terzi di buona fede), con l’indirizzo di ricondurre i relativi atti a uno o più schemi base (modelli di riferimento), nonché con l’estensione delle possibilità di avvalimento anche di strutture tecniche di altre am-

ministrazioni previ accordi tra amministrazioni (art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.). Gli obiettivi di semplificazione, e qualità della regolazione, sono verificati dal governo nel definire la posizione dell'Italia nelle sedi dell'Unione europea, assicurando altresì la partecipazione ai relativi programmi a livello europeo.

Articolo 2

La L. 15 marzo 1997, n. 59 è oggetto di ulteriore modificazione, con l'introduzione dell'art. 20.ter in conseguenza delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, prevedendo accordi od intese tra lo Stato e le regioni e province autonome per il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative (legislative e regolamentari), per attività d'interesse comune (nell'ambito della semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione), per un'armonizzazione della qualità della regolazione tra questi livelli di governo, in un quadro di armonizzazione dei principi delle legge di semplificazione e riassetto normativo (che sembrano così elevarsi, attraverso lo strumento surrettizio degli accordi ed intese, a principi fondamentali della legislazione regionale concorrente, in tal modo estesa anche alla legislazione regionale esclusiva, non senza tendenze di accentramento, pur se mascherate dal ricorso a strumenti "concordati", orientamento presente anche successivamente), per modalità omogenee in materia di AIR (analisi dell'impatto della regolazione) e VIR (verifica dell'impatto della regolazione), per valutare la ricerca di modelli di procedimento omogenei sul territorio nazionale e valorizzare la tendenza all'armonizzazione delle normative regionali.

Articolo 3

Concerne la delega, da esercitare entro un anno, al riassetto normativo in materia di taluni benefici (vittime del dovere e del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici).

Articoli 4 e 9

Il primo concerne la delega, da esercitare entro un anno, al riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

Il secondo modifica l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Articolo 5

Concerne la delega, da esercitare entro diciotto mesi, al riassetto delle disposizioni, di competenza legislativa esclusiva statale, sugli adempimenti amministrativi delle imprese (ma con l'esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e in materia di lavoro), secondo i criteri di "delegificazione", integrati dai principi e criteri direttivi, che diventano così aggiuntivi, della preventiva consultazione delle rappresentanze categoriali sugli adempimenti delle fasi di svolgimento, straformazione, trasferimento e cessazione delle attività imprenditoriali, inclusa l'iscrizione al registro delle imprese in coordinamento con gli sportelli unici per le attività produttive, forme di autoregolazione della concorrenza, ulteriori delegificazioni della disciplina sui procedimenti amministrativi delle attività d'impresa e costituzione delle norme con sistemi di incentivi/disincentivi, fino alla riduzione delle tipologie di atti per cui vigano obblighi di conservazione o riduzione dei termini della loro conservazione. Anche in questo ambito sono previsti accordi o intese tra Stato e regioni e province autonome per il coordinamento delle rispettive competenze normative e l'armonizzazione della regolamentazione, mirando a livelli minimi di semplificazione degli adempimenti relativi allo svolgimento dell'attività d'impresa su tutto in territorio nazionale. Ciò anche attraverso una maggiore funzionalità del registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese e la rimozione degli ostacoli all'operatività degli sportelli unici per le attività produttive, eventualmente anche con modelli organizzativi differenziati in relazione alle dimensioni locali, l'ampliamento degli ambiti procedurali, con una diversa formazione del personale assegnato ed una spinta all'informatizzazione. Le regioni adeguano la propria legislazione sulla base di tali accordi od intese, da cui non dovrebbero derivare oneri aggiuntivi.

Articolo 6

Concerne la delega, da esercitare entro un anno, al riassetto normativo in materia di pari opportunità in relazione al sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale.

Articoli 7 e 12

Il primo, concerne la delega, da esercitare entro un anno, al riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato ed archivi notarili (ad esempio, consentendo la redazione di atti pubblici e scritture private autenticate anche in lingua straniera o con

l'intervento di soggetti fisicamente diversamente abili), alleggerimento della rilevanza di vizi di forma, sostituzione della cauzione con un'assicurazione collegata ad un fondo di garanzia sulle responsabilità dei notai nell'esercizio professionale, interventi sulle piante organiche notarili e revisione delle norme sulla custodia degli atti e rilascio di loro copie, estratti e certificati, riordino del Consiglio nazionale del notariato, controlli sugli atti limitati alla loro regolarità formale, revisione dell'ordinamento disciplinare anche con l'attribuzione di un potere d'iniziativa a più soggetti.

Il secondo apporta direttamente modifiche alla legge notarile ad esempio, in materia testimoni (oltre ad altri casi previsti per legge, permane la loro necessità per le donazioni, convenzioni matrimoniali, dichiarazioni di scelta del regime patrimoniale tra i coniugi o quando anche una sola delle parti non sappia/possa legge o lo richieda; per altro prevedendo la presenza dei testimoni anche nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private, se lo ritenga il notaio o lo chieda una parte). È prevista altresì una modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), considerando l'ipotesi di atti oggetto d'integrazione unilaterale, nonché di atti di disposizione di immobili che siano stati formati all'estero. Ulteriori modifiche in materia di iscrizioni al registro generale dei testamenti, attuabile anche con trasmissione telematica. Gli spazi per i parcheggi "d'obbligo" (art. 41.sexies L. 17 agosto 1942, n. 1150 e succ. modif.) sono qualificati come non gravati da vincoli pertinenziali né a diritti d'uso esclusivi e diventano oggetto di autonoma trasferibilità.

Articolo 8

Modifica il C.d.S. in materia di ricorsi contro le commissioni mediche locali per l'accertamento dei requisiti di guida delle persone diversamente abili, attribuendone la competenza al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, per gli accertamenti sanitari, si avvale degli organi sanitari della società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..

Articoli 10 e 11

Il primo modifica disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modif.), ad esempio in materia di nomina delle guardie giurate particolari.

Il secondo, in materia di competenza del Ministero dell'interno, prevede regolamenti di ridisciplina del rapporto informativo e giudizi (ex note di qualifica) del personale della pubblica sicurezza e di accertamento della capacità tecnica per l'esercizio di fochino (utilizzo di materiali esplosivi).

Articolo 13

Modifica il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (c.d. "decreto sulla competitività"), seppure con una modifica meramente terminologica.

Articolo 14

Modifica la L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. in relazione all'art. 19 (DIA, Dichiarazione d'inizio attività), per altro in modo poco rilevante, nonché all'art. 20, comma 4 estendendo l'ambito di non applicazione anche alle istanze.

Articolo 15

In materia di semplificazione, regola gli istituti dell'AIR (analisi dell'impatto della regolamentazione) e della VIR (valutazione dell'impatto della regolamentazione), rinviando a specifici D.P.C.M., da emanare entro 180 giorni, i loro criteri generali, le tipologie e le procedure ed a direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri i metodi di analisi ed i modelli e le metodologie.

Di particolare interesse, la delega all'individuazione delle disposizioni legislative, statali, vigenti (da attuare entro 24 mesi), individuando con decreti legislativi (ulteriore delega legislativa) entro ulteriori 24 mesi le norme di legge, pubblicate prima del 1° gennaio 1970, di cui sia ritenuta indispensabile la permanenza in vigore, secondo specifici principi e criteri direttivi (esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita/implicita o che abbiano esauriti i propri effetti, identificazione delle norme la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali, criteri di omogeneità per settori e/o materie, coerenza giuridica logica e sistematica, identificazione delle norme la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica): decorso tale termine tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 sarebbero abrogate, rimanendo in vigore solo i codici ed i testi unici, le norme sugli organi costituzionali, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione, i decreti ricognitivi dei principi fondamentali per la legislazione regionale concorrente, adempimenti di obblighi comunitari e ratifiche di atti internazionali, le

disposizioni tributarie e di bilancio, le disposizioni previdenziali ed assistenziali, le norme di cui sia dichiarata indispensabile la permanenza in vigore. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi individuanti le disposizioni legislative, statali, di cui sia dichiarata indispensabile la permanenza in vigore, possono essere emanate disposizioni loro integrative o correttive. Tale procedimento di riordino normativo è affidato ad una Commissione bi-camerale, insediata dalla prima legislatura successiva.

Articolo 16

Attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, la predisposizione di un rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e personale.

Articolo 17

Vengono introdotte le ennesime modifiche al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in funzione di razionalizzare le procedure di mobilità per il potenziamento dei servizi alle imprese.

Articoli 18 e 19

Viene ulteriormente delegato il Governo all'adozione di taluni dei decreti legislativi integrativi o correttivi di dei decreti legislativi delegati dalla legge, da attuare entro un anno dalla loro entrata in vigore.

Articolo 20

Dichiara il principio della c.d. invarianza finanziaria, cioè che dall'attuazione delle deleghe e della legge non debbano derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 21

Abrogate, da subito, le norme sul noleggio dei bus, sui rimorchi agricoli e sui rendiconti previsti dalla contabilità dello Stato.

PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI



COCCATO & MEZZETTI
Via Ugo Foscolo, 12
28066 Galliate (NO) Italy
tel. 0321 806789 r.a
fax 0321 807942 diretto
www.coccatomezzetti.it
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA



PROVISORI IN ABS
Super leggeri (kg 9,5) in materiale indistruttibile, poco ingombranti poichè impilabili in fase di immagazzinaggio.



MI'KROBJO®
sostanza biodegradante conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per favorire il processo scheletrizzante di salme indecomposte.



COFANI IN CELLULOSA STANDARD E BORDO LEGNO
rigido ad alta capacità di contenimento conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per il trattamento di salme indecomposte.



Certificazione di Gestione del Sistema Qualità



Attualità **L'esternalizzazione dei servizi cimiteriali e funebri del Comune di Parma: la costituzione di ADE s.p.a.**

di Gabriele Righi (*)

Relazione effettuata a Roma il 15/12/2005 in occasione di SEFITdieci 2005, il tradizionale forum di approfondimento di temi del settore funerario organizzato da SEFIT Federutility.

I dati di riferimento

Nel periodo 1998-2004 si sono avute mediamente 1.752 sepolture annue così composte:

Inumazioni	254	14,5%
Tumulazioni avelli	1.188	67,8%
Tumulazioni strutture private	185	10,6%
Cremazioni	125	7,1%
TOTALE	1.752	100,0%

I punti di luce votiva sono 55.000.

Entrate da concessioni: circa 2,5 milioni di euro.

Le onoranze funebri sono circa 850 pari al 45% del mercato comunale e al 27% di quello provinciale (dal 2002 i trasporti non sono più in regime di privata).

Il progetto di esternalizzazione inizia nella prima-

vera del 2003. L'azienda è operativa dal 12 agosto 2004.

Il percorso

Al di là delle problematiche tecniche legate alle trasformazioni, è utile soffermarsi su alcuni punti significativi del percorso il cui tratto essenziale è costituito dal passaggio da un obiettivo politico generale di esternalizzazione ad una politica cimiteriale più definita.

Nella definizione del problema connesso all'obiettivo ci si è resi conto che non si era di fronte ad un problema di efficienza (come spesso ci si attende), ma di efficacia, e che la costituzione di un'azienda comportava soprattutto inizialmente maggiori costi e una modifica radicale nella politica di bilancio dell'ente.

Costituire un'azienda cimiteriale senza reinvestire

Cimiteri	Superficie (mq)	Avelli adulti (includere perpetuità)	Campi (posti salma)	Strutture private (posti salma)	Totale (posti salma)
1. Villetta	165.000	35.409	6.159	10.131	51.699
2. Marore	21.842	10.035	629	1.680	12.344
3. Vigatto	10.340	4.065	400	580	5.045
4. Ugozzolo	8.352	3.470	700	240	4.410
5. Valera	8.925	3.030	260	1.227	4.517
6. Baganzola	5.720	2.183	290	200	2.673
7. San Pancrazio	3.034	1.168	160	88	1.416
8. Viarolo	2.926	820	220	70	1.110
9. Eia	1.295	270	40	0	310
Totale	227.434	60.450	8.858	14.216	83.524

nel settore tutte le risorse o gran parte delle risorse da esso generate non aveva molto senso e non ne valeva la pena.

Inizialmente si dava per scontato che comunque ci dovesse essere l'apporto di capitali privati per far fronte alle forti necessità di investimento. Si era però consapevoli che il primo socio dell'eventuale società mista dovesse essere il Comune stesso, nel senso che dapprima occorreva effettivamente conoscere in termini aziendali che cosa vuol dire gestire i cimiteri in una logica appunto d'azienda: quali erano i costi effettivi e quali i margini di miglioramento.

Questo ha fatto sì che in un primo tempo venisse affidata alla società a capitale interamente pubblico la gestione dei servizi, compresa la manutenzione ordinaria, escludendo quindi la parte immobiliare-concessoria, e che con gradualità venissero affidate anche queste parti. Dal 2006 la società si occuperà anche della manutenzione straordinaria e il Comune garantirà flussi di risorse sufficienti per passare dalla manutenzione emergenziale a quella preventiva e programmata. Nel frattempo per la realizzazione del tempio di cremazione si è fatto ricorso alla finanza di progetto.

Da questa prima fase del percorso dovevano uscire gli elementi utili per riconsiderare anche le tariffe.

Attività cimiteriali e funebri: la politica tariffaria

All'interno di questo percorso si è inserita anche la necessità della separazione societaria tra attività cimiteriali e attività funebri imposta dalla legge della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 2004 che ha tra l'altro disciplinato l'attività funebre introducendo elementi di trasparenza nel settore.

Anche questo elemento ha contribuito a chiarire il senso della presenza pubblica nel settore funebre commerciale.

La presenza pubblica sul segmento commerciale del settore funerario deriva storicamente a due esigenze congiunte: calmierare i prezzi dei funerali e, nello stesso tempo, riversare gli utili che si generano in questo segmento, per coprire le perdite della gestione cimiteriale, le cui tariffe risentono ancora dell'impostazione che avevano quando non tutti i servizi erano a pagamento, e per finanziare – almeno in parte – le spese di manutenzione e di conservazione dei cimiteri stessi.

In relazione al primo aspetto (il ruolo di calmiera), si può sostenere che le innovazioni normative, se ben applicate, consentono un miglioramento del livello di trasparenza e quindi di concorrenza di prezzo/qualità nel mercato funebre, contenendo

l'asimmetria informativa e le distorsioni da essa derivanti che rendevano l'utente, cioè la domanda di servizi, la componente debole del mercato, e introducendo precisi requisiti professionali e aziendali (numero minimo di addetti, percorso formativo, struttura e dotazione) per l'esercizio dell'attività funebre.

A questo proposito, è ormai condivisa la percezione che i costi che le famiglie devono sostenere in occasione di un lutto siano diventati eccessivi, soprattutto in questa contingenza economica.

L'obiettivo della presenza pubblica non può non essere anche quello di contrastare la dinamica dei prezzi e ad esso vanno ricondotte sia le scelte comunali che quelle aziendali.

Supponendo rigida la spesa delle famiglie per funerali e sepolture, le scelte aziendali in chiave pubblica devono essere tali da non intercettare una maggior quota delle risorse del mercato funebre a parità di ogni altra condizione, inteso come mercato integrato, sfruttando una rendita di posizione, ma sfruttare la forza della propria posizione per far beneficiare tutte le famiglie coinvolte da un evento luttuoso (non solo quelle clienti) dei vantaggi derivanti da azioni volte a migliorare la trasparenza e la concorrenza. Ciò significa far derivare la redditività prevalentemente dalla riduzione dei costi.

Nello stesso tempo se l'azienda pubblica di onoranze è messa nelle stesse condizioni competitive delle private, se cioè ad esse non si attribuisce anche il compito di finanziare la gestione cimiteriale ammesso che la politica tariffaria cimiteriale riesca a coprire i costi, gli utili che si generano possono essere reinvestiti nello stesso segmento ad esempio nelle strutture per il commiato.

La politica tariffaria adottata copre tutti i costi cimiteriali: le tariffe delle operazioni coprono i costi di personale, con una quota delle entrate concessorie si coprono le spese di manutenzione.

Altre azioni indotte dall'esternalizzazione

Non vanno sottaciuti altri effetti diretti e indiretti della costituzione aziendale:

- la valorizzazione dei cimiteri soprattutto di quello monumentale quali "Città della memoria" con una forte attività di promozione e di apertura dei cimiteri stessi operata dalla società;
- il rilievo e la schedatura della parte monumentale del cimitero urbano;
- il piano cimiteriale che verrà elaborato nel 2006 che si occuperà anche della disciplina delle parti di interesse storico dei cimiteri.

La politica del personale

La previsione dello statuto:

“L’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla Società o da società controllate mediante l’emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro. In tal caso il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L’assemblea straordinaria può inoltre deliberare l’assegnazione ai dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea degli azionisti. L’assemblea straordinaria prevede in que-

sto caso le modalità relative alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.”.

La previsione del contratto di servizio: *“La Società si impegna ad applicare al personale del Comune che passerà alle dipendenze dirette della medesima, il contratto collettivo nazionale di lavoro FEDER-GASACQUA (Settore funerario), fatta salva l’applicazione di specifiche disposizioni di legge in materia, garantendo il miglioramento economico e normativo, a parità di prestazioni, rispetto al trattamento giuridico-economico in essere.”.*

(*) Dirigente Servizi cimiteriali del Comune di Parma



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.


- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastrino per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all’incenerimento e può essere accolto in discarica di 1^a categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l’esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell’operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L’operazione avviene con l’aggancio della rete portata in superficie.



Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l’inumazione di resti mortali o per l’invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Cultura

La rappresentazione simbolica del sacro, del lutto e della superstizione

Percorsi semantici ed universo simbolico nella sensibilità artistica
dell'occidente cristiano

di Carlo Ballotta

I primi simboli inventati dai cristiani erano più semantici che figurativi, alcuni, invece erano puramente verbali, siccome la parola, quindi il VERBO, sopravvive alla corruzione della materia perché appartiene alla dimensione eterna dello spirito, in principio, infatti, come ci ricorda il Vangelo secondo Giovanni, il Verbo era presso Dio ed il Verbo era Dio Stesso.

Spesso sulle lastre sepolcrali di moltissimi cimiteri europei campeggia ancor oggi questo misterioso simbolo XP, magari con i due elementi sovrapposti.

Secondo un equivoco ancora radicato tale segno sarebbe l'abbreviazione della parola latina PAX.

Siamo, invece, dinnanzi ad un monogramma composto dall'incrocio due lettere maiuscole dell'antico alfabeto greco: "CHI" assimilabile al suono gutturale "C" e RHO, che sarebbe divenuta nella trasposizione in lingua latina il fonema del suono "R".

CHI-RHO, allora, è solo la semplice combinazione intrecciata tra le due iniziali del vocabolo greco "Cristos".

Sulle lastre che sigillavano i loculi spesso veniva inciso un paio di oscuri segni "A" "Ω", nulla di esoterico, per carità, si trattava infatti di due lettere dell'alfabeto greco, rispettivamente la prima e l'ultima: A (l'alfa) e Ω (l'omega).

Questa soluzione grafica è tuttora un modo molto bello per indicare sulla lapide oppure sulla stele funeraria il giorno e morte dell'estinto perché trasmette anche un fortissimo valore dottrinale in quanto rispecchia fedelmente e riecheggia le parole del Cristo riportate dagli evangelisti: *"Io sono l'Alfa e L'Omega, il principio e la Fine"*. Una semplice variazione sul tema è la sostituzione dell'Alfa con una stella (data di nascita) e dell'Omega con la croce (data di morte).

Sovente, sulle lapidi dei loro morti, i cristiani disegnavano la rozza sagoma di un pesce.

La dottrina si è, per secoli, arrovellata sulla interpretazione di quest'emblema.

Potrebbe, infatti, metaforicamente rappresentare la balena che per tre giorni imprigionò Giona nelle proprie fauci, prefigurazione della permanenza del Cristo nel sepolcro prima del mattino di Pasqua.

Molto più probabilmente, invece quest'immagine così stilizzata è un acrostico: ovvero una sigla formata dalle prime lettere di diverse parole.

Pesce, infatti, secondo il codice grammaticale ellenico, si traduce con il vocabolo "ixthus", le lettere che lo compongono non sono altro se non le iniziali di questa frase: *Iesùs Xristos Theòu Uiòs Soter*, ovvero Gesù Cristo, figlio di Dio e Salvatore del mondo.

Un elementare graffito esprimeva in modo così ermetico, ma efficace, la profonda fede nel Messia che animava le prime comunità cristiane.

Altri simboli, poi, si basavano su metafore letterarie, tratte dai sacri testi come: il tema dell'agnello, vittima sacrificale che cancella il peccato del mondo (Cristo stesso fu così definito da S. Giovanni Battista).

La figura del buon pastore, invece, già utilizzata in epoca pagana per rappresentare benevolenza e generosità si arricchì di un nuovo significato grazie alle parole di Cristo, che si proclamò, appunto, come il Buon Pastore, inviato dal Padre.

Il sentimento religioso dell'occidente cristiano nel corso dei quasi 2000 anni di storia ha poi sviluppato un ricchissimo ed aulico linguaggio figurale, cercheremo, ora di sintetizzare i suoi termini più affascinanti.

Ancora

Antichissimo simbolo cristiano di speranza codificato da quasi 2000 anni nel linguaggio misterioso delle pratiche funerarie. Si trovano diversi esempi di quest'emblema negli affreschi e nei graffiti che ornano ancor oggi i cunicoli delle catacombe. Spesso è conficcata tra le rocce. Le lapidi nei cimiteri dei villaggi dove la pesca è la prima risorsa economica sono,

quasi sempre, decorate con ancore, anche reali e di notevoli proporzioni.

Angeli

Sono, da sempre, ritratti in tutti i tipi di pose con differenti significati allegorici. Possono essere dipinti o scolpiti mentre trasportano l'anima di un bambino, accogliendola tra le loro braccia. Le creature angelicate, infatti, spesso sono immaginate come le schiere di combattenti celesti che proteggono e difendono le anime candide dalla seduzione del maligno. Sovente sulle lastre sepolcrali si notano più angeli dall'espressione festosa, immersi e nimbati nella luce irrealistica che filtra dalle vaporose nubi di un giorno senza tramonto, quale auspicio di una felice vita oltremondana, nella pace del cielo. I messaggeri di Dio con le ali piumate possono, poi, essere ritratti mentre suonano le trombe, il suono di questo strumento, in effetti, secondo la tradizione popolare annuncerà il giorno del giudizio, il *Dies Irae* evocato con inquietudine e spavento nel testo della Messa da Requiem.

Libro

Indica la preghiera, la conoscenza o persino memoria, quando presenta una pagina piegata. Può rappresentare il libro della vita sulle cui facciate Dio scrive la storia della salvezza, sapendo scriver diritto sulle righe storte della fragilità umana. Per questa ragione è spesso identificato come il sacro testo della Bibbia. Una sincera forma d'arte popolare spesso lo rappresenta aperto per potervi riportare una frase tratta dalle sacre scritture oppure le date di nascita e morte dei defunti.

Colonna spezzata

Il suo fusto mozzato racconta il dramma di una vita strappata ai propri affetti dai rovesci del destino oppure dalla bufera infausta degli eventi. Può essere ornata con eleganti girali e spire di fiori.

Fiore spiccato

Lo stelo così brutalmente reciso significa una vita interrotta da un fatto violento o da una disgrazia.

Farfalla

L'anima lieve come un soffio di luce fugge dalle miserie di questo mondo verso il Regno di Dio.

Bambini

Rappresentati sulle lapidi identificano una morte prematura, spesso tra le piccole mani sorreggono un teschio per rammentare anche la visitatore più distratto come quella tomba che loro vegliano conservi le spoglie di un bimbo.

Mani congiunte

Unità ed affetto anche dopo la morte. Mentre accolgono un cuore palpitante compiono in senso figurato, un gesto di carità.

Croce

Fede e resurrezione. Era solo un macabro ordigno di morte, per le culture precristiane, nella nostra epoca, invece, è considerato il simbolo perfetto del sacrificio del Cristo nella religione cristiana.

Le sue variazioni stilistiche includono la croce latina, con i due assi di diversa lunghezza la croce greca con i due bracci uguali, la croce celtica (una croce iscritta entro un cerchio) e quella russa o orientale (con un doppio asse orizzontale. La versione uncinata (o gammata) della croce traduce in un modo stilizzato ed



intuitivo il complesso concetto di una rotazione. Questo movimento circolare, perfetto e perpetuo raffigura l'eterno ritorno del sempre eguale, ossia la ciclicità del tempo e della materia nei suoi vari stadi attorno ad un centro, vero motore immobile (secondo la dottrina prima aristotelica, poi tomistica) che infonde vita ed energia (e quindi moto) all'intero creato.

Le filosofie ancestrali, all'epoca delle popolazioni indoeuropee, allora, vedevano nel semplice sovrapporsi tra due assi la rinascita dell'uomo nuovo nell'infinito corso dell'unità divina. È del tutto normale, quindi, rinvenire svastiche incise nelle catacombe, almeno per una volta non è colpa di

vandali politicizzati o degli ultras della destra extra parlamentare, la croce gammata appartiene a pieno titolo alla simbologia cristiana, fu il nazionalsocialismo ad usurparla sovrapponendole un significato ferale e nefasto.

Nelle chiese d'oriente alla croce si attribuisce il significato ideale di una miracolosa scala delle anime elette, unico vero accesso alla vita eterna, nella gloria di Dio Padre.

Nei riti esoterici e nelle pratiche magiche della stregoneria, invece, questo strumento di tortura che la predicazione dell'Evangelo riabilitò a misterioso strumento di salvezza viene identificato nella sintesi di tutti i poteri e le facoltà dell'uomo.

Croce abbinata o sovrapposta ad un'ancora

Un altro stigma cristiano che si riferisce a Cristo come "speranza che abbiamo e sicuro, incrollabile rifugio dell'anima. (Ebrei 6:19).

Corona

Ci ricorda l'immortalità dell'anima e sintetizza i concetti d'onore e gloria. Spesso è condotta in trionfo dagli angeli.

Colomba

È una tra le forme con cui si manifestò lo Spirito Santo. Se è proposta con un ramoscello d'ulivo nel becco significa la speranza o promessa.

Fiori

La Margherita è stemma d'innocenza. Il giglio simbolizza la purezza, spesso è impiegato come richiamo ideale alla Vergine Maria ed al mistero del Cristo morto e risorto. La calla con i suoi petali carnosi ricorda l'unione matrimoniale, il giglio, invece, con il suo intenso profumo, è associato alle virtù cristiane di purezza ed umiltà.

Occhio

Richiama la presenza costante di Dio nelle vicende travagliate dell'uomo. L'occhio sempre vigile dell'Eterno racchiuso in un triangolo raffigura la Santissima trinità. Questo significato così geometrizzante fu ripreso dalle società massoniche che concepivano Dio quale grande architetto dell'universo, capace di imprimere moto e, quindi vita, all'intero creato.

Mani

Una mano con l'indice rivolto al cielo traduce la fervente speranza nella vita eterna. Le mani che reggono mollemente una catena recisa sono segno di morte per un membro della famiglia. La mano di Dio, mentre coglie un'estremità della catena, rappresenta la pietà del Padre che accoglie i defunti.

Cuore

È tradizionalmente un simbolo di amore, di coraggio e di intelligenza, il cuore ardente indica l'estremo slancio passionale.

Il sacro cuore trafitto e coronato di spine ci ricorda la passione del Signore Gesù. Un cuore trapassato da una lama rievoca il dolore della Vergine Maria per la Passione del Figlio secondo le parole del sacerdote Simone quando Gesù fu presentato al tempio. Di quest'episodio parlano anche i Vangeli: "Una spada ti trafiggerà l'anima" recitava la sinistra predizione. Il cuore come sede figurata dei sentimenti può anche essere usato per rappresentare la carità.

Agnello

È Cristo nel suo ruolo sacrificale ed eucaristico, personifica l'innocenza, lo spirito di sacrificio e l'obbediente umiltà del Figlio verso il progetto salvifico di Dio Padre.

Quercia

Secondo un'antica leggenda da un albero di quercia furono ricavati gli assi per costruire la croce del Calvario. La resurrezione di Cristo trasformò quello

strumento di barbarie in simbolo di vita eterna. L'arte medioevale vide, allora, nella quercia l'albero della vita e prese a raffigurare i personaggi dell'Evangelo entro formelle collocate sulle fronde di questa maestosa pianta. Secondo un'altra tradizione la croce di Cristo fu ricavata da un ulivo, questi inorridito per esser divenuto il patibolo del Divin Figliuolo si contorse dal dolore e divenne quella pianta così nodosa ed irregolare che noi tutti conosciamo.

Palma

Un simbolo della vittoria del Cristo sulla morte, è un usato soprattutto in tempo pasquale, anche nei funerali.

Viola

Fiore delicato capace di tradurre i concetti di ricordo ed umiltà.

Papavero

È il sonno della morte.

Rosa

Connessa con il culto riservato alla Vergine, che la chiesa, appunto, nelle litanie del Rosario definisce rosa senza spine. Una rosa rossa simbolizza il martirio, mentre una bianca rende con grande intensità l'idea di purezza.

Serpente

Un rettile sinuoso non sempre evoca l'azione malvagia del Demonio. Immaginato mentre si morde la coda ci ricorda la circolarità dell'esistenza. Nei riti esoterici delle società segrete è definito Uroboros. Questa raffigurazione racchiude in sé sia l'idea di movimento e d'eterno ritorno sia di perfezione, siccome la forma circolare in ogni filosofia ha sempre identificato la divinità e l'unione nella sapienza di Dio tra tutti gli opposti: cielo e terra, mondo sublunare e sfera celeste.

Covone di frumento

Nelle società rurali era un'abitudine durante le esequie ricorrere a questi elementi tipici del mondo contadino per onorare la professione di chi aveva trascorso tutta la propria esistenza terrena e lavorativa coltivando la terra. Il frumento poi, inteso come pane, è un fortissimo richiamo all'Eucaristia.

Torcia

Una fiaccola se dritta ed accesa è segno di una vita dello spirito che continua oltre gli angusti limiti del tempo e la materia, n capovolta e spenta simbolizza, invece, la morte.

Clessidra

Le sabbie del tempo scorrono inesorabili per i mortali.

Salice piangente

Una testimonianza silente d'affanno e dolore, perpetua, come la natura.

Corona

Nasce anticamente, nell'epoca classica, come una metafora di successo, soprattutto militare. È stata poi, in un secondo momento, adottata nella religione cristiana quale immagine del martirio (la corona di spine) servi, in seguito per ritrarre la vittoria sulla morte e sul peccato. Ora è un simbolo commemorativo d'uso comune.

Urna sormontata da una fiamma

Lo spirito eterno come il Creatore non si spegne lungo il migrare dei giorni, notevole è l'affinità con la lampada ad olio che nelle chiese, arde sempre a fianco del Tabernacolo.

La vulgata popolare deformando gli stessi concetti della dottrina cristiana contaminata a sua volta da leggende e miti pagani finì con l'attribuire particolari poteri malefici ad oggetti, animali o situazioni.

Eccone qualche esempio:

Il gatto nero lega la sua nefasta popolarità al proprio pelo dalla tonalità cromatica così tenebrosa e lucente.

I colori scuri, da sempre, ricordano la notte, ed il buio è notoriamente legato al concetto di strega, d'occulto e di manifestazioni ultraterrene.

Per la letteratura celtica, nelle notti più profonde ed angoscianti, quando la terra è vedova della feconda luce del sole, si aprivano i nebbiosi cancelli dell'oltremondo per lasciar uscire le anime prave e sedotte dal maligno.

Per questo motivo ... è auspicabile vedersi attraversare la strada solo da un gatto candido ... ricordiamo inoltre le inutili, quanto crudeli, sevizie al quale fu sottoposto quest'animale durante il tempo dell'inquisizione, perché ritenuto creatura diabolica ed incarnazione del male assoluto.

Passare sotto la scala significherebbe, invece, rompere la Divina Trinità in quanto la stessa, con la sua particolare forma a triangolo, rappresenta in modo figurato le manifestazioni di Dio Uno e Trino, ossia Una Sola Sostanza, come ebbe rilevare Dante Alighieri, in *Tre Persone Distinte*.

Infrangere la continuità geometrica di questo simbolo considerato divino, allora, non può che portare cattivo auspicio.

Le scale venivano frequentemente usate nelle esecuzioni sommarie di banditi e delinquenti, nacque così una superstizione, molto diffusa nei ceti popolari del medioevo, secondo la quale passare sotto una scala

fosse gesto foriero di sinistri presagi e di morte violenta.

È noto che il sale, in tempi antichi, costituisse una vera fortuna.

Gli stipendi, ancora oggi chiamati salari, erano in effetti corrisposti con razioni di sale. Rovesciarlo equivaleva dunque ad un'ingente perdita di denaro.

Tempo fa, la dote richiesta ad una ragazza per essere presa in considerazione come moglie, era che costei fosse una perfetta padrona di casa.

La poverella non doveva assolutamente ramazzare per errore sui piedi del pretendente, perché non sarebbe stata considerata all'altezza della situazione, rivelandosi, al contrario, una pessima donna di casa ...

Questa credenza balorda è entrata in disuso con

l'entrata in commercio degli aspiratori elettrici ... Alleluia!

Ben altro significato ha il rito scaramantico riferito al non mettersi in viaggio in particolari giorni.

Un antichissimo brocardo così recita: di Venere (venerdì) e di Marte (martedì) non s'arriva e non si parte!

Sempre la giornata di venerdì è stata il bersaglio preferito da jettatori e stregoni sin da tempi

remoti, ancor oggi, infatti, soprattutto nelle campagne, è ancora diffusissima questa formuletta, quando si voglia richiamare qualcuno ad un comportamento più abbottonato e sobrio durante il fine settimana: *"Chi ride di venerdì piange di domenica!"*.

Il lettore potrà agevolmente notare la fortissima influenza del calendario liturgico nella vita quotidiana delle genti d'Europa; se, infatti, la domenica, quale giorno di festa, è la Pasqua della settimana il Venerdì rievoca pur sempre in modo ossessivo, il cruento racconto del Calvario.

Il 17 rappresenta il Venerdì Santo in cui Cristo morì sul Golgota.

In cifre romane tale giorno è così raffigurato XVII; dalla scomposizione di tale numero si ha la combinazione: VIXI, che in latino significa appunto *"ho vissuto"*.

C'è un'altra interpretazione, molto più sinistra: la forma uncinata del numero 7 assomiglia vagamente ad una forca, così il numero 1 ricorderebbe vagamente il disgraziato che a tale palo è stato impiccato.

Nel mondo anglosassone il numero 13 è vissuto come una vera maledizione: nel racconto degli evangelisti, in effetti, tredici erano i commensali nell'Ultima Cena, prima della Passione del Cristo e 13, secondo la leggenda, erano anche i gradini per salire sul patibolo.



Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**

Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.

I Servizi Funerari

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario

La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Are tematiche trattate:

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

I Servizi Funerari, annuale. **111,00 €**



Cultura

Le foibe di Basovizza ed Opicina

Memorie di stragi del dopoguerra

di Andrea Poggiali (*)

Premessa

In Italia, durante la II guerra Mondiale, la popolazione civile subì sofferenze terribili. L'elenco delle località colpite da rappresaglie e delle rispettive comunità decimate (senza contare i cosiddetti "danni collaterali" da fuoco amico) è lunghissimo. C'è però una vicenda che spicca per le sue proporzioni: è quella del confine nord-orientale con la Jugoslavia. Nelle province di Trieste e Gorizia, in Istria e Dalmazia, il solo requisito della nazionalità italiana fu un motivo sufficiente per essere uccisi. Le stragi avvennero in due periodi distinti: il primo dopo l'8 settembre 1943, il secondo nel maggio 1945. Il calcolo esatto delle vittime non è possibile, ma una stima di alcune migliaia è purtroppo verosimile⁽¹⁾.

I monumenti in memoria di tali stragi sono appena due. Si tratta delle costruzioni erette sulla foibe di Basovizza e di Opicina. Entrambe queste località sono a pochi chilometri da Trieste. Mi sono recato a visitarle. Faccio precedere alla mia cronaca di viaggio alcuni cenni storici.

Le stragi del 1943-1945

8 settembre 1943, data dell'armistizio con gli Alleati: lo Stato italiano si dissolve, la Germania si affrettò ad occuparlo. I tedeschi non sono gli unici ad approfittare della situazione: in Jugoslavia i partigiani li precedono, saccheggiando i depositi di armi ed imponendo la loro legge. La popolazione slava coglie l'occasione per scatenarsi contro la popolazione civile italiana, rimasta senza protezione⁽²⁾.

(¹) A pag. 95 de "L'esodo" di Arrigo Petacco (Oscar Mondadori, I edizione ottobre 2000) si parla di 5.000-10.000 vittime.

(²) Le forze armate italiane dislocate nei Balcani costituivano il contingente più importante al di fuori del territorio nazionale. Nonostante ciò non riuscirono a proteggere la popolazione italiana dalle vendette slave, perché ciascuna di

Nelle campagne dell'Istria, in particolare, spariscono centinaia di persone: la gente viene prelevata di notte e non torna più a casa. Dopo che i tedeschi hanno ripreso il controllo del territorio affiora la verità: le persone scomparse sono state gettate nelle foibe, cavità naturali tipiche del sottosuolo triestino e della vicina penisola istriana. Gli italiani ora sanno cosa li aspetta in caso di vittoria dell'Armata jugoslava. Non che sotto i tedeschi le cose vadano bene. Passato il primo momento di sollievo per il ripristino dell'ordine pubblico, ci si rende presto conto di che pasta è fatto il nuovo padrone: gli ebrei vengono deportati, le risorse depredate, i simboli di

visione fu costretta a ricercare una via di fuga individuale. La ragione di una simile disorganizzazione può essere spiegata con le lacune e le ambiguità degli ordini emanati dai vertici militari. In proposito vedi "Lo Specchio", di Enrico Ciantelli (Casa editrice Le Lettere, 2005 Firenze), un memoriale di denuncia della situazione di abbandono in cui furono lasciati i nostri soldati. Per quanto riguarda le atrocità contro la popolazione civile italiana dopo l'8 settembre 1943, da parte jugoslava (ora slovena e croata) si è sempre controbattuto ricordando i crimini di guerra commessi dall'esercito italiano nei confronti della popolazione civile slava. Si tratta di un aspetto che a livello divulgativo è stato recentemente affrontato anche dall'editoria italiana. Ad esempio, in "Crimini e memorie di guerra", a cura di Luca Baldissara e Paolo Spezzino (l'ancora del mediterraneo, I edizione novembre 2004), è compreso il capitolo "Sistemi di occupazione e crimini di guerra degli italiani", dedicato alla controguerriglia italiana in Slovenia e Dalmazia. Arresti di massa, fucilazioni, distruzioni, furono strumenti ampiamente utilizzati in queste aree (come del resto anche in Grecia) e lasciarono inevitabilmente il desiderio di rivincita. A me, però, piace ricordare che la zona occupata dagli italiani in Croazia (come del resto la corrispondente zona nella Francia meridionale) fu l'unico rifugio per gli ebrei in Europa, almeno fino all'8 settembre 1943. In proposito vedi pag. 226 de "Il nazismo e lo sterminio degli ebrei", di Leon Poliakov, Piccola biblioteca Einaudi, 1977.

italianità cancellati ⁽³⁾. L'unica speranza a questo punto è che gli Alleati riescano nel duplice compito di sconfiggere i tedeschi e di arrivare prima degli jugoslavi. Nell'aprile del 1945, dopo diciotto mesi di avanzata logorante e sanguinosa, gli Alleati sferarono finalmente l'offensiva decisiva: sfondano il fronte del Senio ⁽⁴⁾ e dilagano nella pianura padana. Ad un reparto d'élite, la II Divisione Neozelandese della VIII armata britannica, viene dato l'ordine di puntare verso Trieste alla massima velocità possibile ⁽⁵⁾. Gli jugoslavi arrivano prima di loro: la popolazione italiana rimane nuovamente esposta all'arbitrio assoluto ⁽⁶⁾. A Trieste ed a Gorizia vengono arrestate migliaia di persone, per la maggior parte avviate allo sterminio: i corpi vengono buttati nei fiumi, in mare, in fosse comuni, ed ancora nelle foibe. È soprattutto quest'ultima modalità di occultamento dei cadaveri ad incutere terrore: l'idea di

⁽³⁾ La Venezia Giulia cessò di fare parte dello Stato italiano con la costituzione dell'*Adriatisches Küstenland* (Litorale Adriatico), un territorio amministrato direttamente dalla Germania, comprendente le province di Udine, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume, Lubiana. Risale a quel periodo l'utilizzo, dapprima come centro di smistamento verso i lager nazisti e poi come vero e proprio campo di sterminio con annesso crematorio, di uno stabilimento costruito nel 1913 nel periferico rione triestino di San Sabba per la pilatura del riso. Lo stabilimento è passato alla storia come "la Risiera di San Sabba". In proposito, vedi l'omonimo opuscolo distribuito gratuitamente dal Comune di Trieste.

⁽⁴⁾ Da metà dicembre 1944 al 10 aprile 1945 la Romagna restò divisa in due: al nord c'erano i tedeschi, al sud gli Alleati. Il confine era segnato dal fiume Senio, che scende dagli Appennini attraversando la provincia di Ravenna per confluire nel Reno poco oltre Alfonsine. Vedi pag. 52 de "Guerra in Romagna", di Gianni Giadresco, Il Monogramma 2004.

⁽⁵⁾ Il 30 aprile 1945 la II Divisione Neozelandese, acuartierata a Mestre, ricevette l'ordine di raggiungere Trieste. Il pomeriggio del 2 maggio 1945 i carri armati neozelandesi entrarono nel centro del capoluogo giuliano. Come avrebbe commentato Churchill, erano riusciti ad infilare il piede nella porta all'ultimo momento: gli jugoslavi, arrivati prima di loro con brevissimo anticipo, instaurarono infatti una amministrazione civile ma non poterono impedire l'instaurazione di un Governo Militare Alleato. L'impresa neozelandese non fu priva di rischi: per velocizzare l'avanzata venne trascurata la protezione sui fianchi. Anche se l'esercito tedesco era ormai allo sbando, c'erano ancora sacche di resistenza, ed il rischio di imboscate non era da sottovalutare. Risultò fondamentale l'apporto dei partigiani, che evitarono la distruzione dei ponti da parte delle truppe tedesche in ritirata. In proposito vedi "La corsa per Trieste", di Geoffrey Cox, Libreria Editrice Goriziana, Quarta edizione ampliata, aprile 2005.

⁽⁶⁾ Il motivo per cui gli Alleati non intervennero in difesa della popolazione italiana è espresso brutalmente nel libro "La corsa per Trieste". L'interesse per la città era puramente strategico: il destino della popolazione non era una priorità.

essere scaraventati in una voragine è agghiacciante. Il termine "infoibamento" finisce con l'imporsi nell'uso comune, anche se percentualmente non è il metodo di eliminazione più utilizzato.

Il 9 giugno gli Alleati riescono ad accordarsi con gli jugoslavi. Trieste rimane all'Italia, la città di Gorizia viene divisa in due. Restano in mano agli jugoslavi l'Istria e la Dalmazia ⁽⁷⁾: è da qui che parte, a distanza di qualche anno, l'esodo della nostra minoranza. A centinaia di migliaia scelgono di abbandonare la propria casa, dopo essersi resi conto che l'annessione alla Jugoslavia è irreversibile ⁽⁸⁾.

Come inquadramento storico ho fornito solo gli elementi essenziali, che i lettori di ISF possono utilizzare per approfondire alcuni aspetti poco conosciuti della II Guerra Mondiale e del dopoguerra.

Cronaca di viaggio

Non conoscendo i posti ho preferito organizzare il viaggio in due tappe: partenza da Ravenna (la mia città) ed arrivo a Trieste il primo giorno, visita alle foibe il giorno successivo ⁽⁹⁾.

⁽⁷⁾ Le dispute territoriali sul confine orientale necessitano, per essere comprese, di un breve richiamo all'assetto conseguente alla I Guerra Mondiale. Il 26 aprile 1915 il ministro degli esteri italiano Sidney Sonnino firma con le potenze dell'Intesa il cosiddetto "Patto di Londra": in cambio dell'intervento, all'Italia viene concesso di estendere il proprio territorio all'Istria, ad una parte della Dalmazia ed alla Venezia Tridentina.

Il 18 gennaio 1919, alla conferenza della pace di Parigi, l'Austria è costretta a cedere all'Italia l'Istria, territorio prevalentemente slavo con isole di popolazione italiana. La Dalmazia viene però rivendicata dal nuovo Regno di Jugoslavia (non esistente all'epoca del "patto di Londra"), ed emerge il problema di Fiume, i cui abitanti sono in maggioranza italiani. Nel 1920 viene firmato il "trattato di Rapallo", in base al quale l'Italia ottiene in Dalmazia l'antica città veneta di Zara, le isole di Cherso, Lussino e Lagosta, mentre Fiume viene dichiarata "città libera". Per brevità ometto le vicende dell'avventura fiumana di D'Annunzio e salto all'epilogo: l'accordo di Roma del 24 gennaio 1924 sancisce il passaggio all'Italia di Fiume.

⁽⁸⁾ Il 10 febbraio 1947 il Trattato di pace di Parigi privò l'Italia dell'Istria, compresa l'enclave italiana di Pola. Trentamila dei trentaquattromila abitanti di questa città scelsero di andarsene. Un secondo grande esodo si registrò fra il 1953 ed il 1955, a seguito della dichiarazione angloamericana dell'8 ottobre 1953 e del memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954, decisamente sfavorevoli agli italiani. Vedi pagg. 149-191 de "L'esodo" di Arrigo Petacco.

⁽⁹⁾ Un viaggio a Trieste, sia pure con l'obiettivo di visitare le foibe, deve possibilmente essere anche l'occasione per vedere i posti più belli della città e dei dintorni: meritano ad esempio una sosta i castelli di Duino e di Miramare ed il porticciolo di Barcola. Per chi appartiene al settore funerario, ed ha quindi interessi più vasti di quelli del normale turista, ci sono almeno altri due posti che conviene vedere: il

Salito in macchina, quasi automaticamente prendo la SS n.309 (Romea) che collega Ravenna a Venezia e Mestre, per poi imboccare l'autostrada A4: mi è venuto spontaneo scegliere le strade più dirette, dimenticando che invece avrei potuto ripercorrere il tragitto seguito dalle truppe neozelandesi ⁽¹⁰⁾.

Uscito dall'autostrada seguo l'indicazione "Trieste Sistiana", in modo da percorrere la Strada Costiera: è la via più rapida per arrivare in centro, altrimenti si è costretti ad un ampio giro attraverso le colline del Carso. Una volta a Trieste lascio la macchina nel grande parcheggio situato di fronte a Piazza dell'Unità d'Italia e raggiungo a piedi l'albergo: è una passeggiata di un quarto d'ora, ne approfitto per passare dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. Lo trovo chiuso: per fortuna un impiegato, gentilissimo, mi intravede dalla porta a vetri e mi fa entrare. Ha proprio quello che fa al caso mio, cioè un opuscolo ⁽¹¹⁾ in cui sono riportate le notizie utili sulle foibe di Basovizza e di Opicina e sull'abisso Plutone. Sono le uniche foibe presenti in Italia: tutte le altre (e sono tante) si trovano in Croazia ed in Slovenia.

In albergo chiedo informazioni sul percorso migliore per Basovizza. In linea d'aria il tragitto più breve passa attraverso il centro di Trieste, ma per chi non è pratico delle tortuose strade cittadine conviene seguire un percorso leggermente allungato, cioè la SS n. 14 che collega la città all'entroterra: anche così occorrono appena venti minuti di macchina. La mattina dopo non incontro alcuna difficoltà nel giungere a destinazione. Basovizza è piccola. I cartelli stradali sono bilingui, nel bar in cui mi fermo a prendere il caffè l'unico giornale è in lingua slava: questa è una zona di frontiera. La direzione della foiba è ben segnalata: esco dal paese ed imbocco una strada sterrata che attraversa un bosco. Dopo

cimitero di S. Anna ed il Faro della Vittoria. Quest'ultimo, oltre a svolgere la funzione di guida per la navigazione notturna nel Golfo, è anche monumento commemorativo dedicato ai marinai caduti nella I Guerra Mondiale.

⁽¹⁰⁾ La SS n. 309 (Romea) e l'autostrada A4 sono state realizzate solo nel dopoguerra. Nell'aprile del 1945 i neozelandesi, dopo avere sfondato la linea difensiva tedesca all'altezza di Medicina (Bologna) raggiunsero la SS n. 16 e proseguirono per Padova e Venezia, arrestandosi a Mestre. Da lì, una volta ricevuto l'ordine di puntare a Trieste, imboccarono la SS. n. 14, che scorre per 164,3 chilometri attraversando Portogruaro, Cervignano del Friuli, Ronchi dei Legionari, Monfalcone. Vedi "La corsa per Trieste".

⁽¹¹⁾ La pubblicazione "Foiba di Basovizza-Monumento nazionale" è distribuita gratuitamente dal Comune di Trieste. È un opuscolo in più lingue, ben illustrato e commentato, che riporta anche il testo del D.P.R. 11 settembre 1992 con cui il memoriale di Basovizza fu dichiarato "monumento nazionale".

pochi minuti raggiungo lo spiazzo in cui è collocato il monumento. I progettisti hanno privilegiato forme e materiali semplici ma di grande effetto: il monumento è costituito da una grande lastra di pietra grigia posta a copertura della cavità in cui furono scaraventati i nostri connazionali. A lato, su di un cippo, è evidenziata la struttura interna della foiba ⁽¹²⁾. Leggermente scostati, altri cippi recano l'omaggio di corpi militari: uno di essi ricorda novantasette finanzieri trucidati nel 1945. Una recinzione bassa delimita l'area. Probabilmente, quando questo articolo verrà pubblicato, saranno già iniziati i previsti lavori di ristrutturazione dell'area, secondo un progetto che comprende la sostituzione del monumento e la realizzazione di un punto informativo. Di sicuro, le polemiche sono già iniziate ⁽¹³⁾.

Il paese, pur non essendo visibile dallo spiazzo, dista appena un paio di chilometri, forse meno. Le uccisioni furono viste da gente del luogo. La raccolta delle testimonianze non fu agevole, data la comprensibile reticenza. Le indagini degli Alleati ne risentirono e furono comunque condotte con una certa superficialità, almeno in confronto agli standard attuali. Dobbiamo calarci nel contesto di 60 anni fa: adesso per i massacri collettivi ci sono squadre di antropologi criminali che esaminano le fosse comuni e repertano ogni singolo osso, allora si usava la ruspa, si stilava un verbale approssimativo e si smaltivano i reperti come rifiuti. Nel cippo immediatamente a lato della foiba sono menzionati 500 metri cubi di ossa rinvenuti negli scavi. Corrisponderebbero a circa quattromila corpi, ma di questi resti non c'è più traccia: pertanto, la stima presunta delle vittime poggia su basi contestabili, come continuano a ripetere alcuni storici "negazionisti" ⁽¹⁴⁾. Ammettiamo pure che le persone ammazzate qui non siano quattromila ma molte, molte di meno: cambierebbe qualcosa relativamente al valore simbolico del monumento? I familiari di quanti scomparvero nel 1943-1945 non hanno altri posti su cui portare dei fiori, se si fa eccezione per la foiba di Opicina e per l'abisso Plutone. È qui che ora mi dirigo: la distanza è di pochi chilometri. Prima vado

⁽¹²⁾ In realtà si tratta di una *ex* miniera, non di una cavità naturale, ma il termine "foiba" ha preso il sopravvento.

⁽¹³⁾ Il Piccolo, lunedì 12 settembre 2005, pag. 12, cronaca di Trieste. Stralcio di una dichiarazione del segretario provinciale di Rifondazione Comunista "Se passa il progetto tramonerà per sempre la possibilità di verificare cosa c'è sotto (...) La copertura attuale permette ancora l'ispezione, così invece si metterà una pietra sopra".

⁽¹⁴⁾ Come esempio di letteratura negazionista segnalo "Operazione FOIBE" di Claudia Cernigoi, Collana Resistenza Storica, Edizioni Kappa Vu, gennaio 2005. Il sottotitolo dell'opera è "tra storia e mito".

ad Opicina: all'ingresso del paese non trovo cartelli indicatori come a Basovizza, ma è sufficiente domandare. Poche decine di metri dopo la fine del territorio di Opicina, lungo la strada per Monrupino, in corrispondenza di un sentiero che si inoltra in un boschetto c'è un cartello giallo con la scritta "*Foiba di Opicina, monumento di interesse nazionale*" ed un cippo con l'iscrizione "*Foiba n.149 a 450 metri*"⁽¹⁵⁾. Al termine del sentiero c'è il monumento. Anche in questo caso l'ingresso della foiba è stato coperto con una lastra rettangolare di grandi dimensioni. A lato c'è un unico cippo, con la seguente iscrizione: "*Gli istriani fiumani e dalmati ai loro caduti. 20.9.1987*". Non riesco a scorgere la strada asfaltata, perché il bosco copre la visuale. Opicina, comunque, è a non più di un chilometro: i delitti avvenivano alle porte dei centri abitati.

Torno indietro per completare le mie ricerche: adesso devo trovare l'abisso Plutone, che non è considerato monumento nazionale o di interesse nazionale e quindi non è contrassegnato da cartelli. Nella pubblicazione distribuita dal Comune di Trieste viene collocato sulla strada fra Basovizza e Gropada (un altro piccolo paese). È una strada sterrata che attraversa una collina boscosa. La percorro a piedi, per essere sicuro di non lasciarmi sfuggire qualche indizio: precauzione inutile, il primo giro è a vuoto. Riprovo, chiedendo informazioni ai rari passanti, senza però ottenere risposte precise.

Qualcuno rammenta vagamente che è a metà strada sulla sinistra andando verso Basovizza, per altri bisogna cercare verso Gropada. Il più attendibile è un signore che dice di essere stato speleologo e di avere esplorato, da giovane, l'abisso Plutone: secondo lui è verso Basovizza, poco prima del cimitero.

Forse sono troppo stanco, ma non riesco a mettere a frutto quanto mi ha detto, e rinuncio. Bisogna considerare che i monumenti alle foibe di Basovizza ed Opicina risalgono (credo) ai primi anni '80. In precedenza, chi voleva rendere omaggio a questi luoghi di martirio doveva girare per le colline carsiche orientandosi con indicazioni verbali, come è successo a me con l'abisso Plutone.

Mentre ritorno a Ravenna continuo a pensare che il destino di Trieste dipese dall'andamento della offensiva sul Senio, svoltasi a pochi chilometri da casa mia, in posti che avrò attraversato mille volte ed ai quali non ho mai dedicato la minima attenzione. Non è solo trascuratezza personale. Per una strana coincidenza, sia le tragiche vicende del capoluogo giuliano che quelle della battaglia del Senio (in cui molti giovani delle ricostituite forze armate italiane sacrificarono la vita) sono rimaste avvolte per decenni dal silenzio. In tutto questo tempo la memoria è rimasta conservata da pochi storici, dai ricordi di chi aveva vissuto quelle esperienze, e dai monumenti funebri.

(*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

⁽¹⁵⁾ Il 149 è un numero catastale.

Cultura

Egitto, terra di eternità: funerali e sepolture nell'Antico Egitto

di Emanuele Vaj

La morte come fine non esiste nel pensiero dell'antico Egitto e, come tale, fu rifiutata perché essa è intesa solo come modificazione dell'armonia vitale. In effetti gli egizi non la accettarono mai né come scomparsa dell'Essere né come una seconda vita del tutto relegata in un altro mondo, lontana dalla vita terrena. Gli stessi riti funerari sono riti di risveglio alla vita celeste e non momenti di disperazione: l'anima continua a vivere nei pressi del corpo mortale, si riposa presso di lui, si nutre delle offerte portate dai vivi, perché il corpo divino del defunto continua a vivere in perenne comunicazione tra questo e l'altro mondo.

Gli Egiziani hanno visto la morte come fase di transizione verso una vita migliore nel mondo futuro. Essi credevano che questa nuova vita fosse eterna. Tuttavia esistevano due contraddizioni parallele per quanto riguardava il mondo futuro. Essi pensavano che i morti vivessero nella tomba. Nello stesso tempo però credevano anche che i defunti erano andati un mondo nuovo benedetto in qualche posto molto lontano.

Ma tali contraddizioni non hanno disturbato gli Egiziani che hanno provveduto per entrambe le situazioni: lasciando cibi e conservando il corpo.

Gli antichi Egizi credevano che una persona si componesse di un certo numero di elementi fisici e non-fisici. Il corpo era la parte fisica. Il Ka ed il Ba, ⁽¹⁾ cioè il Doppio della persona e la sua ombra/anima, erano le parti non-fisiche. Questi lasciavano temporaneamente il corpo al momento della morte per poi ritornarvi.

Affinché ciò avvenisse correttamente, era però essenziale che il corpo fosse preservato integro. Questo avveniva con la mummificazione un'operazione e un rito religioso al tempo stesso, con specifici passaggi che dovevano essere esattamente ripetuti ogni volta. Il tutto eseguito con scrupolosa precisione sia chirurgica che religiosa.

⁽¹⁾ Ka: secondo le credenze religiose egizie costituiva la forza vitale dell'uomo che al momento della sua morte si allontana dal corpo ma può tornare ad assicurare al defunto la felicità nel regno dei morti.

Ba: nella mitologia egizia era il Dio della fertilità.

In nessuna altra civilizzazione sono state fatte simili preparazioni elaborate nella conservazione dei morti per un'altra vita, con risultati prodigiosi, se si pensa che mummie sono giunte sino ai giorni nostri perfettamente conservate.

La mummificazione, simboleggiava il rito compiuto da Anubis sul cadavere di Osiride ⁽²⁾ per renderlo immortale.

Per secoli la mummificazione fu un meraviglioso e grande privilegio esclusivamente riservato ai faraoni. Perché si riteneva che solo il faraone nella sua qualità di dio avesse diritto all'immortalità. Tuttavia il faraone poteva aver bisogno nell'aldilà dei personaggi che formavano la sua corte terrena, ecco perché intorno alle piramidi sorgevano le tombe dei funzionari fedeli servitori del re.

Solo dopo il 2500 a.C. la liberalizzazione dei concetti religiosi ha esteso il privilegio di godere dell'altra vita attraverso la mummificazione a coloro che si trovavano in circostanze meno fortunate dei re e dei nobili.

Quando una persona moriva, i sacerdoti recitavano le preghiere e si faceva un ultimo tentativo per riportare alla vita il defunto. Poi la salma era consegnata agli imbalsamatori che dovevano operare fuo-

⁽²⁾ Anubis: divinità dedicata ai riti funerari e alle operazioni di mummificazione; protettore della necropoli. Era raffigurato con la testa di lupo o sciacallo.

Osiride: dio dei morti e della resurrezione. Soltanto lui aveva il potere di ridare la vita al morto.

ri dalle mura della città in un locale chiamato “wabet”, cioè luogo pulito.

Va detto però che, anche se gli antichi Egizi credevano fermamente nella vita dopo la morte, l'idea di passare dalla vita su terra alla vita futura era in qualche modo oscura ed i concetti riguardo a questa nuova vita erano complessi.

Tuttavia, speravano non soltanto di prolungare la vita oltre la tomba, ma di essere parte della durata perenne della natura.

L'imbalsamazione era un'operazione molto complessa, un misto di tecnica e rituale. Pertanto l'interessante descrizione della stessa sarà oggetto di un successivo specifico articolo.

Le operazioni di conservazione duravano circa 10 settimane durante le quali si provvedeva a predisporre la sepoltura.

Gli artigiani che erano impegnati in tutte le attività essenziali per un'adeguata sepoltura potevano essere anche centinaia. La costruzione e la decorazione della tomba, se non già completate dai defunti quando erano in vita, rappresentavano un grosso lavoro.

A mummificazione avvenuta, il passo successivo era la copertura della testa con una maschera-ritratto, in modo che lo spirito potesse riconoscere se stesso. Poi la mummia era posta in una seria di bare e poi in un massiccio sarcofago; quando si trattava di faraoni, il sarcofago era un artistico cofano in oro massiccio. Una persona di rango o ricchezza (e queste andavano di pari passo), poteva avere una serie di due o tre bare, una all'interno dell'altra, con quella interna più elaborata.

Solitamente il coperchio della bara esterna era dipinto con la figura del defunto: per molto tempo solamente i volti dei faraoni potevano essere raffigurati con la barba, poi col passare del tempo questa “esclusività” cessò e le barbe furono “liberalizzate”. L'importanza della barba risiedeva nella credenza che averla significava la certezza di essere accettati nell'immortalità.

È inoltre interessante notare come durante tutta la storia antica degli egizi, sia pur con molte modifiche di enfasi e di stile, due erano due erano i temi principali ricorrenti nella decorazione delle bare. Questi riflettevano due dei filoni più importanti di credenza riguardo all'altra vita

Il primo tema riguardava il dio del sole. Per gli egizi era il creatore dell'universo e li avrebbe accompagnati nel loro viaggio nell'aldilà.

L'altro tema principale nella decorazione della bara comprendeva gli elementi disegnati dal mito di Osiris, Re dell'Altro Mondo.

Essi speravano che collegandosi con Osiris potevano realizzare una seconda vita dopo la morte come aveva fatto lui.

Dalla *casa della vita*, dopo che si era svolto il rito della mummificazione, partiva la processione funebre.

L'elaborato corteo funebre era aperto da un gruppo di schiavi che portavano offerte e oggetti di proprietà del defunto (se era un guerriero le sue armi e il suo cavallo, se era un contadino i suoi

strumenti di lavoro), offerte e oggetti che si credeva fossero essenziali per un'altra felice vita. Seguiva poi il gruppo delle prefiche, che alzavano alte e terribili grida, si strappavano i capelli e intonavano lamenti funebri. Infine, dopo il maestro di cerimonie e il sacerdote, ecco il catafalco a forma di barca solare, che veniva issato su una specie di slitta sovrastata da un baldacchino che rappresentava il cielo e le stelle trainata da un tiro di tori. Seguiva la famiglia del defunto, i suoi amici e i parenti, tutti vestiti a lutto anch'essi intonanti pianti e grida di dolore. Chiudeva il corteo un ultimo gruppo di donne che proferiva l'elogio funebre del defunto. Tutt'intorno, lungo il percorso, una folla di oziosi e curiosi. Se la necropoli si trovava sull'altra riva del Nilo, allora il corteo si fermava per imbarcarsi su delle chiatte che attraversavano il fiume.

All'entrata della tomba avveniva la cerimonia detta “apertura della bocca”; la mummia veniva sollevata verticalmente,

in modo che un sacerdote potesse toccare gentilmente, con un'ascia da falegname in miniatura, i punti corrispondenti agli occhi, al naso, alle labbra, alle orecchie, alle mani e ai piedi come per sollevare il corpo e permettere ai sensi di funzionare, riacquistando – magicamente - la piena disponibilità del proprio corpo, parlare e cibarsi delle offerte lasciategli accanto. Durante il rito l'erede del defunto, in veste di sacerdote, aspergeva il corpo con profumi e incenso.

Con questa cerimonia si credeva che la mummia potesse riavere la completa capacità di muoversi, parlare e mangiare. Questa per completare il suo destino nell'altra vita. Era indispensabile che i sacerdoti celebrassero questo ultimo importante rito che avrebbe dovuto restituirgli le funzioni di un essere umano vivente.



Figura 1 – “Bare” per mummie

Quindi la mummia veniva portata nella tomba e il sarcofago e il corredo erano calati nella camera sotterranea.

Il Libro dei Morti ⁽³⁾ posto vicino al defunto, i doni funebri accatastati attorno e i sacerdoti che, rappresentando gli dei, si assicuravano che nessun spirito maligno fosse nascosto nella tomba.

Poi ogni cosa veniva sigillata.

Ma, secondo le credenze degli egizi, la tumulazione della mummia non assicurava automaticamente l'entrata nell'altra vita. Il defunto doveva superare alcuni esami davanti a vari dei per dimostrare di avere condotto una vita onesta. Se gli esami davano esito positivo egli era ammesso al paradiso, altrimenti la sua anima era condannata a vagare per sempre sulla terra.

Questa è una succinta descrizione riguardante i riti funebri, in linea generale perché i riti erano differenti per il popolo o per le alte classi, i nobili e i re. Lo stesso era per le tombe.

Per circa 3.000 anni gli antichi Egizi hanno sepolto i loro morti ai bordi del deserto occidentale – è stato valutato che dal periodo del vecchio regno fino all'era cristiana da 150.000.000-200.000.000 salme (ed è forse una valutazione piuttosto bassa) sarebbero state sepolte solamente nell'alto Egitto – questi erano stati sepolte in tombe nel deserto lungo il Nilo (200 milioni di corpi in una striscia di terra lunga circa 720 chilometri).

Il tipo di tomba usato dagli Egiziani antichi si è evoluto con gli anni. Dall'iniziale semplice buco nella terra alle imponenti tombe del Nuovo regno, gli Egizi cercavano il modo migliore non solo per ospitare il loro morto ma anche a fornirgli i mezzi con i quali i viventi onoravano i loro parenti scomparsi.

Le decorazioni nelle antiche tombe hanno fornito le importanti informazioni dettagliate sulle sepolture.

Soltanto i re e le loro vedove reali erano sepolti nelle piramidi. Come una persona era sepolta dipendeva quasi interamente da quanto ricca fosse.

Sono state classificate cinque categorie di sepolture:

- i poveri
- gli artigiani e gli artisti
- i nobili ed i cortigiani
- la famiglia reale
- i re

⁽³⁾ Dal Nuovo Regno in poi si è cercato di organizzare la massa arruffata delle tradizioni funerarie in vari libri che accompagnavano il morto nella tomba e lo guidavano poi fra i pericoli del tenebroso mondo ultraterreno. Il più noto di tali libri è quello comunemente chiamato Libro dei Morti, una raccolta di preghiere, formule magiche e religiose intese ad aiutare il defunto nelle varie fasi della vita ultraterrena.

I poveri

Secondo la storia egiziana, i più poveri erano sepolti in tombe poco profonde scavate verso l'esterno nella sabbia. I corpi erano solitamente avvolti nella tela, ma un rivestimento esterno in paglia era anche frequente nei primi tempi. La gente poteva essere sepolta in una posizione rannicchiata come dormisse, o allungata.

La famiglia e gli amici del defunto solitamente disponevano un certo numero di doni funebri, accanto alla salma. Per la povera gente, queste potevano essere uno o due vasi, un po' di cibo e forse una collana di conchiglie. I più poveri spesso disponevano i loro morti vicino alle tombe dei ricchi, di modo che i loro parenti potevano ripartirsi gli abbondanti doni funebri lasciati per le classi superiori.

Gli Artigiani e gli Artisti

A Giza due cimiteri erano destinati agli operai delle piramidi e gli archeologi hanno appreso molto sui modi di sepoltura di queste persone.

Le tombe erano costruite con mattoni di argilla e pietra grezza. Le salme erano sepolte in contenitori e rannicchiate in posizione dormiente o "fetale". Nessun dei corpi era mummificato. Gli uomini sembra che vivessero mediamente cinque anni più delle donne, che morivano a circa trenta cinque anni. I rischi del parto possono spiegare la minor durata della vita delle donne.

Alcune tombe erano costruite come le *mastabas* ⁽⁴⁾, tetto piatto, rettangolare. Queste tombe sono più piccole di quelle dei nobili, ma spesso hanno alcune caratteristiche, quali porte e *serdab* ⁽⁵⁾ falsi. Le tombe più interessanti erano costruite con i residui avanzati dalla costruzione delle piramidi ed hanno preso la figura di piccole piramidi o di alveari.

I nobili ed i cortigiani

In principio, i re d'Egitto possedevano tutta la terra ed il lavoro di tutti gli operai, in modo che una tomba era sempre considerata un regalo per il re. Una bella tomba ed il relativo contenuto potevano anche essere una ricompensa data dal re per un la-

⁽⁴⁾ È una parola araba, che significa "panca". La *mastaba* è una tomba rettangolare che appartiene all'Antico Egitto, che cominciò ad essere costruita dalla prima era dinastica (intorno 3500 prima di Cristo). La *mastaba* rappresenta sia il precursore delle piramidi che l'alternativa più semplice alle piramidi durante i secoli in cui gli Egiziani stavano erigendo le loro famose piramidi.

⁽⁵⁾ Nei templi funerari egizi dell'Antico Regno era un vano inaccessibile destinato a contenere la statua del defunto e comunicante con la camera del culto attraverso una o due fessure all'altezza degli occhi della statua.

voro ben fatto, o un riconoscimento per un comportamento esemplare.

Per esempio, il re Pepy II ricompensò Sebni per la sua devozione a suo padre, Mekhu, fornendo l'attrezzatura d'imbalsamazione per il funerale del Mekhu. Anche il conte Djau, è stato sepolto con grande sfarzo da suo figlio, il Vizir Djau, avendo in regalo di una bara, vestiti e unguenti da Pepy II.

La famiglia reale

A Giza, durante la Quarta Dinastia fu costruito un cimitero convenzionale, con strade di mastabas per i membri della famiglia reale sul lato orientale della Grande Piramide e funzionari e pochi parenti nella loro propria dinastia ad ovest. I figli del Re ed alcune regine, sono stati sepolti in mastabas molto grandi.

Le regine a volte sono state sepolte in piramidi più piccole vicino a quella del loro marito, benché non tutte le regine fossero sepolte in questo modo.

Le regine potevano avere anche dei piccoli templi mortuari, con le immagini degli dei.

Le mastabas e le tombe ricavate nella roccia nei cimiteri reali

Nei grandi cimiteri reali, i nobili erano abitualmente sepolti nelle *mastabas*, strutture rettangolari con tetto piatto, costruite con strutture di pietra che coprivano profondi pozzi che conducevano alla sepoltura del proprietario della tomba.

I membri della sua famiglia e del gruppo familiare potevano essere sepolti nella parte inferiore dei contenitori supplementari, o in camere supplementari accessibili dal contenitore principale.

A volte queste tombe erano una misto di due tipi. Una parte era una *mastaba* costruita in pietra ed appoggiata ad una parete rocciosa; un'ulteriore sezione era scavata nella parte frontale della parete. La famosa tomba di Niankhkhnum e di Khnumhotep è costruita in questo modo. Alcune hanno molte stanze all'interno, decorate con squisite immagini di vita quotidiana. I nobili meno importanti avevano soltanto una stanza o due, anche se queste potevano essere mirabilmente decorate.

Molte tombe avevano un *serdab*, una specie di ar-

madio che conteneva una statua del defunto. Aperture nella parete prima della statua dovevano permettere al defunto di vedere i cibi portati dai viventi e guardare le pitture e le sculture di vita terrena. A volte il *serdab* aveva molte statue della persona deceduta, nelle varie fasi della vita. Spesso, le immagini dei membri della famiglia e perfino dei servi erano depositi nel *serdab*.

Le sepolture reali erano quasi sempre sotterranee, in piccoli alloggiamenti scavati nella roccia e non decorati. La bara del defunto ed alcuni doni funebri erano poste in questo spazio. La gente più ricca era avvolta in molti strati di tela prima della deposizione nelle loro bare. A volte un rivestimento d'intonaco era applicato sulla parte superiore del corpo e dipinto, per creare l'apparenza di una persona vivente. Senza la mummificazione convenzionale, tuttavia, la maggior parte dei questi involucri di tela o di intonaco contenevano soltanto degli scheletri.

Una falsa porta, solitamente scavata nella pietra, ma a volte fatta anche in legno, si ergeva nella stanza al pianterreno della tomba. Questa porta non si poteva aprire, ma permetteva allo spirito della persona deceduta di salire dal suo alloggiamento sotterraneo per partecipare alle offerte di cibi lasciate nella stanza. I nomi ed i titoli dei defunti sono solitamente scritti sulla falsa porta. Altri membri o parenti della famiglia possono comparire su una falsa porta unitamente al proprietario della tomba e così partecipano alle offerte. Alcune tombe hanno molti alberi ed un certo numero di false porte in modo che i parenti del proprietario possano salire dalle loro tombe per unirsi alla festa.

Come la povera gente desiderava essere sepolta vicino ai ricchi per usufruire delle loro offerte, i cortigiani ed i nobili hanno volevano essere vicino al re anche nella morte. La gente riteneva che la loro probabilità di una futura vita era migliore se fossero stati vicino al re che avevano servito in questa vita.

Questa vita fu certamente più facile per i nobili di quanto lo era stata per gli artigiani e gli artigiani che avevano costruito le piramidi. Con lo studio del materiale scheletrico, gli archeologi hanno trovato che i nobili hanno vissuto, in media, dieci anni di




Figure 2, 3 e 4 – Mastaba media (rovine); Pianta di una mastaba – Sezione di una mastaba

più degli operai. Anche se, tuttavia, hanno vissuto raramente oltre quella che considereremmo la loro mezza età. Stranamente, sembra ci siano meno resti di donne nobili che non di uomini. Può darsi che alcune donne siano state sepolte in altri posti? Forse vi è un cimitero delle donne ancora da scoprire.

Le tombe ricavate nella roccia al di fuori dei cimiteri reali

Fuori della città capitale e dei cimiteri reali a Giza, a Sakkara ed a Abusir, i nobili a volte sceglievano di essere sepolti in caverne artificiali scavate nelle scogliere che si affacciano sul Nilo.

Nella tomba, grandi stanze erano scavate nella roccia viva in modo che ci fosse spazio affinché si potessero recitare le preghiere e lasciare le offerte.

Le pareti di queste stanze erano coperte di bassorilievi o di pitture che descrivevano la vita quotidiana dei nobili e mostravano fertili campi nel quale cresceva il loro alimento per tutto l'eternità.

Durante la Sesta Dinastia, alcuni nobili avevano scelto di essere sepolti vicino alla loro città e non nei cimiteri reali. Ciò potrebbe significare il declino del potere e del prestigio dei re.

Re

La maggior parte dei re dell'Età delle Piramidi hanno scelto essere sepolti nelle piramidi.

Il re Shepseskaf ha costruito una grande *mastaba* a sud di Sakkara per motivi che non sono interamente chiari.

Le sepolture di alcuni re non sono ancora state identificate, probabilmente perché sono morti prima che la costruzione fosse completata.

Ci sono quasi cento piramidi nell'Egitto, qualcuna piccola e semi distrutta, altre, quali le piramidi di Khufu e di Khafre a Giza, meravigliano ancora nuove generazioni di visitatori con la loro mole e maestosità.

Terminiamo con un'interessante annotazione:

Gli antichi egizi ci avevano preceduto anche per quanto riguarda gli animali. Infatti, anche gli animali, fedeli compagni dell'egiziano antico e tante volte personificazioni di diverse divinità, ricevano cure premurose dopo la morte.

Gatti, cani, coccodrilli, scimmie e persino piccoli insetti erano imbalsamati (anche se non sempre accuratamente), messi in sarcofagi e seppelliti in speciali necropoli a loro riservate.

Il gatto, in particolare, era considerato l'animale sacro, per eccellenza perché teneva lontano i topi dai granai.

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Inviare il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
 al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzia di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione a Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, Tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una **x** la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Informatica

Pro e contro dell'Office Automation "libera"

di Nicola Bortolotti

Sulle pagine di questa rubrica il software libero e open source è sempre stato privilegiato: non tanto e non solo per la sua gratuità, anche se si tratta di un fattore indubbiamente importante nel condizionare qualsiasi scelta – tanto del dirigente aziendale quanto del capofamiglia – ma anche per la sua grande flessibilità e dinamicità nel seguire i bisogni degli utenti, nonché per la imparagonabile affidabilità delle soluzioni server (un PC con sistema operativo Linux può essere tranquillamente lasciato su un'isola deserta alimentato da pannelli solari e in rete satellitare con la quasi assoluta certezza di ritrovarlo perfettamente stabile e funzionante anche a distanza di anni, senza schermate blu o necessità di riavviare e applicare patches di sicurezza un giorno sì e l'altro pure ...).

Nell'ambito client, invece, le soluzioni "open source" ancora stentano a decollare: forse qualche lettore avrà accolto l'invito lanciato sul numero 1/2004

("Un proponimento per il 2004: provare Knoppix") e – in difetto – è ancora in tempo per farlo (www.knoppix.org, preferibilmente scaricando la ricca versione in DVD), magari per poi passare alla professionale distribuzione "live" Ubuntu (www.ubuntu.com) prodromica all'installazione su hard disk.

È tuttavia quasi certo il fatto che la stragrande maggioranza dei lettori stia utilizzando, tanto sul luogo di lavoro quanto a casa, Personal Computer con un sistema operativo Windows di Microsoft.

Il software OEM preinstallato

Le ragioni di questa posizione assolutamente dominante di Windows in ambito desktop sono molteplici: la quasi totalità di applicazioni di interesse d'ufficio e – più genericamente – professionale (fatta eccezione per la nicchia grafica e, in minor misura, artistico/musicale) nasce per il mondo Windows

in virtù della sua affermazione come standard de facto; lo stesso dicasi per i "drivers" necessari per fare funzionare le periferiche, siano esse una webcam, una stampante, una chiavetta bluetooth o un modem ADSL su porta USB. Se l'utilizzo è promiscuo e comprende anche lo svago, i giochi, il software di intrattenimento, la musica non cambia. Il vero predominio dei prodotti Microsoft, tuttavia, nasce a monte dell'utilizzatore con accordi commerciali ferrei imperniati sul concetto di software "OEM" preinstallato: l'acronimo "Original Equipment Ma-



Figura 1



Figura 2

nufacturer”, preso a sé, è oscuro e fuorviante; nel caso specifico sta a significare programmi legati allo specifico Personal Computer che, in virtù dell’acquisto combinato – cosiddetto “in bundle” – costano meno delle versioni ufficiali a listino, installabili in qualunque momento su qualunque macchina.

Lo sconto accordato è in genere sensibile, anche se in realtà non è tanto il software OEM a costare poco, quanto il software non OEM ad avere valutazioni fuori da ogni logica di mercato.

Un esempio pratico vale più di ogni ulteriore considerazione: un PC (senza monitor) di buona qualità costa 380 euro. Di questi, ben 84 (il 22% del prezzo totale) sono per la licenza OEM di Windows XP Home. Per XP Professional (sempre OEM) si sale a 134 euro. Ma cosa succederebbe qualora si volesse comprare Windows XP Home in versione non OEM? Che il prezzo schizzerebbe ad un astronomico 222 euro (si noti che tutto l’hardware costa meno di 300 euro) per XP Home e addirittura a 332 euro per XP Professional!

Analogo discorso per il pacchetto Office: la versione Basic OEM (che comprende solo Word, Excel e Outlook) costa 176 euro; la SBE (Small Business Edition, con in più PowerPoint e Publisher) 233; infine quella Professional OEM (con l’aggiunta di Access) 293; qualora si passi alle versioni non legate all’acquisto di un nuovo computer i prezzi volano ancora una volta in alto, sebbene in maniera meno eclatante rispetto al caso dei sistemi operativi: rispettivamente si arriva a 408 euro per la Standard (Word, Excel, Outlook e PowerPoint) e a 570 per la Professional (stessi applicativi della omologa OEM), quasi il doppio del costo dell’hardware sul quale farla “girare”.

Giro di vite contro l’OEM

In pratica dunque, per mantenere il costo complessivo di un PC nuovo utilizzabile nel mondo Windows ad un livello di accettabilità, non c’è che una scelta, ossia quella di acquistare contemporaneamente anche il software Microsoft “a scatola chiusa” in versione OEM. Nel caso in cui si voglia acquistare un sistema operativo o una suite di office automation dopo l’hardware, può convenire comprare un secondo PC lasciando il primo inutilizzato! La cosa è evidentemente assurda, e fino a pochi mesi fa la licenza OEM di Microsoft (che peraltro contiene numerose clausole vessatorie ed è stata, come tutte quelle consimili, indirettamente ma severamente bacchettata dal Tribunale di Bolzano con la sentenza n. 145/05 del 31 marzo 2005 che si riporta in appendice per la sua dirompente significatività)

veniva pertanto applicata in maniera allargata: era infatti sufficiente associarla ad un nuovo elemento hardware significativo per il PC (come ad esempio un disco fisso). Inoltre nulla veniva esplicitamente detto circa la non trasferibilità di una licenza OEM qualora venisse modificata una parte anche importante del computer originale, fermo restando che solo la sostituzione totale del PC avrebbe implicato (ed implica a fortiori tutt’ora) per tutte le licenze OEM ad esso associate il diventare carta straccia ... (salvo interventi della magistratura che sarebbero assai probabilmente favorevoli agli utenti).

Da poco è invece giunto da parte di Microsoft un giro di vite a livello internazionale (che alla lunga potrebbe rivelarsi non poco autolesionistico) nei confronti delle licenze OEM. Come si può leggere sulle note – non ufficiali ma assai esplicite – reperibili all’indirizzo www.michaelstevestech.com/oe-meula.htm e alle quali si stanno progressivamente adeguando un po’ tutti gli assemblatori e rivenditori italiani, anche una sostituzione di scheda madre per un guasto fuori garanzia (che per una ditta o un professionista dura di norma appena dodici mesi) imporrebbe secondo Microsoft il riacquisto di tutte le licenze OEM, ossia un esborso (nel migliore dei casi, ossia XP Home e Office Basic) di 260 euro.

Ogni commento è superfluo, ma ormai da più parti si comincia a credere che questo discutibilissimo inasprimento di una politica che punisce solo gli acquirenti onesti, unita al lancio di un Windows Vista che nessuno in realtà desidera (mentre tutti i professionisti preferirebbero vedere ritornare Windows 2000 Professional in luogo del meno affidabile XP) potrebbe finalmente fornire alle aziende uno stimolo decisivo alla sperimentazione di soluzioni alternative a Windows – ovviamente imperniata su Linux – anche per i computer client; si veda, al proposito, la breve nota pubblicata sulla newsletter di Linuxjournal.it e reperibile all’indirizzo 213.215.180.91/detail.asp?id=5502.

Va detto che, per aziende al di sopra di una certa dimensione, tutte i principali produttori di software

2		I Servizi Funerari 4.2005
DIRETTORE EDITORIALE Dante Fogli DIRETTORE RESPONSABILE Nicola Bertolotti SEGRETARIA DI REDAZIONE Elisa Meneghini COMITATO DI REDAZIONE Nicola Bertolotti, Marco Ferrari, Dante Fogli, Elisa Meneghini COLLABORATORI Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Dante Cefali, Massimo Cavallotti, Antonio Denti, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/ AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ Via Valle Zavellea, 22 44100 Ferrara Tel./Fax 0532-741311 E-mail: redazione@comus2.net		INDICE Editoriale Campane a morto 4 di Dante Fogli (dante.fogli@comus2.net) 4 a cura di Elisa Meneghini 5 a cura di Dante Fogli 8 IN MATERIA 11 E CENERI 11 di Sereno Scolaro 11 a cura di Andrea Poggiali (*) 18

Figura 3

prevedono programmi con forti sconti per quantitativi elevati di licenze acquistate. Queste iniziative, tuttavia, subiscono periodicamente modifiche non lievi, rendendo i responsabili IT sempre più ostaggio delle politiche commerciali dei colossi del settore.

Opensource: non solo fiori

Al di là degli harakiri potenziali di Microsoft, è lecito chiedersi perché – fermo restando l'utilizzo di Windows come sistema operativo per esigenze di compatibilità con le applicazioni più diffuse – non si siano ancora affermati prodotti potenti, completi, maturi e totalmente gratuiti quali – ad esempio – OpenOffice giunto alla versione 2.0.1 e che ora integra anche un gestore di database relazionali. Perché una piccola realtà aziendale dovrebbe continuare a spendere 176 euro più Iva (nella migliore delle ipotesi) per un Office OEM che dovrà gettare (a discrezione di Microsoft) quando sarà costretta a sostituire PC se è possibile installare gratuitamente OpenOffice? E, se non servisse OpenOffice ma solo un elaboratore di testi, perché pagare 176 euro per "Word" se l'ottimo e assai simile AbiWord non costa nulla?

Anche in questo caso la migliore risposta – che in termini astratti si può riassumere con la locuzione "compatibilità con il preesistente" – è costituita da un esempio pratico.

In qualsiasi realtà aziendale che non parta da zero, il numero di documenti (e fogli elettronici) in archivio è normalmente cospicuo, e tipicamente essi saranno caratterizzati dalle estensioni ".doc" (Word) e ".xls" (Excel).

In passato (e anche oggi, sebbene in maniera meno evidente e traumatica per gli utenti) Microsoft – per costringere i suoi clienti a forzati ed onerosi upgrade con la scusa di motivazioni puramente tecniche – ha modificato i suoi propri formati (doc e xls) in

modo da renderli totalmente incompatibili con i precedenti: clamorosa (e degna della massima censura) fu la transizione da Office 95 a Office 97.

Da Office 97 in poi, tuttavia (con la sola e ovvia eccezione di Access), la interoperabilità tra le diverse versioni della suite di Office Automation è abbastanza buona.

Per un qualsiasi programma "concorrente" è dunque vitale riuscire a leggere (e possibilmente anche scrivere) con la massima fedeltà possibile i files in formato Microsoft.

OpenOffice, sul versante word processor, si è comportato bene fin dalle versioni 1.1.x: quasi perfetto con documenti semplici, accettabile con quelli complessi. Sul fronte foglio elettronico, invece, incompatibilità essenziali sono state superate solo con la versione 2.0, pur se permangono differenze (anche su funzioni semplici) purtroppo sanabili solo con intervento manuale.

Tornando all'elaborazione di testi, come si comporta OpenOffice di fronte ad un documento realmente complicato, quale – ad esempio – una bozza della rivista "I Servizi Funerari"? E AbiWord?

La risposta è nelle immagini che pubblichiamo.


Sorprendentemente la versione 1.1.x di OpenOffice si comporta assai meglio della 2.0.x, che sotto Windows addirittura non riesce neppure ad aprire il documento completo cessando anche di rispondere. Lo stesso problema si ha con AbiWord, che tuttavia non si congela ma esce improvvisamente sia sotto Windows (dopo una lunga attesa) che sotto Linux, rendendo impossibile ogni operazione.

La copertina è ben riprodotta da OpenOffice (figura 1) ma non da AbiWord (figura 2).

La pagina dell'indice – che rappresenta un ottimo banco di prova – viene pesantemente modificata in entrambe le versioni di OpenOffice (figura 3) risultando tuttavia leggibile, al contrario di quanto avviene con AbiWord (figura 4, operando su un fram-

frammento di rivista per evitare il crash dell'applicazione). Da notare il fatto che AbiWord si dimostra saltuariamente più fedele di OpenOffice nella conversione da formato Word di documenti semplici.

A meno di preventivare un certo numero di ore per riformattare i documenti di importanza strategica, quindi, è facile comprendere perché permanga una certa diffidenza e resistenza nei confronti delle alternative a Microsoft Office.



APPENDICE

Tribunale di Bolzano – Sentenza n. 145/05 del 31 marzo 2005

TRIBUNALE DI BOLZANO – Ufficio del GIP

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il GIP dr.essa Alessandra Burei ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di ***

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m. per avere, nella sua veste di titolare della ditta individuale ***, esercente l'attività di architettura, abusivamente detenuto a scopo imprenditoriale, per trarne profitto, programmi per elaboratore senza essere in possesso delle relative licenze d'uso, in particolare detenendo programmi per elaboratore (software), tra cui in parte software specifico per lo svolgimento dell'attività professionale, in parte specifico per il funzionamento del sistema di elaborazione dati ed in parte software generico rivolto alla gestione ed amministrazione dell'impresa.

Accertato il 6.8.2004 in ***

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice

Visto l'art. 129 CPP, espone quanto segue.

La Guardia di Finanza ha svolto un controllo di routine presso la ditta di cui l'imputato è titolare e nei computer di essa ha trovato numerosi programmi (software) in cui mancava il numero di registrazione, o che non erano sul supporto originale, o che erano privi di manuali, o che, pur essendo muniti della prova di acquisto dal produttore, erano installati su più computer di quanti previsti dal contratto.

Ha di conseguenza contestato al titolare della ditta il reato di cui all'art. 171-bis comma 1 Legge 18 agosto 2000, n. 248 che punisce "Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori", ritenendo che gli accertamenti svolti costituissero prova sufficiente di una acquisizione di un uso illecito del software.

Per completezza si precisa che nel caso di uso privato si configura solo una sanzione amministrativa ex art. 174-ter.

Nessun altro accertamento è stato compiuto né dai verbalizzanti né nel corso delle indagini preliminari.

In realtà ciò che è stato accertato non prova affatto che l'imputato abbia detenuto programmi duplicati o programmi duplicati illegalmente o che abbia agito con il dolo richiesto né che abbia agito a scopo imprenditoriale.

Preliminarmente si rileva che non appare corretta l'interpretazione secondo cui basta che un programma sia in uso presso un professionista o una ditta per realizzare il richiesto "scopo imprenditoriale". Questa interpretazione è senza dubbio superficiale perché lo scopo imprenditoriale non è costituito dall'uso del programma da parte di un imprenditore (interpretazione assurda che non consentirebbe di ritenere illegittimo lo stesso comportamento posto in essere da una associazione ONLUS!), ma, come reso chiaro dall'art. 171-ter, comma 2, legge 18 agosto 2000, n. 248, si riferisce alla condotta di chi commette il fatto "esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore". Quindi l'illecito configurabile è semmai quello di cui all'art. 174-ter (basti pensare, solo in base al buon senso, che non vi può essere differenza di sanzione se un avvocato usa un programma di scrittura copiato a casa sua piuttosto che nel suo ufficio senza dipendenti!).

Va poi rilevato che non esiste nel nostro diritto un obbligo di registrarsi presso il produttore del software o di conservare i documenti di acquisto.

Il produttore cerca ovviamente di costringere l'acquirente di un programma a registrarsi nei seguenti modi:

- facendo sì che il programma non funzioni se l'acquirente non si collega con il produttore per ricevere un codice che attiva il programma; ma è evidente che nulla può obbligare l'acquirente a rivelare la propria identità;
- offrendo servizi aggiuntivi, quale la garanzia;
- facendo credere all'acquirente che egli ha degli obblighi contrattuali nati con l'acquisto del programma, anche se effettuato sugli scaffali di un self-service.

Ebbene, è chiaro che per il nostro diritto queste condizioni sono del tutto prive di valore.

Chi va in un negozio e acquista una scatola con dentro un programma acquista incondizionatamente e senza limitazioni perché in quel momento egli non conosce quanto sta scritto (magari in inglese) all'interno della scatola.

Dice giustamente il Codice Civile che le condizioni generali del contratto sono opponibili all'altro contraente se egli le conosceva al momento della

stipulazione nel contratto; come può conoscerle l'acquirente se il venditore non glielo fa leggere e sottoscrivere prima di consegnare l'oggetto e di incassare il corrispettivo?

Quindi tutti i tentativi di vincolare l'acquirente con comunicazioni successive all'acquisto sono semplicemente ridicole; le frasi "chi apre questa busta accetta le condizioni" "chi vuole usare il programma clicchi qui e accetti le condizioni" sono inesistenti per l'utente del programma.

Anche la garanzia deve essere data dal venditore senza eccezioni e non può essere subordinata a comportamenti che l'acquirente non abbia espressamente accettato. E l'acquirente comunque può sempre rinunciare alla garanzia.

Si aggiunga ancora che ad ogni modo l'acquirente ha sempre il diritto di rivendere il programma acquistato, sia nuovo che usato ed ha il diritto di farsi una copia di scorta.

Questo diritto è stato confermato dal Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003 con cui il legislatore nazionale ha recepito la direttiva comunitaria 2001/29/CE afferente l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il quale all'art. 17-sexies, comma 1, così recita: "È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater". E l'art. 17-sexies, comma 4, afferma quanto segue: "I titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti."

Sotto il profilo del dolo è poi necessario tener presente che nella maggior parte dei casi il titolare di una ditta non si occupa personalmente dell'acquisto e della installazione dei programmi, lasciando tali incombenze a tecnici più esperti del normale utente finale e quindi l'apertura della busta, la violazione di sigilli, l'OK alle condizioni apparse sullo schermo, sono riferibili a soggetti diversi dall'acquirente e dall'utente finale.

Possono quindi verificarsi le seguenti situazioni che, pur in mancanza di licenza o registrazione, sono del tutto prive di valenza probatoria:

- Il programma non è registrato perché l'acquirente ha ritenuto legittimamente di non registrarsi o perché ha ommesso di far ciò per dimenticanza;
- Il programma è stato registrato, ma ciò non risulta dalla copia in uso;
- Il supporto non è quello originale perché viene usata la copia di riserva;
- Il venditore o installatore ha rifilato all'acquirente inesperto una copia pirata;
- Accade che programmi un po' vecchi vengano offerti gratuitamente dal produttore su riviste per indurre il pubblico ad acquistare la versione più aggiornata e compatibile con le nuove versioni dei sistemi operativi;
- Il programma è stato acquistato usato;
- Il programma è stato acquistato all'estero ed è quindi privo (legittimamente) di contrassegno SIAE.

Si aggiunga che sono in regolare commercio in Internet i cosiddetti programmi OEM i quali sono programmi sul CD originale, destinati ad essere installati sui computer nuovi per la vendita con esso e privi di manuale; il produttore di computer che li ha acquistati dal produttore di programmi non potrebbe forse destinarli ad altro uso in base al contratto di acquisto, ma se li immette sul mercato non commette alcun illecito penale, ma solamente un illecito contrattuale e di conseguenza la copia è del tutto legittimamente in circolazione. E chi lo installa è in possesso di dischetto originale e delle corrette password o chiavi di accesso, pur non avendo alcuna licenza o manuale e pur non avendo avuto alcun contatto con il produttore.

Ciò significa che la prova del reato non può essere desunta sic et simpliciter dal possesso di un CD privo del contrassegno SIAE o di etichette originali, ma che in ogni caso bisognerebbe risalire alla fonte del programma, stabilire a chi è stato venduto originariamente, seguire le sue vicende successive, fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In mancanza di questi accertamenti (a dire il vero quasi sempre impossibili) manca la prova che il programma sia una copia illegale e, quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale illegalità.

PQM

Dichiara non luogo a procedere contro l'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Ordina la restituzione di quanto in giudiziale sequestro.

Bolzano, 31 marzo 2005

Cultura

Il nuovo tempio crematorio di Brescia

di Laura Bertolaccini (*)

Il 28 maggio dell'anno 1883, sul solco tracciato dall'esperienza milanese, veniva inaugurato il tempio crematorio nella città di Brescia. Era un edificio di modeste dimensioni, essenziale nell'apparato decorativo, semplice e funzionale nella sua struttura. Sotto le arcate di un portico centrale si svolgeva la cerimonia della cremazione; dopo la preparazione del cadavere in una saletta attigua, il feretro veniva traslato su rotaie al centro del porticato dove si elevava imponente un'ara crematoria all'interno della quale aveva luogo l'incinerazione.

L'inserimento della bara nel forno avveniva dunque alla vista degli presenti; le fasi del processo di cremazione potevano essere seguite attraverso patere in cristallo poste sul fianco del catafalco. In un'altra sala, anch'essa prossima al portico centrale, le autorità e i parenti attendevano la restituzione delle ceneri. Nel piano sotterraneo erano invece collocati gli impianti di alimentazione del forno. Il crematorio bresciano, che comparirà in diverse pubblicazioni del tempo quale esempio di razionalità ed efficienza, era situato nell'angolo est del secondo recinto del Cimitero Vantiniano. Funzionò a fasi alterne sino alla fine della seconda guerra mondiale quando venne demolito in seguito ai gravi danni subiti nel corso dei bombardamenti aerei.



Figura 1 – Veduta dell'ingresso alla sala delle cerimonie

Malgrado ciò, non diminuì l'impegno della Società per la Cremazione, fondata a Brescia all'indomani della inaugurazione del primo tempio crematorio. Un impegno che si protrarrà negli anni e si concretizzerà nel 1999 quando l'amministrazione municipale, in accordo con il coordinamento bresciano per la cremazione, decide di edificare un nuovo tempio crematorio.

Della progettazione del nuovo impianto viene incaricato Rinaldo Ciravolo, architetto milanese, da tempo impegnato in progetti di manutenzione e ampliamento del Cimitero Vantiniano (¹).

(¹) La progettazione ha inizio nel 2001. I lavori, condotti dalla ditta C.M.R. di Ferrara, si concludono nel 2004.

L'area prescelta è adiacente al piccolo cimitero di S. Eufemia, alla periferia della città, inquadrata dal suggestivo colle della Maddalena.

Il nuovo crematorio non si pone semplicemente accanto al preesistente cimitero, ma con il recinto ottocentesco instaura continue relazioni e dipendenze. Le antiche mura divengono le quinte della cerimonia del commiato che si snoda dal viale d'accesso all'ingresso del tempio. Al termine di un setto murario inclinato avviene il primo distacco dal defunto. In uno spazio raccolto, affiancato da un poggio su cui sono piantati nove cipressi disposti in file regolari – un singolare Giardino della Memoria – il carro si ferma per consentire la traslazione del feretro all'interno della sala commemorativa. Varcando un grande portale in cor-ten, materiale forgiato dall'uomo con il fuoco, il defunto compie il suo rito di passaggio, il distacco dal mondo dei vivi.

I partecipanti alla cerimonia proseguono invece verso il parco. Nove alte vele a bilico, realizzate in legno e bachelite, introducono all'aula delle celebrazioni, dove i presenti, ricongiunti ora al defunto, svolgono l'ultimo rito di commiato prima della cremazione. Questo spazio puro, reso assoluto per interpretare il senso, immutato e profondo, di sacralità di fronte al mistero della morte, è illuminato da una lama di luce che, radente al sorgere del sole, va ad investire il semplice catafalco sul quale viene deposto il feretro. Di fronte al vestibolo dell'aula, una vetrata racchiude una piccola corte all'interno

della quale, su un basamento leggermente sollevato, cresce un melograno, richiamo e simbolo della vita. La luce zenitale, opportunamente modulata con un sistema di frangisole, lo invade.

Nessun segno religioso, nessun arredo particolare è presente nella sala, per dare così la possibilità di celebrarvi qualsiasi rito.

Da questo interno particolare, suggestivo e simbolico, al termine della cerimonia funebre il feretro viene trasportato nella adiacente area tecnica.

In una prima sala la salma viene posta su un carrello meccanico per essere successivamente introdotta all'interno del forno. Un lato di questo ambiente è richiuso da un'altra piccola corte vetrata, aperta verso il cielo, al di là della quale i parenti possono assistere a questo ultimo atto. Un velo d'acqua lambisce le pareti di cristallo offuscando, come lacrime, la vista. Unità formata da molti elementi – “il Fuoco, l'Acqua, la Terra e l'infinita altezza dell'Aria” secondo il pensiero di Empedocle – tutti i riferimenti sui quali Ciravolo ha impostato il suo progetto si coniugano in questo luogo del silenzio e dell'addio, privato e intimo.

Dall'altra parte del vetro, l'area tecnica si completa con un grande vano opportunamente schermato nel quale sono collocati i forni crematori (uno attualmente in uso e un altro previsto, nella prospettiva di un sensibile, quanto auspicabile, incremento della pratica crematoria).

L'impianto adottato a Brescia è ad alta tecnologia – sviluppato dalla ditta G.E.M. di Udine – compatto e di dimensioni contenute per essere agevolmente inserito nel contesto architettonico; permette in un tempo variabile tra 90 e 120 minuti la completa incinerazione del cadavere, per un numero totale di 3 o 4 cremazioni al giorno (contemplando tutte le fasi lavorative di un impianto, dal preriscaldamento alla raccolta delle ceneri). L'intero ciclo di cremazione – dall'introduzione




Figura 2 – Pianta del crematorio

automatica del feretro, alla combustione su suola calda, alla postcombustione – nonché i processi di raffreddamento dei fumi, la depurazione e la depolverazione in atmosfera (secondo i parametri di legge), prevedono la gestione automatizzata e informatizzata, con supervisione e controllo computerizzato delle diverse fasi comandate a distanza. L'automatizzazione delle operazioni, oltre ad agevolare il corso delle fasi della cremazione ottimizzando l'intero processo, permette anche di evitare condizioni di pericolo per gli operatori. Una particolare configurazione della camera di cremazione, nonché la qualità del rivestimento refrattario, consente non solo un rapido e uniforme svolgimento del processo di cremazione ma anche un sensibile abbattimento dei consumi di energia primaria. Pannellature fonoassorbenti, previste sulla struttura del forno e sui principali componenti, garantiscono inoltre una estrema silenziosità del funzionamento durante tutto il processo di cremazione. L'area tecnica si completa quindi con ambienti destinati agli addetti, uffici e servizi per i dolenti.

Un grande parco di melograni e allori circonda il crematorio. Anche in questo episodio Ciravolo ha inteso riproporre temi e suggestioni sviluppate all'interno del tempio. Un filo d'acqua sembra staccarsi proprio dalle mura del tempio, dal punto in cui è situato, all'interno della sala del commiato, il catafalco funebre. Ancora vita, accanto alla morte. Il suono del suo scorrere tra lame di cor-ten e ghiaia rompe il silenzio del parco. Il tracciato d'acqua giunge infine a due setti murari, brani singolari al di là dei quali si conclude in un labirinto dove è possibile effettuare la dispersione delle ceneri; al suo fianco si erge la stele funeraria del cinerario comune.

Materiali adottati e scelta cromatica riconducono quindi l'intero progetto al dualismo tra il bianco – la somma di tutti i colori, la luce – il nero – la negazione, il buio – e quindi il grigio – la mediazione, la soglia, il passaggio. Tra il mondo dei vivi e l'aldilà. A terra ghiaietto lavato, niveo, nel labirinto delle ceneri; pietra lavica, bruna, nel piazzale dove avviene il primo distacco dal defunto; pietra di lavagna, plumbea, utilizzata a spacco nel pronao di ingresso all'aula delle cerimonie e levigata all'interno della sala. E poi il verde del prato, assoluto nel parco e intersecato in ampi campi geometrici alla pietra nel piazzale di ingresso della salma al crematorio, per misurare, attraverso tre diversi giardini, "gli spazi e i tempi del cammino", come scrive Ciravolo nella relazione di progetto; l'ultimo campo, che ribatte all'esterno le dimensioni dell'aula del commiato, restringe il percorso, costringendo così i partecipanti alla cerimonia, accerchiati prima



Figura 3 – Vista dell'interno della sala delle cerimonie

intorno al feretro, a porsi nuovamente in fila per giungere all'ingresso della sala.

Di pietra lavica è rivestito anche il nucleo dell'area tecnica, con le lastre disposte seguendo il tracciato della sezione aurea; sul resto una liscia finitura ad intonaco, ancora bianco o grigio.

Tutto l'intervento è pervaso di una sacralità laica che infonde alla cremazione, e alle molteplici ritualità connesse, il valore di atti fondativi. Un filo rosso sembra legare l'intervento di Ciravolo al suo lontano precedente bresciano. Una stessa semplicità, che è ricchezza e non difetto, li accomuna.

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Recensione

Edilizia per il culto

Chiese, moschee, sinagoghe, strutture cimiteriali

Giuseppe Strappa (a cura di), UTET, Torino, 2005, pag. 492, € 110,00

di Paola Cini

Ripercorrendo una tradizione propria della casa editrice torinese legata alla pubblicazione di manuali per la progettazione, che trova il suo più vicino antecedente in "Architettura pratica" di Pasquale Carbonara, alla fine del 2005 è uscito il quinto volume di una nuova collana della UTET – "Progettare. Metodi, tecniche, norme, realizzazioni" – curato da Giuseppe Strappa e interamente dedicato all'edilizia per il culto.

Tutta la materia è stata suddivisa in due grandi sezioni: la prima volta a ripercorrere la questione della progettazione delle chiese cristiane (prima e dopo il Concilio Vaticano II) e a rintracciare i principali elementi per il progetto di luoghi dedicati ad altri culti (moschee e sinagoghe); la seconda all'analisi delle strutture cimiteriali. Per ogni tema, trattato da molteplici punti di vista sviluppati da diversi autori (tra i quali Daniele Fogli e Laura Bertolaccini, noti ai lettori della rivista "I Servizi Funerari"), viene fornita una ampia gamma di esempi, dai più remoti alle più recenti realizzazioni. Ogni capitolo si struttura intorno ad un palinsesto comune, che vede sviluppare le singole trattazioni secondo un canovaccio che va dalla lettura storica alla definizione delle parti che compongono il progetto, alla successione di casi significativi, alla descrizione dell'iter progettuale ed economico sino alla elencazione della normativa di riferimento.

Aver rivolto lo sguardo in più direzioni, accogliendo contributi specifici e specialistici, è a nostro avviso il pregio maggiore di questo lavoro, che assu-

me un particolare rilevanza proprio nella sezione dedicata alle strutture cimiteriali.

Molteplici e complesse le problematiche affrontate, a dimostrazione del fatto che quella funeraria solo apparentemente è materia univocamente riconducibile ad un modello, mentre presenta al suo interno gradi elevati di variabilità e pluralità. Fluida e logica la successione dei singoli paragrafi che definiscono i due principali soggetti: il cimitero (dall'impianto generale alla singola tomba; dalla normativa per la progettazione di ogni singola parte alle questioni legate alla manutenzione dei beni architettonici e artistici o alla gestione economica di un complesso cimiteriale; dalla scelta degli elementi di arredo ai materiali utilizzati sino alla progettazione delle aree verdi) e il crematorio. A quest'ultimo, visto non più come corollario della struttura cimiteriale, viene dedicato uno specifico capitolo, particolarmente interessante perché affronta una prima sistematizzazione (storica, progettuale, normativa) di un tema di grande rilievo, ancora poco trattato dalla pubblicistica italiana.

Il risultato è un prodotto certamente diverso rispetto ad un manuale di progettazione in senso stretto, più vicino ad una antologia, ad una raccolta sistematica di saggi aggiornata alla produzione corrente, all'interno della quale il professionista (così come l'operatore del settore piuttosto che lo studioso di storia dell'architettura) può muoversi liberamente ricercando tematiche e argomenti di specifico interesse.



3

Luglio-Settembre

2006

Anno 5

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

33 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Autorizzazioni comunali di polizia mortuaria*
- *Architettura cimiteriale*
- *Trasporto di salma*
- *Norme regionali: Lazio, Liguria, Emilia-Romagna*
- *La mummificazione*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22
44100 Ferrara
Tel./Fax 0532-741311
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALENuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per
via postale:
111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per
il primo anno.
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si
riserva di inviare il periodico anche per il periodo
successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato
non è in regola con i pagamenti.
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-
sun effetto.
I numeri del periodico non pervenuti possono essere
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.
Chiuso in redazione il 10/06/2006.

INDICE**EDITORIALE**

La privatizzazione del rapporto con il defunto2
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

RUBRICHE

Brevi dall'Italia e dall'estero3
a cura di Elisa Meneghini

Quesiti e lettere6
a cura di Daniele Fogli

Lettera al Direttore.....9

**Autorizzazioni comunali di polizia mortuaria: quale contesto, na-
tura e competenza?**10
di Sereno Scolaro

**Riflessioni sulla cosiddetta autocombustione umana spontanea:
mito o realtà?**15
a cura di Andrea Poggiali

DOCUMENTAZIONE

**Deliberazione Giunta Regionale Liguria 14/03/2006, n. 255 con-
cernente "Semplificazione delle procedure relativamente alle au-
torizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie. Sospensione
temporanea di procedure in materia di Polizia Mortuaria."**17
Circolare Federutility SEFIT n. 497 del 20.04.2006

**Norme in materia di dispersione e affidamento delle ceneri nella
Regione Lazio (art. 162 L.R. Lazio 28/04/2006, n. 4)**22
Circolare Federutility SEFIT n. 525 del 12.05.2006

**Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi
essenziali per la formazione del personale delle imprese che eser-
citano l'attività funebre, in attuazione delle LL.RR. 12/03 e 19/04 ..28**
Deliberazione della G.R. Emilia-Romagna 20/02/2006, n. 180

ATTUALITÀ

**Il trasporto di salma: un percorso ad ostacoli. Dal D.P.R. 285/90
alle disposizioni regionali**33
di Andrea Poggiali

**La regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre in Emilia
Romagna: prime riflessioni sul percorso attuativo con particolare
riferimento al ruolo dei Comuni**.....38
di Gabriele Righi

Liguria: commento alla D.R.G. 225/0644
di Massimo Cavallotti

Intervista con una necrofila impenitente49
di Carlo Ballotta

CULTURA

Egitto, terra di eternità: la Mummificazione.....55
di Emanuele Vaj

INFORMATICA

Innovazione tecnologica: bilancio di fine legislatura61
di Nicola Bortolotti

ATTUALITÀ

**Dal Tanexpo 2006 di Modena: riflessioni sull'architettura cimite-
riale**65
di Laura Bertolaccini

RECENSIONI

"Il caso della mano rubata"69
di Andrea Poggiali

"Opere cimiteriali. Progettazione e programmazione"70
di Elisa Meneghini

Editoriale

La privatizzazione del rapporto con il defunto

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Se riflettiamo su questo tema, ci si accorge come stia modificandosi rapidamente l'interpretazione classica dei fenomeni connessi con la morte: cioè il rapporto vivente-cadavere, quello basato sulla paura dei processi putrefattivi e la conseguente repulsione dei morti, che è all'origine dell'allontanamento dei cimiteri dalle città.

Soprattutto nei Paesi maggiormente industrializzati aumenta la distanza tra l'uomo europeo dei giorni nostri ed il morente e successivamente con il cadavere.

Vi è sempre più la tendenza a trasferire ogni rapporto o contatto fisico con la morte a dei professionisti. A partire da prima della morte con la delega non scritta ai dottori, agli infermieri e ora alle badanti, che si occupano del morente. A proseguire con gli impresari funebri e poi con la loro moderna versione: i tanatoprattori. A finire con chi si occupa della ritualità, sia essa mediata per via religiosa o da un comunicatore di professione.

Allo stesso modo cresce il bisogno di ritualità al momento del distacco, che controbilancia proprio quell'aumento di distanza nelle fasi anteriori al rito.

La prevedibile ulteriore crescita della cremazione può avere come effetto di trascinamento anche l'affermazione di un modello comportamentale nuovo e cioè l'appropriazione da parte dei parenti delle ceneri di un corpo umano: si tratta dell'affidamento dell'urna al familiare, che non la porta in cimitero ma la conserva nei modi che ritiene confacenti alle proprie necessità.

È la privatizzazione delle ceneri, in contrapposizione al modello conservativo collettivo delle urne nei cimiteri.

È un sistema non ancora molto diffuso in Italia, che può determinare problemi, a mio parere, di elaborazione del lutto, per la mancata separazione.

Se prosegue questa tendenza alla privatizzazione delle ceneri, cosa succederà ai cimiteri? C'era voluto Napoleone per spostare i morti da dentro a fuori delle città.

Ora con la cremazione si può assistere al percorso inverso, col rientro dei morti, sotto forma di ceneri, dentro le città.

Si possono così determinare scenari rivoluzionari rispetto all'attuale concetto di cimitero, che da spazio definito e connotato nel contesto urbano, potrebbe evolvere in una serie di microspazi decentrati nell'area urbana, fino a cimitero condominiale e, al limite, familiare.

Molto dipenderà anche dalle norme che sapremo darci per guidare un processo che, lasciato libero nella propria evoluzione, rischia di determinare più guasti di quanto si possa pensare.

Rubrica

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Cimitero di Benevento: ampliamento col project financing

L'opera di ampliamento del cimitero, che sarà realizzata con ricorso a project financing del valore di circa 8,2 milioni di euro, comprenderà la realizzazione di 80 cappelle, 20 edicole, 6.060 loculi e 153 fosse per la inumazione, nonché la realizzazione di una strada esterna alla struttura.

La Giunta comunale della città già nel giugno 2005 aveva individuato il soggetto promotore, accogliendo la proposta progettuale del raggruppamento composto da Travi Sud e dalla società consortile Consop. I pareri favorevoli da parte delle Soprintendenze, della Regione, della Provincia, dell'Asl e degli altri enti interessati sono già stati acquisiti nell'aprile scorso.

Il prossimo passo sarà la sottoscrizione dell'accordo di programma tra Regione, Provincia e Comune di Benevento, che dovrà poi essere ratificato dai Consigli comunale e provinciale.

Illuminazione votiva a celle solari ad Altare (SV)

Il ministero delle Attività produttive aveva lanciato il progetto per favorire lo sviluppo dell'energia alternativa. E Altare, comune di poco meno di 2,500 abitanti in provincia di Savona, non poteva

trovare uno spunto migliore per adeguarsi al proprio nome.

Ha infatti deciso di alimentare le lampade votive del cimitero comunale ad energia solare con il sistema fotovoltaico. Gli altarini autoalimentati sono piaciuti al ministero che li ha ammessi al programma "Conto Energia" che prevede, per i progetti approvati, l'acquisto per 20 anni da parte del gestore della rete elettrica (GRTN) dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici e immessa in rete, a un prezzo tre volte superiore a quello di mercato. In questo modo il Comune potrà ammortizzare in 15 anni l'investimento di 17.000 euro per la realizzazione dell'impianto.

Cimiteri monumentali italiani sul web

Su iniziativa del Comune di Bologna, dell'ANPI di Bologna e dell'Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, il 21 aprile scorso è stato inaugurato nell'ex Convento di San Mattia il Museo della Resistenza di Bologna.

Attraverso l'utilizzo di una postazione installata in una delle sale del museo, il visitatore può navigare autonomamente nel modello virtuale del Monumento-Ossario dedicato ai partigiani alla Certosa di Bologna e nel Sacrario dei partigiani di Piazza Nettuno, acce-

dendo a filmati, fotografie e testi caricati nel database. La visita virtuale ai due sacrari è possibile anche in rete, attraverso il collegamento presente all'interno del sito www.certosadibologna.it.

Anche il cimitero Monumentale di Milano è presente on-line al link www.monumentale.net.

La tecnologia moderna al servizio del cimitero milanese, per promuoverlo sia come museo all'aperto che come luogo di arte e cultura della storia cittadina.

I navigatori potranno quindi leggere sul web la storia del cimitero, visitare virtualmente i sepolcri celebri ed anche scegliere di inviare come cartolina elettronica una delle 1.082 istantanee del concorso fotografico legato al cimitero milanese svoltosi nel 2005.

Ricorso al TAR Abruzzo contro la gestione privata di un cimitero

Il Comune di Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti, ha deciso di dare in gestione il proprio cimitero ad un'azienda di servizi funebri privata.

Contro tale decisione la IFASS (Imprenditori Funebrici Associati della Regione Abruzzo) e la ARCO (Associazione a difesa dei consumatori) hanno depositato un ricorso al TAR della Regione. Motivazioni dell'istanza, una serie di

presunte violazioni di legge sulla concorrenza e forse anche irregolarità nella gestione della gara di appalto da parte della amministrazione comunale.

Come precisato nel comunicato diramato dalla IFASS, le due associazioni tramite il ricorso intendono *“creare un precedente giuridico significativo a tutela degli interessi dei consumatori e delle imprese serie che accettano di competere in un mercato trasparente e con regole certe.*

È indispensabile, infatti, che la trasparenza del mercato sia garantita da separazione tra chi gestisce i servizi cimiteriali e chi opera legittimamente nel settore dei servizi di onoranze funebri o di attività commerciali correlate al cimitero come imprese di lapidi, fiorai, pratiche burocratiche, ecc..”.

Napoli: riapre il Cimitero delle Fontanelle

Dopo 25 anni e numerosi annunci di inaugurazione rinviati è stato riaperto al pubblico il cimitero delle Fontanelle ai Vergini. Nel cuore antico di Napoli, annesso alla parrocchia di S. Maria del Carmine, il cimitero è il più noto degli ipogei storici cittadini ed è un luogo unico e irripetibile che rivela il singolare e strettissimo rapporto tra i napoletani e la morte.

Al suo interno trovano dimora i teschi delle cosiddette anime del Purgatorio, il cui culto era vivissimo fino a pochi anni fa. Secondo una credenza popolare infatti, l'unico sollievo di queste anime consisterebbe nelle preghiere ricevute dai fedeli, ai quali vengono offerti in cambio intercessioni e grazie: erano così numerosi coloro che ogni lunedì andavano a prendersi cura di questi crani senza nome, che fino agli anni Cinquanta restò in funzione una linea tranviaria dedicata.

Nato sfruttando antiche cave, la struttura fu usata per la prima volta come sepolcreto nel 1656, in occasione di un'epidemia di peste

che decimava la popolazione al ritmo di 1.500 decessi al giorno.

Le cave, stracolme di cadaveri ammassati, a fine epidemia vennero murate a calce e nei secoli furono riaperte solo per accogliere vittime di altre pestilenze o resti mortali là trasferiti dai tumuli cittadini laddove non vi era spazio.

Formia: cercasi assessore disperatamente

La situazione cimiteriale del Comune di Formia non è delle migliori.

Innanzitutto la carenza dei loculi, difficile da fronteggiare per un Comune che ha una mortalità annuale media di 220 unità. Conseguentemente le richieste di concessione, che superano abbondantemente le disponibilità esistenti con gran disappunto dei cittadini. Ma soprattutto la mancanza per il settore cimiteriale *“di un riferimento politico, di una responsabilità all'interno della giunta”*, come ha dichiarato Erminia Cicione, presidente della commissione consiliare ambiente e manutenzione urbana del Comune, in una lettera al sindaco Bartolomeo.

Ecco quindi avanzare la proposta di una delega assessorile ai servizi cimiteriali, per far fronte sia all'emergenza loculi che alle grosse difficoltà in cui versa il Dipartimento ambiente di Formia.

Dispersione ceneri in mare

Nella città di Sanremo (IM) ha sede l'ICREM, Istituto della Creazione che svolge l'attività di dispersione delle ceneri in mare. L'istituto opera da diversi anni con la vicina Francia, ove ha ottenuto l'abilitazione all'utilizzo di imbarcazioni idonee al trasporto parenti nel corso della cerimonia funebre per la dispersione delle ceneri in mare.

Il legale rappresentante della ICREM, Mauro Saro, chiarisce: *“Portiamo le ceneri in Francia. Imbarchiamo l'urna a bordo di natanti attrezzati per questo genere di servizi e ci dirigiamo ad un*

miglio dalla costa. Dopo una breve cerimonia con cui si rende l'estremo saluto al defunto, gettando dei fiori in acqua, si procede allo spargimento delle ceneri.”. Al termine della cerimonia viene consegnato ai parenti un book fotografico a ricordo della stessa, con il punto nave ove è avvenuta la dispersione.

Civitavecchia: abbassate le tariffe cimiteriali

La lista civica Ambiente e Lavoro di Civitavecchia, che in passato aveva denunciato l'estrema entità delle tariffe cimiteriali comunali (risultate le più alte d'Italia), ha raggiunto il suo obiettivo.

I rappresentanti della lista hanno così commentato il buon esito della questione: *“Con una specifica determina il commissario ha infatti provveduto alla riorganizzazione del lavoro, che ha portato alla riduzione delle tariffe, come da noi richiesto anche con interrogazioni e proposte di delibera, sebbene in misura inferiore alle aspettative.”.*

Al cimitero di Molare si affitta la scopa a un euro

La città di Molare, nell'Alessandrino, ha adottato una misura alquanto singolare per far fronte ai continui furti di scope ed annaffiatoi all'interno del cimitero cittadino.

Per evitare il periodico acquisto di tali attrezzature a spese della cassa comunale, il Sindaco ha deciso di dotare il cimitero di Molare e della vicina frazione di Santuario Rocche di un semplice e pratico meccanismo: una catena, dotata di gancio antifurto a moneta, che assicura scopa ed annaffiatoi.

Basta mettere un euro ed i frequentatori dei cimiteri possono avere a disposizione gli utili attrezzi, per poi restituirli e ritirare la moneta lasciata in pegno.

L'idea è risultata vincente, considerato che dal giorno dell'entrata in servizio del sistema nessuno ha più scordato niente.

In Danimarca autorizzato il primo cimitero islamico

Gli islamici della Danimarca si sono ralleggerati per la decisione governativa di autorizzare la creazione del primo cimitero musulmano nel paese scandinavo: lo si è appreso dalla Fondazione islamica danese per le sepolture. *“È una notizia molto positiva quella che abbiamo ricevuto. È un segno di tolleranza e di apertura da parte del governo danese per i musulmani”*, ha dichiarato Kasem Said Ahman, presidente della Fondazione.

Il governo danese ha dato disco verde alla creazione di un cimitero musulmano a Broendby (sud di Copenhagen) su un terreno di 50 mila metri quadri, e la prima sepoltura potrà aver luogo entro pochi mesi, secondo la Fondazione. La comunità musulmana attendeva da anni di avere un proprio cimitero. Attualmente, ha precisato Kasem Said Ahman, *“in più della metà dei casi la gente chiede che il defunto sia trasportato all'estero, al Paese d'origine”*.

Polonia: il “Caronte” di Osada Rybacka

Osada Rybacka è un piccolo villaggio di pescatori, situato nei pressi di Danzica, in Polonia.

Dalle coste di questo villaggio, due o tre volte al mese, da circa 7 anni, il sessantunenne tedesco Hans-Peter Klages prende la via del mare con la sua barca per consegnare all'abbraccio del Mar Baltico le ceneri dei “heimatvertrie-

benen”, i tedeschi allontanati dai loro luoghi natii all'indomani della fine della seconda guerra mondiale. La barca, nata come peschereccio, dopo essere stata restaurata è stata usata per quindici anni da Klages e dalla moglie polacca per navigare, nel tempo libero, nelle acque del Mar Baltico.

Sono molti gli uomini vissuti nella zona di Danzica che, alla fine della seconda guerra mondiale, sono stati cacciati. Klages racconta che *“molti vogliono ritornare in quella che considerano la loro patria, e i superstiti eseguono il desiderio dei loro parenti”*, spesso chiedendo una sepoltura vicino ai resti delle navi affondate.

Tutti i preparativi della cerimonia funebre sono condotti da Klages in persona, che racconta: *“le urne che uso sono di metallo. Poi metto le ceneri all'interno, a riposare ... Quindi mi dirigo all'aperto, nella baia di Danzica”*. Una volta arrivato, nel momento in cui l'urna viene gettata in mare, Klages suona quattro volte la campana della nave, poi compie tre giri attorno al luogo di sepoltura, con la bandiera a mezz'asta. Infine vengono gettati in mare anche i fiori, prima che una tromba suoni l'ultimo saluto, chiudendo così la cerimonia.

Bare per i tifosi argentini del Boca

Un imprenditore di onoranze funebri di Buenos Aires ha lanciato sul mercato una bara rivolta ai tifosi del *Boca*, famosa squadra calcistica della capitale argentina.

I colori della bara sono quelli che contraddistinguono la società sportiva, ossia giallo e blu.

I modelli disponibili sono due: quello economico e quello lussuoso (con lo stemma dorato del *Boca* impresso sulla bara).

La fede sportiva sembra che paghi, considerato che in poco tempo sono state 100 le bare acquistate.

Germania: aperto il primo cimitero privato

Il primo cimitero privato in Germania è stato inaugurato il 5 maggio 2006 a Bergisch Gladbach, non lontano da Colonia, su un terreno boschivo di 30.000 metri quadrati in grado di ospitare fino a 10.000 tombe. *“Siamo il primo cimitero privato del paese, e ci definiamo come un hotel agreste dell'anima ... Qui c'è molto posto per la comunicazione, la creatività e la libertà”*, ha detto il responsabile Fritz Roth, che ha battezzato il suo cimitero *“I giardini della sepoltura”*.

Dopo l'autorizzazione ottenuta nel novembre 2005, una quarantina di tombe sono già state assegnate a un prezzo oscillante tra i 350 e i 2.000 euro.

La famiglia o i parenti del defunto possono scegliere il luogo esatto della tomba e il momento del giorno o della notte in cui dovrà avvenire la sepoltura, come pure il tempo di durata della cerimonia funebre.

In Germania esistono circa 33.000 cimiteri pubblici.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- **Statistiche sulla cremazione in Italia nel 2005**
- **Sul recupero salma incidentata**
- **Accesso ai documenti amministrativi**

Rubrica

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. Nel Comune di ... , sito in Friuli Venezia Giulia, si è verificata tale circostanza: un cittadino, senza lasciare disposizioni scritte sulla propria destinazione da morto, è stato cremato su richiesta della ex moglie (legalmente separata da 10 anni).

La convivente del marito ha presentato presso il Comune una richiesta scritta per ottenere l'affidamento dell'urna cineraria, corredata da una dichiarazione scritta della ex moglie (con fotocopia del documento di identità) che dava il consenso all'affidamento delle ceneri alla convivente.

Il Comune ha chiesto quindi un parere alla Direzione regionale delle Autonomie locali, che ha comunicato la impossibilità dell'affidamento in quanto le ceneri possono essere affidate solo ai familiari.

Il Comune di ... chiede se si concorda con l'opinione della Direzione regionale.

R. Si concorda sostanzialmente con la Direzione regionale delle Autonomie locali, aggiungendo però due considerazioni che si considerano dirimenti.

1) La Regione ... (*n.d.r.* in questo caso Friuli Venezia Giulia) non ha titolo in materia, poiché non è ancora intervenuta con legge regionale, per cui l'unico soggetto titolato è il Comune interessato (finché appunto non intervenga legge o statale o regionale).

Il Comune non può discostarsi da quanto individuato dal D.P.R. che ammette l'affidamento familiare delle ceneri con provvedimento *ad hoc*. Potrebbe forse ampliare la portata del concetto di famiglia approvando un regolamento specifico per l'affidamento delle ceneri, ma in tal caso dovrebbe comprendere – nel termine familiare – il convivente (stabilendo allora anche da quando, i casi particolari, ecc..).

2) Poteva esserci soluzione se l'affido fosse stato alla moglie del *de cuius* che indicava la destinazione stabile delle ceneri non nella propria residenza, ma in una dimora diversa (ad es. la casa al mare, o perché no, la casa della convivente). Ma la responsabilità e l'affidataria dell'urna non poteva che essere la moglie. La moglie però risulta legalmente separata da 10 anni e quindi non ha più alcun titolo nemmeno né a disporre per la cremazione del *de cuius*, né a maggior ragione per l'affidamento.

In tale circostanza doveva provvedere solamente il *de cuius* per la volontà della cremazione e l'affidamento viene impedito ad un non familiare (e qui si torna al concetto di famiglia, che però oggi è quello stabilito dal codice civile). In poche parole non si può proprio procedere all'affido.

Per completezza si riporta un estratto del paragrafo 14.2 della cir-

colare n. 24 del 24/6/1993 del Ministero della Salute:

"1) Dichiarazione del coniuge in stato di separazione. Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato – vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio – è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà."

Q. È possibile in Lombardia effettuare la tanatoprassi ad un islamico?

R. Una volta che la tanatoprassi sarà pratica consentita, si ritiene che il credente di fede islamica possa ricorrervi.

Fino a che non verranno identificati con legge nazionale i requisiti (durata dei corsi, materie, esami, metodologie, ecc.) la tanatoprassi resta non consentita per l'intero territorio italiano. È invece consentita l'imbalsamazione.

Secondo le credenze mussulmane l'inumazione dovrebbe essere effettuata in terra e generalmente nel luogo di decesso. I sanniti ritengono importante essere inumati in terra d'Islam, per cui spesso si procede al trasporto del cadavere nei Paesi di origine.

In questi casi pratiche come la tanatoprassi sono importanti, perché consentono di rendere più agevole, all'arrivo, l'esposizione del corpo ai parenti, ma anche la sepoltura (prendendo dalla cassa il corpo avvolto nel lenzuolo e mettendolo nella nuda terra, generalmente ap-

poggiato su un fianco, con gli occhi che guardano alla Mecca).

In Paesi come la Francia, dove questi aspetti sono già stati analizzati, imam e giuristi islamici sono concordi nel ritenere possibile la tanatoprassi eseguita in funzione del trasporto funebre internazionale. La tanatoprassi dovrà essere effettuata prima dei riti religiosi del lavaggio e operata secondo le regole della pudicizia, ovvero da tanatoprattore, anche non di fede islamica, dello stesso sesso del morto.

Q. Una signora vedova – i cui unici parenti, in linea collaterale, sono cognati e nipoti da parte del marito – ha espresso verbalmente il desiderio sia di essere cremata dopo la morte, sia che le ceneri vengano seppellite accanto alla salma del marito.

L'Ufficio Cimiteriale del Comune di ... chiede se è possibile dar corso alla volontà della defunta, ad esempio tramite la nomina di un tutore *ad hoc* da parte del tribunale.

R. Le ultime volontà della signora in questione devono essere riportate in testamento (anche olografo).

Solo per la cremazione può essere sostituita la procedura testamentaria della iscrizione ad una società di cremazione. Così è specificato nell'art. 79 del D.P.R. 285/90.

Circa la collocazione delle ceneri nella stessa tomba dove riposa il marito, si tratta di valutare se ciò sia possibile (per tipologia della sepoltura, capienza della stessa).

Si può appurare tale circostanza anche prima del decesso.

Conseguentemente la signora scriverà questa sua volontà e chi provvederà al funerale dovrà attenersi ad essa.

Q. La gestione del cimitero ed i servizi di polizia mortuaria del Comune di ... sono stati esternalizzati ad una ditta partecipata. In occasione della effettuazione di riesumazioni ordinarie in campi ventennali, tale ditta ha

scoperto, sotto il primo strato di sepolture, altre casse più antiche.

In alcuni casi si tratta di resti, in altri di cadaveri non completamente mineralizzati cui non è possibile attribuire una identità.

Poiché il Comune non è in grado di determinare cosa è accaduto in periodi remoti – risalenti almeno a 40 anni fa – domanda cosa si può fare per sanare la situazione.

Deve essere interpellata l'autorità sanitaria per certificare la natura dei ritrovamenti, deve essere avvertita l'autorità giudiziaria, si possono avviare i resti a cremazione pur non conoscendone l'identità?

R. In passato era abbastanza usuale non procedere a raccogliere integralmente i resti mortali al momento della esumazione, sia perché tali operazioni venivano eseguite con vanga (mentre oggi si può usare un escavatore), sia perché era invalso l'uso di risolvere il problema degli inconsulti lasciandoli semplicemente sotto, sperando che la permanenza sottoterra determinasse una trasformazione in ossa.

Analizzando il quesito posto, si possono seguire due strade:

a) considerare che la situazione configuri quanto specificato all'art. 5 del D.P.R. 285/90 e procedere di conseguenza, segnalando anche che si ritiene si tratti resti mortali di cadaveri inumati in *illo tempore* e proponendo la soluzione della cremazione (previa ordinanza del Sindaco da emanare per regolare questa specifica situazione di esumazione) e attendere che venga effettuata una verifica da parte dell'A.S.L. in modo da dar seguito a quanto proposto (ciò determina una sospensione di fatto della campagna di esumazioni ordinarie finché non si risolva la questione). È consigliabile coinvolgere preventivamente anche l'A.S.L.. È la soluzione più garantista, ma anche quella che può determinare difficoltà operative con-

siderevoli finché le Autorità preposte non siano d'accordo nella soluzione (ad es. se vi sono posti in campo comune si rischia di creare problemi per la garanzia di sepolture di feretri a seguito di funebre);

b) ritenere che non debba essere seguita la procedura dell'art. 5 D.P.R. 285/90 (in effetti calibrata sul rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali ad esempio durante scavi di fondazioni fuori del cimitero) e invece applicare gli articoli 82 comma 1 (le fosse devono essere liberate dai resti del feretro, cioè legni e resti mortali) e 85 (che dice che tutte le ossa che si rinvenivano vanno in ossario comune, a meno che non siano richieste dai familiari). In questo modo le ossa del feretro superiore, che quindi sono ben distinguibili, se richieste, vanno messe in cassetta di zinco oppure in presenza di resti mortali si segue la procedura normalmente prevista dal D.P.R. 254/03 (reinumazione, cremazione). Le ossa non richieste vanno all'ossario comune.

Di tale situazione deve essere fatta segnalazione all'A.S.L., ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 285/90, che controlla il funzionamento dei cimiteri. Questo perché se detta situazione è non un segno di un modo di lavorare passato non corretto, ma è sintomo di una incapacità del terreno cimiteriale a mineralizzare, il Comune e l'A.S.L. devono valutare se sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 82 comma 2 o, nei casi gravi, di cui al comma 3.

Si ritiene di suggerire la procedura di cui alla lettera b) in quanto, tra le due, è la più consona alla tipologia di problema rilevato.

Q. Ci viene chiesto (in Lombardia) se è obbligatorio che il trasporto di cadavere debba essere effettuato sempre a cassa chiusa, con apposizione dei sigilli e compilazione del verbale di chiusura oppure se vi possano essere delle eccezioni (e chi po-

trebbe eventualmente autorizzarle).

R. Prima dell'inizio del trasporto con l'autofunebre la cassa deve sempre essere chiusa e debitamente sigillata, ecc.. È allo studio della Regione Lombardia consentire il trasporto "a cassa aperta" nel solo caso di avvio del feretro da struttura sanitaria (dopo accertamento di morte) ad abitazione o a sala del commiato o altro luogo dove poi procedere alla esposizione e al saluto dei propri cari.

Q. Il Comune di ..., sito in Lombardia, deve dare l'autorizzazione all'esercizio di attività funebre ad una impresa che l'ha richiesta.

Tale impresa possiede tutti i requisiti, tranne quelli formativi relativi al personale e ciò perché non esistono ancora corsi in materia e conseguentemente possibilità di sostenere esami.

Il Comune può rilasciare egualmente l'autorizzazione per impossibilità di ottemperare alla norma?

R. La Regione aveva previsto questa eventualità. Infatti il comma 7 dell'art. 32 del Regolamento della Regione Lombardia 6/04 consente una deroga, fino al 9/2/2010:

a) per il direttore tecnico con più di 5 anni di esperienza (anche come somma tra periodi con diversi datori di lavoro, ma sempre con quella qualifica) o l'operatore funebre con più di 2 anni di esperienza (anche in questo caso come somma di periodi diversi, ma sempre per attività per la quale si chiede la formazione) si consente di non fare aggiornamento ed esami sulla parte pratica (che ovviamente già conoscono, data l'esperienza dimostrata con apposite dichiarazioni dei datori di lavoro). Però occorre seguire i corsi per la parte teorica entro il 9/2/2010 (la Regione ha preannunciato che vi dovranno essere

dei minimi di frequenza obbligatori) e aver sostenuto con esito favorevole l'esame presso un ente accreditato;

b) il Comune deve acquisire agli atti la dichiarazione degli interessati che entro il 9/2/2010 frequenteranno il corso specifico e si sottoporranno ad esame, con l'obbligo di trasmettere l'esito dell'esame;

c) se entro il periodo del 9/2/2010 non viene superato l'esame, salvo che l'impresa si doti di altro personale che nel frattempo abbia superato con profitto gli esami (sia parte teorica che pratica) e quindi vengano garantiti da altre persone i requisiti formativi, il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre fino al momento in cui detti requisiti non vengono provati ((n.d.r. in materia è stata emanata la circolare Regione Lombardia n. 21 del 30/5/2005, che contiene specifiche istruzioni al punto 6).



Come
affrontare
le cose
dure.

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



euro.act s.r.l.

Via Valle Zavalea, 22
44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

sito: www.euroact.net
e-mail: contatti@euroact.net

Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.

Rubrica

Lettera al Direttore

Egregio Direttore,
leggo sempre con piacere ed attenzione i suoi editoriali, anche se correttezza vuole che dichiaro che qualche volta non sono d'accordo ...

Questa mia lettera fa riferimento specifico all'editoriale del primo numero dell'anno in corso nel quale traspare una delusione per quello che potrei definire (eufemisticamente) lo scarso interesse della maggioranza degli operatori funerari a dire pubblicamente la loro e a confrontarsi sulle tematiche del settore.

Per amore di verità, bisogna ammettere che gli Italiani – in genere – non amano prendere posizione, intervenire in prima persona (il massimo lo esprimono – di solito – nelle discussioni ... al bar).

Va anche detto che sino agli anni '60 l'operatore funebre viveva tranquillo, cercando di coltivare il proprio "orticello", con l'unica seria preoccupazione di evitare il sorgere di concorrenti o di limitarne l'azione. Dal 1960 il settore ha cominciato ad avere qualche "scossone" e ci si è guardati attorno per accorgersi (finalmente) che il mondo stava cambiando.

Anche l'intensificarsi dei rapporti con l'estero diede il proprio positivo contributo.

Il resto è storia degli ultimi anni: il comparto ha fatto un deciso salto in avanti con un effettivo miglioramento del livello professionale, del servizio e legislativo (anche se quest'ultimo, purtroppo – come al solito – non è mai al passo con i tempi).

Questi miglioramenti sono però il frutto di un'assidua opera associazionistica (brutta parola, ne convengo) che è intervenuta a tutti i livelli, "battagliando", ma riuscendo ad ottenere buoni risultati, sia tra gli aderenti che con le autorità.

E quale è stato l'apporto degli "aderenti"?

... hanno fatto numero!

No, sarebbe una considerazione troppo ingiusta. Vi è stata senz'altro una partecipazione (anche se non di ... massa). Si mette in pratica, lei lo sa bene, il detto *armiamoci e ... partite!*

Tornando alla sua – comprensibile e condivisibile – delusione, sono portato a credere che la situazione della *ritrosia* a farsi vedere e sentire non avrà mutamenti sostanziali.

Dovremo continuare ad accettare che un piccolo (ma vivace) gruppo di persone esprima le proprie opinioni, le discuta e porti avanti le tematiche importanti per il settore.

In questo panorama potrebbe però intervenire un elemento nuovo: i giovani.

Infatti i giovani operatori del settore sembrano essere fatti ... di un'altra pasta.

Sono più convinti delle proprie possibilità e la convinzione è un importante ed essenziale ausilio nel condurre le battaglie.

Esempi recenti ci fanno intravedere la possibilità di una diversa classe dirigente, senz'altro più preparata, che non dovrà però rifiutare l'esperienza maturata sul campo dai "vecchi".

Le nuove generazioni potrebbero anche invertire la tendenza e partecipare più attivamente alla vita della Categoria, discutendone anche pubblicamente le tematiche ed esprimendo le proprie idee.

Se è vero che *il futuro è dei giovani* ...

Egregio Direttore ho raccolto il suo "grido di dolore", ma francamente non so se sono riuscito a lenirlo – o almeno in parte.

Comunque la incito a continuare a *pungolare* (meglio sarebbe *bacchettare*) i singoli per farli intervenire a dire la loro. Chissà mai che ...

Ai quali singoli mi permetto di ricordare che stando in silenzio, felici del proprio "tran tran", (tanto qualcuno che ci pensa c'è senz'altro), non devono poi lamentarsi e protestare se alcune decisioni non sono di loro ... gradimento.

... *nessun uomo è un'sola* ...

Cordialmente

Martino Faliero

*Egregio Signor Faliero,
convengo con Lei.*

Occorre continuare a sperare che il settore trovi la forza di dire la sua (non solo a livello associativo) e che i giovani siano la risorsa su cui contare.

... Ma anche l'esperienza può fare la sua parte.

Daniele Fogli

Rubrica

Autorizzazioni comunali di polizia mortuaria: quale contesto, natura e competenza?

di Sereno Scolaro

1. Introduzione

Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sconta, come del resto anche precedenti Regolamenti di polizia mortuaria, i tempi della sua emanazione, presentando la caratteristica per cui alcune, e non poche, delle sue disposizioni sono in contrasto con norme di rango primario (legge o altri atti normativi aventi forza di legge) emanate, ed entrate in vigore, prima della sua emanazione ed entrata in vigore, caratteristica che pone l'esigenza di tenerne conto non solo attraverso un approccio unicamente letterale, testuale (che, per quanto detto, rischia di essere discorsivo), quanto avendo presente il complesso dell'ordinamento giuridico.

L'esempio più immediato di questa situazione sono tutte le diverse disposizioni che attribuiscono titolarità al sindaco, mentre la disposizione che consente maggiore chiarezza è probabilmente quella dell'art. 78, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che attribuirebbe (sulla base del solo esame testuale) competenze al consiglio comunale in relazione all'approvazione di progetti di costruzione di impianti di cremazione: se si considera come, prima dell'emanazione e dell'entrata in vigore del Regolamento di polizia mortuaria, fosse entrata in vigore (13 giugno 1990) la L. 8 giugno 1990, n. 142 (norma di rango primario), la quale individuava le competenze del consiglio comunale all'art. 32, comma 2⁽¹⁾, oltretutto dove l'attribuzione di competenza era espressamente limitata (... *limitatamente* ...⁽²⁾), e

⁽¹⁾ Oggi: art. 42, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

⁽²⁾ Il testo originario della disposizione era:
Art. 32 – Competenze dei consigli.

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di

limitata ad atti fondamentali, all'interno della cui elencazione non si rinviene, né può rinvenirsi alcunché che possa avere attinenza con l'approvazione di un progetto di costruzione e, nella specie, di costruzione di un impianto tecnologico, non solo per possibili carenze nel testo, ma, prima di tutto, per il fatto che l'approvazione di un progetto non ha certo natura di atto fondamentale.

Analogamente, le competenze del sindaco non possono sottrarsi dal tenere conto che dall'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, accanto agli organi di governo ⁽³⁾, siano stati introdotti anche organi c.d. burocratici (dirigenti, segretario comunale, revisori dei conti, sia che agenti monocraticamente o collegialmente, in relazione alla dimensione del comune), laddove ai dirigenti erano attribuiti compiti propri e compiti residuali (anche la giunta comunale aveva ed ha compiti residuali ⁽⁴⁾). Compiti che si atteggiavano come esclusivi già nell'art. 51 L. 8 giugno 1990, n. 142 ⁽⁵⁾ e che individuavano

competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'art. 36, comma 5.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

⁽³⁾ Il termine è largamente presente nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., ma era già enucleabile all'art. 51, comma 3 della stessa L. 8 giugno 1990, n. 142.

⁽⁴⁾ Oggi, art. 48 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., ed, in particolare, il comma 2.

⁽⁵⁾ Il testo originario dell'art. 51 L. 8 giugno 1990, n. 142 era:

Art. 51 – Organizzazione degli uffici e del personale.

1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente e gli stessi.

2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino gli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

8. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi.

9. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

10. È istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

(si ripete: dall'entrata in vigore della legge, avvenuta il 13 giugno 1990), tra gli altri, l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione (anche) verso l'esterno, salvo che per quanto la legge o lo Statuto (comunale) non la riservino espressamente agli organi di governo. In altre parole, l'eventuale "riserva" richiede o la legge (fonte di rango primario) o lo Statuto comunale⁽⁶⁾, con la conseguenza che una norma di rango secondario (quale è il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) non ha forza derogatoria di tali competenze. O, in altri termini, una previsione di tale fonte, in quanto di rango secondario, non è idonea a definire una competenza del sindaco (a prescindere dal dato testuale).

Appare, quindi, evidente come molte delle funzioni (testualmente) attribuite al sindaco dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 abbiano cessato di essere di competenza sindacale perfino prima della sua emanazione, mutando la titolarità della competenza⁽⁷⁾ con l'attribuzione ai dirigenti o chi ne svolgesse le funzioni nei comuni sprovvisti di figure dirigenziali⁽⁸⁾ di compiti che, nel contesto della antecedente normativa, in sostanza dei tt.uu.l.c.p., erano individuabili in capo all'organo di governo monocratico. Alcune esemplificazioni potrebbero essere quelle delle autorizzazioni al trasporto funebre, alla cremazione, all'esecuzione di esumazioni (ordinarie o straordinarie) o di estumulazioni ex art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per citarne solo alcune.

Questa situazione si è determinata per il fatto che il processo di revisione del precedente D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, che ha portato all'emanazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si è sviluppata, oltretutto non particolarmente con i tempi che sarebbero stati auspicabili, tenendo conto dell'assetto degli organi e delle competenze degli organi quali precedentemente regolato dal t.u.l.c.p., senza tenere conto il processo di formazione di quella che è divenuta la L. 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie Locali".

⁽⁶⁾ Fonte di rango sub-primario, divenuta di rango sub-costituzionale dopo la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3; art. 114, comma 2 Cost. Questa nuova, e più rilevante, posizione degli Statuti nell'ambito della gerarchia delle fonti è di particolare importanza.

⁽⁷⁾ Allora, in relazione al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

⁽⁸⁾ Vedi, allora, l'art. 52, comma 3 L. 8 giugno 1990, n. 142. Oggi: art. 109, comma 2 (oppure; art. 97, comma 4, lett. d)) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (con la constatazione che, in entrambi i casi è previsto un provvedimento di attribuzione delle funzioni "dirigenziali"). Sono dirigenti i dipendenti comunali rispetto a cui trovi applicazione il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali - Area Dirigenza.

2. Dalle competenze (unicamente) dirigenziali alla valutazione della natura delle autorizzazioni di polizia mortuaria

Una volta chiarita questa situazione di "post maturità" del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dovuta alla discrasia temporale tra la L. 8 giugno 1990, n. 142, con l'attribuzione ai dirigenti di competenze esclusive in materia di autorizzazioni di polizia mortuaria (attribuzione che era già operante rispetto al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, quanto meno per le norme corrispondenti), appare importante dover avere riguardo alla natura delle autorizzazioni di polizia mortuaria o, almeno, ad alcune di queste. Tra l'altro, quando si parli di autorizzazioni, deve ormai essere tenuto - sempre - presente l'art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.⁽⁹⁾.

Va subito precisato, giusto per sgomberare il campo da equivoci, come alcune autorizzazioni di polizia mortuaria, siano state estranee a questo contesto e, precisamente, le autorizzazioni di cui all'art. 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè quanto, un tempo, era chiamato come permesso di seppellimento⁽¹⁰⁾, in quanto regolare in termini di *lex specialis*.

Tuttavia, se queste ultime sono attribuite ad una figura che opera all'interno di quelli che l'art. 14 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. definisce come "servizi di competenza dello Stato"⁽¹¹⁾, indicazione che oggi trova riscontro non più unicamente nella legge ordinaria, ma altresì nella Costituzione (art. 117, comma 2, lett. i) Cost.), seppure non propriamente attinente al "servizio", ma come prerogativa esclusiva del titolare del servizio dello stato civile, altrettanto non sembra proprio potersi dire per le altre autorizzazioni di polizia mortuaria di competenza comunale, che hanno attinenza ai servizi "comunali", cioè alle funzioni amministrative di cui all'art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267⁽¹²⁾. Si potrebbe considerare come questa individua-

⁽⁹⁾ Anche se, di seguito, non mancherà di farsi riferimento a provvedimenti, anche ordinatori o, comunque, dispositivi, diversi dalle autorizzazioni in senso tecnico.

⁽¹⁰⁾ Istituto oggi superato e sostituito dalle autorizzazioni all'inumazione o, distintamente, alla tumulazione, di competenza dell'ufficiale dello stato civile. Oggi: art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Andrebbe approfondito il fatto che queste autorizzazioni sono estranee al servizio dello stato civile in quanto tale (come servizio), ma attribuite alla figura dell'Ufficiale dello stato civile, e ciò da lontana epoca - R.D. 15 novembre 1865, n. 2602 - in un quadro di riferimento ben diverso.

⁽¹¹⁾ Come, del resto, già faceva l'art. 10 L. 8 giugno 1990, n. 142.

⁽¹²⁾ Nel contesto della L. 8 giugno 1990, n. 142 il riferimento era all'art. 9.

zione delle funzioni comunali sia, per certi versi, posta “in negativo” (... *salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze* ...): nella specie, si ha la peculiarità che tali funzioni sono attribuite dalla legge statale (t.u.l.s.s.) al comune, trasformando la competenza come tale da avere fondamento positivo, esplicito.

Ciò premesso, dovrebbe affrontarsi l'analisi delle singole disposizioni cercando di individuare se tra esse non ve ne siano alcune che attengano a funzioni proprie del sindaco, magari in quanto riferibili alle sue funzioni quale autorità sanitaria locale (art. 13, comma 2 L. 23 dicembre 1978, n. 833), oppure la cui natura presenti caratteri tali da non consentire di individuare la sussistenza delle competenze, esclusiva e non derogabile (se non per legge ⁽¹³⁾), dei dirigenti.

Tra i provvedimenti che possono ascrivere nell'ambito delle funzioni del sindaco in quanto autorità sanitaria locale, può individuarsi quello adottando, su proposta sanitaria, in materia di riduzione al di sotto delle 24 ore del periodo di osservazione, di cui all'art. 10 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che ha, per la sua stessa conformazione, la natura di un'ordinanza contingibile ed urgente (art. 54, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., ma anche art. 117 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e succ. modif.).

Tra i provvedimenti che possono, invece ascrivere nell'ambito delle funzioni del sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione, potrebbe individuarsi il provvedimento, a carattere regolatorio, di cui all'art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, considerando, in senso decisamente molto estensivo, che tale legittimazione sia collegabile all'art. 50, comma 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Per il medesimo art. 50, il precedente comma 5, attribuisce al sindaco un potere dispositivo (che può apparire sovrapponibile a quello già ricordato dell'art. 54, dove le attribuzioni del sindaco è considerato nell'ambito dei servizi di competenza statale) che richiama, anche nella formulazione testuale l'altrettanto già citato art. 117 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e succ. modif., che per altro si distingue dalle funzioni nei servizi di competenza statale avendo come presupposto non tanto il singolo provvedimento, quale soluzione ad una situazione particolare e specifica, quanto una situazione di interesse generale (... *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica* ...).

⁽¹³⁾ Art. 107, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

In questo quadro di riferimento, non vi sono molte altre funzioni che possano individuarsi ancora come costituenti attribuzioni del sindaco (lo stesso art.51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 comporta il rinvio a competenze non esclusive, ma estese anche ad altri organi, sia di governo sia “burocratici”, del comune, così che esso presenta maggiori aspetti di criticità dopo l'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142), mentre discende abbastanza linearmente che le autorizzazioni, nel loro senso tecnico proprio del diritto (e della prassi) amministrativo rientrano tra le funzioni ed i compiti attribuiti – in via esclusiva e non derogabile – ai dirigenti o, nei comuni privi di figure dirigenziali, a chi ne assolva alle relative funzioni.

In tutti i casi, sia che si tratti di autorizzazioni di normale competenza esclusiva dirigenziale che di provvedimenti che siano attribuiti al sindaco per legge o per Statuto, si è in presenza di esercizio di funzioni comunali, rientranti nell'ambito delle funzioni amministrative spettanti ai comuni alla luce dell'art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sarebbero autorizzazioni sanitarie?

Andrebbe, per completezza, posta la questione se le autorizzazioni di polizia mortuaria previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possano (o, siano) qualificarsi quali autorizzazioni sanitarie, magari come attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale (cosa che porterebbe a sollevare l'ulteriore questione se il loro esercizio sia “delegabile” agli organi dell'A.S.L.).

Rispetto a quest'ultima ipotesi, va subito precisato che un'eventuale “delegabilità” delle funzioni del sindaco, quale autorità sanitaria locale, ad organi delle A.S.L. richiederebbe, quanto meno, un'espressa previsione nella legge regionale che regola la loro organizzazione, ma che, comunque, verrebbero ad esserne escluse le funzioni afferenti alle ordinanze contingibili ed urgenti per il loro carattere “autoritativo” ⁽¹⁴⁾, mentre potrebbe, sempre che sia espressamente previsto dalla legge regionale, sussistere per i provvedimenti di ordinaria gestione e/o di carattere amministrativo.

Le autorizzazioni di polizia mortuaria (es.: l'autorizzazione al singolo trasporto funebre ⁽¹⁵⁾),

⁽¹⁴⁾ Tra l'altro, in relazione anche all'art. 7.bis, comma 1.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

⁽¹⁵⁾ Che, per inciso, era prevista essere attribuita, in prospettiva, all'Ufficiale dello stato civile nel testo del DdL AS 3310, decaduto a seguito dello scioglimento delle due Camere.

l'autorizzazione alla cremazione (¹⁶), ecc.), non hanno attinenza di sorta con l'ambito delle autorizzazioni sanitarie, attenendo a servizi comunali e avendo il carattere di autorizzazioni amministrative per determinate, singole ed individuate, attività od operazioni.

Oltretutto, il fatto che (dal 13 giugno 1990!) non siano più neppure funzioni attribuite al sindaco, bensì ai dirigenti, fa venire meno la stessa questione sulla loro (eventuale) natura sanitaria (¹⁷).

Si faccia l'esempio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, la quale è una mera autorizzazione amministrativa che non può essere negata, anche se la sua effettuazione può essere sottoposta a particolari prescrizioni, talune stabilite in via generale (es.: messi di trasporto, modalità di confezionamento del feretro in relazione alla percorrenza e alla destinazione), altre in via particolare (es.: casi di decessi dovuti a malattia infettiva-diffusiva o di cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi) e dove, in particolare queste ultime, cioè le prescrizioni particolari sono dettate dall'autorità sanitaria (tecnica) come condizioni per l'effettuazione, in modo del tutto autonomo, separato ed indipendente dall'autorizzazione (amministrativa) all'effettuazione del singolo trasporto funebre.

Oppure potrebbe farsi (ed a maggiore ragione) l'esempio dell'autorizzazione alla cremazione (¹⁸), laddove i presupposti giuridici per il suo rilascio sono dati, sostanzialmente, da una volontà (¹⁹) e dalla certificazione medica, aggravata, dell'esclusione che la morte sia dovuta a reato.

Analoghe considerazioni, forse anche di minore spessore, potrebbero farsi per l'autorizzazione di cui all'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anch'essa richiedente una verifica "tecnica", distinta rispetto alla fase autorizzativa.

Tutte queste considerazioni portano all'unica conclusione dell'estraneità della natura sanitaria di tali autorizzazione, per collocarle nell'ambito delle autorizzazioni amministrative. Anche se, probabilmente, la questione è in sé mal posta, dal momento che non si tratta di autorizzazioni nelle attribuzioni del sindaco (ambito in cui, forse, potrebbe accademicamente anche sollevarsi tale problematicità) quanto di autorizzazioni nelle attribuzioni – esclusive e non derogabili – dei dirigenti, fin dall'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, cioè in epoca in cui era ancora vigente il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

(¹⁶) Che per l'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 sarebbe (pur in quanto inattuabile, al momento) competenza dell'Ufficiale dello stato civile.

(¹⁷) Cosa che rende del tutto improponibile ogni eventuale ipotesi di "delega" ad organi delle A.S.L. e non solo in relazione all'art. 17, comma 1.bis D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif., quanto per la separazione, a questo livello, tra comuni e A.S.L.

(¹⁸) Alla luce di quanto precede va valutato con cautela l'art. 74, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e come palesemente illegittimo il successivo art. 75, che altro non ha fatto se non riferirsi all'aspetto meramente testuale del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, senza tenere conto del quadro di riferimento complessivo risultante dall'ordinamento giuridico (situazione, per altro, non isolata in detto Regolamento).

(¹⁹) Variamente provabile, in relazione alla situazione particolare del caso concreto.

Rubrica

Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (*)

“RIFLESSIONI SULLA COSIDDETTA AUTOCOMBUSTIONE UMANA SPONTANEA: MITO O REALTÀ?”

di Luca Cimino, Antonio Iesurum, Alessandro D’Errico, in *Zacchia-Archivio di medicina legale, sociale e criminologia*, luglio-settembre 2004

La possibilità che un essere umano prenda fuoco spontaneamente, senza una causa esterna, è talmente irragionevole da sembrare impossibile. Il fenomeno però è segnalato, sia pure con estrema rarità. C’è chi si è accontentato di ricondurlo all’ambito del paranormale, chi si è sbizzarrito con ipotesi quali i fulmini globulari ed i peti fosfinici: per fortuna c’è anche chi ha voluto affrontare la questione da un punto di vista scientifico. Non dimentichiamo che la cosiddetta autocombustione umana è pur sempre una causa violenta di morte e riveste quindi un interesse medico legale.

Cimino, Iesurum e D’Errico, della Sezione di Medicina Legale dell’Università di Bologna, presentano le più approfondite ricerche in proposito, partendo da un lavoro di Marck Bennecke e David Pescod, rispettivamente medico legale presso il dipartimento di polizia di New York e biologo. Questi studiosi americani sono riusciti a raccogliere la documentazione relativa a ben 200 casi, ricavandone un profilo comune. Le vittime sono soprattutto donne, anziane, in soprappeso e dedite all’alcol: la combustione del corpo non è completa, solo il busto viene incenerito (ossa comprese), mentre le estremità sono abitualmente risparmiate; l’ambiente attorno alla vittima non appare intaccato dal fuoco ed è spesso lordato da un liquido giallastro, untuoso, di odore dolciastro. Tali caratteristiche hanno orientato verso una vecchia teoria, avanzata per la prima volta da Dupuytren, chirurgo francese. Si tratta di quello che adesso viene chiamato “effetto stoppino” (*wick effect*). Una persona dà inavvertitamente fuoco ai propri abiti (l’ipotesi è basata quindi su di una causa esterna), la fiammata iniziale scioglie parzialmente il grasso corporeo, gli abiti non ancora bruciati si impregnano del grasso che alimenta una combustione lenta e senza fiamma.

Applichiamo questo schema al caso di una persona obesa, consumatrice di alcolici e di sonniferi, assopitasi con la sigaretta in mano: i suoi abiti prendono fuoco, ma lo stato di stordimento è tale da non consentire una reazione adeguata; il grasso corporeo, più abbondante a livello del busto, comincia a sciogliersi; la combustione procede lentamente, fino a quando rimangono un mucchietto di cenere, le estremità risparmiate ed il liquame oleoso precedentemente descritto.

L’effetto stoppino è però solo un’ipotesi, mentre la scienza moderna richiede verifiche sperimentali.

Un contributo venne fornito da D.J. Gee (lavoro pubblicato in *Med. Sci. Law* 5: 37, 1965), che dimostrò la capacità di una stoffa intrisa di grasso di bruciare lentamente e senza fiamma.

De Haan, in un programma televisivo inglese del 1989, andò oltre: avvolse la carcassa di un maiale in una coperta di lana inzuppata di benzina, diede fuoco e registrò gli effetti. Dopo due minuti la fiamma si spense, ma la carcassa continuò a consumarsi per ore, senza però che si giungesse all’incenerimento delle ossa. Questa discrepanza, rispetto ai casi di cosiddetta combustione umana spontanea, non inficia la teoria dell’effetto stoppino: al contrario, ci aiuta ad inquadrare meglio una caratteristica emersa dallo studio di Bennecke e Pescod, cioè la prevalenza di vittime di sesso femminile in età avanzata. L’osso di un maiale è più resistente all’azione del calore rispetto all’osso di una donna anziana, nel quale per effetto dell’osteoporosi è facilitato l’incenerimento.

Con buona pace degli amanti del paranormale e dell’insolito, le ricerche sopra riportate sono decisamente più convincenti rispetto alle teorie che chiamano in causa fulmini stranissimi od un’abnorme produzione di gas intestinale.

(*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

TECNOLOGIA E QUALITA' PER LA CREMAZIONE



GEM di Udine (Italia), con la sua esperienza ventennale nel campo della combustione, è in grado di proporre soluzioni affidabili e vantaggiose alle richieste crescenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche d'impianti affidabili e tecnologicamente avanzati per la cremazione delle salme.

GEM offre diverse tipologie di forni in funzione delle esigenze specifiche e delle realtà locali proponendo soluzioni studiate su misura, rendendo di fatto tali impianti perfettamente integrabili nelle moderne realtà urbane sia dal punto di vista ambientale che architettonico.

I forni GEM serie CRM presentano i seguenti vantaggi operativi e gestionali:

- Soluzioni compatte e silenziose;
- Consumi contenuti e ottimizzazione dei costi di gestione;
- Una cremazione in circa 70 minuti con la possibilità di eseguire 6 o più cremazioni/giorno;
- Minima manutenzione;
- Gestione automatica del processo di cremazione con controllo remoto dei parametri di funzionamento;
- Gli impianti CRM sono adatti oltre che per un utilizzo continuativo e intensivo anche per un uso saltuario, adatto per piccole comunità, tale da minimizzare i costi di esercizio in modo sostanziale.



GEM, forte del patrimonio tecnologico nel campo termotecnico ed industriale, ha sviluppato soluzioni avanzate nel campo della depurazione dei fumi, per assicurare la conformità delle emissioni ai più restrittivi standard europei previsti per questa tipologia di impianti.

GEM, con il suo Personale qualificato operante su tutto il territorio nazionale, pone la propria esperienza al servizio delle Pubbliche Amministrazioni e degli utenti privati nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

- Impianti di termodistruzione rifiuti e di depurazione fumi
- Recuperatori di calore
- Impianti per la cremazione
- Servizi per l'ambiente

Sede: 33100 UDINE - ITALIA – Via Zanussi / Z.I.U.

Tel. 0432/524374 Fax 0432/529977

e-mail: gem@geminc.it internet: <http://www.geminc.it>

Documentazione

Deliberazione Giunta Regionale Liguria 14/03/2006, n. 225 concernente “Semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie. Sospensione temporanea di procedure in materia di Polizia Mortuaria”

Circolare Federutility SEFIT n. 497 del 20.04.2006

Con la presente si rende noto che recentemente la Giunta della Regione Liguria ha approvato una modifica alla normativa funeraria in vigore nel territorio regionale con D.G.R. 14/3/2006, n. 255, non ancora pubblicata nel B.U.R. al momento della stesura della presente circolare.

Con tale D.G.R. 255/06 la Regione Liguria ha provveduto alla sospensione, a far tempo dal 01/04/2006, di attività di carattere sanitario, correlate ad alcuni servizi erogati dal S.S.N. nel campo della polizia mortuaria, non supportate da valide ragioni tecnico-scientifiche.

Per meglio comprendere le motivazioni alla base dell'approvazione della D.G.R. 225/2006, si riporta di seguito un estratto del comunicato divulgato dalla Regione Liguria:

“Nel settore della Prevenzione Sanitaria è in attuazione un processo finalizzato alla dismissione di pratiche considerate inutili ed orientato alla promozione di azioni di provata efficacia preventiva a difesa della salute pubblica per migliorare la qualità dei livelli di erogazione del servizio eliminando tutte le azioni, quali autorizzazioni e certificazioni, prive di documentata efficacia.

In tale ambito sono stati presi in considerazione dal gruppo di lavoro misto, Regioni e Ministero, istituito con Decreto Ministeriale nel 2004, anche alcune attività e pratiche erogate dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale) nel campo della Polizia Mortuaria ed indicate specificatamente nell'articolato del D.P.R. 285/90 quali: trattamento antiputrefattivo delle salme,

trasporto e manipolazione delle salme, esumazioni ed estumulazioni, certificazioni relative a feretri, carri funebri ed autorimesse per carri funebri, certificazioni e pareri edilizi in materia cimiteriale.

La Regione Liguria, con la D.G.R. 225 del 14/03/06, uniformandosi ai criteri generali di semplificazione delle procedure in materia sanitaria, a seguito della approvazione in sede di Conferenza delle Regioni e PP.AA. del documento conclusivo del gruppo di lavoro citato, ha provveduto alla sospensione delle attività di carattere sanitario correlate alle attività sopra citate, non supportate da valide ragioni tecnico scientifiche.”

Il testo del provvedimento della Regione Liguria è in Allegato 1.

Nel merito del provvedimento si ritiene di osservare quanto segue:

1. L'entrata in vigore effettiva della norma è in funzione della sua pubblicazione nel B.U.R..

2. L'art. 1, comma 7 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ⁽¹⁾, quale modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n.

⁽¹⁾ D.LGS. 30/12/1992, N. 502 – ART. 1, comma 7 (Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza)

7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono

229, richiamato a fondamento della semplificazione amministrativa voluta, non interviene sulle competenze, quanto sull'aspetto dell'onerosità o meno a carico del S.S.N. di determinate prestazioni. Si tratta di due versanti della questione ben distinti.

3. Alcune delle attività considerate dalla D.G.R. (Liguria) possono senz'altro essere riconducibili alla materia della *tutela della salute*, mentre altre (punto 6) lo sono meno o proprio non lo sono (attengono al c.d. ordinamento civile e penale).

Anche ammettendo che quanto considerato al punto 6) possa configurarsi sotto il profilo della tutela della salute, non si può trascurare la contraddizione con il fatto che la stessa D.G.R. concluda (punto 7) con una limitazione a carattere fortemente discrezionale, cioè la D.G.R. (Liguria) non abroga le norme cui si riferisce, ma si limita a sospendere (per ASL) adempimenti che derivano da esse.

Sulla competenza, tenendo presente che il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ha natura di norma di rango secondario (regolamentare) e che l'art. 117, comma 6 Cost. ⁽²⁾ attribuisce la potestà regolamentare ai livelli di governo cui spetti la potestà legislativa (con l'eccezione di quanto previsto all'art. 117, comma 6, terzo periodo dove si individua una potestà regolamentare non collegata alla potestà legislativa), nel caso di materie rientranti nella potestà legislativa delle regioni, sia essa concorrente che esclusiva, è possibile individuare una competenza regolamentare in capo alle regioni.

Conseguentemente, modifiche o abrogazioni al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 potrebbero anche intervenire con atti regolamentari regionali, senza che sia di ostacolo l'eventuale adozione o meno di una fonte di rango primario (legge regionale), con la precisazione che ciò può sussistere unicamente nelle parti del

esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;

b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

⁽²⁾ COST. – ART. 117, comma 6

6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che possano riferirsi a materia proprie della legislazione regionale, sia essa concorrente od esclusiva (non mancano previsioni del Regolamento di polizia mortuaria che attengono alla competenza legislativa, esclusiva, dello Stato e, quindi, anche regolamentare dello Stato, salva sua delega, espressa).

Nella specie, ci si trova di fronte ad un atto privo di natura regolamentare, che non è normativo ma amministrativo.

E, forse, non a caso la D.G.R. (Liguria) si limita a "sospendere" (e, per giunta, "temporaneamente") alcune attività.

4. Con l'adozione di atti normativi di rango secondario (regolamenti) da parte delle regioni (adozione che richiede l'osservanza delle disposizioni dei singoli Statuti regionali concernenti l'emanazione di norme regolamentari), va osservato come il loro ambito di efficacia non possa eccedere l'ambito della regione che adotti le norme regionali, aspetto che solleva problemi di coordinamento quando si sia in presenza di attività destinate a svolgersi anche al di fuori dell'ambito di una singola regione. Il principio per il quale ogni norma, quale ne sia il livello, ha come proprio limite l'ambito della potestà del soggetto che l'emana (estensibile, per molti versi, anche agli atti amministrativi) costituisce un principio di ordine presoché universale.

Pertanto le variazioni al D.P.R. 285/90 hanno effetto solo nel caso di servizi interamente svolgentisi in territorio ligure.

Sorgono quindi problemi applicativi ad es. per i trasporti funebri in partenza per altre Regioni laddove non vengano più effettuate le attività di verifica dei carri funebri, previste dall'art. 20 del D.P.R. 285/90 ⁽³⁾. Difatti, all'esterno del territorio regionale della Liguria può essere richiesta tale documentazione e, in assenza, applicata la relativa sanzione.

5. Eventuali vuoti normativi prodotti dalla temporanea sospensione dell'attività dell'ASL posso essere colmati con specifica ordinanza nei casi in cui ricorrano le situazioni degli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ⁽⁴⁾ e succ. modif., o con

⁽³⁾ D.P.R. 10/09/1990, N. 285 – ART. 20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

⁽⁴⁾ D.LGS. 18/08/2000, N. 267 – ART. 50, comma 5 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia)

modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art. 48, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ⁽⁵⁾ e succ. modif., per quanto riguarda le attività costituenti funzioni riguardanti la popolazione ed il territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale (ad es. quelli previsti dagli artt. 22, 82, 83, 84 e 89 del D.P.R. 285/90 ⁽⁶⁾) o regionale, secondo le rispettive competenze.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

D.LGS. 18/08/2000, N. 267 – ART. 54, comma 2 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale)

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

⁽⁵⁾ **D.LGS. 18/08/2000, N. 267 – ART. 48, comma 3 (Competenze delle giunte)**

3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

⁽⁶⁾ **D.P.R. 10/09/1990, N. 285 – ART. 22**

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

D.P.R. 10/09/1990, N. 285 – ART. 82

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

D.P.R. 10/09/1990, N. 285 – ART. 83

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

ALLEGATO 1

Deliberazione della Giunta Regionale Liguria 14 marzo 2006, n. 225

“Semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie. Sospensione temporanea di procedure in materia di Polizia Mortuaria”

▪ VISTO il D.Lgs. 31/3/98 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 Marzo 1997, n. 59”;

▪ VISTO il D.P.R. n. 285 del 10 Settembre 1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria” e in particolare:

1. CAPO IV: “Trasporto dei cadaveri”:

- art. 18 comma 1, comma 2;
- art. 20 comma 2 e comma 3;
- art. 21 comma 3;
- art. 25 comma 1 e comma 2;
- art. 30;
- art. 32 comma 1 e comma 2;

2. Capo VIII: “Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere”:

- art. 48: comma unico;

3. Capo XVI “Cremazione”:

- art. 79 comma 4;

4. Capo XVII: “Esumazioni ed estumulazioni”:

- art. 83 comma 3;
- art. 84 comma 1, caso b);
- art. 86 comma 5;
- art. 88 comma 1 e comma 2;

5. Capo XVIII: “Sepolture private nei cimiteri”:

- art. 94 comma 1;

D.P.R. 10/09/1990, N. 285 – ART. 84

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

D.P.R. 10/09/1990, N. 285 – ART. 89

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'art. 83.

6. Capo XXI: "Sepolcri privati fuori dai cimiteri"

– art. 101;

▪ **CONSIDERATO** che con riferimento ai sopraccitati CAPO IV : "Trasporto dei cadaveri" e CAPO VIII: "Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere" del D.P.R. 285/90:

– l'iniezione conservativa serve per ritardare il processo putrefattivo al fine di evitare il diffondersi di malattie infettive che si riteneva fossero connesse a tale processo;

– nella letteratura scientifica non è stata documentata la possibilità di trasmissione di microrganismi patogeni a seguito di manipolazione di cadaveri o feretri in quanto i microrganismi che determinano i processi putrefattivi non sono necessariamente patogeni per l'uomo;

– la formalina (aldeide formica) impiegata per le iniezioni antiputrefattive comporta un allungamento dei processi di mineralizzazione della salma, è un prodotto cancerogeno e mutageno;

– la produzione di bare è oramai un processo industriale standardizzato e la conformità del feretro alle disposizioni di legge rientra tra le certificazioni di qualità del prodotto. Pertanto il rischio da microrganismi patogeni al momento del trasporto del cadavere è praticamente nullo e le operazioni sopra citate non presentano alcuna valenza medico legale o igienista;

– non vi è possibilità di contatto tra il cadavere riposto nella cassa e le superfici dell'automezzo; l'idoneità igienica dei carri funebri è verificata in fase preventiva alla messa in strada e, dopo tale verifica, gli stessi possono essere accomunati a tutti gli altri automezzi e pertanto anche le autorimesse possono, di conseguenza, essere considerate alla stregua di qualunque altra autorimessa;

▪ **CONSIDERATO** che con riferimento al sopraccitato CAPO XVII "Esumazioni ed estumulazioni":

– per la tutela dei lavoratori dipendenti in questo settore opera il D.Lgs. 19/9/94, n. 626, che pone a carico del datore di lavoro la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione per i lavoratori;

– le esumazioni e le estumulazioni non sono considerate operazioni a rischio infettivo in mancanza di risultati scientifici che dimostrano la trasmissione di microrganismi patogeni nella manipolazione di feretri a distanza di tempo dalla sepoltura;

▪ **CONSIDERATO** che con riferimento al sopraccitato CAPO XVIII: "Sepolture private nei cimiteri" e CAPO XXI: "Sepolcri privati fuori dai cimiteri":

– i pareri richiesti per le costruzioni cimiteriali riguardano esclusivamente la valutazione di vincoli edilizi, di tecniche costruttive e del dimensionamento di spazi sulla scorta di indicazioni tecniche fornite dallo

stesso D.P.R. 285/90 e dalla circolare ministeriale n. 24 del 24/06/93 e pertanto non sussistono ragioni in base alle quali i suddetti pareri debbano essere di competenza di un medico o comunque di un operatore sanitario;

▪ **CONSIDERATO** che con riferimento al sopraccitato CAPO XVI: "Cremazione":

– ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" le firme apposte da pubblici funzionari non sono soggette a legalizzazione. Inoltre ai sensi della L. 130/01 "Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" non viene menzionata l'autenticazione della firma del medico necroscopo apposta sul certificato con il quale si esclude il sospetto di morte dovuta a reato;

▪ **VISTO** il D.Lgs. 19/6/99 n. 229 "Norme per la razionalizzazione del SSN a norma dell'art. 1 della L. 419/98" che all'art. 1 comma 7 esclude che rimangano a carico dello Servizio Sanitario i servizi e le prestazioni sanitarie che:

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SSN di cui al comma 2;

b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzate per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza;

▪ **RITENUTO** pertanto utile, al fine di migliorare la qualità dei livelli di erogazione del servizio, eliminare tutte le azioni inutili e di dubbia efficacia sanitaria;

▪ **PRESO ATTO** in ultimo delle risultanze finali elaborate dal Gruppo di Lavoro costituito con decreto del Ministero della Salute in data 13/10/04 per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie contenute nel documento conclusivo approvato dalla Conferenza delle Regioni in data 09/02/06;

su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo

DELIBERA

Di sospendere temporaneamente a far data dal 1° Aprile 2006:

1. Il trattamento conservativo della salma, che sarà effettuato soltanto per il trasporto all'estero o in tutti i casi in cui lo ritenga necessario il medico necroscopo;
2. Le attività di verifica dei carri funebri e rimesse di carri funebri di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/90;
3. La certificazione di conformità del feretro, rilasciate dalle AA.SS.LL., ai sensi degli articoli 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90, ad esclusione del trasporto all'estero;
4. Le attività di assistenza, da parte delle AA.SS.LL., in occasione di esumazioni ed estumulazioni di cui agli artt. 83, 84, 86 e 88 del D.P.R. 285/90;

5. Il rilascio di pareri, da parte delle AA.SS.LL., per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 94 e 101 del D.P.R. 285/90;

6. L'autenticazione della firma del medico curante o necroscopo, da parte del Coordinatore Sanitario, di cui all'art. 79 punto 4 del D.P.R. 285/90;

7. Le AA.SS.LL. sono tenute a limitare l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri alle circostanze in cui il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.


- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastro per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1^a categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000



Reti per feretri tipo NETMAKE®

Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.




Cassa in cartone biodegradabile

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Documentazione

Norme in materia di dispersione e affidamento delle ceneri nella Regione Lazio (art. 162 L.R. Lazio 28/04/2006, n. 4)

Circolare Federutility SEFIT n. 525 del 12.05.2006

Con l'articolo 162 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)" per la Regione Lazio (pubblicata sul B.U.R.L. 29/04/2006, n. 12, s.o. n. 5), quest'ultima ha inteso disciplinare la dispersione e l'affidamento delle ceneri sul suo territorio, nelle more di una organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria.

La norma è entrata in vigore a far tempo dal 30 aprile 2006, ma per quanto specificato al comma 5 dell'articolo 162 per l'affidamento familiare è necessario che preventivamente il Comune abbia adottato specifico regolamento in materia.

Si rimanda in Allegato 1 per la valutazione del testo ed in Allegato 2 per l'analisi commentata di dettaglio delle norme.

In Allegato 3 si fornisce uno schema di riferimento per la redazione di specifico regolamento comunale in materia di cremazione, da adottare separatamente o, meglio, a modifica del vigente regolamento di polizia mortuaria comunale.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

ALLEGATO 1

L.R. Lazio 28 aprile 2006, n. 4 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11 L.R. 20/11/ 2001, n. 25)"

(Pubblicata sul B.U.R.L. 29/04/2006, n. 12, S.O. n. 5)

Art. 162

(Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri)

1. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all'affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

3. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può costituire, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita relativamente ai tratti liberi da natanti e da manufatti.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), della l. 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

5. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico sanitario, nonché le modalità di rinuncia all'affidamento, di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna stessa da parte di terzi.

6. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui al comma 5 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

8. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 192

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2

Al comma 1 si specifica che le norme relative all'affidamento e dispersione (ovviamente relativamente al territorio regionale, non avendo competenza la Regione Lazio per altri territori) sono quelle contenute nell'articolo approvato, "in conformità ai principi contenuti nella L. 130/01".

Il comma 2 specifica che l'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla Legge 130/01.

Poiché la normativa statale identifica il soggetto che autorizza la cremazione e la dispersione nell'Ufficiale di stato civile del comune di decesso, nella regione Lazio, a far tempo dalla entrata in vigore della norma e, fatti salvi eventuali ricorsi, mutano le responsabilità in materia.

L'autorizzazione alla cremazione, prima di competenza del Sindaco (ora dirigente comunale o suo delegato) per effetto dell'articolo 79 del D.P.R. 285/90, richiamato anche dal comma 3 dell'articolo 74 dell'Ordinamento dello stato civile D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, passa ora come competenza all'Ufficiale di stato civile del comune di decesso nel caso di cremazione di cadavere.

Per l'autorizzazione alla cremazione di resti mortali è invece competente il Comune, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

La Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dalla L. 130/01, ha attivato la competenza per il rilascio di autorizzazione alla dispersione delle ceneri in capo all'Ufficiale di stato civile del comune di decesso.

Sempre il comma 2 stabilisce che le autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate secondo le modalità stabilite dalla L. 130/01.

La interpretazione più rigorosa porterebbe ad un nuovo blocco della possibilità di autorizzazione della dispersione delle ceneri, in quanto le modalità applicative necessitano della modifica del D.P.R. 285/90 con la procedura richiamata nel comma 1 dell'articolo 3 della L. 130/01, sulla base dei principi in detta legge stabiliti, quanto meno per le materie di esclusiva competenza statale.

In tal caso la norma della Regione Lazio avrebbe un senso solo per l'attivazione della dispersione di ceneri (prevista dai commi 3 e 4) la cui autorizzazione sia stata data in altri territori regionali o fuori dell'Italia.

La interpretazione più estensiva, invece, porta a dire che per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri devono essere osservate tutte le modalità attualmente stabilite nella legge 130/01.

Colché si è di fronte ad un ulteriore problema, cioè il fatto che l'Ufficiale di stato civile dovrebbe richiedere al medico necroscopo la certificazione dell'avvenuta procedura di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01.

Per inciso vale ricordare che quanto previsto dalla lettera g) del citato comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01 è

stato superato dalla procedura prevista per i resti mortali dal D.P.R. 254/2003.

Per come è scritta l'ultima parte del comma 2 si potrebbe essere tratti in inganno circa la competenza a disporre la dispersione delle ceneri, non solo propria del *de cuius*, ma anche dei familiari, per la Regione Lazio.

Leggendo il comma 2 in connessione con i commi 1, 3 e 5 si perviene invece alla conclusione (visto che la lettera b) del comma 1 della legge di principi L. 130/01, richiamata espressamente nella legislazione regionale, come anche tutti i lavori parlamentari, è chiara in proposito) che la manifestazione di volontà del *de cuius* è prevalente per quanto riguarda la destinazione delle proprie spoglie mortali e quindi sia per essere cremato che per la scelta successiva da effettuare circa la destinazione delle ceneri.

Si ritiene che la manifestazione del *de cuius* debba essere in forma scritta se relativa alla dispersione delle ceneri (e questo per gli effetti penali di dispersione svolta in modo difforme da quanto espressamente voluto dal *de cuius* contenuti nell'articolo 411 del C.P. come modificato dall'art. 2 della L.130/01).

La manifestazione di volontà dei familiari interviene, per la cremazione, solo nel caso in cui il *de cuius* non fosse stato contrario in vita alla cremazione e solo per l'autorizzazione alla cremazione, non potendo gli stessi manifestare la loro volontà di disperdere le ceneri del defunto.

È possibile che nel prosieguo si formi giurisprudenza concernente il caso di manifestazione da parte di tutti i familiari della volontà del *de cuius* di voler disperdere le proprie ceneri e che per l'accertamento della espressa volontà non sia necessaria una pronuncia di un giudice ma la sola dichiarazione, nei modi consentiti, di tutti i familiari aventi diritto circa la volontà espressa verbalmente dal *de cuius*.

Al momento, in via cautelativa, visto che una volta disperse le ceneri è impossibile tornare alla situazione originaria, laddove vi siano domande di dispersione di ceneri basate sulla espressione della volontà del *de cuius* fatta oralmente a familiari e da tutti questi ultimi manifestata al posto del *de cuius*, l'Ufficiale di stato civile potrà sospendere il rilascio della autorizzazione alla dispersione in attesa che sentenza passata in giudicato determini eventualmente le condizioni per farlo.

Le competenze delle associazioni riconosciute aventi tra i propri scopi la cremazione degli associati restano quelle individuate dalla L. 130/01.

I commi 3 e 4 richiamano espressamente parti della L. 130/01 e nulla innovano.

Il comma 5 chiarisce che laddove le ceneri non debbano essere disperse, queste possano essere alternativamente tumulate, interrato, affidate a familiare.

L'affidamento è consentito solo laddove il *de cuius* abbia indicato in vita il nominativo del familiare, affidatario unico.

La competenza circa l'affidamento delle ceneri non è dell'Ufficiale di stato civile, bensì del Comune, il quale è tenuto a registrare le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto.

Per la individuazione dell'affidatario si ritiene che, in assenza di volontà scritta del *de cuius*, sia sufficiente acquisire la espressione della volontà del *de cuius* attraverso la dichiarazione di tutti i familiari aventi diritto.

Sempre lo stesso comma 5 prevede che il Comune emanando apposito regolamento concernente:

- le dimensioni delle urne (è probabile che il legislatore, impropriamente, volesse riferirsi alle dimensioni minime del colombaro che contiene l'urna);
- le caratteristiche dei luoghi di conservazione delle urne cinerarie da parte dei privati per garantire sicurezza da ogni forma di profanazione;
- le modalità di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria;
- ogni altra prescrizione di carattere igienico sanitario.

Il comma 6 prevede, una procedura che si interseca e sostanzialmente rende necessario integrare quanto stabilito dall'articolo 81 del D.P.R. 285/90.

Si tratta di ridefinire la modulistica, incorporando, in caso di affidamento familiare dell'urna, le notizie richieste e inoltre prevedendo, oltre all'Ufficiale di stato civile del comune la comunicazione all'ufficio comunale competente (ove distinto).

Tale documento è integrativo dell'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria, già prevista dal Capo IV del D.P.R. 285/90.

Il comma 7 specifica la non pericolosità del trasporto di urne e quindi che non è soggetto ordinariamente ad alcuna precauzione igienico sanitaria, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria (si suppone in caso di ceneri contaminate da radiazioni).

Il comma 8 prevede che le ceneri già custodite al momento della entrata in vigore della legge regionale (30/04/2006) possano essere disperse o affidate secondo le modalità stabilite nell'articolo.

Si ritiene che con il termine custodite si possano intendere le collocazioni temporanee in cimitero di urne cinerarie in attesa appunto di dispersione o affidamento, non il disseppellimento di urne già sepolte in forma stabile.

ALLEGATO 3

Schema di regolamento comunale in materia di cremazione valevole per la Regione Lazio

Art. 1

(Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, sempre che lo stesso non sia nella condizione di resto mortale esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2003, n. 254.

4. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune ⁽²⁶⁾ previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma 6.

5. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero degli elenchi dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

⁽²⁶⁾ Per effetto dell'articolo 3, comma 5 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, la competenza è del Comune. Nulla vieta che ogni Comune si organizzi come meglio ritiene, attraverso l'incarico di personale comunale del Servizio cimiteri o incaricando la persona fisica che svolge le funzioni di Ufficiale di stato civile. Articolo 3, comma 5 del D.P.R. 254/03

"5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati."

6. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione.

Su richiesta dei familiari detti resti mortali potranno anche essere inumati o tumulati in sepoltura privata.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

7. Il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate ⁽²⁷⁾;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

8. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2 ⁽²⁸⁾.

L'ordinarietà della esumazione e della estumulazione è rispettivamente stabilita in 10 anni e in 20 anni.

9. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 4.

10. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'AUSL segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

Art. 2

(Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della

⁽²⁷⁾ Come ad es. la insufficienza di sepolture.

⁽²⁸⁾ Per effetto dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254:

"6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni."

Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o in custodia provvisoria in attesa della operatività della norma, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 3

(Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri)

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario unico, nonché i dati identificativi del defunto;

- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il previo consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito ⁽²⁹⁾ registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
- 1) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - 2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - 3) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - 4) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 4

(Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri)

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, sia che avvenga a tumulazione, sia ad inumazione, deve essere

autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 5

(Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento a unico familiare o la dispersione.

Art. 6

(Modalità conservative delle urne)

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.
2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40, che sono anche le dimensioni massime che può essere consentita per una urna cineraria.
3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.
4. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

⁽²⁹⁾ Per semplicità si può utilizzare il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 285/90.

5. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

6. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.

7. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro.

8. Il colombaro può essere individuale o plurimo, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Art. 7

(Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze)

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:

- a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
- b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa,

da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

4. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

Art. 8

(Tariffe)

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, sono dovuti i diritti la cui misura è stabilita nella tabella in allegato A al presente regolamento.

2. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute tariffe la cui misura è stabilita nella tabella in allegato B al presente regolamento.

3. Gli adeguamenti tariffari conseguenti la prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe di cui ai commi precedenti sono di competenza della Giunta comunale.

Art. 9

(Controlli e sanzioni)

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare. Restano fatte salve le disposizioni di cui all'art. 411 codice penale.

Documentazione

Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione delle LL.RR. 12/03 e 19/04

Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 20/02/2006, n. 180
(Pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna 09/03/2006, n. 37, Parte II)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le LL.RR.:

– 12/03 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che regola, indirizza e sostiene gli interventi nel campo dell’orientamento, dell’istruzione, della formazione e del lavoro;

– 19/04 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” che disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;

Visti in particolare, in riferimento alla L.R. 19/04:

– l’art. 13, laddove al comma 4, lettera b, si stabilisce, fra l’altro, che la Giunta regionale, nel fissare i requisiti dell’autorizzazione comunale allo svolgimento di attività funebre, deve prevedere che le imprese del settore «dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati» e nell’elenco dei mezzi e delle risorse, è compresa, al punto 3), la dotazione di «personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte»;

– l’art. 16 che impone per l’adeguamento normativo il termine di dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo che definisce le modalità ed i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre esercitata da imprese pubbliche e private;

Richiamate le proprie deliberazioni:

– n. 177 del 10 febbraio 2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione e alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale”, in cui si definisce una nuova e articolata classificazione delle tipologie d’azione programmabili sui piani di formazione professionale regionali e provinciali;

– n. 778 del 26/4/2004 “Approvazione elenco degli organismi accreditati secondo la normativa prevista dalla deliberazione di Giunta n. 177 del 10/2/2003 e successive

integrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni di cui alle proprie deliberazioni 849/04, 1001/04, 1110/04, 1151/04, 1410/04, 2221/04, 264/05, 652/05, 737/05, 979/05, 1259/05, 1679/05;

– n. 2212 del 10 novembre 2004 “Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell’art. 32, comma 1, lettera c) della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 – I provvedimento” e successive modificazioni ed integrazioni di cui alle proprie deliberazioni 788/05 – II provvedimento, 1476/05 – III provvedimento;

– n. 156 del 7 febbraio 2005 “Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. 19/2004”;

– n. 265 del 14 febbraio 2005 “Approvazione degli standard dell’offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di Giunta regionale 177/03”;

– n. 1434 del 12 settembre 2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio regionale n. 612 del 26 ottobre 2004, “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro. Biennio 2005-2006”;

Ritenuto necessario adottare ai sensi della L.R. 12/03 le disposizioni concernenti l’organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese pubbliche e private che esercitano l’attività funebre prevista dal punto 5 della propria deliberazione 156/05, in attuazione dell’art. 13, L.R. 19/04 così come descritte nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine, tra l’altro, di consentire ai Comuni, titolari del potere di autorizzazione e di vigilanza, ai sensi della stessa legge regionale citata, la verifica dell’adozione di un apposito piano di formazione e degli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l’impresa di cui al punto 5.1 della sopracitata deliberazione 156/05;

Preso atto che:

– l'art. 16 "Norme transitorie e finali" della sopracitata L.R. 19/04 stabilisce al comma 1, che le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui al comma 3 di detto articolo entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo;

– la sopracitata deliberazione di G.R. 156/05 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il 2 marzo 2005, n. 40;

– le disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre di cui all'Allegato 1 sono state oggetto di appositi incontri a livello regionale, nei quali stati coinvolti e si sono favorevolmente espressi tutti i soggetti e le Associazioni interessate e in particolare le Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario;

Sentita la Commissione regionale Tripartita e il Comitato di coordinamento interistituzionale;

Acquisito agli atti d'ufficio il parere favorevole espresso dalla competente Commissione assembleare, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 12/03, nella seduta del 15/2/2006;

Sentito per quanto di competenza il Direttore generale Sanità e Politiche sociali – dr. Leonida Grisendi;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA:

a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato 1 "Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre – L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e L.R. 29 luglio 2004, n. 19", parte integrante del presente atto;

b) di approvare, quale parte integrante del presente atto, l'Allegato 2 relativo ai modelli di attestati di frequenza da rilasciare al termine del percorso formativo obbligatorio per "Operatore funebre", "Responsabile della conduzione dell'attività funebre" e "Addetto alla trattazione degli affari";

c) di approvare altresì, quale parte integrante del presente atto, l'Allegato 3 "Personale che esercita l'attività funebre" – scheda monografica che integra l'Allegato C) "Il Sistema regionale della Formazione regolamentata" di cui alla propria deliberazione 265/05;

d) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre – L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e L.R. 29 luglio 2004, n. 19

Premessa

La legge regionale 19/04 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" definisce e disciplina l'attività funebre in Emilia-Romagna, attività che viene espletata da imprese pubbliche e private autorizzate dai Comuni ai quali spetta anche la funzione di vigilanza sulla correttezza dell'esercizio dell'attività stessa.

L'autorizzazione comunale viene rilasciata sulla base di una serie di requisiti individuati dalla delibera di Giunta Regionale n. 156/05 tra cui quelli riferiti al personale per il quale si richiede il possesso di conoscenze attinenti alle proprie mansioni e definite "teorico-pratiche" nonché attestata su un livello (minimo) di sufficienza.

Il percorso formativo definito dalla sopracitata delibera n. 156/05 è obbligatorio per tutte le imprese e per tutte le categorie di soggetti operanti nell'impresa funebre ed è sottoposto a controllo dei competenti Organi Istituzionali. Tale percorso, costituendo lo strumento finalizzato sia a garantire l'acquisizione delle fondamentali competenze professionali che a consentire in via esclusiva l'esercizio delle professioni funebri rientra nell'ambito della "formazione regolamentata".

La prevista formazione obbligatoria si rivolge sia alle imprese che svolgono il servizio di attività funebre nella sua completezza (disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di articoli funebri in occasione del funerale, trasporto della salma o di altri resti mortali) che a quelle che svolgono esclusivamente il servizio di trasporto funebre. In particolare, la formazione è richiesta per:

- operatori funebri (necrofori) così intendendo anche gli addetti al solo servizio di trasporto funebre nel caso di attività disgiunte;
- responsabili della conduzione dell'attività funebre (funzione assumibile anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre);
- addetti alla trattazione degli affari (presenza obbligatoria presso ulteriori sedi commerciali).

Requisiti delle iniziative formative

a) Essere rivolte a tutte le categorie di soggetti operanti nell'impresa funebre e già individuate in premessa nonché ai potenziali utenti, purché maggiorenni;

b) Avere una durata complessiva minima di 24 ore sviluppate su un percorso formativo teorico di base comune per tutti gli operatori funebri o necrofori;

c) Avere una durata complessiva minima di 40 ore sviluppate su due specifici percorsi formativi costituiti dal percorso teorico di base di 24 ore e da un percorso aggiuntivo di tipo specialistico di 16 ore e nel loro insieme rivolti sia ai Responsabili della conduzione dell'attività funebre che agli addetti alla trattazione degli affari;

- d) Rispettare i contenuti previsti al punto 5.2 della delibera di G.R. n. 156/05;
- e) Comportare obbligo di frequenza pur riconoscendo una possibilità di assenza non superiore al 10% del monte ore complessivo;
- f) Prevedere che le docenze siano effettuate, con riferimento ai diversi contenuti, da personale con esperienza formativa documentata, almeno biennale, nei singoli ambiti tematici di riferimento.

Soggetti proponenti

Agli Enti di Formazione Professionale accreditati si riconosce l' idoneità alla candidatura e alla realizzazione, all'interno dei Piani di formazione provinciali, dei percorsi formativi obbligatori per tutti i soggetti operanti in ambito funerario. Gli Organismi non accreditati, così come le Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario, per poter svolgere i percorsi formativi in questione dovranno ottenere dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, specifica autorizzazione sulla base di idonea documentazione comprovante il rispetto dei seguenti requisiti:

1. Finalità formativa tra i compiti previsti dallo Statuto;
2. Capacità logistiche (Disponibilità e adeguatezza dei locali a rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, normativa incendi, normativa infortunistica);
3. Capacità organizzative:

Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente;
- b) Almeno tre anni di esperienza nella gestione di attività formative.

Agli organismi che richiedono l'autorizzazione verranno richiesti i seguenti documenti:

- copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, dai quali si evinca che la formazione professionale rientra fra le attività proprie dell'organismo;
- nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 3a), autodichiarazione attestante il possesso della Certificazione ISO 9001 o di eventuali altre certificazioni europee, entrambe riferite ai processi inerenti la formazione;
- nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 3b), curriculum societario e dati di bilancio degli ultimi tre anni, che evidenzino le attività attinenti la formazione;
- dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme del D.Lgs 626/94 e successive modifiche.

Modalità di valutazione

Al termine del percorso formativo è fondamentale effettuare una verifica finale mediante la somministrazione di un test predisposto dai Docenti del corso, che pertanto provvederanno a formulare i quesiti, a stabilire i criteri di correzione e la relativa griglia di valutazione, a fissare la soglia minima di profitto che, unitamente a quella di frequenza consente il rilascio dell'attestato.

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza, rilasciato e registrato dall'Organismo di formazione che gestisce l'iniziativa, nel rispetto

delle prefissate soglie minime di frequenza e di profitto. A richiesta dell'interessato l'Organismo di formazione può rilasciare un duplicato del citato attestato.

Allegati 2 – Modelli di attestato:

- Attestato di frequenza per Operatore funebre
- Attestato di frequenza per Responsabile della conduzione dell'attività funebre o per Addetto alla trattazione degli affari

Fase transitoria di prima applicazione L.R. n. 19/04 e Delibera di G.R. 156/05: requisiti minimi per il riconoscimento delle attività formative progressive

Al fine di fornire criteri univoci per il riconoscimento degli Attestati di Frequenza già rilasciati a conclusione delle diverse attività formative già realizzate in data successiva a quella di esecutività della delibera di G.R. 156/05 o in itinere alla data di esecutività della presente deliberazione, si indicano i requisiti minimi che devono risultare soddisfatti:

1. Attività formativa realizzata da Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa regionale vigente o da Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario;
2. Esperienza professionale specifica dei docenti, opportunamente documentata;
3. Rispetto della percentuale di frequenza non inferiore al 90% della durata totale del corso;
4. Chiara indicazione, nell'attestato rilasciato, dei contenuti dell'attività formativa finalizzata alla verifica di congruità con quelli previsti dalla deliberazione di G.R. 156/05.

Le iniziative formative in materia funeraria e di polizia mortuaria frequentate a diverso titolo e realizzate dai medesimi Soggetti Formatori di cui al punto 1. sopracitato in data antecedente a quella di esecutività della deliberazione di G.R. 156/05, se debitamente documentate e certificate, potranno costituire credito per l'ammissione al percorso formativo obbligatorio opportunamente ridotto. In tale caso, l'entità dello "sconto formativo" sarà quantificata dal Responsabile del corso supportato da una Commissione di docenti interni sulla base della valutazione dei documenti prodotti e di un eventuale colloquio con il Candidato.

Caratteristiche dei percorsi formativi

Contenuti, articolazione oraria dei diversi percorsi formativi sono definiti al punto 5.2 della delibera di G.R. n. 156/05, tuttavia trattandosi di una formazione finalizzata all'esercizio di un'attività professionale soggetta a specifica autorizzazione, si ritiene utile indicare le competenze professionali intese come standard di competenza minimi caratterizzanti le figure professionali in questione.

- L'Operatore funebre (Necroforo) è in grado di svolgere le operazioni preliminari ed esecutive del servizio di trasporto funebre.
- Il Responsabile della conduzione dell'attività funebre è in grado di gestire l'impresa funebre come azienda commerciale nel rispetto di un armonico rapporto tra assistenza ai vivi e pietà per i defunti.
- L'Addetto alla trattazione degli affari è in grado di gestire le filiali dell'impresa funebre curandone gli aspetti commerciali.

Unità di competenza	Capacità (essere in grado di)	Conoscenze
1. Gestione sistema operativo dei servizi funerari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Applicare tecniche e procedure per il trattamento delle salme e dei cadaveri e utilizzare gli idonei strumenti ▪ Svolgere le idonee procedure Amministrative ed attuative del servizio di trasporto funebre nel rispetto della normativa vigente ▪ Gestire il servizio nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche ▪ Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio ▪ Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato ▪ Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori ▪ Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ▪ Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri ▪ Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni ▪ Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione
Elementi identificativi: ■ Percorso formativo teorico di base comune obbligatorio per tutte le figure professionali operanti nell'impresa funebre. ■ Durata: 24 ore		

Unità di competenza	Capacità (essere in grado di)	Conoscenze
1. Gestione amministrativa e organizzativa dei servizi funerari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Effettuare la pianificazione finanziaria e commerciale dell'impresa funebre, curandone altresì l'organizzazione e la gestione amministrativa ▪ Adottare le idonee strategie relazionali con i dolenti e garantire la corretta prassi del cerimoniale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro ▪ Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ▪ Conduzione del personale e dell'impresa ▪ Principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese ▪ Rapporti con i dolenti ▪ Problematiche del lutto ▪ Qualità del servizio e cerimoniale ▪ Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi
Elementi identificativi: ■ Percorso formativo teorico-specialistico obbligatorio per i Responsabili della conduzione dell'attività funebre e per gli Addetti alla trattazione degli affari ■ Durata: 16 ore		

ALLEGATO 2

Modelli di Attestati di Frequenza per: Operatore funebre, Responsabile della conduzione dell'attività funebre, Addetto alla trattazione degli affari (... omissis ...)

ALLEGATO 3

Scheda monografica – “Personale che esercita l'attività funebre

Elementi identificativi di carattere normativo/amministrativo

Ai sensi della D.G.R. n. 180/2006, Allegato 1:
“L'Operatore funebre (Necroforo) è in grado di svolgere le operazioni preliminari ed esecutive del servizio di trasporto funebre.

Il Responsabile della conduzione dell'attività funebre è in grado di gestire l'impresa funebre come azienda commerciale nel rispetto di un armonico rapporto tra assistenza ai vivi e pietà per i defunti.

L'Addetto alla trattazione degli affari è in grado di gestire le filiali dell'impresa funebre curandone gli aspetti commerciali”

Normative e atti amministrativi di riferimento

Regione Emilia-Romagna:


- D.G.R. 20 febbraio 2006, n. 180

- D.G.R. 7 febbraio 2005, n. 156
- Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19

Documentazione integrativa (n.d.)

Accesso ed esercizio della professione/attività	Atti di riferimento	
Esame		
requisiti di accesso	n.d.	
nomina della Commissione	n.d.	
componenti della Commissione	n.d.	
tipologia di prova	n.d.	
contenuti della prova	n.d.	
attestato rilasciato	n.d.	
amministrazione competente al rilascio	n.d.	
Albo/Elenco /Registro/Ruolo		
requisiti professionali	n.d.	
registrazione	n.d.	
organismo competente	n.d.	

Percorso per l'esercizio della professione/attività



Formazione regolamentata	Atti di riferimento
Soggetto erogatore	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organismi di Formazione accreditati; ▪ Organismi non accreditati; ▪ Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario. <p>Questi ultimi due soggetti per poter svolgere i percorsi formativi in questione dovranno ottenere dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, specifica autorizzazione sulla base di idonea documentazione comprovante il rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finalità formativa tra i compiti previsti dallo Statuto; ▪ Capacità logistiche (disponibilità e adeguatezza dei locali nei confronti della normativa vigente); ▪ Capacità organizzative (essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> a) Certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente; b) Almeno tre anni di esperienza nella gestione di attività formative). <p>Per i documenti da presentare si veda D.G.R. n. 180/2006, All. 1.</p>	D.G.R n. 180/2006, All. 1
Requisiti di ammissione (n.d.)	
Durata minima	
<p><u>Percorso teorico di base:</u> durata minima 24 ore.</p> <p><u>Percorso aggiuntivo di tipo specialistico:</u> durata minima 16 ore.</p> <p>Obbligo di presenza pari al 90% del monte ore complessivo.</p>	<p>D.G.R n. 180/2006, Ali. 1</p> <p>D.G.R. 156/05, All. 1, punto 5.2</p>
Contenuti	
<p><u>Percorso teorico di base (24 ore)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche; ▪ Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio; ▪ Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato; ▪ Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori; ▪ Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; ▪ Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri ▪ Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni; ▪ Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione. <p><u>Percorso aggiuntivo di tipo specialistico (16 ore)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro; ▪ Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; ▪ Conduzione del personale e dell'impresa; ▪ Principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese; ▪ Rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto; ▪ Qualità del servizio e cerimoniale; ▪ Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi. <p>Per gli standard di competenza minimi si veda D.G.R. n. 180/2006, All. 1.</p>	<p>D.G.R n. 180/2006, Ali. 1</p> <p>D.G.R. 156/05, All. 1, punto 5.2</p>
Metodologie didattiche	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docenze effettuate da <u>personale con esperienza formativa</u> documentata, almeno biennale, nei singoli ambiti tematici di riferimento; ▪ <u>Verifica finale</u>, mediante somministrazione di un test predisposto dai Docenti del Corso, che provvederanno a formulare i quesiti, a stabilire criteri di correzione e la relativa griglia di valutazione, nonché a fissare la soglia minima di profitto, che unitamente a quella di frequenza consenti il rilascio dell'attestato. 	D.G.R n. 180/2006, All. 1
Partecipanti (n.d.)	
Sede (n.d.)	
Attestato rilasciato	
<p><u>Attestato di frequenza</u>, rilasciato e registrato dall'Organismo di formazione che gestisce l'iniziativa, nel rispetto delle soglie minime di frequenza e di profitto</p>	D.G.R n. 180/2006, All. 1

n.d. = riferimento mancante/inesistente nella normativa attuale

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rinvia. Ad ogni modo, suddetti atti sono da intendersi comprensivi di tutte le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute.

Attualità

Il trasporto di salma: un percorso ad ostacoli Dal D.P.R. 285/90 alle disposizioni regionali

di Andrea Poggiali (*)

Introduzione

C'è il dovere, da parte della pubblica amministrazione, di vigilare attentamente su quanto avviene dopo un decesso, compreso quello che concerne gli spostamenti del corpo.

C'è anche la legittima aspirazione, da parte delle famiglie, di una forma di controllo che interferisca il meno possibile con i riti di commiato. Tra gli aspetti centrali di una veglia funebre rientra la scelta del luogo in cui effettuarla: se la decisione in proposito comporta un trasferimento del corpo, la speranza è che non vengano posti ostacoli.

Stiamo parlando di trasporti durante il periodo di osservazione: da adesso in avanti utilizzerò il termine *trasporto di salma*, secondo la definizione della L.R. 19/04⁽³⁰⁾, che all'art. 1 comma 3 recita: *“per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte”*.

Fino a pochi anni fa questa tipologia autorizzativa era disciplinata unicamente dal regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 285/90⁽³¹⁾, la cui applicazione letterale poteva rivelarsi punitiva. Alcune Regioni hanno cercato di colmare le carenze del regolamento, per garantire un trasporto di salma soggetto a controlli ed al tempo stesso rispettoso dei desi-

deri delle famiglie. Si sono però evidenziati problemi che cercherò di illustrare.

Carenze del D.P.R. 285/90

L'art. 12 comma 1 specifica quali salme possono essere accolte nel deposito di osservazione. Sono quelle di persone morte in abitazioni inadatte⁽³²⁾, morte nella pubblica via od in un luogo pubblico, ignote.

L'articolo non contempla il trasporto di salma da domicilio a deposito di osservazione al di fuori dei casi previsti, su semplice richiesta dei familiari⁽³³⁾. Anche la circolare del Min. Sanità n. 24/93⁽³⁴⁾ ha trascurato questo aspetto: ha comunque contribuito

⁽³²⁾ L'art. 12 del D.P.R. 285/90 non definisce l'abitazione inadatta. L'unico riferimento che ho finora trovato è presente nella direttiva regionale citata in nota 10, che recita: *“... Nella nozione di abitazione inadatta ... vanno ricompresi i luoghi di accoglienza e le strutture ricettive dirette all'ospitalità di cui alla legge regionale 16/2004.”* Aggiungo che la L.R. 28 luglio 2004, n. 16 *“Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità”* (B.U.R. n. 102 del 28/7/2004) tratta di strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta, case per ferie, ostelli, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti immobiliati per uso turistico, attività saltuaria di alloggio e prima colazione, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate a sosta temporanea.

⁽³³⁾ Ho descritto le situazioni spiacevoli derivanti dalla formulazione dell'art. 12 del D.P.R. 285/90 in *“Storie di ordinaria burocrazia”*, *“I Servizi Funerari”* n. 3/2004.

⁽³⁴⁾ Circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n.24 *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con de-*

⁽³⁰⁾ Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 *“Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”* (B.U.R. Emilia-Romagna n. 105 del 29/7/2004).

⁽³¹⁾ Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 *“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”* (S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12/10/1990).

a migliorare la disciplina dei trasporti durante il periodo di osservazione, integrando la norma che vede il Sindaco quale unica autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. In base al punto 5.2, lett. b), limitatamente ai casi di decesso sulla pubblica via e di incidenti in luoghi pubblici o privati, chi autorizza è la pubblica autorità intervenuta sul posto⁽³⁵⁾.

La legislazione regionale

Affronto solo le norme emanate dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono il massimo approfondimento della tematica in esame (anche se il merito di avere aperto la strada spetta alla Lombardia). La L.R. 19/04 all'art. 10, comma 1 recita: *“Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'art. 14.”*

Nei successivi commi 2-3 viene precisato che la certificazione rilasciata dal medico intervenuto in occasione del decesso⁽³⁶⁾ costituisce titolo valido per il trasporto di salma all'interno della Regione Emilia-Romagna.

La determina n. 13871/04⁽³⁷⁾ entra nel dettaglio relativamente agli obblighi di comunicazione dell'addetto al trasporto.

creto del Presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa.” (G.U. n. 158 del 8/7/1993).

⁽³⁵⁾ I trasporti durante il periodo di osservazione possono rendersi necessari a qualsiasi ora. Gli incidenti stradali che avvengono di notte, e la conseguente necessità di spostare i corpi, sono ad esempio una situazione comune. Non si può pensare che gli oltre ottomila comuni italiani dispongano di un ufficio di polizia mortuaria aperto 24 ore su 24, con un funzionario (delegato dal Sindaco) sempre pronto per firmare le autorizzazioni al trasporto. Da ciò l'utilità di una soluzione alternativa. La circolare del Min. Sanità n. 24/93, attribuendo la facoltà autorizzativa ad una figura diversa dal Sindaco, ha indicato la via da seguire, ma ha sollevando qualche perplessità, visto che una circolare non dovrebbe prevalere su di un regolamento. La distinzione, successivamente operata dalla legislazione regionale, tra salma e cadavere, ha eliminato ogni possibile contrasto con il D.P.R. 285/90.

⁽³⁶⁾ Medico curante o medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

⁽³⁷⁾ Determina del Responsabile Servizio Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna n. 13871 del 6/10/2004 “Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto

Fin qui siamo in linea con quanto già fatto dalla Lombardia⁽³⁸⁾: l'Emilia-Romagna, però, ha avvertito l'esigenza di tornare sull'argomento.

Nella direttiva del 13.02.2006⁽³⁹⁾ è inserito un passaggio significativo: *“... affinché il trasporto della salma possa legittimamente avvenire, non appare discriminante la determinazione del luogo di partenza, bensì è rilevante ... che vi sia espressa richiesta dei familiari ...”*.

Questa frase, che passa quasi inosservata in un documento di otto pagine, non risulta di immediata comprensione. Senza sapere quali sono le difficoltà collegabili al luogo di partenza è difficile capire per quale motivo va considerata più “rilevante” la volontà dei familiari.

Dietro ad ogni disposizione c'è un problema che si vuole risolvere: il vantaggio degli addetti ai lavori, rispetto a commentatori meglio preparati sotto il profilo giuridico ma privi di esperienza specifica, è la possibilità di conoscere i retroscena.

Quello che adesso descrivo è un caso vero.

Il caso

Siamo nell'ottobre del 2003: la Regione Emilia-Romagna non ha ancora legiferato in materia di polizia mortuaria. Nel Comune di ... una ragazza disabile, accolta fin dalla nascita in una struttura socio-assistenziale, si ammala gravemente: viene ricoverata in ospedale, dove muore. La salma viene spostata dal reparto al deposito di osservazione ospedaliero. I familiari insistono per un trasporto immediato nella struttura socio-assistenziale, che per loro è come una seconda casa. Il Comune accoglie la richiesta, richiamandosi all'art. 8 bis del regolamento locale⁽⁴⁰⁾.

delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”. La determina è pubblicata ne “I Servizi Funerari” n. 1/2005.

⁽³⁸⁾ Legge Regione Lombardia 18/11/2003, n. 22, Regolamento Regione Lombardia 9/11/2004, n. 6.

⁽³⁹⁾ Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria). “Regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre ed altre disposizioni in materia funeraria”. Approvato dalla Giunta regionale il 13/2/2006. La direttiva è pubblicata ne “I Servizi Funerari” n. 2/2006.

⁽⁴⁰⁾ Regolamento di polizia mortuaria del Comune di ... Art. 8 bis. *“Il servizio di trasporto funebre si articola in quattro tipologie. ... 3. Trasporto, a cassa aperta, durante il periodo di osservazione dal luogo di decesso (anche se dotato dei requisiti igienici necessari), ad altro luogo di osservazione, da svolgersi comunque totalmente nell'ambito del territorio*

L'accertamento della morte viene affidato a me, in quanto medico igienista di turno quel giorno per l'attività di polizia mortuaria. Mi reco alla struttura socio-assistenziale. La salma, vestita di bianco, è esposta dentro il feretro aperto, nella cappella in cui vengono officiate le funzioni religiose. La madre, molto emozionata, mi chiede di non toccare un corpo composto con tanta cura. Nei limiti del possibile cerco di rispettare questo sentimento: per avere la certezza della morte mi accontento di verificare il *rigor mortis*. Compilo il certificato, inconsapevole di quanto seguirà.

Il Servizio di medicina legale dell'AUSL di ..., informato a cose fatte, chiede spiegazioni al Comune. La ragazza era morta in ospedale: la salma avrebbe quindi dovuto rimanere nel deposito di osservazione ospedaliero, a disposizione del medico necroscopo individuato dal Direttore sanitario ospedaliero. Traducendo, a disposizione del Servizio di medicina legale, che per l'appunto ha ricevuto tale incarico dal Direttore sanitario di quell'ospedale.

Tra il Comune ed il Servizio di medicina legale intercorre una corrispondenza aspra: ciascuno rimane della propria idea.

Passa il tempo, vengono emanate la L.R. 19/04 e la determina n. 13871/04. Il Comune di ... pone un quesito alla Regione, per sapere se il trasporto di salma da deposito di osservazione ospedaliero ad altra sede è consentito. Non si tratta di una curiosità accademica: il Servizio di medicina legale di ... ha infatti convocato le ditte di pompe funebri per fissare le nuove linee di condotta, ed è tornato proprio su quell'argomento. La Regione risponde dando implicitamente torto al Comune: l'unico modo nel quale un corpo può uscire dal deposito di osservazione ospedaliero è a cassa chiusa, dopo l'effettuazione dell'accertamento necroscopico ex art. 4 del D.P.R. 285/90 ⁽⁴¹⁾.

comunale, ove successivamente sarà allestita anche la camera ardente."

⁽⁴¹⁾ Nota del Responsabile sanità pubblica Dipartimento sanità della Regione Emilia-Romagna del 18/2.2005: "... Con riferimento alla sua nota preciso che la previsione del primo comma dell'art. 10 della L.R. 19/04 si riferisce al trasporto di salma (come definita all'art. 1, comma 3, punto a). In caso invece di decesso in ospedale può essere effettuato il trasporto di cadavere, cioè dopo l'accertamento della morte, secondo quanto disposto dal comma 6 dello stesso articolo".

La nota non fornisce le ragioni di questa risposta: in un incontro a livello regionale con A.USL e Comuni, tenutosi a Bologna il 3 maggio 2005, venne però spiegato che la L.R.

Trascorre altro tempo, problemi analoghi si presentano in ulteriori ambiti territoriali, la posizione inizialmente sostenuta dalla Regione comincia a mostrare i suoi limiti. Crescono le critiche nei confronti di un divieto che contraddice la pretesa di ricercare una umanizzazione della morte ⁽⁴²⁾. Con un tardivo buonsenso la Regione recepisce queste osservazioni, sia pure con una direttiva che non menziona la pietra dello scandalo, cioè il trasporto di salma da deposito di osservazione ospedaliero ad altra sede.

Sarebbe facile, ora, stigmatizzare il comportamento di quei medici legali che avevano opposto ostacoli pretestuosi a richieste ragionevoli. Io, invece, voglio cercare di comprendere le loro motivazioni.

Nell'interesse della giustizia

La medicina legale, lo dice il nome stesso, ha un rapporto stretto con l'amministrazione della giustizia. I medici legali, nello svolgere i propri compiti, sanno che da loro ci si attende un rigore speciale. L'accertamento della morte ex art. 4 del D.P.R. 285/90 è una delle occasioni in cui i medici legali sentono di perseguire l'interesse della giustizia, perché nessuno meglio di loro può verificare che dietro ad un decesso non vi sia un reato.

Al di fuori del ristretto ambito ospedaliero gli accertamenti della morte ex art. 4 del D.P.R. 285/90 vengono però solitamente fatti dai medici igienisti ⁽⁴³⁾. Cosa succede se una salma, che doveva essere ispezionata da un medico legale nel deposito di osservazione ospedaliero, viene invece trasportata in altra sede ed ispezionata da un medico igienista? C'è chi si è espresso così: "... la funzione di medico

19/04 disciplina il trasporto da domicilio a deposito di osservazione ma non viceversa. Una interpretazione molto fiscale, che non ha retto alla distanza.

⁽⁴²⁾ La determina n. 13871 del 6/10/2004, riferendosi alla disciplina del trasporto di salma, recita: "Questa nuova disposizione, tra l'altro, viene incontro alle esigenze delle famiglie di coloro che decidono di affrontare la morte nella propria abitazione e favorisce l'umanizzazione della morte stessa". Le intenzioni erano buone, le applicazioni meno.

⁽⁴³⁾ Per chi dovesse orientarsi con difficoltà fra le rispettive competenze di queste figure mediche, possono essere utili i semplici schemi che assieme a Paolo Tarlazzi ho inserito in "Attività sotterranee. La polizia mortuaria in una Azienda USL", "I Servizi Funerari" n. 4/2002. In quell'articolo prevedevo anche una crescente influenza dei medici legali, come poi in effetti si è verificato grazie all'art. 8, comma 1 L.R. 19/04, che ha affidato alle strutture A.USL di medicina legale "le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica".

necroscopo ospedaliero, per le forme ed i contenuti dell'attività non è sostituibile o diversamente surrogabile con altra figura avente la stessa qualifica. ... Giurisprudenza costante (Cass. Pen. sez. V 6-3-1978 n. 793 – Cass. Pen. sez. V 17-10-1983 n. 8496) sottolinea, inoltre, che la visita necroscopica deve essere effettuata con la salma priva degli indumenti, non abbigliata o riposta nel feretro, condizione questa sempre rispettata presso le strutture obitoriali dell'Ospedale di L'interpretazione da Lei fornita circa una interscambiabilità tra medico necroscopo ospedaliero e medico necroscopo extraospedaliero, oltre che del tutto arbitraria, non trova fondamento nell'attuale normativa, ma soprattutto violerebbe i doveri imposti al Direttore Sanitario, configurando ipotesi di reato di natura penale che vanno dall'omissione di atti d'ufficio (art. 328 C.P.) all'omissione di rapporto (art. 361 C.P.) al concorso di reato (art. 110 C.P.). ...”⁽⁴⁴⁾. È evidente che alla base di simili impuntature c'è una spiccata deformazione professionale. La buona fede non viene messa in dubbio, ma la cieca convinzione di rappresentare la fermezza contrapposta al generale lassismo può condurre ad atteggiamenti di scarsa sensibilità⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁴⁾ Questa nota, pur riguardandomi direttamente, non mi includeva in indirizzo: evito pertanto di riportarne gli estremi.

⁽⁴⁵⁾ Convegno nazionale di medicina legale del 13-15 giugno 1996, a Roma. Un relatore riscuote ampi consensi, raccontando le sue esperienze di medico legale entrato con funzioni dirigenziali in un Servizio di Igiene Pubblica. Ha ereditato una situazione talmente disastrosa (parole sue) da giustificare notevoli cambiamenti. Una delle tante criticità riscontrate è l'imprecisione nelle diagnosi delle cause di morte certificate dai curanti. Il rimedio consiste in un duplice intervento: bisogna sollecitare il trasporto di salme da domicilio a camera mortuaria, inoltre si devono incrementare i riscontri diagnostici sulle salme rimaste a domicilio sfruttando l'appiglio offerto dall'art. 37 del D.P.R. 285/90. Il comma 2 di questo articolo rende lecito il riscontro diagnostico “*anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo*”.

Né il relatore, né quelli che applaudono, sembrano rendersi conto del fatto che affidarsi a quel “sospetto di esserlo” per imporre sistematicamente un riscontro diagnostico sui morti a domicilio è chiaramente una forzatura. Sono tutti genuinamente convinti di difendere l'interesse della collettività. Per un certo verso è vero: le informazioni desunte dai certificati ISTAT sono la base di qualunque politica sanitaria e la loro precisione è di conseguenza importante. È però altrettanto importante non dimenticare i sentimenti delle famiglie che subiscono questo rigore scientifico. Il relatore proveniva da Trieste: ne ometto il nome.

Nondimeno, qualcosa di azzeccato, nei puntigliosi rilievi sopra riportati, c'è. Se si accetta che una salma venga trasportata dal deposito di osservazione ospedaliero ad un domicilio (o, come nel caso in questione, alla cappella di una struttura socio assistenziale), il medico necroscopo recatosi sul posto troverà sempre una salma vestita posta nel feretro. Nessuna famiglia accetta di vegliare un corpo nudo. Tutti gli accertamenti necroscopici extra ospedalieri vengono effettuati a vestizione già eseguita, e sarebbe crudele fare diversamente.






Non si parla mai di queste problematiche, che riguardano il rapporto fra le esigenze della giustizia⁽⁴⁶⁾ ed i sentimenti di chi è in lutto. È più facile arrendersi di fronte a quanto dice la “giurisprudenza costante”. Ma la giurisprudenza può cambiare.

() Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*


⁽⁴⁶⁾ Come opportunamente rileva Daniele Cafini in “Il medico necroscopo serve?” (“I Servizi Funerari” n. 3/2003), il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 all'art. 74 introduce caratteristiche innovative nel certificato necroscopico, che “... se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o da morte violenta.”.



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® IDROFUN È in grado di essere un prodotto che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari) è in grado di mantenere attivi o di riattivare i processi di scheletrizzazione, rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi già presenti. Il prodotto viene attivato con la presenza di liquidi. Inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo, la funzione di THANOS® IDROFUN è inizialmente quella di leggero assorbimento dei liquidi prodotti; successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>
 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	

Attrezzature per il settore cimiteriale

<p>CALAFERETRI "CORMORANO" Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--



argema s.r.l.

Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: www.argema.net - E-mail: info@argema.net

Attualità

La regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre in Emilia-Romagna: prime riflessioni sul percorso attuativo con particolare riferimento al ruolo dei Comuni

di Gabriele Righi (*)

Per sviluppare alcune riflessioni e alcune considerazioni sulla regolazione dell'attività funebre in Emilia-Romagna all'avvio della sua applicazione (la data di riferimento è il 2 marzo 2006) è opportuno ricostruire i passaggi normativi, riportandone testualmente alcune parti. In particolare quelle riferite ai requisiti richiesti in tema di disponibilità di personale per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Alla luce di questa ricostruzione ci si soffermerà su come i Comuni possono esercitare il ruolo che l'ultimo atto normativo della Regione delinea in modo preciso.

Il quadro normativo

Con la pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale della direttiva specifica (deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2006, n. 163 pubblicata sul B.U.R. n. 41 del 15 marzo 2006, ma già trasmessa a tutti i Comuni e alle Associazioni di categoria il 14 febbraio 2006) è pervenuta a compimento la regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre avviata con la legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" che nel definire l'attività funebre *"un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane"*, ha rinviato ad un successivo atto della Giunta Regionale la precisazione dei criteri e dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione comunale.

Questa norma deve ispirarsi ai seguenti principi:

a) l'attività funebre deve essere svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b) le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;

3) la disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;

c) le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

Principi, questi, che la legge riconduce alla "finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri" individuandoli quali fondamento per introdurre elementi di qualificazione nel settore.

Questi principi poi vengono tradotti in criteri e requisiti puntuali con la deliberazione del 7 febbraio 2005 n. 156. La deliberazione stabilisce in primo luogo che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, di cui all'art 13, comma 3, della legge regionale n. 19 del 29 luglio 2004, è comprensiva delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia di affari, e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Decorsi 60 giorni dalla

richiesta è previsto il meccanismo del silenzio-assenso.

Per quanto riguarda i requisiti, la norma si occupa di quelli tecnici (tace su quelli morali ritenendo – si può evincere – che valgano quelli previsti dalle norme nazionali in tema di commercio e di agenzia d'affari) e in particolare stabilisce che:

1) Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre *di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi*, ubicata nel Comune ove ha sede legale l'impresa e al quale si richiede l'autorizzazione, anche coincidente con la sede legale stessa.

Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per la trattazione degli affari amministrativi di cui è dotata l'impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso tale sede comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri.

2) Ogni impresa esercente l'attività funebre deve disporre *di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività*. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attività funebre ai sensi della Legge regionale n. 19 del 29 luglio 2004. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre.

3) Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre *di un addetto alla trattazione degli affari*, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

4) Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto *il prezzo* di tutte le forniture e prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda *un preventivo* per lo svolgimento del servizio funebre.

Le imprese che esercitano l'attività funebre devono inoltre disporre di:

5) almeno *un'auto funebre*;

6) almeno *una adeguata autorimessa* attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione.

7) *almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso di requisiti formativi*. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, purché sia documentata la capacità di poter effettivamente disporre in ogni circostanza del numero necessario di operatori in ragione della specifica prestazione svolta,

in modo da assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di regolarità e sicurezza del lavoro. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre dovrà essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo.

8) Allo scopo il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre o della impresa che esercita il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre è tenuto ad adottare *un apposito piano di formazione* avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione.

Il piano di formazione, periodicamente aggiornato, viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa.

Vengono quindi individuati tre ruoli professionali:

- il responsabile della conduzione dell'attività;
- l'addetto alla trattazione degli affari;
- l'operatore funebre o necroforo.

La formazione teorica di base è quantificata in 24 ore per tutti, più 16 ore per il responsabile dell'attività e per l'addetto alla trattazione degli affari.

Le imprese che si avvalgono di personale non in possesso di precedenti esperienze operative nel settore di durata pari ad almeno sei mesi, sono tenute a formare previamente il medesimo personale, prima di poterlo definitivamente adibire alle mansioni ed agli incarichi operativi.

Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre può essere affidato *agli Enti di formazione accreditati* ai sensi della normativa regionale vigente, *alle Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario*.

La necessità di intervenire con una direttiva viene spiegata in questo modo:

“Sia la legge regionale, che la deliberazione di essa attuativa, contengono previsioni particolarmente innovative rispetto al quadro normativo statale sino ad ora vigente, prevedendo l'esercizio di nuove funzioni amministrative in capo ai Comuni, individuando le modalità e gli ambiti di svolgimento dei servizi pubblici ed assoggettando gli operatori pubblici e privati a requisiti coerenti con la finalità di tutelare la dignità ed i diritti dei cittadini.

Proprio per la forte valenza innovatrice delle disposizioni, alcuni Comuni e rappresentanze di operatori si sono rivolti agli uffici regionali al fine di ottenere

chiarimenti sull'interpretazione e sulla portata di alcuni punti della nuova disciplina, con particolare riguardo:

- a) al puntuale accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre;
- b) al divieto di intermediazione nell'esercizio dell'attività funebre;
- c) alle modalità ed ai limiti nel trasporto delle salme;
- d) alla sussistenza di forme di privativa nell'esercizio dell'attività e del trasporto funebre.

Di fronte ai numerosi interrogativi posti ed alle possibili diverse interpretazioni delle nuove disposizioni, la Giunta regionale ha quindi ritenuto di intervenire nuovamente sulla materia, con la finalità di completare la disciplina delle pratiche funebri di carattere imprenditoriale e di assicurare che il rilascio delle autorizzazioni comunali all'esercizio dell'attività funebre avvenga secondo criteri uniformi sul territorio regionale".

Pur occupandosi anche di altre questioni, la direttiva si concentra sui requisiti tecnici e strutturali, esplicitando vari strumenti attraverso i quali è possibile acquisirli, e in particolare su quelli relativi alla dotazione minima di personale e sulla formazione professionale. Per entrambi gli aspetti si riporta il testo della direttiva, evidenziando i punti in cui è richiamato il ruolo dei Comuni.

"Quanto al personale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune dovrà verificare che la prevista disponibilità di personale (di cui ai punti 2.2 e 2.6) della Deliberazione 156/2005 venga assicurata attraverso rapporti contrattuali di lavoro, sia secondo il modello del lavoro subordinato ma anche, alternativamente, secondo le legittime forme individuate dalla normativa vigente (tra le quali, si richiamano certamente quelle ora previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Spetta dunque all'impresa che propone domanda di autorizzazione documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro o alternativamente l'esistenza di altri titoli giuridici per poter impiegare validamente e regolarmente il personale, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell'attività e del numero necessario di operatori. Al riguardo, va chiarito che le forme di rapporto di lavoro che prevedano obblighi del lavoratore secondo tempi e modalità limitate o parziali del proprio impegno dovranno risultare coerenti con i volumi di attività effettivamente svolti dall'impresa autorizzata, in base a quanto appositamente dimostrato dall'impresa medesima in sede di richiesta dell'autorizzazione. La rispondenza tra la disponibilità di personale e le attività svolte dall'impresa potrà a tal fine essere agevolmente controllata dai Comuni, ad esempio attraverso la verifica del numero di attestati rilasciati all'atto della chiusura del feretro.

Oltre alle suddette forme di carattere ordinario, si ritengono inoltre percorribili altri strumenti giuridici attraverso i quali l'impresa di onoranze funebri potrà disporre del personale necessario alle prestazioni di volta in volta effettuate ed ottenere l'autorizzazione comunale.

Si ritiene infatti che possano essere considerati nel novero del personale richiesto coloro che, nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono altresì soci (è il caso del socio-lavoratore o del collaboratore familiare), in regola con la normativa previdenziale. Ugualmente idoneo ad integrare i requisiti di personale appare lo strumento dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 del codice civile, con il quale il soggetto associante attribuisca – mediante apposito contratto – ad un associato la partecipazione agli utili dell'impresa in base al corrispettivo di un determinato apporto di lavoro.

Ancora, le imprese di onoranze funebri potranno, al fine di dotarsi del contingente minimo di personale, ricorrere all'attivazione di processi di integrazione aziendale come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e segg. o di società consortili ai sensi degli articolo 2615-ter del codice civile, che garantiscano al contempo un'economia di risorse e l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività.

Ovviamente, il ricorso a tali modelli dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente. Le società consortili dovranno altresì essere costituite o risultare partecipate esclusivamente da imprese di onoranze funebri, autorizzate od autorizzande, al fine di permettere un controllo complessivo dei Comuni sullo svolgimento dell'attività e sul costante possesso dei requisiti alla luce di quanto previsto dalla normativa regionale. Nel caso del consorzio con attività esterna, il Comune provvederà dunque formalmente ad autorizzare questo soggetto come impresa di onoranze funebri; nel caso dell'avvalimento di società consortili, saranno invece le singole imprese che hanno costituito la società ad entrare in possesso dell'autorizzazione comunale.

Infine, per assicurare, in contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni, la continuità del servizio di onoranze funebri verso la propria collettività, il Comune potrà valutare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre ad imprese che dimostrino il possesso dei requisiti sul personale secondo ulteriori modalità, come accordi o altre forme contrattuali intrattenuti con imprese funebri già autorizzate o autorizzande.

Tenuto conto che l'autorizzazione di un Comune abilitata all'esercizio dell'attività funebre su tutto il territorio regionale, il medesimo Comune preposto al rilascio dell'autorizzazione, in tutti questi casi, dovrà co-

munque attentamente verificare che le forme prescelte risultino compatibili con gli obiettivi di qualificazione e trasparenza delle imprese di onoranze funebri propri della L.R. 19/2004.

Al contempo, il Comune autorizzante è chiamato a vigilare affinché lo strumento prescelto risulti coerente con il volume delle prestazioni svolte, esercitando i poteri istituzionali di controllo ad esso spettanti sulle singole imprese ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L.R. 19/2004, con la finalità di verificare che il concreto esercizio dell'attività avvenga in conformità a quanto dichiarato dall'impresa in sede di autorizzazione mediante il deposito dei titoli (contratti, statuti, ecc.) idonei a dimostrare il possesso dei requisiti e che il numero complessivo degli operatori risulti quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese.

Indipendentemente dalle forme prescelte e comunque venga assicurata la disponibilità del personale da parte del soggetto autorizzato, la normativa regionale si preoccupa che a quest'ultimo spetti assicurarne il possesso dei requisiti formativi e sia chiamato ad esercitare la vigilanza sui profili inerenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalla deliberazione 156/2005.

Anche per questi motivi, non sembrano parimenti da ritenere ammissibili forme di esternalizzazione completa del personale, effettuate verso soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza ed al controllo previsto dalla legge regionale 19/2004.

Infatti, l'avvalimento di personale acquisito attraverso tali soggetti da un lato non coglie gli obiettivi di qualificazione delle imprese funebri esplicitati dalla normativa regionale, che devono intendersi soddisfatti solo in presenza di forme che assicurino stabilità e trasparenza nei confronti dei cittadini, ma soprattutto rende inattuabile il controllo complessivo che il Comune è chiamato istituzionalmente ad esercitare sulle imprese di onoranze funebri e che appare impercorribile nei confronti di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. 19/2004.

In definitiva, il Comune, in sede di autorizzazione, potrà garantire la necessaria flessibilità agli operatori, al pari di quanto avviene in altri settori economici, circa l'acquisizione dei fattori produttivi, ma dovrà verificare al contempo che ciò avvenga secondo le forme idonee al raggiungimento degli obiettivi generali della legge e che consentano lo svolgimento del controllo istituzionale ai sensi della L.R. 19/2004, in modo da assicurare che nello svolgimento dell'attività funebre venga sempre utilizzato il personale adeguato alle prestazioni di volta in volta eseguite, che, ad esempio, per quanto riguarda le operazioni di trasporto del feretro, corrisponde al numero di quattro operatori.

Il contingente minimo richiesto dalla legge regionale e dalla deliberazione 156/2005 prevede un responsabile della conduzione dell'attività e 4 operatori funebri o necrofori, differenziandone ruoli, funzioni e requisiti formativi. Resta ferma la possibilità per il responsabile della conduzione dell'attività di intervenire nelle attività operative, con ciò consentendo di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti dalla normativa, purché le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui attribuite.

L'apertura di ulteriori sedi commerciali, filiali, mostre aperte al pubblico nelle quali avvenga un contatto con i clienti, non comporta la necessità di avvalersi di altri quattro operatori funebri o necrofori, bensì di un solo addetto – per ogni sede – alla trattazione degli affari.

Nel caso di apertura di sedi secondarie in ambiti territoriali comunali diversi da quelli originariamente autorizzanti, disciplinata al punto 1.2 della Delibera n. 156 del 2005, il Comune ove viene aperta l'ulteriore sede commerciale dovrà segnalare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre l'avvenuta apertura della sede, ai fini dell'esercizio della vigilanza in ordine alla coerenza fra i requisiti dimostrati in sede di autorizzazione e lo svolgimento dell'attività in ambiti territoriali più vasti.

Tale raccordo fra Comuni appare, comunque, opportuno in ogni circostanza in cui vi siano imprese che aprono sedi in più ambiti territoriali, per assicurare un controllo incrociato. In tal modo si potrà evitare, ad esempio, che un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione, secondo modalità agevolate, al fine di assicurare il servizio in contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni utilizzi tale possibilità per operare in mercati differenti e più vasti.

Inoltre, appare opportuno meglio esplicitare che se un'impresa autorizzata intende far svolgere il servizio di trasporto ad altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre, attraverso apposito contratto di servizio, essa deve comunque disporre del personale così come sopra quantificato e regolamentato in relazione alle differenziate esigenze cui deve far fronte nell'esercizio della propria attività.

Le imprese invece che svolgono il solo trasporto funebre ai sensi del citato punto 4.1 della deliberazione regionale, pur non avendo vincoli quantitativi, dovranno richiedere l'autorizzazione al Comune ove ha sede legale l'impresa e formare il proprio personale con le stesse modalità previste per gli operatori funebri o necrofori.

Le imprese di solo trasporto funebre dovranno documentare la coerenza tra l'attività che intendono svolgere, i mezzi in loro possesso e il personale, di qualifica e numero adeguato, di cui esse dispongono. Ai

Comuni spetta valutare tale coerenza utilizzando gli opportuni strumenti di controllo, quali ad esempio i contratti di servizio e il numero dei servizi effettuati.

Va chiarito, in ogni caso, che sia la normativa di rango primario, quanto la deliberazione n. 156/2005 non hanno previsto alcuna sanatoria nei confronti delle imprese funebri già operanti.

Alla luce del rinnovato contesto normativo, pertanto, tutte le imprese che esercitano già l'attività funebre sono tenute ad adeguarsi ai nuovi requisiti e richiedere l'autorizzazione entro un anno dalla pubblicazione della delibera 156/2005, vale dire entro e non oltre il 2 marzo 2006."

Per quanto riguarda la formazione professionale ai fini dell'autorizzazione "il personale operante presso le imprese funebri deve essere adeguatamente formato secondo le modalità del punto 5 della deliberazione 156/2005, tra le cui disposizioni si prevede una differenziazione tra personale già operante da almeno 6 mesi nel settore (che può essere sin da subito adibito alle mansioni operative) e personale privo di esperienza (che deve frequentare i corsi prima di poter essere utilizzato negli incarichi operativi).

La formazione dovrà avvenire dunque per tutti gli operatori, non essendone alcuno di questi direttamente esonerato dalla normativa regionale.

Peraltro, considerato che la periodicità dei corsi potrebbe creare problemi operativi alle imprese che intendano dotarsi di personale non in possesso di precedenti esperienze operative, va ritenuta legittima la possibilità del Comune di avallare l'utilizzazione di detto personale anche senza lo svolgimento dei corsi, purché ciò avvenga parzialmente e transitoriamente, sotto la conduzione e la vigilanza di altro personale esperto e sia già stato predisposto il piano di formazione per il conseguente avvio definitivo alle mansioni.

Parimenti, la formazione è obbligatoria per tutte le imprese e per tutte le categorie di soggetti operanti nell'impresa funebre, sia che essi siano adibiti alle mansioni di operatore funebre o necroforo, sia che siano investiti della conduzione dell'attività o di mansioni di tipo commerciale.

Va chiarito inoltre che il requisito richiesto dalla deliberazione regionale 156/2005 per l'autorizzazione comunale attiene alla previsione di un piano di formazione, che individui chiaramente i bisogni formativi del personale, i contenuti dei corsi ed i soggetti incaricati del loro svolgimento. Ciò significa che i corsi non debbono necessariamente essere già stati svolti al momento della richiesta di autorizzazione, bensì possono anche essere effettuati in un momento successivo. Evidentemente, il piano di formazione dovrà prevedere che ciò avvenga entro una data ragionevole e coerente con gli obiettivi sottesi alla normativa regionale e connessi con il provvedimento di autorizzazione, e dunque svolgersi al più tardi entro sei mesi

dall'autorizzazione medesima, secondo le indicazioni che il Comune nella sua discrezionalità vorrà eventualmente offrire.

I corsi di formazione del personale dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa regionale (legge regionale 12/2003), secondo criteri e modalità previsti in un apposito e separato provvedimento della Giunta regionale da approvarsi sentita la Commissione assembleare competente. I corsi già effettuati, in corso di realizzazione o già autorizzati dalle Amministrazioni Provinciali competenti prima dell'entrata in vigore del suddetto provvedimento della Giunta regionale, devono ritenersi validamente svolti a tutti gli effetti e i relativi attestati di frequenza utili ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune."

Quest'ultimo atto è stato approvato il 20 febbraio 2006 e pubblicato sul BUR n. 37 del 3 marzo 2006 e chiarisce gli standard formativi per la formazione delle figure professionali del settore, le modalità di riconoscimento degli attestati e i requisiti degli organismi non accreditati per poter svolgere i corsi in modo riconosciuto dalla regolamentazione regionale che prevede come interlocutore territoriale le Province. Di fatto questo comporta una forte limitazione alla possibilità di auto-organizzazione della formazione professionale da parte delle imprese e delle associazioni di categoria nel calendarizzare corsi in funzione delle proprie esigenze soprattutto per il personale di nuova assunzione.

Si è ritenuto opportuno questa ampia citazione, perché dà conto essa stessa nel miglior modo possibile, di due elementi di fondo che la caratterizzano nel suo complesso. Il primo riguarda l'aver esplicitato ulteriormente, ai fini del requisito della quantità di personale, l'utilizzo di moltissime forme giuridiche, oltre a quelle delle varie figure del lavoro subordinato o parasubordinato, nonché l'aver previsto una forte gradualità nel raggiungimento dei requisiti formativi. Il secondo, strettamente legato al primo, è l'attribuzione ai Comuni di un ruolo fondamentale nella regolazione dell'attività e soprattutto nel controllo dell'attività stessa, aumentandone moltissimo la discrezionalità, nella valutazione della relazione tra la dimensione aziendale e i volumi di attività.

In entrambi i casi la direttiva contiene indicazioni ambivalenti nel senso che vi sono sia previsioni che favoriscono l'acquisizione dei requisiti, sia previsioni che rischiano, se non marginalizzate, di sterilizzare le componenti innovative delle norme regionali: emblematiche a questo riguardo sono le previsioni relative a strumenti di integrazione tra imprese (i consorzi e le società consortili) e quelle relative ai comuni in territori ritenuti svantaggiati o di piccole dimensioni.

In questo senso il ruolo dei Comuni nel loro insieme diventa determinante nel far assumere alla norma un indirizzo di effettiva innovazione del settore ovvero di

conservazione della struttura esistente. Solo se i Comuni sapranno e vorranno cooperare, in particolare a livello di scambio informativo, è possibile che la norma venga applicata in modo uniforme su tutto il territorio regionale. Del resto solo in questo modo i Comuni possono individuare parametri affidabili per effettuare i controlli.

Va rilevato che, rispetto ad altri casi di autorizzazioni di attività economiche, questo è uno dei rari casi – se non l'unico per rilevanza – in cui il Comune non è chiamato a definire il contingente delle autorizzazioni. Generalmente i Comuni si trovano a dover simulare la domanda del mercato nel tempo e a definire un fatturato di riferimento, ritenuto accettabile anche dalle associazioni di categoria, da cui far derivare direttamente il numero delle autorizzazioni ovvero a definirne indirettamente il numero mediante l'individuazione di distanze insediative tra i vari esercizi. In entrambe le circostanze i Comuni regolamentano i settori in modo tale da garantire a ciascuna impresa un certo livello di protezione dalla concorrenza delle altre.

Si può sostenere che nel settore dell'attività funebre ci si trova in una situazione assai diversa. Non siamo in presenza infatti di autorizzazioni contingentate, bensì si è invece in presenza della definizione di "barriere all'entrata" (requisiti tecnici e strutturali) che si assume siano le condizioni per poter offrire un servizio all'utenza qualificato e rispettoso dei diritti e della dignità dei cittadini, essendo il settore caratterizzato da una forte asimmetria informativa tra domanda e offerta dei servizi. Molto si è detto a questo proposito ed è difficilmente sostenibile che possa essere l'azione della domanda a svolgere da determinante del mercato: è la domanda il lato debole del mercato, ammesso che di mercato si possa parlare in senso proprio. Quindi, è ragionevole che l'intervento di regolazione sia rivolto soprattutto ai comportamenti e alle condizioni dell'offerta.

Del resto è proprio per ridurre le distorsioni del mercato, soprattutto in materia di prezzi, che in molti comuni – anche quelli di medio-piccole dimensioni – i Comuni stessi offrirono, oltre ai trasporti funebri (peraltro obbligatori: privata o non privata), anche le onoranze: si dice e si diceva per calmierare il mercato. Come è noto, i Comuni sono oggi tenuti a dare alla gestione di questi servizi una veste giuridica societaria, per di più in modo separato dalla gestione dei servizi istituzionali cimiteriali e necroscopici. Anche questo fa sì che i Comuni pongano maggior attenzione alle modalità di regolazione e di controllo del settore che all'intervento diretto.

Due sono gli elementi che dovrebbero qualificare i regolamenti comunali: definire il listino o la fattura tipo per consentire la confrontabilità dei prezzi praticati e l'introduzione dell'obbligo di rispetto di un codice etico e di standard di servizio. Su questo il rinvio a quanto sostenuto nel numero 2/2006 della rivista "I Servizi

Funerari" da Roberto Burchielli a proposito dello Standard Europeo in materia funeraria che sta per diventare anche standard nazionale e il suggerimento che l'adesione ad esso diventi condizione per il rilascio delle autorizzazioni comunali.

È importante infatti che l'innovazione del settore possa comportare un miglioramento della qualità e un'attenzione all'ottimizzazione dei costi, indotta dall'informazione e dalla comparazione dei prezzi praticati all'utenza.

Si è sottolineato che le innovazioni introdotte dalla legislazione regionale facciano leva in realtà sul comportamento dei singoli Comuni. Va altrettanto evidenziato che nel momento in cui si decentra l'attuazione della norma sarebbe necessario pensare ad uno strumento che ne consenta il monitoraggio, soprattutto in presenza di elementi potenzialmente contrastanti con le finalità ultime che vengono ribadite nell'ultimo provvedimento: significativo a questo proposito è l'aver respinto una sorta di sanatoria per le imprese esistenti.

Si suggerisce, pertanto, che la Regione proceda a una rilevazione periodica sulle autorizzazioni e sulle variazioni annuali, rendendo pubblicamente disponibili i dati anche in forma aggregata ad un livello tale da salvaguardare la riservatezza, consentendo però di rilevare la struttura e la dinamica del settore.

Nello stesso tempo, poiché è ipotizzabile che siano i principali Comuni a poter fare la differenza, giacché sono quelli nei quali insistono più autorizzazioni (nella generalità dei piccoli comuni vi è solo un'autorizzazione; nel caso in provincia di Parma ad esempio vi sono 41 autorizzazioni per 47 Comuni), accordandosi, ad esempio, per adottare un analogo regolamento comunale dell'attività funebre e attivando un lavoro comparativo sui dati ricavati dalle autorizzazioni.

In conclusione si può affermare che i Comuni devono valorizzare i margini di discrezionalità che di fatto si trovano ad agire, acquisendo un atteggiamento attivo e non di mera applicazione formale delle norme.

(* *Dirigente Servizi cimiteriali del Comune di Parma*)

Attualità

Liguria: commento alla D.R.G. 225/06

di Massimo Cavallotti (*)

La Regione Liguria in data 14 marzo 2006 emana la Deliberazione della Giunta Regionale numero 225 che sospende alcune attività sanitarie nel settore funerario di competenza prevalente delle aziende sanitarie locali.

Sull'onda del riformismo del settore e della competenza regionale in materia la Giunta ligure sospende le attività sanitarie del medico necroscopo previste negli articoli 16 parzialmente, 20, 21, 32, 79, 83, 84, 86, 88, 94, 101 del D.P.R. 285/90.

Provvedimenti analoghi sono già stati adottati in altre Regioni in forza della riforma federalista in vigore (L. Cost. 3/2001).

È inconfutabile che la sospensione di dette funzioni sia di esclusiva competenza regionale e non possano, normalmente, essere riattivate dai Comuni neanche con un proprio regolamento locale e né chiederne autocertificazione per la verifica ed idoneità feretro a norma dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000.

Nel rispetto dei principi di snellimento delle procedure amministrative la sospensione di alcune attività sanitarie determina un vuoto normativo che il legislatore con la riforma regionale dovrà colmare pur non comportando, scientificamente, particolare rischio tutelabile con la struttura sanitaria nazionale.

L'assenza scientifica di poter dimostrare possibili rischi sanitari pubblici nelle regolamentate operazioni a norma del D.Lgs. 229/99 le escludono a carico del S.S.N. non rispondendo a necessità assistenziali tutelabili alla pubblica salute, dacché si deduce anche l'impossibilità per l'ente locale di aggravare il procedimento amministrativo a norma dell'art. 1 della L. 241/90 richiedendo certificazioni, verbali o autocertificazioni in merito a funzioni sospese con provvedimento normativo.

Entro nel merito delle attività sospese con un breve commento.

Il vero fattore che porta a sostenere la tesi della sospensione dell'attività al legislatore regionale è dato da:

- la produzione di bare è un processo ormai standardizzato e la conformità del feretro alle disposizioni di legge rientra tra le certificazioni di qualità del prodotto;
- il rischio da microrganismi patogeni al momento del trasporto del cadavere è praticamente nullo;
- nella letteratura scientifica non è stata documentata la possibilità di trasmissione di microrganismi patogeni a seguito di manipolazioni di cadaveri o feretri.

La verifica di conformità del feretro

È pacifico in dottrina che tale attività di verifica riguarda esclusivamente prescrizioni ed accorgimenti di carattere igienico sanitario inerenti il trasporto funebre soggetto alla vigilanza dell'A.S.L. (art. 16, comma 2 del D.P.R. 285/90).

L'attività non è autocertificabile a norma dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000 che prescrive i limiti di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive: i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

La circolare del Ministero della Sanità numero 24 del 24 giugno 1993 asserisce che la rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive diffuse, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall'unità sanitaria locale del luogo di partenza unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

La D.R.G. sospende la verbalizzazione della rispondenza del feretro alle prescrizioni tecniche an-

che in caso di malattie infettivo-diffusive, ad esclusione del trasporto all'estero.

In merito alla vigilanza sanitaria il provvedimento regionale nelle considerazioni formula accuratamente richiami al D.Lgs. 626/94 sulla valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione per i lavoratori, cosicché la vigilanza del servizio necroscopico dovrà essere coadiuvata dalla divisione della sicurezza ed igiene del lavoro della medesima A.S.L. per l'esatto adempimento delle relative incombenze di cui all'art. 51 del D.P.R. 285/90.

Da una prima lettura del dispositivo appare lapalissiano la sospensione delle relative infrazioni venendo meno il controllo ma in realtà le medesime sono sempre in vigore.

Di fatto il controllo del feretro non veniva sempre accuratamente eseguito se non limitatamente alla presenza della valvola, dello zinco o del manufatto plastico sostitutivo, in funzione della modalità di sepoltura ed in alcune A.S.L. era autodichiarato dalla medesima impresa funebre che godeva del privilegiato conflitto di interessi in violazione dell'art. 328 C.P. in capo al responsabile del servizio pubblico, se non anche quella dell'art. 347 C.P., tanto più che le regioni non dispongono di competenza per l'aspetto penale delle omissioni.

L'utilizzo di eventuale materiale non conforme è ora ritenuto un fatto di scarsa probabilità comunque non comportante rischio igienico rilevante, così sanzionabile:

- assenza di valvola o manufatto plastico sostitutivo dello zinco: verifica del feretro prima del seppellimento da parte del gestore del cimitero e stesura del relativo verbale di contestazione per assenza del sigillo prescritto con relativa comunicazione al Dirigente comunale per l'apertura del procedimento sanzionatorio;
- verifica a campione da parte dell'A.S.L. sul singolo trasporto a norma dell'art. 16 del citato D.P.R. laddove si ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari, operativamente procedura desueta.

Cosicché appare lapalissiano che le sanzioni amministrative previste dal T.U. leggi sanitarie in materia se pur non abrogate o sospese divengono di difficile applicazione e facile contestazione.

Nella domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione al trasporto, pur non potendo contenere alcuna clausola autodichiarativa per le attività sanitarie sospese di verifica e idoneità feretro o trattamento conservativo non richiesto dal medico necroscopo, e nel preambolo dell'autorizzazione al trasporto si dovrà richiamare oltre il D.P.R. 285/90 la normati-

va regionale (D.G.R. 225/06) che determina un nuovo meccanismo procedimentale.

Comunque l'assenza di citazione nel preambolo del provvedimento non inficia la validità dell'atto amministrativo in funzione dell'art. 21-octies della L. 241/90⁽⁴⁷⁾.

Di fatto la sospensione dell'attività di verifica ed idoneità feretro non è certamente colmabile con il solo presupposto che la produzione di bare è un processo standardizzato che rientra tra le certificazioni di qualità del prodotto: con la globalizzazione vengono prodotte in vari Paesi del mondo e tanti produttori non hanno la certificazione di qualità del prodotto, oppure certificano soli i procedimenti aziendali (es. ISO 9000). Inoltre la certificazione di qualità è un processo aziendale facoltativo e non obbligatorio. Il rischio che tavole di compensato nobilitato divengano una bella bara in noce costruita non a norma è forte, così come il rischio di trasportare un feretro non a norma in funzione delle prescrizioni richieste sia per il trasporto che per il seppellimento dal D.P.R. 285/90.

Allora che fare?

Il legislatore regionale nella normativa di settore (*n.d.r.* ancora da emanare) dovrebbe richiedere l'autocertificazione richiamando l'art. 49, ultimo capoverso, del D.P.R. 445/2000 per ogni trasporto da parte del direttore tecnico dell'impresa funebre che, a sua volta, dovrà iscriversi in apposito albo regionale per esercitare. Sarà compito dei Comuni

⁽⁴⁷⁾ **L. 07/08/1990, N. 241 – ART. 21-octies (Annullabilità del provvedimento)**

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

L. 07/08/1990, N. 241 – ART. 21-nonies (Annullamento d'ufficio)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

verificare le predette autocertificazioni secondo la procedura prevista dal medesimo D.P.R..

Trattamento conservativo

Sarà effettuato soltanto per il trasporto all'estero o in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno il medico necroscopo al momento del rilascio del certificato necroscopico trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile e la certificazione costituisce condizione per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto.

In dottrina i medici hanno discusso ampiamente la necessità di eliminarlo perché ritarda il processo di mineralizzazione della salma ed è un prodotto (aldeide formica) cancerogeno mutageno sottoposto, per gli operatori, al piano di valutazione del rischio chimico a norma del D.Lgs. 626/94.

Verifica rimesse e carri funebri

La sospensione dell'attività comporta l'abrogazione del libretto sanitario e dell'autorizzazione sanitaria annuale per i carri funebri e le autorimesse.

Rimane in vigore buona parte dell'art. 20⁽⁴⁸⁾ ed il primo e parte del secondo comma dell'art. 21⁽⁴⁹⁾ come illustrato in nota.

Autenticazione della firma per la cremazione

Semplificazione di un inutile onere che rendeva solo inefficiente la procedura amministrativa, a piè di pagina riporto l'art. 79 del D.P.R. 285/90 come modificato⁽⁵⁰⁾.

⁽⁴⁸⁾ D.P.R. 10/09/1990, N. 285 – ART. 20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

~~2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.~~

~~3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.~~

⁽⁴⁹⁾ D.P.R. 10/09/1990, N. 285 – ART. 21

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle esigenze dei regolamenti locali.

~~2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi di pubblica sicurezza e del servizio antincendio; l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature.~~

⁽⁵⁰⁾ D.P.R. 10/09/1990, N. 285 – ART. 79

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge

Rilascio N.O. sanitario per costruzioni sepolcristi privati

Per la costruzione di edicole funerarie e sepolcristi privati di cui agli artt. 94 e 101, fuori dal cimitero, del D.P.R. 285/90 è sospeso il relativo nulla osta sanitario, permane la competenza della commissione edilizia comunale⁽⁵¹⁾.

Assistenza alle esumazioni ed estumulazioni

Sono sospese le attività di assistenza da parte delle A.S.L. in occasione di esumazioni ed estumulazioni di cui agli artt. 83, 84, 86, 88 del D.P.R. 285/90.

Con la sospensione dell'attività di assistenza alle operazioni suddette è ora compito del Comune, a norma dell'art. 51 del D.P.R. 285/90, gestire le prescrizioni igienico-sanitarie anche se non più rile-

e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo; ~~con firma autenticata dal coordinatore sanitario~~, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

⁽⁵¹⁾ D.P.R. 10/09/1990, N. 285 – ART. 94

1. I singoli progetti di costruzioni di sepoltura private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia ~~e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.~~

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

D.P.R. 10/09/1990, N. 285 – ART. 101

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, ~~sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale.~~ Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

vanti per il dipartimento di igiene pubblica del sistema sanitario nazionale ⁽⁵²⁾.

Il Comune potrà gestirle attraverso:

a) responsabile del cimitero (capo necroforo) dipendente del medesimo ed inquadrato nel relativo livello contrattuale;

b) esternalizzare il servizio attraverso clausola nel disciplinare di gestione del cimitero oppure a società o professionista riconosciuto competente in materia.

L'organizzazione del servizio non potrà comunque rilegarsi a mero aspetto tecnico secondario non rilevante e comporterà per i piccoli e medi comuni maggiori oneri a bilancio (es. passaggio di livello del dipendente o costo per esternalizzazione servizio).

Per quanto si tratti di attività amministrativa il cui giudizio è discrezionale ed insindacabile il rischio di contestazioni, con azioni di risarcimento danni, nei confronti del gestore del servizio e del Comune per non aver ottemperato alle prescrizioni igieniche del caso per la traslazione della salma in altro Comune è rilevante. Il contenzioso può originare dal presupposto che l'incaricato del Comune non abbia una formazione idonea come precedentemente possedeva il medico igienista.

Le possibili cause di contestazione possono derivare da:

- perdite di liquami cadaverici nell'autofunebre, che se pur non infettivi, richiedono l'intervento di disinfezione anche attraverso la sostituzione del pannello di truciolo posto sotto il cassone d'acciaio privo di un sistema di raccolta dei liquidi;
- rimborso sanzioni amministrative irrogate dal Comune di seppellimento per irregolarità ivi riscontrate;
- maggiori oneri per rendere idoneo il feretro nel Comune di seppellimento;
- oneri di fornitura del cassone zincato esterno per eccessivo zelo del responsabile comunale che lo richiede sistematicamente anche laddove non necessari come prescrizione;
- mancata verbalizzazione dell'attività di verifica sanitaria con le relative prescrizioni: da trasmettersi al Dirigente del servizio per il rilascio successivo dell'autorizzazione al trasporto della salma o del resto mortale.

Da qui, ritengo, la necessità da parte del Comune di regolamentare anche le suddette attività sottopo-

nendo il regolamento a parere igienico sanitario a norma dell'art. 51 del D.P.R. 285/1990.

La regolamentazione dell'attività dovrà prescrivere anche linee guida per gli operatori cosicché quando il Dirigente determina il responsabile del servizio impartirà anche prescrizioni e formazione in merito oltre che recepire le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 626/94 sulla valutazione del rischio e l'adozione dei mezzi di protezione adeguati per i lavoratori (norme che se violate comportano sanzioni penali).

Limitazione all'attività di sorveglianza sui trasporti

Le AA.SS.LL. sono tenute a limitare l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri alle circostanze in cui il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

Cosicché si affievoliscono i controlli del secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 285/90: *"L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità"*. Operativamente difficilmente l'AA.SS.LL. fornirà pareri sui singoli trasporti o sui trasporti funebri intraregionali, se richiesto fornirà parere per i trasporti dovuti ad esumazione ed estumulazione in altro cimitero come illustrato nel precedente paragrafo.

() Amministratore unico S.O.F.I. s.r.l di Sanremo, Amministratore A.F.I. s.r.l. di Taggia, Consigliere Fe.N.I.O.F., Presidente Sezione Imprese Funebri Unione degli industriali di Imperia.*

⁽⁵²⁾ L'attività sospesa non è di esclusiva competenza regionale e deve essere riattivata dai Comuni, anche con un proprio regolamento locale, a norma dell'art. 51 D.P.R. 285/90 come servizio non di igiene pubblica.

Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **555,00 €**
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **222,00 €**

Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.

I Servizi Funerari

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario

La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Are tematiche trattate:

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

I Servizi Funerari, annuale. 111,00 €



Attualità

Intervista con una necrofila impenitente

di Carlo Ballotta

[Tratta e rielaborata da Apocalypse Culture, ed. Adam Parafrey (Portland: Feral House, 1990), pp. 28-35]

Il testo che vi proponiamo è “politicamente scorretto” proprio perché schietto, crasso, effèrato, e, quindi, in ultima analisi molto yankee. Presenta diverse chiavi di lettura in virtù della sua ambiguità semantica.

Può, infatti, venir interpretato come un vibrante “J'accuse” contro il sistema funerario americano dove imperano faciloneria e mancanza di controlli, con la mitica deregulation tanto invocata anche in Italia, per liberare energie imprenditoriali degradata a libertinaggio anarcoide invece di ergersi ad espressione di libertà dell'individuo e soprattutto del dolente inteso come consumatore di servizi funerari.

Personaggio principale, assieme ai tanti matti feroci che gravitano attorno al “caro estinto” non è un uomo, non il solito maniaco psicotico in preda ad un sanguinario delirio cannibalico, ma una ragazza semplice, dal volto acqua e sapone e questo stridente contrasto, nel nostro mondo ormai avvezzo alle più terribili, razionali atrocità, è ancora più difficile da accettare. Per far saltare tutti i nostri schemi mentali è bastata una ragazza come tante, una donna giovane, con quel fascino strano, che è proprio di un'apparente semplicità.

Quest'articolo così paradossale e provocatorio costituisce anche un'amara riflessione sul burnout dell'operatore funebre e sul livello di desolazione morale raggiunto da questa vituperata categoria di lavoratori.

i cimiteri, il dark, l'ambiente infernale, la necrofilia, in un eterno dilemma tra attrazione e repulsione sia per il Bene sia per il Male sono una religiosità pagana, superstiziosa e panteistica, richiesta come sfogo liberatorio ed evasione dall'asfissia borghese cittadina.

Personalmente non sappiamo se la protagonista di questo brano sia o meno quel diavolaccio cui fa di tutto per assomigliare: è certo, però, che le sue parole sono in grado di provocare, dal punto di vista delle sensazioni, il classico cazzotto allo stomaco. Ma non è un urto venato di disgusto e repulsione! E un'emozione forte, costruita sulla consapevolezza della disperazione scapigliata e cosciente che sa trasfigurare la realtà cittadina (londinese, i sobborghi di Londra) in una dimensione da paesaggio dell'anima; spostando, però, il baricentro esistenziale da una dimensione maledetta a una malefica, cioè da una prevalenza di nichilismo a una di sado-masochismo inteso come speculazione sulle forze dell'occulto e del male (retaggio di tutta una tradizione folklorica anglosassone), non per annientarsi, ma per vivere.

Il reportage qui di seguito proposto è una turbinosa navigazione tra sentimenti esasperati e contraddittori, un primo amore salutato con stupore infantile, e un angosciata solitudine si sovrappongono a provocazioni trucidanti ed angelico candore, mentre Karen (questo è il suo nome) modella sulle labbra cristalline e livide dei suoi adorati cadaveri espressioni maledette e disperate.

Insomma la nostra Karen si spaccia per una lugubre Vampirella adusa a nascondersi nelle funerea campagna di croci e lastre tombali in cerca di vittime, tuttavia ostenta un look heroine chic, ma non fuma nemmeno, si ubriaca di emozioni ... perché beve solo Coca light; il suo linguaggio volutamente minimalista, è terribile proprio in quanto è “normale”, siccome in fondo in fondo ... nei remoti recessi e nella latebra della sua anima Karen sogna di essere un'Albachiara.

Karen Gree, californiana d.o.c., è affetta da una forma piuttosto grave di necrofilia.

Cinque anni fa le sue gesta imperversarono a lungo nelle cronache locali e nazionali e sui giornali pettegoli, siccome scappò alla guida di un autofunebre e scomparve per ben due giorni in “luna di miele” con il cadavere trasportato.

Invece di consegnare il feretro al servizio di custodia presso il cimitero decise di passare un po' di tempo con il morto.

Alla fine di questa fuga da romanzo rosa (o ... *noir* con implicazioni *deathmetal* (⁵³)?) la polizia la rintracciò in una contea vicina “strafatta” ed “impasticcata” di sostanze stupefacenti, mentre giaceva a

fianco della bara rapita, in evidente stato confusionale.

Fu accusata di guida pericolosa, sottrazione di cadavere ed interruzione di pubblico servizio (⁵⁴) (in California, infatti, non esiste una legge (⁵⁵) specifica contro gli atti di necrofilia).

⁽⁵⁴⁾ Sarebbe interessante conoscere gli strumenti normativi e sanzionatori (ad esempio, se pensiamo al caso italiano, l'ordinanza del sindaco di cui all'art. 22 del D.P.R. 285/90 oppure l'art. 358 del R.D. 1265/34) con cui lo Stato della California regola i trasporti funebri.

⁽⁵⁵⁾ La necrofilia è gesto antiggiuridico socialmente inaccettabile; essa viene normalmente considerato al pari di una violenza. Sono conosciuti rari casi in cui il *de cuius* aveva, prima di morire, dato il consenso a che i suo corpo divenisse oggetto di desiderio dopo la sua morte: tali casi pongono difficili quesiti etici sulla loro liceità. Tuttavia come notato in dottrina la volontà del *de cuius* è valida entro i limiti posti dalla Legge. In definitiva, e benché inanimate, le spoglie non possono mai considerarsi semplici oggetti o cose, né possono, tanto meno, essere assimilate alla definizione

⁽⁵³⁾ Trattasi della corrente più estrema e maledetta della musica metallara.

Nella cassa squarciata, assieme alla spoglia mortale, perfettamente composta, del suo occasionale amante, Karen lasciò una missiva di oltre quattro fittissime pagine in cui confessava di aver intrattenuto relazioni sentimentali con almeno 40 uomini ... morti, naturalmente!

Il documento autografo, quasi fosse un testamento spirituale, era intriso di angosciosi rimorsi e recriminazioni per i suoi strani orientamenti affettivi.

“Perché lo faccio? Paura di amare? Nessuna storia mi ha mai ferito tanto”.

Karen, nella sua amara confessione, sembra un baratro senza fondo.

“La necrofilia – ci confida – è un salto nel vuoto, è una spirale di dolore infinita, nella sua macabra torsione verso il nulla del post mortem.

Per E. Fromm essa va letta come la forma più radicale dell'aggressività umana che si oppone alla biofilia o amore per la vita. Associata a pulsioni sadiche, la necrofilia non è esente da un tratto feticistico. Io, ormai, sono schiava delle mie pulsioni autodistruttive, sono un mostro irrazionale che immagina, e non sa analizzare, ma dal punto di vista dell'immaginario e dell'immaginifico i morti sono un portato di archetipica oscurità, il cui solo pensiero eccita i mostri dell'inconscio attraverso processi di condensazione e spostamento. Questo segreto è il mio rifugio oppure la mia fossa?”

Quella lettera tra beceraggine (intelligente) e sbalzo, vittimismo e insolenza, asprezze negre e piccoli fiori di poetica *maudit* dimostrò quale fosse l'abisso della sua rovinosa condizione psichica. Essa accendeva barbagli e splendori *naïf*, scandendo una violenza illetterata e stradaiola, col sapore bieco dello sghignazzo ad illustrare la desolazione. Il suo percorso psicanalitico evidenziava amori salutati con stupore infantile e cattiveria, solitudine solidale, sogghigni maledetti e disperati, provocazione, candore, ma il giudice non si lasciò impietosire.

Per la protagonista di questa intervista le onoranze funebri sono al tempo stesso un mestiere e una guerra: furente, incruenta.

Karen è l'eroina cattiva di una generazione di spostati sociali incattivita e tenera, abituata a macinare trasgressione e “spericolatezza” non per eccesso di ar-

di “bene”, perché non sono certo suscettibili di valutazione economica. Le norme italiane, ad esempio, vietano tassativamente il commercio delle parti anatomiche e membra umane, esse, inoltre, non sono neppure “res nullius” ossia “roba di nessuno” perché hanno comunque un'entità riconosciuta dall'ordinamento e soggetta ad una particolare protezione da parte dello Stato. Il cadavere, proprio perché originato da un evento naturale come il decesso, potrebbe essere considerato come un'esternalità negativa, ovvero come un elemento perturbativo dell'ordine sociale, che non è riconducibile ad alcuna responsabilità individuale, ma la tutela che gli viene accordata deriva da un principio pregiudiziale, come la sacrale devozione riservata ai morti.

dimento, ma per difetto di speranza. Di qui la necrofilia, la colpa più infame ed impronunciabile da intendere e soprattutto vivere non più quale orgogliosa bandiera di ribellione, ma come sfida ritorta su se stessa, ultima spiaggia. Per aver “gentilmente” rubato un defunto, con relativo mezzo di trasporto, Karen subì 11 giorni di detenzione, una sanzione pecuniaria di 255 dollari e la condanna a due anni di libertà vigilata con l'obbligo di trattamento medico.

Nel frattempo, la madre del *de cuius* trafugato disse che l'incidente le aveva compromesso pesantemente l'equilibrio psicologico e chiese un risarcimento record di un milione di dollari, ma si accontentò di soli 117.000 dollari come indennizzo per danni generali.

Durante il processo la stampa ebbe una giornata campale e la ghiotta opportunità di sbattere l'abominevole creatura, rea confessata, tra l'altro, in prima pagina.

Gli avvocati, come sempre si arricchirono, mentre Karen perse l'adorato lavoro presso le onoranze funebri e la fonte primaria delle sue nefandezze.

“Adesso – ammette – ho risolto gran parte dei miei problemi, quando scrissi quel dannatissimo papiro ero ancora influenzata dai dettami moralistici della nostra società straordinariamente ipocrita.

Secondo l'opinione generale la necrofilia è un peccato infame, innominabile ed io, per forza, devo commettere un crimine disgustoso, ma più la gente mi considerava pazzo più divenivo sicura dei miei desideri.”

La seguente intervista è stata realizzata nell'appartamento di Karen, un piccolo studio colmo di libri, disegni a sfondo necrofiliaco e, ovviamente, vessilli satanici (*Marilyn Manson, dove sei?*).

Durante i giorni del processo, almeno nella ricostruzione del dibattito, offerta dai giornali, sembra tu abbia avuto poca comprensione.

Poca? In realtà proprio nessuna! La stampa è stata la peggiore. Da quel giorno odio i giornalisti

Anche i giornalisti necrofori che lavorano presso riviste del settore?

Mah, forse voi fate ancora eccezione, in fondo in fondo siamo della stessa razza becchina!

Alcuni reporter presenti in aula mi paragonarono persino ad un mattoide assatanato chiamato il Killer Vampiro, per il suo strano legame rituale con il sangue delle proprie vittime sacrificali.

L'unica timidissima forma di sostegno morale è stata la compassione legata agli affetti familiari, ma ho pagato a caro prezzo la mia scelta esistenziale di stare in equilibrio tra questa vita e la follia tombarola.

Uno dei miei fratelli ha tagliato tutti i ponti con me, ha detto in pubblico: *“Voglio solo ricordarla così com'era!”*. Simpatico, vero? Egli, dopo la sentenza di condanna, ritornò da me, più tardi, e si scusò, ma non mi ha mai accettato del tutto.

L'altro mio fratello mi è stato più vicino, ma anche lui ad un certo punto mi ha chiesto: *"Ma come fai?"* Loro, là fuori, non sanno com'è facile infatuarsi della morte e smarrire la percezione del limite, piuttosto di morire nel proprio immobilismo moralista è molto meglio bruciarsi la vita alla ricerca di sensazioni forti.

Prima del processo avevo un fidanzato che sapeva del mio vizio funerario. Quando venne a conoscenza del pasticcio in cui mi ero ficcata diventò pazzo dalla rabbia e mi picchiò ferocemente, dicendomi che non ero una donna e da quel momento sarei stata liberissima di starmene con i miei cadaveri, perché lui non mi avrebbe più rivolto nemmeno uno sguardo o la parola. Ne fui stupita; per quale ragione reagi in questo modo, se già sapeva tutto su di me?

Molta gente sembrava esser a conoscenza del mio inconfessabile mistero, ma non riuscivo a capire come ci fosse riuscita.

Con i miei coetanei mi relazionavo in modo molto freddo ed intellettualoide.

Con quest'ultimi non riuscivo proprio a stare, eravamo proprio su pianeti diversi, ma molti di loro, per pura sfida, mi hanno frequentato.

Ho avuto molti ragazzi, tutte avventure che duravano sì e no una sera in discoteca e, se mi fossi trovata bene con qualcuno di essi, non avrei certo vagheggiato fantasie funerarie. O, forse, il mio atteggiarmi da strega, da diva inarrivabile tradiva un bisogno di altro?

Non so, dinnanzi alle forre del disturbo schizoide chiamato tendenze interpretative di pensiero mi arresto, sono già abbastanza inguaiata e, quindi ... decidete voi!

La domanda rivoltami più spesso è: *"Ma come fai?"*, ed, in subordine ... *"Cosa ti fai?"*

Sì, questo è il problema; la gente, persino chi è più aperto e progressista, mi formula sempre queste domande piuttosto scabre, quando rispondo loro con assoluta sincerità il più classico tra i commenti è: *"Ah, interessante"*, poi, come sempre, nessuno vuol più avere niente che fare con me.

Non mi importa il loro giudizio, ma chiunque abbia un tipo di inclinazione amorosa, più o meno sana, non dovrebbe scandalizzarsi.

Molte persone pensano all'amore come ad un semplice contatto fisico, niente di più falso, mentre la sensibilità del cuore è anche contemplativa e più delicata.

Ci sono, inoltre, molti aspetti dell'intimità da rivalutare tra i quali, ad esempio il tenersi semplicemente per mano.

Ho una visione dell'amore molto spirituale, possessiva e sofferta.

Mi fa impazzire l'idea di aver qualcuno completamente in mio potere, secondo un'interpretazione piuttosto aperturista la necrofilia, al di là dei suoi as-

spetti più truculenti e coreografici, deve esser letta proprio come la "religione" del dominio assoluto e dispotico su tutto e tutti in un confronto con la morte che è proprio signora d'ogni persona come ci ricorda il testo de: "La Danza macabra", il termine, allora, viene anche usato in senso figurato per descrivere il desiderio di controllo totale su un'altra persona, in particolare nel contesto di una relazione interpersonale di coppia.

Anche se il corpo non si muove più c'è tutto il necessario per esser malinconicamente felici: la freddezza, il pallore spettrale, l'aura della morte, l'odore acre della formaldeide, l'algido e tagliente luccichio metallico degli arredi mortuari.

Ho sviluppato un certo fascino per il sangue, e per la sua funzione vitale; quando, poi, operi interventi di tannatoprassi su di un cadavere può sempre succedere l'imprevisto; saper gestire certi fenomeni post mortali tra formalina, incisione delle carotidi ed aspirazione cavitaria è un'esperienza unica, si prova un senso di onnipotenza senza limiti, perché si è in grado di padroneggiare anche le categorie mentali dell'orrido e del raccapricciante, in fondo sono un'incredibile romantica, forse un po' nevrotica, ma innamorata del sublime, del terrificante ... del grandioso.

Karen, sei davvero un bel fenomeno però! Questi tuoi inediti risvolti vampireschi sono altamente spettacolari.

Ma, guarda: il sangue in tutte le culture ha sempre rivestito funzioni simboliche, addirittura qualcuno l'ha definito l'anima della carne, e poi, se io sono una vampira, per queste semplici constatazioni antropologiche, cosa si dovrebbe pensare di quanti, in chiesa, per garantirsi la vita eterna, bevono vino, dicendolo sangue di Cristo?

Lo spauracchio dell'AIDS è una minaccia concreta nelle tue relazioni pericolose con il postumo?

Le infezioni da virus HIV sarebbero la ragione per cui dovrei esser molto cauta nei miei incontri "obitoriali", purtroppo il mio target, cadaveri di ragazzi sulla ventina d'anni, è ad alto rischio, perché sono soprattutto i giovani a morire di aids, in ogni caso la mia necrofilia è molto visionaria e contemplativa e si consuma in una persistenza parossistica di una fantasia terribilmente emotiva, essendo la mia perversione latente, l'istanza Superegoica si fa sentire in modo molto vivace. Allo stesso modo emergono meccanismi di difesa quali separazione e negazione. Quindi il giuoco è bello così, anche solo a guardare ... e non mi sento per niente delusa!

Hai mai partecipato alle esequie dei tuoi fidanzati?

Certamente, è logico, e poi sono divenuti miei boyfriend proprio perché, prima di conoscermi, sono deceduti.

Il cadavere, privato dell'attività e del pensiero, diventa feticcio, oggetto, guscio vuoto, simbolo e simulacro del

postumo che è stato e spaventa troppo nella sua intelligenza.

Sarebbe molto proficuo per me, ma persino per i dolenti, se potessi lavorare nuovamente in una casa funeraria, così da socializzare il mio scellerato feeling con i morti, trasformandolo in un pubblico servizio! Secondo recenti studi noi melanconici proviamo amore (nel senso di amor cortese) soltanto nella perdita, questo perché il possesso dell'oggetto d'amore obbliga a prendere coscienza della sua finitezza, ad abbandonare il carattere ideale, così esorcizziamo un trauma subito nell'infanzia vendendo la nostra anima al demone di Thanatos così da ripudiare Eros.

Quando ti sei accorta della tua parafilia mortuaria?

È un'ossessione violenta, totalitaria, ma dolcissima al tempo stesso, che mi ha preso da sempre; da piccola ero solita allestire funerali solenni per i miei cuccioli morti, avevo ricavato in giardino un piccolo sepolcreto solo per loro.

Poi mi dedicavo alle periodiche operazioni cimiteriali di esumazione. Capisci? io non sono diventata necrofila, magari per disdegnoso gusto o per protesta, quando sono nata ero già becchina!

Vivevo in una piccola città della remota provincia americana, in un'abitazione proprio accanto ad una casa funeraria, alcuni servizi, come il bagno, erano in comune; così imparai ad apprezzare la strana promiscuità tra cadaveri e gente ancora viva, io, ovviamente, ero sempre in bagno, ed approfittavo della scarsissima sorveglianza per girovagare nella camera mortuaria.

Non ti faceva paura?

No, mi piaceva ed ero molto curiosa, così vagavo senza meta per quei corridoi rivestiti di piastrelle bianche.

Ti manca il lavoro presso le onoranze funebri?

Sì, tantissimo, anche se non fossi ammalata di necrofilia. Anzi, precisiamo, io non sono affetta da necrofilia, sono necrofila e basta!

Sono una fan sfegatata dell'imbalsamazione, adoro tutto di questo mondo oscuro, qualche volta, però, sono colta da un moto di nausea incontrollabile. Sembrerà paradossale ma mantengo pur sempre un salutare senso del disgusto.

Qual è stato il caso più strano che ti sia mai capitato?

Un ragazzo in preda a raptus si suicidò sparandosi in testa con un fucile a pallini, dovette esplodere diversi colpi all'altezza del cranio perché mancò clamorosamente la mira, ci vollero interminabili minuti perché morisse, ma alla fine ci riuscì: complimenti. 10 e lode per la perseveranza!

E cosa mi dici a proposito del funerale più strampalato?

Un gruppo di fondamentalisti religiosi organizzò le esequie di un proprio membro, rifiutarono ogni trattamento conservativo (... *et in pulvem reverteris*⁽⁵⁶⁾!), siccome era contrario alla loro regola, mentre noi necrofori aspettavamo fuori della camera ardente udimmo qualcuno gridare: "*Alzati nel nome di Cristo!*"

Mentre gridavano come ossessi pregavano e scuotevano il cadavere quasi per infondergli nuovamente il soffio della vita, fu un momento davvero bizzarro⁽⁵⁷⁾.

Qualche anno fa un megalomane fanatico cultore della tumulazione commissionò una bara in fibra di carbonio con controcassa di titanio, si tratta di due materiali molto esotici ed high tech usati nell'industria aeronautica o nei motori della super cars da competizione.

Una volta attesi alla vestizione di un culturista: 95 KG di muscoli, testosterone e doping, il decesso fu proprio causato dall'abuso di anabolizzanti. Per rompere il rigor mortis impiegai 2 ore e mi fu necessaria la forza di He-Man⁽⁵⁸⁾.

Un altro pazzo, reduce da qualche guerra dimenticata, e divenuto miliardario volle esser portato in cimitero con un aereo da bombardamento ovviamente in disuso.

Sembra ci sia una sorta di cameratismo tra i necrofori, quasi foste una società segreta, è così?

Sì, è vero, i necrofori sono molto legati tra loro perché molta gente li snobba e non vuole nemmeno scambiar con loro due parole.

Me ne sono accorta andando alle feste, siccome ero sempre presentata agli ospiti secondo questo stereotipo: "*Ecco Karen, la becchina*". E io mi vendicavo non con la maliarda logica di seduzione delle calze nere, li massacravo con una claustrofobia sequela di tutte le normative del settore funerario, nemmeno fossimo ad un esame di giurisprudenza. Ho steso un mio presunto spasimante con gli orientamenti della dottrina in merito agli atti di disposizione su salme, cadaveri, parti anatomiche, resti mortali, ossa e ceneri in base al criterio di pozziorità!!! Per esser all'altezza della mia famigerata fama ho ripreso a studiare tutte le diavolerie giuridiche sui servizi funebri, necroscopici e cimiteriali!

⁽⁵⁶⁾ Il tragico monito biblico aleggia sulla scelta di non sottoporre i morti ad imbalsamazione poiché polvere eri ed in polvere ritornerai.

⁽⁵⁷⁾ Il proliferare selvaggio ed incontrollato di sette e chiese locali, senza la supervisione di un'autorità religiosa centrale è sinonimo di strani Credo fai da te in cui fortissime sono le contaminazioni con culture non occidentali.

⁽⁵⁸⁾ He-Man è il forzuto e muscolosissimo il protagonista di una fortunata serie di giocattoli dal titolo *Masters of the Universe* di ambientazione *fantasy* molto popolare anche in Italia, lungo tutto il decennio degli anni '80. Anche grazie alla trasposizione televisiva He-Man divenne un vero e proprio fenomeno di costume con la diffusione in tutto il mondo di gadget ed oggettistica, nulla di strano, allora, se 'intervistata ricorre allo slang dell'epoca per indicare il "fiscaccio palestrato" per antonomasia.

Secondo l'idea comune i necrofori sono rigidi e scontrosi, ma se lor signori là fuori capitassero in una camera mortuaria, e sentissero tutte le battutacce irriverenti che ci scambiamo tutto il cascame delle loro teorie, piuttosto viete, finirebbe nella spazzatura.

Qualcuno di questi operatori ha mai testimoniato contro di te, oppure in tuo favore durante le udienze del processo?

Un direttore funerario rilasciò sotto giuramento una dichiarazione massima stima sul mio comportamento professionale, gli fu anche chiesto se spesso si fossero verificati casi di necrofilia e lui rispose serafico e falso come Giuda: *“Non ne ho mai sentito parlare in tutta la mia carriera”*

È una bugia clamorosa, la necrofilia è molto più diffusa di quanto non s'immagini, semplicemente gli impresari, per non mettersi in discussione, non ne prendono atto!

Una volta, in una camera mortuaria, mi colsero in flagrante, mentre recitavo in mio personalissimo ufficio funebre in suffragio del *de cuius*, ma per evitare complicazioni con la polizia, mi lasciarono scappare.

In un'altro posto in cui lavoravo, ed ero molto apprezzata per le mie affettuose cure verso gli ospiti della funeral home un dipendente mi confidò: *“Qualcuno si è impossessato di una salma.”*

Io con la solita faccia di bronzo risposi: *“Oh, davvero?, ma che scandalo!”*

Mentivo spudoratamente, tanto sapevo che mi avevano scoperto e quindi giocavamo ha chi “sparasse” più falsità, l'arma dei migliori imbroglioni è conoscere anche solo un frammento della verità.

Un necroforo, con cui ho lavorato a lungo, tradiva comportamenti poco ortodossi mille volte peggio dei miei, si produceva in piccole mutilazioni sui cadaveri ed esternazioni a sfondo osceno.

Era di sicuro un soggetto a rischio di necrofilia.

Davvero in un'occasione sei stata “beccata”?

Sì, quella volta ero caduta in una depressione nera, e provai a suicidarmi.

Abitavo, “stranamente”, ad un isolato di distanza da una casa funeraria, così decisi di farla finita tra i colombari di un sito sepolcrale, qui da noi, in America, esistono, infatti, cimiteri privati che sorgono a fianco delle funeral homes.

Il piccolo cimitero aveva una porta di connessione con la camera mortuaria, naturalmente non sorvegliata.

Me ne stavo seduta accanto ad un colombario, sconvolta e “fuori di testa” come non mai, quando, così tanto per fare, provai a scassinare la porta d'entrata.

Mi metto ad armeggiare sulla serratura e ... voilà, per incanto, l'uscio si spalanca.

Sgusciai nella morgue e mi svagai tantissimo, con le mie strane storie, e proprio mi scordai di volermi ammazzare!

Ecco uno degli stranissimi casi in cui la morte è felice di aiutare la vita, com'è scritto, in latino, sulla porta degli obitori!

Dissi ai miei vicini che avrei passato la notte fuori casa, in compagnia di amici: senza specificare se fossero vivi o meno.

A volta la mia caccia al morto falliva, allora sgattaiolavo via, approfittando di una porta sul retro.

Qualche settimana dopo mi intrufolai di nuovo là dentro.

Fu, in ogni caso, l'ultima volta in cui rischiavi davvero l'incriminazione, eccetto quando violai qualche sepolcro.

I proprietari rilevarono diverse intrusioni notturne, avevano molti elementi che riconducevano alle mie particolarissime passioni mortifere, ma non sparsero mai denuncia formale, forse per evitare il pericolo di una pubblicità negativa alla loro ditta.

Hai rilevato alcuni cambiamenti nell'atteggiamento della società verso il fenomeno “necrofilia”?

Sì, si sta imponendo nei gusti di massa una moda passeggera e piuttosto vanesia, adesso la necrofilia è sbandierata come una scelta trasgressiva, magari da abbinare ad eccessi esistenziali in chiave neometallara.

Chi aderisce a questa corrente stilistica e musicale non è realmente attratto in modo sensuale dai morti, si tratta solo di una pseudofede consumistica votata alla teatralità della morte ed alla vendita di gadget, magari per tradire il proprio disagio o la voglia di ribellarsi agli schemi, ma dietro a teschi, giubbotti borchiatati e scenari da messa nera vedo solo una gran voglia di conformismo.

Con ogni probabilità non sono la sola a questo mondo con la mia “malata attrazione per le cose funebri”, molti altri farebbero come me, se solo potessero.

Forse esisterà anche una rete di necrofilii, ma per mancanza di un riferimento certo e stabile non si conosceranno mai e così rimarremo ognuno per proprio conto, persi a rincorrere i nostri guai.

Nel mondo della società civile ho notato qualche movimento, un'associazione, infatti, chiamata Leilah Wendell è impegnata nel raccogliere informazioni sul quest'universo buio chiamato necrofilia, c'è comunque ancora molta confusione sulla materia, qualcuno, erroneamente, crede che per soddisfare i nostri sensi ci procuriamo corpi, commettendo omicidi.

Niente di più falso! Io sono assolutamente non violenta, sono necrofila e non necromane!

Dev'essere frustrante quando la gente ti dice: “Ti dobbiamo curare” oppure “Devi diventare un'altra volta come noi!”

Sì, è così, per un po' ci ho pensato: perché non posso esser come tutti gli altri, come mai sono così anomala?

Ho attraversato quest'inferno personale ed alla fine mi sono accettata: io, nel bene e, soprattutto, nel male, sono fatta così!

Questa è la mia natura aberrante e traviata e poi, se non erro, qualcuno ci ha insegnato a non giudicare per non esser a nostra volta giudicati.

Sto male quando mi faccio violenza e provo ad esser chi non sono.

Molta gente, capace solo di giudicarmi male, ha ossessioni peggiori delle mie e commette nefandezze inaccettabili agli occhi del cittadino comune.

Avevo un amico gay che, quando scoprì la mia parafilia mi disse: "Finirai all'inferno".

Proprio lui, discriminato da tutti, ha avuto la faccia tosta di parlare in questi termini inquisitori.

Quando ero sottoposta a regime detentivo parte del programma di riabilitazione consisteva nel seguire una terapia di reinserimento sociale.

Conobbi un'operatrice molto brava davvero; era davvero un mito, e non giudicava.

Più parlavo con lei e più scoprivo il senso della mia necrofilia.

Il disagio nasceva dal non riuscire ad accettarmi.

Il sapermi capire, invece, mi avrebbe donato la pace.

Il percorso di redenzione per il mio recupero sociale comportava anche una sorta di cura della poesia, così per esternare meglio i sentimenti più reconditi dovevo cercare di organizzarli in rime e filastrocche, come per intrappolare quel sentore di romanticismo decadente che alligna nell'anima di noi diversi in un castello le cui mura rigide sono sillabe, accenti e punteggiatura.

Le mie due migliori "liriche", senza alcuna velleità poetica così recitavano:

*Un'ombra cammina da sola
corre, attraversa i campi,
niente oramai la consola
come il cielo rotto dai lampi.
Cammina già da troppi anni,
varca la porta dell'ignoto
i suoi rimpianti e gli affanni
infrangono il buio immoto.
Cade, si rialza e scivola
e ogni volta più si sforza
sa che la luce è frivola,
ma la speranza mai si smorza.
Cammina lieve sulla sabbia
Il suo passo non lascia orme
La sua anima è una rabbia
mai sopita e che non dorme.
Affonda nell'azzurro tetto
ricorda parole tenere,
ma non si volge mai indietro*

tra la polvere e la cenere.

*Anche nelle giornate crude
quando la terra è riarsa
affonda, risorge dalla palude
dei ricordi ormai scomparsa.
Affronta il ghiaccio e il gelo
vince il caldo più torrido
sembra salga sino al cielo,
ma in un dirupo orrido
dov'è silenzio e il nulla
il suo affanno presto tace,
quell'abisso è la sua culla
dove infine trova pace.*

*Quando penso al tuo sorriso
ti sento ancora qui accanto
ricordo solo il tuo viso
ed i giorni del mio pianto.
Ho cambiato i tuoi fiori
erano diventati vecchi,
ma rimango ancora fuori
nel buio, tra i rami secchi.
Sono qui, davanti, dalle nove,
pensando a giorni lontani
è da ieri sera che piove
sui tetti e sul mio domani.
l'aria, oggi, quasi profuma
di fieno ed erba umida,
il mare è bianco di spuma
gioca con la luce timida.
Il giorno si consuma
tra fiori e preghiere
in una candela che fuma
nella danza di ombre nere.*

Come paroliere rockettaro non sono certo una divinità, mentre mi muovo molto più a mio agio nei servizi mortuari di ospedali o *funeral homes*.

Quanti cercavano di cambiarmi, per una strana eterogeneità del fini, mi spingevano ancor di più nell'orrido dello slancio per i morti, la chimere dalla guarigione è solo un dispetto ... un richiamo perfetto come quando pensi alla primavera, mentre è già inverno.

Come un pendolo impazzito oscillavo tra lo studio dello psicoterapeuta e la camera mortuaria ed alla fine ho deciso di formalizzare la mia devianza affettiva, scegliendo di frequentare, con tutti i crismi di legge, le camere ardenti.

Ah, un'ultima domanda: Karen, ma, alla fine del discorso, quante deviazioni hai?

Forse soltanto qualcuna più di te ..., tanto poi, in ultima analisi, siamo soli, ed ognuno di noi è perso a ricorrere i propri guai ed illusioni ...

Cultura

Egitto, terra di eternità: la Mummificazione

di Emanuele Vaj

Nel precedente articolo (apparso sul numero scorso) abbiamo illustrato – anche se succintamente – il rituale funebre degli antichi Egizi, senza però descrivere la mummificazione, parte essenziale del loro rituale funerario. Abbiamo volutamente rimandato quest'argomento in quanto – per la sua interessante complessità – avrebbe aumentato la lunghezza dell'articolo rischiando anche di sacrificare sia l'una che l'altra descrizione. Per alcuni riferimenti, riportarsi a quell'articolo. Eccoci dunque oggi a trattare della conservazione delle salme degli antichi Egizi, concludendo così la presentazione dei loro riti funebri.

Ricordiamo brevemente che, nella loro religione, l'idea della resurrezione era fortemente radicata. Il *Ba* e il *Ka* lasciavano temporaneamente il corpo al momento del decesso per poi fare ritorno. Pur nascendo con le persone, le sopravvivevano.

Quando vi facevano ritorno bisognava però che ritrovassero l'antico corpo e che esso doveva essere preservato dalla decomposizione nel miglior modo possibile, attraverso l'estrazione degli organi interni deperibili e il trattamento con sostanze essiccanti e che combattessero i microbi.

Quindi, senza la “mummia” gli spiriti non avrebbero potuto sopravvivere. Per assicurare che potessero continuare la loro esistenza nell'altra vita, gli antichi Egizi lavorarono duramente per ricercare il perfetto metodo di conservazione dei cadaveri.

Chiariamo innanzitutto che sull'origine della parola “mummia” gli esperti concordano che non è senz'altro egiziana, ma qui finirebbe l'accordo. Infatti, alcuni la fanno derivare dall'arabo *mumiyah* o *mumyai*, mentre altri dal persiano. Il significato, in ogni modo è comune, in quanto vuole dire Bitume e anche Cera (in Persiano anche colore nero).

Alcuni ricercatori fanno riferimento alla lingua Copta (che deriva direttamente da quella dell'Egitto antico) dove per dire “cera” si dice “mummia”.

Mummia è un termine che oggi è comunemente usato per descrivere salme conservate naturalmente o artificialmente, sebbene tradizionalmente la parola era usata in modo specifico per descrivere le salme degli an-

tichi Egizi. Poi il termine “mummia” divenne molto comune ed è usato anche oggi.

Nei tempi antichi, una vera vita oltre la morte era considerata privilegio solo del faraone e i sudditi speravano che l'immortalità del sovrano si riflettesse in qualche modo anche su di loro. Più tardi, alla fine dell'Antico Regno (2.650-2.200 a.C.), la sopravvivenza diventò un diritto di tutti coloro che potevano disporre di una tomba e permettersi i riti funebri. Ma, comunque, la spesa era sempre molto alta ed escludeva quella parte di popolazione con pochi mezzi. Pertanto ai poveri spettava solo una semplice fossa poco profonda scavata nella sabbia del deserto dove però poteva accadere che il clima caldo ed asciutto favoriva spesso la mummificazione naturale (e ... gratuita!).

Vi era poi una via di mezzo. Chi non aveva mezzi finanziari sufficienti, si accontentava di conservare i propri morti entro grandi giare di terracotta, riempite di miele o anche semplicemente con una miscela acquosa, satura di sale marino. Dopo una prolungata immersione del corpo in questa salamoia, lo si collocava entro un rudimentale cassone di legno e lo s'interrava.

Originalmente gli Egiziani non mummificavano i loro morti e la prima conservazione di resti umani in Egitto deve essere avvenuta casualmente. Nei primissimi tempi, i morti erano semplicemente depositi in posizione fetale in fosse poco profonde. Il clima molto caldo e secco e la sabbia bollente facevano essiccare naturalmente i corpi (ma non si sa se la sopravvivenza

nell'aldilà fosse intrinsecamente collegata alla loro conservazione ...).

Ma quando s'iniziarono a costruire le tombe e le bare di legno per i morti, la sabbia non poteva più essere a contatto con i corpi. Allora i cadaveri cominciarono a decomporsi, così che gli Egizi svilupparono un elaborato processo di mummificazione.

Quando i corpi cominciarono ad essere deposti in tombe con coperture artificiali, inizialmente venivano avvolti in bende di lino e ricoperti di gesso compresso e levigato perché prendesse la forma del corpo sottostante; quando il gesso era asciutto, il guscio esterno veniva dipinto (spesso di verde, colore della rinascita) e al viso erano dati i lineamenti del defunto. Durante il Medio Regno (2.040-1.778 a.C.)

la tecnica di mummificazione si affinò per raggiungere i suoi risultati migliori e definitivi nel Nuovo Regno (1.570-1.085 a.C.). Ci furono, in epoca tarda, anche inutili tentativi di ridare al corpo le sue naturali caratteristiche con imbottiture di lino e altri materiali, ma la decomposizione di questi supporti provocò proprio quello che gli imbalsamatori cercavano di evitare.

Quello che chiamiamo mummificazione richiede un sofisticato procedimento che fu sviluppato

dopo lunghe sperimentazioni. La sperimentazione che ha portato alla vera mummificazione durò probabilmente qualche centinaio di anni.

La sperimentazione fu un insieme di tentativi ed esperimenti durante i quali ci si rese presto conto che l'imbalsamazione risultava imperfetta se non toglievano le parti molli e le interiora, cioè quelle che si decompongono prima.

Poi – col passare degli anni – l'arte egizia della mummificazione fece ulteriori grandi progressi fino a raggiungere una perfezione veramente incredibile, inventando anche gli strumenti "chirurgici".

Ed anche per quanto riguarda i modi di operare degli imbalsamatori a volte si rimane stupefatti, sembra quasi di assistere al lavoro di un chirurgo estetico del nostro secolo, ma con i mezzi di allora.

Va sottolineato che gli egiziani consideravano l'imbalsamazione una operazione così sacra e segreta che nessuna annotazione, illustrazione o iscrizione del procedimento ci è stata tramandata e che quanto si sa fu si basa su descrizioni fatte da osservatori stranieri (uno dei quali fu Erodoto)⁽⁵⁹⁾ e che sembrano co-



munque piuttosto attendibili. Così come sono stati di grande aiuto i bassorilievi e i dipinti conservati nelle tombe.

Ricordiamo che secondo la tradizione egizia, si credeva che una delle loro più importanti divinità – Osiris, dio della morte e della resurrezione – fosse stato il primo ad essere mummificato.

Quindi il processo di mummificazione che cercava di ricreare le fattezze della prima originale mummia era un rituale religioso e pertanto le persone che vi partecipavano non erano chirurghi di professione, ma sacerdoti, i cosiddetti sacerdoti di Ut. Comunque, il lavoro dell'imbalsamatore era molto delicato e richiedeva una notevole preparazione.

Il sacerdote che sovrintendeva il rituale indossava una maschera di terracotta raffigurante Anubis. Indossando questa maschera essi simboleggiavano che Anubis avrebbe sorvegliato il procedimento guidando gli operatori durante l'operazione. Era essenziale che gli operatori non praticassero inutili e non necessarie incisioni nel corpo, perché se lo spirito non riconosceva il proprio corpo sarebbe stato condannato ad errare sulla terra ed anche tenere responsabili per questo gli operatori addetti alla mummificazione.

Tre erano i "ruoli" di chi partecipava alla mummificazione: "hery heb" il sacerdote supervisore incaricato di leggere le formule magiche durante ogni operazione; "hetemw netier" colui che provvedeva a praticare l'incisione dalla quale estrarre gli organi; "wetyw" imbalsamatore incaricato di togliere gli organi interni e ai successivi passaggi, compreso il bendaggio del corpo. Va rilevato che la mansione dell'incisore era considerata molto brutta, cosa che ha limitato la loro posizione nella società.

Dopo la morte il cadavere era subito trasportato al "wabet", cioè in un luogo "pulito e puro" solitamente situato al di fuori della città. Veniva spogliato, lavato ("purificato" tolte cioè le "cose sporche") e depilato e si dava inizio al processo di mummificazione.

Tre erano i metodi di base per conservare un corpo. Il primo è quello che descriveremo in questo articolo. Il secondo consisteva nell'iniettare nel corpo attraverso il retto olio di cedro e di seccare il corpo con patron. Il terzo metodo, simile al secondo, prevedeva l'introduzione di un liquido sconosciuto e l'essiccamento del corpo. La scelta del metodo dipendeva, come sempre, dalla disponibilità economica del defunto o della sua famiglia.

⁽⁵⁹⁾ Storico greco vissuto dal 482 al 425 AC. Famoso per aver descritto paesi e persone da lui conosciute in numerosi viaggi. Visitò l'Egitto fra il 460 e il 455 AC.

Da bravi commercianti, gli imbalsamatori utilizzavano materiali più o meno pregiati in base alle possibilità economiche dei parenti del defunto. A seconda della ricchezza della famiglia, il trattamento era quindi molto diverso. Per i poveri solo operazioni veloci ed economiche di purificazione, un abbigliamento costituito spesso da lenzuoli e sepoltura in fosse comuni. Per i ricchi e i faraoni, essenze esotiche e costose e i sarcofagi di pietra o legno.

La prima operazione nella mummificazione era la rimozione di tutti gli organi interni che sono inclini alla decomposizione veloce (con esclusione del cuore e dei reni che verranno rimessi).

Il primo punto intervento era fare un taglio nell'addome, sotto le nervature, dalla parte di sinistra del corpo. Questa prima incisione era fatta per mezzo di uno speciale coltello con lama in silice, mentre tutti gli altri eventuali tagli erano fatti con una comune lama di metallo.

L'operazione più difficile era quella dell'estrazione del cervello, non si dovevano produrre ferite visibili. Il cervello era rimosso rompendo l'osso all'estremità del naso con uno scalpello ed inserendo un collegamento speciale dalle narici e nel cranio.

Gli organi rimossi venivano depositi in vasi detti *canopi*.

I quattro organi che dovevano essere posti nei vasi erano i polmoni, il fegato, lo stomaco e gli intestini.

Una volta all'interno dei vasi canopi i vari organi erano protetti da ognuno dei figli di Horus la cui la testa ornava il coperchio.

L'incisione veniva coperta con una piastra di metallo che riporta l'occhio di Horus (*wedjat*) che l'avrebbe simbolicamente guarita.

Cosa erano i vasi "canopi"

Erano vasi fatti in alabastro oppure in calcare o terracotta e anche di ceramica smaltata. All'inizio i coperchi erano molto semplici, poi iniziarono ad assumere forme più complicate e nelle ultime versioni furono decorati con le teste dei quattro "Figli di Horus" che sono quelle di un uomo, di un falco, di uno sciacallo e di una scimmia. Il riferimento ai figli di Horus spiega anche perché i vasi dovevano essere quattro. I vasi, con gli organi rimossi dal cadavere, erano poi disposti nella tomba durante il rituale di sepoltura. Nelle ultime dinastie, questi organi venivano trattati e rimessi nel corpo, ma i vasi canopi inutilizzati (cioè vuoti) continuavano ad essere disposti nelle tombe.

Tutte le cavità svuotate del torace e dell'addome erano riempite in due distinte fasi: una prima dell'essicca-

zione (definita temporanea) con materiali che avevo lo scopo di facilitare l'assorbimento dell'acqua all'interno del corpo e l'altra (definitiva) con stracci e cotone imbevuti di balsamo e sostanze antibatteriche e aromatiche, Per la cronaca, gli Assiri usavano il miele, i Persiani la cera e gli Ebrei spezie e estratto di agave. Alessandro il Grande fu imbalsamato con miele e cera.

Le ricerche effettuate dagli scienziati su queste sostanze (inglesi e tedeschi in particolare) hanno svelato quali fossero le sostanze usate per l'imbalsamazione. I primi risultati hanno accertato che gli antichi Egizi usavano ricette molto più complesse di quanto si poteva ritenere. Mediante l'uso di una tecnica sofisticata ricavavano dall'albero del cedro una particolare sostanza di preservazione, il guaiacolo. Ma oltre a questa erano utilizzati sali naturali originali dell'Egitto e vari oli e resine di origine vegetale, cera d'api, la cui presenza suggerisce che essi conoscevano e apprezzavano il valore delle sostanze con proprietà antibatteriche.

Con il passare del tempo e il miglioramento delle tecniche di mummificazione, vennero utilizzate sostanze antibatteriche sempre più efficaci. Gli Egizi facoltosi usavano ingredienti molto dispendiosi, allo scopo di impressionare,

nello stesso modo in cui oggi vengono utilizzati legni pregiati per le bare.

A questo punto si procedeva all'essiccazione.

Gli imbalsamatori sapevano che l'acqua nel corpo è il principale fattore di decomposizione, infatti il corpo contiene il 68% di acqua e vi sono anche diversi tipi di batteri.

L'essiccazione avveniva con la copertura del corpo con natron asciutto, un sale naturale che si trovava in abbondanza nel letto di un lago prosciugato nel Delta occidentale del Nilo (l'odierno *Wadi-el-Natrum*): il natron è composto essenzialmente di cloruro di sodio e contiene un'alta percentuale (17%) di bicarbonato di sodio, indispensabile per la riuscita del procedimento. Questo sale assorbiva i liquidi del corpo che diventava un solido guscio (di colore marrone scuro) non più soggetto alla decomposizione. Questa "copertura" doveva durare circa quaranta giorni. Quindi il corpo, lavato e massaggiato con olio di palma, era esposto per più giorni ad una corrente di aria calda, fino ad essiccazione completa. Il risultato era una forma umana molto insecchita, tuttavia riconoscibile.

Con la disidratazione i cadaveri si ritraggono in una massa legnosa e possono così conservarsi indefinitamente.



Durante la fase di essiccazione il corpo giaceva su una specie di quello che oggi definiremmo tavolo anatomico il quale aveva al centro un canaletto/scolatoio che terminava in un secchio posto ai piedi dello stesso tavolo. Durante i quaranta giorni del processo, l'acqua drenata dal corpo scendeva lungo lo scolatoio sino al secchio. Al termine della essiccazione gli imbalsamatori dovevano provvedere a rimuovere esteriormente il sale natron che si era calcificato a causa dell'assorbimento dell'acqua del corpo e togliere poi i materiali che erano stati temporaneamente inseriti all'interno.

È però incredibile come un cadavere, soggetto a mummificazione nel suo ambiente naturale e conservatosi intatto per millenni, sottoposto ad una variazione di umidità (portandolo in un'altro luogo), correrà il serio pericolo di polverizzarsi.

Dopo un simile trattamento "chimico" il cadavere appariva piuttosto malconcio. Ecco perché i mummificatori facevano intervenire par-

rucchieri e "visagisti" che ricorrevano ad ogni sorta di cosmetici per abbellire il morto e dargli un aspetto il più reale possibile: tingevano mani, piedi e i capelli con l'henna (che gli egizi chiamavano puker), un pigmento scuro tratto da un albero spinoso. Le altre parti del corpo non coperte dalle bende venivano dipinte con l'ocra rossa (uomini) e con l'ocra gialla (donne). La pelle veniva

poi stirata con un massaggio, ammorbidita e le cavità livellate con batuffoli di lino immersi in una massa attaccaticcia, con colla, segatura o fieno.. Al posto degli occhi venivano poste delle palline di lino bianco, su cui erano dipinte le pupille. Per togliere ogni odore sgradevole alla salma si utilizzavano: vino, olio, grassi, resine e miele.

Quando la mummia era pronta, veniva purificata e i sacerdoti procedevano alla bendatura. La fasciatura aveva lo scopo sia di restringere il rigonfiamento del corpo che di evitare il diretto contatto dell'aria con il corpo per evitare un deterioramento.

Si usavano bende di lino (unico materiale consentito per questa operazione), spesso quelle stesse che si aveva a disposizione in casa; solo per i faraoni, i loro familiari e gli alti dignitari si usavano bende tessute appositamente. Prima venivano bendati gli arti e le articolazioni e poi tutto il corpo; le braccia erano fasciate intorno al corpo e le gambe unite insieme. Una appropriata fasciatura richiedeva diverse centinaia di metri quadrati di lino:: le cronache riferiscono di un importante commerciante che sarebbe stato avvolto in ben 375 metri quadrati di tessuto!



Durante la bendatura, si versavano grandi quantità di preziosi unguenti e profumi, che formavano poi quella sostanza caratteristica dura e simile alla pece

Mentre si collocavano i vari strati di lino, si inserivano anche gli amuleti in punti fissi e il sacerdote recitava le formule per assicurare l'efficacia del procedimento. Si credeva che gli amuleti avessero speciali poteri di protezione del corpo e di portare fortuna. Alcuni amuleti erano indossati nella vita quotidiana, ma vi erano anche speciali amuleti funebri che spesso riportavano le effigi di importanti dei.

Amuleti funebri e formule magiche scritte erano spesso posti tra le bende delle mummie per aiutare nel viaggio nell'altra vita.

Gli scarabei erano associati alla vita eterna. Questo probabilmente perché li si vedeva sbucare fuori dal terreno quando nascevano. Amuleti con scarabei alati o a forma di cuore erano frequentemente messi sul petto o sopra il cuore della mummia.

A questo punto la mummia era pronta per essere posta nella bara e quindi restituita ai familiari.

Ricordiamo che la bara era uno dei più importanti elementi del processo di mummificazione perché proteggeva il corpo dalla polvere e dagli insetti, quindi era un elemento *pratico* di questo procedimento.

Dalla morte erano passati circa settanta giorni. Una o due giornate dopo il luttuoso evento si cominciò a pulire e disidratare (durata: cinquantadue giorni); diciassette per la fasciatura. Da una serie di papiri che furono rinvenuti durante i vari scavi archeologici, si sono potuti ricostruire i tempi necessari per la mummificazione che prevedevano: sette giorni per la testa, quattro giorni per gli organi interni, due per le braccia e due per le gambe, una giornata per la schiena e una per il petto.

Abbiamo esposto brevemente le tecniche più comunemente usate per la mummificazione nell'Antico Egitto.

Dal periodo Greco Romano la mummificazione divenne un sempre più prospera attività commerciale e tendente a indicare più lo stato sociale del defunto che le sue convinzioni religiose. Ma ciò segnò un progressivo declino della qualità nel procedimento di conservazione.

In seguito, poi, la pratica della mummificazione andò però perdendo di importanza. Le lunghe operazioni erano sempre più sommariamente eseguite, il bendaggio più trascurato e si ritornò all'avvolgimento in ben-

de bituminose, ed anche il capo veniva interamente avviluppato.

Anche i sarcofagi diventarono sempre più semplici e meno artisticamente decorati fino a divenire semplici cassoni di robusto legno senza più stuccatura e pitture decorative.

In Egitto, nel corso di oltre 3.000 anni, furono messe a punto diverse tecniche di mummificazione.

Questa tecnica progredì e si affinò nel corso del tempo, ma nessuno è ancora riuscito a spiegare in modo convincente per quale oscuro motivo si era così attenti e scrupolosi nel mummificare i corpi cercando di dargli un aspetto il più possibile vicino a quello che avevano quando erano ancora in vita.

Un ricordo ancestrale?

Non esiste una risposta precisa, sappiamo quasi tutto sulle tecniche usate, ma non il reale scopo ultimo.

Forse era soltanto una questione di credenze religiose, ma una cura ed una diligenza così ossessiva tradiscono un mistero non ancora completamente rivelato.

Quando si parla di mummie si pensa subito all'antico Egitto.

Però, se è vero che l'inizio della civiltà umana si fa risalire alle prime tracce relative al culto dei morti, è altresì vero che la preservazione dei defunti dal degrado *post mortem* non è una prerogativa degli antichi egiziani. Mummie, rese tali mediante essiccazione, sono state rinvenute in Sud America, risalenti al periodo precolombiano.

Certo, la mummificazione può essere trovata in ogni continente del mondo, ma il processo stesso è inestricabilmente collegato con la cultura dell'antico Egitto e per moltissimi la parola mummia è sinonimo dello stesso Egitto.

Le mummie però non sono un fenomeno soltanto "antico", relegato alle epoche più lontane dalla nostra, anche in epoca moderna celebri uomini politici e non, si sono fatti mummificare: dai capi di stato comunisti (Lenin, Mao Tse Tung, Ho Chi Minh), alla donna più discussa del suo tempo: Eva Perón.

Le motivazioni delle mummificazioni possono essere differenti ma tutte riconducono ad un'unica costante: la ricerca dell'immortalità, a dimostrare la continua ricerca di sconfiggere in qualche modo la morte e che qualcosa resti dopo la morte.

Come se il corpo di qualcuno che non è più vivente resti come una statua reale a dare prova dell'esistenza in vita.

E, più in generale, si può affermare che non esista civiltà o epoca che non abbia considerato la conservazione del corpo come un surrogato dell'immortalità.

Si dice che ...

A completamento dell'argomento, riportiamo alcune curiosità che hanno relazione con esso, e che abbiamo trovato nelle nostre ricerche.

La prima ci informa che i primi studi sulle mummie incominciarono agli inizi del XIX secolo e che quelle esaminate erano quasi sempre quelle portate a casa come "souvenir" da facoltosi turisti che avevano visitato l'Egitto.

La seconda riguarda le bende che erano utilizzate per avvolgere le mummie. Bisogna ricordare che anticamente gli egiziani scrivevano su rotoli di papiro derivanti da una pianta acquatica che cresceva abbondante lungo le rive del fiume Nilo (la carta, come viene intesa ora, – fatta di fibre intrecciate e feltrate fra di loro – è stata inventata dai cinesi nel I secolo DC che adoperavano lo scorze dei gelsi e il bambù). La carta, fatta dagli arabi e poi dagli europei, impiegava esclusivamente gli scarti delle botteghe tessili, i cordami usati sulle navi e gli stracci. Bene, alcune fonti del XII secolo riferiscono che in Egitto i beduini e gli arabi sottraevano i lenzuoli di lino utilizzati come sudari e le pezze che avvolgevano le mummie egiziane per rivenderli ai fabbricanti di carta. Venendo ai nostri tempi, sembra però che anche durante la prima guerra mondiale (1915/18) le bende di diverse mummie furono trasformate in carta dagli Inglesi.

La terza – un po' macabra per la verità, e che supera la più fervida immaginazione – riguarda il numero e "l'uso" delle mummie. Si sa che le mummie sono uno degli argomenti più affascinanti dell'archeologia egiziana e che molti scienziati hanno fatto ricerche ed esperimenti per carpirne i segreti.

Una recente relazione di uno studio effettuato da ricercatori di un'università inglese, riporta che essi avrebbero individuato nell'olio profumato l'antica formula egizia per mummificare i corpi. Fin qui nulla di strano. La sorpresa più totale è nell'apprendere che lo studio di questo procedimento ha comportato nel passato la distruzione di "migliaia e migliaia di mummie", e addirittura che fosse "noto da sempre che nelle mummie – oltre ad altre sostanze – c'è bitume. *Nota al punto che per anni le mummie furono usate come combustibile nelle ferrovie egiziane*".

Avevamo sempre pensato che al difficile e costoso procedimento fossero sottoposti faraoni e importanti dignitari e che il ritrovamento di una mummia fosse sempre un fatto eccezionale. Invece non era affatto così, ce n'era una tale abbondanza che "per anni" le caldaie delle ferrovie egiziane bruciavano mummie a pieno regime ...

E concludiamo con un "quasi" giallo storico:

Dove è sepolta la Mummia di Cleopatra?

Dov'è sepolta Cleopatra, la più famosa regina d'Egitto (considerata simbolo di bellezza e seduzione)?

Da qualche parte a Parigi.

Agli inizi del XIX secolo la sua mummia fu scoperta ad Alessandria d'Egitto e trasportata nella capitale francese per arricchire le vetrine del *Louvre*.

Nel 1871, durante l'assedio dei prussiani, per prudenza fu deciso di spostarla nei sotterranei della *Bibliothèque Nationale*. L'ambiente umido e freddo ebbe un effetto disastroso: il corpo entrò in decomposizione e non rimase che seppellirlo. Secondo alcuni, le spoglie regali furono tumulate nei giardini stessi della *Bibliothèque*; secondo altri, clandestinamente nel grande cimitero di *Père-Lachaise*.

Ma chi era Cleopatra?

Ultima regina d'Egitto, visse solo 39 anni morendo tragicamente. I suoi amori e la sua tragica fine sono stati abbondantemente raccontati e rappresentati da scrittori, poeti e artisti.

Molto si è detto di Cleopatra. È comunemente considerata simbolo di bellezza e seduzione, ma i resoconti sulla straordinaria bellezza di Cleopatra sembrerebbe-

ro esagerati. Su antiche monete è raffigurata con un naso a becco e fattezze maschiline.

Le antiche fonti storiche che ci rimangono, ce la presentano in modo completamente negativo, cioè come una donna di grande cultura e conoscitrice di numerose lingue, attraente più ancora che bella, intelligente, ambiziosa, determinata, spregiudicata, crudele e spietata. Tutte qualità ideali per governare un regno come quello d'Egitto. Insomma una *femme fatale*, ma anche un accorto politico che quasi riuscì a distruggere Roma e il suo impero.

E anche Dante non scherza, mettendola all'Inferno nel secondo cerchio con i lussuriosi.

Visse solo 39 anni e sotto il suo regno portò l'Egitto ad essere una grande potenza.

Con la sua morte l'era della storia Egizia si chiude. Infatti, dopo la sua scomparsa l'Egitto divenne una provincia romana.

Comunque una donna non comune, la cui storia è diventata leggenda e il caso della sua mummia lo conferma.

PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI



COCCATO & MEZZETTI

Via Ugo Foscolo, 12
28066 Galliate (NO) Italy
tel. 0321 806789 r.a
fax 0321 807942 diretto
www.coccatomezzetti.it
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA



PROVISORI IN ABS

Super leggeri (kg 9,5) in materiale indistruttibile, poco ingombranti poichè impilabili in fase di immagazzinaggio.

MI'KROBJO®

sostanza biodegradante conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per favorire il processo scheletrizzante di salme indecomposte.



**COFANI IN CELLULOSA
STANDARD E BORDO LEGNO**
rigido ad alta capacità di contenimento conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per il trattamento di salme indecomposte.



Certificazione di Gestione del Sistema Qualità



TESTATA
RAPPORTO DI PROVA N° 01/001



Informatica

Innovazione tecnologica: bilancio di fine legislatura

di Nicola Bortolotti

Nella nuova legislatura, del “Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie” di Lucio Stanca non resterà neppure il nome, ormai inglobato dall’altro dicastero senza portafoglio detto “Funzione Pubblica e Innovazione” retto da Luigi Nicolais.

Con un colpo di reni, quasi uno scatto d’orgoglio in zona Cesarini, Stanca ha comunque avuto modo di veder pubblicare nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile scorso un atto legislativo a suo modo conclusivo di un periodo significativo – tra luci e ombre, tra promesse mantenute e mancate – per la vita dell’Information Technology italiana, ossia il decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 159 che integra il Codice dell’Amministrazione Digitale in vigore dal primo gennaio scorso (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ai cui articoli modificati ci si riferirà nel seguito).

Un insieme di vecchie e nuove disposizioni che potrebbero cambiare il modo di “interfacciarsi” con la Pubblica Amministrazione, con ulteriori ambizioni riassunte nel comunicato stampa: *“Le integrazioni proposte rafforzano ulteriormente il diritto dei cittadini a scambiare comunicazioni mediante posta elettronica con le PA, non più solo con quelle centrali, ma anche con quelle locali. In caso di mancata risposta, riconosce ai cittadini il diritto di rivolgersi al giudice amministrativo per far sì che i pubblici uffici rispettino tale obbligo. Inoltre, per facilitare le comunicazioni via e-mail, è stata fissata al 1° settembre 2006 la data entro cui le amministrazioni pubbliche dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica istituzionale ed uno di PEC, per conferire certezza legale alle comunicazioni. Una delle novità più rilevanti riguarda lo ‘Sportello unico per le attività produttive’, che diventa a tutti gli effetti uno ‘Sportello telematico’, con enormi vantaggi per le imprese, che risparmianno tempo e denaro nello svolgimento delle pratiche burocratiche.”*

Difficile dire come questo potrà conciliarsi con amministrazioni locali, pur “moderne”, che sono abituate a

non fornire alcun riscontro ai messaggi email inviati alla casella del loro Urp, anche quando si segnalano indicazioni gravemente erronee fornite da un loro call-center ...

Più che prudente, non a caso, appare quindi il comma 1-bis dell’art. 3 (“Diritto all’uso delle tecnologie – 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice”) che afferma: *“1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.”*

Non sorprende leggere una simile puntualizzazione, specie considerando il fatto che, nonostante tutti gli sforzi e gli investimenti fatti, nel mondo della P.A. coesistono ancora situazioni macroscopicamente differenti e non comunicanti, spesso del tutto impermeabili al comune cittadino il quale – in caso di contestazioni – si dovrà comunque sobbarcare l’onere connesso al tribunale amministrativo: *“1-ter. Le controversie concernenti l’esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”*

Non del tutto rassicurante è la modifica dell’art. 20 con l’aggiunta del comma 1-bis: “Documento informatico – 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. *“1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2.”*

Non contribuirà certo alla diffusione dello strumento informatico il lasciare la Spada di Damocle della valutazione “in giudizio” di un aspetto così delicato, anche considerando il fatto che da molte parti sono state avanzate (e più volte motivatamente riprese) critiche nei confronti della autoconsistenza tecnica del Codice dell’Amministrazione Digitale ...

Lo stesso concetto era già presente nella versione originale dell’articolo successivo, comunque rafforzato in tal senso: “Art. 21 (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto) – 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”.

Sul cosiddetto “fascicolo informatico” il Codice si sofferma nel dettaglio, con l’aggiunta di alcuni commi all’art. 41: “2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa; (...) 2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione: a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell’oggetto del procedimento; e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater. 2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.”.

Ritorna l’obbligo di adozione della posta elettronica per le comunicazioni tra amministrazioni, con un termine più stringente pari a otto mesi (ossia il già citato primo settembre 2006): “Art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni) – 1. – 2. (Omissis). 3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente

codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.”.

Tra le altre novità – oltre alla nascita del “Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione”, erede della RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione) – viene data la possibilità di compilare la modulistica anche direttamente su web con un’importante puntualizzazione: “Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). – 1. (Omissis). 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.”.

La Carta d’Identità Elettronica mai nata

Difficile dire cosa ne sarà della effettiva attuazione di questo decreto, ma non sembra ipotizzabile, allo stato attuale, che esso venga travolto dalla stessa ondata revisionista e iconoclasta che domina invece – ad esempio – le ormai divorziate Infrastrutture e Trasporti, a meno che dalla posta elettronica non si voglia tornare ai segnali di fumo ...

C’è però un aspetto destinato a far nascere qualche inquietudine e che rende manifesta – anche e soprattutto a fine legislatura – la discrasia che ha contraddistinto tutta l’azione di Lucio Stanca, spesso trovatosi a dover coesistere con sordità e ostacoli piccoli e grandi frapposti da altri ministeri: la Carta d’Identità Elettronica, infatti, che avrebbe potuto e dovuto diventare uno dei simboli di questa legislatura e la cui entrata in vigore – non casualmente – era stata fissata per il primo gennaio di quest’anno, oltre al considerevole ritardo sulla tabella di marcia rischia di creare malumori tali da farla abortire sul nascere e compromettere il cammino del Codice dell’Amministrazione Digitale, che si fonda in significativa parte proprio sulla diffusione capillare della CIE.

Con un decreto annunciato alla data di chiusura di questo numero, infatti, i Ministeri dell’Interno e dell’Economia hanno fissato a ben 30,50 euro il costo che il cittadino dovrà sostenere (più 0,50 euro di bollettino postale) per dotarsi di un documento che diver-

rà non facoltativo ma indispensabile. Immediata la replica dell'ANCI e l'inizio di una querelle avvelenata che, di certo, non gioverà alla nascita più volte rimandata di questo strumento che molti utenti evoluti avvertiranno come un meno utile e imperfetto doppiopione della firma digitale già posseduta. Ma ormai la "patata" è in mano al nuovo esecutivo ...

Il "digital divide"

Un altro settore in cui l'azione del Ministero per l'Innovazione non è stata incisiva, anche a causa della mancanza di sinergie con altri dicasteri, è stato l'impegno per colmare il "digital divide", ossia il cosiddetto "divario digitale", quella mancanza di pari opportunità tecnologiche che ormai ha assunto dimensioni imbarazzanti e talora preoccupanti: in zone servite da decenni da centrali telefoniche digitali, infatti, si assiste ancor oggi a coperture ADSL "a macchia di leopardo". Aziende sono addirittura costrette a scegliere la propria sede sulla base della copertura "a banda larga", e poiché i gestori sono interessati a servire soltanto zone a forte intensità di utenza il divario (anche nel "profondo nord") tra zona e zona si allarga anziché restringersi.

Un atto governativo coraggioso, anziché l'elargizione a pioggia di contributi ai sedicenni per l'acquisto del personal computer, avrebbe potuto essere la costituzione di un equivalente digitale della ASST (l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, nata nel 1925 per consentire la telefonia interurbana, considerata non abbastanza redditizia dai gestori). O – di concerto con il Ministero delle Comunicazioni – si sarebbe potuta attuare una liberalizzazione fortissima di tecnologie Wireless dirette alla copertura di zone non servite da connettività ADSL. O infine – con un'adeguata moral suasion nei confronti di Authorities altrimenti perse in mille quisquillie – sarebbe stato auspicabile rimodulare tariffe per il traffico dati GPRS e UMTS ondivaghe e spesso fuori da ogni logica tecnica e di mercato.

La mancanza di risultati concreti sotto questo fronte davvero cruciale, quasi degno di un autonomo, futuribile e auspicabile "Ministero delle Infrastrutture Digitali", rappresenta forse la più grande occasione mancata da Stanca.

Dati sensibili e amministrazioni pubbliche

Parallelamente – e, per certi versi, antagonisticamente – all'azione del MIT di Stanca c'è stata l'azione del Garante per la Privacy, contraddistinta da ritardi (nel fornire lo specimen per il DPS, ad esempio), omissioni (è censurabile il fatto che ancora oggi, di quasi tutte le numerose proroghe per la redazione del famigerato DPS, non ci sia alcuna traccia sul sito ...), da ispezioni delegate a nuclei speciali della Guardia di Finanza (che si autofinanziano con quanto contestato) impe-

gnati soprattutto a rilevare mere violazioni formali di piccola portata (ma foriere di grandi e spesso spropositate sanzioni) a piccole realtà imprenditoriali.

Nei confronti dell'inerzia della Pubblica Amministrazione il Garante ha preso una severa posizione formale culminata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005 di un provvedimento ("Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione") nel quale si può leggere, nelle considerazioni introduttive: *"In questo quadro, il Garante rileva, però, con rammarico che numerose amministrazioni pubbliche non hanno dato piena attuazione al Codice. In particolare, questa Autorità segnala che non sono state ancora introdotte le garanzie previste in ordine al trattamento di alcune informazioni che riguardano profili particolarmente delicati della sfera privata delle persone, ovvero dei c.d. dati 'sensibili'. (...) L'inerzia delle pubbliche amministrazioni lede, quindi, non solo il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali, ma comporta anche una violazione del diritto comunitario. Il ritardo accumulato su questo piano è eccessivo. Sin dal 1997, vigente la legge n. 675/1996, ed anche dopo l'approvazione del Codice nel 2003, i soggetti pubblici hanno infatti potuto avvalersi di un lungo periodo transitorio e di diverse proroghe. L'eventuale protrarsi dell'inerzia delle amministrazioni anche dopo il 31 dicembre 2005 (data di scadenza dell'ultima proroga) risulterebbe del tutto ingiustificata. L'Autorità esprime viva preoccupazione in relazione al rispetto del termine di legge del 31 dicembre prossimo. Se non intervengono per tale data i necessari atti di natura regolamentare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dovrà essere infatti interrotto a decorrere dal 1° gennaio prossimo (...)"*.

La preoccupazione era sicuramente giustificata, visto che – di proroga in proroga – si è arrivati all'ennesimo differimento cosicché il termine del 15 maggio 2006 entro il quale i soggetti pubblici avrebbero dovuto adottare e rendere pubblici i regolamenti sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari è stato differito al 31 luglio 2006 con il decreto legge 12 maggio 2006 n. 173, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13-5-2006, che riguarda l'emanazione di taluni atti di natura regolamentare.

Così, mentre il DPS e le misure minime per i privati (anche il singolo professionista con un PC scollegato da Internet) sono diventati sgradevole e onerosa realtà – e il tutto in attesa che si costruisca una giurisprudenza che (dolorosamente) dirimerà i tanti casi dubbi connessi all'attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – le amministrazioni pubbliche potranno usufruire di un'ulteriore "zona franca".

Due esempi di "Indice dei Trattamenti" da accludere allo "schema tipo" proposto dall'ANCI e validato dal Garante (riguardanti lo Stato Civile, scheda 4, e la Polizia Mortuaria, scheda 27) sono riportati in riquadro.

INDICE DEI TRATTAMENTI

(...) SCHEDA N. 4	(...) SCHEDA N. 27
Denominazione del trattamento Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato civile	Denominazione del trattamento Polizia municipale - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché di polizia mortuaria
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato) Codice civile (artt. 84 e ss.; artt. 106 e ss.; 423-430); l. 14.04.1982, n. 164; d.P.R. 3.11.2000, n. 396; d.P.R. 10.09.1990, n. 285	Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato) L. 28.02.1985, n. 47; d.lg. 5.02.1997, n. 22; d.lg. 29.10.1999, n. 490; d.P.R. 10.09.1990, n. 285; regolamento comunale
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile (art. 62, d.lg. n. 196/2003)	Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento Attività di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo (art. 73, comma 2, lett. f), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti) Origine <input checked="" type="checkbox"/> razziale (iscrizioni avvenute negli anni 1938-44) Convinzioni <input checked="" type="checkbox"/> religiose (iscrizioni avvenute negli anni 1938-44) Stato di salute: <input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali <input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse Vita sessuale <input checked="" type="checkbox"/> (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso) Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) <input checked="" type="checkbox"/>	Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti) Stato di salute <input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali Convinzioni <input checked="" type="checkbox"/> religiose Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) <input checked="" type="checkbox"/>
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: <input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati <input checked="" type="checkbox"/> presso terzi Elaborazione: <input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea <input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> comunicazioni (come di seguito individuate) Particolari forme di elaborazione Interconnessione e raffronti di dati: <input checked="" type="checkbox"/> con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000	Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: <input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati <input checked="" type="checkbox"/> presso terzi Elaborazione: <input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea <input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) Particolari forme di elaborazione Interconnessione e raffronti di dati: <input checked="" type="checkbox"/> con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): a) ISTAT (per le rilevazioni annuali della cause di morte); b) ASL (per l'aggiornamento del registro delle cause di morte); c) all'ente gestore degli alloggi mortuari (per l'erogazione del servizio).	Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): a) ISTAT (per le rilevazioni annuali della cause di morte); b) ASL (per l'aggiornamento del registro delle cause di morte); c) all'ente gestore degli alloggi mortuari (per l'erogazione del servizio).
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli di carattere "sensibile" sono quelli concernenti l'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le convinzioni religiose, inseriti negli anni 1938-44 in virtù delle "leggi razziali"; questi dati, che sono idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3, R.D.I. n. 25/1944); ulteriori informazioni sull'origine razziale o etnica possono essere desunte dagli atti relativi alle adozioni internazionali. Altri dati sensibili contenuti in tali archivi possono essere raccolti anche da terzi e comunicati all'Autorità giudiziaria per le cause di interdizione e decesso, alla ASL per l'aggiornamento del registro delle cause di morte. Vengono altresì trattati dati di carattere giudiziario; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. (...)	Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo I dati giudiziari e sulla salute vengono acquisiti attraverso i controlli svolti sul territorio, che sono effettuati su iniziativa d'ufficio, ovvero su richiesta di privati, di enti e di associazioni; oltre alla verifica in loco, vengono avviati i necessari accertamenti presso gli uffici competenti, al termine dei quali viene predisposta una relazione finale con l'indicazione delle eventuali violazioni in materia sanitaria o ambientale riscontrate. In tal caso, si procede a trasmetterle alle competenti autorità amministrative o penali. Vengono, inoltre, effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. Per quanto concerne l'attività di polizia mortuaria, ed i connessi servizi cimiteriali, i dati vengono forniti direttamente dagli interessati, dai familiari o dal rappresentante della comunità religiosa, che presentano apposita domanda al Comune al fine di ottenere delle particolari forme di sepoltura. I dati sulla salute vengono trattati in quanto i medici debbono denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata la causa di morte di persona da loro assistita. Il comune a sua volta comunica le cause di morte all'ISTAT per le rilevazioni annuali, nonché alla ASL competente per territorio per l'aggiornamento del registro delle cause di morte. (...)

Attualità

Dal Tanexpo 2006 di Modena: riflessioni sull'architettura cimiteriale

di Laura Bertolaccini (*)

Il catalogo del Tanexpo 2006, rassegna del settore funerario tenutasi a Modena dal 24 al 26 marzo scorso, non senza una certa enfasi così preannunciava l'evento: "mai come quest'anno si rivelerà un palcoscenico commerciale unico al mondo, una ineguagliabile opportunità di business, un intenso momento di aggiornamento e di crescita professionale per tutti gli operatori presenti". Una introduzione impegnativa ma indubbiamente attraente per chi, come me, si apprestava a visitare l'esposizione e a partecipare ad alcune delle iniziative ad essa correlate.

Prima di addentrarmi nel racconto delle giornate modenesi, mi siano concesse alcune digressioni autobiografiche, necessarie per far comprendere lo spirito e le motivazioni che mi hanno portato al Tanexpo. Svolgo ricerche nel campo dell'architettura cimiteriale da diversi anni, inizialmente un interesse tra i tanti maturato all'interno di un corso universitario, in seguito uno fra i temi prevalenti dei miei studi. Mi sono occupata dapprima dei cimiteri ottocenteschi dell'Europa centrale e, in anni più recenti, ho volto la mia attenzione alla produzione contemporanea (italiana ed estera) e quindi allo studio dei crematori. Per formazione, ho prevalentemente guardato ai cimiteri dal punto di vista dello storico dell'architettura, indagando le fasi del progetto e quindi le diverse vicende costruttive in relazione alla realtà sociale, culturale e politica del

contesto in cui si stava edificando un nuovo cimitero e alla storia individuale del professionista incaricato, cercando però, quando possibile, di ricondurre gli studi alla pratica progettuale. Per le particolari tematiche cimiteriali, quello dello storico (soprattutto per quanto riguarda la contemporaneità) si rivela però spesso uno sguardo, per così dire, un po' miope, rivolto ad una realtà molteplice e tutt'altro che immobile, che, necessariamente, tende a mettere a fuoco solo un particolare, lasciando in ombra tanti altri aspetti (apparentemente) troppo lontani dalla narrazione storiografica. Sapevo (e speravo), data anche la entusiastica presentazione dei curatori della manifestazione, che alla esposizione modenese avrei potuto allargare la mia visione un po' viziata e, probabilmente, arroccata su pregiudizi accademici: una fiera di settore, mi sono detta, può certamente offrire indicazioni chiare circa le tendenze attuali, aprire verso la conoscenza di pro-

blematiche a cui il progettista deve saper rispondere, dare allo storico preziosi spunti interpretativi della realtà.

Forte di tutte queste aspettative, dopo un rocambolesco quanto surreale viaggio in treno (... ma questa effettivamente è un'altra storia), sono arrivata a Modena.

Tutto quello che avevo precedentemente immaginato si è rivelato ben poca cosa appena varcata la soglia della Fiera. Un vero e proprio mondo, per buona parte a me del tutto sconosciuto, vasto, multiforme, variopinto, luccicante – per la quantità delle ditte presenti (circa 250, tra italiane ed estere), per la varietà dei prodotti offerti (dagli arredi funebri alle attrezzature cimiteriali) nonché per la singolarità di alcuni articoli in mostra (come dimenticare il sidecar riattato a carro funebre o i diamanti realizzati con procedimenti di elaborazione del carbonio derivato dalle ceneri) – si è spalancato all'improvviso.

Passato un iniziale stordimento (tipico delle fiere) – nonché un certo imbarazzo (o pudore) nel vedere lunghe sequenze di bare (alcune addirittura serigrafate o incredibilmente dipinte con colori sgargianti, altre versatili e polifunzionali, oggi armadio, domani cofano ... ma sarà proprio questa la nuova tendenza?), allestite con paramenti di qualsivoglia colore e fattura e addobbate con ogni genere di ornamentazione, e poi tante (troppe) ragazze immortalate in atteggiamenti suadenti su lapidi di varia foggia e misura (la

morte giovane riesce sempre a turbarmi, anche quando è marcatamente finzione), urne cinerarie "sdrammatizzate", come leggo in un pieghevole, ovvero tramutate in oggetti dalle funzioni più disparate (non solo diamanti incastonati in anelli, ma anche lampade, vasi, clessidre, quadri), arredi funerari di molteplici materiali e carri funebri superaccessoriati – è subentrato un doveroso interesse professionale verso alcuni articoli espressamente dedicati all'edilizia cimiteriale. Tra le principali "novità" venivano mostrati loculi e ossari realizzati con struttura in alluminio anodizzato, modulare e assemblabile senza apparenti difficoltà, una grande varietà di carrelli (soprattutto elettrici e di ridotte dimensioni per consentire più facili manovre nei vialetti cimiteriali), scale e montafereetri dai diversi ingombri, alcuni anche in grado di superare, con minimi sforzi, gradini e dislivelli (necessità relativa non soltanto ai cimiteri monumentali: i progettisti



Figura 1 – Da destra a sinistra: Jean Neveu, Daniele Fogli, Pietro Innocenti

hanno per lungo tempo “dimenticato” di valutare i considerevoli pesi che gli addetti cimiteriali devono sollevare, “vivacizzando” anche i nuovi impianti con scale o percorsi gradinati, per tacere del fatto che in tanti colombari spesso non è stato lasciato neanche il minimo spazio necessario ad una corretta movimentazione del feretro, sia essa meccanica o manuale), e, *last but not least*, un forno crematorio vero e proprio, completo di macchinario per la polverizzazione integrale delle ceneri (la diretta conoscenza degli impianti, soprattutto nel progetto di un crematorio, non può certamente essere un dato secondario per il progettista).

In breve mi sono ritrovata tra le mani un numero imprecisato di cataloghi, pieghevoli, schede tecniche e materiali di varia natura.

Le iniziali attese erano rispettate: la fiera ha certamente costituito dal punto di vista professionale una occasione di aggiornamento, ulteriormente accresciuta dal confronto diretto con alcuni produttori e con diversi amici e colleghi incontrati girando per gli stand.

Il convegno internazionale ⁽⁶⁰⁾ previsto per sabato 25 marzo avrebbe ulteriormente confermato il giudizio. Si prefissava, anch'esso, un ambizioso obiettivo: confrontare, attraverso immagini, testimonianze, resoconti tecnici, due realtà, quella europea e quella latinoamericana, per trarre spunti, riflessioni, suggestioni circa il presente e il futuro dei cimiteri e dei crematori.

Due continenti distanti tra loro miglia e miglia, geograficamente profondamente diversi (con forti caratterizzazioni anche all'interno dei vari stati che li compongono), ma certamente legati da problematiche per molti aspetti assimilabili, in buona parte mutate da una matrice culturale comune, da un affine sentire religioso e, dunque, da un modo simile di interpretare il culto dei defunti.

La giornata si apriva con una serie di relazioni dei principali rappresentanti della Federazione Europea dei Servizi Funerari (EFFS), dalle quali emergeva come dato costante lo sviluppo crescente della pratica della cremazione (fattore rilevante in quasi tutte le nazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Inghilterra, le cui percentuali di partenza sono sostanzialmente già elevate, e della Grecia dove la cremazione non è ancora ammessa dalla chiesa ortodossa) e quindi una più ampia diffusione degli impianti di cremazione, favorita anche dalle diverse legislazioni nazionali sulla costruzione e la gestione (intera o parziale) degli impianti da parte dei privati.

Altre questioni, alla prima intimamente correlate, vertevano intorno alle dimensioni degli impianti – non più grandi complessi così brutalmente simili a fabbriche, ma crematori dalle dimensioni ridotte, più raccolte, dove fosse possibile stabilire un rapporto diretto con i dolenti, e in cui oltre ai riti funebri si potessero anche svolgere

altre iniziative, presentazioni, concerti in memoria o letture, per rendere i luoghi della memoria capaci di attrarre persone anche al di fuori dell'evento luttuoso –, alla localizzazione delle strutture funerarie (siano esse crematori o cimiteri) rispetto alle città, al loro radicamento nel tessuto urbano e sociale, e, infine, al riuso dei beni cimiteriali per limitare l'espansione (o la creazione di nuovi impianti) e, al contempo, favorire la conservazione dei cimiteri storici.

Tale tendenza alla diffusione e dunque al ridimensionamento degli impianti e alla “umanizzazione” del rito funerario in ogni suo aspetto, in un certo senso introduceva il tema, largamente sviluppato dalle relazioni dei rappresentanti della *Asociación Latinoamericana de Parque cementerios y servicios exequial* (ALPAR).

Mentre scorrevano sullo schermo lunghe e suggestive sequenze di immagini di impianti cimiteriali della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador, del Venezuela, del Guatemala e de El Salvador – per lo più splendidi giardini della memoria, non algidi recinti di morti estranei alla partecipazione del lutto e alla vita della comunità, ma grandi parchi funerari, scenari docili, coinvolgenti e rassicuranti – e le parole dei diversi commentatori catturavano l'attenzione della platea (piuttosto numerosa e fortemente interessata durante l'intera giornata dei lavori), diveniva sempre più stringente l'uguaglianza “cimitero moderno = gestione privata = giardino funerario” (certamente assai più vicino al modello delle Funeral Home, con tutte le infinite sfumature del grande mondo sotteso a questa formula, piuttosto che al Péré-Lachaise parigino), a cui, ovviamente, faceva da diretto controcanto l'identità “cimitero tradizionale = gestione pubblica = cimitero costruito”.

Inevitabilmente, sullo sfondo di quei garbati giardini, andavo sviluppando alcune riflessioni sulla situazione italiana. Sui cimiteri monumentali ottocenteschi, luogo della memoria individuale e collettiva di una comunità che, seppure grande come quella di una città capitale, era al tempo ancora di dimensioni assai ridotte; sul ruolo urbano di queste strutture che, malgrado ufficialmente espulse dalla città, continuarono sempre (e per sempre) ad essere luoghi di incontri, di scambi, di visite di viaggiatori, splendide raccolte di opere d'arte. E sui cimiteri attuali, soprattutto quelli “metropolitani”, letteralmente sbattuti fuori dalla città, che non vuol dire soltanto trasferiti oltre le mura urbane come indicato dal decreto napoleonico o lontani determinati metri dal più vicino nucleo abitato secondo la normativa vigente, ma allontanati dalla nostra visione, emarginati dall'esperienza quotidiana come luoghi “infetti” perché in grado di trasmettere il ricordo e l'umana decadenza nell'epoca dell'*hic et nunc* e della bellezza ad ogni costo e senza età. Immensi nel loro perimetro, le nuove “metropoli dei morti” (il riferimento è calzante perché in alcuni casi ne hanno proprio le dimensioni) sono recinti estranei ed estranianti, altri rispetto al contesto urbano fisicamente sempre troppo distante perché se ne possa sentire anche solo una debole eco (gli interlocutori più prossimi dei complessi cimiteriali sono invece gli svincoli autostradali, i depositi – di merci, di automezzi, di rifiuti – i centri commerciali, la campagna

⁽⁶⁰⁾ “Presente e futuro dei cimiteri e crematori. Europa ed America Latina a confronto”, convegno internazionale, Modena 25 marzo 2006. Organizzato da: Comitato tecnico per i cimiteri e i crematori della Federazione Europea dei Servizi Funerari (EFFS) e dalla *Asociación Latinoamericana de Parque cementerios y servicios exequial* (ALPAR), con il patrocinio di SEFIT – Servizi funerari italiani.

indistinta), come se il loro essere riguardasse solo i defunti e il loro destino fosse così irrimediabilmente segnato. Malgrado alcuni (per il vero, non molti) interventi di pregio, il cimitero italiano contemporaneo, soprattutto i grandi recinti metropolitani, sembra essere generalmente informato ad una sorta di totale indifferenza nei confronti del rapporto con i vivi.

Continuando a seguire il corso dei pensieri, e cercando di individuare una sorta di inizio della più recente storia dell'architettura cimiteriale italiana, mi sono ritrovata ancora a Modena, nel 1971, quando venne bandito il concorso per l'ampliamento del cimitero di San Cataldo (vinto dal progetto di Aldo Rossi), evento senza precedenti per il "coraggio" – come scrisse Paolo Portoghesi sulle pagine di *Controspazio* [1972/10] all'indomani dell'aggiudicazione del concorso – dimostrato dall'amministrazione comunale nell'essere "andata controcorrente perché non si tratta certo di un tema alla moda in un'epoca di consumismo e tecnologismo imperante [...]

non di meno costituisce parte integrante e non marginale del problema della nuova città". Quel progetto, acclamato dalla critica internazionale, inaugurò una lunga stagione di concorsi e realizzazioni cimiteriali: in un periodo certamente difficile per l'architettura italiana, per lo più disegnata, raramente costruita, i cimiteri (strutture necessarie) diventarono laboratori concreti della sperimentazione architettonica. Da allora, nelle grandi città come nelle piccole città, con relativa rapidità si diffuse la pratica dell'affidamento della progettazione di impianti cimiteriali a noti (o meno) professionisti; a partire poi dagli anni '80, la realizzazione di "cimiteri d'autore" non si pose più come evento eccezionale e raro, ma come una modalità ampiamente diffusa.

I cimiteri, a cui malvolentieri sino ad allora erano state affidate poche pagine nelle riviste specializzate, diventano soggetti privilegiati per molte e autorevoli pubblicazioni.

A parte pochissimi, affascinanti, episodi di cimiteri giardino, la tendenza che emerse però con maggiore forza, era quella che voleva il cimitero contemporaneo come opera fortemente costruita così come codificato dalla tradizione ottocentesca, concreta risposta alla richiesta sempre più crescente di loculi, sentiti come forma duratura, sebbene non perenne, per la conservazione delle spoglie; ovvero una architettura fortemente concentrata sui valori simbolici del progetto (troppo spesso però tradotti in proposizioni autobiografiche dei progettisti), su una immagine altamente scenografica, compiuta, in cui la morte è per lo più regolata, ordinata e normalizzata attraverso geometrie assolute, sulla ripresa di un fraseggio di memoria illuminista fatto di *frammenti, architetture delle ombre, scarnificate, sepolte, non finite* ecc., sulla ricerca continua di riferimenti storici, di significanti e archetipi, sulla stretta adesione al modello urbano – il cimitero *come* "città dei morti", ingannevole metafora

urbana che avrebbe guidato, come una presenza inquietante, la mano di tanti progettisti, legittimando all'uso di forme, materiali e tecniche costruttive proprie dell'edilizia cittadina.

Un gran numero di *Siedlungen* ⁽⁶¹⁾ di loculi, più o meno articolate ma per lo più sorde a qualsiasi suggerimento esterno (soprattutto a quelli provenienti da coloro che il cimitero lo frequentano), hanno caratterizzato il paesaggio funerario italiano di fine Novecento, indistintamente da nord a sud. Così in fondo è anche il cimitero di Modena, apprezzato quasi incondizionatamente dalla critica colta, luogo di culto per studiosi e studenti di architettura di ogni continente, fortemente rigettato dai cittadini (sembra che molti, pur di evitare di esservi sepolti e risparmiare così ai familiari anche lo strazio di frequentare quei tetri spazi, mettano in atto strategiche forme di trasferimento nei piccoli comuni della campagna circostante).

Mutate anche dalla crescente diffusione della cremazione, si imponevano infine altre riflessioni sul futuro delle strutture cimiteriali. Non più cimiteri come città, grandi case, enormi mausolei, prefigurazioni di una teatralità architettonica della scena funebre nella quale, paradossalmente, defunti e viventi appaiono come figure comprimarie, ma (come detto da un relatore nel corso del convegno) *cimiteri come campisanti*, ovvero luoghi protetti (*sanctus* in latino significa benedetto ma anche sancito,



Figura 2 – La platea di spettatori

definito, perimetrato), di dimensioni ridotte e dunque più intime, familiari, in cui la ritualità della morte e la celebrazione del defunto possano tornare ad essere temi centrali. Mi sembrava fosse proprio questa la provocazione più stimolante – certamente già raccolta, ad esempio, da chi sostiene la necessità di realizzare i cosiddetti *cimiteri di quartiere* – un rinnovato atto di "coraggio" per provare a tratteggiare il profilo del cimitero del futuro. La visione delle immagini degli esempi latinoamericani aveva riportato alla memoria frasi antiche e suggerito nuove proposizioni; un'altra, possibile, interpretazione dello spazio cimiteriale, non più sconfinato recinto di morti, ma "camposanto", in cui sarà possibile ancora tramandare il ricordo, la memoria dei singoli e della collettività.

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

⁽⁶¹⁾ Il termine, traducibile come "quartiere", fu largamente utilizzato dall'urbanistica razionalista per indicare i nuovi insediamenti residenziali nelle periferie delle città tedesche, caratterizzati, per lo più, da lunghe e indifferenziate stecche di abitazioni.

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Inviare il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
 al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzia di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione a Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, Tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una **x** la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**

Recensione

Il caso della mano rubata

Jean Pierre-Baud, Giuffrè Editore, 2003, pag. 253, €. 18,00 Euro

di Andrea Poggiali (*)



Da giovane mi capitò di leggere qualche libro di Mircea Eliade, uno tra i maggiori esperti di storia della religione: un uomo che aveva sempre studiato i popoli primitivi alla ricerca di forme incontaminate di vita religiosa, per poi accorgersi, nell'ultima fase della sua vita, che le società occidentali sono un oggetto di indagine altrettanto interessante. Sot-

to la superficie della modernizzazione ci sarebbero infatti tracce di tradizioni millenarie che sopravvivono nell'inconsapevolezza generale.

Questa premessa mi serve per spiegare come mai non sono rimasto sorpreso quando ho trovato riferimenti a Mircea Eliade nel libro di Jean Pierre-Baud "*Il caso della mano rubata*". Anche Baud si interessa alla sopravvivenza di concezioni sacrali in Occidente e le scorge in un ambito impensabile: il diritto francese relativo allo statuto giuridico del corpo e delle parti del corpo staccate da esso.

L'idea è a prima vista bizzarra: la Francia è laica ed illuminista per definizione, ed il diritto è disciplina che si suppone esente dall'influenza di superstizioni. Inoltre, una concezione sacrale del corpo ci pare abissalmente lontana. Quando ad esempio leggiamo di organizzazioni criminali che ricattano donne extracomunitarie sottraendo loro ciocche di capelli da utilizzare in sortilegi, rimaniamo increduli. I capelli non sono ricettacoli di energia vitale: si tagliano e si buttano nella spazzatura, oppure si vendono, visto che la legge non pone limiti in questo senso. È talmente ovvio: i capelli ricrescono, non hanno quindi l'importanza di un rene o di un altro organo. Se è per questo, anche il sangue si riforma. Eppure, come ci ricorda Baud, la legislazione francese pone il sangue in una posizione particolare. Non può essere commercializzato, può essere solo donato. Questo vale sia per il sangue intero che per i suoi singoli componenti. In Francia l'albumina ricavata dal sangue non può essere oggetto di lucro: l'albumina ricavata dalla placenta è invece libera da vincoli.

La stessa sostanza ricavata da due parti diverse del corpo riceve quindi un trattamento giuridico diverso.

Forse, alla base delle norme francesi, vi sono residui di una mentalità arcaica: il sangue visto come fluido vitale che va protetto da contaminazioni, prima fra tutte quella del denaro.

La tesi di Baud è proprio questa: il diritto francese relativo allo statuto giuridico del corpo e delle parti del corpo staccate da esso (sangue, sperma, in generale tutto quello che grazie ai progressi scientifici può sopravvivere autonomamente) è influenzato dalla persistenza di concezioni che appartengono alla sfera del sacro.

Una tesi ardita, anche perché pare di capire che a sostenerla c'è solo l'Autore, pronto comunque a dare spiegazione del suo isolamento. L'incomprensione da cui è circondato dipenderebbe dalla limitatezza dell'ottica dei giuristi, incapaci di spaziare negli ampi territori dell'antropologia e degli studi multidisciplinari sul sacro. Territori nei quali invece l'Autore si muove con naturalezza: la varietà dei suoi riferimenti storici ed etnografici è ammirevole, ma le sicurezze che ne ricava sembrano eccessive. Qualche perplessità sorge anche quando l'Autore avanza una proposta di miglioramento del diritto francese, da lui ritenuto inadeguato ad affrontare le sfide poste dai progressi nel campo delle biotecnologie e del conseguente interesse di aziende multinazionali. È presto detto: il corpo umano deve essere considerato una cosa, come pure tutte le sue parti, alle quali va applicato il diritto di proprietà anche quando sono state separate dal corpo. Solo rompendo il tabù moderno che vieta di considerarci cose sarà possibile difendere l'individuo, in uno scenario tecnologico che sta rasentando la fantascienza.

Il discorso lascia un senso di fastidio: disturba l'idea che per essere protetti da manipolazioni convenga essere considerati delle cose. Prendiamo allora in esame un episodio di alcuni anni fa, che stabilì un precedente fondamentale nella giurisprudenza statunitense. John Moore si ammalò di leucemia: i medici si accorsero che la malattia lo aveva provveduto di cellule uniche al mondo, con un valore enorme per l'industria farmaceutica. Ad un certo punto l'evoluzione della malattia rese necessaria l'asportazione della milza: ci fu quindi la possibilità di sfruttare un intero organo, e prima dell'intervento i chirurghi fecero un contratto con le aziende farmaceutiche per dividersi i proventi. Il diretto interessato scoprì tardivamente questi retroscena:

fece causa, ed il 31 luglio 1998 la corte di appello della California gli diede ragione.

Alla luce delle esperienze americane le proposte di Baud figurano meno scandalose di quanto potevano inizialmente apparire, specie dopo un'importante puntualizzazione. Affermare che una parte del corpo è una cosa, e che su di essa vale il diritto di proprietà, non significa che chiunque è libero di vendere qualsiasi parte di sé, ma significa piuttosto che il diritto di proprietà può essere fatto valere qualora una parte del corpo venga sottratta. In mancanza di questa tutela potrebbe succedere quello che viene descritto nella storia di pura fantasia con la quale inizia il libro (e dalla quale prende il titolo). Un pedone viene investito e subisce l'amputazione traumatica di una mano: un passante riesce a recuperare la mano ed a metterla sotto ghiaccio per un possibile reimpianto, ma mentre sta

arrivando l'ambulanza un altro passante ruba la mano. La conseguenza, per lo sfortunato pedone, è una mutilazione permanente, ma il gesto del ladro non è giuridicamente perseguibile, perché non è possibile vantare il diritto di proprietà su di una parte del corpo staccata dal corpo.

Probabilmente, nella prossima edizione del libro, non ci sarà più bisogno di utilizzare questa storiella paradossale: come insegna il caso John Moore, la realtà ha già cominciato a superare la fantasia.

(*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*


Recensione

Opere cimiteriali

Progettazione e programmazione

Antonio Fontana, Maggioli Editore, Ottobre 2005, pag. 370, € 38,00

di Elisa Meneghini



Il presente volume, giunto alla sua II edizione, si propone come valido strumento-guida alla realizzazione di interventi di edilizia cimiteriale in conformità alla vigente normativa urbanistica ed igienico-sanitaria.

Il testo, attraverso le otto sezioni di cui è composto, illustra da un punto di vista tecnico il processo di programmazione di una struttura cimiteriale, per analizzarne poi le unità costitutive nel dettaglio.

Vengono analizzate la definizione urbanistica del territorio, le indagini geotecniche del terreno ed un circostanziato capitolo viene dedicato alla costruzione del cimitero ed ai suoi elementi (parcheggi, recinzioni, ingressi, viali, aree verdi uffici comunali, camera mortuaria, strutture per la cremazione, servizi al pubblico).

Esaustiva la sezione sulle tipologie di sepoltura (inumazione, tumulazione, cremazione), dove particolare

attenzione viene riservata alle sepolture private, illustrate in oltre venticinque diverse planimetrie (che interessano monumenti, edicole funerarie e cripte).

Viene dato spazio anche al dimensionamento dei diversi spazi cimiteriali, nel particolare i campi decennali di inumazione, quelli di sepoltura di religione non cattolica, le aree per cinerari, per sepolture private, per colombari ed ossari.

Ad arricchire il volume una corposa appendice legislativa di oltre 250 pagine, che riporta i principali provvedimenti di riferimento nazionali e le recenti disposizioni della regione Lombardia (Legge regionale 18/11/2003, n. 22 in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e Regolamento regionale 9/11/2004, n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali).

L'Autore, ingegnere edile già dirigente del settore Edilizia monumentale e cimiteriale del Comune di Milano, con questa pubblicazione intende indirizzare sia le pubbliche amministrazioni che i tecnici professionisti alla soluzione delle problematiche progettuali ed operative inerenti la pianificazione e la progettazione di opere cimiteriali.

4

Ottobre-Dicembre

2006

Anno 5

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

33 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Definizione di resti mortali*
- *Le cremazioni del 2005*
- *Regolamento Emilia Romagna sui cimiteri*
- *Cremazione ed espressione di volontà*
- *Recupero salma o servizio?*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicola Bortolotti

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONENicola Bortolotti, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,
Daniele Cafini, Massimo Cavallotti
Antonio Dieni, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro,
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22
44100 Ferrara
Tel./Fax 0532-741311
E-mail: redazione@euroact.net**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALENuova Fotozincografica Ferrarese di Magri Mario e
Magri Maurizio & C. s.n.c., Via Aeroporto n. 19/B,
44100 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
33,00 € per l'Italia e 36,00 € per l'estero.
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per
via postale:
111,00 € per l'Italia e 132,00 € per l'estero.
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per
il primo anno.
La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si
riserva di inviare il periodico anche per il periodo
successivo.
La disdetta non è comunque valida se l'abbonato
non è in regola con i pagamenti.
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-
sun effetto.
I numeri del periodico non pervenuti possono essere
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.
Chiuso in redazione il 20/09/2006.

INDICE**EDITORIALE**

L'evoluzione della cremazione in Italia2
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

RUBRICHE

Brevi dall'Italia e dall'estero3
a cura di Elisa Meneghini

Quesiti e lettere7
a cura di Daniele Fogli

Lettere al Direttore11

**Definizioni di resti mortali e aspetti penali: un percorso appena
avviato** 13
di Sereno Scolaro

Ulcera perforata del cieco: descrizione di un caso autoptico19
a cura di Andrea Poggiali

ATTUALITÀ

Recupero salma o servizio?21
di Massimo Cavallotti

DOCUMENTAZIONE

**Integrazioni al "Codice deontologico delle imprese funebri operanti
in Umbria"**25
Circolare Federutility SEFIT n. 581 del 14.06.2006

**D.M. 16/5/2006: Adeguamento valori tariffari della cremazione
e altro**28
Circolare Federutility SEFIT n. 587 del 20.06.2006

**Regolamento Regione Emilia Romagna 23/5/2006 n. 4 in materia di
cimiteri**31
Circolare Federutility SEFIT n. 605 del 03.07.2006

**Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel
2005**38
Circolare Federutility SEFIT n. 618 del 12.07.2006

**Trasmissione delle tariffe di cremazione in vigore nel 2006 nei
Comuni italiani sede di impianto di cremazione**41
Circolare Federutility SEFIT n. 658 del 31.07.2006

ATTUALITÀ

Cremazione ed espressione di volontà anticipata44
di Sereno Scolaro

L'ingiustizia del sistema sanzionatorio48
di Andrea Poggiali

Piccole incoerenze nel nuovo assetto di polizia mortuaria (Parte I)53
di Carlo Ballotta

INFORMATICA

La morte nell'era di Internet57
di Nicola Bortolotti

CULTURA

Una strana bara metallica61
di Emanuele Vaj

Parigi dal Mont-Louis64
di Laura Bertolaccini

RECENSIONI

"Corpi in vendita. Interi o a pezzi"68
di Andrea Poggiali

"STTL. La terra ti sia lieve"69
di Emanuele Vaj

Editoriale

L'evoluzione della cremazione in Italia

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Il 20 settembre 2006 è caduto il primo centenario della nascita della Federazione Italiana per la Cremazione. È l'occasione per fare il punto sulla situazione evolutiva della cremazione nel nostro Paese.

In Italia la cremazione, nel corso del 2005, ha superato, pur se di poco, le 48.000 unità di cadaveri, su un numero di decessi di poco più di 567.000.

Incide, pertanto nell'8,5% del totale delle sepolture.

La cremazione è passata da circa 3.600 unità nel 1987, anno in cui venne introdotta la gratuità della cremazione, alle circa 30.000 del 2000.

Successivamente, all'inizio del 2001, la cremazione divenne ordinariamente a pagamento, come anche la inumazione in campo comune.

La onerosità non incise più di tanto nel trend rialzista, tanto che nel giro di cinque anni la cremazione ha raggiunto e superato le 48.000 unità annue.

È probabile che la cremazione passi dall'8,5% attuale al 30% nel 2050 (valori medi italiani, ma profondamente diversi tra Nord, Centro e Sud).

I due scenari alternativi, rispettivamente di minima e di massima, possono vedere la cremazione raggiungere il 25% e il 35%.

In termini numerici si ritiene probabile un numero di cremazioni nel 2050 prossimo alle 178.000 unità (contro le 48.196 del 2005).

Lo scenario minimo prevede 148.000 cremazioni e quello massimo quasi 208.000.

In tutta Europa è in atto una crescita della cremazione, che comprime le forme di sepoltura tradizionali (in genere negli altri Paesi è più diffusa la inumazione in terreno che non la tumulazione).

La media europea per l'anno 2002 vede la cremazione al 34% delle preferenze della popolazione, in lenta, ma continua crescita.

Lo sviluppo della cremazione è una necessità, specie nelle grandi città, dove vi è difficoltà a trovare spazi nei cimiteri.

Viene ritenuta, sostanzialmente a ragione, più ecologica delle altre forme di sepoltura.

È percepita dai cittadini come più economica delle altre forme di sepoltura e nel suo sviluppo è determinante avere impianti a distanza limitata (ad es. entro un raggio di 30 chilometri).

Elementi negativi e frenanti il suo sviluppo sono:

- la lontananza dal crematorio;*
- la frammentazione temporale della cerimonia, dovuta alla serialità degli interventi;*
- la mancanza di una posizione chiara della Chiesa in materia e soprattutto la carenza di una liturgia per chi sceglie la cremazione;*
- la carenza di sistemi di memorializzazione propri della sepoltura di urne cinerarie (i cimiteri sono orientati al seppellimento di feretri, non di urne);*
- una normativa incompleta e poco chiara per l'applicazione, frutto di stop and go, di interventi dapprima statali, poi regionali e ora comunali: una situazione applicativa a macchie di leopardo sul territorio;*
- la difficoltà di installazione di nuovi impianti, per il timore (inconscio, ma non reale) di inquinamento. È più un problema psicologico, dato dalla percezione che dalla ciminiera esca un distillato di morte e non, come succede nella stragrande maggioranza dei casi, fumi controllati, con livelli di emissione entro i range ammessi.*

Rubrica

Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Il Ministero dell'Interno insiste sull'inapplicabilità dell'art. 3 della L. 130/01

Il 18/8/2006, l'UTG (Ufficio Territoriale di Governo) di Perugia, con nota N12410 in risposta a specifico quesito, conferma la impossibilità dello Stato Civile ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Se ne riporta il testo per estratto:

“Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici - Area III Stato Civile, già interessato in merito ad analogo quesito formulato, ha ribadito che, allo stato, l'Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare la dispersione delle ceneri nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001.”

ASER subentra ad HERA Ravenna nei servizi funerari

Dal 1° luglio 2006 è subentrata ad HERA Ravenna nella gestione dei servizi funerari una nuova società, la ASER Azienda Servizi Romagna s.r.l.. La nascita della nuova società è risposta concreta agli atti di indirizzo del Consiglio Comunale di Ravenna

in merito alla riallocazione delle attività funebri e cimiteriali con la previsione di uscita di HERA dal settore sostituita da AREA ASSET per i servizi cimiteriali e da ATM per i servizi funerari. È stata pertanto costituita una società ad hoc con ATM che detiene il 51% del capitale sociale, mentre le rimanenti quote sono suddivise tra HERA per il 25%, la quale permarrà per un periodo di accompagnamento nel subentro di massimo 1 anno, e AMSEFC di Ferrara per il 24% quale partner industriale dotato di specifiche competenze e comprovata esperienza gestionale.

Regione Lombardia: nuova circolare sulla vigilanza nelle camere mortuarie

La Direzione Regionale Sanità della Regione Lombardia ha recentemente emanato la circolare n. 19/SAN/2006 del 14/06/2006 avente per oggetto “Strutture ospedaliere: vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie”.

Nella circolare vengono elencate le misure da adottare affinché venga assicurata l'osservanza delle norme, che vogliono la gestione delle camere mortuarie basata sul principio della separazione dell'attività di sorveglianza

di salme/cadaveri effettuata dai dipendenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dall'attività funebre esercitata dalle imprese. Il documento contiene inoltre specifiche direttive per le strutture sanitarie con una serie di misure concrete capaci di incidere sul fenomeno dell'accaparramento di funerali.

Assisi: convegno sulla morte ed i suoi riti

La APL (Associazione Professori di Liturgia), ha dedicato la annuale settimana nazionale di studio (la XXXIV) alla tematica della “morte e i suoi riti, per la celebrazione cristiana delle Esequie”, svoltasi ad Assisi nel periodo dal 27 agosto al 1° settembre 2006.

Alla luce delle indicazioni metodologiche del *Sacrosanctum Concilium 21*, la Settimana di Studio ha affrontato tematiche teologiche, antropologiche e propriamente liturgiche sulla morte e il significato dei suoi riti, in vista di una rinnovata intelligenza delle esequie e di eventuali perfezionamenti e adattamenti dei riti attuali.

I lavori sono stati guidati da Padre Silvano Maggiani e Padre Filippo Resta (rispettivamente

Presidente uscente e Segretario dell'APL). L'ultima giornata ha posto l'attenzione sulle questioni cimiteriali e sulla cremazione.

Le relazioni degli architetti Giorgio Della Longa, Paolo Bedogni, Anna Rita Petrungero e dell'ing. Daniele Fogli, hanno permesso di porre i riflettori della Associazione su tematiche in movimento, in particolare per la cremazione, e sulla necessità di accelerare gli studi della Chiesa per la definizione di un rituale per la cremazione, come anche sul ruolo che i cimiteri devono avere nella nostra società.

Bandiera viola ai cimiteri più belli

Forse dal 2007 un premio per i cimiteri più curati e dotati di maggiori servizi al cittadino.

L'idea, di uno studioso calabrese, Domenico Lanciano, potrebbe divenire operativa dal 2007.

La ipotesi della bandiera viola verrà sottoposta nel primo direttivo utile della SEFIT, per poter avere l'impegno dell'associazione nazionale di categoria nello studio per la realizzazione del sistema di valutazione, imparziale e capace di misurare le performance, la qual cosa non è semplice, stante la differenza che vi è tra le varie tipologie di cimitero e le varie tradizioni comunali.

Accordi ad Ancona per la realizzare di un crematorio provinciale

I sindaci di Osimo e Ancona si sono accordati per fare non due, ma solo un forno crematorio destinato a dare servizi all'intera provincia.

Lo scorso luglio, nel corso di una riunione congiunta, sono sino avuti segnali positivi per la soluzione di una controversia che da qualche tempo era insorta tra le

due Amministrazioni comunali in merito alla realizzazione dell'impianto di cremazione: il tempio si farà nel cimitero di Tavernelle e garantirà i suoi servizi per l'intera provincia.

Nella convenzione che verrà sottoscritta dai due comuni verrà indicato, in termini più precisi, il ruolo dei due enti nella costruzione e gestione della struttura.

Carenze di posto in camere ardenti a Modena

"Gli spazi destinati alle camere ardenti all'interno del nuovo ospedale di Baggiovara a Modena, risulterebbero spesso insufficienti a contenere il numero dei defunti".

Lo scrive il Consigliere regionale di Forza Italia Andrea Leoni, in una interrogazione rivolta alla Giunta della Regione Emilia Romagna, per conoscere le cause di questa situazione e se ritenga che il numero delle camere ardenti disponibili presso l'ospedale sia adeguatamente dimensionato alle esigenze della struttura e, in caso contrario, per quali ragioni.

A questo proposito, il Consigliere Leoni, ricorda che *"il 27 agosto 2006, a fronte di quattro posti disponibili nell'ospedale di Baggiovara, sarebbero state otto le salme deposte nelle camere ardenti e che tale situazione avrebbe creato notevoli disagi tra i parenti dei defunti, obbligati a dividere gli stretti spazi con altri familiari di defunti, e tra gli operatori delle pompe funebri, impossibilitati a svolgere a pieno il proprio servizio".*

Como: stop alle cremazioni per 4 mesi

Dallo scorso 15 luglio il crematorio di Como è fermo a causa di importanti lavori di ristrutturazione. Poiché l'impianto di cre-

mazione rimarrà fermo per 4 mesi, le cremazioni della zona dovranno essere dirottate in altri forni in funzione in Lombardia o a Lugano.

La questione è di non poco conto perché a Como ormai il 50% della popolazione ha fatto la scelta della cremazione e si pone anche la necessità di un raddoppio dell'impianto esistente.

Il rifacimento del forno crematorio prevede il passaggio dall'alimentazione attuale, che è elettrica, all'alimentazione a gas metano. Con la nuova alimentazione il crematorio comunale sarà in grado di effettuare fino a 10 cremazioni al giorno (oggi se ne effettuano 5), visto che è previsto il raddoppio del numero dei forni e si sono utilizzati impianti di ultima generazione, capaci di effettuare una cremazione in meno di 90 minuti.

Il nuovo impianto a gas sarà all'avanguardia sia in relazione alle caratteristiche tecniche che minimizzano l'impegno gestionale con telecontrollo a distanza, sia in relazione alle emissioni in atmosfera e consentirà anche la cremazione delle cosiddette salme inconsunte (resti mortali).

Cimiteri per animali: proposte e realizzazioni

Il Presidente nazionale AIDAA, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, ha inviato una lettera ai Presidenti delle Province di Lecco, Sondrio e Como e ai Sindaci delle città capoluogo e dei maggiori centri delle tre province per chiedere la disponibilità ad individuare un terreno di 4-5.000 metri quadrati per realizzare un parco-cimitero provinciale per gli animali di affezione. La proposta AIDAA è quella di individuare un'area provinciale e di dotarla con un piccolo forno inceneritore in modo da poter dare un servizio

gratuito provinciale di cremazione degli animali domestici che troppo spesso vengono cremati negli inceneritori per i rifiuti.

A Rimini invece, la volontà degli assessori della Provincia e del Comune di Rimini è quella di aprire un cimitero per animali d'affezione.

“Quello della mancanza di un cimitero per gli animali è un problema serio, molto serio” ha commentato l'assessore provinciale all'Ambiente Cesarino Romani, annunciando che dopo la pausa estiva contatterà le associazioni animaliste presenti sul territorio per iniziare a comprendere come sono organizzate le realtà presenti in altre province.

Dello stesso avviso Andrea Zanini, assessore alla Politiche ambientali e alla Tutela dei diritti degli animali, che asserisce: *“Credo sia una cosa molto utile come anche un canile su scala provinciale. Penso che sia opportuno un incontro con la Provincia per affrontare entrambi i problemi e individuare delle aree ad hoc”*.

Tecniche sempre più avanzate per lo studio archeologico di cimiteri

All'isola del Lazzaretto nuovo (Venezia) si è rinvenuto da poco un cimitero del '500, che quest'estate sarà studiato con tecniche assolutamente innovative, simili a quelle della *scientifica* di Csi, o del nostrano Ris di Parma. Responsabile dei lavori è un giovane archeologo di La Spezia, Matteo Borrini, laureato in archeologia e antropologia forense, che da 14 anni collabora con l'Archeoclub veneziano.

Il campo all'isola del Lazzaretto sarà uno dei primi in assoluto a sperimentare nel nostro Paese le tecniche dell'archeologia, combinate con l'antropologia forense. In questo scavo si studierà

ogni genere di indizi, eventuali reperti organici (come ad esempio i capelli) o particolari insetti, fino alla morfologia delle ossa.

Da tutti questi indizi si ricaveranno notizie preziose sulla storia dei ritrovamenti appena venuti alla luce.

Funerale e bara gratis per i donatori di organi

Il Comune di Nola (NA) è promotore di una singolare iniziativa: con l'adozione del nuovo regolamento comunale se il deceduto era donatore di organi, tutte le spese di sepoltura, la bara ed il carro funebre saranno a totale carico della municipalità.

I familiari potranno richiedere l'attuazione del provvedimento direttamente alla sede municipale, anche contestualmente alla dichiarazione di morte.

“Un segnale – sottolinea il sindaco – in una realtà, quella del Sud Italia, dove i donatori sono ancora pochi.”

Marcia indietro della Francia sull'affido familiare delle ceneri

Il Senato francese ha adottato il 22 giugno 2006 una proposta di legge che si propone di regolamentare lo statuto giuridico delle ceneri dei defunti cremati.

Il testo vieta ogni appropriazione da parte di privati di ceneri funerarie. La pratica della cremazione è aumentata negli ultimi decenni (l'1% dei morti veniva cremato nel 1980 contro il 25% oggi).

Le famiglie delle persone cremate potranno deporre le urne nei cimiteri, nei colombari o in altri spazi appositi.

Determinanti sono state le valutazioni sulla non elaborazione del lutto della maggior parte di persone che chiedevano le urne a casa o, al contrario, la mancanza

di rispetto delle urne passato il primo periodo.

Per essere tradotta in legge la norma deve essere approvata dall'Assemblea. La discussione è prevista a settembre 2006.

Necropolis 2006 a Mosca

Dal 18 al 20 ottobre prossimi a Mosca si terrà la 14° fiera internazionale del settore funerario denominata *Necropolis 2006*, dal 1993 l'unico appuntamento dedicato esclusivamente al comparto funerario ed allo sviluppo dei servizi a lui connessi.

Negli stand potranno essere visionati i vari prodotti dell'industria funeraria, fra cui accessori e tessuti interni per cofani, urne di cristallo, prodotti per imbalsamazione, attrezzature la refrigerazione, composizioni floreali, design architettonico per camere ardenti, sistemi di gestione cimiteriale.

Tra gli eventi collaterali alla fiera vi sarà un seminario di approfondimento in materia di “Cosmetologia mortuaria”.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito ufficiale di *Necropolis 2006*, al link <http://necropol.sibfair.ru/eng/>.

A Baghdad il boom delle pompe funebri

Da quando, dal febbraio scorso, l'attentato alla moschea di Samarra ha provocato l'inasprimento della guerriglia e il numero dei morti è aumentato in maniera esponenziale, per gli impresari funebri di Baghdad è iniziato un periodo di lavoro molto intenso.

Qualsiasi sia il loro credo, i clienti possono contare su un servizio rapido (i funerali nella tradizione islamica non possono durare molto), accurato e completo.

Il pacchetto “lusso”, al costo di 300 dollari, comprende tutto

quello che può occorrere per i tre giorni di lutto stretto imposti dalla tradizione musulmana, comprese le prefiche (le lamentatrici, coloro che vengono pagate per piangere ai funerali) e persino i piatti per il rinfresco che segue abitualmente il funerale.

Di pari passo si è incrementata la produzione delle bare passata da 1-2 al giorno sotto il regime di Saddam a 10-15 di oggi, con aumento anche dei prezzi.

I cimiteri? Ecologici alla inglese!

La *Caring for God's Acre*, una associazione britannica la cui traduzione letterale è "prendendosi cura della terra di Dio", ha pubblicato un manualetto di 7 pagine nel quale vengono riportate le strategie da adottare per ottimizzare il taglio dell'erba cimiteriale così da favorire varie specie animali (nei cimiteri inglesi infatti si spargono pochi insetticidi e molte specie di animali li usano come rifugio).

Semplice e pratica, la piccola guida riassume concetti di protezione della biodiversità e li applica coerentemente alle esigenze del luogo.

Ecco due dei tanti consigli da accogliere: *"Se volete favorire le*

farfalle, tagliate a luglio, se vi preoccupate degli anfibi, tagliate a ottobre" e *"Un mosaico di erbe tagliate a differenti altezze offre cibo e rifugio a diverse specie"*.

Germania: posti al cimitero dedicati ai tifosi

Una società di calcio tedesca della Bundesliga, l'Hamburg SV, ha annunciato l'intenzione di edificare un cimitero destinato ad accogliere i suoi tifosi più accaniti. I lavori di realizzazione del cimitero, che sorgerà a 15 metri dall'ingresso principale dello stadio, dovrebbero iniziare a settembre. Il costo complessivo della struttura, che somiglierà ad un piccolo stadio a cielo aperto, è stato stimato in 70.000 euro. Christian Reichert, vicepresidente dell'Hamburg SV, ha spiegato che "Per molti è importante sentirsi vicini alla propria squadra anche dopo la morte".

I tifosi beneficeranno di una concessione di 25 anni e potranno scegliere tra due tipi di sepolture: un'urna funeraria a partire da 2.500 euro oppure una tomba individuale al prezzo di 8.000 euro (o, se a due posti, di 12.500).

Di sicuro la corsa al loculo sarà frenetica: i posti allo stadio sono 56.114, i tifosi del club 42.000, mentre quelli al cimitero solo 500 ...

Cina: Funerali "a ... lanterne rosse"

Secondo un'antica tradizione del Jiangsu, una provincia della Cina a maggioranza contadina, più persone partecipano alle esequie maggiore è l'onore del defunto.

Questo è il motivo che ha spinto alcuni organizzatori, reclutati e pagati dai parenti del *de cuius*, a fare partecipare alle esequie delle spogliarelliste, al fine di attirare una moltitudine di persone (basti pensare che lo scorso 16 agosto si erano recate a vedere lo spogliarello 200 persone). Non solo le autorità cinesi hanno effettuato cinque arresti dovuti a questa 'geniale' trovata, ma hanno pure istituito un numero telefonico gratuito per denunciare i "funerali proibiti", promettendo una ricompensa di 300 yuan (circa 29 euro).

E da ora in poi, per ottenere il permesso alle esequie, i parenti del defunto devono rendere noto il programma del funerale entro dodici ore dal decesso.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- **Regione Lombardia contro caccia al morto in ospedale**
- **Tumulazione di prodotti abortivi**
- **Il cimitero dell'Avana**
- **In Umbria si sospendono talune norme del D.P.R. 285/90**

Rubrica

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.euroact.net

Q. L'ufficio cimiteriale di un Comune sito in Lombardia desidera sapere cosa prevede l'attuale normativa per la inumazione di urne cinerarie nel sottosuolo e di che materiale queste devono essere.

R. Allo stato della vigente legislazione statale (art. 80 D.P.R. 10/9/1990, n. 285, art. 343, comma 2 T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e del paragrafo 14.3 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24) le urne cinerarie possono essere custodite nel cimitero, in loculo, colombario, nicchia o cappella privata, o in altre sepolture fuori dai cimiteri (art. 101 e ss. del D.P.R. 285/90).

Debbono cioè essere custodite in spazi aventi destinazione stabile e garantiti contro ogni profanazione.

Si è del parere che non sia possibile seppellire l'urna cineraria nella nuda terra, in quanto le norme citate, relativamente alla collocazione delle urne cinerarie, contengono esclusivamente riferimenti alle caratteristiche edilizie di edifici o spazi dati in concessione.

Una soluzione possibile è analoga a quella che viene adottata in materia di cassetta resti ossei, vale a dire la collocazione in ossario sito in concessione per sepolture a sistema di inumazione.

Potrebbe consentirsi, attraverso disposizione regolamentare locale, la collocazione dell'urna cineraria in un contenitore (di materiale resistente, ad es. pozzetto di cemento armato, plastica, ecc.) situato in un'area in concessione (quindi non in una fossa in campo comune).

Si segnala che per effetto della L. 30/3/2001, n. 130 sarà possibile l'interramento delle urne secondo quanto sarà stabilito in via regolamentare. Questo però non è possibile in Lombardia (che ha ammesso la sola tumulazione ipogea). È invece possibile, collocare l'urna in un vano ricavato nel copritomba, dietro pagamento della tariffa comunale stabilita e mantenimento fino alla esumazione ordinaria.

È il caso (ad es.) di marito premorto e inumato, con moglie morta dopo e cremata. I figli potrebbero scegliere di avvicinare le due salme (una inumata e l'altra tumulata con urna cineraria nell'apposito vano).

All'esumazione ordinaria del feretro inumato le ossa sono recuperate e collocate in cassetta e assieme all'urna (o distintamente) messe in ossarietto avente la capienza. Oppure, in caso di disinteresse, le ossa vanno in ossario comune e le ceneri in cinerario comune.

Se venisse consentito l'interramento dell'urna cineraria si possono aprire nuove problematiche: difatti l'urna dovrebbe essere di materiale biodegradabile (come è previsto per ogni cosa che va inumata dal D.P.R. 285/90). Questo può determinare che al termine di un certo periodo le ceneri si siano mischiate col terreno, essendosi rotto il contenitore biodegradabile, realizzandosi nei fatti una dispersione nel terreno.

Pertanto tale eventualità sembrerebbe più configurare una dispersione in natura che non un interrimento.

Q. Con riferimento all'entrata in vigore del regolamento lombardo n. 6/2004, il Comune di ... pone i seguenti quesiti:

1) Le convenzioni per l'espletamento del servizio trasporti funebri nel territorio, sottoscritte con le imprese funebri di ... e del territorio limitrofo (nate all'insegna del diritto di privativa comunale) risultano ancora valide oppure sono da considerarsi decadute alla luce degli artt. 31 e 33 di detto regolamento, che attribuiscono in forma esclusiva e senza limitazioni, l'esercizio dell'attività alle imprese in possesso di particolari requisiti? In questo ca-

so risulta vana la possibilità per il Comune di imporre un diritto fisso per tutti i trasporti effettuati sul territorio?

2) L'art. 34 del suddetto regolamento prevede la possibilità, per i Comuni, di avvalersi di imprese funebri per espletare il servizio obbligatorio di trasporto salma e cadavere nei casi d'indigenza del defunto, stato di bisogno e disinteresse dei familiari e per il servizio di raccolta o trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. Dato che il Comune dovrà comunque avvalersi di imprese esterne per garantire questi servizi, quali atti dovrà assumere e quali le tariffe da prevedere?

R. A parere dello scrivente:

1) Il Comune è tenuto ad assumere un atto deliberativo (di autotutela) da parte del Consiglio Comunale di cessazione della esclusiva nel trasporto funebre e di adozione di regolamentazione locale del trasporto funebre.

Vi è giurisprudenza costante di T.A.R., Consiglio di Stato e Cassazione civile (quest'ultima con la recente sentenza n. 11726 del 6/6/2005, Sez. I), contraria alla permanenza della privativa nel trasporto funebre. Inoltre si richiama pure la posizione contraria dell'Antitrust e l'art. 33 del regolamento regionale che è chiaro in materia (libertà di scelta tra imprese autorizzate all'esercizio attività funebre). Conseguentemente non si possono richiedere i diritti fissi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19 del D.P.R. 285/90.

Il Comune può invece tariffare il rilascio di autorizzazione al trasporto dentro il Comune e per fuori Comune sul territorio nazionale, per l'estero, meglio se differenziate nei valori.

2) L'art. 34 del regolamento regionale amplia la gamma di scel-

ta della fornitura del pubblico servizio.

Ordinariamente si può applicare l'art. 112 e seguenti del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

Se si sceglie la convenzione si concordano caratteristiche delle prestazioni, prezzi, turni. Se non vi è accordo si può procedere ad affidare il servizio previa gara o gestirlo direttamente.

Q. Una impresa di pompe funebri ha deciso di partecipare ad una gara informale per l'esecuzione di esumazioni ed estumulazioni per un Comune della provincia di ... (in Emilia Romagna).

Tale Comune, a differenza della società che attualmente gestisce i servizi cimiteriali, sostiene che questa impresa può partecipare in quanto non si tratta di una vera e propria gestione cimiteriale, ma di un servizio puro e semplice. Viene richiesto un parere in proposito.

R. È importante conoscere se si tratta di appalto di servizio o di affidamento di pubblico servizio. La differenza sostanziale sta nel fatto che nell'appalto di servizio vi è svolgimento di operazioni cimiteriali pagate dal Comune, dove i rapporti con la famiglia sono tenuti dal Comune stesso e gli operai effettuano le sole operazioni materiali, sotto la direzione ed il controllo del personale comunale.

La L.R. Emilia Romagna 19/04 in questione, al comma 2 dell'art. 5, obbliga alla separazione societaria tra chi svolge l'attività funebre ed il gestore dei servizi pubblici cimiteriali.

Poiché la gestione di un pubblico servizio è svolta nei modi stabiliti dal D.Lgs. 267/00, ove non si sia affidata la gestione del pubblico servizio con le forme stabilite nel citato D.Lgs. 267/00, ma

appaltata una quantità non rilevante dello stesso, l'appaltatore può essere anche uno stesso soggetto societario.

Se però nella realtà il comportamento del soggetto appaltatore si configura come vero e proprio gestore, si potrà ricorrere al giudice ordinario perché valuti se si sia o meno violata la norma regionale oppure segnalata la circostanza all'Antitrust perché svolga le opportune indagini, per valutare se sussistano elementi distorsivi del mercato locale.

È poi da valutare da parte della stazione appaltante, in sede di verifica della presenza o meno di requisiti, se la impresa funebre abbia i requisiti per poter partecipare alla gara (se cioè sia almeno scritta alla Camera di Commercio con anche quella specifica attività o più, in relazione a quanto chiesto nel bando).

Q. L'ufficio del Comune di ..., preposto al rilascio delle autorizzazioni di trasporto salme fuori Comune (ubicato in Piemonte), ci espone la seguente situazione.

Una impresa di pompe funebri ha effettuato un trasporto salma fuori Comune senza la necessaria autorizzazione, che avrebbe dovuto essere fornita dal personale della locale A.S.L. che gestisce la camera mortuaria da cui è partita la salma. I documenti autorizzatori, pronti entro l'ora convenuta, sono stati ritirati dalla impresa solo ad esequie avvenute.

Ci viene quindi chiesto se l'ufficio comunale ed il Sindaco potrebbero essere considerati responsabili di un illecito o se tale responsabilità ricadrebbe solo sulla A.S.L. (teoricamente tenuta a vigilare che l'uscita delle salme non avvenga mai senza i necessari documenti).

R. Le norme violate, nella fattispecie, sono l'art. 24 del D.P.R. 285/90 e l'art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 27/7/1934, n. 1265), che prevedono che il trasporto funebre all'esterno del Comune sia autorizzato dal Sindaco (ora dirigente competente o suo delegato). Se il trasporto ha avuto inizio senza autorizzazione, si ha la violazione della norma.

L'illecito è stato commesso da chi ha svolto il trasporto funebre in assenza di autorizzazione al trasporto.

Per la violazione interviene l'art. 107 del D.P.R. 285/90 e nella fattispecie, trattandosi di violazione dell'art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 3 del citato art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie (il corrispondente in euro di una contravvenzione tra le 40.000 e le 100.000 lire).

La norma vigente nella Regione Piemonte non attribuisce il compito di vigilanza e controllo alla A.S.L. a partire dal 1/10/2002, come potrà vedersi dal dispositivo della delibera di Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 115-6947.

Le certificazioni di conformità feretro, pertanto, non sono più di competenza dell'A.S.L.. Non solo, ma anche la vigilanza ed il controllo sul trasporto dei cadaveri (di cui all'art. 16 del D.P.R. 285/90), permangono all'A.S.L. solo quando si ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

Con queste premesse, si tratta di comprendere chi ha fatto l'accertamento dell'infrazione (in genere chi se ne accorge è il custode del cimitero di arrivo, o personale comunale incaricato di vigilanza sul territorio comunale, quasi sempre i vigili urbani).

Se a conoscenza della violazione è altro personale incaricato di pubblico servizio, questo è tenu-

to alla segnalazione al Sindaco, perché quest'ultimo, per i tramite degli uffici competenti (in genere Comando dei vigili urbani), provveda ad elevare la contestazione circa la violazione commessa.

Si consiglia, ove non già presente, di regolare la materia con l'ordinanza sindacale di cui all'art. 22 del D.P.R. 285/90 oppure, per le fattispecie non demandate all'ordinanza, al regolamento comunale di polizia mortuaria, individuando anche i soggetti tenuti alla vigilanza.

La risposta al quesito, prescinde dai contenuti del vigente regolamento di polizia mortuaria comunale nel vostro Comune, che può dettagliare situazioni aggiuntive a quelle previste da norme nazionali.

Q. Una salma deceduta nel 2003 è stata inizialmente tumulata in un cimitero, dal quale è stata successivamente estumulata per essere traslata nel cimitero del Comune scrivente, dove attualmente si trova in attesa di sistemazione. I familiari chiedono ora di cremare detta salma. Il Comune chiede se l'autorizzazione alla cremazione può essere rilasciata.

R. Sì. Tra l'altro il paragrafo 4 della circolare Min. Sanità 31/7/1998, n. 10 lo esplicita con chiarezza.

Devono però essere osservate le norme specifiche in materia, trattandosi di cremazione di cadavere (è cremazione di resto mortale/salma inconsunta se tumulato da più di 20 anni o inumato da più di 10 anni).

Occorre la espressione di volontà alla cremazione di tutti gli aventi titolo (oppure viene presentata la volontà – testamentaria o con iscrizione ad una associazione per la cremazione – del *de cuius*).

Gli aventi titolo sono in ordine:

a) il coniuge (e solo lui se ancora in vita);

b) a scalare, in assenza di coniuge superstite, gli ascendenti ed i discendenti di primo grado;

c) a scalare, in assenza del primo grado, il secondo grado e così via in funzione di quanto stabilito dall'art. 79 del D.P.R. 285/90;

d) sono essenziali le certificazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79.

Q. Un cittadino ha chiesto al Comune di ... la possibilità di poter ricordare, sulla lastra del proprio loculo, un parente defunto sepolto in altro Comune. È possibile accondiscendere a tale richiesta?

R. La normativa vigente prevede l'obbligo di riportare sulla lapide nome, cognome, data di nascita e di morte delle persone sepolte nella tomba. Pertanto oltre le iscrizioni dovute è possibile concedere (da parte del dirigente competente) altre iscrizioni, autorizzate, come anche un ricordo di persone sepolte da altra parte, purché chiarendo che non vi è la salma.

Questa ulteriore facoltà deve essere cedevole rispetto agli obblighi normativi.

Se cioè una tomba è a 4 posti e c'è solo spazio sulla lapide per 4 morti (nome, cognome, data nascita e morte) il ricordo della salma lì non contenuta può essere inserito solo se c'è lo spazio occorrente per le altre scritte.

Se fossimo nella situazione in cui nella tomba vi sono 3 morti sepolti, può essere inserito il ricordo per la salma lì non sepolta, ma a condizione che tale iscrizione venga tolta nel momento in cui occorre fare la quarta scritta, oppure occorre che le scritte siano di dimensioni tali da contenere tutti gli elementi.

Questi obblighi devono essere previsti nella autorizzazione del

dirigente per l'iscrizione del ricordo.

Q. Nel cimitero di ... ci sono diverse concessioni di n. 1 fossa, date in tempo passato ad uno stesso concessionario abbinata o addirittura 3 alla volta. Il rinnovo è pagato per 20 o 30 anni e possono quindi avere scadenze diverse. Su queste concessioni sono state poste - a cura del familiare - dei manufatti lapidei doppi o tripli, che occupano 2 o 3 fosse.

Se alla scadenza della concessione di una di queste fosse, il familiare superstite del fondatore del sepolcro non intende né rinnovare né ridimensionare la lapide posta sulla stessa, l'Amministrazione può togliere tutta la lapide? O solo quella sulla parte scaduta e se la testata è unica? Cosa si deve fa-

re? Ricordo che è previsto dal D.P.R. 285/90 che sulla fossa concessa sia posta entro un termine una lapide.

R. In base agli approfondimenti telefonici si è appurato che il regolamento comunale di polizia mortuaria del Vostro Comune prevede che entro un certo termine dalla scadenza di una concessione, i materiali vengano in proprietà della Amministrazione, ove il concessionario non abbia diversamente disposto secondo quanto consentito dal regolamento stesso.

Se un concessionario intende rinnovare una sola di (ad es.) 2 fosse contigue, è tenuto a liberare il suolo occupato con il monumento da lui posto su un suolo di cui non può più disporre. Legittimamente quindi l'Amministratore può diffidare di provvedere al ridimensionamento del monumento debordante.

Nel caso il concessionario non provveda, l'Amministrazione è tenuta a liberare l'area della fossa disponibile per nuova concessione e quindi a prelevare il monumento debordante (la qual cosa dovrebbe essere già prevista nella diffida inoltrata) e a depositarlo in magazzino cimiteriale.

Allo stesso tempo necessita di apporre sulla fossa restante un cippo con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto sepolto.

L'eventuale ripristino della posa del manufatto dal magazzino cimiteriale sulla fossa restante viene consentito previo ridimensionamento del manufatto e pagamento delle spese dovute per lo spostamento al magazzino dalla fossa, nonché se fatto dal Comune anche l'onere del percorso inverso, e per l'apposizione del cippo.



**Come
affrontare
le cose
dure.**

- Informazione specializzata nel settore funerario.
- Revisione di regolamenti di polizia mortuaria comunale.
- Studi di fattibilità e simulazione della evoluzione delle sepolture a supporto della redazione di piani regolatori cimiteriali, piani economici finanziari per project financing.
- Check-up del sistema funebre e cimiteriale comunale (gestionale, tariffario, economico) e studi per la trasformazione della forma di gestione.



euro.act s.r.l.

Via Valle Zavalea, 22
44100 Ferrara

Tel./fax 0532 741311

sito: www.euroact.net
e-mail: contatti@euroact.net

Dal 1995, consulenza nel settore funebre e cimiteriale.

Rubrica **Lettera al Direttore**

Egregio Ingegnere,

... *omissis* ...

Mi riferisco a quanto da Lei recentemente scritto nel Suo articolo "Effetto dell'affido e dispersione di ceneri" pubblicato a pag. 43 della rivista *I Servizi Demografici* n. 1/2006 (n.d.r. Riportato in riquadro).

Le Sue argomentazioni, sono ineccepibili ed oltretutto sono molto chiare e lungimiranti. A mio avviso, siamo all'esordio di una nuova cultura, purtroppo dimentica della memoria custodita nei Cimiteri, memoria della quale io mi considero un particolare cultore.

L'analisi da Lei effettuata, consente di arrivare anche a conclusioni necessarie da parte degli Enti Cimiteriali, i quali, proprio per poter proseguire ad affrontare i

gravosi costi di manutenzione nelle Necropoli, devono e dovranno imporre un tributo a carico delle persone che chiedono l'affido o la dispersione delle Ceneri: contributo a titolo di solidarietà e di partecipazione agli oneri testé enunciati.

... *omissis* ...

Avv. Edoardo Vitale

Presidente Società Genovese di Cremazione

Caro Presidente,

penso che sia solo con il confronto che si possano superare le incomprensioni.

Cordialmente

Ing. Daniele Fogli

EFFETTI DELL'AFFIDO E DISPERSIONE DI CENERI di Daniele Fogli

[Tratto da "I Servizi Demografici" n. 1/2006, pag. 43-44]

Uno degli errori che normalmente si commettono quando si analizzano questioni legate alle sepolture e alla cremazione è quello di leggere i fenomeni come fotografie, scattate sulle questioni dell'oggi e semmai del domani, senza pensare che invece i fatti cimiteriali sono più assimilabili ad un film, che si estende temporalmente per decine, se non centinaia d'anni nel passato e nel futuro.

Voglio cioè chiarire che una decisione assunta ieri può avere effetti largamente indesiderati un domani, immediatamente non percepibili, perché lontani nel tempo.

Questa premessa serve per meglio comprendere quello che ritengo sia l'effetto del mancato ingresso delle ceneri dai cimiteri.

Le ceneri escono dai crematori, affidate ai familiari per la conservazione nel luogo prescelto o per la dispersione.

A fronte dell'affermarsi del diritto personale di decidere nel modo più libero possibile le forme di sepoltura e di destinazione dei resti del proprio corpo fino ad estenderle all'affidamento familiare e alla dispersione delle ceneri, viene spontaneo chiedersi che cosa ne sarà dei cimiteri in prospettiva.

Da buon ingegnere sono abituato ad analizzare gli effetti di ciascun processo cercando di calcolarne l'evoluzione.

Se così proiettassimo la cremazione, che in Italia è oggi vicina all'8% (circa il doppio nel Nord del Paese), a valori prossimi al 33%, ritroveremo la situazione che stimo possa essere raggiunta in poco più di una generazione (e cioè in circa 25 anni).

Se teniamo conto del progressivo abbandono della tradizione di frequentazione dei cimiteri, soprattutto da parte di quelli che oggi sono i giovani e le persone di media età e che tra 25 anni diventeranno rispettivamente persone di media età ed anziane, non si è lontani dalla realtà se si calcola che l'affido familiare e la dispersione delle ceneri possano passare a valori medi italiani dell'ordine del 10% del totale delle sepolture, con punte, in certe zone, tra il 25% ed il 30%.

Si inizierebbe così a rompere la continuità generazionale della memoria custodita nei cimiteri. Di lì, all'abbandono delle sepolture prima e dei cimiteri poi, il passo è breve.

Il diritto del singolo sulla scelta della destinazione delle proprie spoglie mortali, a mio parere, deve invece contemperarsi con le scelte dell'interesse pubblico al mantenimento dei cimiteri.

I cimiteri sono luoghi in cui si ritrova un comune senso di appartenenza e in cui si ricompongono relazioni e spesso, frequentandoli, si ritrovano ricordi o persone che non si incontrano da tempo, anche al di là dei rapporti parentali.

Sono, unitamente agli ospedali, ai supermercati, agli stadi, uno dei pochi luoghi di aggregazione sociale che ancora rimangono alla società dei nostri tempi, che si relaziona sempre più attraverso mezzi artificiali e sempre meno attraverso il dialogo e la riflessione.

Dobbiamo però interrogarci anche sul perché di scelte come quelle dell'affido e della dispersione delle ceneri.

Direi che quattro sono le cause principali:

- l'anonimato di molti dei cimiteri moderni, le carenze progettuali e di soluzioni pensate per chi li deve frequentare;

- la costosità delle sepolture e del loro mantenimento nel tempo;

- la voglia di onnipotenza che pervade l'uomo moderno, che con la dispersione rifiuta intimamente la morte volendo addirittura sovrastarla, determinando con la dispersione delle ceneri in natura la forma massima di appropriazione degli spazi infiniti e di negazione in qualche modo del destino umano, connesso con le parole bibliche del ritorno alla terra;

- la privatizzazione del rapporto con le spoglie mortali (prima una proprietà pubblica, laddove sepolte dentro il luogo che è loro proprio, cioè il cimitero) e quindi una sorta di affermazione di proprietà privata anche di queste.

L'unica risposta possibile è quella del miglioramento qualitativo delle soluzioni per la sepoltura delle urne cinerarie, un ripensamento globale del sistema tariffario e la pubblica discussione di questi temi, per far riflettere sulle conseguenze di queste scelte.

Attenzione, l'effetto atteso è anche di tipo economico, con una forte compressione dei proventi cimiteriali.

Difatti i costi del mantenimento nei cimiteri di sepolture tradizionali non possono gravare solo su chi sceglie queste ultime, ma anche su chi sceglie la dispersione o l'affidamento familiare delle ceneri.

In altre parole occorre individuare quanta parte dei costi di gestione cimiteriale coprire con ricorso a tariffa (per le sepolture) e quanta parte coprire con tassazione generalizzata a carico della collettività (e quindi anche di chi sceglie la dispersione o l'affido delle ceneri).

Caro Direttore, nella vita quotidiana accadono purtroppo fatti che da un lato rattristano per la loro drammaticità, ma dall'altro provocano una reazione quasi naturale nelle persone normali e di buon senso.

So che il contenuto della rivista "vola più in alto", e perciò il presente sfogo è rimasto a lungo nel computer, ma poi mi sono deciso di inviarlo, convinto che i suoi lettori sono senza alcun dubbio tra le persone normali e di buon senso, oltre che intelligenti, e quindi sapranno valutare e spero condividere le mie reazioni.

In breve l'antefatto. Ce lo ricordiamo?

Qualche anno fa ⁽¹⁾ all'aeroporto di Malpensa (Milano) erano sparite due urne contenenti le ceneri di concittadini deceduti all'estero (Venezuela).

Inizio delle indagini di polizia accompagnate da un grande can-can della stampa (con cronache scritte da persone incompetenti o – come al solito – non documentate) e dei media.

Poi, dopo qualche tempo, in un campo non distante dall'area aeroportuale, erano state trovate delle ceneri che vennero riconosciute come umane.

Fine del can-can mediatico, ma la polizia continuava ad indagare ...

Passano i mesi e un giorno uno scarno comunicato apparso sulla stampa (e non su tutta) ci informava che:

"Il furto delle urne a Malpensa resta impunito. Il pm Tiziano Masini ha dovuto arrendersi all'evidenza dell'impossibilità materiale di individuare il colpevole e ha trasmesso al gip il fascicolo con la richiesta di archiviazione."

Certo, e non solo per i diretti interessati (i Familiari), è una ben triste conclusione della dolorosa vicenda.

Definisco triste la conclusione, ma è certamente ancor più triste e disarmante tutto quanto È avvenuto e COME è avvenuto. Però – e non per fare il saccente – temevo un simile finale.

La magistratura aveva aperto un fascicolo per la ricerca di CHI poteva aver trafugato le ceneri, ma sembrava logico anche un parallelo accertamento delle responsabilità collaterali. Quantomeno da parte di SEA, la società pubblica che gestisce lo scalo, compreso il settore merci.

Perché è ovvio (almeno per la gente NORMALE) che certi fatti potrebbero non accadere se chi è preposto alle varie operazioni agisse con professionalità e serietà. Va bene che a Malpensa – fantasmagorico e megalattico "hub" del nord Italia (come presentato dalla pubblicità e dalle pompose dichiarazioni dei politici) –

per molto tempo sono spariti i contenuti delle valigie e le valigie stesse in transito, senza che nessuno (tranne i danneggiati, naturalmente) se ne accorgesse ("Voci" sotterranee raccontano addirittura della sparizione – durante la sosta pranzo – di un intero tir con animali vivi parcheggiato in area doganale e in attesa delle necessarie autorizzazioni di sdoganamento ...).

Ma, e mi sembrerebbe ovvio, ceneri e salme sono una "merce" molto delicata che andrebbe trattata con un minimo di attenzione ed evitando magari di lasciarla su carrelli incustoditi sui piazzali dell'"hub"...

Invece è un qualcosa che viene sempre accettata e trattata con molta superstizione e, comunque, maneggiata con una certa superficialità.

Se così non fosse, il furto forse poteva essere evitato o, quantomeno, si poteva almeno risalire a individuare e sanzionare (... sindacati permettendo ...) i responsabili dell'incuria, perché incuria ci deve essere senz'altro stata.

Con un parziale "risarcimento" morale dei Congiunti: i nostri Cari sono spariti, ma però qualcuno ha pagato. È il classico finale (all'italiana?) identificabile nel famoso detto napoletano "chi ha dato ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto ha avuto". L'indagine è terminata, nessun colpevole è stato individuato: formalmente è tutto regolare.

Ma ai Familiari qualcuno ha pensato? Magari sì, ma autoassolvendosi, perché "più di così non potevamo fare". Che tristezza!

Se non si trattasse di un caso grave, serio e doloroso, si potrebbe terminare facendo del facile ma pessimo umorismo: qualcuno ha anticipato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla dispersione delle ceneri ...

Cordialmente

Martino Faliero

*Egregio Signor Faliero,
che dire, ha ragione!*

Purtroppo la colpa è una brutta bestia, che nessuno vuole.

Però alcune riflessioni probabilmente si possono fare e cioè sul fatto che il vettore è responsabile fino alla consegna al legittimo destinatario, che si presenta per il ritiro delle urne.

Per cui concettualmente il colpevole esiste.

Sarà poi questi a rivalersi su chi ha dimostrato negligenza.

Cordialmente

Daniele Fogli

⁽¹⁾ Correva l'anno 2003

Rubrica

Definizioni di resti mortali e aspetti penali: un percorso appena avviato

di Sereno Scolaro

1. Introduzione

Fino ad epoca abbastanza recente i termini di cadavere e salma avevano una valenza di sinonimia, almeno fino a che la L.R. (Emilia Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 (all'art. 1, comma 3, lett. *a*) e *b*) e il Regolamento regionale (Lombardia), adottato il 27 ottobre 2004 e contraddistinto dal n. 6 (all'art. 2, comma 1), non definissero distintamente le due fattispecie, tra l'altro in termini omogenei, distinzione terminologia strumentale a determinati procedimenti nell'ambito delle attività funebri.

Tuttavia, questa differenziazione semantica, era stata preceduta da altra di ben maggiore portata, quella della definizione data dall'art. 3, comma 1, lett. *b*) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, concernente i c.d. resti mortali. Anche in questo caso, il termine, antecedentemente, era utilizzato come sinonimo di altro, ad esempio nell'accezione di ossa umane completamente mineralizzate (ad esempio, agli artt. 5 e 24, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), oltretutto con promiscuità (successivo art. 87) tra questa definizione e quella di cadavere o di salma. Prima di tale modifica normativa sussisteva una difficoltà definitoria per i c.d. inconsulti, richiedendo interventi e trattamenti non certamente assimilabili alla situazione delle ossa umane di cui fosse stato completato il processo di mineralizzazione, tanto da indurre a utilizzare una circonlocuzione articolata e complessa (*esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*) dapprima timidamente, poi con la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993⁽¹⁾, fino a giungere, con pagassi intermedi (su cui si interverrà di seguito), all'attuale definizione dell'art. 3, comma 1, lett. *b*) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

In pratica, nel tempo termini che potevano avere, oppure assumere, valore di meri sinonimi, sono divenuti definizioni tecniche sempre più precise, lasciando da parte le possibili equivocità, le quali, per altro, non vengono in sé meno, specie se ci si sposta in ambito internazionalistico, dove possono trovarsi altri termini (ad esempio, quello di “*corpi*” dell'Accordo fatto a

Berlino il 10 febbraio 1937, traducibile indifferentemente in salma o cadavere, per non citare lo standard EN 15017 che nella versione inglese fa ricorso al termine di “*deceased*” (deceduto, defunto) ed “*human remains*” (resti umani), ma anche quello di “*corpse*” (corpo) e nella versione francese fa ricorso ai termini di “*décédée*”, “*rests*” e “*corps*”, termini che si collocano in posizione di autonomia rispetto a quelli presenti nel sistema italiano).

E ciò richiede un approfondimento rispetto a talune disposizioni, anche di rilevanza penale, dal momento che le norme del Codice penale del Capo II, titolo IV, libro II, concernente i delitti contro la pietà dei defunti⁽²⁾, fanno riferimento agli istituti del “*cadavere*”, “*parte di esso*”, “*ceneri*”⁽³⁾. Va, conseguentemente,

⁽²⁾ Delitti tutti procedibili d'ufficio. La precisazione diventa necessaria ai fini dell'applicabilità dell'obbligo di cui all'art. 331 c.p.p., il cui inadempimento determina la fattispecie del reato di cui all'art. 361 c.p.

⁽³⁾ Per completezza e memoria, le si riportano, nel testo vigente, comprese le conversioni delle sanzioni da lire in euro.

“Codice penale

Libro II – Dei delitti in particolare

Titolo IV – Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.

Capo II – Dei delitti contro la pietà dei defunti

Art. 407 (Violazione di sepolcro)

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 408 (Vilipendio delle tombe)

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 409 (Turbamento di un funerale o servizio funebre)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 410 (Vilipendio di cadavere)

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Art. 411 (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere)

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

⁽¹⁾ In *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 8 luglio 1993.

affrontata la questione se l'introduzione di una specifica definizione di "resti mortali" determini una modifica degli scenari, sotto il profilo penalistico.

2. Dagli inconsunti, agli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi ai resti mortali, in due fasi

Dapprima andrebbe integrato il cenno precedentemente fatto sull'evoluzione terminologica: dopo l'introduzione della definizione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, espressione lunga e complessa per definire quelli che in precedenza si chiamavano più semplicemente inconsunti e che non è stata priva di motivazioni, un secondo passo in questa direzione si è avuto con la circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998 ⁽⁴⁾, che vi è intervenuta al punto 1 ⁽⁵⁾, in qualche modo anticipando la soluzione successivamente accolta dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, con una soluzione che, sotto il profilo sostanziale, si può considerare sovrapponibile, dato che le differenze sono meramente formali.

Come si vede, vi è stato un percorso di evoluzione che ha visto più passaggi e una sorta di maturazione nella definizione, dove il riferimento alla maturazione importa anche che non vi sia stato un salto, un'innovazione repentina, ma qualcosa di maggiormente meditato. E, se oggi, si fa riferimento alle disposizioni desumibili dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, cioè a fonte normativa, seppure di rango secondario, non si può trascurare di includere in que-

La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 2.582 euro a 12.911 euro.

Art. 412 (Occultamento di cadavere)

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 413 (Uso illegittimo di cadavere)

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto."

⁽⁴⁾ In *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 settembre 1998.

⁽⁵⁾ Che si riporta:

"1. Definizione.

Si definisce "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di codificazione."

sto percorso di maturazione anche una fonte di rango primario, come la previsione dell'art. 3, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130 ⁽⁶⁾, con la quale si prevede quello che potremmo definire, con una certa imprecisione e grossolanità dal punto di vista formale, ma che porta alla sostanza concettuale, come una sorta di cremazione "automatica" di quanto si abbia (quale ne sia lo stato) dopo un periodo determinato differenziato in relazione alla pratica funebre adottata e dove l'assenso dei familiari aventi titolo può anche essere visto come mera condizione di procedimento, dato che è sufficiente la loro irreperibilità per prescindere ⁽⁷⁾. Anche in questo caso, e qui con fonte di rango primario, ci si trova in presenza esattamente, dal punto di vista sostanziale, dello stesso criterio definitorio, per cui tale impianto viene ad avere non un'unica (magari anche isolata) fonte, ma un complesso di fonti, di rango diverso, ma tutte nella medesima direzione, il che porta a considerare come la situazione, originaria, di talune sinonimie debba considerarsi superata dall'evoluzione complessiva.

3. Alcuni spunti giurisprudenziali

Se la materia non vede un'ampia casistica nella giurisprudenza, in larga parte ciò è dovuto al fatto che spesso taluni reati penali emergono come coevi ad altri e, in genere, nel momento iniziale, quello della morte.

Infatti, è possibile reperire un abbastanza ampio ventaglio di decisione giurisprudenziali attorno ai reati contro la pietà dei defunti che sono "collaterali", e coevi, ad altri, spesso all'omicidio, dove questo non è isolato, ma concorre, ad esempio, con il vilipendio di cadavere (art. 410 c.p.) o con la distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art. 411 c.p.), a volte

⁽⁶⁾ Che, testualmente, prevede:

"Art. 3 (L. 30 marzo 2001, n. 130)

... (omissis) ...

g) *l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni; ... (omissis) ..."*

⁽⁷⁾ Coticché vanno viste non senza quale preoccupazione talune disposizioni legislative adottate da alcune regioni che subordinerebbero l'utilizzo di tale istituto a situazioni di "comprovata insufficienza delle sepolture", ipotesi riferibile alle sole sepolture di cui i comuni hanno l'obbligo di assicurarne la disponibilità (cioè, le sepolture ad inumazione in campo comune) e che non potrebbe realizzarsi, in concreto, se non come conseguenza di una violazione degli obblighi cui i comuni, nel presente e nel passato, sono (ed erano) tenuti, ma anche e contemporaneamente costituirebbero prova, quanto meno, della violazione delle condizioni di cui all'art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Per non dire come altre legislazioni regionali, magari anche adottate "ad imitazione" delle precedenti, abbiano obliterato queste disposizioni, ritenendole contrastanti con costumanze locali, con la conseguenza di raggiungere il risultato opposto a quello voluto, cioè di lasciare liberamente applicabile la disposizione dell'art. 3, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, se e quando potrà essere attuabile.

proprio in funzione di celare il reato di omicidio. Più rarefatte le pronunce che riguardino i reati dell'art. 410 o 411 c.p., quando riferite a situazioni temporalmente lontane dal momento del decesso, cioè quando si tratti di situazioni comportamentali più probabilmente concretizzabili in ambito cimiteriale, dato che a questo fa riferimento l'art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Tra l'altro, e la cosa non può essere sottovalutata, il responsabile del servizio di custodia del cimitero (che, per inciso, è anche responsabile dell'attuazione delle disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 ai sensi del suo art. 17) viene esplicitamente a trovarsi nella situazione soggettiva che impone l'obbligo della segnalazione prescritta dall'art. 331 c.p.p., con l'ulteriore conseguenza che l'inadempimento di tale obbligo comporta la fattispecie del reato considerato all'art. 361 c.p.: andrebbe osservato come tale obbligo sussista, o sussisterebbe, anche in difetto dell'art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e che tale norma (di rango secondario) abbia precipuamente una funzione di richiamo, di memoria della disposizione penalistica sull'obbligo della segnalazione all'autorità giudiziaria. Solo che l'obbligo della segnalazione importa anche la chiarificazione, o, almeno, un tentativo di chiarificazione, sulla portata dei reati di cui all'art. 410 e 411 c.p., principalmente con riguardo al primo.

Proprio su questi aspetti non vi è grande giurisprudenza. La prima che merita un richiamo è quella della Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n. 8621 del 13 giugno-25 settembre 1997⁽⁸⁾, dove la decisione appa-

⁽⁸⁾ Se ne riportano stralci dei passaggi direttamente riferibili alle questioni qui affrontate:

“... (omissis) ...

a) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 314 comma, 1 c.p. perché, nella loro qualità di dipendenti del Comune di Torino impiegati nel settore cimiteriale e pertanto incaricati di pubblico servizio, avendo per ragione del medesimo la disponibilità di oggetti preziosi presenti sulle salme riesumate e altresì rinvenuti nelle opere di bonifica dei campi, se ne appropriavano (da epoca imprecisata e fino al 16.11.1993);

b) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 410, comma 2, 61 n. 2, c.p. perché in occasione delle riesumazioni delle salme e delle opere di bonifica dei campi compivano atti di vilipendio su cadaveri, deturpandoli e/o mutilandoli, nella specie asportando mandibole e arcate dentarie;

... (omissis) ...

2. In data 12.11.1996 la Corte di appello di ..., in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva il ... e il ... dai reati loro ascritti sub c e d per non aver commesso i fatti, mentre li riteneva responsabili del reato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 646, 61 n. 11, 410, comma 1, c.p. (così modificate le originarie imputazioni sub a e b) e concessa agli stessi l'ulteriore attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., con prevalenza delle attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., rideterminava la pena in mesi sei di reclusione e L. 300.000 di multa ciascuno.

... (omissis) ...

3. Nell'interesse del ... e del ... ha proposto ricorso per cassazione l'avv. ..., il quale deduce violazione di legge con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p. in relazione all'art. 125 c.p.p., in ordine a due punti della decisione. Anzitutto, per quanto concerne l'appropriazione indebita, i due imputati sempre ritene-

ro in buona fede di poter trattenere gli oggetti rinvenuti, come fossero res nullius. Per quanto poi concerne il delitto di vilipendio di cadavere, il ricorso nega che siano emersi episodi riguardanti gli imputati, i quali avrebbero soltanto eseguito alcune frantumazioni su richiesta dei parenti dei defunti, ritenendo di avere il consenso degli aventi diritto. ricorrerebbe quindi la relativa scriminante.

... (omissis) ...

Diritto

1. Secondo il primo motivo di ricorso, il ... e il ... si impossessarono di oggetti preziosi rinvenuti sulle salme o comunque durante le opere di bonifica dei campi cimiteriali in assoluta buona fede, ritenendo trattarsi di res nullius. All'argomento non può riconoscersi fondamento alcuno.

Gli oggetti rinvenuti sulle salme o nel terreno utilizzato per la sepoltura certamente non costituiscono res nullius, giacché sono certamente o presuntivamente - in assenza di elementi contrari - appartenuti alle persone decedute o a coloro che hanno inteso testimoniare nei confronti delle medesime il loro affetto ed onorarne la memoria. Nell'un caso come nell'altro, va escluso che le cose non siano mai appartenute ad alcuno, come deve invece ritenersi per le res nullius.

Agli oggetti menzionati non può d'altra parte riconoscersi neanche natura di res delictae. A qualificare tale categoria di beni vale infatti non soltanto il dato fattuale dell'abbandono da parte del proprietario, ma anche l'intenzione di rinunciare al diritto sulla cosa (animus dereliquendi). Questo elemento non sussiste quando l'oggetto venga lasciato sul corpo della persona deceduta, perché con questo atto il proprietario dà al bene una specifica destinazione, risultante per facta concludentia. Né vale a revocare in dubbio tali valutazioni il fatto che colui che dispone del bene non ne sia stato sempre proprietario, ma lo sia divenuto jure successionis, proprio a seguito della scomparsa della persona onorata, ovvero ancora ne sia soltanto possessore, posto che con riguardo ai beni mobili il possesso in buona fede vale titolo (art. 1153 c.c.) e la buona fede si presume (art. 1147 c.c.).

Sarebbe quindi in contrasto con la volontà legittimamente ed efficacemente manifestata dall'avente diritto il ritenere che il proprietario o possessore della cosa abbia inteso rinunciare alla stessa.

A tale conclusione, anche in assenza di formali dichiarazioni, è lecito pervenire solo quando la persona legittimata, pur posta in condizione di intervenire alle operazioni di riesumazione o informata del rinvenimento di cose che potrebbero appartenere, non si presenti ovvero ponga in essere un comportamento manifestamente inequivoco disinteresse verso gli oggetti rinvenibili o rinvenuti. Ricorrendo tali condizioni, potrebbe infatti ragionevolmente desumersi che sussista quell'animus dereliquendi richiesto dall'art. 923 c.c.. Ne consegue che le modalità di raccolta e di successiva attribuzione degli oggetti in discussione devono essere tali da rispettare i diritti di coloro che diedero ai beni la specifica destinazione o, in loro assenza, dei rispettivi aventi causa; ne consegue altresì che ogni disposizione amministrativa impartita in materia deve parimenti conformarsi a tali regole di diritto, di modo che non avrebbe efficacia scusante per l'agente l'esistenza di norme secondarie di contrasto contenuto.

Tale esistenza non è stata peraltro neppure invocata dai ricorrenti, così come non è stato indicato alcun elemento che possa, sia pure in astratto, confortare l'assunto convincimento degli imputati in ordine alla natura di res nullius delle cose rinvenute e dare quindi un contenuto sufficientemente specifico all'asserzione di aver agito in buona fede.

Il secondo motivo di ricorso riguarda il delitto di vilipendio di cadavere e consiste nell'affermare che il ... e il ... avrebbero eseguito soltanto alcune frantumazioni su richiesta dei parenti dei defunti, ritenendo perciò di agire con il consenso degli aventi diritto.

Detto motivo è manifestamente infondato: basta rinviare sul punto alla sentenza impugnata, laddove si chiarisce che le accertate condotte dei due imputati, consistite nell'asportazione di ossa del capo per il prelievo delle protesi dentarie e nella frantumazione dello scheletro, già espressamente vietate dall'art. 88 dell'abrogato D.P.R. 21.10.1975, n. 803, lo sono ugualmente a norma dell'art.

re maggiormente incentrata sul fatto che determinati comportamenti erano, anche, collegati all'appropriazione di oggetti di valore, con il tentativo di "ridenominare" operazioni penalmente rilevanti con il ricorso ad altro termine, ritenuto meno penalmente rilevante, quello della frantumazione, questione rispetto a cui la Corte perviene comunque a ritenere che non costituisca una discriminante, ma, contemporaneamente, non affronta la distinzione tra cadavere e resti mortali, dato che il giudizio da, in qualche modo, per scontato, il fatto che anche quanto oggetto di esumazione conservi la natura di "cadavere", considerando la sinonimia implicita nelle norme del codice penale, quanto meno alla data della sua redazione.

Una seconda pronuncia è quella della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 17050 del 21 febbraio-11 aprile 2003 ⁽⁹⁾, che concerne proprio una situazione

87 del vigente D.P.R. 10.9.1990, n. 285, di modo che l'eventuale consenso degli aventi diritto non può avere alcun valore scriminante.

... (omissis) ..."

⁽⁹⁾ Anche in questo caso, se ne riportano, per stralcio (seppure ampio), i punti di maggiore rilevanza per quanto riguarda questi specifici aspetti:

"Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di ... ha confermato la pronuncia di colpevolezza del ... in ordine al reato di cui all'art. 410 c.p. per aver compiuto, nel corso della esumazione del cadavere di ..., atti di vilipendio sulle spoglie mortali del medesimo, procedendo alla separazione dei resti e deponendo nell'urna ossario solo il teschio del cadavere, mentre lasciava che la restante parte della salma e dello scheletro venisse successivamente dispersa. Ha assolto, invece, con formula ampia il predetto imputato dal reato di cui all'art. 411 c.p..

Nella ricostruzione della vicenda la sentenza rileva che le spoglie del ..., inumate nel 1971 nel cimitero di ..., vennero esumate una prima volta nell'aprile 1993, dall'imputato, quale custode seppellitore, alla presenza della vedova del defunto, ..., stante la necessità del Comune di ... di procedere a lavori di ristrutturazione del cimitero. In tale occasione si riscontrava che il corpo del ... era ancora intatto, essendo stato impropriamente sepolto in una cassa di zinco, invece che di legno, e senza che fossero stati praticati fori nella bara, per cui si procedeva ad una nuova inumazione delle spoglie. Successivamente nel 1995 il cadavere del ... veniva nuovamente esumato sempre ad opera del ..., che nella circostanza mostrava alla vedova, anche essa presente, il teschio del defunto, da riporsi unitamente alla restante parte dello scheletro in una cassetta di metallo, sollecitando la ... ad andarsene a casa. Alcuni giorni dopo, nel corso dei lavori di sbancamento dell'area cimiteriale, nella quale era stato sepolto il ..., si verificava l'affioramento di ossa umane e tale notizia aveva eco sulla stampa locale. I familiari del ..., insospettiti dal fatto, procedevano all'accertamento del contenuto della cassetta, nella quale erano stati posti i resti del defunto, riscontrando solo la presenza di un teschio, di parte di un secondo teschio e di poche ossa, non corrispondenti per quantità ad uno scheletro. In seguito alla denuncia di tali fatti si procedeva per i reati di cui agli art 410 e 411 c.p. nei confronti del ... e di tale ..., successivamente assolto con formula ampia, che aveva effettuato tramite un suo dipendente i lavori di scavo. Si accertava, quindi, a mezzo di perizia, che le ossa riposte nella cassetta appartenevano ad un numero minimo di due individui di sesso maschile e che solo il teschio intero i frammenti di due tibie sinistre e di un femore destro erano attribuibili al defunto ...

Sulla base degli indicati elementi di fatto la impugnata sentenza ha affermato che il comportamento del ... integra il reato di cui all'art. 410 c.p., avendo l'imputato mutilato il cadavere del ..., dal quale staccava il teschio e forse un frammento del bacino, mentre

lasciava che la rimanente parte delle spoglie, che non aveva ancora subito il necessario processo di mineralizzazione, restasse nella bara, successivamente dispersa per incuria e disinteresse dello stesso ... Si è osservato, altresì, in sentenza che il dolo del reato di vilipendio di cadavere è generico, per cui è sufficiente la coscienza e volontà di commettere un atto oltraggioso, offensivo del sentimento di pietà verso i defunti.

... (omissis) ...

Diritto

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza, nonché la carenza di correlazione tra sentenza e capo di imputazione con violazione dell'art. 521 c.p.p.. Si osserva sul punto che la pronuncia di condanna è fondata su un sostanziale travisamento di fatto, nella parte in cui l'azione posta in essere dal ... sul cadavere del ..., in occasione della esumazione, viene definita come una "condotta di manomissione con il distacco del teschio ed abbandono delle membra non ancora decomposte" e si afferma, altresì, che l'imputato ha "mutilato il cadavere del ...". Si deduce, quindi, che i giudici di merito hanno in tal modo attribuito al ... una condotta corrispondente all'ipotesi aggravata del reato di cui all'art. 410 c.p.; aggravante ad effetto speciale che non è stata oggetto di contestazione.

Si aggiunge in proposito che i giudici di merito hanno volutamente adoperato un linguaggio forte, al fine di suscitare repulsione, affermando che il ... avrebbe distaccato il teschio dallo scheletro, mutilando quest'ultimo, mentre, invece, l'imputato, così come contestatogli, si limitò a prelevare il teschio dalla bara. Si osserva ancora che il comportamento dell'imputato nell'occasione si palesa maldestro, ma che lo stesso è stato determinato dagli ordini impartiti in modo non chiaro e preciso dall'Ufficio tecnico del Comune di ... in ordine al comportamento da tenersi se fosse stata riscontrata la non completa mineralizzazione del cadavere. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente denuncia l'errata applicazione della norma incriminatrice, nonché degli art. 42 e 51 c.p..

Si deduce sul punto che i giudici di merito hanno erroneamente qualificato come oggettivamente ripugnante per la sensibilità di ogni persona civile un comportamento che non è tale, alla stregua di altri analoghi, posti in essere ad esempio per ragioni di studio o di indagini giudiziarie, se contestualizzato nell'ambito del tipo di attività espletata dal ... Si osserva inoltre che nel caso in esame vi è una necessaria inferenza dell'elemento materiale con quello psicologico del reato, dovendo il primo essere necessariamente valutato alla luce del secondo, dominato da quella sfuggente categoria che è il dolo generico. Si deduce che sul punto la motivazione della sentenza è decisamente elusiva e che, peraltro, il ... non ha agito nella consapevolezza di porre in essere un atto ripugnante, bensì nella convinzione di compiere il proprio dovere, in esecuzione delle disposizioni ricevute, di talché dovrebbe ravvisarsi nella fattispecie anche la scriminante di cui all'art. 51 c.p..

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo di gravame costituisce una censura in punto di fatto, non deducibile in sede di legittimità, dell'accertamento dei giudici di merito in ordine al comportamento tenuto dal ... in occasione della seconda esumazione del cadavere del ...

Tale censura, peraltro, è inconferente nella parte in cui ci si duole del linguaggio "forte" adoperato nell'impugnata sentenza per descrivere il comportamento dell'imputato, in quanto il linguaggio adoperato dal giudice di merito nella descrizione del fatto non costituisce un vizio di motivazione del provvedimento emesso, ed è manifestamente infondata in relazione alla denunciata violazione del disposto di cui all'art. 521 c.p.p., oltre che inammissibile per carenza di interesse del ricorrente sul punto.

Ed, invero, l'art. 522 c.p.p. prevede quale causa di nullità della sentenza di condanna il fatto che questa sia pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante diversi da quelli contestati, essendo, peraltro, limitata la sanzione di nullità solo alla parte della pronuncia di condanna afferente ai predetti elementi che esulavano dalla contestazione originaria, ma non prevede la nullità della sentenza anche nella

ipotesi in cui il giudice di merito, pur ritenendo il fatto di maggiore gravità rispetto all'ipotesi di reato enunciato in contestazione, nell'ambito della stessa fattispecie criminosa, abbia pronunciato la condanna limitatamente a questa ultima.

Peraltro, vi è, altresì, carenza di interesse dell'imputato a dolersi per la condanna inflittagli per un fatto più mite rispetto a quello configurato in sentenza dai giudici di merito, allorché, come nel caso in esame la maggiore gravità ravvisata non abbia neppure influito sulla determinazione della pena, inflitta nel minimo di quella edittale.

Il secondo motivo di gravame è infondato.

Osserva la Corte che anche nell'espletamento di attività che rendono necessaria la manipolazione dei cadaveri, quali quelle afferenti all'uso di cadaveri per esigenze di studio o all'espletamento di indagini necroscopiche per l'accertamento dei reati - ricordate dal ricorrente - deve essere evitato l'impiego di modalità, che, essendo estranee alle tecniche richieste dalla natura delle indagini scientifiche o peritali espletate ovvero che siano vietate da prescrizioni regolamentari (art. 82 D.P.R. 285-90 con riferimento alla esumazione parziale del cadavere) - come nel caso in esame -, costituiscano obiettivamente atti idonei ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti.

Anche con riferimento alle attività legittime sopra precisate, pertanto, il fatto di porre in essere sui cadaveri comportamenti idonei ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, non resi necessari da prescrizioni tecniche dettate dal tipo di intervento o addirittura vietati, con la consapevolezza del loro carattere ultroneo o incompatibile con le prescrizioni proprie del tipo di attività svolto, integra il reato di cui all'art. 410 c.p..

Infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr. cass. 26.1.1942, D'Attilio in Giust. Pen. 1942, II, 705 m. 1267 ed altre contemporanee, nonché con riferimento al reato di cui all'art. 411 c.p. più di recente sez. III, 198305139, Russo, riv. 159325), che, seppur risalente nel tempo, non è stato mai contrastato da pronunce di segno opposto - come peraltro neppure contestato dal ricorrente - il dolo del reato di cui all'art. 410 c.p. è generico, di talché l'elemento psicologico del reato, nel caso in esame, è integrato dalla consapevolezza del fatto che l'azione posta in essere non è conforme alle prescrizioni o esigenze tecniche afferenti al tipo attività espletata ed è idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti.

Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato con motivazione del tutto immune da vizi logici la sussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato di cui alla pronuncia di condanna, avendo rilevato che il ... ha proceduto allo smembramento dei resti del ..., la maggior parte dei quali andava successivamente dispersa per incuria dell'imputato, consegnando alle parti offese una piccola cassa contenente solo il teschio, qualche osso dello scheletro del ..., oltre a resti- di altri cadaveri, e ciò ha fatto nella consapevolezza della illiceità del proprio operato, avendo provveduto a far allontanare la ... subito dopo il ritrovamento del cadavere, in quanto ne aveva constatato la non completa mineralizzazione.

Sulla consapevolezza del ... di porre in essere un comportamento non conforme alle regole da osservarsi nelle circostanze di cui si tratta, peraltro, la sentenza si palesa adeguatamente motivata anche mediante i rilievi afferenti alla esperienza decennale dell'imputato nell'espletamento dell'attività di seppellitore ed alla correttezza del suo operato in occasione della precedente esumazione del cadavere del ...

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese del procedimento nonché della rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, che si liquidano come in dispositivo.

In ordine alle conclusioni scritte delle predette parti civili va rilevato che le stesse contengono una - inammissibile richiesta. di liquidazione di una provvisoria, peraltro già ottenuta con la sentenza di primo grado.

P.Q.M.

rientrante nell'attuale definizione di resti mortali, compresa la trasformazione confermativa, ma giunge ad una decisione non affrontando la questione della (eventuale) differenza tra cadavere e resti mortali, tanto più che fa richiamo ad antecedenti in cui vi è indifferenza terminologica, sinonimia tra i termini utilizzati.

In entrambi i casi, non si considera nulla sulla distinzione tra cadavere e resti mortali, nel primo, se non altro, anche per il fatto di essere antecedente all'avvio del processo di ridefinizione, nel secondo caso, e pur essendo successiva all'avvio di questo processo, sia per essere la decisione antecedente al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e, soprattutto, per il suo fare riferimento a precedenti decisioni, oltretutto non recentissime (come, ad esempio, Corte di Cassazione, 2 febbraio 1960 e Corte di Cassazione, Sez. III pen., sent. n. 9850 del 27 ottobre 1983), e che, in quanto non recenti, possono essere di scarso ausilio.

4. Un mutamento di rotta o, almeno, un approccio diverso

Per giungere ad un approccio in parte diverso si rinviene in una sentenza, sempre della Corte di Cassazione, Sez. 1^a pen., sent. n. 958 del 9 novembre 1999- 9 dicembre 1999 ⁽¹⁰⁾ che, per la prima volta assume, seppure in parte, a fondamento della propria decisione proprio la distinzione che ci si è qui proposti di considerare tra cadavere e resti mortali. Anche se nelle parti conclusive della motivazione (annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di condanna), la Suprema Corte come, nel caso di specie il tentativo di distruzione del cadavere non è configurabile, in quanto, mancando la possibilità di verificare in concreto l'effettiva idoneità degli atti, non è possibile stabilire se l'azione "posta in essere" dall'imputato fosse dotata di efficienza causale idonea al perseguimento dello scopo. Pertanto, poiché manca la possibilità allo stato di accertare con sicurezza gli elementi riguardanti il fatto, si ritiene superfluo il rinvio al giudice di merito, di guisa che l'imputato va assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, nel contesto della motivazione, la Sezione 1^a della Corte Suprema di Cassazione non manca di considerare, anche se solo incidentalmente, come il giudice di merito non solo avesse riconosciuta l'idoneità di determinati atti e comportamenti, in contrasto con le perizie, tanto d'ufficio che di parte, che le rendeva inidonee e che altri fattori rendevano impossibile la realizzazione dell'evento dannoso, ma anche che non era stata fatta la doverosa ⁽¹¹⁾ distinzione tra cadavere e resto mor-

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ... al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 1500.00, di cui euro 1.200, 00 di onorario, oltre IVA e CA. "

⁽¹⁰⁾ Non risulterebbe edita.

⁽¹¹⁾ Sottolineatura dell'Autore.

tale come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità⁽¹²⁾ del 24/6/1993 secondo la quale i resti del Non potevano che essere considerati resti mortali, trattandosi di esumazione avvenuta a distanza di venti anni alla sua morte, tanto più che il perito aveva definito i resti "un ammasso di materiale terroso corrispondente allo scheletro assile, contenente vertebre e coste".

Pur se nel contesto delle motivazioni di annullamento questo aspetto motivazionale non costituisca quello principale, la sentenza presenta il pregio di fare riferimento a questa distinzione, censurando il giudice di merito di non averne tenuto conto, anzi di non averla fatta propria. Si tratta di una pronuncia che è intervenuta in una situazione specifica, caratterizzata da situazioni "ambientali" (per altro non superate del tutto; tutt'altro) che vanno giudicate tristi, non solo per le persone direttamente interessate, quanto anche per le difficoltà di portare all'ambiente cimiteriale la dovuta trasparenza e correttezza, se non altro per riguardo ai dolenti. Il richiamo fatto è alla prima circolare che ha introdotto una definizione distinta tra cadavere e resti mortali, di seguito meglio e più organicamente affrontata dalla successiva circolare n. 10 del 31 luglio 1998 e, quindi e ora a livello di norme, dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il fatto oggetto della triste vicenda è avvenuto il 16 marzo 1995, collocandosi quindi nell'arco temporale intermedio tra le due circolari, mentre la pronuncia si colloca tra la seconda circolare e l'introduzione della norma.

Qualora tale distinzione fosse stata assunta dalla Suprema Corte di Cassazione quale elemento scriminante per la sentenza di annullamento senza rinvio, si avrebbe potuto anche sostenere l'insussistenza della fattispecie del reato di cui all'art. 410 c.p. quando ci si trovi di fronte a quelli che oggi sono, inequivocabilmente, resti mortali, cosa che, se fosse avvenuto, poteva portare a dover considerare la non omogeneità con altre sentenze ad essa successive (e citate in precedenza, come quella della Corte di Cassazione, Sez. III penale, sent. n. 17050 del 21 febbraio-11 aprile 2003). Del resto, non sarebbe la prima volta che ci si trovi di fronte a sentenze non sempre necessariamente omogenee, anche in sede di giurisprudenza di legittimità, tanto che, a volte, i diversi orientamenti delle sezioni (e dei collegi che le compongono) vengono risolti in sede di Sezioni unite. Tuttavia, anche questa assume il riferimento al "cadavere", anche dove avere criticato il fatto che il giudice di merito non avesse fatta tale distinzione. La critica, su questo specifico punto, è particolarmente interessante e foriera di alcune considerazioni. Da un lato, essendo il giudice soggetto unicamente alla legge (art. 101, comma 2 Cost.) non avrebbe potuto darsi rilievo alla circolare che, in quanto istruzione amministrativa, non ha natura di

fonte del diritto, neppure di rango secondario, aspetto che la Corte Suprema di Cassazione di fatto supera imputando alla diligenza del giudice di merito il dovere di fare questa distinzione. Dall'altro lato, seppure il giudice non sia tenuto ad tenere conto degli atti amministrativi (la circolare citata, nel caso di specie), la sentenza attribuisce alla circolare una rilevanza definitiva probabilmente maggiore di quella che le potrebbe essere stata riconosciuta (mentre, una valutazione ben diversa potrebbe essere fatta dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254). Comunque, si tratta di un primo approccio verso la rilevanza, anche sotto il profilo penale, della distinzione tra cadavere e resti mortali.

5. Considerazioni conclusive

Da quanto precede, appare ancora difficilmente sostenibile che, quanto meno agli effetti penali, sia consolidata la distinzione tra cadavere e resti mortali e che essa possa costituire un argomento solido e indiscutibile sotto questo profilo e ciò anche per il fatto che vi sono fattori di ordine antropologico e culturale che favoriscono la persistenza di processi di assimilazione semantica, oltretutto favoriti sia dal fatto che gli artt. 410 e 411 c.p. un'assimilazione la fanno: quella tra cadavere e ceneri (la seconda delle norme penali citate, considera anche le parti di cadavere), così come i reati di cui agli artt. 407 e 408 favoriscono questo processo di assimilazione.

Dall'altro lato, non si può sottovalutare come le norme del codice penale qui considerate debbano anche essere valutate in relazione all'epoca della loro formulazione: solo che si consideri gli effetti dell'art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, si nota come le norme penali possano essere oggetto di mutamento (oltre che di interpretazioni, anche evolutive). Infatti, tale norma penale continua a qualificare la dispersione delle ceneri come fattispecie di reato⁽¹³⁾, ma introduce deroghe alla fattispecie penale, subordinate all'autorizzazione e al rispetto delle modalità indicate dal defunto (con la conseguenza che è reato non solo la dispersione effettuata in assenza di autorizzazione, ma altresì quella autorizzata con modalità diverse da quelle indicate dal defunto o effettuata con modalità diverse da quelle dell'autorizzazione).

Per altro, non è da escludere come (ma in prospettiva) possa aversi un'evoluzione, magari dapprima sul versante interpretativo e successivamente su quello delle norme positive, che possa portare a un ridisegno delle fattispecie penali concernenti il reato contro la pietà dei defunti. Strada, per il momento, ancora in salita.

⁽¹²⁾ N. 24 (N.d.A.)

⁽¹³⁾ E va rilevato, sotto questo profilo, il coraggio dell'art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nell'utilizzare il termine di dispersione (andando ben oltre al parlare di conservazione collettiva e niente di più).

Rubrica

Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (*)

“ULCERA PERFORATA DEL CIECO: DESCRIZIONE DI UN CASO AUTOPTICO”

di Francesco Ventura, Alessio Braidotti, Maurizio Paganelli, Roberto Malcontenti, in *Zacchia-Archivio di medicina legale, sociale e criminologia*, luglio-settembre 2004

Marito e moglie si addormentano tranquillamente. La mattina dopo solo l'uomo si risveglia: la donna, di appena 35 anni, è morta nel sonno.

Nulla aveva lasciato presagire il decesso, anche se la cartella clinica della giovane riportava numerosi disturbi: policistosi epatica-renale, colite cronica, ovaie multicistiche follicolari, sincopi con perdite di coscienza in sindrome del QT lungo (un disturbo della conduzione elettrica nel cuore). A causa dei frequenti dolori addominali era stata inoltre recentemente effettuata una laparotomia esplorativa: un procedimento chirurgico che comporta l'apertura dell'addome con ispezione diretta degli organi viscerali.

Il medico curante, incaricato di compilare la denuncia della causa di morte, chiede il riscontro diagnostico.

L'accertamento è appena iniziato quando si rende necessario sospenderlo: l'anatomopatologo rinviene infatti in regione retto uterina un ago da sutura. Ci sono anche segni di peritonite diffusa: c'è il dubbio che l'ago possa avere provocato una perforazione con successiva peritonite tale da portare a morte il soggetto.

L'anatomopatologo segue fedelmente quanto previsto dall'articolo 39 del regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 285/90: si arresta ed informa l'autorità giudiziaria.

Tocca quindi ad un medico legale il compito di proseguire nell'accertamento delle cause di morte e nell'individuazione delle eventuali responsabilità penali. L'autopsia giudiziaria evidenzia lieve miocardiosclerosi, esiti di laparotomia mediana recente,

segni di peritonite diffusa ed un ago in regione retto uterina. L'ago ha lasciato un'impronta a stampo sulla parete anteriore esterna del retto: non è comunque in questa sede che si è avuta la perforazione, ma a livello dell'intestino cieco, dove si riscontra un'ulcera. Il medico legale deve rispondere ad un quesito importante: bisogna infatti valutare se la perforazione a livello del cieco può essere attribuita ad uno spostamento dell'ago. L'ipotesi viene considerata poco credibile, data l'impronta a stampo lasciata sul retto: è la prova che lo strumento è rimasto dove era stato dimenticato.

La perforazione intestinale è quindi stata spontanea: bisogna però risolvere altri dubbi, cioè capire come mai una perforazione con successiva peritonite non ha dato sintomi, e come ha potuto condurre a morte. Le risposte più che dall'autopsia vengono dalla storia clinica della defunta. È verosimile che alcuni sintomi iniziali siano stati sottovalutati dalla donna, che aveva una lunga esperienza di dolori addominali (peraltro la possibilità di una sintomatologia peritonitica sfumata è segnalata in letteratura). Il decesso è invece spiegabile con il fatto che la sindrome del QT lungo, di per sé potenziale causa di morte improvvisa, è aggravata da patologie che comportano rapidi squilibri idroelettrolitici, tra le quali rientra la peritonite.

La causa della morte viene ricondotta ad *“arresto cardiocircolatorio conseguente a peritonite fulminante e asintomatica secondaria alla perforazione del cieco, in un soggetto affetto da sindrome del QT lungo”*.

Come sottolineano gli autori, è evidente nel caso in questione l'importanza di una valutazione complessiva dei dati emersi dall'autopsia con quelli clinico anamnestici e circostanziali.

(*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

TECNOLOGIA E QUALITA' PER LA CREMAZIONE



GEM di Udine (Italia), con la sua esperienza ventennale nel campo della combustione, è in grado di proporre soluzioni affidabili e vantaggiose alle richieste crescenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche d'impianti affidabili e tecnologicamente avanzati per la cremazione delle salme.

GEM offre diverse tipologie di forni in funzione delle esigenze specifiche e delle realtà locali proponendo soluzioni studiate su misura, rendendo di fatto tali impianti perfettamente integrabili nelle moderne realtà urbane sia dal punto di vista ambientale che architettonico.

I forni GEM serie CRM presentano i seguenti vantaggi operativi e gestionali:

- Soluzioni compatte e silenziose;
- Consumi contenuti e ottimizzazione dei costi di gestione;
- Una cremazione in circa 70 minuti con la possibilità di eseguire 6 o più cremazioni/giorno;
- Minima manutenzione;
- Gestione automatica del processo di cremazione con controllo remoto dei parametri di funzionamento;
- Gli impianti CRM sono adatti oltre che per un utilizzo continuativo e intensivo anche per un uso saltuario, adatto per piccole comunità, tale da minimizzare i costi di esercizio in modo sostanziale.



GEM, forte del patrimonio tecnologico nel campo termotecnico ed industriale, ha sviluppato soluzioni avanzate nel campo della depurazione dei fumi, per assicurare la conformità delle emissioni ai più restrittivi standard europei previsti per questa tipologia di impianti.

GEM, con il suo Personale qualificato operante su tutto il territorio nazionale, pone la propria esperienza al servizio delle Pubbliche Amministrazioni e degli utenti privati nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

- Impianti di termodistruzione rifiuti e di depurazione fumi
- Recuperatori di calore
- Impianti per la cremazione
- Servizi per l'ambiente

Sede: 33100 UDINE - ITALIA – Via Zanussi / Z.I.U.

Tel. 0432/524374 Fax 0432/529977

e-mail: gem@geminc.it internet: <http://www.geminc.it>

Attualità **Recupero salma o servizio?**

di Massimo Cavallotti (*)

Premessa

Sembra un gioco di parole ma così non è. Ben lo sanno le imprese funebri che nei piccoli e medi Comuni, qualora il servizio non sia gestito da azienda pubblica e regolamentato dal Comune, si accattivano le simpatie delle forze dell'ordine e degli amministratori locali per poter svolgere il servizio e con l'occasione acquisire il funerale.

Recuperare una salma sulla pubblica via, in abitazione o altri luoghi è ritenuto un semplice servizio che tutte le imprese funebri possono prestare e con, normalmente, la preoccupazione da parte dell'Amministrazione comunale di bandire una gara d'appalto per attivare il servizio, giungendo persino ad aggiudicare il servizio ad impresa che aveva offerto un ribasso del cento per cento snaturando così il contratto d'appalto in un semplice "comodato di servizio".

Tuttavia la giurisprudenza e la legislazione non è così semplicistica come alcuni Comuni l'hanno interpretata definendo *in facto* un favor *ad personam*.

Il servizio nel rispetto delle norme vigenti richiede più che mai un'organizzazione d'impresa sia tecnica che di risorse umane, la medesima prevista e ritenuta necessaria dal D.D.L. Sirchia e dalla legislazione regionale.

In materia di *igiene e sicurezza sul lavoro* l'attività di recupero salma espone gli addetti a:

- rischio biologico;
- rischio movimentazione manuale dei carichi anche in luoghi di difficile accesso o impervi in parziale difformità da quanto previsto dalla normativa;
- rischio di ridotta tutela igienica e sicurezza dovuto alle misure organizzative aziendali.

Il datore di lavoro per una corretta movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori adotta le

misure organizzative necessarie e ricorre a mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi (art. 48 del D.Lgs. 626/94).

Cosicché il datore di lavoro, o suo delegato, nell'organizzare i fattori produttivi necessari alla gestione del servizio di recupero salma dovrà di volta in volta preliminarmente ispezionare il luogo ove si trova la salma e definirne le modalità di recupero ed i mezzi da utilizzarsi, anche in funzione dell'esposizione al rischio biologico.

Diviene fondamentale la formazione e informazione adeguata ai dipendenti preliminarmente rispetto alla tipologia dell'intervento richiesto che presuppone, per divenire efficace, adeguata formazione ed informazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro nel settore funerario.

Affrontare in sicurezza le operazioni richieste nel servizio di recupero salma richiede che l'azienda sia organizzata tecnicamente e con risorse umane, e nel contempo sia orientata alla gestione attiva della sicurezza.

Diviene intuitivo sostenere che un'azienda che non abbia adeguatamente trattato e previsto preventivamente la formazione e informazione necessaria per espletare il servizio nel documento aziendale sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 4.2 del D.Lgs. 626/94) giunta sul luogo dell'intervento la sua preoccupazione sarà rimuovere celermente il cadavere ed acquisire il servizio apprestando secondariamente misure minime di sicurezza (es. uso di guanti monouso, ecc.) non finalizzate dalla norma.

Al fine di ridurre il rischio di ridotta tutela igienica e sicurezza dovuto alle misure organizzative aziendali, ed al lavoro sommerso, è opportuno che il

Comune regolamenti i requisiti necessari per l'ammissione al servizio prevedendo anche la consegna del documento di valutazione del rischio eletto e la comunicazione da parte dall'autorità di pubblica sicurezza interveniente, o sanitaria de residuo, del personale impiegato dall'impresa (si riporta di seguito la bozza modello da utilizzarsi).

<p>AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA INTERVENUTA _____</p> <p>NULLA OSTA PER LA RIMOZIONE DI CADAVERE</p> <p>Si autorizza la rimozione della salma di:</p> <p>_____ nato/a a _____ il _____ e residente a _____ rinvenuto il _____ in _____</p> <p>Per essere trasportata e depositata presso l'Obitorio _____</p> <p><input type="checkbox"/> A disposizione dell'Autorità Giudiziaria per ordine del Procuratore _____</p> <p><input type="checkbox"/> A disposizione dei parenti per eseguire le esequie ottenute le autorizzazioni amministrative.</p> <p>Il trasporto sarà eseguito a cura della ditta di onoranze funebri _____ s.r.l. con sede in _____ intervenuta con il seguente personale:</p> <p>Sig. _____ Identificato con _____ Sig. _____ Identificato con _____ Sig. _____ Identificato con _____ Sig. _____ Identificato con _____</p> <p>_____, li _____</p> <p style="text-align: right;">l'Ufficiale/Agente di P.G. _____</p>

La giurisprudenza amministrativa si è pronunciata sulla materia con sentenze, a sostegno della tesi esposta sui requisiti di partecipazione, che riporto:

– T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 31 gennaio 2001 n. 100 *“È rispondente ad un preciso interesse pubblico la determinazione contenuta in un bando di gara relativa al servizio di raccolta e trasporto salme che prescriba quale requisito di ammissione il non svolgere attività di onoranza funebre e/o servizi direttamente connessi in via prevalente rispetto all'attività d'impresa, in quanto finalizzata a tenere al riparo alcuni dei frangenti più intimi della vita e degli affetti delle persone da possibili interventi esterni ispirati ad esclusivi fini di lucro.”*

– Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre 2000, n. 6362 *“In una gara d'appalto per la fornitura del solo servizio di trasporto funebre, è legittima, in presenza di una norma "ad hoc" del bando, l'esclusione di quell'impresa esercente il solo servizio di onoranze funebri e priva della specializzazione relativa al trasporto, tale essendo quella compiuta in via diretta e principale e non occasionalmente, sulla scorta di singoli atti autorizzativi emanati di volta in volta dal Comune.”*

Nelle piccole aziende private il ricorso all'utilizzo di necrofori privi del contratto di lavoro subordinato ⁽¹⁾ inficiano, normalmente, la formazione e informazione adeguata rispetto alla tipologia dell'intervento richiesto e l'adeguata formazione ed informazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro nel settore funerario.

Da qui la necessità di intervento da parte dei Comuni per sanare le irregolarità per quanto di loro competenza e segnalando il caso alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Dimenticandosi, o fingendo dimenticanza, che il servizio di recupero salma è un servizio pubblico e come tale soggetto a loro specifica regolamentazione che non si traduce in un semplice “bando” nei fatti non risolve le problematiche evidenziate.

L'attrezzatura idonea

La disponibilità di attrezzatura idonea è fondamentale ai fini della sicurezza per gli operatori per ridurre gli oneri sociali (malattia e infortunio) e per la tutela dell'integrità fisica del lavoratore.

L'utilizzo della barella da recupero per movimentare al meglio la salma e nel contempo evitare l'accaparramento del servizio attraverso l'apparente fornitura del feretro dinnanzi ai familiari che assistono al servizio.

Altre attrezzature strumentali richieste sono:

- barella recupero salma lavabile presso autorimessa autorizzata dal D.P.R. 285/1990 e nel rispetto del D.P.R. 152/1999;
- “cucchiaino in acciaio inox” per la movimentazione salma in luoghi non facilmente accessibili (sentieri stretti, abitazioni ecc.);
- sacco recupero salma monouso antistrappo e resistente agli agenti chimici e biologici per sistemarvi la salma per le successive movimentazioni e deposito al cimitero;

⁽¹⁾ Vasto è l'utilizzo del contratto di prestazione d'opera, anche occasionale, che di fatto permette il ricorso al lavoro grigio e nero privo anche di formazione ed informazione in materia di sicurezza del lavoro.

• Contratto con smaltitore di rifiuti sanitari autorizzato nel rispetto del decreto legislativo 22/1997. Nella fase di trattamento e smaltimento dei rifiuti sanitari derivanti dall'attività di recupero salma si applicano le disposizioni previste anche dal D.p.r. 254/2003.

La prassi consolidata di smaltire i rifiuti sanitari (guanti monouso, lenzuoli utilizzati ecc.) venuti a contatto con la salma presso il Cimitero o all'interno del sacco da recupero oppure con apposito sacchetto ivi consegnato è illegittima e con maggiori oneri impropri a bilancio per il Comune. La funzione obitoriale dovrà attentamente verificare l'assenza del rifiuto con la consegna della salma. Il codice del catalogo rifiuti europeo del relativo materiale è:

C.E.R.	Tipo di rifiuto
18 01 03*	Materiale monouso a contatto con salma infetta potenzialmente infetta, sacco recupero e materiale residuo impiegato nel recupero o vestizione venuto a contatto con la salma.

L'organizzazione aziendale

La corretta gestione del personale limita notevolmente l'accesso al servizio alle imprese non adeguatamente strutturate che debbono garantire la propria reperibilità con mezzi e personale 24 ore su 24 per la peculiarità del servizio e come richiesto normalmente dal regolamento comunale.

A mo'd'esempio individuo una tipica fattispecie che ritengo sia ostativa all'autorizzazione ad esercitare il servizio: impresa con 3 soci e 1 dipendente con contratto *part time* di tipo orizzontale, viola la legislazione del lavoro ed il locale regolamento dovendo fruire di prestazioni di lavoro sommerso e o irregolari.

Il dipendente con contratto di lavoro *part time* con clausola flessibile o elastica non può e non deve garantire la presenza al lavoro supplementare ed a norma dell'art. 72.2 comma 14 il lavoro supplementare è ammesso per esigenze tecnico organizzative e produttive del settore per non oltre 120 ore annue.

La prestazione del servizio richiesta con l'organico prospettato non è certamente esigenza organizzativa, essendo l'unico dipendente disponibile (4 uomo) con contratto *part time* di tipo orizzontale, e tanto meno produttiva, dando la disponibilità 24 ore su 24 devo organizzare l'organico aziendale per aderire al servizio.

Il dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale non può prestare lavoro straordinario in violazione del comma 5 dell'art. 46 del D.Lgs. 276/2003 in adempimento della L. 30/2003.

Volendo poi disquisire sull'elasticità della prestazione lavorativa va comunicata al dipendente 48 ore prima a norma dell'art. 72.2, comma 15, punto 3 del C.C.N.L., norma dallo scrivente eccepita in sede rinnovo contrattuale in commissione sindacale.

Oltremodo qualora la salma con la barella da recupero superi il peso di 120 chili (frequente) o vi sia impervietà dei luoghi deve intervenire almeno altro dipendente a norma della 626 non disponibile in organico aziendale e non fruibile con altri istituti contrattuali per decisione dell'imprenditore di contenere il costo del lavoro aziendale.

Difficile la soluzione di fruire del lavoro intermittente (a chiamata) con obbligo di risposta come previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 276/2003 essendo richiesta per tempo limitato cosicché non inseribile nei turni di reperibilità.

Non è possibile neppure ricorrere al lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs. 276/2003) ammesso per soddisfare esigenze non imprenditoriali, neanche ricorrere al lavoro occasionale ordinario che richiede un rischio (qui assente) in capo al lavoratore (autonomo) nell'organizzazione in proprio del lavoro. Ciò comporterà di fatto l'utilizzo della prestazione occasionale in casi sporadici e per professionalità che esulano da quelle effettivamente esercitate dall'azienda, in caso contrario si ritiene necessario l'inserimento del lavoratore nell'ambito della struttura produttiva con rapporto di lavoro subordinato. Il lavoro gratuito insito nelle cause della prestazione in presenza di particolari ragioni o circostanze di tipo solidaristico ed ideologico non è praticabile e comunque causa sovente di simulazione di rapporto di lavoro subordinato.

Dall'analisi contrattualistica emerge lapalissianamente che l'impresa con organico ci cui alla fattispecie rischia periodicamente di violare le disposizioni del D.Lgs. 66/2003, previste dall'art. 36 comma 2 della Costituzione, sul limite alla giornata di lavoro che non può superare le 13 ore consecutive giornaliere, escludendo anche il tempo di reperibilità.

Reperibilità che a norma del C.C.N.L. non è attivabile ai lavoratori *part time* orizzontali.

Altre tipologie contrattuali autonome non sono compatibili con la prestazione lavorativa richiesta dal regolamento e dalle norme vigenti: contratti di collaborazione a progetto o contratti di collaborazione coordinata continuativa in scadenza.

Discorso a parte merita l'istituto del distacco di personale e dell'appalto illecito di manodopera.

Il distacco di personale da un'impresa all'altra richiede dei requisiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 276/2003, che sono:

- interesse del distaccante: che non può essere individuato nel risparmio del costo del lavoro visto le sanzioni per l'appalto illecito di manodopera;
- temporaneità;
- formale comunicazione del distacco contenente gli elementi suddetti.

Da qui la difficoltà ad immaginare un distacco per le prestazioni richieste per l'impresa tipo prospettata. Inoltre, la stessa suprema Corte (sentenza 7450/2000) ha stabilito che l'appartenenza di due società allo stesso soggetto o gruppo d'impresa non è un mero indizio a giustificare l'interesse.

Un'ultima forma di elusione delle tutele al lavoratore e di concorrenza sleale consiste nell'appalto di mere prestazioni di manodopera che equivale ad una somministrazione illegittima sanzionata anche penalmente a norma del D.Lgs. 251/2004.

L'imprenditore che non fornisce ed organizza i mezzi necessari, assumendosi il rischio d'impresa, nel segmento appaltato del ciclo produttivo viola il disposto del D.Lgs. 276/2003.

Ai fini della distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita può essere utilizzata la procedura di certificazione del contratto.

Emerge chiaramente che la prestazione di uno o due necrofori inviate ad altra impresa costituisce appalto non genuino essendo mero utilizzo di manodopera.

Nella fattispecie in cui l'impresa applichi diverso C.C.N.L. rispetto a quello siglato da Fe.N.I.o.F., ossia il contratto ASNAF & AS sottoscritto dalla sola U.I.L. F.L.P. senza rappresentatività nel settore, che rende più flessibile e meno onerosa la gestione del personale con destrutturazione aziendale il Ministero del Lavoro in data 28/10/2004 riconosce privo di efficacia il medesimo.

Discorso diverso meritano i contratti associativi, non trattando la complessa materia del lavoro cooperativistico, che si fondano, nell'essenza, sul buon andamento di un'attività economica a fronte, diversamente, di prestazioni corrispettive costituite dal lavoro e dal relativo compenso nel lavoro subordinato e autonomo.

L'associato in partecipazione, figura associativa trattata, deve partecipare anche alle perdite nei limiti del suo apporto nonché esercitare un controllo sulla contabilità aziendale (diritto al rendiconto) diversamente di configurerebbe una simulazione negoziale a favore del lavoro subordinato. L'associato deve essere assicurato all'INAIL e INPS.

Il suo impiego in altra azienda soggiace alla normativa dell'appalto genuino, ergo intermediazione di manodopera, precedentemente citata.

Il bando d'appalto

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera B) del decreto legislativo 157 del 1995 prendendo in considerazione i seguenti elementi qualitativi e quantitativi:

Elementi quantitativi + elementi qualitativi = 100 punti massimo

- prezzo più basso: punti 30;
- impresa certificata I.S.O. 14.000 oppure I.S.O. 9.000: punti 10;
- modalità di gestione: esperienza soggetto, ottimizzazione delle attrezzature necessarie richieste: punti 15;
- sede operativa nel raggio di 15 km dal capoluogo del Comune: punti 5;
- organico aziendale: numero dei lavoratori dipendenti adibiti alla mansione di necroforo con contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato e determinato per almeno 12 mesi, dal numero dei soci lavoratori iscritti ai relativi Istituti previdenziali ed assistenziali: punti 30;
- impresa esercente il servizio di onoranze funebri con attività commerciali all'ingrosso e specializzata nel trasporto funebre ed attività di fornitura a terze imprese: punti 15.

Per la valutazione del punteggio da attribuire ai singoli concorrenti in ragione dell'elemento qualificante da considerare si farà ricorso alla seguente formula:

$$a : b = x : c$$

dove:

a = la migliore offerta fra quelle considerate

b = l'elemento da considerare (es. prezzo, poi sede operativa, ecc)

c = il punteggio massimo attribuibile nell'elemento considerato

x = punteggio da attribuire

La somma dei punti assegnati ad ogni offerta determinerà la classifica delle stesse e quindi il risultato della gara.

(*) *Amministratore unico S.O.F.I. s.r.l di Sanremo, Amministratore A.F.I. s.r.l. di Taggia, Consigliere Fe.N.I.O.F., Presidente Sezione Imprese Funebri Unione degli industriali di Imperia.*

Documentazione

Integrazioni al “Codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria”

Circolare Federutility SEFIT n. 581 del 14.06.2006

Si comunica che recentemente la Regione Umbria ha integrato il “Codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 30 marzo 2005 ed entrato in vigore il 26 luglio 2005.

Le integrazioni sono state disposte dalla Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, Servizio di Prevenzione e Sanità Pubblica, attraverso due determinazioni dirigenziali: la n. 558 del 1° febbraio 2006 (B.U.R. Umbria 22/2/06, n. 10) e la n. 1269 del 22 febbraio 2006 (B.U.R. Umbria 5/4/06, n. 16), immediatamente operative.

Si è ritenuto di far cosa utile nel riportare in Allegato 1 il testo del “Codice deontologico” vigente, così come modificato dalle due determinazioni dirigenziali succitate.

I contenuti del “Codice deontologico” risultano di particolare interesse per gli associati della regione Umbria, ma sono utili anche ad altre realtà geografiche del Paese, per talune norme in esso contenute.

La presente circolare ed il testo dell’allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D’Ascenzi)

ALLEGATO 1

Codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria (D.R.G. Umbria 30/03/2005, n. 575) come modificato dalle determinazioni dirigenziali della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali n. 558 del 01/02/2006 (B.U.R. Umbria 22/2/06, n. 10) e n. 1269 del 22/2/2006 (B.U.R. Umbria 5/4/06, n. 16)

1. Finalità

1.1 La Regione Umbria, in ottemperanza di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 della L.R. 12/04, promuove, d’intesa con l’ANCI e le associazioni di categoria, l’armonizzazione delle attività funerarie su tutto il proprio territorio, mediante l’adozione anche di strumenti di controllo della attività medesima, ai fini del rispetto dei diversi riti funebri richiesti dalle varie realtà etniche e religiose presenti nel territorio umbro.

2. Attività funebre

2.1 Per attività funebre si intende un servizio che comprenda ed assicuri, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture, in costanza di un funerale:

- a) disbrigo, su mandato del committente, delle pratiche amministrative pertinenti all’attività funebre con esclusione delle attività relative alle concessioni e operazioni cimiteriali;
- b) fornitura degli articoli funebri propri di un funerale, secondo la richiesta del committente;

c) trasporto di cadavere, di cremate ceneri umane e di ossa umane.

3. Trasporto di cadavere

3.1 Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all’obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall’uno all’altro di questi luoghi, mediante l’utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma stessa, svolta dal medico al momento dell’accertamento del decesso. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l’attività funebre.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua composizione, la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest’ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. L’addebiato al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

3.2 Le strutture sanitarie pubbliche e private, in considerazione della propria autonomia organizzativa e gestionale e alla luce della organizzazione e valutazione dei propri servizi, possono permettere, tramite regolamento interno e/o convenzioni, alle imprese di pompe funebri che si rendessero disponibili, in qualità di incaricate di pubblico servizio, attività all'interno dell'obitorio o delle camere mortuarie nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti interni di cui al punto 15.3 del presente "Codice".

3.3 Le stesse strutture sanitarie sono, in questi casi, obbligate a verificare il rispetto dei regolamenti e delle convenzioni di cui sopra.

4. Imprese di onoranze funebri

4.1 Ai fini dell'applicazione del presente «codice deontologico» si considerano imprese di onoranze funebri quelle a carattere privato ed i servizi pubblici, in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze previste per l'espletamento della attività in tutte le sue fasi organizzative, esecutive ed amministrative.

5. Servizi

5.1 Le imprese di cui al precedente articolo devono garantire servizi dignitosi e decorosi (es. abbigliamento omogeneo del personale etc.). Le tariffe richieste devono essere adeguate alle prestazioni rese.

6. Informazioni

6.1 Le imprese di onoranze funebri devono fornire al committente informazioni chiare e complete sui loro servizi, con particolare riferimento ai relativi prezzi, senza influenzare le scelte del committente stesso. Devono, altresì, fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relative al decesso.

7. Loculi retrocessi

7.1 Essendo presenti all'interno dei cimiteri della regione dell'Umbria, «loculi retrocessi», aventi misure ridotte rispetto alla normativa vigente, l'impresa si assume l'onere di verificare, nelle forme che ritiene opportune, che la cassa funebre venduta sia compatibile con le dimensioni del loculo destinato ad accoglierlo. I Comuni collaborano a tale verifica.

8. Prezzario

8.1 Il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese nelle diverse tipologie di funerali, deve essere esposto, a firma del titolare dell'impresa, presso la sede stessa dell'impresa, visionabile dal committente in qualunque circostanza. Copia di tale listino è fatta pervenire annualmente al Comune competente per territorio.

9. Pubblicità

9.1 Non è permesso, alle imprese di onoranze funebri, fare ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli.

9.2 La scelta dell'impresa funebre è una libera decisione della famiglia interessata. Limitare tale principio da parte dell'impresa, costituisce violazione del presente codice deontologico.

9.3 Solo i rappresentanti autorizzati dell'impresa debbono trattare con il committente circa i diversi servizi che possono mettere a sua disposizione.

10. Salme incidentate

10.1 La raccolta ed il trasferimento all'obitorio delle «salme incidentate», può essere effettuato anche da imprese esercenti l'attività funebre, se incaricate dal sindaco, con l'avvertenza di usare mezzi di trasporto non recanti indicazioni pubblicitarie e/o caratteristici dell'impresa.

11. Conferimento incarico

11.1 L'elenco delle prestazioni e delle tariffe relative al servizio funebre deve essere sottoscritto dal committente al momento del conferimento dell'incarico e accettato dall'impresa funebre.

11.2 Aggiunte successive sono possibili secondo le nuove esigenze del committente dietro sua nuova sottoscrizione e accettazione dell'impresa.

11.3 Il conferimento di incarico o la negoziazione di prestazioni inerenti l'attività funebre deve avvenire nella sede dell'impresa o su richiesta dell'interessato, in altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

12. Personale

12.1 Il personale impiegato dalle imprese di onoranze funebri deve essere qualificato all'espletamento dei compiti ad esso richiesti e presentarsi sempre con un aspetto decoroso sia nel vestiario che nel comportamento.

13. Comportamenti

13.1 È fatto divieto assoluto, alle imprese di onoranze funebri, di tenere comportamenti che possano costituire una turbativa di mercato.

13.2 È vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza di mercato, quali corrispondere mance o ricompense a terzi affinché acquisiscano funerali all'impresa o sostare nei pressi degli ospedali o cliniche o residenze per anziani o similari, se non per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un servizio acquisito.

14. Incompatibilità

14.1 La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero.

15. Strutture sanitarie e servizio obitoriale

15.1 Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero o cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad opera-

tori pubblici o privati esercenti l'attività di impresa di onoranze funebri.

15.2 Le eventuali gestioni in corso cessano decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

15.3 Le imprese di onoranze funebri dovranno comunque attenersi a quanto previsto dai regolamenti interni aziendali o di presidio ospedaliero per quanto riguarda la gestione dell'attività necroscopica e mortuaria negli obitori ubicati presso gli ospedali.

16. Responsabilità

16.1 Le continue infrazioni, al presente «codice deontologico», da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, comportano la responsabilità diretta dell'impresa.

17. Territorialità

17.1 L'impresa funebre che operi nel territorio di uno dei comuni dell'Umbria, indipendentemente dalla sede commerciale di provenienza, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

18. Vigilanza

18.1 Il rispetto dei principi e delle regole espone nel presente regolamento è verificato dal Comune ove opera l'impresa, il quale una volta accertata la eventuale infrazione, può contestare l'addebito all'impresa.

18.2 Gli uffici del Comune accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzione inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.

18.3 Le infrazioni al presente regolamento sono punibili con sanzioni amministrative pecuniarie da € 800 a € 2.500,00, graduate in relazione alla gravità dell'infrazione.

18.4 Chi, nello svolgimento di attività funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per la attribuzione di uno o più funerali, se il fatto è dimostrato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 9.000,00 euro, graduata in relazione alla gravità dell'infrazione e con la possibilità, in caso di recidiva, della sospensione dell'esercizio dell'attività funebre.

19. Entrata in vigore

19.1 Il presente «codice deontologico» sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

19.2 Il presente «codice deontologico» entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria

19.3 È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

PROPOSTE SOLUZIONI CIMITERIALI



COCCATO & MEZZETTI

Via Ugo Foscolo, 12
28066 Galliate (NO) Italy
tel. 0321 806789 r.a
fax 0321 807942 diretto
www.coccatomezzetti.it
www.promovita.it

TUTTI I PRODOTTI SONO DI FABBRICAZIONE ITALIANA



PROVISORI IN ABS

Super leggeri (kg 9,5) in materiale indistruttibile, poco ingombranti poiché impilabili in fase di immagazzinaggio.



MI'KROBJO®

sostanza biodegradante conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per favorire il processo scheletrizzante di salme indecomposte.



COFANI IN CELLULOSA STANDARD E BORDO LEGNO rigido ad alta capacità di contenimento conforme alla Circolare 10 del 31 Luglio 1998 per il trattamento di salme indecomposte.



Certificazione di Gestione del Sistema Qualità



Documentazione

D.M. 16/5/2006: Adeguamento valori tariffari della cremazione e altro

Circolare Federutility SEFIT n. 587 del 20.06.2006

Il D.M. 1° luglio 2002, all'art. 5, comma 1, prevedeva che una volta fissata la tariffa della cremazione (a maggio 2002) la stessa venisse aggiornata annualmente per il triennio sulla base del tasso di inflazione programmato contenuto nella relazione previsionale e programmatica del Governo.

Decorso il triennio lo stesso art. 5, al comma 2, prevedeva che prima di iniziare un nuovo triennio, le tariffe fissate dal D.M. fossero rivalutate in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T.. Ciò comportava fosse fatta una rivalutazione monetaria della tariffa (quella di maggio 2002) al 31 dicembre 2004.

Considerando il ritardo accumulato nell'emissione del nuovo decreto, il Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero della Sanità, ha ritenuto opportuno rivalutare le tariffe al 31 dicembre 2005, emanando il D.M. 16/5/2006.

La metodologia applicata è quindi consistita nella rivalutazione monetaria della tariffa per la cremazione (i 396,00 euro di partenza del maggio 2002) col coefficiente I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005 (pari a 1,0731). La tariffa base per la cremazione diviene pertanto di 424,95 euro, mentre i 160,00 euro per la dispersione delle ceneri diventano 171,70 euro.

Fissati questi valori, si parte per un nuovo triennio aggiornando ogni anno la tariffa con l'indice inflattivo.

Cosicché essendo per l'anno 2006 l'indice inflattivo di previsione (DPEF) uguale a 1,7%, nel corso dell'anno 2006 la tariffa massima praticata per la cremazione dovrà essere di 432,17 euro, mentre quella per la dispersione delle ceneri di 174,62 euro. La stessa metodologia si applicherà per determinare la tariffa nel 2007 e nel 2008.

Nel 2008 si procederà di nuovo alla rivalutazione monetaria in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T..

Ciò premesso, si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei nuovi valori massimi delle tariffe riguardanti la cremazione in Italia, decorrenti dal 1° maggio 2006 e valevoli fino al 31/12/2006 (*n.d.r.* La tabella viene riportata a fondo pagina).

Con successiva circolare, una volta noti i valori del tasso di inflazione programmata 2007 contenuti nel DPEF, sarà cura di questa Federazione diffondere i valori massimi aggiornati, valevoli dal 1° gennaio 2007.

Infine si segnala che con l'art. 4 del citato D.M. 16/5/2006 è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 2 del D.M. 1/7/2002, dando esito alla sentenza 7572/03 del T.A.R. Lazio. Pertanto la voce 18, nel quadro 2.2, relativo ai servizi pubblici a domanda individuale ora riporterà "Trasporti, illuminazione votiva e pompe funebri, ecc." e non più "18) trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva".

Tariffe in vigore dal 1/5/2006 al 31/12/2006	Incid. perc.le	Imponibile	IVA (*)	Totale
Cremazione				
a) di cadavere	100,0%	432,17	86,43	518,60
b) di resti mortali	80,0%	345,74	69,15	414,89
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	324,13	64,83	388,96
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	144,06	28,81	172,87
Dispersione di ceneri in cimitero	100,0%	174,62	34,92	209,54

(*) IVA al 20% nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

Viene così definitivamente confermato che non corrisponde a verità quanto asserito da Associazioni di pompe funebri private circa la presunta eliminazione delle pompe funebri dal novero dei servizi pubblici a domanda individuale dei Comuni.

Per inquadrare il problema è utile ricordare che alcune imprese funebri impugnarono avanti al T.A.R. Lazio il D.M. 1/7/2002.

Il T.A.R. Lazio si espresse cassando il comma 4 dell'art. 2 del D.M. 1/7/2002, affermando che non era stata seguita la procedura prevista dalla legge per modificare la elencazione dei servizi pubblici a domanda individuale (decreto dei Ministeri dell'Interno e della Salute anziché decreto dei Ministeri dell'Interno e dell'Economia).

Il risultato è che viene mantenuta in vigore la precedente elencazione stabilita con il D.M. 31/12/1983, che appunto prevede "Trasporti, illuminazione votiva e pompe funebri", come ora autorevolmente spe-

cificato nell'articolo 4 del D.M. 16/5/2006, che ripristina esplicitamente l'originaria dicitura.

I Comuni, se vogliono, continuano a gestire i servizi funebri e cimiteriali e le entrate e le uscite corrispondenti, concorrono (nel coacervo) alla determinazione dell'aliquota di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale.

Il decreto 31/12/1983 continua semplicemente a classificare la natura delle entrate comunali.

In Allegato 1 si riporta il testo integrale del D.M. Interno 16/5/2006.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente Aggiunto
(Mauro D'Ascenzi)

ALLEGATO 1

D.M. Interno 16 maggio 2006

"Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali"

[Pubblicato in Gazz.Uff. n. 136 del 14/06/2006]

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 130 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità; sono stabilite le tariffe per la cremazione e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute del 1° luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, n. 189, concernente la determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali;

Rilevato che all'art. 5 del citato decreto interministeriale sono stati disciplinati i criteri per l'adeguamento dei valori tariffari;

Ritenuta la necessità, per i motivi sopra evidenziati, di adeguare i valori tariffari e procedere alla loro rivalutazione annuale, in base al tasso di inflazione programmato, tenendo conto, allo scadere del periodo triennale dell'andamento dei valori reali attraverso la comparazione tra i coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti an-

nualmente dall'ISTAT e la previsione inflativa contenuta annualmente nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) approvato dal Governo; Considerato che la variazione del potere di acquisto tra il mese di maggio 2002 e il dicembre 2005 è stata pari a 1,0731;

Atteso che il tasso di inflazione programmata è stato fissato nella misura del 1,7% per l'anno 2006;

Considerato, altresì, che con sentenza n. 7572/03 il TAR Lazio, sezione I-ter ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale 1° luglio 2002 nella parte in cui all'art. 2, comma 4, dispone la sostituzione del numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983;

Ritenuto, pertanto, necessario ripristinare l'originaria formulazione del citato numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983;

DECRETA:

ART. 1

Misura massima della tariffa per la cremazione

1. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di cadavere, adeguata secondo la tabella dei coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro, predisposti dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005, è pari ad euro 424,95.

ART. 2

Misura della tariffa per la dispersione delle ceneri

1. La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è determinata dal comune, entro il valore massimo, adeguato secondo la tabella dei coefficienti fissati dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005, di euro 171,70 e può essere differenziata in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

ART. 3**Adeguamento dei valori tariffari**

1. I limiti tariffari di cui agli articoli 1 e 2, fissati al 1° gennaio 2006 ed aventi decorrenza dal 1° maggio 2006, sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.

ART. 4**Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione**

1. È abrogato il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002 e di conseguen-

za è ripristinata l'originaria dicitura del numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983, che risulta, pertanto, così formulato "trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive".

ART. 5**Normativa vigente**

1. Conservano validità le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 1° luglio 2002, per la parte non modificata del presente decreto.

ART. 6**Entrata in vigore**

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Via Succi, 21 – 44100 Ferrara


Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333 Internet www.argema.net E-mail: info@argema.net

Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC


conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con diciture: rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni.

- Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento in modo da facilitarne il trasporto, sono completi di nastrino per chiusura e busta porta documenti.
- Il materiale impiegato per la confezione è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1^ categoria.

Modello	Dimensioni cm.			Portata Kg.
	Lungh.	Largh.	Lato	
CEMSAC-A	280	100	/	300
CEMSAC-M	220	90	/	150
CEMSAC-P	200	90	/	150
CEMSAC-R	120	80	/	150
CEMSAC-BAG	120	90	90	1000

**Reti per feretri tipo NETMAKE®**


Utilissime per facilitare la movimentazione delle casse per inumazione e/o dei sacchi contenenti i resti di salme indecomposte. Utilizzando le reti di contenimento si facilita l'esumazione, non essendo più necessaria la presenza dell'operatore nella fossa per la raccolta dei resti. L'operazione avviene con l'aggancio della rete portata in superficie.

**Cassa in cartone biodegradabile**

Cofano in cellulosa per l'inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio (Circ. Min. Sanità n. 10, 31/7/98).

Dimensioni: cm. 190x60-50x30h.

Può essere dotata di un pratico lenzuolino bianco in Mater-Bi mis. 160x245 cm., il quale, posto sul fondo della cassa, riesce a contenere per molto tempo eventuali liquidi di percolazione.



Documentazione

Regolamento Regione Emilia Romagna 23/5/2006 n. 4 in materia di cimiteri

Circolare Federutility SEFIT n. 605 del 03.07.2006

In attuazione del comma 2 dell'articolo 2 della L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19, la G.R., dopo una complessa procedura che ha visto esprimersi in materia anche il Consiglio regionale, ha approvato il regolamento in materia di piani cimiteriali comunali, di inumazione e tumulazione, 23 maggio 2006, n. 4. Il regolamento è stato pubblicato sul B.U.R. del 26 maggio 2006, n. 69 ed è già operativo.

Come indicato all'art. 6 del Reg. reg.le 4/2006, salvo quanto già modificato con normativa regionale specifica e dal regolamento stesso, nella Regione Emilia Romagna si applicano le disposizioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato in sede nazionale con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il regolamento regionale consta di 6 articoli, riferentisi alla pianificazione cimiteriale, alla disciplina delle concessioni cimiteriali, alla inumazione e tumulazione, ad esumazione ed estumulazione, alle sepolture private nei cimiteri, all'ossario e al cinerario comune.

Si richiama inoltre l'attenzione degli associati della regione interessata sulla necessità di adeguare i rego-

lamenti comunali alle norme intervenute ai sensi dell'articolo 7 della citata L.R., avuto presente che detto regolamento interviene in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, come individuati dal comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 19/2004, nonché con le specifiche ulteriori competenze ad esso demandate in forza dei vari provvedimenti regionali intervenuti, ultimo dei quali il Reg. reg.le 4/2006.

Infine si precisa che la Regione, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, può approvare uno schema di regolamento tipo per la sola materia della polizia mortuaria.

In Allegato 1 si riporta il commento dell'articolato e in Allegato 2 il testo del provvedimento regionale.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente Aggiunto
(Mauro D'Ascenzi)

ALLEGATO 1

Illustrazione del regolamento Regione Emilia Romagna n. 4 del 23/5/2006, in materia di piani cimiteriali, di inumazione e tumulazione

ARTICOLO 1

• Piani cimiteriali

Con l'articolo in questione vengono individuati:

- gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali (che sono specificatamente elencati);
- l'obbligo di adozione da parte di ogni comune del piano cimiteriale (che interviene sia sull'assetto interno del/dei cimitero/i) sia sulle relative aree di rispetto;
- i riferimenti di bacino per la pianificazione cimiteriale, fondati sulla mortalità dei residenti che deve avere assicurata sepoltura per una durata di 20 anni (almeno);
- il rispetto degli obblighi di legge (tra i quali le dotazioni obbligatorie di un cimitero e la copertura del fabbisogno minimo legale di fosse ad inumazione in campo comune) e della programmazione in

materia di crematori (di carattere provinciale, ai sensi art. 3 della L.R. 19/2004, con eventuale intervento sostitutivo della Regione, trascorso il termine di legge, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della citata L.R. 19/2004);

e) Alla lettera g) del comma 1 la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali ai contenuti del regolamento regionale con l'adozione del primo piano cimiteriale.

L'approvazione di un piano cimiteriale è effettuata dal comune (in base al comma 2), sentita la ASL competente (con parere necessario in quanto ad acquisizione, ma è possibile non conformarvisi, tranne per la parte relativa alle zone di rispetto, con adeguata motivazione).

L'ASL si esprime sugli aspetti igienico-sanitari del piano.

Si ritiene che l'organo comunale competente sia la Giunta comunale nella fase di approvazione per l'invio del documento all'ASL e il Consiglio comunale per l'adozione del provvedimento conclusivo.

Se il piano cimiteriale determina la variazione di zona di rispetto i termini nei quali la ASL competente per territorio deve esprimersi sono quelli stabiliti dal comma 6

dell'art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie come modificato dall'art. 28 della L. 166/2002 (cioè entro due mesi, col vincolo del silenzio-assenso).

Si richiama in materia il contenuto dell'articolo 4 della L.R. 19/2004, nonché della circolare regionale 21 gennaio 2005, n. 1493.

Si rammenta che nel caso di variazione delle zone di rispetto dovuta a realizzazione ex novo di cimitero, ampliamento dello stesso, installazione di crematorio, il limite minimo non può ridursi sotto i 50 metri e deve essere adottato il piano cimiteriale.

L'aggiornamento del piano cimiteriale è effettuato periodicamente, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1 del Reg. reg. 4/2006. La periodicità dell'aggiornamento (almeno planimetrico) è stabilita in 5 anni (ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 285/90).

• **Norme particolari per l'uso di tombe di interesse storico o artistico**

Il comma 3 dell'articolo favorisce l'uso di sepolture di antica data presenti nei cimiteri.

Si tratta di una soluzione ulteriore rispetto a quella, cosiddetta di "deroga di cui al comma 16 dell'articolo 2 del reg. reg. 4/2006", in quanto si riferisce a specifiche zone individuate nel piano cimiteriale con tutela monumentale, per presenze tombali aventi particolari caratteristiche "storiche" o "artistiche".

Per le zone cimiteriali interessate (e/o le singole tombe), previste dal piano cimiteriale, vengono individuate dal Comune (si ritiene in sede di approvazione del piano cimiteriale, o anche successivamente, purché le zone siano state previamente individuate nel piano) soluzioni:

- a) atte a conservare i beni storici ed artistici;
- b) capaci di permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.

Sulle soluzioni individuate dal Comune questi sente la ASL competente per territorio, per quanto concerne le condizioni igienico sanitarie.

Tali soluzioni diventano di rilevante importanza in quanto situazioni specifiche, determinate da difficoltà di accesso agli spazi tombali, limitate misure interne delle tombe, caratteristiche di movimentazione dei feretri non corrispondenti alle ultime normative, necessità particolari legate al mantenimento di scritte originarie (e quindi incapacità di adeguarsi agli obblighi di inserimento di scritte per nuove sepolture) per tombe ad es. riassegnate a nuovi intestatari, possono trovare accoglimento con una procedura particolare, che si consiglia di comprendere nel piano cimiteriale stesso.

ARTICOLO 2

• **Dimensionamento e tipologia delle fosse**

I primi due commi non fanno che ripetere, con altre parole, le stesse prescrizioni contenute nel D.P.R.

285/90 in merito al dimensionamento del fabbisogno minimo legale di fosse.

Il comma 3, invece, contiene una formulazione modificatrice dell'art. 57 commi 5,6 e 7, nonché art. 68 del D.P.R. 285/90, poiché la Regione Emilia Romagna, tenendo conto che la situazione dei terreni della pianura padana è difficilmente in grado di garantire la presenza delle condizioni previste per i suoli dal D.P.R. 285/90, si limita a richiedere che le aree per inumazione (si sottolinea quindi che vengono escluse le aree su cui vanno realizzati manufatti a sistema di tumulazione) debbono essere ubicate in suolo idoneo alla scheletrizzazione di cadaveri (senza specificare come debba essere) o capace di essere reso tale (con diversi mezzi e metodiche).

La falda freatica deve essere almeno 50 cm. sotto il piano di posa del feretro; quest'ultimo può elevarsi da -2,00 m. fino a -1,50 m. dal piano di campagna (e pertanto la falda è consentito si elevi fino a 200 cm. dal piano di campagna).

Il comma 4 contiene un'altra rilevante novità, che modifica il contenuto dell'art. 69 del D.P.R. 285/90.

Difatti ora le fosse possono essere riempite non in ordine progressivo, ma anche in maniera casuale, quel che conta è che vi sia una chiara individuazione planimetrica sotterranea. Deve essere garantito inoltre che i campi siano dei riquadri (spazi di superficie quadrangolare).

In altri termini, in base a quanto individuato dal piano cimiteriale, il Comune potrà consentire anche che le sepolture siano effettuate non una di seguito all'altra, pur in presenza di disposizione planimetrica sotterranea predefinita⁽¹⁾.

In Emilia Romagna vengono modificate le misure minime di fosse a sistema di inumazione, con un aumento implicito delle possibilità inumative e con l'innalzamento generale del piano di posa dei feretri.

L'innalzamento favorisce la ossigenazione e quindi migliora le caratteristiche favorevoli alla scheletrizzazione di cadaveri e resti mortali (salme inconsunte).

La riduzione (possibile fino ad un minimo di 30 cm. per gli interfossa di inumazione feretri, contro un analogo minimo nazionale di 50 cm.) aumenta la capacità di utilizzo delle aree esistenti, in previsione di futuri aumenti di mortalità o per garantire sepolture di resti mortali (salme inconsunte)⁽²⁾.

⁽¹⁾ Una tale innovazione, che può avere riflessi sia sui modi di sepoltura, sia sul sistema tariffario, sulle garanzie di identificazione dei feretri inumati deve essere attentamente valutata per quel che comporta sia nella organizzazione della sepoltura, sia per quella delle esumazioni.

⁽²⁾ Si richiama l'attenzione sulle seguenti innovazioni:

- a) fosse di inumazione di nati morti e prodotti abortivi: inumazione di ferettrino o di cassetta di legno contenente prodotti abortivi in singola fossa, separata dalle altre da interfossa di almeno 30 cm., e durata di inumazione ordinaria di 5 anni;
- b) parti anatomiche riconoscibili inumate in contenitori di legno, sepolti anche accostati, con un piano di posa di almeno 70 cm. dal livello di calpestio e durata ordinaria di 5 anni. Laddove è possibile è orientamento della SEFIT procedere a cremazione.

Tra le diverse soluzioni favorevoli la scheletrizzazione dei cadaveri si richiamano le seguenti:

- a) obbligo di garantire una copertura con copritomba e/o lapide non superiore a 0,6 metri quadrati per fossa (che corrisponde a poco meno di 1/3 della fossa stessa) in caso di sepolture di adulti;
- b) è consentita una nuova tipologia di inumazione in terra, cosiddetta "a camera d'aria", nella quale il feretro è posto a contatto diretto con il terreno e intorno si crea una camera d'aria attraverso pareti portanti il terreno, capaci di garantire almeno 70 cm. di terra tra il piano di campagna e il piano orizzontale che copre il feretro stesso. Si tratta di una sorta di loculo senza il fondo (a -1,50 metri) e con lastra di copertura capace di creare originariamente una camera d'aria e al tempo stesso di sostenere il peso del terreno per almeno 70 cm., fino al piano di campagna;
- c) possibilità di utilizzo di solo lenzuolo nel caso di inumazione. In tal caso necessita il previo parere favorevole della locale ASL ai fini di cautela igienico sanitaria, anche se il trasporto funebre deve comunque essere fatto con cofano mortuario adeguato (cosicché il cadavere avvolto nel lenzuolo viene estratto al cimitero al momento della inumazione). Per come è scritto l'articolo, l'utilizzo del solo lenzuolo non è limitato a chi professa determinate religioni che impongono tale scelta, ma anche per coloro che per proprie convinzioni vogliono procedere in tale maniera.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, contrariamente alla regione Lombardia, in Emilia Romagna è consentito inumare a diretto contatto del terreno urne cinerarie, in spazi dimensionalmente definiti in almeno 30x30 cm., purché vi sia almeno 30 cm. di terreno sopra l'urna e che la stessa sia di materiale biodegradabile (dovendo essere biodegradabile ogni feretro inumato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90).

Si noti che diversi articoli del Capo X, XIV del D.P.R. 285/90 vengono ad essere interessati dai cambiamenti, con abrogazioni implicite di taluni commi.

• **Loculi aerati**

I commi 14 e 17 dell'articolo introducono la possibilità, nella Regione Emilia Romagna, di tumulare in loculi aerati.

Nei loculi aerati la cassa metallica è vietata, per cui si utilizzerà solo quella di legno.

La norma si limita a dire che devono essere adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici.

La Regione affida il compito di vagliare le soluzioni progettuali adottate alle locali ASL.

È comunque importante rilevare che loculi aerati possono essere quelli di nuova costruzione o quelli derivanti dalla ristrutturazione di quelli esistenti.

Condizione determinante è che le aree di nuovo impianto di loculi aerati o di ristrutturazione di stagni in aerati siano previste nei piani cimiteriali.

In assenza di altri riferimenti in campo nazionale o regionale si ritiene di segnalare che le norme per i loculi aerati contenute nell'allegato 2 al regolamento della regione Lombardia n. 9 novembre 2004, n. 6 (in BUR Lombardia n. 46 del 12 novembre 2004 – 1° Suppl. Ordin.) possono essere di riferimento anche per la Emilia Romagna.

• **Deroga all'obbligo di spazio esterno libero per movimentazione feretro tumulato**

Dalla entrata in vigore del regolamento regionale è consentita la tumulazione solo dove per l'accesso o per la estumulazione non sia necessario movimentare un altro feretro (in sostanza è necessario lo spazio esterno libero).

Per tutti i manufatti realizzati fino alla entrata in vigore del regolamento regionale emiliano-romagnolo (e quindi estendendo temporalmente la previsione dell'articolo 106 del D.P.R. 285/90) vengono dettate le regole che ne consentono un immediato utilizzo.

La norma è estremamente semplice, bastando l'utilizzo aggiuntivo, rispetto ai casi ordinari, di un dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas oltre ad avere un supporto per sostenere il feretro ove necessario (ad es. anche aste o mensole metalliche, piastre in c.a.v., ecc.).

Il comma in questione consente la messa a norma di un considerevole numero di posti, spesso utilizzati impropriamente, senza più seguire le procedure di deroga prima individuate in campo nazionale dall'art. 106 del DPR 285/90 e dal paragrafo 16 e allegato tecnico della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.

Si noti che non vi sono limiti temporali di utilizzo.

• **Utilizzo plurimo di tumulo**

Sia o meno presente un feretro, in un loculo è consentita, fino alla capienza fisica, la tumulazione di cassette di resti ossei, urne cinerarie e contenitori di resti mortali.

Si noti che la previsione è per favorire il massimo utilizzo del patrimonio cimiteriale già costruito. Rispetto alla previsione di cui al paragrafo 13.3 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, si ha l'estensione all'uso plurimo anche per contenitori di resti mortali (salme inconsunte).

ARTICOLO 3

• **Modifica della durata della esumazione ordinaria**

Pur permanendo la durata ordinaria di 10 anni prevista dal D.P.R. 285/90, la durata della inumazione e le procedure per favorire i processi di scheletrizzazione sono ora stabiliti dal comune.

Per cui la procedura di cui all'art. 82 del D.P.R. 285/90, che già era stata decentrata dal livello statale a quello regionale, in Emilia Romagna ora è stata sub delegata al

Comune. Si rammenta che la durata minima di inumazione di feretri è di 5 anni (art. 82, comma 3, DPR 285/90)

La indeterminazione della assegnazione fa propendere per la competenza attribuita al Sindaco, pur potendo anche ritenersi (per la competenza residuale) un potere in materia della Giunta comunale.

Si propende per la competenza del Sindaco in quanto l'articolo 82 del D.P.R. 285/90 assegna al Sindaco il compito di regolare le esumazioni e anche perché già in passato la Regione Emilia Romagna aveva sub delegato sue competenze in materia al Sindaco quale Autorità sanitaria locale.

Si richiama, in quanto stabilito dall'articolo 12 della L.R. 19/2004, anche la eliminazione dell'obbligo di presenza di operatori sanitari ad esumazioni ed estumulazioni (fatte salve le particolari situazioni richiamate nella norma) e la possibilità di loro effettuazione in ogni periodo dell'anno.

• **Estumulazioni ordinarie**

Con il comma 2 si definisce come ordinaria la estumulazione:

- a) effettuata allo scadere della concessione di una sepoltura a sistema di tumulazione;
- b) fatta dopo 20 anni di tumulazione (10 anni nel caso dei loculi aerati) per far posto ad un nuovo ingresso di feretro.

In caso di estumulazione ordinaria con contemporanea tumulazione di feretro, se non basta la durata della originaria concessione per arrivare ai minimi previsti in Emilia Romagna per garantire la ordinarietà di tumulazione (e cioè 10 anni nei loculi aerati e 20 anni nei loculi stagni), è d'obbligo:

- a) il prolungamento della durata dell'originaria concessione per il periodo temporale occorrente (con la integrazione economica relativa da corrispondere da parte dei familiari aventi titolo al Comune, che determina il prolungamento della originaria concessione);
- b) oppure la stipula di una nuova concessione sostitutiva di quella precedente.

ARTICOLO 4

• **Competenze in materia di approvazione dei progetti di costruzione di sepolture private**

Con il comma 1 dell'articolo in questione si limita la competenza al solo Comune (viene quindi limitata la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 94 del D.P.R. 285/90, che obbligava a conformarsi al parere della ASL e della commissione edilizia).

• **Mantenimento dei manufatti di proprietà privata in cimitero**

Con il comma 3 si conferma che le concessioni cimiteriali si estinguono, se non rinnovate, alla scadenza. Con l'estinzione i manufatti di proprietà dei concessionari (originari o subentrati per successione legittima o testamentaria) pervengono in disponibilità del

Comune (come ordinariamente accade, per accessione, su beni demaniali come sono i cimiteri).

Con il comma 2 si chiarisce che per tutta la durata della concessione i concessionari (originari o subentrati per successione legittima o testamentaria) di sepolture private (che quindi hanno la proprietà delle opere fino alla scadenza) sono tenuti a provvedere al mantenimento in buono stato di conservazione, a proprie spese, pena la decadenza della concessione, con regole stabilite dal regolamento comunale.

Col comma 5 si chiarisce il potere di intervento del Comune in caso di sepoltura abbandonata per incuria del concessionario:

- diffida a provvedere al concessionario, pena la decadenza della concessione in caso di inadempienza
- decadenza della concessione e rimozione del manufatto in caso di inadempienza alla diffida;
- decadenza della concessione e ripristino del manufatto a cura del comune se la tomba è di interesse storico od artistico in caso di inadempienza alla diffida.

I criteri di dettaglio e le modalità di trattamento di cadaveri, resti mortali, ceneri, ossa sono stabiliti nel regolamento comunale.

Col comma 4 si introduce con chiarezza una soluzione al problema della perpetuità (o della lunga durata) di concessioni cimiteriali. Difatti viene definito l'“abbandono amministrativo” di una tomba come quello stato di fatto che è determinato dall'essere trascorso almeno un ventennio dalla data della morte dell'ultimo concessionario avente diritto.

Tale situazione determina la possibilità per il Comune di pronunciare la decadenza della concessione e conseguentemente il recupero ed il riutilizzo del manufatto per nuove sepolture. Il regolamento comunale individuerà procedure per la traslazione di cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa in sepoltura comunale (che può anche essere individuata in campo comune, ossario e cinerario comune).

La problematica è di grande rilevanza per le notevoli implicazioni che ne derivano, tra le quali una chiara normativa regolamentare comunale per individuare il concessionario avente diritto (originario o quelli subentrati per effetto di successione legittima o testamentaria).

• **Mantenimento delle parti comuni cimiteriali e gestione cimiteriale**

Altra forte innovazione è contenuta nel comma 6 dell'articolo in questione laddove si introduce la possibilità da parte del Comune di disciplinare nel regolamento comunale le modalità di partecipazione da parte degli “aventi diritto” agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale.

Le sepolture che possono essere oggetto di tale modalità di partecipazione (che si estrinseca nel far pagare uno specifico diritto cimiteriale) sono:

- a) le sepolture in concessione perpetua (indipendentemente dal fatto che siano state o meno costruite dal comune o dal concessionario originario) e quindi a titolo esemplificativo sia loculi, tombe a due o più posti a sistema di tumulazione di feretro, ceneri, ossa, fosse concesse per inumazione feretro;
- b) le sepolture private, concesse anche per una durata determinata.

I destinatari di tale possibile prelievo sono gli aventi diritto, con ciò intendendosi l'originario concessionario o quelli subentrati a seguito di successione legittima o testamentaria.

Si noti che è avente diritto anche chi ha ricevuto, fino a che la norma lo consentiva, il trasferimento della sepoltura per atto *inter vivos* a seguito di quanto stabilito dall'art. 71 del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880.

ARTICOLO 5

• Modifiche delle dotazioni obbligatorie minimali di un cimitero

Con il comma 1 dell'articolo in questione è ora sufficiente avere almeno un ossario comune e almeno un cinerario comune (anche coincidente, come stabilito al comma 2) in almeno un cimitero del comune.

Con il comma 3 si dà forza di regolamento a procedura già prevista con la circolare n. 10/1998 del Mi-

nistero della sanità per calcinare le ossa presenti in ossario comune.

Con il comma 4 viene previsto l'obbligo di dotazione, in almeno un cimitero del Comune, di un giardino delle rimembranze (area definita all'interno del cimitero dove disperdere le ceneri).

Il giardino delle rimembranze, se situato in un cimitero inglobato nel tessuto urbano, è l'unico posto all'interno del centro abitato dove è possibile disperdere le ceneri, previa autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile.

È inoltre stato precisato che non vi è l'obbligo della camera mortuaria in ogni cimitero (con le caratteristiche stabilite dalla legge), ma è sufficiente che ve ne sia almeno una in un cimitero del Comune, che possessa le caratteristiche previste dal D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 6

• Normativa residuale applicabile

Per tutto quanto non previsto e per quanto non diversamente disposto dal regolamento regionale (e dalle leggi e direttive regionali precedentemente emanate) si applicano le norme del D.P.R. 285/90 e, si aggiunge, ovviamente, del TU delle leggi sanitarie e altre normative di settore.

In particolare le caratteristiche delle casse sono quelle di cui agli artt. 30, 75, 77 (tumulazione stagna), DPR 285/90, con le specificazioni contenute al paragrafo 9 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.

ALLEGATO 2

Regolamento Reg.le Emilia Romagna 23/05/2006, n. 4 "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 19/2004"

(Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna 26/05/2006, n. 69, Parte I)

*LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con delibera n. 687 del 22 maggio 2006
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA il seguente regolamento
con decreto n. 105 del 23 maggio 2006*

Art. 1

Piani cimiteriali comunali e disciplina delle concessioni

1. Ogni Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in materia di crematori. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati sta-

tistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la recettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

e) l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio, nonché delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o tutela monumentale;

f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori, nonché di prevedere la disponibilità di un congruo numero di impianti idrici e di servizi igienici;

g) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali ai contenuti del presente regolamento.

2. I Piani cimiteriali comunali sono approvati dal Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale compe-

tente per territorio, e devono essere periodicamente aggiornati.

3. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio in merito alle condizioni igienico-sanitarie, individua specifiche soluzioni atte a conservare i beni storici e artistici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico o artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

Art. 2

Inumazione e tumulazione dei cadaveri

1. Le aree destinate all'inumazione in campo comune devono essere di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore al valore medio annuale delle inumazioni moltiplicato per il periodo ordinario di rotazione e maggiorato del cinquanta per cento; inoltre per la determinazione della superficie di terreno destinata a campi comuni di inumazione occorre conteggiare le inumazioni previste a seguito delle operazioni di estumulazione.

2. Nel caso in cui il Comune disponga di due o più cimiteri, la superficie complessiva destinata ad inumazione in campo comune può anche essere garantita in un solo cimitero, o in modo differenziato fra i diversi cimiteri.

3. Le aree destinate ad inumazione sono ubicate in suolo idoneo, o capace di essere reso tale, a favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri, il fondo della fossa per inumazione si trova alla distanza di almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

4. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e l'utilizzo delle fosse deve essere garantito da una chiara identificazione planimetrica.

5. La fossa per inumazione può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria nell'intorno del feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri.

6. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,5 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

7. Le fosse per l'inumazione di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1,0 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

8. La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, è

pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

9. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

10. Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

11. Le fosse per inumazione di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo.

12. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, reso con la necessaria tempestività, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

13. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, e l'altra di metallo.

14. Nei loculi aerati, nei quali sono state adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici, la cassa metallica è vietata. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla capienza.

15. Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione od estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

16. In deroga a quanto previsto al punto precedente è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure:

- a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
- b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
- c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

17. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti. I progetti di costruzione di loculi aerati devono essere specificamente approvati dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, il cui parere favorevole è subordinato alla valutazione positiva delle soluzioni

tecniche, anche costruttive, adottate nella realizzazione di loculi per il trattamento dei liquidi e dei gas.

Art. 3

Esumazioni ed estumulazioni di feretri

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal Comune, laddove siano diversi da quelli ordinariamente stabiliti in dieci anni.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente o, secondo le indicazioni del Comune, con una nuova concessione che sostituisca la precedente.

Art. 4

Sepulture private nei cimiteri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune.
2. I concessionari di sepolture private nei cimiteri devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione, pena la decadenza della concessione secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".
3. Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza se non rinnovate. Con l'estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle opere e delle aree.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", il Comune può pronunciare la decadenza della concessione decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento. Dopodiché provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.
5. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria il Comune, previa diffida a provvedere, può pronunciare la decadenza della concessione e può disporre la rimozione del manufatto o il suo ripristino, se la sepoltura è di interesse storico o artistico.

Anche in questo caso, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento.

6. Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all'interno delle aree cimiteriali, il Comune può disciplinare le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale, secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento.

Art. 5

Ossario e cinerario comuni, giardino delle rimembranze, camera mortuaria

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
 - a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
4. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.
5. La previsione di cui all'art. 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 si intende soddisfatta qualora la camera mortuaria sia presente in almeno un cimitero del comune.

Art. 6

Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto non diversamente disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 maggio 2006
VASCO ERRANI

Documentazione

Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel 2005

Circolare Federutility SEFIT n. 618 del 12.07.2006

La scrivente Federazione da diversi anni effettua una raccolta sistematica di dati statistici sullo sviluppo della cremazione.

Con la presente si rendono noti, in Allegato 1, i dati consuntivi sulle cremazioni di cadaveri effettuate nell'anno 2005 nei crematori italiani in funzione, predisposti sulla scorta dei modelli a suo tempo inoltrati ai Comuni sede dell'impianto ed ai gestori degli stessi.

Le cremazioni effettuate nel corso del 2005 sono cresciute del 10% rispetto all'anno precedente, traducendosi in un aumento di 4.362 unità. Nel 2005 si sono registrate a consuntivo 48.196 cremazioni di feretri, contro le 43.834 del 2004.

L'ISTAT ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità 2005, anno in cui si sono registrati 567.304 decessi. Quindi l'incidenza effettiva della cremazione sul totale delle sepolture è dell'8,5% per l'anno 2005 (contro l'8,0% a consuntivo del 2004).

Analizzando il dato territoriale si può valutare che le regioni che hanno registrato un maggior incremento percentuale delle cremazioni rispetto al 2004 sono state: Sardegna (+31,5%), Marche (+25,7%), Sicilia (+25,5%), Piemonte (+16,1%) e Liguria (+15,4%).

Quelle invece che rispetto all'anno precedente hanno registrato una crescita numerica più elevata sono state: Lombardia (+1.121), Piemonte (+723), Liguria (+629), Veneto (+610) e Lazio (+561).

Il ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro. Nel corso del 2005

sono entrati in funzione tre nuovi crematori: La Spezia, Ascoli Piceno e Bari.

Milano, Roma, Genova e Torino sono, come nel 2004, le città col maggior numero di cremazioni effettuate, rispettivamente con 6.550, 5.011, 3.575, 3.268. È bene chiarire che si tratta di cremazioni svolte per un'area che spesso è provinciale o ancor più estesa.

Le città invece che registrano il minor numero di cremazioni sono: Ascoli Piceno (27), Bari (46) e La Spezia (149). Si tratta delle strutture aperte nel corso del 2005.

La regione in assoluto dove si crema di più è la Lombardia (che è tra quelle meglio dotate di impianti di cremazione), con 14.023 cremazioni, seguita da altre quattro regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio, nelle quali si effettuano oltre 5.000 cremazioni l'anno.

In Allegato 2 si trasmette inoltre l'elenco – a nostra conoscenza – dei crematori operanti in Italia (con indirizzi, telefoni e fax come presenti nei nostri archivi). Si chiede gentilmente di comunicarci eventuali errori, modifiche o integrazioni dei dati presenti nella documentazione in allegato, in modo da costituire una base dati aggiornata a disposizione di tutti gli interessati.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

ALLEGATO 1
Italia. Cremazioni di cadaveri eseguite nei crematori in funzione, distinti per Regione

REGIONE	COMUNE	ANNO 2003		ANNO 2004		ANNO 2005		ANNO 2005/2004	
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Crem.	+/- % Crem.
Valle d'Aosta	Aosta (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tot. Valle D'A.	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino A.A.	Bolzano	886	2,1%	897	2,0%	969	2,0%	72	8,0%
	Tot. Trent. A.A.	886	2,1%	897	2,0%	969	2,0%	72	8,0%
Friuli Ven. Giulia	Pordenone (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trieste	1.420	3,3%	1.360	3,1%	1.297	2,7%	-63	-4,6%
	Udine	497	1,2%	574	1,3%	661	1,4%	87	15,2%
	Tot. Friuli V.G.	1.917	4,5%	1.934	4,4%	1.958	4,1%	24	1,2%
Piemonte	Bra	803	1,9%	624	1,4%	683	1,4%	59	9,5%
	Domodossola (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Novara	488	1,1%	373	0,9%	322	0,7%	-51	-13,7%
	Torino	3.470	8,1%	2.983	6,8%	3.268	6,8%	285	9,6%
	Verbania	259	0,6%	522	1,2%	952	2,0%	430	82,4%
	Tot. Piemonte	5.020	11,7%	4.502	10,3%	5.225	10,8%	723	16,1%
Lombardia	Bergamo	347	0,8%	982	2,2%	742	1,5%	-240	-24,4%
	Brescia	-	0,0%	182	0,4%	573	1,2%	391	214,8%
	Cinisello Balsamo	1.494	3,5%	1.262	2,9%	1.315	2,7%	53	4,2%
	Como	1.159	2,7%	1.146	2,6%	1.305	2,7%	159	13,9%
	Cremona	233	0,5%	201	0,5%	226	0,5%	25	12,4%
	Lodi	468	1,1%	505	1,2%	452	0,9%	-53	-10,5%
	Mantova	1.127	2,6%	1.060	2,4%	1.232	2,6%	172	16,2%
	Milano	4.591	10,7%	5.434	12,4%	6.550	13,6%	1116	20,5%
	Pavia (3)	797	1,9%	923	2,1%	469	1,0%	-454	-49,2%
	Varese	1.032	2,4%	1.207	2,8%	1.159	2,4%	-48	-4,0%
	Tot. Lombardia	11.248	26,2%	12.902	29,4%	14.023	29,1%	1121	8,7%
Veneto	Padova	835	1,9%	896	2,0%	937	1,9%	41	4,6%
	Spinea	306	0,7%	637	1,5%	1.008	2,1%	371	58,2%
	Venezia	2.089	4,9%	1.724	3,9%	1.740	3,6%	16	0,9%
	Verona	988	2,3%	985	2,2%	1.145	2,4%	160	16,2%
	Vicenza	588	1,4%	531	1,2%	553	1,1%	22	4,1%
	Tot. Veneto	4.806	11,2%	4.773	10,9%	5.383	11,2%	610	12,8%
Liguria	Genova	3.453	8,0%	3.228	7,4%	3.575	7,4%	347	10,7%
	La Spezia	-	-	-	-	149	0,3%	149	-
	Savona	921	2,1%	798	1,8%	922	1,9%	124	15,5%
	Tot. Liguria	4.374	10,2%	4.026	9,2%	4.646	9,6%	620	15,4%
Emilia Romagna	Bologna	1.891	4,4%	2.138	4,9%	2.064	4,3%	-74	-3,5%
	Faenza	740	1,7%	824	1,9%	1.048	2,2%	224	27,2%
	Ferrara	851	2,0%	1.027	2,3%	1.230	2,6%	203	19,8%
	Reggio Emilia	1.681	3,9%	1.345	3,1%	1.267	2,6%	-78	-5,8%
	Tot. Emilia R.	5.163	12,0%	5.334	12,2%	5.609	11,6%	275	5,2%
Toscana	Firenze	1.266	2,9%	1.296	3,0%	1.450	3,0%	154	11,9%
	Livorno	1.534	3,6%	1.424	3,2%	1.378	2,9%	-46	-3,2%
	Pisa	584	1,4%	510	1,2%	341	0,7%	-169	-33,1%
	Pistoia	497	1,2%	583	1,3%	614	1,3%	31	5,3%
	Siena	188	0,4%	161	0,4%	322	0,7%	161	100,0%
	Tot. Toscana	4.069	9,5%	3.974	9,1%	4.105	8,5%	131	3,3%
Marche	Ascoli Piceno	-	-	-	-	27	0,1%	27	-
	San Bened. del Tronto	206	0,5%	206	0,5%	232	0,5%	26	12,6%
	Tot. Marche	206	0,5%	206	0,5%	259	0,5%	53	25,7%
Umbria	Perugia	464	1,1%	350	0,8%	380	0,8%	30	8,6%
	Tot. Umbria	464	1,1%	350	0,8%	380	0,8%	30	8,6%
Lazio	Roma	4.462	10,4%	4.450	10,2%	5.011	10,4%	561	12,6%
	Viterbo (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tot. Lazio	4.462	10,4%	4.450	10,2%	5.011	10,4%	561	12,6%
Campania	Montecorvino Pugliano	71	0,2%	202	0,5%	217	0,5%	15	7,4%
	Tot. Campania	71	0,2%	202	0,5%	217	0,5%	15	7,4%
Puglia	Bari	-	-	-	-	46	0,1%	46	-
	Tot. Puglia	-	-	-	-	46	0,1%	46	-
Sicilia	Palermo	159	0,4%	141	0,3%	177	0,4%	36	25,5%
	Tot. Sicilia	159	0,4%	141	0,3%	177	0,4%	36	25,5%
Sardegna	Cagliari	137	0,3%	143	0,3%	188	0,4%	45	31,5%
	Tot. Sardegna	137	0,3%	143	0,3%	188	0,4%	45	31,5%
TOTALE ITALIA		42.982	100,0%	43.834	100,0%	48.196	100,0%	4.362	10,0%

(1) Non operativo (2) Prevista l'operatività nel 2006 (3) Inattivo da ottobre a dicembre 2005

Fonte Federutility Servizi Funerari (SEFIT) – Aggiornamento al 20/04/2006

ALLEGATO 2
Impianti di cremazione

IMPIANTI DI CREMAZIONE	Tel.	Fax
ASCOLI PICENO – c/o Civico Cimitero, Borgo Solesà, 63100 Ascoli Piceno	0736 298594 0736 298567	0736 298591
BARI – c/o Cimitero Monumentale, Via Francesco Crispi 257, 70123 Bari	080 5776263 080 5776364	080 5744713
BERGAMO – c/o Civico Cimitero, Viale Ernesto Pirovano 21, 24125 Bergamo	035 399275	035 399379
BOLOGNA – c/o Cimitero Monumentale della Certosa, Viale della Certosa 18, 40133 Bologna	051 422822 051 436523	051 6150849
BOLZANO – c/o Cimitero Oltrisarco, Via Maso della Pieve 7, 39100 Bolzano	0471 407819	0471 279456
BRA – c/o Civico Cimitero, Piazzale Boglione, 12042 Bra (CN) ⁽¹⁾	0172 430023	0172 424847
BRESCIA – c/o Civico Cimitero, Località S. Eufemia, 25100 Brescia	030 3361932	030 336429 0532 802367
CAGLIARI – c/o Cimitero S. Michele, Piazza dei Castellani, 09122 Cagliari	070 281620	070 272910
CINISELLO BALSAMO – c/o Cimitero Nuovo, Piazza dei Cipressi, 20092 Cinisello Balsamo (MI)	02 66023261	02 66011464
COMO – c/o Cimitero Maggiore, Via Regina, 22100 Como	031 252313	031 252423
CREMONA – c/o Cimitero Monumentale, Via Cimitero, 26100 Cremona	0372 20217 0372 407362	0372 28549 0372 407364
FAENZA – c/o Cimitero dell'Osservanza, Viale Marconi 34, 48018 Faenza (RA)	0546 663760 0546 628711	0546 663244 0546 621652
FERRARA – c/o Cimitero Monumentale della Certosa, Via Borso 1, 44100 Ferrara	0532 230174 0532 230175	0532 230164
FIRENZE – c/o Cimitero Trespiano, Via Bolognese 461, 50010 Firenze	055 401102 055 401233	055 414627 055 4026907
GENOVA – Cimitero Monumentale di Staglieno, Piazzale Resasco, 16129 Genova	010 593174	010 5962000
LA SPEZIA – c/o Cimitero Urbano dei Boschetti, Via del Camposanto, 19100 La Spezia	0187 503345 0187 517570	0187 503026
LIVORNO – c/o Cimitero La Cigna, Via Don Aldo Mei 25, 57121 Livorno	0586 888431	0586 892307 0586 428324
LODI – c/o Cimitero Riolo, Ex S.S. Bergamina, 20075 Lodi	0371 409287	0371 409314
MANTOVA – c/o Cimitero Monumentale Borgo Angeli, Via Cremona, 46100 Mantova ⁽²⁾	0376 321371	0376 365916
MILANO – (c/o Cimitero Lambrate, Piazza Caduti e Dispersi in Russia 1, 20134 Milano)	02 2640075 02 88465621	02 2640075
MONTECORVINO PUGLIANO – c/o stabile prospiciente il Civico Cimitero, 84090 Montecorvino Pugliano (SA)	089 801879	089 801879

IMPIANTI DI CREMAZIONE	Tel.	Fax
NOVARA – c/o Cimitero Urbano, Via Curtatone 9, 28100 Novara	0321 402647	0321 403086
PADOVA – c/o Cimitero Maggiore, Via del Cimitero 10, 35136 Padova	049 8712055 049 8726633	049 8710844
PALERMO – c/o Cimitero S. Maria dei Rotoli, Via Vergine Maria, 90100 Palermo	091 7403471 091 6173017	091 7403425 091 6173588
PAVIA – c/o Cimitero Maggiore, Via S. Giovannino, 27100 Pavia	0382 412816 0382 412817	0382 412826
PERUGIA – c/o Cimitero Monumentale, Via Enrico Dal Pozzo, 06100 Perugia	075 575471	075 5754750
PISA – c/o Civico Cimitero, Via Pietrasantina 36, 56100 Pisa	050 910280	050 910280
PISTOIA – c/o Cimitero Principale, Via dei Campi Santi 9, 51100 Pistoia	0573 29799 339 7024280	0573 307242
REGGIO EMILIA – c/o Cimitero di Coviolo, Via Fratelli Rosselli 53, 42100 Reggio Emilia	0522 456283 0522 456322	0522 456563
ROMA – c/o Cimitero Flaminio, Via Flaminia 1144, 00189 Roma ⁽³⁾	06 492361	06 490538
SAN. BENEDETTO DEL TRONTO – c/o Civico Cimitero, Via Gemito 17, 63039 San Benedetto del Tronto (AP)	0735 757077 0735 592106	0735 593438
SAVONA – c/o Cimitero Zinola, Via Quiliano, 17110 Savona	019 8310277	019 8310370
SIENA – c/o Cimitero Laterino, Strada Latrina, 53100 Siena	0577 42222	0577 42222
SPINEA – c/o Civico Cimitero, Via Matteotti, 30038 Spinea (VE)	041 998368	041 998368 0532 802367
TORINO – c/o Cimitero Monumentale, Corso Novara 147/b, 10138 Torino	011 2419332 011 2419334	011 2419345
TRIESTE – c/o Cimitero S. Anna, Via dell'Istria 194, 34137 Trieste	040 7793813	040 7793804
UDINE – c/o Cimitero Urbano di San Vito, Via Martini 2, 33100 Udine	0432 271228 0432 271229	0432 271218
VARESE – c/o Cimitero Monumentale di Giubiano, Via Maspero 38, 21110 Varese	0332 255230	0332 255318
VENEZIA – c/o Cimitero S. Michele, Isola S. Michele, 30100 Venezia	041 5224770	041 5224770
VENEZIA – c/o Cimitero Marghera, Via delle Querce 29, 30100 Venezia	041 921568	041 921568
VERBANIA – c/o Cimitero di Palanza, Viale Rimembranze 1, 28922 Verbania	0323 542278	0323 557197
VERONA – c/o Cimitero Monumentale, Viale Caduti Senza Croce 4, 37100 Verona ⁽⁴⁾	045 8029922 045 8029950	045 8029901
VICENZA – c/o Cimitero Maggiore, Viale Trieste, 36100 Vicenza	0444 221644 0444 221647	0444 222524
VITERBO – c/o cimitero S. Lazzaro, Strada Statale Cassia Nord, 01100 Viterbo	0761 3038	0761 342177

⁽¹⁾ Per informazioni rivolgersi a CO.IN.CRE. Consorzio Intercomunale per la Cremazione (Piazza Caduti della Libertà 14, 12042 Bra, CN)

⁽²⁾ Per informazioni rivolgersi a TEA S.p.a. Servizi Funerari (Via Nenni, 46100 Mantova)

⁽³⁾ Per informazioni Ufficio Polizia Mortuaria comunale (Via Flaminia km. 14400, 00036 Roma)

⁽⁴⁾ Per informazioni rivolgersi ad AGECE Ufficio Servizio Cremazione (Viale Caduti Senza Croce 1, 37133 Verona), oppure ad AGECE Impianto di cremazione, Sig. Bicego (Viale Caduti Senza Croce 4, 37133 Verona)

Documentazione

Trasmissione delle tariffe di cremazione in vigore nel 2006 nei Comuni italiani sede di impianto di cremazione

Circolare Federutility SEFIT n. 658 del 31.07.2006

Con circolare Federutility SEFIT di p.n. 331 del 18/01/2006 veniva richiesto ai Comuni sede di impianto di cremazione la compilazione di un modello statistico su tale pratica funebre, riportante una serie di informazioni ad essa riferite.

Fra queste veniva domandato ai Comuni di indicare le diverse tariffe di cremazione in vigore alla data del rilevamento (effettuato da gennaio ad aprile 2006) negli impianti di cremazione che insistevano sul territorio comunale.

Si ritiene utile portare ora a conoscenza degli associati i risultati dell'indagine condotta, illustrati in Allegato 1, nel quale vengono elencate le tariffe praticate nei Comuni sede di impianto di cremazione suddivise per le seguenti tipologie di servizio:

- 1) cremazione di cadavere di residente nel Comune;
- 2) cremazione di cadavere di NON residente nel Comune;
- 3) cremazione di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo;
- 4) cremazione di contenitore di parti anatomiche riconoscibili;
- 5) cremazione di feto o prodotto del concepimento;
- 6) cremazione di ossa di cadavere.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Presidente aggiunto (Mauro D'Ascenzi)

ALLEGATO 1

Tariffe di cremazione in vigore nel 2006 nei crematori italiani

(le tariffe riportate in euro sono IVA esclusa)






LEGENDA:

- (C) tariffa applicata ad ossa di cadavere provenienti da Comuni consorziati
- (NC) tariffa applicata ad ossa di cadavere provenienti da Comuni NON consorziati
- (R) tariffa applicata a cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici, feti o prodotti del concepimento ed ossa di residenti nel Comune
- (NR) tariffa applicata a cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici, feti o prodotti del concepimento ed ossa di NON residenti nel Comune
- (RP) tariffa applicata a cadaveri di residenti nella Provincia
- (FP) tariffa applicata a cadaveri di NON residenti nella Provincia
- (SO) tariffa applicata ai soci So.Crem.
- (SS) tariffa applicata a contenitori di parti anatomiche riconoscibili provenienti da strutture sanitarie.
- (VE) tariffe applicate agli esiti di fenomeni cadaverici provenienti dai cimiteri comunali

Impianti di Cremazione	Cadavere di Residente nel Comune	Cadavere di Non Residente nel Comune	Esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo	Contenitore di parti anatomiche riconoscibili	Feto o Prodotto del concepimento	Ossa di cadavere
Ascoli Piceno	370,00	370,00	296,00	277,50	123,33	123,33
Bari	414,90	414,90	331,92	311,18	138,30	331,92
Bergamo	422,00	422,00	338,00	316,00	141,00	-
Bologna	199,68	401,54	177,48	215,96	136,39	177,48
Bolzano	158,00	315,00 (RP) 408,37 (FP)	105,00	105,00	105,00	105,00
Bra	53,36	425,71	342,71	321,71	148,71	1,10/kg. (C) 2,60/kg. (NC)
Brescia	395,00	395,00	312,50	290,00	130,00	130,00
Cagliari	290,43	414,90	331,92	104,00 (SS) 311,18	138,30	-
Cinisello Balsamo	200,00	421,96	337,57	316,47	140,65	140,65
Como	310,00	390,00	-	-	-	-
Cremona	333,00	398,00	195,00	298,00	-	298,00
Faenza	353,90	414,90	-	-	138,30	283,12 (R) 331,93 (NR)
Ferrara	414,90	-	331,90	311,20	138,30	-
Firenze	dati non forniti					
Genova	250,00 (SO) 325,00	250,00 (SO) 325,00	255,83	-	-	255,83
La Spezia	421,96	421,96	337,57	316,47	140,65	140,65
Livorno	dati non forniti					
Lodi	232,00	378,90	232,00 (R) 284,18 (NR)	284,18	232,00 (R) 284,18 (NR)	232,00 (R) 284,18 (NR)
Mantova	336,00	396,00	316,80	103,00	103,00	103,00
Milano	dati non forniti					
Montecorvino Pugliano	-	408,37	300,00	-	-	-
Novara	292,00	312,00	292,00	292,00	-	-
Padova	174,00	421,00	153,00	316,00	140,00	153,00
Palermo	dati non forniti					
Pavia	166,67	340,00	125,00 (R) 255,00 (NR)	-	91,67 (R) 170,00 (NR)	125,00 (R) 255,00 (NR)
Perugia	139,00	381,00	304,00	-	-	-
Pisa	161,00	402,00	323,00	301,00	135,00	135,00
Pistoia	414,17	414,17	331,67	311,18	138,30	331,67
Reggio Emilia	210,98	421,96	337,57	316,47	140,65	337,57
Roma	-	414,90	-	311,18	138,30	331,92
San Benedetto del Tronto	421,96	421,96	337,58	140,67	140,67	140,67
Savona	131,00	405,00	324,00	303,00	135,00	324,00
Siena	265,00	416,00	265,00 (R) 416,00 (NR)	198,75	198,75	198,75
Spinea	395,00	395,00	300,00	250,00	120,00	120,00
Torino	421,96	421,96	337,57	316,47	140,65	-
Trieste	414,49	414,49	331,60	310,87	138,12	331,60
Udine	396,00	396,00	317,00	297,00	-	297,00
Varese	dati non forniti					
Venezia	100,00	421,96	50,00 (VE) 337,57	316,47	25,00 (R) 140,65 (NR)	337,57
Verbania	414,00	414,00	414,00	133,00	133,00	200,00
Verona	150,00 (RP)	400,00 (FP)	250,00	250,00	a preventivo	a preventivo
Vicenza	325,00	420,00	260,00	244,00	-	-



La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore funerario

 <p>THANOS® BIOFUN Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno, il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica. I microrganismi presenti in THANOS® BIOFUN agiscono anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse, favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza delle salme indecomposte ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione. THANOS® BIOFUN è studiato per operare in terreni ad alto grado di umidità. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® FUNGEL È in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono uscire dal feretro nel corso del trasporto funebre o una volta tumulato. THANOS® FUNGEL è un prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, che svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993. THANOS® FUNGEL assorbe fino a 40 litri di liquidi. Può essere usato dentro il feretro, o sotto di esso, dentro il loculo. È fornito in confezioni da 1 Kg.</p>	 <p>THANOS® IDROFUN È in grado è un prodotto che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari) è in grado di mantenere attivi o di riattivare i processi di scheletrizzazione, rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi già presenti. Il prodotto viene attivato con la presenza di liquidi. Inserito dall'impresario funebre al di sotto del cadavere, fra il fondo della bara di legno (o di zinco/plastica biodegradabile) e il corpo, la funzione di THANOS® IDROFUN è inizialmente quella di leggero assorbimento dei liquidi prodotti; successivamente gli enzimi ed i batteri presenti nel prodotto creano un ambiente altamente favorevole alla scheletrizzazione. È fornito in barattoli da 1 Kg.</p>
 <p>THANOS® LIQUOFUN È in grado di attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione dei resti mortali e di favorire la scheletrizzazione di un cadavere, grazie alla sua composizione a base batterico-enzimatica. THANOS® LIQUOFUN svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998. Può essere usato sia nel feretro tumulato, sia in quello inumato. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	 <p>THANOS® NEFUN CHEMIO È un liquido chimico, che nebulizzato, è capace di abbattere drasticamente gli odori generatisi durante i processi putrefattivi. È fornito nella giusta concentrazione per essere efficace in ogni situazione: rottura dello zinco nei feretri tumulati; eliminare gli odori in ambienti in imminenza del decesso, in camera mortuaria, in obitorio, in deposito di osservazione, in gallerie cimiteriali e con fiori appassiti. È fornito in flaconi da 1 litro.</p>	

Attrezzature per il settore cimiteriale

<p>CALAFERETRI "CORMORANO" Il calaferetri in acciaio inox, è dotato di cinghie che si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. Le cinghie sono utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (ma possono essere fornite di varie misure); la loro resistenza allo strappo è di Kg.1.800. L'apparecchio del peso di circa 50 Kg. è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. Il cormorano si adatta a qualsiasi tipo di cofano e può essere dotato di rulli per lo scorrimento dello stesso. Inoltre può essere abbinato ad un carrello per facilitarne gli spostamenti.</p>	
--	--



Via Succi 21 - 44100 Ferrara

Tel./Fax 0532 747189 Cell. 335 8086709, 333 2704333

Internet: www.argema.net - E-mail: info@argema.net

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

Documentazione

Cremazione ed espressione di volontà “anticipata”

di Sereno Scolaro

Relazione effettuata a Trento il 23/06/2006 in occasione del seminario “Presente e futuro di cimiteri e crematori in Italia”, organizzato dal Comune di Trento col patrocinio di SEFIT Federutility.

In relazione agli artt. 2 e 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, ma anche a disposizioni legislative regionali variamente emanata (Piemonte, Valle d'Aosta/Valle d'Aoste, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio), emerge con sempre maggiore rilievo l'esigenza della conoscenza della volontà del defunto alla cremazione e, a valle, alla destinazione delle ceneri (dispersione, affidamento (che, in realtà, costituisce “conservazione” in luogo diverso dal cimitero), sistemazione cimiteriale (dispersione in apposita area cimiteriale, interrimento, tumulazione), destinazioni che, oltre alla scelta in generale, richiedono spesso specificazioni (ad esempio, l'indicazione di luoghi o di persone).

Gli attuali strumenti a disposizione, sono:

- a) testamento ⁽¹⁾;
- b) volontà dei familiari (senza entrare nei dettagli, nelle pozzosità, nelle questioni tra universalità e maggioranza ⁽²⁾);

⁽¹⁾ Forme del testamento:

- a) testamento pubblico per atto di notaio;
- b) testamento segreto per atto di notaio (si differenzia dal primo (a) per il momento della conoscibilità del contenuto: nel primo sussiste dall'origine, nel secondo (b) *post mortem*);
- c) testamento olografo.

Sia il testamento segreto per atto di notaio (b) sia il testamento olografo (c), hanno effetti con la pubblicazione da parte di notaio (art. 620, comma 5 c.c.).

⁽²⁾ Né sulla natura e forma (dove alla prima consegue la seconda) della dichiarazione di volontà da parte dei familiari. Su ciò si rinvia a quanto in precedenza affrontato in: S. SCOLARO, *Alcune problematiche in materia di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione*, in I Servizi Demografici, n. 7/8, luglio-agosto 1999 e S. SCOLARO, *L'autorizzazione alla cremazione*, in I Servizi Demografici, n. 10, ottobre 2000. Ci si ferma a ricordare la circolare telegrafica del Ministero dell'interno, Dipart. Aff. Int. e Territ., Dir. Centr. SS.SS., Area I – Anagrafe Popolazione Residente, n. 37/2004 del 1° settembre 2004 (di cui alla circolare SEFIT n. 5397 del 3 settembre 2004), pur non condividendo, per più ordini di considerazioni (prima delle quali quella per cui essa potrebbe avere un quale, lieve, fondamento se fosse attuata/attuabile integralmente la L. 30

c) adesione a So.Crem..

In attuazione ⁽³⁾, queste diventano:

[Si tralasciano, intenzionalmente, le diversità di talune previsioni delle leggi regionali, a volte non sempre coerenti con la L. 30 marzo 2001, n. 130.]

- a) testamento;
- b) adesione a So.Crem.;
- c) qualsiasi altra manifestazione di volontà del defunto;
- d) volontà dei familiari (a maggioranza);
- e) opera l'istituto della rappresentanza per i minori e interdetti (incapaci).

[Nota: l'art. 3, lett. a, n. 3), ultimo periodo, L. 130/2001 prevede che, nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto: la norma avrebbe avuto maggiore significato nella situazione opposta ⁽⁴⁾].

Almeno, per il ricorso alla cremazione.

Per la *dispersione* la volontà del defunto deve essere espressa e contenente, altresì, le modalità ⁽⁵⁾ e tale espressa volontà del defunto influenza anche la

marzo 2001, n. 130), la circolare ministeriale. Se si trattasse di circolare emanata nel contesto dello stato civile, potrebbe ravvisarsi una sua vincolatività (per gli ufficiali dello stato civile) in relazione all'art. 9, comma 1, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, solo che è stata emanata dall'Area della Direzione Centrale per i Servizi Demografici competente in materia di ... anagrafe (ma che c'entra?). In ogni caso, è stata emessa e ne va tenuto conto.

⁽³⁾ Quando e se attuata/attuabile la L. 30 marzo 2001, n. 130.

⁽⁴⁾ In relazione possibili accogliibilità delle indicazioni qui rappresentante, non sarebbe da sottovalutare, laddove possibile ed “economicamente” conveniente, pensare ad “infilare” in qualche testo normativo, di rango primario (legge), l'abrogazione della previsione dell'art. 3, lett. a), n. 3, ultimo periodo, L. 30 marzo 2001, n. 130, quando meno per razionale coordinamento testuale nelle norme.

⁽⁵⁾ Art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130.

localizzazione (in quanto modalità)⁽⁶⁾, che può essere generica o specifica.

[Esempi: A) destinazione generica: dispersione in mare, in montagna, ecc.; B) destinazione specifica: dispersione in mare, al largo della costa X, dispersione in montagna, sul monte Y, ecc.].

Considerazioni analoghe possono individuarsi per l'affidamento (leggi: *conservazione* in luogo diverso dal cimitero da parte dei familiari), in quanto anche in tale caso deve essere rispettata la volontà del defunto⁽⁷⁾, o per le altre forme e modalità di destinazione dell'urna. Si esprime l'avviso, per cui (salva espressa sua abrogazione) residualmente (cioè quando il defunto non abbia espressa alcuna specifica volontà se non quella alla sola cremazione, né i familiari provvedano a richiedere una specifica destinazione⁽⁸⁾) possa tenersi ancora come applicabile l'istituto della *dispersione nel cinerario comune*⁽⁹⁾, anche se la L. 30 marzo 2001, n. 130 non faccia menzione a tale istituto.

Preliminarmente, deve osservarsi come la manifestazione di volontà alla cremazione e alla destinazione delle ceneri rientri tra gli atti di disposizione del proprio corpo (o, di quanto ne rimanga), e abbia la qualificazione di un diritto della personalità, collocabile tra i diritti della persona⁽¹⁰⁾.

Dal momento che rileva la volontà del defunto, ed in forma espressa (anche se non sempre e necessariamente nella forma scritta⁽¹¹⁾), deve considerarsi la questione delle forme e, soprattutto, dei modi di *conoscibilità* di questa volontà espressa dal defunto in vita. Specie considerando come il luogo (*ubi*) e la data di morte (*quando*), pur se eventi ad ... alta⁽¹²⁾ probabilità (*an*), sono, in genere del tutto imprevedibili.

⁽⁶⁾ Art. 3, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130.

⁽⁷⁾ Art. 3, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130.

⁽⁸⁾ Dovrebbe segnalarsi come la previsione dell'art. 3, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130, richiamando sempre il rispetto alla volontà del defunto possa risultare fattore di criticità, specie quando il defunto non abbia espresso alcuna volontà.

⁽⁹⁾ Art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽¹⁰⁾ Prima della L. 30 marzo 2001, n. 130, si collocava tra i diritti c.d. *personalissimi* (e, come tali, non suscettibili di rappresentanza); dopo di essa (art. 3, lett. a) n. 4), prevedendosi espressamente la rappresentanza degli incapaci, devono considerarsi tra i diritti c.d. *personali* (anche se il Ministero della sanità, con la circolare n. 24 del 24 giugno 1993, punto 14.2), aveva già "aperto" su questa problematica (non senza qualche criticità rispetto allo strumento della circolare in relazione alla natura di diritti soggettivi, ecc.).

⁽¹¹⁾ Art. 3, lett. a), n. 3) L. 30 marzo 2001, n. 130 con riferimento all'inciso: "o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto."

⁽¹²⁾ Non mancano ipotesi, anche Autorevoli, per cui non si tratterebbe di una probabilità più o meno alta, quanto di una certezza. Sono in corso approfondimenti ...

Nel caso del *testamento*, considerandosi che non appaiono agevolmente proponibili modificazioni alle disposizioni in materia, che coinvolgerebbero sia il codice civile che la legge notarile (ed altre), si ritiene, in questa fase, di non formulare specifiche proposte, lasciando in sostanza l'esecuzione del testamento a chi debba farne esecuzione.

Analogamente, per il caso di *adesione a So.Crem.*⁽¹³⁾, la quale, oltretutto, presenta la situazione per cui è credibilmente più probabile che la So.Crem. provveda a quanto necessario per l'esecuzione.

Nel caso della volontà espressa, in forma espressa, dal defunto in vita (*VOLONTÀ ANTICIPATA*), il problema della sua conoscibilità può, e deve, essere affrontato, cercando di individuare soluzioni praticabili, specie tenendo conto che una sua "registrazione" quale essa sia, anche nel luogo probabilmente più prossimo al defunto (residenza) non sempre potrebbe essere funzionale (ad esempio, nei casi in cui il decesso avvenga in luogo diverso: si pensi ai decessi negli ospedali o a seguito di sinistri).

Dal momento che l'art. 3, lett. a, n. 3), ultimo periodo, L. 30 marzo 2001, n. 130 attribuisce, implicitamente, una competenza all'ufficiale dello stato civile, in termini di figura professionale, anche con indicazioni, per altro incongrue, sulla competenza "territoriale", una possibile soluzione potrebbe essere quella di attribuire il ricevimento della "volontà anticipata" all'ufficiale dello stato civile. Qui andrebbe valutato se debba essere l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza oppure un qualsiasi ufficiale dello stato civile⁽¹⁴⁾, indipendentemente da ogni competenza "territoriale". La seconda ipotesi da un lato favorirebbe le situazioni in cui il defunto (prossimo, ma ancora, per il momento, in vita) ambisse alla salvaguardia di una qualche sua riservatezza, ma potrebbe essere valutata non coerente con i principi del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396⁽¹⁵⁾ che tendono a privilegiare gli adempimenti del servizio dello stato civile come attuabili nel luogo di prossimità (residenza), e renderebbe ancora più elaborata la questione della conoscibilità, salvo che non si individuino soluzioni "snelle" che forniscano una risposta positiva, in termini di efficienza (ma anche di tempestività della conoscenza sulla dichiarazione di volontà anticipata).

⁽¹³⁾ Che, fatte salve le opportune e necessarie distinzioni, può assimilarsi al testamento olografo, ma senza necessità di pubblicazione al fine della produzione dei suoi effetti.

⁽¹⁴⁾ Prospettazione già presente nell'ordinamento giuridico, seppure per situazioni molto limitate (per il caso di riconoscimento di filiazione naturale, in momento diverso, antecedente o successivo, dalla dichiarazione di nascita; art. 254 c.c.).

⁽¹⁵⁾ Art. 10 e, prima, art. 2, comma 12 L. 15 maggio 1997, n. 127.

Una possibile proposta.

Con l'art. 2. *quater*, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 ⁽¹⁶⁾, e successivamente sostituito dall'art. 1. *novies*, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, in L. 31 maggio 2005, n. 88, è stata modificata la legge anagrafica ⁽¹⁷⁾ prevedendo l'istituzione dell'I.N.A. (Indice Nazionale delle Anagrafi) presso il Ministero dell'interno ⁽¹⁸⁾, con la funzione di promuovere la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate (di seguito, esteso ⁽¹⁹⁾ anche all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), così che l'INA è destinato ad accogliere le posizioni di tutti i residenti in Italia (italiani e stranieri), nonché degli Italiani residenti all'estero; l'INA è altresì considerato all'art. 62 del Codice dell'amministrazione digitale ⁽²⁰⁾.

L'INA conserva le seguenti informazioni ⁽²¹⁾:

- a) cognome;
- b) nome;
- c) luogo e data di nascita;
- d) codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle entrate;
- e) codice ISTAT del comune di ultima residenza e codice ISTAT della sezione di censimento.

L'INA è accessibile ai soggetti individuati dall'art. 5 D.M. 13 ottobre 2005, n. 240 (22) e, per quanto

qui può rilevare, da parte dei comuni (art. 5, comma 1, lett. f)).

Partendo dal presupposto della competenza dell'ufficiale dello stato civile alla "registrazione" di una volontà anticipata ⁽²³⁾, si può pensare di richiedere al Ministero dell'interno una modifica del qui citato decreto ministeriale, sia inserendo, tra le informazioni, anche quella (anzi, quelle) concernente la volontà alla cremazione e alla destinazione dell'urna contenente le ceneri (o, solo le ceneri, per il caso di dispersione), sia modificando l'accessibilità estendendola all'ufficiale dello stato civile per queste funzioni ⁽²⁴⁾.

d) l'Agenzia delle entrate per l'attribuzione, l'aggiornamento e la validazione dei codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini;

e) Il Ministero degli affari esteri, per la tenuta e l'aggiornamento dell'AIRE e dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero;

f) i comuni, per il popolamento e l'aggiornamento dell'INA nonché per verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella propria anagrafe, rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali;

g) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», diverse da quelle indicate nella lettera a), ai fini della corretta individuazione della residenza di ciascun cittadino, previa richiesta, da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi che rendono necessario l'accesso;

h) gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 marzo 1993, n. 63, ai fini della corretta individuazione della residenza dei cittadini e della semplificazione del servizio pubblico;

i) ogni altra pubblica amministrazione centrale o locale che ne faccia richiesta da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi o regolamentari dell'attività svolta e le specifiche motivazioni che rendano necessario l'accesso, in conformità di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dal punto 7 del Piano di azione di e-government del 2000 in materia di anagrafi.

2. L'autorizzazione per l'utilizzo dei servizi INA da parte dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente comma 1, è subordinata alle modalità concordate con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici ed individuate da un'apposita convenzione, nella quale sono specificati i presupposti normativi e le motivazioni che rendono necessario lo scambio.

3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA è gratuito per le Amministrazioni pubbliche.

4. L'accesso ai servizi resi disponibili dall'INA è assicurato, in collegamento telematico con il CNSD, tutti i giorni dell'anno e nell'arco dell'intera giornata, secondo le modalità tecniche previste dalle direttive di cui all'articolo 9, comma 1.

⁽²³⁾ Cosa che, probabilmente, potrebbe anche comportare alcuni "aggiustamenti" normativi che potrebbe anche avvenire non con norme di rango primario, ma con norme anche di rango primario (utilizzando le possibilità implicite dell'art. 3, lett. b) n. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130) o, forse anche, atti amministrativi; tuttavia, la questione potrebbe essere valutata in un secondo tempo, in termini di attuazione operativa della proposta qui formulata.

⁽²⁴⁾ Per altro, nei comuni medi-piccoli spesso l'ufficiale di anagrafe svolge anche le funzioni di ufficiale dello stato civile, situazione che cresce con il diminuire della dimensione del comune. Data la

⁽¹⁶⁾ Fonte nota, nel settore, per l'art. 1, comma 7. *bis*.

⁽¹⁷⁾ L. 24 dicembre 1954, n. 1228.

⁽¹⁸⁾ Con il D.M. 23 aprile 2002 né è stata attribuita la competenza al Centro Nazionale Servizi Demografici (C.N.S.D.).

⁽¹⁹⁾ Art. 2 D.L. 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, nella L. 30 maggio 2003, n. 122.

⁽²⁰⁾ D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif.

⁽²¹⁾ Art. 3 D.M. 13 ottobre 2005, n. 240.

⁽²²⁾ Decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240 "Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)." (in *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2005).

Articolo 5

1. Ai servizi resi disponibili dall'INA accedono, in modalità telematica, in qualità di soggetti fornitori e/o fruitori, tramite il Centro nazionale per i servizi demografici:

a) il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, ai fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi comunali, della corretta individuazione del comune di residenza di ciascun cittadino e del rilascio della carta di identità elettronica;

b) le prefetture - UTG, le questure e le altre strutture centrali e territoriali del Ministero dell'interno, per l'espletamento dei propri compiti;

c) l'Istat per la produzione dell'informazione statistica ufficiale e per la verifica della qualità statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche ai fini della vigilanza anagrafica;

Ciò consentirebbe di disporre di una fonte unificata su base nazionale (comprendente anche gli Italiani all'estero), agevolmente e tempestivamente accessibile telematicamente, idonea a fornire conoscibilità di eventuali manifestazioni di volontà anticipate, senza vincoli territoriali.

Al momento, l'INA non è ancora popolato al 100 %, ma il suo popolamento è progressivo e tende al raggiungimento del 100 %.

Non sarebbe, in prospettiva, magari anche in un secondo tempo, pensare a farvi confluire anche i testamenti e le adesioni alle So.Crem., magari per i primi prevedendo che in sede di formazione del testamento pubblico per atto di notaio o delle pubblicazione di testamento segreto per atto di notaio od olografo, il notaio proceda alla comunicazione all'ufficiale dello stato civile per l'inserimento dei dati nell'INA e per i secondi che all'atto di adesione alla So.Crem. il suo presidente ne dia comunicazione sempre all'ufficiale dello stato civile per l'analogo inserimento dei dati dell'INA. Se la seconda ipotesi sembra abbastanza agevole, ritenendo che anche le So.Crem. abbiano interesse al funzionamento di una modalità consimile, qualche maggiore difficoltà sembrerebbe sussistere sul versante dei notai, per i quali è da prevedere che una modifica di un decreto ministeriale, cioè di uno strumento amministrativo, possa – forse – essere ritenuta poco cogente.

Si precisa che il primo passo, se la proposta possa essere condivisa, sarebbe quello di ottenere l'ampliamento delle funzionalità dell'INA da parte del Ministero dell'interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici.

Dato che l'INA comporta registrazioni esclusivamente informatiche, queste potrebbero essere ridotte al minimo. Ad esempio:

Volontà alla cremazione |_| (25)

Destinazione delle ceneri:

|_| *cimitero*

|_| *dispersione in apposita area*

|_| *tumulazione*

|_| *interramento*

|_| *cinerario comune*

|_| *dispersione*

|_| *mare / spazi acquei*

|_| *montagna*

|_| *altro*

localizzazione (26) _____

distribuzione dei comuni per fasce di popolazione si tratta della netta maggioranza dei comuni.

(25) *Flag* in caso positivo, *blank* per *default*. Oppure, SI / NO.

(26) Stringa di testo.

|_| *affidamento*

|_| *coniuge*

|_| *altro familiare*

indicazione del familiare, se diverso da coniuge
(27)

Comune |_|_|_| |_|_|_| (28)

Volendo la registrazione INA potrebbe essere ulteriormente semplificata, ridotta alle sole indicazioni della presenza di una volontà alla cremazione (ovviamente comprensibilmente comprendente anche indicazioni, se vi siano, sulle destinazioni delle ceneri) e del comune che effettua la registrazione, cioè:

Volontà alla cremazione |_| (29) – *Comune* |_|_|_| |_|_|_| (30)

Consentendo così di individuare se vi sia una volontà e dove questa sia “documentata”, cosa che richiederebbe di rivolgersi a quell'ufficio di stato civile per gli altri aspetti. Più elaborata, operativamente alla bisogna, ma più “neutra” anche dal punto di vista delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Oltretutto, una simile logica, o soluzione, potrebbe essere fruibile anche per altro, come per la volontà alla donazione di organi ai fini di trapianti terapeutici, di cui alla L. 1° aprile 1999, n. 91, superando le difficoltà di attuazione del sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale (31), la cui complessità d'impianto non ne ha certo favorita la reale attuazione. Questa estensione analogica potrebbe consentire di recuperare condivisioni anche in altri contesti, se non altro per il fatto che alleggerirebbe, in parte, le attuali previsioni dell'art. 7 L. 1° aprile 1999, n. 91.

(27) Stringa di testo recante le generalità o – meglio – indicazione del codice fiscale del familiare, essendo il codice fiscale univoco.

(28) Indicare il codice Istat del comune che effettua la registrazione nell'archivio informatico INA, il quale conserverà gli atti e i documenti sulla base dei quali ha proceduto alla registrazione informatica.

(29) *Flag* in caso positivo, *blank* in *default*. Oppure, SI / NO.

(30) Indicare il codice Istat del comune che effettua la registrazione nell'archivio informatico INA, il quale conserverà gli atti e i documenti sulla base dei quali ha proceduto alla registrazione informatica.

(31) Art. 7 L. 1° aprile 1999, n. 91. Norma che prevedeva una spesa – annua – di 1.000 milioni, in lire, a partire dal 1999 ...

Attualità

L'ingiustizia del sistema sanzionatorio

di Andrea Poggiali (*)

Introduzione

Stralcio dalla Fun.News. 1074 del 9/1/2006 ⁽¹⁾:

“All’Aquila la polizia stradale ha comminato una multa di 3.098 euro all’ex azienda municipale, che gestisce i servizi al cimitero, per il trasporto di una bara con defunto su un furgoncino scoperto. Il servizio filmato era stato mandato in onda all’inizio del mese di dicembre dal TG satirico di Canale 5 “Striscia la notizia” (...) All’ex azienda municipalizzata la polizia stradale ha contestato un illecito amministrativo per violazione dell’articolo 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e del D.P.R. 285/90 poiché il veicolo era sprovvisto della prescritta dichiarazione di idoneità.”

Un feretro trasportato su di un carro non idoneo interessa “Striscia la notizia” solo per i presunti risvolti umoristici. La trasmissione di Canale 5 avrebbe potuto cogliere anche un altro aspetto: una punizione ammontante a sei milioni di vecchie lire è spropositata. Certo, chi sbaglia deve pagare, ma 3.098,00 euro sono troppi, specie se facciamo il confronto con altre violazioni in materia di polizia mortuaria. Ad esempio, per un trasporto extracomunale di feretro senza la dovuta autorizzazione la sanzione è da 20,00 euro a 51,00 euro, e chi opta per il pagamento in misura ridotta (vedremo poi in cosa consiste) se la cava con 17 euro. La sproporzione ⁽²⁾ è evidente ed è tale da configurare un’in-

giustizia. Approfondiamo i motivi per cui esiste questa situazione, partendo dalle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria.

Le violazioni al regolamento di polizia mortuaria

L’art. 107 del D.P.R. 285/90 ⁽³⁾ recita:

“1. Salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 12165, come modificato per effetto dell’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Per comprendere questo articolo, che sembra scritto in “burocratese” puro, bisogna spiegare cosa dicono le norme in esso citate: inizio dal testo unico delle leggi sanitarie ⁽⁴⁾, di seguito denominato T.U.LL.SS..

L’art. 338 T.U.LL.SS. prevede una sanzione in caso di costruzione di nuovi edifici ed ampliamento di quelli preesistenti entro la fascia di rispetto cimiteriale: in origine la somma era fino a lire 1.000.

L’art. 339 T.U.LL.SS. punisce il trasporto di cadavere per sepoltura da Comune a Comune senza autorizzazione: originariamente da lire 200 a lire 500.

⁽¹⁾ Le Fun.News, regolarmente inviate agli utenti del sito www.euroact.net, alterna notizie curiose e divertenti ad aggiornamenti legislativi e culturali. Per maggiori informazioni si può fare consultare la Fun.News 1.000 (previa registrazione al sito), che in occasione appunto del millesimo numero ne ha tracciato una breve storia.

⁽²⁾ La mancanza di misura è ancor più palese se ci si confronta con altri ambiti. La L. 21/2/2006, n. 102 “Disposizioni in materia derivanti da incidenti stradali” (in G.U. n. 64 del 17/3/2006) all’art. 2, comma 2 sostituisce il terzo comma dell’art. 590 del codice penale:

la pena pecuniaria per chi procura lesioni personali gravi in conseguenza di una violazione del codice della strada viene aumentata e diventa da euro 500 a euro 2.000. È più conveniente investire una persona e mandarla in ospedale che guidare un carro funebre con autorizzazione scaduta.

⁽³⁾ D.P.R. 10/9/1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” (in S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12/10/1990).

⁽⁴⁾ R.D. 27/7/1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” (in S.O. alla G.U. n. 186 del 9/8/1934).

L'art. 340 T.U.LL.SS. punisce la sepoltura in luogo diverso dal cimitero senza autorizzazione ⁽⁵⁾: originariamente da lire 200 a lire 500.

L'art. 358 T.U.LL.SS. al comma 2 disciplina le violazioni di quegli articoli, sia del T.U.LL.SS. che dei suoi regolamenti speciali (tra i quali va annoverato il regolamento di polizia mortuaria) che non dispongono di una sanzione propria ⁽⁶⁾: originariamente fino a lire 2.000.

L'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e gli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ⁽⁷⁾, hanno aggiornato gli importi iniziali, elevati fino a lire 200.000 per l'art. 338 T.U.LL.SS., da lire 40.000 a lire 100.000 per gli artt. 339 e 340, fino a lire 400.000 per l'art. 358.

I riferimenti contenuti nell'art. 107 D.P.R. 285/90 non sono però sufficienti ad un operatore di vigilanza attualmente in servizio, che deve padroneggiare ulteriori disposizioni. È fondamentale l'art. 16 L. 689/1981 (non citato dal D.P.R. 285/90), il cui testo recita:

“È ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

L'applicazione di questo principio sembra facile, data la semplicità del calcolo da eseguire. In effetti risulta facile nei casi in cui il legislatore ha previsto un minimo ed un massimo, ma nei casi in cui invece il legislatore ha previsto solo il massimo non si può scegliere la più conveniente tra due opzioni: verrebbe allora spontaneo ammettere come pagamento in misura ridotta 1/3 del massimo, ed invece

non è così. Un orientamento giurisprudenziale ⁽⁸⁾ ha stabilito che, nel caso non sia specificato il minimo della sanzione amministrativa, questo deve essere ricavato dall'art. 10 L. 689/81, che lo fissa in lire 4.000. Una somma risibile, priva di funzione deterrente. C'è voluto l'art. 52 del D.Lgs. 213/1998 ⁽⁹⁾ per correggere questo paradosso.

L'elenco delle norme da conoscere non è concluso: dobbiamo considerare l'art. 16 D.Lgs. 196/99 ⁽¹⁰⁾, che aumenta la sanzione prevista dall'art. 358, comma 2 T.U.LL.SS..

Da ultimo, è stato introdotto l'euro, pertanto le somme precedentemente espresse in lire vanno convertite nella nuova moneta ⁽¹¹⁾.

⁽⁸⁾ Consiglio di Stato, adunanza generale 17/4/1989, n. 11; Corte di cassazione, I sezione, 3/5/1988, n. 3303; Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 1995. Questi riferimenti sono riportati nell'ultima pagina della relazione illustrativa allegata al D.Lgs. 213/98.

⁽⁹⁾ D.Lgs. 24/6/1998, n. 213 “Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433” (in S.O. n. 116/L alla G.U. n. 157 del 8/7/1998).

Art. 52 (Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. Nell'articolo 16, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: “...o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale” sono sostituite dalle seguenti: “...o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”.

Nella nota all'art. 52 è riportato il testo modificato dell'art. 16 L. 689/81:

“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

La frase chiave è “qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale”: se non è stabilito, rimane per esclusione un'unica opzione, cioè 1/3 del massimo.

⁽¹⁰⁾ D.Lgs. 22/5/1999, n. 196 “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina” (in S.O. n. 120/L alla G.U. n. 146 del 24/6/1999).

Art. 16:

“All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche, le parole: “fino a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato”.

⁽¹¹⁾ D.Lgs. 24/6/1998, n. 213

“Art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative)

...

2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.”

Ad integrazione del testo sopra riportato aggiungo che il tasso di conversione è di 1.936,27 lire per euro.

⁽⁵⁾ Può succedere in due casi: tumulazione in sepolcro privato (vedi art. 101 D.P.R. 285/90) senza autorizzazione, tumulazione privilegiata (vedi art. 105 D.P.R. 285/90) senza autorizzazione.

⁽⁶⁾ Le violazioni per le quali è applicabile la sanzione residua ex art. 358, comma 2 T.U.LL.SS. sono talmente numerose da rendere inutile il tentativo di una elencazione completa. In base alla mia esperienza, i casi meno infrequenti che si possono verificare sono: refrigerazione della salma prima della scadenza del periodo di osservazione (art. 8), cassa senza marchio o con marchio difforme da quanto previsto in D.P.R. 285/90 e circolare Min. Sanità 24/93 (art. 30), auto funebre priva di dichiarazione di idoneità (art. 20). Parlo di “casi meno infrequenti”, perché nei miei primi diciassette anni di lavoro non ho mai visto elevare una sanzione in materia di polizia mortuaria da parte del mio Servizio. Abbiamo cominciato ad intervenire solo dopo l'entrata in vigore della L.R. 19/04, che ha innescato una spiccata conflittualità fra le ditte di pompe funebri e di conseguenza ha portato a segnalazioni incrociate. Evidentemente l'intervento legislativo regionale ha inasprito gli animi.

⁽⁷⁾ L. 24/11/1981, n.689 “Modifiche al sistema penale” (in S.O. n. 59 alla G.U. n. 329 del 30/11/1981).

Riepilogando, il computo aggiornato dei pagamenti in misura ridotta è il seguente: 34 euro per l'art. 338 T.U.LL.SS., 17 euro per gli artt. 339 e 340 T.U.LL.SS., 3.098 euro per l'art. 358, comma 2 T.U.LL.SS..

Questa macroscopica differenza è dovuta al fatto che il legislatore, nell'ultima variazione di importo delle sanzioni, è intervenuto unicamente sull'art. 358, comma 2 T.U.LL.SS.: il motivo risiede in esigenze estranee alla polizia mortuaria. Si trattò di un problema di interesse veterinario. Va premesso che il regolamento veterinario dipende per l'apparato sanzionatorio dall'art. 358 T.U.LL.SS. (12). Ad un certo punto si rese necessario potenziare l'unico strumento dissuasivo a disposizione nei confronti degli allevatori: con il già citato art. 16 D.Lgs. 196/99 venne introdotto un importo minimo aumentando al contempo di quarantacinque volte l'importo massimo. Probabilmente si agì sotto la pressione della più importante emergenza veterinaria di fine millennio, passata alla storia con il termine di "mucca pazza" (13). Gli investimenti in gioco nel settore veterinario giustificavano penalità elevate: l'ambito di polizia mortuaria venne purtroppo coinvolto di riflesso.

L'ingiustizia del sistema sanzionatorio non è derivata però esclusivamente dalle intricate vicende dell'art. 358 T.U.LL.SS.. Influiscono anche l'introduzione della potestà legislativa regionale in materia di polizia mortuaria (14) e la permanenza di una regolamentazione comunale non sempre aggiornata: il risultato è una mole di leggi e regolamenti che assomiglia ad una giungla, fitta ed intricata.

Una giungla da sfolire

Per capire quanto è diventato complicato muoversi nell'attuale situazione, vediamo ad esempio come procedere in Emilia Romagna di fronte alla segnalazione di una irregolarità.

(12) D.P.R. 8/2/1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" (in S.O. alla G.U. n. 142 del 24/6/1954).

"Art. 163

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alle pene stabilite dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(13) Nell'aprile del 1985 il veterinario inglese Colin Whitaker, visitando un allevamento, si accorse che una mucca presentava strani disturbi del comportamento. Fu il primo caso osservato della cosiddetta "sindrome della mucca pazza", più correttamente denominata "Bovine Spongiform Encephalopathy" (BSE). A metà degli anni novanta ci si accorse che la BSE può contagiare l'uomo per via alimentare.

(14) L.Cost. 18/10/2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della Costituzione" (in G.U. n. 248 del 24/10/2001)

Art. 3

"... Sono materia di legislazione concorrente quelle relative a: tutela della salute ... Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa ...".

L'individuazione della norma violata richiede un esame del D.P.R. 285/90 con relative circolari esplicative (15), della L.R. 19/04 con i successivi provvedimenti "a cascata" (16), del regolamento comunale dell'ambito territoriale in cui è avvenuta l'irregolarità.

Abbiamo già visto cosa fare in caso di violazioni del D.P.R. 285/90.

Risulta meno elementare la strada da seguire nel caso di violazione alla L.R. 19/04, perché c'è un trabocchetto da evitare. La legge all'art. 7 reca una disciplina del sistema sanzionatorio, riferita però alle violazioni dei regolamenti comunali (17). Per fortuna possiamo avvantaggiarci dei commenti di Sereno Scolaro, che sulle pagine de *I Servizi Funerari* ha affrontato questo importante dettaglio: alle violazioni della L.R. 19/04 si applica l'art. 358, comma 2 T.U.LL.SS. (18). Vista la complessità delle disposi-

(15) Circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicitiva" (in G.U. n. 158 del 8/7/1993); Circolare Min. Sanità 31/7/1998, n. 10 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicitiva" (in G.U. n. 192 del 19/8/1998).

(16) L.R. Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" (in B.U.R. 29/7/2004, n. 105; Determina Regione Emilia Romagna 6/10/2004, n. 13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali"; Delibera Giunta regionale Emilia Romagna 10/1/2005, n. 10 "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n.19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" (in B.U.R. n. 15 del 2/2/2005); Delibera Giunta regionale Emilia Romagna 7/2/2005, n. 156 "Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/04" (in B.U.R. n. 40 del 2/3/2005); L.R. Emilia Romagna 27/7/2005, n. 14, art. 29 (Modifiche alla L.R. 19/04); Direttiva della Giunta regionale Emilia Romagna (approvata il 13/2/2006), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della L.R. 29/7/2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) "Regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre ed altre disposizioni in materia funeraria".

Se alla fine di questo elenco vi si sono incrociati gli occhi avete tutta la mia comprensione.

(17) L'art. 7 L.R. 19/04 recita:

"...

2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti: (...) d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a Euro 250,00 né superiori a Euro 9.300,00. In assenza dell'individuazione da parte dell'atto normativo dell'Ente locale, il Comune applica una sanzione da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00 ...".

I "regolamenti di cui al comma 1" sono i regolamenti comunali da emanare in conformità alla L.R. 19/04.

(18) "Norme statali, regionali e locali: i riflessi sul sistema sanzionatorio in una realtà ormai ad ordinamento plurilegislativo", di Sereno Scolaro, ne *I Servizi Funerari* n. 4/2004.

Stando all'Autore, il fatto che la L.R. 19/04 sia priva di un proprio sistema sanzionatorio non significa che manchino le possibilità di intervento: si può applicare la sanzione residua ai sensi dell'art. 358 comma 2 T.U.LL.SS.. Infatti, l'art. 16, comma 3, della L.R. 19/04 conferma la validità del D.P.R. 285/90, compreso quindi

zioni regionali che disciplinano trasporti di salma, dispersione ed affido familiare delle ceneri, requisiti delle imprese ecc., la cosa non è incoraggiante: ogni sbaglio può costare 3.098 euro al malcapitato trasgressore.

Nemmeno i regolamenti comunali riescono a raggiungere il requisito della semplicità: non cerco neanche di riassumere le considerazioni espresse da Scolaro, preferisco che i lettori de *I Servizi Funerari* consultino direttamente il suo articolo, a mio avviso il più completo finora pubblicato in materia di sanzioni.

E se, alla fine di questo lungo procedimento di individuazione della norma violata, dovesse risultare che la situazione irregolare è disciplinata da più norme? È presto detto, bisognerebbe applicare la sanzione prevista dalla norma prevalente in base alla gerarchia delle fonti normative⁽¹⁹⁾.

Una simile complessità comporta due conseguenze: gli operatori di vigilanza faticano ad orientarsi, le ditte di pompe funebri non si orientano proprio. Ho avuto modo di partecipare come docente a due corsi per operatori funerari⁽²⁰⁾: tra quarantacinque partecipanti non ho trovato nessuno che sapesse risalire alle conseguenze monetarie di eventuali violazioni.

Soluzioni

Un'armonizzazione delle disposizioni sanzionatorie in materia di polizia mortuaria presupporrebbe una modifica del T.U.LL.SS. ed una riformulazione delle leggi regionali basata su di una legge quadro nazionale: le prospettive in tal senso sono inesistenti, tanto vale ammetterlo.

Per migliorare il sistema si deve quindi contare sulle Regioni: qualcosa di positivo c'è già, ed è dovuto all'iniziativa della Lombardia e delle Marche. Queste Regioni hanno raccolto uno spunto presente nelle bozze di nuovo regolamento nazionale⁽²¹⁾, riportando l'entità della sanzione alla gravità della violazione.

In Lombardia sono previsti da 500 a 1000 euro per le violazioni alla disciplina del trasporto durante il periodo di osservazione, mentre per il conferimento delle attività connesse al funerale al di fuori delle sedi autorizzate (la cosiddetta "caccia al morto") si va da 3.000 euro a 9.000 euro⁽²²⁾.

Nelle Marche sono previsti da 400 euro a 800 euro per le violazioni alle procedure di consegna dell'urna funeraria, mentre per la mancanza di autorizzazione a svolgere l'attività funebre si va da 3.000 a 5.000 euro⁽²³⁾.

Cos'altro potrebbero fare le Regioni? Confrontarsi per uniformare il più possibile le proprie leggi e regolamenti, realizzare una bozza di regolamento comunale⁽²⁴⁾, preparare linee guida sulle sanzioni⁽²⁵⁾.

Sono compiti molto difficili. Del resto, le Regioni si sono giustamente lamentate per anni dell'immobilità dello Stato in materia di polizia mortuaria: adesso che hanno la possibilità di cambiare le cose, devono continuare a dare prova delle loro capacità.

(* *Dirigente medico I livello Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

l'art. 107 del D.P.R. 285/90, che per ogni violazione non espressamente stabilita dal T.U.LL.SS. o da altre leggi (comprese quelle regionali) rimanda all'art. 358 comma 2 T.U.LL.SS..

⁽¹⁹⁾ Una presentazione chiara della gerarchia delle fonti normative era rintracciabile in "Corso di formazione ed aggiornamento professionale sui servizi funebri italiani, I parte (Introduzione, principi generali e sanzioni)", *Nuova Antigone* n. 3/97, serie speciale. Si distingueva tra leggi e regolamenti, ed all'interno delle leggi tra costituzionali, delle Regioni a statuto speciale, ordinarie, regionali ecc. Adesso che le Regioni hanno acquisito una potestà legislativa concorrente in materia di sanità, questo articolo dovrebbe essere aggiornato, prendendo in considerazione non solo la nuova posizione da attribuire alle leggi regionali ma anche tutti i vari provvedimenti quali deliberazioni, direttive, determine ecc..

⁽²⁰⁾ I corsi di formazione di base per il personale delle imprese che esercitano attività funeraria sono stati resi obbligatori dal punto 5 Delibera Giunta Regione Emilia Romagna 7/2/2005, n. 156, e sono stati ulteriormente disciplinati dalla Delibera Giunta regionale 20/2/2006, n. 180 "Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione delle LL. RR. 12/03 e 19/04" (in B.U.R. n. 37 del 9/3/2006).

⁽²¹⁾ Nell'unica bozza che ho avuto modo di consultare, la versione 16/11/2001, all'art. 105 sono elencate delle violazioni di gravità inferiore, soggette a sanzione da tre a sei milioni.

⁽²²⁾ L.R. Lombardia 8/2/2005, n. 6 (in B.U.R. Lombardia n. 6 del 10/2/2005). L'art. 6, comma 6 di questa legge elenca le sanzioni per violazione alle disposizioni della L.R. Lombardia 18/11/2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerari e cimiteriali". Tra gli articoli della L.R. 22/03 per i quali è quantificata la sanzione ci sono l'art. 4, comma 4 (trasporto durante il periodo di osservazione) e l'art. 8, comma 4 (conferimento dell'incarico alle attività connesse al funerale).

⁽²³⁾ L.R. Marche 1/2/2005, n. 3 (in B.U.R. Marche n. 14 del 10/2/2005). L'art. 12 disciplina il sistema sanzionatorio. L'art. 6, comma 5 disciplina le procedure per la consegna dell'urna funeraria, l'art. 7, comma 2 impone il possesso di requisiti per l'autorizzazione a svolgere l'attività funeraria.

⁽²⁴⁾ Dato il già elevato numero di norme esistenti, sarebbe auspicabile che nei regolamenti locali si privilegiasse l'essenzialità.

⁽²⁵⁾ Le circolari SEFIT e gli articoli pubblicati prima su *Nuova Antigone* e poi su *I Servizi Funerari* hanno costituito finora per me un supporto indispensabile, senza il quale non avrei potuto dare risposta ai pochi casi di sanzione capitati nel mio Servizio. Dato che faccio parte di un servizio pubblico, mi piacerebbe però uniformarmi a circolari nazionali o regionali.



Servizi gratuiti:

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

Servizi a pagamento:

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. 555,00 €
 Abbonamento professionale al sito, annuale. 222,00 €

Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.

I Servizi Funerari

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

Are tematiche trattate:

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

Abbonamento alla rivista cartacea

I Servizi Funerari, annuale. 111,00 €



Attualità **Piccole incoerenze nel nuovo assetto di polizia mortuaria** (Parte I)

di Carlo Ballotta

Resti mortali ed art. 3, comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 24

Il sullodato art. 3, comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 24 così testualmente recita:

“Per la sepoltura in cimitero, o la cremazione dei resti mortali le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono stati esumati o estumulati”.

Questa formulazione merita alcune considerazioni: a tal proposito, come necessaria premessa si può proficuamente consultare la nota di Gabriele Casoni su: “Disciplina delle cremazioni, limiti e competenze” la cui indicazione bibliografica è: “Lo Stato Civile Italiano, novembre 1997”.

“In effetti, lo stretto collegamento tra autorità preposta ad emettere atti concernenti la destinazione del cadavere ed il luogo di decesso è, d'altra parte, contemplato anche dall'art. 26 D.P.R. 285/90, laddove si prevede che il sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso debba autorizzare con un unico decreto il trasporto della salma da Comune a Comune per la cremazione e per il successivo deposito delle ceneri, siccome il trasporto fuori Comune è solamente funzionale all'ignizione del feretro, qualora il Comune di decesso non fosse provvisto di impianto crematorio”.

Coerentemente, allora, con gli artt. 82, comma 4 e 88, comma 1 D.P.R. 285/90 è l'autorità comunale nella cui giurisdizione trovasi il cimitero “a quo” ossia di prima sepoltura da cui muoverà il trasporto ad autorizzare le varie operazioni di polizia mortuaria.

In caso di trasporto ⁽¹⁾ resti mortali in altro ⁽²⁾ Comune oltre all'autorizzazione al trasporto serve, allora anche il “permesso seppellimento”?

⁽¹⁾ Ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 34 del D.P.R. 285 del 10/9/1990, il trasporto di un cadavere o di resti mortali è autorizzato dal sindaco (ora si deve intendere il dirigente o il re-

Il Comune ricevente, infatti lo richiede sempre in modo esplicito: il dubbio, allora è se predisporre uno nuovo o trasmettere copia di quello “vecchio” ⁽³⁾ acquisito agli atti del cimitero di prima sepoltura quando il feretro, il giorno del funerale varcò l'ingresso del camposanto.

Normalmente, una qualche autorizzazione amministrativa per l'accoglimento nel cimitero ed in un dato sepolcro, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 285/90 dovrebbe essere necessaria, siccome va verificata per i defunti (o i loro resti e trasformazioni di stato per effetto di fenomeni post mortali) la sussistenza del titolo ad essere ricevuti e tumulati o inumati in dato cimitero ed in quel particolare sepolcro.

In molti Comuni si sta procedendo alle esumazioni e soprattutto alle estumulazioni ordinarie perché stanno andando in scadenza moltissimi loculi concessi negli anni '60 e '70 quando la tumulazione da pratica funebre elitaria divenne fenomeno di massa; addirittura iniziano ad esser considerate ordinarie le estumulazioni eseguite non alla scadenza della concessione ma dopo i 20 anni di permanenza del feretro nel sepolcro; in caso di successivo trasporto dei resti mortali in altro Comune, è, allora necessario approntare una nuova autorizzazione alla tumula-

sponsabile del servizio, ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000). L'autorizzazione al trasporto dei resti mortali è soggetta ai medesimi procedimenti che regolano il trasporto di cadavere, solo che non trovano applicazione le cautele di carattere igienico-sanitario ex risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/1.4.c.d.3 del 23/3/2004. Se si rileva la presenza di parti molli con conseguente rischio di percolazioni il contenitore dovrà esser munito di meccanismi di contenimento o assorbimento.

⁽²⁾ Il decreto di trasporto ex art. 24 comma 2 D.P.R. 285/90 è solo comunicato al Comune in cui avverrà il seppellimento, non si tratta, quindi, di scambio di documentazione tra plessi della pubblica amministrazione esenti, pertanto, da imposta di bollo.

⁽³⁾ Si ha notizia di cimiteri ed impianti di cremazione che pretendono tassativamente una copia dell'originale permesso di seppellimento come titolo di accoglimento. Alla luce anche delle motivazioni argomentate in questo breve studio tale *modus operandi* pare un'indebita rigidità procedurale, inutilmente aggravata.

zione, oltre alla sempre necessaria autorizzazione al trasporto?

Sinceramente è legittimo sollevare qualche perplessità di metodo perché capita sia prodotta una nuova autorizzazione alla tumulazione anche dopo il completo decorso del periodo di sepoltura legale, e quest'incombenza in tutta franchezza sembra molto ridondante sul versante procedurale.

Innanzitutto occorre far chiarezza sul senso semantico e funzionale delle autorizzazioni a cremazione o sepoltura in rapporto alla fattispecie di cadavere ed a quella di resto mortale. La vecchia licenza di seppellimento ora denominata autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione per il cambio di nomenclatura dettato dal D.P.R. 396/2000 riguarda solo ed esclusivamente i cadaveri e non l'entità medico legale definita in via amministrativa "esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo prima dalla Circolare Min. Sanità 31 luglio 1998, n. 10 poi dalla L. 130/2001 ed infine dall'art. 3, comma 1, lettera b) D.P.R. 254/2003.

Le autorizzazioni per il trattamento ⁽⁴⁾ dei resti mortali (ritumulazione, inumazione in campo indecomposti ai sensi dell'art. 86, comma 2 D.P.R. 285/90, o incinerazione ⁽⁵⁾) infatti, non attengono esclusivamente all'Ufficiale di Stato Civile, ma possono essere di pertinenza di qualunque altro ufficio, compreso quello del cimitero: è il Comune, infatti, con proprio regolamento interno emanato dalla Giunta (*ex* D.Lgs. 267/2000) a dover organizzare i propri servizi.

Le figure deputate a queste mansioni nelle more di uno specifico riassetto della macchina comunale possono anche essere individuate nella stessa ordinanza sindacale con cui si disciplinano esumazioni ed estumulazioni ai sensi dell'art. 82, comma 4 D.P.R. 285/90.

L'art. 3, comma 5 D.P.R. 254/2003, come notato prima, dispone che le autorizzazioni a cremazione, inumazione o tumulazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo siano rilasciate dal Comune in cui detti resti mortali sono stati esumati o estumulati.

Per gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo è ovvia la provenienza da un primo periodo legale di sepoltura, non si capisce,

⁽⁴⁾ Per gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo possono essere adottati provvedimenti autorizzatori anche cumulativi, inoltre anche il recepimento della volontà è molto meno strutturato, potrebbe bastare, infatti, anche un semplice assenso degli aventi titolo (ove reperibili ed interessati) a che si avvii a cremazione il resto mortale qualora l'incinerazione fosse il trattamento stabilito in via ordinaria dal Comune.

⁽⁵⁾ Laddove non sia intervenuta apposita riforma regionale l'autorizzazione alla cremazione non attiene ancora esclusivamente alle funzioni proprie dell'Ufficiale di Stato Civile.

allora, il bisogno di un'ulteriore "licenza di seppellimento" che si sovrapponga all'autorizzazione a tumulazione o inumazione rilasciata in occasione del funerale.

In questo caso il Comune di partenza dovrebbe limitarsi a verificare in sede di rilascio dell'autorizzazione al trasporto se il resto mortale abbia titolo per essere ricevuto nel cimitero di arrivo, un po' come succede per l'autorizzazione alla tumulazione o alla dispersione delle ceneri.

L'autorizzazione prevista dall'art. 3 D.P.R. 254/2003 sembra, allora, non accavallarsi a quella accordata in origine (al momento della prima sepoltura), dato che questa ha esaurito i propri effetti, ma costituisce un'autorizzazione del tutto nuova.

Il Comune di partenza (dei resti mortali) si limita ad autorizzare il trasporto, ma non ha titolo a verificare l'accogliibilità nel cimitero di destinazione (accertamento che spetta ai soggetti interessati che richiedano tale operazione), il Comune di decesso o quello o di prima sepoltura dove il cadavere, il resto mortale, le ossa o le ceneri sono custoditi può comunque sincerarsi sulla reale sussistenza di un diritto di sepoltura, in simmetria con quanto avviene per i trasporti internazionali dove non viene richiesta la conferma dell'amministrazione del cimitero competente circa l'accettazione della salma per la sepoltura, quando il morto aveva residenza nel Comune di sepoltura o diritto ad essere sepolto in una tomba in un qualunque cimitero italiano.

È invece occorrente in ogni altro caso. (si veda a tal proposito il paragrafo 3 della Circolare SEFIT p.n. 4480 dell'11.05.2001 sui "Trasporti funebri internazionali").

L'art. 3, comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 pare, però, affidare la competenza non solo dell'autorizzazione al trasporto, ma anche di quella per la nuova sepoltura o cremazione al Comune di partenza nel cui cimitero i resti mortali sono stati esumati o estumulati.

Secondo quest'interpretazione è la l'autorizzazione al trasporto ad essere subordinata al rilascio di quella per nuova sepoltura o cremazione, altrimenti si avrebbe un trasporto funebre senza un sicuro luogo di arrivo eventualità che confliggerebbe con la lettera della legge.

Ovviamente se la nuova inumazione in campo inconsulti per i resti mortali non richiesti per diverse destinazioni, o la collocazione dell'ossame rinvenuto in ossario comune avviene d'ufficio nello stesso cimitero basterà la semplice annotazione nell'apposito registro cimiteriale, non a caso la Circolare Min. Sanità 24 giugno 1993 al paragrafo 10 e lo stesso art. 58, comma 2 D.P.R. 285/90 richiedono un calcolo del fabbisogno di campi a sistema

d'inumazione modulato anche sulla richiesta di ulteriore e supplementare fosse dove interrare gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo provenienti da esumazioni ed estumulazioni, anche in ossequio al postulato del nostro ordinamento di stabilità delle sepolture.

La ritumulazione, non contemplata espressamente dal D.P.R. 285/90, ma di fatto legittimata dalla Circolare Min. Sanità 31 luglio 1998, n. 10 e soprattutto dalla prassi, spesso codificata nei regolamenti comunali di polizia mortuaria, presuppone sempre la stipula di un nuovo atto di concessione dietro il versamento di un canone. L'estumulazione, di norma, avviene sempre alla scadenza della concessione.

Come, infatti, ha rilevato la Cassazione civile, 29 marzo 1957:

“Il regolamento di polizia mortuaria, R.D. 21.12.1942 n. 1880, dispone che quando è trascorso un decennio dalla inumazione dei cadaveri ovvero è scaduto il periodo di concessione per la tumulazione dei feretri (salvo che si tratti di sepolture private a concessione perpetua), il custode del cimitero deve provvedere alla rimozione dei resti mortali destinando le ossa esumate all'ossario comune, ed inumando i feretri estumulati: tale adempimento non è condizionato all'assenso dei congiunti del defunto. Pertanto non costituisce reato (né nella forma di violazione di sepolcro, art. 407 C.P. né in quella di sottrazione di cadavere, art. 411 C.P.) il fatto del custode del cimitero che provvede all'adempimento suddetto senza l'assenso dei congiunti del defunto.

Il D.P.R. 285/90 al Capo XVII dedicato ad esumazioni ed estumulazioni non impone di dare adeguata pubblicità notizia al disseppellimento⁽⁶⁾ dei cadaveri (*rectius*: delle loro ossa⁽⁷⁾ o delle loro trasformazioni di stato), ma questa precauzione di corretto rapporto con la cittadinanza diviene pressoché d'obbligo quando si chiede il consenso (o, al contrario, la manifestazione di palese disinteresse) degli aventi diritto per particolari destinazioni dei resti mortali, come avviene appunto con la cremazione.

La ritumulazione, essendo pur sempre una forma di sepoltura privata sarà sempre subordinata al versamento di un canone⁽⁸⁾ per ottenere in concessione

in uso un avello, una cella sepolcrale, un loculo, una nicchia muraria, oppure per rinnovare una concessione preesistente *ex art.* 92, comma 1 D.P.R. 285/90.

L'autorizzazione a inumazione o tumulazione di cui all'art. 74 D.P.R. 396/2000 risulta esser diversa sotto il profilo funzionale perché è il provvedimento con cui l'ufficiale di Stato Civile preso atto dell'incontrovertibile decesso attraverso in certificato di avvenuta visita necroscopica di un individuo ne autorizza la di lui sepoltura. Per i resti mortali non c'è certo il dubbio della morte apparente, poiché provengono da almeno 10 anni di inumazione o ancor peggio da oltre 20 anni di tumulazione in loculo stagno.

In caso di morte sospetta o violenta, poi, l'autorizzazione alla sepoltura ai sensi del D.P.R. 396/2000, rispetto a quella *ex art.* 3 comma 5 D.P.R. 254/2003, come rilevato implicitamente dalla Circolare Min. Interno 15 luglio 2004, n. 33 si carica di un diverso significato: alla luce, infatti, dell'art. 116 del D.Lgs. 27/1889 l'Autorità Giudiziaria con il proprio prodromico nulla osta dichiara di aver raccolto sufficiente materiale probatorio per consentire almeno lo svolgimento dei funerali e pone l'Ufficiale dello Stato Civile in condizione di provvedere ad autorizzare tumulazione o all'inumazione, mentre per la cremazione servirebbe un ulteriore provvedimento liberatorio da parte della Procura della Repubblica.

Anche nel caso dell'autorizzazione cui all'art. 74 D.P.R. 396/2000, però non è necessariamente specificato il luogo di sepoltura e bisogna dedurlo dalle norme dell'art. 50 D.P.R. 285/90.

Dovrebbe, allora, essere il Comune⁽⁹⁾ “a quo”, cioè quello da cui muoverà il trasporto, a sincerarsi sulla sussistenza o meno di un diritto all'accoglimento in cimitero per poi autorizzare lo stesso trasporto verso il Comune di destinazione dove il resto mortale sarà tumulato, inumato o incenerato, anche perché tutti i trasporti funebri (di cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri) sono soggetti alla regola della tipicità, ovvero debbono muovere da luogo individuato ed autorizzato e giungere in località altrettanto ben de-

⁽⁶⁾ Ai sensi degli artt. 82 comma 4 e ed 86 comma 1 D.P.R. 285/90 è il Sindaco a regolare le operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione attraverso apposita ordinanza.

⁽⁷⁾ Il periodo legale di sepoltura dovrebbe esser proprio funzionale alla scheletrizzazione dei cadaveri, con conseguente raccolta delle ossa.

⁽⁸⁾ La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall'art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d'uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quel-

la che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo). Va tenuta anche presente la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 149/E dell'8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell'atto di concessione.

⁽⁹⁾ L'art. 50 indica quali cadaveri possono essere ricevuti in un cimitero. Al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto il Sindaco del Comune di decesso può accertarsi (anche a mezzo comunicazione via fax o telegrafica) della disponibilità di posti salma nel cimitero di destinazione.

finita ed autorizzata dalla competente autorità territoriale come:

- il cimitero (artt. 24 e 50 D.P.R. 285/90);
- l'impianto di cremazione (art. 26 D.P.R. 285/90);
- l'estero (artt. 27 e 29 D.P.R. 285/90);
- un sepolcro privato fuori del recinto cimiteriale (artt. 101 e seguenti D.P.R. 285/90);
- un cimitero particolare (art. 100 D.P.R. 285/90);
- una tumulazione privilegiata (art. 105 D.P.R. 285/90).

Le due autorizzazioni (quella dell'art. 74 RSC e quella dell'art. 3, 5 D.P.R. 254/2003) sono distinte, nel senso che quando è richiesta la seconda, la prima si è esaurita, essendo già avvenuta l'attività allora autorizzata. Non si capisce, allora, il perché alcuni uffici cimiteriali richiedano copia della vecchia bolletta di seppellimento anche in caso di cremazione.

In merito alla destinazione dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri, poi, pare proprio che la questione sia la medesima del trasporto del cadavere immediatamente *post mortem*, dove la verifica sull'accogliabilità non è condizione per l'autorizzazione al trasporto, ma azione rimessa alla diligenza della parte richiedente, ed è quasi sempre l'impresa funebre ad accollarsi questa responsabilità.

Se si trattasse di traslazione di cadavere dopo un lasso di tempo di prima sepoltura l'incaricato del trasporto, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 285/90, dovrebbe essere munito solo della autorizzazione al trasporto, ai sensi art. 24 D.P.R. 285/90. Sarebbe invece importante far seguire eventuali disposizioni concernenti: divieto di cremazione fino a nulla osta dell'autorità giudiziaria, morte per malattia infettivo diffusiva. La fornitura di una fotocopia dell'autorizzazione alla sepoltura è possibile, ma non obbligatoria, questa necessità, invece, non occorre più per i resti mortali, per i quali non si applicano nemmeno più i commi 4 e 5 dell'art. 79 D.P.R. 285/90.

Ci sia consentito, invece, un parallelismo con il processo autorizzatorio per la sistemazione delle ceneri, soprattutto per le loro destinazioni atipiche come dispersione in natura o custodia a domicilio, ma anche per la più tradizionale tumulazione. In questo caso sembra valere il vecchio brocardo del *cuius regio eius religio*⁽¹⁰⁾, vale a dire il la regola

secondo cui autorizzazioni e permessi sono rilasciati non dal Comune di partenza del trasporto funebre, ma dall'ente locale nel cui distretto amministrativo⁽¹¹⁾ avverranno materialmente tumulazione, dispersione o custodia presso un domicilio privato.

L'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali è il logico portato di un'istruttoria meno aggravata rispetto a quella dettata dall'art. 79 D.P.R. 285/90 e dell'art. 1 D.M. 20/8/1992 per autentica delle firme, poiché secondo il dettato della L. 130/2001 e lo stesso D.P.R. 254/2003 per incinerare i resti mortali basterebbe un semplice assenso, meno formalizzato rispetto ad una più strutturata manifestazione di volontà (si veda la controversa Circolare Min. Interno 1/9/2004, n. 37), tuttavia anche dopo Risoluzione del Ministero della Salute, n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003 che consentiva la diretta cremazione dei resti mortali senza più soggiacere alle restrizioni di cui all'art. 86⁽¹²⁾ D.P.R. 285/90 rimane, elemento centrale, la volontà:

1) dei congiunti del *de cuius* in primis secondo *jure sanguinis* ed in subordine secondo criterio di pozionalità *ex art. 79 D.P.R. 285/90*;

2) del Comune, nel silenzio o nel disinteresse degli aventi titolo, attraverso apposita ordinanza con cui si estrinseca il potere decisionale e discrezionale del sindaco in quanto organo monocratico a rilevanza politica proprio perché elettivo. Non bisogna poi dimenticare come il sindaco rivesta il ruolo di autorità sanitaria locale, *ex L. 23 dicembre 1978, n. 833, D.Lgs. 112/1998 e D.Lgs. 267/2000*, cui il regolamento nazionale di polizia mortuaria demanda il compito di regolare esumazioni ed estumulazioni.

Le autorizzazioni al trasporto di resti mortali finalizzate alla loro cremazione o sepoltura in campo indecomposti possono esser cumulative.

⁽¹⁰⁾ *Cuius regio eius religio* è una formula linguistica coniata al tempo dei forti contrasti tra chiese riformate e la gerarchia ecclesiastica di Santa Romana Chiesa, quando si trattava di ripartire le rispettive sfere d'influenza nelle zone dell'Europa Continentale. La sua traduzione è: "La religione (e, quindi, la potestà normativa) di colui del quale è il territorio". Parafrasandola in termini di polizia mortuaria potremmo dire per il procedimento autorizzatorio si segue il protocollo del Comune nel cui territorio o cimitero avverran-

no rispettivamente custodia delle ceneri, tumulazione delle stesse o loro dispersione.

⁽¹¹⁾ Si veda a tal proposito l'art. 4 dello schema di regolamento comunale in tema di cremazione elaborato da SEFIT.

⁽¹²⁾ Obbligo di un turno supplementare di rotazione in campo di terra.

Informatica

La morte nell'era di Internet

di Nicola Bortolotti

All'ombra de' computer e dentro i siti web confortati di pianto è forse il sonno della morte men duro?

Un siffatto foscoliano incipit è senza dubbio ardito, ma non vuole in alcun modo apparire irriverente nei confronti del poeta. La percezione della morte nel mondo occidentale, infatti, sembra che si stia lentamente modificando in questi anni talora difficili da decifrare, e questo avviene anche grazie alla tecnologia e alla telematica.

Dove sono oggi le "urne de' forti"?

Mai come oggi l'editto napoleonico di Saint-Cloud non sembra neppure lontanamente applicabile: la memoria è sempre meno legata alle spoglie materiali, al loro luogo di sepoltura, all'apposizione o meno di titoli sulla lapide. Al censo si collega la qualità di vita e di morte più che il ricordo *post mortem*. Le vestigia sono sempre meno legate ad un epistolario cartaceo, o ad un'opera pubblicata, o ad una targa di ringraziamento per una donazione bensì piuttosto a materiale audiovisivo – a partire dagli anni settanta – e ad impronte, più o meno nitide, lasciate nel mondo virtuale nell'era di Internet. Mentre il forte legame del defunto con i famigliari appare ancora saldamente connesso alla fisicità dell'ambiente cimiteriale (luogo che – non a caso – non viene scalfito né punto né poco dai pochissimo utilizzati equivalenti in rete), parenti, amici, estimatori e conoscenti si affidano sempre di più ai mezzi telematici per perpetuare la memoria degli scomparsi.

Sopravvivere all'obsolescenza delle tecnologie

Una eccessiva fede nelle "magnifiche sorti e progressive" della tecnologia può, tuttavia, condurre a sgradevoli sorprese e apparenti contraddizioni. Alcuni esempi, ancorché in apparenza scontati, possono rendere bene la situazione.

Si pensi al classico sgombero di una soffitta di casa, nella quale si trovi un cofanetto contenente non solo alcune lettere di un parente defunto ma anche fotografie, diapositive, filmati su pellicola, nastri audio, nastri video, nastri per calcolatore, floppy disc contenenti

testi e floppy contenenti programmi per PC da lui realizzati, e – per finire – anche un hard disk. Sia le lettere che le fotografie saranno immediatamente fruibili, arricchendo il bagaglio di ricordi legati alla persona scomparsa; pazienza se qualche particolare sarà ingiallito, macchiato o consunto: in molti casi saranno possibili interventi di restauro, magari agevolati dalle moderne tecniche. Con le diapositive potrebbero sorgere piccoli ma sempre superabili problemi.

Per visionare i filmati su pellicola, invece, occorrerebbe procurarsi un idoneo proiettore compatibile con il formato a suo tempo adottato per poi – eventualmente – riversare il tutto su un supporto più moderno (ma non necessariamente più longevo e affidabile). In assenza di un adeguato dispositivo di proiezione il recupero del "girato" diventerebbe assai più problematico, se non impossibile qualora non si vogliano affrontare costi rilevantissimi.

I nastri magnetici, se su "compact cassette", sarebbero ascoltabili senza troppi problemi vista la diffusione ancora elevata di tale datato standard; al contrario, se su bobina (o su particolari cassette "proprietarie", o se utilizzando particolari sistemi di riduzione del rumore, o se in formati digitali caduti in disuso), richiederebbero un idoneo apparato di riproduzione di non sempre facile reperibilità.

Enormi difficoltà si incontrerebbero con cassette video registrate con lo standard "Video2000" (dismesso nel 1986) ma anche col più fortunato Betamax (il cui ultimo videoregistratore è stato prodotto quasi un lustro fa). Problemi che, tra qualche anno, vista l'inarrestabile avanzata del digitale, si potrebbero presentare anche con l'attuale superstita del mercato, ossia lo standard VHS i cui apparati di riproduzione tanto progressivamente quanto inesorabilmente usciranno dal mercato (assieme alle parti di ricambio e ai tecnici in grado di ripararli).

Se coi videonastri ci sarebbe qualche speranza, con i nastri per calcolatore su bobina – invece – l'impresa sarebbe quasi disperata: si tratta infatti di una tecnologia obsoleta e "proprietaria" (alla quale è stato per

lungo tempo legato l'immaginario collettivo, che associava all'idea di calcolatore elettronico il discontinuo roteare di bobine in stanze asettiche e vagamente inquietanti ...) i cui ingombranti e costosi apparati sono stati smantellati da decenni. Migliore la sorte, invece, per i programmi amatoriali registrati su cassetta, a patto di recuperare apparecchi mitici come il VIC20, il C64, il Sinclair ZX80/81, lo Spectrum o loro emulatori.

Lo stesso avverrebbe per certe tipologie di floppy disc come, ad esempio, quelli da otto pollici usati negli anni settanta. Ma – anche avendo la fortuna di trattare con floppy moderni – l'eventualità di una loro smagnetizzazione o di trovarsi di fronte a un formato del filesystem o dei files (soprattutto se "eseguibili", ossia contenenti programmi) incompatibile con quelli attuali è tutt'altro che remota. Analoghe incognite presenterebbe un hard disk, con la prevedibile aggiunta di problematiche irrisolvibili dovute a interfacce incompatibili o guasti elettrici o – peggio – meccanici (non infrequenti dopo anni di inattività).

Il paradosso dell'era tecnologica

Da quanto prospettato emerge con chiarezza un aspetto quasi paradossale: tanto maggiore è il livello tecnologico raggiunto, tanto più estesa e raffinata è la

"memoria" che si può conservare di sé, ma altrettanto più elevato è il rischio di perderla irrimediabilmente senza un'adeguata "manutenzione" (come, ad esempio, il periodico riversamento su supporti più aggiornati, come avveniva anni fa con i "filmini" di famiglia passati su VHS).

Si pensi alla odierna possibilità di essere seguiti e documentati, nel corso della propria vita, addirittura fin da prima della culla: la videocassetta con l'ecografia è stata oggi sostituita in molti casi da un DVD. Sarà leggibile la videocassetta fra dieci anni? Probabilmente no, perché mancheranno videoregistratori compatibili. E il DVD? Probabilmente sì, ma c'è una possibilità abbastanza elevata che dopo un decennio un DVD masterizzato sia illeggibile a causa del deterioramento dello strato organico sul quale è avvenuta la registrazione.

E che dire di un album fotografico? È proprio la tecnologia digitale che consente – previa scannerizzazione – di correggerne le imperfezioni e di produrre DVD facilmente duplicabili per parenti e amici. Ma il sofisticato supporto ottico risultante saprà superare le ingiurie del tempo e la rapida obsolescenza tecnologica con la stessa ammirevole disinvoltura dell'album con la copertina cartonata? Quasi sicuramente no, specie se esposto alla luce del sole.




Figura 1




Figura 2

Le lapidi multimediali

È in questa ottica – non conservatrice ma consapevole – che vanno analizzate anche le innovazioni e le invenzioni (brevettate) nel settore, come – ad esempio – la lapide multimediale (in Italia fece notizia quella ideata da Adriano Modonesi nel 2001) e il cimitero multimediale (presentato dalla “Fabrica” di Oliviero Toscani al TanExpo 2000).

Chiunque abbia avuto a che fare con “chioschi” multimediali aperti al pubblico sa bene quanto sia rapido il loro deterioramento e quale genere di assidua manutenzione richiedano, ben diversa dal periodico cambio di una lampadina votiva ... Senza contare il fatto che lo strumento multimediale mal si addice ad una città del silenzio. Ben vengano, dunque, iniziative meno eclatanti ma più efficaci, come quella di un signore tedesco che ha semplicemente aggiunto sulle iscrizioni poste sulla tomba della madre l’indirizzo del sito web a lei dedicato.

Il sostanziale primato delle lapidi tradizionali – con la loro durata pressoché illimitata, la loro austera imponenza, la possibilità di essere trasferite su carta con la tecnica del “frottage” da parte di numerosi appassionati di ricalco – non sembra, del resto, in alcun modo potere essere messa in discussione da parte delle nuove tecnologie. Al riguardo la diatriba sembra vicina a quella che oppone il libro tradizionale al cosiddetto “e-book”, riassunta con grande arguzia da Neil Gershenfeld del MIT a cui si deve questa celebre provocazione: “se il libro fosse stato inventato dopo il computer portatile, lo si sarebbe accolto come un’enorme innovazione” in quanto “il libro si carica istantaneamente, ha una visualizzazione a elevato contrasto e alta risoluzione, è visibile da qualsiasi angola-

zione, sia con una luce intensa che in penombra, consente un accesso veloce a qualsiasi pagina, fornisce un immediato feedback visivo e tattile a proposito della posizione all’interno del testo, può ospitare con facilità delle annotazioni, non ha bisogno di batterie né di alimentazione, ha un packaging moderno”.

La via più saggia, come spesso accade, è quella di saper coniugare saggiamente classico e moderno. Gli esiti di tale sinergia possono essere assai felici, così come accade – ad esempio – nella vasta comunità fotografica Flickr (www.flickr.com) – che fa parte della galassia Yahoo – all’interno della quale il gruppo dedicato a “Graves, Tombs And Cemeteries” (Figura 1) a meno di due anni dalla sua creazione può già contare diverse migliaia di iscritti e decine di migliaia di foto (malgrado la limitazione di un massimo di tre immagini al giorno e cinquanta al mese per ogni partecipante), ovviamente realizzate con macchine digitali (Figura 2); va comunque rilevato che – rimanendo al solo sito Flickr – sono centinaia i gruppi attinenti tematiche funebri e cimiteriali.

Le donazioni alla comunità telematica

Se la caducità della tecnologia è a livelli così elevati, è tuttavia altrettanto vero che la connessione in rete, il web, la ragnatela mondiale di informazioni – con il suo essere distribuito e ridondante – può sublimare la obsolescenza dei supporti e delle tecnologie. C’è un caso emblematico, al proposito, ben sintetizzato dalle parole riportate nelle note di installazione dallo stesso autore Robert Eric Noweck, intense e asciutte, un testamento in forma di file: “Questa sarà l’ultima versione dell’Ansi-Standard Cobol [un linguaggio professionale per applicazioni gestionali]. Poiché è l’ultima versione, ho deciso di rendere di pubblico dominio il codice sorgente (...). Come molti




Figura 3

di voi sanno sto morendo di AIDS e desidero che queste note non vengano rimosse e che tutti i files rimangano intatti. Spero che un altro programmatore porti avanti il mio lavoro. Il codice sorgente sarà disponibile solo collegandosi alla BBS AV-SYNC di Atlanta e vorrei che non fosse distribuito ad altre BBS in quanto Bill Tullis è stato un amico e mi ha sostenuto; desidererei quindi che la sua BBS fosse l'unica ad ospitare i sorgenti (...). Se questo programma vi sembra utile inviate per cortesia un'offerta di 25 dollari a 115 Lynton RD. JESUP GA. 31545 e la vostra donazione andrà alla ricerca e all'educazione sull'AIDS".

Non si parla di Internet in quanto il programma risale al 1990, quando la "rete delle reti" era ancora strumento di università, governi, centri di ricerca e grandi società internazionali mentre la telematica amatoriale era costituita da un insieme di BBS sparse un po' dappertutto e accessibili mediante collegamento telefonico. Tempi pionieristici e ricchi di stimoli.

Il file di cui si parla, distribuito in forma di archivio con il nome COBOL650.ZIP, è sopravvissuto alla transizione dalle BBS a Internet ed è ancora scaricabile liberamente. Le note toccanti di Noweck si possono ancora leggere intatte, errori di battitura compresi. Il suo programma è ancora in grado di "compilare" correttamente un sorgente COBOL (Figura 3).

In definitiva, la telematica ha consentito al ricordo di Robert Noweck di sopravvivere.

Come sopravvivere nel mondo virtuale?

Di quando in quando c'è chi tenta la strada distruttiva per immortalare il proprio nome, come è accaduto con i folli che hanno preso a martellate le statue di Michelangelo (prima la Pietà e vent'anni dopo il David).

Nella "società dell'informazione", però, si possono seguire altre strade. Celebre e paradigmatico è un caso risalente all'era precedente al fenomeno "Internet di massa": quello di Craig Shergold, affetto da un tumore incurabile al cervello, che nel 1989 lanciò un appello (attraverso canali di comunicazione tradizionali, in primis la stampa) per ricevere cartoline d'auguri al fine di entrare nel Guinness dei Primati e, dunque, sopravvivere alla propria morte. La vicenda, in realtà, ha avuto un lieto fine (il tumore era benigno) ed è ben descritta da Paolo Attivissimo e dal suo servizio Antibufala all'indirizzo http://paoloattivissimo.info/antibufala/craig_shergold/craig_shergold.htm. Internet, tuttavia, ha avuto un ruolo importante nella vicenda perché periodicamente vengono riproposti appelli sotto forma di catena di Sant'Antonio per scrivere a Craig. Anche questo è un modo di sopravvivere in rete, in stile Matrix.

Ma qual è una delle vie più percorse, oggi, per perpetuare la memoria dei propri cari o di sé stessi?

Non certo quella del "cimitero virtuale", le cui visite generano malinconia perché si tratta in genere di luo-

ghi desolati, statici di fronte alla dinamicità del web, incapaci di raccogliere ricordi anche offrendo lo spazio gratuitamente.

Poco seguita anche la strada dei "necrologi on line"; la forza del necrologio, infatti, è quella di imporsi all'attenzione in un contesto diverso, sia esso il muro di una casa o la pagina di un quotidiano. Tutto il contrario di quanto avviene con i siti di necrologi, nei quali bisogna recarsi appositamente e che spesso obbligano a digitare il nome del defunto, con un ribaltamento totale della prospettiva del necrologio tradizionale e con utilità praticamente nulla.

Più seguita è sicuramente la strada del sito dedicato, gratuito o a pagamento.

Negli ultimi tempi, tuttavia, il sito "in memoriam" è stato soppiantato dal "blog" (ossia un diario in rete) alla memoria, nel quale prevale la dinamicità dei commenti postati dai partecipanti.

Il diritto all'oblio

Su Internet non c'è alcun bisogno di un cimitero "centralizzato" perché le tracce della presenza di chi vi opera rimangono a disposizione per anni, distribuite nella rete e reperibili tramite i motori di ricerca.

Questo sta creando alcuni problemi inediti, in quanto il fatto che le informazioni vengano preservate in modo automatico per tempi assai elevati può violare il cosiddetto "diritto all'oblio" di chi, ad esempio, ha già scontato una pena e si è riabilitato.

Senza arrivare al penale, può essere in effetti sorprendente e in certi casi imbarazzante rileggere, a distanza di anni, propri messaggi postati sui newsgroup (in Figura 4 un thread del lontano 1998, recuperato in pochi secondi con Google) o messaggi altrui nei quali si viene chiamati in causa; e chiederne la rimozione ai motori di ricerca è impresa – più che ardua – inutile.

Concludendo con una provocazione, si può dunque arrivare ad affermare che la morte nell'era di Internet, virtualmente, non esiste giacché sul web è molto più facile continuare ad essere ricordati piuttosto che dimenticati.

The screenshot shows a Google search result for a newsgroup thread. The thread title is "MCLK e S3 Virge DX". There are two posts listed, both dated 9 Gen 1998. The first post is by Antonio Polimeno, and the second is by Nicola Bortolotti. The second post contains technical details about hardware overclocking and a signature.

Google
Gruppi

it.comp.hardware.overclock
Nessun frame | Ordina per data

MCLK e S3 Virge DX
1 Antonio Polimeno 9 Gen 1998
2 Nicola Bortolotti 9 Gen 1998

grazie in anticipo
Antonio Polimeno
P...@spin.it

» Rispondi

2 Da: Nicola Bortolotti - vedi profilo
Data: Ven 9 Gen 1998 00:00
Non ancora classificato
mostra opzioni

> Salve, vorrei sapere quali sono i valori ottimali per overclockare la
> suddetta scheda.

io uso il settaggio
c:\mclk /0 42 2 1
e non ho nessun problema con EDO da 40 nsec (i primi 2MB) e 35 nsec (i secondi 2MB).

Ciao
Nicola

Figura 4

Cultura

Una strana bara metallica

di Emanuele Vaj

Nella cittadina di Jamestown (Virginia) – primo insediamento Inglese in America – negli scorsi anni sono stati fatti degli scavi per “bonificare” alcuni terreni che dal lontano 1607, erano stati utilizzati per seppellire delle salme.

Questa operazione era ben motivata. Infatti, sin dall’arrivo dei primi abitanti, si era diffusa l’abitudine di seppellire le salme un po’ dovunque, dove capitava, meglio se nei boschi circostanti, senza curarsi della profondità della fossa ne tantomeno di segnalarne l’esistenza. Così molti terreni conte-

nevano (o potevano contenere) delle salme.

Poi, crescendo la popolazione, nel 1661 l’Assemblea Generale emanò una legge per scoraggiare questi usi “barbari”. Nella legge fu richiesto ad ogni parrocchia di fornire degli spazi da recintare ed utilizzare per sepolture pubbliche.

“... in questo mo-

do non sarebbe stato più possibile disfarsi della zia Agata mettendola in un buco scavato nella foresta ...” (queste furono le esatte parole con le quali si concluse la presentazione della legge). E furono così istituiti i primi VERI cimiteri.

Proprio per queste premesse, nei primi anni 90 iniziarono i lavori che portarono alla luce diverse sepolture sparse qua e là attorno alla città; in alcune vi erano solo pochi resti, in altre interi scheletri ben conservati.

Un importante numero di corpi fu trovato attorno all’ospedale civile: erano i cadaveri dei combattenti della Guerra Civile Americana.

Ma la cosa veramente notevole fu il ritrovamento di alcune bare in metallo dalle forme non comuni.

Prendiamo lo spunto da questa notizia per fare un breve cenno alla “storia” della bara negli Stati Uniti, basandoci su dati storici e di costume che abbiamo reperito.

Una storia che, però evidentemente, non vuole essere “vangelo” e può essere sempre integrata da altre ulteriori eventuali documentazioni.

Le prime bare erano molto semplici: 5 assi di legno inchiodate tra loro più una sesta per coperchio. Questa era la cassa da morto (*the casket*) dei primi americani.

Successivamente, come avviene anche oggi, le bare si erano gradatamente modificate riflettendo la ricchezza reale o presunta o la condizione sociale.



Figura 1 – Scheletro di un bambino (1660)

Le famiglie più povere dovevano affittare la modestissima bara *riutilizzabile* ⁽¹⁾ della parrocchia e ritornare al loro Creatore in nient'altro che...un foglio arrotolato. Le bare di legno più semplici erano di pino, spesso ricoperto di tessuto fissato con chiodini d'ottone verniciati di nero. Ma se uno fosse stato prudente quanto un tale John Custis, la bara interna era di olmo foderato con tessuto, ricoperto in piombo con un rapporto di spessore di cinque libbre per un piede quadrato (kg. 2,27 per m. 0,09). Sulla bara in piombo sigillata, era posta una piastra in latta o ottone prima che fosse posta nell'altra cassa di olmo o di quercia. A questo punto la pesante scatola era ricoperta con velluto nero o viola fissato con file di chiodini a testa tonda.

Nel diciottesimo secolo era uso comune svolgere i funerali di sera, quando i cortei potevano essere più piccoli poco costosi e senza essere notati. Il "*cosa dirà la gente*" era già importante.

In Inghilterra e negli Stati Uniti alla fine del diciottesimo secolo il lutto si è trasformato in un elaborato rituale per gli abiti e i comportamenti. Il salone anteriore della *casa funeraria* fu predisposto all'uopo con teiere e tazze elegantemente dipinte a disposizione delle donne che vegliavano piangenti sulle bare sistemate in altri locali.

Artigiani della seta che avevano visto la propria attività in declino, ebbero un nuovo rilancio.

Festoni di seta nera erano usati attorno alla bara, sui pannelli esterni dei carri funebri, sui cappelli e sulle gonne.

Nel frattempo – nella seconda metà del 19° secolo – il timore di essere sepolto vivo (manifestato tra l'altro da noti personaggi) si trasformava in fobia alla quale si cercava di trovare delle soluzioni, come l'imbalsamazione e sistemi ... di allarme.




Figura 2 – Caduti della Guerra Civile

L'imbalsamazione fu conosciuta dal grande pubblico in occasione della morte del Presidente A. Lincoln e del lungo trasporto della salma con il treno (anche se, per la verità, a metà viaggio si dovette intervenire perché il corpo stava diventando nero).

Ma l'imbalsamazione non era, comunque, il sistema preferito per avere la certezza di essere "certificati" morti e quindi molti ingegnosi (anche se poco pratici) sistemi di sicurezza furono brevettati negli Stati Uniti. In particolare bare con speciali dispositivi collegati all'esterno e che dovevano servire per salvare l'eventuale sepolto vivo. Si andava da un tubo con scaletta ... incorporata per uscire dalla fossa ad una bandierina che si agitava sulla tomba in caso

l'occupante muovesse mani o piedi ...

Ma queste, ovviamente, erano delle vere e proprie eccentricità ⁽²⁾.

Allo stesso tempo però la bara tradizionale cominciava ad essere sostituita da elaborate forme di sarcofagi che diventarono la genesi delle moderne bare. Nei primi anni del 19° secolo il ferro cominciò ad essere usato per ogni cosa, dai ponti e strutture di edifici alle sedie e alle inferriate. Non passò molto tempo prima che le bare si aggiungessero alla lista e, nel 1836, un certo James A.Gray di Richmond ottenne il brevetto per una bara metallica.

Maggior successo ebbe però Almond D.Fisk il cui contenitore metallico per sepolture iniziò ad entrare in produzione verso il 1848.

Il contenitore di Fisk aveva una forma che si rifaceva alla mummia egiziana.



Figura 3 – Ricostruzione di una veglia funebre

Tutti avevano una finestra di vetro posta sulla testa, non per dare al defunto la possibilità di guardare

⁽¹⁾ La bara era utilizzata solo per il funerale e trasporto al cimitero, dove la salma veniva tolta e inumata avvolta in un lenzuolo.

⁽²⁾ Su questo argomento vedere anche l'articolo "Bare a prova ... di errore! ... e se non fossimo veramente morti?" di Emanuele Vaj, pubblicato a pag. 56 del n. 4/2005 de "I Servizi Funerari".

fuori, ma di permettere ai parenti di guardare dentro. Fisk diceva che i contenitori metallici sigillati “*potevano anche essere riempiti con gas o fluidi con la proprietà di impedire la putrefazione*”.

Lo scopo era quello di preservare le salme di coloro che morivano lontano da casa più meno intatte in modo da poterle riportarle al domicilio per lo svolgimento dei funerali. E la cosa funzionò, conservando il contenuto e ... conservandosi essa medesima tanto da trovare esemplari intatti dopo quasi 150 anni.

Nel 1950, più della metà di tutte le bare vendute erano ricoperte con tessuto. Quelle in legno duro rappresentavano circa il 18% le bare in metallo formavano il rimanente del mercato per gli adulti (circa 25%). Le bare dei bambini erano circa il 6% del mercato totale.

In quello stesso anno 1950 vi furono importanti cambiamenti nella industria dei cofani funebri. Dopo la guerra di Corea, la lamiera era diventata disponibile a livello industriale e quindi la produzione di bare in metallo si sviluppò.

Verso il 1955 era più di un terzo della produzione totale e all'inizio degli anni 1960 sfiorò il 50% del mercato. Dalla metà del 1970 poi, quasi due terzi di tutte le bare prodotte erano in metallo.

Certamente questo cambio di indirizzo influenzò l'industria in modo significativo.

Infatti, mentre le bare tradizionali potevano essere prodotte quasi artigianalmente e con capitali limitati, quelle in metallo richiedono un investimento più importante in considerazione delle differenti attrezzature necessarie per le varie fasi della lavorazione, come stampaggio, piegatura, taglio, verniciatura, ecc..

Gli Stati Uniti sono tuttora grandi “consumatori” di bare in metallo, bare che – pur con l'utilizzo di materiali diversi dal legno – mantengono forme che si rifanno ai modelli in legno.

Questo mercato si è gradatamente esteso a quasi tutto il Continente Americano (Centro e Sud Ame-




Figura 4 – La bara metallica ideata da Fisk nel 1848

rica) e – dopo l'ultima grande guerra – anche in Europa.

In Italia non sembrano avere incontrato più di tanto il favore del pubblico e ciò è dovuto principalmente alla tradizione e al sistema di seppellimento in uso.

La tradizione ci porta a preferire il prodotto in legno. Per il seppellimento, nelle inumazioni (in terra, che sono la maggioranza), il metallo non è consentito: si può utilizzarlo solo per le tumulazioni (colombari o tombe di famiglia).

Con la continua tendenza alla diminuzione delle sepolture dovuta alla cremazione, il mercato complessivo delle bare è in costante diminuzione.

Attualmente la divisione del mercato americano vede il metallo dominante al 75%, seguito dal legno massiccio 15%, altri legni 6%, bronzo e rame 3%, fiberglass, alluminio, plastica e altri materiali circa 1%.

A proposito delle bare in metallo: le statistiche ci rivelano anche che il consumo per questa produzione richiede ben 900 tonnellate di acciaio all'anno.

Un capitolo a parte riguarda un nuovo materiale che viene impiegato per la costruzione delle bare: il *fiberglass*.

Questo segmento di modelli sta gradatamente affermandosi sul mercato alla media del 10-12% annuo.

Cultura Parigi dal Mont-Louis

di Laura Bertolaccini (*)

Il Mont-Louis si trova ad est del centro di Parigi. Più che un monte, come indica il suo toponimo, è una collina situata, prima che la città si espandesse e la inglobasse all'interno del suo perimetro, nel territorio alla confluenza di tre villaggi, Belleville, Menilmontant e Charonne.

Sulle sue pendici intorno alla metà del XV secolo un ricco mercante di nome Renault vi costruì una casa di campagna. La storia popolare narra che egli si fosse talmente prodigato nella costruzione al punto che l'intera zona venne comunemente denominata La Folie Renault, toponimo che ancora appare nella carta redatta nel 1728 da Delagrive.

Nel 1626 la tenuta venne acquistata da un sostenitore dei Gesuiti che la regalò loro per farne un ritiro per gli anziani e i convalescenti della comunità religiosa.

Probabilmente è in questo momento che il sito venne rinominato Mont-Louis, in onore di San Luigi, patrono dei gesuiti. La questione della denominazione del sito è comunque ancora controversa: alcuni storici, infatti, sostengono che il nome venne cambiato in occasione di una visita che Luigi XIV fece nella tenuta il 2 giugno 1652 per vedere dall'alto il generale Turenne che sconfiggeva la Fronda nel Faubourg Saint-Antoine.

In ogni caso, la casa sulla collina fu dal 1675 al 1709 la residenza del gesuita François d'Aix de la Chaise, eminente confessore di Luigi XIV.

In virtù della relazione particolare con il re, il prelado riceveva nella tenuta sul Mont-Louis le visite di numerosi dignitari: per questo motivo negli anni del suo soggiorno furono apportati sostanziali lavori di ampliamento della residenza e opere di ristrutturazione del giardino.

Situata sulla sommità della collina, la villa suburbana sovrastava una serie di scoscese terrazze fittamente piantumate con essenze ornamentali, piante esotiche e alberi da frutta. Da una parte si apriva ad una splendida vista su Parigi, mentre dall'altra guardava verso la campagna.




Figura 1 – Courvoisier, Veduta dalla tomba di Jacques Delille, 1817 ca

Dopo la morte del prelado La Chaise, i gesuiti continuarono ad usare questa residenza sino al 1762, quando vennero cacciati dalla Francia.

L'anno seguente il parlamento di Parigi avrebbe ordinato la vendita dei beni dei gesuiti e tra questi anche la vendita della proprietà sul Mont-Louis.

Per alcuni decenni la tenuta venne gestita da diversi proprietari che, non potendone mantenere la magnificenza, frazionarono la residenza e suddivisero il terreno in lotti più piccoli destinandoli a diverse coltivazioni; tale operazione avrebbe portato in breve alla quasi totale decadenza della tenuta e della residenza.

La storia di questo sito doveva però radicalmente cambiare nel 1804 quando il prefetto del Dipartimento della Senna, conte Frochot, acquista l'intera proprietà sul Mont-Louis e contemporaneamente incarica Alexandre-Théodore Brongniart di sviluppare per quest'area il progetto per un cimitero collettivo *extra-moenia*, primo effetto della proclamazione dell'editto di Saint-Cloud avvenuta il 23 Pratile dell'anno XII, ovvero il 12 giugno 1804.

Proprio in memoria del soggiorno nella tenuta di Mont-Louis del prelado La Chaise, il cimitero est di Parigi verrà subito, e per sempre, identificato come cimitero del "Père-Lachaise".

Il progetto di Brongniart, redatto in un solo mese, prevedeva il mantenimento delle altimetrie del suolo,



Figura 2 – Courvoisier, Veduta dalla tomba di Héloïse e Abélard, 1817 ca

sfruttando i dislivelli e le macchie d'alberi per creare scorci o effetti particolari, riorganizzati attraverso una rete sinuosa di percorsi che avrebbero trovato la loro ideale meta nella piramide crematoria posta sulla sommità della collina, proprio in luogo della vecchia dimora, oramai pressochè fatiscente.

I grandi parchi, Ermenonville, Maupertius, Méréville, sono i modelli che informano il paesaggio funerario del Père-Lachaise. Seppellire in un giardino recuperando il rapporto natura-architettura diverrà ben presto una moda che si svilupperà anche al di là dei confini francesi.

Inaugurato ufficialmente nel 1807, sebbene aperto alle sepolture sin dallo stesso 1804, il cimitero sarà soggetto a lavori e ampliamenti per molti anni a seguire.

Intorno al 1814, accantonata oramai l'ipotesi di erigere la grande piramide crematoria e facendosi sempre più pressante la necessità di dotare il cimitero di una cappella all'interno della quale poter svolgere i diversi riti funebri, Guy de Gisors propose di utilizzare ciò che restava dell'antica villa posta sulla cima del Mont-Louis. Il progetto prevedeva la realizzazione in un unico complesso di tre aule di raccoglimento: da un vestibolo centrale si poteva così accedere ad una cappella per le cerimonie cattoliche, quindi ad un'aula per il rito protestante e ad un'altra per la celebrazione del rito ebraico.

Mentre erano in corso i lavori una porzione delle antiche strutture cedette: ne venne utilizzata solo una parte per realizzare una unica cappella a pianta centrale.

Inizialmente il cimitero del Père-Lachaise, al pari degli altri cimiteri *extramoenia* imposti dall'editto di Saint-Cloud era però ben poco amato dalla popolazione. A nulla sembrava essere servito l'intento di renderlo più vicino alle antiche usanze riproponendo una immagine urbana – il parco – per la realizzazione del nuovo impianto.

Ricordiamo che, sino alla espulsione dei cimiteri dalla città, una vita animata si svolgeva da sempre all'interno dei recinti cimiteriali: ne è un esempio proprio il parigino ossario dei Santi Innocenti dove

da secoli si tenevano al fianco delle sepolture nobili e meno nobili affari, ma anche il Camposanto di Pisa dove al di sotto delle arcate perimetrali si stendeva la lana, si raccoglieva la cera per le candele votive, si svolgevano periodicamente giochi e feste.

I libri delle sepolture riportano che, fino al 1814, le tombe al Père-Lachaise erano poco più che 600, sparse su 17 ettari di terreno.

Ad "addomesticare" il cimitero nella cultura popolare, alcuni eventi avvenuti nel 1817: la sepoltura di La Fontane e Molière e la riunificazione dei corpi di Héloïse e Abélard, sventurati amanti vissuti nell'XI secolo divenuti ora simbolo della passione e degli amori impossibili.

Da questa data il numero di richieste aumenterà sensibilmente, al punto che nel 1830 nel cimitero parigino si contano circa 33.000 tombe.

Negli anni seguenti verrà inoltre completato l'ingresso monumentale, invaso avvolgente caratterizzato da due cippi tratti dall'antico cimitero di Saint-Sulpice, abbandonando così l'accesso utilizzato sin d'ora corrispondente alla vecchia entrata alla proprietà dei gesuiti. Il cimitero parigino diverrà ben presto luogo di visite e di pellegrinaggi e, al pari degli altri monumenti cittadini, verrà inserito nelle guide per turisti e viaggiatori. Mappe e incisioni descrivono itinerari attraverso il parco, tra le tombe più significative di illustri personaggi.

In verità non sono molte le vedute che mostrano la città dal cimitero e questo perché di fatto al Père-Lachaise parigino si andava confermando l'usanza che vedeva le vedute dei giardini orientate verso le parti interne, le singolarità del paesaggio.

E il Père-Lachaise, si è detto, prima che un cimitero intende essere un parco, il "giardino dei silenziosi" come era definito il luogo delle sepolture in epoca barocca. Solo in ragione della particolare altezza del Mont-Louis la scena inevitabilmente si apre verso il




Figura 3 – Civeton, Veduta dalla sommità del Père-Lachaise, 1829



Figura 4 – Autore sconosciuto, Veduta dalla Avenue des Acacias, 1870 ca

panorama spettacolare della città.

Le vedute dal cimitero costituiscono documento e testimonianza delle trasformazioni che si ponevano in essere nella città. Non sono certamente resoconti fedeli, ma in un certo senso “forzati” nel tentativo di rianodare in maniera ancora più serrata i vincoli del cimitero con la città perché esso, allontanato ora definitivamente dal territorio urbano, non fosse considerato un elemento alieno dalla quotidianità.

Esaminiamo quattro vedute.

La prima, eseguita intorno al 1817 da Courvoisier, ha il punto di vista posto in prossimità della tomba del poeta Jacques Delille, noto traduttore di Virgilio morto nel 1813, amico di Brongniart e in qualche misura ispiratore del cimitero parigino. La tomba si trova nella divisione 11 del cimitero, in un settore che in seguito verrà denominato “boschetto degli artisti” perché qui saranno sepolti, oltre allo stesso Brongniart (1813), alcuni tra i più illustri uomini del tempo tra i quali Vincenzo Bellini (1835) e Frédéric Chopin (1849).

La veduta inquadra il settore sud-est della città: in un panorama sostanzialmente indifferenziato, ancora in bilico tra città e campagna, emerge netta la mole della cupola di Ste-Geneviève (il Panthéon), completata nel 1790.

Anche in questo caso la veduta subisce una forzatura, includendo nello sfondo definito dai rami delle acacie un brano di città ben lontano dalla effettiva visione.

Lo stesso panorama, maggiormente ravvicinato e aperto sulla destra ad includere il profilo della chiesa di Notre-Dame, appare in un'altra veduta di Courvoisier, anch'essa redatta intorno al 1817, come testimonia la presenza in primo piano, a destra nella incisione, della cappella gotica, il sacello in cui furono riuniti i corpi di Héloïse e Abélard, opera di Brongniart completata proprio nel 1817.

Una terza veduta altrettanto significativa è redatta da Civeton nel 1829. Questa incisione è stata eseguita dalla sommità della collina: rispetto alle precedenti

vedute, il cimitero appare ben più popolato di sepolture. In primo piano viene descritta la quotidianità di una visita al cimitero, mentre sullo sfondo la visione sulla città è globale.

Operando sempre una forzatura rispetto alla reale visione prospettica, il cono visivo si apre ad accogliere all'interno della rappresentazione ogni parte della città, testimoniata dai suoi monumenti religiosi e laici più significativi – si vede bene a sinistra il Panthéon e poi Notre-Dame al centro della scena, la chiesa del Dôme e infine a destra il profilo dell'arco di trionfo ancora in corso di completamento (verrà terminato nel 1836).

Ma particolarmente significativa appare la visione sui quartieri operai che cingono la

parte bassa del Mont-Louis, dove tra i grandi complessi edilizi si eleva una ciminiera fumeggiante.

La quarta veduta, infine, non firmata, non presenta una datazione certa ma, verosimilmente, può essere fatta risalire agli anni '70 dell'Ottocento. È stata eseguita dalla Avenue des Acacias, strada di bordo del cimitero dall'andamento fortemente arcuato.

Al centro della scena si eleva il monumento a Casimir Périer, ministro dell'interno di Luigi Filippo che repressò la rivolta di Lione nel 1831.

Intorno un tessuto pressoché compatto di tombe e sepolture di varia tipologia.

Operando di nuovo una forzatura, la visione inquadra l'ingresso principale del cimitero.

Alle sue spalle, ancora una volta Parigi si presenta attraverso i suoi monumenti più significativi: il Panthéon, Notre-Dame, la chiesa del Dôme, l'arco di trionfo.

Quest'ultimo, dal profilo assai netto, è visivamente collegato all'ingresso del cimitero.

Le grandi opere di Napoleone III e del barone Haussmann sono oramai quasi concluse e questa visione è la testimonianza dell'avvenuto tracciamento della rete viaria che collega l'ingresso principale del cimitero proprio all'arco di trionfo.

Lo sconosciuto autore, operando questa stretta connessione cimitero-arco di trionfo, ha inoltre voluto porre l'accento su una tematica cara alla letteratura e all'architettura funeraria di ogni tempo: il trionfo dell'uomo sulla ineluttabilità della morte.

(*) Architetto, dottore di ricerca in "Storia della città", Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Maggioli Periodici

NOVITÀ 2002

- ✓ **NUOVA GRAFICA**
- ✓ **NOVITÀ NORMATIVE**
I fatti salienti e i risvolti politici dei provvedimenti più significativi del mese
- ✓ **SCADENZARIO**
Gli adempimenti relativi ai mesi immediatamente successivi
- ✓ **AGGIORNAMENTI DAL SITO**
www.servizidemografici.com



Presentazione

La rivista **I Servizi Demografici** offre mensilmente un'informazione tempestiva, completa e soprattutto pratica, sulle principali novità relative ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica. Questa rivista, **realizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (a.n.u.s.c.a)**, le mette a disposizione l'esperienza e la competenza dei maggiori specialisti del settore.

La struttura

Tra le principali sezioni segnaliamo:

- **La dottrina**, propone significativi approfondimenti sulle più scottanti problematiche per agevolare l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare si segnala, una finestra sempre aperta sul processo di semplificazione amministrativa introdotto dalla riforma Bassanini e sul nuovo ordinamento dello Stato Civile.
- **La documentazione**, legislazione e giurisprudenza in materia
- **Le risposte ai quesiti dei lettori**,

fornite dai più autorevoli esperti

- **Le note informative di statistica ed informatica**
- **Le schede di pratica**, studi ed analisi di casi risolti nei quali si individua la corretta procedura da seguire, gli adempimenti da compiere, gli atti da redigere
- **Le iniziative associative** ed i resoconti dell'a.n.u.s.c.a.
- **L'attualità**, panorama informativo completo su eventi di spicco e sulle novità di settore.

Inviare il coupon via fax al numero 0541/622060 oppure per posta a Maggioli Editore C.P. 290 - 47900 Rimini

- Desidero ricevere una copia in omaggio della rivista mensile: **I Servizi Demografici**
- Desidero abbonarmi alla rivista mensile: **I Servizi Demografici** per l'anno 2002:
 al prezzo di € 139,44

COGNOME _____ NOME _____

ENTE _____

UFFICIO INCARICATO DEL RITIRO _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

Garanzia di riservatezza: I dati da lei forniti potranno essere utilizzati dalla società Maggioli SpA per l'invio di promozioni commerciali senza alcun impegno per lei, nel pieno rispetto della L. 675 del 31.12.96. In qualsiasi momento Lei potrà fare modificare o cancellare i suoi dati con una semplice comunicazione a Responsabile trattamento dati personali Maggioli SpA - C.P. 290 - 47900 Rimini, Tel. 0541/628752 Fax 0541/626742. Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.

Indico con una **x** la modalità di pagamento preferita per sottoscrivere l'abbonamento:

- Pagamento anticipato** con versamento sul c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
- A 30 giorni data fattura** con versamento sul bollettino di c.c.p. che mi invierete.

Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Clienti

Numero Verde
800-846061

E-mail
servizio.clienti@maggioli.it

**MAGGIOLI
EDITORE**


Recensione

Corpi in vendita

Interi e a pezzi

Nancy Scheper-Hughes e Loic Wacquant (a cura di), Ed. Ombre Corte, Verona, 2004, pag. 170, €. 14,00

di Andrea Poggiali (*)



Questo libro raccoglie i contributi di numerosi sociologi ed antropologi sul tema della mercificazione del corpo.

Lawrence Cohen (*“L’altro rene: una biopolitica non riconosciuta”*) prende in considerazione il mercato dei reni in India ed il modo in cui la cinematografia indiana ha rappresentato il dramma della vendita di organi. Un argomento originale, affrontato purtroppo con un linguaggio specialistico di non facile comprensione.

Nancy Scheper-Hughes (*“Neo-cannibalismo: corpo e feticismo della merce”*) si occupa a sua volta del commercio illegale di organi, studiando il flusso di questa “merce” dai paesi poveri ai paesi ricchi. I venditori sono reclutati nei gruppi sociali vulnerabili: popolazioni in fuga dalle campagne, profughi. I compratori spendono 200 mila dollari (tariffa del 2001) per un pacchetto trapianto che include l’affitto di un aereo privato per recarsi in un paese compiacente, la sistemazione alberghiera, il doppio intervento su donatore e ricevente, le tangenti per le autorità locali. La cifra è comprensiva del compenso per il donatore, che comunque incide ben poco sul totale, ammontando a poche migliaia di dollari (a volte meno). Non è solo lo sfruttamento degli strati indifesi della popolazione mondiale ad indignare la Hughes: per lei il trapianto è analogo al cannibalismo rituale con cui i cosiddetti popoli primitivi pensano di incorporare le energie vitali della vittima. Questa critica al sistema dei trapianti si ispira dichiaratamente al pensiero di Ivan Illich, uno dei più intransigenti avversari della moderna medicina. Apro un inciso per i lettori de “I Servizi Funerari” che non conoscono Ivan Illich: fu un personaggio importante nel movimento di contestazione del 1968. Morì dimostrando una coerenza estrema: si lasciò consumare dal cancro, rifiutando di affidarsi ad una medicina che aveva sempre accusato di feticismo per la pretesa di prolungare la vita ad ogni costo.

Meira Weiss (*“Corpo immigrato e corpo politico: la questione dei bambini Yemeniti e la mercificazione del corpo in Israele”*) riporta alla luce una vicenda degli anni 1949-1950. In quel periodo lo Stato di Israele si stava impegnando per assorbire l’intera comunità ebraica yemenita, circa 50 mila persone provenienti da un ambiente medioevale. L’immediata integrazione era impossibile:

furono approntati dei campi di accoglienza, nei quali la situazione sanitaria diventò purtroppo allarmante. I bambini in particolare cominciarono ad essere falciati dalle malattie infettive: fu stabilito di separarli dai genitori, pregiudizialmente ritenuti incapaci di rispettare standard igienici adeguati. Un provvedimento così severo non può essere giustificato da esigenze esclusivamente mediche: la Weiss ipotizza altre motivazioni. Lo Stato di Israele, nato da poco, era animato da un fervore pionieristico. Per costruire una nazione occorreva preparare i suoi cittadini: gli immigrati dovevano rapidamente uniformarsi, imparando prima di tutto ad accettare le regole del nuovo Stato. I bambini yemeniti furono quindi il pretesto per cominciare ad educare una comunità arretrata. Chiamarla mercificazione è probabilmente una forzatura, perché le intenzioni erano buone e mancava la consapevolezza di quanto si stava facendo. Un’infermiera, ad esempio, racconta alla Weiss che a volte era necessario chiamare la polizia per impedire ai genitori di vedere i figli: a distanza di decenni continuava a ritenere inspiegabile la scarsa collaborazione offerta dagli yemeniti. In questo clima di reciproca incomprensione maturarono sospetti infamanti. Numerosi genitori, che non avevano avuto modo di vedere i figli dopo il decesso, si convinsero che i bambini erano stati venduti a ricche famiglie, oppure erano stati sottoposti ad esperimenti scientifici. La leggenda crebbe lentamente, alimentata dal risentimento, e persiste tuttora, malgrado approfondite indagini ne abbiano dimostrato l’infondatezza.

Loic Wacquant (*“Puttane, schiavi e stalloni: linguaggi dello sfruttamento e dell’adattamento tra i pugili”*) presenta una ricerca effettuata in una palestra di boxe a Chicago. L’autore approfondisce un aspetto abitualmente trascurato: la lucida accettazione, da parte di molti atleti, della condizione di sfruttamento a cui sono sottoposti. I pugili intervistati si rendono conto di rischiare la vita per arricchire altre persone, ma sperano di procurarsi un’opportunità per emergere. Questo in effetti può realizzarsi nel caso dei giovani: Wacquant incontra però anche vecchi pugili, ormai privi di prospettive, che continuano a battersi pur sapendo di riportare danni irrimediabili. Per loro la mercificazione del corpo è analoga a quella dei disperati che vendono i propri organi, in un sistema di mercato basato sul principio dell’assoluta autodeterminazione dell’individuo.

Stanley Brandex (*“La cremazione di un cattolico: i destini di un guatemalteco deceduto”*) ci informa su di una recente tendenza americana: l’incremento di cause penali nei confronti degli impianti di cremazione. I motivi più frequenti riguardano la commistione colposa delle ceneri: gli indennizzi arrivano fino a 250 mila dollari. Sono in aumento le cause per violazione nei contratti di disper-

sione aerea delle ceneri: il classico esempio è quello della piccola compagnia che si è impegnata a disperdere le ceneri in un luogo remoto e suggestivo e le ha scaricate invece a casaccio, risparmiando sul carburante. Ci sono poi i casi particolari, come quello che offre lo spunto per il titolo: un cittadino guatemalteco, morto in California, viene erroneamente cremato, mentre la famiglia aveva espressamente richiesto il rimpatrio della salma integra. Lo sbaglio costa 300 mila dollari. Aspettiamoci di vedere queste cose anche in Italia, è solo questione di tempo.

Eric Klinenberg (*“Corpi che non contano: morte e abbandono a Chicago”*) esamina l’uso a fini sensazionalistici di immagini dei defunti, in occasione del rialzo termico che fece strage di anziani nell’estate del 1985 a Chicago. Quando i decessi superarono le capacità di accoglimento dell’obitorio di contea fu necessario utilizzare una flotta di camion refrigerati, originariamente impiegati nel trasporto di carne. Le reti televisive mostrarono i camion carichi di cadaveri, i giornali pubblicarono servizi fotografici di anziani morti spostati su carretti. Il fondo fu toccato con una foto tratta da un’ autopsia. I corpi, secondo Klinenberg, divennero *“oggetto di spettacolo, materiale mercificato per vendere storie piuttosto che spoglie umane vere e proprie”*.

Margaret Lock (*“Alienazione dei tessuti del corpo e biopolitica delle linee cellulari immortali”*) analizza le problematiche emergenti nel campo delle mappature genomiche di massa e dell’utilizzo a fini commerciali di cellule e tessuti corporei. Un argomento complesso, trattato con chiarezza di linguaggio. Vengono ricordate le ricerche del premio Nobel Alexis Carrel, che nel periodo tra il 1910 ed il 1935 gettò le basi per la creazione di sequenze cellulari immortali, tecnica cardine per gli odierni studi sul menoma umano.

Sono descritte le resistenze nei confronti del Progetto Genoma (*Human Genome Diversity Project: HGDP*). Ad esempio, molte nazioni indiane del nord America erano state collocate nella lista HGDP in base al presupposto che fossero geneticamente omogenee: queste nazioni rifiutarono però di collaborare, nel timore che l’eventuale scoperta di un’incompleta purezza genetica venisse poi utilizzata dal governo americano per respingere le richieste di essere considerate entità politiche indipendenti. Un problema di suscettibilità fu invece alla base dell’opposizione manifestata dai *burakanim*, i “fuori casta” del Giappone, un gruppo sociale molto ampio, tuttora rigidamente discriminato: i *burakanim* non gradirono una ricerca che li selezionava in quanto diversi dal resto dei giapponesi. Le obiezioni al Progetto Genoma non furono solamente di tipo politico. Il progetto prevedeva che i campioni di sangue prelevato dalle varie popolazioni fossero conservati per analisi future sotto forma di sequenze cellulari immortali: non era però chiaro quali diritti avrebbero potuto vantare le popolazioni dei donatori. Il problema si è riproposto con maggiore evidenza in un altro studio di grande portata, l’EGP (*Environmental Genome Project*). Sembra facile dire che i profitti devono essere condivisi, ma la mercificazione dei tessuti corporei è oggetto di contesa. Non c’è accordo su chi deve essere considerato proprietario del materiale genetico: per alcuni è la comunità, per altri il singolo individuo, per altri ancora l’umanità intera. Intanto, il procacciamento di tessuti prosegue.

(*) Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna

Recensione

STTL. La terra ti sia lieve

Luca Cardinalizi e Cardoni Giuseppe, Ed. DeriveApprodi, Roma, 2006, pag. 156, €. 20,00 di Emanuele Vaj



Le tombe, a saperle guardare, dicono tutto di un uomo e di chi ha vissuto accanto a lui. E le tombe degli uomini famosi dicono molto delle vicende di un paese.

Convinti di questo, un fotografo e un giornalista umbri hanno fatto un viaggio nei cimiteri d’Italia, una sorta di visita guidata alle sepolture dei personaggi che hanno scritto pagine importanti negli ultimi sessant’anni della storia italiana: politici, scrittori, attori, cantanti, sportivi, imprenditori, giornalisti, magistrati, militanti della lotta armata.

Uomini e donne che hanno fatto e disfatto il secondo dopoguerra, in Italia.

Una galleria di immagini che dice tutto della storia di questo Paese.